



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1360

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

19/03/2018 - 04:34

Indice

1. DDL S. 1360 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1360	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 02/04/2014	22
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014	27
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014	50
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (nott.) del 06/05/2014	64
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014	70
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014	78
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014	98
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014	105
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	120
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014	124
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014	130
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014	137
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (pom.) del 23/07/2014	143
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014	148
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014	154
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014	160
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014	185
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/10/2014	187
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) del 29/10/2014	195
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014	202
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014	210
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	214
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014	221
1.3.2.1.24. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014	224
1.3.2.1.25. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 13/01/2015	229

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 14/01/2015	230
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 15/01/2015	231
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/01/2015	232
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/02/2015	233
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 19/02/2015	234
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015	235
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015	241
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015	252
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015	263
1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015	272
1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015	284
1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015	292
1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015	636
1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015	642
1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015	646
1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015	648
1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015	994
1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015	1020
1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015	1037
1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015	1086
1.3.2.1.46. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015	1095
1.3.2.1.47. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015	1100
1.3.2.1.48. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015	1106
1.3.2.1.49. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015	1112
1.3.2.1.50. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015	1119
1.3.2.1.51. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015	1123
1.3.2.1.52. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015	1127
1.3.2.1.53. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) del 02/09/2015	1132
1.3.2.1.54. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (ant.) dell'08/09/2015	1138
1.3.2.1.55. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) del 10/09/2015	1145
1.3.2.1.56. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/09/2015	1151
1.3.2.1.57. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (nott.) del 15/09/2015	1156
1.3.2.1.58. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 16/09/2015	1161
1.3.2.1.59. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (nott.) del 22/09/2015	1167
1.3.2.1.60. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (nott.) del 12/10/2015	1171
1.3.2.1.61. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 18/11/2015	1178
1.4. Trattazione in consultiva	1185
1.4.1. Sedute	1186
1.4.2. Resoconti sommari	1189

1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	1190
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014	1191
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014	1195
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015	1201
1.4.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015	1205
1.4.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015	1208
1.4.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015	1214
1.4.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015	1227
1.4.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015	1230
1.4.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015	1254
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	1267
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015	1268
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015	1272
1.4.2.3. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1280
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015	1281
1.4.2.3.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015	1289
1.5. Trattazione in Assemblea	1302
1.5.1. Sedute	1303
1.5.2. Resoconti stenografici	1305
1.5.2.1. Seduta n. 501 (pom.) del 09/09/2015	1306
1.5.2.2. Seduta n. 511 (ant.) del 24/09/2015	1346
1.5.2.3. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015	1400
1.5.2.4. Seduta n. 523 (ant.) del 14/10/2015	1476
1.5.2.5. Seduta n. 555 (ant.) del 17/12/2015	1678
1.5.2.6. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016	1834
1.5.2.7. Seduta n. 567 (ant.) del 28/01/2016	1875
1.5.2.8. Seduta n. 569 (pom.) del 02/02/2016	1934
1.5.2.9. Seduta n. 570 (ant.) del 03/02/2016	2047
1.5.2.10. Seduta n. 571 (pom.) del 03/02/2016	2116
1.5.2.11. Seduta n. 572 (ant.) del 04/02/2016	2169
1.5.2.12. Seduta n. 574 (pom.) del 09/02/2016	2247
1.5.2.13. Seduta n. 575 (pom.) del 10/02/2016	2387
1.5.2.14. Seduta n. 576 (ant.) dell'11/02/2016	2436
1.5.2.15. Seduta n. 578 (pom.) del 16/02/2016	2503
1.5.2.16. Seduta n. 579 (ant.) del 17/02/2016	2560
1.5.2.17. Seduta n. 581 (ant.) del 24/02/2016	2678

1.5.2.18. Seduta n. 582 (ant.) del 25/02/2016	2901

1. DDL S. 1360 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1360
XVII Legislatura

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Iter
25 febbraio 2016: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.1360 assorbito da **[S. 2081](#)**

Iniziativa Parlamentare
[Emma Fattorini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Stefano Lepri](#) ([PD](#)), **[Giorgio Pagliari](#)** ([PD](#)), **[Giuseppina Maturani](#)** ([PD](#)), **[Giorgio Tonini](#)** ([PD](#)),
[Rosa Maria Di Giorgi](#) ([PD](#)), **[Paolo Corsini](#)** ([PD](#)), **[Nicoletta Favero](#)** ([PD](#)), **[Stefano Collina](#)** ([PD](#)),
[Mauro Del Barba](#) ([PD](#)), **[Bruno Astorre](#)** ([PD](#)), **[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#)** ([PD](#)), **[Paolo Guerrieri Paleotti](#)** ([PD](#)), **[Stefania Pezzopane](#)** ([PD](#)), **[Claudio Moscardelli](#)** ([PD](#)), **[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#)** ([PD](#)), **[Elena Fissore](#)** ([PD](#)), **[Francesco Scalia](#)** ([PD](#)), **[Daniela Valentini](#)** ([PD](#))
[Elena Ferrara](#) ([PD](#)) (ritira firma in data 10 marzo 2014)
[Vincenzo Cuomo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2014)
[Mauro Maria Marino](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)
[Ignazio Angioni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Gianpiero Dalla Zuanna](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Manuela Granaiola](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Pietro Ichino](#) ([SCPl](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Luigi Marino](#) ([PI](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Roberto Ruta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Angelica Saggese](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Gian Carlo Sangalli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Giorgio Santini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Gianluca Susta](#) ([SCPl](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Mario Tronti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Vito Vattuone](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)
[Francesco Verducci](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 2 agosto 2014)

Natura
ordinaria
Presentazione

Presentato in data **5 marzo 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 202 del 5 marzo 2014.

Classificazione TESEO

CONVIVENTI

Articoli

NOME E COGNOME (Art.3), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.3), FIGLI (Art.4), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.6), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.7), DOVERI (Art.7), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.8), MORTE (Art.9), MALATTIE (Art.9), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.10, 11), INTERDIZIONE E INABILITAZIONE (Art.12), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.13), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.14), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Art.15), EDILIZIA PUBBLICA (Art.15), PENSIONE DI REVERSIBILITA' (Art.16), RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI (Art.17), REGOLAMENTI (Art.19), PARERI PARLAMENTARI (Art.19), SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' (Artt.1-19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 2 aprile 2014) (proposto testo unificato).

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 1 aprile 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 219 del 1 aprile 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1360

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FATTORINI , LEPRI , PAGLIARI , MATURANI , TONINI , DI GIORGI , CORSINI , FAVERO , COLLINA , DEL BARBA , ASTORRE , ORRÙ , GUERRIERI PALEOTTI , PEZZOPANE , MOSCARDELLI , CUCCA , FISSORE , SCALIA , VALENTINI , Mauro Maria MARINO e CUOMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende regolamentare anche in Italia le unioni stabili tra persone dello stesso sesso che non hanno, a tutt'oggi, alcun riconoscimento giuridico: un primato negativo del nostro paese non più accettabile dopo anni di attese e proposte legislative fallite.

Uomini e donne dello stesso sesso, che stabiliscono relazioni affettive, sentimenti di solidarietà e vincoli di reciproca assistenza in convivenze stabili devono vedere riconosciuti i loro reciproci rapporti, in un assetto giuridico specifico che garantisca alcuni diritti e doveri civili.

Questo disegno di legge non modifica la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana o la concezione tradizionalmente intesa dell'istituto matrimoniale, né influisce in alcun modo sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori.

Il fine di questo disegno di legge è consentire ai cittadini dello stesso sesso legati da vincoli stabili di affetto di vedere riconosciuto il loro stato e di definire rapporti giuridici e patrimoniali, riconoscendo così un elementare principio di eguaglianza giuridica, secondo il dettato dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

La situazione legislativa italiana in materia è in evidente ritardo rispetto all'evoluzione della cultura giuridica europea.

Nella cultura giuridica italiana, del resto, con sentenza della Corte costituzionale del 2012, si comincia ad affermare la necessità della tutela giuridica della coppia omosessuale, asserendo come essa sia titolare, oltreché del diritto individuale, riconosciuto all'articolo 2 della Costituzione, anche del diritto di vivere liberamente una condizione di coppia e di vedere tutelati giuridicamente specifici diritti e doveri.

E quindi, in coerenza con il quadro giuridico europeo e con lo spirito di questa sentenza, mentre ribadiamo che la relazione omosessuale non rientra nello statuto giuridico del matrimonio, contemporaneamente affermiamo la necessità urgente del riconoscimento giuridico dell'unione affettiva tra persone dello stesso sesso.

Il principio che sottende la presente normativa è che ad una maggiore estensione della libertà debba corrispondere anche un maggiore grado di responsabilità e che dunque al riconoscimento dei diritti di coppia seguano anche i doveri, e nel caso di scioglimento, le garanzie di tutela al *partner* più debole.

La scelta di tenere distinto l'assetto giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali nasce dalla convinzione che, mentre equipararle potrebbe sembrare un'estensione

delle libertà, secondo noi invece finirebbe per penalizzarle entrambe. Le coppie eterosessuali hanno infatti la possibilità di sposarsi se vogliono sancire la stabilità della loro unione, salvo che tale intendimento sia impedito da fatti precisi e concreti, ai quali la legge deve porre rimedio.

Il disegno di legge prevede il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso (articolo 1), attraverso un'unica modalità di registrazione che ne definisce carattere e contenuti (articolo 2 e 3). La *ratio* dell'articolato di questo disegno di legge è di non far derivare le norme dall'istituto giuridico del matrimonio, ma di stabilire un'autonoma disciplina dei rapporti giuridici e patrimoniali delle coppie omosessuali. L'introduzione di un nuovo istituto basato su una tale disciplina, proprio perché riservato alle sole coppie dello stesso sesso, non solo non influisce sulla natura del matrimonio, ma esclude che la sua disciplina complessiva e il *nomen juris* vengano estesi al nuovo istituto.

Proprio per tali motivi, l'introduzione dell'unione civile registrata non interferisce in alcun modo con il disposto dell'articolo 29, primo comma, della Costituzione, quale che sia l'interpretazione che si intenda darne: i diritti della famiglia fondata sul matrimonio non sarebbero infatti compromessi, né modificati, né limitati, né intaccati dall'esistenza delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Abbiamo invece l'obbligo di garantire all'unione civile registrata un insieme di diritti e di doveri: la possibilità di scegliere un regime patrimoniale comune, così come la necessità di doveri di solidarietà all'interno dell'unione civile registrata (articoli 6 e 7); la necessità di garantire pari condizioni nei negozi e contratti sociali, nel campo del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dell'abitare e dei diritti successori (articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15), oltretutto naturalmente le norme relative al trattamento previdenziale e pensionistico (articoli 16 e 19).

L'articolo 17 prevede le modalità di scioglimento delle unioni civili registrate.

Infine l'articolo 19 conferma l'intendimento di fondo secondo il quale non si intende in alcun modo influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori.

Come ci ha insegnato la storia recente, in Parlamento si sono accumulate decine di proposte di legge nelle scorse legislature che, lacerate da estremismi diversi, non hanno trovato una sintesi condivisa sulle unioni civili. Lo spirito di questo disegno di legge è quello di trovare un comune sentire su palesi e conclamati atti di ingiustizia che, senza modificare l'istituto del matrimonio, consenta però alle coppie omosessuali di vivere, con la serenità che deriva dalle giuste garanzie giuridiche, la propria vita affettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, disciplina i diritti e i doveri dell'unione omosessuale, intesa quale formazione sociale costituita tra due persone dello stesso sesso stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile registrata».

Art. 2.

(Unioni civili registrate)

1. Possono contrarre tra loro un'unione civile registrata, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale.

Art. 3.

(Registro delle unioni civili registrate)

1. Presso l'Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili registrate. Il sindaco, un suo delegato o l'Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione nel registro delle unioni civili registrate, nonché alle relative annotazioni. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata con dichiarazione contestuale.

2. Ai fini della presente legge i componenti l'unione civile registrata sono denominati «*partner*».
3. Non può contrarre un'unione civile registrata chi è vincolato da un matrimonio o da altra unione civile registrata.
4. I *partner* mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della registrazione dell'unione civile registrata, stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro.

Art. 4.

(Condizione dei figli)

1. La registrazione dell'unione civile registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.
2. Le disposizioni che regolano l'adozione di minori non si applicano alle unioni civili registrate.

Art. 5.

(Regime patrimoniale)

1. Con l'iscrizione al registro delle unioni civili registrate, i *partner* mantengono ciascuno il proprio regime patrimoniale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione di cui all'articolo 6.
2. La registrazione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti ai *partner* in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili registrate.

Art. 6.

(Convenzione di unione civile registrata)

1. Al momento della registrazione ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa, i *partner* possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca in caso di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata, a questioni testamentarie e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
2. Le convenzioni di convivenza sono annotate a margine dell'atto di registrazione, anche se definite successivamente all'iscrizione.
3. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di scioglimento della convivenza, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di scioglimento.

Art. 7.

(Doveri di solidarietà del rapporto)

1. I *partner* sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Qualora uno dei *partner* versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, l'altro, secondo le proprie condizioni economiche e patrimoniali, è tenuto a prestarvi assistenza materiale e agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Tale obbligo sussiste anche oltre la cessazione della convivenza e viene meno nel caso di successivo matrimonio o nuova unione civile registrata del *partner* beneficiario.
3. All'articolo 433 del codice civile, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il *partner* dell'unione civile registrata, ai sensi della legge».

Art. 8.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro)

1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza si applicano anche all'unione civile registrata e ai *partner* della stessa.

Art. 9.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun *partner* può designare l'altro quale suo delegato:

- a) per le decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere;
- b) in caso di morte, per le decisioni relative alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità materiale a redigerlo, viene formato un processo verbale, redatto da un notaio, alla presenza di testimoni.

Art. 10.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. A entrambi i *partner* sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 11.

(Assicurazione sanitaria)

1. Sono nulle le clausole dei contraenti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

Art. 12.

(Interdizione e inabilitazione)

1. A entrambi i *partner* sono riconosciuti i poteri spettanti ai coniugi in ordine alla promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Art. 13.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte del *partner* conduttore nel contratto di locazione relativo all'immobile deputato alla comune abitazione, l'altro, entro dieci giorni dalla data del decesso, può succedergli nel contratto medesimo, dandone comunicazione al locatore, a mezzo raccomandata.

Art. 14.

(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di uno dei *partner*, a quello superstite spetta il diritto vitalizio di abitazione in ordine all'immobile deputato alla comune dimora, se di proprietà comune o del *partner* deceduto, oltreché di uso dei beni mobili in esso contenuti.

Art. 15.

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le regioni, anche a Statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano considerano l'unione civile registrata ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 16.

(Trattamento previdenziale e pensionistico del convivente superstite)

1. Con apposito decreto di cui all'articolo 19 sono stabilite le modalità e i termini per la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata. Lo stesso decreto definisce le condizioni per l'eventuale concessione della pensione di reversibilità, a condizione che l'unione civile

registrata abbia avuto una durata minima definita.

Art. 17.

(Scioglimento della unione civile registrata)

1. L'unione civile registrata si scioglie nei casi di:

a) morte di un *partner*;

b) matrimonio o unione civile registrata di un *partner*;

c) dichiarazione congiunta dei *partner* resa all'ufficiale dello stato civile con le medesime forme di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) dichiarazione scritta di uno dei due *partner*, purché notificata all'altro nelle forme di legge e comunicata all'ufficiale di stato civile con le medesime forme di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. L'avvenuto scioglimento ha effetto nei confronti dei terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro delle unioni civili registrate.

Art. 18.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

Art. 19.

(Norme di attuazione)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono determinate:

a) la disciplina relativa ai trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata;

b) la disciplina concernente l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1 il Governo deve garantire che la disciplina applicabile alla famiglia fondata sul matrimonio non risulti penalizzata rispetto a quella prevista per l'unione civile registrata.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1360
XVII Legislatura

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta
2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
[N. 100 \(pom.\)](#)
2 aprile 2014

Attività

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [Petizione](#)
[n. 665](#)

[N_102 \(ant.\)](#)

8 aprile 2014

Presentato schema
di testo unificato
del relatore per i
ddl S. 14, 197,
239, 314 e 909,
"Disciplina dei
patti di convivenza
e delle convivenze
di fatto" (allegato
testo al resoconto
di seduta)

Presentato schema
di testo unificato
del relatore per i
ddl S. 1211, 1231
e 1360,
"Regolamentazion
e delle unioni
civili tra persone
dello stesso sesso"
(allegato testo al
resoconto di
seduta)

(rinvio dell'esame)

[N_108 \(pom.\)](#)

29 aprile 2014

[N_109 \(nott.\)](#)

6 maggio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_123 \(pom.\)](#)

19 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [Petizione](#)
[n. 665](#)

Sull'esame dei ddl
(preannunciata
presentazione da
parte del relatore
di testo unificato)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 124 \(pom.\)](#)
24 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [Petizione
n. 665](#)
Congiunzione di
[S. 1316](#)
(Presentato T.U.
del relatore,
allegato testo al
resoconto di
seduta)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 126 \(pom.\)](#)
1 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)
Sul seguito dei
lavori sui ddl
(preannunciata
presentazione di
nuovo T.U. del
relatore)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 127 \(pom.\)](#)
2 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)
(Presentato nuovo
T.U. del relatore,
allegato testo al
resoconto di
seduta)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 128 \(pom.\)](#)
10 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_129 \(pom.\)](#)

15 luglio 2014

[N_130 \(pom.\)](#)

16 luglio 2014

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_131 \(pom.\)](#)

22 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_197](#), [S_239](#),
[S_314](#), [S_14](#),
[S_909](#), [S_1211](#),
[S_1231](#), [S_1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_132 \(pom.\)](#)

23 luglio 2014

[N_133 \(pom.\)](#)

28 luglio 2014

[N_134 \(pom.\)](#)

29 luglio 2014

[N_135 \(pom.\)](#)

30 luglio 2014

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_140 \(pom.\)](#)

3 settembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_197](#), [S_239](#),
[S_314](#), [S_14](#),
[S_909](#), [S_1211](#),
[S_1231](#), [S_1316](#),
[Petizione n. 665](#)

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_156 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_197](#), [S_239](#),
[S_314](#), [S_14](#),
[S_909](#), [S_1211](#),
[S_1231](#), [S_1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_157 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2014

[N_158 \(pom.\)](#)

4 novembre 2014

[N_161 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 165 \(pom.\)](#)

25 novembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)
(rinvio dell'esame)

[N. 166 \(pom.\)](#)

26 novembre 2014

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 57 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 58 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 59 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 60 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 63 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 64 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 182 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2015

Congiunzione di
[S. 1745](#), [S. 1763](#)

[N. 191 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Depositato nuovo
testo unificato
della relatrice
(allegato al
resoconto)

[N. 193 \(pom.\)](#)

19 marzo 2015

[N. 194 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

[N. 195 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

[N. 196 \(pom.\)](#)

26 marzo 2015

Adottato testo
base T.U. della
relatrice.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
maggio 2015 alle
ore 18:00

[N. 210 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 212 \(pom.\)](#)

11 giugno 2015

Testo delle
riformulazioni di
alcuni
emendamenti già
presentati allegato
al resoconto

[N. 213 \(pom.\)](#)

11 giugno 2015

[N. 214 \(ant.\)](#)

16 giugno 2015

[N. 215 \(pom.\)](#)

16 giugno 2015

[N. 217 \(pom.\)](#)
23 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. del
relatore:
29/6/2015, h.
18:00.
Presentati nuovi
emendamenti del
relatore (allegato
testo al resoconto)

[N. 218 \(pom.\)](#)
30 giugno 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 219 \(pom.\)](#)
1 luglio 2015

Testo degli
emendamenti
trattati allegato al
resoconto

[N. 220 \(pom.\)](#)
7 luglio 2015

[N. 223 \(pom.\)](#)
21 luglio 2015

(Proposta
audizione)

[N. 226 \(nott.\)](#)
29 luglio 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 227 \(pom.\)](#)
30 luglio 2015

[N. 228 \(ant.\)](#)
31 luglio 2015

[N. 229 \(pom.\)](#)
4 agosto 2015

Testo di
emendamento
allegato al
resoconto

[N. 230 \(pom.\)](#)
4 agosto 2015

[N. 231 \(pom.\)](#)
5 agosto 2015

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 231 \(pom.\)](#)

5 agosto 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#),
[Petizione n. 665](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 232 \(pom.\)](#)

2 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#),
[Petizione n. 665](#)

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 233 \(ant.\)](#)

8 settembre 2015

[N. 236 \(pom.\)](#)

10 settembre 2015

[N. 237 \(pom.\)](#)

15 settembre 2015

[N. 238 \(nott.\)](#)

15 settembre 2015

[N. 239 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 239 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.14](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#),
[Petizione n. 665](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 240 \(nott.\)](#)

22 settembre 2015

Discusso

congiuntamente:

[S. 197](#), [S. 239](#),

[S. 314](#), [S. 14](#),

[S. 909](#), [S. 1211](#),

[S. 1231](#), [S. 1316](#),

[S. 1745](#), [S. 1763](#),

[Petizione n. 665](#)

[N. 243 \(nott.\)](#)

12 ottobre 2015

Congiunzione di

[S. 2069](#), [S. 2081](#),

[S. 2084](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 254 \(pom.\)](#)

18 novembre 2015

Discusso

congiuntamente:

[S. 2081](#), [S. 14](#),

[S. 197](#), [S. 239](#),

[S. 314](#), [S. 909](#),

[S. 1211](#), [S. 1231](#),

[S. 1316](#), [S. 1745](#),

[S. 1763](#), [S. 2069](#),

[S. 2084](#)

Sulle modalità di
svolgimento di un
convegno sulle
unioni civili

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e della petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211 e 1231. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1360 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) premette che il disegno di legge n. 1360, a prima firma della senatrice Fattorini, è volto a disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, analogamente alle proposte legislative - già illustrate - dei senatori Lumia (A.S. n. 1211) e Marcucci (A.S. n. 1231). Peraltro, alcuni disegni di legge all'esame della Commissione (A.S. n. 14, di iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, e A.S. n. 909, di iniziativa dei senatori Petraglia ed altri) regolamentano l'istituto delle unioni civili con riferimento sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali, purché stabilmente conviventi. Invece, il disegno di legge n. 1360 opera la scelta di tenere distinto l'ambito giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali, e di non incidere sul codice civile se non con la modifica dell'articolo 433, che tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, include anche il *partner* dell'unione civile registrata.

È altresì previsto il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso, iscritte presso il "Registro delle unioni civili registrate", da istituirsi in ogni comune; i componenti l'unione civile registrata sono denominati "*partner*". È quindi prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei figli dei contraenti così che la registrazione dell'unione civile non produce effetti sulla condizione giuridica dei primi. Inoltre, si esclude che la disciplina in materia di adozioni possa applicarsi alle unioni civili. Analogamente, le disposizioni dei trattati internazionali sul matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

In ordine al regime patrimoniale, i *partners* dell'unione civile possono mantenere ciascuno il proprio regime patrimoniale ovvero hanno la possibilità di stipulare convenzioni di convivenza relative alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata e agli aspetti successori. Si prevede altresì il dovere di solidarietà nell'ambito dell'unione civile registrata, con l'obbligo per uno dei *partners* di prestare gli alimenti all'altro che si trovi in stato di bisogno, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Inoltre, all'unione civile registrata si applicano le disposizioni sui contratti collettivi volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza. Del pari, ciascun *partner* può delegare l'altro per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, nonché in caso di morte. Così, a entrambi i *partners* sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché in materia di assicurazione sanitaria e promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione, ovvero per la successione nel contratto di locazione, per il diritto di abitazione e i trattamenti previdenziali e pensionistici. L'unione civile deve essere considerata dagli enti competenti ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Inoltre, sono regolamentati i casi di scioglimento dell'unione civile registrata, mentre si rinvia a un regolamento governativo la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata nonché la disciplina relativa all'ammissione alle graduatorie pubbliche per l'erogazione dei servizi, fermo restando il principio che la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio non deve risultare penalizzata dal riconoscimento giuridico delle unioni civili.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge nn. 14 e connessi e preannunciando che, nel corso della prossima settimana, sarà in grado di sottoporre alla Commissione due proposte di testo unificato volte a regolare, rispettivamente, la condizione giuridica delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Sulla proposta di congiunzione conviene la Commissione.

Segue quindi un breve dibattito sul metodo con cui proseguire l'esame dei disegni di legge; vi prendono parte i senatori [GIOVANARDI](#) (NCD), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII).

Il **PRESIDENTE** rileva che al momento della presentazione dei testi unificati da parte della relatrice si potrà avere piena contezza delle proposte avanzate e delle scelte legislative operate al fine di predisporre una disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto. È dunque opportuno che solo in quella fase vengano adottate le scelte più adeguate per consentire un ordinato e coerente prosieguo del procedimento legislativo in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione di sezioni specializzate per le regiudicande in materia di diritto di famiglia e di stato delle persone rappresentano una tappa di avvicinamento verso la creazione di un apposito tribunale della famiglia. Questa opzione gradualistica ha il pregio di farsi carico dei nuovi e maggiori oneri che deriverebbero in capo al bilancio dello Stato per l'immediata istituzione di nuovi tribunali a competenza funzionale riservata. Non ci si può nascondere, tuttavia, che il proposito di istituire i tribunali della famiglia dovrebbe accompagnarsi alla contestuale riduzione delle competenze in capo al tribunale dei minori nella cui competenza residuerebbe soltanto la cognizione penale. Del resto, le esigenze di concentrazione in appositi uffici giudiziari dotati di una particolare competenza dei profili di tutela processuale dei rapporti regolati dal I Libro del codice civile, appaiono senz'altro meritevoli di condivisione. La stessa, recente equiparazione sostanziale tra la condizione dei figli legittimi e dei figli naturali costituisce un fattore che favorisce l'accentramento della competenza e sortirebbe ulteriori effetti favorevoli nel rendere omogenea la giurisprudenza in materia di rapporti di famiglia, senza dover fare ricorso a delicati criteri per delimitare la cognizione del tribunale dei minorenni e dei giudici presso i tribunali ordinari. Oltre al superamento delle difformità di indirizzo e dei potenziali conflitti di giurisdizione, l'istituzione del tribunale di famiglia potrebbe accompagnarsi anche a progetti di formazione specifica per il personale di magistratura preposto ai nuovi uffici che, nel medio periodo, potrebbe sviluppare una particolare e apprezzabile sensibilità per le controversie relative allo stato delle persone, ai rapporti regolati dalle disposizioni della legislazione speciale e del I Libro del codice civile nonché dai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) preannuncia la prossima assegnazione del disegno di legge n. 1238 di cui auspica la pronta congiunzione ai provvedimenti in titolo. Il sistema giuridico di tutela della famiglia non sembra ormai rispondere alle complesse esigenze in costante evoluzione nella società italiana. I frequenti richiami che provengono in proposito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in punto di tutela dei diritti dei minori e di effettiva protezione delle relazioni

familiari, pongono in evidenza la necessità di individuare nuovi strumenti processuali e un ambito di competenza funzionale particolarmente qualificato per le controversie che riguardano i rapporti di cui al I Libro del codice civile. In particolare, la sentenza n. 219 del 2012 della stessa Corte europea, che ha richiamato l'Italia sull'effettività del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, dovrebbe indurre a comprendere l'esigenza indifferibile di porre rimedio alle lentezze e alle inefficienze dei sistemi di tutela processuale e sostanziale che, ormai, fanno capo all'assetto regolato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio orientamento favorevole all'istituzione di un apposito tribunale competente a conoscere delle controversie in materia di diritti della persona e sui rapporti familiari, anche alla luce dei rilievi svolti dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Lumia. Esigenze di sistematicità di coerenza del sistema e di perfezionamento dell'equiparazione, anche in chiave giurisprudenziale, dello *status* di figlio naturale e legittimo, inducono a raccomandare un esame celere ed efficace dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1209 IN MATERIA DI ADOZIONE DEI MINORI

Per prospettare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni aventi ad oggetto la tematica dell'adozione dei minori e del rapporto con istituto dell'affidamento, che costituisce il contenuto precipuo del disegno di legge n. 1209, intervengono il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e la relatrice sul provvedimento, senatrice [FILIPPIN](#) (*PD*).

Il presidente [PALMA](#) invita a far conoscere i soggetti di cui si chiede l'audizione entro la prossima settimana, per poi procedere, in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, a valutare tempi e modi per proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1209.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 19,30 non avrà luogo.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 20 è convocata la seduta delle Commissioni 2a e 12 a riunite per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1417 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014 in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore [CASSON](#) (PD) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente [PALMA](#) prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(948-B) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo il quale si compone di due articoli: l'uno relativo alla riformulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter, come noto concernente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e l'altro recante l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da evitare i quindici giorni di ordinaria *vacatio legis*.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In primo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può forse convenire sull'opportunità di eliminare la parola "qualunque", la quale, in una disposizione introdotta nel codice penale, poteva lasciare adito a qualche dubbio sia in ordine al necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sia, per altro verso, tenendo conto del riferimento ad utilità diverse nei cosiddetti reati contratto e anche nei delitti in cui la condotta è integrata dal conseguimento di un certo vantaggio. Tali fattispecie recano tutte un'espressione che è priva dell'aggettivo indeterminato "qualunque".

La seconda novità, di innegabile rilievo, consiste nell'espunzione della clausola che faceva riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Evidentemente, presso la Camera dei deputati si è ritenuto che lo scambio elettorale politico-mafioso non possa essere definito attraverso un riferimento in certa misura dai caratteri labili quale è quello della messa a disposizione e della soddisfazione degli interessi e delle esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. Da un punto di vista sistematico, l'eliminazione di tale elemento definitorio dell'accordo di scambio, rende la fattispecie meno legata a quella prevista dal citato articolo 416-bis e quindi riduce le possibili sovrapposizioni con talune modalità di consumazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Da ultimo si sofferma sulla modifica relativa alla risposta sanzionatoria la quale ora non è più equiparata a quella prevista per l'associazione mafiosa, ma è più limitata e consiste nella pena della reclusione da quattro a dieci anni, contro la precedente cornice edittale che prevedeva la detenzione da sette a dodici anni.

Conclude rilevando che in esito all'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata la disposizione prevista nel secondo comma, secondo la quale la medesima pena trova applicazione anche nei confronti di chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Pertanto, è da ritenersi che la natura bilaterale simmetrica del reato risulta ormai oggetto di doppia valutazione conforme da parte delle Camere.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva come il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato in quarta lettura, sia volto ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. L'esigenza di intervenire su questa fattispecie appare legata alla diffusa presa d'atto dei deludenti esiti applicativi della disposizione codicistica,

largamente inferiori alle aspettative riposte su una norma volta a tutelare interessi vitali per la democrazia, perché afferenti ai rapporti tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, nel quadro della necessità di tutelare dal rischio di pericolosi inquinamenti le fasi genetiche del mandato di rappresentanza popolare. A ben vedere l'articolo 416-ter, introdotto per contrastare i fenomeni di contiguità politico - elettorale alla mafia in un contesto storico emergenziale, è stato oggetto sin da subito di delicate questioni interpretative, in particolare legate alla scelta legislativa di condizionare la punibilità della condotta di chi "ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis" alla sola erogazione di denaro, con esclusione di tutte quelle altre prestazioni a favore della mafia che invece rappresentano forme di collusione non solo più diffuse ma anche ben più pericolose.

Il disegno di legge si propone di modificare l'articolo 416-ter così da assicurare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere politico- istituzionale.

Nel ripercorrere il lungo iter legislativo del disegno di legge osserva come la Camera dei deputati abbia in parte accolto le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura. In particolare la condotta illecita viene ora qualificata come accettazione della "promessa" di procurare voti mediante le modalità mafiose già definite dall'articolo 416-bis, terzo comma. Risulta quindi accolta la soppressione del riferimento alla consapevolezza dell'accettazione, riferimento questo ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi. L'altro ramo del Parlamento ha poi accolto le modifiche apportate dal Senato all'originaria formulazione del disegno di legge, relative alla soglia di punibilità del reato, la quale è anticipata in quanto legata a una condotta che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera con riguardo alle sanzioni. L'altro ramo del Parlamento ha, infatti, ritenuto di ripristinare i limiti edittali previsti dal testo approvato in prima lettura (reclusione da 4 a 10 anni), riportati, nel corso dell'esame in Senato, a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni).

Talune perplessità desta ancora il disegno di legge, nella parte in cui non contempla più, quale contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Conclude osservando come, nonostante la presenza di alcune criticità, l'imminenza delle tornate elettorali per le elezioni europee ed amministrative, inducano a ritenere auspicabile l'approvazione.

Il senatore [CASSON](#) (PD) rileva come il testo licenziato dalla Camera rappresenti il frutto di un "compromesso al ribasso", nella parte in cui oltre alla soppressione del riferimento alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", è stata introdotta una non irrilevante riduzione dei limiti edittali.

In merito alla prima modifica osserva come tale soppressione sia stata fortemente sollecitata dall'erronea interpretazione della norma offerta da alcuni magistrati, preoccupati in generale per la difficoltà pratica di isolarne un ambito applicativo davvero autonomo rispetto alle altre fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico - mafiosa. In proposito, osserva peraltro che tali condotte risultano già da tempo contemplate e sanzionate a livello giurisprudenziale.

Conclude sottolineando come, al di là delle criticità del testo, risulti prioritario garantire l'approvazione definitiva del disegno di legge, in considerazione dell'ormai imminente avvio della campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ricorda alla Commissione i rilievi critici che aveva formulato nel corso della precedente lettura sul testo proveniente dalla Camera. In particolare in quella sede ricorda di avere insistito per la soppressione del secondo comma dell'articolo 416-ter nella parte in cui

ancora la sanzione per chi promette di procurare voti alla pena edittale prevista al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione, immutabile in ragione della presenza di una doppia deliberazione conforme da parte di ambedue i rami del Parlamento, ma sulla quale indirettamente finisce per incidere la modifica sanzionatoria apportata al primo comma dell'articolo 416-ter.

Conclude condividendo l'esigenza di giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*), pur ritenendo il testo all'esame della Commissione foriero di criticità, osserva come, l'imminente avvio delle campagne elettorali per le elezioni europee e soprattutto amministrative, militi in favore di una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione come il codice penale già contempli il reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui formulazione appare in larga parte coincidente con quella proposta nel disegno di legge in titolo. Il testo differisce dall'articolo 416-ter vigente quanto all'oggetto dello scambio, il quale può essere costituito oltre che dall'erogazione di denaro anche da altra utilità. In proposito rileva che parte della giurisprudenza ha ritenuto, già a legislazione vigente, di ravvisare il reato anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame tradisca in concreto la originaria finalità di approntare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale. A ben vedere il vigente articolo 416-ter sanziona il reato di scambio elettorale politico mafioso in modo ben più incisivo. Svolge quindi ampie considerazioni sulla genesi dell'articolo 416-ter e sul dibattito sorto, già all'epoca, sulla proposta di estendere l'oggetto della controprestazione del candidato a vantaggi diversi e ulteriori rispetto all'erogazione di denaro avesse incontrato ferme resistenze, da parte di coloro che temevano che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare *tout court* i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose. Si sofferma poi criticamente sul disegno di legge nella parte in cui diminuisce i limiti edittali per il reato di cui all'articolo 416-ter. L'abbassamento a quattro anni della pena detentiva minima comporta, tra l'altro, l'esclusione per il reato in questione dell'applicazione della misura accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) pur condividendo le critiche relative alla modifica del regime sanzionatorio, ritiene non fondati i rilievi del senatore Giarrusso secondo cui il testo costituirebbe un passo indietro nel contrasto ai fenomeni di scambio elettorale politico-mafioso.

Conclude sottolineando come l'avvicinarsi dell'inizio delle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative non possa che indurre a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) critica fortemente le considerazioni e le accuse formulate dal senatore Giarrusso, osservando come sia stata proprio l'opposizione della parte politica che oggi si mostra tanto critica ad impedire, nel corso della seconda lettura, la definitiva approvazione del testo del disegno di legge.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede al Governo di chiarire quale sia l'effetto dell'abbassamento dei limiti edittali sui processi in corso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Dopo aver puntualmente riepilogato l'*iter* d'esame del disegno di legge osserva come non appaia comprensibile la posizione palesata da alcuni componenti della Commissione, i quali, pur riconoscendo le evidenti criticità del testo, ne caldeggiavano comunque l'approvazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene paradossale il tenore della discussione fin qui svolta sul testo, dato che, da un lato si prende atto delle criticità del testo, censurandone la riduzione del quadro sanzionatorio, e dall'altro, se ne auspica comunque l'approvazione. Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati con riguardo all'oggetto dello scambio ed in particolare sulla decisione di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabile che l'attività dell'altro ramo del Parlamento sia etichettata come sostanzialmente collusiva con gli interessi della criminalità organizzata. Nel merito, la formulazione dell'articolo 416-ter proposta dal disegno di legge si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza, dalla quale può derivare il pericolo di una sua generalizzata applicazione anche a fatti irrilevanti sul piano della necessaria offensività.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento in materia sanzionatoria. Tale intervento rischia di affievolire la deterrenza della norma, ponendosi in netta controtendenza con le recenti misure di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si associa alla richiesta del senatore Cappelletti relativa alla valutazione dell'impatto di tale modifica sui giudizi pendenti. Conclude svolgendo considerazioni sull'*iter* legislativo del disegno di legge nel quadro dei più ampi rapporti tra Parlamento e Governo.

Dopo un breve intervento del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), è dichiarata conclusa la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in sede di replica osservando come al di là delle misure di carattere penale sia necessario intervenire con misure volte a contrastare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e, dirette a reprimere le diffuse forme di illegalità presenti nelle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani alle ore 9 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 14 così da consentire, alla ripresa, alla relatrice Cirinnà di illustrare i testi unificati predisposti in materia di unione civili e coppie di fatto (Atti Senato nn. 14 e connessi) e alla Commissione di esaminare i disegni di legge nn. 1070 e connessi in materia di responsabilità dei magistrati e nn. 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia per il quali sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alla Presidenza di rinviare a domani il voto sugli emendamenti relativi al disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, in ragione della concomitante convocazione della Commissione bicamerale antimafia e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) contesta la decisione di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si era convenuto di destinare alla votazione di tali proposte la seduta già convocata per mercoledì, 9 aprile.

La seduta sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14, 10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze

di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo II una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonché gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5

disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente [PALMA](#) propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disamina dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Secondo il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il disegno di legge presenta contenuti meritevoli di condivisione poiché prevede una differente organizzazione degli uffici giudiziari in chiave di specializzazione degli appartenenti all'ordine della magistratura nella materia del diritto di famiglia, dei minori e delle questioni di stato. Si tratta di un ambito normativo che il Gruppo del Partito democratico si accinge a regolare con il disegno di legge n. 1238 di cui coglie l'occasione per auspicare la congiunzione con i provvedimenti in titolo. Rileva, tuttavia, che l'intento di predisporre l'esercizio di una funzione giurisdizionale specializzata a tutela delle questioni di famiglia e dei minori, potrebbe estendersi anche nella prospettiva di un'organizzazione degli uffici giudiziari con competenza funzionale estesa alle regiudicande che vedono come parte tutti i soggetti svantaggiati; si tratterebbe di predisporre un sistema di tutela effettiva delle loro situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare riguardo. Sempre nell'ottica di garantire una funzione giurisdizionale caratterizzata da competenze professionali particolarmente qualificate, auspica altresì che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di affiancare ai giudici togati anche degli estranei dotati di particolari competenze in materia psichiatrica, pedagogica e, in generale esperti nelle scienze dell'educazione, proprio per offrire una capacità di decisione del caso concreto particolarmente adatta ed efficace alle condizioni dei soggetti, che per varie ragioni, possono trovarsi in una condizione di minorità o svantaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD), pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l'assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l'orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall'ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.

Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all'articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell' 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 ha la parola il senatore **GIOVANARDI** (NCD) il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l'emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l'inopportunità di proseguire nell'esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell'introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l'espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l'emendamento 1.1 svolge l'implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.

Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice **STEEANI** (LN-Aut) la quale chiarisce che l'intento di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge

rende manifesto l'orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l'impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un'unica votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all'emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall'estensione della tutela penale contro la transfobia e l'omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell'introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.

L'emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un'imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l'emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.

La senatrice [BIANCONI](#) (*NCD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.7, del quale dichiara l'intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell'articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall'adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell'espressione del pensiero.

Con riguardo all'emendamento 1.7 il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio

orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l'incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.

Posto in votazione l'emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l'emendamento 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) che annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.

Sull'emendamento 1.14 interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge dall'orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) l'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Con riguardo all'emendamento 1.15, il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) annuncia di voler sopprimere la lettera a) prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l'incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l'incitamento alla discriminazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) riformula l'emendamento a sua firma 1.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

*SU UNA POSSIBILE DATA PER L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN
COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO*

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I
DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto
(ddl nn. 14-197-239-314-909)**

TITOLO I
Del patto di convivenza

Art. 1.
*(Istituzione del registro
dei patti di convivenza)*

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è

effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita

pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro dei patti di convivenza:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
- c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
- f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.

7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato

civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente).* -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* - *(Patti di convivenza).* 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.

2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.

2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.

3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3,

numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.

2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

3.. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.

4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto

equiparata al coniuge.

TITOLO II Della convivenza di fatto

Art. 21. *(Definizione)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22. *(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23. *(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24. *(Diritto di abitazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25. *(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI
LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello

stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
- d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali ([n. 89](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **[PALMA](#)**, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore **[GIOVANARDI](#)** (NCD) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, nella riunione dell' Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di avviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a "strumentalizzazioni" in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad

eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente [PALMA](#) conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il senatore **LUMIA** (PD) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente **PALMA**, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a

riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente [PALMA](#) annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE
COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE*

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [54-A](#)

G/54-A/1/2

[AIROLA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1

1.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME LONGO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. ? (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). ? 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

[MALAN, AMATI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b, è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di

Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definito sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"0a) al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Conseguentemente, alla lettera a) sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 n. 1» con le seguenti: «la pena di cui al terzo comma ».

1.7

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili".».

1.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
- 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."».

1.10

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

- a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;
- b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;
- c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."».

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero l), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso."».

1.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#)

, [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
, [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, con le modalità ivi previste».

1.16

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
, [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque», inserire la seguente: «pubblicamente».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire le seguenti: «comunicando con più persone».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.22

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a chiunque nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.23

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «l'esistenza di» inserire la seguente: «conclamati».

1.24

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» con le seguenti: «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o contro l'umanità» aggiungere, in fine, le seguenti: «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

[AMATI](#), [MALAN](#), [VALENTINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o crimini di guerra» inserire le seguenti: «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo internet» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

[MALAN](#), [AMATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (nott.) del 06/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che, come da accordi intercorsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta odierna si svolgerà una discussione finalizzata ad individuare il testo unificato o, se del caso, i distinti testi unificati sui quali la Commissione potrà proseguire l'esame. Chiede dunque a tutti i senatori che prenderanno la parola di manifestare il proprio intendimento circa l'opportunità di predisporre un solo testo unificato o due distinte proposte normative che regolino, rispettivamente, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto.

Ha la parola il senatore [LUMIA](#) (PD), il quale precisa preliminarmente che le proposte di conferire riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso non devono essere valutate in contrapposizione tra loro. Le due esigenze e i relativi procedimenti parlamentari vanno posti al riparo da ogni tentazione di lettura in chiave ideologica. Occorre, invece, prendere atto che sul fronte dello statuto giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso l'ordinamento italiano fa segnare un rilevante ritardo rispetto agli impianti normativi vigenti in altri paesi europei e negli Stati Uniti d'America. Ricorda che, in materia, una decisiva risoluzione del Parlamento europeo risale al febbraio del 1994, mentre una rilevante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso, sia pure ai limitati fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, la nozione di famiglia anche alle coppie omosessuali. Inoltre, già la Carta di Nizza e un'importante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2013, hanno conferito rilievo e maggior urgenza di definizione ai rapporti di convivenza tra persone dello stesso sesso. Vi sono poi numerosi Paesi - se ne contano ben undici soltanto nell'Unione europea - che estendono direttamente l'accesso all'istituto matrimoniale alle coppie omosessuali; in proposito, non è trascurabile che già quindici degli Stati federati americani abbiano ormai riconosciuto l'accesso all'istituto matrimoniale anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Da questo sintetico quadro ricostruttivo emerge l'assoluta preminenza e indifferibilità di conferire riconoscimento e tutela giuridica alle unioni civili tra omosessuali. Venendo dunque allo snodo procedurale sul quale il Presidente ha invitato i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi, ritiene che una scelta responsabile risieda nel procedere parallelamente sui due testi predisposti dalla relatrice nei quali far confluire il complesso delle proposte di legge all'attenzione della Commissione che riguardano, rispettivamente, le coppie di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Peraltro, la formulazione dei due testi che va prendendo corpo merita condivisione e apprezzamento, poiché prospetta soluzioni normative mature e accurate. Conclude rilevando, tuttavia, che al fine di evitare problemi di coordinamento, confusioni, sovrapposizioni o rallentamenti procedurali, il proprio Gruppo sarebbe disponibile anche a procedere sulla base di un solo testo unificato articolato in due titoli disgiunti ed inequivocamente dedicati, l'uno a fornire disciplina e riconoscimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso l'altro, a garantire effetti giuridici ai patti contratti nell'ambito delle coppie di fatto. Sottopone questa ipotesi di prosecuzione dei lavori all'attenzione di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) conviene sul fatto che i temi oggetto dei disegni di legge in titolo debbano essere posti al riparo da letture ideologiche predefinite. Occorre, invece, muovere dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2010, la quale, sebbene spesso citata in modo improprio, chiarisce gli esiti interpretativi che derivano direttamente dalla disciplina degli articoli 29 e 30 della Costituzione. Peraltro, il riconoscimento giuridico a forme di legame affettivo diverse da quelle che sfociano nell'istituto matrimoniale, pone temi di diritto civile piuttosto complessi; cita, al riguardo, i potenziali effetti che si determinerebbero sull'istituto dell'impresa familiare disciplinata dall'articolo 230-bis del codice civile. Ma, più in generale, ritiene che si debba affrontare con attenzione e responsabilità l'ipotesi di sostituire la concezione di famiglia fondata sul vincolo di consanguineità con un'idea di nucleo familiare fondato sugli affetti. Per altro verso, non è corretto affermare che le esigenze delle coppie di fatto scaturiscono soltanto da quelle situazioni in cui si vuole ottenere

riconoscimento giuridico senza accedere al matrimonio; la realtà è assai più sfaccettata ed è inutile presupporre le intenzioni o l'atteggiamento psicologico di chi convive, giacché in realtà possono essere variegata sia le condizioni di convivenza sia le aspirazioni di riconoscimento giuridico cui far fronte. Espresso apprezzamento per il testo predisposto da parte della senatrice Cirinnà in punto di coppie di fatto, svolge brevi rilievi sull'istituto del patto di convivenza che ritiene debba essere passibile di trascrizione soltanto una volta risolti i molti dubbi applicativi che insorgerebbero se si optasse per tale soluzione. Ulteriori rilievi riguardano, poi, i limiti all'autonomia nel regime patrimoniale dei patti medesimi e, tornando al piano del metodo, ritiene doveroso vagliare con attenzione le singole situazioni giuridiche soggettive che possono dirsi compatibili con il riconoscimento delle coppie di fatto. Quanto poi al tema del seguito procedurale per i lavori della Commissione, non ritiene fruttuoso discernere le differenze di regime tra gli istituti relativi alle coppie omosessuali e quelli destinati a regolare altre situazioni di convivenza fattuale; è infatti evidente che se si volesse dare seguito ad una simile impostazione si finirebbe per perpetuare logiche di esclusione e ghettizzazione. Nel proporre la predisposizione di un unico testo da cui muovere, auspica che si possa trarre utile giovamento dall'esperienza della riforma del diritto di famiglia del 1975 che costituisce un nitido esempio di norme capaci di incidere anche sulla formazione di un sentire collettivo dei consociati garantendo un progresso dell'intera società. Conclude approfittando della presenza del sottosegretario Ferri e auspicando che si possa anche tener conto delle straordinarie acquisizioni cui si pervenne in dottrina a seguito degli studi promossi dal professor Enrico Ferri sulla famiglia di fatto che, seppur risalenti a molti anni fa, possono ancora oggi schiudere rilevanti profili di interesse per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) a giudizio del quale non va trascurato che la recente evoluzione giurisprudenziale ha già garantito una certa copertura giuridica alle aspettative di diritto delle coppie che si trovano a convivere fuori dal matrimonio. Tenendo conto di questo profilo preliminare, gli appare certamente preferibile che i lavori della Commissione prendano le mosse da un solo testo unificato che eviti indebiti ricorsi a doppi binari di sorta; questi ultimi, ne conviene con il senatore Caliendo, finirebbero per creare solo discriminazioni o equivoci applicati. Ciò premesso, naturalmente, si tratta poi di individuare con puntualità e attenzione i diritti e le aspettative cui possano accedere le persone unite da un legame che si vorrebbe riconosciuto dall'ordinamento, ma che è pur sempre diverso dal vincolo matrimoniale.

Interviene brevemente il presidente [PALMA](#) per richiamare l'attenzione sul delicato tema della disciplina dei diritti di successione che vengono ad essere riguardati dalla prospettata introduzione di un riconoscimento giuridico in favore delle coppie di fatto e delle unioni civili. Si tratta, in particolare, di valutare una rivisitazione della ragione alla base dell'istituto dei legittimari e quindi delle quote di legittima che non possono essere intaccate dagli atti di disposizione *mortis causa*. Tali profili, a suo giudizio, meritano di essere rivisti considerando la platea dei legittimari che, ferma l'attuale previsione codicistica, rischia di proporre antinomie e aporie applicative qualora si dovesse garantire un riconoscimento ad unioni e rapporti non fondati sull'istituto matrimoniale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritiene che in linea di massima sarebbe condivisibile l'ipotesi di predisporre due distinti testi unificati: l'uno riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso; l'altro volto a regolare la condizione delle coppie di fatto. Si farebbe fronte così, con due distinti provvedimenti, a tutte le esigenze che provengono dalla società civile sia in punto di riconoscimento giuridico dei diritti e delle aspettative dei legami che non sfocino nel matrimonio, sia nella predisposizione di uno statuto minimo in favore delle coppie omosessuali. Ciò premesso, tuttavia, ritiene ancor più proficuo per il buon andamento dei lavori in Commissione che la relatrice definisca un unico testo unificato suddiviso per chiarezza in due distinti titoli che disciplinino rispettivamente differenti istituti concernenti il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e i legami tra persone

dello stesso sesso.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ricorda che, nel corso della scorsa legislatura, si era approfondito l'esame dell'estensione del trattamento di reversibilità anche in favore delle parti delle coppie di fatto che contraggono un accordo di convivenza. Emerse, in quella circostanza che l'estensione di questi benefici di natura previdenziale, così come di altri istituti di favore riconducibili all'assistenza in favore della parte superstite della coppia, presenta oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, finisce per rappresentare un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle unioni diverse da quelle fondate sul matrimonio. Proprio alla luce di tale esperienza, ritiene realistico che la relatrice si limiti a predisporre un testo dal contenuto normativo minimo, sebbene questo finisca per imporre qualche rinuncia nell'immediata estensione di una tutela giuridica, previdenziale e assistenziale in favore dei rapporti di convivenza.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la scelta di procedere sulla base di un solo testo unificato oppure sulla scorta di due articolati normativi diversi a seconda delle esigenze di disciplina delle coppie di fatto o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non dovrebbe essere adottata sulla base di argomenti di segno politico, ma soltanto nel presupposto di percorrere la via più utile per la redazione di testi normativi di migliore qualità. Al riguardo, dunque, non si vede perché discernere in modo radicale e discriminatorio nel conferire valenza giuridica agli accordi di convivenza tra omosessuali e eterosessuali. Con riguardo a quanto precisato dal presidente Palma in punto di diritti dei legittimari derivanti dalla successione *mortis causa*, si deve tenere nel massimo riguardo l'esigenza di non introdurre istituti ibridi e dall'incerta applicazione. E' invece opportuno predisporre discipline chiare che non conducano a indebite intersezioni tra istituti simili ma non sovrapponibili. Anche per questo si rende preferibile l'adozione di un unico testo su cui procedere alla predisposizione di puntuali proposte emendative. D'altra parte, non dovrebbero trovare spazio espedienti procedurali volti a nascondere eventuali difficoltà della maggioranza che sostiene il Governo le quali, al momento, si presentano in tutta la loro evidenza.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che si deve muovere dall'indefettibile riconoscimento che, al momento, il matrimonio è l'unico istituto giuridico da cui originano effetti di regolazione della convivenza tra due soggetti. Ciò premesso, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sui testi all'esame della Commissione, ritiene che vi siano ancora non pochi equivoci che potrebbero insorgere se entrassero al contempo in vigore gli istituti previsti per regolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto. In primo luogo, il fatto stesso che al matrimonio si affianchino ben tre ulteriori istituti di regolazione della convivenza determina conseguenze applicative complesse e contraddittorie. Con le due ipotesi di testo unificato, da un lato si codificherebbero i patti di convivenza, dall'altro si darebbe giuridica rilevanza alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, infine, si conferirebbe una qualche tutela alla stessa convivenza di fatto prevista sotto un autonomo titolo. Inoltre, rileva che pur attribuendo un autonomo *nomen juris* a questi diversi istituti, le unioni civili richiamano una forma minore, ma non troppo dissimile, del vero e proprio matrimonio. Si viene così a creare una sorta di gradazione tra le tutele che ingenera disuguaglianze, aporie di sistema e, in generale, desta notevoli perplessità. Si tratta di elementi critici che inducono a confermare l'ipotesi di predisporre un solo testo unificato sul quale concentrare l'attenzione e le esigenze di coordinamento sistematico con particolare riguardo all'impatto indiretto e riflesso sul matrimonio; quest'ultimo non solo trova fondamento costituzionale espresso, ma costituisce pur sempre la base giuridica della famiglia e dei rapporti che la configurano come formazione sociale.

Anche il presidente [PALMA](#) rileva che sarebbe opportuno individuare un livello minimo di protezione giuridica con riguardo alle istituende unioni civili, evitando il rischio di plasmare un istituto

di carattere imitativo del matrimonio. Anche alla luce di tale rilievo ritiene a sua volta preferibile confermare l'ipotesi di un solo testo unificato che cerchi di predisporre tutela alle esigenze dei tipi di convivenza, individuando un minimo comune denominatore di situazioni giuridiche soggettive da riconoscere in favore delle parti.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) osserva di aver preso in considerazione un materiale normativo quanto mai complesso e variegato che origina da ben otto iniziative legislative di impostazione assai diversa l'una dall'altra. Per sua parte, ritiene di poter accogliere le indicazioni che provengono dai componenti della Commissione; tuttavia ribadisce che per la propria parte politica è di preminente interesse l'esigenza di fornire un minimo di tutela alle legittime aspettative delle coppie omosessuali che si trovano, al momento, ancora escluse dall'accesso ad ogni istituto che ne regolamenti la condizione e i rapporti. Conferma quindi la propria disponibilità a che in Ufficio di Presidenza e poi in Commissione si individui il seguito procedurale che offre maggiori garanzie per la definizione di un complesso normativo che risponde ad esigenze ormai indifferibili.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che in un prossimo Ufficio di Presidenza siano ulteriormente discusse le modalità per procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo; successivamente, la Commissione potrà stabilire se fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ad un solo testo unificato, oppure proseguire sulla base della definizione di due differenti disegni di legge che distinguano le unioni civili dai patti di convivenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1209, in materia di adozione dei minori, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14,15, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 21,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la relatrice [FILIPPIN](#) (PD), il vice ministro COSTA, la

senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD) e il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) la Commissione conviene che restino accantonati, in vista dell'esame di una prossima seduta, gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.27, 1.28 e 2.4.

Si passa all'emendamento 2.6 che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Si passa quindi alle proposte emendative volte ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 la relatrice insiste nel proporre una riformulazione che, qualora fosse accolta, la indurrebbe comunque a chiedere di poter soprassedere, nel corso della seduta odierna, alla votazione della proposta emendativa.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) acconsente a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato, così come vengono accantonati gli emendamenti 3.5 e 3.6, concernenti la medesima materia delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle querele temerarie.

L'emendamento 3.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Sulla proposta emendativa 4.1 si apre, quindi, un dibattito. La prima firmataria, senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) insiste perchè l'emendamento possa trovare accoglimento al fine di garantire la protezione delle proprie fonti al giornalista professionista o al pubblicista, evitando così che questi si trovi stretto nella contraddittoria posizione di incorrere o nella responsabilità penale per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, oppure alle conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del dovere di riservatezza nella tutela delle proprie fonti di informazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che l'emendamento 4.1, che intende sopprimere un mezzo di ricerca della prova del reato anche quando questo risulta indispensabile, non solo appare incongruo perchè manca di effettuare un bilanciamento tra la libertà di cronaca e il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, ma anche perchè collide con la disciplina recata

dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene condivisibili le logiche sottese alla proposta emendativa la quale si prefigge di rimuovere la situazione di conflitto tra due disposizioni, entrambi recanti conseguenze sanzionatorie nei riguardi del giornalista; pertanto, auspica che un supplemento di riflessione possa indurre la relatrice e il rappresentante del Governo a rinvenire una soluzione congrua per incidere sul testo dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente [PALMA](#) rileva che, probabilmente, la soluzione ideale si rinverrebbe proprio nella modifica o nella soppressione della disposizione della "legge professionale" relativa ai giornalisti nella parte in cui, ponendosi in antinomia con l'obbligo di rivelare la propria fonte nelle circostanze eccezionali previste dall'emendamento 4.1, determina conseguenze disciplinari in capo al professionista.

Dopo che il vice ministro COSTA ha a sua volta posto in evidenza l'esigenza che la norma di cui all'emendamento 4.1 non si risolva in un'antinomia con l'articolo 200 del codice di procedura penale, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 4.0.1 risulta ritirato, mentre l'emendamento 4.0.2 è decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.3 è anch'esso decaduto per l'assenza dei firmatari mentre l'emendamento 4.0.4, di cui il Presidente aveva anticipatamente prospettato taluni profili di improponibilità, viene ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), anche alla luce del fatto che sulla medesima proposta emendativa la Commissione bilancio si è espressa negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.5 viene, infine, dichiarato anch'esso decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del

matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) interviene con riferimento al testo del disegno di legge n. 1504, già approvato dalla Camera dei deputati; rileva che, anche alla luce di quanto illustrato dalle relatrici, il testo presenta alcune aporie che sembrano dimostrare come esso sia il frutto di un'approvazione affrettata presso l'altro ramo del Parlamento. L'impostazione di fondo del disegno di legge non dovrebbe comunque determinare il regresso del matrimonio ad un mero accordo di segno privatistico che lo trasformerebbe in istituto debole e pienamente esposto ai repentini e non meditati mutamenti di volontà dei coniugi. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di conferire rilievo normativo al tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio; ne discende l'opportunità di indurre le parti a tentare una conciliazione o una mediazione che riguardi quanto meno la gestione delle relazioni parentali. La possibilità di ottenere tempi più celeri per addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio potrebbe quindi trovare ingresso solo dopo aver esplorato i margini per una possibile riconciliazione tra i coniugi. Precisa che sarebbe da valutare l'ipotesi di sottrarre al presidente del tribunale il tentativo di conciliazione obbligatorio, demandandolo a figure professionali esperte quali i mediatori familiari, i conciliatori o i consulenti di consultorio. Svolge quindi brevi considerazioni sui piani genitoriali volti a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella crisi familiare, garantendo una genitorialità condivisa e una compartecipazione educativa di entrambi i rami della famiglia. Sottopone quindi alle relatrici l'esigenza di evitare che la trattazione della causa di separazione o divorzio sia effettuata necessariamente dal medesimo magistrato chiamato a decidere sulle questioni patrimoniali tra i coniugi; ciò al fine di evitare fattori di considerevole incremento dei conflitti coniugali e genitoriali.

Il presidente [PALMA](#) interviene per chiedere se il senatore Giovanardi convenga sull'ipotesi di accelerare i tempi per pervenire allo scioglimento degli effetti del matrimonio qualora non vi siano figli coinvolti nella crisi derivante dalla separazione tra i coniugi.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ha precisato che la soluzione del problema posto dal Presidente può rinvenirsi soltanto nella redazione di disposizioni certe e garantiste circa il decorso del termine dilatorio per accedere al divorzio, interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale rileva preliminarmente come sia indispensabile la fissazione di un termine certo per il computo dei tempi minimi per poter conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sul piano dell'indirizzo generale in materia seguito dal proprio Gruppo di appartenenza, anticipa che la forza politica di cui fa parte non mancherà di offrire un contributo positivo alla redazione di una disciplina che, in fondo, si pone in linea di continuità con gli esiti del quesito referendario che mantenne in vita l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento, nell'ormai lontano 1973. Non ritiene peraltro che sia significativo il dato percentuale secondo il quale il 40 per cento delle coppie separate non giungono poi a sciogliere gli effetti civili del matrimonio. Questo non implica certo che non vi sia una volontà di portare a compimento gli effetti dissolutori del vincolo matrimoniale, ma può, al limite, deporre proprio in senso contrario e cioè affinché siano rimossi gli ostacoli che l'ordinamento ancora interpone all'accesso agevole all'istituto del divorzio. D'altra parte, l'abbattimento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio può allentare l'aggravio sugli uffici giudiziari e, soprattutto, potrebbe favorire gli interessi dei minori in capo ai quali può presumersi si estendano i riflessi negativi della conflittualità protratta nella fase intermedia che precede il divorzio e segue la separazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'occasione per porre rimedio alle imperfezioni

nella redazione compiute presso la Camera dei deputati testimonia le virtù del sistema bicamerale perfetto che, nel corso di queste settimane, sembra condannato al superamento in forza di argomenti non sempre meditati. L'articolo 2 del disegno di legge presenta, peraltro, un riferimento dubbio o impreciso all'articolo 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile e rischia di ingenerare effetti paradossali sui provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento di separazione i quali, ovviamente, non può pensarsi siano in qualche modo posti in *non cale* dal ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In linea generale, richiamandosi ai rilievi svolti dalla relatrice Alberti Casellati, ricorda che la *ratio* alla base di un periodo di tempo minimo di separazione per poi pervenire al divorzio non è norma di ordine pubblico in senso stretto. Infatti, tale spazio di tempo non rileva come tale, ma integra semplicemente un periodo di riflessione supplementare il cui decorrere non può dunque farsi discendere dalla domanda ma, assai preferibilmente, dalla data di svolgimento dell'udienza presidenziale. Conclude precisando che solo l'integrazione di tale intervento legislativo con la predisposizione di norme volte ad introdurre nell'ordinamento il tribunale della famiglia potrà effettivamente porre rimedio al problematico iato tra separazione di fatto e definitivo scioglimento degli effetti del matrimonio, da cui possono discendere i danni più rilevanti per i coniugi e per la prole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati vada esaminato con un realistico intento riformista, al fine di introdurre modifiche migliorative all'attuale regime dell'istituto del divorzio, senza tuttavia cedere alla tentazione di recare stravolgimenti nel rapporto di presupposizione che intercorre tra separazione e cessazione degli effetti civili derivanti dal vincolo matrimoniale. Se si guarda agli interessi concreti delle coppie e delle famiglie e non alla prospettiva di accattivarsi una sempre cangiante simpatia dell'opinione pubblica, si dovrà provvedere alla correzione delle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati e approvare celermente il testo del disegno di legge n. 1504.

Interviene quindi la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) secondo la quale non si deve eccedere in letture improprie o assolutistiche dell'istituto del divorzio. Può trattarsi, infatti, di un momento di liberazione dalla conflittualità tra i coniugi e quindi in un atto che risolve le contraddizioni che gravano sui figli. In linea generale il protrarsi dei tempi necessari affinché la separazione tra i coniugi si risolva definitivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere letto come uno svantaggio per l'insieme dei legami relazionali tra i componenti della famiglia. Al fine di tener conto di questi problemi e di un insieme di questioni socialmente assai complesse, occorre che la Commissione tenga presente l'esigenza di approvare norme che valorizzino le facoltà di scelta e non impongano oneri e vincoli che possono ridondare in inutili irrigidimenti.

La relatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per precisare che dall'esperienza di chi svolge attività di consulenza e di assistenza legale nei procedimenti che seguono la crisi del rapporto matrimoniale, si evince che talvolta il momento di passaggio tra la separazione e il divorzio si dimostra rilevante anche nell'ambito delle relazioni parentali e, talvolta, finanche negli esiti dell'affido che, anche se condiviso nella fase di separazione, può poi divenire oggetto di ulteriori pretese, conflitti o aspettative. Infine, sottopone alla Commissione l'esigenza di prestare la dovuta attenzione a norme che rendano vincolata e rigida l'individuazione della competenza sul procedimento che conduce alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, anche a tale riguardo, può ben darsi che nel periodo di tempo che va dalla separazione al ricorso per ottenere il divorzio, si verifichino gli eventi più vari quali, ad esempio, il cambiamento della residenza di uno o di entrambi i coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PALMA](#) approfitta della presenza della senatrice Mussini e della senatrice Montevercchi, che si sono mostrate particolarmente interessate all'esame del disegno di legge in titolo, per sottoporre a tutti i componenti della Commissione l'esigenza di riflettere sul regime delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delineate nel disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che taluni inasprimenti sanzionatori sia per il reato di espanto degli organi a fini di cessione lucrativa o di alienazione a terzi, sia per il delitto commesso in forma associativa sembrano chiaramente sproporzionati alle esigenze di razionalità e coerenza del complessivo impianto sanzionatorio del codice penale.

Consegue a questa analisi anche la necessità di prestare attenzione al coordinamento normativo con la capacità incriminatrice di altre fattispecie di reato già previste dal codice penale, con particolare riguardo all'opportunità di distinguere i casi in cui all'espanto di organi consegua l'evento della morte o se, la cessione di organi si determina in esito al vilipendio di cadavere. In via generale, è necessario definire con chiarezza le condotte penalmente rilevanti per far fronte ai problemi di assorbimento, continuazione e concorso materiale tra atti delittuosi.

Dopo un breve intervento della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che ringrazia il Presidente per le delucidazioni offerte, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI

Anche in forza di una richiesta avanzata dal senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), la senatrice [CIRINNA](#) (PD) relatrice sui disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231 e 1360, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, rende noto alla Commissione che nel corso della prossima seduta procederà ad illustrare il disegno di legge n. 1316, di iniziativa del senatore Sacconi, al fine di proporle la connessione con i disegni di legge citati. In quella stessa seduta conferma che depositerà la proposta di testo unificato, per la redazione della quale terrà conto senz'altro del contenuto normativo del disegno di legge da ultimo citato.

*SUL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI*

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene per chiedere al Presidente delucidazioni sul momento dal quale si intende far decorrere il termine regolamentare per la sospensione dell'esame sui disegni di legge nn. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione. Infatti, il Governo sembra aver reso noto in varie sedi, e peraltro non sempre in termini chiari e coerenti, il proprio intendimento di presentare un'iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto riguardato dai disegni di legge in titolo. Ne consegue un'incertezza circa il momento da cui decorre il limite massimo di un mese per il quale la Commissione può differire lo svolgimento dell'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE, preso atto dei dubbi esposti dal senatore Cappelletti, rileva che in realtà la Commissione ha deliberato il differimento dell'esame in base all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, sulla base di un esplicito riferimento operato dal rappresentante del Governo circa l'intenzione di presentare una proposta di legge da parte dell'Esecutivo in materia di lotta alla corruzione. Pertanto, non sembra vi debbano essere questioni aperte circa il prosieguo dei lavori, dato anche il fatto nuovo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella giornata di ieri, ha modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, espungendovi l'esame in Aula dei disegni di legge nn. 19 e connessi, in precedenza previsto per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 3

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente

di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE

Il presidente **[PALMA](#)** esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), i senatori [CAPACCHIONE](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

Il senatore [CASSON](#) (PD) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il

viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [LUMIA](#) (PD).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA

Il presidente [PALMA](#) fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o

autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente [PALMA](#) propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.
Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, "omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato "dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente **PALMA** occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore [CUCCA](#) (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente [PALMA](#) invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) .

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11ª Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6ª Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1º gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1º gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esulino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
 - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.
(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter*. - (*Diritti del convivente*). - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.
(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

1.10 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

1.11 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame dei nuovi emendamenti presentati dal relatore riferiti all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sull'emendamento 2.1000, il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.1001 in un testo 2 con il conseguente assorbimento dei subemendamenti 2.1001/1 e 2.1001/2.

Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 2.1002/1, 2.1002/7 e 2.1002/8. Si riserva, poi, di

reformulare l'emendamento 2.1002, dalla cui approvazione conseguirebbe l'assorbimento di tutte le restanti proposte subemendative.

Il vice ministro COSTA, dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1000, si sofferma sulla questione concernente la responsabilità civile del magistrato derivante dalla mancata conformazione all'interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Cassazione.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1002 e sulle questioni ad essa sottese si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL) e Nadia [GINETTI](#) (PD) nonché il presidente [PALMA](#).

I senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) e Erika [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 2.1000.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.100, su proposta del presidente [PALMA](#), la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.1001 e 2.1002 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) e il presidente [PALMA](#) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.104, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

Dopo che il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 2.109, la Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.110 e 2.111, la Commissione respinge l'emendamento 2.6.

E' quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.112, il quale è riformulato come subemendamento alla proposta 2.1002 (testo 2) del relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritirano quindi gli emendamenti 2.7 e 2.113.

Sono quindi posti ai voti e respinti in una unica votazione gli emendamenti aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 erano stati precedentemente dichiarati improponibili.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Dopo che i senatori [BUCCARELLA](#) (M5S) e Erika [STEEANI](#) (LN-Aut) hanno ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.100.

E' altresì ritirato, dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), l'emendamento 4.1, in relazione al quale svolge talune considerazioni il vice ministro COSTA.

E' infine posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 5.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.100.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento 5.0.100 in un testo 2, sostituendo la parola "obbligo" con "dovere", a suo parere tecnicamente più corretta, trattandosi di un impegno spettante allo Stato.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento da ultimo citato al quale prendono parte il vice ministro COSTA e i senatori [CASSON](#) (PD) e [BUCCARELLA](#) (M5S)

In esito al dibattito, il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), firmatario dell'emendamento 5.0.100, decide di non accogliere la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 5.0.100 è così posto ai voti ed approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di accantonare l'emendamento 5.0.101 a propria firma, nonché l'emendamento 5.0.1000 del relatore con i relativi subemendamenti che riguardano, a vario titolo, la misura della rivalsa. Trattandosi, infatti, di questione complessa in riferimento alla quale non si riscontra ancora accordo tra i rappresentanti delle varie forze politiche, egli ritiene che un approfondimento della materia possa contribuire a delineare meglio le diverse posizioni politiche.

Si apre quindi un dibattito al quale prende parte per primo il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) richiamando l'attenzione sulle diverse possibilità della definizione della misura della rivalsa: si tratta di valutare, infatti, se sia opportuno introdurre una rivalsa che corrisponda all'intero ammontare del danno ovvero limitarla ad un tetto massimo in riferimento al quale il magistrato può rispondere con una parte del proprio stipendio annuo.

Il presidente [PALMA](#), precisa che l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati è conseguente ad errori commessi soprattutto per colpa grave; questa, secondo l'elaborazione dottrinale, si pone ben al di qua del limite del dolo. Ricorda poi che dall'approvazione della legge n. 117 del 1988 ad oggi, nell'ambito dei numerosi giudizi contro lo Stato e delle conseguenti azioni di rivalsa contro i

magistrati, solo quattro di queste hanno avuto esito positivo. Ciò a conferma che la disciplina sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità dei magistrati merita di essere rivista e corretta da parte del legislatore. Sembra comunque arduo ancorare ad un qualche principio ordinamentale la differenziazione di disciplina tra la responsabilità dei magistrati che, per dolo e colpa grave, rispondono attualmente soltanto nella misura di un terzo del proprio stipendio, e la responsabilità di tutti gli altri dipendenti pubblici che, secondo l'articolo 28 della Costituzione, è diretta e senza limitazione alcuna. Né, trova una giustificazione alle ipotesi, testé avanzate nel dibattito, di limitare la responsabilità dei magistrati ad un determinato ammontare del danno con conseguente rivalsa su una quota più o meno alta dello stipendio. Inoltre conclude che, essendo quasi sempre i magistrati coperti da assicurazione, non si vede perchè debbano godere di un trattamento diverso, sul piano della responsabilità, rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e, almeno in parte, a coloro che esercitano la libera professione in certi ambiti particolarmente delicati.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, se la Commissione dovesse approvare l'estensione della misura di rivalsa nell'ambito delle azioni contro i giudici, l'effetto sarebbe dirompente sul piano della separazione dei poteri e in particolare dell'autonomia nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritiene che i magistrati non siano paragonabili agli altri dipendenti pubblici né ai liberi professionisti se non altro per il fatto che costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere secondo il dettato costituzionale. Conseguentemente, anche la responsabilità dei giudici ha un fondamento costituzionale autonomo che va oltre l'articolo 28, pertanto, la misura della rivalsa nei giudizi di risarcimento del danno non integra un privilegio, quanto una forma di tutela dei cittadini nei confronti dei poteri forti che si esplica nell'esercizio autonomo della giurisdizione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) non ritiene equo, dal punto di vista ordinamentale, che alcune categorie di dipendenti pubblici come i medici siano interamente e direttamente responsabili dei propri errori commessi con colpa grave, laddove i magistrati, allo stato dell'arte, non sono direttamente responsabili potendo il cittadino domandare il risarcimento nei confronti dello Stato il quale, solo in un momento successivo, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del giudice. Peraltro, ciò contrasta con la volontà popolare che mediante l'approvazione del quesito referendario del 1987 si era pronunciata a favore della responsabilità diretta ed effettiva dei magistrati.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) rileva che, ove si introducesse nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dei magistrati, occorrerebbe bilanciarla con le diverse forme di responsabilità già previste per l'esercizio dei poteri spettanti ai ministri e al Presidente del Consiglio e persino agli altri organi di rilievo costituzionale.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che debbano essere mantenute distinte le questioni relative, rispettivamente, alla misura della rivalsa nel caso di responsabilità indiretta dei magistrati, e quella dovuta per responsabilità diretta, secondo il principio "chi sbaglia paga". Dal primo punto di vista osserva che, essendo comunque fondate le competenze stipendiali dei magistrati sulle entrate dello Stato, la responsabilità indiretta, costituisce comunque una forma di garanzia per i cittadini e non un privilegio per i magistrati. Inoltre, la differenziazione di responsabilità tra i vari soggetti dell'ordinamento, trova giustificazione nell'articolazione storica della democrazia e, in ultima analisi, nel principio di separazione tra i poteri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) osserva che in un sistema democratico basato sul principio di eguaglianza occorre evitare privilegi in capo a categorie di soggetti tanto più che gli stipendi dei dipendenti pubblici provengono comunque dalle casse dello Stato e, dunque, dai cittadini contribuenti. Se non si vuole scardinare il principio, comunque alquanto discutibile, della responsabilità indiretta dei magistrati, così come delineato dalla legge del 1988, è tuttavia necessario riportare ad equità la misura dell'azione di rivalsa nei giudizi di risarcimento contro lo Stato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) afferma che nei giudizi di risarcimento contro lo Stato per gli errori giudiziari, la responsabilità effettiva dei magistrati deve essere acclarata di volta in volta non trascurando la priorità di tutela dei diritti dei cittadini. Al riguardo, sarebbe opportuno rivolgere uno sguardo agli altri Paesi europei soprattutto con riferimento alle eventuali limitazioni che riguardano le azioni di rivalsa.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) non comprende il tenore delle affermazioni del senatore Lumia, secondo il quale la responsabilità indiretta dei magistrati sarebbe una conseguenza dell'articolazione della democrazia e dunque una proiezione della divisione dei poteri. Ritene invece che gli errori giudiziari debbano essere severamente puniti, secondo i principi generali dell'ordinamento a tutela dei cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), ad integrazione di quanto già affermato in precedenza, ricorda che l'organizzazione dello Stato si basa sul modello napoleonico e che i Padri costituenti, con la previsione di cui all'articolo 28 della Costituzione, avevano immaginato forme di responsabilità diretta per tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, la legge n. 117 del 1988 ha introdotto forme di limitazione alla responsabilità dei magistrati che, però, non può prescindere dalla valutazione della colpa grave per la definizione della misura della rivalsa. Da questo punto di vista, la responsabilità civile dei magistrati rappresenta una garanzia a tutela dei più deboli.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la formulazione delle proposte emendative che fanno riferimento al limite dell'ammontare oggetto dell'azione di rivalsa nei riguardi del singolo magistrato devono essere prese in attenta considerazione, al fine di rendere effettiva la responsabilità civile in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario. Occorrerà tuttavia mantenere ferma la distinzione tra il limite per le azioni di rivalsa conseguenti al danno di origine dolosa, da quelle a titolo di colpa grave; la Commissione, in definitiva, dovrà raggiungere soluzioni equilibrate che consentano di non determinare influenze negative sull'esercizio della giurisdizione senza, al contempo, poter garantire zone di irresponsabilità nell'ordinamento che non devono trovare spazio per nessuna categoria di servitori dello Stato.

Il vice ministro COSTA evidenzia come dall'esame degli emendamenti sino ad ora svolto dalla Commissione emerga generale consonanza sul fatto che il vigente limite all'azione di rivalsa, che si spinge fino al massimo di un terzo dell'annualità stipendiale, non appare soddisfacente. Non stupisce che questo elemento sia condiviso da sensibilità politiche assai differenti. Come rilevato anche dal relatore è opportuno intervenire con una disciplina coerente con l'insieme delle tematiche sulle quali si è già raggiunto un accordo in sede di Commissione. In particolare, si conviene tutti sul fatto che il sistema del filtro di ammissibilità non ha sortito gli effetti attesi. Si è poi raggiunta una ragionevole intesa sull'opportunità di estendere la latitudine applicativa dell'azione di responsabilità e sulla tipologia di danno risarcibile; del pari, sembra condiviso l'intento di distinguere chiaramente, anche su piano dei limiti quantitativi della rivalsa, in base al titolo di dolo o colpa grave che dà vita alla pretesa risarcitoria. Si deve avere anche riguardo al fatto che la Commissione ha già approvato un

emendamento che ribadisce l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa, al fine di evitare che essa sia intesa come mera facoltà suscettibile di non trovare seguito effettivo. In definitiva, il Governo offrirà un contributo alla ridefinizione della misura della rivalsa di cui all'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, tenendo in conto la mutata chiave di lettura rispetto alla natura del danno, al quadro coerente della disciplina in punto di obbligatorietà della rivalsa e nella prospettiva di un potenziale allargamento dei presupposti per riscontrare il danno da colpa grave.

Il presidente [PALMA](#) ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti sul tema riguardato dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 che rimangono, per ora, accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'emendamento 6.1 è ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), mentre sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.100 e 6.101.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 6.0.1, il presidente [PALMA](#) dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) preannuncia la propria volontà di depositare un testo corretto della proposta di testo unificato già allegata al resoconto della seduta del 24 giugno; in seguito ad un supplemento di esame, è infatti opportuno apportare lievi correzioni di coordinamento sul testo, concernenti, tra l'altro, la numerazione degli articoli e talune puntuali modifiche formali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.1001 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito

dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

- a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);
- b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »

2.1002 testo 2/13 (già em. 2.112)

[PALMA](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».

2.1002 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.".»

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo con il conseguente mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 5 già disposto nel corso della seduta di ieri. Egli ritiene infatti che sulle questioni della responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell'azione di rivalsa - oggetto dei citati emendamenti - sia possibile giungere all'elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l'Esecutivo e che tengano conto anche della più recente giurisprudenza

comunitaria.

Il vice ministro COSTA condivide la proposta del relatore, ritenendo che sulle problematiche connesse alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sulla azione di rivalsa sia necessario rinvenire, già in sede referente, una soluzione condivisa, nel rispetto anche della giurisprudenza comunitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente come la Commissione abbia già svolto un proficuo esame dei provvedimenti in titolo, giungendo tra l'altro alla approvazione di proposte emendative senza dubbio migliorative del testo originario. È indubbio che un breve rinvio potrà consentire alla Commissione di trovare una soluzione condivisa anche sulle delicate e complesse questioni sottese alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sui limiti dell'azione di rivalsa.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) si associa ai rilievi testé svolti dal collega Lumia, ponendo in luce la rilevanza della questione connessa all'attività interpretativa e alla difficoltà di distinguere condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile da quelle in grado di configurare meri vizi di legittimità della sentenza. Sottolinea inoltre l'esigenza di una ulteriore riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, anche sulle tematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1070.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) chiede che sia precisata la durata della sospensione dell'esame e che sia chiarito l'eventuale impatto sulla proposta *de jure condendo* delle dodici linee guida in materia di giustizia approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ritiene assolutamente necessario prevedere una disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati in grado di assicurare l'effettiva risarcibilità dei danni provocati dall'erronea interpretazione della legge ai cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, sollecitando una riflessione nel merito delle proposte concernenti la quantificazione dell'azione di rivalsa e i termini del rinvio pregiudiziale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), nell'acconsentire alla proposta di rinvio, ritiene necessario attirare l'attenzione della Commissione sul testo che si sta licenziando. In particolare, la soluzione prospettata dalla Commissione oltre a ribadire la responsabilità indiretta dei magistrati, limita la stessa al solo errore di diritto. Non si comprende per quale ragione si voglia poi ulteriormente restringere la responsabilità limitando il *quantum* dell'azione di rivalsa, soprattutto se si considera che ormai da anni l'attività giurisdizionale è coperta da polizze assicurative.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere l'evidente concorrenza legislativa fra le proposte in titolo e l'articolo 30 del disegno di legge europea in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il vice ministro COSTA osserva come il Governo, consapevole di tale evidente concorrenza legislativa, ritenga che la questione della responsabilità civile dei magistrati debba essere affrontata in modo organico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1070 e congiunti.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva come per il proprio Gruppo i provvedimenti in titolo non

rappresentino - a differenza di quelli in materia di corruzione e di traffico degli organi - un'oggettiva priorità. Tuttavia, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, si augura che la temporanea sospensione dell'esame possa consentire alla Commissione di predisporre proposte di modifica in grado di migliorare la obsoleta legislazione vigente in materia di responsabilità civile.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (PI) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, a condizione che essa non preluda ad iniziative legislative del Governo tendenti ad esautorare l'attività parlamentare.

Il presidente [PALMA](#) condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla posizione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito di un convegno organizzato sul tema dell'illecito disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alle attività di interpretazione della legge, svolge talune considerazioni sul tema anche alla luce delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia. In proposito ricorda il tenore della sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011 nella quale il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione nazionale nella parte in cui esclude completamente la rilevanza, ai fini della responsabilità, dell'errore dell'interpretazione della norma comunitaria. Con riguardo poi al tema della rivalsa, invita la Commissione a tenere conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella quantificazione dei termini dell'azione di rivalsa, impone il rispetto del principio di ragionevolezza anche in rapporto alla responsabilità dei pubblici impiegati.

In considerazione dell'orientamento espresso dai vari rappresentanti dei Gruppi è disposto il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti e il contestuale mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2), 5.0.101 e 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che con il disegno di legge n. 1533 il Governo intende conformare la disciplina di rilevanti settori dell'ordinamento al quadro normativo dell'Unione europea. Naturalmente, è sua intenzione limitarsi alle sole parti di competenza della Commissione giustizia sulle quali, tuttavia, conviene prestare grande attenzione giacché si tratta

di disposizioni che hanno riguardo a taluni provvedimenti che la 2a Commissione ha già avuto modo di esaminare nel corso di questo primo anno di legislatura.

Vi è in primo luogo da tener conto delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge che attengono alla materia della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

In particolare, l'articolo 2 reca una norma, apparentemente di relativo impatto, che concerne l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha riguardo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le disposizioni che vengono ad essere modificate riguardano le autorizzazioni per il diritto a soggiornare e le relative sanzioni in capo a chi ne è sprovvisto.

In particolare, il relatore segnala la modifica all'articolo 13 del Testo unico che introduce nuove norme nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina. E' altresì previsto l'inserimento del divieto di cui al comma 13 dello stesso articolo 13 del Testo unico nel sistema di informazione Schengen.

Infine l'articolo 14 del citato Testo unico interviene anche a modificare la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione nelle more del procedimento di identificazione o di rimpatrio. Viene tra l'altro stabilito che il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri non possa essere superiore a 180 giorni.

Altre disposizioni del Capo I che hanno un qualche riguardo alla competenza della Commissione concernono la materia dei servizi investigativi privati di cui all'articolo 5 e quella del divieto di discriminazioni nei confronti dei consumatori, prevista dall'articolo 6.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria, mentre il Capo III concerne norme in materia di lavoro e di politiche sociali.

Dopo aver svolto brevi cenni sui contenuti dell'articolo 17, che concerne la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, si sofferma quindi sull'articolo 30 recante modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di la responsabilità civile dei magistrati. Tale norma, di cui è intuibile il rilievo, dato che la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti di una riforma organica volta a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", sostituisce innanzitutto il primo comma dell'articolo 2 della legge, stabilendo che l'azione risarcitoria può essere intentata contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole. Il fatto lesivo può essere un atto o un provvedimento giudiziario ma anche un comportamento, se posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia.

Altra parte di indubbio rilievo della normativa approvata presso la Camera dei deputati riguarda l'enucleazione dei casi di colpa grave che è esclusa quando si verta nell'ambito di una attività di valutazione del fatto e delle prove. Tuttavia, il comma 3-bis che viene poi introdotto quale eccezione a tale principio è notevolmente innovativo giacché stabilisce che per valutare l'eventuale manifesta violazione del diritto debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, indicandosi poi anche puntuali casi aventi valore paradigmatico e esplicativo.

Inoltre, si stabilisce uno specifico presupposto di violazione del diritto dell'Unione europea, per il quale gli elementi di valutazione sono elencati a parte, non mancandosi di indicare anche un esplicito riferimento all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il relatore rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 prevedono le norme di copertura finanziaria per tale rilevante novella legislativa e inseriscono un obbligo di monitoraggio sugli oneri finanziari determinati qualora la nuova disposizione di legge entrasse in vigore.

Svolge quindi un accenno concernente l'articolo 38 che reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo; si prevede peraltro uno specifico mezzo di reclamo avverso le

decisioni adottate dalle autorità di rilascio. Tale reclamo deve essere sporto presso il tribunale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Con riguardo, invece, al disegno di legge n. 1519, il relatore osserva che le deleghe conferite al Governo nelle materie di più spiccato interesse della Commissione giustizia, riguardano l'articolo 7 che ha ad oggetto la protezione internazionale e temporanea e quindi il diritto di asilo.

Si tratta di redigere un Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea nella materia citata. I tre ambiti di regolazione concernono: il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'articolo 9 invece conferisce una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 2006/783/GAI, concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, si sofferma sul principio direttivo svolto nella lettera c) del comma 1, ove si richiede che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia.

Già solo dai criteri direttivi che individuano le modalità di esercizio della delega, osserva che l'obiettivo è quello di rafforzare la rete giudiziaria europea e garantire un più agile ed immediato riconoscimento dei provvedimenti di confisca adottati da altro Stato membro, con le forme della cooperazione giudiziaria diretta. Ciò si evince dalle lettere e), f), h), i) del già menzionato comma 1.

Sul fronte delle garanzie pone in rilievo il riferimento ai mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale di cui alla lettera m).

Conclude rilevando che l'equilibrio sembra risiedere nell'esperibilità di tali mezzi di gravame anche a tutela dei terzi di buona fede, precludendo tuttavia che l'impugnazione investa il merito della decisione giudiziaria adottata dallo stato di emissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato); l'articolato presenta marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) chiede di poter intervenire sul contenuto del disegno di legge nel corso di una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) chiede dunque se vi siano obiezioni affinché sia revocato il termine per la proposizione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 10 luglio, anche per consentire al primo firmatario del disegno di legge di prendere parte alla discussione generale.

Non essendovi osservazioni, è disposta la revoca del termine per la proposizione degli emendamenti ed è riaperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO E FALSO IN BILANCIO

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda come stia per spirare il termine previsto dall'articolo 51,

comma 2, del Regolamento, in forza del quale la Commissione aveva differito il seguito dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, in attesa che il Governo trasmettesse una propria iniziativa di legge. Alla luce di tale rilievo sollecita la presidenza affinché, nel corso delle sedute della prossima settimana, si proceda con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato già adottato su proposta del relatore.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i recenti annunci del Governo, che hanno investito l'intero ambito degli interventi legislativi all'esame della Commissione, non possono paralizzare la capacità di iniziativa di questo ramo del Parlamento. Auspicando che l'istruttoria legislativa possa avere seguito nonostante l'effetto mediatico dei cosiddetti "dodici propositi di riforma" illustrati dal Governo, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione per esprimere i propri indirizzi di intervento, con particolare riguardo all'annoso problema della riforma della geografia giudiziaria.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) invita tutti i Gruppi parlamentari a non ammettere che puri annunci o propositi di intervento possano giustificare la paralisi dei lavori della Commissione, anche perché il campo di intervento coperto dalle iniziative prefigurate dall'Esecutivo è talmente ampio da investire tutte le materie su cui la Commissione è impegnata a definire l'esame di complessi provvedimenti legislativi.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Commissione non deve permettere che i lavori siano sospesi o rallentati per il solo fatto che il Governo preannuncia iniziative legislative incerte nei termini di presentazione e di vastissima portata per l'intero sistema della giustizia. In concreto, quella delle circoscrizioni e del riordino degli uffici giudiziari appare ancora adesso un'autentica emergenza sulla quale è opportuno che via sia un'interlocuzione col Governo e si dia seguito agli atti parlamentari che hanno prefigurato soluzioni idonee alle esigenze territoriali connesse con l'incerto e insoddisfacente riordino della geografia giudiziaria.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) auspica che la Commissione possa approvare la relazione sulla legge di delegazione europea e la legge europea entrambe all'esame della 14a Commissione permanente, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione sul delicato tema dell'universo carcerario, rispetto al quale l'Italia ha di recente subito un'ulteriore condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, peraltro, si è ancora in attesa di conoscere quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sull'eventualità di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a concedere misure di clemenza in favore dei detenuti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene condivisibili gli interventi svolti sino ad ora, ma precisa che gli annunci dei giorni scorsi da parte del Governo non devono ingenerare eccessivi effetti di spiazzamento. In realtà, si tratta di un metodo nuovo, volto a garantire il massimo coinvolgimento degli utenti del servizio giustizia in processi di riforma lungamente attesi. Né d'altra parte sembrano giustificate le lamentele sulla non immediata traduzione in provvedimenti legislativi dei propositi riformatori manifestati dal Governo, giacché interventi immediati da parte dell'Esecutivo avrebbero fatto sollevare opposte doglianze per l'esautoramento del ruolo delle commissioni parlamentari. In definitiva, occorre che si mantenga una continua interlocuzione con il Ministro sui temi, di assoluto rilievo, che la Commissione sta responsabilmente affrontando nel corso di queste settimane.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli interventi svolti, annuncia che assumerà contatti con il Ministro della giustizia affinché questi possa prendere parte ai lavori della Commissione in una

prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.
Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza

sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 -- (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
 - b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
 - d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
 - e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi

stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 12.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.
(*Contratto di convivenza*)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 15.
(*Cause impeditive*).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 17.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
- 1) accordo delle parti;
 - 2) recesso unilaterale;
 - 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
 - 4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 20.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 21.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri

individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei

disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-bis e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-bis del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadrabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorquando si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-bis si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il

delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente [PALMA](#) invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1517) Deputati [ERMINI](#) e Donatella [FERRANTI](#). - Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo "Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni

previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente [PALMA](#) comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da

referirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta ed illustra l'emendamento 2.1002 (testo 3), pubblicato in allegato. La proposta riformulata prevede, tra i casi di colpa grave sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche la violazione del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile. Lo stesso relatore fa presente, tuttavia, che non essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati per l'Assemblea, si potrebbe valutare l'ipotesi di rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva,

anche alla luce della preannunciata riforma governativa dell'intero sistema di giustizia che, come è noto, comprende anche la modifica della disciplina della responsabilità dei magistrati.

Il vice ministro COSTA, ricordando che lo scorso 30 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno annunciato un disegno di riforma complessiva della giustizia articolato in dodici punti, tra i quali è compresa proprio la responsabilità civile dei magistrati, e che, per circa due mesi, sarà aperto un forum *on line* per dibattere sui diversi profili sottesi alla riforma, conviene con la proposta del relatore di rinviare a settembre il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. In tal modo, il lavoro già svolto dalla Commissione potrà essere coordinato con i contenuti del progetto di riforma che l'Esecutivo è in procinto di mettere a punto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che debbano essere accolte le proposte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver precisato, a nome del proprio gruppo, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati non può prescindere dalla conferma del principio della responsabilità indiretta, fermo il diritto di rivalsa dello Stato sul singolo magistrato, osserva che alcune questioni debbono ancora trovare una soluzione condivisa tra le diverse forze politiche e, pertanto, è senz'altro opportuno un rinvio dei lavori, anche alla luce dell'opportunità di coordinamento con i propositi di riforma annunciati dal Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) non ritiene sussistano le condizioni per un rinvio dell'esame dei disegni di legge sulla responsabilità dei magistrati; questi sono già in fase di discussione avanzata in Commissione. Inoltre, ravvisa una contraddizione tra quanto affermato dal vice ministro Costa nella seduta di ieri, allorché aveva precisato che, allo stato, il Governo non ha ancora predisposto un articolato compiuto, e la richiesta di sospensione dei lavori in tale materia, avanzata dallo stesso Vice ministro nella seduta odierna. Peraltro, i dodici punti della preannunciata riforma della giustizia da parte del Governo potrebbero investire gran parte delle materie all'esame della Commissione. Pertanto, reitera la richiesta affinché il Ministro della giustizia intervenga in Commissione a riferire non solo sulle numerose questioni che gli erano state sottoposte in occasione dello svolgimento delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma anche sui contenuti specifici della riforma appena annunciata e sul delicato problema della riforma della geografia giudiziaria.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) rileva che il popolo sovrano, attraverso una ormai risalente consultazione referendaria, si esprime a favore dell'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei giudici e pertanto, anche a tacere di altre ragioni, la riforma della legge Vassalli non dovrebbe essere procrastinata oltremodo.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritiene che non possano essere condivise le ragioni che militerebbero, secondo il relatore e il vice ministro Costa, in favore della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Un rallentamento dei lavori della Commissione sulla complessa materia della responsabilità dei giudici, in concreto, non gioverebbe al Paese e al sistema istituzionale in questo delicato momento storico.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) chiede delucidazioni su quali dei dodici punti dell'annunciata riforma governativa della giustizia riguardino precisamente l'attività legislativa già avviata dalla Commissione. Ricorda, poi, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 1533) è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento che introduce, di fatto, una forma di responsabilità diretta dei giudici. E' pertanto evidente che si impone la necessità di coordinare tale disposizione non solo con le proposte già all'esame della Commissione, ma anche con il disegno di legge in corso di definizione da parte del Governo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*), osservando che l'urgenza della riforma della legge Vassalli deriva soprattutto dalla procedura d'infrazione pendente sull'Italia nonché dalla giurisprudenza europea e che, pertanto, non può essere procrastinata a lungo, esprime tuttavia un orientamento favorevole al rinvio della votazione sugli emendamenti accantonati fino alla definizione del progetto di riforma preannunciato dal Governo. Auspica, quindi, che entro il mese di settembre la Commissione e il Governo possano convergere sull'approvazione di un testo coerente con le disposizioni già approvate in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#), a titolo personale, non concorda con la richiesta di rinvio dell'esame testé avanzata; infatti, ad oggi il Governo non ha ancora predisposto un disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Né ritiene possa essere considerato di una qualche rilevanza, ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, il forum *on-line*, cui ha accennato il vice ministro Costa. Tuttavia, prendendo atto del fatto che il relatore ha oggi presentato una riformulazione sostanzialmente innovativa dell'emendamento che tipizza la colpa grave ai fini del risarcimento del danno, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1002 (testo 3) per le ore 18 di giovedì 31 luglio.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI RILIEVI SVOLTI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI IERI DAL SENATORE GIOVANARDI
CIRCA IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E
COPPIE DI FATTO*

La senatrice [CIRINNA](#) (*PD*), con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi nel corso della seduta di ieri, con le quali questi prospettava l'opportunità di rimettere il suo mandato di relatrice sui provvedimenti in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi), a seguito di un comunicato stampa in cui si esprimeva a favore delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ritiene opportuno offrire alcune precisazioni.

Ricorda, innanzitutto, che l'articolo 67 della Costituzione prevede il divieto di mandato imperativo per tutti i membri del Parlamento e tale norma vale a maggior ragione con riferimento all'incarico di relatore. Inoltre, l'articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di espressione dei parlamentari presidiata dalla fondamentale garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Quanto all'opportunità politica delle dichiarazioni svolte, non era sua intenzione colpire la sensibilità di alcuna parte politica, precisando che finora ha sempre tenuto conto di tutte le articolate posizioni emerse dal dibattito. In risposta alle critiche ricevute annuncia che, semplicemente, rinnoverà il proprio impegno a considerare attentamente le ragioni espresse dal senatore Giovanardi in vista della prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in questione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) non ritiene sufficiente ed esaustiva la replica della senatrice Cirinnà, ribadendo la propria assoluta contrarietà alla trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso da parte dei sindaci dei comuni italiani, in quanto tali iniziative devono considerarsi semplicemente *contra legem*.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), condividendo le argomentazioni espresse dalla senatrice Cirinnà, osserva che la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero non configura un atto illegittimo né una forma di disobbedienza civile; costituisce semplicemente un'innovazione nell'esercizio delle competenze dei sindaci che fa seguito all'evoluzione dei costumi sociali e alle svolte giurisprudenziali in tale materia.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1519\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1533\)](#) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1533; disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1519 e rinvio. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Su proposta del presidente [PALMA](#), la Commissione conviene di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1519, il cui seguito viene quindi rinviato.

Non facendosi osservazioni, si procede con l'esame del disegno di legge n. 1533.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533, pubblicata in allegato.

Si apre, quindi, un breve dibattito cui prendono parte il presidente [PALMA](#) nonché i senatori [CASSON](#) (*PD*), [LUMIA](#) (*PD*) e [BARANI](#) (*GAL*).

Su proposta del [PRESIDENTE](#), il relatore modifica la proposta di relazione, di cui presenta un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, così come riformulata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembra accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile, a mente del quale il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, forse, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, fermo restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117; in proposito osserva che l'esame di una riforma organica

della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha ormai definito il testo di molte delle disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Infatti, molte delle scelte di fondo sono state compiute dalla Commissione, una volta decisa l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta, sulla scorta dell'analisi del rendimento offerto dall'istituto del filtro alle istanze risarcitorie, sulla base di una scrupolosa rivalutazione dei limiti e delle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma complessiva in punto di responsabilità civile dei magistrati che tenga conto, oltre che delle problematiche già illustrate, anche delle fattispecie di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte, e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembri accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile. Ai sensi di tale disposizione, il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, ferma restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117, in proposito, osserva che l'esame di una riforma organica della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato ormai da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha

ormai definito il testo di rilevanti disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Tra l'altro, la Commissione giustizia, in esito all'approvazione di alcune delle proposte emendative, ha confermato l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta; ha ridimensionato la portata dell'istituto del filtro alle istanze risarcitorie; è in procinto di affrontare i due temi relativi ai limiti e alle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato, e alla responsabilità per violazione da interpretazione non conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma in punto di responsabilità civile dei magistrati già avviato nella sede di merito ove, peraltro, si terrà conto altresì dei profili di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.1002 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
- e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile."»

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504\)](#) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(82\)](#) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

[\(811\)](#) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

[\(1233\)](#) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

[\(1234\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il senatore Gasparri aveva chiesto di intervenire sui disegni di legge in titolo prima della conclusione della discussione generale. Pur restando ferma la conclusione della discussione generale e la successiva fissazione del termine degli emendamenti ritiene di consentire al senatore Gasparri di svolgere il proprio intervento.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ricordare l'ampio dibattito che, a partire dalla legge sul divorzio del 1970 ha, nel corso degli anni, interessato l'istituto del divorzio, sottolinea l'esigenza di una ponderata riflessione sull'opportunità di intervenire riducendo ulteriormente i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel merito, pur manifestando una posizione evidentemente minoritaria, esprime un giudizio critico sul disegno di legge n. 1504, poiché esso rischia di determinare una "banalizzazione" del ruolo dell'istituto matrimoniale e della famiglia che su esso si fonda. Egli ritiene che nella società contemporanea, nella quale non si rinvencono certo condizionamenti socio-culturali che impongono alle coppie di unirsi in matrimonio, è necessario salvaguardare tale istituto, preservando gli obblighi e gli impegni giuridici e morali che da esso derivano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1519\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del relatore, posta ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di sintesi compiuto dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, esprime talune perplessità nel merito della proposta. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile un intervento più organico per la riforma del diritto di famiglia. In proposito ricorda come siano in corso di esame parlamentare diverse proposte di legge volte a disciplinare singoli profili del diritto di famiglia, quali l'affidamento dei figli o la disciplina del cognome.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del testo unificato relative alla regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito reputa inconsistenti le critiche di coloro che si oppongono alla regolamentazione di tali unioni in ragione dell'esigenza di preservare "la famiglia tradizionale". A ben vedere, infatti, i mutamenti che hanno interessato la società hanno determinato il progressivo venir meno dei due pilastri sui quali si fonda la famiglia tradizionale, ovvero l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il riconoscimento della podestà del marito sulla moglie.

La mutata nozione di famiglia esige pertanto una riflessione anche sulla regolazione delle coppie tra persone dello stesso sesso. Un obbligo in tal senso è peraltro imposto al Parlamento anche dalla Corte costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, è intervenuta sulla questione rilevando un'evidente anomia legislativa e sollecitando un intervento legislativo. Un intervento legislativo si rende quanto mai opportuno per far fronte alle iniziative intraprese in autonomia da singoli Sindaci che hanno disposto la trascrizione di matrimoni contratti all'estero fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Un importante segnale in favore di una regolarizzazione delle unioni fra persone dello stesso sesso giunge altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non imponendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa l'obbligo di estendere anche alle coppie dello stesso sesso l'istituto del matrimonio, ha sancito l'esistenza del diritto di ciascun individuo ad una vita familiare. Tale giurisprudenza è stata peraltro ripresa in un recente arresto della Corte di cassazione, nel quale si è affermato che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Ricorda poi alla Commissione la circolare dell'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con la quale si è imposto alle questure di procedere al rilascio del permesso di soggiorno al partner coniugato con soggetto dello stesso sesso all'estero. Svolge, quindi, considerazioni sulle discipline legislative, previste in alcuni Paesi dell'Unione europea, in materia di unioni fra persone

dello stesso sesso. In proposito, sottolinea come, ad eccezione della Germania e della Croazia, in tutti gli altri ordinamenti europei si sia proceduto all'estensione dell'applicazione dell'istituto matrimoniale anche alle unioni fra coppie dello stesso sesso.

Tornando a riferirsi alla proposta di testo unificato, esprime perplessità sulle disposizioni con le quali si impedisce alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso di procedere all'adozione di minori. Il divieto di adozione si basa su presupposti ideologici e privi di fondamento scientifico secondo i quali i figli di coppie appartenenti allo stesso sesso rischierebbero di essere penalizzati in termini di serenità ed equilibrio personale, nonché sul piano della scelta dell'orientamento sessuale.

Si sofferma, quindi, sulla questione concernente la regolamentazione delle coppie di fatto, tematica affrontata nella seconda parte del testo unificato. In proposito, pur ritenendo inopportuna la sovrapposizione con la questione della disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, esprime apprezzamento per l'organicità dell'intervento prospettato dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la valutazione della proposta di testo unificato debba essere effettuata nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione. Dall'Assemblea costituente emerge la chiara indicazione per cui la famiglia è la formazione sociale fondata sul matrimonio e la Repubblica ne riconosce i diritti in quanto società naturale. Ne discende, qualunque sia l'orientamento personale e politico cui ci si richiama, che appare indebito ed illegittimo costituzionalmente introdurre nell'ordinamento un modello parallelo di matrimonio sotto altro nome, così da eludere non solo il quadro costituzionale di riferimento, ma proprio la ragionevolezza intrinseca del tentativo di innovazione legislativa cui la Commissione è chiamata a lavorare in questa sede. Queste incertezze complessive affiorano dall'articolo 2 del testo proposto dalla relatrice che disciplinerebbe il cognome della famiglia, seguendo un'impostazione forse superata dall'esito di alcuni dibattiti svolti in seno agli organi parlamentari anche di recente. Più in generale, nella prima parte dell'articolato ritiene che l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio si ponga in diretta antinomia con l'articolo 29 della Carta fondamentale. Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo 6, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi dal momento che non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. Osserva altresì che le norme recate dal secondo comma dell'articolo 4 presentano analoghi dubbi esegetici, giacché equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima. Ciò determina una potenziale limitazione della volontà del testatore, aggiungendo ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, osserva che l'articolo 14, comma 4, n. 4, introduce una deroga al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile e introduce un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Rileva altresì che il punto 2 dello stesso comma 4, nell'attribuire a regime di comunione ordinaria, i beni acquistati a titolo oneroso da uno dei conviventi dopo la stipula del contratto di convivenza, opera una scelta legislativa assai discutibile. Cita, infine, gli articoli 10 e 11 del testo che, a suo modo di vedere, presentano delle aporie logiche alle quali sarà comunque necessario porre rimedio nella fase emendativa. Infatti, l'articolo 10 esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte del contratto. L'articolo 11, invece, stabilisce il criterio di durata del diritto di abitazione al convivente superstite, fissandolo in un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto, senza che si comprenda quali siano le ragioni della scelta operata. Alla luce dei dubbi prospettati circa l'impostazione e le singole norme della proposta di testo unificato, ritiene particolarmente rilevante il dibattito che sta avendo luogo prima dell'eventuale adozione della proposta come testo cui riferire gli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), esprimendo vivo apprezzamento per i rilievi critici espressi dal presidente Palma con riferimento allo schema di testo unificato in esame, osserva che occorre richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui contenuti del testo proposto dalla relatrice, ma anche sulle finalità sottese all'eventuale approvazione del testo medesimo. Dal primo punto di vista rileva che la proposta di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel senso di attribuire a tale istituto lo stesso regime giudico del matrimonio, costituisce una violazione dell'articolo 29 della Costituzione; tale disposizione, come è noto, contempla i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio tra uomo e donna. A suo avviso, nessuna evoluzione dei costumi sociali può giustificare la violazione di una norma costituzionale da parte del legislatore, salvo che non si modifichi prima il richiamato dettato costituzionale secondo la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione. Peraltro, ritiene troppo generica la norma del testo proposto dalla relatrice giacché questa esclude l'applicazione delle normativa sulle adozioni alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Analogamente, è indefinita la delega al Governo per la disciplina dell'istituto di unione civile. In realtà, il testo al vaglio della Commissione cela l'intento di istituire, da parte di una certa maggioranza di governo, il matrimonio tra persone omosessuali, ovvero di stravolgere gli istituti della filiazione fino a prevedere l'istituto dell'adozione nell'ambito di coppie omosessuali o persino ad introdurre alcune pratiche, finora vietate, come quella dell'utero in affitto. Tutto ciò senza tenere in considerazione il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre secondo i canoni della famiglia tradizionale.

Per altro verso, pur prendendo atto che la giurisprudenza più recente è intervenuta spesso a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie conviventi, anche a danno della famiglia tradizionale, preannuncia una forte battaglia, a titolo personale oltre che a nome della sua parte politica, contro il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratterebbe, infatti, di uno stravolgimento dell'ordinamento e, al tempo stesso, di un'autentica rivoluzione antropologica.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) alla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge, esprime le seguenti osservazioni:

l'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI concernente l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, occorre rilevare che alla lettera c) si prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'inclusione delle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, con riguardo ai principi e ai criteri direttivi di cui alla lettera i) del medesimo comma 1, la Commissione ritiene opportuno che l'esclusione della verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro, sia definita prestando particolare attenzione alla natura dei delitti ivi previsti che non necessariamente coincidono con i titoli di imputazione contenuti nel codice penale italiano e nelle leggi speciali. Si invita a tenere in conto il riferimento, puntualmente svolto nella direttiva, al razzismo e alla xenofobia, che appaiono quali clausole elastiche suscettibili di un margine di interpretazione nel definire le figure di reato di cui al citato articolo 6; con riguardo ai principi e criteri previsti dalla lettera m), appare altresì opportuno garantire l'esperibilità dei mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, senza apporre limiti che possano determinare lesioni dell'articolo 24 della Costituzione il quale, tra l'altro, è potenzialmente in grado di agire quale controlimite; infine, con riguardo alla successiva lettera q) che, a sua volta, reca ulteriori principi e criteri direttivi, la Commissione auspica che si valuti se la formula conclusiva del periodo che fa riferimento a "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge", non vada modificata con espressione in parte diversa e più simile a quella ricorrente nel codice penale, ove si fa riferimento: "alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto". In via generale, si invita a valutare un'integrazione e il un coordinamento di tale formulazione con la disciplina puntualmente recata dall'articolo 240 del codice penale.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (pom.) del 23/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
132ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) condivide i dubbi di costituzionalità manifestati, nella seduta di ieri, dal presidente Palma con riguardo all'articolo 29 della Costituzione, ritenendo che la Carta fondamentale vieti l'esplicita equiparazione, mediante generico rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio. Evidenti dubbi di legittimità desta, altresì, la normativa dettata dall'articolo 2 dalla proposta di testo unificato, in relazione al cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoghe perplessità suscita l'articolo 3, nella parte in cui, ricorrendo - in modo, peraltro, tecnicamente discutibile - all'istituto del rinvio, estende il regime giuridico del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Dopo aver svolto considerazioni critiche sull'articolo 4 della proposta di testo unificato relativo ai doveri di solidarietà e ai diritti successori nei casi di unioni civili, si sofferma sull'articolo 5 del testo, sollecitando un'ulteriore riflessione sulla portata precettiva della nozione di assistenza penitenziaria.

Rileva infine l'evidente aporia presente nell'articolo 6 del testo proposto, il quale, nel disciplinare le modalità di scioglimento dell'unione civile, da un lato rinvia alle disposizioni di cui al Capo V, titolo VI, libro I del codice civile relative all'istituto coniugale e, dall'altro, prevede per le sole unioni civili la possibilità di uno scioglimento per decisione unilaterale.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'esigenza di intervenire in via legislativa sulla materia delle unioni civili, anche al fine di adeguare la obsoleta normativa vigente ai mutamenti che hanno interessato la società civile, esprime un giudizio critico sul testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui finisce per stravolgere l'intero impianto del diritto di famiglia, così come delineato in conformità ai precetti costituzionali.

Nel merito, ritiene condivisibili i dubbi di legittimità emersi nel dibattito in relazione all'articolo 29 della Costituzione. A ben vedere, infatti, al di là del dato nominalistico il testo in esame introduce nell'ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso, istituto questo evidentemente vietato dalla Carta fondamentale.

Più nel dettaglio esprime perplessità di ordine giuridico con riguardo al combinato disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Si domanda infatti, quale sia la ragione che ha indotto la relatrice a prevedere il conferimento di una delega al Governo per la regolamentazione delle unioni civili, tenuto conto che l'articolo 3 della proposta di testo prevede l'estensione dell'ambito applicativo del regime giuridico codicistico del matrimonio anche a tali forme di unioni.

Si sofferma quindi criticamente sul comma 4 dell'articolo 1, il quale prevede che il documento attestante lo stato dell'unione civile debba contenere anche i dati anagrafici di eventuali figli minori. Tale disposizione merita una attenta valutazione se non altro in considerazione del rilievo che il testo esclude la possibilità, per le coppie dello stesso sesso, di ricorrere all'istituto dell'adozione.

Particolarmente critico è poi il giudizio sugli articoli da 8 a 13 del testo unificato. Al riguardo, evidenzia l'eccessiva ampiezza e genericità della previsione di cui all'articolo 8, comma 1, il quale finisce per attribuire tutela anche a legami affettivi e di solidarietà non certo riconducibile ai soli vincoli di coppia. Ritiene inoltre non condivisibile il riconoscimento di soli diritti senza la previsione di corrispettivi obblighi e doveri. Analoghe perplessità desta l'articolo 11 del testo relativo alla disciplina del diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione.

Pur con qualche rilievo critico riferito al comma 4, si esprime favorevolmente sull'articolo 14, il quale disciplina il contratto di convivenza.

Svolge, infine, considerazioni critiche sull'articolo 19 della proposta di testo unificato, ritenendo

impropria l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-ter del codice civile, anche ai conviventi.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) esprime, anche a nome del proprio gruppo, un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato nel suo complesso e, in particolare, con riguardo al titolo I. Nel rinviare ai rilievi di costituzionalità già svolti, osserva come il testo proposto dalla relatrice rechi di fatto un'estensione della normativa matrimoniale anche alle unioni fra persone dello stesso sesso.

Nel merito, si sofferma criticamente dapprima sull'articolo 6, il quale, consentendo limitatamente alle unioni civili fra persone dello stesso sesso lo scioglimento per atto unilaterale, sembra restituire vigenza all'obsoleto e odioso istituto del ripudio.

Dopo aver condiviso i rilievi testè formulati in relazione al comma 4 dell'articolo 1, svolge ulteriori considerazioni sull'articolo 3, comma 1, concernente il divieto di adozione e sul comma 5 dell'articolo 14 relativo al divieto di patti successori.

Conclude sottolineando come l'esigenza, pur apprezzabile, di disciplinare le nuove forme di convivenza presenti di fatto nella società civile, non possa giustificare uno stravolgimento totale dei principi codicistici del diritto di famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che la questione delle unioni omosessuali era presente già all'epoca del diritto romano e, pertanto, la regolamentazione delle stesse non si impone per l'inadeguatezza del nostro codice civile, che peraltro è simile a quello dei Paesi che hanno una tradizione giuridica romanistica, ma deriva dai vincoli derivanti dal diritto europeo. Tuttavia, occorre ricordare che il nostro ordinamento di diritto civile si fonda sul principio di libertà e, come è noto, l'autonomia negoziale è l'espressione più alta di tale principio. Secondo l'insegnamento della migliore dottrina, la tipicità sociale spesso precede la tipicità giuridica e così, anche per il fenomeno delle unioni tra persone dello stesso sesso, occorre affrontare la questione della relativa regolamentazione. Passando quindi al merito della proposta di testo unificato, ravvisa innanzitutto l'intento di qualificare con una diversa denominazione un istituto che, di fatto, si sovrappone al matrimonio. Ciò si evince principalmente da alcune disposizioni di cui all'articolo 1 del testo in esame, in base al quale due persone dello stesso sesso possono dichiarare di costituire un'unione civile davanti ad un ufficiale di stato civile. Del pari, non condivide la previsione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo testè richiamato che, con un ulteriore rinvio all'articolo 87 del codice civile, prevede le stesse forme di impedimento per la costituzione di un'unione civile, attualmente previste per contrarre il matrimonio (rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra le parti). Quindi si sofferma a lungo sull'istituto del divieto dei patti successori che, essendo già compiutamente disciplinato dall'articolo 458 del codice civile, sarebbe impropriamente novellato a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo che reca una disciplina lacunosa e logicamente contraddittoria in materia di diritto successorio.

Per altro verso, ribadisce che compito del legislatore è quello di riconoscere e garantire nuovi diritti nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, e non già attribuire delle mere facoltà. Cita, al riguardo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, sotto diversi profili, è ancora pienamente effettiva e valida a regolare le vicende sociali in tutta la loro complessità.

Passando nuovamente all'esame del testo proposto dalla relatrice, l'oratore esprime forti criticità sulla portata normativa dell'articolo 2 che, novellando il codice civile, prevede il "cognome della famiglia" nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Anche in questo caso, si tratta di uno stravolgimento della riforma del 1975 che aveva consentito l'aggiunta del cognome della moglie a quello del marito. Ancora, esprime riserve in ordine alla previsione che lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso debba contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori della stessa unione civile. Ritiene altresì di dubbia costituzionalità la norma che, delegando al Governo la regolamentazione dell'unione civile, prevede poi il criterio direttivo della modificazione

dell'ordinamento dello stato civile per l'iscrizione, ovvero la conservazione degli atti relativi all'unione civile, insieme a quelli del matrimonio. In ultima analisi, osserva che le limitazioni previste dal nostro sistema di diritto di famiglia, alla tipologia di relazioni affettive ricomprese nell'istituto di cui all'articolo 29 della Costituzione, non può essere arbitrariamente travalicato dal legislatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), premettendo che la materia in esame è molto complessa, ritiene che il legislatore debba fornire senz'altro delle risposte alle istanze della società civile, regolamentando le unioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, osserva che il testo proposto dalla relatrice presenta rilevanti criticità dal punto di vista redazionale. Ad esempio, in caso di scioglimento dell'unione, non è precisato quale sia l'autorità competente a stabilire i diritti e gli obblighi in capo ai soggetti che hanno fatto parte dell'unione medesima. Inoltre, ritiene assai poco chiara la disciplina sul diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione, così come formulata nell'articolo 11 del provvedimento in esame; in particolare, essendo il contratto di locazione di natura personale, appare illogica la norma che prevede la generale successione nel contratto da parte dell'altro convivente, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale. Auspica, quindi, che alla luce di un adeguato approfondimento, la relatrice possa correggere il testo nelle parti che, ad una prima lettura, presentano non poche aporie.

Il vice ministro COSTA ritiene opportuno svolgere alcuni rilievi sul testo proposto dalla relatrice sul cui *iter*, peraltro, il Governo sta mantenendo una costante attenzione. In via generale, il limite di fondo del provvedimento consiste in una regolamentazione delle unioni civili volta principalmente all'iscrizione delle unioni nel registro nazionale. Si tratta di un istituto che, da un lato, è influenzato dal modello tedesco, dall'altro si sovrappone all'istituto del matrimonio. Tale sovrapposizione si evince dalla disciplina sul cognome dell'unione civile, sul regime giuridico, sui doveri di solidarietà e sullo scioglimento della stessa unione civile. Quindi chiede sia svolto un approfondimento sul rapporto tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'istituto del matrimonio. Auspica maggiori delucidazioni sull'oggetto della delega al Governo per la regolamentazione dell'istituto di unione civile. Tenendo presente che la più recente giurisprudenza si è pronunciata in favore della regolamentazione delle relazioni affettive omosessuali ed eterosessuali al di fuori del matrimonio, ritiene sia opportuno delineare confine tra i nuovi istituti che si vanno delineando e il vincolo matrimoniale.

Dopo aver ribadito la disponibilità del Governo ad un'adeguata regolamentazione della complessa materia in esame, chiede ulteriori precisazioni sulle finalità sottese all'approvazione del provvedimento: si tratta cioè di capire se l'intento è quello di creare un istituto effettivamente diverso dal matrimonio, ovvero una forma di accordo in parziale o totale sovrapposizione allo stesso.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente se non sia il caso di affiancare alla relatrice, anche un relatore appartenente ai Gruppi che non sostengono il Governo, così da far fronte alla complessità della materia e al dibattito che si sta sviluppando in modo assai costruttivo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) chiede al vice ministro Costa se i rilievi testè svolti rappresentino il proprio orientamento personale circa la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà o se, invece, la posizione espressa sia riconducibile all'orientamento dell'intero Governo sul problema di definire giuridicamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le cosiddette coppie di fatto.

Il vice ministro COSTA precisa di essersi limitato a fornire un contributo circa il metodo per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Non a caso si è astenuto dall'indicare soluzioni di merito o a prefigurare la definizione dell'uno o dell'altro istituto; occorre prendere atto di

quali siano i nodi maggiormente problematici nel redigere un testo di tale portata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL POSSIBILE INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN UNA PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che il Ministro della giustizia ha offerto la propria disponibilità ad intervenire in Commissione anche al fine di tornare sulle questioni sollevate in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero e sugli indirizzi della preannunciata riforma della giustizia, alternativamente nella giornate del 31 luglio o del 5 agosto prossimi.

Su proposta dei senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, la Commissione conviene di audire il Ministro nella giornata di giovedì 31 luglio, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.50.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di*

disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relatrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come il decreto legge n. 92 del 2014, già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati, giunga in Senato per la conversione in un testo composto da dieci articoli e da una tabella allegata. Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendovi un ulteriore articolo che si riferisce ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b) consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale l'interessato ha subito il pregiudizio. Dà quindi conto dell'articolo 2 del disegno di legge il quale concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri. In primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espiare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Un terzo comma soppresso dalla Camera dei deputati regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, sia stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico..

L'articolo 5 trasferisce il riferimento al ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela garantita dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione. Presso la Camera dei deputati, è stata inserita una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzione favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio, e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 6 concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale. L'impostazione della norma, modificata presso la Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, del codice di procedura penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Riferisce infine sugli articoli 9 e 10 i quali recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore chiarimenti in ordine all'articolo 5-bis ed in particolare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale disposizione consentirebbe ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza ma non quelle di pubblico ministero. Sollecita poi una riflessione, anche sul piano della legittimità costituzionale, circa la compatibilità delle norme del decreto-legge con il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 67 del 2014.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull'articolo 5-bis il quale consente a magistrati in attesa della prima valutazione di professionalità di svolgere le delicate funzioni di giudice di sorveglianza. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alle modifiche in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria previste dall'articolo 6-bis.

Conclude svolgendo ulteriori rilievi critici in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di misure cautelari.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede al Governo di fornire una quantificazione dettagliata degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione degli indennizzi ai detenuti, in considerazione della situazione di grave e diffuso sovraffollamento che connota il sistema penitenziario nazionale. Dopo aver posto quesiti in ordine al funzionamento degli istituti di pena situati nella regione Sardegna, si sofferma sulla particolare situazione del personale appartenente all'ordine giudiziario che presta servizio presso il tribunale di sorveglianza di Modena. Conclude svolgendo ulteriori considerazioni sull'ampliamento del ricorso allo strumento del braccialetto

elettronico alla luce della evidente insufficienza dei dispositivi utilizzabili.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che il testo del decreto-legge, tenuto conto delle modificazioni apportate in sede di conversione presso la Camera dei deputati, appare complessivamente pieno di questioni irrisolte e, al contempo, di soluzioni normative incerte. Innanzitutto non si comprende a livello generale come debba intendersi, ai fini dell'articolo 1, l'indennizzo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, evidenzia le non poche difficoltà nel definire in via astratta la tipologia e la modalità di restrizione che si rivelino effettivamente illegittime a fronte del citato articolo 3, nei riguardi dei soggetti detenuti o internati. Del pari, una disamina complessiva del testo non consente di rinvenire effettive misure volte a risolvere i casi di denegata giustizia, di eccessiva lungaggine dei tempi del processo e di ingiustificata detenzione. A ciò si aggiunge una mancanza di coraggio nell'esplorare l'efficacia potenziale di alcuni istituti quali la cauzione, che trovano largo impiego in altri ordinamenti. Infine, si sofferma su alcuni profili critici concernenti l'articolo 8 del decreto-legge che reca modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di modalità di applicazione e di scelta tra la misure coercitive. I tempi imposti dall'onere di conversione del decreto e l'esigenza di ricorrere a misure sistematiche e non dettate dalle contingenze emergenziali lo inducono ad esprimere un giudizio interlocutorio e non privo di riserve sul testo della decretazione d'urgenza.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che con il decreto-legge n. 92 del 2014 il Governo italiano ha ulteriormente cercato di ottemperare alle richieste avanzate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, più volte, a proposito dei diritti dei detenuti, si è pronunciata contro lo Stato italiano per la reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricorda, tra tutte, la sentenza Torregiani che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dello stesso articolo 3 della CEDU. Inoltre il decreto-legge in esame costituisce il completamento di una serie di misure, attuate in questa legislatura, per fronteggiare, a vario titolo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ricorda, nella medesima direzione, il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 2014, nonché il decreto-legge n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 e, da ultimo, la legge n. 67 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di depenalizzazione e messa alla prova. Con tali provvedimenti, per la prima volta, il legislatore ha affrontato il problema delle carceri in modo sistematico e strutturale, e non limitandosi solo a far fronte all'emergenza e facendo rilevare subito effetti positivi: nell'ultimo anno, i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di circa 12.000 unità. Tuttavia, evidenzia la necessità di prevedere ulteriori norme per rafforzare sia gli uffici di esecuzione esterna che la magistratura di sorveglianza. Auspica, quindi, che sotto questi profili il testo in esame, quantunque sia stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, possa essere ulteriormente migliorato da questo ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#), imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che la discussione proseguirà nella seduta di domani, fissando, tuttavia, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO
DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO*

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il Ministro della giustizia, in seguito ad interlocuzioni informali, ha manifestato le proprie difficoltà a prendere parte ai lavori della Commissione per la giornata di giovedì 31 luglio. Il Presidente, dunque, chiede ai Gruppi di esprimersi circa l'alternativa tra rivolgere un nuovo invito al ministro Orlando per la settimana dei lavori che si protrarrà fino all'8 agosto o acquisire la disponibilità dell'onorevole Ministro affinché torni a svolgere comunicazioni in Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) la Commissione, a maggioranza, invita il Presidente ad avviare le intese con il Ministro affinché questi possa intervenire in Commissione dopo la pausa estiva.

Il presidente [PALMA](#) si impegna a tenere aggiornata la Commissione sulle prossime interlocuzioni con il ministro Orlando.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprime alcuni rilievi critici sulla disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge che innalza dal ventunesimo al venticinquesimo anno di età il limite per l'estensione dell'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore

età. Pur riconoscendo taluni effetti benefici sottesi alla norma che consente di ampliare le tutele finora garantite solo ai minori di età anche agli infraventicinquenni, ritiene che tale disposizione crei problemi di compatibilità con il percorso rieducativo e riabilitativo previsto per i minori di età e, in particolare, per gli infraquindicenni. Ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno volto ad attutire gli effetti controproducenti della disposizione richiamata; in particolare si è rivolto al Governo, l'invito a valutare l'opportunità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale per gli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e a predisporre interventi psico-pedagogici nel rispetto delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, così da dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale. Tuttavia ritiene che si debba piuttosto valutare la possibilità di individuare, all'interno degli istituti penitenziari minorili, luoghi da riservare esclusivamente al recupero dei soggetti adulti infraventicinquenni. Peraltro, alla luce dei dati disponibili, si tratta di un numero assai ridotto di persone che consentirebbe l'applicazione di questa correzione senza particolari oneri organizzativi. Auspicando che la Commissione possa convergere sull'opportunità di tale soluzione normativa, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), in via preliminare, ritiene opportuno ribadire le posizioni del proprio Gruppo sulla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che una possibile soluzione, da sempre prospettata da autorevoli esponenti del Gruppo della Lega Nord, potrebbe essere quella di stipulare accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri affinché questi possano espiare la pena nel territorio di provenienza. In questo modo si allenterebbe il carico dei detenuti in carcere poiché, allo stato dell'arte, la maggior parte dei reclusi risulta essere di nazionalità straniera. Inoltre, ricorda che non è mai stato portato a compimento il cosiddetto Piano-carceri, più volte annunciato dai ministri della giustizia che si sono succeduti a partire dalla scorsa legislatura. Passando, invece, al merito del decreto-legge n. 92, ritiene che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza e preannuncia che, per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord presenterà una questione di pregiudizialità in Assemblea. Lamenta, inoltre, che ancora una volta giunge in Senato un provvedimento concernente l'emergenza carceraria, a ridosso della chiusura dei lavori per la pausa estiva, così che si corre il rischio di non poter apportare modifiche e trasmettere nuovamente il testo all'altro ramo del Parlamento, soprattutto nell'ipotesi in cui il Governo decidesse di apporre la questione di fiducia. Preannunciando altresì la presentazione di diversi emendamenti, auspica che il calendario dei lavori possa consentire di modificare il testo del decreto già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, ritiene che debba essere modificata la norma di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede il risarcimento di 8 euro a favore dei detenuti che abbiano subito pregiudizi, osservando che non risultano chiare le ragioni della determinazione del *quantum*; né è chiaro come siffatto risarcimento incida sugli effetti della sentenza "Torregiani". Permane poi il problema delle risorse finanziarie, osservando l'oratrice che il testo in esame non specifica su quali capitoli del bilancio dello Stato incidono effettivamente i trasferimenti destinati al risarcimento del danno in favore dei detenuti. Peraltro ritiene, a nome del proprio Gruppo, che le risorse pubbliche, già molto esigue, debbano essere utilizzate, a vario titolo, per le esigenze dei cittadini, e non già a favore di soggetti che hanno commesso comunque gravi reati a danno della sicurezza e della incolumità pubblica. Infine, esprime forti perplessità sull'articolo 8 che, dopo le modifiche apportate dalla Camera, limita fortemente il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) condivide i rilievi già manifestati da altri esponenti del proprio Gruppo e, in particolare, dai senatori Ginetti e Lo Giudice. Ritiene comunque sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, posto che dopo la sentenza "Torregiani", l'ordinamento italiano non è ancora del tutto uscito dalla situazione di emergenza carceraria in cui si dibatte da anni, nonostante il complesso delle misure legislative adottate in quest'ultimo anno abbiano contribuito notevolmente a riportare l'Italia in linea con gli altri sistemi europei. Ricorda, in particolare,

l'innovazione ordinamentale che ha previsto la pena domiciliare quale pena principale e l'introduzione dell'istituto della messa alla prova. In questo quadro, è ragionevole intervenire anche sotto il profilo dei rimedi risarcitori per i casi di violazione dell'articolo 3 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Per altro verso, in sintonia con il senatore Lo Giudice, esprime rilievi critici sull'articolo 5 che, come già illustrato, consente che i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni possano, fino al venticinquesimo anno di età, essere affidati agli istituti minorili per l'esecuzione della pena o di altra sanzione di carattere sostitutivo. Analogamente esprime perplessità sulla disposizione prevista all'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che, per favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza, introduce una deroga al sistema di assegnazione dei magistrati, attribuendo le funzioni di sorveglianza ai vincitori di concorso, già al termine del tirocinio. Al riguardo, ritiene che, qualora non fosse possibile modificare in Commissione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si potrà successivamente intervenire sulle disposizioni richiamate nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, attualmente ancora all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità sulla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 la quale prevede, a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio. Come già rilevato nel corso del dibattito, la norma non specifica le modalità di definizione del *quantum*. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, per il risarcimento del danno, sia necessaria un'azione tramite difesa professionale di un avvocato, mentre sarebbe sufficiente una semplice istanza da parte del soggetto interessato.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) condivide le osservazioni circa la necessità di intervenire con modifiche su alcune disposizioni del decreto-legge come quelle relative alla copertura di organico dei magistrati di sorveglianza e quella sull'azione di risarcimento.

Anche il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene criticamente sull'articolo 5-bis che prevede un ampliamento dei posti della magistratura di sorveglianza in deroga alle norme vigenti. Inoltre, esprime perplessità sulle disposizioni con cui lo Stato ammette implicitamente di aver violato l'articolo 3 della CEDU concedendo il risarcimento del danno ai detenuti per via dei pregiudizi subiti in costanza di restrizioni della libertà personale. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, intervenire con un piano di ampliamento delle strutture edilizie carcerarie. Infine, ritiene molto poco chiara la formulazione di cui all'articolo 8, che modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che non possano essere applicate la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che, in seguito a sentenza, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Rileva, infatti, che alla luce di tale disposizione la sospensione della pena può essere disposta nei confronti dei condannati per un numero eccessivo di delitti, anche di particolare allarme sociale. In questa prospettiva sarebbe opportuno un adeguato approfondimento circa la portata normativa della disposizione in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) dichiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per oggi alle ore 18. Avverte altresì che nella seduta di domani, si potrà procedere con l'esame e la votazione delle proposte emendative.

Il sottosegretario FERRI rende noto di aver predisposto un documento scritto che verrà consegnato alla Presidenza, con il quale intende offrire risposte alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori intervenuti nel corso della discussione generale. Si dichiara quindi disponibile ad illustrare sin da ora i dati e le risposte che auspica possano risultare utili alla fase emendativa.

Il presidente [PALMA](#), stante l'approssimarsi della ripresa dei lavori in Assemblea, annuncia che avrà cura di far pervenire a tutti i senatori la documentazione cui si è riferito il sottosegretario Ferri invitando il rappresentante del Governo a svolgere eventuali ulteriori rilievi nel corso della seduta già convocata per le ore 14 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA chiede di intervenire per comunicare che il Governo intende trasmettere un disegno di legge sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Pertanto, chiede alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato redatto dalla relatrice, in tema di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) commenta criticamente le affermazioni del Vice ministro Costa osservando che nel corso degli ultimi mesi, i lavori della Commissione sono frequentemente interrotti dal Governo che, preannunciando iniziative legislative sulle più disparate materie all'esame della Commissione, di fatto, incide negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia parlamentare nel corso del procedimento legislativo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) auspica che non si ripeta quanto già accaduto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 19 e connessi in materia di misure anticorruzione, allorché, poche settimane fa, il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella stessa materia e il presidente Palma aveva dovuto dar corso alla sospensione dell'esame dei provvedimenti in Commissione, in forza dell'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Ad oggi, il Governo non ha presentato alle Camere alcun disegno di legge in materia di anticorruzione. In ogni caso ritiene che il Governo debba informare l'Assemblea dell'iniziativa testé annunciata in materia di unioni civili e coppie di fatto, al fine di conseguire gli eventuali effetti sospensivi di cui alla citata norma regolamentare.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, accede in linea di massima alla richiesta avanzata dal Governo, osservando tuttavia che la Commissione potrebbe proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dalla Relatrice, rinviandone eventualmente a settembre il voto per l'adozione, dopo che il Governo avrà presentato la preannunciata iniziativa legislativa.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritengono che possa essere accolta la richiesta del Governo e dunque ritengono opportuno sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), invece, osserva che allo stato non sussistono elementi tali da sospendere la discussione sul testo unificato proposto dalla relatrice in materia di unioni civili e coppie di fatto.

Infine, la senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che nelle more del disegno di legge governativo, la discussione in Commissione sulla proposta avanzata dalla relatrice possa comunque proseguire. Ciò a salvaguardia dell'autonomia e della libertà di espressione dei componenti della Commissione stessa. Peraltro, il Governo potrà comunque far ricorso al potere emendativo sul testo, senza dover surrettiziamente spogliare la Commissione della facoltà di svolgere l'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente [PALMA](#) comunica che il Ministro della giustizia, in seguito ad ulteriori interlocuzioni informali, ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in Commissione nella giornata di giovedì 7 agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che il vice ministro Costa, nel corso della seduta di ieri ha reso noto che il Governo intende trasmettere alle Camere un disegno di legge sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, chiedendo di conseguenza alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice. Sul punto, essendosi già espressi gli esponenti dei diversi Gruppi presenti in Commissione, il Presidente chiede alla relatrice Cirinnà di manifestare il proprio orientamento.

La relatrice CIRINNA' (PD) osserva che, ancora in assenza di un testo ufficiale predisposto dal Governo, le appare opportuno proseguire la discussione in Commissione sulla sua propria proposta di testo unificato per poi valutare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quando deliberare in merito all'adozione di tale testo.

Il presidente PALMA propone che la discussione possa eventualmente proseguire fino alla pausa feriale, potendosi far ricorso, alla ripresa dei lavori, all'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Come noto, tale disposizione prevede il differimento o la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo fino alla presentazione del disegno di legge governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) rileva contraddizioni e incongruenze tra le dichiarazioni rese ai quotidiani dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha effettivamente manifestato l'intento di presentare quanto prima un disegno di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto, e le comunicazioni del vice ministro Costa che, di fatto, ha ammesso che, al momento, non esiste ancora un disegno di legge governativo nella materia *de qua*. Per altro verso, neppure la relatrice Cirinnà, è riuscita ad ottenere delucidazioni decisive allo stato dei lavori e la direzione imboccata dall'Esecutivo sul tema in oggetto.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal presidente Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che è appena pervenuto il parere favorevole sui presupposti

costituzionali per l'adozione del decreto-legge, espresso dalla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Avverte quindi che si procederà con l'esame degli ordini del giorno e l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 1.21; quindi sottoscrive ed illustra gli ordini del giorno G/1579/3/2 e G/1579/4/2.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRI esprime il proprio orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/1579/1/2 che viene pertanto accolto. Preannuncia altresì un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1579/2/2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'opportunità di predisporre interventi riabilitativi mirati a seconda delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione negli istituti penitenziari minorili.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1579/2/2 che, accolto dal Governo nel testo modificato, non viene posto in votazione.

Il sottosegretario FERRI propone una riformulazione anche per gli ordini del giorno sottoscritti dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/1579/3/2 (testo 2) e G/1579/4/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo e non vengono posti in votazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) interviene sul complesso degli emendamenti a propria firma, osservando che alcuni emendamenti convergono con le proposte di modifica presentate anche da altri Gruppi parlamentari. Sotto questo profilo, auspica che la Commissione possa condividere talune proposte emendative volte a migliorare il testo approvato dalla Camera. Ciò non di meno ribadisce la netta contrarietà del Gruppo della Lega Nord al decreto-legge in conversione. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, volti ad elevare il periodo detentivo minimo trascorso in violazione dell'articolo 3 della CEDU, affinché maturi il diritto al risarcimento del danno. Passa poi ad illustrare le proposte 1.31, 1.32 e 1.33 che mirano tutte a ridurre l'ammontare della ristoro in favore dei detenuti, mediante la riduzione della pena residua in proporzione al numero di giorni durante i quali questi abbiano subito il pregiudizio. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.36 che porta da 8 a 6 euro il *quantum* del risarcimento. Da ultimo richiama l'attenzione sull'emendamento 5.2, identico, peraltro, all'emendamento 5.1, entrambi volti alla soppressione dell'articolo 5.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha profilato una declaratoria di inammissibilità sull'emendamento aggiuntivo 6-bis.0.1, la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira tale proposta emendativa.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, 1.45, 1.46 e 1.47. Le proposte emendative 1.45 e 1.47 mirano ad escludere dai benefici previsti all'articolo 35-ter, inserito dal decreto-legge nell'ordinamento penitenziario, i soggetti condannati per taluni tipi di delitti: si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, e i delitti associativi di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso. Invece, l'emendamento 1.47 è finalizzato ad escludere il cumulo dei benefici previsti dal suddetto articolo 35-ter in capo ai soggetti

condannati, con altre misure premiali previste dalla legge. Infine, si sofferma sull'emendamento 6.0.2 che prevede un incremento di mille unità per il personale in servizio presso le strutture carcerarie.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sulle ragioni che lo hanno indotto a non presentare alcuna proposta emendativa al testo del decreto-legge i cui contenuti sarebbero certamente perfezionabili. Tuttavia, non ci si può nascondere che molti dei profili critici che riguardano lo stato della giustizia in Italia meriterebbero interventi di segno sistematico e impianti di revisione normativa di carattere organico. È questo il caso, tra l'altro, delle iniziative per far fronte al sovraffollamento carcerario che è al centro delle norme adottate dal Governo e oggi in conversione.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) spiega le ragioni per le quali, a sua volta, non ha presentato emendamenti, riferendosi, in particolare, alla preannunciata ipotesi di un'ennesima apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo del decreto-legge in esame. Chiede, tuttavia, di aggiungere la propria firma sugli emendamenti 1.21, 5-bis.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 8.3.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede di aggiungere la firma sull'emendamento 1.47.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) replicando al senatore Giarrusso, precisa che occorre distinguere con attenzione tra le norme volte a conferire i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e i rimedi risarcitori previsti dal provvedimento in esame; questi ultimi assumono natura giuridica di effetti e presupposti di accesso del tutto differenti dai primi.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiarisce che i propri emendamenti si riferiscono essenzialmente ai benefici, intesi in termini di riduzione della pena da scontare.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*), pur condividendo le numerose perplessità manifestate nel corso del dibattito sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si rammarica che la preannunciata questione di fiducia, che il Governo verosimilmente sarà chiamato ad apporre sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, non consentirà di modificare le norme che la Commissione si trova ad esaminare; pertanto, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. In caso contrario, si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario FERRI invita tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti, così da tenere fermo il testo approvato durante l'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), al fine di agevolare i lavori della Commissione, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione delle seguenti proposte che dichiara di voler mantenere: 1.2, 1.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.48, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.5, 5.2, 6.1, 7.1, 8.2, 8.7, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 9.1 e 9.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1579](#)

G/1579/1/2

[GINETTI](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, stabilisce l'entità e le modalità dei rimedi compensativi in favore dei detenuti ed internati che abbiano subito pregiudizio dall'aver espiato la pena in violazione dei criteri dettati dal precitato articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi in condizioni inumane e degradanti;

l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge con l'intento di perseguire una maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 incrementando in maniera esigua la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'introduzione della disciplina compensativa di cui all'articolo 1, comma 1, è stata dettata dalla necessità di rispondere ad una situazione di emergenza messa in evidenza dalla nota sentenza Torregiani. L'istituto del risarcimento in favore del detenuto non può in alcun modo essere inteso come un rimedio stabile alle ordinarie deficienze di un sistema penitenziario che, invece, deve garantire condizioni umane ed adeguate per i detenuti dando piena attuazione al precetto costituzionale sulla natura rieducativa della pena;

considerato, inoltre,

che l'approvazione nella legislatura in corso di numerose disposizioni di legge che hanno incrementato in maniera sensibile la possibilità del ricorso alle misure alternative al carcere ed alla messa in prova, con la conseguenza di un aumento di tutti gli adempimenti e delle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna, cosiddetti U.E.P.E., essenziali nel sistema penitenziario,

impegna il Governo:

a considerare la previsione risarcitoria di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 92, come una misura temporanea ed emergenziale, in attesa del completamento della forma complessiva e strutturale del sistema di esecuzione penale in attuazione dell'articolo 27 Costituzione;

a procedere all'adeguamento e alla riorganizzazione degli istituti penitenziari e degli uffici dell'U.E.P.E. con il potenziamento del personale addetto, tanto di quello appartenente al corpo di polizia penitenziaria, per consentire l'ampliamento ed il pieno utilizzo delle sezioni detentive, tanto delle figure professionali quali gli assistenti sociali e gli psicologi penitenziari che svolgono compiti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

G/1579/2/2 (testo 2)

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la

maggior età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggior ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/2/2

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggior età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggior ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/3/2 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile», premesso che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessi inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

a valutare l'opportunità di adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/3/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile», premesso che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessi inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex* legge 740/1970;

ad adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carceri-territorio.

G/1579/4/2 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse

da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

G/1579/4/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»; premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[STEFANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1.

1. Per gli anni 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 di euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi Strutturali 2007-2013.

2. È costituito un ulteriore contingente dei cosiddetti "esodati" per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014 ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 per l'anno 2016».

1.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il primo comma.

1.5

[DE CRISTOFARO](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni».

Consequentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centonovanta».

1.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantanove».

1.8

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantotto».

1.9

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasette».

1.10

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasei».

1.11

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantacinque».

1.12

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantaquattro».

1.13

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantatre».

1.14

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantadue».

1.15

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantauno».

1.16

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottanta».

1.17

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centoventi».

1.18

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «novanta».

1.19

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

1.20

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.21 (testo 2)

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo sostituire le parole: "proporre azione personalmente ovvero" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "proporre istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. In caso di diniego, possono proporre azione personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza";*

b) *nel secondo periodo sostituire le parole: "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere", con le seguenti: "entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di diniego."*

1.21

[CALIENDO](#), [ALBERTI](#) [CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», apportare le seguenti modificazioni:

«1) *nel primo comma, sostituire le parole: «su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il detenuto propone istanza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per chiedere a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci, durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.*

Entro tre mesi dalla comunicazione del rigetto dell'istanza, può essere proposto reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza.;

2) *nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Il magistrato di sorveglianza provvede» con le seguenti: «Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il magistrato di sorveglianza, prevedono».*

1.22

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantacinque».

1.23

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantaquattro».

1.24

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantatre».

1.25

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantadue».

1.26

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantauno».

1.27

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottanta».

1.28

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centoventi».

1.29

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni novanta».

1.30

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni ottanta».

1.31

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni sessanta».

1.32

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni trenta».

1.33

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni venti».

1.34

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione».

1.35

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il secondo comma.

1.36

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire la parola: «euro 8,00» con la seguente: «euro 6,00».

1.37

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni dieci giornate».

1.38

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni otto giornate».

1.39

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni sei giornate».

1.40

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni quattro giornate».

1.41

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni due giornate».

1.42

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il terzo comma

1.43

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.44

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.45

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.46

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.47

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non possono essere concessi ai soggetti detenuti o internati che hanno già goduto di altri benefici premiali previsti dalla legge».

1.48

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.8

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.9

[STEFANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.10

[STEFANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.11

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 3.

2.12

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

2.14

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.15

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.16

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

Art. 3

3.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il primo comma.

4.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il secondo comma.

4.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventesimo».

5.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiduesimo».

5.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventitreesimo».

5.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

Art. 5-bis

5-bis.1

[PALMA](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

5-bis.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 10-bis

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato

durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"».

Art. 6

6.1

[STEFANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

6.0.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro"».

6.0.2

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6-bis

6-bis.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2014» con le seguenti: «fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri)

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;

e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori».

Art. 7

7.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.3

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.4

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Sopprimere il comma 2.

7.5

[ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.6

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.7

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere rinnovati» con le seguenti: «non possono essere automaticamente rinnovati».

7.8

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo particolari eccezionali e motivate esigenze dell'Amministrazione presso la quale il personale presta servizio».

7.9

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo eccezionali, motivate, situazioni che compromettano il funzionamento delle Amministrazioni di assegnazione».

7.10

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno di particolari e motivate esigenze.».

7.11

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non con approfondita valutazione.».

7.12

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi in essere da più di cinque anni.».

7.13

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli dovuti per previsioni di legge.».

7.14

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303.».

7.15

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» con le parole: «Corpo di Polizia».

7.16

[ALBERTI CASELLATI](#)

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» con le parole: «Corpo di Polizia».

Art. 8

8.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[PALMA, ALBERTI CASELLATI, BARANI](#)

Al comma 1, capoverso "comma2-bis", sopprimere il secondo e terzo periodo.

8.4

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere il secondo periodo.

8.6

[DE CRISTOFARO, MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

8.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole».

8.8

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente».

8.9

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale».

8.10

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale».

8.11

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale».

8.12

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale».

8.13

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, del codice penale».

8.14

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo».

8.15

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «uno».

8.16

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

8.17

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

8.18

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione».

8.19

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione».

8.20

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «319».

8.21

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «317».

8.22

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «648-bis».

8.23

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «625».

8.24

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «628».

8.25

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso " comma 2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale».

8.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.2

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse».

Art. 9.

Art. 9

9.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

9.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.5

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2

9.6

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 3.

9.7

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 4

9.0.1

[STEEANI](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) comunica le determinazioni assunte sulla programmazione dei lavori della Commissione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso.

Si è convenuto, innanzitutto, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge all'esame della Commissione che hanno ad oggetto le materie sulle quali il Governo ha preannunciato l'adozione di puntuali iniziative legislative in esito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, allorché sono state illustrate le proposte di riforma di vari punti nevralgici del sistema giustizia.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre demandato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione e alle relatrici, il compito di far conoscere l'orientamento delle diverse forze politiche sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1504 e connessi, in materia di "divorzio breve", a seguito della annunciata iniziativa governativa in materia di giustizia civile che riguarda, tra l'altro, anche il procedimento per pervenire alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio. Si tratta, infatti, di valutare se la Commissione possa proseguire l'esame dei suddetti disegni di legge, ovvero debba sospendere i lavori in attesa dell'eventuale assegnazione del testo adottato dal Governo, caratterizzato da parziale omogeneità di materia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì rivolto l'unanime invito al Governo affinché trasmetta a questo ramo del Parlamento tutti i provvedimenti relativi ad argomenti già in fase avanzata di trattazione in Commissione, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione e alla criminalità

economica, alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e alla riforma organica della magistratura onoraria.

Inoltre, il senatore Buccarella, a nome del proprio Gruppo, ha invitato il Governo ad intervenire con puntuali proposte emendative riferite ai disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, anziché con un'autonoma iniziativa legislativa, al fine di non vanificare il proficuo lavoro già svolto finora dalla Commissione.

In tema di unioni civili è stato rinnovato l'invito al vice ministro Costa a far conoscere tempi e contenuti delle eventuali iniziative governative in materia.

Il Presidente comunica quindi che la prossima settimana si potrà proseguire con le votazioni degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1209 in materia di adozione dei minori, e, qualora pervengano i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, anche sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e al disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale.

Si procederà poi a raggiungere le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per concludere, auspicabilmente entro la prossima settimana, le audizioni sul disegno di legge n. 1345, in materia di delitti ambientali. Analogamente, si potrà concordare una seduta delle Commissioni giustizia e finanze riunite per proseguire l'esame del disegno di legge n. 988, in materia di riforma del processo tributario. Si prenderanno altresì accordi con le Commissioni 1a e 3a per eventuali convocazioni delle sedute, rispettivamente, per l'esame dell'Atto di Governo n. 103 recante uno schema di decreto correttivo del codice antimafia, e per l'esame dei disegni di legge nn. 1552 e 572, sulla Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone infine che i disegni di legge nn. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, siano espunti dal calendario dei lavori della Commissione, in quanto l'esame è ormai sospeso da lungo tempo. Ciò anche al fine di non ingenerare aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di clemenza di cui, peraltro, egli stesso si conferma ancora oggi un convinto sostenitore

Su tale ultima richiesta il presidente [PALMA](#) comunica che, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà valutare l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
156ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(922\)](#) **Maurizio ROMANI ed altri.** - **Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice ad esprimersi sul testo degli emendamenti riferiti all'articolo 1, allegati al resoconto del 22 ottobre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avanza una proposta di riformulazione con riferimento agli emendamenti 1.1 e 1.3. Qualora i proponenti gli emendamenti ritenessero di accedere alla richiesta di modifica dei testi, preannuncia che inviterà al ritiro delle restanti iniziative emendative.

Con riguardo all'ordine del giorno G/922/1/2, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso sostanzialmente favorevole.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) si sofferma brevemente sulla portata dell'emendamento 1.1, nel testo da ultimo prospettato dalla relatrice. Si intravedono, a suo giudizio, alcune aporie che possono facilmente cogliersi confrontando il terzo comma dell'articolo 601-*bis* che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, con la legge speciale n. 91 del 1999. In particolare, rimarrebbe scoperta dalla capacità di incriminazione delle norme la condotta di chi compie attività di pura intermediazione nell'illecito passaggio di organi tra persone viventi. Con riguardo all'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.3 ritiene che la lettera *b*), ivi prevista, non abbia ragion d'essere. Infine, rileva l'opportunità di prestare attenzione al coordinamento generale delle risposte sanzionatorie per i delitti contro la persona e con le condotte lesive aggravate dall'evento. A tale riguardo anche il secondo periodo dell'articolo 601-*bis* rischia di ingenerare qualche dubbio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) svolge alcuni riferimenti sul testo dell'articolo 601-*bis* che risulterebbe dall'eventuale approvazione della proposta di riformulazione prospettata dalla relatrice. Vi è da chiedersi, a suo modo di vedere, se il riferimento al dolo specifico volto a conseguire un lucro sia davvero sufficiente e se debba coprire l'intera gamma delle condotte criminosi previste al primo periodo della nuova norma incriminatrice. Con riguardo poi al rapporto tra l'articolo 601-*bis* e la legge 1 aprile 1999, n. 91, esso non sembra ancora del tutto risolto dalle norme delineate dalla relatrice.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) si sofferma sulla necessità di evitare derive panpenalistiche che finiscono per incriminare in modo confuso le condotte più varie, così da porre sotto l'ombra dell'esercizio dell'azione penale condotte che, invece, si muovono nell'ambito del lecito o confinano con la legittima pratica medica. In particolare, certe scelte prospettate, che sembrano incidere notevolmente sulla portata dell'emendamento 1.1 nel nuovo testo, appaiono discutibili e comunque migliorabili. Ricorda, peraltro, come nell'aver cura di sanzionare con le pene del codice le condotte di chi è coinvolto nella cessione di organi, si debba aver riguardo alle acquisizioni della scienza medica e alla consapevolezza del fatto che, per procedere al trapianto vi è sempre necessità dell'istocompatibilità. Pertanto, molte delle situazioni che la norma penale dovrebbe prevenire non hanno alcuna effettiva rilevanza illecita.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva l'opportunità di introdurre un esplicito riferimento, accanto agli organi o alle parti di organo prelevate, anche al materiale genetico il cui traffico illecito assume la medesima pericolosità e desta lo stesso allarme sociale degli altri oggetti diretti della condotta incriminata.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che la fattispecie delineata dal nuovo articolo 601-*bis*, nel prevedere, come già accennato dal Presidente, un delitto aggravato dall'evento, deve risultare pienamente compatibile con la disciplina recata dall'articolo 586 del codice penale che punisce il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) rileva che la fattispecie incriminatrice che va delineandosi nella formulazione proposta dalla relatrice trova un suo equilibrio, ma che occorre valutarne con attenzione le implicazioni sia dal punto di vista del coordinamento con gli altri delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, sia con riferimento alle possibili modificazioni che si determineranno nell'articolo 2 del disegno di legge. Suggerisce, pertanto, che vengano espressi i pareri anche sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, al fine di svolgere una più completa ed esauriente istruttoria sul testo in esame.

Il PRESIDENTE accoglie senz'altro la proposta del senatore Lumia e chiede alla relatrice di esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) osserva che l'emendamento 2.1 meriterebbe di essere modificato proprio sulla base delle proposte che vanno delineandosi con riferimento alle possibili modifiche all'articolo 1. Il delicato tema del coordinamento tra norma speciale del codice penale, fattispecie delittuosa associativa e legge speciale n. 91 del 1999, può essere risolto modificando l'emendamento 2.1 che provvede alle abrogazioni puntuali di parte di quest'ultimo atto legislativo. Alla luce di tali rilievi, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono a suo giudizio ultronee e, pertanto, invita i rispettivi proponenti a ritirarle.

Dopo che il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-MovX) ha accolto le proposte emendative 2.1 (testo 2) e 1.1 (testo 2) entrambe allegate al resoconto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) accoglie la proposta di modifica del testo dell'emendamento 1.3, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

Stante la notevole complessità dei problemi emersi nel corso della discussione, il PRESIDENTE auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo possano, attraverso un ulteriore supplemento di riflessione, pervenire ad una riformulazione soddisfacente degli emendamenti riferiti al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, allegati alle sedute del 6 agosto e del 22 ottobre, su cui vi era già stata discussione nel corso di una precedente seduta, il PRESIDENTE invita la relatrice Filippin ad esprimersi, ricordando che un punto particolarmente qualificante del dibattito svoltosi aveva avuto riguardo al testo dell'emendamento 1.7. Questo presenta particolare delicatezza nell'incidere sul rapporto tra l'affidamento e la dichiarazione di adottabilità prevista dalla legge n. 183 del 1984.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) propone al senatore Lumia un'ipotesi di riformulazione che riporti in equilibrio, mediante un duplice rinvio, gli articoli 4 e 25 della legge n. 183 del 1984.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) accoglie la proposta della relatrice e l'emendamento 1.7 è pubblicato in un nuovo testo in allegato al resoconto.

Si apre quindi un dibattito sulla portata dell'emendamento 1.7 (testo 3).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) conferma la propria perplessità sul riferimento al periodo indeterminato di "prolungato affidamento" da cui, peraltro, discenderebbero effetti inquietanti sul piano del rapporto tra adozione e affidamento. Si va verso una fattispecie indeterminata e un procedimento spurio che rischiano di recare incertezza in una materia della massima delicatezza. Neanche ci si può dire soddisfatti del primo periodo recato dall'emendamento 1.7 (testo 3) il quale davvero non si spiega perchè attribuisca un autentico diritto in capo al minore senza aver cura degli esiti in termini di vincolatività e di preclusione che si determinerebbero rispetto ai soggetti adottanti.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) si unisce alle critiche esposte dal senatore Caliendo e ritiene, peraltro, che il primo periodo dell'emendamento 1.7 (testo 3) determina una grave incongruenza nel sistema giacchè attribuisce un diritto soggettivo perfetto in capo al minore, senza che questo abbia un effettivo contenuto giuridico. Soprattutto non si tiene conto del fatto che la proposta emendativa così formulata non chiarisce neanche cosa si ponga quale corrispettivo del diritto medesimo in capo agli adottanti. Propone, quindi, che il primo periodo dell'emendamento 1.7 (testo 3) sia soppresso.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) evidenzia che la durata indeterminata dell'affidamento che si intenderebbe ipotizzare con il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 4, rischierebbe di svilire gli ambiti di certezza di una materia che assume contorni di particolare delicatezza. Infatti, delineare un affidamento atipico ed innominato, quanto a presupposti, rischia di rendere opachi i rapporti tra il minore, la famiglia di provenienza, il nucleo cui viene affidato, e l'eventuale coppia di soggetti adottanti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende atto degli articolati rilievi che concernono la proposta emendativa 1.7 (testo 3) e ne evidenzia il senso complessivo che certamente non è quello di ingenerare confusione nelle procedure di affidamento e di adozione, né tanto meno di indebolirne i rapporti conseguenti. Si tratta, invece, di offrire forme di tutela avanzata al minore e conferire certezza al futuro delle sue relazioni affettive sviluppatesi nel corso dell'affidamento medesimo.

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice a riflettere sugli ulteriori elementi emersi nel corso dell'odierno dibattito, al fine di considerare attentamente la portata dell'emendamento 1.7 (testo 3). Al riguardo, auspica che nel corso delle prossime sedute si possano dissipare i dubbi emersi, anche acquisendo l'orientamento del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili*

e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore [COMPAGNA](#) (NCD) rileva che la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà, e allegata al resoconto del 2 luglio, solleva forti perplessità sia sul piano del contenuto dei rapporti giuridici introdotti con i nuovi istituti, sia sul più complessivo versante delle compatibilità con il sistema costituzionale. E infatti si scambia proprio un tema di compatibilità con il quadro delineato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione per una questione di allargamento dei diritti individuali. Tuttavia, i soggetti omosessuali non sono portatori di diritti autonomi, in quanto tali; altrimenti opinando si violerebbe la norma prevista dall'articolo 3 della Costituzione italiana, nonché le disposizioni di diritto internazionale pattizio che impongono di non operare distinzioni nella spettanza dei diritti individuali, in base al sesso e alle preferenze di genere. Le grandi acquisizioni culturali, giuridiche e sociali connesse con il costituzionalismo che si affaccia nella storia d'Europa tra il 1688 e il 1789, impongono ancora oggi, di non cadere in errore. Del resto, gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione radicano la famiglia su un concetto molto chiaro e, così disponendo, impongono di evitare il conflitto tra l'espansione di diritti individuali e la definizione delle formazioni sociali, tra le quali sono annoverate anche le cosiddette unioni civili.

Il senatore [MANCUSO](#) (NCD) ribadisce la posizione del proprio Gruppo di appartenenza secondo cui l'introduzione di nuove formazioni sociali cui ricondurre tutela giuridica rischia di travolgere o indebolire il quadro generale della famiglia legittima cui si riferisce la disciplina costituzionale. La ricerca di un clima di distensione nell'affrontare un tema che sempre più occupa l'agenda politica impone di non banalizzare l'importanza del diritto di famiglia e di non alterare gli equilibri e i rapporti tra chi sceglie l'istituto matrimoniale e chi, anche legittimamente, aspira a forme di riconoscimento e d'estensione dei diritti e dei benefici. Vanno perciò marginalizzate le tesi estremistiche e il confronto deve tendere ad evitare ogni posizione aprioristica. Ritene che la disciplina dettata dall'articolo 29 della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 31, renda evidenti le incongruenze recate dagli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Non si può, infatti, introdurre una sorta di truffa delle etichette confondendo il matrimonio con istituti che, pur non avendo lo stesso nome, vi si richiamano in modo talvolta oscuro, tal'altra fin troppo espresso e generalizzante. Ne discenderebbero, infatti, ulteriori incongruenze sull'accesso pratico alle forme di genitorialità da parte delle coppie dello stesso sesso. L'articolo 2 della proposta di testo unificato, poi, interviene in materia di attribuzione del cognome di famiglia in modo distonico da deliberazioni parlamentari già adottate e contenute, tra l'altro, in un disegno di legge che, proprio in questi giorni, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica. Ulteriori rilievi concernono l'articolo 4, comma 2, in materia di diritto successorio. Si introducono, infatti, ulteriori limiti alla capacità dispositiva del *de cuius*, mentre gli articoli 11 e 12 comportano elementi di asistematicità in materia di esercizio dei diritti personali in condizioni di fine vita a scapito degli eventuali figli e in favore del partner omosessuale. Si sofferma quindi sulla norma concernente la durata del diritto di abitazione, incomprensibilmente legata alla durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo un ulteriore cenno ai rischi connessi con l'estensione dell'adozione anche in favore delle coppie omosessuali, conclude evidenziando la complessità e il rilievo dei profili critici svolti sulla proposta di testo unificato.

Dopo una breve premessa di sistema e alcuni cenni riferiti alla stessa etimologia del concetto di matrimonio, il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*) ne evidenzia la radice di istituto orientato alla procreazione. Anche solo da questo elemento si scorge l'anomalia sottesa all'ipotesi di affiancarvi altro istituto che, con nome diverso, ne faccia conseguire effetti simili, ma senza, naturalmente, che possa essere indirizzato alla procreazione e alla famiglia legittima in formazione. Ricorda che, non a caso, molti altri Paesi non conoscono istituti volti a fornire tutela giuridica a rapporti diversi da quelli fondati sul matrimonio. Svolge quindi ulteriori rilievi circa il sistema francese che, peraltro, non consente l'accesso all'adozione alle coppie in regime di unione civile. Soffermandosi quindi sull'ormai celebre modello tedesco rileva che è comunque difficile equiparare il matrimonio ad altro istituto che congiunge due persone in un vincolo da cui sorgano estesi e variegati diritti civili. Del resto è lo stesso articolo 31 della Costituzione a sancire, mediante una norma di agevolazione, l'importanza della formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Di qui, dunque, l'incongruenza sistemica in cui si incorre se si intende far evolvere i livelli di protezione sociale in una direzione diversa e dunque incerta.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (*NCD*) rileva che, alla base della difesa del matrimonio, vi è anche l'esigenza della tutela dei diritti dei deboli, dei soggetti svantaggiati e dei minori. Di qui la necessità di evitare forme di duplicazione tra istituti di cui uno si appalesi elastico, appetibile, deresponsabilizzante, l'altro, rigido e vincolante per definizione e quindi indebolito. Sempre in punto di sistema, peraltro, l'estensione dei diritti patrimoniali e della protezione del *welfare* in capo alle parti delle unioni civili rischia di mettere a repentaglio l'intera tenuta della difesa sociale dei singoli e della famiglie. Ne deriverebbero rischi sistemici e incongruenze giuridiche. Del resto, i rischi per la stessa natalità e per la propensione a fondare sulla famiglia i rapporti di coppia è legata anche a scelte legislative come quella in discussione. Le considerazioni che va svolgendo, dunque, riguardano l'opportunità in quanto tale di affiancare al matrimonio istituti potenzialmente competitivi che ne indeboliscano la portata, l'efficacia e la stessa funzione nell'ordinamento.

Secondo il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) la chiave della proposta di testo unificato si rinviene nell'articolo 3 e, più precisamente, nel comma 2, ove si introduce una clausola di equiparazione generale tra unioni civili e posizione del coniuge nell'ambito matrimoniale. Di qui l'impressione che si affianchi al matrimonio un istituto assai simile in tema di effetti, ma del tutto diverso quale modello, presupposti e funzione. Nella vulgata pubblica, la proposta di testo unificato guarderebbe al modello tedesco, evitando tuttavia di ricompredervi l'accesso all'istituto dell'adozione; eppure - prosegue l'oratore - ciò non è del tutto veritiero, giacché l'esclusione del solo articolo 6 della legge n. 183 del 1984 consentirebbe di avere accesso, da parate delle coppie omosessuali, almeno alle cosiddette adozioni speciali. Ritene, pertanto, che l'implicito radicamento di una genitorialità diversa da quella naturale si scorga già dalla proposta di testo unico. Svolge, quindi, brevi cenni sui rischi e sull'eventualità che trovi accesso nell'ordinamento la cosiddetta "*stepchild adoption*". Si sofferma, quindi, anche sull'articolo 6 della proposta di testo unificato che insieme a quella di cui alla già citata portata dell'articolo 3, sembra legittimare certe opere di indottrinamento e di convincimento culturale che vanno profilandosi nei luoghi e negli istituti di educazione dove avanza un concetto di famiglia oramai sempre più aperto, libero e lontano da quello delineato dalla tradizione e, segnatamente, dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Dopo essersi soffermato sui rischi per il sistema di protezione sociale che deriverebbero dall'apertura e dall'accesso agli istituti di favore e ai benefici per le unioni civili fra persone dello stesso sesso, ricorda che, in Germania, alcune pronunce del giudice costituzionale hanno finito per estendere oltremodo la protezione giuridica ed economica originariamente prevista in favore delle coppie dello stesso sesso unite civilmente. Conclude precisando che occorre guardare innanzi e vedere i profili evolutivi inquietanti e assai incerti che si determinerebbero qualora vi fosse un eccesso di protezione giuridica per un modello di unione tra

persone dello stesso sesso. Si aprirebbe il campo ad aspirazioni di accesso alla filiazione, anche mediante tecnologie e sistemi assai dubbi sul piano morale e sotto il profilo bioetico.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che la discussione sulla proposta di testo unificato redatta dalla senatrice Cirinnà proseguirà nel corso della seduta di domani.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (PD) ha chiesto di valutare l'opportunità di convocare un'ulteriore seduta notturna per la giornata di domani, il PRESIDENTE, acquisito l'orientamento negativo dei senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD), precisa che lo spazio previsto per le sedute di mercoledì e giovedì già convocate appare senz'altro sufficiente per proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque commercia, vende, acquista, ovvero, a fini di lucro, in qualsiasi modo procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo ovvero al trapianto, si applica la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad 300.000 chiunque, a fini di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente dona o riceve organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.».

1.3 (testo 2)

[FALANGA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-bis" ;

dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 86", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[MAURIZIO ROMANI](#), [MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Alla legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 22-bis i commi 1 e 2 sono abrogati."»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1209](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costitutesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) del 29/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(922\)](#) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[PALMA](#)** domanda alla relatrice, senatrice **[CIRINNA'](#)** (PD) se, in esito al dibattito che ha avuto luogo nel corso della seduta di ieri, abbia intenzione di proporre ulteriori modifiche agli emendamenti già riformulati.

La senatrice **[CIRINNA'](#)** (PD) annuncia la volontà di rinunciare all'incarico di relatrice stante la complessità degli impegni di queste settimane che la vedono peraltro già vestire il medesimo ruolo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili anch'essi previsti nel calendario dei lavori della Commissione.

Il **[PRESIDENTE](#)** e il senatore **[LUMIA](#)** (PD) invitano la senatrice Cirinnà a desistere dall'intento di dismettere il ruolo di relatore sul disegno di legge n. 922.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) chiarisce che dietro al proposito annunciato non vi è alcuna questione personale, né ragioni di disaccordo politico con alcuno dei componenti della Commissione, ma semplicemente la presa d'atto di una difficoltà a seguire contestualmente molteplici iniziative legislative in materie tanto delicate.

Preso atto della decisione della senatrice Cirinnà, il presidente [PALMA](#) assume l'incarico di relatore e annuncia la presentazione delle nuove proposte emendative 1.30, 1.31 e 2.30, allegate al resoconto di seduta, con le quali intende farsi carico delle risultanze emerse dal dibattito di Commissione. In particolare, si propone: di risolvere il coordinamento tra il nuovo articolo 601-*bis* e la legge n. 91 del 1999; di non introdurre una nuova fattispecie delittuosa aggravata dall'evento, di ripristinare la coerenza complessiva delle risposte sanzionatorie; di meglio precisare le condotte punibili per il reato base di traffico di organi prelevati da persone viventi. Ciò premesso, ritiene opportuno che i senatori siano posti in condizione di avanzare proposte subemendative riferite ai nuovi testi. Al riguardo, propone di fissare il termine per avanzare ulteriori emendamenti per le ore 18 di giovedì 6 novembre.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente che il lavoro svolto dalla relatrice è stato meritorio, poiché la senatrice Cirinnà si è fatta carico di proporre la soluzione di complessi nodi normativi presenti sin dall'inizio della legislatura e derivanti dalla molteplicità di iniziative legislative all'esame

della Commissione.

Un punto da cui prendere le mosse è che la complessa articolazione sociale italiana non può essere ridotta alla rigida ed anacronistica alternativa tra il matrimonio e le coppie di fatto. Esiste ed è avvertita in larghi strati della popolazione l'esigenza di conferire diritti e riconoscimento giuridico a rapporti anche diversi da quelli fondati sul matrimonio. Questa domanda diffusa e variegata che caratterizza l'attuale momento di evoluzione della società non deve sfuggire alle parti politiche presenti in Parlamento come, del resto, la relazione tra diritti e responsabilità non può mai essere posta in discussione. Che poi la condizione giuridica complessiva dell'ordinamento sia ormai insopportabilmente arretrata lo dimostrano diverse pronunce degli organi di giustizia sovranazionale e persino della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, l'unione tra persone dello stesso sesso rientra nel bene giuridico protetto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela la vita familiare. Cita, quindi, l'articolo 9 della Carta di Nizza che pure allude ad un concetto di famiglia anche più largo rispetto a quello basato sul vincolo matrimoniale. Svolge, quindi, ulteriori riferimenti alla nota sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 4184 del 2012 della Suprema Corte di cassazione. Del resto, osserva che anche alcuni diritti che rientrano nella libertà di soggiornare sul territorio statale vanno trovando sviluppi e riconoscimenti nell'interpretazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007. Ai sensi di tale normativa i presupposti per accedere al territorio italiano da parte di non cittadini, per poi soggiornarvi e, al limite, stabilirvi la residenza, ricomprendono anche le parti delle unioni tra persone dello stesso sesso stipulate in altri Paesi. In via generale, aggiunge che il rischio di persistere nell'inerzia da parte delle Camere finisce per facoltizzare l'esercizio di poteri sostitutivi e suppletivi da parte degli organi giurisdizionali. Con riguardo poi al tema specifico delle adozioni, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 3 della proposta di testo unificato siano chiare nello statuire che l'adozione medesima è esclusa in quanto istituto generale, mentre non può essere presclusa ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Svolge, quindi, brevi riferimenti sulla questione della quota di legittima, quale istituto del diritto successorio che verrebbe ad essere indirettamente modificato, per via del riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Auspica, in proposito, che si possano trovare idonee soluzioni normative in sede emendativa, precisando peraltro che il tema deve essere affrontato riconducendolo nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e riconsiderando gli eventuali limiti al potere di disporre *mortis causa*. Conclude anticipando il proprio orientamento favorevole all'adozione della proposta di testo unificato redatta dalla relatrice.

Secondo il senatore [BARANI](#) (*GAL*) il problema del riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, in generale, quello di conferire rilievo giuridico alle convivenze non fondate sul matrimonio, deve muovere dalla cornice costituzionale. Del resto, da prospettiva storica, i Socialisti italiani non si sono mai sottratti alla ricerca di accordi volti ad estendere la fruizione dei diritti civili anche quando altre forze politiche cadevano nell'immobilità determinata da compromessi al ribasso. Del resto, la sua posizione personale è nota e la storia della forza politica che egli rappresenta lo autorizza a guardare con scetticismo alle possibilità che i Gruppi parlamentari oggi presenti in Commissione possano trovare un accordo sulla proposta di testo predisposta dalla relatrice.

Secondo la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) la società pluralista è ormai tanto articolata da indurre ad una riflessione e ad un ripensamento complessivo sulla rigidità dello schema matrimoniale. Ormai la pur apprezzabile ricostruzione etimologica del *matrimonium* cui alludeva il senatore Albertini nella seduta di ieri non può trovare accoglimento, né dispiegare forza dirimente contro la necessità di ampliare il novero delle garanzie e il riconoscimento dei diritti in favore dei singoli e delle unioni fondate sulla convivenza, anche al di fuori dell'istituto civilistico matrimoniale. Del resto rileva che il matrimonio classico aveva la funzione di mantenere il patrimonio e la stabilità della famiglia legittima nel tempo. Sulla scorta di tali premesse, il testo proposto dalla relatrice costituisce comunque

un'alternativa rispetto alla soluzione forse ideale: quella di una forma unica di tutela giuridica per tutte le forme di unione e di convivenza tale da garantire omogeneità di diritti, di responsabilità e di doveri. E' comunque una prospettiva avanzata - a suo modo di vedere - quella di predisporre norme senza prestare attenzione alle preferenze sessuali dei singoli uniti da un rapporto di convivenza che si vuole giuridicamente regolato. Del resto, si profila all'orizzonte il peso di una possibile infrazione europea per l'arretratezza del nostro sistema giuridico in materia di unioni civili. Venendo, in particolare, all'articolo 3 del testo proposto dalla relatrice, rileva che l'esclusione dell'adozione da parte delle coppie in unione civile, è stato da più parti posta in dubbio, evidenziandosene talune ambiguità interpretative da parte della senatrice Alberti Casellati. Eppure, il tema è assai complesso perché si potrebbe anche ritenere preferibile assicurare una genitorialità completa al bambino, anche se con due persone dello stesso sesso, piuttosto che imporre un solo genitore in forza del divieto di adozione previsto dal citato articolo 3.

In linea generale, conclude rilevando come il riconoscimento di uno statuto giuridico in favore delle unioni civili si rivelerebbe fondamentale per assicurare protezione alle parti deboli di questi rapporti, i quali, se ci si ostina a relegarli nel limbo delle vicende fattuali, rischiano di lasciare i minori e i soggetti svantaggiati sprovvisti di tutela.

Secondo la senatrice [BIANCONI](#) (NCD), nell'affrontare il tema in esame, occorre rifuggire da posizioni altamente oltranziste. Non è infatti sulla base di pregiudizi di ordine etico che ci si può accostare al problema del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Da una prospettiva concreta si deve però riconoscere che introducendo forme di disciplina giuridica inappropriate, incerte o contraddittorie rispetto al quadro costituzionale, si rischia di aprire falle nel contesto complessivo dei rapporti sociali e nelle formazioni sociali che caratterizzano la vita del Paese. Non è da sottovalutare il rischio di aprire le porte alla maternità e alla paternità surrogata, nonché a modelli di famiglia non rispondenti allo schema giuridico previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Con particolare riguardo alla proposta di testo unificato, l'articolo 10 sembra alludere all'esercizio dei diritti connessi con la salute e con le fasi terminali della vita di uno dei due soggetti dell'unione civile. Ebbene - prosegue l'oratrice - una disciplina simile è già ricompresa nell'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, così che quello citato si conferma come un esempio di disciplina incerta e potenzialmente ambigua rispetto a norme già in vigore. Ulteriori questioni, peraltro, concernono i diritti a contenuto patrimoniale che si vorrebbe prevedere a beneficio delle parti dell'unione civile. In tali disposizioni si rinviene con chiarezza l'effettiva finalità di offrire tutela anche a unioni tra persone dello stesso sesso, proprio perché molte di queste situazioni giuridiche di favore sono implicitamente o in via giurisprudenziale già riconosciute alle coppie eterosessuali. In proposito, ritiene che debba mantenersi assai alta l'attenzione sull'accesso ad istituti quali l'adozione da parte di persone omosessuali unite civilmente. Non vi è chi non veda che un conto sono i registri comunali i quali non determinano, al momento, veri e propri effetti civilistici, altro è conferire tutela, prerogative e garanzie alle coppie omosessuali, così da determinare un'impropria competizione per le risorse e i benefici già in regressione, con l'istituto matrimoniale. Ma ancora più da avversare è il surrettizio riconoscimento di una sorta di matrimonio tra persone dello stesso sesso che, pur caratterizzato da un nome diverso, ne riproduca gli effetti e i diritti che originano dall'istituto tradizionale cui guarda la Costituzione italiana. Ricorda, infine, che se questa fosse l'operazione cui si tende, si dovrebbe procedere alla revisione della Carta fondamentale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Alla luce dei rilievi espressi, evidenziate solo alcune tra le molte criticità presenti nella proposta di testo unificato, annuncia il proprio orientamento contrario sulla sua adozione come disegno su cui proseguire l'esame.

Anche secondo il senatore [SACCONI](#) (NCD), la proposta di testo unificato non può trovare consenso, anche in quanto occorrerebbe procedere con un metodo diverso, pragmatico e non ideologico, così da pervenire a soluzioni normative logiche e largamente condivise. Occorrerebbe da un lato isolare ogni soluzione di carattere omofobico e tutelare il rispetto della dignità di ogni persona; dall'altro eludere il

rischio di creare divisioni e danni al sistema giuridico del primo Libro del Codice civile e, ciò che più importa, al dettato costituzionale. Ricorda, poi, che il Governo è in qualunque momento in condizione di assumere una propria iniziativa legislativa, la quale sortirebbe un immediato effetto politico al fine di orientare l'esame in Commissione secondo una direttrice nuova e più prudente. Fughe in avanti incoerenti rischierebbero di preludere alla messa in discussione di un modello antropologico e sociale che ancora contraddistingue la società italiana. Venendo alla disamina puntuale della proposta di testo unificato, si sofferma sui due istituti dell'adozione e della pensione di reversibilità. L'articolo 3 sembra, infatti, porsi in contraddizione con il diritto del minore adottato a crescere in un contesto genitoriale di differenza di genere. Solo preservando questa logica di fondo, ritiene che si possa scongiurare il rischio del proliferare di pratiche, quale quella dell'utero in affitto, che assumono gli odiosi contorni di mezzi classisti prossimi allo sfruttamento delle donne in condizioni di marginalità e di sofferenza economica. Quanto poi alla pensione di reversibilità, la spettanza di tale prestazione non può non essere collegata al solo matrimonio e, peraltro, anche la sola eventualità di un'estensione dell'istituto alle unioni civili giuridicamente riconosciute presenterebbe enormi problemi di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e riflessi notevoli sull'intero sistema di protezione sociale. Conclude rilevando come la posizione del proprio Gruppo di appartenenza sia aperta a estensioni ragionate della fruizione dei diritti individuali e degli istituti che regolano giuridicamente la convivenza tra le persone. Tuttavia, non si deve correre il rischio di determinare improprie forme di competizione con l'istituto matrimoniale il quale rimane al centro del quadro costituzionale volto allo sviluppo economico, demografico e sociale del Paese. Per tali ragioni, auspica che si voglia attendere la citata iniziativa di legge più volte preannunciata dal Governo alla quale, peraltro, si dovrà guardare con attenzione per evitare il rischio di norme suscettibili di improprie e incontrollate estensioni per vie giurisprudenziali.

Il senatore [FORMIGONI](#) (NCD) osserva preliminarmente che quello in esame è un tema divisivo che si presta, purtroppo, ad essere affrontato per contrapposizioni ed a determinare divisioni. A suo giudizio si tratta dell'unico metodo per prevenirle nel guardare a soluzioni improntate al principio di ragionevolezza e lontane da dannose derive ideologiche. Del resto, appaiono esemplificative le recenti vicende delle critiche rivolte al Ministro dell'interno il cui unico intento è stato quello di garantire il rispetto della legge contro atti al limite del provocatorio e che ancora non trovano riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico. Non si può innanzi tutto negare che la famiglia fondata sul matrimonio costituisca la fondamentale formazione sociale cui è garantita protezione costituzionale. Aggiunge che il suo Gruppo di appartenenza è disposto al confronto, purché si tengano presenti queste premesse di metodo e si eviti di cadere nell'errore di valutazioni aprioristiche e di indebiti giudizi sulle scelte di vita delle persone. La famiglia intesa quale unione tra eterosessuali, nel quadro dell'istituto matrimoniale, pretende e merita tutela e difesa sociale preminente; il che, a suo modo di vedere, non esclude che anche altre forme di convivenza debbano trovare una regolazione, pur senza condurre a sopravanzamenti, anomalie o improprie equiparazioni. Prosegue delineando il quadro costituzionale delimitato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, secondo i quali la famiglia fondata sul matrimonio assurge a società naturale; anche per questo, affiancarvi una formula surrettizia e parallela che tenda ad eguagliarne lo statuto giuridico non può essere operazione condivisibile. Prosegue osservando che il disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato delinea una delega legislativa di cui non si comprendono finalità e criteri direttivi. Infatti, se lo stesso articolo 3 tende all'equiparazione tra il coniuge e il soggetto parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare contraddittorio che il Governo eserciti un potere normativo delegato orientato allo stesso obiettivo. In realtà, la proposta di testo unificato eccede nel tendere alla parificazione tra matrimonio e unione tra omosessuali. Illustra, quindi, le proprie perplessità sui rischi connessi agli eccessi di riconoscimento dei diritti in materia di filiazione e stato di famiglia. A sua volta si richiama all'eventualità, tutta da scongiurare, di favorire un rapido sconfinamento in pratiche certo non condivisibili quali quella del ricorso all'utero in affitto. Più in generale, si profila il rischio che siano obliterati i diritti del minore ad avere padre e madre nell'ambito della famiglia naturale. Peraltro, talune delle scelte codificate nella proposta di testo unificato sembrano contravvenire ad altre opzioni normative sulle quali gli organi parlamentari hanno

di recente già deliberato: prima tra esse è quella concernente il cognome di famiglia. Svolti quindi ulteriori cenni ai rapporti tra l'articolo 3 della proposta della Relatrice e la legge n. 184 del 1983, in materia di adozioni, conclude rilevando che la proposta di testo unificato non può costituire la base per un utile proseguimento dei lavori della Commissione. Come precisato da altri oratori intervenuti in precedenza, il rischio che interventi giurisprudenziali successivi determinino indebite estensioni di benefici e diritti, anche in capo a unioni civili tra persone dello stesso sesso, lo inducono a preannunciare il proprio orientamento contrario sull'impostazione del testo redatto dalla Relatrice.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) interviene per rilevare che, in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo presso la Camera dei deputati, la posizione del ministro dell'interno Alfano è sembrata essere quella di riservare l'iniziativa sui disegni di legge in materia di unioni civili alle Camere, delineandosi così una sorta di orientamento astensionista da parte dell'Esecutivo o, comunque, di alcuni suoi esponenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) comunica che il seguito della discussione sulla proposta di testo unificato è rinviato ad un'altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.30

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente, a scopo di lucro, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad 300.000 chiunque, a fini di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-bis" ;

Art. 2

2.30

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto"
- b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
158ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** informa che lo scorso 30 ottobre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera con la quale la Presidenza della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione dei reati (Atti Senato nn. 1384 e 1574). Fa presente quindi di aver in data odierna predisposto una lettera di risposta della quale illustra brevemente i contenuti.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente **[PALMA](#)** invita la Commissione ad esprimersi in ordine ai tempi di conclusione

dell'*iter* di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in particolare decidendo se concluderne l'esame questa settimana o la prossima. Sottolinea inoltre l'esigenza, prima del voto finale, di effettuare una attenta valutazione delle esigenze di coordinamento del testo anche derivanti dalla pregressa approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il vice ministro COSTA, nel rispetto delle prerogative della Commissione in ordine alla definizione dei tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che l'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati debba essere celermente concluso anche in considerazione dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine al seguito dei lavori sul disegno di legge governativo n. 1626, anch'esso in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il contenuto del disegno di legge governativo in materia di responsabilità civile dei magistrati è stato in parte recepito in puntuali proposte emendative presentate all'Atto Senato n. 1070 già da tempo adottato come testo base dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che lo scorso 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti avanzati dal Governo. Precisa inoltre che, per un mero errore tipografico, il subemendamento 2.301 testo corretto/10 è stato erroneamente attribuito, come primo firmatario, al senatore Caliendo invece che al reale ed unico proponente, il senatore Barani.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) si domanda per quale ragione il Consiglio superiore della magistratura si sia pronunciato in sede consultiva sul disegno di legge n. 1626 e da chi sia stato sollecitato tale parere.

Su tale questione si apre un breve dibattito cui prendono parte i senatori [LUMIA](#) (PD), [GIOVANARDI](#) (NCD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#).

Il presidente [PALMA](#), in considerazione delle questioni poste dal rappresentante del Governo propone quindi di destinare le sedute di domani alla conclusione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione di aver nominato, quale nuovo relatore sul provvedimento, il senatore Casson. Pertanto gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre sono fatti propri dal nuovo relatore. Con riguardo poi alla proposta 1.30, il senatore Casson ha depositato una riformulazione, pubblicata in allegato, la quale reca l'espunzione dalla fattispecie incriminatrice di traffico di organi prelevati da persona vivente di ogni riferimento al lucro quale elemento di dolo specifico. Conclude ricordando che il prossimo giovedì, alle ore 18, scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo citati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore [MAZZONI](#) (FI-PdL XVII), nel rappresentare la posizione "laica" del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore

comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale.

In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto "fine vita" che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente [PALMA](#) ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.11 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2) e 3.1, 3.2, 3.3 (identici). Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Con riguardo agli emendamenti 1.12, 4.3 e 4.5 invita i presentatori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), al fine di evitarne la decadenza, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dall'ex senatrice Alberti Casellati. Per analoghe ragioni sottoscrive anche gli emendamenti 1.2 e 1.4 del senatore Falanga.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.6 il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene sull'emendamento 1.7 (testo 3), invitando a sopprimere il primo periodo del capoverso 5-bis.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD), alla luce dei rilievi svolti dal senatore Caliendo invita i senatori a riformulare l'emendamento 1.7 (testo 4).

Il senatore [LUMIA](#) (PD) accedendo alla richiesta della relatrice riformula l'emendamento 1.7 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.8 e 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 1.10.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.11 (testo 2), con conseguente preclusione del successivo emendamento 1.11.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira quindi l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un dibattito sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) al quale prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), il presidente [PALMA](#), il vice ministro COSTA e la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*).

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*), alla luce della discussione testè svoltasi, invita i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) in un testo 3.

Gli identici emendamenti 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 3) pubblicati in allegato, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

Risulta invece precluso l'emendamento 2.4.

Con un'unica votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.4.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, risulta respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.4, il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dalle proposte emendative approvate, autorizzandola nel contempo ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.30 (testo 2)

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente,

commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" sono inserite le seguenti: ", 601-bis" ;

Art. 2

2.30

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1.All'articolo 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto

b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1209](#)

Art. 1

1.7 (testo 4)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

Art. 2

2.1 (testo 3)

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei

procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 3)

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
161ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi. In quella sede fa presente di aver sollecitato, in primo luogo, una generale riflessione sui limiti di opportunità che circondano il potere di proporre emendamenti da parte dei relatori nel corso dell'esame in Assemblea di disegni di legge la cui istruttoria sia stata conclusa in Commissione giustizia.

Con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, si è convenuto di concludere nel corso della settimana, compatibilmente con l'acquisizione dei prescritti pareri, l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 667 e 1421 in materia di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, n. 922 in tema di traffico degli organi destinati al trapianto e n. 1504 e connessi, sul divorzio breve. Con riguardo ai provvedimenti da ultimo citati fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, lo scorso 6 novembre, il prescritto parere. Una volta conclusa la trattazione di tali provvedimenti, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi in materia di disposizioni di contrasto alla corruzione. In sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è altresì deciso di concludere la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in materia di unioni civili e di riavviare il prossimo giovedì 13 novembre, l'esame dell'Atto Senato n. 1012 relativo alle Camere arbitrali dell'avvocatura. Infine, si è convenuto di espungere dall'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1626 sulla responsabilità civile dei magistrati, essendo

stato concluso l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, vertenti su identica materia e licenziati per l'Assemblea in un testo in parte comprensivo delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1626.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di

organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), il presidente [PALMA](#) prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale. Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In

proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolo. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
165ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia di vilipendio.

Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenza delle commissioni riunite 1ª e 2ª per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentemente presentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Rispondendo poi ad una richiesta del senatore **[LUMIA](#)** (PD), il **[PRESIDENTE](#)** osserva che sono astrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello del disegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testo unificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo.

Il senatore **[LUMIA](#)** (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si

ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, con specifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio.

Concorda il presidente [PALMA](#).

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo.

Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la discussione sulla predetta proposta di testo unificato.

La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente [BUCCARELLA](#) prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 667 E 1421

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sono ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione, da parte della 1ª Commissione, dei pareri sui disegni di legge in titolo e sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 667. Di conseguenza, fermo restando che l'esame dei disegni di legge in questione non verrà ripreso questa settimana, avverte però che dalla successiva si potrà procedere alla votazione delle predette proposte emendative.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MINZOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea il *gap* sussistente tra politica e società rispetto alla tematica in questione. Precisa in particolare che a fronte di un'evoluzione culturale nella materia dei diritti degli omosessuali, riscontrabile in ambito sociale, la politica troppo spesso si è arroccata su posizioni ideologiche, inadeguate e inopportune.

Tale orientamento ha determinato, da un lato, il tentativo di recuperare il tempo perduto, dall'altro un'accelerazione eccessiva che rischia di determinare errori ed incongruenze.

Fermo restando che il punto centrale della materia in questione è quello della tutela dei minori - che riveste una valenza prioritaria, specie in relazione alle adozioni - è in ogni caso opportuno che le scelte e le decisioni, sulla tematica oggetto dei disegni di legge in titolo, non siano ispirate da logiche di schieramento, ma solo dalla libertà di coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che nella materia *de qua* sussiste la necessità di un intervento legislativo, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale che - nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio - inquadrano tuttavia le coppie conviventi nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Il testo unificato proposto presenta talune criticità, tra le quali va *in primis* sottolineata quella conseguente alla distinzione tra la disciplina delle unioni civili e quella delle coppie di fatto, distinzione inutile e inopportuna.

L'introduzione di un cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - prosegue l'oratore - è del tutto incongrua. Parimenti risulta erroneo e inopportuno il riferimento, contenuto nel nuovo articolo 143-*bis* del codice civile - richiamato all'articolo 2 comma 2 dello schema di testo unificato - allo "stato vedovile".

Riguardo all'articolo 3 del predetto schema, osserva che l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa in questione del solo articolo 6 della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione - anziché dell'intera disciplina di tale legge - può aprire implicitamente la strada - a titolo esemplificativo - all'applicazione dell'articolo 44 della predetta legge, relativo all'adozione in casi particolari.

Riguardo all'articolo 6 dello schema di testo unificato, l'oratore rileva poi che la possibilità di sciogliere le unioni civili anche per decisione unilaterale comporta l'indebita introduzione, nell'ordinamento italiano, di una vera e propria ipotesi di "ripudio". Da questo punto di vista, appare contraddittorio che l'articolo 6, comma 2, richiami le disposizioni su divorzio e separazione.

Il senatore Caliendo rileva che la possibilità di designazione - prevista all'articolo 10 dello

schema di testo unificato - del convivente quale rappresentante con pieni poteri per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, comporta l'introduzione di un diritto non compatibile con l'ordinamento giuridico, atteso che tale scelte devono spettare solo al titolare, e non riconosciuto neppure nell'ambito della famiglia legittima.

L'oratore esprime infine una decisa critica in merito alla facoltà, prevista nell'articolo 14 dello schema di testo unificato, di stipulare patti successori in deroga al divieto di cui all'articolo 458 del codice civile.

Il senatore Caliendo conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di un'ulteriore riflessione in merito allo schema di testo unificato in questione, attesi i profili di criticità riscontrabili riguardo allo stesso.

Il [PRESIDENTE](#) invita i rappresentanti di tutti i Gruppi a proporre per le vie brevi i nominativi di coloro che si intende debbano essere auditi e avverte che, dopo lo svolgimento delle audizioni, la Commissione potrà effettuare la propria scelta conclusiva in merito all'adozione del testo unificato, predisposto dalla relatrice, come testo base per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte di aver designato, al posto del relatore Di Maggio, il senatore Falanga, come relatore sullo schema di regolamento.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) manifesta diverse perplessità sul contenuto dello schema in esame, sottolineando, in particolare, come non appaia convincente innanzitutto la formulazione dell'articolo 3 circa la limitazione delle aree in cui è possibile conseguire il titolo di avvocato specialista, né appaia esaustiva l'elencazione delle aree di specializzazione di cui alla tabella A richiamata dal medesimo articolo 3. Ulteriori profili problematici presentano poi le disposizioni di cui all'articolo 8 - laddove nel disciplinare i presupposti per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza - stabiliscono che l'avvocato richiedente abbia trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 50 per anno. Si tratta di una soluzione che finisce per favorire i grandi studi e penalizzare invece, in generale, gli altri esercenti la professione legale e che, inoltre, nel merito, appare di certo sovradimensionata nella determinazione del numero di incarichi richiesti. Correlativamente appare non convincente, per analoghe ragioni, la previsione di cui all'articolo 11 che, ai fini del mantenimento del titolo di avvocato specialista, richiede

che il medesimo abbia trattato nel triennio incarichi professionali e fiduciari, rilevanti per qualità e quantità, e - anche in questo caso - pari ad almeno 50 per anno.

Non convincente appare infine la disciplina dei percorsi formativi di cui all'articolo 7, rispetto alla quale gli appare essenziale una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio nazionale forense.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale evidenzia come il requisito dell'aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni - previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 247 del 2012 - non possa essere adeguatamente valutato esclusivamente sulla base del numero degli incarichi professionali conferiti, prende la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) che concorda con il rilievo da ultimo svolto dal senatore Caliendo evidenziando altresì, sotto un diverso profilo, la non condivisibilità della già ricordata previsione di cui all'articolo 3 dello schema, nella parte in cui la stessa limita ad una sola delle aree di specializzazione di cui alla citata tabella A la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista.

Interviene quindi la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*), la quale rileva l'esigenza di valutare anche l'impatto che le previsioni dello schema in esame potrebbero avere sull'avvocatura sotto il profilo di un eccessivo aggravio di attività formative che verrebbero richieste agli appartenenti alla stessa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che, nelle prossime sedute, la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dal relatore Falanga.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che nelle prossime sedute la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dalla relatrice Ginetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, evidenzia che la disciplina in esame, nata attraverso un processo di riflessione che ha coinvolto anche gli organismi rappresentativi degli avvocati, è finalizzata a garantire uno strumento alternativo di giustizia civile, in grado altresì di ridurre l'arretrato dei giudizi pendenti.

In tale prospettiva, si consente di promuovere l'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che abbiano un valore non superiore a 100.000 euro.

L'oratore sottolinea il favorevole trattamento fiscale previsto per il procedimento arbitrale in questione dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge, atto a incentivare il ricorso al medesimo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, se non vi saranno ulteriori richieste di intervento, nel corso della prossima settimana è sua intenzione chiudere la discussione generale e procedere alla fissazione del termine della presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo e preannuncia che, per la stessa ora, si procederà alla convocazione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 2a riunite, in particolare al fine di definire l'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite stesse.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16.

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 15/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 19/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 17,15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
182ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che riprende la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.20 (testo 2) che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale da cinque anni a sei anni di reclusione; il testo originario dell'emendamento in esame prevedeva la pena da quattro a otto anni di reclusione. Quindi ritiene opportuno fare delle riflessioni sulla variazione dei limiti minimi e massimi oggetto dell'emendamento in esame. Infatti, posto che già la legge n. 190 del 2012 aveva elevato fino a cinque anni la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non ravvisa le ragioni per cui i firmatari dell'emendamento, che pure proponevano un'elevazione della pena da quattro a otto anni, abbiano accettato la proposta del relatore che innalza unicamente il limite massimo a sei anni di reclusione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'emendamento in esame, come riformulato su proposta del relatore, si limita ad aumentare di un anno la pena massima senza impattare in modo sconvolgente sull'ordinamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), manifestando la propria contrarietà all'emendamento in esame ricorda che nel corso dei lavori parlamentari sulla cosiddetta legge Severino (legge n. 190 del 2012) si discusse ampiamente sul reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale e sui relativi limiti di pena. In particolare ricorda che l'allora ministro Severino ebbe a rilevare che il limite massimo di cinque anni era già di per sé molto elevato, a fronte di chi voleva in quel contesto elevarlo ancora di più. L'oratore non ravvisa la *ratio* delle modifiche che si propone di apportare al quadro sanzionatorio relativo al reato in questione, a distanza di solo due anni dall'approvazione della legge Severino. Si chiede infatti quale utilità possa derivare ai cittadini dall'aumento di pena proposto che, come egli ha avuto già modo di dire a più riprese, non comporta affatto la deterrenza del fenomeno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.20 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.21 e 1.22 che sono volti a sopprimere la lettera d) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione, che prevede una modifica all'articolo 319 del codice penale elevando da otto a dieci anni il limite massimo di pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, se dovesse essere approvato il testo unificato del relatore senza alcuna modifica alla suddetta lettera d) dell'articolo 1, si verificherebbe la situazione paradossale di una equiparazione delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale ed il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del codice medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, osserva che non ci sono motivazioni ragionevoli perchè il legislatore modifichi i limiti sanzionatori che erano stati introdotti nel 2012, rilevando perciò una totale assenza di coerenza nella politica penale dell'attuale Governo e della sua maggioranza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita a riflettere sui meccanismi che si rischiano di attivare a fronte di un sistema ordinamentale che viene modificato, nel senso qui prospettato, proprio quando tutte le attività socio-economiche del Paese sono in crisi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la maggioranza di governo ha valutato attentamente

l'opportunità di modificare la legge n. 190 del 2012, ritenendo che questa stessa, se, da un lato, rappresenta un notevole traguardo nel contrasto al fenomeno della corruzione, dall'altro, non è ancora sufficiente. Dichiara quindi la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osservando che anche il senatore Caliendo ha presentato qualche proposta emendativa volta ad inasprire le pene per i reati in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rileva come, su un piano più generale, le misure volte a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel testo in esame, appaiano giustificate e comprensibili, da un lato, se si tiene conto dei dati da cui risulta come l'effettività dell'azione di contrasto dei medesimi reati appaia inadeguata (si pensi in particolare ai dati relativi al numero di persone detenute per la tipologia di reati considerati) e, dall'altro, se si richiamano alla memoria vicende recenti come - ad esempio - quella relativa al MOSE ovvero ancora quella nota alle cronache come "Mafia capitale".

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, sottolineando come i fatti smentiscano l'impostazione di fondo che ispira le previsioni contenute nei testi in esame che muovono dall'assunto per cui un inasprimento delle pene si risolve in una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi. Se così fosse non si spiegherebbero, tra l'altro, i rilevanti risultati conseguiti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, anche recentemente, nella repressione di tali fenomeni.

Sotto un diverso profilo ritiene poi inaccettabile che si dubiti della decisa volontà della sua parte politica di impegnarsi incisivamente nel contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, muovendo però dalla convinzione che il piano su cui oggi bisogna agire è soprattutto quello del rafforzamento delle misure preventive.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, ritiene anch'egli che un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione implica, oggi, la capacità di affrontare quello che è un vero e proprio problema culturale, così da agire in profondità nella macchina amministrativa dello Stato semplificandola, mentre giudica illusorio che un aumento delle pene possa determinare una riduzione del numero dei reati contro la pubblica amministrazione.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.21, di identico contenuto all'emendamento 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/2, sottolinea come atteggiamenti palesemente sopradimensionati sia nella rappresentazione dell'entità e della gravità dei fenomeni corruttivi, sia conseguentemente nella proposta di modifica al vigente quadro sanzionatorio, sono connessi anche a dati ormai di comune utilizzo nel dibattito pubblico che non hanno però nessun riscontro oggettivo nella realtà, come ad esempio l'affermazione per cui la corruzione costerebbe al pubblico erario 60 miliardi di euro ogni anno. Quest'ultima affermazione, per quanto ricorrente, non ha alcuna base statistica affidabile e, per di più, i pochi dati disponibili fanno riferimento - a quanto risulta - alla corruzione percepita.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul

subemendamento 1.10000/3, sottolinea come lo stesso si collochi in una prospettiva di riduzione del danno, rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo 1.10000, rilevando ancora una volta come - se la finalità che è perseguita dalla citata proposta emendativa del Governo è quella di aumentare le pene per aumentare i tempi di prescrizione - tale finalità non corrisponde ad alcuna esigenza concreta, poichè i dati forniti dal Ministero della giustizia - e da lui in precedenza già più volte richiamati - dimostrano la scarsissima incidenza della prescrizione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) annuncia la sua astensione dal subemendamento 1.10000/3 dal quale ritira la propria firma, ribadendo l'assoluta non condivisibilità di interventi aventi ad oggetto i livelli di pena in materia di reati contro la pubblica amministrazione e, piuttosto, come interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione siano ciò che potrebbe realmente contribuire ad un contrasto dei fenomeni corruttivi nell'ambito della medesima.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/3.

Senza discussione è successivamente posto ai voti e respinto il successivo subemendamento 1.10000/4.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) invita ancora una volta il Governo e la maggioranza ad un ripensamento circa l'opportunità di un intervento sui livelli di pena nella materia considerata, ribadendo l'esigenza di concentrarsi invece sulle problematiche preventive.

Prende quindi la parola il presidente [PALMA](#) il quale, con riferimento all'emendamento 1.10000, invita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sulle implicazioni di ordine tecnico connesse, in particolare, con la scelta di portare a sei anni il minimo edittale previsto per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 319 del codice penale.

Al riguardo, rileva come tale minimo edittale risulterebbe sproporzionato in eccesso rispetto ai fatti di minore gravità rientranti nell'ambito della fattispecie medesima e ciò, a prescindere dai problemi sul piano della ragionevolezza della previsione, potrebbe in concreto indurre il giudice, che non se la senta di infliggere una pena che gli appare ingiusta rispetto alla minima rilevanza del fatto, a optare per l'assoluzione dell'imputato valorizzando, soprattutto nei casi più incerti, gli elementi probatori presentati dalla difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1745 e 1763 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avverte che la scorsa settimana sono stati presentati ed assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1745, d'iniziativa del senatore Sacconi ed altri, recante un testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, e n. 1763, d'iniziativa del senatore Romano, in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze.

Il disegno di legge n. 1745 ha lo scopo di evidenziare e raccogliere sistematicamente in un unico testo tutte le norme che l'ordinamento già prevede in materia di diritti dei conviventi, fino a costituire uno "statuto della convivenza". Le disposizioni del capo I (articolo 1) recano i principi generali e le disposizioni in materia di anagrafe, disciplinando in particolare l'iscrizione anagrafica della convivenza. Il Capo II (articoli da 2 a 7) regola l'assistenza socio-sanitaria dei conviventi e per i detenuti. Il Capo III (articoli 8-12) reca norme in materia di filiazione, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, tutela e curatela, adozione, procreazione medicalmente assistita. In particolare la relatrice fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 315 del codice civile sulla filiazione, alle modifiche apportate dalla legge n. 6 del 2004 agli articoli 408 e seguenti del codice civile, fino a trattare del rapporto tra convivenze e adozione alla luce della legge n. 184 del 1983. Si richiama infine (articolo 12) la disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 40 del 2004, che permette l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche a una coppia eterosessuale stabilmente convivente. Il Capo IV (articoli 13 e 14) del disegno di legge in esame richiama le norme sulla protezione contro gli abusi nell'ambito della convivenza, mentre il Capo V (articoli da 16 a 20) riguarda l'accesso all'abitazione e la tutela civilistica, con particolare riferimento alla successione nella locazione e all'assegnazione degli alloggi economici-popolari. Le disposizioni di cui al Capo VI (articoli da 21 a 26) e al Capo VII (articoli da 27 a 30) concernono, rispettivamente, la tutela penalistica e la tutela processual-penalistica. Infine il Capo VIII (articoli da 31 a 33) riguarda la disciplina sulla tutela delle vittime di reati.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1763, la relatrice avverte che tale proposta normativa è volta a riconoscere i diritti di tutti coloro che convivono stabilmente, sia che si tratti di coppie eterosessuali, ovvero di coppie omosessuali, sia che si tratti di persone conviventi in quanto legate da vincoli di affettività, di parentela o anche da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici. Il disegno di legge prevede in particolare l'istituzione di un registro delle stabili convivenze (articolo 3) presso l'anagrafe comunale; l'iscrizione in registro è condizionata al possesso di taluni requisiti (articolo 2).

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e l'eredità, si prevede una delega al Governo da attuare tenendo conto di un criterio di proporzionalità a seconda della durata della convivenza. In ordine ai diritti alla convivenza registrata, si applicano tutti quelli spettanti alla famiglia fondata sul matrimonio ad eccezione dell'adozione, mentre, il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentita ai conviventi registrati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004. La relatrice quindi si sofferma sull'articolo 11 che dispone che i conviventi sono tenuti a darsi reciproca assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 12 è volto ad eliminare ogni tipo di discriminazione in materia di assicurazione dipendente dall'orientamento sessuale degli assicurati. E' previsto in capo ai conviventi il diritto di delega per le decisioni in materia di salute e di capacità di intendere e di volere e in caso di morte (articolo 10) e i poteri spettanti ai coniugi sull'interdizione e l'inabilitazione (articolo 13); si prevede inoltre una delega al Governo per la disciplina della successione ereditaria e per il riconoscimento della pensione ereditaria (articolo 14); sono previsti poi il diritto alla successione del contratto di locazione (articolo 15) e il diritto di abitazione (articolo 16). Ricorda infine che, in caso di cessazione della convivenza *mortis causa* ovvero per separazione dei conviventi, l'avvenuto scioglimento della convivenza ha effetto nei confronti dei terzi dopo la relativa annotazione nel registro delle convivenze registrate, mentre è prevista una pronuncia del giudice in caso di scioglimento non consensuale della convivenza (articolo 18).

La relatrice propone infine di esaminare i disegni di legge nn. 1745 e 1763 congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la relatrice Cirinnà ha depositato un nuovo testo unificato in materia di coppie di fatto ed unioni civili, anche tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri a partire dalla votazione degli emendamenti e subemendamenti accantonati.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha invitato il presentatore, senatore Caliendo, alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.5 - in materia di poteri sostitutivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (cosiddetta "Anac") per l'adozione di provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza - interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che la proposta emendativa ha un significato preciso ed è volta a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Dichiarare pertanto di non ritirare l'emendamento, sul quale annuncia voto favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) invita il senatore Caliendo a ritirare l'emendamento per poterlo riformulare in Aula e renderlo più coerente con l'impianto vigente in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Avendo il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadito di non voler ritirare l'emendamento 3.0.5, lo

stesso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.0.6, volto ad imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ANAC le notizie utili ai fini della prevenzione dei reati di corruzione di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, annuncia il proprio voto favorevole il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII).

Il senatore [LUMIA](#) (PD), con argomentazioni analoghe a quelle precedentemente svolte sull'emendamento 3.0.5, invita il senatore Caliendo al ritiro dell'emendamento al fine di poterlo ripresentare in Aula con una diversa formulazione. Assicura, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una sostanziale convergenza sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento.

Il RELATORE, pur esprimendo un parere favorevole nel merito dell'emendamento, ritiene opportuno che lo stesso sia ritirato in modo da poter confluire nell'ambito di un disegno di legge dedicato al tema della prevenzione. In questo modo si potrebbe evitare che tale intervento normativo, pur condivisibile, non sia episodico e occasionale, ma rientri nell'ambito di un disegno organico sulla materia.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha annunciato voto favorevole sull'emendamento, il RAPPRESENTANTE del Governo chiede al Presidente di voler disporre di una sospensione tecnica di pochi minuti al fine di potersi confrontare con il relatore sull'emendamento in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) decide pertanto di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, pur confermando la disponibilità sul contenuto dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo al fine di poterlo riformulare per l'Aula, in modo da tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento dell'intervento modificativo con il quadro normativo vigente.

Si associa il RELATORE.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.0.6, mentre sull'emendamento 3.0.7 - volto a consentire la trasmissione all'ANAC di informazioni o notizie ritenute rilevanti dal giudice amministrativo nell'ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora vengano poste in evidenza condotte o atti in contrasto con le regole sulla trasparenza - oltre ad annunciare il proprio voto favorevole, giudica non necessario un approfondimento tecnico ed invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

Interviene il presidente [PALMA](#) condividendo le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sull'emendamento 3.0.7 e invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), ritenendo convincente il contenuto della proposta emendativa, che ritiene sistematica e coerente con l'azione di Governo, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a

modificare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il RELATORE si associa.

L'emendamento 3.0.7 è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti 6.0.10000/2, 6.0.10000/3 e 6.0.10000/4 che, con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 6.0.10000, posto ai voti, è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 - quest'ultimo, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) - mentre il senatore Caliendo ritira il proprio emendamento 7.2.

Il presidente [PALMA](#) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1, a propria firma, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, annunciando voto favorevole. L'emendamento in votazione - così come i successivi emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, in materia rispettivamente di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL e di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse - è volto a rafforzare l'azione preventiva in materia di corruzione, sottraendo dal controllo politico la nomina degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse e demandandola sostanzialmente ad una apposita commissione, composta da accademici e da membri tecnici indipendenti della Regione, aventi il compito di selezionare i *curricula* da sottoporre all'approvazione della Regione medesima.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur dichiarandosi favorevole nel merito all'emendamento in votazione, rileva la sua estraneità rispetto al contenuto del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di mantenere un meccanismo di controllo e una maggiore partecipazione democratica nella nomina dei direttori generali, che non andrebbe affidata a commissioni autoreferenziali, e nella gestione della struttura sanitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che il problema affrontato nell'emendamento in votazione merita attenzione e che il suo voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, è motivato esclusivamente da ragioni di metodo, ritenendo necessario che la materia sia trattata in altra sede, anche con il coinvolgimento della Commissione sanità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), pur rilevando di non aver sottoscritto l'emendamento in quanto troppo vicino all'impostazione seguita dall'Esecutivo, osserva che le posizioni testé espresse dalla maggioranza di Governo, lo inducono a votare a favore, in quanto non comprende le ragioni del voto sfavorevole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), annunciando voto favorevole, rileva che l'emendamento è volto a ridurre la spesa incontrollata prodotta dalle Regioni in materia sanitaria,

eliminando la lottizzazione partitica nelle nomine degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse.

Dopo che alla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e al senatore [MARTON](#) (*M5S*) vengono forniti dal presidente [PALMA](#) chiarimenti sul contenuto dell'emendamento, l'emendamento 7.0.1, al quale appone la propria firma il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti anche gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio vivo disappunto sul voto negativo testé espresso dalla maggioranza e dal Governo su emendamenti volti effettivamente a combattere e a prevenire il fenomeno della corruzione, ha abbandonato i lavori dell'Aula, si passa alla votazione dell'emendamento 8.1, che viene respinto dalla Commissione.

Analogamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1000, 8.2, 8.0.5 e 8.0.10, mentre l'emendamento 8.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.12, - volto ad incrementare i poteri di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti secretati di cui agli articoli 17 e seguenti del codice degli appalti - invitando il rappresentante Governo ed il relatore a rivalutare il proprio iniziale parere contrario, in quanto la proposta emendativa si muove nella stessa ottica perseguita dalla maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), annunciando voto favorevole, dichiara che questo emendamento - analogamente con altri emendamenti, peraltro respinti dalla Commissione - è volto a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Nella fattispecie si intende allargare il perimetro di competenze dell'ANAC, in linea con l'asserita valorizzazione del suo ruolo auspicata a più riprese dal Governo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole, il rappresentante del GOVERNO ed il RELATORE - rivalutando il parere precedentemente espresso - si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.0.12 è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002 - dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato su di essi voto favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

La relatrice

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietà ultravventuale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

- «Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [PALMA](#) comunica ai membri della Commissione che è stato presentato da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia uno schema di testo alternativo a quello presentato dalla relatrice, senatrice Cirinnà, in materia di coppie di fatto ed unioni civili, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\) LUMIA ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\) BUCCARELLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente - anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere - che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-bis del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa - che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 - l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa - l'articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 - è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché - come fatto rilevare dal senatore Tonini - su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile - nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente [PALMA](#), replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 - fatto proprio dai senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [GIARRUSSO](#) (*M5S*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) - e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile - che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 - al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 13,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,**

239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
- c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto

del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile registrata e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 10, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2,

del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i

diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.
2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
 - b) all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
 - c) all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 317 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
 - b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un

prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";

b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";

c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 7

7.0.20000/20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#), [LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [IURLARO](#),

[EVA LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

"In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta".

1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa

proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(194\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*
[\(595\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

[\(1238\)](#) *LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Il presidente [PALMA](#), esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistemica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in *subiecta materia*, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative

degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

Il presidente [PALMA](#), rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla

Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose

audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

Il presidente [PALMA](#), condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente. È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di *ratio* in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di

fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

NT

La Commissione

**Modifiche al codice penale e introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali**

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (*Omicidio stradale*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

Art. 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno

una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha illustrato brevemente i contenuti dell'interrogazione a propria firma n. 3-01522 sul lavoro dei detenuti in carcere e fuori dal carcere, il vice ministro COSTA prende la parola rimarcando la ferma convinzione, più volte espressa dal Guardasigilli, circa la fondamentale importanza dell'accesso al lavoro per assicurare la rieducazione dei detenuti ed il loro effettivo reinserimento sociale. Il lavoro, dunque, come fattore indispensabile per il recupero sociale dei ristretti e come strumento da potenziare, anche al fine di dare piena attuazione alla Legge Smuraglia che, con le sue recenti modifiche, valorizza l'avvenuto mutamento delle capacità professionali richieste dal mercato del lavoro e le continue trasformazioni dei contratti di lavoro.

Ovviamente un interesse alle condizioni del mondo carcerario non può prescindere da una politica di reale incentivazione delle opportunità lavorative per le persone in esecuzione penale. Ogni spunto in questa direzione va, quindi, condiviso e valorizzato, nella consapevolezza che il rischio di tornare a delinquere tra coloro che hanno trascorso quasi l'interezza del proprio tempo in cella, è risultato essere di gran lunga superiore se paragonato alla recidiva di coloro che sono stati impegnati in attività e lavoro.

E' per tale motivo che il tema del lavoro penitenziario, così come sollecitato dal Senatore Cappelletti, costituisce un dovere di cui l'Amministrazione della Giustizia continua a farsi doverosamente carico. Peraltro, dopo la stipulazione (nel marzo 2013) di un protocollo di intesa tra il Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria ed i rappresentanti di cooperative sociali e consorzi, volto a sviluppare progetti imprenditoriali finalizzati all'inserimento lavorativo dentro e fuori dal carcere e al recupero sociale dei detenuti, è oggi possibile parlare di prospettive future incoraggianti. Questi progetti, infatti, possono costituire anche un'occasione di sostegno per le aziende agricole, industriali, commerciali o di servizi, le quali, impiegando persone detenute nel proprio circuito lavorativo, beneficiano di sgravi contributivi e crediti di imposta.

In tal senso, ricorda che lo stanziamento destinato a tali agevolazioni contributive e fiscali è stato notevolmente incrementato rispetto al passato, passando dagli iniziali 4,6 milioni di euro annui, ai 10,1 milioni di euro a decorrere dal 2014; inoltre, il Decreto Interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 (Ministro della giustizia, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), recante "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti" ed entrato in vigore il 6 novembre 2014, recepisce ed attua le recenti modifiche introdotte alla legge Smuraglia.

Per quanto concerne, poi, il tema specifico dell'impiego dei detenuti "in lavori di pubblica utilità", ritiene doveroso distinguere all'interno della categoria del "lavoro di pubblica utilità" alcune situazioni genericamente accomunate tra loro, ma diverse per presupposti giuridici.

La prima situazione è quella rientrante nell'ambito dell'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario, intitolato "Modalità del lavoro", che consente al detenuto, in presenza di certi presupposti, di svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, assicurando retribuzione e tutela assicurativa e previdenziale.

La seconda è quella introdotta dal recente decreto legge 146/2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, allo scopo di potenziare il ruolo del lavoro esterno come strumento di risocializzazione, ha aggiunto al predetto articolo il comma 4 ter, in forza del quale "i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito ... nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività", da svolgersi con le modalità, in quanto compatibili, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000. Analoga previsione, ossia la possibilità di svolgere il lavoro gratuitamente, non è stata prevista dal legislatore per il lavoro all'interno degli istituti penitenziari che, come recita l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario "non ha carattere affittivo ed è remunerato". Ne consegue che, in conformità ai dettami della legislazione vigente e internazionale, non è possibile impiegare i detenuti per la manutenzione delle strutture e per l'erogazione di servizi senza assicurare loro la "mercede", così come invece proposto nel presente atto di sindacato ispettivo.

Il predetto comma 4-ter ha, quindi, essenzialmente introdotto la possibilità per i detenuti di svolgere volontariato al di fuori degli istituti penitenziari. L'adozione di questo istituto all'interno delle carceri non appare, tuttavia, replicabile, sia per l'obiettivo difficoltà di ipotizzare attività di volontariato all'interno delle strutture carcerarie, sia per il rischio di connotare siffatta attività come un improprio lavoro "obbligatorio", del tutto simile a quello svolto dai detenuti retribuiti, e in palese contrasto con i limiti imposti dalla legislazione interna.

Dall'entrata in vigore della nuova legge i detenuti che hanno fruito dell'articolo 21 comma 4-ter sono 369, mentre le convenzioni complessivamente stipulate con gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali ammontano a 110. Va, peraltro, evidenziato che l'istituto stenta a decollare per le difficoltà economiche in cui versano molti Enti Locali, tenuti, sebbene il lavoro sia svolto gratuitamente, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria, alla predisposizione dei presidi infortunistici e, laddove la normativa lo preveda, alla somministrazione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diversa dalla fattispecie normativa descritta è la sanzione del lavoro di pubblica utilità, comminata nella fase cognitiva. I procedimenti di esecuzione della predetta sanzione hanno, infatti, subito un incremento considerevole negli ultimi anni passando dai 2.525 condannati nell'anno 2012, ai 5.606 del 2014, con un incremento nel triennio pari al 222%.

Tale fenomeno è da ricondurre a due ordini di motivi: da un lato, è stato esteso l'ambito di

applicazione della fattispecie. Particolare incidenza, sotto questo aspetto, si è avuta con l'approvazione della legge 29 luglio 2012 n. 120, che ha previsto la possibilità di comminare il lavoro di pubblica utilità nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti, a norma degli articoli 186, comma 9-*bis* e 187 comma 8-*bis* del Codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2014 i procedimenti di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità comminata in fase cognitiva ammontano a 14.566, di cui 14.016 relativi a sanzioni per violazione del Codice della strada e 550 per violazione del Testo unico in materia di stupefacenti; l'altro fattore di impulso è da ricondurre all'azione amministrativa svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria. La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna ha diramato diverse circolari di indirizzo per favorire l'attività di coordinamento degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio e condurre gli Enti interessati alla sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Alla data del 31 dicembre 2014 risultano in essere 1029 convenzioni tra i Tribunali e gli Enti Pubblici o Privati, sottoscritte con il concorso degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Le convenzioni hanno reso disponibili numerosi posti di lavoro per lo svolgimento delle attività riparative ed hanno consentito all'Autorità Giudiziaria di fare ampio ricorso alla sanzione.

Detto ciò, ritiene necessario infine ricordare che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto nel codice penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, subordinandola allo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) in sede di replica, pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'impegno finora profuso su tale argomento, ritiene necessario compiere uno sforzo aggiuntivo, anche attraverso un intervento legislativo, per incentivare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di detenuti dentro e fuori dal carcere.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) esprime forti perplessità sulla scelta adottata dalla Commissione nella seduta di ieri di assumere il disegno di legge n. 1738 come testo base per il prosieguo dei lavori. La propria contrarietà trova infatti giustificazione, sotto il profilo del metodo, per il fatto che l'iniziativa governativa finirebbe per ridurre considerevolmente il ruolo della Commissione nella definizione della normativa di delega; sotto il profilo del merito, poiché la magistratura onoraria ha finora mostrato di essere efficiente sia in materia civile che in materia penale, mentre ravvisa nei seguenti punti del disegno di legge governativo evidenti elementi di criticità, talvolta perfino in contraddizione rispetto a posizioni ufficiali assunte dal Governo: la disciplina prevista in via transitoria per i magistrati onorari in servizio; l'inserimento dei giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del giudice di pace; il trattamento retributivo previsto per i magistrati onorari; il sostanziale assoggettamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 12. Evidenzia inoltre l'assenza del parere sul disegno di legge da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Il disegno di legge assunto come testo base rischierebbe quindi, a suo avviso, di determinare un sostanziale smantellamento della giustizia di prossimità, ostacoli nell'accesso alla tutela giurisdizionale e costi crescenti a carico dei cittadini. Propone pertanto che il relatore predisponga un testo unificato dei disegni di legge in titolo, alternativo al testo base adottato dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con il senatore Cappelletti sulla necessità di assicurare criteri di delega più stringenti per il Governo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che, durante l'esame dei disegni di legge in titolo, si sono registrati punti di contatto trasversali tra i componenti della Commissione. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione avanzi proposte emendative sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738, recuperando le parti migliori contenute nei vari disegni di legge connessi.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), annunciando che non parteciperà al voto sulla proposta del senatore Cappelletti, ritiene che sussista un problema più generale che riguarda la progressiva riduzione del ruolo del Parlamento rispetto all'esercizio della funzione legislativa.

Posta ai voti la proposta del senatore Cappelletti, la Commissione la respinge, confermando quindi la determinazione assunta nella seduta di ieri di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 16 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata una versione corretta del testo unificato alternativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia durante la seduta del 19 marzo.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver ricordato di aver sottoscritto la proposta di testo alternativo sulle unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia per aver superato il precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di fatto. Non può peraltro non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera dall'onorevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena equiparazione tra le unioni civili omosessuali e le convivenze eterosessuali. Dichiarando quindi che voterà secondo coscienza, in quanto ritiene dovere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pressanti istanze provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento di diritti soggettivi di particolare rilevanza. Sottolinea altresì l'opportunità che, prescindendo dall'appartenenza partitica e da vincoli di maggioranza, si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze politiche.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) ritiene che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà sia un valido punto di partenza per colmare un divario non più accettabile con il Paese reale e fa presente che - rispetto a questo testo - la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ribasso.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che un tema così rilevante da un punto di vista etico deve essere svincolato da vincoli di maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di indirizzo politico *stricto sensu* e, più specificamente, negli accordi politici che hanno dato vita al Governo attualmente in carica.

Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l'unicità della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, secondo quanto chiaramente previsto dall'articolo 29 della Costituzione. È necessario invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone che si relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, lo Stato è libero di regolamentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la

scelta di attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso comporterebbe una sostanziale equiparazione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia l'estensione alle unioni civili - previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà - di istituti ancorati nella legislazione interna al presupposto del rapporto di *coniugio* (tra i quali rammenta le adozioni, la quota di legittima, la pensione di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga valutato con attenzione l'impatto dell'estensione alle unioni civili della pensione di reversibilità sul bilancio pubblico.

Il senatore [TONINI](#) (PD), dopo aver reso omaggio alla serietà della discussione sulla tematica di elevata complessità, esprime condivisione sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice Cirinnà auspicando che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile. A tale riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali: il riconoscimento di un nuovo istituto giuridico - l'unione civile tra persone dello stesso sesso - giustificato dal fatto che, a differenza delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ricorso all'istituto matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali che riconosce diritti ed obblighi derivanti dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere. Sottolinea infine l'esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problematici attraverso un confronto parlamentare aperto sereno e costruttivo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha espresso il proprio favore verso il testo della senatrice Cirinnà in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari istituti in una visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle relazioni giuridiche, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene esprimendo la propria netta contrarietà nei confronti del testo medesimo. Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omosessuali e ritiene che il vero obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio omosessuale, rispetto al quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell'articolo 29 della Costituzione. Giudica infatti l'istituto dell'unione civile - così come configurato nel suddetto testo unificato - nei fatti equiparabile al matrimonio e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tale testo unificato, anche al fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che egli considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri mediante il fenomeno del cosiddetto "utero in affitto". Esprime infine preoccupazione in virtù dell'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), esprimendo la propria preferenza nei confronti del testo alternativo predisposto dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi che possano prestare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e fattispecie che devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresì i costanti tentativi di delegittimazione che si registrano sovente nel dibattito pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a tecniche discutibili - quali la maternità surrogata - ovvero all'estensione alle unioni civili dell'applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e non possono non presupporre, il rapporto di *coniugio*, quali - in particolare - la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il rischio di un utilizzo strumentale di quest'ultimo istituto, che avrebbe costi molto elevati in termini di bilancio pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,
239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763 (TESTO CORRETTO)**

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
 - a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
 - c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
 - f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
 - b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
 - c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
 - d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis - (*Unione civile*). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione

anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";
e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;
2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;
2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 10.
2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle

parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un

quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alta parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare Si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
- b) all'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-*bis*, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
- b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";
- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";
- b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
- c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni - svolte negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 13, 14, 15 e 20 gennaio, nonché nelle giornate del 12 e del 19 febbraio scorsi - sono state consegnate documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene, sull'ordine dei lavori, invitando la relatrice Cirinnà a valutare la possibilità di assicurare una più marcata distinzione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al titolo I del testo unificato da lei proposto e la disciplina del matrimonio, anche al fine di non incorrere in vizi di costituzionalità. Chiede pertanto alla Presidenza di voler disporre il rinvio della votazione per l'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, affinché ci sia lo spazio per un maggior approfondimento su tale questione.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), respingendo la richiesta del senatore Falanga, chiede di procedere alla votazione in questa seduta, poiché eventuali modifiche al testo che sarà adottato dalla Commissione come testo base potranno essere apportate durante la fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel rilevare, ancora una volta, l'inopportunità di incorrere in una equiparazione sostanziale tra la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - così come previsto nel testo proposto dalla senatrice Cirinnà - e l'istituto del matrimonio, annuncia voto contrario sull'adozione come testo base dello schema di testo unificato proposto dalla relatrice.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha annunciato voto contrario sull'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, annuncia invece voto favorevole, auspicando che in Commissione si possa realizzare un confronto aperto e costruttivo, alieno da appartenenze partitiche ed idoneo ad arricchire e migliorare nel merito il testo che verrà assunto come testo base. Ritiene estremamente importante sia assicurare adeguata tutela ai diritti delle coppie omosessuali attraverso l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, sia riconoscere pari dignità giuridica alle convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare voto contrario in ordine all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice, osserva che quest'ultimo appare assai lontano dalle previsioni costituzionali e dai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. Pur dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dalla convivenza - omosessuale ed eterosessuale - ritiene che il testo proposto dalla senatrice Cirinnà rischia di creare i presupposti per una sostanziale assimilazione tra le unioni civili ed il matrimonio e di favorire, nei fatti, indegne forme di sfruttamento a danno delle donne dei Paesi poveri del mondo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto favorevole all'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice e ritiene che vada respinta l'ennesima richiesta di rinvio, in quanto la Commissione ha già effettuato due cicli di audizioni

esaminando lungamente le questioni giuridiche sottese alla tematica in oggetto. Aggiunge che il Gruppo parlamentare M5S non farà mancare il proprio contributo in fase emendativa.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno annunciato il proprio voto favorevole, viene posta ai voti e approvata la proposta della relatrice di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dalla medesima, pubblicato in allegato al resoconto di seduta del 17 marzo 2015. Conseguentemente è preclusa la votazione in ordine allo schema di testo unificato alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 7 maggio alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE .
NN. 14,[197](#),[239](#),[314](#),[909](#),[1211](#),[1231](#),[1360](#),[1316](#),[1745](#),[1763](#)

NT

La Commissione

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I **Delle unioni civili**

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione

civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.
3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà

di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;
- d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietà ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter.* - (*Diritti del convivente*). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa

familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
210ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca [\(n. 166\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra i contenuti di uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni predisposto con riferimento al provvedimento in titolo. A tale riguardo - dopo aver ribadito che lo schema di decreto legislativo è finalizzato a conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre del Consiglio dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - premette che, all'articolo 1 dello schema in esame, è previsto che l'attuazione della suddetta decisione quadro debba avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo, e che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro

Stato membro dell'Unione europea siano eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle previsioni dello schema di decreto in titolo.

Nel merito propone, che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che il Governo introduca fra i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione di confisca, di cui all'articolo 6 dello schema, la previsione di cui alla lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, limitatamente ai casi in cui la decisione di confisca ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv) della medesima decisione quadro provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità italiana ordinate ai sensi delle predette disposizioni sui poteri estesi di confisca.

Propone altresì che vengano formulate le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, se il Governo non ritenga ai fini dell'individuazione delle Autorità competenti ad avvalersi della Rete giudiziaria europea - salvo quanto già previsto al comma 2 dell'articolo 6 - di tenere conto delle specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia dell'ordinamento interno;
- rispetto all'articolo 13, se il Governo non ritenga opportuno, in aderenza con esigenze di coerenza e sistematicità ordinamentali, l'inserimento di una previsione di coordinamento tra le disposizioni recate dallo schema di decreto in titolo e le previsioni concernenti il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, anche al fine di chiarire le modalità con cui si provvederà al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento di sequestro nelle more del recepimento della predetta decisione quadro;
- per quanto concerne l'articolo 14, se il Governo non ritenga opportuno l'inserimento di una disposizione di chiusura che consenta di destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo Stato di emissione. Una siffatta previsione, oltre a rappresentare una utile "clausola di salvaguardia" nelle fattispecie sopra considerate, si porrebbe in linea con la decisione quadro oggetto di recepimento, giusta l'analoga previsione ivi contenuta all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente [BUCCARELLA](#), in sede di avvio dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo scorso, pubblicati in allegato al resoconto, comunica che l'illustrazione avrà luogo a partire dalla seduta odierna suddividendo gli interventi con riferimento a ciascuno dei due titoli di cui si articola il testo unificato, rispettivamente in materia di unioni civili (articoli da 1 a 7) e disciplina della convivenza (articoli da 8 a 19). Sarà quindi previsto un unico intervento per ogni senatore, della durata massima di venti minuti, per ciascuno dei suddetti titoli.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi al titolo I.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che i numerosi emendamenti presentati testimoniano la sua totale ed assoluta contrarietà, espressa anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, al testo unificato proposto dalla relatrice. La disciplina delle unioni civili che verrebbe a configurarsi dall'eventuale approvazione di tale articolato si porrebbe in radicale contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento stabile della giurisprudenza costituzionale, in quanto si verrebbe a determinare, nei fatti, una equiparazione con l'istituto del matrimonio, inteso come unione tra un uomo e una donna, che affonda le proprie radici in una memorabile e consolidata tradizione giuridica e sociale. Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, una siffatta surrettizia assimilazione tra istituti giuridici diversi non appare in linea nemmeno con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che demanda all'autonomia normativa degli Stati membri la competenza ad intervenire sul punto. Pur essendo convinto della opportunità di assicurare il riconoscimento di diritti alle convivenze tra persone dello stesso sesso, ribadisce - coerentemente con l'impostazione di fondo di cui sopra - la propria netta contrarietà ad estendere a queste ultime istituti giuridici che caratterizzano il matrimonio, quali la reversibilità - anche per esigenze di copertura finanziaria - e l'adozione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) dichiara, in premessa, che il testo unificato adottato dalla Commissione come testo base è volto a riconoscere diritti sociali alle unioni civili tra persone dello stesso sesso attraverso una disciplina che - nelle condizioni date - rappresenta una soluzione equilibrata rispetto alle posizioni emerse nel corso del dibattito, anche se certo tale soluzione non può considerarsi particolarmente avanzata. Tali considerazioni appaiono rafforzate alla luce del fatto che l'Italia è praticamente l'unico paese europeo a non aver esteso l'istituto del matrimonio civile alle persone dello

stesso sesso, dovendosi inoltre rilevare che la strada dell'elaborazione di una normativa volta ad assicurare protezione alle coppie omosessuali attraverso una disciplina autonoma e separata rispetto al matrimonio ha un solo precedente europeo, in Estonia. Con riferimento alle due proposte emendative al titolo I da lui sottoscritte, sottolinea che l'emendamento 3.993 è volto ad estendere all'unione civile tra persone dello stesso sesso l'istituto dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale intervento si rende opportuno al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso e tenuto conto del fatto - come emerso dalle audizioni informali - che non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri un *vulnus* psicologico o educativo per la crescita del bambino nel contesto di un'unione omosessuale.

Coglie altresì l'occasione di questo intervento per soffermarsi sui contenuti dell'emendamento 19.0.2, finalizzato ad introdurre il titolo VII-*bis* al libro primo del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, osservando che tale proposta intende riconoscere ad una o due persone maggiorenni la facoltà, anche congiunta, di dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona minorenni, attraverso una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona o successivamente, in ogni tempo. L'introduzione dell'istituto della responsabilità genitoriale nell'ordinamento interno - in analogia con quanto disciplinato in altri sistemi stranieri - consentirebbe di dare copertura giuridica a situazioni affettive ampiamente diffuse nella società.

Si rammarica infine del fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati abbiano finalità meramente ostruzionistiche, dichiarando peraltro fin da ora la disponibilità ad esaminare nel merito proposte invece idonee a migliorare ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, rileva che la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - così come introdotta nel titolo I del testo unificato - pur non essendo formalmente equiparata al matrimonio, presenta numerosi rinvii e sovrapposizioni con le previsioni codicistiche riferite al matrimonio. Una siffatta anomalia, oltre ad apparire del tutto irragionevole, è anche pericolosa in quanto crea le condizioni per successivi interventi giurisprudenziali. E' infatti orientamento pretorio ormai consolidato - anche a livello europeo - che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, non si può disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili. A tale riguardo esprime profonda preoccupazione, in particolare, per l'estensione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di istituti tipici del matrimonio, quali ad esempio la pensione di reversibilità, in questo caso anche per le ricadute sul bilancio dello Stato.

Il senatore [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che il dibattito sul tema in esame è molto acceso e le posizioni profondamente diversificate, anche se è condivisa l'opinione che si debba procedere ad una regolamentazione *in subiecta materia*. Uno dei temi maggiormente controversi è senz'altro rappresentato dal rischio, insito nel testo unificato, di creare un'assimilazione del matrimonio (i cui requisiti, anche se impliciti, sono rappresentati ormai da tempo immemore dalla diversità di sesso dei *nubendi* e dalla volontà di entrambi di sposarsi) all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il testo Cirinnà, nella parte relativa alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a grandi linee configura una *civil partnership* alla tedesca con reversibilità della pensione e *stepchild adoption*, cioè l'adozione del figlio del partner.

All'articolo 1 si prevede che due persone dello stesso sesso costituiscano un'unione civile mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e viene istituito, presso ogni comune, il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Vengono dettate espressamente le cause impeditive, il contenuto del certificato di attestazione dell'unione civile, le cause di nullità.

L'articolo 3 prevede che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino numerose previsioni del codice civile (dai diritti e doveri reciproci dei coniugi, all'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, ai doveri verso i figli, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari,

all'indennità al coniuge in caso di morte, alla costituzione del fondo patrimoniale e alla separazione dei beni); l'articolo 4 estende all'unione civile i diritti successori previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile; l'articolo 5 introduce la cosiddetta *stepchild adoption*, ossia l'adozione - da parte di uno dei due componenti di una coppia - del figlio, naturale o adottivo, del partner. L'articolo 6 dispone che all'unione civile si applichi la disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio (separazione e divorzio), mentre l'art. 7 prevede, infine, una delega al Governo per la ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

Il testo detta quindi una regolamentazione delle unioni omosessuali modellata sul matrimonio, per cui sarebbe certa l'estensione di tutti i diritti connessi, dall'adozione alle provvidenze pubbliche. Ciò determina una equiparazione quasi totale tra il matrimonio e l'unione civile tra omosessuali, il che appare chiaramente in contrasto con le previsioni costituzionali e con numerose pronunce della Corte Costituzionale. Non è giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali, in quanto il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione che è "naturalmente" esclusa nelle coppie omosessuali. Non trattasi, dunque, di situazioni "uguali e omogenee". La normazione non deve, dunque, risolversi nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Qualora dovesse essere approvato il testo unificato in esame si aprirebbero scenari preoccupanti che rischiano non soltanto di stravolgere il concetto stesso di famiglia così come sancito dalla Costituzione e come consolidato da una tradizione storica ormai millenaria, ma di destrutturare l'intera società. La deriva morale cui si sta assistendo - dal divorzio breve sino al presunto diritto di decidere sui vari stadi della vita, fino al riconoscimento nei fatti delle adozioni di bambini anche alle unioni tra persone dello stesso sesso, bambini che, in assenza di un padre e di una madre, saranno privati di un loro essenziale diritto - rischia di superare ogni ipotizzabile limite sino al punto di prevedere nelle scuole l'insegnamento dell'ideologia *gender*, bollata da Papa Francesco come "totalitaria e dittatoriale", con la scusa di educare le nuove generazioni al rispetto di tutti.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA PER DOMANI

Il presidente [BUCCARELLA](#) dispone per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 16,15, nonché la posticipazione alle ore 21 della seduta già convocata alle ore 19.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

[FUCKSIA](#)

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) né internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e

donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione a tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

[MALAN](#)

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.2

[MALAN](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.3

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.4

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

[FASANO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

[MARIO MAURO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.12

[MALAN](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.13

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.16

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

[DLBIAGIO](#)

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli

altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (Esclusività delle prerogative del matrimonio). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.20

[MALAN](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.21

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

1.22

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite*

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.40

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

[DLBIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.46

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.226

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.229

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di seti menti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.240

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore».

1.242

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.244

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.245

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.248

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile

quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o peraltro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler Fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.305

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero

accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta d'intorno in plico».

1.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno

in plico».

1.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento

nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero

o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.408

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.414

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transigerebbe* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.416

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.419

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.425

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.426

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano, intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.434

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.440

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone, omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.461

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.479

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.480

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso, sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.506

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.510

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.511

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.522

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.523

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.529

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.530

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.535

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono

costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.557

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.560

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.562

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.603

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.604

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.623

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.633

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.635

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla

presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone, omosessuali, e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale

dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.692

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.693

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.698

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.699

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.700

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.705

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.709

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.714

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali ,e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile ,mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.729

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.734

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false,

sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.745

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.746

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.749

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.754

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.758

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status*, di convivenza continuativa».

1.759

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.763

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.769

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.770

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.775

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.776

[MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio»,».

1.777

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.782

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.783

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone

dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.789

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

? sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrano;

? al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;

? al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);

? al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;

? al comma 4 sopprimere il secondo periodo;

? al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.

? sopprimere il comma 6.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.791

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.793

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioresenni», ovunque ricorrano.

1.798

[MARIO MAURO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

2) Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».

3) Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».

4) Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.

5) Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

[FASANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresi e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.801

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.802

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.804

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.807

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.808

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.809

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.810

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

[MALAN](#)

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.818

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.819

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.820

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.821

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.822

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e

reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.835

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.837

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.838

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.843

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.844

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e

che sia».

1.854

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.857

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.861

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.863

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.864

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.868

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

[MALAN](#)

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.873

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.875

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.882

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.883

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.888

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.889

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.891

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.901

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.903

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.913

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle

unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.915

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.924

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro».

1.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1090

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

[ICHINO](#), [MARAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1092

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti,».

1.1093

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1096

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1097

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1100

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1101

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1103

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1104

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1106

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1108

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con le seguenti: «si fa».

1.1112

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1116

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1117

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1119

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1120

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1125

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1126

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1128

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civili tra persone dello stesso sesso».

1.1129

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1131

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

[FASANO](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1136

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1138

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1139

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

[MALAN](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1144

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1147

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1148

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1149

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1151

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1152

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso

un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1153

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

1.1155

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1162

[MALAN](#)

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1164

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1168

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1172

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1175

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1178

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1181

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1182

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1183

[MALAN](#)

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera b) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera c), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera d), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1186

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1191

[ZIZZA](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1193

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1194

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

[FASANO](#)

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione

Europea».

1.1213

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1215

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1216

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

[GASPARRI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la presenza di figli minori;».

1.1229

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1233

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1234

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1260

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1261

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».*

1.1272

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

[MALAN](#)

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1275

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

1.1276

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer».

1.1277

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender».

1.1278

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 600-octies del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale (corruzione di minorenne)».

1.1308

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1310

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1311

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

1.1312

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del

codice civile».

1.1321

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1330

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

[MALAN](#)

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1334

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1341

[MALAN](#)

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1342

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1343

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1345

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1349

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1352

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1353

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche *more uxorio*».*

1.1355

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione

civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

[GIOVANARDI](#)

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" *è aggiunto il seguente periodo:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse".

1.1361

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» *a* «Libro I del codice civile».

1.1366

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» *sono eliminate.*

1.1367

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

[MALAN](#)

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371/bis

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1372

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1376

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1379

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1382

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1386

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1388

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1390

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1393

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di

iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1397

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1398

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime

patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1404

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1413

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl o transgender e/o queer e/o lesbiche* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *e/o transgender e/o queer e/o lesbiche* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *e/o transgender e/o queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *e/o transgender e/o queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *e/o transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *e/o transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1423

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1428

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1429

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1430

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1432

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

1.1433

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1436

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1439

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1442

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1445

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1448

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Consequentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1458

[MALAN](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1459

[MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1461

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1462

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1463

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1464

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1466

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1467

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1468

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

[FASANO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1470

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1471

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1476

[MUSSINI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

[GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1481

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1482

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1483

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1486

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1487

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1492

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498

[DLBIAGIO](#)

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale» sono soppresse.

1.1499

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stato vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1500

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1501

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1502

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1513

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1518

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso».

1.1521

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1522

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1523

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1525

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1527

[MALAN](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

1.1528

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1529

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

S2.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.5

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.7

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.8

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.10

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.11

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.12

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Unione civile). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.16

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,"».

2.17

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

2.22

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

[MARIO MAURO](#)

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

[FASANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.6

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.8

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.10

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (Regime patrimoniale). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (Convenzione di unione civile). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinquies*. ? (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). ? 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). ? 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). ? 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). ? 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-undecies. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-duodecies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-quaterdecies. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquiesdecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1º, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

b) al comma 1º, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1º, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-sexiesdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-bis. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (Assistenza sanitaria). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in

caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-*quater*. - (*Accesso alla cartella clinica*). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-*quinqies*. - (*Congedi per salute*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-*sexties*. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-*octies*. - (*successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri

prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

[MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.16

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.17

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? I. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.19

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sezzo (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.135

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per

almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno. tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e

penitenziaria».

3.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.649

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

3.650

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.651

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.652

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.653

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146,

147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.692

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.694

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.695

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.697

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.699

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.703

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.708

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.711

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143».

3.732

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143».

3.733

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.734

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.735

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.749

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.750

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

[MALAN](#)

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.760

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.761

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.772

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.773

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.785

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.787

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.794

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.796

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis».

3.802

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.803

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417».

3.808

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.809

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.810

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.816

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.817

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.820

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.821

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.824

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.827

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.828

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo».

3.829

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.830

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.831

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

3.833

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.834

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.835

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni

previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.840

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.871

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.874

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.875

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.876

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.878

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.879

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.883

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.885

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.889

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122,».

3.901

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.906

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.907

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

[MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.913

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.914

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.918

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.919

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.921

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.922

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.925

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.926

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.929

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.930

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.931

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.933

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.934

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.935

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.936

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.937

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.938

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.939

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.940

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.942

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.945

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successorie di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.947

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.948

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.949

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.950

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.951

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.952

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.983

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.990

[MALAN](#)

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.992

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

[LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.995

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.996

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.997

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.999

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1002

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1003

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1005

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1008

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1017

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1018

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1020

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1021

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1023

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1024

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive,».

3.1026

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1027

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1029

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi,».

3.1031

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1032

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1033

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico,».

3.1034

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1035

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1036

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1037

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1041

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1042

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1044

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1045

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1048

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1051

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1054

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1055

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1057

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

[MARIO MAURO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1077

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1115

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1139

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1149

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-quater».

3.1152

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-quater».

3.1153

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 - Articolo 4».

3.1157

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1159

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1162

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1166

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1169

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1175

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1176

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1178

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1179

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1180

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1181

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1184

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1186

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1187

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1190

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1191

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

3.1194

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.7

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.9

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

4.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte

ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quante necessarie per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

4. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.21

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.23

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.24

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.27

[MALAN](#)

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

[MALAN](#)

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.34

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.35

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

[MALAN](#)

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.41

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.47

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.53

[MALAN](#)

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.54

[MALAN](#)

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.56

[MALAN](#)

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.57

[MALAN](#)

Sopprimere la parola: «le».

4.58

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.59

[MALAN](#)

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la soia quota disponibile delle».

4.60

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

[MALAN](#)

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

[MALAN](#)

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.77

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

[MALAN](#)

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.80

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.81

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.6

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.7

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.10

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.11

[COLLINA](#), [SAGGESE](#), [DI GIORGI](#), [MOSCARDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.13

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.14

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.15

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.16

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.17

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

5.18

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

5.19

[LEPRI](#), [FATTORINI](#), [DEL BARBA](#), [SCALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione

sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificate».

5.21

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). ? 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Tutela del minore). ? 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)»:*

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della

Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.32

[MALAN](#)

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.33

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DLBIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno

quattro anni e 1 mese».

5.48

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.65

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinqies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione
di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali
o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

5.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.6

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione civile) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione solidale) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di

cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

[DLBIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.21

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.23

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.24

[MALAN](#)

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

[MALAN](#)

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.27

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.29

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.30

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.31

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.33

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.36

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

[MALAN](#)

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.55

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.57

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.58

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.59

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.61

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.63

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.64

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";
- b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.5

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.6

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.7

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.10

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.11

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.12

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a)* e *b)*, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- *bis* ? (*Obbligo alimentare*) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un

tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7-ter ? (*Successione nel contratto di locazione*) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-quater ? (*Risarcimento del danno*) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (*Applicabilità delle norme*) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.14

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.22

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.27

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.28

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.29

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.30

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

b) sopprimere le parole: «nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.37

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.41

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.45

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.48

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.50

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

7.51

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.52

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.59

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.66

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.68

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.69

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.73

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.76

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.79

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al solo fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

[FAVERO](#), [SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.93

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.94

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.101

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.102

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.104

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.110

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.111

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.115

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.117

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.123

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.124

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra persone dello stesso sesso».

7.125

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

[MALAN](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.128

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.129

[PADUA](#), [SCALIA](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.130

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.131

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

7.157

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le

Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 4.

7.173

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

7.174

[MALAN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 bis

[MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quinquies

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (Matrimonio egualitario). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono

sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-quater.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

"CAPO 1-BIS.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-bis. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello

stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";

b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-quinquies, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

[DALLA ZUANNA](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#)

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

[FASANO](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

[DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [FAVERO](#)

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo

8.8

[DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#)

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g) la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.9

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.20

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

[LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.27

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.28

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

[STEFANI](#), [CENTINAI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.38

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.39

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

8.47

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

8.48

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.6

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.7

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.8

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

9.9

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

9.10

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

[GASPARRI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

Art. 10

10.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

10.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «compossezzo» con le seguenti: «possezzo congiunto».

10.9

[GASPARRI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

[ANGIONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.5

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.6

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tali».

11.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.5

[ZELLER, ZIN](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

12.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.8

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registratgcome tale».

12.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

12.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

[GASPARRI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

[ZELLER](#), [ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*
- b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.5

[MALAN](#)

Dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

13.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

[ANGIONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria

opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.4

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

14.6

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.6

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

15.7

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

[ZELLER](#), [ZIN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

16.26

[LO GIUDICE](#), [BROGLIA](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [MIRABELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.27

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

16.38

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

16.53

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone c conviventi».

16.57

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

16.62

[MALAN](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

16.73

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

16.74

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 7.

16.75

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 7.

16.76

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

17.3

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

17.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello status di genitore;».

17.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.4

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

18.15

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.25

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.26

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.28

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.29

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-octies del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

18.65

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

18.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.73

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.74

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

18.79

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.6

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali
delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni

altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto
in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di

stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della , presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di , comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente

escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

[LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (*Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale*). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (*Effetti della dichiarazione*). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e

l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. ? (*Provvedimenti nei confronti del minore*). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

Tit.1

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

1.3.2.1.38. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
212^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), in apertura di seduta, auspica, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che l'esame del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati in relazione ai Titoli I e II del testo unificato in esame. L'emendamento 1.1153 è volto ad introdurre il comma 2-*bis* all'articolo 1 del testo unificato al fine di rendere applicabili all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni codicistiche in materia di formalità preliminari del matrimonio. Con l'emendamento 1.1525 si intende inserire - al comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato - una previsione che consenta ai figli, anche adottivi, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di assumere il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e di trasmettere ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Con l'emendamento 1.1526, in materia di cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - interamente sostitutivo dell'articolo 156-*bis* del codice civile - attraverso l'inserimento del comma 6-*bis* all'articolo 1 del testo unificato, si prevede che il giudice possa vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile l'uso del cognome dell'altra ovvero possa autorizzare un coniuge ovvero una delle parti a non utilizzare il cognome dell'altra, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio. L'emendamento 3.992 - così come l'emendamento 7.145 - è invece volto ad estendere anche alle unioni civili la previsione dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'emendamento 7.152 - recante introduzione al comma 1 dell'articolo 7 del testo unificato della lettera d-*bis*) - è finalizzato ad estendere anche alle unioni civili il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, mentre l'emendamento 7.165 mira ad escludere il Ministero della salute dai soggetti competenti per l'adozione dei decreti legislativi di regolamentazione dell'unione civile, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto articolo 7. Passando in rassegna gli emendamenti relativi al Titolo II - recante disciplina della convivenza - il senatore Orellana illustra l'emendamento 10.4, così come riformulato in un nuovo emendamento 10.4 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il quale si intende sostituire il comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato - in materia di diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione - consentendo al convivente di fatto superstite l'esercizio del diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età, delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Quest'ultima specificazione è presente anche nell'emendamento 10.6. L'emendamento 16.31 - modificativo del comma 1 dell'articolo 16 del testo unificato in materia di contratto di convivenza - è volto ad includere anche l'eventuale cessazione dei rapporti patrimoniali della vita in comune dei conviventi di fatto nel contenuto del contratto di convivenza. L'emendamento 18.68, infine, è finalizzato a modificare il comma 3 dell'articolo 18 del testo unificato - in materia di risoluzione del contratto di convivenza - in modo da estendere da trenta a novanta giorni il termine minimo per la dichiarazione di recesso concesso al convivente per lasciare l'abitazione, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene per illustrare le proprie proposte emendative all'articolo 1 del testo base, riservandosi di intervenire successivamente per illustrare le proposte sugli altri articoli.

L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il titolo I del Testo Unificato, che a suo avviso determina, nei fatti, una equiparazione dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio. Alle unioni civili sono infatti estese, nel testo in esame, quasi interamente le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, ad eccezione dell'istituto dell'adozione, rispetto al quale peraltro si prevede la possibilità di accesso in relazione ai figli del *partner*. Pur condividendo l'esigenza di un intervento legislativo al fine di garantire i diritti dei conviventi, non ritiene che tale obiettivo sia realizzato in modo congruo e condivisibile dal testo in esame, né che la strada intrapresa sia compatibile con la specificità della nozione di matrimonio, intesa come unione tra un uomo e una donna sia in base ai principi costituzionali vigenti sia quale fenomeno sociale la cui genesi preesiste al dato normativo.

Inoltre, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale che non si determini alcuna irragionevole differenziazione di trattamento rilevante *ex* articolo 3 della Costituzione a non equiparare fenomeni affatto diversi, quali sono appunto l'unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio. Né la normativa europea impone alcuna estensione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Questo non toglie peraltro che non si possa ravvisare l'esigenza di intervenire in via legislativa allo scopo di assicurare una organica armonizzazione della congerie di provvedimenti settoriali adottati in questi anni sulle stabili convivenze. Tuttavia tale risultato poteva essere conseguito in maniera assai più efficace attraverso un testo unico sulle convivenze, come quello presentato in data 21 gennaio 2015 dal senatore Sacconi con l'Atto Senato n. 1745, che richiama ed armonizza disposizioni vigenti che riguardano gli aspetti più disparati e con modalità persino più incisive del testo base adottato dalla Commissione: dall'assistenza sanitaria all'amministrazione di sostegno, dalla tutela e curatela all'assistenza carceraria, alla tutela civilistica e molto altro.

L'emendamento 1.18 è volto a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, prevedendo l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per le parti di una convivenza di fatto che la vogliano registrare, ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; contenuto analogo ancorché più circoscritto presenta l'emendamento 1.45.

L'emendamento 1.21 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che prevede nei fatti l'omologazione dell'unione civile al matrimonio attraverso la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La proposta 1.857 mira alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, della previsione circa la presenza di due testimoni nella registrazione dell'unione civile.

La proposta 1.878 inserisce un comma 1-*bis* finalizzato a definire gli effetti anagrafici della convivenza quale unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

L'emendamento 1.1156, così come riformulato nell'emendamento 1.1156 (testo 2) - pubblicato in allegato - prevede una sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 armonizzata alla procedura di registrazione anagrafica della coppia di fatto.

L'emendamento 1.1219 - recante modifiche all'articolo 1, comma 3, lettera b) del testo base - propone di abrogare le deroghe al divieto di contrarre l'unione in presenza di minori al fine di assicurare loro maggiore tutela. La proposta 1.1262 propone una modifica alla successiva lettera d) per rendere il testo più armonico.

Anche l'emendamento 1.1456 si muove nella linea della differenziazione tra matrimonio e unione civile, la quale andrebbe piuttosto regolata secondo il principio della registrazione anagrafica che pertanto non richiede la presenza di testimoni, né delle loro specifiche anagrafiche. La proposta 1.1498, di cui viene presentata una versione corretta - pubblicata in allegato - è volta a modificare il comma 6 dell'articolo 1, eliminando il riferimento allo "stato vedovile" ed alle "nuove nozze" - che sono espressioni tipicamente riferibili all'istituto matrimoniale e quindi non appropriate al contesto in oggetto - e prevedendo che il cognome possa essere conservato in caso di decesso di una delle parti,

fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) esprime, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, profonda condivisione sull'impostazione di fondo che caratterizza il testo base. I pochi, mirati, emendamenti presentati dai senatori del gruppo esprimono altresì la necessità di esaminare in tempi congrui un provvedimento di estrema importanza per l'Italia, anche alla luce del grave ritardo rispetto ad altri Paesi nel dare riconoscimento legislativo ai diritti spettanti alle persone dello stesso sesso. A tale riguardo rammenta che ben tredici paesi europei - tra i quali la cattolicissima Spagna - hanno legalizzato il matrimonio tra persone omosessuali, mentre altri paesi tra cui la Germania hanno riconosciuto in via legislativa l'istituto delle unioni civili. L'obiettivo che, con il testo base, si intende perseguire rappresenta dunque una esigenza ormai ineludibile della politica - a prescindere dalla natura progressista o conservatrice dei rispettivi schieramenti - rispetto ad istanze provenienti dalla società civile che non possono più rimanere inascoltate. Tutto questo anche per evitare di assumere posizioni di retroguardia rispetto all'incessante elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti civili e sociali delle persone. Osserva che, nel testo unificato, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso mantiene una fisionomia profondamente diversificata rispetto al matrimonio - quanto a denominazione, natura e presupposti -, pur contenendo rinvii interni a disposizioni del codice civile in materia matrimoniale. Tra gli elementi caratterizzanti il titolo I occorre altresì segnalare il riconoscimento dell'adozione in casi particolari - la cui previsione è resa necessaria anche alla luce delle recenti pronunce dei giudici di primo grado - nonché l'estensione della pensione di reversibilità alle unioni civili, i cui costi presuntivi non dovrebbero risultare così significativi, come anche rilevato in uno studio condotto dall'INPS e risultante da documenti ufficiali pervenuti alla Commissione. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti al titolo II del testo unificato, il senatore Lumia esprime l'auspicio che si possano registrare convergenze trasversali, in quanto il testo base non presenta significative differenze di sostanza rispetto a testi alternativi presentati in materia di convivenze di fatto. Al contrario, le proposte provenienti da altre forze politiche sono volte a garantire tutela alle convivenze di fatto in maniera ancora più incisiva di quanto proposto dal testo proposto dalla relatrice.

Il senatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) rileva, in via preliminare, come gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo di appartenenza siano caratterizzati da un'impostazione comune, volta a definire il testo in esame nel senso di una ricognizione dei diritti riconosciuti ai conviventi - in un quadro peraltro di maggiore certezza, organicità e completezza - suscettibile di assicurare una regolamentazione pubblica della materia nel rispetto dei limiti derivanti sia dalla Costituzione, sia da una tradizione giuridica più che secolare.

In questo quadro generale la sua parte politica si dichiara, quindi, contraria a qualsiasi soluzione volta ad equiparare sostanzialmente al matrimonio altre forme di unione civile, a consentire l'adozione al di fuori del contesto della famiglia tradizionale, nonché ad estendere alle proposte nuove forme di unione provvidenze pubbliche che, nel quadro normativo vigente, sono riservate appunto alla famiglia tradizionale.

In termini più specifici il senatore Sacconi rileva come la sua parte politica sia contraria, escludendo sul punto qualsiasi possibilità di mediazione, a soluzioni comunque configurate che prevedano per forme di unione di due persone dello stesso sesso la "registrazione pubblica", nel presupposto che il riconoscimento di questa costituirebbe ineludibilmente il presupposto di successivi interventi giurisprudenziali che finirebbero per determinare sul piano giuridico quell'equiparazione con l'istituto del matrimonio che la sua parte politica ritiene inaccettabile per le ragioni già esposte.

Sul tema delle adozioni la contrarietà alla cosiddetta *stepchild adoption* - consentita dal testo all'esame della Commissione - è sotto un certo aspetto ancora più determinata di quella nei confronti dell'ammissibilità dell'adozione legittimante, che è invece esclusa dal testo medesimo. Consentire l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 significherebbe, nella realtà dei fatti, permettere l'adozione di bambini che non sarebbero, nella generalità dei casi, figli

dell'altro componente dell'unione, ma piuttosto il frutto del ricorso alla maternità surrogata, e cioè ad una pratica che la sua parte politica giudica razzista e classista e che corrisponde a un'idea di commercio dell'umano del tutto inaccettabile. Per la sua parte politica inoltre rimane un postulato irrinunciabile che i diritti dei minori devono comunque prevalere sui pur comprensibili desideri degli adulti.

Per quanto concerne il tema dell'estensione ai componenti delle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di reversibilità, il senatore Sacconi ricorda che, attualmente, il costo delle pensioni di reversibilità incide sul bilancio dello Stato per non meno di 40 miliardi di euro annui - l'Italia è il primo Paese al mondo per l'incidenza sul prodotto interno lordo di questa specifica spesa previdenziale - e che la copertura di un'estensione dell'ambito di operatività della normativa in questione dovrebbe avere una proiezione temporale certamente superiore a dieci anni, dovendo consentire di ipotizzare i costi a regime della predetta estensione ed essendo di tutta evidenza che previsioni fondate sul presupposto che a queste nuove forme di unione accedano persone con non più di cinquant'anni non possono collocare il momento in cui è possibile determinare gli oneri a regime nel 2016 o comunque a distanza di pochi anni (in un simile arco temporale il numero dei decessi presumibili non può non essere contenuto). Peraltro una simile impostazione non tiene conto di quello che è, invece, un rischio altamente prevedibile, e cioè il rischio di comportamenti strumentali in cui il ricorso all'unione civile è solo strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata alla ore 17.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.1156 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1498 corretto

[DLBIAGIO](#)

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

Art. 10

10.4 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
213ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), rifacendosi alle considerazioni già svolte, ribadisce che l'estensione alle istituende unioni civili delle norme in tema di pensione ai superstiti rischia di creare problemi alla sostenibilità economica dell'attuale sistema di solidarietà sociale, sottolineando ulteriormente come le previsioni di spesa - per poter essere utili ai fini della determinazione di una copertura idonea a garantire tale sostenibilità - debbano necessariamente estendersi per un arco temporale superiore ai dieci anni ed abbracciare un periodo adeguato al fine di individuare il momento in cui andrà a regime l'operatività dell'istituto in questione per le unioni civili. Dati tali presupposti ritiene che - a regime - una previsione di spesa plausibile si collochi su un livello pari a circa il 5 per cento della spesa previdenziale che - come già evidenziato - attualmente si attesta intorno ai 40 miliardi di euro annui.

Da ultimo il senatore Sacconi si sofferma sul titolo II del testo unificato in esame, evidenziando di non avere particolari rilievi sugli articoli da 8 a 15 e manifestando, invece, la propria contrarietà nei confronti delle previsioni di cui all'articolo 16, in quanto la previsione che il contratto di convivenza debba essere ricevuto da un notaio in forma pubblica e successivamente trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe rappresenta comunque una forma, seppur attenuata, di "registrazione pubblica" da respingere per le motivazioni da lui già svolte nella precedente seduta.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) giudica radicalmente non condivisibile la scelta, effettuata con il titolo I del testo unificato in esame, di introdurre nell'ordinamento un istituto con cui le unioni fra persone dello stesso sesso vengono sostanzialmente equiparate al matrimonio. Una simile scelta del legislatore si pone in radicale contrasto con il vigente quadro costituzionale e, ancor di più, con il dato pregiudiziale costituito dalla impossibilità fattuale di assimilare le unioni omosessuali alle unioni fra un uomo ed una donna, per la circostanza non contestabile che solo queste ultime presentano, in via ordinaria, quella potenzialità procreativa che nessun'altra unione può avere.

Il dibattito non ha fatto emergere ragioni che possano giustificare la scelta adottata con il testo in esame. Si è fatto riferimento alla esistenza di figli "interni" alla coppia, ma non vi è chi non veda, a prescindere dal fatto che questi figli interni alla coppia propriamente non sono, che se l'esigenza è quella di tener conto di legami affettivi maturati in contesti in cui un adulto si è per lungo tempo preso cura di un minore - le soluzioni possono essere ricercate in altro modo, intervenendo nel contesto delle adozioni in casi particolari. Ma ancor di più vale a questo proposito sottolineare come la rilevanza di questi casi non può che essere esigua, da un punto di vista numerico, se non altro per la decisiva ragione che la maggior parte dei minori hanno fortunatamente sia il padre, sia la madre, il che rende impossibile in questi casi l'adozione da parte di una terza persona. Questa è l'unica conclusione possibile, se le situazioni a cui si fa riferimento sono le situazioni in cui il minore ha perso uno dei genitori e quello superstite ha, successivamente, scelto di convivere con una persona dello stesso sesso, mentre il minore è ancora nei primi anni di vita per cui il nuovo convivente ha potuto seguirlo nel percorso di crescita. Di converso non può in alcun modo ritenersi che siano meritevoli di tutela situazioni diverse - che sarebbero invece verosimilmente quelle che più frequentemente verrebbero in rilievo - in cui non ci si trova di fronte ad un minore che ha perso uno dei genitori, ma piuttosto ad un minore che è stato premeditatamente privato del padre o della madre.

Sotto un diverso profilo appare evidente al senatore Malan che l'introduzione di un istituto come l'unione civile si presti, nei fatti assai più del matrimonio, al rischio di un'utilizzazione strumentale al

fine di ottenere ora la cittadinanza italiana, ora una pensione di reversibilità, ora benefici ulteriori che possano in qualche modo essere connessi al riconoscimento di tale forma di unione, con la conseguenza - a suo avviso da valutarsi in termini estremamente preoccupanti soprattutto nell'attuale momento storico - di poter determinare in concreto reazioni che porteranno ad un'ulteriore riduzione delle già poche tutele previste per la famiglia tradizionale.

Per quanto riguarda i profili specificatamente attinenti alla copertura finanziaria dell'estensione alle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, il senatore Malan sottolinea come proiezioni di spesa limitate ad un arco temporale di dieci anni siano palesemente insufficienti. In realtà - come evidenziato dal senatore Sacconi - le previsioni di spesa dovrebbero estendersi su un arco temporale idoneo a includere il momento in cui l'estensione dell'istituto della reversibilità alle unioni civili andrà a regime e questo momento temporale è individuabile sottraendo alla prospettiva media di vita l'età media delle persone che, una volta approvata la legge, accederanno progressivamente all'istituto delle unioni civili. È di tutta evidenza che si tratta di proiezioni che - per essere seriamente valutabili - dovranno abbracciare un arco temporale oscillante tra i trenta ed i trentacinque anni.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII) richiama innanzitutto l'attenzione sul carattere ampiamente strumentale del dibattito sulle unioni civili che, a suo avviso, ha assunto un carattere emergenziale del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni del fenomeno e alla reale entità dei problemi che asseritamente dovrebbero trovare una soluzione. Mentre nessuno si occupa dei problemi della famiglia - che gli sembra difficile negare interessino una assai più ampia parte della popolazione italiana - e mentre il Parlamento è chiamato a confrontarsi con temi di imponente portata, quali la riforma costituzionale e la riforma della scuola, gli riesce davvero incomprensibile come l'istituzione delle unioni civili possa essere considerata un'urgenza. Si vedrà, a questo riguardo, se ci sarà una calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in esame.

Nel merito l'oratore ritiene evidente la pretestuosità di alcune delle questioni, all'esigenza di intervenire sulle quali risponderebbe il testo in discussione.

Non gli risulta che ci siano violazioni gravi dei diritti degli omosessuali e, se tali violazioni vi fossero, l'attenzione che questi temi ricevono farebbe sì che le stesse verrebbero poste in adeguata evidenza. Di converso non vede come non si possa essere seriamente preoccupati per il rischio di una utilizzazione strumentale del nuovo istituto, sia per ottenere una pensione di reversibilità, sia per ottenere la cittadinanza italiana, sia per ottenere altri benefici in concreto fruibili mediante l'accesso alle unioni civili.

Anche sul tema delle adozioni la pretestuosità gli appare evidente, in quanto, come è noto, il numero delle richieste di adozione è superiore al numero dei bambini adottabili, per cui su questo versante il nuovo istituto non viene a corrispondere ad alcuna esigenza di colmare una carenza di possibilità di accoglimento dei minori. Sotto un diverso profilo rimane stupefatto di fronte al silenzio del mondo dell'associazionismo femminile che, a fronte di una storia di battaglie sul tema dei diritti e della tutela della donna, ora tace di fronte ai fenomeni sconvolgenti e preoccupanti che si registrano sul tema della cosiddetta "maternità surrogata", nella quale si assiste alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo di donne disperate.

Gli sembra, in conclusione, che le obiezioni sollevate al testo in esame pongano questioni profonde e meritino una riflessione particolarmente attenta da parte del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) rileva preliminarmente come gli emendamenti da lui presentati siano tutti riconducibili alla comune finalità di contrastare in modo radicale l'impostazione del testo in esame, un testo che è paradossale possa essere considerato come un passo avanti sul piano civile, giuridico e culturale laddove, di fatto, il significato della nuova legge sarà anche quello di favorire pratiche come quella della maternità surrogata, con cui le coppie omosessuali del ricco Occidente si procurano un figlio sfruttando la disperazione delle donne del Terzo mondo. A fronte di tutto ciò parlare del "diritto" di due uomini ad avere un figlio gli sembra un vero e proprio sconvolgimento di valori morali fondamentali che dovrebbero essere condivisi da laici e da cattolici.

Sotto un distinto, ma convergente profilo va ribadito come il testo in esame risulti palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale in quanto, risolvendosi in una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, si pone nettamente in contrasto con il dato normativo rappresentato dal fatto che - come chiarito dalla Corte costituzionale - la previsione dell'articolo 29 della Costituzione non può in nessun caso essere forzata fino al punto di estenderla a ricomprendere un'unione fra due persone che non sia il matrimonio, cioè quell'unione fra un uomo e una donna consacrata da una tradizione religiosa, culturale e giuridica plurisecolare.

Su questo punto, come evidenziato dal senatore Sacconi, la sua parte politica si dichiara fin da ora contraria a qualsiasi possibilità di "mediazione al ribasso", ritenendo inaccettabili anche forme attenuate di registrazione pubblica di unioni fra persone dello stesso sesso, in quanto questo sarebbe comunque il presupposto per arrivare poi - attraverso successivi interventi giurisprudenziali - ad una sostanziale equiparazione con il matrimonio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) interviene al fine di illustrare, in primo luogo, l'emendamento 8.21 il quale è volto a modificare l'articolo 8 del testo unificato chiarendo un punto del disposto di tale articolo, in particolare laddove lo stesso stabilisce che, ai fini delle disposizioni del titolo II del testo in esame, per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione da matrimonio o da unione civile. Per quanto dal contesto complessivo si evinca chiaramente che la previsione fa riferimento a due persone maggiorenni unite da questo tipo di legame, il senatore ritiene che sia comunque opportuno, sul piano interpretativo, esplicitare tale concetto e a tal fine è diretto il citato emendamento 8.21.

Il senatore illustra, quindi, l'emendamento 16.26 il quale è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 16, precisando che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza. L'emendamento è volto a esplicitare quanto peraltro già desumibile dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 16, e cioè che la stipula di un contratto di convivenza costituisce una facoltà e non un obbligo dei conviventi di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.1.41. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
215^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [PALMA](#), esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo 2015, visti gli articoli 97, comma 1 (come specificato in via interpretativa dalla circolare del Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997) e comma 2, 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ritenuto che non possono essere dichiarati proponibili o ammissibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, contraddittori o comunque impropri (anche ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi), o che siano privi di reale portata modificativa o che abbiano effetti privi di qualsiasi ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale o che facciano riferimento ad istituti inesistenti o che tendano a modifiche non suscettibili di applicazione, così come formulate, o che richi amino in modo improprio atti non costituenti fonti del diritto ai fini della definizione del contenuto del testo legislativo in esame, dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti che sono pubblicati nell'Allegato 1.

Gli emendamenti - pubblicati nell'Allegato 2 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che le seguenti parole, cumulativamente o alternativamente utilizzate, "omosessuali", "omosessuali maschili", "omosessuali femminili", "transessuali", "*transgender*", "*queer*" e "lesbiche" vengano riformulate dai rispettivi proponenti nelle parole "dello stesso sesso".

I senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), il quale ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Mario Mauro, dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il presidente [PALMA](#) comunica quindi che i seguenti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 3 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che siano riformulati come di seguito specificato.

Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.38 e 1.39 sono proponibili a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole "privo di valore giuridico" ovvero le parole "priva di effetti giuridici" ovvero formulazioni equivalenti, nonché sopprimendo, ove ricorra, l'espressione "in riferimento all'articolo 29 della Costituzione" o altre equivalenti.

L'emendamento 1.1092 è proponibile a condizione che il nuovo testo proposto per il comma 2 dell'articolo 1 sia riformulato nel seguente modo: "le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti".

L'emendamento 1.1128 è proponibile a condizione che dal testo sia soppressa la parola "civili".

L'emendamento 1.1152 è proponibile a condizione che siano sopprese le parole ivi contenute "hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e".

L'emendamento 1.1432 è proponibile a condizione che sia soppressa la parola "civile".

L'emendamento 1.1486 è proponibile a condizione che, dopo la parola "il", venga inserita la parola "cognome" e che conseguentemente la parola "proprio" ivi contenuta sia posposta a "cognome".

L'emendamento 1.1500 è proponibile a condizione che alle parole "stato vedovile" ivi contenute siano anteposte le parole "durante lo".

L'emendamento 1.1529 è proponibile a condizione che siano sopprese le parole "volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in

modo continuativo. Esso è".

L'emendamento 3.523 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte affettiva dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.526 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.535 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è condividente dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.538 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente affettivo dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.541 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.544 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante affettivo dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.547 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile".

L'emendamento 3.996 è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: "al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; l'emendamento 7.50 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "a titolo statistico e".

Dopo che il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato gli emendamenti 1.1128 e 1.1432, il senatore stesso e il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) modificano gli emendamenti contenuti nel predetto Allegato 3 riformulandoli nei termini indicati dalla Presidenza.

Tutti i restanti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 4 - sono quindi dichiarati proponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14,197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

EMENDAMENTI IMPROPONIBILI E INAMMISSIBILI

Art. 1

1.12

MALAN

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.20

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.46

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di

riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomalo) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta d'intorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di

voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due ,persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di

ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler

fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.510

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.530

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.579

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

1.616

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.638

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due

testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone, dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.775

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.777

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.783

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.791

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.801

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.804

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.808

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.810

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

MARIO MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.818

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.820

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.822

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

MALAN

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.837

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o

sms, sostitutivi di».

1.840

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.844

MALAN

Al comma,1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e che sia».

1.854

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.861

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.864

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.873

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.888

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra

due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.891

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio*».

1.897

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.915

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di

«sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo

il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro».

1.1093

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1097

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1101

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1104

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1108

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con

le seguenti: «si fa».

1.1112

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1117

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1120

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1126

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1129

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti:«per la gestione domestica».

1.1136

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti:«volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti:«gruppi di».

1.1138

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti:«associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1144

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1148

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1151

MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1157

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1164

MARIO MAURO

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1172

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1178

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1182

MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1186

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1215

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1233

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1260

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1275

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1276

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1312

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del

Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità

dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1330

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

MALAN

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1341

MALAN

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1343

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1349

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1353

MALAN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».

1.1367

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

MALAN

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1372

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1379

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1386

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1390

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1404

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1428

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1430

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1433

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1439

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1445

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1458

MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1481

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1483

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1487

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società

economica di gestione del domicilio».

1.1490

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1501

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1513

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1521

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1523

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1527

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

Art. 2

2.16

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto

all'estero,"».

2.17

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

Art. 3

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.19

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche

in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed

immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

semplice (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quando anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

sempre sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

sempre sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

sempre sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al

coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dicisette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aito giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale

per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno. tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi

sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.692

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.695

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.699

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.708

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.734

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.749

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.760

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.772

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.785

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.794

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.802

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.809

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.816

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.820

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.824

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.828

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.830

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.834

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla

funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri

spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice

formata da».

3.874

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.876

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.879

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.885

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.906

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.913

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.918

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.921

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.925

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.929

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.933

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.935

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.937

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.939

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.942

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

MALAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.952

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.995

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.999

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

MALAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1003

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1008

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

MARIO MAURO

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1018

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1021

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1024

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive»,.

3.1026

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1029

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi»,.

3.1031

MALAN

Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1033

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico»,.

3.1035

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1037

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1042

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1045

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1051

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1055

MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

MALAN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1077

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1139

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 -

Articolo 4».

3.1159

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1161

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1166

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto

2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1175

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1178

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1180

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1184

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1191

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

Art. 4

4.16

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.23

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.27

MALAN

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

MALAN

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.35

MALAN

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.39

MALAN

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

MALAN

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.42

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.47

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.54

MALAN

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

MALAN

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.57

MALAN

Sopprimere la parola: «le».

4.58

MALAN

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.77

MALAN

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

MALAN

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

MALAN

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.81

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

Art. 5

5.32

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.65

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.21

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.24

MALAN

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

MALAN

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.27

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.30

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.33

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.58

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.61

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.64

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis*.**

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.13

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (*Applicabilità delle norme*) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.22

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.28

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.37

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

MALAN

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

MALAN

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.45

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.51

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.59

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.66

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.69

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.76

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.93

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.101

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro

la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.117

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.124

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.128

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.130

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.0.1 bis

MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Art. 8

8.9

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.27

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.38

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

Art. 9

9.9

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

Art. 16

16.27

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

Art. 18

18.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.65

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

ALLEGATO 2

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE LE PAROLE "OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ETC." VENGANO SOSTITUITE RIFORMULANDOLE CON LE ALTRE "DELLO STESSO SESSO".

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui

una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.426

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.480

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di

una delle due».

1.485

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.511

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.523

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.535

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.563

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il

cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.580

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.604

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.606

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.617

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.639

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di

almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.693

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.698

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.700

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria

convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.709

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato

civile».

1.712

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i

quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.903

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato

il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono

al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1413

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl* o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

471

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

3.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

ALLEGATO 3

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE SIANO RIFORMULATI NEI TERMINI INDICATI DALLA PRESIDENZA.

1.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.1092

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti,».

1.1152

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1486

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1500

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire

il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1529

MALAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.996

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.50

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

ALLEGATO 4

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI PROPONIBILI

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento

all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori

omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

MALAN

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo I.

1.2

MALAN

Sopprimere il Titolo I.

1.3

DI BIAGIO

Sopprimere il Titolo I.

1.4

SACCONI, GIOVANARDI

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "*partner*".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

MARIO MAURO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.13

MALAN

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

DI BIAGIO

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza

che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

MALAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.21

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

1.22

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.40

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.414

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.416

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.419

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420/bis

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.425

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.434

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.440

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.461

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.479

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.482

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.498

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.522

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.529

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.557

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.560

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.562

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.582

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.592

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.603

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.605

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.618

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.623

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.640

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.692

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.699

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.705

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.714

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.729

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.734

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.745

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.749

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.776

MALAN

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

1.782

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.789

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

GIOVANARDI, TORRISI

Apportare le seguenti modifiche:

? *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrano;*

? *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*

? *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*

? *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*

? *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

? *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*

? *sopprimere il comma 6.*

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.793

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioresnni», ovunque ricorrano.

1.798

MARIO MAURO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresnni e capaci non legate da rapporti di parentela».*

2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*

5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

FASANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresnni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.802

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.807

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.809

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

MALAN

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.819

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.821

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.835

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.843

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.857

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.863

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.868

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

MALAN

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.875

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

MALAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili

vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.882

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.883

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.889

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.901

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.913

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1090

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

ICHINO, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1096

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1100

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1103

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1106

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1116

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1119

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1125

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1131

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

FASANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1139

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

MALAN

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1147

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1149

GIOVANARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1153

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

MALAN

Sopprimere il comma 3.

1.1155

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1156

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1168

GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

FASANO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1175

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1162

MALAN

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1181

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1183

MALAN

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera b) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera c), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera d), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1191

ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1194

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

FASANO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

FASANO

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

1.1213

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1216

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

MALAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

FASANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) la presenza di figli minori;».

1.1229

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1234

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

FASANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1261

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio».

1.1272

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

MALAN

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso

i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

1.1308

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1311

MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.1321

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

MALAN

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle

unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

GIOVANARDI

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

MARINELLO, GIOVANARDI

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1334

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

MARIO MAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1345

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1352

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1355

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

GIOVANARDI

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo

comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione:
«La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1361

MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

FASANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

GIOVANARDI

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1371/bis

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1376

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1382

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1388

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1393

MARIO MAURO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1397

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1398

GIOVANARDI

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1423

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1429

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1436

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1442

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1448

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

MARIO MAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

DI BIAGIO

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

MARIO MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1459

MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

ZIZZA

Sopprimere il comma 6.

1.1461

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1462

GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

1.1463

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1464

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1466

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 6.

1.1467

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1468

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

FASANO

Sopprimere il comma 6.

1.1470

MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1476

MUSSINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

MALAN

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

MALAN

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1482

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1492

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

MALAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

1.1499

MARIO MAURO

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1502

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

MALAN

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1518

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

GIOVANARDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».

1.1522

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1525

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adattivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1528

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

S2.1

MALAN

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

2.3

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

2.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.8

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.10

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

2.11

FASANO

Sopprimere l'articolo.

2.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente*). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Unione civile*). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

MALAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.22

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

MARIO MAURO

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

FASANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater*. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinqüies*. ? (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). ? 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). ? 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). ? 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). ? 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civil;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies*. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*terdecies*. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*quaterdecies*. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quingiesdecies*. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte

dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-*sexiesdecies*. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*bis*. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare

l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (*Assistenza sanitaria*). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (*Accesso alla cartella clinica*). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (*Congedi per salute*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - (*successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.17

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.350

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.642

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.649

MALAN

Sopprimere il comma 1.

3.650

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

3.651

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 1.

3.652

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.694

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.697

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.703

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.711

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.735

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.750

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

MALAN

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.761

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.773

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.787

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.796

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis,».

3.803

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417,».

3.808

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.810

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.817

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.821

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.827

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.831

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

MALAN

Sopprimere il comma 2.

3.833

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

3.835

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.871

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.875

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.878

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.883

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.889

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122,».

3.901

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.907

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.914

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.919

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.922

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.926

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.930

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.931

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.934

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.936

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.938

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.940

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.945

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successive di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.947

MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.948

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

3.949

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 3.

3.950

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.951

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.983

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.997

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.1002

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1005

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1017

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1020

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1023

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1027

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1032

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1034

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1036

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1041

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1044

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1048

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1054

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1057

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

MARIO MAURO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modifica "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (*Unione civile*) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1115

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1157

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1162

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1169

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1176

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1179

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1181

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1186

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1190

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1194

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.9

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

2. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quante necessarie per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

4. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.21

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.24

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.34

MALAN

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.38

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.46

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.53

MALAN

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.56

MALAN

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.59

MALAN

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la sola quota disponibile delle».

4.60

MALAN

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

MALAN

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

MALAN

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

MALAN

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

MALAN

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

MALAN

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

MALAN

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

MALAN

Dopo le parole: «Titolo II» inserire la seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

MALAN

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

MALAN

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

MALAN

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.80

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

5.7

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

5.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.10

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

5.11

COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

5.13

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.14

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.15

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.16

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

5.17

MALAN

Sopprimere l'articolo.

5.18

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

5.19

LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di

affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? *I*. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

MALAN (**limitatamente al comma 1 dell'art. 44-bis ivi introdotto**)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? *I*. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). ? *1.* I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). ? *1.* In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso

domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184*). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della

Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

5.33

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci

anni».

5.34

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«**Art. 5-bis.**

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti

dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

a) per accordo tra le parti;

- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

FASANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
 - b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
 - c) matrimonio tra le parti dell'unione;
 - d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
 - e) morte di una delle parti dell'unione.
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.23

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.26

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.29

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.31

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.36

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

MALAN

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

MALAN

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

MALAN

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

MALAN

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

MALAN

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

MALAN

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

MALAN

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

MALAN

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

MALAN

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

MALAN

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

MALAN

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

MALAN

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

MALAN

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

MALAN

Sostituire le parole: «»)132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.57

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.59

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.63

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

Art. 7

7.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.5

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.6

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

7.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.10

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

7.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre

2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis ? (*Obbligo alimentare*) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- ter ? (*Successione nel contratto di locazione*) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7- quater ? (*Risarcimento del danno*) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.14

ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

MARIO MAURO

Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.27

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.30

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

b) sopprimere le parole: «nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.41

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.48

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.52

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.62

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.68

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.73

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le

seguenti: «che non sono».

7.74

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola:«dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.79

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.94

MALAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.115

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.123

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.125

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

MALAN

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.129

PADUA, SCALIA, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.131

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

MALAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche

con il consenso dei medesimi;».

7.149

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

MALAN

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

ZIZZA

Sopprimere il comma 4.

7.173

MALAN

Sopprimere il comma 4.

7.174

MALAN

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 quinquies

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (*Matrimonio egualitario*). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.
4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.
5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.
7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.
8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.
9. Le dichiarazioni di cui al comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".
7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".
8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".
9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".
10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".
11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
"CAPO 1-BIS.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-bis. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare ?all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";
- b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la

multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

FASANO

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

MARIO MAURO

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

DEL BARBA, COLLINA, FAVERO

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo

8.8

DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma

pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g) la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.39

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

MALAN

Sopprimere il comma 2.

8.48

MALAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

9.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

9.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.6

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.10

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

10.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

10.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

10.4 (testo 2)

Orellana, Mussini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

10.4

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il

convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

10.8

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire la parola: «composse» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la parola: «ultravventennale», con le seguenti: «ultravventennale».

10.10

ANGIONI

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

11.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.10

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

12.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

12.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.5

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

12.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.10

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le

seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

13.4

GIOVANARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;

b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».

13.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

ANGIONI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

14.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

15.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.7

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

ZELLER, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

MARINELLO, GIOVANARDI

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

16.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

16.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

16.26

LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

16.38

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

16.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

GASPARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la parola: «convidenti», con le seguenti: «due persone c conviventi».

16.57

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

16.62

MALAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Consequentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

MARIO MAURO

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

16.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

16.74

MALAN

Sopprimere il comma 7.

16.75

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 7.

16.76

MARIO MAURO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

17.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

17.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

17.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

18.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

18.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

18.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

18.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinqüies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinqües* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

18.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

18.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

GIOVANARDI

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

18.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

18.74

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

18.79

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

19.2

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

19.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali
delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere

disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (Effetti della dichiarazione). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla

persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-quater. ? (Provvedimenti nei confronti del minore). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non

hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.".

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di rivalutare le dichiarazioni di improponibilità ed inammissibilità formulate nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno scorso, con riferimento ai seguenti emendamenti: 1.777, 1.1386, 1.1387, 1.1527, 5.32, 5.65, 5.0.2, 6.0.1, 7.93, 7.101, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.111, 7.112, 7.113, 7.124 e 7.130.

La Presidenza, esaminati nuovamente i suddetti emendamenti, dichiara ammissibile l'emendamento 7.93, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130. Tutti i restanti emendamenti sopra indicati rimangono quindi improponibili.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*), in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo unificato - limitatamente agli articoli 1 e 2 - esprime parere favorevole all'emendamento 1.1091 - volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 disponendo che gli atti dell'unione civile siano registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune - nonché all'emendamento 1.1218, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere la sostituzione delle parole "salvo apposita autorizzazione del Tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile" ivi contenute, con le seguenti "di una delle parti". Per effetto dell'accoglimento della suddetta proposta di riformulazione, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sarebbe sostituita in modo da prevedere la minore età di una delle parti come causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato, la relatrice invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

I rappresentanti del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.1218 nell'emendamento 1.1218 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*) presunta quindi tre nuovi emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato: 1.10000, 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Con la prima proposta emendativa si intende premettere all'articolo 1 del testo unificato un nuovo articolo 01, volto a qualificare le finalità della proposta in esame come istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale.

L'emendamento 1.20000 è invece volto a sostituire il comma 3, apportando modifiche all'elenco delle cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto di talune proposte emendative presentate sul punto.

Con l'emendamento 1.30000 si intende invece apportare alcune modificazioni al comma 6 dell'articolo

1 con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome dell'unione civile. Tra queste, si propone la sostituzione del secondo periodo del comma, eliminando il riferimento allo stato vedovile e prevedendo che il cognome dell'unione civile venga conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze.

Il senatore [TONINI](#) (PD) considera favorevolmente le suddette proposte emendative della relatrice, in quanto rappresentano elementi di chiarezza e contribuiscono a meglio specificare il contenuto del testo in esame.

Si associa il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice a riformulare l'emendamento 1.10000, al fine di semplificarne la formulazione ed in modo da prevedere esclusivamente che le finalità delle disposizioni recate nel Titolo I del testo unificato all'esame siano quelle di istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente riformulando l'emendamento nell'emendamento 1.10000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritenendo opportuno che la Commissione svolga una riflessione accurata sulle proposte emendative testé presentate dalla relatrice.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva, a tale riguardo, che qualsiasi valutazione nel merito non può comunque portare ad allungare in maniera indefinita i tempi della discussione.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 a lunedì 29 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in*

materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 1.3, evidenziando come tale proposta emendativa prospetti una riscrittura generale dell'istituto della prescrizione, incentrata in primo luogo sulla reintroduzione di un sistema di termini di prescrizione articolato su diverse fasce di gravità dei reati, sul modello del sistema previgente l'entrata in vigore della cosiddetta legge "ex-Cirielli" (legge 251 del 2005). La principale innovazione proposta è però rappresentata dalla previsione secondo la quale l'esercizio dell'azione penale interrompe in via definitiva il decorso della prescrizione, soluzione questa profondamente diversa sia dal sistema vigente sia da quello in vigore prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005. E' sua opinione che una modifica in questo senso dell'istituto, oltre ad assicurare una semplificazione del quadro normativo, avrebbe anche ricadute positive sul piano dell'efficienza degli uffici giudiziari, in quanto favorirebbe una maggiore utilizzazione dei riti alternativi. Correlativamente con le sopra delineate modifiche, la proposta emendativa interviene anche sulla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), prevedendo che, in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, sia corrisposta a favore dell'imputato una somma di denaro non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine. Invece, in caso di condanna pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, si prevede che il giudice riconosca, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a propria firma, sottolineando come l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare un'occasione importante ai fini di una ridefinizione dell'assetto normativo dell'istituto della prescrizione idoneo a fornire un contributo reale, in vista di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria e di una maggiore effettività, quindi, della tutela penale. Le proposte emendative di cui è firmatario si muovono in questa prospettiva formulando soluzioni, anche fra loro alternative, tutte dirette a escludere in radice la possibilità di un uso strumentale, a fini dilatori, dell'istituto in questione. Nell'auspicare che tali proposte, e comunque l'impostazione di fondo ad esse sottese, possano essere prese in considerazione seriamente nel corso dell'esame, il senatore non può però non constatare il rischio che tale esame finisca per costituire piuttosto un'occasione mancata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, rilevando come tale proposta emendativa intervenga sulla modifica apportata dall'articolo 1 del testo base al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, estendendo a tutti i più importanti reati contro la pubblica amministrazione l'incremento dei termini prescrizionali ivi previsto, che - nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - è limitato invece ai delitti di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. In tal modo si potrebbe offrire soluzione ad un problema di ordine sistematico sul quale è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito fin qui svoltosi in Commissione.

Più in generale, il senatore Lumia sottolinea come, con specifico riferimento al quadro dei reati contro la pubblica amministrazione, gli interventi previsti dal disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento debbano essere valutati anche alla luce degli interventi sui massimi edittali contenuti nella legge n. 69 del 2015 recentemente approvata. L'effetto della legge citata, unitamente a quello prodotto

con l'eventuale approvazione dell'intervento legislativo in esame, sarebbe quello di un significativo incremento dei termini prescrizionali relativi a tali reati, che rappresenterebbe una svolta storica nel contesto della lotta ai fenomeni corruttivi, in quanto l'assetto normativo che si verrebbe a creare escluderebbe in modo assoluto che l'azione repressiva in ordine a tali reati possa essere ostacolata da tattiche processuali dilatorie, finalizzate a far maturare il termine di prescrizione. Per altro verso, la soluzione proposta appare idonea anche ad evitare il rischio opposto di una dilatazione indeterminata dei tempi processuali, incompatibile sia con le esigenze di efficienza della macchina giudiziaria sia con il principio della ragionevole durata del processo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, rilevando come tali proposte emendative siano volte a porre rimedio ad un aspetto problematico del vigente assetto normativo su cui è stata richiamata l'attenzione sia da parte della giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, Corte costituzionale 307 del 2005), sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione penale Sezioni unite n. 40538 del 2009). Le due proposte sono diversamente articolate, ma entrambe sono volte ad introdurre la previsione esplicita della sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto ad iscrivere tardivamente, nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, la persona alla quale il reato stesso è attribuito. Le due proposte emendative si differenziano per il fatto che l'emendamento 5.0.2 prevede in questo caso una completa inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti, mentre l'emendamento 5.0.1 prevede che, una volta che il giudice abbia rideterminato la data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto correttamente avvenire, siano inutilizzabili esclusivamente gli atti di indagine compiuti in un momento successivo alla scadenza del termine entro il quale le indagini stesse dovevano essere compiute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.10000

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.23 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.226 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.409 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.417 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.421 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.428 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1.488 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.509 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.512 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile».

1.524 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.538 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.555 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.565 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.590 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.601 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.612 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.614 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.629 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.635 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune

italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.657 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.664 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.712 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.726 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.737 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.872 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» inserire le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso.».

1.883 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.1092 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.1156 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
- b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
- c) la minore età;
- d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
- f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1218 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile», con le seguenti: «di una delle parti».

1.1413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1471 (testo 2)

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;*
- b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";*
- c) *al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".*

1.1486 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il cognome» inserire la seguente: «proprio».

1.1500 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «durante lo stato vedovile».

1.1529 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

Art. 3

Art. 3

3.523 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».

3.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.996 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

Art. 7

7.50 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

Art. 10

Art. 10

10.4 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1844](#)

G/1844/1/2

[CRIMI](#), [MARTON](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [FATTORI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge volto alle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato;

premesso che:

in data 14 maggio 2015 è stata presentata al Senato una interpellanza con procedimento abbreviato (2-00275) dal Gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle», concernente la straziante storia umana e professionale di Davide Cervia e dei suoi familiari, alla quale il Governo non ha sinora risposto;

considerato che:

in data 12 settembre 1990, Davide Cervia, ex sergente della Marina militare italiana, è stato sequestrato nelle vicinanze della sua abitazione a Velletri (Roma), ove risiedeva con la moglie Marisa Gentile e i figli Erika e Daniele; il sequestro è a tutt'oggi opera di ignoti;

nel settembre 2012 Marisa, Erika e Daniele hanno intentato una causa nei confronti dei Ministeri della difesa e della giustizia, citando in giudizio i Ministri competenti davanti al Tribunale civile di Roma, per richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inerzia delle indagini, dei depistaggi, delle minacce, dei soprusi (circostanze in gran parte documentate) verificatisi sin dal giorno del rapimento, e per la violazione di ciò che può definirsi il «diritto alla verità»;

nel settembre 2014, la famiglia Cervia ha denunciato l'incombere sul processo di «una archiviazione per prescrizione», attesa per «la prossima primavera». A tal proposito, Erika e Daniele hanno recentemente lanciato un appello al Ministro della giustizia, affinché si arrivi a «rivalutare e ritirare la richiesta avanzata dai Ministeri suddetti, attraverso l'Avvocatura dello Stato, di far applicare al Giudice del Tribunale civile di Roma, dottoressa D'Ovidio, il principio della prescrizione; prescrizione che ancora una volta negherebbe ai sottoscritti la possibilità di avere riconosciuti i diritti fondamentali della persona. Dopo quasi un quarto di secolo dal rapimento di nostro padre, quando eravamo due bambini di sei e quattro anni, ai quali una ignota ed incomprensibile ragion di Stato ha violentemente strappato uno degli affetti più cari, chiediamo a Lei, Signor Ministro, di voler intercedere affinché il Giudice possa celebrare il procedimento civile in maniera autonoma ed imparziale, valutando fatti e circostanze, documenti e depistaggi da noi presentati, senza l'impedimento della prescrizione che metterebbe una pietra tombale sulla nostra accorata richiesta di verità e giustizia»;

considerato inoltre che:

la prescrizione invocata dai Ministeri citati in giudizio nella causa civile intentata dalla famiglia Cervia rischia di cancellare le negligenze, le carenze e le responsabilità degli inquirenti e degli uffici giudiziari preposti all'attività d'indagine, che risultano invece verificate nella documentazione collezionata negli anni dalla famiglia Cervia;

la prescrizione, inoltre, ove venisse effettivamente applicata nel predetto processo civile, impedirebbe di mettere in relazione le verità, seppur lacunose e parziali, emerse dai procedimenti giudiziari in questi anni amati e giunti a sentenza in riferimento al caso Cervia, e dunque precluderebbe in maniera definitiva la possibilità di determinare un quadro generale degli accadimenti e delle responsabilità, nonché di pervenire al ritrovamento di Davide;

l'applicazione della prescrizione, inoltre, non consentirebbe la verifica puntuale di quanto affermato nella sentenza n. 536, emessa in data 7 maggio 2001 dal Tribunale di Civitavecchia, la quale, nell'assolvere Marisa e gli autori del libro «Un mistero di Stato ? Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia tecnico di guerre elettroniche», Gianluca Cicinelli e Laura Rosati, dall'accusa di diffamazione rivolta loro da alti vertici delle forze armate, ha ritenuto che «nello svolgimento delle indagini si siano adombrate interferenze da parte degli apparati dello Stato. (...) In particolare, vi era stata da parte della stessa Marina Militare presso la quale il Cervia aveva prestato servizio reticenza a confermare che lo stesso fosse un soggetto particolarmente qualificato», arrivando a fornire negli anni ben 4 fogli matricolati diversi attestanti le sue competenze, dapprima liquidandolo come semplice elettricista infine ammettendo la sua elevata specializzazione in guerra elettronica, che lo poneva pertanto a rischio di sequestro di persona. La sentenza ha inoltre accertato che «nonostante non si fossero in alcun modo evidenziate circostanze in tal senso, veniva accreditata dagli inquirenti la tesi della fuga per ragioni passionali e non veniva, invece, dato il giusto rilievo alle dichiarazioni di Cavagnero Mario e di Greco Alfio», testimoni oculari del rapimento di Davide, i quali, con le loro deposizioni, hanno avvalorato «in maniera concreta chiara ed inequivoca la tesi del rapimento». Il dispositivo emesso dal Tribunale certifica inoltre una «notevole carenza a livello investigativo». Con la prescrizione, dunque, verrebbe meno un eventuale ed assai probabile riconoscimento alla famiglia Cervia di una giusta entità risarcitoria;

considerato altresì che:

il Ministero della difesa è chiamato in causa in quanto, si legge nell'atto di citazione, da esso «dipende l'arma dei carabinieri, i cui esponenti si sono resi colpevoli di una gestione inappropriata se non sospetta della prima e più delicata fase delle indagini»; la famiglia Cervia imputa inoltre alla Marina militare di avere «insistentemente precluso la conoscenza della reale competenza tecnica» dell'ex sottufficiale, mentre rimprovera al Ministero della giustizia «la carenza di personale e strutture presso la Procura e il tribunale di Velletri». La prima udienza si è tenuta in data 7 dicembre 2012 e durante l'ultima udienza il Ministero della giustizia, nella sua memoria difensiva, è tornato a parlare di «allontanamento volontario». La prossima udienza è fissata per le ore 12 del giorno 11 giugno 2015; rammentato altresì che:

l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»;

ritenuto che:

la richiesta di avvalersi della prescrizione avanzata dallo Stato italiano nell'ambito del processo civile che vede imputati due suoi Ministeri rappresenta già di per sé un atto moralmente, eticamente ed istituzionalmente indecoroso, nonché inaccettabile;

la prescrizione impedirebbe, di fatto, di pervenire ad una verità anche parziale sul caso Cervia, in grado, se non di consentire il ricongiungimento dei familiari con il tanto sospirato marito, e padre, almeno di determinare le responsabilità individuali di coloro che hanno concorso all'inerzia e all'insabbiamento del rapimento di Davide, rallentando, depistando e ostacolando ricerche, nascondendo informazioni, minacciando i parenti della vittima, nonché provocando nella famiglia Cervia una continua altalena di emozioni positive e negative, comunque fortissime, un frullato di speranze prima alimentate e poi inesorabilmente soffocate;

rilevato infine che:

l'Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, inoltre, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale;

la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

1) ad impartire le opportune direttive all'Avvocatura dello Stato, al fine di revocare la richiesta governativa dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, nei procedimenti giudiziari in corso riferiti alla scomparsa di Davide Cervia;

2) a voler valutare l'opportunità di promuovere ulteriori indagini amministrative interne, nell'ambito dei Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'Agenzia di informazioni e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), volte all'accertamento della verità fattuale, relativa alla scomparsa di Davide Cervia.

Art. 1.

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[ORELLANA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1.L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Consequentemente sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

«Art. 3.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1.Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 3-*bis*. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).* ? 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2-*quiquies*, è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 2-*ter*.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Consequentemente sopprimere gli articoli 4 e 5.

1.4

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

1.5

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

1.6

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322."».

1.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 318, 319 e 319-ter con le seguenti: «al Libro II, Titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

1.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis e 589».

1.9

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

1.10

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157, sesto comma, seconda parte, sopprimere le seguenti parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma

dell'articolo 609-*quater*."».

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il termine di prescrizione cessa di decorre dalla notizia di reato"».

2.3

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:
"Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

2.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

2.5

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:
"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323 e 346-*bis*, il termine di prescrizione cessa di decorrere dalla notizia di reato"»

2.6

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:
"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

2.7

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:
"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

2.8

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:
"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di

decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.9

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere, il seguente:

«01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.11

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater."».

2.12

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di cui al terzo comma alle dichiarazioni della persona offesa si applica la disposizione di cui all'articolo 192 comma terzo del codice di procedura penale"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;

b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - *(Interruzione del corso della prescrizione)*. ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso, della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

12) presentazione di dichiarazione di riconsiliazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

3.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter) , sopprimere le parole: «o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

3.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

3.5

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

3.6

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 3-quater) sostituire le parole da: «che comportino fino

alla fine del capoverso», *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi»;

3.7

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento».

3.8

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «un anno».

3.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

3.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi».

3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

3.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

3.12

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Consequentemente al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».

3.13

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», *con le seguenti*: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

3.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» *fino a*: «procedura penale».

3.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni» con le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni per delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

3.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

3.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

3.19

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore ad un anno».

3.20

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.21

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

3.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «per un tempo» fino a: «procedura penale».

3.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi per i delitti e a tre mesi per le contravvenzioni».

3.24

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi».

3.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

3.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

3.27

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.29

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso ivi introdotto.

3.28

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

Art. 4

4.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere".

5.3

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale» *aggiungere il seguente:* «I termini di cui al comma che precede sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 321».

5.0.1

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis,».

5.0.2

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 407 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia effettuato le iscrizioni previste dal comma 1 dell'articolo 335 nei termini ivi stabiliti, gli atti di indagine compiuti non possono essere utilizzati"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis,».

Art. 6

6.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

1.3.2.1.43. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
218^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente [PALMA](#), con riferimento agli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130 - sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta dello scorso 23 giugno - dichiara gli stessi proponibili a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.105 viene quindi modificato nell'emendamento 7.105 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibili gli emendamenti 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99 e 7. 100 a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.95 viene quindi modificato nell'emendamento 7.95 (testo 2) pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.19 sono infine dichiarati inammissibili limitatamente alle parti in cui tali proposte contengono riferimenti a disposizioni costituzionali ovvero di accordi internazionali, risultando tali riferimenti privi di qualsiasi reale portata modificativa.

I senatori [STEEANI](#) (*LN-Aut*) e [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - che fa propri anche gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 - accettano la riformulazione proposta dalla Presidenza. I predetti emendamenti risultano quindi riformulati negli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2) e 1.19 (testo 2), pubblicati in allegato.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del Testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 7.165, 7.171 - rispetto al quale si riserva di chiedere una riformulazione - 8.21, 8.22 e 8.23, sui quali esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La RELATRICE chiede altresì alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità con riferimento agli emendamenti 3.808, 3.821, 3.890, 3.903, 3.926, 3.989 - in quanto presentano riferimenti normativi erronei o inesistenti - nonché con riferimento agli emendamenti da 3.1058 a 3.1196, 6.53 e 6.54 del fascicolo - allegato 4 - pubblicato nella seduta del 16 giugno, per estraneità della materia.

La Presidenza propone quindi la riformulazione dell'emendamento 3.808 con la sostituzione della

parola "1342-ter" con la parola "342-ter", dell'emendamento 3.903 con la sostituzione della parola "11408" con la parola "408" e dell'emendamento 3.926 con la sostituzione delle parole "quarto periodo" con le seguenti "quarto comma". Sugli altri emendamenti si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 3.821 è poi ritirato dal proponente, mentre gli emendamenti 3.808, 3.903 e 3.926 vengono modificati dai proponenti nei termini prospettati dalla Presidenza e pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente [PALMA](#) dispone la nomina del senatore D'Ascola a correlatore del disegno di legge in titolo e dà lettura dei pareri delle Commissioni permanenti 1a 3a e 5a che sono pervenuti. A tale riguardo precisa che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo, osservando peraltro, che all'articolo 1 comma 1, capoverso "Art. 613-bis" non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che invece è presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero. I pareri della 3a e della 5a Commissione sono non ostativi.

Il Presidente dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.1, 1.40 e 1.54, il primo in quanto presentato in violazione della regola sulla "doppia conforme" di cui all'articolo 104, comma 1, del Regolamento e gli altri due per estraneità alla materia.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), nell'illustrare i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.63 - volto a sopprimere le parole "fuori dei casi previsti dall'articolo 414" dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-ter, recante istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura - e sull'emendamento 1.67, volto a prevedere una riduzione delle pene comminate per il suddetto reato di istigazione nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il limite minimo di pena passerebbe da un anno a sei mesi, mentre il limite massimo da sei a tre anni. A tale riguardo precisa che con l'approvazione degli emendamenti 1.63 e 1.67 si tornerebbe al testo così come approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che gli emendamenti a propria firma tengono conto delle considerazioni svolte in sede di audizioni informali, soprattutto da parte dei rappresentanti delle Forze dell'ordine. L'obiettivo delle proposte emendative è quello di ritornare, sia pur con qualche piccola variazione, alla formulazione del testo licenziato in prima lettura dal Senato. In particolare l'emendamento 1.5 è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 1, capoverso "Art. 613-bis", recante

l'introduzione del reato di tortura, prevedendo che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. L'emendamento 1.13, di contenuto più circoscritto, è volto unicamente a sostituire le parole "violenza" o "minaccia" di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis" con le parole "violenze o minacce gravi". L'emendamento 1.20 è finalizzato ad espungere l'avverbio "intenzionalmente" dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 613-bis, in quanto lo stesso rischia di creare dubbi ermeneutici di non poco momento. L'emendamento 1.24 è volto a specificare che il reato di tortura abbia come destinatario una persona affidata o comunque sottoposta alla autorità, vigilanza o "controllo" dell'autore del fatto illecito. Analogamente gli emendamenti 1.33, 1.35, 1.41, 1.43 e 4.2 sono volti a modificare il testo al fine di ripristinare, sui punti di volta in volta considerati, la formulazione approvata dal Senato.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), nell'illustrare i propri emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.26, 1.32, 1.34, 1.61 e 4.1, dichiara che l'obiettivo perseguito dal proprio Gruppo parlamentare è quello di evitare che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento possa essere uno strumento di ostacolo all'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), analogamente alle osservazioni testé svolte dagli altri senatori, ed in particolare dal senatore Lumia, auspica che l'esame possa consentire di pervenire ad un testo molto simile a quello approvato dal Senato in prima lettura, sia pur con alcune correzioni. A tal fine sono stati presentati gli emendamenti a propria firma 1.16, 1.37, 1.46, 1.50, 1.57, 1.62, 1.68, 3.1, 4.3 e 5.2.

Il senatore [ORELLANA](#) (Misto) illustra l'emendamento 1.29 volto a sopprimere all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis", primo comma, le parole "al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose", introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(686\) CASSON.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso*

[\(698\) BARANI.](#) - *Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa"*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno 2013.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), nel riferire sui disegni di legge in titolo, evidenzia come l'esigenza di una riflessione sulla problematica del concorso esterno in associazione mafiosa, pur senz'altro connessa con i temi oggetto della recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul cosiddetto caso "Contrada", ha in realtà un suo ben più e rilevante radicamento in profili che

attengono specificamente all'assetto normativo codicistico, con specifico riferimento all'applicabilità del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale a fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice.

In primo luogo, con riferimento alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, va rilevato come le considerazioni in essa contenute circa l'origine "giurisprudenziale" della fattispecie di concorso esterno non siano automaticamente trasponibili nell'ordinamento italiano e vadano piuttosto intese collocandole nel contesto normativo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Appare infatti evidente che in nessun modo può parlarsi di un'origine giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ove tale problema sia valutato nella prospettiva dell'ordinamento interno nella quale non può non rinvenirsi un chiaro ed evidente fondamento normativo di tale fattispecie, fondamento da individuarsi proprio nei citati articoli 110 e 416-*bis* del codice penale. Del resto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costituzionale che ha avuto inizio con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, nel riconoscere la possibilità che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - nell'interpretazione delle stesse data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - operino come norme interposte quali parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ha peraltro evidenziato come, ovviamente, tali norme si collochino ad un livello inferiore rispetto a quelle costituzionali e come la loro possibilità di operare come norme interposte sia subordinata alla loro conformità alle norme costituzionali medesime, fra le quali - nell'ambito qui in esame - viene in rilievo l'articolo 25 della Costituzione che riserva, in via assoluta ed esclusiva, al legislatore l'esercizio della potestà punitiva in materia penale.

La problematica del concorso esterno in associazione mafiosa può invece ricollegarsi in modo più appropriato alla formulazione del vigente articolo 110 del codice penale e, in particolare, alla scelta fatta dal legislatore nel 1930 di innovare rispetto alla soluzione contenuta nel codice Zanardelli, non tipizzando le diverse ipotesi di concorso ma configurando piuttosto una figura generale di concorso nel reato per cui, secondo la formulazione del citato articolo 110, quando più persone concorrono nel reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni derogatorie contenute nel Capo III del Titolo IV del Libro I del codice penale. La soluzione fatta propria dal legislatore del 1930 non ha, nella pratica, comportato problemi sotto il profilo della tassatività delle fattispecie incriminatrici in riferimento alle ipotesi di incriminazione monosoggettive ordinarie, in quanto rispetto a queste l'esigenza che il concorrente abbia posto in essere una condotta suscettibile di fornire comunque un contributo causale alla determinazione del fatto di reato è apparsa idonea ad assicurare la predetta esigenza di tassatività. Il problema si è invece posto con riferimento alle fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Di ciò è conferma, in primo luogo, proprio la vicenda giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Demitry nel 1994 rispetto alla quale è sufficiente osservare come, anche limitandosi a considerare le pronunce delle Sezioni unite, il percorso di definizione di una posizione condivisa abbia richiesto ben undici anni, potendosi ritenere concluso solo con la seconda sentenza "Mannino" del 2005. Rispetto a questo quadro deve poi registrarsi un dato ancora più significativo, rappresentato dall'estrema variabilità della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità rispetto alle conclusioni delle Sezioni unite. Rimanendo alla sola giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili nella prassi sia pronunce che si attestano sull'indirizzo rigoroso fatto proprio dalle Sezioni unite, sia pronunce che in realtà lo ignorano completamente, sia pronunce che, pur facendo mostra di tener conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite, in concreto tali principi non applicano.

Rispetto al quadro di insieme così delineato, si pone a suo avviso effettivamente la necessità di un intervento del legislatore che dia a questa materia un assetto che risulti, nella sostanza, maggiormente coerente con i principi costituzionali in materia penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.1

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

1.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà

personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni»;

c) al capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta»;

d) al capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 414»;

e) al capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.3

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

1.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

[FAVERO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia priva una persona della libertà personale in ragione della appartenenza etnica o dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose ovvero intenzionalmente determina, in violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, nei confronti della persona da lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, sofferenze fisiche o psichiche o al fine di infliggere una punizione o atterrare, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo»;

b) al primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia», con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

c) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;

d) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«3. Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.8

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori del casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, dopo le parole: «violenza o minaccia», inserire la seguente: «grave»;

c) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;

d) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste dal libro secondo, titolo XII, del codice penale».

1.10

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «salvo che il fatto non costituisca altro reato».

1.11

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

b) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza» inserire le seguenti: «o con crudeltà»;

c) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza», inserire le seguenti: «, controllo».

1.12

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi».

1.13

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi».

1.14

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze e minacce gravi».

1.15

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violenza o minaccia» con le seguenti: «con qualsiasi atto».

1.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sostituire le parole: «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura, di assistenza» con le seguenti: «con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà».

1.17

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente» con le seguenti: «con violazione intenzionale dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza».

1.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.19

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [GAMBARO](#), [DE PETRIS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.20

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.21

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia».

1.22

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua» con le seguenti: «persona privata della libertà personale o affidata alla sua».

1.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole da: «ad una persona a lui affidata,» fino alle parole: «opinioni politiche o religiose,» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa,».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «alla sua autorità, vigilanza» inserire la seguente: «controllo».

1.25

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia» aggiungere le seguenti: «ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.26

[GASPARRI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «fisiche» sopprimere le seguenti: «o psichiche»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;

c) sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente: «Art. 613-bis. ? (Istigazione a commettere tortura). ? Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque istiga a commettere il debutto di tortura, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

1.27

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «psichiche».

1.28

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragioni dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.29

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, dopo le parole: «acute sofferenze fisiche o psichiche», sopprimere le seguenti: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.30

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «opinioni politiche o religiose».

1.31

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «religiose».

1.32

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.33

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.34

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «vincere», inserire la seguente: «illegittima».

1.35

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza» inserire la seguente: «legittima».

1.36

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

1.37

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.38

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci».

1.39

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il secondo comma.

1.40

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi, volontariamente e rigorosamente per i motivi di cui al primo comma, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni. La punibilità è esclusa in occasione di eventi legati all'ordine pubblico e quando il fatto avvenga nel rispetto dell'articolo 20 e successivi del T.U.L.P.S. ovvero in ossequio degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere quantificata in danni fisici superiori alle lesioni gravi volontarie. Se fatti di violenza che causano sofferenze fisiche ovvero con accanimento vengono commessi avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico ovvero in occasioni di manifestazioni sportive si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni».

1.41

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

1.42

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.43

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.44

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,» con le seguenti: «nell'esercizio del servizio».

1.45

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

1.46

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.47

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.48

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dodici».

1.49

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.50

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.51

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.52

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.53

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Non si applica il primo e il secondo comma nel caso in cui sia data esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

1.54

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «sancite dalle leggi vigenti e dai protocolli operativi individuati con successive circolari applicative da parte dei Ministeri da cui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, il personale di cui al secondo comma».

1.55

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

1.56

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.57

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.58

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «la pena è dell'ergastolo», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni ventisei».

1.59

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

1.60

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «di due terzi», s con le seguenti: «fino ad un terzo».

1.61

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.62

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.63

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414»,».

1.64

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.65

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «se l'istigazione non è accolta ovvero».

1.66

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «ma il delitto non è commesso».

1.67

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.68

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

Art. 3

3.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»».

4.3

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1 dell'articolo» con le seguenti: «All'articolo» nonché sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è inserito il seguente».

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.4

[GASPARRI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente:», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis- Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis - Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso

uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»

4.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali»;

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura».

4.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Art. 5

5.1

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Nel rispetto» fino a: «agli», con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «lo», con le seguenti: «il cittadino»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «il tribunale stesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura».

5.2

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri» con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNO DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.6 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7 (testo 2)

[FASANO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.11 (testo 2)

[STEFANI](#), [CENTINAI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.19 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (Esclusività delle prerogative del matrimonio). ? 1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Art. 3

3.808 (testo corretto)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter».

3.903 (testo corretto)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.926 (testo corretto)

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto comma,».

Art. 7

7.95 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.».

7.105 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone.».

1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-BIS\)](#) **Deputato Sesa AMICI ed altri.** - *Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)*

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri.** - *Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio*
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN](#) (PD), la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(409\)](#) **STUCCHI.** - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

[\(1163\)](#) **DIVINA ed altri.** - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

[\(1187\)](#) **PANIZZA.** - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

[\(1441\)](#) **Erika STEFANI.** - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

[\(1756\)](#) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri.** - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN \(PD\)](#), la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "*comma n. 1) del codice civile*" fino alla fine del periodo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "*inserire la parola 'non' prima delle parole: 'si applicano'*"; il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erranei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "*b)-bis*" con la lettera "*b*"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice [EATTORINI](#) (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/ 4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice [FATTORINI](#) (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.10000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/65

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/11

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'avere privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'avere privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'avere privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;*
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;*
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».*

1.30000/19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune" con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;*
- b) sostituire la lettera b), con la seguente:*
«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».

1.30000/23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola: «un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [BARANI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#), [BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PALMA](#), esaminati i subemendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 1° luglio, agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, tenuto conto dei criteri già applicati per il controllo sull'ammissibilità e sulla proponibilità degli emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 26 marzo 2015, comunica innanzitutto che i subemendamenti 1.10000 testo 2/2, 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 sono dichiarati proponibili a condizione che vengano espunti i riferimenti a disposizioni della Costituzione ovvero della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto di per sé privi di portata modificativa.

Il presidente PALMA - che ha fatto proprio il subemendamento 1.10000 testo 2/2 - e il senatore [FALANGA](#) (CRi) - che ha fatto propri i subemendamenti 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 - accettano la suddetta proposta di riformulazione. Conseguentemente i predetti subemendamenti sono riformulati nei subemendamenti 1.10000 testo 2/6 (testo 2), 1.10000 testo 2/7 (testo 2), 1.10000 testo 2/8 (testo 2) e 1.10000 testo 2/9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/3 è quindi dichiarato proponibile dal Presidente a condizione che venga sostituita la parola straniera "*partner*" con una terminologia italiana giuridicamente rilevante.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza e pertanto la parola "*partner*" viene sostituita con la parola "*parti*"; conseguentemente il subemendamento 1.10000 testo 2/3 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/15 è dichiarato improponibile in quanto manifestamente incongruente con il contesto normativo di riferimento; il subemendamento 1.10000 testo 2/22 è dichiarato improponibile per estraneità della materia.

I subemendamenti 1.10000 testo 2/17 e 1.10000 testo 2/18, nonché i subemendamenti da 1.20000/28 a 1.20000/128 - inclusi - sono dichiarati inammissibili in quanto privi di natura subemendativa. Essi, infatti, anziché intervenire direttamente sugli emendamenti del relatore 1.10000 testo 2 e 1.20000 - rispettivamente finalizzati a introdurre un articolo premessivo al Titolo I del testo unificato e a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 - propongono aggiunte direttamente incidenti su altre parti del testo unificato (ad esempio, sopprimendo o sostituendo gli articoli da 1 a 7 del testo unificato, o intervenendo sull'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Così facendo, tra l'altro, finiscono anche per eludere il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, fissato nella seduta del 26 marzo e già scaduto il 7 maggio scorso.

Per analoghe ragioni, sono dichiarati inammissibili il subemendamento 1.30000/1 - essendo volto a sopprimere l'intero articolo 1, mentre l'emendamento cui si riferisce apporta modificazioni esclusivamente al comma 6 - nonché i subemendamenti da 1.30000/3 a 1.30000/17 - inclusi - in quanto si inseriscono in modo incongruo nel contesto normativo di riferimento, presupponendo che l'unione civile possa essere conclusa da persone di sesso diverso e quindi andando anche ad incidere su altre parti del provvedimento, diverse da quelle relative all'emendamento cui si riferiscono.

Il subemendamento 1.20000/11 è dichiarato inammissibile perché dalla sua eventuale approvazione si verrebbe a determinare una normativa di risulta priva di significato.

Il subemendamento 1.30000/24 è infine dichiarato inammissibile perché utilizza una terminologia incongrua o comunque priva di ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale.

Tutti i restanti subemendamenti sono invece dichiarati ammissibili e proponibili.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

A seguito della presentazione dei suddetti emendamenti vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.135, 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.57, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

I relatori raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100 ed esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 3.1, 3.2 e 3.3; invitano al ritiro o comunque esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

[\(1504-bis\)](#) ***Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
[\(1857\)](#) ***Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo, rischiano di favorire pratiche abusive e matrimoni di convenienza, finalizzati surrettiziamente a conseguire le provvidenze economiche collegate a tale istituto. Anche tenuto conto di ciò e considerata l'entrata in vigore delle recenti modifiche legislative in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, di cui alla legge 5 maggio 2015, n. 55 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - che consentono il divorzio in termini molto brevi (fino a sei mesi), non si ravvede la *ratio* di una previsione che ammetta il divorzio in via diretta ovvero automatica, come quelle proposte con i predetti disegni di legge.

Il presidente [PALMA](#), intervenendo incidentalmente, osserva che la previsione di cui all'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1504-*bis* - a differenza degli istituti di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e di divorzio già introdotti nell'ordinamento dagli articoli 6 (*negoziiazione assistita*) e 12 (*accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco*) del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio esclusivamente attraverso il vaglio dell'autorità giurisdizionale competente.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che sulla materia matrimoniale si stanno affastellando una congerie di atti normativi eterogenei, che peraltro presentano come minimo comune denominatore una evidente contrarietà all'istituto del matrimonio.

Ricorda che la previsione del divorzio diretto del testo predisposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 è stata stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto si è ritenuta meritevole di approfondimento la questione se introdurre una simile innovazione ordinamentale. Esprime poi perplessità nei confronti della previsione "ricorso congiunto" in quanto foriera di dubbi applicativi in ordine alle modalità con le quali è ammissibile pervenire a tale presunta volontà comune, soprattutto in presenza di prevaricazioni nei fatti da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

Condivide infine le perplessità testé espresse dal senatore Malan sul rischio di abusi che l'eventuale approvazione di una siffatta disposizione potrebbe determinare.

Il senatore [FALANGA](#) (*CRi*) ricorda di aver espresso ferma contrarietà nei confronti delle previsioni recentemente introdotte nell'ordinamento - in materia di negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio, in quanto tali strumenti si ponevano in contraddizione con la natura giuridica pubblica del matrimonio e ne hanno determinato la trasformazione, in termini sostanziali, in un istituto negoziale privatistico. La proposta in esame non esprime altro quindi che la naturale conseguenza di tale deriva privatistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, previa verifica del numero legale, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha ritirato l'emendamento 1.15, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.19, 1.21 e 1.22.

Dopo che l'emendamento 1.26 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.39 e 1.45, mentre l'emendamento 1.200 è posto ai voti e approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 1.49 di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), il quale annuncia il voto contrario alla soppressione della previsione di cui al terzo comma del nuovo articolo 613-bis del codice penale, come proposto dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che tale previsione, pur essendo indubbia l'opportunità di una sua riformulazione dal punto di vista tecnico, corrisponda alla esigenza reale di evitare il rischio di un uso strumentale del nuovo delitto di tortura che potrebbe finire per ostacolare, in concreto, l'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 1.49, sottolineando come tale proposta soppressiva si inserisca coerentemente in una complessiva riscrittura delle previsioni del disegno di legge in esame, rispetto alla quale non sono configurabili i timori prospettati dal senatore Malan.

L'emendamento 1.49 - di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52 - viene quindi posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.53.

Dopo che gli emendamenti 1.55 e 1.56 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.300 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60.

Dopo che l'emendamento 1.61 è stato posto ai voti e respinto, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.62, di contenuto identico agli emendamenti 1.63 e 1.64.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.65 e 1.66.

Sugli emendamenti 1.67 e 1.68, fra loro di contenuto identico, si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) - che ritiene coerente con la finalità del disegno di legge in esame conservare, per quanto riguarda il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, le cornici edittali così come definite dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - il presidente [PALMA](#) - il quale sottolinea la difficoltà di inserire nel sistema del codice penale una fattispecie incriminatrice che avrebbe ad oggetto una condotta di istigazione a delinquere non avente carattere pubblico e che, per di più, si riferirebbe solo al delitto di tortura e non anche a delitti di maggiore gravità e lesivi del medesimo bene giuridico, come ad esempio l'omicidio volontario - il senatore [LUMIA](#) (PD) - che riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sul profilo in ordine al quale ha richiamato l'attenzione il senatore Lo Giudice - il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) - che, pur essendo disponibile ad un ulteriore approfondimento, condivide le perplessità manifestate dal Presidente Palma e ritiene che, sotto il profilo sistematico, sia difficile giustificare una fattispecie come quella configurata dal nuovo articolo 613-ter apparendo, quindi, in questa prospettiva sicuramente opportuna una ridefinizione in termini più contenuti delle cornici edittali rispetto alla soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati - il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) - che riterrebbe opportuno soprassedere su soluzioni che possono incrinare il vasto consenso con cui la Commissione sta portando avanti l'esame del disegno di legge in titolo - e infine, nuovamente, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il quale ritiene di non insistere in questa fase sulla questione da lui in precedenza sollevata riservando la stessa ad un'ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 1.67, di contenuto identico all'emendamento 1.68, viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.3, è quindi posto ai voti e approvato.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 4, l'emendamento 4.1 viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 4.100 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.100, che viene posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "parti".

3. I diritti e i doveri delle parti, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/6 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni».

1.200

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

1.300

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

Art. 4

4.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".».

Art. 5

5.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Non può essere riconosciuta la immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale.».

1.3.2.1.46. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
223ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-BIS\)](#) **Deputato AMICI ed altri.** - **Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio,** (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri.** - **Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il senatore [FALANGA](#) (CRi) prende la parola osservando che la presentazione dei disegni di legge in titolo contribuisce ad aggravare la confusione nella materia oggetto dei medesimi. A tale riguardo rammenta la sua contrarietà a prevedere misure di degiurisdizionalizzazione nella materia matrimoniale, quali la negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 - convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - ovvero la possibilità di concludere dinanzi al sindaco accordi di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 12 del citato

decreto legge n. 132 del 2014, in quanto tali interventi hanno determinato un significativo mutamento della disciplina giuridica del matrimonio, incidendo sulla natura giuridica pubblica dell'istituto. Pertanto, pur condividendo il contenuto della proposta in esame - che invece riafferma la necessità del controllo giurisdizionale nell'ipotesi del cosiddetto "divorzio diretto" - ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge venga svolto in maniera organica, anche sottoponendo a revisione le citate disposizioni di cui all'articolo 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, nella seduta dell'8 luglio scorso, il senatore Lumia aveva proposto un ciclo di audizioni informali in Commissione al fine di approfondire nel merito le questioni giuridiche sottese alla proposta di legge sul cosiddetto "divorzio diretto". Coglie l'occasione per ribadire la sua condivisione rispetto a tale proposta e dichiara di farla propria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce invece la propria contrarietà alla proposta di procedere ad audizioni, che rischia di allungare inutilmente i tempi della discussione dei disegni di legge in titolo.

La RELATRICE propone l'acquisizione da parte della Commissione di dati statistici sugli effetti delle modifiche recate dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni testé svolte e ritenendo utile richiedere tali dati non soltanto ai sindaci, ma anche alle Procure delle grandi città.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che, da quanto gli risulta, i dati in possesso dei comuni sono ancora molto parziali, poiché alcune amministrazioni comunali non hanno ancora adeguato le proprie procedure alle modifiche recentemente intervenute.

Il sottosegretario FERRI dichiara che il Governo è in grado di fornire dati, sia pure ancora provvisori, sugli effetti delle suddette misure di degiurisdizionalizzazione.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta di procedere alle audizioni in questione, il presidente [CASSON](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire alla Commissione, entro martedì prossimo, proposte che abbiano ad oggetto i nominativi delle persone da audire e la tipologia dei dati statistici da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), non avendo potuto partecipare ai lavori della Commissione nelle settimane precedenti, interviene in sede di illustrazione delle proprie proposte emendative e subemendative al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo. A tale riguardo precisa che le proposte in oggetto sono tutte finalizzate a modificare l'impostazione di fondo del testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui si determina nei fatti una equiparazione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - di cui al titolo I del testo unificato - ed il matrimonio. Osserva che i due istituti giuridici debbono mantenere una chiara linea di demarcazione, anche in ragione delle diverse previsioni costituzionali da cui traggono fondamento. Infatti, se da una parte l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, le unioni civili tra persone dello stesso sesso devono essere ricondotte nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. Per tali ragioni, esprime ad esempio la propria contrarietà sulle previsioni di cui all'articolo 6 del testo unificato, che equiparano lo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, senza nemmeno tener conto dello spirito di libertà che anima la costituzione delle unioni civili sulla base della comunanza di affetti e di sentimenti reciproci. Per le medesime ragioni ha avanzato proposte emendative volte a prevedere il riconoscimento di taluni diritti solo a seguito di una durata minima della convivenza. Esprime inoltre la propria contrarietà sulle previsioni volte ad ampliare eccessivamente l'accesso all'adozione in casi particolari per le unioni civili anche per evitare il rischio di legittimare, in via di fatto, il ricorso a pratiche abusive e vietate dall'ordinamento (quale ad esempio la maternità surrogata). Allo stesso tempo ritiene invece irragionevole differenziare il trattamento giuridico delle convivenze omosessuali rispetto al regime delle convivenze tra coppie eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(1707\)](#) **MAZZONI ed altri.** - *Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) prende la parola per sottolineare l'opportunità di intervenire sulla materia in via amministrativa e non legislativa, al fine di modificare l'interpretazione dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, risultante dalle circolari emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lo Giudice, ritiene opportuno che venga offerta una interpretazione più flessibile sui vincoli posti ai parlamentari durante l'effettuazione di visite agli istituti penitenziari. Ad esempio, ritiene auspicabile che i parlamentari possano essere accompagnati anche da giornalisti, senza bisogno di autorizzazione, al fine di tutelare al massimo grado la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornalistica. Viceversa ritiene opportuno che vi sia un vincolo più stringente rispetto all'ingresso dei familiari. Dichiaro di non essere contrario ad eventuali interventi in via amministrativa, a patto di poter confrontarsi con il Governo per avere chiarimenti in ordine alle determinazioni in concreto da assumere.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di non condividere una interpretazione troppo estensiva dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, anche in considerazione della natura eccezionale della previsione in oggetto e della sua finalità strumentale all'esercizio delle funzioni ispettive dei parlamentari presso gli istituti penitenziari.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, pur precisando che la presenza di un collaboratore al fianco del parlamentare durante le visite agli istituti penitenziari può essere senz'altro utile per un miglior esercizio delle funzioni istituzionali del parlamentare, senza bisogno che l'accompagnatore svolga un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo.

Il rappresentate del GOVERNO sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità che venga auditato il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Su proposta del presidente [CASSON](#), alla luce delle osservazioni svolte nella seduta odierna, la Commissione conviene di chiedere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, che il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia auditato formalmente in Commissione, al fine di fornire elementi informativi di carattere amministrativo e tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni sottese al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1552-BIS) Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 2015, degli articoli 4,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 2a e 3a riunite per il disegno di legge n. 1552, approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale propone di svolgere un ciclo di audizioni in via informale, la Commissione conviene su tale proposta e il presidente [CASSON](#) comunica ai rappresentanti dei Gruppi di far pervenire in Commissione, entro martedì prossimo, proposte sui soggetti da audire e sui dati da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.47. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
226ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in considerazione di concomitanti lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,40.

Il presidente [PALMA](#) avverte che è stato presentato dalla relatrice l'emendamento 19.10000, al quale sono stati successivamente presentati i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Sia il primo sia i secondi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 19.10000. Sugli emendamenti e subemendamenti presentati il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinqies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144. 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinqies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006.

Il parere è non ostativo sui restati emendamenti e subemendamenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato pubblicati a partire dalla seduta del 9 giugno 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene sottolineando che per poter svolgere la seduta notturna odierna non è stato possibile concludere una importante discussione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare limitativa della libertà personale emessa nei confronti di un senatore. Esprime forti perplessità e totale contrarietà rispetto a tale circostanza, anche considerato che l'approvazione del testo unificato in titolo non è assoggettata ad urgenti ed improrogabili scadenze temporali.

Annuncia altresì il proprio voto contrario sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 - fatto proprio dal senatore Cappelletti - volto ad impegnare il Governo a sostenere iniziative finalizzate a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona. A tale riguardo sottolinea che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, è necessario assicurare una netta differenziazione tra l'istituto del matrimonio riconosciuto e tutelato dall'articolo 29 della Costituzione rispetto ad istituti riguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione deve essere rigorosamente perimetrata nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione che, come magistralmente spiegato dall'onorevole Aldo Moro durante i lavori della Costituente, sancisce un riconoscimento alla tutela dei diritti inviolabili del singolo nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Inoltre la giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che gli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia, possano adottare soluzioni idonee a regolamentare il rapporto tra persone

omosessuali con strumenti anche diversi da quelli del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni ritiene inammissibile parificare il trattamento giuridico tra persone omosessuali e persone eterosessuali rispetto all'istituto del matrimonio, trattandosi di una scelta che si risolve inevitabilmente in una lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale oltre che incompatibile con una tradizione giuridica interna ampiamente consolidata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario sull'ordine del giorno, rileva che quest'ultimo appare in netto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. Ritiene profondamente sbagliato affermare il principio di maggioranza nell'ambito di disegni di legge avente ad oggetto temi così rilevanti ed eticamente sensibili. Afferma di contro la necessità di assicurare una effettiva parità di trattamento tra le convivenze omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto appare profondamente discriminatorio non consentire alle coppie eterosessuali, che non possono essere sposate, di beneficiare dei diritti che il testo proposto dalla relatrice riconosce all'istituto delle unioni civili. Considera, inoltre, profondamente sbagliato che si proceda all'approvazione del testo in esame senza una reale disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare la discussione sul merito del medesimo. Ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità anche a rivedere le proposte emendative presentate, al fine di poter giungere all'approvazione di un testo condiviso con tutte le forze politiche, ma coerente con la Costituzione e con i suoi principi fondamentali.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2, a propria firma, con il quale si impegna il Governo a definire le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali. A tale riguardo ricorda che l'UNAR è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - nel rispetto della normativa comunitaria ed al fine di combattere le discriminazioni razziali. Ritiene pertanto che le iniziative assunte dall'Ufficio nell'ambito della rivendicazione dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso - iniziative che assumono troppo spesso una caratterizzazione di "parte" palesemente incompatibile con l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere l'azione delle pubbliche amministrazioni - non siano rispondenti alle sue finalità istituzionali. Ribadisce poi che, se per un verso, è senz'altro opportuno riconoscere diritti civili alle convivenze omosessuali, dall'altro non può essere certo ritenuto fonte di discriminazione una disciplina idonea a salvaguardare la specificità dell'istituto del matrimonio in coerenza con il vigente quadro costituzionale, con una millenaria tradizione giuridica e con la sensibilità diffusa del paese.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan afferma che l'UNAR - sostenendo la campagna di informazione volta ad equiparare nei fatti l'istituto delle unioni civili con il matrimonio - finisce per esorbitare dalle proprie competenze istituzionali, non essendovi nessuna legge che abiliti l'UNAR a farsi sostanzialmente portatrice delle istanze provenienti dalle associazioni LGBT in modo unilaterale e non obiettivo. Lamenta il fatto che il Governo non abbia messo in campo alcuna misura volta ad rimuovere tale indebita invasione di campo. Annuncia quindi il proprio voto favorevole all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2 - sul quale il senatore BUEMI annuncia che si asterrà - viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2, a propria firma, con il quale si intende impegnare il Governo a revocare il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", approvato in data 29 aprile 2013.

Osserva che tale strategia nazionale è finalizzata alla realizzazione di un piano triennale di azioni pilota, integrate e multidisciplinari, realizzata in collaborazione con le associazioni Lgbt e le parti sociali. Il punto di vista che si è quindi voluto privilegiare nell'elaborazione di tale strategia nazionale appare del tutto unidirezionale, in quanto appiattito sulle istanze delle comunità Lgbt. Tale circostanza appare anche desumibile dalla presentazione della strategia contenuta nel sito istituzionale dell'UNAR, nel quale si evidenzia che le associazioni Lgbt hanno svolto un ruolo attivo e propositivo e sono tra gli *stakeholder* privilegiati nell'elaborazione della strategia nel suo complesso, sia nell'identificazione degli obiettivi, sia nella previsione delle azioni positive da realizzare.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato voto favorevole all'ordine del giorno associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, il senatore CALIENDO, in parziale dissenso, ritiene l'ordine del giorno in esame sia eccessivamente generico, pur se condivisibile nell'impostazione di fondo. Il senatore Caliendo ribadisce la propria contrarietà all'introduzione nell'ordinamento di una legge orientata a tutelare in modo prevalente i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Considera impropria una campagna fondata sul contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, condotta con l'obiettivo di equiparare sostanzialmente a tutti gli effetti la situazione giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso con il concetto giuridico, storico e sociale, di famiglia, che in questo modo verrebbe ad essere stravolto. Esprime infine il proprio rammarico per il fatto che il Governo anziché assumersi le proprie responsabilità politiche, si rimetta sostanzialmente alla Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende la parola, oltre che per annunciare il proprio voto contrario all'ordine del giorno, per sottolineare e ribadire la piena disponibilità da parte del Gruppo parlamentare che rappresenta rispetto all'esigenza di trovare una convergenza di merito con le altre forze politiche, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso. Tuttavia deve osservare che, anziché cercare il dialogo, si sta adottando un approccio ostruzionistico, persino sugli ordini del giorno. Tiene infine a ribadire che l'istituto delle unioni civili di cui al Titolo I del testo base adottato dalla Commissione non solo non è in contrasto, ma è anzi a tutela della famiglia, intesa in un senso più moderno, oltre che più aderente alle sollecitazioni provenienti dalla società ed ai principi derivanti dalle Convenzioni internazionali.

La Commissione pone ai voti e respinge l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 19

19.10000/1

MALAN

All'emendamento 19.10000 sostituire l'alinea con la seguente:

"Per gli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: "

Conseguentemente:

- *al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti all'articolo 3 della presente legge".*

19.10000/2

CAPPELLETTI

All'emendamento 19.10000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: entro il 30 ottobre 2016, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non inferiore a 6,7 milioni di euro annui."

19.10000/3

MALAN

All'emendamento 19.10000, al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge".

19.10000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall' INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.48. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
227ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2021\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati nella seduta di ieri.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno G/2021/1/2, gli ordini del giorno G/2021/2/2, G/2021/3/2, G/2021/4/2, G/2021/5/2, G/2021/6/2 e G/2021/7/2 - sui quali il rappresentante del Governo e il relatore avevano espresso parere favorevole - sono accolti. La Commissione con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 questi ultimi due fatti propri dal senatore Caliendo, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - 9.1, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - e 12.5.

L'emendamento 4.0.6 è dichiarato improponibile per estraneità di materia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 e, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.1, annuncia il proprio voto favorevole sottolineando come con tale emendamento si intendano apportare modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali inserendo, dopo l'articolo 2394-*bis* del codice civile, l'articolo 2934-*ter* recante nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali. Dopo aver espresso, più in generale, la propria contrarietà sulle modalità di esame del disegno di legge in titolo per l'impossibilità di svolgere una discussione effettiva nel merito del provvedimento, in quanto il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia e che non è possibile procedere a modifiche del testo, ritiene comunque opportuno rivolgere al Governo l'invito a riconsiderare anche per il futuro l'ipotesi di intervenire recependo il contenuto dell'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.1 viene poi posto ai voti e respinto. Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.2.

Dopo che la Commissione ha posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.3, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1, annunciando il proprio voto favorevole e cogliendo l'occasione per sottolineare la propria contrarietà sull'articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge in conversione, che elimina l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani degli avvisi adottati nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. A tale riguardo sottolinea l'opportunità di prevedere se non altro un sistema transitorio idoneo a far convivere la previsione oggetto di modifiche - secondo la quale la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani è obbligatoria - con la modifica introdotta nel disegno di legge in titolo, che invece rimette tale valutazione al giudice su istanza dei creditori.

L'emendamento 13.1 viene posto ai voti e respinto, così come vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 - fatto proprio dal senatore Caliendo - 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.1000, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Gli emendamenti da 16.6 a 18.1 incluso sono ritirati dai rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 18-*bis*.0.1000, 18-*ter*.1000, 18-*ter*.1 e 19.1000.

La Commissione con separate votazioni respinge inoltre gli emendamenti 18-*bis*.0.2000, 18-*ter*.1001, 19.1 - sul quale il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) annuncia il proprio voto favorevole - 19.3, 21-*bis*.1000, 21-*quater*.1 e 21-*quater*.2.

Gli emendamenti 19.2 e 21-*ter*.1 sono invece dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti.

Sull'emendamento 21-*septies*.0.1, interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), annunciando il proprio voto favorevole e sottolineando come tale proposta sia volta ad assicurare nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero, l'anticipata operatività della sospensione del termine della procedura esecutiva prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene a tale riguardo per sottolineare, anche a nome del proprio Gruppo

parlamentare, di condividere nel merito il contenuto dell'emendamento. Peraltro, non essendovi un sufficiente spazio temporale per apportare modifiche al disegno di legge in titolo, chiede il ritiro dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno in Aula.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 21-septies.0.1.

Con separate votazioni la Commissione pone quindi ai voti e respinge gli emendamenti 21-octies.1, 21-octies.100, 21-octies.200, 21-octies.2, 21-octies.3, 21-octies.4, 21-octies.5 - su cui il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) annuncia il proprio voto favorevole - nonché gli emendamenti da 21-octies.6 a 21-octies.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 14,35.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, propone che

l'esame dei disegni di legge in titolo sia accompagnato dalla pubblicità dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, disponendo che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. In questo modo sarebbe infatti possibile rendere maggiormente edotta l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si dichiara favorevole a tale richiesta, anche a nome del proprio gruppo parlamentare; analoga condivisione viene espressa dai senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) - il quale peraltro paventa il rischio che così facendo vengano incrementate le pratiche ostruzionistiche già messe in atto da alcune forze politiche - [MUSSINI](#) (Misto-MovX) e [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)).

Il presidente [PALMA](#) fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto i commi 3 e 4 del citato articolo 33, del Regolamento del Senato prevedono che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non siano pubbliche.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2, sul quale il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che lo fa proprio - annuncia voto favorevole in quanto ritiene condivisibile che il Governo si impegni ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica, amministrativa e didattica "in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali" e a non procedere o ad annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT presso il MIUR, in qualità di ente di formazione, come invece previsto dalla "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)." Ribadisce altresì la necessità di valorizzare la famiglia legittima di cui all'articolo 29 della Costituzione e il diritto-dovere dei genitori ad educare i propri figli secondo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, anche perché le strategie elaborate dall'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) prevedono il coinvolgimento diretto delle associazioni LGBT e scontano, quindi, una mancanza di obiettività ed imparzialità nei loro contenuti. Ricorda che la società italiana ha sempre avuto un atteggiamento tollerante nei confronti delle diversità di genere, tanto che - solo per fare un esempio - nel 2013 si sono registrati, a fronte di 30.000 episodi circa all'anno di violenze sulle donne, solo 83 segnalazioni di episodi di intolleranza verso le persone omosessuali. Sottolinea ancora una volta che il Governo deve essere consapevole delle conseguenze politiche, in termini di tenuta della maggioranza, che possono determinarsi da un atteggiamento di insistita rigidità verso l'approvazione del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2 viene posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) chiede la votazione per parti separate: nella prima parte si chiede un impegno al Governo a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, coerentemente con la convinzione che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine.

Con la seconda parte - della quale propone una parziale riformulazione - si impegna invece il Governo a tutelare i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - la libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri

valori religiosi nell'educazione e il diritto di priorità dei genitori nella scelta dell'educazione da impartire ai propri figli - nonché a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, esprimendo totale condivisione con l'esigenza che la famiglia mantenga la propria fisionomia di società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso così come inequivocabilmente prescritto dall'articolo 29 della Costituzione. Ricorda che la riforma del diritto di famiglia avvenuta alla metà degli anni settanta, pur delineando un nuovo modello di società familiare, è stata pienamente rispettosa di tali principi e previsioni costituzionali e della tradizione giuridica e sociale in ambito familiare.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il proprio voto favorevole su entrambe le parti dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, osserva che il principio di laicità deve essere declinato anche nel senso di evitare che lo Stato si intrometta in ambiti che vanno rimessi alla autonomia dei soggetti interessati, soprattutto qualora all'interno della società non sia possibile delineare orientamenti chiaramente condivisi. Ritiene pertanto sbagliato che lo Stato intervenga sull'educazione dei figli e su aspetti così intimi della vita delle persone, peraltro in modo unilaterale e potenzialmente idoneo a creare un'ulteriore discriminazione, diversa e contraria rispetto a quella che si intende rimuovere con l'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) prospetta una possibile modifica, recependo la quale il presidente [PALMA](#) propone di riformulare ulteriormente l'ordine del giorno, prevedendo che il Governo è chiamato ad impegnarsi nel continuare a garantire e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti ed affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - così come indicato nell'ordine del giorno - nonché eliminando il riferimento testuale ai richiamati articoli 18 e 26.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia - a nome del proprio Gruppo parlamentare - voto contrario anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno, precisando che tale contrarietà si giustifica col fatto che non si ravvisano elementi tali da poter dubitare che nell'ordinamento italiano non vengano adeguatamente tutelati il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero ed il diritto-dovere di educazione nei confronti dei figli. Ribadisce che il testo adottato dalla Commissione come testo base non presenta alcun elemento lesivo del valore giuridico, etico e sociale della famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2. La prima parte fino alla parola "intimità" viene respinta dalla Commissione. Anche la seconda parte dell'ordine del giorno - così come riformulata - è successivamente posta ai voti e respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 luglio, alle ore 13,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.49. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**VENERDÌ 31 LUGLIO 2015
228ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

[CASSON](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1627\)](#) **Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(984\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CASSON](#) avverte che nella seduta odierna, con il consenso dei capigruppo in Commissione, si è deciso di dare inizio all'esame dei disegni di legge in materia di depistaggio, ritenendo tale iniziativa un atto di doverosa attenzione anche in considerazione dell'avvicinarsi - il prossimo 2 agosto - dell'anniversario della strage di Bologna.

Riferisce sui disegni in titolo il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) che si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1627, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, sostituisce con il comma 1 dell'articolo 1 il vigente

articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di inquinamento processuale. Si tratta di una fattispecie caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata alternativamente da tre ipotesi di condotta descritte nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma del nuovo articolo 375. La prima ipotesi consiste nell'immutare artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; la seconda nel distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; la terza nell'alterare artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti di cui alla precedente ipotesi.

Il secondo comma prevede quindi due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima (n. 1) un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda (n. 2) l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il terzo comma dispone che, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Il quarto comma prevede, utilizzando una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, mentre il quinto comma prevede una diminuzione dalla metà a due terzi della pena prevista nei confronti di chi pone in essere condotte ripristinatorie rispetto all'offesa arrecata ovvero presta condotte di collaborazione.

I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge effettuano interventi di coordinamento sugli articoli 157, 374 e 384 del codice penale e inseriscono, inoltre, nel medesimo codice penale il nuovo articolo 383-bis, che ripropone sostanzialmente la previsione in tema di circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 375 del codice penale che, come già evidenziato, viene sostituito dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 984, sottolineando come esso si muova in una prospettiva diversa da quella del disegno di legge n. 1627, in quanto configura un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il presidente [CASSON](#) sottolinea come le due diverse impostazioni dei disegni di legge in esame non siano necessariamente in contrasto tra di loro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che si lamenta per alcune dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla relatrice Cirinnà, dichiarazioni che ritiene non idonee a favorire un dialogo costruttivo in Commissione - il senatore [LUMIA](#) (PD) - che ribadisce come la posizione del Partito democratico sia quella di ricercare un dialogo nel merito delle questioni sottese ai disegni di legge in esame - e, infine, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il quale rileva anch'egli come alcuni commenti pubblicamente rilasciati dalla Relatrice non siano certo il modo più idoneo per rasserenare gli animi, il presidente [CASSON](#) avverte che l'esame riprenderà a partire dall'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2.

Interviene, in ordine al predetto ordine del giorno, la relatrice [CIRINNA'](#) (PD) la quale propone che l'ordine del giorno medesimo sia riformulato dalle parole "a mai omettere" fino alle parole "Stati membri" nel seguente modo "nel rispetto dei principi previsti nella raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere". La RELATRICE fa presente che, ove il presentatore modifichi nel senso da lei proposto l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 e ritiri gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, il parere sul predetto ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 sarebbe favorevole.

Il presidente [CASSON](#) dispone l'accantonamento degli ordini del giorno citati per consentire un ulteriore approfondimento sui profili relativi agli stessi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) annuncia il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, sottolineando come tale proposta consentirebbe di concentrare l'esame esclusivamente sul titolo II del

testo base e, quindi, di procedere, in tempi certamente più contenuti, all'esame della parte del testo relativa alla disciplina della convivenza, su cui le distanze e le contrapposizioni sono di gran lunga minori.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, evidenziando come con l'esame di tale proposta si entri indubbiamente nel cuore dei problemi posti dal testo in esame.

Il Senatore sottolinea in proposito come, al di là e a prescindere delle dichiarazioni spesso mistificanti che sono volte a fornire all'esterno una rappresentazione diversa, ciò di cui in questo momento si occupa la Commissione è una proposta volta ad introdurre nell'ordinamento un istituto che è, a tutti gli effetti, sovrapponibile al matrimonio e che risulta strutturalmente in contrasto con fondamentali principi della Costituzione. Se poi si considera la tradizione giuridica millenaria che accompagna l'istituto del matrimonio e il suo profondo radicamento nel costume sociale, appare di tutta evidenza che i disegni di legge in titolo non hanno carattere ordinario e che, ad essi, è sottesa una questione antropologica di enorme rilevanza.

Da ultimo, il Senatore si dichiara sconcertato per l'indifferenza mostrata nei confronti dell'oggettiva possibilità che il nuovo istituto, in via di fatto, non potrà non risolversi in un vero e proprio incentivo a pratiche indegne, come quella dell'utero in affitto, nelle quali emerge con chiarezza non solo lo sfruttamento ad opera della parte ricca del mondo della disperazione delle donne dei Paesi più poveri, ma anche il capovolgimento del principio della preminenza dell'interesse del bambino che qui è ridotto a mero strumento per la soddisfazione dei capricci degli adulti.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*), a nome della sua parte politica, annuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio, sottolineando come le disposizioni del titolo I del testo in esame costituiscano, in modo inequivocabile, attuazione da parte del legislatore delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010. Il Senatore ricorda, più specificamente, come in tale sentenza la Corte abbia rilevato che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio... Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni... Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".

In questo quadro è evidente, a suo avviso, che non può più essere in discussione il "se" dell'intervento normativo in questione - e cioè dell'introduzione nell'ordinamento di una forma giuridica che assicuri il necessario riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso - e che, conseguentemente, proprio per tale ragione, la sua parte politica non può che pronunciarsi contro la proposta di stralcio in votazione, ferma restando la disponibilità al dialogo ed al confronto sul merito delle soluzioni da adottarsi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, se è reale questa disponibilità al confronto ed

alla mediazione, allora ciò che sarebbe ragionevole fare è approvare la proposta di stralcio in votazione, approvazione a fronte della quale la sua parte politica ritirerebbe senz'altro tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario alla proposta di stralcio.

Posta ai voti, la proposta di stralcio S1.1 è respinta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 1.1 - di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3 - volto a sopprimere il titolo I del testo in esame sottolineando in proposito, innanzitutto, come costituisca una vera e propria mistificazione asserire che le disposizioni in materia di unioni civili, contenute nell'articolato in esame, costituiscano attuazione delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto è sufficiente un'attenta lettura della recente pronuncia della Corte nel caso "Oliari" per rendersi conto di come l'impostazione seguita dalla Corte medesima sia tutt'altra e assai più coerente con l'impostazione che egli fa propria - cioè quella dell'attenzione per i diritti dei singoli in quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale - piuttosto che con l'impostazione ispiratrice delle disposizioni del titolo I del testo base. In via ulteriore il senatore GIOVANARDI evidenzia il rischio - più volte denunciato - che introdurre un riconoscimento giuridico strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al matrimonio, per quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale, apre inevitabilmente la strada ad analoghe forme di riconoscimento giuridico per altre formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia poligamica.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia anch'egli voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenziando come rispetto alla tematica in esame sia necessario chiedersi anche quale debba essere il ruolo delle Corti e quello dei Parlamenti, e cioè se scelte di importanza fondamentale come quelle di cui si sta in questo momento discutendo debbano essere rimesse ad una sorta di "aristocrazia delle Corti" o spettino, invece, sostanzialmente ai Parlamenti, rappresentanti dei popoli sovrani. Da questo punto di vista il continuo richiamo alle indicazioni desumibili ora dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ora dalla giurisprudenza di altre Corti supreme, non può non suscitare imbarazzo e perplessità anche se impone di tener conto della realtà così come è e, quindi, di essere consapevoli che l'introduzione di un istituto sovrapponibile al matrimonio per tutti gli aspetti, tranne che per due o tre profili, non potrebbe che avere breve durata, in quanto proprio quelle Corti non potrebbero non ritenere discriminatoria una simile scelta e farla rapidamente venir meno.

Per quanto riguarda il tema della mediazione e della disponibilità al confronto, anche tenendo conto di alcune recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, è necessario sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. Se la disponibilità alla mediazione ed al confronto si sostanzia, nelle sue linee portanti, in una soluzione come quella prefigurata nel testo in esame sulle unioni civili, con lo spazio per la possibilità di adozione ivi prevista, è chiaro che parlare di mediazione è semplicemente assurdo, in quanto convergere su una simile impostazione significherebbe, dal punto di vista che egli difende, cedere su tutto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, mentre non è in discussione la disponibilità a riconoscere i diritti dei singoli, ciò che è inaccettabile è la scelta dell'introduzione di un istituto riservato alle coppie omosessuali in tutto e per tutto sovrapponibile al matrimonio, risultando una simile soluzione palesemente in contrasto con il vigente quadro costituzionale, mentre sul tema dell'adozione sarebbe giusto attendersi un atteggiamento di maggiore cautela essendo lo stesso troppo delicato per essere oggetto di

strumentalizzazioni politiche.

Dopo che sull'emendamento 1.1. ha annunciato il voto contrario il senatore [LUMIA](#) (PD), l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, viene posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi improponibile il subemendamento 1.10000testo2/1, mentre il senatore [CUCCA](#) (PD) ritira i subemendamenti 1.10000testo2/3(testo2) e 1.10000testo2/4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ritira l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2, mantenendo invece gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 il senatore MALAN sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a rimuovere uno degli aspetti più ingiustificabili - alla luce di principi costituzionali che dovrebbero ritenersi ampiamente condivisi - delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT" pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le pari opportunità, e cioè i contenuti di tali linee guida che incredibilmente risultano dirette a modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche. Il Senatore ritiene semplicemente incredibile che, in palese contrasto con il diritto alla libertà di culto riconosciuto dalla nostra Costituzione e con l'assetto dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose definito dalla Costituzione medesima, un documento ufficiale del Governo italiano possa proporsi una simile finalità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, annunciando su di esso il voto favorevole.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolineando come sia inaccettabile il fatto che organismi della Pubblica amministrazione possano, con le risorse dei contribuenti, svolgere un'azione il cui unico significato oggettivo è di essere volta a diffondere, nei mezzi di informazione e nelle scuole, posizioni come quelle alle quali si fa riferimento parlando di ideologia *gender*. Al riguardo il Senatore evidenzia, in particolare, la discutibilità di una simile scelta quando essa interferisce con un ambiente come quello scolastico in cui si viene in contatto con soggetti come i bambini, nei confronti dei quali si dovrebbe procedere con ben maggiore cautela e attenzione.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), nel raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno, sottolinea ancora una volta il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nelle attività di promozione e sensibilizzazione alle quali l'ordine del giorno fa riferimento. In questo contesto l'UNAR svolge una funzione di coordinamento di un complesso universo di associazioni LGBT fra le quali

figura anche il circolo "Mario Mieli". Si è chiesto in passato chi fosse la persona cui è intitolato questo circolo, della cui collaborazione l'UNAR si avvale. Una breve ricerca consente di scoprire che la persona in questione sarebbe un filosofo, autore di un'opera importante per il movimento LGBT (Elementi di critica omosessuale), del cui pensiero il senatore MALAN ritiene opportuno citare un breve estratto testualmente: "Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, o il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica". Crede che la citazione appena riportata sia sufficiente per dare un'idea esaustiva dell'inaccettabilità di una situazione in cui l'UNAR ritiene praticabile l'interlocuzione con un'associazione intitolata al richiamato pensatore, mentre rifiuta qualsiasi interlocuzione con le associazioni dei docenti e dei genitori.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolinea, innanzitutto, come l'esame dei disegni di legge in titolo stia consentendo la discussione su temi del tutto inappropriati rispetto ai medesimi e, da questo punto di vista, non può non lamentare che il lavoro fatto dalla Presidenza in sede di valutazione della proponibilità e dell'ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato certamente un lavoro fatto a "maglie larghe".

Ricorda, quindi, come l'UNAR nasca per conformarsi ad un obbligo posto da una direttiva dell'Unione europea, come tale direttiva richiedesse non solo l'istituzione di un organismo per combattere le discriminazioni, ma anche il carattere indipendente di tale organismo (rispetto al quale appare peraltro difficilmente compatibile la sua collocazione all'interno dell'Esecutivo). Successivamente il Governo ha tenuto conto di altri impegni assunti in sede internazionale e si è appoggiato all'UNAR per promuovere azioni di prevenzione anche contro ulteriori forme di discriminazione.

Da ultimo, per quanto riguarda la figura di "Mario Mieli", ritiene del tutto irrilevante, ai fini del dibattito in corso, il fatto di andare a prendere dichiarazioni formulate dalla persona in questione, negli anni '70, in un contesto completamente diverso nel quale possono essere state dette cose inaccettabili.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.50. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
229ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in avvio di seduta, ritiene di dover richiamare l'attenzione della Commissione su quanto dichiarato dal senatore Lo Giudice durante la seduta di venerdì scorso, circa il fatto che il vaglio sulla proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti effettuato dalla Presidenza sarebbe stato un vaglio a "maglie larghe". Al riguardo il Presidente ricorda che, al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e adottato come testo base, sono stati presentati circa 3.600 emendamenti, di questi circa 800 sono stati ritirati, mentre dei rimanenti 2.800 la Presidenza ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1461 emendamenti. Successivamente, a seguito della presentazione di alcuni nuovi emendamenti della relatrice, sono stati presentati 279 subemendamenti e di questi 110 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. In sintesi, oltre il 50 per cento degli emendamenti e dei subemendamenti presentati sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. Non rammenta in tutta la sua esperienza parlamentare un solo caso in cui un Presidente di maggioranza, a fronte dell'ostruzionismo di Gruppi di opposizione, abbia dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di emendamenti presentati in una percentuale paragonabile a quella cui ha appena fatto riferimento e dovrebbe essere superfluo ricordare che egli, personalmente, non appartiene a un Gruppo parlamentare di maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2), ne raccomanda l'approvazione e sottolinea come tale proposta sia riassuntiva dell'impostazione di fondo della maggior parte delle proposte emendative da lui presentate al testo in esame, proposte che muovono essenzialmente dalla considerazione che, se il fondamento costituzionale dell'intervento normativo in questione va rinvenuto nella tutela accordata alle formazioni sociali come luogo in cui si svolge la personalità del singolo dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto a tale impostazione non è concepibile una discriminazione tra la formazione sociale costituita da una coppia omosessuale e la formazione sociale costituita da una coppia eterosessuale. Da questo punto di vista la diversa impostazione fatta propria dal testo in esame gli sembra profondamente incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento e tale da determinare una discriminazione in sfavore delle coppie eterosessuali, nella prospettiva di cui al richiamato articolo 2 della Costituzione. Tale discriminazione non potrebbe neppure essere giustificata alla luce dell'esistenza per le coppie eterosessuali del distinto e diverso istituto del matrimonio sia per lo specifico fondamento costituzionale di questo, sia per l'evidente circostanza di fatto dell'esistenza di coppie eterosessuali che al matrimonio, per le più diverse ragioni, non possono o non vogliono accedere.

Accogliendo un suggerimento del presidente [PALMA](#), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), giudicando del tutto non condivisibili le argomentazioni testè svolte dal senatore Caliendo ed evidenziando, invece, come la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 vada chiaramente in senso contrario rispetto alle predette argomentazioni e renda evidente l'assoluta coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto al considerato quadro di riferimento costituzionale.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [TONINI \(PD\)](#), il presidente [PALMA](#) fa presente che l'eventuale approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3) precluderebbe tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice e sarebbe, quindi, incompatibile in particolare con l'approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sul quale la relatrice ha precedentemente espresso parere favorevole.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), sottolinea come l'impostazione ispiratrice del testo unificato in esame sia radicalmente inconciliabile con la portata normativa dell'articolo 2 della Costituzione che, come emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente ed in particolare da un intervento dell'onorevole Moro in sede di approvazione di quello che poi sarebbe diventato il citato articolo 2, è volta a tutelare non le formazioni sociali in quanto tali, ma i diritti dei singoli nelle formazioni sociali medesime, essendo la tutela di queste strumentale alla tutela della persona umana collocata al centro del disegno costituzionale.

Sotto un diverso profilo ribadisce l'assurdità di un impianto normativo che configura un'unione civile il cui assetto normativo (basti pensare che il cognome dell'unione civile è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile) è chiaramente speculare a quello del matrimonio e, per ciò stesso, incompatibile con un quadro costituzionale che, certamente, riconosce al matrimonio una specificità non estensibile ad altre formazioni sociali.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), posto ai voti, è respinto.

I subemendamenti 1.0000 testo 2/3 (testo 2) e 1.1000 testo 2/4 - precedentemente fatti propri dal senatore Di Biagio - sono dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Il senatore [CUCCA \(PD\)](#) - rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente [PALMA](#) in ordine al subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come l'aggettivo "originario", nella formulazione del predetto subemendamento, valga a differenziare l'istituto dell'unione civile sia dal matrimonio, sia dalla disciplina della convivenza di fatto.

Il presidente [PALMA](#) osserva che la qualificazione "originaria", attribuita all'istituto dall'unione civile dal subemendamento citato, gli appare priva di qualsiasi portata normativa ed incomprensibile nel merito.

La relatrice [CIRINNA' \(PD\)](#), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento, rileva tuttavia come alcune delle incertezze interpretative, cui si sta facendo riferimento nel corso del dibattito, sarebbero state evitate se fosse stato possibile richiamare gli articoli della Costituzione nella formulazione degli emendamenti. Tale soluzione, come è noto, è stato però preclusa dalla decisioni assunte dalla Presidenza in tema di proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), nell'annunciare il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come la qualificazione "originario" attribuita all'istituto dell'unione civile sia palesemente inappropriata e come ciò risulti del tutto evidente proprio dal confronto con l'istituto del matrimonio, il cui fondamento in una tradizione più che millenaria di cui è praticamente impossibile rintracciare l'origine storica ne evidenzia in modo inequivoco il carattere di istituto originario, e cioè di istituto che l'ordinamento giuridico riconosce, ma che ad esso ordinamento preesiste. Parlare di originarietà per un istituto le cui origini vanno rinvenute in un dibattito che copre un arco temporale che riguarda gli ultimi venti o trent'anni, ancor prima di essere assurdo, è ridicolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dovrà procedere, in sede consultiva su atti del Governo, all'esame dell'Atto del Governo 196, recante misure organizzative a livello centrale e periferico. Al riguardo, il Presidente - pur stigmatizzando le modalità ed i tempi assolutamente tardivi del Governo nella trasmissione del predetto Atto per il parere - avverte che, al fine di procedere all'esame in sede consultiva del medesimo, la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15,30 e l'ordine del giorno della stessa è conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 3)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

1.3.2.1.51. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
230ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n. 196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, b. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Ricorda che l'articolo 1, comma 530, citato prevede che "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo". Ancora più a monte segnala il comma 526 della medesima disposizione di legge, il quale - apportando modificazioni alla legge 24 aprile 1941, n. 392 - prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di quattro capi. Il capo I (articoli 1 e 2) contiene norme definitorie e concernenti l'ambito di applicazione del regolamento. Il capo II (articoli 3 e 4) reca disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, individuando nella Conferenza permanente l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tali strutture. All'articolo 3, comma 1, si stabilisce che in ogni circondario operi la predetta Conferenza, composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; essa è convocata e presieduta dal Presidente della Corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presidente del Tribunale. Al successivo comma 2, si prevede che la Conferenza permanente deliberi a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità di voti, prevalga il voto del Presidente. La necessità di utilizzare professionalità dal profilo tecnico, che consentano di affrontare in modo idoneo ogni problematica connessa all'espletamento dei compiti della conferenza, è perseguita dal comma 3, che prevede che la stessa possa avvalersi di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o di convenzioni, di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il comma 4 prevede che gli invitati alla Conferenza permanente non abbiano diritto di voto; il comma 5 definisce i compiti dei dirigenti amministrativi componenti della Conferenza; il comma 6 contiene invece la previsione secondo la quale la partecipazione alle attività della Conferenza permanente non comporta diritto a compensi né a gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di missione, cui si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. Il comma 7 precisa che le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 - tuttora operanti - siano soppresse a decorrere dal 1° settembre 2015. L'articolo 4 definisce i compiti della Conferenza permanente elencando, nello specifico, gli ambiti di competenza strettamente attinenti all'adeguato funzionamento degli uffici giudiziari, attribuendo alla Conferenza medesima i poteri di individuazione e di proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e chiarendo che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

Il Capo III (articoli 5 e 6) reca disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale. L'articolo 5 riconosce espressamente alla Conferenza permanente la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la funzionalità dei servizi; al comma 2 si stabilisce che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia possa stipulare accordi o convenzioni quadro al fine di assicurare l'uniformità dei criteri gestionali cui devono attenersi gli accordi o le convenzioni predetti. L'articolo 6 regola i rapporti con l'amministrazione centrale prevedendo la competenza del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in ordine alla definizione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente. Il capo IV reca infine la clausola di invarianza finanziaria (articolo 7) nonché la disposizione sull'entrata in vigore (articolo 8).

Il senatore Lo Giudice rileva, infine, che - per quanto attiene agli aspetti specificamente di competenza della Commissione giustizia ed in attesa delle risultanze che emergeranno nel corso della discussione generale - non parrebbero sussistere elementi preclusivi all'adozione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), chiedendo di intervenire in discussione generale, osserva che, alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato - dal quale emergono profili di effettiva criticità, soprattutto per quanto attiene alla possibilità da parte della Conferenza permanente di stipulare accordi e convenzioni "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" -, appare preferibile, prima di concludere l'esame del provvedimento, attendere le osservazioni della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2) in quanto, riferendosi all'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "istituto giuridico originario", adotta una definizione del tutto fuorviante e sbagliata. Soltanto la famiglia, infatti, può essere considerata a pieno titolo istituto originario in quanto società naturale fondata sul matrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della Costituzione. Ribadisce inoltre la propria ferma contrarietà all'impostazione di fondo del testo unificato che, per un verso, tende ad equiparare nei fatti le unioni civili tra persone dello stesso sesso con il matrimonio; per altro verso, riconoscendo solo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso i diritti previsti al Titolo I, determina un'indubbia discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali, che non appare ragionevole rispetto all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo, a prescindere dall'orientamento sessuale, nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La relatrice [CIRINNA](#) (*PD*) intervenendo in via incidentale, sottolinea l'opportunità di inserire, nel subemendamento in esame, la specificazione che l'unione civile tra persone dello stesso sesso venga

istituita in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla presunta assimilazione di tale istituto giuridico con il matrimonio, senza dover quindi ricorrere all'utilizzo dell'espressione "originario".

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.52. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n. 196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore **[BUCCARELLA](#)** (M5S) il quale sottolinea, in particolare che le disposizioni dello schema attinenti alla composizione della Conferenza permanente suscitano perplessità laddove non prevedono la partecipazione del Presidente del locale Consiglio dell'ordine e del Coordinatore dell'Ufficio di pace come componente della Conferenza medesima con diritto di voto.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella e fa presente che nelle Commissioni di manutenzione che verrebbero sostituite dalle Conferenze

permanenti, a quanto gli consta, il Presidente del Consiglio dell'ordine e il Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace attualmente partecipano con diritto di voto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), con riferimento ad un'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, chiede se sia effettivamente intervenuta la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri in ordine allo schema in titolo.

Il RELATORE fa presente che tale deliberazione è effettivamente intervenuta.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), interviene il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) il quale si rifà ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, osservando come effettivamente l'uso dell'aggettivo "originario" possa implicare il rischio di difficoltà ed incertezze interpretative. In proposito osserva come l'aggettivo in questione sia, nel linguaggio giuridico, utilizzato ordinariamente per definire le diverse modalità di acquisizione dei diritti, qualificandosi come originario quell'acquisto di un diritto

che non presuppone l'esistenza di un precedente dante causa, titolare del diritto medesimo. Alla luce di ciò gli sembrano fondate le perplessità circa l'adequatezza di una simile qualificazione con riferimento al contesto normativo in esame e, da questo punto di vista, riterrebbe preferibili soluzioni diverse, come ad esempio l'uso dell'aggettivo "autonomo". Su questo specifico punto, nella prospettiva di quel dialogo costruttivo in Commissione da più parti auspicato, si permette di chiedere un ripensamento per verificare se, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa.

Il presidente [PALMA](#) - dopo aver osservato che, a suo avviso, nel corso delle sedute di ieri, con la reiezione del subemendamento 1.10000 testo 2/2, si è persa un'occasione per favorire una riduzione delle distanze fra le diverse posizioni nel contesto dell'esame dei disegni di legge in titolo - con riferimento alle considerazioni ripetutamente svolte dalla relatrice Cirinnà in ordine all'opportunità di inserire, nella formulazione del testo in votazione, il riferimento ad articoli della Costituzione, ribadisce la decisione della Presidenza di inammissibilità di formulazioni che contengano riferimenti a disposizioni del testo costituzionale, per la mancanza di portata normativa di tali riferimenti nel contesto qui specificamente in rilievo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) preannuncia l'intenzione di convocare la Commissione alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, fin dalla prima settimana di settembre, in particolare prevedendo una seduta per l'intera giornata di mercoledì 2 settembre.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) concorda sulla necessità di riprendere i lavori a partire dalla giornata di mercoledì 2 settembre nei termini proposti dal presidente Palma, ritenendo che tale decisione sia coerente con l'obiettivo di pervenire all'approvazione dei disegni di legge in materia di unioni civili, presso questo ramo del Parlamento, prima dell'inizio della sessione di bilancio, come peraltro recentemente annunciato dal Presidente del Consiglio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara allibito di fronte alla posizione di un partito che non ha la maggioranza in Parlamento e che pretende di dettare i tempi dell'agenda parlamentare. Evidenzia poi che, a quanto gli consta, nel corso dell'esame in Commissione dei disegni di legge in materia di unioni civili, il Governo si è rimesso alla Commissione. Ne consegue che la posizione espressa dal Presidente del Consiglio evidentemente è stata espressa dal medesimo non a nome del Governo, ma esclusivamente in quanto segretario del Partito Democratico. Denuncia inoltre come inaccettabile il clima di intimidazione che si è registrato nei confronti di alcuni parlamentari che si oppongono al testo in esame in materia di unioni civili, clima di intimidazione di cui è un esempio quanto accaduto nella seduta di ieri dell'Assemblea del Senato, con gli interventi relativi a un asserito fatto di omofobia verificatosi nella città di Genova, che peraltro, alla luce delle informazioni da lui successivamente assunte, parrebbe di portata ben diversa da quanto prospettato nella predetta seduta. Infine si dichiara contrario all'idea di riprendere i lavori a partire da mercoledì 2 settembre, nei termini

prospettati dal presidente Palma, ritenendo una simile decisione una vera e propria provocazione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a nome del gruppo di appartenenza, si dichiara contrario alla proposta del presidente Palma, ritenendo la stessa contraddittoria con quanto deciso nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato che - invece di mantenere la calendarizzazione delle unioni civili in Assemblea eliminando dalla relativa previsione del calendario la formula " ove concluso in Commissione", come ritenuto necessario e opportuno dalla sua parte politica - ha deciso di togliere del tutto dal calendario dei lavori i predetti disegni di legge. Successivamente l'Assemblea ha per di più respinto una proposta avanzata dalla senatrice De Petris di modifica del calendario volta a prevedere l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili a partire dalla seconda settimana di settembre.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) concorda con la proposta di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre prossimo.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*) si dichiara anch'egli d'accordo con la decisione di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre, nei termini prospettati dal presidente Palma.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n.196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso dianzi.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra lo schema di parere, pubblicato in allegato, che, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La Commissione Giustizia, esaminato l'atto del Governo in titolo,
premesse che

l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - siano individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del medesimo articolo; l'articolo 1, comma 526 della citata legge di stabilità prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia;

in questo quadro normativo, occorre procedere alla sollecita definizione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in titolo al fine di adottare le necessarie misure organizzative, a livello centrale e periferico, per l'attuazione amministrativa delle citate disposizioni sul trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge n. 392 del 1941, a decorrere dal 1° settembre p.v.;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita il Governo ad inserire tra i componenti effettivi della Conferenza permanente di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati;
- b) si invita altresì il Governo a definire con maggiore chiarezza le modalità ed i tempi di trasmissione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, così da consentire una migliore pianificazione delle spese da effettuare.

1.3.2.1.53. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) del 02/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015
232ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di*

fatto

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze**

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il senatore **FALANGA** (AL-A) esprime perplessità sulle modalità di votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, in quanto a suo avviso andrebbero votati dopo e non prima del predetto emendamento.

Il presidente **PALMA** fa notare che, secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 3 del Regolamento del Senato, gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) ribadisce che l'introduzione della terminologia "istituto giuridico originario", con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, è scorretta da un punto di vista giuridico e storico, sia perché il testo unificato in esame tende a costituire *ex novo* un istituto giuridico non esistente nell'ordinamento, sia perché tale terminologia potrebbe determinare una tendenziale assimilazione all'istituto del matrimonio. A tale riguardo ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali, che quelle eterosessuali - esclude recisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio. Pertanto, pur mantenendo ferma in ogni caso la propria contrarietà alla suddetta proposta subemendativa, riterrebbe quanto meno più corretta la previsione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, anziché come istituto giuridico originario, e auspica quindi una riformulazione della proposta medesima in tal senso.

Il senatore **TONINI** (PD) rileva che l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un istituto giuridico *ad hoc*, volto a riconoscere i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso ed diverso dal matrimonio, si pone in diretta attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e in piena conformità con la giurisprudenza costituzionale.

Il presidente **PALMA** ribadisce le sue perplessità sull'espressione "istituto giuridico ordinario" e concorda con la proposta formulata dal senatore Caliendo di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso come una specifica figura di formazione sociale.

Dopo che il senatore **FALANGA** (AL-A) ha espresso le proprie analoghe perplessità sull'utilizzo della espressione "istituto giuridico originario", interviene il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)) sottolineando ancora una volta che il riconoscimento giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel senso prospettato dal subemendamento in esame, appare impropriamente formulato e di difficile collocazione sistematica e rischia inoltre di creare difficoltà interpretative di non poco momento anche nell'ambito della disciplina codicistica.

La seduta, sospesa alle ore 14.05, riprende alle ore 14,20.

Il senatore **CUCCA** (PD), tirando le fila della discussione testé svolta in ordine al

subemendamento a propria firma 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2), rileva come sia da ritenersi preferibile la soluzione di configurare l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Dopo che i senatori [CASSON](#) (PD) e [FALANGA](#) (AL-A), intervenendo in via incidentale, hanno espresso la propria condivisione con le considerazioni testé svolte dal senatore Cucca osservando che una eventuale siffatta riformulazione consentirebbe di ricondurre chiaramente le unioni civili tra persone dello stesso sesso nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, anche il senatore [LUMIA](#) (PD) - a nome del proprio Gruppo parlamentare - ritiene suscettibile di accoglimento una simile soluzione.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) propone pertanto che il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 2) venga riformulato nel senso di prevedere che le disposizioni del titolo I del testo unificato istituiscano l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale", anziché quale "istituto giuridico originario".

Il senatore [CUCCA](#) (PD), accogliendo la proposta di riformulazione della relatrice Cirinnà, modifica il subemendamento in oggetto riformulandolo nel subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), su cui il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia voto contrario e il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) l'astensione anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi tutti i successivi subemendamenti, riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2), fino al subemendamento 1.10000 (testo 2)/136 incluso.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato, sottolinea che, nonostante la migliore qualità tecnica della nuova formulazione testé approvata dalla Commissione con la votazione sul subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 (testo 3), la posizione della sua parte politica rimane, ovviamente, profondamente contraria all'impianto del testo in esame che continua ad essere palesemente illegittimo dal punto di vista costituzionale per il suo carattere fondamentalmente discriminatorio, in quanto volto ad attribuire - come già ripetutamente evidenziato - alle coppie omosessuali diritti che vengono invece negati ad altre formazioni sociali, senza che sia rinvenibile una minima giustificazione di una simile disparità tra queste ultime e le prime.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono preclusi i successivi emendamenti: 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2) limitatamente al comma 1 dell'articolo 01 ivi richiamato, 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2) e 1.10.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) sono altresì preclusi tutti i successivi emendamenti e subemendamenti volti a prevedere che all'unione civile possano accedere (anche) persone di sesso diverso - ovvero che risultano privi di portata modificativa essendo venuto meno tale presupposto - e quindi incompatibili con l'approvazione del predetto emendamento 1.10000 (testo 2). La Presidenza si riserva di indicare di volta in volta tali emendamenti e subemendamenti nel

corso del prosieguo dell'esame.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (PD) ha ritirato la parte non preclusa dell'emendamento 1.6 (testo 2), il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.11 (testo 2), sottolineando come la formulazione del medesimo gli appaia non condivisibile, comportando il rischio di un'estensione delle agevolazioni e delle provvidenze economiche finora previste per la famiglia fondata sul matrimonio anche a diverse forme di unioni tra due soggetti.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) manifesta perplessità sulla portata della proposta emendativa, sottolineando come la stessa rappresenti un vero e proprio passo indietro sul versante del riconoscimento di forme di protezione a favore della famiglia di fatto, che gli appaiono non rinunciabili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene invece che la formulazione dell'emendamento 1.11 (testo 2) sia corretta, apparendogli inequivocabile che l'ambito di applicazione dello stesso è chiaramente limitato alla famiglia fondata sul matrimonio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento, sottolinea l'evidente contraddizione di questa proposta con norme interne dell'ordinamento specifico del Senato, che riconoscono provvidenze e benefici anche al convivente *more uxorio*.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), anche in considerazione delle osservazioni del senatore Giovanardi, riformula l'emendamento 1.11 (testo 2) nell'emendamento 1.11 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.11 (testo 3) è quindi posto ai voti e respinto.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.13, di contenuto identico agli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre l'emendamento 1.18 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.19 (testo 2).

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.23 (testo 2) e coglie l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione sull'articolato e difficilmente ricostruibile atteggiamento del Governo rispetto all'*iter* del testo in esame. Ricorda infatti che, nel corso dell'esame, il Governo si è rimesso alla Commissione sugli emendamenti presentati e questa dovrebbe quindi considerarsi la posizione ufficiale dello stesso, alla quale però si contrappongono le dichiarazioni di esponenti del Governo medesimo, tra cui anche quelle del Presidente del Consiglio, che asseriscono che il disegno di legge debba essere approvato in tempi contenuti, in particolare prima dell'esame in Senato della prossima legge di stabilità - arrivando in alcuni casi a ritenere non solo che i tempi dell'esame debbano essere così ristretti, ma che, inoltre, il testo vada approvato senza modificarne l'impianto.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) ritiene del tutto non condivisibile, sotto il profilo tecnico e giuridico, la formulazione dell'emendamento 1.23 (testo 2) e annuncia per questo il voto contrario sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 (testo 2) è respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.31 (testo 2), ribadisce ancora una volta come, a suo avviso, siano non condivisibili tutte quelle soluzioni che si inseriscono nella prospettiva di un'omologazione dell'istituto delle unioni civili al matrimonio. In questo senso, la previsione che l'unione civile si concluda mediante dichiarazione davanti l'ufficiale di stato civile gli appare non accettabile, perché si iscrive, a suo avviso, chiaramente in questa prospettiva.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.31 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi, in quanto di contenuto sostanzialmente identico, gli emendamenti 1.33 (testo 2), 1.34 (testo 2) e 1.36 (testo 2).

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.37 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 1.40 e 1.41 sono stati precedentemente ritirati, mentre l'emendamento 1.43 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) come emendato.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.44 raccomandandone l'approvazione, l'emendamento medesimo - di contenuto identico all'emendamento 1.45 - viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/5 (testo 3)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

1.11 (testo 3)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.54. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (ant.) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
233ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze**

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che nel corso della seduta del 2 settembre scorso il suo Gruppo parlamentare si è astenuto dalla votazione dell'emendamento della relatrice 1.10000 (testo 2) - come emendato - sul presupposto che, trattandosi di specifica formazione sociale, risultasse chiaro che l'unione civile fra persone dello stesso sesso fosse istituito distinto dal matrimonio. Rileva come invece traspaia, da quanto riportato da notizie di stampa, un'ambiguità di fondo nell'atteggiamento della relatrice, in quanto tale netta distinzione non viene affatto affermata.

Intervenendo poi in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.226 (testo 2) annuncia voto favorevole, in quanto la proposta emendativa in oggetto rappresenta un tentativo di miglioramento rispetto al testo proposto dalla relatrice il quale, come già evidenziato, tende a determinare nei fatti un'equiparazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), annunciando voto contrario, ritiene che la limitazione proposta rispetto al testo unificato non è sufficiente a creare una chiara distinzione con le modalità celebrative del matrimonio. Ricorda di aver proposto alcuni emendamenti volti a costituire un registro *ad hoc* per le unioni civili, in analogia a quanto previsto in alcuni comuni per le convivenze, al fine di distinguere nettamente le formalità costitutive delle medesime da quelle disciplinate dal codice civile per il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile.

I senatori [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) e [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) dichiarano fin d'ora di volere aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Giovanardi.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII) dichiara di volere aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Giovanardi e Malan.

Dopo che il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) è intervenuto per dichiarazione di voto in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, l'emendamento 1.226 (testo 2) viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.242 viene ritirato dal senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)).

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) è intervenuto sull'emendamento a propria firma 1.409 (testo 2) - annunciando voto favorevole anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione che ha dichiarato legittimo il mutamento di sesso senza dover ricorrere necessariamente ad intervento chirurgico - l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.413 (testo 2) - sul quale il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) dichiara voto favorevole - il senatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione nel senso di aggiungere alla fine le seguenti parole: "senza il diritto di accedere alle prestazioni monetarie e fiscali

di cui godono le unioni matrimoniali in quanto le sole aperte alla procreazione e alla cura dei figli."

Il senatore Sacconi propone inoltre di riformulare in tal senso anche i restanti emendamenti sostitutivi del comma 1 dell'articolo 1 presentati dal senatore Giovanardi, ai quali ha precedentemente aggiunto la propria firma.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo la proposta del senatore Sacconi, modifica conseguentemente tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario volti a sostituire il comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Il senatore Giovanardi, inoltre, modifica gli emendamenti a propria firma sostitutivi dell'articolo 1, comma 1, sopprimendo - ovunque ricorrano - le seguenti parole: "ed alla presenza di due testimoni", nonché sopprimendo - con riferimento agli emendamenti 1.565 (testo 2), 1.590 (testo 2), 1.635 (testo 2), 1.636 (testo 2), 1.640, 1.641, 1.683 (testo 2), 1.712 (testo 2), 1.713 (testo 2), 1.714, 1.716 (testo 2), 1.737 (testo 2), 1.763, 1.764 (testo 2) - le seguenti parole: "ed alla presenza di due testimoni, i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale di stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa".

L'emendamento 1.413 (testo 2), come da ultimo riformulato - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.414, come riformulato, viene ritirato.

L'emendamento 1.417 (testo 2), come riformulato - previa dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.419, come da ultimo riformulato, sottolineando come tutte le proposte volte a subordinare la possibilità di concludere le unioni civili ad un determinato periodo di convivenza siano chiaramente dettate dall'esigenza di limitare il rischio di un uso strumentale dell'istituto, che determinerebbe tra l'altro inevitabili e pesanti ricadute dal punto di vista economico.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.419, come da ultimo riformulato - rileva innanzitutto l'anomalia di un esame in Commissione che si svolge senza un'interlocuzione effettiva sui temi oggetto del dibattito - una circostanza questa che certo non agevolerà l'*iter* ulteriore dei disegni di legge in titolo - facendo poi presente la sua curiosità di conoscere quale sia effettivamente la posizione del Governo vista la differenza fra quella assunta dal medesimo in Commissione e il modo in cui tale posizione è rappresentata nelle notizie che appaiono sui mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, anche in una recente intervista della relatrice.

L'emendamento 1.419, come riformulato, è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.421 (testo 2), come da ultimo riformulato, e coglie l'occasione per esprimere perplessità sulla relazione tecnica presentata dal Governo in quanto, a suo avviso, sottovaluta gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale approvazione del testo in esame. Registra tra l'altro un comportamento contraddittorio da parte del Governo che, da un lato, dichiara ai mezzi di informazione la volontà di approvare in tempi brevi il provvedimento senza apportarvi modifiche sostanziali rispetto al testo adottato dalla

Commissione e, dall'altro, dichiara nel corso dell'esame parlamentare la sua volontà di rimettersi alla Commissione.

L'emendamento 1.421 (testo 2), come riformulato, viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.423 (testo 2), interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprimendo perplessità in ordine alla sua ammissibilità.

La Presidenza ritiene ammissibile tale emendamento in quanto non è precluso dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.10000 (testo 2) - come emendato - ed è provvisto di autonoma portata modificativa rispetto all'articolo 1, comma 1, del testo unificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede di riformulare l'emendamento in esame aggiungendo dopo le parole: "due persone dello stesso sesso" le seguenti: "maggiorenni e capaci".

Avendo il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) accolto la proposta di riformulazione testè indicata, l'emendamento 1.423 (testo 2), come da ultimo riformulato, è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) - annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.428 (testo 2), come modificato - ritiene che subordinare la costituzione dell'unione civile alla dimostrazione di una convivenza continuativa ed interrotta di almeno due anni, possa evitare il verificarsi di unioni civili "di comodo" e conseguentemente contenere le criticità sotto il profilo economico derivanti dall'eventuale approvazione del testo unificato.

Dopo che anche il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), condividendo nella sostanza le osservazioni svolte dal senatore Malan, ha annunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 1.428 (testo 2), come riformulato, viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore Giovanardi ritira quindi l'emendamento 1.434 come da ultimo riformulato.

L'emendamento 1.434, come riformulato, è fatto proprio dal senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), e successivamente posto ai voti e respinto

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 14, 40.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.435 (testo 2), come da ultimo riformulato, l'emendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira poi l'emendamento 1.440 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.446 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Su tale emendamento annuncia il voto favorevole anche il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII).

Posto ai voti l'emendamento 1.446 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il voto favorevole

sull'emendamento 1.451 (testo 2), come da ultimo riformulato, l'emendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene fatto proprio dal senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia quindi la sua astensione sull'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, mentre il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole su di esso, ritenendo che tale proposta si inserisca quanto meno in una prospettiva di opportuna "riduzione del danno".

Posto ai voti l'emendamento 1.456 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato preclusi - per effetto delle precedenti votazioni sugli emendamenti volti a sostituire il comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame - gli emendamenti 1.462 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.467 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.472 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.482, come da ultimo riformulato, 1.488 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.493 (testo 2) come da ultimo riformulato e 1.498, come da ultimo riformulato, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato e 1.512 (testo 2), come da ultimo riformulato - fra loro di contenuto identico - e ne raccomanda l'approvazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato, ribadendo ancora una volta come la scelta sottesa al testo in esame - che tende ad una sostanziale omologazione degli effetti civili dell'unione civile rispetto al matrimonio - appaia inaccettabile e incompatibile con l'attuale quadro costituzionale.

Con unica votazione sono respinti gli emendamenti 1.509 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.512 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.517 (testo 2), come da ultimo riformulato - annuncia il voto favorevole, sottolineando ancora una volta l'esigenza di modificare l'impianto del testo in esame per la sua più volte sottolineata incompatibilità con il vigente quadro costituzionale, laddove lo stesso tende ad una sostanziale equiparazione degli effetti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con quelli del matrimonio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.517 (testo 2), come da ultimo riformulato.

L'emendamento 1.517 (testo 2), come riformulato, viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.522, come da ultimo riformulato, cogliendo l'occasione per evidenziare come ad un'attenta lettura della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale trovino sicuro fondamento le critiche rivolte dalla sua parte politica al testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.522 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.524 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 1.529, come da ultimo riformulato.

La Presidenza dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.538 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.539 (testo 2), come da ultimo riformulato, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2), in quanto la qualificazione dell'unione civile come "specifica formazione sociale" implica la sua distinzione e inassimilabilità al matrimonio e rende quindi prive di portata modificativa le proposte emendative contenenti previsioni in tal senso.

Gli emendamenti 1.555 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.557 (testo 2), come da ultimo riformulato, sono invece dichiarati preclusi per effetto delle precedenti votazioni sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia poi il voto favorevole sull'emendamento 1.560, come da ultimo riformulato - di contenuto identico all'emendamento 1.573, come da ultimo riformulato - ribadendo, ancora una volta, come la posizione della sua parte politica si inserisca coerentemente nella prospettiva indicata dalla Corte costituzionale e sottolineando come la strada indicata dal testo in esame sarebbe correttamente praticabile solo dopo la modifica del vigente articolo 29 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.560, come da ultimo riformulato - di identico contenuto all'emendamento 1573, come da ultimo riformulato - che, posto ai voti, è respinto

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,20.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 1.565 (testi 2), come da ultimo riformulato, 1.582, come da ultimo riformulato, e 1.583, come da ultimo riformulato. Annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.590 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.593 (testo 2), come da ultimo riformulato, che viene anch'esso posto ai voti e respinto.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato preclusi gli emendamenti 1.601 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.602 (testo 2), come da ultimo riformulato, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.606 (testo 2), come da ultimo riformulato.

In sede di dichiarazioni di voto su quest'ultimo emendamento, interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che sottolinea la fondatezza delle questioni problematiche sottese alle proposte del senatore Giovanardi e ribadisce l'impossibilità di un effettivo dialogo in Commissione a fronte dell'atteggiamento dei Gruppi parlamentari che sostengono il testo in esame.

L'emendamento 1.606 (testo 2), come da ultimo riformulato, viene poi posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Anche il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato, sottolineando che la limitazione dell'ambito di applicazione delle unioni civili alle sole coppie omosessuali - e non ad altre ipotesi di convivenza di due o più persone di sesso diverso o del medesimo sesso - altro non è che il riflesso della finalità sottesa al testo in esame di fare dell'unione civile un istituto sostanzialmente omologo ed assimilabile al matrimonio. La limitazione dell'ambito di applicazione del nuovo istituto alle sole coppie omosessuali è, infatti, una necessaria conseguenza di tale finalità e non avrebbe senso se tale finalità non fosse quella effettivamente perseguita.

Posto ai voti, l'emendamento 1.608 (testo 2), come da ultimo riformulato, è respinto.

La Presidenza dichiara quindi precluso l'emendamento 1.612 (testo 2), come da ultimo riformulato, in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.614 (testo 2), come da ultimo riformulato, e 1.618, come da ultimo riformulato.

Sono poi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.623, come da ultimo riformulato, 1.629 (testo 2), come da ultimo riformulato, 1.635 (testo 2) come da ultimo riformulato, e 1.636 (testo 2), come da ultimo riformulato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), in considerazione dell'ostruzionismo, peraltro legittimo, che alcune forze politiche stanno adottando, propone di modificare il calendario dei lavori della Commissione al fine di poter fissare sedute notturne già a partire da questa settimana e di procedere così ad un esame più spedito dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che tale richiesta appare molto strana alla luce del fatto che i disegni di legge in titolo non risultano calendarizzati in Aula.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto che i disegni di legge non risultano ancora calendarizzati in Aula, ritiene opportuno attendere le determinazioni che verranno al riguardo dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Reputa peraltro condivisibile nella sostanza la richiesta testé avanzata dal senatore Lumia.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.55. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) del 10/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015
236ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), il quale chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per l'inizio della settimana prossima al fine di tener conto - nella programmazione dei lavori della Commissione - della decisione assunta ieri dalla Conferenza dei Capigruppo - e confermata dall'Aula del Senato - di non inserire nel calendario dei lavori i disegni di legge in materia di unioni civili. Questa decisione - che è stata adottata con il voto contrario soltanto del Movimento 5 Stelle e dei senatori di Sinistra ecologia e libertà del Gruppo Misto - non può non avere un riflesso sull'organizzazione dei lavori della Commissione, considerato che, in assenza di tale calendarizzazione, risulterà estremamente difficile sia contrastare l'ostruzionismo in atto sui predetti disegni di legge in materia di unioni civili sia, correlativamente, procedere ad un esame più spedito di tutti gli altri disegni di legge all'ordine del giorno in Commissione, che rappresentano esigenze altrettanto importanti, quali ad esempio quelli in materia di prescrizione dei reati, *class action* e impignorabilità della prima casa.

Sull'ordine dei lavori interviene anche il senatore [LUMIA](#) (PD), il quale reitera la sua richiesta alla Presidenza di fissare sedute notturne per la prossima settimana in quanto solo in tal modo è possibile riequilibrare i rapporti fra coloro che in Commissione si stanno opponendo con l'ostruzionismo al varo di un testo di legge in materia di unioni civili e coloro che, invece, ritengono irrinunciabile tale obiettivo. Invita ancora una volta i componenti della Commissione che non condividono l'impostazione sottesa al testo unificato di dialogare sul merito degli emendamenti con le forze di maggioranza, anche in considerazione del fatto che il testo proposto dalla relatrice si muove nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010.

Seguono brevi interventi del senatore [AIROLA](#) (M5S) - che sottolinea come il Movimento 5 stelle abbia dimostrato con i fatti e in modo coerente di volere una nuova legge in materia di unioni civili e chiede che venga convocato al più presto un Ufficio di Presidenza che possa stabilire una data certa entro la quale concludere l'esame dei disegni di legge *in subiecta materia* - del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che ritiene che la previsione di sedute notturne potrebbe avere un senso solo in presenza di una calendarizzazione dei disegni di legge in materia di unioni civili - del senatore [ORELLANA](#) (Misto) - che esprime la sua delusione per la mancata calendarizzazione dei predetti disegni di legge - e, infine, del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), che ritiene che tale discussione sui tempi sia sterile, in quanto l'organizzazione dei lavori della settimana prossima non può che essere rimessa alla valutazione del prossimo Ufficio di Presidenza.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il presidente [CASSON](#) dichiara precluso l'emendamento 1.640 in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.641, sottolineando come la posizione della sua parte politica appaia coerente non solo con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - come già evidenziato nella seduta di ieri - ma anche con quelle rinvenibili nella prevalente giurisprudenza di legittimità, che è

ferma nel riconoscere la non riconducibilità delle unioni omosessuali all'ambito di applicazione dell'articolo 29 della Costituzione e, quindi, nel riconoscere la non assimilabilità di queste rispetto a quella istituzione superindividuale che è la famiglia fondata sul matrimonio. E' di tutta evidenza che un testo i cui punti qualificati sono, tra l'altro, il riconoscimento della reversibilità e la possibilità di adottare per le istituende unioni civili si colloca in una prospettiva del tutto diversa.

Interviene, in dissenso dal Gruppo di appartenenza, il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) il quale sottolinea che le considerazioni del senatore Giovanardi sono parzialmente condivisibili, in considerazione del fatto che il riconoscimento della reversibilità delle pensioni all'interno delle unioni omosessuali non potrebbe non comportare l'estensione della stessa anche alle convivenze eterosessuali.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le ragioni sottese all'emendamento 1.641, non voterà a favore dello stesso, sottolineando ancora una volta come la previsione della costituzione dell'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile rappresenti una scelta di fondo sbagliata, in quanto tale scelta determina inevitabilmente l'equiparazione sostanziale dell'unione civile al matrimonio. Il punto centrale su cui intende richiamare l'attenzione è che il testo in esame deve avere la finalità di consentire il riconoscimento dei diritti dei singoli all'interno di quella formazione sociale che è la coppia omosessuale, ma non può determinare il riconoscimento di una nuova istituzione di carattere pubblico e superindividuale che sarebbe per ciò stesso sovrapponibile alla famiglia.

L'emendamento 1.641, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara preclusi gli emendamenti 1.657 (testo 2), 1.664 (testo 2), 1.682 (testo 2) e 1.683 (testo 2) in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo base.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.705, mentre il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto contrario su tale emendamento da lui originariamente presentato evidenziando come la proposta emendativa non abbia più senso dopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015 che ha ritenuto possibile l'iscrizione anagrafica di un mutamento di sesso anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge n. 164 del 1982 e quindi, sostanzialmente, sulla base esclusivamente delle percezioni soggettive del soggetto istante.

Posto ai voti, l'emendamento 1.705 è respinto.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone di modificare l'emendamento 1.708 - aggiungendo dopo le parole "cambiamento di sesso" le seguenti "non sulla base di una mera percezione soggettiva" - associandosi alle considerazioni critiche svolte dal senatore Giovanardi sulla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha aperto alla possibilità di mutamento di sesso anche senza un intervento chirurgico di adeguamento del soma con la psiche.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.708 e lo modifica nel senso prospettato dal senatore Sacconi.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha annunciato la sua astensione sull'emendamento 1.708 - non prima di rammentare che nel testo unificato non sono presenti soluzioni ai problemi che si potrebbero porre ai fini della valida costituzione e dello scioglimento dell'unione civile a seguito del

mutamento di sesso di uno dei due soggetti - il predetto emendamento, come da ultimo riformulato, è posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.712 (testo 2), 1.713 (testo 2), 1.714, 1.716 (testo 2), 1.726 (testo 2), 1.737 (testo 2), 1.763 e 1.764 (testo 2), in conseguenza delle precedenti votazioni sugli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 1 del testo base.

Dichiara altresì preclusi gli emendamenti 1.776, 1.782, 1.789, 1.790 - limitatamente ai primi due trattini - 1.793, 1.794, 1.795, 1.796, 1.797, 1.798 (quest'ultimo ad esclusione dei numeri 4, 6 e 8), 1.800, 1.802 e 1.803, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, come emendato.

Avverte che l'esame della parte non preclusa degli emendamenti 1.790 e 1.798 è accantonato e avrà luogo nell'ambito dell'esame degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato.

L'emendamento 1.807 - fatto proprio dal senatore Caliendo e sul quale anche il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia voto favorevole - viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.809 - fatto proprio dal senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il quale ne raccomanda l'approvazione al fine di evitare pratiche abusive ed unioni civili "di comodo" e, conseguentemente, al fine di evitare il rischio di ridurre le risorse disponibili che andrebbero invece investite a tutela della famiglie italiane - annuncia il voto favorevole anche il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), mentre il senatore [ORELLANA](#) (Misto) annuncia voto contrario in quanto dalla sua eventuale approvazione ne deriverebbe una palese discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Italia.

L'emendamento 1.809 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

In ordine all'emendamento 1.815, il senatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) propone che lo stesso venga riformulato antepoendo alle parole "conviventi da almeno tre anni" le parole ", quale definito dalla vigente regolazione e non dall'iscrizione all'anagrafe secondo percezioni soggettive", sempre al fine di mantenere l'attuale definizione legislativa di sesso e di ridurre la portata della pronuncia della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) modifica quindi l'emendamento 1.815, così come suggerito dal senatore Sacconi, e ne raccomanda l'approvazione sottolineando, inoltre, come la previsione del requisito della convivenza di almeno tre anni sia chiaramente funzionale ad evitare il rischio di abusi del nuovo istituto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.815, come da ultimo riformulato, comprendendo le ragioni sottese al medesimo, ma ritenendone non convincente la formulazione per la parte che recepisce il suggerimento testé avanzato dal senatore Sacconi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.815, sottolineando come la normativa vigente contenuta nella legge n. 164 del 1982 non imponga espressamente l'obbligo del previo intervento chirurgico e come il recente *revirement* giurisprudenziale sia tale da escludere nella maniera più assoluta il rischio che una persona possa ottenere la rettificazione anagrafica di sesso esclusivamente in base ad una percezione soggettiva ovvero ad una propria dichiarazione, essendo tale mutamento il frutto di un complesso percorso, realizzato anche mediante trattamenti medici e psicologici e caratterizzato da un rigoroso controllo

giurisdizionale.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che quanto appena fatto presente dal senatore Lo Giudice corrisponde al vero, ma che non può non riconoscersi che la recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di rettificazione di sesso ha suscitato incertezza e perplessità proprio con riferimento al quadro normativo richiamato dallo stesso senatore Lo Giudice, in quanto mette in discussione la natura "bifasica" del relativo procedimento giurisdizionale. Più in generale, sottolinea come - di fronte all'ostruzionismo a cui si sta assistendo - egli non possa non manifestare profondo imbarazzo, trattandosi di materia che dovrebbe essere lasciata alla coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.815, non esitando a definire "becero" l'ostruzionismo con cui si sta ostacolando l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in dissenso dal proprio gruppo di appartenenza, coglie l'occasione per sottolineare come la divisione sui temi sottesi ai disegni di legge in titolo riveli la mancanza di una visione antropologica comune alle forze politiche, un fatto che non può non colpire in quanto investe profili di carattere fondamentale nella vita di una comunità.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in dissenso dal gruppo di appartenenza - annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.815, giudicando fuori luogo ed incomprensibili le accuse mosse dal senatore Airola circa il carattere becero dell'ostruzionismo sui disegni di legge in esame e sottolineando, invece, che il requisito della convivenza per almeno tre anni sarebbe uno strumento serio ed efficace al fine di evitare abusi.

Su richiesta del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) l'emendamento 1.815 viene posto in votazione per parti separate.

Il Presidente [CASSON](#) pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento - corrispondente alla formulazione del medesimo, precedente alla riformulazione richiesta dal senatore Sacconi - che è respinta dalla Commissione. La restante parte dell'emendamento viene poi anch'essa posta ai voti e respinta.

Dopo che il Presidente ha dichiarato preclusi gli emendamenti 1.816 e 1.817 - in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice, come emendato - il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.819, sottolineando come l'atteggiamento di sostanziale intransigenza delle forze politiche che sostengono il testo in esame sia il riflesso di un approccio ideologico ai temi ad esso sottesi.

Dopo che il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) ha modificato l'emendamento 1.819, sostituendo le parole "ai soli", con la parola "agli" e ne ha raccomandato l'approvazione ed il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - in dissenso dal Gruppo di appartenenza - ha dichiarato voto di astensione sull'emendamento, ribadendo la natura ideologica e divisiva del testo proposto dalla relatrice, l'emendamento 1.819 - come da ultimo riformulato - è posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi preclusi gli emendamenti 1.821, 1.823, 1.824 e 1.826 in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.835, rilevando come l'accoglimento di tale proposta rappresenterebbe un contributo importante qualora si perseguisse l'obiettivo di realizzare una più ampia convergenza in Commissione sul testo in esame. Nel merito osserva come l'emendamento affronti la questione - su cui è stata richiamata l'attenzione anche in un recente articolo su "Avvenire" da parte del Presidente onorario della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli - della costituzione dell'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e la conseguente iscrizione della stessa nei registri di stato civile con modalità del tutto analoghe al matrimonio. Come da lui più volte evidenziato, una simile soluzione - implicando, tra l'altro, la necessità di un intervento giurisdizionale al fine dello scioglimento delle unioni civili, coerentemente con l'iscrizione degli atti medesimi nel registro dello stato civile - costituisce un chiaro indice sintomatico della sostanziale equiparazione che si vuole determinare con il matrimonio, punto questo su cui si registra una netta contrarietà della sua parte politica.

Prende quindi la parola il senatore [TONINI](#) (*PD*), chiedendo al senatore Caliendo di ritirare l'emendamento in vista di una sua ripresentazione per l'esame in Assemblea e, riconoscendo che le considerazioni da lui svolte pongono un problema che merita una seria ed approfondita riflessione. Auspica che l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire selezionando gli emendamenti meritevoli di approfondimento nel merito - come è il caso dell'emendamento in oggetto - anziché dover continuare ad affrontare centinaia e centinaia di emendamenti caratterizzati da mere finalità ostruzionistiche.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di un accantonamento dell'emendamento 1.835, il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) ritira la propria firma da tale emendamento sottolineando come le preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo siano ormai superate alla luce delle modifiche recate dal decreto-legge n. 132 del 2014 in tema di misure di "degiurisdizionalizzazione" per le procedure dello scioglimento del vincolo matrimoniale, che hanno messo in seria discussione la natura pubblicistica dell'istituto del matrimonio.

Il senatore Falanga annuncia altresì il ritiro degli emendamenti di cui è primo firmatario.

Dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che rileva come le forze politiche che sostengono il testo in esame non potrebbero non tener conto di una modificazione dell'atteggiamento ostruzionistico di coloro che a tale testo si oppongono e chiede, quindi, a queste ultime di ritirare gli emendamenti puramente ostruzionistici - prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) che evidenzia come la posizione della sua parte politica sia stata sin dall'inizio chiara, ponendo la stessa tre problemi: quello relativo alla reversibilità, quello relativo al cosiddetto "utero in affitto" e quello, infine, relativo alle adozioni. Su questi tre temi la sua parte politica, fino ad oggi, ha avuto soltanto risposte nettamente negative.

Apprezzate le circostanze, il senatore Casson decide di togliere la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.56. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
237ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) interviene sull'ordine dei lavori e, facendo riferimento alle sue dichiarazioni nella seduta del 9 settembre scorso, relative ad un'intervista rilasciata al "Corriere della sera" dalla relatrice, senatrice Cirinnà, fa presente come a quell'articolo abbia fatto seguito un ulteriore articolo nel medesimo giornale, nonché una dichiarazione su Twitter della relatrice, alla luce dei quali l'unica conclusione possibile sembra essere quella che la relatrice intende continuare a svolgere il suo ruolo con modalità incompatibili con le esigenze di equilibrio e oggettività che dovrebbero caratterizzarlo secondo la prassi parlamentare. È francamente inaccettabile continuare a trovarsi di fronte a dichiarazioni nelle quali la posizione di coloro che si oppongono al testo in esame sulle unioni civili è rappresentata come quella di irresponsabili che vogliono negare il diritto alle coppie omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14.

Seguono brevi interventi del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) - che giudica del tutto fuorviante e non corrispondente alla realtà una rappresentazione del dibattito in Commissione come scontro tra chi vuole riconoscere i diritti degli omosessuali e chi, invece, vuole negarli, quando il confronto è non sul "se" riconoscere tali diritti, ma piuttosto quale debba essere il contenuto degli stessi alla luce del dettato costituzionale e delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale - del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che manifesta il proprio dispiacere per dichiarazioni che lo descrivono sui mezzi di comunicazione di massa come un avversario del riconoscimento dei diritti degli omosessuali, quando sono ormai quarant'anni che si riflette su come trovare una risposta a quest'esigenza - ed infine del presidente [PALMA](#), che auspica che incidenti di questo tipo non si abbiano a ripetere anche per le ricadute che gli stessi hanno sull'andamento dei lavori.

Riprende la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, del testo unificato.

La presidenza dichiara, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo2), preclusi gli emendamenti: 1.871, 1.872 (testo 2), 1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.883 (testo 2), 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.889, 1.890, 1.901 e 1.902.

La seduta sospesa alle ore 14,15 è ripresa alle ore 14,30.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) reitera la richiesta già formulata al senatore Caliendo nel corso della seduta del 10 settembre scorso, di ritirare l'emendamento 1.835, al fine di poterlo presentare in Aula con una formulazione condivisa. Qualora il senatore Caliendo decidesse di non ritirare l'emendamento suddetto, il voto del Gruppo parlamentare PD sarebbe contrario.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che il contenuto dell'emendamento a propria firma è

coerente con l'articolo 2 della Costituzione, che rappresenta la cornice giuridica entro la quale si iscrive l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Sottolinea che, attraverso la proposta emendativa in oggetto, si intende apportare una modifica coerente con la finalità di evitare che l'unione civile possa diventare nei fatti una duplicazione del matrimonio. Per tali ragioni dichiara di non ritirare l'emendamento in esame.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) - annunciando voto contrario sull'emendamento 1.835 - dichiara che l'obiettivo di alcuni membri della Commissione che non condividono il testo unificato è quello di depotenziare l'istituto dell'unione civile sul presupposto che qualsiasi riconoscimento più ampio possa implicare un collegamento, anche indiretto, con il matrimonio.

Dopo che i senatori [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) e [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.835, quest'ultimo è posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.836 - fatto proprio dal senatore Malan - interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), annunciando voto contrario in quanto la formulazione proposta renderebbe l'unione civile ancora troppo simile all'istituto del matrimonio.

Per ragioni analoghe anche il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto contrario, osservando in particolare che il riferimento ad un registro di rilievo nazionale appare improprio per disciplinare l'unione civile.

L'emendamento 1.836 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 1.843 - finalizzato ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, la parola "contestuale" dopo la parola "dichiarazione" - annunciando voto favorevole in quanto tale precisazione renderebbe più chiaro il senso della previsione normativa.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato il proprio voto contrario sull'emendamento in oggetto - in quanto mantiene l'impostazione di fondo del testo unificato, che lui non condivide - la relatrice [CIRINNA](#) (PD) si dichiara contraria ad accogliere tale proposta emendativa in quanto la contestualità della dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di Stato civile al fine della costituzione dell'unione civile è già insita in via implicita nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato.

L'emendamento 1.843 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 1.857 per assenza del proponente, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene sull'emendamento 1.858, annunciando il voto favorevole in quanto ritiene che la presenza di due testimoni davanti all'ufficiale di stato civile, ai fini della costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, rischia di creare molteplici problemi ermeneutici in ordine alla esatta collocazione sistematica di tale istituto. A tale riguardo - citando un recente articolo dell'ex presidente della Corte costituzionale, professor Cesare Mirabelli - sottolinea la necessità, per evitare l'approvazione di un testo palesemente incostituzionale, di rendere chiaramente distinto l'istituto che si vuole costituire rispetto al matrimonio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - annunciando voto favorevole - osserva che la soppressione dal comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato del riferimento alla presenza di due testimoni nell'ambito del procedimento di costituzione dell'unione civile appare conforme all'esigenza di ricondurre tale istituto nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. A tale riguardo, sottolinea la necessità di evitare riferimenti a forme di pubblicità o a modalità costitutive incompatibili con l'esigenza di assicurare la massima libertà ed autonomia negoziale alle parti delle unioni civili.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (*PD*), annunciando voto contrario, dichiara di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritenendo che il legislatore ordinario sia libero di regolamentare le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione sia attraverso forme privatistiche sia attraverso modalità pubblicistiche, gli emendamenti 1.858, 1.859 e 1.860 (quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo) - di identico contenuto - sono posti ai voti e respinti.

Dopo che l'emendamento 1.863 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, si passa ad esaminare gli emendamenti 1.868 e 1.869 - di contenuto sostanzialmente identico - sui quali il senatore Giovanardi appone la propria firma annunciando voto favorevole, mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara voto di astensione.

Prende la parola il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) annunciando voto contrario sulle suddette proposte emendative, le quali denotano una totale mancanza di rispetto nei confronti delle persone omosessuali. Ritiene vergognoso che si faccia ironia su tematiche così delicate e complesse.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), annunciando il voto contrario anche a nome del proprio gruppo parlamentare, ricorda di aver formulato la proposta di ridurre il numero degli emendamenti per consentire una discussione sul merito del provvedimento e per evitare di dover esaminare emendamenti dal contenuto così disdicevole.

L'emendamento 1.868 - di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.869 - è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti 1.881 - fatto proprio dal senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - e 1.882 - di identico contenuto - volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto favorevole, sottolineando la totale chiusura da parte dei sostenitori del testo unificato verso qualsiasi proposta di mediazione da parte di coloro che non ne condividono l'impianto complessivo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole, in quanto con la formulazione proposta al comma 2 dell'art. 1 del testo unificato - che prevede l'istituzione del registro delle unioni civili fra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano - si stravolge completamente il riferimento alla formazione sociale contenuto nell'emendamento 1.10000 (testo 2) precedentemente approvato. Propone pertanto di sopprimere tale previsione e di sostituirla con il contenuto dell'emendamento a propria firma 2.12, che regola la medesima fattispecie, ma in modo a suo avviso più condivisibile, razionale e coerente con i principi della Costituzione e con le disposizioni del codice civile. Non comprende per quale ragione la maggioranza che sostiene il testo si rifiuti di prendere in considerazione qualsiasi proposta di convergenza proveniente da una parte della

Commissione.

Con un'unica votazione sono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.881 e 1.882.

Analogamente sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.913 (fatto proprio dal senatore Caliendo) e 1.914 - di identico contenuto -, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.57. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (nott.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
238ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha comunicato che l'emendamento 1.1090 è stato in precedenza ritirato, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1091.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) propone di riformulare l'emendamento 1.1091 - sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato - nel seguente modo: "L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso e alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nell'archivio informatico di cui all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, secondo le disposizioni vigenti in materia di ordinamento dello stato civile".

La seduta sospesa alle ore 19,15 è ripresa alle ore 19,20.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) preannuncia la richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti qualora l'emendamento 1.1091 venisse riformulato nel senso prospettato dalla relatrice.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) osserva che la nuova formulazione proposta per l'emendamento in votazione implica il venir meno di un apposito registro per le unioni civili e l'iscrizione di queste nel registro informatizzato dello stato civile nel quale sono attualmente iscritti i matrimoni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede alla relatrice di chiarire quali siano le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni alle quali si fa riferimento nella riformulazione da lei proposta. Al riguardo evidenzia che le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni nei registri dello stato civile hanno carattere tipico e perciò devono essere normativamente predeterminate. In assenza di ciò, sul punto l'emendamento sarebbe privo di una coerente portata normativa.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiama l'attenzione sul disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del testo in esame, che prevede una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, al fine di coordinare tale normativa con l'introduzione del nuovo istituto delle unioni civili.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) sottolinea che interventi in materia di stato civile, come quelli prefigurati dalla disposizione di delega alla quale ha fatto riferimento la relatrice Cirinnà, sono assolutamente necessari sul piano sistematico.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che nella riformulazione prospettata dalla relatrice l'emendamento in votazione porrebbe problemi sia di proponibilità - in quanto risulterebbe contraddittorio con il contesto normativo in cui si inserisce nel quale, come evidenziato, la modifica delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile è affidata ad una previsione di delega, mentre il testo proposto dalla relatrice configura una disposizione immediatamente precettiva - sia di ammissibilità, in quanto potrebbe dubitarsi della portata normativa della formulazione proposta, in assenza di un'individuazione a livello normativo delle iscrizioni, delle trascrizioni ed annotazioni a cui si fa riferimento.

Invita al riguardo la Commissione a valutare l'opportunità di un eventuale accantonamento della proposta emendativa.

Dopo interventi dei senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) e [LUMIA](#) (*PD*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento in votazione, così come di tutti gli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato.

Dopo che la Presidenza ha dichiarato precluso l'emendamento 1.1152 (testo 2) - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 2) - intervengono il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), che contestano la decisione testé assunta dalla Presidenza, ritenendo non preclusa la predetta proposta emendativa.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.1153, che estende all'unione civile l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di pubblicazioni matrimoniali.

Sull'emendamento interviene anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), che sottolinea come lo stesso si faccia carico di aspetti pratici che non possono essere trascurati.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto contrario su tale emendamento - in quanto accentua la tendenza già più volte riscontrata ad equiparare il nuovo istituto delle unioni civili con il matrimonio - anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si esprime in senso contrario sull'emendamento, sottolineando come la sua approvazione costituirebbe un ulteriore contributo verso quel surrettizio e sostanziale aggiramento del disposto dell'articolo 29 della Costituzione, che caratterizza l'impostazione di fondo del testo in esame.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.1153, ribadendo, da un lato, la sua profonda avversione all'impostazione di fondo del testo in esame, volta alla sostanziale assimilazione dell'unione civile al matrimonio, e osservando, dall'altro, che tale emendamento consentirebbe peraltro l'applicazione all'unione civile di previsioni di garanzia, che mancano nell'impianto attuale del predetto testo.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), alla luce dell'andamento del dibattito, ritira l'emendamento 1.1153.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.1154 - soppressivo del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato - sottolineando come il comma in questione rappresenti uno dei punti che maggiormente qualificano il testo unificato ed il disegno di riforma che con esso si intende perseguire - come già più volte evidenziato - diretto alla sostanziale equiparazione dell'unione civile al matrimonio.

Dopo che il senatore SACCONI ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.1154 - condividendo le ragioni testé addotte dal senatore Malan - il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto di astensione, in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1154 è quindi respinto.

La seduta sospesa alle ore 20,50 è ripresa alle ore 20,55.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.1155 - evidenzia come, ad una più attenta lettura del medesimo, gli appaia problematico e non convincente il richiamo che viene fatto all'articolo 87, primo comma, del codice civile, essendo a suo avviso non condivisibile richiamare come condizioni ostative alla costituzione dell'unione civile tutte le ipotesi previste dal citato articolo 87, primo comma e, in particolare, quelle di affinità in linea collaterale. Riterrebbe a questo proposito più opportuno che il rinvio all'articolo 87 del codice civile fosse sostituito con una previsione *ad hoc*, specificamente relativa all'unione civile.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1155, osservando come anch'esso si ponga nella più volte richiamata e non condivisibile logica della assimilazione dell'unione civile al matrimonio. Più in generale osserva che dal testo in esame non sembra ricavarsi una chiara indicazione in ordine al fatto che il congiungimento sessuale sia elemento costitutivo dell'unione civile.

Segue un intervento del presidente [PALMA](#), il quale rileva come il richiamo contenuto nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame alle disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile, nonché il rinvio alle disposizioni della legge n. 898 del 1970 contenuto nel successivo articolo 6, implicano, rispettivamente, il rinvio all'articolo 122 del codice civile e all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera f), della legge n. 898 citata. Da tali rinvii deve desumersi che il congiungimento sessuale costituirebbe in ogni caso un elemento essenziale dell'unione civile.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede alla relatrice di chiarire se condivide la ricostruzione interpretativa testé esposta dal Presidente.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.1155, rilevando, da un lato, che la proposta emendativa in questione si iscrive sempre nella prospettiva non condivisibile di un'assimilazione dell'unione civile al matrimonio e osservando però, dall'altro, come il richiamo dei limiti in questione si collochi nell'alveo di un'antichissima tradizione propria dell'istituto matrimoniale - cita a dimostrazione di ciò un passo del Levitico - che gli appare sorprendentemente in contraddizione con l'approccio laico che dovrebbe connotare senz'altro il nuovo istituto.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato la sua astensione sull'emendamento 1.1155, prende la parola la relatrice [CIRINNA](#) (*PD*) che sottolinea di concordare con la ricostruzione normativa testé esposta dal presidente Palma osservando inoltre come la medesima sia perfettamente coerente con i rilievi contenuti nel punto 8 del "Considerato in diritto" della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010.

Alla luce dell'andamento del dibattito, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.1155.

Il presidente [PALMA](#) dichiara decaduto l'emendamento 1.1156 (testo2), stante l'assenza del proponente.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma al subemendamento 1.20000/1 e ne raccomanda l'approvazione, cogliendo peraltro l'occasione per sottolineare come sarebbe coerente con l'impostazione di fondo del testo in esame che l'unione civile non venisse limitata esclusivamente

all'ipotesi della coppia di persone dello stesso sesso. Se l'aspirazione di fondo dell'intervento normativo risiede nel riconoscimento giuridico di tutte le forme di amore, non capisce il motivo per il quale non ci si debba muovere decisamente in questa direzione, estendendo l'applicazione della nuova disciplina anche alle unioni formate da più di due persone dello stesso sesso, con una scelta che egli non riterrebbe condivisibile nel merito, ma che certo sarebbe più coerente.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha annunciato voto favorevole sul subemendamento 1.20000/1 - sottolineando ancora una volta come il nuovo istituto nella configurazione allo stesso data dal testo in esame non potrà non favorire, nei fatti, sperimentazioni sociali dalle gravi ed evidenti implicazioni problematiche - il subemendamento medesimo è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

1.3.2.1.58. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
239ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di*

fatto

**(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze**

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato il proprio subemendamento 1.20000/2 e dopo che la PRESIDENZA ha dichiarato preclusi i subemendamenti 1.20000/3, 1.20000/5, 1.20000/6, 1.20000/7 e 1.20000/8 - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2) - il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene, in sede di dichiarazione di voto, sulla proposta 1.20000/4 - fatta propria dal senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) - annunciando il voto contrario e ribadendo le sue profonde perplessità sul testo in esame il cui contenuto gli appare, oltre che non condivisibile, talmente oscuro da non esplicitare nemmeno se tra gli elementi costitutivi dell'unione civile vi sia anche il congiungimento carnale tra le persone che la compongono.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.20000/4, ritenendo non adeguato il riferimento all'articolo 87, del codice civile ivi contenuto. A tale riguardo esprime dunque perplessità anche sul testo in esame e sull'emendamento della relatrice 1.20000 - sostitutivo del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato - che contengono il medesimo riferimento testuale e che, pertanto, andrebbero a suo avviso riformulati. Più in generale osserva che, al di là di alcuni dettagli di carattere tecnico-giuridico, egli condivide l'impostazione di fondo sottesa al testo unificato.

Dopo che il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), in considerazione dell'andamento del dibattito, ha ritirato il subemendamento 1.20000/4, lo stesso senatore si sofferma sul subemendamento 1.20000/9, a propria firma, volto a sopprimere la lettera a) dell'articolo 3, comma 1, del testo unificato, così come emendato dalla proposta 1.20000 della relatrice. Annuncia il voto favorevole sul predetto subemendamento in quanto finalizzato ad eliminare, tra le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; la presenza di una siffatta causa impeditiva rappresenta infatti un'ulteriore conferma del reale obiettivo perseguito con il testo in esame, ovvero sia pervenire ad una sostanziale equiparazione del nuovo istituto delle unioni civili con il matrimonio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), annunciando il proprio voto favorevole, sottolinea che il riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali sarebbe stato realizzato in tempi brevi, qualora coloro che sostengono il testo unificato si fossero limitati a portare avanti esclusivamente le disposizioni contenute nel Titolo II del testo medesimo - in materia di convivenza di fatto - su cui vi è un'ampia convergenza in Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) il quale - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - dichiara la sua astensione sul subemendamento 1.20000/9, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) per sottolineare la massima disponibilità al dialogo da parte del Gruppo parlamentare del partito democratico. Aggiunge altresì la necessità di chiarire ulteriormente quanto già evidenziato in precedenti interventi, e cioè che il testo unificato vuole disciplinare la materia in oggetto in conformità con le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010 - ed in particolare al punto 8 del "Considerato un diritto" - secondo cui, pur dovendo assicurare una disciplina distinta rispetto al matrimonio, il legislatore può prevedere una

regolamentazione *ad hoc* per disciplinare i diritti delle coppie formate dallo stesso sesso.

Il subemendamento 1.20000/9 è dunque posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 1.20000/10 e ne raccomanda l'approvazione, riformulandolo nel senso di chiarire che tra le cause impeditive della costituzione dell'unione civile vi sia la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso "o" - anziché "e" - la sussistenza dello *status* di genitore.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) annuncia il voto contrario e ritiene profondamente sbagliata, anche da un punto di vista culturale, la logica sottesa a tale proposta subemendativa, in quanto la stessa riflette nella sostanza un inaccettabile pregiudizio, e cioè la concezione dell'omosessualità come devianza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il voto favorevole, coglie l'occasione per ribadire che il testo in esame non è finalizzato ad assicurare i diritti alle coppie conviventi, ma in realtà vuole estendere alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del matrimonio e quella dell'adozione, rischiando inoltre in tal modo di favorire, in via surrettizia, il ricorso a pratiche vietate quali la maternità surrogata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - annuncia la sua astensione ed esprime la propria contrarietà alle considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, in quanto ritiene contraddittorio sostenere, per un verso, di volere regolamentare l'unione civile come un istituto diverso dal matrimonio e poi, per altro verso, disciplinare le unioni civili in modo identico al matrimonio. Ritiene che la posizione sostenuta dal proprio Gruppo parlamentare - ovverosia riconoscere i diritti alle coppie formate da persone dello stesso sesso, quali specifiche formazioni sociali, al pari delle convivenze eterosessuali e con modalità chiaramente distinte dal matrimonio - risulti assai più conforme alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto al testo unificato.

Dopo un breve intervento del senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) - che annuncia il proprio voto contrario sulla proposta subemendativa in oggetto ed osserva che da anni esistono situazioni nelle quali i bambini vivono in famiglie omogenitoriali ed omosessuali - il subemendamento 1.20000/10, come riformulato, viene posto ai voti ed è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 è ripresa alle ore 20,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che, in assenza di un accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione, la decisione definitiva in materia va rimessa al *plenum* della Commissione medesima, sulla base di una prassi interpretativa dell'articolo 29 del Regolamento del Senato conestata dalla Giunta per il Regolamento (parere del 16 novembre 1988), in applicazione analogica del principio puntualmente stabilito dalle disposizioni regolamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea.

A tale riguardo fa presente che è stata avanzata - nel corso dell'Ufficio di Presidenza allargato appena conclusosi - una proposta di programmazione dei lavori della Commissione da parte del senatore Lumia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza. Tale proposta - sulla quale non vi è stato l'accordo degli altri Gruppi parlamentari - è stata formulata tenuto conto delle decisioni assunte, nella giornata odierna, dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e prevede una seduta notturna per domani, giovedì 17 settembre, dalle ore 20,30, o comunque dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea, fino alle ore 23 e un'altra seduta notturna, martedì 22 settembre p.v., sempre a partire dalle ore 20,30, o comunque dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea, fino alle ore 23, al fine di proseguire prioritariamente nell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili che - ricorda il Presidente - sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 24 settembre, con la clausola "ove conclusi dalla Commissione".

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Lumia vada integrata prevedendo un'ulteriore seduta lunedì 21 settembre, a partire dalle ore 17, sempre al fine di esaminare prioritariamente i disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) propone invece che l'attività della Commissione venga destinata prioritariamente all'esame di altri disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno o comunque assegnati alla Commissione - dei quali ricorda in particolare quelli in materia di prescrizione, nonché quelli in tema di diffamazione - che il Senato deve esaminare in terza lettura - di *class action* e di impignorabilità della prima casa - ritenendo che, come peraltro evidenziato nel condivisibile intervento del presidente Palma nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di oggi, la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di unioni civili a partire dal prossimo 24 settembre sia - considerato l'ostruzionismo in atto e il numero degli emendamenti ancora da esaminare - una vera e propria presa in giro dell'opinione pubblica, che ha l'ulteriore effetto negativo di impedire alla Commissione di esaminare provvedimenti non meno importanti per il Paese.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*), a nome del gruppo di appartenenza, sottolinea che - viste le modalità con cui sono stati calendarizzati in Assemblea i disegni di legge in materia di unioni civili e considerata, quindi, la reale impossibilità che l'esame degli stessi si concluda in Commissione nei tempi indicati dal calendario - la prosecuzione di tale esame in Commissione significa assecondare, nei fatti, il gioco del Partito Democratico che usa strumentalmente il tema delle unioni civili nella realizzazione di un arrogante disegno di riscrittura delle regole costituzionali.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il confronto fra le modalità con cui è stato calendarizzato l'esame della riforma costituzionale - senza la clausola "ove concluso in Commissione" - e quello dei disegni di legge in materia di unioni civili - con l'inserimento della predette clausola - rende evidente come ci si trovi di fronte ad un palese contrasto tra una finalità effettivamente perseguita dal Partito Democratico ed una che è, invece, solo sbandierata per motivi propagandistici. La clausola "ove concluso in Commissione" è soltanto un *alibi* sia per coloro i quali in Commissione utilizzano tattiche ostruzionistiche, sia per il Partito Democratico che, in realtà, non vuole affrontare il tema delle unioni civili.

Il senatore [TONINI](#) (PD) contesta che esista questo contrasto fra finalità perseguite e finalità solo dichiarate, denunciato dal senatore Buemi. In realtà la Commissione sta svolgendo sulle unioni civili un lavoro importante ed è un lavoro che la Commissione, a suo avviso, deve proseguire coerentemente anche alla luce delle determinazioni assunte nella giornata odierna dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) sottolinea che l'intensificazione dei lavori della Commissione in materia di unioni civili rappresenta l'unico modo coerente sia per tenere conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, sia per riequilibrare in Commissione i rapporti tra le forze politiche che, con l'ostruzionismo, si oppongono ai disegni di legge in materia di unioni civili e quelle che, invece, sostengono il testo unificato proposto dalla senatrice Cirinnà.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene non solo inaccettabile, ma una vera e propria prevaricazione la proposta avanzata dal senatore Lumia. È evidente che, attese le modalità con le quali è stato calendarizzato in Assemblea l'esame della riforma costituzionale, fino alla data di scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti - prevista per le ore 9 di mercoledì 23 settembre - i senatori non potranno che essere impegnati nell'esame della riforma medesima e nella predisposizione dei relativi emendamenti. Prevedere fra oggi e martedì prossimo due sedute notturne della Commissione è un'assurdità e - lo ripete - una vera e propria prevaricazione, in quanto mette i senatori nell'impossibilità, di fatto, di esercitare le proprie prerogative.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sono totalmente condivisibili, non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello propriamente umano. Giudica incomprensibile ed inaccettabile la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione avanzata dal senatore Lumia.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la proposta del senatore Lumia sia ragionevole in quanto coerente con la decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo di inserire, pur se con la clausola "ove conclusi in Commissione", nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore [Mario MAURO](#) (GAL (GS, PpI, FV, M)) giudica la proposta avanzata dal senatore Lumia non condivisibile, in quanto è di tutta evidenza la necessità di dover approfondire i temi legati ad un provvedimento di straordinaria importanza come il progetto di riforma costituzionale in esame. Deve pertanto esserci un modo per conciliare l'approfondimento di questi temi con una trattazione accelerata dei disegni di legge in materia di unioni civili, conformemente alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo. A suo avviso, l'unica soluzione che concilia queste esigenze è quella di prevedere sedute della Commissione per l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di riforma costituzionale. Formula pertanto una proposta in tal senso alla Commissione.

La proposta avanzata dal senatore Lumia sull'organizzazione dei lavori della Commissione viene quindi posta ai voti ed è approvata. Risultano conseguentemente precluse le altre proposte avanzate.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14 è posticipata alle ore 20,30 o comunque alla fine dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

1.3.2.1.59. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (nott.) del 22/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2015
240ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Interviene preliminarmente il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale lamenta le modalità con cui è stata disposta la sconvocazione della seduta della Commissione convocata per le 20,30 di giovedì scorso, sottolineando in particolare come nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle sia stato appositamente sentito prima che la sconvocazione medesima venisse disposta.

Dopo che la senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*) ha anch'essa lamentato di non essere stata consultata appositamente in ordine alla predetta sconvocazione, interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) facendo presente che le modalità con le quali è stata disposta la sconvocazione in questione rendevano evidente che non si era proceduto a sentire formalmente i rappresentanti dei Gruppi, anche considerando che la sconvocazione è stata disposta per la concomitante riunione del Gruppo AP e si trattava quindi di un passaggio sostanzialmente dovuto, secondo una prassi ampiamente consolidata e non contestata da nessuno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in ordine alla questione della sconvocazione della seduta notturna di giovedì scorso, manifesta tutta la sua sorpresa a fronte dei precedenti interventi, in quanto si sarebbe aspettato che tale sconvocazione sollevasse semmai - pur essendo la stessa dovuta, secondo la prassi ricordata dal senatore Caliendo - la sola contrarietà del Partito democratico che è stato, in realtà, l'unico Gruppo a volere quella convocazione.

Prende quindi la parola la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) la quale fa presente come le modalità con cui è stato fino adesso portato avanti l'esame dei disegni di legge in titolo - ed in particolare la mancanza di una calendarizzazione degli stessi per i lavori dell'Aula senza la clausola "ove conclusi in Commissione" - rendano evidente la mancanza di una reale volontà politica di condurre a termine l'esame in questione. In ragione di ciò i senatori del suo Gruppo, da questo momento in poi, si asterranno dal partecipare a tale esame fino al momento in cui non interverrà una calendarizzazione che preveda tempi certi per il passaggio in Aula dei disegni di legge medesimi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) conferma - come da lui già più volte evidenziato e, da ultimo, nella seduta della Commissione di mercoledì scorso - che per il Partito democratico i disegni di legge in esame hanno carattere prioritario e che la calendarizzazione con la clausola "ove conclusi in Commissione" impone una accelerazione dei lavori in Commissione, la fondamentale importanza dei quali - ai fini di un adeguato esame in Aula - non potrà mai essere sottolineata abbastanza.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) fa presente come il Movimento 5 Stelle sia realmente intenzionato a portare a termine l'esame dei disegni di legge in titolo, ma non possa non constatare - soprattutto ricordando le modalità con cui in altri casi si è fatto fronte all'ostruzionismo in Commissione - che le modalità con cui si sta procedendo all'esame dei predetti disegni di legge non rispecchiano l'esigenza, sostenuta a parole dal partito di maggioranza relativa, di concludere l'*iter* in tempi brevi. Da questo punto di vista la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge in esame senza la clausola "ove conclusi in Commissione" - dopo un esame parlamentare che si protrae ormai da oltre due anni - è il passaggio fondamentale per capire se si vuole davvero approvare una nuova legge in materia di unioni civili. Proprio per tale ragione, i senatori del Movimento 5 Stelle, fino a quando i disegni di legge in

questione non saranno calendarizzati in Aula senza la clausola citata, non parteciperanno più all'esame degli stessi in Commissione.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 1.20000/12.

Intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa evidenziando come la stessa si inserisca coerentemente nella logica di una definizione dell'assetto normativo del nuovo istituto tale da evitare la sovrapposizione dello stesso con l'istituto matrimoniale, una sovrapposizione che - come da lui più volte sottolineato - è incompatibile con l'attuale quadro costituzionale ed, in particolare, con il disposto del vigente articolo 29 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento, sottolineando peraltro come - pur non essendo egli contrario a prevedere la sussistenza di una precedente unione civile come causa impeditiva alla celebrazione di una nuova unione civile - sia preferibile, sotto il profilo della formulazione normativa, che tale previsione venga configurata in modo autonomo rispetto a quella concernente l'esistenza di un precedente matrimonio.

Il senatore [COMPAGNA](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia la sua astensione sottolineando come la contraddittorietà esistente tra il più ampio ventaglio dei diritti connesso con l'istituto delle unioni civili e l'assetto normativo delle convivenze di cui al titolo II del testo in esame rappresenti un dato che rende impossibile un'adeguata valutazione della proposta emendativa in votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.20000/12 è respinto.

Dopo che i subemendamenti 1.20000/13 e 1.20000/14 sono dichiarati preclusi per effetto di precedenti votazioni, sul subemendamento 1.20000/15 interviene il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) il quale ne raccomanda l'approvazione evidenziando come tale proposta emendativa investa una delle problematiche centrali sottese ai disegni di legge in titolo. Ciò che, infatti, non può essere negato è che il testo unificato in esame, in concreto, si risolverà in un rilevante incentivo all'utilizzo della pratica cosiddetta "*stepchild adoption*". Ora, nella realtà, appare un'ipotesi più che altro di scuola che questa adozione possa consentire l'adozione del figlio del *partner* - ovvero della *partner* - che tale figlio avrebbe avuto da una persona dell'altro sesso in una fase precedente della vita e che, essendo poi deceduta tale persona ed in tempi compatibili con una successiva adozione, avesse poi iniziato una nuova relazione con una persona dello stesso sesso. La verità è che l'eventuale approvazione del testo unificato consentirebbe, nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso ad adozioni di figli nati all'estero - essendo tale pratica perseguibile in Italia - mediante la surrogazione di maternità. La sua parte politica ritiene inaccettabile che si possa favorire il ricorso a tali pratiche e giudicherebbe incomprensibile un atteggiamento di chiusura rispetto a proposte volte ad evitare il prodursi di un siffatto rischio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.20000/15, sottolineando di condividere le ragioni dello stesso, ma di ritenere che non ne sia condivisibile la formulazione. Il problema posto dalla proposta in votazione deve essere affrontato in altro modo e, a suo avviso, la strada più appropriata dal punto di vista giuridico è quella di un intervento sull'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 183 del 1984, al fine di escludere l'applicabilità di tale fattispecie di adozione in casi particolari nelle ipotesi in cui il figlio sia stato ottenuto dalla coppia omosessuale mediante quelle pratiche inaccettabili, e contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, alle quali ha fatto testé riferimento il senatore Malan.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.20000/15 e coglie l'occasione per rilevare come, tra le questioni centrali poste dal testo in esame, vi sia senz'altro quella connessa con quelle parti di tale testo che, nella loro attuale formulazione, non possono non risolversi in un'incentivazione, nei fatti, di pratiche inaccettabili che configurano nuove forme di schiavitù e di sfruttamento del corpo delle donne, specialmente di quelle che abitano nei Paesi poveri del mondo.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia che non parteciperà alla votazione dichiarandosi esterrefatto per l'atteggiamento di quelle forze politiche che, in Commissione, rispondono con un atteggiamento di chiusura rispetto all'esigenza di evitare che il nuovo istituto possa essere strumentalizzato nel senso di favorire il ricorso a pratiche invalse all'estero e che, come già detto, non possono che essere definite inaccettabili.

Il subemendamento 1.20000/15 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

1.3.2.1.60. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (nott.) del 12/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2015
243ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

(2069) MALAN e Anna Cinzia BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate

(2081) Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(2084) CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081, 2084 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), il quale ritiene che debba essere fatta chiarezza sul modo in cui si procederà all'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 che sono posti all'ordine del giorno della Commissione oggi per la prima volta. Trattandosi di nuovi disegni di legge ricorda che, ovviamente, vale per essi il disposto del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e quello del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento. In altri termini, questi disegni di legge devono essere esaminati dalla Commissione e la Commissione ne deve concludere l'esame entro il termine massimo di due mesi, termine che può essere ridotto solo sulla base di una decisione del Presidente del Senato assunta in presenza dei presupposti e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 44 del Regolamento.

Poiché agenzie di stampa hanno diffuso oggi la notizia che nella prossima Conferenza dei Capigruppo, che si terrà presumibilmente domani, l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili verrà calendarizzato per l'esame in Aula già a partire dalla giornata di mercoledì prossimo - ove tale notizia corrispondesse sorprendentemente alla verità - gli appare evidente che, in ordine ai tre disegni di legge predetti, ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento, in quanto non si potrebbe certo parlare di un reale esame in Commissione degli stessi.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), preso atto che l'odierna seduta della Commissione giustizia è stata rinviata dalle 17,30 alle 20 sulla base di una richiesta del M5S per consentire lo svolgimento di una riunione del relativo Gruppo parlamentare in Senato, manifesta tutto il suo stupore a fronte delle dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dal senatore Zanda, che avrebbe preannunciato l'intenzione del Partito democratico di chiedere la calendarizzazione in Aula per mercoledì prossimo dei disegni di legge in materia di unioni civili in una conferenza dei Capigruppo che si dovrebbe tenere domani sera e che, però, al medesimo senatore Gasparri, nella sua qualità di Vice presidente del Senato, non risulta convocata dal Presidente del Senato che, a quanto gli consta, è l'unico ad avere questa competenza.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) chiede formalmente che la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 12, non abbia luogo in quanto concomitante con una congiunta riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia di Camera e Senato.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Giovanardi siano inconferenti rispetto al caso di specie, poiché sono più di due anni che la Commissione giustizia è impegnata nell'esame dei disegni di legge in tema di unioni civili. In considerazione di ciò e della rilevanza delle questioni sottese ai medesimi disegni di legge chiede che si proceda nell'esame senza indugio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Lumia, esprime peraltro perplessità sulle modalità con le quali sono state esterne le determinazioni in ordine alla necessità di convocare la Conferenza dei Capigruppo, in quanto la calendarizzazione dei lavori d'Aula non può essere disposta nei fatti dal Governo.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che le considerazioni di ordine sostanziale del senatore Lumia nulla tolgano ad un dato di fatto incontestabile sul piano procedurale e regolamentare. Sono stati da pochi giorni assegnati e posti oggi all'ordine del giorno della Commissione per la prima volta tre nuovi disegni di legge, rispetto ai quali non può non trovare applicazione il comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento che prevede che alle Commissioni devono essere lasciati almeno due mesi di tempo per l'esame degli stessi, decorrenti dalla data di assegnazione. Ricorda che, nell'unico caso a sua memoria, in cui tale disposizione non è stata rispettata - e cioè in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1578 della XIV legislatura in tema di legittimo sospetto - le opposizioni dell'epoca reagirono a tale violazione del Regolamento con indignazione, dovendosi altresì ricordare che comunque in quella circostanza vennero lasciati alla Commissione 18 giorni per l'esame in prima lettura e 11 per l'esame in seconda lettura. Davvero non riesce a capire come la violazione della richiamata norma regolamentare fosse così inaccettabile allora, mentre non dovrebbe sollevare alcun problema oggi, tanto più visto che in questo caso alla Commissione non verrebbero lasciati nemmeno un paio di giorni per l'esame, se quanto riportato dalle Agenzie di stampa di oggi dovesse corrispondere a verità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che l'affermazione secondo cui la Commissione stia esaminando da più di due anni i disegni di legge in materia di unioni civili sia surreale, se si considera il modo in cui concretamente si sono svolti i lavori e, in particolare, se si tiene conto che l'esame ha potuto avere inizio solo dopo che sono stati acquisiti tutti i pareri, sia sul testo unificato sia su tutti gli emendamenti presentati, a partire dallo scorso 29 luglio. Fa presente poi l'intenzione di parecchi senatori del suo Gruppo parlamentare di voler intervenire nella discussione generale che dovrà avere luogo sui disegni di legge n. 2069, 2081 e 2084.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella prassi fin qui seguita dalla Commissione, la congiunzione dell'esame di nuovi disegni di legge sopravvenuti con quello di altri disegni di legge già all'esame della Commissione, non ha mai comportato l'apertura di una nuova discussione generale.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) concorda con quanto da ultimo evidenziato dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il presidente [CASSON](#), dopo aver acquisito informalmente sul punto l'avviso del presidente Palma, non presente alla seduta.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 2069 - di iniziativa dei senatori Malan e Bonfrisco e recante disciplina delle unioni registrate - che è composto da 19 articoli e si pone l'obiettivo di colmare una lacuna nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la previsione di una disciplina uniforme per le coppie conviventi, omosessuali ed eterosessuali, in modo da evitare discriminazioni orientate sul sesso. A tale scopo viene introdotto l'istituto delle unioni registrate, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, e tenuto nettamente distinto dal matrimonio quale fondamento della società naturale e pregiudiziale - la famiglia - che trae invece copertura e riconoscimento dall'articolo 29 della Costituzione. A supporto di quanto testé affermato, vengono citate pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 2010 e 170 del 2014), della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopf contro Austria del 2010), della Corte di Cassazione (sez. I, n. 4184 del 15 marzo 2012), da cui si trarrebbe la conseguenza di dover regolamentare i diritti e

doveri delle coppie conviventi, nel rispetto dell'autonomia legislativa degli Stati membri e nel rispetto della sovranità del Parlamento. L'articolo 1 stabilisce che la legge ha quale finalità di disciplinare, senza discriminazione di sesso, le unioni registrate ed esplicita che tale istituto è distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio. L'articolo 2 prevede che per la costituzione dell'unione, nonché per il suo scioglimento, è prevista una formalità quale presupposto necessario ma non oneroso: la realizzazione di un registro delle unioni presso l'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo è il soggetto legittimato sia a raccogliere le dichiarazioni dei relativi conviventi, sia a provvedere alle dovute trascrizioni in tale registro. Il predetto articolo prevede i casi di incompatibilità, a pena di nullità, che si frappongono all'accesso a tale istituto che si vuole regolamentare. Nell'ambito delle categorie di soggetti che non possono costituire una unione civile registrata si annoverano, *exempli gratia*, le persone già legate da un rapporto di *coniugio* o ancora vincolate da precedente unione registrata, le persone minorenni, quelle vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione. Si esclude altresì l'applicabilità a tale istituto delle convenzioni internazionali che disciplinano il matrimonio. L'articolo 3 esplicita i diritti e doveri derivanti dalla registrazione dell'unione, quali l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e la coabitazione. Si prevede la sospensione di tale obbligo nei confronti della parte che, allontanatasi senza il consenso dell'altra dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno. L'articolo 4 prevede il diritto della coppia di scegliere, mediante una convenzione redatta per iscritto a pena di nullità, il proprio regime patrimoniale. L'articolo 5 prevede in capo ai componenti dell'unione registrata i diritti e doveri di cura, assistenza e assunzione delle decisioni relative alla salute dell'altro componente l'unione, nel caso di incapacità di quest'ultimo. La norma prevede, alla stessa stregua del coniuge, il diritto al congedo parentale per tre giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità dell'altro membro dell'unione. L'articolo 6 prevede l'estensione al componente dell'unione registrata di una serie di diritti, già riservati al coniuge, in caso di accertata incapacità, totale o parziale, di agire di uno dei due componenti; l'articolo 7 prevede diritti equivalenti ai familiari per l'assistenza penitenziaria; l'articolo 8 attribuisce al contraente l'unione civile il diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e residenziale pubblica, nel rispetto delle graduatorie, e sulla base di quanto è già oggi riconosciuto in via pretoria al convivente *more uxorio*; l'articolo 9 prevede il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso di una delle due parti dell'unione registrata a seguito di fatto illecito cagionato da terzi; l'articolo 10 prevede il subentro nel contratto di locazione dell'altro componente in caso di morte dell'intestatario del contratto di locazione. L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della successione legittima, concorra anche il componente dell'unione e riconosce, in capo allo stesso, il diritto di abitazione sulla casa in cui la coppia ha vissuto; l'articolo 12 reca previsioni in materia di scioglimento dell'unione registrata; l'articolo 13 disciplina i diritti scaturenti da tale scioglimento in capo ad uno dei due componenti, qualora sia economicamente più debole; l'articolo 14 disciplina gli eventuali obblighi alimentari. Con gli articoli da 15 a 17 si apportano modifiche ad alcune previsioni del codice penale, del codice di procedura penale e leggi collegate estendendo alle parti dell'unione registrata la disciplina ivi prevista per il familiare, il coniuge o il convivente *more uxorio*. L'articolo 18 esclude che la registrazione dell'unione possa avere alcuna conseguenza giuridica sui figli della coppia e che da essa discenda alcun diritto alle adozioni dei minori in qualsiasi forma, prevedendo peraltro al comma 3 - nell'esclusivo interesse del minore ed a tutela della continuità affettiva - il diritto all'affidamento del figlio monogenitore di uno dei due conviventi registrati, nel caso di decesso o di grave malattia di quest'ultimo che gli impedisca di esercitare la responsabilità genitoriale, in favore dell'altro convivente registrato che con il minore ha convissuto.

L'articolo 19 disciplina infine i diritti delle coppie, già unite in matrimonio, a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti, prevedendo che in tale circostanza le parti possano proseguire il rapporto come unione registrata in base a quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La relatrice Cirinnà passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2084 - d'iniziativa dei senatori Caliendo, Cardillo e Zizza e composto da ventinove articoli - che è volto a regolamentare il nuovo istituto dell'unione civile, configurando il medesimo come istituto al quale possono accedere sia

persone dello stesso sesso sia persone di sesso diverso. I proponenti si richiamano alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e puntano ad introdurre una disciplina giuridica *ad hoc* che differenzi i diritti e le tutele di tali coppie da quelle unite dal vincolo del matrimonio. A tale riguardo, si prevede, in particolare, l'istituzione del registro delle unioni civili presso l'anagrafe - anziché presso lo stato civile, come è invece stabilito per l'istituto matrimoniale - senza la necessità dell'intervento del giudice all'atto della costituzione o dello scioglimento dell'unione civile medesima. L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ovvero la disciplina dei diritti e dei doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. L'articolo 2 definisce le modalità di costituzione dell'unione civile, mentre l'articolo 3 ne delinea le cause impeditive. L'articolo 4 reca modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* in materia di unione civile; l'articolo 5 disciplina le cause della cessazione dell'unione civile e l'articolo 6 i diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti prevedendo la facoltà di proseguire il rapporto come unione civile, nel rispetto delle modalità di costituzione dell'unione di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L'articolo 7, in materia di trattati internazionali, prevede che le disposizioni di questi ultimi relative al matrimonio non si applichino all'unione civile; l'articolo 8 sancisce che la costituzione delle unioni civili non abbia effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. L'articolo 9 stabilisce il regime patrimoniale della separazione di beni per le parti dell'unione civile e prevede che la costituzione dell'unione civile comporti la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili. L'articolo 10 concerne la convenzione di unione civile, che consente alle parti di stipulare accordi - al momento della sua costituzione o in qualsiasi momento successivo - al fine di regolamentare rapporti personali e patrimoniali (esemplificativamente: contribuzione economica, mantenimento reciproco, godimento della casa di abitazione, assistenza reciproca in caso di malattia, designazione reciproca quale amministratore di sostegno). L'articolo 11 tratta i doveri di solidarietà, ovvero quelli che le parti stabiliscono di comune accordo e i reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'articolo 12 riguarda il diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile; l'articolo 13 l'obbligo alimentare e l'articolo 14 la successione nel contratto di locazione. L'articolo 15 riguarda i diritti successori; l'articolo 16 la cura, l'assistenza e le eventuali decisioni da assumere in caso di malattia o di morte di una delle parti, l'articolo 17 reca previsioni in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, mentre l'articolo 18 disciplina l'assistenza penitenziaria. L'articolo 19 estende al contraente dell'unione civile le disposizioni in materia di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, mentre l'articolo 20 disciplina l'estensione alla parte dell'unione civile di durata ultranovennale dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro spettanti ai coniugi. L'articolo 21 stabilisce che le regioni, anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerino l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica. L'articolo 22 prevede che, in caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile. L'articolo 23 prevede l'estensione alle parti delle unioni civili delle agevolazioni fiscali derivanti dall'appartenenza al nucleo familiare, ivi comprese le disposizioni sui carichi di famiglia. L'ultima parte del disegno di legge - dall'articolo 24 all'articolo 29 - reca le seguenti modificazioni alla vigente disciplina legislativa e codicistica: l'articolo 24 reca modifiche alle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi la cui concreta attuazione è demandata a regolamenti di delegificazione; l'articolo 25 reca modifiche al codice civile, estendendo ai componenti dell'unione civile le previsioni in materia di decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (articolo 330), ordine di protezione contro gli abusi familiari (articolo 342-*bis*) e contenuto dell'ordine di protezione (articolo 342-*ter*); l'articolo 26 - modifiche al codice delle assicurazioni private - estende alle parti dell'unione civile i vantaggi derivanti dall'articolo 134, comma

4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l'articolo 27 - rubricato modifiche al codice penale - estende alle parti dell'unione civile le previsioni di cui agli articoli 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), 384 (casi di non punibilità), 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 577 (ergastolo, aggravanti per omicidio), 649 (non punibilità della persona offesa, se congiunto) del predetto codice; l'articolo 28 - modifiche al codice di procedura penale - estende alle parti dell'unione civile quanto disposto dagli articoli 35 (incompatibilità per ragioni di parentela), 36 (astensione), 199 (facoltà di astensione dei prossimi congiunti) e 681 (provvedimenti relativi alla grazia) del predetto codice; l'articolo 29, infine, reca modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale, estendendo alle parti dell'unione civile le indagini patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); l'elargizione di provvidenze ai superstiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nonché di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in via incidentale, ha tenuto a precisare che il disegno di legge a propria firma e testé illustrato stabilisce - in merito alle modalità di costituzione dell'unione civile di cui all'articolo 2 - che almeno una delle due persone maggiorenni e capaci che formano l'unione civile debba essere in possesso della cittadinanza italiana, la relatrice si sofferma quindi sul disegno di legge n. 2081, di cui è prima firmataria.

Esso è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto e si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto. Nell'attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi - con il testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763) - lo stato di maturazione ed elaborazione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualunque proposta di legge sulla stessa materia. Dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali - con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni - e un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è la diretta evoluzione. Il disegno di legge n. 2081 deve pertanto ritenersi il punto di approdo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi condotto dalla Commissione, che tra l'altro tiene conto delle reiterate sollecitazioni provenienti negli ultimi anni dalla società civile e dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea. Nel merito, esso consta di due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 10 inclusi) introduce *ex novo* nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Il Capo II (articoli da 11 a 23) reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. In particolare, l'articolo 1 declina le finalità generali delle disposizioni del Capo I, indicandole nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. L'articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell'unione civile e ne delinea le cause impeditive. L'articolo 3 definisce i diritti ed i doveri derivanti dall'unione civile, con riferimento - in particolare - agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti. L'articolo 4 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio

naturale dell'altra parte. L'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile, estendendo all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio. L'articolo 7 introduce la fattispecie dell'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile. L'articolo 9 estende *l'impedimentum legaminis ex* articolo 86 del codice civile alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. A completamento del Capo I, l'articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie volte all'immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati. L'articolo 11 definisce la convivenza di fatto e, a tal fine, pone i parametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza. L'articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto. L'articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione. L'articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. L'articolo 15 riconosce l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto. L'articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell'impresa familiare. L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata. L'articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto. L'articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione. L'articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza; l'articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile). L'articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all'estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano; l'articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, viene disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 con l'esame dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

1.3.2.1.61. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 18/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
254ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali ([n. 205](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al relatore che nella seduta di ieri sono emerse posizioni dissenzianti rispetto allo schema di parere predisposto, soprattutto in ordine alla questione dell'estrazione da un apposito *database* delle domande per lo svolgimento delle prove orali. Evidenzia, altresì, che la questione in oggetto si pone anche per la mancanza di un preciso riferimento nella legge forense (legge n. 247 del 2012) - e, in particolare, nell'articolo 46 della medesima - che possa giustificare l'introduzione per via regolamentare di una così significativa innovazione circa la modalità di svolgimento delle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In questo quadro e nel silenzio della fonte primaria avrebbe potuto e dovuto preferirsi una soluzione più conforme alla prassi vigente e alle ordinarie forme di svolgimento degli esami di abilitazione

professionali.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede al relatore maggiori delucidazioni in merito ad eventuali profili di non conformità alla legge forense degli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in titolo.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che, ove si ritenesse la non conformità alla legge delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, le stesse potrebbero essere facilmente caducate in sede giurisdizionale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), afferma, a nome del proprio Gruppo, che sotto l'aspetto sostanziale non ci sono ostacoli all'introduzione di un *database*; tuttavia chiede al sottosegretario Ferri quanto rilevi per il Governo, nell'attuazione della legge forense, l'introduzione del *database* per l'estrazione delle domande ai candidati. Si rivolge quindi al relatore per conoscere il suo orientamento definitivo sulla questione, quantunque nella seduta di ieri lo stesso relatore già avesse affermato che un sistema informatizzato per l'estrazione delle domande si pone a garanzia di una maggiore trasparenza ed omogeneità di valutazione nella selezione dei candidati.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (CoR) chiede di conoscere l'orientamento del Governo sul punto in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ribadisce quanto già sostenuto nella seduta di ieri e cioè che, non prevedendo la legge nulla al riguardo, si approverebbe una norma viziata da "eccesso di delega" ove si introducesse il sistema del *database* per l'estrazione delle domande orali ai candidati. Per altro verso egli ritiene che un siffatto sistema informatizzato non sarebbe garanzia di una maggiore omogeneità di valutazione né di trasparenza, perché la valutazione dei candidati in sede concorsuale dipende dalle risposte e dalla capacità della commissione di verificare le conoscenze degli stessi.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A), dopo aver premesso che è sempre difficile applicare dei criteri di valutazione omogenea nella selezione dei candidati all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, quantunque in questi ultimi anni siano stati fatti numerosi tentativi a garanzia della trasparenza e della omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale, ritiene che l'introduzione di un sistema meccanizzato per la formulazione delle domande non costituisce affatto una soluzione del problema.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che la lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore Cucca, come illustrato nella seduta di ieri, garantisce un sostanziale equilibrio tra l'esigenza di definire modalità di predisposizione delle domande a garanzia della trasparenza e della omogeneità valutativa e quella di salvaguardare la discrezionalità della commissione di esame, dalla quale non si può in nessun caso prescindere. Peraltro egli ritiene che l'attuazione della legge forense non incide sulle modalità di verifica delle conoscenze dei candidati e, pertanto, il rischio di "eccesso di delega" non sussiste.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) insiste sul ruolo determinante dell'autonomia di valutazione da parte della commissione di esame.

Il presidente [PALMA](#) esprime perplessità sulla formulazione di cui alla lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore, ove si chiede al Governo che "la commissione non sia costretta a ricorrere esclusivamente a domande contenute nell'apposito *database*"; si tratta infatti di una formulazione che presta il fianco ad ambiguità applicative e, conseguentemente, può creare difficoltà

in sede contenziosa, favorendo la proposizione di ricorsi da parte dei candidati che eventualmente non abbiano superato la prova.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) afferma che la formulazione delle domande mediante *database* potrebbe creare numerosi problemi anche ai componenti della commissione di esame, che potrebbero non conoscere tutte le risposte delle domande contenute nel *database*.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver premesso che il Governo non intende retrocedere in ordine all'introduzione del sistema meccanizzato per la formulazione delle domande in sede di svolgimento delle prove orali, precisa che non si pone il problema della non conformità alla legge forense nelle disposizioni cui agli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in esame, in quanto la legge n. 247 del 2012, all'articolo 1, comma 3, lascia ampio margine al Governo per l'attuazione in via regolamentare.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene osservando che la formulazione delle domande mediante estrapolazione da un apposito *database*, dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione delle stesse, in modo che tutti i candidati abbiano la possibilità di studiarle prima dello svolgimento delle prove.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) concorda con il rappresentante del Governo ed afferma che l'introduzione di un apposito *database* per la somministrazione delle domande non comporta l'illegittimità del regolamento.

Quindi alla luce del dibattito testé svoltosi illustra una nuova formulazione della lettera e) dello schema di parere invitando il Governo "a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande - che dovrebbero essere di difficoltà omogenea - contenuto nell'apposito *database*."

Il relatore inserisce poi nel parere la nuova lettera f) in cui si invita il Governo a "specificare se il complesso delle domande inserite nel *database* saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma la propria contrarietà allo schema di parere così come formulato dal relatore, sottolineando in particolare come le modalità di estrazione delle domande previste dall'articolo 6 dello schema in esame siano, di fatto, lesive della dignità sia degli esaminatori, sia degli esaminati. Ricorda peraltro che anche il Consiglio nazionale forense ha espresso parere contrario su siffatto sistema.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), condividendo i rilievi critici del senatore Caliendo, esprime a sua volta contrarietà sullo schema di parere in esame, affermando anch'egli che, con il ricorso al *database* per la formulazione delle domande, si ledono la dignità sia degli esaminatori che degli esaminati. Concorda inoltre con il senatore Giovanardi sull'opportunità di introdurre nel parere l'invito alla pubblicazione delle domande prima della introduzione delle stesse nell'apposito *database*.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce la tesi che è necessaria la pubblicazione delle domande.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, annuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, come da ultimo modificato.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere con condizioni ed osservazioni, come da ultimo riformulato, pubblicato in allegato, viene posto in votazione e risulta approvato.

SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI UN CONVEGNO SULLE UNIONI CIVILI

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) riferisce che ha ricevuto una comunicazione sullo svolgimento di un convegno a Verona in materia di unioni civili, previsto per il prossimo 20 novembre, al quale dovrebbe partecipare un "avvocato esperto" designato dalla Commissione giustizia del Senato. Chiede al riguardo ragguagli al presidente Palma.

Il presidente [PALMA](#) chiarisce che si tratta di una notizia falsa, in quanto non è stato designato alcun esperto sulle unioni civili da parte della Presidenza della Commissione - ovvero dalla Commissione medesima - in relazione al convegno citato ovvero ad altri.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente [PALMA](#) convoca la Sottocommissione per i pareri domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9, per le osservazioni alla Commissione igiene e sanità sull'Atto del Governo n. 212, in materia di lavorazione, presentazione e vendita prodotti del tabacco.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(859-1357-1378-1484-1553-B\)](#) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro', Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **FALANGA** (*AL-A*) sottolinea che il disegno di legge in titolo, così come modificato dalla Camera, non appare condivisibile. A mero titolo esemplificativo, la nuova formulazione dell'articolo 589-*bis*, quinto comma, n. 2 del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Camera, secondo cui si applica la reclusione da cinque a dieci anni anche per il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona attraversando un'intersezione con un semaforo disposto al rosso - rischia di porsi in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto assimila tale situazione a quella ben più grave di cui al quarto comma del medesimo articolo, relativa all'omicidio stradale colposo cagionato da chi si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tra l'altro la cornice edittale ivi prevista (da cinque a dieci anni) appare eccessivamente vicina a fattispecie ben più gravi, che presuppongono un comportamento doloso, quale l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale (punito con la reclusione da dieci a diciotto anni). Invita pertanto i membri della Commissione a modificare il disegno di legge in titolo, evitando di farsi coinvolgere dall'emotività del momento.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), intervenendo a nome del proprio Gruppo parlamentare, dichiara che il disegno di legge in titolo è finalizzato ad inasprire le pene in caso di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose gravi e gravissime, di cui rispettivamente agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale - così come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo - individuando un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenire comportamenti gravemente sbagliati e pericolosi per l'incolumità pubblica - quale è quello di mettersi alla guida in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostanze psicotrope - e la necessità di assicurare certezza del diritto di fronte ad un sistema sanzionatorio attuale che ha causato non pochi problemi interpretativi. La sua parte politica, in linea di principio, si dichiara fin da ora favorevole all'approvazione del disegno di legge all'esame senza modifiche rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) tiene a precisare la estrema delicatezza di alcune delle questioni sollevate dal presidente Palma nel corso della seduta di ieri, prima fra tutte il rischio di disparità di trattamento in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente che si verrebbe a determinare, in presenza del medesimo fatto illecito, tra titolari di patente rilasciata in Italia e titolari di patente rilasciata al di fuori del territorio italiano, in conseguenza della mancanza di modifiche di coordinamento agli articoli 135 e 136-*ter* del codice della strada. A tale riguardo ritiene assolutamente indispensabile svolgere una riflessione più approfondita sull'opportunità di intervenire su alcuni eventuali punti specifici suscettibili di criticità applicative, in alternativa alla decisione di approvare il testo così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Sottolinea l'esigenza di evitare rischi di violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionalmente previsti e di non prestare il fianco a facili strumentalizzazioni politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) che all'articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell'ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predeterminate, non invasive ed eguali per tutti - anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte - al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d'esame;
- b) che all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l'ausilio e sotto il controllo dell'ispettorato della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

e con le seguenti osservazioni:

- a) tenuto conto dell'articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall'articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti - sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall'articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;
- b) all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;
- c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;
- d) all'articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare - al di là delle intenzioni - di determinare, soprattutto nell'ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d'esame;
- e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie

funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande - che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea - contenute nell'apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f) si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione:

g) all'articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1360
XVII Legislatura

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 215 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

[N. 216 \(pom.\)](#)

12 novembre 2014

[N. 266 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

[N. 268 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

Attività

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 14](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[Petizione n. 665](#)
Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 14](#), [S. 197](#),
[S. 239](#), [S. 314](#),
[S. 909](#), [S. 1211](#),
[S. 1231](#), [S. 1316](#),
[S. 1745](#), [S. 1763](#)

Esito: **Esame e
rinvio su nuovo
testo**

[N. 269 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

[N. 272 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Esito: Favorevole con osservazioni
su nuovo testo

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Sottocomm. pareri

Esito: **Rimesso alla commissione su nuovo testo**

[N. 294 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Esito: parte
Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo su emendamenti**

[N. 297 \(pom.\)](#)

14 luglio 2015

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: parte
Contrario **parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**

Nota: (su emendamenti al testo unificato)

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 425 \(ant.\)](#)

9 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.14](#), [S.197](#),
[S.239](#), [S.314](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#)

Parere destinato alla Commissione
2^a (Giustizia)
Richiesta relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 440 \(pom.\)](#)

29 luglio 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
nuovo testo

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Pervenuta
relazione tecnica

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 117 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo

Congiunzione di
[S.14](#), [S.197](#),
[S.239](#), [S.314](#),
[S.909](#), [S.1211](#),
[S.1231](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 118 \(pom.\)](#)

15 aprile 2015

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su**
nuovo testo

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
215ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1261\)](#) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

[\(1620\)](#) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver avvertito che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul testo e sugli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), quanto all'ordine del giorno

G/1261/1/1, esprime parere contrario sul primo capoverso del dispositivo. Esprime, inoltre, parere favorevole sul secondo capoverso, a condizione che l'espressione: "sia prevista la possibilità" sia sostituita dall'altra: "sia valutata la possibilità". Infine, esprime parere favorevole sul terzo capoverso, purché, dopo le parole: "l'operato della Polizia postale" siano aggiunte le altre: "con i diversi attori territoriali e in coordinamento con i centri territoriali di supporto e i centri territoriali di inclusione".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Invita, quindi, i presentatori a trasformare l'emendamento 2.8 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.3 e favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Dopo essersi pronunciato in senso contrario sull'emendamento 3.7, propone di riformulare l'emendamento 4.1, sostituendo - sia al comma 1, che al comma 1-bis - le parole: "linee guida" con le altre: "linee di orientamento", nonché l'espressione: "nonché le risorse necessarie all'attuazione degli interventi individuati" con l'altra: "senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 e favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.8. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 4.0.1 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.0.2 e favorevole sull'emendamento 5.1.

Conclude, pronunciandosi in senso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il sottosegretario D'ONGHIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno n. 1, riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.4, 3.1, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [LO MORO](#) (PD), nel riferire sui disegni di legge in esame, si sofferma sulle questioni più rilevanti, segnalando che le diverse soluzioni normative proposte intervengono, da una parte, sulla regolamentazione delle unioni civili e, dall'altra, sul riconoscimento giuridico delle convivenze.

Ricorda che, presso la Commissione giustizia, la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato che, benché non sia stato ancora adottato come testo base per il seguito dell'esame, è stato oggetto di un ampio e articolato dibattito. A suo avviso, pertanto, è opportuno che la discussione in sede consultiva tenga conto dei contenuti del testo elaborato dalla relatrice in attesa che, una volta adottato come testo base, esso sia trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Si sofferma, quindi, sull'istituto delle unioni civili, volto a disciplinare relazioni affettive anche tra persone dello stesso sesso, le quali chiedono di certificare la loro unione attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito presso gli uffici comunali. La riflessione che occorre compiere, nella valutazione di compatibilità costituzionale, riguarda, in particolare, la portata degli effetti che discenderebbero dal ricorso al nuovo istituto. Alcuni dei disegni di legge all'esame, come pure la proposta di testo unificato, prevedono che ai rapporti sorti sulla base del patto di convivenza siano sostanzialmente riconosciuti gli effetti che la legge fa discendere dal vincolo matrimoniale, con particolare riguardo ai diritti successori e all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Pur riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene fin d'ora che l'introduzione nell'ordinamento di un istituto di tale natura risponde innanzitutto all'esigenza di colmare un vuoto normativo che distanzia l'Italia dagli altri ordinamenti europei. Esso appare ormai indifferibile, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali e a seguito della progressiva espansione dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale, che meritano la massima garanzia da parte dell'ordinamento. Ritiene, peraltro, che non possano ravvisarsi profili di contrasto con il quadro costituzionale di riferimento. La speciale tutela che la Costituzione riconosce alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non esclude la possibilità di creare nuovi istituti per regolare forme di convivenza diverse da quelle tradizionali. Tuttavia, appare opportuno richiamare il legislatore all'osservanza di una terminologia quanto più possibile rigorosa, al fine di evitare dubbi di natura interpretativa e confusione con gli istituti civilistici attualmente vigenti. Ad esempio, in luogo di espressioni quali "vincolo familiare" o "stato vedovile", propri del regime matrimoniale, si dovrebbe fare uso di formule quali "relazione di parentela" o "coniuge superstite", più adatte alla tipologia del nuovo istituto.

Si sofferma, quindi, sull'altra questione affrontata da alcuni disegni di legge, come pure dallo schema di testo unificato proposto dalla relatrice, ovvero la disciplina delle convivenze tra persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di solidarietà, che convivano stabilmente e non siano legate da rapporti di parentela. A costoro verrebbero riconosciuti diritti di diversa natura, tra cui, in particolare, l'assistenza in caso di malattia o ricovero, il diritto all'abitazione e la successione nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché l'obbligo - in caso di separazione - di prestare gli alimenti al convivente in stato di bisogno.

Anche per il regime delle convivenze di fatto, non ravvisa profili di criticità costituzionale, sebbene la disciplina proposta, a suo avviso, non appaia esaustiva, in quanto non sembrano contemplate altre possibili forme di convivenza alle quali, per ragioni di coerenza normativa e più in generale nel

rispetto del principio di uguaglianza, potrebbe essere necessario apprestare analoga tutela.

Auspica, in conclusione, che si svolga un'ampia discussione, in considerazione del rilievo assoluto della materia trattata e dei molteplici profili coinvolti, che incidono in modo significativo sulla vita e sulla libertà della persona.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di intervenire in una fase successiva dell'esame, ritiene che la proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice e non ancora adottata come testo base presenta rilevanti profili critici di costituzionalità. A suo avviso, infatti, il doveroso riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali non può prescindere dal principio, sancito dall'articolo 29 della Costituzione, in base al quale la famiglia è definita società naturale fondata sul matrimonio. Pertanto, al di là del diverso *nomen iuris*, sarebbe improprio parificare le unioni civili ai vincoli coniugali, soprattutto con riferimento alle adozioni. Ritiene necessario, quindi, un esame approfondito dei disegni di legge presentati in materia, affinché sia introdotta una regolamentazione equilibrata e coerente con le norme costituzionali.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea che, non essendo ancora stato adottato un testo base da parte della Commissione giustizia, la discussione dovrebbe vertere in generale sulle modalità con cui regolamentare le diverse forme di convivenza.

Nel ritenere necessaria l'introduzione di una disciplina specifica e autonoma sulle unioni civili, precisa che - sotto il profilo del regime giuridico - questo istituto dovrebbe restare distinto da quello del matrimonio, riconosciuto dalla Costituzione come fondamento della famiglia. Osserva, inoltre, che in un ordinamento civile evoluto non può mancare il riconoscimento delle convivenze di fatto. Sarebbe opportuno, tuttavia, tenere conto di tutti i casi in cui due persone di diverso sesso sono unite da legami affettivi con finalità di reciproco sostegno, anche quelli non configurabili come convivenze *more uxorio*, soprattutto ai fini del diritto successorio.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) sottolinea l'urgenza di adeguare la legislazione italiana alla realtà sociale, estendendo anche alle parti delle unioni civili i diritti riconosciuti ai coniugi, come peraltro già avviene in altri Paesi europei, come ad esempio in Germania. A suo avviso, potrebbe eventualmente destare maggiori perplessità la disciplina delle convivenze di fatto, in quanto questo istituto sembra quasi sovrapporsi al matrimonio.

Trattandosi di una materia molto complessa, auspica che la discussione sia particolarmente approfondita.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
216ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi, nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di *lobbying*. Nello stesso tempo, una regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. [806](#), che intende facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire l'orientamento del relatore sulla questione.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame. Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra persone eterosessuali, le quali - pur legate da una relazione affettiva - scelgono liberamente di non contrarre matrimonio.

Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare - come proposto nel disegno di legge n. [909](#) - anche le unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi economica e della riduzione dei servizi sociali.

Il senatore [ROMANO](#) (*PI*) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla

Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale equiparazione al matrimonio.

Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità - connessi al riconoscimento di tali diritti - nei confronti del *partner* più debole, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni anche sul piano culturale.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia "società naturale" fondata sul matrimonio, presuppone - come emerge dagli orientamenti maggioritari della dottrina e della giurisprudenza - che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga conto dei molteplici profili coinvolti.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [795](#) (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (diritto di accesso a *Internet*) e del disegno di legge n. [452](#) (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#) (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di procedere all'esame del disegno di legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e del potere legislativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. [452](#), che intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#).

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare l'esame del disegno di legge n. [1385](#) a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.

Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesaro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
266ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1870](#) (Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale), che avrà inizio nella seduta di giovedì 7 maggio.

Comunica che l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione è stata autorizzata dal Presidente del Senato. A tale proposito, si è concordato di procedere, in primo luogo, all'audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, del ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni Silveri, del ministro della giustizia, Andrea Orlando, nonché dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Federica Mogherini.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) riferisce sul testo unificato adottato dalla Commissione giustizia nella seduta del 26 marzo. Esso è composto da 19 articoli suddivisi in due Titoli.

Il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, è dedicato alla regolamentazione delle unioni civili. In particolare, l'articolo 1 prevede che due persone dello stesso sesso possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, successivamente trascritta nell'apposito registro. Al comma 3 dello stesso articolo sono elencate le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile; la minore età, salvo apposita autorizzazione del tribunale; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione; la condanna di una delle due persone per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra. La sussistenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile. Tale unione è certificata da un documento che ne attesti la costituzione, nel quale siano indicati i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale e la loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Infine, le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi.

L'articolo 3 stabilisce che all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile sul concorso degli oneri, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari e sulle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Inoltre, al comma 3, si prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applichino anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 4 dispone che alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni in materia di diritti

successori, mentre l'articolo 6, nel regolare lo scioglimento dell'unione civile, richiama le disposizioni vigenti per lo scioglimento del matrimonio. Infine, l'articolo 7 delega al Governo la regolamentazione dell'unione civile, fissando alcuni principi e criteri direttivi.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 8 a 19, introduce e disciplina l'istituto della convivenza di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di malattia o di ricovero nelle strutture ospedaliere.

L'articolo 10 regola il diritto di abitazione e i casi di successione nel contratto di locazione per i conviventi di fatto, mentre l'articolo 11 dispone in materia di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L'articolo 12 prevede l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, mentre l'articolo 13 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Sono applicate al convivente di fatto le norme previste per il coniuge sulle misure di interdizione e di inabilitazione, nonché le misure per il risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 16 disciplina il contratto di convivenza, che è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Tale contratto, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni che, in caso di inserimento, si considerano come non apposti.

L'articolo 17 elenca le cause di nullità del contratto di convivenza: la sussistenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile; l'interdizione giudiziale; la condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

All'articolo 18 è disciplinata la risoluzione del contratto di convivenza, che può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché morte di uno dei contraenti.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; se i contraenti sono di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

In conclusione, sottolinea l'indifferibilità di un intervento normativo in una materia in cui l'Italia sconta un ritardo considerevole, rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali.

A tale proposito, ricorda che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012, ha stabilito che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, possono far valere in giudizio, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Peraltro, segnala che la Corte europea dei diritti umani, in un contesto in continua evoluzione, ha esteso il divieto di discriminazione, applicando il più ampio concetto di orientamento sessuale. Ciò consente di tenere conto delle profonde trasformazioni sociali e culturali nel riconoscimento dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale e, in particolare, della vita familiare.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime alcune perplessità sull'istituto della convivenza di fatto. A suo avviso, la disciplina prevista non appare esaustiva delle differenti forme di convivenza attualmente

esistenti, per quanto non giuridicamente riconosciute. Ad esempio, sembra che il nuovo istituto non possa essere applicato a due persone che condividano l'abitazione, a prescindere dal tipo di relazione che le lega. Ritiene, pertanto, che, con l'introduzione della nuova normativa, si finirebbe paradossalmente per limitare il concetto di convivenza rispetto all'accezione comunemente intesa.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ritiene che possa risultare riduttivo il riferimento al legame affettivo. A suo avviso, sarà necessaria una riflessione approfondita per individuare una formula normativa adeguata, capace di tenere conto delle differenti forme di convivenza che si registrano nel tessuto sociale, anche in assenza di rapporti affettivi o di parentela, motivate, ad esempio, da ragioni economiche o da necessità di mutua assistenza.

Tuttavia, sottolinea che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle nuove norme, mentre ogni valutazione nel merito è rimessa alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI ACCESSO A INTERNET)

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale tenutasi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è tenuto mercoledì 29 aprile, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha depositato una memoria, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge costituzionale n. [1561](#), adottato come testo base, è fissato per giovedì 21 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base, è stato prorogato a giovedì 14 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 865 (COMMISSIONE NAZIONALE DIRITTI UMANI)

La [PRESIDENTE](#) informa che è stato presentato il disegno di legge n. [1908](#) (Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani), d'iniziativa dei senatori Manconi e Mazzoni, che, non appena assegnato, potrà essere trattato congiuntamente al disegno di legge n. [865](#), per il quale era già stato fissato alle ore 13 di giovedì 7 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pertanto, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a un testo base ancora da adottare per il prosieguo dell'esame, è prorogato a data da definire in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento nel dibattito, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, con l'intesa che il parere della relatrice Lo Moro sarà posto in votazione nella seduta che sarà convocata per martedì 12 maggio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

- [\(1289\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*
[\(77\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. [1289](#). Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
269ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni complessivamente positive sul testo base approvato dalla Commissione giustizia in materia di unioni civili e convivenze di fatto, precisando tuttavia che il suo intervento non rappresenta la posizione del Gruppo Forza Italia, all'interno del quale si registrano opinioni differenti.

Appare certamente non più rinviabile un intervento legislativo in materia, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali in atto. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già affermato che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto al pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione.

Ritiene pertanto condivisibile la scelta di prevedere una tutela giuridica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguente estensione ad esse dei diritti già riconosciuti alle persone legate da un vincolo matrimoniale. Infatti, anche tali forme di convivenza sono qualificabili come formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana. Il riferimento all'articolo 2 della Costituzione consente di salvaguardare la specificità del matrimonio e la centralità della famiglia nella società italiana e, al contempo, di stabilire le condizioni per l'accesso ai benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario anche per le parti delle unioni civili. Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile estendere il riconoscimento di tali diritti a tutte le coppie legate da un vincolo affettivo e stabilmente conviventi, in quanto potrebbe risultare discriminatorio il riferimento alle sole coppie omosessuali.

Rileva un'ulteriore criticità in merito alle adozioni, che a suo avviso dovrebbero essere consentite anche all'interno delle unioni civili, per salvaguardare il diritto del bambino a crescere con un genitore, anche se non è quello biologico. In tal senso, del resto, si è già espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infine, segnala che l'estensione delle norme in materia di pensione di reversibilità, pur essendo doverosa, potrebbe avere conseguenze particolarmente onerose sul sistema previdenziale.

Conclude, auspicando che all'estensione dei diritti consegua anche un più ampio grado di responsabilità delle parti delle unioni civili, soprattutto in caso di scioglimento del rapporto, a vantaggio del *partner* più debole.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che, per i profili di competenza della Commissione, il giudizio sul testo in esame non può che essere favorevole, in quanto una consolidata giurisprudenza costituzionale ha rilevato la necessità di riconoscere una tutela giuridica anche alle coppie omosessuali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, invece, sarebbe stato preferibile prevedere una forma di tutela più avanzata, in linea con quella riconosciuta da altri Paesi europei. In ogni caso, è auspicabile che in futuro vi sia una progressiva estensione dei diritti riconosciuti alle unioni civili, anche attraverso i pronunciamenti giurisprudenziali.

Il senatore **AUGELLO** (*AP (NCD-UDC)*) esprime la propria contrarietà al testo adottato dalla Commissione giustizia, ritenendo che siano ravvisabili profili critici di incompatibilità costituzionale.

A suo avviso, infatti, le norme proposte in tema di unioni civili incidono indirettamente sull'articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e quindi esclude ogni possibile equiparazione giuridica: Per realizzare un obiettivo di tale portata, occorrerebbe prima avviare una procedura di revisione costituzionale volta a modificare l'articolo 29. In conclusione, nel ritenere inaccettabili soluzioni di compromesso che determinino una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, ritiene opportuno prevedere l'estensione di alcuni diritti alle coppie omosessuali stabilmente conviventi. Auspica che il Governo presenti un proprio disegno di legge in tal senso.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene improprio che la discussione sia condizionata da valutazioni di carattere politico e dal riferimento al patrimonio di valori culturali in cui si riconoscono alcuni partiti. Del resto, la finalità dell'intervento normativo è quello di disciplinare forme di convivenza già ampiamente diffuse nella società italiana, che il legislatore non può trascurare.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - *Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - *Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di alcune modifiche. Il relatore ha conseguentemente presentato gli emendamenti 2.500 e 9.500, pubblicati in allegato, al fine di recepire quelle condizioni.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 01.3 e di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.101, 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1 e 9.100.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riconsidera il parere precedentemente espresso sull'emendamento 01.1 e formula un avviso favorevole.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 01.1.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.1, precisa che la proposta è volta a modificare l'articolo 2 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, al fine di inserire il riferimento ai territori provinciali di Trieste e Pordenone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 01.2 e 01.3.

L'emendamento 01.101, di cui il relatore aveva già annunciato il ritiro, è fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 01.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 01.100 e 01.4.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì approvati gli identici emendamenti 1.100 e 1.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.100 e 2.1.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.500, che è accolto.

L'emendamento 3.1, fatto proprio dal senatore [COLLINA](#) (PD) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che l'emendamento 3.2 lascia inalterata la disposizione vigente sulle incompatibilità dell'ufficio di consigliere regionale, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale. Con il successivo emendamento 3.3, a sua firma, più opportunamente si esclude dai casi di incompatibilità la carica di consigliere provinciale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3 risulta pertanto precluso.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 5.100 e 5.1.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi approvati gli identici emendamenti 6.100 e 6.1.

L'emendamento 7.1, fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 7.100 e 7.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 8.100 e 8.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 8.0.3, mentre l'emendamento 9.100, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi approvato l'emendamento 9.1.

È quindi posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 9.500, che è accolto.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, occorre valutare se non sia necessario trasmettere il testo allo stesso Consiglio regionale per l'acquisizione di un parere, in ossequio al principio di leale collaborazione tra organi dello Stato. Ricorda che in tal senso si sono espressi anche alcuni degli esperti ascoltati nel corso delle audizioni informali.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene indispensabile trasmettere il testo approvato dalla Commissione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, risolvendo in via interpretativa la lacuna normativa su tale aspetto, anche per evitare che successivamente sia sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Rileva che, in caso contrario, i Consigli delle Regioni a Statuto speciale rinunceranno a proporre modifiche per l'adeguamento dei rispettivi Statuti, che pure risultano indispensabili dopo la riforma del Titolo V del 2001, per non correre il rischio di subire una modifica statutaria non preventivamente

concordata.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) concorda con le perplessità manifestate dal senatore Palermo. A suo avviso, è inopportuno che sia riconosciuto al Parlamento il potere di modificare unilateralmente lo Statuto di una Regione ad autonomia speciale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, a suo avviso, il Parlamento conserva una competenza piena nell'approvazione delle leggi costituzionali per l'adozione degli Statuti speciali, potendo modificare liberamente anche i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali. Semmai, una consultazione del Consiglio regionale interessato potrebbe essere ritenuta opportuna in base al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma certamente non può considerarsi una fase indefettibile e necessaria del procedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. [1289](#), come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge costituzionale n. [77](#).

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [1289](#)

Art. 2

2.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 11.», al comma 3, sostituire la parola: «adeguati» con la seguente: «i».

Art. 9

9.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 2, dopo le parole: «alla regione», inserire le seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti.».

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
272ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La relatrice **LO MORO (PD)** precisa preliminarmente che, in considerazione della complessità della materia, appare opportuno formulare un parere argomentato.

Rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali. Osserva che la scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo.

Sottolinea, quindi, che nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Ribadisce, pertanto, che la regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale. Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato

il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori. Peraltro, il modello prospettato dal legislatore richiama, sotto molteplici aspetti, l'istituto della *eigentrage Lebenspartnerschaft* dell'ordinamento tedesco, del quale mutua la struttura, il procedimento costitutivo e gli effetti. Il Tribunale costituzionale tedesco, chiamato ad occuparsi più volte delle problematiche connesse al rapporto tra matrimonio e unione civile, ha operato nel senso di ridurre sempre più le differenze con l'istituto del matrimonio.

Evidenzia, inoltre, che il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Ricorda, in particolare, la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Rileva, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Cita, ad esempio, il radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. A suo avviso, in ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula appare suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Si sofferma, quindi, sul titolo II del testo unificato, che regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla

stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore elabori una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica. In riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto". Inoltre, con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ritiene necessario valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte, il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. A suo avviso, nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'osservazione formulata nella proposta di parere circa l'estensione alle unioni civili della norma codicistica riguardanti i doveri verso i figli.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ribadisce che, in luogo di un espresso richiamo dell'articolo 147 del codice civile, appare necessaria l'elaborazione di una norma specifica, che precisi gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di una parte dell'unione civile nei confronti dei figli dell'altra. L'estensione automatica della norma attualmente riferita ai figli della coppia coniugata, infatti, potrebbe causare incertezze sotto il profilo interpretativo.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo a titolo personale, ritiene condivisibile l'impostazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice. A tale proposito, osserva che il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, riguardo alle unioni civili, fa riferimento al modello dell'ordinamento tedesco, che, nel disciplinare l'istituto della *eigentrage* *Lebenspartnerschaft*, fa espresso rinvio alle norme vigenti per il matrimonio.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che sarebbe preferibile formulare come condizione il rilievo espresso in merito ai doveri verso i figli, trattandosi di materia molto complessa. Inoltre, appare inopportuno prevedere che dalla semplice convivenza protratta per un determinato numero di anni discenda un sistema articolato di diritti e doveri reciproci. A suo avviso, occorre rispettare anche la scelta libera e consapevole delle coppie che desiderano vivere il proprio legame affettivo senza alcuna implicazione di carattere giuridico.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)) rileva che il testo unificato in esame può essere suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali riconducibile a una *ratio* autonoma e a una diversa prospettiva culturale.

Infatti, le disposizioni del titolo I sono volte a regolare le unioni civili, sostanzialmente parificando l'istituto al matrimonio, attraverso un espresso rinvio alla disciplina codicistica relativa alla famiglia e ai diritti successori.

Il titolo II prevede, al suo interno, due distinti modelli: da una parte, sono riconosciuti diritti individuali come conseguenza automatica della convivenza. Dall'altra, nell'ambito delle convivenze di fatto, è ammessa la possibilità di regolare i rapporti di natura patrimoniale, attraverso l'individuazione di un contratto tipico.

Per quanto attiene le disposizioni che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, osserva che proprio la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice non lascia affatto prefigurare la soluzione ipotizzata nel testo unificato, soprattutto nella parte in cui estende alle parti delle unioni civili tutti i diritti discendenti dal vincolo matrimoniale, peraltro con un implicito riferimento anche alle adozioni e alle pensioni di reversibilità. La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, ha invece affermato con estrema chiarezza che le esigenze di regolare le unioni fra persone dello stesso sesso non possono condurre a un'omologazione con la famiglia fondata sul matrimonio, oggetto di una tutela specifica, assicurata dall'articolo 29 della Costituzione.

Formula, quindi, alcune considerazioni critiche in merito all'orientamento sotteso alle pronunce degli organi di giustizia europei, che sembrano aprire a una interpretazione evolutiva dei concetti di matrimonio e di vita familiare, volta a una sostanziale omologazione con altri tipi di relazione di natura affettiva.

In conclusione, ritiene comunque impropria l'ingerenza del legislatore nella disciplina dei vincoli affettivi differenti dall'istituto matrimoniale.

A nome del suo Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice [DE.PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice, in particolare con riferimento alla possibilità di una interpretazione più avanzata del concetto di "società naturale", in un'ottica di adeguamento alle istanze della società civile. Concorde, altresì, sulla opportunità di elaborare una norma specifica che estenda anche alle parti dell'unione civile i doveri nei confronti dei figli.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, osserva che le norme in esame non determinano in alcun modo una compressione della libera scelta delle coppie che optano per questa forma di rapporto: infatti, è rimessa alla loro volontà la scelta di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza.

Conclude, sottolineando che sarebbe stato preferibile estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, ritenendo comunque positiva l'apertura al riconoscimento delle unioni civili, dichiara - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo unificato, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1870\)](#) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina*

del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in ordine alla questione di competenza, sollevata dalla 11ª Commissione relativamente al disegno di legge n. 1870, il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione, precedentemente disposta, alla Commissione affari costituzionali.

Il relatore **LEPRI (PD)** riferisce sul disegno di legge n. 1870, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la disciplina del terzo settore. Come precisato all'articolo 1, il Terzo settore è costituito dal complesso degli enti privati finalizzati al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le rispettive finalità statutarie. Sono quindi esclusi i sindacati, le associazioni di categoria e i partiti politici.

Sottolinea che la definizione poggia su quattro pilastri: le finalità solidaristiche e civiche, l'assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili, il chiaro beneficio pubblico delle attività, l'utilità sociale indiscutibile dei settori in cui operare. Ritiene convincente tale definizione, a condizione di tener conto che, con l'espressione "finalità solidaristiche e civiche" non si intende limitare il raggio dei settori di attività di utilità sociale e che quindi anche comparti, quali ad esempio le attività sportive, culturali, di protezione civile e recupero ambientale, sono pienamente compatibili, laddove rispettose dei quattro aspetti richiamati. Tuttavia, a suo avviso, il testo complessivo presenta alcune incertezze circa l'appartenenza a pieno titolo dell'impresa sociale al terzo settore. In alcuni passaggi, infatti, sembra che si vogliano disciplinare due tipi di soggetti distinti, per quanto contigui. Ritiene opportuno chiarire, quindi, che le imprese sociali sono comprese entro il perimetro degli "enti privati" e che esse fanno indiscutibilmente parte a pieno titolo del Terzo settore. Occorre cioè fugare ogni dubbio sul fatto che le diverse previsioni che nel testo ricorrono e che sono indirizzate "agli enti di cui all'articolo 1" siano anche riferite all'impresa sociale. Ciò sembra evincersi dalla stessa definizione, in base alla quale le organizzazioni di terzo settore operano anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Al fine di evitare elusioni della norma, sarebbe opportuno escludere dal terzo settore anche gli enti collegati anche ai partiti politici, ai sindacati e alle associazioni di categoria, come ad esempio le fondazioni.

La delega si occupa di quattro oggetti: la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile.

L'articolo 2 individua alcuni principi e criteri di carattere generale: garantire il più ampio esercizio della libertà di associazione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione presenta uno squilibrio tra le organizzazioni di terzo settore che promuovono solidarietà e partecipazione civica e le organizzazioni a carattere imprenditoriale. Infatti, per le seconde si usa l'espressione "riconoscere e favorire", in luogo dell'altra "riconoscere e garantire". La prima locuzione

appare più adeguata e quindi da estendere anche alle organizzazioni che non svolgono attività commerciali.

L'articolo 3 ha per oggetto la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. La delega in materia è finalizzata alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e all'introduzione di obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Ritiene utile inserire alcune previsioni relative alle fondazioni. Tale istituto ha avuto sviluppi particolarmente interessanti negli ultimi anni, soprattutto nella declinazione delle fondazioni di partecipazione e delle fondazioni di famiglia, per la protezione di soggetti deboli. A tale riguardo, precisa che nulla ostacola lo svolgimento, da parte delle fondazioni e delle associazioni, di attività stabile e prevalente d'impresa, anche senza assumere la forma dell'impresa sociale. Pertanto, correttamente, si applica la normativa dei libri V e VI del codice civile, a condizione che vi sia il divieto di distribuzione di utili. Propone, inoltre, di considerare, in una logica di semplificazione e di risparmio di costi e tempi, la possibilità di assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali.

L'articolo 4 prevede i criteri per la redazione di un codice del terzo settore. Tra questi, occorre sottolineare l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori; la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; la revisione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A proposito del registro unico, ricorda che attualmente esiste il registro delle imprese, che non comporta costi aggiuntivi e che tra l'altro è già collegato telematicamente con gli studi notarili. È quindi opportuno valutare la possibilità di iscrivere le imprese sociali entro un'apposita sezione del registro delle imprese, insieme agli enti commerciali *no profit*, nonché di usare il registro degli enti e delle associazioni per gli enti senza personalità giuridica che non svolgono attività di impresa, con la possibilità che nel registro siano pubblicati tutti i dati salienti dell'organizzazione di terzo settore, quali le cariche sociali e i bilanci. Valuta eccessivamente prudente la formulazione di cui alla lettera m) del comma 1, che affronta il tema delle modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore. Infatti, la norma, forse a causa di recenti fatti di cronaca, risulta esclusivamente orientata a contrastare eventuali opacità o casi di impiego di fondi pubblici non sufficientemente motivati. Sebbene ciò sia pienamente condivisibile, ritiene opportuno non dimenticare il patrimonio di elaborazioni, nazionale e comunitario, ispirate al principio di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore che condividono le finalità di interesse generale.

Pertanto, ritiene che sia possibile valorizzare altri aspetti: il patrimonio giuridico che evidenzia forme di coprogettazione e la considerazione degli aspetti di qualità del servizio; le procedure sviluppate in questi anni a livello locale, che pongono in risalto il principio di cooperazione, più che quello di competizione; gli sviluppi della normativa comunitaria che, in particolare con la direttiva n. 24 del 2014, dedica un capo apposito agli affidamenti di servizi sociali. Ricorda, inoltre, che una parte significativa delle criticità che coinvolgono organizzazioni di terzo settore riguarda il trattamento riservato a chi vi lavora, soprattutto laddove ciò avviene a seguito di affidamenti pubblici, a causa di una pluralità di contratti in essere. A suo avviso, tale situazione potrebbe essere contrastata, oltre che con procedure di affidamento che valorizzino adeguatamente gli aspetti di qualità, anche prevedendo l'applicazione di contratti collettivi siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, che abbiano cioè superato una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

Con l'articolo 5, si delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore. Tra i principi e criteri di delega, è prevista anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, affinché gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali. Il Governo è altresì delegato a prevedere un regime transitorio per la disciplina dello *status* giuridico delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Si sofferma, quindi, sulla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5. A tale proposito, ritiene ragionevole valutare una riorganizzazione dei centri di servizio del volontariato che incida sulle attuali criticità. A tale riguardo, prefigura alcune soluzioni: si dovrebbe prevedere che tali centri assumano, come già specificato nel testo, una forma giuridica di terzo settore caratterizzata da un assetto democratico e che i criteri di accreditamento comprendano un numero minimo di soggetti associati, oltre alla possibilità di ingresso nella compagine associativa e nella *governance* delle organizzazioni che fruiscono dei servizi. Inoltre, si dovrebbero prevedere criteri democratici per la definizione della *governance*, l'impossibilità - per ciascuna organizzazione - di associarsi a più di un centro di servizio, il dimensionamento degli organi di controllo, a cui si dovrebbero attribuire le funzioni di accreditamento dei centri di servizio, nonché di concessione ai fruitori di *voucher* finalizzati al pagamento dei servizi presso i centri accreditati, sulla base della libera scelta delle organizzazioni fruitrici.

L'articolo 6 reca la delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare, alla lettera *a)* del comma 1, si qualifica l'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi, conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa stessa. La lettera *b)* reca un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, mentre alla lettera *c)* si prevede l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. La lettera *d)* stabilisce che le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili siano assoggettate a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.

In riferimento ai criteri di distribuzione degli utili, pur apprezzando lo sforzo di sintesi realizzato nel testo della Camera, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire una formulazione più rigorosa, che eviti il rischio di interpretazioni estensive e poco rispondenti all'orientamento *no profit* del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare il testo nel senso di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettare alle condizioni e ai limiti massimi applicati alle cooperative a mutualità prevalente e che assicurino comunque la prevalente destinazione degli utili a una riserva indivisibile, da destinare integralmente, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale. Qualora invece la Commissione intenda optare per il mantenimento dell'attuale testo, ritiene che occorrerà escludere tali soggetti da alcune forme di premialità, quali la detraibilità e deducibilità in caso di erogazioni liberali o l'accesso al cinque per mille.

L'articolo 7 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di

competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle loro attività. Al comma 3, si introduce il concetto di valutazione dell'impatto sociale, intesa come valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.

A tale proposito, ritiene opportuno puntualizzare due principi generali, che dovrebbero orientare i decreti legislativi in merito ai controlli. Innanzitutto, ritiene che l'equilibrio tra l'intento di introdurre controlli più efficaci, necessari per evitare opacità e abusi, e quello di semplificare l'azione di chi opera a vantaggio della comunità senza gravarlo ulteriormente di appesantimenti formali possa essere trovato solo mutando la natura dei controlli stessi, in un'ottica di semplificazione burocratica. In secondo luogo, occorre esplicitare e rendere sistematica una graduazione - a cui comunque l'attuale testo fa già riferimento - dei meccanismi di controllo sulla base dei seguenti elementi: dimensione degli enti, ricorso a forme di finanziamento pubblico, assunzione da parte degli enti di caratteristiche d'impresa.

All'articolo 8 sono elencati i principi e criteri di delega per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera d), del disegno di legge. In particolare, si prevede l'istituzione del servizio civile universale, di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a un anno, al fine di consentire la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Fra lo Stato e i giovani ammessi al servizio civile universale si instaura uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con esclusione di ogni imposizione tributaria. A suo avviso, la definizione proposta del servizio civile universale dovrebbe essere modificata, al fine di esaltarne la finalità di difesa non armata della patria e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.

L'articolo 9 individua i criteri di delega per la revisione delle misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nell'ambito di una complessiva armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, si prevedono la definizione di ente non commerciale, ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Inoltre, alla lettera c) del comma 1, si attribuisce al Governo il compito di completare la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, razionalizzando i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e i requisiti per l'accesso al beneficio, anche al fine di semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti del terzo settore, in base alle scelte espresse dai contribuenti. In particolare, ritiene necessario introdurre la specificazione circa l'opportunità che gli importi destinati al terzo settore non siano dispersi su altre finalità, seppure altrettanto meritorie, quali la destinazione ad enti locali o servizi pubblici, che meritano risorse opportunamente dedicate, magari con meccanismi analoghi al cinque per mille, e non in competizione con gli stanziamenti assicurati al terzo settore.

Ritiene altresì necessaria una riflessione sull'opportunità di mantenere a fini fiscali il concetto di "ente non commerciale", che si sovrappone all'impianto definitorio già presente nella normativa, la quale ha invece intenti semplificatori. Propone, quindi, di non confermare le definizioni basate sullo svolgimento di attività a rilevanza economica, che appaiono incoerenti sia con l'impianto del provvedimento, sia con la realtà attuale. Cita, ad esempio, le cooperative sociali, che svolgono attività economica e sono già destinatarie delle misure riservate agli enti non commerciali. Sarebbe preferibile richiamare le definizioni già presenti nella normativa, rispetto alle organizzazioni di terzo settore, graduando i benefici che è possibile riscuotere sulla base delle scelte dell'organizzazione in materia di destinazione degli utili. Ciò porterebbe al superamento della definizione di ente non commerciale, con il passaggio ad un regime fiscale che riconosca l'esercizio dell'attività commerciale per finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come già avviene per le cooperative sociali.

Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 stabilisce che il Ministero del

lavoro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Quanto all'articolo 10, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe essere rafforzata prevedendo, accanto alle risorse già citate, anche ulteriori fondi ministeriali, a integrazione dei fondi rotativi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera g), destinandoli in particolare al finanziamento, in parte rotativo e in parte a fondo perduto. Propone, quindi, un'ulteriore destinazione, relativa alla ristrutturazione di beni pubblici o confiscati e dati in gestione a soggetti di terzo settore, prevedendo a tale proposito forme di premialità laddove l'organizzazione di terzo settore sia in grado di garantire investimenti comuni da parte di soggetti diversi. Infine, ritiene opportuno destinare una piccola parte della dotazione allo svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo previste dall'articolo 7.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. [157](#), d'iniziativa della senatrice Bianconi, che reca modifiche puntuali alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato. Il provvedimento è volto, da un lato, a disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato e, dall'altro, ad adeguare le disposizioni relative alle regioni, contenute nell'attuale legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal vigente titolo V della parte seconda della Costituzione. In conclusione, propone che il disegno di legge n. [157](#) sia esaminato congiuntamente al disegno di legge delega d'iniziativa governativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1176-B\)](#) **CIAMPI ed altri.** - *Istituzione del "Giorno del dono"*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [MORRA](#) (M5S) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che ritiene pienamente condivisibili. È stato infatti introdotto l'articolo 3, al fine di precisare che il «Giorno del dono» non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge in titolo, rileva, in primo

luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali.

La scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti. La regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale.

Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori.

Il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi

frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Fra tutte, si può ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Si pensi al radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Non può escludersi, dunque, un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Il titolo II del testo unificato regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;
- in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto";
- con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel

momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

[\(1917\)](#) **Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri
(Parere alle Commissioni riunite 3a e 4a. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi

ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.40 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista esclude irragionevolmente la punibilità per il solo fatto che il comportamento sia posto in essere in occasione di eventi legati all'ordine pubblico o in altre occasioni comunque qualificate da elementi che non appaiono sufficienti a giustificare tale esclusione. Inoltre la norma introduce, come elemento integrativo della fattispecie, la quantificazione della sofferenza in danni fisici di particolare entità, addirittura superiori alle lesioni gravi volontarie.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.25 (testo 2) propone di formulare un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1993\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

(1992) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

(Parere alle Commissioni 1ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ([n. 170](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Palermo nella seduta antimeridiana di giovedì 2 luglio.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle

unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale, al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento; sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo 2)/54, 1.10000 (testo 2)/55, 1.10000 (testo 2)/56, 1.10000 (testo 2)/57, 1.10000 (testo 2)/140, 1.10000 (testo 2)/58, 1.10000 (testo 2)/59 e 1.10000 (testo 2)/60 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza.

Quanto agli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, propone di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre a ledere il principio di uguaglianza, appaiono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Passa poi a illustrare l'emendamento 1.1149, sul quale propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi.

Sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 propone poi di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto.

Sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 propone quindi di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGELLO](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene non condivisibile la proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, volti a riconoscere il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice motiva la sua contrarietà, paventando, tra l'altro, una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) rileva che la contrarietà espressa su quegli emendamenti si fonda principalmente sulla rilevata lesione dell'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali rientra l'unione affettiva tra persone dello stesso sesso. Il richiamo anche alla violazione del principio di uguaglianza si giustifica in quanto, se l'unione civile fosse riconosciuta esclusivamente alle coppie eterosessuali, si determinerebbe una discriminazione a danno delle coppie omosessuali che, oltre a non poter accedere all'istituto del matrimonio, non potrebbero neanche usufruire di tale nuovo strumento. Si dichiara in ogni caso disponibile a sopprimere, nel parere, l'inciso "oltre a ledere il principio di

uguaglianza".

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma il proprio voto contrario, in coerenza con gli orientamenti espressi durante l'esame, in sede consultiva, del testo unificato. Ribadisce in proposito che le due fattispecie - la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile - non possono essere assimilate. Il parere negativo espresso dalla relatrice su emendamenti che limitano l'unione civile alle coppie eterosessuali rafforza il convincimento che la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, nonostante le affermazioni in senso contrario, sia quella di omologare le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nel condividere le osservazioni del senatore Augello, annuncia il proprio voto contrario, in quanto il parere proposto dalla relatrice prefigura implicitamente una possibile quanto inaccettabile equiparazione tra l'istituto delle unioni civili e il matrimonio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) riferisce sul disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto del 2014, dopo un ampio dibattito che, nel corso dei mesi, si era arricchito di numerosi contributi. Sottolinea, in proposito, che l'esame in Commissione fu preceduto da un'articolata indagine conoscitiva, durante la quale furono invitati in audizione rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, ma soprattutto un numero significativo di esperti, in gran parte costituzionalisti.

Presso la Camera dei deputati, l'esame del progetto di riforma costituzionale ha avuto inizio l'11 settembre 2014 e si è concluso, anche in quella sede dopo un'approfondita discussione, il 10 marzo di quest'anno.

Poiché il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del

bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il primo tema, constata che, all'esito delle due letture parlamentari, è confermata la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario. La riforma del modello parlamentare bicamerale, nella prospettazione che ha finora assunto durante l'*iter* di revisione, si indirizza su tre linee di intervento che, pur strettamente connesse sul piano logico, possono essere tenute distinte da un punto di vista argomentativo: la natura del Senato, la sua composizione, le funzioni che è chiamato a svolgere nell'ordinamento.

Si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 55, 57 e 70 della Costituzione, così come modificati nel corso del procedimento parlamentare di revisione, con particolare riguardo alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione definisce la natura della seconda Camera, affermando che essa rappresenta le istituzioni territoriali. Tale formula, contrapposta all'altra, contenuta nel secondo comma ("ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione") è fondamentale per comprendere l'intento riformatore. Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell'Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D'altra parte, la formula presente nell'articolo 57 della Costituzione attualmente vigente ("Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale") reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una compiuta realizzazione, della feconda e articolata discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica. La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all'Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale.

A tale riguardo, ricorda il contributo offerto da Costantino Mortati, in numerosi suoi interventi, in favore di una forma di rappresentanza che si adegua alla complessità della struttura dello Stato moderno e riflettesse questa nei suoi aspetti più significativi. Cita in proposito due articoli dell'insigne giurista: il primo, "Il potere legislativo: unicamerale o bicamerale", pubblicato in "Realtà Politica" il 16 maggio 1946; il secondo, pubblicato su "Cronache sociali" il 30 settembre 1947, con il titolo "La seconda Camera".

Osserva che, sebbene l'evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente superamento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent'anni. Pertanto, la scelta compiuta oggi costituisce un approdo maturo e adeguatamente ponderato, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell'età repubblicana.

Certamente, nel momento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell'organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell'ordinamento. Ricordava Alfonso Tesauro, in un articolo del 1951 ("Il sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale"), che "la seconda Camera va considerata in relazione all'ordinamento in cui deve trovare attuazione e, in particolare, avendo presente lo speciale fine che si vuole realizzare, il contributo, cioè, che si ha in programma di apportare al complesso delle forze esistenti", cioè al sistema istituzionale e ai suoi organi. In questo senso, la composizione è un elemento non certamente di dettaglio, ma essenziale per la coerenza del progetto riformatore.

Il nuovo articolo 57 prevede che il Senato sia composto da cento senatori: 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (di questi 95, 74 eletti tra i membri dei consigli regionali, 21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura

di 1 per ciascun consiglio); 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e durano in carica sette anni. A questi 100 senatori si aggiungono i Presidenti emeriti della Repubblica.

Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate, in base all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nell'attribuzione dei seggi, che deve tenere conto dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, secondo una logica di ispirazione proporzionale. Come è noto, all'articolo 39, comma 1 del disegno di legge costituzionale, si prevede una disciplina transitoria, anch'essa fondata su una logica proporzionale, da applicare fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Ribadisce che la composizione del Senato costituisce uno snodo di assoluto rilievo sul piano strettamente giuridico costituzionale e, nello stesso tempo, rappresenta un punto molto sensibile sul piano squisitamente politico. Ritieni che sulla questione si consumerà un confronto molto serrato tra le forze politiche, all'interno dei singoli Gruppi e nella dialettica Parlamento-Governo.

La Camera dei deputati ha mantenuto l'impianto definito in prima lettura, pur compiendo un intervento di modifica puntuale in relazione alla durata del mandato dei senatori che, in base alla modifica apportata, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai (e non più nei) quali sono stati eletti. Peraltro, proprio a seguito di questa modifica, rileva una possibile contraddizione tra la disposizione così come modificata e la norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione. Da una parte, infatti, in base al nuovo articolo 57, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti (si potrebbe pertanto prospettare l'ipotesi di un sindaco che non esercita più le funzioni di governo locale, ma continua ad essere senatore fino alla scadenza del Consiglio regionale che lo ha eletto). Dall'altra parte, il nuovo articolo 66 della Costituzione stabilisce, al contrario, che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore contestualmente ricopre a livello locale.

Sempre in riferimento alla composizione, occorre rilevare che le modalità di elezione dei senatori, così come definite all'esito delle prime letture dell'*iter* di revisione, unitamente alla permanenza di divieto di mandato imperativo, parrebbero richiamare criteri di natura politica, suscettibili di sovrapporsi alle dinamiche di composizione più propriamente territoriale, che pure, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto prevalere. Tale soluzione potrebbe riflettersi sulla strutturazione interna del nuovo Senato. In proposito, ricorda che, nel testo definito dopo il doppio passaggio parlamentare, in riferimento alle Commissioni in sede deliberante e alle Commissioni d'inchiesta, si afferma espressamente che la loro composizione, solo alla Camera dei deputati, deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, lasciando impregiudicate le possibilità di articolazione interna del Senato. Il silenzio sul punto rivela un margine di incertezza, perché il modello prescelto è suscettibile di riproporre criteri di composizione politica, seppure mediati dal criterio della rappresentanza territoriale. Nello stesso tempo, però, questo tipo di composizione potrebbe essere funzionale a fare del Senato una vera camera parlamentare, capace di integrare la rappresentanza in chiave pluralistica.

All'articolo 64 della Costituzione si prevede che entrambi i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari, presupponendo la presenza di "minoranze" anche al Senato. La Camera è intervenuta sul punto, aggiungendo espressamente che sia solo il Regolamento della Camera dei deputati, legata dal rapporto fiduciario con il Governo, a disciplinare lo statuto delle "opposizioni". Occorrerebbe, dunque, capire che tipo di "minoranze" esprimerebbe il Senato, nel momento in cui esso è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione.

La Camera dei deputati è intervenuta, poi, sull'articolo 66 della Costituzione, riguardante la verifica dei poteri. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che entrambe le Camere giudicassero dei titoli di ammissione dei propri componenti, mentre solo la Camera giudicasse delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento attribuisce

espressamente al Senato la competenza a giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, mentre, rispetto alla cessazione della carica elettiva regionale e locale, si ha mera presa d'atto, da parte del Senato, della conseguente decadenza da senatore.

L'altro nodo teorico fondamentale in materia di bicameralismo riguarda le funzioni della seconda Camera, tema strettamente connesso a quello della composizione e anch'esso fortemente dibattuto negli ultimi anni. Appare ormai matura la scelta volta al superamento del bicameralismo paritario: si registra, infatti, un consenso ampio e trasversale per un bicameralismo differenziato che sappia garantire efficienza al sistema, assicurando ad entrambe le Camere ruolo e funzioni coerenti. Su tale aspetto, quindi, sarà necessaria una riflessione non formale, che colga gli snodi più rilevanti della questione, certamente nel solco del lavoro finora compiuto.

Al riguardo, ritiene opportuno distinguere due ambiti: da una parte, il ruolo della seconda Camera nel procedimento legislativo; dall'altra, le nuove funzioni che il Senato potrebbe svolgere nell'ordinamento costituzionale, una volta portato a compimento il processo di revisione.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, certamente l'apporto della seconda Camera appare attenuato nel nuovo modello costituzionale, dal momento che la partecipazione del Senato, salvo alcune eccezioni, è solo eventuale, ma non si smarrisce del tutto. Il Senato, oltre a conservare una competenza paritaria su alcune tipologie di leggi, può proporre modificazioni al testo di tutti i disegni di legge, continuando a svolgere così, seppure in forme diverse, una funzione di "*chambre de réflexion*". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto possano sembrare non particolarmente invasive, hanno comunque inciso sugli indirizzi di riforma assunti nel primo passaggio parlamentare.

In riferimento alle materie sulle quali permane la competenza paritaria delle due Camere, la Camera ha reso esplicito l'elenco, precisandolo rispetto a quanto deciso dal Senato.

Ricorda che al Senato era stato introdotto, durante l'esame in Assemblea, con voto segreto, un inciso all'articolo 55, che prevedeva una competenza legislativa paritaria anche nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione, ovvero nelle materie riguardanti il matrimonio, la famiglia e i trattamenti sanitari, ma la Camera dei deputati ha soppresso questa ulteriore competenza.

Per quanto riguarda tutti gli altri disegni di legge, si conserva l'impianto basato su un procedimento monocamerale partecipato, nel quale il Senato ha il potere di proporre modificazioni del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

La procedura di approvazione rafforzata - nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta da parte della Camera - è limitata alle sole leggi con le quali lo Stato può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva (cosiddetta "clausola di supremazia"), di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Gli altri casi di procedure di approvazione rafforzata, previsti nel testo definito in prima lettura dal Senato, in parte sono stati ricondotti alla competenza bicamerale paritaria, in parte sono stati riassorbiti nel procedimento ordinario di approvazione.

Sono state ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le seguenti leggi: le leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea; la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni e enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, sesto comma); le leggi che determinano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo 119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 120, secondo comma); la legge che, in presenza di determinati presupposti e con un

procedimento *ad hoc*, consente che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra (articolo 132, secondo comma).

Sono state invece riassorbite nel procedimento ordinario (monocamerale partecipato) le seguenti norme: le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e le disposizioni sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*); la legge che disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in determinate materie e forme di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); la legge che istituisce il fondo perequativo (articolo 119, terzo comma); la legge che definisce gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche finanziate con il fondo perequativo (articolo 119, quarto comma); la legge per destinare risorse aggiuntive e effettuare interventi speciali a favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali (articolo 119, quinto comma); la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese (articolo 81, sesto comma).

Osserva che analoghe considerazioni potrebbero compiersi in riferimento ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, per i quali in Senato era stata prevista, con esclusivo riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali, l'applicazione della procedura di approvazione rafforzata. La Camera dei deputati si è invece orientata nel senso di ricondurre i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione nell'alveo del procedimento ordinario, limitandosi semplicemente a configurare come obbligatoria la partecipazione del Senato, che invece - in tutte le altre ipotesi - è solo eventuale.

La Camera è intervenuta anche sulla partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti-legge. Infatti, il combinato disposto del secondo e del sesto comma dell'articolo 77 della Costituzione determina che tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, siano presentati sempre alla Camera dei deputati. Il Senato può procedere al loro esame solo nelle forme attenuate previste dal nuovo articolo 70, terzo e quarto comma della Costituzione. L'esigenza di semplificazione del procedimento legislativo ha dunque prevalso sull'orientamento volto a graduare la partecipazione del Senato all'*iter* di formazione delle leggi in ragione dell'oggetto della legislazione, con particolare riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma, quindi, sulle altre funzioni, diverse da quella legislativa, attribuite alla seconda Camera. Richiama nuovamente, dunque, il nuovo articolo 55 della Costituzione che, ancora una volta, si rivela uno snodo problematico di assoluto rilievo.

All'esito della prima lettura, al Senato - privo del rapporto fiduciario con il Governo - erano state attribuite, oltre al concorso alla funzione legislativa, le seguenti funzioni: raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, lo Stato e gli enti locali; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e valutazione del loro impatto; valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; controllo e valutazione delle politiche pubbliche; concorso nell'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

La norma è stata oggetto di un rilevante intervento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha attenuato le prerogative del Senato, in quanto quei poteri sono ora tutti attribuiti in concorso con la Camera politica. In tal modo, non sarebbero affidate al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei.

La riflessione non può non prendere le mosse dal tema delle competenze in materia di partecipazione alla costruzione dell'ordinamento europeo. L'intenzione del Senato, nell'esame in prima lettura, era quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell'Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione

assunta dai Parlamenti nazionali. Il nuovo articolo 55, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce ora al Senato solo il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, mentre la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è più richiamata nel testo.

In ogni caso, proprio la composizione del Senato, per la sua natura prevalentemente territoriale, potrebbe assicurare alla seconda Camera un ruolo propulsore nell'integrazione europea, tanto più in un momento storico nel quale il processo di democratizzazione della *governance* comunitaria richiede il coinvolgimento quanto più qualificato dei Parlamenti nazionali. Già adesso, a Costituzione invariata, il Senato italiano sta sperimentando un virtuoso percorso di consapevolezza del suo ruolo nei processi di *decision making* comunitari. A tale proposito, ricorda l'importante lavoro che sta svolgendo la Commissione politiche dell'Unione europea, ma anche la centralità che la Commissione affari costituzionali ha deciso di riservare al tema dell'immigrazione, sul quale, oltre ad una approfondita indagine conoscitiva, sono state attivate tutte le procedure che il Regolamento consente per incidere sulla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario, dall'esame dell'agenda europea sulla migrazione all'esame di tutti gli atti comunitari in preparazione. L'*iter* si concluderà con una risoluzione, che avrà l'ambizione di esprimere un punto di vista qualificato sugli strumenti normativi che l'Unione europea intende adottare e che cercherà di incidere sulle scelte che verranno compiute.

Ritiene rilevante - nella definizione dei poteri del Parlamento - la scelta, compiuta dalla Camera, di sopprimere la funzione di valutazione dell'impatto degli atti comunitari e delle politiche dell'Unione, funzione inedita, ma anch'essa importante ai fini del rafforzamento della partecipazione in sede di codecisione, nonché ai fini di un consapevole processo di integrazione europea.

In secondo luogo, all'esito della seconda lettura, sono state ridimensionate, perché attribuite al Senato in concorso con la Camera politica, le funzioni di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, anch'esse funzioni assolutamente inedite nel nostro sistema, centrali in quanto attribuite ad un organo non stretto dal rapporto fiduciario e dunque più libero nelle proprie determinazioni.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati su altri aspetti del disegno di legge di revisione costituzionale. Mentre è rimasto inalterato il testo dell'articolo 71 della Costituzione, per la parte riguardante l'iniziativa legislativa popolare, la Camera ha apportato alcune modifiche all'articolo 72 della Costituzione, concernente il procedimento legislativo, con particolare riguardo alla procedura di esame prioritario, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia esaminato con priorità e sottoposto a votazione finale entro un termine certo.

A tale riguardo, sottolinea che l'istituto è stato oggetto di un apprezzabile intervento modificativo da parte della Camera. In primo luogo, è stato rimodulato l'ambito di applicabilità: mentre la norma approvata in Senato faceva riferimento, oltre che alle leggi in materia elettorali e a quelle di ratifica dei trattati internazionali, a tutte le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, alla Camera quest'ultimo richiamo è stato sostituito con l'indicazione delle leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, ovvero le leggi di amnistia e indulto e le leggi che stabiliscono il contenuto delle leggi di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. È stato altresì previsto uno spazio temporale di cinque giorni entro il quale la Camera delibera sulla richiesta di esame prioritario avanzata dal Governo.

In secondo luogo, è stato ampliato il tempo a disposizione per la Camera per l'esame e l'approvazione per il disegno di legge (70 giorni).

In terzo luogo, è stata prevista l'ipotesi di un differimento di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame in Commissione e alla complessità del testo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura, nulla più si dice su quale testo debba essere sottoposto alla votazione qualora, entro il termine previsto, non sia stato completato l'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge. Il testo licenziato dal Senato, invece, prevedeva espressamente che, decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, venisse

posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

Infine, si rinvia al Regolamento della Camera per le modalità e i limiti del procedimento, anche con riguardo all'omogeneità del disegno di legge.

All'articolo 77 della Costituzione è stata apportata un'ulteriore modifica, riferita al comma 4, che indica le materie per le quali non è possibile ricorrere al decreto-legge. Alla Camera, si è specificato che, per la materia elettorale, l'esclusione non riguarda la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni, sulla quale dunque il Governo potrà intervenire con decreto-legge.

In riferimento al ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi in materia elettorale, la Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 73 della Costituzione, diversificando i *quorum* richiesti per attivare l'istituto (per il Senato, un terzo dei suoi componenti; per la Camera, un quarto dei suoi componenti). È stato inoltre introdotto un termine stringente di 10 giorni entro cui poter adire la Corte costituzionale.

Infine, è stato soppresso il riferimento all'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità nell'ambito del ricorso.

Segnala, inoltre, che, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata introdotta, tra le disposizioni finali (articolo 39), una disciplina transitoria che, in prima applicazione della riforma, ammette la possibilità di sottoporre anche le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte. Tale disciplina potrebbe pertanto applicarsi alla legge elettorale n. 52 del 2015.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso un intervento sull'articolo 74 della Costituzione, è stata soppressa l'ipotesi, introdotta in prima lettura al Senato, del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, conservando esclusivamente la possibilità di una rimessione in termini delle Camere, nel caso in cui il Presidente della Repubblica rinvi una legge di conversione di decreto-legge. In coerenza con quest'ultima previsione, all'articolo 77 della Costituzione, la Camera dei deputati ha introdotto una norma che prevede l'estensione fino a 90 giorni dell'efficacia di un decreto-legge, la cui legge di conversione sia stata appunto oggetto di rinvio alle Camere.

Con riferimento all'articolo 78 della Costituzione, riguardante la deliberazione dello stato di guerra, in seconda lettura, alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'innalzamento del *quorum* alla maggioranza assoluta.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica all'articolo 83 della Costituzione, che riguarda la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Al riguardo, la Camera ha previsto che, dopo il settimo scrutinio (e non dopo l'ottavo, come stabilito al Senato), sia sufficiente non più la maggioranza assoluta (come stabilito in Senato), ma la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

In riferimento a questa modifica, ritiene che l'esigenza di una norma di chiusura non sia superata da tale previsione normativa. Come noto, infatti, in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, il numero dei votanti tende a coincidere con quello dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Tra le disposizioni riguardanti l'azione di governo, si segnala la modifica dell'articolo 97 della Costituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale intervento è orientato a dare rilievo di parametro costituzionale anche alla trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. Il principio - che già la legge n. 241 del 1990 enumera tra i criteri dell'azione amministrativa - è d'altra parte già ritenuto espressione e corollario dell'imparzialità e del buon andamento da alcune sentenze della Corte costituzionale.

Sempre in riferimento alla elezione di organi di garanzia, la Camera dei deputati è intervenuta anche sull'articolo 135 della Costituzione, in riferimento all'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Durante l'esame in prima lettura, il Senato aveva approvato una

modifica in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera e due dal Senato. La scelta compiuta trovava la sua *ratio* in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, in ragione del rapporto tra il numero dei componenti di una Camera rispetto a quelli dell'altra (630 a 100), l'elezione ad opera del Parlamento in seduta comune avrebbe ridotto sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali. In secondo luogo, sarebbe stato così maggiormente esaltato il contributo del Senato alla formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, nel senso che due dei quindici giudici della Corte sarebbero stati espressione dell'organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, scelta coerente con il ruolo decisivo che il giudice delle leggi assume anche in riferimento a tutte le questioni connesse al riparto orizzontale delle competenze e alla definizione degli ambiti di autonomia reciproca tra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo proprio alla dialettica Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha invece deciso di ripristinare il testo della Costituzione vigente: i cinque giudici di nomina parlamentare saranno dunque eletti - come adesso - dal Parlamento in seduta comune.

L'altro ambito su cui il legislatore costituzionale è intervenuto è rappresentato - come è noto - dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. D'altra parte, la composizione e le funzioni del nuovo Senato - così come è emerso durante il dibattito in entrambi i rami del Parlamento - sono strettamente connesse al nuovo riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

L'articolo 29 del disegno di legge costituzionale, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, costituisce uno dei pilastri dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo. Esso dispone la soppressione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica.

Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale - oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione - il Parlamento ha ritenuto di preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando - con le opportune integrazioni - il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e introducendovi alcune importanti innovazioni.

La riforma prevede anche, tra gli aspetti più qualificanti, un'ampia revisione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001, con rilevanti ricadute sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, spesso sfociate in contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione si caratterizza per i seguenti profili. In primo luogo, sono ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi di rilevanza nazionale quali, ad esempio: "grandi reti di trasporto e navigazione"; ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, il novero delle materie esclusive statali è stato ulteriormente ampliato: sono state ricondotte alla competenza statale le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, nonché la promozione della concorrenza (oltre alla "tutela" della stessa); il coordinamento informativo statistico e informatico dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

In secondo luogo, viene precisato l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, anche attraverso nuove formulazioni e caratterizzazioni. Per alcune importanti materie, viene attribuita alla potestà legislativa dello Stato la definizione delle "disposizioni generali e comuni", che vengono così a sostituire la categoria delle "norme generali". Si tratta di casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva "limitata", in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto entro ambiti determinati.

Infine, il Parlamento ha specificato gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni, aggiungendo - e fatta salva la competenza residuale delle Regioni "in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato" - l'esplicita attribuzione ad esse della competenza in alcune materie.

Un altro profilo rilevante della riforma del Titolo V - posto a chiusura del nuovo articolo 117 della Costituzione - è costituito dall'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia statale". Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

In coerenza con i nuovi criteri di riparto delle competenze legislative, la riforma reca, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche il principio della tendenziale simmetria tra potestà regolamentare e competenze legislative dello Stato e delle Regioni, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni della potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale. È inoltre introdotta una previsione di carattere generale in tema di funzioni amministrative. Tali funzioni, secondo il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione - nel testo definito dalla Camere - punta invece a rafforzare il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Innanzitutto, si prevede che l'insieme delle risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale debba "assicurare" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Inoltre - con innovazione apportata dal Senato e perfezionata dalla Camera - si è costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti "costi e fabbisogni *standard*", già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base "di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni". Tali indicatori - da individuarsi con legge statale, secondo quanto specificato in seconda lettura - costituiranno pertanto, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Ancora, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, di cui all'articolo 122, primo comma della Costituzione, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali. In particolare, l'importo di tali emolumenti non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Nello stesso contesto, con emendamento approvato dalla Camera, si è introdotto un vincolo alla rappresentanza di genere negli organi elettivi regionali. Si è disposto infatti che, con legge della Repubblica, siano stabiliti i principi fondamentali per la promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva.

La Camera dei deputati ha quindi apportato modificazioni anche alle disposizioni consequenziali e di coordinamento, nonché alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le prime, contenute all'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, le più significative riguardano le modifiche apportate alla legge costituzionale n. 1 del 1953, in riferimento al procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Al riguardo, si dispone che la Presidenza del Comitato inquirente, composto dai membri delle Giunte di Camera e Senato, sia sempre presieduta dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati (mentre ora la norma prevede che, a legislature alterne, il Comitato sia presieduta dai Presidenti delle Giunte dell'una e dell'altra Camera).

È stata modificata anche la legge costituzionale n. 1 del 1989: è stata attribuita alla sola Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali, anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri di quella Camera (oggi l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale appartengono i soggetti nei cui confronti si procede, mentre spetta al Senato se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri

delle Camere).

Oltre alle modifiche introdotte all'articolo 39 (Disposizioni transitorie) già citate, ricorda quella riguardante l'applicazione alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del Capo VI, relative alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si afferma espressamente che, fino alla revisione degli Statuti speciali, peraltro da realizzare sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, resta ferma la disciplina prevista dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione (riguardante i poteri sostituiti del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo 40 (Disposizioni finali), la Camera, in riferimento al regime transitorio conseguente alla soppressione del CNEL, ha previsto che il commissario straordinario conduca la gestione provvisoria per le attività del patrimonio, incluso quello immobiliare, ma ha soppresso la competenza espressa riguardante la liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore, ricorda che l'articolo 41 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, ad eccezione di alcune disposizioni, che invece entrano immediatamente in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo) ([n. 67](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo) ([n. 68](#))

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) ([n. 69](#))

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) ([n. 70](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. 64, n. 67, n. 68 e n. 69, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 70 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 238, recante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Essa si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale. In particolare, la proposta in esame è volta a reperire le risorse finanziarie per l'attuazione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine.

La Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, seguendo la procedura stabilita al punto 12 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 2 dicembre 2013.

Nel dettaglio, la proposta prevede di mobilitare circa 124 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti disposti nella rubrica "Sicurezza e cittadinanza" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. Tuttavia, tale misura, seppure apprezzabile come segnale concreto della necessità di alleviare la pressione eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione di Italia e Grecia, individua risorse del tutto insufficienti rispetto alle stesse iniziative indicate nell'Agenda, finalizzate alla realizzazione degli *hot spot* e all'identificazione, nonché, più in generale, rispetto alle necessità in tema di accoglienza dei migranti. Infatti, solo per far fronte alle esigenze immediate avvertite nel sistema di accoglienza italiano, si calcola un fabbisogno aggiuntivo di circa 150 milioni di euro, da destinare sia alle misure necessarie per l'accoglienza, sia all'ampliamento dei posti nello SPRAR.

Sottolinea, inoltre, la necessità che in sede europea vi sia un'apertura diretta all'attenuazione di vincoli del patto di stabilità, eventualmente disposti dalla legislazione nazionale, in favore dei Comuni sede di *hot spot* e di quelli maggiormente virtuosi nell'accoglienza.

Dal momento che la materia trattata dall'atto comunitario n. 70 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulla migrazione, propone che esso sia trattato congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64 e connessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno status uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

- in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;

- i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;

- il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona, considerato che:

- la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;

- la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

- anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III", che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un

domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

- al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

- al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il

che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni;
b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in

modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";

- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

- al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

- al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo

18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

- in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;

- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura - UTG;

- al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere a) ed e), e il

comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: a) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; b) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; c) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento,

delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

- al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale

rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
- al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b*) sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a*) il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b*) la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c*) il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,

recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo2)/54, 1.10000 (testo2)/55, 1.10000 (testo2)/56, 1.10000 (testo2)/57, 1.10000 (testo2)/140, 1.10000 (testo2)/58, 1.10000 (testo2)/59 e 1.10000 (testo2)/60 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza;
- sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 1.1149 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi;
- sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto;
- sugli emendamenti 1.1423, 1.1424 e 1.1425 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
297ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1556\)](#) **Giuseppina MATURANI ed altri.** - **Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali**
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, l'emendamento 1.9.

La relatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) osserva, in primo luogo, che l'obiettivo di garantire una pari rappresentanza tra uomini e donne nei consigli regionali, così come previsto nel disegno di legge, appare meritevole di tutela, anche in considerazione di disposizioni di analoga portata, recentemente approvate, riguardanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo e degli organi rappresentativi

degli enti locali.

Tuttavia, in coerenza con quanto prevede la recente legge n. 52 del 2015, relativa alle elezioni dei membri della Camera dei deputati, sarebbe preferibile prevedere che i candidati di uno stesso sesso non possano eccedere la quota del 60 per cento.

Esprime, pertanto, parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che la parola "genere", ovunque ricorra, sia sostituita con l'altra "sesso", in conformità con quanto prevede la Costituzione sia all'articolo 3 sia all'articolo 51.

Invita, quindi, il proponente al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Presenta, infine, l'emendamento Tit.1000, pubblicato in allegato. Ritiene necessario, infatti, che, come conseguenza delle modifiche che saranno apportate al testo del disegno di legge, nel titolo le parole: "la parità della rappresentanza di genere" siano sostituite dalle seguenti: "l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini".

Conseguentemente, invita il proponente al ritiro dell'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Tit.1000.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) accoglie l'invito della relatrice e riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. In tal modo, infatti, l'espressione normativa risulterebbe più conforme all'articolo 51 della Costituzione.

Sebbene nel linguaggio comune le parole "genere" e "sesso" siano spesso utilizzate con la stessa accezione, il legislatore non dovrebbe farvi ricorso in modo indifferenziato, dal momento che le due espressioni divergono profondamente nel loro significato. Ciò pertanto richiede un'appropriata e conseguente scelta linguistica, soprattutto in ambito giuridico.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene più appropriata la parola "genere", in quanto più corretta e coerente con la legislazione internazionale. Qualora, invece, la Commissione preferisca utilizzare la parola "sesso", in considerazione di quanto è previsto in Costituzione, sarebbe opportuno precisare, anche nella relazione per l'esame in Assemblea, che il termine fa riferimento al dato biologico. Annuncia, comunque, un voto favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) precisa che l'emendamento era condivisibile anche nella formulazione originaria, non potendo sussistere dubbi sul significato che la parola "genere" ha nella lingua italiana. Infatti, a suo avviso, è evidente che la norma si riferisce al genere maschile o femminile.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il riferimento alla parola "genere" o "gender" sia inopportuno, in quanto, sul piano scientifico, si possono riconoscere diversi generi, certamente più di due. Appare evidente, quindi, che il riferimento al genere potrebbe causare incertezze dal punto di vista interpretativo. Dichiarà, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

La senatrice [MATURANI](#) (PD) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Nel ringraziare la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza delle norme

in esame. Si può constatare, infatti, che l'incremento della rappresentanza politica femminile è stata finora ottenuta solo mediante l'approvazione di specifiche disposizioni. Auspica, quindi, una rapida definizione del disegno di legge a sua firma, anche al fine di garantire una congrua presenza di donne nella composizione del nuovo Senato, in vista dell'approvazione della riforma della Parte II della Costituzione.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Infatti, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di garantire un riequilibrio della rappresentanza di uomini e donne anche nei consigli regionali, giudica inadeguata la soluzione prescelta. Osserva, infatti, che sarebbe stato preferibile agevolare la partecipazione delle donne alla politica attiva mediante la rimozione di ostacoli sul piano sociale ed economico, piuttosto che attraverso la fissazione di quote imposte per legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 1.1 (testo 2).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento Tit.1000.

Risulta pertanto precluso l'emendamento Tit.1.

La Commissione, quindi, conferisce alla relatrice Bernini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, per l'approvazione del disegno di legge n. [1556](#), con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili*

e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice **LO MORO (PD)** illustra i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Con riferimento all'emendamento 4.0.2, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8.20, 9.6 e 11.8, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza.

Propone di esprimere altresì un parere contrario sull'emendamento 11.10, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza.

Sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti.

Riguardo all'emendamento 17.18, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 17.32 e 17.36, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) annuncia un voto contrario, sottolineando con rammarico che il dibattito sul parere della relatrice ripropone i nodi irrisolti e le molteplici criticità emerse nell'esame in sede consultiva sul testo unificato.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara la propria contrarietà alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

In particolare, ritiene contraddittoria la proposta di parere contrario sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75, che limitano il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice, nel motivare la contrarietà, rinviene una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che al contrario limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

Ribadendo quanto già affermato, ritiene che la scelta compiuta con l'adozione del testo unificato e gli orientamenti espressi dalla Commissione affari costituzionali in sede consultiva su quel testo e sui relativi emendamenti rivelino la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, quella cioè di omologare sostanzialmente le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, riconosce che il testo unificato presenta alcune incongruenze di fondo, in ragione della necessità di ricercare un punto di equilibrio tra differenti orientamenti. Tale sforzo può ingenerare equivoci e condurre a soluzioni normative non coerenti. Sarebbe stato opportuno, invece, compiere una scelta più chiara, quella della piena equiparazione dei diritti, riconoscendo espressamente sia alle coppie eterosessuali sia a quelle omosessuali il diritto di accedere all'istituto del matrimonio e dell'unione civile.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, pur riconoscendo che le obiezioni sollevate muovono da alcune contraddizioni presenti nel testo unificato, che discendono dalla scelta di non estendere alle coppie dello stesso sesso il diritto di accedere all'istituto matrimoniale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole, pur esprimendo considerazioni critiche sul parere formulato in riferimento agli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tali proposte, volte a consentire la modifica o lo scioglimento dei contratti di convivenza attraverso comportamenti univoci o concludenti, finiscono per privare di efficacia il patto di convivenza. A suo avviso, quindi, sarebbe stato più opportuno esprimere un parere contrario.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene comprensibili le osservazioni del senatore Endrizzi sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tuttavia, insiste sull'originaria proposta di parere, in quanto essa si limita a prospettare profili di incoerenza normativa, senza compiere alcuna scelta su possibili soluzioni, evidentemente riservata alla Commissione giustizia, che esamina il provvedimento in sede referente.

In riferimento ai rilievi critici formulati dal senatore Augello, ritiene che tali obiezioni muovano da una sua contrarietà profonda rispetto ad ogni soluzione normativa volta a regolare unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Nel richiamare le osservazioni della senatrice De Petris, rileva che le difficoltà nell'esame del testo unificato, anche in sede di espressione del parere di costituzionalità, sono determinate soprattutto dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto in favore delle coppie omosessuali, alle quali è precluso l'accesso all'istituto matrimoniale.

Benché probabilmente il contesto politico non appaia ancora maturo, l'estensione del matrimonio anche alle coppie omosessuali resta, a suo personale avviso, la soluzione auspicabile per il futuro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) esprime rammarico per la decisione, assunta dalla Presidente, di non confermarlo relatore anche per l'esame in terza lettura. A suo avviso, tale scelta appare non corretta, soprattutto considerando l'impegno profuso, nonostante difficoltà personali e di salute, nell'adempimento di tale funzione durante l'esame in prima lettura.

Peraltro, anche dal punto di vista politico, la scelta appare inappropriata. Infatti, considerando che nel corso dell'*iter* parlamentare è venuto meno il consenso di una parte dell'opposizione e che, anche all'interno della maggioranza, si sono palesate alcune posizioni critiche, sarebbe stato opportuno ricercare un approccio quanto più possibile condiviso, anche attraverso l'assegnazione del ruolo di relatore a un esponente dell'opposizione, che già in passato ha offerto il proprio contributo.

Formula, quindi, una valutazione complessivamente negativa sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in quanto risultano ampiamente ridotte le prerogative del Senato, come pure il ruolo delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 della Costituzione. A tale proposito, rileva che, dopo l'intervento della Camera, il Senato risulta privato di alcune funzioni, ad esempio quella di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea o la funzione di valutazione dell'impatto delle politiche europee.

Inoltre, alcune competenze precedentemente assegnate in via esclusiva al Senato sono ora attribuite in concorso con la Camera dei deputati, mentre non è più prevista la procedura bicamerale paritaria per le materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Sembrerebbe limitata, invece, la modifica apportata al nuovo articolo 57 della Costituzione. Si stabilisce, infatti, che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle

istituzioni territoriali dai quali - e non nei quali - sono stati eletti. Pertanto, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti. Tuttavia, tale formulazione appare in contrasto con il nuovo articolo 66 della Costituzione, ove si prevede che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore ricopre a livello locale.

Peraltro, l'impostazione maggioritaria della nuova legge elettorale, che in sostanza consente ai cittadini di scegliere soltanto i due quinti dei candidati, appare inconciliabile con l'elezione indiretta dei senatori. In tal modo, infatti, si rischia di produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza, peraltro in assenza di un sistema di contrappesi tra i poteri dello Stato.

Quanto al nuovo articolo 64 della Costituzione, rileva che la modifica apportata dalla Camera all'articolo 6 del disegno di legge costituzionale presenta una incongruità. Infatti, il primo periodo del secondo comma prevede che i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari; è stato poi aggiunto un secondo periodo, nel quale si stabilisce che solo il Regolamento della Camera dei deputati disciplini lo statuto delle opposizioni. Sarebbe utile, a suo avviso, un chiarimento su questo aspetto.

La Camera dei deputati, invece, non è intervenuta sull'articolo 9 del disegno di legge costituzionale, relativo alle indennità dei deputati. Sarebbe stato opportuno estendere tale norma ai consiglieri regionali che svolgono anche il ruolo di senatore, i quali altrimenti finirebbero per percepire compensi davvero esigui, in rapporto alla rilevanza delle loro funzioni.

Con riferimento al procedimento legislativo, disciplinato dal nuovo articolo 70 della Costituzione, osserva che è stata soppressa la procedura non paritaria rafforzata, che avrebbe consentito un intervento più incisivo del Senato nel procedimento.

Inoltre, al Senato è sottratta la competenza sulla legge di cui al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la competenza riguardante le norme che incidono sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica e sulla perequazione del sistema tributario. Sottolinea, inoltre, che l'esercizio del potere di richiamo da parte del Senato richiede un *quorum* significativo di senatori, corrispondente alla rappresentanza di un numero rilevante di Regioni di piccole o medie dimensioni.

Giudica positivamente le modifiche che consentono la votazione, entro una data certa, di un provvedimento che il Governo ritenga essenziale per l'attuazione del proprio programma. Tuttavia, sarebbe opportuno ampliare a dieci giorni il termine per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea e a trenta giorni il differimento del termine per l'esame in Commissione, nel caso in cui il testo sia particolarmente complesso.

Ritiene che la previsione del *quorum* di un terzo dei componenti del Senato per richiedere il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, previsto dal nuovo articolo 73 della Costituzione, sia troppo elevato, tanto da impedire al Senato di svolgere il proprio ruolo di garanzia.

Sarebbe stato auspicabile, invece, un intervento sull'articolo 15 del disegno di legge costituzionale, al fine di riproporre il testo approvato dalla Commissione, con riferimento alla possibilità di sottoporre a *referendum* abrogativo gli atti aventi valore - e non forza - di legge, nonché per estendere tale istituto anche alle leggi di ratifica dei trattati internazionali e alle leggi di bilancio.

Giudica incomprensibile la modifica apportata al nuovo articolo 77 della Costituzione, in base alla quale, a prescindere dalla materia, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge deve avere comunque inizio presso la Camera dei deputati. Inoltre, non è precisato se debba essere previsto un ulteriore passaggio, qualora la Camera introduca altre modifiche o non accolga quelle proposte dal Senato.

Formula considerazioni critiche anche sulla modifica dell'articolo 21 del disegno di legge costituzionale, in quanto sembrerebbe introdurre un *quorum* rafforzato di tre quinti dei votanti per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dal settimo scrutinio. Tuttavia, occorre ricordare

che, a causa del premio di maggioranza che sarà assegnato con la nuova legge elettorale, sarà sufficiente aver ottenuto 220 seggi nella competizione elettorale per incidere in modo significativo sull'elezione del Presidente della Repubblica, il quale difficilmente, quindi, potrà essere autonomo dalla maggioranza che lo ha eletto nell'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo.

Non appare neanche condivisibile la scelta di ripristinare il testo originario della Costituzione in riferimento all'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, dei giudici della Corte costituzionale. All'esito dell'esame in prima lettura, presso il Senato, infatti, era stata approvata una modifica, in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato. Tale scelta muoveva dalla constatazione del rapporto tra il numero dei componenti di una camera rispetto a quelli dell'altra. L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune riduce il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali.

È altresì criticabile l'accentramento statale di competenze legislative precedentemente riconosciute alle Regioni e agli enti locali, che nell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale risultano ulteriormente ampliate, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, tanto da rendere sostanzialmente superflua la cosiddetta "clausola di salvaguardia".

Peraltro, l'individuazione degli ambiti di competenza statali è compiuta ricorrendo a molteplici definizioni - norme di principio, disposizioni generali e comuni, norme di coordinamento - suscettibili di ingenerare dubbi di natura interpretativa, frustrando così gli sforzi compiuti per ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni e i conseguenti ricorsi alla Corte costituzionale.

Quanto al nuovo articolo 119 della Costituzione, ritiene che la competenza in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali dovrebbe essere riservata al Senato, in ragione del suo ruolo di raccordo con tali enti. Al contrario, con una modifica dell'articolo 33 del disegno di legge costituzionale, la definizione dei costi *standard* è effettuata con legge approvata dalla sola Camera dei deputati.

Conclude, auspicando un'ampia possibilità di confronto sul testo, al fine di restituire al Senato il ruolo di garanzia e di rappresentanza delle istituzioni territoriali definito in prima lettura. Inoltre, a seguito dell'approvazione di una legge elettorale che limita la possibilità di scelta dei candidati da parte dei cittadini, sarebbe opportuno prevedere l'elezione diretta dei senatori. Su tali argomenti, ritiene necessario un chiarimento del Governo in sede di replica.

Il senatore [GOTOR](#) (PD) evidenzia, innanzitutto, gli aspetti della riforma su cui si è registrato un ampio consenso, non solo all'interno della maggioranza, ma anche tra le opposizioni. A suo avviso, infatti, possono essere considerati ormai come acquisiti il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e il riordino delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, al fine di ridurre il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

La nuova architettura istituzionale è stata delineata con l'obiettivo di offrire una garanzia di stabilità all'azione del Governo, esigenza peraltro avvertita fin dai tempi dell'Assemblea costituente, allorché - in occasione della discussione dell'ordine del giorno Perassi - fu sottolineata l'importanza di disciplinare il nuovo sistema parlamentare con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione dell'Esecutivo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ritiene pertanto indubbio, quindi, che sia necessario proseguire il percorso riformatore: tuttavia, dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, che si caratterizza per un'impronta fortemente maggioritaria, appare opportuno introdurre alcune correzioni, per prevedere un sistema equilibrato di contrappesi tra i poteri istituzionali, al fine di evitare che si determini una modifica surrettizia della forma di governo in favore di un sistema incentrato sulla figura del *Premier*.

La nuova normativa elettorale per la Camera dei deputati introduce un ballottaggio a livello nazionale, con un meccanismo di distribuzione dei seggi dall'alto verso il basso, che ha l'effetto di legare le sorti del Parlamento ai destini del candidato alla Presidenza del Consiglio. Si impone, per tali ragioni, l'esigenza di introdurre nel sistema equilibri e contrappesi.

La legge elettorale, inoltre, prevede cento capilista "bloccati", sistema che, unito al possibile abuso delle pluricandidature, potrebbe condurre nuovamente a un Parlamento a maggioranza di "nominati".

Si acuisce così una deriva oligarchica della democrazia italiana, nella quale si sottrae al corpo elettorale il potere di scelta e di decisione per affidarlo al ceto politico.

Questo processo avviene, peraltro, nel momento più basso di credibilità e di qualità della rappresentanza. A suo avviso, si coltiva l'idea che si possa rispondere alla crisi dei rapporti tra cittadini e istituzioni chiudendosi in una sorta di "fortino", mentre sarebbe necessario valorizzare le occasioni di partecipazione e di responsabilizzazione dell'elettorato.

Una scelta di segno diverso rischia, infatti, di aumentare la separazione tra politica e società civile, radicalizzando la cultura antiparlamentare, che ha radici profonde presso i ceti popolari e presso le stesse classi dirigenti, con inevitabili rischi sulla tenuta democratica delle istituzioni.

Al riguardo, appare persuaso che non sia utile edificare un sistema ancora più fragile di quello attuale, in cui un'eventuale crisi politica del Presidente del Consiglio rischi direttamente di riverberarsi sulla tenuta istituzionale dell'intera struttura. Richiama, in proposito, i rischi di fragilità del sistema, l'eccesso di personalizzazione, soprattutto in un tempo in cui i cicli politici si sono abbreviati e la volatilità dei voti si è fatta particolarmente acuta. In un tempo in cui l'unica democrazia praticata è quella del "personaggio", preoccupa la scarsa attenzione sulla tenuta complessiva del sistema, in particolare a causa di una torsione decisionista - un decisionismo, a suo avviso, senza decisione, perché lo spazio della politica nazionale si è incredibilmente ridotto - che non riesce a individuare i punti di equilibrio e di autonomia in grado di salvaguardare la struttura istituzionale, a prescindere dal singolo *leader*.

Emerge anche l'incapacità di separare le istituzioni dalla politica, l'interesse generale da quello di un singolo attore.

Alla luce di tale riflessione, ritiene indispensabile intervenire su tre aspetti del disegno di legge costituzionale, preservando comunque l'impianto complessivo della riforma.

In primo luogo, occorre affrontare la questione della eleggibilità del Senato. Dal momento che la Costituzione prevede una forma di governo parlamentare e un Parlamento bicamerale, è necessario che entrambe le Camere abbiano una rilevanza politica, a meno che non si intenda sopprimere del tutto il Senato. Il vincolo fiduciario, invece, può essere riservato alla sola Camera dei deputati.

A suo avviso, il nuovo Senato non potrà essere composto da eletti di secondo grado, soprattutto considerando che la camera politica, in base alla nuova legge elettorale, sarà composta da una maggioranza di deputati nominati dalle segreterie dei partiti.

Propone, quindi, di modificare l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, prevedendo l'elezione diretta dei senatori, per valorizzare la rappresentatività del Senato. Sarebbe invece da respingere l'ipotesi di intervenire attraverso una legge ordinaria, che poi potrebbe essere nuovamente modificata da una nuova maggioranza. Peraltro, le Regioni non possono essere obbligate a modificare le proprie leggi elettorali, dal momento che la Costituzione garantisce loro piena autonomia in questa materia.

Occorre anche evitare l'elusione dell'articolo 2. In proposito, segnala che, da più parti, si sente parlare di un listino "a scorrimento", con una quota di candidati al Consiglio regionale da dirottare preventivamente verso il Senato - un modo per cui chi nomina i deputati potrà mettersi d'accordo con i dirigenti locali, affidando a questi ultimi la scelta dei candidati per il Consiglio regionale e riservandosi quella dei candidati per la carica di senatore. Tutto avverrebbe in assenza di pubblicità, eventualmente indirizzando verso il "listino" del Senato quanti hanno bisogno dell'immunità parlamentare, non a caso uno degli ultimi lacerti ancora rimasti in piedi del bicameralismo perfetto.

Benché rientri tra le prerogative del Presidente del Senato decidere in merito alla ammissibilità degli emendamenti al testo modificato dalla Camera dei deputati, rileva che, in ogni caso, l'articolo 2, essendo stato modificato, dovrà comunque essere votato dall'Assemblea. Un'interpretazione troppo rigida dei limiti alla emendabilità avrebbe effetti paradossali: sarebbe possibile sopprimere l'articolo, mentre sarebbe preclusa la possibilità di modificarlo.

A suo avviso, inoltre, l'esame di un disegno di legge costituzionale si caratterizza per la sua atipicità - in ragione della doppia deliberazione parlamentare e di un eventuale *referendum* - probabilmente tale da giustificare il riconoscimento di una ampia potestà di emendare, anche in terza lettura, come peraltro sembrano confermare alcuni precedenti, tra i quali la revisione dell'articolo 68 della Costituzione.

In secondo luogo, ravvisa l'opportunità di ripristinare quanto più possibile il testo approvato dal Senato, con riferimento ai poteri di verifica, di controllo e di valutazione, che ora sono attribuiti non più in via esclusiva, ma in concorso con l'altro ramo del Parlamento. Infatti, l'assenza di un rapporto fiduciario con il Governo conferirebbe maggiore indipendenza al Senato, che quindi potrebbe svolgere con maggiore autorevolezza le proprie funzioni di garanzia.

Esprime alcune riserve anche in riferimento al procedimento legislativo. A suo avviso, per quanto riguarda le leggi non bicamerali paritarie, appare eccessivamente mortificante prevedere la partecipazione del Senato solo se, nel brevissimo termine di dieci giorni, lo richieda un *quorum* elevato di senatori.

Così anche un limite evidente emerge dalla proliferazione dei procedimenti legislativi: leggi bicamerali, leggi monocamerali con intervento eventuale del Senato, leggi con intervento "rafforzato" del Senato, leggi di bilancio e di rendiconto, disegni di legge "a data certa", conversione dei decreti-legge. Tale scelta, che maschera la mancanza di una *ratio* e di un indirizzo complessivo nel percorso riformatore, certamente non risponde a quelle esigenze di semplificazione e di snellimento procedurale da più parti auspicato, potendo al contrario produrre effetti assai negativi sul corretto funzionamento del Parlamento.

Un terzo e ultimo intervento dovrebbe riguardare, a suo avviso, gli organi di garanzia costituzionale, vale a dire l'elezione dei cinque giudici costituzionali da parte del Parlamento e l'elezione del Presidente della Repubblica.

È necessario, a suo avviso, intervenire su questo snodo, perché la riduzione asimmetrica dei parlamentari enfatizza il riverberarsi del premio di maggioranza su una tessitura di funzioni di equilibrio, di garanzia, di controllo, che costituisce tratto caratterizzante e vitale della Costituzione.

Per quanto concerne i giudici della Corte Costituzionale, bisognerebbe ripristinare il testo originario del Senato, per evitare che l'elezione in seduta comune riduca sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali; inoltre, sarebbe significativo valorizzare il contributo del Senato nella formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, anche in riferimento alla fondamentale dialettica tra lo Stato e le Regioni.

Il secondo aspetto riguarda le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. In base al testo approvato dalla Camera dei deputati, dal settimo scrutinio in poi - in ipotesi, dal terzo giorno di votazioni - si può giungere all'elezione con tre quinti dei votanti, anziché con la maggioranza assoluta dei componenti, come prevedeva il testo approvato dal Senato in prima lettura. Poiché nel computo del *quorum* non si tiene conto degli astenuti, un Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto con il voto di meno della metà degli elettori, vale a dire con soltanto 220 votanti su 730, dal momento che il numero legale per la validità della votazione è di 366. A questo proposito, ricorda che il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 52 del 2015, attribuito a un'unica lista, è di 340 seggi. Pertanto, il vincitore delle elezioni politiche potrebbe eleggere anche il Presidente della Repubblica. Si è dunque in presenza, a suo avviso, di un evidente squilibrio, che indebolirebbe oltre misura il ruolo di terzietà del Capo dello Stato.

Al riguardo, ritiene che la soluzione preferibile sia quella di equilibrare la platea elettiva, magari con sindaci scelti in base all'ampiezza demografica del Comune. Se questa strada non fosse percorribile, potrebbe essere previsto che, dopo un determinato numero di scrutini, si possa procedere a un ballottaggio tra i due candidati più votati, così da indurre il Parlamento a raggiungere un'intesa.

Sempre nell'ambito delle garanzie e dei necessari equilibri istituzionali propri di una democrazia parlamentare moderna, sarebbe necessario mantenere il procedimento bicamerale su alcuni selezionati

temi di rilevante spessore, che la configurazione maggioritaria della legge elettorale rischierebbe di affidare alla volontà della minoranza che ottiene il premio di governabilità. Si tratta delle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, delle leggi in materie eticamente sensibili e relative a questioni di biopolitica, delle leggi di amnistia e di indulto, delle leggi riguardanti i diritti delle minoranze, la dichiarazione dello stato di guerra, la libertà religiosa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sul Concordato con la Chiesa cattolica, nonché alle intese con le altre confessioni religiose. A suo avviso, si tratta di temi che devono essere sottratti alla disponibilità della maggioranza e affidati a un confronto più ponderato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 4.0.2 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 8.20, 9.6 e 11.8 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 11.10 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti;
- sull'emendamento 17.18 parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 17.32 e 17.36 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1556](#)

Art. 1

1.1

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di genere diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.1 (testo 2)

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.2

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione dell'equilibrio tra uomini e donne nell'accesso delle cariche elettive».

1.3

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «garanzia della parità» con le seguenti: «promozione dell'equilibrio».

1.4

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «preferenze, ne consenta almeno due con una» con le seguenti: «più preferenze, una sia».

1.5

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire la parola: «genere», ovunque ricorra, con la seguente: «sesso».

1.6

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «l'alternanza tra candidati di genere diverso» con le seguenti: «il divieto di avere più di due candidati dello stesso sesso di seguito nella lista».

1.7

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: «qualora si prevedano collegi uninominali» fino al termine della lettera.

1.8

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, con la parola genere si intende il sesso registrato all'anagrafe».

1.9

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Governo è delegato a stabilire con un decreto legislativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, quanti e quali sono i generi e le modalità di classificazione delle persone relative».

Titolo

Tit.1000

[BERNINI](#), relatrice

Nel titolo, sostituire le parole: «la parità della rappresentanza di genere» con le seguenti: «l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini».

Tit.1

[MALAN](#)

Nel titolo, sostituire la parola: «genere» con la seguente: «sesso».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015
425ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1880\)](#) *Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il presidente [SANGALLI](#) informa della trasmissione dell'ulteriore emendamento 1.25 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO dichiara che, a giudizio del Governo, la proposta può essere ora considerata correttamente formulata dal punto di vista finanziario. Esprime pertanto un parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3), nonché sull'emendamento sospeso 5.28, che presenta una natura puramente ordinamentale. Esprime, invece, un parere contrario sui restanti emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3) e 5.28, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 prevede l'istituzione del registro delle unioni civili ed un'attività dichiarativa degli interessati dinanzi all'ufficiale di stato civile. Ritene che occorre, quindi, avere conferma che le attuali strutture dei servizi anagrafici possono svolgere i nuovi compiti con le dotazioni esistenti a legislazione vigente. Fa presente che occorre valutare la portata dell'articolo 3, il quale - tra l'altro - estende l'indennità che il datore di lavoro corrisponde in caso di morte del dipendente (ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile) anche alle persone che hanno contratto un'unione civile: risulta necessaria una stima dei possibili effetti onerosi, con particolare riguardo ai casi di decesso di pubblici dipendenti. Segnala che risulta, più in generale, necessario individuare, tramite relazione tecnica, gli effetti per la finanza pubblica della piena equiparazione tra coniugi e partecipanti ad un'unione civile, disposta dall'articolo 3, comma 3, a partire dalle conseguenze sul piano fiscale, previdenziale ed assistenziale. Occorre valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 7, contenente un'ampia delega al Governo alla regolamentazione delle unioni civili. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che provvederà a sollecitare una bozza di relazione tecnica del Ministero di grazia e giustizia che consenta di procedere a un esame compiuto degli aspetti

finanziari del disegno di legge, soprattutto in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari rilevanti.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo chiarimenti in ordine alle stime di perdita di gettito concernenti le esenzioni dalle tariffe doganali, posto che la relazione tecnica afferma che tali mancati introiti possano esser compensati dal venir meno delle corrispondenti spese di cui però non si fa precisa menzione. Occorre inoltre acquisire elementi più circostanziati di quelli forniti dalla relazione tecnica circa l'entità stimata della perdita di gettito derivante dal venir meno della tassa di ancoraggio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per quanto riguarda la disposizione che introduce esenzioni dalle tariffe doganali, i minori introiti deriverebbero esclusivamente dal venir meno del rimborso comunitario delle spese di riscossione. Cessando il servizio di riscossione stesso, il rimborso non avrebbe più ragione di essere e quindi alla disposizione non sono associabili effetti onerosi.

Quanto alle tasse di ancoraggio, riferisce che il Perù e la Colombia sono già inseriti nell'elenco dei

paesi alle cui navi è riconosciuto un trattamento equivalente a quello delle navi battenti bandiera italiana.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 5 dell'accordo che potrebbe avere effetti potenzialmente onerosi non considerati dalla relazione tecnica soprattutto in relazione al paragrafo 5.3. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla parte restante del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dalle previsioni di cui all'articolo 5 dell'accordo in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esse rinviano lo svolgimento delle attività ivi previste a futuri accordi diretti tra le parti. Da ciò deriva, a suo parere, che l'onere, e quindi la necessità di copertura, emergerà soltanto nel momento del futuro accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel paragrafo 3, chiarisce che le spese per il funzionamento degli "organismi pertinenti" sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle quantificazioni relative all'articolo 2.2.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e non ancora esaminati, dichiara di convenire con l'opinione del relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti. 4.211 e seguenti. Inoltre, più in particolare, ritiene che già ad una prima analisi le proposte 4.211 e 4.0.200 appaiano comportare oneri aggiuntivi. Quanto poi all'emendamento 4.247, esprime una preoccupazione anche in punto di conseguenze finanziarie partendo dalla considerazione che la formulazione appare poco chiara.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) considera l'emendamento 4.247 probabilmente foriero di nuovi oneri, nonostante i dubbi interpretativi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario anche sull'emendamento 4.274, che considera oneroso. Rispetto, invece alle proposte 4.277 e 4.278, riferisce che gli uffici del Governo hanno individuato alcune controindicazioni di merito, che non comportano però una scopertura finanziaria.

Il presidente [SANGALLI](#) chiede al rappresentante del Governo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il vice ministro MORANDO conferma l'opinione già espressa dal relatore circa l'onerosità delle proposte 5.217 e seguenti, con la sola eccezione dell'emendamento 5.440, a proposito del quale non ravvisa controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 5.210 ed analoghi si presentano simili ad altre proposte sulle quali, durante la fase referente, la Commissione aveva prescritto l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che gli emendamenti indicati potrebbero superare le obiezioni di carattere finanziario tramite l'inserimento nella clausola di invarianza.

Circa, invece, l'emendamento 5.331, ritiene che non vi siano osservazioni critiche da formulare, dal momento che ribadisce l'obbligo di rispettare il limite di affollamento pubblicitario comunque vigente. Quanto all'emendamento 6.205, dichiara di confermare l'opinione espressa dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti resi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.211, 4.231, 4.249, 4.294, 4.330, 4.0.200, 4.247, 4.274, 5.217, 5.220, 5.237, 5.238, 5.239, 5.240, 5.324, 5.325, 5.326, 5.327, 5.328, 5.329, 5.330, 5.333, 5.352, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.358, 5.359, 5.360, 5.361, 5.362, 5.363, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.380, 5.381, 5.413, 5.414, 5.415, 5.421, 5.422, 5.423, 5.424, 5.425, 5.430, 5.431, 5.432, 5.435, 5.436, 5.437, 5.438, 5.439, 5.452, 5.453, 5.455, 5.457 e 6.205. Il parere di nulla osta, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, sulle proposte 5.210, 5.209, 5.211, 5.212 e 5.213. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

- [\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e sospensione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una relazione tecnica sul testo, con la quale si quantificano gli oneri e si individua una forma di copertura, ritenuta necessaria per l'ulteriore corso del provvedimento. Informa, inoltre, che la relatrice presso la Commissione competente nel merito ha depositato un proprio emendamento, denominato 19.10000, con il quale si riprende puntualmente la copertura indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Propone, quindi, in sostituzione della relatrice Zanoni, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del ricordato emendamento di copertura.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene chiedendo al rappresentante del Governo chiarimenti circa i criteri adottati per la redazione della relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, partendo dal presupposto che il provvedimento agisce in senso fortemente espansivo dei diritti previdenziali e che l'Italia costituisce già uno dei Paesi con più spesa per pensioni di reversibilità.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il Governo possa fornire le indicazioni richieste dal senatore Sacconi nel prosieguo dell'esame, che potrebbe avvenire al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 19,20.

[\(1577-B\)](#) **Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il testo è corredato di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera q), prevedendo come strumento principale di pagamento dei servizi della pubblica amministrazione la moneta elettronica e i micropagamenti attraverso i telefoni cellulari, va accompagnato dalla conferma che l'attuazione avverrà tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti. Chiede inoltre un chiarimento sull'articolo 8, comma 1, lettera a), ultimo periodo, che prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qualifiche nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: occorre garantire che la diversa organizzazione del personale avvenga in ogni caso a invarianza di oneri o con risparmi di spesa. Analogamente quanto all'articolo 8, comma 1, lettera f), chiarisce che la riorganizzazione strutturale e funzionale delle autorità portuali non deve portare ad incrementi di spesa. Sull'articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.» va puntualizzato quale sia l'atto di accertamento dell'avvenuta violenza di genere, a prescindere dall'intervento dell'assistenza sociale. Il riferimento al concetto di "violenza" pare riferirsi al corrispondente reato, con conseguente necessità di acquisire un provvedimento giudiziario definitivo prima del conseguimento dei benefici previsti dalla norma. Occorre altresì avere conferma che l'organico di riferimento della norma sia quello di fatto delle amministrazioni di arrivo. Rispetto all'articolo 18, comma 1, lettera e), occorre conferma che il legame tra risultati economici delle società partecipate e il trattamento degli amministratori incida esclusivamente sulle somme già destinate o destinabili ai compensi accessori, senza aumento dunque dei costi complessivi. Da ultimo, osserva che l'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 7), prevedendo schemi di contabilità separata per ciascun servizio o attività svolta dalle società partecipate deve essere attuato nel rispetto del principio di unicità di bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Relativamente agli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, osserva, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In relazione all'articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri le proposte, 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54 e 8.81. Fa altresì presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67 e 8.80. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14, 11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27 e 11.30. Occorre invece acquisire una relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 1.4, 11.8, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51 e 11.52. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 11.

Rispetto all'articolo 12, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 12.0.1 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti o aggiuntivi all'articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.1 e 13.3. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 14.2 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, né sugli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 16.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 17, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l'analogo 17.8), 17.15 e 17.17. Occorre, inoltre, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 17.11, 17.12, 17.16 e 17.21. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione all'articolo 18, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 18.3 e 18.14. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 18.10 e 18.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che comportano maggiori oneri relativamente al punto 5) le proposte 20.2 e 20.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Conclude, quindi, invitando il Governo a fornire la propria valutazione sui punti sollevati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), ad integrazione di quanto osservato prima della sospensione della seduta, fa notare come sia imprudente limitare lo studio della dinamica dei costi previdenziali del nuovo istituto ai soli primi anni di vigenza. Risulta inattendibile una valutazione di questo tipo per qualsiasi intervento sugli istituti pensionistici, dal momento che gli effetti finanziari si vedono solo al momento del conseguimento del diritto a prestazione, che matura mediamente dopo alcuni decenni. La quantificazione e proiezione degli effetti delle unioni civili limitate a solo 10 anni non forniscono alcuna indicazione utile, dal momento che i decessi con conseguenti liquidazioni di pensioni di reversibilità non si concentreranno di certo nei primi anni in cui gli interessati avranno

un'età giovane. Lamenta, inoltre, l'assenza di una efficace clausola di salvaguardia, da monitorare e implementare quando si avranno dati effettivi sull'utilizzo della nuova forma di unione civile. Esprime forti dubbi anche sull'utilizzo dell'esperienza tedesca come parametro di riferimento, dal momento che in tale Paese l'età media degli aderenti alle unioni civili si è rivelata diversa. La quantificazione dell'onere effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato esclude la fascia di età superiore ai 50 anni, facendo così scendere eccessivamente l'età media dei futuri contraenti, mentre è provato che al nuovo istituto saranno interessati soggetti più anziani rispetto al matrimonio tradizionale, sia perché taluni da tempo attendevano l'introduzione del nuovo istituto, sia perché, statisticamente, le coppie omosessuali tendono a sancire un'unione più in là negli anni, non avendo un interesse a formalizzare il proprio legame in vista del concepimento dei figli.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia a sua volta quelle che ritiene contraddizioni nella scelta della base di calcolo della relazione tecnica. Innanzitutto conviene che la proiezione solo decennale è priva di senso nel caso della verifica di sostenibilità degli istituti previdenziali e che l'esclusione degli ultra cinquantenni appaia del tutto incongrua. Nota, inoltre, che gli oneri per la corresponsione di assegni al nucleo familiare sono assunti come costanti dalla relazione, la quale, contemporaneamente, però, presuppone un interesse crescente per il nuovo istituto. Conclude richiamando una recente indagine dell'Istat volta a rilevare l'interesse nella popolazione italiana per l'eventuale possibilità di contrarre un'unione tra persone dello stesso sesso: tale sondaggio ha individuato una percentuale non trascurabile della popolazione che si è detta interessata, ben oltre i 60 mila casi ipotizzati dalla relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si associa alle osservazioni dei senatori Sacconi e Malan, invitando il Governo a un supplemento di riflessione sulla quantificazione degli oneri. Ritiene tale necessità suffragata anche dalla lettura delle osservazioni del Servizio del bilancio, che pongono in luce una serie di aspetti quantomeno dubbi. Si concentra, poi, sui possibili effetti fiscali oltre che previdenziali delle unioni civili, dal momento che gli istituti del coniuge a carico, della variazione delle aliquote e delle detrazioni per fattori familiari saranno necessariamente interessati, così come saranno differenti le aliquote per le tasse di successione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritiene, invece, congrua la base di calcolo scelta dalla relazione tecnica, così come il confronto con un paese come la Germania, sensibilmente più grande per popolazione e che ha maturato già un'esperienza significativa nell'attuazione dell'istituto.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) considera la stima della Ragioneria generale dello Stato senz'altro prudentiale, se non addirittura ampia. Riferisce di aver considerato l'indagine Istat citata dal senatore Malan, dalla quale però non emerge affatto un interesse di massa per il nuovo istituto. Considera piuttosto difficile, per i fattori sociali e di contesto ancora esistenti, per una coppia omosessuale rivelarsi pubblicamente e formalizzare la propria unione. Conclude invitando la Commissione a procedere nell'esame del provvedimento, ritenendo che la relazione tecnica sia già frutto di un lungo approfondimento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) considera il disegno di legge come un necessario passo in avanti verso un assetto più moderno dei diritti individuali. I limiti del nuovo istituto sono già stati, a suo avviso, adeguatamente approfonditi. Le inevitabili variabili scaturenti dall'incertezza sul numero degli interessati non possono condurre a bloccare un percorso di modernizzazione del Paese. Ricorda, infine, gli appelli di numerosi *leaders* della politica mondiale, da ultimo del presidente Obama, a progredire verso un riconoscimento dei diritti individuali senza discriminazioni di orientamento di genere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione per gli oneri recati dal provvedimento, che teme saranno assai più elevati del previsto. Stigmatizza, inoltre, la scelta di coprire i nuovi costi tramite coperture aspecifiche come i fondi speciali e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) invita, a sua volta, a fare una pausa di riflessione per acquisire elementi più dettagliati rispetto a un quadro ancora molto incerto.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) considera la relazione tecnica già frutto di un approfondimento più che adeguato, di gran lunga superiore a quello effettuato in altre circostanze e ritenuto sufficiente dalla Commissione. Considera, pertanto, le richieste di rinvio meramente strumentali e le osservazioni formulate inerenti maggiormente a profili di merito anziché alle questioni di competenza della Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la relazione tecnica è stata elaborata, in prima battuta, dal Ministero della giustizia e solamente validata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Entrando nelle argomentazioni di contenuto, difende la scelta della Germania come paese di riferimento, sia perché più popoloso e dunque prudenziale dal punto di vista degli effetti finanziari, sia perché in quell'ordinamento si è introdotto un istituto simile a quello del disegno di legge in esame. Chi ha invitato a considerare l'esperienza francese può aver buone ragioni nel sottolineare la comunanza di costumi con tale secondo Paese, ma trascura le sostanziali differenze tra le unioni civili francesi e quelle che si vogliono introdurre in Italia. Le evidenze statistiche oggi disponibili sono state adeguatamente tenute in considerazione: esse portano a ritenere che gli interessati ad un'unione civile siano intorno ai 30 mila soggetti, così che la scelta di proiettare gli effetti finanziari su una platea di oltre 60 mila persone appare di grandissima prudenza. Sottolinea che la presenza di una clausola di salvaguardia automatica all'interno del testo, del resto obbligatoria ai sensi della legge di contabilità, garantisce che si seguirà l'evoluzione del fenomeno e si porrà rimedio a eventuali scostamenti imprevedibili di spesa. Fa notare che la proiezione decennale prevista dalla normativa contabile è stata correttamente realizzata nella relazione tecnica, e che su di essa si è realizzata anche la copertura finanziaria, la quale ha carattere permanente e giunge a regime a partire dall'anno finanziario 2025. L'orizzonte di sostenibilità su 40-50 anni è sicuramente un elemento di necessaria considerazione, ma potrà essere calcolato in modo affidabile solo con i primi dati effettivi sulle adesioni al nuovo istituto.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiuso il dibattito incidentale avviato, invita a svolgere eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta di parere annunciata prima della sospensione della seduta.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce ancora l'insufficienza delle proiezioni dei costi realizzate, ritenendo del tutto prive di capacità informativa le statistiche previdenziali limitate ad un decennio.

La proposta di parere, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è, infine, posta ai voti e risulta approvata.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.913, 1.914, 1.1090, 3.11 (limitatamente al capoverso articolo 3-*quinquies*), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15 e 7.144. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo 3-*decies*) e 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 19-*septies*). Comportano

altresì maggiori oneri i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.0172, 3.0173, 3.1074, 3.0175, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 5-*quinqüies*), 7.152 e 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo 7-*bis*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che gli emendamenti 1.913, 1.914 e 1.1090, alla luce della relazione tecnica trasmessa, non possano essere considerati onerosi. Diverso è il caso, a suo parere, delle proposte 3.11 e 3.13, che fanno riferimento all'ulteriore istituto dei permessi lavorativi, e andrebbero ulteriormente coperti. Analogo ragionamento vale per le proposte 3.15 e 7.144, atteso il loro carattere estensivo. Concorde, poi, con la relatrice circa il carattere oneroso 1.1119, 3.10 e 19.0.1, nonché dei subemendamenti segnalati. Quanto alle proposte 3.1069 e seguenti, ritiene che siano tutte istitutive di nuove agevolazioni fiscali, ulteriori rispetto al testo base, e dunque non coperte dall'emendamento 19.10000 basato sulle prescrizioni della relazione tecnica. Aggiunge una segnalazione sull'emendamento 3.1006, non considerato dalla relatrice, che appare anch'esso oneroso.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinqüies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144, 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinqüies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, giovedì 30 luglio, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) ricorda che il testo unificato in titolo trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia.

È suddiviso in un titolo I, relativo alle unioni civili, e in un titolo II, relativo alla disciplina della convivenza.

Il titolo I disciplina la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, che avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Si istituisce il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune. L'unione civile tra persone dello stesso sesso, impedita con la nullità qualora sussistano una serie di cause nominativamente elencate, è certificata da un documento che attesta la costituzione dell'unione e indica il regime patrimoniale (articolo 1).

L'articolo 2 impedisce il matrimonio, oltre che per chi è già coniugato, anche per chi è vincolato da una unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 3 fissa il regime giuridico, estendendo a tali unioni l'applicazione degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, all'istanza di interdizione e inabilitazione. Viene altresì estesa l'applicazione dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, prevista dall'articolo 2122 del codice civile, e della sospensione della prescrizione.

L'articolo 4 estende la disciplina del codice civile in tema di successioni limitatamente ai legittimari, alle norme relative alla successione legittima e alla collazione.

Con l'articolo 5 si consente l'adozione del figlio, anche adottivo, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 6 disciplina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, estendendo l'applicazione delle relative norme del codice civile e della legge n. 898 del 1970.

Infine, l'articolo 7 fornisce una delega semestrale al Governo per la regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il titolo II reca la disciplina della convivenza, qualificata in riferimento alle persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (articolo 8). Il contratto di convivenza è definito come l'accordo, in forma scritta a pena di nullità, con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto, da registrare all'anagrafe, potrà prevedere anche il regime patrimoniale della comunione dei beni, estendendo le relative norme previste dal codice per i coniugi. Si precisa che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (articolo 16). Sono altresì previste le cause di nullità (articolo 17) e di risoluzione (articolo 18) del contratto di convivenza.

L'articolo 9 fissa i diritti di reciproca assistenza dei conviventi di fatto, l'articolo 10 regola i diritti connessi all'abitazione della casa di comune residenza e alla successione nel contratto di locazione, mentre l'articolo 11 estende ai conviventi di fatto i titoli di preferenza connessi all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Con l'articolo 12 si estendono ai casi di cessazione della convivenza gli obblighi di mantenimento tra coniugi di cui all'articolo 156 del codice civile e gli obblighi alimentari di cui all'articolo 438 del codice civile, mentre con l'articolo 13 si assicura al convivente una partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, salvo che tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L'articolo 14 si riferisce alla forma della domanda di interdizione e di inabilitazione e alla possibilità per il convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

L'articolo 15 assicura al convivente di fatto i medesimi criteri previsti per il coniuge nel caso di risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 19, da ultimo, novella la legge n. 218 del 1995, introducendo la disciplina di diritto internazionale privato sui contratti di convivenza.

La relatrice osserva che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee.

Ricorda in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente, cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione, è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», come chiarito dalle sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014 della Corte costituzionale.

Nelle richiamate sentenze della Consulta si è peraltro affermato che nella nozione di "formazione sociale" nel quadro della quale l'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

È stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l'aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

Può essere affermato quindi che le unioni civili ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione.

In riferimento ai profili europei, la relatrice richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si "prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette" e si incoraggiano "le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili".

Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo.

La relatrice Cardinali ricorda anche che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010

e nel 2014.

È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per "uomini e donne in età maritale", sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle "leggi nazionali", rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138, all'articolo 9 della Carta sono associate le "spiegazioni" che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione.

Tali "spiegazioni", con riferimento all'articolo 9, chiariscono che "l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso".

Quanto agli aspetti di maggiore specificità, è rammentato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, Römer, sulla scia della precedente decisione del 1° aprile 2008, causa C-267/06, Maruko, ha affermato che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella competenza degli Stati membri". Nell'effettuare tale valutazione, la Corte di giustizia ha però affermato che, qualora nell'ordinamento dello Stato membro interessato (nella specie, l'ordinamento tedesco) il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro) qualora il partner di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore.

Inoltre, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia, nel caso Römer citato, "la competenza lasciata agli Stati membri in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l'istituzione del matrimonio sia riservata unicamente alle coppie di sesso opposto" (punti 75 e 76).

Analogamente, nel caso trattato nella sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Hay, si è affermato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso sono negati benefici concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale, a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, purché le situazioni messe a confronto, ancorché non identiche, siano comparabili in base ad un esame non generale e astratto, ma specifico e concreto riferito alla prestazione di cui trattasi (nel caso di specie si trattava dell'attribuzione dei giorni di congedo straordinario e del premio di matrimonio).

Quanto alla stessa sussistenza della discriminazione, è giurisprudenza della Corte che una normativa di uno Stato membro che conferisca benefici in termini di retribuzione o di condizioni di lavoro unicamente ai lavoratori sposati, mentre il matrimonio è legalmente possibile nel medesimo Stato membro solo tra persone di sesso diverso, crea una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali uniti in un PACS che versino in una

situazione analoga (punto 41).

Inoltre, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (punto 45).

La relatrice si riserva, quindi, di presentare uno schema di parere sul testo unificato in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) sostiene come sulla materia in esame la competenza a legiferare spetti esclusivamente agli Stati membri, così da lasciare un margine ristretto alle valutazioni di compatibilità con l'ordinamento europeo, proprie della 14a Commissione. Non ritiene, peraltro, che siano riscontrabili profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in titolo, dovendo semmai essere verificati eventuali profili discriminatori, come anche evidenziato dalla relatrice.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) osserva che l'ordinamento dell'Unione non offre che elementi scarsi sulla tematica in discorso, venendo in rilievo solo profili relativi alla non discriminazione e alla parità di trattamento. Ricorda che il suo Gruppo è a favore della libertà di scelta del cittadino, in modo quindi che vengano garantiti a tutti i diritti civili. A suo avviso, inoltre, l'articolo 29 della Costituzione non contiene riferimenti specifici alla diversità di sesso dei coniugi e deve essere coordinato con l'articolo 3 della stessa, che impone alla Repubblica di non discriminare i cittadini in base al sesso. Considerato il tenore della relazione, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole del suo Gruppo al testo unificato in esame.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*), ringraziando la relatrice per l'ampia e approfondita disamina compiuta, osserva come la complessità dei temi trattati richieda una ulteriore riflessione sulla disciplina vigente negli altri Paesi con una regolamentazione simile e un'attenta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con l'obiettivo di fornire un contributo costruttivo alla Commissione di merito.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), prevedendo che l'*iter* del provvedimento in esame non sarà agevole, afferma che le posizioni del suo Gruppo sono diversificate tra una tendenziale contrarietà al riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e un tendenziale favore verso forme di regolamentazione della convivenza. In tale prospettiva, non sarebbe opportuno uniformarsi aprioristicamente alla disciplina eventualmente vigente in altri Stati membri, ma andrebbe invece valutato con attenzione lo specifico contesto culturale di riferimento italiano. Formula, inoltre, un giudizio critico per la delega al Governo prevista dall'articolo 7.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) osserva come la valutazione che deve essere condotta in questa Commissione è se, in riferimento al provvedimento in esame, si profilino o meno elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Da questo punto di vista, essendo la competenza in materia di stato civile rimessa agli Stati membri, la valutazione non potrebbe che essere positiva. Tuttavia, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dalla relatrice, e che pongono profili rilevanti di non discriminazione, vanno attentamente valutate. Ulteriori riflessioni che esulino da questo tracciato istituzionale potranno essere svolte più compiutamente in sede di Commissione di merito, e, eventualmente, in Assemblea.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) osserva come la società italiana stia attraversando un periodo di profondo

cambiamento, in cui si stanno affermando forme differenziate di convivenza che devono essere affrontate in maniera adeguata. In tal senso, con il provvedimento in esame, apprezzabile nei suoi contenuti, si cerca di dare nuove forme di organizzazione, diverse dal matrimonio tradizionale, a persone che decidono volontariamente di condividere insieme un percorso comune.

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) precisa che gli interventi che riguardano il merito del provvedimento saranno affrontati in sede di Commissione giustizia, mentre il ruolo in questa sede è quello di esaminare i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, senza tuttavia escludere la possibilità di formulare utili osservazioni per quanto riguarda i profili di non discriminazione sulla base degli orientamenti europei e della Corte di giustizia.

Osserva, inoltre, che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto. La libertà individuale è infatti preservata. Ribadisce che nella prossima seduta presenterà uno schema di parere, articolato anche sulla base del dibattito svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Governo ha trasmesso alle Camere, anche se non è ancora visionabile, la Relazione annuale consuntiva riferita all'anno 2013.

Si tratta di un adempimento previsto dall'articolo 13, secondo comma, della "legge ordinamentale" n. 234 del 2012, il quale prescrive l'onere, in capo all'Esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di predisporre, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari, un'apposita relazione che dia conto: degli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività delle istituzioni europee ed alle questioni istituzionali e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione; della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE, con particolare riguardo delle principali politiche settoriali; dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale.

Trattandosi di un rendiconto che si riferisce a ciò che è stato conseguito nel corso dell'anno 2013 e che perviene all'attenzione delle Camere in una fase già inoltrata nell'anno 2015 - che, peraltro, vede impegnato il Parlamento nella disamina di un ulteriore documento, ossia la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 - ritiene opportuno, apprezzate tali circostanze, di procedere - per quanto attiene alla competenza primaria che, in tale frangente, è attribuita alla 14ª Commissione - ad un suo esame successivamente e congiuntamente alla Relazione consuntiva per il 2014, che il Governo ha assicurato presenterà alle Camere a breve.

La Commissione conviene.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di domani, in merito all'affare assegnato sul Piano Juncker, si terrà un incontro congiunto con rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e di eurodeputati italiani. Si tratta del primo incontro di questo genere, che vede coinvolti gli eletti "multilivello" di Assemblee regionali, del Senato e del Parlamento europeo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel plaudire all'iniziativa, richiama anche l'attenzione della Commissione sulla possibilità di includere nelle opere strategiche che potranno essere valorizzate con il Piano Juncker quelle relative alle infrastrutture sanitarie, allo stesso modo delle infrastrutture di trasporto fondamentali per le prospettive di rilancio del Paese.

La senatrice [EISSORE](#) (*PD*), a sua volta, richiama l'importanza di avere degli stanziamenti specifici per le realtà territoriali, anche in riferimento ai temi ambientali, ivi incluso il dissesto idrogeologico.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) osserva come i suggerimenti formulati rientrino pienamente nel dibattito sui criteri di selezione dei progetti di investimento ricadenti nel cosiddetto Piano Juncker. A tal fine, nei progetti da individuare occorrerà tenere conto degli obiettivi legati allo sviluppo sociale, quali sono anche quelli in materia di sanità, che può essere un potente motore di ricerca e sviluppo per il futuro.

Il [PRESIDENTE](#) si associa, evidenziando altresì l'importanza dei progetti legati all'edilizia scolastica.

SULLA RISOLUZIONE SULLA PROIEZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE NEL MEDITERRANEO

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la risoluzione sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, nel testo corretto secondo quanto convenuto dalla Commissione, sarà all'esame dell'Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, svoltasi nella giornata del 9 aprile 2015 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà (314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza (1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso (1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili (1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto (1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2015.

La relatrice **CARDINALI** (PD) illustra una bozza di parere non ostativo, con osservazioni, che tiene conto della relazione precedentemente svolta

In particolare, ricorda che l'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono, quindi, materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1º aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1º aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

Inoltre, la discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45).

Conclude rammentando che la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*).

La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver appurato l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la bozza di parere come esposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

[\(1809\)](#) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CHITI](#) (PD), in sostituzione del senatore Cociancich, relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta per concomitanti impegni istituzionali, dà conto di un conferente parere favorevole sul provvedimento in titolo, per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la suddetta bozza di parere.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 ([n.COM \(2015\) 10 definitivo](#))

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Preliminarmente, il presidente [CHITI](#) richiama l'attenzione dei commissari, anche in risposta ad una esplicita sollecitazione del senatore [MOLINARI](#) (Misto), sulla circostanza per cui nella sede odierna, la Commissione si accinge a formulare un parere, nei confronti della Commissione Bilancio, sul

formale atto comunitario "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) numeri 1291/2013 e 1316/2013".

Si tratta della consueta procedura attraverso la quale, come Commissione consultiva, si è tenuti a fornire, essenzialmente, una valutazione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta legislativa europea *in itinere*. Va, quindi, precisato che tale procedimento è del tutto distinto da quello riguardante l'affare assegnato n. 439, rispetto al quale, come noto, sono state svolte numerose audizioni e che si presume di chiudere, dopo ulteriori audizioni, nel prossimo mese di giugno, quando le istituzioni europee avranno definitivamente adottato il Regolamento contenente il cosiddetto "Piano Juncker".

Sempre riguardo a tale ultimo affare assegnato, peraltro, ricorda che è in via di definizione l'organizzazione di un altro incontro che vedrà coinvolti i membri della 14ª Commissione, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e gli eurodeputati italiani maggiormente implicati nella trattazione del "Piano Juncker".

Al riguardo, poiché i Gruppi socialista e popolare presso il Parlamento europeo hanno già designato i loro esponenti per questa riunione nelle persone, rispettivamente, degli onorevoli Toia e Taiani, invita i senatori appartenenti agli altri Gruppi della Commissione a farsi parte diligente affinché vengano indicati i nominativi dei loro omologhi presso l'europarlamento.

Prende, quindi, la parola il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, il quale, dopo aver condiviso le precisazioni del Presidente in merito ai due distinti e paralleli procedimenti di esame in corso del "Piano Juncker", passa a illustrare la proposta di regolamento in titolo.

Innanzitutto, valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato.

Il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte.

Nel merito, il relatore esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità.

Inoltre, secondo il relatore, il "Piano di investimenti per l'Europa" deve essere concepito non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale.

Rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti

esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, infatti, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti, secondo stime effettuate, lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa. Sotto tale profilo, il relatore ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso.

In relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, è da condividere la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, pur rilevando che, affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento? laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti.

Inoltre, al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso.

Sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, il relatore auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre, è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano.

Il relatore conclude il suo intervento ricordando l'esigenza prioritaria che, a livello nazionale, si contribuisca ad aumentare effettivamente il livello di risorse coinvolte nel Piano. Ciò, secondo la proposta di Regolamento, può avvenire in due modi: attraverso un cofinanziamento nazionale dei progetti europei impostati dalla BEI; mediante una propria dote direttamente conferita al Fondo europeo. Al riguardo, evidenzia come quest'ultimo tipo di impegno comporti positivamente l'esenzione della somma conferita dal computo del noto parametro "debito-PIL", laddove la prima modalità di finanziamento, purtroppo, non conduce inopinatamente a tale esenzione.

Invita, quindi, a concentrare l'attenzione sulla necessità di una visione strategica nella *governance* complessiva del Piano, il quale, come noto, sarà gestito da due comitati, uno di natura più tecnica, che raccoglie la predilezione prevalentemente di Paesi nordici dell'Unione, l'altro di natura più politica (Steering committee) che, invece, incontra il favore di gran parte dei Paesi del Sud, tra cui l'Italia.

Per ultimo, è doveroso riflettere sul confronto attualmente in atto in seno all'Unione, sulla definizione di "piccola e media impresa" (PMI), che sembra sfociare verso un ampliamento della sua accezione, con inclusione anche della nozione di "impresa a media capitalizzazione", suscettibile di non andare in contro agli interessi dell'Italia, dove, notoriamente, le piccole unità aziendali annoverano un numero

comparativamente ristretto di addetti rispetto alle omologhe europee.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il suo assenso di massima alla relazione testé svolta, invita a riflettere sulle prossime modalità di destinazione delle risorse che saranno canalizzate attraverso il "Piano Juncker", augurandosi altresì che l'Unione europea sia indotta ad applicare con una maggiore estensione il criterio di flessibilità nell'utilizzo delle risorse aggiuntive di provenienza nazionale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) mostra anch'egli condivisione, in linea di massima, per le argomentazioni enucleate dal relatore, che, purtroppo, gli sembrano improntate ad una eccessiva cautela, soprattutto per quanto riguarda le modalità negoziali che il Governo italiano potrebbe assumere nell'ulteriore fase di implementazione del suddetto piano.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), pur manifestando il proprio apprezzamento per l'impostazione del relatore, non può celare la propria difficoltà a prendere in seria considerazione l'assunto, su cui è imperniato l'intero Piano, per cui, grazie ad un prestabilito moltiplicatore, sarà possibile generare, partendo da soli 21 miliardi di euro effettivi, una massa complessiva di investimenti pari a 315 miliardi.

Per ultimo, si chiede se rispondano al vero talune notizie, trapelate dalla stampa, secondo cui, per parte italiana, gran parte dei progetti collegati al "Piano Juncker" sarebbero addirittura già stati presentati.

Il punto di vista del senatore Uras è fatto proprio dal senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*), il quale si interroga sull'effettiva capacità del nucleo di gestione del Piano di convogliare le risorse in maniera efficace ed equa.

Fa, infine, notare che l'allestimento del predetto Piano di investimenti è avvenuto praticamente senza prevedere alcun tipo di consultazione delle realtà locali e regionali.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), relatore, dopo aver replicato brevemente agli intervenuti, sottopone all'attenzione della Commissione un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenenti i punti principali esposti nel corso della sua relazione.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori [URAS](#) (*Misto-SEL*) e [MOLINARI](#) (*Misto*).

Conseguentemente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni come illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

La Commissione, esaminato il testo unificato in titolo, considerato che esso trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia; considerato che è suddiviso in un titolo I, relativo alle *unioni civili*, e in un titolo II, relativo alla *disciplina della convivenza*; ricordato che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee; ricordato in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che le unioni civili e la regolamentazione delle forme di convivenza ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione;

- valutato altresì che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto, essendo la libertà individuale preservata dall'impostazione del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- si richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si *"prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette"* e si incoraggiano *"le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili"*. Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo;
- si ricorda altresì che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010 e nel 2014. È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare *"il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia"*, già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per *"uomini e donne in età maritale"*, sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei "matrimoni" tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle *"leggi nazionali"*, rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138 del 2010, all'articolo 9 della Carta sono associate le *"spiegazioni"* che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Tali *"spiegazioni"*, con riferimento all'articolo 9, chiariscono che *"l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso"*;
- quanto agli aspetti di maggiore specificità, dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia si

evinche che:

1) L'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono quindi materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

2) L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

3) La discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45);

- in conclusione, la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*). La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1809

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca disposizioni dirette a stabilire una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare, al fine di contribuire a migliorare le condizioni operative sia di chi produce, sia di chi utilizza i sistemi d'arma, e a riconoscere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma; considerato che la proposta normativa, già approvata dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro

dei lavori parlamentari svolti nell'ambito di due indagini conoscitive effettuate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, ove si è rilevato, ad esempio, che "considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio";

richiamata la risoluzione delle Commissioni riunite 3a, 4a e 14a del Senato, approvata il 19 novembre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del Consiglio europeo sulla Difesa, del 19 e 20 dicembre 2013 (*Doc. XXIV*, n. 13), incentrata, tra l'altro, sull'aspetto dell'integrazione tra le politiche di difesa nazionali e sulla prospettiva di una difesa comune europea;

considerato che, nella relazione illustrativa del disegno di legge, i proponenti sottolineano che il disegno di legge rientra nell'ambito di "una serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei", e che nell'incipit dell'articolo 1 si specifica che il provvedimento ha anche lo scopo di "assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa";

considerato, in particolare, che la proposta di legge introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, nonché i dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare, non possano, nei tre anni successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che operano nel settore della Difesa, qualora abbia svolto, durante il servizio, attività collegabili o riconducibili all'individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale;

considerato che la direttiva 2014/24/UE, che dal 18 aprile 2016 sostituirà la direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede all'articolo 24 che gli Stati membri debbano adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nelle procedure degli appalti, e che ciò comprende "almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2015) 10 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

tenuto conto delle audizioni, svolte in relazione all'affare assegnato n. 439 "sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento", del Vice Presidente della Commissione europea Jyri Katainen il 15 gennaio 2015, del Commissario europeo agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici il 10 marzo 2015, del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoa-Schioppa il 11 marzo 2015, del Presidente di Cassa di Risparmio di Roma Franco Bassanini il 31 marzo 2015, di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali il 9 aprile 2015;

considerato che la proposta di regolamento si inserisce in un più ampio contesto di iniziative della Commissione europea dirette a dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento, delineate nel suo Programma di lavoro per il 2015, ove fissa come obiettivi prioritari da perseguire il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa attraverso una strategia imperniata su tre principali pilastri: la responsabilità fiscale, il piano di investimenti e le riforme strutturali;

ritenuto che l'approccio basato sui fronti della flessibilità, degli investimenti e della liquidità rappresenta una svolta importante, a lungo sollecitata da molti Stati membri dell'Unione, tra cui *in primis* l'Italia, per far fronte alla crisi europea, aggravata dalle politiche degli ultimi anni, basate su misure fiscali restrittive e su ristrutturazioni dal lato dell'offerta, che hanno generato risultati nel complesso fallimentari e che hanno avviato i Paesi più indebitati come l'Italia verso un circolo vizioso, in cui aumenti d'imposte e riduzioni di spese hanno depresso il reddito e fatto crescere il rapporto debito/PIL;

considerato che, in tale contesto, la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2015) 12, "sul miglior uso della flessibilità all'interno delle regole esistenti del Patto di stabilità e crescita", del 13 gennaio 2015, e il Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), delineato nella comunicazione COM(2014) 903, del 26 novembre 2014, e dettagliato nella proposta di regolamento COM(2015) 10, del 13 gennaio 2015, che prevede anche l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

considerato che, parallelamente, la Banca centrale europea ha varato un piano di acquisto di titoli pubblici (cosiddetto "*quantitative easing*"), finalizzato a contrastare la deflazione e restituire liquidità finanziaria all'economia, che prevede, in aggiunta ai già operanti programmi di acquisto di titoli privati, anche l'acquisto di titoli di Stato dell'eurozona e di obbligazioni di agenzie e istituzioni europee, nel mercato secondario, nella misura complessiva di 60 miliardi di euro al mese, a partire dal marzo 2015, da concludersi non prima del settembre 2016 e comunque dopo che il tasso di inflazione sia tornato a livelli vicini al 2 per cento;

considerato, in particolare, che il Piano di investimenti per l'Europa prevede l'individuazione iniziale di 21 miliardi, composti da una garanzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell'UE (ricavati dal Meccanismo per collegare l'Europa per 3,3 miliardi, da Orizzonte 2020 per 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno della BEI di 5 miliardi di euro, e che, applicando a tale somma iniziale il moltiplicatore di 1 a 15, che costituisce una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi verificatisi nell'ambito dei programmi BEI e COSME, il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), da istituire in seno alla BEI, dovrebbe riuscire a mobilitare complessivamente 315 miliardi nell'arco dei tre anni 2015-2017.

considerato che il Piano, che rappresenta il fulcro dell'azione di rilancio degli investimenti, si articola lungo tre filoni destinati a rafforzarsi reciprocamente: 1. la mobilitazione di una cifra triennale stimata dalla Commissione europea in 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti; 2. un forte impegno per garantire che i finanziamenti arrivino all'economia reale con il massimo dell'impatto e dell'efficacia; 3. una decisa azione volta a migliorare il contesto, nazionale ed europeo, degli investimenti stessi;

considerato, inoltre, che, in base alla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2015) 10), la cui adozione è auspicata entro il mese di giugno 2015, il FEIS sarà dotato di un Comitato direttivo (*Steering Board*) che ne deciderà l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica

di investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS, nonché di un Comitato per gli investimenti (*Investment Committee*), composto da esperti del mercato indipendenti e dall'amministratore delegato del Fondo, incaricato di esaminare e scegliere i progetti, in base alle seguenti priorità settoriali: sviluppo delle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche, nelle infrastrutture di trasporto, specialmente in agglomerati industriali), investimenti nei settori dell'istruzione ? ivi inclusa auspicabilmente l'edilizia scolastica ?, della sanità ? ivi inclusa auspicabilmente la sua infrastrutturazione ?, della ricerca e sviluppo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio;

considerato altresì che l'accordo sul FEIS prevede l'istituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che, muovendo dagli attuali servizi della BEI e della Commissione, consisterà in uno sportello unico destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. Esso offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti dell'Unione, anche per le questioni giuridiche e con particolare riguardo all'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi e il ricorso a partenariati pubblico-privato; considerato che, al fine di compiere una ricognizione sui progetti validi a livello europeo cui il Fondo potrebbe attingere è stata istituita un'apposita *Task Force*, nel mese di settembre 2014, composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI, che ha elaborato un rapporto finale, trasmesso l'8 dicembre 2014, secondo cui, i progetti che rispondono ai criteri generali individuati dal Piano Juncker potrebbero essere circa 2000, con un potenziale di investimento pari a 1300 miliardi, di cui 500 impegnabili nel periodo 2015-2017 e circa 200 riferibili al nostro Paese,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato;

il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte; nel merito, si esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità;

si esprime, in particolare, piena condivisione nei confronti del "Piano di investimenti per l'Europa", in quanto strumento utile ed efficace per il rilancio a medio termine della crescita e dell'occupazione in Europa, e si auspica che il tema dell'incremento degli investimenti a medio e lungo termine sia visto non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come

un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale; si rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti secondo stime effettuate lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa: si ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso; in relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, si condivide la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, ma si rileva che affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento: laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti. È altresì importante che venga stabilito un efficace raccordo con gli obiettivi che sono al centro di altri programmi dell'azione dell'UE, in aree di intervento vicine a quelle poste come finalità del Piano di investimenti, come nei casi dell'energia e/o delle infrastrutture; al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso. In altri termini, dovrebbero essere prescelti interventi che siano caratterizzati da eccessivo rischio o agiscano nei casi di "fallimento del mercato", e che non abbiano accesso quindi a fonti di finanziamento adeguate. In questa prospettiva, è senz'altro da condividere - e supportare nel prosieguo dell'iter negoziale - l'impostazione del Consiglio UE che, con l'Orientamento generale del 10 marzo 2015, ha specificato all'articolo 1-ter, lettera g), che per "valore aggiunto" si intende il sostegno del FEIS alle operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni di investimento non ottimali; sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, si auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano; in relazione al fatto che gli Stati membri e le banche di promozione nazionale, quali la Cassa depositi e prestiti, potranno partecipare al Piano di investimenti anche cofinanziando singole operazioni oppure dedicate piattaforme d'investimento, si auspica che queste piattaforme possano avere anche carattere

regionale e coinvolgano nella fase della loro progettazione gli Enti locali ai vari livelli. A questo fine andrebbero definiti al più presto, negli atti successivi all'approvazione del regolamento, le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti da parte della BEI e per la prestazione delle garanzie del FEIS ai progetti di piattaforme da presentare.

in relazione alle procedure di selezione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, si auspica che sia assicurata la dovuta attenzione all'esigenza di celerità e semplicità procedurale che contribuisce a determinare la profittabilità di un impegno imprenditoriale di realizzazione di un'opera su cui investire, a fronte del rischio di farraginosità prefigurata dalle procedure che vedono il coinvolgimento di numerosi soggetti e la previsione di molteplici fasi nel percorso decisionale di selezione dei progetti e concessione della garanzia del Fondo;

si auspica inoltre che si tenga conto delle osservazioni più volte ribadite dai portatori di interesse, secondo le quali uno degli ostacoli che bloccano il livello degli investimenti nell'UE è la disinformazione sui progetti di investimento attuali e futuri al suo interno, e che si proceda alla costituzione di una riserva di progetti di investimento europei, che metta a disposizione degli investitori, su un sito Internet accessibile a tutti, informazioni trasparenti ed esaustive sui potenziali progetti. Tale elenco di progetti che a sua volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a livello nazionale e regionale potrebbe portare, in un futuro prossimo, a un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento che soddisfano determinati criteri, utilizzabile in prospettiva dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati;

si auspica, infine, che, nel prosieguo dell'iter negoziale per l'approvazione della proposta di regolamento relativa al Piano di investimenti per l'Europa, il Governo assicuri un costante raccordo con le due Camere del Parlamento.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1360
XVII Legislatura

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 501 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

9 settembre 2015

Discusso congiuntamente: [S. 14](#), [S. 197](#), [S. 239](#), [S. 314](#), [S. 909](#), [S. 1211](#), [S. 1231](#), [S. 1360](#), [S. 1316](#), [S. 1745](#), [S. 1763](#)

Calendario dei lavori

[N. 511 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

24 settembre 2015

Discusso congiuntamente: [S. 197](#), [S. 239](#), [S. 314](#), [S. 14](#), [S. 909](#), [S. 1211](#), [S. 1231](#), [S. 1360](#), [S. 1316](#), [S. 1745](#), [S. 1763](#), [Petizione n. 665](#)

Calendario dei lavori

[N. 522 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

13 ottobre 2015

Discusso congiuntamente: [S. 2081](#), [S. 14](#), [S. 197](#), [S. 239](#), [S. 314](#), [S. 909](#), [S. 1211](#), [S. 1231](#), [S. 1316](#), [S. 1360](#), [S. 1745](#), [S. 1763](#), [S. 2069](#), [S. 2084](#)

Calendario dei lavori

[N. 523 \(ant.\)](#)

Discussione generale

14 ottobre 2015

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
Adottato come testo base il DDL **S.2081**.

[N. 555 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

17 dicembre 2015

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 gennaio 2016
alle ore 13:00

[N. 558 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

13 gennaio 2016

Calendario dei lavori

[N. 567 \(ant.\)](#)

Questioni procedurali

28 gennaio 2016

Rinviata la discussione di questione pregiudiziale.
Rinviata la discussione di questione sospensiva.

[N. 569 \(pom.\)](#)

Questioni procedurali

2 febbraio 2016

Respinta questione pregiudiziale.
Respinta questione sospensiva.

	Discussione generale
N. 570 (ant.) 3 febbraio 2016	Discussione generale
N. 571 (pom.) 3 febbraio 2016	Discussione generale
N. 572 (ant.) 4 febbraio 2016	Discussione generale
N. 574 (pom.) 9 febbraio 2016	Discussione generale Conclusa la discussione generale.
N. 575 (pom.) 10 febbraio 2016	Questioni procedurali Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.
	Trattazione articoli <i>(Replica del Governo).</i>
N. 576 (ant.) 11 febbraio 2016	Dibattito connesso <i>Sull'ordine dei lavori</i>
	Trattazione articoli Esame art. 1.
N. 578 (pom.) 16 febbraio 2016	Trattazione articoli Esame art. 1 <i>(ripresa esame) (approvata proposta di sospensione dell'esame del ddl).</i>
N. 579 (ant.) 17 febbraio 2016	Dibattito connesso <i>Sull'ordine dei lavori</i>
	Dibattito connesso <i>Calendario dei lavori</i>
N. 581 (ant.) 24 febbraio 2016	Dibattito connesso <i>Sui lavori del Senato</i>
	Dibattito connesso <i>Richiamo al Regolamento</i>
	Trattazione articoli Posta questione di fiducia su emendamento 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo degli articoli del ddl S.2081
N. 582 (ant.) 25 febbraio 2016	Trattazione articoli Discussa questione di fiducia su emendamento 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo degli articoli del ddl S.2081
	Voto finale Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.2081) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su emendamento 1.10000 del Governo, interamente sostitutivo degli articoli del ddl S.2081: accordata : favorevoli 173, contrari 71, astenuti 0, votanti 244, presenti 245

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 501 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

501a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Saluto ad una delegazione del Senato francese

PRESIDENTE. Nell'ambito del programma di cooperazione amministrativa tra il Senato e le Camere alte di Regno Unito, Germania e Francia, è presente in tribuna e assiste ai nostri lavori una delegazione del Senato francese, a cui rivolgiamo un particolare saluto ed augurio di buono lavoro. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad un attimo di attenzione. (*Brusio*). Facciamo vedere al Senato francese come lavora il Senato italiano.

La Conferenza dei Capigruppo ha confermato il calendario della settimana corrente e approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 15 settembre per l'esame del disegno di legge quadro sulle missioni internazionali.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 16 saranno discussi i documenti per i quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha depositato la relazione. Alle ore 16,30 sarà effettuata la chiama dei senatori per la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Sempre nella giornata di mercoledì 16 saranno poste in votazione le dimissioni presentate dal senatore Vacciano.

Il calendario prevede inoltre la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria e delle mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram e sulle tariffe assicurative RC auto.

La seduta antimeridiana di giovedì 17 terminerà alle ore 12,15 per consentire la partecipazione dei senatori ad una messa di suffragio in ricordo del senatore Donato Bruno.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 settembre si svolgerà il *question time*, con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il calendario della settimana dal 22 al 24 settembre prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame dei disegni di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel codice penale e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, nonché del disegno di legge collegato in materia ambientale, ove concluso dalla Commissione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015:

- Disegno di legge n. 1917 - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1559 - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre 2015:

Mercoledì	9	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge nn. 2008 e 2009 - Rendiconto 2014 e Assestamento 2015 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	10	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	15	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1917 - Legge-quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (mercoledì 16, ore 9,30)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>) (mercoledì 16)
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-12,15	- votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (mercoledì 16, ore 16,30) (*)
					- Disegno di legge n. 1559 - Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria
					- Discussione di mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram
					- Discussione di mozioni sulle tariffe assicurative RC auto
Giovedì	17	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(*) votazione a scrutinio segreto mediante schede. In apertura della seduta pomeridiana di mercoledì 16 settembre sarà effettuata la chiama dei senatori. Successivamente le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1917 (Legge-quadro sulle missioni internazionali) e n. 1559 (Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 10 settembre.

Martedì	22	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nel codice penale (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati - Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso in</i>

Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-13	<i>Commissione)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	24	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B (Introduzione del delitto di tortura nel codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 17 settembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1676 (Disposizioni in materia ambientale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2008 e 2009
(Rendiconto 2014 e Assestamento 2015)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		36'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
AL-A		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		36'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'

LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
AL-A		20'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, interverrò molto rapidamente per dire che, proprio perché è stato presentato un calendario, approvato a maggioranza, che definisce l'oggetto del nostro lavoro per due settimane, sarebbe assolutamente necessario inserire in calendario, per la settimana che va dal 22 al 24 settembre, il disegno di legge sulle unioni civili: rinnovo quindi tale proposta in Assemblea. Lo dico in modo molto pacato, perché non possiamo più continuare ad assistere a dichiarazioni - che, per carità, vanno benissimo - da parte del Governo e della maggioranza sul fatto che comunque il disegno di legge sarà approvato e arriverà in Assemblea e poi, quando si propone almeno di calendarizzare il provvedimento, ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa, come è accaduto anche oggi e come lei sa, signor Presidente. La mia tesi al riguardo è sempre la stessa: non inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea equivale, nei fatti, a fare in modo che, all'interno della Commissione giustizia i lavori continuino nell'esame a ritmo rallentato. Chiedo quindi ufficialmente di inserire la discussione di questo disegno di legge in calendario, per la settimana che ho menzionato.

Desidero poi porre un'altra questione, signor Presidente, che immagino porrà anche il collega Castaldi. Abbiamo chiesto varie volte di inserire in calendario la discussione sul reddito minimo garantito, almeno così si chiama nella nostra proposta, mentre altre parlano di reddito di cittadinanza; tra l'altro ci sono proposte avanzate anche da membri della maggioranza al riguardo. Tutte le volte ci siamo sentiti rispondere che la Presidenza avrebbe sollecitato la Commissione lavoro a procedere, come del resto ha fatto e gliene diamo atto, signor Presidente. La Commissione lavoro però non procede e si pone dunque un problema in qualche modo di boicottaggio di questi temi: lo dico con molta chiarezza. Non c'è neanche traccia da parte della relatrice della possibilità di addivenire ad un testo base, prima dell'estate, su cui almeno cominciare a lavorare per predisporre gli emendamenti. Per quanto ci riguarda chiediamo che questo tema sia inserito nel calendario, sempre nella citata settimana, per un motivo molto semplice: come noto, il 15 ottobre inizierà la sessione di bilancio ed è evidente a tutti che una volta entrati in questa particolare sessione, provvedimenti come quello sul reddito di dignità - lo voglio chiamare così come lo chiama l'associazione Libera - essendo una legge di spesa, non potranno più procedere con il proprio *iter*.

Ciò si lega ad un'altra questione: le opposizioni hanno diritto o meno, in questa Assemblea, a veder discussi i propri disegni di legge? Qualche mese fa c'è stato un tentativo di inserire alcuni provvedimenti, che però sono scomparsi e sono stati bloccati nelle Commissioni. Questo discorso riguarda il reddito di dignità, così come l'identificativo dei membri delle Forze dell'ordine ed anche altre questioni che era diritto dell'opposizione vedere finalmente inserite nel calendario dei lavori dell'Aula. Penso quindi che questo elemento dovrebbe essere chiaro a tutti. Si tratta inoltre di provvedimenti che darebbero, questi sì, un grande aiuto, come nel caso del reddito di dignità, non soltanto a favore delle persone, ma anche a favore dell'economia di questo Paese.

Onestamente, il disegno di legge sulle unioni civili viene presentato come parte del programma di Governo, però poi alla fine devono essere forze come le nostre, che sono all'opposizione, a sollecitarne la calendarizzazione. Poi, com'è noto, visto il calendario che lei ha letto, tale richiesta non viene accolta dalle forze di maggioranza. Per questo io spero che questa volta l'Aula assuma delle decisioni che ci permettano di fare dei passi in avanti, sia per quanto riguarda l'inserimento in calendario del provvedimento sulle unioni civili, sia per quanto riguarda la questione, molto seria e molto importante per questo Paese, del reddito di dignità. (*Applausi del senatore Barozzino*).

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, avendo ascoltato la collega De Petris, io credo che la calendarizzazione del provvedimento sulle unioni civili, visto anche quanto accaduto in Conferenza dei Capigruppo, se si arriva al voto in Aula oggi di questo calendario, dovrebbe passare. Noi che eravamo presenti in Conferenza dei Capigruppo abbiamo infatti sentito quale indirizzo hanno le forze politiche.

Per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, noi chiediamo oggi con forza la calendarizzazione, domani, del reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il motivo è semplice, signor Presidente, ed è lo stesso che ci siamo detti in Conferenza dei Capigruppo: dal novembre 2014 ogni Presidente del nostro Gruppo, in ogni Conferenza dei Capigruppo, ha avanzato tale richiesta. Convengo con la senatrice De Petris: nelle Commissioni questo provvedimento viene boicottato. Allora arriviamo in Aula, ci mettiamo la faccia e lo discutiamo, perché ritengo che oggi per 9 milioni di italiani, in buona parte rappresentati da fasce molto deboli e in condizioni economiche inaccettabili, sia dovere di questo Parlamento esercitare il proprio potere e pretendere l'immediata calendarizzazione in Aula del nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Noi a questo Paese dobbiamo dare un qualcosa utile per la ripresa, perché in calendario non c'è nulla per i cittadini; è un calendario leggerissimo. Facciamolo adesso e facciamolo subito, domani. Io penso che in cuor vostro voi siate stanchi di ascoltare *slogan*; penso che siate stanchi dei lanci mediatici del bugiardo seriale che abbiamo pescato dal mazzo, anzi, che i poteri forti hanno pescato dal mazzo, per far arricchire i ricchi ed impoverire sempre i cittadini che pagano continuamente questo tipo di politiche. Il reddito di cittadinanza, oltre alla dignità (*rivolgendosi alla senatrice De Petris*), Loredana, permettimi, è una manovra economica seria, che metterebbe davvero in moto i consumi, aumenterebbe i profitti e, di conseguenza, l'occupazione. Questo provvedimento porterebbe sicuramente ad un aumento di ricchezza collettiva; al contrario, abbiamo il menzognero al Governo che mira all'aumento della ricchezza di pochi.

Quindi, signor Presidente, la nostra richiesta è chiara: domani, in Aula, reddito di cittadinanza. A quel punto, pubblicamente e di fronte al Paese intero, ognuno prenda una posizione precisa e risponda agli italiani, che, se non sbaglio, ci pagano profumatamente per lavorare per tutti loro. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, oltre ad associarmi ovviamente alla proposta del nostro Gruppo, appena avanzata dal Capogruppo Castaldi, vorrei chiedere l'inserimento, nel calendario dei lavori della prossima settimana, della discussione della mozione per non dotare gli F35 di armamento nucleare. È stata presentata il 29 aprile, nella seduta n. 439, e si tratta dell'atto 1-00405. Essendo stata firmata da quasi 70 senatori, avrebbe dovuto essere discussa entro un mese, ma ancora non lo si è fatto. Chiedo pertanto di inserirla nel calendario della prossima settimana, anche in coda ad altri argomenti.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, visto il disordine che c'è in Aula e considerata l'importanza del tema di cui si richiede la calendarizzazione, le chiedo gentilmente la controprova.

[PRESIDENTE](#). Veramente, anche con l'ausilio dei senatori segretari, abbiamo potuto constatare che la proposta è stata abbondantemente respinta. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

TAVERNA (M5S). Ma se non hanno nemmeno alzato la mano!

SANTANGELO (M5S). Io ho alzato due mani. Non le costa niente, Presidente.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Per favore, non fate foto in Aula.

Non è approvata. (*Commenti della senatrice Taverna*).

Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge sulle unioni civili.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi ironici della senatrice Donno*).

SANTANGELO (M5S). Ma come, la collega Cirinnà vota contro?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori la mozione 1-00405.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico, così verifichiamo i numeri: suppongo che questo sia lo scopo.

Non è approvata.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,52)

Approvazione del disegno di legge n. 2008

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2008 e 2009.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Comunico che, poiché la votazione finale dei due provvedimenti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una volta concluse le votazioni degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente all'esame degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2008.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,54, è ripresa alle ore 16,55*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Si è così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2008.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2009, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1, con le annesse tabelle.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Si è così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2009.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finale sul complesso dei due provvedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

[BARANI](#) *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le grandezze fondamentali del bilancio mostrano tutte le difficoltà del momento. Grazie allo *shock* simmetrico che ha colpito tutte le economie occidentali (riduzione del prezzo del petrolio, *quantitative easing*, basso livello di inflazione) siamo riusciti a rimanere all'interno dei vincoli di finanza pubblica che valgono in sede europea. Ma non siamo riusciti ad invertire il corso di una tendenza che dura ormai da troppi anni. Ancora una volta, infatti, la spesa corrente al netto degli interessi mostra un profilo incrementale di quasi 13 miliardi, che equivalgono a circa lo 0,8 per cento del PIL. Non si è tradotta in un maggior *deficit* solo grazie al risparmio della spesa d'interessi, attribuibile prevalentemente alla decisioni assunte da Mario Draghi ed alla pioggia di liquidità che ha investito il mercato europeo. Ne è derivato un generale abbassamento dei tassi d'interesse e, quindi, un risparmio nella relativa spesa di circa 8 miliardi di euro. Speriamo che il consuntivo di fine anno possa confermare quest'ipotesi di riduzione.

La prossima settimana la Fed deciderà se rialzare o meno la struttura dei suoi tassi di interesse dello 0,25 per cento. Non è certo che questo avvenga. Ma se la scelta dovesse orientarsi in questa direzione, dovremo osservare con grande attenzione i riflessi che ne deriveranno sui mercati europei. Non dimentichiamo che l'interdipendenza finanziaria è molto forte. Ne consegue che decisioni pur così lontane da un punto di vista geografico, come sempre è avvenuto, possono condizionare negativamente anche la situazione europea.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) **(ore 17,02)**

(Segue BARANI). Il differenziale tra i tassi di interesse può dar luogo a movimenti di capitale dalla vecchia Europa a favore del dollaro. Ne deriverebbe un ulteriore rafforzamento della moneta verde, ma quest'eventualità complicherebbe notevolmente la gestione della base monetaria da parte della BCE.

Finora la rivalutazione del dollaro ha prodotto risultati altalenanti. Nella prima parte dell'anno il fenomeno ha favorito le esportazioni europee contribuendo alla pur limitata crescita che si è realizzata. Ma poi il processo si è invertito. Il dollaro, raggiunto il suo punto di massima rivalutazione (1,04 contro l'euro), si è progressivamente svalutato fino ad attestarsi su un valore pari a 1,12 in quest'ultimo mese, con punte pari fino a 1,15. Valori comunque lontani dalle previsioni governative che scontavano un cambio pari a 1,08.

Le conseguenze di quest'erraticità si sono immediatamente riflesse sui profili congiunturali della nostra economia. Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo le più recenti valutazioni dell'ISTAT, le perdite dall'estero (dovute alla insufficiente crescita delle nostre esportazioni rispetto alle importazioni) hanno pienamente compensato quel piccolo risveglio della domanda interna. Per cui l'aumento che si è registrato nella dinamica del PIL - quello 0,4 per cento che tanto ha fatto sognare - è

stato solo conseguenza dell'incremento delle scorte: dato provvisorio. Se non si tradurranno in maggior fatturato per le imprese nei prossimi mesi, quello che abbiamo guadagnato in termini di crescita lo perderemo con altrettanta rapidità. È per questo che bisogna fare le riforme, tutte.

Nessuno, pertanto, è in grado di prevedere cosa succederà da qui alla fine dell'anno: il PIL può crescere ancora, se la domanda interna prenderà vigore, ma può anche scendere se le turbolenze cicliche, dovute alla cattiva *performance* della Cina, porteranno ad un'ulteriore compressione del commercio mondiale e, quindi, ad una più forte caduta delle nostre esportazioni. Non azzardo previsioni. Del resto, chi si cimenta con questo impalpabile futuro lo fa a suo rischio e pericolo (ne sanno qualcosa gli investitori): può vincere il terno della profezia, ma può anche cadere nella polvere, dopo aver dimostrato tutta la sua insipienza. Per questo motivo diffido profondamente dalle anticipazioni che si susseguono. Meglio stare a vedere, ma anche riflettere sul fatto che non possiamo continuare ad andare avanti con una politica economica i cui esiti dipendono sempre più dal caso, mentre noi facciamo poco per invertire un *trend* che non ci soddisfa, ed è per questo che bisogna fare le riforme, e tutte.

La dimostrazione è anche, seppur non solo, nei dati di questo bilancio: la compensazione delle maggiori spese correnti, al netto degli interessi, è avvenuta solo grazie ad un aumento del prelievo fiscale per circa 3,5 miliardi (entrate tributarie), per altri 850 milioni (entrate extra tributarie) e per ulteriori 2,3 miliardi per alienazione dei cespiti. Si tratta, quindi, di un cosiddetto *tassa e spendi*, seppure più contenuto.

Sull'ultima voce è necessario spendere, tuttavia, qualche parola. Vendere i gioielli di famiglia è più che giusto in periodi di crisi, anzi siamo in forte ritardo a causa delle incertezze relative all'effettivo decollo della *spending review*. Ma gli incassi derivanti da queste vendite non possono andare a copertura della spesa corrente; dovrebbero, invece, sostenere la spesa in conto capitale, per dare all'Italia infrastrutture degne di un Paese occidentale, e soprattutto essere investiti nel Sud, che è in grande crisi, senonché quest'ultima voce ha fatto solo registrare un incremento di una manciata di milioni, poco più di 200. Non è certo con questa strategia finanziaria che possiamo far fronte all'immane opera di modernizzazione che il Paese ci richiede e per la quale il presidente Renzi, almeno a parole, si sta tanto spendendo. È, quindi, necessario che alle dichiarazioni programmatiche seguano fatti concreti, ma questi purtroppo non si manifestano, almeno non con la necessaria evidenza.

Come si vede, il giudizio non è positivo: ci sono troppe ombre e poche luci, anche se qualche luce c'è. Naturalmente non dimentichiamo che in questo percorso accidentato hanno pesato avvenimenti che non sono dipesi dalla volontà del Governo: le decisioni della Corte costituzionale in tema di indicizzazione delle pensioni hanno determinato un drenaggio non previsto, a dimostrazione del fatto che, ancora oggi, stiamo pagando gli errori dei passati Governi. Mi riferisco a quell'eccesso di *austerità* che, durante il Governo Monti, ha assolutizzato i dati di bilancio prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere costituzionale, per cui alla fine è andata come doveva andare e la sentenza della Corte a favore dei pensionati ha ripristinato principi giuridici violati con troppa faciloneria. Auspico che ciò sia almeno di insegnamento - penso a certe intemperanze dell'attuale Presidente dell'INPS - per il futuro.

Allo stesso modo, per il futuro deve far pensare l'opposizione che si manifesta, da parte di taluni ambienti, alla prospettata ipotesi di riduzione dell'imposizione sulla prima casa e sui capannoni. Oggi si riconosce - e speriamo che questa sia una posizione maggioritaria - che fu un errore applicarla in dosi così massicce. Poiché io c'ero quando fu varata con la prima legge di stabilità del Governo Monti, vorrei ricordare che allora serviva un prelievo aggiuntivo di 20 miliardi e sicuramente abbiamo sbagliato. Nel provvedimento, invece, si pensò di attribuire ai Comuni una maggiore capacità fiscale. Il gettito, contro ogni previsione, fu pertanto di 24 miliardi, quei 4 miliardi in più che corrispondono, grosso modo, alla tassazione della prima casa, escludendo le dimore di lusso ed i castelli. Oggi è in atto un doveroso ripensamento. Nel frattempo, tuttavia, il mercato immobiliare è crollato ulteriormente. I prezzi medi sono diminuiti del 30-35 per cento. La gente non vende e non compra: si limita a risparmiare, nonostante i bassi tassi d'interesse, per ripristinare il valore del proprio

patrimonio. E di conseguenza il ritmo di sviluppo, per carenza di domanda interna, continua a ristagnare.

Speriamo, quindi, che anche questa nostra discussione su un documento asettico come quello relativo all'assestamento di bilancio possa contribuire a svegliare i sonnambuli, a far capire loro che è necessario cambiare, fare le riforme e farle in fretta. Ma occorre cambiare veramente, senza interrogarsi se le misure che si intendono prendere siano di destra o di sinistra, ma solo se contribuiscono o meno a rimettere in moto il Paese.

Noi siamo in una situazione di attesa. Speriamo che, alla fine, prevalga il sano buon senso. Ma finché non vedremo segnali concreti in questa direzione non potremo votare a favore del provvedimento. Pertanto, voteremo contrariamente in maniera costruttiva.

Diamo un cinque più al Governo, nella speranza di potere meglio contribuire in seguito a far uscire l'Italia da quella palude in cui ci siamo tutti cacciati. E, se questo avverrà, noi siamo pronti, come Gruppo, fin d'ora a cambiare il nostro voto in favorevole. Ma solo se contribuiremo e saremo ascoltati in futuro con grande responsabilità e con la nostra preziosa esperienza e competenza, se il Governo saprà cogliere i nostri suggerimenti, saremo pronti, ovviamente, a contribuire alla rinascita, con le riforme, di questo Stato che effettivamente non è all'altezza di ciò che realmente meritiamo. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

[MILO](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è opportuno fare presente alcune questioni essenziali anche alla luce della replica del Vice Ministro perché, leggendo i dati, sia del rendiconto che dell'assestamento, è chiaro che molte sono le ombre.

Sulle cifre c'è poco da aggiungere. Le cifre si commentano da sole. Il saldo netto del 2014 peggiora di quasi 25 miliardi. Il debito pubblico, in rapporto al PIL, continua ad aumentare.

In premessa, dobbiamo constatare come il Parlamento continui a non essere messo nella condizione di valutare con consapevolezza piena lo stato della finanza pubblica nel suo complesso. E non si tratta solo delle stime degli andamenti macroeconomici e finanziari contenuti nei documenti di programmazione ovvero, segnatamente, il DEF e la Nota di aggiornamento.

Queste sono stime - lo sappiamo tutti - connotate da ampi margini di aleatorietà connessa alle previsioni macro. Nessun centro studi o controllore coglie mai nel segno in ordine alle stime macro e non vi è mai stata previsione macro che non sia stata smentita dai fatti.

Ciò che ci preoccupa, però, è la gestione corrente del bilancio e la effettiva possibilità del Parlamento di contribuire concretamente alla programmazione e soprattutto al controllo dei risultati di bilancio. Ne è un esempio emblematico, in questo disegno di legge di assestamento, il vistoso reintegro del fondo per le spese indifferibili ed urgenti, contenuto all'articolo 3: una norma, pertanto, connotata da evidenti profili di asistematicità rispetto al contenuto tipizzato del disegno di legge di assestamento, che contribuisce a peggiorare la qualità, in termini di trasparenza e conoscibilità effettiva del bilancio. Sarebbe pertanto necessario prevedere che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali si disporrà l'utilizzo del fondo, egregio Vice Ministro, siano sempre trasmessi alle Commissioni bilancio.

In ogni caso, è l'intera gestione della finanza pubblica in corso che ci lascia estremamente perplessi. Non vi è notizia dello stato di attuazione della mitica *spending review*, inizialmente affidata al commissario Cottarelli, il cui lavoro è stato chiuso nei cassetti del Ministero.

Pendono poi le famose clausole di salvaguardia, pari a circa 73 miliardi nel triennio 2016-2018. Occorre, quindi, una rivisitazione della *governance* del ciclo di programmazione finanziaria per porre rimedio a tali problematiche in maniera sostanziale.

Ci lascia ancora molto perplessi l'invito del Governo in Commissione circa l'opportunità di quantificare puntualmente i risparmi attesi dalla riforma, di modo che tali vincoli fungano da obiettivo per i dirigenti chiamati alla sua attuazione. L'iscrizione in bilancio di risparmi da minori spese non

può, infatti, che derivare da interventi idonei a produrre risparmi contabilmente certi. Quello che effettivamente è da accogliere è l'invito a potenziare l'attività del Parlamento in sede di valutazione delle politiche pubbliche e controllo dei risultati.

Consentitemi poi alcune brevi riflessioni sul tema del completamento della riforma della legge di contabilità e sugli adeguamenti che si prospettano ai due strumenti rispetto alle esigenze che si impongono per effetto della rinnovata disciplina costituzionale del pareggio di bilancio. Le Commissioni bilancio di Senato e Camera hanno effettuato, nel mese di luglio, una importante attività conoscitiva su questa materia. Limitandomi solo a questi due strumenti, segnalo che il carattere sostanziale che viene attribuito nel nuovo impianto delle norme di finanza pubblica alla legge di bilancio unificata non potrà essere esteso alla legge di assestamento, con la quale continueranno a poter essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se tra di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, potrà avere conseguentemente solo caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della futura legge di bilancio unificata, non potendo, comunque, contenere innovazioni rispetto alla legislazione vigente.

Rispetto poi al ciclo della programmazione del bilancio, appare tuttavia necessario che con l'assestamento debba in ogni caso assicurarsi la piena coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato per l'esercizio in corso e gli obiettivi programmatici in termini di pubblica amministrazione indicati nel DEF.

Detto ciò, e ascoltata anche la replica del Vice Ministro, mi vorrei soffermare soprattutto sulle sfide che ci attendono nei prossimi mesi. Il quadro economico finanziario ci appare preoccupante e confuso. Il Presidente del Consiglio continua a parlarci di un Paese che non c'è e utilizza i dati dell'ISTAT in modo strumentale. Il debolissimo dato sulla crescita del PIL registrato nei primi due trimestri - per esempio - come può constatare chiunque, dipende in larga parte dall'accumulo di scorte. Resta da vedere se queste si tradurranno in consumi.

Il dato sulla disoccupazione poi, che ha raggiunto il *record* storico, si muove soprattutto per effetti stagionali, per non parlare della decontribuzione che ha determinato nessuna nuova assunzione, ma solo trasformazione di contratti a tempo determinato e con oneri esorbitanti (8 miliardi). Peraltro, il dato nasconde un ulteriore aumento degli inattivi, più comunemente noti come scoraggiati. Quindi, mentre oltre 16 miliardi di risorse aggiuntive vengono arse sulla pira del monumento al *leader*, continuiamo ad assistere ad un ottimismo assolutamente ingiustificato.

Intanto dopo un 2014 chiuso in recessione, il PIL del 2015 potrebbe chiudersi con un misero 0,7 o 0,8 per cento: un dato assolutamente insufficiente per creare occupazione e contenere la dinamica del rapporto debito-PIL. Siamo arrivati ad un rapporto debito-PIL del 132 per cento, una cifra mai così alta nella storia della Repubblica italiana e che sembra destinata ad aumentare sempre di più.

Al nostro *Premier* va attribuita solo una grande fortuna: una congiuntura favorevolissima tra prezzo del petrolio e tassi di interesse e degli *spread*, a loro volta determinati dal *quantitative easing* della BCE, tutte circostanze esterne all'azione del Governo.

Per questo, egregio Vice Ministro, richiamiamo l'attenzione del Governo perché preveda un'azione di responsabilità, anche con il contributo del Parlamento, soprattutto sul controllo e sul contenimento della spesa pubblica, sul rilancio degli investimenti, sulle semplificazioni, sulla riduzione della pressione fiscale, sulla riforma della giustizia e, quindi, sulle cosiddette riforme strutturali, fermo restando che men che mai tra queste possa essere annoverata la riforma istituzionale, evidentemente finalizzata solo alla definitiva umiliazione del Parlamento e alla sottrazione dei residui marginali poteri che conserva rispetto al Governo.

Sarà fondamentale soprattutto, egregio Vice Ministro, la ricerca dei circa 35 miliardi che il *Premier* ha affermato serviranno per la prossima legge di stabilità. L'esperienza insegna a tutti noi che più ampia è la dimensione della manovra e maggiori sono i rischi di mancata realizzazione, soprattutto per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie, con crescenti rischi di sovraquantificazioni delle maggiori entrate e delle minori spese che costituiscono il complesso delle risorse.

Da questo punto di vista, però, confidiamo per l'ennesima volta nei tagli alle spese improduttive della intera pubblica amministrazione, tagli che però, appunto, non dovranno essere lineari, bensì selettivi, per incidere solo sulle situazioni di spreco e di inefficienza. In particolare, dobbiamo rilevare il fallimento del famigerato cosiddetto *bonus* degli 80 euro, una misura elettoralistica che costa oltre 8 miliardi e che non ha prodotto effetti macroeconomici e tantomeno una redistribuzione della ricchezza a favore dei meno abbienti. Questo è evidente a tutti.

Per tutto ciò che ho detto, il nostro Gruppo voterà in modo contrario sia sul rendiconto che sull'assestamento. Egregio Vice Ministro, noi però confidiamo sempre e soprattutto nella Nota di aggiornamento al DEF e sulla legge di stabilità perché possano restituire, almeno in parte, al Parlamento la possibilità di avere conoscenza della gestione della politica e controllarne i risultati. *(Applausi dai Gruppi CoR e AL-A).*

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, comincio il mio intervento parlando del rendiconto nel quale - com'è già stato evidenziato - tutti i saldi sono peggiorati. Giustamente il Vice Ministro dice che il Governo che ha sbagliato le previsioni era quello precedente. Questo è vero, ma ricordo a tutti che quel Governo era presieduto da Enrico Letta e sostenuto dall'attuale PD e dall'NCD e quindi, agli occhi dei cittadini, è sempre lo stesso Governo ed è cambiato solo il Presidente del Consiglio.

La questione che si evidenzia in modo particolare, e sulla quale voglio soffermarmi, è quella del debito pubblico che è aumentato, nel 2014 rispetto al 2013, di 67 miliardi. Giusto per evidenziare questo aspetto, oggi il debito pubblico è arrivato a 2.262 miliardi, 194 dei quali attribuibili all'attuale Governo, cioè al signor Renzi.

Un altro aspetto relativo al rendiconto è il seguente. Magari alcuni cittadini hanno vissuto l'esperienza della Guardia di finanza che ha svolto alcune osservazioni sulla loro azienda e ad altri è accaduto di essere chiamati dall'Agenzia delle entrate per avere delle spiegazioni.

È un po' quello che fa la Corte dei conti sul bilancio dello Stato, con le seguenti osservazioni, che si trovano nella relazione, per cui tutti possono verificare quanto ho detto): mancato espletamento di gara pubblica per l'attribuzione della concessione dell'esercizio delle scommesse ippiche; esborso da parte dell'amministrazione della somma di milioni di euro a fronte di risultati di un progetto non utilizzato; mancato recupero di somme erroneamente percepite da società erogatrici di un servizio; mancato recupero di somme indebitamente percepite dall'ex Presidente di una fondazione, e così via. Queste sono le osservazioni che fa la Corte dei conti. Ve ne sono diverse, ma uno Stato "civile" deve porre fine a questa situazione, onde evitare che nel rendiconto del 2015 vi siano ancora queste osservazioni. Chi sbaglia deve pagare, perché un semplice cittadino, quando sbaglia, è chiamato non semplicemente a pagare, ma a farlo anche in modo spropositato.

Per quanto riguarda invece l'assestamento, signor Vice Ministro, è vero che avete avuto ragione sull'andamento del PIL, ma non ne avete avuta su tanti altri aspetti, e in modo particolare sul risparmio pubblico, che è diminuito, o sull'avanzo primario, che è crollato. Ciò significa che stiamo facendo *deficit*, che si trasformerà ancora in ulteriore debito pubblico: aumenta, infatti, il ricorso al mercato per finanziare lo Stato e ciò ci espone non solo ad un maggiore debito, ma anche alle oscillazioni dei tassi d'interesse. È vero che quest'ultimi sono bassi, ma cosa succederà se aumenterà di nuovo, anche solo di poco, quel famoso e famigerato *spread*? Cosa succederà ai nostri interessi, che dobbiamo pagare con quest'enorme e spropositato debito pubblico? I livelli di parità ora sono piccolissimi: basta un piccolo sbalzo del tasso d'interesse e di nuovo l'impalcatura crollerà.

Vi sono poi queste poste di scostamento che derivano anche da due misure introdotte dal Governo nella legge di stabilità e da noi fortemente contestate, ossia il *reverse charge* e lo *split payment*: la prima, bocciata dall'Unione europea e, quindi, mai entrata in vigore, determinerà a fine mese l'aumento delle accise sulla benzina per 750 milioni all'anno; la seconda, invece, ha determinato un gettito inferiore a quello quantificato nella legge di stabilità, per cui anche in tal caso occorrerà trovare un

altro modo e altri fondi per compensare gli errori di previsione.

Ho apprezzato il fatto che Vice Ministro abbia detto in quest'Aula che sicuramente non scatteranno le clausole di salvaguardia e si farà di tutto perché non aumentino le accise né l'IVA, ma il problema è che la coperta è corta. Non vorremmo che ancora una volta si facessero tagli agli enti locali, com'è stato fatto recentemente, i quali non riescono più ad andare avanti. Signori, parlate con i vostri sindaci e sentite cosa vi dicono: parlateci, ogni tanto.

In questo quadro, che - a nostro modo di vedere - vede tutti i parametri peggiorati, sta appunto il fallimento delle misure creative inventate dal Governo Renzi per far cassa. Pendono proprio come una vera spada di Damocle, sottaciuta accuratamente dal Ministro dell'economia, che però sarà imposta per l'anno prossimo. Anche qua, mi chiedo come farà il Governo se, agli 1,4 miliardi che si devono trovare entro fine mese, aggiungiamo i 12 miliardi dell'IVA e la diminuzione del fattore della tassa sulla prima casa, che sono altri 4 miliardi. Il nostro Presidente, però, fa gli annunci in televisione durante l'estate. Nelle sue ultime apparizioni in TV egli, con tutta sicurezza, ha annunciato la sua magica capacità di abolire le tasse.

Tralasciando l'ipocrisia sottesa, ricordiamo chi, pochi mesi fa, ha imposto *ex novo* l'IMU agricola per poi annunciare, il giorno dopo, che l'avrebbe tolta. Signori, gli annunci renziani sono evidentemente una presa in giro e il presidente Renzi ormai non si preoccupa più nemmeno di mascherare l'assurdità delle proprie affermazioni. Il gioco del Governo è molto pericoloso. Abolire la tassazione di qualunque genere sulla prima casa costerebbe 4 miliardi di euro e non so cosa potrebbe succedere. Agire in questo modo vuol dire non vedere con lungimiranza quello che potrà accadere.

Pensiamo anche alla tanto famosa *spending review* che ha visto tutti dire di non preoccuparsi, in quanto si sarebbero fatti dei tagli che avrebbero garantito la copertura finanziaria. Ormai la stessa Corte dei conti ha evidenziato che, oggi, si fa fatica a realizzare la *spending review*. Lo stesso Renzi, anche qui, ha dichiarato che gli effetti di un'eventuale *spending review* si potranno vedere solo fra cinque anni. E nel frattempo come facciamo? Non c'è problema, perché l'importante è apparire e fare il comunicato.

Vi ricordate la vicenda degli 80 euro? La tanto decantata manovra degli 80 euro è stata una bella operazione di immagine che ha portato a dei risultati. Peccato, però, che ha portato solo risultati elettorali al PD, in quanto anche qui lo stesso Renzi ha dichiarato - smentendo, quindi, se stesso - che la manovra non ha avuto gli effetti sperati.

Presidente, tutte queste belle cose di immagine si riveleranno ancora un *flop* o determineranno un aumento di debito, andando così ad incrementare i 2.262 milioni di debito. Tutti sono capaci di fare operazioni di immagine, tanto c'è sempre qualcun'altro che paga e - guarda caso - nella fattispecie saranno ancora i cittadini a dover pagare tutto ciò.

Per questi motivi il Gruppo della Lega Nord voterà convintamente contro i provvedimenti in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, già nel corso della discussione generale di questa mattina ho avuto modo di svolgere alcune considerazioni in ordine al rendiconto generale dello Stato per il 2014 e al provvedimento per l'assestamento del bilancio per l'anno 2015.

Rinvio pertanto alle considerazioni di questa mattina, approfittando dell'occasione per ragionare un attimo sulla prossima manovra finanziaria, partendo dai risultati, anche non particolarmente soddisfacenti, leggibili dal rendiconto per il 2014, che peraltro hanno avuto riflessi anche nel corso dell'esercizio 2015. In modo particolare - l'ho fatto notare anche questa mattina - abbiamo l'esigenza di segnare un cambiamento di passo che riguardi in modo particolare il Mezzogiorno.

I provvedimenti di quest'ultima manovra finanziaria hanno mostrato un'attenzione particolare nei confronti delle aree forti del Paese, quelle più industrializzate, con una maggiore consistenza dei livelli di occupazione, dove si trovano le imprese più in salute e anche il numero maggiore di imprese.

Pertanto, anche gli interventi come quelli finalizzati al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, alla decontribuzione o al taglio dell'IRAP hanno migliorato, consolidato e, in qualche misura, comunque protetto quelle aree del Paese. Adesso appare doveroso e necessario intervenire nel Mezzogiorno d'Italia, compiere un'operazione di riequilibrio, costruire le condizioni perché si possano sviluppare gli investimenti e, soprattutto, migliorare la resa delle attività economiche, che sono coerenti con le vocazioni produttive del Meridione d'Italia e delle isole. Si tratta, dunque, di intervenire su questioni di natura strutturale: per la Sardegna ricordo - ad esempio - i trasporti, la questione energetica o la dispersione scolastica, la cui incidenza è tra le più alte d'Europa e la più alta d'Italia. Occorre intervenire anche con consistenti azioni di natura strutturale, che modifichino le condizioni di difficoltà, traducendole invece in migliori possibilità ed opportunità di sviluppo.

Rifacendomi dunque a quanto detto durante la seduta antimeridiana, ricordo che i conti della finanza pubblica si sistemano non solo contraendo gli sprechi, riducendo la spesa pubblica passiva e recuperando risorse, anche pubbliche, da destinare conseguentemente agli investimenti o al sostegno degli investimenti del sistema economico privato, ma anche migliorando le entrate. E quando ragioniamo a proposito dei saldi e citiamo l'andamento del prodotto interno lordo e la sua possibile crescita dello 0,3, dello 0,4 o dello 0,7 per cento, per quest'anno, dobbiamo farlo essendo consapevoli del fatto che, negli ultimi sette o otto anni, abbiamo perso più di dieci punti di PIL, ovvero abbiamo perso un'enormità di risorse e di ricchezza del Paese, abbiamo ridotto profondamente, in maniera eccessiva, i redditi dei nostri lavoratori e delle loro famiglie e abbiamo messo a rischio non solo la tenuta sociale, ma anche l'unità stessa del nostro Paese.

Abbiamo sollevato questioni sull'andamento più o meno positivo dell'economia del Centro-Nord industriale e, nel frattempo, ci siamo anche non dico dimenticati, ma applicati a peggiorare le condizioni di vita delle Regioni del Mezzogiorno, che viaggiano tutte all'incirca attorno al 20 per cento di tasso di disoccupazione, dove cioè si registrano le peggiori *performance* del periodo della crisi, il crollo della capacità produttiva del Paese e dove si sono chiuse le fabbriche. Nonostante in questo momento non ci sia nessuno nei banchi del Governo, va ricordato che purtroppo le vertenze nate nel Mezzogiorno sono pressoché quasi tutte ancora da risolvere.

PRESIDENTE. Senatore Uras, lei ha ragione. Se il Governo è presente in Aula, vorrei che si collocasse nel posto che gli spetta.

URAS (*Misto-SEL*). Dicevo appunto che i dati peggiori li registriamo nel Mezzogiorno. Le vertenze che si sono aperte, soprattutto nel settore industriale, nella parte Sud del Paese sono quasi tutte prive di soluzione, mentre soluzioni sono state trovate, anche con merito da parte del Governo, per altre realtà industriali in altre parti del Paese.

Allora, questo è un Paese, questa è una Repubblica unita, una e indivisibile, e deve rimanere unita. Ma non è un'unità formale di tipo giuridico che serve: è un'unità sostanziale, di tipo economico e sociale, una vera attenzione politica generale. Io mi aspetto, al di là dei proclami e in luogo di una riduzione delle imposte che potrà riguardare solo alcuni (e soprattutto alcuni che già stanno bene), un grande e massiccio intervento di investimenti per il Mezzogiorno e per le isole, che sono quelle parti del Paese che più sono state colpite dalla crisi e che rappresentano il confine con la sofferenza dell'intera Europa. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella*).

[CHIAVAROLI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, Area Popolare voterà a favore dei due provvedimenti oggi all'esame dell'Aula, il rendiconto 2014 e l'assestamento 2015. Voteremo a favore nella speranza, anzi vorrei dire nella convinzione, che questi siano gli ultimi documenti nei quali registriamo variazioni prevalentemente di segno negativo, frutto di una crisi economica straordinariamente lunga, della quale finalmente si intravede la fine. Quindi, piuttosto che soffermarci sull'analisi di ciò che è stato (lavoro peraltro ampiamente svolto dai relatori), vogliamo concentrarci su ciò che sarà e che ci vedrà impegnati, di qui alla fine dell'anno, con l'approvazione della legge di

stabilità 2016.

Per cogliere la timida ripresa che si intravede, siamo convinti che sia necessario continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, quella delle riforme istituzionali ed economiche, per le quali questa legislatura si caratterizza. D'altronde, il nostro Gruppo è nato proprio per questo, per portare l'Italia fuori dalla crisi e per non interrompere il processo riformatore iniziato con il Governo Letta e proseguito con determinazione con il Governo Renzi.

Riteniamo fondamentale perseguire con convinzione e determinazione sia le riforme istituzionali sia quelle economiche. Le riforme istituzionali, infatti, consegneranno finalmente al Paese un sistema in grado di decidere, e di farlo nei tempi richiesti dall'epoca nella quale viviamo, ponendo fine al bicameralismo paritario, che ormai non ci possiamo più permettere. Per questo il nostro Gruppo fornirà tutto il proprio contributo ed il proprio sostegno affinché questo processo si riforma dell'architettura istituzionale del Paese arrivi fino in fondo. Altrettanta convinzione, determinazione e anche grande coraggio saranno necessari sulle riforme economiche, perché l'Italia deve assolutamente ripartire. Per questo è prioritario non solo neutralizzare le clausole di salvaguardia, come ha detto il vice ministro Morando, che prevedrebbero un aumento di tasse e accise, ma anche procedere con convinzione per abbassare la tassazione, che ormai ha raggiunto livelli insostenibili non solo per le imprese ma anche e soprattutto per i cittadini. In particolare, ci riferiamo alla tassazione sulla casa. La casa che deve tornare ad essere un bene-rifugio, fonte di sicurezza e non di incubi per le famiglie italiane; e poi, anzi prima, è necessario fare una seria e decisa revisione della spesa per eliminare sprechi e inefficienze, ed anche i costi della politica, abbattendo finalmente la scure dei tagli sulle migliaia di società partecipate che ormai sono un peso inaccettabile e insopportabile.

Inoltre - questo sarà il nostro impegno nella legge di stabilità - è necessario un vero piano a favore della famiglia, un *family act*, come lo abbiamo definito, perché la famiglia, e non - consentitemi di dirlo - le unioni civili, è il pilastro della nostra società. La famiglia è il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di paternità e di maternità.

Quello italiano è uno dei più bassi tassi di natalità dei Paesi sviluppati e questo non ci deve lasciare indifferenti. Per questo ci batteremo, perché nella legge di stabilità ci siano misure a sostegno della famiglia, attraverso trattamenti fiscali di favore per le famiglie con figli a carico e con genitori a carico, con misure specifiche di sostegno alla natalità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e agevolazioni per le giovani coppie (per esempio, per le locazioni). Insomma, un piano per la famiglia, che significa un piano per il futuro.

Questo sarà l'impegno che noi assicuriamo d'ora in avanti e per questi motivi voteremo a favore di questi documenti, che sono prodromici per il lavoro che ci attenderà, per il quale il nostro Gruppo accetta la responsabilità e l'impegno affinché possiamo vincere la grande sfida che ci attende, e cioè far tornare l'Italia sul sentiero della crescita e dello sviluppo. Noi siamo convinti che la vinceremo. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, negli ultimi anni ci ha governato prima il Governo Berlusconi, che, con il suo centrodestra, nel corso di tutta la sua amministrazione, ha aumentato la spesa corrente di 206 miliardi e le tasse di 156; il Governo Prodi, dal 2006 al 2008, che ha aumentato la spesa pubblica di 60 miliardi e le tasse di 52; il Governo Monti, che, persino lui, è riuscito ad aumentare la spesa di 8 miliardi e le tasse di 20 e anche il Governo Letta ha aumentato la spesa corrente di 11 miliardi e le tasse di 12. Questo è il resoconto degli ultimi anni.

Dopo Monti e Letta, arriviamo finalmente al Governo del giovane *Premier*. Secondo il disegno di legge n. 2008 oggi al nostro esame - e non l'ha scritto nessun gufo, ma l'ha siglato Padoan - si evince che, rispetto al 2013, quindi non già rispetto a previsioni che sappiamo essere sempre farlocche, le spese finali sono passate da 582 a 603 miliardi; le entrate da 819 a 840 miliardi; le spese complessive

da 753 a 811 miliardi; il saldo netto da finanziare passa da meno 28 a meno 53. Poi vediamo l'assestamento nel 2015: le spese finali passano da 603 a 611 miliardi mentre le spese complessive da 811 a 838; l'avanzo primario viene ulteriormente ridotto di 23,5 miliardi. Secondo la Corte dei conti l'aspetto più preoccupante è che nell'anno di Governo Renzi sono diminuiti del 16 per cento gli investimenti fissi lordi. Eppure ricorderemo tutti lo sblocca Italia. C'era una *slide* splendida che vantava 43 miliardi di investimenti bloccati che finalmente sarebbero ripartiti: sono ripartite solo le *lobby* del petrolio; per il resto, abbiamo avuto una flessione. Poi abbiamo avuto -18 per cento di minori impegni nel Fondo coesione e sviluppo, che serve soprattutto per le Regioni svantaggiate del Sud. Quando però arriva il rapporto Svimez il Governo Renzi si accorge che c'è più di un terzo dell'Italia che non è stato dimenticato: io credevo che lo avesse dimenticato, ma quand'è arrivata la legge di stabilità dell'anno scorso mi sono resa conto che l'intenzione era proprio quello di saccheggiarlo. Adesso mi viene da ridere a guardare e ad ascoltare il *Premier*, e Confindustria - che fa il suo lavoro di pressione - parlare di ripristinare la decontribuzione almeno per il Sud. Questo potrebbe essere grottesco e pittoresco, se non fosse che una legge del genere c'era già. Mi riferisco alla legge n. 407 del 1990. È stata abrogata per far cassa con il saccheggio dei fondi di coesione e sviluppo per poi riproporla come la grandissima novità nella nuova legge di stabilità. Purtroppo, anziché essere strutturale, sarà di nuovo uno *spot*: durerà circa un anno, se ci andrà bene. Esattamente come hanno fatto con il regime dei minimi. Ve la ricordate la *slide* della legge di stabilità? Si prometteva di ridurre le tasse al 15 per cento, ma eravamo al 5 con Monti. Dopo è arrivato il cosiddetto mille proroghe, che poi è tornato indietro, perché si fa sempre così. Lo stesso è stato fatto con la *pending review*. Quando Renzi si è insediato nel febbraio 2014, una delle *slide* più interessanti era quella che presentava 32 miliardi di tagli già fatti. Avrebbero dovuto utilizzare 10 di questi miliardi per gli 80 euro, ma ancora li dobbiamo pagare con la clausola di salvaguardia che scatterà tra qualche giorno per il *reverse* perché tutto era stato messo a copertura degli 80 euro. Un'altra decina di miliardi servivano per decurtare del 10 per cento l'IRAP, manovra che si è poi rimangiata nella legge di stabilità dell'anno scorso per fare un'altra promessa di cui vedremo gli effetti - forse - nel 2016. Chi fa di conto nelle imprese al Sud sa che, in realtà, quello sgravio al Sud già c'era. Pertanto, togliere anche quella componente lavoro dal calcolo dell'IRAP non sarà un sollievo per il Sud, ma anzi un aggravio. Sarebbe interessante vedere il *Premier* andare giù in Sicilia, in Campania, in Calabria e nella mia Puglia per portare una *slide* chiara in cui spiega anche tutto quello che ha tolto e scippato al Sud.

Questa è la ragione per cui noi voteremo contro. Non è perché vogliamo andare sempre contro; non è perché noi non eravamo favorevoli agli 80 euro se non si fosse traslato tutto l'impegno fiscale ad altre persone o alle stesse con l'aumento delle tasse sulla casa, che adesso si promette di togliere. Io però mi chiedo: dal momento che la TOSAP e la TARSU non verranno messe nella *local tax*, cosa ci mettiamo nella stessa? Ci mettiamo forse l'IMU aumentata su capannoni e negozi? Vorrei però ricordarvi che le imprese riescono a farsi dedurre almeno la TASI. Con l'IMU non è così. Se la deducono solo per il 20 per cento. State preparando un bello scherzetto. Chissà da quali *slide* sarà condito. L'imprenditore se ne renderà conto soltanto quando arriverà aprile o maggio. Ci auguriamo che non sia così. Ci auguriamo anche che le clausole di salvaguardia non vengano solo posticipate perché l'economia è fatta di sicurezza, di ottimismo, di verità e di serietà, cose che invece, purtroppo, questo Governo non ha. Probabilmente nel Governo e nella maggioranza ci sono delle persone che sanno queste cose, ma forse si comportano come ha fatto adesso la collega Cirinnà, che vota contro se stessa, e nonostante la disciplina di partito differisca di parecchio rispetto alla disciplina della propaganda del *Premier*, che quando va in televisione dice tutt'altro.

Pertanto, il Movimento 5 Stelle purtroppo, con rammarico, è costretto a dire nuovamente no a come si spendono i soldi. Quei 67 miliardi di nuovo debito pubblico potevano servire ad abrogare l'IRAP per le piccole e micro imprese o ad introdurre il reddito di cittadinanza - e sono certa di quello che dico. Anziché far risalire i consumi di 80 euro, queste manovre sì che avrebbero dato un impulso all'economia. Probabilmente, invece che continuare a strozzare gli italiani e nonostante tutto avere avanzi primari sempre più bassi, a questo punto staremmo meglio.

A poco valgono le giustificazioni. Adesso si obietta che dall'Europa ci dicono che gli "80 euro" sono una spesa invece che una minore entrata; ma le spese sono aumentate ben oltre i 10 miliardi relativi agli "80 euro": bisogna essere precisi anche in questo.

Ci rimane veramente ben poco altro da dire. Quello che ci rimane da suggerirvi è di ascoltare la voce del Parlamento e anche del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito il *premier* gridare che non ci sono più gli amici degli amici; ma poi, a diversi livelli e per diverse condizioni, arriva Marino o arriva Azzollini: eccome se è un amico di un amico. Eppure si tratta sempre di soldi, rigorosamente pubblici, che se ne vanno e che comunque, poi, vanno a far parte di questi bellissimi conti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dirò subito che questi due documenti non sono votabili da chiunque abbia semplicemente letto le stesse relazioni che in Commissione bilancio abbiamo ascoltato dagli esponenti della maggioranza.

La relazione al rendiconto dice che tutti i saldi denotano un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2013. Se vogliamo dare alcuni particolari, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato accusa un peggioramento di 24,8 miliardi; il saldo delle operazioni correnti evidenzia un peggioramento rispetto all'anno precedente; il ricorso al mercato, *idem*; lo stesso gli impegni complessivi di spesa; la spesa corrente è cresciuta; la spesa complessiva nel 2014 ha superato la fatidica soglia degli 800 miliardi di euro. Se aggiungiamo il peggioramento previsto per il 2015, andiamo a 838 miliardi di euro di spesa complessiva. E meno male che dovevano essere gli anni di risparmio della spesa! E meno male che doveva essere la stagione del rinnovamento del modo di gestire i conti pubblici!

Ma anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della qualità della spesa, il peggioramento è ancor più grave, non solo perché sono drammaticamente aumentate le voci negative del bilancio dello Stato, ma anche per come questi importi sono stati spesi.

Vi è un giudizio della Corte dei conti che è assolutamente terrificante. Il cosiddetto giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti rileva irregolarità in termini di discordanza tra le poste di bilancio e i relativi importi rispetto a quelli risultanti dalle contabilità delle singole amministrazioni; rileva che nel riscontro dei residui vi sono importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza tra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2013; *idem* nel versamento dei residui; sul versante della spesa, si rilevano discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste di attività non finanziarie; omesse variazioni; omesse iscrizioni; mancato aggiornamento dei valori iscritti; errata iscrizione delle attività finanziarie. Insomma vi è tutta una serie di criticità e di irregolarità che, se voi che avete tanto rigore nell'esaminare le leggi per il falso in bilancio lo applicaste al bilancio redatto da questo Governo, credo che dovrete trarne delle conclusioni sicuramente ben più pesanti di un semplice giudizio politico negativo.

Pertanto, in buona sostanza, le cifre già di per sé condannano il risultato di questo che doveva essere il Governo delle riforme, il Governo del cambiamento, il Governo della svolta. Drammaticamente dicono che questo Governo non è nelle condizioni di poter veramente imprimere un nuovo *trend* al modo di gestire la spesa pubblica e soprattutto non è in grado di resistere alla tentazione di aumentarla. Consideriamo un particolare: ci troviamo nell'ambito di una congiuntura internazionale che più favorevole di così non potrebbe essere. Da alcuni anni ormai i tassi d'interesse sono al minimo, il famoso *spread* è ampiamente diminuito e ciononostante il risparmio sugli interessi (che poi non è quella cifra così eclatante come si voleva far capire quando gli *spread* avevano cifre più elevate) è di 7,7 miliardi nell'assestamento 2015 ed è interamente vanificato da un aumento di 27 miliardi delle spese correnti, quindi di quattro volte rispetto al risparmio dovuto alla congiuntura internazionale. Abbiamo inoltre una diminuzione sensibile del prezzo del petrolio, quindi la bilancia dei pagamenti si avvantaggia anche di questo; abbiamo tutta una serie di condizioni della congiuntura internazionale

che dovrebbero rilanciare l'economia del nostro Paese ed i conti pubblici, ma noi rimaniamo sempre fanalino di coda, sia quando l'economia globale peggiora che quando migliora. Ciò accade perché un Governo, che fino ad ora è vissuto di annunci, è entrato nella stagione dei rendiconti, quelli che stiamo esaminando (guarda caso, come coincidono spesso anche letteralmente le cose), e la stagione dei rendiconti afferma che questo Governo non è assolutamente all'altezza di reggere le sorti del Paese.

La senatrice Lezzi e la senatrice Comaroli hanno evidenziato tutta una serie di contraddizioni; potremmo riempire di contraddizioni, del va e vieni, di tasse che vanno e che vengono, di cui si annuncia la diminuzione o la soppressione. È veramente un *bailamme* di confusione mentale che purtroppo si aggiunge al *bailamme* della confusione economica. E pensare che quello in carica è il Governo che doveva fare le grandi riforme per diminuire la spesa pubblica, invece ha messo in piedi - e lo vivremo ulteriormente nelle prossime settimane - un meccanismo di conflittualità interna ed esterna ai partiti che tutto può risolvere tranne che i problemi della spesa pubblica.

Non si affronta il problema della riforma delle Regioni, della loro spesa. Poco fa colleghi, abbiamo salutato, quasi fossimo nelle condizioni psicologiche dei gladiatori nell'arena, i rappresentanti del Senato francese; abbiamo detto: «*Morituri te salutant*» a chi invece sopravvivrà, perché quella è una nazione assolutamente consapevole delle sue tradizioni e del suo futuro e non ha bisogno di abolire Camere per poter migliorare le proprie condizioni. Dal 1° gennaio 2016 la Francia avrà 12 Regioni contro le 24 attuali; inoltre, siccome noi tendiamo sempre a seguire gli esempi esterni (quando ci conviene), la Danimarca dal 1° gennaio 2016 non avrà Regioni: ha abolito tutti gli enti intermedi tra i Comuni e lo Stato. Noi invece non siamo capaci di intervenire su un tessuto di 21 Regioni che sono le titolari del maggiore spreco nella spesa pubblica italiana. Sono quelle che hanno determinato l'aumento della spesa pubblica. Abbiamo costretto i Comuni a diminuirla. Abbiamo costretto molti enti a diminuirla, tagliando naturalmente in maniera orizzontale, senza entrare nella discrezionalità di una spesa saggia e mirata, mentre altre nazioni si sono rese conto che l'apparato pubblico non può mantenere condizioni di elefantiasi che gravano sui cittadini, costretti continuamente a vedere aumentare il carico fiscale.

Quando, nelle vere riforme, entreremo in questi ambiti, solo allora potremo dire di volere veramente riformare e rendere più moderno il nostro Stato.

Ma la classe politica regionale ormai domina la scena politica e domina anche questo Parlamento, tanto che oggi, dopo avere per anni ascoltato invettive contro il doppio incarico e contro le posizioni di doppia presenza nei Comuni, con parlamentari che diventavano sindaci e che venivano messi all'indice, adesso noi, in Costituzione, andiamo a decidere che il doppio incarico deve essere obbligatoriamente tenuta in piedi nel nostro Paese, dando ai consiglieri regionali la possibilità di diventare anche senatori.

Come vedete, quindi, è un Governo che non sa proprio da dove deve partire e ha solo una parola: riforma. E questa riforma, purché essa sia tale, non ha importanza di che contenuti si ammantano e che contenuti trasferisca alla società italiana: purché sia riforma. E con questo noi andremo veramente a consolidare un *trend* drammaticamente negativo dei nostri conti pubblici. Andremo a consolidare la classe politica più sprecona tra tutte le varie istituzioni.

Poco fa ascoltavo la senatrice Chiavaroli lanciare invettive contro le partecipate. Ma se noi non diminuiamo il numero delle istituzioni (in questo caso delle Regioni) non potremo mai diminuire neanche il numero delle loro partecipate. Per ogni Regione, per ogni servizio pubblico che si rende, vi è una partecipata. Allora quello è il cancro su cui si deve intervenire, quello della elefantiasi degli apparati istituzionali del nostro Paese.

Le cifre sono drammaticamente chiare, sono inequivocabili e condannano questo Governo all'insuccesso clamoroso (e purtroppo drammaticamente dannoso per i cittadini italiani) di un aumento della spesa pubblica, di un aumento del debito pubblico e, purtroppo, al di là delle buone intenzioni, presto anche di un aumento delle imposizioni fiscali sui cittadini di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[SANTINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il rendiconto e l'assestamento del bilancio pubblico rappresentano un passaggio importante del ciclo di bilancio con il quale si esamina lo stato delle nostre finanze. In questa circostanza, confermano a tutti noi e ai nostri concittadini, che l'Italia ha i conti pubblici in ordine e un'economia finalmente in ripresa dopo anni di decrescita. Va detto subito, in ordine a questo e al peggioramento degli indicatori segnalati da molti interventi, che sono state molto convincenti le spiegazioni date, nell'intervento del vice ministro Morando, della dinamica della crisi che, contrariamente alle previsioni del precedente Governo, si è prolungata anche nel 2014.

Pur non avendo risolto tutti i problemi, il Paese si trova nelle condizioni di guardare al futuro ora con maggiore fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente i propri fondamentali.

Sul fronte della finanza pubblica, l'assestamento 2015 ci conferma che il Paese è sano. Il *deficit* pubblico è sotto controllo e l'avanzo primario è fra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione europea. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, risulta in miglioramento rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. Le entrate e le spese finali, pur in aumento rispetto alle previsioni iniziali, evidenziano segnali positivi in particolare dal lato di talune poste relative alle entrate tributarie, dal lato della spesa in conto capitale e, soprattutto, dell'andamento della spesa per interessi che presenta un saldo positivo di 7,4 miliardi di euro in termini di competenza.

Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali europee ed internazionali con una situazione di finanza pubblica solida, credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari internazionali.

Ma il dato maggiormente positivo di questi giorni, che va a rafforzare i risultati conseguiti a livello di finanza pubblica, è che l'economia nazionale, dopo anni di recessione, si sta riavviando verso la ripresa economica, la crescita dei consumi e dell'occupazione. I dati ISTAT diffusi nei giorni scorsi sono confortanti. Chiedendo di poter consegnare il testo del mio intervento, cito solo il fatto che è già acquisita quest'anno la crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2014, che era oggetto di molte previsioni fatte anche nel dibattito da parte di molti osservatori. La dinamica dei consumi è risultata positiva, il mercato del lavoro è in netto miglioramento ed anche l'inflazione è stabile.

Di fronte a questi dati, il problema che abbiamo adesso è immaginare una legge di stabilità che possa guardare al futuro con la possibilità di riavviare in maniera molto forte la crescita. Per questo l'agenda del Governo deve concentrarsi sui motori della crescita, a partire dalla riduzione della tassazione (un impegno molto forte), dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia, dal contrasto delle disuguaglianze sociali, dalla riattivazione degli investimenti pubblici e privati (come dimostrano alcuni investimenti già fatti sulla scuola e come dimostreranno gli interventi in programma sul Sud e in generale sugli investimenti), dalla lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, alla semplificazione del Paese.

Non partiamo da zero, e i risultati finora conseguiti sono lì a dimostrarcelo: il Parlamento ha approvato già in questi mesi misure importanti che avranno un impatto sull'economia, e molto si farà con la prossima legge di stabilità. Quindi dobbiamo accelerare: è questa la lezione che dobbiamo trarre dall'assestamento 2015 e dobbiamo ottimizzare i risultati che l'ISTAT ci ha dato. Vanno concretizzate le riforme ancora in discussione con molta rapidità e molta incisività, e in questo modo si potranno consolidare nel 2016 in maniera ancora più forte i temi della crescita, della riduzione del debito e di tutte quelle voci positive che dobbiamo saper migliorare. In questo modo l'Italia ritroverà la fiducia e la speranza che sono indispensabili per dare una spinta concreta alla crescita e alla ripresa economica in atto.

Per questi motivi noi del Partito Democratico voteremo convintamente sia il rendiconto che l'assestamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento al Resoconto

della seduta.

Sospendo brevemente la seduta in attesa che arrivi il presidente Grasso a presiedere i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 18,11, è ripresa alle ore 18,12).

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 18,12)

La seduta è ripresa.

Procediamo dunque alle votazioni finali dei disegni di legge nn. 2008 e 2009.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2008, nel suo complesso, con gli annessi allegati 1 e 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2009, nel suo complesso, con le annesse tabelle.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Sui lavori del Senato

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, credo che l'ordine dei lavori preveda ora alcune ratifiche di accordi internazionali, ma in considerazione dell'assenza del presidente Casini chiediamo di rinviare a domani questo punto dell'ordine del giorno, naturalmente se i colleghi sono d'accordo. Credo che ciò sia compatibile con il nostro calendario.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 settembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,15).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 ([2008](#))

ARTICOLI DA 1 A 10 (*)

(*) Per gli articoli da 1 a 10 del disegno di legge n. 2008, tutti approvati, si faccia riferimento all'Elenco cronologico dei Resoconti, sed. n. 501, in formato PDF. Per gli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 5, si faccia riferimento all'Atto Senato 2008 (pagg. 48-55).

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 ([2009](#))

NB. La Commissione propone di approvare le variazioni alle tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo (A.S. 2009), con le modifiche che si riportano in base ai criteri di seguito precisati:

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato in neretto;
- le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere sono riportate in neretto corsivo;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali.

Le voci omesse restano identiche.

ARTICOLO 1 E VARIAZIONI ALLE TABELLE NN. 2, 10, 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2014, n. 191, sono introdotte, per l'anno finanziario 2015, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	7. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)		
7.1	Sostegno al settore agricolo (9.3)	14.922.142	14.922.142

... Omissis ...

21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
(1)

21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)

23.524.455 2

... Omissis ...

25. Fondi da ripartire (33)

25.1 Fondi da assegnare (33.1) **- 176.466.505 - 176.466.505**

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) **212.756.190 212.756.190**

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
1.2	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	- 6.318.515	55.186.463

... Omissis ...

	2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)		

... <i>Omissis</i> ...			
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	- 305.119.649	- 305.087.455
... <i>Omissis</i> ...			
	6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
... <i>Omissis</i> ...			
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.022.493	19.900.240

TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autorizza di cassa
	1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)		
... <i>Omissis</i> ...			
1.9	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	4.688.487	6.928.021

TABELLA N. 14
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Unità di voto		Variazioni	
Codice	Missione Programma	Alla previsione di competenza	Alla autori di cas
	1. Tutela della salute (20)		
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	871.350	4.371
... <i>Omissis</i> ...			
	2. Ricerca e innovazione (17)		
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.589.276	7.290
	3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	185.684	862.4
	4. Fondi da ripartire (33)		
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	- 11.190.727	- 11.1

NB. Per le Tabelle di cui all'articolo 1, nel testo proposto dal Governo, si rinvia all'Atto Senato 2009 (pagg. 37-152).

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 191, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:
«32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma

"Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" - programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dai capitoli della categoria 2 - consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge».

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, è incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015.

2. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, il comma 24 è sostituito dal seguente:

«24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Santini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2008 e 2009

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il rendiconto e l'assestamento del bilancio pubblico per l'anno 2015, oggi all'esame di quest'Aula, rappresentano un passaggio importante del ciclo di bilancio con il quale si esamina lo stato delle nostre finanze pubbliche in corso di anno rispetto alle previsioni del bilancio approvato lo scorso dicembre 2014.

Va detto subito che in ordine al peggioramento degli indicatori segnalati da molti interventi sono state molto convincenti le spiegazioni date dall'intervento del vice ministro Morando nella dinamica della crisi che contrariamente alle previsioni del precedente Governo si è prolungata anche nel 2014. In questa circostanza essi confermano a tutti noi e ai nostri concittadini che l'Italia ha i conti pubblici in miglioramento e un'economia finalmente in ripresa dopo anni di decrescita.

Pur non avendo risolto tutti i problemi, il Paese si trova nelle condizioni di guardare al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di essere in grado di migliorare ulteriormente i propri fondamentali.

Sul fronte della finanza pubblica, l'assestamento 2015 ci conferma che il Paese è sano. Il *deficit* pubblico è sotto controllo e l'avanzo primario è fra i migliori tra i paesi membri dell'Unione europea. Il saldo netto da finanziare, per la parte di competenza, risulta in miglioramento rispetto alle previsioni dello scorso dicembre. Le entrate e le spese finali, pur in aumento rispetto alle previsioni iniziali, evidenziano segnali positivi in particolare dal lato di talune poste relative alle entrate tributarie, dal lato della spesa in conto capitale e, soprattutto, dall'andamento della spesa per interessi che presenta un saldo positivo di 7,4 miliardi di euro in termini di competenza.

Alla luce di tali sintetici dati, si conferma la sostanziale tenuta dei nostri conti pubblici e soprattutto la ritrovata credibilità internazionale del paese che si riflette nella positiva caduta dei tassi d'interesse sui titoli del nostro debito pubblico. Lo *spread* non rappresenta più un elemento di tensione, di instabilità e di caduta della fiducia nei confronti del Paese.

Siamo oggi nelle condizioni di presentarci nelle sedi istituzionali europee ed internazionali con una situazione di finanza pubblica solida, credibile e in grado di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari internazionali.

Ma il dato maggiormente positivo di questi giorni, che va a rafforzare i risultati conseguiti a livello di finanza pubblica, è che l'economia nazionale, dopo anni di recessione, si sta riavviando verso la ripresa economica, la crescita dei consumi e dell'occupazione.

Nei giorni scorsi, l'Istat ha diffuso una serie di dati confortanti. Il prodotto interno lordo ha registrato nel secondo trimestre dell'anno in corso una crescita pari allo 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,7 per cento rispetto al corrispondente trimestre del 2014. Tale crescita è stata in gran parte determinata dall'andamento favorevole del settore manifatturiero e dei servizi. Alcuni potrebbero affermare che è poco, ma certo non si può negare che sia il secondo trimestre consecutivo in cui si registra una variazione tendenziale positiva dopo ben 13 trimestri con segno negativo (3° trimestre 2011).

La dinamica dei consumi è risultata positiva per un +0,4 per cento. La spesa delle famiglie e delle istituzioni sociali private ha mostrato una chiara accelerazione, contribuendo all'espansione del Pil per 3 decimi di punto percentuale. L'apporto più consistente, pari ad oltre il 50 per cento, è stato fornito dalla spesa in beni durevoli (+3,3 per cento), a riflesso del ritrovato clima di fiducia delle famiglie.

Il mercato del lavoro appare in netto miglioramento rispetto al recente passato. I dati trimestrali dell'indagine sulle forze lavoro evidenziano che nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione è cresciuta dello 0,5 per cento e che l'espansione ha interessato tutte le aree territoriali e tutti i principali settori produttivi. Miglioramenti si registrano in relazione all'occupazione giovanile, anche se il dato maggiormente positivo riguarda gli ultracinquantenni.

A conferma del buon andamento del mercato del lavoro, a luglio si è registrato un significativo calo del tasso di disoccupazione al 12 per cento, dopo che nei primi due trimestri dell'anno si era stabilizzato, nei dati stagionalizzati, rispettivamente al 12,3 per cento e al 12,4 per cento.

L'inflazione rimane stabile, su livelli lievemente positivi. In base alla stima provvisoria, il ritmo di crescita annuo dell'indice per l'intera collettività (NIC) è risultato pari allo 0,2 per cento.

Secondo l'Istat, la crescita economica è attesa proseguire, seppure a ritmi moderati, anche nei prossimi mesi. Sulla base del modello di previsione di breve termine, la variazione congiunturale reale del Pil prevista per il terzo trimestre è pari a +0,3 per cento e pur in presenza di un rallentamento delle esportazioni, la domanda nazionale è attesa fornire il principale contributo positivo al Pil.

In questo scenario, la crescita acquisita per il 2015 è pari allo 0,7 per cento.

Giudizi positivi sullo stato della nostra economia provengono anche dal contesto internazionale.

L'Ocse ha recentemente registrato nel mese di luglio una crescita stabile che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi mesi.

Ora il cuore dell'agenda di governo deve concentrarsi sui motori della crescita, della riduzione, forzando i contesti delle disuguaglianze, riattivando gli investimenti pubblici e privati, l'investimento su scuola, università e ricerca, la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, la semplificazione di un Paese difficile per chi vuole fare impresa. Questo è il punto: i nostri sforzi oggi devono andare verso tutto ciò che può far crescere l'economia e creare il lavoro.

Non partiamo da zero, e i risultati finora conseguiti sono lì a dimostrarcelo: il Parlamento ha approvato in questi mesi misure importanti e provvedimenti che avranno un grande impatto sull'economia. Ma il Paese ci chiede di accelerare: è questa la lezione che dobbiamo trarre dall'assestamento 2015 e dai recenti numeri pubblicati dall'Istat.

Solo così l'Italia ritroverà la fiducia e la speranza che sono indispensabili per dare una spinta decisa e concreta alla ripresa economica in atto.

Con queste motivazioni il Gruppo del PD voterà a favore dei provvedimenti sul rendiconto e sull'assestamento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Buccarella, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Collina, Consiglio, Conte, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Gotor Facello, Guerrieri Paleotti, Marino Luigi, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Rubbia, Sacconi, Saggese, Silvestro, Stucchi, Taverna, Torrisi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Corsini, Fattorini e Tremonti, per attività della 3^a Commissione permanente; Chiti, per attività della 14^a Commissione permanente; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Fravezzi Vittorio

Istituzione della giornata nazionale dell'Autonomia e dell'Autogoverno responsabile delle comunità locali (2050)

(presentato in data 09/9/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni in materia di assunzione dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1951)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul finanziamento pubblico dei giornali e degli altri organi di stampa o di comunicazione di massa (2002)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cirinna' Monica

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali (1859)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Introduzione dell'articolo 602.1 del codice penale e ulteriori disposizioni per la repressione e il contrasto del fenomeno del traffico di esseri umani (1899)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Sacconi Maurizio

Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico (2001)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (2026)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (2027)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (2028)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (2036)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mirabelli Franco ed altri

Disposizioni in materia di riordino dei giochi (2000)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società (2005)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/09/2015);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Ruta Roberto ed altri

Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) (1753)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2015);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni volte a contrastare il tumore mammario (2019)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Panizza Franco

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco (1931)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015);

Commissioni 1° e 12° riunite

Sen. Consiglio Nunziante

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1947)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2015).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 8 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - le seguenti proposte di nomina:

del professor Mauro Palma a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 55);

del professor Francesco D'Agostino a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone

detenute o private della libertà personale (n. 56);

dell'avvocato Emilia Rossi a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 57).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 29 settembre 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 182-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2a e 6a, che esprimeranno il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (n. 184-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23 - lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (n. 185-*bis*).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 settembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 settembre 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 agosto 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXXV*, n. 3).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Casson e De Pietro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00405 del senatore Cotti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lo Giudice e Ginetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02164 della senatrice Fedeli ed altri.

Interrogazioni

[CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Costituzione italiana, all'articolo 9, afferma che "La Repubblica (...) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

la Repubblica italiana ha adottato l'indirizzo di assumere, tra i compiti essenziali dello Stato, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;

nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza), a pochi metri dal famosissimo ponte palladiano "degli alpini", è prevista la realizzazione di una centrale idro-elettrica;

il progetto prevede il posizionamento di una turbina per l'erogazione di 156,6 chilowatt l'ora che a parere degli interroganti deturperà uno dei luoghi più antichi e affascinanti della città;

si sono espressi contro questo progetto il Comune di Bassano del Grappa e migliaia di cittadini raccolti in comitati ed associazioni locali e nazionali, tra cui "Italia nostra";

in fase di approvazione del progetto, dirimente è stato il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, che avrebbe inspiegabilmente modificato un proprio parere precedente, di tipo contrario;

il parere favorevole è privo di ogni accenno al contesto territoriale, storico e paesaggistico che avrebbe dovuto motivare nel provvedimento espresso l'incompatibilità del progetto industriale sul sito;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la sussistenza di incentivi statali sta generando un'eccessiva proliferazione di "mini idro", ovvero di centrali idroelettriche di potenza inferiore ad un megawatt;

i contributi statali, in apparenza sovradimensionati, generano speculazioni, in sede di concessioni, da parte delle compagnie operanti;

a parità di condizioni le tecnologie eco-sostenibili alternative, come il fotovoltaico, soprattutto se inserito sulle coperture degli edifici e in autoconsumo, producono energia esente da speculazioni e con un impatto ambientale notevolmente minore, generando peraltro un ben maggiore vantaggio economico diffuso ed a livello locale;

considerato inoltre che:

il citato impianto industriale energetico insiste in un sito di eccezionale interesse storico, artistico, archeologico e di singolare bellezza paesaggistica, nell'ambito del centro storico della città veneta e a poche decine di metri dallo storico ponte degli Alpini, capolavoro del Palladio;

risulta agli interroganti che il soprintendente, estensore del parere, sarebbe stato sottoposto ad indagine penale per fatti connessi con i restauri del teatro e di alcune chiese della città de L'Aquila, dopo i tragici eventi sismici, nell'ambito di un incarico pregresso, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere al fine di salvaguardare uno degli ambienti paesaggistici più belli d'Italia, simbolo della città di Bassano del Grappa, caro agli italiani e conosciuto e visitato da turisti provenienti da tutto il mondo;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo intenda attivarsi urgentemente e tempestivamente nelle opportune sedi di competenza al fine di emendare il parere della Soprintendenza, che si inserisce in un procedimento *in itinere* di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e ne forma parte integrante e sostanziale;
se il Ministro dello sviluppo economico ritenga opportuno assumere iniziative atte a rivedere il sistema degli incentivi destinati al "mini-idro" al fine di scoraggiarne il proliferare a parere degli interroganti indiscriminato e a fini essenzialmente speculativi;
se consideri che sia necessario investire sul risparmio di energia piuttosto che nella sua produzione, così come peraltro auspicato anche dall'Unione europea;
se intenda promuovere un'immediata sospensione di tutte le concessioni, in atto e in divenire, allo scopo di riverificarne la compatibilità con le normative e indicazioni europee.
(3-02175)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

"La Sicurezza" Srl è un'impresa, con sede operativa a Melito di Napoli, che si occupava di fornitura di servizi contro furti, vigilanza anche marina e pattugliamenti fissi notturni e diurni, servizi protettivi, scorte armate, custodia merci e valori, servizi speciali a richiesta, pattugliamento autotrasportato nonché servizi di portierato presso enti pubblici e privati;

il giorno 7 ottobre 2010, con sentenza n. 225, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento de La Sicurezza Srl, nominando curatore fallimentare l'avvocato Michele Chianese che, con decreto del 28-29 ottobre 2010, viene autorizzato alla continuazione temporanea dell'attività della società fallita, fino al 30 settembre 2011, evidentemente per consentire che l'attività fosse trasferita a terzi. Il fallimento, infatti, vantava al suo attivo il complesso aziendale avente ad oggetto l'attività di vigilanza già svolta dalla società fallita nella sede operativa di Melito di Napoli, composta da marchio, avviamento, contratti in corso, beni mobili e attrezzature;

al momento della dichiarazione di fallimento la società contava 173 dipendenti, 6 dei quali, nei mesi successivi, hanno presentato dimissioni volontarie;

a seguito dell'autorizzazione alla continuazione temporanea dell'attività dell'impresa, la gestione fallimentare ha presentato istanza per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991;

tra le offerte di acquisto è pervenuta quella della Cosmopol Srl, società di vigilanza privata, che si è concretizzata con l'invio della comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990;

all'esito dell'incontro con i sindacati, il 22 luglio 2011 viene stipulato un accordo, *ex art.* 47, comma 5, della legge n. 428, con cui la Cosmopol si impegnavano ad assumere 65 unità lavorative complessive scelte, secondo criteri non specificati, tra i dipendenti della società fallita, di cui 55 entro 60 giorni dal rogito notarile di trasferimento d'azienda, 5 entro 12 mesi dal rogito e le restanti 5 entro 18 mesi;

nel medesimo accordo, veniva inoltre specificato che la proposta di acquisto formulata dalla Cosmopol e il conseguente impegno all'assunzione delle 65 unità erano condizionati alla realizzazione di due condizioni: "a) approvazione e condivisione del presente accordo da parte del giudice delegato al Fallimento La Sicurezza s.r.l.; b) sottoscrizione delle conciliazioni individuali in sede sindacale (...) da parte di almeno il 95% dei lavoratori in forza alla Sicurezza alla data odierna";

queste conciliazioni individuali prevedevano che a fronte di un trattamento di fine rapporto molto

ridotto e di una somma di 750 euro *una tantum* i lavoratori rinunciassero a qualsiasi altra pretesa successiva. Coloro che sarebbero stati riassunti, dunque, avrebbero perso l'anzianità di servizio ed i diritti maturati nel corso del precedente periodo lavorativo presso La Sicurezza Srl;

il 7 settembre 2011, tutti i lavoratori sono stati messi in mobilità e, il 14 settembre, è stata consegnata a ciascuno una comunicazione di risoluzione del contratto di lavoro, in cui si annunciava la messa in mobilità, alla luce della "assoluta impossibilità di prosecuzione della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa (...) e quindi della definitiva e assoluta cessazione dell'attività aziendale al 30 settembre 2011";

in data 26 settembre 2011, la società fallita e la Cosmopol Srl hanno stipulato un atto di cessione di azienda;

considerato che:

risulta agli interroganti che la sottoscrizione degli accordi conciliativi, coi quali i dipendenti rinunciavano a far valere qualunque diritto maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, è stata presentata ai lavoratori come unica possibilità per essere assunti presso la Cosmopol Srl;

a giudizio degli interroganti, tale procedura evidenzia un atteggiamento palesemente ricattatorio, che abusa dello stato di soggezione del lavoratore costretto a scegliere tra la perdita del lavoro e la perdita dei diritti già acquisiti;

nonostante ciò che a parere degli interroganti si configura come un "ricatto", non è stata raggiunta la quota del 95 per cento, posta come condizione di validità dell'accordo stipulato in sede di consultazione sindacale. Pertanto essendo l'accordo da considerarsi inefficace avrebbe dovuto trovare piena attuazione l'art. 2112 del codice civile, che stabilisce la continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario, con l'espressa garanzia di conservazione di tutti i diritti precedentemente maturati dal lavoratore;

nei fatti, la Cosmopol subentrava nei rapporti facenti capo alla società fallita già prima del formale atto di cessione, subentrando persino negli appalti della società cedente ed utilizzando per l'espletamento della propria attività uomini e mezzi de La Sicurezza Srl;

alla luce dei comportamenti evidenziati, risulta agli interroganti siano state messe in atto una serie di azioni apparentemente lecite, ma volte ad eludere la disciplina del trasferimento d'azienda e la tutela che l'art. 2112 garantisce ai lavoratori in tale tipo di operazione commerciale;

considerato inoltre che:

secondo quanto riferito al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo da alcuni ex dipendenti, la Cosmopol Srl ha in breve tempo rilevato una serie di società fallite, sia in territorio campano che in altre regioni, con modalità non sempre rispettose di procedure e cautele legali;

a parere degli interroganti, tale circostanza lascia perplessi sull'affidabilità di una società che, alla luce del tipo di attività svolta, per stare sul mercato ha ricevuto autorizzazioni dalle competenti autorità di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover verificare la correttezza dell'operazione commerciale descritta, al fine di valutare se ci fossero davvero i presupposti per la messa in mobilità e per l'erogazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria o se tale operazione non sia stata posta in essere al solo scopo di beneficiare di aiuti statali non dovuti prima e di incentivi all'assunzione poi;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire anche convocando un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di scongiurare la definitiva perdita del lavoro dei dipendenti che erano in forza presso la società cedente e che, *stricto iure*, avrebbero dovuto restare in servizio presso la Cosmopol;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di prevedere accertamenti relativamente al comportamento assunto dalla Cosmopol, al fine di verificare se essa sia davvero dotata di

quell'affidabilità e trasparenza che sono alla base delle autorizzazioni, provenienti dalle autorità competenti, a svolgere attività di vigilanza e servizi di sicurezza.

(4-04474)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Considerato che: grazie agli archivi dell'accademia dei Concordi di Rovigo, che conservano le edizioni dei quotidiani, è stato possibile rileggere le dichiarazioni sulla stampa locale del presidente *pro tempore* del magistrato alle Acque, P. C., del marzo 2011, arrivato a Rovigo per l'assegnazione dei lavori della nuova questura di piazza D'Armi;

in quell'occasione C. avrebbe dichiarato che i lavori sarebbero terminati entro il 2012;

i lavori furono assegnati al consorzio di imprese "Consta", all'interno del quale c'erano diverse imprese padovane, tra le quali la Mattioli SpA. Imprese notoriamente facenti parte della galassia della Compagnia delle Opere;

l'importo dei lavori a base d'asta era di circa 13 milioni di euro, Consta ha offerto un ribasso di circa l'11 per cento. Avevano partecipato alla gara anche la Cles di Stienta, e le rodigine Dondi e Reale;

le parole di C., riportate dalla stampa, furono: «Non c'è spazio per nessuna variante in corso d'opera, la costruzione sarà interamente finanziata dal Ministero dell'Interno che non ha un centesimo in più di quanto stabilito»;

nel giugno 2014 P. C. è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul Mose;

sempre la stampa, nello stesso mese di giugno 2014, riporta che C. avrebbe confessato nel corso di un drammatico interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri di aver ricevuto 200.000 euro all'anno dal consorzio e un bonifico da 500.000 euro su un conto svizzero a lui riconducibile. Inoltre avrebbe aggiunto: «I collaudatori del Mose li sceglieva Mazzacurati»;

a tutt'oggi il cantiere è quantomeno 3 anni in ritardo,

si chiede di sapere:

se sia possibile ottenere la contabilità economica dell'opera in questione;

se risulti ai Ministri in indirizzo che il Comune di Rovigo o altri enti pubblici diversi dal Ministero dell'interno abbiano partecipato economicamente al pagamento dei lavori o se sia previsto che lo facciano;

se vi siano state varianti in corso d'opera;

a quanto ammontino i pagamenti effettuati fino ad oggi alle imprese, ai progettisti e ai consulenti e a qualsivoglia altro attore che abbia gravitato attorno al cantiere della questura di Rovigo;

se risulti quando verrà aperta la nuova struttura e quando gli agenti rodigini verranno trasferiti;

se vi siano vincoli architettonici o artistici sull'attuale sede della questura di Rovigo, in vicolo Donatoni, e di chi sia la proprietà dell'area;

se risulti che l'amministrazione comunale di Rovigo, una volta che la questura si sarà trasferita, sarà formalmente nella condizione di consentire la demolizione degli immobili esistenti per una nuova progettazione ad elevato contenuto tecnologico, allo scopo di riqualificare una zona centrale e pregiata della città per adibirla a residenza, uffici e commercio al dettaglio.

(4-04475)

[ENDRIZZI](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

- Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti

di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telelaser*, *tutor* e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli *autovelox* fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli *autovelox* mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, *shock* meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto *autovelox*. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli *autovelox* posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "*random*", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da *computer*, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla

Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli *autovelox* situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

(4-04476)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a parere degli interroganti:

il sistema universitario italiano, nonostante le innovazioni introdotte negli ultimi anni, necessita di una serie di cambiamenti che mirino ad arginare la lenta ma progressiva marginalizzazione di molti singoli atenei;

le risorse economiche assegnate negli ultimi tempi al sistema universitario italiano nel suo complesso sono drasticamente diminuite;

il sistema universitario italiano, comunque, pur con molte difficoltà, continua a svolgere un fondamentale e strategico ruolo per il futuro del Paese e la formazione delle nuove generazioni;

nelle ultime settimane, in diverse occasioni, soprattutto i rettori delle università del Mezzogiorno hanno evidenziato il ruolo delle università meridionali nel sistema universitario e hanno segnalato l'estrema urgenza del ripristino degli investimenti sul sistema universitario, nell'ambito del quale gli atenei del Sud svolgono un ruolo prezioso di formazione e promozione sociale, ricerca e innovazione tecnologica, "terza missione", in stretta collaborazione con i vari attori del territorio;

premesso, inoltre, che:

il decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015", stabilisce la distribuzione del contingente di risorse espresso in termini di "punti organico", parametro di riferimento per l'assunzione del personale di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

allo stato attuale, dal 2013, le università del Mezzogiorno hanno ricevuto 900 milioni in meno delle risorse occorrenti e il blocco del *turnover* ha impedito di rinnovare l'organico dei docenti;

considerato che:

come ogni anno sono state pubblicate le classifiche delle migliori università italiane, secondo i criteri individuati da Censis e dal quotidiano "la Repubblica" nella "Grande guida università 2014-2015";

le graduatorie sono state realizzate prendendo in considerazione 5 parametri quali indicatori di base, comunque valutati con peso diverso: i servizi (il numero di posti d'alloggio e i contributi relativi per iscritti residenti fuori regione; numero di pasti erogati per gli iscritti); borse e contributi (spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio a favore degli studenti sul totale degli iscritti all'università); strutture (rapporto posti aula/iscritti; rapporto posti biblioteche/iscritti; rapporto posti laboratori/iscritti); *web* (punteggio assegnato ai siti *internet* degli atenei sulla base della funzionalità e contenuti); internazionalizzazione (gli studenti che hanno trascorso un periodo di studio o di tirocinio all'estero sul totale degli iscritti universitari; gli iscritti stranieri sul totale degli iscritti; studenti stranieri che hanno trascorso un periodo di studio presso l'ateneo sul totale degli iscritti; la spesa degli atenei e degli enti al diritto allo studio a favore della mobilità sul totale degli iscritti al netto degli immatricolati);

preso atto che, a quanto risulta agli interroganti:

la guida ha suscitato numerose polemiche da parte dei rettori, che hanno contestato l'attendibilità delle citate classifiche di merito delle università italiane, stilate sulla base di criteri errati e viziati da discrezionalità;

in particolare, appaiono discutibili l'aggregazione di dati e indicatori, già peraltro censurata nel 2014 dal sito *internet* "Roars" e soggetta alla "trappola della normalizzazione", e l'utilizzo di parametri di contesto esterni al sistema universitario, *in primis* occupazione e borse di studio;

su un piano più generale, appare evidente come la collocazione nelle posizioni di retrovia degli atenei meridionali possa in larga parte dipendere dai criteri di distribuzione delle risorse finanziarie e assunzionali adottati negli ultimi anni;

preso atto, infine, che appare evidente la necessità di rafforzare il sistema universitario nel suo complesso, sostenendo ricerca e innovazione, ma anche introducendo criteri correttivi di perequazione e di sostegno delle università delle aree più deboli,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, al fine di salvaguardare il prestigio delle università italiane e in particolare quelle del Mezzogiorno d'Italia, anche attraverso la pubblicazione di graduatorie di merito delle università italiane stilate direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di criteri individuati anche d'intesa con la Conferenza dei rettori;

se non ritenga di dover rivedere, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, il sistema di finanziamento delle università, introducendo meccanismi che, assicurando la copertura delle spese di funzionamento di ciascun ateneo, ne valorizzino i risultati e favoriscano il superamento di eventuali criticità;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare gli effetti palesemente sperequativi derivanti dall'applicazione del modello di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;

se non ravvisi la necessità di correggere, a valersi dall'anno accademico 2015/2016, anche in relazione dell'ordine del giorno G21.0.200, accolto dal Governo, al disegno di legge (AS 1150) di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", il meccanismo di assegnazione dei punti organico, tenendo conto delle cessazioni dal servizio del personale, della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale di ciascun ateneo, nonché del contesto economico e territoriale e infrastrutturale.

(4-04477)

[CAMPANELLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con provvedimento n. 46 del 14 gennaio 2015, recante "Riqualificazione e rifunionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana", si è proceduto alla riorganizzazione di tutti i punti nascita della Sicilia secondo le direttive impartite dal Ministero della salute, con particolare riferimento alla qualificazione degli stessi sulla base dei requisiti minimi e del necessario contenimento della spesa;

con l'adozione del piano di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in località disagiate, già in possesso del Ministero, sono state rappresentate le peculiari esigenze sanitarie vitali delle popolazioni ivi residenti che, per le immutabili condizioni orografiche ad alta difficoltà di accesso, necessitano della presenza, in deroga, di punti nascita;

in data 23 aprile 2015, l'Assessorato per la salute ha comunicato al Ministero quanto rappresentato rispettivamente dal Comitato dei sindaci del comprensorio di Cefalù (Cefalù, Pollina, Castelbuono, Isnello, Collesano, San Mauro Castelverde, Campofelice di Roccella, Lascari e Gratteri) e dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, relativamente alle problematiche connesse alla disattivazione dei punti nascita dei presidi ospedalieri di Cefalù e Licata, così come prevista dalla relativa rete regionale;

il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, intervenuto il 23 luglio 2015 in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera per rispondere all'interrogazione 5-06119, riguardante la chiusura entro la fine del 2015 di alcuni punti nascita della Sicilia ha spiegato che Ministero e Regione hanno condiviso la chiusura, programmata entro il 31 dicembre 2015, di alcuni punti nascita tra cui quello di Licata (Agrigento), non ravvisando la necessità di modifiche su quanto concordato congiuntamente tra il Ministero e l'Assessorato regionale sulla base delle indicazioni fornite;

per altri punti nascita è stata, invece, concessa una deroga dovuta agli "oggettivi (...) insuperabili disagi di viabilità che rendono difficili i collegamenti con il territorio e che potrebbero comportare inadeguatezza dell'assistenza sanitaria";

considerato che:

con nota protocollo n. 26722 del 21 aprile 2014, del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, venivano indicati una serie di problemi connessi alla chiusura del punto nascita di Licata, tra cui: la situazione di marginalità territoriale, la mancanza del criterio di sicurezza, che se non garantito, non potrà assicurare il diritto alla salute alle partorienti e ai nati, il numero dei parti che registra un *trend* in continua crescita: il numero delle nascite rilevate nel 2014, pari a 430 (assolutamente positivo rispetto all'anno precedente) e destinato ad un ulteriore incremento nel medio periodo; il fatto che il punto nascita di Licata viene scelto dalle partorienti di tutto l'*hinterland* (Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Riesi, Niscemi, eccetera); il numero dei parti cesarei del San Giacomo d'Altopasso che è in diminuzione e l'eccellente lavoro svolto dal personale sanitario che non ha permesso che si verificassero casi di mortalità;

a quanto si apprende dal comunicato stampa n. 339 del Comune di Licata, in data 4 settembre 2015 una delegazione licatese (formata dal sindaco Angelo Cambiano, l'assessore comunale Anna Triglia ed il presidente del Consiglio comunale Carmelinda Callea) ha rappresentato ai vertici del Ministero, in un apposito incontro tenutosi a Roma, le ragioni che vedono l'intero territorio schierato per scongiurare la chiusura del punto nascita di Licata;

dall'incontro, secondo il sindaco, è emersa la disponibilità da parte del Ministero a rivedere la procedura per scongiurare la chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la propria decisione sulla chiusura del punto nascita di Licata, vista la particolare collocazione, evitando così di creare disservizi alla popolazione e garantendo anche in questa parte del territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e il diritto alla salute;

quali azioni intenda mettere in atto per assicurare che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia conforme a quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

(4-04478)

[Fausto Guilherme LONGO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consolato generale d'Italia, competente per gli Stati di San Paolo, Mato Grosso, Mato Grosso del sud, Rondônia e Acre, versa in una situazione davvero critica;

ormai da anni si parla di aggiornamento e potenziamento dei servizi consolari, in generale, e del potenziamento del consolato generale di San Paolo in particolare, ma, purtroppo, nulla di fatto è avvenuto e pertanto continua lo stato di disagio dei rappresentanti italiani della comunità di San Paolo; la sede consolare di San Paolo lavora con circa 44 funzionari per erogare servizi a 125.000 cittadini italiani, a cui devono aggiungersi 380.000 persone, che sono in attesa del riconoscimento della loro cittadinanza italiana e suscita rammarico che, ancora oggi, il Governo italiano non abbia fatto qualcosa per migliorare la situazione della rete consolare;

a San Paolo del Brasile, una delle zone con la maggiore presenza di italiani emigrati, si verificano numerosi casi in cui i connazionali hanno trascorso intere giornate presso gli uffici consolari, molte volte costretti anche ad attendere in strada, senza essere ricevuti o magari, dopo una lunga attesa, venendo invitati a tornare il giorno successivo per avere un certificato;

nel caso di richiesta per la concessione della cittadinanza o per la corresponsione dell'assegno pensionistico, la situazione è ancora più drammatica: infatti l'attesa può durare giorni e addirittura mesi;

gli esempi riportati riguardano i Paesi dell'America meridionale; è legittimo però presumere che tali episodi si verifichino in tutti gli altri Paesi, nei quali il numero degli italiani emigrati è elevato e il personale impiegato negli uffici preposti ai servizi consolari è nettamente inferiore alle necessità e

inversamente proporzionale alle richieste da evadere;
considerato che:

la mappatura della rete consolare consta di 116 uffici consolari, di cui 71 consolati generali, 32 consolati, 3 vice consolati e 10 agenzie consolari, più della metà dei quali si trova in Europa. A tali uffici consolari si aggiungono anche le ambasciate, le quali talvolta hanno al loro interno anche degli uffici con competenze consolari e, precisamente, 79 cancellerie consolari e 28 sezioni consolari. La rete consolare è supportata da altri uffici consolari, per l'esattezza da 514 uffici consolari onorari, cui competono essenzialmente compiti di raccolta e di documentazione di pratiche consolari e, come è noto, gli uffici in questione sono dislocati in maniera da rispettare il numero degli italiani residenti all'estero, collocati nei singoli Paesi;

sarebbe, dunque, opportuna a giudizio dell'interrogante una vera e propria ristrutturazione della rete consolare, secondo criteri di ammodernamento di una struttura che è ormai obsoleta, ma la cui esistenza risulta sempre più fondamentale con il passare degli anni e con il continuo intensificarsi di relazioni tra chi vive lontano dalla madrepatria e chi, continuando a vivere nella madrepatria, cerca di attivarsi affinché i connazionali all'estero siano tutelati e possano usufruire di servizi efficienti;

una ristrutturazione che il Governo dovrebbe attuare per dare una ulteriore certezza che il rapporto tra madrepatria e italiani all'estero diventi sempre più continuo e intenso. L'assunzione di personale, laddove necessario, non solo non comporterebbe alcun onere a carico della finanza pubblica ma, addirittura, assicurerebbe nuove entrate che potrebbero essere riutilizzate per rendere sempre più ottimali i servizi resi dalla rete consolare italiana,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di favorire l'ammodernamento della rete consolare, nonché il potenziamento dei consolati generali e del Consolato di San Paolo del Brasile in particolare, anche in ottemperanza agli impegni presi dai rappresentanti del Governo Renzi e dei governi passati nei confronti delle comunità di italiani all'estero che li accolgono sempre con grande entusiasmo ed interesse.

(4-04479)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando a quanto asseriscono l'associazione "Mir Sada" ed il consigliere comunale di Lecco Alberto Anghileri, gli immigrati irregolari richiedenti asilo ospitati nella tendopoli del Bione, allestita nella seconda settimana di agosto 2015 nel territorio della città di Lecco, mancherebbero di importanti generi di prima necessità;

secondo l'associazione, nella tendopoli si registrerebbero infatti carenze nelle forniture di materiali per l'igiene e di indumenti intimi agli immigrati ivi accolti;

per ovviare a quella che ha pubblicamente descritto come un'emergenza, l'associazione Mir Sada ha promosso durante l'estate una raccolta di indumenti intimi e beni destinati all'igiene personale degli immigrati irregolari, attualmente circa 60, invitando gli interessati a partecipare all'iniziativa a consegnarne presso la sede della Fiom Cgil di Lecco, o a versare del denaro con il quale procedere al loro acquisto;

tutto ciò si sarebbe verificato malgrado lo Stato eroghi sino a 38,25 euro al giorno (comprensivi di Iva e 2,50 euro a titolo di "*pocket money*", non rilevante ai fini Iva) per immigrato presente nella tendopoli del Bione e la Prefettura di Lecco abbia specificato, nel bando indetto a suo tempo per l'appalto della gestione della struttura, come il vincitore della gara avrebbe dovuto assicurare agli ospiti, oltre alla registrazione ed il controllo delle presenze, la fornitura di vestiario adeguato alla stagione, garantendone altresì il ricambio ed il servizio di lavanderia; la fornitura di effetti lettereschi adeguati da cambiare periodicamente e quant'altro utile al *comfort* della persona; la disponibilità di prodotti per l'igiene personale e mezzi per lavarsi; la pulizia giornaliera e periodica degli ambienti; la somministrazione per colazione, pranzo e cena di alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli immigrati ed in particolare con i precetti religiosi da loro osservati; l'erogazione del "*pocket money*" nella misura di 2,50 euro *pro capite* e *pro die*; la consegna di schede telefoniche prepagate di 15 euro all'ingresso e la messa a disposizione di strumenti per utilizzarle; nonché l'offerta

di servizi di mediazione linguistico-culturale e di assistenza alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale;

il tutto si verifica mentre nella sola piccola provincia lecchese per la presenza degli aspiranti rifugiati nei centri di accoglienza (oltre 700, un numero più che raddoppiato rispetto ad aprile 2015) i costi dei servizi di assistenza e della gestione dei servizi connessi si avviano ad assorbire quasi 10 milioni di euro all'anno,

si chiede di sapere:

se la situazione di emergenza che ha determinato la raccolta di materiali per l'igiene e di indumenti intimi da destinare agli immigrati ospitati nella tendopoli di Bione, promossa dall'associazione Mir Sada, sussista veramente e quali cause l'abbiano determinata;

se il Ministro in indirizzo ritenga sufficienti i controlli effettuati sui soggetti che gestiscono i campi di accoglienza destinati agli immigrati, ricevendo a questo scopo denaro pubblico, o se al contrario li ritenga inadeguati, anche alla luce delle circostanze descritte;

come intenda assicurarsi che i vincitori delle gare di appalto per la gestione dei centri e delle altre strutture temporanee di accoglienza destinati agli immigrati irregolari onorino gli impegni assunti con il Ministero.

(4-04480)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02175, del senatore Cappelletti ed altri, sulla realizzazione di una piccola centrale idroelettrica a pochi metri da un bene culturale a Bassano del Grappa (Venezia).

1.5.2.2. Seduta n. 511 (ant.) del 24/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

511a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 512 del 29 settembre 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,39)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.* Gentile Presidente, onorevoli senatori e senatrici, la strada che ci ha portato oggi ad arrivare a questo punto è iniziata molti anni fa, quasi settant'anni fa, con la nostra Carta costituzionale. Sappiamo che la nostra Costituzione non è stata il frutto di un miracolo, di circostanze fortuite che si sono create in quel momento, né di una semplice reazione all'esperienza della dittatura o del conflitto mondiale, ma si tratta, per quanto riguarda i principi fondamentali, i valori racchiusi nella nostra Costituzione, di un percorso maturato nei decenni e nei secoli, un percorso di valori condivisi dalla nostra comunità, dal nostro popolo, un comune sentire che ha portato a riconoscere in Costituzione l'unità del Paese, i valori della solidarietà economica, politica, sociale e la difesa della Patria.

Fin dall'approvazione della Carta costituzionale i membri dell'Assemblea costituente furono consapevoli del grande risultato raggiunto, quindi della grande condivisione su tutta la Parte I della Costituzione; tanto che Ruini, il 22 dicembre 1947, disse che questa Costituzione sarebbe stata destinata a non finire mai, a durare per sempre, riconoscendo il grande lavoro svolto sulla Parte I. Già allora lo stesso Ruini riconosceva come, invece, la Parte II fosse il frutto di un accordo tra posizioni molto diverse in seno all'Assemblea costituente e dunque (come tutti gli accordi e i compromessi, per quanto alti) lasciava delle perplessità e dei dubbi, in particolare sulla parte relativa alla composizione

del Senato e sulla normativa, non inserita in Costituzione, riguardante il sistema elettorale, tanto che proprio il presidente De Nicola, fin dal 1948, volle istituire qui in Senato un comitato di studio per rivedere la composizione del Senato stesso.

Dunque, la discussione in ordine all'organizzazione dello Stato sul territorio, alle funzioni, al ruolo del Senato e alla sua composizione inizia quasi settant'anni fa e, in qualche modo, percorre tutta la nostra storia repubblicana, sia nel dibattito accademico tra gli studiosi, sia ovviamente nel confronto politico. Pensiamo al confronto che ci fu, all'inizio degli anni Settanta, sulla necessità delle riforme costituzionali e in particolar modo sulla riforma del Senato, tra Mortati e Bozzi. Si trattò di una discussione molto accesa e vivace, che è proseguita sino all'istituzione della prima Commissione bicamerale Bozzi, all'inizio degli anni Ottanta, e della Commissione bicamerale De Mita-Iotti all'inizio degli anni Novanta. Conosciamo benissimo i successi e gli insuccessi dei tentativi seguenti, della Commissione bicamerale di D'Alema, delle riforme approvate in Parlamento, che non hanno superato il vaglio del *referendum* del 2006 e quindi il giudizio dei cittadini, e della proposta di Violante, che non approdò mai in Assemblea, ma rimase agli atti, essendo stata semplicemente approvata in Commissione affari costituzionali.

Negli anni molto più recenti, il dibattito e il confronto hanno avuto nuovo slancio, grazie anche alla grande attenzione e alla tensione riformatrice che il Presidente Napolitano ha portato avanti nei suoi due mandati e in modo particolare all'inizio di questo suo secondo mandato, nell'attuale legislatura, che portarono all'istituzione del Comitato dei saggi e poi al Comitato dei trentacinque esperti voluti dal Governo Letta. Ecco allora che il disegno di legge costituzionale presentato dal nostro Governo è soltanto l'ultimo anello di una catena, di un dibattito, di un confronto, di un tentativo di riforma costituzionale che ha percorso i decenni precedenti, e non è quindi il frutto né di un tentativo estemporaneo, né sicuramente di un'approssimazione. Esso ha raccolto i risultati di quel lavoro, proponendo una riforma sicuramente ambiziosa, che oggi può essere più audace che in passato, perché certi valori di rappresentatività e di democrazia sono ormai ben consolidati e radicati nella nostra società, grazie alla nostra Costituzione.

Oggi possiamo dunque pensare di chiudere delle pagine aperte, delle pagine bianche, lasciate già dai Costituenti, proprio perché allora non fu possibile trovare su tutto un punto di accordo convincente ed efficace. Questa riforma si propone quindi di superare il bicameralismo prefetto, individuando un procedimento legislativo più semplice e snello, attraverso la possibilità di individuare tempi certi per il procedimento legislativo, con un valore determinante della Camera dei deputati, come unico ramo del Parlamento legato da un rapporto di fiducia con il Governo e quindi titolare di indirizzo politico, e con un Senato che sicuramente vede cambiare le proprie funzioni, che mantiene competenze importanti e fondamentali in termini di revisione costituzionale e per alcuni legge bicamerali sicuramente importanti, ma che, per i restanti procedimenti legislativi, ha soltanto un potere di proposta di modifica, avendo poi la Camera dei deputati la parola finale.

Il Senato ha soprattutto un ruolo importante di collegamento, di cerniera, tra lo Stato centrale e i territori, tra lo Stato centrale, le Regioni e i Comuni. Ecco perché, indipendentemente dalla scelta effettuata sul modello di individuazione dei senatori, a livello elettorale, l'elemento fondamentale è che i senatori restino consiglieri regionali e sindaci e che quindi, in qualche modo, possano svolgere questa funzione di collegamento e partecipare fin dall'inizio alle scelte a livello nazionale, cercando quindi di superare quella conflittualità, che oggi esiste tra Stato centrale e Regioni, non essendo ben definiti i confini rispetto alle competenze e ai poteri legislativi, tanto che, spesso, a decidere per i cittadini non sono né il Parlamento, né i Consigli regionali, ma è la Corte costituzionale, che viene obbligata ad assolvere un ruolo che non è nemmeno propriamente quello per cui è stata inizialmente pensata: laddove esiste una conflittualità così ampia, nel risolvere tali conflitti, infatti, essa si sostituisce sostanzialmente nelle scelte. Con la riforma costituzionale, una maggiore definizione del ruolo dello Stato e delle Regioni consentirà di superare questa conflittualità, riattribuendo allo Stato anche alcune competenze legislative importanti in via esclusiva, perché si tratta di scelte strategiche in tema di ambiente, di energia, di infrastrutture.

Dicevo che è una riforma sicuramente ambiziosa proposta dal Governo, ma che oggi non è più soltanto del Governo: è pienamente del Parlamento, perché ha già superato un voto importante un anno fa proprio in quest'Aula, con una maggioranza molto ampia allora, ed è stata ribadita e confermata pochi mesi fa dalla scelta della Camera dei deputati. È quindi pienamente una riforma del Parlamento e grazie al ruolo fondamentale svolto dal Parlamento in questi diciotto mesi è stata anche in parte modificata rispetto alla proposta iniziale del Governo, proprio perché il confronto e il dialogo che c'è stato tra Governo e forze politiche in Parlamento è stato concreto e reale e ha quindi portato a dei risultati tangibili.

Verificando il lavoro fatto fino ad oggi in Commissione e in Aula, sia al Senato che alla Camera, possiamo vedere che sono stati presentati, al netto degli emendamenti che dovremo esaminare in quest'Aula e che sono stati presentati ieri qui in Senato, oltre 529.000 emendamenti; di questi ne sono stati votati 4.440, ci sono stati oltre 3.600 interventi di deputati e senatori, ci sono state oltre 120 sedute dedicate alle riforme costituzionali e il testo del Governo è stato modificato in ben 134 punti tra Camera e Senato. Si tratta quindi di un lavoro che è stato arricchito dal tributo indispensabile e prezioso dei parlamentari. Per avere un termine di paragone, pensiamo che nel lavoro dell'Assemblea costituente, che scrisse l'intera Carta costituzionale, gli interventi furono poco più di 1.000 e gli emendamenti soltanto 1.613; quindi sicuramente il lavoro che è stato fatto in questi diciotto mesi è stato ricco e approfondito. Vedremo cosa succederà nell'esame cui gli emendamenti saranno sottoposti in quest'Aula e quindi le scelte che si compiranno, ma oggi quel lavoro ha portato anche all'individuazione di ulteriori punti di convergenza all'interno delle forze di maggioranza, che mi auguro possano poi rappresentare una base per un consenso più ampio che va oltre le forze che sostengono il Governo.

Sicuramente però noi abbiamo sempre riconosciuto il ruolo fondamentale, il valore sacro del Parlamento, e per noi il valore che ha chiunque siede in quest'Aula è certamente più alto del generare automaticamente degli emendamenti, perché noi crediamo nel valore del confronto politico, non nell'applicazione di un algoritmo per la produzione di emendamenti ostruzionistici. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).*

Noi sappiamo che questa legislatura è nata male e probabilmente ha corso anche il rischio di morire in fasce al suo inizio, per i nodi che non riuscivamo a sciogliere dopo le elezioni del 2013. Per fortuna, però, siamo stati in grado di dimostrare tutti insieme che la politica poteva prendersi una rivincita, poteva dimostrare di essere in grado di assumersi le proprie responsabilità, poteva dimostrare di essere in grado di fare quelle scelte di cui la democrazia ha bisogno, perché la democrazia ha bisogno di persone anche in grado di assumersi delle responsabilità e di compiere delle scelte.

Il lavoro che abbiamo fatto in questi diciotto mesi ha portato ad approvare molte riforme che da tempo erano attese: pensiamo alla responsabilità civile dei magistrati, a tutta la disciplina contro i reati ambientali, all'istituzione di un'Autorità nazionale anticorruzione, alla riforma del mercato del lavoro, della pubblica amministrazione *(Commenti del senatore Castaldi)*, all'approvazione della legge elettorale dopo dieci anni durante i quali non eravamo stati in grado di approvarla, a un piano serio di riduzione delle tasse. Tutto questo è stato possibile grazie al ruolo che hanno saputo svolgere la politica e il Parlamento, e grazie a queste riforme oggi l'Italia si è rimessa in moto. Con le nostre riforme e con le vostre riforme si è nuovamente accesa una speranza in Italia, che oggi è tornata ad essere una terra di opportunità.

Ovviamente il ruolo che svolge la politica non può dirsi ancora concluso. Sappiamo che queste riforme costituzionali sono in parte la premessa e in parte la conclusione di un percorso molto lungo. Siamo oggi ad un passo dal traguardo. Mi rivolgo allora a tutte le forze politiche presenti in Parlamento e presenti in quest'Aula. Credo che dovremo utilizzare i prossimi giorni per cercare di trovare un accordo e un consenso ampio qua dentro, perché si tratta di riforme costituzionali, cercando di privilegiare quegli elementi che condividiamo e che ci uniscono. Penso che tutti siamo d'accordo sul superare il bicameralismo perfetto, sull'avere un procedimento legislativo più snello, sull'avere delle Regioni che funzionino meglio e sull'abolire alcuni enti inutili. Io credo che anche all'interno dei

Gruppi che ancora non hanno deciso di votare sì a queste riforme ci possano essere delle opinioni diverse e si possano svolgere dei confronti. Mi auguro che i prossimi giorni servano proprio a creare un'intesa ampia e a creare un consenso verso delle riforme che hanno un unico obiettivo: quello di rendere l'Italia più semplice. E queste riforme rendono l'Italia più semplice.

Ovviamente si tratta di riforme costituzionali e fino all'ultimo minuto non lasceremo niente di intentato rispetto al confronto e al dialogo. Ma sia anche chiaro che non possiamo accettare veti da parte di nessuno, perché sappiamo che questa è davvero la volta decisiva e la credibilità del nostro Paese, anche a livello internazionale, passa anche attraverso queste riforme. Quindi a voi, onorevoli senatori e senatrici, la scelta nei prossimi giorni se cercare di trattenere il nostro Paese nel passato o accompagnarlo per mano nel futuro. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una richiesta, da parte del senatore Calderoli, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

Prima di dare la parola al senatore Calderoli, vorrei sapere se ci sono altre richieste in tal senso.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per lo stesso motivo: anche da parte nostra c'è una sofferta richiesta di non passare all'esame degli articoli. Pur essendo d'accordo - come chiedeva poco fa la Ministra - sul superamento del bicameralismo, su un procedimento più snello e su una maggiore e decisa svolta verso una sussidiarietà compiuta, a noi sembra che qui si stia compiendo un disegno ben diverso e pericoloso. Per cui ci associamo alla richiesta, che argomenteremo dopo l'intervento del senatore Calderoli.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Credo sia opportuno, se dobbiamo effettuare il lavoro...

AIROLA (M5S). Sull'ordine dei lavori avevo già chiesto io la parola!

PRESIDENTE. Senatore Campanella, mi scusi, ho chiesto se ci siano altre richieste di non passaggio all'esame degli articoli.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Avevo chiesto di parlare prima che lei cominciasse a parlare di questo.

PRESIDENTE. Prima c'è all'ordine del giorno la richiesta di non passare all'esame degli articoli già presentata dal senatore Calderoli, cui si è unita quella del senatore Endrizzi. Sull'ordine dei lavori parleremo dopo.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei avanzare anch'io una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, anche io, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, io ho ascoltato con attenzione l'intervento del Ministro ma non riuscivo a rendermi conto se ero sveglio o stessi dormendo: mi sembrava infatti di vivere un sogno o meglio un incubo, perché di tutto si stava parlando meno di quanto si è discusso in questi giorni.

Signora Ministro, noi stiamo affrontando una riforma costituzionale che ha ancora una serie di punti che devono essere risolti. E forse, rispetto a quei punti che sono stati esposti dai colleghi durante questo dibattito, qualcuno si sarebbe aspettato una risposta in sede di replica. Il suo intervento, invece, non so se mi ricordasse di più la lettura di una paginetta di Wikipedia con la storia della Costituente, oppure una discussione di una tesina di laurea. Ma qui siamo in Parlamento! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

Entrando nel merito, io riconosco che dei miglioramenti, con emendamenti condivisi all'interno della maggioranza, ci sono stati: sulla Corte costituzionale si è fatto un passettino in avanti (e credo che sia un passo concreto) ritornando al testo del Senato; l'articolo 1 ha visto una riattribuzione delle funzioni al Senato, e bisogna convenire che il testo uscito dal Senato era sicuramente migliore di quello uscito dalla Camera. C'è un però. Se uno fissa dei principi all'articolo 1 e non è conseguente all'articolo 10, dove si tratta della funzione legislativa, allora abbiamo affermato un grande principio che non abbiamo riempito di contenuti: ovvero, al Senato sono attribuite delle funzioni che però, di fatto, non svolgerà.

Veniamo al famoso articolo 2, con l'elezione diretta. Quella che c'è stata proposta è una vera e propria patacca, perché non si può scrivere «in conformità alle scelte espresse dagli elettori» al comma 5 e al contempo prevedere, al comma 2 dell'articolo 2, che «i Consigli Regionali (...) eleggono». È vero che si può scindere l'atomo, ma il Consiglio regionale ha l'obbligo oppure no di confermare le scelte dei cittadini? O ha l'obbligo, e allora non si tratta più di elezione ma di ratifica: e allora al comma 2 scriviamo «ratifica»; o non ha l'obbligo, e allora non è il popolo che sceglie, ma il Consiglio regionale. (*Applausi del senatore Campanella*).

Non rispondo agli interventi che ho letto quest'oggi sui giornali, ma ho letto un interessantissima intervista a lei, presidente Grasso, dove ella richiamava tutte le forze politiche al fatto che anche una riforma costituzionale dovesse avere il requisito della costituzionalità rispetto ai principi fondamentali della Costituzione. Se una riforma è in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, dove si dice che la sovranità appartiene al popolo, e non ai Consigli regionali, mi spiace ma cade tutto. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Pertanto, avanzo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Quali sono, ancora, i punti in discussione? Non ho visto alcuna risposta, anche se so che anche da parte degli esponenti della maggioranza vi sono forti perplessità sull'articolo 30. Statuire infatti, con un meccanismo talmente complicato da rendere la misura irrealizzabile, che si possono attribuire ulteriori funzioni alle Regioni, quando tali funzioni erano già poste in capo alle Regioni stesse, mi sembra davvero una presa in giro.

L'articolo 31 per sopprimere la materia concorrente l'ha presa tutta e l'ha posta in capo allo Stato e, per di più, i sinonimi trovati per la materia concorrente sono otto in luogo di uno. Qualcuno ha fatto i conti di quanto dovrebbe lavorare il Senato rispetto ai miei emendamenti. Io sono sicuro che, se la Corte costituzionale ha impiegato quattro-cinque anni per dirimere la materia concorrente, con otto sinonimi serviranno quarant'anni per risolvere la materia concorrente e i conflitti tra Stato e Regioni. (*Applausi della senatrice Fucksia*). È possibile che nessuno abbia ricevuto, da parte dei propri governatori e dei propri consiglieri regionali, delle proteste, che lamentavano la trasformazione della Regione in un ente amministrativo, cui, fra l'altro, sono negate le risorse per poter funzionare? Non ve lo ha detto nessuno?

Mi auguro che nel corso dell'esame del provvedimento - se ci si arriverà - finalmente qualcuno abbia il coraggio di portare avanti l'esigenza delle Regioni e dei territori, perché ricordo che c'è l'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria degli enti locali. Non è possibile che l'autonomia finanziaria degli enti locali venga messa in capo solo alla Camera dei deputati: c'è lo Stato, (grazie all'Italicum) un uomo solo al comando e tutti gli altri che obbediscono e vivono o sopravvivono con il costante taglio di risorse di tutti gli altri.

Signor Presidente, a proposito poi della discussione (forse creata *ad hoc*) sull'elettività che è stata risolta con quel papocchio, qualcuno mi deve spiegare come si fa a presentare un emendamento all'articolo 2 dimenticando il contenuto del comma 1 dell'articolo 39 (Disposizioni transitorie) in cui è scritto che sono i consiglieri regionali ad eleggere i senatori. Questo è ciò che accadrà la prima volta,

dopo di che interverrà la legge dello Stato. Ma siccome la legge dello Stato dovrà essere sottoposta alla doppia lettura, voi davvero pensate che i consiglieri regionali, che hanno il potere di elettorato attivo e passivo e che spartiscono fra di loro i senatori, approveranno mai quel provvedimento? Non lo faranno mai e la disposizione transitoria durerà per sempre. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII, M5S e della senatrice Bignami).*

Agli amici che hanno fatto resistenza e condotto battaglie sull'elettività diretta dico che la battaglia va fatta fino in fondo, altrimenti è una totale presa in giro, come del resto lo è tutto il provvedimento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).*

Signor Presidente, ho presentato degli emendamenti e ho sentito che il Ministro ha fatto riferimento ad un algoritmo; ma se quegli emendamenti fossero stati scritti solo con un algoritmo qualunque esperto di informatica potrebbe creare l'algoritmo per risolverlo. È evidente che se io da solo - non credo che ciò sia possibile, ma mi è stata rivolta questa accusa - riesco a bloccare il Parlamento o siete scarsi voi o c'è qualcosa che non funziona nel Regolamento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami e Mussini).*

Qualcuno può dire che compio un attentato contro la democrazia se non rispetto il Regolamento, ma nel Regolamento non c'è scritto alcunché rispetto al numero degli emendamenti che posso presentare. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).* Siccome credo nel sistema dei pesi e contrappesi (nessuno ha presentato quell'emendamento, nessuno ha sollevato in replica il problema), qualcuno mi deve spiegare come sia concepibile un sistema costituzionale in cui un Presidente possa essere eletto con 220 voti quanto c'è una legge elettorale che ne garantisce 340 solo alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Campanella).* Questo garantisce equilibrio? No! Allora forse sono più equilibrati i miei milioni di emendamenti, se servono a riequilibrare il tutto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).*

D'ALI *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, rivolgo l'ultimo appello soprattutto ai colleghi di maggioranza: fermatevi! Fermate questa composita e variopinta armata che state mettendo in piedi e che avete messo in piedi anche in questi giorni come se fosse il frutto dell'azione di capitani di ventura di provincia, finalizzata solo poi nel contenuto ad aggredire, svilire e mortificare la più antica istituzione che la storia della nostra Italia ci ha affidato che il mondo riverisce e imita. Siamo tanto estrofili ma non riusciamo a capire quello che dall'estero viene assunto come buono della nostra storia.

Fermatevi e utilizzate la vostra armata per ciò che veramente serve al Paese: la riforma delle autonomie territoriali, la riduzione drastica del loro peso sulla spesa pubblica, l'introduzione del presidenzialismo. Non vi rendete conto che questa riforma sancisce il massacro dello Stato? Certo, che è una svolta! Ma non lo è nel senso auspicato, non lo è nel senso che veramente serve al Paese. Lo è nel senso opposto.

Sarebbero bastate due modifiche per cambiare veramente l'Italia: al Titolo V, intervenendo sulla riduzione delle Regioni e sul presidenzialismo per il consolidamento dell'attività del Governo centrale. Sarebbero bastate queste due riforme.

La Francia, governata da una maggioranza di sinistra, da un Presidente eletto dalla sinistra, dal 1° gennaio del 2016 riduce le sue Regioni da ventiquattro a dodici; la Danimarca le ha addirittura abolite: questi Paesi vanno nel senso moderno del dimagrimento del peso dello Stato nei confronti della spesa pubblica. Voi invece avete affrontato e deciso la modifica, i cambiamenti, gli aggiustamenti di questa Parte II della Costituzione con lo stesso spirito con il quale avete affrontato l'abolizione delle Province: mutazioni, non riforme, e doppi incarichi. Quanti fiumi di parole ho ascoltato negli anni dalla vostra parte politica contro i doppi incarichi dei parlamentari, senatore Azzollini dico cose inesatte? E oggi legittimate il doppio incarico addirittura in Costituzione, dopo averlo legittimato nella riforma delle Province con la legge ordinaria.

Avete cambiato completamente idea su questo argomento e non credo per nobili motivi ideologici, ma certamente per opportunismo politico, per una logica di spartizione dei posti.

Questi ultimi emendamenti che ci propinate sono frutto solamente di un dibattito *interna corporis* della maggioranza nel quale, al di là di tutte le vostre dichiarazioni di nobile apertura al contributo di tutti, non avete ritenuto, ancora una volta, di ascoltare anche l'opposizione, come si dovrebbe fare in una riforma costituzionale, come avete detto anche voi per anni quando governavamo noi.

Questi ultimi emendamenti sono incomprensibili, inattuabili, come ha detto il senatore Calderoli assolutamente incoerenti all'interno dello stesso testo; vorrei dire strumentalmente incoerenti, senatore Calderoli, all'interno dello stesso testo per poi non attuarli. Questi ultimi emendamenti, trionfalmente esibiti, cos'altro sono se non la foglia di fico per la resa incondizionata di chi aveva provato ad affermare dei principi come quello della sovranità popolare contro la protervia dei numeri e contro l'ignoranza delle proposte?

Anche oggi, nella replica del Governo, abbiamo udito snocciolare una serie di dati statistici, degni più di un'audizione dell'ISTAT in Commissione che non di un dibattito della Camera alta - alta non so ancora per quanto - sulla riforma costituzionale del nostro Parlamento. Eppure, noi abbiamo provato a collaborare, a non frenare, ma oggi veramente siamo profondamente delusi e preoccupati per la sorte della democrazia nel nostro Paese, per la stessa tenuta della sua coesione territoriale e sociale e quindi ribadiamo l'appello che ripeteremo sino a quando ce ne sarà data l'ultima possibilità: fermatevi, state distruggendo il Paese e forse non ve ne rendete conto. Pensate che la sola parola «riforma» possa alimentare chissà quale nuova stagione di un Paese che invece ha bisogno di ben altro per riprendere la sua economia, la sua tenuta sociale, la sua lotta contro la povertà, per avviare la ripresa della sua infrastrutturazione e della sua competitività internazionale.

Fermatevi, così non risolvete nulla. Torniamo a discutere, possibilmente anche, come ho sempre sostenuto, con un mezzo diverso, dato che la riprova dei fatti è che il Parlamento è troppo condizionato dalla protervia dell'attività di Governo per poter serenamente decidere sulla Carta fondamentale del Paese che è la Costituzione.

Fermatevi e ragioniamo: siamo in tempo, per le prossime elezioni politiche, a varare un progetto vero di riforma della Costituzione, anche - questo è sempre stato un mio personale pensiero - attraverso l'elezione di un'Assemblea costituente che possa ragionare senza le pressioni che vengono dal quotidiano e da ragioni di governabilità del Paese.

Per questo, signor Presidente, e per molti altri motivi che ora non ho il tempo di illustrare, chiediamo che non si passi all'esame degli articoli di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, mai come in questo momento la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli si sostanzia davvero in un esame attento di quello che è stato il percorso compiuto, fino ad oggi, su queste riforme costituzionali.

Vede, signor Presidente, lei ovviamente ieri non ha potuto ascoltare il mio intervento finale, ma io, con tutti coloro che con passione hanno svolto la battaglia su questo testo di riforme costituzionali, ho riproposto quelle che erano le questioni su cui, a nostro avviso, si poteva fin dall'inizio scegliere la strada di una sintesi alta e di un percorso al servizio delle istituzioni repubblicane, per ridare loro forza e vigore, a cominciare dalla questione del rapporto con i cittadini.

Inizialmente, abbiamo pensato che si potesse svolgere davvero un lavoro serio per far sì che la ormai drammatica frattura tra i cittadini e le istituzioni potesse saldarsi, ad esempio rinviando tutti gli strumenti di partecipazione diretta e popolare. Infatti, se una questione doveva essere affrontata, innanzitutto doveva essere quella di fare in modo che i cittadini potessero sentirsi nuovamente parte di questa Repubblica e parte di un rapporto di fiducia vero con le istituzioni, che tutti fanno finta di perseguire mentre, per la realtà, si inneggia all'astensione: vogliamo ricordare qui i commenti del

Presidente del Consiglio quando vi è stato il 37 per cento di partecipazione alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna? Invece di cogliere il grido di allarme! E c'erano tante possibilità per far questo e con una larghissima condivisione.

Non mi voglio intrattenere di nuovo sul superamento del bicameralismo paritario, ma si doveva fare in modo di scegliere una strada non solo che avesse una razionalità, ma anche che non mettesse in discussione il principio sacro della sovranità popolare.

Si poteva ridurre davvero il numero dei parlamentari e non avere una Camera iperpletorica come la Camera dei deputati, arrivando ad una riduzione equilibrata che avrebbe dato, evidentemente, un sistema diverso. Proprio perché i sistemi democratici sono costituiti di un'armonia che deve esservi nel sistema dei controlli e dei bilanciamenti, su questo aspetto e sull'effetto finale che si otteneva bisognava essere molto attenti, perché la democrazia è fatta di questo.

Per quanto ci riguarda, già dal primo esame abbiamo inutilmente tentato di farvi ragionare su una proposta che era molto razionale: un Senato che aveva funzioni certamente diverse ma molto alte, che esercitasse davvero il controllo ed avesse una competenza molto ampia, soprattutto nel rapporto con le leggi regionali e con l'Unione europea. Ma su questo non mi voglio dilungare. Si è intrapresa un'altra strada e si è scelta una strada sbagliata, perché certamente quello delineato neanche sarà il Senato delle Regioni, come hanno evidenziato i Presidenti delle Regioni. Si poteva allora percorrere la strada del Bundesrat. Si sono compiute invece scelte che non hanno senso, se non quello di modificare nei fatti la forma di Governo di questo Paese senza dirlo, senza metterlo per iscritto e facendo in modo di rendere il Parlamento soltanto uno schiavo, un'ancella dell'Esecutivo, e lei, Presidente, sa che ci sono stati forti accenni in tal senso. Infatti tutto quello che è successo nei giorni scorsi, gli inviti pressanti e le intimidazioni, sono il segno premonitore di ciò che potrà accadere.

Per quanto riguarda la questione dell'elezione diretta dei senatori, francamente non abbiamo capito, e la Ministra continua a non darci un minimo di spiegazione razionale in merito, per quale motivo si è voluto fare del Senato un dopolavoro, com'è stato definito da qualcuno, cioè qualcosa di inutile che potrebbe anche essere dannoso. Anche l'emendamento presentato dalla senatrice Finocchiaro relativo alle funzioni non mi pare che restituisca dignità piena alle stesse. Inoltre non ci è stato spiegato il punto vero, cioè il rifiuto di addivenire ad una discussione vera e seria sulla questione della legittimazione popolare del Senato e quindi dell'elezione diretta. Si è scelta una strada che è un papocchio. Ieri ho già sollevato la questione relativa al fatto che l'espressione «in conformità» si può interpretare in molti modi diversi. Rimane il nodo che comunque i senatori, alla fine, saranno eletti in secondo grado all'interno dei Consigli regionali. Ho posto anche la questione dell'articolo 39, che non è un caso non sia stata affrontata, proprio per dare coerenza a quell'«in conformità».

È quindi una presa in giro, Presidente, e mi dispiace molto che amici e colleghi che hanno portato avanti una dura battaglia sulla questione relativa all'articolo 2, alla fine, si accontentino o facciano finta di accontentarsi, forse per il bene supremo del loro partito, di una modifica che non cambia il senso vero e la sostanza delle cose. Non lo cambia, come molti costituzionalisti già questa mattina hanno scritto e continueranno evidentemente a scrivere, poi ognuno si può consolare come vuole.

Quindi, come vede, noi ci stiamo avviando ad un traguardo che non è certo da festeggiare. La Carta costituzionale, e soprattutto la Parte I, aveva bisogno di essere rinvigorita, meglio applicata, rafforzata. Il nostro sistema istituzionale aveva necessità di una riflessione seria sulla questione delle Regioni e non di un altro papocchio normativo. Vi era quindi la necessità, anche dopo il passaggio alla Camera, di fare un ragionamento serio. Cosa è accaduto? Ci sono state solo prove di forza, non si può adesso rinfacciarlo agli altri. In Commissione, di fatto, si è tenuta una seduta, forse nella giornata stessa in cui si è parlato dell'inammissibilità, per poi correre direttamente in Aula, sapendo perfettamente che c'erano tanti nodi aperti e che, al di là dell'impostazione della riforma, bisognava comunque mettervi mano per evitare i pasticci, le irrazionalità e le incongruenze che sono presenti nel testo. Tutto questo lavoro non si è voluto fare. Si è voluto, come al solito, fare la prova di forza e venire in Aula.

Anche a lei, Presidente, dico che non è finita con l'emendamento presentato dalla maggioranza e dalla presidente Finocchiaro. Noi non possiamo pensare che tutta la discussione sull'articolo 2 e sul Senato

possa essere ormai chiusa e risolta con quell'emendamento. Questo riguarda anche la sua responsabilità. Per quanto ci riguarda, io credo che se lei fissasse dei criteri per l'ammissibilità degli emendamenti, come ho già anticipato, noi ci atterremmo con i nostri emendamenti al solo merito, avendo la certezza e la garanzia che in quest'Aula non possano poi essere dichiarati inammissibili tutti gli emendamenti che tentano in qualche modo di far sì che sia rispettato almeno l'articolo 1 della Costituzione.

Vorrei poi dire una cosa alla ministra Boschi che riguarda anche quest'Aula. La scorsa settimana - lei, Ministra, partecipa ogni tanto alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo - questa Assemblea per l'ennesima volta ha votato contro la proposta di calendarizzare il provvedimento sulle unioni civili, togliendo anche la dizione «ove concluso in Commissione». State strumentalmente rimpallando questa vicenda perché non avete il coraggio: mentre per la riforma costituzionale si può venire in Aula senza relatore, bypassando la Commissione, per le unioni civili non lo si può fare. E adesso lei che cosa fa? Se ne esce con la trovata che è colpa degli emendamenti di SEL se non si fanno le unioni civili. Vi dovrete vergognare! (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Campanella e Simeoni*). In questi mesi non avete avuto mai il coraggio di venire in Aula, in modo che ognuno si potesse assumere, come dice lei, le proprie responsabilità. Ci sono gli atti, ci sono i resoconti di tutto quello che noi abbiamo fatto: vi siete rifiutati, avete votato ripetutamente per fare in modo che il provvedimento sulle unioni civili non arrivassero in Aula, e oggi è anche un po' bambinesco il tentativo che fate.

Voi vi dovrete assumere le vostre responsabilità, perché noi ce le siamo sempre assunte, come ce le siamo assunte nel fare una battaglia frontale contro questa pessima riforma. Rivendichiamo fino in fondo di avere utilizzato tutte le nostre energie e tutti gli strumenti per impedire lo stravolgimento della Carta costituzionale! (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Campanella e Simeoni*). Quando tra quattro o cinque anni - perché questa riforma durerà poco - qualcun altro sarà costretto a prendere atto dei risultati pessimi e devastanti che essa produce sul nostro sistema istituzionale, almeno qualcuno potrà ricordarsi che in quest'Aula ci sono stati senatori che hanno cercato di difendere la Carta costituzionale e, soprattutto, di impedire una riforma costituzionale devastante.

Noi chiediamo quindi il non passaggio all'esame degli articoli, Presidente, e, torno a ripetere, nessuno si azzardi più, per i propri comodi e bassi interessi, a utilizzare le questioni che riguardano le riforme costituzionali e una battaglia sacrosanta per altri fini, come avviene con le vergognose interviste che vengono rilasciate in queste ore. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Campanella e Lucidi*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, a dire la verità il mio unirmi alla proposta del presidente Calderoli non ha un fine semplicemente declamatorio. Vorrei chiedere per qualche secondo la disponibilità e l'attenzione del collega Zanda, della presidente Finocchiaro e, se possibile, del Governo, per far riflettere su un fatto molto semplice. Presidente Zanda, chiedo in particolar modo la sua attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Mauro, si rivolga all'Aula.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Nelle motivazioni che la presidente Finocchiaro ha dato anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, per cui non era più possibile tenere il provvedimento in Commissione, c'era l'impossibilità di addivenire a un accordo politico su punti dirimenti. La mia domanda è molto semplice e motiva la richiesta di unirci alla proposta di non passaggio agli articoli. Se questo accordo è stato trovato, cosa osta ad un ritorno in Commissione, per un tempo limitatissimo, per trovare soluzioni ad altri problemi difficili? E quali sono questi problemi?

Vorrei che tutti, il Governo per primo, riflettessero sul fatto che sono state scritte delle norme che, sovrapponendo il testo della riforma uscito dalla Camera al testo della Costituzione, non hanno alcun senso. Nel testo base c'è infatti scritto che i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio (articolo 77

della Costituzione) se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. In un'altra parte del testo nuovo, abbiamo invece scritto che, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Quindi, in realtà, abbiamo un testo della Costituzione che, se venisse varato *sic stantibus rebus*, non chiarirebbe se questa decisione viene presa in quaranta o in sessanta giorni. Questo lavoro, che è tipico della Commissione, è necessario e non si può immaginare di risolverlo con un semplice lavoro di coordinamento. Chiedo a me stesso e a voi, quindi, se non sia opportuno, a questo punto, far passare il testo in Commissione.

C'è però anche un'altra ragione, che la prego di farmi dire, signor Presidente: nel testo c'è scritto che la competenza sull'amnistia è della Camera dei deputati, nella quale un partito avrà la maggioranza assoluta. Nel momento in cui quel partito potrà compiere un reato un giorno e amnistiarsi in quello successivo, che tipo di funzionalità oggettiva avrà la nostra Costituzione?

Ancora, rincarare la dose: se abbiamo dato spazio e tempo perché all'interno del PD si trovasse una soluzione ad un problema di accordo politico, perché non considerare la richiesta di accordo politico che viene da un partito come Forza Italia, che fino a ieri ha sostenuto alcuni passaggi di questo percorso? In Commissione, magari, si può trovare una maggioranza oggettivamente aperta affinché questa sia la Costituzione di tutti. (*Applausi del senatore Di Maggio*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non ripeterò tutte le falle tecniche che sono state esposte, con la precisazione che l'aggettivo «tecniche» non deve far pensare che si tratti di cose noiose, perché stiamo parlando di pilastri della democrazia e quindi un difetto tecnico nella Costituzione è qualcosa di gravissimo.

Ciononostante, non ripeterò tutte le falle che sono state esposte, ma ne citerò una che non è stata detta finora: l'idea di un Presidente della Repubblica che sceglie alcuni senatori, che dureranno in carica non quanto le Assemblée da cui derivano o comunque quanto il Senato, ma per tutto il settennato; quindi, poi, eleggeranno il nuovo Presidente. Ecco, in audizione abbiamo sentito commentare tale aspetto con le seguenti parole: «Beh, questa non è una cosa che può essere scritta in una Costituzione». L'hanno detto professori, non il sottoscritto, ma esperti, persone che hanno una carriera stimata e onorata. Ma a che servono le audizioni, se quel che viene detto entra da un orecchio e esce dall'altro? Non starò dunque a ripetermi.

Devo invece spiegare qui a voi, ma anche e soprattutto ai cittadini, come mai il Movimento 5 Stelle, che ha fatto tante proposte per arrivare a una riforma costituzionale utile, equa, coerente ed efficace, oggi dica: «Fermiamoci qui, non ci sono più le condizioni». In altri tempi, ci siamo sentiti definire «retrogradi» e «conservatori». Le chiedo, però, signor Presidente, se sia più conservatore chi chiede oggi di fermarsi, in nome della democrazia, per non compiere un disastro, o chi invece pervicacemente vuole andare incontro a questo disastro, perché sa già di trarne un vantaggio di parte. Questo devo spiegare, perché ci fermiamo: lo facciamo perché non c'è più uno straccio di garanzia che da qui esca qualcosa di degno. Quest'Assemblea non era titolata a legiferare oltre l'ordinario, dopo la sentenza della Corte costituzionale: saremmo dovuti andare di nuovo a elezioni con un sistema proporzionale, per dar vita a un'Assemblea che potesse essere costituente (*Applausi dal Gruppo M5S*), dal punto di vista formale ma anche sostanziale, e invece qui, quest'Assemblea sta andando a votare un Parlamento di nominati.

Non c'è uno straccio di garanzia nel momento in cui vediamo che è il Governo a presentare la proposta, che in Commissione si forzano le maggioranze sostituendo ed epurando i dissidenti del PD, perché altrimenti questa riforma non si può fare nel modo in cui vuole il Governo. Non si può fare, dico io invece, come andrebbe fatta.

Quindi è stato votato il testo del Governo, si è avuto addirittura lo sfregio di un testo giunto in Aula saltando il passaggio in Commissione, perché è in Commissione che forse, al limite, può esserci quel dialogo, quel rapporto più stretto tra persone e forze politiche che si guardano negli occhi. Qui gli occhi non li vedo, sono lontani; anche i suoi Presidente, non li vedo qui dentro. Si è saltato invece il passaggio in Commissione perché il Governo così ha voluto, dettando poi i tempi dell'esame.

L'ho già fatto in un precedente intervento, lo fece il presidente Mattarella quando in una precedente riforma costituzionale disse che durante i lavori tra i banchi non c'era il Governo. Nei lavori della prima Costituente non c'era il Governo quando si discuteva in Aula: il Governo lasciava spazio alla Costituente. Oggi invece abbiamo l'occupazione di ogni spazio da parte del Governo, anche temporale con il contingentamento dei tempi del dibattito.

A questo punto non possiamo più illuderci di poter porre rimedio grazie ad una fase emendativa, perché anche lì sono stati fissati lacci e laccioli. Si è impedito di emendare al di fuori del neretto, ben sapendo che la maggior parte dei professori auditi durante questa lettura hanno detto che la Costituzione che stiamo portando in Aula è piena di falle, anche nel testo che ha passato la cosiddetta doppia approvazione in un testo conforme. Non possiamo dare alla luce un testo che pian piano va a restringersi, dimenticando che i pilastri sono corrotti in tutti gli articoli della riforma.

Oggi dobbiamo allora avere la lucida consapevolezza che non si produrrà nulla nella fase emendativa. Per questo proponiamo il non passaggio all'esame degli articoli, avendo perso ogni speranza che ci sia democrazia qui dentro. Ma affinché qualcuno non abbia a dire che noi siamo sul fronte del no, ricordo che cosa ha proposto il Movimento 5 Stelle: ha proposto di non superare il bicameralismo nelle parti che garantiscono democrazia e che, se si vuole eventualmente un passaggio più snello, semmai bisogna toccare i Regolamenti, non la Costituzione. La dimostrazione più clamorosa l'abbiamo avuta poco fa, quando si è arrivati a parlare dei circa 83 milioni di emendamenti, sui quali il Regolamento in realtà non pone nessun veto. Eppure si dice che chi li ha presentati è un eversore.

Mi chiedo allora: quando non si va a cercare la soluzione partendo dal problema, nel punto esatto in cui può trovarsi la soluzione, vuol dire che quel che si dichiara non è vero, che aleggia una menzogna diffusa e colossale su questi lavori. È una menzogna che, peraltro, ogni tanto viene a galla. Sappiamo bene che una forza politica, Area Popolare (NCD-UDC), sta barattando l'appoggio alle riforme per avere in cambio una legge elettorale che consenta al Nuovo centrodestra, un domani, di spartirsi la torta del premio di maggioranza.

Questo è il livello del dibattito: il baratto per cui a chi è disposto a votare questa riforma potranno essere offerte presidenze di Commissione che lei, Presidente, doveva aver fatto rinnovare già mesi fa e invece sta ancora aspettando, dando agio a Matteo Renzi di aumentare il *budget* a disposizione della compravendita. (*Applausi dei senatori Morra e Puglia*). Dio non voglia che in questo baratto rientrino anche i posti che dovremmo assegnare all'interno della Corte costituzionale! Se a questo siamo arrivati e se consentiremo al nuovo Governo e alle nuove maggioranze di arrivare a tanto, anche l'invito dei vari Ponzio Pilato, che ci rassicurano dicendo che interverranno il *referendum* e la Corte costituzionale, risulterà illusorio, anzi mistificatorio. In tal modo ci si sottrae ad una responsabilità e si scarica sul futuro la responsabilità di mandare avanti questa riforma, per garantire la pensione a coloro che non l'hanno ancora maturata e sono sotto ricatto.

Questo è quello che sta avvenendo e poiché noi del Movimento 5 Stelle non deleghiamo e non rimandiamo le nostre responsabilità, chiediamo a tutti, in questo momento, di fermarci. Ciò non vuol dire fermare le riforme, ma partire forse da un presupposto diverso e da un'analisi onesta del nostro ruolo. Abbiamo già avanzato questa proposta: sciogliamo le Camere, definiamo una legge elettorale in senso proporzionale, come quella uscita dalla sentenza della Corte costituzionale, e forse i nostri successori potranno essere degni di un lavoro, che qui, invece, stiamo veramente offendendo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BONERISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, cercherò di essere più rapida possibile, perché in questo momento la discussione in Assemblea attiene alla proposta di non passaggio agli articoli, su cui pesano molto alcune considerazioni di carattere regolamentare, ma anche di carattere politico, che sono note a tutti.

Vedete, signor Presidente e signora Ministro, la strozzatura della discussione in Commissione da una parte e, dall'altra, la burla di presentare 81 milioni di emendamenti hanno tragicamente posto la parola fine a questa sofferta lettura da parte del Senato, sulla sostanziale questione che gira intorno alla democrazia e all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Vede, signor Presidente, dal nostro punto di vista l'articolo 2 è emendabile: che lo sia tanto o poco, è da vedersi. Essendo stata approvata una modifica dalla Camera dei deputati, almeno per quanto concerne quella modifica il Regolamento del Senato parla chiaro: è cambiata una parola e questo significa che almeno quella parola è emendabile. Di questo siamo certi, signor Presidente.

Ci troviamo però anche di fronte alla presentazione di alcuni testi emendativi, che pare debbano essere il succo di una sintesi politica ritrovata all'interno del Partito Democratico. Speriamo sia così: mi auguro almeno che sia terminato il "congresso" del Partito Democratico svoltosi all'interno di queste riforme costituzionali e che si metta la parola fine a tutta una serie di vicende, anche di natura personale, che hanno aleggiato pesantemente in questa Assemblea e non le hanno fatto onore. Quando la ricerca del consenso è frutto di un confronto politico, oltre che personale - certamente la politica non è un'astrazione, ma si concretizza nell'azione e nelle cose che si dicono e si fanno da parte delle persone - quel vincolo di mandato che abbiamo con questa Assemblea e con l'istituzione nella quale siamo entrati per rappresentare i cittadini ci impone infatti di assumere delle responsabilità personali e politiche. Spero dunque sia terminata la stagione, non del dialogo politico, ma della ricerca del consenso (poco o tanto che sia) sulla base di convenienze personali.

Signor Presidente, non so come farà a considerare diversamente gli emendamenti presentati dalla presidente Finocchiaro, che ringrazio sempre per il suo ottimo lavoro e vorrei che esso fosse riferito anche alle garanzie che devono essere rese certe, non solo per la minoranza del suo partito, ma anche per la minoranza di questo Parlamento. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Come farà, dunque, lei a distinguere tra quei testi e le tante altre modifiche presentate da più parti? Certo i milioni di emendamenti sono il frutto di un algoritmo; ha ragione la signora Ministro quando lo dice e infatti io non mi iscrivo alla tifoseria degli 81 milioni di emendamenti. Ricordo tuttavia alla signora Ministro che almeno metà della responsabilità per cui il Senato è finito in questa *impasse*, che solo lei, signor Presidente, potrà sciogliere, è legata alla miopia e alla sordità di questa maggioranza e in particolare di questo Governo, e in particolare di chi ha lavorato sui testi delle riforme, a non voler ascoltare e, se non condividere, almeno rispettare le proposte che da più parti sono salite in quest'Aula.

Ciò rende inefficaci, al punto da inficiare persino la regolarità di questa procedura, nella loro sostanza e nel loro contenuto quelle riforme che tanti richiamano, ma che nella realtà non praticano. Non è, infatti, una vera riforma quella che si presenta come una serie di modifiche alla Costituzione, presidente Zanda, che somiglia più a un decreto *omnibus* che non a una revisione della legge fondamentale. La riforma della Costituzione si fa sui principi, non sulle modifiche che abbiamo visto proposte, sostenute e votate dalla maggioranza in quest'Aula.

Vorrei quindi citare alcune di queste grandi questioni che riguardano i principi; lo farò molto rapidamente perché la discussione generale si è conclusa ieri sera e noi oggi dobbiamo entrare nel merito di una questione per non è solo tecnica, ma che nella procedura denuncia tutta la gravità della situazione politica che si è venuta a determinare, per cui a nulla sono valse le proposte dell'opposizione da più parti giunte su come entrare nel merito di questo processo di riforme e su come provare a dividerle. Noi ci abbiamo provato con poche proposte. Noi non abbiamo presentato 81 milioni di emendamenti, ma 150 e io ritengo che il diritto che la mia parte politica aveva a vedere discussi in Commissione i propri testi, come quelli degli altri, sia stato leso, signor Presidente, gravemente leso.

Nel merito delle questioni, si chiedeva che il principio che ispira comunque (pur nella sua riforma, pur nel superamento del bicameralismo perfetto) la rappresentanza dei territori in quest'Aula fosse

strettamente legato, non al concetto astratto di territorio, all'istituzione locale che genera e nomina i propri rappresentanti, ma a quel cittadino che vive su quel territorio, alla nostra gente che sta sui territori. Io sono sicura che quel principio di democrazia, nella formula della mediazione che è stata trovata dall'emendamento presentato dalla senatrice Finocchiaro, non sarà colto e non sarà rispettato e sarà l'ennesima finzione. Prego i colleghi di fare un'attenta valutazione, perché, oltre ad aver fatto una pessima riforma delle Province, una riformetta delle Province che ha mantenuto inalterato tutto il costo e il peso di una struttura burocratica e ha solo cancellato la rappresentanza dei cittadini, non si faccia fare al Senato la stessa fine delle Province italiane.

Oltre a essere una grave lesione della democrazia, signor Presidente, e della democrazia diffusa, noi abbiamo messo in moto un meccanismo di desertificazione della democrazia e di ulteriore allontanamento del cittadino rispetto a quello che già c'è dalla politica e dalle istituzioni e questa è una responsabilità che non voglio prendermi. E chiedo a lei, signor Presidente, di garantire al cittadino italiano di poter avere una rappresentanza degna di questo nome, nella procedura e nella qualità, perché nel Senato riformato ci possa essere un passo in avanti, una spinta verso una democrazia ancora più efficace, che non viene meno al principio secondo cui chiunque siede in quest'Aula è scelto dai cittadini (non lo scelgono né le burocrazie di partito, né le burocrazie amministrative).

Vede, signor Presidente, io ritengo che, nel valutare oggi le diffuse richieste di non passaggio all'esame degli articoli, a cominciare da quella presentata dal senatore Calderoli, si provi a trovare le condizioni per un'intesa, come ha proposto il collega Mario Mauro. Fermo restando che l'algoritmo non ci interessa, che è una modalità ed una provocazione, della quale il Governo porta la responsabilità esattamente come chi lo ha proposto, credo che noi potremo trovare, in una riunione della Commissione, dove tutti i Gruppi sono rappresentati, la formula per riuscire ad andare avanti, a procedere su questa discussione, a non fermarci sulle speculazioni o sulle strumentalizzazioni, ma a guardare il cuore della questione, cioè il modo in cui il Senato possa uscire da questa *impasse* e sostenere la delicata opera del Presidente del Senato per trovare una soluzione.

Mi consenta di ricordare in conclusione, signor Presidente, che le tante lacrime di coccodrillo che vedo oggi non ci consolano affatto. Collega D'Alì, lei si dice oggi pentito della posizione che ha espresso un anno fa insieme a tanti colleghi di Forza Italia. Io sono certa che il collega D'Alì ricordi come solo un anno fa noi abbiamo chiesto e proposto con forza, abbiamo addirittura implorato il nostro Gruppo di appartenenza a non calpestare la storia comune del centrodestra, le nostre glorie, i nostri sogni e soprattutto i nostri valori, quelli che oggi in questo testo non ci sono. I valori del centrodestra non sono presenti in un processo di riforme che avremmo potuto e dovuto svolgere insieme, come i Padri costituenti fecero molti anni fa.

Ma io non voglio perdere la speranza. Ieri qualcuno si è lamentato dei buoi che escono dalla stalla. Io so che quei buoi sono già usciti, signor Presidente, e che non c'è più niente da fare. Con la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, noi non chiediamo, a chi oggi è pentito e a chi - come il senatore Quagliariello ieri - ci ha invitato a riflettere sulla perversione messa in atto dal combinato disposto di riforme ed Italicum, lacrime di coccodrillo e neanche fiori a questo funerale della democrazia. Chiediamo solo voti contrari convinti, come noi abbiamo espresso un anno fa in occasione di quel voto, l'8 agosto, che ha segnato l'inizio della fine della democrazia in Italia. *(Applausi dal Gruppo CoR e delle senatrici Bignami e De Pin).*

PRESIDENTE. Ricordo che, per lo svolgimento della discussione sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli, si osservano le disposizioni dell'articolo 95 del Regolamento.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo sentito in quest'Aula l'intervento in replica della ministra Boschi, che ha rivendicato con una punta di orgoglio il fatto che questo Governo è riuscito a completare dove tanti altri precedentemente non sono riusciti.

Ha ricordato, facendo un bell'*excursus* storico, le prime bicamerali, a guida dell'onorevole Bozzi, la

seconda grande bicamerale, a guida Iotti-De Mita, fino a quella guidata dall'onorevole D'Alema, ma forse ha dimenticato, nell'*excursus* dei tentativi di aggiornare la nostra Costituzione la cosa più importante, cioè come è venuta in essere la nostra Costituzione.

La Costituzione viene in essere forse non perfetta, perché frutto della elaborazione storica in un periodo, il biennio 1947-1948, in cui la nostra società è ancora profondamente divisa. Nella nostra Costituzione si fondono il pensiero liberale, il pensiero cattolico e il pensiero comunista, con una serie di contrappesi che forse hanno prodotto un testo non del tutto omogeneo. Ma quel testo, elaborato con quei giusti contrappesi, ha fatto sì che tutti gli italiani si fossero all'epoca potuti riconoscere in quel documento. E abbiamo evitato all'epoca la grande seconda spaccatura, per non dire che forse abbiamo evitato la seconda guerra civile del nostro Paese.

Oggi si mette mano - come è stato quasi unanimemente affermato - forse per interesse di parte, e non del Paese, ad una sola parte della Costituzione. Mettere mano ad una parte, lasciando inalterate tutte le altre, non significa adeguare la nostra Costituzione. Significa scardinare la nostra Costituzione, far venire meno gli equilibri labili che garantiscono tutto il nostro popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Quando si modifica una legge elettorale in funzione della governabilità, valore importante quanto quello della rappresentatività, si alterano indubbiamente gli equilibri, di riflesso, all'interno della Costituzione, e tutto il meccanismo dovrebbe essere riparametrato.

Noi non tocchiamo assolutamente le funzioni del Presidente della Repubblica. Sappiamo esattamente che gli organi Camere, Governo e Presidente della Repubblica hanno dei compiti importantissimi per garantire il giusto equilibrio all'interno delle scelte e per la garanzia democratica e costituzionale.

Oggi abbiamo una legge elettorale fortemente proiettata alla garanzia della governabilità. Un unico partito esprimerà un Governo monocolore. La legge elettorale voluta da questo Parlamento (o, perlomeno, dalla sua maggioranza) è andata in quella direzione: un Parlamento esprimerà un Governo monocolore. E una forte maggioranza parlamentare avrà titolo, ovviamente, per rivendicare la nomina della più alta carica dello Stato, ossia del Presidente della Repubblica.

Abbiamo creato un mostro giuridico, dove la stessa maggioranza mette le mani sul legislativo; quella stessa maggioranza farà un Governo monocolore ed esprimerà la più alta carica di garanzia di Stato.

Stiamo buttando il più importante dei principi delle democrazie e della separazione dei poteri. Considerando che le Camere, insieme al Presidente della Repubblica, nomineranno le cariche di garanzia, le alte corti, la Corte costituzionale, tutto sarà in una unica mano, tutto in un unico filone. Ripeto che non si sta adeguando la Costituzione, ma la si sta scardinando.

Che ne sarà delle garanzie costituzionali, dell'articolo 114, secondo cui la Repubblica è costituita - e questo vuol dire che riconosce a prescindere, è un riconoscimento pregiudiziale - da Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane? Come si sposa questo con il neocentralismo che si sta varando con la riforma? Le Regioni vengono sminuite completamente nel loro ruolo. Come dovremo interpretare l'articolo 5 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali? Viene cancellato tutto sull'altare della necessità di avere un Governo sicuro che governi e tutto il resto salta? Qui saltano grandi equilibri. Non possiamo accettare una cosa del genere. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*).

C'è il *furor mutandi*, il *furor emendandi*. A cosa serve cambiare per cambiare? Dove sta scritto che cambiare è bene. È un assioma: ciò che c'è non va bene, ciò che verrà cambiato deve andare bene per forza. Cos'è questo: è il Governo del cambiamento? Sono i cambiamenti che fanno la qualità di un Governo o la qualità del prodotto che riuscirà ad elaborare sarà il merito di valutazione e di giudizio?

Governo, ti sei preso in mano l'onere, che non ti spetta, di modificare la Costituzione. Questo è compito del Parlamento (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni*). Governo, le cose che vanno bene, per favore, lasciale stare così come sono. Abbiamo una Costituzione perfetta, equilibrata e qui la si scardina dall'inizio alla fine. Non possiamo accettarlo. Da qui la nostra posizione e l'impegno ad emendare con un numero importante di emendamenti. Ecco perché tutti, con

un po' di coscienza e coraggio, dovremmo ammettere che sarebbe bene non passare all'esame degli articoli.

Noi come Lega sosteniamo la richiesta del collega Calderoli del non passaggio all'articolato. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni).*

[CAMPANELLA](#) (Misto-AEcT). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, colleghi, spiace che non sia presente in questo momento in Aula il ministro Boschi, perché quanto sto per dire è legato a quanto ha poc'anzi dichiarato.

Oltre all'*excursus*, di cui ha parlato anche il collega Divina, più o meno puntuale, abbiamo sentito una sorta di inno alla gioia di finire finalmente un lavoro iniziato, a quanto pare, quasi settant'anni fa, come se la Costituzione, all'atto della sua produzione da parte della Costituente, fosse nata già con il bisogno intrinseco di essere modificata. Al di là di questo, e al di là anche del fatto che questo testo altera profondamente il bilanciamento dei poteri, creando un sistema che potremmo definire *post* liberale, *post* democratico, il punto su cui voglio sollecitare la vostra attenzione è un approccio purtroppo falso a quanto è successo negli ultimi mesi in Parlamento, quando si dice che questa revisione della Costituzione è stata discussa per tanti mesi.

La sostanza della discussione è stata assai ridotta, atteso che, nonostante da tutte le parti fosse arrivata una disponibilità ad analizzare le possibilità di superare il bicameralismo perfetto, si è scelto un tema preciso, perché una era la volontà precisa, mettere sotto il Parlamento; si è scelto un percorso, e quello doveva essere, e lo si è scelto fuori dalle Aule parlamentari. Questo è un punto che voglio sottolineare e su cui richiamo la vostra attenzione: questa riforma è stata discussa sostanzialmente fuori dal Parlamento. È stata discussa in un accordo tra il Partito Democratico e Forza Italia in fase iniziale; è stata discussa negli ultimi giorni nella sede del Partito Democratico, all'interno dello stesso partito, ed il tempo trascorso in Senato ed alla Camera è passato soprattutto aspettando che altrove si decidesse.

La cosa che più mi offende come parlamentare e che dovrebbe offendere ciascuno di noi senatori è che questa riforma, che stravolgerà l'architettura istituzionale del nostro Paese, non è stata negoziata, non è stata discussa in Commissione. È evidente che la Commissione, per questo Governo - in più occasioni lo ha dimostrato - è un momento di perdita di tempo da superare presto e la negoziazione, l'analisi, la ricerca di possibilità d'incontro non ci sono state.

Questo Governo non ha avuto un approccio politico, laddove politica significa ricerca di una soluzione comune mediata. Questo Governo ha imposto le proprie decisioni, prese altrove, e non si sa bene neanche da chi, e le ha imposte e purtroppo i colleghi del Partito Democratico nella stragrande maggioranza, ed i colleghi della maggioranza che al Partito Democratico si accompagnano, le hanno accolte con argomentazioni - devo dire - poco consistenti, laddove si sono discostate, e si discostano, da tutto quanto ci ha detto la maggior parte dei costituzionalisti che abbiamo interpellato in sede d'indagine conoscitiva, presentandoci tutta una serie di criticità, che sono state ignorate.

L'idea sostanziale che si è potuto fare un osservatore imparziale è che l'indagine conoscitiva sia servita per dare tempo al Governo di trovare una quadra possibile all'interno del Partito Democratico.

Quello che voglio denunciare in questo momento ed il motivo per cui anticipo il mio voto a favore del non passaggio agli articoli è che quella cui stiamo assistendo oggi, a cominciare dal discorso del Ministro, è tutta una finzione. Sostanzialmente stiamo andando a votare un provvedimento sapendo già che cosa dobbiamo votare, sapendo già come andrà a finire e purtroppo temendo anche che i tempi per la discussione degli emendamenti verranno tranciati pesantemente. *(Applausi delle senatrici Bignami e De Pin).*

[BARANI](#) (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, il nostro Gruppo, come forza di opposizione, si rende conto di essere forse l'unica voce contraria a quelle che abbiamo sentito delle altre forze di opposizione.

Siamo consapevoli che la nostra è una forza politica gravitazionale, nel senso che è nata per permettere che venissero fatte le riforme. Non abbiamo, quindi, presentato emendamenti e riteniamo che si debba necessariamente passare all'esame degli articoli, in coerenza con quanto è stato il nostro comportamento. Abbiamo presentato zero emendamenti, a differenza di altri che si affidano agli algoritmi. E, se per caso quegli emendamenti dovessero essere stampati, quelli dovrebbero dire agli italiani qual è il costo che avrebbe soltanto la loro produzione cartacea, che ammonterebbe a svariati milioni di euro che cadrebbero sulle loro spalle.

Ora, a me non sorprende la posizione miope, se non cieca, di molti colleghi dell'opposizione, perché forse non ricordano che hanno avuto Ministri per la semplificazione e Ministri per le riforme. E, se la Costituzione che abbiamo era così perfetta - e personalmente ritengo che i nostri Padri costituenti ci abbiano dato una grande Costituzione - perché nel 2005 si è voluto a maggioranza approvare una riforma costituzionale, poi non confermata dal popolo sovrano? È il popolo che ve l'ha bocciata. E allora, se pensate che questo che stiamo approvando oggi sia un *vulnus* alla democrazia, se pensate di essere maggioranza nel Paese contro questa riforma Costituzionale, che paura avete? Ci sarà il *referendum* confermativo e, se siete maggioranza nel Paese, lo dimostrerete!

Ma sapete perfettamente che non lo siete e che il popolo sovrano vuole la riforma e la semplificazione ed è per questo che avete paura e cercate qui di accusare altri di compravendita. Ma scusate: sarà più frutto di compravendita la posizione di chi, coerentemente, ha già votato questa riforma e continua a votarla o quella di chi l'ha votata e non si sa bene per quale motivo non la vota più, pur non essendo cambiato alcunché?

Credo che la differenza sia sostanziale, perché questa riforma costituzionale è stata votata in prima lettura da più dei due terzi di parlamentari di Camera e Senato, e quindi era largamente condivisa. Per questioni che non sto qui a dire, adesso si vuole sminuire quella che è stata la condivisione di un testo veramente valido.

Certo, a preparare emendamenti con un algoritmo si fanno emendamenti che sono tutto e il contrario di tutto. Uno è il contrario dell'altro e non è serietà questa: è come un pazzo che, con una mitragliatrice, spara non solo al nemico ma anche al popolo amico. All'amico Calderoli, che è un neosposo, auguro, anzi, di non applicare gli algoritmi nei suoi doveri coniugali!

Signor Presidente, termino evidenziando che come Gruppo, coerentemente, non abbiamo presentato emendamenti e, quindi, non possiamo non passare all'esame degli articoli. Vogliamo passare all'esame degli articoli e condividere con la maggioranza quella che è una riforma che riteniamo essere stata ampiamente condivisa, un disegno di legge di riforma che in seconda lettura dobbiamo cercare, se possibile, di migliorare con qualche emendamento ma arrivando subito al voto finale, per far sì che il prossimo anno il popolo sovrano - quello che dirà se va o meno bene - si possa esprimere, perché è questa la democrazia.

La democrazia è quando vota il popolo e in questa riforma non è scritto chi vincerà le elezioni, perché per vincerle ci dovranno essere i programmi e dovremo portare avanti contenuti e non solo chiacchiere. Chi avrà maggiori voti governerà, questa è la democrazia e non credo ci sia il pericolo di dittature. Se mai c'è stato con altre forme, ma con questa sicuramente no.

Pertanto, signor Presidente, noi siamo per passare direttamente all'esame degli articoli. (*Applausi del Gruppo AL-A*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una considerazione.

Visto che ci siamo resi conto che nella Conferenza dei Capigruppo è sempre già tutto deciso prima, non vorrei che nella Capigruppo imminente lei ci proponga una data certa del voto perché anche un

solo emendamento può stravolgere il significato delle riforme. E tutti i senatori credo abbiano il dovere e il diritto di poter intervenire su ogni emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, le ricordo che siamo in fase di votazione. Penso che lei, come Capogruppo, a meno che non deleghi qualcun altro, potrà partecipare alla Conferenza ed esprimere in quella sede le sue considerazioni. Questa non è la sede giusta. Siamo in votazione e, quindi, le do la parola se vuole chiedere il voto elettronico.

CASTALDI (M5S). Concludo velocemente, signor Presidente, ma devo fare alcune considerazioni. In quella sede non c'è un verbale e, quindi, è opportuno che i cittadini che ci seguono lo sappiano.

PRESIDENTE. C'è il resoconto.

CASTALDI (M5S). Inoltre, le volevo chiedere se si è interessato della questione sollevata ieri in Aula dall'intervento del senatore Gasparri. Le chiedo di fare attenzione alla situazione denunciata dal senatore Gasparri sul senatore Amoruso.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, non stiamo trattando questo argomento. Sono già state prese alcune iniziative da parte dell'interessato. Sotto questo profilo la Presidenza provvederà. Non è il momento. Siamo in fase di votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA (M5S). Presidente, ma è un Capogruppo...

PRESIDENTE. Anche i Capigruppo possono prendere atto del fatto che siamo in fase di votazione.

PUGLIA (M5S). È un Capogruppo che ha chiesto la parola.

PRESIDENTE. E io gliel'ho data, ma non può continuare a trattare argomenti che esulano dalla votazione in corso. Mi dispiace ma, con tutto il rispetto per il Capogruppo, non può proseguire.

CASTALDI (M5S). Presidente, mi faccia concludere.

PRESIDENTE. Sia telegrafico. È già stata avanzata una richiesta di voto elettronico che è stata appoggiata.

AIROLA (M5S). Ci siamo un po' stancati di questo atteggiamento.

CASTALDI (M5S). Ci fa piacere che sia già stata attenzionata questa situazione.

Ieri, però, è successa anche un'altra cosa...

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, stiamo votando. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Quello che è successo ieri verrà trattato al momento opportuno.

CASTALDI (M5S). Presidente, ma è propedeutico ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Non credo che sia propedeutico alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Non gli dà il video! È censura!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha chiesto il voto elettronico. Si accomodi. Perché non vuole partecipare alla votazione?

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, le rubo solo dieci secondi...

SANTANGELO (M5S). Stacca il video! Stacca il video!

PRESIDENTE. Io dovrei staccare il video? Ma sono forse un regista? *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)).* Non lo stacco io.

SANTANGELO (M5S). Lo vengo a staccare io! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CIAMPOLILLO (M5S). Vergogna!

PRESIDENTE. Ogni volta che mi fate intervenire, il video si apre automaticamente, e l'ho spiegato più volte. Dopo io lo spengo ma se lei continua ad intervenire, io devo rispondere. Se lei fa andare avanti il lavoro dell'Assemblea, forse avrete anche le immagini. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, la ringrazio per avermi detto che si sta interessando della

questione sollevata.

Le chiedo pochi secondi per aggiungere che ieri il senatore Ciampolillo, che non ha il dono dell'ubiquità, avrebbe dovuto trovarsi contemporaneamente in Aula per svolgere il suo discorso e in Commissione bicamerale. Le chiedo, quindi, un parere relativamente al fatto che ogni senatore avrebbe il dovere di partecipare ai lavori, visto che non ha il dono dell'ubiquità, e nemmeno il senatore Ciampolillo che, nonostante abiti nei pressi di San Giovanni Rotondo, non è certo Padre Pio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).*

Infine, approfittando del fatto che i cittadini stanno seguendo il dibattito, chiedo che nella Capigruppo non si utilizzino i diritti...

PRESIDENTE. Le ho già detto che nella Capigruppo lei potrà esprimere il suo parere. La Capigruppo non è l'Aula.

CASTALDI (M5S). Presidente, ma qui si parla di diritti.

PRESIDENTE. Lei può parlare di diritti, ma della Conferenza dei Capigruppo si discute in quella sede e non qui.

CASTALDI (M5S). Bene. Ma il Partito Democratico - glielo voglio dire prima di entrare nella Conferenza - non utilizzi la forza mediatica per imbrogliare gli italiani, e, soprattutto, quelle persone che aspettano di vedere riconosciuti diritti e le unioni civili, per giocare su questo tema nella Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CARDINALI (PD). Ma basta!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e sospendo la seduta fino all'esito della Conferenza.

(La seduta, sospesa alle ore 11,17, è ripresa alle ore 14,25).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori per il seguito della discussione del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione.

Nella seduta unica di martedì 29 settembre, con inizio alle ore 11, saranno illustrati tutti gli emendamenti, per complessive 10 ore da ripartire tra i Gruppi.

Per la discussione e il voto degli emendamenti sono previste sedute da mercoledì 30 settembre fino a martedì 13 ottobre, data del voto finale, comprese le giornate di venerdì, nonché il lunedì con inizio alle ore 15 e il sabato fino alle ore 13.

Le sedute saranno uniche, con sospensione dalle ore 13,30 alle ore 15, salvo la seduta di giovedì 1° ottobre, quando, in concomitanza con la riunione del Parlamento in seduta comune, la sospensione sarà dalle ore 14 alle ore 19. Saranno pertanto ripartite 80 ore comprensive del tempo per le votazioni.

Nell'ambito del calendario, in una data da definire, come da prassi, in raccordo con la Camera dei deputati, sarà discussa la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, per complessive 5 ore.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Martedì	29	settembre	ant.	h. 11	- Illustrazione emendamenti disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	30	settembre	ant.	h. 9,30-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	1°	ottobre	ant.	h. 9,30-21	
Venerdì	2	"	ant.	h. 9,30-21	
Sabato	3	"	ant.	h. 9,30-13	

Le sedute uniche di mercoledì 30 settembre e di venerdì 2 ottobre saranno sospese dalle ore 13,30 alle ore 15.

La seduta unica di giovedì 1° ottobre sarà sospesa dalle ore 14 alle ore 19, in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Lunedì	5	ottobre	pom.	h. 15-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	6	"	ant.	h. 9,30-21	
Mercoledì	7	"	ant.	h. 9,30-21	
Giovedì	8	"	ant.	h. 9,30-21	
Venerdì	9	"	ant.	h. 9,30-21	
Sabato	10	"	ant.	h. 9,30-13	

Le sedute uniche di martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre saranno sospese dalle ore 13.30 alle ore 15.

Lunedì	12	ottobre	pom.	h. 15-21	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429-B - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	13	"	ant.	h. 9,30	

Il calendario sarà integrato, in data da definire in raccordo con la Camera dei deputati, con l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015 (*Doc. LVII, n. 3-bis*).

**Ripartizione dei tempi per l'illustrazione degli emendamenti
del disegno di legge n. 1429-B
(Revisione della Parte II della Costituzione)**

Gruppi 10 ore, di cui:		
PD	2 h.	16'
FI-PdL XVII	1 h.	10'
M5S	1 h.	4'
AP (NCD-UDC)	1 h.	3'
Misto		58'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		48'
LN-Aut		41'
AL-A		41'
GAL (GS, PpI, FV, M)		40'
CoR		39'

**Ripartizione dei tempi per la discussione e il voto
degli emendamenti e degli articoli
del disegno di legge n. 1429-B
(Revisione della Parte II della Costituzione)**

Governo	2 h.	
Votazioni	40 h.	
Gruppi 38 ore, di cui:		
PD	8 h.	36'
FI-PdL XVII	4 h.	27'
M5S	4 h.	2'
AP (NCD-UDC)	3 h.	59'
Misto	3 h.	41'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	3 h.	1'
LN-Aut	2 h.	36'
AL-A	2 h.	36'
GAL (GS, PpI, FV, M)	2 h.	33'
CoR	2 h.	29'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 3-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015)
(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		41'
FI-PdL XVII		21'
M5S		19'
AP (NCD-UDC)		19'
Misto		17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
LN-Aut		12'
AL-A		12'
GAL (GS, PpI, FV, M)		12'
CoR		12'
Dissenzienti		5'

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, mi sono trovato ad essere l'unico a non dare l'unanimità a questo calendario, per una motivazione molto semplice.

È stata una riunione molto delicata, dove è venuta fuori la sua saggezza, e questo gliel'ho riconosciuto, tra l'altro cercando di venire incontro alla sua proposta, in alcuni punti molto interessante. Lei ad un certo punto, giustificando la sua proposta, ha chiesto di illustrare nella giornata di martedì gli emendamenti e, quindi, di avere contezza di quali fossero quelli pregnanti. Poi c'è stata un'apertura ad alcune forze di minoranza, non certo alla nostra, che ha presentato pochissimi emendamenti e tutti nel merito. Ricordo che, comunque, noi rappresentiamo il 25 per cento degli italiani e nessun emendamento alla modifica costituzionale proposto dal Movimento 5 Stelle è stato accettato.

Quindi, lei ha ottenuto un'apertura e addirittura promesse di ritiri sostanziosi di emendamenti. Io ho letto in lei la voglia di capire. E qual è stata la mia proposta? È stata di illustrare martedì gli emendamenti, per poi cominciare a votare. Lei, dopo qualche giorno, avrà certezza del mantenimento delle promesse di ritiro che le hanno fatto i senatori Calderoli e De Petris. Successivamente, dopo qualche giorno di votazione - votando alcuni emendamenti, poi viene fuori la realtà - si poteva riunire la Conferenza dei Capigruppo, per decidere una successiva data di conclusione dei lavori.

Invece lei non vuole essere il boia della Costituzione ma in quella sede ce n'erano due, un uomo e una donna, il senatore Zanda e il ministro Boschi, che le hanno chiesto di votare l'8 ottobre. E se non è una tagliola sulla Costituzione questa, qual è?

Io apprezzo lo sforzo della Presidenza del Senato, che però ha ottenuto soltanto una cosa: la ghigliottina alla riforma costituzionale si sposta dall'8 al 13 ottobre, senza avere nemmeno in cambio nulla. Questa Costituzione non conta nulla.

È stato difficile, quindi, per me dare l'unanimità. Io ho una convinzione, signor Presidente. Quando due anni fa questo popolo ha dimostrato alla classe politica che riusciva ad organizzarsi e ad avere una forza elettorale, questi si sono spaventati ed hanno pensato che, se questo era possibile, bisognava fare in modo che la Costituzione non lo permettesse più. Questo è successo ed è quanto sta succedendo con la riforma della Costituzione e con la legge elettorale, che avrà ancora i nominati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ricordo di essermi appassionato a questo Movimento nel 2007 quando chiesi, mettendo la mia firma, tre cose. In un solo giorno raccogliemmo 350.000 firme. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ma quelle tre cose sono ancora oggi disattese. Chi siede qui dentro non ha mai fatto gli interessi del popolo. Ecco perché noi, persone normali, siamo stati costretti a venire qui e a fare riunioni con questo tipo di personaggi. Lì dentro la situazione è veramente difficile per le persone normali, a causa delle dietrologie, delle tensioni e degli imbrogli presenti a quel tavolo.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di attenersi al tema, ossia alla richiesta di variazione del calendario.

CASTALDI (*M5S*). È la verità, signor Presidente, perché lei sa quanto io abbia tenuto in considerazione la sua saggezza e la sua apertura odierna.

Detto questo, la senatrice De Petris ha chiesto di calendarizzare, nella giornata di lunedì, il solo incardinamento del disegno di legge sulle unioni civili. E lì è venuto fuori quel Partito Democratico che tiene ai diritti delle persone. Assolutamente no: neanche l'incardinamento abbiamo potuto fare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poi voi, in televisione e sui giornali, potete andare a dire quello che volete, ma a voi dei diritti e delle unioni civili non frega assolutamente nulla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il Movimento 5 Stelle, peraltro, non l'ha neanche messa in difficoltà con un proprio provvedimento. Solo alla fine, io sono stato costretto a farlo: ma no, neanche il reddito di cittadinanza. Quindi, dei diritti delle persone "nun ve ne pò frega' de meno". Della povertà e della difficoltà di nove milioni di italiani "nun ve ne pò frega' de meno"!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di usare la lingua italiana, anche se posso capire che il vernacolo ha maggiore effetto.

SANTANGELO (M5S). E basta!

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, c'è un solo interesse che viene fuori da queste riunioni: fare in modo che il popolo non possa mai ottenere il governo di questa Nazione.

La nostra proposta di variazione è molto semplice, e io l'ho esplicitata già tra le righe: iniziare a votare gli emendamenti, per rendere più chiara la situazione, per poi far riunire la Conferenza dei Capigruppo e decidere.

La nostra proposta è di non prevedere una data, e quindi la ghigliottina, alla morte della Costituzione italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, non debbo qui certamente fare il *report* della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Voglio semplicemente dire che quello che già questa mattina, nella richiesta di non passare all'esame degli articoli, avevo illustrato, spiegando le nostre motivazioni e denunciando la strumentalità di alcune interviste che volevano addirittura attribuire a noi la responsabilità di non arrivare alla discussione in Assemblea del provvedimento sulle unioni civili. Tutto quello che io ho denunciato ovviamente, signor Presidente, come lei sa, si è dimostrato assolutamente vero. Lei ha compiuto un grande sforzo, e noi gliene diamo atto.

DONNO (M5S). Ma quale sforzo!

DE PETRIS (Misto-SEL). Per rispetto a lei, per le garanzie che lei ci ha dato e soprattutto per non dare non più alibi a nessuno, noi abbiamo compiuto lo sforzo di ritirare gli emendamenti cosiddetti ostruzionistici e di mantenere solo quello che avevamo già presentato in Commissione di merito.

Davanti a tutto questo, come lei sa, ancora si è insistito per tentare di andare avanti a tutti i costi con la data che era stata proposta inizialmente.

Anche la proposta di integrazione che noi abbiamo avanzato, semplice, ovvero di cominciare lunedì con l'incardinamento del disegno di legge sulle unioni civili - così vediamo chi lo vuole veramente e chi no - e per poi proseguire martedì con l'illustrazione degli emendamenti alla riforma costituzionale - come lei sa - non è stata accettata, nonostante tutti i suoi sforzi.

Che cosa dobbiamo dire, quindi, caro Presidente? Chi ha utilizzato strumentalmente il tema dei diritti civili, ovvero una questione che sta cuore a centinaia di migliaia di persone, tentando di fare una strumentalizzazione veramente sporca? Il re è nudo, come era prevedibile *(Applausi del senatore Airola)*. È stato evidente a tutti chi vuole fare una discussione nel merito, chi vuole battersi perché finalmente in quest'Aula si discutano i temi che stanno cuore ai cittadini e chi invece ha il solo ed unico scopo di mettere in campo un'ulteriore possibilità di ghigliottina per non farci discutere di niente. Le menzogne che sono state dette anche oggi, come si vede, ricadono tutte quante in faccia e in testa di chi li ha pronunciate. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Mussini e Simeoni).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per dire che noi voteremo naturalmente il calendario che lei ha proposto. *(Commenti della senatrice Taverna).*

Sa bene, Presidente - ha presieduto la Capigruppo - che era stata avanzata una richiesta diversa. Pensavamo di avere necessità che venisse lasciato un lasso di tempo tra la fine della discussione sulla riforma e l'inizio della sessione di bilancio. Alla fine è intervenuta una decisione che appariva unanime quando lei l'ha annunciata - e lei l'ha rimarcato più volte - ma poi c'è stato un cambiamento. Ecco, questo cambiamento di cui adesso ha parlato il senatore Castaldi è un pezzo dell'ostruzionismo alla riforma. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S).*

TAVERNA (M5S). Stai zitto!

ZANDA (PD). Che questo sia chiaro: è un pezzo dell'ostruzionismo alla riforma, e non altro.

Il tema delle unioni civili è stato posto sempre in Conferenza dei Capigruppo dal Partito Democratico e, appena termineremo i lavori sulla riforma, la prego di riconvocare immediatamente la Capigruppo

perché riporremo il tema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MONTEVECCHI (M5S). Dittatore! Ma cosa convochi?

ZANDA (PD). Non siamo, però, d'accordo sull'utilizzo strumentale di un tema così delicato per aumentare un livello di ostruzionismo invero già molto consistente. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

E anche queste urla vogliono esclusivamente evitare che il Senato discuta questioni che vengono poste diversamente dalla loro opinione, perché qualsiasi opinione diversa dalla loro non può avere spazio in quest'Aula. Queste urla confermano che di ostruzionismo si tratta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO (M5S). Vergognati!

TAVERNA (M5S). Stai zitto!

BULGARELLI (M5S). Quale sarebbe la proposta di calendario del senatore Zanda?

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mettiamo i puntini sulle i.

Intanto l'ostruzionismo lo vedete nel cervello voi altri, perché noi abbiamo presentato 200 emendamenti e abbiamo chiesto decine di volte di inserire in calendario il disegno di legge sulle unioni civili, pur non essendo un nostro testo, perché è un argomento che ci sta molto a cuore. Non lo avete mai votato.

Tu, Zanda, hai sempre fatto mettere quella frasetta...

TONINI (PD). Calma, stai calmo.

CARDINALI (PD). Rivolgiti all'Assemblea.

AIROLA (M5S). Vergognati, è una cosa gravissima. Adesso vieni ad accusare.

L'altra sera abbiamo fatto un comunicato insieme al Gruppo Misto perché non partecipavamo alla buffonata che state portando avanti con Alleanza Popolare in Commissione, e i pagliacci di Alleanza Popolare non sono venuti a votare. *(Vivaci proteste dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Senatore Airola!

AIROLA (M5S). Questa è una messa in scena vostra.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Sei un deficiente!

AIROLA (M5S). Io sono stanco, noi siamo stanchi di essere accusati di mettere i bastoni tra le ruote a chi incardina una riforma costituzionale senza finire i lavori in Commissione, a chi non dà il tempo, contingentandolo, né di svolgere la discussione, né di discutere gli emendamenti. Gli 80 milioni di emendamenti che ha presentato la Lega sono un problema per una, due, tre, quattro settimane, e quindi comunque con un contingentamento. È una cosa inammissibile. Siamo stanchi di essere trattati così.

Ieri, per l'ennesima volta, avete chiuso la seduta in fretta e furia per andare a vedere la Juventus e questo è indecente, è indecente! Siete vergognosi! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha sbagliato, ci sono anche quelli che andavano a vedere la partita della Roma.

AIROLA (M5S). Noi non accettiamo più questo genere di insulti rivolti alle opposizioni, che si stanno comportando in maniera collaborativa. Noi stiamo cercando di collaborare, ma il signor Zanda evidentemente è il vero Presidente del Senato, dal momento che io stesso l'ho visto decidere e dettare le regole, con tutto il rispetto che devo al presidente Grasso, che con me e con il nostro Gruppo si è comportato anche molto bene.

Lei è vergognoso! Voi dovete andare a zappare la terra! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MATTESINI (PD). È onorevole zappare la terra!

CARDINALI (PD). Pazzo!

PRESIDENTE. Senatore Airola, non offenda i senatori.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, ho chiesto la parola per chiedere per l'ennesima volta l'inserimento in calendario della mozione per l'eliminazione delle bombe nucleari dagli F35. Su richiesta però degli altri firmatari della mozione, non intendo più avanzare questa richiesta, perché è meglio rimandare alla prossima volta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, intervengo in quanto membro del Gruppo Misto nella Commissione giustizia perché è necessario, a questo punto, che venga veramente portata anche una voce di verità.

È inaccettabile il contenuto dell'intervista del ministro Boschi, che parla addirittura di approvazione del disegno di legge sulle unioni civili frenata ed impedita dal numero degli emendamenti presentati. Vorrei ricordare a tutta l'Aula e a chi ci può ascoltare, se ce ne fosse bisogno, visto che è un tema ripreso più volte e anche recentemente dal presidente della Commissione giustizia Palma, che il disegno di legge sulle unioni civili è in discussione da molto tempo, che è stato più volte chiesto che fosse inserito in calendario, ma il Partito Democratico si nasconde dietro la dicitura «ove conclusi i lavori in Commissione». Addirittura, questo disegno di legge è anche uscito, per un breve lasso di tempo, dal calendario.

Ora, non si può certo accusare né il Gruppo Misto, né il Gruppo del Movimento 5 Stelle di porre un qualunque ostacolo a questo disegno di legge, perché vorrei ricordare ai colleghi del PD che esso viene portato avanti in Commissione con i voti del Partito Democratico, del Gruppo Misto e del Movimento 5 Stelle. Questo è quello che succede in Commissione. Questa è la verità.

Stanchi del giochetto che viene fatto sulla pelle di chi legittimamente da anni, e non solo da questa legislatura, chiede chiarezza e certezze, abbiamo chiesto che vi fosse una calendarizzazione certa in Aula. E non mi pare proprio che questa sia una richiesta che nemmeno minimamente ostacoli le strategie e la volontà di questo Governo e dei partiti di maggioranza. Lo abbiamo fatto per avere chiarezza e trasparenza, perché quanto succede qui dentro corrisponde esattamente a quello che viene predicato fuori. Questa nostra richiesta non è stata, ancora una volta, accettata. (*Applausi della senatrice De Petris*).

Saluto ad una rappresentanza di parlamentari della Repubblica del Montenegro

PRESIDENTE. Rivolgo a nome dell'Assemblea un saluto alla delegazione di parlamentari della Repubblica del Montenegro, accompagnati dall'ambasciatore, che seguono i nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, dopo l'intervento della senatrice Mussini è d'obbligo che io risponda dicendo che il presidente Palma e noi tutti, membri della Commissione giustizia, stiamo lavorando con assiduità sul provvedimento in tema di unioni civili.

Vorrei però ricordare che i tempi lunghi e le difficoltà sono più che altro riferibili all'esigenza di fare in modo che il provvedimento sulle unioni civili sia corretto, soprattutto sotto il profilo squisitamente scientifico e tecnico. Non vi è dubbio che il provvedimento sulle unioni civili presenti delle enormi difficoltà da superare, in quanto la nuova legge dovrà essere armonizzata adeguatamente con le norme della Costituzione e con quelle del nostro codice civile.

Su alcuni emendamenti abbiamo discusso per ore, ma non mi pare che in Commissione vi sia stato da parte di alcuno un atteggiamento di natura squisitamente ostruzionistica. Ci sono due diverse opinioni che si contrappongono l'una all'altra, ma sono entrambe rispettabili perché vanno nella direzione di rendere il provvedimento tecnicamente armonizzato nel nostro ordinamento giuridico. Chi ritiene che si possa così velocemente licenziare un provvedimento del genere è molto lontano dalla cultura giuridica di un Paese democratico. (*Applausi del senatore D'Anna*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che è in corso una discussione sul calendario e, quindi, prego di ricondurre gli interventi a questo tema ed eventualmente proporre le modifiche.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, torno anche io sul tema delle unioni civili, avanzando una proposta al termine del mio breve intervento.

Siamo in tanti in quest'Aula - credo assolutamente la maggioranza - a volere le unioni civili. Va riconosciuto che un partito ha presentato un disegno di legge, a prima firma della senatrice Cirinnà, e che altri Gruppi - mi riferisco al Gruppo misto e al Movimento 5 Stelle - non hanno frapposto alcun ostacolo all'esame del testo, che pure hanno contribuito a scrivere. Sono stati presentati emendamenti e in Commissione si sta lavorando.

Va detto che ci sono però dei grossi problemi di ostruzionismo, visto che sono stati presentati 1.500 emendamenti in Commissione: dal momento che su ogni emendamento ogni senatore può intervenire in dichiarazione di voto per dieci minuti, si stanno impiegando circa 30-40 minuti per la votazione di ogni singola proposta emendativa. Questo ostruzionismo può essere interpretato in vari modi: c'è chi vuole un testo migliorato (probabilmente sarà anche vero questo), ma la mia sensazione è che non si voglia proprio il provvedimento.

In Italia vige ancora il bicameralismo perfetto che, come sappiamo tutti, prevede che ogni disegno di legge presentato ad una Camera sia esaminato da una Commissione e poi dall'Aula in ciascuno dei due rami del Parlamento fino a che il provvedimento non è approvato nell'identica formulazione (sto parlando della *navette*). Siamo ormai a metà legislatura (sempre che non finisca anticipatamente) e siamo a rischio di non riuscire a portare a casa il provvedimento sulle unioni civili.

Questa è la realtà dei fatti. Sentenze della Corte costituzionale e anche a livello comunitario ci stanno spingendo a sanare questa situazione, così come ci chiede da un buon numero di anni, non la maggioranza, ma comunque una significativa e importante minoranza degli italiani. Quindi, su questo non transigo.

Se ho fatto bene i conti, il calendario approvato oggi organizza i lavori per quattordici giorni solari consecutivi, cioè dal 29 settembre al 13 ottobre. Chiedo che in questo lasso di tempo si trovi uno spazio adeguato - una mezza giornata, quattro ore - per incardinare il provvedimento e magari iniziare la discussione generale, in modo da essere certi che, una volta superate le riforme costituzionali, si continuerà celermente verso quest'altro obiettivo. Credo che questo lo dobbiamo ai nostri cittadini e non possiamo tergiversare oltre. Questa è la mia richiesta.

Come è stato già detto, come forma di pressione abbiamo prima minacciato e ora non stiamo partecipando alle votazioni in Commissione, così da accelerare l'*iter* del provvedimento. Il presidente Palma ci ha spiegato chiaramente, a norma di Regolamento, quali sono i tre criteri che consentono di velocizzare l'*iter* di esame, magari convocando sedute notturne: se il provvedimento arriva dall'altra Camera, se è stato calendarizzato in Assemblea, oppure se viene richiesto dal Governo. Per ora, nessuna di queste tre condizioni si è realizzata. Il presidente Palma - che ora non è presente in Aula, anche se credo potrebbe confermarlo - non ha quindi gli strumenti regolamentari per velocizzare, prevedendo anche sedute notturne proprio per combattere questo ostruzionismo.

Potremmo decidere adesso ed andare avanti. In caso contrario, chiediamo che il Governo, senza rimettersi sempre alla Commissione quando si deve votare, venga in Commissione e faccia una richiesta precisa nel senso di procedere con l'esame del provvedimento il prima possibile.

Delle due, quindi, l'una: o si inserisce oggi nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'incardinamento del provvedimento sulle unioni civili, oppure il Governo venga a dire chiaramente nella prossima seduta di Commissione che vuole procedere con la discussione di quel disegno di legge, senza che questo si legga solo sui *media*. Dobbiamo sentirlo dire in Commissione, non fuori. Diversamente - e per quanto mi riguarda preferirei questa ipotesi, perché qui c'è il *plenum* dell'Assemblea - chiedo che l'Assemblea decida di inserire l'esame del provvedimento nel calendario dei lavori.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, premetto che la voglia di velocizzare la conclusione delle riforme, a mio avviso, non è per portare a casa la riforma, ma unicamente per incardinare la legge Boccadutri, perché siete con le tasche vuote, vi serve, avete bisogno del finanziamento pubblico ai partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Propongo quindi di continuare la discussione sulle riforme senza contingentamento - volendo, potremmo anche finire prima dell'esame del DEF - e di inserire in calendario l'esame del provvedimento sulle unioni civili, anche se non ancora concluso in Commissione, nonché l'esame delle disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, per passare poi al DEF e, una volta approvata la legge di stabilità, alla legge Boccadutri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, passiamo alle votazioni delle richieste che sono state avanzate.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad eliminare il termine previsto per la votazione finale.

Colleghi, invito tutti a raggiungere il proprio posto per la votazione. La mano alzata in movimento non è facilmente individuabile.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad incardinare il provvedimento sulle unioni civili.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

DONNO (M5S). Bravi, bravi!

SANTANGELO (M5S). Eccola la vostra coerenza, eccola qua! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Silenzio! Per cortesia, senatore Santangelo, siamo in votazione.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame dei provvedimenti concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, nonché di altri disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sui criteri di ammissibilità di emendamenti

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, chiedo ai colleghi, e in particolare al collega Calderoli, un attimo di attenzione.

La mole assolutamente straordinaria e inedita di emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale (si parla di 85 milioni di emendamenti presentati da parte della Lega e di altri 60.000 del Gruppo Misto-SEL), al di là del merito politico e del rischio per la dignità delle istituzioni, che tra l'altro lei ha ben richiamato, credo possa porre un problema regolamentare. È ben noto che il nostro Regolamento è stato scritto prima che gli algoritmi si mettessero a scrivere o a riscrivere la Costituzione al posto dei senatori.

Vorrei richiamare i colleghi sul fatto che l'articolo 100, comma 3, del Regolamento prevede che di regola gli emendamenti debbano essere presentati per iscritto dal proponente, e che la prassi consolidata dagli Uffici, oltre al combinato disposto con il comma 4, ha sempre confermato la necessità della sottoscrizione autografa da parte dei proponenti. Mi permetto quindi di chiederle se in questo caso sia stata verificata l'apposizione della firma autografa dei senatori della Lega (che mi risulta lo fecero anche per i 18.000 emendamenti presentati alla legge elettorale), o se nel caso sia stata espressa una deroga per questa situazione.

Dico questo anche per un motivo molto elementare, chiaro anche agli occhi dei cittadini che guardano con qualche interesse a questa riforma: nessuno vuole mettere in discussione il diritto-dovere di ciascun parlamentare di presentare emendamenti ai disegni di legge, anche se - dobbiamo dirlo - la saggezza degli antichi e un po' di buon senso farebbero dire a noi e alla maggioranza degli italiani: *est modus in rebus*. (*Commenti del senatore Crosio*). Tuttavia, la mole degli emendamenti in questo caso - mi permetterete di dirlo - è tale da far ritenere abbastanza difficile che il o i proponenti abbiano davvero piena consapevolezza del contenuto di quanto da loro presentato. (*Commenti del senatore Consiglio*).

Per questo motivo, siamo a chiederle se si sia già provveduto, alla luce del numero degli emendamenti in discussione, a verificare l'effettiva apposizione e la veridicità delle firme autografe, per confermare a tutti noi e agli italiani che il senatore Calderoli li abbia almeno letti e che sia consapevole di ciò che l'algoritmo gli ha fatto scrivere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In caso contrario, chiediamo che detti emendamenti siano dichiarati semplicemente frutto di un gioco matematico, dei cui risultati neppure il collega è consapevole e pienamente responsabile; quindi, in mancanza di una firma che comprovi il requisito minimo richiesto dal Regolamento, e della consapevolezza da parte dei proponenti, chiediamo che tali emendamenti siano dichiarati irricevibili. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per ricordare al senatore Russo, che tra l'altro dovrebbe aver seguito i lavori dell'Assemblea, che questa specifica richiesta, proprio a fronte della dimensione della riforma, è stata presentata alla presidente Finocchiaro in Commissione per poter essere autorizzati alla presentazione degli emendamenti su supporto informatico, come risulterà dagli atti della Commissione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*).

PRESIDENTE. Comunque valuteremo.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi sembra che lei avesse dichiarato conclusa la seduta dopodiché ha permesso al senatore Russo di intervenire.

PRESIDENTE. È stato un intervento di fine seduta come il suo. (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut.*).

CASTALDI (M5S). Probabilmente non era informato di quello che abbiamo appena sentito, però sarebbe giusto che queste opportunità si diano a tutti, non solo ai senatori che sono a novanta gradi con il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00470

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, ringrazio lei e chi vorrà ascoltare e fare silenzio, anche se disinteressato.

Abbiamo un grosso problema: la Germania ha vietato la pubblicità del gioco d'azzardo, come pure il Marocco. In Italia invece abbiamo *spot* pubblicitari... *(Commenti del senatore Volpi)*. Presidente, almeno lei mi...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, prosegua, le ho dato la parola; poi, il senatore Volpi ci dirà su cosa vuole parlare. *(Vivaci commenti del senatore Volpi)*. Se noi non lo sappiamo e non ci ha avvisato... adesso le darò la parola, senatore Volpi. Non si arrabbi, non ne vale la pena: il senatore Russo è ancora qua, non se ne andrà e avrà la cortesia di ascoltare il suo intervento.

Prego, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le devo fare una richiesta: il senatore Russo è intervenuto sull'ordine dei lavori, come pure vorrebbe fare il collega della Lega, mentre io mi trovo compresso fra queste beghe. Le chiedo di darmi il tempo per argomentare, a prescindere da quello che è trascorso.

PRESIDENTE. No, lei eserciti la facoltà che le ho concesso.

ENDRIZZI (M5S). Come dicevo, in Germania hanno abolito la pubblicità del gioco d'azzardo e l'anno fatto anche in Marocco. L'Italia, come sempre, è presa invece nel gioco delle *lobby* e non ha ancora provveduto. Perché è importante abolire la pubblicità del gioco d'azzardo? Perché droga la politica, finanziando partiti ed esponenti politici e sponsorizzando eventi come la Festa dell'unità o il *meeting* di Comunione e liberazione a Rimini; perché droga la stampa: sono pari a circa 200 milioni l'anno gli investimenti che ovviamente condizionano la libertà di espressione nel momento in cui si può semplicemente minacciare di ritirarli alle testate che non dovessero scrivere in maniera gradita; droga soprattutto, però, l'immaginario dei giovani *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché li sta educando a investire sulla sorte anziché su se stessi e a scommettere su una macchinetta, anziché sullo studio, sul lavoro e sull'impresa. Non so se qualcuno ha mai cercato di stimare quale sia il danno economico, misurabile anche in termini di PIL, per il fatto di avere giovani propensi ad attendere, anziché a prendere un'iniziativa, da pagare come cinesi, anziché ritrovarsi preparati e intraprendenti per fare concorrenza alla Germania.

Abbiamo votato tutti, in quest'Aula, un ordine del giorno che impegna il Governo ad abolire la pubblicità. Più forze politiche e più esponenti, in una fioritura simultanea di intenti, hanno presentato proposte di legge in questo senso, ma oggi abbiamo una scadenza urgente, ossia il rinnovo delle convenzioni con i concessionari. Su questo chiediamo al Governo di essere coerente con l'impegno assunto in Parlamento inserendo nel testo delle convenzioni un esplicito divieto che potrebbe suonare così: «Io ti autorizzo a gestire il lotto, il gratta e vinci e qualsiasi altra attività simile, a patto che tu ti impegni a non fare pubblicità». Oggi avviene il contrario: paradossalmente, nelle convenzioni, il Governo obbliga i concessionari a investire una quota delle entrate in pubblicità, che è sostanzialmente causa di danno sociale ed economico. Lo abbiamo fatto decenni e decenni fa sulle sigarette; lo dobbiamo fare ora sul gioco d'azzardo.

Annuncio quindi ai colleghi di aver depositato la mozione [1-00470](#) che impegna il Governo ad escludere esplicitamente la pubblicità dal rinnovo delle convenzioni. Chiedo ai colleghi che allora votarono l'ordine del giorno di sottoscriverla e di attivarsi per una sua rapida calendarizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Albano)*.

Sui criteri di ammissibilità di emendamenti

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà: scusi, ma non avevo percepito che era sullo stesso tema, non lo sapevo e non potevo prevederlo. Il senatore Russo è ancora qua, comunque.

VOLPI (*LN-Aut*). Il mio Gruppo parlamentare non è composto solo dal senatore Calderoli, signor Presidente; comunque, conosco la cortesia del senatore Russo e so che è superiore a quella di molti altri.

Mi permetta di dire una cosa, innanzitutto, perché non potrei rispondere al senatore Russo, quindi parlo con lei.

Non entro nel merito della dignità di quello che si fa in quest'Aula, perché rispetto alle storie personali qualcuno si rivolterebbe nella tomba vedendo quello che fa il senatore Russo, rispetto alla sua storia politica, nei confronti della Costituzione.

Per quanto riguarda la mia consapevolezza, colleghi, mi permetto di dire che potremmo anche rivedere quello che abbiamo votato pochi minuti fa. Se lei, signor Presidente, mi consente di illustrare tutti gli emendamenti che ho firmato, dimostrerò al senatore Russo la mia consapevolezza nell'averli presentati.

Non faccia doppi giochi, senatore Russo, perché fare queste cose sminuisce non lei, ma l'Assemblea e la dignità del Senato, come lei ha detto a noi.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per il consueto intervento di fine seduta, di altro argomento rispetto a quelli che abbiamo appena ascoltato.

Intervengo per sollecitare la risposta, che non ho ancora ricevuto, all'interrogazione [4-03773](#), da me presentata il 9 aprile scorso al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme a venti senatori, riguardante la promozione di interessi di esportazione e importazione con Taiwan, una realtà importante (è la diciottesima economia del mondo). Spero che il Ministro degli affari esteri voglia rispondere, al più presto, anche perché la domanda non è insidiosa, ma è del tutto rivolta in senso positivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 29 settembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 15,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[CALDEROLI](#)

Respinta

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, delibera di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429-B .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sibilia, Silvestro, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casini e De Cristofaro, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Barozzino, Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Arrigoni e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essere correlati; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Scilipoti Isgro', per attività delle sottocommissioni partenariati Nato; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Merloni;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni, cessa di farne parte il senatore Olivero, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore Romano.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

(presentato in data 24/9/2015);

C.2798 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.370, C.372, C.373, C.408, C.1285, C.1604, C.1957, C.1966, C.1967, C.3091);

onn. Braga Chiara, Mariani Raffaella, Speranza Roberto, Realacci Ermete, Borghi Enrico, Sereni Marina, Martella Andrea, Grassi Gerolamo, Rosato Ettore, Fregolent Silvia, Fontana Cinzia Maria,

Bini Caterina, Marantelli Daniele, Bratti Alessandro, Iannuzzi Tino, Carrescia Piergiorgio, Cominelli Miriam, Manfredi Massimiliano, Zardini Diego, Sanna Giovanna, Dallai Luigi, Ghizzoni Manuela, Fedi Marco, Causi Marco, Oliverio Nicodemo Nazzareno, Cenni Susanna, Famiglietti Luigi, Gasparini Daniela Matilde Maria, Guerra Mauro, Fontanelli Paolo, Baruffi Davide, Basso Lorenzo, Bonomo Francesca, Albanella Luisella, Bonaccorsi Lorenza, Malpezzi Simona Flavia, Mura Romina, Ermini David, Gnechchi Marialuisa, Sbröllini Daniela, Minnucci Emiliano, Naccarato Alessandro, Carra Marco, Capone Salvatore, Migliore Gennaro, Lodolini Emanuele, Giulietti Giampiero, Patriarca Edoardo, Lattuca Enzo, Richetti Matteo, Rotta Alessia, Petitti Emma, Montroni Daniele, Prina Francesco, Tidei Marietta, Fragomeli Gian Mario, Piazzoni Ileana Cathia, Lenzi Donata, Rostan Michela, Castricone Antonio, Bragantini Paola, Narduolo Giulia, Giuliani Fabrizia, Senaldi Angelo, Massa Federico, Romanini Giuseppe, Zanin Giorgio, Ginoble Tommaso, Fossati Filippo, Valente Valeria

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (2068)

(presentato in data 24/9/2015).

C.2607 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2972, C.3099).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

la signora Elena Cambieri, di Borgo San Siro (Pavia), chiede:

l'adozione di provvedimenti per riformare il sistema sanzionatorio penale e il sistema carcerario in Italia (*Petizione n. 1467*), assegnata alla 2^a Commissione;

la modifica dell'articolo 284 del codice di procedura penale, concernente la misura degli arresti domiciliari, al fine di prevedere la possibilità per l'imputato di svolgere attività di volontariato a favore della collettività (*Petizione n. 1468*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'adozione di provvedimenti legislativi di riforma volti al rispetto e all'attuazione dei principi e delle disposizioni costituzionali (*Petizione n. 1469*), assegnata alla 1^a Commissione;

l'adozione di interventi diversi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, tra i quali, in particolare: l'introduzione di misure per garantire la tutela della salute e dell'igiene, la dotazione e l'utilizzo di defibrillatori per i casi di urgenza sanitaria, l'introduzione di corsi di primo soccorso sanitario, l'adeguamento degli impianti idrici per la fornitura di acqua potabile, l'ampliamento del numero di figure professionali specifiche, quali educatori e psicologi, la riduzione dei prezzi del sopravvitto in adeguamento a quelli praticati comunemente negli esercizi commerciali, nonché la fissazione del livello delle remunerazioni dei detenuti lavoratori in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (*Petizione n. 1470*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori giudiziari (*Petizione n. 1471*), assegnata alla 2^a Commissione;

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul cosiddetto "Piano carceri" (*Petizione n. 1472*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Aurelio Rosini, di Mariglianella (Napoli), chiede la modifica della normativa vigente, al fine di prevedere tra le tipologie di spese sanitarie da poter detrarre in sede di dichiarazione dei redditi anche quelle relative all'acquisto di parafarmaci (*Petizione n. 1473*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Franco Brugnola, di Sabaudia (Latina), chiede:

l'introduzione di nuove norme volte a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (*Petizione n. 1474*), assegnata alla 1^a Commissione;

l'abrogazione della norma di cui all'articolo 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il voto disgiunto nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (*Petizione n. 1475*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Salvatore Caligiore, di Siracusa, chiede l'utilizzo della posta elettronica per la presentazione

delle petizioni (*Petizione n. 1476*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Antonino Marsala, di Cattolica Eraclea (Agrigento), e numerosi altri cittadini chiedono la modifica e l'integrazione delle articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri, nonché una diversa ripartizione delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici in talune discipline (*Petizione n. 1477*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Fabio Pedersoli, di Breno (Brescia), chiede interventi per garantire ai cittadini la piena attuazione del diritto al lavoro previsto dalla Costituzione (*Petizione n. 1478*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Alessandro Reda, di Montemiletto (Avellino), chiede l'approvazione di una legge per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (*Petizione n. 1479*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Albert Mairhofer, di Valle Aurina (Bolzano), chiede che sia preso in considerazione il progetto infrastrutturale "Tirol-Adria" (*Petizione n. 1480*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Maurizio Manzione, di Polla (Salerno), chiede l'abolizione dell'imposta di bollo su conto correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari (*Petizione n. 1481*), assegnata alla 6^a Commissione;

la signora Serena Caprio, di Avellino, e numerosi altri cittadini chiedono lo sblocco del *turn-over* e la conseguente mobilità interregionale per la dirigenza medica e per gli altri operatori del comparto sanità nelle regioni sottoposte al piano di rientro sanitario (*Petizione n. 1482*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Michele Zanna, di Como, chiede interventi urgenti per la tutela e il reinserimento dei lavoratori di aziende operanti nel settore della pesca (*Petizione n. 1483*), assegnata alla 9^a Commissione;

il signor Fabio Angeletti, di Roma, chiede il ripristino del Corpo di polizia provinciale, transitato nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, e il mantenimento delle originarie funzioni di presidio ambientale del territorio (*Petizione n. 1484*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Federico Bonollo, di Jesolo (Venezia), e altri cittadini chiedono la revisione della Costituzione in materia di referendum, al fine di sopprimere il quorum di validità dei referendum abrogativi e di prevedere il referendum consultivo (*Petizione n. 1485*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Aldo Rossi, di Giovo (Trento), chiede che sia impedita l'iniziativa promossa dall'associazione sud tirolese degli *Schützen* per la commemorazione dei soldati appartenenti al Corpo degli *Schützen* caduti sul fronte nel corso della Prima guerra mondiale (*Petizione n. 1486*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Vincenzo Crea, di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti per l'ammodernamento e la messa in sicurezza del tratto 31/33 della strada statale 106 ionica (*Petizione n. 1487*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Luigi Andrea Pascarelli, di Missanello (Potenza), e numerosi altri cittadini chiedono provvedimenti urgenti per l'abolizione della detenzione e della vendita di animali esotici e selvatici (*Petizione n. 1488*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Massimo D'Agostino, di Roma, chiede l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (*Petizione n. 1489*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Rodolfo Zanchetta, di Noventa Vicentina (Vicenza), chiede misure urgenti per fronteggiare il fenomeno migratorio e difendere il territorio italiano (*Petizione n. 1490*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Stefano Casabianca, di Catania, chiede l'adozione di una disciplina per la regolamentazione dell'attività di vendita delle merci usate (*Petizione n. 1491*), assegnata alla 10^a Commissione;

il signor Michele Ghilardelli, di Alzano Lombardo (Bergamo), chiede l'approvazione di un progetto di legge finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e l'estensione della sua applicazione alle lingue regionali attualmente escluse dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482,

concernente la tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Petizione n. 1492*), assegnata alla 1^a Commissione;

la signora Iole Natoli, di Palermo, e numerosi altri cittadini chiedono l'introduzione di modifiche al disegno di legge n. 1628, recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, volte ad escludere l'obbligo del cognome maritale per la donna (*Petizione n. 1493*), assegnata alla 2^a Commissione;

la signora Francesca Romana Orlando, di Roma, e numerosi altri cittadini chiedono interventi per la difesa della salute dalle radiazioni emesse dalle tecnologie senza fili (*Petizione n. 1494*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede:

l'adozione di misure urgenti per la liberazione dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone (*Petizione n. 1495*), assegnata alla 3^a Commissione;

l'attuazione di interventi per una maggiore trasparenza dei negoziati sul Trattato Transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Stati Uniti d'America e Unione Europea (TTIP) (*Petizione n. 1496*), assegnata alla 10^a Commissione;

l'attuazione di interventi per affrontare le questioni relative all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati (*Petizione n. 1497*), assegnata alla 6^a Commissione;

l'introduzione di modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, affinché sia prevista l'indicazione della paternità e maternità negli atti di nascita, nonché di modifiche alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, affinché sia ripristinato il concetto di potestà genitoriale (*Petizione n. 1498*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Giovanni Salvati, di Roma, chiede iniziative per garantire nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate dello Stato la massima trasparenza ed imparzialità nell'adozione dei procedimenti di reclutamento ed assunzione del personale (*Petizione n. 1499*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Romolo Ricci, di Vallecorsa (Frosinone), chiede l'adozione di nuovi provvedimenti legislativi in materia di elezioni della Camera dei deputati, del Senato, delle Regioni e degli enti locali (*Petizione n. 1500*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Armando Barbolini, di Formigine (Modena), chiede la calendarizzazione in Commissione del disegno di legge n. 682, recante norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili (*Petizione n. 1501*), assegnata alla 11^a Commissione.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Petrocelli e Fattori hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00303 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bignami, Astorre, Puppato e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02196 del senatore Dalla Zuanna ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02210 del senatore Endrizzi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 98

FUCKSIA ed altri: sulla regolarità della gestione della SIAE durante il commissariamento (4-03865) (risp. LOTTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

ROSSI Maurizio: sul polo di ingegneria dell'università di Genova (4-03757) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interrogazioni

[ORELLANA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 18 settembre 2015 la Environmental Protection Agency (l'ente federale di controllo ambientale

statunitense) ha comunicato che la casa automobilistica Volkswagen ha illegalmente installato un *software* di manipolazione del motore, progettato per aggirare le stringenti normative ambientali sulle emissioni di monossido di azoto e di inquinamento da gasolio;

la Francia ha tempestivamente chiesto un'inchiesta in ambito comunitario, la Gran Bretagna si appresterebbe a emulare le decisioni del Governo di Washington, Corea del Sud e Australia hanno formalmente chiesto alla casa di Wolfsburg se le auto commercializzate nei rispettivi Paesi siano dotate del citato *software* civetta;

il dimissionario amministratore delegato della Volkswagen, Martin Winterkom, ha pubblicamente ammesso di aver violato le norme *antismog* in Usa;

considerato che:

la notizia ha fortemente destabilizzato i principali mercati finanziari europei, essendo la Volkswagen uno dei primi produttori al mondo di autoveicoli, e il gruppo industriale uno dei pilastri più importanti dell'*asset* manifatturiero tedesco;

si prospettano gravi ripercussioni sull'intera filiera continentale dell'*automotive industry*, che potrebbero determinare un impatto fortemente negativo anche su elementi secondari del sistema, come i fornitori e i sub-fornitori italiani, essendo questo un settore fortemente integrato a livello globale;

è bene ricordare, infatti, che tale settore industriale, in Italia, si caratterizza per la presenza di 32.000 imprese e 275.000 addetti, il 7 per cento del valore aggiunto del manifatturiero, 88 miliardi di euro di ricavi complessivi e 3 miliardi annui spesi in ricerca e sviluppo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, nei rispettivi ambiti di competenza, intendano intraprendere per tutelare la filiera componentistica italiana e ripristinare il pieno rispetto delle norme sul fronte delle emissioni dei veicoli, al fine di tutelare l'ambiente, l'equilibrio concorrenziale del mercato e la salute dei cittadini.

(3-02218)

[CATALFO](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [AIROLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo quanto contenuto nella nota informativa su audizione del 30 luglio 2015 del direttore generale dottor S. Laporta, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, in Italia sono presenti ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi, generati nel corso del pregresso programma nucleare nell'ambito del quale sono stati esercitati centrali elettronucleari, impianti del ciclo del combustibile, centri di ricerca, ex reattori di ricerca militari. A questi si aggiungono i rifiuti prodotti dalle attività connesse agli impieghi delle sorgenti di radiazioni in campo medico, industriale e di ricerca;

i rifiuti di origine energetica sono tuttora immagazzinati nei siti in cui sono stati prodotti: una parte è già stata "trattata e condizionata", cioè sottoposta ai processi di riduzione di volume e di immobilizzazione in forme fisiche idonee allo smaltimento in un apposito impianto. La maggior parte è tuttavia ancora stoccata in forma (sia liquida che solida) non condizionata. I rifiuti radioattivi che attualmente vengono prodotti derivano principalmente dalle attività di mantenimento in sicurezza e di *decommissioning* delle installazioni;

ai rifiuti di origine energetica si aggiungono quelli prodotti nelle attività mediche, industriali e di ricerca dove vengono impiegate sostanze radioattive. È in particolare il settore della sanità nel quale vengono impiegati radiofarmaci a fini diagnostici e terapeutici e nella produzione di rifiuti radioattivi di origine industriale;

secondo recenti stime elaborate dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel dicembre 2013, sulla base dei dati forniti dagli operatori, il totale dei rifiuti radioattivi è di 30.025 metri cubi;

ai rifiuti presenti si aggiungeranno, nel prossimo futuro, quelli che saranno generati dallo smantellamento delle installazioni nucleari, stimabili in alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti condizionati. In più occorre considerare i rifiuti condizionati che rientreranno in Italia

dall'Inghilterra e dalla Francia, derivanti dalle operazioni di riprocessamento del combustibile irraggiato, che ammontano rispettivamente a circa 20 e 50 metri cubi, rifiuti che non dovrebbero essere contenuti in un deposito di superficie, ma che dovranno comunque trovare una collocazione;

considerato che:

il nostro Paese non è ancora dotato di una struttura centralizzata per la definitiva messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom, recepita con il decreto legislativo n. 45 del 2014, ai sensi della quale anche l'Italia deve definire ed attuare una strategia di gestione dei rifiuti radioattivi, dalla fase di generazione a quella di smaltimento;

l'ISPRA ha consegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico l'aggiornamento della relazione prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla proposta della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi predisposta dalla Sogin SpA (Società gestione impianti nucleari);

tale aggiornamento era stato richiesto dai Ministeri affinché l'istituto svolgesse verifiche, ai fini della validazione dei risultati cartografici ed in merito alla coerenza degli stessi con i criteri stabiliti dalla guida tecnica n. 29 dell'ISPRA e dalla IAEA (International atomic energy agency), sulla revisione operata dalla Sogin nel recepire i rilievi formulati dall'istituto stesso sulla proposta CNAPI già presentata nel mese di gennaio 2015;

considerato, altresì, che:

entro settembre 2015 doveva essere resa pubblica la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito di rifiuti radioattivi, ma tale pubblicazione è stata rinviata a data da destinarsi;

da indiscrezioni giornalistiche confermate (si veda un articolo *online* su "agira" del 7 agosto 2015), tra l'altro dal presidente della Commissione miniere dismesse dell'Unione regionale delle province siciliane, Giuseppe Regalbuto, nell'elenco CNAPI sarebbero presenti diverse zone della Sicilia e tra esse la provincia di Enna e le aree limitrofe, che potrebbero essere adibite a deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Uno di questi siti sembrerebbe essere il giacimento di salgemma in provincia di Enna, sito individuato tra Agira, Leonforte e Nissoria;

scegliere ancora una volta il territorio di Enna, già martoriato e in perenne attesa della bonifica dei siti già inquinati, come area di deposito delle scorie radioattive significherebbe decretare il definitivo arresto e arretramento dello sviluppo economico dell'intera provincia, i cui punti forza sono proprio costituiti dall'ambiente e dalla presenza del lago Pozzillo dal turismo di qualità e da un agricoltura a prevalenza biologica;

considerato, inoltre, che:

la presenza di falde acquifere nel territorio e la vicinanza al vulcano attivo dell'Etna sono in contrasto con i requisiti richiesti dalla guida tecnica n. 29 dell'ISPRA in merito al deposito di rifiuti radioattivi;

la presenza del lago Pozzillo, sito di interesse comunitario e delicato *habitat* di rare specie migratorie, è il bacino artificiale più grande di Sicilia e la sua acqua è utilizzata per irrigare, con costanza da oltre 60 anni, i territori a valle della diga Pozzillo e tutta la piana di Catania;

l'acqua della diga rappresenta il 70 per cento del fabbisogno irriguo di tutta la Sicilia orientale e la stessa è alimentata dallo sbarramento del fiume Salso, che attraversa tutti i territori ad ovest di Regalbuto riversandosi sul bacino del Pozzillo;

considerato, infine, che:

non esistono, ad oggi, soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dall'attività delle centrali o dal loro *decommissioning*. Le circa 250.000 tonnellate di rifiuti altamente radioattivi prodotte fino ad oggi nel mondo sono tutte in attesa di essere conferite in siti di smaltimento definitivo, stoccati in depositi "temporanei" o lasciati negli stessi impianti dove sono stati generati;

la guida tecnica n. 29 dell'ISPRA, che identifica la "carta di identità" del deposito, fa riferimento a criteri di esclusione per depositi di scorie a media e bassa attività, ma nulla dice sugli eventuali criteri di esclusione per i depositi di rifiuti a lunga durata, che tuttavia sembrerebbero destinati ad essere ospitati nello stesso deposito;

il decreto legislativo n. 31 del 2010, all'art. 2, comma 1, lettera *e*), definisce il deposito nazionale quale deposito "allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari";

il deposito unico nazionale conterrà al suo interno un parco tecnologico che ospiterà un centro di studi e sperimentazione;

la permanenza di scorie nucleari all'interno del territorio siciliano sarebbe disastrosa per tutta la regione, in quanto potrebbe mettere in pericolo, attraverso la contaminazione delle falde acquifere, non solo la salute dei cittadini, ma anche il settore agricolo e alimentare. Sono numerosi, infatti, i prodotti alimentari tipici che si fregiano dei marchi DOP e IGP,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di altri casi simili;

se si intenda utilizzare il giacimento di salgemma ad Agira o qualunque altro sito per lo stoccaggio dei rifiuti ad alta radioattività;

se vi sia stata fondata manifestazione di interesse da parte degli enti locali all'ospitare il deposito di superficie;

quali siano gli effettivi *standard* di sicurezza per lo stoccaggio di tale materiale visto che nel decreto legislativo n. 31 del 2010 e nella guida tecnica n. 29 dell'ISPRA non vengono menzionati;

quali operazioni di ricerca e sperimentazione saranno eventualmente svolte nel parco tecnologico e quale sia il grado di pericolosità per la popolazione circostante;

se le indiscrezioni di stampa e le dichiarazioni rese da alcune cariche istituzionali siano fondate, e, nel caso in cui lo siano, se non vi sia una palese violazione del segreto di Stato apposto sulla CNAPI.

(3-02220)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

nella giornata del 23 settembre 2015 Martin Winterkorn ha annunciato le sue dimissioni da CEO (chief executive officer) di Volkswagen, in seguito allo scandalo suscitato dalla vendita di auto "truccate" per risultare in regola con i limiti imposti per le emissioni di gas nocivi;

tali dimissioni sono conseguenza del fatto che da tempo la società Volkswagen è al centro di uno scandalo legato alle sue automobili *diesel*, che sta portando a serie conseguenze;

come riportato da "Il Post" dello stesso giorno «la casa automobilistica tedesca è accusata negli Stati Uniti di avere venduto auto con sistemi che falsano i risultati dei test di laboratorio sulle emissioni di alcune sostanze inquinanti, in modo da farle apparire entro i limiti di legge anche se poi su strada non lo sono (...) il problema non riguarda solamente il mezzo milione circa di veicoli diesel venduti negli Stati Uniti negli ultimi anni, ma quasi 11 milioni di automobili vendute in giro per il mondo, soprattutto in Europa», riaprendo «il dibattito sull'affidabilità dei test per valutare le emissioni nocive prodotte dai motori delle automobili»;

considerato che:

come è emerso dalle indagini svolte negli Stati Uniti, «a partire dal 2009 Volkswagen ha inserito nel codice nelle centraline dei suoi veicoli per rilevare i movimenti di pedali e sterzo solitamente effettuati da chi realizza i test per le emissioni» inducendo il sistema a ridurre le prestazioni del motore e altri parametri quel tanto che basta per fare risultare le stesse emissioni» in linea con i massimi consentiti dalla legge, falsando quindi i risultati rispetto ai livelli effettivi di inquinamento prodotti su strada;

l'inchiesta realizzata dal gruppo indipendente International council on clean transportation (ICCT), che ha svolto una serie di ricerche per capire i motivi per cui i risultati dei *test* di laboratorio su alcuni veicoli *diesel* Volkswagen fossero così discrepanti rispetto ad altre prove effettuate su strada, ha individuato un veicolo che emetteva quantità di ossidi di azoto 35 volte superiori ai limiti di legge,

molto di più di quanto rilevato in laboratorio;
in seguito a quei risultati, a partire dal maggio 2014, l'Agenzia federale statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) ha chiesto a Volkswagen di indagare e risolvere il problema su modelli molti popolari quali Passat, Golf e Audi A3;
il 18 settembre 2014 l'EPA ha formalizzato le sue accuse nei confronti di Volkswagen, accusando la casa automobilistica di avere montato su Jetta, Beetle, Audi A3, Golf e Passat un sistema in grado di attivarsi autonomamente quando vengono effettuati i controlli sulle emissioni sul veicolo;
secondo l'EPA, in alcuni casi questa soluzione avrebbe permesso di mascherare durante i *test* la produzione di inquinanti tra le 10 e le 40 volte superiori rispetto ai limiti consentiti;
secondo i calcoli e le analisi condotte dal quotidiano "The Guardian", le auto Volkswagen "truccate" vendute negli Stati Uniti avrebbero emesso tra le 10.000 e le 41.000 tonnellate di ossidi di azoto nell'aria ogni anno; qualora avessero rispettato i limiti imposti dall'EPA, avrebbero emesso circa 1.000 tonnellate ogni anno;
in seguito ai provvedimenti dell'EPA, Volkswagen ha annunciato che richiamerà circa 500.000 automobili negli Stati Uniti;
secondo il giornale tedesco "Die Welt", il Governo della Germania era al corrente della situazione già da tempo. Nel mese di luglio 2015 il Ministro dei trasporti rispose a un'interrogazione parlamentare, presentata dai Verdi, sulla scarsa affidabilità dei *test* sulle emissioni nel settore dell'auto, e ammise la necessità di rivedere alcune procedure in ambito europeo;
considerato inoltre che:
da un articolo apparso su "la Repubblica" *on line* in data 22 settembre si apprende che la ricerca di una organizzazione non governativa tedesca ha analizzato «le emissioni di 15 autovetture, tre analizzate in rapporto agli standard americani, 12 rispetto a quelli europei. Di quelli Usa si sa che le due Vw "baravano" e una Bmw rispettava le regole. Sui rimanenti 12 modelli europei il rapporto dice che "alcuni sono rientrati nei limiti", ma facendo una media quei 12 modelli superano le emissioni di NOx di sei, sette volte. Quindi, per un modello virtuoso ce n'è sicuramente un altro che supera i limiti di 15, 20, 40 volte. Ed è impossibile che siano 12 Vw»;
lo studio ICCT utilizzato dall'EPA rileva che quanto «ai 12 modelli misteriosi testati con gli standard europei (per essere precisi Euro 6), il rapporto dice che "alcuni sono rientrati entro le regole", ma facendo una media quei 12 modelli superano le emissioni di NOx di sei, sette volte. Quindi, per un modello virtuoso ce n'è sicuramente un altro che supera i limiti di 15, 20, 40 volte (...). Ma l'Europa, ammesso che non lo abbia ancora fatto, dovrebbe pretendere di conoscere l'identità di quei 12 modelli e indagare su di loro, come hanno fatto gli Usa, alla ricerca di altre o simili pratiche fraudolente. Al momento di questo non trapela nulla ed è difficile credere che si tratti di 12 vetture Volkswagen (...) si può affermare che i costruttori hanno sin qui preferito avvalersi dell'ambiguità delle regole Ue per la certificazione delle emissioni delle auto (controlli di laboratorio a condizioni non rispondenti al lavoro reale dei motori su strada) anziché investire nella tecnologia che permetterebbe di rientrare entro i parametri anche con controlli più stringenti e veritieri. Tecnologia esistente, come proverebbe ancora il BMW X5», come si legge in un articolo de "la Repubblica" del 23 settembre;
l'organizzazione non governativa ambientalista "Transport & Environment" (T&E) ha pubblicato nel 2014 uno studio in cui sostiene che i reali consumi di carburante delle automobili europee, e di conseguenza le loro emissioni di anidride carbonica, sono in media superiori del 23 per cento a quelli dichiarati dalle case produttrici e in alcuni casi anche del 50 per cento e solo 3 modelli su 23 rispettano davvero gli *standard* Euro6;
da quanto si apprende da un *blog* di "Lettera 43" del 23 settembre, un altro *report*, «sempre elaborato dall'International Council on Clean Transportation nel maggio 2013 mostra evidenti discrepanze nei dati resi noti e quelli effettivi: Bmw-Audi pubblicizza valori in media del 30% inferiori al reale, Mercedes del 26%, Fiat del 24%, Peugeot-Citroen del 16%, Toyota del 15%. E negli anni il vizio si è aggravato: nel 2001 lo scostamento medio era del 10%, nel 2011 è diventato del 25%»;
il giornale *on line* "Altra economia" precisa che «Le emissioni "su strada" delle auto alimentate a

gasolio, evidenzia l'analisi di T&E, sarebbero in media fino a cinque volte superiore ai limiti di legge (...) Il dato peggiore riguarda un modello di Audi -marchio del gruppo Volkswagen- che supererebbe di ben 22 volte il valore massimo ammissibile. Non sarebbero da meno, secondo i dati diffusi la settimana scorsa, BMW, Citroen, Volkswagen, OPEL, Mercedes-Benz»;

a giudizio degli interroganti i controlli europei sono assolutamente inadeguati essendo l'EPA un'agenzia federale indipendente che fa controlli in proprio, mentre in Europa le case automobilistiche pagano per farsi certificare e la maggior parte delle volte le misurazioni avvengono nei propri stabilimenti; inoltre per quantificare consumi ed emissioni si utilizza ancora il vecchio Nedc (new European driving cycle), un sistema nato nel 1970 e aggiornato 25 anni fa;

considerato, altresì, che:

del gruppo Volkswagen fanno parte Ducati e Lamborghini, due storici marchi del *made in Italy* e, in media, dentro una vettura tedesca l'8 per cento del valore è costituito da componenti *made in Italy*;

con l'interrogazione 3-01890, a prima firma del senatore Cappelletti, presentata il 29 aprile 2015, veniva chiesto ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute quali iniziative urgenti di competenza intendevano assumere per eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP (filtri antiparticolato) e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini stando anche un caso conclamato di illegittimo comportamento dei dirigenti del Ministero che hanno omologato filtri antiparticolato in assenza delle prescritte prove di durabilità del Ministero delle infrastrutture;

inoltre, nella citata interrogazione viene rilevato «che il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, starebbe indagando, dopo l'incendio di un mezzo, sul funzionamento e l'utilità dei dispositivi FAP. Anche la Procura di Roma indagherebbe sul funzionamento dei filtri antiparticolato e su alcuni presunti illegittimi interventi dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover aprire attività istruttorie per accertare il rispetto delle norme sulle emissioni sia per le autovetture Volkswagen attualmente in vendita, sia per i modelli già circolanti nel nostro Paese, attraverso un apposito certificato rilasciato dai Ministeri dei trasporti e dello sviluppo economico;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di salvaguardare i profili ambientali e di salute per i cittadini italiani in rapporto alla necessità di definire modalità di controllo delle emissioni, che consentano risultati certi ed attendibili;

se intendano attivarsi al fine di rilanciare nel mercato italiano il settore dell'automobile tramite l'immissione di veicoli elettrici che non producono emissioni anche per evitare il reiterarsi di violazioni delle norme sulle emissioni;

se non ritengano necessario avviare un confronto formale con la Germania e l'Unione europea per definire nuove regole comuni circa la verifica delle emissioni delle auto Euro6 che tendano ad affermare una modalità di accertamento delle emissioni indipendente ed affidabile;

se non ritengano di dover invitare formalmente la Volkswagen al richiamo delle vetture Jetta, Beetle, Audi A3, Golf e Passat *diesel* commercializzate nel nostro Paese anche al fine di verificare un loro eventuale ritiro.

(3-02221)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MOLINARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 11 settembre 2015, con decreto di nomina temporanea n. 321/*staff* del sindaco di Reggio di Calabria, sono state attribuite *ad interim* alla segretaria comunale le funzioni riconducibili all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il settore Polizia municipale, e quelle di coordinamento del Corpo, della vigilanza sullo svolgimento dei servizi e sull'adempimento delle direttive sindacali al vice comandante;

l'art. 2, relativo alla responsabilità e coordinamento dell'attività di Polizia locale, della legge regionale

n. 24 del 1990, statuisce: al comma 1 che "Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni", al comma 2 che "Il Comandante del Corpo o responsabile del servizio di Polizia municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo art. 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al Corpo" e al comma 3 che "Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste alla legge, restano escluse dalla delega all'assessore"; allo scopo di garantire sul territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale e dare attuazione alle citate norme, è previsto nell'organigramma dell'ente che il Corpo od il servizio di Polizia locale facciano riferimento direttamente al sindaco;

il combinato disposto delle norme recepisce un consolidato orientamento della giurisprudenza relativo alle disposizioni di cui alla legge n. 65 del 1986, recante "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale", che vede inammissibile l'interposizione di un altro funzionario fra il sindaco ed il comandante, per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9;

tale giurisprudenza evidenzia, da un lato, la somiglianza del Corpo di Polizia locale ai corpi militari, dall'altro, la differenza dagli altri uffici amministrativi sia per i particolari compiti e la competenza professionale richiesta sia per la sua differente (verrebbe da dire conseguente) funzionale collocazione all'interno dell'ente;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4663/2000, statuisce «che la Polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (...) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura», e «l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al sindaco delle relative attività. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo *status* di un appartenente al Corpo di Polizia municipale»;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1590/2009, evidenzia che «sulla base della legge quadro 7 marzo 1986 n. 65, il corpo di Polizia municipale si differenzia dagli altri uffici amministrativi, non solo per i particolari compiti e la differente competenza professionale che viene richiesta ai suoi componenti ed in particolare al suo comandante, ma anche per la sua collocazione all'interno del disegno organizzativo dell'ente locale (art. 9)»;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

risulta confermata la peculiarità, all'interno dell'organigramma comunale, della struttura della Polizia locale che non consente che venga affidato l'incarico di comandante o di responsabile della Polizia locale alla figura del segretario comunale, come ad altra figura appartenente all'organigramma, mancando i requisiti specifici previsti dalla legge;

la legge regionale n. 24 del 1990 prevede norme specifiche per l'individuazione non solo del comandante ma persino del vice comandante della Polizia locale, individuando il soggetto legittimato a ricoprire tale incarico pur sempre in un operatore di polizia locale;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 75/2015, ha ribadito che: «il Corpo di Polizia municipale rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune, costituito dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e al cui vertice è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco»; «una volta eretta in "Corpo", la Polizia municipale non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né attraverso un simile incardinamento può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura, con la conseguenza che non solo essa non può essere inserita quale struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente

amministrativo che dirige tale più ampia struttura»; «l'autonomia del Corpo di Polizia municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della Polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità, per l'art. 5 della legge n. 65 del 1986»;

il Consiglio di Stato prosegue affermando che «in ragione delle delineate peculiarità del Corpo di Polizia municipale, sia sotto il profilo organizzativo-strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all'interno dell'organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale ovvero dell'effettivo funzionamento dell'apparato comunale, né in tali conoscenze si esaurisce, comportando piuttosto lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l'appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e di norme»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato;

se non ritenga necessario intervenire per scongiurare le criticità, attuali e potenziali, introdotte dalla scelta del sindaco di Reggio Calabria di privare di unicità l'incarico *ad interim*, data la delicatezza e l'inscindibilità (sancita dalla legge n. 65 del 1986) delle funzioni attribuite al comandante della Polizia municipale.

(3-02219)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASALETTO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che le piante vivono in stretto contatto con numerosi microrganismi che si diffondono sia sulla superficie delle radici e delle foglie sia sul loro sistema vascolare. Questi microrganismi, indispensabili per la vita delle piante, svolgono molteplici funzioni favorendo la resistenza ad alcune fitopatologie. Il lento avvelenamento da pesticidi, anche attraverso la terra e l'acqua si è, però, trasmesso alle piante con conseguente indebolimento delle difese immunitarie;

considerato che la *Xylella fastidiosa*, un batterio "Gram negativo" che vive e si riproduce all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza, si è diffuso causando un'emergenza fitosanitaria. Il suo sviluppo, secondo gli studiosi, fa ipotizzare che, oltre al batterio trasmesso dal vettore, un importante cofattore favorisca la diminuzione di quei batteri che vivono all'interno dei vasi e che impediscono la manifestazione dei danni apportati dai batteri nocivi introdotti da insetti vettori;

ritenuto che sia importante cambiare strategia e metodologia nell'affrontare la questione, evitando irrorazioni con fitofarmaci e cedendo il passo alla vera ricerca, al fine di risolvere le patologie vegetali e l'attacco degli insetti fitofagi. Non è più possibile, inoltre, pensare di trattare una coltura svincolando l'intervento dall'ecosistema di appartenenza, con i trattamenti chimici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto progetti di ricerca per evitare quanto più possibile l'uso dei pesticidi in agricoltura;

se si possa vincolare l'intervento terapeutico sulle patologie vegetali e sull'attacco degli insetti fitofagi all'ecosistema di appartenenza; se, nel caso di *Xylella*, si possano introdurre "misure di sorveglianza rafforzata", per evitare il rischio della presenza di focolai non rilevati;

se non ritenga opportuno attivare iniziative atte a riscoprire la pratica dell'agricoltura biologica e delle buone misure agronomiche, tentando di ristabilire, così, equilibri compromessi dall'uso eccessivo della chimica in agricoltura.

(4-04558)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo l'indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l'individuazione dell'importo stimato dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie, pubblicata il 16 aprile 2015 sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nel periodo che va dal primo gennaio 2010 al 10 marzo 2015 in 116 Comuni capoluogo emergerebbe "una sistematica disapplicazione delle norme in materia di calcolo del valore dell'appalto e di affidamenti diretti o in economia del Codice dei contratti pubblici";

in Sicilia, come è noto, a seguito della fallimentare gestione del ciclo integrato dei rifiuti, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati sostituiti, in seguito all'approvazione della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, con le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR);

con legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, sono state create le aree di raccolta ottimale (ARO) che, con i dovuti artifici, consentono ai Comuni di staccarsi dagli ambiti sovracomunali (ATO) e di far coincidere le ARO con i confini degli stessi Comuni, permettendo in questo caso di gestire autonomamente il proprio territorio;

il 13 novembre 2013, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, è stato approvato dalla Regione Siciliana il cosiddetto piano ARO che prevedeva tutte le metodiche necessarie a svolgere le operazioni di raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento del territorio comunale, anche per il Comune di Bagheria (Palermo), sotto l'amministrazione Lo Meo;

il percorso intrapreso nel 2013 prevedeva l'espletamento di una gara europea di almeno 3 anni, con l'obbligo di far transitare i dipendenti dal consorzio d'ambito Co.In.Res in liquidazione alla ditta che avrebbe vinto la gara d'appalto;

il 7 marzo 2014, con la sfiducia al sindaco Vincenzo Lo Meo, il percorso intrapreso per l'avviamento del piano ARO viene interrotto;

il programma elettorale proposto dall'attuale amministrazione, guidata dal sindaco Patrizio Cinque, prevedeva la prosecuzione del piano ARO attraverso l'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento ad una ditta esterna, oltre all'attivazione, in tutti i quartieri della città, di un sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta", tramite "appalto pubblico" con sanzioni economiche (penali) in caso di espletamento non regolare del servizio stesso; ditta esterna aggiudicataria dell'appalto che doveva impegnarsi ad attingere dal bacino dei lavoratori in servizio al Co.In.Res. alla data del 31 dicembre 2012, conformemente all'accordo quadro del 6 agosto 2013;

allo stato attuale tale programma sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a Bagheria risulta disatteso e, di fatto, le diverse soluzioni portate avanti dall'amministrazione (noli a caldo di mezzi, realizzazione di isole ecologiche di dubbia regolarità, mai entrate in funzione, eccetera) hanno portato al collasso del sistema di raccolta con relativa perdita di tempo (10 mesi) per la predisposizione e l'espletamento della gara d'appalto europea;

per risolvere la situazione di emergenza, dopo l'approvazione in Consiglio comunale della delibera di recesso dal consorzio d'ambito Co.In.Res del 2 aprile 2015, il sindaco con ordinanze n. 21 del 7 aprile 2015 e n. 22 dell'8 aprile 2015 affidava, con criteri mai precisati e senza alcuna gara d'appalto, alla ditta Tech servizi Srl in via contingibile ed urgente, ex art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti in discarica e/o impianti di recupero per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6, per l'importo di 500.000 euro mensili oltre IVA;

con nota n. 17137 del 15 aprile 2015, l'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rimarcare la dubbia legittimità delle ordinanze sindacali citate, definite sproporzionate in termini di durata, diffidava il Comune di Bagheria ad annullare e/o revocare in autotutela la delibera di Consiglio comunale del 2 aprile 2015 relativa al recesso dal consorzio d'ambito Co.In.Res; con la stessa nota il Comune veniva sollecitato ad adottare tutti gli atti di propria competenza affinché in tempi brevi lo stesso ente, in forma singola, potesse garantire la gestione ordinaria del servizio ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come novellata dalla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, e in conformità al decretato piano d'intervento; e nella stessa nota l'Assessorato comunicava che, in caso di

mancata risposta da parte del Comune entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, avrebbe attivato le procedure sostitutive per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali come disposto dall'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7;

considerato che:

l'eccessiva durata delle ordinanze sindacali n. 21 e n. 22 citate non si limita a tamponare l'emergenza ma stabilizza il percorso di gestione facendolo rientrare nel regime ordinario, che per gli affidamenti diretti prevede l'applicazione di quanto disposto dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non le condizioni previste dall'ex art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

a parere degli interroganti, senza una regolare gara d'appalto con la partecipazione di varie ditte, che avrebbe previsto il relativo ribasso d'asta per l'aggiudicazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il Comune di Bagheria potrebbero sussistere gli estremi per un eventuale danno erariale;

pur rimanendo invariata la gestione attraverso affidamento diretto, a quanto risulta agli interroganti, ad oggi non è stato attivato dall'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità alcun provvedimento sostitutivo per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali come intimato nella nota n. 17137 del 15 aprile 2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di accertare la legittimità dell'affidamento diretto alla Tech servizi Srl, e se ritengano di attivarsi presso l'Autorità nazionale anticorruzione perché si interessi alla vicenda;

quali strumenti intendano attivare al fine di esorcizzare ogni ipotesi di danno erariale;

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere, qualora vengano accertate eventuali irregolarità.

(4-04559)

[IURLARO](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

la Santa Teresa SpA, costituitasi in data 28 dicembre 2005, è una società per azioni a totale capitale pubblico, detenuto al 100 per cento dalla Provincia di Brindisi;

la società ha quale scopo sociale la prestazione di tutti i servizi strumentali all'attività dell'ente Provincia, nessuno escluso, nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esterno di funzioni amministrative di competenza della stessa con il modello dell'*in house providing* (gestione in proprio). Essa, da anni, svolge un ruolo economico e produttivo attraverso una sana e consolidata gestione aziendale e finanziaria;

nell'ultimo decennio i bilanci sono sempre stati chiusi in attivo. Oggi, di contro, la società deve confrontarsi con la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), strumenti normativi che hanno di fatto ridotto ai minimi termini, dal punto di vista economico e organizzativo, le varie Province del territorio italiano;

in particolare, la Provincia di Brindisi deve far fronte quotidianamente alla carenza di risorse finanziarie, in virtù dei tagli imposti dalle varie normative in vigore, con l'impossibilità di programmare il proprio bilancio e le proprie attività oltre il 31 dicembre di ogni anno;

da notizie in possesso dell'interrogante, il territorio brindisino, già fortemente penalizzato in campo occupazionale da altre situazioni deprecabili, non può permettersi che una realtà societaria sana ed efficiente possa chiudere definitivamente, con la perdita di 140 posti di lavoro, visto che, per alcuni dei lavoratori, è già in corso la procedura di mobilità;

a giudizio dell'interrogante, la normativa citata non distingue in maniera efficiente le società partecipate sane da quelle malamente amministrate, ma toglie servizi alle Province e, conseguentemente, riduce le tutele dei cittadini;

altresì, tutto ciò consegue ad un'incompletezza del quadro legislativo nazionale e all'assenza di

legislazione regionale relativa a deleghe ed eventuali progetti finanziabili con misure comunitarie, si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la questione che coinvolge la Santa Teresa SpA;

se intendano salvaguardare dal licenziamento i 140 lavoratori dipendenti della società;

quali interventi di competenza ritengano necessario attuare per salvaguardare l'economicità della spesa dell'amministrazione provinciale di Brindisi e, soprattutto, per non giungere, di fatto, ad una riduzione dei servizi agli utenti e alla cittadinanza;

se ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza, affinché siano adottati provvedimenti legislativi volti a distinguere, in maniera efficiente, le società partecipate sane ed efficienti da quelle malamente amministrate.

(4-04560)

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

nella seduta del 16 settembre 2015 il Consiglio comunale di Fontevivo (Parma) ha approvato un ordine del giorno sull'accoglienza dei migranti proposto dal sindaco Tommaso Fiazza;

nella premessa si sostiene "che l'accoglienza dei migranti nel territorio comunale pone problemi di natura sanitaria oltre che sociali, dal momento che frequentemente prima del trasferimento nei comuni di destinazione non vengono identificati né sottoposti a un controllo sanitario che possa attestarne lo stato di salute";

l'ordine del giorno approvato impegna il sindaco e la Giunta "a rispondere in modo fermamente negativo alla richiesta di ospitare immigrati in strutture e luoghi pubblici";

impegna altresì l'amministrazione comunale "a rispondere in modo fermamente negativo anche all'accoglienza nei luoghi privati posti sul territorio comunale, stante i problemi sanitari e sociali che ne conseguirebbero, e comunque previa verifica dell'idoneità igienico-sanitaria della struttura ospitante e successivamente alla certificazione medica sullo stato di salute degli accolti, in modo da non creare problemi sanitari alla popolazione residente";

l'ordine del giorno approvato ha suscitato la ferma opposizione dei consiglieri di minoranza ma anche dell'opinione pubblica come riportato nei giorni successivi dalla stampa locale,

si chiede di sapere:

quali siano le profilassi cui sono sottoposti i migranti al loro arrivo sul territorio nazionale;

se, come sostenuto nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Fontevivo, sussistano condizioni tali da ritenere che la presenza di migranti sul territorio nazionale possa rappresentare un problema per la salute dei cittadini;

se i Ministri in indirizzo, per i rispettivi profili di competenza, ritengano che l'impegno assunto dal sindaco e dalla Giunta di Fontevivo sia conforme alla normativa vigente e alle direttive ministeriali in materia di ordinamento degli enti locali e di immigrazione, ovvero se non ritengano di attivarsi presso l'amministrazione competente perché riveda gli atti eventualmente viziati da illegittimità, al fine di non alimentare un inutile ed ingiustificato allarmismo tra la popolazione.

(4-04561)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il signor G.F. è un testimone di giustizia infiltrato dal 2006 al 2010 tra i membri di un'organizzazione dedita al narcotraffico. Attraverso il suo contributo la giustizia italiana è potuta intervenire in modo efficace su 3 grandi operazioni legate al narcotraffico internazionale, con sequestri di ingenti sostanze psicotrope per un valore complessivo di circa 450 milioni di euro;

il signor G.F. non è un pentito, ma un cittadino infiltrato dallo Stato all'interno di una organizzazione criminale al fine di sgominare un traffico internazionale di sostanze psicotrope; in seguito è stato inserito in un programma di protezione testimoni;

da 2 anni egli ha rinunciato al programma di protezione testimoni ed è tornato a vivere e lavorare a

Fiumaretta (La Spezia) per riprendere la sua attività di meccanico navale;
lo Stato avrebbe dovuto garantire l'incolumità del signor F. fino alla cessazione di ogni pericolo e per tale motivo sono state poste delle telecamere nel suo cantiere. Risulta agli interroganti che il giorno in cui il signor G.F. ha trovato i primi 2 proiettili appesi al cancello del suo cantiere non è stato possibile identificare l'autore dell'atto in quanto è risultato che le telecamere non erano attive. Di conseguenza, egli ha fatto installare un impianto di videosorveglianza a proprie spese e per tutelare se stesso e i propri familiari ha acquistato un'auto blindata;
come riportato da un articolo pubblicato dal settimanale "Famiglia Cristiana" del 12 luglio 2015 l'unica vera misura di protezione per F. è rappresentata dagli amici che vivono e lavorano vicino a lui. "Mi chiamano subito se notano qualcosa di sospetto", ha dichiarato ai giornalisti;
da un articolo del "Corriere della Sera" del 19 settembre si apprende che durante la notte di venerdì 18 settembre "un attentato incendiario di grandi dimensioni ha completamente distrutto il cantiere navale del testimone di giustizia, ad Ameglia (La Spezia), il paese in cui l'uomo vive insieme alla sua famiglia";
le indagini relative all'accertamento delle cause dell'incendio sono coordinate dal maggiore A.A.;
sia i vigili del fuoco che hanno svolto una ricognizione dei luoghi, sia il vice-comandante G.Z. non escludono alcuna ipotesi circa la causa che ha provocato un rogo che ha causato danni per il momento quantificabili in 100.000 euro. Inoltre le fiamme hanno completamente distrutto il locale dove il signor F. custodiva lo stampo della linea di natanti "Gioia", una sua invenzione che sarebbe stata premiata al Salone nautico di Genova che si svolgerà tra il 30 settembre e il 5 ottobre 2015;
gli abitanti che risiedono nelle vicinanze del luogo dell'incendio hanno riferito di aver sentito alcune piccole esplosioni, notato le fiamme intorno alle ore 22.40 e di aver immediatamente avvisato i vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbia assunto al fine di garantire preventivamente la sicurezza e l'incolumità del signor G.F. e dei suoi familiari, in attesa che siano chiarite le effettive cause del rogo.

(4-04562)

[PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Provincia di Napoli, con bando di gara n. 068/2012, pubblicava l'appalto riguardante il completamento della strada provinciale "Depugliano Gesini" nei territori di Casola di Napoli e Lettere (Napoli), con procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con esecuzione dei lavori in 469 giorni;

i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mottola costruzioni, con sede legale in Frignano (Caserta) in via Vittorio Emanuele n. 85, per il prezzo complessivo di 529.204,77 euro più IVA, di cui 499.567,34 per lavori al netto del ribasso del 42,16744 per cento sull'importo di 863.816,75 euro e 29.637,43 euro per oneri non soggetti a ribasso con accantonamento per eventuali varianti, imprevisti, revisione prezzi ed altro, nei limiti del 7 per cento dell'importo aggiudicato dei lavori, ovvero 7 per cento di 529.204,77 euro, corrispondenti a 37.044,33 euro;

pur essendo i lavori iniziati nel 2013, ad oggi è stato realizzato solo un piccolo tratto nella misura del 40-50 per cento;

considerato che:

domenica 1° febbraio 2015, in un articolo pubblicato sul giornale locale "Metropolis", l'allora presidente *pro tempore* della Provincia di Napoli, Pentangelo Antonio, rispondeva a una richiesta di chiarimento sull'interruzione dei lavori di completamento della strada che mette in comunicazione Lettere con Casola di Napoli affermando: "ripartiranno entro poco tempo (...) e niente paura, il tracciato stradale è quasi ultimato, mancano i completamenti in quanto l'opera è ferma perché nel proseguire ci si è accorti di un dislivello e, scavando a fondo è stato scoperto del lapillo nelle mura. Così è stato previsto un muro molto più alto che si posasse sulla roccia. Una variante già approvata a

dicembre tra gli ultimi atti del 2014 e gli uffici della Provincia faranno a breve ripartire i lavori"; a distanza di oltre 7 mesi, e solo a seguito di un precedente intervento nell'Aula del Senato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo (il 21 maggio 2015), sembra che i lavori siano stati ripresi sebbene procedano ancora a rilento;

dalla relazione generale del progetto si rileva che sono stati condotti sopralluoghi con l'effettuazione di documentazione fotografica per l'esame dello stato attuale dei luoghi, con particolare riferimento alla rete dei sottoservizi, nonché di una ricerca documentale sulle condizioni litografiche e stratigrafiche dell'area di intervento, al fine di valutare le condizioni geologiche dei terreni di sedime; ricerca che ha previsto la realizzazione di muri di sostegno dell'altezza variabile fino a 5 metri, muri di sottoscarpa con altezza variabile fino a 5 metri e muri di controripa con altezza variabile fino a 4 metri;

dal disciplinare di gara, computo metrico allegato al bando n. 068/2012, è previsto il completamento del tratto stradale con tubazione per condotte di scarico, cementificazione della strada, asfalto, segnaletica, rivestimento in pietra delle mura;

considerato inoltre che dagli atti si rileva che l'impresa esecutrice, prima di sospendere i lavori, chiedeva il terzo stato di avanzamento dei lavori dell'importo di 384.806,55 euro. Essendo l'importo totale dei lavori di 529.204,77 euro, rimangono per il completamento della strada circa 145.000 euro. A questi va sommata la variante approvata con delibera della giunta provinciale n. 617 del 29 dicembre 2014, che ammonta a 104.772,48 euro più IVA;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

non è comprensibile come si possa completare il tratto stradale con un residuo di circa 250.000 euro, considerando che con una cifra superiore è stato realizzato soltanto il 20-30 per cento del tratto stradale, per giunta non completo;

desta perplessità che nonostante la variante, che ha fatto lievitare del 20 per cento circa il costo dei lavori, la costruzione della strada sia ferma per 5 mesi e che nella progettazione iniziale, dove si è tenuto conto di eventuali varianti, i progettisti non abbiano preso in considerazione la configurazione della zona ad alta presenza geologica di lapillo;

risulta essere discutibile la modalità con cui il progettista e il direttore dei lavori, ovvero il soggetto che nell'interesse della Provincia segue da vicino l'esecuzione ed ha il potere di dare istruzioni allo scopo di assicurare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali, hanno svolto le proprie funzioni;

è da considerarsi non adeguato l'atteggiamento assunto nel merito dal presidente della Provincia, che ben conosce la realtà dei luoghi essendo stato vice sindaco e per due legislature sindaco di Lettere, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare l'effettiva necessità della variante;

se non intenda infine attivarsi, per quanto di competenza, per garantire che l'opera, da troppo tempo attesa dalla cittadinanza, sia completata in tempi coerenti con gli impegni sottoscritti dall'azienda appaltante e dalla stessa pubblica amministrazione.

(4-04563)

[MALAN](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'agenzia iraniana "Fars News" dell'11 agosto 2015, riportando le parole del capo della Camera di commercio Iran-Italia, Ahmad Pourfallah, ha rivelato che la settimana precedente una delegazione italiana, che includeva i massimi dirigenti di 16 aziende, ha visitato Teheran con l'intesa che la visita sarebbe stata ricambiata;

Pourfallah ha ricordato che l'Italia aveva un interscambio di 7 miliardi di dollari all'anno, ampiamente ridotto a causa delle sanzioni economiche e si è augurato di poter ora raggiungere presto i 10 miliardi; già all'inizio di agosto i Ministri in indirizzo hanno visitato Teheran, evidentemente allo scopo di sviluppare legami commerciali e industriali,

si chiede di sapere:

quali siano le aziende iraniane coinvolte in questi contatti;

se vi siano anche aziende di proprietà dei *pasdaran*, che hanno sviluppato un grande sistema politico-economico, che ha tra le sue finalità il finanziamento del terrorismo.

(4-04564)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il signor Carlo Massone, autotrasportatore e titolare della ditta omonima di Castelletto d'Orba in frazione Crebini 37 (Alessandria), da tempo lamenta l'esistenza di un sistema generalizzato di corruzione che coinvolge gli uffici territorialmente competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della motorizzazione e di altri enti, quali l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti i collaudi a norma di legge degli automezzi pesanti, sia usati sia di nuova immatricolazione, che ha inevitabilmente gravi conseguenze sulla qualità degli automezzi venduti e sulla sicurezza stradale;

il signor Massone ha presentato presso la compagnia di Novi Ligure della Guardia di finanza due denunce, il 21 maggio e il 23 luglio 2014, nei confronti di due dirigenti pubblici, che a parer suo continuerebbero a fornire notizie non corrispondenti al vero in riferimento alla perizia disposta dall'autorità giudiziaria relativamente alla sua complessa vicenda, redatta l'11 novembre 1992 dall'ingegner Carlo Pollarolo nominato consulente tecnico di ufficio dal tribunale di Alessandria in data 28 novembre 1991;

già altre interrogazioni sono state presentate sul caso, ma in merito il signor Carlo Massone lamenta che le risposte hanno considerato solo una perizia di parte, quella effettuata dall'ingegner Pollarolo;

le accuse mosse da Massone contro l'attuale direttore della motorizzazione di Alessandria, e il direttore della direzione generale territoriale Nord Ovest del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente all'istruttoria e alla suddetta documentazione, sono indubbiamente gravi e, se fossero confermate, getterebbero un'ombra sulle istituzioni cui appartengono;

in merito, è stato aperto un procedimento penale contro ignoti, iscritto al n. 2014/4159 RE.GE. procura della Repubblica di Alessandria, conclusosi con richiesta di archiviazione, a detta di Carlo Massone senza che siano state esperite indagini appropriate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertarsi di quanto in premessa, chiarendo se, nelle precedenti risposte date nelle sedi parlamentari, siano stati utilizzati tutti i pareri prodotti sulla complessa vicenda del signor Carlo Massone e, in particolare, se siano stati valutati con la dovuta attenzione quelli terzi ed imparziali disposti dall'autorità giudiziaria.

(4-04565)

[DE POLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che i lavoratori della fonderia "Ilnor" di Gardigiano di Scorzé (Venezia) sono entrati in sciopero il 23 settembre 2015 per protestare contro la decisione della direzione aziendale di volere chiudere la struttura per trasferire gli impianti a Brescia;

sarebbero oltre 130 i lavoratori in assemblea che si appellano alle istituzioni affinché si trovi una soluzione positiva alla vicenda;

l'astensione dal lavoro è stata proclamata dopo l'annuncio dato venerdì 18 settembre dalla società Eredi Grucci di voler chiudere la struttura di Gardigiano e trasferire gli impianti nella zona di Brescia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro, trovando soluzioni alternative a quella che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi negativamente per i lavoratori della Ilnor e per le loro famiglie.

(4-04566)

[SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in merito all'esercitazione militare internazionale "Trident Juncture 2015", sono stati indirizzati al Ministro della difesa 3 atti di sindacato ispettivo, volti a far luce sui tanti aspetti relativi all'operazione

che, a giudizio degli interroganti, risultano ancora oggi poco chiari e trasparenti, nonostante le diverse risposte pervenute dal Ministero;

all'interrogazione 3-01962, presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in data 4 giugno 2015, è pervenuta risposta il 10 settembre 2015 e, come risulta dal resoconto stenografico della seduta, tale risposta è pressoché identica, a giudizio degli interroganti un "copia e incolla", a quella fornita alla seconda interrogazione presentata in ordine cronologico e relativa all'esercitazione, ovvero la 4-04125, a prima firma di una senatrice del Partito democratico, presentata il 16 giugno 2015 e a cui è pervenuta sollecita risposta in data 19 giugno. Inoltre, alla Camera dei deputati è stata presentata in data 16 settembre 2015 l'interrogazione 5-06395, a prima firma on. Rizzo, che ha ricevuto risposta in data 17 settembre;

a giudizio degli interroganti, circa le informazioni sul numero preciso del contingente militare utilizzato nel territorio trapanese e di Marsala, la risposta fornita risulta essere non esauriente, in quanto indica un numero afferente al solo personale militare italiano, 1.000 unità, e non a quello che verrà impiegato complessivamente per l'esercitazione, comprendente anche quello straniero. Per di più, nessun riferimento viene fornito sul numero totale di militari, italiani e stranieri, impiegati sul territorio siciliano ma, più in generale, nel territorio italiano;

inoltre, nell'atto 3-01962 veniva specificatamente chiesto al Ministro di fornire rassicurazioni alla società civile trapanese, e più in generale ovviamente a quella siciliana, circa le condizioni e gli *standard* di sicurezza adottati per l'esecuzione delle esercitazioni "Trident Juncture 2015". Risulta agli interroganti che, ad oggi, l'informazione rivolta alla popolazione locale sia inadeguata, per non dire inesistente, e nessun canale di comunicazione sarebbe stato attivato;

nell'ambito della risposta fornita all'interrogazione 5-06395, viene indicato che un numero di 3.500 militari verranno schierati tra Spagna, Portogallo e Italia, ma non si precisa in quali basi di questi Paesi saranno collocati e a quali attività dedicati;

considerato inoltre che:

il Ministero della difesa in tutte e 3 le risposte fornite alle interrogazioni relative all'esercitazione "Trident Juncture 2015", o meglio nelle 2 risposte, considerato che, a parere degli interroganti, la risposta fornita all'interrogazione presentata dal primo firmatario del presente atto è esclusivamente il "copia e incolla" di quella pervenuta all'atto a prima firma di una senatrice della maggioranza, tra le basi che elenca come coinvolte nell'esercitazione cita quella di Decimomannu in Sardegna, ma non riferisce quando e come questo sito verrà utilizzato. A giudizio degli interroganti tale informazione assume importanza soprattutto per il fatto che sino ad oggi ancora questa base non risulta operativa;

nelle informazioni trasmesse dal Ministero si fa riferimento esclusivamente al numero di veicoli aerei che l'Italia e l'Alleanza impegnerà nell'operazione, senza fornire alcun dato preciso sui mezzi terrestri e sulle unità navali, italiane e straniere, che verranno schierate, citando esclusivamente la "presenza di assetti navali nell'esercitazioni in mare aperto";

in tema di armamenti impiegati nell'esercitazione (soprattutto per quanto concerne la seconda fase dell'operazione), circa il numero complessivo (italiano e straniero), la tipologia e le modalità di utilizzo, le informazioni fornite risultano scarse, a parere degli interroganti assolutamente insufficienti a far comprendere al Parlamento la portata e la natura di questa operazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, in tempi brevi, fornire il numero preciso dei militari italiani e stranieri impiegati nell'esercitazione "Trident Juncture 2015" sui territori siciliano, nazionale e straniero;

se ritenga di dover indicare in quali basi straniere ed in quali specifiche attività verrà impiegato il contingente italiano coinvolto;

se non intenda in maniera prioritaria attivare, visto l'ingente coinvolgimento di militari sul territorio trapanese e di Marsala, una comunicazione efficace e trasparente con la popolazione locale, al fine di rassicurarla sulle condizioni e sugli *standard* di sicurezza con cui le operazioni vengono effettuate;

se sia a conoscenza di quando e come verrà impiegata la base operativa di Decimomannu;

se non ritenga di dover fornire un quadro preciso circa l'utilizzo e la tipologia degli armamenti, italiani e stranieri (mezzi terrestri, navali e aerei) utilizzati nell'esercitazione, in particolare nella seconda fase, nonché sulla natura delle attività che verranno poste in essere nelle varie basi prescelte; quale sia la spesa prevista per l'esecuzione dell'operazione "Trident Juncture 2015" che graverà sulla finanza pubblica e quali i costi effettivi che l'Italia si trovi a sostenere per l'operazione.

(4-04567)

[VICECONTE](#), [BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che la certificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", e del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, recante "Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute" prevedono le misure di tutela a favore di clienti vulnerabili e sottolineano l'esigenza di apparecchiature indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare;

considerato che:

il sistema di assistenza meccanica di circolo, tipo Heart Mate II, adottato come terapia permanente di sostituzione della funzione di circolo, è un impianto intratoracico alimentato da una fonte continua di energia elettrica fornito da batterie ricaricabili in possesso del paziente o direttamente da corrente di rete;

a loro volta le batterie vanno ricaricate da corrente di rete. Il passaggio di energia elettrica avviene attraverso un cavo che fuoriesce dal torace del paziente;

la sopravvivenza del paziente dipende dal corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione e dalla fornitura continua di energia elettrica;

questo tipo di apparecchiature elettromeccaniche sono impiantate in Italia da circa 3 anni;

la loro tipologia non risulta inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 13 gennaio 2011 solamente perché l'inizio degli impianti è avvenuto in Italia da circa 3 anni perciò in data successiva al decreto;

dato l'incremento del numero degli impianti in Italia ciò costituirà un problema per far accedere ai benefici previsti anche questa tipologia di pazienti;

si ritiene che tale dispositivo abbia le caratteristiche di tutti gli altri apparecchi previsti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di integrare l'allegato A che prevede l'elenco delle tipologie degli apparecchi medici, indispensabili per la vita e ad uso domestico per i pazienti, previsti dal decreto ministeriale 13 gennaio 2011;

se ritenga di considerare i pazienti portatori in grado di accedere a tutti i benefici di legge.

(4-04568)

[ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione chimica dell'aria, dovuto alla presenza di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria. Queste modificazioni pertanto possono costituire pericolo per la salute dell'uomo, compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i beni materiali pubblici e privati;

in particolare, l'inquinamento da polveri sottili e ozono comporterebbe conseguenze nefaste sulla salute dei cittadini, sia sul breve, che, soprattutto, sul lungo termine. Si va dalla cancerogenicità accertata di Pm10, Pm2,5 e benzo(a)pirene (che inoltre producono malattie respiratorie e cardiovascolari), alla diminuzione della funzionalità polmonare e all'aumento delle infezioni polmonari prodotte dall'ozono e dal biossido di azoto. Numerosi studi dimostrano inoltre che l'esposizione a lungo termine all'ozono ridurrebbe lo sviluppo della funzione dei polmoni nei bambini,

e la ridotta capacità di questi organi potrebbe contribuire in età adulta ad una minore aspettativa di vita;

considerato che:

nel nostro Paese, l'attività di informazione sul tema dell'ozono troposferico risponde a quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010, articoli 14 e 18, in base al quale il pubblico deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o previsti, della soglia di allarme (240 µg/m³) e della soglia di informazione (180 µg/m³) per l'ozono;

sul territorio del Veneto, i valori di ozono sono costantemente rilevati da ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), i cui dati, trasmessi tramite centraline automatiche, vengono confermati dopo la validazione quotidiana, elaborati ed utilizzati per la predisposizione di tabelle, grafici e bollettini che, pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa, consentono una immediata lettura della situazione della qualità dell'aria;

secondo i citati dati, ripresi da Legambiente e pubblicati da numerose testate giornalistiche, dall'inizio del 2015, nella città di Padova e nella provincia, l'inquinamento da ozono e polveri sottili (se si considerano i 53 giorni di sfioramento del limite per la protezione umana dall'ozono e i 42 giorni per quanto riguarda il limite giornaliero del pm₁₀ - polveri sottili), ha raggiunto un totale di 95 giorni su 200, vale a dire quasi un giorno su 2;

considerato infine che con atto di sindacato ispettivo 4-00734, del 7 agosto 2013, che ad oggi non ha ricevuto risposta, venivano segnalate ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le medesime criticità sollevate nel presente atto, che da allora non appaiono in alcun modo superate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire presso l'amministrazione comunale di Padova, al fine di verificare i motivi per cui non siano stati adottati i provvedimenti dovuti e necessari, per uscire dallo stato di illegalità e di degrado dell'aria, nonché di rischio per la salute della popolazione;

quali iniziative di competenza intendano urgentemente adottare, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione di Padova.

(4-04569)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che durante la 70^a seduta della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del 29 gennaio 2014 (resoconto stenografico n. 6), il viceministro dell'economia e delle finanze Casero ha risposto ad un quesito posto con l'interrogazione 3-00547, atto concernente l'illegittimità dell'applicazione da parte di Equitalia SpA della doppia sanzione inflitta sulle infrazioni automobilistiche, ossia quella prevista dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, congiuntamente con la specifica maggiorazione prevista dall'articolo 203, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. Come riportato nel resoconto stenografico, in sede di replica il primo firmatario del presente atto ha precisato che sarebbe necessario "un chiarimento definitivo sulla questione in virtù del fatto che l'interrogazione nasce da una serie di segnalazioni di comportamenti differenti che hanno alla base la stessa situazione". Si rileva che, ad oggi, non è stato ancora fornito alcun supplementare chiarimento nonostante lo stesso viceministro Casero, nel corso della seduta, abbia sostenuto che "in considerazione sia della rilevanza giuridica della questione, sia dei connessi profili economico-finanziari e del possibile contenzioso (...) è in corso di trasmissione all'Avvocatura generale dello Stato un'ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati dai senatori interroganti";

considerato che, inoltre, dal testo della risposta si deduce altresì che la competenza su tali questioni risulti a carico del Ministero dell'interno, al quale la società di riscossione Equitalia SpA già nel 2012 aveva chiesto di fornire indicazioni in merito all'applicazione della maggiorazione prevista dal citato articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da verbali

di contestazione per violazioni al codice della strada,
si chiede di sapere se sia stata inoltrata all'Avvocatura generale dello Stato la richiesta di un parere dirimente circa la possibile illegittimità dell'applicazione della maggiorazione aggiuntiva prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.

(4-04570)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione europea ed in seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 a Sousse, il Consiglio dell'Unione europea si era impegnato affinché la UE valutasse, d'accordo con gli Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali a sostegno dell'economia tunisina;

in virtù dell'urgenza motivata dall'esigenza di alleviare, in tempi brevi, la situazione di difficoltà economica della Tunisia, il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo il 17 settembre 2015 hanno adottato una proposta di regolamento "sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina" nel quale verrebbero agevolate per i prossimi 2 anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, le esportazioni tunisine di olio di oliva senza dazio per un totale di 70.000 tonnellate;

attualmente l'accordo euromediterraneo di associazione, firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 1998, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica tunisina dall'altra prevede le esportazioni senza dazio per 56.700 tonnellate di olio (legge n. 97 del 1998);

l'urgenza della proposta ridurrebbe il periodo di 8 settimane che intercorre fra la data in cui la proposta viene messa a disposizione dei Parlamenti nazionali e quella in cui viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, ai fini della sua adozione definitiva (art. 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nella UE, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

nonostante le misure citate dovrebbero essere limitate nel tempo, dato il grave danno causato all'economia tunisina dall'attentato terroristico, l'Unione ha avuto premura di riservarsi di vagliare l'opportunità di una proroga del periodo d'applicazione del Regolamento stesso;

premesso, inoltre, che:

l'Italia ha sempre avuto una posizione di rilievo nel mercato internazionale dell'olio di oliva per le caratteristiche qualitative del prodotto e per l'importanza quantitativa delle produzioni, ma l'attuale olivicoltura mondiale, che arriva ad una produzione di circa 3.000.000 di tonnellate all'anno, essendo ottenuta con nuove e moderne piantagioni, altamente produttive e competitive, con produzioni di qualità crescente, è oramai in grado di mettere in discussione il primato italiano e di competere sui mercati allo stesso livello delle qualità nazionali;

l'Italia, purtroppo, con le sue produzioni decrescenti non è più in grado di imporsi sul mercato internazionale: nel 2013-2014 la produzione italiana, secondo alcune stime, rappresenta solo il 13 per cento della produzione mondiale; quale ulteriore causa di decremento del comparto, caratterizzato da una produzione olearia fortemente sottodimensionata rispetto al fabbisogno nazionale e per l'*export*, contribuisce oggi anche la diffusione della *Xylella fastidiosa*;

per concorrere al contrasto della diffusione della malattia, la Commissione europea ha adottato, il 23 luglio 2014, una prima decisione di esecuzione 2014/497/UE, per fronteggiare l'emergenza, prevedendo maggiori restrizioni alle importazioni da Paesi extraeuropei, in cui è nota la presenza del batterio;

a seguito di tale decisione con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 settembre 2014 è stato istituito un comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata dalla *Xylella*, mentre con la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 sono state adottate le prime misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella*

fastidiosa nella provincia di Lecce;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 febbraio 2015, con delibera n. 112, ha dichiarato lo stato di emergenza correlato alla diffusione nel territorio pugliese del batterio e, con ordinanza n. 225 dell'11 febbraio 2015 del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la Puglia quale commissario delegato a fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*;

il 19 marzo 2015 il Dipartimento della protezione civile ha adottato il piano degli interventi per la lotta al batterio, per l'attuazione del quale sono stati stanziati 13,6 milioni di euro, che si basa su diverse misure volte ad impedire la diffusione del batterio e monitorare le aree indenni circostanti;

il 7 maggio 2015, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni vivaisti salentini, sospendendo l'operatività del piano per l'emergenza *Xylella* e fissando al 16 dicembre 2015 la trattazione del ricorso nel merito, motivando la decisione, con l'adozione da parte dell'Unione europea, il 28 aprile 2015, di un «nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione», che nei fatti supera il piano del commissario;

in effetti, il 28 aprile 2015, il comitato permanente fitosanitario della Commissione europea ha approvato una nuova decisione di attuazione sulle misure contro il contagio del batterio *Xylella fastidiosa* negli uliveti del Salento, che dovrà essere formalmente adottata dalla Commissione europea prima dell'entrata in vigore;

le citate misure non solo non hanno tenuto conto della secolarità delle piante e dagli enormi costi derivanti dalla loro rimozione, ma, ancor più importante, non sono state affatto efficaci e sufficienti a frenare la diffusione del batterio nell'area, anche in relazione allo stato di infezione delle altre specie arboree, come confermato anche dall'autorità europea per la sicurezza alimentare;

considerato che quanto appena descritto ha minato fortemente tutto il settore agricolo italiano e continua a gravare pesantemente sugli agricoltori che subiscono, sia il danno diretto, sia quello derivante dai costi per l'implementazione delle misure necessarie al contenimento, nonostante lo stanziamento da parte del Governo di 11 milioni di euro confluiti in un fondo di solidarietà nazionale istituito dal decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015;

preso atto che:

è stata più volte richiamata l'attenzione delle istituzioni europee sull'esigenza di sostenere gli olivicoltori italiani nell'affrontare i costi a loro carico, dovuti all'attuazione dei programmi di eradicazione, ma anche per promuovere la ricerca per lo sviluppo di soluzioni alternative all'eradicazione, volte alla prevenzione della diffusione dell'infezione, nonché al controllo dei focolai;

il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale prevede un sostegno al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, ma, per beneficiare di questo sostegno, il provvedimento deve essere coperto dal progetto di sviluppo rurale regionale ed in ogni caso l'erogazione dei fondi non è stata ipotizzata prima del 1° gennaio 2017;

al contrario delle immediate misure intraprese con urgenza a favore della Repubblica tunisina, la Commissione europea sta ancora vagliando la possibilità di stanziare aiuti economici a favore degli olivicoltori italiani danneggiati;

considerato, inoltre, che a parere degli interroganti, la crisi del settore olivicolo italiano rischia di essere inevitabilmente aggravata dall'approvazione della proposta di regolamento descritta in premessa, che consentirebbe l'immissione sul mercato europeo di almeno 70.000 tonnellate di olio di oliva ad prezzo inferiore rispetto al mercato concorrenziale europeo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le valutazioni in merito; quale sia stata la posizione assunta dal Governo nel negoziato che ha portato ad adottare la proposta di regolamento e quale posizione intenda assumere nel corso dell'*iter* legislativo di approvazione;

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che l'importazione di olio tunisino nelle modalità descritte in premessa danneggi i produttori di olio di oliva italiani;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi del mercato

comunitario, i Ministri intendano adottare per salvaguardare i comparti produttivi agroalimentari italiani coinvolti.

(4-04571)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come si apprende da diverse fonti di stampa, un attentato incendiario di grandi dimensioni qualche giorno fa ha completamente distrutto il cantiere navale del testimone di giustizia G. F., ad Ameglia (La Spezia), il paese in cui l'uomo, ex infiltrato per 4 anni in un cartello di narcotrafficienti spagnoli e colombiani, vive insieme alla sua famiglia;

i vigili del fuoco, chiamati ad un primo sopralluogo, hanno definito l'attentato come incendiario, quindi "chiaramente doloso". L'attentato ha completamente incenerito l'intero cantiere e tutto il suo contenuto: attrezzature, modelli, stampi per nuove imbarcazioni già brevettati e la gran parte delle imbarcazioni, con le quali F. avrebbe partecipato ad un importante salone nautico;

l'importo complessivo dei danni, da una prima stima, ammonterebbe a circa 100.000 euro, ma è il danno indotto a destare enorme preoccupazione: il cantiere ed il suo contenuto erano l'unica forma di sostentamento per F., sua moglie ed i loro 6 figli, che dopo aver abbandonato il programma di protezione testimoni 3 anni fa avevano faticosamente riavviato la propria attività di rimessaggio, grazie soprattutto all'aiuto dell'Associazione Testimoni e delle molte persone che, una volta appresa la storia di F. attraverso la puntata della trasmissione televisiva "Presa Diretta" "Testimoni di Giustizia", avevano tentato di aiutarlo. Inoltre, su F. sembra che pesi anche una taglia di 2 milioni di euro che il cartello dei *narcos*, sgominato grazie alla sua attività di infiltrato, aveva messo sulla sua testa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere un intervento deciso, serio e risolutore per assicurare a F. ed alla sua famiglia un'adeguata protezione *in loco*, e che si intervenga per consentire ad un uomo coraggioso di poter rimettere in piedi la propria attività e vivere una vita normale.

(4-04572)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in tutta Italia, circa 2.650 lavoratori disoccupati ed inoccupati sono impegnati, da gennaio 2013, in tirocini ministeriali finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari (*ex art. 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche*);

detti tirocinanti e precari del comparto giustizia provengono da percorsi di formazione avviati da enti locali, quali Province e Regioni, alcuni individuati dai centri per l'impiego ed altri selezionati con apposito concorso pubblico regionale per titoli ed esami;

i suddetti lavoratori saranno inseriti nell'"ufficio del processo", istituito dall'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di prevedere, tra i criteri che intenda utilizzare per scegliere i tirocinanti da inserire nell'Ufficio del processo, la valorizzazione di coloro che, oltre alla minore età anagrafica, espressamente richiamata dalla norma, abbiano partecipato ai percorsi di formazione presso gli uffici giudiziari, superando un apposito concorso pubblico per titoli ed esami, su base regionale;

se non intenda attivare meccanismi di mobilità extra distrettuale o regionale, al fine di non disperdere alcun tirocinante che abbia i requisiti per l'ingresso nell'Ufficio del processo;

se, con riferimento all'equa distribuzione dei lavoratori, intenda far riferimento agli ultimi dati sulle carenze di organico del personale amministrativo, parametrize su base distrettuale;

quali siano le prospettive di impiego per quei tirocinanti non inclusi nel percorso formativo ministeriale dell'Ufficio del processo.

(4-04573)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02221, del senatore Castaldi ed altri, sulla certezza dei controlli sulle emissioni dei veicoli a motore, dopo lo scandalo delle Volkswagen "truccate";

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02220, della senatrice Catalfo ed altri, sulla presenza della miniera di salgemma in provincia di Enna tra i siti scelti per ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 510a seduta pubblica del 23 settembre 2015, nell'intervento del senatore D'Alì:

a pagina 158, alla sesta riga del secondo capoverso, eliminare le parole: "in tema di";

a pagina 159, alla nona riga dell'ultimo capoverso, eliminare le parole: "non ne avevamo";

a pagina 160, alla ottava riga del primo capoverso, dopo le parole: "non possiamo" aggiungere la seguente: "essere".

1.5.2.3. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

522a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 523 e 524 del 14 e 15 ottobre 2015

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 ottobre.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE.](#) Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,08)*.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la riunione del Consiglio di Presidenza programmata per ieri alle ore 16,30 non ha avuto luogo.

Sull'attentato terroristico di Ankara

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, ma sono sicuro anche a nome dell'intera Assemblea, vorrei esprimere un sentimento di sostegno, solidarietà, preoccupazione e naturalmente anche condoglianze per il gravissimo attentato che vi è stato ad Ankara qualche giorno fa. Credo di interpretare il pensiero di tutta l'Aula nel dimostrare cordoglio e solidarietà ai superstiti, ai familiari delle vittime, ai loro amici, ai loro compagni di partito, all'HDP, ai curdi e ai turchi che sono stati vittime di questo infame attentato, che peraltro è il terzo nel giro di poco tempo, dopo la strage Diyarbakir e quella di Suruç, che stanno insanguinando quella regione. Penso che debbano esserci, da parte nostra e da parte del Parlamento italiano, non solo il cordoglio e la solidarietà, ma anche la volontà ferma di lavorare insieme a loro in tutti i modi, affinché quel Paese non precipiti anch'esso sull'orlo di una possibile nuova guerra civile.

Vorrei chiedere al Governo, al Ministro della difesa - che è qui in Aula - e al Ministro degli affari esteri, di essere presenti in Parlamento nel corso dei prossimi giorni, per discutere e capire quali iniziative il Parlamento italiano può assumere a sostegno di tutti democratici turchi e curdi che non si rassegnano al fatto che il loro Paese precipiti in una spirale di violenza e di guerra.

Credo anche, e lo dico al ministro Pinotti, che bisognerebbe attivare tutti gli strumenti della diplomazia internazionale per far sì che si accertino il prima possibile le responsabilità della strage di Ankara, anche immaginando una commissione d'inchiesta internazionale che indaghi su quello che è accaduto, anche perché non sfuggirà a nessuno che il 1° novembre in Turchia sono convocate le elezioni. Si

tratta, ancora una volta, di un passaggio politico delicatissimo. Io non so bene come potranno tenersi le elezioni in un contesto nel quale uno dei partiti dell'opposizione, di fatto, non può fare la campagna elettorale visto che quando organizza comizi e manifestazioni esplodono bombe. Ritengo comunque che sia necessario fare di tutto affinché il nostro Paese non si senta chiamato fuori da questa vicenda e possa dare il proprio contributo per garantire la massima democrazia e la massima regolarità nello svolgimento delle elezioni del 1° novembre.

L'HDP da tempo ha chiesto la presenza di osservatori internazionali sul territorio turco in quei giorni e penso che questa dovrebbe essere una valutazione che dovrebbe svolgere l'intero Parlamento italiano e non più semplicemente alcuni gruppi politici.

Inoltre, il Senato della Repubblica alcuni mesi fa ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario e dunque, lo dico ancora una volta al ministro Pinotti, credo che si debba fare qualche passo in più perché ritengo che l'Europa possa esprimersi chiaramente e togliere una volta per tutte il Partito dei lavoratori del Kurdistan dalla cosiddetta *black list*. Sarebbe una risposta importantissima e dimostrerebbe che l'Italia non si limita semplicemente a piangere i morti e a stringersi attorno alle loro famiglie, ai loro amici e ai loro compagni ma dà effettivamente un contributo per la pace e la democrazia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL, PD e AUT (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, anche noi del Gruppo del Partito Democratico riteniamo giusto richiamare, in questa circostanza, il Senato della Repubblica innanzi tutto a partecipare con grande spirito di solidarietà alla tragedia che ha colpito la Turchia, anche per il grande numero di vittime.

Credo che in quelle ore noi tutti ci siamo sentiti fortemente partecipi di un dramma che esplode, peraltro, in un Paese che, in questo momento e in quello scenario, è nevralgico; non a caso si trova al confine con un altro luogo teatro di eventi altrettanto drammatici, cioè la Siria, e in un'area complessivamente destabilizzata nella quale si gioca una gran parte dell'auspicabile futuro di pace in tutto il mondo.

È noto che, da questo punto di vista, il nostro Paese sia impegnato, con il suo Governo, a colmare una grave lacuna, cioè la grave assenza dell'Europa come tale in questa discussione. Io credo che uno dei motivi e - ahimè - anche delle difficoltà della crisi e della destabilizzazione che sta vivendo quel Paese risieda nel responsabile ritardo con il quale l'Europa ha affrontato il tema dell'auspicabile ingresso della Turchia nell'Unione europea. Se lo avessimo fatto allora, quando questa battaglia si sarebbe dovuta portare avanti fino in fondo, avremmo portato un grosso contributo a stabilizzare in senso democratico quel Paese, a valorizzare un orientamento in un mondo islamico non radicalizzato e probabilmente avremmo dato anche un contributo molto serio a stabilizzare complessivamente l'area. È stata un'altra grave responsabilità di un'Europa che - ahimè - tarda ad assumere in maniera unitaria il tema della politica estera e di difesa come uno degli *asset* fondamentali su cui concentrarsi.

In questa direzione noi stiamo lavorando strenuamente: sta lavorando il nostro Governo; sta lavorando il nostro Ministero della difesa per cercare di sensibilizzare su tale terreno anche gli altri Paesi europei; sta lavorando il Ministero degli esteri e ha lavorato intensamente anche il nostro Presidente del Consiglio, come dimostrato anche da qualche piccolo ma significativo risultato. Mi riferisco al fatto di aver finalmente assunto alcune tematiche, ad esempio quella dei flussi migratori, come questioni di carattere europeo che non riguardano soltanto un unico Paese. Tuttavia siamo ancora lontani dagli obiettivi fondamentali che si devono perseguire, ad iniziare da quello di riuscire a favorire, con una nostra iniziativa, anche un ruolo attivo e collaborativo delle grandi potenze, Stati Uniti e Russia, perché soltanto insieme, con un accordo tra le grandi potenze, la nostra partecipazione e quella dell'Europa potremo, da un lato, rendere più forte la nostra battaglia contro il terrorismo internazionale e il cosiddetto Stato islamico, dall'altro, contribuire realmente a stabilizzare la situazione in quell'area.

Con questo spirito e con questa consapevolezza sappiamo che c'è molto lavoro da fare e sappiamo - e su questo concordo - che probabilmente è opportuno che il Parlamento faccia una riflessione seria su

tutto quello che sta accadendo. In questo senso ricordo la recente riunione delle Commissioni congiunte e riunite esteri e difesa, nella quale il Ministro degli esteri ha annunciato una disponibilità e un orientamento a portare avanti una discussione di questa natura.

Naturalmente in questo momento, accanto a queste riflessioni, emergono i nostri sentimenti di forte solidarietà a quel Paese, a quel popolo e soprattutto alle vittime di questo drammatico attentato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Nel secondo ordine delle tribune stanno assistendo ai nostri lavori i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Sant'Agostino», di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Nel primo ordine delle tribune stanno seguendo invece il nostro dibattito i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo di Cercemaggiore, plesso di Sepino, in provincia di Campobasso, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Sull'attentato terroristico di Ankara

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, i sentimenti di indignazione e di dolore dei senatori del nostro Gruppo coincidono completamente con quelli manifestati in Aula dal collega De Cristofaro.

Siamo preoccupatissimi, non preoccupati, del ripetersi di attentati tremendi e sempre più odiosi in prossimità della scadenza elettorale del 1° giugno. Anche gli altri odiosi attentati erano avvenuti poco prima o poco dopo l'apertura dei seggi elettorali e avevano sempre avuto come bersaglio simpatizzanti e potenziali elettori del partito di Demirtas. Per questo tutte le ipotesi, anche le più inquietanti, sono all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la proposta, avanzata dal collega De Cristofaro, di un'inchiesta che abbia carattere e profilo internazionali, mi sono domandato, mentre la enunciava, quale possa essere il consenso internazionale in grado di promuoverla. Non riesco che a individuare i componenti dell'Assemblea parlamentare della NATO o dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Evidentemente, qualora i rappresentanti italiani avanzassero proposte in tal senso, sta alla loro autonomia di giudizio, ma anche al loro equilibrio, formulare proposte che non siano di mortificazione preventiva alla sovranità nazionale di un Paese che è stato amico ed alleato del nostro in tante situazioni internazionali, ma che da qualche anno - e forse da più di qualche anno - dopo il brutale rifiuto dell'Unione europea ad averlo come *partner*, sembra alla ricerca di un'identità di politica internazionale ben diversa da quelle tradizionalmente occidentali.

Non dimentico che per moltissimi anni la Turchia è stato un Paese amico ed alleato dell'Alleanza atlantica - erano addirittura soprannominati «i bulgari della NATO» - ed era un Paese, fino ad una decina di anni fa, tradizionalmente molto amico, anche a livello di servizi di sicurezza, dello Stato d'Israele.

Questo contesto sembra relegato al passato: di qui la preoccupazione per l'assetto politico e la collocazione della Turchia nello scenario internazionale, ma di qui soprattutto l'angoscia di fronte a delitti come quello dello scorso fine settimana ad Ankara ed una grande preoccupazione di moderazione ma anche di fermezza per rispettare tempi e modalità democratiche dell'appuntamento elettorale del 1° novembre in Turchia. *(Applausi dei senatori Chiavaroli e Dalla Tor).*

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere le parole ed i sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla popolazione turca e per esprimere lo sdegno e la deplorazione per gli accadimenti drammatici che ci sono stati consegnati dalla cronaca con immagini devastanti e che diventano ancora più preoccupanti per i profili di democrazia che devono essere garantiti in quel Paese, se si pensa che questo fatto drammatico accade alla vigilia di una tornata elettorale.

Credo che non solo gli antichi rapporti di amicizia che hanno legato e che legano il nostro Paese alla Turchia, ma anche gli obblighi di civile convivenza nel panorama internazionale devono impegnarci ad aggiungere, oltre allo sdegno ed alla deplorazione, il nostro convinto impegno a portare ogni forma di contributo, nella consapevolezza che non sono assolutamente disgiunti i fatti occorsi che oggi valutiamo e deploriamo dalle motivazioni connesse con la posizione geopolitica della Turchia nello scacchiere che in quel territorio assume una rilevanza particolare per il rilancio di una politica che costruisca una solida e duratura prospettiva di pace.

Per queste ragioni, signor Presidente, credo di poter condividere quanto esposto dai miei colleghi, con l'auspicio che il Governo continui a destinare la massima attenzione nell'ambito della sua azione già dimostrata, ma che prosegua anche nell'ambito dei rapporti con gli altri Paesi a livello internazionale. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, anche noi vogliamo dimostrare la nostra solidarietà al popolo turco e, in particolar modo, ai movimenti pacifisti, che sono stati direttamente coinvolti. Proprio questa mattina abbiamo appreso la notizia che due bambini sono rimasti vittima di questa strage.

A tal proposito, giovedì prossimo il Movimento 5 Stelle sarà ad Ankara per incontrare le associazioni, gli ingegneri, i medici e i partiti politici, che sono direttamente coinvolti in questa drammatica situazione. Appoggiamo inoltre la proposta di un'inchiesta internazionale, per capire bene quanto accaduto e non ridurre le conclusioni al fatto che sia stata l'ISIS a compiere l'attentato: riteniamo infatti necessario andare un po' più al fondo della questione.

Ci dichiariamo infine disponibili a fare da osservatori alle prossime elezioni del 1° novembre, per fare in modo che la democrazia possa avere un grande spazio in Turchia e possa superare l'attuale situazione di instabilità (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio, per esprimere solidarietà con i familiari e le vittime di questo tragico attentato. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*).

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15, con le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione in diretta televisiva, sul disegno di legge di riforma costituzionale.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,28, è ripresa alle ore 15*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) **(ore 15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale

n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di venerdì si è concluso l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando ad un Parlamento delegittimato dalla sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Non mi sono risparmiata nel mettere in evidenza criticità e incongruenze della riforma: fra queste, la più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2 che dà maggiore legittimazione democratica al Senato. Era una modifica necessaria per una Camera alta, che può porre il veto su future modifiche alla Costituzione. Certo, avremmo senza dubbio ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni, tuttavia non è vero che questa riforma ci condurrà ad una diversa forma di Governo o, come alcuni hanno sostenuto, ad un premierato assoluto. Questa riforma, anzi, adegua le istituzioni ad un cambiamento già avvenuto decenni fa, quando gli italiani votarono con *referendum* a favore del sistema maggioritario: lo fa potenziando alcune garanzie per le minoranze, aumentando il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, ad esempio, o prevedendo lo statuto delle opposizioni o anche, non ultimo, rendendo indipendente il Senato dal legame di fiducia con il Governo.

Riteniamo che, mai come adesso, sia doveroso dare la parola al popolo, sottoponendo a *referendum* questo testo: ci impegneremo, come Italia dei Valori, ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. Lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce meriti e limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Ovviamente il mio discorso era molto più lungo, ma, dato il tempo a mia disposizione, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare il testo dell'intervento affinché resti agli atti. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, colleghi, da alcune settimane in Aula discutiamo di questo cambiamento della Costituzione voluto dal Governo. Noi de L'altra Europa con Tsipras vi abbiamo invitato a riflettere, citando gli istituti del diritto, i grandi italiani, i Costituenti e i valori cui si sono ispirati, quegli stessi valori che hanno consentito all'Italia di crescere per i primi trentacinque anni dopo la guerra. Abbiamo cercato di convincervi con le parole usate da voi stessi contro il *referendum* di revisione berlusconiano nel 2005, sconfitto al *referendum*, ma niente. Renzi ha voluto e voi avete detto sì. Alcuni tra voi hanno provato a resistere, ma poi hanno ceduto per salvare il partito.

E gli italiani? Quegli stessi che chiedono una vita migliore e in risposta hanno gli ospedali chiusi, meno ore di lezioni a scuola e meno assistenza per i figli in difficoltà; quelli che non possiamo aiutare, perché l'Europa ci chiede di risparmiare sulle pensioni. Perciò vi serve questa modifica: vi serve che il Parlamento si riduca a una Camera eletta con un premio di maggioranza enorme, padroni di decidere anche contro il volere di chi vi elegge. Una Camera messa su con il voto di pochi, visto che ormai sempre più italiani sdegnati disertano il voto.

Sarà impossibile sfiduciare il Governo, mentre costruirà inceneritori vicino alle case, schiaccierà il

diritto di sciopero, chiuderà gli ospedali e progetterà un ponte per unire Regioni senza strade.

Rottamatore? Renzi rottama solo i dissidenti, strappa loro quelle sedie che lui e i suoi fedeli, vecchi e nuovi, stanno occupando, usando la stessa vecchia colla di sempre. Gli italiani, però, non credono alle favole che racconta Matteo Renzi quando va in televisione e parla senza essere contraddetto. Spiegheremo a ogni angolo di strada cosa vuol fare il PD del nostro Paese e vedrete che quegli stessi concittadini rigetteranno questo tentativo di trasformare gli italiani in un popolo di precari della democrazia. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

REPETTI *(Misto-IpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto-IpI)*. Signor Presidente, questa riforma delle istituzioni attesa da decenni finalmente sta diventando realtà e ciò significa che la legislatura, nata con un esito elettorale incerto, è diventata capace di riforme importanti in campo sociale ed economico. Essa è anche una legislatura costituente e nessuno può negare che ciò sia stato possibile grazie al profondo cambiamento che c'è stato nel Partito Democratico, prima con l'elezione a segretario del presidente Renzi e poi con la nascita del suo Governo. Tale svolta è intervenuta grazie - lo dobbiamo riconoscere - anche alle scelte coraggiose degli alleati di maggioranza, a cominciare dal partito di Angelino Alfano; inoltre, a causa della crisi evidente del centrodestra, molti altri parlamentari come anche la sottoscritta hanno deciso, per coerenza e nell'interesse del Paese, di confermare il voto già dato l'anno scorso.

Insomma, dopo decenni di inutili dibattiti, questo Parlamento può finalmente dare un contributo determinante al superamento del bicameralismo perfetto. Peccato, signor Presidente, che purtroppo durante il dibattito molti abbiano puntato tutto sullo scontro politico a discapito dei contenuti, invocando addirittura la minaccia alla democrazia e il rischio di regime, dimenticando di fatto la cosa più importante, cioè che saranno i cittadini a dire l'ultima parola.

La verità è che questa è una vittoria schiacciante della democrazia anche in questo Parlamento e sono certa che il *referendum* la confermerà, perché questa riforma renderà il nostro Paese più moderno, con istituzioni capaci di prendere decisioni rapide e, al tempo stesso, di rappresentare i bisogni e gli interessi dei cittadini, della società civile, attraverso il sistema partecipativo di Comuni e Regioni.

Per questo, avviandomi alla conclusione, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole, libero e convinto di Insieme per l'Italia. *(Applausi dai Gruppi Misto-IpI, PD, AP e (NCD-UDC))*.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, a leggere le cronache politiche i cittadini non possono che rimanere sbigottiti. Nelle scorse settimane il cittadino ha assistito a una battaglia campale sulla riforma del Senato svolta in quest'Aula a colpi di tecnicismi e commi che non gli ha cambiato la giornata, né certamente la vita, mentre è rimasto a chiedersi quando arriverà qualcuno a occuparsi della disoccupazione giovanile e perché mai tale problema non meriti almeno identica attenzione.

È stata una battaglia a colpi di forzature, da una parte come dall'altra, determinata da un inutile quanto nei fatti inconcludente ostruzionismo fatto solo di urla e di insulti. Alla fine non si capisce quale sia il principio rappresentativo da tutelare, cioè se sia il bene del Paese, delle imprese, dei giovani o la ricerca del consenso fine a sé stesso. Lo scontro è solo tra slogan, che naturalmente sono usati con precise finalità partigiane che poco hanno a che vedere con ciò che si vuole riformare. È così che è andata in quest'Aula: simboli di partito usati dalle opposizioni come clave più che ponderati ragionamenti. Poi ci chiediamo perché sempre meno gente va a votare.

Noi no. Noi di Fare! ci siamo confrontati civilmente sui contenuti e nel merito proponendo poche modifiche sensate. Noi riteniamo che su riforme come questa ci si debba confrontare a viso aperto nell'interesse di chi fuori attende che le cose vadano fatte. Noi non siamo per bloccare il Paese, ma per farlo ripartire; noi vogliamo dare un apporto costruttivo e concreto affinché famiglie e imprese tornino a essere competitive.

Il testo non è il migliore dei possibili. A nostro avviso bisognava incidere anche sul numero dei

deputati della Camera (rimasto uguale) per tagliare di più perché è sempre eccessivo, e delineare un Titolo V meno spostato verso lo Stato centrale e più orientato verso le Regioni.

Concludo dicendo che però, grazie alla nostra opposizione seria e concreta, siamo riusciti a migliorare il contenuto della riforma, a dare più competenza alle Regioni virtuose, con più poteri nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione nella materia del sociale e del commercio con l'estero. Rimane un rammarico: che non sia stato tolto alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento della finanza pubblica, tema vitale per gli enti territoriali, unico modo di dare sostanza a quella che per noi rimane la più importante riforma da attuare nel Paese, quella in senso federale.

Per questi motivi, sul complesso del provvedimento il voto del Gruppo Misto-Fare! sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Presidente, senatori, quella che vi apprestate a votare in terza lettura è una riforma costituzionale che «dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza», come affermano oggi su «il manifesto» sette tra i più eminenti costituzionalisti italiani, che voglio qui tutti ricordare: Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Gianni Ferrara, Alessandro Pace, Stefano Rodotà e Massimo Villone. (*Applausi delle senatrici Bignami e Mussini*).

È una riforma che, insieme alla legge elettorale che avete imposto con la fiducia, fa saltare gli equilibri democratici che i Costituenti avevano disegnato e consegna il Paese a un Governo dei *Premier*, dove tutto sarà deciso dal Governo o più esattamente dal Capo del Governo.

Essa modifica di fatto e radicalmente la nostra democrazia parlamentare, perché il Parlamento, cioè il potere legislativo, assumerà una funzione ancillare rispetto all'Esecutivo.

Questa riforma è stata costruita per dare più potere al potere e meno potere ai cittadini. Dietro alla definizione altisonante che utilizzate, di democrazia decidente o governante c'è solo questa amara verità: è il passaggio a quella che molti studiosi definiscono *post* democrazia.

Non è un caso se, invece di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta, voi avete imboccato la strada opposta, riducendo ulteriormente il potere dei cittadini.

È esattamente il contrario di quello che sarebbe stato necessario per ridare forza alla nostra democrazia e risolvere la crisi di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che si manifesta con un astensionismo mai visto.

Per arrivare a questo obiettivo si è costruita da anni la narrazione della Costituzione del '48 come obsoleta, un freno alla crescita dell'Italia.

Le colpe di classi politiche dirigenti, incapaci di far progredire il Paese e dare soluzioni ai suoi drammatici problemi, sono state scaricate sulla Costituzione.

A tale narrazione bugiarda, Renzi ha aggiunto la facile propaganda della riforma del Senato come taglio di trecento senatori con relative indennità. È anche questa una demagogia menzognera e dall'alto, che ha ignorato volutamente tutte le altre soluzioni da noi e dalle altre opposizioni proposte per la riduzione dei parlamentari e dei costi.

Una cortina fumogena, che mira solo a nascondere il vero obiettivo: rovesciare l'equilibrio tra i poteri definito dalla Costituzione.

Si mette mano alla Parte II della Carta costituzionale facendo finta di preservare la prima, quella relativa ai diritti e ai principi fondamentali, mentre in realtà sono proprio quei principi che vengono smantellati, a partire dall'articolo 1, che stabilisce che la sovranità è del popolo, non del *Premier* né del segretario del partito più forte. Del popolo!

Del resto, sul fronte dei diritti costituzionalmente protetti siete già da tempo al lavoro per demolire quei principi e cancellare quei diritti, con tutte le vostre cosiddette riforme, da quella del lavoro a quella della scuola.

La propaganda del Governo, spalleggiata dalla stragrande maggioranza di un sistema dell'informazione

mai così docile e obbediente, vuol far passare l'opposizione a questa riforma per conservatorismo e resistenza corporativa al cambiamento.

Ma la questione non era difendere la situazione attuale ad ogni costo, in particolare il ruolo attuale del Senato, o il bicameralismo perfetto, ma sostituire, modificare l'attuale sistema di garanzie con altre garanzie più forti e non che le si sottraessero, le si diminuissero come invece è avvenuto.

Il risultato di questa riforma, alla fine, sarà una Camera dei deputati che, grazie all'Italicum, avrà più di quattrocento deputati nominati, frutto delle liste bloccate e delle pluricandidature, e che quindi vedrà fortemente indebolita la sua rappresentatività.

Il Senato sarà ridotto ai minimi termini, come numero e come funzioni, e quindi senza alcun ruolo di riequilibrio.

E comunque sarà frutto di una elezione di secondo livello. Sì, di secondo livello, perché la modestissima modifica introdotta per l'elezione dei senatori, un piccolo *escamotage* che implica un complicatissimo meccanismo da individuare con una futura legge, non solo non cambierà questo dato, ma rischia di essere un ulteriore elemento di delegittimazione agli occhi dei cittadini.

La rappresentatività del Senato, anche nei confronti di quelle istituzioni territoriali che dovrebbe rappresentare, sarà debolissima e conflittuale. Il rischio che si risolva in una sorta di dopolavoro, insito sin dall'inizio nel doppio mandato di sindaci e consiglieri, diventa con questo testo quasi una certezza. Il Senato sarà del tutto marginale e allora tanto valeva eliminarlo completamente. L'abnorme premio di maggioranza, aggravato dall'introduzione del ballottaggio, farà sì che un partito di fatto di minoranza nel Paese abbia la maggioranza assoluta dei seggi e che sia perciò in grado di eleggere da solo il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte costituzionale, il CSM. Potrà farlo senza quei pesi e contrappesi che costituiscono l'essenza delle moderne democrazie sia parlamentari che presidenziali. Se poi il vincitore è anche il segretario del partito e, quindi, colui che ha deciso le liste e, quindi, gli eletti, ecco che la Camera diventa totalmente subalterna al Capo del Governo - è la catena di comando che viene ribaltata - e chiamata solo a ratificare le decisioni dell'Esecutivo.

Voi state oggi creando un mostro costituzionale che affiderà tutti i poteri ad un solo *leader* e lo state facendo attraverso un percorso pieno di forzature, scorrettezze, trucchi procedurali, con una maggioranza rimpolpata da transfughi e trasformisti di ogni genere.

Il senso di questa riforma lo si coglie perfettamente già nel metodo con cui la si sta approvando: un Parlamento umiliato, del tutto privo di voce in capitolo e ogni discussione circoscritta nei confini del partito di maggioranza, del solo PD. La Costituzione del 1948 era la sintesi più alta di idee e visioni del mondo diverse. Questa vostra riforma è il frutto della condivisione non dei De Gasperi, dei Nenni, dei Togliatti e dei Calamandrei, ma di Renzi e Verdini. Lo state facendo tradendo il programma elettorale con cui noi e voi, colleghi del PD, siamo stati eletti e ci siamo impegnati con i cittadini. Quando giungerà a compimento il percorso delle vostre cosiddette riforme (legge elettorale e riforme costituzionali, una riforma della pubblica amministrazione che demolisce il principio costituzionale dell'imparzialità, una riforma della scuola che piega la scuola pubblica alle logiche aziendali, il *jobs act* che elimina i diritti dei lavoratori e cancella la dignità del lavoro) si sarà completato un processo di vera e propria sostituzione del modello di democrazia, di Stato e del modello economico e sociale delineati nella Costituzione, nata dalla resistenza.

Tutte queste riforme conducono ad un nuovo quadro istituzionale che si realizza con la figura dell'uomo solo al comando e con la sterilizzazione dei principi e dei valori costituzionali. La riforma costituzionale è un po' la linea del Piave, sulla quale si può arrestare questo processo. Voi oggi pensate di aver vinto, ma ricordatevi che ogni volta che il popolo è stato chiamato ad esprimersi su riforme di tal fatta le ha respinte. Anche questa volta il *referendum* non sarà una passeggiata per voi e rimanderà al mittente - ne siamo certi - il tentativo di stravolgere la nostra Costituzione; e altri *referendum* bocceranno la vostra buona scuola, il vostro *jobs act* e lo scempio che volete fare del nostro mare. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Mussini e Bocchino*).

Noi senatori di SEL e molti del Gruppo Misto non possiamo legittimare il dissolvimento della

Costituzione nata dalla Resistenza neanche con il voto contrario. Annunciamo, quindi, la non partecipazione al voto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Buccarella, Mussini e Bignami).*

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, signora ministro Boschi, siamo qui al voto finale di una lettura in Senato di una riforma fatta da un partito, il Partito Democratico, a suo uso e consumo. Noi siamo certi che i cittadini non ne ricaveranno proprio nulla. Era un'occasione storica che, secondo noi, questo Governo ha bruciato per le esclusive esigenze di tattica, ignorando le vere necessità degli italiani, dando vita ad una riforma senza respiro, finalizzata alla mera sopravvivenza dell'Esecutivo, legata solo dai precari rapporti di forza all'interno della maggioranza e non solo.

Alcuni vi criticano perché avete fatto troppo; noi vi critichiamo perché avete fatto male. Non è stata, infatti, una fase Costituente. Questa riforma è stata, per voi della maggioranza, solo una tappa intermedia, un feticcio da sventolare ai burocrati di Bruxelles per avere in cambio quella flessibilità, per fare altro debito, peraltro, che vi occorrerà a breve per una legge di stabilità ricca solo di *spot* elettorali. Ve lo ha già detto il senatore Di Maggio del mio Gruppo, citando le parole del presidente Mattarella, quando diceva: «La differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza e opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata».

Nell'Assemblea costituente vi erano la convinzione e soprattutto la capacità di pensare che si dovesse approvare una Costituzione gli uni per gli altri, per sé e per gli altri.

Signor ministro Boschi, mi dispiace richiamare la sua attenzione, ma questa lezione e questo esempio - continuo con le parole del presidente Mattarella - sono stati del tutto abbandonati. Oggi voi del Governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione - l'avete preparata e la volete approvare da soli - pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e, soprattutto, ai rapporti interni alla vostra maggioranza.

Desideriamo aggiungere delle parole a quelle del presidente Mattarella: altro che terza Repubblica, tra qualche anno, a conti fatti, l'attuale classe politica rischia di ricevere un giudizio di superficialità ed incompetenza. Ciò è assai grave.

Muovo dalla questione più grave, costituita dal fatto che questa riforma non abolisce il Senato, ma solo le elezioni per il Senato, per altro consegnando la seconda Camera ai rappresentanti delle Regioni, che sono quegli enti che hanno largamente contribuito all'esplosione della spesa pubblica in Italia. Signora Ministro, si tratta di un errore gravissimo di cui Renzi si pentirà. Per questo, noi del Gruppo Conservatori e Riformisti vi avevamo modestamente proposto l'abolizione secca del Senato o, in alternativa - battaglia per la quale ci siamo molto impegnati - una sua vera elettività affidata ai cittadini e non alle burocrazie regionali. Voi ci avete però detto no.

Con il combinato disposto tra la riforma costituzionale e la legge elettorale avete inoltre eluso il nodo della forma di Stato e di governo. Avete prodotto un pasticcio istituzionale e il rischio sarà quello di avere istituzioni che restano deboli al loro interno, ma con un primo partito che diventa fortissimo - addirittura egemone - senza contrappesi. Occorreva invece guardare ai grandi modelli delle moderne democrazie occidentali - penso a tre esempi diversi tra loro, ma ugualmente utili, quali quelli di Washington, Parigi e Londra - scegliendo un modello con un Governo forte (di questo c'è grande bisogno) e con forti contrappesi parlamentari. In seguito - ma solo dopo - si sarebbe dovuta adottare una legge elettorale adeguata.

Per questo motivo avevamo proposto, ancora una volta, il presidenzialismo, tanto caro al centrodestra, ma ci avete detto di no.

Anche dal punto di vista della Costituzione economica avevamo proposto l'introduzione nella Carta costituzionale di un tetto fiscale e di un tetto di spesa per garantire equilibrio. In Italia si parla spesso del principio del pareggio di bilancio (che voi continuate a rinviare di anno in anno), ma non si parla mai abbastanza del modo con cui realizzarlo. Un conto sarebbe se si realizzasse con spesa e tasse, ad

esempio, al 35 o 40 per cento; un altro conto è se quel pareggio, come accade oggi, si realizzasse ben oltre il 50 per cento del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza prodotta dagli italiani. Qui sta tutta la differenza tra uno Stato leggero e liberale a cui ci ispiriamo e uno Stato pachidermico, costoso e pesante. Anche a questo ci avete detto no.

I nostri emendamenti servivano ad alzare il livello di ambizione della riforma, ad elevare la forza dell'azione riformatrice (quella vera) e a garantirle un'anima. Purtroppo avete preferito il piccolo cabotaggio, quello che ora mascherate con toni roboanti. Qualcuno potrebbe rivolgervi una simpatica citazione: è così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi. Noi non ve lo diciamo, ma state certi che tra qualche anno i giudizi dei cittadini saranno severi, persino impietosi. Lo saranno soprattutto nei confronti di Forza Italia, che solo pochi mesi fa diede il suo convinto sostegno alla lettura decisiva per un impianto di riforma che, legato all'approvazione di un'orrenda legge elettorale, ha garantito l'odierno risultato a Matteo Renzi. Del resto, che cosa era il Patto del Nazareno se non questo? Come garantire a Renzi l'incapacità del centrodestra a restare unito ed alternativo al Partito Democratico? Oggi è molto comodo nascondersi dietro l'unità dell'opposizione che porta la cifra dell'ambizioso e trasparente lavoro dei Conservatori e Riformisti che con coraggio, già un anno fa, dentro Forza Italia, contestavano la linea di convenienza, quella supina al *Premier*. Oggi noi ci rifiutiamo di seguire quel fantasma che ha portato dei parlamentari eletti dai cittadini di centrodestra ad essere utili al Governo di centrosinistra. E, insieme con la Lega, abbiamo rappresentato dal centrodestra la vera opposizione.

Ecco, signor Presidente, con lo stesso coraggio, quello di un anno fa, quello di oggi, noi in quest'Aula intendiamo restarci, per evidenziare ancora di più la nostra vera opposizione, un'opposizione che ha l'ambizione di costruire e non di distruggere, perché le istituzioni, signor Presidente, si difendono da dentro, soprattutto quanto sono sotto attacco come avviene oggi. (*Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Campanella e Scilipoti Isgrò. Congratulazioni*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, colleghi senatori, la Costituzione della Repubblica definisce il nostro modo di stare insieme. Essa trova fondamento nel desiderio dei Padri costituenti di riconoscersi in un unico popolo capace di andare oltre le differenze e le diffidenze reciproche, per mettere a disposizione degli italiani uno Stato giusto ed efficiente, garante e non padrone della vita della gente. Contrariamente a ciò che viene detto, cioè che i tecnicismi e le regole della Costituzione non appassionerebbero gli italiani, quest'ultima è simile, per questo verso, alle regole dei giochi più popolari. Se qualcuno imponesse norme che permettono di fischiare un rigore solo per una delle squadre di calcio in campo, e sempre per la stessa, allo stadio ci sarebbe una rivolta.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi con una Costituzione che, in connubio con la nuova legge elettorale, permetterà al partito del Presidente del Consiglio di occupare lo Stato e mettere a repentaglio la convivenza civile? Il Governo Renzi infatti, sin dal suo esordio, non ha saputo resistere alla tentazione di varare una Costituzione dove non si attende che la legge sia fatta per trovare l'inganno, ma si fa una legge che ha dentro molti inganni e fa evaporare, con un linguaggio involuto da circolare ministeriale, la certezza del diritto e la forma coerente della nostra democrazia.

La riforma costituzionale che oggi votiamo perseguiva in origine tre obiettivi fondamentali: semplificare il processo legislativo trasformando l'attuale bicameralismo; rafforzare la stabilità e l'efficienza del Governo; riordinare lo Stato regionale e il sistema delle autonomie.

E allora, meglio avere due Camere o una sola? Il disegno di legge Boschi propone una Camera e mezza. Da chi verrà eletto il nuovo mezzo Senato? Dal popolo o dai consiglieri regionali? Risposta: lo eleggeranno i cittadini, ma attraverso il Consiglio regionale. Meglio il parlamentarismo o il presidenzialismo? Meglio un Presidente del Consiglio che fa le veci del Presidente della Repubblica e chiama tutto questo: «L'Italia riparte».

La novità più grande non è scritta nel testo di riforma, ma nella legge elettorale. Con un premio di maggioranza concesso al partito che avrà preso più voti, anche se una manciata di voti, avremo

l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza apparente modifica della nostra forma di governo parlamentare. Il presidenzialismo, ben inteso, è stato proposto a più riprese nella storia della Repubblica, ma mai realizzato, perché lo si chiamava col suo nome e se ne ipotizzavano i contrappesi. Ora invece lo si fa, ma non lo si dice. Così non si è costretti a immaginare ingombranti garanzie per la democrazia. E si sta tutti più sereni.

In realtà, la nuova Costituzione si presenta come un esercizio di puro nominalismo: si danno nomi nuovi a problemi che non si è stati capaci, che non si è avuto il coraggio, che non si è avuta l'intenzione di risolvere. A tutti i costi il dibattito è stato focalizzato sulla elettività del Senato. Ma il problema non è impiccarsi alla questione dell'elettività. Il problema è capire cosa farà il Senato, cioè se sarà veramente Camera delle autonomie e non piuttosto un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali incaricati al massimo di esprimere pareri, con poteri inferiori agli organi collegiali della scuola. Oggi non abbiamo né l'uno, né l'altro. Non abbiamo la Camera dei territori, perché oggettivamente non è un Bundesrat, cioè non è un luogo dove lo Stato negozia con le Regioni e non c'è la possibilità, per chi rappresenta i territori, di rappresentarli davvero. Ma non abbiamo neanche una Camera differenziata, al punto che amnistia e guerra le decide un partito solo e solo alla Camera dei deputati, dove è protetto dal premio di maggioranza.

Anzi, faccio presente a tutti coloro che saranno senatori che, quando si occuperanno dei rapporti tra Italia e Unione europea, sempre verrà loro rivolta questa domanda: chi rappresenti? Parli a nome della Lombardia o di un corpo elettorale che ti ha scelto per rappresentare l'intera Nazione?

L'accordo politico che si è trovato è appunto politico, cioè traduce le preoccupazioni tutte interne a un dibattito di maggioranza, che è la vera cifra che distingue la seconda parte della legislatura. Questa, infatti, è la legislatura del tormento interno del Partito Democratico, ma non riesce a essere la legislatura che apre nuove strade alla Nazione.

Non si tratta, quindi, di posizioni preconcepite, ma semplicemente di un giudizio di merito che chiama quest'Aula a essere maggiormente responsabile e a dire quale sarà l'articolo della Costituzione in cui avremo la forza, il coraggio e l'intenzione di dare un nome nuovo che corrisponda a una sostanza e non sia un puro e semplice esercizio di nominalismo che chiama con nomi nuovi i problemi che non si ha il coraggio di risolvere.

Signor Presidente, che errore madornale immaginare che la democrazia decidente possa essere favorita dal togliere sostanza e forza alla democrazia stessa. Noi abbiamo semplicemente immaginato un percorso della dinamica legislativa nella quale è impossibile per alcuno contribuire alla decisione, ad eccezione di chi - dal punto di vista del banco del Governo - ha già deciso come debbano andare le cose. Abbiamo reso sostanzialmente più fragili gli elementi della nostra democrazia parlamentare, ma non abbiamo aggiunto alcun elemento innovativo che renda possibile un guadagno, in termini di spazi di democrazia e di libertà, per sostenere un processo decidente realmente qualificato.

Ci ritroviamo tra le mani uno strumento che altro non farà che accrescere il grado di fragilità delle nostre istituzioni ed il riflesso di questa conduzione altro non sarà che l'incremento della mancanza di fiducia nelle istituzioni stesse. Ciò avviene perché in questo testo diffondiamo a piene mani null'altro che il sentimento di una concezione proprietaria delle istituzioni, che ha come esito nel tempo l'esaltazione del principio del conflitto: "quando verrà il mio tempo te la farò vedere io"; "quando verrà il mio tempo", con la logica del poter sottomettere gli elementi di garanzia che presiedono al processo democratico, "potrò finalmente sottomettere questa istituzione - tutte le istituzioni - alla mia logica e ribaltare il risultato".

Andremo, quindi, avanti facendo le riforme delle riforme, perché non potremo garantire altro se non un nuovo risultato che si sostituisce al primo, dimenticando che nella storia ciò che è necessario è contribuire al consolidamento delle istituzioni affinché sia garantita appieno la vita democratica e cresca la fiducia del popolo.

Cito quanto detto in un mio intervento in Aula pochi giorni fa: «Oggi, il Capo dello Stato, in Italia, è arbitro delle istituzioni e punto di equilibrio del nostro sistema costituzionale. Vi è oggi, attorno a tale ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un equilibrio, un sistema di bilanciamenti, per cui nessun

organo è privo di controlli. Con la riforma, con il venir meno di tali poteri - e, soprattutto, a causa del complesso del testo del provvedimento in esame e della sua impostazione -, il Presidente della Repubblica perderà tale funzione, perché non sarà più il garante del buon funzionamento del sistema. Questo compito sarà interamente trasposto nelle mani del Presidente del Consiglio, protagonista - ovviamente, in modo pieno - del gioco o, meglio, protagonista dello scontro politico».

Viene attribuita, in realtà, al Presidente del Consiglio una somma di poteri largamente maggiori di quelli di cui gode il Presidente in un regime presidenziale. Quest'ultimo, cioè il Presidente, in tali sistemi ha sempre di fronte a sé un Parlamento pienamente autonomo e davvero forte, aspetto che non vi è nel testo che ci viene proposto.

Occorre evidenziare che proprio l'emendamento della presidente Finocchiaro, puntando ad un accordo all'interno del PD, ha reso impossibile e vanificato le condizioni per un accordo politico di più ampio respiro.

Non ho trovato su questo tema, parole migliori di quelle di Sergio Mattarella del 2005: «L'opposizione è vista come una spettatrice, in attesa delle successive elezioni e dell'eventuale rivincita. Non è l'istituzione (...) che detiene il rapporto con il Governo, ma è la parte politica "maggioranza". Il sostituire alla istituzione nei suoi poteri la parte politica è sintomo di una distorsione della vita delle istituzioni, della concezione e della visione della vita delle istituzioni. Certo, in fondo a tutto questo (...) va detto con chiarezza che vi è una concezione per cui chi vince, (...) diventa il proprietario delle istituzioni. Alla base di questo testo vi è la concezione possessoria dello Stato nelle mani della maggioranza».

Queste le parole di Mattarella, che trovo utile riproporre non perché non ci sia oggi un contesto differente, ma perché attengono alle procedure e la dicono lunga sull'impossibilità di trovare un'intesa reale sulla vicenda costituzionale.

È esattamente la pianificazione della strategia per trovare un accordo all'interno del PD che ha delegittimato il modo con cui si è cercata un'intesa sulla Costituzione (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e che rende impossibile chiamare questa una Costituzione di tutti, perché è stato scientemente reso impossibile alle opposizioni di partecipare al progetto costituzionale. Prima ancora che nel merito, è nel metodo che non c'è l'intesa costituzionale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Rizzotti e Bignami*). Non c'è con Forza Italia, non c'è con la Lega, non con il Movimento 5 Stelle, non con Fratelli d'Italia, non con molti movimenti popolari, liberali, conservatori, non con la sinistra, che, con il Partito Democratico, ha vinto le ultime elezioni. Non c'è, insomma, con la stragrande maggioranza degli italiani.

In definitiva - e concludo - la nuova Costituzione riduce gli spazi di democrazia e di libertà; getta nel caos lo Stato, produce nuovi conflitti con le Regioni. Uccide la speranza di un dinamismo costituzionale virtuoso perché considera lo Stato niente altro che la banda che ha vinto, ed è giusto che siano i padri prepotenti, non quelli costituenti, a votarsela da soli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Bignami*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, fino ad ora ce la siamo suonata e cantata tra di noi, nel chiuso del Palazzo. Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di parlare al popolo grazie alla diretta televisiva, o meglio, ad una piccola parte di esso, perché la diretta si tiene in una giornata feriale e in un orario in cui la gente normale è al lavoro. Questo significa che il regime e la censura di sovietica memoria sono già cominciati. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Al popolo nulla interessa di questa riforma, o peggio ancora ne è rimasto schifato. La gente ha ben altri problemi perché, al di là dei numeri e delle balle sbandierate da Renzi, il debito pubblico, e quindi quello che grava sulla testa di ciascuno di noi, continua a crescere, così come cresce la pressione fiscale.

Piantatela di raccontare la favola della riduzione delle tasse, dell'abolizione dell'IMU e della TASI: quelle tasse il nostro Governo le aveva abolite e voi le avete rimesse. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Simeoni*). Le tasse sono nel DNA dei Governi di sinistra; non a caso, un precedente Ministro dell'economia aveva detto che le tasse sono una cosa bellissima.

Renzi e la stampa di regime cercano di far credere che la ripresa sia cominciata, ma di ripresa non se ne vede traccia. Purtroppo, la realtà è un'altra: le attività commerciali chiudono, le attività di impresa sono alla canna del gas, gli imprenditori purtroppo si suicidano per i debiti e le tasse e le famiglie non arrivano più nemmeno alla terza settimana del mese. Questo interessa alla gente e non le vostre riforme patacca. Le uniche notizie che sono uscite dal Palazzo sono quelle degli scontri, delle risse e del clima da corridoio che si è vissuto in quest'Aula. E poi ci si lamenta dell'allontanamento e del disprezzo da parte del popolo nei confronti della politica e delle istituzioni!

Oggi, se dovessimo fare un sondaggio, scopriremmo che il popolo non solo vorrebbe abolire il Senato, ma vorrebbe cancellare tutto il Parlamento e l'intera classe politica, che merita di andarsene a casa, il prima possibile e per sempre. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Ha ragione il popolo, e ora voglio dirlo chiaramente: oggi con questa riforma muore la nostra democrazia, e si creano le condizioni per un regime autoritario o peggio ancora di una monarchia capitanata dal capitano di Firenze.

Già con l'attuale Costituzione, con la complicità e la regia di Giorgio Napolitano, abbiamo avuto tre Presidenti del Consiglio mai votati da nessuno. Tutti e tre i Governi mai eletti dal popolo sono stati decisi da lui, che, come ha dichiarato il ministro Boschi, è il padre di questa riforma e, guarda caso, al comma 5 dell'articolo 40 c'è la norma salva casta proprio per lui, che recita: «Lo Stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita - quindi proprio degli ex Presidenti - restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale». Quindi una normetta nascosta nel *mare magnum* delle disposizioni finali, fatta proprio per salvaguardare i privilegi dei senatori di diritto a vita; un emendamento passato nel silenzio di tutti e che fa la coppia con l'Espositum e con il Cociancich, ma la cui provenienza quirinalizia mi sembra evidente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

A questo punto, mi sembra facile pensare a chi sarà il prossimo Presidente del Senato e questo consentirà di realizzare la fantastica terna: Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e, per finire, Presidente del Senato, o meglio, come lo ha chiamato qualcuno, del dopolavoro ferroviario dei consiglieri regionali, dei sindaci e dei senatori a vita.

Ha ragione, comunque, il presidente Zanda nel dire che formalmente Monti, Letta e Renzi sono stati votati e hanno ricevuto la fiducia dal Parlamento, ma si dimentica di dire che coloro che hanno votato quei tre Governi sono diventati deputati e senatori in virtù di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte.

RUVOLO (*AL-A*). Ma l'ha fatta lui, no?

CALDEROLI (*LN-Aut*). Dimentica, inoltre, di dire che un terzo di quelli che danno la fiducia a questo Governo e di coloro che oggi voteranno questa riforma sono stati eletti nel centrodestra e oggi sostengono il centrosinistra. (*Applausi dei senatori Alicata e Rizzotti*).

È vero che il parlamentare è senza vincolo di mandato, ma quando uno cambia idea politica, deve fare il piacere di dimettersi, perché diversamente, se è eletto con uno schieramento e va nell'altro, tradisce il mandato conferitogli dall'elettore. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Non mi stupisco di tante vicende, da Bruto a Giuda, dai baci ai trenta denari, di cui è piena la nostra storia e la storia si ripete sempre. Avete scritto ed approvato l'Italicum, una legge elettorale per cui è inutile andare a votare: sin dal momento in cui è stata approvata, si sapeva già che a vincere sarebbe sempre stato comunque il PD e che Renzi sarebbe stato incoronato re a vita. Ma il vero attentato alla democrazia e la deriva autoritaria nascono con il combinato disposto della legge elettorale e della riforma che oggi approverete. Un partito che va al ballottaggio con il 25 per cento dei voti e lo vince (e questo equivale al fatto che tutte le altre forze politiche, ovvero tutte le opposizioni, avrebbero il 75 per cento dei

consensi del Paese), quel partito si prende tutto: il Presidente del Consiglio, i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia, Corte costituzionale purtroppo compresa, cioè un vero e proprio regime. Io sento la puzza e il sapore dell'olio di ricino.

Lo sappiamo tutti: oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Campanella e Casaletto*). E chi era colui che voleva l'abolizione del Senato in tempi più recenti? Si chiamava Davide Serra, uno dei finanziatori di Matteo Renzi.

Io ho fatto di tutto per fermarvi, con un lavoro immane che però ha sempre rispettato i Regolamenti e la Costituzione; voi invece avete barato e avete usato un mazzo di carte truccate. Con la scusa di superare il mio ostruzionismo, avete fatto carne di porco dei Regolamenti e della Costituzione; avete presentato un emendamento del Governo sotto mentite spoglie parlamentari e fra l'altro con firma apocrifia. Presidente, stiamo ancora aspettando di vedere l'originale dell'emendamento Cociancich e fino a quando non lo avremo visto io sono libero di continuare a pensare che la firma non sia la sua. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Avete fatto dichiarare irricevibili milioni di emendamenti, inammissibili gli altri e in più li avete cangurati e ve ne siete fatti anche un vanto. Avete approvato l'Italicum con il trucco dell'Espositum, avete approvato la riforma di Licio Gelli con il trucco di Cociancich.

Non ce l'ho con lei, Presidente: lei, fino a che ha potuto, ha resistito, pensando che ci fossero persone, uomini e donne veri, non tigri di carta, che oltre alle dichiarazioni estive sui giornali, si sarebbero veramente battute per una buona riforma e invece l'hanno lasciato da solo.

La responsabilità e la colpa sono di Renzi, del padre e della madre della riforma, degli Aquilanti, di un Governo di ignavi e di tutti coloro che oggi voteranno la riforma turandosi il naso non già perché la condividono ma perché con l'ultimo emendamento del Governo approvato, prima del 2018 non si può tornare a votare: questa è la realtà.

Il *referendum* si terrà nell'autunno del 2016, poi ci siamo dati sei mesi per approvare la legge elettorale del Senato, tre mesi per l'adeguamento delle leggi elettorali regionali e, quindi, si chiude la finestra elettorale del 2017, con buona pace dell'indennità dei senatori e dei vitalizi, che, nel settembre del 2017 - cioè dopo quattro anni, sei mesi e un giorno - saranno maturati: «E tutti vissero felici e contenti!». (*Commenti dal Gruppo PD*).

È proprio curioso, però, che il partito che si definisce democratico sembri avere, ogni giorno di più, l'allergia al voto: ciò vale non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Quando, alla fine, il marziano Marino ha rassegnato le dimissioni - per il momento, se non ci ripensa - il vice ministro Bubbico e il presidente Zanda sono corsi ad ipotizzare un rinvio del voto per il Giubileo o per non meglio precisate questioni di ordine pubblico. Ma chi volete prendere in giro? (*Brusio. Richiami del Presidente*). Ditelo chiaramente: avete paura del voto, avete paura di perdere e, alla fine, perderete! L'anno prossimo perderete il Comune di Roma e, tra due anni e mezzo, perderete anche le elezioni politiche, perché nel frattempo sarà il popolo, con un *referendum*, a bocciare la riforma e le vostre velleità autoritarie.

Per me la battaglia è appena cominciata: ci sarà il *referendum* e mi impegno a fare una montagna di comizi, per convincere il popolo che questa riforma è un imbroglio. L'8 novembre, a Bologna, si terrà una grande manifestazione, in cui nascerà il fronte nazionale di liberazione da Renzi. (*Commenti dal Gruppo PD*). Io ci sarò e aspetto tutti coloro che credono nella democrazia e non vogliono morire renziani. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Bignami, Campanella e De Petris*).

Viste le preoccupazioni comunicatemi dai colleghi, rispetto alla lettura degli SMS, dico loro di stare tranquilli: li pubblicherò. Ho fatto i conti e c'è metà del Governo e metà della maggioranza, con frasi e scritte abbastanza imbarazzanti: non vorrei che qualcuno pensasse di doversi dimettere. (*Applausi delle senatrici Taverna e Catalfo*). Li pubblicherò però in un libro, per la futura memoria.

Signor Presidente, la Lega non parteciperà a questo voto e vi lascerà votare questo affare da soli, tenendo stretta in mano questa Costituzione. (*Il senatore Calderoli mostra all'Assemblea una copia*

della Costituzione della Repubblica italiana). Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro (*Il senatore Calderoli mostra un flacone di vetro. Commenti dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo LN-Aut escono dall'Aula, mostrando la Costituzione della Repubblica italiana*).

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli senatori, in attesa dei prossimi passaggi parlamentari e del *referendum* confermativo, oggi quest'Assemblea scriverà una pagina decisiva nella storia politica del nostro Paese. Dopo un dibattito che si trascina da almeno trent'anni, arriveremo finalmente all'ammodernamento del sistema istituzionale, alla riduzione dei costi della politica, alla semplificazione del procedimento legislativo e alla ridefinizione delle competenze tra Stato e Regioni. Il nostro voto favorevole non è né un'invasione di campo, né un'intrusione in qualche giardino altrui, ma è semplicemente una manifestazione di coerenza, perché questa riforma non solo l'abbiamo già votata un anno fa, ma abbiamo anche contribuito a scriverla, nel solco di una politica che il centrodestra italiano ha portato avanti per almeno vent'anni e che ora ha, legittimamente, ma inspiegabilmente, deciso di ripudiare.

Noi, che in poche ore ci siamo trovati, da guardiani ortodossi del patto del Nazareno, ad essere considerati collaborazionisti della presunta deriva autoritaria di Renzi, abbiamo scelto la strada forse più difficile: quella appunto della coerenza con la nostra storia, non accettando un voltafaccia, che somiglia molto a quei «contrordine compagni!», tanto cari al vecchio PCI, del quale siamo sempre stati fieri avversari e ai cui eredi restiamo alternativi: lealmente, ma convintamente alternativi. Per questo diciamo alla sinistra del PD di stare serena: non andremo mai a calpestare il loro orticello; ma si ricordino che il giardino delle riforme non è proprietà di questa o di quella corrente di partito, ma è patrimonio di tutti gli italiani, che da decenni aspettano, inutilmente, che la politica si autoriformi e riformi le istituzioni repubblicane.

Se questa sarà la volta buona - e speriamo che lo sia - dipende anche dai nostri voti, che non abbiamo fatto mancare, né faremo mancare nei prossimi passaggi parlamentari. Questa non è una riforma perfetta e spiegherò il perché. Meglio però una riforma imperfetta che nessuna riforma. Il peggior vizio della politica italiana è infatti quello di chi si proclama ogni giorno riformista e, all'ultimo momento, per un motivo o per l'altro, ritira insieme il sasso e la mano, perché tutto resti come prima. Lo fece il centrodestra con la Bicamerale D'Alema. Lo ha fatto il centrosinistra con il *referendum* ideologico del 2006. Si sono così persi anni preziosi e ora non è più lecito per nessuno tergiversare.

Questa legislatura, nata senza una maggioranza certa e che per la prima volta vede in Parlamento un'ampia rappresentanza dell'antipolitica militante, o è davvero costituente o non ha ragione di continuare. Ma un nuovo fallimento sarebbe il fallimento di tutta la classe politica e segnerebbe la fine peggiore possibile della seconda Repubblica, perché si consegnerebbe probabilmente il Paese in mano agli avventuristi, agli sfascisti o agli ex federalisti convertiti al lepenismo.

Se questo è lo scenario, per chiunque mantenga un briciolo di raziocinio, è un obbligo politico sostenere fino in fondo questa riforma. Venendo, infatti, al combinato disposto tra la riforma istituzionale e quella della legge elettorale, noi non vediamo nessuna deriva autoritaria, nessun *deficit* di rappresentanza, nessun tentativo di rendere opaco il circuito tra sovrana determinazione del popolo e modello di selezione degli eletti.

Si dice che un partito potrebbe vincere le elezioni con il 29 per cento e, dopo la vittoria al ballottaggio, controllare l'unica Camera legislativa, senza neanche avere il contrappeso del controllo di un Senato forte. E allora? Anche in molte altre grandi democrazie esistono sostanziosi premi di maggioranza, espliciti e impliciti, che portano a vincere anche chi ha preso il 30 per cento dei voti. Ma nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio la democraticità della Quinta Repubblica francese o del sistema britannico, dove la bassa affluenza alle urne non è considerata un disvalore ma una scelta legittima e pienamente democratica degli elettori, e dove non esistono una Corte costituzionale né un Capo dello Stato con funzioni di garanzia rispetto al Governo.

Questa si chiama governabilità; si chiama stabilità politica, e non autoritarismo. Nel suo messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, sottolineando la necessità di riformare la Costituzione richiamò l'ordine del giorno Perassi, approvato il 4 settembre del 1946, dalla seconda Sottocommissione della Costituente, con cui si impegnava l'Assemblea a trovare dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità delle azioni di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ebbene in questa legislatura, dopo quasi 70 anni, noi stiamo dando attuazione a quell'ordine del giorno. Avremo infatti un Governo più stabile, perché sostenuto da una maggioranza certa, e un parlamentarismo senza degenerazioni perché fondato sulla netta distinzione dei ruoli tra una Camera titolare del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e un Senato rappresentativo delle Regioni e degli enti locali.

Le virtù del bicameralismo perfetto voluto dall'Assemblea costituente perché nessuno fosse escluso del tutto dall'indirizzo politico si sono trasformate, con il tempo, in evidenti criticità, in una palla al piede per il sistema Paese e per il suo sviluppo.

Due Camere che devono entrambe votare la fiducia al Governo, con sistemi elettorali non coincidenti ed elettorato attivo e passivo differenziato, rendono precaria qualsiasi maggioranza. Quasi mille parlamentari che devono votare identici testi normativi rendono frequenti e faticose le navette, favorendo il ricorso a un ostruzionismo che impedisce l'approvazione dei provvedimenti in tempi fisiologici.

La fine del bicameralismo paritario è dunque la vera svolta storica di questa riforma. È il primo grande ammodernamento delle istituzioni, che ci mette alla pari con tutte le altre grandi democrazie.

A chi contesta poi che questa riforma porterà ad uno squilibrio dei rapporti di forza fra la Camera e il Governo rispondiamo che sono invece tanti i contrappesi inseriti. Per eleggere il Presidente della Repubblica, ad esempio, non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta; e il Senato eleggerà autonomamente due giudici costituzionali.

Non solo: viene ridotto il *quorum* per la validità dei *referendum* abrogativi, vengono limitati i casi di ricorso ai decreti-legge, viene finalmente previsto lo statuto delle opposizioni.

Tutto oro, dunque? Certamente no. C'è anche qualcosa che non ci piace. Si sono infatti sanate solo in parte, riportando allo Stato la competenza sulle grandi infrastrutture e sull'energia, le drammatiche storture prodotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione voluta dal centro sinistra nel 2001. Ed è stato fatto un pasticciccio brutto, per citare Gadda, anche dal punto di vista del linguaggio contorto, nella riformulazione dell'articolo 39, dopo che il PD ha celebrato un congresso estivo sull'elettività del nuovo Senato.

C'è da chiedersi cosa abbia spinto Vannino Chiti e Pierluigi Bersani ad abbracciare la scelta del Senato elettivo di primo grado, abbandonando la posizione che avevano mantenuto per anni, quando erano alla guida di Toscana ed Emilia-Romagna, a favore di un Senato delle Regioni. L'elezione diretta della seconda Camera, per altro, non è prevista in alcun Paese europeo. Il Governo e il PD ci hanno ripensato in nome dell'unità interna, ma voci autorevolissime di quel partito in 1^a Commissione (come quella della presidente Finocchiaro) avevano ricordato che la seconda Camera eletta attraverso un procedimento di secondo grado è stata una costante di tutta la più recente stagione delle riforme e non può pertanto essere ritenuta una soluzione estemporanea e non meditata. Lo stesso Presidente emerito Napolitano, considerato il vero padre di questa riforma, aveva raccomandato di non lasciare in piedi, attraverso l'elezione a scrutinio universale anche del Senato, la compresenza di due istituzioni rappresentative della generalità dei cittadini, sottraendo al Senato solo il potere di dare la fiducia al Governo.

Non è bizzarro, infine, che una Camera elettiva controlli una Camera parimenti elettiva? Quella dentro il PD è stata dunque una mediazione confusa e al ribasso, che speriamo venga risolta positivamente nei prossimi mesi, per non oscurare la portata storica di questa riforma.

Mi permetta, signor Presidente, un ringraziamento sincero a tutti i senatori del mio Gruppo che,

nonostante l'accanimento politico portato avanti contro di noi in queste settimane, hanno deciso di sposare un progetto politico che fa del riformismo e di un'opposizione al massimalismo delle altre opposizioni il cardine su cui fondare una nuova stagione politica.

Confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie alla riforma istituzionale, anche per marcare la distanza profonda dalla posizione illogica di chi ci ha ripensato e si è schierato contro, prendendo a pretesto l'elezione di un galantuomo e di un arbitro imparziale come Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

[NAPOLITANO](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(I senatori del Gruppo M5S e numerosi senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone reiteratamente fogli recanti la scritta «2011»).*

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII).* Bravo Scilipoti!

SOLLO *(PD).* Ci sta sempre Scilipoti!

VOCE DAL GRUPPO PD. Buffoni! Signor Presidente, lo cacci fuori!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la richiamo all'ordine: quanti ne ha ancora di questi fogli nascosti da tirare fuori? Se ha voglia di fare spettacolo, si allontani dall'Aula, per favore. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone altri fogli del medesimo tenore).*

Ancora altri fogli? La richiamo all'ordine e irrogo la censura. Che rimanga a verbale; la prossima sarà l'espulsione. *(Applausi dal Gruppo PD).* Prego, senatore Napolitano.

NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, se nelle ultime settimane non mi avete notato al mio banco, è perché ho ritenuto più appropriato alla condizione di senatore di diritto, attribuita dalla Costituzione a chi è stato Presidente della Repubblica, il non intervenire, dopo aver dato il mio contributo in Commissione, in una fase di aspro scontro politico in Assemblea, su un terreno tra i più delicati.

Sono certo che comprendiate la mia scelta, alla quale desidero far seguire oggi espressioni di sincero rispetto per la fatica e l'impegno che avete condiviso, pur da diverse e opposte posizioni, in lunghe, talvolta convulse, sedute d'Aula, nell'ambito del calendario stabilito e in vista della sua scadenza conclusiva.

Inutile dire che il quotidiano svolgimento del calendario, fino al termine previsto non sarebbe stato possibile senza lo straordinario sforzo della Presidenza e dei suoi collaboratori, della Commissione affari costituzionali, dei rappresentanti del Governo e di tutto il personale del Senato.

Il mio voto favorevole su questa legge è legato a mie non solitarie e lungamente maturate convinzioni in tema di riforme costituzionali. Le ho ripetutamente espresse e argomentate da Presidente della Repubblica, consultando in proposito molte volte nella scorsa legislatura le forze politico-parlamentari di maggioranza e opposizione e riscontrando almeno formali, ampie convergenze, come documentato dalle comunicazioni con cui ne ho dato di volta in volta pubblica notizia.

D'altronde, la richiesta che mi venne rivolta per la rielezione a Presidente e l'accettazione a cui fui fortemente sollecitato furono ancorate a un impegno largamente comune per riprendere e portare a conclusione le riforme lasciate cadere e al riguardo ricorderete il forte rammarico da me espresso nel messaggio al Parlamento del 22 aprile 2013.

In effetti, il processo riformatore si rimise in moto dopo la formazione del governo Letta, sulla base di un mandato di Camera e Senato a schiacciante maggioranza e con l'ausilio di una commissione di studiosi di alto livello. Toccò poi all'attuale Governo assumersi la responsabilità di presentare, nell'aprile 2014, il disegno di legge costituzionale.

Oggi comunque mi guarderò dal ripetere o ricapitolare i termini della contesa, protrattasi fino all'ultimo giorno in fase di terza lettura della riforma costituzionale. Credo che possa assai di più interessare i cittadini e il Paese la sostanza degli obiettivi perseguiti e dei cambiamenti che si avviano a essere introdotti nel nostro ordinamento. Obiettivi che nel dibattito di queste settimane hanno ribadito

di volere anche forze politiche e Gruppi parlamentari drasticamente dissenzienti dalle soluzioni adottate e sostenute dal Governo.

È un fatto che ci si avvia ormai a superare i vizi del bicameralismo paritario: le ripetitività e le non virtuose competizioni tra i due rami del Parlamento, la sempre più grave assenza di linearità e di certezze nel procedimento legislativo, anche in materie importanti e urgenti, e un difetto di fondo della nostra democrazia rappresentativa in quanto non associava al vertice dell'assetto costituzionale la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali.

Ci si avvia a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilità e continuità nell'azione di Governo che non può più mancare, se non con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che è già cominciato.

Verificare criticamente quanto si voglia, se a ciò possano valere le soluzioni adottate con il disegno di legge che stiamo per approvare, sarà compito di tutti. Prepararci a mettere concretamente in piedi il nuovo Senato sarà compito di tutti.

Onorevoli colleghi, non stiamo semplicemente chiudendo i conti con i tentativi frustrati e con le inconcludenze di trenta anni; dobbiamo dare risposte a situazioni nuove e ad esigenze stringenti, riformare - arricchendola - la nostra democrazia parlamentare. Al di là dell'approvazione del disegno di legge costituzionale in discussione, bisognerà altresì dare attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione elettorale e di equilibri costituzionali.

Ma l'alternativa a una conclusione positiva di questa terza lettura del disegno di legge costituzionale sarebbe stata il restare inchiodati a tutte le disfunzioni e storture che ben conosciamo, dal ricorso abnorme alla decretazione d'urgenza a una fuorviante conflittualità tra legislazione nazionale e legislazione regionale. L'alternativa sarebbe stata egualmente il restare bloccati nelle contraddizioni del Titolo V, come rivisto nel 2001. Si è invece lavorato a riformare quella riforma senza tornare alla centralizzazione del passato e fermo restando, tra l'altro, il rispetto delle specificità di ciascuna delle Regioni e Province a statuto speciale. L'intento complessivo, fortemente condiviso dal Gruppo cui mi onoro di appartenere, deve essere quello di promuovere risanamento e rilancio del sistema delle autonomie seriamente vulnerato da crisi e cadute di prestigio di istituzioni regionali e locali.

In conclusione, legittima rimane ogni posizione critica relativa a questo o quell'aspetto di un disegno di legge di riforma certamente non perfetta. Se tuttavia penso alle tante occasioni perdute di riforma della seconda parte della Costituzione, ne colgo una causa nella tendenziale, defatigante ricerca, ogni volta, del perfetto o del meno imperfetto.

L'articolo 138 della Costituzione ha circondato di molte prudenze e garanzie ogni possibilità di revisione della Carta. In pari tempo i costituenti si preoccuparono però - cito parole di Ruini - di non «rendere difficilissima una revisione» nel futuro, dinanzi all'emergere di «bisogni sempre nuovi e sempre diversi».

Sennonché, a partire soprattutto dal più ambizioso progetto di riforma del 1998 e dalla sua clamorosa caduta in dirittura d'arrivo, ha giocato negativamente un fattore politico di fondo. Esso ha frustrato ogni tentativo di riforme a larga maggioranza. Nell'ultimo anno sono state determinanti ripetute rotture e incomprensioni nel quadro politico. Io sono il primo a rammaricarmene, perché è stata una sconfitta di tutti.

Ma il fattore politico di fondo cui ho accennato è stato negli ultimi vent'anni il fatale riprodursi di un atteggiamento di insormontabile sospetto ed allarme tra gli schieramenti che competono per la guida del Paese. La verità è che ancora non siamo giunti a quel che, giurando per il mio primo mandato di presidente, definii dinanzi al Parlamento riunito «il tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza». Esso avrebbe dovuto significare, dissi allora, il reciproco riconoscimento, rispetto ed ascolto tra gli opposti schieramenti, il confrontarsi con dignità in Parlamento e nelle altre Assemblee elettive, l'individuare temi di necessaria e possibile, limpida convergenza nell'interesse generale. Convergenza, aggiungo, su terreni oggi cruciali per l'Italia: l'impegno in Europa e in politica estera, il rafforzamento e il rinnovamento delle istituzioni democratiche.

Il mio auspicio nel 2006 fu, se non ingenuo, certamente precoce. Ma l'esigenza rimane e si è fatta più scottante. Esserne consapevoli e perseguire quella «maturità» finora mancata è la prova a cui nessuna forza politica seria e nessun soggetto responsabile può più sottrarsi. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AL-A. Numerosi senatori si levano in piedi. Molte congratulazioni. La senatrice De Petris mostra la prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano «il manifesto», recante il titolo a tutta pagina: «La legge costituzionale che il Senato voterà oggi dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza». I senatori dei Gruppi M5S e FI-PdL XVII rientrano in Aula).*

*QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, con il voto di oggi onoriamo l'impegno assunto all'inizio della legislatura, quando di fronte ad un Parlamento incapace di votare il Capo dello Stato, il presidente Giorgio Napolitano vincolò il suo secondo mandato ad una assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche e di ciascuno di noi. Quel giorno ci impegnammo tutti a porre fine alla "lunga serie di omissioni e guasti, di chiusure e irresponsabilità" che avevano a lungo lastricato la via delle riforme.

Oggi, signor Presidente, noi ci sentiamo sostanzialmente di mantenere quell'impegno. Anche per questo, come cercherò di spiegare, oggi si chiude una fase della nostra vita politica.

Signor Presidente, è vero che delle riforme si parla da trent'anni almeno (lo abbiamo sentito poco fa dalla voce del presidente Napolitano), ma è altrettanto vero che il modo in cui questa riforma giunge al suo sostanziale traguardo, i pregi e i limiti del testo che ci accingiamo a licenziare, riflettono le evoluzioni e le torsioni di questa specifica legislatura.

Noi di Area Popolare abbiamo agito secondo una logica che potrei definire "gramsciana". Siamo andati avanti casamatta dopo casamatta; abbiamo costruito passo dopo passo; abbiamo tessuto in silenzio, anche a dispetto di critiche ingenerose delle quali oggi, se volessimo maramaldeggiare, potremmo chiedere conto a più di qualcuno.

Abbiamo impostato la riforma nel suo impianto dapprima partecipando al lavoro della Commissione istituita dal presidente Napolitano per sbloccare lo stallo *post* elettorale, e poi con il lavoro del Governo presieduto da Enrico Letta. Al Ministro Boschi riconosciamo, tra gli altri, il merito di aver fatto sì che il percorso, nei suoi contenuti, non deviasse rispetto a quella traccia iniziale.

Abbiamo resistito, anche compiendo scelte politiche forti, quando la legislatura era arrivata a un passo dal baratro, rischiando di trascinare con sé il Paese. Abbiamo poi accettato in una logica di sistema che si allargasse il fronte dei costituenti, nonostante quell'atto, in quel momento ostile, comportasse per noi la consapevole rinuncia a un ruolo di visibile centralità politica e anche alla sua traduzione ministeriale. Allo stesso tempo abbiamo impedito (prima casamatta) che l'allargamento del fronte passasse per lo svilimento del nuovo Senato a un pastrocchio fatto di sindaci del PD e di notabili di nomina quirinalizia.

Passaggio parlamentare dopo passaggio parlamentare sono venute le altre casematte. Dapprima abbiamo contribuito ad aggiustare il nuovo Titolo V; poi abbiamo ricondotto a razionalità il procedimento legislativo. Abbiamo resistito ancora quando la seconda maggioranza, quella allargata delle riforme, è venuta meno. Abbiamo lavorato instancabilmente, davanti e dietro le quinte, grazie al nostro Gruppo e al suo presidente Renato Schifani *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*. E ancora in questo ultimo passaggio abbiamo avuto ragione sulle modalità di elezione dei futuri senatori, perché fin dall'inizio avevamo indicato nei nostri emendamenti la soluzione che garantisse il legame tanto con le istituzioni territoriali quanto con la sovranità del popolo. Abbiamo lavorato perché fossero restituite al Senato funzioni come il collegamento con l'Europa e il controllo della legislazione, proiezione verso un ruolo più moderno della seconda Camera. E abbiamo fatto sì che l'elezione dei giudici della Consulta riflettesse le specificità di un Senato delle Regioni rispetto al contenzioso costituzionale.

Signor Presidente, tutto questo lo si è potuto realizzare perché il contributo costruttivo delle forze

politiche, almeno fino a un certo punto, si è riflesso, in qualche modo e per qualche via, in una sede tecnica quale è stata la 1a Commissione, ed è stato assorbito nella mirabile attività di sintesi della presidente Finocchiaro alla quale va il nostro grazie.

Questa opera di perfezionamento, però, non è proseguita in Aula e tale evenienza sembra essere il frutto dei raggiunti limiti di una fase politica.

Presidente, colleghi, il nostro comportamento negli ultimi due anni e mezzo è stato dettato dalla consapevolezza della crisi che il Paese stava attraversando, dall'aver compreso la lezione impartitaci con l'esplosione di una forza antisistema, dalle mancate riforme della scorsa legislatura; dalla necessità, dunque, che le due grandi famiglie politiche, quella liberal-popolare e conservatrice e quella socialdemocratica, scrivessero insieme le regole del terzo tempo della Repubblica per poi tornare a contrapporre visioni che restano antitetiche. Si trattava, insomma, di adattare la lezione di Aldo Moro a un diverso e peculiare tempo della politica.

Mosso da questa consapevolezza il centrodestra, almeno quello che si presentava sotto le insegne del PdL, partecipò al Governo Letta. E questa immutata consapevolezza ha poi guidato noi nei passaggi successivi, quando abbiamo difeso il cammino delle riforme nonostante i laceranti cambiamenti intervenuti nel corso della legislatura. Il risultato che oggi celebriamo a me sembra tuttavia segnalare un mutamento che mette alla prova la prospettiva originaria.

Signor Presidente, mi consenta di utilizzare una formula *pop*: se prima eravamo in due a ballare l'alligalli, adesso ci troviamo in quattro a ballare l'alligalli. Perché la dialettica interna al Partito Democratico si è infatti approfondita al punto da esigere mediazioni come se si trattasse di due partiti diversi. E perché, proveniente dal centrodestra, è nata una forza, frutto di un'autoproclamata operazione parlamentare almeno e al momento priva di un retroterra territoriale, con l'esplicita ragione sociale di supportare il *premier* Matteo Renzi nel percorso delle riforme.

Si è iniziato a vedere in quest'Aula l'esito di queste dinamiche: per effetto del combinato disposto tra questa riforma e la nuova legge elettorale, la maggioranza del Partito Democratico ha ulteriormente sbiadito la logica di coalizione privilegiando la trattativa con la propria minoranza, secondo uno schema di autosufficienza che, grazie anche all'apporto del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, coniuga l'unità del partito con la conquista dell'area moderata e del buon senso da delegare direttamente al *Premier*.

La ridefinizione del campo politico in cui si è fin qui giocata la partita delle riforme ha avuto conseguenze sulle riforme stesse. La ricerca di un equilibrio interno al Partito Democratico - lo dico con grandissimo rispetto per il travaglio di quel partito - si è consumata a scapito dell'equilibrio di sistema. La salvaguardia dell'unità di partito ha infatti reso più difficile l'introduzione nel sistema di quei necessari contrappesi che non potevano essere ricercati nell'assetto del futuro Senato, anche perché la seconda Camera non è un contrappeso in nessuna parte del mondo.

Noi avevamo indicato almeno tre contrappesi di sistema: allargare la platea dei grandi elettori e prevedere una norma di chiusura per l'elezione del Presidente della Repubblica che ne rafforzasse il ruolo di garanzia e impedisse il blocco del sistema stesso; istituire una Commissione paritetica di controllo sulla finanza pubblica quale *core business* dello Statuto delle opposizioni; accentuare l'autonomia delle autorità indipendenti rafforzando il loro raccordo con il Parlamento.

Non abbiamo avuto risposte. Riteniamo che ciò sia avvenuto non per cattiva volontà del Governo, ma proprio per le caratteristiche di una fase politica che si annunzia.

Per questo motivo, come apertura di credito verso una necessaria riflessione, le proposte che non hanno avuto ascolto saranno oggi stesso da noi ripresentate come disegni di legge.

Tutto ciò non ci esime certo dal celebrare il risultato raggiunto, di cui siamo stati fino in fondo partecipi. Sapendo però che tale celebrazione sarà tanto meno artificiosa quanto più ci mostreremo consapevoli che una fase è finita e che da questa fase, per dirla con le parole di Piero Gobetti, non si può uscire senza crisi e senza analisi. Si tratta di un compito che spetta tanto ad ogni singolo componente della maggioranza, quanto a ciascuna forza politica.

Annunziando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) alle riforme, questo è l'auspicio che formulo, non certo con l'obiettivo di voltarsi indietro, ma per andare avanti e non rinunciare ad una democrazia in cui a fronteggiarsi non siano il sistema da una parte e l'antisistema dall'altro, ma le grandi e diverse culture politiche su cui si fonda l'unità del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). *(I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi e si rivolgono verso il senatore Castaldi).* Signor Presidente, è stato scritto che è difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità. Ciò calza a pennello anche su questo Governo e sulle falsità costruite ad arte a danno degli italiani, le quali servono a far digerire il testo con cui si stravolge la nostra Costituzione e che oggi, per la seconda volta, esce da quest'Aula.

La Costituzione di un grande Paese non è mai proprietà di una sola parte, né tanto meno del Governo di turno, non lo può essere per sua stessa natura. Questa legge che distrugge il nostro patrimonio comune è vostra e solo vostra. *(Applausi dal Gruppo M5S).* È scritta da un Parlamento illegittimo ed eletto con un sistema al di fuori della Costituzione vigente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

La verità è che questa riforma non è una riforma: è un vero e proprio stravolgimento della nostra Costituzione. La chiamate riforma per ammantarla di un connotato positivo e per avere poi gioco facile nel dire che chi si oppone a questo disegno, come noi, è contrario al cambiamento e vuole lasciare le cose come stanno. Allora lo diciamo chiaramente, affinché nessuno possa provare a sostenere il contrario.

Il Movimento è entrato in Parlamento per cambiare il Paese in meglio, per cambiarlo davvero e non per finta. Il Movimento 5 Stelle voleva entrare nel merito delle questioni, con 200 emendamenti chiari, semplici *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, volti a riscrivere e ad integrare il pessimo ed assurdo testo governativo: dimezzamento secco del numero dei deputati, elettività diretta vera dei 100 membri del Senato, esclusione delle immunità parlamentari per i senatori che delinquono *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, incremento delle garanzie per l'opposizione, decadenza dalla carica di parlamentare in caso di assenza, decadenza dei senatori sottoposti a processo penale, inserimento di referendum consultivi, propositivi e di indirizzo *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, riduzione dell'indennità parlamentare, soppressione dei vitalizi *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete detto sempre no, no a tutto, compiaciuti della vostra ignoranza, arroganza e - ripeto - della vostra sete di potere.

Siamo stati i primi a sostenere che le istituzioni debbano funzionare meglio e costare meno e a credere che il procedimento legislativo debba essere più snello. Ma quello che è in atto non è un miglioramento: è un peggioramento delle nostre regole costituzionali. Avete distrutto la nostra forma di Governo con ripetute violazioni al Regolamento, evitando l'obbligatorio esame in Commissione con infimi espedienti, avvalendovi di soggetti disposti a fare i kamikaze della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete bloccato l'esercizio democratico della sovranità popolare, ovvero il voto parlamentare. In che modo? Con mercimoni, scambi, ricatti e trasformismi. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami).* Tutto questo per ingraziarsi l'unico utilizzatore finale di questa riforma, il signor Renzi, il prediletto del senatore Napolitano (quello che faceva il Presidente della Repubblica di giorno e di notte redigeva il disegno di legge governativo che vi votate oggi). *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti).*

Ma tutto questo ci sembra ancora normale, no? Autorevoli costituzionalisti hanno rilevato che il combinato tra il sistema elettorale e questa riscrittura costituzionale mina le basi della democrazia rappresentativa e comporta seri e concreti rischi di deriva autoritaria. Chi vince le elezioni, signor Presidente, ha sì il diritto di governare, ma non può fare tutto. Ecco perché la nostra democrazia è

regolata.

La falsità madre da cui nascono tutte le altre è che la fine del bicameralismo perfetto servirà a velocizzare i tempi di approvazione delle leggi. State per approvare in un lampo il disegno di legge Boccadutri, per tenervi i rimborsi elettorali senza controlli sui bilanci dei partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. Non so se vi ricordate la legge Fornero. Volete sapere quanti giorni ci avete messo? Venti. Quando vi serve e vi conviene, siete velocissimi; quando invece dovete fare le leggi per i cittadini, ve la prendete comoda, per poi dare la colpa al bicameralismo perfetto.

Il Governo, quello assai disponibile al confronto democratico e parlamentare - si fa per dire, Ministra - ha bocciato tutte le nostre proposte di modifica, dall'articolo 1 fino ad arrivare all'articolo 40. E poi - mi permetta - come l'ultimo dei vigliacchi, si è rimesso all'Aula sui voti segreti, peraltro inutili. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*. Questo è il modo con cui avete scritto la riforma costituzionale. Credetemi: un'associazione del dopo lavoro avrebbe fatto molto meglio. Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*.

State dando l'impunità alla classe politica più corrotta del Paese, spalancando le porte del Senato a consiglieri regionali indagati, rinviati a giudizio e condannati. Notizie di questa mattina riportano solo l'ultimo dei casi di amministratori locali con guai giudiziari. Mi riferisco addirittura al vice presidente della grande Regione Lombardia, Mario Mantovani, ex assessore alla salute, ex senatore, ex sottosegretario alle infrastrutture, arrestato e accusato di corruzione e altri reati: potenziale nuovo senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Pensate un po': se un Consiglio comunale verrà sciolto per mafia - e dico, mafia - il sindaco di quel Comune, nominato senatore, manterrà la sua poltrona a Palazzo Madama. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Più che una riforma, signori miei, avete creato una palese amnistia.

Signor Presidente, lei in una nota Conferenza dei Capigruppo ha sostenuto di non voler fare il boia della Costituzione. Effettivamente, gli assassini sono stati il Partito Democratico e il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei, però - mi permetta - si è prestato a farne l'aiutante, come colui che tirava i piedi all'impiccato per affrettarne la morte. Sì, perché la Costituzione oggi è morta e sepolta, insieme ai suoi valori supremi e fondamentali.

Non avendo più alcun interlocutore, abbiamo richiesto un incontro leale e sincero al Presidente della Repubblica, per ribadirgli la necessità che possa prendere in considerazione il potere di rinvio presidenziale delle leggi. Avete demolito la Carta costituzionale, con la vostra superficialità e con una prepotenza autoritaria sulla base di indicibili accordi massonici. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Dinanzi al voto di oggi, occorre ripensare a quei 556 eletti del 1946, che approvarono nel 1947, con soli 62 no e ben 494 sì, la Costituzione: quasi all'unanimità. Per noi, invece, oggi è un dovere civile e morale dire no. Diciamo no a chi ha sventrato e svenduto i valori supremi di convivenza civile e si è impossessato illegittimamente del Paese.

Noi non parteciperemo al voto, per rimarcare che non intendiamo legittimare lo stravolgimento costituzionale e questa Assemblea che l'ha realizzato, per rendere chiaro a tutti che questo *monstrum* costituzionale è solo e soltanto opera vostra. Questa Costituzione non porterà la nostra firma, ma quella indelebile di Renzi, Boschi, Verdini e, purtroppo, Presidente, anche la sua. Porterà addirittura la firma dei simulatori sessuali, quelli seduti lì vicino a Verdini. Signori senatori della maggioranza, avete riscritto una Costituzione grazie a Verdini. A Verdini! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Un plurindagato per concorso in corruzione e bancarotta fraudolenta. Avete avuto il coraggio di farlo diventare padre costituente! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Questi sono i personaggi che metteranno la loro firma sulla Carta che, nel 1946, scrissero persone come Calamandrei o Benedetto Croce.

Voglio concludere rivolgendomi ai cittadini, con parole guerriere, che sono parole di speranza per coloro che fuori da qui ci ascoltano e che ora sono consapevoli della realtà, pronti con noi a far

rinascere questo Paese. Diciamo a tutti che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il Paese è in macerie. Ma sappiamo anche che una via c'è ed è tracciata: questa via siamo noi, insieme a tutti i cittadini leali ed onesti, riuniti sotto un simbolo che riscriverà la storia di questo Paese.

Come una nota canzone recita, questi sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritornerai presto a casa e non sarà tardi; tornerai presto tra noi. Insieme creeremo una nuova Italia e - credetemi - sarà bellissimo farne parte. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni. Congratulazioni).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi senatori, questa non è una bella giornata della storia della Repubblica. Stiamo compiendo un atto, probabilmente quello definitivo, per cambiare in modo sostanziale le regole della convivenza democratica. Ma proprio perché è una svolta storica, avrebbe meritato ben altro livello, ben altra qualità, ben altra tensione morale e civile. *(I senatori del Gruppo M5S si allontanano dall'Aula)*. Doveva essere una grande riforma: è soltanto una grossa riforma. Era tempo di cambiare, ma non di cambiare così. Ma voglio fare un passo indietro per inquadrare in maniera corretta il percorso delle riforme, iniziato il 18 gennaio del 2014.

Il tanto discusso patto del Nazareno non è mai stato un accordo formale con contenuti prescrittivi; è stato, al contrario, un accordo sul metodo, che prevedeva che le riforme si facessero insieme, e insieme si decidessero i cambiamenti, i miglioramenti, le garanzie. Questo era il senso del Nazareno e questo senso è stato ampiamente tradito: dallo stravolgimento e dall'approvazione, grazie ad una forzatura con un emendamento al limite del Regolamento del Senato - il famoso emendamento Esposito - di una legge elettorale bipartitica in un assetto politico che bipartitico non è più; dall'elezione del Capo dello Stato avvenuta in modo profondamente divisivo, con il solo intento di rinsaldare il Partito Democratico; dalle distorsioni che questa riforma ha subito dal vostro voto alla Camera.

Quanto è successo dopo la prima approvazione della riforma al Senato ha cancellato quello spirito riformatore, ma anche e soprattutto il quadro di equilibri complessivi che rendevano la riforma accettabile per la democrazia e utile per il Paese.

Nessuna riforma cucita come un abito di sartoria a pennello sulle esigenze del Partito che detiene la maggioranza è mai una buona riforma. E ancora meno lo è se tale maggioranza non è la maggioranza degli elettori.

Oggi il Partito Democratico può cambiare le regole grazie ai voti di cui dispone per effetto di un premio di maggioranza che è stato dichiarato incostituzionale, e del voto di senatori e deputati eletti su un progetto politico diverso e alternativo. Il Partito Democratico rappresenta una minoranza degli italiani, e cambia le regole contro il parere di tutti. Per di più, è minoranza anche al Senato: nei voti segreti, la maggioranza è riuscita ad inabissarsi fino a 142 voti, ben lontani dai 161, ovvero la metà più uno di questa Assemblea.

Con le nuove regole, il combinato disposto della riforma costituzionale e della nuova legge elettorale, si istituzionalizza il fatto che chi ha ottenuto il consenso di un terzo dei votanti, quindi oggi un sesto degli italiani, può governare il Paese. Di più, può eleggere di fatto gli organismi di garanzia, primo fra tutti il Capo dello Stato, che dovrebbe essere il garante supremo dell'unità nazionale, il Presidente di tutti gli italiani, l'arbitro supremo delle regole. Era questo il cambiamento del quale avevamo bisogno? È questa la risposta giusta da dare ai cittadini che sempre più si allontanano dalla politica?

Occorre stare attenti: quella che è in atto è una progressiva delegittimazione delle istituzioni democratiche, con un allontanamento dei cittadini dalla politica attraverso la disaffezione e l'astensione dal voto. Introdurre regole che indeboliscono ancora la rappresentatività degli eletti significa dare un altro colpo alle istituzioni democratiche. E questo lo dico con il dolore, l'amarezza, la delusione di chi aveva creduto sinceramente che fosse possibile un percorso riformatore diverso. Avevamo creduto davvero che fosse possibile affrontare, per la prima volta nella storia della Repubblica, un percorso riformatore condiviso, pensato per il Paese e non per i calcoli tattici di una

forza politica.

Rivendico con forza le decisioni che responsabilmente abbiamo portato avanti, intraprendendo un percorso di riforma che, nella versione approvata da questa Camera in prima lettura, rispettava sostanzialmente gli obiettivi prefissati: superamento del bicameralismo, semplificazione del processo legislativo, eliminazione delle materie concorrenti.

Oggi, signor Presidente, colleghi, siamo qui a tentare di riparare frettolosamente una riforma che la Camera ha cambiato ancora, in modo confuso, inutile e dannoso, intaccando alle fondamenta l'equilibrio tra natura, funzioni e composizione del Senato. Perché questo peggioramento? Perché in realtà tutto il percorso delle riforme è stato soltanto lo strumento del dibattito, anzi della rissa, interna al Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Il presidente Renzi e i suoi oppositori interni stanno celebrando un congresso permanente del PD sulla pelle delle istituzioni democratiche.

Nello stesso tempo, in questi anni, abbiamo assistito ad un continuo calo della credibilità delle istituzioni locali. Invece di essere una forma di Governo più vicina alla gente, i governi locali si sono dimostrati, sempre più spesso, un onere per cittadini e imprese difficile da tollerare.

Di fronte a questo problema, che è sotto gli occhi di tutti, la risposta della maggioranza non è stata quella di tornare all'elezione diretta da parte dei cittadini, come sarebbe stato logico fare. Anzi, il no all'elezione diretta è stata la discutibilissima linea del Piave sulla quale il Governo si è attestato.

Per tentare di risolvere questi problemi, e per risolverli male, l'Aula del Senato ha dovuto procedere a tappe forzate, subire forzature regolamentari incredibili ed inaccettabili, che aprono precedenti pericolosissimi per il funzionamento delle Assemblee elettive. E a ben pochi degli errori presenti è stata data una soluzione ragionevole. Anzi, alla fine stiamo per licenziare un testo di riforma che contiene contraddizioni e lacune gravi: tutto questo in una legge costituzionale, e nelle sue disposizione applicative, cioè nell'atto più importante al quale può essere chiamato un legislatore.

La politica è cultura, principi, identità: un tempo questi concetti trovavano maggiore cittadinanza in quest'Aula; ma anche in questi giorni, mentre si discuteva - si fa per dire - la riforma, sono stati richiamati in quest'Aula. Non vi è dubbio, per chi l'ha detto, che a dividerci sarà il voto su questa riforma, ma non l'analisi di ciò che vorrà dire il voto. Non posso non essere d'accordo quando si indica il pericolo che Italicum e nuova Costituzione possano, di fatto, espellere da quest'Aula culture e rappresentanze politiche indispensabili per il nostro Paese: quella cattolica, quella laico moderata e, soprattutto, quella liberale.

Io rivendico con orgoglio la serietà delle scelte di Forza Italia: una serrata critica nel merito, mantenendo come stella polare il bene delle istituzioni democratiche. A volte, in questi giorni, ho avuto la triste sensazione che questo tema appassionasse solo noi. Devo comunque dire un grazie molto sentito a tutti i senatori del nostro Gruppo per il duro lavoro svolto in Aula e in Commissione. La serietà e il senso di responsabilità non sono merce molto apprezzata in quest'Aula, ma io credo siano il solo modo possibile di restituire ai cittadini la possibilità di credere nella politica.

A questo proposito consentitemi di ricordare con commozione, ancora una volta, il collega ed amico Donato Bruno *(L'Assemblea si leva in piedi. Applausi)*, che proprio in questa materia ha dato un contributo fondamentale di competenza, di serietà ed equilibrio, del quale oggi sento particolarmente la mancanza, tutti noi di Forza Italia sentiamo particolarmente la mancanza. Questa riforma ha perso il suo prezioso contributo, e devo dire che si nota.

Signor Presidente, signori della maggioranza, voi probabilmente fra poco in quest'Aula otterrete una vittoria numerica. Avrete dimostrato di essere abili a manovrare nei corridoi del Palazzo, a raccogliere un consenso effimero fra parlamentari mossi da ragioni che non sta a me giudicare. Chi è venuto meno al mandato degli elettori dovrà rispondere alla propria coscienza, e questo credo sia più che sufficiente.

Con la fierezza di rappresentare una opposizione dura ma responsabile, a vocazione maggioritaria, in grado di essere una reale alternativa di Governo perché forte di una visione del Paese, di un progetto da realizzare e delle capacità per renderlo realtà, vi dico di non illudervi: questa non è una vittoria

politica. State dimostrando solo una visione limitata del potere, che vi permette oggi di fare quello che volete, ma che nel futuro sarà la vostra rovina.

Accade sempre così, quando in politica viene meno ogni sussulto ideale e rimangono solo i piccoli calcoli della tattica quotidiana. Ci dispiace per voi, che avete perso una buona occasione per riscattare la sinistra italiana. E, soprattutto, mi dispiace per il nostro Paese, che non merita tutto questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Quindi, anche noi, come altri Gruppi di opposizione, non parteciperemo al voto di questa riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni. I senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula).*

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prima di dar conto delle ragioni del voto favorevole dei senatori del Partito Democratico alla riforma costituzionale, voglio ringraziarli tutti, per il contributo di grande qualità che, insieme ai senatori del Nuovo Centrodestra e del Gruppo per le Autonomie, hanno dato a un provvedimento tanto rilevante, quanto complesso. Volentieri do anche atto dell'impegno dei senatori che non votano la fiducia al Governo, ma che hanno egualmente sostenuto la riforma, a conferma che le leggi di sistema si approvano per il loro contenuto e non per schieramento.

Un ringraziamento particolare va alla presidente Finocchiaro *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, alla quale si deve molto di più del suo determinante lavoro in Commissione. E un ringraziamento altrettanto sincero vanno alla ministra Boschi e al sottosegretario Pizzetti *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, che hanno rappresentato il Governo in modo che dire impeccabile è dir poco.

Ringrazio anche chi voterà contro la riforma, esponendo posizioni che non ho condiviso, ma una democrazia funzionante non può prescindere dal ruolo delle opposizioni e, quindi, voglio ringraziarle per averlo esercitato. Non sarei però sincero se non dicessi che, nel corso del nostro lungo dibattito, sarebbe stata utile una discussione più ampia nel merito, piuttosto che un prolungato scontro politico sulle procedure, che non è servito certo a migliorare la riforma. Non tutte le responsabilità dello scadimento dei lavori parlamentari sono delle opposizioni, nonostante possa apparire così da alcuni degli interventi che mi hanno preceduto: una parte delle opposizioni, purtroppo, continua ad ignorare le regole minime della civiltà parlamentare e politica. *(Applausi dei senatori Puppato e Santini).* Diciamoci la verità, colleghi: il malcostume politico ha radici molto profonde e corrisponde ad un declino più generale della nostra società. E ringrazio il presidente Grasso per la sua fatica *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, mi scuso io con lei per il poco riguardo che alcuni senatori hanno avuto nei suoi confronti.

Il punto centrale della riforma è la trasformazione del bicameralismo paritario in un nuovo bicameralismo differenziato. Stiamo adattando i nostri valori costituzionali fondamentali a condizioni politiche e sociali nuove: così ha scritto John Rawls a proposito degli emendamenti alla Costituzione americana per il New Deal. E questo pensiero vale oggi anche per noi, che stiamo vivendo un'importante stagione di riforme. In un'Italia descritta come un Paese immobile, la riforma del bicameralismo è un cambiamento enorme, destinato a rafforzare e insieme a rendere più semplice e più fluido il procedimento legislativo. In Assemblea abbiamo avuto contrasti anche duri, ma nessun senatore, nemmeno dell'opposizione, ha mai sostenuto il bicameralismo paritario.

La riforma non avrebbe potuto considerarsi completa senza un ridisegno della natura, delle funzioni e della composizione del Senato, senza la previsione di tempi certi per gli atti più rilevanti del Governo e senza una ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni: funzione quest'ultima sottolineata in modo esemplare, poco fa, dal presidente Napolitano.

Fatemi mettere agli atti che il Senato avrebbe dovuto cambiare natura già quarantacinque anni fa, insieme alla Costituzione delle Regioni. Se il nuovo Senato fosse nato allora, nel 1970, avremmo

evitato molte degenerazioni istituzionali.

Chi si oppone alle riforme, senatore Romani, dovrebbe riflettere sul costo politico, sociale ed economico dei nostri ritardi. Pensate soltanto alle conseguenze della mancata attuazione degli articoli 39 e 49 della Costituzione, sui sindacati e sui partiti politici. Ma c'è di più. La mancanza di una camera di raccordo tra lo Stato e le Regioni ha frenato il processo di coesione nazionale e il superamento dei gravissimi squilibri territoriali in termini di sviluppo e di equità.

E voglio essere esplicito. Il Senato avrà funzioni molto rilevanti. Voterà leggi costituzionali ed elettorali. Eleggerà due giudici della Corte costituzionale e concorrerà all'elezione del Presidente della Repubblica. Eserciterà funzioni di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale e tra questa e quella europea. Valuterà le politiche pubbliche e verificherà l'attuazione delle leggi dello Stato: tutte funzioni vitali della nostra democrazia.

Ma il nuovo Senato può costituire per l'Italia una grande opportunità ed una grande occasione politica; un'occasione per affrontare con armi adeguate, come ha scritto Michele Salvati, il punto di crisi più iniquo del nostro Paese: la questione meridionale e la debolezza strutturale del nostro Mezzogiorno.

La scelta che abbiamo fatto sulla composizione dell'Assemblea dei senatori (saranno tutti sindaci e consiglieri regionali scelti dagli elettori) è quella giusta. Se dovessi indicare quale valore dovrebbe prevalere nel nuovo Senato delle autonomie, non avrei dubbi: tenere unito il Nord con il Sud, tenere unita l'Italia. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bianconi*).

Oggi l'assenza di affidabilità determina l'isolamento politico delle nazioni e frena il loro sviluppo.

Senatore Romani, lei era nel Governo, era Ministro, e ricorderà quando, nel 2011, fu proprio la caduta della nostra affidabilità a portare lo *spread* a quota 572 e a indurre la BCE a scriverci la famosa lettera sulle riforme necessarie. (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma cosa dice?

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. Vergogna!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedi al Capo dello Stato. È seduto lì!

ZANDA (*PD*). Senatori, ho detto cose vere, che voi conoscete.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a non interrompere chi sta intervenendo. Finora ogni intervento si è svolto senza interruzioni.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Ma dice frasi che non c'entrano nulla!

PRESIDENTE. In ogni caso, non si può interrompere un intervento.

Lasciate dunque che il senatore Zanda prosegua.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, anche la Grecia ci ha insegnato molto. Oggi non si può uscire dall'Europa senza far pagare un prezzo pesante a tutto il continente e un prezzo ancora più pesante, soprattutto in termini sociali, alla Nazione che volesse andarsene da sola.

La Grecia ha anche insegnato che, in Europa, ci si sta solo se si è capaci di fare le riforme. E l'Italia ha voltato pagina ed è entrata in una fase nuova, nella quale le cancellerie e i mercati sanno che ai nostri impegni seguono le decisioni e alle decisioni seguono i fatti.

Questo è il punto. Con il nostro voto noi diciamo all'Europa che la più importante delle nostre riforme, quella del bicameralismo, verrà alla luce sul serio. Questa nostra serietà avrà effetti rilevanti già nella prossima legge di stabilità, liberando non meno di otto miliardi a favore dello sviluppo e dell'occupazione.

Il Partito Democratico arriva compatto al voto, dopo un lungo dibattito, che ha contribuito a trovare buone soluzioni.

Si è molto parlato della nostra vita interna: anche poco fa l'hanno fatto molti colleghi dell'opposizione e non voglio polemizzare con loro. Dico solo che i senatori del PD non hanno paura di confrontarsi tra di loro. Per noi il dibattito è sempre stato un valore positivo, un punto di forza. Qualcuno ritiene che discutere, battergliare e poi ritrovarci uniti sia una nostra debolezza: io penso che sia utile all'Italia.

(Applausi dal Gruppo PD).

In una fase così difficile e così piena di rischi per il Paese, sul Partito Democratico poggiano la coalizione che garantisce la stabilità della legislatura e l'equilibrio delle nostre istituzioni. È l'unità del PD e dei suoi Gruppi parlamentari a rendere possibile questa stagione di riforme.

In conclusione, l'Italia vede un chiaro miglioramento della sua economia: il debito pubblico ha iniziato a scendere; scende il *deficit*; scende anche la disoccupazione.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma dove? Zanda dà i numeri!

ZANDA (*PD*). Sale il PIL, che nel 2016 crescerà ancora di più; si riduce in positivo il divario della nostra crescita rispetto a quella dell'eurozona e della Germania; contemporaneamente, il Fondo monetario internazionale migliora le sue previsioni sull'andamento della nostra economia. Alberto Quadrio Curzio ha osservato che la riduzione del divario di crescita tra noi e le economie più forti è dovuta più alla nostra ripresa che al rallentamento delle economie dei nostri *partner*. È un'osservazione acuta: sono le riforme che ci hanno rimesso in moto e anche la fine del bicameralismo paritario ci aiuterà a crescere.

Queste analisi devono farci riflettere: le riforme sono la nostra buona strada e non dobbiamo interromperla. La legislatura, iniziata tra tante incertezze, finirà nel 2018: c'è ancora molto lavoro da fare, prima della campagna elettorale; e lo ricordo a chi, ancora oggi, pensa più alle urne che alla riforma. Mi dispiace che sia uscito, ma lo ricordo anche al senatore Castaldi, al quale voglio dire che non è con argomenti così modesti e faziosi che si possa guadagnare un grande consenso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Un'ultima osservazione politica: cerco di cogliere in tutti gli interventi, anche in quelli dell'opposizione, il filo di una comune volontà di dare una mano per risolvere i problemi del nostro Paese. La lotta politica, signor Presidente, è un dato costitutivo di tutti i Parlamenti. Da molti anni, però, sempre più spesso, in troppi hanno perso di vista la ragione principale per la quale siamo stati eletti, che è quella di lavorare per l'Italia, e non di pensare solo alla nostra parte o di boicottare ogni proposta che non sia la propria. *(Commenti della senatrice Rizzotti).*

In una parola, abbiamo perso il senso del dovere. Aldo Moro insegnava che la stagione dei diritti si sarebbe rivelata effimera, se in Italia non fosse rinato il senso del dovere. Ebbene, il dovere minimo di noi senatori è di restituire civiltà alla vita politica, di non trasformare il Parlamento in un campo di reciproca provocazione politica, ma di proteggerne la natura di luogo di confronto delle idee. Il nostro dovere è di mettere il Parlamento in condizione di fare le riforme che servono alla nostra Patria e di farle bene. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la ministra Boschi.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, ovviamente non desidero riaprire il dibattito, ma semplicemente formulare alcuni ringraziamenti, che sono dovuti, ma assolutamente sinceri e sentiti, e purtroppo non saranno brevissimi, perché molte sono le persone da ringraziare per il lavoro che oggi si conclude. *(Commenti del senatore Gasparri).*

Vorrei dunque ringraziare in primo luogo, ovviamente, i Sottosegretari che hanno lavorato insieme a me, e non soltanto nel passaggio qui al Senato - e quindi, in particolar modo, i sottosegretari Pizzetti, Scalfarotto e Sesa Amici - ma anche alla Camera.

Vorrei ringraziare davvero, per la determinazione con cui ha portato avanti l'impegnativo lavoro sulle riforme costituzionali, la presidente Finocchiaro e insieme a lei tutti i Gruppi di maggioranza e lo faccio attraverso i rispettivi presidenti Zanda, Schifani e Zeller, perché è stato fatto davvero un lavoro impegnativo, durato mesi, che oggi ha il suo passaggio non definitivo, ma sicuramente fondamentale. Vorrei ringraziare anche quei Gruppi che, pur non facendo parte della maggioranza di Governo, hanno scelto coerentemente, e nell'interesse del Paese, di sostenere comunque le riforme costituzionali.

Consentitemi, infine, un ringraziamento vero nei confronti di tutta la struttura del Senato, a cominciare dalla Presidenza, dal Segretario Generale, tutti i funzionari, gli assistenti, sia quelli in Aula che della Commissione affari costituzionali, che molto hanno lavorato, con ritmi veramente sostenuti, per

consentirci di affrontare un dibattito complesso e di prendere in esame anche i tanti emendamenti presentati dalle opposizioni. *(Applausi)*.

Infine, un ringraziamento va anche ai consiglieri e ai collaboratori al Ministero e alla Presidenza del Consiglio, che sono stati fatti oggetto in quest'Aula di attacchi ingiusti e ingiustificati da parte di alcuni. Credo che professionisti di qualità, che hanno sempre lavorato al servizio delle istituzioni, con ruoli diversi - come capita - e a volte anche per Governi diversi, perché comunque si mette al primo posto il servizio alle istituzioni, non meritino attacchi di carattere politico. Gli attacchi politici si fanno ai responsabili politici, che sia un Ministro o un senatore, mai ai professionisti, ai lavoratori o alle lavoratrici. Si fanno a chi ha la responsabilità delle scelte politiche. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto)*.

[TOCCI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[TOCCI \(PD\)](#). Signor Presidente, ho fatto un sogno, e mi consenta di raccontarlo.

Ho sognato che veniva qui Matteo Renzi, come segretario del partito di maggioranza relativa e non come Capo del Governo, e proponeva una semplice riforma: eliminazione del Senato, dimezzamento del numero dei deputati e riduzione del numero delle Regioni. Nel sogno il Parlamento ne discuteva in spirito costituente e apportava due condizioni: legge elettorale basata sui collegi uninominali, garanzia di maggioranze qualificate nella legislazione sui diritti e le regole fondamentali. Il risultato era limpido: un Governo in grado di attuare il programma, più un Parlamento autorevole, uguale una democrazia italiana finalmente matura. Fine del sogno. Non è andata così, anzi: il Senato ridotto a dopolavoro del ceto politico locale, la sottrazione dei poteri alle Regioni in cambio di scranni senatoriali, la conservazione di seicentotrenta deputati, il numero più alto in Europa. Almeno, per decenza, togliete la parola «riduzione» dal titolo di questo disegno di legge costituzionale.

Avete scritto un testo costituzionale arzigogolato come un regolamento di condominio e la confusione non è casuale. Si è fatto credere che si discuta di bicameralismo e Italicum, ma la loro combinazione modifica la forma di Governo senza neppure dirlo: oggi si instaura in Italia un premierato assoluto senza contrappesi e senza paragoni nelle democrazie occidentali. Un demagogo minoritario con meno di un quarto dei voti degli aventi diritto può conquistare il banco, comandare sui parlamentari che ha nominato e disporre a suo piacimento di leggi fondamentali. Nessuno strumento istituzionale potrebbe fermarlo, neppure l'elettività - a me cara - di un Senato, che però è sei volte più piccolo della Camera. Si tratta di una decisione poco saggia. Si è detto che le Costituzioni servono a prevenire i momenti di ubriachezza: purtroppo non sono mancati nella storia nazionale, anche recente.

Viene a compimento un inganno trentennale: la classe politica di destra e di sinistra ha nascosto la propria incapacità di Governo, attribuendone la colpa alle istituzioni; ha surrogato la perdita dei voti con i premi di maggioranza, provocando ulteriore distacco dalle urne; il Governo maggioritario nella democrazia minoritaria ha accentuato la crisi italiana e il premierato assoluto - *in nuce* lo abbiamo già visto in questi anni - è un'illusione numerica e non governa il Paese reale, perché rinuncia a rappresentarlo e a comprenderlo nelle sue differenze.

I giovani politici seguono le orme dei vecchi politici: ripetono l'errore di cambiare la Carta a colpi di maggioranza, scopiazzano le sedicenti riforme del secolo passato invece di immaginare l'avvenire della Repubblica.

Dedico il mio voto contrario ai futuri riformatori della Costituzione, a quelli che non abbiamo ancora conosciuto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-AEcT e dei senatori Ricchiuti e Di Maggio)*.

[CASSON \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CASSON \(PD\)](#). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso su questo importante e delicato tema delle riforme costituzionali, perché sono profondamente convinto del fatto che la discussione e il confronto delle idee siano per davvero il sale della democrazia. Forse, alle volte, sarebbe più semplice tacere o mettersi da parte o fingersi accondiscendenti. Questo atteggiamento

però, soprattutto in questa materia, presenterebbe aspetti di rinuncia o di annullamento, culturale sociale ed etico, francamente inaccettabili e privi del senso di responsabilità istituzionale che ci dovrebbe caratterizzare come parlamentari e come persone.

Il tempo concessomi è estremamente limitato e mi permetterà soltanto di accennare ai motivi e alle questioni che, a mio parere, impediscono un voto favorevole alle proposte di riforma della Costituzione al nostro esame.

Per tale motivo, chiedo comunque al Presidente del Senato di autorizzarmi a consegnare il testo scritto del mio intervento, soprattutto per la parte tecnica, e a volerlo allegare agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CASSON (PD). Grazie, Presidente. Procederò pertanto per *flash*.

Già in sede di prima lettura, nell'agosto del 2014, non avevo ritenuto di dover prestare consenso al testo sottoposto al voto dell'Assemblea del Senato. Ero uscito dall'Aula, come altri colleghi, confidando in una resipiscenza del legislatore alla Camera dei deputati, volta a correggere quelle che, a mio avviso, erano delle storture vere e proprie dell'ordinamento costituzionale.

Dalla Camera dei deputati però è stato restituito al Senato un testo di riforma ancora più involuto e incoerente.

Confidavo in un lavoro diverso del Senato, ma poco di diverso è successo.

In questa riforma non mi ritrovo, probabilmente, anzi certamente, per una diversa sensibilità e visione giuridica, culturale e sociale da parte mia. Io credo in una Costituzione caratterizzata da quell'intrinseco equilibrio originale di rapporti istituzionali, ordinamentali e sociali basati su di un chiaro e netto principio di rappresentanza politica, ora messo fortemente in discussione dalla vigenza di una legge elettorale, l'Italicum, e dalla creazione di un'architettura costituzionale sbilanciata a favore del potere esecutivo, una rottura dei *check and balance* con rischiosi effetti sui diritti costituzionali delle persone. Con questa riforma ho l'impressione che si esca da quel solco originario.

Troppi e troppo rilevanti sono i punti della riforma che mi trovano in disaccordo, pur condividendone alcuni significativi aspetti, come quelli relativi al superamento del bicameralismo perfetto, al fatto che la fiducia al Governo dovrà essere accordata da una sola Camera, all'abolizione del CNEL, alla diminuzione del numero dei parlamentari, anche se di più e di meglio poteva essere fatto rispetto al numero dei deputati.

Mi resta solo il tempo di indicare i titoli dei brevi capitoli della mia memoria tecnica completa, che consegnerò: creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato; carenza di contropoteri e rischio di premierato assoluto; competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative; simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori; rapporto tra Stato e Regioni: disciplina regressiva, foriera di conflitti; necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali.

Concludo con il metodo utilizzato, che per una revisione costituzionale è inaccettabile, proprio per la valenza enorme di quella che Kelsen definiva la *Grundnorm*, la norma fondamentale ora messa a rischio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e dei senatori Bignami, Bocchino, Campanella, Casaletto, De Pin e Manconi*).

VILLARI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLARI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, oggi si è conclusa la discussione sulla riforma della Parte II della Costituzione ed io, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ho chiesto di intervenire in dissenso dal mio Gruppo.

In queste settimane il dibattito in quest'Aula - fatemelo dire - è stato deludente. È vero che la procedura nel diritto parlamentare rappresenta tanto, però è anche vero che non è tutto ed io avrei voluto un equilibrio maggiore tra forma e sostanza, tra procedura e merito della riforma. In questo senso, la maggioranza ed il Governo hanno perso un'occasione, perché mi è parso di cogliere una

distanza non incolmabile tra quanti voteranno questa riforma e una parte di coloro che non la voteranno. Qualche sforzo in più quindi andava fatto.

Invece, signor Presidente, ci si è persi in un dibattito tante volte sterile, e si è persa l'occasione di entrare nel merito per rimodulare un centralismo regionale davvero incontenibile, per ridisegnare il confine legislativo tra Stato e Regioni che dà luogo a una causa ogni tre giorni per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni. Non è stato neanche affrontato il superamento di un istituto che, a mio avviso, è assolutamente antico e fuori luogo, mi riferisco alle Regioni a statuto speciale (ho fatto degli esempi in merito). Si è venuto così ad esaltare in questa Aula una logica di appartenenza, una logica di vero e proprio bipolarismo costituzionale assolutamente dannosa. È venuta così a soccombere quella condizione di parlamentare della Repubblica, che a mio avviso in queste circostanze è un vero e proprio valore, che deve prevalere allorquando si discute e si ragiona di cambiare le regole del gioco.

Nel contesto attuale - diciamolo, anche se a me per strada sono poche le persone che mi fermano per chiedermi che fine fa il Senato perché i problemi sono altri - fare riforme, anche se perfettibili, è comunque meglio che non farle affatto. Ciascun parlamentare deve essere parte attiva e autonoma nel percorso riformatore.

Signor Presidente, per tali considerazioni il mio voto non significa sentirsi, come in effetti non mi sento, in accordo con qualcuno, né in contrapposizione con altri; rappresenta esclusivamente il mio libero e autonomo convincimento, il voler esser nella stanza dove si cambiano le regole del gioco, dove non esserci ritengo sia un errore. Potrei dire che in qualche modo il mio voto favorevole significa replicare quello che ho fatto al primo giro, ma non mi nascondo dietro quello. C'è comunque un *referendum* confermativo che darà ai cittadini l'ultima parola.

Faccio un accenno alla legge elettorale, che è uno dei invitati di pietra di questo dibattito e che, anche se non ha valenza costituzionale, rappresenta pur sempre uno dei pilastri delle regole del gioco. Sul punto concordo pienamente con quanti ritengono che vada cambiata. Signor Presidente, sono convinto che il Governo la cambierà. Io, insieme a quelli che voteranno, rivendicherò di esserci proprio perché oggi ci sono stato.

Signor Presidente, in definitiva, ritengo giusto essere dentro il percorso riformatore intrapreso con una maggioranza più ampia nei precedenti passaggi parlamentari. Su questo, concludendo, invito e sollecito una riflessione profonda e responsabile al Governo e alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

BOCCA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOCCA (FI-PdL XVII). Egregio Presidente, egregi colleghi, è con un certo imbarazzo che faccio questo intervento. Provo grande riconoscenza nei confronti di Forza Italia che mi ha permesso di fare questa esperienza politica e non metto in nessun modo in discussione la mia appartenenza a questo Gruppo.

Non credo personalmente che questa sia la migliore riforma possibile. Avrei preferito abolire il bicameralismo perfetto, il vero problema di questo Paese, magari dimezzando i parlamentari di Camera e Senato, mantenendo però l'elettività degli stessi. Oppure, se veramente si voleva sminuire il Senato, bisognava avere il coraggio di abolirlo del tutto. Ciò detto, rispettando l'opinione di tutti i colleghi, sia quelli che votano contro sia quelli che abbandonano l'Aula, credo personalmente sia giusto partecipare attivamente a un processo di riforma costituzionale che abbiamo condiviso all'inizio, ma anche e soprattutto dimostrare al nostro Paese e a tutto il mondo che le cose si possono cambiare anche in Italia. Forse sbaglierò, ma ho deciso in dissenso dal mio Gruppo di partecipare al voto votando a favore di questa riforma, lasciando poi l'ultima parola agli italiani con il *referendum*. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

MINEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO (PD). Signor Presidente, voterò contro perché il Governo non ha consentito alle opposizioni

di toccare palla: ha usato una pattuglia di transfughi del centrodestra come arma di pressione per strappare un accordo alla minoranza PD, poi ha sigillata l'intesa chiudendo a ogni modifica. La Costituzione non può essere affare di un solo partito e i taxi che trasportano parlamentari da un lato all'altro dell'emiciclo hanno un nome: si chiamano trasformismo.

Voterò contro perché l'intesa raggiunta nel Partito Democratico rende la riforma più contraddittoria. In un comma dell'articolo 2 si stabilisce che i senatori saranno eletti dai Consigli regionali e in un altro che lo saranno in conformità alle scelte degli elettori. Il principio dell'elezione diretta, caro Chiti, era fondante nella proposta del Senato delle garanzie: alla Camera fiducia e legge di bilancio, mentre al Senato diritti e leggi costituzionali. Se Senato delle autonomie deve essere, meglio allora riformare le Regioni e riunirle in un Bundesrat dove ciascuno parli con la voce del suo Governo, o sciogliere del tutto il Senato rafforzando la Conferenza Stato-Regioni.

Avremo invece così un mezzo Senato, un ircocervo che serve per nascondere la riforma vera, quella non scritta in Costituzione. Con un premio di maggioranza concesso al partito anziché alla coalizione intascheremo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza correggere una virgola della nostra forma di Governo parlamentare, la quale rimarrà dunque viva ma esangue come una fanciulla addentata dal vampiro: non sono io a dire questo, ma l'ha scritto il professor Ainis sul quotidiano «Corriere della sera».

Da diciotto mesi parliamo di riforma, ma non discutiamo mai della riforma (perché se ne parla da settant'anni, come spiega Renzi). Non penso che questa politica sia dozzinale. Già nel cosiddetto discorso della bella addormentata pronunciato dopo le primarie, Renzi aveva sostenuto che all'Italia non manca niente, occorrendo solo liberarla dai rami incantati. Come? Con la sua politica e facendo quel che si è detto ma non si è fatto. Scuola uguale autonomia, RAI uguale baraccone, lavoro uguale abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; il principe si rivela un restauratore e spera che la bella addormentata schiuda gli occhi al suo bacio.

Non sono d'accordo: rischiamo una guerra mondiale, gli immigrati arrivano numerosi e la crisi rimette in gioco sconfitti presunti come sembravano essere Corbyn o Sanders. La bella addormentata ha bisogno non di restaurare, ma di innovare. Servono riforme e non una narrazione brillante sulle riforme. Basta *storytelling* e retroscenisti: è l'ora di chiedere il parere degli italiani. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami, Casaletto, Bocchino e Campanella*).

[CATTANEO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghi, speravo che la Camera dei deputati migliorasse un testo che in molti ritenevano inadeguato; è successo l'opposto.

Nelle scorse settimane si è lavorato in quest'Aula almeno per ripristinare alcune funzioni del Senato: i risultati vanno riconosciuti e dobbiamo ringraziare quanti si sono spesi in questa sede, anche se ci sono limiti e contraddizioni che permangono, tanto da aver disegnato, anche a mio avviso, un ircocervo istituzionale.

Soprattutto in questi mesi e settimane mi ha deluso constatare che invece di essere terreno di confronto e di unione, la riforma è stata proposta e vissuta come una disputa su chi avrebbe vinto, cioè se qualcuno avesse i numeri peraltro risicati per modificarla a prescindere, proprio mentre si stava discutendo come migliorarla, il tutto immerso in un pesante clima di antintellettualismo. Non sono un'esperta di storia politica, ma ne so quanto basta per ricordare quanto l'insofferenza per le competenze è stata la cartina al tornasole di stagioni politiche tragiche del passato anche recente.

Continua ad essere per me incomprensibile che si sia accettato che una riforma costituzionale di questa portata potesse essere da subito dettata fuori da quest'Aula. Non ho capito nemmeno la contraddizione di quanti di voi, nell'arco di pochi mesi, hanno votato dapprima in un modo e poi nell'altro il medesimo testo. Inoltre, mi risulta difficile individuare nelle scissioni e nelle ricomposizioni dei Gruppi presenti in quest'Assemblea in prossimità delle votazioni decisive l'interesse del Paese ad avere

una buona riforma.

Collegli, in questa riforma i vostri commenti e le vostre dichiarazioni private e pubbliche sono state la mia bussola. Alla domanda sul perché avremmo dovuto votarla, la maggior parte di voi ha addotto ragioni per gran parte estranee all'assetto costituzionale da realizzare e basate piuttosto sull'opportunità e sulla contingenza politica che stiamo vivendo.

Forse perché poco avvezza agli equilibrismi politici, nell'ascoltarvi e nel vedere alcuni comportamenti, posso affermare con sicurezza che questo testo mi è estraneo. Tuttavia, ove i cittadini approvassero il testo, preannuncio fin da ora il mio impegno affinché, al di là di ogni considerazione critica, il Senato riformato sia in grado di corrispondere al meglio ai propri compiti: lo faccio in nome dell'autorevolezza delle istituzioni democratiche che ritengo siano da preservare in ogni circostanza nella loro dignità.

Ma oggi la mia decisione è di astenermi nuovamente (astensione che so essere voto contrario in quest'Aula). La mia astensione è dettata da un senso di profondo smarrimento e dal rammarico per l'occasione perduta di acquisire elementi migliorativi più volte ribaditi in quest'Aula, per dotare il Paese di un assetto costituzionale in grado di fronteggiare le sfide del presente e del futuro. *(Applausi dai Gruppi Misto e CoR).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che sono state presentate alcune proposte di coordinamento, che sono in distribuzione, che invito i presentatori a illustrare.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la proposta di coordinamento C4 interviene in primo luogo sull'articolo 38, in particolare sul comma aggiunto dall'emendamento 38.5000. Come i colleghi ricorderanno, si tratta dell'emendamento che riguarda la restituzione al Senato della possibilità, anzi del potere, di indicare due giudici della Corte costituzionale. La proposta di coordinamento, consequenziale a questa restituzione al Senato del potere di eleggere due giudici della Corte costituzionale, modifica la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, attribuendo appunto a ciascuna delle due Camere, in seconda battuta a maggioranza assoluta dei propri componenti, la possibilità di eleggere i giudici della Corte.

L'altra modifica riguarda la possibilità di ricorso preventivo sulla legge elettorale, contenuta nel comma 10 dell'articolo 39. Come ricorderete, la possibilità di ricorrere preventivamente le leggi elettorali sta a sistema nel nostro ordinamento, ma è ovvio che, nelle more dell'entrata in vigore o, meglio, nello svolgersi degli effetti della riforma costituzionale, occorre una norma che consentisse comunque la possibilità di ricorrere alla Corte in via preventiva sia per la legge elettorale della Camera, che per la legge elettorale del Senato. La legge elettorale del Senato, prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, per essere sottoposta a ricorso preventivo, ha bisogno quindi, per restituire nel termine coloro i quali prendano l'iniziativa del ricorso preventivo alla Corte costituzionale, che sia adeguato il termine. Il termine non può che essere quello della data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione. In questo caso, come i colleghi possono notare, assistiamo al reale ampliamento della possibilità di ricorso nei confronti della legge elettorale per il Senato, dato che il termine non può che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione.

In entrambi i casi, mi pare che si tratti di una proposta di coordinamento perfettamente così definibile, che conferma, se non addirittura precisa e rende efficaci, le previsioni che, con gli emendamenti accolti, questo ramo del Parlamento ha ritenuto di dover apportare al testo della approvato dalla Camera.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sulla norma di coordinamento Coord.4. Nulla osta rispetto al coordinamento riferito all'articolo 38 e dei primi due punti riferiti al comma 10 dell'articolo 39. Sul terzo punto, ho delle perplessità che credo debbano rimanere agli atti. Questa non è una norma di coordinamento; questo è il seguito del pasticcio che è stato combinato con

l'emendamento 39.100. Al comma 6 si dice infatti che la legge elettorale per il Senato sarà approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, di cui al comma 4, ovvero nella prossima legislatura. Con l'emendamento aggiunto al comma 10 si sono modificati quei sei mesi, che non si intendono come i sei mesi successivi all'elezione della Camera dei deputati, ma come i sei mesi successivi all'approvazione della riforma costituzionale. È evidente che si è creato un pasticcio con due commi che indicano due date completamente diverse.

In questo caso, non si sostituisce «o entro dieci giorni da tale data», ovvero l'entrata in vigore della legge costituzionale; si aggiunge «o entro dieci giorni dalla data d'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge». Cosa succede, quindi? Non solo si introduce la possibilità che anche questa legge venga sottoposta al giudizio, ma addirittura nello stesso comma vi fissano due termini temporali diversi, che si riferiscono ad un altro comma che ne riporta un terzo ancora. Il pasticcio nasce da lì e se qualcuno avesse voluto raddrizzarlo avrebbe dovuto fare un emendamento e chiamarlo tale; ma quello non è coordinamento finale. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di coordinamento in esame.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è contrario sulle proposte di coordinamento C1, C2 e C3 presentate dal senatore Calderoli; favorevole, invece, sulla proposta di coordinamento C4 presentata dalla senatrice Finocchiaro.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in merito alla proposta di coordinamento C4. Non è un coordinamento formale: vi è stata una scelta sostanziale tra quale delle due date prediligere. È quindi un coordinamento sostanziale, una modifica sostanziale della norma. La prego, Presidente, di riflettere con attenzione sull'ammissibilità di questo che non è un coordinamento formale, ma, operando una scelta precisa su quale delle due date privilegiare, costituisce una scelta sostanziale in ordine a una soluzione piuttosto che ad un'altra. Su queste proposte di coordinamento credo sarebbe stato più opportuno soprassedere e, poi, come lei ha detto più volte nel corso di questa discussione, ci sarà un interprete un domani che ci dirà la verità su questo pasticcio.

PRESIDENTE. C'è stato anche qualche invito al coordinamento nel corso della discussione.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONFRISCO](#) (*CoR*). Signor Presidente, affinché possa restare agli atti - e la ringrazio per avermi concesso la parola - nei Resoconti che dovranno leggere coloro che, innanzitutto, promulgheranno questa Costituzione (mi riferisco al Capo dello Stato), ma anche coloro che probabilmente dovranno esaminare questo testo - o questi testi, che spesso si rincorrono e bisticciano tra loro in più passaggi di questa seconda lettura del Senato - affinché il giudizio della Corte costituzionale e di chi esaminerà le proposte referendarie possa essere il più preciso possibile, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, segnalo che, oltre che nel merito, anche nella forma, ancora una volta, abbiamo aggiunto un pasticcio ad un altro. *(Applausi dei senatori Di Maggio e Bignami)*.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che è già agli atti del nostro dibattito il fatto che l'attività di coordinamento si sarebbe risolta alla fine in un'attività emendativa vera e propria. Infatti, le cose di cui stiamo parlando oggi sono già state tutte dette. Sulla base di questo, vorrei che rimanesse agli atti la mia richiesta di una convocazione della Giunta per il Regolamento che - non ho dubbi - lei rifiuterà.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo che, come sapete, non è presente in Aula. Riteniamo comunque doveroso lasciare agli atti traccia della nostra opinione in merito a questa proposta di coordinamento, che confermiamo essere una proposta, a tutti gli effetti, emendativa. Non è una vera e propria proposta di coordinamento, ma è un'interpretazione autonoma del Governo a qualcosa che doveva passare per l'Aula parlamentare. È un dibattito che è stato ampiamente affrontato nell'ambito dei singoli articoli e doveva essere affrontato in quella sede.

Riteniamo, quindi, che oggi forse sia il caso di soprassedere a questa proposta di coordinamento per due motivi; anzitutto perché la Camera - ancora adesso, fortunatamente, c'è il bicameralismo - potrà anche correggere eventuali errori che sono stati fatti (ne sono stati fatti e lo sappiamo bene); e poi perché è giusto che ci sia questo interprete, che lei stesso, Presidente, ha chiamato in causa durante i lavori, che valuti quale era la reale volontà di chi ha voluto introdurre questi emendamenti sbagliati durante i lavori, perché molti di questi emendamenti erano sbagliati.

Le uniche proposte di coordinamento che possono avere senso oggi sono quelle sul titolo: togliere quelle parole sbagliate inserite nel titolo. Quindi al posto di «riduzione del numero dei parlamentari» si dovrebbe parlare di «riduzione dei senatori»; invece che di «contenimento dei costi», di «integrazione delle immunità per i consiglieri regionali». Bisognerebbe anche aggiungere: «riduzione della democrazia rappresentativa». (*Proteste dal Gruppo PD*). Questi sono gli elementi che andrebbero inserite nel titolo come proposta di coordinamento perché spiegano alla perfezione il reale contenuto di questa riforma.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, certo non può dire che non gliel'avevamo detto, quando abbiamo affrontato tutta la discussione anche sull'articolo 39, con la proposta di emendamento e le contraddizioni con il comma 6. D'altronde, Presidente, si conclude non solo come si è cominciato, ma in generale come si è andati avanti.

Questa non è - lei lo sa perfettamente - una proposta di coordinamento, ma una modifica, un emendamento; quindi, a nostro avviso, doveva essere giustamente dichiarato inammissibile.

Vogliamo che queste nostre dichiarazioni restino, ancora una volta, agli atti perché quando qualcuno leggerà i Resoconti dei lavori che hanno portato a questa revisione costituzionale, potrà dire che almeno noi avevamo avvisato e messo in guardia rispetto a tutto quello che stava succedendo anche proprio dal punto di vista formale, Presidente, per evitare i pasticci che si continuano a fare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

[FINOCCHIARO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, poiché la parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 38 è così chiara che è inutile che ci torni, vorrei soffermarmi sulla parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 39.

Ora, i colleghi sanno che a regime, e cioè a riforma costituzionale entrata in vigore, sarà ricorribile preventivamente dinanzi alla Corte costituzionale la legge elettorale che riguarda il Parlamento.

La disciplina transitoria, quella che, cioè, si applica prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, e quella che riguarderebbe dunque, quella legge elettorale che riguarda il Senato della Repubblica (la legge ex articolo 57, sesto comma) deve prevedere, e quindi allargare, la possibilità di ricorso preventivo alla Corte costituzionale anche a quella legge elettorale regionale che sia approvata in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma costituzionale. Dunque, se si tratta di una garanzia, quando si parla del ricorso preventivo alla Corte costituzionale contro le leggi elettorali, con questa norma di coordinamento non solo si amplia la garanzia anche alla legge elettorale regionale approvata in questa legislatura, ma si rende efficace questa possibilità di ricorso dando ai ricorrenti dieci giorni dalla data di approvazione della legge elettorale regionale.

È una nuova previsione? Assolutamente no, perché è il testo della Camera ha introdotto, al comma 10 - se i colleghi hanno la pazienza di leggere - il ricorso preventivo nei confronti della legge elettorale della Camera e del Senato in sede di prima applicazione nella legislatura di corso. Non so se mi sono spiegata.

Quindi avere previsto un termine di dieci giorni significa rendere efficace quella garanzia anche per la legge elettorale regionale. Non vorrei che i critici di oggi poi si rammaricassero del fatto di avere rinunciato a questa possibilità. È un emendamento che naturalmente prevede un termine di dieci giorni, come di dieci giorni è quello previsto per il ricorso preventivo avverso la legge elettorale per la Camera dei deputati, e non interferisce con gli altri due (che riguardano invece i termini per le Camere affinché approvino la legge elettorale regionale), giacché con l'emendamento approvato si introduce un termine *a quo*, mentre il termine *ad quem* era già previsto dal testo.

DLMAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, siccome lei deve prendere la decisione se ammettere o no questa proposta di coordinamento, credo che dalle parole stesse dell'estensore lei abbia colto che in realtà si tratta di un emendamento (*Commenti dal Gruppo PD*). La senatrice Finocchiaro ha appena parlato di «emendamento». Pertanto, credo che non ci sia ombra di dubbio che si tratti di emendamento e non di proposta di coordinamento.

FINOCCHIARO (PD). No, è riferito all'emendamento 38.5000!

PRESIDENTE. La senatrice Finocchiaro ha appena precisato, ma ad ogni modo il dibattito c'è stato ed abbiamo avuto modo di mettere agli atti tutto quello che era necessario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C4, presentata dalla senatrice Finocchiaro.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di coordinamento C4, restano precluse le proposte di coordinamento C2 e C3.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e dai banchi del Governo).*

IDEM (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signor Presidente, nonostante risulti il mio voto contrario, era mia intenzione esprimere un voto a favore. Me ne scuso davvero tanto; è tutto il giorno che sono ammalata.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sospendo la seduta, che riprenderà all'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, già convocata.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 19,08).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015.

Domani, alle ore 9,30, si svolgerà la relazione del Presidente della Commissione giustizia sui lavori relativi ai disegni di legge sulle unioni civili. Per la trattazione in Assemblea, che sarà successivamente definita, la Conferenza dei Capigruppo ha indicato come testo base il disegno di legge n. 2081, a prima firma della senatrice Cirinnà.

La seduta unica di domani, per la quale non è previsto orario di chiusura, proseguirà con le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle attività di consulenza finanziaria e con l'esame del disegno di legge sui rendiconti dei partiti politici, per il quale si è stabilito il contingentamento dei tempi e il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 10. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Almeno aspettate che finisca la lettura!

BULGARELLI (M5S). Sono applausi ironici!

PRESIDENTE. Alle ore 15,30 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La prossima settimana, a partire dalle ore 11 di martedì 20 ottobre, l'Assemblea esaminerà il disegno di legge sulla biodiversità agricola e il disegno di legge collegato in materia ambientale.

Il calendario della prossima settimana sarà inoltre integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Tali comunicazioni daranno inizio alla sessione di bilancio, i cui tempi saranno definiti da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Giovedì pomeriggio, alle ore 16, si svolgerà il *question time* con il ministro Galletti.

Al termine della sessione di bilancio si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato:

- Disegno di legge n. 2054 - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1728 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015:

Mercoledì	14	ottobre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili (Relazione del Presidente della Commissione giustizia) - Seguito disegno di legge n. 1559 - Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria

					- Disegno di legge n. 2054 - Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 (<i>Alle ore 15.30</i>)
Giovedì	15	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2054 (Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 14 ottobre.

La mattina di giovedì 15 ottobre l'Assemblea non terrà seduta in concomitanza con una cerimonia in occasione del 60° anniversario dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite che si terrà alle ore 11 presso la Camera dei deputati.

Martedì	20	ottobre	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1728 - Biodiversità agraria e alimentare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il Calendario sarà integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Subito dopo le comunicazioni del Presidente i disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno assegnati alla 5a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Il prosieguo dei tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1728 (Biodiversità agraria e alimentare) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 15 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1676 (Disposizioni in materia ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 20 ottobre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2054
(Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici)
(3 ore e 50 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	10'
Governo	10'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	41'
FI-PdL XVII	21'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	19'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'

LN-Aut	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M)	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE		24'
LN-Aut		21'
AL-A		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Clima surreale anche oggi in Conferenza dei Capigruppo! Racconterò la verità, racconterò quello che è successo, almeno i cittadini a casa si potranno rendere conto di quello che combinate lì dentro.

Ci è arrivato uno *speech* - così si chiama - in cui esponete i vari disegni di legge da esaminare e le cose da fare, stando attenti ad indicare i provvedimenti che recano oneri finanziari e quelli che non ne recano. Spiego ai cittadini a casa, perché voi lo sapete già, che ciò è dovuto al fatto che, durante l'esame della legge di stabilità, non si può discutere di provvedimenti che recano oneri finanziari, tranne uno, che non ha oneri finanziari, perché quei soldi sono già stanziati, che si chiama disegno di legge Boccadutri, che vi serve ad intascare i rimborsi elettorali, senza la cosiddetta pezza d'appoggio (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vi ho già detto quale sentimento suscitate in me e non voglio ripetermi. È però incredibile che ci si presenti questo foglio, ci si spieghi che i provvedimenti senza oneri finanziari possono essere discussi durante l'esame della legge di stabilità - e quindi dopo - e poi si pone il disegno di legge immediatamente all'ordine del giorno: addirittura vi porterete a casa i rimborsi elettorali domani sera!

Questo è il racconto della Conferenza dei Capigruppo, che mirava a farvi intascare i rimborsi elettorali e basta. Dopodiché, visto che il Partito Democratico ha fatto promesse in materia di diritti e di unioni civili, anche in questo caso dovevate lavarvi la faccia e, pertanto, avete proposto l'incardinamento del testo 2 del disegno di legge proposto dalla senatrice Cirinnà. Si tratta di un bel testo, che però, così come lo avete proposto voi - serve solo a lavare la faccia a chi ha necessità di diritti - morirà domani

mattina e chissà quando rivivrà, forse a gennaio o a febbraio, ma dopo tre mesi chissà che cosa sarà successo.

Dunque, la nostra proposta di modifica del calendario dei lavori è molto secca, perché noi siamo davvero per i diritti. Visto che avete fatto così anche per le riforme costituzionali, vi chiediamo: perché non incardiniamo, come volete tutti o gran parte di voi, il testo proposto dalla senatrice Cirinnà domani mattina e lo chiudiamo giovedì, con il voto finale? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricorda, signor Presidente, quando ha detto che il 13 ottobre ci sarebbero stati le dichiarazioni di voto e il voto finale sulle riforme costituzionali? Ebbene, potremmo prevedere di votare questo testo giovedì 15 ottobre, prima della legge di stabilità. La legge di stabilità, tra l'altro, non arriverà in Assemblea il 15 ottobre e, quindi, potremo lavorare anche venerdì, sabato e domenica. Così mettiamo un bel punto fermo e stabiliamo, per quella data, il voto finale sul disegno di legge in materia di unioni civili.

Questa è la nostra proposta di modifica del calendario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzitutto mi scuso se, durante i lavori della Conferenza dei Capigruppo, ho dovuto farmi sostituire da una collega. Dunque, non ho potuto prendere parte alla parte della predetta riunione in occasione della quale si è deciso, a maggioranza, che la seduta di domani avrebbe avuto inizio con la relazione sull'andamento dei lavori del Presidente della Commissione giustizia sul disegno di legge in materia di unioni civili. Si tratta di una relazione sull'andamento dei lavori, perché in effetti i lavori non si sono conclusi.

Noi abbiamo manifestato contrarietà, attraverso la rappresentante del nostro Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, e siamo qui, con il mio intervento, ad avanzare formale richiesta di modifica di calendario, per spostare l'inizio della trattazione dell'argomento alla ripresa dei lavori *post* legge di stabilità finale, e cioè nella prima seduta del prossimo anno nuovo, onde consentire alla Commissione di lavorare ai nuovi testi che, nelle more, sono intervenuti in questi giorni sul tema delle unioni civili.

Sul primo testo Cirinnà la Commissione aveva già lavorato, esitando una buona dose di proposte emendative. Sono poi intervenute altre proposte della stessa collega Cirinnà, ma anche del collega Caliendo e di altri, che si intersecavano sull'argomento.

Al di là della delicatezza del tema, noi riteniamo che l'ambito in cui si poteva trovare un momento di sintesi era quello della Commissione.

Io ricordo, signor Presidente, quando lei, in occasione di una delle ultime Conferenze dei Capigruppo, ha voluto, con grande senso di responsabilità istituzionale, sentire la Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, la senatrice Finocchiaro, perché ella spiegasse o desse il proprio parere a noi, componenti di quella Conferenza, sulla ineluttabilità dell'approdo delle riforme in Aula senza che la Commissione avesse esaurito i lavori.

Si trattava, naturalmente, di uno di quei passaggi delicati che non sono assimilabili a strappi regolamentari, ma quasi, perché privano del proprio ruolo uno degli organismi funzionali alla nostra democrazia parlamentare, la Commissione, che è quell'ambito all'interno del quale la legge nasce e viene lavorata per essere poi portata in Aula con le proprie proposte.

In quella occasione, la Presidente della 1a Commissione ci doveva dare spiegazioni ed esprimere il proprio parere. Con la capacità e la bravura che le riconosciamo e con alto senso istituzionale, ella ha manifestato un parere che non poteva essere di merito. Ha detto che non stava a lei dare questo giudizio, ma riteneva che, dopo l'ampio dibattito che non aveva portato ad una definizione di intese, forse un ambito più ampio, e cioè quello dell'Aula, fosse più deputato e più indicato alla definizione di una compiuta attività di formazione della legge di riforma costituzionale. Ma quel passaggio è stato espletato. Io, personalmente, l'ho apprezzato e, come me, tanti Capigruppo.

Qui si tratta dell'approdo di una legge che, seppur di iniziativa parlamentare, tocca e si innerva nel nostro sistema etico-sociale e, quindi, può vedere differenze di opinioni che spesso obbediscono alla libertà di coscienza. Ma è comunque una legge di riforma strutturale non indifferente, non secondaria alla riforma costituzionale.

Spiace perciò che in questa occasione, signor Presidente, non si sia potuto esperire da parte sua questo tentativo, perché la Capigruppo prendesse atto dell'ineluttabilità o meno dell'approdo in Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, io mi permetto di insistere su detta richiesta, auspicando che, eventualmente, si possa tornare indietro sulla scelta fatta, anche per ascoltare il parere del Presidente della Commissione giustizia in chiave analoga e parallela al parere chiesto alla presidente Finocchiaro in simile occasione relativamente alla riforma costituzionale. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, lei ha gentilmente ricordato oggi, nella riunione dei Capigruppo, forse a qualche altro collega, che noi da mesi chiediamo la calendarizzazione e l'arrivo in Assemblea del disegno di legge sulle unioni civili.

Il lavoro in Commissione - come sappiamo - è stato molto complicato ed è durato molto tempo. Noi abbiamo ritenuto, anche nelle settimane scorse, che - come si è fatto per altri provvedimenti, pur molto complessi, come nel caso della riforma costituzionale, arrivata senza relatore in Assemblea - fosse assolutamente necessario sbloccare la situazione e arrivare in questa sede.

Ripetendo quanto ho detto alla riunione dei Capigruppo, proprio per il contenuto di questo disegno di legge, forse l'Aula a questo punto è il luogo migliore dove ognuno possa liberamente esprimere le proprie opinioni, che sono diverse ed articolate. A parte, infatti, pochi Gruppi, che hanno una linea abbastanza precisa, in altri Gruppi ci sono posizioni magari diverse ed articolate. E quindi, a questo punto, io ritengo giusto l'arrivo in Assemblea.

Tutte le proposte di calendario in cui è presente la trattazione del disegno di legge sulle unioni civili ovviamente vedranno il nostro voto favorevole. Dispiace, però - lo devo dire - che non sia stato fatto qualche passo in più: magari si sarebbero potute votare le questioni pregiudiziali, se c'erano, o si sarebbe potuta cominciare la discussione generale; credo che questo sforzo sarebbe stato auspicabile.

Al contrario di chi nei giorni scorsi ha voluto speculare su di noi, anche se - com'è noto - avremmo voluto un lavoro più avanzato, ci adopereremo con gli emendamenti, perché riteniamo che questo Paese finalmente possa cominciare a discutere e fare qualcosa di serio in materia di diritti civili.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in senso contrario all'inserimento in calendario del disegno di legge sulle unioni civili e, quindi, la mia è una richiesta di soppressione dal calendario del relativo punto.

Capisco bene la situazione politica, che conosco, e dunque quella sorta di *pactum sceleris* all'interno del PD di incardinare il disegno di legge sulle unioni civili e il progresso del PD, che ha avuto delle tappe nel corso della riforma costituzionale, come hanno dimostrato lo sgrammaticato articolo 39 e i successivi coordinamenti del testo, ma già i costituzionalisti e i quirinalisti si stanno sbizzarrendo sul punto. Sapevamo, dunque, che c'era il patto di fare l'incardinamento della legge sulle unioni civili, ma - come abbiamo detto anche in Conferenza dei Capigruppo - riteniamo che sia sbagliato.

In termini formali, faccio riferimento all'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'esame in Commissione e non è stato oggetto della sgrammaticata revisione che ha appena conosciuto un'altra tappa: è rimasto integro e prevede l'esame in Commissione. L'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede un termine temporale di sessanta giorni.

Faccio questo intervento perché resti agli atti quanto si sta verificando, e poi ne discuteremo più in là.

Praticamente il testo che dovremmo adottare non è quello che è stato discusso, ma un altro, perché il famoso Cirinnà non c'è più ed è stato sostituito da un altro. Il mio Gruppo ha presentato altri testi, attraverso un'iniziativa dei senatori Malan e Caliendo, che sono stati oggetto della discussione nella Capigruppo. La proposta è, però, di adottare come testo per l'Assemblea il Cirinnà-*bis*, che non è stato mai discusso in Commissione, essendo stato oggetto di una relazione che si è svolta ieri sera. I lavori di Commissione, per l'evidente impegno dell'Aula, non hanno poi avuto prosecuzione e, quindi, non c'è stata neanche la discussione generale sul testo *bis*.

Dire che dall'inizio della legislatura questo tema è in discussione non serve a niente, Presidente, perché il testo che si porta in Aula è sorto cinque o sei giorni fa, è stato appena assegnato alla Commissione e non è stato discusso. Dire che ci sono stati due anni di tempo vale poco, perché il parere del Governo sul testo Cirinnà antecedente e sugli emendamenti, nonché le prese di posizione del Governo sono venuti il 29 luglio 2015. Nessuno ha impedito ai Governi di pronunciarsi prima, per cui il Governo si è pronunciato il 29 luglio. Quindi, la discussione sul disegno di legge Cirinnà 1 in Commissione giustizia è iniziata alla fine luglio. Ad agosto abbiamo lavorato con una brevissima interruzione, ma tutto si può dire tranne che il Senato dal 29 luglio ad oggi non abbia fatto nulla, perché ha discusso cose importanti e si è impegnato con opinioni diversificate. Non c'era, quindi, la possibilità di discutere prima del 29 luglio nel merito il Cirinnà 1 e non c'è stata alcuna discussione sul Cirinnà 2. E sono stati accantonati i provvedimenti ulteriori che erano stati presentati dai senatori Caliendo e Malan.

In conclusione, ci troviamo pertanto a discutere in Aula un provvedimento che forse avrebbe trovato più facilmente e saggiamente in Commissione punti di convergenza - ma lasciamo il merito ad altre occasioni, e mi rivolgo a molti colleghi, dal presidente Casini al senatore Tonini, nonché a tanti altri, con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci - perché le proposte che ho citato prima dei senatori Malan e Caliendo del nostro Gruppo sul tema dei diritti hanno avuto ampie aperture. Sono trattati il problema delle adozioni e il rischio di compravendita di bambini o di uteri in affitto, che forse in Commissione avrebbero potuto trovare più facilmente la definizione di una soluzione condivisa (se è vero quello che dicono tutti, ci sono già divieti vigenti e questo non lo si vuole).

Quindi la richiesta di non metterlo all'ordine del giorno è proprio volta a favorire una eventuale condivisione anche su temi delicati.

In questi giorni ho letto interviste, dichiarazioni di parlamentari di tutti i Gruppi (anche del Partito Democratico, ad esempio del senatore Lepri), che dimostrano quanto questo tema crei una discussione, come è normale che sia, all'interno di tutti i Gruppi. La calendarizzazione poi è solo una bandierina per tacitare correnti interne del Partito Democratico che si sono arrese sul testo della Costituzione che non dividevano, ma che poi hanno votato. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Questa è la traduzione politica di quello che sta accadendo in questo momento, quindi va pur detto. Dopodiché sappiamo perfettamente che si farà l'incardinamento con la relazione e poi tutto slitterà a dopo la sessione di bilancio, quindi la discussione di domani mattina è assolutamente inutile. Cosa preclude, però, colleghi? Lo dico anche ai colleghi di NCD, il cui presidente Schifani è intervenuto. Poiché si incardina il provvedimento in Aula, ci si preclude la possibilità di una discussione ulteriore in Commissione, che poteva anche avvenire in questa fase, e di trovare delle soluzioni, che potremmo anche individuare in 320, ma non sarà così facile.

Si tratta quindi di una scelta propagandistica, inutile e sbagliata, che viene fatta violando inutilmente l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento.

Faccio pertanto queste considerazioni non per un boicottaggio o per ostruzionismo, ma perché ognuno ha le proprie opinioni su queste materie e - vivaddio - io rivendico le mie e quelle di tanti altri colleghi. Oggi - lo dico anche perché resti agli atti - una dichiarazione del presidente Romani e dei senatori D'Alì, Caliendo, Malan, Gasparri e Matteoli ha anche chiarito qual è la nostra posizione, non egemonica, non di imposizione. Sono temi in cui auspico che la libertà di coscienza alberghi in tutte le case politiche per consentire le scelte migliori, ma c'è stata anche un'indicazione di posizione politica del nostro Gruppo, poi potrà accadere che qualcuno non sarà d'accordo, ci mancherebbe altro.

Credo pertanto, caro Presidente, che sia una scelta di propaganda, dettata da esigenze congressuali, quindi anche stasera alle ore 19,30 c'è un'altra sessione del congresso del PD. Trovate una soluzione, perché io rispetto tutti i dibattiti politici, ma non è che possiamo averlo prima e dopo i pasti principali, che poi a volte non si possono nemmeno consumare - e questo è un bene - per via dei lavori parlamentari. Il congresso del PD sarà un evento importante, ma non può condizionare la vita della Repubblica.

Ritengo pertanto che la calendarizzazione di quel provvedimento sia un errore, perché ci sarà una discussione inutile, un rinvio, ci si precluderà un approfondimento in Commissione e si ingolferà

l'Aula, perché alla fine si inventeranno qualche altra cosa. Si tratta, tuttavia, di una scelta inutile oltre che sbagliata ed è per questo che proponiamo in maniera educata, argomentata a livello costituzionale e regolamentare, di differire ad altra fase la discussione del provvedimento sulle unioni civili.

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, credo che la decisione circa questo inserimento sia gravissima e vi spiego i motivi per cui la ritengo tale. L'articolo 72 della Costituzione impone l'esame di un provvedimento in Commissione: è un principio di rango costituzionale. Il nostro Regolamento parla di due mesi, ma ci sono stati quattro precedenti storici nei quali il Presidente ha potuto usufruire del suo diritto di ridurre i termini. Di solito avveniva alla scadenza del secondo mese; l'unica eccezione è stata il disegno di legge Cirami, che è stato richiamato in Aula dopo quindici giorni di discussione in Commissione, tra vivissime proteste dell'Emiciclo, soprattutto da sinistra. In questo caso, essendo stata fatta ieri la relazione in Commissione (oltretutto in seduta notturna) ed essendo stato inserito oggi nell'ordine del giorno della seduta di domani, il Presidente non utilizza il suo potere di ridurre i tempi, ma annulla e cancella un principio costituzionale: d'ora in poi un disegno di legge potrà essere illustrato la sera in Commissione e il giorno dopo andare in Assemblea, inoltre, gli unici senatori che si erano iscritti ieri sera per intervenire sulla relazione che ha svolto la senatrice Cirinnà non hanno neanche potuto prendere la parola in discussione generale.

È evidente che a questo punto qualsiasi disegno di legge, cancellando l'articolo 72 (come è stato fatto in questo caso), può essere portato in Aula, non riducendo i tempi, ma facendo passare il principio per cui un disegno di legge rimane in Commissione neanche un secondo. Ieri in Commissione, dopo l'illustrazione, la seduta è stata sospesa e il dibattito è stato rimandato alla prossima seduta di domani, quando il provvedimento sarà già incardinato in Assemblea. Avanzero anche la proposta di togliere dall'ordine del giorno l'esame di questo provvedimento e di inserirne un altro.

Ricordo che, contrariamente alle bugie che vengono raccontate, abbiamo potuto cominciare a lavorare all'inizio di luglio perché il Governo, non mandando la relazione tecnica, non ci ha messo nelle condizioni di cominciare i lavori. Abbiamo fatto qualche seduta all'inizio di agosto - ne abbiamo fatte in tutto tredici - e siamo arrivati al 20 settembre. Abbiamo smaltito il 25 per cento degli emendamenti in ventuno giorni - non due anni - e avremmo concluso tutto il lavoro in Commissione. Chi racconta che questo testo è stato fermo per due anni racconta una solenne bugia al Paese. Abbiamo lavorato ventuno giorni a partire da quando il Governo ci ha permesso di lavorare, in quanto prima non abbiamo potuto votare gli emendamenti visto che mancava la relazione tecnica. Venerdì scorso abbiamo ritirato 400 emendamenti e dei nostri ne sono rimasti non svariati milioni, ma solo qualche centinaio; io ho ritirato i miei, mantenendone 30 su 400.

Adesso ci troviamo in una situazione per la quale esiste un precedente. Ricordo che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale perché, dopo due anni di lavoro in Commissione, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sono stati inseriti articoli che non erano stati discussi in Commissione e la Consulta ha detto che la conversione era stata affrettata. Vorrei sapere cosa la Corte costituzionale dirà domani quando questo disegno di legge, che i Capigruppo hanno fatto proprio, non è stato in Commissione neanche un secondo perché nessuno è potuto intervenire. Dov'è l'esame in Commissione di questo disegno di legge? Quando è stato esaminato in Commissione, visto che è stato proposto ieri sera e che i dodici senatori iscritti a parlare non hanno potuto farlo? Vedo che il Segretario Generale continua a suggerire al Presidente, ma queste non sono questioni da suggerimento perché quando si stracciano la Costituzione ed il Regolamento del Senato non c'è scusa che tenga.

Propongo pertanto che al posto di questo provvedimento venga inserito in calendario il provvedimento sulla prescrizione, su cui da mesi è stata fatta la relazione in Commissione giustizia e che aspettiamo venga portato all'esame dell'Assemblea. Nessuno l'ha però mai calendarizzato. Si dice che c'è bisogno di un accordo politico e che finché non si fa non si può parlare di prescrizione. Si può però portare in

Aula il provvedimento sulle unioni civili senza che la Commissione lo abbia proposto, come la Costituzione richiede.

Signor Presidente, qui c'è una sua responsabilità visto che non poteva inserire all'ordine del giorno la trattazione di questo provvedimento; poteva ridurre i tempi di esame in Commissione, ma non azzerarli. (*Commenti del senatore Cioffi*). Lei lo ha fatto e ha così creato un precedente devastante.

Chiedo quindi che al posto del provvedimento sulle unioni civili venga inserito nel calendario dei lavori il provvedimento in tema di prescrizione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. I precedenti c'erano già, non è devastante.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, forse ci siamo dimenticati di una questione che non è stata inserita nell'elenco degli argomenti in trattazione.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha licenziato il documento relativo alla richiesta di arresto del senatore Bilardi, che dovrebbe essere calendarizzato. Doveva essere calendarizzato già da tempo, ma è rimasto in sospeso nell'aria, forse perché serviva per mantenere certi equilibri nella maggioranza al fine di portare a casa le riforme. Questo documento rimane ora ancora in sospeso, forse per garantire un equilibrio sul tema delle unioni civili che vede qualche crepa?

Credo che l'esame di questo documento possa essere svolto giovedì mattina; trattandosi di un documento su cui può intervenire un rappresentante per Gruppo, in due ore il suo esame può essere portato a compimento. Se c'è da votare «sì», si vota «sì»; se c'è da votare «no», si vota «no». Almeno ci togliamo questo problema, tanto alla fine quando c'è da fare le schifezze votate con il Nuovo Centrodestra, mentre quando c'è da legiferare in tema dei diritti dei cittadini e il Nuovo Centrodestra vi abbandona cercate il Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, vorrei rivolgere una proposta ai colleghi di maggioranza, in particolar modo al presidente Zanda. Mi pare di capire che abbiamo dinanzi a noi ancora un lungo periodo di lavori per questa legislatura. Dico allora, soprattutto su temi importanti, presidente Zanda: vogliamo trascorrere questi residui due anni e mezzo in una contrapposizione continua sui metodi di lavoro oppure vogliamo cercare di trovare, attingendo al patrimonio del buonsenso - del quale pure lei, presidente Zanda, so non essere assolutamente privo - il senso di quella responsabilità che abbiamo visto sbiadita durante l'*iter* legislativo che ci ha portato, qualche minuto fa, a riformare la Costituzione?

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti sull'argomento in discussione, quello delle unioni civili, non fa barricate e non vuole essere prigioniero di ideologie, ma vuole affrontare la delicatezza di un tema che ha implicazioni rilevanti con un atteggiamento laico e senza pregiudizi di sorta. Vogliamo fare in modo che questo approccio costruttivo lasci spazio ad un confronto dialettico propositivo rispetto ad un provvedimento di particolare rilievo? Se vogliamo imboccare questa strada, credo che portare al Paese il risultato di aver incardinato le unioni civili prima della legge di stabilità faccia parte di un atteggiamento che conferma i sospetti di qualcuno, secondo cui il congresso del PD si svolge in seduta permanente e continua.

Mi chiedo allora: qual è il motivo di questa accelerazione? Nel metodo, sembra quasi che essa determini l'abolizione delle Commissioni permanenti e del prezioso lavoro di tipo tecnico che esse svolgono. Abbiamo visto arrivare in Assemblea la riforma costituzionale senza il mandato al relatore; il provvedimento sulle unioni civili credo che abbia visto tagliata una quantità cospicua di emendamenti (ne sono rimasti alcuni). Perché non si lascia completare il lavoro, in modo tale da far emergere il confronto dialettico, sia pure fra posizioni differenti, come metodo per approdare ad un risultato che serva al Paese e che non si trasformi invece nel risultato di un braccio di ferro, che assolutamente al Paese non serve? Per quale motivo vogliamo accelerare, portando in Assemblea domani il disegno di legge, con il Presidente della Commissione giustizia che riferirà sui lavori della

Commissione? Poi interromperemo per un mese i lavori su quello stesso disegno di legge, salvo riprenderli fra trenta giorni, dovendosi riannodare i fili di un ragionamento e di una discussione.

Siamo seri e responsabili, signor Presidente. Lo dico con la consapevolezza di assumere una responsabilità che ha in sé l'impegno a non porre in essere alcuna forma di ostruzionismo: rinviando l'esame del disegno di legge ai tempi immediatamente successivi all'approvazione del disegno di legge di stabilità e, soprattutto, riprendiamo i lavori in quest'Aula secondo il rispetto, non soltanto del Regolamento e delle leggi scritte, ma anche di quelle non scritte, che sono quelle del buonsenso e di un civile rapporto di confronto fra forze politiche che devono rappresentare l'elemento di rilancio della prospettiva di un Paese che ha bisogno di leggi fatte bene, con democrazia e con il ripristino delle funzioni del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[*QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi potrei appellare al Regolamento. La realtà delle cose, infatti, è quella illustrata dal presidente Schifani, dal presidente Gasparri e dal senatore Giovanardi. Noi veniamo da una seduta, quella di ieri in Commissione (credo che il presidente Casson ne sia stato testimone), nella quale è stata svolta la relazione iniziale da parte della senatrice collega Cirinnà; vi è stata, poi, una forma di abbinamento abbozzata, che non ha avuto alcun tipo di approfondimento.

Signor Presidente, se mi consente, andando al nocciolo della questione, vorrei invece appellarmi al buonsenso e non al Regolamento. Su questo provvedimento noi ci troviamo, per l'essenziale, in una situazione nella quale - lo dico in termini crudi, poi avremo modo e tempo di approfondire e di ribadirlo in termini più precisi - abbiamo una condivisione sul tema dei diritti personali e un'opinione assolutamente divergente sulla genitorialità e, in particolare, sulle conseguenze dell'adozione. Alcuni di noi ritengono che le formule presenti nella legge potrebbero indurre o incrementare una pratica che credo la gran parte dell'Assemblea consideri con sospetto, e cioè quella dell'utero in affitto. Un'altra parte di quest'Aula ritiene che tra le due questioni non vi sia collegamento. Cerco di portare la discussione nei termini oggettivi.

Ora, su questo tema si può provare a continuare una discussione in termini civili, per vedere se ci sia una soluzione e se ci si possa capire. Nessuno ha la garanzia che questo avvenga e, anzi, è probabile che non sia così. Ma quello che sinceramente non riesco a comprendere, signor Presidente, è perché dobbiamo evitare che ciò possa accadere.

Se l'incardinamento di domani servisse a portare immediatamente in Aula il provvedimento, io capirei che vi sono delle circostanze e delle aspettative che in questo modo verrebbero soddisfatte. Ma noi sappiamo perfettamente - lo sappiamo tutti - che l'incardinamento di domani si ferma lì e poi blocca il tema sia in Aula che in Commissione: non crea un'accelerazione.

Posso comprendere che da parte del Partito Democratico vi sia la richiesta di una garanzia che questo non sia un modo, da parte di quella che è minoranza su questo provvedimento, per fare ostruzionismo e poi portarci, mese dopo mese, a prendere altro tempo. Capisco, quindi, che il PD chieda una garanzia su un tempo di incardinamento e di discussione che sia oggettivamente utile, nel quale l'Assemblea si renda disponibile. Questo avrebbe un senso. Ma compiere una probabile forzatura sul Regolamento (io la ritengo sicura, qualcuno la può ritenere probabile), evitare che la discussione continui in Commissione, tutto ciò per non portare la discussione in Assemblea, perché l'Aula è occupata, e arrivare comunque a quel tempo che ci si è proposti di garantire in ogni caso, francamente, signor Presidente, è qualcosa di cui non riesco a capire la logica, se non in una dimensione di pura propaganda, che dovrebbe essere evitata.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 19,45)

(Segue QUAGLIARIELLO). Sono convinto, signor Presidente, che con molta probabilità non si arriverà a una composizione su questo tema. Sarei ipocrita se dicessi il contrario, perché è un tema che tocca i principi di fondo che per molti di noi non sono negoziabili. Ma non capisco la ragione per la quale si vuole anche evitare il tentativo, senza peraltro che ciò porti un beneficio su un altro terreno.

Sappiamo tutti, infatti, che il tema in Assemblea sarà affrontato a gennaio. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta è di rinviarlo a gennaio?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). La proposta è quella di evitare l'incardinamento generale, se devo farne una formalmente.

PRESIDENTE. Si associa a quella del senatore Schifani?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente, mi rimetto alla proposta del presidente Schifani.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, prendo la parola per sostenere la decisione che ha assunto la maggioranza in Conferenza dei Capigruppo, nonché per qualche precisazione rispetto all'intervento del senatore Quagliariello.

La necessità di calendarizzare in Aula il provvedimento sulle unioni civili, Presidente, deriva da un'osservazione dell'andamento dell'esame del provvedimento nei mesi passati.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Uno solo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Nel mese passato.

ZANDA (*PD*). Nei mesi passati, al plurale.

Una parte consistente di questa Assemblea attribuisce a questo provvedimento una notevole importanza. È un provvedimento che è stato molto studiato, molto elaborato e personalmente ritengo - l'ha detto per inciso anche il senatore Quagliariello - che ci sia una condivisione molto ampia su una parte rilevante del provvedimento stesso, ovvero quella che attiene ai diritti e ai doveri, che definisce l'istituto.

La Commissione ha esaminato il tema delle unioni civili per la durata di 75 sedute: tante sono state le sedute dedicate dalla Commissione alle unioni civili.

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta?

ZANDA (*PD*). In questa lunghissima sequenza di riunioni non siamo riusciti a portare avanti il provvedimento praticamente in niente. In tutte le Conferenze dei Capigruppo che si sono susseguite negli ultimi mesi abbiamo sempre chiesto la calendarizzazione e l'abbiamo chiesta naturalmente mettendo anche la condizione che venisse completato l'*iter* del provvedimento in Commissione. Questo non è servito a smuovere nulla nei lavori della Commissione (*Commenti del senatore Giovanardi*).

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta di modifica del calendario?

PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno è riuscito ad intervenire tranquillamente e anche il senatore Zanda ha diritto di farlo.

ZANDA (*PD*). Senatore Giovanardi, fino a questo momento nessuno l'ha interrotta, tantomeno io. Lasci parlare e quando avrò finito, se avrà qualcosa da dire e il Presidente le darà la parola, potrà replicare. Però lasci parlare, per cortesia, come tutti lasciano parlare lei, qualsiasi cosa dica.

Il tema è questo: è necessario che un provvedimento di tale delicatezza a questo punto abbia un suo sbocco, e lo sbocco naturale è quello dell'Assemblea. Noi pensiamo che sarebbe stato molto meglio che la Commissione avesse avuto la possibilità di esaurire i suoi lavori, lo avremmo preferito di gran lunga e l'abbiamo detto in tutte le Conferenze dei Capigruppo. Sarebbe stato meglio portare il provvedimento in Aula con un relatore. Questo è stato impossibile, e niente fa immaginare che le cose possano cambiare. Proprio nulla. Anche il suo intervento, senatore Giovanardi, non fa assolutamente ben sperare sulla possibilità che la Commissione possa lavorare con tranquillità, serenità e obiettività su questo tema.

A questo punto, quindi, insisto per la decisione che è stata assunta a larghissima maggioranza dai Capigruppo e chiedo a tutti i Gruppi che l'hanno votata in Conferenza dei Capigruppo di sostenerla anche in Assemblea, perché sarebbe davvero molto grave che dopo la decisione che abbiamo preso insieme il provvedimento non venisse incardinato domani mattina, certamente sapendo che a breve ci

sarà l'interruzione per la sessione di bilancio, ma sapendo anche che la decisione dell'incardinamento rende irreversibile il suo esame in Aula. Capisco che è una decisione che ha un valore parlamentare e naturalmente anche politico.

Chi avesse voluto una discussione - lo dico in modo impersonale - in Commissione costruttiva, fattiva e collaborativa, ha avuto 75 sedute per farlo e non l'ha fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Ma cosa dici? Bugiardo! Pinocchio!

[SACCONI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, le farò una proposta, però mi consenta in primo luogo di constatare purtroppo l'assenza del Presidente, al quale il senatore Schifani aveva rivolto uno specifico quesito, sulla base del precedente rilevante, quello proprio della riforma costituzionale, allorché fu audita nella Conferenza dei Capigruppo la presidente della Commissione, a sottolineare l'eccezionalità della decisione che in quella sede veniva assunta, in contrasto con l'articolo 44 del Regolamento, e il dovere di esame per un congruo periodo di almeno due mesi da parte della Commissione del testo lì assegnato.

Vorrei altresì ricordare - e mi dispiace l'assenza del Presidente - che in altra occasione fui seriamente redarguito, nella qualità di Presidente di Commissione, perché ritenni implicita una decisione procedimentale, quella cioè di non porre ai voti gli emendamenti che avevano ricevuto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere contrario della Commissione bilancio. Mi fu detto che le decisioni non devono mai essere implicite, ma che devono essere esplicitamente assunte dalla Commissione, cosa che non è accaduta ieri sera, per quanto riguarda l'abbinamento dei nuovi disegni di legge ai disegni di legge a suo tempo presentati e sui quali vi è stato l'esame da parte della Commissione, anche se, senatore Zanda, questo esame non coincide con il tempo decorso dalla prima relazione che su quei disegni di legge si è svolta.

Quando il senatore Giovanardi le ricorda, senatore Zanda, il solo mese di settembre come tempo di lavoro, ricorda cioè l'inizio della fase emendativa dalla presentazione del testo base, del testo quindi sostitutivo dei vari testi presentati, da parte della relatrice. Il tempo "perduto" non è quindi certo imputabile agli interventi essenzialmente del solo senatore Giovanardi sugli emendamenti presentati, ma è imputabile alle discussioni interne al Partito Democratico, che ha ritmato i lavori della Commissione, e oggi chiede di ritmare i lavori dell'Assemblea in base al proprio legittimo e interessante dibattito interno.

Vorrei ricordare che ha ragione anche il senatore Quagliariello quando dice che si ipotizza di calendarizzare il provvedimento dopodomani, ma poi ragionevolmente si va a gennaio. In quel tempo...

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, deve fare la sua proposta.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. La mia proposta è che ritorni in Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La proposta di ritorno in Commissione la potremo fare quando ci sarà la fase delle questioni incidentali.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Mi consenta di dirle, signor Presidente, ma perché ascoltino le colleghe e i colleghi del Movimento 5 Stelle... *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*. È importante - e voi avete ragione quando certe volte richiamate la maggioranza - difendere in tutte le circostanze le prerogative dell'opposizione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ora? Dovevi parlare l'altro giorno!

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*...sia quando la praticate, sia quando vi trovate nella posizione opposta. Io non ho mai contestato i diritti dell'opposizione, com'è noto anche nell'ambito dei lavori della mia Commissione, perché ho molto rispetto dei diritti della minoranza. Nella mia esperienza sono stato in minoranza e in maggioranza e so quanto debbano essere sempre, in ogni circostanza, considerati tali diritti e non adattati alla posizione soggettiva.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. La proposta!

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Io chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione, come è stato già detto, perché quella è la sede nella quale ci si può confrontare. Sono circa ottanta soltanto gli emendamenti e credo anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe convenire circa l'utilizzo di questo tempo, perché in realtà mi sembra ci si accinga a fare soltanto un'operazione ideologica, collegata probabilmente con i giorni del Sinodo, quella di voler mettere in agenda a tutti i costi la genitorialità delle coppie omosessuali. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la sua proposta è irricevibile, perché non può tornare in Commissione quello che non è ancora arrivato in Assemblea. Darò la parola agli ultimi colleghi che lo chiederanno: ricordo che un conto sono le proposte di modifica di calendario, un altro la loro discussione, per cui può intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a seguito dell'intervento del Presidente Zanda vorrei precisare alcune cose. Vorrei ricordare per quanto tempo la Commissione ha potuto lavorare sugli emendamenti, cioè sul testo, perché l'alternativa, se non ci sono gli emendamenti, è votare il testo così com'è; questo è quello che qualcuno vuole introdurre un domani, ma per ora, essendoci ancora alcuni aspetti di democrazia, discutere un testo vuol dire discutere sugli emendamenti. Gli emendamenti si possono discutere se c'è il parere della Commissione bilancio (che viene formulato sulla base di una relazione tecnica del Governo, che nel caso è stata scandalosa), che è arrivato il 29 luglio. Tutti ricorderanno che c'è stato una pausa di un mese durante l'estate. La Commissione non ha perso tempo ed è stata la prima a riunirsi dopo la pausa di agosto, ma le 75 riunioni, menzionate dal presidente Zanda, non sono quelle dedicate alla discussione del testo, perché le sedute dedicate al testo sono state 14. Se la maggioranza del Partito Democratico ritiene che 14 sedute di Commissione - e sappiamo ben la difficoltà dei lavori di Commissione - siano troppe, per discutere un testo che dice che cosa sono la famiglia e il matrimonio, che cos'è essere padre ed essere madre, che cos'è essere figli, mi chiedo quale sia la scala di valori di coloro che portano avanti questi ragionamenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Mi chiedo anche quale siano il rispetto - anche se sono affari loro - da parte della suddetta maggioranza del Partito Democratico nei confronti dei tanti dissensi che ci sono - mi rifaccio alle dichiarazioni lette sulla stampa - su alcuni punti e in particolare sulla questione delle adozioni e dell'utero in affitto.

Potrebbero anche essersi tenute 1.400 sedute di Commissione, anziché le 14 che si sono tenute, ma se il vostro concetto di lavoro in Commissione è quello di avere un testo deciso in qualche segreto ambito del Partito Democratico e poi stare lì ad aspettare un po' spazientiti che gli altri parlino, per mantenere quel testo, come più volte è stato dichiarato da autorevoli esponenti, membri e non membri del Senato, allora diciamo che abbiamo concetti diversi del dialogo, della democrazia e dei procedimenti parlamentari. In particolare, ricordo che in Commissione è stato bocciato un ordine del giorno, che chiedeva al Governo di continuare a difendere il diritto dei genitori all'educazione dei propri figli secondo i propri principi, citando gli articoli 18 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e abbiamo avuto un voto contrario della maggioranza, senza neanche un tentativo di spiegarlo. Sono state fatte numerosissime richieste di porre dei limiti a questa storia delle cosiddette *stepchild adoption*. La parola già di per sé rivela che si tratta di matrimonio, perché la parola «*stepchild*» vuole dire «figliastro»: non vuol dire figlio del tuo amico, ma figlio del coniuge e dunque è chiaro che si tratta di un matrimonio. Quanto alla parola «*adoption*», non mi pare che abbia necessità di traduzione. Io stesso ho presentato un emendamento per tentare di porre dei limiti e ho detto che sono disposto a ritirarlo, se la relatrice o altri ritengono di proporre soluzioni diverse. C'è stato un semplice parere contrario e basta. Se questo è il vostro concetto di dialogo, davvero non è il nostro, non è quello che abbiamo praticato quando eravamo maggioranza e che praticheremo quando torneremo ad esserlo. Purtroppo, per ora non lo siamo e vediamo le gravi conseguenze di quanto avvenuto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

CENTINAIO (LN-Aut). Non voglio intervenire sul tema del disegno di legge in materia di unioni civili, perché ci sarà il momento opportuno. Penso dunque che mettersi a dire adesso quali sono le posizioni di ciascuno di noi non sia opportuno e non serva neanche al dibattito. In questo momento stiamo discutendo del calendario e vorrei rimanere sul calendario, signor Presidente.

Voglio però ricordare una cosa all'Aula, e il mio intervento serve proprio perché almeno rimanga agli atti. Per quindici giorni io non ho sentito i senatori dell'attuale maggioranza lamentarsi perché il Regolamento non veniva rispettato. Per quindici giorni si è parlato di riforme costituzionali ed il Gruppo NCD è stato in silenzio, accettando qualsiasi cosa venisse proposta dal Partito Democratico! (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-SEL).

L'hanno accettata, sono stati in silenzio e l'hanno digerita, e sono andati anche oltre l'averla digerita!

Ora, ad NCD, che viene qui a parlare dei diritti delle minoranze e a sostenere che bisogna rispettare il Regolamento e i lavori di Commissione, io dico: fate ridere i polli! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Ne riparleremo! Voglio vedere cosa voterete!

BONERISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, io raccolgo l'appello del collega Centinaio, che mette correttamente in evidenza molti punti, a non entrare adesso nel merito di questa vicenda ma a restare sul tema del calendario.

Sul tema del calendario vorrei rappresentare il nostro disagio, ancora una volta, nel registrare che, nonostante oltre il testo Cirinnà-*light*, o Cirinnà-*bis*, così come è stato definito, altre due proposte di legge, a firma del senatore Malan e mia e a firma del senatore Caliendo e del senatore Zizza, siano state completamente ignorate da una Conferenza dai Capigruppo o dai Capigruppo di maggioranza. Come se l'unico modo per approdare in Aula oggi fosse quello di prendere in esame il testo maturato all'interno del Partito Democratico.

E ci risiamo: ecco perché ha ragione il senatore Centinaio! L'eterno congresso del Partito Democratico va in scena anche sulle unioni civili. Un tema come questo, esattamente come le riforme costituzionali, attraversa la vita dell'intera Aula parlamentare per le posizioni culturali, politiche e sociali, di cui noi tutti siamo rappresentanti ma viene liquidato, ancora una volta, come la prova di forza di una presunta maggioranza.

Mi permetto di entrare solo un attimo nel merito di questa vicenda per dire che è una presunta maggioranza quella che, su un tema così importante, si divide in questo modo. Però, alle parole vorrei che seguissero i fatti! Quindi, io domando ai colleghi di NCD: solo adesso scoprite il diritto a rappresentare posizioni diverse?

Io mi auguro che, su questo tema, come non è avvenuto sulle riforme costituzionali, la cultura e i valori del centrodestra possano tornare a rappresentare posizioni corrette per la società.

Noi abbiamo, infatti, l'obbligo di interpretare un movimento, una pulsione e un desiderio, che nella società italiana sono presenti, di avanzare sul terreno dei diritti civili.

Ora, siccome io avevo annunciato che non sarei entrata nel merito, mi limito a proporre che questo calendario possa affrontare davvero le questioni, e non per finta.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che le proposte di modifica al calendario, che riguardano il disegno di legge sulle unioni civili, saranno poste in votazione a partire dalla più lontana fino alla più vicina al progetto di calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario presentata dal senatore Giovanardi, volta a sostituire il disegno di legge sulle unioni civili con il disegno di legge sulla prescrizione.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Gasparri, volta ad espungere dal calendario il disegno di legge sulle unioni civili.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Schifani e D'Ambrosio Lettieri, volta a rinviare la discussione del disegno di legge sulle unioni civili alla prima seduta del 2016, concluso l'esame del disegno di legge di stabilità.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Castaldi, volta ad effettuare il voto finale sul disegno di legge sulle unioni civili entro giovedì 15 ottobre.

Non è approvata.

CASTALDI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. L'avete votata solo voi del Gruppo Movimento 5 Stelle.

CASTALDI (*M5S*). Anche SEL!

PRESIDENTE. È bocciata comunque.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Crimi, volta a calendarizzare la relazione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari sul caso Bilardi.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 2024

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata appena presentata la seguente richiesta: «Onorevole Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, richiedo che venga discussa la dichiarazione d'urgenza dell'Atto Senato 2024, «Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite di denaro», a mia prima firma, nella seduta di domani, mercoledì 14 ottobre 2015», firmato dal senatore Endrizzi.

L'ordine del giorno di domani è conseguentemente integrato, in coda, con tale argomento.

Per fatto personale

[MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, avevo già chiesto al presidente Grasso stamani di fare un intervento a fine seduta per denunciare alcuni fatti, a mio avviso, molto gravi, quindi l'intervento è anche per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, a me non è pervenuto nulla, quindi la pregherei di farlo molto brevemente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Nella giornata del 7 ottobre, alcuni senatori qui in Aula hanno ripreso una serie di immagini che poi sono andate in rete.

Credo che questa sia una pratica assolutamente disdicevole (*Commenti del senatore Giarrusso*). Tra l'altro, oggi in sede di Conferenza dei Capigruppo non si è arrivati ad una conclusione su queste tematiche. Ebbene, io credo che si parli di questi fatti. In particolare, vi è un'immagine...

PRESIDENTE. Senatore Marinello, non può entrare nel merito di queste vicende, ma, se vuole, le

riferiamo al Presidente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Ora le dico il fatto personale, Presidente: un'immagine riguardava il sottoscritto, che, tra l'altro, è stato ripreso con gli occhi chiusi o socchiusi: da quel momento, sulla rete sono stato oggetto di attacchi personali violenti, ingiurie e anche minacce.

Questo è un aspetto che riguarderà i miei legali, a cui ho dato mandato di agire, avvalendomi, tra l'altro, delle ultime sentenze della Corte di cassazione in materia.

Devo aggiungere, caro Presidente, che, per quanto mi riguarda, intendo rimandare al mittente questo genere di comportamenti, che qualificano i senatori che usano tali argomentazioni per la lotta politica.

Visto che le avevo promesso brevità, voglio concludere con una frase che non è mia, ma di Umberto Eco, da lui utilizzata all'Università di Torino il 10 giugno. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatori Floris e Caliendo, per cortesia, un senatore sta intervenendo al vostro fianco.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). La frase è la seguente: «I *social media* danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli».

Sono parole di Umberto Eco e le dedico a quei colleghi che utilizzano questi metodi e questi strumenti per un'ignobile lotta politica, che è fatta non sulle idee, ma è fatta di minacce (*Applausi dei senatori Di Biagio e Albano. Commenti del senatore Cioffi. Richiami del Presidente*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,11*).

Allegato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO (*)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

CALDEROLI

Respinta

All'articolo 2, spostare le parole introdotte dall'emendamento 2.204 al secondo comma, dopo le parole:«rispettivi territori».

C4

FINOCCHIARO

Approvata

Art. 38, comma aggiunto dall'emendamento 38.5000

Sostituire il comma aggiunto dall'emendamento 38.5000 con il seguente:

All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, primo periodo, le parole da: «da questo in seduta comune delle due Camere» con le seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti». Al secondo periodo le parole: «l'Assemblea» sono sostituite con le seguenti: «di ciascuna Camera».

Art. 39, comma 10

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'articolo 39,».

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «comma sesto» con le seguenti: «sesto comma,».

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da tale data» aggiungere le seguenti: «, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge,».

C2

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, comma 1 primo periodo, dopo le parole: «può votare», inserire le seguenti: «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi».

C3

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, spostare l'ultimo periodo del comma 10, introdotto dall'emendamento 39.1000, quale ultimo periodo del comma 6.

(*) Il Senato approva in prima deliberazione, nel testo emendato, il disegno di legge costituzionale n. 1429-B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 507-522.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

Gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando al Parlamento la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Una modifica ampia e importante della Costituzione è stata trattata come un semplice punto del programma di Governo a cui vincolare la maggioranza e la legge costituzionale come una legge ordinaria a cui porre magari la fiducia se necessario.

Possiamo forse affermare che per questo, e per tante altre prove già regalateci dal suo Governo, Renzi pecchi di arroganza, di leaderismo, di scarsa sensibilità democratica e persino di disprezzo del Parlamento.

So per certo che anche molti colleghi del Partito Democratico hanno del loro segretario un'immagine così descrivibile e anche peggiore. Non molto dissimile da quella palesemente espressa da altri colleghi di opposizione.

Abbiamo ascoltato pareri, anche autorevoli, che sostengono che approvata questa riforma e con il combinato disposto con l'Italicum, cambierebbe di fatto la nostra forma di governo che scivolerebbe verso un premierato assoluto, anticamera di un regime autoritario.

Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna riconoscere che l'iter che la riforma ha intrapreso e che sta per concludere non deroga affatto all'articolo 138 della Costituzione vigente. Non si è presa alcuna scorciatoia o deroga e il Parlamento, (Camera e Senato) sta votando questa riforma così come previsto

dai Padri costituenti.

Si pone quindi una questione, cari colleghi. Forse che questa Costituzione, la più bella del mondo, non abbia i giusti contrappesi di fronte ad un *Premier*-Segretario che voglia imporre il proprio disegno riformatore? Cosa importa se la Carta dice che è il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere se poi nella prassi diventa evidente oggi come sia forte la consapevolezza che le sorti della legislatura sono legate alle sorti del Governo Renzi?

Qui sta la questione. Costituzione vigente alla mano abbiamo due Camere che votano la fiducia al Governo. Sia alla Camera che al Senato abbiamo quindi una maggioranza che sostiene il *premier* e che si lega alle sorti della compagine governativa. Il Presidente della Repubblica è eletto dopo il terzo scrutinio con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti di un'Assemblea nella quale solo i delegati regionali possono togliere alla maggioranza di governo il potere di eleggersi il Presidente autonomamente. La legge elettorale non è in Costituzione e la maggioranza la può modificare a suo piacimento in base alla propria utilità.

Se analizziamo la Costituzione vigente con lo stesso metro con il quale viene giudicata autoritaria la riforma in discussione, quale dovrebbe essere la nostra valutazione finale del lavoro svolto dai Padri costituenti?

Comprendo la polemica politica e la necessità di enfatizzare la propria opposizione ad un disegno di riforma non condiviso, ma bisogna essere obiettivi.

Un Senato indipendente che non vota la fiducia al Governo, che si rinnova nei suoi componenti progressivamente, e che ha su alcune materie, tra cui la revisione della Costituzione, lo stesso potere legislativo della Camera, è un contrappeso al potere del *Premier* molto superiore all'attuale camera alta. Non ne abbiamo avuto in fondo in questi giorni una ulteriore prova?

Con la nuova Costituzione sarà molto più difficile per il *Premier* imporre una sua riforma costituzionale. Anzi, una delle mie perplessità maggiori era proprio legata al fatto che si dava al Senato, composto da consiglieri non scelti dai cittadini, il potere di veto sulle future riforme. L'emendamento Finocchiaro all'articolo 2 ha superato questa mia perplessità dando maggiore legittimazione democratica ai senatori-consiglieri.

Chi parla di premierato assoluto dovrebbe spiegarci quali poteri in più ha il *Premier* a seguito di questa riforma. Gli è stato concesso il potere di revoca dei ministri? Può sciogliere il Parlamento? È stato adottato l'istituto della fiducia costruttiva?

Nulla di tutto questo è stato fatto. I poteri del *Premier* non sono stati toccati e fa sorridere che ci sia qualcuno in Forza Italia che accusa questa riforma di fascismo quando la riforma di Berlusconi dava al *Premier* molto più potere.

Si dice: "...è il combinato disposto con la legge elettorale..." Se la legge elettorale è un "*unicum*" al mondo e una pessima legge, si cambi la legge elettorale. Non si può valutare una riforma costituzionale sulla base di una legge ordinaria che magari tra qualche mese verrà nuovamente modificata. E in ogni caso, di fronte ad un sistema elettorale fortemente maggioritario, quantomeno nei suoi effetti sulla formazione del Governo, l'attuale Costituzione dimostra di non essere comunque adeguata.

La riforma in votazione non riduce gli organi di garanzia previsti nella Costituzione vigente e non aumenta il potere di nomina e quindi di controllo che la maggioranza di Governo detiene su di essi. Si può affermare, invero, che la riforma risulta garantire le opposizioni in misura maggiore rispetto a quanto faccia l'attuale Carta. Basti pensare, ad esempio, all'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia del nostro ordinamento: la riforma prevede il *quorum* minimo dei tre quinti dei votanti, una soglia maggiore rispetto al testo vigente e una garanzia in più per le minoranze.

Inoltre, mentre adesso entrambe le Camere votano la fiducia al Governo e quindi esiste una maggioranza omogenea, alla Camera e al Senato, che in seduta comune va sommandosi aumentando i voti di scarto sul quale il Governo può fare affidamento, con la riforma Renzi la composizione del nuovo Senato potrebbe ridurre i voti di scarto a favore del Governo e comportare quindi un maggiore ascolto delle opposizioni.

E come non valutare favorevolmente la previsione in Costituzione dello statuto delle opposizioni. Una innovazione coerente con la deriva maggioritaria del nostro sistema politico e di cui si discuteva oramai da tanto tempo. Strumentale, a parer mio, la polemica sul fatto che lo statuto sarà approvato dalla maggioranza. Anche i regolamenti parlamentari sono approvati a maggioranza assoluta eppure questo non suscita preoccupazioni di derive fasciste o autoritarie. È ovvio che Regolamenti e statuti devono essere approvati con un consenso più ampio della sola maggioranza di Governo, ma questo ci porta a ribadire una ovvietà: democrazia non è solo regole e procedure, ma anche cultura democratica, accordi tra gentiluomini, buone prassi. Ecco perché ho così aspramente criticato il metodo con cui questa riforma è stata approvata. Ma la condanna del metodo non può farci mentire sul merito: lo statuto delle opposizioni sarà uno strumento che non potrà che rafforzare il ruolo e la forza della minoranza o non sarà uno statuto delle opposizioni.

Sgombrati i dubbi sui rischi per la democrazia rimane il giudizio di merito sulla riforma. Ho già analizzato in discussione generale le sue criticità e incongruenze. La più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2. Resto dell'avviso comunque che avremmo ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni. Rimane il rimpianto per non aver visto accolto l'emendamento con il quale si inseriva tra le materie bicamerali paritarie la legge elettorale nazionale. Si continua a negare alla legislazione elettorale un peso maggiore alla legge ordinaria che invece dovrebbe assolutamente avere come anche raccomandato dall'Europa. E sullo stato di guerra avrei voluto che fosse colta l'importanza di cercare maggiore consensualità nella decisione.

Tuttavia sono consapevole di alcuni aspetti fondamentali: negli ultimi trent'anni si è andata diffondendo nell'ambito politico e accademico la consapevolezza della necessità di approvare riforme costituzionali che contribuissero a dare all'Italia maggiore stabilità di Governo e maggiore efficienza nel procedimento legislativo, terminando l'esperienza, pressoché unica nello scenario delle attuali democrazie, del bicameralismo perfetto.

È estremamente difficile valutare la qualità di una riforma così articolata senza provarla. La prassi e i Regolamenti sono elementi determinanti e non prevedibili. Non possiamo sapere con certezza adesso quante volte finirà per riunirsi il nuovo Senato, o che ruolo effettivamente riuscirà ad avere, o quanto difficile sarà per i senatori dividersi tra i due impegni istituzionali.

Ciò che sappiamo è che vogliamo che siano i cittadini, in ultima istanza, a poter valutare questa riforma sul merito.

E se questa legislatura non era legittimata ad essere costituente, c'è da domandarsi a questo punto se sia legittimata ad impedire agli italiani di pronunciarsi su una riforma della quale si discute da decenni. Noi riteniamo che sia giusto andare a *referendum* su questo testo, e ci impegneremo come Italia dei Valori ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. E lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce i meriti e i limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Casson sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

1. Creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato

Con la riforma, si rischia di passare da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso, ad un ibrido. Non si istituisce un nuovo Senato delle Autonomie, né tanto meno un Senato delle Garanzie. Quanto ai rapporti tra i due rami del Parlamento, la Camera dei deputati - numericamente più forte del Senato (di circa sei volte) - diventerebbe la sola titolare del rapporto fiduciario con il Governo (e questo in un'ottica generale ha un senso), ma anche dei poteri (legislativi e d'indirizzo e controllo) più rilevanti, a fronte di un Senato debole e di natura incerta (né organo "di garanzia", né dotato di funzioni politiche significative). Ciò determinerebbe un monocameralismo di fatto che, seppur considerabile in linea di principio, stride tuttavia con una legge elettorale ipermaggioritaria. Un Senato così concepito, con una legittimazione democratica comunque debole in ragione della mancata o comunque "attenuata" elettività (pur sempre di secondo grado, con la prevista designazione sulla

scheda elettorale, ma con una "ratifica" d'incerta natura da parte dei Consigli regionali), finisce con lo smarrire il suo senso. Se, infatti, è condivisibile il superamento del bicameralismo paritario, è anche vero che altre soluzioni sarebbero state preferibili: o un monocameralismo nel quadro di un sistema proporzionale sia pur corretto ovvero una Camera della autonomie dotata di una legittimazione più netta e di poteri più incisivi oppure, ancora, un Senato "di garanzia", a fungere da contrappeso reale per tutto su cui, come diceva Bobbio, "la maggioranza non può decidere da sola". Anche lo statuto delle opposizioni, rimesso alla disciplina del regolamento della Camera, sembra in tal senso non del tutto sufficiente. Così concepita, la riforma neppure determina un rilevante contenimento degli oneri; fine che meglio avrebbe potuto essere perseguito riducendo il numero dei deputati e così riequilibrando anche i rapporti tra i due rami del Parlamento.

2. Carenza di contro-poteri e rischio di premierato "assoluto"

Si è molto discusso di questo rischio di premierato assoluto: non tanto perché autoritario, quanto perché privo di adeguati contro-poteri, che sarebbero sempre necessari in una democrazia. Il combinato disposto di revisione costituzionale e legge elettorale - con un fortissimo premio di maggioranza al partito anziché alla coalizione - muta di fatto la forma di governo: da parlamentare in premierato, non potendo più ritenersi il Presidente del Consiglio, in questo nuovo assetto, quel "*primus inter pares*" prefigurato dalla Costituzione del 1947. Egli diviene, infatti, in tal modo, il vertice esponentiale del Governo, dotato di legittimazione propria e di poteri non adeguatamente contro-bilanciati da un idoneo sistema di "*check and balances*". Tale mutamento ordinamentale ha, del resto, effetti non trascurabili sulla prima parte della Costituzione e sui diritti fondamentali ivi sanciti. Inoltre, approfondendo le conseguenze del cambiamento e provando ad esercitare quella prova "di resistenza" che si usa fare valutando l'applicazione delle leggi "*in the worst scenario*" - il combinato disposto della legge elettorale "*Italicum*" e della riforma costituzionale rischia di attribuire ad una forza politica (e al suo *leader*), pur con meno di un terzo dei suffragi, in virtù del solo ballottaggio, il potere di scegliere i giudici costituzionali di nomina parlamentare, di eleggere il Capo dello Stato con i soli 3/5 dei votanti sia pur dopo votazioni infruttuose, di dichiarare lo stato di guerra, di deliberare su diritti fondamentali e sulle garanzie di indipendenza della magistratura anche scegliendo di fatto tutti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, di procedere a revisione costituzionale sia pur sottoponendola a *referendum*. Se poi si considera la scarsa legittimazione dei parlamentari (i cui capilista sarebbero scelti dai segretari di partito, a fronte della investitura del presidente del Consiglio da parte dei cittadini con il ballottaggio o comunque con l'indicazione da parte della forza politica del proprio candidato), questa asimmetria nella legittimazione di Presidente del Consiglio e parlamentari determina una alterazione negli equilibri tra Governo e parlamento, tutta in favore del primo e senza adeguati correttivi.

3. Competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative

Ritengo un grave errore l'aver privato il Senato della competenza in materie che riguardano comunque i diritti civili e di libertà (che spesso intersecano questioni delicate come quelle bioetiche), nonché i presupposti necessari della democrazia (dal pluralismo alla libertà di stampa; dall'assetto delle magistrature alla disciplina processuale, in cui molti di quei diritti fondamentali trovano attuazione). Rimettere la decisione su temi così essenziali per la tenuta di una democrazia alla sola maggioranza di Governo espressa alla Camera dei deputati - e neppure realmente rappresentativa della maggioranza del Paese, perché artificialmente costruita da un premio sproporzionato a una lista - vuol dire rendere i diritti fondamentali ostaggio delle schermaglie maggioranza-opposizione e, in definitiva, rimetterne la disciplina alla discrezionalità del leader del partito risultato vincitore. "*A contrariis*", va ricordato come in più occasioni la verifica "paritaria" delle due Camere su queste materie abbia costituito un baluardo di libertà e democrazia, magari anche solo correggendo banali errori della "prima lettura".

Per quanto attiene poi alla fase della formazione delle leggi, è ancora tutto da verificare che la dichiarata (e condivisibile) volontà di semplificazione riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato. Infatti, nel disegno di legge costituzionale sono previste almeno una decina di differenti modalità procedurali e ancor più di principi ispiratori, che determineranno incomprensioni e conflitti. Ciò

attiene da una parte alle materie di ripartizione delle competenze tra le due Camere e dall'altra alle maggioranze variabili imposte alle stesse Camere. Basta scorrere il testo degli articoli 10, 81 e 117 per rendersi conto del guazzabuglio. Per di più, come segnalano i "tecnici" del Senato nel loro dossier, in assenza di una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra gli stessi Presidenti delle due Camere. Quali le conseguenze? Possibili rischi di ricorsi a non finire sulla attribuzione di competenze tra le due Camere, per un procedimento legislativo che si voleva semplificare, ma che si rivela invece più complesso e farraginoso.

4. Simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori

Non è stata superata l'ambiguità determinata dallo scontro di vedute tra elezione diretta ed elezione di secondo grado dei senatori. I correttivi da ultimo apportati, compresa la necessità di ricorrere in una successione temporale teoricamente prestabilita a leggi di rango primario nazionale e a distinte leggi regionali, confermano la confusione, oltre che la incertezza e la irragionevolezza, della normativa in questione. Scrivere in un comma che i senatori sono eletti dagli "organi delle istituzioni territoriali" e in un altro "in conformità delle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi..." significa non decidere quale sistema si vuol adottare e contorcersi in una logica confusa. Significa rischiare di dare spazio alle peggiori clientele politiche territoriali o ad avvocati in attesa di cause laute e senza fine. Significa, istituzionalmente, aver creato una sorta di mostro bicefalo, una novità mondiale assoluta, di certo non espressione della volontà e sovranità popolare, quanto piuttosto dei giochi di partito. Se poi si considera come rimanga tuttora irrisolto, anzi nemmeno prefigurato, ogni riferimento alla elezione in Senato dei sindaci, le perplessità non possono che aumentare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. "*Dulcis in fundo*", il solo pensare ad un Senato "a formazione progressiva", in ragione delle diverse scadenze degli organismi territoriali, non fa che marcare il tasso di incertezza, confusione ed irragionevolezza, sol che si provi ad immaginare come potranno svolgersi i lavori di Commissione e d'Aula.

5. Rapporto tra Stato e Regioni: disciplina confusa e regressiva, foriera di conflitti

Forti perplessità desta pure il rapporto tra Stato ed enti autonomi territoriali, così come si configura nella attuale riforma. Seppur è vero che l'assetto delineato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aveva determinato un contenzioso a non finire e certamente da ridimensionare (soprattutto in materia di legislazione concorrente), quel che sta uscendo dalle nuove norme costituzionali è un ritorno ad una sorta di centralizzazione, che sconfessa l'evoluzione storica sociale economica e politica degli ultimi decenni. Ed è francamente eccessiva. Rischia soprattutto di segnare una ingiustificata regressione rispetto alle esperienze migliori del regionalismo italiano, anche in ragione di una clausola di supremazia che rischia (anche qui ragionando in termini di "*worst scenario*") di erodere ulteriormente le competenze autonome territoriali, sottraendo alle Regioni il governo del territorio. Inoltre, in prospettiva, questa riscrittura dei rapporti tra Stato e Regioni in senso centralista rischia di alimentare, per motivi diversi, quel contenzioso per la cui riduzione si è deciso di eliminare la competenza legislativa ripartita, altrimenti capace di armonizzare esigenze di uniformità nei principi e di adeguamento alla realtà di riferimento nelle scelte di dettaglio.

6. Necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali

Manca poi una riflessione (perché negata da presunte inammissibilità) su aspetti che invece sarebbe stato opportuno approfondire, quali ad esempio la revisione del sistema delle immunità, delle prerogative, dei titoli e delle incompatibilità (anche eventualmente affidandone il sindacato alla Corte costituzionale o ad altro organismo terzo, in modo da escludere comunque ogni ipotesi di "*iurisdictio domestica*"), soprattutto per i "nuovi" senatori (tanto più in ragione della loro carente legittimazione democratica e del loro essere scelti per la titolarità di un diverso mandato); la previsione dell'unità della giurisdizione e di garanzie effettive di indipendenza (interna ed esterna) della magistratura; l'assetto delle Autorità indipendenti in modo da disciplinarne, con cautele adeguate, il ruolo di garanzia di diritti fondamentali o comunque la funzione regolatoria; i diritti fondamentali (anche quelli di "nuova generazione" come il diritto di accesso alla rete) e i loro sistemi di tutela.

7. Il metodo

Non riesco infine a riconoscermi in un percorso di revisione costituzionale, per di più così profonda, che non abbia utilizzato come metodo primario quello rispettato dai nostri Costituenti del 1947, ossia il temperamento delle diverse sensibilità. Un dialogo costruttivo, per quanto difficile e complicato, anche a costo di un apparentemente inutile rallentamento dei tempi. Soprattutto per una riforma della Carta fondamentale costituzionale, non si può prescindere dalla ricerca della soluzione migliore, trattandosi in sostanza di estendere la base del consenso attorno ad una idea di riforma realmente condivisa. Il fattore-tempo non può prevalere su questioni che attengono alla tutela degli interessi primari dello Stato, dei rapporti tra poteri, della garanzia di diritti e libertà fondamentali; in ultima istanza, della nostra idea di democrazia. Proprio per l'estrema importanza, vitale direi, della materia: la "*Grundnorm*" scriveva Hans Kelsen, la norma fondamentale da cui ogni altra trae legittimità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Laniece, Martini, Merloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sollo, Stefani, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bencini e Lanzillotta, per partecipare ad un incontro internazionale; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Iniziativa popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092)
(presentato in data 13/10/2015);

C.9 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme, Compagnone Giuseppe, Conte Franco, Fucksia Serenella, Idem Josefa, Panizza Franco, Romani Maurizio, Silvestro Annalisa

Istituzione dell'ordine professionale dei chimici e dei fisici (2086)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo (2087)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Disposizioni per la tutela della salute nell'impiego dei prodotti fitosanitari (2088)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di sequestro e confisca di prevenzione dei beni dei corrotti (2089)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Santangelo Vincenzo, Donno Daniela, Puglia Sergio, Cappelletti Enrico, Lezzi Barbara, Serra Manuela, Castaldi Gianluca, Mangili Giovanna, Endrizzi Giovanni, Bottici Laura, Moronese Vilma, Crimi Vito Claudio, Buccarella Maurizio, Marton Bruno

Disposizioni di sostegno a favore delle vittime dei reati violenti (2090)

(presentato in data 08/10/2015);

senatrice Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di certificazione antimafia (2091)

(presentato in data 12/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060);

(assegnato in data 12/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sposetti Ugo

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici (1852)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Compagna Luigi ed altri

Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (1982)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Razzi Antonio

Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all'estero (2023)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fravezzi Vittorio

Istituzione della Giornata nazionale dell'autonomia e dell'autogoverno responsabile delle comunità locali (2050)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Braga Chiara ed altri

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (2068)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2607 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2972, C.3099);

(assegnato in data 13/10/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Fravezzi Vittorio

Modifiche agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287 in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (2025)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

4^a Commissione permanente Difesa

sen. Cotti Roberto ed altri

Modifiche alle disposizioni in materia contabile e finanziaria di cui all'articolo 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (2045)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/10/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Amati Silvana ed altri

Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale - Mail Art (2022)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Nugnes Paola ed altri

Misure per l'utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini (1990)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 1° e 2° riunite

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente (1989)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Tosato Paolo ed altri

Disposizioni in materia di sostegno economico ed agevolazioni fiscali per la famiglia (2076)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 12° riunite

sen. Albano Donatella ed altri

Divieto della propaganda pubblicitaria per i giochi con vincite in denaro (2033)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/10/2015 la 8ª Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Filippi Marco ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1881)

Sen. Crosio Jonny

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1897).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 490 definitivo) (atto comunitario n. 82), trasmessa dalla Commissione europea e annunciata all'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 38 e 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - la relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (n. 211).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2015. Le Commissioni 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 12 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale: all'ingegner Virginio Di Giambattista, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

al dottor Nicola Borrelli, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Anna Maria Canfora, Gabriella Palocci e Riccardo Sisti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 1º aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 31 marzo 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CCXIX*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2014 -

sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 3).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 68, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la parte relativa alla cosiddetta "eccezione galenica".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 619).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 settembre 2015, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1077, relativo alla seduta del 7 maggio 2015;
- n. 1078, relativo alla seduta del 18 maggio 2015;
- n. 1079, relativo alla seduta del 25 maggio 2015;
- n. 1080, relativo alla seduta del 3 giugno 2015;
- n. 1081, relativo alla seduta del 8 giugno 2015;
- n. 1082, relativo alla seduta del 15 giugno 2015;
- n. 1083, relativo alla seduta del 22 giugno 2015;
- n. 1084, relativo alla seduta del 30 giugno 2015;
- n. 1085, relativo alla seduta del 6 luglio 2015;
- n. 1086, relativo alla seduta del 13 luglio 2015;
- n. 1087, relativo alla seduta del 20 luglio 2015;
- n. 1088, relativo alla seduta del 27 luglio 2015.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 17).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6 e 8 ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Difesa Servizi S.p.A., per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 314);

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 315);

della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 316);

dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 317).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a

Sezioni riunite con delibera n. 15/2015, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2015 (*Doc. XLVIII*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (COM (2015) 472 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Fucksia, Palermo e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 del senatore Amidei ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pignedoli, Albano, Scalia, Maurizio Romani, Cuomo, Vacciano, Laniece, Dalla Zuanna, Romano, Filippi, Gambaro, Sollo, Scavone, Conte, Idem, Ruta, Pagliari, Zanoni, Fasiolo e Cucca hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02258 della senatrice Puppato.

Il senatore Maurizio Romani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02260 della senatrice Padua ed altri.

I senatori Aiello, Liuzzi, Laniece, Conte, Dirindin, Fucksia e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02270 del senatore Di Biagio.

I senatori Amati, Angioni, Bertuzzi, Borioli, Capacchione, Chiti, Cirinnà, Cucca, D'Adda, Fabbri, Favero, Giacobbe, Gianluca Rossi, Ginetti, Idem, Lai, Manassero, Mattesini, Mauro Marino, Orrù, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Puppato, Francesco Russo, Santini, Francesco Scalia, Spilabotte, Valdinosi, Valentini, Zanoni, Lo Giudice e Guerrieri Paleotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02271 della senatrice Fedeli.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04668 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#),

MASTRANGELI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa* - Premesso che:

il Governo Monti, durante il Consiglio dei ministri n. 47 del 28 settembre 2012, approvava il provvedimento di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa ed in seguito emanava un comunicato stampa in cui dichiarava: "La riorganizzazione dell'ente mira a valorizzare l'attività dei volontari della CRI, garantire all'ente maggiore autonomia e indipendenza, consolidare le risorse umane, risanarne la gestione e acquisire ulteriori risorse finanziarie attraverso l'attività dell'Associazione";

per raggiungere questi scopi veniva tracciata nel decreto legislativo n. 178 del 2012 una procedura di privatizzazione graduale, in 3 fasi, che avrebbe dovuto portare la Croce rossa italiana a diventare un'associazione privata di volontariato sostenuta in gran parte da finanziamenti privati, con una contestuale riduzione del contributo statale che nel 2017 avrebbe dovuto portare ad un risparmio, "nell'ipotesi più pessimistica", di 42,6 milioni di euro all'anno;

la trasformazione della CRI da ente pubblico non economico ad associazione di diritto privato, secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, è avvenuta il 1° gennaio 2014; in seguito a tale data, la CRI viene considerata associazione di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

oltre alle attività tradizionalmente svolte della Croce rossa internazionale, la nuova associazione può anche "svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo" (comma 4, lett. e), dell'art. 1 del decreto legislativo n. 178) ed erogare servizi di formazione per il personale non sanitario, per il personale civile e per le altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile;

l'art. 4 prevedeva inoltre una dismissione, da parte del commissario ed in seguito dal presidente nazionale, dei beni immobili non provenienti da negozi giuridici modali appartenenti all'ente pubblico CRI, mentre l'art. 6 dettava le regole per definire i rapporti in essere del personale impiegato presso la CRI distinguendo le posizioni degli impiegati a tempo indeterminato (a loro volta suddivisi in civili e militari) e quelle dei lavoratori precari;

considerato che:

a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178, la riorganizzazione (privatizzazione) della Croce rossa italiana, anche a causa di numerose proroghe, è ancora lungi dall'essere realizzata e la reale attuazione dei propositi contenuti negli articoli del decreto (in particolare degli articoli 4 e 6) resta in gran parte da verificare;

risulta infatti critica la situazione del personale dell'ex Croce rossa italiana, in parte assorbito nella nuova associazione di diritto privato, ma con modalità differenti a seconda delle regioni e spesso con evidenti abusi dei contratti nazionali e del diritto del lavoro;

rimane del tutto fumosa e incontrollata la gestione del personale rimasto impiegato presso l'ente pubblico e in attesa della procedura di mobilità: si tratta di personale altamente specializzato che viene impiegato per mansioni del tutto inadeguate ed antieconomiche (come ad esempio in Lombardia, centinaia di esperti soccorritori vengono utilizzati per vagare nelle città privi di qualsiasi attrezzatura medica);

altra criticità emerge dal bilancio delle dismissioni dei beni immobili e mobili della CRI: in base alla relazione della Corte dei conti depositata il 13 ottobre 2014 "nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del Patrimonio immobiliare hanno garantito un'entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di un'entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste andate deserte per la quasi totalità dei lotti";

considerato inoltre che:

con un'ordinanza del 16 settembre 2015 il presidente nazionale della CRI ha formulato la richiesta di un'anticipazione di fondi alla Banca nazionale del lavoro di circa 90 milioni di euro, per far fronte all'enorme contenzioso generato da debiti derivanti da gestione *ante* 2008, nonché per i "costi derivanti dalle stabilizzazioni del personale civile a tempo determinato per effetto della legge 226/2006

(finanziaria 2007) e alla mancata attuazione dei processi di assorbimento di tale personale previsti dall'art. 2, comma 367, della legge 24/2007 (finanziaria 2008)";

se tale prestito fosse concesso, l'ente si ritroverebbe con un *deficit* consolidato di circa 140 milioni di euro mandando in fumo ogni previsione di risanamento e di risparmio prevista dallo Stato con l'intera procedura di privatizzazione;

si chiede sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano intraprendere, nei limiti della propria competenza, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle norme previste dalla decreto legislativo n. 178 del 2012 da parte di tutti i soggetti interessati nella procedura di privatizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa.

(3-02281)

[MARINELLO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 14 maggio 2015 nel rispondere presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, all'interrogazione 5-05601 sull'efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato, il sottosegretario di Stato per la salute riferiva che: «Il nuovo decreto ministeriale 30 maggio 2014, sul bollino ha previsto un terzo codice, che riassume le informazioni presenti negli altri due, semplificando le operazioni di lettura. (...) L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), per consentire il progressivo adeguamento degli impianti ed assicurare l'adeguata fornitura di bollini alle aziende farmaceutiche, ha avviato dal 18 luglio 2014 (entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) la produzione dei nuovi bollini con il terzo codice, pur potendo continuare a produrre quelli con due soli codici fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tuttavia, l'IPZS produrrà esclusivamente bollini con le nuove regole del decreto ministeriale 30 maggio 2014 (con tre codici). (...) "l'internalizzazione della produzione, peraltro non ancora partita, che (...) garantirà il totale monitoraggio in tutte le fasi, ma soprattutto genererà economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino e l'innalzamento dei livelli di sicurezza. Un obiettivo che l'IPZS si è dato scegliendo di investire sulla produzione *in house*". (...) il processo di internalizzazione della produzione dei bollini sarà in grado - a regime - di garantire significativi benefici, anche in termini di economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino, con evidenti risparmi a beneficio delle casse dello Stato. L'acquisto effettuato dallo stesso IPZS dei macchinari necessari per la produzione dei bollini farmaceutici conformi alle nuove specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2014, si appalesa legittimo e doveroso a fronte del ruolo centrale da sempre riconosciuto a IPZS nell'ambito della lotta alla contraffazione a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'Erario. (...) l'Istituto sta allestendo impianti con capacità produttive superiori alle esigenze *standard* del mercato farmaceutico, per garantire la capacità produttiva necessaria a fronteggiare incrementi produttivi non programmabili»;

nonostante le rassicurazioni, permangono dubbi e problemi sugli effetti della decisione del Poligrafico di internalizzare la produzione del bollino farmaceutico;

l'8 luglio 2015, l'Eurispes, nell'ambito di indagini più complessive sulla spesa pubblica e sulla lotta alla falsificazione attraverso strumenti di tracciabilità, ha messo in discussione la scelta di centralizzare la produzione dei bollini, denunciando la scarsa trasparenza dello stesso Poligrafico che non avrebbe fornito, nonostante le richieste, i dati richiesti per analizzare l'effettiva produzione;

secondo l'Eurispes, la burocratizzazione del Poligrafico e la scarsa trasparenza rischiano di generare maggiore spesa pubblica; secondo l'Eurispes, il blocco, ad aprile 2015, di 70 milioni di farmaci causato da bollini difettosi si sarebbe potuto evitare se il Poligrafico non avesse deciso di avocare al suo interno la totalità della produzione annua, circa 2,3 miliardi di bollini farmaceutici, mentre fino all'inizio del 2015 si utilizzavano aziende esterne e appalti di gara;

l'Eurispes considera preoccupante "pensare che una partita di carta difettosa possa bloccare un sistema di dati centralizzato, altamente informatizzato e, fino ad oggi, efficiente". Nel *report* dell'8 luglio, l'Eurispes infine ha denunciato che sulla questione dei bollini "non è possibile capire se l'emergenza sia effettivamente rientrata". Secondo l'Eurispes resta da chiarire per quale motivo, se le imprese

esterne che si sono aggiudicate l'ultima gara hanno fatto offerte comprese tra i 13,6 euro e i 9 euro per un rotolo di 1.000 bollini, la stessa produzione del Poligrafico viene venduta alle imprese farmaceutiche a 26 euro. Un costo che inevitabilmente pagheranno malati e famiglie", e ci si domanda infine se non sia più utile "riprendere la via del ricorso all'*outsourcing*";

il 2 ottobre 2015 con un comunicato del Ministero della salute è stato reso noto che il Poligrafico ha dichiarato che sono stati distribuiti bollini farmaceutici con cifra di controllo errata;

sono altresì stati rilevati nel corso di questi mesi perduranti problemi, dovuti a difetti tecnologici dei macchinari utilizzati: un numero altissimo di bollini non utilizzabili per errori di produzione della carta adesivizzata presso i propri impianti; immissione in commercio senza controllo preventivo di bollini fuori specifica e con errori che non fanno leggere correttamente il codice; immissione in commercio di farmaci con un codice progressivo che si cancella al tocco senza lasciare tracce sull'astuccio;

risulta altresì all'interrogante che sono state acquistate 16 macchine da stampa che non hanno la soluzione per questo problema e che addirittura alcune di queste macchine sono state omologate e messe in produzione proprio in questi giorni;

la ricetta elettronica è ormai estesa a livello nazionale. Le ricette elettroniche prescritte dai medici di assistenza primaria, secondo i dati delle farmacie raccolti ed elaborati da Promofarma, sono state a giugno 23 milioni su un totale complessivo di 48 milioni di ricette. In questo momento di affermazione del sistema di prescrizione elettronica il codice del prodotto, rappresentato sul bollino farmaceutico, è particolarmente importante in quanto diventa la certificazione dell'avvenuta effettiva spedizione del prodotto prescritto e messo a carico del Servizio sanitario nazionale;

è importante il bollino per i codici di lettura automatica ma ancora più importante il codice progressivo e il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio stampati sulla scatola della confezione. Sono questi due codici che, indipendentemente dal supporto cartaceo del bollino che facilita la lettura automatica, certificano la confezione;

nel ricordare che talune delle problematiche esposte erano già state trattate nelle interrogazioni 4-08706 e 4-08344, presentate alla Camera dei deputati e tuttora senza risposta, e che si registra una recrudescenza di furti di medicinali, già peraltro segnalata dallo studio «The theft of medicines from *italian hospital*» pubblicato nel marzo 2014 dal centro Transcrime dell'università Cattolica di Milano e università di Trento,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità di controllo che il Poligrafico utilizza prima di inviare i bollini farmaceutici alle aziende e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per rafforzarle;

quali misure intendano prendere per garantire il superamento delle problematiche esposte in premessa ed in particolare per: 1) dare continuità qualitativa agli *standard* previsti; 2) evitare soluzioni di continuità nei flussi di fornitura dei bollini alle industrie farmaceutiche; 3) ridurre i costi di cessione dei bollini alle industrie farmaceutiche, costi che con la produzione *in house*, al contrario di quanto promesso, risultano essere raddoppiati;

se non ritengano opportuno, ove la situazione di difficoltà fosse tale da compromettere la tracciabilità dei farmaci e la sicurezza delle forniture, superare l'esclusività del Poligrafico nella produzione dei bollini.

(3-02282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORIOLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nel corso degli ultimi 2 anni tanto l'amministrazione provinciale, quanto i Comuni della provincia di Alessandria, coinvolti nella realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, "terzo valico dei Giovi", hanno ripetutamente richiesto al Governo l'istituzione di uno strumento analogo all'Osservatorio per la linea ferroviaria AV Torino-Lione, immaginando la nomina governativa di un commissario, incaricato di portare a compimento la progettazione e la realizzazione dell'opera e di presiedere la concertazione territoriale con le comunità locali;

il precedente commissario, Walter Lupi, si è dimesso dal proprio incarico ormai da oltre un anno,

lasciando totalmente senza presidio una funzione che, per quanto ancora circoscritta ai soli aspetti realizzativi, appare tanto più essenziale, nel momento in cui le attività di realizzazione dell'opera entrano progressivamente nelle fasi più complesse e delicate, specialmente per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente e sulla viabilità locale;

in relazione a quanto ricordato, sta diventando sempre più difficile il ruolo degli amministratori locali, chiamati da un lato a svolgere la loro funzione a presidio della salute dei cittadini, e più in generale dei diritti e degli interessi legittimi delle comunità rappresentate, e dall'altro a cooperare responsabilmente con il processo di realizzazione dell'opera nell'interesse dell'intero Paese;

da lungo tempo, ormai, questo duplice e complesso ruolo, nonostante la pur importante azione della Prefettura, è di fatto abbandonato alla dialettica impropria, da un lato tra le amministrazioni locali e il *general contractor*, in quanto tale soggetto è portatore di interessi specifici e non necessariamente coincidenti con l'interesse pubblico; dall'altro tra le stesse amministrazioni e le opposizioni, istituzionali ed extra-istituzionali, nei confronti di un'opera che muove dall'iniziativa del Governo e non certo degli enti locali;

oltre alle problematiche connesse all'attività dei cantieri, risultano inevasi, nei confronti delle comunità locali, alcuni degli impegni a suo tempo formalmente previsti, in connessione con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE e, fra questi, quelli relativi agli accordi procedurali per la realizzazione delle opere di permeabilità delle linee storiche, oltre agli studi di fattibilità finalizzati alla valorizzazione della funzione logistica tra la valle Scrivia e l'alessandrino;

considerato, inoltre, che:

due incontri si sono svolti a Roma nel corso dell'ultimo anno, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il primo con il Ministro *pro tempore*, Maurizio Lupi, il secondo con il Ministro in carica, Graziano Delrio, nel corso dei quali è stata data ampia assicurazione alle comunità locali circa l'impegno del Governo a provvedere rapidamente alla nomina del nuovo commissario ed a costruire un tavolo di concertazione analogo a quello istituito, ed attualmente operante, per la linea ferroviaria AV Torino-Lione;

tuttavia, dall'ultimo incontro sono ormai trascorsi alcuni mesi, senza che dal Governo sia arrivata alcuna risposta ufficiale circa gli impegni ufficialmente assunti, sia sulla nomina del commissario, sia sull'istituzione dello strumento di concertazione, nonostante si siano diffuse notizie informali circa la persona che dovrebbe assumere tale incarico, senza che tali notizie abbiano ad oggi avuto alcun riscontro formale,

si chiede di sapere:

quali siano gli eventuali ostacoli che ancora ritardano la nomina del nuovo commissario, al fine di presiedere alla realizzazione del "terzo valico";

se si confermi l'intenzione del Ministro in indirizzo di conferire al nuovo commissario anche la funzione di coordinare la concertazione territoriale tra il proponente l'opera, la Regione e gli enti locali, e secondo quale modello si pensa di organizzare lo svolgimento di tale funzione, anche in relazione a quanto previsto dalla legge regionale del Piemonte n. 4 del 2011 (Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2011, n. 17);

se non ritenga opportuno, in tal caso, affidare al tavolo di concertazione territoriale, in relazione alle linee di sviluppo dei porti e della logistica oggi inquadrato nel piano nazionale strategico, anche il compito di promuovere approfondimenti e fornire indicazioni e suggerimenti circa le potenzialità del sistema portuale, retroportuale e logistico dell'arco ligure-alessandrino.

(4-04673)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da 10 ottobre 2015 anche gli ultimi 40 dipendenti dalla "Onyx" di Calolziocorte (Lecco) risultano in mobilità e per loro, al momento, non si prospetta alcun futuro occupazionale. Dopo il fallimento della società, decretato dal tribunale di Lecco nell'ottobre 2014, non si è purtroppo concretizzato alcun interessamento di industriali nel rilevare l'attività;

nel mese di novembre 2014, all'indomani del fallimento della Onyx, già circa 60 dipendenti erano stati collocati in mobilità, anch'essi nella più totale incertezza occupazionale;

è bene ricordare che l'attività industriale della Onyx, meglio nota in passato come "Erc", storica azienda di Calolziocorte, *leader* nello sviluppo e produzione di sistemi e componenti per avanzate soluzioni di illuminazione, a partire dal 2010 è stata colpita da una profonda crisi, che ha visto l'avvicinarsi di diversi assetti proprietari e procedure concorsuali e fallimentari, purtroppo non andati a buon fine;

la cessazione di attività della Onyx rappresenta l'ennesima chiusura di un'importante attività industriale sul territorio,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare a salvaguardia dei posti di lavoro e, al contempo, per garantire la permanenza sul territorio, nel medesimo sito, di un'attività produttiva;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare, per attenuare gli effetti della crisi produttiva e occupazionale che negli ultimi anni ha duramente colpito alcune storiche attività economiche ed importanti realtà produttive, con pesanti risvolti sulle famiglie dei lavoratori e sul territorio.

(4-04674)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che dal 6 ottobre 2015 i 102 dipendenti dello stabilimento "Haier" di Campodoro (Padova) sono ufficialmente senza lavoro: la produzione all'interno dello stabilimento è cessata come già annunciato dalla proprietà ad inizio settembre. Un annuncio arrivato come una doccia fredda per i tanti dipendenti che, giovedì 15 ottobre, si riuniranno davanti alla sede della Provincia di Padova, in occasione di un incontro tra le parti sociali, per ottenere chiarimenti sul tipo di azioni che si intende avviare per il ricollocamento dei lavoratori. La comunità di Campodoro sta manifestando concretamente solidarietà ai lavoratori che, in segno di protesta e per vigilare che dall'azienda non escano macchinari, hanno allestito nel parcheggio esterno allo stabilimento un presidio permanente;

è in corso una profonda crisi dell'industria degli elettrodomestici in Italia, che, con i suoi 130.000 addetti, 12 miliardi di euro di fatturato cumulato e un *export* del 60 per cento, è seconda per numero di occupati solo a quella delle automobili e, sebbene il settore delle lavatrici o dei frigoriferi sia stato a lungo un fiore all'occhiello del *made in Italy* con marchi molto noti come Ariston, Indesit, Rex, Ignis, Zanussi, molte fabbriche italiane sono state costrette a vendere a multinazionali straniere pur di non cessare l'attività produttiva;

Haier è un'azienda cinese fondata nel 1984 specializzata nella produzione di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) e nell'elettronica di consumo (lettori DVD mp3, tablets e smartphones) che vanta 64 filiali, 29 impianti produttivi, 8 centri *design* e 16 parchi industriali, sparsi nel mondo. È la terza più grande produttrice di beni per la casa risultando all'IFA (fiera delle tecnologie) 2015 di Berlino, primo marchio al mondo nel mercato degli elettrodomestici per il sesto anno consecutivo,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di procedere celermente all'individuazione di tutti gli strumenti utili a scongiurare la chiusura dello stabilimento che costituirebbe una gravissima perdita, oltretutto ingiustificata perché si tratta di uno stabilimento di proprietà di un Gruppo industriale con una lunga tradizione ed elevati *standard* qualitativi internazionali riconosciuti;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per fronteggiare la crisi aziendale e giungere ad un serio impegno da parte della proprietà in ordine al varo di un vero piano industriale in grado di agevolare un riposizionamento dell'azienda sul mercato.

(4-04675)

[ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [EUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la sicurezza e la salute della persona sono obiettivi costituzionali a livello economico-sociale perseguiti dallo Stato attraverso l'ordinamento giuridico;

una delle più frequenti cause di compromissione della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, che dovrebbe essere sistematicamente rilevata in modo attendibile con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telelaser*, *tutor* e ogni altra similare;

svariatissimo il numero degli *autovelox* fissi e mobili installati sul territorio nazionale anche per semplici fini di lucro, nella maggioranza dei casi;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura onde evitare il pregiudizio sulla loro affidabilità e la conseguente violazione della fede pubblica sull'attendibilità dell'accertamento, considerando il rilevante impatto sociale sulla sicurezza stradale a livello di prevenzione;

ancora secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto al mutamento delle sue caratteristiche e - per l'effetto - alla variazione dei valori misurati, dovuta ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici nonché mutamento della tensione di alimentazione";

l'obbligo di verifica periodica si impone anche in considerazione della natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* tale da consentire al soggetto coinvolto di predisporre, a propria volta, gli opportuni controlli tecnici sulla strumentazione in ordine alla sua corretta funzionalità;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

solo questo non è sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

a titolo esemplificativo, è indispensabile, a fronte di accertamenti tecnici svolti in sede giudiziale, valutare il reale e corretto funzionamento dell'apparecchiatura dopo la sua installazione all'uso: infatti, con le velocità superiori ai 100 chilometri orari e diversi modelli di veicoli, ne vengono rilevate solo alcune, facendo così decadere il principio basilare dell'omologazione che presuppone l'assenza di vizi costruttivi e di progettazione, ovviamente non rilevabili attraverso la semplice operazione di taratura resa obbligatoria dalla Corte costituzionale;

considerato altresì che:

sempre a seguito degli accertamenti giudiziali, è stato anche rilevato che le prescrizioni contenute nel manuale di funzionamento non vengono rispettate, così alterando ancora una volta il risultato della misurazione effettuata: in modo esplicito, la polvere sullo schermo, l'umidità, la temperatura, i riflessi solari, l'installazione inclinata rispetto alla sede stradale sono tutti fattori che "travisano" il risultato a danno del soggetto coinvolto;

ancora nell'ambito giudiziale, sono stati rilevati diversi *release* di *software* e manuali d'uso riferiti allo stesso modello di apparecchiatura così determinando, dal punto di vista pratico, una difformità con il prototipo depositato, e dal punto di vista giuridico-amministrativo, un vizio insanabile del procedimento di approvazione ed homologazione nonché dell'art. 45 del codice della strada, con evidenti riflessi penali anche in un'ottica di previsione e conseguente adozione di misure cautelari per garantire la sicurezza dei soggetti nella circolazione stradale e la fede pubblica;

considerato infine che, a parere degli interroganti, la rilevanza delle anomalie nei procedimenti di approvazione ed homologazione è tale da non consentire di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura all'insorgere delle anomalie di funzionamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere una diversa procedura *in loco* dopo l'installazione e prima dell'effettivo utilizzo degli

strumenti di rilevazione, al fine di renderli conformi al nuovo dettato della Corte costituzionale e delle direttive 2006/42/CE, CISPR16, EN61000-4-3, MIL-STD285;
quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e come intenda adoperarsi affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti in ambito nazionale.

(4-04676)

[LUMIA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

un articolo di "la Repubblica", edizione di Palermo, pubblicato il 7 ottobre 2015 riferisce del ritorno a Palermo del boss Sandro Capizzi. Nel mese di gennaio, avrebbe beneficiato della scadenza dei termini di custodia cautelare dopo l'annullamento con rinvio della condanna a 10 anni disposto dalla Corte di cassazione, con conseguente nuovo processo di appello. Allora, riferisce il giornale, era stato imposto il divieto di soggiorno a Palermo, annullato di recente;

egli è un pericolosissimo capomafia, figlio di Benedetto Capizzi, storico esponente della cupola mafiosa arrestato nel 2008 dall'Arma dei Carabinieri perché ritenuto responsabile di un progetto di riorganizzazione della cupola mafiosa. In quell'occasione anche Sandro Capizzi era stato coinvolto nelle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, in quanto braccio operativo del padre; la presenza a Palermo di Capizzi va posta anche in relazione alla nuova situazione di grave allarme venutasi a determinare a Palermo con l'omicidio di Mirko Sciacchitano proprio nella periferia orientale della città, dove insistono i mandamenti mafiosi sotto il controllo della famiglia Capizzi, Villagrazia e Santa Maria di Gesù;

a giudizio dell'interrogante non sono chiare, nei diversi passaggi processuali, le cause della scadenza dei termini di custodia cautelare;

inoltre non sono note le ragioni per cui è stato revocato il divieto di soggiorno a Palermo per Capizzi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi e istruttori previsti dalla normativa vigente anche al fine di chiarire i motivi alla base delle vicende descritte.

(4-04677)

[VALENTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che è obiettivo dello Stato italiano salvaguardare il patrimonio pubblico, soprattutto quando è di primaria utilità e in un momento dove il risanamento dei bilanci pubblici e la buona gestione devono essere la regola principale; considerato che:

a Roma sono presenti, dopo le olimpiadi del 1960 numerosi impianti sportivi storici, alcuni dei quali sono stati demoliti, come il velodromo all'EUR, mentre altri sono in stato di abbandono totale come lo stadio Flaminio;

lo stadio Flaminio è limitrofo all'*auditorium* "Parco della musica", gioiello dell'architettura e della cultura a livello mondiale, quindi il degrado e l'abbandono sono visibili alle migliaia di persone che frequentano gli eventi organizzati dall'*auditorium* ogni giorno;

il perdurare di tale situazione, oggetto di attenzione dei *mass media* ogni giorno, non è un punto a favore della candidatura di Roma all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno attivarsi presso gli enti competenti per promuovere un intervento urgente che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta la gestione e lo sviluppo attraverso un progetto pluriennale a favore delle attività sportive e dei servizi annessi.

(4-04678)

[PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [FUCKSIA](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti, è all'attenzione degli amministratori locali la questione della redazione dei prossimi bandi di gara per la distribuzione del gas e, nel caso di cambio gestore del servizio, c'è incertezza circa le condizioni lavorative che potrebbero essere introdotte per i lavoratori dei servizi di distribuzione del gas;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'introduzione della normativa denominata "Jobs Act" in tema di riforma della legislazione del lavoro, di cui alla legge n. 183 del 2014, ha generato ulteriori dubbi interpretativi e soprattutto non ha risolto, ma aggravato, i problemi relativi alla salvaguardia di tutele e garanzie per i lavoratori;

considerato inoltre che:

il 21 settembre 2015, nel palazzo municipale di Livorno, si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al lavoro Francesca Martini, e i rappresentanti dei sindacati dei chimici (Filtem Cgil - Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia manifatture; Femca Cisl - Federazione energia moda chimico; UilTec - Unione italiana lavoratori del tessile, energia e chimica; Usb Lavoro privato) in merito alle procedure relative alla prossima gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas, il cui bando dovrebbe partire entro la fine del 2015; il tavolo era stato chiesto dai lavoratori, preoccupati per la salvaguardia delle garanzie relative ai loro rapporti di lavoro;

si apprende da notizie di stampa ("FotoNewsLivorno", del 21 settembre 2015) che "la questione è come garantire continuità nei rapporti di lavoro e soprattutto nei diritti, in particolare le garanzie previste dall'art. 18" e che nella citata occasione l'assessore Francesca Martini ha ricordato che "La materia ha una regolazione normativa che si è susseguita nel tempo (...) e il problema che emerge è che dovrebbe essere fatta una "gara d'ambito" in base al decreto Letta in materia di gas, ma nel frattempo è subentrato il "Jobs Act" a regolare alcuni aspetti normativi, che se fosse applicato nel caso concreto potrebbe comportare addirittura il licenziamento dei lavoratori e una riassunzione a "tutele-crescenti"; "Il Comune è molto preoccupato, ha detto l'assessore Martini, perché dovrà applicare il testo di un bando-tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica il Gas e il sistema idrico, emanato prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, e ad oggi non ci sono stati chiarimenti in proposito. Sono anche preoccupata perché l'Autorità è un organismo di tipo esclusivamente tecnico, e quindi è opportuno che la questione sia portata all'attenzione della politica";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le criticità evidenziate non risultano definite e, alla luce della documentazione raccolta, emergerebbe che il Governo non ne abbia compreso la rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere il problema della salvaguardia delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici nella fase delle gare per la distribuzione del gas e nel caso di cambio del gestore del servizio stesso.

(4-04679)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che risulta agli interroganti che in data 28 gennaio 2014 è stato inoltrato alla Procura della Repubblica della Procura generale della Corte dei conti di Firenze nonché alla Procura della Repubblica di Lucca un esposto in cui i cittadini Valeria Antoni (consigliere comunale), Samuele Marsili, Domenico Piccirillo e Elisabetta Zuccaro (consigliere comunale) affermano di essere venuti a conoscenza di fatti relativi alla realizzazione di campi fotovoltaici a Massarosa (Lucca). Tali circostanze sono state sottoposte all'attenzione delle Procure affinché potessero valutarne la correttezza, ovvero le eventuali violazioni e le conseguenti responsabilità;

considerato che, per quanto risulta:

con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 25 settembre 2009 veniva approvata la scissione di Sermas SpA, società interamente partecipata dal Comune di Massarosa, in due società di cui una "esclusivamente operante nei servizi di gas metano in grado quindi, eventualmente, di cogliere le migliori opportunità di aggregazione societaria" e l'altra che "l'Amministrazione Comunale ritiene inoltre strategico possedere apposito soggetto che abbia come fine l'utilizzo di energie alternative (fotovoltaico, eolico, eccetera) al fine di ottenere considerevoli risparmi di spesa nonché minore

impatto ambientale";

con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 31 marzo 2010 si avviava la fusione per l'incorporazione di Sermas Gas con Toscana energia lasciando alla società scissa (Sermas Servizi SpA) la gestione di "altri servizi pubblici locali";

in data 13 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo quadro tra Toscana energia e Comune di Massarosa;

in data 14 settembre 2010 è stato sottoscritto un accordo tra Sermas Servizi SpA e Toscana energia green (TEG), controllata da Toscana energia, per la realizzazione di alcuni impianti: un impianto fotovoltaico su piscina comunale, un impianto solare termico su piscina comunale, un impianto fotovoltaico in località Brentino, un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 1 e un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 2;

all'interno di tale accordo erano previste (punto c) anche la fornitura di materiali e strutture oltre ad una forma sostanziale di finanziamento (art. 5) relativa alle attività svolte da TEG per conto di Sermas, quali il pagamento di fornitori, consulenti e appaltatori incaricati direttamente da Sermas;

a giudizio degli interroganti, è dubbia la legittimazione ad operare nel campo della produzione e vendita di energia da parte di Sermas servizi SpA in virtù di quanto sancito all'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ed anche da quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lombardia nel parere 861 del 22 luglio 2010 che ritiene che quest'attività "sembra esulare dalle finalità proprie dell'ente territoriale configurandosi come attività tipicamente commerciale perché diretta alla produzione ed al commercio di un bene rispetto al quale gli enti locali non solo non hanno alcun diritto di privativa ma rilevanti poteri di indirizzo in relazione alla pianificazione urbanistica territoriale ed alle altre potestà pubblicistiche di loro competenza" e che "l'intervento diretto dell'Ente, anche e soprattutto se per tramite di una società partecipata la quale potrebbe essere agevolata in relazione ai diritti di localizzazione e costruzione degli insediamenti appare porsi in deciso contrasto sia con le regole sulla concorrenza che con quelle sul divieto di aiuti di stato che sono contenute nel Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in ogni caso, potrebbe falsare la libertà del mercato";

inoltre, risulta che non sia stato possibile verificare attraverso gli strumenti a disposizione dei privati cittadini, ai sensi delle norme sulla trasparenza amministrativa, l'esistenza di una gara pubblica esperita da Sermas Servizi SpA per l'individuazione del fornitore dei pannelli solari, che sono stati fatturati direttamente da TEG a Sermas Servizi;

in data 26 ottobre 2012 viene sottoscritto un accordo tra TEG e Sermas servizi nel quale si evidenzia il debito di Sermas verso TEG pari a 7.690.832,16 euro;

in data 1° agosto 2013 è stata approvata la delibera del Consiglio comunale n. 52 con la quale si prende atto finalmente che "la produzione di energia fotovoltaica non rientra tra i fini istituzionali dell'ente pubblico locale e non è riconducibile al novero delle partecipazioni essenziali per l'amministrazione locale stante, appunto, la natura marcatamente industriale dell'attività, difficilmente qualificabile come servizio pubblico: nel caso specifico verrebbero dunque a mancare i presupposti imprescindibili per il legittimo mantenimento/nuova costituzione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 27 dicembre 2007, n. 244". Inoltre, la delibera sancisce la non sostenibilità da parte di Sermas servizi SpA degli oneri finanziari derivanti dall'operazione in quanto "considerato che Sermas, al fine di estinguere il debito con Toscana Energia Green, ha effettuato apposita ricerca di finanziamento sul mercato finanziario e che tale ricerca è andata deserta", proponendo come rimedio la cessione degli impianti stessi a TEG, anche in questo caso senza alcuna procedura con evidenza pubblica che si afferma di voler evitare in quanto "l'operazione suddetta ha il vantaggio di non esporre la Società comunale sia ad un forte indebitamento sia all'onere di affrontare il rischio che una specifica procedura di alienazione degli impianti non consenta il recupero del loro costo; (...) dalle analisi di mercato svolte una procedura di alienazione non avrebbe permesso di raggiungere risultati economici migliori anche a causa dell'indebitamento maturato; (...) sia la procedura di scissione che la successiva procedura di alienazione avrebbe comportato costi

aggiuntivi";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le procedure adottate paiono non conformi ai principi di buona amministrazione che dovrebbero essere seguite dagli amministratori;

è evidente che sarebbe stato opportuno un rapido intervento delle competenti autorità,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della presentazione del citato esposto e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, abbia attuato o intenda avviare gli opportuni controlli in ordine alla legittimità della gestione e delle scelte operate nel quadro di quanto descritto.

(4-04680)

[CASALETTO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che al termine di una giornata molto convulsa, giovedì 8 ottobre 2015, si è dimesso il sindaco di Roma, Ignazio Marino, dopo le polemiche dei giorni scorsi per spese presunte ingiustificate, fatte con la carta di credito comunale e per le dichiarazioni relative ad un viaggio negli Stati Uniti, in occasione della visita di papa Francesco;

considerato che, secondo quanto si apprende a mezzo di agenzie di stampa, l'arcivescovo di Filadelfia, Charles Chaput, avrebbe inviato una lettera datata 29 luglio 2015 ed indirizzata al sindaco di Roma, tramite la quale l'arcivescovo della città americana avrebbe invitato ufficialmente il sindaco presso l'arcidiocesi di Filadelfia, in occasione della visita del Papa che si sarebbe tenuta tra il 22 ed il 27 settembre, per le celebrazioni legate alla giornata mondiale della famiglia;

rilevato che il sindaco avrebbe avuto conferma di tale invito nel corso di colloqui e di corrispondenza successiva;

ritenuto che:

secondo gli interroganti, le spese sostenute dal sindaco per conto del Comune sarebbero da considerare normali spese legate all'esercizio della propria funzione istituzionale;

la conoscenza pubblica dell'invito avrebbe tutelato l'onorabilità della gestione finanziaria dell'amministrazione capitolina e la stessa città di Roma,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito alle vicende illustrate.

(4-04681)

[GAMBARO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Giovine orchestra genovese (GOG), fondata nel 1912, rappresenta un grande patrimonio storico della città e della Regione Liguria, costituendo un'eccellenza della musica colta, oltre che un esempio della tradizione di ospitalità e di costante presenza a Genova, al teatro "Carlo Felice", dei più grandi artisti e di orchestre pregiate di tutto il mondo;

tale eccellenza è sempre stata riconosciuta a livello ministeriale dalle precedenti assegnazioni dei contributi previsti dalle leggi;

l'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e rubricato " Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema", recita, comma 1, quanto segue:" 1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato";

il 1° luglio 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha decretato nuovi criteri di assegnazione dei contributi FUS (fondo unico per lo spettacolo) 2015, relativi alle attività musicali, la cui applicazione, riferita all'anno 2015, ha determinato effetti discriminatori fra i soggetti aventi

diritto, con il rischio di ridimensionamento e di chiusura di decine di istituzioni musicali del nostro Paese;

all'inizio di agosto 2015, a programmazione avvenuta e annunciata, la GOG si è vista decurtare del 30 per cento il contributo, rispetto all'anno precedente, per una somma pari a 108.000 euro di tagli, nonostante avesse ottenuto il terzo punteggio assoluto nella qualità artistica e il quarto nella valutazione complessiva tra le società di concerti nazionali, determinando una situazione di grave difficoltà finanziaria, a fronte degli impegni artistici assunti;

a quanto risulta all'interrogante, il meccanismo prescelto dal Ministero, attraverso un nuovo sistema computerizzato di assegnazione dei contributi ministeriali, basato su algoritmi di difficile comprensione, ha privilegiato soprattutto elementi quantitativi, quali il numero assoluto di concerti e il tasso di occupazione delle sale, piuttosto che mettere in primo piano "l'importanza culturale della produzione svolta", producendo risultati fuorvianti dei valori reali delle singole realtà musicali italiane, privilegiando decine di piccoli concerti a costo quasi zero e penalizzando le grandi sale come il teatro Carlo Felice di Genova con i suoi 2.000 posti;

la conseguenza di questo meccanismo è che un concerto di Maurizio Pollini o di Salvatore Accardo consegue lo stesso punteggio di un concerto di un allievo di un conservatorio di musica, non esistendo alcuna "correzione" qualitativa (culturale) nel *software* di elaborazione del dato quantitativo;

lo svilimento del valore culturale del progetto artistico è stato ulteriormente accentuato dal sistema dei *cluster* e dalla distribuzione dei fondi a ciascun *cluster*, secondo criteri puramente discrezionali dell'amministrazione, non previsti dal decreto e tali da determinare un enorme divario nel valore del singolo punto, a seconda del *cluster* di assegnazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda operare sul tema una urgente revisione dei meccanismi di assegnazione dei contributi FUS, fra cui la qualità del sistema di captazione dei dati che alimentano il *computer* e l'introduzione di un parametro di qualità all'interno del *software* che elabora i punteggi, al fine di valorizzare l'importanza culturale del progetto artistico, disincentivare una folle corsa al rigonfiamento artificiale del numero dei concerti, correggere gli aspetti più oscuri e distorsivi, e rendere semplici e trasparenti le regole e i meccanismi di applicazione;

in particolare, se non voglia rivedere il sistema dei sottoinsiemi (*cluster*) e dell'attribuzione dei fondi ad ogni sottoinsieme, che, a parità di punteggio, attribuiscono ad ogni punto della prima fascia il valore di euro 11.500 e ad un punto della seconda fascia (dove è stata collocata la GOG) il valore di euro 2.100, contribuendo ulteriormente ad ingigantire l'effetto distorsivo del sistema;

se non possa essere considerata l'istituzione di un fondo perequativo che, almeno in parte, corregga alcuni degli effetti distorsivi più macroscopici del nuovo sistema e riequilibri l'assegnazione dei contributi a favore delle società più penalizzate rispetto al passato;

se non intenda applicare quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto ministeriale 1° luglio 2014, che prevede, in sede di prima applicazione, che la nuova procedura sia "sottoposta alle valutazioni di un apposito tavolo tecnico congiunto tra l'amministrazione e gli enti territoriali e locali, al fine di verificarne il corretto funzionamento e di formulare eventuali proposte correttive".

(4-04682)

[COMPAGNONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il Servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato in strutture operative costituite da 27 nuclei, con 420 unità, che garantiscono una copertura sulle 24 ore su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività di *search and rescue* in ambiente acquatico, che costituiscono l'attività prevalente, i nuclei intervengono in svariate situazioni di pericolo legate all'elemento acqua, quali le emergenze legate a fenomeni alluvionali, la presenza di fattori inquinanti e di rischi cosiddetti NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), le attività di supporto nel caso di incendi a bordo di navi e imbarcazioni;

nell'ambito della specialità il Servizio sommozzatori assicura capacità operative nei settori della speleosubacquea (ordinaria e avanzata) e della ricerca strumentale, secondo modelli operativi

strutturati a livello nazionale;

nel piano operativo nazionale del servizio sommozzatori è previsto anche il coordinamento e l'integrazione dei nuclei sommozzatori con i reparti volo dei vigili del fuoco, al fine di assicurare la piena interoperabilità tra le due specializzazioni;

considerato che:

è stato previsto che dal 1° ottobre 2015 venga attuato un riordino dei nuclei sommozzatori ed in particolar modo del nucleo di Catania, con un nuovo orario che non prevede la copertura del servizio nelle ore notturne;

il nucleo di Catania negli ultimi 4 anni ha operato 134 salvataggi a persona nelle ore notturne;

si teme che tale riordino porti alla realizzazione di un nucleo prevalente, a Palermo con 28 unità, e uno secondario, a Catania, con 14 unità;

tale progetto di riordino penalizzerebbe gli interventi notturni, data l'eccessiva distanza di Palermo dalle coste orientali della Sicilia, aggravata, peraltro, dal recente crollo del pilone del viadotto "Himera", che di fatto ha diviso la Sicilia in due parti;

pertanto gli interventi notturni rischierebbero di risultare penalizzati anche in ordine a importanti infrastrutture della Sicilia orientale quali il porto di Messina, difficilmente raggiungibile da Reggio Calabria in caso di mare mosso; il porto di Catania; l'aeroporto "Fontanarossa" di Catania che ha la pista di decollo e di atterraggio sul mare con un traffico aereo notturno di 50 voli; il porto di Augusta (Siracusa); il porto di Pozzallo (Ragusa); varie piattaforme petrolifere in mare nella costa ragusana e gelese;

valutato che negli ultimi anni gli sbarchi dei profughi nelle coste orientali (Ragusa, Siracusa, Catania) sono notevolmente aumentati e ciò ha fatto registrare, com'è noto, un elevatissimo numero di decessi, ma anche di salvataggi, grazie anche al tempestivo intervento del nucleo sommozzatori di Catania, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire affinché il nucleo sommozzatori di Catania continui a svolgere il proprio servizio anche nelle ore notturne;

se non ritenga necessario potenziare l'organico del nucleo, attesa la rilevanza dell'attività di competenza;

quali iniziative intenda concretamente porre in essere al fine di rivedere il piano nazionale della dislocazione dei nuclei sommozzatori onde evitare di penalizzare il servizio reso alla collettività.

(4-04683)

BERNINI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Bologna avrebbe avviato una trattativa con l'Inail, proprietaria del *residence* "Galaxy" ubicato in via Fantin, al fine di allocarvi gruppi di occupanti abusivi che attualmente popolano la palazzina, di proprietà di un privato, in via De Maria e l'edificio dell'ex sede Telecom di via Fioravanti, il cui titolare è un fondo immobiliare;

la soluzione citata andrebbe ad innestarsi in un contesto urbano caratterizzato da una pluralità di zone periferiche, ove persistono condizioni di precarietà sociale, marginalità e degrado, rispetto alle quali la Giunta comunale di Bologna avrebbe, nella maggior parte dei casi, affrontato il problema delle occupazioni di edifici pubblici o privati con inerzia e passività;

tale questione rappresenta una problematica endemica e costante per la città di Bologna, gravata dall'ulteriore degenerazione di situazioni già di degrado e dall'incapacità dell'amministrazione comunale di garantire l'ordine pubblico e di tutelare la sicurezza dei cittadini. L'incolumità di questi ultimi è costantemente messa a repentaglio da atti di sopraffazione e prepotenza, condotti da frange antagoniste dei cosiddetti centri sociali che, in una malintesa accezione del concetto di solidarietà, si appropriano di luoghi pubblici e privati, alloggiandovi persone disperate e in evidente stato di difficoltà;

da notizie in possesso dell'interrogante risulta che, se si verificasse lo spostamento degli occupanti abusivi dagli stabili privati citati nel *residence* "Galaxy", il Comune di Bologna potrebbe trovarsi in

una situazione nella quale si ritroverebbe compartecipe di un percorso di assistenza-accompagnamento nella ricerca e nell'allocazione di uno stabile, per coloro che compiono una azione illegale, quale occupare abusivamente una struttura pubblica o privata, violando ogni regola di convivenza civile e ledendo i diritti altrui;

inoltre, numerose famiglie o singole persone che sono in graduatoria, con i requisiti e i punteggi maturati ed in attesa di ricevere un alloggio popolare, si ritroverebbero scavalcate da coloro che hanno compiuto un atto illegale per l'assegnazione di un immobile;

a giudizio dell'interrogante, se avvenisse lo spostamento indicato, risulterebbe altresì che ogni onere di spesa, inerente alle utenze e non solo, ricadrebbe sulla collettività, e, quindi, non sarebbe previsto nessun dovere economico o fiscale da parte degli occupanti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sulla trattativa che sarebbe stata avviata dal Comune di Bologna con l'INAIL, proprietaria del *residence* "Galaxy", per allocare gli occupanti degli stabili siti in via De Maria e in via Fioravanti;

se non ritengano che la trattativa esposta in premessa rappresenti una palese agevolazione nei confronti degli occupanti gli stabili di Via De Maria e dell'ex sede Telecom, che, per risiedervi, hanno compiuto una a parere dell'interrogante acclarata violazione della legge, ledendo diritti altrui e turbando l'ordine pubblico;

se non valutino lesivo l'atteggiamento del Comune di Bologna nei confronti delle famiglie regolarmente inserite in graduatoria, spesso per un periodo prolungato, per ottenere un alloggio popolare;

se siano a conoscenza delle spese che il Comune di Bologna dovrebbe affrontare nel caso in cui gli occupanti citati venissero allocati al *residence* "Galaxy" e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbero, nonché quale impatto avrebbe, sul territorio limitrofo, l'eventuale presenza dei medesimi;

quali opinioni vogliano esprimere in merito alla notizia secondo la quale il Comune di Bologna ha richiesto che il provvedimento di sequestro degli immobili occupati, tuttora inevaso, venisse congelato, in attesa della risoluzione della vicenda con le modalità descritte.

(4-04684)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con una nota ufficiale, la RAI avrebbe spostato l'archivio storico della canzone napoletana nella mediateca Santa Teresa di Milano;

l'archivio, nato su iniziativa di Radio-RAI in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Napoli, comprende più di 46.000 documenti completi di audio, testo, partiture, immagini e video del repertorio canoro partenopeo, uno dei tesori che più contribuiscono all'identità della città;

la decisione della RAI ha colto di sorpresa anche il Comune di Napoli, considerato che esisterebbe un accordo tra le 2 parti per collocare l'archivio nella Casina Pompeiana, nella villa comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati del trasferimento dell'archivio storico dalla sede di Napoli a quella di Milano;

se non ritengano che la sede naturale dell'archivio storico della canzone napoletana debba essere la città di Napoli;

se non ritengano altresì di dover verificare i termini dell'accordo tra il Comune di Napoli e la RAI per il trasferimento dell'archivio nella sede della Casina Pompeiana;

se non ritengano infine di dover favorire, nell'ambito delle proprie competenze, un celere ritorno dell'archivio nella città di Napoli.

(4-04685)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02282, del senatore Marinello, sulla produzione dei bollini farmaceutici da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

1.5.2.4. Seduta n. 523 (ant.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

523a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, desidera intervenire?

SANTANGELO (M5S). No.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, probabilmente si è distratta poiché guardava dall'altra parte dell'emiciclo. Avevo alzato la mano e, dunque, le richiedo formalmente la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Mi dispiace, senatore Candiani, ormai non è più possibile. Le chiedo scusa se non l'ho vista, ma credo non l'abbia vista nessuno. Le chiedo nuovamente scusa: non mi è stato comunicato, altrimenti sa che le avrei dato la parola.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,58).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari, nella seduta di *question time* prevista per domani alle ore 16, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Galletti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: questioni concernenti la gestione dei rifiuti, cambiamenti climatici ed efficienza energetica.

Discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) **CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili**

[\(197\)](#) **ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

- [\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
[\(1360\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
[\(2069\)](#) **MALAN e BONFRISCO.** - *Disciplina delle unioni registrate*
[\(2084\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disciplina delle unioni civili*

(ore 10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Palma, per riferire sui lavori della Commissione.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili, che ha complessivamente impegnato la Commissione giustizia in circa 70 sedute, ivi incluso il ciclo di audizioni svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza, ha avuto inizio il 18 giugno 2013, cioè poco meno di un mese dopo la costituzione della Commissione e, inizialmente, i senatori Cirinnà e Falanga erano correlatori del provvedimento. Questo esame riguardava i disegni di legge nn. 15, 197, 204, 239, 314 e 393.

Nella seduta del 2 luglio 2013 l'esame dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314 è stato disgiunto dall'esame degli altri disegni di legge. All'esame di tali disegni di legge (nn. 197, 239 e 314), nelle successive sedute, svoltesi tra il dicembre 2013 e l'aprile 2014, è stato poi congiunto l'esame dei disegni di legge n. 14, per il quale la 4a Commissione il 24 luglio del 2013 ha espresso parere favorevole con raccomandazione, e nn. 909, 1211, 1231 e 1360. La senatrice Cirinnà, divenuta nel frattempo unica relatrice, all'esito del cambio di maggioranza, in data 8 aprile 2014, ha esposto alla Commissione due schemi di testi unificati: il primo per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909, in materia di disciplina dei patti di convivenza e convivenze di fatto. Il secondo, per i disegni di legge nn. 1211, 1231 e 1360 in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il 24 giugno 2014 si è proceduto alla congiunzione dell'esame di un ulteriore disegno di legge, il n. 1316. Il 2 luglio 2014 è stato quindi pubblicato lo schema di testo unificato corretto, proposto dalla relatrice, che riuniva i temi oggetto dei due precedenti schemi. Dal 13 gennaio al 19 febbraio 2015 si è svolto, in sede di Ufficio di presidenza, un ampio ciclo di audizioni.

Il 24 febbraio 2015 è ripreso l'esame in sede referente dei disegni di legge con la congiunzione dell'esame di ulteriori due disegni di legge, il n. 1745 e il n. 1763. Successivamente, nella seduta del 17 marzo 2015, è stato presentato un nuovo testo unificato da parte della relatrice, a cui ha fatto seguito, nella seduta del 25 marzo, la presentazione di un testo unificato alternativo, proposto dai senatori Caliendo, Falanga, Malan e Cardiello.

In data 26 marzo, la Commissione ha adottato come testo base il testo che da ultimo era stato presentato dalla relatrice ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 7 maggio 2015.

Il 15 aprile 2015 è pervenuto sul testo unificato un parere non ostativo con osservazioni dalla 14a Commissione e il 12 maggio 2015 un parere favorevole con osservazioni dalla 1a Commissione.

A partire dal 9 giugno del 2015 è iniziata l'illustrazione del primo blocco degli emendamenti presentati, circa 3.600, 800 dei quali sono stati ritirati prima dell'inizio dell'esame. Dei rimanenti

2.800, la Presidenza della Commissione ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1.461 emendamenti.

Successivamente, a seguito della presentazione di tre nuovi emendamenti da parte della relatrice, sono state presentate 279 proposte subemendative e di queste 110 sono state dichiarate improponibili o inammissibili dalla Presidenza della Commissione.

È poi pervenuto, in data 7 e 14 luglio, il parere della 1a Commissione sugli emendamenti: in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, mentre si era in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti, avendo la Commissione bilancio richiesto al Governo la presentazione di una relazione tecnica al fine di valutare la copertura finanziaria di alcune previsioni contenute nel testo unificato. Inutile dire che la Commissione non poteva procedere alla votazione degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio e senza che pervenisse la relazione tecnica del Governo all'uopo investito dalla stessa Commissione bilancio.

In data 29 luglio 2015 è quindi pervenuto il predetto parere della Commissione bilancio: non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, e non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti, a cui ha fatto seguito la presentazione di un nuovo emendamento della relatrice recante copertura finanziaria e tre nuove proposte subemendative.

Una volta acquisito il nuovo parere della Commissione bilancio, si è passati alla fase della votazione degli emendamenti, che ha avuto inizio appena è terminata la pausa estiva dei lavori del Senato, che ha visto impegnata la Commissione giustizia per tredici sedute, nel corso delle quali sono stati esaminati 318 emendamenti. Di questi, due sono stati approvati, 74 respinti, mentre i rimanenti sono stati ritirati o dichiarati decaduti o preclusi; il che equivale a dire che di 318 emendamenti, nelle tredici sedute, sono stati votati complessivamente 76 emendamenti. Nei giorni 8 e 9 ottobre scorsi sono stati da ultimo ritirati ulteriori 578 emendamenti.

Giova ricordare, con riferimento al numero delle sedute (tredici, a decorrere dai primi di settembre di quest'anno), che i lavori della Commissione hanno subito un sostanziale stallo all'esito della calendarizzazione delle riforme costituzionali in Aula in quanto, in ragione della formazione di quel calendario d'Aula e spesso della contestuale riunione dei Gruppi parlamentari con riferimento alla riforma costituzionale, le sedute che erano state già indette sono state sconvocate.

Infine, nella seduta notturna del 12 ottobre scorso è stato avviato l'esame di altri tre disegni di legge (i disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084) che sono stati congiunti con i disegni di legge già citati all'esame.

Si segnala che, alla data odierna, ove dovessimo essere ancora in Commissione, resterebbero da votare 518 emendamenti.

Io credo che la mia relazione, attenendo esclusivamente all'andamento dei lavori, debba necessariamente fermarsi qui e non possa in alcun modo riguardare il provvedimento che la Conferenza dei Capigruppo ha indicato come testo base.

All'esito però di alcuni interventi che si sono sviluppati ieri, mi permetto di dire che trovo assolutamente ingenerosa la critica che da parte di taluno è stata rivolta alla Commissione e cioè di non essersi impegnata in un provvedimento di questo genere. Questo provvedimento, delicatissimo, è in discussione da due anni. Sono stati riuniti e relazionati tutti i disegni di legge che sono stati presentati e i temi sono stati affrontati nella fase della discussione generale. Certo, devo dire che se non vi fosse stato un esasperato approfondimento di tutti gli emendamenti in Commissione, probabilmente vi sarebbe stato più spazio per un confronto e un dibattito maggiormente sereno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghe e colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Palma, il disegno di legge n. 2081, assunto quale testo base dalla Conferenza dei Capigruppo, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, così come valutato ieri.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che non si può aprire una discussione, salvo che lei voglia intervenire sull'ordine dei lavori.

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo perché rimanga agli atti che noi riteniamo questa procedura totalmente illegittima, perché ha cancellato l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento, in quanto il nuovo testo su cui dovremo intervenire non è stato assolutamente preso in esame in Commissione e nessun membro della Commissione ha potuto discuterne. Il Regolamento fissa un termine di due mesi e il principio costituzionale dice che può andare in Aula soltanto un provvedimento esaminato in Commissione. Ciò premesso, il Presidente può soltanto abbreviare i termini: qui i termini non sono stati abbreviati, ma azzerati. Quindi si va a mettere in moto una procedura inusitata, senza precedenti, che cancella un articolo della Costituzione. Ribadisco che noi riteniamo questa procedura totalmente illegittima.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sottolineare che il disegno di legge - ricordo che l'articolo della Costituzione dice «Ogni disegno di legge» e non «ogni argomento» - che la Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza e contro il Regolamento, ha voluto portare in Aula, è stato depositato il 6 ottobre, è stato portato all'attenzione della Commissione due giorni fa e l'attenzione della Commissione è consistita nella semplice relazione (per la verità ben fatta) svolta dalla relatrice, che si trova anche ad essere la prima firmataria del disegno di legge. Pertanto, l'esame in Commissione si è ridotto alla mera relazione sul suo contenuto.

Il fatto che l'argomento fosse discusso da tempo può avere il suo peso, ma la Costituzione è chiara, così come lo è il Regolamento: qui c'è stata dunque un'aperta violazione. Il provvedimento è stato semplicemente brevemente relazionato (in cinque minuti) in Commissione. Se questo viene ritenuto il modo di applicare la Costituzione, c'è poco da stare tranquilli. Già sulla riforma costituzionale non vi è stato neppure un voto (e anche questo è contro la Costituzione), ma per lo meno ne se ne era potuto parlare; in questo caso, invece, addirittura non è stato possibile.

Signora Presidente, si noti - aggiungo - che ci sono state parecchie iscrizioni a parlare, prese da chi presiedeva la Commissione. Il vice presidente Casson ha dato atto delle diverse iscrizioni a parlare e ha aggiunto che gli interventi si sarebbero potuti svolgere in seguito al dibattito, ma nessuno ha potuto parlare, neanche per un secondo, sul provvedimento che è all'esame dell'Assemblea: un atto di forza non contro chi si oppone a questo provvedimento, ma contro la Costituzione e contro il Regolamento il Senato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1559\) MARINO Mauro Maria ed altri.](#) - *Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (Relazione orale)*(ore 10,14)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1559.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 16 settembre la relatrice ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[RICCHIUTI](#), *relatrice*. Signora Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al

Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale è stato presentato l'ordine del giorno G1, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BONFRISCO](#) (*CoR*). Signora Presidente, stiamo esaminando e ci accingiamo a votare un provvedimento che intende intervenire (anche se tardivamente) sul decreto legislativo n. 58 del 1998, il cosiddetto TUF (testo unico della finanza) e, in particolare, sull'attività di assistenza personalizzata svolta da intermediari, mediate una vasta gamma di servizi, spesso complessi, in favore di coloro che intendono investire una quota delle proprie risorse nel mercato finanziario.

Si tratta di un'attività che, a partire dal 2007, è definita consulenza in materia di investimenti dalla direttiva cosiddetta MiFID, che non costituisce una nuova tipologia di attività: era già prevista dalla legge n. 1 del 1991, che la annoverava tra le attività di intermediazione mobiliare (quelli che oggi chiamiamo servizi di investimento) riservate a banche e alle cosiddette SIM; costituisce, tuttavia, una innovazione nel rapporto tra intermediario ed investitore.

La globalizzazione dei mercati finanziari e la sempre più ampia varietà e complessità di prodotti continuano a far dipendere le scelte degli investitori dai suggerimenti degli intermediari. Ma i primi non possono essere più lo strumento (spesso inconsapevole) nelle mani dei secondi, per la evidente contiguità tra i servizi di consulenza e quello di gestione. È necessario, secondo noi, innalzare il livello delle tutele per il risparmiatore, la sua consapevolezza sui rischi (molte volte nascosti) cui va incontro nel momento in cui affrontano un investimento.

È, quindi, necessario aumentare la trasparenza e la chiarezza dell'attività dei diversi intermediari, anche rispetto al ruolo svolto, che non poco incide sull'allocazione del risparmio: una cosa sono i promotori, un'altra sono i consulenti e, tra questi ultimi, coloro che forniscono una consulenza strumentale alla vendita di determinati prodotti finanziari e quelli che, invece, forniscono una consulenza indipendente (ovvero nell'esclusivo interesse del cliente e da esso remunerati), sia come persone fisiche che come società.

È una novità rilevante, che noi consideriamo di particolare importanza nel nostro panorama finanziario, divenuta operativa con grande fatica e dopo diversi tentativi solo nel 2009, con l'entrata in vigore degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del testo unico della finanza; è invece rimasta sulla carta la prevista istituzione di un apposito albo delle persone fisiche, all'interno del quale costituire una specifica sezione per le società, tenuto da un apposito organismo. Da quel 2009 il percorso normativo è stato segnato dall'alternarsi di disposizioni e deroghe, il cui unico risultato è stato portare l'albo su un binario morto per la mancata costituzione dell'organismo.

A questo, invece, intende riferirsi il provvedimento che stiamo discutendo con le modifiche apportate dall'articolo 58 del TUF. Esso propone una sorta di riorganizzazione del sistema, basata sostanzialmente su un albo unico dei consulenti finanziari, in cui confluiscono i consulenti (persone fisiche e giuridiche), oltre che gli attuali promotori finanziari, i quali assumono la dizione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in base alla considerazione, espressa nella relazione introduttiva, per cui l'attuale definizione di promotore finanziario, collegata alla promozione e al collocamento, risulta superata dalla prassi di mercato che, utilizzando l'offerta fuori sede come una delle modalità di prestazione del servizio di consulenza, garantisce l'applicazione della normativa sull'adeguatezza a tutela del risparmiatore. La tenuta di tale albo è affidata ad un nuovo organismo, di tipo associativo, con personalità giuridica, vigilato dalla CONSOB, chiamata a definire e verificare l'attuazione dei principi in base ai quali dovrà operare l'organismo stesso.

Certo, sarebbe stato meglio rendere operativo il sistema definito dagli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF, che avrebbe fatto certamente più chiarezza rispetto alle tre diverse figure di intermediari. Forse, proprio alla clientela meno in grado di selezionare correttamente i rischi possibili potrebbe non esser completamente chiara la differenza tra la nuova figura di promotore e quella del consulente!

A questo punto, però, ben venga il testo licenziato dalla Commissione, una soluzione che ritengo accettabile, se non altro perché riempie il vuoto che si è venuto a creare e che da troppo tempo permane in una situazione di crisi finanziaria quanto mai preoccupante.

Tuttavia, onorevoli colleghi, più del contenuto mi sembra interessante l'*iter* di questo provvedimento. Presentato a luglio dell'anno scorso, viene esaminato a novembre, quando è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, e quindi rinviato. A gennaio di quest'anno il relatore presenta un emendamento sul quale il Governo esprime parere favorevole e, dopo alcuni rinvii, riscrive un paio di subemendamenti presentati dalle opposizioni, sui quali il Governo esprime il proprio parere favorevole. Si arriva, quindi, al 5 agosto scorso, quando la Commissione licenzia il testo all'attenzione di questa Assemblea. Quel testo, però, non è altro che la riproposizione di un emendamento approvato nel corso dell'ultima sessione di bilancio, che non ha trovato spazio all'interno dell'ormai tradizionale maxi-emendamento con cui viene approvata la legge di stabilità. Sono trascorsi dieci mesi per costruire un testo sul quale c'era già stata una valutazione positiva, la stessa che parrebbe essere espressa oggi dalle forze politiche, non essendo stati presentati emendamenti.

Oggi, quindi, il Senato dovrebbe consegnare alla Camera un testo sul quale anche l'altro ramo del Parlamento potrebbe in tempi brevi concordare. Ma questo testo diventerà mai legge, signor Sottosegretario, oppure dovremo aspettare ancora? Sembrerebbero domande banali, tuttavia, il dubbio appare legittimo, visto il tempo che abbiamo impiegato. Ricordo, infatti, che la legge n. 114 del 2015, la legge di delegazione europea 2014, approvata dalla Camera in via definitiva il 2 luglio scorso, all'articolo 9 contiene, tra le altre, una delega al Governo (quella per l'attuazione della direttiva n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) riguardante i consulenti finanziari ed i promotori finanziari, che in sostanza dovrebbero essere riuniti in un unico albo, tenuto da un organismo di tipo associativo e con personalità giuridica.

La domanda quindi è la seguente: cosa succederà cosa succederà dopo il voto del Senato? Il provvedimento continuerà il suo *iter* alla Camera o si interromperà perché il Governo vorrà attuare la delega? E in questo caso quanto tempo sarà necessario? Il tutto avviene avendo di fronte la MiFID II che, dal gennaio 2017, dovrebbe rivoluzionare il settore, con il dichiarato obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori "al minuto" con misure specifiche sui prodotti finanziari, prevedendo, altresì, una maggiore specificazione del servizio di consulenza indipendente e rafforzando gli obblighi di comunicazione alla clientela. Avrà ragione la famosa frase secondo cui "Tutto è in ritardo in Italia, quando si tratta di iniziare un lavoro, o tutto è in anticipo quando si tratta di smetterlo"?

Ricordo che, oltre le valutazioni tecniche e l'ottimo lavoro della relatrice e della intera Commissione presieduta dal senatore Marino, questo testo arriva a compimento in un momento in cui la forte trasformazione e ristrutturazione cui sarà costretto il settore bancario, anche dalle ultime innovazioni della sorveglianza europea, consentono di aprire l'orizzonte ad una quantità davvero notevole di personalità e professionalità che potrebbero uscire dal mondo bancario e, in questo modo, poter trovare, grazie al lavoro svolto dal Senato, il più rapidamente possibile altre collocazioni. Si aprono mercati nuovi, che noi dobbiamo favorire, anche per la ricollocazione di queste persone.

Ecco perché il nostro voto sarà certamente favorevole. (*Applausi del senatore Bruni*).

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOSATO \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, anche noi riteniamo necessario ed opportuno regolamentare il ruolo e l'attività dei consulenti finanziari dopo che, a partire dal 2007, fu istituito l'Albo dei promotori finanziari.

Si tratta di un intervento sicuramente in ritardo rispetto alle aspettative e alle richieste avanzate da chi

opera nel settore. Ed è positivo che lo faccia il Parlamento, a fronte di ritardi da parte del Governo. E speriamo che l'*iter* proceda.

La soluzione individuata, che ha stravolto, in un certo senso, il testo originario della proposta presentata in Commissione e che istituisce un albo unico, seppur diviso in tre distinte sezioni (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria), lascia qualche perplessità, perché le figure del promotore e del consulente non appaiono chiaramente distinte e ciò rischia di creare delle confusioni.

Riteniamo però fondamentale creare un sistema di garanzia per la tutela degli investitori, garantendo requisiti professionali adeguati per chi esercita le attività di consulente finanziario.

Per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord si asterrà su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signora Presidente, annuncio fin d'ora il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento, che riteniamo importante, perché viene a colmare un vuoto che, da sempre, abbiamo ritenuto dovesse essere coperto.

Non riusciamo a capire le critiche che vengono rivolte ad un provvedimento che è richiesto e sentito. Tutti ci rendiamo conto che era necessario, ma vogliamo sempre trovare il pelo nell'uovo, con il fatto che l'*iter* è troppo lungo e bisognava farlo prima.

Lo facciamo adesso, e riteniamo che i colleghi della Camera lo calendarizzeranno il più presto possibile perché la proposta contenuta nell'unico articolo del provvedimento è necessaria ed è ovviamente da tanto attesa, e cioè l'istituzione di un albo unico, gestito da un solo organismo, con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, in coerenza con il modello prescelto dal legislatore in altri settori dell'ordinamento.

L'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti di attività finanziaria e dei mediatori creditizi, il costituendo albo unico, ha tre distinte sezioni che la relatrice, senatrice Ricchiuti, che ringrazio, ha ben colto e spiegato all'Aula con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari), le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (gli attuali consulenti finanziari) e le società di consulenza finanziaria.

Con questo disegno di legge composto di un articolo unico articolato in commi e con le disposizioni transitorie, crediamo che il passaggio della competenza dalla CONSOB all'albo, con l'*iter* che dovrà seguire, ed il controllo del Ministero dell'economia assicurino il buon funzionamento dell'albo stesso e soprattutto garantiscano il cittadino che ad esso si rivolge fornendogli tutti i presupposti per non essere raggirato e il fatto di avere di fronte professionisti seri e certi, che possono fornire il giusto consiglio professionale.

Il nostro voto sul disegno di legge in esame - come ho detto e termino, anche perché chi di noi era in Commissione l'ha già votato - sarà favorevole. Riteniamo che il piangersi addosso anche su questo disegno di legge non giovi sicuramente a nessuno e men che meno alla nostra economia.

Finalmente, come Senato, facciamo il nostro dovere approvandolo ed inviandolo alla Camera dei deputati, augurandoci che venga presto convertito in legge.

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il Gruppo di Area Popolare voterà a favore di questo provvedimento, anzitutto per il metodo: si tratta, infatti, di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che ha trovato la Commissione finanze protagonista nella sua redazione. Portare in Aula un testo di tale iniziativa dopo un anno di lavoro credo sia un buon risultato, perché sappiamo tutti in quali condizioni operano le nostre Commissioni e da quali urgenze sono travolte. Ringrazio, quindi, il

presidente Marino che ha voluto fortemente l'approdo del provvedimento in Aula, assieme ai colleghi della Commissione finanze ed alla relatrice Ricchiuti, con la quale abbiamo svolto un dibattito sereno, anche migliorando il testo inizialmente proposto dalla Commissione.

Riguardo poi al merito del provvedimento in esame, è un testo molto tecnico che mette ordine in una disciplina che, nonostante sia così tecnica, avrà un grande impatto sui risparmiatori. Crediamo che una buona normazione, sebbene di carattere così specifico, abbia un grande valore per tutti.

Sempre nel merito, è un provvedimento che interviene sulla vigilanza dell'intero comparto della consulenza finanziaria, unificando l'albo che - come è stato da tutti spiegato - viene suddiviso in tre sezioni, la cui vigilanza è affidata ad un nuovo organismo con personalità giuridica di diritto privato, mentre alla CONSOB rimane il compito di regolamentare e vigilare tale organismo.

È contenuta nel provvedimento un'altra norma che riteniamo importante che demanda alla CONSOB il compito di emanare un regolamento per le controversie tra la categoria ed i consumatori finali che, nell'interesse di quest'ultimi, possa fare chiarezza anche su questa disciplina.

Noi, quindi, crediamo che, attraverso questo riordino, vi sarà chiarezza nella normazione e trasparenza in un settore nel quale i risparmiatori sono purtroppo stati colpiti dalle conseguenze negative non solo della crisi finanziaria ma anche della stessa poca chiarezza della regolamentazione.

Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo di Area Popolare sarà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, l'Atto Senato 1559 relativo alla riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria è un provvedimento che è nato con le migliori intenzioni ed ha avuto una lunghissima gestazione presso questa Camera. Le buone intenzioni, così come si legge nella relazione illustrativa, erano quelle di razionalizzare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

È vero che si prevede l'istituzione di un albo unico gestito da un solo organismo in materia analogo al modello previsto in altri settori del nostro ordinamento. Tuttavia, viene prevista anche la ridenominazione dei soggetti che saranno inseriti nell'albo unico. Quelli che attualmente sono i promotori finanziari verranno definiti consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. A prima vista potrebbe sembrare una questione meramente formale o lessicale, ma basta spiegare sinteticamente la differenza che corre tra promotori e consulenti finanziari per dimostrare che non è così. Infatti, mentre un promotore finanziario è una persona che agisce su mandato di un intermediario finanziario - come, ad esempio, una banca - cercando di vendere determinati prodotti finanziari - insomma è un po' come un venditore - il consulente finanziario, invece, è una persona che non può essere alle dipendenze di una società, ma viene remunerata dai suoi clienti in cambio dei consigli di investimento che fornisce. *(Brusio).*

Colleghi, se è possibile, vi chiedo di abbassare il tono di voce.

PRESIDENTE. Colleghi, se abbassiamo tutti il tono della voce, riusciamo a parlare e anche a capire.

BOTTICI (M5S). In poche parole, il consulente finanziario è un professionista indipendente. A questo punto dovrebbe essere chiaro il motivo per cui le nuove denominazioni introdotte da questo disegno di legge non sono semplici modifiche nominali, ma qualcosa di molto più pericoloso. Esse, infatti possono facilmente ingenerare confusione nel cliente risparmiatore, inducendolo a ritenere di avere di fronte un professionista indipendente anziché una persona che agisce su mandato specifico di un certo intermediario finanziario. E vorrei ricordare che alcune cause legali sono scaturite proprio dal fatto che il promotore finanziario aveva fatto firmare dei contratti fuori dalla propria sede, mentre avrebbe dovuto attenersi a determinate regole. Con questa nuova norma potrà farlo e, quindi, il cliente risparmiatore sarà ancora più ingannato.

Nel disegno di legge in esame sono comunque aumentate delle... *(Brusio. Richiami del Presidente).* È

veramente difficile intervenire con questo brusio, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non so che altro fare, più che richiamare costantemente. Vada avanti, senatrice.

BOTTICI (M5S). Vedo quanto interesse c'è verso questo argomento, visto che l'abbiamo preso in carico un anno fa. È stato un parto lungo, mettiamola così.

L'impianto sanzionatorio è stato incrementato per la trasparenza, ma è sempre poco.

È bene anche sottolineare che il regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico sarà adottato a totale discrezione della CONSOB. Sarebbe stato più opportuno che il suddetto regolamento venisse adottato, magari sempre su proposta della CONSOB, ma secondo le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, che prevede che i regolamenti vengano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; poi si può anche sentire il Consiglio di Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Un altro problema in questo disegno di legge è la modifica al comma 8, lettera *b*), che prevede la sostituzione dei procedimenti di conciliazione previsti dal decreto legislativo n. 179 del 2007 con il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinate dalla CONSOB. Anche se è vero che sia la conciliazione prevista dal decreto legislativo n. 179 del 2007 che il procedimento di risoluzione stragiudiziale della CONSOB sono entrambi metodi alternativi di risoluzione delle controversie, i cosiddetti ADR (*Alternative dispute resolution*), è opportuno sottolineare che, mentre la prima è disciplinata da una legge, il secondo è interamente rimesso all'azione regolamentare della CONSOB. Pertanto, seppure in prima battuta, si rimette la tutela del risparmiatore all'azione regolamentare e alla discrezionalità della CONSOB.

La senatrice Ricchiuti ha ricordato, presentando un ordine del giorno, che il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 è una norma transitoria con efficacia per quattro anni: dopo i primi due anni, avrebbe dovuto essere effettuato un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione, ossia delle mediazioni, cosa che non risulta mai essere stata fatta, ma si rende obbligatorio il passaggio alla mediazione, senza sapere se tale istituto funziona.

Una marea di cose belle e brutte: il Movimento 5 Stelle, quindi, non può far altro che astenersi dal votare questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento in esame, promosso nel 2014 da più parti politiche e modificato sostanzialmente dalla Commissione finanze del Senato, intende integrare le disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 58 del 1998, vale a dire il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Rammento che il settore dell'intermediazione finanziaria ha avuto nell'ultimo decennio una crescita esponenziale e ad oggi occupa qualche migliaia di operatori. Di qui la necessità di rinnovare la normativa, ormai obsoleta, che regola il settore non solo per disciplinare l'attività degli operatori, ma anche per dare sicuri riferimenti alla clientela.

Il provvedimento è già stato ampiamente illustrato dalla relatrice. Esso, in estrema sintesi, modifica il precedente organo di vigilanza, l'albo unico dei promotori finanziari, che viene trasformato nel nuovo albo unico dei consulenti finanziari, i cui membri - rammento - sono essenzialmente di provenienza elettiva dei consulenti dalle loro associazioni professionali. E il tutto è sotto il controllo della CONSOB.

Sono previste specifiche norme per l'iscrizione e per l'applicazione di sanzioni per le irregolarità commesse dagli iscritti, con l'istituzione *ex novo* di un procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, fatto molto importante ed innovativo.

È stata altresì istituita una tassa di concessione governativa di euro 168 per le nuove iscrizioni, dato che gli iscritti nel vecchio registro passeranno automaticamente in quello di nuova istituzione senza onere alcuno.

Concludo che trattasi di un provvedimento atteso da lungo tempo da tutto il comparto dell'intermediazione. Per cui, il Gruppo di Forza Italia esprime il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[MARINO Mauro Maria](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge per il quale annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico è il frutto di un'iniziativa parlamentare che ha raccolto, dall'avvio della legislatura, le sollecitazioni di quanti vedono nella regolazione e razionalizzazione dell'albo dei soggetti abilitati a proporre strumenti finanziari uno strumento utile nella prospettiva di incrementare la trasparenza degli operatori finanziari e, per questa via, tutelare meglio i risparmiatori.

La lezione della crisi finanziaria, che su altri fronti di maggiore respiro e portata ha indotto ed imposto una larga revisione delle regole bancarie e finanziarie, ha suggerito di intervenire in un segmento specifico e limitato dell'attività finanziaria, ma che ha riflessi significativi nel rapporto tra risparmiatore e soggetti abilitati, oggi definiti «promotori finanziari» e domani nella nuova denominazione «consulenti abilitati» all'offerta fuori sede.

La relazione della relatrice Ricchiuti e l'intervento in discussione generale del senatore Rossi hanno messo a fuoco le specifiche tecniche delle norme proposte e alla relatrice, oltre che a tutta la Commissione, perché si è trattato oggettivamente di un lavoro corale, vanno l'apprezzamento per il lavoro svolto.

A me piace ribadire in questa occasione un concetto che ho già espresso da ultimo nel corso dell'esame del disegno di legge sulla delega sui confidi e, prima ancora, in quello sulla legge della delega fiscale. L'iniziativa legislativa parlamentare costituisce - vorrei dire ancora - un canale rilevante ed importante dell'attività di ciascun parlamentare, al di là della scontata e non discutibile primazia dell'Esecutivo nella realizzazione dell'indirizzo di Governo. Mi piace sottolineare questo aspetto più che mai alla luce anche delle dichiarazioni emerse adesso di alcuni colleghi. Forse, nel vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, nella volontà e determinazione della Commissione e dei parlamentari trovo ancora l'elemento di affermazione - cosa che è avvenuta anche per altri provvedimenti - della volontà del Parlamento di affermare la sua primazia nel settore legislativo.

Nello specifico del provvedimento in esame, ci si è fatto carico di tradurre in un disegno di legge temi e soluzioni maturati in un contesto diverso quale quello dell'*iter* di un decreto-legge, le cui maglie rigide, in termini di tempistica e di omogeneità di contenuto, non hanno più volte consentito l'accoglimento di emendamenti di contenuto analogo a quello del disegno di legge.

Una volta avviato l'*iter* si era, peraltro, data l'occasione per un vaglio positivo in Commissione bilancio di un emendamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità dello scorso anno (questo è il riferimento che ha fatto la senatrice Bonfrisco). Anche in tale caso, una valutazione estranea all'appropriatezza dell'intervento legislativo ne ha ostacolato l'adozione.

In sintesi, la soluzione legislativa era stata individuata e concordata anche con i soggetti più direttamente coinvolti e diversi strumenti procedurali erano stati esperiti (ancorché senza esito), pur nella volontà unanimemente condivisa di raggiungere un obiettivo che si riteneva rilevante e a cui hanno già fatto riferimento i colleghi precedentemente intervenuti.

Do atto al Governo di aver dato seguito agli impegni più volte assunti in Commissione per consentire la conclusione dell'*iter*. Ma mi pare evidente che si è di fronte ad un caso di ostinazione e caparbia parlamentare - lo dico in termini positivi - cui hanno contribuito tutti i Gruppi. Del resto, la mancata presentazione di emendamenti per l'Aula rende evidente la condivisione nel metodo, da una parte, e nel merito, dall'altra.

Va tenuto conto - lo ha ricordato, forse con un accenno di preoccupazione, la senatrice Bonfrisco - che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (la legge di delegazione europea recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 65 del 2014 sui mercati degli strumenti finanziari),

all'articolo 9, lettere *a)* e *u)*, reca disposizioni in materia di revisione dell'albo dei promotori e dei consulenti finanziari. Si tratta di un'ulteriore strada per intervenire con legge su tale materia e mi auguro che i tempi di esame della Camera dei deputati saranno assolutamente veloci - è in questo senso che prima ho detto che voglio vedere il bicchiere mezzo pieno - proprio per affermare la primazia legislativa del Parlamento. E spero che, una volta concluso l'*iter* in Senato, i tempi di esame nell'altro ramo del Parlamento possano permettere una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge.

Si chiede se questa sia una richiesta della Commissione del Senato o una velleità di tipo personale. La mia affermazione vuol essere una semplice risposta a quanto detto il 9 luglio scorso dalla Presidente dell'albo dei promotori finanziari, su cui vale la pena riflettere. Ella ha detto testualmente: «Auspichiamo che entro la fine dell'anno il legislatore riesca a concludere l'*iter* previsto per l'approvazione di tali norme così necessarie per realizzare la piena tutela del risparmiatore e la sua partecipazione propulsiva all'economia reale e all'imprenditoria in particolare (...). Un ulteriore procrastinarsi della situazione transitoria che il settore subisce da otto anni evidenzerebbe un fallimento del nostro sistema, non compatibile con le dinamiche di regolazione comunitarie per la tutela degli investitori e del mercato». Cosa meglio di queste parole dà il senso della necessità di intervenire con una riforma in questo settore? Tali parole sono state pronunciate dal soggetto stesso che si trovava nelle condizioni di essere riformato.

Sono convinto che la divisione dei ruoli tra legislativo ed esecutivo abbia ancora una sua legittimità teorica ed intellettuale, oltre che politica con questo non dico al Governo di abdicare o affievolire il proprio ruolo di indirizzo prevalente, ma sottolineo che il lavoro in Commissione su settori specifici di contenuto tecnico rimane un requisito essenziale del lavoro legislativo. Se il Governo fa il Governo - come amo ripetere e mi sentono dire spesso i commissari - e il Parlamento fa il Parlamento, ne giova il sistema istituzionale nel suo complesso e il prodotto legislativo migliora, risultando più aderente alle aspettative dei soggetti interessati.

Credo che con questo provvedimento si aggiunga un'ulteriore tappa ad un percorso che è partito molto da lontano. Esso ha avuto inizio nel 1985 con la disciplina della vendita a domicilio di valori immobiliari, per poi svilupparsi con la cosiddetta legge SIM del 1991, il decreto Eurosim del 1996 e le direttive MiFID del 2004 e MiFID II del 2014, di cui si sta ora definendo la norma di attuazione che - come ricordato dalla senatrice Bonfrisco - entrerà in vigore nel 2017.

Mi piace ricordare tutto ciò non soltanto per memoria storica, ma anche per dimostrare che, pian piano, in questo arco temporale, si è confermato ed imposto - e, quindi, in questo mi sento anche di rispondere alle notazioni della senatrice Bottici - il passaggio delle reti dall'attività di sollecitazione a domicilio del pubblico risparmio ad un'effettiva attività di consulenza all'investitore, da una logica centrata sullo specifico prodotto commercializzato ad una centrata sul servizio complessivo reso al cliente. Si tratta di un modello virtuoso, che basa la sua forza sulla soddisfazione dei clienti e si sposa con una regolamentazione sempre più rivolta alla protezione degli investitori. È questo il tema che ha mosso l'azione della Commissione nel suo insieme, prescindendo dalle singole parti politiche. E ciò è stato più che mai necessario, visto che dal 2007 - sottolineo dal 2007 - si continuava a tollerare, nei confronti dei risparmiatori, la prestazione in via transitoria del servizio di consulenza da parte di soggetti sottratti a qualsiasi forma di controllo pubblico, esclusivamente a causa dell'incapacità di costituire un organismo autonomo per la categoria.

Avviandomi a concludere, al di là di questo specifico intervento, riteniamo necessario abbracciare la questione con una *vision* di carattere generale, che veda il tema della formazione professionale e deontologica dei consulenti finanziari sposarsi con una crescita professionale e culturale del consulente finanziario. Il promotore finanziario è ormai consapevole di essere il principale canale di trasmissione dell'informazione finanziaria ai clienti. Il ruolo dei promotori si è, quindi, evoluto in favore della consulenza finanziaria e già solo in questo c'è la risposta alle preoccupazioni della senatrice Bottici. E, soprattutto, ciò nasce dal rispetto delle stringenti previsioni di *compliance* a garanzia di un risparmiatore sempre pienamente informato e consapevole delle caratteristiche dei prodotti finanziari

offerti.

Tutto questo però non basta, perché si deve necessariamente accompagnare all'educazione finanziaria del cliente. Qui mi piace ricordare, concludendo, il disegno di legge che è stato incardinato nella 7a Commissione, che riguarda proprio l'educazione finanziaria. L'educazione dei risparmiatori rappresenta uno degli elementi portanti nella strategia di protezione degli investitori ed è fondamentale per aumentare l'efficacia dell'azione di vigilanza. Una politica pubblica di educazione finanziaria contribuisce a rendere consapevoli i risparmiatori delle loro scelte di investimento. Si tratta, quindi, di due facce della stessa medaglia e di avere una visione complessiva. Oggi i risparmiatori sono più informati e consapevoli dei propri investimenti e speriamo siano anche più fiduciosi: si tratta, infatti, di una massa di quasi 4.000 miliardi di euro. Nei risparmiatori si è, però, consolidata anche la consapevolezza del ruolo del consulente e dell'importanza della sua attività di assistenza, ai fini di un'ottimale allocazione del loro risparmio.

Con l'approvazione del provvedimento in esame, il Parlamento non solo attua una riforma piccola, ma significativa per il settore, ma dà anche un contributo verso un processo di maturità finanziaria che - sono sicuro - si rifletterà positivamente nel Paese, dando finalmente compimento ad un processo che aspettava di essere portato a realizzazione da otto anni. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, questo disegno di legge era obbligatorio e normare era doveroso, considerati gli esiti negativi sui cittadini di tutta la finanza speculativa.

Sono sette anni che aspettiamo e qui affermo che, se dovessi votare adesso, sarei anche d'accordo. Qual è allora la mia perplessità, e perché mi asterrò dalla votazione, sperando di convincere anche i colleghi del Gruppo a cui appartengo?

Ho già espresso il mio parere in Commissione e ho presentato anche degli emendamenti, che poi non ho ripresentato in Aula, e non perché sono convinta che questa sia una cosa impossibile, ma semplicemente per rassegnazione, perché ormai ho capito che è abbastanza inutile: quando si hanno talune convinzioni avverse da quelle della maggioranza in Commissione, noi della minoranza possiamo anche evitare di fare questo lavoro.

Quali sono i motivi? Sono seri, perché in realtà, secondo un'indagine OCSE, noi siamo i primi: l'Italia è al primo posto con il 47 per cento. E lo sto dicendo con una criticità estrema: è una delle prime volte in cui in un'indagine OCSE siamo primi; il Messico è al 43 per cento, mentre gli USA sono al 20 per cento. Ma in cosa siamo i primi e qual è il nostro vanto? Sono consapevole di non avere ancora detto la parola magica, che è analfabetismo funzionale. Cosa significa questa brutta parola?

È una parola importante e significa che, quando si legge una pagina, il 47 per cento degli italiani non sa cosa ha letto, non sa ripetere quanto ha letto. Quindi, se dovessi votare io, potrei votare a favore, ma noi abbiamo il primato e io chi rappresento in quest'Aula? Me stessa? No. Rappresento chi non sa leggere o chi non comprende ciò che legge. Ecco perché avevo presentato un emendamento, che in realtà era solamente una provocazione perché ho chiesto aiuto al Presidente; cerchiamo dei nomi e delle denominazioni che siano rappresentativi e che facciano capire all'italiano medio chi abbiamo davanti.

Abbiamo davanti un promotore, uno che promuove. Ho visto la definizione: sono fisicamente le gambine della banca che escono ed entrano a casa tua. Il consulente finanziario è un professionista indipendente - in realtà, anche il promotore è un professionista, ma non indipendente - e viene pagato dal cliente.

Mi viene da fare allora l'esempio più semplice e stupido per far capire fuori: abbiamo il promotore del farmaco e il farmacista. Il farmacista ha di fronte tutte le medicine, e a me che ho mal di gola dà non un calmante (perché ho mal di gola, appunto), ma quello di cui ho bisogno. Il promotore del farmaco, in realtà, promuove la sua azienda, dalla quale è pagato, e dice al farmacista di scegliere ciò che produce. Questa era la differenza originaria, ontologica della derivazione del termine.

Adesso, con il 47 per cento degli italiani che non capisce e non sa ripetere la pagina che ha letto, mi chiedo come quelle persone - e sono i più deboli, che però hanno anche i soldini perché risparmiano, ed hanno i loro depositi (l'unico posto in Italia dove ancora abbiamo piccoli e grandi tesoretti) - possano capire la differenza tra consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e consulente finanziario indipendente.

Siamo onesti, tempo sei mesi e saranno tutti consulenti finanziari. Pur intravedendo davvero la bontà di questo disegno di legge, e condividendone il contenuto per intero, intravedo delle potenziali pericolosità. Pertanto, per prudenza e per rispetto delle persone che mi hanno mandato qui, devo astenermi in questa votazione.

Volevo ribattere al presidente Marino, che rispetto tantissimo: è vero, sono due facce della stessa medaglia, infatti una si chiama testa e l'altra si chiama croce. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e CoR).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Colleghi, è arrivata alla Presidenza la seguente richiesta, che vi leggo: «Si richiede, a norma dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la deliberazione sulla richiesta di deliberazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2024 immediatamente dopo il voto finale del disegno di legge recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria». Tale richiesta è firmata dai senatori Tonini, Russo, Mirabelli, De Biasi, Albano, Collina, Del Barba e Fabbri.

Ricordo che su tale richiesta si può svolgere un intervento a favore ed uno contro.

CANDIANI (LN-Aut). Le firme sono vere?

PRESIDENTE. Sono autentiche, e non scherziamo su questo. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, questa inversione si configura come un cambiamento di calendario? Mi pare di no.

PRESIDENTE. È un'inversione dell'ordine dei lavori.

ENDRIZZI (M5S). Quindi noi dobbiamo stabilire esattamente che cosa? Io non ho l'ordine precedente e vorrei capire quale sarebbe stato.

PRESIDENTE. Vuol dire quello che le ho letto. Viene chiesto di farlo adesso, anziché più tardi...

ENDRIZZI (M5S). Ma più tardi quando? È questo il punto.

PRESIDENTE. Guardi, l'ordine del giorno è pubblico, sarebbe stato in discussione il disegno di legge n. 2054.

ENDRIZZI (M5S). Quindi la dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge n. 2024 quando sarebbe stata fatta, altrimenti?

PRESIDENTE. Successivamente.

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, credo che serva anche a questa discussione comunicare che con le otto firme prescritte abbiamo richiesto, a norma dell'articolo 77 del Regolamento del Senato, la dichiarazione di urgenza anche per l'Atto Senato 2000, recante disposizioni in materia di riordino dei giochi.

Siccome abbiamo appreso ieri che c'era stata la richiesta del Movimento 5 Stelle di fare la dichiarazione di urgenza sul loro disegno di legge, e ritenendo che il tema sia molto sensibile e molto importante, crediamo ci sia bisogno di un intervento di riordino complessivo, dopo che la delega non ha dato l'esito sperato. Penso che sia giusto che la discussione si faccia mettendo in rete tutti i disegni di legge presentati su questo tema e che il Parlamento dichiari l'urgenza del tema del gioco e del suo riordino.

In questa sede abbiamo già votato una mozione sul tema della pubblicità; c'è una condivisione ampia e mi pare che tutti i disegni di legge comportino più o meno lo stesso deliberato sulla questione del divieto di pubblicità, quindi credo che questo tema debba essere inserito in una discussione più complessiva e di riordino, anche perché le notizie attuali sulla crescita del gioco illegale depongono a favore della necessità di dare certezze normative - che oggi non ci sono - sul comparto giochi.

PRESIDENTE. Sicuramente, visto che c'è un'analogia.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo a sostegno dell'inversione, perché il provvedimento deve essere necessariamente calendarizzato e devono essere ridotti termini temporali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. Ricordo che c'è anche una proposta d'iniziativa del senatore Crosio e di tutti i componenti del nostro Gruppo. Mi dichiaro a favore dell'inversione dell'ordine del giorno e ricordo che per ciascun Gruppo può intervenire un senatore a favore e uno contro.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, non sono d'accordo su questa inversione dell'ordine del giorno perché il provvedimento poteva essere preso già a suo tempo; inserirlo oggi significa semplicemente procedere troppo velocemente su una cosa invece molto seria, che deve essere pesata opportunamente.

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. No!

PRESIDENTE. Scusi, senatrice, dobbiamo prima votare la proposta di inversione dell'ordine del giorno perché gli interventi a favore e contro sono già stati svolti.

ALICATA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, i Gruppi devono poter intervenire.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare dopo? Facciamo la votazione prima.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, il senatore Mirabelli ha fatto una dichiarazione non di metodo sull'inversione dei lavori, ma di merito sull'inclusione di un disegno di legge che poco ha a che fare, anche da un punto di vista concettuale, con la proposta che abbiamo avanzato. L'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo è stata concepita come disegno di legge puntuale su un preciso

elemento, che non può essere soggetto a ricatti nell'ambito di...

PRESIDENTE. Senatore, glielo avevo detto: questo è merito. Non ho dato nemmeno la parola alla senatrice De Biasi. Il merito lo tratteremo dopo.

ENDRIZZI (M5S). Allora, se noi votiamo l'inversione della dichiarazione d'urgenza di un disegno di legge... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Il Senato approva.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2024) ENDRIZZI ed altri. - Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite in denaro (ore 11,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2024 e, congiuntamente, sulla proposta avanzata dal senatore Mirabelli.

CRIMI (M5S). No!

PRESIDENTE. Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore o di un'oratrice per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Endrizzi per illustrare la richiesta.

CASTALDI (M5S). Non è casa vostra, è la casa di tutti!

PRESIDENTE. È la casa di tutti e infatti seguo la procedura

Senatore Endrizzi, le do la parola per illustrare la richiesta che il voto d'Aula ha fatto anticipare.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, il senatore Mirabelli ha presentato ora la richiesta, quindi va esaminata nella seduta successiva, non in questa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La doveva presentare ieri, perché noi la nostra l'abbiamo annunciata e ne ha dato notizia il Presidente Grasso nella seduta di ieri, quindi oggi la si mette in votazione. Non è possibile. Il senatore giustamente ha detto che lo hanno saputo ieri, allora la richiesta doveva essere avanzata ieri. Comunque sono due votazioni separate, perché i due provvedimenti hanno natura diversa. Le parole stesse del sottosegretario Baretta e del senatore Mirabelli denunciano che sono due disegni di legge alternativi, perché se l'idea è che il disegno di legge va ricollocato all'interno di una discussione più ampia, mentre noi sosteniamo di portare in quest'Aula questa proposta, chiaramente sono due posizioni divergenti che non possono essere poste nello stesso voto. Quindi oggi si discute della nostra e domani della possibilità di affrontare la sua.

PRESIDENTE. Le rispondo immediatamente. Le votazioni sono distinte.

ENDRIZZI (M5S). No, non si possono discutere oggi. Non possiamo inquinare il dibattito.

PRESIDENTE. È facoltà della Presidenza aggiungere.

CRIMI (M5S). È una questione regolamentare.

PRESIDENTE. Ho risposto che le votazioni sono distinte e che è facoltà della Presidenza aggiungere nella discussione anche l'altro disegno di legge.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, perché quando si introduce un nuovo argomento (perché è un nuovo argomento), la discussione va separata. Pertanto, oltre all'inversione dell'ordine del giorno, per la quale abbiamo votato a favore, l'introduzione di un nuovo argomento all'ordine del giorno presuppone un'ulteriore discussione con un intervento a favorevole e

uno contro e il voto dei due terzi dei presenti.

Per poter inserire l'argomento proposto dal senatore Mirabelli le chiedo, quindi, da Regolamento un'ulteriore votazione specifica per stabilire se l'Assemblea vuole inserire questo ulteriore argomento all'ordine del giorno, visto che, come ha ben spiegato il collega Endrizzi, sono due argomenti distinti rispetto ai quali in questo caso la discrezione della Presidenza non può essere utilizzata. Sono due argomenti distinti: uno riguarda una parte e un altro ne riguarda un'altra; è come essere a favore o contro una certa materia.

Lasciamo perdere la questione di merito; io le dico che l'introduzione di un nuovo argomento all'ordine del giorno, in base all'articolo 56, comma 4, del Regolamento, va votata in Aula in maniera specifica ed è qualcosa di diverso dall'inversione dell'ordine del giorno. In questo articolo del Regolamento si afferma esplicitamente che serve la maggioranza dei due terzi dei presenti per poter accettare l'inserimento all'ordine del giorno di un'ulteriore materia all'ordine del giorno; infatti, se è così semplice, allora ogni dieci minuti, da qui a stasera, le proporremo l'introduzione nell'ordine del giorno di ulteriori materie e ne abbiamo di tempo per poter lavorare, così facciamo saltare anche l'intervento di Renzi, visto che la paura è questa.

PRESIDENTE. Non è esattamente così e lei lo sa.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, come vede io mi sto coprendo con un giornale. È assolutamente inaccettabile che in quest'Aula si debba avere il torcicollo perché è attivo l'impianto di condizionamento. (*Applausi della senatrice Pezzopane*).

PRESIDENTE. Lei sa che ho già fatto presente ad alta voce qui in Aula questo problema. Siamo tutti sotto antibiotico.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Però o si risolve il problema, o dobbiamo venire in Aula con il cappotto. Francamente diventa una questione imbarazzante.

PRESIDENTE. Provvederemo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, quello che volevo dire lo ha sostanzialmente già detto il senatore Crimi. Abbiamo fatto una votazione, tanto che io avevo inteso l'intervento del senatore Mirabelli come favorevole all'inversione dell'ordine del giorno e mi sono stupito che abbia potuto parlare il senatore Calderoli; poi ho capito che era una richiesta fatta a tutt'altro titolo, su un altro articolo del Regolamento, per cui la procedura è diversa. Abbiamo votato di anticipare la procedura d'urgenza sul disegno di legge richiesto dal Movimento 5 Stelle, ma non su altri disegni di legge, altrimenti anche noi abbiamo altre cose da suggerire e da proporre, e anche molto spesso.

CRIMI (*M5S*). Altrimenti avremmo votato contro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ho detto che mi è chiaro. Siccome questa cosa è avvenuta, io insisto sull'andare avanti con l'ordine del giorno che abbiamo votato.

Do quindi la parola al senatore Endrizzi per illustrare la sua richiesta.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo invece ancora sull'ordine lei lavori. Dopo che avremo esaurito questa discussione con il voto dell'Aula, cosa ci accingeremo a fare?

PRESIDENTE. La Presidenza ha già risposto precedentemente.

ENDRIZZI (*M5S*). Le chiedo una precisazione perché non è assolutamente chiaro.

Lei non ha risposto, ad esempio, all'obiezione del senatore Malan. Dunque, rimane il dubbio se poi avremo la surrettizia infiltrazione di una discussione sull'urgenza di un altro disegno di legge, che non si deve tenere oggi perché sono due questioni distinte, come detto per bocca dello stesso sottosegretario Baretta. Sono due modi diversi di procedere, e uno esclude l'altro.

PRESIDENTE. Si può non essere d'accordo a valutare diversamente; la Presidenza si è già espressa. Per la Presidenza l'altro disegno di legge è collegato, anche se si vota in modo distinto. L'ho detto prima e lo ripeto adesso. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma no!

CRIMI *(M5S)*. Si deve votare! L'Aula deve votare!

PRESIDENTE. Dopodiché, mi pare più utile....

CRIMI *(M5S)*. L'Aula deve votare!

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Abbiamo già votato...

VOCI DAL GRUPPO M5S. Noooo!

PRESIDENTE. Quando abbiamo votato sono stata chiara.

CRIMI *(M5S)*. Ha fatto votare la cosa sbagliata! Ci ha ingannato!

PRESIDENTE. Sono stata chiara. Colleghi, tra l'altro, la connessione la decide la Presidenza e non la vota l'Aula.

CRIMI *(M5S)*. È un imbroglio! È un imbroglio! Lo ripeterò ancora: è un imbroglio! Non abbiamo votato a favore dell'inserimento di un punto all'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Infatti non era questo il punto in votazione, bensì l'inversione.

Senatore Endrizzi, la prego di voler procedere nell'illustrazione della sua richiesta di dichiarazione di urgenza.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, lei si arroga il diritto di sostituirsi all'Aula, laddove il Regolamento attribuisce all'Aula il potere di decidere se sì o no! *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

Io sono intervenuto sull'ordine dei lavori, prima della votazione, precisando che le due questioni erano distinte. Lei ha proceduto alla votazione e adesso scopriamo che, invece, le ha associate. Quando si dice che lei ci ha ingannato, ci si riferisce all'ipotesi per cui lei, sin da prima, abbia lasciato un equivoco in gioco.

L'alternativa è che lei avesse la distinzione ben chiara, avesse udito quanto ho detto e abbia deciso che fosse tutto a posto e che si potesse votare, con le precisazioni che io avevo posto, cioè che si trattava di due questioni distinte.

Sta a lei scegliere se vuole che l'ipotesi dell'inganno sia suffragata dal prosieguo dei lavori oppure se vuole confermare quanto era nell'ordine delle cose, cioè che si tratta di due questioni distinte.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la invito nuovamente ad illustrare la sua richiesta di dichiarazione di urgenza.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, noi abbiamo un Sottosegretario che ha dichiarato la sua personale disponibilità, anzi la sua intenzione, ad abolire la pubblicità sul gioco d'azzardo.

Poi, però, oggi scopriamo che la subordina, personalmente o per interposta persona (visto che il termine prestanome può sembrare offensivo), all'approvazione di una serie di altre misure che nulla hanno a che fare con questa.

Signora Presidente, ella mia ha invitato ad illustrare la mia richiesta. Pertanto, chiedo la sua attenzione, visto che è soprattutto a lei che mi rivolgo!

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Endrizzi, mi stavano consegnando l'elenco degli iscritti a parlare nella discussione, le chiedo scusa.

ENDRIZZI *(M5S)*. Come dicevo, oggi l'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo ha un unico scopo, la tutela della salute, e la si vuole subordinare all'approvazione di una norma, come il disegno di legge a prima firma del senatore Mirabelli, che invece ha molteplici altre questioni in gioco, spesso in contrasto con la salute, ad esempio, il mantenimento del gettito fiscale e gli interventi sulla normativa antimafia, sulle autorizzazioni, e sui poteri del questore e via dicendo.

Noi vogliamo che non ci siano baratti tra la salute dei cittadini e le altre questioni che sono pur

necessità. Il Governo ha lasciato cadere la delega fiscale, noi stiamo proponendo una misura che ha impatto sulla salute soprattutto dei giovani e lei ritiene che queste due cose siano assimilabili, come fosse la stessa questione ed io dico che questo è il presupposto di un baratto: la salute dei giovani in cambio di favori alle *lobby*. Questo è l'intento che si è consumato e che lei sta consentendo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non so se vi siano stati accordi tra di voi prima, ma certamente il vociferare, il chiacchiericcio che ha seguito l'annuncio in Aula della nostra richiesta ieri, da parte del presidente Grasso, mi fa pensare che qualche sassolino nel vespaio sia arrivato e queste sono le punture che oggi arrivano, ma non a noi, ad una generazione di ragazzi. Il 51 per cento dei minorenni ha già iniziato a giocare d'azzardo: il 4 per cento dice che lo ha fatto perché ha visto una pubblicità, ma un altro 7 per cento dice che lo ha fatto perché riteneva che vincere fosse facile e chi è che ha detto loro che vincere è facile se non gli *spot* televisivi? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Pur essendo vietato ai minorenni, tra i giovani abbiamo circa il 9 per cento di giocatori problematici al Nord, il 10 per cento al Centro e più del 12 per cento al Sud; che cosa vogliamo aspettare? I comodi del segretario Baretta, che deve mettersi d'accordo con Lottomatica? Perché questo è quello che è successo: la delega fiscale l'hanno ricevuta prima le *lobby* del Parlamento, che era titolare di quella delega!

Questo, signora Presidente, era un intervento sull'ordine dei lavori. Ora inizio ad illustrare il provvedimento nel merito e spero di averne il tempo; vorrà almeno concedermi questo.

PRESIDENTE. Sicuramente, senatore.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, nella società italiana il gioco d'azzardo è sempre stato considerato un comportamento a rischio e non a caso era vietato per legge sull'intero territorio nazionale, salvo deroga.

Le concessioni erano davvero limitate un tempo. Per i giochi a bassa latenza, cioè con un breve tempo che intercorre tra la puntata e l'esito, come per esempio la *roulette* e le *slot machine*, si consentiva la pratica dentro luoghi particolari e limitati, come i casinò e gli ippodromi.

Dalla metà degli anni Novanta, invece, le concessioni sono esplose ed hanno portato giochi altamente impattanti sulla salute, i più pericolosi nel dare dipendenza, ad essere disponibili ed accessibili ovunque.

I cittadini del comune di Campione d'Italia non possono giocare nel loro casinò ed è una misura protettiva, e noi oggi dobbiamo intervenire sul frenare la nuova domanda.

Il *marketing* è diventato asfissiante ed ha calcato la mano sfruttando in maniera ignobile la crisi e promettendo la soluzione di problemi, dalla casa al reddito, attraverso concorsi, con pubblicità ingannevoli sulla reale possibilità di vincere e questo, signora Presidente, impatta soprattutto sui giovani.

Questi infatti vedono restringersi le opportunità proprie di un progetto di vita, perché per il precariato e la mancanza di formazione si vedono condannati a strumento di concorrenza con la Cina anziché avere occasioni di formazione e di imprenditoria che mettano invece l'Italia in competizione con la Germania. Questa sfiducia si riversa in una propensione al gioco che viene indotta molto velocemente attraverso messaggi che ormai sono entrati a colonizzare l'immaginario giovanile.

Abbiamo 15 milioni di giocatori abituali in Italia. Il gioco d'azzardo è esploso, moltiplicandosi più volte proprio durante la crisi, con un'impennata del 30 per cento nel 2011.

Le preoccupazioni sono state espresse già dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri in una relazione che faceva presagire una vera e propria emergenza sociale. L'Italia è il primo mercato in Europa per le *videolottery* che sono considerate la cocaina del gioco d'azzardo - una partita dura quattro secondi - e che portano una persona a restare catturata e ad entrare in un meccanismo di compulsione nello schiacciare i pulsanti. Le scommesse sportive sono un settore in massima crescita perché si può giocare in tempo reale anche durante le partite. Intorno alle partite - prima, durante e dopo - avviene un bombardamento di *spot* sul gioco d'azzardo. Sono le trasmissioni

più viste dai giovani e le scommesse sportive sono il gioco in più ampia crescita tra i giovani e anche tra i giovanissimi.

Come dicevo, il 51 per cento dei giovani ha già iniziato a giocare, il 32 per cento nasconde ai genitori le somme veramente perse e il 5 per cento dei maschi azzarda ogni giorno; un quinto di loro si dedica a cinque e più giochi contemporaneamente. Una ricerca Nomisma di quest'anno ha messo in evidenza questi dati.

Le porto un esempio per comprendere l'impatto del gioco sul pensiero, sulla psiche dei giovani. Era stata posta a dei ragazzi la domanda seguente: se qualcuno ti regalasse 100 euro, quanti ne useresti per gioco d'azzardo? Quasi la metà degli interrogati ha risposto che avrebbe destinato una quota di tale somma per giocare d'azzardo. Sui 100 euro dati, la somma mediamente destinata a questo scopo era del 16 per cento. Parlo di ragazzi che trovandosi 100 euro inattesi darebbero seguito ad un sogno nel cassetto, a qualcosa cui tengono e che attendono da tempo. Poi abbiamo il paradosso che quegli stessi giovani, quando si sposano, chiedono «gratta e vinci» come regalo di nozze. Capisce la tragedia? Siamo di fronte ad un'emergenza pedagogica colossale.

Non è solo il reclutamento di nuovi giocatori che si determina con la pubblicità. È anche la promozione di un modello culturale di disfacimento, la ricerca di un successo economico individuale ed egoistico che stride con i principi di solidarietà economica e sociale enunciati dagli articoli 2 e 4 della Costituzione.

Va considerato, poi, che il gioco d'azzardo impatta maggiormente sulle fasce a minor reddito. Nelle Regioni con minor reddito abbiamo, in percentuale, una maggior quota destinata al gioco d'azzardo; sono soldi presi alle imprese, ai consumi interni, presi anche alla cura dei figli. Noi non possiamo accettare. «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione...», ma noi stiamo educando dei giovani non a mettersi in gioco ma a puntare sul gioco.

Dovremmo anche fare attenzione a quelle 800.000 o forse 900.000 persone (probabilmente sono il doppio ma non abbiamo nemmeno i dati perché non viene finanziata una ricerca epidemiologica seria), a quelle centinaia di migliaia, se non milioni di giocatori problematici che uno Stato colluso con le *lobby* ha portato ad uno stato di sofferenza inaccettabile, ancora più inaccettabile quando pensiamo che a soffrirne di più non sono nemmeno gli adulti ma i figli. Che ne è dell'articolo 32 della Costituzione, la tutela della salute? Che ne rimane?

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,32\)](#)

(Segue ENDRIZZI). Oggi, nei nostri giovani e nel loro atteggiamento verso il gioco d'azzardo - secondo una ricerca dell'istituto Nomisma, lo ribadisco, presentata a Bologna quest'estate - troviamo già i segni premonitori dei comportamenti compulsivi, dalle aspettative alle valenze psicologiche scaricate sul gioco d'azzardo, fino alla rincorsa della perdita, che sancisce l'entrata dentro uno stato che potremmo definire di patologia, quando il giocatore, pur rendendosi conto che si sta impoverendo, non vede altra soluzione che continuare a giocare d'azzardo, in attesa di una grossa vincita (che sappiamo non ci sarà).

È paradossale, in questa situazione, che le convenzioni con le multinazionali obblighino i contraenti a investire addirittura in pubblicità, che poi diventa strumento di condizionamento della libertà di stampa. Con 200 milioni l'anno di investimenti pubblicitari, infatti, qualunque soggetto economico può andare dal direttore di un giornale o dal capo redattore e dire: «Vogliamo una linea editoriale meno critica nei nostri confronti, altrimenti ci tocca ritirare l'investimento».

Lo vediamo anche dentro la RAI-Radiotelevisione italiana: il contratto di servizio è fermo da più di un anno e prevedrebbe, almeno nel servizio pubblico, l'abolizione della pubblicità, ma viene tenuto fermo. Da chi? Per cosa, caro Mirabelli? Viene tenuto fermo perché non c'è la volontà politica, mentre ci sono le dichiarazioni di facciata; abbiamo avuto qui la prova dell'ipocrisia del Governo, perché, se fossero veramente d'accordo sul servizio pubblico, lo avrebbero già fatto. Ecco perché è inaccettabile pensare

di abbinare un disegno di legge agile, veloce e che risponde alle esigenze di urgenza e di emergenza sociale e pedagogica ad un altro, che invece è di non so quanti articoli - lo dica lei, Mirabelli, quanti sono - e dunque sarà inevitabilmente soggetto ai veti incrociati e alle contrattazioni, come abbiamo visto recentemente sulle riforme e adesso sulle unioni civili: «Cosa mi dai in cambio?»; «No, tu la riforma intanto me la voti, poi casomai ne parliamo: se vuoi, ti do in cambio qualcosa sull'*Italicum*». Questo non lo possiamo accettare: non è possibile barattare la salute dei giovani con alcuna altra considerazione.

Sappiamo peraltro che abolire la pubblicità è anche uno strumento per colpire l'evasione e il gioco illegale sui siti, perché un sito Internet senza la possibilità di essere conosciuto è facilmente "sterilizzabile". Abbiamo visto quest'estate lo scandalo di 1.500 punti di offerta collegati ai siti illegali che operavano su Malta, in collegamento con la 'ndrangheta. Per colpire questo fenomeno, dobbiamo abolire la pubblicità e qui credo che non potrà non esserci un voto favorevole da quest'Aula, che a suo tempo ha già votato la moratoria sui nuovi giochi e un ordine del giorno in sede di riforma RAI per abolire la pubblicità del gioco d'azzardo, che, come ho già detto, è lo strumento per aumentare e indurre nuova domanda.

Infine, Presidente, oggi che si parla del disegno di legge Boccadutri questo lo devo comunque dire, con questo disegno di legge andremo anche a rendere più pulita l'immagine della politica, non dovendo più sottostare alla vergogna delle sponsorizzazioni, come abbiamo visto al *meeting* di Comunione e Liberazione e alla Festa dell'Unità, dove avevamo gli *stand* che promuovevano il gioco d'azzardo.

Ora io do per scontato che, dopo che l'Aula si è espressa all'unanimità, vorrà confermare questa propensione. Abbiamo bisogno di iniziare subito questo percorso che non ha costi, ma solo benefici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Malan?

MALAN (FI-PdL XVII). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non su fatti discussi precedentemente, perché la Presidenza non intende proseguire la discussione. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Questo è un fatto nuovo. Visto che, in applicazione di un ignoto articolo del Regolamento che non c'è, si è deciso che - io ne prendo atto e non sto contestando perché altrimenti tornerei all'argomento di prima - a un disegno di legge, su richiesta di otto senatori, se ne può aggiungere un altro e si votano addirittura insieme quando gli argomenti sono assai distanti...

PRESIDENTE. Non si votano insieme. I disegni di legge verranno votati uno alla volta.

CRIMI (M5S). No, no!

MALAN (FI-PdL XVII). Benissimo. L'inserimento nel calendario, secondo l'articolo 77 del Regolamento, avviene il giorno dopo. Per cui, il giorno dopo di oggi non è oggi, ma è domani. Pertanto, se si vota oggi il disegno di legge n. 2024 e domani il disegno di legge Mirabelli non c'è problema. Se, invece, si vogliono votare oggi entrambi, io chiedo, benché mi renda conto che non è nel Regolamento, che si voti oggi per l'abbinamento di un disegno di legge, che è assai più vicino di quello del senatore Mirabelli, che è il disegno di legge n. 1047, a prima firma del senatore Razzi, recante «Disposizioni per il contrasto del gioco d'azzardo patologico e del riciclaggio», auspicando che sia in questo caso che nel caso del senatore Mirabelli si applichi il Regolamento, senza preferenze e forzature e mandando avanti le cose.

Faccio notare che il disegno di legge n. 2024 è in distribuzione e possiamo sapere di cosa si parla mentre il disegno di legge n. 2000 no e, pertanto, votiamo così. Si è già votato, senza saperlo, per inserire la discussione di un disegno di legge il cui contenuto non era possibile conoscere precedentemente.

[PRESIDENTE](#). La connessione è stabilita dalla Presidenza. Ricordo il precedente sulla dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge di riforma elettorale dove vennero abbinati - mi sembra - dieci disegni di legge. Per me la questione è chiusa.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Dunque, accetta la mia richiesta?

PRESIDENTE. Deve presentarla in forma scritta con il prescritto numero di firme. Dichiaro accolta anche la richiesta analoga, in quanto argomento connesso, relativa al disegno di legge presentato del senatore Crosio. (*Commenti del senatore Endrizzi*). L'argomento è chiuso, senatore Endrizzi.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottoscrivere e appoggiare la richiesta fatta dal collega Endrizzi, che condivido. Crediamo, anzi, che fosse veramente giunta l'ora che questo importante tema venisse portato in Aula con una certa accelerazione.

Non entro nel merito della questione del Regolamento. Presidente, lei ricordava che l'articolo 77 del Regolamento tutela e ci dà la possibilità, come abbiamo fatto, di poter abbinare il disegno di legge. Infatti, abbiamo fatto richiesta, come Gruppo della Lega Nord, perché il disegno di legge n. 2047 da me presentato, e sottoscritto da tutto il Gruppo, potesse essere abbinato in quanto - cito testualmente - propone la modifica al testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro. Voglio solo sottolineare - e lo ricordava il collega Endrizzi - che non più tardi di qualche mese fa, durante l'approvazione del disegno di legge sulla riforma della RAI, un ordine del giorno presentato dal Gruppo della Lega Nord, sempre a mia prima firma, che veniva ispirato da questo nostro disegno di legge, venne a suo tempo votato all'unanimità, dopo un'ampia discussione che durò più di mezz'ora in cui, ricordo ancora, diedi dei numeri purtroppo sbagliati e venne giustamente corretto dalla collega De Biasi. Ricordo che avevamo dato dei numeri sbagliati, ma, al di là di questo, mi preme sottolineare che questa accelerazione non può che essere condivisibile.

Desidero sottolineare però anche un'altra questione richiamata anche dal senatore Endrizzi. Alla base del dibattito che verrà svolto noi dobbiamo porre al di sopra di tutto la salute e l'interesse del cittadino, perché la piaga che sta travolgendo la nostra società diventa ogni giorno più preoccupante e miete vittime sempre più importanti. A tale piaga non si riesce a porre limite. Togliere la pubblicità va quindi bene, ma al centro di tutto dobbiamo porre il tema della salute. Pensare di fare un dibattito all'interno del quale le questioni economiche siano prevalenti rispetto al tema della salute ci fa interrogare. Tale valutazione sarà senz'altro fatta dalla Presidenza e da tutti, ma io invito fin da subito tutti a fare la giusta distinzione in ambito legislativo e in ordine ad un'ipotesi di abbinamento, in quanto rischiamo di addentrarci in un ginepraio e di non tutelare la salute del cittadino e delle famiglie, salvaguardando probabilmente altri interessi, che potrebbero anche essere legittimi ma su cui bisogna fare molta attenzione. Il passato, anche legislativo, ci ha insegnato molto in quanto ne abbiamo viste di tutti i colori.

Ribadisco pertanto il nostro pieno appoggio alla proposta del collega Endrizzi e riconfermo la richiesta, fatta dal Gruppo della Lega Nord, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, di abbinare il disegno di legge n. 2047 sottoscritto da tutti i colleghi. Auspichiamo che nel più breve tempo possibile, ma sempre nel pieno rispetto del Regolamento, la Presidenza del Senato possa incardinare questo importante dibattito che mai come oggi diventa sempre più urgente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei è intervenuto già tre o quattro volte.

ENDRIZZI (*M5S*). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non può parlare sull'ordine dei lavori perché le è stata già data risposta. Procediamo con l'illustrazione.

ENDRIZZI (*M5S*). Devo annunciare un fatto nuovo.

PRESIDENTE. Che fatto nuovo? Senatore Endrizzi, prima l'ho fatta parlare quattordici minuti proprio per darle la paternità. Mi dica qual è il fatto nuovo.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, desidero solo farle sapere che il disegno di legge Mirabelli è

assegnato alla 6^a Commissione, mentre il mio disegno di legge alla 6^a e alla 12^a Commissione insieme. Lei vede come ci si può trovare a parlare delle stesse cose in modi diversi? O forse sono cose diverse che vanno trattate in modi diversi? Desideravo metterla al corrente di ciò.

Devo dire un'altra cosa. Io ritiro... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. No, basta.

ENDRIZZI (M5S). Posso ritirare la richiesta?

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'ha già depositata ed è agli atti. L'ha già illustrata e pertanto verrà messa in votazione.

ENDRIZZI (M5S). La posso ritirare in qualsiasi momento!

PRESIDENTE. A questo punto non ci si può ripensare.

ENDRIZZI (M5S). Ritiro la richiesta perché nel caso del mio disegno di legge stiamo parlando di un provvedimento fatto con i cittadini, richiesto delle associazioni SlotMob, NoSlot e SenzaSlot e nell'ambito della campagna contro il gioco d'azzardo «Mettiamoci in gioco». Diverso è invece il provvedimento fatto da Italo Volpe ai Monopoli di Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non sono compatibili. Si tratta di due approcci ed obiettivi diversi. Se lei insiste a volerli tenere insieme ritiro la richiesta di calendarizzazione di urgenza, che vorrebbe dire aprire un'autostrada a danno dell'Italia intera. Non possiamo starci! *(Applausi dal Gruppo M5S e LN-Aut)*.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, ritengo che faremmo un gravissimo torto al tema drammatico della dipendenza patologica da gioco se lo mettessimo nel calderone delle bagattelle tra maggioranza e opposizione. Adesso è ora di finirla: non si usa la salute delle persone come una clava! Il tema è molto serio, ma, da Presidente della Commissione igiene e sanità, non posso definire il divieto di pubblicità come l'unica strada da perseguire nella lotta al gioco d'azzardo. Non lo posso fare, perché non è vero. Non lo posso fare, perché ci sono le trasmissioni televisive, in cui può essere presente della pubblicità occulta, ci sono i *film*, con il fenomeno del *product placement*, perché c'è Internet, con la pubblicità indotta e non soltanto con quella derivante da siti specifici. *(Commenti dei senatori Endrizzi, Crimi e Montevecchi)*.

Posso parlare o devo stare zitta?

PRESIDENTE. Invito i colleghi che sono in piedi nell'emiciclo a sedere al proprio posto. *(Commenti dei senatori Endrizzi e Montevecchi)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi!

DE BIASI (PD). Adesso basta!

PRESIDENTE. Speravo che, perlomeno su un argomento del genere, ci fosse una larga condivisione dell'Assemblea. Devo prendere atto che non è così. *(Commenti dei senatori Montevecchi e Santangelo)*.

DE BIASI (PD). Sto cercando di spiegare!

PRESIDENTE. Dobbiamo ascoltare l'intervento della senatrice De Biasi, presidente della 12^a Commissione. Dunque lasciamola parlare.

SANTANGELO (M5S). Ricordalo pure tu il Regolamento!

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi sembra tempo perso, comunque proviamoci.

Ritengo che, dato che il tema è di grandissima importanza, dobbiamo fare in modo di considerarlo da tutte le angolazioni possibili e, quindi, di approvare un provvedimento quadro. Non è vero che l'economia non c'entra con la salute. Lo sapete molto meglio di me che, se non ci sono sanzioni adeguate al gioco illegale e al proliferare del gioco non controllato - come sta già succedendo - avremo comunque comportamenti patologici, ma senza aver portato a casa la sconfitta del gioco illegale e delle mafie. Lo dico nell'interesse di tutti e nell'interesse della salute, che si sviluppa su diversi piani. È

giusto che l'industria del gioco - quella legale - sia messa in condizione di essere responsabile nei confronti del gioco patologico. (*Commenti del senatore Giarrusso*). È una cosa che deve fare assolutamente e per la quale si richiedono norme. Non ci sto a dire, però, che è sufficiente tassare, perché il gioco patologico non ci sia: sappiamo perfettamente, infatti, che esistono una gamma di problemi e una gamma di espressioni del gioco patologico, dal momento che non c'è soltanto una modalità in cui esso si manifesta. Vorrei anche che non avessimo un atteggiamento esclusivamente proibizionista, perché ogni volta che abbiamo un atteggiamento di questo tipo, sappiamo che l'illegalità dilaga.

Per quanto riguarda i numeri - anche se non dovrei essere io a dirlo, ma dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto - chiederei piuttosto al Ministero della salute che fine ha fatto l'osservatorio che abbiamo previsto l'anno scorso nell'ambito della legge di stabilità. Tale osservatorio ci consente infatti di monitorare con certezza il fenomeno, di sapere quanti sono effettivamente i giocatori e le persone malate di gioco patologico. Si tratta di un dato che oggi non conosciamo e non abbiamo ancora i protocolli terapeutici, che entrino effettivamente nella dinamica delle Regioni e dei Comuni. Questo è l'altro problema, per cui abbiamo bisogno di tenere insieme le diverse parti.

Per tale motivo sono d'accordo con l'idea di associare i diversi disegni di legge, in materia, sapendo che ognuno farà la sua parte. Vede, signor Presidente, possiamo anche esaminare solo il disegno di legge sulla pubblicità, ma non ci impiegheremo certo due minuti, perché esso è molto più complesso di come appare e non credo che su un tema così importante possiamo legiferare all'impronta e con il sentimento. Abbiamo infatti bisogno di guardare gli elementi legislativi, economici, giuridici e di carattere sanitario.

Per concludere, poi, se noi pensiamo che il gioco patologico sia indotto esclusivamente dalla pubblicità, mi dispiace, colleghi, ma siamo indietro anni luce rispetto a tutti i pensatori che di pubblicità si sono occupati e che sanno perfettamente che il rapporto non è meccanico di causa-effetto, tanto è vero che la pubblicità ha assunto nel tempo toni pervasivi che non si identificano direttamente con lo *spot* pubblicitario.

Non voglio insegnare niente a nessuno, ma mi permetto di dire che, come dice Shakespeare, «Ci sono più cose in cielo e in terra (...) di quante ne sogni la tua filosofia». Quindi, quando affrontiamo questo tema dobbiamo farlo globalmente, in modo contestuale e lasciando fuori, per cortesia, le dinamiche di maggioranza e opposizione.

ENDRIZZI (M5S). Brava!

DE BIASI (PD). Perché in questo caso, sì, la salute delle persone è più importante.

Ritengo pertanto che vadano abbinati tutti i disegni di legge in materia, tenendo anche conto, Presidente, che la Camera ha incardinato una parte dei disegni di legge sul gioco patologico, e quindi si tratterà di armonizzare il lavoro. Ma è molto importante che tutto vada tenuto insieme, se non vogliamo fare favori ad una *lobby* invece che ad un'altra. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Endrizzi*).

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, se ci riesco, vorrei assicurare i colleghi dell'opposizione.

ENDRIZZI (M5S). Siamo sereni!

TONINI (PD). Da parte nostra non c'è alcun intento strumentale e polemico.

Ieri sera c'è stata questa richiesta, che noi abbiamo considerato fondata e giusta perché il tema - come ha appena detto la presidente De Biasi, con parole che io assolutamente condivido - non è da maggioranza e opposizione, né da scontro d'Aula, ferme restando, naturalmente, le diverse idee che noi rispettiamo tutte.

Da parte nostra non c'è alcun intento di forzare. Ci rimettiamo naturalmente alla Presidenza e alle sue valutazioni, ma se, *pro bono pacis*, per lavorare meglio insieme con serenità, per sgombrare il campo da ombre, si deve votare la nostra richiesta martedì, noi la votiamo martedì; non abbiamo alcun

problema.

Abbiamo ritenuto che la proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle fosse meritevole di essere presa in assoluta considerazione perché il tema del gioco d'azzardo e delle ludopatie è assolutamente di rilievo, e siamo pronti a regolarci nel modo più consensuale possibile. Non abbiamo alcuna intenzione di forzare su questo fronte. Abbiamo semplicemente chiesto che anche i nostri disegni di legge vengano abbinati; se dobbiamo ripetere la votazione martedì, lo facciamo martedì. Davvero non c'è alcuna intenzione di infiammare l'Assemblea su un tema come questo, che ci deve trovare uniti invece nell'affrontarlo, salvo le diversità che ci saranno sul merito ma che verranno affrontate nelle sedi opportune. Quindi, da parte nostra porte spalancate alla procedura più consensuale possibile.

PRESIDENTE. Ricordo che l'assegnazione nelle Commissioni può essere rivista dalla Presidenza alla luce delle richieste delle Presidenti e dei Presidenti delle Commissioni stesse. Quindi, questo non rappresenta assolutamente un problema.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, mi sembra che l'intervento del collega Tonini sia ragionevole perché comunque è legittimo che un Gruppo possa chiedere di calendarizzare un provvedimento.

PRESIDENTE. Non rientri nuovamente nel merito, senatore Crosio, perché è stato già fatto.

CROSIO (LN-Aut). Vorrei solo, se me lo concede...

PRESIDENTE. Sostenere...

CROSIO (LN-Aut). Sì, certo, ma mi preme anche sottolineare - perché resti agli atti - che non sono dinamiche di maggioranza e opposizione, dal nostro punto di vista, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, non può parlarne, senatore Crosio.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signor Presidente, innanzi tutto io sono uno dei membri dell'Intergruppo parlamentare contro il gioco d'azzardo di Camera e Senato, e condivido tutto quello che ha detto il senatore Endrizzi. Aggiungo che una *lobby* che non viene nominata è quella dell'informazione, che sul gioco d'azzardo, proprio sulla pubblicità, si gioca qualche centinaio di milioni di euro. Parliamo quindi di una *lobby* fortissima da cui alcuni partiti possono avere avuto più sollecitazioni di altri.

Mi meraviglio di quanto ha detto prima la senatrice del Partito Democratico, la collega De Biasi, ossia che bisogna avere più gioco per evitare il gioco illegale. Certo, è stato già praticamente autorizzato tutto l'illegale in Italia! Ormai troviamo macchinette ovunque, non più come ai tempi del casinò dove bisognava presentare un documento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Endrizzi).*

Oggi troviamo macchinette ovunque: vicino alle stazioni di sci, vicino ai bar, vicino alle scuole. E tutto questo come viene alimentato? Ve lo dico io che da trent'anni mi occupo di comunicazione: dalla pubblicità occulta e dalla pubblicità reale degli *spot*. È chiaro che si va a toccare, in un momento di crisi della pubblicità, un settore che dà il massimo del reddito al sistema dell'informazione del Paese. Ma noi non possiamo accettare che in questo momento non ci sia un disegno di legge solamente sulla pubblicità, perché è un tema talmente importante che deve essere calendarizzato da solo. *(Applausi del senatore Endrizzi).*

Detto ciò, ritengo che l'8a Commissione - mi fa piacere quanto poc'anzi lei ha detto, ossia che le assegnazioni non sono definitive - sia assolutamente competente sul tema della pubblicità: siamo la Commissione lavori pubblici e comunicazioni e penso che più di altri abbiamo la competenza per analizzare questo tema. Non mi dilungo oltre.

Sostengo quanto detto dal collega Endrizzi: non posso dire che lo sostengo a nome dell'Intergruppo, perché lui non ne fa parte, ma da molte delle cose che ha detto evinco che si tratta delle stesse battaglie. Ribadisco che il disegno di legge sulla pubblicità va calendarizzato subito e in modo assolutamente autonomo da altri. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).* Semmai condivido l'abbinamento

esclusivamente di quelli che toccano la parte pubblicitaria, come ad esempio il disegno di legge della Lega.

Infine chiedo di sottoscrivere il disegno di legge a prima firma del senatore Endrizzi.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, come già sottolineato dal senatore Crosio, noi abbiamo il disegno di legge n. 2047 che è assolutamente congruente...

PRESIDENTE. Senatore Candiani, abbiamo già dichiarato il collegamento.

CANDIANI (*LN-Aut*). Anche per dare un segno di reale importanza, intendiamo sottoscrivere il disegno di legge n. 2024 presentato dal collega Endrizzi e sono sicuro che ci sarà altrettanta condivisione sul nostro disegno di legge.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche il Gruppo Misto-SEL chiede di sottoscrivere il disegno di legge del senatore Endrizzi.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, mi consenta di dirlo: è una tempesta in un bicchier d'acqua. Lo dico con tutto il rispetto che si deve alla Presidenza: questa volta, con argomentazioni tutte ricevibilissime e lontane mille miglia dal sospetto di speculazione o di ostruzionismo, ho ascoltato diversi interventi, prima che addirittura il collega Endrizzi illustrasse il suo disegno di legge, con i quali veniva auspicato che la Presidenza concedesse l'annessione dei dodici disegni di legge attinenti la materia (ripeto, dodici disegni di legge). Vi è stato un atteggiamento di irremovibile rigetto da parte della Presidenza. Lei si è insediato immediatamente dopo la presidente Fedeli e naturalmente con garbo, ma anche con determinazione, è stato *tranchant* rispetto a questo.

Ora si sono aggiunti ulteriori elementi, credo assolutamente meritevoli di attenzione, a sostegno della necessità, dell'opportunità e vorrei dire anche della buona prassi legislativa, che inducono la Presidenza ad annettere tutti i disegni di legge. Come è stato esposto in modo puntuale e preciso dalla collega De Biasi, l'argomento è complesso, ha mille sfaccettature, rappresenta nella gerarchia delle priorità in questo Paese una vera e propria emergenza, se solo si considera che ci sono 800.000 soggetti patologici su 2 milioni di soggetti che si dedicano al gioco d'azzardo. Dico 800.000 ricordando che sono il doppio dei tossicodipendenti in Italia, quindi sono cifre imponenti, e il problema ha implicazioni enormi di natura culturale, sociale, economica, etica, sanitaria, antropologica.

Un atto di buonsenso e una revisione della decisione della Presidenza credo che possano ristabilire un clima di pacifico confronto che, come ha detto il collega Tonini, pur nelle differenze, possa portare quest'Aula a individuare un percorso condiviso che consegna al Paese un sostanziale passo in avanti in una legislazione che merita di essere ammodernata.

[PRESIDENTE](#). Ho in questo momento cinque richieste di dichiarazione d'urgenza su cinque provvedimenti. La dichiarazione di urgenza che dimezza i termini temporali assegnati in Commissione ha solitamente la finalità di far iniziare la discussione in Commissione; ciò non toglie che tutti i provvedimenti che abbiano contenuti analoghi possano, poi, essere ritenuti connessi in quella sede, al di là della dichiarazione d'urgenza.

[ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, credo che la sua osservazione di poc'anzi anticipi la risposta ad una mia richiesta, che io formulerò in estrema rapidità, in considerazione anche dell'economia dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto io sia cofirmatario di un disegno di legge che interessa il tema della pubblicità per il gioco d'azzardo, ritengo che questo sia solamente un aspetto particolare di un quadro molto più vasto. Se

volessi limitare la trattazione del tema solamente all'ambito del divieto della pubblicità, credo che farei un'opera impropria e insufficiente.

Ecco perché ritengo che, essendo il tema così complesso e così vasto, inerente i campi dell'educazione, della formazione, dell'etica, dell'economia e della pubblicità, solamente affrontati tutti insieme possono dare una risposta compiuta, senza tema di essere equivocata, per quanto riguarda eventuali altre esigenze.

Ritengo che, salva la buona fede di ognuno di noi, una dialettica su questo campo debba essere costruttiva e sono perfettamente d'accordo che venga sottratta a qualsiasi interpretazione polemica di una maggioranza o di una minoranza. Credo che una dialettica di questa fatta non abbia luogo né alcuna motivazione, perché faremmo brillantemente torto alle sofferenze familiari di quanti giovani e non giovani portano alla distruzione se stessi, le famiglie e i nuclei sociali.

Ecco per quale motivo credo che sia opportuno che questi temi vengano trattati tutti insieme. La ringrazio per la giusta osservazione che lei faceva poc'anzi e che anticipava la risposta che io chiedevo.

PRESIDENTE. È, infatti, un ambito multisettoriale, molto sentito, e mi auguro che i Presidenti delle varie Commissioni che hanno una connessione con il dibattito, visto il calore del dibattito stesso, mostrino la loro serietà e il loro impegno nel cercare di abbinare i testi, indipendentemente che vi sia o meno l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sull'uno o sull'altro.

Passiamo alle votazioni sulle richieste, nell'ordine in cui sono state presentate.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È stata depositata anche la sua richiesta e verrà messa ai voti come penultima, la n. 2087.

BENCINI (Misto-Idv). Vorrei dire una cosa.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, giusto per informare. Il disegno di legge che ho depositato è di iniziativa popolare. Italia dei Valori raccolse 100.000 firme il 30 gennaio 2014 e depositò il testo alla Camera di deputati; oggi il testo è depositato anche al Senato. È una proposta di legge che riguarda la possibilità di togliere le *slot machine*, evitando così il gioco d'azzardo, e di eliminare i giochi *on line*, oltre che la pubblicità. Come è stato più volte detto, si tratta di un danno sociale non indifferente e di un costo sociale altissimo. Chiedo che anche quel disegno di legge venga preso in considerazione e discusso, per un discorso molto più ampio che va anche al di là del divieto di pubblicità. Credo che eliminare le *slot machine* e i giochi d'azzardo sia prioritario per evitare questa piaga sociale.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare per prima la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 2024, avanzata dal senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa? Non sull'ordine dei lavori, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io ho fatto una richiesta e ne non ho avuto risposta. Ho detto che se lei confermava l'abbinamento, io avrei ritirato la richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, forse lei si era allontanato, ma ho testè comunicato all'Assemblea che le assegnazioni alle Commissioni possono essere riviste alla luce di specifiche richieste delle Presidenze delle Commissioni stesse.

ENDRIZZI (M5S). Vorrei che restasse agli atti che io non vorrei che l'accoglimento della votazione sulla dichiarazione d'urgenza anche di un disegno di legge che io considero estraneo, perché estranei sono la matrice, la provenienza, l'autore e l'obiettivo (mi riferisco al disegno di legge a prima firma del senatore Mirabelli), rispetto al nostro, sia considerato come un'implicita affermazione del principio di omogeneità. Io questo lo contesto, quindi considero due votazioni separate e desidero rimanga agli atti che ciò non comporterà alcun vincolo.

PRESIDENTE. Ho già comunicato che svolgeremo votazioni separate, quindi non c'entra nulla, né in

positivo né in negativo, con l'omogeneità rispetto ai provvedimenti.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2024, avanzata dal senatore Endrizzi.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2000, avanzata dal senatore Mirabelli.

È approvata.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2047, avanzata dal senatore Crosio.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2087, avanzata dalla senatrice Bencini.

È approvata.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Ho ritirato la richiesta di dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1047, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Devo rispondere al senatore Rossi che l'unico vanto che possiamo avere del nostro vecchio Senato è che almeno qui le macchinette e le *slot machine* non sono arrivate. Magari non è arrivato neanche il resto, ma quelle non sono arrivate.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, manifesto la mia incompetenza sul Regolamento, ma anche il disegno di legge n. 1338, a prima firma del senatore Nencini, reca disposizioni per contrastare il gioco d'azzardo. Io non so se posso chiederne l'abbinamento in questa sede.

[PRESIDENTE](#). Oggi l'Assemblea ha dichiarato l'urgenza. L'abbinamento è un fatto che verrà valutato dalle Presidenze delle Commissioni, indipendentemente che sia stato o meno oggetto della dichiarazione d'urgenza. Quindi anche tutti i disegni di legge che riguardano il settore verranno considerati come potenzialmente abbinabili.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). La ringrazio.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in conseguenza delle votazioni testè svolte. Vorrei sottolineare, non tanto per raffreddare gli entusiasmi dei colleghi, ma soprattutto per richiamare l'attenzione della Presidenza, che ci sono altre dichiarazioni d'urgenza votate due anni fa da questa Assemblea e la Presidenza non ha ancora provveduto alla calendarizzazione di quei provvedimenti, come previsto dal Regolamento. Pertanto, ove dovesse decidere in tal senso, pregherei la Presidenza di rispettare tassativamente l'ordine delle dichiarazioni d'urgenza votate da questa Assemblea nel calendarizzare i disegni di legge: ve ne è uno mio e uno del senatore Filippi e così via.

Ci sono disegni di legge che sarebbero dovuti arrivare in Aula già da due anni, e ciò non accade.

Al di là del fatto che questo Senato, *in limine mortis*, può anche essere condannato a non osservare il

Regolamento, bisogna però rispettare, quantomeno, un ordine di precedenza sulle dichiarazioni di urgenza già votate da questa Assemblea. Ho ricordato questi punti in occasione di alcune discussioni sul calendario.

Ho ricordato questo impegno regolamentare cui la Presidenza avrebbe dovuto ottemperare. Purtroppo, ancora ciò non è accaduto. Mi permetto perciò di sollecitarlo nuovamente.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Alì, io ricordo che l'articolo 77 del Regolamento determina il dimezzamento dei tempi previsti normalmente.

Decorsi quelli, se il suo Capogruppo vorrà sollevare alla Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione del provvedimento per l'Aula, quella è una questione più politica. Non c'è un'automatica calendarizzazione in Aula per questo motivo.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Non è un problema di Conferenza dei Capigruppo. Lo può decidere la Presidenza.

Sull'ordine dei lavori

[RUSSO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*PD*). Signor Presidente, tenuto conto degli orari che ci siamo dati in calendario, e tenuto conto che mi risulta vi sia una serie di convocazioni delle Commissioni già per le ore 13,30, chiederemmo una sospensione dei lavori per poter iniziare ad affrontare il prossimo provvedimento in maniera completa, senza soluzione di continuità, direttamente e in maniera organica, a partire dalla conclusione del dibattito che si svolgerà sulle comunicazioni del presidente Renzi.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, francamente questi cambi di programmazione non ci trovano in condivisione.

Poco fa si parlava dell'urgenza di trattare i provvedimenti e poi che facciamo? Sospendiamo quando la sospensione prevista è tra un'ora e mezza. Noi diciamo di andare avanti.

[STEFANO \(Misto-PugliaPiù-SEL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-PugliaPiù-SEL*). Signor Presidente, le chiedo solo un chiarimento.

Il calendario votato ieri sera prevedeva per oggi una seduta senza sospensione e senza orario di chiusura. Tant'è che il sottoscritto, malvolentieri, ha sconvocato una seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, convocata per oggi alla fine dei lavori dell'Aula.

Io non capisco, però, perché, parallelamente alla mia sconvocazione, mi siano giunti avvisi di convocazione da parte della Commissione agricoltura e di altre Commissioni.

Noi non possiamo agire così, in ordine sparso. O vale la linea che, se il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede seduta per tutto il giorno, le sedute delle Commissioni non si tengono; oppure, noi ci sentiamo tutti liberi di convocare le Commissioni anche in orario di seduta. E a me, sinceramente, ciò dispiace.

Io ho sconvocato la seduta della Giunta, ma se avessi saputo che vi sarebbe stata una interruzione o che altre Commissioni continuavano a mantenere la convocazione, avrei mantenuto anche quella della Giunta. Io ritengo che questo sia un fatto particolarmente grave, rispetto al quale le chiedo di fare chiarezza.

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, devo darle completamente ragione rispetto ai disagi che si vengono

a creare. Infatti, nell'ipotesi che dovesse tenersi la sospensione dei lavori dell'Assemblea, le Commissioni sono autorizzate a convocarsi, perlomeno per sfruttare il momento di sospensione.

Un maggior coordinamento tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni, nel rispetto dei Presidenti e dei membri delle Commissioni, è sicuramente necessario.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, io volevo associarmi all'auspicio espresso dal collega Stefano rispetto alla necessità di un migliore coordinamento tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni. Questa mancanza determina, indubbiamente, un *handicap* nel normale fluire dell'attività che svolgiamo.

Cortesemente, chiederei poi, a beneficio del Resoconto, che venga rettificato il voto di astensione espresso in occasione dell'ultima votazione effettuata dai senatori presenti in Aula del Gruppo dei Conservatori e Riformisti in voto favorevole, come peraltro sarà per tutti le altre votazioni che lei effettuerà.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto anche se, come lei sa, in questo caso non c'è registrazione del voto. La sua dichiarazione, comunque, resterà agli atti.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ribadisco la nostra contrarietà allo spezzatino che la maggioranza sta continuando a fare. È stato votato soltanto ieri sera il Calendario, con un ordine del giorno che doveva essere semplicemente approvato, e quanto detto dal presidente Stefano la dice lunga sull'atteggiamento di questa maggioranza! Si chiede la sconvocazione della Giunta per le elezioni mentre le altre sono tutte puntualmente già state convocate.

Inoltre, aggiungo, l'unica volontà di questa maggioranza oggi non era di discutere su argomenti importanti come la dichiarazione d'urgenza del disegno di legge sul gioco d'azzardo, perché quello lo si poteva fare anche nella Capigruppo e in quella sede il senatore Zanda non ha assolutamente chiesto la calendarizzazione di alcuno dei suoi disegni di legge.

Quello che si è tentato di fare oggi è un giochino sporco, l'ennesimo, cioè quello di togliere da questo *sandwich* della Boccadutri il presidente Renzi! È soltanto questo che avete cercato di fare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È ignobile che si possano utilizzare - e mi rivolgo anche al senatore Tonini - argomentazioni così importanti per fare giochetti di così basso livello. È assolutamente scandaloso!

Signor Presidente, siamo quindi per proseguire i lavori così come da ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Dopo aver sentito pareri in base ai quali credo si possa formulare una proposta che vada bene a tutti, la Presidenza propone quanto segue.

Ho valutato positivamente, purtroppo, le argomentazioni del presidente Stefano e credo che le Commissioni debbano avere i loro tempi ed anche i loro preavvisi per potersi convocare e credo che la pausa di sospensione sia da dedicarsi a questo.

Propongo all'Assemblea di far svolgere la relazione, ovvero procedere all'incardinamento del disegno di legge sul...

TAVERNA (M5S). Finanziamento pubblico ai partiti!

PRESIDENTE. Del disegno di legge n. 2054 in materia di Commissione di garanzia degli statuti e di controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Propongo poi di sospendere i lavori dando spazio alla Commissione bilancio, che ha 215 emendamenti da valutare, e, successivamente alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, di ripartire con le questioni incidentali e con tutto quello che ha da venire.

L'Assemblea è d'accordo?

CRIMI (M5S). Hai paura di mettere Renzi nel panino della Boccadutri!

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo d'accordo.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, assolutamente non siamo d'accordo. Vogliamo che i lavori proseguano così come da calendario, votato appena ieri sera!

PRESIDENTE. Senatore Russo, lei concorda con la mia proposta?

RUSSO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di procedere al solo incardinamento del provvedimento n. 2054, rinviando la fase successiva a dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(2054\)](#) **Deputato BOCCADUTRI.** - *Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,23)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2054, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Gotor, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

***GOTOR, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento in esame, già approvato alla Camera dei deputati il 9 settembre 2015, si compone di tre articoli e apporta alcune modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96, quella che aveva dimezzato l'importo dei rimborsi elettorali ai partiti e li aveva obbligati a far revisionare e certificare i loro bilanci da una società esterna iscritta all'albo delle società quotate in borsa e all'elenco della CONSOB.

A tal fine queste società, che possono operare al massimo per sei anni consecutivi su uno stesso partito, devono verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Hanno altresì l'obbligo di controllare che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alle documentazioni contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

La legge del 2012 istituiva anche la Commissione di garanzia sugli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013 che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici di fatto abolendo il finanziamento pubblico ai partiti.

Questo provvedimento ha anzitutto il compito di potenziare l'organico di questa Commissione, organico che finora si è rivelato insufficiente a svolgere il compito per cui è stata istituita e quindi a potenziare il potere di controllo e di vigilanza sui partiti e aumentare la loro trasparenza per rispondere

ad una giusta e condivisibile richiesta dell'opinione pubblica e della comunità nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), consente alla predetta Commissione di essere coadiuvata per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati da cinque unità dipendenti dalla Corte dei conti, addette all'attività di revisione e da due unità dipendenti da altre amministrazioni pubbliche esperte nell'attività di controllo contabile. Questo nuovo personale va ad integrare i cinque membri già previsti dalla Commissione che fanno parte dei vertici delle tre magistrature: il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione e tre membri della Corte dei conti che esercitano il loro mandato per quattro anni, rinnovabili una sola volta senza ricevere alcun compenso.

Il suddetto personale, che rafforzerà l'attività della Commissione di garanzia, di trasparenza e di controllo, è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale di cui si avvale la Commissione di controllo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La lettera *b*) del medesimo comma dispone che i magistrati componenti la Commissione per la durata del relativo incarico, siano collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo quanto previsto in materia dalla cosiddetta legge anticorruzione.

Il comma 2 interviene su un secondo aspetto di questo provvedimento, prevedendo che la disposizione secondo cui, nell'esercizio di controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, bene si applichi ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014, escludendo dunque gli esercizi 2013 e 2014.

Di conseguenza, la relazione della Commissione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014, viene effettuata secondo tale previsione. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, per il solo esercizio 2013, la relazione, che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015, debba essere resa, sulla base delle nuove previsioni normative, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si segnala che la ragione di questa norma risiede nel fatto che, nonostante i partiti abbiano prodotto negli anni 2013 e 2014 tutta la documentazione necessaria, secondo l'articolo 9, comma 1, della legge del 2012, e quindi abbiano fatto vagliare i loro bilanci dalle stesse società che operano anche in borsa, la Commissione di garanzia non ha potuto fin qui esercitare tale verifica sostanziale per difetto di personale e di strutture.

Tengo dunque a precisare, per non alimentare cattiva informazione e dunque disinformazione, che i partiti, tutti i partiti, hanno adempiuto esattamente agli obblighi di legge sul finanziamento della politica. Hanno presentato i loro bilanci e i documenti a supporto del bilancio, in grado di giustificare ogni singola spesa agli occhi della società di revisione esterna.

Purtroppo, la Commissione istituzionale, a causa della scarsità delle forze previste e dell'alto numero dei soggetti politici coinvolti - se non sbaglio ben 85 - non è riuscita a svolgere il proprio lavoro, come denunciato dal Presidente della Commissione stessa in una lettera al Presidente della Camera del 30 giugno 2015, dopo che la prima Commissione, istituita nel 2012, si era dimessa nel 2014, denunciando di non essere in grado di svolgere con serietà il proprio lavoro.

Per queste ragioni, i partiti si sono trovati nella condizione di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e, incolpevolmente, di subire il fatto dei ritardi sul finanziamento residuo, soldi che servono a pagare i creditori esterni e i dipendenti per un'attività effettivamente svolta, messa a bilancio, certificata e controllata.

Il pagamento dei rimborsi avverrà solo dopo il controllo dei bilanci, anche per il 2013. Lo devono fare entro 30 giorni, certo, ma si presume che un lavoro istruttorio sia già stato fatto, dal momento che quei bilanci sono in possesso della Commissione dal giugno 2014. Per i bilanci del 2014, consegnati

qualche mese fa (nel giugno del 2015), la Commissione avrà tempo fino al giugno 2016.

Il quarto comma, con una disposizione di interpretazione autentica, interviene su un delicato aspetto, che riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti dai partiti. I partiti, infatti - lo ricordo a chi ci ascolta - sono uno strumento garantito da una norma costituzionale, l'articolo 49, in base al quale si stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Per questa ragione, meritano ampia tutela, dunque pubblica, costituzionalmente garantita e non solo privata. Non dobbiamo pensare, infatti, solo ai grandi partiti, ma a qualsiasi soggetto politico, piccolo o grande che sia. Dobbiamo ricordare, come legislatori, che un partito non è fatto soltanto di opzioni ideologico-valoriali o di comunicazione di quello che pensa, ma di personale, strutture, impegni e fornitori: è fatto, insomma, di lavoratori.

CASTALDI (*M5S*). E di proprietà!

GOTOR, *relatore*. È una struttura che impegna soggetti che prestano un'attività che dev'essere comunque retribuita e tutelata dalle leggi e dagli ammortizzatori sociali che regolano la vita della stragrande maggioranza dei lavoratori italiani.

Per questo motivo il comma 4 precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario, di integrazione salariale, cassa integrazione guadagni straordinaria e di contratti di solidarietà operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. Lo stesso comma 4 inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo decreto-legge del 2013, sopprime con efficacia retroattiva l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti nel relativo registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, mi preme sottolineare che ho espressamente chiesto di essere relatore di questo provvedimento perché sono tra i due o tre senatori del Partito Democratico che nel 2013 non hanno votato la legge che ha abolito nel corso di questa legislatura, per di più per decreto?legge, il finanziamento pubblico ai partiti. Sono, infatti, radicalmente contrario allo spirito di un simile provvedimento che reputo il più grave e contraddittorio varato nell'attuale legislatura per i costi che comporterà nel medio periodo sul corretto e sano funzionamento della democrazia italiana. A mio giudizio, il principio del finanziamento pubblico dei partiti è un principio di garanzia democratica che, non a caso, vige in tutte le democrazie europee per i suoi caratteri di universalità, neutralità, terzietà e proporzionalità, rispondendo così a un elementare bisogno di giustizia. I partiti, in base alla Costituzione, esplicano una funzione pubblica e un Paese civile non può limitarsi a un finanziamento privato perché, se lo fa, riconosce implicitamente che la politica debba rispondere solo ed esclusivamente a interessi privati e particolari. Bisognerebbe quindi avere la dignità di difendere i partiti e non lisciare ipocritamente il pelo all'opinione pubblica alimentando una condanna generalizzata e indiscriminata che li equipara pressoché ad associazioni a delinquere. Anzi, la dignità di difenderli significa proprio impegnarsi allo spasimo per distinguere il grano dal loglio, la mala pianta del malaffare e della deviazione delinquenziale, peraltro estremamente rappresentativa - lo dico con grande amarezza - della società italiana, dal tronco sano, che c'è e che deve crescere. Ciò va fatto a partir dal principio che, se tutti sono ladri e che se tutti rubano alla stessa maniera, si apre la strada a un'autoassoluzione generalizzata che conviene soprattutto ai delinquenti e dà spazio a centri occulti e informali, cricche di potere in grado di condizionare meglio e con maggior efficacia una politica sempre più debole, irrilevante e dequalificata agli occhi dell'opinione pubblica.

Purtroppo conosco partiti e movimenti senza o con scarsa democrazia interna, ma non conosco democrazia in Occidente senza partiti forti e vitali. La storia del Novecento ci insegna che non c'è soggetto politico a vocazione totalitaria che non abbia preso il potere sostenendo di non essere un partito, ma un movimento di liberazione dai partiti. Ciò è avvenuto perché, se in politica si rifiuta il concetto di essere appunto una parte, di prendere partito, si ha poi la pretesa di rappresentare il tutto e si finisce per volerlo essere nell'intima convinzione, del tutto indimostrata ovviamente, di avere una

superiorità, anche morale, rispetto agli altri. La polemica contro i partiti e il Parlamento, che si presenta sempre come nuova ed emergenziale, in realtà soprattutto in Italia è vecchia come il cucco. Per capire le origini di questo carattere identitario nazionale ci può aiutare un passo dei quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, il quale spiega che la forza popolare e di massa di questo apoliticismo - scriveva - deriva dalla correlazione con le classi dirigenti nazionali, con la qualità etico-civile della nostra borghesia, che non ha mai avuto una vocazione nazionale, ma piuttosto o cosmopolita o dedita al particolare.

Scrivo Gramsci e cito: «Una varietà di questo "apoliticismo" popolare è il "pressappoco" della fisionomia dei partiti tradizionali, il pressappoco dei programmi e delle ideologie. Perciò anche in Italia c'è un "settarismo" particolare. (...) Il settarismo negli elementi popolari corrisponde allo spirito di consorteria nelle classi dominanti, non si basa su principi, ma su passioni anche basse e ignobili e finisce con l'avvicinarsi al "punto d'onore" della malavita e all'omertà della mafia e della camorra. Questo apoliticismo, unito alle forme rappresentative (specialmente dei corpi elettivi locali), spiega la deteriorità dei partiti politici,» in Italia «che nacquero tutti sul terreno elettorale». Queste sono parole scritte in una prigione fascista negli anni Trenta del Novecento, eppure sembra che stiamo parlando dei partiti del pressappoco di oggi, ridotti a cartelli elettorali e ad un'angusta pratica della democrazia del personaggio: una federazione di uomini soli al comando, con annesso corteo, che illude e promette, ma non è in grado di risolvere i problemi italiani, primo fra tutti quello di selezionare una classe dirigente all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare.

Sembra incredibile doverlo ammettere, ma oggi in Italia la politica è l'unico - ripeto, l'unico - ambito dell'agire umano in cui l'esperienza e la professionalità non solo non contano, ma sono giudicate un disvalore. (*Applausi dei senatori Broglia, Buemi e Panizza*). Non servono ad ottenere consenso, anzi lo sottraggono. Colpa della politica? Colpa della scarsa qualità della politica italiana? Certo, ma questa risposta non mi basta: è assolutamente parziale, omissiva e in fondo vigliacca (ormai lo posso dire anche per esperienza diretta, avendo frequentato mondi diversi). Insomma, la politica non può diventare un recinto chiuso dove si entra con il voto di sempre meno cittadini, affidata ad oligarchie di abbienti e danarosi che se lo possono permettere, oppure essere alimentata da *testimonial* di fama che consentono di evitare la necessità di un finanziamento pubblico.

Queste sono le ragioni che mi hanno spinto ad essere relatore di questo provvedimento scomodo, ma facciamolo con serietà e senza ipocrisie. Lo dico anche al mio partito, perché di questo soprattutto l'Italia ha bisogno: non di ingannare il suo pubblico cavalcando la demagogia degli urlanti da un'illusione all'altra, ma di procedere ad una riforma profonda dei partiti, seri e trasparenti, con regole democratiche di funzionamento al loro interno, in applicazione finalmente dell'articolo 49 della Costituzione

Con questo provvedimento, nel caso di quei lavoratori che ci sentiamo per un elementare dovere di solidarietà di sostenere, ricordiamo a chi ci ascolta che stiamo utilizzando una forma di finanziamento pubblico, perché quello privato non sarebbe bastato e neppure sarebbe stato utilizzato per rispondere a quell'insopprimibile dovere di tutela di quei lavoratori.

A prima vista non appare, ma il comma 4 dell'articolo 1 di questo provvedimento ha a che fare con la dignità di fare politica e con il tema delle risorse della politica, della dignità dei lavoratori e, quindi, con l'enorme tema della qualità della nostra democrazia e del nostro civismo. Non sembra - forse non appare - ma anche così si prova a difendere una linea invisibile che lentamente, quanto progressivamente, separa ciò che resta della democrazia dai nuovi barbari, quelli che stanno arrivando e faranno le leggi, quelle che i senatori per inerzia non hanno fatto, come scriveva il poeta greco Costantino Kavafis.

È con questo spirito, con queste convinzioni e anche con queste preoccupazioni, che sottopongo questo piccolo, ma importante provvedimento, alla valutazione del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e D'Ascola. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale, che verrà illustrata e discussa dopo il voto delle proposte di risoluzione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Confermo che le Commissioni sono autorizzate a convocarsi da subito per i loro lavori.

Suspendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 15,32).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 e conseguente discussione (ore 15,32)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2) e 5 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 3, 4, 6 e 7

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 e conseguente discussione».

Avverto che, conformemente alle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, dopo le comunicazioni si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

[CASTALDI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, abbiamo un problema tecnico. Siccome andiamo incontro a votazioni stasera per il provvedimento sul finanziamento pubblico ai partiti, soltanto noi del Gruppo del Movimento Cinque Stelle abbiamo un malfunzionamento delle tessere. Le chiedo se potrebbe cortesemente controllare, perché abbiamo anche provato con le Boccadutri *card* firmate da Renzi, ma non funzionano. *(I senatori del Gruppo M5S mostrano un manifesto raffigurante una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi).*

PRESIDENTE. Per favore, assistenti, intervenite.

CASTALDI (M5S). Queste *card* non funzionano. I soldi che derubate stasera senza una pezza d'appoggio, Presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Assistenti, prego. Questo non è l'ordine dei lavori: è il disordine dei lavori.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi.

[RENZI, presidente del Consiglio dei ministri](#). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il Consiglio europeo di domani si svolge su temi di particolare impatto e di particolare rilievo per la vita politica e istituzionale dell'Europa, e dunque dell'Italia. Temi che difficilmente si possono prestare a pagliacciate di vario genere.

MARTELLI (M5S). Infatti tu sei il pagliaccio numero uno, sei un buffone!

PAGLINI (M5S). È questa la pagliacciata. *(La senatrice Paglini sventola un volantino raffigurante una carta di credito "Boccadutri card").*

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Temi che richiedono piuttosto da parte di quest'Assemblea l'attenzione di donne e uomini per la stagione che stiamo vivendo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).* E la stagione che stiamo vivendo è quella nella quale ci sono milioni di rifugiati che chiedono all'Europa di fare il proprio mestiere, cioè di fare politica. Ci sono bambini che perdono la vita sulle spiagge dell'Europa e dell'Asia e che chiedono a noi di essere all'altezza di queste sfide.

LEZZI (M5S). Non osare, vergognati!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non consento interruzioni.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ci sono donne e uomini che aspettano dal Senato della

Repubblica e dalla Camera dei deputati della Repubblica italiana di uno dei Paesi più forti del mondo di essere all'altezza di quelle aspettative.

Per questo iniziando, signor Presidente, vorrei rivolgere a lei, alle senatrici e ai senatori i sensi della gratitudine per l'alto servizio al quale siete chiamati e per le modalità con le quali avete dato, anche in queste ultime ore, respingendo ogni provocazione, grande prova di quel giuramento di adempiere al vostro compito. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Repetti*).

AIROLA (M5S). Si sono presi le loro lenticchie.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Un giuramento fatto sulla Costituzione, della quale, a nome della stragrande maggioranza degli italiani, vi siamo grati, indipendentemente da quella che sia la valutazione nel merito. (*Commenti del senatore Castaldi*).

SANTANGELO (M5S). In comunella con Verdini.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Oggi discutiamo di questioni importanti; anzitutto delle tematiche dell'immigrazione e sono qui per dire, di fronte a questa Assemblea, che, sei mesi dopo il Consiglio europeo straordinario richiesto dall'Italia, possiamo dire con orgoglio, ma anche con una forte dose di responsabilità, che sui temi dell'immigrazione l'Italia aveva ragione e chi giocava contro l'Italia aveva torto. (*Applausi dal Gruppo PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Repetti. Commenti del senatore Airola*).

CRIMI (M5S). Solo soldi.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Possiamo dire in quest'Aula che il tema del superamento del Trattato di Dublino, richiesto a gran voce dal nostro Paese, era, è e sarà un punto qualificante l'azione dei prossimi anni dell'Unione europea. (*Commenti del senatore Airola*). Sei mesi fa non lo diceva nessuno. Eravamo una voce isolata nel deserto, nel deserto della mancanza della politica, nel deserto di chi piega la politica soltanto alle esigenze momentanee dell'opinione pubblica.

Sei mesi fa eravamo soli nel dire che era impensabile, di fronte ai grandi sconvolgimenti dell'Unione europea e soprattutto al nuovo clima internazionale che si stava verificando, che lasciassimo anche soltanto un Paese da solo ed isolato a gestire la grande questione dell'immigrazione. Siamo andati a Bruxelles, sei mesi fa, per un Consiglio europeo straordinario, ci siamo tornati a giugno e ci siamo tornati a settembre; ad aprile, il Consiglio europeo lo ha chiesto l'Italia con Malta, a settembre lo ha chiesto la Germania. Al termine di questo semestre, Angela Merkel e François Hollande, andando al Parlamento europeo, hanno detto una cosa semplice: l'accordo di Dublino è finito. Lo hanno detto loro che pure, sei mesi fa, avevano una posizione per così dire leggermente differente. Perché? Cosa è accaduto? È accaduto, gentili senatrici, gentili senatori, che la posizione politica che noi avevamo espresso allora ha visto tutti i Paesi arrendersi di fronte all'evidenza. La questione dell'immigrazione non si affronta sull'onda di uno *spot*, non si affronta passando dal dire nel mese di luglio «a casa tutti» al dire, nel mese di agosto, «venite nel mio bilocale». Non si affronta, cioè, con un atteggiamento superficiale. Si affronta prendendo atto di una realtà oggettiva e cioè che la realtà che noi stiamo vivendo oggi, dall'Afghanistan...

AIROLA (M5S). Con Alfano!

PRESIDENTE. Mi scusi, Presidente, non posso consentire. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Senatore Castaldi, lei è Capogruppo ed ha la responsabilità del suo Gruppo, la richiamo all'ordine.

AIROLA (M5S). Vergognatevi a venire qua! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, stia zitto. Che resti a verbale la censura per il senatore Airola, alla prossima dovrà lasciare l'Aula!

LUCIDI (M5S). State calmi!

AIROLA (M5S). Non mi interessa: dico quello che penso!

PRESIDENTE. Capogruppo, la invito alla responsabilità del suo Gruppo.

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Invidio chi, in questo frangente, non si rende conto della

complessità della quale stavo parlando, dei temi che vanno dall'Afghanistan alla Nigeria, perché è un blocco molto diversificato, perché è un elemento di unione: un filo rosso lega pezzi diversi del nostro mondo, ma questo filo rosso è tenuto insieme dalla presenza di un movimento estremista che ha ripercussioni di natura terroristica evidenti, che assume nomi diversificati e diversi, da Al Qaeda fino all'ISIS e ISIL, fino a Boko Haram, ma che è unito dal desiderio di mettere in discussione il senso dei valori più profondi che ci animano e che animano la stragrande maggioranza della comunità internazionale.

L'immigrazione non è che una ripercussione di questo e se noi continuiamo ad affrontarla semplicemente con reazioni istintive, sul singolo giorno, senza uno scenario più ampio, non risolveremo mai la grande questione del nostro tempo. Non abbiamo diritto di parlare di temi così delicati senza sentire il cuore che piange, di fronte ad un Paese come la Giordania, che conta quattro milioni di abitanti, dei quali 1,4 sono profughi e rifugiati: la seconda città della Giordania è un campo profughi. Come possiamo affrontare questo tema senza porci il problema del Libano, dove pure i nostri connazionali, di cui siamo orgogliosi, guidano la missione UNIFIL con l'impegno di tutta la coalizione internazionale, ma con la passione tipica del mondo della professionalità italiana? *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Come possiamo affrontare questo tema, anche rispetto alle nostre piccole beghe interne, senza sentire su di noi il dolore della ferita del mondo che viene immortalato e reso evidente da ciò che è accaduto ad esempio in Turchia in questi giorni? Io ho fatto esperienza nel movimento giovanile di un partito e ritengo che sia una delle realtà più straordinarie, quando un giovane si avvicina all'impegno della cosa pubblica. Le immagini di quei ragazzi e di quelle ragazze che si sono fatti i *selfie* pochi istanti prima di andare a morire in un attentato come quello turco di qualche giorno fa dovrebbero porci innanzitutto la domanda profonda su che senso ha l'impegno nella cosa pubblica oggi.

A qualcuno di noi probabilmente ricordano Utøya e ciò che accadde nel 2011 in Norvegia e dovrebbero porci la domanda sul senso profondo del servizio alla cosa pubblica; ma contemporaneamente dovrebbero anche domandarci che tipo di rapporto vogliamo avere con la Turchia e contro il terrore.

Torniamo a quel punto. La questione dell'immigrazione l'Italia l'ha impostata; poi, può piacere o meno, si può accettare o meno la posizione del Governo italiano e il modo con il quale il Governo e i Ministeri hanno gestito questa dinamica, ma la questione dell'immigrazione non è un tema di serie B: è la risposta a fenomeni epocali, che stanno attraversando il nostro mondo e che hanno visto questo Governo partire da un gesto simbolico. *(Commenti del senatore Airola).*

La prima visita questo Governo non l'ha fatta a Parigi, a Berlino, a Londra, a New York o a Mosca: l'ha fatta a Tunisi. Oggi sono lieto di condividere la vostra e la nostra gioia nel prendere atto che il premio Nobel per la pace del 2015 è andato alla società civile tunisina. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, AL-A e Misto e della senatrice Bencini).* Capace di combattere per la democrazia, unico (in questo momento) fenomeno di primavera araba che abbia avuto un'eco positiva.

Il Consiglio europeo discute di questo. Può sembrare strano, ma il Consiglio europeo si trova in una fase di riflessione sul senso profondo dell'identità del nostro Continente, cinquantotto anni dopo ciò che accadde a Roma, con la firma del Trattato di Roma. Il senso profondo dell'identità europea è messo in discussione. Alcuni dei Paesi che nell'ultimo quindicennio sono entrati a far parte della grande famiglia europea hanno immaginato, negli ultimi mesi, di giocare la loro identità in una chiave di contrapposizione; alcuni in una chiave di contrapposizione con la Russia - ci tornerò tra breve - altri in una chiave di contrapposizione che si è simbolicamente e plasticamente evidenziata attraverso la creazione di muri.

La mia generazione, ma credo le diverse generazioni di tutte e di tutti noi, sa perfettamente che, se vi è un elemento che ha contribuito più di altri a creare il senso dell'identità europea, questo è stato il percorso avviato dopo il crollo del Muro di Berlino. Tutte e tutti noi ricordiamo la profonda emozione di allora, l'impressione che la storia stesse facendo gli straordinari e che passasse esattamente di lì, in

quel momento.

Oggi, ventisei anni dopo, sta accadendo un fatto incredibile: l'identità europea, costruita attorno al crollo del Muro di Berlino, viene messa in discussione da Paesi liberati da quell'evento, che immaginano di erigere un nuovo muro, contrapponendo paure a paure e immaginando di costruire in negativo il senso della propria identità.

È su questi temi che l'Italia deve far sentire la propria voce; è su questi temi che c'è bisogno di un Paese solido, forte e responsabile, che si faccia sentire non nella dimensione tradizionale del "andiamo in Europa a difendere i nostri interessi", ma nel dire che stiamo dentro l'Europa, che è casa nostra, contribuendo ad avere una politica europea che non sia frutto di isterie quotidiane, ma sia legata a un orizzonte pluriennale.

Ecco perché trovo che il Consiglio europeo sia importante. Potrei certamente ora discutere nel merito del fatto che, per la prima volta, si accetta il principio dello *hotspot*, dei ricollocamenti su base europea e dei rimpatri come politica europea. È un tema importante, significativo. Per la prima volta 19 ragazzi eritrei, qualche giorno fa, sono stati accompagnati a prendere un aereo e portati da Lampedusa alla Svezia. È l'inizio di un numero significativo di ricollocamenti, che rappresentano un pezzo della strategia europea ma che non sono importanti se non li si inseriscono in un ragionamento complessivo.

Il ragionamento complessivo è che in questo momento l'Europa ha bisogno di avere un atteggiamento che sia diverso da quello del passato. Non è con i *raid* - immaginati più per dare risposta alle proprie opinioni pubbliche che non per risolvere i problemi - che si affrontano le grandi questioni di politica internazionale. Non c'è ombra di dubbio che, di fronte alla minaccia terroristica, c'è la necessità anche di rispondere attraverso l'impegno dei militari e di una grande coalizione internazionale, della quale peraltro l'Italia fa parte con regole d'ingaggio condivise in sede parlamentare, anzi, vincolate dalle decisioni parlamentari.

Il punto centrale è che in alcune circostanze - tutte e tutti voi sapete a cosa ci riferiamo - ci sono stati dei momenti in cui alcuni interventi, pensati più per sistemare le proprie opinioni pubbliche interne, hanno prodotto dei risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Se dobbiamo essere più chiari e dire che l'intervento in Libia nel 2011 non ha risolto i problemi di quel Paese, non soltanto lo diciamo in questa sede, ma lo diremo anche domani, alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite, che il Presidente del Senato assieme alla Presidente della Camera hanno opportunamente invitato, e alla presenza - perché ci sarà anche lui - dell'inviato speciale dell'ONU in Libia, Bernardino Leon. C'è bisogno di qualcosa di più di un semplice elenco di azioni: c'è bisogno di una strategia.

Il Consiglio europeo discuterà di questo, segnatamente con attenzione sui grandi scenari siriani e turchi, ma contemporaneamente prendendo atto che c'è bisogno di un orizzonte che nei prossimi dieci-quindici anni porti l'Italia a essere protagonista, non dappertutto (non potrà esserlo), ma in alcune zone del mondo. La linea strategica di questo Governo prevede grandi investimenti in Africa, perché pensiamo che nell'arco dei prossimi dieci-vent'anni quell'area del mondo sarà quella potenzialmente più interessante sia dal punto di vista della crescita, che dei rischi. Non possiamo infatti pensare che fenomeni di fanatismo religioso o di estremismo e di terrore siano circoscritti soltanto a Paesi asiatici, perché lo vediamo. Infatti, quando siamo andati in Kenya abbiamo scelto tutti insieme che potessimo parlare all'interno di un'università dopo quello che è accaduto a Garissa e, quando siamo andati a Tunisi, abbiamo scelto tutti insieme di andare a rendere omaggio in un museo, luogo simbolo di quella città e di quel Paese. Infatti, quando affrontiamo una questione come sistema-Paese, non ci muoviamo semplicemente nella logica dell'interesse, che pure c'è ed è forte, a partire da quello energetico e nel settore di *oil & gas*, come è ovvio che sia avendo la nostra principale azienda italiana un particolare interesse in quel settore, ma lo facciamo con uno sguardo geopolitico più ampio, che porta a dire oggi che la stabilizzazione dell'Egitto, assolutamente cruciale in quel quadrante, passa anche da alcuni interventi e investimenti che può fare l'impresa e la realtà italiana.

Questo è il primo capitolo di discussione di domani al Consiglio europeo: un grande tema di politica estera che ha ripercussioni interne e che oggi deve essere affrontato sapendo che quando l'Italia sei mesi fa diceva che da soli non ce la si faceva, che c'era bisogno di una strategia complessiva con una

risposta per l'immediato e una per il lungo periodo, questo tipo di azione e di approccio oggi è apprezzato dalla stragrande maggioranza dei membri dell'Unione Europea. Non lo accettano tutte e tutti, perché sapete che anche su questo tema c'è una discussione molto alta, e naturalmente io rispetto chi si ispira ad alcuni Paesi che sono nostri *partner* e alleati. Vi è, infatti, chi si richiama come modello a Orban o chi sostiene che il proprio modello è analogo. Io rispetto questa posizione, ma credo che secoli di civiltà portino l'Italia ad avere una posizione diversa, cioè quella di chi è orgoglioso di ciò che sta facendo nel Mediterraneo con la Guardia costiera e con la Marina militare e che contemporaneamente porta a dire che i valori di solidarietà e di accoglienza che abbiamo mostrato devono essere iscritti in un quadro di regole che devono essere finalmente europee.

Se, dopo sei mesi, su questo tema possiamo parlare di missione compiuta in linea di principio, non prendiamoci in giro, perché c'è ancora molto da fare, perché gli scenari che si aprono di fronte a noi non saranno i più semplici (dopo il Consiglio europeo, l'11 e 12 novembre a La Valletta si terrà una grande iniziativa con i Paesi africani; il 15 e 16 novembre si svolgerà il G20, quest'anno in Turchia, poi il nuovo appuntamento del Consiglio europeo), tuttavia il 2016 si apre all'insegna di una risposta forte e solida da parte dell'Europa.

Per arrivare a questo, il secondo punto conclusivo della mia introduzione sui lavori di domani affronta temi legati alla *governance* economica. Il rapporto dei cinque Presidenti affronta temi legati alla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, il cosiddetto *referendum* sulla Brexit, e affronta anche temi legati alle politiche strategiche di sviluppo dei prossimi anni.

Io e il nostro Governo la vediamo in questo modo, e lo diciamo senza troppi giri diplomatici: questa discussione può avere un senso soltanto se si parte dall'assunto che negli ultimi sette anni (prendiamo a riferimento l'inizio della grande crisi negli Stati Uniti e poi, conseguentemente, in Europa) ogni valutazione che si possa fare deve partire da un dato di fatto e cioè che la politica economica dell'Unione europea non ha dato le risposte che erano necessarie. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e CoR. Commenti del senatore Divina*). E questo dato di fatto lo diciamo con amarezza, non con la soddisfazione, di chi sa che, se guardiamo insieme i dati americani e i dati europei, nella politica di ripartenza dentro i propri confini gli Stati Uniti hanno fatto delle *performance* decisamente migliori.

Forse è arrivato il momento di dire che una politica di solo contenimento della spesa, di solo rigore e di bilancio, di sola *austerità*, non è sufficiente a rilanciare l'economia, ma soprattutto il dinamismo di una parte d'Europa che doveva essere, a seguire, accordando la valutazione della strategia di Lisbona, il pezzo più brillante e più dinamico del mondo. Non lo è; banalmente, non lo è stato.

Va benissimo allora discutere della *governance* e del rapporto dei quattro Presidenti (che è divenuto dei cinque Presidenti perché anche il Parlamento europeo ha voluto entrare in questa dinamica: e ben venga), ma il punto è che ogni valutazione sulla *governance* deve partire da una considerazione su quale sia la strategia. Prima di ragionare e di discutere di quale sia il pilota migliore, mettiamoci d'accordo su quale sia la direzione.

L'Italia ha chiara la propria posizione e, paradossalmente, per l'Italia si apre un periodo straordinariamente interessante, e molto del merito è vostro, del Senato della Repubblica. Vengo molto brevemente a spiegare perché.

Nei prossimi due anni in Europa accadrà di tutto. (*Commenti del senatore Divina*). Nel 2017 vi sarà il *referendum* nel Regno Unito, si terranno le elezioni in Francia (che si preannunciano particolarmente importanti) e ci saranno elezioni in Germania, dopo uno scenario europeo in cui avete visto ciò che è accaduto in Portogallo e in Grecia (e vedremo ciò che accadrà in Spagna e in Polonia nel giro di qualche mese). Il punto è che il 2017 è un po' la data chiave, lo spartiacque. Anche il rapporto dei cinque Presidenti divide tra una prima parte di breve periodo, potenzialmente fattibile subito, e una seconda parte di potenziale revisione dei trattati che viene immaginata per il seguito.

In questo biennio, l'Italia si presenta più solida e, paradossalmente per la storia recente del nostro Paese, un punto di riferimento in termini di stabilità. L'Italia ha smesso di essere considerata il problema. Poi si può discutere, nel racconto esterno, se il problema lo sia stato per propria responsabilità o per una diversa lettura che arrivava dai nostri *partner* e amici; ma non è questa la sede

per aprire una discussione.

Fatto sta che venivamo percepiti come il problema. Ci veniva chiesto di fare i compiti a casa. Venivano addebitate a questo Paese una serie di presunte manchevolezze (presunte o reali, poi ciascuno valuterà) che portavano, paradossalmente, il dibattito politico europeo ad essere privo della voce italiana. Tutte le volte che noi ponevamo i nostri problemi, la nostra strategia o le nostre soluzioni, il pregiudizio era il seguente: «Prima, però, preoccupatevi di voi. Lo dite per voi. Chiedete il patto di crescita, anziché il Patto di stabilità, perché sta a cuore a voi».

Bene, questo Paese si presenta in Europa con la curva del debito che, dal 2016, torna a scendere, dopo nove anni. Questo Paese si presenta in Europa avendo fatto una riforma del mercato del lavoro nel giro di un anno, con opinioni, come è noto, diverse in quest'Aula, mentre i Paesi più rapidi e veloci (e mi riferisco alla Germania) hanno impiegato tre anni. Questo Paese si presenta avendo fatto riforme istituzionali (la legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione) ed avendo *in fieri* la riforma costituzionale, con un principio più o meno condiviso, com'è noto, ma che dà grande solidità al sistema istituzionale.

Il nostro è il Governo numero 63 e io sono il Presidente del Consiglio numero 27 della storia della Repubblica in quasi settant'anni. (*Commenti del senatore Centinaio*). Se le riforme andranno a completamento, com'è immaginabile e, dal nostro lato, auspicabile, avremo un meccanismo in cui il Presidente del Consiglio cambia una volta ogni cinque anni e non una volta l'anno. A fronte di questo atteggiamento, che è chiaro alle opinioni pubbliche internazionali e soprattutto ai nostri Governi, la realtà cosa dice? Dice che se l'Italia continua a fare quello che sta facendo, siamo paradossalmente gli unici o quasi dalla parte della stabilità.

Affrontiamo questo biennio con un atteggiamento in cui possiamo portare la nostra voce, senza preoccuparci di sentir dire dagli altri «dovete fare questo o quello».

La crescita dell'Italia torna ad essere positiva e le prospettive del nostro Paese tornano ad essere ispirate al bel tempo e non ai temporali, e allora, alla luce di questo, c'è una grande responsabilità che dobbiamo portare in Europa, che non è quella semplicemente di fare le cose a casa nostra, ma di aiutare questo Continente a capire, sull'immigrazione, sulla politica estera e sulla politica economica, se vogliamo semplicemente essere un insieme di 507 milioni di individui uniti soltanto da una comune appartenenza geografica o se vogliamo finalmente tornare a dare all'Europa un'anima.

Ecco perché sarà molto interessante l'anno 2017. Noi avremo una responsabilità maggiore: non avremo elezioni, avremo il G7, avremo in quell'anno i sessant'anni del Trattato di Roma, su cui il Ministro degli esteri ha già intavolato una discussione assieme ai cinque Paesi fondatori, per partire dal Trattato di Roma e provare a fare una discussione di ampio respiro, e tutto questo richiama alle singole responsabilità.

Ho finito, signor Presidente, il Consiglio europeo di domani non è decisivo, è bene dirlo. (*Commenti del senatore Castaldi*), ma è un Consiglio europeo nel quale chi vorrà potrà far sentire la voce di Paesi che tornano finalmente ad essere orgogliosi di ciò che stanno facendo.

Io rappresento un Paese, non un Governo in quel caso, ma un Paese che non ha cambiato idea. Non sono tanti quelli che sull'immigrazione possono dire di non aver cambiato idea. Non sono tanti quelli che non hanno da giustificare le giravolte degli ultimi sei mesi. Rappresento un Paese che ha una solidità di valori che dovrebbe farci innanzitutto emozionare per la bellezza che esprime, un Paese che nei prossimi due anni potrà giocare un ruolo chiave, anche grazie al fatto che donne e uomini che siedono in quest'Aula, indipendentemente dal proprio colore politico, hanno scelto con coraggio, anche a dispetto delle previsioni del primo anno di legislatura, di fare di questa una legislatura davvero capace di scrivere la parola fine alle riforme strutturali.

Se saremo in grado nei prossimi due anni di portare finalmente la politica nei palazzi di Bruxelles, la politica non come semplicemente interesse nazionale, ma come interesse della grande Patria europea a riavere un ruolo su questioni che sono state lasciate all'isteria del giorno dopo giorno ed alla quotidiana apprensione delle pubbliche opinioni e dei media, senza un ruolo della politica estera, saremo coerenti

con la nostra storia di italiani e di italiane e soprattutto saremo in grado di dare una mano all'Europa.

Credo che se c'è una novità dopo questo lungo periodo è che l'Europa ha smesso di considerare l'Italia come il problema: oggi l'Italia può essere una parte della soluzione dei problemi europei. Dipenderà dal lavoro di tutti noi. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AL-A).*

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1 (testo 2), dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, n. 2, dal senatore Centinaio e da altri senatori, n. 3, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 4, dalla senatrice Fattori e da altri senatori, n. 5, dal senatore Barani e da altri senatori, n. 6, dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, e n. 7, dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

I testi sono in distribuzione.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Ne approfitto per salutare i docenti, gli allievi e le allieve del liceo classico «Anco Marzio» di Roma, che seguono i nostri lavori, e i componenti dell'Istituto tecnico di Cracovia, Polonia. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,02)

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

REPETTI (Misto-IpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (Misto-IpI). Signor Presidente, certamente in Europa sull'immigrazione ci sono stati colpevoli ritardi, ma qualcosa è davvero cambiato. Questo cambiamento si è potuto letteralmente vedere quando in Austria e in Germania i profughi sono stati accolti con cartelli di benvenuto e di solidarietà.

VOCE DAL GRUPPO LN-AUT. A casa tua!

REPETTI (Misto-IpI). Purtroppo, prima che si determinasse questa presa di coscienza, abbiamo dovuto assistere a immani tragedie. Ciò nonostante, ora siamo finalmente sulla strada giusta per costruire un'Europa che non rinneghi i propri valori e si assuma le proprie responsabilità.

Se qualcosa è cambiato, non c'è dubbio che il merito vada attribuito in gran parte all'Italia, che, lasciata per troppo tempo sola a fronteggiare un fenomeno epocale, non si è però mai arresa né si è mai tirata indietro nel soccorrere chi aveva bisogno di aiuto. Si deve soprattutto a lei, presidente Renzi, se l'Italia ha tenuto duro e non si è lasciata sopraffare da quanti hanno speculato senza scrupoli su un problema che avrebbe invece richiesto un impegno nazionale comune e una collaborazione tra i membri dell'Unione europea. Per una volta, lasciatemi dire che l'Italia ha dato una lezione all'Europa e anche al mondo.

Così, oggi, in Europa finalmente si discute di accoglienza, di organizzazione dei rimpatri, di ripartizione dei profughi e del superamento del Trattato di Dublino. Si discute però anche e soprattutto, perché questo oggi è il vero tema scottante, di una politica e di una strategia comune dell'Europa per affrontare i conflitti internazionali, a cominciare da quello libico e quello siriano-iracheno. Si tratta di questioni che non possono essere più rinviare e su cui il Governo italiano, con lo stesso coraggio mostrato finora, deve assumersi senza paura responsabilità chiare e decisive.

Sul futuro dell'Unione europea e della *governance*, signor Presidente, comprendo e apprezzo l'approccio pragmatico e serio delle sue parole. È inutile, infatti, lanciarsi in progetti di un'Europa federata senza che vi siano oggi le condizioni politiche per porsi un simile, pur importante, traguardo.

Voglio concludere, signor Presidente, ricordando la storica approvazione di ieri della riforma costituzionale, un altro successo del suo Governo, che contribuirà a dimostrare la nostra capacità di riformarci e di tornare ad essere competitivi e protagonisti in Europa.

Presidente Renzi, la prego, non si può dire certamente che tutto vada bene, ma molte cose stanno andando davvero bene: vada avanti così; se ne infischi di tutti quei gufi che vorrebbero che tutto andasse male, pur di non ammettere i suoi successi e il loro fallimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'Italia sta cambiando: se ne stanno accorgendo gli italiani e se ne sta accorgendo anche l'Europa.

Dichiaro il voto favorevole alla proposta di risoluzione Zanda. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. *Applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut*.

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, sappiamo bene che il Consiglio europeo di domani sarà un nuovo banco di prova per l'Europa e lei ci va con il sorriso sornione - quello che la rende così simpatico agli italiani - di chi forse l'aveva detto e di chi, come ha ricordato orgogliosamente prima, non ha bisogno di cambiare posizione: altri hanno dovuto farlo, nel definire una strategia globale sul tema dell'immigrazione, con uno sforzo che andasse al di là degli interventi di tipo emergenziale, rispondendo alla sfida dei massicci flussi migratori, in modo da sostenere un'azione complessiva e determinata nel tempo.

Questo lei aveva chiesto e questo probabilmente - io mi auguro - otterrà domani il nostro Paese.

Mi domando se il dibattito al Consiglio europeo, che ci sarà domani, avrebbe avuto il contenuto che probabilmente avrà se non ci fosse stata la crisi siriana, se non ci fossero stati decine e decine di migliaia di profughi che attraversavano per la prima volta l'Est europeo e non solo le sponde del nostro mare. Mi domando, in sintesi, se per assurdo ciò non si fosse verificato, quale sarebbe stato oggi il comportamento dell'Europa: ahimé, probabilmente, quello che è stato per molti anni, di sostanziale indifferenza nei confronti di quello che accadeva nel Mediterraneo, di isolamento per quello che ci riguardava, di abbandono e di assoluta noncuranza rispetto a problemi che certamente sono di natura epocale - lei ha ragione a ricordarlo - in quanto tali; ma è ancora più grave che l'Europa, anche di fronte ai problemi epocali, non abbia mai il coraggio di prendere il coro per le corna.

Presidente, ci si dice che oggi, fortunatamente, l'atteggiamento è diverso perché mal comune mezzo gaudio. Ci si dice che il contenuto del Trattato di Dublino viene finalmente messo in discussione e che questo sarà un nostro merito, un merito della fermezza italiana su questo fronte. Ma allora, mi scusi, Presidente, perché non ha permesso che gli emendamenti presentati alla riforma costituzionale, che chiedevano proprio la possibilità di revisionare, rivedere, rivalutare quei trattati ponendo in capo al popolo italiano la scelta, fossero accolti? Signor Presidente, i dati dell'Agenzia europea Frontex parlano chiaro e non sono rappresentano proprio quel quadro che ha dipinto adesso la collega Repetti: nei primi nove mesi di quest'anno 710.000 migranti hanno illegalmente attraversato i confini dell'Unione europea, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente gli attraversamenti illegali furono 282.000. Non si possono ingannare gli italiani affermando che per l'Italia la situazione è andata meglio perché la diminuzione degli arrivi che si è registrata nel mese scorso - so che il ministro Alfano è molto affezionato a questo dato - si deve sostanzialmente al maltempo e all'insufficienza di barconi in rapporto alla domanda che permane fortissima di attraversamento del canale di Sicilia.

Noi adesso ci aspettiamo impegni seri per una revisione del Regolamento di Dublino e per un miglior controllo delle frontiere esterne con la nascita di una forza comunitaria di sicurezza dei confini, ma già in questa prospettiva siamo allarmati dalle parole del sottosegretario Gozi che parla di un «impegno ad una graduale gestione integrata della frontiera». Perché si usa l'aggettivo «graduale», sottosegretario Gozi? Non c'è nulla di graduale; c'è un'emergenza che è addirittura epocale. È una vera e propria invasione e, come tale, va trattata e affrontata.

Signor Presidente, per la prossima primavera, infatti, si attende una nuova e più imponente ondata se nel Medio Oriente non muta la situazione in meglio - cosa non facile da prevedere - e purtroppo tutti i

dati che ci pervengono indicano, invece, che peggiorerà. I dati che il Ministero dell'interno rende pubblici sono fermi al 30 marzo di quest'anno e, Presidente, le chiedo come mai questi dati sono fermi a quella data, ma la proiezione che si può facilmente dedurre arriva comunque alla cifra di circa 150.000 per il 2015. Questi sono i numeri che ci devono riguardare quando parliamo del tema immigrazione. Oltre le sue considerazioni, ci sono anche le considerazioni sulla vulnerabilità delle nostre frontiere e anche su come rafforzare la nostra sicurezza perché il massimo dell'attenzione va messa, a nostro avviso, sulla cooperazione tra i servizi e *intelligence* che debbono aiutare a difendere le frontiere complessivamente dell'Europa e del nostro Paese. Signor Presidente, lei sa cosa accade a Gorizia? Sa cosa accade alle fermate del treno che va al Brennero, da Verona verso Nord? Se lo faccia raccontare dai componenti di quella polizia ferroviaria che assistono ogni giorno a passaggi attraverso i treni, dove una minima parte viene fermata, peraltro secondo criteri di comodità logistica, e una grande viene dispersa. Si disperdono in un territorio che già vive pesanti ripercussioni.

Secondo noi, senza misure adeguate è evidente che in uno scenario di questo genere la crisi mediorientale che tutti conosciamo può scaricarsi ancora di più sull'Unione europea, anche in modo irreparabile. Per questo motivo, chiediamo una politica più rigorosa e tempestiva in materia di immigrazione e sicurezza; altro che gradualità. L'Italia non può permettersi valutazioni errate o superficiali e men che meno ideologiche, perché sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito preciso delle Nazioni Unite e della NATO ogni sforzo deve essere compiuto per garantire la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa intera.

C'è già la NATO, signor Presidente, e noi dobbiamo rafforzare il nostro impegno all'interno di quel contesto. Non possiamo perderci raddoppiando strutture burocratiche e costi in altre articolazioni: abbiamo già fatto questo errore in Libia e in Siria e rischiamo di farlo in Egitto se non ci fosse, grazie a Dio, una forte presenza italiana di tipo economico che forse ci metterà al riparo da questo rischio. Siamo però ancora in tempo per salvare la Tunisia, che è un Paese strategico nell'ambito della nostra difesa e la invito a raddoppiare gli sforzi che il Governo italiano sta già facendo affinché quel Paese sia davvero un elemento chiave della nostra difesa e della nostra impostazione geopolitica nel Mediterraneo, che deve poter guidare l'Unione Europea in un corretto rapporto con quel Paese e quelle terre. In comune con loro abbiamo una sensibilità e un tratto umano che sono forse la migliore risposta. Su questo lei, signor Presidente, ha ragione perché noi che invochiamo interventi forti di difesa, anche militare e armata, sappiamo che prima di tutto vengono la cultura, la solidarietà, la cooperazione e l'intervento intelligente della politica. Senza politica non c'è arma che tenga, in quanto solo la politica può vincere. Abbiamo una cooperazione che siamo tornati a sviluppare - ringrazio il ministro Gentiloni per averle dato grande impulso - e che deve diventare la cifra degli italiani in quell'area per consentirci di tornare ad essere i protagonisti di quello scacchiere.

Certo, non sarà possibile fare tutto ciò se in Europa si discuterà solo di rigore e di flessibilità possibile e se, come abbiamo sentito ripetere finora dai tanti Soloni europei e filoeuropei, dobbiamo solo tenere i conti in ordine. Se vogliamo garantire la pace e la sicurezza, abbiamo bisogno di politiche di crescita e sviluppo, per noi e per coloro che ci stanno accanto. Pertanto, la ringrazio, Presidente, perché nessuno meglio di un rappresentante del Partito Democratico e del *Premier* del nostro Paese poteva difendere come ha fatto lei anni di politica del Governo di centrodestra che, quando venivano vilipesi anche da questa parte dell'Assemblea, noi evidentemente non eravamo così bravi a difendere. Lei è stato più bravo di noi a difendere una politica intelligente portata avanti dal Centrodestra negli anni più drammatici di una crisi finanziaria che chiedeva all'Europa di non essere solo l'Europa della moneta, ma l'Europa dei popoli. Spero che sia venuto il giorno in cui l'Italia riesca davvero a tradurre in concreto il far sentire ai popoli europei la vicinanza di una struttura politica (che è però anzitutto burocratica) che costa tanto. La prego di aggiungere questo elemento all'elenco delle proposte italiane: che l'Europa pensi a dimagrire i suoi costi invece che fare i conti ai Paesi che stanno duramente scontando una crisi finanziaria, non voluta da noi e nata altrove, ma scaricata sui nostri territori e sulla nostra economia.

Presidente Renzi, la invitiamo a valutare con attenzione la risoluzione che le proponiamo sulla base di

quanto le ho appena illustrato e bei buoni propositi che - ne sono certa - riguardano tutti i Gruppi, nell'interesse degli italiani, della loro difesa e di un rapporto corretto, non squilibrato, con un'ondata migratoria che gli italiani non possono pagare. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, venti mesi fa in quest'Aula, all'avvio del suo mandato presidenziale, lei volle già parlare di Mediterraneo e volle dare notevole spazio a quello che lei aveva individuato come un campo di azione molto importante e strategico per il nostro Paese. Ci troviamo ora a riparlare di questo tema e non possiamo certamente farlo come se fosse la prima volta. Ci sono state diverse occasioni di incontro. Il Senato in sua presenza, ma anche nell'articolazione della 14a Commissione, ha potuto discutere fortemente di questo tema. Ormai credo che si sia sgomberato il campo dall'equivoco per il quale talvolta, quando parliamo di Europa, ci sembra di parlare di politica estera. Credo che ormai abbiamo acquisito come valore e come principio il fatto che, quando parliamo di Europa, parliamo di politica interna, con le problematiche e con tutto ciò che è stato detto sulla durezza e sull'incapacità, dal punto di vista della programmazione economico-finanziaria e dal punto di vista della necessità di affrontare i problemi economico-sociali della nostra Europa, di quell'organismo di cui ormai siamo parte assolutamente integrante.

Quando parliamo di Mediterraneo, chiaramente lo facciamo non solo come Italia, ma lo facciamo anche come Europa, guardando a questa politica estera. L'Europa, nonostante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ha avuto uno sbilanciamento ad est e un'attenzione particolare verso il confine est dell'Europa, anziché verso l'area mediterranea. Questo non lo ribadiamo polemicamente, perché in tema di politica estera non siamo mai stati faziosi e non ci siamo mai considerati opposizione quando abbiamo affrontato i temi che riguardano la politica estera italiana.

Non abbiamo animato una politica per l'area del Mediterraneo e non siamo stati consequenziali. Presidente Renzi, lei ha detto - ed è vero - che ci dobbiamo ancora emozionare per i nostri valori; questi valori possono contribuire allo sviluppo delle relazioni e della pace in quest'area. Quando noi proviamo emozione nel sentirci italiani e mediterranei e nel sentirci portatori di una storia e di valori, questa non è soltanto una nostra presunzione, ma ciò è assolutamente riconosciuto dall'Egitto, dal Marocco, dalla Tunisia e da tutti i Paesi dell'area del Maghreb, che guardano all'Italia come portatrice di questi valori. Ma, proprio per questo, non possiamo affidare la politica italiana nel Mediterraneo e la politica europea nel Mediterraneo al solito canovaccio. Barcellona ha fallito; l'approccio europeo rispetto al Mediterraneo ha fallito, perché abbiamo avuto ancora l'idea di prendere le imprese europee e di insediarle nel continente africano. Abbiamo avuto ancora l'idea che, se andavamo là e costruivamo con le nostre imprese gli acquedotti, poi ci sarebbe stata un'agricoltura fiorente. Non è più così, signor Presidente del Consiglio.

Noi dobbiamo costruire un'identità mediterranea e, per fare questo, dobbiamo anche rischiare la contaminazione. Dobbiamo pensare all'Erasmus per i Paesi del Mediterraneo, dobbiamo pensare a far crescere una nuova generazione africana ed europea, che cresca nell'idea che non ci si salva, che i terrorismi appartengono a tutti, che i terroristi non ammazzano questa o quella persona, ma che, per ogni persona che muore di terrorismo, è una parte di civiltà che viene meno, perché non solo si toccano gli affetti, ma si tocca il principio fondamentale su cui si basa la convivenza. E noi a questa convivenza dobbiamo guardare.

Credevo di dire qualcosa che potesse interessare al Presidente del Consiglio. Mi spiace veramente riscontrare... Capisco che sarà pure colpa dei colleghi, però si renderà conto che ciò è leggermente mortificante, soprattutto quando si tende ad intervenire nell'interesse più complessivo e certamente non a fare passerelle di parte. Le chiedo scusa, Presidente; mi auguro che mi concederà un minuto in più per la digressione indotta da parte del Presidente del Consiglio.

Debbo dirle, quindi, che con una politica di cooperazione che non guardi ad un'idea diversa dell'investimento nel Mediterraneo, se noi non favoriamo la crescita di istituzioni che possano

consentire le *joint venture* tra imprese europee e imprese africane, daremo sempre l'idea della colonizzazione, ed è un'idea che non possiamo più dare perché esasperiamo gli animi delle nuove generazioni.

Lei domani incontrerà Leon e tutti gli altri: stanno trovando una soluzione per la Libia che non potrà mai passare perché, quando su 17 nomi del nuovo Governo che si propongono, l'80 per cento è della Cirenaica, lasciando il 20 per cento a tutte le altre parti del Paese, chi si vuole prendere in giro? Perché da parte dell'Italia, con il nostro bagaglio di civiltà, non favoriamo ciò che nasce spontaneamente sul territorio (possono essere le municipalità, i luoghi); perché non favorire il dialogo tra le municipalità che mi risulta essere già avviato? Ci mettiamo pure noi a fare i neocoloniali e a dire che l'ONU ha deciso, che l'ONU ha pensato, e questa è la stabilizzazione? Tra l'altro, con il sospetto che solo la Cirenaica è il luogo dove vi sono gli interessi energetici più vicini all'Italia, insinuando così il dubbio di essere proprio noi gli animatori di questo tipo di politica.

Dobbiamo cambiare politica, Presidente, perché altrimenti i sentimenti che lei dice di nutrire nei confronti del Mediterraneo, quel bagaglio di civiltà che lei dice di sentirsi addosso (e che ci sentiamo addosso), se non si traduce in fatti concreti dell'azione politica e di Governo non avrà senso, e non lo avrà come Italia e come Europa, se è vero - com'è vero - che io e il senatore Martini la scorsa settimana, recandoci a discutere con le istituzioni egiziane, ci siamo sentiti dire che un miliardo di euro assegnato dall'Unione europea per investimenti in Egitto non può essere speso perché manca persino la capacità da parte della classe dei funzionari di quel Paese di poter attivare meccanismi di spesa.

Le dico, allora: loro guardano all'Italia con grande attenzione; perché la nostra Scuola superiore della pubblica amministrazione non può offrire la formazione della classe dirigente di alcuni Paesi? Perché non dare quel segnale di attenzione che non sia soltanto il tradizionale concetto di cooperazione allo sviluppo, che poi spesso si è trasformato in interessi di parte che non hanno contribuito alla crescita effettiva di quei Paesi?

Parlo di questi problemi e ne parlo da siciliano. Io sono di Ragusa, Presidente, ricevo direttamente i flussi migratori e non riesco a indignarmi per l'arrivo di questi flussi; riesco a preoccuparmi e ad angustiarmi nel vedere tante donne e tanti giovani costretti a lasciare le proprie terre. Immaginiamo che ognuno di noi debba lasciare la propria terra, la propria casa e vedere il proprio figlio partire per la disperazione; ma questa disperazione non la si combatte con il buonismo di facciata o con le operazioni emergenziali; si combatte andando sul posto e cambiando mentalità, offrendo l'occasione di sviluppo anche a questo grandissimo continente, che è l'Africa.

Lei ha detto, presidente Renzi - ho sottolineato e appuntato - che guarda ai grandi investimenti nel Continente africano: è cosa buona e giusta. Siamo assolutamente d'accordo che lì ci può essere anche, chiaramente, una prospettiva di crescita economica per quanto ci riguarda, ma ci dobbiamo arrivare ricchi di una cosa che solo noi abbiamo, e sono i nostri valori.

Le ricordo che Federico II si fece scomunicare pur di non fare una crociata contro i cosiddetti infedeli perché già allora, nel 1200, vedeva nella prospettiva mediterranea la prospettiva italiana. Con questo riferimento storico, e ringraziando il presidente Grasso del tempo che mi ha accordato per l'intervento, le chiedo di rappresentare l'Italia e di farlo in quanto *Premier* italiano ma soprattutto in quanto *Premier* di uno degli Stati membri europei, con questa convinzione: la politica estera europea la si fa nel Mediterraneo, e la si fa secondo nuovi canoni e principi, secondo un approccio assolutamente diverso.

Con questo non aiuterà soltanto l'Europa a sembrare amica: aiuterà anche l'Italia a crescere più florida in tutte le parti del suo territorio. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M)*).

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, la ringrazio. *Premier* Renzi, purtroppo anche lei oggi è ricorso al suo spregiudicato cinismo ricordando il piccolo Aylan. Lei, insieme al ministro Alfano, per mesi avete cercato di far credere al Paese che in tema di questioni migratorie la politica italiana fosse riuscita a condizionare e a dettare la linea a quella europea. Nulla di più falso: non solo penso che il

Regolamento di Dublino non verrà superato, ma nel progetto di conclusione del Consiglio europeo di domani il presidente Tusk dice cose diverse da quelle che lei ha raccontato all'Aula. Nella bozza di conclusioni si parla di rigore, di controllo rigido delle frontiere esterne all'Unione europea e di respingimenti, tutt'altro quindi che di politica permissiva come molti nel nostro Paese vorrebbero, magari eliminando la distinzione tra profughi e migranti economici. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

L'idea che in Europa si stia affermando la volontà di affrontare i flussi migratori senza cedimenti al permissivismo ci vede d'accordo. Ci preoccupano no invece, e molto, la tendenza a voler considerare la Turchia, nel contenimento dei flussi migratori, come un possibile *partner* affidabile dell'Unione europea, proprio nel momento in cui si rafforzano i dubbi circa il ruolo svolto dal Governo di Ankara nella genesi della crisi migratoria che ha sconvolto negli ultimi mesi l'Europa, inondandola di profughi in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan e i dubbi sul suo ruolo nella genesi e nella crescita dell'ISIS. Dovrebbero far riflettere le notizie di un grosso mercato illegale in Turchia di passaporti falsi che trasforma i migranti in siriani, popolo che - si sa - ha il diritto alla protezione internazionale.

Secondo noi, dietro l'apparente disponibilità delle autorità turche a trattenere i profughi in transito sul proprio territorio in cambio di fondi europei, da destinare peraltro all'allestimento di campi sul suolo siriano, si nasconde la volontà della Turchia di usare la leva migratoria per ottenere fondi con i quali perseguire i propri obiettivi nazionali in Siria e condizionare le scelte politiche dell'Unione europea, tra cui anche quella di accelerare l'entrata del Paese in Europa, un'eventualità pericolosissima che non siamo disposti ad accettare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). La Turchia è e deve rimanere un corpo estraneo rispetto ad una secolare cultura europea.

Sugli *hotspot*, i rimpatri e il ricollocamento, i tre pilastri sbandierati dal Governo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione, qualche riflessione. Sul riconoscimento degli immigrati l'Italia è stata commissariata. Il nostro Paese, dopo essere stato ripetutamente richiamato per le mancate fotosegnalazioni ha subito dall'Unione europea l'imposizione degli *hotspot* con personale degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex e Europol.

Dove sono i rimpatri dei migranti economici, Presidente? Ad oggi poco o niente. D'altronde, come potrebbe essere diverso? Avete azzerato il fondo rimpatri che fino al 2013 era di 90 milioni, mentre oggi è ridotto a briciole, ma non perché li avete spesi per la finalità, ma perché l'avete spolpato per finanziare il sistema di accoglienza dove i Buzzi, gli Odevaine e chissà quanti altri hanno attinto a piene mani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Sul ricollocamento dei profughi con evidente bisogno di protezione internazionale, dopo mesi di agenda europea è stato trovato un accordo su 40.000 migranti di cui 24.000 dall'Italia per i prossimi due anni: poco, anche considerando l'altra quota di 15.600, visto che da inizio anno solo di sbarchi si sono registrati 500.000 migranti tra Italia, Grecia e Spagna.

La scorsa settimana come Governo a Lampedusa avete organizzato persino una cerimonia in pompa magna e codazzo di televisioni al seguito del ministro Alfano per la partenza di 19 eritrei verso la Svezia. Non fa nulla se nella stessa giornata e in quelle successive ne sono sbarcati a migliaia e se negli stessi giorni ne avete spediti a centinaia nelle Regioni italiane. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Qui bisogna dire come stanno le cose per smascherare la vostra ipocrisia. Potranno essere collocati migranti con nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, dunque siriani, eritrei e forse iracheni. E visto che nel 2014 meno di 1.800 di questa nazionalità hanno fatto richiesta di asilo in Italia, dubito che in due anni raggiungeremo quota 24.000. Signor Presidente, è come se con un bicchiere si cercasse di svuotare l'acqua da una nave con una falla enorme. Non ci riuscirete mai. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Sui *pull factors*. Nei processi di migrazione umana ci sono i fattori di spinta (i *push factor*), come le guerre e le persecuzioni. Ma ci sono anche fattori di attrazione (*pull factor*) che spingono a muoversi per raggiungerle.

Ieri il presidente Tusk ha detto che uno dei principali *pull factor* delle migrazioni è il facilissimo accesso all'Europa. Da qui la necessità di difesa dei confini attraverso la possibile creazione di guardie

di frontiera europea.

Il problema è che in Italia questi *pull factor* sono tanti e in continuo aumento. Nonostante la rotta dei Balcani, sono ancora altissimi gli sbarchi in Italia - ahimè - sottaciuti. Siamo allo stesso livello dei 170.000 dello scorso anno e peraltro (lo sottolineo) la trasparenza del suo Governo sui dati è prossima allo zero. Ecco i fattori di attrazione *made in Italy*.

Primo: l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Secondo: Mare nostrum, prima, e Triton, ora, per la consapevolezza degli scafisti che, lanciata la richiesta di aiuto, sanno che i mezzi aereonavi arrivano sin davanti alle coste libiche per operazioni di salvataggio. Altro che deterrenza per scafisti! Terzo: il sistema di accoglienza per tutti, anche per "migranti palesemente economici". Per loro non solo pranzo e cena pagati dagli italiani, ma vestiario, *pocket money*, cellulare con scheda telefonica e pretesa della rete *wi-fi*.

Alla fine di settembre erano 98.000 i migranti ospiti per un costo annuo, a regime, di oltre un miliardo di euro. Erano 22.000 nel 2013 e 66.000 nel 2014. Una crescita esponenziale. Dei 98.000, ben 69.000 - il 70 per cento - sono collocati in strutture temporanee (case sfitte, alberghi e *resort*, magari con piscina) e spesso senza che i sindaci lo sappiano. Molti di loro si lamentano, mentre milioni di cittadini italiani, tra cui tanti anziani, vivono la fame e sono costretti a vivere in automobile.

Ora, come nuovo fattore di attrazione, c'è anche la cittadinanza facile con lo *ius soli* votato ieri alla Camera con una maggioranza molto allargata. La cittadinanza, *premier* Renzi, non è un omaggio da regalare a chiunque; dovrebbe essere il punto di arrivo di un eventuale percorso di integrazione, non il contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Comunque, al di là delle decisioni del Consiglio europeo, Presidente faccia da subito i compiti a casa: velocizzi i tempi di valutazione delle domande d'asilo. Ci vogliono più commissioni, non bastano le 40 attuali, e ci vuole più personale nelle commissioni che operi a tempo pieno. Istituite, poi, nei tribunali delle sezioni speciali, specializzate all'asilo, per fronteggiare e affrontare in tempi celeri i ricorsi. In Austria i tempi sono di quattro mesi e due mesi rispettivamente per la domanda di prima e seconda istanza: perché in Italia ci dobbiamo mettere rispettivamente nove mesi e due o tre anni?

Basta alimentare l'industria dell'accoglienza, dove cooperative di ogni colore fanno affari d'oro. La velocizzazione è doverosa anche alla luce degli esiti delle domande che certificano che nell'ultimo triennio sono aumentati sensibilmente i dinieghi e dunque i migranti economici.

Negli anni 2013, 2014 e 2015 le percentuali riconosciute di rifugiati sono state del 13, del 10 e del 5 per cento, dunque in diminuzione. Pertanto, come certificano i dati, coloro che scappano da guerre sono solo una piccolissima parte.

Il ministro Alfano (che non vedo presente) renda evento non il prossimo ricollocamento di migranti, ma la partenza di un aereo *charter* per i rimpatri. Quello certamente rappresenterà un elemento di deterrenza e non un *pull factor*. I cittadini vogliono che sull'aereo siano imbarcate le centinaia di clandestini da rimpatriare che non hanno diritto alla protezione e che invece rimangono per anni ad ingrossare il sistema di accoglienza e dunque il *business* dell'immigrazione tanto amato da questo Governo.

Voi dovete iniziare ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione con rigore, con regole, abbandonando l'ipocrisia ed il buonismo. Lo dovete prima di tutto agli italiani, alla nostra gente, ma lo dovete anche soprattutto agli stessi immigrati regolari che oggi vivono in Italia. Iniziate a fare chiarezza e ad evidenziare le due classi di immigrati. Ci sono infatti i profughi che scappano da guerre e persecuzioni, che hanno il diritto alla protezione e possono restare, e poi ci sono i migranti economici, cioè i clandestini, che sono la maggior parte, i quali devono essere invece rimpatriati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'intervento del Presidente del Consiglio è stato breve, ma intenso. I punti toccati sono quelli dell'Agenda europea (l'immigrazione, la situazione

del Mediterraneo, il documento dei cinque Presidenti), ma il tono non è stato sempre uniforme. È bene ricordare i ritardi con cui l'Europa ha preso coscienza del problema di quel grande esodo rappresentato dall'immigrazione; è bene anche rivendicare le battaglie sostenute dall'Italia quando altri non vedevano o non volevano vedere, per poi trovarsi all'improvviso di fronte ad una marea montante, che - come la marea appunto - alla fine non risparmia nessuno. Allo stesso modo, quando l'emergenza è divenuta continentale, un fatto cioè che non riguardava solo la frontiera Sud dell'Europa, si è riscoperta l'esistenza di un problema e - se mi è consentito - di un destino comune.

Le decisioni improvvisate di Angela Merkel nel segno dell'accoglienza hanno modificato una percezione in precedenza avvertita solo da alcuni, ma poi quel grande gesto di solidarietà ha dovuto fare i conti con i dati di una realtà difficile da padroneggiare, fino a determinare reazioni di segno opposto. Ed è allora che quella richiesta di solidarietà, che era stata voce inascoltata della sola Italia o al più della Grecia, si è trasformata in un grido comune.

Nel frattempo, tuttavia, si era perso del tempo prezioso e necessario per approntare le misure indispensabili per affrontare un'emergenza che ha le caratteristiche che ben conosciamo e che non possono certo dirsi risolte con le recenti decisioni che hanno portato alla ripartizione dei rifugiati tra tutti i Paesi europei. In questo caso, infatti, la sproporzione dei numeri è evidente: possiamo assicurare un destino migliore a quei 160.000 sventurati, ma dell'altro milione cosa ne faremo? Come potremo garantire loro un minimo di assistenza o provvedere alle loro più elementari esigenze? Questa è ancora la grande incognita che pesa sul dibattito europeo, sempre che questo voglia essere figlio di una discussione franca e non di comodo, costruita solo per scaricare su alcuni un problema che è invece generale. L'auspicio è pertanto che il vertice europeo di domani e dopo domani, signor Presidente, non si concluda facendo ricorso alle armi del minimalismo o del rinvio, ma prenda di petto il dato reale e con questo si misuri in un'operazione di verità.

Il Presidente del Consiglio nel suo intervento ci ha ricordato le prossime scadenze elettorali che riguarderanno diversi Paesi europei: dalla Spagna, alla Francia, alla Germania. Molti interpreteranno quest'accento come un mettere le mani in avanti. Si dirà che questo non è il momento delle decisioni forti, che occorre aspettare che la situazione decanti. Da parte nostra non crediamo che sia così, che debba essere così.

Non possiamo aspettare il 2017 per agire. Perché altrimenti, per allora, la situazione rischia di essere fuori controllo. Per evitare che questo accada è necessaria individuare una strategia dell'accoglienza che si fondi sui dati di fatti reali. Su un'*intelligence* che valuti, in modo realistico, il flusso effettivo delle immigrazioni, che distingua i rifugiati dai semplici migranti per motivi economici e si comporti di conseguenza: prevedendo forme di assistenza per i primi, sulla base delle regole internazionali, e l'immediato rientro per i secondi. Nello stesso tempo occorrerà provvedere alle necessarie risorse finanziarie che non possono gravare sul singolo Stato, ma essere trovate in ambito europeo.

Queste sono le misure immediate da prendere per far fronte a quello che potremmo definire una programmazione della disperazione. Misure contingenti che rappresentano tuttavia solo un corno del dilemma. È infatti evidente che il fenomeno è destinato a perdurare, almeno fin quando il califfato nero non sarà sconfitto militarmente.

Ho molto apprezzato la visione del Presidente del Consiglio. La connessione, il *link* come lui avrebbe preferito dire, tra i problemi che connettono il Mediterraneo all'Africa, e questa zona del mondo a continenti ancora più lontani, come il Sud-Est asiatico o territori della Russia, abitati in prevalenza da musulmani: la grande preoccupazione di Putin che lo spinge, oltre la tradizionale strategia di Santa madre Russia, ad intervenire così duramente nel principale teatro del conflitto.

Con questa nuova realtà - quella dell'ISIS - dobbiamo fare i conti. Cercare di capirne l'essenza, che è la premessa indispensabile per elaborare una corretta strategia. Il Presidente del Consiglio parla di fanatismo ed estremismo religioso. C'è naturalmente anche questo. Ma non sono convinto che sia questa la principale chiave interpretativa. Anche a costo di peccare di eurocentrismo sono d'accordo con Giuliano Amato, quando ci ricorda che quel movimento somiglia come una goccia d'acqua al nazismo che ha insanguinato l'Europa.

Negli anni Trenta si bruciavano i libri, come espressione dell'arte decadente. Ma i gerarchi facevano incetta di opere d'arte. L'ISIS distrugge le vestigia più antiche della storia dell'uomo. Testimonianze di epoche che precedettero le stesse religioni monoteistiche. I nazisti torturavano e ricorrevano agli orrori del genocidio. L'ISIS fa altrettanto utilizzando il mondo dei *media* come scenario di un delirio di onnipotenza. Forma di attrazione per migliaia di sbandati - i *foreign fighter* - che da Paesi lontani ingrossano le fila del terrore.

Basterebbero queste similitudini. Ma il nazismo fu soprattutto vocazione all'espansione territoriale. Il mondo visto come grande territorio di conquista su cui far sventolare le bandiere uncinato. Fu la grande colpa delle potenze di allora - Francia ed Inghilterra soprattutto - che con il Patto di Monaco non seppero fermare in tempo quel mostro che avanzava.

Non possiamo commettere lo stesso errore. Quelle armate - quelle dell'ISIS - vanno fermate e sconfitte. Con le buone se ci si riesce. Ma ne dubito. Ed allora con il ricorso alla forza, per scongiurare una tragedia ancora più grande. Ecco allora il ruolo dell'Italia e dell'Europa. Contribuire a far nascere presso le grandi potenze amiche questa consapevolezza. Far sì che Stati Uniti e Russia possano trovare, insieme alla Nato, un momento di convergenza contro il nemico principale.

Sappiamo bene che gli interessi non sono convergenti. Ma non lo erano nemmeno durante la Seconda guerra mondiale. Eppure Roosevelt scelse Stalin per combattere Hitler, salvo fare i conti con l'Orso sovietico una volta eliminato il nemico principale. Dobbiamo ripetere lo stesso schema. Assad, il presidente siriano, è un ostacolo? Certamente. Ma i conti con lui si possono fare dopo, quando le armi taceranno ed il califfato nero sarà costretto alla resa.

Qual è del resto l'alternativa? La definitiva scomparsa della Siria come Stato sovrano? La spartizione di quel territorio tra Turchia, Iran ed Arabia Saudita? Se anche fosse, il califfato nero, non sconfitto militarmente, continuerà ad esistere sui territori conquistati. Continuerà ad essere un centro di sovversione mondiale. Un'idra dalle nove teste capace di avvelenare con il suo respiro, come racconta la mitologia greca, ogni parte del pianeta. Sarà al tempo la celebrazione del potere di Assad, sostenuto da Putin. La Russia, da sola, difficilmente può vincere questa guerra. Ma da sola è in grado di difendere militarmente uno spazio che ritiene vitale.

Come vede, signor Presidente del Consiglio, i problemi sono enormemente complessi. Richiedono tenacia, pazienza ed una forte capacità di convincimento. È una prova dura per l'Italia e per l'Europa, ma una sfida alla quale non si può rinunciare se, come per l'immigrazione, non vorremo essere travolti, nel breve volgere di qualche mese, da fenomeni ben più destabilizzanti. L'auspicio è pertanto che ella possa fare la sua parte, lasciando testimonianza di una posizione che è condivisa - almeno così mi auguro - dalla maggioranza del Senato.

Per il resto, non posso che condividere le sue riserve. Il documento dei cinque Presidenti è un fatto importante, ma lo è solo se inserito in una riflessione più ampia che riguardi il destino dell'Europa nel novero delle grandi aree del pianeta. Fuori da questa prospettiva è solo un atto burocratico, inadeguato per misurarsi con i reali problemi di un continente sempre più anemico, dove le politiche di austerità hanno creato un deserto, negando il futuro a gran parte dei suoi popoli che oggi, seppur confusamente, si ribellano nella ricerca illusoria di improvvide rotture che trasformerebbero una nave malandata, com'è l'Europa di oggi, in una barchetta nell'oceano della globalizzazione.

Al populismo in agguato dobbiamo rispondere riprendendo il sentiero dello sviluppo, facendo leva su una solidarietà tra i diversi Stati fino a ieri sacrificata sull'altare di un egoismo senza prospettive. Le condizioni per un cambio di marcia ci sono tutte, a partire dalla Germania, dove il caso Volkswagen e quello della Deutsche Bank hanno dimostrato tutti i limiti di una politica economica tutta protesa ad accumulare *surplus* della bilancia dei pagamenti, che ha depresso il resto dell'economia europea.

Speriamo che la lezione sia servita e che si possa passare quanto prima ad un rilancio della domanda interna di quel Paese, come locomotiva che possa trainare l'economia degli altri Paesi, contribuendo così ad una stabilizzazione dell'intera Europa.

Signor Presidente, noi saremo con lei domani, perché sappiamo che con le riforme che sta portando

avanti può fare l'interesse dell'Europa e soprattutto dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Collegli, salutiamo docenti, allieve e allievi del liceo economico-sociale «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,50)**

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente del Consiglio, credo che le parole del Presidente del Consiglio, unitamente con quelle pronunciate stamani alla Camera, diano bene conto della fase assolutamente delicata che sta vivendo il mondo.

Davanti a noi ci sono cambiamenti epocali che non riguardano solo la stabilità o i rapporti di forza a livello internazionale; questi cambiamenti ci entrano in casa e lo fanno con il dolore di chi scappa da teatri di guerra, ma hanno anche le sembianze di quell'imprenditore che deve fare i conti con le sanzioni nei confronti della Russia.

Siamo rimasti tutti commossi davanti alle straordinarie pagine di solidarietà che l'Europa ha scritto in queste settimane e ci siamo indignati quando qualcuno ha provato ad alzare i muri, a prendere a calci chi scappava dagli orrori di una guerra.

L'Europa, che per troppo tempo è stata sorda ed indifferente, sembra in queste settimane ritrovare lo spirito dei suoi Padri fondatori. Oggi possiamo dire che le ragioni italiane hanno fatto breccia: i flussi migratori non sono più un fatto di ordine pubblico di responsabilità strettamente italiana, ma una questione politica che interessa, riguarda e chiede l'intervento di tutta l'Europa.

Oggi, ha ragione lei signor Presidente, non siamo più soli. Il Regolamento di Dublino è caduto sotto il vento della storia.

Abbiamo però una responsabilità ancora più grande. L'Europa deve mettere in campo una politica alta ed autorevole per governare l'accoglienza, per prevenire l'insorgere di forme di intolleranza, per riportare la stabilità in quei territori che vivono l'angoscia della guerra e del terrorismo.

Sappiamo che la situazione ha assunto una complessità eccezionale, dalla quale si può uscire solo con un'azione politica coraggiosa e unitaria, superando quella sindrome da mondo pre-caduta del Muro di Berlino, che determina molte scelte e molti atteggiamenti.

È un qualcosa che ho potuto toccare con mano, partecipando alle riunioni delle delegazioni parlamentari dei Paesi aderenti alla NATO: una specie di riflesso condizionato, che non aiuta nella ricerca delle soluzioni migliori per sconfiggere l'ISIS e garantire l'equilibrio mondiale.

Per questa ragione, trovo convincente il punto di vista che lei ha espresso sulla questione siriana: non ha senso appaltarla alla Russia, dopo averla lungamente esclusa da un ragionamento condiviso sulla situazione politica di quell'area. È anche vero, però - e questo l'Europa non può far finta di non vederlo - che in quei territori così grandi ed eterogenei, anche in quelli non interessati in questo momento dalla guerra, esistono germogli straordinari di società civile laica, moderna e, in alcuni casi, eroica, con giovani coraggiosi che si battono per un Islam diverso. Chi conosceva il quartetto che ha consentito alla primavera tunisina di non implodere in un regime fino a conquistarsi il Nobel per la pace? Chi conosce la rivoluzione culturale dei giovani iraniani che sfidano con la musica sui tetti il fanatismo religioso più intollerante? E chi si occupa della straordinaria risposta civile che il popolo turco, e curdo in particolare, ha dato l'altro ieri nelle strade di Ankara, contro la cieca violenza che ha provocato ben

128 morti? Ecco, credo che, quando si parla di mettere al centro una politica alta e autorevole per risolvere i conflitti che insistono tra il Nord Africa e il Medio Oriente, non si può non pensare anche a questo, a come noi tutti sappiamo interrogarci su quei territori e sulla capacità di stabilire alleanze e di guardare in prospettiva a quanto di buono si muove in quelle società.

L'Italia può e deve portare nel consesso internazionale questo punto di vista. Ho appurato personalmente la stima di cui gode il nostro Paese in occasione delle riunioni della NATO: un apprezzamento per un'Italia che non si è mai tirata indietro rispetto allo sforzo di responsabilità che la comunità internazionale ci ha richiesto in questi anni; una stima che oggi si unisce anche alla credibilità, soprattutto in sede europea, per il modo con cui sono state gestite le finanze pubbliche e per quelle riforme che rendono più moderno il nostro Paese. La riforma del Senato è anche un messaggio importante dato a tutti i nostri interlocutori internazionali, non solo a quelli di carattere politico.

C'è da parte di noi autonomisti la soddisfazione per un voto a larga maggioranza, quindi di grande attenzione rispetto alle nostra specificità anche da parte del Governo, ma c'è anche un'importante attesa per come queste riforme renderanno più forte la voce italiana, soprattutto in sede europea, dove ci vogliono - come lei ha detto anche oggi - meno rigore, meno austerità e più crescita, a cominciare dal Patto di stabilità. Ogni anno ne chiediamo l'allentamento per poter utilizzare le ingentissime risorse ingiustificatamente bloccate: siamo in attesa della legge di stabilità per capire se c'è da parte del Governo la volontà di sbloccare almeno una parte di queste risorse che servono come l'aria che si respira. Ora che una, seppur minima, parziale deroga per far fronte alle esigenze di sviluppo dello Stato siamo riusciti a strapparla all'Europa, le chiediamo di far cadere parte della deroga ottenuta sugli enti territoriali, che soffrono della stessa situazione e hanno bisogno di portare avanti interventi su strutture indispensabili. Le chiedo di avere coraggio e farlo almeno con le realtà virtuose che hanno i conti a posto e presentano un livello di indebitamento molto basso, come nel caso della nostra Provincia autonoma.

Abbiamo bisogno di puntare sulla crescita e allo stesso tempo di meno vincoli, per far affermare l'immagine di un'Europa che ritrova se stessa, non solo nel coraggio con cui interviene rispetto alle sofferenze di chi scappa dai territori di guerra, ma anche nel modo con cui aiuta il nostro sistema imprenditoriale a lasciarsi alle spalle la crisi e sa quindi prendersi cura della crescita, del benessere e dello sviluppo dei popoli che la compongono. Non sono due cose distinte, ma facce della stessa medaglia, che si alimentano vicendevolmente: più l'Europa sarà dalla parte dei suoi popoli e più riuscirà ad esercitare una sua autorevolezza a livello internazionale, perché sarà sospinta dal sentimento, dalla cultura, dai valori e dall'anima, come lei l'ha definita oggi, di un continente che affonda le sue radici in concetti quali uguaglianza e libertà.

Le sfide, caro Presidente, sono queste: le auguriamo buon lavoro, con il sostegno del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE e degli autonomisti trentini (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AP (NCD-UDC)*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, penso che abbia fatto bene, quest'estate, il presidente del Consiglio Renzi a replicare, in particolare, ad affermazioni davvero vergognose come quelle del capo della Lega Nord, per esempio, che abbiamo sentito in un dibattito politico molto segnato dalla propaganda che pure abbiamo ascoltato in tutti questi mesi. Lei ha ragione, signor Presidente, ha proprio ragione: bisognerebbe davvero rinunciare alla facile demagogia per prendere qualche voto in più. Bisognerebbe che la politica tornasse a svolgere il suo ruolo naturale, quello non semplicemente di andare dietro alle opinioni pubbliche, alla "pancia" del Paese, alle paure, ma appunto quello più nobile e vero, quello di costruire un senso comune e non - ripeto - rincorrere le paure.

Presidente, le vorrei però dire con grande franchezza che questa giusta considerazione la dovrebbe ricordare sempre e non solo quando fa comodo. Dovrebbero ricordarlo lei e i suoi Ministri. Presidente, purtroppo siete state voi per primi a piegarvi a questa propaganda, alla propaganda della Lega, alle sciocchezze che scriveva qualche volta Beppe Grillo sul suo *blog*. Penso, per esempio, a quando avete

rimosso la missione Mare nostrum. Mi ricordo che il ministro Alfano era seduto proprio al suo posto in quest'Aula quando si parlava della possibilità di sostituire Mare nostrum con Triton e qualcuno gli diceva di fare attenzione perché ci sarebbero state nuove stragi perché la missione Frontex ha caratteristiche totalmente diverse da quelle di Mare nostrum. Mi ricordo invece di aver visto negare questa evidenza. Presidente, era però un suo Ministro a parlare, non un passante.

Mi ricordo anche alcune assurde esternazioni, qualche *tweet* di qualche deputato della destra, che diceva, forse anche un po' provocatoriamente, di prendere a cannonate i barconi. Mi sarei aspettato ben altre risposte e, invece, addirittura quella è diventata la linea del Governo in qualche caso. Penso - glielo dico davvero con grande sincerità - che avreste dovuto avere molto più coraggio. Non bastano le cose che lei ci sta dicendo oggi perché questa devastazione culturale prodottasi in questo Paese nasce e muove proprio dalla mancanza di coraggio che c'è stata nel corso di tutti questi anni. Avreste, per esempio, dovuto dire con nettezza alcune verità indiscutibili. Ad esempio, che l'immigrazione è un flusso inarrestabile, un frutto devastante anche e soprattutto delle scelte drammatiche che sono state compiute in tutti questi anni, degli errori clamorosi dell'Occidente, delle guerre che non servono. Non basta alzare i muri, affondare i barconi o pattugliare il mare per fermare l'immigrazione. Presidente, chi scappa dalla guerra, dalla fame, da un drammatico cambiamento climatico, evidentemente non ha paura di attraversare il deserto al posto del mare.

Avreste anche dovuto dire un'altra verità, che sfugge tante volte ai costruttori di paura, ai demagoghi che spesso siamo costretti ad ascoltare. È una verità indicibile che forse non si può dire, ovvero che l'Europa è un Continente sempre più vecchio, che il calo demografico con il quale ci misuriamo in questo continente ci porterà ad una crisi irreversibile. Avreste dovuto avere il coraggio di cambiare completamente paradigma e immaginare l'immigrazione non più come uno spauracchio da gettare in pasto alle facili paure, ma come una risorsa e un'opportunità. Noi dobbiamo restare umani non semplicemente perché dobbiamo fare della solidarietà evidentemente un elemento che sia un portato politico e culturale imprescindibile per l'Europa di oggi, ma anche perché dobbiamo fare diventare la frase «restare umani» un progetto politico di respiro ampio, esattamente quello che è mancato in tutti questi mesi. È questa la critica principale che le facciamo, quella di non aver capito che nel corso di questi anni bisognava opporre a quella propaganda un'altra visione del mondo. Io vorrei da voi, maggioranza di Governo, dal Partito Democratico, dal presidente Renzi, il coraggio che invece non c'è stato in tutti questi mesi e che ancora continua a non esserci, anche nelle cose che abbiamo ascoltato stasera. Penso, per esempio, a quando si dice che non c'è più Dublino, quando sappiamo, invece, che dovremo aspettare forse il marzo del 2016 per sapere quale sarà il progetto di ridefinizione di quel Trattato; e però ci sono i migranti. Ci sono sugli scogli di Ventimiglia, a Lampedusa, in mezzo al mare e ci sono anche nel mese di dicembre, gennaio e febbraio. Non aspetteranno il marzo 2016. Allora, forse dovremmo dire loro parole più chiare; esattamente come dovremmo dire parole chiare non più rinviabili, che però ancora una volta non trovo in nessuna mozione, se non in quella che abbiamo presentato noi di Sinistra Ecologia e Libertà: corridoi umanitari subito. Ripeto: corridoi umanitari subito. Diritto di asilo europeo e superamento dei CIE e dei CARA con il sistema SPRAR. Dovremmo fare un'analisi molto più compiuta anche e soprattutto sul sistema dell'accoglienza: 70.000 migranti vivono in strutture emergenziali, 7.000 nei CARA e 20.000 sono invece inseriti nel sistema SPRAR, che andrebbe assunto a modello su cui costruire un percorso di accoglienza integrato. È possibile che nel corso degli ultimi mesi sia stato impossibile fare una riflessione seria su questo tema e sui numeri con cui ci confrontiamo?

Sono molto d'accordo nel dire che bisogna cambiare radicalmente le politiche europee. Certo, è giustissimo e sacrosanto cambiare radicalmente le politiche europee, ma ciò significa, ancora una volta, dire una grande verità, cioè che le ricette seguite nel corso di questi ultimi anni hanno fallito. Tali ricette sono state fallimentari e non solo non hanno fatto uscire il Continente dalla crisi, ma hanno contribuito a rendere la crisi così grave e drammatica. Dietro quelle ricette, Presidente, c'era però un'idea di fondo, che era quella secondo cui si poteva intervenire sugli effetti del liberismo temperandone quelli più perversi. Quest'idea però; non è nata dal nulla, ma è stata partorita anche in

alcuni ambienti legati al socialismo europeo e, per esempio, al pensiero di Tony Blair. È stata esattamente la linea seguita in tutti questi anni.

Signor Presidente, le sue riforme, al di là di quanto ci dice e della necessità di cambiare le politiche europee, sono ancora esattamente dentro quella linea, perché il *jobs act* o la buona scuola altro non sono che riforme in totale continuità con quella linea politica, con il paradosso che quel Tony Blair che nel suo Paese smise di essere punto di riferimento per la sinistra e i socialisti, oggi lo diventa, quindici anni dopo, nel nostro Paese. Si tratta davvero di un paradosso incredibile.

Cambiare l'Europa significa esattamente tentare di cambiare questo paradigma ideologico, per esempio ammonendo duramente Paesi, come l'Ungheria di Orbán, che calpestano i diritti umani. Ciò significa anche - lo voglio dire con grande chiarezza e nettezza una volta per tutte, perché non bastano più soltanto le lacrime - che non si possono semplicemente piangere i morti di Ankara. Certo che dobbiamo piangere i morti di Ankara, ma dobbiamo risolvere una volta per tutte la questione curda, per esempio dicendo ad alta voce che il PKK non è un'organizzazione terroristica, ma un baluardo di libertà contro lo Stato islamico.

Cambiare l'Europa significa non fare più quelle facili divisioni, che abbiamo sentito anche nel dibattito odierno, tra chi muore di guerra, chi di fame e chi a causa dei cambiamenti climatici. In ogni caso, se proprio volete fare questa divisione, almeno rafforzate fino in fondo la cooperazione internazionale. Questo serve al nostro Paese: questo coraggio serve oggi al nostro Paese. Noi l'ascolteremo e la sosterremo se lei vorrà rischiare su questo e cambiare veramente verso, come ha detto qualche tempo fa, facendolo sul serio e mettendo radicalmente in discussione le politiche con cui ci siamo confrontati quest'anno, decretandone il fallimento in maniera sistematica. Ad esempio, in tema di immigrazione occorre cercare fondi speciali di solidarietà da destinare a politiche per l'immigrazione e per l'asilo. Se lei, Presidente, tenterà di scartare di lato e cambiare paradigma, modificando radicalmente l'impostazione con cui ci siamo confrontati negli ultimi anni, certamente noi l'ascolteremo e la sosterremo. Siamo però molto scettici perché per fare questo occorre grande coraggio.

Se invece si tratta solo di ascoltare un discorso che è meno peggio e certamente molto diverso - vivaddio - rispetto a quello della Lega Nord di Salvini o del Movimento 5 Stelle, con dei ragionamenti soltanto leggermente migliori, ebbene a noi questo non basta più.

Noi non intendiamo più accontentarci del meno peggio; noi vogliamo davvero cambiare l'Europa fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami).*

[CASINI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, a mio avviso noi abbiamo un dovere: evitare che questo Senato diventi o si trasformi, in occasioni come queste, in un parlatoio in cui tutti ripetiamo tutto. Io vorrei dire tre o quattro cose, sottoponendole alla sua attenzione, per dare la nostra indicazione rispetto alle questioni di politica internazionale che sono sul tappeto al Consiglio europeo.

In primo luogo, lei ha detto che manca una strategia. Manca una strategia. E sa dove si vede che manca una strategia? In quello che per noi è il perno della politica di questi giorni, cioè nella politica mediterranea. Abbiamo fatto Barcellona, abbiamo dimenticato Barcellona. Noi abbiamo una politica di vicinato dell'Unione europea che si fa per due terzi verso il Nord-Est ed una politica mediterranea che non si fa come Unione europea. La grande battaglia dell'Italia, secondo la migliore tradizione della politica democratica cristiana, e anche di quella dei grandi socialisti *(Applausi del senatore Buemi)* che in questo Paese hanno diretto la nostra politica governativa, è quella di chiedere in Europa che ci sia meno miopia e che anche i Paesi del Nord, che oggi sono destinatari, al pari nostro, di questo flusso drammatico di rifugiati dal Mediterraneo, capiscano che questa è un'emergenza europea. Una politica di vicinato si costruisce partendo dalla priorità del Mediterraneo.

Secondo punto: il tema dei rifugiati. Lei ha detto: noi avevamo ragione. Mi consenta di dire che anche noi, che abbiamo sostenuto il suo Governo, avevamo ragione, quando abbiamo spiegato ai nostri

colleghi della Lega e ad altri colleghi, che magari attaccavano sconclusionatamente il ministro Alfano, cosa che francamente non si capisce, se non per un fatto... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

Si figurì se mi impressionano. Quando avete finito... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

CROSIO (*LN-Aut*). Lezioni da te no!

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). I nostri colleghi... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, disciplini il suo Gruppo.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). I nostri colleghi che sconclusionatamente attaccano il ministro Alfano per coprire il loro vuoto dovrebbero rendersi conto che oggi i rifugiati non arrivano solo da Lampedusa, ma arrivano dalla Turchia (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto. Commenti dal Gruppo LN-Aut*) e vanno, più che in altri Paesi, nei Paesi europei, a dimostrazione che voi non avete capito nulla dei fenomeni migratori che riguardano il Mediterraneo. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto. Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Capisco la frustrazione, colleghi, perché anche con Maroni come Ministro dell'interno le cose andavano allo stesso modo. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Ma questa situazione è un'emergenza mediterranea ed un problema che l'Europa non si pone.

Terza questione. Io vorrei che riflettessimo su un fatto: noi abbiamo fatto di tutto, dopo la caduta del Muro di Berlino, perché tanti Paesi che erano dall'altra parte, nel nord-est dell'Europa, entrassero nell'Unione europea. L'allargamento, secondo i timori di qualcuno, ha coinciso anche con un annacquamento, ma eticamente, moralmente e politicamente è stato giusto accettare questi Paesi.

Oggi, vediamo - e dovremmo capire perché - che questi Paesi sono i primi a reagire contro queste invasioni, e magari a ritenere che l'Europa, di cui sono portatori, è quella dei muri. Perché? Perché questi Paesi - bisogna capirli fino in fondo - sono stati espropriati dall'Unione sovietica per anni, e oggi hanno il timore che sia l'Islam il nuovo detentore di una sorta di decisione che si impone sulle loro autonomie. Però noi, onorevole Presidente, non possiamo accettare l'idea che la politica di vicinato con la Russia sia determinata dalle angosce dei Paesi baltici, perché o noi associamo la Russia alla lotta contro il terrorismo o non la vinceremo mai. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Molinari*).

Noi vogliamo che la grande questione della Siria, così come dell'Iraq, si risolva associando gli Stati Uniti, la Russia, i Paesi europei e i Paesi del mondo islamico, che sono divisi non solo da un conflitto tra sunniti e sciiti ma anche da un conflitto intersunnita, perché non c'è dubbio che la Turchia e l'Egitto sono entrambi sunniti, ma non c'è altresì alcun dubbio che siano oggi tra i principali *competitor* in quell'area.

Non c'è più una logica tradizionale.

Noi abbiamo combattuto il terrorismo perché veniva a invadere le nostre città, perché veniva a porre bombe nelle nostre stazioni. Oggi è tutto un altro discorso, perché a questa sfida tradizionale si associa la creazione di Stati terroristici. Sono saltate le statualità definite dopo la Prima e la Seconda guerra mondiale. Abbiamo un fenomeno come quello dei *foreign fighter*, che è anche la ragione per cui si muove Putin. Guardate cosa sta succedendo in Afghanistan.

In Afghanistan i talebani hanno preso una località a nord del Paese in cui sono segnalati migliaia di combattenti che vengono dalle Repubbliche vicine alla Russia a quelle Repubbliche caucasiche, dalla Cecenia e anche della Cina. Non a caso in futuro questo tipo di malinterpretazione - diciamo guerrafondaia - di un certo Islam rischia di colpire non solo noi ma anche la Russia e la Cina. È per questo che dobbiamo associare queste potenze. Guai a continuare in una politica di confronto con la Russia che ci porta ad avere nostalgia della Guerra fredda.

Sono stato a tanti incontri - il ministro Pinotti più di me e lei più di noi - dove si assiste ad una sorta di nostalgia della Guerra fredda; ma noi non abbiamo nostalgia verso la Guerra fredda. Noi siamo quelli di Pratica di Mare. E questo lo dico perché è un tema di unità nazionale che dovrebbe inorgoglire anche chi sta all'opposizione di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Noi siamo quelli che hanno portato la Russia ad associarsi alla NATO e

non a contrapporsi ad essa in una sorta di *revival* degli anni Settanta.

L'altra grande questione è il *referendum* inglese. Presidente, l'Inghilterra fuori dall'Unione europea è più debole, ma l'Unione europea non sarà più quella che è senza la Gran Bretagna. Dobbiamo fare di tutto per favorire anche la negoziazione che inevitabilmente Cameron porrà sul tavolo europeo.

La Turchia è anch'essa una grande questione, su cui noi abbiamo responsabilità europee evidenti. Quando nel 2003, contro il parere dell'Italia, Francia e Germania chiusero le porte alla negoziazione con la Turchia, posero le premesse per un ondeggiare pericoloso di quel Paese verso il mondo islamico. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*). Questo ha determinato uno stato molto preoccupante che noi oggi vediamo come una minaccia, ma bisogna cercare di capire, di indagare. Non smettiamo di approfondire il dialogo con la Turchia.

Lei deve fare di tutto da questo punto di vista, anche andare a dire le nostre ragioni di dissenso nelle autorità turche, ma non escludiamo di continuare il dialogo nei confronti della Turchia, perché è un punto fondamentale. (*Commenti del senatore Consiglio*). Allo stesso modo, se mi consentite, su alcuni Paesi: andiamo tutti a fare le manifestazioni dopo che una tragica vicenda colpisce la Tunisia, ma ci sono documenti del G8, dell'Unione europea, sugli impegni di spesa che si assumono verso la Tunisia dopo che scappano tutti i turisti perché è chiaro che si colpisce l'unica fonte di reddito di quel Paese, e alla fine sono tutti impegni ai quali non si adempie. Come può allora l'Europa, l'Occidente, essere credibile?

Infine, l'ultimo ragionamento mi viene suscitato dal fatto che con i membri della Commissione esteri abbiamo appena sentito il dottor Descalzi parlare delle strategie geopolitiche nel Mediterraneo in riferimento a quello che sta facendo l'ENI. Lei giustamente ha parlato delle riforme ed io concludo con questa sorta di interrogativo che mi permetto di porre. Nel giro di un anno l'ENI è in grado di mettere a regime la più grande scoperta che si è fatta negli ultimi anni a qualche centinaio di chilometri dalla costa egiziana e un collega ha chiesto al dottor Descalzi se questa scoperta fosse stata fatta in Italia, quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivare allo stesso punto. Questa è la grande questione. Il tema dei tempi e della tempistica, dunque, non è più un elemento variabile: è un punto fondamentale, se vogliamo essere credibili. A mio avviso, rispetto a qualche anno fa, anche per quello che hanno fatto i Governi che hanno preceduto il suo - è giusto dirlo e ricordarlo - l'Italia oggi è più credibile perché ha fatto scelte anche difficili e io sono molto rammaricato che chi di queste scelte doveva in qualche modo farsi vanto perché erano frutto anche di un proprio parto e di una propria elaborazione si sia tirato fuori da un percorso che è importante per il futuro dei nostri figli. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD. Congratulazioni*).

FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). La ringrazio, Signor Presidente, e ringrazio il Governo.

Quattro mesi fa eravamo qui a discutere del Consiglio europeo in cui si sarebbe parlato di emergenza immigrazione ed oggi siamo di nuovo qui a parlare di un altro Consiglio europeo in cui si parla, ancora una volta, di emergenza immigrazione, quindi tutta questa autocelebrazione di come siamo bravi a risolvere i problemi forse la lascerei da parte e direi piuttosto che l'emergenza è diventata strutturale, quindi cerchiamo di stare con i piedi per terra.

Il Governo ci dice che era solo a chiedere la revisione del regolamento di Dublino. Noi dobbiamo dire che il Movimento 5 Stelle è stato solo, in questi anni, a chiedere le stesse cose. Nel 2014 abbiamo visto approvare una nostra risoluzione OSCE in cui chiedevamo per l'appunto la revisione del regolamento di Dublino, a dicembre la mozione Di Stefano, in cui chiedevamo al Governo di impegnarsi per il superamento di Dublino: appelli sostanzialmente inascoltati. Quelli che erano soli, quindi, nonostante la demagogia di questo Parlamento che ci addebita chissà quale implicazione nel problema dell'immigrazione, eravamo noi. Il problema noi lo abbiamo sempre affrontato molto intelligentemente, facendo delle proposte per lo più inascoltate.

Eravamo soli anche quando andavamo in giro a controllare le varie cooperative di destra e di sinistra

che gestivano il fenomeno dell'immigrazione che, come ricordiamo, ha fruttato più soldi della droga. Eravamo soli quando presentavamo degli esposti per l'affidamento scorretto di questi appalti, io stessa ho presentato un esposto anni fa per un affidamento alla cooperativa La Cascina, un'interrogazione a cui il Ministro mi ha risposto che l'appalto è stato dato benissimo, ebbene pochi mesi dopo sono arrivati gli arresti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Diciamo quindi che il nostro contributo è stato importante sia internamente che esternamente, avevamo ragione sia internamente, per quanto riguarda la malagestione dell'immigrazione da parte delle cooperative di tutti i colori, avevamo ragione a livello europeo per chiedere quei pochi punti che oggi andate a chiedere anche voi: il superamento del regolamento di Dublino, la costituzione di un sistema di asilo europeo con un mutuo riconoscimento delle procedure d'asilo, i corridoi umanitari, gli *hotspot*. Sono tutte cose che chiediamo da tempo. Non ci offendiamo se fate vostre le nostre proposte, anzi ci sentiamo corroborati dal fatto che quando governeremo noi avremo delle belle idee e saremo lungimiranti.

Passiamo però alla sostanza, perché a me piace stare sul pezzo e dirvi cosa vi chiediamo oggi e cosa vi chiediamo di votare favorevolmente.

È vero che l'Europa comincia a pensare che l'immigrazione non sia un problema solo italiano, ma questo - mi dispiace, signor Presidente del Consiglio - non è dovuto alla forza dell'Italia, è semplicemente dovuto al fatto che è iniziato l'inverno e le migrazioni non avvengono più via mare, come pure al fatto che si è intensificata la guerra civile siriana e quindi i profughi dalla Siria preferiscono seguire la rotta dei Balcani, andando così a toccare quei Paesi dell'Est che sono tanto cari alla *frau* Merkel e che hanno un peso maggiore di noi nello scacchiere europeo proprio per la Costituzione europea germanocentrica. Diamoci, quindi, una regolata.

Chiediamo di essere molto più incisivi a livello europeo per portare le istanze di tutta l'area del Mediterraneo; perché solo quando si muovono i Paesi dell'Est, mettendo in difficoltà la Merkel e tutti gli equilibri dei Paesi di quell'area, l'Europa si fa sentire. Cerchiamo una nuova rinascita e una nuova collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo. Tra l'altro, il tema è stato oggetto di un affare assegnato in 14a Commissione e di una risoluzione votata all'unanimità. Questo è il nostro primo punto: il superamento vero del regolamento di Dublino. Infatti, nonostante quanto avete detto, il regolamento di Dublino è ancora vigente, non l'ha superato nessuno; e non lo si supera con le quote, perché anche in questo caso la procedura di analisi delle domande di asilo spetta sempre al Paese di prima accoglienza. Noi, invece, vogliamo un sistema europeo di esame delle domande di asilo.

Per quanto riguarda la decisione del Consiglio giustizia e affari interni, che lo scorso 22 settembre ha adottato ad ampia maggioranza la decisione d'istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale, con le famose quote, rilevo che è una misura naturalmente accettabile, ma del tutto insufficiente. Signor Presidente del Consiglio, diciannove eritrei non sono niente. Questa estate sono stata al centro Baobab e a Roma Tiburtina per vedere quanti eritrei ci sono in quei posti; queste misure non bastano, perché quegli uomini sono sottoposti ad un traffico di esseri umani che gestiamo noi, noi italiani (non noi, ovviamente, ma voi, più che altro: noi, per il momento, siamo innocenti e con le mani pulite).

Ci piacerebbe avere un suo commento su come sta affrontando questa malavita organizzata, che ancora persiste sul nostro territorio e gestisce gli immigrati facendoci più soldi che con la droga. Chiediamo, quindi, un'azione esterna, ma vogliamo anche una forte posizione sull'azione interna. Come intendete interrompere questo traffico di esseri umani su cui avete lucrato tutti?

Il terzo punto del Consiglio europeo è il famoso *more for more*; vuol dire che andiamo ad aiutare lo sviluppo dei Paesi da cui provengono i migranti che non hanno diritto d'asilo e, aiutandoli, ci facciamo aiutare nei rimpatri. Va tutto bene, ma il problema è interno: se per esaminare la domanda di diritto d'asilo di queste persone ci mettiamo diciotto mesi (perché così lucriamo meglio), è chiaro che il *more for more* non può funzionare. Quindi, se lei non riforma il sistema interno di domanda d'asilo, il *more for more* sarà assolutamente inefficiente.

Come volete riformare questo sistema? Noi abbiamo delle proposte: abbiamo chiesto di potenziare i

centri territoriali in cui si esaminano le domande d'asilo. Vi è un disegno di legge del Movimento 5 Stelle, depositato in 1^a Commissione (e invito la senatrice Finocchiaro a metterlo subito in discussione), scritto in maniera trasversale: viene dalla scuola di legislazione ISLE, è passato attraverso il *blog* ed è, quindi, un meraviglioso esempio di democrazia partecipata, cui hanno partecipato tutti i vostri assistenti. Se non volete discuterlo perché è del Movimento 5 Stelle, firmatelo voi: a noi non importa, purché questo problema si risolva. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Invito quindi la Commissione a calendarizzare immediatamente un disegno di legge che riforma il diritto d'asilo, potenzia le commissioni territoriali e accorcia in maniera significativa il tempo che un asilante aspetta per vedere la sua procedura accettata o meno ed eventualmente per essere rimpatriato; se non lo è, gli si concedono tutte le garanzie di un asilante.

Abbiamo anche avanzato una proposta, signor Presidente del Consiglio: se mi ascolta, le faccio le proposte perché noi ci teniamo a essere propositivi. Abbiamo proposto che 15.000 giovani vengano istruiti per esaminare le domande d'asilo e immessi nei centri territoriali: risolveremmo così, da un lato, la disoccupazione giovanile e, dall'altro, formeremmo delle persone alla pratica dell'accoglienza, che comunque deve essere potenziata perché le commissioni in questo momento lavorano a bassa velocità.

Il riferimento agli investimenti in questi Paesi mi fa un po' paura, come mi fa paura che il senatore Casini nomini Descalzi: ricordiamoci che l'ENI fa tante belle cose, ma finanzia indirettamente le fazioni libiche tramite la Banca nazionale libica. Noi Stato italiano, quindi, indirettamente finanziamo l'ISIS. Non facciamo ipocrisie, dicendo che dobbiamo combattere l'ISIS e poi andiamo ad investire dando i soldi alle fazioni libiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Anche su questo ci vorrebbe una meditazione e un'autocritica.

Dico questo per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, rispetto al quale il Governo sa benissimo che, al di là delle facezie dei senatori di SEL, può contare sulla nostra attiva collaborazione. Pertanto, i tre punti che proponiamo al Governo di considerare positivamente - e penso che a questo punto non potrà opporre un diniego perché sono condivisibilissimi - prevedono di rafforzare la sua azione nelle sedi europee per avere un sistema comune d'asilo, di sostenere la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nei Paesi d'origine (mi riferisco quindi ai famosi corridoi umanitari) e infine il sistema delle quote vincolanti (e non facoltative) mentre si supera il regolamento di Dublino. Ricordiamo infatti che le quote non rappresentano il superamento del regolamento di Dublino.

Lei ha in parte glissato sul documento dei cinque Presidenti. Anche noi lo abbiamo esaminato, attualmente è in 14^a Commissione. Si tratta del famoso documento dei quattro Presidenti, che adesso è diventato dei cinque Presidenti, perché - bontà loro - hanno inserito il Presidente del Parlamento europeo, unico organo eletto, che magari era l'unico che doveva essere presente in questo testo. Si tratta di un documento che ci lascia un po' perplessi, perché di fatto chiede ai Paesi membri di cedere ulteriormente sovranità in un *multistep* che comporta prima un'unione economica e monetaria e poi come ultimo *step*, un'unione politica. Il problema è che stiamo costruendo l'Europa e stiamo perdendo sovranità con una priorità sbagliata: se dobbiamo cedere sovranità, dobbiamo farlo soprattutto per un'unione politica e poi in subordine, forse, se si creerà un'Europa come quella del sogno dei Padri fondatori i quali, con il famoso Club del coccodrillo, durante la guerra avevano sognato un'Europa che non è questa ma è diversa, allora forse si potrà procedere a un'unione monetaria.

Quanto alle riforme, sono belle quando sono giuste. Voi vi siete fatti prendere da un'ansia e da un parossismo delle riforme. È un po' come quando quel comico dice che la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Le riforme che state facendo non sono quelle che ci chiede l'Europa. L'Europa ci chiede una riforma del lavoro seria, non dei finti contratti a tempo indeterminato quando sappiamo benissimo che non lo sono; ci chiede una riforma della piccola e media impresa, un rilancio della economia. Noi vi chiediamo il reddito di cittadinanza, l'unico strumento che può veramente rilanciare i consumi; invece voi ci portate delle riforme che vanno in senso contrario.

Se voi volete un'Europa più democratica e questa invece ci risponde con una formula più oligarchica, l'unica soluzione è aumentare gli spazi democratici, invece voi li state restringendo. Quindi, a parole

dite di volere un'Europa dei popoli, un'Europa della democrazia, ma nei fatti state obbedendo all'Europa delle banche e a quella che vuole cancellare la democrazia. Ciò che vi chiediamo al quarto punto della risoluzione è pertanto di analizzare in maniera coerente il documento dei cinque Presidenti. L'ultimo punto riguarda la questione di Cameron che chiede agli inglesi se vogliono uscire dall'Unione europea. Nella nostra proposta di risoluzione noi chiediamo che si rivedano i trattati affinché ci sia la possibilità di optare se uscire dalla moneta unica, cioè dall'eurozona, o dall'Unione europea e che siano chiamati i cittadini ad esprimersi (è accaduto solo nel 1989). Abbiamo bisogno di sapere cosa pensano gli italiani di questa Europa e solo loro hanno il diritto di decidere che Europa vogliono.

Il nostro voto sarà di astensione su tutte le proposte di risoluzione, non perché non ci siano dei punti condivisibili, ma perché ce ne sono alcuni che non possiamo accettare, come legare la riforma costituzionale autocratica a un'Europa democratica. Voteremo ovviamente a favore della nostra proposta di risoluzione e chiediamo al Governo di accogliere almeno i tre punti sull'immigrazione, che coincidono esattamente con quelli della proposta di risoluzione della maggioranza, anche per dare un segno di collaborazione tra tutte le forze politiche. Desideriamo inoltre un ulteriore segno con la calendarizzazione del disegno di legge in 1a Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MINZOLINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, cari colleghi, c'è una frase che mi ha colpito particolarmente del suo discorso: lei dice che le decisioni politiche non debbono essere suscitate dalle emozioni.

Io sono d'accordo. Solo che questa filosofia che lei enuncia a chiare lettere poi, come le capita spesso, non la mette in pratica. Lei è un grande affabulatore e tocca spesso le corde sensibili dell'animo, evocando emozioni, suscitando sogni. Tanto che spesso per comprendere il suo pensiero è necessario dare una lettura onirica di ciò che dice.

Ma il confine che divide i sogni dagli incubi è una sottile linea rossa e ci si mette davvero poco ad oltrepassarlo. Si immagina un mondo, ma ci si accorge che se ne abita un altro. E le infinite risorse della retorica, di cui lei abbonda, purtroppo non cambiano la realtà.

Lei ha detto che con il Consiglio europeo straordinario dell'aprile 2015, sull'onda dell'emozione per la morte di 700 persone, l'Unione europea si rende conto che il problema dell'immigrazione può essere affrontato solo con una visione strategica, che il Governo italiano lo aveva capito e che, di fatto, l'Accordo di Dublino è finito e, in questo contesto, esalta proprio la lungimiranza del Governo italiano.

Mi scusi, ma io invece sono del parere opposto. Nel suo racconto, nella sua narrazione - per usare una espressione che le piace - individuo i limiti della nostra debolezza: l'emergenza immigrazione non nasce questa primavera, ma esplode in termini drammatici con la crisi siriana e quella libica.

Il problema preesisteva, eccome, ma la fine del regime di Gheddafi - basta guardare i numeri - ha trasformato l'immigrazione fisiologica del povero che spera in un futuro migliore in un esodo determinato dalla paura e dal terrore. Ebbene, il nostro Paese, che è sulla frontiera del dramma, non è riuscito né con la politica, né con i gesti eclatanti a richiamare e pretendere l'attenzione dell'Europa sul problema. E il fatto che l'Unione europea si sia mossa poco, perché di poco si tratta, solo perché colpita dalle emozioni di tanti drammi, dimostra l'inefficacia dell'azione italiana.

Appunto, all'inesistenza dell'Unione europea sul piano internazionale si aggiunge la politica estera italiana che può essere descritta con un solo aggettivo: inerziale. Noi siamo fermi. Del resto, quando lei dice che sbaglia chi al mattino si sveglia per bombardare in Siria, ma sbaglia anche chi esclude di appaltare totalmente la questione siriana alla Russia e ai suoi alleati, nei fatti, si pone nel mezzo. Cioè indica una strada singolare: dobbiamo restare fermi, inerti, per paura di sbagliare. Ma chi non si assume nessun rischio, non ha il diritto di essere ascoltato.

Per cui lei può incontrare Hollande a Modena e cenare alla Festa dell'Unità, ma non è invitato al trilaterale europeo sulla Siria (non ne avrei parlato se non avesse tirato in ballo lei stesso oggi la questione alla Camera). Lì, c'erano solo Francia, Germania e Inghilterra e la Mogherini. E non se la

prenda con la Mogherini se i *partner* europei ci usano solo per il *catering*. È il risultato di una politica estera italiana che non c'è.

Già, per contare bisogna muoversi, bisogna esserci. Si deve rischiare. Vede, io da lei non pretendo il coraggio di Craxi a Sigonella. Né quello di Berlusconi che portò Bush e Putin a Pratica di Mare. Ma una politica estera non si esaurisce con un viaggio a Mosca. Semmai - per usare l'analisi di un altro ex Presidente che a lei è molto vicino, Romano Prodi - bisogna avere il coraggio di dire una cruda verità: in Siria per battere il califfato per il momento bisogna contare sulla Russia e sui soldati di Assad.

La politica estera, se lo ricordi, anche se non può piacere, è spesso una questione di priorità. Non si esaurisce, appunto, né con il buonismo, né con l'emozione, ma con il realismo. C'è bisogno di dar vita ad una coalizione che comprenda Europa, Stati Uniti, Russia, Cina e Paesi arabi moderati, se si vuole intervenire in quell'area del mondo, talmente destabilizzata da far preoccupare chiunque, anche il Papa. Prenda la Libia. Io sono felice dell'encomiabile impegno umanitario dei nostri soldati, ma non è certo questa la soluzione al problema. Quello è un palliativo, un'aspirina. Il vero problema è che bisogna ridare uno Stato, un ordine a quel Paese.

E anche su questo tema la sua impostazione è singolare. Lei dice: non ripetiamo l'errore fatto in Libia nel 2011. Ebbene, io intanto andrei a vedere come sono andate le cose allora. In quest'Aula ho sentito qualche mese fa una ricostruzione un po' fantasiosa e di parte. Me ne sono stato zitto solo per non suscitare polemiche. Ma a parte questo - scandisco le parole - il problema non è ripetere l'errore, ma porvi rimedio.

Se noi non riusciamo a risolvere il problema con i tempi dell'oggi, il cancro si diffonderà, le metastasi si moltiplicheranno, come dice lei stesso, dall'Afghanistan alla Nigeria, dal Kenya alla Libia. E il cancro va estirpato, con prudenza ma anche con decisione. E mai come su questo fronte l'Italia deve fare la sua parte. Altrimenti vedremo, come vediamo, in Libia, un inviato dell'ONU tedesco succedere ad un inviato spagnolo. Uno schiaffo dopo l'altro. E saremo attori inermi, protagonisti di statistiche paradossali. Ne ho letta una surreale sulla lotta condotta dall'Unione europea contro gli scafisti: sono stati spesi 38 milioni di euro e arrestati 16 scafisti. In altre parole, ogni scafista arrestato ci è costato 2,4 milioni euro. Spero che non sia vero.

Stesso discorso sull'Unione europea. Io sono d'accordo con lei. L'Europa ha sbagliato tutto nella sua strategia anticrisi. Per uscire dalla crisi abbiamo adottato quattro anni dopo le politiche scelte con successo dagli Stati Uniti quattro anni prima: abbiamo scelto il rigore, senza accompagnarlo con lo sviluppo e la crescita e abbiamo posto rimedio all'errore solo grazie all'impegno e al coraggio di Draghi alla Banca centrale europea. Ma questo ritardo lo abbiamo pagato salato. La strada che divide Roma da Bruxelles è piena di fallimenti di aziende e di suicidi di imprenditori italiani. Per uscire dalla crisi l'Unione europea ha fatto la politica che faceva comodo solo ad un Paese membro, magari il più forte, cioè la Germania. Noi, di fatto, abbiamo pagato la crisi anche alla Germania.

Se ha tempo si legga gli atti del processo alle agenzie di *rating* che si sta svolgendo a Trani: magari non ripeterà gli errori che buona parte della classe politica di questo Paese fece allora. Ma mentre questa lettura dei fatti sta diventando una realtà storica, lei ancora mi ripete un'analisi che riecheggia frasi del tipo «dobbiamo superare gli esami». I suoi ragionamenti sono ancora intrisi di retorica europeista: e lo dice uno che non ha nulla contro l'Europa.

La verità è che l'Europa è ancora governata da egoismi nazionali. E, mai come ora, per non far odiare agli italiani l'Europa - com'è successo ieri in Francia e domani in Inghilterra - il Governo italiano a Bruxelles deve fare innanzitutto gli interessi del proprio Paese. Deve avere il coraggio di far sentire la sua voce, di dire dei «no». Né tantomeno può dire che facciamo la riforma della nostra Costituzione per farci ascoltare in Europa.

Questo è assurdo, per non dire peggio. Per favore, non lo dica: non si cambia una Carta costituzionale con un Parlamento delegittimato dalla Consulta; con una maggioranza costituente che ad oggi, basta leggere i sondaggi, rappresenta poco più del 30 per cento degli italiani e con tutta l'opposizione che abbandona l'Aula, cioè, in altre parole, dividendo il Paese solo per piacere all'Europa. (*Applausi dal*

Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Centinaio).

Adottare una logica del genere sulle regole è assurdo. Se, poi, lei mi viene a raccontare che cambiamo la Costituzione per essere ascoltati, per avere dall'Unione europea 8 miliardi di flessibilità sul bilancio, siamo davvero all'obbrobrio. Siamo di fronte ad un alibi aberrante. La Costituzione, la Carta fondamentale di un popolo non ha prezzo.

Lasciamo i sogni e arriviamo alle questioni importanti.

Se vogliamo dare concretezza a questo dibattito dobbiamo perseguire una serie di obiettivi. Innanzitutto dobbiamo prendere atto, con assoluta decisione, della fine del Trattato di Dublino e, di conseguenza, della necessità di pensare nuove regole che non penalizzino i Paesi di primo arrivo, come l'Italia.

In secondo luogo, dobbiamo aprire campi profughi direttamente sul suolo libico, per evitare che il Mediterraneo continui ad essere un mare di morte.

Terzo punto. Dobbiamo sollecitare il via da parte del Consiglio di sicurezza ONU per la terza fase di EUNAVFOR Med, quella che consente di mettere piede sul suolo libico per combattere i mercanti di morte. Dobbiamo poi valutare la possibilità di affiancare all'impegno diplomatico anche quello militare per fermare il Daesh.

Infine, dobbiamo vigilare affinché il documento dei cinque Presidenti non si trasformi di fatto in un'ulteriore perdita di sovranità nazionale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Congratulazioni).*

[MARAN](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, i lavori del Consiglio europeo saranno dedicati alla presentazione del lavoro compiuto sul rapporto dei cinque Presidenti sul completamento dell'Unione economica e monetaria in vista di un più ampio dibattito al Consiglio europeo di dicembre, al processo in corso in vista del *referendum* britannico e soprattutto al tema delle migrazioni.

A questo riguardo, il vertice esaminerà l'attuazione degli orientamenti stabiliti nell'incontro del 23 settembre, concorderà ulteriori orientamenti sulle azioni prioritarie all'interno dell'agenda europea per le migrazioni e farà il punto sui risultati della Conferenza sulla rotta Mediterraneo orientale-Balcani occidentali dell'8 ottobre e sui preparativi per il *summit* di La Valletta dell'11 e 12 novembre prossimi. Il vertice si concluderà con un appuntamento dedicato a Turchia e Siria e la Germania ha chiesto di aggiungere all'agenda la questione dell'Ucraina. Ecco, la mera lettura dell'agenda del vertice la dice lunghissima sulla stagione che stiamo vivendo, sui nodi che ormai stanno venendo al pettine e su quanto sia intricata la matassa da sbrogliare. A dire vero, la dice lunga anche dell'allegria inconsapevolezza di qualcuno dei nostri colleghi.

Bisogna riconoscere che non mancano i passi avanti: sul fronte delle migrazioni, come lei ha giustamente rimarcato, i fatti degli ultimi mesi stanno favorendo la convergenza sulle nostre posizioni non soltanto della Commissione europea, ma anche dei nostri *partner* principali, a cominciare da Germania e Francia, sia sul fronte interno - sul superamento del sistema di Dublino, che deve restare il nostro obiettivo di breve periodo - sia su quello esterno, di più lungo periodo. La dimensione esterna del fenomeno migratorio e dei rifugiati, infatti, sta assumendo nella percezione dell'Unione e dei singoli Stati membri un'importanza crescente.

La comunicazione sul ruolo dell'azione esterna dell'Unione, adottata dalla Commissione il 9 settembre, ricorda che, per affrontare le sfide dettate dalla crisi migratoria e dei rifugiati, occorrono sforzi politici e diplomatici, a cominciare dalla soluzione delle crisi in Siria e in Iraq. Nella sua comunicazione del 23 settembre, la Commissione ha significativamente parlato di un'offensiva diplomatica, fondata su quattro elementi principali: Conferenza d'alto livello sulla rotta Mediterraneo orientale-Balcani occidentali, che si è svolta l'8 ottobre; Conferenza di La Valletta, in programma per l'11 e 12 novembre, come dicevo; maggiore cooperazione operativa con i Paesi terzi; maggiore sostegno alle

organizzazioni e agenzie umanitarie.

La Conferenza sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali è stata un'occasione costruttiva di coordinamento fra l'Unione e tutti i Paesi interessati dalla crisi dei rifugiati. Occorre ora che le azioni concordate siano effettivamente portate avanti, con particolare riguardo alla cooperazione con la Turchia, il cui ruolo è centrale.

Il successo della Conferenza di La Valletta dev'essere per noi una priorità: dobbiamo al più presto passare all'adozione di concreti progetti di sviluppo, anche di iniziativa congiunta da parte di più Stati membri, indirizzati prioritariamente alla mitigazione delle cause profonde dell'immigrazione. In occasione del vertice di La Valletta potrebbe essere firmato l'accordo istitutivo di un fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, che finanzierebbe progetti di sviluppo economico, sicurezza alimentare, gestione dei flussi migratori e *governance* nelle tre regioni di Sahel, Corno d'Africa e Nord Africa.

Al vertice di Malta, l'Unione dovrà sollevare senza remore anche il tema dei rimpatri, componente fondamentale di un rapporto di vero partenariato interno obbligatorio e l'Italia deve lavorare perché si stabilisca una condizionalità positiva tra questi temi e quelli della promozione della migrazione regolare e della mobilità. La lunga marcia dei profughi siriani e iracheni verso l'Europa e il traffico di esseri umani che dalle coste tripoline fa rotta su Lampedusa e la Sicilia ci ricorda anche - come lei peraltro ha sollevato - che la sicurezza nazionale dell'Italia, compresa quella energetica, non può essere garantita senza una visione geopolitica che abbia nel Mediterraneo il suo naturale fulcro.

Del resto, che l'interesse nazionale del nostro Paese sia la sponda Sud è stato scritto con chiarezza nel Libro bianco per la difesa ed è stato confermato anche dalle recenti scoperte di gas a largo dell'Egitto, che impongono all'Italia un ruolo di *partner* strategico per Il Cairo, dal punto di vista sia politico sia di sicurezza comune. La Regione euromediterranea, scrivevamo, rappresenta la principale area di intervento nazionale e deve raggiungere un elevato grado di stabilità e sviluppo democratico nei Paesi che incidono sul Mediterraneo, perché costituisce un obiettivo prioritario per il nostro Paese.

Quanto sta avvenendo, bisogna riconoscerlo, e l'agenda dei lavori del Consiglio confermano la validità e la correttezza di questa strategia e la necessità di attuarla fino in fondo. L'agenda del vertice domani, però, ci dice anche che il sistema internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale è ormai irriconoscibile, come ha detto anche stamattina. Con la crescita della Cina e dell'India e la crescente influenza dei *non-state actor* (che vuol dire mondo degli affari, organizzazioni religiose, tribù, reti criminali), con l'economia globalizzata, il trasferimento di ricchezza al potere economico senza precedenti nella storia moderna quanto a dimensione, velocità e direzione che è in corso dall'Ovest all'Est del mondo sta emergendo un sistema globale multipolare che è più instabile di quelli che l'hanno preceduto.

E trovo stucchevoli le polemiche sulla politica estera dell'amministrazione americana, perché poco importa se la politica estera degli Stati Uniti ci piace o no. Quel che davvero conta è che la loro capacità finanziaria di perseguirla va scemando. Anche il Governo degli Stati Uniti è alle prese con l'invecchiamento della popolazione, con un debito enorme, la sanità, le pensioni. È sulla strada di diventare - come è stato già detto - una compagnia assicurativa domestica, con una occupazione secondaria, la politica estera. Entro vent'anni il servizio al debito pubblico - tanto per fare un esempio - supererà l'intero *budget* della Difesa e il risultato sarà una *leadership* con mezzi molto limitati, anche dopo Obama. E la penuria porterà dei vantaggi agli Stati Uniti e anche agli altri Paesi, perché un'era di risorse scarse renderà il Paese meno incline a commettere errori, dall'espansione della NATO troppo ad Est alla disastrosa occupazione dell'Iraq, senza contare che le stazioni di idrocarburi non convenzionali, lo *shale gas*, condurranno ad un cambiamento decisivo nei mercati energetici globali. E una politica accentrata sulla riduzione della dipendenza nazionale dal petrolio estero può fare, per l'America e per il mondo odierno, quel che fece il contenimento dell'Unione sovietica nel ventesimo secolo.

Ma meno politica estera negli Stati Uniti implica anche una perdita per noi, per i non americani. Quando il mondo lamenta che qualcuno deve fare qualcosa, la reazione più immediata e disinteressata non può più venire da Washington, e anche altre politiche di interesse internazionale, come garantire

l'accesso globale al petrolio, possono soffrirne. Ovviamente ci saranno dei limiti al ritiro dal mondo dell'America, ma gli USA hanno agito per anni come il Governo di fatto del mondo e, se ora si comportano come un Paese qualunque, il mondo avrà meno Governo.

Dico questo perché in tale contesto un paio di domande all'Europa dobbiamo porre. Un paio di domande a noi stessi dobbiamo rivolgere, perché di questo passo l'arrivo della *super* potenza europea è probabile che coincida con quello di Godot. Se il mondo sta andando verso la formazione di blocchi regionali che svolgeranno il vecchio ruolo degli Stati nel sistema westfaliano; se strutture continentali come l'America e la Cina, e forse l'India e il Brasile, hanno già raggiunto la massa critica, la domanda è molto semplice ed anche brutale: l'Europa ci vuol provare o no? L'Europa vuol provare ad affrontare la sua transizione a rango di unità regionale? (*Applausi dal Gruppo PD*). Vuol provare a conseguire finalmente una unità significativa? E non sarebbe ora che gli europei smettessero di eludere il problema della politica di difesa, come Obama ha ripetuto fino alla noia?

E come si fa a non vedere che l'importanza strategica di un accordo transatlantico per la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti fra le due aree economiche più avanzate del pianeta va molto oltre la sua valenza economica? E quel che dovrebbe farsi strada è proprio la consapevolezza, in assenza di una Nazione democratica sufficientemente forte da essere punto di riferimento, di contrastare le potenze emergenti del capitalismo autoritario, un nuovo centro capace di esercitare una funzione ordinatrice può emergere soltanto dall'alleanza globale tra democrazie, cementata da un mercato comune.

Guardate che la definizione di un approccio comune è la più solida garanzia per l'Unione europea e gli Stati Uniti di far valere le proprie priorità rispetto a Mosca, la cui capacità di iniziativa dipende più dalle divisioni del campo occidentale che dall'uso che è in grado di fare delle proprie risorse.

E ora dico una cosa rapidissima sulla Siria. In questo contesto qualcosa si può certamente fare, se si prende atto di come stanno davvero le cose. È nostro interesse eliminare e contenere le due minacce che stanno diventando metastasi: l'ISIS, da una parte, e la tragedia dei rifugiati, dall'altra, che rischia di destabilizzare non soltanto l'Unione europea ma anche la Giordania e il Libano, in particolare. Ma non c'è ragione di credere a chi dice e ritiene semplicisticamente che «mirare e puntare fuoco» possa funzionare in Siria meglio di quanto abbia funzionato in Iraq e in Libia. Leggo di gente che non è in grado di mettere in sicurezza la periferia di Baltimora o la periferia di Parigi e pensa di sapere come salvare il centro di Aleppo dal cielo. È ovviamente una assurdità.

E come si fa persino a non vedere che l'intervento di Putin a difesa di Assad, che rimane un criminale di guerra, pro-iraniano, alawita, sciita, finirà per alienarsi l'intero mondo musulmano sunnita, la stragrande maggioranza anche in Siria.

E anche se Putin riuscisse a sconfiggere l'ISIS, l'unico modo per mantenere la situazione sotto controllo è sostituire l'ISIS con i sunniti moderati. Ma chi volete che si metta con la Russia, se Putin è visto come il difensore di chi ha ucciso più sunniti di chiunque altro al mondo. Anche Putin avrà bisogno dell'aiuto americano e nostro per cavarsela ed escogitare una soluzione politica per la Siria. Colleghi, l'ancoraggio a sistemi di alleanza con attori più forti in grado di colmare il nostro secolare *deficit* di sicurezza internazionale è stato per l'Italia la risposta ad una condizione storica di vulnerabilità. Oggi gli Stati Uniti non hanno però più la scala, la forza e neppure il consenso interno per agire come Atlante, che si portava il mondo sulle spalle. Gli Stati Uniti non sono più in grado di garantire la funzione di locomotiva economica e garante della sicurezza militare.

Una crisi di coesione ancora più preoccupante continua a gravare sull'architettura della politica estera italiana, che è rappresentata dall'Europa e dall'Unione europea. Da nessuna parte è scritto che il nostro destino è di decadenza e minor potere regionale, tuttavia il nostro futuro è necessariamente legato a quello dei nostri *partner* europei. È proprio dalla consapevolezza di questo comune destino che bisogna far ripartire con più decisione il processo di integrazione europea, il che ci obbligherà a fare di più per rilanciare il processo di unificazione.

È finito il tempo in cui ci si poteva dire al sicuro sotto l'ombrello della NATO e poi manifestare contro i missili a Comiso. Oggi occorre la disponibilità ad assumere rischi e ad investire. L'Italia ha i mezzi,

la cultura e la potenzialità per farlo e ha recuperato - lei ha ragione, Presidente - la solidità per poterlo fare. Noi ci stiamo provando a cambiare l'Italia e da questo sforzo deriva la nostra rinnovata credibilità. Proprio per questo possiamo provare a cambiare l'Europa, le sue politiche (non solo la *governance*) e le sue istituzioni.

A dicembre si discuterà della cosiddetta relazione dei cinque Presidenti, ma il nostro sistema istituzionale europeo ovviamente non è il parafulmine su cui scaricare le responsabilità e le decisioni politiche sbagliate. Noi che ieri abbiamo votato la riforma della Costituzione, sappiamo che le regole possono condizionare le forme e i modi della politica. Alle difficoltà dell'Europa non è estranea la debolezza delle sue istituzioni: non è l'Unione a far morire i bambini, tuttavia la sua capacità di salvarli è paralizzata da Stati che si rifiutano di coordinare le scelte sull'emergenza migratoria. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è l'Unione che alza i muri e mette il filo spinato alle frontiere, bensì alcuni Stati, ma l'Unione non riesce ad impedirlo perché i poteri di intervento che gli Stati nel loro insieme le hanno conferito non lo consentono.

Se crediamo veramente nel futuro comune di europei non dobbiamo esitare a rimettere in discussione l'Europa che abbiamo per costruirne una migliore. Il Gruppo del Partito Democratico sosterrà lo sforzo del Governo - anzi di più, lo sforzo dell'Italia - come si diceva un tempo, senza se e senza ma. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Gozi, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller, il parere è favorevole, mentre sulle proposte di risoluzione n. 2, a prima firma del senatore Centinaio, n. 3, a prima firma della senatrice De Petris, e n. 4, a prima firma della senatrice Fattori, il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 5, a prima firma del senatore Barani, il parere è contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato nel seguente modo. Il primo punto: «ad assumere in seno al Consiglio europeo le iniziative necessarie per attuare pienamente il recente accordo sull'asilo e l'immigrazione con» ed eliminare le parole da «un atteggiamento» fino a «instaurare»; il secondo punto: «a continuare a sostenere il processo politico sotto l'egida dell'ONU in vista della costituzione di un Governo di unità nazionale che possa riavviare la ricostruzione e la stabilizzazione della Libia»; sul terzo punto il parere è favorevole; il quarto punto: «a ribadire la proposta di procedere alla decurtazione»; sul quinto punto il parere è contrario mentre è favorevole sui punti 6 e 7; il punto 8 del dispositivo: «a proseguire il lavoro volto ad evitare»; il punto 9: «a proseguire nell'ambito dell'ONU il dialogo con gli Stati Uniti e la Russia per dare luogo a un fronte comune»; infine, il per punto 10 si chiede di eliminare le parole da «in ciò sostenendo», fino a «NATO».

Esprimo infine parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 6, primo firmatario il senatore Paolo Romani, e 7, prima firmataria la senatrice Bonfrisco.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accetta le riformulazioni proposte dal Governo sulla proposta di risoluzione n. 5?

BARANI (*AL-A*). Sì, signor Presidente.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, in occasione della votazione della proposta di risoluzione n. 4 ho espresso per errore un voto di astensione, quando invece era mia intenzione esprimere un voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Giarrusso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 7, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2054](#) (ore 18,02)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2054. *(I senatori del Gruppo M5S mostrano un manifesto raffigurante una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi e numerosi volantini del medesimo tenore).*

Prego gli assistenti e i senatori Questori di intervenire per rimuovere i cartelli. Invito il Capogruppo, senatore Castaldi, a recuperare l'ordine e il rispetto delle regole da parte del suo Gruppo.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrarla. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, nei primi decenni della Repubblica il finanziamento ai partiti non c'era mai stato. Venne introdotto dopo lo scandalo dei petroli nel 1974, quando si scoprì che i partiti di Governo erano a libro paga dei petrolieri. Il partito repubblicano pretese allora il finanziamento pubblico.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,04)

(Segue ENDRIZZI). Il teorema era: se ai partiti i soldi li diamo noi, evitiamo che li rubino.

Vent'anni dopo, Tangentopoli dimostrò agli italiani che quella era una pia illusione, o forse una furba menzogna. Nel 1993 gli italiani si espressero, dunque, chiaramente e inequivocabilmente con un *referendum*: via il finanziamento pubblico ai partiti. La risposta, ovviamente, fu immediata: cambiare il nome da finanziamento a rimborso elettorale. Risultato: dopo circa altri vent'anni noi in Italia abbiamo un livello di corruzione che è pari a quello di tutto il resto d'Europa messo insieme.

I casi di corruzione lastricano le cronache ormai con cadenza quotidiana. Sono intervallati solo dagli scandali per distrazione di fondi o da quelli per le spese «allegre» con risorse pubbliche. È appena uscito da qui il campione italiano di questo triste comportamento, il Presidente del Consiglio, la cui ascesa politica abbiamo pagato fior di milioni tra uffici stampa elefantiaci, spese di rappresentanza, per arrivare all'uso dell'aereo di Stato per andare a vedere il tennis in America.

In questa betoniera maleodorante abbiamo visto di tutto: spese illegali e spese formalmente legali, ma scandalose; mutande verdi, cene allegoriche di politici con le maschere da maiali, diamanti africani, ville, automobili, persino giocattoli erotici messi in conto.

Il senso di autosufficienza della casta è ormai pervasivo. Ecco perché gli scontrini del sindaco Marino sono cosa grave. Quando egli si dichiara in buona fede io gli credo, ma questo dimostra che ha perso coscienza della valenza delle sue azioni.

La frana etica ha coinvolto tutti i partiti e tutti i loro membri: ne avremo prova tra poco proprio nel voto su questa pregiudiziale. Ecco perché a Roma nessuno ha sollevato la questione; nessuno, tranne il Movimento 5 Stelle, che nasce proprio dalla coscienza dei cittadini indignati. Ma veniamo a questo disegno di legge.

A quasi vent'anni dalla legge sui rimborsi elettorali, sotto il faro puntato dagli scandali, preoccupati dalla nascita del Movimento 5 Stelle, i partiti hanno rivoltato ancora le carte in tavola.

Il procuratore della Corte dei conti del Lazio aveva dichiarato illegittimi e incostituzionali i rimborsi elettorali perché troppo distanti dalle somme dichiarate. Dal 1994 ad oggi, i partiti hanno intascato 2,5 miliardi, a fronte di spese documentate per nemmeno 800 milioni. È evidente, dunque, che si trattava ancora di un finanziamento. La soluzione allora fu elementare: togliere la competenza alla Corte dei conti - così impara! - e istituire una Commissione di garanzia che, però, non ha mai avuto dal Governo gli organici necessari e dunque oggi si arriva ad una sanatoria.

Quando si parla dei partiti, il detto «fatta la legge, trovato l'inganno» non è più vero: è vero il detto «fatto l'inganno, trovata la legge».

Per il futuro si promette, con questo provvedimento, un aumento minimo della dotazione organica della Commissione e in cambio si pretende la sanatoria retroattiva: i partiti potranno incassare 35 milioni di euro senza dover dimostrare nulla. È il solito gioco: ai cittadini viene offerto un gelatino con due palline, cioccolato e fango, e se si lamentano si dice loro: «Ma non vi piace il cioccolato?».

Si inferisce, Presidente, con questo provvedimento, una mazzata al senso di giustizia, all'affidamento del cittadino sulla certezza della legge, come state facendo peraltro sul condono per i capitali detenuti dalle mafie all'estero. È una mazzata al principio di eguaglianza espresso dall'articolo 3 della Costituzione. Andate a spiegarlo alle imprese italiane, agli artigiani, alle partite IVA: quando il vostro commercialista sbaglia, rispondete sempre voi, invece i partiti quando sbagliano scaricano la colpa sui soliti Belsito, Fiorito, Trota, Lusi; questi si prendono la colpa, si mostrano ai cittadini delle scopette per fare pulizia ed il sistema continua.

So che vi offenderete a queste parole, come se si dubitasse della vostra onestà, ma andate a dire anche

questo ai cittadini, alle imprese italiane in ginocchio: quando vi applicano gli studi di settore, l'onere della prova è vostro, dovete dimostrare voi che non avete preso quei soldi, ma come si fa a dimostrare qualcosa che non si è fatto? Invece ai partiti, quando sono loro a dover mostrare le pezze giustificative, beh per loro passa tutto in cavalleria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Endrizzi: cosa vuole chiedere? Annullo la votazione, che peraltro è per alzata di mano. Ha facoltà di intervenire.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale *(Proteste dal Gruppo PD)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2054

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, ho svolto anch'io, nella passata legislatura, il suo ruolo e non appartenevo alla maggioranza. Penso che chiunque presieda debba far rispettare il Regolamento, in qualunque caso, e lei non lo ha fatto rispettare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Presidente Chiti, andiamo avanti.

Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, qui noi potremmo parlare per ore, perché potremmo colpire tutti, da destra a sinistra. Gli unici che non hanno preso i soldi e che continuano a non voler entrare in questa spartizione di soldi pubblici siamo noi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In Consiglio di Presidenza si era scatenato il panico per cercare l'*escamotage* per poter erogare il finanziamento pubblico ai partiti: fortunatamente il Consiglio ha detto no, ma avete trovato il volontario a fare la leggina, che avrà messo 40 giorni, tra Camera e Senato, ad essere approvata. Stasera vi portate a casa milioni di euro dei cittadini: in 40 giorni! Alla faccia del bicameralismo perfetto che avete demolito! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Siete vergognosi! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

CRIMI (M5S). Signor Presidente, sono veramente sorpreso. È stato troppo veloce, veramente indolore: non è mai capitato finora di vedere una legge che passasse così rapidamente. Non vi è stato un intervento in sede di esame della questione pregiudiziale, neanche per difenderla: nessuno. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non c'è stato un intervento in discussione generale. Non avete neanche il coraggio di metterci la faccia. Avete paura di dover andare a dire ai cittadini quello che state facendo: state facendo una sanatoria sui soldi che riguardano i vostri partiti e lo state facendo direttamente voi. Solo voi, infatti, potete scrivervi la legge per farvi la sanatoria. Chiedetelo alle piccole e medie imprese. Nessuno è intervenuto, neanche in discussione generale e, adesso, in fase di illustrazione degli emendamenti. (*Commenti delle senatrici Nuges e Paglini*).

Signor Presidente, gli emendamenti sono esclusivamente nostri. Non ce n'è uno di altri (ce ne sono solo due del senatore Bruni, sui quali penso che probabilmente qualcuno esprimerà un invito al ritiro). Niente. Questa legge passerà rapidamente.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che hanno le finalità che passo subito a illustrare: cambiare la destinazione delle somme non destinate al finanziamento ai partiti. Lo sapete e lo sappiamo tutti, è notizia di questi giorni: è stato pubblicato, qualche settimana fa, l'elenco delle donazioni tramite il 2 per mille e ai partiti la gente non ha voluto dare quello che era stato stanziato, ma ha dato pochissimo (e sono soldi pubblici). Peccato che le associazioni di volontariato aspettino tre anni per sapere quanti soldi del 5 per mille arriveranno loro e quattro anni per averli; a voi non solo danno subito i conti, ma anche i soldi, immediatamente.

Abbiamo chiesto di destinare le somme del 2 per mille che rimangono ad altra finalità; abbiamo elencato tutte le possibili finalità, dalle piccole e medie imprese, ai fondi di garanzia, alle politiche per le famiglie, alle politiche giovanili, a tutte le politiche per il lavoro: avete detto no, ovviamente quei soldi non si toccano, devono essere destinati ai partiti, in un modo o nell'altro.

Abbiamo provato a cambiare la composizione della Commissione per renderla effettivamente in grado di lavorare e avete detto no. Poi non venite a dire che siamo quelli del no: qui vi sono 200 no, 200 proposte alternative cui state dicendo no, esclusivamente perché avete bisogno di quei soldi, perché altrimenti i partiti non ci sono più. I partiti esistono solo perché ci sono i rimborsi elettorali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E sono finti rimborsi elettorali, perché i rimborsi dovrebbero essere solo a fronte di quanto speso: neanche quello riuscite a dimostrare, perché neanche le pezze giustificative avete presentato. Non sono più neanche rimborsi, quindi: è finanziamento pubblico, quello che è stato abolito con il *referendum*. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi: a dover approvare in fretta e furia il disegno di legge in esame. È mercoledì pomeriggio e già domani sarete tutti a casa, perché domani mattina c'è un impegno libero che non è legato a votazioni, quindi siamo già tutti pronti per andare via velocemente, in fretta e furia (*Proteste dal Gruppo PD*).

Se avevate il coraggio, potevamo approvarlo in un'ora questa mattina. Perché avete fatto sospendere la seduta per arrivare a oggi pomeriggio? Perché non lo dite ai cittadini? Avete voluto proteggere il presidente del Consiglio Renzi, perché sarebbe venuto in quest'Aula dopo che avevate approvato la legge sul finanziamento ai partiti e sarebbe stato un po' difficile parlare dopo che vi eravate stanziati 35 milioni di euro (due annate) senza alcun controllo, perché la commissione di garanzia non ha potuto lavorare, visto che non l'avete messa nelle condizioni per farlo. A suo tempo avete presentato quella legge solo per passarvi la mano sulla coscienza e poter dire ai cittadini: avete visto come siamo bravi? Abbiamo istituito la commissione e adesso non possiamo prendere i soldi così, dobbiamo per forza rendicontare, portare le pezze giustificative. Peccato che dopo due anni arriva l'inganno e dopo l'inganno arriva la legge sanatoria e fra due anni ne farete un'altra, perché non sarete in grado di continuare a reggere con questo ritmo e a giustificare tutti i soldi che vi arrivano.

Oggi, infatti, fare un partito è un investimento. Nel 2010 ero candidato Presidente in Lombardia del Movimento 5 Stelle, quindi vi posso portare tutti i bilanci che abbiamo redatto: abbiamo speso 14.000

euro, sapete quando ci davano di rimborsi? Ci davano 1,4 milioni di euro! Dove lo trovate un investimento così? Solo nei partiti! Abbiamo rinunciato, lo abbiamo scritto su un pezzo di carta e abbiamo detto che quei soldi non li volevamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa è la realtà. I soldi non li trovate, il tempo per approvare le leggi non lo trovate; il disegno di legge sulle unioni civili lo avete rimandato a gennaio mentre lo potevate esaminare oggi e domani, invece il tempo per portare i soldi ai partiti lo trovate. Questo ai cittadini dovreste dirlo e lo dovreste fare, perché prima o poi ne renderete conto tutti quanti davanti ai cittadini man mano che andate in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La gente, infatti, lo capisce. A poco a poco lo ha capito e sta cominciando a svegliarsi *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, io ho presentato pochi emendamenti, ma chiedo di illustrare l'emendamento 1.92, che propone di aggiungere le parole: «resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale». Si richiede, cioè, che quando c'è un reato venga trasmesso alla procura e che ci siano degli arresti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOTOR, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario. Vorrei però un chiarimento dalla senatrice Bottici e sapere cosa aggiunge l'emendamento 1.92, qual è la sua portata normativa.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Bottici.

BOTTICI (M5S). L'emendamento propone che sia comunque fatto obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria, perché la commissione non ha questo obbligo; quindi, se trova un riscontro di reato, si chiede che lo possa mandare all'autorità giudiziaria.

SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, dato che il codice di procedura penale resta in vigore, il parere resta contrario.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, i componenti del Gruppo M5S chiedono di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, sono scomparsi i richiedenti il voto elettronico del PD e anche di Forza Italia. Rimango soltanto io. E le preciso che le chiederò il voto elettronico per ogni singolo emendamento.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BAROZZINO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, volevo comunicare che nel corso della precedente votazione era mia intenzione astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo il voto per parti separate dell'emendamento 1.2: votare la prima parte fino alle parole «sono aboliti» e poi la restante parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.2.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, siccome parecchi senatori erano ancora in movimento durante la fase di votazione, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Il responso della votazione era chiaro, senatore Santangelo, ma facciamo prima ad effettuare la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, con questo emendamento si restituisce alla Corte dei conti la competenza a vigilare sulla congruità delle somme percepite dai partiti.

Nessuna Commissione può sostituire il funzionamento della magistratura, che peraltro già efficacemente aveva toccato i punti caldi della questione, senza che vi fosse un aggravio di spesa. Ora dovremmo fermarci e tornare indietro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «sono aboliti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo segnalare che nel corso della precedente

votazione era mia intenzione esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[VALENTINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI (PD). Signor Presidente, anche io intendevo esprimere un voto contrario nella precedente votazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, io chiedo di votare favorevolmente a questo emendamento anche perché si riportano le competenze alla Corte dei conti, anche luce della sentenza della sezione giurisdizionale del Lazio sul caso Lusi.

Ve lo chiedo guardandovi in faccia: siete veramente convinti che questo vi porterà dei vantaggi? Appropriarvi dei soldi dei cittadini senza nessun controllo? Io lo chiedo, ma contenti voi!

Non avete fatto controllare le spese e le entrate del 2013 e del 2014!

Ai cittadini chiedete qualsiasi scontrino, tra un po' anche quello della carta igienica che comprano per la scuola. Io non so! Ma guardate veramente quello che accade fuori. Ci sono state ruberie immense nei partiti, nei gruppi regionali, parlamentari. E voi insistete. Boh! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.12 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non comprendo come la 5a Commissione possa aver bocciato l'emendamento. Chiedo quindi che venga messo in votazione perché con quest'emendamento stiamo proponendo di destinare le somme, che al momento i partiti non possono lecitamente riscuotere, alla riabilitazione e alla cura delle vittime del gioco d'azzardo. Oggi tutta l'Aula si è espressa favorevolmente sull'urgenza della legge per l'abolizione della pubblicità del gioco d'azzardo. Ebbene, ora dobbiamo agire su due fronti. Dobbiamo preoccuparci non soltanto di abbassare la domanda del gioco d'azzardo, evitando nuova domanda, ma preoccuparci anche di curare le persone che già oggi ne

sono vittime, e sono centinaia di migliaia. Se poi contiamo le loro famiglie arriviamo a milioni di persone che soffrono. Insisto pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.13 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.14 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.15 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.16 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.17 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.18 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.19 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2).

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto per dichiarare le finalità alternative a cui pensiamo per i fondi destinati e pretesi illecitamente dai partiti, ossia la ricerca in ambito sanitario.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.20 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2).

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, intervenendo in dichiarazione di voto vorrei precisare perché abbiamo presentato quest'emendamento. È presto detto: diciamo sempre che NCD è la stampella del PD e ve lo dimostriamo; ve lo dimostro con queste parole.

Cos'è successo? Da ottobre 2014 a febbraio 2015 la Commissione è rimasta sostanzialmente vuota, ma non è stato un problema, questo. NCD, grazie al comma 12-*quater* del decreto milleproroghe, potrà comunque rientrare nel novero dei partiti aventi diritto alla ripartizione del 2015, secondo le procedure e i requisiti di legge. È opportuno infatti ricordare che NCD non aveva i requisiti per accedere al finanziamento, tant'è vero che non era iscritto nel registro dei partiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. Hanno fatto giusto in tempo, però, a correggerne lo statuto: finalmente, a ottobre, è arrivata la possibilità di fare una valutazione effettiva nelle Commissioni della richiesta da parte di NCD. Questo cos'ha comportato? Ha permesso a quel partito, che non ne aveva alcun diritto, di rientrare in tale beneficio.

E allora, perché volete comunque che vada tutto bene e che si vada avanti? Lo stesso presidente Gasparri in questo momento sta accelerando anche le operazioni di voto. Avete tanta fretta: come mai non avete la stessa fretta quando si tratta di parlare dei provvedimenti che riguardano i cittadini?

È di oggi l'incontro cui abbiamo dato vita per parlare dell'IMU agricola. Continuate a lanciare *slogan*, *tweet* e osservazioni: anche il vostro presidente Renzi oggi ha detto di tutto, mischiando tante cose, ma in realtà certezze non ne date. Cosa volete fare di questo Paese, oltre a rubarvi i soldi dei cittadini italiani? (*Proteste dal Gruppo PD*). Cosa volete fare?

[PRESIDENTE](#). Senatrice, deve attenersi alla dichiarazione di voto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, desidero dichiarare che intendevo esprimere voto favorevole al precedente emendamento.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 1.21 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.22 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata

dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.23 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BLUNDO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23 (testo 2).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, qui stiamo continuamente rifiutando - è avvenuto anche con i precedenti emendamenti respinti - di destinare detti fondi ad altro, anche a settori come l'occupazione e la formazione.

Con l'emendamento 1.23 (testo 2) chiedo pertanto che questi fondi vengano destinati al proseguimento della ricostruzione della città de L'Aquila, e in particolare dell'edilizia privata di quanti ancora non vedono assolutamente riconosciuto il proprio diritto ad avere ricostruita la casa di proprietà, ingannati con l'assegnazione di case provvisorie durevoli, che stanno invece manifestando tutti i loro problemi. Sa benissimo la collega Pezzopane quanto sia importante destinare ulteriori fondi alla ricostruzione de L'Aquila e degli altri centri storici del cratere.

Vorrei allora sapere se, secondo voi, è più importante assicurarsi i rimborsi elettorali per una politica che non sta rispettando neppure la volontà dei cittadini, perché continuiamo a fare leggi che non rispettano quanto essi realmente vorrebbero, e ve lo stanno dimostrando in tutti i modi.

Bene, io vi invito a destinare quei fondi ad una giusta causa: la ricostruzione di una città capoluogo che ha diritto di essere ricostruita.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.24 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GAETTI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24 (testo 2).

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Tenga, però, conto del fatto che i tempi sono esauriti e, quindi, mi rimetto alla sua capacità di sintesi.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, vorrei semplicemente dire che i soldi che non andrebbero in questi anni ai partiti verrebbero dati alle politiche della famiglia.

Qui si parla molto delle famiglie e del fatto che le nostre sono in difficoltà, e vi riporto un solo dato:

l'Italia è il Paese che ha la maggiore denatalità in Europa. Nascono talmente pochi bambini che il differenziale fra i morti e i nati nel 2014 è pari a meno 100.000 persone.

In Italia, quindi, abbiamo bisogno di formare le famiglie e dare loro sostegno, perché solo così si può far crescere il numero degli italiani, e quindi dei cittadini, che sono il nostro futuro. Basta guardare le politiche adottate in Francia e negli altri Paesi d'Europa che hanno risollevato la natalità. Noi, invece, non diamo un futuro alle nostre famiglie, sebbene tale tema sia qui molto sentito dal Gruppo NCD e non solo. Staremo, allora, a vedere come voterete. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per dire che sull'emendamento 1.23 (testo 2), per le ragioni che ha già illustrato la senatrice Blundo, il mio voto era favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.25 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TAVERNA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

[TAVERNA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma tenga conto che i tempi sono esauriti.

TAVERNA (M5S). Presidente, abbiamo contingentato i tempi e non c'è null'altro da fare oggi. Dovete solamente prendervi i soldi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Che cosa dobbiamo fare?

PRESIDENTE. Segnalavo solo che i tempi sono esauriti e sto facendo svolgere le dichiarazioni di voto nonostante questo. Siamo oltre lo sfioramento dei tempi.

TAVERNA (M5S). Per una volta tanto non me la prendo con lei. So perfettamente qual è l'attore di tutta questa situazione, si figuri. Riusciamo anche a trovarci in accordo io e lei e questa è già una novità in questo Senato.

L'emendamento 1.25 (testo 2) parla di destinare i soldi, che andrete a rubare ai cittadini italiani *(Commenti dal Gruppo PD)*, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, il termine è improprio.

TAVERNA (M5S). È una considerazione politica. Se noi siamo un Gruppo che rinuncia ai finanziamenti pubblici...

PRESIDENTE. Stiamo parlando di erogazioni regolate da una legge.

TAVERNA (M5S). ...e pretendiamo che questo venga fatto, consideriamo un furto, ripeto, un furto, e l'hanno deciso anche i cittadini italiani che tale è.

Ma voi ve ne fregate dei *referendum* con cui vi si chiede da vent'anni di rinunciare ai soldi. Quindi io lo chiamo furto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Furto, è possibile? Sì, lo chiamo furto e voi decidete quello che vi pare. Mi verrà magari comminata qualche pena. Sono stati inflitti cinque giorni per alcuni fatti, figuriamoci a me... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Taverna.

TAVERNA (M5S). Ma stia buono.

Quello che chiediamo con questo emendamento è che se non riescono proprio... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Taverna. Stiamo facendo fare dichiarazioni oltre il termine previsto.

TAVERNA (M5S). I colleghi stanno disturbando. Il presidente Grasso aveva detto che sarebbe stato rigido nell'evitare che disturbassero durante gli interventi; io chiedo di non essere disturbata.

PRESIDENTE. Vale per tutti, anche per chi interviene.

TAVERNA (M5S). Se riusciste ad evitare di rubare dei soldi che potrebbero essere destinati a qualcosa di effettivamente utile, come le politiche sociali, noi cominceremmo a pensare in maniera differente e a non chiamarvi più ladri, ma benefattori. Dipende da voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, invito la collega che è intervenuta a ritirare immediatamente le accuse di essere ladri di risorse pubbliche. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Vorrei ricordare alla collega e a quanti fanno i moralisti da strapazzo che arriverà sempre il giorno in cui i conti si faranno con le proprie demagogie. (*Vivaci commenti dei senatori Airola, Donno e Taverna*). Voi li state già facendo nonostante tiriate fuori... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Buemi, si deve rivolgere alla Presidenza.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Le chiedo la cortesia... (*Vivaci commenti del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Senatore Buemi, dia un contributo all'andamento dei lavori.

CASTALDI (M5S). Il senatore Buemi può ovviamente esprimere il suo pensiero rivolgendosi a lei, ma non può chiamare demagoghi noi, che i finanziamenti li abbiamo lasciati allo Stato. Ripeto: allo Stato! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, le ho dato la parola in quanto Capogruppo.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.26 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione..

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*). (*Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire*).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*). (*Proteste del senatore Petrocelli*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa se voleva intervenire sull'emendamento precedente. (*Commenti dal*

Gruppo M5S).

Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, grazie per la sua fantastica gestione dei lavori.

Se su questo provvedimento c'è da parlare di furto, esso è anzitutto un furto di identità. Questo era un Paese serio che, quando erano nate le voci «rimborso elettorale» o «rimborso ai partiti», aveva previsto la possibilità di fare politica in modo pulito e senza grandi capitali. Poi sono arrivati Berlusconi, la ruberia di massa e la possibilità di fare politica senza soldi l'abbiamo rilanciata noi quando siamo entrati in queste istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questi emendamenti chiediamo una cosa semplice: che non ci si rubi anche il ricordo e l'identità di una politica pulita che nel Dopoguerra, in quest'Aula e nel Paese, esisteva e che è poi stata cancellata da decenni di malgoverno, corruzione, ruberie e altre cose che non posso dire perché altrimenti qualcuno presenta un esposto contro di me in procura. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.34 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34 (testo 2), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo semplicemente che siano destinate maggiori risorse alla Commissione, altrimenti saremo di nuovo da capo. Ora, o ci rendiamo conto che le spese sostenute per il controllo, che siano intercettazioni telefoniche, come abbiamo visto in altri casi, o che siano, come in questo caso, un controllo contabile sui documenti, sono spese virtuose, perché rendono più del proprio costo, oppure continueremo a perpetuare l'idea che chi meno spende migliori affari fa. Sappiamo che non è così, perché siamo in Italia e siamo nel Parlamento italiano.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUGLIA (M5S). In realtà la senatrice Taverna diceva «rubare» e giustamente i colleghi dicevano: no, non stiamo rubando. In realtà, se io sono la legge, faccio in modo che la parola «finanziamento», che i cittadini mi hanno detto che non vogliono, la cambio in «rimborsi». La parola «rubare» la cambio in «finanziamento».

PRESIDENTE. Deve parlare il dissenso sull'emendamento 1.38, senatore Puglia.

PUGLIA (M5S). A questo punto, se non voglio il controllo della Corte dei conti e quindi voglio fare in modo che questo emendamento non passi, è giusto, perché quelli devono fare quello che vogliono loro, i cittadini invece no! Le aziende devono avere chi le controlla, mentre i partiti no! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40, identico all'emendamento 1.41.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, in questi quaranta giorni si è data molto la colpa alla Commissione, dicendo che questa non aveva personale e che quindi il disegno di legge Boccadutri serviva per il personale. Non è vero niente.

I partiti non hanno presentato giustificativi di spesa, quindi hanno rallentato i lavori della Commissione, che di conseguenza ha perso tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diciamo almeno le verità.

Diamogli, allora, più personale, ma sempre. Non inventiamo scuse: viene concessa un'unità, poi due, poi ancora non ha tempo e personale. Noi eseguiamo le leggi e gli diamo il personale. Quindi, per favore, votiamo tutti a favore. Grazie. *(Applausi del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.41, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione... Senatore Crimi, ne chiedete la votazione

CRIMI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata

dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, lei sta rallentando troppo i lavori chiedendo se insisto per la votazione. Glielo dirò io ogni volta.

PRESIDENTE. Lo segnali, allora. Io voglio rispettare la vostra possibilità, però non è che posso interpretare.

CRIMI (M5S). Lo dico perché potrebbe andare molto più velocemente facendo finta di niente.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno.

CRIMI (M5S). Era per venire incontro alle esigenze del partito di maggioranza.

[PRESIDENTE](#). Cerchiamo di capirci, allora.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.50, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.52.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Ritiro l'emendamento, Presidente.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, questo emendamento è davvero troppo importante, quindi lo mantengo e le chiedo gentilmente di metterlo ai voti. *(Commenti dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Sì, l'aveva firmato tutto il Gruppo, secondo le dichiarazioni precedenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). In questo emendamento si chiede di aggiungere, al comma 1, lettera *a*), le parole «e fiscale» dopo le parole «controllo contabile», ossia che i soggetti addetti alla verifica siano esperti di controllo contabile e fiscale, anche perché già prendete qualcosa che avete detto di aver abolito, almeno controlliamo se pagate le tasse per bene. Quindi, anche un controllo fiscale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, mi rendo conto che c'è una certa esigenza di fare in fretta, quindi vorrei fare una proposta: durante le procedure di votazione invece di dire «dichiaro aperta la votazione», potrebbe limitarsi a dire «aperta» e invece di dire «dichiaro chiusa la votazione», potrebbe dire soltanto «chiusa». Magari potrebbe anche usare le iniziali dei cognomi dei senatori Crimi ed Endrizzi, così si potrebbe abbreviare ulteriormente.

PRESIDENTE. Girerò la proposta alla Giunta per il Regolamento per le valutazioni del caso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.60, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

DONNO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, intervengo anche perché stanno arrivando una serie di messaggi di cittadini che ci chiedono cosa sta succedendo in Aula e cosa stiamo votando e, proprio nell'ottica di una trasparenza, alla quale voi non siete poi tanto abituati, ma alla quale noi siamo abituati, abbiamo intenzione di spiegare cosa succede in quest'Aula oggi. *(Commenti della senatrice Zanoni).*

Faccio quindi una breve sintesi, approfittando della dichiarazione di voto sull'emendamento 1.61, con il quale chiediamo di aggiungere, al comma 1, lettera *a*), dopo le parole «controllo contabile», le parole «con particolare riferimento al controllo analitico».

Tutto inizia il 20 febbraio 2014, quando la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, cioè il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito in legge n. 13 del 2014. Questo decreto-legge prevede che nel 2014 i fondi erogati ai partiti vengano tagliati del 20 per cento, nel 2015 del 50 per cento e nel 2016 del 75 per cento. Dal 2017 non ci sarà più nulla se non tramite donazioni private e 2 per mille.

Lo stesso decreto ha però imposto che le somme concesse ai diversi partiti siano erogate soltanto dopo il via libera di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere, stiamo parlando di tempi in deroga.

DONNO (M5S). Poche parole ancora. Mi riferisco al controllo analitico. È successo che la stessa

Commissione che doveva ultimare i lavori lo scorso 30 giugno, per problemi di organico, ha dovuto alzare le mani, dichiarando di non essere in grado di adempiere al proprio compito, mettendo così a rischio la possibilità per i partiti, cioè voi, di incassare le preziose risorse. In sostanza, con questa proposta di legge, i partiti riceveranno per il 2013 e il 2014 i soldi del finanziamento pubblico anche se non è stato effettuato il controllo dei loro bilanci. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non sono riuscito a prendere parte alla votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.64, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.65, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.66, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto su questo emendamento, ma sono convinta che voterete favorevolmente, altrimenti non so come potrete spiegare il voto contrario alla proposta che le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale ai sensi dei periodi precedenti non debbano essere state condannate, imputate o indagate per reati contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia.

Vi state prendendo i rimborsi elettorali che i cittadini hanno chiaramente dichiarato di non volervi

attribuire; state scavalcando la volontà popolare, come vi ho già detto prima; continuate imperterriti a votare contro ogni minimo correttivo; non credo che adesso voterete contro questa tutela per dare addirittura i rimborsi elettorali tramite una Commissione in cui siano presenti condannati o imputati per reati contro la pubblica amministrazione. Altrimenti avrete veramente raggiunto ogni limite.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, la mia vuole essere una dichiarazione in dissenso dal Gruppo, proprio perché esiste quella che si chiama dignità e passa anche attraverso il rispetto delle persone. In questo momento ci state pigliando allegramente tutti in giro. Questa cosa che state votando, tutti con gli occhi bassi e tutti d'accordo, lede la mia dignità e quella dei cittadini italiani. Siete vergognosi! Per questo voto in dissenso... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

PAGLINI (M5S). Mi sta togliendo la parola!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti della senatrice Paglini)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PAGLINI (M5S). Abbassate gli occhi!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Commenti della senatrice Paglini. Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.71, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Tollo la mia firma dall'emendamento 1.72.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede che la Commissione, oltre a fare i controlli fiscali, controlli se le persone che sono candidate o che sono nei partiti abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Con l'emendamento 1.72 il senatore Crimi, mi permetta, è stato troppo giustizialista, perché chiedeva di escludere completamente

l'erogazione. Sono, invece, più d'accordo di decurtare il 10 per cento. Può succedere a tutti, infatti, anche a partiti limpidi come i vostri, che qualche infiltrato delinquente capiti; ma, avendo la decurtazione del 10 per cento, vi è un controllo preventivo. Vi invito pertanto a votare a favore dell'emendamento 1.73... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.74 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.75.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, sono caduti tutti gli emendamenti Robin Hood, cioè quelli che toglievano ai partiti ciò a cui peraltro non avevano diritto e andavano a finanziare nobili cause come il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, la ricerca in ambito sanitario, il sostegno delle famiglie, il fondo per la non autosufficienza. Sono stati inoltre bocciati anche gli emendamenti che miravano a irrobustire la commissione e a consentirle di fare questo lavoro di controllo, nonché quelli sulla trasparenza nelle nomine all'interno della Commissione.

Con l'emendamento 1.75 noi chiediamo almeno la trasparenza della documentazione, che non sarà mai vagliata formalmente, ma che almeno dovrebbe essere messa a disposizione dei cittadini. Cioè, se un partito o un Governo, nonostante sia stato inadempiente nel garantire le risorse necessarie ai controlli, vuole comunque i soldi, deve almeno consentire ai cittadini di vedere cosa è stato prodotto. Male non fare, paura non avere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.75, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, anche con l'emendamento 1.76 chiediamo semplicemente trasparenza, cioè la pubblicazione di tutti i contributi che vengono dati ai partiti.

Vorrei poi correggere il senatore Petrocelli che prima diceva che i soldi che venivano dati ai partiti

servivano a far funzionare i partiti nella cosa buona che dovevano essere. Purtroppo quella vicenda ci ha fatto capire quello che è stato. Si è avuto un travaso talmente sconvolgente e sconvoluto che adesso non vengono più finanziati i partiti, ma i singoli parlamentari, quindi non dobbiamo neanche parlare di partiti, ma di singoli parlamentari che vengono finanziati per essere al servizio di quelle *lobby* che in questo Parlamento continuano a imporre la loro volontà contro il benessere dei cittadini, contro quello che è giusto per i loro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.77 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77 (testo 2), presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.78.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.78 dimostra la nostra buona volontà, nel senso che non abolisce il finanziamento ai partiti, né chiede la restituzione di quanto è stato tolto, a nostro avviso illecitamente, ai cittadini per essere destinato alle casse del partito; non chiede di non toccare più i soldi dei cittadini per destinarli ai partiti, ma semplicemente di prorogare di novanta giorni il lavoro della Commissione di garanzia.

Con il presente disegno di legge ampliate le funzioni della Commissione di garanzia e le date la possibilità di lavorare. Ebbene, datele novanta giorni e magari le cinque unità di personale amministrativo di supporto in novanta giorni faranno quello che in due anni non è riuscita a fare una Commissione che non era stata messa in condizioni di lavorare. Fra novanta giorni avrete le somme che vi spettano.

Questa è la dimostrazione che non siamo stati solamente cattivi, ma anche comprensivi della vostra necessità di incassare i soldi che avete già speso. Questo, infatti, è il problema: li avete già spesi e dovete giustificare il modo per riaverli.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.82.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, siamo di fronte a una eclatante situazione di ulteriore finanziamento da parte di enti e fondazioni partecipate dallo Stato e, quindi, davanti ad un ulteriore finanziamento a chi fa politica.

Io sono contrario a questa legge, come pure alla n. 96 del 2012, perché non è vero che questa legge finanzia chi non potrebbe fare politica altrimenti. Essa finanzia solo determinati partiti, escludendo tutti gli altri. Il vero finanziamento alla politica dovrebbe darsi a tutti i cittadini, aprendo piazze e locali pubblici, per poter far riunire la gente per far fare politica a tutti dal basso e non a categorie riservate, quali i partiti politici.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.86.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io intendevo intervenire in dichiarazione di voto sul precedente emendamento, l'1.85, che si riferiva alla necessità di estendere il controllo sui rendiconti anche alle fondazioni politiche.

Sappiamo che milioni e milioni di euro passano attraverso questi organismi che, in qualche maniera, appoggiano in maniera grigia l'attività di partiti e singoli esponenti. Deve esserci trasparenza anche a quel livello, soprattutto per le fondazioni finanziate dalla *lobby* del gioco d'azzardo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «della magistratura».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.86 e l'emendamento 1.87.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.90, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.91, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.92.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, si tratta dell'emendamento rispetto al quale, in fase di espressione dei pareri, il sottosegretario Scalfarotto aveva chiesto spiegazioni in quanto esso non cambia la portata normativa.

Appunto per questo motivo, siccome si tratta di una specifica, che afferma che resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale, che è quello di denuncia all'autorità competente, mi sembra giusto inserire tale periodo.

Non stiamo dicendo di tagliare i finanziamenti, ma inseriamo una specifica in virtù della quale, se la Commissione vede qualcosa che non va, deve comunque denunciarla. È un po' come quando si fa una interpretazione autentica di un emendamento.

PRESIDENTE. Sottosegretario Scalfarotto?

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Signor Presidente, prima ho dato un parere molto rapido, che ora provo ad articolare.

A mio avviso, questo emendamento non comporta nessuna novità normativa, nel senso che l'articolo 331 del codice di procedura penale stabilisce che «i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto».

Ora, poiché l'articolo 331 del codice di procedura penale è in vigore, scrivere in una legge, che stiamo approvando adesso, che applichiamo una legge già in vigore dello stesso rango, significa che praticamente noi riscriviamo una legge che già esiste.

Ciò comporta aggiungere alla legge che stiamo esaminando un elemento che non porta nessuna novità. Noi non diciamo nulla di nuovo. Pertanto, il parere del Governo deve necessariamente restare contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.92, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.93, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.94, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.95, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «n. 2».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.95 e l'emendamento 1.96.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.97, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «della magistratura».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.97 e l'emendamento 1.98.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.99, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.106 e gli emendamenti da 1.107 a 1.109.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

[BOTTICI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOTTICI \(M5S\)](#). Signor Presidente, con questo emendamento si chiede di aggiungere le seguenti

parole: «se non vi riscontra irregolarità o difformità dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2». Questo perché dobbiamo evitare una sanatoria totale, nel senso che al di là degli scontrini dobbiamo fare in modo di unire l'approvazione della relazione, che poi arriverà, con l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento affinché questa non sia doverosa da parte della Commissione, bensì facoltativa. Infatti, quando i partiti non rispettano alcune prescrizioni vengono chiamati a sanarle per cui le autorizzazioni vengono posticipate. Pertanto, se non rendiamo obbligatorio questo passaggio, forse qualcosa salviamo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

NACCARATO *(GAL (GS, PpI, FV, M)).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACCARATO *(GAL (GS, PpI, FV, M)).* Signor Presidente, il mio voto precedente era di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.114 e l'emendamento 1.115.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.116 e gli emendamenti 1.117 e 1.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.119 e gli emendamenti 1.120 e 1.121.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.122 e il successivo 1.123.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.124 e l'emendamento 1.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti: "il».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.126 e l'emendamento 1.127.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.128, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.129, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti: "fino al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.129 e gli emendamenti 1.130 e 1.131.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.132, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.133.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, in questo emendamento si afferma un principio che dovremmo considerare. Il Movimento 5 Stelle pratica la parità e la pari opportunità tra i sessi e dentro le nostre liste ci sono capolista prevalentemente femminili, senza bisogno che alcuna legge ce lo imponga. Dal momento che questo non avviene per i partiti, qui si chiede semplicemente che la Commissione applichi una sanzione, anche economica, nel caso in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 45 per cento.

Lo consegno alle vostre coscienze, perché lo possiate votare.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.133, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «inferiore al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.133 e gli emendamenti 1.134 e 1.135.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.136, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.137, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.138, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.139, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.140, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.140 e gli emendamenti da 1.141 a 1.149.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.150, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.150 e gli emendamenti 1.151 e 1.152.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.153, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.154.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, con quest'emendamento si intendono arginare le detrazioni fiscali per coloro che versano donazioni liberali in favore dei partiti superiori ai 10.000 euro. Il Movimento 5 Stelle è finanziato con microdonazioni volontarie, ma qui stiamo parlando di cifre veramente importanti.

Ricordo che si tratta di fondi pubblici, perché le detrazioni sono sostanzialmente soldi pubblici che lo Stato rinuncia a trattenere in vantaggio di chi finanzia i partiti, aumentando così la propensione ad elargire grosse somme. E le grosse somme elargite ai partiti sono molto spesso in odore di corruzione, se non di una pressione indebita, almeno che non siano finanziate con fondi pubblici.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.154, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.155.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Presidente, le devo rivolgere una domanda.

I cittadini ci stanno chiedendo una cosa, anzi vi stanno chiedendo una cosa e vorrebbero magari ricevere una risposta.

Ci chiedono se è possibile fare la Boccadutri-*bis* tra venti giorni e non quaranta, in modo da poter

finanziare... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.155, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «tra 0 e».
(Commenti del senatore Martelli).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.155 e gli emendamenti 1.156 e 1.157. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.158, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «tra 0 e».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.158 e l'emendamento 1.159. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.160, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «e sezioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.160 e l'emendamento 1.161. Invito a rimuovere quelle tessere, che non sono tali, inserite nel dispositivo di voto. Vi pregherei di togliere gli oggetti che non hanno attinenza con la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.162, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.163, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.165, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.167, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.169, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.170, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.172.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Deve, però, rimuovere quella che non è la tessera per votare. Io sto sforando i tempi, ma ci vuole un po' di correttezza. Invito anche gli altri suoi colleghi a farlo. I tempi sono abbondantemente esauriti ma, poiché desidero procedere con i lavori nel rispetto di tutti, dovete rimuovere quelle che non sono tessere.

Il rispetto deve essere reciproco, altrimenti potrei risponderle, senatore Endrizzi, che i tempi sono esauriti, ma non intendo farlo. *(Il senatore Endrizzi rimuove il volantino raffigurante una carta di credito "Boccadutri card" dal dispositivo di voto).*

Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Illustro tre emendamenti che sono sostanzialmente simili e sono l'1.172, l'1.173 e l'1.174, con i quali si chiede semplicemente di aggiornare la rubrica e dare una correttezza formale alla legge, la quale dovrebbe avere rispondenza tra la rubrica stessa e il contenuto del suo articolato.

Diverse sono le ipotesi, ma quella che mi piace di più dovremmo chiamarla sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013-2014.

Faccio notare - e per eleganza non cito il nome - che anche un senatore della maggioranza ebbe a dire che questo aspetto della legge non era accettabile e avrebbe avuto delle perplessità. Non lo vedo ora presente in Aula. Può darsi che ci sia e, se vorrà, magari potrà integrare la mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.172, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, ho molto apprezzato il suo riferimento al rispetto reciproco e, proprio in tale ottica, mi viene da porre una domanda sull'ordine dei lavori.

Mi piacerebbe capire, se possibile, come mai non avete applicato un *maxi* canguro ai nostri emendamenti stasera. Perché magari sarebbe stato troppo sporco non votarli uno ad uno e bocciarli? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Evidentemente non c'erano i requisiti per applicarlo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.173, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.174, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.4.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, la *ratio* di questo emendamento è che alle persone giuridiche - non alle persone fisiche, ma almeno alle persone giuridiche - venga impedita la possibilità di contribuire al finanziamento dei partiti. Infatti c'è sempre e comunque un conflitto di interessi nel momento in cui i partiti determinano politiche che possono avvantaggiare determinate società o enti rispetto ad altri. Ritengo che dovremmo semmai lasciare ai privati cittadini la libertà di valutare se l'operato di una forza politica meriti un sacrificio personale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (*La senatrice Fuksia fa cenno di voler intervenire*).

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, non concordo con questo emendamento perché, pur avendolo sottoscritto, ci ho poi ragionato più a fondo rendendomi conto che manca una cosa.

Il divieto dovrebbe essere previsto anche per finanziamenti a favore degli eletti, i quali ricevono rimborsi forfettari in cui non pagano le tasse; li versano ai partiti e usufruiscono poi delle detrazioni fiscali, così avendo due vantaggi.

Per questo motivo, voterò contro l'emendamento nel caso in cui non sia inserita anche la figura degli eletti che percepiscono i rimborsi forfettari.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Accetto la proposta di riformulazione avanzata dalla collega Bottici.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testé riformulato.

[GOTOR](#), relatore. Il parere è contrario.

[SCALFAROTTO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.4 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «in favore di».

(*Segue la votazione*). (*Commenti della senatrice Fuksia*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.4 (testo 2) e l'emendamento 1.0.5.

Passiamo all'emendamento 1.0.6 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6 (testo 2).

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, avevo chiesto di svolgere una dichiarazione di voto in dissenso sull'emendamento precedente, poi l'altro naturalmente era uguale, per cui capisco il discorso.

Voto in dissenso per argomenti diversi da quelli apportati dalla mia collega Bottici, perché secondo me questa situazione...

PRESIDENTE. Ora stiamo votando l'emendamento 1.0.6 (testo 2). La sua dichiarazione di voto in dissenso è riferita a questo emendamento, senatrice Fucksia?

FUCKSIA (M5S). Tanto va bene lo stesso, anche per il resto, è un discorso di principio.

PRESIDENTE. Va bene, allora procediamo alla votazione.

FUCKSIA (M5S). No, no, vorrei farle queste osservazioni, mi si consenta, visto che non sono mai intervenuta. Dicevo che non si può discriminare chi può fare donazioni e chi no, perché, quando entriamo nel discorso del gioco dei conflitti di interesse, abbiamo tutti un conflitto di interesse. Per assurdo, delle volte, nelle dinamiche...

PRESIDENTE. Siamo sull'emendamento 1.0.6 (testo 2), senatrice Fucksia.

FUCKSIA (M5S). Sì. Il problema del conflitto di interessi è un problema grandissimo. Nessuno di noi esula da un minimo conflitto di interesse. A rigore, se togliamo tutti i conflitti di interesse, non so cosa ci rimane, forse i banchi che si votano da soli.

Vorrei aggiungere un'altra cosa. Sono stati presentati tanti emendamenti, però non è stato presentato quello più importante. Quello più importante è cambiare veramente la prospettiva del finanziamento, togliendolo completamente ai partiti.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei mettere a verbale che il mio voto sull'emendamento 1.0.4 è favorevole, visto che il collega l'ha riformulato.

Lei prima stava dicendo che i tempi stanno scadendo.....

PRESIDENTE. Sono scaduti da molto, senatrice Bottici. Sto dando la parola, perché ritengo corretto che ci si possa esprimere, rispettando però il fatto che i tempi sono scaduti.

BOTTICI (M5S). Considerato che i tempi sono scaduti e che nessuno dei colleghi ha intenzione di parlare, chiedo, se è possibile, di poter sfruttare tutti i tempi dei colleghi.

PRESIDENTE. Lei sa che i Gruppi possono cedere dei tempi se ritengono di farlo. La Presidenza sta comunque concedendo dei tempi supplementari per ragionevolezza.

BOTTICI (M5S). Sennò non ha senso frazionare i tempi...

PRESIDENTE. Se qualche Gruppo vuole cedere il proprio tempo, può comunicarlo alla Presidenza, che già sta facendo una valutazione credo corretta e razionale.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GOTOR, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SCALEAROTTO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei tornare al discorso delle opportunità, così come già sono state trattate nell'emendamento 1.82 e nell'emendamento volto ad inserire l'articolo 1-*bis*. È importante ragionare sull'opportunità e sul conflitto di interesse, perché sono ventitré anni che voi vi state basando su un principio, ma vi state arrampicando sugli specchi. Il principio che sarebbe giusto, alla base di un'equa distribuzione delle opportunità, cade assolutamente laddove non ci sono tetti ai finanziamenti e non ci sono limiti per i soggetti che finanziano.

Faccio un esempio per tutti. Io che mi sono trovata in Commissione ambiente a dover trattare ben otto decreti sull'ILVA, ho visto come il Governo e la maggioranza siano andati in soccorso della famiglia Riva.

Faccio semplicemente questo riferimento: i Riva fecero un finanziamento, a norma di legge, di 100.000 euro al neoministro delle infrastrutture Bersani.

PRESIDENTE. Grazie, procediamo con la votazione.

NUGNES (M5S). Non è una cosa fuori legge, ma è sicuramente una cosa assolutamente inopportuna.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, questo emendamento nasce da un'osservazione concreta di quanto accaduto fino ad ora, quindi vi prego assolutamente di dare una svolta, di cambiare mentalità e modalità di fare questa politica.

Qui noi chiediamo che sia vietato il finanziamento diretto e indiretto ovvero l'erogazione di qualunque attività da parte di persone fisiche e giuridiche che abbiano in essere o partecipino a bandi relativi a concessioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, anche minoritaria a partiti e movimenti politici. È già accaduto, e in questo emendamento è descritta la storia del nostro Paese. Diamoci un taglio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore

Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si vuole dare trasparenza al rapporto che intercorre tra i donatori in favore delle formazioni politiche, soprattutto per il fatto che possono esserci rapporti di committenza, lavoro o consulenza. Questo potrebbe - e di fatto in molti casi è stato accertato - essere un finanziamento occulto ai partiti, per cui il partito favorisce l'erogazione di una spesa in favore di un consulente e poi viene ricambiato attraverso un percorso indiretto.

Questo è un elemento che veramente scandalizza l'opinione pubblica e su questo credo che potremmo avere almeno una soddisfazione da parte della maggioranza.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «dall'anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.1 e l'emendamento 2.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GOTOR](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SCALEAROTTO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore

Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.2.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Questo è un altro emendamento che chiede trasparenza sulle modalità di finanziamento dei partiti. I dati relativi a tutti i finanziamenti, contributi erogazioni e dazioni di denaro devono essere resi pubblici. Noi non sappiamo ancora chi c'era a cena con Renzi e queste cose non le possiamo più lasciar passare, non possiamo lasciare che si nasconda la polvere sotto il tappeto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «successivi al».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.2 e gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «persona giuridica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.5 e l'emendamento 3.6.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.7.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento stiamo dando una possibilità che veramente non potete lasciarvi sfuggire. Finora nessun emendamento è passato, l'intenzione è chiara, vi abbiamo detto di tutto e di più, tutte cose ben meritate, ma adesso se leggete l'emendamento 3.7, vedete che quello che proponiamo è che quantomeno vi teniate indenni dalla possibilità che i corruttori, cioè le persone condannate con sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione non possano versare fondi in favore dei partiti. Avete la possibilità di dire che prendete i soldi perché la democrazia ha bisogno dei soldi degli italiani - facciamo finta anche di crederci - ma abbiate almeno il coraggio di dire che dai corrotti i soldi non li volete. Se questo emendamento non passa, voi vi seppellite da soli definitivamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alla parola «condannati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.7 e l'emendamento 3.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione senza modifiche degli articoli dall'1 al 3 del disegno di legge, tutti gli emendamenti diretti a modificare il titolo del provvedimento risultano preclusi.

Passiamo, pertanto, alla votazione finale, senatore Chiti, anche grazie al modo con cui si è proceduto.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione avrei voluto astenermi.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[BRUNI](#) *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà per l'approvazione del disegno di legge che abbiamo appena esaminato. Lo faremo perché convinti che le modifiche apportate all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 siano utili e necessarie per consentire alla Commissione di garanzia di svolgere i compiti indicati dalla legge appena citata. In effetti, la previsione di sette unità aggiuntive può far completare quel lavoro che la Commissione non ha svolto fino ad oggi.

Avremmo certamente voluto migliorare il disegno di legge, con i nostri emendamenti 1.90 e 1.105, che puntavano a sottoporre alla verifica di conformità prevista dall'articolo 9 i rendiconti dei partiti politici successivi al 2013 e non solo al 2014; ciò, nell'intento di aumentare l'effetto trasparenza voluto dalla legge e con il fine ultimo di riconciliare il cittadino elettore con il partito politico. Proprio su questo tema desidero svolgere qualche ulteriore considerazione.

La legge n. 96 e il successivo decreto-legge n. 149 del 2013 sono tutt'ora non attuati, non solo per quanto previsto nel citato articolo 9, relativo ai controlli dei rendiconti, ma soprattutto per quanto riguarda le norme aventi ad oggetto la realizzazione di una vera democrazia interna nei partiti.

Gli articoli 2 e seguenti del citato decreto n. 149 non hanno altro obiettivo che quello di attuare la previsione costituzionale dell'articolo 49. Lo ricorderemo: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». A tal fine, l'articolo 3 disciplina e regola gli statuti dei partiti, che devono prevedere lo svolgimento di assemblee congressuali, da tenere con precise scadenze. Ancora, l'articolo 5 è incentrato sulla trasparenza nella vita dei partiti.

Orbene, tali previsioni sono a tutt'oggi delle mere enunciazioni, prive di effetti concreti. La mancata attuazione di queste norme comporta un ulteriore aumento dell'effetto di scollamento tra elettori e partiti. Noi, invece, riteniamo che, insieme al tema del finanziamento, sia urgente risolvere il problema della democrazia interna dei partiti.

Le discussioni sull'efficacia delle primarie come metodo per la selezione della classe dirigente o quelle riguardanti i partiti carismatici, nei quali congressi, assemblee e tesseramenti sono una prassi vecchia e abbandonata, dimostrano che le previsioni di quel decreto non solo non sono state fin qui attuate, ma addirittura sono state superate dalla realtà concreta. Eppure, a nostro parere, la democraticità interna ai partiti corrisponde e garantisce la democraticità dello Stato stesso, nel suo complesso.

Per concludere, il tema del finanziamento è uno dei temi che si pone dinanzi a noi, ma molto importante è come funzionano i partiti ai nostri giorni e come cercano di migliorare le proprie regole o il proprio modo di stare sullo scenario politico. In questo senso, si parla molto delle primarie e si auspica di regolamentarle in un modo che potremmo definire universale o comunque accettato da tutte le forze politiche, in modo che la regola sia sempre la stessa per i diversi schieramenti e nei diversi luoghi in cui si fa ricorso alle stesse. Penso al caso di altri tipi di consultazioni, come quelle effettuate

attraverso il *web*: in entrambi i casi, sia nelle primarie che nelle cosiddette parlamentarie, sarebbe auspicabile che la legge potesse stabilire che si può accedere alle informazioni su coloro che hanno partecipato a queste forme di consultazione, ossia che gli elenchi siano trasparenti e accessibili a tutti. È un modo di avvicinare ulteriormente i cittadini alla vita di partiti, associazioni o movimenti politici che siano.

Per quanto riguarda il partito tradizionale, l'ultima considerazione è che bisogna comunque garantire gli obiettivi di cui parlavo prima e che sono indicati nella legge, laddove si afferma che bisogna tenere con cadenza precisa congressi, chiarire modalità di elezione dei soggetti che rappresentano quei partiti e modalità di indicazione delle persone che vanno a far parte delle liste. Solo in questa maniera il tema del finanziamento dei partiti non sarà a sé stante, ma consentirà di ridare vitalità alle formazioni che concorrono alla vita politica di questo Paese e in questo senso il nostro lavoro di oggi è solo parte di quell'opera. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, dopo una giornata che è stata particolarmente prosaica per tanti motivi, io ringrazio per quanto avete fatto perché avete dato al sottoscritto la possibilità di ricordare una poesia (perché per me era una poesia), cioè «Bocca di rosa», che per associazione ricorda il disegno di legge in esame, che definire infame è dir poco. Come molti ricorderanno, «Bocca di rosa» è, con ironia e con sarcasmo, quanto Fabrizio De Andrè ha voluto scrivere sull'ipocrisia di alcuni vigliacchi e di alcuni disonesti, in quel caso di sesso femminile, che, senza avere il coraggio di affrontare la realtà, si nascondevano dietro la provincialistica ipocrisia di paese perché comunque dovevano prendere l'osso. E l'osso in questo caso è la pila - scusate se parlo in gergo - sono gli *sghei*, sono i soldi, i quattrini.

I soldi sono quei 45 milioni di euro (non noccioline) che voi state raziando perché dovete far reddito di cittadinanza per voi partiti, quando invece le persone, come è avvenuto proprio questo pomeriggio, muoiono magari per annegamento prodotto da dissesto idrogeologico, perché mentre noi qui parliamo, in Provincia di Frosinone le piogge provocano allagamenti e morti.

Questa, infatti, è la normalità: noi siamo chiusi qua e voi vi spartite la torta; noi cerchiamo di impedirvelo e voi fate di tutto, perché forzando i Regolamenti riuscite a fare veramente di tutto. Voi anche con il Presidente del Consiglio (che sfido ad andare in televisione e dire queste cose) indicate nel bicameralismo perfetto ciò che rappresenta il freno a mano del Paese e poi in quaranta giorni vi approvate una legge infame con cui vi prendete soldi che non dovevate prendere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non dovevate prenderli, perché il disegno di legge in esame interviene a bonificare un errore che avete fatto voi con una legge datata 2012, con cui comunque, sbattendovene della volontà dei cittadini, degli elettori, dei contribuenti, avete deciso che quei soldi comunque vi spettavano.

Allora, vorrei ricordarvi che siete campioni mondiali dell'ipocrisia, perché non è più schizofrenia: almeno la schizofrenia è una psicopatologia, mentre voi siete ipocriti, perché siete falsi sapendo di esserlo.

PRESIDENTE. La inviterei a un linguaggio più consono.

MORRA (M5S). Io chiedo a Matteo Renzi di andare in televisione e di non parlare del Consiglio europeo in cui andrà a ribadire che avevamo ragione noi.

GAETTI (M5S). Dia il video! Dia il video!

MORRA (M5S). Queste sono tecniche meschine oltre che mediocri con cui si cerca di nascondere la verità. Presidente Gasparri, se non ci riesce, si faccia aiutare da qualcuno.

PRESIDENTE. Io mi occupo di politica, L'elettricista lo fa qualcun altro!

MORRA (M5S). Ma il bottoncino lo spinge lei! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Io chiedo che sia fatta una operazione verità. Voi, con le solite truffe semantico comunicative, nascondete la verità agli italiani. Qui ci sono soldi. Sono soldi che state sottraendo ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi.

Oggi è il caso dell'alluvione dell'Aniene. La Calabria ancora aspetta dei provvedimenti che erano stati, come al solito, annunciati. E io sfido qui i colleghi calabresi della maggioranza, ma possono anche essere toscani o sardi, a dire se agli annunci seguono i fatti.

E poi, chiedo che vengano prese sanzioni nei miei confronti perché, miei cari colleghi, voi non lo sapete, esattamente come non lo fanno i cittadini che ci hanno votato, ma voi, come me, siete dei venduti: ma non per un piatto di lenticchie o di trippa, come qualcuno ha detto, bensì per dei valori, che si chiamano trasparenza e onestà!

Siccome qualcuno in quest'Aula ha detto che l'espressione "venduti" deve essere sanzionata, io chiedo sanzioni per il sottoscritto e voglio vedere se me la date! *(Applausi dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo M5S espongono manifesti raffiguranti una carta di credito "Boccadutri card", intestata a Matteo Renzi)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a requisire il materiale esposto.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione dei senatori del Gruppo SEL.

CIAMPOLILLO (M5S). Brava, De Petris, brava! Vota sempre con il PD! *(Commenti della senatrice De Petris)*.

[BERNINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento da parte del Gruppo di Forza Italia.

Vorrei ribadire un concetto in Aula - lo abbiamo già fatto in Commissione - e chiederei ai colleghi, che noi abbiamo ascoltato con molta attenzione durante la discussione degli emendamenti, di avere altrettanta pazienza.

Stiamo qui parlando di un provvedimento che ha subito nella discussione, nell'esame, nella descrizione che ne è stata data, una profonda ingiustizia. Stiamo parlando di un provvedimento che ratifica un dato già acquisito dal nostro ordinamento. Il finanziamento pubblico dei partiti è stato abolito nel 2012, attraverso una procedura di *décalage* che noi abbiamo cominciato ad attuare e che si concluderà nel 2017.

È stato ufficialmente sostituito con il decreto-legge del 2013, evocato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, e convertito in legge nel 2014, che ha sostituito il finanziamento pubblico dei partiti. Non più soldi pubblici dei cittadini nelle tasche dei partiti: questo non esiste più. Tale forma di finanziamento è stata sostituita con contributi volontari in forma di donazione da parte di persone fisiche e persone giuridiche, che sono soggetti a delle detrazioni fiscali, nonché al famoso 2 per mille, il contributo volontario sull'imposta sulle persone fisiche.

Da questo dobbiamo partire, colleghi. Tutto il resto è legittima demagogia.

CIAMPOLILLO (M5S). Perché la De Petris non parla!

BERNINI (FI-PdL XVII). Vorremmo sottolineare anche che quanto stiamo facendo in questo momento non è una sanatoria, ma la regolarizzazione di una posizione di inadempienza che, per una

volta, vede inadempiente lo Stato e l'organismo di controllo, nella fattispecie la Commissione.

Il suo stesso Presidente, il presidente Calamaro, che sicuramente ognuno di voi avrà avuto modo di apprezzare nello stenografico delle sue dichiarazioni rese al Presidente della Camera e a quello del Senato, ha dichiarato, in maniera molto chiara, di non essere in grado di esaminare i rendiconti, i bilanci e le pezze giustificative già presentate dai partiti politici, con allegata documentazione, per carenza di organico, di mezzi e di personale.

Per una volta, quindi, l'inadempienza non sta in capo ai partiti politici, che hanno posto in essere quei meccanismi di controllo richiesti dalla legge che tutti noi abbiamo votato, ma da una Commissione che, certamente non per sua colpa, a seguito di una sottovalutazione che la legge del 2012 ha operato e che la legge del 2013 non ha completamente emendato, non è stata in grado di effettuare tempestivamente i controlli.

Di questo stiamo parlando, colleghi, nonché di una norma interpretativa, che noi consideriamo un atto di giustizia, che consente l'estensione degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà anche ai dipendenti dei partiti politici, che non debbono risultare penalizzati, puniti rispetto agli altri, per il fatto di essere stati o di essere dipendenti di partiti politici.

Non voglio dilungarmi ulteriormente perché chiunque di voi avrà la pazienza - direi il dovere, visto il consesso in cui ci troviamo - di leggere la norma, saprà che stiamo dicendo la verità. Questo ribadisco, confermando il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DEL BARBA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BARBA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a votare interviene sulla legge n. 96 del 2012 in maniera molto semplice, come ricordava la senatrice Bernini, ovvero andando a rinforzare il personale della Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Lo fa con tre articoli di cui si discute in Parlamento dal 13 febbraio del 2015. Lo fa intervenendo su una situazione concreta che vede i bilanci 2013 dei partiti, certificati con gli stessi criteri delle società che si ammettono in borsa, depositati presso la Commissione con tutte le pezze giustificative a supporto di ciascuna voce e fino ad oggi non esaminati. Lo fa su richiesta dello stesso presidente della Commissione di garanzia, come veniva poc'anzi ricordato, intervenendo a rendere finalmente operativo ciò che la legge già dispone.

Vengono finalmente, semplicemente, assegnate con distacco di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, da applicare alle attività di revisione e di due ulteriori unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, da applicare nelle attività di controllo contabile, tutte con le opportune competenze professionali, per esaminare i rendiconti dei partiti politici secondo i dettami di legge.

In mancanza del suddetto personale, infatti, la Commissione non è nelle condizioni di svolgere in pieno il proprio mandato. Pertanto il provvedimento, contrariamente a quanto viene sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da chi vi si oppone faziosamente, è finalizzato proprio ad un effettivo e pieno controllo di regolarità con riferimento ai rendiconti dei partiti politici. Per assurdo, chi si esprime contro questo provvedimento non vuole che la Commissione di garanzia funzioni e che i rendiconti del partito di appartenenza siano verificati. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Per questi semplici motivi il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento.

Ecco, signor Presidente, dovrebbe terminare qui la dichiarazione di voto su un provvedimento tanto semplice, tanto ovvio, tanto complementare e coerente con quanto già previsto dalla legge. È invece necessario partecipare tutti insieme a questa grande *fiction* che qualcuno ritiene di poter montare e smontare a suo piacimento ogni volta che si tocchi il tema del finanziamento ai partiti o altro tema che si ritenga sufficientemente interessante e manipolabile. Una *fiction* che prevede copioni prevedibili e ripetitivi, messe in scena anche piuttosto logore e stantie e soprattutto prescrive la totale mistificazione della realtà. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Una *fiction* in cui si ha la pretesa che noi stessi si faccia da protagonisti e comparse più o meno consapevoli, addirittura in queste aule. Si arriva fino a chiedere alla Presidenza di fungere da aiuto regista (*Applausi dal Gruppo PD*): «Spenda il microfono, mi dia la telecamera, mi ridia la parola, prenda al volo questo lancio di Regolamento» (*Applausi dal Gruppo PD*), ad invitare sul *set* comparse e figuranti a cui rivolgersi durante il dibattimento, come fossero un coro greco, interpellare la stampa presente in Aula di continuo affinché riporti quanto appena sostenuto, immortalare l'inquadratura indicata; mi scuseranno i fotografi se non mi volto, ma preferisco parlare alla Presidenza e all'intera Aula (*Applausi dal Gruppo PD*). Che importa poi se tutto sia completamente destituito di fondamento? (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

È veramente una grande innovazione, quella che viene proposta dal Movimento 5 Stelle: si passerebbe dal teatrino della politica al grande *reality* della politica, tutto per il grande spettacolo della rete o presunto tale. Già, bella la rete, a noi piace; bella la partecipazione; bella la nuova politica che tutti vogliamo costruire; ma quale necessità abbiamo - avete - di introdurre in tutto ciò il seme malvagio della menzogna e della mistificazione? Vi assicuro che i cittadini sono più maturi di così, amano la verità più dello spettacolo fatto di trombette e stelle filanti. (*Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti e proteste dal Gruppo M5S*).

E allora raccontiamola, per una volta, questa verità, Presidente. Forse è troppo semplice e noiosa, come ho ricordato nella mia introduzione. Se serve, come va di moda oggi, costruiamoci sopra una narrazione avvincente, cerchiamo un crimine, un misfatto, e andiamo a caccia del colpevole: vuoi vedere che quei furboni dei partiti hanno nascosto i bilanci o non hanno ottemperato a qualche disposizione di legge? (*Alcuni senatori del Gruppo M5S esibiscono volantini raffiguranti carte di credito "Boccadutri card"*).

LUCIDI (*M5S*). Hai preso questa dal Papa!

DEL BARBA (*PD*). Effettivamente no, li hanno presentati per tempo, con tutte le pezze giustificative, corredati di certificazione, pari ai bilanci delle società che si quotano in borsa. Un'autentica rivoluzione di cui noi, Partito Democratico, siamo orgogliosi protagonisti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTALDI (*M5S*). Hai superato Silvio!

DEL BARBA (*PD*). Invito tutti a verificare quello che sto dicendo andando sul nostro sito e cercando nell'apposita sezione. Vuoi vedere, allora, che i partiti stanno cercando di evitare i controlli? Questo disegno di legge fa esattamente il contrario: assegna le risorse umane necessarie perché i controlli vengano fatti, proprio come richiesto da chi presiedeva questa Commissione di garanzia. Nemmeno questa trama può essere cucinata. E allora, che facciamo? Come lo costruiamo questo *reality*? Comunque si parla di soldi ai partiti: montiamo la macchina del fango, qualche cosa succederà.

LUCIDI (*M5S*). Spegni la televisione!

DEL BARBA (*PD*). Delle volte, cari colleghi, accendere i riflettori sulla realtà può risultare scomodo per chi lo fa. In tema di finanziamento ai partiti, siamo con orgoglio coloro che hanno cancellato il finanziamento pubblico attraverso i rimborsi elettorali, istituendo una forma trasparente e volontaria di concorso alla vita democratica del Paese e di finanziamento ai partiti attraverso il meccanismo del 2 per mille. (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*). Non era semplice e infatti si è temuto che non funzionasse.

AIROLA (*M5S*). Ci fai ridere, bugiardo: 42 milioni noi non li abbiamo presi!

MIRABELLI (*PD*). Non è solo il presidente Grasso che deve fare rispettare l'Assemblea, però!

DEL BARBA (*PD*). (*Brusio. Richiami del Presidente*). Lasci pure, Presidente, non si preoccupi.

Quest'anno, però, oltre 500.000 cittadini, quelli che voi dite di ascoltare, hanno premiato questa decisione per quanto riguarda il Partito Democratico, ed è un numero destinato a salire.

Noi su questo tema ci mettiamo la faccia, forti delle nostre scelte e della nostra trasparenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

Abbiamo il coraggio di sperimentare anche modalità di finanziamento privato, attraverso le donazioni (*Commenti del senatore Santangelo*), delle nostre attività e di fronteggiare le inevitabili discussioni

che giustamente ne derivano, che sono scomode, e ci costringono a mettere alla prova le nostre idee anche di fronte a casi limite...

LUCIDI (M5S). Voi mettete alla prova!!

DEL BARBA (PD). ...ma sono parte viva della vita democratica del nostro Paese e ciò ci vedrà sempre impegnati a trovare via via la soluzione più equilibrata e più accettabile per la nostra democrazia. (*Commenti della senatrice Paglini*).

Abbiamo reso il tema del denaro in politica e nelle istituzioni familiare e di dominio pubblico, concorrendo ad ogni livello affinché il principio della trasparenza fosse, in ultima analisi, la principale garanzia per ciascun cittadino.

LUCIDI (M5S). Vergognati!

DEL BARBA (PD). C'è ancora molta strada da fare su questo tema e la faremo con il passo di chi ha la responsabilità di aprire la pista, come abbiamo fatto fin qua. Ecco cosa mostrano i riflettori: la nostra perseveranza, trasparenza, e non esito ad usare anche la parola coraggio. (*Commenti della senatrice Donno*).

In questo nuovo percorso non vogliamo sottrarci - e concludo, Presidente - come Partito Democratico, ai dovuti controlli e per questo intendiamo rafforzare la struttura della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Ma allora, come vendiamo questo *reality*? Dove troviamo il colpevole se questa volta non è il maggiordomo? Ci sarà almeno qualche cavillo della legge che, infine, non è stato rispettato.

Ebbene sì, c'è una mucca nel corridoio, un enorme bovino che ci guarda simpaticamente (*Commenti della senatrice Moronese*) mentre tutti noi - o forse solo qualcuno di noi - cerchiamo di scansarlo facendo finta di non vederlo. È la totale mancanza di trasparenza del Movimento 5 Stelle (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti. Commenti dei senatori Lucidi e Moronese*), unico a non aver presentato bilanci (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*), unico a non aver diritto nemmeno in partenza ai rimborsi elettorali, unico ad aver violato la legge che oggi andiamo ad emendare come indicato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Oggi la politica ha bisogno di trasparenza e di scelte coraggiose, come quelle che noi ieri abbiamo votato andando a sopprimere il Senato... (*Commenti dal Gruppo M5S*).

MORONESE (M5S). Vergognati!

DEL BARBA (PD). ...così come lo conosciamo, mettendo - come si deve fare - l'interesse del Paese prima di quello personale. Incredibile che qualcuno non abbia voluto esserci!

Stiamo facendo una rivoluzione di cui forse non vi siete nemmeno accorti. Quando finalmente avrete aperto la scatoletta di tonno, forse dentro troverete i vostri bilanci (*Commenti dal Gruppo M5S*). Ma state tranquilli: noi non ce ne occuperemo; noi saremo ancora occupati a cambiare e governare questo Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

AIROLA (M5S). Arraffoni!

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se non inizia il suo intervento, si andrà avanti con questa confusione.

Senatore Martelli, la richiamo all'ordine. Stia al suo posto. (*Proteste del senatore Martelli*).

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, vorrei semplicemente, e con molta più pacatezza, fare una dichiarazione come senatore dell'Italia dei Valori del Gruppo Misto, il cui voto sarà favorevole per tre motivi.

Il primo motivo è che mi ha molto colpito il discorso che il senatore Gotor, relatore, ha svolto questa mattina, che è stato molto specifico. E mi ha molto colpito anche l'atteggiamento di provocazione di alcuni senatori che gli si sono messi accanto, come se lo dovessero impaurire (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece*).

Questo è un meccanismo che non accetto venga da nessuna parte e, quindi, nemmeno da chi pensa di

essere il Platone o il Cicerone del Senato.

Voto favorevolmente anche per quanto ha detto la senatrice Bernini, la quale, in effetti, ha spiegato in maniera semplice, senza girarci molto intorno, che questi non sono più soldi che preleviamo dai cittadini, ma sono donazioni. Se non ci vogliamo credere, non crediamoci.

Detto questo, vorrei rimarcare che è ora di smetterla - secondo me - di affermare che tutti i politici sono dei parassiti (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto*), degli approfittatori scollegati dalla realtà, che pensano solo di riempirsi le tasche... (*Commenti della senatrice Paglini*).

SUSTA (PD). Ma che cosa sei tu?

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). ...e non avrebbero nessuna consapevolezza della vita della gente comune e farebbero meglio a togliersi dai piedi.

Se questo è il messaggio che deve passare, secondo me è pericoloso e il dirigente di questo tipo di partito populista che si presenta come il portavoce... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Romani, mi dispiace, lei ha parlato per molto più tempo di quello cui aveva diritto.

[AUGELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[AUGELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il mio Gruppo voterà complessivamente a favore del provvedimento in esame.

Intervengo in dissenso per delle ragioni tecniche. Abbiamo vissuto con grande disagio il dibattito su questo provvedimento, tanto che non abbiamo partecipato alle votazioni in Commissione. Ne cogliamo infatti alcuni aspetti positivi, specialmente nella parte - quella prevalente, che induce il mio Gruppo a votare a favore - che tutela con alcuni istituti importanti i lavoratori dipendenti dei partiti, molti dei quali vivono una situazione drammatica in questo momento.

Tuttavia, esiste un problema tecnico, nel senso che inizialmente la normativa portava con sé un errore, perché altrimenti la Commissione avrebbe potuto svolgere i controlli che non ha fatto. Questo errore va imputato al legislatore che non ha correttamente valutato i costi e le necessità del personale. Introdurre una norma che consente immediatamente l'erogazione nonostante i mancati controlli è comprensibile proprio per quelle ragioni che riguardano anche i lavoratori dipendenti cui ho accennato all'inizio. Meno comprensibile è supporre che la Commissione mai più controllerà questi conti, bilanci e pezze d'appoggio semplicemente perché sono certificati come per le società quotate in borsa, in primo luogo perché la legge prevedeva già in origine sia la certificazione, che il controllo (quindi non si capisce perché venga meno l'esigenza di controllo); in secondo luogo, perché anche le società quotate in borsa sono soggette a controlli nonostante certifichino i propri bilanci.

PRESIDENTE. Senatore Augello, la invito a concludere.

[AUGELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Di fronte a questo difetto, che purtroppo il relatore non ha potuto sanare, credo anche per motivi di tempi (perché ci sono delle necessità per cui non si voleva rimandare il provvedimento alla Camera, così almeno ho capito), il pasticcio rimane e dal punto di vista tecnico permane anche il nostro disagio.

Per queste ragioni, che - ahinoi - rappresentano un regalo a quella narrazione cui faceva prima riferimento il collega del Partito Democratico per il Movimento 5 Stelle, voterò astenendomi, ben ricordandomi che l'astensione vale voto contrario in Senato.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-AEcT*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, la componente L'Altra Europa con Tsipras si asterrà, come i colleghi della componente Sinistra Ecologia e Libertà, sostanzialmente per le stesse ragioni illustrate dal senatore Augello.

Vorrei segnalare una cosa. Questo pomeriggio ho visto uno spettacolo pessimo: una spettacolarizzazione della politica fatta tutta di comunicazione, così come il Movimento 5 Stelle, che effettivamente è poco trasparente anche nell'amministrazione dei fondi che gestisce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Al tempo stesso, però, devo dire che non è stato migliore lo spettacolo dei senatori del Partito Democratico, che sono stati in silenzio tutto il tempo tranne il colpo di teatro finale che ha detto pezzi di verità trascurandone altri così ben descritti dal collega Augello. Vorrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che la migliore campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle la stanno facendo loro da mesi, anche con comportamenti come quello di oggi pomeriggio e con la votazione con cui ieri si è in sostanza abolito il Senato. *(Applausi del senatore Bocchino)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, intendo dichiarare il mio voto contrario sul provvedimento in esame. È un voto contrario soprattutto simbolico, perché mi rendo conto che ci sarà una grande maggioranza su questo tema.

Il mio voto contrario parte da un principio fondamentale: io rivendico il valore della politica con cui noi siamo entrati qui dentro e che chiamavamo la politica senza soldi. In realtà ci siamo resi conto - credo tutti, compresi i colleghi del Movimento 5 Stelle - che non è esattamente così, perché le competenze comunque vanno pagate e perché non siamo ancora arrivati ad un modello di responsabilità dei cittadini tale da far sì che il cittadino dica: «Sì, è una cosa che riguarda anche me e ci metto un po' del mio tempo». Questo credo che fosse l'obiettivo più alto che noi avevamo, un obiettivo che non siamo riusciti, non sono riusciti, io non sono riuscita, ma neanche i miei ex colleghi sono in realtà riusciti a raggiungere (e forse non sono neanche sulla giusta strada). Ma sicuramente molto lontani da questa strada sono coloro che non si rendono conto che un disegno di legge del genere, mentre tra l'altro in Commissione giace...

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Mussini.

MUSSINI *(Misto)*. Mi faccia finire per favore, signor Presidente, io non esagero mai.

Dicevo che in Commissione giace un disegno di legge sulle *lobby* che invece dovrebbe essere un disegno di legge che accompagna con grande forza quello che viene fatto oggi e le novità che oggi ci sono per i finanziamenti ai partiti. Deregole e mancanza di controlli sono il segnale peggiore che la politica può dare ai cittadini.

Per queste ragioni voterò contro.

Sommessamente, dico anche al collega Del Barba che non tutti hanno un Sottosegretario che dirige l'editoria nazionale.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRIMI *(M5S)*. Se dovevamo esprimere un voto contrario, signor Presidente, l'intervento del collega Del Barba mi ha convinto a non partecipare neanche. Ma non a questa *fiction*, bensì a questa spartizione della torta.

Signor Presidente, mi permetta di motivare il mio non voto. Io a questo tavolo, a questo banchetto in cui vi state spartendo la torta tutti quanti non voglio partecipare e neanche avvicinarmi. *(Commenti dal Gruppo PD)*. L'intervento del senatore Del Barba è un'offesa ai 19 milioni di poveri...

PRESIDENTE. Lei deve esprimersi in dissenso, senatore Crimi, non fare una recensione degli altri interventi, sennò stiamo qui tutto il giorno.

CRIMI *(M5S)*. La mia scelta di non partecipare al voto è legata all'intervento del senatore Del Barba, che è un'offesa a 19 milioni di poveri. Ricordo che siete quelli che vi siete destinati 10 milioni di euro per comunicare... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

VOCI DAL GRUPPO PD. Basta!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Il video!

GAETTI (M5S). Bravo, bravo, questa è la tua democrazia, questo è il tuo Regolamento!

PRESIDENTE. Il video è in mondovisione.

Prego, concluda, senatore Crimi.

CRIMI (M5S). Concludo, signor Presidente, ricordando che siete quelli che avete destinato 10 milioni di euro per finanziare la comunicazione del 2 per mille. L'avete inserito nella legge: avete usato 10 milioni di euro per finanziare una campagna di comunicazione, che però non è servita a niente, per poter avere il 2 per mille, che è ammontato poi... a centinaia di migliaia di euro... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il suo tempo è esaurito, senatore Crimi.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, il mio intervento mira solo a far scoccare le 20,30, l'orario perfetto affinché...

[PRESIDENTE](#). Andiamo avanti, procediamo con la votazione, non è che qui c'è il commento sonoro.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Prolungati applausi ironici dal Gruppo M5S).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SIMEONI](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI (Misto). Onorevoli colleghi, ieri sui giornali di Latina. *(Prolungati applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, la ginnastica può farla in palestra se si prepara ad attività di altra natura.

Prego, senatrice.

SIMEONI (Misto). Onorevoli colleghi, ieri, i giornali di Latina hanno titolato: «Terremoto criminale», «Gomorra pontina», «Decapitato il clan Di Silvio», «Malavita, politica e calcio». *(La senatrice Simeoni mostra una copia del quotidiano «Il giornale di Latina»)*.

Latina è la mia città e dovrei piangere lacrime amare nel leggere queste notizie, ma la verità è che ormai non riesco a provare neanche più rabbia per queste cose: solo un grande senso di disgusto. È chiaro che il modello mafia capitale è vigente in molte città italiane, soprattutto al Centro-Sud, ma non solo. Ci sono città italiane in balia di sistemi criminali, di individui che si permettono di dire: «Questa città è roba mia! Qui comando io! Io sono il re!».

Apprendiamo che spesso sono *clan* di persone di etnia rom, o meglio zingari, come li chiamavamo

prima che arrivasse il politicamente corretto ed il radical *chic*. Questi *clan* fanno uso di violenza, di bullismo, di usura, gambizzano e uccidono, gestiscono traffici di droga, corrompono pubblici ufficiali, vigili, carabinieri, addirittura arrivano ad assoldare dei rumeni per organizzare bande armate di rapinatori. E lo Stato che fa? Cosa fa lo Stato mentre questi feroci criminali prosciugano le nostre città dall'interno? Magari aspetta che la magistratura da sola risolva il problema, ma sappiamo benissimo come funziona la giustizia italiana: le carceri, per alcuni, hanno porte girevoli. Molti degli arrestati hanno detto alle famiglie di aspettare qualche giorno e che presto sarebbero stati di nuovo a casa. Purtroppo sarà così e magari il Governo, per non scontentare nessuno, varerà un nuovo indulto: alla faccia delle leggi anti-corruzione, dell'ANAC e della legalità tanto sbandierata negli ultimi anni.

La verità è che la politica è lassista, non si interessa al problema anche perché molto spesso è collusa; infatti, in questa inchiesta è indagato un deputato della Repubblica. I politici hanno capito che eliminare i *clan* mafiosi non conviene, perché sono un buon centro di acquisto voti e spesso possono anche risolvere problemi di carattere personale.

Onorevoli colleghi, il caso di Latina è solo l'ennesimo episodio del fallimento costante delle istituzioni e della politica, e la situazione non cambierà perché manca la volontà di cambiare le cose. Anzi, questo ramo del Parlamento sta per diventare un parcheggio per persone inquisite che cercano impunità: tutto l'opposto di quello che servirebbe a questo Paese. La direzione che abbiamo preso con questa legislatura è del tutto sbagliata ed ho paura che ormai sia troppo tardi per cambiarla.

Voglio però ringraziare e complimentarmi con il questore di Latina, che da quando è arrivato ha sgominato diverse bande mafiose. Ringrazio Giuseppe De Matteis per questa ulteriore operazione denominata "*Don't touch*" e ringrazio infine il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia.

[GRANAIOLO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLO (PD). Signor Presidente, ieri c'è stato un altro caso grave di meningite in Toscana: una donna di settantacinque anni di Portoferraio; oggi è stata colpita una bambina di tre anni residente a San Giuliano di Pisa. In ambedue i casi si tratta di meningococco di tipo B, una forma meno grave, per fortuna, non dunque il temutissimo ceppo che dall'inizio dell'anno ha già fatto sei vittime, ma comunque una forma che non può e non deve essere sottovalutata perché può essere molto aggressiva e può essere trasmessa tra soggetti immunodepressi.

La donna di settantacinque anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Livorno e le sue condizioni sono ancora gravi. La bambina di tre anni è ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze e, nonostante stia rispondendo alle terapie, è ancora in prognosi riservata.

Sono già intervenuta la settimana scorsa in Aula a seguito del terzo decesso avvenuto nell'empolese, che ha fatto crescere l'allarme nella popolazione.

La meningite fa paura perché compare all'improvviso e nel giro di poche ore può arrivare ad uccidere, come è successo purtroppo il 30 marzo scorso all'infermiera di trentaquattro anni di Vinci. La Toscana, che è la seconda Regione d'Italia, dopo la Puglia, come numero di casi registrati nell'ultimo triennio (34 casi e sei morti), sta facendo, per fortuna, una capillare campagna per le vaccinazioni.

Come già fatto la settimana scorsa, intervengo oggi per tornare a sollecitare una risposta da parte dell'Istituto superiore di sanità, che ci faccia capire meglio con quale malattia abbiamo a che fare, da cosa è provocata, quali sono i motivi per cui le manifestazioni stanno diventando così frequenti in Toscana. Ritengo, signor Presidente, che una risposta da parte dell'Istituto superiore di sanità sia urgente e non più rinviabile. Credo anche che ci sia bisogno da parte del Ministero della salute di una forte campagna di informazione su come si riconosce la meningite, specialmente quella di tipo C, quali precauzioni si devono adottare per non essere contagiati e quali sono le possibilità di prevenzione, a partire dalle vaccinazioni, e gli eventuali possibili effetti collaterali e se tali effetti, in realtà, sussistano. *(Applausi della senatrice Dirindin)*.

[GIROTTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTA (M5S). Signor Presidente, vorrei parlare di un furto non di poche migliaia di euro, ma di due miliardi di euro ogni anno. Due miliardi di euro è, infatti, quanto è stato calcolato le banche si appropriano con la tecnica dell'anatocismo, una tecnica illegale ma tutt'ora utilizzata. Non è sbagliato dire che le banche continuano ad utilizzarla, perché solo nell'ultimo periodo nove banche sono state condannate in via definitiva; non è, quindi, una nostra opinione personale, perché vi è una serie di sentenze emesse nei confronti di nove banche: BPM, ING, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fineco, IW Bank, Banca regionale europea (del Gruppo UBI) e Banca Sella.

Vorrei, però, chiarire che tutto quello che il tribunale può fare è ordinare la cessazione del comportamento illegittimo - e ci mancherebbe altro - e semplicemente l'adozione di misure informative per portare a conoscenza dei danneggiati e dei consumatori il dispositivo delle ordinanze emesse dai tribunali, cioè la sentenza. Vorrei far capire ai cittadini che se loro vanno in negozio e rubano un pacchetto di caramelle o una mela vanno in galera: naturalmente è giusto, non si deve rubare; se invece le banche rubano due miliardi di euro l'anno, tutto ciò che il tribunale può fare è dire alla banca: «Cattiva, cattiva, non farlo più».

Questo Parlamento, che ieri ha votato per una riforma del Senato e oggi per il finanziamento dei partiti, non trova mai il tempo per introdurre una cosa molto banale, cioè una sanzione che preveda misure dissuasive e, ovviamente, la restituzione del mal tolto. Non si capisce perché un ladro, beccato con le mani nella marmellata debba restituire e le banche no. Inoltre dovrebbe prevedere l'estensione delle tutele anche alle imprese e i professionisti, visto che al momento valgono solo per i consumatori.

Noi chiediamo che venga data risposta alla mia interrogazione che denuncia proprio questa situazione e auspichiamo con forza che la Banca d'Italia, che ha il potere di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite lo faccia. Non si capisce perché, o meglio si capisce benissimo...

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

GIROTTA (M5S). Se mi lascia concludere.

PRESIDENTE. Concluda.

GIROTTA (M5S). Auspico che Banca d'Italia eserciti il potere che le deriva dall'articolo 128-ter del testo unico bancario e che questo Parlamento introduca delle sanzioni e l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti. *(Applausi del senatore Buccarella)*.

[BAROZZINO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, ancora una volta cerco di parlare di lavoro, della dignità ormai perduta nel mondo del lavoro.

In questi giorni fortunatamente è venuto alla ribalta (per modo di dire), o meglio alcuni *media* si sono interessati al problema delle donne lavoratrici del gruppo FCA. Sto parlando del fatto che le tute da lavoro, di colore chiarissimo, si macchiano e provocano grossi disagi alle donne, la cui dignità in quei momenti, soprattutto per la loro diversità biologica, va ad essere compromessa.

Questa però è solo una parte di un problema che nasce dal fatto che le pause di lavoro sono state ridotte, passando da due da venti minuti l'una a tre da dieci minuti, e non permettono alle lavoratrici di recarsi al bagno nella massima tranquillità e nel massimo rispetto delle regole igieniche. Mi spiego meglio. Prima le pause erano a scorrimento, cioè un lavoratore veniva sostituito da un altro lavoratore (il problema è molto serio, lo dico ai pochi intimi che siamo rimasti), quindi i lavoratori che si recavano al bagno erano molti di meno. Adesso le pause sono collettive, quindi in dieci minuti si reca al bagno praticamente un intero turno di lavoratori, che quindi devono aspettare, fare la fila (con tutte le conseguenze del caso) nella massima igiene in dieci minuti. Se aggiungete anche il fatto che a volte i bagni sono distanti dalle postazioni (parliamo di cose serie, fanno anche centinaia di metri per recarsi al bagno), pensate bene a quello che può succedere. Fortunatamente è emersa solo una parte di quel problema, ma la questione è molto più seria e va molto alla radice.

Siccome io ripeto sempre che la politica si dovrebbe interessare dei fatti reali che accadono e siccome parliamo di lavoro, che è lo specchio della civiltà di un Paese, io pongo all'attenzione dell'Assemblea

tutto questo. Vorrei inoltre che tutti i membri delle Commissioni che si occupano di lavoro o della Commissioni d'inchiesta sul lavoro si facessero carico di tutto ciò, perché parliamo di cose vere e concrete e che, se solo la politica se ne volesse interessare, sarebbero di facile risoluzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 20,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria ([1559](#))

ORDINE DEL GIORNO

G1

La Relatrice

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria» (atto Senato n. 1559);

premesso che:

la lettera *b*), comma 8, articolo 1 reca disposizioni in merito alla sostituzione di alcune parti del comma 1-*bis*, articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

considerato che:

nella parte rimasta inalterata del medesimo comma 1-*bis*, articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è previsto che «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.»;

ritenuto che:

ad oggi la suddetta attività di monitoraggio non sia ancora stata posta in essere,

impegna il Governo a dare seguito all'attività di monitoraggio degli esiti dei procedimenti di mediazione come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-*bis*, comma 1, e nell'articolo 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

4. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-*bis* e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti» e «consulente finanziario indipendente».

5. L'organismo di cui al comma 2 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del predetto provvedimento. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 2, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti

finanziari.

7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo del presente comma, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato dalla CONSOB sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

- a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria;
- b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;
- c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7:

- a) sono abrogati l'articolo 32-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998 e il capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
- b) all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB»;
- c) all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera d-*sexies*) è aggiunta la seguente:
«d-*septies*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste».

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 15 E 16 OTTOBRE 2015
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7**

(6-000136) n. 1 (testo 2) (14 ottobre 2015)

ZANDA, SCHIFANI, ZELLER

Approvata

Il Senato,

premesso che:

il prossimo Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2015 vedrà tra i punti all'ordine del giorno lo sviluppo di soluzioni condivise sulle pressioni migratorie, in vista del vertice de La Valletta (11-12 novembre) e a seguito della conferenza ad alto livello sulla rotta dei Balcani occidentali tenutasi l'8 ottobre 2015, in aderenza alle proposte della Commissione europea e delle conclusioni del Consiglio

"Giustizia e affari interni" del 14 settembre e dell'8-9 ottobre 2015;

i massicci flussi migratori verso l'Europa, insieme all'aumento delle richieste di asilo di un numero crescente di rifugiati in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni, aggravati dalle azioni terroristiche del Daesh, richiamano la necessità di approntare un complesso di misure operative, finanziarie e giuridiche sia d'emergenza che di lungo periodo;

su spinta del Governo italiano finalmente il tema della migrazione e della crisi dei rifugiati è diventato una delle priorità dell'azione dell'Unione; a partire, infatti, dalla convocazione del vertice straordinario del Consiglio europeo del 23 aprile scorso, fortemente sollecitato dall'esecutivo italiano, gli Stati membri hanno sancito l'impegno ad agire rapidamente per salvare vite umane e a intensificare l'azione dell'UE sulle migrazioni;

l'Agenda europea sulla migrazione, una delle 10 priorità degli orientamenti politici della nuova commissione UE di Juncker, contiene un pacchetto di misure volte alla: ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo, predisposizione di un Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti, modifiche alla base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio, insieme a un aumento di risorse e a un ampliamento del suo raggio d'azione, non più limitato alle sole acque territoriali UE, proposta di regolamento per concordare un elenco della UE di "Paese di origine sicuro", al fine di accelerare l'*iter* delle domande di asilo e predisporre l'eventuale rimpatrio, gestione comune delle frontiere esterne, previsione di un sistema europeo comune di asilo e revisione del regolamento Dublino nel 2016;

per l'attuazione di tale strategia, circa la ricollocazione e il reinsediamento di persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia, i rimpatri e la cooperazione con i Paesi d'origine e di transito, rilevano le decisioni di recenti Consigli: a partire dal Consiglio del 25-26 giugno 2015, a quello del 20 luglio 2015 del Consiglio giustizia e affari interni, al Consiglio giustizia e affari interni del 14 settembre 2015, con il meccanismo di ricollocazione di 40 mila richiedenti asilo, fino al decisivo Consiglio giustizia e affari interni straordinario del 22 settembre che ha adottato un ulteriore meccanismo di ricollocazione, prevedendo per ulteriori 120.000 la ricollocazione di persone in evidente stato di bisogno di protezione internazionale dall'Italia e Grecia agli altri Stati membri;

importanti obiettivi sono stati conseguiti anche in relazione al potenziamento della presenza in mare per il salvataggio di vite umane, moltiplicando risorse e mezzi disponibili per le operazioni congiunte di Poseidon, Triton e Frontex, con il rafforzamento dell'azione esterna comune dell'UE nel Mediterraneo, tra cui rileva l'operazione navale militare EunavforMed, cosiddetta "Operazione Sophia", a guida italiana, avviata in prima fase per raccogliere informazioni sulle rotte e le imbarcazioni dei trafficanti di migranti e che sta proseguendo con la fase 2, per rendere più incisiva la lotta contro i trafficanti di esseri umani, nelle acque internazionali del Mediterraneo al largo della Libia. L'approvazione della risoluzione 2240 del Consiglio di sicurezza dell'ONU fortemente voluta dall'Italia e adottata con 14 voti favorevoli (fra cui tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza) e la sola astensione del Venezuela, stabilisce infatti, per la prima volta, che il traffico di esseri umani costituisce, come altre minacce transnazionali di attori non statuali, quali il terrorismo, una "minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale";

l'Unione europea e i suoi Stati membri sono fortemente impegnati sin dall'inizio del conflitto in Siria a promuovere la stabilità nella regione, a fornire assistenza umanitaria ai siriani nel proprio Paese e al di fuori di esso, e aiuti ai Governi e alla società civile dei Paesi confinanti;

il recente Consiglio giustizia e affari interni del 7, 8 e 9 ottobre svoltosi a Lussemburgo dei Ministri dell'interno, incentrato prevalentemente sulla politica dei ritorni, dei rapporti con i Paesi di origine e dei rimpatri dei cosiddetti "migranti economici", sulla base di una politica "*more for more*", cioè "più progressi, più aiuti", stabilisce un chiaro legame tra la collaborazione nei rimpatri e gli aiuti allo sviluppo;

tuttavia, nonostante questi importanti passi in avanti, l'opera di attuazione richiesta dall'Agenda europea per la migrazione deve ancora essere completata e, alla luce della gravità della crisi umanitaria

a causa dell'acuirsi delle situazioni di crisi e di conflitti in Africa e Medio Oriente, richiama l'urgenza di ulteriori e più incisive misure, non solo di carattere temporaneo e straordinario, da mettere in campo nei prossimi mesi;

il Piano approvato dalla UE, seppure con fatica e che ha preso l'avvio di recente con i primi ricollocamenti dall'Italia verso la Svezia, sono un primo passo importante ma non sufficiente. Occorre fare un salto di qualità per arrivare all'istituzione di un diritto d'asilo comune europeo;

occorre che l'Europa sui *dossier* importanti di politica estera diventi protagonista sullo scacchiere internazionale e in tale direzione rileva il percorso virtuoso avviato dall'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini; è necessario che l'Unione si presenti come unione di Paesi, superando le iniziative dei singoli Stati membri, a partire dalla crisi siriana, all'acuirsi del conflitto israelo-palestinese, all'accordo preliminare di un esecutivo di unità nazionale in Libia e che ha preso l'avvio di recente con l'inviato Onu Bernardino Leon, alle intese e al dialogo sulla cooperazione con la Turchia, appena iniziato con la Commissione UE sulla gestione dell'emergenza rifugiati;

la necessità immediata è quella di sostenere gli Stati membri che gestiscono afflussi eccezionali di rifugiati nei loro territori e sostenere i paesi di vicinato diretto, nonché luoghi di transito della maggior parte dei profughi in arrivo. Di fronte all'imponenza dei flussi occorre, infine, predisporre canali umanitari legali con la collaborazione dell'UNHCR, per impedire il traffico e la tratta di persone disperate in fuga. Per questo è necessario agire sia all'interno che all'esterno dell'UE;

in ragione della nostra peculiare posizione geostrategica nel Mediterraneo centrale, l'Italia nel corso del recente semestre di presidenza del Consiglio UE ha lanciato un'importante iniziativa *ad hoc* - il Processo di Khartoum, EU- Horn Africa Migration Route Initiative, PK - per aprire un dialogo istituzionalizzato fra UE e Paesi dell'Africa orientale, con i principali Paesi di transito e provenienza dei flussi migratori e di profughi; in seguito a tale iniziativa attualmente sono in corso missioni di esperti UE in tutti i Paesi africani coinvolti nel processo di Khartoum per favorire interventi di cooperazione e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

il prossimo vertice sulla migrazione che si terrà a La Valletta l'11-12 novembre 2015 offrirà l'opportunità di presentare le nuove priorità della politica migratoria nel quadro delle relazioni dell'UE con i partner africani;

il prossimo Consiglio europeo sarà altresì dedicato ad aggiornare la discussione sui contenuti del Rapporto dei cinque Presidenti sulla riforma del sistema di governo dell'Unione economica e monetaria europea, alla luce dei recenti sviluppi del dibattito sul coordinamento delle politiche di convergenza e solidarietà fra i Paesi membri;

le proposte del Governo italiano, contenute nel contributo trasmesso ai Presidenti lo scorso maggio e ribadite in occasione della presentazione finale del Rapporto durante il Consiglio del 25 e 26 giugno, sono volte a promuovere una più efficace governance economica, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i parlamenti nell'implementazione coordinata delle riforme strutturali, lo sviluppo di interventi comuni di contrasto alla disoccupazione ciclica, l'implementazione di un Mercato unico dotato di meccanismi di coordinamento fiscale e che possa essere il canale per la diffusione dell'innovazione, la creazione di un bilancio dell'Eurozona, il raggiungimento dell'Unione bancaria e l'efficace utilizzo delle risorse del Piano Juncker;

portare avanti questa strategia comune fondata su un dialogo efficace fra tutti gli Stati membri e finalizzata ad un'evoluzione degli equilibri tra le istituzioni dell'Unione, nell'ambito del "triangolo virtuoso" formato da responsabilità di bilancio, riforme strutturali e investimenti, risulta essenziale per rafforzare i segnali della ripresa economica, confermati dai positivi andamenti di crescita e occupazione, osservati in particolare per l'economia italiana,

impegna il Governo:

a proseguire l'azione di promozione, nelle opportune sedi europee ed internazionali, delle iniziative tese al consolidamento della nuova visione e gestione comune delle politiche migratorie in seno all'Unione europea, in linea con quanto proposto dalla Commissione europea con l'Agenda

europea sulla migrazione COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015 e nel quadro di un nuovo contesto europeo che vede i nostri *partner* avvicinarsi a posizioni da tempo avanzate dall'Italia in sede europea;

a perseguire, in questo contesto, soluzioni che prevedano una ripartizione dei costi e delle responsabilità adeguata fra gli Stati di primo approdo e gli altri, incentrata sull'inscindibilità degli elementi principali del nuovo approccio europeo: ricollocazione, controllo delle frontiere comuni, politica comune dei rimpatri;

ad attivarsi per realizzare una politica unica dell'asilo, con criteri, *standard* di protezione e di assistenza comuni, con una gestione europea del diritto d'asilo adottando ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee ed internazionali, a condurre ad una revisione dei meccanismi previsti dal cosiddetto regolamento di Dublino, nonché all'introduzione a livello comunitario di criteri comuni per la concessione del diritto di asilo e sulla gestione dei rimpatri e quindi del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di concessione dell'asilo;

alla luce della recente Risoluzione 2240 del Consiglio di sicurezza, ad invitare i Paesi terzi ad intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani in quanto minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale;

ad adoperarsi, in collaborazione con le principali organizzazioni internazionali e ONG attive in materia, per favorire l'introduzione di misure, di reinsediamento che rendano possibile ai titolari di protezione internazionale nei Paesi terzi una via legale e protetta di accesso alla UE, anche allo scopo di contenere i flussi migratori irregolari ed evitare che essi cadano nella rete dei trafficanti di uomini;

a intensificare gli sforzi per rafforzare l'azione comune europea in tema di politica estera UE sui conflitti in atto nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, origine dei massicci flussi migratori e di profughi verso l'Europa;

a promuovere, anche in vista del prossimo vertice a La Valletta dell'11 e 12 novembre, le seguenti azioni europee per i prossimi mesi, volte a:

- potenziare la collaborazione con i paesi dei Balcani occidentali, la Turchia e i Paesi del vicinato meridionale per far fronte ai milioni di rifugiati dalla Siria che aumentano la pressione su Turchia, Libano, Giordania, Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A tal fine occorre rafforzare lo strumento europeo di vicinato (ENI), consentire un aumento del Fondo fiduciario regionale in risposta alla crisi siriana (fondo Madad) e fornire assistenza ai Paesi terzi che accolgono i rifugiati provenienti dalla zone di guerra, insieme a un ulteriore orientamento di fondi dallo strumento di assistenza preadesione, in favore di tale fondo fiduciario;

- fornire maggiori aiuti europei all'Africa, sostenendo concretamente il processo di Khartoum ed il processo di Rabat, anche mediante l'incremento dell'istituendo "Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e dei profughi in Africa", nonché promuovere, nel contesto degli stessi processi, un impegno congiunto a gestire il fenomeno migratorio nel rispetto dei principi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali;

- incrementare i finanziamenti per le tre agenzie dell'UE competenti per la migrazione (Frontex, EASO ed Europol), in ragione dei maggiori compiti rispetto a quelli originariamente assegnati, al fine di aumentare gli esperti europei che lavorano su questo versante e prefigurare, a più lungo termine, la creazione di una guardia di frontiera europea;

- sostenere gli Stati membri che gestiscono afflussi eccezionali di rifugiati nei loro territori, maggiormente impegnati sul fronte dei salvataggi e dell'accoglienza, mediante squadre di sostegno forniti dalle agenzie europee, attraverso un aumento delle risorse a carico del bilancio europeo 2015, volte a coprire anche le spese del sistema di rimpatri a livello europeo;

- ribadire la ferma opposizione dell'Italia, in ogni fase dei lavori comunitari, alla messa in discussione dell'*acquis* comunitario, in particolare dei settori della libera circolazione delle persone nonché alla introduzione di meccanismi volti ad attribuire ai Governi e parlamenti nazionali poteri di blocco dei processi decisionali dell'UE;

a sostenere in sede europea una riflessione approfondita sul futuro della *governance* economica europea, tesa a rafforzare il quadro istituzionale dell'Euro e la sua legittimità democratica,

al fine di pervenire ad una *governance* più efficiente e più efficace, assicurando uno stretto raccordo di tale riflessione con le iniziative promosse dalle Camere e dal Parlamento europeo;

a orientare la discussione in merito al Rapporto dei presidenti sul futuro dell'Unione economica e monetaria, tenendone costantemente informate le Camere, proseguendo lungo le linee proposte nel contributo del Governo italiano del maggio scorso e finalizzate a dotare l'UEM di strumenti e meccanismi adeguati promuovendo una cooperazione più stretta, e a vocazione federale, fra gli Stati che ne fanno parte;

a proseguire nell'impegno profuso nella realizzazione di riforme strutturali, politiche per la crescita e lo sviluppo, nel nuovo quadro delle politiche economiche europee, allentamento monetario, interpretazione flessibile del patto di stabilità, piano europeo per gli investimenti, improntate alla crescita e agli investimenti dopo anni di approccio rigorista, nonché a intensificare l'impegno per la spesa dei fondi strutturali europei, in particolare di quelli relativi al ciclo di programmazione 2007-2013, da rendicontare alla Commissione europea entro il 31 dicembre;

a promuovere nel contesto del dibattito sui futuri assetti istituzionali dell'eurozona, dei meccanismi che rispondano all'obiettivo di condurre politiche economiche e di bilancio orientate alla crescita, all'occupazione e alla coesione economica e sociale approfondendo con gli altri Stati membri la proposta, avanzata già nel corso del semestre di presidenza, di accorpate le composizioni del consiglio che si occupano di economia reale per razionalizzare i lavori del consiglio ed equilibrare l'enfasi preponderante acquisita negli ultimi anni dal tema della stabilità finanziaria;

a favorire una maggiore integrazione del mercato interno, in particolare per quello del lavoro, promuovendo la realizzazione di un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione ciclica, complementare alla realizzazione delle riforme e tale da migliorare l'efficacia, l'impatto, e gli *spillover* positivi delle iniziative dei singoli Stati, attenuando quelli negativi in caso di crisi;

a rafforzare le misure finalizzate a promuovere la convergenza, nell'immediato con meccanismi di riequilibrio più efficaci e simmetrici e, in prospettiva, anche attraverso opportune modifiche dei vigenti Trattati, con l'approvazione di un bilancio comune della zona euro che porti ad un livello crescente di integrazione fiscale, anche al fine di superare forme di concorrenza fiscale dannosa, che finisce per concentrare il carico impositivo sui redditi da lavoro e da impresa, stante la volatilità dei mercati finanziari e la libertà di movimento di capitali;

a promuovere ogni opportuna iniziativa mirante ad ampliare i margini di apertura all'unione del mercato dei capitali e al completamento dell'Unione bancaria, in linea con quanto affermato nel corso del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno scorso, e a evitare eventuali ulteriori richieste di incremento dei requisiti finanziari di dotazione di capitale e liquidità, al fine di non condizionare negativamente la rinnovata propensione delle banche a erogare credito a famiglie e imprese.

(6-000137) n. 2 (14 ottobre 2015)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta

Il Senato,

ascoltate le comunicazioni del Governo in vista dell'imminente Consiglio europeo che avrà luogo il 15-16 ottobre 2015;

esprimendo soddisfazione per il fatto che la gestione dell'emergenza migratoria in atto nel Mediterraneo ne costituirà l'argomento principale;

rilevando come la bozza delle conclusioni attualmente allo studio degli Stati membri contempli il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea insieme a significativi riferimenti all'organizzazione del rimpatrio dei migranti economici clandestini;

sottolineando come nell'ambito dell'Unione europea non si stia affatto prefigurando una politica di indiscriminata apertura delle frontiere, ma si stia invece consolidando una comune volontà di affrontare i flussi migratori senza cedimenti al permissivismo;

evidenziando tuttavia come stia emergendo anche una propensione a considerare la Turchia

come un possibile *partner* affidabile dell'Unione europea nel contenimento dei flussi migratori proprio nel momento in cui si rafforzano le perplessità circa il ruolo svolto dal Governo di Ankara nella genesi della crisi migratoria che ha sconvolto negli ultimi mesi l'Europa, inondandola di profughi in fuga dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan;

rilevando la circostanza che le autorità turche si siano apparentemente dichiarate disponibili a trattenere i profughi in transito sul proprio territorio in cambio di fondi europei, da destinare peraltro all'allestimento di campi sul suolo siriano, in un'area che dovrebbe essere militarmente protetta dalle conseguenze del conflitto in atto in quello sfortunato Paese;

manifestando il dubbio che la Turchia abbia usato la leva migratoria per condizionare le scelte politiche dell'Unione europea ed ottenere fondi dall'Europa con i quali perseguire i propri obiettivi nazionali in Siria,

impegna il Governo:

ad agevolare in sede europea l'assunzione di ogni decisione che possa essere utile al rafforzamento della capacità comunitaria di difendere le frontiere europee dagli afflussi massicci di migranti irregolari;

ad esprimersi contro lo stabilimento sul territorio del nostro Paese di *hotspot* destinati alla raccolta dei migranti clandestini e all'identificazione dei possibili profughi;

in subordine, a pretendere garanzie ed adeguate contropartite finanziarie nel caso in cui il Consiglio europeo decidesse a maggioranza, contro il parere dell'Italia, di stabilire uno o più *hotspot* nel territorio del nostro Paese;

ad accettare le proposte tese a facilitare il rimpatrio dei migranti che risultassero non intitolati alla protezione internazionale da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

a respingere il tentativo della Turchia di accreditarsi come partner credibile dell'Unione Europea fintanto che sussisteranno dubbi sul suo ruolo nella genesi del cosiddetto Stato Islamico e sui motivi che hanno indotto quest'anno il Governo di Ankara ad allentare la sorveglianza sulle proprie frontiere occidentali, permettendo a centinaia di migliaia di sedicenti profughi di riversarsi in Grecia e di qui procedere verso l'Europa centrale e settentrionale.

(6-000138) n. 3 (14 ottobre 2015)

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, MASTRANGELI, BIGNAMI, MUSSINI

Respinta

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015;

premesso che:

il Consiglio europeo si concentrerà sulle questioni migratorie in tutti i suoi aspetti e farà il punto delle discussioni in merito alla relazione sull'Unione economica e monetaria, nonché sullo stato della situazione relativa al *referendum* sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE;

dall'inizio del 2015 è aumentato in modo consistente il numero dei migranti che arrivano in quei Paesi che, per la loro posizione geografica, rappresentano le principali porte di ingresso nell'Unione europea;

secondo i recenti dati dell'UNHCR sono più di 530.000 i rifugiati e i migranti che hanno attraversato il mediterraneo nel 2015. La Grecia è il Paese di arrivo che ha accolto il numero maggiore di arrivi con quasi 400.000 persone, seguita dall'Italia con 131.000 arrivi nel 2015;

nonostante i forti venti autunnali nel solo mese di settembre, 168.000 persone hanno intrapreso questa traversata, il dato mensile più alto di quest'anno, cinque volte superiore al totale registrato a settembre del 2014, mentre nella sola Grecia sono state più di 153.000 le persone arrivate nel mese di settembre: provengono tutte dai primi dieci Paesi al mondo per numero di rifugiati, principalmente da Siria (70 per cento), Afghanistan (18 per cento) ed Iraq (4 per cento);

alla luce di questa situazione e dei relativi numeri, le proposte dell'Unione europea e la relativa

gestione sulla cosiddetta "crisi dei migranti" appare fortemente sbagliata e potenzialmente rischia di mettere a serio repentaglio le fondamenta democratiche dell'Europa stessa;

è da quando è stata fondata l'Unione europea che si parla di flussi migratori in Europa e lo si è fatto applicando esclusivamente leggi restrittive che hanno alimentato la "clandestinità" delle persone;

il fenomeno delle migrazioni non può essere fermato. Non serve rinforzare le frontiere, aumentare i controlli, installare telecamere, erigere muri o attivare qualsiasi altro dispositivo di chiusura: l'unica soluzione da intraprendere adesso sarebbe quella di istituire dei corridoi umanitari per agevolare l'arrivo in sicurezza di chi decide di scappare dalla sua terra e stabilire la possibilità di ottenere il diritto di asilo in luoghi attrezzati vicini alle zone di fuga;

se può essere visto come un cambio di rotta l'annuncio sui reinsediamenti e i primi ricollocamenti all'interno dell'Unione europea, desta particolare preoccupazione il progetto europeo per un piano di rimpatri di persone che non riuscirebbero ad ottenere lo status di rifugiato, ossia i cosiddetti "rifugiati economici" e dalla proposta collaterale di istituire una lista vincolante di "Paesi terzi sicuri" cioè sicuri in origine e transito, in cui dunque i richiedenti asilo possono essere rinviiati ignorando i gravi ostacoli all'accesso alla procedura d'asilo che troveranno in quel Paese;

non è possibile accettare distinzione tra migranti economici e rifugiati. Ogni migrante andrebbe valutato per la sua storia, come prevede la Convenzione di Ginevra e la nostra Costituzione;

preoccupano a questo riguardo anche le affermazioni del ministro degli interni Alfano a margine della riunione dei Ministri degli interni in Lussemburgo dello scorso 8 ottobre: "bisogna essere molto chiari su un punto con i Paesi africani: se non ci aiutate non vi diamo i soldi della cooperazione internazionale". Di quali Paesi stiamo parlando, forse dell'Eritrea, del Sudan, della Somalia, del Niger? Gli stessi saranno considerati per cui Paesi "sicuri". Sembrerebbe di sì sarebbe l'epilogo del "Processo di Khartoum";

agli accordi commerciali o di cooperazione con Paesi terzi dal Nord Africa ai confini con l'Asia, l'Europa dovrebbe stipulare accordi umanitari per la creazione di percorsi garantiti verso il continente stesso, e non di barattare risorse economiche comunitarie in cambio di un servizio poliziesco di controllo delle frontiere;

oltre al dialogo con alcune delle "peggiori dittature" del mondo come Sudan ed Eritrea, preoccupa il dialogo con Paesi come l'Egitto e soprattutto la Turchia. È forte la preoccupazione che un accordo tra l'Unione e la Turchia, che preveda l'inserimento di quest'ultima nella lista dei "Paesi sicuri" per dare una frenata al flusso dei rifugiati, faccia chiudere un occhio sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anti-curda che il Governo Turco sta mettendo in piedi negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a Daesh;

in occasione del medesimo vertice documentato da Amnesty international il Governo dell'Ungheria ha speso oltre 100 milioni di euro (il triplo di quanto destinato annualmente all'accoglienza dei richiedenti asilo) per costruire la barriera di filo spinato e applicare altre misure di controllo alla frontiera con Croazia e Serbia al fine di impedire a migranti e rifugiati di entrare nel paese, in aperta violazione del diritto internazionale;

contemporaneamente il parlamento ungherese ha, con legge, inserito la Serbia nella lista dei Paesi sicuri di origine e transito, in cui dunque i richiedenti asilo possono essere rinviiati ignorando i gravi ostacoli all'accesso alla procedura d'asilo che troveranno in quel Paese. Contemporaneamente, un'ulteriore provvedimento ha istituito il reato penale di ingresso irregolare di rifugiati e richiedenti asilo, in violazione del diritto internazionale;

le istituzioni dell'Unione europea al fine di prevenire ulteriori violazioni dei diritti umani in Ungheria dovrebbero attivare il meccanismo preventivo previsto dall'articolo 7.1 del Trattato dell'Unione europea, che consente al Consiglio europeo di ammonire uno stato membro quando vi sia "un evidente rischio di gravi violazioni" dello stato di diritto e dei diritti umani;

nei giorni scorsi è partita la seconda fase della Missione EUNAVFOR MED, l'operazione militare che ha l'obiettivo di identificare, prendere possesso e rendere inoperative le imbarcazioni usate

dai trafficanti di esseri umani;

la missione europea entra infatti in una fase operativa, dopo quella di studio del fenomeno. Ora si potranno mettere in atto delle vere azioni di deterrenza. Potranno essere fermate le barche usate dai trafficanti, potranno essere scortati i barconi carichi di migranti e allo stesso tempo potranno essere assicurati i trafficanti alla giustizia italiana. Potranno essere sequestrate le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti così come il materiale tecnologico;

l'esperienza ci ha purtroppo insegnato che quando vengono messe in atto azioni di deterrenza, ma non si creano al contempo delle alternative possibili, i viaggi dei rifugiati diventano ancora più disperati. L'Unione europea sta mettendo in atto un programma di forte contrasto ai trafficanti ma non sta agendo con altrettanta forza per aprire canali sicuri e legali per consentire alle persone che hanno bisogno di protezione di raggiungere l'Europa;

basterebbe fare un esempio: cosa successe nel 2009, quando l'Italia mise in atto la politica dei respingimenti nei confronti delle imbarcazioni partite dalla Libia? Si aprì una nuova via di fuga attraverso il Sinai e lì centinaia di persone furono rapite e torturate atrocemente. Non si fermò il flusso di rifugiati fuggiti, ma solo la loro possibilità di chiedere protezione;

la politica dei respingimenti ha già ampiamente dimostrato la sua inefficacia e mostrato i suoi nefandi aspetti sulla pelle di chi fugge da guerre, carestie, persecuzioni e dittature e rischia di far deflagrare, con effetti ancor più devastanti anche nel nostro Paese, le politiche ad esso correlate: la creazione degli *hotspot* e di conseguenza la riapertura su larga scala dei centri di detenzione amministrativa per l'identificazione l'espulsione;

il tentativo, già fallito in partenza, di identificare attraverso le impronte digitali tutti i migranti dopo l'ingresso in Italia e Grecia, senza però garantire al contempo un tempestivo trasferimento legale verso i Paesi del Nord Europa per cui gli *hotspot*, proposti come centri che dovrebbero migliorare la condizione dei richiedenti asilo, stanno già diventando, di fatto, luoghi di riproduzione della clandestinità;

l'unica soluzione, al momento non applicabile anche per via delle scarsità di risorse anche umane, sarebbe quella del prelievo forzato delle impronte digitali a meno di non estendere il trattenimento amministrativo a tempo indeterminato nei confronti di migliaia di persone appena sbarcate, cosa molto probabile al momento anche a fronte del divieto di respingimenti o espulsioni collettive, sancito dall'articolo 4 del Quarto Protocollo allegato alla CEDU, oltre che dall'articolo 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;

nell'impossibilità di procedere ai rimpatri si avranno per cui decine di migliaia di persone internate a tempo indeterminato;

in definitiva gli interessi politici degli Stati stanno affossando di fatto il "diritto di asilo europeo" che non è mai esistito e si allontana sempre più, così come sembra allontanarsi l'idea di una Europa solidale. Non c'è altra soluzione: o si prende atto del fatto che il futuro di chi scappa da guerre e miseria è tutt'uno col futuro dell'Europa, oppure anche l'Unione si trasformerà in una terra di guerre e conflitti crudeli come accade alle nostre porte. Il destino dei migranti è in definitiva il nostro destino; considerato che:

in riferimento alla priorità al rafforzamento dell'unione economica e monetaria rimangono in piedi le questioni, già affrontate nei precedenti dibattiti in questa Aula, in ultimo nella "sessione europea" dello scorso settembre: della revisione in profondità delle politiche economiche cosiddette «dell'austerità» portate avanti dagli organismi dirigenti dell'eurozona e da molti Governi dei Paesi che ne fanno parte, nonché della revisione in senso democratico del funzionamento degli organismi stessi della *governance* europea;

è necessario, oggi più che mai, riformare profondamente politiche, strumenti giuridici e procedimento legislativo dando un chiaro bilanciamento tra i poteri e togliendo potere al sistema intergovernativo;

occorre con urgenza definire un piano europeo per l'occupazione per i giovani, i disoccupati e gli inoccupati, che definisca una politica industriale a livello europeo, dando priorità a interventi che

rispettano il diritto ad un ambiente sano e integro, al contrario di quanto fanno molte grandi opere che devastano il territorio e che creano poca occupazione agevolando la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili, la creazione di un'agricoltura biologica e molti funzionale, il riassetto idrogeologico dei territori, la valorizzazione non speculativa del patrimonio artistico, il potenziamento dell'istruzione e della ricerca, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, l'innovazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della PA e del *welfare*, l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese, e altro),

impegna il Governo in riferimento alle politiche delle migrazioni:

a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso protetto» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra quindi debellare il traffico di essere umani e le prevedibili e evitabili tragedie in mare;

a proporre un reale "diritto di asilo europeo", capace di superare il regolamento Dublino che obbliga i migranti a richiedere asilo nel primo Paese comunitario che incontrano nel loro cammino. Un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa;

a vigilare sul rispetto del divieto di espulsioni collettive previsto dai protocolli addizionali alla CEDU, attraverso l'adozione di opportuni atti regolamentari e l'introduzione di procedure di monitoraggio indipendenti;

a concedere con effetto immediato permessi di soggiorno per motivi umanitari che consentano la libera circolazione negli Stati dell'Unione europea e quindi avviare l'*iter* per la predisposizione di una normativa dell'Unione con la quale disciplinare il riconoscimento reciproco delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale tra gli Stati membri e a chiedere, in sede di Consiglio europeo, la regolarizzazione di tutti i migranti ancora senza documenti presenti in Europa;

a promuovere il principio un'accoglienza dignitosa, dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti sparsi in Europa;

a superare, per quanto concerne l'Italia, definitivamente il sistema dei CIE, CARA e CDA e adottare il sistema SPRAR come modello unico di accoglienza per i richiedenti asilo;

a implementare rapidamente il programma di ricollocamento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza, assistenza, registrazione e screening delle persone in arrivo via mare e ad affrontare, con gli altri *partner* europei, in ragione del massiccio afflusso di rifugiati in Grecia, le carenze nella capacità di accoglienza in Grecia possano seriamente mettere a rischio il programma di ricollocamento concordato dal Consiglio europeo, dal momento che i rifugiati idonei non hanno un luogo dove andare in attesa del trasferimento;

a chiedere l'attivazione del meccanismo preventivo previsto dall'articolo 7.1 del Trattato dell'Unione europea nei confronti dell'Ungheria, che consente al Consiglio europeo di ammonire uno Stato membro quando vi sia "un evidente rischio di gravi violazioni" dello stato di diritto e dei diritti umani;

a proporre la revisione della missione EUNAVFOR MED che rischia danni maggiori, come esposto in premessa: l'unico modo per contrastare il traffico di esseri umani e allo stesso tempo permettere ai rifugiati di essere protetti sia quello di intervenire offrendo soluzioni possibili, attraverso programmi di reinsediamento, l'attivazione di procedure di ingresso protetto, visti e canali umanitari; in riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso un ruolo più incisivo del Parlamento europeo ed un migliore e più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali:

a) il PE deve avere poteri legislativi diretti e di indirizzo della politica economica;

b) la Commissione deve diventare un governo eletto con politica fiscale, economica e sociale proprie;

c) della BCE devono essere rivisti in profondità statuto e finalità anche al fine di includere la disoccupazione come obiettivo da perseguire (come nello statuto della Federal Reserve);

a sostenere come priorità del sistema di *governance* economica europea, il raggiungimento reale degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020;

a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica;

a farsi promotore di una Conferenza europea sul debito sovrano prevedendo, tra le strade possibili, il coinvolgimento della BCE per la riduzione del costo del debito che eccede il 60 per cento del PIL;

a creare un fronte comune con i Governi disponibili a porre con forza negli organismi della *governance* europea, il tema della revisione dei trattati europei a partire dal *fiscal compact*, del tutto arbitrari ed assurdi, ottenendo la convocazione di una Conferenza europea per definire le necessarie modifiche;

a promuovere una discussione in sede europea per ridurre la soglia di saldo commerciale eccessivo e per introdurre penalizzazioni analoghe a quelle previste per lo sfioramento dei saldi obiettivo di finanza pubblica;

ad adoperarsi negli organismi europei per sterilizzare le spese connesse all'accoglienza dei migranti e dei rifugiati dal calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini delle regole europee, per consentire, per un triennio, spese per investimenti produttivi e co-finanziamento dei Fondi strutturali anche oltre la soglia del 3 per cento nel rapporto *deficit*-PIL e per ottenere una moratoria, per almeno un triennio sull'applicazione delle misure obbligatorie di abbassamento del debito prevista dal *fiscal compact*, nonché la modifica delle modalità di calcolo dei saldi corretti per il ciclo che penalizzano soprattutto Paesi come il nostro che si trova in una situazione di prolungata recessione;

a promuovere iniziative volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, ed a un maggior coordinamento dei sistemi fiscali nell'Unione europea, al fine di ridurre la dannosa concorrenza fiscale;

a sostenere l'utilizzo di eurobond per far ripartire gli investimenti pubblici europei in infrastrutture e sulla *green economy*, nonché a sostenere la domanda aggregata in modo da rilanciare uno sviluppo sostenibile e l'occupazione;

a proporre un *Green New Deal* continentale (un Piano europeo per l'occupazione) il quale stanzi almeno 1.000 miliardi di euro con risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già è stanziare (diversamente da quanto previsto dal cosiddetto «Piano Juncker»), per dare occupazione a 5-6 milioni di disoccupati o inoccupati (di cui un milione in Italia): tanti quanti sono quelli che hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi; definendo una politica industriale a livello europeo; dando priorità a interventi che rispettano il diritto ad un ambiente sano e integro, al contrario di quanto fanno molte grandi opere che devastano il territorio e che creano poca occupazione; agevolare la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili; creare un quadro normativo europeo armonico adatto a favorire un'agricoltura biologica e multifunzionale, investire risorse nel riassetto idrogeologico dei territori, la valorizzazione non speculativa del patrimonio artistico, il potenziamento dell'istruzione e della ricerca, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, l'innovazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della PA e del *welfare*, l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese, e altro);

a sostenere, inoltre:

a) l'attuazione di una dimensione sociale dell'Unione europea, incluso un meccanismo di reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione per l'area dell'euro;

b) l'inclusione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell'Unione e un nuovo approccio nei confronti degli eurobond;

c) una capacità di bilancio dell'area dell'euro in particolare per finanziare azioni anticicliche, riforme strutturali o parte della riduzione del debito sovrano.

(6-000139) n. 4 (14 ottobre 2015)

FATTORI, DONNO, CASTALDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA

Respinta

Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 15 e 16 ottobre prossimi venturi;

premesso che:

i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea affronteranno nuovamente nell'incontro di Bruxelles "l'emergenza immigrazione", al centro già del loro precedente incontro di giugno scorso;

il fenomeno migratorio, solo pochi mesi fa, sembrava essere nella visione delle istituzioni europee una questione che toccava soprattutto i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia *in primis*, la Grecia e Malta; nelle ultime settimane l'intensificarsi dell'ondata migratoria con centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra civile siriana ha fatto sì che si parlasse finalmente di "problema europeo";

le pressioni alle frontiere orientali dell'Europa, non solo sull'Ungheria, ma anche sulla Bulgaria e sui Balcani, hanno inasprito le tensioni tra i ventotto Stati membri dell'Unione europea, creando di fatto una spaccatura tra Est ed Ovest;

netto è stato il rifiuto dei Paesi dell'Europa dell'Est di accettare una redistribuzione vincolante dei rifugiati in arrivo in Grecia e in Italia, una decisione motivata da questioni soprattutto economiche (le economie orientali sono di certo più deboli), ma anche per questioni politiche ed etniche. Stati membri, come la Romania e la Bulgaria, non sono stati ancora ammessi nello spazio Schengen e gli stessi Paesi dell'Est devono ancora fare i conti con una difficile integrazione delle minoranze rom al proprio interno e non sono abituati a gestire i fenomeni migratori, che per la loro storia sono sempre stati in uscita e mai in entrata;

basti pensare che dopo l'invasione sovietica del 1956, dall'Ungheria, ora tristemente nota per la recente costruzione di un muro di divisione con il confine serbo, scapparono 200.000 ungheresi verso l'Austria e l'allora Jugoslavia, successivamente reinsediati in altri continenti;

il Consiglio Giustizia e Affari interni lo scorso 22 settembre ha adottato ad ampia maggioranza una decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, istituendo un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dagli Stati membri in prima linea Italia e Grecia in altri Stati membri. Si applicherà a 120.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale che sono arrivate o arriveranno nel territorio di tali Stati membri da sei mesi prima dell'entrata in vigore fino a due anni dopo l'entrata in vigore;

in base alla decisione, 66.000 persone saranno ricollocate dall'Italia e dalla Grecia (15.600 dall'Italia e 50.400 dalla Grecia). Le restanti 54.000 persone saranno ricollocate dall'Italia e dalla Grecia nella stessa proporzione dopo un anno dall'entrata in vigore della decisione. Gli Stati membri che partecipano al meccanismo riceveranno una somma forfettaria di 6.000 euro per persona ricollocata. Nella giornata di venerdì 9 ottobre 2015 sono stati ridistribuiti i primi 19 rifugiati eritrei dall'Italia alla Svezia in base al piano varato dall'Unione europea;

l'8 ottobre 2015 il Consiglio giustizia e affari interni ha raggiunto l'intesa per quanto riguarda la politica dei ritorni, vale a dire dei rimpatri, secondo il principio "more for more", in base al quale l'Unione europea farà di più per lo sviluppo dei Paesi terzi in cambio di impegni veri per i rimpatri e in tal senso entro la fine del 2015 verranno adottate azioni in loco per quanto riguarda Egitto, Etiopia, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Turchia, Libano, Giordania e Pakistan. Per agevolare i rimpatri e lo spostamento di migranti il Consiglio ha deciso di chiedere alla Commissione europea di

promuovere un "lasciapassare Ue", richiedendo inoltre 800 milioni aggiuntivi per le politiche di asilo e competenze dirette in tema di rimpatri per l'agenzia Frontex;

la responsabilità condivisa a livello europeo del fenomeno migratorio basato su quote di redistribuzione vincolanti e una gestione efficace dei rimpatri deve costituire la struttura portante del Sistema europeo di asilo, che superi i 28 sistemi paralleli di gestione delle procedure di asilo;

considerato, inoltre, che:

come da conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014, i Capi di Stato e di Governo dei 28 Stati membri esamineranno la cosiddetta Relazione dei Cinque Presidenti, "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", presentata lo scorso 22 giugno 2015 e passata di fatto in sordina sia all'attenzione della stampa che del dibattito politico, perché contemporanea alle fasi di risoluzione della crisi economico-finanziaria della Grecia e al conseguente piano di salvataggio dello stato ellenico;

il documento dei Cinque Presidenti (Jean-Claude Juncker, Commissione Europea; Donald Tusk, Consiglio europeo; Jeroen Dijsselbloem, Eurogruppo; Mario Draghi, Banca Centrale Europea; Martin Schulz, Parlamento Europeo) è l'ultima tappa di un processo di dialogo interistituzionale che, andando a ritroso nel tempo, prende le mosse dal precedente rapporto dei quattro presidenti del dicembre 2012, "Verso un'autentica Unione economica", e da "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita" della Commissione Europea del 2012;

la relazione, attualmente all'esame della 14a Commissione permanente con l'Affare assegnato n. 558, ruota intorno alla necessità, come emerge dal titolo, di procedere al completamento dell'Unione economica e monetaria. L'azione, a tale scopo, deve necessariamente essere rivolta ad una maggiore convergenza da realizzarsi su quattro fronti: una vera Unione economica, l'Unione finanziaria, l'Unione fiscale e Unione politica. Queste tappe sono una strettamente legata all'altra e presuppongono la volontà degli Stati di procedere a progressive e ulteriori cessioni di sovranità da attivarsi in tempi di breve e medio periodo dal 2017 al 2025;

se è vero che la Relazione dei Cinque Presidenti ha avuto scarsa rilevanza mediatica, è altrettanto veritiero che nel suo contenuto non ha fatto nulla per poter brillare. E' di fatto un documento poco ambizioso, in alcune parti superficiale, che si limita a ribadire la necessità di condivisione di regole e *standard* tra i sistemi nazionali, si fa ancora perno sull'autodisciplina da parte degli Stati membri, non si modifica di fatto il quadro di governance vigente e si predilige la sola via tecnocratica, antepoendo ancora una volta l'unione finanziaria, economica e monetaria a quella politica dei popoli e della solidarietà;

il rafforzamento istituzionale e democratico previsto nella relazione è debole e poco incisivo, se non addirittura insufficiente, limitandosi a un coinvolgimento tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali, puntando sulla cooperazione interparlamentare che già ad oggi ha mostrato i suoi limiti. Si punta tutto sugli aspetti dell'integrazione economica e monetaria con fasi di rafforzamento che partirebbero tra l'altro non prima di due anni, con tempi poco certi sulla reale attuazione in quanto tutto viene a basarsi sulla volontà degli Stati membri che dovranno acconsentire a ulteriori cessioni di sovranità;

non emerge la volontà di superare le politiche di austerità, tanto che risulta essere del tutto limitata la parte dedicata allo sviluppo, non si indicano meccanismi e strumenti di solidarietà a sostegno delle politiche mirate al raggiungimento della convergenza economica attraverso le riforme strutturali;

ritenuto, in ultimo, che:

nella riunione del Consiglio europeo p.v. verrà inoltre esaminata l'analisi tecnica elaborata a seguito della presentazione del piano avanzato dal Primo Ministro britannico, David Cameron, di tenere un *referendum* per l'uscita dall'Unione europea;

i cittadini britannici si sono già espressi una volta sulle politiche europee e nel 1975 ratificarono con un referendum l'entrata del Paese nella Comunità economica europea (CEE);

negli ultimi anni i movimenti antieuropeisti hanno incrementato il loro peso politico in Gran

Bretagna nella ferma convinzione che le normative comunitarie interferiscano troppo con l'economia britannica e che la libertà di circolazione porti a pericolose migrazioni di massa;

il Governo conservatore di David Cameron è pronto a rinegoziare la sua adesione all'Unione europea con l'obiettivo di rallentare il processo di integrazione sempre più stretta, come emerso anche dalla Relazione dei Cinque Presidenti;

anche i cittadini italiani sono stati chiamati solo una volta, nel 1989, a esprimersi in un *referendum* consultivo sull'integrazione europea, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2; sono passati quasi trent'anni da quel voto e a un'intera generazione è stato negato il diritto di esprimere la propria opinione sul ruolo dell'Italia in Europa ed è arrivato il momento che i cittadini abbiano l'ultima parola;

per questo il Movimento 5 stelle ha sostenuto la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare A.S. 1969 relativo all'indizione di un *referendum* di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale in sostituzione dell'euro. Sono stati ben 200.000 i cittadini italiani che hanno firmato tale proposta di iniziativa di legge,

impegna, quindi, il Governo:

a rafforzare la sua azione nelle competenti sedi europee al fine di giungere a un compiuto sistema di asilo europeo che elimini i 28 sistemi nazionali e che abbia la possibilità con un'apposita agenzia di esaminare le richieste di asilo per tutta l'Unione;

a sostenere la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nel paese di origine e dall'estero in tutta sicurezza evitando la perdita di vite umane con l'attivazione di un corridoio umanitario con una stretta collaborazione tra Unione europea e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

a sostenere il sistema di quote solidali e vincolanti elaborato dalle istituzioni europee attraverso un meccanismo di protezione temporanea per chi fugge e non può restare nel proprio Paese al fine di affrontare l'emergenza immigrazione nel breve periodo;

a promuovere a livello europeo un dibattito approfondito e un'analisi strutturale della Relazione dei Cinque Presidenti al fine di delineare nuove forme di integrazione europea che prescindano dalla tecnocrazia e burocrazia finanziaria, basate su forme democratiche e una vera unione dei popoli e non la mera unione monetaria;

a sostenere una revisione dei trattati al fine di permettere agli Stati membri di rinegoziare sia l'appartenenza all'Unione europea e l'eventuale l'appartenenza alla zona euro, in modo che quest'ultima non escluda la prima, dando possibilità ai popoli di esprimersi attraverso consultazioni referendarie ad ogni nuova fase di integrazione europea.

(6-000140) n. 5 (14 ottobre 2015)

BARANI, MAZZONI, COMPAGNONE, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in data 15 e 16 ottobre 2015 è stato convocato il Consiglio europeo per affrontare, tra gli altri argomenti, anche quello dei flussi migratori in tutti i loro aspetti;

nei mesi scorsi abbiamo assistito a sbarchi sempre più numerosi di profughi, soccorsi da diverse unità navali italiane ed europee. Per citare alcuni episodi avvenuti in estate: in data 22 giugno 2015 è arrivata al porto di Salerno una nave tedesca con a bordo 522 profughi; a Taranto, nello stesso giorno, è giunta un'altra nave con 914 persone a bordo e a Reggio Calabria un'altra ancora con 223 profughi; il 16 giugno 2015 sono arrivati al porto di Catania 400 immigrati soccorsi da una nave irlandese; il 9 giugno sono sbarcati a Porto Empedocle 384 profughi, che si aggiungono ai 1.143 sbarcati in data 8 giugno presso il porto di Catania in seguito all'operazione di salvataggio condotta dalla Marina militare inglese, e ai 113 immigrati alla deriva soccorsi dalla nave "Dattilo" della Guardia costiera;

il numero complessivo degli sbarcati dal gennaio 2015 supera la cifra di 55.000 ;

gli eventi degli ultimi giorni testimoniano l'esistenza nel Mar Mediterraneo di una situazione esplosiva caratterizzata da flussi migratori epocali la cui gestione diventa di giorno in giorno più difficile;

per quanto riguarda l'ospitalità sul territorio italiano , la Sicilia detiene la percentuale più alta di immigrati (22 per cento), seguita da Lazio, Lombardia, Puglia, Campania e Calabria;

i migranti percorrono diverse rotte e molti partono dalla Libia in un quadro geopolitico del Nord Africa sempre più instabile anche a causa dell'azione dell'ISIS;

è facile prevedere che la pressione migratoria sarà destinata ad aumentare determinando un chiaro aggravamento di una situazione già al limite;

i centri di accoglienza dell'intero Paese sono ormai al collasso e registrano situazioni di sovraffollamento incompatibili con il rispetto e il senso della dignità dovuti ad ogni essere umano;

occorre mettere l'Europa di fronte a se stessa, facendo comprendere in ogni modo che non è più tempo di un umanitarismo di facciata, ma occorrono azioni più forti che prevedano l'istituzione di un tavolo internazionale permanente che abbia il coraggio di dichiarare l'emergenza immigrazione e che verifichi anche l'opportunità di un potenziamento del sistema di intelligence internazionale volto a contrastare il pericolo di infiltrazioni terroristiche;

la risposta europea finora è stata blanda ed è cresciuto nei territori il senso di solitudine di fronte ad un problema di immani proporzioni, tanto da rendere necessario che il costo finanziario sopportato dall'Italia per fronteggiare un'emergenza che è europea, venga decurtato dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Unione;

i flussi migratori nel Mediterraneo sembra diano vita a un giro d'affari illecito di centinaia di milioni di euro l'anno. Il prezzo dei viaggi varia da frontiera a frontiera e il pagamento usualmente non è rimborsabile nel caso in cui la traversata non si compia;

sebbene esistano viaggi auto organizzati dagli stessi migranti, la maggior parte delle partenze è controllata da alcune organizzazioni, ognuna delle quali si occupa del passaggio di una frontiera;

alla base del sistema si trovano i cosiddetti reclutatori, usualmente connazionali dei migranti, residenti nelle zone di origine dei clandestini, che si occupano di vendere i contatti, ad esempio in Libia o in Marocco, della rete di persone che li ospiterà e li trasborderà al luogo di imbarco;

il viaggio vero e proprio viene organizzato dai passeurs, parola traducibile con il termine "trafficienti", più spesso originari del luogo da cui parte la traversata del mare. Molte persone di alto livello di istruzione riescono comunque a raggiungere i paesi di partenza da sole, facendosi dare contatti dei passeurs dai propri parenti che sono già arrivati in Europa. Una volta pagati in contanti, i *passeurs* portano i candidati alla traversata al punto di partenza (nel caso della Libia solitamente verso Zuara, una città al confine con la Tunisia), dove alloggiano per qualche giorno prima di imbarcarsi;

una volta approntata la nave comprata al ribasso o rubata, i passeggeri vengono portati nella notte in riva al mare. Sconti particolari vengono fatti a chi si offre volontario per la guida delle imbarcazioni, spesso affidate per questo a capitani senza alcuna esperienza di mare, con conseguente aumento delle vittime;

apprendiamo dalla stampa che il lucroso giro di affari scaturente dal traffico dei profughi sarebbe in grado di superare perfino steccati di ordine ideologico o religioso se è vero che gli accordi riguarderebbero mafia turca, mafia siriana e gruppi combattenti dell'IS, sunniti e sciiti;

sembrerebbe che questi gruppi criminali che organizzano le migrazioni illegali si avvarrebbero di navi che piene di migranti salperebbero dalla Libia alla volta delle acque internazionali e che solo giunti qui calerebbero in mare i barconi, vi caricherebbero i migranti che lasciati in balia di uno scafista di turno sarebbero pronti per essere poi soccorsi dalle unità navali europee ed essere sbarcati sulle coste italiane;

la Guardia costiera italiana e quella greca hanno individuato numerosi cargo pieni di esseri umani. Il *business* delle navi mercantili "fantasma" che cambiano proprietà all'ultimo momento rendendo pressoché impossibile risalire all'ultimo armatore, è in forte espansione. Le navi verrebbero

acquistate nel Mar Nero o in Siria, dove la guerra ha bloccato i commerci, oppure in Turchia, nella zona costiera poco lontana da Smirne. Lì la concorrenza tra i demolitori è molto forte e per poco più di 200.000 dollari si può acquistare una portacontainer varata cinquant'anni prima e guadagnare venti volte tanto caricandola con 500 migranti, poiché ogni passeggero pagherebbe in media 6.000 dollari. Si tratterebbe di una vera e propria filiera che lavora in sincronia. Infatti la criminalità turca si occupa di acquistare i cargo in età da disarmo e fa in modo che la proprietà cambi rapidamente cosicché i nuovi armatori siano irreperibili cittadini siriani residenti in zone di guerra; intanto i combattenti dell'IS garantiscono ai profughi un passaggio sicuro fino a un luogo dove, con l'appoggio della mafia turca, vengono caricati su vaporette e trasbordati sui mercantili ormeggiati fuori dal porto;

considerato che:

negli ultimi mesi si è assistito a scelte unilaterali e non concordate da parte dei singoli Paesi facenti parte dell'Unione che hanno provveduto finanche a rinforzare le proprie frontiere nel tentativo di ridimensionare il fenomeno e sottrarsi all'accoglimento dei migranti;

assume in questo senso un significato ancor più inquietante l'ipotesi dell'indizione del *referendum* sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE, stante la già conclamata mancanza di una politica europea univoca e la totale assenza di compattezza tra i vari stati dell'Unione;

tutto quanto fino ad oggi posto in essere dal Governo si è rivelato poco efficace al fine di fronteggiare il fenomeno migratorio;

considerato infine che:

gli episodi denunciati trovano la loro origine principale nella destabilizzazione politica determinata dalla presenza dell'Isis, la cui espansione militare rappresenta il principale elemento di preoccupazione;

si è di fronte ai prodromi di una vera e propria guerra totale che ha al momento una dimensione regionale, ma che, se non contrastata, rischia di determinare un effetto domino su gran parte dell'Africa, con propaggini che si estendono a tutto il mondo musulmano, fino a lambire le coste dei Paesi asiatici;

ormai il califfato nero è una forza di sovversione a livello planetario, con il susseguirsi di attentati e di richiami per i *foreign fighters* - oltre 30.000 sono giunti nelle zone di guerra dai diversi Paesi anche occidentali - e pratiche del terrore che sconvolgono la coscienza civile;

contro questo pericolo è necessario mobilitare le forze di tutti i Paesi, superando incomprensioni e divergenze tattiche, che rischiano di trasformarsi in una debolezza strategica dalle conseguenze drammatiche per la pace nel Mediterraneo e per gli assetti più complessivi di un'area estremamente più vasta,

impegna il Governo

1) ad assumere in seno al Consiglio europeo un atteggiamento più energico perché passi la linea dell'obbligatorietà per tutti i Paesi dell'Unione europea a instaurare un'efficace ed egualitaria sinergia per affrontare il fenomeno in modo risolutivo;

2) a coinvolgere l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di una risoluzione che possa consentire interventi mirati in Libia a sostegno di un processo di rafforzamento della stabilità politica;

3) a proporre il rafforzamento di un sistema di *intelligence* europea per contrastare efficacemente i gruppi criminali che si occupano di organizzare i fenomeni migratori;

4) a manifestare, in seno al Consiglio europeo, la volontà di procedere alla decurtazione dei costi sostenuti dall'Italia, in termini di sforzi extra per fronteggiare gli sbarchi degli immigrati, dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Europa;

5) in sintesi, a proporre in seno al prossimo Consiglio europeo la creazione in Italia di un reale modello organizzativo, efficiente e adeguato al fenomeno, che intercetti il flusso migratorio e provveda contestualmente a smistarlo nei Paesi di destinazione finale di ciascun migrante, onerando detti Paesi della responsabilità dell'identificazione e di ogni altra incombenza legata al rilascio di visti e documenti;

6) a superare l'attuale modello di accoglienza basato sui CARA, favorendo la creazione di un

sistema di " accoglienza familiare diffusa" sul territorio che punti alla solidale integrazione;

7) a porre in essere ogni altro, opportuno intervento affinché il Paese venga tutelato dal rischio che i flussi della disperazione possano essere sfruttati sia come occasione per l'Isis di infiltrare propri affiliati in Occidente, sia come possibilità lucrativa per ogni altro *racket* del malaffare;

8) a fare tutto quanto possibile ad evitare che qualsiasi ipotesi di ulteriore allontanamento del Regno Unito dalla Unione europea.

9) ad attivarsi, nell'ambito dell'ONU, affinché le divergenze tra Stati Uniti e Russia possano essere rapidamente ricomposte dando luogo ad un fronte comune contro il nemico principale, rappresentato dal Califfato nero

10) a far sì che l'Unione europea possa svolgere un'intensa opera diplomatica a favore dell'obiettivo delineato al punto precedente, dando il suo contributo non solo politico al superamento della crisi, in ciò sostenendo gli sforzi congiunti di Francia ed Inghilterra, riportando la loro presenza militare all'interno di una strategia che veda impegnata la Nato, come espressione di un'alleanza occidentale che sappia anche aprirsi al contributo di Paesi come la stessa Russia, l'Iran e l'Arabia Saudita.

(6-000140) n. 5 (testo 2) (14 ottobre 2015)

BARANI, MAZZONI, COMPAGNONE, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA,
FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Approvata

Il Senato

impegna il Governo:

1) ad assumere in seno al Consiglio europeo le iniziative necessarie per attuare pienamente il recente accordo sull'asilo e l'immigrazione con un'efficace ed egalitaria sinergia per affrontare il fenomeno in modo risolutivo;

2) a continuare a sostenere il processo politico sotto l'egida dell'ONU in vista della costituzione di un Governo di unità nazionale che possa riavviare la ricostruzione e la stabilizzazione della Libia;

3) a proporre il rafforzamento di un sistema di *intelligence* europea per contrastare efficacemente i gruppi criminali che si occupano di organizzare i fenomeni migratori;

4) a ribadire la proposta di procedere alla decurtazione dei costi sostenuti dall'Italia, in termini di sforzi extra per fronteggiare gli sbarchi degli immigrati, dal contributo annuale che il nostro Paese deve all'Europa;

5) a superare l'attuale modello di accoglienza basato sui CARA, favorendo la creazione di un sistema di " accoglienza familiare diffusa" sul territorio che punti alla solidale integrazione;

6) a porre in essere ogni altro, opportuno intervento affinché il Paese venga tutelato dal rischio che i flussi della disperazione possano essere sfruttati sia come occasione per l'Isis di infiltrare propri affiliati in Occidente, sia come possibilità lucrativa per ogni altro *racket* del malaffare;

7) a proseguire il lavoro volto ad evitare che qualsiasi ipotesi di ulteriore allontanamento del Regno Unito dalla Unione europea;

8) a proseguire, nell'ambito dell'ONU, il dialogo con gli Stati Uniti e la Russia per dare luogo ad un fronte comune contro il nemico principale, rappresentato dal Califfato nero;

9) a far sì che l'Unione europea possa svolgere un'intensa opera diplomatica a favore dell'obiettivo delineato al punto precedente, dando il suo contributo non solo politico al superamento della crisi, come espressione di un'alleanza occidentale che sappia anche aprirsi al contributo di Paesi come la stessa Russia, l'Iran e l'Arabia Saudita.

(6-000141) n. 6 (14 ottobre 2015)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MINZOLINI, RAZZI, MANDELLI,
CERONI, CARRARO (*), PICCINELLI, PICCOLI, MALAN

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri, Matteo Renzi,
premessi che:

il 15 e 16 ottobre 2015, nella riunione del Consiglio europeo si discuteranno alcuni punti fondamentali riguardanti l'attuazione delle misure concordate negli ultimi mesi per affrontare le tematiche legate all'attuale crisi in materia di migrazione e rifugiati, al fine di definire una politica migratoria europea credibile; si svolgeranno discussioni in merito alla relazione dei Presidenti sul completamento dell'Unione economica e monetaria, nonché sulla situazione relativa al referendum sulla permanenza o l'uscita del Regno Unito dall'UE;

con riferimento al fenomeno migratorio, la Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo svoltasi a Bruxelles il 23 settembre 2015, ha prodotto una Dichiarazione finale nella quale vengono indicate una serie di priorità di applicazione nel tentativo di rispondere alle sfide migratorie a lungo termine, nonché sulla protezione delle frontiere esterne dell'UE e l'assistenza esterna ai rifugiati e ai paesi del nostro vicinato;

in particolare, i Capi di Stato e di Governo hanno convenuto sui seguenti impegni: assistere il Libano, la Giordania e la Turchia e altri Paesi nell'affrontare la crisi dei rifugiati siriani; rafforzare la cooperazione e il dialogo con la Turchia a tutti i livelli; assistere i paesi dei Balcani occidentali nella gestione dei flussi di rifugiati; aumentare i finanziamenti per combattere le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollati in Africa; affrontare la drammatica situazione alle nostre frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive; assistere gli Stati membri in prima linea nell'istituzione di punti di crisi, per garantire l'identificazione dei migranti e assicurarne al contempo la ricollocazione e i rimpatri; con riferimento alla Siria, rinnovare gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi e garantire la formazione di un governo di unità nazionale in Libia;

giò ribadire che l'emergenza causata dai flussi migratori verso il nostro Paese (il *trend* degli arrivi dei migranti sulle coste italiane è passato dai 4.400 del 2010 per aumentare ai 62.500 del 2011 e diminuire di nuovo a 13.300, dopo la sottoscrizione da parte del Governo Berlusconi degli accordi bilaterali, per arrivare ai 170.100 del 2014, con picchi nei mesi giugno-settembre), impone una costante attenzione da parte dell'Europa, nella consapevolezza della loro rilevanza per il futuro dell'Unione stessa e della necessità di sostenere gli sforzi compiuti dai Paesi come l'Italia, che fungono da frontiera "esterna" dell'Unione (nel periodo gennaio-settembre 2015 sono arrivati in Italia «quasi esclusivamente dalla Libia 130.577 migranti»). Il 27 per cento dei migranti dichiara di essere eritreo, quindi con diritto all'asilo politico, più del doppio di coloro che dichiarano nazionalità nigeriana (13 per cento), seguono poi somali (7 per cento), sudanesi e siriani (6 per cento). Nello stesso periodo dello scorso anno gli arrivi erano stati 138.000. Attualmente sono 98.000 i migranti ospitati nelle strutture di accoglienza statali: circa 8.000 nei centri di primo soccorso e nei CARA, 20.000 presso gli enti locali attraverso la rete Sprar, 69.000 nei centri di accoglienza allestiti in via temporanea (fonte: Ministro Alfano, "Sole 24 Ore", del 30 settembre 2015). Si sottolinea che secondo una stima del Ministero dell'interno, nel nostro Paese vi sono tra i 300.000 e i 400.000 migranti economici illegali a fronte dei soli 9.376 stranieri rimpatriati nel 2015 secondo le dichiarazioni del ministro Alfano;

tenuto conto che:

il ministro Pinotti ha smentito le notizie di stampa che riportavano la volontà di effettuare bombardamenti mirati della nostra aviazione su postazioni dell'Isis in territorio iracheno;

il recente ed unilaterale impegno della Russia in Siria sta modificando radicalmente gli equilibri tra le forze in campo;

l'Italia, interessata prevalentemente al controllo delle frontiere marittime nel Canale di Sicilia, continua nella politica dell'assistenza e accoglienza *tout-court*, senza alcuna distinzione fra profughi e migranti economici;

sono all'esame della 1a Commissione affari costituzionali alcune proposte adottate dalla Commissione europea in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione; tali documenti prevedono un complesso di misure finalizzate, da un lato, ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi

Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti e, dall'altro, a promuovere le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari;

rilevato che:

non può sottovalutarsi il problema sempre più drammatico dei minori stranieri non accompagnati. Si tratta di minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nel nostro ordinamento, e che non possono essere espulsi se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

giòva ribadire che i minori, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991;

considerato che:

con riferimento al completamento dell'Unione economica e monetaria, occorre evidenziare che la Relazione dei cinque Presidenti (il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz) sottolinea come i progressi dell'Unione nei prossimi anni dovranno insistere su 4 fronti: 1) un'Unione economica autentica, che garantisca che ciascuna economia abbia le caratteristiche strutturali per prosperare nell'Unione monetaria; 2) un'Unione finanziaria, che garantisce l'integrità della moneta unica in tutta l'Unione; 3) un'Unione di bilancio, che garantisca la sostenibilità e la stabilizzazione del bilancio; 4) un'Unione politica, che ponga le basi per la realizzazione delle altre 3 unioni, attraverso un controllo democratico, la legittimità e il rafforzamento delle istituzioni;

sebbene la predetta Relazione fosse stata presentata in vista del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015, stante la necessità di affrontare l'emergenza del fenomeno migratorio, la stessa non è stata oggetto di discussione; il dibattito su di essa è stato avviato in occasione del Consiglio ECOFIN del 14 luglio 2015 ed è proseguito nella riunione informale dello stesso Consiglio del 12 settembre u.s.,

impegna il Presidente del consiglio dei ministri:

a vigilare con attenzione affinché la cosiddetta "Relazione dei cinque Presidenti" non si trasformi in un'ulteriore perdita di sovranità nazionale in termini di politica economica e di bilancio;

a porre all'attenzione del Consiglio europeo:

l'urgenza di realizzare di un cordone umanitario con la Siria per la protezione dei civili in fuga dalla guerra, in accordo e coordinamento con i Paesi della Lega degli Stati Arabi. Inoltre l'Unione europea deve rinforzare i propri sforzi per portare assistenza ai Siriani in stato di maggior necessità, per dare attuazione con quanto stabilito dalle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2139, 2165 e 2191;

l'imprescindibile esigenza di organizzare campi di prima accoglienza direttamente in territorio libico al fine di interrompere il flusso incontrollato di profughi via mare e mettere fine alle tragedie nel Mediterraneo;

l'implementazione degli *hotspots* per l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, nonché sostenere le richieste di esperti da parte di Frontex e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) da destinare a Squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

tenuto conto delle parti accolte dal Governo della risoluzione di Forza Italia (n. 6-00125 Testo 2, del 24 giugno 2015, in previsione della riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015), a chiedere al Consiglio:

- con riferimento alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e di Politica europea di vicinato (PEV/ENP), un rinnovato impegno diplomatico per rafforzare la presenza europea nel Mediterraneo - Paesi del Nord Africa e Medio oriente - al fine di sostenere il raggiungimento di una stabilità politica nell'area che sia in grado di contrastare efficacemente il radicarsi del terrorismo del "Da'esh", con le sue azioni violente contro tutti i civili, inclusi i cristiani e altri gruppi religiosi ed

etnici, sul quale tutta l'area OCSE è attenta, coinvolgendo non solamente le Nazioni Unite, ma anche Stati Uniti, Russia e Cina in questo dialogo volto alla stabilizzazione;

- di proseguire l'impegno nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e sostenere, adeguatamente gli obiettivi di EUNAVFOR Med nelle acque internazionali al largo della Libia, nella sua seconda fase ("Operazione Sophia"), tenuto conto che nel corso del 2015 3.092 persona sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere un Paese europeo, evitando qualunque interpretazione estensiva su quanto stabilito dalle Nazioni Unite, nonché di Atalanta (EU NAVFOR);

- di giungere ad una proposta condivisa da porre all'attenzione dei parlamenti nazionali sulla questione del Regolamento di Dublino III in materia di diritto di asilo e sulla sua possibile revisione;

- nel rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la polizia e le autorità giudiziarie dei Paesi dell'Unione europea (UE) per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera in modo più efficace, nell'ambito del Trattato di Prum, e successive integrazioni, di esprimersi sull'opportunità di costituire un corpo comune di polizia transfrontaliera;

- di impegnarsi, in particolare attraverso lo strumento OSCE, per mitigare le tensioni politiche tra Russia e Ucraina, tenendo conto realisticamente degli interessi e delle aspettative di ciascuna delle parti coinvolte, con l'obiettivo di favorire un accordo che non venga considerato da una delle parti ingiusto e penalizzante;

- di rendere più flessibili le politiche stringenti del patto di stabilità, escludendo dai limiti oggi previsti la parte relativa agli investimenti, per trasformarlo, con le dovute garanzie offerte dallo Stato che lo richiede, in un autentico Patto per la crescita;

- di sollecitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad avallare, con un'apposita risoluzione, l'avvio della terza fase dell'operazione EUNAVFORMED che permetterà interventi direttamente sul suolo libico;

- di valutare la possibilità di affiancare al necessario impegno diplomatico anche interventi militari mirati a limitare il controllo del territorio da parte di Da'esh.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(6-000142) n. 7 (14 ottobre 2015)

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinta

Il Senato,

premesse:

che il prossimo 15 e 16 ottobre si terrà il Consiglio europeo e che all'ordine del giorno è previsto il tema dei flussi migratori verso i confini della Unione europea al fine di garantire una risposta sufficiente ed adeguata da parte dell'Unione all'attuale situazione delle migrazioni delle popolazioni che fuggono a causa della crescente instabilità del vicinato mediorientale;

che nel corso del biennio 2013-2014 e più di recente nel 2015 anche in seguito ai numerosi incidenti in mare nei quali sono morte diverse centinaia di migranti, il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno lavorato per individuare ed elaborare una risposta alla crescente pressione migratoria istituendo una apposita *task force* denominata "Mediterraneo";

che nel giugno del 2014 il Consiglio europeo ha definito quale priorità strategica il tema dell'emigrazioni verso i confini dell'Unione europea al fine di attivare politiche di sviluppo per uno spazio sicuro di libertà fondamentali;

che nell'ottobre 2014, il Consiglio dei ministri dell'interno ha assicurato l'impegno degli Stati membri adottando conclusioni dal titolo "Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori", che si basano sui risultati della *task force* "Mediterraneo" e il cui obiettivo principale risiede nella definizione di un approccio sostenibile alla migrazione;

considerato che:

come ben evidenziato dalla documentazione ufficiale del Consiglio europeo, le azioni definite

non sono state sufficienti per rispondere ai crescenti flussi migratori e, anche in seguito ai tragici eventi verificatisi nel Mediterraneo, come quelli dell'aprile 2015, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno convenuto di adoperarsi con ogni mezzo per evitare ulteriori perdite di vite umane in mare e per affrontare le cause profonde della migrazione ed hanno deciso di concentrare la risposta su quattro settori principali: rafforzamento della presenza in mare; lotta contro i trafficanti; prevenzione dei flussi migratori illegali; rafforzamento della solidarietà e della responsabilità interne;

il 18 maggio 2015, seguendo le istruzioni del Consiglio europeo, il Consiglio ha convenuto di istituire un'operazione militare dell'UE, EUNAVFOR Med, per smantellare il modello di attività degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo;

il 20 luglio 2015, i Ministri dell'interno hanno proseguito la discussione su alcuni punti sollevati dai *leader* dell'UE in merito all'efficacia delle politiche e delle strategie comuni in materia di migrazioni. Hanno concordato il contributo di ciascuno Stato membro per la ricollocazione e il reinsediamento di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, raggiungendo il numero complessivo di 54.760 persone;

il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione finale che stabilisce la ricollocazione di 40.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale provenienti dall'Italia e dalla Grecia;

il 22 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dagli Stati membri in prima linea Italia e Grecia in altri Stati membri. Esso si applicherà a 120.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale;

il 23 settembre i *leader* dell'UE hanno concordato una serie di priorità d'azione che si concentrano nell'assistenza al programma per i rifugiati dell'UNHCR, al Programma alimentare mondiale, principalmente nei territori del Libano, della Giordania, della Turchia; assistere i Paesi dei Balcani occidentali nella gestione dei flussi di rifugiati; affrontare le cause profonde della migrazione irregolare dall'Africa verso l'Europa; affrontare la situazione alle frontiere esterne dell'UE ed infine fornire sostegno agli Stati membri in prima linea istituendo punti di crisi (*hotspot*) e assicurare la ricollocazione e il rimpatrio;

preso atto che:

gli sforzi posti in essere dall'Unione europea tuttavia risultano essere inefficaci alla luce dei dati dell'Agenzia europea Frontex che parlano chiaro: nei primi nove mesi di quest'anno 710.000 migranti hanno illegalmente attraversato i confini dell'Unione europea, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente gli attraversamenti illegali furono 282.000;

in materia di migrazioni solo ora giunge unanime il dai Paesi membri la necessità, ribadita anche oggi dal Presidente del consiglio di revisionare gli accordi di Dublino e in questo colpevole agire, confuso e debole, di tutti i Governi europei, si è distinto solo il Regno Unito, che ha mostrato di avere una posizione contrattuale rispetto a Bruxelles, che gli altri Paesi membri invece non hanno avuto o voluto assumere, soprattutto a causa del fatto che ognuno ha una posizione incapace di guardare all'interesse generale dell'Unione;

ritenuto che:

siamo di fronte ad una invasione imponente che ci deve far riflettere non solo sulla vulnerabilità delle nostre frontiere, ma ci deve anche portare a pensare a come rafforzare la nostra sicurezza, perché insieme ai migranti sappiamo che si possono nascondere terroristi legati ai movimenti dei tanti integralismi islamici;

i Paesi europei devono agire pensando sì alla difesa dei propri confini e alla propria sicurezza interna, ma devono anche avere la coscienza che il problema in via definitiva si può risolvere solo attraverso una stabilizzazione del Medio Oriente, attraverso il sostegno e il rafforzamento di azioni svolte sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito della NATO,

impegna il Governo:

ad aggiornare tempestivamente il sito del Ministero dell'interno in merito ai dati sulle

migrazioni e sugli ingressi nel nostro Paese che sono ad oggi drammaticamente fermi al 30 marzo 2014, dandone tempestiva informazione al Parlamento;

ad adottare nell'ambito dell'Unione europea e in tutte le sedi bilaterali e multilaterali ogni iniziativa di cooperazione utile all'istituzione di una forza comunitaria di difesa dei confini europei;

ad adottare ogni azione volta a garantire la sicurezza del nostro Paese attraverso maggiori controlli sul territorio rafforzando il ruolo delle forze di sicurezza di Polizia e Carabinieri in particolare;

ad adottare forme referendarie di consultazione dei cittadini italiani sulle decisioni comuni inerenti la sicurezza della nazione che saranno adottate dal Governo nell'ambito degli accordi e dei trattati europei;

a sostenere sotto l'egida dell'ONU e nell'ambito della NATO, la sicurezza, lo sviluppo economico e sociale dei Paesi dai quali provengono i flussi migratori che spingono verso i confini dell'Unione europea;

a rafforzare maggiormente gli strumenti di monitoraggio e le azioni di cooperazione europea, anche di natura economica, in materia di sicurezza dei Paesi del vicino medio oriente e del bacino mediterraneo, in via prioritaria la Tunisia e l'Egitto, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione del terrorismo, di sorveglianza e per la sicurezza interna;

a riferire al Parlamento in ordine all'attuazione dei presenti impegni.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ([2054](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Respinta

Il Senato,

premesso che:

l'Atto Senato 2054, trasmesso dalla Camera dei deputati, introduce (all'articolo 1, comma 2) una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sul controllo dei bilanci dei partiti politici, disponendo retroattivamente che non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La verifica si applicherà solo ai rendiconti successivi al 2014;

in tal modo, i partiti politici incasseranno 45 milioni di euro, al netto dei controlli contabili-amministrativi, con il pretesto formale che da parte della Commissione di garanzia non sia stato possibile effettuare tale verifica in quell'arco temporale,

considerato, dunque, che:

si tratta, con tutta evidenza, di una gravissima sanatoria di tipo contabile e finanziaria, disposta in palese contrasto non solo con il criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma con quelli dell'equità e dell'equilibrio gestionale del bilancio pubblico;

la norma in oggetto ha, di fatto, esplicita valenza retro attiva, regolando impropriamente rapporti giuridici nati nel passato e morti nel passato alla decorrenza del termine. A tal riguardo, si rileva che la Corte costituzionale ha ricordato come il principio di irretroattività della legge - riconosciuto come principio generale dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del

codice civile - salvo quanto espresso nell'articolo 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale non ha ottenuto in sede costituzionale una garanzia specifica e, pertanto, non è del tutto interdetto al legislatore di emanare disposizioni che vengano a modificare la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Condizione essenziale è che «tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 302/2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009);

la specificità derogatoria del disegno di legge, a mero favore di alcune precise «libere associazioni» (ovvero i partiti politici), pone altresì una palese discriminazione nei confronti di tutti i soggetti privati che abitano l'ordinamento giuridico nazionale. L'elargizione di cospicue somme di denaro da parte dello Stato, in favore di taluni soggetti, oltretutto senza alcun riscontro analitico sulla loro correttezza gestionale, non pare compatibile con un moderno stato di diritto;

risulta, altresì, conseguentemente ed esplicitamente derogata la parte sanzionatoria del disegno di legge n. 149, del 28 dicembre 2013: ovvero, ai partiti politici con conti e gestione eventualmente irregolari e fraudolenti spetterà, in mancanza del riscontro analitico prescritto dalla legge quale presupposto per le erogazioni, il medesimo diritto di percepire denaro rispetto a quelli con esercizi finanziari redatti in conformità alla disciplina previgente;

perdura, inoltre, sotto il profilo sostanziale l'istituto del finanziamento pubblico ai partiti politici, poi camuffato nel «rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica», già abrogato dal popolo italiano con *referendum* popolare nel 1993, come pure perdura la scarsa trasparenza su finanziamenti privati ai medesimi soggetti, la cui piena conoscibilità è spesso ostacolata invocando la *privacy*,

rilevato, inoltre, che:

l'articolo 1, comma 2, differisce inoltre il termine per la presentazione ai Presidenti delle Camere della relazione sul giudizio di regolarità e conformità a legge di rendiconti 2013 (già differito dal 30 aprile al 30 giugno 2015 dal cosiddetto decreto milleproroghe) al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Anche tale disposizione risulta irragionevolmente introdotta dal legislatore a favore esplicito di un numero ristretto di interessati, inficiando la costituzionalità dell'intero provvedimento, che viene quindi a sommare proroghe e deroghe ad esclusivo beneficio dei soggetti summenzionati, in un ambito dove sarebbe semmai necessario accrescere trasparenza e rendere più stringenti le procedure di controllo;

rilevato, dunque, il palese contrasto del presente disegno di legge con gli articoli 3, 75 e 81 della Costituzione, nonché con diverse sentenze della Corte costituzionale, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2054.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori

ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria.

All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

EMENDAMENTI

1.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politico)*. - 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «aboliti.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.5

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)*. - 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici)* - 1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è stato erogato il

finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle, elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 1362, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La Corte dei Conti provvede alle verifiche analitiche per la corrispondenza tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.7

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Attribuzione alla Corte dei conti delle funzioni della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. L'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata 'Commissione'. La Commissione ha sede presso la Corte dei conti, che provvede ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Commissione è composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri cinque magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio presso la Corte dei conti il mandato dei cinque componenti aggiunti della Commissione non è immediatamente rinnovabile e cessa dopo un anno. La Commissione esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata la prova delle spese o entrate;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica".

2. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "al competente Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni".

3. All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni" e le parole "pronuncia della sezione" sono sostituite dalle seguenti: "pronuncia del Collegio".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

"17-bis. I collegi regionali di garanzia elettorale, ai fini del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, verificano anche che le spese e le entrate, da essi risultanti, siano state effettivamente

sostenute o percepite. Tale istruttoria in ordine alla conformità dei rendiconti, si svolge con le seguenti modalità:

a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

17-ter. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è competente all'accertamento del rispetto dei limiti di spesa per i singoli candidati previsti dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge con le modalità di cui al comma 17-bis.

17-quater. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali: di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale".».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di quattro unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario";

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*. - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di tre, unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di tre unità di personale, dipendenti

da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.11

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*). - 1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.12 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Ogni finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende cessato a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.13 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi*). - 1. Ogni genere di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.14 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Ogni forma di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende cessata a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.15 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Qualsiasi sistema di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, comma 1258 della legge n. 296 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.16 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Qualsiasi finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore del finanziamento di interventi in favore dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 77 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.17 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Qualunque forma di finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è dichiarata cessata a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello

Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinati al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.18 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. - 1. Tutti i finanziamenti pubblici per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono intesi cessati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.19 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)*. 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per il finanziamento di attività ricerca in ambito sanitario di cui all'articolo 12 del, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.20 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione della somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.21 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.22 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.23 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore della prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma dell'aprile 2009».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.24 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intende concluso a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore

del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.25 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si considera cessato a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.26 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Soppressione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici e riassegnazione di fondi)* - 1. Il finanziamento pubblico per i partiti e movimenti politici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, cessa a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto 149 del 2013. I risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle somme riguardanti gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, una unità proveniente dalla Guardia di Finanza e due unità di personale dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica

dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario";

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

2. È fatto divieto a enti, aziende e società private ovvero controllate o partecipate da soggetti pubblici o che comunque siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.27

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.28

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo, periodo, sostituire le parole da: «Per lo svolgimento» fino a: «la Commissione» con le seguenti: «Con la finalità di assicurarne la piena operatività, la Commissione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.29

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per lo svolgimento», con le seguenti: «Per assicurare il completamento e l'attuazione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.30

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge», con le seguenti: «adempiere alle funzioni ad essa affidate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.31

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dalla legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può altresì avvalersi di», con le seguenti: «è integrata da».

Conseguentemente, al primo periodo, sostituire le parole: «e di due unità», con le seguenti: «e da due unità».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.34 (testo 2)

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può altresì avvalersi», con le seguenti: «è tenuto ad avvalersi».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.35

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «altresì», con le seguenti: «, per un periodo non inferiore a dodici mesi,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.36

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo sostituire la parola. «altresì», con le seguenti: «previa pubblicazione del relativo curriculum,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.37

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «stabilmente».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.38

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione», con le seguenti: «di sei unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.39

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione», con le seguenti: «di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, e di tre unità provenienti dalla Guardia di Finanza, addette alle attività di revisione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.40

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «otto unità».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: «, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.41

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Sost. id. em. 1.40

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque unità», con le seguenti: «sette unità».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: «, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.42

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «dirigenti della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.43

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «funzionari della procura generale della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.44

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», con le seguenti: «magistrati della Corte dei Conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.45

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dipendenti della Corte dei Conti», inserire le seguenti: «in ruolo da almeno cinque anni.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.47

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.46

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile», con le seguenti: «e di una unità di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche centrali, con comprovata esperienza nell'attività di controllo contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.48

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «dipendenti della Ragioneria generale dello Stato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.49

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre» con le seguenti: «funzionari appartenenti ad altre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.50

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «dipendenti da altre» con le seguenti: «dirigenti di altre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.51

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dipendenti da altre amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «assunti da almeno sette anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.52

[CRIMI](#) (*), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (**)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «altre amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, uno dei quali proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(**) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da altre amministrazioni pubbliche», inserire la seguente:

«centrali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.54

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da altre amministrazioni pubbliche», inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.55

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «esperte» con le seguenti: «aventi titoli di studio e comprovata esperienza».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.56

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «esperte», inserire le seguenti: «aventi esperienza almeno decennale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.57

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile» aggiungere, in fine, le seguenti: «e in materia di false comunicazioni sociali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.58

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e diritto societario».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.59

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e fiscale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.60

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «e competenti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di illecito finanziamento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.61

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controllo contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento al controllo analitico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.62

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «contabile», aggiungere in fine, le seguenti: «iscritte all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno tre anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.63

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «contabile», aggiungere, in fine, le seguenti: «in possesso di diploma di laurea in discipline economico-amministrative o equipollenti che dispongano di una pregressa, comprovata esperienza amministrativa.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.64

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una delle quali proveniente dalla Guardia di Finanza».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.65

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.66

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente:

"Le sette unità di cui la Commissione può avvalersi ai sensi dei periodi precedenti non devono ricadere in nessuna delle condizioni incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi previste dalla legislazione vigente, né aver operato, ad alcun titolo, nell'ambito di fondazioni o alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, ovvero costituite o promosse da parlamentari, da chi ha svolto o svolge incarichi di

Governo, anche a livello locale, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.67

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti:

"Non possono rientrare tra le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale persone che siano o siano state condannate, imputate o indagate per reati societari. Alla condanna è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti e non si tiene conto dell'eventuale sospensione condizionale."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.68

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "Le unità aggiuntive di cui la Commissione si avvale ai sensi dei periodi precedenti non devono essere state condannate, imputate o indagate per reati contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.69

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prima dell'ottavo periodo è premesso il seguente: "I componenti di uno stesso sesso non possono eccedere la quota del 60 per cento della Commissione"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.70

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «le disposizioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n.190».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.71

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il termine di permanenza massima fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, che viene, ai fini della presente legge, ridotto di due anni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.72

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#) (*), [BOTTICI](#) (**)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Commissione verifica altresì che eletti, candidati o appartenenti ai partiti e movimenti politici in oggetto non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione. In caso positivo dispone che i partiti o movimenti siano esclusi dall'erogazione dei contributi previsti, per l'anno corrispondente».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.73

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Commissione accerta altresì che eletti, candidati o appartenenti ai partiti e movimenti politici in oggetto non abbiano riportato, nell'anno di riferimento, condanne per reati contro la pubblica amministrazione. In caso positivo dispone una ulteriore decurtazione delle erogazioni per i partiti o movimenti non inferiore al dieci per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.81

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.74 (testo 2)

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, sono assegnate ulteriori 10 unità di personale dipendente della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, con la stessa collocazione di cui al citato comma 3, per 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla verifica di conformità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012 sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutata nel limite massimo di 200.000 euro nel 2015 e di 400.000 euro nel 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.75

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. I dati relativi a tutti i finanziamenti, contributi, erogazioni, erogazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni e singoli esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2011, sono pubblicati, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera facilmente accessibile, nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.76

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo di adempiere alla pubblicazione di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 anche con riferimento ai i dati dei soggetti i quali non abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.77 (testo 2)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, sono assegnate ulteriori 10 unità di personale dipendente della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, con la stessa collocazione di cui al suddetto comma 3, per 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla verifica di conformità di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutata nel limite massimo di 200.000 euro nel 2015 e di 400.000 euro nel 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.78

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

«2. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, conclude il controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi 2013 e 2014, ai sensi del medesimo articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.79

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per il solo anno 2015, il termine di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.82

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici o che abbiano cessato la carica o abbiano svolto incarichi nei dieci anni precedenti.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.84

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di garantire che nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifichi compiutamente anche la conformità delle spese, effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, può avvalersi di ulteriori cinque unità di personale proveniente dalla Guardia di finanza per provvedere all'analisi dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi degli anni 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.85

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modalità per la verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici, dei movimenti politici e delle fondazioni politiche».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.86

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Al comma» a: «magistratura» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014» con le seguenti: «con il supporto funzionale della magistratura ordinaria e contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.87

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014» con le seguenti: «con il supporto funzionale della magistratura contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.88

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «relativi agli esercizi successivi al 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.89

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.90

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di cui all'articolo 9, comma 5, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono da intendersi riferiti all'anno successivo di entrata in vigore della presente legge».

1.91

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2013».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.92

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.93

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.94

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è inserito il seguente: "9-bis. *(Ruolo della Corte dei conti nei contratti dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)* - 1. Al fine di incrementare la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria dei partiti e dei movimenti politici, la Corte dei conti svolge i relativi controlli di conformità di cui alla presente legge in collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 9. La Corte dei conti dispone altresì le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.95

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «n. 2.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2. Comunica alla magistratura ordinaria le irregolarità di carattere penale, civile ed amministrativo riscontrate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.96

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e può disporre la confisca delle somme denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alle disposizioni vigenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.97

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «magistratura» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto della magistratura ordinaria, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.98

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto della magistratura contabile».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.99

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, in collaborazione con la Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.100

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Sost. id. em. 1.99

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, con il supporto funzionale della Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.101

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo aver effettuato il controllo analitico di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non hanno ottemperato alle disposizioni vigenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.102

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, come modificato dal presente articolo,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.103

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.104

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e l'invia alla Guardia di finanza e alla Corte dei conti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.105

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «all'esercizio 2013» con le seguenti: «all'esercizio 2012».

1.106

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.107

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.108

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.109

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.110

[BOTTICI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#) (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non vi riscontra irregolarità o difformità dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, né altra forma di inottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 96».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.111

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000». ù

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.112

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino a euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-ter. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.113

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "pari all'importo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo";

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo";

d) al comma 5, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo", nonché le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalla seguente: "le";

f) al comma 7, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al totale dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.114

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intero"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.115

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi".

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.116

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo", sono sostituite dalle seguenti: "pari al quadruplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.117

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo", sono sostituite dalle seguenti: "pari al triplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.118

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "pari all'importo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.119

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quarantacinque per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.120

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo"

sono sostituite dalle seguenti: "fino al quaranta per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.121

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino a un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al trenta per cento"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.122

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.123

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.124

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "decimo" e le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.125

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: "ventesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo" e le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intero"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.126

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «"il» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalle seguenti: "il triplo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.127

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalle seguenti: "il doppio"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.128

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "i due terzi delle" sono sostituite dalla seguente: "le"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.129

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti: "fino al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quadruplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.130

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al triplo dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.131

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al doppio dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.132

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "fino al limite dei due terzi dell'importo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al totale dell'importo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.133

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «inferiore al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 45 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.134

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.135

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.136

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sia presente una persona condannata, indagata o imputata per delitto non colposo, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettante"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.137

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.138

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Id. em. 1.37

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.139

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.140

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.141

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.142

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.143

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.144

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.145

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.146

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.147

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.148

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.149

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.150

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.151

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.152

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.153

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.154

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro".

b) al comma 6, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 10.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.155

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «tra 0 e» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 50 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 50 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.156

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 75 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 75 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.157

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 0 e 90 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 90 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.158

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «0 e» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 300 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.159

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento" e le parole: "tra 30 euro e 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "tra 0 e 1.000 euro"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.160

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Al comma» a: «e sezioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4 sopprimere le parole: «e sezioni territoriali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.161

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole: «e sezioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.162

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «, a prescindere dal numero dei dipendenti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.163

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «incluse quelle», con la seguente: «ove».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.165

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.167

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.169

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.170

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 95 e del 99 per cento dell'importo spettante";

b) al comma 2, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "terzo"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.172

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni volte a introdurre benefici contabili ed amministrativi per i partiti e i movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.173

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici in assenza di trasparenza e controllo dei loro rendiconti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.174

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni in caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*".

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di

irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni".

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "indicati al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo".

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "indicati nel comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo".

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: "previsti dal comma 1, lettere d) ed e)", sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 1-quater".

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni".

9. il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società-assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà".

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto".

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ai partiti politici e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro".

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni".

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*bis*. - (*Pene accessorie*). - 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.2

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*). I diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.4 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [EATTORI](#), [EUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «in favore di» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni, eletti ed esponenti politici».

1.0.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Alle persone giuridiche è fatto divieto di destinare, sotto qualunque forma e per qualunque

importo, finanziamenti, contributi, erogazioni, denaro o altra forma di altre utilità in favore di fondazioni politiche».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

1.0.6 (testo 2)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Per il solo anno 2015, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in deroga a quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, sono assegnate al Fondo per le emergenze nazionali della Protezione civile. Le relative risorse sono, a tal fine, riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

2.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.2

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. Enti e società pubbliche, enti, aziende e società controllate o partecipate da enti o società pubbliche, nazionali o locali, titolari di concessioni pubbliche, non possono finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso singoli dirigenti, partiti, movimenti o loro articolazioni, anche locali, nonché istituzioni, fondazioni e associazioni presiedute o dirette o di cui facciano parte persone che siano o siano stati titolari di incarichi di Governo a livello nazionale, regionale o locale, membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblea elettive regionali o locali. Lo stesso divieto si applica ad istituzioni, fondazioni o associazioni che dedicano la loro attività al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. Ai dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società che abbiano rapporti di committenza con la pubblica amministrazione è fatto divieto di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, singoli esponenti politici nonché alle istituzioni, fondazioni e associazioni a questi riferibili.

2. Le società per azioni e le società le cui quote siano diffuse al pubblico sono tenute ad indicare analiticamente nei loro bilanci le spese sostenute per pubblicità e per le relazioni istituzionali con l'indicazione dei soggetti destinatari delle erogazioni effettuate per le predette finalità».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 2. - (Divieti al finanziamento ai partiti ed ai movimenti politici) - 1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto ovvero l'erogazione di qualunque utilità da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere o partecipino a bandi relativi a concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, anche minoritaria a partiti e movimenti politici, a chi ricopra, o abbia ricoperto cariche elettive o di nomina politica, in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato, ad associazioni, fondazioni o altri enti collegati ai soggetti predetti. Il divieto si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che abbiano avuto rapporti di appalto o subappalto, incarichi di consulenza o di prestazione professionale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.5

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2016 le sanzioni previste dalle disposizioni in materia di trasparenza, correttezza e controllo dei rendiconti dei partiti politici sono triplicate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.6

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, correttezza e controllo dei rendiconti dei partiti politici sono uniformemente aumentate nella misura del cento per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli anni per i quali la Commissione non abbia potuto effettuare, nei termini previsti e con le modalità disposte dalla legge nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo sui rendiconti si intende effettuato con esito negativo e non conforme alla legge. Non si procede pertanto all'erogazione delle quote dei contributi spettanti ai

partiti a titolo di rimborso delle spese per la campagna elettorale e a titolo di cofinanziamento. Le somme conseguentemente risparmiate vengono acquisite al bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.8

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione pubblica i nomi dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non ancora resi pubblici per mancanza del consenso degli interessati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Commissione trasmette alla guardia di finanza i nomi dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, al fine di procedere alla verifica di quanti, tra questi, abbiano avuto rapporti di committenza, lavoro o consulenza con le pubbliche amministrazioni o gli enti e società pubbliche a livello nazionale e locale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Dopo» a: «dall'anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità di finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro od altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le erogazioni a partire dall'anno 2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

2.0.2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità di finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro od altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, non si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le erogazioni a partire dall'anno 2013».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI

3.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.2

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «successivi al» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2011, sono pubblicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2013, sono pubblicati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.4

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* I dati relativi a tutti finanziamenti, contributi, erogazioni, dazioni di denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste, associazioni, fondazioni ed esponenti politici, per qualunque ammontare, relativi agli anni successivi al 2012, sono pubblicati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano, indipendentemente dall'acquisizione del consenso dei soggetti interessati ai dati».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «giuridica» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Non può ricevere contribuzioni pubbliche di alcun genere il partito o movimento che abbia ricevuto erogazioni a qualsiasi titolo da una persona fisica o una persona giuridica il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero, imputato, per uno dei delitti di cui agli articoli 644, 648, 648-*bis*, 648-*ter*, e 648-*ter*.1 del codice penale, agli articoli 2621, 2622 e 2635 del codice penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia ovvero per un delitto di criminalità organizzata, anche se commesso all'estero. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato anche indirettamente. Il divieto si applica altresì ai casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta della parti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.6

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Non può ricevere contribuzioni pubbliche di alcun genere il partito o movimento che abbia ricevuto erogazioni a qualsiasi titolo da una persona fisica o una persona giuridica la cui struttura societaria non consenta l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo o i cui amministratori non rispondano ai requisiti di onorabilità di cui alla Direttiva MEF 24 giugno 2013. Agli effetti di quanto previsto dal presente comma, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «condannati» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Non sono erogati o, se già erogati, vengono revocati, gli importi spettanti a partiti che, a decorrere dal 2013 abbiano ricevuto contributi a qualsiasi titolo da soggetti, fisici o giuridici, risultanti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Non sono erogati o, se già erogati, vengono revocati, gli importi spettanti a partiti che, a decorrere dal 2013 abbiano ricevuto contributi a qualsiasi titolo da soggetti, fisici o giuridici, risultanti condannati per i reati fiscali, tributari o societari».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.9

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse le seguenti parole: "Gli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

3.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «La presente legge entra» con le seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 entrano».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Sanatoria contabile e finanziaria per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte ad introdurre benefici contabili ed amministrativi per i partiti e i movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte a permettere l'erogazione di contributi a partiti e movimenti politici in assenza di controllo contabile analitico».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni volte a sanare le conseguenze del mancato controllo analitico sui rendiconti dei partiti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici in assenza di trasparenza e controllo analitico dei loro rendiconti».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.6

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «e sanatoria contabile per i partiti e i movimenti politici riferita agli anni finanziari 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni diverse a vantaggio dei partiti e movimenti politici».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S

Tit.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#) (*)

Precluso

Al titolo aggiungere le seguenti parole: «ed esclusione delle sanzioni per gli anni 2013 e 2014».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5 S

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1559 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2054 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.37, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.0.6 (testo 2), 1.74 (testo 2) e 1.77 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.15 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.34 (testo 2).

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Mazzoni sul disegno di legge n. 2054

Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo per votare modifica l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni assegnate dal decreto-legge n. 149 del 2013, che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici. Noi abbiamo fatto

una normativa che impone ai partiti degli obblighi per poter accedere ai rimborsi spese relativi agli anni precedenti. Questa normativa non riesce a trovare applicazione, non per colpa dei partiti, che sono pronti a offrire i rendiconti chiesti, ma perché non sono state create le condizioni perché questi vengano effettivamente esaminati. E allora, cosa dovremmo fare? Abolire i rimborsi? Non ritengo sia questo né lo spirito, né la lettera della legge. Siamo di fronte a un dato di fatto: l'impossibilità di dare piena esecuzione alla normativa non dipende da una mancanza dei partiti che devono presentare il rendiconto, ma da chi era chiamato a controllare e non è stato in grado di farlo. Una questione tecnica, dunque, ma il dibattito, sia in Commissione che in Aula, ha assunto un significato più profondo e diverso, che l'appassionata relazione del senatore Gotor ha colto in pieno. La questione tornata in primo piano è quella dei partiti e dei fondamenti stessi della democrazia. La domanda è: può esistere una democrazia senza partiti? Rousseau era convinto di sì, anzi sosteneva che la democrazia fosse possibile solo senza partiti. È da quella originaria impostazione che sono poi nati il Partito Comunista sovietico e il Partito Nazionalsocialista tedesco, che si consideravano partiti pienamente democratici, anzi più democratici di tutti, proprio perché erano stati in grado di formare una democrazia senza partiti.

Veniamo quindi al tema del finanziamento pubblico ai partiti, che non è un tema nuovo, perché sappiamo bene che, soprattutto da Tangentopoli in poi, una larga parte dell'opinione pubblica si è espressa in modo chiaro per l'abolizione di quel finanziamento. È una questione cruciale, questa, che attiene alla qualità della democrazia. Un partito che non fruisce di finanziamento pubblico, infatti, non è automaticamente un modello di democraticità interna che provi che il partito appartiene effettivamente a chi lo vota e non a chi ci mette dentro i soldi per farlo funzionare o a chi controlla i meccanismi comunicativi attraverso i quali si aggrega la platea dei componenti il partito, perché, dove non ci sono partiti, dove non c'è finanziamento pubblico, qual è il meccanismo che rischia di instaurarsi e che si è già instaurato? Il deputato, il rappresentante, raduna le risorse necessarie a farsi eleggere da *lobbies* esterne ai partiti e dopo dovrà rendere conto non al partito nel quale è stato eletto, ma a chi lo ha sostenuto finanziariamente. I partiti, pur con i tanti errori e con le degenerazioni corruttive che hanno contrassegnato la loro storia recente, hanno comunque svolto una grandissima e insostituibile funzione democratica.

La storia ci ha mostrato che le democrazie senza partiti non hanno funzionato e hanno prodotto regimi spesso totalitari.

Su questo provvedimento è stata fatta in queste settimane molta controinformazione, legittima per carità, ma sempre nel solco di delegittimare i partiti che pure restano uno dei cardini della democrazia. Le degenerazioni che ci sono state in passato e di fronte alle quali la classe politica non ha saputo far maturare i necessari anticorpi impongono il varo di norme che garantiscano la massima trasparenza sulle fonti di finanziamento. Ebbene: questa legge - o leggina come è stata definita - non è né una furbata né un mezzo surrettizio di aggirare norme precedenti. Questo intervento tampone si è infatti reso necessario per l'impossibilità della Commissione di garanzia di assolvere al proprio compito, a causa di una insufficiente dotazione organica. Pertanto, la responsabilità degli inadempimenti questa volta non può certo essere ascritta ai partiti, i quali invece hanno presentato la documentazione richiesta dalla normativa vigente, peraltro corredata dalla necessaria certificazione di società contabili accreditate. Occorre salvaguardare, quindi, il legittimo affidamento dei partiti politici sulla erogazione dei contributi ad essi spettanti, secondo la disciplina vigente, una volta che siano state espletate le formalità previste.

Questo provvedimento, insomma, serve a correggere le inefficienze che si sono determinate in fase di applicazione della legge n. 96 del 2012, assegnando finalmente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti una dotazione organica adeguata per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

Non si tratta tanto di sanare un'irregolarità, quanto di introdurre i necessari correttivi per una corretta applicazione delle disposizioni sul funzionamento della Commissione di garanzia e sulla sua attività di controllo.

Ma perché siamo arrivati a questo punto? Perché gli interventi normativi precedenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti non sono stati sufficientemente meditati, e dettati dall'imperante clima di avversione nei confronti dei partiti i quali - come è riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione - costituiscono lo strumento attraverso cui i cittadini possono concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale.

Pertanto, dopo il sostanziale fallimento della norma che consente ai contribuenti di destinare al finanziamento di un partito politico il due per mille della propria imposta sul reddito, appare indispensabile un nuovo intervento normativo, per assegnare ai partiti almeno le risorse economiche minime necessarie per lo svolgimento della loro attività.

Ma l'urgenza di questa legge deriva anche e soprattutto dall'esigenza di riconoscere la cassa integrazione guadagni straordinaria al personale dei partiti, forse gli unici lavoratori italiani che sono rimasti esclusi dalla protezione degli ammortizzatori sociali garantiti dallo Stato a una vastissima platea di dipendenti per fronteggiare le conseguenze della lunga crisi economica.

Negare l'estensione della cassa integrazione ai dipendenti di un partito che ha cambiato nome, ossia per una mera formalità, non sarebbe un atto di totale ingiustizia?

Così come lo sblocco di finanziamenti già stanziati servirà anche al pagamento dei fornitori di beni e servizi.

Quindi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015

Sulla proposta di risoluzione n. 1, il senatore Maurizio Rossi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulle proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 4, il senatore Maurizio Rossi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 2054:

sull'emendamento 1.92, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 1, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 3, il senatore De Cristofaro avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Idem, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Parente, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stefani, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Dario Stefano ha costituito all'interno del Gruppo la componente "La Puglia in Più-Sel".

Conseguentemente il senatore Stefano cessa di far parte della componente "Sinistra Ecologia e Libertà".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta dell'8 ottobre 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM (2015) 341 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 97*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Amati Silvana, Malan Lucio, Fedeli Valeria, Airola Alberto, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Anitori Fabiola, Battista Lorenzo, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio, Bonfrisco Anna Cinzia, Borioli Daniele Gaetano, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Campanella Francesco, Capacchione Rosaria, Cappelletti Enrico, Casson Felice, Castaldi Gianluca, Catalfo Nunzia, Ceroni Remigio, Chiti Vannino, Cioffi Andrea, Cirinna' Monica, Compagna Luigi, Cotti Roberto, Crimi Vito Claudio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, De Petris Loredana, Di Biagio Aldo, Di Giorgi Rosa Maria, Donno Daniela, Endrizzi Giovanni, Esposito Giuseppe, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fattori Elena, Favero Nicoletta, Finocchiaro Anna, Fornaro Federico, Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Galimberti Paolo, Gatti Maria Grazia, Gentile Antonio, Ghedini Rita, Giannini Stefania, Giarrusso Mario Michele, Girotto Gianni Pietro, Granaola Manuela, Lanzillotta Linda, Lezzi Barbara, Lo Giudice Sergio, Lucidi Stefano, Manassero Patrizia, Mancuso Bruno, Mangili Giovanna, Maran Alessandro, Margiotta Salvatore, Marino Luigi, Marton Bruno, Mattesini Donella, Merloni Maria Paola, Messina Alfredo, Micheloni Claudio, Minniti Marco, Molinari Francesco, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Pagliari Giorgio, Paglini Sara, Pegorer Carlo, Pepe Bartolomeo, Petrocelli Vito Rosario, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Puglia Sergio, Puppato Laura, Repetti Manuela, Rizzotti Maria, Romani Maurizio, Romano Lucio, Rossi Gianluca, Santangelo Vincenzo, Schifani Renato, Sciascia Salvatore, Scibona Marco, Serra Manuela, Simeoni Ivana, Spilabotte Maria, Susta Gianluca, Tarquinio Lucio, Taverna Paola, Vaccari Stefano, Vacciano Giuseppe, Valentini Daniela, Zanda Luigi, Lo Moro Doris, Lumia Giuseppe

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)

(presentato in data 14/10/2015);

S.54 approvato dal Senato della Repubblica

C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bottici Laura, Paglini Sara, Taverna Paola, Catalfo Nunzia, Blundo Rosetta Enza, Airola Alberto, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Ciampolillo Lello, Donno Daniela, Fattori Elena, Fucksia Serenella, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Nugnes Paola, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto (2093)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 in materia di cedolare secca e al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 sull'attestato di prestazione energetica (2094)

(presentato in data 13/10/2015);

senatore Maran Alessandro

Disposizioni per l'"Unificazione delle forze di polizia" (2095)

(presentato in data 13/10/2015);

senatori Serra Manuela, Scibona Marco, Giarrusso Mario Michele, Montevecchi Michela, Buccarella Maurizio, Lezzi Barbara, Nugnes Paola, Mangili Giovanna, Puglia Sergio

Abolizione dell'insegnante unico nella Scuola primaria e linee guida di indirizzo (2096)

(presentato in data 14/10/2015);

Regione Calabria

Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro - Istituzione di una zona economica speciale (ZES) (2097)

(presentato in data 13/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Iniziativa Popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092) previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.9 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.200, C.250, C.273, C.274, C.349, C.369, C.463, C.404, C.494, C.525, C.604, C.606, C.647, C.707, C.794, C.836, C.886, C.945, C.1204, C.1269, C.1443, C.2376, C.2495, C.2794, C.3264);

(assegnato in data 14/10/2015).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 13 ottobre 2015 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Simeoni, Mussini, Gambaro, Maurizio Romani, Bignami e Casaletto. -"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procedura di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevista dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178" (*Doc. XXII*, n. 25).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 novembre 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 13 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 6 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, tre decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Consolidamento di zone a difesa del centro abitato del Comune di Castronovo di Sicilia (Palermo): interventi sul costone roccioso a monte delle contrade S. Marco - Batia - S. Vitale - Piedimonte - II intervento". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 622);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "Sistemazione di movimenti franosi in località Mercato, con stabilizzazione dei versanti interessati, consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai fenomeni franosi". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 623);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Lavori di completamento della sistemazione geotecnica del costone roccione sottostante il Castello ed incombente nel centro abitato del Comune di Longano (Isernia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 624).

Con lettere in data 8 ottobre 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gallipoli (Lecce), Isola Rizza (Verona), Felino (Parma), Casoria (Napoli), Rossa (Vercelli), Stienta (Rovigo).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Fernando Ferroni a Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (n. 49).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettera in data 9 ottobre 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0303, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo (rifusione) RECAST.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 129/1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 settembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2015/G con la quale è stata approvata la relazione concernente "l'attività del Commissario straordinario del Governo per le problematiche connesse all'affollamento degli istituti carcerari".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 621).

Interpellanze

[ASTORRE](#), [COLLINA](#), [FABBRI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

i cinema e i teatri nel nostro Paese hanno da sempre costituito un patrimonio, sia come veicolo di cultura e costumi, sia come luogo di aggregazione sociale;

le strutture che ospitano cinema e teatri necessitano di grandi superfici e volumi indispensabili, affinché il servizio reso garantisca le condizioni indispensabili di sicurezza, requisiti tecnici e di *comfort*;

considerato che:

negli ultimi anni il settore è in forte crisi, anche a causa di una fiscalità sugli immobili, il cui peso è divenuto insostenibile;

l'incremento dei contributi locali (Imu, Tasi, Tari) è stato pari al 400 per cento e tale imposizione non tiene in debito conto la peculiarità delle sale e dei teatri;

appare necessario a parere dell'interrogante, nella tassazione, considerare la specificità degli immobili in questione, per non penalizzare un comparto che svolge funzioni non solo culturali, ma anche di socializzazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per alleggerire la pressione fiscale sul settore, così da contribuire al suo rilancio;

se abbiano intenzione di procedere ad un abbattimento consistente dei tributi locali per il settore, anche attraverso un abbattimento delle rendite catastali e delle imposte connesse, per una percentuale almeno pari al 50 per cento.

(2-00309)

Interrogazioni

PEGORER - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

negli scorsi giorni, alcuni organi di stampa del Friuli-Venezia Giulia hanno riportato la notizia di un reiterato tentativo di sfratto di 2 coniugi da un edificio del demanio della Difesa a Trieste. L'episodio riguarda un settantenne, ex sottoufficiale dell'Esercito italiano, specialista artificiere antisabotaggio, che ha vantato, nella sua lunga carriera, pericolose missioni fuori area in Bosnia, Kosovo e Macedonia, e la moglie invalida;

i coniugi, nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili della Difesa, nel giugno 2014 avevano ricevuto una prima proposta per l'acquisto del loro appartamento, che consta di 120 metri quadrati e, a quanto pare, sarebbe in uno stato fatiscente, per una cifra fissata di 130.000 euro;

gli inquilini erano ricorsi al Presidente della Repubblica per ottenere una proroga dello sfratto, dimenticando però di comunicarlo anche al Comando militare del Nord-Est, con sede a Padova, che provvede ad eseguire le procedure di sfratto. Il Comando militare aveva inviato ai coniugi l'ordine di abbandonare lo stabile entro il 27 settembre 2015, pena lo sgombero coatto nella giornata del 7 ottobre; l'ufficio preposto, di fronte al documento di ricorso al capo dello Stato, sembrava aver concesso altri 90 giorni di proroga, in attesa della risposta del Presidente;

in ogni caso, l'8 ottobre 2015 un addetto alle operazioni di sgombero si è ripresentato nell'appartamento con una nuova notifica di sfratto entro le 24 ore successive;

il giorno successivo, il 9 ottobre 2015, si sono ripresentati nello stabile alcuni militari con ambulanza al seguito, probabilmente per trasportare la moglie disabile dell'ex sottoufficiale, per eseguire lo sfratto, ma hanno poi desistito, considerato lo stato di tensione crescente, l'arrivo di altri militari e di giornalisti accorsi sul posto per documentare l'accaduto;

gli organi di stampa hanno altresì reso noto che, per il tramite di un intervento telefonico, realizzato da un parlamentare locale, dopo un colloquio con il Ministro, sarebbe stato sospeso il provvedimento di sfratto immediato;

considerato che:

nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previste misure a tutela e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni sono previste misure in favore di particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di *handicap* grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

tenuto conto, altresì:

della condizione 1) del parere espresso dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato e IV Commissione permanente della Camera dei deputati sull'atto di Governo n. 167, ovvero che sia opportuno estendere la protezione degli utenti portatori di *handicap*, consentendo anche a coloro che hanno avuto il riconoscimento dell'*handicap* grave, dopo il 31 dicembre 2010, la permanenza nella conduzione dell'alloggio, con il pagamento del canone pagato a quella data, ovvero del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

del decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2015, in particolare nell'art. 2, che pone le condizioni per le deroghe dei limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte dal Ministro in indirizzo in merito alla vicenda riportata in premessa;

se non ritenga opportuno predisporre ogni iniziativa volta ad evitare il reiterarsi di simili eventi.

(3-02284)

RICCHIUTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

sugli organi di stampa (articolo de "la Repubblica", in cronaca di Bari, del 9 ottobre 2015) è apparsa la notizia inerente a un problema che in realtà non dovrebbe essere considerato come tale;

a quanto sembra, operai e operaie dello stabilimento FIAT di Melfi (Potenza) non possono più indossare la tuta da lavoro blu ma sono costretti a usarne una bianca;
il bianco, notoriamente, non è il colore migliore per nascondere le macchie, quale ne sia l'origine;
in particolare le dipendenti non riescono a nascondere efficacemente ciò che, evidentemente, per tutte le donne è un aspetto della propria intimità;
capita altresì che le operaie debbano sopportare gli sguardi indiscreti e gli atteggiamenti ridanciani di qualche collega cafone;
alle proteste delle rappresentanze sindacali, la direzione aziendale avrebbe risposto che saranno fornite delle *culotte*;
a parere dell'interrogante è opportuno inviare alle dipendenti dello stabilimento melfitano della FIAT un messaggio di solidarietà e d'incoraggiamento, nella certezza che questi indegni atteggiamenti siano superati da nuove disposizioni circa il colore della divisa da lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inviare, al più presto, ispettrici del lavoro nello stabilimento FCA di Melfi, onde verificare le condizioni del più scrupoloso rispetto della dignità della persona, come richiesto dall'art. 6 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970 e dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

(3-02285)

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna, con lo scopo di finanziare campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada, analisi cliniche, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; per il finanziamento del fondo è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

la norma prevede che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, violi gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, venga punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro, poi destinati al fondo contro l'incidentalità notturna;

la stessa norma prevedeva che nei 3 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanasse il relativo regolamento di attuazione; non essendo stato emanato il decreto ministeriale attuativo, di fatto, la sanzione aggiuntiva non è mai stata applicata;

successivamente con l'articolo 3, comma 55, lettera *c*), della legge n. 94 del 2009, che ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 195 del codice della strada, la normativa è stata modificata: al posto della sanzione aggiuntiva è stata introdotta la previsione dell'incremento di un terzo delle sanzioni ed ammende correlate ad una serie di illeciti stradali, nel caso in cui gli stessi vengano commessi dopo le ore 22 e prima delle ore 7, incremento espressamente previsto per alimentare il fondo contro l'incidentalità notturna;

il 30 marzo 2011 il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri delle infrastrutture, e dell'economia e della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2011, ha definito le modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie destinate al fondo contro l'incidentalità notturna. Sono state altresì precisate le modalità di versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-*bis*;

gli uffici di polizia locale che accertano le violazioni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Ministero dell'interno le medesime violazioni, l'incremento di cui al citato art. 195 e l'ammontare

complessivo delle somme effettivamente versate dai trasgressori;
gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, del codice della strada sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 117 del 2007, con provvedimento del Ministero dell'economia adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno;

il codice della strada all'articolo 208, commi 3 e 3-*bis*, prevede che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'economia, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle citate finalità e trasmetta annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell'anno precedente;

premesso ancora che con ordine del giorno presentato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo all'AS 859 e connessi, "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274", approvato dal Senato in testo unificato in data 10 giugno 2015 (l'ordine del giorno G6.0.2 è stato accolto dal Governo), si impegnava il Governo ad aumentare dal 20 al 50 per cento la quota dell'ammenda destinata al fondo contro l'incidentalità notturna, qualora il reato fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;

premesso infine che con avviso pubblico "Prevenzione e contrasto al disagio giovanile" del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato per dare attuazione alla risoluzione ONU approvata nel marzo 2015, al fine, tra gli altri, di contrastare l'incidentalità stradale causata dell'uso di droga e alcol, sono state poste a carico del fondo contro l'incidentalità notturna 2.500.000 euro dei totali 8.500.000 previsti per il finanziamento del progetto;

considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna delle comunicazioni previste e la relazione che il Parlamento dovrebbe ricevere ogni anno è stata redatta solo dal Ministero dell'istruzione e solo nel 2011,

si chiede di sapere:

quale sia ad oggi l'entità del fondo contro l'incidentalità notturna a seguito dei proventi derivanti dall'incremento della sanzione amministrativa;

se e come siano stati fino ad oggi utilizzati i proventi del fondo, con quale criterio e con quale procedura;

come e quando verranno presentate al Parlamento le relazioni previste *ex lege*;

se ad oggi siano state compiute verifiche sull'efficacia dei progetti rispetto alla finalità del fondo e con quali risultati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare tutte le misure possibili al fine di applicare la massima trasparenza sulle destinazioni e sulle modalità di scelta dei progetti da finanziare;

se non ritengano opportuno aumentare dal 20 al 50 per cento la quota dell'ammenda destinata al fondo contro l'incidentalità notturna, qualora il reato fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

(3-02286)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che i laureati in Medicina e chirurgia, iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale, sono ammessi, in caso di domanda in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in Medicina generale (MMG), di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; tuttavia non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;

considerato che:

in virtù della disposizione normativa citata, le Regioni dispongono annualmente la pubblicazione di un apposito avviso pubblico per coloro che sono in soprannumero al corso. Nell'anno in corso, però, per il

triennio 2015-2018, la Regione Emilia-Romagna non ha pubblicato tale avviso, al contrario di altre Regioni che, invece, hanno adempiuto a tale incombenza;
risulta agli interroganti che l'Assessorato per le politiche per la salute dell'Emilia-Romagna aveva confermato che il citato avviso pubblico sarebbe stato pubblicato e che i ritardi erano dovuti solo a problemi burocratici di prassi. Successivamente, a metà del mese di settembre 2015 si è appreso, per le vie brevi, da alcuni laureati che il bando non sarebbe stato pubblicato per ragioni di natura economica; considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

diverse Regioni, fra le altre la Sardegna, la Puglia, il Piemonte, la Liguria, l'Abruzzo e la Campania, pubblicavano il bando nei tempi utili ai fini dell'iscrizione al corso per tutti coloro che risultavano in soprannumero. Attualmente, tali bandi, pubblicati nel luglio 2015, risultano scaduti;

risulta evidente, a parere degli interroganti, che l'operato della Regione Emilia-Romagna ha, quanto meno, arrecato grave disagio a molti giovani laureati in Medicina e chirurgia, ai quali è stata, nei fatti, impedita o resa maggiormente onerosa una libera e consapevole decisione, volta alla scelta di iscrizione ai medesimi corsi in altre regioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato dei provvedimenti o intenda adottarne al fine di affrontare e risolvere le criticità evidenziate.

(3-02287)

SERRA, DONNO, GIARRUSSO, MANGILI, MORRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

alcuni insegnanti della provincia di Cagliari (R. M., M. P., S.V. P., M. A., M.A. F.) risultano essere vincitori della procedura selettiva indetta dalla facoltà di Scienze della formazione primaria di Cagliari per la selezione di due *tutor* organizzatori e di trenta *tutor* coordinatori (per le attività di tirocinio relative al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria), così come risulta dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 16 febbraio 2015;

per assicurare lo svolgimento delle funzioni tutoriali per l'anno accademico 2015/2016, con decreto interministeriale n. 623 del 13 agosto 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, statuiva che "il contingente attribuito per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria in scadenza il 10 settembre 2015, nonché presso i percorsi del II ciclo di abilitazione per la classe di concorso 77/A, ove attivati, è prorogato limitatamente all'anno scolastico 2015 /16". A seguito di tale proroga, risultava, quindi, confermato il contingente di 17 unità a favore della Regione Sardegna in virtù del precedente decreto interministeriale n. 210 del 2013, già, peraltro, prorogato nell'anno 2014;

il decreto n. 623, di conferma del contingente, veniva trasmesso dal Ministero a tutti i direttori generali degli uffici scolastici regionali con nota protocollo n. 25454 del 13 agosto 2015, in cui veniva precisato che "la proroga conferma i contingenti già assegnati alle singole università e, ove nel frattempo non si sia proceduto con nuove selezioni o sostituzioni, il personale già utilizzato";

nonostante ciò, l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sardegna disattendeva le prescrizioni impartite dal Ministero, con il decreto del direttore generale protocollo AOODRSA.REG.UFF. n. 9860 del 27 agosto 2015, trasmesso con nota protocollo AOODRSA.REG.UFF. n. 9861 di pari data, confermando i *tutor* già impiegati nel precedente anno accademico, in luogo di attingere dalla graduatoria valida ed efficace, già approvata con il citato decreto del direttore generale n. 52, e, quindi, procedere alla nomina dei ricorrenti;

considerato che:

successivamente, con diffida trasmessa a mezzo di posta elettronica, in data 29 agosto 2015, all'USR della Sardegna gli insegnanti in questione sostenevano e lamentavano l'adozione di una condotta illegittima da parte dell'amministrazione e chiedevano, al contempo, il riconoscimento del proprio diritto alla nomina in qualità di *tutor* per l'anno accademico 2015/2016. Tuttavia a tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto;

a parere degli interroganti emerge, e ragionevolmente, la violazione da parte dell'USR della Sardegna

dei provvedimenti ministeriali. Invero, con la nota protocollo n. 25454 del 13 agosto 2015 il Ministero richiamava l'attenzione dei direttori generali degli USR sulla circostanza che, ferma la proroga dei contingenti dei *tutor*, il personale già impiegato nel precedente anno accademico poteva essere confermato solo nel caso in cui non fossero state, *medio tempore*, indette nuove selezioni;

è chiaro ed evidente che se si fosse dato luogo alle nuove selezioni e fosse stata, di conseguenza, approvata la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione avrebbe dovuto attingere da quest'ultima i soggetti da nominare, in luogo della conferma di quelli precedenti;

l'USR sardo, nonostante fosse a conoscenza della nuova graduatoria di merito, approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 16 febbraio 2015, decideva, nonostante ciò, di confermare i *tutor* del precedente anno accademico, ledendo, in tal modo, i diritti acquisiti degli insegnanti in oggetto. Tale provvedimento, non in linea con le prescrizioni impartite è, ragionevolmente, illegittimo in quanto emesso in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché delle disposizioni normative in materia secondo cui per accedere ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni è necessario espletare una procedura concorsuale;

considerato altresì che:

il provvedimento appare, a giudizio degli interroganti, irragionevole, in quanto non si comprende la *ratio* adottata dall'amministrazione nell'indire la procedura selettiva, con tutto ciò che ne consegue in termine di oneri economici e di impiego di risorse pubbliche, dato che la relativa graduatoria, valida ed efficace, non è stata utilizzata. Non si comprende il vero motivo per il quale l'USR non abbia inteso adottare la graduatoria;

risulta ragionevole ritenere, a parere degli interroganti, che gli insegnanti debbano veder riconosciuto il loro diritto ad essere nominati *tutor* per l'anno accademico 2015/2016. In tal senso la facoltà di Scienze della formazione primaria dell'università di Cagliari, all'esito della procedura di concorso approvata con decreto del direttore generale n. 52 del 2015, riconosceva il loro diritto al conferimento dell'incarico;

l'assegnazione degli incarichi avviene sulla base dei criteri obiettivi statuiti dal Ministero (nomina dei soggetti vincitori di procedure selettive e, solo in subordine, conferma dei precedenti nominati), senza alcuna discrezionalità da parte degli USR;

la conferma, evidentemente illegittima, di persone, in qualità di *tutor*, prive di titolo e la conseguente esclusione, con grave svantaggio, di coloro che utilmente, invece, sono collocati in una graduatoria di merito, impedisce a chi ne è realmente legittimato di essere regolarmente nominato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia adottato dei provvedimenti o intenda adottarne al fine di chiarire la vicenda;

quali iniziative intenda adottare al fine di addivenire al riconoscimento del diritto degli insegnanti in questione e alla nomina di supervisori di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria dall'USR della Sardegna e ottenere, dunque, che le amministrazioni competenti provvedano ad assegnarli legittimamente ai loro incarichi.

(3-02288)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PUPPATO](#), [LO GIUDICE](#), [PUGLISI](#), [SCALIA](#), [IDEM](#), [PEZZOPANE](#), [MORGONI](#), [CIRINNA](#), [PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [ANGIONI](#), [ORELLANA](#), [GAMBARO](#), [SOLLO](#), [COMPAGNONE](#), [BIGNAMI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [MATTESINI](#), [ALBANO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 1, comma 22, lett. g), della legge n. 94 del 2009 ("pacchetto sicurezza") stabilisce l'obbligo dell'esibizione del permesso di soggiorno per qualsiasi atto inerente al rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di natura amministrativa, compresa quindi l'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati;

quindi, per registrare un figlio alla nascita è obbligatorio presentare il permesso di soggiorno;

la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 emanata dal Ministero dell'interno sancisce tuttavia che: "Per le

dichiarazioni di nascita non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno";

considerato che:

in adempimento alla legge n. 94 del 2009 viene spesso rifiutata l'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati da genitori privi del permesso di soggiorno, essendo una legge dello Stato più cogente di una circolare ministeriale;

nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), che sancisce quanto segue: "il bambino è persona con diritti propri non dipendenti da altri"; "il suo interesse superiore è preminente" a prescindere dallo *status* dei genitori; "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della nascita e da allora ha diritto a un nome"; "gli Stati si impegnano a garantire a ogni bambino i diritti enunciati a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza (...) e adottano tutti i provvedimenti appropriati", a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza;

da 4 anni la Convention on the rights of the child (Crc), gruppo che raccoglie 80 associazioni e realtà mondiali, Caritas italiana compresa, segnala il problema e ne chiede con forza una risoluzione istituzionale raccomandando una riforma che garantisca la registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;

secondo i dati del Crc, "non ci sono dati certi sull'esistenza del fenomeno ma le ultime stime evidenziano la presenza di 544mila migranti privi di permesso di soggiorno e ciò fa presumere che il numero sia significativo";

il certificato di nascita è l'unica testimonianza certa e riconosciuta dell'esistenza di una persona e senza questo nessun diritto è garantito;

tenuto anche conto che sulla questione esistono in Parlamento due proposte di legge, una presentata alla Camera nel 2013 (AC 740) e l'altra al Senato (AS 1542) nel 2014,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema relativo alla registrazione dei minorenni figli di genitori privi di permesso di soggiorno regolare e se e in che modo intenda affrontarlo con la massima sollecitudine, nel rispetto di quanto sancito dalla legge.

(3-02283)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

alcuni quotidiani ("Corriere della Sera" del 13 ottobre 2015, "Il Tirreno" del 9 ottobre 2015, eccetera) hanno riportato un articolo che a giudizio dell'interrogante non ha precedenti. In essi si parla del giudice Monica Jacqueline Magi, in forza alla sezione penale del Tribunale di Prato, che sembrerebbe voler lavorare troppo, in un Paese dove spesso i pubblici dipendenti vengono tacciati di voler lavorare troppo poco;

la giudice rischia addirittura un procedimento disciplinare per aver fissato troppe udienze straordinarie nel mese di ottobre, con la conseguenza che il presidente del tribunale, Nicola Pisano, ha annullato l'udienza del monocratico (47 procedimenti in calendario) dell'8 ottobre e altre decine di processi, del 9 ottobre, saranno rinviati;

sulla porta dell'aula del tribunale, al primo piano, a firma dello stesso presidente, si legge, come riferito dalla stampa, che nel mese di ottobre, a fronte di una "previsione tabellare" di 36 udienze ordinarie, ne sono state fissate 46, "anche a causa di udienze straordinarie inserite dalla dottoressa Magi". E siccome la cancelleria di Prato soffre da sempre di carenza di organico, non è possibile assicurare l'assistenza in aula ai giudici, se devono fare anche il lavoro di preparazione degli atti che renderanno possibili quei processi. Il presidente Pisano ricorda, inoltre, di aver disposto che tutte le udienze straordinarie devono essere preventivamente sottoposte al suo vaglio e alla sua autorizzazione e "in relazione alle risorse di cancelleria effettivamente disponibili", e par di capire che il giudice Magi quell'autorizzazione non l'abbia chiesta per tempo;

di conseguenza le udienze dell'8 e del 9 ottobre sono state annullate, e altre ne verranno annullate nelle prossime settimane. Nella nota affissa sulla porta dell'aula penale, oltre a ribadire che bisognerà chiedere l'autorizzazione per lavorare di più, il presidente Pisano avverte (e il destinatario sembra

essere proprio il giudice Magi) che "eventuali inottemperanze saranno valutabili anche sotto il profilo disciplinare nell'ottica della leale e corretta cooperazione con la gestione dell'ufficio";

anche la sottosezione di Prato dell'Associazione nazionale magistrati è intervenuta sul caso del "giudice che vuole lavorare troppo" e difenderebbe, però, l'operato del presidente del tribunale di Prato: "L'ANM di Prato in riferimento dell'articolo pubblicato sul quotidiano Tirreno.... intende sottolineare con forza come le decisioni assunte dal Signor Presidente del Tribunale, Cons. Nicola Pisano, in merito alla soppressione di date per la celebrazione di udienze dibattimentali, sia avvenuta all'esito di una riunione svolta con la partecipazione di tutti i giudici interessati, in conseguenza delle segnalazioni provenienti dalla dirigenza amministrativa della cancelleria del Tribunale, che denunciava l'impossibilità oggettiva di fare fronte al carico di lavoro connesso alla celebrazione di quelle udienze, in quanto incompatibile con il numero di personale a disposizione";

sembra che a protestare per lo stacanovismo del giudice Magi siano stati anche i rappresentanti sindacali dei cancellieri, gli stessi che pochi giorni fa segnalavano come il Ministero avesse concesso solo poco più di 800 euro per gli straordinari di tutto il 2015. Il fatto è che il giudice Magi fissa di norma 2 udienze straordinarie al mese per processi di assoluta importanza, processi che, coi tempi ordinari, terminerebbero alle "calende greche", oltre ad aver "ereditato", in ottobre, 3 delle 5 udienze del giudice Fanales, trasferito in altra sede. E da mesi il magistrato continua a lavorare a cottimo chiedendo udienze straordinarie. Perché, come una volta la "supergiudice" avrebbe confessato al presidente del tribunale Nicola Pisano, che le aveva appena rinviato tre "dibattimenti" su processi per incidenti sul lavoro "io proprio non riesco a fare rinvii su certe questioni";

considerato che a seguito dell'accaduto, la dottoressa Magi avrebbe chiesto il trasferimento al tribunale di Firenze o Pistoia, ufficialmente per motivi familiari, ma in realtà perché delusa, per il fatto di non riuscire a svolgere bene un servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'operato della dottoressa Magi, che sembra abbia solo cercato di fare al meglio il proprio dovere e non sia demotivata dalla resistenza e sordità di un'organizzazione che non sa rispondere positivamente alla effettiva disponibilità di pubblici ufficiali esemplari e generosi;

quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere al fine di ovviare alle difficoltà organizzative e lavorative che, quotidianamente, i giudici ed il personale amministrativo tutto si trovano ad affrontare nella realtà del circondario pratese, e sicuramente in altri circondari giudiziari, taluni dei quali sovraccaricati ulteriormente per gli accorpamenti a parere dell'interrogante irrazionali realizzati e che attendono misure correttive indispensabili per assicurare un'efficace e pronta risposta alla domanda di giustizia.

(4-04686)

[MANCONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 3 luglio 2015 il signor U.G., nato il 20 ottobre 1987 in Pakistan, in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla Questura di Macerata il 3 marzo 2004, figlio di S.G., cittadino italiano naturalizzato, residente a Civitanova Marche dal 2002, si vedeva notificare il rigetto della domanda di cittadinanza presentata 2 anni prima, nel 2013;

alla base del rigetto, come risulta dalla motivazione dell'atto, ci sarebbe la presunta contiguità del fratello F. a movimenti politici, aventi scopi non compatibili con la sicurezza del Paese, l'accusa peraltro parrebbe basata su elementi generici, confutati dalle testimonianze rese dalle persone che lavoravano con lui alla Croce Verde di Civitanova;

il successivo 25 settembre il signor U.G. ha ricevuto un decreto di espulsione dal Ministero dell'interno, convalidato il giorno stesso, sulla base dell'accusa, respinta dallo stesso signor G., di aver stretto rapporti con altre persone note per aver assunto posizioni radicali in favore della *Jihad*, tra cui il fratello F.; di aver manifestato interesse per l'azione dei *Mujaheddin*, impegnati nei diversi fronti della *Jihad*, anche attraverso l'esaltazione del loro valore e coraggio; di essere un assiduo frequentatore di *social network*, sui quali avrebbe condiviso contenuti che evidenziano in maniera inequivocabile la sua

adesione alle posizioni più radicali; di non essere inserito nel contesto sociale di riferimento per il suo atteggiamento ostile ai principi democratici;

il signor G. all'udienza di convalida, come già aveva fatto in precedenza, avrebbe sottolineato la propria totale estraneità ai fatti contestati. In particolare avrebbe asserito di non aver alcun legame con gruppi estremisti e di non essere nemmeno in grado di utilizzare i *social network*; essendo egli infatti arrivato dal Pakistan all'età di 15 anni non ha una sufficiente conoscenza, né della lingua scritta urdu, né di quella italiana;

lo stesso 25 settembre il signor U.G. ha presentato domanda di protezione internazionale;

ciò nondimeno, il signor G. sarebbe stato portato nel centro identificazione ed espulsione di Ponte Galeria; il trattenimento in tale centro è stato convalidato nei giorni successivi;

il 12 ottobre 2015 è stata respinta la domanda di protezione internazionale con la motivazione che il fratello F.G., una volta rimpatriato, non è andato incontro alla pena capitale;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il signor G. non è mai stato sottoposto a procedimenti penali, né in Italia, né in Pakistan, ed è stato descritto da colleghi e conoscenti come una persona tranquilla, dedita al lavoro e dotata di notevole apertura mentale in tema di religione;

in quanto figlio di genitori naturalizzati italiani, il signor G. ha diritto all'unione familiare e quindi a non essere espulso dal territorio dello Stato;

le motivazioni del provvedimento di espulsione sono a giudizio dell'interrogante del tutto generiche e sommarie, non hanno alcun riferimento a fatti concreti e sono pressoché identiche a quelle utilizzate per l'espulsione del fratello di U.G., F., quindi evidentemente redatte con il metodo dello "stampone", senza tener conto della situazione individuale di U.G.;

con l'espulsione del signor G. si toglierebbe, tra l'altro, l'unica fonte di sostentamento all'intera famiglia, composta da minori e da donne, tra cui la madre e la sorella, entrambe cittadine italiane;

in Pakistan, in caso di condanna per reati di terrorismo, è prevista la pena di morte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali misure di propria competenza ritenga di adottare per tutelare l'incolumità del signor U.G..

(4-04687)

[TOSATO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

alcune testate di informazione locale ("VeronaSera" del 1° maggio 2015) hanno rilevato come già nel mese di aprile 2015, nella casa di reclusione di Verona "Montorio", era stato "appiccato sempre ad opera di un detenuto [un incendio] (...) questa volta [il rogo è avvenuto] in infermeria e ha costretto gli agenti ad evacuare la sezione. Fortunatamente non stati registrati intossicati né tra i secondini né tra i secondini né tra i carcerati. Questo è il secondo episodio del genere che si verifica nel giro di un mese: la volta scorsa infatti una dozzina di poliziotti finirono in ospedale. Lo stato di agitazione del personale della polizia penitenziaria è in crescita costante da allora, con gli agenti che non si sono più presentati in mensa e che mercoledì hanno chiesto un incontro con il prefetto e la direzione generale";

tali episodi si sono ripetuti anche di recente, come riportato anche dal quotidiano "L'Arena" del 13 ottobre 2015, "La giornata da incubo (nella casa di reclusione di Verona Montorio) è iniziata con l'aggressione assurda e selvaggia da parte di un detenuto (per altro non nuovo a gravi episodi di intolleranza durante la detenzione) contro un poliziotto penitenziario in servizio, l'ennesima che si registra nella struttura detentiva (...) ma il fatto più grave è accaduto verso le 12, quando un detenuto ha pensato bene di dare fuoco alla sua cella. Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari. Prima hanno salvato la vita al detenuto che aveva dato fuoco alla cella, poi hanno domato le fiamme. Ben 12 poliziotti penitenziari, feriti e intossicati dall'incendio e dal fumo sprigionato, hanno dovuto far ricorso alle cure sanitarie. Poteva essere una tragedia, sventata dal tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari di servizio nel reparto e dal successivo impiego degli altri poliziotti penitenziari (...) Vanno stigmatizzati sia l'atto incendiario che l'aggressione da parte di un detenuto albanese nei confronti di un agente penitenziario, Questo carcerato ha creato molti eventi critici nel carcere veronese e la dirigenza non lo ha mai fatto

trasferire per riportare l'ordine e la disciplina interna (...) [si] denuncia ancora una volta la mala gestione nel carcere di Montorio che pensa solamente all'immagine personale per creare eventi di serata di gala, pranzi, mostre, campeggi tra scout e detenuti, gare podistiche";

i gravi fatti occorsi nell'istituto penitenziario danno un quadro allarmante sia dell'insicurezza dei luoghi di lavoro, sia delle gravi carenze gestionali ed organizzative in cui versa la casa di reclusione di Verona Montorio, problematiche che evidentemente non consentono al personale di polizia penitenziaria di poter svolgere con diligenza i ruoli e i compiti affidatigli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare per garantire che vengano immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché verificare che la gestione e l'organizzazione delle attività e delle risorse presenti sia confacente al buon andamento di un'amministrazione pubblica, che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.

(4-04688)

PALERMO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi del successivo art. 100, possono utilizzare la loro lingua nei rapporti con gli uffici pubblici e nei processi;

l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1988, n. 574, prevede per gli uffici statali siti nella provincia di Bolzano l'aliquota proporzionale etnica e di conoscenza delle due lingue (italiano e tedesco) nel pubblico impiego;

a regolamentare e certificare la conoscenza linguistica è il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», che, attraverso specifica commissione, rilascia l'attestato linguistico tenendo conto del titolo di studio previsto per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali;

l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 prevede 4 tipi di attestato di bilinguismo riferiti al titolo di studio prescritto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: livello A) diploma di laurea, per chi accede ai ruoli pubblici o progressione di carriera con funzioni direttive titolo di studio pari al diploma di laurea; livello B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità), per chi accede ai ruoli pubblici o progressione carriera con funzioni di concetto titolo di studio pari al diploma di maturità; livello C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media), per chi accede ai ruoli pubblici o progressione di carriera con funzioni esecutive titolo di studio pari alla licenza media; livello D) licenza di scuola elementare, per chi accede ai ruoli pubblici con il titolo di studio pari alla licenza elementare con funzioni ausiliarie);

inoltre, attribuisce al commissario del Governo la facoltà di stabilire, con propri provvedimenti, il passaggio a qualifiche superiori qualora il candidato sia in possesso di un attestato di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui aspira;

considerato che:

il 10 dicembre 2014 il comando generale della Guardia di finanza ha pubblicato il "Concorso, per titoli, per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 19° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo";

l'art. 2, comma 2, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752, riserva 11 posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, così genericamente espresso da sottintendere che al concorso possano accedere tutti i candidati che sono in possesso di un attestato di bilinguismo di qualsiasi livello;

per l'accesso dall'esterno al Corpo della Guardia di finanza, tutti i bandi di concorso prevedono una

riserva di posti, commisurata al livello di istruzione richiesto per rivestire tale funzione: per il concorso di arruolamento per finanzieri, livello più basso, viene richiesto il diploma di istruzione di primo grado (terza media) e il livello C di bilinguismo, per l'accesso al ruolo di ispettori e ufficiali viene richiesto il diploma di scuola superiore e il livello B di bilinguismo;

per il concorso interno per il passaggio al ruolo sovrintendenti, invece, questa formula non viene rispettata e si procede indicando genericamente un attestato di bilinguismo, non collegando così l'avanzamento di carriera, che generalmente prevede un aumento di mansioni e responsabilità, al possesso di un maggior grado di conoscenza e padronanza della lingua tedesca proprio in funzione del maggiore grado ricoperto;

per il concorso in questione, contrariamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per i posti riservati per la Provincia di Bolzano, sono stati collocati in posizione utile in graduatoria personale in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello D;

la distorta applicazione normativa ha fatto emergere evidenti sperequazioni tra il personale, oltre ad arrecare danno nel merito e nella sostanza della singola posizione in graduatoria;

nei fatti, molte decine di operatori, pur essendo in possesso dell'attestato di bilinguismo di livello D, hanno scelto di non contrassegnare la casella riguardante il possesso di idonea certificazione di bilinguismo, considerati i vincolanti requisiti richiesti dalla normativa oltre alla volontà di non incorrere nelle conseguenze penali di dichiarazione mendaci, così come richiamato nella domanda di partecipazione al concorso;

in data 6 ottobre 2015 la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di impugnare, per la parti di relativa competenza, il concorso bandito per oltre 7.500 unità dalla Polizia di Stato, con posti riservati all'Alto Adige e al Trentino. Nella successiva graduatoria figurano 3 candidati in possesso soltanto dell'attestato di bilinguismo D, mentre il concorso è stato indetto per una qualifica funzionale che presuppone il diploma di scuola media e quindi almeno l'attestato di bilinguismo C;

analogamente, nella stessa data la Giunta provinciale ha impugnato un secondo concorso relativo all'assunzione straordinaria di 1.050 allievi agenti di Polizia. Il concorso prevede infatti per l'Alto Adige solamente un posto riservato a un candidato bilingue,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire con atti di propria competenza, affinché anche nel bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovrintendenti della Guardia di finanza attraverso il concorso interno, sia garantito un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano, al pari di quanto avviene per l'accesso dall'esterno, in modo da rispettare il dettato statutario in materia di uso della lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano, che viene invece sistematicamente disatteso con riguardo all'impiego delle forze dell'ordine in Alto Adige;

se intendano attivarsi affinché nel calcolo dei titoli non venga prevista una maggiorazione di punteggio per coloro che possiedono livelli di bilinguismo superiori al livello minimo D, previsto dal bando di concorso, così come previsto dall'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(4-04689)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il quadro istituzionale in cui è stato redatto il vigente piano sanitario nazionale è quello di un "federalismo sanitario", sancito dalla modifica del Titolo V della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall'individuazione dei livelli essenziali di assistenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni;

il Servizio sanitario nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati "cure domiciliari", consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e

migliorare la qualità della vita. Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consentono la presa in carico globale della persona e la definizione di un "progetto di assistenza individuale" (PAI) sociosanitario integrato. L'assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che deve essere in grado di garantire un'adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili, ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità;

con la relazione della commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, dal titolo "Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio", per le cure domiciliari integrate di primo, secondo e terzo livello, è stato rilevato che l'assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio, il supporto alla famiglia e la continuità assistenziale costituiscono i principali obiettivi da perseguire, al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale. Il confronto con i costi derivanti dalle altre unità d'offerta per la *long term care* (RSA, *hospice*, lungodegenze, eccetera) ha fornito elementi oggettivi di valutazione per la pianificazione delle risorse necessarie per l'area della fragilità nel suo complesso, nei quali gli interventi assistenziali domiciliari non rappresentano costi aggiuntivi, bensì costituiscono una diversa soluzione di cura, che comportano una diversa distribuzione delle risorse;

le analisi condotte hanno evidenziato, infatti, come nelle realtà in cui sono sviluppati i servizi domiciliari risulta inferiore il ricorso alle strutture residenziali (RSA) e si riducono complessivamente i ricoveri ospedalieri. Per quanto concerne le cure domiciliari integrate di terzo livello, nonché le cure domiciliari palliative a malati terminali, è stato ribadito che le stesse debbano consistere in interventi professionali, rivolti a malati che presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità, in presenza di criticità specifiche, nei confronti dei quali, a seguito di una valutazione multidimensionale, debba intervenire la presa in carico del paziente e l'individuazione di un piano di cura con intervento di tipo multidisciplinare, la cui gamma di prestazioni (mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche e logopediche, psicologiche e medico specialistiche), specificatamente elencata, ricomprende, tra le prestazioni relative all'attività clinica di tipo valutativo e diagnostico, le visite in urgenza, oltre alle prestazioni relative alla funzione respiratoria (gestione tracheostomia, sostituzione cannula tracheale, broncoaspirazione, impostazione ventilazione meccanica domiciliare e controllo parametri ventilatori). Solo per i malati terminali è individuato un profilo specifico di cure palliative che richiede l'intervento di un'*équipe* dedicata;

con deliberazione n. 633/C, in data 29 aprile 2015, il commissario straordinario della ASL 7 di Carbonia, Antonio Onnis, ha approvato il progetto di continuità assistenziale "Proroga ed implementazione delle cure domiciliari ad alta intensità assistenziale verso l'istituzione delle UU.OO. di cure palliative e terapia antalgica ed il completamento della rete con l'apertura dell'*Hospice*", con il quale, pur riconoscendo che gli interventi sino ad allora destinati in favore di pazienti complessi, nell'ambito del terzo livello assistenziale, si sono resi possibili in condizioni di sicurezza grazie alla collaborazione tra le unità operative distrettuali dell'ADI e un competente *team* medico-infermieristico prevalentemente afferente alle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Carbonia e Iglesias, dato atto della necessità di redigere un progetto finalizzato al reperimento di personale infermieristico e di dirigenti medici specialisti per le unità operative ADI distrettuali, ha stabilito l'inserimento di nuovo personale medico ed infermieristico, reclutato tra il personale aziendale o proveniente da ditte esterne o altre realtà che possono fornire apposito personale;

a seguito dell'avvio del rinnovato modello organizzativo che il commissario straordinario della Asl 7 starebbe cercando di realizzare, per rinnovare l'assistenza domiciliare di pazienti con elevato livello di complessità (tra i quali portatori di malattie neurologiche degenerative o progressive in fase avanzata, pazienti con necessità di nutrizione artificiale parenterale, pazienti con necessità di supporto ventilatorio invasivo e pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza), come appreso dal giornale "l'Unione Sarda" e dal quotidiano *on line* "NurseTimes", numerose risultano ad oggi le difficoltà e i disagi denunciati dai pazienti e dai loro familiari riuniti in associazione di protesta, tra la

preoccupante necessità di ricorso ordinario al servizio d'emergenza 118 e l'aumento del numero di ricoveri d'urgenza per interventi, che sarebbero stati risolvibili a domicilio, con relativa ottimizzazione dei percorsi di assistenza extraospedaliera, del supporto alla famiglia, oltre alla riduzione dei costi (ad esempio sostituzione cannula tracheale o l'effettuazione di visite urgenti);

la fase di riorganizzazione introdotta dal commissario straordinario della Asl 7, apparentemente in linea con gli indirizzi di programmazione dell'assessore per la sanità Luigi Benedetto Arru, pur mirando formalmente al potenziamento dei processi di deospedalizzazione volto a fornire cure appropriate in un ambiente familiare per i malati, in mancanza di una reale valutazione dei bisogni di assistenza specialistica manifestati dai cittadini rischia di apparire quale modello imposto, non condiviso, in totale antitesi rispetto alle effettive necessità assistenziali e che, nel tempo, potrebbe confermare la preoccupante tendenza di ricovero d'urgenza dei pazienti precedentemente deospedalizzati;

in relazione ai numerosi disagi ed alle forti preoccupazioni emerse in Sardegna, data l'importanza delle competenze specialistiche degli infermieri afferenti anche alle cure domiciliari con elevato livello di complessità, la federazione nazionale IPASVI, in linea con quanto statuito dal comma 566 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), risulta aver già presentato un dettagliato modello di evoluzione professionale;

il legislatore costituzionale, pur affidando alle Regioni la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese, dando alle medesime e agli enti locali la competenza residuale nell'attuazione di tali garanzie, tramite il principio di sussidiarietà costituzionale, che vede la necessità di porre le decisioni il più possibile vicino al luogo in cui nascono i bisogni dei cittadini, ha posto con grande chiarezza in capo allo Stato la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di stabilire quali siano le motivazioni che hanno portato la Asl 7 di Carbonia a modificare il precedente modello ADI, che comprendeva il *team* medico-infermieristico, afferente alle unità operative di anestesia e rianimazione degli ospedali di Carbonia e Iglesias, con successivo reclutamento di altro personale sanitario da formare, e quali azioni urgenti voglia intraprendere per rispondere alla richiesta di maggiori tutele espressa dai cittadini deospedalizzati, attualmente in protesta, affetti da gravi malattie, che necessitano di personale specialista con continuità professionale nei reparti di rianimazione;

se sia in grado di riferire quale numero di ricoveri ospedalieri e di richieste di intervento al personale sanitario del 118 si è registrato per l'assistenza del personale in cura domiciliare integrata di terzo livello, a seguito dell'approvazione della delibera n. 633/C del 29 aprile 2015 del commissario straordinario della Asl 7 di Carbonia e quali azioni intenda attuare per assicurare ai cittadini che necessitano di un elevato livello assistenziale le garanzie di diritto alla salute statuite per l'attuazione dei LEA, compresi gli interventi in urgenza effettuabili a domicilio dal personale delle unità operative di anestesia e rianimazione;

se intenda adoperarsi per garantire ai cittadini assistiti la conoscibilità delle competenze specialistiche degli infermieri del SSN, ivi compresi gli infermieri finora reclutati presso la Asl 7 di Carbonia, per le cure domiciliari integrate di terzo livello, attraverso l'immediato aggiornamento delle informazioni rese dai collegi provinciali professionali alla federazione nazionale IPASVI, in attuazione di quanto stabilito dalla legge di conversione n. 248 del 2006 in tema di obblighi di pubblicità delle professioni sanitarie e secondo criteri di trasparenza e veridicità delle competenze professionali e di non equivocità, a tutela e nell'interesse dell'utenza;

se, preso atto del modello di evoluzione delle competenze specialistiche degli infermieri della federazione nazionale IPASVI, elaborato in linea con quanto stabilito con il comma 566 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, intenda adoperarsi per la sua immediata attuazione, in ragione delle garanzie costituzionali di diritto alla salute e del crescente bisogno di cure specialistiche, specie in

favore di pazienti con elevato livello di complessità;

quali urgenti azioni infine intenda intraprendere per valorizzare i principali obiettivi stabiliti dalla relazione della commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, in tema di supporto alle famiglie e di continuità assistenziale specialistica ed al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale dei pazienti del Sulcis in ADI di terzo livello attualmente in protesta.

(4-04690)

[TORRISI, PAGANO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

gli uffici immigrazione presso i commissariati considerano tra i motivi ostativi e le cause di rigetto delle istanze prodotte per il rilascio dei permessi di soggiorno e dei permessi CE per i soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni) le certificazioni tributarie in esse presenti che non siano state definite da commercialisti, non accettando, quindi, quelle elaborate da tributaristi,

la legge n. 4 del 2013 prevede l'inquadramento organico dell'attività dei professionisti non appartenenti agli ordini o ai collegi professionali, tra cui i tributaristi ed i consulenti tributari, che svolgono attività rilevanti in campo economico offrendo servizi od opere per conto terzi, esercitati con lavoro intellettuale, con la loro conseguente legittimazione all'interno del più ampio mondo del lavoro;

essa tutela le professioni non appartenenti ad alcun albo professionale, definendo le prerogative e i contorni dell'attività svolta e garantendo il cliente consumatore ed il legittimo affidamento, tramite il sistema di formazione continua del professionista, la sua osservanza dei principi deontologici e di un regolamento di condotta ai sensi del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (art. 2), condizioni verificate dal Ministero dello sviluppo economico, presso cui sono presenti gli attestati di qualifica;

la norma UNI 11511 sancisce il possesso imprescindibile dei requisiti per l'esercizio della professione di tributarista o consulente tributario tramite un severo esame, scritto e orale, sulla conoscenza della norma stessa e negli ambiti in cui opera concretamente il professionista, il cui schema è elaborato da un comitato, ente terzo, costituito da docenti qualificati con indiscutibile professionalità riconosciuta;

dal lontano 1996, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 418 del 27 dicembre, sgombrò il campo da possibili dubbi circa la piena legittimità di questa professione che, riferendosi alla legge n. 3060 del 1952, recante "Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere", ha sentenziato che "la determinazione del campo dell'attività professionale non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva" e che, quindi, l'attività del tributarista, pur ricalcando in parte quella svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, in realtà agisce nel pieno rispetto dell'ordinamento;

la Corte di cassazione si è espressa nel senso che i dottori commercialisti e i ragionieri non hanno attività riservate in via esclusiva, dapprima con la sentenza n. 15530 dell'11 giugno 2008, e, più di recente, con la sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010, sentenziava citando in modo evidente le sentenze della Corte costituzionale n. 345 del 1995 e n. 418 del 1996, nonché la propria precedente pronuncia del 2008;

il TAR del Lazio, con la sentenza n. 3122 del 25 marzo 2009, ha stabilito che "La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge";

in attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, dal 2001 il Ministero delle finanze con apposito decreto (decreto ministeriale 19 aprile 2001) ha autorizzato tutti i consulenti tributari ad interfacciarsi con la competente Agenzia delle entrate, autorizzandoli alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e a tutti gli adempimenti connessi;

l'unico obbligo di chi esercita quale tributarista, onde evitare il reato di esercizio abusivo della professione, è quello di dichiararsi con la dicitura "tributarista ex legge n. 4 del 2013" affinché inequivocabilmente, al momento dell'offerta delle proprie prestazioni, si eviti ogni possibile sovrapposizione con il professionista iscritto all'albo, in modo da fornire il massimo delle garanzie

all'utente;

considerato che nella modulistica preposta per i richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, in uso presso gli uffici immigrazione dei commissariati, tra le dichiarazioni inerenti al lavoro sussiste la voce "bilancio presunto firmato e timbrato dal commercialista" escludendo, di fatto, l'operato dei tributaristi,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per eliminare la sperequazione, messa in atto presso gli uffici immigrazione del Ministero dell'interno, nei riguardi della figura professionale del tributarista, in netta contrapposizione con la normativa vigente e con le numerose sentenze emesse dalla Corte costituzionale e dalla Corte suprema di cassazione e se intenda emanare una circolare, o altro documento esplicativo, da trasmettere a tutte le Prefetture, al fine di ottenere il legale riconoscimento degli atti firmati dai tributaristi al pari di quelli vidimati dagli altri professionisti.

(4-04691)

[TORRISI, PAGANO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

gli interroganti hanno avuto notizia che, nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ed ordinaria, è stata da ultimo più volte sollevata la questione della natura, pubblica o privata, del "Teatro di Sicilia Stabile di Catania", soprattutto in conseguenza dell'avvenuta inclusione di detto ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, nonché nell'elenco ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti pubblici vigilati dalla Provincia regionale di Catania;

il teatro di Sicilia Stabile di Catania, secondo le previsioni del proprio statuto, è un'associazione di diritto privato; a conferma della correttezza di tale inquadramento, si rileva, tra l'altro, che tra i soci fondatori dell'ente figura l'ente teatro di Sicilia, che è, a sua volta, un'associazione di diritto privato;

l'adesione ad una diversa opzione interpretativa secondo la quale, a seguito dell'inserimento nei predetti elenchi, andrebbe applicato al teatro Stabile di Catania un regime pubblicistico, comporterebbe conseguenze di grande rilevanza sull'attività dell'ente, anzitutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, ponendo significativi interrogativi in merito alla legittimità della posizione del personale a tempo indeterminato non assunto a seguito di concorso pubblico, e comportando, in ogni caso, la non rinnovabilità dei rapporti a tempo determinato, una volta intervenuta la scadenza;

una simile ricostruzione porrebbe in pericolo la stessa possibilità dell'ente di proseguire nelle proprie attività istituzionali e, per altro verso, comporterebbe la perdita del posto di lavoro per decine di dipendenti, oltre ad aprire la strada ad una notevole quantità di contenziosi;

il riconoscimento dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania quale "pubblica amministrazione" determinerebbe lo stravolgimento delle modalità di esecuzione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente stesso, così come esplicatesi dall'anno della sua costituzione ad oggi in considerazione della natura statutaria di associazione con personalità giuridica di diritto privato;

la giurisprudenza amministrativa formatasi di recente in merito alla specifica questione sancisce che: «per stabilire la natura privata o pubblica di un ente, ai fini dell'applicabilità a questi dell'art. 1 comma 136 della legge n. 311 del 2004, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che l'ente medesimo sia inserito o meno nel conto consolidato elaborato dall'Istat ex art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 e art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, dovendo invece aversi riguardo agli elementi di "controllo" e di "finanziamento" da parte di pubbliche amministrazioni che sono alla base della definizione, di derivazione comunitaria, di "unità istituzionale pubblica"» (dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2843),

si chiede di sapere:

quale sia la reale valenza giuridico-amministrativa degli elenchi ISTAT di cui in premessa;

se l'attività di gestione dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (oggi ente teatro nazionale di Sicilia della città di Catania), e i rapporti di lavoro con esso intercorrenti debbano essere assoggettati o meno

alla disciplina pubblicistica;

se rimanga ferma la validità dei contratti di lavoro stipulati in regime privatistico negli anni 2009-2010, in data anteriore all'inclusione negli elenchi formati dall'ISTAT.

(4-04692)

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare su olivo, la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato, nel proprio territorio, in 2 aree separate della provincia di Lecce;

la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, è caratterizzato da circa 140 aziende vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali ma anche piante da frutto come drupacee olivo, vite, eccetera;

la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno "Xylella fastidiosa" sul territorio della UE, prevedendo, tra l'altro, una rigida disciplina riguardante il sistemi dei controlli e delle certificazione necessari all'autorizzazione alla movimentazione delle piante;

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" *sub specie pauca* ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del "complesso del disseccamento rapido dell'olivo";

il 28 aprile 2015 il Comitato UE per la salute delle piante ha adottato le misure anti-Xylella, che prevedono l'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l'altro, le movimentazioni di piante note per poter essere colpite dal batterio, come ad esempio la vite;

la decisione di esecuzione n. 789/2015, pubblicata il 21 maggio 2015 sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della "Xylella fastidiosa", vieta, tra l'altro, la movimentazione e dunque la commercializzazione di tutte le specie inserite nell'allegato 1, tra cui la vite;

i test condotti negli ultimi 12 mesi dal CNR, dall'università degli Studi di Bari, e dal CRSFA (centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia") e consegnati alla Commissione europea hanno dimostrato che il batterio non ha nessun effetto sulla vite;

lo scorso 17-18 settembre 2015 la Commissione europea non ha sbloccato la vendita delle barbatelle, inviando la documentazione all'EFSA (l'Autorità per la sicurezza alimentare) affinché esprima un parere, che sarà consegnato entro 60 giorni;

tenuto conto che:

il perdurare dell'incertezza mette a rischio un settore che presenta un notevole impatto economico, poiché impiega oltre 50.000 giornate lavorative e sviluppa un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro;

la mancata commercializzazione del prodotto comporterebbe conseguenze negative per le aziende viti-vivaistiche del Salento, impossibilitate a stipulare nuovi contratti con le imprese viticole italiane e straniere, con inevitabili ed irreparabili danni economici,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda mettere in atto in ambito europeo, per fare in modo che venga escluso con la massima urgenza dall'Allegato 1 della citata decisione n. 789 ogni riferimento alla pianta della vite.

(4-04693)

[GUALDANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: con contratto di locazione del 1° ottobre 1992, la società Isital Srl ha locato alla Provincia di Cosenza

il fabbricato di sua proprietà sito a Rossano, via Sant'Antonio, adibito ad istituto tecnico scolastico femminile ed ha comunicato che con comunicazione del 30 novembre 2006 la conduttrice recedeva dal contratto;

a seguito di tale recesso è iniziato un contenzioso legale tra le parti: l'Isital ha ricorso presso il tribunale di Cosenza per risarcimento danni, calcolati con accertamento tecnico preventivo presso il tribunale di Rossano, provocati dalla Provincia all'immobile e per il mancato pagamento dei canoni dovuti, oltre agli interessi delle singole scadenze fino alla restituzione dell'immobile;

con sentenza n. 182 del 2011 del tribunale di Cosenza venivano rigettate le pretese della società Isital Srl e si otteneva una pronuncia favorevole alla Provincia di Cosenza;

l'Isital Srl, in data 30 marzo 2011, ha notificato all'ente ricorso in appello avverso la sentenza n. 182 del 2011 emessa dal tribunale di Cosenza;

con la sentenza n. 1237 del 2011, emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 22 novembre 2011 e depositata in data 17 giugno 2012, si è dato nuovamente ragione alla Provincia di Cosenza nel contenzioso;

tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:

per risolvere la controversia, la Provincia di Cosenza con determina n. 22 15000125 del 23 settembre 2015 del registro di settore, n. 15002014 del 25 settembre 2015 del registro generale, avrebbe approvato un contratto di transazione particolarmente esoso tra Isital Srl e l'ente provinciale, stabilendo un indennizzo per la società di 800.000 euro, 450.000 euro da versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione e la parte restante entro il 15 febbraio 2016, più la riconsegna dei locali alla Isital;

la Provincia avrebbe anche provveduto ai lauti compensi dei professionisti esterni incaricati della cura dell'operazione transattiva;

al momento dell'adozione della determina da parte dell'amministrazione provinciale pendevano ancora tra le parti 2 giudizi: presso il tribunale di Cosenza iscritto al n. 5364/2013, e presso la Corte di cassazione, non ancora fissato;

viste le pronunce favorevoli sortite nei 2 giudizi richiamati è ragionevole presumere l'elevata probabilità che l'ente provinciale consegua risultato altrettanto favorevole anche nei giudizi ancora pendenti,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti in base a quale criterio l'ente provinciale abbia valutato la convenienza di un accordo transattivo per la composizione di un contenzioso, conclusosi con esito favorevole alla Provincia nei primi 2 gradi di giudizio, con le sentenze n. 182 del 2011 del tribunale di Cosenza e n. 1237 del 2011 della Corte d'appello di Catanzaro;

se non ritenga, nei limiti della propria competenza, di disporre puntuali e urgenti accertamenti in ordine alle responsabilità conseguenti all'assunzione di tale determina, anche per gli eventuali danni erariali che ne sono derivati per l'amministrazione pubblica e i cittadini.

(4-04694)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

tra il 2006 e il 2014 sono stati registrati 2.300 casi accertati di intimidazioni a giornalisti impegnati, stimati circa 18.000 episodi intimidatori e, solo nei primi 6 mesi del 2015, il Centro europeo per libertà dell'informazione di Lipsia (ECPMF) ha registrato 206 minacce ai danni di giornalisti italiani; 28 quelle censite nel solo mese di giugno. Da qualche mese anche il nome di Nello Trocchia, collaboratore de "il Fatto Quotidiano", "L'Espresso" e della trasmissione di La7 "In Onda", è andato ad infoltire le fila dei giornalisti sotto schiaffo delle minacce di ritorsione;

a causa di un articolo apparso sull'edizione *on line* de "il Fatto Quotidiano", il giornalista sarebbe finito nel mirino di un *boss* condannato per camorra; un'intercettazione telefonica tra il *boss* in carcere e il fratello conterrebbe un dialogo, captato dalle forze dell'ordine, che lascerebbe pochi dubbi in merito all'effettiva volontà di punire in maniera esemplare il cronista, reo di aver, attraverso l'attività

giornalistica, fatto scattare le indagini sul gruppo criminale: "A quel giornalista gli devo spaccare il cranio e dopo mi faccio arrestare" (da un articolo de "il Fatto Quotidiano", dell'8 luglio 2015); i militari, registrate le minacce, hanno provveduto il 10 giugno 2015 ad inviare un'informativa riservata alla Procura antimafia di Napoli, affinché potesse essere intrapreso il normale *iter* procedurale. La Procura era quindi tenuta ad inviare la nota degli investigatori alla Procura generale che, a sua volta, inviava la documentazione in Prefettura, ove il prefetto avrebbe dovuto convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza, ossia l'organo preposto ad adottare eventuali misure per la tutela della persona esposta a rischio; tuttavia, dopo quasi 4 mesi, alcun intervento è stato attivato a tutela del giornalista;

considerato che:

stando a quanto sarebbe contenuto nell'informativa, sarebbero molteplici gli elementi captati dai Carabinieri meritevoli di essere sottoposti ad un attento monitoraggio da parte del comitato della Prefettura, ed invero, non solo vi è contenuta l'esplicita minaccia citata, ma viene anche riportato un passaggio ove si sostiene di avere individuato il luogo di lavoro del giornalista e che pertanto non sarebbe stato troppo complesso pianificare un agguato ai suoi danni;

come si legge nell'articolo citato dell'8 luglio i militari dell'Arma dei Carabinieri, avendo definito le frasi in questione quali "esplicite minacce rivolte al giornalista del Fatto Quotidiano", avrebbero prontamente allertato la Prefettura di Napoli, affinché si attivasse. Tuttavia, non è chiaro, a parere degli interroganti, perché quest'ultima non abbia provveduto ad informare immediatamente il giornalista circa le valutazioni effettuate in merito alle minacce, come anche di non avergli comunicato le misure che intendeva adottare per tutelare la sua incolumità e la prosecuzione della sua attività professionale, nonché quali siano i motivi per cui dopo circa 4 mesi dall'accadimento la Prefettura non abbia intrapreso azioni a tutela del giornalista, o comunque non si sia espressa in alcun senso;

come si legge su numerosi organi di stampa, il settimanale "l'Espresso" avrebbe contatto la Procura che avrebbe confermato l'invio del fascicolo presso la Procura generale a distanza di qualche giorno, salvo poi non riuscire più a ricostruirne il percorso; dalla Prefettura avrebbero risposto che ciò di cui si discute nei comitati dell'ordine e la sicurezza sarebbe materia riservata, non confermando né smentendo l'arrivo dei documenti. L'unica certezza è quella di aver lasciato solo Nello Trocchia, che continua il suo lavoro con coraggio e professionalità, nonostante le minacce di ritorsione;

ormai la lista dei giornalisti minacciati rappresenta un elenco sterminato, che porta a dubitare della possibilità stessa di esercitare la professione giornalistica e tutelare fino in fondo l'esercizio della libertà d'informazione; tanto che nel mese di giugno 2015 se ne è parlato proprio in Senato, in occasione di una conferenza internazionale dal titolo emblematico "Proteggere i giornalisti, conoscere le verità scomode";

pur troppo non sembra agli interroganti che i diritti dei giornalisti stiano particolarmente a cuore al Governo, tanto è vero che anche sulla vicenda di Nello Trocchia i numerosi atti di sindacato ispettivo finora presentati non hanno ottenuto alcuna risposta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo, affinché venga appurato se le notizie descritte e pubblicate su numerose testate giornalistiche siano rispondenti alla verità dei fatti;

se non intenda svolgere, nei limiti delle proprie attribuzioni, azioni ispettive volte a verificare che siano state seguite tutte le procedure e che il caso in esame sia stato portato all'attenzione della Prefettura;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire fattivamente l'incolumità del giornalista Nello Trocchia.

(4-04695)

[GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

come si apprende da numerose testate giornalistiche locali, il presidente del tribunale di Catania,

Bruno Di Marco, in accordo con la dirigente amministrativa Concetta Basile, ed in presenza del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania, Maurizio Magnano di San Lio, ha annunciato la riduzione del numero delle udienze civili, in quanto gli edifici preposti sono insufficienti a consentire il normale svolgimento delle stesse, nonché per consentire l'avvicendamento dei diversi magistrati nelle sale disponibili;

peraltro, l'inadeguatezza dei locali del tribunale di Catania, ove già mancavano del tutto aule per la celebrazione delle udienze civili, tanto che venivano tenute in anguste stanze condivise da più giudici, e ove erano insufficienti anche le aule di udienza penale rispetto alle esigenze di servizio, risulta ulteriormente aumentata a seguito della soppressione di 7 sezioni distaccate del Tribunale, il cui organico è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale;

considerato che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il legislatore, in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha esercitato la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; l'adempimento della delega ha comportato, nello specifico, la riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul territorio, la rideterminazione delle piante organiche degli uffici, la redistribuzione del personale di magistratura e amministrativo, operando, altresì, sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi, nonché in tema di edilizia giudiziaria;

tuttavia l'impatto che tale intervento ha avuto sugli uffici giudiziari ha fatto emergere plurimi aspetti di criticità che sono apparsi vieppiù fondati sia se analizzati dal punto di vista ermeneutico in senso stretto sia con riguardo alle questioni esecutive relative alla concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo;

ed invero con riguardo all'art. 1 che in estrema sintesi prevedeva la soppressione e l'accorpamento di 220 sezioni distaccate di tribunale, il legislatore, nonostante alcuni rilievi provenienti dagli uffici giudiziari e dai Comuni nei quali erano allocate le sezioni distaccate, non ha effettuato alcuna differenziazione, ritenendo di guadagnare efficienza mediante l'eliminazione di uffici giudiziari che, in numerosi territori, non erano riusciti a garantire adeguata risposta alla massiccia domanda di giustizia, ottenendo, invece, un coacervo di problematiche che i singoli distretti si sono poi premurati di segnalare;

già l'Associazione nazionale magistrati, nel parere al disegno di legge sulla revisione della geografia giudiziaria, tratteggiò il delinearsi di profondi disagi direttamente collegati allo stato di degrado nel quale l'intero comparto è costretto a operare: in primo luogo con riguardo all'organico del personale amministrativo si è registrata la presenza di gravi carenze con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici giudiziari accorpanti a far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate; in secondo luogo è emerso il tratto comune collegato allo stato dell'edilizia giudiziaria, spesso già completamente insufficiente a gestire affari e personale prima dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e pertanto posta in ulteriore sofferenza a causa dell'aggiuntivo carico sopraggiunto a seguito degli accorpamenti;

è in tale contesto che si deve inquadrare, quindi, la situazione degli uffici catanesi già complessa per l'esistenza di ben 13 plessi, aggravata per effetto della riforma che ha comportato un aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte in orari pomeridiani, causando disfunzioni collegate alle risalenti gravi carenze strutturali del palazzo di giustizia, nonché alla mancanza e scarsa funzionalità dei sistemi di fonoregistrazione, alla carenza di personale e al complessivo *deficit* di organico dei magistrati;

a parere degli interroganti, la decisione adottata dal presidente del Tribunale di Catania, a causa dell'insufficienza di spazi per ospitare i 12 giudici e il personale amministrativo prima addetto alle sezioni distaccate, come anche dell'aumento dei carichi di lavoro, renderà ulteriormente impraticabile il corretto espletamento delle funzioni giudiziarie,

si chiede di sapere quali misure di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire il

ripristino delle condizioni di efficienza e di celerità del tribunale di Catania, il cui regolare svolgimento delle udienze è oggi gravemente turbato e compromesso, non solo nell'interesse della magistratura, ma per consentire una più efficace risposta alle domande di giustizia dei cittadini.

(4-04696)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02284, del senatore Pegorer, su un caso di sfratto di un ex sottoufficiale dell'Esercito da un edificio del Demanio della Difesa di Trieste;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02288, della senatrice Serra ed altri, sulla nomina dei *tutor* dei tirocini nell'ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria in Sardegna;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02287, della senatrice Serra ed altri, sull'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in Medicina generale.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02252, della senatrice Puppato ed altri.

È stata ritirata l'interrogazione 4-04672, del senatore Giarrusso ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 522a seduta pubblica del 13 ottobre 2015, a pagina 107, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla terza riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "(Doc. CCXIX-bis, n. 3)" con le seguenti: "(Doc. CCXIX, n. 3)".

1.5.2.5. Seduta n. 555 (ant.) del 17/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

555a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente FEDELI
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 556 del 22 dicembre 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,41)*.

Sulla scomparsa di Mario Dondero

***VERDUCCI (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto d'intervenire perché penso sia giusto che l'Aula del Senato ricordi la figura di Mario Dondero, personalità tra le più significative a livello internazionale della fotografia e del fotogiornalismo, del racconto vivo fatto per immagini, in ragione del motto di Walter Benjamin molto caro a Dondero: "una foto vale 1.000 parole".

A un certo punto del suo apprendistato giovanile, Dondero scelse di fotografare anziché scrivere, perché più coerente con il valore della testimonianza, con l'impegno civile teso al racconto della verità in tutta la sua essenza, senza estetismi e senza artifici. Nelle sue foto, lo sguardo di Dondero è partecipe, consapevole, complice, ma mai invadente. Ciò che rivela nei toni caldi e anche epici del suo bianco e nero, nei volti segnati ma mai addomesticati, è un'umanità irriducibile da cui emerge la speranza: questa è la cifra della sua poetica - tutta politica - che contrasta apertamente cinismo e narcisismo.

Per Dondero la vita e l'opera sono tutt'uno, in una ricerca continua che ne fa viaggiatore instancabile, leggendario. Impara il mestiere giovanissimo, nella Milano del dopoguerra; è cronista all'«Avanti!», a «l'Unità» a «Milano Sera»; è il tempo delle amicizie elettive con Ugo Mulas, Uliano Lucas, Luciano Bianciardi; sono gli anni della "vita agra", durissima, e del cenacolo del bar Giamaica, a Brera. Dopo Milano sarà la volta di Parigi, Londra, Roma e poi dell'Africa, del Medio Oriente, della Cambogia, della Thailandia; insomma: del mondo intero, in un'urgenza assoluta di testimoniare, di raccontare ciò che altri non vedono e tacciono; è il punto di vista degli esclusi e le sue sono immagini che compongono una "coscienza politica".

Negli scatti di Dondero c'è la "Storia", quella che irrompe nei grandi palcoscenici: il '68 a Parigi, a Belfast, ad Atene; l'89 a Berlino; i grandi *leader*, i Capi di Stato. E c'è la storia che sedimenta ogni giorno nelle vite delle persone comuni: i bambini nei sobborghi di Algeri, le insegnanti rurali in

Irlanda, i contadini sardi, i manovali emiliani. I ritratti che egli fa, ad esempio quelli degli uomini della memoria nei villaggi del Mali o quelli dei grandi protagonisti della cultura europea, (come Beckett, Sartre, Pasolini), hanno lo stesso significato simbolico che li accomuna alla missione del fotografo che egli sente fortissima: tramandare le storie della comunità, farne "bene culturale comune", con l'obiettivo di risvegliare coscienza e impegno; quell'impegno che per Dondero fu scelta di vita quando nel 1944, a soli sedici anni (ma nel fisico ne dimostrava tredici, non di più), lasciò la sua casa per unirsi ai partigiani della Repubblica dell'Ossola.

Una decisione che nei suoi racconti egli definì "un dovere assoluto". Era l'impegno di una generazione a cambiare il mondo, a contrastare ingiustizie e disuguaglianze. Un patrimonio di partigiano che coincise sempre con la sua stessa esistenza, con l'esempio da dare agli altri. Disse in un'intervista: «per me la politica è il senso della cittadinanza, è la difesa dei diritti, delle conquiste sociali e, per il lavoro che faccio, è l'informazione alla ricerca della verità».

Dondero, il nomade, negli ultimi quindici anni della sua vita scelse Fermo, il Fermano, le Marche: un amore intenso, fortissimamente ricambiato da tutta la nostra comunità, in particolare dalle nuove generazioni. I suoi viaggi, i suoi ritorni, sono continuati fino a pochi mesi fa, fino a che è stato possibile. Chiunque lo abbia conosciuto, e sono tantissimi in ogni parte del mondo, può raccontare una stessa cosa, in qualche modo magica: capitava che Dondero apparisse; capitava di trovarselo a fianco, improvvisamente, in un treno, su un autobus, nel vagone di una metro, in un bar, a Roma, nella sua Genova, a Parigi. A me è accaduto: sentirmi chiamare e riconoscerlo tra i volti di quella umanità in cammino che amava così tanto.

Ciao Mario e grazie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo ricordo.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, rivolgo un appello, tramite la sua persona, anche agli altri Gruppi parlamentari. È importante considerare che queste commemorazioni, se hanno un significato (e devono averlo per tutta l'Assemblea), devono essere quanto meno messe a conoscenza prima che vengano fatte dagli altri Gruppi parlamentari, anche per non sminuire la figura di chi poi viene commemorato. Il rischio che si intravede è che si instauri una sorta di prassi, per cui i venti minuti di attesa per l'inizio delle votazioni siano occupati da commemorazioni di cui non si è a conoscenza.

Noi ci associamo a quanto è appena stato detto, non avendone avuto notizia in precedenza. Ma non vorremmo neanche che la prassi degenerasse per cui, pur di riempire venti minuti, si facesse anche la commemorazione del vicino di casa.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per associarmi e ringraziare il senatore Verducci per aver ricordato una figura straordinaria del Novecento italiano, qual è stato Mario Dondero: qualcosa in più di un vicino di casa, ma un testimone instancabile, se posso dire così, del nostro tempo. Peraltro, una figura di grande spessore umano, culturale e anche politico, quindi non semplicemente un fotografo, ma per l'appunto un testimone importante di un pezzo molto significativo della storia di questo Paese.

Il senatore Verducci ha ricordato il suo percorso, le sue amicizie, gli anni in cui lui, Uliano Lucas, Mulas e le altre grandi figure della fotografia italiana avevano segnato anche un elemento di grande novità; raccontavano il mondo e le grandi trasformazioni del nostro Paese. E poi l'impegno civile, cominciato già ai tempi della Resistenza antifascista; era stato partigiano; poi il 1968. Insomma, davvero una figura straordinaria del nostro Novecento.

Io penso che il nostro Gruppo, e spero davvero tutta l'Assemblea, lo voglia ricordare nella maniera migliore possibile, perché Mario Dondero è stato non semplicemente un fotografo, ma un italiano di grande valore e di grande importanza. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e sono state illustrate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Gasparri per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il clima di confusione dei nostri lavori - siamo alla vigilia di Natale e attendiamo la legge di stabilità, quindi si sa che in queste fasi il lavoro diventa più intenso e teso a concludere i lavori stessi - non vorrei ci faccia sottovalutare le palesi violazioni della Costituzione che sono racchiuse in questo piccolo disegno di legge, in fondo composto di soli cinque articoli, che non muta nel complesso l'assetto del sistema radiotelevisivo. Infatti, per il 90 per cento (lo dico a quelli che dovranno, archiviata questa o quella legge, rassegnarsi alla legge che approvammo nel 2004), l'assetto resterà quello oggi in vigore: si cambiano le norme riguardanti la designazione dei vertici della RAI, materia non secondaria anzi molto sensibile ma - ovviamente - tutto il resto, tutto ciò che ha comportato la moltiplicazione dell'offerta televisiva (basta oggi vedere, anche senza un abbonamento satellitare, quanto è cresciuta l'offerta con il digitale terrestre) quindi tutti i temi del pluralismo e della libertà d'informazione, ha trovato risposte importanti ed esaurienti.

Tuttavia questo disegno di legge, benché concentrato solo su alcune vicende riguardanti gli assetti, i criteri di nomina dei vertici della RAI e alcuni aspetti collaterali che poi affronteremo nel corso della nostra discussione, va a ledere un principio che più volte ha visto la Corte costituzionale esprimersi; quella Corte costituzionale che, peraltro, in queste ore, è stata gestita dall'attuale maggioranza con sprezzo dei principi di equilibrio e di democrazia, di cui, nelle varie fasi della vita repubblicana, molti di noi si sono fatti garanti.

Ricordo, ad esempio, quando in questa sede, pubblicamente, il sottoscritto, Capogruppo nella scorsa legislatura di un ampio Gruppo di maggioranza, si fece carico dell'elezione (che avvenne per un solo voto di scarto) nella Corte costituzionale dell'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, che non trovava un appoggio forte anche all'interno del suo Partito di appartenenza o di provenienza, il PD, che cercava di far eleggere altri esponenti (ricordo l'onorevole Violante e altri aspiranti membri della Corte). Noi, che allora eravamo in maggioranza e con dei numeri consistenti, ci facemmo carico di questa elezione, com'è noto; il presidente Napolitano, che fa parte della nostra Assemblea, mi chiamava spesso come Capogruppo per seguire, con imparzialità ma molta attenzione, l'andamento delle elezioni della Corte costituzionale.

Oggi - e parlo sempre per inciso - spero non sia vero ciò che leggo a pagina 3 de «la Repubblica», cioè che il presidente attuale, Mattarella, fruitore a suo tempo di una garanzia di equilibrio costituzionale e parlamentare che noi, allora con numeri diversi in Aula, ci facemmo carico di garantire, avrebbe avallato l'operazione di ieri.

Perché parlo di questo? Perché parliamo della Corte costituzionale, della Consulta, custode di principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale che quindi, nella sua composizione, dovrebbe tener conto di un pluralismo di pensieri e di orientamenti. Vedete, proprio questo provvedimento richiama sentenze e decisioni della Corte costituzionale da noi richiamate nella nostra questione pregiudiziale, che riguardano il ruolo della RAI, del servizio pubblico.

La Corte costituzionale se ne è occupata più volte, in particolare con la sentenza n. 225 del 1974, la

sentenza n. 194 del 1987, l'ordinanza n. 61 del 2008 e la sentenza n. 69 del 2009. In queste quattro decisioni della Corte costituzionale (tre sentenze e un'ordinanza), la Corte, dal 1974 al 2009, quindi nell'arco di trentacinque anni, con composizioni che si sono ovviamente modificate nel tempo (il mandato dei giudici della Corte dura nove anni, com'è noto, quindi nell'arco di trentacinque anni hanno ruotato decine di personalità nella Corte) ha sempre ribadito che l'editore sostanziale del servizio pubblico è il Parlamento e ha sempre ribadito la necessità che l'indirizzo e il controllo della RAI rimanessero nelle mani del Parlamento.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 9,56)

(Segue GASPARRI). Tanto è vero che, poi, furono dalle sentenze della Corte censurate la legge Mammì e la legge Maccanico e mai è stata censurata dalla Corte la legge che io e altri portammo all'approvazione nel 2004, proprio perché i principi della *governance* della RAI, di questa legge vigente e non ancora modificata (perché il disegno di legge che stiamo esaminando non è ancora approvato, forse lo sarà, vedremo), hanno rispettato sentenze e decisioni della Corte costituzionale, la quale mai, dal 2004 ad oggi, ha trovato modo di contestarla e impugnarla.

La legge che oggi portate all'approvazione del Senato altera questo principio ribadito dalla Corte costituzionale, perché se nel consiglio d'amministrazione - e solo dopo aver ingaggiato una battaglia politico-parlamentare - quattro dei sette consiglieri d'amministrazione saranno eletti dal Parlamento, dalle Assemblee di Camera e Senato (non più dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ma si tratta comunque di una fonte parlamentare e quindi si rispetta quel principio), passando i consiglieri d'amministrazione da nove a sette è chiaro che l'incidenza del Parlamento diminuirà, perché eleggerà quattro consiglieri su sette. Voglio ricordare che oggi, invece, il Parlamento ne elegge sette su nove e di fatto ne elegge anche un ottavo, che è il presidente, perché senza il voto dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza il presidente non diventa tale.

Quindi, la legge vigente attribuisce al Parlamento la designazione di otto consiglieri, di fatto, su nove, mentre la legge in esame ne fa designare quattro su sette, che però non contano niente, perché il potere viene affidato al direttore generale, che questa legge trasforma in amministratore delegato, che potrà fare tutte le nomine che vuole, prescindendo dal consiglio d'amministrazione della RAI. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Solo grazie agli emendamenti, che con il senatore Paolo Romani e altri senatori abbiamo presentato in Commissione durante la prima lettura della legge al Senato, il consiglio esprimerà almeno un parere sulle nomine dei direttori di reti e testate, che però non è vincolante e che diventerebbe tale solo se i due terzi del consiglio - eventualità molto rara - bocciassero le proposte del futuro amministratore delegato, che viene nominato dal Governo e avrà poteri, di fatto, assoluti.

Quindi, il principio sancito dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze, ovvero la centralità del Parlamento come editore e proprietario di fatto della RAI, viene violato. Ricordo che il Governo gestisce le vicende della Corte costituzionale, come abbiamo visto, e mi auguro che quanto scritto da Goffredo De Marchis a pagina 3 del quotidiano «la Repubblica», a proposito dell'avallo del Presidente Matarella, sia falso. Questa è un'altra storia e mi auguro che il Presidente Mattarella smentisca di aver messo il timbro ad operazioni banditesche realizzate in queste ore.

La Corte costituzionale, infatti, è importante e anche in materia di informazione e di servizio pubblico è garante del ruolo del Parlamento. Colleghi, non sto facendo riferimento alla lottizzazione, ma alla democrazia. In questa sede rappresentiamo tante idee e tanti Gruppi, votiamo e anche nell'eleggere organismi possiamo rappresentare l'opinione degli italiani. Non è la lottizzazione, è la democrazia. Sostituire tutto questo, con una decisione del Governo, non fa vincere la democrazia sulla presunta lottizzazione, ma fa vincere un partito solo, la lottizzazione di uno (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), con la nomina da parte del Governo del direttore generale, diventato amministratore delegato, che comanda per tutti. Allora, se la composizione della Corte costituzionale e della RAI vengono affrontate in questi termini, nel nostro Paese si pone una questione democratica. La questione pregiudiziale che abbiamo presentato riguarda un fatto specifico, ma richiama una vicenda di fondo, che attiene al modo in cui si intendono gestire, in questa fase della vita politica e democratica, gli equilibri fondamentali. Per questo motivo ho collegato tale discorso alla Corte costituzionale, essendo

un argomento connesso. Se la Corte emana sentenze a raffica e viene eletta in un certo modo, chi garantisce l'equilibrio democratico?

Questa non è la difesa della lottizzazione, ma della democrazia, e mi meraviglio che il Parlamento avalli una legge che istituisce la figura dell'amministratore delegato che farà tutto. Si dice che la RAI è un'azienda, ma è un'azienda di proprietà pubblica. Da sinistra è stato detto tante volte che la RAI deve garantire l'imparzialità e non può essere trattata come un'azienda qualunque. Non è un'azienda: quando sarà privatizzata - e la legge vigente lo consentirebbe - potrà essere trattata come un'azienda qualunque. Finché sarà un servizio radiotelevisivo, regolato da convezioni e contratti di servizio, la RAI è una somministratrice di democrazia, di libertà e di pluralismo, che deve sottostare a regole specifiche. Non faremmo una legge che regola la vita della RAI, in questo momento, se non fosse un'azienda di un certo tipo.

Mi pare che il mio tempo si stia esaurendo e dunque invito il Parlamento a votare favorevolmente la questione pregiudiziale QP3, perché tale legge darà il potere ad uno solo, nominato dal Governo, ma contro le sentenze della Corte: poiché quest'ultima si è pronunciata in modo coerente dal 1974 al 2009, mi auguro che pure l'attuale Corte costituzionale, nonostante i vostri abusi e i vostri imbrogli, abbia il coraggio di ribadire la verità.

Caro sottosegretario Giacomelli, attenti a non fare una legge incostituzionale. Noi, comunque non abbiamo l'intenzione di farlo! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Crosio e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2), dal senatore Romani Paolo e da altri senatori (QP3) e dal senatore Cioffi e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,02)

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la questione di come viene gestito l'assetto del servizio pubblico è estremamente importante per la nostra democrazia. Non ce la inventiamo noi oggi; ricordiamo che, durante i Governi del centrodestra, la questione della RAI era fondamentale. Ogni giorno si parlava di RAI e del fatto gravissimo che, nell'ambito del servizio pubblico, si desse spazio anche alle posizioni delle parti politiche che rappresentavano la maggioranza del Paese e che, di conseguenza, esprimevano il Governo.

Oggi, invece, si ritiene che la questione non sia importante e si ritiene corretto che la RAI diventi una proprietà privata del Governo, cosa ben diversa dal Parlamento. Ricordiamo che la RAI è proprietà dei

cittadini italiani, che ne sono azionisti attraverso il Tesoro, che possiede il 99 per cento di questa importantissima azienda del nostro Paese. E i cittadini non sono tutti rappresentati dal Governo, quand'anche il Governo avesse l'appoggio del 51 per cento dei cittadini, come per certi versi sarebbe normale. L'attuale Governo è espressione di partiti che, nei più favorevoli dei sondaggi, non raggiungono il 40 per cento, anzi stanno ben al di sotto, perché stanno intorno al 35 per cento. Mi riferisco a quei cittadini che nei sondaggi dicono che potrebbero votare per questo o per quel partito; la stessa cosa si osserva se andiamo a vedere i risultati delle elezioni.

Ebbene, questo italiano su cinque o questo italiano su sei, che ha votato per uno dei partiti che sostengono questo Governo, è in qualche modo rappresentato in una RAI che sia espressione del solo Governo. Ma questo è esattamente l'opposto di ciò che deve essere un servizio pubblico.

Il Governo, in qualunque Paese, ha una certa facilità ad ottenere, nei *media* e nei mezzi di comunicazione, visioni dei fatti simpatetiche con il Governo stesso. La difficoltà è per tutti gli altri partiti, evidentemente. Infatti, gli osservatori internazionali della democraticità di un Paese non si limitano ad andare a verificare se in quel Paese ci sono le elezioni, perché quasi tutti i Paesi tengono delle elezioni, ma vanno a verificare - molti di noi l'hanno fatto, come osservatori internazionali, in occasione delle elezioni in altri Paesi - qual è la situazione dei *media*. Verificano, cioè, chi ha il controllo sui mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, come viene gestito un servizio pubblico di comunicazione, di televisione e di radio, che molti Paesi hanno e l'Italia ha da molto tempo, prima ancora che ci fosse la Repubblica.

Ebbene, con la situazione che si delinea con questo disegno di legge avremo un consiglio di amministrazione che conterà quasi nulla e sarà poco più che rappresentativo, potendo - pensa un po'! E solo grazie ai nostri emendamenti - esprimere pareri, mentre tutto il potere starà nelle mani del direttore generale e amministratore delegato, che potrà decidere tutto quanto.

Si tratta di una situazione di occupazione del potere inquietante anche alla luce di quanto avviene ogni giorno: una occupazione sistematica del potere attraverso nomine negli enti pubblici. E ieri l'abbiamo vista nella Corte costituzionale che, per la prima volta in quasi settant'anni di Repubblica, non ha alcun giudice che sia espressione del centrodestra, che secondo alcuni sondaggi rappresenta la parte più importante dell'elettorato del nostro Paese e in ogni caso una delle due parti più importanti. Tutto ciò è già inquietante con l'attuale situazione di occupazione del potere. Figuriamoci una volta che dovesse passare la sciagurata riforma costituzionale ed elettorale, che metterebbe tutto il potere direttamente nelle mani, senza neanche bisogno degli abili o spudorati trucchi messi in atto negli ultimi mesi e giorni, di un singolo partito, che conta il consenso del 25 per cento dei pochi italiani che vanno a votare. Nel frattempo, ci si premunisce impadronendosi e occupando militarmente la RAI.

Quando la legge Gasparri, che è quella attualmente in vigore, ha dato vita alla situazione esistente, nella quale si registra un'ampia rappresentanza e una reale garanzia di pluralismo nella RAI, l'attuale Partito Democratico si è lanciato in ogni sorta di manifestazione. Ricordo i girotondini, gli intellettuali a gettone, gli stessi che magari pochissimi anni prima erano per quella bella situazione di libertà che vigeva in Unione Sovietica, che si scatenavano contro l'occupazione berlusconiana della RAI. Quelle stesse persone oggi sono dalla parte di chi occupa, di chi vuol fare della RAI - anche se non avesse l'importanza che ha dal punto di vista mediatico, è comunque una importantissima azienda e, in particolare, è un patrimonio pubblico - una sorta di quotidiano di regime, un mezzo multimediale di regime che deve obbligatoriamente rappresentare la visione di una sola parte.

È vero, gli italiani sono molto più intelligenti di come i demagoghi da strapazzo li ritengono e non basterà raccontare loro attraverso il servizio pubblico che tutto va bene, perché la realtà è più forte anche della più pervicace ed insinuante delle propagande. Ma una situazione di questo genere non è accettabile. Si tratta, infatti, non solo di proporre una visione delle cose in modo diverso e dare prevalenza alle opinioni di una parte, ma anche di evidenziare o cancellare determinate notizie.

La RAI cancellerà tutte le notizie - molti già si danno da fare per farlo oggi, naturalmente - che sono scomode a l'orsignori del Governo, i quali devono rapinare i pensionati, in barba alle sentenze della Corte costituzionale, e occupare militarmente la Corte costituzionale, emanando poi decreti aventi una

forte attenzione per i banchieri e una piccolissima per coloro che dai banchieri stessi sono stati truffati e così via.

Dunque, per perpetrare più a lungo e possibilmente per decenni queste situazioni, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha bisogno di una RAI inginocchiata che soffochi le voci di dissenso e altresì di una Costituzione che tolga ogni spazio al dissenso per poter continuare in quella direzione in modo maggiore. Se già fa queste cose adesso, sapendo - bene o male - che delle elezioni più o meno normali ci potranno ancora essere, figuriamoci al momento in cui avrà tutto in mano e avrà tentato la normalizzazione del Paese.

Ebbene, benché ci sia già oggi la tendenza a non parlare del problema, questo è uno scempio e un gravissimo attentato alla democrazia. Thomas Jefferson disse che, perché una democrazia funzioni - e parliamo del XVIII secolo - ci vogliono essenzialmente due cose: istituzioni funzionanti e una comunicazione (all'epoca si chiamava stampa) libera e pluralista e, delle due, riteneva più importante la comunicazione pluralista. Ecco perché l'attuale Governo vuole prima soffocare l'informazione plurale e poi soffocare la democrazia anche nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,11)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Maurizio. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, colleghi, come già ho detto in 8a Commissione al momento dell'illustrazione dei miei emendamenti, vorrei contribuire a rendere questa davvero una riforma della RAI, senza entrare mai nel tema della nuova concessione che si dovrà discutere in Aula in vista della prossima scadenza del 6 maggio 2016.

Ritengo che ci sia il fondato rischio che l'approvazione di questo disegno di legge, così com'è, esponga l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria per violazione delle regole poste a presidio del principio della concorrenza e del rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Leggendo bene il testo, è evidente come vi sia un errore concettuale, accentuato fortemente nel passaggio alla Camera, forse non voluto e a cui bisogna porre rimedio. Già quando esaminammo il testo la prima volta in Commissione, proprio il rappresentante del Governo condivise che non si poteva in quel disegno di legge dare per scontato che l'assegnatario della nuova concessione, dopo la scadenza del 6 maggio 2016, sarebbe stata ancora la RAI. E, quindi, non era corretto scrivere il nome della RAI in tutti i passaggi legati ai periodi successivi alla scadenza della concessione, ma sarebbe stato meglio riportare «concessionario del servizio pubblico» o «RAI quale attuale concessionario».

E proprio in questo modo la pensano anche altri. Ho ascoltato negli ultimi anni diverse posizioni ed ho potuto valutare e ascoltare, nel corso di audizioni in Commissione vigilanza e in 8a Commissione, pareri molto interessanti e competenti. Ad esempio, nel prospetto informativo preparato dalla società di revisione che ha accompagnato la quotazione di RAI Way, nel punto dove si informano i potenziali acquirenti di azioni dei rischi dell'operazione, a pagina 72, troviamo scritto, in merito ai rischi connessi al mancato rinnovo della concessione di RAI, che il venire meno del rapporto concessorio tra lo Stato e la RAI potrebbe comportare effetti negativi l'emittente, cioè per RAI Way e, quindi, per gli azionisti.

Nel 2013, poi, il vice ministro Catricalà, in audizione in Commissione vigilanza RAI, sosteneva che non è detto che, dopo il 6 maggio 2016, la RAI sarà ancora il concessionario del servizio pubblico e avvalorava con forza la necessità di mettere il bollino sui programmi pagati con i soldi del canone: grande idea per una reale trasparenza.

Persino l'EBU (l'Unione europea di radiodiffusione), in audizione alla Commissione vigilanza RAI, ha confermato che in taluni Paesi ci sono più assegnatari del servizio pubblico e, peraltro, ha ribadito quanto da me sostenuto, e cioè che in Germania le società private non hanno consentito che la televisione pubblica potesse sviluppare la multimedialità, il *web*, perché con denaro pubblico, e cioè con aiuti di Stato, non è ammissibile sviluppare una concorrenza sulle piattaforme digitali.

In Commissione RAI ho chiesto proprio al nuovo direttore generale Campo Dall'Orto cosa ne pensasse in merito, visto che nell'illustrazione ha puntato molto sulla multimedialità. Ad oggi, non ha risposto. In Germania - sia chiaro - il progetto multimediale del servizio pubblico è stato bloccato e nulla può

farei escludere che un simile indirizzo in Italia sarebbe impugnabile in Europa, con rischio di sanzioni per il nostro Paese anche su questo.

Ormai in Germania i soggetti aventi diritto ad una porzione di canone sono 22 e in Svizzera sono diversi i soggetti dislocati sul territorio. Persino in Inghilterra c'è un forte dibattito sulla concessione alla BBC, che deve diventare più trasparente e dovrà pubblicare i costi sopra le 500 sterline. Altro che sopra i 200.000 euro come previsto in questo provvedimento! Altro che deroga al codice degli appalti!

Il disegno di legge che discutiamo oggi è assolutamente legittimo: magari non condivisibile, ma assolutamente legittimo. Infatti, essendo la RAI di proprietà dello Stato, è legittimo legiferare sulla sua *governance* e su altri temi, ma non si può e non si doveva inserire e mescolare all'interno del provvedimento il presupposto per cui la RAI sarà il futuro concessionario dopo il 6 maggio 2016. È sbagliato ed è un'inutile forzatura. In tal modo, già a seguito dell'approvazione di questo provvedimento sarà possibile, per chi vorrà, fare esposti in Europa senza dover aspettare che venga affrontato il tema della concessione.

Allo stesso modo, non si può presupporre che altri soggetti non possano offrire un servizio migliore a costi nettamente inferiori. Pensate che, se si utilizzasse - come si dovrebbe - lo strumento della gara per l'individuazione del nuovo concessionario (o dei nuovi concessionari), sarebbe ipotizzabile un risparmio di oltre 500 milioni di euro l'anno, di cui solo 120 da ottimizzazione dei canali trasmessi e dalla necessità di una banda per la RAI.

Non so se i colleghi sono al corrente del fatto che la RAI ha firmato con RAI Way, un mese prima della quotazione in borsa (quando la RAI, quindi, ne era ancora azionista al 100 per cento), un contratto da 4 miliardi di euro (circa 200 milioni l'anno per ventuno anni). Pertanto, con gli emendamenti che ho presentato in Commissione e ripresentato in Assemblea, cerco di correggere questi errori e la confusione tra riforma della RAI e nuova concessione del servizio pubblico, confusione - come ho già detto - esaltata ed amplificata nel passaggio alla Camera dei deputati.

Desidero soffermarmi poi sull'inserimento all'articolo 5 della consultazione pubblica che il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe indire. Ricordo che in Gran Bretagna queste consultazioni si fanno con due anni di anticipo, mentre noi ne stiamo parlando da quattro mesi, dimostrando chiaramente che si tratta di una farsa. Ritengo che si dovrebbe eliminare la disposizione, oppure in Commissione (o adesso in Assemblea) avremmo dovuto dare noi l'indirizzo su come deve essere portata avanti detta consultazione. Anticipo che su questo punto ho presentato un emendamento.

Inoltre, trovo gravissimo l'allargamento delle deroghe al codice degli appalti e addirittura l'ampliamento alle società partecipate da RAI introdotto alla Camera dei deputati. Ma come! Ciò viene fatto proprio ora che si scoprono 38 milioni di euro in nero, che vengono sequestrati gli *audit* tenuti nascosti in RAI anziché portati in procura e viene bruciata la macchina della persona che aveva gestito gli *audit* interni alla RAI? Davanti a questa situazione, ormai condita da avvertimenti di stampo mafioso, noi allarghiamo le maglie e deroghiamo al codice appalti? Proprio ora che il nuovo codice degli appalti prevede che non siano ammesse deroghe?

Signora Presidente, colleghi, cerco solo di dare il mio contributo per evitare il grave errore di portare avanti un disegno di legge che parla «di tutto, di più», come si direbbe in RAI, e mischia materie di competenza della società RAI con altre riguardanti il servizio pubblico e la scadenza della concessione. Dobbiamo ancora capire, sebbene con enorme ritardo, che cosa sia definibile come servizio pubblico e chi possa fornirlo al minor costo, nel puro interesse dei cittadini. Se poi sarà la RAI ad averlo assegnato, bisognerà fare altre considerazioni: vedere che cosa verrà assegnato, quanti canali, per quanti anni, per la radio, per la TV e magari non per la multimedialità. Quanti anni dovrà durare la concessione? Sette o otto? I canali di servizio pubblico, come nel resto d'Europa, quanti dovranno essere? Nel resto d'Europa sono tre o cinque, e non quindici.

Si dovrà valutare se sia possibile o no, ed eventualmente in quali termini, allargare ai *new media* senza ledere i diritti dei soggetti concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Per quanto concerne la pubblicità, bisognerà valutare se si è favorevoli al fatto che venga mantenuto un sistema misto canone/pubblicità oppure se chi riceve il canone debba rinunciare alla pubblicità. I prezzi della

pubblicità, qualora consentita, dovranno essere prezzi di mercato. La pubblicità, infatti, non deve essere certo venduta a prezzi di *dumping*, come è avvenuto negli ultimi anni da Sipra, fatto questo gravissimo per un soggetto che riceve aiuti di Stato per oltre 1,7 miliardi di euro.

Il disegno di legge in esame, così come scritto, apre a esposti in sede europea e contribuisce a minare il concetto di servizio pubblico a livello nazionale ed europeo. È bene che si sappia che il tema del servizio pubblico così imposto ai cittadini è in forte discussione non solo in Italia, ma in tutta Europa. I cittadini dell'Europa sono stufo di sentirsi dire che il servizio pubblico è tutto quello che viene propinato dal soggetto concessionario, che siano *talk show*, programmi di ballo e quant'altro. Va definito il perimetro del servizio pubblico in modo chiaro e condiviso da chi paga il canone. Con questo disegno di legge e l'arroganza che si porta dentro, si farà saltare il sistema o per ribellione dei cittadini o per mancanza di rispetto dei principi di concorrenza.

Leggo, per chiudere, una frase presa dal quotidiano «The Daily Telegraph», che si adatta benissimo a quanto sta accadendo ora in Italia e alla RAI: «"La BBC ha finito di lavorare in questa cultura sepolta del secolo scorso. Noi siamo la BBC, noi facciamo quello che ci pare, non siamo tenuti a rispondere"». Quindi «The Daily Telegraph» continua: «Ottengono i soldi del canone, che è una tassa e, come è giusto, il pubblico vuole sapere come il denaro viene speso: il pubblico deve avere riscontri in termini di trasparenza a fronte del canone pagato che versa obbligatoriamente, solo per il fatto di avere un televisore». (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se in quest'Aula si ragionasse sulle vere questioni che sono alla base delle leggi che noi esaminiamo, sarebbe sufficiente aver ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Rossi per capire come questo disegno di legge sia assolutamente negativo. Il problema, però, è che in quest'Aula, ormai da tempo, non si ascolta e si assumono solamente delle decisioni gradite al Governo, senza alcun senso critico non tanto nelle opposizioni, che per dovere lo esercitano, ma neanche nella maggioranza, che avrebbe il dovere di limare e correggere le forzature che il Governo costantemente propone e che non riguardano solo questo disegno di legge.

Tutte le affermazioni che ha fatto il senatore Maurizio Rossi, gravissime dal punto di vista dell'equilibrio in una società che vuole essere liberale e moderna e tra componenti economiche, sociali e anche politiche, traggono origine da un difetto di base. Mi riferisco al fatto che noi pensiamo ancora di poter tenere in piedi a carico dei cittadini principalmente un servizio pubblico che risponde solamente a *input* politici. Io non so quanto tempo ancora occorrerà al nostro Paese perché entri in un concetto di Paese liberale e aperto, dove la concorrenza si esercita non a colpi di leggi, ma di mercato, come sarebbe giusto che accadesse. Non so quanto ancora tolleremo il fatto che una televisione entri nelle case di ciascuno di noi con una credibilità che le viene dal fatto intrusivo - se si può usare questo termine - e che invece è minata alla radice da condizionamenti di carattere politico.

Il servizio pubblico non esiste più. Esiste una televisione a servizio del Governo. L'abbiamo visto e lo sentiamo quotidianamente nelle nostre case.

Per la verità, poiché questa è una eredità che viene da un periodo in cui, almeno dichiaratamente, in Italia non esisteva la democrazia, sarebbe veramente ora di chiuderle questa esperienza.

D'altronde, inattuato e inascoltato, come accade quando non conviene a una determinata parte della classe politica, c'è stato anche un *referendum*, con cui gli italiani hanno espresso la volontà di porre fine all'esistenza del servizio pubblico televisivo. Ma è chiaro che, quando i cittadini si esprimono in senso contrario alla volontà di chi, in maniera prevalente, condiziona il mondo della informazione, quella espressione viene immediatamente accantonata, disattesa e non attuata.

Noi sosteniamo che le assolute incongruenze, le forzature delle normative, le deroghe ai codici degli appalti e alle leggi sulla concorrenza, alla imposizione fiscale camuffata attraverso il canone traggono origine dal fatto che esiste ancora in Italia una televisione di proprietà del Tesoro e, quindi, di proprietà del Governo.

Cosa chiediamo, quindi, che venga fatto, per cercare di conciliare questa anomalia assoluta in una

società liberale e moderna? Tra l'altro, tutte le altre democrazie occidentali hanno anche tracciato la strada per farci adeguare alle regole vere della concorrenza e del mercato. Noi chiediamo che, quando si fa una legge di riforma del servizio pubblico televisivo, non si facciano le forzature? Ma è *in re ipsa* la cosa. È assolutamente *in re ipsa*.

Tutte le nefandezze di questa legge si sommano alla nefandezza principale che il servizio pubblico televisivo non solo viene rafforzato nella sua matrice pubblica, ma viene asservito, attraverso alcune incongruenze della norma, ancor di più al potere politico.

Non sono cambiati i tempi da quando dichiaratamente si parlava di lottizzazione, e anche dell'uscire che deve alzare la barra all'ingresso delle varie sedi televisive. Anzi, sono cambiate in peggio. Mentre allora si diceva in maniera più dichiarata che un canale andava ad uno ed un canale ad un altro, adesso si vuole dire che non esiste più il condizionamento, quando invece lo si vede quotidianamente, in maniera trasparente e chiara, attraverso i messaggi che arrivano da quelle emittenti nelle nostre case.

Colleghi, io penso non solo che questo provvedimento non vada approvato, ma vada anche fatta una revisione seria dell'impostazione complessiva della presenza del servizio televisivo pubblico nel nostro Paese. La domanda a cui gli italiani hanno già risposto con un *referendum*, dicendo di non volere più la televisione pubblica, va riproposta ed, eventualmente, ancora una volta sottoposta, se necessario, ai cittadini. E questa volta, nel momento in cui i cittadini si esprimono, la loro volontà deve essere registrata e attuata. Diversamente, abbiamo di tutto da poter fare, se non altro poter dire che siamo rappresentanti del popolo in questo Parlamento, ove mai esso abbia ancora una sua voce in capitolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, Forza Italia oggi, in quest'Aula un po' semivuota (e ringrazio lei per la sua presenza e anche il collega Ranucci che in Commissione ha seguito il provvedimento)...

CROSIO (*LN-Aut*). Pochi ma buoni!

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Sì, ma pochi ma buoni non bastano, perché ciò fa il paio con una RAI che dovrebbe essere di servizio pubblico, e bisognerà poi vedere quali notizie trasferirà all'esterno di ciò che accade qui all'interno.

Questa riforma della RAI non può che legarsi alle pseudoriforme che dovrebbero aiutare i cittadini a essere meglio rappresentati. E cito l'Italicum, una legge elettorale che serve semplicemente a un partito, che magari avrà il 25 per cento del consenso degli italiani, ad avere la maggioranza in Aula.

Penso altresì al sistema bicamerale che diventa monocamerale, anche se in realtà non serve a velocizzare la procedura di formazione delle norme che regolamentano la vita del nostro Paese e tra cittadini. Serve semplicemente a ridurre il numero dei parlamentari che devono votare in una certa fase e, se in quel momento il partito PD ha vinto le elezioni, magari riesce anche a evitare di perdere tempo.

Passando alla riforma della RAI, oggi tutto si gioca nella comunicazione, nella corretta comunicazione, nel veicolare correttamente o no le informazioni e il numero di ore di presenze a settimana che i *leader* politici hanno in questo o in quel programma televisivo. In detto contesto si inserisce non solo il fatto, incomprensibile, che gli italiani devono pagare un canone per un servizio pubblico che pubblico non è, visto che comunque l'offerta d'informazione e di divertimento avviene anche attraverso altre emittenti televisive, ma anche quello che ora è obbligatorio pagare il canone anche per strutture dove magari il televisore non c'è.

E veniamo ora ai poteri che vengono conferiti inusitatamente al direttore generale e all'amministratore delegato della RAI. Sono poteri totali, perché al consiglio d'amministrazione viene data la possibilità di intervenire su determinate scelte solo se si forma una maggioranza di due terzi di contrari. Voglio, però, vedere se un direttore generale può resistere a un consiglio d'amministrazione che ha oltre i due terzi di dissensi nei suoi confronti: non sarebbe più direttore generale, ne sarebbe sostituito con un altro e, quindi, il problema di fatto non si porrebbe.

La Corte costituzionale già dal 1974 impose una direttiva in base alla quale lo Stato italiano si doveva dotare di una legge che consentisse il pluralismo della informazione, la rappresentanza di tutti i partiti

e di tutte le idee e, soprattutto, che la RAI o il concessionario del servizio pubblico non fosse direttamente collegato con il potere Esecutivo, perché altrimenti quest'ultimo attraverso la RAI avrebbe veicolato le informazioni per i cittadini in maniera conforme alla sua azione.

Il senatore Maurizio Rossi è intervenuto con grande puntualità e dovizia di particolari in 8a Commissione, in Commissione di vigilanza e stamattina in Aula. Senatore Rossi, accade qualcosa dopo che lei ha reso quelle dichiarazioni? No. Il senatore D'Alì ha citato un *referendum* che si è svolto e ne auspica un altro. Accadrà qualcosa dopo le sue dichiarazioni? No.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Chi lo sa?

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Già questo intervento da parte di un collega vuol dire che ho suscitato un qualche interesse.

Al senatore Gasparri, entrato in questo momento in Aula, va tributato comunque, dopo le grandi contestazioni che ha subito la sua legge, il fatto di aver attuato, nel solco di quanto è stato indicato da parte della Corte costituzionale, un principio di diritto a tutela dei cittadini, del popolo, dell'Italia e, alla fine, anche dell'Esecutivo di turno che in quel momento governa il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, visto che il collega Gibiino ha salutato l'entrata nell'emiciclo del collega Gasparri - e, quando si parla di RAI, il suo interesse è di tutta evidenza - colgo l'occasione ancora una volta per scusarmi con lui. In questi anni in cui abbiamo condiviso il lavoro nelle Aule parlamentari, forse qualche volta sono stato un po' graffiante nei suoi confronti parlando di RAI.

Devo dire che, ancora una volta, possiamo constatare che non c'è limite al peggio, collega Gasparri. Ovverosia, ridadeci la legge Gasparri, in fondo, rispetto a quanto oggi questo Parlamento vuole approvare in fase definitiva: la riforma, o presunta tale, della RAI.

Mi preme però sottolineare una cosa: lo stato dell'arte. Ho qui con me gli articoli dei giornali degli ultimi giorni e ore sulla situazione della RAI, del sistema RAI, che - lo ricordo a me stesso e a tutti - è un sistema Paese. «Il Messaggero»: «Tangenti per appalti TV, tre arresti». Poi: «Bustarelle TV, in carcere il *manager* Biancifiori»; «Mazzette e frodi: arrestato il *manager* delle TV»; «Fondi neri e tangenti per avere gli appalti in TV»; «Appalti TV e tangenti»; «Arrestato il *top manager*», e via dicendo. Questa è la situazione nel nostro Paese nell'attuale momento; almeno è quella che leggiamo sui giornali, anche se non sarà tutto lì.

Ma c'è un «però», che forse è il caso di andare a sottolineare. Innanzitutto, fa immenso piacere vedere che anche i colleghi con i quali ho condiviso nella precedente legislatura il Governo e la maggioranza si sono illuminati sulla strada di Damasco e hanno scoperto che può esistere una TV, una televisione, una informazione libera, pluralista, che non fa capo a una sola persona. Benissimo, non è mai troppo tardi per capire come dovrebbero stare le cose.

Io, che sono un ragazzo di campagna, mi ero anche illuso. Voglio ricordare le parole dell'imbonitore fiorentino sulla questione della RAI, che diceva: «Vogliamo rottamare i partiti dalla RAI»; «Vogliamo prenderla, eliminare gli sprechi e restituirla ai cittadini che sono i veri titolari del servizio pubblico». Grande il nostro Matteo, grandissimo. Ed io ci ho creduto, perché ho pensato che questa volta, come ha fatto con i sindacati e con tante situazioni nel Paese un po' bislacche, un po' strane e un po' *borderline*, avrebbe preso in mano la situazione e ci avrebbe stupito nel dare veramente un colpo e un abbrivio al nostro Paese sull'informazione e la TV pubblica, ormai impantanata, impastata.

Tra l'altro, ricordo il problema degli anni scorsi, purtroppo, con i conflitti d'interesse: ricordo quanti dibattiti sono stati svolti all'interno del Parlamento sulla questione dei conflitti d'interesse. E il Premier diceva che la sua intenzione era di «competere nello scenario europeo con sempre più forza», «liberare la RAI dai partiti, ma anche dai Governi, e restituirla ai cittadini». Questo voleva dire, a suo giudizio, dare autonomia e indipendenza. Bellissime parole, classiche, tipiche dell'imbonitore fiorentino. Oggi, però, alla fine dei fatti, abbiamo qualcosa di molto, molto diverso.

Noi non voteremo questo provvedimento e mi sembra del tutto evidente, perché come Lega Nord

avevamo proposto un altro tipo di legge, molto diversa. A nostro giudizio, qualcosa doveva cambiare, e il problema sta nella *governance* della RAI, ma anche della presunta rivoluzione. Noi volevamo veramente una *governance* diversa e la nostra proposta era molto semplice: innanzitutto, entro il 6 maggio 2016 - è una data topica, come ricordava prima bene il collega Maurizio Rossi - il 49 per cento doveva diventare privato e il 51 per cento pubblico. Di conseguenza - nostri disegni di legge accompagnavano questa riforma della RAI - ci sarebbe stata l'abolizione del canone (con il disegno di legge n. 746). E avevamo proposto anche come volevamo fosse il canone, che non è tale, ma è una tassa. Io compro l'abbonamento dell'Inter, se voglio andare a vedere la squadra giocare. È un abbonamento. Se non voglio vederla allo stadio, non lo prendo. Questa è una tassa, perché sono obbligato a pagarla.

Le ricordo, signora Presidente, una nota: nel Paese più serio, dal mio punto di vista, in Europa - la Confederazione Elvetica - faranno un *referendum* per abolire la tassa sulla televisione, sul servizio pubblico. L'altro giorno hanno depositato a Berna 500.000 firme e ci sarà un *referendum*: questa è democrazia. Non si esclude che questoreferendum passi e quelli dell'SSR svizzera, abbastanza preoccupati, stanno già correndo ai ripari per capire cosa si potrà fare. È un Paese serio.

Noi, invece, mettiamo la tassa in bolletta, così siamo sicuri che anche da me, in Valtellina, finalmente si pagherà il canone, perché è da me che si evade il canone, prevalentemente in Lombardia e nelle valli bergamasche, di solito.

Ma tornando sulla *governance*, noi avevamo proposto, con il nostro disegno di legge, innanzitutto che il consiglio di amministrazione fosse composto di sette membri in carica cinque anni, rieleggibili una sola volta e, con un piccolo particolare: dette persone non dovevano aver ricoperto incarichi di natura politica, a qualunque titolo, nei dieci anni precedenti la nomina. Eccessivo? Dal nostro punto di vista no, ma per qualcuno sì. Addirittura in questa sede la questione non viene neanche presa in considerazione.

Ma andando oltre a questa nostra visione, magari un po' talebana, come doveva essere composto il consiglio di amministrazione? Non come lo componete voi, che grida vendetta al cielo. Un membro doveva essere sicuramente eletto dalla Conferenza Stato-Regioni in rappresentanza degli enti locali. Mi sembra del tutto evidente, ma questo va contro la vostra natura politica, che tende ad accentrare tutto, ad annientare il potere politico amministrativo locale, perché lì c'è il male (nel vostro cervello bacato), per cui questo non è perseguibile. Tre membri, tra cui il Presidente, dovevano essere designati dalle competenti Commissioni parlamentari - e questo va bene - e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori. È forse un delitto pensare che il Consiglio nazionale dei consumatori possa esprimere, all'interno del consiglio d'amministrazione, un proprio rappresentante? È giusto, deve essere fatto, mi sembra del tutto evidente. Un nostro era di competenza dell'assemblea dei dipendenti della RAI - e, anche questo, mi sembra giudizioso - e uno, infine, dell'Agcom.

Infine, proponevamo che il consiglio di amministrazione nominasse l'amministratore delegato in carica per cinque anni e che il potere di spesa fosse limitato a 10 milioni di euro, limitando anche i compiti della Commissione di vigilanza.

Ma parliamo in termini di soldi, perché la Camera ci consegna una cosa bella - e lo dirò in maniera forse più velenosa nella mia dichiarazione di voto - e interessante. La modifica apportata dalla Camera ci consegna una RAI che contrasta con quanto leggiamo sui titoli dei giornali: una banda di ladri sta rubando ancora sugli appalti, anche nella RAI (e li hanno messi in galera, gli hanno messo le manette e li hanno portati dentro). Noi cosa facciamo? Diciamo che la RAI non deve sottostare, per quanto riguarda non solo le produzioni, ma anche le forniture, alle regole, indispensabili, degli appalti. Si rileva una piccola chicca, qui: la 14a Commissione ha espresso un parere, che non è ostativo, ma che mi sembra molto chiaro, richiamando l'attenzione di tutti quanti sul fatto che forse non è il caso di procedere come stiamo facendo. In modo particolare, quando si entra nella questione dei soldi e degli appalti - certe regole sono scritte: non le riprendo, ma sono sicuramente agli atti e sono consultabili - è il caso forse di avere un altro atteggiamento.

Mi riallaccio anche al fatto che ieri, in Commissione, a proposito dell'agenda dei lavori del Senato, è

stata esaminata una proposta della senatrice De Petris, che ho condiviso, per trattare il disegno di legge di riforma del codice degli appalti prima della riforma della RAI. Era una proposta interessante, che forse ci avrebbe offerto l'occasione di lavorare e di dibattere in maniera forse più ridondante. Invece si sta discutendo del disegno di legge sulla RAI e credo che la riforma del codice degli appalti, il cui esame era previsto per oggi e per domani, verrà discussa a gennaio, perché mi sembra di aver capito che domani non lavoreremo. Avrei tanto voluto fermarmi a discutere del codice degli appalti e ho anche studiato, ma non esamineremo quel testo e lo rimandiamo a gennaio: mi dispiace. Questo è l'andazzo di questo Governo imbonitore, con questo ciarlatano fiorentino e ci dobbiamo accontentare.

Che dire altro, signor Presidente, se non che siamo profondamente amareggiati per il fatto che, ancora una volta, il nostro Paese ha perso l'ennesima occasione di fare davvero qualcosa di nuovo? Ci si sperava, visto che prima l'intoppo era costituito da Silvio Berlusconi. Voi della sinistra dicevate che, tolto Berlusconi, avremmo messo a posto tutto quanto. Ora è arrivato il suo clone, forse anche un po' mal riuscito, e abbiamo quello che abbiamo.

Concludo ricordando sommessamente le parole e la relazione illustrata in Commissione dalla direttrice generale dell'EBU, che è l'associazione di tutte le televisioni europee - lo dico in maniera un po' "bovina", è una cosa del genere - e ricordo che questa signora rappresenta un "miliardino" di persone. Quello che dico è agli atti e se vuole, signora Presidente, le posso consegnare il testo scritto delle dichiarazioni in questione. La direttrice generale, dunque, confrontando la durata dal mandato nei principali servizi pubblici europei con quella prevista in questa riforma, ci ha ricordato nella sua relazione che: «Solo in Italia la durata è così breve: 3 anni come in Bulgaria». Sono parole sue, che riporto in modo testuale. L'ha detto in Commissione e c'è stata un po' di *impasse* da parte dei colleghi del PD, presenti all'audizione. La signora non parla bene l'italiano, ma si fa capire bene: come si dice, "si è fatta capire bene".

Dunque, consegniamo alla storia anche questa situazione. Qualcosa è cambiato, ma la sostanza non è cambiata. La nostra RAI - anzi la vostra RAI - che consegniamo al futuro, è una RAI lottizzata, in cui ci sarà un super *manager* "con licenza di uccidere", che avrà scritto nel suo DNA il compito di essere censore verso chi non la pensa come il capo. Lo abbiamo visto alla Leopolda, l'altro giorno: si spiaccichino le fotografie dei giornali che scrivono qualcosa che non va bene e si metta la stampa libera fuori. La RAI deve essere su un'altra linea, quella del capo: bisogna dire quello che pensa il capo e deve lavorare chi la pensa come il capo. Questa è la nuova TV, libera, pluralista e moderna, proiettata nel futuro, che ci consegna Renzi e chi, come Renzi, la voterà, quindi voi (mi riferisco in modo particolare ai colleghi del PD, che tanto hanno osteggiato le televisioni di Silvio Berlusconi e l'atteggiamento del Presidente Berlusconi, che non spetta a me difendere in questa sede). Mi viene un po' da ridere, con tutto il rispetto, nel sentire i colleghi di Forza Italia, che questa mattina si sono lanciati nella difesa spasmodica della televisione pluralista, dicendo che a loro va bene. Però la verità è un'altra, signora Presidente, e la esprimerò in maniera forse più chiara nella mia dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, stiamo assistendo in questi giorni a nuovi sviluppi della vicenda RAI, diramati su direttrici ben note: corruzione, ingerenze politiche nelle nomine, emendamenti alla legge di stabilità sul canone.

Nell'inchiesta sugli appalti (44 indagati per far luce su 38 milioni di euro di fondi neri) è stato recentemente arrestato l'imprenditore David Biancifiori, con un suo collaboratore e un finanziere, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a delitti tributari, tra cui l'emissione di fatture false, la dichiarazione fraudolenta e la corruzione; tra gli indagati vi sono anche funzionari e dirigenti RAI.

Non sono poi mancati episodi a dir poco inquietanti, come la partecipazione del pregiudicato Luigi Bisignani, ex piduista, condannato in cassazione a due anni nel processo Enimont, come opinionista del servizio pubblico nella trasmissione «Virus» su RAI 2. Io mi chiedo, ma dove siamo? Lungi da me, ovviamente, e dalle forze che rappresento avere atteggiamenti censori verso le opinioni, ma una cosa è intervistare una qualunque persona che possa dare il proprio contributo su una materia, altro è farle

svolgere, in una trasmissione pubblica del servizio pubblico, un ruolo di opinionista al quale si chiede di darci un orientamento su tante cose. Giustamente su «Il Fatto Quotidiano», pochi giorni fa, Loris Mazzetti diceva che non è una questione di informazione libera. In questi giorni il nome di questo signore è stato fatto anche in riferimento alle vicende del Vaticano; si è detto che sarebbe stato il consigliere della famosa "gola profonda".

Ci muoviamo quindi su un terreno estremamente delicato, in cui un'ombra (forse anche più che un'ombra) investe in questo cono oscuro il servizio pubblico radiotelevisivo. Non siamo certo negli anni del monopolio. Tanti, anche grazie alle nuove tecnologie, sono gli strumenti e le piattaforme su cui si determina l'orientamento e la formazione delle coscienze; però siamo davanti alla più grande azienda pubblica industriale, che produce informazione radiotelevisiva, spettacolo, *fiction*.

C'è poi la questione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione della RAI, che sembra godere pienamente del *placet* renziano, soprattutto rispetto alla triade Dall'Orto, Guelfi, Verdelli, al punto da far glissare il Governo sulle aspre polemiche per l'annunciata partecipazione del nuovo direttore generale alla Leopolda. Sarà poi un caso il fatto che il direttore artistico della Leopolda, Simona Ercolani, sia una candidata alla direzione RAI? Non è certo una domanda ingenua.

Del resto, la decisione del Governo di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione della RAI secondo le vecchie norme è stata forse la smentita più efficace a quanto Matteo Renzi aveva dichiarato sulla riforma della RAI, sin dalla metà dell'anno scorso e precisamente proprio alla Leopolda, dove aveva annunciato che i partiti sarebbero andati via dalla RAI, da Finmeccanica e dalle nomine nei consigli di amministrazione, aggiungendo che la RAI sarebbe tornata a produrre cultura in totale libertà. Ecco invece una nuova pesante spartizione dei posti nel consiglio di amministrazione. Quindi dalla RAI - traduco le affermazioni del Presidente del Consiglio di allora - escono i partiti e vi entra un solo partito; quindi la RAI ha un solo partito.

Il disegno di legge di riforma della RAI è autoritario, consociativo e allo stesso tempo mediocre, perché non affronta l'insieme delle politiche e delle normative di sistema per quanto riguarda il sistema radiotelevisivo: esso è arrogante e chiuso su una visione angusta del servizio pubblico, che cancella quarant'anni di informazione pubblica. Sembra di assistere ad una vecchia proiezione dell'Istituto Luce, vista e rivista centinaia di volte, con sempre lo stesso finale e una voce in sottofondo che ci ricorda la matrice della produzione.

Contro la proposta del Governo, senza bilanciamento dei poteri di gestione, indirizzo e controllo, con un capo azienda - unico Paese l'Italia insieme alla Bulgaria, come è stato ricordato - nominato direttamente dall'Esecutivo e con pieni poteri, legalizzando la tendenza verticistica dell'uomo solo al comando, abbiamo lavorato in Commissione lavori pubblici per immettere i principi della proposta avanzata da Sinistra Italiana e SEL alla Camera e al Senato. Una proposta elaborata con i movimenti e la società civile: una piramide quindi rovesciata, con un consiglio delle garanzie, a costo zero, con canone proporzionale al reddito, prelievo di scopo a garanzia per gli utenti di un'informazione plurale, con sistemi di contrappeso e controlli, affinché questa riforma non fosse un'operazione di restauro che trasferisce la lottizzazione della legge Gasparri alla dimensione unica della volontà del Governo.

Ci sono voluti mesi per scriverla e per iniziare la discussione e per qualche tempo ci siamo anche illusi che il Governo volesse avviare un confronto tra forze politiche, rappresentanze sociali e cittadini; invece era solo agitazione delle acque per nominare il consiglio di amministrazione secondo le vecchie logiche spartitorie.

A questo si aggiunge il contesto generale desolante e preoccupante di un servizio pubblico che non assolve ai propri doveri di completezza, imparzialità e pluralismo dell'informazione, come confermano numerose delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di certificazione di violazioni. Anche i dati sul pluralismo politico forniti dal Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva risultano sconcertanti rispetto allo spazio riservato al Governo e alla sua maggioranza: sconcertanti, da Paese non democratico!

Un bersaglio, certo, lo abbiamo centrato: abbiamo tolto la delega al Governo sul canone; siamo infatti riusciti a sopprimere l'originario articolo 4 del disegno di legge di riforma della RAI che riguardava il

canone, nonostante il parere contrario del relatore e del Governo. Noi di Sinistra Italiana e SEL avevamo anche presentato, oltre all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 4, alcuni emendamenti strategici sulla progressività fiscale del canone (proporzionata quindi al reddito), sulle risorse certe e sull'equità. Alla proposta di trasformarli in ordine del giorno - strumento debole e inutile specialmente trattandosi di una delega - abbiamo opposto il nostro rifiuto. In questi giorni abbiamo poi appreso che parte delle maggiori entrate previste dalla riforma, secondo un emendamento alla legge di stabilità approvato in Commissione bilancio alla Camera, andranno all'azienda RAI: il resto verrà destinato ad alimentare, tra gli altri, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il nuovo fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di radio e tv locali.

Non possiamo fare a meno di osservare che questo provvedimento si sarebbe dovuto trattare nell'ambito di una seria discussione sulla riforma dell'editoria e di tutto il sistema dell'informazione (*media* elettronici, stampa e quant'altro), settore che sta assumendo connotati a dir poco drammatici.

Oggi, dopo una battaglia estenuante condotta nelle sedi istituzionali e territoriali, insieme a tante associazioni come MoveOn Italia, Adusbef, RCI, Articolo 21, Federconsumatori, Legambiente, Libertà e giustizia e altre, insieme ai cittadini che ci hanno sostenuti nell'appello «Riformiamo la RAI "BENE COMUNE", salvaguardiamo il Servizio Pubblico» contro una visione privatistica, per la partecipazione diretta dei cittadini alla comunicazione e per l'indipendenza e l'autonomia del servizio pubblico, prendiamo atto che viene messo a segno l'ennesimo tassello della complessiva controriforma di questo Governo, tesa a scompaginare la Costituzione, il lavoro, la scuola ed ora anche la RAI, ancora ad oggi il più potente strumento pubblico nella formazione delle coscienze. Tocchiamo quindi un tema assolutamente sensibile.

Nel dichiarare la nostra contrarietà a questo disegno di legge che trasformerà il servizio pubblico in un'agenzia governativa, vorrei ricordare al Governo che anche occupando tutti gli spazi pubblici non riuscirà a mettere a tacere il confronto democratico, i corpi intermedi, tantomeno la partecipazione dei cittadini: come è stato per la buona scuola, continueremo a fare massa critica a difesa di quel che resta dei presidi strategici della democrazia, della cultura e della formazione delle coscienze, della libertà dell'informazione, dell'identità collettiva di un Paese. Tutti beni comuni garantiti dalla nostra Costituzione che saranno sempre al fianco della nostra azione politica.

Oggi si va avanti verso il passato. Permettetemi questa battuta: torna il feudo RAI in mano ad un solo partito. La prossima stazione, dopo la Leopolda, sarà il ritorno al bianco e nero, perché lì veramente vi sarebbe coerenza. Ieri leggevo quanto scriveva Vincenzo Vita, che oltre ad essere un nostro ex collega ha avuto incarichi importanti in passati Governi su questo fronte, usando un ragionamento e arrivando poi ad una conclusione (e anche a noi viene spontaneo chiederci): come potrà digerire un simile misfatto il presidente Mattarella, che nel 1990 si dimise da Ministro per l'insostenibile pesantezza della legge Mammi sull'emittenza, madre delle sciagure successive? Ma forse erano altri tempi.

Continueremo questa battaglia e testardamente non ci rassegniamo ai giudizi superficiali che sono stati dati in questi mesi alle nostre proposte, che entrano tutte nel merito e non hanno alcuna venatura ostruzionistica. Vorrei dire anche che: alcuni dei giudizi in questo senso ci inorgoliscono. Noi - lo ricordavo - abbiamo avanzato proposte, assieme a tante altre associazioni, imperniate soprattutto sulle questioni della garanzia e della partecipazione. Quindi, con apposito emendamento, proponevamo di istituire un consiglio per le garanzie del servizio pubblico e un consiglio per la partecipazione. In quell'emendamento abbiamo anche specificato che la nostra era solo una linea di indirizzo, ma se ci fossero state (e ci sono sicuramente) altre associazioni o soggetti da considerare in questi organismi non avremmo avuto alcuna tendenza all'esclusione; anzi, ci saremmo voluti confrontare per far sì che avessero piena cittadinanza all'interno, appunto, di questi strumenti. L'obiettivo è avere un servizio pubblico trasparente, sotto controllo, e che possa portare anche idee innovative e proposte che partano dal basso. Su questi emendamenti è stato espresso un giudizio, non di contrarietà, ma di inammissibilità, nonostante avessimo specificato che erano tutte proposte senza costi e oneri aggiuntivi, a differenza di quanto sempre avviene con i disegni di leggi e, compreso questo, presentati dal Governo e dalla maggioranza. Vi dico allora che avete proprio ragione: queste proposte, nella loro

semplicità, nel fatto appunto che non comportano oneri né per lo Stato né per l'azienda RAI sono veramente inammissibili. Noi testardamente le continueremo a sostenere, insieme ai cittadini che con noi le hanno proposte ed elaborate (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei in primo luogo apprezzare la scelta del Governo - non so in che misura sia da attribuire direttamente al sottosegretario Giacomelli - di aver gestito sin qui con equilibrio e prudenza le delicate materie che gli sono state attribuite; anzi, forse a volte con eccessivo equilibrio, perché credo che ci siano tante vicende sulle quali, pur nel rispetto dell'autonomia della RAI, anche il Governo con discrezione dovrebbe gettare uno sguardo in relazione alla necessità di imparzialità e pluralità del servizio pubblico.

L'equilibrio deriva dal fatto - l'ho già evidenziato stamattina in sede di intervento sulla questione pregiudiziale, che purtroppo è stata bocciata - che l'impianto della legge n. 112 - chiamiamola così - per non fare autocitazioni - sul sistema televisivo è stato mantenuto in vigore. Questa legge interviene quindi su alcuni aspetti relativi alla *governance* e ad alcune competenze e ruoli della RAI. Si era deciso in prima lettura al Senato di intervenire anche sulla materia del canone, ma poi la bocciatura dell'allora articolo 4 del disegno di legge ha fatto sì che questa trovasse definizione in altra sede. Nel disegno di legge di stabilità è stata in qualche maniera definita la vicenda, mi sembra anche chiarendo (ma attendiamo che ci arrivi formalmente il testo dalla Camera) la questione dell'attribuzione dei maggiori incassi presumibili con il canone in bolletta: se alla RAI, se all'abbattimento delle tasse o anche all'emittenza locale, che - mi pare - per una quota fino a 50 milioni potrà partecipare a questi introiti.

Dicevo, quindi, che l'impianto sostanziale (*Antitrust*, assetto del sistema) è rimasto intatto; non è stato toccato da questo disegno di legge e quindi devo dedurre che, a dieci anni di distanza, la Corte costituzionale non fa alcuna obiezione sulla legge n. 112 che portai all'approvazione: l'impianto viene mantenuto, quindi sbagliava chi l'ha criticata, chi ne ha contestato la mancanza di pluralismo e di libertà, quando invece ha comportato il contrario.

Ho già citato - ma lo voglio ricordare anche in questa sede - che giorni fa ho apprezzato un *tweet* dell'ex senatore Petruccioli, che si è occupato molto di questa materia - è stato Presidente della RAI, direttore di giornali - in cui ha scritto: «Mi vedo la prima della Scala, stando a casa, su RAI 5». Oggi la RAI offre più di dieci canali sul digitale terrestre fruibili da tutti senza costi aggiuntivi: non è la televisione satellitare a pagamento, non è una *pay tv* - a parte l'obbligo del canone - ma è la televisione che tutti possono vedere, anche in questo momento, alle 11,05 di giovedì di 17 dicembre. La RAI ha 13 canali, due dei quali di *sport*, quelli generalisti più noti, quelli di cultura e di cinema; quindi, in questo momento qualsiasi utente può guardare qualunque cosa: la lirica, il teatro, il cinema, lo *sport*. Quindi, la tecnologia ci aiuta a risolvere anche alcuni aspetti riguardanti la cultura e la qualità dei contenuti, con la moltiplicazione dell'offerta. Poi è ovvio che un prodotto posizionato nel canale generalista di maggiore ascolto in un certo orario ha un impatto sul pubblico maggiore, ma anche qui la RAI deve abbinare la crescita qualitativa con la necessità di mantenere dei numeri e un'utenza ampia, sia per la pubblicità sia perché il servizio pubblico è fatto anche dall'intrattenimento, dallo *sport*, da tante forme di divulgazione.

Ci sono programmi che la RAI fa da anni, in cui aspetti scientifici (penso, ad esempio, all'archeologia) vengono divulgati da giornalisti (o a volte da soggetti che non sono nemmeno giornalisti), anche con un taglio e un tono che potremmo definire più nazionalpopolare, che però rende quegli argomenti fruibili da un pubblico vasto, perché poi la qualità non deve diventare incomunicabilità, incomprensione.

Nel primo Dopoguerra la funzione della RAI fu addirittura di alfabetizzazione del Paese; oggi il Paese è diverso e la scolarizzazione, per fortuna, è mutata molto e in meglio; tuttavia, la RAI può e deve fare molto sotto il profilo della divulgazione delle conoscenze. Ecco perché riteniamo sbagliato intervenire su un solo punto della legge n. 112 - che rimane integralmente in vigore - e cioè sulle vicende che riguardano il vertice RAI, con un'evoluzione in peggio, perché tutti hanno polemizzato con le

interferenze della politica, salvo poi interferire. Ci sono stati conduttori che erano sgraditi anche all'attuale Presidente del Consiglio, e guarda caso, poi, per loro volontà - celeberrimo è il caso di Floris - sono trasmigrati altrove; nessuno li ha cacciati, ma avevano capito di non essere graditi. Non seguo tutti i programmi - quelli di natura politica oramai sono talmente tanti - ma mi dicono che qualche sera fa, su un'altra rete privata, proprio Floris si è preso qualche rivincita nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio.

Quindi, non c'è dubbio che ci sia stata un'interazione storica tra servizio pubblico e politica, come non c'è dubbio che si debbano limitare queste interferenze, tant'è che introducemmo con legge - ed è stato confermato anche dopo la discussione che facemmo al Senato - il principio di un presidente eletto con la ratifica dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza. I due terzi sono un *quorum* che deve essere raggiunto con il concorso di tutte le parti, quindi per mettere la presidenza della RAI un po' fuori dalla mischia. Confermare questa scelta credo sia stato giusto.

Non si è imboccata la strada, che sentivo anni fa, dell'affidare la RAI ad una fondazione. Ma la fondazione chi la fa? È un ente neutro? Arriva da Marte? Arriva con Han Solo, sul Millennium Falcon di «Guerre Stellari», da altre galassie, e ce la scodellano qui? Una fondazione avrebbe una sua fisicità, una proprietà, una sua conduzione. È meglio il Parlamento. Mi meraviglio quando, dalla giusta critica agli eccessi di ingerenza della politica, si passa poi a liquidare il ruolo del Parlamento. Meglio che la RAI, in base alle sentenze che ho citato prima della Corte, mantenga un controllo parlamentare.

Il proprietario formale è il Governo. Tuttavia, il Governo ha dei poteri; anche con la legge vigente il direttore generale viene designato dall'azionista, che è il Tesoro, però poi deve essere votato dal consiglio di amministrazione, che ha poteri reali e deve approvare tutta una serie di nomine. Già con il Governo Monti ci fu una modifica di fatto: si ridusse il parere del Consiglio di amministrazione, decisivo e vincolante, alle nomine editoriali (direttori di rete e testate), lasciando il resto (capo del personale, figure più gestionali) alla competenza del direttore generale.

Ora con questo disegno di legge si espropria il consiglio di amministrazione che, solo grazie ai miei emendamenti, potrà esprimere un parere sulle nomine dei direttori di rete e di testata. Tuttavia, questi pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti, diventeranno cogenti solo se i due terzi dei membri dovessero bocciare le proposte del direttore generale, che questo provvedimento eleva ad amministratore delegato. Chi nomina questo amministratore delegato? L'azionista. Chi è l'azionista? Il Ministero dell'economia e delle finanze. Di cosa fa parte il Ministero dell'economia e delle finanze? Del Governo. Stiamo quindi parlando del Presidente del Consiglio e la nomina che viene fatta non è tecnica.

L'attuale direttore generale ha fatto bene ad ascoltare i consigli del senatore Fasano, che più volte, con dichiarazioni pubbliche, lo ha invitato a non andare alla Leopolda, come aveva annunciato. Campo Dall'Orto era un noto frequentatore della Leopolda. È stato nominato direttore generale perché andava alla Leopolda? Non lo so, però ci andava. Aveva annunciato che sarebbe andato anche quest'anno alla Leopolda, ma non l'ha fatto. Il direttore generale, domani amministratore delegato della RAI, può certamente andare a convegni politici ed esprimere la sua opinione; in questo caso c'è però un'adesione più cogente ad un progetto di corrente. Non si tratta di una manifestazione del Partito Democratico, ma di un evento che segna una certa appartenenza e un certo modo di intendere, legittimamente, la propria posizione. Il direttore generale deve svolgere una funzione pubblica di confronto anche con la politica, ma non di appartenenza ad una corrente, tanto che quest'anno non è andato alla Leopolda. È stato però nominato perché andava alla Leopolda o perché bravo? Lo vedremo. Non so se sia bravo oppure no: l'ho visto durante lo svolgimento delle audizioni in Commissione RAI e posso avere dei dubbi o riserve. So però che la scelta è stata politica, perché in esperienze precedenti presso altre aziende quella persona fu rimossa perché ritenuta non all'altezza del compito (si tratta di fonti che potrei citare e che, casomai, richiamerò nel corso del dibattito).

Il disegno di legge in esame non è quindi condivisibile, perché dà tutto il potere ad uno solo e, sottosegretario Giacomelli, va contro le sentenze della Corte costituzionale. Come ho già detto in sede di esame delle questioni pregiudiziali, la composizione della Corte costituzionale è importante anche

per questo motivo. Sulle agenzie di stampa ho definito quanto avvenuto ieri un atto di banditismo politico. Escludere un confronto con tutte le parti nella designazione dei giudici della Corte costituzionale aggrava ogni cosa perché dimostra che si vuole una Corte costituzionale fatta in un certo modo affinché adotti un certo tipo di sentenze.

Ho visto che poco fa si è affacciato in Aula il presidente Napolitano e mi spiace non sia ora presente. L'allora presidente della Repubblica Napolitano chiamava i Capigruppo, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Quando ero Capogruppo, mi chiamava per chiedere come stavano andando le nomine dei giudici della Corte costituzionale e si raccomandava di eleggerli e di farlo in modo equilibrato. Oggi leggo sul quotidiano «la Repubblica» un articolo di Goffredo De Marchis, secondo cui il presidente Mattarella avrebbe avallato l'operazione ignobile di ieri. Tuttavia, non credo a ciò perché lo conosco e lo stimo e mi auguro che arrivi qualche smentita.

Cito questi fatti perché il servizio pubblico, la RAI e le sentenze della Corte costituzionale fanno parte del cuore della democrazia. La RAI non è un'azienda qualunque, non è MTV, Discovery o quant'altro: è il servizio pubblico. Poi si potrà vendere o far cessare: le norme ci sono, anche se nessun Governo, né di centrodestra, né di sinistra, le ha mai attuate. Finché ci sarà il servizio pubblico, il Parlamento svolgerà un ruolo centrale e fondamentale nell'attività di indirizzo.

Si dirà che ci devono essere ugualmente un consiglio di amministrazione che dà dei pareri non vincolanti, così come una Commissione parlamentare di vigilanza. Ciò è vero, però credo che il potere assoluto dell'amministratore delegato che si va a creare rappresenti un pericolo per gli equilibri democratici. Mi pare strano che tacciano coloro che hanno fatto girotondi, parlato di norme antibavaglio e attuato tentativi di polemiche, aggressioni e contestazioni delle leggi liberticide.

Ho visto proprio ieri che Giuseppe Giulietti, che si è faticosamente ripreso dalla trombatura parlamentare di non essere ricandidato e che è stato subito "ricoverato" e nominato presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, ha parlato della famigerata legge Gasparri. Cosa dice invece dell'amministratore delegato della RAI? Egli è stato anche a capo dell'USIGRAI, il sindacato interno unico della RAI. Parla, parlicchia, parlotta e fa il congresso, ma non parla con chiarezza. Questo disegno di legge che prevede la figura di un superamministratore delegato che comanda tutto è un provvedimento democratico e pluralista? Dove sono coloro che denunciavano i bavagli e i giornali che mettevano le pecette gialle (che non sono quelle che usiamo noi per ricordare i marò)? C'è stato un periodo in cui sulla prima pagina di alcuni giornali si metteva un timbretto giallo per segnalare che c'era il bieco centrodestra che asserviva l'informazione. Ora avremo il "leopoldino", nominato direttore generale, che diventa amministratore delegato e potrà fare sostanzialmente quello che gli pare. Certo, ci sono una pubblica opinione ed un contesto palese dell'attività televisiva che non ci priveranno eventualmente, di fronte ad abusi, della possibilità di polemizzare e fare battaglie politiche, però non va bene questa impostazione. Ripeto: non va bene.

Il Parlamento, che si vede espropriato di un ruolo fondamentale che la Corte costituzionale nel 1974, 1989, 2008 e 2009 ha scandito, assume un atteggiamento che considero suicida e irresponsabile. C'è un'incostituzionalità oggettiva di questa legge piccola e breve: interviene solo su un punto, ma lede un principio fondamentale. Ho cercato di rappresentare - lo farò ancora oggi - questo punto di vista denunciando un errore grave che viene fatto. Si dice che c'è l'alternanza, ma il fatto che un domani ci sarà un altro Governo che possa usare dei poteri eccessivi sulla RAI non giustifica l'errore: che l'errore possa essere condiviso nel tempo e nell'alternanza democratica non fa di quell'errore una cosa giusta. Speriamo che ci sia un'alternanza democratica e una possibilità di usare le norme in modo diverso.

Siamo quindi in un momento di vera e propria emergenza democratica perché si combinano una serie di eventi: non ci si confronta quando si deve eleggere il Presidente della Repubblica - persona che stimo, lo ribadisco, ma che fu proposta in un contesto non di condivisione - e si interpretò in questa Aula del Senato la regola del voto segreto o palese in un'occasione - ahimè - celeberrima e per noi dolorosa di decadenza del nostro *leader* e si applicò in senso contrario; ieri, con un piano preordinato, si è preso a pretesto una polemica parlamentare, che sarà pure legittima. Non è certo il Presidente del Consiglio che sceglie i Capigruppo dei partiti di opposizione. Anche questo è un modo sgradevole di

interferire e ingerire nel dibattito politico, in un momento in cui si rilancia la polemica perché si è sotto attacco con vicende bancarie, economiche e familiari che discuteremo in altra sede (perché le discuteremo, ovviamente, senza alcun silenzio).

Credo pertanto che ci sia un complesso di fattori (Corte costituzionale, elezione del Presidente della Repubblica, interpretazione dei Regolamenti quando c'è Berlusconi da espellere dal Senato, legge sulla RAI che dà il potere a uno solo) che mettono in discussione i principi fondamentali del pluralismo e dell'equilibrio della democrazia, che è fatta di rispetto di tutti. Non si difende qui la lottizzazione, ma una legge che è l'unica in materia di RAI che non è mai stata contestata dalla Corte costituzionale, che cassò norme della legge Mammi, della legge Maccanico e farà a pezzi questa, a meno che i giudici della Corte non li abbiano eletti con un patto leonino di servilismo alle esigenze del Governo. La vita, infatti, è lunga, i Governi passano e, quindi, ci sarà non solo un giudice a Berlino, ma uno alla Consulta che, in coerenza con le sentenze di decenni, dirà che lo strapotere del Governo sulla RAI, sancito da questa leggina, è abusivo, incostituzionale e illegale. Questo è un dato di fatto al quale non si dà la dovuta attenzione perché adesso è già il 17 dicembre e il problema di oggi è a che ora finisce questa discussione e quando si votano gli emendamenti, perché ci sono gli aerei. Gli aerei volano a tutte le ore; ce ne sono tanti; oggi, domani o dopodomani e, quindi, non c'è problema. Per cui, si può e si deve discutere il tempo necessario. Già il fatto che non si è fatto un decreto-legge se ne voleva fare uno in materia di RAI, ma noi lo contestammo e che non si sia messa la fiducia, che sarebbe un altro obbrobrio ed abuso, sono fatti apprezzabili.

Si discuta allora nel merito di questa vicenda. Si dirà: il terzo passaggio è virtuale; la legge è già stata in parte modificata. Quando una legge è palesemente incostituzionale come questa, un voto di maggioranza non ne cancella i difetti sostanziali. Quindi, è doveroso tener aperta la discussione e richiamare l'attenzione di tutti per evitare un errore grave perché tale è a danno del servizio pubblico: non salvaguarderà pluralismo e libertà di informazione. Già adesso vediamo che alla RAI, tanto per fare un esempio, il direttore generale, che non è ancora diventato amministratore delegato, ha già fatto sette assunzioni dall'esterno per posti di qualità in pochi mesi, a differenza dei suoi predecessori (come Lorenza Lei, che ne fece due in tutto il suo lungo mandato, o Masi, che ne fece quattro o cinque in anni di mandato). Adesso hanno già fatto sette assunzioni esterne. La RAI ha bisogno di assunzioni esterne? Capisco se uno prende il genio del momento, ma con 16.000 dipendenti, un capo dell'attività editoriale o un capo dell'ufficio stampa si troverà pure. Non faccio nomi per non danneggiare le carriere di nessuno, ma vi assicuro che ci sono fior di direttori senza incarico, di qualsiasi orientamento culturale, che all'interno della RAI sono pagati per non fare nulla e che potevano coprire questi incarichi, che invece vengono affidati a soggetti esterni, tutti poi scelti nel solco di un pensiero unico; alcuni vengono addirittura dagli organici di partito, com'è successo nei giorni passati. È forse inutile dire da quale partito si sia attinto; il Partito Democratico, quello che ha già in qualche modo scaricato i debiti de «L'Unità»: 107 milioni di euro. Penso alla gente di Arezzo e delle banche, alla quale nega i soldi uno Stato che ha dato 107 milioni di euro pubblici per ripianare i debiti de «L'Unità»? Ma ne vogliamo parlare, Giulietti e anche gli altri? È la stessa cifra che si vorrebbe riservare agli obbligazionisti delle banche, la cui situazione viene trattata come quella relativa al debito de «L'Unità». Francamente mi sembra una cosa incredibile, ma di questo discuteremo nella legge di stabilità e nelle mozioni, fin quando il Senato sarà funzionante. Il Senato avrà altri destini e altri esiti in futuro, ma finché se ne potrà discutere ne parleremo, perché sono tutte questioni legate anche all'informazione. È saggio utilizzare 107 milioni di soldi pubblici perché «L'Unità» si era indebitata? E poi chi lo dice a quelli ai quali le banche, hanno tolto i soldi? È più importante, come credito, quello che qualcuno aveva con «L'Unità» o quello che vanta qualcuno con le banche?

Sono tutte questioni che ci fanno parlare, con preoccupazione, di una emergenza reale, e non c'è nessun atteggiamento spavaldo, bullesco e più o meno intimidatorio del Presidente del Consiglio che possa impedire la discussione su tali questioni. Non c'è bisogno di alzare i toni, perché anche con toni pacati si può denunciare tutto questo.

Ecco perché riteniamo che questa sia una legge sbagliata e invitiamo il Governo a ripensarci. Sarebbe

un atto di saggezza se il sottosegretario Giacomelli ci sorprendesse dicendo che il Governo vuole riflettere ancora un po', perché il Parlamento è importante. Mi riferisco anche al Parlamento futuro che, se sarà approvata definitivamente questa riforma sarà diverso da come oggi; anche questa Camera se rappresenterà Regioni e territori, avrà da dire la sua sul servizio pubblico. Quante volte nel passato si chiedeva perché le Regioni non concorressero ad esprimere qualcuno nel consiglio di amministrazione? Il Senato futuro, che avrà un radicamento territoriale molto forte, avrà questa opportunità.

Ci si arriverà, ma ci sarà sempre una parte pubblica: le Regioni e i territori. Sono i cittadini, e non è la persona che siede a Palazzo Chigi (oggi vi siede uno, domani ci sarà un altro) a mandare il proprio amministratore delegato di fiducia a fare del servizio pubblico il proprio municipio, fingendo di dire che i partiti non se ne occupano. Guarda caso, chi è andato a ricoprire quel ruolo lo hanno preso dai frequentatori della Leopolda. Guarda caso li prendono tutti a sinistra gli esterni assunti adesso. Non abbiamo quindi visto procedure molto trasparenti. Hanno fatto una verifica all'interno della RAI e non hanno trovato nessuno che potesse curare l'ufficio stampa o il *marketing*; ma guarda un po': con 16.000 dipendenti? (*Applausi della senatrice Bernini*).

Io mi auguro che il Governo concluda questa vicenda rinunciando a un disegno di legge sbagliato e difendendo le vere ragioni del pluralismo e della libertà di cui il Parlamento è, è stato e sarà sempre garante. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto una rappresentanza di studenti della Scuola media «Giacchino Rossini», di Visciano, in provincia di Napoli, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 11,22)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, la riforma della RAI proposta dal Governo è l'ennesimo esempio dell'ipocrisia di una classe politica, abituata ad ingannare i cittadini in nome di un falso nuovismo, con proclami di finto rinnovamento tesi in realtà a nascondere il nulla che c'è dietro l'operato del nostro caro Renzi e della sua allegra truppa di giovani vecchi. Del resto, cosa potevamo aspettarci da un giovanotto cresciuto frequentando gli studi delle televisioni commerciali del suo vero padrino politico?

Si parla di servizio pubblico per giustificare il pagamento del canone da parte dei poveri cittadini. Certo non tutti hanno la possibilità di salvare i propri familiari godendo dei decreti-legge del proprio amico Presidente del Consiglio. Non tutti hanno la possibilità di accusare per anni il proprio finto avversario politico invocando una legge sul conflitto di interessi, salvo poi governare e legiferare in favore dei propri amici e parenti.

Non credo sia sbagliato sostenere che questo disegno di legge di riforma della RAI in realtà miri unicamente a cambiare il sistema di elezione o, meglio, di nomina di coloro che saranno preposti a guidare il sistema di informazione pubblica in Italia.

Il Governo, anche in questa occasione, contraddicendo le sbandierate istanze di rinnovamento della RAI, conferma la propria falsità riproponendo di fatto il vecchio schema della lottizzazione politica delle nomine, deprimendo le istanze e le aspettative di chi seriamente e senza padroni immagina di poter dare un contributo alla crescita culturale e sociale dell'Italia.

Non ci si può sorprendere, allora, se i ragazzi sono più attenti alle televendite o alla vita privata di

qualche presunto tronista o velina o olgettina, piuttosto che a cercare di comprendere i perché delle tante contraddizioni di questo nostro mondo.

Ancora una volta la politica afferma la propria supremazia sui cittadini, con un Governo che presenta in Parlamento una finta riforma che si fonda essenzialmente su un dogma renziano assoluto, ossia il Governo inteso come comando, come esercizio bieco e autoritario della volontà di imporre le proprie scelte. L'unico fine è quello di mettere le mani sulla RAI e di controllarla; insomma, un po' come è stato già fatto con la scuola. Si individua un soggetto che deve comandare e ovviamente si prevede un sistema di nomina dello stesso che assicuri al Presidente del Consiglio il controllo assoluto sul sistema della informazione pubblica.

Il Movimento 5 Stelle aveva proposto un consiglio d'amministrazione composto da cinque membri che operino a tempo pieno e senza alcun collegamento con i partiti e con il Governo e con una durata capace di offrire una visione di lungo periodo del servizio pubblico; una visione di rinnovamento, in grado di assicurare indipendenza rispetto al potere politico, attraverso un sistema di scelta di certo lontano da quello previsto nel disegno di legge del Governo.

L'Italia ha bisogno di un'informazione pubblica libera e indipendente. L'Italia, dunque, ha bisogno di un consiglio di amministrazione libero, indipendente, in grado di offrire una visione pluralista ed autonoma e di dare una strategia di libertà e apertura strategica verso il futuro all'intero sistema radiotelevisivo. Come si può pensare che il Governo nomini chi dovrebbe assicurare una libera critica e informazione anche sull'operato del Governo stesso? Quali sono le garanzie per i cittadini?

Vorrei inoltre anche sottolineare come il futuro dei giovani non possa essere riposto solo nelle mani di freddi *manager* al servizio del Governo. Approfitto peraltro della presenza del Governo per ricordare che, proprio nell'ambito della riforma in esame, è stato votato quasi all'unanimità da quest'Aula un ordine del giorno che addirittura prevede che la pubblicità dei lavori della Camera e del Senato sia garantita attraverso la trasmissione sul digitale terrestre, ma questi due nuovi canali non si sono ancora visti sui Mux del digitale terrestre. Ebbene, i cittadini in quel caso avrebbero la possibilità di vedere cosa sta accadendo in questo momento direttamente sugli schermi del proprio televisore, quindi questa è una mancanza dell'Esecutivo rispetto a un impegno preso e votato quasi all'unanimità da quest'Aula.

Occorre forse ricordare la nostra storia e la capacità dell'Italia, attraverso l'arte, la cultura e le scienze, di tracciare un nuovo futuro e di regalare qualcosa di più profondo di un mero conto della spesa, come al solito a carico dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a dare voce ai cittadini, con la semplicità e l'orgoglio di chi sa comprendere, per il bene comune, che è arrivato il momento di costruire un sistema radiotelevisivo che sia veramente al servizio dei cittadini e non dei partiti o, ancor peggio, di questo Governo. Il Movimento 5 Stelle vuole una RAI libera, che sappia e possa criticare liberamente il potere politico, il potere giudiziario, il potere economico; un vero servizio pubblico in difesa dei cittadini e del diritto di ciascuno ad una informazione libera e pluralista. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi scuso ma ultimamente mi faccio cogliere un po' alla sprovvista e cerco di recuperare strada facendo.

Ho ascoltato con estrema attenzione (lo si dice e sembra quasi una clausola di stile, ma in realtà in questo caso proprio non lo è) gli interventi che mi hanno preceduto: ho ascoltato la relazione del senatore Ranucci, che nel primo passaggio al Senato ha cercato di dare al disegno di legge governativo un assetto più rispettoso delle prerogative del Parlamento. E non a caso uso questa espressione qui ora oggi, perché proprio di prerogative del Parlamento secondo me si deve parlare con riferimento al disegno di legge in esame.

Noi stiamo affrontando una materia sensibilissima, come ha ricordato il senatore Gasparri nell'intervento che mi ha preceduto. Io mi accosto anzi a questo tema con grande rispetto; l'ho affrontato tecnicamente nella mia precedente vita accademica quando ho trattato proprio di quella legge del 2004 che ha un grande riferimento antecedente attraverso quella disciplina statunitense, il

telecommunications act, che ha l'obiettivo di mettere insieme tanti principi. Non dico valori, perché la nostra Costituzione ha scelto consapevolmente di non parlare di valori, ma di principi: tanti principi costituzionali che, con riferimento al tema della comunicazione, a partire dal secolo breve, si sono rivelati fondamentali.

Noi stiamo trattando di temi sensibilissimi, lo ripeto; stiamo parlando di diritto di accesso, dal quale scaturisce l'esigenza di un diritto di accesso plurale, di tutte le voci, perché ci stiamo riferendo a un servizio pubblico che, come dice più volte la Corte costituzionale (per certi versi un po' inascoltata), ha una natura di servizio sociale, che quindi deve avere come principale editore - e uso non a caso questa espressione - la collettività nazionale. Non deve essere frutto di un'espressione maggioritaria necessariamente *pro tempore*, che varia a seconda delle diverse dinamiche elettorali e di Governo, ma deve rappresentare tutti noi.

In tema di comunicazione non a caso citavo il secolo breve, che attraverso il passaggio della radio, della prima emittenza televisiva, ha dimostrato di essere comunicazione e propaganda. Attenzione, proprio attraverso queste formule sempre più ampie, sempre più multimediali, sempre più interconnesse di comunicazione si esprimono, si manifestano ed esplodono principi costituzionali. Ripeto, diritto all'accesso, al pluralismo, all'ascolto e all'espressione di tutte le voci e di tutte le manifestazioni di pensiero. Anche il diritto all'intrapresa, secondo l'articolo 41 (oltre all'articolo 21 e agli articoli 2 e 3 che parlano di eguaglianza e di diritti fondamentali), è profondamente coinvolto in questa vicenda, perché, come ricordava ancora una volta giustamente il senatore Gasparri, anche di materia *antitrust* e antimonopolio stiamo parlando.

Tutto questo portato di principi e di valori così importante - e mi scuso ancora con il senatore Ranucci che ha cercato, insieme al sottosegretario Giacomelli, di fare del suo meglio per ovviare a questa patologia tipica di questo Governo - è abbastanza poco compatibile con quella comunicazione e propaganda che è una cifra tipica di questo Governo, che attraverso annunci roboanti dice: per la prima volta abbiamo affrontato una materia immobile da vent'anni; abbiamo per la prima volta dato un senso e un assetto nuovo a temi troppe volte trascurati dalla politica; per la prima volta abbiamo vinto l'immobilismo.

Questo suona molto come comunicazione e propaganda, soprattutto su una legge, la n. 112 del 2004, che questo disegno di legge per fortuna tocca pochissimo. Come è stato ricordato in questo dibattito, la cosiddetta legge Gasparri del 2004 non è stata toccata dalla Corte costituzionale perché funziona e ha dimostrato di funzionare.

Tante volte si sono fatti ragionamenti un po' troppo demagogici, colleghi: come quando si dice «fuori i partiti dalla RAI». Bene, nel momento in cui la RAI diventerà una *public company* o sarà privatizzata, allora usciranno da quella dinamica di parlamentarizzazione che la Corte costituzionale stessa ha voluto per la RAI. Colleghi, noi vogliamo una RAI nelle mani dell'Esecutivo? Fuori i partiti dalla RAI per metterci dentro un solo partito, il partito di Governo? È questo che vogliamo?

Questo purtroppo è quello che propone, in maniera neanche tanto nascosta, questo disegno di legge. Ma non è quello che chiede la Corte costituzionale e non è quello che impone la Costituzione con gli articoli che prima, non a caso, ho citato uno per uno. Non è quello che fa questo disegno di legge, ossia proporre un accesso plurale nell'organigramma e nella manifestazione della *governance* dell'azienda RAI che, ripeto, colleghi, ancora una volta è ribadito come servizio pubblico, in mano pubblica, gestita attraverso una inevitabile - ripeto, inevitabile - attività di controllo parlamentare. La Costituzione e la Corte costituzionale, infatti, dicono che debba essere inevitabile, a fronte di diritti così importanti che non devono essere lasciati nelle mani dell'Esecutivo, l'attività di controllo parlamentare, che, senatore Ranucci, purtroppo il primo disegno di legge, quello di cui prima parlavo (tutto comunicazione e propaganda), aveva in mente di scardinare ancora più di questo testo. Addirittura si parlava di designazioni dell'Esecutivo prive di quelle caratteristiche di blando - troppo blando, per quanto mi riguarda - controllo da parte della Commissione di vigilanza o del consiglio d'amministrazione della RAI. Si parlava addirittura di un decreto-legge, un *unicum* assoluto. (*Richiami del Presidente*).

È per me, Presidente? Ho esaurito il mio tempo?

PRESIDENTE. No, scusi. Richiamavo il silenzio in Aula per ascoltare meglio le sue parole.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Il tempo passa in fretta quando ci si diverte, ma sarebbe stato troppo in fretta in questo caso.

Dicevo che sarebbe stata un *unicum* assoluto l'idea di proporre una riforma della RAI attraverso un decreto-legge; una riforma che, peraltro, ripeto, tocca *de minimis* - e lo vorrei ribadire in maniera molto chiara - la legge Gasparri, che ha dimostrato in questi dieci anni di saper superare tutte le prove d'esame, tutte le prove di maturità, sia nella sua fase applicativa, sia nel confronto con la Corte costituzionale. Questo è fondamentale, colleghi. Infatti, voi ricorderete che nel 2004 e nel 2005 - io lo ricordo dalla mia postazione - alcuni colleghi costituzionalisti aderirono ad appelli, come «Articolo 21». Ricordo l'ex collega, ex presidente della RAI, Zaccaria, che fece, attraverso l'associazione «Articolo 21», un appello parlando della gestione autocratica della RAI da parte del direttore generale che, come configurato dalla legge Gasparri, è nulla rispetto all'amministratore delegato, così come configurato da questo disegno di legge.

Mi sia ora consentito - anche per evitare, signora Presidente, che la campana suoni per me questa volta - di fare riferimento soprattutto a due aspetti in questo disegno di legge che mi inquietano moltissimo; anzi tre, perché ci metterei dentro anche il canone. Ne ha parlato prima il collega Gasparri e potremmo smarcare subito il tema del canone, che è quello che mi incuriosisce più di tutti.

Collega Ranucci, per quale motivo, in una riforma che si vuole - sempre in quell'afflato di comunicazione e propaganda che è caratteristico di questo Governo, per cui a roboanti annunci seguono minimi risultati - organica della RAI non si inserisce anche la regolamentazione del canone, che si inserisce, invece, nella legge di stabilità? Oltretutto è una regolamentazione travagliatissima: non si capisce se lo pagheremo dal primo bimestre del 2016 o se magari, per motivi elettorali, visto che ci sono le elezioni amministrative, cominceremo a pagarlo da luglio. Lo dico così, *en passant*, tra di noi che dovremmo essere legislatori: trasformiamo anche una imposta di scopo in una tariffa, cosa abbastanza brutale sotto il profilo fiscale. Ma cosa ci importa? Ormai violiamo la Costituzione e i Regolamenti parlamentari, cosa ci importa di trasformare un'imposta in una tariffa? È niente rispetto a quello che stiamo facendo.

Ma in questo afflato iconoclastico che caratterizza voi della maggioranza (noi della minoranza, sinceramente, cerchiamo, con la scarsa potenza dei nostri numeri, di opporci a questo slancio iconoclastico), anche il canone viene trattato in maniera molto curiosa, soprattutto perché, se la maggioranza avesse voluto veramente ridurre il canone, questo era il momento per farlo; invece, questo è il momento in cui il canone viene inserito in bolletta e ci sarà un extraggettito di un miliardo di euro che, come giustamente ricordava il collega Gasparri, non si sa bene a cosa e a chi sarà destinato, visto che normalmente le destinazioni sono plurime. Ricordate la clausola di flessibilità europea? È partita prima per la sicurezza e l'immigrazione, poi è passata a qualsiasi cosa: investimenti, polizia, cultura. È tutto multidestinazione, peccato che, poi, le poste siano sempre quelle e di solito non siano sufficienti neanche per la primigenia destinazione.

Altro tema che vorrei trattare, signora Presidente, (cerco di evitare di essere indisciplinata) è quello del consiglio di amministrazione. Si è molto parlato dell'amministratore delegato e su quello mi riserverei, in parte, un rimando alle osservazioni critiche, che condivido in pieno, dei colleghi che mi hanno preceduto; vorrei, invece, concentrarmi sul rischio che la nomina del consiglio d'amministrazione, secondo questo disegno di legge, porterà in termini di pluralismo.

Ho detto che la comunicazione attraverso il servizio radiotelevisivo, finché sarà un servizio pubblico o gestito da un concessionario privato, purché appartenente alla mano pubblica, è un servizio di natura sociale, che deve rappresentare tutti noi. Il consiglio di amministrazione passa dunque da nove a sette membri, con una risibile modalità di contenimento delle spesa: prevedere due consiglieri d'amministrazione in meno non è che sia molto una *spending review*. Colleghi, mi direte che, come diceva ieri il presidente Renzi, anche gli 80 euro contano, ma dipende se si danno veramente e come si allocano. Il problema vero è che questi sette - anziché nove - consiglieri di amministrazione rischiano, per il combinato disposto di quella "straordinaria" riforma costituzionale che stiamo approvando e

della legge elettorale, di essere tutti dello stesso colore. Per la maggioranza della Camera dei deputati e per questo Senato dopolavorista regionale, che sarà tendenzialmente monocolore, rischiamo di avere almeno sei consiglieri della RAI, lasciando fuori quello eletto dalla rappresentanza dei dipendenti della RAI, dello stesso colore politico. Voi questo lo chiamate pluralismo?

Concludo, signor Presidente, senza nulla voler dire della figura del capo del consiglio d'amministrazione, ovvero dell'amministratore delegato, che ha connotazioni ben più autoritarie e autocratiche, che però la sinistra - riconosco anche in questo caso la presenza di persone che hanno fatto osservazioni molto vigorose sulla legge Gasparri, che ora tacciono - singolarmente silente e sicuramente strabica, in questo momento non vede più. Attenzione, perché se non faremo una riflessione critica su quello che stiamo approvando, rischieremo ancora una volta di fare danni, che ora vediamo sulla carta, ma che presto vedremo applicati ad una realtà, peraltro destinata ad essere sempre più multimediale, interconnessa e importante, rispetto alla quale noi tutti colleghi, e soprattutto la maggioranza, avremo una grande responsabilità in futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Campanella. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi per i loro interventi, che sono stati tutti costruttivi. Credo però che forse alcune cose vadano sottolineate e ribadite.

In primo luogo voglio parlare dei poteri dell'amministratore delegato, che sono poteri strategici e che si è detto essere fuori dalla norma. Invito tutti a verificare quali sono le funzioni di un amministratore delegato in qualsiasi azienda, ma per entrare proprio nel novero dei poteri dell'amministratore delegato dell'azienda RAI si legge nel disegno di legge in esame che il consiglio d'amministrazione «approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti». Non lo fa l'amministratore delegato, ma il consiglio d'amministrazione. L'amministratore delegato cosa fa, dunque? Egli - sempre secondo il testo di legge al nostro esame - «risponde al consiglio d'amministrazione in merito alla gestione aziendale» e «assicura la coerenza della programmazione televisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio d'amministrazione». Egli inoltre «propone all'approvazione del consiglio d'amministrazione gli atti e i contratti aziendali» e provvede all'attuazione del piano industriale, fatto dal consiglio d'amministrazione.

Se dunque vogliamo dire che c'è un uomo solo al comando, non sappiamo come funzionano le aziende nel nostro Paese. Non c'è un uomo solo al comando, ma un uomo che si assume le responsabilità, mentre le linee guida industriali e di programmazione sono in mano al consiglio d'amministrazione. Questo lo voglio ribadire, anche alla luce di quanto ho sentito ripetere troppe volte. Devo dire inoltre che, grazie all'apporto di molti Gruppi, il piano di comunicazione aziendale e di trasparenza viene proposto dall'amministratore delegato, ma viene approvato dal consiglio d'amministrazione. Lo voglio ribadire con forza.

In secondo luogo, si dice che c'è un problema costituzionale a proposito della formazione del consiglio d'amministrazione. Ebbene, quattro membri del consiglio d'amministrazione vengono votati dal Parlamento: questo vuole la Costituzione, e queste sono state le osservazioni fatte. Essi non sono nominati dal Governo, ma dal Parlamento. Quindi c'è una piena parlamentarizzazione, perché si tratta di quattro su sette, e uno addirittura viene nominato dai dipendenti. L'azionista di maggioranza non nomina, ma suggerisce l'amministratore delegato e il presidente al consiglio di amministrazione; questi vengono eletti e votati dal consiglio di amministrazione stesso. Credo pertanto che non esista alcun *vulnus* su questo punto.

Un altro aspetto che molti colleghi hanno evidenziato è quello degli appalti. Qualcuno giustamente ha sollevato lo scandalo delle tangenti pagate: vorrei ricordare che quei 38 milioni di euro sono stati portati alla luce dall'*audit* interna. Cioè all'interno della RAI funziona un servizio, il quale ha fornito questi dati alla magistratura, che sta intervenendo (vedremo come andrà a finire). Quindi oggi esiste (e domani esisterà ancora di più) un sistema di *audit* interna che controllerà gli appalti. Sottolineo che gli appalti che non verranno sottoposti alle norme del codice sono soltanto quelli che riguardano la

programmazione, i tempi di trasmissione, insomma la parte artistica, perché su questi riteniamo che la RAI debba avere la possibilità di agire immediatamente e di poter acquisire programmi e trasmissioni in tempi molto rapidi. Ricordo comunque che il limite per l'amministratore delegato è fissato in 10 milioni di euro. Tutti gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro dovranno essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Inoltre in questo disegno di legge il conflitto di interessi è stato elevato ad una maggiore attenzione.

Oltre a questo, vorrei anche rispondere ad alcuni colleghi che hanno evidenziato un altro punto fondamentale. Ringrazio la senatrice Bernini, perché i suoi interventi sono sempre molto illuminati e io li seguo con grande attenzione. Io rispetto molto le prerogative di questo Parlamento, senatrice Bernini. Lei giustamente ha chiesto perché la regolamentazione del canone non sia stata inserita in questa legge. Senatrice, il Parlamento è sovrano: era in questo disegno di legge, in quanto il Governo ce l'aveva inserita ma, siccome il Parlamento è sovrano, quella parte è stata bocciata dal Parlamento. Quindi il Governo ha ripreso il problema del canone e l'ha inserito all'interno del disegno di legge di stabilità. Più parlamentarizzazione di questa, cosa dobbiamo fare per far sì che la RAI abbia veramente la possibilità di essere competitiva?

Per finire, nessuna tassa in Italia è stata tagliata del 17 per cento, perché il canone è stato diminuito del 17 per cento. Perché continuiamo a dire che il canone è una tassa? Il canone si pagherà per 100 euro, distribuiti in dieci o cinque mesi, a seconda se si paga la bolletta mensile o bimestrale. Quindi c'è stata una diminuzione del canone. Poi, se vogliamo dire che dobbiamo favorire l'evasione del canone, su questo oggettivamente non sono d'accordo, perché penso che tutti debbano pagare il canone. Tra l'altro, ricordo che il canone che si paga in Italia è il più basso d'Europa (100 euro).

Quindi io credo che sia stato fatto un buon lavoro. Qualcuno dice che questa non è una riforma generale della RAI. Guardate che il fatto di dire che ci vuole sempre ben altro è un problema del nostro Paese; il benaltrismo è uno sport molto seguito. Io credo che noi possiamo partire da questa riforma della *governance* e da questa riforma della gestione della RAI per dire che avremo finalmente una RAI moderna, pronta con i tempi e pronta ad affrontare non solo il mercato, ma anche tutte le innovazioni tecnologiche che il futuro ci porterà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, credo che le cose dette dal relatore mi esentino da un lungo intervento, perché egli ha dato conto con precisione ai colleghi di tutte le obiezioni.

Mi preme solo lasciare agli atti del Senato una valutazione netta del Governo, che non condivide il presupposto della incostituzionalità, su cui l'Assemblea si è già espressa, né che questo testo scardini le pronunce e le impostazioni della Corte costituzionale. Quanto ha detto il senatore Ranucci è chiarissimo: i poteri di gestione e attuazione delle direttive dell'amministratore non inficiano in nulla il ruolo del consiglio di amministrazione. Quanto a quella imprecisione che viene usata da chi vuole attaccare la riforma per cui il Governo nomina, preciso che il Governo indica l'amministratore e la nomina formale è del consiglio di amministrazione, che ha dunque il potere di revoca dello stesso: il consiglio di amministrazione a maggioranza parlamentare.

Sugli appalti richiamo quanto detto dal relatore Ranucci e aggiungo un punto: non ho informazioni in più rispetto a quelle che hanno i colleghi, leggo però che si parla di inchieste su appalti. Quando si dice che la nuova disciplina sulla produzione e la commercializzazione toglie l'obbligo di appalto è legittima la critica. Credo che il necessario lavoro di controllo perché sia assicurata la legalità non possa esaurirsi nella definizione di una modalità, come vediamo dalle notizie in corso, ma affidi agli organi di RAI un più incisivo dovere di rafforzare i controlli interni.

Infine, due annotazioni che non riguardano il provvedimento, ma temi che sono stati citati.

Sul canone, ricordo che in quest'Aula vi furono colleghi, per la verità di vari fronti politici, ricordo anche qualche voce che allora era nel Gruppo del Partito Democratico, che attaccarono duramente l'idea della delega evocando il rischio che si volesse minare l'indipendenza di RAI, nonostante il testo

lo smentisse. Abbiamo preso atto della volontà del Parlamento e abbiamo ritenuto, nel provvedimento adeguato della stabilità - che verrà qui e che quindi esaminerete - di esplicitare la volontà del Governo che, come si vede, al di là dell'opinione che si può avere sullo strumento, non mina in niente, perché non era nelle nostre intenzioni, l'indipendenza e l'autonomia dell'azienda.

Infine, solo perché mi parrebbe non adeguato il silenzio, mi rivolgo al presidente Gasparri: credo che il testo che porta il suo nome, Presidente, non vada né enfatizzato, né demonizzato. È un testo che rispecchia la situazione di quel periodo, anche dell'evoluzione tecnologica di quel settore. Inevitabilmente, penso che dovremo su questo riflettere insieme, con il Parlamento. Il Governo ha detto più volte che saranno vari gli atti con cui interverremo. Abbiamo varato le linee guida per il rinnovo della concessione, presentato un'idea di riforma del canone su cui il Senato si esprimerà e riformato la *governance*. Insieme rivedremo anche l'impianto della legge Gasparri.

Mi faccia concludere sul richiamo che lei ha voluto fare ad un articolo di giornale. Sono assolutamente certo che il ruolo che il presidente Mattarella ha esercitato nel passo ricordato, come in ogni altra situazione, sia dentro il rispetto pieno delle prerogative e dei poteri che la Costituzione assegna al Presidente. Credo non si possa dubitare che la preoccupazione che anima il mandato del presidente Mattarella sia esattamente quella della piena regolarità della funzione che la Costituzione gli assegna.

Semmai, se dovessi immaginare chi ha avuto un ruolo decisivo nel determinare quella evoluzione sulla Corte, penserei ad un altro Presidente, quello di un Gruppo parlamentare alla Camera, piuttosto che ad altre figure. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ricordo, sempre ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, che può intervenire su tale richiesta un componente per Gruppo.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo è l'ulteriore tentativo di fare una riflessione, perché approvare questa legge che viola la Costituzione è sbagliato. Credo che il senatore Malan offra un'altra opportunità di evitare un errore e di questo lo ringrazio a nome del nostro Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'articolo 1 è quello che riguarda il contratto nazionale di servizio. Con gli emendamenti 1.1 e 1.4 chiediamo la soppressione di questo articolo e subordinatamente alcune sue modifiche, perché riteniamo che non ci sia alcuna necessità di rivedere le norme che regolano il contratto di servizio, il quale periodicamente viene, appunto, discusso e rinnovato per definire alcuni orientamenti di fondo e linee guida che riguardano la RAI. Queste possono riguardare aspetti legati ai minori, servire a garantire una fruibilità alle persone con diverse abilità o aspetti qualitativi e culturali. Il contratto di servizio è un atto importante.

La cosa un po' assurda è che, da un lato, introduciamo con questo disegno di legge delle norme innovative, dall'altro però non si procede al rinnovo del contratto di servizio. Il contratto di servizio viene discusso tra la RAI e il Governo, viene poi redatto un testo e sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza che deve esprimere il suo parere. Siamo in gravissimo ritardo rispetto al contratto di servizio. Con l'emendamento 1.1, che chiede la soppressione dell'articolo 1, vogliamo proprio evidenziare questa incongruenza: rifacciamo la norma invece di rinnovare il contratto di servizio. È un modo un po' bizzarro di procedere. Il contratto di servizio già esiste da molto tempo, ma non viene rinnovato. C'è stata tutta un'attività istruttoria - credo che siano presenti oggi anche colleghi della Commissione di vigilanza che ricordano bene tutte le discussioni e i prescritti passaggi - e poi questo contratto di servizio non viene rinnovato. Allora perché andiamo a introdurre delle norme innovative che francamente nella sostanza a poco servono e intervengono su alcuni aspetti minori che riguardano, ad esempio, le sedi della RAI?

Anche su questo vi chiedo di fare attenzione, perché si vuole dare mandato per intervenire diversamente sulle sedi. Mi rivolgo ai colleghi, dato che ciascuno di noi vive in una parte diversa d'Italia: rispetto alle sedi regionali della RAI, con le ultime gestioni, in particolare il direttore generale che ha preceduto quest'ultimo, si voleva ad un certo punto chiuderle e accorparle. Se le Regioni saranno riformate e ci saranno delle macroregioni ci saranno pure le macrosedi della RAI, ma allo stato attuale le Regioni sono quelle che sono e quindi non si può dire che nella Regione "x" si chiude la sede perché ha meno abitanti e si accorpa con un'altra. È ovvio che la Liguria ha meno abitanti del Piemonte. Che facciamo?

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,59)

(Segue GASPARRI). Si chiude la sede della Liguria, che ha un Consiglio regionale, ha organi elettivi del territorio, ha una vita culturale e sociale che va narrata?

Non vorrei che anche la vicenda delle sedi regionali, che in questo articolo viene richiamata, servisse per comprimere spazi di libertà e di pluralismo, perché la RAI, se fa il servizio pubblico, deve fare anche il servizio di natura regionale. Poi, si possono combattere gli sprechi, decidere quanta gente debba esserci.

Ci sono sedi regionali della RAI spropositate, in termini di grandezza, in alcune città d'Italia, che oggettivamente, soprattutto con l'evoluzione tecnologica attuale, non richiedono gli spazi che ci sono ancora a disposizione; ma questo è un tema. Altro è ipotizzare di sopprimere delle sedi. Pensiamo, per esempio, alla Sardegna: ci sono uffici a Sassari che si aggiungono a quelli di Cagliari perché chi conosce la Sardegna sa che il territorio è lungo e vasto, quindi è necessario avere un punto di presenza anche in altri luoghi. Si possono semplificare con le tecnologie alcune procedure di riversaggio, ma non vorrei che anche il riferimento che in questo articolo (al comma 3) si fa alle sedi possa determinare situazioni di squilibrio.

Andrebbero fatte poi anche considerazioni di carattere economico per quanto riguarda il fondo per interventi strutturali di politica economica e altre cifre che, secondo me, adesso andrebbero riviste, perché ad un certo punto si incrementano dei fondi, ma l'anno prossimo avremo la bolletta energetica

corredata del canone. D'altra parte abbiamo visto che, nella discussione che hanno fatto i nostri colleghi alla Camera sul disegno di legge di stabilità, le norme riguardanti il canone sono state definite con ancora più precisione. Quindi perché dobbiamo stanziare dei fondi con questo articolo 1 quando avremo proventi maggiori? Questo si dice. È ovvio; non c'è bisogno di uno studio economico: se si passa dal canone pagato volontariamente (con una forte e deprecabile evasione) al canone prelevato in bolletta elettrica, che è stata scelta perché tutti hanno un servizio elettrico - e chi non lo ce l'ha va soccorso dallo Stato e dalle amministrazioni locali perché vuol dire che vive in condizioni di particolare disagio - si prevede un incremento di entrate. Che bisogno c'è, allora, di intervenire con questo articolo, al comma 3-ter, con stanziamenti e disposizioni di cifre, visto che detto comma stabilisce che l'importo del comma 3-bis è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di circa 10 milioni annui a decorrere dal 2016? Con il canone in bolletta avremo questo incremento di incassi. Peraltro, alla Camera si è discusso che una parte dovrà andare alla stessa RAI, una parte (50 milioni) dovrà essere riservata all'emittenza locale e una parte andrà ai fondi per l'abbattimento delle tasse. Quindi, francamente, credo che la previsione dell'articolo 1 sia sbagliata. Ecco perché, nell'illustrare gli emendamenti, ritengo che l'1.1, che è soppressivo, sia assolutamente importante e tale da meritare un'attenzione dell'Assemblea. Si evita peraltro anche uno spreco di ulteriori risorse pubbliche che vengono stanziate nel momento in cui è previsto un incremento di entrate, appunto, attraverso il canone in bolletta. Che bisogno c'è?

Quando è stata fatta questa discussione il Governo non aveva ancora presentato il disegno di legge di stabilità (quindi non c'era una certezza); oramai il provvedimento al Senato è passato, alla Camera, più o meno tra una marchetta e l'altra - come ha detto qualcuno - sta passando, quindi francamente ritengo che ci siano le coperture, somme sopravvenienti. Alla luce di ciò, l'articolo 1 non ha alcuna ragion d'essere, né per la parte relativa agli stanziamenti di risorse, né per la parte relativa al contratto di servizio che non viene rinnovato. Anzi, faccio un appello, sottosegretario Giacomelli: diamoci da fare nell'azione tra Governo, RAI e Parlamento.

Abbiamo un contratto di servizio che giace da moltissimo tempo; adesso non ricordo quanti mesi siano trascorsi - il Presidente della Commissione di vigilanza è un deputato, quindi non posso interpellarlo in tempo reale - ma siamo in un ritardo pazzesco. E il contratto di servizio ha una sua importanza, soprattutto oggi che la RAI ha 13 canali e, come ho ricordato nell'intervento in sede di discussione generale, è operativa sul piano dei vari rami della cultura (dalle culture locali, alle culture del territorio) non solo audiovisiva, ma anche teatrale. Penso agli spettacoli dal vivo e a quelli di vario genere e natura, penso anche allo sport come fattore di promozione sociale e allo sport per disabili, oggi diventato un fattore importante e, con le Paralimpiadi, di rilevanza mondiale.

Ci sono tanti aspetti nel contratto di servizio che si dovrebbero regolare per incrementare l'attività e la presenza della RAI. Tuttavia, il contratto di servizio ritarda e noi emaniamo delle norme inutili per modificarne natura e regolamentazione.

Per questo motivo, signor Presidente, ritengo giusta la soppressione dell'articolo 1 prevista nell'emendamento 1.1. L'intero disegno di legge è eccessivo e sbagliato. Condivido alcune considerazioni del sottosegretario Giacomelli, secondo cui c'è un'evoluzione tecnologica che, come ho detto più volte, impone un aggiornamento legislativo. La legge di sistema del 2004 ha oggi di fronte un mondo diverso. Basti pensare alla banda larga, a Internet e alla circolazione dell'audiovisivo; i giovani non guardano la televisione generalista e si informano attraverso i *social network* e arrivano a contenuti audiovisivi. Non c'è dubbio che il sistema vada riammodernato, ma discuteremo di questo in altre sedi.

Il disegno di legge in esame non ammodernava, ma passa dal pluralismo del Parlamento alla monocrazia del Governo e, in più, con soldi impropriamente destinati. Dovremmo procedere ad una ridefinizione del contratto di servizio, piuttosto che fare un'opera barocca di norme inutili.

[ROSSI Maurizio](#) (Misto-LC). Signor Presidente, vorrei tornare sugli errori contenuti nel disegno di legge in esame, la cui approvazione rischia di esporre l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria per la violazione delle regole poste a presidio del principio della concorrenza.

Sin dall'articolo 1 del provvedimento vi è il tentativo surrettizio di stabilire che la RAI sarà per sempre il fornitore e il gestore del servizio pubblico. Questo è il punto fondamentale e sbagliato di questo disegno di legge, che doveva trattare unicamente tematiche relative alla RAI come società di proprietà dello Stato.

All'articolo 1 si parla di «concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale». Ricordiamoci che il 6 maggio 2016 scade la concessione alla RAI.

Il servizio pubblico è in crisi non solo in Italia, ma in tutta Europa e i cittadini sono stupefatti di pagare per un servizio pubblico di cui non capiscono la natura. Non può essere definito servizio pubblico qualunque cosa il concessionario eroghi. Occorre definire cosa deve essere pagato attraverso il canone e deve esserci la famosa contabilità separata per valutare se saranno pagati i programmi di servizio pubblico o altro, come avviene oggi. Per questo motivo era fondamentale l'idea del bollino che il vice ministro Catricalà voleva inserire, il quale avrebbe svelato chiaramente sul teleschermo i programmi che non sono di servizio pubblico, ma vengono pagati con i soldi dei cittadini.

Nei vari emendamenti presentati all'articolo 1, a partire dal primo, si chiarisce che nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici la RAI non sarà necessariamente il prossimo gestore del servizio pubblico radiofonico televisivo e che prevederlo già da ora, senza predisporre un'opportuna gara, sarebbe una palese violazione delle norme sulla concorrenza. Infatti, già in altri Paesi si parla di abolizione del canone, oppure di una pluralità di soggetti cui destinarla. Conosciamo il disastro in RAI della multimedialità: in RAI ci sono 650 siti Internet, ognuno dei quali pagato decine di migliaia di euro. Si tratta di una marea di soldi senza che venga fatto alcun contatto.

La RAI sul sito Internet è veramente in una situazione drammatica. Pensiamo che oggi ci sia già un sistema della multimedialità che funziona in Italia e in altri siti, però crediamo di dover permettere alla RAI di buttare decine di milioni di euro di denaro pubblico per andare a fare dei siti concorrenti dei privati? In Germania questo è stato vietato: gli editori dei siti Internet e dei giornali hanno vietato al servizio pubblico di investire sul *web*. Il servizio pubblico tedesco non è autorizzato ad archiviare filmati oltre una settimana, per non fare concorrenza sleale con i soldi pubblici a tutti i soggetti privati che investono in quel settore. Ho sentito il direttore Campo Dall'Orto in Commissione vigilanza parlare di quello che vorrà fare sulla multimedialità e gli ho chiesto se conosceva cosa avviene in Germania e se era consapevole che esponiamo l'Italia a un'infrazione. Molto probabilmente ci sarà chi dirà: sono in grado di gestire i siti Internet e il servizio pubblico molto meglio della RAI, a costi enormemente inferiori alla RAI. Cosa diciamo ai cittadini? Che devono pagare 100 milioni di euro perché è la RAI, quando c'è chi darebbe quel servizio a 10 milioni?

Vogliamo parlare del servizio radiofonico, che è un altro punto? Radio RAI costa 120 milioni e ne perde 80. Isoradio, che doveva dare il servizio sull'autostrada, fa meno ascolti ed è surclassata da emittenti private nazionali che forniscono un servizio migliore e noi vogliamo dire ai cittadini che devono buttare ancora 80 milioni all'anno per dieci anni di concessione, il che significa 800 milioni di euro, per un servizio inutile e fatto meglio dai privati? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo non si doveva mettere in questo testo. Non si doveva confondere il rinnovo o la scadenza della concessione con quello che invece in RAI si può e si deve fare.

Questo disegno di legge è legittimo per quanto concerne esclusivamente la materia che va a regolare la RAI, sia che resti o meno il concessionario del servizio pubblico o che lo diventi solo per una parte. Questo non lo dico io; è stato detto dalla società che ha preparato il prospetto informativo della quotazione di RAI Way. Tre mesi prima di portare sul mercato RAI Way, è stato fatto un contratto tra la RAI, proprietaria al 100 per cento di RAI Way, e la stessa RAI Way da 4 miliardi di euro, 200 milioni all'anno per 21 anni, del tutto inutili perché la RAI non ha bisogno di tutte quelle frequenze. Se, come negli altri Paesi del mondo e dell'Europa, avesse tre o cinque canali di servizio pubblico, invece che di cinque frequenze ne avrebbe bisogno di una o due e, invece di 200 milioni all'anno, ne pagherebbe 50 o 60. Abbiamo già trovato 150 milioni di risparmio per 21 anni, pari a 3 miliardi di euro. Questo ci dice dei rischi connessi al mancato rinnovo della concessione alla RAI. Questo è il

prospetto per gli azionisti affinché non vengano "fregati" domani. Chi ha scritto questo lancia un avviso. Il venir meno del rapporto concessorio tra lo Stato e la RAI potrebbe comportare effetti negativi per l'emittente, cioè per RAI Way e, quindi, per gli azionisti. Questo è scritto a pagina 73 del prospetto informativo di avviso agli azionisti della cessione di RAI Way.

Il testo è stato decisamente peggiorato alla Camera. Qui abbiamo recepito il testo della Camera perché si deve recepire così in Commissione e non bisogna cambiare niente, anche se ci sono errori. Ormai, in terza lettura bisogna approvare, anche se alla Camera hanno sbagliato perché hanno accentuato il doppio significato di questo disegno di legge. C'è infatti il significato legittimo, che concerne quanto si doveva fare e che prevedeva di affrontare il tema della RAI e della SpA e di inserire in tutti i punti del disegno di legge a protezione della RAI - qui stiamo parlando dell'azionista RAI che vuole mettere determinati paletti - la seguente dicitura: «qualora ancora concessionario del servizio pubblico» e non «quale concessionario» del servizio pubblico, come se lo fosse a tempo indeterminato.

In Parlamento non basta questa legge per passare il 6 maggio 2016, che è la data di scadenza della convenzione della RAI. Noi dovremmo far passare dal Parlamento la nuova concessione, che dovrà stabilire cosa sarà il servizio pubblico e cosa i cittadini, al di là dell'ammontare del canone, devono pagare come servizio pubblico.

E dal 7 maggio 2016 questa cifra potrebbe essere non più pari a 1 miliardo e 700 milioni come avviene oggi, per pagare anche programmi come «Ballando sotto le Stelle» o altri che non hanno nulla a che fare con il servizio pubblico. (*Applausi del senatore Candiani*). La somma potrebbe essere di 500 milioni, e allora il canone magari scenderà a 30 euro. Noi lo diremo per i prossimi 20 anni. Noi stiamo infatti finendo un ciclo di venti anni che era partito con l'analogico, con un sistema diverso. Oggi, invece, noi ci troviamo a parlare del disegno di legge RAI, ma prossimamente in Aula deve arrivare il disegno di legge per la nuova concessione, e dovremo dire ai cittadini cosa definiamo servizio pubblico.

Quando discuteremo dell'articolo 5, inserito alla Camera, parleremo di questo sondaggio, condotto per definire cosa sarà servizio pubblico, con una consultazione pubblica fatta in quattro mesi. Ma la BBC ci mette due anni per condurre un sondaggio sul pubblico!

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, onestamente siamo molto meravigliati che questa nostra proposta, l'emendamento 1.16, non sia stato assolutamente preso in considerazione, anche nei lavori in Commissione.

È un emendamento che cerca in qualche modo di conferire uno spirito pubblico a questo tentativo di riforma, nel senso che noi riteniamo che questo disegno di legge intervenga solo sulla *governance* della RAI, in un modo sbagliato come abbiamo già ampiamente dimostrato, ma non affronti i nodi veri. Esso tiene fuori completamente, e quindi non è affatto una riforma, nodi come la *mission* del servizio pubblico. Quella doveva essere la vera discussione e il tema vero su cui ci saremmo dovuti concentrare oggi.

Con questo emendamento diciamo semplicemente che, proprio perché vi è questa gravissima carenza, in occasione del rinnovo della concessione, si dovrebbe aprire una consultazione pubblica da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere.

Questa consultazione, che potrebbe ovviamente essere anche telematica, sarebbe in qualche modo una via di uscita per cercare di rimettere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e degli utenti il futuro e anche il ruolo del servizio pubblico in una società complessa e mediatica come la nostra.

Avendo noi definito, nella nostra proposta di legge, (perché così è, visto anche l'articolo 21 della Costituzione) il servizio pubblico radiotelevisivo come bene comune, almeno la possibilità di una *discussion* pubblica sul ruolo del servizio pubblico e sulla *mission*, in occasione del rinnovo della concessione, dovrebbe essere presa in considerazione dal relatore e da quest'Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del

giorno in esame.

[RANUCCI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.13, 1.14 e 1.15. Sull'emendamento 1.16 vorrei dire alla senatrice De Petris che forse non ha letto bene il testo, ma all'articolo 5, comma 5, del disegno di legge è stato inserito alla Camera esattamente quello che lei chiede, cioè che l'affidamento della concessione avvenga previa consultazione pubblica, quindi il parere è contrario per questo motivo, altrimenti invito al ritiro.

Passando agli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100; sull'ordine del giorno G1.101 il parere è favorevole con una riformulazione che prevede di inserire, all'inizio della parte dispositiva, le parole: «A valutare l'opportunità di prevedere» e poi, dopo le parole: «radiofoniche e televisive», di concludere il periodo con le seguenti: «volte alla valorizzazione di tutte le minoranze linguistiche».

Invito infine a ritirare l'ordine del giorno G1.102, perché nel testo del disegno di legge di stabilità è già previsto quanto in esso richiesto.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[AIROLA \(M5S\)](#). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, il Gruppo M5S voterà a favore della soppressione dell'articolo 1, non perché non sia stato accolto qualcosa rispetto al disegno di legge in esame, quanto per il fatto che, per come è uscito dalla Camera e per il percorso che ha avuto, noi lo bocceremo *in toto*.

In particolare ci sono due criticità, la prima delle quali fa riferimento al contratto nazionale di servizio. Ritengo vergognoso che non sia stato recepito quello elaborato nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel 2013 e 2014, già in ritardo rispetto alla scadenza del precedente del 2012. Penso che quella sia l'anima del dibattito che avremmo dovuto affrontare in queste Aule per stabilire esattamente quale servizio pubblico volevamo prima di investire dei soldi.

In questo senso, mi riferisco anche a quella che sinceramente definisco una specie di marchetta, perché è singolare dare dei soldi solo ad alcune sedi. Capisco che ci siano problemi per la Provincia autonoma di Bolzano per il giusto servizio pubblico bilingue; tuttavia, alla luce del fatto che non abbiamo stabilito esattamente quale servizio pubblico volevamo, prevedere l'erogazione di questi soldi in più mi sembra un gesto assolutamente disorganico; probabilmente, prima sarebbe stato corretto discutere di quale servizio pubblico volevamo. A questo riguardo c'è un documento che abbiamo votato tutti insieme all'unanimità in Commissione di vigilanza, un lavoro fatto con mesi di audizioni, di discussioni, e ora vediamo messe in un cassetto proposte che andavano a definire l'assenza di pubblicità sui canali per i più piccoli, l'assenza di pubblicità del gioco d'azzardo. Probabilmente le realizzeremo con altri provvedimenti, ma era giusto votare prima quello, cioè recepire quel documento e pensare insieme alla nuova dirigenza, a dove dovesse andare il servizio pubblico che serviva ai cittadini e al Paese, e dopo decidere quanti soldi e a chi darli.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pacinotti» di Pisa, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 12,25)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 riguarda la lettera *b*) del comma 1.4. Per le ragioni per le quali avevamo anche chiesto la soppressione dell'intero articolo con il precedente emendamento, riteniamo inutile andare a rivedere le norme del contratto di servizio, posto che non viene rinnovato per cui stiamo facendo un esercizio assolutamente inutile. Riteniamo che almeno questo punto possa essere corretto con il nostro emendamento 1.4 che riguarda la lettera *b*) del primo comma e quindi anche alcune delle specificazioni fatte rispetto alle modalità del rinnovo del contratto di servizio, posto che oggi la RAI è una realtà multimediale.

Invitiamo i colleghi, soprattutto quelli che non seguono questa materia, a riflettere: noi modifichiamo delle regole che non applichiamo, né quelle vigenti né quelle innovative che andiamo a stabilire. Il problema è questo: il contratto di servizio giace non rinnovato e noi qui parliamo delle sue regole future. È francamente un modo un po' assurdo di legiferare ed ecco perché invitiamo a votare a favore dell'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.16 o chiede di votarlo?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi non possiamo che confermarlo. Al relatore Ranucci dico che il comma 5 dell'articolo, inserito dalla Camera, a cui lui fa riferimento, parla certamente di una consultazione pubblica, ma sugli obblighi del servizio medesimo. È come se facessero una consultazione su una serie di dettagli legati al contratto di servizio. Ciò che chiediamo è una cosa un po' diversa, che riguarda una sorta di consultazione sulla *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo

rispetto alle scelte strategiche e agli obiettivi. Ciò che è previsto nell'articolo 5 è, a nostro avviso, riduttivo e molto circoscritto. Per questo manteniamo l'emendamento e chiediamo di votarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questa proposta emendativa con la speranza, forse un po' ingenua, che venga accolta questa richiesta, annunciata già da Renzi mesi fa, la scorsa primavera, quando ancora aveva modo di dichiarare: «via i partiti dalla RAI», «riformeremo la RAI», «diventerà un grande servizio pubblico indipendente come la BBC». Si annunciavano dei tavoli di confronto per stabilire, insieme a quelli che vengono chiamati *stakeholder*, ma che poi sono i gruppi di interesse, i cittadini, i dipendenti, chi ha competenza in materia di comunicazione e servizio pubblico in ambito pubblico culturale e quant'altro, quale fosse la RAI che volevamo. Questi sono quei begli annunci che il PD, o chi per esso, fa sempre, ma che poi finiscono lettera morta.

Cerchiamo, anche se questo emendamento verrà respinto, di tenere fede a questa consultazione, altrimenti siete dei ciarlatani, perché queste cose sono state promesse e non sono mai state fatte, quindi siete anche bugiardi. Per evitare questa infamante condizione ed etichetta, conviene che veramente si attivino queste consultazioni ed è giusto che ci pensi l'AGCOM, o qualche altra organizzazione o ente, a stabilire come condurle, in una maniera possibilmente non dispendiosa, efficace e soprattutto ecumenica rispetto agli *stakeholder*. Vedremo se lo farete; io scommetto di no: farete gli annunci, nessuno sentirà nulla, anzi chiuderete certi dipendenti, certi gruppi o certe associazioni ancora fuori dalla porta, perché non rompano le scatole, e gestirete voi la RAI. Smentitemi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Cucca, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.101?

CUCCA (PD). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Bencini, sull'ordine del giorno G1.102 c'è un invito al ritiro in quanto l'argomento è già stato trattato. Lo accoglie o insiste per la votazione?

[BENCINI](#) (Misto-Idv). Signor Presidente, lo posso ritirare. Noi avevamo presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità che richiedeva la costituzione di un fondo a favore delle emittenze locali e territoriali. Mi sembra che alla Camera sia stato risposto a questa esigenza con l'extraggettito probabilmente ottenuto dal canone RAI: una parte verrà data per abbattere eventuali pagamenti per gli *over 75*, escludendoli dal pagamento del canone RAI, da quanto ho capito, e una parte sarà destinata a costituire un fondo che andrà poi a beneficio delle emittenze locali. Ritiro, quindi, l'ordine del giorno G1.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ribadiamo il nostro parere assolutamente contrario sull'articolo 1, anche in considerazione del fatto che nessuna delle proposte di modifica è stata accolta. Il parere è contrario perché questa riforma della RAI si inquadra in un'idea del ruolo delle riforme assolutamente anacronistico e contraria all'evoluzione naturale del mercato, come più volte, invece, ci era stato preannunciato e come viene costantemente sbandierato, a parole, da questo Governo e dal suo

Primo Ministro, in particolare.

È una riforma che riporta sotto un severissimo controllo della politica, contrariamente a quanto si dice negli annunci, il servizio radiotelevisivo pubblico e che addirittura lo ingloba, lo inchioda in maniera irreversibile in capo ad un unico soggetto. Quando si rifiuta la proposta di poter aprire ad altri soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico e si pretende e si dice che possa essere solo la RAI ad esercitare questo ruolo, è chiaro che si nega l'apertura al mercato. Personalmente ho espresso la mia assoluta non condivisione rispetto all'esistenza di un servizio radiofonico pubblico in una società liberale e moderna; in questo caso, anche nel mantenimento di questo servizio, addirittura si nega la possibilità che questo servizio possa essere messo a gara.

Quando conviene, i principi di apertura al mercato e di trasparenza nell'assegnazione dei servizi - che l'Unione europea ci ha più volte trasmesso e che la stessa Corte costituzionale ha ribadito in più sentenze - vengono applicati; ma quando non conviene - come in questo caso - tale principio viene negato e la sua negazione viene anche cristallizzata in una norma che, anche in futuro, impedirà che si possa dar luogo ad una vera e propria apertura in regime di trasparenza e di libera concorrenza ad altri soggetti, così come accade in tutto il resto del mondo occidentale e in tutte le società liberali e moderne, come noi vorremmo che la nostra fosse. Questo principio non è presente solo nella riforma in esame: man mano che andiamo avanti nel percorso delle "strombazzate" riforme, tale principio si va sempre più affermando, con un'ingessatura del Paese su un dirigismo politico tutto incentrato sulla Presidenza del Consiglio e sull'eventuale partito di maggioranza relativa, che anche coloro che, legittimamente, aspirano ad assumere quei ruoli in futuro riconoscono essere un'aberrazione e una distorsione del processo, che dovrebbe essere al contrario orientato sempre di più alla liberalizzazione, alla privatizzazione dei servizi e alla libera concorrenza e quindi all'efficienza del servizio stesso. Saremo condannati, quindi, ad avere un servizio pubblico radiotelevisivo sclerotizzato su un soggetto che non potremo cambiare, anche se inefficace e inefficiente e, in questo caso, spudoratamente orientato dal punto di vista politico, come del resto già accade.

Basta guardare le cronache giornalistiche del servizio radiotelevisivo pubblico di questi ultimi mesi per rendersi conto come, con le dovute proporzioni e con la dovuta relatività che la storia richiede, oggi siamo in un regime di informazione assai più pesante e condizionato di quanto non lo fossimo ottanta anni fa. Quindi, si perpetuano i vizi di questo Paese, ma aggiornandoli e rendendoli purtroppo ancora più pesanti. Abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico che entra nelle nostre case e che dà la possibilità a chi racconta frottole di poterle propinare come cose vere, non solo per la sproporzione incredibile nei tempi di presenza nelle cronache dei componenti del Governo e della maggioranza, rispetto ai tempi riservati ai rappresentanti dell'opposizione, ma anche per il messaggio subliminale, certamente più efficace, da parte dei commentatori. Non ho mai sentito un commentatore esaminare criticamente gli aspetti delle norme proposte - non perché si debbano per forza criticare - e molto spesso si anticipa l'ottenimento del risultato auspicato alla mera proposta della normativa. Mesi fa abbiamo sentito annunciare la riduzione della pressione fiscale: si era semplicemente a livello di proposta, ma essa veniva già data per realizzata. Lo stesso vale nei nostri confronti, colleghi. Per l'opinione pubblica il Senato è stato già abolito. Quando dite ad un cittadino che state andando in Senato, probabilmente vi risponderà stupito del fatto che il Senato ancora esista. Questo perché le cronache, soprattutto quelle del servizio radiotelevisivo pubblico, hanno dato la riforma come già compiuta e, quando al cittadino si cerca di spiegare non solo che il Senato non è stato abolito, perché la riforma non è stata definitivamente approvata, ma che sarà abolito dalla prossima legislatura - voi dite «modificato», ma sostanzialmente sarà abolito - il cittadino ci chiede che cosa andiamo a fare ancora in Senato.

Lo stesso vale per le Province, che per la pubblica opinione sono state già abolite. In realtà nessun giornalista è stato in grado di dire, anche commentando i passaggi letterali della normativa, che le Province non sono state abolite, ma che i Consigli provinciali sono stati sostituiti da Consigli eletti con un sistema di secondo grado, ovvero all'interno della casta che governa i Comuni e le Città metropolitane.

Quando abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico così asservito al potere governativo, davvero ci domandiamo quale sia lo stato della democrazia nel nostro Paese.

Ciò è aggravato dal fatto che oggi, con una legge, si affida in maniera assolutamente non più modificabile questo servizio all'ente che attualmente lo gestisce. Quindi si nega qualsiasi presenza del nostro Paese in un contesto europeo, che ci imporrebbe invece la celebrazione delle gare. Questo ce l'ha detto la Corte costituzionale che, per quanto noi giudichiamo assolutamente orientata a determinate linee di pensiero, ogni tanto ci regala qualche pillola di ossequio ai principi europei della libertà, della concorrenza e della trasparenza; ma neanche questo viene osservato.

Penso che comunque questa legge di per sé dovrà essere presto oggetto di un nuovo giudizio costituzionale, che ne segnerà certamente tutte le criticità; quindi il prossimo Parlamento, nel quale il Senato non esisterà più, dovrà tornare su questa normativa. Il parere di Forza Italia è assolutamente contrario all'approvazione dell'articolo 1. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, non illustro l'emendamento 2.17, che sarà illustrato dal mio collega Cioffi, ma l'emendamento 2.22.

Il testo uscito dalla Camera definisce le ulteriori possibilità di nomina dell'amministratore delegato. Chiaramente noi intendiamo eliminare l'estensione dei suoi superpoteri, come vengono simpaticamente definiti, attraverso la soppressione delle parole «assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,» - oltre ai direttori apicali - «nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti». Il testo peraltro è anche generico. Questo signore deciderà dai direttori di rete e di testata ai capiredattori, fino all'ultimo dei precari a partita IVA, teoricamente. Non lo farà lui, immagino, perché sarebbe veramente un compito immane; però questo è il potere che voi sancite in questo articolo e che mi sembra veramente eccessivo. Queste mie perplessità - come dirò anche in dichiarazione di voto - per adesso non riguardano la persona di Dall'Orto, che è appena stato nominato e che non sappiamo cosa farà e come si comporterà, ma riguardano il meccanismo, che, se fosse stato messo in piedi dieci anni fa, vi avrebbe spinto a mettere i sacchetti di sabbia e a prendere i fucili per difendervi dall'attacco di Berlusconi al servizio pubblico.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 2 è il cuore del provvedimento, perché riguarda la vicenda dei poteri dell'amministratore delegato. Abbiamo già detto, nell'illustrazione complessiva della nostra posizione in discussione generale, che questa norma, che trasforma il direttore generale in amministratore delegato, è in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale che, dal 1974 ai giorni nostri, quindi in un quarantennio, hanno ribadito la centralità del Parlamento, il cui ruolo deve essere prevalente. La nomina di un amministratore delegato, che può procedere a sua volta a nomine che non richiedono un parere vincolante del consiglio di amministrazione, espresso prevalentemente dal Parlamento, vanifica il ruolo del Parlamento stesso. L'amministratore delegato dovrà infatti chiedere un parere obbligatorio, ma non vincolante; quindi potrà fare quello che vuole. Poiché viene nominato dal Governo noi, con questo articolo 2, diamo al Governo un potere assoluto: richiamiamo l'attenzione di tutti su questo punto; vedo di fronte a me il senatore Zavoli, che per ruolo è attento ed esperto di queste materie. Poi si dirà che, negli anni Sessanta, Bernabei passava a Palazzo Chigi per parlare con Fanfani e la storia della RAI è ricca di episodi e di aneddoti.

Nelle fasi più recenti abbiamo creato un sistema centrato sul ruolo del Parlamento. L'articolo 2, del quale chiediamo la soppressione con l'emendamento 2.1, stravolge un principio democratico, pluralista e parlamentare sancito dalle sentenze della Corte costituzionale. Il fatto che si voti in maniera acritica,

nel silenzio di tanti, mi sorprende. Sarà poi la Corte costituzionale - spero - a risolvere la questione, e ne abbiamo parlato questa mattina. Peraltro, dato che poi il sottosegretario Giacomelli ha replicato al mio intervento in materia, voglio dire che ho preso atto con piacere della smentita che è stata diramata poco fa dal Quirinale rispetto ad eventuali interferenze sulle scelte. Ciò vuol dire che il Quirinale ha dato del bugiardo al giornalista di «la Repubblica» che, a pagina 3 di quel quotidiano, ha scritto il contrario. Tra la parola di «la Repubblica» e quella del presidente Mattarella, personalmente non ho dubbi su quale scegliere. È evidente, ma lo specifico per evitare che rimangano dubbi: quella di Mattarella.

Resta che qui noi stravolgiamo principi costituzionali che tutti dovremmo rispettare e sancire.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Signor Presidente, avendo già spiegato diversi punti, mi limiterò a commentare due emendamenti, il 2.24 e il 2.27.

Sull'emendamento 2.24, occorre tener presente che qui in Senato avevamo stabilito: «propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico» che siano «di importo superiore a 10 milioni di euro». Alla Camera dei deputati il «propone» è diventato «fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione», a posteriori. Pensate che ulteriori poteri vengono dati all'amministratore delegato.

L'emendamento 2.27, invece, ineriva alla trasparenza degli stipendi e dei compensi dei dirigenti della RAI. Al Senato avevamo previsto che fossero rese conoscibili «le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti». Alla Camera dei deputati hanno precisato che si debba trattare di informazioni relative a coloro che «ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000».

Ho con me la tabella di quanto percepiscono i circa settecento dirigenti RAI, tra cui i non giornalisti e più di trecento giornalisti: un dirigente riceve più di 500.000 euro; tre più di 400.000 euro; tre da 300.000 a 400.000 e ventiquattro da 200.000 a 300.000 euro; duecentosettantatré dirigenti ricevono da 100.000 a 200.000 euro, dei quali non si saprà più nulla. La BBC, nel suo rinnovo, prevede la pubblicazione di valori di 500 sterline. Allora si poteva prevedere la pubblicazione almeno a partire dai 100.000 euro, che è quanto propone il mio emendamento.

So che l'emendamento 2.27 sarà respinto, ma almeno resti agli atti che abbiamo tagliato fuori dalla trasparenza oltre il 90 per cento dei compensi dei dirigenti della RAI.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[RANUCCI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 2.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vi invito a riflettere perché l'articolo 2 non solo contraddice i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di parlamentarizzazione della RAI, ma presenta anche un aspetto veramente grave: se, ipoteticamente, fosse approvato questo disegno di legge, domani mattina potrei diventare componente del consiglio di amministrazione della RAI e contemporaneamente essere senatore. Non è infatti prevista alcuna incompatibilità. L'incompatibilità è prevista solo con l'incarico di Ministro, di Sottosegretario e di Vice Ministro, ma non con quello di parlamentare. E ciò, quindi, porterebbe a dire che posso ricoprire entrambi gli incarichi.

Se la parlamentarizzazione del consiglio di amministrazione è una cosa in cui credo e con questo articolo si introducono una prevalenza e una maggiore ingerenza dell'Esecutivo nella gestione della *governance* della RAI, devo dire però che il Parlamento deve essere libero di valutare ed esprimere

correttamente le proprie valutazioni. Quindi, va necessariamente introdotta una modifica.

Non sono stati presentati emendamenti, Presidente, su questo punto. Ma, proprio perché non ne sono stati presentati, chiedo la soppressione dell'articolo, perché l'avere introdotto l'incompatibilità a Ministri e Sottosegretari legittima l'interpretazione che il parlamentare possa essere anche componente del consiglio di amministrazione.

E poi riduciamo i consiglieri di amministrazione a sette, con due partecipanti del Governo. Vi rendete conto? Se andremo a votare e rielegeremo il Parlamento con il nuovo Italicum e con la nuova riforma costituzionale, vorrà dire che chiunque avrà la maggioranza avrà anche la totalità dei posti nel consiglio di amministrazione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). Altro che parlamentarizzazione! Altro che garantire quel servizio sociale di cui parla la Corte costituzionale!

Mi domando se siamo veramente al livello delle follie per cui dobbiamo votare ogni articolo, ogni legge, senza un minimo di riflessione. Credo che, se faceste un minimo di riflessione su questo punto, dovrete o sopprimere l'articolo o accogliere qualche emendamento di modifica, in modo che si possano riconsiderare le questioni che non sono state attenzionate, nemmeno da noi dell'opposizione. È un problema che sto ponendo ora e che nemmeno noi, signor rappresentante del Governo, abbiamo rilevato immediatamente, e per questo non sono stati presentati emendamenti. Ma non possiamo non porci il problema e non possiamo ragionare come al solito: approviamolo e poi lo correggeremo. Vi ricorderete tutti che, nel 2013, abbiamo votato la conversione di un decreto-legge riguardante il femminicidio con quattro errori di diritto a procedura penale che ancora non abbiamo corretto (ed eravamo tutti d'accordo a correggerli). Abbiamo tutti evidenziato gli stessi errori, ma sono passati due anni e intanto la norma penale va avanti, sbagliata.

Vi chiedo allora se sia possibile continuare a discutere di questo provvedimento che contraddice nell'articolo 2 le indicazioni della Corte costituzionale e quello che credo tutti vogliamo: una RAI libera, un'informazione corretta e non condizionata, che non può vedere il politico all'interno del consiglio di amministrazione o addirittura l'ipotesi di un Governo che possa disporre di tutto.

Vi chiedo non tanto di votare in senso contrario; potremmo anche astenerci o fare in modo di rendere possibile una correzione. Non so se il Regolamento preveda la possibilità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, perché questo aspetto è di una gravità inaudita. Vi rendete conto che un domani, con il nuovo Italicum, la maggioranza potrà decidere che un proprio componente del Parlamento entri nel consiglio di amministrazione? È una cosa che tutti quanti noi dovremmo evitare. (*Applausi del senatore Malan*).

[CERVellini](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SEL*). Signor Presidente, questo è il piccolo cuore, modesto e nello stesso tempo arrogante, del disegno di legge al nostro esame.

Non si è avuto il coraggio di affrontare direttamente ed esplicitamente la complessità del riordino del sistema radiotelevisivo pubblico e, al contempo, alla luce della potente rivoluzione tecnologica, l'insieme delle questioni della comunicazione e dell'informazione. Si è preso uno spicchio, quello del potere - una parola alla quale, spesso, specialmente qua dentro, preferiamo tanti sinonimi, e che invece ha una sua nobiltà - procedendo, in coerenza con quanto fatto prevalentemente con gli altri decreti, ma anche con disegni di legge (persino quelli di natura costituzionale), nella direzione del restringimento del potere ad una sola persona, ad un solo partito, ad una cultura, ad un solo pensiero. Qui c'è tutto, c'è la *summa* applicata alla radiotelevisione italiana: una figura, quella dell'amministratore delegato, con poteri conferiti senza precedenti nel nostro Paese, dal Dopoguerra ad oggi, né in Europa, in nessun'altra situazione democratica, salvo l'eccezione - da tutti ricordata - della Bulgaria. Credo stia tutta qui la questione.

Devo dire, anche alla luce discussione generale svolta nell'assoluta solitudine di quest'Aula - ora è presente qualcuno in più, perché bisogna spingere il bottone - che noi ci sentiamo onorati della inammissibilità di alcuni emendamenti, che sono quelli che ribaltavano la piramide, facevano cioè

davvero prorompere la cittadinanza, le associazioni, quel tessuto che deve stare a presidio, in termini sia di controllo e di trasparenza che di partecipazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, perché mi sembra importante chiarire, anche rispetto al Governo e al relatore, e approfittando della presenza di tanti colleghi - probabilmente, durante le dichiarazioni di voto finali, molti abbandoneranno l'Aula, ma tanto alla RAI ci pensano Matteo Renzi e il direttore generale - per quale motivo noi voteremo un emendamento che sopprime l'articolo.

Pur avendo avuto un dialogo estremamente costruttivo in una prima fase con il relatore, che ringrazio, così come con il sottosegretario Giacomelli, a cui abbiamo fatto una "testa tanta" sui paletti che avrebbero dovuto definire le caratteristiche di eleggibilità per i membri del consiglio di amministrazione, questo Parlamento non ha minimamente preso in considerazione proposte di tale buonsenso e di tale onestà intellettuale che è raccapricciante la faccia con cui adesso guardate i vostri *tablet* facendo finta di niente. Mi spiego.

Noi avevamo messo alcuni paletti, tra l'altro condivisi da taluni costituzionalisti - abbiamo audito Enzo Cheli, che non mi sembra l'ultima delle figure autorevoli che possano esprimere giudizi sulla modalità di elezione del consiglio di amministrazione - rispetto a questa elezione, che vede fondamentalmente - non lo ripeto, perché immagino sarete stanchi: poverini! - due membri di nomina governativa, su proposta del Ministro dell'economia, e quattro nominati dal Parlamento.

Come ricordavano alcuni colleghi, per come sarà strutturato il voto - ancora peggio con il combinato Italicum-riforme - questo consiglio di amministrazione sarà completamente in mano alla maggioranza. Ora, come questa maggioranza può garantirci che non sarà succube di un amministratore delegato che - ribadisco - in senso generico, è espressione diretta del Presidente del Consiglio?

Noi non siamo contro l'idea di un consiglio di amministrazione snello, credetemi. Per sanare la RAI serviva un consiglio di amministrazione operativo, ma che fondasse il suo lavoro su competenza e indipendenza.

Avete respinto gli emendamenti che prevedevano che chi era stato fino a ieri membro del Parlamento non potesse entrare a far parte del consiglio di amministrazione. Abbiamo visto, poi, chi avete eletto nel consiglio di amministrazione: persone che non hanno la minima competenza televisiva, a parte Freccero; giornalisti come Franco Sidi, odiato dai suoi stessi collaboratori perché li ha svenduti. La composizione del consiglio di amministrazione è vergognosa. È inutile, senatore Zanda, fare un cenno di dissenso: se l'avesse fatto Berlusconi, ti vedrei ora con la bandiera rossa su qualche barricata. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Onorevoli colleghi, anche noi, come Renzi, volevamo componenti del consiglio di amministrazione snelli ed operativi, ma l'operatività è direttamente proporzionale all'indipendenza e voi avete bocciato quegli emendamenti. E ciò è vergognoso, perché non vi chiedevamo altro se non escludere chi, nella precedente legislatura, era stato membro del Parlamento o aveva avuto incarichi di segreteria o di Governo. La disposizione si applica solo a qualche povero Sottosegretario, come forse il sottosegretario Giacomelli, che tra tre anni non potrà diventare membro del consiglio di amministrazione della RAI. È dai tempi del cosiddetto editto bulgaro che sappiamo cosa ciò genera. In quell'occasione siete stati zitti, perché - lo ricordiamo tutti - il Presidente della Commissione RAI era Petruccioli, che ha fatto finta di niente.

Se veramente si fosse voluto andare in una direzione utile per riformare la RAI, che è un elefante - è anche approdata al cimitero degli elefanti, tanto l'avete spolpata negli ultimi anni - sarebbe servito un nucleo dirigenziale operativo competente. Avevamo individuato delle chiare aree di competenza editoriale, tecnologia e giuridico-amministrativa. Con che faccia avete respinto la nostra proposta emendativa?

In conclusione, nonostante l'articolo 2 abbia recepito alcuni aspetti, merito del buon senso di pochi -

penso al piano di trasparenza o alle caratteristiche di onorabilità - il nostro voto su di esso sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiediamo, inoltre, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16 (testo 2), presentato dal senatore Gasparri, nella formulazione accettata dal presentatore.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.17, che si riferisce alle ipotesi di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che tale revoca «è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

L'emendamento 2.17, volto a prevedere che la Commissione si esprima con la maggioranza dei due terzi dei componenti, è estremamente opportuno al fine di evitare che la revoca possa essere disposta da una maggioranza semplice. Si potrebbe, infatti, arrivare al punto per cui una maggioranza anche minima possa far fuori i componenti del consiglio di amministrazione sgraditi. Direi che questa sarebbe una procedura davvero anomala.

Se ha senso il coinvolgimento della Commissione di vigilanza, deve però essere prevista l'espressione di una maggioranza qualificata, perché altrimenti avremmo un'ulteriore garanzia sempre per la maggioranza. Ricordiamoci che le garanzie previste per la sola maggioranza sono tipiche di un regime e sono sempre presenti anche nella monarchia assoluta e nella tirannia, dove la maggioranza è sempre garantitissima. La democrazia si distingue allorquando vi è una garanzia anche per la minoranza. Nel provvedimento in esame la garanzia è prevista per la sola maggioranza e credo, quindi, doveroso votare a favore dell'emendamento 2.17.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo già parlato ieri della modalità di nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione della nuova RAI renziana, della nuova era luminosa verso la quale ci stiamo incamminando, dove il Presidente del Consiglio risplenderà come un sole nella notte buia. Considerando che questo sole, come tutti, è destinato a oscurarsi, forse dovrebbe ricordarsi che, quando si fanno queste cose e, cioè, quando si impone il volere di colui che si presume sia maggioranza da qui all'eternità e sapendo che questo non sarà, si produce un effetto pericoloso.

Come ha detto anche il senatore Malan, quando si fanno le regole solo per tutelare la maggioranza, credendo di rimanere maggioranza a vita, siamo in un regime. E di regimi in questo Paese ne abbiamo qualche ricordo. Forse bisognerebbe esaltare il ruolo delle minoranze e opposizioni, proprio per garantire il principio fondamentale, che è la democrazia. Ma, forse, in questo Paese di democrazia si inizia a soffrire. Come abbiamo accennato ieri, siccome ci sono delle situazioni che riguardano non solo il nostro Paese ma ben altri luoghi, probabilmente è più opportuno essere pronti a un qualcosa che sia molto facilmente attuabile e, quindi, un grande potere di decisione. Le crisi democratiche, però, si combattono con più democrazia e non con meno. E questo lo vediamo anche con il disegno di legge sulla RAI.

Noi, con l'emendamento 2.17, chiediamo semplicemente di rispettare il principio per cui la modalità di nomina e di revoca di un componente del consiglio d'amministrazione non sia equivalente, perché - è stato già richiamato ieri - significa andare incontro a quanto dice la sentenza della Corte costituzionale. Sostanzialmente stiamo chiedendo di rendere più costituzionale un testo che presenta gravi problemi di incostituzionalità e che il potere di revoca sia affidato al MEF.

Ovviamente, però, dobbiamo anche ricordarci che la maggioranza nomina dai due ai tre, a seconda dei casi, componenti del consiglio di amministrazione con un voto parlamentare e due li nomina il MEF. In sostanza, il Governo e la sua maggioranza nominano tutti quanti. E siccome il potere di revoca è anche in capo al MEF, può revocare anche l'eletto della minoranza. Allora come fa la minoranza a sostenere che si sta revocando il suo eletto perché non è conforme all'obiettivo del grande sole che si illude di splendere?

Noi, allora, dovremmo prevedere il voto della maggioranza qualificata (i due terzi) in Commissione vigilanza per avere un minimo di contrappeso alla possibilità di revoca del MEF, anche perché in questo modo si potrebbe garantire maggiormente il ruolo delle opposizioni e delle minoranze.

Quanto stiamo facendo - mi riferisco, in particolare, all'articolo 2 ed è stato già detto - è un *vulnus*, che purtroppo è ripetuto. Questo Governo ci sta abituando continuamente all'accentramento totale, e dovremmo rifletterci. È venuto qui il presidente Renzi a parlarci di quanto succede nel mondo. Diverse persone sono intervenute. Ma vediamo cosa sta succedendo nel mondo? Vogliamo pensare ad una strada diversa da quella dell'accentramento del potere per prendere immediatamente le decisioni? Se non cominciamo da qua, da quello che facciamo con i nostri atti parlamentari e non diamo l'esempio - ribadisco che un problema di crisi democratica si combatte con più democrazia e non con meno - facciamo un cattivo servizio al Paese, ai cittadini, agli italiani. Cosa capiscono i cittadini quando vedono che tutto il potere va a finire nelle mani di un uomo solo? Capiscono che così si gioca e si vince. Questo è il modo in cui educiamo i nostri cittadini? Noi dovremmo spogliarci dell'idea di accentramento del potere, anche se, in realtà, dovremmo spogliarci dell'idea stessa di potere. Ma questo è un discorso che faremo un'altra volta. In questa fase, però, cerchiamo di dare almeno un po' di rispetto alle minoranze che nel Paese garantiscono la democrazia. Sono le minoranze a garantire la democrazia, e non le maggioranze.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Gasparri, sostanzialmente identico all'emendamento 2.22, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, volevo segnalare che nella votazione dell'emendamento 2.22, tra l'altro a mia prima firma, per sbaglio mi sono astenuto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signor Presidente, vorrei richiamare all'attenzione dell'Assemblea il fatto che stiamo per votare un emendamento che chiede di ottenere trasparenza sui compensi all'interno della RAI, non solo quelli superiori ai 200.000 euro ma anche quelli superiori ai 100.000. In questo modo, il testo attuale di 240.000 comporta che tale controllo riguarderebbe circa cinquanta persone su settecento presenti in RAI.

Sappiate che votate per non dare trasparenza ai cittadini su quanto deve essere pubblicato dei costi, degli stipendi dei dirigenti e di altre partite. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

In Gran Bretagna la somma di partenza è di 500 sterline, e qui si chiede che sia sopra i 200.000 euro. Di seicento persone non si saprà nulla, neanche per il futuro, di quanto guadagnano e di cosa fanno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, concordo con la estrema opportunità di votare a favore di questo emendamento.

Che persone che guadagnano il doppio di un parlamentare non vengano neanche elencate e non si debba averne neppure evidenza, e che chi guadagna - ad esempio - 199.000 euro non debba essere indicato nel sito mi sembra poco sensato, allorquando, in altri casi come i Comuni, senza guardare ad altri Paesi, si deve rendere conto dei 100 o 500 euro.

Pertanto, francamente, votare contro questo emendamento sarebbe davvero bizzarro. Naturalmente la maggioranza lo farà, ma noi invece votiamo a favore.

[ROSSI Maurizio](#) *(Misto-LC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio *(Misto-LC)*. Signor Presidente, l'emendamento ora in votazione è il 2.24. Quello per cui sono poc'anzi intervenuto in dichiarazione di voto è il 2.27. Chiedo quindi scusa per l'errore commesso.

L'emendamento 2.24 è stato presentato da noi in Commissione al Senato. Nel testo attuale l'amministratore delegato potrà stipulare contratti fino a 10 milioni di euro e potrà sottoporli *a posteriori* al consiglio di amministrazione. Invece, con l'emendamento 2.24 si chiede di inserire la parola «propone»: in tal modo l'amministratore delegato dovrà sottoporre in modo preventivo i contratti al consiglio di amministrazione.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 2.27, sul quale mi permetto di fare la dichiarazione di voto.

Noi non ci stupiamo di trovare, all'interno delle modifiche apportate dalla Camera, certe porcate, perché sono in linea con quanto il Governo ci vuole appioppare con la riforma della RAI.

Come abbiamo detto questa mattina in discussione generale e come ribadiremo sull'articolo 3, si vuole liberare la RAI dall'obbligo di fare degli appalti trasparenti, proprio nei giorni in cui gente è stata messa in galera perché in RAI girano ancora le tangenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Di cosa stiamo parlando? Questa è la RAI trasparente? Chiedo ai colleghi del PD se non abbiano più alcun pudore. Lo so che Renzi vi sta obbligando a votare questo provvedimento e che bisogna essere in linea col padrone, ma c'è un limite alla decenza. Non so se abbiate letto gli articoli di giornale pubblicati ieri. Forse io leggo altre testate rispetto a quelle che leggono i colleghi del PD, ma lì si parla di tre arresti per tangenti per appalti TV, di *manager* in carcere per bustarelle in TV, di mazzette e frodi.

Ma non vi è solo questo. Richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che la 14a Commissione, nell'esprimere il parere favorevole, è stata molto chiara, affermando in maniera molto puntuale - lo dico alla collega Cardinali, che ha esteso il parere e fa parte anche della Commissione di merito - che, per la trasparenza, il codice degli appalti ci impone (o dovrebbe imporci) delle regole. Al contrario, qualcuno all'interno della RAI vuol far passare il messaggio per cui alla RAI solo liberi tutti: gli appalti si possono fare in cavalleria. Di cosa stiamo parlando?

Noi siamo sconcertati e lo eravamo già quando abbiamo licenziato la riforma della RAI in prima lettura in Senato. Vedendo, però, tornare il provvedimento con delle porcate al suo interno ci viene da dire che non c'è limite all'indecenza. E lo dico molto onestamente, avendo alla mano i titoli di giornale che tutti leggiamo e per quello che sta succedendo. Mi chiedo se vogliamo lasciare che alla RAI si facciano degli appalti in cavalleria. Non lo so.

Noi non approveremo questo testo e sottoscriviamo l'emendamento 2.27. Inoltre, sull'articolo 3 abbiamo presentato degli emendamenti puntuali che speriamo - mi rivolgo al relatore Ranucci, ma anche al sottosegretario Giacomelli - possano dare una mano a questa maggioranza, a questo Governo, a diventare meno rossi davanti ai cittadini. C'è poco da ridere.

Siamo anche disposti a ragionare al riguardo, signor Sottosegretario. Secondo noi, vale la pena fare un passo avanti da questo punto di vista. Altrimenti, domani mattina, quando dovremo affrontare la riforma del codice degli appalti - o forse non la esaminiamo e la rimandate a gennaio, ma non lo abbiamo ancora ben capito - ci ritroveremo a dover dichiarare anche in quel caso l'illusione che abbiamo avuto. Infatti, anche rispetto alla riforma del codice degli appalti, su cui c'era stata data da parte del Governo la possibilità di lavorare a quattro mani, alla fine ci torna dalla Camera un'altra porcata. Scusate se mi aggancio a quel provvedimento, ma di fatto arriviamo a parlarne.

Quello che ci chiediamo - e mi rivolgo anche al Governo - è cosa mangino in mensa alla Camera per combinare questi disastri. E lo dico perché tornano indietro provvedimenti di un certo tipo, mentre in questo ramo del Parlamento si lavora anche giudiziosamente. Io mi esprimo magari in maniera un po' scherzosa, ma la riforma del codice degli appalti - l'abbiamo elaborata veramente con grande impegno e su cui noi della Lega Nord abbiamo anche votato a favore - nel testo che portiamo in Assemblea - lo dico da subito - avrà il nostro voto contrario. E lo facciamo non perché stamattina ci siamo svegliati male, ma perché non va bene, in quanto la Camera ci ha mandato indietro un testo che grida vendetta

al cielo. Signor Sottosegretario, grida vendetta al cielo!

Anche quanto è stato fatto sulla RAI non va bene. Hanno messo in galera tre ladri di galline. Mi chiedo se sia possibile. Renzi ha detto che avrebbe consegnato al Paese una RAI moderna, pluralista e indipendente. Ma, nel provvedimento in esame, non c'è niente di tutto questo. E non va bene perché varate una *governance* che grida vendetta al cielo. È un vostro punto di vista, come è legittimo sia in democrazia, ma almeno i ladri si lascino fuori dalla RAI. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Giacomelli. Ne ha facoltà.

[GIACOMELLI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, intervengo solo per rispetto all'Assemblea, perché non vorrei rimanessero come vere le affermazioni dei senatori Maurizio Rossi e Crosio.

Leggo dal testo che vi è stato distribuito. Il Senato aveva chiesto che, nel piano trasparenza, fossero pubblicati i compensi lordi percepiti dai dirigenti. La Camera ha scritto, invece, che devono essere pubblicati i compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società e comunque dai soggetti che percepiscono un compenso pari o superiore a 200.000 euro. La Camera ha, quindi, inasprito quanto aveva stabilito il Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Lo dico solo per evitare che vi scandalizzate un altro po'.

[DLMAGGIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere al senatore Maurizio Rossi di poter sottoscrivere gli emendamenti 2.24 e 2.27.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Sottosegretario, se nel piano di trasparenza era definita, come noi abbiamo chiesto (e voi in parte avete recepito e di questo vi do atto), la trasparenza totale su tutti dirigenti (apicali e non), perché precisare quelli che percepiscono al di sopra dei 200.000 euro, visto che ce ne sono solo cinque o sei? *(Commenti del senatore Astorre)*.

PRESIDENTE. Colleghi, rivolgetevi alla Presidenza.

AIROLA (M5S). In secondo luogo, questa del piano trasparenza era presente sia nel vecchio che nel nuovo contratto, più o meno a vari livelli, ma la RAI, allo stato attuale, non ha mai dato seguito all'obbligo di trasparenza. Di cosa stiamo parlando, allora? *(Applausi del senatore Morra)*.

Per questo siamo arrabbiati e "mettiamo in croce" il Governo. Avete tolto alla Camera anche le sanzioni per l'amministratore delegato e per i dirigenti che non fanno la trasparenza, che ci servono, visto e considerato che le cose che escono da qua poi non vengono applicate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ROSSI Maurizio](#) (Misto-LC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Giacomelli, ma è vero che il principio è stato allargato ai dirigenti e ad altri, ma sempre sopra il limite dei 200.000 euro. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra che il testo sia di una chiarezza assoluta. Può piacere o no, e ci si regolerà di conseguenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Rossi Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il testo è chiaro, ed è vero che comprende tutti i dirigenti. Qui, però, stiamo parlando di soggetti che non rientrano tra le figure elencate (ossia componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e quant'altro) e non sono parte di quelle categorie, altrimenti devono essere pubblicati lo stesso, in ogni caso. Si parla, cioè, di altri tipi di figure, come gli ospiti e gli artisti o altri soggetti.

Non capisco il motivo di prevedere una soglia di 200.000 euro, quando, tra l'altro, si tratta di persone che magari appaiono per una sola trasmissione, come è il caso di Varoufakis, che è stato pagato 27.000 o 37.000 euro per comparire qualche minuto sulla RAI. Una paga di qualche migliaia di euro al minuto è forse rilevante, anche se inferiore ai 200.000 euro.

Mettiamo pure i 37.000 euro di Varoufakis da parte, ma almeno fissiamo la soglia a 100.000 euro. Non c'è niente di male. Ci sono casi in cui far apparire un artista o una celebrità può rendere alla RAI molto più dei 200.000 euro che gli si danno, ma occorre un minimo di trasparenza. Pensare di escludere le collaborazioni di carattere artistico da questo, direi che è un ulteriore, ingiustificabile atto di non trasparenza.

Vogliamo far venire il grandissimo personaggio che farà fare chissà quali ascolti alla RAI? Se gli diamo addirittura più di 200.000 euro - in questo modo si possono anche dare 1 o 2 milioni - non lo si deve pubblicare? Francamente mi sembra davvero ingiustificabile. E perché? Perché è un artista? Ma che differenza fa? Se facciamo venire, ad esempio, un ex Presidente degli Stati Uniti dobbiamo dirlo e, se invece è un cantante o un attore, non dobbiamo dirlo? Fra l'altro, chi stabilisce se è "artistico" o no? Magari poi facciamo venire un personaggio che non è artista e se canta una canzone diventa artista. Se vogliamo la trasparenza, almeno sopra i 200.000 euro, che sia artista, saltimbanco o scienziato, diamo un minimo di trasparenza.

[D'ANNA](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (AL-A). Signor Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario, a proposito di questa *querelle* che è sorta, se ricorda una vecchia disputa ideologica che nel Medioevo andava per la maggiore: i filosofi dissertavano su quanti angeli potessero danzare sulla capocchia di uno spillo. Credo che vi stiate avvitando intorno ad una dissertazione simile. Mi spiego (poi, nella dichiarazione di voto finale, sarò ancora più chiaro). La RAI ha entrate per 2.748 milioni di euro (quasi 3 miliardi), che trae per 1.750 milioni dal canone e per 700 milioni dalla pubblicità. Il 60 per cento di questi ricavi viene speso in beni e servizi; il restante, per un costo complessivo di 1 miliardo di euro, sempre per il personale. Sono chiare le dimensioni di questi numeri?

La RAI ha qualcosa come 12.000 dipendenti (signor Sottosegretario, non si distraiga, abbia la compiacenza). I dipendenti sono poco più di 12.000, oltre a 550 dirigenti. I giornalisti non dirigenti, invece, sono 1.278 (e vorrei sentire in proposito il collega dell'opposizione che è sempre puntuale su alcune questioni) e, nonostante questo esercito di persone, noi commissioniamo all'esterno, per il 60 per cento dei servizi avendo la bellezza di altri 10.019 collaboratori esterni: 12.000 più 10.000 fa 22.000.

Caro Sottosegretario, lei sembra Aristotele quando ci puntualizza, nell'«Etica nicomachea», che la Camera ha ampliato l'elenco delle cose. Ha ragione il senatore Malan: metteteci pure i compensi di Benigni e di Celentano, di tutti quegli artisti, come Luttazzi o altri, che negli anni scorsi sono stati chiamati a fare politica. Nominalmente sono artisti, ma fattualmente sono politici camuffati.

Ma il vero problema della RAI sta in queste cifre. Mi consenta di dire - e concludo, signor Presidente - che il senatore D'Ascola ci potrebbe insegnare che i giuristi tedeschi amavano dire che una norma senza precetto è una spada senza punta. Se non pubblicano tutti questi dati chi decade? Cosa fate, gli mettete il sale sulla coda? Dove sta il precetto? (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, sinceramente anch'io trovo questa aggiunta fatta alla Camera interpretabile. Ne parlavo adesso con il relatore. All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso «10», lettera g), si parla di «dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti (...), diversi dai titolari di contratti di natura artistica,» - questa è una parentetica che esclude tutti coloro che hanno una funzione artistica o danno un contributo artistico - «che ricevano un trattamento economico annuo (...) pari o superiore ad euro 200.000». Quest'ultimo «che» mi sembra riferito a tutto l'elenco dei dirigenti citati prima (è una questione difficile e meriteremmo di non essere distratti da Zanda in questo momento).

Vi è un unico vantaggio (anche se ritengo che la norma fosse molto più giusta, corretta, semplice e sintetica nella formulazione uscita dal Senato, che tra l'altro abbiamo stabilito insieme; questa aggiunta mi fa veramente insospettire, perché la formulazione in italiano è interpretabile): rispetto a quello che diceva il collega Maurizio Rossi è probabile che gli stipendi di 200.000 euro aumenteranno, perché con le emissioni di *bond* da parte della RAI si potranno pagare stipendi più alti e non ci saranno più i tetti di prima. Questa è la battaglia che abbiamo portato avanti, chiedendo alla presidente e all'amministratore delegato della RAI, anche alla luce del fatto che non quest'ultimo verrà eletto in maniera indipendente ma sarà direttamente nominato dal Governo, almeno di mantenere - come misura di facciata - uno stipendio inferiore ai 200.000 euro. Questo non succederà e ci hanno già detto chiaramente in audizione che la RAI emetterà *bond*, cosicché potranno pagare i dirigenti più di 200.000 euro. Forse almeno questi compensi li potremo esaminare qua dentro. (*Applausi del senatore Endrizzi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27, identico all'emendamento 2.28, di cui l'Assemblea ha discusso per un'ora.

[FALANGA](#) (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Chiedo di aggiungere la firma ad entrambi gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Rossi Maurizio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

[BELLOT](#) (Misto-Fare!). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, intervengo solo per dire che non ha funzionato il sistema di votazione, ma era mia intenzione votare a favore degli emendamenti 2.27 e 2.28.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Rossi Maurizio, fino alle parole «determinata soglia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.31.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.35, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.36, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.37, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, invitiamo a votare contro l'approvazione dell'articolo 2. Leggevo poco fa su un giornale la commemorazione di Licio Gelli, di cui si parla giustamente male, anche se poi le vicende del successivo trentennio hanno ridimensionato quanto accaduto, visto che dopo è successo ben di peggio. Si dice che Licio Gelli sarebbe stato, tra gli altri, autore del piano per la soppressione del Senato, anche se qua c'è una vasta correttezza postuma; così leggevo su «il Fatto Quotidiano»: non so se l'idea era di Gelli, ma ci si è messo un po' di tempo. Vorrei dire comunque che io ho votato contro: lo dico affinché resti agli atti casomai interessi a qualche sostituto procuratore. Voglio dunque evidenziare che la norma dell'articolo 2 che ci apprestiamo a votare è peggio dei progetti di Gelli, perché abolisce il ruolo del Parlamento rispetto alla RAI. Resta infatti un consiglio "moncherino", senza poteri ed influente e poi un amministratore delegato; per cui siamo oltre Gelli. Adesso farò un controllo sui giornali, che oggi gli dedicano molto spazio, per vedere se c'era un progetto di Gelli per avere un amministratore delegato che nominava e faceva tutto lui. Quanto al fatto che se uno prende 201.000 euro viene controllato, mentre se ne prende 199.000 non viene controllato; non mi sono nemmeno associato alla discussione di prima, non perché non la ritenessi importante: i colleghi che hanno parlato hanno detto con chiarezza tutto quello che la RAI dovrebbe fare e che

invece non viene fatto.

Perché c'è questa paura della trasparenza? Si accentra e decide uno solo. L'articolo 2 scansiona ed elenca i compiti dell'amministratore delegato. Io gli auguro di diventare bravo, anche se ho conosciuto un suo precedente editore che mi ha detto che non lo trovò bravissimo. Risparmio ora quello che mi ha detto, sono tutti personaggi pubblici e noti (tanto mi capiterà di dirlo, casomai all'interessato stesso). Per cui stiamo dando un sacco di poteri, senza un controllo parlamentare, al consiglio di amministrazione. Complimenti a chi vota questa roba, perché Gelli al vostro confronto era un dilettante. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, diceva il mio collega Cervellini che questo è il piccolo cuore di questo disegno di legge che osate chiamare riforma della RAI. L'articolo 2 interviene sulla *governance*; ma alla fine tutta l'operazione è semplicemente riassumibile nel fatto che si elimina un controllo più plurale, su cui si era detto di tutto (si era detto che bisognava togliere la RAI dal controllo dei partiti), per affidare con questa operazione tutto il potere all'amministratore delegato nominato dagli azionisti. Quindi tutto è in capo al Governo.

Vi sono poi una serie di norme contenute all'interno di questo articolo 2 che configurano esattamente la fine dell'indipendenza della RAI, stabilita per legge. Non che vi avessimo mai creduto molto, ma in questo modo non c'è proprio alcun dubbio, neanche normativo. Con questo articolo 2 accade quello che l'articolo 21 della nostra Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale e le indicazioni del Consiglio d'Europa dicono di non fare, cioè sottoporre all'Esecutivo il controllo dell'azienda e del servizio pubblico; si mette così assolutamente fine a qualsiasi idea, possibilità o parvenza di indipendenza, mantenendo peraltro la Commissione di vigilanza e il ruolo dei partiti. Quindi abbiamo il combinato disposto di consociativismo e spartizione, ma contemporaneamente, sia chiaro, anche se qualcosa prenderete, comanda solo uno, con un partito e un Presidente del Consiglio che decidono tutto. Complimenti, questa la chiamate riforma della RAI.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Crosio, la prego di fare una dichiarazione veramente sintetica, perché vi è un'ampia richiesta di sospendere la seduta per partecipare al saluto di commiato all'onorevole Cossutta.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, senz'altro, anche se un minuto ce l'ho perché l'articolo 2 è importante, in quanto tratta della *governance*.

Noi non voteremo questo articolo, perché è diametralmente opposto alla nostra visione di una RAI pluralista e moderna, nella quale il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto avere un determinato impianto. L'ho detto in discussione generale e lo dico ora in maniera sintetica, visto che l'Aula ci offre una platea forse un po' più interessata: a nostro giudizio, la *governance* di questa RAI doveva essere basata su un concetto molto diverso, che non siete riusciti ad esprimere, se non in prima battuta come slogan politico, ma non nei fatti. Sottolineiamo che all'interno di questa *governance*, e all'interno del consiglio di amministrazione in modo particolare, avrebbero dovuto esserci un rappresentante degli enti locali, eletto nella Conferenza Stato-Regioni (era fondamentale), un rappresentante eletto dal consiglio dei consumatori, un altro eletto dall'assemblea della RAI e via dicendo.

Quella che consegniamo, come ho detto stamattina in sede di discussione generale, è la battuta (che tanto battuta non è) del direttore generale di EBU, l'associazione che racchiude tutte le televisioni europee e rappresenta oltre un miliardo di persone, la quale, con riferimento al mandato, ha affermato che se questo sarà il nuovo assetto della RAI, solo in Italia la durata sarà così breve: «3 anni come in Bulgaria». Non è una considerazione mia, ma di qualcuno molto più autorevole di me.

Votare questo articolo significa, a nostro giudizio, votare qualcosa che è diametralmente opposto non solo alle previsioni, alla volontà, alle aspirazioni e alle ambizioni di tutti gli italiani, ma anche all'impianto che oggi in Europa contraddistingue le televisioni moderne. Ancora una volta, il nostro

Paese non riesce a darsi qualcosa di interessante.

Chiudo qui, perché vedo che tutti hanno fretta, annunciando il voto contrario del nostro Gruppo sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Collegli, come comunicato per le vie brevi, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 15).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 15)

Collegli, poiché per le ore 15, esattamente in questo momento, è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della stessa.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,56).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare. *(Brusio).*

Invito i colleghi a prendere posto, perché dopo l'illustrazione passeremo alle votazioni.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, siamo arrivati all'esame dell'articolo 3 del provvedimento, che è interessante perché affronta il tema degli appalti in RAI: come vengono gestiti, quali sono i livelli di trasparenza e come viene osservato il codice degli appalti.

Ne abbiamo parlato e sappiamo che sul codice degli appalti fu fatto un lavoro interessante nel corso della prima lettura in Senato, dove poi tornò per la terza lettura.

Fu fatto un lavoro interessante nell'ambito del quale tutta la Commissione collaborò. Tirammo fuori un testo piuttosto buono. Purtroppo alla Camera il lavoro è andato disperso. Forse bisognerebbe verificare cosa si fa alla Camera. Si parla di ridurre il Senato a dopolavoro dei consiglieri regionali; forse potremmo farlo per la Camera e faremmo un servizio. A parte la battuta, Presidente, il codice degli appalti dovrebbe rappresentare il mantra anche perché deriva dall'attuazione di alcune direttive comunitarie. Quando all'articolo 3 del provvedimento prevediamo alcune esclusioni, in effetti andiamo ad esautorare le direttive perché le esclusioni vanno oltre il dettato europeo. Dovremmo metterci d'accordo, visto che l'Europa viene spesso citata e ci viene detto che la stessa, a volte, è persino più avanti delle nostre tesi e posizioni. Quando impattiamo sulla RAI, infatti, escludiamo determinati settori perché sottraiamo alla procedura di gara, per esempio, anche gli appalti di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria. Ricordiamo che la soglia comunitaria è di 200.000 euro per i servizi, che sono sostanzialmente i progetti, e 5 milioni di euro per i lavori. Parliamo di cifre considerevoli e, allora, perché vogliamo sottrarre alle procedure di gara i lavori appaltati dalla RAI? Ce lo dovremmo chiedere, perché stiamo parlando di cifre importanti e considerato quello che ultimamente sta succedendo. Nel Paese, infatti, avvengono ripetutamente casi di corruzione che, purtroppo, partono quasi sempre dagli appalti perché per corrompere bisogna avere denaro e questo viene fuori dagli appalti e non da altre parti. A tal proposito, mi permetto di sollecitare la Presidenza affinché porti in Aula la discussione del provvedimento sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sugli appalti, un lavoro già iniziato e che doveva essere semplicemente portato in Aula per poi essere trasmesso alla Camera. Questo è un altro tema che dovremmo tener presente nella nostra attività. Mi permetto di sollecitare la Presidenza circa l'opportunità di portare in Aula l'istituzione della Commissione d'inchiesta.

Tornando alla RAI, non si capisce perché abbiano peggiorato il testo rispetto a quello da noi trasmesso alla Camera. Ribadisco che dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di trasparenza. Se rendiamo tutto trasparente e chiediamo più di un preventivo, facciamo un servizio utile perché otteniamo un beneficio anche in termini di carattere economico. Probabilmente in quel caso la competizione ci permette di avere un miglior prodotto a un minore costo. Allora, abbiamo sottratto non solo i contratti riguardanti la RAI - ricordiamo che si chiama codice dei contratti, ma comprende anche appalti e

incarichi - ma anche quelli di società partecipate dalla medesima, allargando quindi a questa fattispecie, anche in termini di commercializzazione dei prodotti televisivi. Posso capire se si tratta di produzione perché stiamo realizzando un prodotto audiovisivo e, quindi, c'è un'unicità del prodotto; ma quando parliamo di commercializzazione dovremmo stare più attenti perché in questo Paese c'è stato un noto caso sulla commercializzazione dei diritti televisivi. Parlo di un fatto di tanti anni fa per il quale ci fu un processo a un noto politico che fino a poco tempo fa era senatore e adesso non lo è più, anche se riguardava un altro Stato ed erano altre situazioni. Bisogna comunque stare molto attenti quando si fanno queste cose per evitare che si possano creare problemi di distorsione, magari dovuti anche a sovrapproduzioni. Quando non c'è concorrenza, gara o trasparenza è facile fare sovrapproduzioni e creare nero. Il problema è, come al solito, evitare di creare nero. Possiamo ora immaginare un percorso in base al quale tali questioni siano affidate alla parte interna della RAI che riguarda l'anticorruzione? Sarebbe stato però più utile che il Parlamento avesse imposto una coerenza. Per questo motivo abbiamo presentato emendamenti in tal senso che poi esamineremo. Ora procediamo alle votazioni.

Mi sembra, però, che non stiamo facendo un buon servizio, non solo alla RAI, ma neanche al Paese e tanto meno ai cittadini che pagano le tasse.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, all'articolo 3 abbiamo presentato due emendamenti che, di fatto, richiamano quanto già detto stamattina.

La questione di questo lasco, lasciato per la questione degli appalti, ci lascia molto perplessi. Pertanto, uno degli emendamenti va a sopprimere il comma 2 dell'articolo 49-ter e l'altro chiede di ricondurre, almeno per le società partecipate, questo passaggio che riteniamo fondamentale in un percorso più accettabile.

Riteniamo questo inserimento fatto alla Camera alquanto maldestro dal punto di vista, non procedurale, ma sostanziale. Lasciare questa libertà sugli appalti non ci sembra molto logico.

Tra l'altro, richiamo per l'ennesima volta il fatto che la 14a Commissione, in sostanza, ha dato parere negativo, richiamando, in modo particolare, la Commissione competente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e obbligo di procedere nell'ambito di almeno cinque concorrenti, che siano chiamati a presentare delle offerte nel caso dovessero offrire dei servizi o fornire delle merci all'interno del sistema RAI. Pertanto, questi emendamenti vanno in questo senso e vedremo quali saranno i pareri del Governo.

Volevo anche rassicurare il sottosegretario Giacomelli che i miei riferimenti di stamattina al cibo della Camera non erano riferiti agli emendamenti del collega Maurizio Rossi ma all'inserimento di questi articoli. Pertanto, la possibilità che vengano serviti, alla mensa della Camera, funghi alterati che portino all'allucinazione dei colleghi deputati era riferita a questo articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, il parere è negativo su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G3.100 della senatrice De Petris, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe». Il dispositivo si ferma qui.

Invece, ho una proposta da fare al senatore Cioffi, che ha presentato tre ordini del giorno, vertenti più o meno sullo stesso punto. Propongo al senatore Cioffi di raggruppare le tre premesse in un unico ordine del giorno con il seguente dispositivo: «impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che per tutti gli appalti, i contratti, gli affidamenti, gli incarichi, in particolare quelli conclusi dalla RAI e dalle società partecipate aventi ad oggetto la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, lavori, servizi e forniture, la RAI potenzi e rafforzi tutti i necessari controlli interni al fine di assicurare piena correttezza e

trasparenza, ampliando il più possibile il numero delle offerte da confrontare».

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, la invito a consegnare il testo della riformulazione alla Presidenza in modo da poterlo trasmettere al presentatore, così da consentirgli una valutazione.

Quando arriveremo alla votazione degli ordini del giorno magari il senatore Cioffi potrà interloquire con il relatore.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, ci tengo che i colleghi sappiano che il testo approvato dal Senato prevedeva che: «l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi». Doveva quindi trattarsi di qualcosa di continuo, invece alla Camera è stata inserita la locuzione «con cadenza almeno annuale», quindi conosceremo questi dati alla fine di un anno.

Quanto all'emendamento 3.4, ci tengo a dire che secondo me avevamo fatto un ottimo lavoro al Senato con il relatore Ranucci inserendo che: «La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi». Ci tengo che i colleghi sappiano che l'emendamento 3.4 ripristina il testo approvato dal Senato, che alla Camera è stato soppresso, probabilmente perché considerato troppo stringente. Pertanto, per quanto ho appena annunciato, non ci sarà nessun tipo di controllo in questo senso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.5, che chiede di sopprimere l'articolo 49-ter, introdotto all'interno dell'articolo 3 del disegno di legge e con il quale si prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici, cioè da quelle belle norme sulla trasparenza di cui ci si fa un gran vanto e che si dovrebbero affrontare nel provvedimento che modifica la legge sugli appalti. Si fa un gran vanto di queste cose; si tira in ballo l'Autorità nazionale anticorruzione e poi si predispose un articolo che esclude una vasta tipologia di contratti che può fare la RAI dall'applicazione di questa disciplina; inoltre, poiché non sembrava abbastanza, oltre alla RAI si sono incluse anche le società interamente partecipate dalla medesima.

Francamente, mi sembra una cosa diversamente da quella di cui tutti parlano: questo gran riempirsi la bocca con la trasparenza, la competitività, basta con le posizioni di privilegio; devo dire coerentemente con altri settori dove ci si ostina a trovare tutti i trucchi per non fare le gare d'appalto, come ad esempio le concessionarie autostradali.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, identico all'emendamento 3.8.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, l'emendamento 3.7 è uno di quelli di cui abbiamo parlato prima. Qui si tratta, come è stato detto adesso, di togliere una piccola parte aggiunta alla Camera dei deputati. Ricordiamo infatti - non a noi che lo dovremmo sapere, ma magari a qualcuno che ci ascolta da casa - che quando un testo torna dall'altra Camera, noi possiamo intervenire solo sulle parti modificate. E l'unica parte modificata in questo caso era l'aver inserito oltre alla RAI, che quindi può fare appalti escludendo le disposizioni di applicazione del codice dei contratti, anche le società interamente partecipate dalla medesima.

Questo emendamento aveva quindi lo scopo di limitare i danni: veramente un piccolo pannicello caldo. È vero, come è stato detto, che è un momento particolarmente cruento per ciò che riguarda la situazione degli appalti e tutte le corruzioni ad esso collegate; e sembra che oramai l'unica soluzione sia chiedere a Cantone, persona della cui competenza non possiamo dubitare, ma sembra quasi che sia colui che deve risolvere i problemi del mondo. Siamo ridotti male se ci deve essere qualcuno che deve risolvere i problemi del mondo e non siamo in grado di far sì che il mondo impari ad andare avanti da sé. Forse bisognerebbe «beccare» le persone che fanno queste cose e punirle in maniera coerente.

Questo emendamento si propone solo di escludere dalla norma le società partecipate, perché è vero che in questo Paese, come è stato detto, non si va a controllare realmente quello che succede. Poco prima è stato citato il caso delle concessionarie autostradali, ma mi sembra che tali concessionarie siano state grate dal Governo Berlusconi tempo fa, quando fu loro ampliata la durata delle concessioni, cosa che è stata fatta anche dal Governo di Matteo Renzi. Quindi mi sembra che il mondo non sia per niente cambiato. Speriamo di iniziare a cambiarlo tutti noi che abbiamo la voglia di farlo, altrimenti l'unica speranza è che andiamo noi al Governo, e allora sì che saranno sorci verdi.

[ROSSI Maurizio](#) (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (*Misto-LC*). Signora Presidente, sempre sull'articolo 3, ricordo a tutti i senatori che quanto dicevo prima dell'articolo soppresso alla Camera era passato anche in Aula; l'abbiamo votato tutti e alla Camera è stato soppresso.

Quanto all'emendamento 3.8, l'aggiunta delle «società interamente partecipate dalla medesima» è il punto più pericoloso, perché obiettivamente qualora la RAI dopo il 7 maggio non avesse più il servizio pubblico, si potrebbe osservare che non andrebbe più gestita con i soldi dei cittadini. Ma non è neppure così, perché la RAI è di proprietà pubblica, quindi anche le eventuali perdite sarebbero sempre a carico dei cittadini, ma non si dice quali saranno i costi delle società interamente partecipate.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Airola e da altri senatori, identico all'emendamento 3.8, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Rossi Maurizio, identico all'emendamento 3.101, presentato dai senatori Crosio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, con l'emendamento 3.14 chiediamo di cancellare la parte in cui si parla di «contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1». Stiamo parlando di contratti e quindi di appalti e di incarichi - ribadiamo, perché a volte facciamo confusione tra parole - di «lavori, servizi e forniture» (ad esempio, per lavori possiamo intendere la ristrutturazione della sede della RAI, un servizio può essere un progetto o qualsiasi cosa) «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1»: vuol dire tutto e niente. Quando lasciamo una norma così aperta all'interpretazione, dentro ci possiamo mettere di tutto; potremmo anche ipotizzare, secondo l'esempio che facevo prima, di ristrutturare la sede della RAI senza applicare il codice degli appalti.

Le norme, se noi fossimo bravi (ammesso che lo siamo e di questo a volte dubito), dovrebbero essere scritte in poche parole, possibilmente chiare, e non dovrebbero essere interpretabili da un avvocato, da

un giurista o da chiunque debba poi applicarle. Siamo capaci di fare una norma chiara? Il fatto che la norma non è chiara ci potrebbe portare anche alla situazione che si è determinata prima, all'articolo 2, con riferimento al limite dei 200.000 euro, per cui non si capiva se era connesso ai dirigenti, a tutti quanti o solo ai prestatori di servizi come Bruno Vespa, agli *anchorman*. Poiché la norma non è chiara, il Governo ha detto che si intende estesa a tutti, quindi anche ai dirigenti; ma abbiamo chiesto a qualche avvocato, insieme al senatore Rossi, e ci è stato risposto che, invece, non si riferisce a tutti.

Bisogna essere chiari, perché se un esterno, un avvocato al quale chiediamo la consulenza, ci dice che la norma si intende riferita solo ad alcuni, mentre il Governo dice che si intende riferita a tutti, l'interpretazione autentica della norma chi la fa? Il problema è sempre questo. Poiché non siamo in grado di scrivere le leggi e il Paese è sommerso dalle leggi, forse la prima cosa da fare sarebbe scrivere poche leggi e non fare leggi continuamente. Anzi, dovremmo fare un bel *repulisti*. Sarebbe molto bello pensare che domani facciamo una legge in cui prevediamo che tutto ciò che è scritto nelle leggi, dalla parola «eccezione» in poi, si abroga fino alla fine del capoverso: sarebbe una rivoluzione copernicana e chissà cosa succederebbe nel Paese.

Tornando al tema specifico dell'emendamento, se noi cancellassimo le parole «collegati, connessi o funzionali» saremmo molto più chiari. Questo è l'intento di tale emendamento: far sì che la norma sia chiara e non interpretabile, perché ogni volta che la rendiamo interpretabile, lì si può annidare la corruzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, chiedo che la votazione avvenga per parti separate: la prima parte, fino alle parole «novanta», e la seconda parte, dalle parole «e la parola» fino alla fine dell'emendamento.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere al presentatore se accetta la votazione per parti separate e poi l'Assemblea deve decidere se ammettere il voto per parti separate.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, sono contrario al voto per parti separate.

PRESIDENTE. Sto per interpellare l'Assemblea, affinché decida se ammettere la votazione per parti separate.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Non sono d'accordo con il senatore Calderoli: sono favorevole alla votazione per parti separate.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19.

Verifica del numero legale

[GAETTI](#) (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,24, è ripresa alle ore 16,44).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1880-B](#)

[PRESIDENTE](#). Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.19, avanzata dal senatore Gaetti.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 proposta dal relatore?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G3.101, del quale il relatore ha proposto una riformulazione che ricomprende anche il testo degli ordini del giorno G3.102 e G3.103.

Come si esprimono i presentatori in merito?

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, prima abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardavano nello specifico le disposizioni contrattualistiche e quindi le modalità per redigere i contratti di appalto relativi alla RAI, che non sono stati accettati. Capiamo l'estrema urgenza che sentono i cittadini affinché questa riforma vada in porto, perché produrrà un innalzamento della qualità culturale non solo della RAI ma anche di tutta la cittadinanza e quindi avanziamo tutti compatti in direzione di questa meta luminosa.

Visto che però gli emendamenti non sono stati approvati abbiamo provato a riproporli sotto forma di ordini del giorno. La disposizione originale degli emendamenti era parzialmente contrastante con il dettato legislativo di cui all'articolo 3, che è stato votato e a causa del quale sono stati respinti gli emendamenti. La formulazione del relatore, che comunque ringrazio per la cooperazione, è un mezzo pannicello. Il legislatore non ha il coraggio di parlare con chiarezza e allora, visto che non abbiamo avuto il coraggio di dire che le cose vanno fatte per bene, lasciamo al controllo interno della RAI questo compito. È un modo di agire un po' trasverso, come se, in un certo senso, ce ne lavassimo le mani visto quel che è successo alla Camera.

Ciononostante, la riformulazione del relatore assegna alla RAI la responsabilità di garantire un sufficiente livello di concorrenza e di trasparenza al fine di assicurare, o provare ad assicurare, che queste pratiche non possano essere svolte. Chiaramente saremo molto curiosi di capire quali saranno le procedure interne messe in atto alla RAI e quindi di capire chi saranno i responsabili dell'attuazione di ciò che viene ribadito in questo ordine del giorno. Ovviamente vigileremo per verificare che la RAI attui quanto previsto in questo ordine del giorno e chiederemo di conoscere i responsabili diretti di quanto vi è previsto in modo da sapere a chi dare la colpa nel caso in cui accadano cose che non devono accadere.

Accettiamo quindi la riformulazione, seppure a malincuore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei rivolgermi al relatore perché, forse per mia distrazione, non ho capito la soluzione adottata in riferimento alle osservazioni della 14a Commissione, di cui abbiamo parlato anche in Commissione, perché la 14a Commissione, quindi non il Gruppo di Forza Italia e non le opposizioni, hanno fatto delle osservazioni in relazione all'articolo 49-ter del testo unico dei servizi radiotelevisivi, rilevando che avrebbe dovuto essere diversamente formulato. Avevamo parlato in Commissione anche di una decisione, quindi vorrei sapere dal relatore come è stata risolta la questione.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, ora però siamo in fase di dichiarazione di voto. Lei non ha

partecipato alla discussione precedente.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Premesso che noi votiamo contro, era anche utile capire, perché c'era un'osservazione della Commissione. Quindi, il voto contrario all'articolo 3 deriva non soltanto dalle critiche complessive, sulle quali non mi dilungo, ma anche dal fatto che la Commissione politiche dell'Unione europea ha avanzato talune osservazioni su questioni non irrilevanti (gare, trasparenza e relative procedure). Quindi, questa è una ulteriore motivazione.

PRESIDENTE. Il relatore intende replicare?

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, ricordo che comunque nell'articolato si prevede che l'affidamento dei contratti avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, a parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e riteniamo che questo sia sufficiente. Con l'ordine del giorno accolto accentuiamo ancora di più la nostra posizione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, riteniamo di insistere sulla soppressione dell'articolo, nel quadro di una visione negativa e critica dell'intero impianto incostituzionale del disegno di legge.

Quindi, vi invito a votare a favore dei nostri emendamenti, e in particolare del 4.1, che è soppressivo, perché riteniamo sia risolutivo di ulteriori storture che si introducono con questa normativa. È utile riflettere in questi tornanti finali. Tanto sarà la Corte costituzionale a cancellare questa legge. Rendetevene conto.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, vorrei rendere edotta l'Assemblea sul mio emendamento 4.100, che, per l'ennesima volta, tenta di stimolare l'Assemblea sull'annosa questione del gioco di azzardo. Con questo emendamento chiediamo che venga posto divieto assoluto di trasmettere *spot* a favore del gioco d'azzardo. Qualcosa è stato fatto, ma non è sufficiente. E colgo l'occasione anche per lanciare un appello.

Sono stati incardinati nella Commissione competente diversi disegni di legge che prevedono di togliere la pubblicità sul gioco d'azzardo sulle televisioni e su Internet. Abbiamo svolto due riunioni e ravvisato il problema, incardinando al Senato ed anche alla Camera i relativi disegni di legge. Qui nasce un problema, che non è il Parlamento (Camera o Senato). Si tratta, bensì, dei vertici di Camera e Senato, ovverosia il presidente Grasso e la presidente Boldrini. Se Grasso non telefona alla Boldrini o viceversa, non si mettono d'accordo su quale ramo del Parlamento si deve andare avanti a trattare la questione. Allora alla signora Boldrini, che spesso dice che siamo lavativi e lazzaroni, rimandiamo questa affermazione e, quindi, a lei e a Grasso, diciamo che probabilmente sono lavativi e lazzaroni.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, nella Conferenza dei Capigruppo possono essere avanzate queste sollecitazioni.

CROSIO (*LN-Aut*). Vorrei sottolineare che nel mese di luglio, nella prima lettura fatta in questo ramo del Parlamento della riforma della RAI, un mio ordine del giorno aveva ricevuto la firma da parte di tutti i Gruppi; è stato votato all'unanimità, con l'impegno da parte del Governo di portare avanti questa importante istanza. Ciò è stato fatto in Commissione, ma tutto è fermo, e non perché non lavoriamo ma perché il Presidente del Senato e la Presidente della Camera non si telefonano e non si mettono d'accordo. Sono, però, bravi a dire che noi non facciamo il nostro lavoro.

Ribadisco, allora, e mi appello a lei, Presidente, che probabilmente capisce più di loro - lo spero - il problema che ci assilla, perché assilla tanti italiani. La ludopatia è una questione molto seria. Noi vogliamo lavorare: ci mettano nella condizione di poterlo fare.

Non so se questo emendamento verrà preso in considerazione - lo spero tanto - ma, ad ogni modo, è stato presentato dal Gruppo della Lega Nord per stimolare i vertici dei rami del Parlamento a

muoversi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[RANUCCI](#), *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.100.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 4.1, in quanto la delega al Governo contenuta nell'articolo 4 sembra veramente eccessiva. Si delega, infatti, l'Esecutivo a modificare il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici senza sapere che cosa farà.

Ci è stato detto che quello in esame sarebbe dovuto essere un disegno di legge parlamentare, ed apparentemente è stato così. Di fatto, invece, abbiamo acquisito un testo governativo a cui sono stati presentati alcuni emendamenti che sono stati poi accolti, ma l'impianto e la visione del servizio pubblico e della *governance* (visto che questo disegno di legge si occupa di *governance*) non sono stati toccati e sono rimasti quelli del Governo. Ogni proposta emendativa volta a modificare nella sostanza la natura della nomina e degli interventi successivi non è stata accolta. Ci siamo trovati a lavorare in Commissione su un testo base che era quello del Governo.

Sono stati presentati anche degli emendamenti in materia di contratto di servizio pubblico, perché si sente il bisogno in questa Assemblea e in Commissione vigilanza RAI di definire cosa è servizio pubblico. La delega contenuta nell'articolo 4 del provvedimento prende come spunto il tema del servizio pubblico. Ripeto che il contratto non è firmato, pur avendolo noi votato insieme nel corso della prima lettura. Ciò dovrebbe dare fastidio anche a voi, in quanto sviscerate il vostro lavoro. Qua c'è almeno un vago riferimento, anche se avremmo preferito un vincolo preciso.

Ma non solo. Alla Camera dei deputati è stata modificata la disposizione di cui al comma 2, lettera *b*), con l'aggiunta, con riferimento alla trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, delle seguenti parole: «previsione di disposizioni volte a». Ma basta con le definizioni! Invito il Governo ad accogliere indicazioni serie del Parlamento, soprattutto in tema di minori e di gioco d'azzardo. Che diamine!

Ribadisco che il Movimento 5 Stelle voterà a favore della soppressione dell'articolo 4.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

CROSIO (*LN-Aut*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, sulle materie trattate dal provvedimento non dovremmo più conferire deleghe al Governo, quanto piuttosto avere da esso le risposte rispetto agli impegni assunti pubblicamente.

Sul gioco d'azzardo abbiamo già avuto da più parti il riconoscimento e l'ammissione che la pubblicità di un settore che impoverisce le famiglie, fa ammalare i cittadini e causa degrado culturale non può avvenire. Sul tabacco abbiamo questa misura di civiltà ormai da mezzo secolo. Sul gioco d'azzardo, malgrado ciò sia chiaro all'opinione pubblica, ai cittadini, alle famiglie e anche ai genitori preoccupati per i loro figli anche minorenni che azzardano oggi, dovremmo vedere un Governo già pronto, se non altro per un interesse elettorale. E, invece, notiamo continuamente che si tira il sasso e si nasconde la mano; si fanno proclami e si tradiscono le promesse. E lo abbiamo visto anche nella legge di stabilità. Abbiamo visto il mercanteggiamento: potremmo dare una sforbiciatina alla pubblicità, ma se prima in cambio andiamo a paralizzare i poteri dei sindaci e delle Regioni che, con fatica, stanno cercando di arginare un tale disastro.

Allora, non è più possibile avere fiducia in un Governo che, quando si tratta di tutelare la salute, i giovani e gli imprenditori - tanti imprenditori oggi vorrebbero che 17 miliardi fossero spesi per vestiti, scarpe, per mangiare una pizza ogni tanto, andare al cinema, per sistemare una finestra in casa o per ristrutturare gli appartamenti - nega tutto.

Non possiamo accettare di dare deleghe al Governo. Non possiamo accettare che si continui il paradigma per cui le leggi si fanno in un accordo segreto tra il Governo e la *lobby* dell'azzardo. Vogliamo che le leggi si facciano con i cittadini, che le faccia il Parlamento con i cittadini. Il Parlamento è ormai svuotato di senso, come una scatoletta di tonno vuota.

La nostra missione qui è svelare la finzione e inchiodare alle responsabilità. Poco fa abbiamo visto il relatore e il Governo contrari a questo emendamento. E, allora, dobbiamo vedere se veramente anche in questa Aula sono favorevoli all'abolizione della pubblicità, visto che abbiamo votato un ordine del giorno non più tardi di qualche mese fa. Quando si tratta di dare impegni e chiedere promesse siamo tutti d'accordo, ma poi quando si tratta di mettere un vincolo non lo siamo più.

Non sarà un grande passo avanti perché, comunque, si dovrà aspettare un intervento e potremmo avere conferma delle inerzie e delle riluttanze. Almeno, però, avremo un segnale che non si può più attendere e che quei disegni di legge, incardinati e incagliati immediatamente nelle Commissioni riunite finanze e sanità al Senato e nella Commissione finanze alla Camera, sono la via maestra. Il progresso può arrivare solo se in queste Aule si ha uno scatto di orgoglio. Spetta a noi oggi dimostrarlo.

Pertanto, voteremo favorevolmente all'emendamento e invitiamo tutti gli uomini di buona volontà a farlo. Buon natale.

RANUCCI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI, relatore. Signora Presidente, intervengo per ricordare che nel disegno di legge di stabilità è stato previsto il divieto di pubblicità dei giochi d'azzardo fino alle ore 22.

Volevo dare solo questa delucidazione a tutta l'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crosio).*

PRESIDENTE. Senatore Crosio, poi avrà modo di esprimere la sua posizione sul punto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Crosio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, abbiamo sentito una bugia poco fa. (*Commenti dal Gruppo PD*). Non è stata abolita la pubblicità sul gioco d'azzardo.

Siamo in attesa di un decreto che arriverà fra quattro mesi, come fra quattro mesi arriverà la scadenza per la Conferenza Stato-Regioni. Il messaggio è chiaro. Se fra quattro mesi non avrete messo la museruola ai Comuni e alle Regioni, noi non aboliamo la pubblicità. (*Il senatore Endrizzi accenna un gesto di disprezzo*). Questa è la vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la prego di voler usare delle espressioni più consone e a fare dei gesti meno insultanti per se stesso e per l'Aula.

ENDRIZZI (M5S). La vergogna è la presa in giro dei cittadini.

Tutto è rimandato fra quattro mesi e, se non avremo ciò che vogliamo, non vi diamo nulla. Il Governo aveva assunto chiari impegni e, invece, vengono esclusi dal divieto i canali specialistici, sportivi, le partite di calcio, attraverso i quali i nostri figli saranno ancora bombardati.

Queste sono briciole avvelenate. Mangiatele voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo articolo, contro il quale voteremo, riguarda la delega al Governo. Nel corso della discussione in prima lettura abbiamo circoscritto i termini della delega. Tuttavia, noi riteniamo sia un errore dare una delega al Governo. La delega fa riferimento al riordino di norme vigenti.

All'inizio, con formule più ambigue, si era tentato di utilizzare la delega come un cavallo di Troia per rivedere la legislazione complessiva senza una discussione trasparente in Parlamento, cosa alla quale invece ha fatto riferimento il sottosegretario Giacomelli, dicendo che i temi del futuro verranno affrontati in Parlamento, visto che si tratta di un settore a forte evoluzione tecnologica.

Questa delega, pur circoscritta, conserva un suo tasso di ambiguità ed è la prova del vostro tentativo surrettizio di fare di questa leggina uno strumento per una doppia forzatura.

La prima forzatura è quella, di cui abbiamo già parlato sull'amministratore delegato incostituzionale, per avere la lottizzazione unica di Palazzo Chigi, di Renzi, della RAI, contro la quale Giulietti, la Federazione italiana della stampa, l'Usigrai e i vari diffusori di bavagli per protestare tacciono totalmente, forse perché pensano di essere tra i lottizzati dal partito unico di Palazzo Chigi.

E poi c'è il tema della delega, ed io rivendico il fatto che noi abbiamo contribuito a circoscriverla, ma resta sempre un elemento di inutile ambiguità. Questo Governo, infatti, essendo di furbetti, potrebbe tentare di utilizzarla in modo surrettizio.

In quel caso, nella sede dei pareri parlamentari ci faremo valere. Voglio, però, mettere agli atti la limitazione della delega e, comunque, la sua perdurante inopportunità che ci porta a votare contro l'articolo 4.

[ROSSI Maurizio](#) (Misto-LC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signora Presidente, colleghi, a parte che condivido quanto detto dai senatori Endrizzi e Crosio, vorrei ricordare che qui stiamo parlando di una società pubblica di servizio pubblico fino al 6 maggio 2016, che prende 1.700 milioni di canone.

Io faccio anche parte dell'intergruppo parlamentare contro il gioco d'azzardo, che è trasversale ad ogni partito, tra Camera e Senato. Noi siamo contro ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo in televisione, pubblica e privata. (*Applausi del senatore Candiani*). Tutti siamo contro, assolutamente, all'inserimento della pubblicità.

Qui è molto peggio. Parliamo di inserire la pubblicità del gioco d'azzardo nel servizio pubblico fino al 6 maggio. E chi lo avrà dopo il 6 maggio non dovrà poterla inserire. All'estero non viene inserita la pubblicità nei programmi e negli eventi sportivi. Noi qui vogliamo, da una parte, il canone e, dall'altra, la pubblicità. La RAI è privata quando fa comodo e pubblica quando viene comodo. È vergognoso!

Siamo l'unico Stato d'Europa che inserisce la pubblicità d'azzardo nel servizio pubblico. Non la fa nessun altro una porcheria del genere! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Casaletto*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, noi voteremo contro l'articolo 4, che - come abbiamo anche già ampiamente illustrato nella questione pregiudiziale di costituzionalità - prevede un numero notevole di deleghe legislative su materie molto diverse e delicate e in particolare sul testo unico.

Noi ci troviamo di fronte, da una parte, ad una riforma che si è limitata a mettere mano solo e unicamente alla *governance* e poi, ancora una volta, tanto per fare una cosa nuova, ad un numero non piccolo, ma piuttosto sostanzioso di deleghe su materie molto diverse, che noi vediamo con chiarezza configurarsi come un eccesso di delega. In molti - rileggete il testo - commi di questo articolo la delega è davvero molto generica e può evolvere in un modo o nell'altro. Penso - per esempio - anche alla disposizione riguardante i minori, che noi consideriamo molto generica e che evidentemente necessitava di un approfondimento maggiore.

Non parliamo, poi, anche di una serie d'incongruenze concernenti la diffusione - non si capisce in che modo e con quale portata - delle trasmissioni televisive che riguardano anche le Province autonome e le minoranze linguistiche. E potrei continuare, soprattutto per quanto riguarda anche tutta la parte più legata ai profili finanziari di tutto l'intervento sul servizio pubblico. Per questo esprimiamo la nostra contrarietà.

Tutti questi elementi presenti nelle deleghe dovevano essere oggetto della riforma; dovevano essere oggetto di una discussione, di una disciplina, di un processo che doveva essere - questo sì - parlamentare e non configurare ancora una volta una delega in bianco al Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI Maurizio (*Misto-LC*). Signora Presidente, il punto fondamentale ed estremamente grave nell'articolo 5 è stato inserito in modo improprio dalla Camera, non essendo presente nel testo approvato dal Senato. Mi riferisco al comma 5 dell'articolo 5, che recita come segue: «Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione».

Innanzitutto, io continuo a ritenere che tale previsione è stata impropriamente inserita nel disegno di legge RAI; ciò doveva essere fatto con largo anticipo, parlando della nuova concessione dal 7 maggio 2016, da uno o due anni. La BBC apre la consultazione pubblica due anni prima, mentre noi siamo a quattro o cinque mesi dalla scadenza della concessione ventennale della RAI e adesso stiamo parlando di iniziare a fare una consultazione pubblica. Addirittura sappiamo che alla Camera, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, stanno approvando - non so esattamente quando - un finanziamento per poter procedere alla consultazione pubblica, che deve essere svolta - non so quando partirà - in sessanta giorni. Mi chiedo, però, che dibattito si possa fare in sessanta giorni. Fatta in questo modo, è una presa in giro e, quindi, evitiamo di farla; oppure diamo una proroga di sei mesi o un anno, passando dall'Aula parlamentare. Proroghiamo di un anno la concessione RAI e intanto svolgiamo un lavoro seriamente. Parliamo di questo lavoro dal 2013, quando era vice ministro Catricalà. Si parlava di ciò che si doveva fare in vista della scadenza della concessione del servizio pubblico.

Ebbene, io credo comunque, se si vuole, si dovrà fare questa consultazione, ma non possiamo delegare al Ministero dello sviluppo economico la decisione di chi saranno i soggetti invitati a parteciparvi e quali domande verranno poste. Io ho detto in Commissione che dovevamo essere noi a presentare delle domande ai soggetti da audire, per ascoltare effettivamente quali problematiche si sono sviluppate nei venti anni di concessione del servizio pubblico, per dare il servizio pubblico per i prossimi x anni - non sappiamo, infatti, se dovrà essere di cinque, dieci o più anni - e in modo compiuto, analizzando quello che sarà effettivamente il servizio pubblico del futuro.

Noi invece non lo stiamo facendo e affidiamo la consultazione al MISE, che farà non si sa in quale modo, senza dare alcuna indicazione.

In sede di dichiarazione di voto illustrerò delle proposte specifiche di come dovrebbe essere fatta detta consultazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RANUCCI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.3, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'emendamento 5.6 vuole mettere in evidenza un ulteriore errore.

In corso d'opera, con questa norma, si attribuiscono al direttore generale in carica le funzioni di amministratore delegato. Quindi, si trasforma la situazione esistente, nata con la legge vigente e votata

dal Parlamento, ritenendo che il consiglio d'amministrazione abbia poteri reali; *d'emblée*, d'improvviso, il direttore generale diventa amministratore delegato con i poteri di cui sopra.

Noi chiediamo di abolire questa eventualità in modo tale che, almeno come subordinata, entri in vigore questo assetto dalle prossime nomine e non con un cambio in corsa, che dimostra che l'unico intento è trasformare il lottizzato dal Governo attuale in lottizzatore per conto del Governo e del partito unico della lottizzazione. Su tale questione mostrate orecchie da mercante, ma questa è la realtà: si passa da un regime di pluralismo a un regime vero e proprio, che dalla Corte costituzionale al Parlamento, dal premio alla lista unica alla RAI, vede un'unica posizione egemone. Quando uno troppo vuole, nulla stringe e per via bancaria probabilmente Renzi ed altri finiranno il loro mandato prima di quanto sperano e pensano.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dai senatori Gasparri e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Crosio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*). (Brusio).

Colleghi, non è possibile urlare in questo modo, perché diventa difficile seguire il lavoro che stiamo svolgendo. Vi chiedo di moderare il volume della voce.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Crosio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15.

[ROSSI Maurizio](#) (*Misto-LC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (*Misto-LC*). Signora Presidente, quantomeno ho voluto cercare di dare una mano al Ministro per lo sviluppo economico. E questo emendamento potrebbe essere molto utile qualora venisse bocciato. Io spero venga approvato ma, se invece venisse bocciato, potrebbe essere un'ottima traccia di come dovrebbe svolgersi la consultazione spuntata alla Camera, e così risparmieremmo un po' di tempo.

Innanzitutto, quali saranno i soggetti da invitare? Penso tutti i soggetti, fino ad oggi, sono stati concorrenti dell'attuale concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo, affinché possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione dei vent'anni di servizio pubblico e quali danni possono avere avuto da una concorrenza nata da un canone, a fianco del quale è stata messa una fortissima percentuale di pubblicità, la più alta di tutta Europa. E, poi, cito le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e i sindacati del settore.

La consultazione, poi, dovrà essere chiaramente estesa ai cittadini e posta sul *web* e dovrà porre delle domande: il servizio pubblico - ad esempio - deve essere solo informazione o può affrontare anche altri settori? I cittadini conoscono tutto ciò che oggi viene messo nella contabilità separata della RAI come servizio pubblico? Condividono che sia servizio pubblico? Sono contenti di pagare per questo? Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del servizio pubblico? Cinque, dieci, quindici, venti anni? Chiediamo ai cittadini per quanto ancora si vogliono impegnare a pagare il canone. Quanti canali televisivi dovrebbe avere il gestore del servizio pubblico rispetto agli attuali? Pensiamo - ad esempio - che, nel resto d'Europa, vi sono da tre a cinque canali, mentre in Italia ne abbiamo ben quindici. Quanto canali radiofonici dovrebbe avere il servizio pubblico? Il servizio pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario o da più concessionari, come avviene in altri Paesi? Per l'affidamento della concessione del servizio pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il migliore servizio al minor costo per i cittadini?

Ebbene, ci sono molti altri punti. Penso che questo sia un contributo di cui spero il MISE tenga conto e ribadisco che - a mio avviso - la cosa migliore è prorogare per un anno la concessione alla RAI, affinché si possa affrontare una consultazione seria.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate: la prima parte, fino alle parole «sindacati del settore», e la seconda parte, dalla lettera *b*) fino alla fine dell'emendamento.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intendevo avanzare la stessa richiesta del senatore Gaetti.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Immagino che il senatore Calderoli voglia intervenire per dire che non è d'accordo con la richiesta avanzata.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi ha letto nel pensiero.

[PRESIDENTE](#). Verifichiamo dunque il parere dell'Assemblea.

Passiamo alla votazione della proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.15.

Verifica del numero legale

GAETTI (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Gaetti.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dai senatori Rossi Maurizio e De Pietro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Minzolini e Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Arrivati a questo punto, colleghi, in attesa che il Presidente venga a darci le comunicazioni relative al calendario dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta per dieci minuti. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Colleghi, posso sospendere la seduta per cinque minuti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,34.

(La seduta, sospesa alle ore 17,29, è ripresa alle ore 17,34).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 gennaio 2016.

La seduta di oggi, senza orario di chiusura, sarà tolta a conclusione dell'esame del disegno di legge di riforma della RAI.

La discussione del disegno di legge di delega in materia di appalti, già prevista per questa settimana, è rinviata alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le festività natalizie.

In relazione all'andamento dei lavori presso la Camera dei deputati, lunedì 21 l'Assemblea non terrà seduta per consentire l'esame da parte della Commissione bilancio sui documenti finanziari. Le Commissioni permanenti dovranno far pervenire i propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 14 di lunedì 21, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 16 della stessa giornata di lunedì.

L'esame in Assemblea dei disegni di legge di stabilità e di bilancio avrà inizio martedì 22 dicembre, alle ore 9,30, con seduta unica senza previsione di orario di chiusura ed eventuale prosecuzione, se necessario, mercoledì 23 dicembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 12 gennaio. Oltre alla delega sugli appalti, saranno esaminati i disegni di legge concernenti l'integrazione dei minori stranieri nelle società sportive e i limiti al rinnovo dei mandati del CONI, già previsti da precedenti calendari dei lavori.

Il calendario dei lavori della settimana dal 19 al 21 gennaio prevede il decreto-legge ILVA, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, il seguito della legge quadro sulle missioni internazionali, nonché la mozione Mattesini sulla sottrazione internazionale di minori.

Nella giornata di mercoledì 20 gennaio si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti: alle ore 13 saranno convocate le Commissioni dalla 1ª alla 7ª; alle ore 15, dall'8ª alla 13ª; alle ore 16 la 14ª Commissione. I Gruppi dovranno far pervenire le proprie designazioni alla Presidenza entro la giornata di lunedì 18 gennaio.

Nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio si svolgerà il *question time*.

Nella settimana dal 26 al 28 gennaio riprenderà l'esame del disegno di legge sulle unioni civili. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle ore 13 di venerdì 22 gennaio. Seguirà la discussione dei disegni di legge istitutivi delle giornate di ricordo rispettivamente dedicate alle vittime dell'immigrazione e alle vittime delle mafie.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Martedì	22	dicembre	ant.	h. 9,30	- Disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B - Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) (<i>Approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30 (se necessaria)	

Non appena trasmessi dalla Camera dei deputati i disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B saranno immediatamente deferiti alla 5ª Commissione permanente.

Le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 14 di lunedì 21 dicembre. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 16 di lunedì 21 dicembre.

Martedì	12	gennaio	pom.	h. 16.30-20	- Disegno di legge n. 1678-B - Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Approvato dal Senato e</i>

Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	<i>modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1871 - Integrazione minori stranieri nelle società sportive (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	14	"	Ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI
Giovedì	14	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	19	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 2 febbraio</i>) - Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge-quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Mozione n. 482, Mattesini, sulla sottrazione internazionale di minori
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-12,45	
"	"	"	pom.	h. 17-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, mercoledì 20 gennaio nei seguenti orari:

Commissioni dalla 1ª alla 7ª alle ore 13

Commissioni dalla 8ª alla 13ª alle ore 15

Commissione 14ª alle ore 16

Martedì	26	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili - Disegno di legge n. 1878 e connessi - Giornata memoria vittime immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 98 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	- Interpellanze e interrogazioni
Giovedì	28	gennaio	pom.	h. 16	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2081 (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), n. 1878 (Giornata memoria vittime immigrazione) e 98 (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2111-B e 2112-B
(Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori di maggioranza	1 h.	
Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	2 h.	

Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE		24'
AL-A		22'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
de disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE		24'
AL-A		22'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei proporre un calendario alternativo. Per quanto ritenga di indubbia importanza inserire i minori stranieri all'interno delle società sportive, penso che ci siano argomenti un po' più rilevanti. Visto che il PD ha fatto uno "spottone" dicendo che bisognava assolutamente fare una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, allora fatela. Suggesto che la vostra proposta, depositata dal senatore Marcucci e sbandierata tanto dal senatore Stefano Esposito, passi in *pole position* e diventi il primo argomento in calendario.

Dopodiché, sempre in tema di banche (lo so che vi dà fastidio l'argomento banche e noi ci teniamo a tenervelo lì) bisognerebbe anche far partire la Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, altro bubbone italiano il cui buco continua ad allargarsi. Siccome la relativa proposta è stata presentata solamente nel 2013 ed è stata incardinata solamente da qualche mese sarebbe il caso di chiudere e di

portarla in Aula.

Quindi, la prima cosa da fare martedì, subito dopo le vacanze, è la vostra Commissione d'inchiesta, poi quella sul Monte dei Paschi di Siena e, in terzo luogo, un provvedimento che è stato approvato a maggioranza alla Camera, cioè quello relativo alla *class action*. Così vediamo se, come avete detto, chi è stato truffato dalle banche veramente non può avviare un'azione di responsabilità contro di loro. Portiamo in Assemblea la *class action* e diamo risposta alle 12.500 persone che avete fregato per decreto-legge.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, avevo detto poco fa, quando lei non era presente, parlando della RAI, che noi abbiamo terminato in Commissione lavori pubblici l'esame dei disegni di legge recanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sugli appalti pubblici. È un lavoro sul quale la Commissione si è espressa a larghissima maggioranza, tant'è vero che il testo è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. Quindi, adesso si tratta solamente di portarlo in Assemblea e discuterlo, visto che ha ottenuto l'unanimità della Commissione. Credo sia veramente opportuno in questo momento inserire questo tema perché, essendo una Commissione di inchiesta bicamerale, dovrà poi andare alla Camera.

Mi sembra che i tempi siano maturi, anche ribadendo che il testo è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. Chiedo, quindi, che venga calendarizzato nella prima settimana, dal 12 gennaio, o nella seconda, dal 19 al 21 gennaio; l'importante è che lo discutiamo in Aula, così chiudiamo questa questione sulla quale c'è una grandissima convergenza da parte di tutte le forze parlamentari.

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Grazie comandante! In merito al calendario, vorrei chiedere alcune precisazioni.

Lei ha detto che lunedì ci riuniremo in 5a Commissione per l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, ma in realtà la scadenza degli emendamenti è stata fissata alle ore 16. Se calcoliamo un paio d'ore almeno per gli uffici per fascicolare gli emendamenti, inizieremo a lavorare intorno alle 18-19; poi andremo in Aula la mattina dopo alle 9,30. Ora, in Commissione bilancio da un po' di tempo ci chiediamo come strutturare il calendario dell'Assemblea; vorremmo almeno capirne le modalità, perché capisco che le Commissioni lavorano per l'Assemblea, però com'è possibile che noi iniziamo a lavorare per l'esame dei documenti di bilancio la sera alle 18-19 e la mattina siamo in Aula alle 9,30? Questo per me è inconcepibile ed è una cosa che succede sempre più spesso, ovvero che ci date pochissimo tempo per lavorare in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bulgarelli, forse lei parte dal presupposto che si inizi la sera alle 18-19. Io ho letto che si inizia l'indomani alle 9,30, quindi bisogna dare il tempo agli uffici di predisporre il fascicolo. Noi siamo qui per cercare di raccogliere le proposte di variazione al calendario. Capisco il suo commento, però...

[BULGARELLI \(M5S\)](#). Se lei risponde parlando dell'Assemblea non ha capito, perché io parlavo del lavoro in Commissione. Se noi iniziamo a lavorare in Commissione di sera alle 18, com'è possibile che siamo pronti a discutere il disegno di legge la mattina successiva alle 9,30, in Aula? Stiamo parlando dei documenti di bilancio.

Colgo l'occasione per dire che questo succede sempre più spesso. Forse quando approvate il calendario dell'Assemblea sarebbe meglio farlo con una *ratio* un po' diversa.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CANDIANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, vediamo che ancora una volta non è stata considerata un'emergenza e un'urgenza che i fatti di attualità riportano all'attenzione.

Ci sono disegni di legge, sottoscritti da quasi tutti i Gruppi, che riguardano la separazione bancaria,

"incagliati" in Commissione; chiediamo che siano calendarizzati, con la premura e l'avvertenza che ciò avvenga nella prima settimana di lavoro.

Appare poi molto curioso che la stessa mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro Boschi non venga sollecitata; lo facciamo noi, Presidente, e le chiediamo che sia posta all'ordine del giorno della prima seduta del prossimo anno.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Candiani, per quanto riguarda gli altri disegni di legge "incagliati", ce ne può dire almeno uno in maniera da rendere concreta la sua proposta di variazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sono il disegno di legge per la separazione bancaria, a firma Comaroli, Candiani e altri senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie, nonché gli altri disegni di legge presentati da altri Gruppi.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi proponiamo che alla ripresa, dopo la delega sugli appalti, invece di affrontare i due disegni di legge, in particolare quelli che riguardano il rinnovo dei mandati del CONI e l'inserimento dei minori stranieri nelle società sportive, possano essere anticipati i due disegni di legge che abbiamo inserito nella settimana in cui tratteremo le unioni civili, cioè quelli istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e della giornata di ricordo delle vittime della mafia, perché si possono tranquillamente fare alla ripresa; non mi pare che i provvedimenti sportivi - chiamiamoli così - siano molto urgenti.

In più, Presidente, la scorsa volta le ho chiesto (e anche oggi in Commissione) di poter mettere in calendario le mozioni sulle Ferrovie dello Stato. È in atto, come tutti noi sappiamo un processo di privatizzazione. Tra l'altro, alla Camera dei deputati era stata approvata una mozione e non comprendiamo bene come possa essere rispettata. Credo che l'Assemblea debba avere tutte le possibilità di fare una discussione molto seria su un passaggio che produce certamente anche una trasformazione societaria molto complessa e con delle conseguenze molto serie per milioni e milioni di utenti. Infatti, mi pare che già vi siano molte difficoltà con riferimento al trasporto soprattutto dei pendolari e la nostra impressione è che - ahimè - si andranno ad aggravare con il processo di privatizzazione.

Questa è la proposta che avanzo, la quale consentirà di lavorare con tranquillità nella settimana in cui l'Assemblea procederà all'esame del provvedimento sulle unioni civili.

Avanzo infine un'altra proposta di integrazione del calendario. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo fatto molte discussioni sul decreto-legge per il salvataggio delle banche e sulla mozione di sfiducia che - mi pare - si discuterà domani alla Camera dei deputati. È da molto tempo che viene continuamente rimosso un tema e ciò è particolarmente grave in questa legislatura... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito ad abbassare il tono della voce perché non riesco ad ascoltare la senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Il tema, che era stato annunciato pomposamente, riguarda il conflitto di interessi. Credo non sia più tollerabile l'assenza di una regolamentazione per questa fattispecie, rischiando ognuno di noi di dover assoldare *detective* per sapere se un Ministro c'è o non c'è, se ha preparato determinati atti, se li ha firmati e se era presente al momento della loro adozione. La questione fondamentale che deve essere affrontata una volta per tutte in questo Paese è quella del conflitto di interessi. Pertanto, propongo che si inizi ad affrontarla alla fine della settimana in cui è previsto l'esame del provvedimento sulle unioni civili, così anche da dare alle Commissioni il tempo di approfondirla.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, propongo di integrare il calendario proposto dal senatore Martelli, aggiungendo l'esame del disegno di legge presentato da me e da altri senatori nell'estate del 2013 ed assegnato il 23 ottobre 2013, con cui si chiede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Banco di Desio.

Desidero peraltro segnalare che oggi tutti si affrettano a presentare disegni di legge per l'istituzione di Commissioni di inchiesta e che, se si fosse correttamente proceduto ad istituire una Commissione sui primi casi, si sarebbe forse evitato tutto il danno che invece vediamo sotto i nostri occhi. Ricordo che, successivamente, il Banco di Desio acquisì la Banca popolare di Spoleto, che è stata soggetta a commissariamento e che è nota alle cronache per il coinvolgimento diretto di Visco. Mi limito a dire che se si facessero per tempo le cose giuste, forse i cittadini ne ricaverebbero un maggiore vantaggio.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, farò tre osservazioni con riferimento al calendario che è stato annunciato, fermo restando che, se per i prossimi giorni non abbiamo sollevato eccezioni sui tempi, a gennaio avvieremo invece proposte di modifica.

Mi riallaccio a quanto detto in Conferenza dei Capigruppo, dove, signor Presidente, mi pare di aver ricevuto il suo assenso, dal punto di vista della sua valutazione, in ordine al fatto che il disegno di legge di stabilità uscito dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati (che immagino sarà confermato dall'Assemblea anche se ciò non è ancora avvenuto) porta a notevoli differenze sui saldi di bilancio: 3 miliardi in più sull'indebitamento netto da finanziare e lo 0,2 per cento in più sul margine di indebitamento rispetto al rapporto tra *deficit* e PIL. Questo, ai sensi della nostra legge di contabilità, comporta la necessità inderogabile e non diversamente valutabile, nonostante gli sforzi che il Governo possa fare, di ricevere in tempo utile, prima che si inizi la discussione in quest'Aula, una nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. È questa la nostra legge di contabilità e nessun arrampicamento sugli specchi che il Governo possa fare consente che ciò non accada, non solo per il margine d'indebitamento, dove esiste una finestra dello 0,2 per cento legata alla cosiddetta clausola migranti, che se dovesse non essere approvata in Europa porterebbe il *deficit* al 2,6 per cento del PIL, ma principalmente in ordine all'indebitamento netto da finanziare, che passa da 32 a 35,4 miliardi. Ciò accade per effetto di ben 345 modifiche, ovvero nuovi commi inseriti alla Camera, quasi il doppio rispetto al testo esitato dal Senato. Questo richiederebbe un ragionamento a se stante sui tempi, ma si tratta di tempi che sappiamo essere prenatalizi e difficilmente modificabili, però ciò la dice lunga sul rispetto del Governo nei confronti del Parlamento e di questo ramo, in particolare. Noi in una sola giornata saremo chiamati ad esitare ben 345 modifiche fatte alla Camera rispetto al testo del Senato.

Ancora di più, ripeto, nella sostanza queste 345 modifiche, oltre che consistere in più di 10 miliardi di nuove voci di entrata e spesa, che non sono una cifra irrilevante, portano un aumento di 3 miliardi dell'indebitamento netto da finanziare.

Presidente, questo comporta il fatto che noi non possiamo, pur volendo rispettare da parte nostra i tempi stabiliti in Conferenza dei Capigruppo, iniziare l'esame della legge se prima non approviamo una Nota di variazione del Documento di economia e finanza e non è un fatto solamente formale di rispetto della legge di contabilità, che già basterebbe per poter dire che così deve essere fatto. Questo per quanto riguarda il calendario della prossima settimana.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma non posso inserirla come una proposta di variazione di calendario perché è un sollecito al Governo per far arrivare una Nota di aggiornamento. Quindi, la intendo sotto questo profilo.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Se lei ritiene, presento una proposta di variazione con l'inserimento dell'approvazione di una Nota di variazione. La do per scontata, ma se ritiene che debba essere richiesta ufficialmente, le chiedo che, rispettando i tempi concordati da tutti, l'esame della legge di stabilità sia preceduto dall'approvazione di una Nota di variazione del DEF, per come la legge di contabilità prevede.

Per quanto riguarda la settimana dal 12 al 15 gennaio, la nostra seconda richiesta è quella che non venga calendarizzato il disegno di legge n. 361 e connessi sui mandati CONI e federazioni sportive e che al suo posto venga calendarizzata la mozione del senatore Amidei sul sindacato ispettivo.

Per quanto riguarda la settimana dal 26 al 29 gennaio, chiediamo che il disegno di legge sulle unioni civili non venga calendarizzato e che venga sostituito dal disegno di legge n. 120, recante la riforma

del sistema portuale, che ha già ottenuto in data 11 settembre 2013 - parliamo di due anni e due mesi fa, Presidente - la procedura abbreviata *ex* articolo 81, comma 3, del nostro Regolamento, che ne prevede l'inserimento nel calendario immediatamente successivo a quello in corso. C'è anche un analogo disegno di legge del senatore Filippi che ha avuto la stessa valutazione, che penso che la Presidenza possa associare al disegno di legge n. 120, se l'Aula deciderà la sostituzione che noi abbiamo formulato come terza proposta di variazione.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, io ho una proposta d'inserimento della trattazione di un provvedimento nell'ultima settimana prevista dal calendario di gennaio. Vado a spiegare brevemente il senso di questa proposta d'inserimento.

Il programma «Report», in onda su RAI 3, si è occupato domenica scorsa delle vicende riguardanti la corruzione internazionale di ENI. Signor Presidente, il mio Gruppo ha presentato diversi mesi fa, a mia prima firma, la richiesta di una Commissione di inchiesta parlamentare monocamerale, riguardante proprio le vicende di corruzione internazionale di ENI e le sue consociate, in particolare di SAIPEM.

La conduzione del programma e quello che è avvenuto nella serata di domenica scorsa e durante tutto il corso della notte e del giorno successivo, ovverosia il palesarsi di una forma di comunicazione assai innovativa nella quale un *social network*, in particolare Twitter, è arrivato ad assurgere allo stesso livello di un programma televisivo come «Report», grazie all'intervento massiccio della società ENI, con commenti sul *social network* stesso che chiamavano in causa eventuali inadempienze del servizio pubblico evidenziate nel programma «Report», mi porta a dover sostenere, come ho fatto proprio durante una delle ultime sedute di lavori della Commissione industria qui al Senato, la richiesta di affrontare con urgenza la proposta, già calendarizzata in Commissione, di istituzione di una Commissione d'inchiesta su queste vicende.

Ciò per evidenziare la capacità del Senato di affrontare questo tema almeno al pari di un programma televisivo, perché mi sembra che davvero non possa essere ammissibile che, per alcuni veti incrociati, paralleli o forse verticali, le aule del Senato non debbano occuparsi del tema.

Poiché ho riscontrato una disponibilità del capogruppo del PD in 10a Commissione, senatore Tomaselli, ma non ho potuto sondare eventuali disponibilità ad affrontare il tema nelle Commissioni interessate, industria e giustizia, vorrei proporre la calendarizzazione appunto nell'ultima settimana, che è stata già prevista, del mese di gennaio, dell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta parlamentare. In tal modo, magari, già alla ripresa dei lavori le due Commissioni riunite, industria e giustizia, potrebbero velocemente concludere i lavori e portare rapidamente in Aula un argomento che, evidentemente, è oggetto sia dei lavori della procura di Milano che anche della giustizia inglese e sarà magari prossimamente oggetto di un manuale di comunicazione per come si è sviluppato l'intreccio tra un *social network* e il programma «Report» e di cui non capisco perché non se ne debba occupare il Senato della Repubblica.

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle chiedo che venga calendarizzata domani la mozione di sfiducia individuale presentata dal nostro Gruppo nei confronti del ministro Boschi.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ho visto che è stato inserito in calendario il disegno di legge sulle unioni civili. È stato confermato ed è stato anche comunicato il tempo per la presentazione degli emendamenti.

Come saprà, la scorsa settimana centinaia di intellettuali, attori e anche personaggi della politica hanno firmato l'appello «Se non ora quando», contenente un appello contro la pratica dell'utero in affitto, che è parte sostanziale, attraverso le adozioni speciali, di questo disegno di legge.

Oggi il Parlamento europeo con il 70 per cento dei voti ha condannato la pratica della gestazione d'appoggio, dicendo che è una mercificazione inaccettabile della donna, e ha impegnato il Parlamento europeo e le istituzioni a combattere questa aberrante pratica.

Siamo di fronte a queste novità e al fatto che il disegno di legge che viene in Assemblea è stato discusso per zero minuti dalla Commissione, perché, com'è noto, stiamo trattando un nuovo disegno di legge sul quale i membri della Commissione si erano iscritti a parlare dopo la relazione della relatrice, ma che poi il Presidente ha deciso dovesse andare in Aula senza che su di esso nessuno dei membri della Commissione giustizia del Senato avesse potuto prendere la parola, sebbene si fossero già iscritti. Il tema specifico, quello delle adozioni speciali, cioè l'articolo 5, non è mai stato discusso, perché stavamo ancora esaminando l'articolo 1. Pertanto, la materia di cui tutta l'Europa parla, di cui si discute con una mobilitazione, non di un milione di persone a piazza San Giovanni, ma di settori politici di tutt'altra matrice politico-ideologica, che oggi ha avuto l'attenzione del Parlamento europeo, verrebbe in Assemblea violando la Costituzione italiana, che afferma che i provvedimenti devono essere istruiti obbligatoriamente in Commissione, nonché il Regolamento del Senato, che fissa anche dei termini. È vero che il Regolamento afferma che si possono ridurre i termini della discussione prima di passare all'esame dell'Assemblea, ma in questo caso non sono stati ridotti, bensì azzerati; cioè la Commissione non ha potuto discutere neanche per un secondo questo nuovo disegno di legge.

Mi sembra quindi che, di fronte a un argomento così importante, di fronte a una mobilitazione così massiccia, di fronte al 70 o 80 per cento del popolo italiano (secondo tutti i sondaggi) che si dichiara contrario a questa pratica, venire in Aula senza relatore e senza aver permesso... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le chiedo la sua proposta di modifica del calendario. Non ci serve un intervento di merito.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Mi scusi, signor Presidente, finora sono stati fatti dieci interventi di merito sui vari argomenti... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Infatti l'ho fatta parlare. Adesso la invito a concludere con la richiesta di modifica del calendario.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Questo è il più importante, perché qui si rischia di approvare un provvedimento che può essere censurato per violazione della Costituzione e del Regolamento del Senato.

Detto questo, evidentemente, per tutte le ragioni che ho detto prima, chiedo, come ha fatto anche il collega D'Alì, che venga tolta dal calendario la discussione del disegno di legge sulle unioni civili e che poi, con le dovute procedure regolamentari, venga rinviato all'esame della Commissione.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Visto e considerato che nell'ultima settimana del mese di gennaio abbiamo in calendario il disegno di legge sulle unioni civili, io proporrei di inserire per la settimana precedente un disegno di legge, il cui esame sarebbe rapidissimo perché si vota molto velocemente, ma che è fondamentale anche per le unioni civili. Mi riferisco all'Atto Senato 1939 (ma sull'argomento ve ne sono anche altri), a prima firma del senatore Morra, sull'istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'esame della Commissione affari costituzionali.

Tale Commissione andrebbe a risolvere tutto il *vulnus* sulle politiche antidiscriminatorie e antiomofobiche, che purtroppo non vengono portate avanti, non essendo attualmente funzionante l'UNAR e per via della latitanza del MIUR. Ritengo pertanto che, anche d'accordo con alcuni colleghi del Partito Democratico, sia un disegno di legge propedeutico e giusto da votare poco prima del disegno di legge sulle unioni civili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[BONERISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(La senatrice Montevicchi fa cenno di voler intervenire)*.

[BONFRISCO](#) *(CoR)*. Signor Presidente, non intendo far perdere tempo all'Assemblea che deve

completare un lavoro indispensabile, ma aderisco alla proposta del senatore D'Alì. Ritengo che tale proposta sia molto responsabile e nell'interesse di tutti, compreso il Governo che, in procinto di completare la lettura e il voto sul disegno di legge di stabilità, deve poter rispettare le norme che con tanta forza abbiamo voluto sulla nuova legge di contabilità e quindi prevedere una Nota di variazione al DEF prima del licenziamento definitivo di una legge di stabilità che, in occasione della lettura alla Camera, ha indubbiamente modificato persino il quadro generale dell'indebitamento.

Certo, se lo si facesse alla Camera congiuntamente al Senato, come la legge prevede, il problema sarebbe già risolto, non vi è quindi nulla di strumentale in tutto ciò, ma solo la preoccupazione di rispettare la legge sulla contabilità dello Stato, in una fase come questa in cui credo che l'attenzione dei cittadini sul problema del debito non sia alta, ma altissima.

Arrivo ora alla questione che ho già segnalato nella Conferenza dei Capigruppo relativa alla Commissione d'inchiesta sulla vicenda del salvataggio delle quattro banche e più complessivamente sul sistema del credito e della sua vigilanza. Mi permetto di ricordare a quest'Assemblea che sia il Governo, da più parti, che l'opposizione segnalano questa come la direttrice da seguire, lasciando alla magistratura tutte le sue competenze e il suo percorso naturale nell'amministrare la giustizia.

Se allora c'è davvero la volontà di istituire questa Commissione d'inchiesta, dal punto di vista politico e parlamentare occorre farla adesso, quindi la mia proposta di modifica al calendario, inserendo la sua istituzione nella settimana dal 12 al 19 gennaio, ha un senso. Se invece si vuole solo perdere tempo, allora non serve calendarizzarla, ma serve solo dire che si fa per poi non farla. Credo invece sia interesse dei cittadini italiani e quindi di questo Parlamento avere un momento di approfondimento, conoscenza e verità su quanto è accaduto e come fare perché non accada mai più. Ecco perché sono a perorare la causa di affrontare con la rapidità necessaria il tema della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti. Ripeto, se la si fa nella settimana dal 12 al 19 gennaio, forse si può rapidamente offrire un momento di approfondimento a tutti i cittadini interessati da questa vicenda, evitare quell'effetto contagio di sfiducia che è sempre dietro l'angolo e che ha un valore intangibile e incommensurabile e rimediare ai chiaroscuri di questa vicenda che investe anche il Governo, soprattutto nella gestione a Bruxelles e nelle sedi dove si è provato a condividere la soluzione del Fondo di risoluzione italiano, ma non ci si è riusciti. Questo è il vero tema da porre all'attenzione, signor Presidente, quindi la ringrazio se vorrà tenere conto di questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Senatrice Montevocchi, vuole intervenire?

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, rinuncio a parlare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto hanno dichiarato i colleghi Martelli e Bonfrisco e sarò rapidissimo. Vorrei ricordare che il Presidente del Consiglio, che è anche segretario del Partito Democratico, ha detto che sarebbe giusta una Commissione parlamentare d'inchiesta. Il Parlamento è una cosa seria ed io mi rivolgo a lei e alla presidente Boldrini. Penso che se si fa una Commissione d'inchiesta, bisogna che sia bicamerale e credo che la prossima settimana dobbiamo dire al Paese se il Parlamento se ne occupa, e in questo caso bisogna occuparsene nella prima settimana di gennaio. Oppure si dica che i Presidenti della Camera e del Senato, per certi motivi, hanno deciso che la Commissione d'inchiesta non si fa; e va bene così: a me dispiacerebbe, ma ha una logica. Lasciare però tale questione appesa, con il cittadino italiano che non sa più se il sistema bancario italiano è affidabile o no, mi sembra da persone assolutamente stravaganti. *(Applausi dei senatori Bonfrisco e Caliendo)*.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei, che ha dimostrato, insieme alla presidente Boldrini, di saper portare finalmente a termine ieri sera la nomina dei giudici costituzionali: abbia la sensibilità di non mettere in condizione il Parlamento di fare una brutta figura. *(Applausi dei senatori Caliendo e Molinari)*.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, è stato presentato, credo oggi, un disegno di legge. Appena assegnato, si valuterà.

GIROTTTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, si dovrebbe andare per priorità e quella dell'Italia è il lavoro. Continuiamo a ripetere da due anni, assieme a tutte le associazioni di categoria, Confindustria, sindacati, banche, università e centri di ricerca, che si potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nuovi stabilizzando l'ecobonus. Quindi, se la priorità che vi sta a cuore è la creazione di posti di lavoro, chiedo la calendarizzazione, il 12 gennaio, non solo della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e firmata trasversalmente da tutto l'arco parlamentare, ma anche di una mozione molto simile presentata proprio dal Partito Democratico. C'è, infatti, una convergenza di vedute molto ampia per stabilizzare questa manovra, i cui dati storici degli ultimi anni ci consentono di dire che crea posti di lavoro e avvantaggia sia il comune cittadino, sia le imprese, sia lo Stato, che ricava dall'emersione del lavoro nero molto più gettito fiscale rispetto alla detrazione che concede. Se vi sta a cuore effettivamente la priorità nazionale della creazione di posti di lavoro, per cortesia calendarizziamo la mozione n. 421, relativa all'ecobonus. *(Applausi del senatore Castaldi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sono state presentate varie richieste, che possono, però, ricondursi a tipologie di proposte di integrazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Una richiesta molto diffusa è stata quella dell'inserimento in calendario dei disegni di legge volti ad istituire nuove Commissioni d'inchiesta parlamentari. Sono state chieste diverse Commissioni di inchiesta, da quella sulle banche, a quella sugli appalti pubblici, a quella sulla protezione dei diritti umani.

Metto dunque ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta parlamentari.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di altri disegni di legge.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è una votazione generica?

PRESIDENTE. Sono stati proposti diversi disegni di legge; se la proposta viene approvata, poi passiamo alla votazione sui singoli disegni di legge da inserire in calendario. Si è sempre fatto così.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni di sfiducia a singoli Ministri.

Verifica del numero legale

GAETTI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni di sfiducia a singoli Ministri.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di una Nota di aggiornamento al DEF, con invito al Governo a presentarla.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad espungere il provvedimento in materia di unioni civili.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a prevedere un diverso ordine di esame degli argomenti ivi previsti.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capi gruppo e da me comunicato all'Assemblea. (*Applausi del senatore Russo*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 18,16)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ZIZZA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Questo è il Governo delle grandi riforme. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di far cessare il brusio. Se non lasciamo parlare il senatore Zizza e lo interrompiamo, perdiamo più tempo.

ZIZZA (CoR). Dopo la riforma delle Province, signor Presidente, è di ieri pomeriggio la notizia che alcuni lavoratori di Brindisi sono saliti sul tetto del palazzo della Provincia per protestare per la mancanza di fondi per gli stipendi. Per non parlare della riforma del Senato che, se il *referendum* la confermerà, diventerà il dopolavoro dei sindaci e dei consiglieri regionali. Per non parlare, poi, dello sblocca Italia, in cui il Governo fa marcia indietro - giustamente - su un provvedimento per le trivelle. Arriviamo infine alla piccola riformetta della RAI.

A noi non interessa entrare nella gestione della riforma della RAI, quanto piuttosto entrare tecnicamente nello specifico. Non ci interessa il numero dei consiglieri, ma il modo in cui vengono scelti, per le loro qualità professionali. Non ci interessa specificamente la gestione di tipo politico, ma una gestione di tipo plurale, che, purtroppo, con questa riforma non viene assicurata. Ci interessava una RAI competitiva sul mercato e una vera abolizione del canone. Secondo i dati pubblicati in questi giorni, tutte le opposizioni messe insieme hanno uno spazio pari a circa il 35 per cento del totale, all'interno della piattaforma televisiva della RAI. Si tratta di una percentuale del 35 per cento, a fronte di un consenso elettorale pari a circa il 65-70 per cento degli elettori. Come vedete, non c'è assolutamente pluralità nell'attuale gestione della RAI. Quella del canone la potremmo definire poi come una vera e propria tassa di possesso, come il bollo dell'automobile, che a differenza del bollo viene inserito direttamente nella bolletta energetica dei cittadini italiani. Anni fa uno *slogan* molto bello della RAI, recitava: «La RAI siete voi». Era una RAI che doveva sviluppare cultura e tecnologia, e che doveva essere plurale, ma purtroppo questa volta si è persa una grande occasione.

Durante la visita dei dipendenti RAI a Papa Francesco mi piace ricordare una frase che lo stesso Papa ha detto, ricordando che la RAI «è stata testimone dei processi di cambiamento della società italiana nelle sue rapide trasformazioni e ha contribuito in maniera speciale al processo di unificazione linguistico-culturale dell'Italia».

Ecco, il servizio pubblico dovrebbe sentirsi il carico della responsabilità per l'oggi e per il domani. Questa dovrebbe essere la *mission* della RAI, ma di quella missione etica, in questa riforma non c'è neanche l'ombra.

Proprio in questa direzione, crediamo che l'introduzione di un unico canale di informazione pubblica per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale, attraverso la presenza in ciascuna Regione di proprie redazioni e strutture adeguate, servirebbe a migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,20)

(*Segue ZIZZA*). Questo è quello che inizialmente doveva essere il ruolo di RAI 3, un canale importante che doveva saper relazionarsi con il territorio, evidenziandone le tipicità e le eccellenze, le identità e le attività economiche e sociali, soprattutto rafforzando il *made in Italy* e trasformando il

tutto in contributi economici e *sponsor* pubblicitari. Insomma, un canale che riprendesse l'idea primordiale di quella rete televisiva, prima che la politica e i Governi ne facessero semplicemente l'ennesimo ammortizzatore sociale.

Avremmo voluto contribuire a riformare la RAI, abolendone il canone e migliorando il servizio di informazione. Avremmo voluto essere partecipi di una riforma che responsabilizzasse il servizio pubblico, garantendo pluralismo e trasparenza. Ma, di fronte al vostro abdicare dinanzi alla solita presunzione di chi annunciava in pompa magna di spazzare via i partiti dalla RAI, facendo semplicemente di essa non un'azienda di Stato, ma l'azienda del Governo, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti non potrà rendersi partecipe di approvare l'ennesimo atto confuso e pasticciato e per questo dichiaro il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in questo Parlamento si compie una delle più grandi porcate che il Governo Renzi consegnerà alla storia del Paese: la nascita di "TeleRenzi". Nello specifico, il nuovo assetto della televisione e del servizio pubblico del nostro Paese sarà questo: RAI 1 "TeleRenzi", RAI 2 "Leopolda channel", RAI 3 "Bimbo minchia".

Ma ricostruiamo un po' i fatti: Renzi Matteo, come sempre, aveva acceso i fuochi d'artificio, dicendo che una delle riforme fondamentali che avrebbe realizzato e alla quale teneva maggiormente era proprio la riforma della RAI. Aveva affermato, con la solita boria tipica del cialtrone imbonitore... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

SUSTA *(PD)*. Ma basta!

PRESIDENTE. Senatore Crosio, i termini per cortesia.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ho detto «cialtrone imbonitore».

PRESIDENTE. No, ne usi di più...

CROSIO *(LN-Aut)*. Va bene. Dicevo che Renzi aveva affermato che avrebbe tolto la politica e i partiti dalla RAI e che assolutamente non avremmo più preso in considerazione quella legge che definiva un obbrobrio, ovvero la cosiddetta legge Gasparri. Disse che non avremmo mai più preso in considerazione la legge Gasparri ed avremmo fatto una riforma per una televisione libera, per una comunicazione pluralista e per una RAI indipendente. In effetti, ha tolto la politica e i partiti dalla RAI, per entrarci lui e la sua banda di bricconi della politica. Questo si può dire.

Il disegno di Renzi e della sua banda, cari colleghi del PD, è chiaro, limpido ed ormai anche esplicito: portare la RAI sotto l'egida e il controllo di Palazzo Chigi, tra l'altro trasformando il direttore generale in amministratore delegato, con poteri smisurati. Del resto, cari colleghi, così come alla Leopolda renziana è stato esibito il volto censorio verso la stampa libera - abbiamo assistito ad una cosa che grida vendetta al cielo - figuriamoci se poteva resistere Renzi, con le sue simpatiche canaglie, dall'assaltare la televisione pubblica. «Canaglie» si può dire.

PRESIDENTE. Non facciamo la gara a quello che si può dire o non si può dire, senatore Crosio, per cortesia.

CROSIO *(LN-Aut)*. Così la tolgo dall'impiccio, signor Presidente. Ho detto «simpatiche canaglie». Ci sta.

Il passaggio alla Camera, caro Presidente, ci riconsegna un provvedimento addirittura peggiore rispetto a quello che è stato licenziato dal Senato.

La cosa più stupefacente è che queste sono proprio le ore dell'ennesimo scandalo per tangenti per appalti che mamma RAI ha prontamente oscurato, essendo la diretta interessata. Voglio ancora ricordare i titoli dei giornali di martedì, chiari e, in questo caso, espliciti: «Tangenti sugli appalti TV: tre arresti per corruzione»; «Fondi neri per avere gli appalti in TV»; «Bustarelle TV: in carcere il manager Biancifiori».

Bene. Malgrado tutto questo, cosa troviamo nel provvedimento di "TeleRenzi"? Quali novità vi

ritroviamo? Una deroga sugli appalti studiata ad arte per la RAI, e non solamente sugli appalti, con oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di programmi televisivi e quant'altro, ma addirittura - udite, udite - i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate della medesima aventi per oggetto lavori, servizi, forniture e quant'altro sono di fatto esclusi dall'applicazione della disciplina del codice per i contratti pubblici.

Fateci capire: all'indomani dell'ennesimo scandalo su appalti e tangenti che interessano, in questo caso, il servizio pubblico televisivo voi cosa fate, scusate, Renzi cosa vi impone di fare? Derogare la RAI sulle procedure d'appalto: siete indecenti. Questa è la carneficina della televisione pubblica, questa è l'ecatombe del pluralismo e dell'informazione, è l'assassinio dell'idea di una RAI indipendente, tutto quello che ha generato questo provvedimento.

Vorrei che restasse a verbale che su tale questione - che, di fatto, andrebbe rinominata: RAI licenza di grattare o meglio RAI taccheggio libero - il parere della 14a Commissione è stato, sì, non ostativo ma con una condizione ben chiara. Nel richiamare l'articolo 27 del codice degli appalti (principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) viene ricordato l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti. Lo farete? Io credo di no. Però vedremo. Una cosa è certa: se non avverrà siete veramente senza vergogna.

Noi crediamo di essere davanti al peggiore conservatorismo che con il vostro losco disegno avrà il suo culmine. Questo aborto legislativo arriverà al suo obiettivo nel momento in cui il nuovo amministratore delegato dai poteri esagerati, compreso quello di sicario, farà piazza pulita dei non allineati al Renzi-pensiero, in piena simbiosi con la Leopolda renziana, ovvero zittire, rimuovere e falciare chi non è in linea con le idee del capo. Questa è l'idea del pluralismo del Primo Ministro.

Ma c'è dell'altro. In un'Europa nella quale proprio in questi giorni ci sono Paesi talmente democratici da promuovere un *referendum* per l'abolizione del canone, voi cosa fate? Continuate a chiamarlo canone e lo mettete nella bolletta. Infatti è una tassa. Abbiate almeno il pudore di chiamarla tassa. Fino a prova contraria un abbonamento resta facoltativo. Ma gli italiani, dottor Renzi, sono meno cretini di quanto che lei pensai. Abbiamo la netta sensazione che si stiano rendendo conto di che pasta siete fatti lei e la sua banda di villanzoni e di come e quanto siete malsani.

L'immonda vicenda di questi giorni sullo scandalo delle banche, scandalo in cui siete coinvolti fino al collo, è la rappresentazione plastica di come lei e la sua allegra compagnia, dottor Renzi, gestite il Paese.

Nell'avviarmi a concludere il mio intervento, signor Presidente, non posso non ricordare quanto è accaduto ieri in quest'Aula. Non posso non ricordare il suo inusuale, dottor Renzi, ma evidente nervosismo palesato proprio ieri davanti ai nostri cartelli, a mio giudizio fin troppo casti. La sua reazione scomposta non fa altro che confermare che il nervo è scoperto e la sua difficoltà davanti ad una vicenda che alla fine la vedrà coinvolta personalmente è evidente.

Chiudo, signor Presidente, rifacendomi alle parole che il dottor Renzi ha voluto indirizzare ieri al nostro Gruppo affermando che la stagione delle leggi *ad personam* è terminata. Se così sarà ne siamo felici e speriamo che assieme possa terminare anche quella delle banche *ad personam*. Di una cosa siamo consapevoli, Presidente: grazie a lei, dottor Renzi, è iniziata la stagione della televisione *ad personam*. Complimenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

D'ANNA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (AL-A). Signor Presidente, noi siamo radicalmente contrari a questa riforma, non perché essa possa essere modificata meglio o peggio rispetto alla legge Gasparri, ma perché riteniamo che di riforme della RAI se ne siano annunciate un centinaio e se ne siano compiute almeno quattro, cinque (da Ettore Bernabei a oggi). E ognuna di queste, attuata pedissequamente, ha dato luogo alla sistematica occupazione della RAI da parte dei partiti che governano.

Questo è il dato distintivo dello statalismo: chi governa lo Stato, governa tutto ciò che lo Stato possiede in regime di monopolio o in regime preponderante. Quindi, questa giaculatoria che la politica

debba uscire o meno della RAI, oltre ad essere una grande falsità, è anche una grande ingiustizia.

Se la RAI incassa 2.750 milioni...

AIROLA (*M5S*). Ma non li incassa!

D'ANNA (*AL-A*). ...e ne riceve 1.780 dalla tassa, ovvero dal canone radiotelevisivo, è un'azienda di Stato, e, fino a prova contraria, il Parlamento funge da assemblea dei soci, avendo il Tesoro concorso per i tre quarti al finanziamento del fabbisogno. Quindi, smettetela con questa storia di invocare la castità, la bontà, questa specie di areopago nel quale ci si dovrebbe rifugiare: se volete che la politica tolga le mani della RAI la dovete privatizzare; dovete aprire al mercato di concorrenza, incamerare danari e chiedere - ovviamente con le adeguate norme *antitrust*, che non consentano a Berlusconi, a Cairo, a Murdoch, o a chi già è presente sul mercato della pubblicità radiotelevisiva, di poter partecipare - a colui che si aggiudica questa gara ad evidenza pubblica internazionale, di lasciare nella disponibilità dello Stato un unico canale ai fini culturali ed informativi, dove si possa svolgere cultura, confronto, alfabetizzazione.

Il maestro Manzi, cinquant'anni fa, alfabetizzava coloro che non sapevano leggere e scrivere. Credo che in televisione si possano alfabetizzare coloro che non sanno usare gli strumenti che la moderna elettronica ci mette a disposizione.

E ritorniamo alla stagione delle commedie, dei romanzi, dei grandi film, dei grandi documentari. Torniamo ad una televisione lontana dagli assilli dello *share*, lontana dalla televisione spazzatura e dai pollai pubblicitari, che sono gli elementi che contraddistinguono la televisione commerciale. Se questo non è, voi state girando a vuoto; state chiedendo allo Stato di trasformarsi in qualcosa che ontologicamente non può essere. E allora, scusate, voi potete dissertare sulla pubblicità, sulla trasparenza sul contratto di concessione.

Oggi noi non facciamo altro che dare ad una società che si chiama RAI SpA la gestione assoluta dei canali e delle strutture televisive, di un'azienda che è fallita, che ha 12.000 dipendenti, 2.000 giornalisti (500 dei quali fanno i dirigenti), e che commissiona all'esterno il 60 per cento della produzione, avendo altri 10.000 collaboratori. Non c'è imprenditore privato al mondo, neanche Rupert Murdoch, che possa sostenere un carrozzone di questa dimensione. Come dicevo stamani, è come voler sapere quanti angeli danzano sulla testa di uno spillo: si tratta di una dissertazione pleonastica inutile. Fino a quando la RAI sarà finanziata dai cittadini italiani e sarà nelle mani dello Stato, essa sarà uno strumento di propaganda, condizionamento ed esercizio del potere.

Attenzione, non è un caso che si propongano Vespa come sindaco di Roma o Sallusti come sindaco di Milano. Non è un caso che i Badaloni, i Marrazzo, i Santoro e le Gruber siano stati esibiti nel passato. Ci sono due categorie che fanno carriera per anzianità e notorietà: i magistrati e i giornalisti.

LO MORO (*PD*). E ci mancava!

D'ANNA (*AL-A*). Certo, cara collega Lo Moro, per anzianità e notorietà. Se arrestate un politico diventate noti e vi si elegge nel Consiglio superiore della magistratura. Se non emettete sentenze, lasciate la gente in galera e vi occupate di pseudoreati come il concorso esterno, alla fine sempre presidenti di corte di appello diventate.

Noi concepiamo diversamente lo Stato e avanzare queste critiche non significa essere contro queste categorie, ma denunciare gli abusi e le distorsioni degli ipocriti e di coloro che queste cose le fanno e le tacciono. Ogni ingiustizia vi offende quando non vi procura alcun tornaconto.

La RAI è servita a coloro che sono venuti prima di Renzi, serve a Renzi e servirà a chi verrà dopo Renzi perché l'impalcatura è la struttura di gestione di un servizio che, essendo statale, è monopolio della politica.

Abbiate pazienza, ma a chi la volete far gestire? Quale trasparenza vi potrà portare *in bonis* un'azienda deficitaria che incassa 680 milioni di euro di pubblicità e riceve un obolo di 1.780 milioni di euro? Chi è questo scienziato? Quanti premi Nobel per l'economia dovrete nominare nel suo consiglio di amministrazione? Stamani il presidente Gasparri ha misurato il tasso di democrazia osservando che i membri del consiglio di amministrazioni nominati dal Parlamento prima erano sette su nove, mentre

oggi sono quattro su sette. Ciò è ridicolo, è assolutamente ridicolo. Questa è un'azienda decotta e ve lo dico sul muso. Chi finge di non capire queste cose, se non è stato colluso con la politica politicante di ieri, lo è oggi e, se non lo è oggi, lo sarà domani, caro senatore Crosio.

Cari amici, noi oggi ci sediamo dalla parte del torto, perché avete occupato tutti i posti dalla parte della ragione. Siete tutti degli statalisti che vogliono cambiare il codicillo, la virgola e l'articolo. Noi siamo radicalmente contro una RAI gestita dalla politica e dallo Stato Leviatano che scippa 1.750 milioni dalle tasche dei cittadini. Infatti, i 2.200 giornalisti e i 500 dirigenti della RAI, quei signori che poi puntualmente fanno la critica ai massimi sistemi, godono di privilegi derivanti dalla statualità che vanno fermamente denegati.

Pertanto voteremo contro il provvedimento perché siamo contrari alla RAI di Stato. (*Applausi dal Gruppo AL-A. Congratulazioni*).

[MINEO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto*). Signor Presidente, senatori, voteremo contro la riforma della RAI innanzitutto perché non è una riforma; è semplicemente una risistemazione degli assetti di poteri in RAI e del rapporto tra la RAI e il sistema politico. Invece, la RAI, l'azienda per la quale ho lavorato, che mi ha dato moltissimo e alla quale ho dato quel poco che ho saputo e potuto dare, avrebbe bisogno con urgenza di una vera riforma perché, cari senatori, da venticinque anni, la RAI fa parte di un sistema duopolistico con una grande azienda privata. Questo fatto - venticinque anni sono un quarto di secolo - l'ha cambiata profondamente. La RAI aveva una risorsa calante o, comunque, stagnante, che era quella del canone, e una risorsa decisiva, che era l'introito pubblicitario, pur con tutti i limiti della pubblicità imposti alla RAI, avendo il canone, e non imposti al concorrente privato. Questo significa che la RAI si è costruita in questo quarto di secolo una mente privatistica. Per sopravvivere, ha cominciato a pensare come una televisione commerciale. Ha fatto contratti esattamente sullo schema dei contratti del concorrente privato. Alcuni di voi si sono fatti belli lamentando il fatto che un noto conduttore televisivo non abbia rivelato i suoi stipendi. Non l'ha fatto perché, a imitazione del contratto che fa il concorrente privato, c'è la pena del licenziamento se dice qualcosa dello stipendio che prende e delle entrate che realizza. Lo stesso vale per il sistema dei procuratori con i calciatori, senza i quali non si trovano le *star*. L'essere diventata una televisione pubblica con una testa assolutamente da televisione commerciale ha indignato anche molti spettatori e questa è una cosa che andava cambiata mettendo mano al sistema e cercando di rispondere alla domanda: c'è bisogno di un protagonista pubblico nel mondo degli audiovisivi e, se sì, questo protagonista pubblico che ruolo deve avere? Cosa deve fare? A chi deve rispondere?

Tutto questo nella riforma della RAI non c'è affatto.

Ho parlato di risorse calanti, quelle del canone, e di risorse decisive, quelle pubblicitarie. Ma il sistema politico chiede alla RAI sempre più. Voi non lo sapete forse, ma le cose che la RAI è obbligata a fare sono tantissime, dal finanziare una parte dell'industria audiovisiva italiana nazionale - sennò non lo farebbe nessuno perché i privati finanziano solo un'opera, ma, quando si ha una struttura industriale come quella audiotelvisiva, se finanzia un'opera l'anno, la struttura muore e c'è bisogno di qualcuno che in modo intelligente la finanzia - al mantenere una struttura di sedi regionali che costa moltissimo. Cari senatori e deputati, che non siete qua, ma che abbraccio parlando in questo momento, quanti di voi si inalbererebbero se non trovassero, quando tornano nel loro territorio, come si dice qui, una telecamera sempre pronta a intervistarli? Bene, però, mettetevi una mano sul cuore. Quella struttura costa in un modo incredibile. Vi posso garantire che non c'è nessun *manager* in Italia che pensa sia possibile portare in pari i conti di un'azienda che si deve portare quella struttura nelle sedi regionali e nei telegiornali regionali. Io non vi dico di abolirli o di rilanciarli o di costruire una struttura pubblica o privata, ma ponetevi il problema, se volete fare una riforma della RAI. Il problema non è affatto posto. E, allora, perché il Governo ci ha proposto una riforma? In cosa consiste la riforma che stiamo per votare in seconda lettura? È presto detto. Questa riforma conferma quello che c'era già: una RAI che deve tener conto, in modo piuttosto militarizzato, dei pareri, degli umori e dei desideri della

maggioranza di Governo. Questo c'era già. Onorevoli colleghi, non è una novità della riforma che stiamo votando. Semmai, nella riforma che stiamo votando, c'è una riorganizzazione di questa maggioranza perché maggioranza può anche essere un termine plurale. La maggioranza che prende il possesso della RAI dopo la riforma è una maggioranza che si riconduce al Governo e, in sostanza, solo al *Premier*. Non voglio fare un discorso vago. Si eleggono due membri del consiglio d'amministrazione alla Camera e due al Senato. Cosa vuol dire se le cose vanno bene e se il gioco democratico funziona? Che la maggioranza ne prende uno alla Camera e uno al Senato e poi fa maggioranza con i due del Governo. Bene, ma quando se ne elegge solo uno alla Camera, tanto per capirci, è evidente che questo sarà espressione della maggioranza della maggioranza. Sarà riconducibile cioè a quel gruppo di persone che sostiene in quel momento il *Premier* o Presidente del Consiglio, come lo volete chiamare. Poi ci sono il potere di indicazione del direttore generale e gli straordinari poteri del direttore generale.

Quindi si conferma l'assetto della RAI che io ben conosco. Una RAI che sta dalla parte della maggioranza e che, ogni volta che cambia la maggioranza, introduce lo *spoil system*, ma lo si riconduce, in modo molto più organico e bolscevico, al comando di uno solo.

Sullo *spoil system*, faccio solo una considerazione. Un operatore culturale, un giornalista che voglia fare questo mestiere, un autore di programmi, ha bisogno di tempo per coltivare idee nuove ed essere all'altezza della concorrenza in un'ottica che non è quella di prendere la quota di mercato che c'è in questo momento, ma quella d'incontrare favori e interessi che si muovono in un'onda più lunga.

Quando si introduce lo *spoil system*, e queste leggi introducono lo *spoil system*, questa persona sa benissimo che non ha tempo di costruire nulla del genere e che dovrà connettersi con i *desiderata* della maggioranza di Governo. Questo è il punto.

Io non vorrei che i colleghi della Lega si offendessero, ma a un certo punto in RAI è arrivata anche la *fiction* su Alberto da Giussano. Di preti e di santi ne abbiamo visti a più non posso e altre cose possono avvenire dalle altre parti, perché nessuno è indenne da questo tipo di crimine.

Ma il sistema dello *spoil system* è assolutamente dannoso per la RAI.

Vi dicevo della necessità della riforma e della riforma che non c'è. Si pensi, per esempio, all'assoluta mancanza di rapporto tra il nostro dibattito sulla principale azienda culturale italiana e il dibattito politico che sta travolgendo gli italiani in questo momento. Noi stiamo parlando, come mai accaduto prima, del Medio Oriente e della Libia come del nostro destino.

Il Presidente del Consiglio ha speso solo poche parole per la scelta importantissima di inviare 450 soldati italiani a Mosul in Iraq. Scelta importantissima, forse indispensabile, certo rischiosa.

Parliamo della Libia malamente, ma ciò che capisco io è che ci stiamo preparando a fare un'operazione sul terreno, in terra di Libia.

E la RAI che c'entra? C'entra, cari colleghi. Io sono stato negli ultimi anni dentro la struttura ricoprendo un ruolo dirigente. E più volte ho chiesto a tutti i miei direttori generali come fosse possibile che un telegiornale *all news* della RAI non avesse un giornale in inglese e non avesse un giornale in arabo. Ho anche proposto il giornale in inglese e il giornale in arabo (uno solo, perché questo potevo fare) gratis, perché avevo dentro l'azienda le professionalità che potevano farlo. Non l'abbiamo fatto.

Ma voi vi rendete conto che abbiamo un servizio pubblico che non si pone neanche il problema di fare un giornale in arabo? Ma voi sapete che quando parlate dell'ISIS o dei wahabiti, se ne parlate, o dei salafiti nel mondo, il problema fondamentale è che tutte le informazioni che l'*intelligenza* araba riceve provengono da «al-Jazeera»? E l'unica rete che arriva lì è la BBC, che fa dei programmi in arabo, e nient'altro.

E noi che dovremmo imbarcarci in una vicenda in Libia non ci poniamo neanche il problema. Questo è il tipo di discussione che sarebbe stata indispensabile e che non c'è stata.

Concludo dicendo che c'è un altro problema, forse più grande di tutti. Il sistema degli audiovisivi, anche quello privato, è in grandissima trasformazione e può cogliere, anche per ragioni economiche,

soltanto le occasioni immediate. Non porsi il problema di dove vada questo sistema è criminale.

Noi giornalisti non sappiamo più, quando diamo le notizie, se queste notizie sono vere. Perché la notizia deve essere data in pochi secondi, perché già è stata manovrata da 100 persone e, quindi, ci arriva in questo modo. Ad esempio, al-Bagdadi è andato o no in Libia? La notizia veniva da fonti iraniane e di Hezbollah, quindi io potrei non crederci. Ma i giornali americani l'hanno ripresa. Avevano la soffiata o no?

Noi siamo un Paese che non si pone questo genere di problema nel suo sistema e si gingilla a razionalizzare il potere che c'era: prima la maggioranza, ora il Governo, poi il *Premier*. Ma, alla fine, perdiamo campo e terreno nel mondo. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, quanto è importante la RAI? Quanto è importante l'informazione? È molto importante. È così importante che per questo Parlamento occorre approvare rapidamente il disegno di legge in esame e dare in fretta questi famosi superpoteri gestionali al nuovo superamministratore delegato della RAI, che in fretta (molto in fretta) dovrà nominare tutti i direttori di rete, i direttori dei TG, i redattori, i caporedattori e anche i giornalisti, tutti quelli necessari a Matteo per tamponare la perdita di consensi, nascondere i conflitti di interesse, far tacere sulle indagini a carico del suo partito, sul suo Governo e, come è abitudine, disinformare la nazione.

In RAI non hanno capito chi ha vinto. Sembra una frase detta anni fa da Berlusconi, ai tempi dell'editto bulgaro, al tempo dei Petruccioli, dei Saccà, o peggio dei Mauro Masi; invece l'ha detta il deputato PD renziano Anzaldi. Pensate un po'. I tempi cambiano, i ducetti si evolvono e si è passati da Berlusconi a Renzi attraverso un bel Governo Letta PD-Berlusconi, tanto per non dimenticare. Se queste cose fossero successe una decina di anni fa sarebbe venuto giù il mondo; oggi il silenzio è assordante, lo definirei surreale. Mi riferisco al silenzio all'esterno e all'interno della RAI. Eppure è estremamente reale, come lo è la sudditanza di gran parte della carta stampata, delle grandi firme, degli intellettuali impegnati che dieci anni fa facevano grandi proteste.

Oggi la satira è imbavagliata, è scomparsa dai palinsesti RAI. Giannini è al palo. Pensate, ma non era in quota al centrosinistra? Vianello è anche lui al palo. Stanno spianando le televisioni di corrente, o meglio preparano una forma evoluta di lottizzazione, 2.0, massiccia, invasiva, chirurgica e soprattutto definitiva per una RAI a immagine e somiglianza di questo *Premier*.

«Entreremo a RAI 3 con il lanciafiamme»: pensate un po', lo avrebbe confidato a un giornalista un anonimo parlamentare PD. Altro che le urla di Grillo, di questi sì che c'è da avere paura e c'è poco da scherzare. È inaudito quello che sta succedendo. È l'ennesimo atto di narcisismo legislativo di un *Premier* ossessionato dalla brama di controllo totale, il cui *ego* partorisce una riforma tale e quale a lui: autoritaria, grezza, disorganica. Il servizio pubblico d'informazione andrà in mano al Governo, o meglio in mano a Matteo Renzi che nomina un superamministratore delegato, il quale a sua volta nomina tutti i dirigenti apicali, i direttori di rete, i giornalisti. Ciò avviene in spregio a qualsiasi regola basilare e democratica di indipendenza del servizio pubblico, che poi era alla base della nostra proposta; in spregio ai giudizi negativi di tutti gli auditi in Commissione; in spregio ai sindacati, alla bocciatura dell'Europa e della European broadcasting union (EBU), l'ente che raggruppa tutti i servizi pubblici europei con oltre un miliardo di spettatori, pensate. Loro hanno un servizio pubblico, noi no, da più di vent'anni. È così, si continuerà ad involvere in una spirale autodistruttiva.

Nel disegno di legge in esame, che pure è stato peggiorato alla Camera (lo dobbiamo ammettere), vi è un aspetto molto significativo. Abbiamo cercato di mettere una toppa con un ordine del giorno, ma è

sintomatica questa scelta che dal nostro lavoro con il relatore e con il sottosegretario Giacomelli non era emersa. Mi riferisco alla deroga sugli appalti, votata anche con il parere contrario della 14a Commissione. Si tratta di una furbata tipica all'italiana, per continuare a *magnare* con gli appalti RAI, favorendo amici e amici degli amici; insomma, è una delle solite cose ed è ancora più sfacciata ora che agli onori della cronaca c'è un caso di megacorruzione in RAI per mazzette, tangenti, 50 milioni di fondi neri. Un caso che ha travolto tanti dipendenti RAI e tanti dirigenti non solo RAI. Quando ne chiedevamo conto a Gubitosi in Commissione di vigilanza RAI - e i colleghi possono testimoniare - lui rispondeva con aria trasognata che andava tutto bene.

È stato permesso a questa azienda all'avanguardia, una grande industria culturale che tutti ci invidiavano (hanno inventato un sacco di tecnologie), che morisse lentamente: un degrado lento, che l'ha tramutata in una palude, in un arcipelago di interessi clientelari fondato sulla sudditanza spinta: dipendenti e giornalisti in continuo ricatto tra precariato e *mobbing*, grandi professionalità ed eccellenze sepolte per favorire la carriera di mediocri e leccapiedi.

È un'azienda dove si sperpera e si ruba tra esternalizzazioni, appalti, mazzette e superstipendi per centinaia di pochi eletti, mentre si sfruttano tecnici, maestranze, operatori, autori con appalti al ribasso, e magari si chiede anche a un regista programmatista, un sconto del 10 per cento in partita IVA, visto che è già sottopagato altrimenti non fa la stagione del nuovo programma.

È un'azienda dove si spendono 300 milioni di euro in *fiction*, dandoli sempre agli stessi produttori figli di qualcuno: magari il figlio di Mieli o di Bernabei, ma tutti amici della direttrice di RAI Fiction, Tinny Andreatta, anche lei figlia di qualcuno, Andreatta. Questa è la RAI che avete per le mani. E invece di andare in direzione opposta, di infonderle il giusto spirito, la forza necessaria alla ardua impresa di ristrutturarsi e rilanciarsi, l'avete schiacciata ancora una volta nella polvere.

Attenzione, io non parlo del prossimo superamministratore delegato Dall'Orto, perché ancora non ha fatto nulla. Vediamo quanto e come gestirà la mostruosa pressione politica che si scatenerà all'indomani dell'approvazione della legge. Lui magari sarà anche bravissimo, equo e indipendente, ma l'ha messo lì il Presidente del Consiglio, e questo è inaccettabile per una democrazia degna di questo nome. Lo capite o no? Ditemi se non vi sareste mostrati indignati se l'avesse fatto Berlusconi (o quando l'ha fatto veramente). Voglio vedere con che faccia e con che coraggio oggi negate, perché questo è un punto fondamentale.

Non si può venire qui adesso a dire che è tutto normale, che ci sarà il controllo del Parlamento. Se vi riferite al consiglio d'amministrazione nominato dalla maggioranza, in quota governativa, allora ci state prendendo in giro. Ma non siamo su «Scherzi a parte». In fondo, gli amici degli amici e i principi non si tradiscono: niente legge sul conflitto d'interesse, niente in venticinque anni. Dal Presidente del Consiglio che governava con tre televisioni (eravamo la barzelletta del mondo intero) a Matteo Renzi, oggi nulla è cambiato. Ognuno di voi ha sempre i suoi bei conflitti d'interessi, tutti i giorni, e ogni tanto ne vediamo saltare uno fuori.

Le nostre proposte sostanziali sono rimaste lettera morta. Avete bocciato i paletti; ve l'ho detto più volte che avevamo messo dei paletti di buon senso: non appartenere al Parlamento negli ultimi cinque anni prima di entrare nel consiglio d'amministrazione; non appartenere alle segreterie di partito. Li avete bocciati tutti. Il Governo inoltre avrà una delega su tutta la normativa televisiva, che è un altro modo per dire: caro Parlamento, tu non conti nulla; limitati a fare qualche emendamentino innocuo; il testo base è mio e non lo cambierai.

Non c'è scampo, farete il peggio, ne sono certo, anche con i soldi del canone, che saranno scippati ai cittadini per essere destinati a un'altra cosa che non è la RAI: le famose eccedenze. Si poteva fare molto; si potevano usare questi soldi per togliere le eccedenze, che sono poi l'evaso, per togliere la pubblicità dalla RAI, come consigliava proprio ieri Marinella Soldi, l'amministratrice delegata di Discovery Channel Europe, per avere un servizio pubblico dove si sperimenta, lontano dalle logiche dello *share*, e si alimentano la professionalità e i talenti il mondo dei *media*, della produzione culturale, i giovani in gamba, che lavorano nella cinematografia e nel documentarismo.

Questo sarebbe servito a realizzare quel servizio pubblico pronto a colmare il *gap* generazionale e

culturale italiano, che è notevole. Traghettono una generazione analogica verso l'uso dei *media* su multiplatforma, sul digitale, sul *web*; rendere indipendenti nel formarsi una propria opinione i cittadini italiani. No, troppo pericoloso; meglio rincitrirli ogni giorno con i giochi dei pacchi e con un invito al gioco d'azzardo o addormentarne le coscienze con qualche *fiction* buonista. Lontani i tempi in cui uno Zavoli, un Nanni Loy, un Biagi ci raccontavano un'Italia senza stereotipi aiutando il popolo italiano ad uscire dall'ignoranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Persino i fascisti insieme al moschetto mettevano il libro, è vero? Oggi no, è meglio il *tweet* e il moschetto. Perché, oltre al precariato e alla paura, a questo *Premier* serve diffondere ignoranza. Allora dico una cosa ai dipendenti della RAI oppressi: datevi una mossa, protestate, denunciate le violazioni che vedete in azienda. Lo dico ai cittadini: basta guardare i programmi futili; massacrateli con l'*audience*, perché basterà quello a mandarli via.

Chiedo che questa nuova dirigenza RAI provi veramente a cambiare, a non farsi pressare da politici di destra e di sinistra, da un Matteo Renzi qualsiasi, o da un Gasparri, e provi a seguire il faro dell'indipendenza e della competenza. Altrimenti tanto vale smembrare e vendere la RAI, a tranci sul mercato del pesce, come Fantozzi. Facciamo più bella figura con l'Europa e risparmiamo i soldi del canone, che sinceramente, per continuare a vedere i Vespa, i Mieli, i Porro, i programmi dementi di Guardi la mattina, sono veramente soldi buttati via, concedetemelo. Gli italiani, di sicuro, questi soldi non li hanno più.

Noi cambieremo questa legge, quando saremo al Governo, ve lo garantiamo, e succederà presto; per adesso, dichiariamo il voto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per dichiarare il voto contrario su questo provvedimento basterebbe usare - e in parte le userò - le parole della Corte costituzionale, questo organo importantissimo nel quale, non a caso, ieri, il Partito Democratico, con il suo accordo con il Movimento 5 Stelle, ha fatto in modo che non ci fosse alcun rappresentante del centrodestra.

Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito negli anni la necessità di garantire l'indipendenza editoriale e istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare dal potere politico, stabilendo, anche sulla scia di quanto deciso dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, l'esclusione di ogni forma di controllo *a priori* sulla sua attività. La Corte costituzionale, nelle sue varie sentenze, ha richiesto anche il requisito di un elevato tasso di democraticità rappresentativa, per cui tutti coloro che parlano a vanvera di spartizione e di lottizzazione, vanno contro la Corte costituzionale; infatti, la Corte costituzionale sa bene che la democrazia rappresentativa risiede nel Parlamento.

Certo, vi risiederà un po' di meno se passerà la riforma costituzionale, che si unirà ad una legge elettorale in cui un singolo partito, magari con il 25 per cento, potrà avere la gran parte dei parlamentari, con l'aggiunta dei senatori non eletti dal popolo.

Richiede, inoltre, la Corte costituzionale - cito testualmente parole di una sentenza - «L'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obiettivi. La rappresentanza parlamentare - prosegue la Corte costituzionale - in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obiettività e imparzialità».

Sono sentenze della Corte costituzionale, che quando fa comodo si usano a piene mani e quando non fa comodo non le si usano; ad esempio, quando la Corte costituzionale stabilisce che bisogna restituire una certa somma ai pensionati, se ne dà meno di un quinto e lo si chiama ancora *bonus*, come a dire che siamo stati buoni. In questo caso, la Corte costituzionale dice una cosa: pur riconoscendo alla cosiddetta legge Gasparri i requisiti di costituzionalità, ha ammonito di non andare oltre quel livello di

presenza diretta dell'Esecutivo nell'organo decisionale dell'azienda pubblica.

Ricordo che l'associazione Articolo 21 lanciò un appello, sottoscritto da 50 illustri costituzionalisti, tra i quali, in primo luogo, l'ex presidente della RAI Zaccaria, in seguito anche deputato del Partito Democratico, in cui si sosteneva che la legge Gasparri fosse incostituzionale, cosa che poi la Corte costituzionale ha negato.

Perché, dunque, la legge Gasparri sarebbe stata incostituzionale, secondo questi signori, che grosso modo si rifacevano all'area del Partito Democratico - ho citato Roberto Zaccaria come un suo insigne rappresentante - ? Perché essa prevede che due membri del consiglio d'amministrazione vengano indicati dal Governo.

Ebbene, di fronte a questi appunti, cosa fa il Governo Renzi, seguito fedelmente dalla sua maggioranza, almeno fino ad ora? Spero che nel voto finale ci sia qualche ravvedimento: non mettiamo limiti alla provvidenza. Il Governo Renzi, anziché prevedere che i membri nominati dal Governo siano due su nove, stabilisce che siano due su sette, ovvero anziché il 22 per cento, il 29 per cento. La direttrice generale della European broadcasting union, l'associazione delle televisioni pubbliche europee, in un'audizione svolta non in giro per il mondo, ma davanti alla Commissione competente del Senato, ha detto che con questa riforma l'Italia sarebbe - o sarà - di fatto l'unico grande Paese europeo in cui il capo azienda è nominato direttamente dal Governo, sia pure dopo accettazione da parte del consiglio. Questo vuol dire che non ritiene la Bielorussia un grande Paese europeo, perché lì funziona effettivamente così. La Bielorussia non è sicuramente il mio modello di democrazia: forse lo è di qualcuno qui presente.

La Corte costituzionale dice quindi di porre attenzione a limitare il potere del Governo, per garantire la libertà e l'indipendenza dell'informazione, ma la risposta del Governo è quella di aumentare la presenza del Governo, a livello numerico, nel consiglio di amministrazione.

Questo, però, è un solo un aspetto da tenere in considerazione, perché con il direttore che diventa amministratore delegato, gran parte del potere ricadrà nelle mani di una sola persona, che inevitabilmente sarà espressione della maggioranza governativa, che su sette membri del consiglio d'amministrazione si ritroverà ad averne due nominati dal Governo - su questo non c'è dubbio alcuno - mentre dei quattro nominati dal Parlamento, almeno due saranno evidentemente espressione della maggioranza, e già siamo a quattro su sette. Detto questo, il rappresentante dei dipendenti della RAI, innanzitutto per la loro forte sindacalizzazione tendenzialmente di sinistra, probabilmente apparterrà a quell'area politica, ma in ogni caso sarà lì a rappresentare i dipendenti e quindi dovrà - se lo vorrà - parlare contro il suo datore di lavoro. Non lo vedo particolarmente verosimile come sostenitore dell'indipendenza e di quel pluralismo, che invece la legge e la Costituzione, il Consiglio europeo e la Corte costituzionale specificamente hanno stabilito essere un requisito fondamentale.

C'è poi qualcos'altro da dire. Si è detto - ed è vero - che ci sarà il parere obbligatorio del consiglio d'amministrazione. La norma recita infatti che l'amministratore delegato «nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che» solo «nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi». Già è assolutamente inverosimile che si riesca ad ottenere una maggioranza dei due terzi in questo consiglio d'amministrazione, ma se anche fosse - e ciò vorrebbe dire che qualcuno nominato dal Governo o espressione della maggioranza di Governo è contrario alla conduzione di questo potentissimo amministratore delegato - e se dunque la maggioranza dei due terzi dovesse sostenere che la nomina di un direttore di rete non va bene, perché lede il pluralismo, il direttore generale amministratore delegato può andare avanti con la sua decisione. Si può dire che nel caso del direttore di testata il parere è vincolante, ma guardate che si fa molto più propaganda con ciò che non è informazione politica, che con ciò che è informazione politica. Diceva Joseph Goebbels, piuttosto esperto di propaganda, a cui forse qualcuno si ispira (*Commenti dal Gruppo PD*), chela propaganda è tanto più efficace, tanto meno sembra parlare di politica. Per cui una comparsata in televisione di qualche esponente politico è molto più efficace in una trasmissione di intrattenimento che in una trasmissione politica. È molto più efficace un conduttore, un artista o un qualche

personaggio dello spettacolo che esprime delle vedute politiche, naturalmente senza contraddittorio, data la natura della trasmissione, piuttosto che un'opinione espressa nell'ambito di un telegiornale o di una tribuna elettorale. Ecco perché questo è assolutamente inaccettabile.

Capisco che i colleghi siano disturbati da un intervento che usa l'intero tempo a disposizione, ma che sia il 17 dicembre o il 6 ottobre, questo non è davvero un provvedimento da presentare, meno che mai con la scusa della fretta di poter andare in vacanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[FILIPPI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, direi che, apprezzate le circostanze e per consentire una più rapida procedura di voto, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta, non prima di aver ringraziato, sinceramente e a nome dell'intero Gruppo, il relatore e il Sottosegretario per il lavoro che hanno svolto in Commissione e in Aula, non sempre facile, come è stato di tutta evidenza. Essi hanno comunque saputo portare a termine tale lavoro con compostezza ed ascolto, nonostante il lavoro in certe fasi abbia prestato più il fianco alla provocazione, fortunatamente non raccolta, che alla discussione di merito.

Mi sia consentito, signor Presidente, di esprimere infine un sincero apprezzamento anche per il lavoro svolto in Commissione. È un ringraziamento rivolto a tutti i colleghi, senza distinzione di sorta, i quali, pur nelle distanze di posizione, a volte notevoli, hanno però mantenuto sempre il livello di un dibattito civile e rispettoso, offrendo contributi in parte raccolti e che, dal nostro punto di vista, hanno migliorato il provvedimento. Mi dispiace, purtroppo, non poter dire la stessa cosa per la prova che è stata data oggi in Assemblea. Sono stati sollevati ripetutamente argomenti pretestuosi, posti volutamente in termini provocatori, buoni più per una campagna elettorale che per un dibattito parlamentare, per quanto aspro. Il nostro voto sarà comunque convintamente favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, trovo che in questo momento, in cui si sta votando una riforma che la maggioranza ritiene epocale, un intervento più ampio, non dico come quello del senatore Zavoli, sarebbe stato comunque appropriato. Siete un po' vergognosi nel non fare una dichiarazione di voto complessa, articolata e argomentata. *(Commenti dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). La quantificazione degli interventi non è nella sua disponibilità, senatore Airola.

Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, di cui do lettura: «All'articolo 2, comma 10, lettera c), dopo la parola "acquisendo", inserire la virgola». La proposta verrà votata per alzata di mano.

Passiamo dunque alla votazione di tale proposta.

Verifica del numero legale

[GAETTI](#) (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,39).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880-B (ore 19,39)

[PRESIDENTE](#). Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di coordinamento C1.

Verifica del numero legale

[GAETTI](#) (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Convoco la Conferenza dei Capigruppo e sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Comunico quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo: si è deciso di inserire il voto sul disegno di legge di riforma della RAI nel calendario dei lavori dell'Assemblea, dopo la votazione sui disegni di legge di stabilità e di bilancio, nella seduta di martedì 22 dicembre.

[D'ALI'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'ALI'](#) (FI-PdL XVII). Come ella ha riferito, essendo stato deliberato dalla Conferenza a maggioranza, chiedo che quella votazione venga rinviata alla riapertura dei nostri lavori il 12 gennaio.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a posticipare il voto sul disegno di legge di riforma della RAI al 12 gennaio, avanzata dal senatore D'Alì.

Verifica del numero legale

[GAETTI](#) (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio, quindi, la votazione della proposta di modifica alla seduta di martedì 22 dicembre, prevista per le ore 9,30, secondo il calendario già fissato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 22 dicembre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (**1880-B**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno, di legge in esame non prevede l'ingresso nel consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dell'Autorità garante per le comunicazioni continuando inappropriatamente a delegare la vigilanza alla commissione parlamentare. La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la «Carta europea dei diritti dell'uomo nella città» (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, «Sviluppo della cittadinanza democratica e di una *leadership* responsabile a livello locale» (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Alla luce di queste considerazioni la caratteristica costitutiva del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere la trasparenza nei confronti degli utenti. È manifestamente incostituzionale che in questo disegno di legge non si tenga conto di questo principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Nella maggior parte dei Paesi europei la trasparenza è garantita con strumenti diretti per la verifica e la bontà dei servizi erogati e attraverso l'individuazione di un organo supervisore designato a rappresentare gli interessi della società in generale e incaricato di valutare l'operato dell'azienda;

il modello proposto in questo provvedimento è stato criticato anche dal costituzionalista Enzo Cheli, che tra l'altro è stato consigliere a viale Mazzini e presidente Agcom. Ascoltato nella commissione di vigilanza Rai, ha espresso «forti dubbi di costituzionalità» sui criteri «di investitura dei vertici aziendali» sottolineando l'importanza «di non trasformare il servizio pubblico in un'agenzia governativa. Di fatto 4 consiglieri su 7 e l'amministratore delegato vengono scelti dall'area della maggioranza e dell'esecutivo. Questo suscita molti dubbi in particolare sulla compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1974», in base alla quale «i vertici aziendali non devono

essere nominati in modo da costituire espressione del potere esecutivo»;

L'articolo 21 della Costituzione sancisce non solo il «diritto di informare» come profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nel sistema dei *media*, ma anche il «diritto all'informazione» come profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda. La Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero, deve garantire l'accesso ad un'informazione libera e completa a tutti i cittadini attraverso una «copertura integrale sul territorio nazionale». Spesso il vero ruolo di servizio pubblico, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale, viene svolto dalle tv locali e non dalla concessionaria che, per motivi orografici o per assenza di ripetitori, soprattutto in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, non è in grado di assolvere al ruolo pubblico attribuitole. Si considera quindi palesemente incostituzionale continuare ad attribuire in esclusiva il rapporto di servizio pubblico alla Rai senza considerarne gli oggettivi limiti e non ravvisando la necessità di includere altri soggetti nell'erogazione di tale servizio;

il presente disegno di legge, non prevedendo esplicitamente forme di controllo differenti dall'attuale commissione parlamentare di vigilanza, fa presagire una pianificazione della programmazione svolta dalla Rai come servizio pubblico non rispondente ai principi di obiettività, trasparenza e pluralismo. Il pluralismo, per definirlo con le parole della sentenza della Corte Costituzionale 826/88, è la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei;

solleva dubbi di costituzionalità in riferimento all'articolo 41 della Costituzione l'esonero dall'applicazione del decreto legislativo 163/2006 per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie conclusi dalla Rai e dalle società interamente partecipate dalla medesima per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Va rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 22 del Codice dei contratti, i soli contratti esclusi dall'applicazione del Codice nel settore delle telecomunicazioni sono quelli principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni. Fatta eccezione, quindi, per gli interventi descritti da tale previsione, tutti gli altri contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture banditi dalla Rai o dalle società partecipate devono essere sottoposti alla ordinaria disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica, prevista dal Codice dei contratti al fine di garantire la massima concorrenza nell'interesse del mercato;

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge in esame.

QP2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 2 di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo prevede una nuova disciplina dell'assetto di *governance* della RAI, con una evidente regressione rispetto alle pur assai criticabili norme attuali, in cui si viola pesantemente il principio di indipendenza, in particolare con la modifica della modalità di nomina del Presidente e soprattutto dell'amministratore delegato che avviene su proposta dell'Assemblea e che, tra l'altro, vede ampliati i propri poteri nella gestione, nell'organizzazione e nel funzionamento dell'azienda all'interno del Consiglio di amministrazione. Ricordiamo che l'Assemblea fa esclusivo riferimento al Governo essendo la quota azionaria a totale partecipazione pubblica ovvero del Ministero dell'economia e finanze. I sei settimi del Consiglio di Amministrazione, secondo la previsione del disegno di legge di riforma, sono di nomina direttamente

governativa o della maggioranza di governo. Il combinato disposto tra questa modalità di nomina e la nuova legge elettorale, il cosiddetto *Italicum*, che prevede un abnorme premio di maggioranza per la composizione di una sola Camera, determina un assoluto controllo del Governo *pro-tempore* sul servizio pubblico radiotelevisivo nazionale annullandone di fatto l'indipendenza;

la violazione del principio di indipendenza e di pluralismo dell'informazione porta come conseguenza alla violazione di principi costituzionalmente garantiti, nonché alla violazione di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali:

a) l'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di informazione, costituzionalizza il principio fondamentale del pluralismo e di un'informazione libera e indipendente (tra le altre v. corte cost. n. 826 del 1988);

b) l'articolo 10 della Convenzione dei Diritti dell'uomo che si occupa di libertà di informazione e che è stata oggetto di interpretazioni e considerazioni da parte di organismi del Consiglio d'Europa sancisce, tra i principali requisiti che dovrebbe annoverare una legislazione relativa al servizio radiotelevisivo, l'indipendenza dell'informazione dal potere politico soprattutto nella scelta della *governance* degli organi di governo. Molte sono le risoluzioni approvate dal Consiglio d'Europa in cui si sostiene chiaramente che uno degli elementi principali che qualifica e giustifica il servizio radiotelevisivo pubblico è la sua indipendenza rispetto al Governo e agli altri operatori;

c) l'articolo 117 primo comma della Costituzione che attribuisce la potestà legislativa allo Stato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» sancisce il rispetto delle Convenzioni Internazionali tra cui le Convenzioni citate.

la Corte Costituzionale ha sempre espresso pareri nitidissimi nelle proprie sentenze, in particolare nella 225 del 1974 e nella 284 del 2002 stabilendo che gli organi di governo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono essere espressione esclusiva o prevalente del potere esecutivo e che quindi il Governo deve rimanere fuori dal potere di nomina e dal potere di indirizzo della RAI in maniera «esclusiva e preponderante». La previsione dell'articolo 2 della riforma che prevede la creazione di un amministratore delegato che assumerebbe pieno potere sulla gestione operativa dell'azienda essendo nominato direttamente dall'esecutivo e che risponde solo al Governo si configura come una palese violazione del giudicato della Corte così come analoga violazione si può riscontrare laddove si prevede il potere di revoca del consiglio di amministrazione che offre oggettivamente al Governo un indiscusso potere ricattatorio che gli lascia assoluto campo libero nelle scelte di indirizzo dell'azienda RAI;

anche nella sentenza Centro Europa 7 emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si riferisce alla situazione italiana viene sottolineata la violazione dell'articolo 117 primo comma della nostra Costituzione;

il disegno di legge in esame non recepisce le regole Europee in merito all'indipendenza del servizio pubblico e alla trasparenza della gestione delle risorse pubbliche derivate dal canone che sono invece già applicate in altri servizi pubblici Europei. In particolare non sono state ancora recepite la risoluzione del Consiglio Europeo numero 2065/2015 e la raccomandazione 2074/2015 neanche sotto forma di una Carta per la trasparenza che si basi sulle regole Europee e leggi vigenti in Italia, al fine di evitare fenomeni di corruzione nella gestione, della Rai di cui esistono esempi recenti. Parimenti non fanno parte della riforma i principi sanciti dalle Istituzioni europee che stabiliscono specifici perimetri di trasparenza e indipendenza nella gestione delle risorse economiche dei servizi pubblici per evitare danni di immagine di grandi aziende culturali e per evitare reati in ambito pubblico, a partire dalla nomina dell'AD che sarà diretta espressione del Governo in totale violazione della sentenza della Corte Costituzionale 225/1974;

la nuova *governance* che dovrebbe essere espressione dell'intera realtà sociale italiana, (ancora una volta conseguenza del principio costituzionale del pluralismo) come avviene nei servizi radiotelevisivi europei avrebbe invece degli aspetti assolutamente improponibili nella, nostra cornice costituzionale in quanto produrrebbe un amministratore delegato nelle cui mani dovrebbe andare la

,massima concentrazione dei poteri, essendo non solo indicato dal ministero dell'Economia ma votato dal Consiglio dei ministri;

per assicurare l'indipendenza editoriale del Servizio pubblico, il canone - che è attualmente imposta - potrebbe anche essere configurato come «tassa di scopo» e rappresentare una risorsa certa e non discrezionale da parte del Governo in carica. Il Servizio pubblico svolto dalla Rai è un servizio pubblico «soggettivo», simile a quello della scuola pubblica, che è tale non solo per il «genere» di materie che insegna, bensì per la natura pubblica del «soggetto» che le eroga. Il servizio pubblico diventa «oggettivo», cioè determinato dal genere dei programmi trasmessi e dai servizi forniti. Questo rovesciamento è propedeutico alla ripartizione del canone fra tutti i soggetti in grado di erogarli: il Servizio pubblico, tratto peculiare del *welfare* europeo, viene rimpiazzato da un generico «pubblico servizio» gestibile indistintamente da aziende pubbliche o private;

nel disegno di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo non vengono previste esplicitamente, forme di controllo indipendenti e altre rispetto all'attuale Commissione parlamentare di vigilanza., che possono meglio rispondere ai principi di obiettività, trasparenza e pluralismo nella pianificazione della programmazione RAI La sentenza n. 826 del 1988 della Corte costituzionale definisce il pluralismo come la garanzia di poter scegliere tra programmi diversi che assicurino l'espressione di tendenze con caratteri eterogenei. La sentenza n. 420 del 1994 sempre della Corte, afferma la assoluta necessità di, una adeguata disciplina «che prevenga la formazione di posizioni dominanti». Garanzie che potrebbero essere assicurate attraverso organismi rappresentativi delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici al fine di garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*;

l'articolo 4 prevede deleghe legislative su materie diverse che configurano un eccesso di delega che, per di più, in molte parti appare generica, eccessiva ed indeterminata non soddisfacendo nel complesso quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione sulla base del quale: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione, di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». Mancano riferimenti e indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, vista la particolarità e delicatezza della materia, che coinvolge principi costituzionali rilevanti. Tale mancanza o indeterminatezza di principi e criteri comporta che «l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo». Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2007, secondo cui «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o ,criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata; quale è, per definizione, la legislazione su delega»,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1880-B.

QP3

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [D'ALI](#), [MATTEOLI](#), [ARACRI](#), [MINZOLINI](#), [GIBIINO](#), [VILLARI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

il disegno di legge in titolo interviene per riformare l'assetto di governance della RAI con il duplice obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa - di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico;

il testo in esame, nonostante il confronto aperto in Commissione e raccoglimento di alcune modifiche proposte dalle varie forze politiche, attraverso gli emendamenti su una serie di importanti questioni, conserva ancora delle criticità;

l'articolo 2, che affronta il tema fondamentale della *governance* della RAI, reca novelle all'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

considerato che:

le varie pronunce della Corte costituzionale del 1974, del 1987, del 2008 e del 2009, hanno tutte ribadito la centralità del Parlamento e della Commissione di vigilanza nella scelta del consiglio di amministrazione e la necessità che il Governo ne rispetti le prerogative;

sono utili alcune precisazioni, anche alla luce di numerose sentenze e ordinanze della Corte costituzionale intervenute negli anni, tra cui le pronunce nn. 225 del 1974, 194 del 1987, 69 del 2009 e l'ordinanza della medesima Corte n. 61 del 2008;

in particolare, la sentenza n. 225 del 1974, che ha dato origine alla legge 14 aprile 1975, n. 103 - recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» -, ha definitivamente aperto la strada verso la «parlamentarizzazione» del sistema radiotelevisivo pubblico, di fatto sottraendo la RAI al controllo diretto dell'esecutivo;

in questa sentenza, la Corte costituzionale affermò, la necessità di un sistema idoneo ad escludere il predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore. La Corte, pertanto, sollecitò il legislatore ad emanare una legge che avrebbe dovuto assicurare il raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi volti a prevedere: *a)* che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non fossero costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo; *b)* che per la concretizzazione degli obiettivi indicati e per il relativo controllo fossero riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale;

con la sentenza n. 194 del 1987, la Corte riconobbe la dimensione costituzionale nella quale si posiziona la Commissione di vigilanza RAI, discendente dalla attribuzione al servizio radiotelevisivo della natura di «servizio sociale» (...) «diretto ad assicurare l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente» protetto in via primaria dall'articolo 21 della Costituzione» strutturato «nell'orbita del parlamento» («parlamentarizzazione»);

con l'ordinanza n. 61 del 2008 e la sentenza n. 69 del 2009 - relative al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del consigliere di amministrazione della RAI, professor Angelo Petroni - la medesima Corte ribadì la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico;

nell'ordinanza n. 61 si legge testualmente: «... l'affermazione della centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico» è presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), oltre che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 225 del 1974 «ha definitivamente aperto la strada verso la "parlamentarizzazione" del sistema radiotelevisivo pubblico, spostando il centro di determinazione delle scelte generali in tale settore a favore dell'organo rappresentativo della collettività nazionale»; ... dall'esame di alcune pronunzie della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 194 del 1987, si trae la conclusione secondo cui il Parlamento, «e per esso la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi», costituisce «la sede istituzionale naturale nella quale il principio pluralista che deve informare l'intero settore radiotelevisivo pubblico, trova la più efficace garanzia sia con riguardo all'accesso delle formazioni sociali all'uso dei mezzi radiotelevisivi, sia con riguardo a meccanismi che garantiscano la presenza di una pluralità di fonti di informazione»; ... per queste ragioni, secondo la difesa della Commissione, «la "parlamemantarizzazione" del servizio radiotelevisivo [...] implica la doverosa vigilanza da parte dell'organo parlamentare su tutte le vicende relative alla RAI da cui potrebbero derivare conseguenze negative per la libera manifestazione del pensiero e per la libera informazione»;

ancora, nella sentenza n. 69 del 2009, con la quale la Corte ha risolto il conflitto sorto tra Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e Governo, è scritto: «... La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all'organo parlamentare in considerazione, dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ed al preciso scopo di evitare nella gestione del servizio "un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo" ... Sarebbe evidente, nel caso di specie, che il Ministro dell'economia ha agito "come se rosse l'unico soggetto titolare di poteri nella determinazione della revoca di un consigliere di amministrazione della RAI Spa ignorando le attribuzioni di natura costituzionale spettanti alla ricorrente Commissione di vigilanza", con la conseguenza di aver illegittimamente ricollocato la stessa RAI sotto, il controllo esclusivo dell'Esecutivo»;

sembra di evincere che in tutte queste pronunce, la Corte abbia voluto rimarcare che, finché esisterà un'esigenza di tutela del pluralismo in termini effettivi, sarà comunque indispensabile il ruolo di garanzia del Parlamento, che dovrebbe essere la più vicina, tra le istituzioni, al sentire reale del Paese. Garanzia che evidentemente non si esprime solo nella legislazione, ma anche nella definizione di interventi di indirizzo e vigilanza che da molto tempo caratterizza l'azione della Commissione parlamentare;

giova infine, ricordare che la legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo (legge n. 112 del 2004, cosiddetta legge Gasparri) ha introdotto un nuovo sistema per la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e del presidente che ha reso al Parlamento piena sovranità sulla designazione, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza;

si tratta di una disposizione assolutamente in linea con la giurisprudenza costituzionale, proprio perché il ruolo dell'azionista di riferimento, riconducibile al Governo, esclude qualsiasi forma di preminenza limitandosi, di fatto, ad esprimere un solo membro, dal momento che la nomina di un altro, destinato ad essere il presidente della RAI, diviene efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

giova ribadire che fintanto che la RAI resterà una società pubblica, le sentenze della Corte costituzionale devono essere rispettate e per tale ragione è auspicabile che il confronto tra Governo e Parlamento possa disegnare un assetto equilibrato;

tenuto conto che:

con riferimento ad altri profili. del disegno. di legge, la delega per il riassetto normativo della RAI di cui all'articolo 5 del disegno di legge desta forti perplessità perché si tratta di una delega dal carattere troppo ampio o generico;

per la riforma del servizio pubblico, occorrerebbe una riflessione ancor più ampia e articolata, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando lo stesso concetto di trasmissione radiotelevisiva e che impone sfide sempre più complesse;

sarebbe altresì necessario acquisire indicazioni più puntuali sulle possibili modalità di finanziamento delle emittenti locali trattandosi di un tema di grande rilievo,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1880-B.

QP4

[CIOFEI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame interviene nel corpo del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, incidendo in particolare sul modello di *governance* e sull'attività gestionale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

il servizio pubblico - finanziato in larga parte dalla collettività e affidato per concessione ad una società per azioni - può considerarsi conforme ai principi costituzionali soltanto se lo Stato è in grado di soddisfare quelle «condizioni minime necessarie» (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 1974) affinché la proprietà pubblica nell'ambito della radiodiffusione sonora e televisiva possa, appunto, giustificarsi. Tale condizione, connaturata al servizio pubblico, assume una connotazione ancora più forte in un sistema radiotelevisivo aperto agli operatori privati;

il parametro di valutazione è costituito dall'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero non soltanto nella sua accezione «attiva», intesa come diritto di informare, ma anche nella sua accezione «passiva» di diritto del cittadino di essere informato attraverso una pluralità di fonti, così che questi «possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993);

non vi è dubbio che fra le richiamate «condizioni minime necessarie» che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare al fine di giustificare la propria esistenza rilevi, al di sopra delle altre, l'indipendenza dai poteri economico e politico;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974 ha osservato che il servizio pubblico è chiamato a garantire il conseguimento di precisi obiettivi, fra i quali l'imparzialità, la completezza e l'apertura dell'informazione a tutte le correnti culturali, e ha stabilito che, rispetto a tali ineludibili finalità, la legge statale deve garantire «che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantire l'obiettività»;

il giudice delle leggi, tornando sull'argomento nella sentenza n. 194 del 1987, ha precisato che un consiglio di amministrazione «strutturato nell'orbita del Parlamento» è coerente con «l'elevato tasso di democraticità rappresentativa» che caratterizza il servizio pubblico radiotelevisivo;

nel solco della richiamata giurisprudenza costituzionale - che valorizza la rappresentanza parlamentare in quanto espressione massima del principio pluralistico - si possono collocare tutti gli interventi legislativi con cui è stata disciplinata la *governance* della Rai: la legge n. 103 del 1975, il decreto-legge n. 807 del 1984, la legge n. 223 del 1990, la legge n. 206 del 1993, il decreto-legge n. 558 del 1993 e successive reiterazioni, e infine la legge n. 212 del 2004 le cui disposizioni concernenti il governo della televisione pubblica sono state trasfuse nel citato Testo unico;

la disciplina vigente, pur coerente con la giurisprudenza della Corte Costituzionale nel prevedere che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione sia espressione di un organo parlamentare, non ha mancato di suscitare forti perplessità (della dottrina e del Consiglio d'Europa) circa la sua piena compatibilità con il principio costituzionale secondo cui gli organi direttivi della Rai non possano essere «costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo». Infatti, l'articolo 49, comma 9, del Testo unico prescrive che sette dei nove consiglieri di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Spa siano designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il metodo del voto limitato a uno, e che i restanti due consiglieri siano indicati dal Ministero dell'economia. Nell'esperienza concreta, tuttavia, tale procedura di nomina non è stata in grado di impedire che la maggioranza del consiglio di amministrazione della Rai fosse espressione del *continuum* Governo-maggioranza, risultando perciò in contrasto con il citato principio costituzionale;

alla luce dei principi richiamati il disegno di legge all'esame continua a lasciare aperti, anche in

seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, numerosi dubbi di costituzionalità;

l'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel novellare l'articolo 49 del Testo unico, prevede una riduzione del consiglio di amministrazione da 9 a 7 membri. Di questi, due (fra cui l'amministratore delegato) sono designati direttamente dal Governo, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con il voto limitato - a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera dei deputati ad un solo candidato. Ne consegue che il peso dell'esecutivo nel governo del servizio pubblico risulta straordinariamente accresciuto: non soltanto perché in un consiglio di amministrazione ridotto a 7 membri aumenta il «peso specifico» dei consiglieri di nomina governativa, ma soprattutto perché il comma 10 del nuovo articolo 49 attribuisce all'amministratore delegato poteri estremamente rilevanti. Il consiglio di amministrazione, cioè l'organo rappresentativo, subisce invece un significativo ridimensionamento anche per quanto attiene alle sue funzioni;

è di tutta evidenza come tali disposizioni, nel garantire al *continuum* Governo-maggioranza la possibilità di esprimere la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione, comportino una manifesta violazione del principio del pluralismo dell'informazione nonché del divieto per il potere esecutivo di essere rappresentato in modo «esclusivo o preponderante», «direttamente o indirettamente», in seno all'organo amministrativo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

ad alimentare il dubbio di costituzionalità delle disposizioni in oggetto è la previsione del voto limitato per la designazione di due consiglieri sia al Senato sia alla Camera. Nel contesto istituzionale italiano tale metodo di votazione non può garantire il perseguimento delle finalità per cui esso fu anticamente escogitato, ovvero sia la rappresentazione delle minoranze. Infatti, con legislazioni elettorali basate su meccanismi premiali (prima la legge n. 270 del 2005, poi la legge n. 52 del 2015), la maggioranza parlamentare è in grado di designare tutti e quattro i componenti del consiglio di amministrazione, oltre ai due di designazione governativa: una prospettiva esiziale per l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo;

il *vulnus* definitivo inferto dal disegno di legge al principio di indipendenza dei vertici della concessionaria dal potere esecutivo è contenuto nel novellato articolo 49, comma 7, del Testo unico, che recita: «La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;

una tale riconfigurazione dell'istituto della revoca contrasta apertamente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 2009, nella quale si legge che «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato - pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza - alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato»;

la disciplina vigente prevede che sia la Commissione parlamentare di vigilanza ad esprimersi in prima battuta sulla revoca dei consiglieri, mentre il rappresentante del Governo, nell'assemblea degli azionisti allo scopo convocata, esprime il parere in conformità all'organo parlamentare: una procedura di revoca che appare dunque coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata;

la novella contenuta nel disegno di legge stravolge, in modo improvvido e superficiale, il fragile equilibrio su cui si fonda l'attuale procedura di revoca, giacché prevede che sia l'assemblea degli azionisti, ovvero sia il Governo, a pronunciarsi in un primo momento deliberando la revoca, la cui efficacia è sospesa fino a quando la Commissione di Vigilanza non esprime il suo parere favorevole. Si tratta di un vero e proprio scivolamento semantico, di una sostanziale inversione dei due momenti che definiscono la procedura di revoca. Si obietterà che il parere della Commissione di Vigilanza resta vincolante anche nell'attuale formulazione. Ciò è vero solo formalmente, perché

l'organo parlamentare sarà chiamato ad esprimersi su una revoca già deliberata, e dunque la valutazione risulterà inevitabilmente condizionata. Se, inoltre, il parere a valle della Commissione è espresso con la maggioranza semplice, piuttosto che con una maggioranza qualificata, appare di tutta evidenza come il ruolo del Parlamento nella procedura di revoca sia stato compresso al punto da assumere una natura puramente ratificatoria. Ed è per questa ragione che la novella in esame appare del tutto incompatibile con il principio costituzionale secondo cui, giova ripeterlo, «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca»;

merita di essere accennata, a margine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della omonima Convenzione, per quanto concerne il rapporto fra libertà di espressione e principi del servizio pubblico radiotelevisivo. In *Manole e altri vs. Moldavia*, la Corte EDU ha censurato la legislazione sui media della Moldavia per violazione del principio della libertà di espressione, stigmatizzando il fatto che una maggioranza monopartitica fosse in grado di nominare i vertici della televisione pubblica. Sul versante degli atti di *soft law*, invece, recentemente la Commissione di Venezia ha censurato la legislazione ungherese a causa della fisionomia del vertice del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto titolare di poteri troppo ampi ed eccessivamente dipendente dal Primo Ministro. Non può destare stupore, del resto, il fatto che la direttrice dell'EBU (*European Broadcasting Union*), Ingrid Deltenre, audita, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in prima lettura in 8^a Commissione, abbia sottolineato che con questa riforma l'Italia diverrebbe l'unico ordinamento democratico europeo con il capo azienda del servizio pubblico nominato direttamente dal Governo;

ulteriori gravi criticità di ordine costituzionale si annidano nel nuovo articolo 49-ter del Testo unico, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, che dispone una serie ingiustificata di deroghe all'applicazione del codice dei contratti per i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana SpA e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società interamente partecipate. In particolare, il comma 1 dell'introducendo articolo 49-ter esclude dall'applicazione del codice dei contratti, oltre alle tipologie contrattuali già attualmente escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche «la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive»;

il codice dei contratti pubblici, cui le norme contenute nel disegno di legge all'esame derogano, è atto di recepimento di direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE). La primazia del diritto comunitario, com'è noto, si esprime in una priorità di applicazione, non già in una prevalenza gerarchica o di validità. Tanto ciò è vero che le norme comunitarie direttamente applicabili non provocano alcun effetto estintivo o modificativo delle norme nazionali con esse incompatibili, e dunque è sempre fatto obbligo al legislatore statale di apportare le «necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie (sentenza della Corte costituzionale n. 389 del 1989)»;

va sottolineato, con riferimento all'ampliamento del novero delle tipologie contrattuali escluse, che l'elenco di cui all'articolo 19 del codice dei contratti è meramente riproduttivo dell'elenco di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE (nonché, per la parte che qui rileva, dell'articolo 10 della direttiva 2014/24/CE) e che, pertanto, la normativa interna che si vuole introdurre, nella parte in cui si pone in contrasto diretto con la normativa europea, sarà disapplicata dal giudice ordinario. Ove non si riconoscesse l'immediata applicabilità dell'articolo 10 della recente direttiva 2014/24/CE, ancora in corso di recepimento, dovrebbe comunque considerarsi che con la sentenza n. 28 del 2010 la Corte ha riconosciuto alle direttive comunitarie, anche prive di efficacia diretta, natura di parametro interposto diretto di costituzionalità. Il giudice delle leggi afferma infatti chiaramente che «l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'articolo 11 ed oggi anche dell'articolo 117, primo comma, Cost.». Tale

orientamento innovativo è del resto confermato dalla successiva sentenza n. 227 del 2010, ricostruttiva della precedente giurisprudenza, in cui emerge la possibilità del giudice comune di «sollevare questione di legittimità costituzionale (...) quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto»;

L'articolo 4, comma 2, del disegno di legge contiene una delega al Governo per il riassetto del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, oltre a richiamare *per relationem* i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 16 della legge di delega n. 112 del 2004, introduce cinque nuovi criteri dal contenuto estremamente generico. A tale riguardo, occorre evidenziare che nel parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati si afferma che i principi e i criteri direttivi della delega in oggetto risultano in alcuni casi «meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore», oppure «riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere h) e j)». Si tratta di una disposizione delegante che, seguendo la prassi deteriore, trasforma i «principi» in «obiettivi» e i «criteri» in «oggetti», risultando così del tutto incompatibile con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1880-B.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

c) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla

predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.4

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «ad oggi affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ai futuri affidatari del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale che risulteranno dalla procedura di evidenza pubblica in vista della scadenza del 6 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.14

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «al soggetto affidatario o ai soggetti affidatari il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e multimediale».

1.16

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

G1.100

[DE POLI](#), [BOTTICI](#), [MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1880-B recante disposizioni per la «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

visto il principio di pubblicità dei lavori parlamentari sancito dall'articolo 64 della Costituzione;

visto l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che «al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale» e che, a tal fine, prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotti gli opportuni provvedimenti;

visto l'ordine del giorno G1.104, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 1880, che impegna quest'ultimo, «al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale, a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, assicurando la diffusione su due differenti canali digitali terrestri (LCN - *logical channel number*) dei canali satellitari di Camera e Senato»;

considerato che tra le finalità del servizio pubblico radiotelevisivo vi è anche quella di garantire la massima diffusione dei lavori parlamentari, attraverso mezzi che ne garantiscano la piena accessibilità su tutto il territorio nazionale;

rilevato che in questo senso si è già espressa anche la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi che nel parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013 - 2015, ancora non stipulato, ha previsto una condizione che impegna la Rai a «mettere gratuitamente a disposizione della Camera e del Senato - entro 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto - una funzione trasmissiva nella sua piattaforma digitale tale da consentire alle due Camere la migrazione degli attuali canali istituzionali nel nuovo sistema universale mantenendone una piena autonomia»;

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie, anche attraverso l'integrazione del contratto di servizio con la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, affinché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame sia messa gratuitamente a disposizione della Camera e del Senato una funzione trasmissiva nella piattaforma digitale della RAI stessa per consentire alle due Camere di migrare gli attuali canali istituzionali su due canali digitali terrestri, mantenendone una piena autonomia nelle modalità di definizione del palinsesto.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [COTTI](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio radiotelevisivo» (A.S. 1880-B);

premesso che,

l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'articolo 1 del provvedimento in esame novella il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche alle disposizioni relative al contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e alle disposizioni di coordinamento normativo In materia di articolazione territoriale di RAI Spa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

per l'emanazione del decreto legislativo, il provvedimento prescrive fra i criteri di riordino della normativa, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successivamente nel decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive, oltre che in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in lingua sarda per la Regione Sardegna e in lingua friulana per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.101 (testo 2)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [COTTI](#), [PEGORER](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio radiotelevisivo» (A.S. 1880-B);

premesso che,

l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l'articolo 1 del provvedimento in esame novella il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche alle disposizioni relative al contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e alle disposizioni di coordinamento normativo In materia di articolazione territoriale di RAI Spa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

per l'emanazione del decreto legislativo, il provvedimento prescrive fra i criteri di riordino della normativa, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successivamente nel decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive volte alla valorizzazione di tutte le minoranze linguistiche.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.102

BENCINI, [Maurizio ROMANI](#)

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità 2015 all'esame del Parlamento fissa una nuova misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;

la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa e I.V.A.;

considerato che:

le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale. Impiegano oltre 20.000 addetti e con la loro capillare presenza sul territorio svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla RAI e che non riceve, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;

il particolare ruolo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio locali, con la promozione di nuovi modelli di sviluppo legati alla valorizzazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva delle piccole e medie attività imprenditoriali, dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;

l'attuale disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale risulta insufficiente a coprire i costi sostenuti dal settore che da tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario,

impegna il Governo:

a valutare la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale, per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale, finanziato tramite una quota del canone di abbonamento della concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecento mila euro;

a valutare l'adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri restrittivi per usufruire dei finanziamenti suddetti e a garantire che questi siano destinati esclusivamente ad emittenti radiotelevisive che svolgono la loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti e nel totale rispetto delle norme sul lavoro.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;

b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;

e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
- b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei

direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-*ter*;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della

RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

EMENDAMENTI

2.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4-bis.», dopo la parola: «titolarità» inserire le seguenti: «in Italia o all'estero».

2.16

[GASPARRI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.16 (testo 2)

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «6-ter.», primo periodo, dopo le parole: «con avviso pubblicato», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse disponibili, su tre quotidiani di rilevanza nazionale e».

2.17

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «7.», dopo le parole: «valutazione favorevole», inserire le seguenti: «, espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2.18

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «8.», sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «trenta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.19

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «10.».

2.20

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10», alla lettera c), sopprimere le parole: «nel caso dei direttori di testata».

2.21

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», lettera c), sopprimere le parole da: «assume» fino a: «degli altri giornalisti».

2.22

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Sost. id. em. 2.21

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera c) sopprimere le parole da: «assume, nomina, promuove» fino alla fine della lettera.

2.23

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso: «10.», sopprimere la lettera d).

2.24

[Maurizio ROSSI](#), [DLMAGGIO](#) (*), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso: «10.», alla lettera d), sostituire le parole: «firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre» con la parola: «propone».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.26

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sopprimere le parole: «diversi dai titolari di contratti di natura artistica».

2.27

[Maurizio ROSSI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Maggio, De Pietro, Falanga, Crosio e tutti i componenti del Gruppo LN-Aut

2.28

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [FALANGA](#) (*)

Id. em. 2.27

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 2) sostituire la parola «200.000» con la seguente: «100.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.29

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 3).

2.30

[Maurizio ROSSI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «soglia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano».

2.31

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia».

2.32

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 4) dopo la parola: «Piano» aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a cinquemila euro».

2.33

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-ter.».

2.35

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «fino a che la Rai-Radiotelevisione italiana Spa continui ad essere affidataria del servizio pubblico radiofonico televisivo nazionale, parziale o totale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.36

[Maurizio ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «così come dovranno essere definiti per la nuova concessione che verrà affidata dal 7 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.37

[Maurizio ROSSI, DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «10.», lettera g), numero 6), dopo le parole: «ai fini del perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico», aggiungere le seguenti: «sino alla data del 6 maggio 2016».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.43

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12-ter.», secondo periodo, dopo le parole: «degli ospiti», inserire le seguenti: «invitati o».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- *(Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* -

- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 49-ter. - *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate)*. -

1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli

obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. - (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.3

[Maurizio.ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «semestrale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[Maurizio.ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la

liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

2-ter. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.5

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 49-ter».

3.6

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «: e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.7

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.8

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Id. em. 3.7

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.9

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima» con le seguenti: «, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,».

3.10

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 1, sopprimere le parole: «e di opere audiovisive».

3.100

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», sopprimere il comma 2.

3.12

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

3.101

[CROSIO](#), [DE PIETRO](#) (*)

Id. em. 3.12

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», comma 2, sopprimere le parole: «e dalle società interamente partecipate dalla medesima».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.13

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

[AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «collegati, connessi o funzionali», con le seguenti: «strettamente connessi».

3.15

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sopprimere le parole: «connessi o funzionali».

3.16

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nel comma 2, sostituire le parole: «connessi o funzionali», con la seguente: «direttamente».

3.18

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», nella rubrica, sopprimere le parole: «e dalle società partecipate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta» e la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

3.20

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

G3.100

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il lavoro di reperimento dei non abbonati è stato svolto per anni da 100 agenti di commercio, con partita iva, che hanno prodotto un utile netto alla RAI non inferiore a 16 milioni di euro a testa;

per lo svolgimento di tale attività la RAI ha fornito agli agenti tabulati anagrafici, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei comuni, con tutti i dati sensibili coperti da *privacy*;

la legge di stabilità ha introdotto una norma che prevede il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta della utenza per la fornitura di energia elettrica con il conseguente attenuarsi della stringente necessità dell'attività di reperimento dei non abbonati svolta da parte di una categoria di lavoratori che ora rischia di perdere il lavoro con le inevitabili drammatiche conseguente per le relative famiglie,

impegna il Governo ad assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone prevedendo, come da prassi seguita in situazioni analoghe, l'avvio, contestualmente con l'entrata in vigore della nuova norma in legge di stabilità, di una procedura di assorbimento alla RAI dei 100 agenti.

G3.100 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il lavoro di reperimento dei non abbonati è stato svolto per anni da 100 agenti di commercio, con partita iva, che hanno prodotto un utile netto alla RAI non inferiore a 16 milioni di euro a testa;

per lo svolgimento di tale attività la RAI ha fornito agli agenti tabulati anagrafici, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei comuni, con tutti i dati sensibili coperti da *privacy*;

la legge di stabilità ha introdotto una norma che prevede il pagamento del canone RAI attraverso la bolletta della utenza per la fornitura di energia elettrica con il conseguente attenuarsi della stringente necessità dell'attività di reperimento dei non abbonati svolta da parte di una categoria di lavoratori che ora rischia di perdere il lavoro con le inevitabili drammatiche conseguente per le relative famiglie,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe.

(*) Accolto dal Governo

G3.101

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005, volto a prevedere una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Il comma 1 riproduce la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, alle società partecipate;

a differenza di quanto previsto dal citato articolo 19, si estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e si riferisce, complessivamente, l'esclusione anche alle opere audiovisive;

l'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tali considerazioni sono riportate anche nel considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La lettera *b*) dell'articolo 10 della nuova direttiva, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di *media* audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici. Alcun riferimento viene fatto, dunque, alla commercializzazione di programmi radiotelevisivi,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che ai contratti conclusi dalla RAI, riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, si applichi la normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

G3.102

[CIOFFI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#)

V. odg G3.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005. Il comma 2 del nuovo articolo 49-*ter* esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-*ter* e che l'affidamento dei contratti «sotto soglia» avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

il comma 3 del nuovo articolo 49-*ter* stabilisce che anche i contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto,

impegna il Governo a prevedere che il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, e dell'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti (sempre qualora ciò sia compatibile con l'oggetto del contratto), sia riferito anche ai contratti sopra soglia, di cui al comma 1 del nuovo articolo 49-*ter*.

G3.103

[CIOFEI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTTO](#)

V. odg G3.101 (testo 2)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 177 del 2005. Il comma 2 del nuovo articolo 49-*ter* esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-*ter* e che l'affidamento dei contratti «sotto soglia» avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che i contratti conclusi dalla RAI e dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo siano assoggettati agli obblighi procedurali previsti dal codice dei contratti.

G3.101 testo 2 (già emm. odg. G3.101, G3.102 e G3.103)

[CIOFEI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTTO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame introduce l'articolo 49-*ter* nel decreto legislativo n. 77 del 2005, volto a prevedere una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Il comma 1 riproduce la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, alle società partecipate;

a differenza di quanto previsto dal citato articolo 19, si estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e si riferisce, complessivamente, l'esclusione anche alle opere audiovisive;

l'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Tali considerazioni sono riportate anche nel considerando n. 23 della nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La lettera *b*) dell'articolo 10 della nuova direttiva, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di *media* audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici. Alcun riferimento viene fatto, dunque, alla

commercializzazione di programmi radiotelevisivi;
considerato che:

il comma 2 del nuovo articolo 49-ter esclude i contratti conclusi dalla RAI e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La Camera dei deputati ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-ter e che l'affidamento dei contratti "sotto soglia" avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

il comma 3 del nuovo articolo 49-ter stabilisce che anche i contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che per tutti gli appalti, i contratti, gli affidamenti, gli incarichi, in particolare quelli conclusi dalla RAI e dalle società partecipate aventi ad oggetto la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, lavori, servizi e forniture, la RAI potenzi e rafforzi tutti i necessari controlli interni al fine di assicurare piena correttezza e trasparenza, ampliando il più possibile il numero delle offerte da confrontare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
- c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
- d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
- e) indicazione espressa delle norme abrogate.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei

pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI

4.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.100

[CROSIO](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «di divieti assoluti di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

EMENDAMENTI

5.1

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.3

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Id. em. 5.2

Sopprimere il comma 3.

5.4

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «prima applicazione», sopprimere la parola «e», e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,»

5.5

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «e solo in subordine alla titolarità da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo,»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.6

[MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «il direttore generale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono in ogni caso escluse proroghe di incarichi già esistenti.»

5.7

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «esercita, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società,» fino alla fine del comma con le seguenti: «continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative previgenti».

5.8

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «attribuiti all'amministratore delegato» con le seguenti: «ad esso attribuiti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione».

5.9

[GASPARRI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «si applicano altresì», con le seguenti: «non si applicano».

5.10

[MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, previo svolgimento di nuova elezione sulla base della normativa vigente,».

5.11

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma, 5 sostituire le parole: «Il Ministero dello Sviluppo economico» con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».

5.13

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sugli obblighi del servizio medesimo» aggiungere le seguenti: «i cui contenuti non possono in ogni caso prescindere da finalità educative e culturali, nonché rispettare il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo,».

5.12

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «multimediale,» inserire le seguenti: «facendo in modo che compartecipino all'erogazione del servizio anche le emittenti locali nel rispetto di criteri di salvaguardia delle specificità dei diversi territori regionali».

5.14

[CROSIO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «servizio medesimo» inserire le seguenti: «e sulle modalità di gestione del servizio anche da parte delle emittenti locali».

5.15

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «la più ampia partecipazione.» aggiungere il seguente periodo: «Detta partecipazione dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) I soggetti da consultare sono individuati fra:

1) tutti quei soggetti che sino ad oggi sono stati concorrenti dell'attuale azienda concessionaria del Servizio Pubblico radiofonico e televisivo al fine che possano esprimere le problematiche da loro riscontrate durante la gestione di questi 20 anni di Servizio Pubblico;

2) Tutte le associazioni di categoria del settore;

3) Tutte le associazioni di categoria dei consumatori;

4) Tutte le associazioni di categoria dei sindacati del settore;

b) La consultazione dovrà tenere conto dei seguenti quesiti:

- 1) Il Servizio Pubblico deve essere solo informazione o potrebbe affrontare anche altri settori?
- 2) Vista l'evoluzione del sistema tecnologico, di quanti anni dovrebbe essere la durata della concessione del Servizio Pubblico?
- 3) Quanti canali TV dovrebbe avere il gestore del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 4) Quanti canali radio dovrebbe avere l'azienda concessionaria del Servizio Pubblico rispetto agli attuali?
- 5) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un unico concessionario, come è stato fino ad oggi in Italia, o da più gestori come in altri Paesi?
- 6) Per l'affidamento della concessione del Servizio Pubblico, si dovrebbe prevedere una gara al fine di fornire il miglior servizio al miglior costo per i cittadini?
- 7) Il Servizio Pubblico dovrebbe essere gestito da un solo soggetto, il concessionario, come è attualmente, o anche da più soggetti in grado di coprire nel modo migliore le esigenze dei cittadini?
- 8) Il canone si dovrebbe prevedere come quota fissa *standard* dovrebbe essere commisurato al servizio pubblico offerto?
- 9) Così come avviene in altri Stati europei, sarebbe auspicabile una reale e trasparente contabilità separata per i servizi forniti con il Servizio Pubblico?
- 10) Considerato il pagamento del canone tv, nei programmi di informazione il gestore può anche inserire pubblicità o i programmi di Servizio Pubblico dovrebbero esserne esenti?
- 11) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico è corretto che inserisca pubblicità nei programmi? E in tal caso i prezzi di vendita della pubblicità, anche al fine di non ledere soggetti concorrenti non concessionari, non dovrebbero essere quelli di mercato?
- 12) Pubblicità come quelle sui giochi d'azzardo possono essere trasmesse sui programmi del concessionario del Servizio Pubblico?
- 13) Sono opportune 3 testate giornalistiche nazionali più un canale *news* dedicato oppure, anche al fine del contenimento dei costi, è preferibile una unica testata giornalistica di servizio pubblico?
- 14) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere sul mercato per l'acquisto dei diritti delle gare sportive o tali programmi non devono gravare sul canone?
- 15) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico dovrebbe competere con le reti commerciali o dovrebbe produrre solo programmi di alto valore sociale, culturale e artistico?
- 16) L'azienda che gestisce il Servizio Pubblico può finanziare la produzione di film utilizzando soldi del canone? È corretto che tali film vadano in onda prima nelle sale cinematografiche a pagamento, poi nelle *pay tv* e dopo tre anni circa sulla normale programmazione televisiva?
- 17) È opportuno avere su ogni piattaforma disponibile, tv, radio, *internet*, ecc., il Servizio Pubblico?
- 18) È opportuno fare investimenti nella multimedialità per avere il Servizio Pubblico sulle varie piattaforme oggi disponibili come, ad esempio *internet*?
- 19) In Germania gli editori multimediali hanno ottenuto che il gestore del Servizio Pubblico non possa, con i soldi dei cittadini, fare concorrenza sulle piattaforme multimediali, inserire *news* e i video non possono essere archiviati per più di 15 giorni, inoltre, è fatto totale divieto di qualsiasi inserimento pubblicitario. Al fine di non creare un evidente squilibrio concorrenziale su tali piattaforme, non è opportuno per il gestore del Servizio Pubblico italiano prevedere una strategia multimediale simile a quella tedesca?».

5.16

[Maurizio ROSSI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «per il prescritto parere lo schema di» inserire le seguenti: « gara europea per il» e sostituire la parola «con» con la seguente: «per».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.17

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere la parola: «multimediale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[MINZOLINI](#), [GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

[MALAN](#)

All'articolo 2, comma 10, lettera c), dopo la parola: «acquisendo», inserire la virgola .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1880-B e sui relativi emendamenti

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, preso atto che il regime contrattuale del direttore generale previsto dall'articolo 5, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel presupposto che lo svolgimento della consultazione pubblica in vista dell'affidamento della concessione del servizio prevista dall'articolo 5, comma 5, sia realizzata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.12 e 5.14.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.16 e 5.0.1.

Sull'emendamento 2.16 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti parole: "nell'ambito delle risorse disponibili".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mancuso sulla dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1880-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Area Popolare voterà a favore del disegno di legge in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, ormai giunto alla terza e definitiva lettura. Questo progetto giunge all'attenzione dell'Assemblea per la sua approvazione dopo un approfondito e serrato confronto tra le forze politiche sia al Senato che alla Camera dei deputati; un confronto al centro del quale è stato posto soprattutto un elemento: l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo che, in una società democratica, costituisce la più sicura garanzia circa il pluralismo dell'informazione e il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati.

Riformare il servizio pubblico radiotelevisivo significa mettere la RAI nelle migliori condizioni per poter riscoprire quella che è stata la sua funzione, quella di informare, di educare; la RAI nel corso degli anni ha sedimentato il suo ruolo irrinunciabile di polo di promozione e di diffusione culturale e informativa nel nostro Paese. Senza fare retorica, è evidente che la RAI ha accompagnato e in parte anche determinato il successo e la crescita del nostro Paese, svolgendo la sua missione di servizio pubblico a fianco dei cittadini.

Nonostante ciò, non possiamo nascondere i numerosi problemi che attualmente ha l'azienda; problemi complessi e soprattutto sedimentati negli anni: la burocratizzazione estrema che la rende più simile ad un Ministero che a un'azienda culturale innovativa; l'ingerenza di centri di potere interni ed esterni. La RAI oggi soffre una crisi progettuale e strategica, che la rende incapace di fronteggiare i nuovi *competitor* che sono più veloci, come dimostra anche il progressivo calo della raccolta pubblicitaria.

L'obiettivo di questo provvedimento è semplice: costruire il servizio pubblico del futuro ponendo le condizioni per una *governance* che accompagni la trasformazione della RAI da tradizionale rete generalista ad una moderna azienda di cultura e di informazione, capace di essere presente e produrre contenuti per tutte le piattaforme, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica. Pertanto la nuova RAI dovrà recuperare maggiore semplicità e flessibilità, per rimediare ad una struttura che appare ingessata nei suoi confini; e l'autonomia e la responsabilità per rimediare all'ingerenza esterna che rendeva impossibile il perseguimento di una *mission* aziendale; l'innovazione e l'apertura alle nuove sfide per evitare l'arroccamento su rendite di posizione.

Il progetto di legge, pertanto, rappresenta la risposta alla necessità di riorganizzare e rilanciare il servizio pubblico, focalizzando l'attenzione su alcuni suoi aspetti fondamentali come l'accesso ad un'informazione corretta, la libertà di espressione, il pluralismo, gli ascolti, il mercato, l'indipendenza e la trasparenza.

Il testo legislativo pertanto introduce l'allungamento del contratto di servizio, che da triennale diventa quinquennale, e riforma le metodologie di direzione e di gestione della RAI, la cosiddetta *governance*, che comunque costituisce un elemento fondamentale per avviare in futuro una riforma complessiva del sistema radiotelevisivo italiano. Si prevede la riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da nove a sette; la rimodulazione dei requisiti alla base della scelta dell'amministratore delegato e dei componenti del consiglio di amministrazione, che ovviamente non dovranno solo avere degli ottimi requisiti manageriali, professionali e morali, ma dovranno anche rispondere in maniera chiara a tutti gli elementi che possono derivare da un conflitto di interessi.

Vengono pertanto introdotte procedure di selezione attraverso candidature pubbliche, chiari e definiti compiti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, nonché un forte controllo sull'operato dello stesso consiglio. Figura fondamentale diventa, pertanto, quella dell'amministratore delegato, il quale si trasforma in un capo azienda, con elevate competenze manageriali e quindi in grado di assumere decisioni e di essere chiamato a risponderne, in modo da assicurare l'unità della conduzione della RAI e quindi capace di svolgere pienamente la propria missione. Finalmente l'amministratore delegato avrà tutti i poteri necessari per guidare un'azienda importante, non solo per gli effetti economici, ma soprattutto per il compito importante che il servizio pubblico e l'informazione devono tornare a svolgere.

Un amministratore delegato che dovrà sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione degli atti importanti, un piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che dovrà prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del consiglio di

amministrazione stesso, nonché dovrà utilizzare il sito *internet* come elemento fondamentale di informazione e di comunicazione per tutte le attività dell'azienda, anche amministrative

Le modifiche introdotte sull'amministratore delegato e sul consiglio di amministrazione costituiscono prerogative che conferiscono maggiore autonomia e indipendenza, senza ledere, pertanto, il ruolo di centralità del Parlamento, che si esprime attraverso lo stesso consiglio, la cui maggioranza è individuata dalla Camera e dal Senato. Il provvedimento che stiamo votando, quindi, trova su questo punto un suo equilibrio, oltre che un bilanciamento tra le prerogative dell'azionista e quelle del Parlamento, che si conferma il riferimento primario.

In tale contesto assumono particolare rilevanza le modifiche relative alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: due di essi, infatti, sono eletti dalla Camera, due dal Senato, uno viene designato dall'assemblea dei dipendenti RAI, due vengono indicati dall'azionista, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

E poi la vigilanza: la vigilanza, con questo disegno di legge, torna a fare la vigilanza e recupera i ruoli di indirizzo generale e di vigilanza. Nello spirito con cui nacque quella straordinaria riforma del 1975 che aprì la RAI ad una nuova creatività e al pluralismo.

Crediamo anche che questa riforma della *governance* sia solo il primo passo. Nel disegno di legge di stabilità ci sarà la riforma del canone per garantire alla RAI la certezza delle risorse e poi a maggio il rinnovo della concessione Stato-RAI.

Questa riforma costituisce, in sostanza, un elemento fondamentale per la costruzione di una RAI capace di operare sul mercato, divenuto, negli anni, sempre più agguerrito in termini di concorrenza. Viene consentita, in sostanza, pur nell'ambito delle regole che governano il pubblico, quell'elasticità che può liberare le migliori energie sul mercato e ciò non riguarda esclusivamente il piano organizzativo, perché anche sul piano dell'immensa trasformazione tecnologica in corso la RAI sarà in condizione di aggiornare e di migliorare le proprie strutture di mezzi necessari ad espletare la propria attività in un quadro di trasparenza e di chiarezza, elementi dai quali non si può assolutamente prescindere.

Rimangono aperte, però, le questioni dei contenuti e del tipo di servizio pubblico che deve esercitare il concessionario RAI. Bisogna, a nostro avviso, rilanciare la funzione educativa e informativa. La televisione deve diventare un elemento essenziale e moderno del sistema educativo del Paese, un obiettivo che può contribuire anche a rilanciare un'identità italiana, un'identità del Paese Italia.

Il rilancio dell'azienda, infatti, può portare un valore aggiunto per la crescita e per il rilancio del Paese, nonché per il rafforzamento di un settore strategico, ovvero quello indissolubilmente legato al comparto dedicato all'innovazione tecnologica, ai nuovi media digitali e dell'audiovisivo, con un'attenzione particolare alle professionalità e alla capacità nazionali, così come avviene in altri Paesi europei.

La RAI deve costituire uno strumento di informazione indipendente e allo stesso tempo deve divenire un'azienda moderna, consapevole di ricoprire un ruolo fondamentale nella comunicazione televisiva del presente e del futuro. Pertanto ribadisco il voto favorevole di Area Popolare.

Integrazione all'intervento del senatore Filippi sulla dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1880-B

Signor Presidente, sottosegretario Giacomelli, onorevoli colleghi, con l'approvazione a breve della riforma della Rai si completa un altro impegno che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene si erano assunti, in Parlamento e nei confronti del Paese. Quattro erano i propositi fondamentali che il disegno complessivo di riforma si proponeva.

In primo luogo la riforma della *governance* della RAI con il testo appunto in approvazione, secondo la logica di un modello tipicamente aziendale, quello per intenderci di un S.p.A classica, in cui fosse possibile una distinzione più marcata rispetto alla situazione attuale, tra la sfera della politica, deputata al controllo e alla vigilanza (con la preposta Commissione) e le responsabilità manageriali tipiche della gestione aziendale.

In secondo luogo la riforma del canone di finanziamento, garanzia e presupposto di servizio pubblico,

prevedendone il suo inserimento nella bolletta dell'energia elettrica finalizzato alla riduzione del tasso di evasione che registra percentuali ormai insostenibili.

Il provvedimento inizialmente era contemplato con una specifica delega in questo disegno di legge, delega venuta poi meno proprio nell'esame in prima lettura al Senato, ma aspetto ritenuto talmente fondamentale nel progetto di riforma da essere recuperato nella legge di stabilità attualmente in approvazione alla Camera.

Obiettivo di tale provvedimento è salvaguardare il contribuente onesto che vedrà abbassare il proprio contributo di finanziamento ma al contempo perseguire gli evasori e gli elusori secondo una logica di far pagare meno facendo pagare tutti!

Terzo aspetto del progetto di riforma era costituito dal rinnovo della Convenzione sul servizio pubblico radio-tv (in scadenza a maggio 2016) secondo le linee guida già approvate nel consiglio di amministrazione di fine marzo 2015 (tornerò in conclusione su questo punto).

Infine connesso alla delega sul canone era contenuta anche l'altra delega, tuttora presente e tesa a riformare il sistema radio televisivo nel suo complesso con il riordino del testo unico sui servizi *media* radio-tv (entro un anno dall'approvazione del disegno di legge) anche se qui non compreso nella delega si pone però per intero il problema di come superare l'attuale prevalente e anacronistico duopolio verso un sistema che salvaguardia la funzione di servizio pubblico appositamente finanziato, traguardi l'attuale situazione ad un modello più aperto, più concorrenziale, più plurale.

La digitalizzazione e la TV a pagamento ma anche il sistema *on demand*, ci richiamano ad una realtà che già oggi, nelle aspettative in larga parte disattese, reclama un'offerta e un'interattività molto più articolata e avanzata di quella di cui disponiamo, sia dal punto di vista dell'offerta dei contenuti sia delle possibilità di convergenza delle varie piattaforme.

Ma tornando all'oggetto specifico del provvedimento in approvazione, è utile, a mio avviso, richiamare, in sede di dichiarazione di voto, alcuni tratti essenziali del provvedimento:

Innanzitutto il disegno di legge non è la riforma della RAI ma è la riforma della *governance* RAI secondo tre direttrici. Primo: trasformare RAI in una SpA normale; secondo: prevedere la figura di un amministratore delegato come capo azienda, con poteri veri senza nessuna inopportuna interferenza della politica specie in nomine che per la delicatezza del loro ruolo rischiano di costituire pregiudizio alla loro necessaria terzietà; terzo: sottrarre la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione alla Commissione di vigilanza, nella convinzione che allargando la platea dell'assemblea elettiva e prevedendo forme trasparenti di candidature e autocandidature si alzi automaticamente il livello di competenza, ma anche la qualità e l'indipendenza dei possibili eletti.

Altro aspetto su cui voglio richiamare l'attenzione dell'Aula è costituito dal fatto che il disegno di legge non è mai stato blindato: sia al Senato che alla Camera, in Commissione come in Aula, si è svolto un lungo lavoro di confronto parlamentare che ha introdotto anche importanti novità proposte dall'opposizione (sia di Forza Italia che del Movimento 5 Stelle) come il parere vincolante del consiglio d'amministrazione sulla nomina dei direttori di testata, il Piano di trasparenza presentato dall'amministratore delegato (con la pubblicazione *online* degli stipendi dei dirigenti sopra i 200.000 euro), la consultazione pubblica per il rinnovo della convenzione.

A questo proposito mi sia consentito un ringraziamento sincero a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico al Sottosegretario Giacomelli per la generosità con cui si è speso in un processo di riforma complesso e che ha conosciuto anche passaggi niente affatto facili.

Un altro tratto ineludibile è costituito dai poteri previsti per l'amministratore delegato: nomina direttori di rete, testata, canale e dirigenti di seconda fascia. Per i direttori di testata il parere è vincolante se contrari alla nomina i due terzi (5 membri su 7). L'amministratore delegato firma autonomamente contratti fino a 10 milioni, fa parte del consiglio d'amministrazione e vota. Ma il consiglio d'amministrazione può sfiduciare l'amministratore delegato: quindi il suo non è un potere assoluto.

La figura dell'amministratore delegato è stata pensata proprio per sottrarre le singole scelte (per esempio nelle nomine) alla trattativa sotterranea con i partiti rappresentati in consiglio (il "pacchetto di nomine" è un grande classico RAI) e per restituire all'azienda il profilo di una SpA normale dove,

appunto, i dirigenti vengono scelti dal capo-azienda. Su questo punto va forse chiarito un equivoco: non si può dire al contempo che si concentra troppo potere nelle mani dell'amministratore delegato e che la RAI va gestita come un'azienda normale: delle due l'una!

E ancora per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione va detto che il nuovo consiglio d'amministrazione è a maggioranza di nomina parlamentare ed è composto da 7 membri: 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato, 2 nominati dal Governo, 1 dai dipendenti dell'azienda. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione e confermato dai due terzi della vigilanza. In questo modo si taglia il cordone ombelicale che lega il consiglio d'amministrazione alla Vigilanza e attraverso un processo di scrutinio pubblico con pubblicazione delle candidature *online* si restituisce all'Aula della Camera e del Senato la piena sovranità sulle nomine con maggiore trasparenza sulle scelte.

Inevitabilmente si alza il livello di competenza e autorevolezza. Un altro equivoco: non si può dire nello stesso tempo che si devono allontanare i partiti dalla RAI e che vanno rispettate le sentenze della Corte Costituzionale in materia.

Se il controllo del consiglio d'amministrazione della RAI deve rimanere nelle mani del Parlamento, come sostiene la Consulta - sarà sempre il Parlamento (e quindi i partiti) a scegliere la maggioranza dei componenti del suo consiglio d'amministrazione.

In conclusione: la *governance* è solo il primo passo di una riforma che come è evidente è di più ampia portata e ambizione. Ricordo che a fine marzo il Consiglio dei ministri ha anche approvato le linee guida della riforma che si concluderà con il rinnovo della convenzione tra lo Stato e la RAI che scade nel maggio 2016 e che dovrà essere preceduta da una consultazione pubblica (altra novità introdotta nel percorso parlamentare).

Nelle linee guida si indica la strada di una RAI proiettata anche all'estero, che parli dell'Italia nel mondo e quindi che non parli solo italiano, che traini l'industria audiovisiva nazionale, favorendo la crescita della produzione indipendente e promuovendo la cultura italiana e il *made in Italy*, che completi la digitalizzazione dei suoi archivi da mettere a disposizione su tutte le piattaforme, che faccia innovazione, cioè sperimenti nuovi linguaggi, nuovi formati, nuove applicazioni.

Unitamente a ciò, aggiungo un desiderio e un auspicio personale, ma che ritengo possa essere un obiettivo a portata di mano del sottosegretario Giacomelli, che ha saputo in questo percorso conciliare grande ambizione, forte tenacia e determinazione, ma anche senso della misura e straordinaria concretezza e realismo. Mi riferisco alla salvaguardia e alla valorizzazione del pluralismo radiotelevisivo, che per la tipicità storica e culturale del nostro Paese, prima ancora di tradursi in opzioni politiche è senza dubbio costituito dalla ricchezza delle espressioni e dalle realtà territoriali. Oggi abbiamo in Italia oltre cinquecento emittenti locali.

Sono tante, forse troppe! Non sono tutte uguali...alcune però sono davvero realtà su cui vale la pena puntare per un salto di qualità.

Ritengo che se la leva della contribuzione pubblica venisse giocata con maggiore selettività forse il sistema complessivo ne beneficerebbe in termini appunto di maggiore pluralismo ma anche, azzardo ad ipotizzare, in termini di razionalizzazione delle risorse.

Per tutti questi motivi e nella convinzione che siano state salvaguardate e rilanciate su presupposti più corretti e più attuali le ragioni di un servizio radio televisivo pubblico, che ricordo è presente in tutti i Paesi europei e che probabilmente rappresenta il contributo più originale che l'Europa ha saputo regalare alla storia della televisione, il nostro Gruppo con convinzione voterà favorevolmente al presente provvedimento.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa all'ultima verifica del numero legale, il senatore Manconi non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge n. 1880-B:

sull'emendamento 2.1, i senatori Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, De Petris, Mineo, Petraglia, Stefano e Uras, avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.24, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bignami, Boccardi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti (*dalle ore 18*), Ciampi, Consiglio, De Cristofaro, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fattori, Fattorini, Favero, Manconi, Marino Mauro Maria, Mauro Giovanni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Scavone, Serra, Silvestro, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, con lettera in data 11 dicembre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82 - la relazione sull'attività svolta (*Doc. XXIII*, n. 10).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Romani Paolo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano (2163)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data **17/12/2015**).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente le nomine del professor Enrico Cappellaro e del professor Stefano Giovannini a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (n. 65).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0440, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il mancato recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135/1).

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 16 dicembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione - per l'anno 2014 - sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (*Doc. CXXXVI*, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1089, relativo alla seduta del 7 settembre 2015
- n. 1090, relativo alla seduta del 14 settembre 2015
- n. 1091, relativo alla seduta del 21 settembre 2015
- n. 1092, relativo alla seduta del 28 settembre 2015
- n. 1093, relativo alla seduta del 5 ottobre 2015
- n. 1094, relativo alla seduta del 12 ottobre 2015
- n. 1095, relativo alla seduta del 19 ottobre 2015
- n. 1096, relativo alla seduta del 26 ottobre 2015

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 18).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2015, ha inviato la deliberazione n. 18/SSRRCO/INPR/15, recante "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2016", adottata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 663).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettere in data 10 dicembre 2015, ha inviato il testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dell'11 novembre 2015: una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA 2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (*Doc. XII*, n. 832). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su un progetto di atto legislativo dal titolo "Proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto" (2015/0907/APP) (*Doc. XII*, n. 833). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fazzone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00498 del senatore Aiello ed altri.

I senatori Conte, Dalla Zuanna, Maurizio Rossi, Idem e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00499 del senatore Romano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puglisi, Idem, Albano, Angioni, Bertuzzi, Cantini, Cuomo, D'adda, Dalla Zuanna, Fasiolo, Ginetti, Gotor, Lai, Maran, Moscardelli, Orrù, Padua, Pagliari, Pezzopane, Puppato, Ruta, Scalia, Sollo, Valdinosi e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02446 della senatrice Di Giorgi.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 dicembre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 109

CARDIELLO: su presunti episodi di voto di scambio a Eboli (Salerno) alle elezioni amministrative del maggio 2015 (4-04910) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MOSCARDELLI: sul ritrovamento di reperti archeologici a Minturno (Latina) (4-04351) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PANIZZA: sull'incremento del finanziamento alla Federazione nazionale delle associazioni corali regionali, Feniarco (4-03988) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla regolarità della procedura fallimentare della Nuova Sinter SpA (4-03113) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

TOCCI: sulla libera riproduzione delle fonti documentarie conservate nelle biblioteche e negli archivi (4-03934) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

Mozioni

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva "Tabacchi" 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;

in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), trattato internazionale, primo nel suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, "Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco", riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;

il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato "Tracciabilità e rintracciabilità", ai cui commi 12 e 13, viene disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;

considerato che:

la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa

costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;

quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che "I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati", l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;

la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;

la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato "Codentify", sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che "non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017";

a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio "Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features", datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava come nessun Ministero italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati

presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva "Tabacchi", la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo; i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti, impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi per addivenire alla ratifica del protocollo FCTC, poiché la lotta al commercio illecito dei prodotti del tabacco mira indirettamente a ridurre il fenomeno del tabagismo, mediante l'azzeramento della compravendita di prodotti non monitorati e potenzialmente dannosi in misura maggiore;
- 2) ad assicurare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 in materia di archiviazione dei dati e a quanto previsto dal protocollo FCTC, la massima indipendenza dei sistemi di tracciabilità e in particolare del revisore esterno a cui è demandato il compito di controllare i dati archiviati dal soggetto terzo, indipendente, in forza di contratto stipulato con i produttori (e nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi), sotto la vigilanza della Commissione europea, tenendo altresì conto che quest'ultima ha insediato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati che porteranno a una disciplina nuova a livello europeo entro i prossimi due/tre anni;
- 3) a non adottare alcun sistema di tracciabilità in conflitto con il protocollo FCTC prima dell'uscita degli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea, previsti dalla direttiva 2014/40/UE, neppure in via transitoria, nel rispetto di quanto sostenuto dalla stessa Commissione il 9 settembre 2015.

(1-00500)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interpellanti:

in data 10 dicembre 2015 dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata inviata a tutti gli enti autorizzati la lettera (prot. n. 45183/201) firmata dalla presidente Silvia Della Monica;

nella lettera, dal tono a giudizio degli interpellanti autoritario ed intimidatorio, la presidente parla a nome della Commissione, organismo che non è mai stato convocato né per deliberare né per ratificare le decisioni arbitrariamente assunte da una presidente, che è anche vice presidente, non avendo i titoli per svolgere né un ruolo né l'altro;

l'attuale gestione della Commissione ha provocato un catastrofico crollo del numero delle adozioni; enti e coppie adottanti vengono lasciati drammaticamente soli, quando si trovano a dover affrontare angosciosi problemi, come quelli della coppia C. D. F. e M. M., abbandonati in Russia con il figlio adottivo N., che hanno invano tempestato di messaggi di aiuto la Commissione, personalmente e tramite l'associazione i "Bambini dell'Arcobaleno", finché soltanto un intervento pubblico in Parlamento del primo firmatario del presente atto e l'interessamento presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno ha potuto sbloccare la situazione, si chiede di sapere:

come il Presidente del Consiglio dei ministri giudichi il fatto che la presidente Della Monica si permette di definire nella lettera citata non giustificabili con il loro ruolo ed i loro compiti le iniziative assunte da alcuni enti autonomamente nei rapporti con autorità e istituzioni italiane;

quali siano i motivi per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri continuerebbe a coprire questa situazione di palese illegalità;
quali iniziative intenda assumere per salvaguardare le adozioni internazionali nonostante lo smantellamento in atto della Commissione preposta.

(2-00335)

Interrogazioni

[LO GIUDICE](#), [BENCINI](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [IDEM](#), [LAI](#), [MASTRANGELI](#), [PEGORER](#), [SOLLO](#)

- *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha espunto dalla legge n. 40 del 2004 il divieto di applicazione di tecniche eterologhe di cui all'articolo 4, comma 3, precisando l'assenza di vuoto normativo in materia;

alla luce della decisione, nell'ambito del nuovo assetto normativo, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 nel 2014) all'articolo 1, comma 298, "Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore", ha previsto la creazione di un "Registro dei donatori di cellule riproduttive per tecniche di fecondazione eterologa" "presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91";

tale registro contiene "tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori";

considerato che:

il Centro nazionale trapianti (CNT) ha formulato richieste alle Regioni per la raccolta di dati il 19 marzo 2015 (prot. 1066/CNT 2015) e il 28 aprile 2015 (prot. 1558/CNT 2015); il 5 maggio 2015 nell'*e-mail* successiva si fa riferimento agli allegati del 28 aprile 2015;

alle richieste è stato allegato, per la compilazione da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita, un modulo *data set* (insieme di dati e informazioni) relativo a donatori di cellule riproduttive con codice fiscale in chiaro oltre a informazioni personali, ricevuti delle medesime cellule per tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, dettaglio dei trattamenti clinici di procreazione medicalmente assistita, circonferenza cranica per i nati da tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo (nel primo *data set* del 19 marzo 2015);

è stato richiesto che l'invio verso il CNT di tali informazioni avvenisse via fax o *e-mail*;

a seguito di segnalazione da parte delle associazioni "Luca Coscioni", "L'Altra Cicogna", "Cerco un Bimbo", AIDAGG ed HERA al Garante per la protezione dei dati personali sulle violazioni di dati dei donatori di gameti da parte del Centro nazionale trapianti, il Garante, con comunicazione di chiusura procedimento, il 10 novembre ha risposto che il CNT dal 1° luglio 2015 ha modificato la procedura di raccolta dati al fine di conformarla alle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare è stato previsto un algoritmo di cifratura per la tracciabilità rispetto ai dati conservati presso i centri di procreazione medicalmente assistita;

per il periodo pregresso il Garante per la tutela dei dati personali, pur avendo riscontrato una condotta non conforme alla disciplina applicabile in materia di protezione dati, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal CNT, non ravvisa i presupposti per adottare un provvedimento, ma nel contempo ha avviato necessari adempimenti per valutare l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice;

considerato altresì che:

il Ministero della salute ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo regolamento sulla

procreazione medicalmente assistita, successivamente approvato dallo stesso organo, che impone una consulenza genetica scritta a tutti i donatori di gameti;

a giudizio degli interroganti l'introduzione di una simile procedura che non ha eguali in altri Paesi europei, sebbene questi altri prevedano comunque esami atti a verificare la sicurezza sanitaria, rappresenterebbe un ostacolo ingiustificato all'importazione di gameti dall'estero, alla loro donazione in Italia, nonché all'accesso alle tecniche eterologhe di procreazione medicalmente assistita, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative in merito alla violazione della *privacy* dei donatori, delle donatrici, delle coppie che accedono alla procreazione medicalmente assistita eterologa e dei nati da fecondazione eterologa, violazione che si è determinata con le richieste del Centro nazionale trapianti a tutti i centri italiani di procreazione medicalmente assistita;

se abbia valutato le limitazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento;

quali siano i provvedimenti che intende adottare per garantire l'accesso alle tecniche eterologhe di procreazione medicalmente assistita e per arginare gli effetti delle limitazioni inserite nel regolamento.

(3-02455)

[VALDINOSI](#), [PIGNEDOLI](#), [COLLINA](#), [BROGLIA](#), [LO GIUDICE](#), [ZAVOLI](#), [GUERRA](#), [VACCARI](#), [IDEM](#), [PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [BERTUZZI](#), [SANGALLI](#), [MIGLIAVACCA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

gli ippodromi di Bologna e Cesena rappresentano storicamente un tassello fondamentale nella storia del trotto italiano, basti pensare che a Bologna è nato il primo ente tecnico del trotto e si è corso il primo *derby* italiano;

la strategicità dei due ippodromi è dimostrata da una cospicua serie di elementi che gli interroganti ritengono opportuno evidenziare: dal punto di vista turistico è innegabile il valore promozionale dell'ippodromo di Cesena per la riviera adriatica e i risultati di pubblico e di gioco sul campo collocano entrambi in testa alla classifica degli ippodromi di trotto;

dal punto di vista più meramente tecnico, le innovazioni tecnico-sportive studiate, sperimentate ed avviate nell'ultimo ventennio presso questi ippodromi sono state in seguito adottate dalla maggioranza del settore (totalizzatore, programma di corse all'americana, *open stretch*, partenze alla tedesca) e la disponibilità del centro di allenamento "Ippocampus" a Castel San Pietro, a pochi chilometri da Bologna, eccellenza europea che comprende 3 piste di geometria e lunghezza diverse, unica struttura di tale valenza tecnica e patrimoniale di pertinenza di un ippodromo di trotto italiano, rappresenta un elemento di *surplus* per queste strutture rispetto ad altre;

considerato che:

nel modello per la "valutazione degli ippodromi" fornito dagli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle associazioni, e pubblicato da alcuni organi di stampa via *web*, assume un valore fondamentale, con cui si intende conseguire un adeguato trattamento economico, la categoria degli "ippodromi di rilevanza strategica";

tali ippodromi vengono definiti come "funzionali agli obiettivi di sviluppo strategico del settore, attraverso la realizzazione di grandi eventi, contribuendo alla promozione e al prestigio dell'ippica italiana in un contesto internazionale". Le caratteristiche che il Ministero ritiene necessarie al fine dell'inserimento in tale categoria risultano dichiarate in: storicità, impianti di eccellenza e vocazione alla realizzazione della programmazione a livello internazionale;

il Ministero intende eliminare dagli ippodromi strategici quelli con pista da 800 metri con la conseguenza che gli ippodromi di Bologna e Cesena, aventi pista di tale dimensione, verrebbero esclusi;

già nel 2006 l'UNIRE aveva definito "ippodromi di rilevanza nazionale" Milano, Roma, Napoli e Torino per il trotto, Milano, Roma, Napoli, Pisa e Merano per il galoppo;

rispetto alla classificazione della "Price Water House" realizzata per lo stesso UNIRE qualche anno prima e basata su un modello statistico-scientifico alimentato da 70 variabili quantitative per il galoppo e 61 per il trotto, erano state in tale sede cancellate solo Bologna e Cesena, e aggiunte: Napoli per il

galoppo (per il bacino d'utenza) Pisa (per caratteristiche evidentemente non riscontrate dalla Price Water House) e Merano (per salvare l'ippodromo storico dell'ostacoloismo);
con tale decisione l'Emilia-Romagna, culla del trotto italiano, era rimasta senza ippodromi di rilevanza nazionale;

la "Hippogroup Cesenate", gestrice di entrambi gli impianti, aveva promosso ricorso al TAR Emilia-Romagna ottenendo l'annullamento della delibera n. 58 del commissario straordinario UNIRE del 26 gennaio 2006 per la palese mancanza di requisiti motivazionali come conseguenza dell'accoglimento delle tesi riguardanti gli ippodromi di Bologna e Cesena (sentenza dell'11 giugno 2009);

considerato inoltre che:

per quanto riguarda la pista da 800 metri, questa è certamente meno selettiva ma sicuramente più spettacolare delle piste maggiori. Inoltre, la qualità delle *performance* tecniche (tempi) non è legata solo alla lunghezza della pista ma anche e soprattutto alla sua geometria (pendenza e raggio di curvatura delle curve, clotoide) e alla qualità del fondo che deve garantire all'animale il raggiungimento delle velocità massime senza danni all'apparato locomotorio;

in Italia le piste da 800 metri sono 8 su 24, 6 delle quali si sono piazzate ai primi 10 posti della graduatoria del gioco medio sul campo (principale indicatore del gradimento, dell'efficienza dell'ippodromo e della presenza di pubblico) a conferma della loro maggior spettacolarità e del gradimento del pubblico;

a riprova del fatto che la lunghezza della pista non è garanzia né tecnica né di spettacolo, sono i *record* assoluti ed anche molti relativi ai cavalli "giovani" delle piste di Bologna e Cesena che sono migliori di quelli di tante piste da 1.000 metri sia per le corse a 1.600 metri che a 2.100 metri;

rilevato infine che:

il centro di allenamento Ippocampus è stato autorizzato e in parte finanziato dall'UNIRE nel 1998;

il centro, realizzato su criteri innovativi di eccellenza europea, comprende 3 piste di geometria e lunghezza diverse, 20 ettari di spazi dedicati ai servizi, su un'area verde di oltre 76, oltre 400 *box*, una foresteria per addetti con oltre 30 unità abitative, un ristorante-mensa ed uffici e servizi tecnici (mascalcie, sellerie, ambulatorio, eccetera). È l'unica struttura di tale valenza tecnica e patrimoniale di pertinenza di un ippodromo di trotto italiano che serve almeno altri 5-6 ippodromi collocati nell'area del nord-est e centro, rivelandosi di fatto "strategico" per la buona riuscita delle corse non solo di Bologna e Cesena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

se non ritenga di dover procedere ad una riconsiderazione dei criteri stabiliti ai fini dell'attribuzione della caratteristica della "strategicità" degli ippodromi, eliminando da questi la presenza di una pista di 800 metri ed evitando quindi il declassamento degli ippodromi di Bologna e Cesena;

se non ritenga che la scelta degli ippodromi strategici non debba tagliare fuori regioni dove è nato e si è sviluppato il trotto e che ancora oggi presentano alcuni dei migliori parametri di presenza e produttività del tessuto ippico del trotto come Emilia-Romagna, Triveneto e Marche;

se non ritenga di dover riconoscere l'importanza del centro di allenamento Ippocampus ai fini della strategicità degli ippodromi serviti con adeguati fondi, senza i quali dovrebbe chiudere, non essendo in grado di operare senza contributi.

(3-02456)

[PEPE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 23 febbraio 2015 la sentenza n. 3007 ordinava la riformulazione delle graduatorie di concorso relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1, indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, retrocedendo 733 funzionari dell'Agenzia delle entrate dalla terza alla seconda fascia;

il 9 novembre 2015 la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015, ha stabilito che devono essere considerati impiegati della carriera direttiva i funzionari dalla terza area in su;

a causa della retrocessione in seconda fascia tali funzionari non possono più essere delegati alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, nel rispetto dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che stabiliva che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal direttore dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da questi delegato; il 13 novembre alcuni senatori proponevano l'emendamento 3.0.6 al disegno di legge A.S. 2111, recante la legge di stabilità per il 2016, finalizzato a risolvere tale cortocircuito normativo e a ripristinare il fragile equilibrio organizzativo dell'Agenzia delle entrate;

il 20 novembre il Senato approvava il maxi emendamento del Governo, in cui era stato integrato, ponendo la questione di fiducia, l'emendamento 3.0.6;

tuttavia tale soluzione non può certo essere retroattiva e a danno del diritto dei cittadini e contribuenti. È pacifico, infatti, che se da marzo al 9 novembre 2015, i 733 funzionari retrocessi dalla terza alla seconda fascia avessero firmato e firmassero accertamenti, tali atti sarebbero nulli per difetto di delega, si chiede di sapere:

quali siano i nominativi dei 733 funzionari retrocessi alla seconda fascia e le funzioni da loro esercitate dal 23 febbraio 2015 ad oggi;

se abbiano firmato avvisi di accertamento, ai fini delle imposte amministrate dall'Agenzia delle entrate;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per informare i contribuenti che gli atti notificati a seguito di un accertamento firmato da un funzionario retrocesso sono da considerarsi nulli.

(3-02457)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva "Tabacchi" 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;

in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), trattato internazionale, primo nel suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, "Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco", riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;

il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato "Tracciabilità e rintracciabilità", ai cui commi 12 e 13, viene

disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;

considerato che:

la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;

quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che "I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati", l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;

la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di *standard* di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;

la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato "Codentify", sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che "non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017";

a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio "Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features", datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava come nessun Ministero

italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva "Tabacchi", la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo;

i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il conflitto emergente tra la normativa internazionale, all'art. 8, commi 12 e 13 del protocollo FCTC, e lo schema di decreto proposto dal Governo (atto Governo n. 212);

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la solerte e sollecita approvazione del Protocollo FCTC, come dichiarato nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, in sede consultiva, e nel parere della Commissione Finanze del Senato sull'atto del Governo 212, vista l'espressa necessità di limitare l'ingerenza dell'industria del tabacco nella gestione e controllo del commercio dei prodotti da fumo, come stabilito dal citato atto internazionale, avente portata normativa di rango superiore all'atto del Governo 212;

quali iniziative di competenza si propongano di realizzare, per garantire la migliore trasposizione della normativa internazionale e comunitaria nell'ordinamento italiano, relativamente all'aspetto della lotta contro il commercio illecito dei prodotti da fumo, vista la naturale competenza del Ministero nella sua veste di autorità doganale, che esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna, connessa agli scambi internazionali, affinché venga garantita dal comparto la migliore riscossione degli oneri fiscali e, dunque, certezza di conforme gettito;

se non ritenga opportuno astenersi, come raccomandato dalla Commissione Ue il 9 settembre 2015, in risposta ad un quesito posto dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, dall'intraprendere azioni potenzialmente in contrasto con le disposizioni internazionali, comunque prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa previsti per la metà del 2017, che indicheranno gli *standard* da utilizzare in merito a tracciabilità e archiviazione dei dati nel contesto della lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco.

(3-02459)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FLORIS](#), [URAS](#), [SERRA](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Sardegna vive ormai da anni una condizione di pesante difficoltà, dovuta alla grave inadeguatezza del collegamento da e per l'isola. Isolamento che mette a rischio la situazione economica e sociale, ma anche i diritti di continuità territoriale per i residenti e le imprese sarde;

il riconoscimento dell'autonomia speciale e l'approvazione della legge costituzionale n. 3, che contiene le norme dello Statuto speciale di autonomia della Regione sarda, deriva da elementi di natura assolutamente oggettiva, peraltro indiscutibili, primo fra tutti l'insularità, nonché la particolarità dal punto di vista culturale, linguistico ed etnico della popolazione della comunità sarda, che richiama esigenze particolari e diverse rispetto ad altre realtà, pur attraversate da condizioni di difficoltà e disagio, presenti nella penisola e in ambito continentale europeo;

la crisi economica e sociale della Sardegna è ancora più acuta e grave e in questi anni ha conosciuto un deterioramento progressivo del tutto particolare, forse uno tra i più elevati riscontrabile in ambito nazionale ed europeo. Rispetto al 2013 la diminuzione del PIL è pari al 4,4 per cento, con una perdita complessiva negli anni di crisi, dal 2007 in poi, di oltre 13 punti di prodotto interno lordo; il tasso di natalità è inferiore di 2 punti percentuali rispetto al tasso di mortalità; il saldo migratorio è negativo (situazione peraltro molto diversa rispetto ad altre regioni del Paese); l'occupazione è diminuita del 7,3 per cento nel biennio 2012-2013 e ha subito un altro grave calo nel 2015; il tasso di disoccupazione rasenta il 20 per cento e i giovani in cerca di lavoro superano il 54 per cento;

l'insularità della Regione Sardegna rende più complicato il superamento dell'attuale condizione di crisi: il sistema dei collegamenti tra Regione e continente è ridotto al minimo. La continuità territoriale non può essere pensata come una sorta di problema da scaricare sulla responsabilità esclusiva di chi subisce la condizione oggettiva di isolamento. Lo Stato deve intervenire come se la predetta condizione di isolamento, che subiscono i sardi sia "questione nazionale", non un problema di quella comunità, ma della comunità nazionale ed europea, che deve essere superata per garantire pari dignità e diritti a tutti i cittadini italiani ed europei;

considerato che:

in Senato, su questo argomento, sono stati presentati, nel corso della XVII Legislatura, numerosi atti di sindacato ispettivo, proposti e sottoscritti da parlamentari di quasi tutti i gruppi, come le mozioni 1-00378, 1-00401, 1-00408 e 1-00412, sulle quali il Governo ha espresso parere favorevole il 6 maggio 2015, con l'obiettivo di aprire un tavolo di lavoro che continui a far concentrare l'attenzione sulla situazione economica e sociale della Sardegna, anche per quanto attiene ai temi sollevati: crisi occupazionale, continuità territoriale e valorizzazione dell'autonomia della Regione Sardegna;

i voli da e per la Sardegna risultano a tutt'oggi insufficienti per assicurare, soprattutto alla vigilia delle festività e delle vacanze estive, il rientro a casa dei residenti, degli emigrati di prima e di seconda generazione;

inoltre, l'insufficienza di voli, dove la maggior parte delle volte si presenta la necessità di iscriversi alle liste d'attesa, comporta la rinuncia da parte dei turisti di recarsi in Sardegna, e questo non fa altro che penalizzare l'economia Sarda,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per sancire in via definitiva il riconoscimento dello "stato di insularità" della Sardegna e l'accesso alle connesse provvidenze, anche di competenza comunitaria;

se intenda attivarsi concretamente, al fine di superare le condizioni di difficoltà, nelle quali la Regione sarda si trova, avviando finalmente lo specifico tavolo istituzionale Stato-Regione, partecipato dalle rappresentanze delle autonomie locali e delle forze sociali sarde, per l'esame urgente del complesso delle vertenze aperte sul fronte istituzionale, finanziario, economico-produttivo e sociale dell'isola, di cui alle mozioni citate;

se intenda risolvere e in quale modo la questione dell'insufficienza dei collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna, soprattutto nei giorni di festività natalizia, che mette a rischio serio la possibilità di rientrare in famiglia di tanti lavoratori e studenti sardi.

(3-02458)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANASSERO](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [LAI](#), [LO GIUDICE](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [SOLLO](#),

[Gianluca ROSSI, ZANONI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

dal mese di settembre 2015 migliaia di supplenti, ovvero docenti precari chiamati dalle scuole per sopperire alle assenze degli altri colleghi in ruolo, non ricevono lo stipendio dovuto. Alcuni di loro registrano anche il mancato pagamento della Naspi ed il mancato riconoscimento delle ferie non fruite; migliaia di famiglie, a seguito di tale malfunzionamento amministrativo, si trovano in estrema difficoltà economica;

da quest'anno, per ovviare a questo annoso problema e velocizzare la procedura dei pagamenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha introdotto un nuovo sistema informatico di computo e accredito degli stipendi che avrebbe dovuto rendere il compito delle segreterie molto più semplice, snellendo tutto il processo ed evitando ritardi nei pagamenti per i supplenti di istituto;

il funzionamento dell'applicativo "SIDI" risulterebbe essere farraginoso ed inefficiente, anche con problemi di connessione, comportando difficoltà nel caricamento dei contratti di docenza e conseguenti ritardi nell'approvazione dei pagamenti;

il pagamento, diversamente, avrebbe dovuto velocizzarsi ulteriormente, considerando che ora, così come per il personale a tempo indeterminato, avviene direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza che le scuole debbano attendere il finanziamento specifico e sufficiente sui propri punti ordinanti di spesa;

tuttavia sembra esserci stata, da parte del Ministero dell'istruzione, una sottostima del reale fabbisogno di supplenti della scuola, con lo stanziamento di cifre significativamente inferiori rispetto alla reale quantità di stipendi da pagare ai supplenti, conseguentemente il Ministero dell'economia tarda a verificare e sbloccare i fondi necessari;

infine, nella previsione della nuova legge di stabilità per il 2016, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, i 60 milioni di euro giacenti dagli anni passati nei bilanci delle scuole per la liquidazione delle supplenze brevi dovranno essere versati all'erario, invece di essere destinati direttamente a ristorare questo capitolo di spesa che risulta sempre carente,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano mettere in atto i Ministri di indirizzo al fine di armonizzare e stabilizzare modalità e tempistiche di pagamento degli stipendi per i docenti precari, restituendo la dovuta dignità ad insegnanti che, attualmente, stanno svolgendo di fatto gratuitamente un'attività preziosissima per la sopravvivenza della scuola pubblica italiana e la formazione delle nuove generazioni.

(4-04992)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

"MigrArti" è il progetto lanciato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che mette a disposizione 800.000 euro attraverso 2 bandi, ognuno da 400.000 euro, per finanziare progetti legati al cinema e allo spettacolo dal vivo che abbiano al centro le tematiche dell'integrazione e della pluralità culturale e che coinvolgano anche le tante associazioni dedicate alla cultura dei "nuovi italiani";

il progetto avrà un logo speciale creato dagli studenti dei licei artistici e tecnici, ai quali il Ministero dei beni culturali, insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rivolge il concorso nazionale "Un logo per MigrArti"; il vincitore verrà premiato con 4.000 euro che serviranno per finanziare progetti per l'integrazione;

ai 2 bandi di MigrArti, per cui si potrà presentare la domanda fino al 31 gennaio 2016, potranno partecipare i Comuni, le associazioni, i teatri, enti pubblici o privati, "per promuovere cinema, spettacolo, musica e teatro e fare in modo che questo diventi occasione di conoscenza per gli italiani e di rappresentazione della loro cultura per i nuovi italiani";

il bando legato al cinema prevede rassegne, convegni, manifestazioni e anche cortometraggi, oltre a uno spot di 30 secondi, con un unico vincitore a cui andranno 8.000 euro;

tra i criteri di selezione per aggiudicarsi i fondi, vi sono la partecipazione dei migranti al progetto e le qualità dei partenariati, ma anche "l'utilità delle iniziative per il territorio e le città" in cui verranno

realizzate;

il Ministro in indirizzo si è dichiarato "convinto che MigrArti funzionerà, e se sarà così lo renderemo permanente", per fare in modo che queste iniziative non siano più un fatto episodico" tanto che è stata annunciata "nei mesi di maggio e giugno una grande rassegna nazionale di MigrArti", specificando inoltre che il progetto è "solo un primo passo", annunciando anche un censimento di tutte le realtà culturali delle comunità immigrate presenti in Italia,

si chiede di sapere, al di là della validità del progetto inclusivo, vista però l'esiguità delle risorse esistenti, se il Ministro in indirizzo intenda dirottare questi fondi su progetti che coinvolgano *in primis* cittadini italiani, i quali, dopo aver corrisposto numerosi tributi allo Stato, vorrebbero veder realizzati interventi anche a loro favore.

(4-04993)

[GINETTI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [CASSON](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [FILIPPI](#), [SCALIA](#), [FAVERO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel 2010 è stato istituito il Sistema di vigilanza finanziaria (SEVIF) negli Stati aderenti all'Unione europea e l'unione bancaria creata nell'eurozona, fondata su 3 pilastri, istituisce specifiche competenze in materia di vigilanza macroprudenziale affidate alle autorità incaricate dell'attività di coordinamento; i 3 pilastri su cui si fonda l'unione bancaria dell'eurozona sono: 1) il meccanismo di vigilanza unico (Banca centrale europea, Consiglio di sorveglianza e autorità di vigilanza dei singoli Paesi); 2) il meccanismo di risoluzione unico di crisi bancaria, operativo dal 2016, per il quale la risoluzione delle crisi delle banche nei Paesi aderenti al meccanismo di vigilanza unico sarà gestita secondo regole armonizzate da parte dell'autorità unica, Comitato unico di risoluzione, o dalle autorità di risoluzione nazionali secondo gli orientamenti stabiliti dal Comitato, e sarà finanziata da un fondo unico alimentato dai contributi versati dalle banche stesse; 3) il sistema di garanzia dei depositanti;

preso atto che il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie è stato completato dalla recente direttiva 2014/59/UE relativa al risanamento ed alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento volta ad armonizzare gli strumenti di intervento a disposizione delle autorità per prevenire e gestire le crisi degli intermediari, nonché dalla direttiva 2014/49/UE che modifica la disciplina sui sistemi di garanzia dei depositanti, finalizzata a rendere più efficace ed uniforme la tutela offerta dai fondi nazionali a cui dovranno aderire tutte le banche;

considerato che la Banca d'Italia rende conto delle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza ed informa il pubblico sui temi bancari e finanziari più rilevanti e, in caso di emanazione di disposizioni e provvedimenti nei confronti di singoli intermediari, deve rispettare criteri di trasparenza e pubblicità;

preso atto che:

il 22 novembre 2015 il Consiglio dei ministri ha adottato il decreto-legge n. 183 del 2015, in corso di esame presso la Camera dei deputati, per la risoluzione di 4 istituti bancari in sofferenza, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, mettendo in liquidazione coatta tali istituti e prevedendo la nascita di 4 nuovi istituti bancari al fine di assegnare crediti in sofferenza alle cosiddette *bad bank*;

dai dati forniti dalla Banca d'Italia del valore complessivo di obbligazioni subordinate pari a 786 milioni di euro, 355 milioni erano detenuti da investitori istituzionali, 431 milioni da clienti privati e, per effetto del meccanismo cosiddetto *bail-in*, 10.559 clienti sono stati colpiti da perdite per aver acquistato obbligazioni subordinate dagli istituti "salvati" dal citato decreto-legge e il 27,4 per cento risultano i casi più esposti per complessivi 329 milioni di euro;

considerati i poteri di controllo attribuiti dal testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, e considerato, inoltre, il ruolo potenziale della Banca d'Italia nell'ambito dell'arbitro bancario finanziario, quale organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti;

valutata la necessità di garantire maggior tutela dei clienti privati, trasparenza nel collocamento delle

obbligazioni subordinate, anche al fine di incrementare la consapevole valutazione dei rischi finanziari collegati a tali prodotti e prevenire generalizzate situazioni di ingenti perdite di risparmio, si chiede di sapere se, in tale quadro, siano in fase di definizione provvedimenti governativi, anche di recepimento delle proposte elaborate dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che valutino l'istituzione di un divieto di collocamento diretto delle obbligazioni subordinate da parte delle banche alla clientela dei piccoli risparmiatori, disponendo, eventualmente, come mero canale di acquisto, fondi o intermediari finanziari, nell'ambito di un sistema di vigilanza più efficace e maggiormente prudentiale.

(4-04994)

GASPARRI - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dal 1° gennaio 2016 il trattamento economico del personale militare in servizio non sarà più gestito dai competenti uffici di amministrazione del Ministero della difesa, ma dal sistema informativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "NoiPA";

in tale contesto, in cui il centro unico stipendiale interforze del Ministero della difesa e la dipendente banca dati unica stipendiale costituiranno la piattaforma di interfaccia dell'amministrazione della difesa con il sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia, potrebbe non essere più assicurata al personale militare l'assistenza fiscale diretta, a cura dei centri unici stipendiali di ciascuna forza armata, per la compilazione e la presentazione dei modelli 730;

in tal caso, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il personale militare sarebbe costretto a rivolgersi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i centri di assistenza fiscale ordinari o liberi professionisti del settore o, in alternativa, ad avvalersi del modello 730 precompilato dall'Agenzia delle entrate che, però, non tiene conto degli oneri deducibili da scaricare a cura degli amministratori;

il passaggio dei dati fiscali e patrimoniali del personale militare a soggetti esterni intermedi tra l'amministrazione della difesa ed il Ministero dell'economia (quali i CAAF o liberi professionisti del settore), potrebbe comportare la messa a conoscenza, anche casuale, a soggetti non autorizzati, di informazioni riservate sul personale militare amministrato deducibili dalle dichiarazioni e certificazioni fiscali giustificative che lo stesso personale è costretto a presentare all'amministrazione fiscale, a premessa della maturazione di determinati livelli di reddito, derivanti da attività operative svolte all'estero o fuori sede in patria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano concordare tra loro ed impartire le discendenti disposizioni organizzative di rispettiva competenza che, a tutela della necessaria riservatezza sulle attività operative svolte dal personale militare in patria e all'estero, deducibili dalle dichiarazioni e certificazioni fiscali giustificative della maturazione di determinati livelli di reddito, consentano ai centri unici stipendiali delle 4 forze armate di continuare a fornire l'assistenza fiscale al rispettivo personale militare amministrato.

(4-04995)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

un dirigente del Sindacato autonomo di polizia (Sap) sarebbe stato denunciato per aver mostrato, durante una trasmissione televisiva, delle dotazioni non più in uso agli agenti, con l'obiettivo di sostenere la tesi che i poliziotti operano senza le opportune condizioni di sicurezza;

sulla base delle ricostruzioni eseguite dalla Digos, il dirigente sindacalista (in organico presso un commissariato di Roma) avrebbe interrotto il servizio per prendere due caschi e altri equipaggiamenti di lavoro (giubbotti antiproiettile e Beretta M 12) non più in dotazione, prelevandoli da un armadio blindato di cui deteneva le chiavi, per poi mostrarli ad un giornalista della trasmissione televisiva "Ballarò", sostenendo che si trattasse dell'equipaggiamento in dotazione con il quale gli agenti dovrebbero garantire l'incolumità dei cittadini;

tale vicenda sarebbe stata confermata dalla Questura di Roma, che ha svolto le indagini e ha inoltrato la denuncia nei confronti del dirigente sindacale alla Procura. L'uomo è stato altresì sospeso dal

servizio;

la Polizia di Stato ha dichiarato che sia i caschi, sia il resto del materiale erano destinati allo smaltimento. L'incontro con il giornalista sarebbe avvenuto a monte Antenne, sopra villa Ada, a Roma. Alla Procura la Polizia ha altresì consegnato un video in cui si vedrebbe chiaramente un poliziotto in divisa scendere da un'auto di servizio, entrare in un cancello, e uscire poco dopo con due caschi in mano;

il motivo per cui è scattata l'indagine sarebbe derivato da una specifica richiesta del capo della Polizia, dottor Alessandro Pansa, al questore di Roma affinché si facesse luce sul dirigente sindacale e su tutti gli altri poliziotti che, in diverse trasmissioni televisive, con il volto e la voce travisati, hanno mostrato equipaggiamenti di cui era scaduta la "vita tecnica" e che non erano più in dotazione degli agenti in servizio;

al dirigente verrebbe contestato il peculato, l'abuso d'ufficio, l'interruzione di pubblico servizio, l'abbandono di posto di servizio, la pubblicazione di notizie esagerate, false e tendenziose e tendenti a turbare l'ordine pubblico;

considerato che, per quanto risulta:

successivamente, il segretario del Sap, dottor Gianni Tonelli, avrebbe incontrato lo stesso dirigente sindacale per avere contezza di quanto accaduto e, alla luce di tale incontro, sarebbe emerso che l'atto di sospensione dal servizio, provvedimento disciplinare a firma del capo della Polizia, conterrebbe elementi di falsità fondamentali ai fini del provvedimento disciplinare;

dal canto proprio, il segretario Tonelli avrebbe affermato testualmente: "nei prossimi giorni mi recherò in procura per formalizzare una denuncia nei confronti del capo della Polizia - dottor dott. Pansa-. Il forte sospetto che abbiamo è che tutta questa vicenda sia stata tirata fuori ad arte e con scopo intimidatorio, forse per inibire la comunità interna, stufa delle bugie dei politici, dell'acquiescenza dei vertici del Viminale e vittima da anni di tagli e ridimensionamenti dimostrando che l'apparato della sicurezza è fortemente debilitato";

avrebbe aggiunto altresì: "Non conosciamo gli elementi alla base di accuse che in questo momento ci appaiono assurde e macroscopiche ma non stiamo parlando di tagliagole o di terroristi bensì di un poliziotto che ha avuto il coraggio, per servire al meglio il proprio paese, di far presente che le attrezzature che abbiamo in dotazione sono inadeguate e logore. Possiamo certificare che gli elementi illustrati durante il servizio di Ballarò sono assolutamente veritieri e genuini: è vero che quei caschi logori sono quelli utilizzati per l'ordine pubblico. E in condizioni pessime e logore sono anche i nostri giubbotti antiproiettile, molti dei quali scaduti e le armi in dotazione, per non parlare della fatiscenza dei luoghi in cui lavoriamo e delle nostre autovetture. Tutta questa storia ci crea grandissimo sconcerto, anche perché sono stati sprecati tempo, denaro e uomini per perseguire poliziotti anziché correre dietro al califfo nero e alla sua schiera di tagliagole";

giòva ricordare che il dirigente incriminato attende, da tempo, una promozione in corso per merito straordinario ma, al momento, ha ricevuto soltanto una sospensione disciplinare;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-04891, al quale ancora non è stata data risposta, aveva tempestivamente denunciato la grave e perdurante situazione in cui versano le forze di polizia e aveva già richiesto, a tal proposito, l'intervento del Ministro in indirizzo;

a giudizio dell'interrogante, la situazione è anomala, paradossale e pericolosa: il tentativo di offuscare una seria problematica, che coinvolge ogni giorno le forze dell'ordine e l'incolumità dei cittadini, merita una maggiore attenzione e non la continua ricerca di un capro espiatorio che offuschi le lacune e le continue assenze dei vertici del Ministero in materia di ordine pubblico,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolto un dirigente sindacale in forza alla Polizia di Stato;

per quali ragioni abbia avallato l'adozione del provvedimento disciplinare citato;

se ritenga che il dirigente sindacale sia realmente colpevole dei numerosi capi d'imputazione succitati;

se non ritenga di dover agevolare l'apertura di una commissione d'inchiesta sulle condizioni dell'apparato di sicurezza.

(4-04996)

GASPARRI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana dimostra come i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica siano regolati in base ai Patti lateranensi mentre le confessioni religiose, diverse da quest'ultima, abbiano diritto di organizzarsi secondo i propri statuti se non contrastano con l'ordinamento giuridico italiano;

recentemente, all'istituto comprensivo "Garofani" di Rozzano (Milano) hanno deciso di applicare una linea rigorosamente improntata alla laicità in occasione dei festeggiamenti natalizi, che segnano la strage terroristica di Parigi del 13 novembre 2015;

il dirigente scolastico "reggente" dell'istituto comprensivo, dottor Marco Parma (già candidato sindaco per la lista civica "Aria pulita" e per il Movimento Cinque Stelle a Rozzano), ha deciso di rinviare il consueto concerto natalizio, nonché di togliere dalle aule il crocifisso, per non istigare coloro che non si riconoscono nei valori cristiano-cattolici;

il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale nella Regione Lombardia, Riccardo De Corato, si è tempestivamente attivato in sede regionale, chiedendo l'intervento dell'Ufficio scolastico provinciale e del prefetto per approfondire quanto accaduto all'interno dell'istituto Garofani;

il sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati, nel ricordare che il comune "è cresciuto con i valori della tolleranza e dell'accoglienza", ha affermato che si sarebbe celermente attivata nel chiedere al preside dell'istituto, dottor Parma, di reintegrare la consueta festa natalizia;

dal canto proprio il preside "reggente" ha assicurato che la scuola non tornerà indietro sulle sue decisioni ed ha affermato: "Le beghe degli adulti non devono ricadere sui bimbi, a me interessa che a scuola ogni momento sia condivisibile per tutti e che nulla possa creare imbarazzo o disagio a qualcuno". Egli ha aggiunto altresì che: "in ogni caso ogni classe, se lo vuole e nella propria autonomia, potrà organizzare la propria festicciola";

purtroppo, anche all'istituto comprensivo di Casazza (Bergamo), il dirigente scolastico, dottoressa Maria Antonia Savio, nell'imminenza del consueto appuntamento natalizio, ha fatto pervenire i suoi rilievi al corpo musicale, che sarà protagonista dell'appuntamento riservato ai ragazzi e alle loro famiglie, in merito all'inadeguatezza dei canti, tra cui l'"Adeste fideles" troppo legato alla religione cristiana;

il nodo del contendere, secondo quanto si è appreso da fonti vicine alla scuola, riguarderebbe la formula del concerto ideata per quest'anno. Non solo, cioè, un'esibizione della banda, ma anche la partecipazione canora dei bambini della scuola primaria, sotto la guida degli insegnanti Giuseppe Bonandrini e Viviana Giolo, in modo tale da trasformare gli alunni da spettatori a protagonisti;

sempre secondo la dirigente bisognerebbe attingere ad un repertorio meno legato alla sensibilità cristiana, visto che l'istituto è frequentato da figli sia di italiani che di immigrati;

tale spiegazione, tuttavia, appare poco convincente. Così come appare inadeguata la preside, visto che nessuno, tra le famiglie degli alunni, aveva sollevato il problema prima d'ora;

anche il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, avrebbe dichiarato, in riferimento ai casi di Rozzano e di Casazza che, forse, "dovremmo rinunciare ad alcune nostre tradizioni per rimanere in pace e in amicizia";

così come a Padova, anche a Belluno, una scuola materna dell'Agordino avrebbe deciso di non festeggiare san Nicolò, santo patrono della vallata, perché l'asinello con cui si accompagna il figurante nella manifestazione potrebbe spaventare i bambini;

da notizie in possesso dell'interrogante, in tutti i casi citati ci sarebbe troppa facilità nel tagliare i ponti con talune tradizioni che farebbero parte dell'identità e della storia italiana, valori che mai come ora si dovrebbero sostenere nei confronti di coloro che vogliono attaccare la nostra civiltà;

a giudizio dell'interrogante, alla luce delle notizie sconcertanti riportate, bisognerebbe non farsi sopraffare da un relativismo che indebolisce l'Italia sia come società sia come democrazia: non si tratta

di conservatorismo fine a se stesso, ma di ricordare da dove viene l'Italia per essere più forti e consapevoli, quindi meno fragili e meno attaccabili, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per difendere i valori e i simboli della nostra civiltà;

per quali ragioni abbia avallato tali decisioni;

se intenda adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti scolastici che hanno scelto di sopprimere la prassi consolidata della festa natalizia scolastica;

se ritenga accettabili le dichiarazioni rilasciate dal vescovo di Padova, monsignor Cipolla, in riferimento ai casi di Rozzano e Casazza.

(4-04997)

[TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si apprende dall'articolo "Ora di religione, classi quasi vuote ma non si possono accorpare" di Tiziana Di Cristoforo, pubblicato su "la Repubblica" del 12 ottobre 2015, che nelle scuole superiori di secondo grado di Milano gli studenti che prendono parte (cosiddetti avvalentisti) all'insegnamento della religione cattolica (IRC) risultano essere un numero esiguo, a volte addirittura non superiore alle 2 o 3 unità come nel caso del liceo classico "Beccaria". Ovvero del liceo "Parini" dove circa il 60 per cento degli studenti partecipa alle lezioni ma ci sono 15 classi con meno di 15 studenti, o ancora allo scientifico "Volta", con una media di adesione del 53 per cento, vi sono diverse sezioni con 5 o 7 studenti. 8 le classi con meno di 8 alunni per l'IRC al professionale "Marignoni Polo", mentre al tecnico "Feltrinelli" su 50 sezioni (alcune anche di 31 studenti) in 36 casi l'insegnante di religione ha davanti meno di 15 studenti. Nella metà dei casi davanti alla cattedra ci sono fra i 3 e i 6 alunni;

non esistono stime ministeriali pubbliche sui tassi di partecipazione all'IRC, le uniche fonti sono quelle raccolte nel rapporto annuale del servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica;

la circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 così recita: "Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno". La norma quindi prevede espressamente che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e che pertanto va salvaguardata l'unità della classe. Rispondendo ad un quesito posto dal provveditore di Pisa, il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 11197 del 13 dicembre 1991, ha precisato: "Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15";

appare tuttavia desueta questa norma in un momento in cui proprio nella provincia di Milano, si registrano come sovraffollate il 5,5 per cento delle classi di istituti cittadini: 326, di cui 273 sono superiori di secondo grado, dato che raggiunge il 5,8 per cento in Lombardia, e cresce nel resto del Paese, dove le classi fuori parametro sono più di 23.000, fino al 6,4 per cento, come risulta dall'indagine sul sovraffollamento nelle istituti statali pubblicata dalla rivista "Tuttoscuola",

si chiede di sapere in quante classi, nei vari ordini di scuola secondaria superiore, il numero di studenti avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 10, con riferimento all'ultimo anno scolastico per il quale il dato sia disponibile.

(4-04998)

[RAZZI](#), [Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#), [AMIDEI](#), [IURLARO](#), [FLORIS](#), [GIBIINO](#), [SCIASCIA](#), [GIRO](#), [PELINO](#), [ALICATA](#), [PALMA](#), [CALIENDO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel nostro Paese, con il termine veicolo d'epoca, si intende indicare un'autovettura o un motociclo che, essendo di vecchia generazione (2 o più decenni), ha raggiunto un determinato valore collezionistico, meritando quindi particolare attenzione, cura e manutenzione;

a tale proposito, la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", all'articolo 63 (rubricato "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli") aveva previsto che fossero esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, superati i 20 anni dalla prima immatricolazione;

per accedere a tale esenzione si consideravano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: quelli costruiti specificatamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica ed estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, nonché quelli che pur non appartenendo alle precedenti categorie rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;

i veicoli venivano individuati, con propria determinazione, da parte dell'Automoto club storico italiano (ASI), con scadenza annuale;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 666 dell'art. 1 ha previsto la soppressione delle predette disposizioni, mantenendo in vita l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere da quando si compie il trentesimo anno dalla costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato;

tale manovra finanziaria ha provocato diversi malumori sia per gli addetti del settore automobilistico sia per i collezionisti di auto d'epoca e, purtroppo, nel primo anno non ha generato il gettito fiscale auspicato;

da notizie in possesso degli interroganti, talune Regioni, nel corso del 2016, hanno tentato di non fare pagare l'annoso balzello ai molti contribuenti possessori di vetture di particolare interesse storico e collezionistico: purtroppo, però, sono soltanto riuscite ad applicare sconti del 10 per cento nel pagamento, risultato non certo soddisfacente;

a giudizio degli interroganti, tali decisioni, oltre a non produrre i risultati auspicati, hanno depresso ulteriormente un mercato di nicchia volto a preservare ed arricchire la storia dell'industria automobilistica italiana e degli autoveicoli da essa prodotti,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa all'esclusione dall'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per le auto e le moto di particolare interesse storico e collezionistico.

(4-04999)

[LUCHERINI](#), [PARENTE](#), [AMATI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [ORRU'](#), [ASTORRE](#), [MOSCARDELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank recovery and resolution directive, BRRD) istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi. È stata recepita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 8, definisce i criteri di delega per la trasposizione nel nostro ordinamento. Avendo recepito con ritardo, rispetto al termine previsto, fissato al 31 dicembre 2014, la Commissione è intervenuta, avverso l'Italia, avviando la procedura di infrazione;

la direttiva BRRD è parte integrante di un complesso quadro normativo che ricomprende anche la direttiva 2014/49/UE (cosiddetta Deposit guarantee scheme directive, DGSD) relativa al meccanismo di garanzia dei depositi, oltre al regolamento (UE) n. 806/2014 sull'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione (SRM). Esso, in quanto derivante da un regolamento dell'Unione europea, non ha bisogno di alcun atto normativo nazionale per essere recepito nel nostro ordinamento giuridico. La sua piena operatività è prevista per il 1° gennaio 2016. È evidente che sarà necessario, allorquando il SRM diventerà pienamente operativo, un *fine tuning* (armonizzazione) normativo tra le istituzioni europee e i Paesi membri che hanno trasposto nel proprio ordinamento la direttiva BRRD, al fine di superare le eventuali difficoltà interpretative ed applicative delle due normative;

il quadro normativo descritto è strettamente correlato con i dispositivi della vigilanza bancaria macroprudenziale introdotti a livello europeo. Il meccanismo unico di risoluzione e il meccanismo di vigilanza unico rappresentano 2 dei 3 pilastri dell'unione bancaria, il terzo è rappresentato dalla già

citata DGSD;

sotto il profilo della vigilanza bancaria, segnatamente la vigilanza a livello europeo, la normativa europea, sulle banche dell'area euro, è diventata operativa il 4 novembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1024/2013, direttamente applicabile all'interno del nostro ordinamento, che ha istituito il meccanismo di vigilanza unico, assegna in capo alla Banca centrale europea la supervisione diretta, in collaborazione con le autorità di vigilanza dei vari Paesi membri dell'area euro, sulle 123 banche individuate come "significative". Ovvero, quegli istituti bancari: *a)* il cui valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro; *b)* il cui rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 per cento, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;

il quadro normativo europeo di riforma del settore bancario prende le mosse da una serie complessa di esigenze che si sono rese urgenti a seguito dello scoppio della crisi finanziaria, sul finire del 2007. Da qui la relazione "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" (cosiddetta relazione dei quattro presidenti) con la quale i presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Commissione e della Banca centrale europea hanno indicato le tappe relative ad una tabella di marcia specifica e circoscritta per la realizzazione di un'autentica unione economica e monetaria. Tra i punti salienti è emersa la necessità e l'urgenza di spezzare il nesso poco virtuoso tra banche e Stati, tra le principali cause della crisi del debito sovrano, come pure la necessità di ridurre i rischi di future crisi bancarie di importanza sistemica mediante la realizzazione di un quadro integrato a livello di unione economica e monetaria per una più completa e più incisiva salvaguardia della stabilità finanziaria, maggiormente garantita se i meccanismi di vigilanza prudenziale sono condivisi a livello europeo; considerato che:

con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, in corso di esame da parte della Camera, confluito successivamente nella legge di stabilità per il 2016, il Governo è intervenuto, applicando le disposizioni attualmente vigenti in materia di gestione delle crisi bancarie su alcuni istituti di credito. In particolare, l'intervento normativo ha interessato la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche, la Cassa di risparmio di Ferrara e la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, già poste in amministrazione straordinaria dalla Banca d'Italia a seguito del verificarsi dei presupposti di legge accertati in sede ispettiva. L'intervento, inizialmente immaginato dal Governo, prevedeva l'utilizzo del fondo interbancario di tutela dei depositi al fine di garantire, senza discriminazione, tutti i creditori degli istituti sottoposti a procedura di risoluzione. Tuttavia, dal confronto con le istituzioni europee è emersa l'incompatibilità di tale soluzione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e l'utilizzo del fondo di risoluzione è apparso come l'unica strada percorribile per salvaguardare gli istituti, i risparmiatori e i lavoratori;

pur non essendo stata applicata la normativa europea sul *bail-in*, che avrebbe coinvolto una platea ancora più ampia di creditori, in quanto la nuova normativa avrebbe escluso dall'intervento di risoluzione oltre agli azionisti e ai possessori di obbligazioni subordinate anche i possessori di obbligazioni non subordinate, come esplicitato dal capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, l'intervento normativo del Governo ha operato una discriminazione tra i creditori degli istituti di credito. Invero, le risorse del fondo di risoluzione vengono così dedicate, in ossequio al principio di gerarchia dei creditori, al rimborso di tutti quegli strumenti finanziari che non siano azioni né prodotti finanziari prossimi alle azioni quanto al rischio. A questi ultimi sono assimilabili le obbligazioni subordinate, ovvero subordinate al soddisfacimento delle altre passività della banca, quando questa è posta in stato di liquidazione;

il Governo con apposito emendamento in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 ha istituito un fondo di solidarietà, con dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di prestazioni in favore di alcune specifiche categorie di investitori, quali persone fisiche, imprenditori individuali, e imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati, emessi dagli enti creditizi richiamati. Relativamente alla procedura da seguire per l'ottenimento del rimborso, il Governo

stabilisce che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di gestione del fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

rilevato che:

l'Italia, differentemente da altri Paesi dell'area euro, non ha utilizzato risorse pubbliche per il salvataggio di istituti di credito in crisi. Il precedente relativo all'intervento pubblico operato a favore di banca Monte dei Paschi di Siena SpA, che, peraltro, ha visto un impiego minimale di risorse pubbliche (circa 4 miliardi di euro) è stato completamente rimborsato dalla suddetta banca. In chiave comparata l'Italia è tra i Paesi dell'area euro che ha avuto un'esposizione nei confronti del settore bancario decisamente inferiore rispetto a Paesi, pur importanti, come la Germania, l'Olanda e la Spagna, solo per citarne alcuni;

l'introduzione del principio del *bail-in* nella normativa europea è maturata a seguito dell'esigenza, emersa con forza con la crisi finanziaria (deflagrata per via del fallimento di una banca statunitense di dimensioni globali), di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria mondiale. Ovvero per minimizzare quei fenomeni che hanno indotto le banche (ritenute "troppo grandi per lasciarle fallire", *too big to fail*) a comportamenti eccessivamente rischiosi tali da mettere in forte rischio non solo il sistema bancario ma anche le finanze pubbliche degli Stati chiamati ad intervenire con risorse pubbliche per il loro risanamento;

posto che:

nonostante alcuni, circoscritti elementi di debolezza, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia, il sistema bancario italiano è nel suo complesso solido e adeguatamente patrimonializzato;

anche il Governo ha espresso con convinzione la volontà di arrivare, il prima possibile, all'accertamento delle responsabilità circa i fatti accaduti, che hanno coinvolto i 4 citati istituti di credito, rilevando la necessità di procedere con urgenza all'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una campagna informativa istituzionale, anche sulle emittenti del servizio pubblico televisivo, di sensibilizzazione finanziaria, al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini risparmiatori del mutato quadro normativo europeo, in materia bancaria e creditizia, recepito dal nostro ordinamento e di promuovere una cultura finanziaria necessaria per ridurre l'esposizione dei risparmiatori a comportamenti fraudolenti;

se non ritenga opportuno intervenire, anche normativamente, al fine di regolamentare l'offerta al pubblico di strumenti finanziari, nella prospettiva di consentire la vendita dei prodotti finanziari più rischiosi ad investitori qualificati ed in grado di comprenderne l'effettivo rischio e di vietarne la collocazione presso la clientela al dettaglio, in violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza.

(4-05000)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il 15 novembre 2013 i Carabinieri del Nas di Bari e la *task force* tutela animale del Ministero della salute procedettero ad un'ispezione nel "Dog's hostel" di contrada S. Tommaso a Trani, in seguito ad una denuncia presentata dalla Lega nazionale di difesa del cane;

le condizioni della struttura in cui vivevano più di 700 animali tra cani, volatili, suini, vennero giudicate pessime, con gravissime carenze e omissioni, tali da configurare il reato di maltrattamento degli animali;

si ricorda in tal senso come la legge 14 agosto 1991, n. 281, prescriva al comma 2 dell'articolo 3 che le Regioni, nella gestione dei rifugi e dei canili devono garantire "buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie", sottoponendoli al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità

sanitarie locali;

di contro, le condizioni in cui versavano gli animali della struttura erano drammatiche, senza alcun controllo o terapia per i soggetti malati, nonché nella totale assenza di sterilizzazione in una situazione di promiscuità tra animali di sesso diverso;

la struttura è stata, dunque, immediatamente posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria alla Lega nazionale per la difesa del cane e al Comune di Trani. I custodi hanno dovuto affrontare una drammatica emergenza, anticipando, tra l'altro, circa 150.000 mila euro, solo parzialmente recuperati dai Comuni limitrofi convenzionati con il Dog's hostel;

gli animali sono stati infatti sterilizzati e curati, ove presentassero patologie. Circa la metà è stata adottata o trasferita in strutture idonee, nelle quali gli animali ricevono un'alimentazione adeguata, cure mediche e condizioni di vita confortevoli;

gli animali ancora presenti nella struttura vengono gestiti dai volontari della Lega, che si adoperano per garantire loro una vita dignitosa e percorsi di riabilitazione, qualora si rendessero necessari a causa del lungo periodo vissuto nel canile *lager*;

il canile si trova in una posizione che mette a rischio la vita degli animali e degli operatori, essendo soggetto ad episodi alluvionali, come dimostra quanto avvenuto il 1° dicembre 2013;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante il 15 settembre 2015 (4-04502), il Ministro in indirizzo aveva dichiarato "si assicura che l'Unità operativa" del Ministero "è in stretto contatto con le autorità sanitarie regionali e locali, al fine di coordinare e supportare le iniziative volte a svuotare il canile, garantendo il benessere degli animali ivi ospitati";

appare dunque particolarmente grave quanto avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, quando i 17 suini presenti all'interno della struttura sono stati rubati da ignoti;

i suini erano stati rinvenuti nel Dog's hostel già nel 2013 tra i molti animali presenti nel canile, privi delle profilassi obbligatorie per gli animali da reddito e sprovvisti di codice aziendale;

gli animali sono stati sterilizzati dalla Lega nazionale per la difesa del cane che, in collaborazione con altre associazioni, aveva provveduto a rintracciare una struttura idonea e qualificata ove far loro trascorrere il resto della vita;

alcuni problemi erano stati tuttavia riscontrati nel rintracciare il soggetto che avrebbe dovuto provvedere al pagamento del trasporto. Nel ritardo delle amministrazioni competenti, 2 individui avevano già qualche mese fa avuto modo di introdursi nel Dog's hostel e comunicare ai volontari il loro interesse nei confronti dei suini in termini di produzione di carne, ricevendo in risposta un netto rifiuto;

è assolutamente necessario e urgente rintracciare tali animali, con tutta probabilità avviati verso la macellazione clandestina, al fine di evitarne la morte, nonché un serio pericolo per la salute delle persone trattandosi di animali non destinati alla produzione di carne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga urgente intervenire nell'immediato per garantire, attraverso l'utilizzo di strutture come la *task force* per la tutela degli animali da affezione e la lotta al randagismo, l'avvio di ricerche approfondite per rintracciare i suini sottratti alla struttura Dog's hostel;

quali ulteriori iniziative intenda prendere, affinché tutti gli animali presenti nella struttura vengano ricollocati in strutture idonee che garantiscano loro buone condizioni di vita, essendo manifesta la situazione di inagibilità del Dog's hostel, anche a seguito delle alluvioni che hanno colpito la zona, mettendo in pericolo la vita degli animali ancora presenti nel canile.

(4-05001)

[CASSON](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la società Venezia Terminal Passeggeri (VTP) gestisce a Venezia i servizi del traffico passeggeri di navi da crociera, traghetti e aliscafi, con una compagine societaria costituita per un 35,50 per cento da APV Investimenti dell'Autorità portuale di Venezia, per un 17,50 per cento da Veneto Sviluppo della Regione Veneto, per un 22,18 per cento dalla SAVE, concessionaria aeroporto Marco Polo, per un

22,18 per cento da operatori privati e per un 2,64 per cento dalla Camera di commercio di Venezia; nell'aprile del 2013 APV Investimenti SpA e Veneto Sviluppo SpA hanno costituito una *newco* denominata APVS Srl, conferendo alla stessa le azioni detenute in VTP pari al 53 per cento del capitale (35,50 + 17,50);

in tale ambito, a quanto risulta all'interrogante, si sta svolgendo un bando per la vendita delle quote in possesso della *newco* APVS, i cui contenuti, relativamente al prezzo ed alle modalità di vendita, soprattutto per quanto attiene alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione, non sono resi pubblici, con il rischio di assecondare manovre poco trasparenti, in riferimento a possibili trasferimenti pilotati di quote azionarie, volti a mantenere il controllo della società, sminuendo il controllo pubblico ed aggirando di fatto l'effetto-gara;

considerato che:

la concessione, rilasciata senza gara, a VPT, con scadenza 2024, potrebbe risultare illegittima, in quanto il provvedimento sarebbe avvenuto in violazione degli articoli 6 e 25 della legge n. 84 del 1994;

su questo argomento, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in data 26 febbraio 2015, ha presentato un'interrogazione (4-03535) che non ha avuto ancora risposta, analogamente ad altra similare interrogazione, presentata successivamente alla Camera dei deputati, in data 25 novembre 2015, dal deputato Cozzolino;

ritenuto che una concessione di tale fatta verrebbe per di più messa in discussione e resa vana da una eventuale realizzazione del progetto alla bocca di porto del Lido (Venis Cruise 2000-Dufferco) attualmente in corso di valutazione, perché l'affidamento per la realizzazione di questo nuovo *terminal* crocieristico e la sua gestione sarebbero soggetti a gara di evidenza pubblica, in virtù del codice sugli appalti, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006. E in tale nuovo scenario il ruolo di VTP sarebbe completamente ridimensionato e non potrebbe costituire alcuna posizione privilegiata;

considerato che a parere dell'interrogante si sta operando in una situazione in cui, per il transito delle grandi navi da crociera a Venezia, non è stata ancora scelta la soluzione definitiva, con un presidente dell'Autorità portuale in scadenza, con un consiglio di amministrazione di VTP scaduto e prorogato per pochi mesi, con una legge in materia che, peraltro, non impone scadenze ultimative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di sospendere la gara, in attesa dell'approvazione della soluzione progettuale definitiva, per poi rinegoziare una nuova concessione e, nel frattempo sollecitare l'Autorità nazionale anticorruzione a svolgere una adeguata vigilanza sulle procedure in atto, che caratterizzano l'intera questione del traffico delle grandi navi crociera a Venezia.

(4-05002)

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Saeco international group SpA è un'azienda italiana che produce macchine per caffè, distributori automatici ed elettrodomestici bianchi;

l'azienda, *leader* nel settore, si è conquistata, a partire dagli anni '80, una posizione rilevante nel mercato europeo ed è conosciuta in ogni parte del mondo per la qualità dei suoi prodotti, progettati e costruiti in Italia;

nel 2009 la Saeco è stata acquisita dalla multinazionale olandese Philips;

sono più di 500 i lavoratori, oggi in forza alla Saeco di Gaggio Montano (Bologna), nell'alto Appennino bolognese, impegnati nella produzione di macchine per il caffè, in un settore rappresentativo, sia del *made in Italy*, sia delle caratteristiche e delle eccellenze produttive regionali, quali le macchine per le trasformazioni agroalimentari e gli elettrodomestici bianchi;

i numeri degli occupati ed i volumi della produzione hanno rappresentato fino ad oggi un'opportunità fondamentale per l'occupazione, l'economia e le comunità montane, costituendo una delle poche possibilità di lavoro dell'area;

oggi tutto questo viene messo a rischio dalla volontà dell'attuale proprietà della Saeco, la multinazionale olandese Philips, di procedere a 243 esuberi, la metà dei dipendenti, mettendo in ginocchio lavoratori, famiglie, l'indotto, il commercio della zona ed interi paesi;

la scelta sembra essere determinata da una produzione contrattasi nel solo sito dell'Appennino bolognese, ma non certo per una crisi del settore o, a quanto risulta, per scelte strategiche errate; anzi, la sede della Saeco aperta in Romania oggi produce circa 400.000 macchine, avendo visto accrescere i propri numeri, al contrario di quelli dello stabilimento italiano di Gaggio Montano, poco distante, peraltro, dalla sede di Caffitaly, impresa nata da uno degli originari soci di Saeco ed oggi positivamente impegnata in produzioni analoghe;

considerato che, a parere degli interroganti:

la decisione di licenziare sembra quindi essere determinata, ancora una volta, da mere valutazioni sul maggior profitto, che si realizza in aree del mondo e, in questo caso, dell'Unione europea, con costi industriali e, soprattutto, del lavoro e con diritti delle maestranze inferiori a quelli italiani;

sostenere la produzione e l'occupazione della Saeco significa sostenere e difendere il territorio montano, il suo ambiente, le sue comunità, impedirne lo spopolamento e il progressivo invecchiamento, fare in modo che l'Appennino non diventi una zona impoverita e, conseguentemente, più facilmente preda di dissesto e degrado;

ad oggi, a seguito dell'incontro al Ministero dello sviluppo economico, non si registrano iniziative idonee, né azioni risolutive da parte del Governo e dei Ministri competenti per risolvere concretamente questa situazione;

le dichiarazioni rilasciate dal ministro Guidi e dal ministro Poletti restano mere dichiarazioni di intenti, se non sostenute da azioni concrete a tutela del lavoro e della salvaguardia del *made in Italy*, in quanto, troppo spesso, si è assistito all'ingresso in Italia di multinazionali che, dopo aver acquisito società italiane, dopo essersi appropriate di brevetti e del pacchetto clienti, le hanno chiuse devastando e desertificando interi distretti industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano assumere urgenti iniziative di competenza per trovare soluzioni per la Saeco di Gaggio Montano;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare al fine di salvaguardare i 243 lavoratori in esubero e l'economia di un'intera zona dell'alta e media valle del Reno.

(4-05003)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#), [DLBIAGIO](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Regione Sicilia fin dal 1999, nel ciclo integrato dei rifiuti, risulta essere in larga misura caratterizzata da interventi regolati con procedure emergenziali, ex articolo 5, della legge n. 225 del 1992;

la disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti (in forza dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887) ha adottato il "Programma Generale degli interventi dell'Ufficio del Commissario delegato", il quale prevede un piano finanziario di ben 200 milioni di euro così ripartiti:

a) 94.686.329 euro per il programma per l'incremento del sistema impiantistico, destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata; b) 46.276.641,05 euro per il programma per l'incremento della raccolta differenziata; c) 30.000.000 euro per il programma finanziario per interventi sostitutivi; 18.000 euro per il programma adeguamento discariche; e) 9.037.029,95 euro per il programma rifiuti abbandonati; 2.000.000 euro per la struttura di supporto all'ordinanza n. 3887 del 2010;

la disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011 ha previsto, tra l'altro, che per l'adeguamento delle discariche esistenti alla data della predetta disposizione occorresse operare solo "su siti sui quali sia accertata l'assenza di problematiche ambientali rilevanti e quindi si possa escludere la necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (ai sensi del decreto

legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)" ed ancora di "limitare interventi che necessitano investimenti su fondi pubblici, prevedendo esclusivamente anticipazioni di capitali", nei limiti dei previsti 18 milioni di euro, stanziati con la citata disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011;

l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2013, n. 147), riconoscendo la permanenza di condizioni di emergenza ambientale e la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi, posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, ha disposto che, sino al 31 dicembre 2012, continuassero a produrre effetti, salva diversa previsione del medesimo articolo 2, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi espressamente indicati, affidando le funzioni del commissario, previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887, a soggetto nominato dal Presidente della Regione Siciliana;

il giornale *on line* "livesicilia", giovedì 10 dicembre 2015, con un articolo a firma del giornalista Claudio Reale dal titolo "I soldi della differenziata? Per le discariche", ha reso di pubblico dominio la notizia che, nel 2013, uno stanziamento di importo pari a quasi 95 milioni di euro, che doveva essere utilizzato per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, sarebbe stato sottratto a tale destinazione, allo scopo di realizzare, invece dei predetti impianti, 3 nuove discariche (Gela, Enna e Messina) e ampliarne una già esistente (Bellolampo), per una spesa complessiva prevista di 102 milioni di euro;

in merito alla decisione menzionata, le competenti autorità regionali non risultano aver riferito alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che ha in corso una procedura in capo alla Sicilia;

in relazione ad alcuni dei siti di discarica menzionati, secondo notizie di stampa, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato (Bellolampo, Gela ed Enna);

i componenti della commissione di gara per la realizzazione o l'ampliamento delle citate discariche sono stati nominati dal commissario delegato, per giunta tra soggetti estranei all'amministrazione regionale, fiduciari del Gabinetto dell'assessore all'energia, in tal modo disattendendo l'obbligo di nominare i predetti componenti da parte delle competenti stazioni uniche appaltanti (UREGA), a seguito di sorteggio pubblico, come previsto dall'articolo 9, commi 6 e 15, della legge regionale n. 12 del 2011;

con lettera prot. 377/13 del 12 gennaio 2015, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, a firma congiunta dei presidenti delle commissioni Ambiente di Senato e Camera, sono state segnalate anomalie nelle procedure adottate per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia;

un *dossier* della sezione provinciale di Agrigento della Confederazione generale italiana del lavoro del 18 febbraio 2015 ha stigmatizzato il fatto che le strutture che gestiscono lo smaltimento in discarica praticano tariffe notevolmente eterogenee e ingiustificate, evidenziando come questo rappresenti un fatto "doppiamente grave per le strutture pubbliche: poiché per costruirle sono stati utilizzate risorse pubbliche e perché le tariffe dovrebbero essere più basse non dovendo conseguire profitti. Il Governo della Regione ha il dovere di accendere i riflettori su questo aspetto non marginale eliminando tutte le distorsioni che il sistema accusa",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti con quale disposizione commissariale, nel 2013, sia stato disposto di non utilizzare lo stanziamento di 94.686.329 di euro, previsto per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, e se sulla stessa sia stato acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati, i quali potrebbero non essere stati informati della volontà di distogliere i fondi, per realizzare i predetti

impianti, allo scopo di realizzare 3 nuove discariche e ampliarne una già esistente;
se intenda acquisire i provvedimenti del commissario delegato e gli eventuali atti istruttori, in base ai quali, contravvenendo alla disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011, è stato disposto lo stanziamento di 102 milioni di euro a fondo perduto, e non mediante anticipazioni di capitale, per la realizzazione o l'ampliamento di siti di discarica, in relazione ad alcuni dei quali, per giunta, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato;

se risulti che i provvedimenti del commissario delegato siano stati adottati in conformità ai pareri vincolanti dei prefetti competenti per territorio, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013;

se risulti che l'individuazione dei Comuni beneficiari dello stanziamento di 102 milioni di euro sia avvenuta mediante procedure trasparenti e in condizioni di parità di trattamento tra tutti i Comuni siciliani, sedi di discarica (ben 15 nel 2013) e, ove ciò non sia avvenuto, se tale circostanza non configuri gli estremi del danno erariale;

se risulti che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, causato dalla decisione di finanziare la realizzazione di nuove discariche o l'ampliamento di discariche esistenti, invece che la realizzazione di impianti di compostaggio, abbia comportato per i Comuni l'assoggettamento a tariffe più elevate per il conferimento in discarica e se tale circostanza, ove accertata, non configuri gli estremi del danno erariale.

(4-05004)

[SCALIA](#), [ROMANO](#), [CERONI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FABBRI](#), [MASTRANGELI](#), [CONTE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto legislativo 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, pone particolare attenzione alle società verticalmente integrate che gestiscono nel mercato libero, contemporaneamente, con evidente conflitto di interessi, la produzione, la rete e la vendita di energia elettrica;

la direttiva UE mette sull'avviso gli Stati membri circa il comportamento delle società verticalmente integrate, le quali, potendo agire con un evidente potere monopolista, potrebbero non solo danneggiare il consumatore, creando discriminazioni, ma potrebbero danneggiare economicamente e finanziariamente loro stesse (e quindi, se pubbliche, anche l'intera comunità), dati i relativi indipendenza e potere di cui godono, con *governance* che potrebbero essere portate ad effettuare investimenti rischiosi, approfittando del sicuro *cash flow* che garantisce loro il monopolio della rete;

lo stesso decreto legislativo n. 93 del 2011 ha, infatti, già determinato un cambio epocale nel settore del gas, con ricadute positive nel mercato, eliminando un conflitto di interessi che non lo rendeva efficiente, e con netta separazione fra rete e vendita e con conseguente e positivo rafforzamento delle attività a mercato libero, anche a livello internazionale, dei campioni nazionali del gas;

nel settore elettrico, invece, permane ancora l'integrazione verticale i cui problemi recentemente e nuovamente sembrano essere stati posti all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), la quale, in un'apposita delibera, n. 467 del 2015, evidenzia la possibilità che si sia verificato un grave comportamento discriminatorio nei confronti di un operatore storico, Esperia, eliminato da Enel distribuzione, monopolista della rete, facente parte del conglomerato della società verticalmente integrata Enel;

da informazioni ricevute da Esperia, che ha richiesto l'accesso agli atti dell'Autorità relativamente alla citata delibera n. 467 che la riguarda, sembrerebbe emergere una gestione del tutto privatistica di Enel distribuzione nei confronti degli operatori del mercato elettrico, con il chiaro intento di dominare non solo la rete elettrica ma il sottostante mercato libero, anche eliminando dalla rete gli operatori che si dimostrano critici nei confronti dell'attuale mercato elettrico, connotato da elevatissimi prezzi al consumatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

se Enel distribuzione adotti norme contrattuali e di comportamento predisposte dall'AEEGSI per la definizione dei rapporti con suoi clienti di rete;

se nella gestione dei suoi affari interni e di relazione con i clienti della rete, Enel distribuzione coinvolga le strutture della *corporate*;

se Enel distribuzione pretenda autonomamente ed unilateralmente il pagamento degli oneri di rete che gli operatori devono raccogliere presso i clienti, ancor prima che gli stessi operatori possano riceverli dai clienti; e se, nei casi di endemica difficoltà di riversamento di detti oneri da parte degli operatori, Enel distribuzione gestisca il ritardo in via discrezionale concedendo piani di rientro di diverso tenore e valore ed ammettendo diversi livelli di ritardi nei pagamenti, a seconda dello stato delle relazioni esistenti fra Enel e gli operatori stessi;

nel caso specifico dello storico operatore Esperia, se risulti se siano state adottate decisioni, quale l'eliminazione dalla rete, anche se in condizioni oggettivamente meno gravi di quelle di altri operatori ammessi, invece, a piani di rientro ed agevolazioni e, quindi, non eliminati dalla rete.

(4-05005)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 12 novembre 2015, concedeva in comodato gratuito all'associazione culturale "Accademia San Martino", con sede legale a Cosenza, l'immobile comunale "Torre di Parise" (secolo XV, epoca angioina, come da scheda di indagine della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, secondo il censimento effettuato dall'Istituto italiano dei castelli per conto della Regione Calabria ed affidato per le due costiere cosentine al circolo culturale "Città di Fella", fondato nell'anno 1983 a Cittadella del Capo, in Bonifati), dietro semplice richiesta e dopo soli 40 giorni, senza alcuna forma di preventivo avviso pubblico;

nel tempo, su tale Torre sono stati effettuati dei lavori straordinari, finanziati dalla Regione Calabria;

nel Comune di Bonifati operano da decenni diverse associazioni culturali senza scopo di lucro, tra cui quella che promosse l'interessamento della Regione Calabria per la promulgazione della specifica legislazione (legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, recante "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto "Apprestamenti difensivi calabresi"-BUR n. 6 del 3 febbraio 1987) ed il relativo esproprio e lavori di consolidamento e restauro della detta Torre di Parise e della Torre del Capo (secolo XII, di epoca normanna), entrambi in territorio di Bonifati;

già per interessamento di associazioni senza fini di lucro (tra le quali il consorzio *pro loco* "Riviera dei Cedri"), la Regione Calabria manifestò interesse per i POR (programma operativo regionale) Calabria, relativamente alle 2 torri citate e, tra dette associazioni, alcune avevano pure manifestato al Comune l'interesse ad utilizzare il bene per attività culturali in più epoche (come, ad esempio, in occasione del convegno in Cittadella del Capo, tenutosi il 10 ottobre 2014 e presieduto dal soprintendente della Calabria, architetto Luciano Garella);

considerato che:

il patrimonio disponibile, pur includendo beni che non sono funzionali all'attività tipica dell'ente pubblico, assolve comunque, in modo indiretto, ad una funzione di utilità economica per l'ente locale, attraverso cui questi potrà acquisire risorse economiche da destinare a finalità di perseguimento del pubblico interesse. Fermo restando che, in un'ottica di valorizzazione delle capacità produttive del proprio patrimonio, la sua gestione da parte dell'ente locale dovrebbe auspicabilmente determinare la produzione di un reddito, per quanto minimo;

in tema di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, previsti per gli enti locali e territoriali dall'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) la cessione gratuita di un immobile pubblico, ancorché prevista per finalità di crescita

culturale della collettività amministrata, non rientra tra le tipiche modalità di valorizzazione, non producendo alcuna entrata all'ente proprietario. Ancor più non sarebbe percorribile la stipula di un contratto di comodato, costituente una forma di utilizzo infruttifera;

se lo scopo del patrimonio disponibile "è quello di produrre reddito", la cessione gratuita del diritto su un immobile, oltre a non recare alcun vantaggio economico all'ente, può anche risultare fonte di depauperamento (e, dunque, di danno erariale) per l'ente medesimo, che invece è tenuto ad improntare la gestione del patrimonio a criteri di economicità ed efficienza;

si tratta di un immobile di grande interesse artistico e culturale, per il quale opera il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e per il provvedimento di concessione o di locazione è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero, che agli interroganti non risulta richiesta, per come si evince nella delibera;

la concessione in comodato gratuito della "Torre di Parise", con affidamento diretto e senza pubblicare un avviso di selezione, al fine di esperire un confronto concorrenziale e individuare un'offerta migliore per l'amministrazione non è "espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione",

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che, con il comportamento descritto in premessa, il Comune di Bonifati abbia omesso di osservare le regole di trasparenza e non discriminazione;

se ritengano che l'associazione culturale assegnataria "Accademia San Martino" possa aver goduto di privilegi e/o trattamenti di favore, per qualsiasi motivo;

se ritengano che l'atto di concessione della "Torre di Parise" possa essere considerato nullo, necessitando di una preventiva autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

se non possa ravvisarsi nella procedura seguita dal Comune di Bonifati un danno erariale.

(4-05006)

[FAZZONE](#), [ALICATA](#), [GENTILE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [VICECONTE](#), [DI GIACOMO](#), [CALIENDO](#), [BERNINI](#), [SIBILIA](#), [ARACRI](#), [MARIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il signor G.M., nato a Napoli il 5 giugno 1948, è titolare di pensione per un importo pari a 2.718,80 euro lordi, emessa dall'INPS di Latina;

in conseguenza di sentenza, non definitiva, della Corte d'Appello di Napoli n. 4930 del 2010, l'Inps ha chiesto la restituzione di 130.813,24 euro, versate a titolo di differenze di capitalizzazione dello stipendio;

l'INPS starebbe trattenendo al signor M. la somma mensile di 535,68 euro;

sulla pensione graverebbero già precedenti trattenute che, sommate alla trattenuta Inps, avrebbero ridotto l'importo della pensione del signor M. a soli 129 euro mensili;

a nulla sarebbero valse le comunicazioni di diffida inoltrate dal legale del signor M. per evitare le trattenute, forzose e senza contraddittorio, perpetrate dall'INPS;

l'INPS dovrebbe avere, ed ha, il compito di provvedere al mantenimento del lavoratore, nonché quello di realizzare una tutela dei lavoratori nel momento in cui sorge il bisogno di reperire mezzi adeguati, per far fronte ad eventi derivanti da vecchiaia, invalidità, malattia ed infortunio;

si tratta di un diritto del lavoratore, e di un dovere dell'ente previdenziale, garantito, espressamente, dall'art. 38 della Costituzione;

fermo restando il principio di irripetibilità delle somme versate dall'INPS, a meno che non venga dimostrato il dolo del lavoratore, la misura del recupero del presunto indebito, attraverso trattenute sui trattamenti in atto, deve essere, *ex art. 69 della legge n. 153 del 1969* e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti del quinto e, comunque, tale da garantire il trattamento, intangibile, minimo e senza aggravio di interessi;

nel caso in questione, è proprio l'ente costituzionalmente deputato alla garanzia dei diritti del lavoratore a violare quei diritti;

è l'INPS stesso che viola a parere degli interroganti le politiche nazionali di contrasto alla povertà ed

alla esclusione sociale, producendo una situazione di povertà ed esclusione sociale;
è oltremodo evidente l'obbrobrio normativo, che si traduce in un atto di arroganza posta in essere dall'INPS a carico di un soggetto "debole" quale un pensionato che, si ribadisce, senza alcun contraddittorio, si è trovato a subire, e subisce, un prelievo forzoso da parte dell'ente che dovrebbe tutelarlo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, stante anche le precarie condizioni di salute del signor G.M., adotti ogni provvedimento di propria competenza, affinché sia sanata la situazione descritta in premessa.

(4-05007)

[FAZZONE](#), [ALICATA](#), [GENTILE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [DI GIACOMO](#), [CALIENDO](#), [BERNINI](#), [ARACRI](#), [MARIN](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che:

il "Rapax Team", precedentemente conosciuta come "Piquet Sports", è una scuderia automobilistica italiana, che compete nella GP2 *series*. Essa rappresenta un'eccellenza italiana ed è l'unico *team* nazionale nella storia ad aver vinto sia il campionato a squadre sia quello piloti;

con 15 dipendenti all'attivo ed un fatturato annuo di circa 4 milioni di euro, Rapax è un'azienda virtuosa, che rappresenta un orgoglio nazionale attivo in un settore altamente competitivo, quale quello sportivo motoristico;

da notizie in possesso degli interroganti, parrebbe che la citata azienda abbia attraversato momenti di difficoltà finanziaria, a seguito di una *partnership* con un'altra società, la Sonangol EP, regolarmente formalizzata con accordo contrattuale;

nel marzo 2012 la Sonangol, società petrolifera di Stato della Repubblica di Angola e primario *partner* commerciale di Eni e delle società del gruppo, ha sottoscritto un contratto con Rapax (consegnato il 2 settembre 2012 da un suo incaricato) e ASM Sinergy GmbH (società di diritto austriaco operante nell'ambito della gestione pubblicitaria) con cui si impegnava a corrispondere l'importo di 3.200.000 euro a Rapax, quale corrispettivo della fornitura dei servizi necessari alla partecipazione dei piloti alle competizioni e della cessione in uso dei principali spazi pubblicitari del *team* a Sonangol;

nonostante i continui rinvii del pagamento, sulla base delle molte rassicurazioni, alcune fornite da personaggi autorevoli, quali il responsabile *marketing* Europa della Sonangol, il funzionario della banca Totta-Santander, preposto al pagamento della somma, il direttore dell'ufficio legale della Sonangol, Rapax ed ASM hanno eseguito integralmente il contratto;

soltanto nel novembre 2012, in seguito all'ennesimo rinvio, Rapax ed ASM hanno investito della questione l'Ambasciata angolana a Roma e l'Ambasciata italiana a Luanda e 2 mesi dopo, nel gennaio 2013, hanno deciso di adire le ordinarie vie legali;

oltre alla condotta giuridicamente discutibile del tribunale di Padova (che prima ha accordato e poi sospeso il decreto ingiuntivo), si sarebbero verificate, una serie di anomalie (ad esempio minacce alle persone informate sui fatti, che avrebbero potuto testimoniare se per timore di ritorsioni, non si fossero rifiutate) debitamente indicate in una querela mossa da Rapax nei confronti della Sonangol, presentata presso la Procura della repubblica di Padova, dove ancora oggi giace;

il sistema bancario, nella vicenda rappresentato dalla banca popolare di Vicenza, dalla Veneto Banca e dalla banca Colli Euganei, pur tempestivamente portato a conoscenza dell'assurda situazione, in cui versava un'eccellenza italiana, quale appunto Rapax, poco ha potuto o voluto fare per trovare soluzioni costruttive, volte ad agevolare le temporanee necessità della stessa azienda;

a giudizio degli interroganti, le eccellenze italiane hanno saputo affrontare con coraggio le insidie della crisi, forti del talento, delle competenze e della creatività, che da sempre contraddistinguono il *made in Italy*, superando anche gli ostacoli legati alle pastoie burocratiche o alla difficoltà di accedere al credito ma, da quanto emerge dalla situazione esposta, parrebbe che, a causa delle varie vicissitudini, in questo caso ciò non sia bastato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano a conoscenza dei fatti esposti in

premessa, alla luce del coinvolgimento diretto di uno dei *partner* strategici di un'azienda di Stato italiana;

se intendano adottare, con tutti gli strumenti a loro disposizione, misure volte ad affrontare concretamente le difficoltà contingenti di Rapax, venutasi a trovare, incolpevolmente, in una condizione complicata, per una serie di concause, tra cui le carenze del sistema giudiziario, le complessità nell'accesso al credito, in aggiunta alla a giudizio degli interroganti poco trasparente condotta della Sonangol, *partner* commerciale di Eni.

(4-05008)

SAGGESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori;

tali attività sono svolte in compresenza di un altro docente della disciplina, avente profilo teorico, ovvero in modo autonomo;

i docenti ITP rappresentano da anni un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

il testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza;

tali insegnanti possono far parte, sempre a pieno titolo, delle commissioni per gli esami di Stato, alla pari di tutti gli altri docenti e rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto;

essi sono in tutto e per tutto equiparati ai docenti laureati, nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica;

considerato che:

per diventare docenti ITP è necessario conseguire il diploma, richiesto per la specifica classe di concorso e successivamente iscriversi alle graduatorie;

occorre quindi aspettare la chiamata, in base allo scorrimento delle graduatorie, la cui densità è però particolarmente elevata e ciò rende difficile accedere a tale tipologia di insegnamento;

per conseguire l'abilitazione all'insegnamento è necessario superare un concorso, ma i posti messi a bando nelle ultime tornate sono stati molto limitati;

in alternativa, è possibile svolgere il tirocinio, ma sinora, per le classi di concorso corrispondenti, sono stati attivati solamente i percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati a chi ha già insegnato nella materia richiesta;

la situazione descritta ha prodotto un grande numero di precari, cui si vanno ad aggiungere gli esuberanti, che nel solo anno scolastico 2014/2015 sono stati pari a ben 2.929 docenti;

la maggior parte dei docenti in esubero è confluita nella dotazione organica provinciale, senza cattedra e senza sede, ed è costretta a barcamenarsi tra diversi istituti, spesso lontani tra di loro, oltre che dalla rispettiva residenza, con pochissime ore in ciascuna scuola e con compiti di docenza finalizzati a sostituire altri insegnanti di materie scarsamente affini;

ritenuto che:

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai docenti ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stessa;

il SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP,

si chiede di sapere:

come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricorso amministrativo richiamato in

premessa;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la categoria dei docenti ITP e porre rimedio alla persistente precarietà che la caratterizza, valorizzandone il ruolo.

(4-05009)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02459, del senatore Vacciano ed altri, sull'approvazione della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02456, della senatrice Valdinosi ed altri, sull'esclusione degli ippodromi di Bologna e Cesena dalla lista degli ippodromi di rilevanza strategica in Italia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 554a seduta pubblica del 16 dicembre 2015, a pagina 145, sostituire il testo dell'intervento del senatore Latorre con il seguente:

"Le frequenti riunioni del Consiglio Europeo e i relativi ordini del giorno, confermano quanto la natura delle sfide che oggi sono di fronte alle nostre società impongono di affrontarle in una dimensione sovranazionale.

E il paradosso di questo tempo, un paradosso che forse si nota meno nel nostro Paese ma presente anche qui, è che proprio nel momento storico in cui massimo è il bisogno d'Europa le opinioni pubbliche europee rischiano di essere attratte da uno scetticismo o addirittura da un disfattismo antieuropeo e ipernazionalista estremamente pericoloso.

Solo rilanciando una nuova idea dell'Europa, in grado di piegare l'Europa dei burocrati e delle burocrazie, adottando politiche nuove che in concreto aiutino a garantire sicurezza e sviluppo solo così sarà possibile fermare un processo degenerativo e vincere la sfida del futuro.

E questa inversione di tendenza la si potrà misurare proprio da come l'Europa affronterà i temi all'ordine del giorno di questo Consiglio Europeo.

Noi crediamo che su tutti i *dossier* in discussione, dalla immigrazione alla lotta contro il terrorismo, all'unione economica e monetaria, la linea su cui il governo si sta muovendo, che qui Lei ha illustrato e con la quale ci presentiamo al Consiglio sia pienamente condivisibile.

D'altro canto se pur tra mille difficoltà, tra *stop and go*, il bisogno di più Europa e di una Europa migliore sta maturando nelle cancellerie dei principali paesi europei, anche in quelli tradizionalmente più scettici, penso alla Gran Bretagna e alla lettera sottoscritta da Gentiloni e Hammond, se questo sta avvenendo lo si deve certamente alla forza dei fatti e anche alla determinazione, alla tenacia con cui il nostro Paese, il nostro governo e Lei ha insistito, all'inizio piuttosto isolato, sulla necessità che solo in una dimensione europea si potevano fronteggiare, gestire e magari risolvere quelle che impropriamente abbiamo definito emergenze, impropriamente perchè esse sono destinate a segnare un tempo non breve.

E del resto quanta fatica c'è voluta, anche in questo caso all'inizio piuttosto inascoltati, per cambiare l'ordine di priorità di politica estera e richiamare l'attenzione della comunità internazionale e dell'Europa in particolare su quanto il tema del Mediterraneo e della sua sicurezza sia centrale.

È la stessa fatica che ci stiamo mettendo per affermare oggi la necessità di affrontare la sfida terroristica con una strategia di medio-lungo periodo, con una visione, senza concedere nulla alle reazioni irrazionali o peggio ancora a calcoli di breve periodo e di tipo elettorale.

In fondo non è un caso se l'Italia torna a essere protagonista nella scena internazionale (se a Vienna là dove si cerca di risolvere la crisi che riassume tutti gli ingredienti della grande questione del Medio Oriente allargato, la crisi siriana, se a quel tavolo c'è anche il nostro Paese; se alla Conferenza MED di Roma sono intervenuti tutti i ministri degli esteri dei paesi dell'area e del Ministro Lavrov, se sulla Libia Roma sta diventando ciò che Vienna è per la Siria) lo si deve alla linea che stiamo seguendo.

Altro che furbizia, il nostro semmai è il coraggio di chi senza alcun disimpegno fa tesoro dell'esperienza di questi anni.

Nessuna fuga dalle responsabilità o furba convenienza. Tutt'altro. Noi stiamo confermando tutti i nostri impegni internazionali anzi li stiamo rafforzando (del resto siamo ben consapevoli che un grande paese deve avere sempre ben chiaro il confine tra politica e testimonianza e abbiamo ampiamente dimostrato che quel confine non è mai stato travalicato).

Ma abbiamo imparato che oggi una seria strategia finalizzata a distruggere DAESH e una strategia di stabilizzazione dell'area sono due facce della stessa medaglia.

Del resto la complessità della situazione è figlia di mutamenti intervenuti nella stessa tipologia delle crisi e dei conflitti.

Conflitti non più tra stati ma sempre più transnazionali, e su cui incidono l'influenza di più paesi oltre a fattori etnici e religiosi. Guai dunque a cadere ancora una volta nella trappola mortale dello scontro di civiltà tra Occidente e Islam e a compiere di conseguenza azioni che possono in qualche modo offrire il destro per un più facile reclutamento antioccidentale da parte di DAESH.

Questa sfida dobbiamo combatterla e vincerla insieme al mondo arabo.

E con questo spirito stiamo affrontando la crisi libica che resta per noi una assoluta priorità. Non solo per l'intensità di rapporti e di interessi che ci legano ma nella prospettiva di porre fine alle tragedie della guerra civile e di dare un ordine all'ondata migratoria che sta da anni insanguinando il nostro Mediterraneo.

E a questo proposito, visto che se ne discuterà in Consiglio, consideriamo francamente incomprensibile questa minacciata procedura di infrazione circa le mancate identificazioni di migranti da parte italiana.

Noi dobbiamo certo sentirci sempre più impegnati ad una puntuale esecuzione degli obblighi in materia di identificazione dei richiedenti asilo, lo stiamo facendo e continueremo a farlo, ma sia chiaro non ci può essere alcuna minaccia di infrazione che potrà fermarci né oggi né mai di fronte al dovere di salvare vite umane di qualsiasi età, genere e colore.

Quanto alla lotta contro il terrorismo sul fronte interno, misure di sicurezza e tutela dei valori fondamentali della nostra democrazia sono inscindibili.

Del resto l'odio dei terroristi nostrani mira proprio contro quei valori.

E fa bene Presidente a ricordare che sono europei. Io aggiungo che quelle biografie ci raccontano di persone mosse da un odio frutto non di una radicalizzazione dell'Islam ma piuttosto di una islamizzazione della radicalità.

E dunque senza alcun benaltrismo ogni impegno per la sicurezza, e sono molto importanti le nuove misure oltre quelle che avevamo già adottato e che ci hanno consentito già importanti operazioni di prevenzione, deve accompagnarci ad azioni tese a bonificare ogni giacimento di odio e a insistere con politiche in grado di affermare quei valori di solidarietà, di rispetto della vita umana, dello stare insieme che si nutrono di formazione, di cultura e che sono i fondamenti della nostra civiltà.

Questa discussione e quelle che seguiranno testimoniano dunque di una fase storica cruciale, di quelle che segnano un'epoca. Del resto, a ben pensarci, i temi di cui stiamo parlando sono di tale portata da richiedere Paesi forti e uniti.

Lei ha dato un segnale importante dello spirito con il quale affrontarli quando subito dopo Parigi ha chiamato tutti a Palazzo Chigi e in una prima fase questo spirito ha prevalso. Ora più ci avviciniamo a scadenze elettorali e più si tende a rimuoverlo, a utilizzare ogni occasione per alimentare scontri e polemiche che rischiano di indebolire il Paese.

Noi pensiamo che quello spirito debba tornare a prevalere e per parte nostra con questa volontà unitaria vogliamo sostenere il suo impegno ad iniziare dal prossimo Consiglio Europeo."

1.5.2.6. Seduta n. 558 (ant.) del 13/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

558a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia, Idea): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 dicembre 2015.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Sospendo la seduta in attesa dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che è in corso.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,56).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

La seduta è ripresa.

Approfitto per augurare buon anno a tutti. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli allievi e le allieve della Scuola secondaria di primo grado «Massimiliano Massimo» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, composizione della delegazione parlamentare italiana

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Resta confermato per questa settimana l'esame del disegno di legge delega sugli appalti e, compatibilmente con i tempi, del disegno di legge sull'integrazione dei minori stranieri nelle società sportive. Su richiesta di un Gruppo parlamentare la seduta pomeridiana di oggi avrà inizio alle ore 15,30 per concludersi alle ore 18,30.

Nelle sedute uniche di martedì 19 gennaio (con inizio alle ore 15) e mercoledì 20 gennaio si svolgerà la discussione sulla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge di riforma della Costituzione. Le dichiarazioni di voto avranno inizio mercoledì alle ore 17.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21, alle ore 9, il ministro Orlando svolgerà la relazione sull'amministrazione della giustizia. I tempi per la discussione saranno ripartiti in modo da concludere l'esame entro le ore 12,45.

In relazione alla nuova articolazione del calendario, le convocazioni per il rinnovo delle Commissioni permanenti sono differite di ventiquattr'ore e pertanto avranno luogo nella giornata di giovedì 21 gennaio, secondo gli orari già stabiliti. Le comunicazioni concernenti la composizione dovranno pervenire alla Presidenza entro la giornata di martedì 19 gennaio.

Nel pomeriggio di giovedì 21 resta confermata la seduta di *question time* con il Ministro dello sviluppo economico.

Nel pomeriggio di martedì 26 gennaio sarà discussa la mozione di sfiducia al Governo presentata dai Gruppi Forza Italia e Lega.

Nella seduta unica di mercoledì 27 gennaio sarà discusso il decreto-legge sulla cessione a terzi dell'azienda ILVA. Pertanto, il seguito dei disegni di legge in materia di unioni civili avrà luogo a partire da giovedì 28 gennaio.

Gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario dei lavori saranno ripresi in considerazione nei calendari successivi insieme al disegno di legge di ratifica n. 1949 e alla delega per la riforma della magistratura onoraria, di cui è stata rappresentata l'urgenza.

Infine, comunico che è stata confermata la composizione del Senato nella delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi

dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 1678-B - Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1871 - Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
- Disegno di legge n. 1917 - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1878 e connessi - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1894 e connessi - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Mercoledì	13	gennaio	ant.	h. 9,30-13	- Seguito disegno di legge n. 1678-B - Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 15,30-18,30	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1871 - Integrazione minori stranieri nelle società sportive (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	14	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Martedì	19	gennaio	pom.	h. 15	- Disegno di legge costituzionale n. 1429-D - Revisione della Parte II della Costituzione (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	21	gennaio	ant.	h. 9-12,45	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Giovedì	21	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dello sviluppo economico

Le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, giovedì 21 gennaio nei seguenti orari:

Commissioni dalla 1a alla 7ª alle ore 13

Commissioni dalla 8ª alla 13ª alle ore 15

Commissione 14a alle ore 16

Martedì	26	gennaio	pom.	h. 16,30	- Discussione della mozione n. 501, Centinaio, Paolo Romani, di sfiducia al Governo
Mercoledì	27	gennaio	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 2 febbraio</i>)
Giovedì	28	gennaio	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili
Giovedì	28	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 21 gennaio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2081 (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 gennaio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
della Relazione del Ministro della giustizia
sull'amministrazione della giustizia**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	20'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	18'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	15'
AL-A	14'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 191, cessione a terzi azienda ILVA)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		29'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzianti		5'

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la prima cosa che desidero fare è di avanzare una proposta di modifica relativa all'inserimento in calendario delle riforme costituzionali, proponendo che ne sia prevista una calendarizzazione ove concluso l'esame della Commissione.

Ne approfitto, signor Presidente, per rassegnarle tutto il mio rammarico, perché francamente mi sento raggirato veramente con l'inganno rispetto a quanto accaduto le volte precedenti e in questa occasione. Dobbiamo affrontare in terza lettura il disegno di legge costituzionale. Ricordo che nel passaggio precedente il disegno di legge è stato portato all'esame dell'Assemblea senza relatore e, grazie ad un emendamento al quale non abbiamo ancora avuto accesso negli atti, si è riusciti ad impedire addirittura una sua subemendabilità.

Torniamo dunque a riaffrontare le questioni costituzionali. Per la cronaca, i tre mesi dalla precedente approvazione del Senato scadono proprio quest'oggi: la Camera dei deputati ha poi approvato il testo l'11 gennaio - e si sapeva da un bel po' di tempo, che ciò sarebbe accaduto solo in quella data - e quindi fino al 13 aprile la stessa non potrà approvare alcunché, perché dovranno decorrere i tre mesi previsti dalla Costituzione. Ciò detto, avremmo avuto tutto il tempo per affrontare tranquillamente, discutere e approfondire il testo. Sappiamo che non possono essere presentati ordini del giorno, pregiudiziali ed emendamenti, ma - vivaddio! - almeno avremmo potuto parlare, perché altrimenti questo diventa un "Silenziamento" e non un Parlamento, dal momento che ci viene tolto anche il diritto di parlare (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Milo e Liuzzi*).

Qui accade una cosa che mi ha veramente colpito. Nell'Ufficio di Presidenza di ieri pomeriggio, in 1a Commissione, la Presidente ha segnalato alla Commissione la necessità di calendarizzare, per quest'oggi pomeriggio, la relazione in Commissione sulla riforma costituzionale, avendo avuto notizia di una Conferenza dei Capigruppo, che si sarebbe tenuta quest'oggi, alle 9 di mattina, e che, presumibilmente - c'erano già agenzie di stampa che parlavano addirittura della data in cui vi si sarebbe stato il voto finale - avrebbe calendarizzato in Assemblea il disegno di legge di riforma costituzionale. Puntualmente, mentre ci viene comunicato questo, ci arriva un messaggino relativo alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Nella riunione della Capigruppo di quest'oggi, in funzione di un avanzato stato di esame da parte della Commissione - così ci ha comunicato il presidente Zanda e noi abbiamo ripetuto che non abbiamo neanche iniziato ad esaminarlo, ma che il provvedimento è stato solo calendarizzato - è stata richiesta la calendarizzazione, già per martedì e

mercoledì prossimo, della discussione della riforma costituzionale. Dunque facciamo una calendarizzazione in Commissione, sulla base di una Capigruppo che si terrà il giorno successivo. Quest'oggi, sulla base di quello che è stato deciso ieri in Commissione, stabiliamo di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea; ma allora è prima l'uovo o la gallina? Qui viene fuori un'anatra: altro che uovo e gallina!

Francamente, signor Presidente, mi sono sentito preso in giro, perché il tutto è legato ad esigenze che non c'entrano niente con le riforme costituzionali, né con l'istituzione. Lo hanno capito anche i sassi! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e dei senatori D'Alì e De Pin)*. Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo rinnovato le Commissioni. Ci stiamo avvicinando al termine dei tre anni e il rinnovo delle Commissioni prima si era deciso di farlo a conclusione della legge di stabilità, poi è stato fissato il termine del 20 gennaio per il rinnovo delle Commissioni e adesso viene chiesto di spostare in avanti tale termine, anche di sole ventiquattr'ore, a condizione, però, che il giorno prima si votino le riforme. Il senso di questo mi sembra assolutamente evidente: la maggioranza, o meglio il Governo, ha paura di non avere i 161 voti per far approvare la riforma costituzionale in Aula *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* e pensa di conquistarli dicendo: «Cari ragazzi, colleghi della maggioranza, se volete le Presidenze e le Vice Presidenze delle Commissioni, dovete votare le riforme». *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR)*.

Ciò detto, io non comprendo e mi dispiace che qualcuno abbia accettato di votare in questo modo, perché davvero bisogna essere degli autolesionisti. Forse lo si è fatto perché dopo ci sarà la spada di Damocle del rinnovo dei cosiddetti incarichi di Governo, quindi li tengono in sospeso per poter portare a casa ancora qualche voto. Ragazzi miei, la maggioranza di Governo con questi ricatti è dimostrato che non esiste più: si realizza solo con il rinnovo delle cariche e delle poltrone. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, CoR e della senatrice Simeoni)*. Dopodiché, con buona pace di tutti, dopo che saranno approvate le riforme costituzionali con la maggioranza ufficiale e politica, si passerà tranquillamente ad approvare il disegno di legge sulle unioni civili facendo una nuova maggioranza tra PD, M5S e SEL. Questa è coerenza? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vi dico di andare avanti così, perché prevedere un giorno e mezzo in Commissione e due giorni in Aula la settimana prossima, aver addirittura accolto la richiesta del Nuovo Centrodestra di fissare un orario di chiusura e per il voto finale, significa, da una parte, che si pensa già di tornare a casa e del resto non interessa niente nella maniera più assoluta e, in secondo luogo, che si stanno contingentando ancora una volta i tempi sulla riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Io ho apprezzato, signor Presidente, quando questa mattina lei ha rifiutato di limitare eccessivamente la discussione sui temi della giustizia e ha detto che non possiamo strangolare quel dibattito. Se non è giusto strangolare il dibattito sulla giustizia, ancor di più non deve esserlo sulla riforma costituzionale.

A questo punto vi dico tanto peggio, tanto meglio, fate tutto quello che volete. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e CoR)*. In quest'Aula forse avrete i 161 voti con i ricatti, ma nel Paese siete al 32 per cento e il 78 per cento vi boccherà questo cavolo di referendum! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e CoR)*. Vivaddio, il signor Renzi ha detto che se al referendum la riforma viene bocciata va a casa: prepari allora gli scatoloni! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, CoR e della senatrice Simeoni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi ero illusa che nella terza lettura al Senato di quella che mi rifiuto di chiamare riforma ma che definisco sgorbio e sgarbo alla Costituzione, ci sarebbe stata la possibilità di non assistere al solito repertorio (che ormai conosciamo abbastanza a memoria) di forzature, violazioni procedurali e ricatti. Tuttavia, evidentemente le feste natalizie mi avevano portato a essere più buona e quindi ad avere anche pensieri più positivi, invece ancora una volta devo constatare con grande rammarico che purtroppo non cambia la modalità con cui si vuole raggiungere l'obiettivo di scassare la nostra Costituzione.

Lo dico, signor Presidente, perché la forzatura di oggi e di ieri in Commissione è francamente ancora più stonata di molte altre. Lei lo sa perfettamente: sapevamo da tempo che la Camera avrebbe votato l'11 gennaio, lo sapevamo anche prima di Natale. Lo sapevamo da molto tempo e sapevamo quindi che

saremmo arrivati al voto finale non prima del 13 aprile. Avevamo quindi tutte le possibilità di rispettare il calendario che ci eravamo dati e di fare le nostre discussioni, visto che è l'ultima volta che il Senato esamina la riforma ed è l'ultima possibilità che questi senatori hanno di parlare della Costituzione da questi scranni ai cittadini, che poi saranno chiamati a confermare o a non confermare - come noi ovviamente speriamo - questo disegno di legge di revisione costituzionale. È l'ultima volta che i senatori potranno - come senatori - spiegare i loro sì, i loro no, le loro perplessità, e non solo in quest'Aula. Non è un dibattito solo per noi Presidente, è un'opportunità per spiegare meglio la riforma e rivolgersi ai cittadini stessi.

Le pause che la Costituzione indica con chiarezza nell'articolo 138 per la revisione costituzionale non sono concepite per perdere tempo, come magari pensa il nostro Presidente del Consiglio quando allude a perdite di tempo, ma hanno delle motivazioni, come lei sa perfettamente Presidente, perché conosce molto bene la Costituzione. Sono pause che servono a riflettere, perché accadono molte cose nel frattempo e possono essere portati altri argomenti che possono servire a ripensarci. Evidentemente l'ipotesi del ripensamento è stata presa in considerazione; infatti, per evitare che qualcuno possa ripensarci, si sottopongono la nuova deliberazione e l'ultimo voto che il Senato potrà esprimere - questo è l'ultimo sgarbo alla procedura democratica ed è una macchia indelebile - ad un'ombra non piacevole, Presidente, perché si antepone in calendario l'esame della riforma costituzionale al rinnovo delle Commissioni. Come lo vogliamo chiamare questo? Voto di scambio? Un magistrato lo chiamerebbe così. Infatti, se non ci fosse il tentativo di acquisire i 161 voti dando in cambio dei posti e delle Presidenze, non avremmo modificato assolutamente la data di rinnovo delle Commissioni.

Vorrei ricordare che la Camera ha già rinnovato da molto tempo le Commissioni. Noi abbiamo discusso varie volte in Capigruppo del rinnovo delle Commissioni. Dentro il Gruppo del Movimento 5 Stelle nel frattempo si sono avvicinati due o tre Capigruppo, ma prima della pausa avevamo fissato la data - e lei Presidente, per la verità, ci aveva sollecitato - in cui i Gruppi avrebbero dovuto comunicare i nomi dei membri delle Commissioni; avevamo fissato e calendarizzato - come ognuno potrà vedere - le date. Se le due questioni (approvazione della riforma e rinnovo delle Commissioni) non fossero in connessione non si sarebbero modificate tali date. Era stato calendarizzato l'esame in Commissione: si sarebbe svolta la discussione in Commissione con tranquillità e poi si sarebbero rinnovate le Commissioni.

Abbiamo molte questioni urgenti e il Paese lo deve sapere. Abbiamo richiesto ancora una volta la calendarizzazione del reddito di cittadinanza e del reddito di dignità, dopo che da più parti, da fonti che non possono certo essere sospettabili di appartenere all'opposizione, è stata indicata la priorità dell'intervento sul disagio sociale e contro la povertà, per dare una possibilità di riscatto a tanti uomini e donne che sono in grande difficoltà. Invece che cosa fa la maggioranza nella riunione dei Capigruppo? Antepone innanzitutto la discussione della riforma, e se si comportano bene, se si acquisiscono 161 voti (anzi, se se ne prende qualcuno in più che magari prima non c'era), ci sarà una bella ricompensa. In questo modo si evita qualsiasi difficoltà e problema all'interno della maggioranza: si compattano sui posti e poi si vedrà il resto, dopo che hanno dato il loro voto su una riforma. Ma noi lo sappiamo perfettamente che qui non c'è mai stato un voto libero, signor Presidente. Ripeto, qui non c'è mai stato un voto libero! Perché, anche dentro la maggioranza, molti senatori non erano affatto convinti nei loro pareri e opinioni su questo passaggio. (*Commenti del senatore Cociancich*). Sì, per le tante discussioni che abbiamo avuto. Non c'è stato un voto libero.

Questa volta potevate tranquillamente fare come avevamo detto: si rinnovavano le Commissioni, ed era nel vostro interesse allontanare qualsiasi ombra. Nel passaggio delicato di una modifica costituzionale così profonda era interesse anche della maggioranza evitare, farlo nel migliore modo, nel modo più limpido e più trasparente. Era anche nel vostro interesse! Questa è un'ulteriore macchia. Invece cosa si è fatto? Si è chiesto anche il contingentamento. Ma quali emendamenti c'erano, adesso? Lo sappiamo tutti che non c'è alcuna possibilità di presentare emendamenti né ordini del giorno. Qual era il problema? Cosa aveva fatto questa volta il senatore Calderoli? Non poteva far niente, non poteva presentare centinaia di migliaia di emendamenti, né poteva farlo alcun altro Gruppo. Quindi non c'era

alcuna esigenza di contingentare, di strozzare anche quest'ultima possibilità di discussione libera e franca in quest'Aula.

Per fare questo oltretutto si è fatta un'altra operazione. Per strozzare tutti i tempi che cosa è accaduto? Abbiamo fatto tutti questi spostamenti, e le unioni civili...

PRESIDENTE. Si avvia alla conclusione del suo intervento, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). La discussione sui giornali durante queste vacanze natalizie verteva sull'affido rafforzato, sullo stralcio o no, se noi e il Movimento 5 Stelle avremmo votato a favore, se c'erano maggioranze variabili, e ovviamente tutti pensavamo che per una volta si tenesse fede alla parola e al voto dato. Invece no, il tema non sarà trattato più il 26 gennaio ma verrà spostato al 28, e state certi che sarà spostato ancora, perché magari in ballo ci sarà qualche altra cosa.

Signor Presidente, noi siamo molto sereni. Il Presidente del Consiglio ha voluto fare su di sé il plebiscito; ieri ha anche annunciato che si ritirerà definitivamente dalla politica in caso di un esito negativo, tramutando il *referendum* confermativo. La Costituzione lo prevede ed è fatto in quel modo perché era lo strumento delle minoranze del Paese che dissentono; così è stato costruito, ma lui l'ha trasformato in un plebiscito. Ma chi di plebisciti ferisce, di plebisciti può perire. Per quanto ci riguarda, ci applicheremo in nome della Costituzione e del sistema democratico di questo Paese e respingeremo al mittente il suo plebiscito e quindi anche questa riforma costituzionale.

La mia proposta l'ho fatta con molta chiarezza. Per la prossima settimana secondo noi devono rimanere ferme le date per il rinnovo delle Commissioni, così come erano previste, e prevista la discussione già da martedì del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che è in Commissione ormai da moltissimo tempo.

Chiedo inoltre la calendarizzazione della mozione relativa alla privatizzazione delle ferrovie, altro argomento di cui si parla dappertutto, visto che si sta cominciando a discutere anche del decreto legislativo e la settimana prossima, martedì 26 gennaio, la discussione delle unioni civili. C'è tutto il tempo, fatte le unioni civili, di calendarizzare poi le riforme costituzionali. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Castaldi e Mussini*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, è ben misero lo spettacolo che sta dando questo Parlamento. È ben misero lo spettacolo di una democrazia che viene trasformata in cleptocrazia, Presidente, dove tutti cercano di trarre il massimo del profitto da qualunque cosa, persino da una misera Presidenza, Vice Presidenza o Ufficio di segreteria di una Commissione. Svendere le riforme costituzionali, Presidente, per un migliaio di euro al mese in più è un atto vile, è un tradimento. Signor Presidente, è un tradimento!

Noi lo abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo: non è possibile far anche solo sospettare che lo slittamento della decisione sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni sia derivato da un qualche mercimonio sulla riforma costituzionale. Non è ammissibile per il nostro Parlamento e per il nostro Stato, perché questa è una macchia indelebile, è una vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È evidente a tutti cosa c'è dietro questo baratto: non ci sono questioni di tempi o di emendamenti. Noi avevamo un calendario: il 20 si fanno le Commissioni, dopo si discute d'altro. Cambiare adesso, in questo modo, getta un'ombra, Presidente, mette la firma sulla riforma costituzionale di questa maggioranza, una riforma della cleptocrazia non della democrazia.

Aggiungo un'altra osservazione, Presidente, un richiamo al Regolamento. In Parlamento i diritti delle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle, vengono calpestati da tre anni. Noi chiediamo, signor Presidente, che, data la sua funzione, lei imponga il rispetto del Regolamento del Senato che prevede, lo ricordiamo, all'articolo 53 (programmazione dei lavori) che ogni due mesi almeno quattro sedute siano destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni. Questo non è accaduto, Presidente! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è una violazione di un atto superiore ad un atto avente forza di legge: il Regolamento del nostro Senato. Questa è una maggioranza che viola le leggi e calpesta le leggi fondamentali, signor Presidente. Lo fa dentro queste Aule e lo fa fuori ma in questa sede è gravissimo perché è in gioco la democrazia e i diritti delle opposizioni che lei deve far rispettare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, qual è la modifica di calendario che richiedete?

GIARRUSSO (M5S). Noi chiediamo, come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, che venga data precedenza al disegno di legge sul reddito di cittadinanza e venga rispettato il calendario per la formazione e la composizione delle Commissioni.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per la disponibilità da lei dimostrata nella convocazione, questa mattina, della Conferenza Capigruppo che ha consentito, seppure in un giorno sul quale non siamo d'accordo, di calendarizzare la mozione di sfiducia al Governo sul problema delle banche. Non siamo d'accordo sulla data del 26 gennaio che è stata proposta a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, perché abbiamo ricordato questa mattina che la possibilità di calendarizzare tale mozione al Senato avviene in concomitanza con una calendarizzazione già avvenuta alla Camera, già decisa e deliberata dalla Conferenza dei Capigruppo della Camera per il 19 gennaio. Ci sembrava quindi che il passaggio della mozione di sfiducia al Senato potesse essere calendarizzato nello stesso giorno già deciso alla Camera, quantomeno nel rispetto del garbo istituzionale e del rapporto fra le due Camere (ancora per poco), ma anche per consentire al Senato di affrontare questo tema, avendolo la Camera già affrontato in sede di mozione di sfiducia individuale (il tema rimane lo stesso). Questo non è stato possibile e quindi la proposta di modifica che avanzo in esordio del mio intervento è di posticipare la discussione sulle riforme costituzionali, che in base alla sua proposta è prevista per i giorni 19 e 20 della prossima settimana, inserendo martedì 19 la discussione della mozione di sfiducia al Governo e spostando alla settimana successiva, a partire da martedì 26 gennaio, la discussione sulle riforme costituzionali.

Sul tema della mozione di sfiducia, che riguarda il problema delle banche, mi permetto di ricordare in Aula quanto abbiamo già ricordato in Conferenza dei Capigruppo, cioè che sarebbe importante che il Presidente della Commissione finanze - non so se adesso è in Aula, immagino di sì - affronti immediatamente la discussione relativa all'istituzione di una Commissione di inchiesta in merito. Infatti è sì importante approvare la mozione di sfiducia al Governo su questo tema, ma di ben altra importanza è l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Siccome mi pare che da parte di tutti i Gruppi ci sia una sensibilità comune, mi auguro - ribadisco in questa sede quanto abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo - che il più velocemente possibile la Commissione finanze possa cominciare ad affrontare il tema dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. C'è una proposta di Forza Italia e della Lega, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle e mi sembra che ci sia anche una proposta della maggioranza, sebbene non ancora validata dagli Uffici (ma penso che lo sarà tra pochi istanti).

Passando al terzo elemento, non farò altro che ribadire quanto detto in altri interventi che mi hanno preceduto. In questa occasione siamo all'ultima lettura da parte del Senato sulla riforma costituzionale. È incredibile immaginare che la scadenza dei tre mesi per il Senato è oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio la presidente Finocchiaro, come anticipato in Ufficio di Presidenza della 1a Commissione, farà la sua relazione. Bene, considerando che il Senato sostanzialmente abroga se stesso, quantomeno rispetto alle attuali funzioni e quantomeno rispetto al rapporto fiduciario con il Governo (come stabilito dalla riforma costituzionale), qui si adotta un meccanismo che prevede che la riforma sia affrontata in Commissione in poche ore di discussione. Non ci sono da presentare emendamenti né mozioni, ma c'è solamente da fornire al Paese una rappresentazione di cosa sia il Senato. Il Senato deve allora avere il tempo e la possibilità per un dibattito ampio per dire al Paese e ai cittadini italiani, che affronteranno questo tema nel prossimo *referendum*, che tipo di riforma costituzionale si intende fare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Fra le riforme previste c'è la sostanziale abrogazione di

quest'Assemblea. Questa è l'ultima occasione che ha il Senato di parlare di se stesso e si costringe il Senato a tempi contingentati. È una proposta inammissibile, inaccettabile e che non porterà lontano. La maggioranza ha tutto il tempo, in quanto la Camera è obbligata ad attendere il mese di aprile, in attesa che decorrano i tre mesi, per poi arrivare al *referendum* in autunno. Avremmo avuto pertanto tutto il tempo a disposizione. Non si capisce per quale straordinario motivo la data del 26 sia inaccettabile rispetto alla data del 19. È una cosa che non si capisce, che non si comprende e che non si può accettare.

Quindi, caro Presidente, mi auguro che anche lei, garante di questa istituzione come Presidente *pro tempore* di un Senato che sappiamo cosa diventerà e che non sarà sicuramente lo stesso, si faccia garante di quest'Assemblea, di coloro che oggi la rappresentano, di coloro che oggi assistono a questo dibattito, per consentire al Senato di rappresentare - ribadisco, senza emendamenti, senza mozioni, senza risoluzioni e senza pregiudiziali, ma solo con un dibattito alto, unico e definitivo - quale sia l'esito finale di quest'Aula. Penso che il Senato se lo debba e se lo possa permettere, anzi ritengo che debba assolutamente e necessariamente permetterselo.

Le chiedo quindi con forza - e lo chiedo anche ai partiti di maggioranza - di fare in modo che questo dibattito non sia costretto in pochi minuti o in poche ore in Commissione e non sia affrontato con tempi addirittura contingentati in Aula. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Sandro Pertini», di Alatri, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, provo a dare qualche risposta al senatore Paolo Romani, che ha svolto un bell'intervento, come già aveva fatto in Conferenza dei Capigruppo, mettendo in evidenza alcune incongruenze che, dette da Paolo Romani, che ha partecipato all'iniziale tentativo di riforma condivisa della fine del bicameralismo prefetto e, quindi, dell'eliminazione di questo ramo del Parlamento, risultano doppiamente serie e meritevoli di attenzione.

All'attenzione del senatore Paolo Romani, però, non corrisponde l'attenzione che mi sarei aspettata, dopo le letture e i molti voti che si sono espressi in quest'Aula, come in quella della Camera dei deputati, da parte della maggioranza. Infatti, la risposta che do al senatore Romani, che si domanda perché si debba fare questa ennesima forzatura, è semplice: la forzatura deve essere fatta perché, se non sotto ricatto, questo voto probabilmente non si realizza; oppure, in questo voto, ci sono alcuni voti che sono considerati meno nobili, dei quali ci si vergogna e non li si può far considerare, dal punto di vista della rappresentazione, anche fisica, di quest'Assemblea, utili o necessari al passaggio finale della riforma e si preferisce, invece, annacquare quel voto, del quale ci si serve quando serve, ma che formalmente non deve essere essenziale per l'approvazione di un testo così importante.

Traduco in una parola, signor Presidente, e chiedo la sua attenzione, perché a lei in particolare rivolgo la mia richiesta e la mia perorazione. È una perorazione profonda, che le ho già rivolto in altre occasioni, quando, ogni volta, signor Presidente, le ho chiesto di garantire l'imparzialità del suo ruolo.

Scusi, signor Presidente, vedo che sta parlando con il senatore Gotor: mi rendo conto che il collega pone sempre questioni importanti, ma forse quella che le pongo io è la più importante di tutte, perché riguarda il suo ruolo.

Io non entro nel merito delle valutazioni politiche; ci sarà il momento per farle e credo anche che abbia ragione chi pensa che chi doveva votare le riforme le ha già votate e continuerà a votarle; chi doveva

votare contro le riforme l'ha già fatto e continuerà a farlo. Prendo atto con grande soddisfazione che il Gruppo di Forza Italia ha abbandonato una posizione sbagliata, che aveva consentito a questa riforma di camminare a passi giganteschi, saltando tante procedure e tante questioni regolamentari.

Ma è a lei, signor Presidente, in ultima istanza, che rivolgo questa richiesta. Nel voto finale consenta a quest'Assemblea di lasciare agli atti del dibattito costituzionale più rilevante degli ultimi anni il proprio pensiero e la propria azione riformatrice, a prescindere dalle posizioni, perché sul piano delle posizioni politiche rappresentate in quest'Aula c'è - grazie a Dio - un *referendum* popolare, che confermerà o no tutta l'impostazione di questa riforma, che, come noi tutti sappiamo, è avvenuta e si è sviluppata a forza di strappi e forzature. E in merito ho una certezza, e non solo per l'esiguità dei numeri di questa maggioranza nel Paese reale. Questa maggioranza, infatti, per una serie di motivi non da ultimo legati alla procedura attraverso la quale si vota prima, per esempio, del rinnovo delle Commissioni, quei numeri nel Paese non li ha; non li ha il Partito Democratico, non li ha NCD, non li ha nessuno di coloro che oggi si muovono nel combinato disposto di una serie di considerazioni, tutte importanti, che mutano, muteranno e tentano di mutare addirittura l'assetto economico e politico del Paese. Il ministro Delrio sa bene a cosa mi riferisco, perché ieri in quest'Assemblea ha dovuto rispondere a precise accuse che sono state rivolte dal senatore Malan in merito alle procedure per il rinnovo delle concessioni autostradali del Paese, che rappresentano uno degli assetti più importanti e dei *business* più remunerativi.

Si tratta di un pezzetto di quel ricatto complessivo a causa del quale ci troviamo ad anticipare il voto sulle riforme costituzionali prima del rinnovo delle Commissioni cui, non a caso, la Camera dei deputati, rispettando il suo Regolamento, ha provveduto nel settembre scorso. Noi ci attiviamo solo oggi, con grande ritardo, per consentire prima il voto finale sulle riforme costituzionali e poi il rinnovo delle Commissioni e magari, a seguire, il rimpasto di Governo.

Ad ogni modo, signor Presidente, ciò non attiene alla mia richiesta. Io sono qua a chiederle di essere garante, signor Presidente del Senato, della regolarità di una procedura, perché sul piano del merito tutti possiamo farci carico di risolvere problemi, di velocizzare tempi e di essere al passo con le richieste della società italiana. E allora, se vogliamo essere al passo con le richieste della società italiana, ci sono alcune emergenze che vengono prima delle riforme costituzionali.

Come ricordato dal presidente Paolo Romani e anche da altri Capigruppo, il tema della tutela del risparmio degli italiani - glielo garantisco, signor Presidente - è più importante del fatto se il Senato continui ad essere oppure no un'Assemblea parlamentare. Che il risparmio degli italiani sia al sicuro nel nostro sistema bancario (e non solo) è più importante dell'anticipare e strozzare il voto su una riforma così importante, rendendolo subordinato a che cosa? Al rinnovo delle Presidenze delle Commissioni parlamentari. Pensate a quanto avete svilto questa riforma: lo avete fatto al punto tale che siete costretti a votarla prima di nominare Presidente di Commissione tizio o caio. Così poco vale questa riforma costituzionale, presidente Grasso?

Signor Presidente, il mio appello e la mia critica sono rivolti a lei, in quanto garante di ultima istanza. Le richieste che l'opposizione le ha finora rivolto non sono state quelle di garantirle il proprio diritto, perché quello, come vede, riusciamo a garantirlo comunque, ma di garantire la regolarità di una procedura e il rispetto verso un Paese che non può veder approvata prima una riforma costituzionale perché bisogna nominare i Presidenti di Commissione o perché Tizio deve essere nominato Sottosegretario e Caio Ministro. Quella è un'altra partita.

E, se me lo consente, vorrei sottolineare un'altra volta che, nel merito, non conta quali sono le posizioni che in quest'Aula si assumono sulle riforme costituzionali, in quanto di quello risponderemo al Paese, ciascuno per la propria parte di competenza e portando il valore della propria posizione, favorevole alle riforme, ma alle buone riforme. Oggi noi abbiamo solo l'obbligo di rispettare, fosse solo per l'ultima volta, nel suo ruolo, il ruolo di quest'Assemblea. Non mettete quest'Assemblea sotto ricatto. Lasciate che questa Assemblea possa fare, con tempestività, rapidità e serietà, il proprio lavoro. Se permette il ricatto del rinnovo delle Commissioni, mi spiace dirlo signor Presidente, lei si macchia di una grave colpa e si assume una grande responsabilità, che è quella dell'aver consentito ad una

maggioranza di usare lo scambio politico dentro quest'Aula, per ottenere dei voti che forse, probabilmente, diversamente non avrebbe. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non ho compreso la richiesta di modifica del calendario che ha avanzato. Era questo il motivo per cui lei aveva la parola. Come si evince dal suo intervento, penso che lei si riferisca all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche o qualcosa del genere. È così?

BONFRISCO (CoR). Esattamente. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Bene. Comunque, le vorrei ricordare che l'Assemblea è sovrana, poi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, formulo una richiesta ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del nostro Regolamento, che prevede che le mozioni sottoscritte da oltre il 20 per cento dei senatori siano calendarizzate entro trenta giorni dalla loro presentazione. In particolare, mi riferisco all'atto 1-00405, ovvero la mozione che impegna il Governo a non dotare gli aerei F35 di armamento nucleare, presentata nella seduta n. 439 del 29 aprile 2015. Avendo già 81 firme, avrebbe dovuto essere discussa entro un mese. Ora, siccome l'articolo 157 - mi segua, Presidente, perché è importante - prevede che lei si avvalga, in qualità di Presidente, dell'articolo 55, comma 6, che prevede che lei metta all'ordine del giorno le mozioni sottoscritte da oltre il 20 per cento delle firme dei senatori, anche senza decisione da parte della Conferenza dei Capigruppo e anche senza decisione dell'Assemblea, perché fa parte delle norme a tutela delle minoranze. Pertanto, le 81 firme di questa mozione sono sufficienti perché lei la metta all'ordine del giorno.

Io non chiedo la votazione in Aula, perché non ce n'è bisogno. Chiedo a lei di mettere quando vuole, la prossima settimana, all'ordine del giorno la mozione sulla dotazione nucleare degli F-35. Se non lo vuole fare, le chiedo perché non rispetti il Regolamento e mi auguro che mi dia una spiegazione soddisfacente altrimenti potremmo cominciare a pensare che sia un sostenitore della dotazione nucleare dei nostri aerei, il che, secondo me, non le farebbe onore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei tutti di indicare innanzitutto le richieste di modifica del calendario. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, seguendo il suo consiglio anticipo la richiesta di modifica da parte del Gruppo Lega Nord e Autonomie, che prevede che sia preposto il rinnovo delle Commissioni, a seguire la mozione di sfiducia al Governo Renzi, quindi la riforma costituzionale, la costituzione della Commissione di inchiesta sulle frodi di Banca Etruria e le unioni civili.

Vede, Presidente, come faceva saggiamente notare il senatore Calderoli poco fa, credo che la richiesta di parola da parte dei senatori in questo momento sia anche in funzione del fatto che probabilmente la settimana prossima ci sarà poco tempo per poter parlare della riforma costituzionale. In tal senso, Presidente, questa volta non rivolgo a lei un'accusa o un rimprovero, perché credo di avere intuito il suo pensiero in merito allo svolgimento dei fatti. Ritengo, però, che lei possa dare un serio segnale in rappresentanza della sua alta istituzione con una scelta: quella di non indicare una data di chiusura, ovvero di non contingentare il dibattito.

Il disegno ormai è tracciato. Verrebbe da dire che il Presidente del Consiglio stabilisce i termini del dibattito probabilmente leggendo le carte o consultando la Cabala, perché altrimenti non si comprenderebbe la scelta di imporre la settimana prossima quando, come è stato correttamente argomentato, non c'è - addirittura neanche in questo momento - il termine maturo per poterne discutere. Credo allora, Presidente, che lei possa dare, se possibile, un ultimo segno di rappresentanza della Presidenza del Senato e di dignità del Senato: non può essere accettato un contingentamento anche sul voto finale, anche sull'ultima lettura del disegno di riforma costituzionale in questo Senato. Non può essere fatto per rispetto dei cittadini, per rispetto della storia del Senato e per non creare

l'ennesimo precedente che negli anni a venire certamente sarebbe ricondotto alla sua scelta, e certamente andrebbe a inficiare un dibattito democratico che deve svolgersi invece fino in fondo.

Vede, Presidente, prima è stato argomentato che qui dentro non c'è stato un voto libero. No, un voto libero c'è stato, certamente da parte di chi ha votato contro quel disegno di legge costituzionale. Si può eccepire invece sulla libertà di voto di chi ha votato a favore di quel disegno di legge costituzionale. Il ricatto che sottende la modifica del calendario con le Commissioni pesa sulla coscienza di più di uno qua dentro, più di uno che, magari, ha fatto anche transumanza passando dall'opposizione alla maggioranza. E rivolgo l'ennesimo appello ai colleghi del Nuovo Centrodestra: fino a quando vi presterete a questi giochi? Spostare in là il termine delle Commissioni, far scivolare di qualche giorno il voto sulle unioni civili per garantire 161 voti al Presidente del Consiglio dei Ministri per poi finire con il prenderla ancora in quel posto? Ma fino a quando vi presterete a questi giochi veramente di bassa politica? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Fino a quando?

Presidente, parafrasando Tommaso Moro, è un cattivo affare vendere la propria anima per l'intero mondo, venderla per la Presidenza della Repubblica sarebbe un altrettanto cattivo affare, ma venderla per fare la Presidente di Commissione, senatrice Finocchiaro, che affare è? Qual è la dignità? Si difendano le prerogative del Senato e dei senatori che vogliono svolgere un dibattito libero in Commissione e in quest'Aula! Perché prestarci a questi giochi? Lo dico a lei, Presidente del Senato: perché? Il voto si concluderà necessariamente, trascorrono i tre mesi, trascorreranno i tre mesi anche per la Camera e si andrà a *referendum* e - viva iddio - quella sì che sarà l'ordalia per il Presidente del Consiglio dei ministri! All'uomo piace molto giocare d'azzardo e andiamo a leggere le carte, andiamo a vedere, perché quello sarà realmente un *referendum* tra chi vuole la democrazia e la libertà del Paese e chi, invece, vuole seguire le sue ciarle. Ma nel frattempo, si rispetti almeno la dignità del dibattito politico di questo Senato.

Presidente, le rivolgo l'ennesimo appello: non consenta il contingentamento dei tempi dei singoli senatori nel dibattito finale del Senato. Questa è l'ultima prova che lei potrà dare per dimostrare di essere all'altezza del ruolo per il quale io stesso la rispetto, pur non avendo votato per lei. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)*). Presidente, intervengo con poche parole per illustrare la mia proposta.

Conoscendo la sensibilità del Gruppo del Partito Democratico per i temi della trasparenza e la sua personale, formulo una proposta che è poi la più semplice: anticipare a domani la votazione delle Commissioni. Mi sembrerebbe la cosa più ragionevole, quella che sgombra e dà spazio, nella prossima settimana, ad ulteriore tempo perché non vengano contingentati gli interventi nel dibattito costituzionale.

La proposta che avanzo mi sembra semplice e concreta: votiamo domani le Commissioni e la settimana prossima recuperiamo del tempo, aggiungendo magari anche lunedì, per svolgere una discussione sul voto costituzionale che tenga conto degli interessi, della passione e della partecipazione non solo di noi senatori, ma anche di tutti i cittadini affinché ci sia un dibattito adeguato al voto sulla Costituzione.

Questo servirebbe a fugare anche altre ombre, visto e considerato che i giornali da giorni stanno parlando di un alacre dottor Aquilanti, visto negli uffici della Cassazione a perorare la causa di un'armonizzazione del voto referendario con il voto delle amministrative. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M, MBI) e del senatore Malan*).

[GIROTTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTI (*M5S*). Chiedo urgentemente la calendarizzazione della mozione 1-00421, che riguarda la stabilizzazione dell'*ecobonus*. La mozione è stata presentata da me, ma è stata firmata a macchia di

leopardo da tutto l'arco parlamentare, da senatori sia del partito di maggioranza, che del Gruppo Misto-SEL, del Gruppo Misto e così via.

È stata presentata una mozione simile anche da parte del principale partito al Governo.

Non sto quindi a ribadire, per l'ennesima volta, che si tratta di una misura che porterebbe alla creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro perché stabilizzando questa detrazione fiscale, daremo alle aziende un'ottica di medio periodo, nella quale poter investire e programmare, cosa che ora non possono fare e non hanno potuto fare negli ultimi anni.

Sapete benissimo che negli ultimi sei anni abbiamo perso quasi mezzo milione di posti di lavoro nel settore edile e che quindi si tratta di una priorità assoluta. Sapete benissimo anche che tale misura ci renderebbe più autonomi dal punto di vista energetico e ci renderebbe maggiormente compatibili dal punto di vista ambientale, laddove veniamo da un mese nel quale i *mass media* non hanno fatto altro che riportare notizie sull'emergenza *smog* e per uscire da questa situazione di stagnazione ambientale dobbiamo affidarci alla danza della pioggia, neanche fossimo i pellerossa d'America.

Sappiamo benissimo che gli edifici consumano il 40 per cento del totale dell'energia che impieghiamo in Italia, per cui potremmo avere margini di miglioramento eccezionali e creare centinaia di migliaia di posti di lavoro: non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma lo dicono la Confindustria, i sindacati, le banche, le associazioni di imprenditori e i centri studi, che sono tutti favorevoli a questa misura. Non c'è dunque alcun motivo per non approvarla, se non una miopia politica, che però, a questo punto, verrebbe attribuita a voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CATALFO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, desidero avanzare due richieste. La prima è che venga calendarizzato il disegno di legge n. 1148, che prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ricordo a lei e a questa Assemblea che la discussione su questo disegno di legge è iniziata un anno fa e che più volte lei, signor Presidente, ha sollecitato, secondo una nostra indicazione, la Commissione Lavoro, previdenza sociale affinché si concluda la discussione in Commissione e si passi alla discussione d'Assemblea. Capisco che per la maggioranza e per il Governo parlare di povertà e aiutare le 2.759.000 famiglie che in questo momento sono in difficoltà in Italia non è una priorità e che le priorità di Governo sono meramente elettorali, tanto che, quando si vuole, anche in un mese, si approva una misura come il cosiddetto *bonus* degli 80 euro. *Bonus* che nulla o poco ha influito sulle famiglie povere italiane, e questo non lo dice solo il Movimento 5 Stelle, ma lo affermano i vari studi svolti dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e da altri soggetti istituzionali.

Comprendo che è più facile approvare atti, come quello di ieri in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in cui si dice di dover approvare un piano contro la povertà minorile, ma facendo riferimento a risorse stanziare nella legge di stabilità, che sicuramente non possono sopperire a tutte le esigenze dei bambini poveri e delle famiglie povere italiane.

Tuttavia, chiedo a questa Assemblea e al Presidente di compiere finalmente un atto di responsabilità e di far diventare veramente una priorità, per questo Parlamento, il contrasto alla povertà in Italia. Ricordo che questa è una misura che solo in Italia e in Grecia non è prevista.

La seconda cosa che chiedo è che il Ministro dell'interno venga a riferire all'Assemblea sui fatti che coinvolgono il Comune di Catania e, nello specifico, su due temi. Il primo tema, sono le intercettazioni per le quali domani il sindaco Enzo Bianco verrà a riferire in audizione in Commissione parlamentare antimafia. Si tratta di intercettazioni che hanno coinvolto l'attuale sindaco Enzo Bianco sul caso del piano urbanistico attuativo (PUA) e sul progetto Stella polare, società che, secondo gli ultimi atti processuali, sembrerebbe fondata da soggetti contigui alle cosche mafiose della città di Catania. Inoltre, vorrei dire - e spero che la Commissione antimafia stia ascoltando - che il piano urbanistico ambientale (PUA), così come era stato definito ed approvato dal consiglio comunale, era stato rigettato dal Consiglio regionale dell'urbanistica della Regione Sicilia nel parere n. 199. Signor Presidente, questa proposta è stata successivamente rigettata dal consiglio comunale, che ha approvato il PUA così

come lo voleva la suddetta società Stella polare.

Vorrei poi che quest'Aula audisse il Ministro dell'interno anche su un altro tema, che riguarda sempre il consiglio comunale di Catania. Mi riferisco alla relazione che la Commissione antimafia della Regione siciliana ha appena ultimato e so che ha inviato alla procura - almeno dagli organi di stampa questo si sa - e alla Commissione antimafia nazionale. Sembrerebbe che alcuni consiglieri comunali del Comune di Catania, che in questo momento sono all'interno del consiglio, siano coinvolti in questioni mafiose e che quindi ci siano delle infiltrazioni mafiose. Questo è un atto grave. Chiedo dunque alla Commissione antimafia di fare chiarezza su questo e chiedo a quest'Aula di votare per avere l'audizione del Ministro dell'interno nel più breve tempo possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S. Numerosi senatori chiedono di poter intervenire).*

PRESIDENTE. Visto il numero delle richieste, d'ora in poi per illustrare le richieste di modifica del calendario sarà concesso un minuto.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Malan).*

Ha avuto la parola il senatore Endrizzi, poi.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, sto intervenendo sul Regolamento e sulla Costituzione: credo che dando un tempo diverso a persone che sono intervenute sulla stessa materia nella stessa seduta non si rispetti l'articolo 3 della Costituzione; ritengo peraltro che ciò non sia nemmeno compatibile con gli argomenti che abbiamo sentito, perché dobbiamo sgombrare ogni ombra di dubbio sul "silenziamento" di quest'Assemblea, che in realtà dovrebbe essere un ramo del Parlamento.

Detto questo, signor Presidente, io mi permetterò - e non la voglia considerare una scortesia - di non tener conto di questa cosa; mi conterrò nei tempi, ma le chiedo di non applicare pedissequamente ciò che ha appena detto.

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che c'è una prassi ormai consolidata sotto questo profilo e quindi, siccome la parola viene data per proporre una modifica del calendario, con tutte le tolleranze necessarie per illustrare le singole proposte, naturalmente consideriamo questa prassi.

ENDRIZZI (M5S). Lei ha appena avuto prova del fatto che io ho rinunciato a dieci minuti per intervenire sul Regolamento; interverrò invece sulla priorità di quest'Aula, che è quella di riprendere credibilità e trasparenza agli occhi della Nazione.

Abbiamo visto qui dentro l'infiltrazione del potere esecutivo nella sede del potere legislativo: il Governo ha occupato queste Aule, ne ha occupato il calendario, ha dettato la linea legislativa e lo ha fatto non solo con continui voti di fiducia e decreti-legge, abusandone, ma impossessandosi dei tempi, dei modi e dei contenuti su cui riformare la Costituzione.

Oltre a questo, abbiamo visto ricatti politici vergognosi, subordinando l'azione di Governo e la prosecuzione della legislatura al compiersi di quella che anche io mi rifiuto di considerare una riforma della Carta di garanzia di tutti gli italiani. È vergognoso che un Presidente del Consiglio venga qui come un reuccio a dire: o così o tutti a casa, purtroppo potendo contare sulla debolezza umana di chi ancora non ha maturato i tempi per la pensione.

Abbiamo visto qui intimidazioni, abbiamo visto colleghi in Commissione affari costituzionali prima intimiditi e poi rimossi perché su quella che è la legge suprema, la Carta costituzionale, esprimevano un parere libero.

Abbiamo visto baratti, alcuni osceni nel retroscena del Nazareno, altri palesi e sfrontati, dove si barattava il voto sulla riforma costituzionale con la legge elettorale, con ciò affermando il principio che la legge, che dovrebbe essere di per sé solida, granitica, diverrà invece diversamente applicata in relazione ad una legge elettorale che potrà essere cambiata con il piacimento delle maggioranze.

Abbiamo visto poi baratti oscuri, denunciati qui dentro, addirittura ventilando compravendita e voto di scambio con consulenze a familiari. Il Movimento 5 Stelle su questo - unica voce - ha dimostrato la sua diversità facendo un gesto immediato e chiaro, cioè presentando un esposto alla procura per valutare le fattispecie di reato eventuali.

Più volte, lei ricorderà, nei mesi scorsi le abbiamo chiesto il rinnovo delle Commissioni per sottrarre la sua figura e il suo ruolo dall'orrendo dubbio che lei sia succube, volente o nolente, di un ricatto per poter aumentare il *budget* politico di compravendita e baratto del Governo.

PRESIDENTE. La prego di avanzare le richieste di modifica del calendario.

ENDRIZZI (M5S). La richiesta, Presidente, è che lei finalmente accolga l'accorato appello che più volte le abbiamo rivolto di rinnovare le Commissioni prima di ogni altro atto e sottrarre la sua figura in quest'Aula dal dubbio: un gesto di responsabilità e trasparenza che anteponga la garanzia delle istituzioni agli interessi personali, ciò in cui diciamo di essere diversi.

Quindi, la nostra richiesta di modifica del Calendario è quella di sospendere ogni attività prima che siano rinnovate le Commissioni. In subordine, poiché qualcuno si ostina a sostenere che il Regolamento non dice quando debba avvenire il rinnovo delle Commissioni dopo il biennio, le chiedo di convocare la Giunta per il Regolamento affinché ci dica quanto può essere distante il rinnovo dal primo biennio di legislatura. Con questo lei sgombrerebbe un altro dubbio sulla sua persona, perché, non essendovi la maggioranza del Partito democratico in Giunta per il Regolamento, sono mesi e mesi che la Giunta per il Regolamento non viene convocata. Dobbiamo fare chiarezza e lo può fare solo lei. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Malan).*

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Veramente avevo chiesto io di parlare per un richiamo al Regolamento. È un intervento che verrebbe prima.

PRESIDENTE. Siccome lo stesso richiamo lo ha fatto il senatore Endrizzi ed io ho risposto, pensavo che fosse superato. Quando avrà la parola, che ha chiesto, potrà farlo.

MALAN (FI-PdL XVII). Avrei preferito parlare subito.

PRESIDENTE. Abbiamo una ventina di richieste di intervento, quindi rendetevi conto di quello che dobbiamo fare.

MALAN (FI-PdL XVII). Non si può violare il Regolamento.

PRESIDENTE. Assolutamente no, ma bisogna mantenere l'ordine dei lavori e far sì che tutti possano parlare.

MALAN (FI-PdL XVII). Per il tempo previsto dal Regolamento.

PRESIDENTE. Si deve parlare in relazione ai motivi per cui si chiede la parola. Prego, senatrice Donno.

DONNO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una piccola precisazione perché mi appello alla sua funzione e soprattutto a quello che lei è stato: un uomo di giustizia.

A questo punto, le chiedo di tenere conto della mia sollecitazione per la modifica del calendario riguardo ad un atto che il Movimento 5 Stelle ha presentato, a mia prima firma: la mozione 1-00503, pubblicata il 22 dicembre nella seduta n. 556 (la aiuto anche dandole questi riferimenti).

Intendo chiedere a lei che si faccia carico, per conto dei cittadini italiani, salentini, del popolo degli ulivi o comunque per la salvaguardia del territorio, della calendarizzazione di una mozione che riguarda il ministro Martina, le sue gravi inadempienze e soprattutto le sue responsabilità nella gestione della presunta emergenza *xylella*, che ha provocato una mattanza degli ulivi.

Dalle forze di maggioranza, soprattutto dal Partito Democratico, ci siamo sentiti chiamare addirittura complottisti, e invece le nostre istanze di due anni fa sono state avvalorate anche dalle indagini condotte dalla procura di Lecce, che ci ha dato ragione. E gli sviluppi che si sono avuti ci hanno dato ancora di più ragione, perché si è accertato che la causa dell'essiccamento degli ulivi non consiste nella *xylella*, ma ce ne sono varie.

PRESIDENTE. Questo è il merito della mozione e potremo affrontarlo se sarà calendarizzata.

DONNO (M5S). Signor Presidente, le chiedo veramente, a nome di tutti quei cittadini che hanno subito la mattanza degli ulivi sui territori salentini e del Brindisino, che sono stati sostenuti anche dalle

procedure di ricorso che ha avvalorato il TAR del Lazio. Tengo a precisare che domani la procura di Lecce ascolterà il ministro Martina, titolare di queste vergognose situazioni che si sono verificate. Le chiediamo una vera giustizia e di farsi carico della calendarizzazione della suddetta mozione.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, noi chiediamo che, contestualmente alla calendarizzazione delle mozioni di sfiducia al Governo sul tema delle banche, venga inserita e calendarizzata la mozione 1-00505, con la quale chiediamo che il Governo avvii il procedimento di revoca del Governatore della Banca d'Italia. Riteniamo infatti che tutta questa vicenda sia gravissima e che dobbiamo dare risposta ai risparmiatori, che in questo momento si trovano in grande difficoltà, per ragioni di trasparenza e di correttezza, in particolare sul ruolo che ricopre la Banca d'Italia.

È necessario che ci sia da parte del Governo una verifica sull'attività svolta, su quanto era a conoscenza o meno della Banca d'Italia e su un operato assolutamente dovuto di vigilanza. Data la tematica delle altre mozioni già calendarizzate, chiediamo che venga contestualmente inserita la suddetta mozione.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'esito della Conferenza dei Capigruppo mi rafforza nella mia più volte sostenuta convinzione che una riforma costituzionale di ampio respiro non può essere affrontata da un Parlamento, che è anche impegnato sul fronte ordinario del Governo, della formazione delle leggi e oggi, dato il periodo, sul riassetto delle Presidenze delle Commissioni. Sono troppe le compromissioni che l'ordinarietà della vita del Parlamento e del Paese offrono al Governo per poter condizionare il voto sulle riforme costituzionali, che sono ben più alta e nobile cosa rispetto all'ordinarietà.

Quindi io non le chiederò, perché l'ho già fatto purtroppo senza esito, il rispetto del Regolamento in ordine ai disegni di legge per i quali l'Assemblea ha votato la procedura d'urgenza oltre due anni fa e che dovrebbero essere calendarizzati d'ufficio, signor Presidente, senza che sia un Gruppo a richiederlo perché si tratta di una previsione regolamentare. Non le chiederò questa modifica del calendario bensì un'altra volta ad evitare che vi siano condizionamenti e mercati alla base del voto sulle riforme costituzionali. Si invertano le date decise per discutere le unioni civili e le riforme. Si votino prima le unioni civili, al posto delle riforme e le riforme al posto delle unioni civili. In tal modo, cioè posticipando il voto sulle riforme, evitiamo che il Presidente del Consiglio possa fare un compromesso per tre o quattro posti di Presidenza, e sia obbligato a fare un atto di vendita per un posto solo - perché quello è - e così vale per le Vice Presidenze. Questo, infatti, è il panorama del mercato in cui questo Governo ci ha abituato a vivere: si promettono posti per ottenere voti. Secondo la mia ipotesi, invece, si dovrebbero dare posti e se ne può dare uno solo.

Per quanto riguarda le unioni civili, si chiarirebbero le posizioni di alcune componenti della maggioranza prima del voto sulle riforme perché anche in tal caso si apre un mercato, già aperto all'interno dello stesso Partito Democratico, sullo scambio tra le modifiche alle unioni civili e il voto sulle riforme. Tutto questo ci deve portare, quindi, alla decisione di separare quanto più possibile il voto sulle riforme rispetto alle contingenze sia della vita interna del Senato, con il rinnovo delle Commissioni, sia della decisione su importanti disegni di legge come quello relativo alle unioni civili.

Quindi le ribadisco la mia proposta di inserire le unioni civili nella data già prevista per le riforme e di posticipare le riforme nella data già prevista per le unioni civili.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, considerato che il PD, che è la prima forza di Governo, si è sempre dichiarato garantista rispetto ai diritti delle persone più deboli, chiedo che avvenga subito il rinnovo delle Commissioni, al fine di eliminare ogni dubbio, ed inoltre che venga inserita in

calendario, per martedì prossimo, in primo luogo la discussione dell'Atto Senato n. 1148 sul reddito di cittadinanza, in secondo luogo dell'Atto Senato n. 1950, ossia la *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, e in terzo luogo dell'Atto Senato n. 624 volto ad istituire una Commissione d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, che potrebbe essere estesa al sistema bancario.

Chiedo l'appoggio di tutta la maggioranza per dare una ferma e chiara dimostrazione che il Partito Democratico protegge i diritti e non i delinquenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche noi volevamo inserire un argomento nel calendario che ci è stato comunicato. In realtà avremmo preferito mantenere il calendario approvato prima delle vacanze natalizie sempre in quella Capigruppo fissata d'urgenza all'ultimo minuto, anche perché la discussione sulle unioni civili ci sta particolarmente a cuore e finalmente il Parlamento avrebbe potuto affrontarla seriamente. Evidentemente, però, le trattative sono ancora in corso e il Governo ha la necessità, ovviamente, di rinviarne la discussione sempre nell'ottica di peggiorare il testo. Noi comunque non ci abitueremo mai a leggere, tutte le volte, il calendario dei lavori d'Aula dai giornali e questo, per rispetto alla funzione di questo Senato e alla sua, Presidente, lo consideriamo davvero un fatto enormemente grave.

Avevamo letto tutti che il 19 gennaio era stato calendarizzato il voto sulle riforme e per l'ennesima volta vediamo che il Presidente del Consiglio ormai è diventato anche Presidente del Senato in quanto decide e calendarizza i nostri lavori d'Assemblea e ne dà annuncio attraverso i giornali.

Noi vorremmo aggiungere, rispetto alle modifiche che abbiamo già previsto, l'inserimento, nella giornata di mercoledì 20, del disegno di legge sulla Commissione di inchiesta sulle vicende di Banca Etruria, immediatamente precedente alla discussione della mozione di sfiducia al Governo, perché sarebbe paradossale discuterla senza parlare dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

[PUGLIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, quindi questo Senato ha deciso di accelerare l'*iter* di un certo provvedimento per il Paese. Ma che provvedimento è? È un provvedimento che fa in modo che esisterà un Senato, ma che verrà tolto il voto ai cittadini. Noi invece proponiamo che venga inserita subito in calendario la discussione del disegno di legge n. 1477, a mia prima firma, volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulementar - Compagnia di Navigazione S.p.A.

Chiedo dunque anche ad altri parlamentari di supportare tale richiesta, perché questo fallimento ha portato alla miseria più di 13.000 famiglie. E chiedo a quest'Assemblea di accelerare l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la mia proposta è di calendarizzare in Aula la discussione del provvedimento relativo all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle banche, inserendo la formula «ove concluso in Commissione». Abbiamo scoperto oggi in Conferenza dei Capigruppo che la proposta del Partito Democratico esisteva in televisione, ma non al Senato. Quando ieri il Presidente della Commissione finanze ha detto che non si poteva procedere alla discussione sulla Commissione di inchiesta, che tutti in televisione dicono essere urgente, si è scoperto che, mentre risultavano la proposta di Forza Italia, depositata dal presidente Romani, e forse anche quelle di altri Gruppi, quella del senatore Marcucci ancora non esisteva, perché mancava la firma alla bozza del testo, così come di prammatica viene recapitato dagli Uffici a chi presenta una proposta di legge.

Allora propongo di calendarizzare quella proposta, perché è urgente. Dico invece al presidente Zanda - cercando di non abusare dei tempi - che la calendarizzazione delle riforme costituzionali, per questo

passaggio decisivo, nelle date del 19 e 20 gennaio non ha alcun senso. Come ha già detto il presidente Romani, alla Camera prima del 13 aprile non si potrà votare; dunque votare una settimana dopo al Senato non cambia nulla. Cosa cambia in realtà? Colleghi dell'NCD, mi rivolgo a voi. Il Governo e il PD vogliono votare le riforme prima della discussione del disegno di legge sulle unioni civili, per evitare che quella discussione molto delicata possa determinare dei contraccolpi, oltre ad incidere sulla questione delle Commissioni e del rimpasto di Governo.

Quindi il calendario, presidente Grasso, oggi è un fatto altamente politico. Non è un problema di orario, di discutere un argomento prima o dopo. Si tratta invece di fare una discussione frettolosa dell'ultimo passaggio sulle riforme costituzionali - mi rimetto a quanto affermato dal collega Paolo Romani, perché non ho il tempo di andare oltre - facendo un'anteposizione, caro presidente Zanda, per evitare che un partito di maggioranza, che oggi ha un dissenso forte e politico su un tema delicato, casomai, discutendo prima le unioni civili, possa far maturare questo dissenso. È una vergogna: si fa tutto questo solo per questa esigenza. Mi auguro che i colleghi dell'NCD si rendano conto di tutto questo e mi auguro quindi che le nostre proposte di calendario vengano approvate.

Ho finito, signor Presidente, e la ringrazio per la tolleranza. Insisto perché anche la vicenda delle banche venga inserita in calendario. Caro senatore Marcucci, vai a firmare il disegno di legge e le bozze. Non puoi dire una cosa in televisione e poi non mandare avanti la proposta in Senato. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per un richiamo al Regolamento, che, all'articolo 89, comma 2, prevede che gli interventi siano di dieci minuti. Vorrei sapere qual è l'esigenza di calendario per cui bisogna ridurre gli interventi al di sotto dei dieci minuti, visto che il calendario è in via di definizione.

PRESIDENTE. La parola viene data per le modifiche al calendario. Vi è un altro articolo del Regolamento in base al quale gli interventi devono essere coerenti con quello che viene richiesto. Bisogna bilanciare ed equilibrare e sia lei che io collaboreremo certamente per questo fine.

MALAN (FI-PdL XVII). Questo sicuramente. Però ci sono concetti che, attenendosi strettamente al Regolamento, richiedono assai più di un minuto per essere espressi, altrimenti non ci sarebbe la regolamentazione e bisognerebbe prevedere un minuto sempre, per tutti, anche per i relatori, tanto nessuno guarda quello che si legge.

PRESIDENTE. Dopo che ha parlato il Capogruppo e ha chiesto una modifica del Regolamento e ognuno avanza la propria richiesta di modifica è chiaro che bisogna dare un ordine ai lavori. Lei, però, questo lo sa benissimo, non è la prima volta che avviene.

MALAN (FI-PdL XVII). Non capisco quale sia, però. L'ordine dei lavori lo decide lei, a suo arbitrio. Nessuno, infatti, ha deciso che bisogna votare il calendario entro le ore 12,30 o 13; lo decide lei, a suo personalissimo arbitrio. Credo che, quando si è stabilito di avere una Costituzione per un Paese democratico, questa non fosse per dare l'arbitrio ad una persona, ma per dare voce al Parlamento che rappresenta i cittadini. *(Applausi della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. Ha la voce.

MALAN (FI-PdL XVII). Vengo alla proposta. Propongo di sostituire la discussione sulla riforma costituzionale e sull'Atto Senato n. 361 sugli organismi sportivi (togliendoli dal calendario e reinserendoli, il primo, quando sarà terminato in Commissione e, il secondo, in data che potrà poi essere decisa da un'ulteriore Conferenza dei Capigruppo) con la discussione della mozione n. 487 del senatore Amidei, sottoscritta da 24 senatori e da ben sei Capigruppo, cioè tutti i Capigruppo dell'opposizione, che chiede al Governo di attrezzarsi per rispondere in modo soddisfacente - almeno vagamente soddisfacente - alle interrogazioni che oggi, in gran parte, restano senza risposta, risposta che quando arriva è comunque assai tardiva. È un fatto tutt'altro che secondario, proprio in una fase di esagerato irrobustimento delle facoltà del Governo: il Governo domina il calendario; almeno che

risponda alle interrogazioni; almeno, come ho detto ieri, prima di prendere provvedimenti pesantissimi proprio sugli argomenti oggetto di interrogazione.

Mi permetta una parola, signor Presidente, (non userò i dieci minuti) su quello che si sta prospettando ora, che è un fatto gravissimo, ossia che si proceda al voto definitivo, per quanto riguarda il Senato, sulla riforma della Costituzione anche senza che il lavoro, peraltro pochissimo, sia terminato in Commissione. La Costituzione e il Regolamento offrono garanzie eccezionali alla rapidità del voto in questa circostanza, cioè nel caso della seconda lettura conforme da parte del Senato. Non è davvero pensabile un ulteriore restringimento di queste prerogative: non si possono presentare emendamenti, ordini del giorno, pregiudiziali; in altre parole, sono previste la discussione generale e le dichiarazioni di voto.

Pensare di contingentare i tempi o addirittura di arrivare in Aula senza il voto in Commissione è una premeditata violazione dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede che ogni provvedimento sia esaminato in Aula e in Commissione. Già questo non è avvenuto nella lettura precedente, perché in Commissione non si è fatto nemmeno un voto, e non è avvenuto su un altro provvedimento, che è stato inserito a gran forza in calendario; non facciamone un sistema. Sarebbe comunque impensabile, ma se nella riforma costituzionale questo articolo fosse stato soppresso ci sarebbe, per lo meno, una coerenza, non nel rispetto, ma nella violazione del Regolamento; almeno ci sarebbe una coerenza di propositi. Invece, anche nella nuova Costituzione si dovrebbe discutere un provvedimento prima in Costituzione e poi in Aula. Visto che è scritto nella Costituzione vecchia e nella - speriamo mai - Costituzione nuova, almeno in questo caso rispettiamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, non abuserò del tempo che ho a disposizione, ma - cortesemente - non mi interrompa.

Credo si imponga un cambio del calendario alla luce delle dichiarazioni che il ministro Delrio ha rilasciato in quest'Aula proprio ieri. Ne leggo una riga testuale (si parlava di proroga delle concessioni autostradali): «Non c'è nessun regalo. Non stiamo prorogando nessuna concessione, non so a cosa faccia riferimento». Io invece so che questa è una menzogna, non so come meglio definirla. Perché, per esempio, i soggetti concessionari dell'autostrada Padova-Brescia, che sono per lo più privati, hanno già incardinato una negoziazione per la vendita della proroga della concessione, andando ad intascare 1.200 milioni di euro, che sono soldi pubblici che per nessun motivo al mondo devono andare nelle tasche dei privati.

Quindi, alla luce di tutto questo e considerato il fatto che il ministro Delrio non risponde alle interrogazioni, chiedo che venga inserito in calendario lo svolgimento di un *question time* con la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CAMPANELLA](#) (Misto-AEcT). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, intervengo per svolgere due considerazioni, la prima delle quali inerente alla scelta di comprimere i tempi riservati all'esame della riforma costituzionale.

L'esame in seconda lettura del disegno di legge costituzionale merita tutto il tempo necessario per la gravità del tema trattato. Credo che tutti dovremmo essere d'accordo sul fatto che non si tratta di un mero passaggio formale. Pertanto, un prolungamento della discussione ed un approfondimento del tema, anche sotto il profilo di cosa succederebbe se la riforma fosse approvata ed entrasse in vigore, sono necessari. Stiamo infatti parlando di una riforma che, se approvata, cambierebbe il senso del lavoro dei parlamentari e del voto dei cittadini per il rinnovo del Parlamento, nonché i rapporti tra Parlamento e Governo, che tornerebbero ad una situazione pre-liberale, con uno sbilanciamento netto dei poteri. Per questo motivo, credo sia francamente non opportuno, sbagliato e dannoso comprimere i tempi per la discussione sulle riforme, rendendo l'esame del provvedimento in seconda lettura un

momento di effettiva riflessione e non un mero passaggio formale.

A tal fine, propongo di sostituire la trattazione delle riforme in calendario con un altro tema che è - quello sì - urgente (l'intervento di poc'anzi del senatore Cappelletti ne ha dato segnale). In Commissione è fermo da mesi un provvedimento sulla regolamentazione delle rappresentanze di interessi (quelle che i giornalisti chiamano *lobby*). Il tema è importante, come si è visto anche in tutta una serie di episodi verificatisi nell'ambito delle banche, dei lavori pubblici e delle trivellazioni. Sicuramente ci sono dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, tra i privati e il Governo, nonché tra i privati e i parlamentari. Questi rapporti vanno regolamentati al fine di renderli assolutamente trasparenti al fine di mettere i cittadini nella condizione di valutare l'operato dei parlamentari e i parlamentari nelle condizioni di sapere che le loro attività e le loro scelte saranno valutate anche in relazione ai rapporti che hanno avuto con i rappresentanti di interessi.

Questa, signor Presidente, è la proposta di modifica del calendario dei lavori che avanzo. (*Applausi dal Gruppo Misto-AEcT*).

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, mi sia consentita una piccola premessa. Lei ricorderà certamente che già due volte nei mesi scorsi chiesi alla sua persona tempi certi per il rinnovo degli Uffici di Presidenza delle Commissioni del Senato. La prima volta glielo chiesi a breve scadenza dal voto sulle riforme costituzionali alla Camera dei deputati, dove le Commissioni sono state rinnovate ormai da molti mesi.

Fatta questa premessa, quello che vengo a chiedere all'Assemblea e a lei, signor Presidente, è che il calendario approvato a maggioranza in Conferenza dei capigruppo venga modificato anticipando alla seduta di martedì della prossima settimana la trattazione del rinnovo degli Uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari, così come richiesto già da diversi colleghi, per fugare ogni dubbio sulla legittimità delle operazioni fatte prima dell'esame delle riforme costituzionali in Assemblea. Propongo altresì la calendarizzazione, sempre nella seduta di martedì prossimo, dell'interpellanza con procedura abbreviata 2-00331, riguardante la situazione della STMicroelectronics, un'azienda che si occupa del settore dei componenti microelettronici, molto importante per la nostra economia nazionale.

Tutto ciò, signor Presidente, per riportare questa Assemblea a trattare di questioni che riguardano il Paese, le imprese e i cittadini, piuttosto che di una riforma che molto probabilmente - me lo auguro - verrà bocciata, semmai dovesse andare avanti, dal *referendum* popolare confermativo.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, senza volere far perdere tempo all'Assemblea, visto che il Governo chiede il passo, mi accingo anzitutto a chiedere la calendarizzazione della mozione 1-00386 sulla seconda canna del traforo del Fréjus, sicuro che tutti i colleghi piemontesi sottoscriveranno questa mia richiesta; in secondo luogo, chiedo di portare in Aula l'Atto Senato n. 1307, in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, che giace in 1a Commissione non so più da quanti mesi ormai, in attesa che si approvino una quindicina di emendamenti.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il giuramento di fedeltà alla Costituzione, che tutti abbiamo reso, comporta il rispetto non solo delle regole della Costituzione, ma anche dei valori e dei principi che quelle regole hanno determinato.

PRESIDENTE. I magistrati sì, giurano, ma come parlamentari non si giura; è una piccola precisazione.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Chi di noi ha reso il giuramento ma anche quelli che non lo hanno reso, perché la funzione parlamentare è un giuramento collettivo di rispetto della Costituzione.

Ora, la Costituzione è travolta proprio in quei valori - basta leggere anche quanto ha detto oggi il

presidente Zagrebelsky - perché quei valori, che sono il fondamento della Costituzione, vengono traditi dalla Costituzione come riformata. Questo tradimento comporta che ciascuno di noi, non solo il Senato e i Gruppi, assumono una singolare responsabilità di fronte ai cittadini, agli elettori. Per questa ragione, Presidente, non è accettabile una riduzione del dibattito sulle riforme costituzionali ad una giornata e mezzo. La mia proposta, Presidente, è che siano dedicati tre giorni interi al dibattito, dalla mattina alla sera. Poi, in relazione a quelle che saranno le iscrizioni, allora sì che sarà possibile valutare di stabilire i tempi e rimodularli, però ridurre il dibattito ad una giornata e mezzo significa, Presidente, dire che non ciascun senatore potrà intervenire, ma quelli che i Capigruppo vorranno fare intervenire. Lei non deve consentire una cosa del genere di fronte al problema di riformare la Costituzione.

Ciascuno di noi è responsabile, indipendentemente dal Gruppo a cui appartiene. Per questa ragione, Presidente, credo che occorra lasciare al dibattito quello spazio necessario per far sì che i cittadini comprendano.

Lei ha letto quali sono state le risposte ai sondaggi: la maggiore parte dei cittadini non ha ancora compreso quali sono le ragioni di questa riforma, e quando lo capiranno forse sarà troppo tardi, se non riusciremo ad evidenziare le gravi lacune e i gravi tradimenti di un principio fondamentale: la Repubblica è fondata sul popolo, sulla volontà degli elettori, dei cittadini. Con questa riforma il cittadino viene dimenticato e sarà soltanto il Governo il vero architrave di questo nuovo Stato.

Per questa ragione, Presidente, credo che tre giorni siano il minimo indispensabile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad allieve, allievi e docenti del Liceo scientifico-linguistico statale «Agostino Maria De Carlo» di Giugliano, in Campania, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Vi lascio fare le riforme costituzionali e anche il decreto ILVA, tanto uno più, uno meno, siamo al 10.5 per cento e ci può stare. Il collega Stefano Esposito, però, in televisione, lanciò la bomba, con me presente, che era stata presentata la proposta di istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario. Apprendo oggi che è una balla, nel senso che non è stata depositata perché avrei tanto voluto chiedere la sua calendarizzazione. C'è però quella sul Monte dei Paschi di Siena, che giace dall'aprile 2013. È in Commissione. Avete fatto qualche bieco tentativo di farcela trasformare in monocamerale e in un elenco di audizioni. Siccome il vostro stesso sindaco del PD di Siena ha dichiarato che la banca, dopo aver bruciato 10 miliardi di capitale, non può più sostenere aumenti di capitale - e 10 miliardi sono una finanziaria - sarà il caso di portare la discussione del provvedimento sull'istituzione di questa Commissione d'inchiesta in Aula dopo le riforme costituzionali e dopo il decreto salva ILVA. Non è possibile che dopo aver buttato 10 miliardi, dopo che la Fondazione Monte dei Paschi si è ridotta ad avere l'1,42 per cento del controllo della banca, quando prima era l'azionista di maggioranza, ancora non si sia fatto niente. Vi sollecito a depositare e portare in Aula la proposta di istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario perché l'ultimo caso di banca Boschi o banca Etruria insegna che non bisogna più lasciar perdere queste cose. Ci sono 130.000 famiglie truffate da voi e che attendono una risposta.

PRESIDENTE. Faccia la richiesta, per favore.

MARTELLI (M5S). L'ho fatta precedentemente: dopo le riforme costituzionali e dopo il "salva ILVA 10.5", inseriamo l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena e, ove già

depositata, anche l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, uno dei motivi per cui si porta in Aula la riforma costituzionale con tanta urgenza è la presunta inefficienza del Senato nel trattare le leggi. Lei è la persona che dovrebbe garantire l'efficienza di questo Senato. Presidente, il lavoro in Commissione difesa sulla legge quadro sulle missioni internazionali è finito in data 22 luglio 2015 quando si è votato il provvedimento, che è pronto. Cosa facciamo? Aspettiamo di intasare l'Assemblea con un nuovo decreto-legge che dovrà scadere o prendiamo in considerazione i lavori già finiti? Credo che spetti a lei.

PRESIDENTE. È già calendarizzato per la prossima settimana e lo sa benissimo.

MARTON (M5S). Lo so benissimo, ma continuiamo ad aggiungere provvedimenti prima e non offenda l'intelligenza di quest'Assemblea: è chiaro che slitterà a dopo. Senza prenderci in giro, trattiamo prima i lavori già finiti e, quindi, immediatamente, già da oggi, la legge quadro. Noi lo finiamo in un giorno quel provvedimento. Non arriverà in futuro un altro decreto-legge che andrà a coprire un trimestre già passato e facciamo la figura di coloro che lavorano seriamente. Credo sia una questione di decenza. Non so se qui non ci si vergogna di quello che si fa e se si accetta supinamente ciò che viene imposto dal Primo Ministro o se invece si ha la dignità almeno di difendere il proprio lavoro. Credo che sia a vantaggio di tutti dimostrare di essere persone serie e di terminare in Aula quello che è necessario per i cittadini. Inseriamo nel calendario di oggi il provvedimento sulle missioni.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo di anteporre al 19 gennaio la trattazione di un testo unificato di tre disegni di legge sulle politiche spaziali e aerospaziali, il cui *iter* in Commissione industria è iniziato nel giugno 2014. Noi attendiamo da ben quattro mesi il parere della Commissione bilancio per poterlo portare in Assemblea.

Sappiamo quanto siano di interesse nazionale le politiche spaziali dati i recenti successi delle nostre imprese aerospaziali e, soprattutto, quanto ciò sia importante per l'economia del nostro Paese; quindi, non è giustificabile il fatto di attendere un parere dalla Commissione bilancio da oltre quattro mesi: tutto questo potrebbe avvenire in brevissimo tempo, portando in Assemblea il provvedimento entro il giorno 19.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ha un minuto di tempo, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, capisco che stiamo avanzando delle proposte di modifica del calendario, ma tutto parte da una riflessione sul fatto che alcuni colleghi di maggioranza, che appartengono alla area di centrosinistra e di sinistra, vogliono strangolare il dibattito sull'ultimo passaggio dell'esame della riforma costituzionale, ovvero quel dibattito che forse rappresenterebbe una discussione all'interno di questa Assemblea, ma che non comprometterebbe né cambierebbe nulla. Pertanto, a mio giudizio sarebbe stato più opportuno che, da parte della maggioranza, ci fosse più disponibilità alla discussione, perché essa non arricchisce solo coloro i quali... (*La luce posta sul microfono del senatore Scilipoti continua a lampeggiare*). Signor Presidente, vedo che il mio microfono lampeggia e dunque devo concludere, ma se non mi dà la possibilità di fare una proposta...

PRESIDENTE. Se lei fa la proposta senz'altro, ma se lei fa solo una premessa...

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Voglio specificare, che non sono d'accordo con la proposta avanzata dal mio Capogruppo e quindi, intervenendo in dissenso dalla sua proposta, mi toccherebbe qualche minuto in più. Questo lo ha detto lei, qualche minuto fa, in questa Assemblea, intervenendo subito dopo il collega Malan. Siccome sono in dissenso dal mio Capogruppo, mi tocca dal punto di vista regolamentare qualche minuto in più, come lei ha detto poco fa. Permetta perciò che io faccia la

mia riflessione...

PRESIDENTE. Per dire questo ha già perso due minuti.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Siccome me ne toccano otto, me ne restano sei.

PRESIDENTE. Le ho detto che ha un minuto, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Visto che i colleghi dell'area di sinistra hanno preso questa posizione, mi rammarica che colleghi che, fino a qualche giorno fa, gridavano a gran voce che le regole della democrazia devono essere rispettate, oggi fanno orecchie da mercante e non sentono. Per concludere, vorrei rivolgermi alla sapienza di questi uomini e in modo particolare a quella del Capogruppo del PD, il senatore Zanda, chiedendogli se non sia conveniente intervenire sulle riforme costituzionali, magari senza il sorriso che mostra, in questo momento, il collega seduto accanto al capogruppo Zanda. Non credo, infatti, che la mia riflessione sia così strampalata; essa mira soltanto a dire che forse sarebbe opportuno concedere qualche minuto in più a coloro i quali hanno qualcosa da dire in quest'Assemblea sulle riforme costituzionali. Tanto non cambierà niente, ma sicuramente sarebbe un gesto che tutti noi potremmo apprezzare.

La mia proposta è dunque quella di anteporre la discussione del disegno di legge sul ripristino della sovranità monetaria al Paese Italia. Nel caso in cui la proposta non venisse recepita da parte dell'Assemblea, potremmo anteporre la discussione del disegno di legge sulla divisione tra le banche commerciali e le banche d'affari, per risolvere la situazione di grande drammaticità, che il Paese sta attraversando.

La ringrazio, signor Presidente, e ringrazierei, subito dopo di lei, il capogruppo Zanda, se volesse ascoltare la voce di questo piccolissimo senatore che chiede che venga concesso qualche minuto in più per discutere delle riforme costituzionali. (*Applausi dei senatori Malan e Rizzotti. Congratulazioni*).

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per chiedere la calendarizzazione di un disegno di legge del Partito Democratico, a prima firma del senatore Filippi, volto ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati. Visto che in queste ore stiamo parlando proprio di questo tema e stiamo arrivando alla conclusione della riscrittura del codice degli appalti, chiedo che il disegno di legge, che è stato già approvato all'unanimità in Commissione, sia finalmente portato all'attenzione dell'Assemblea. Chiedo che ciò avvenga la settimana prossima o anche questa settimana, prima di parlare delle riforme costituzionali, su cui, come abbiamo detto, abbiamo tutto il tempo di poter ragionare e riflettere. Se invece lo scopo del nostro comandante e condottiero è quello di non farci parlare - naturalmente non mi riferisco a lei, signor Presidente, ma al Presidente del Consiglio - non eseguiamo le sue volontà e, anzi, ci opporremo alle volontà di quel grand'uomo che crede di essere.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, innanzitutto desidero sottoscrivere quello che ha detto la collega Catalfo, in quanto le problematiche di Catania sono veramente complesse e andrebbero discusse in Aula.

In secondo luogo, mi faccio portavoce della Commissione antimafia e della presidente Bindi, che proprio anche ieri in Ufficio di Presidenza ci ha sollecitati a discutere la relazione predisposta dal Comitato presieduto da Claudio Fava circa le problematiche della informazione e del giornalismo. Questa interessante relazione è stata approvata all'unanimità ed è stata conclusa già nel settembre dell'anno scorso, quindi calendarizzarla in Aula mi sembra un atto dovuto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei evidenziare la sensazione di inopportunità per lo spostamento del rinnovo delle Presidenze delle Commissioni, che crea un'ombra di possibile ricatto, perché metterà in crisi i rinnovi successivi.

A parte questa grande inopportunità politica, io comunque chiedo l'inserimento nel calendario non solo delle proposte già fatte per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Monte dei paschi di Siena, ma anche del disegno di legge da me presentato nel luglio 2013 recante l'inchiesta sul Banco di Desio. Chiedo inoltre che venga inserito un *question time* urgente con il ministro Giannini, perché grazie alla legge Giannini in questo momento la scuola è nel caos e ha bisogno di certezze e di risposte per una serie di procedure che non si capisce con quali criteri né con quali modalità potranno essere eseguite. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto ascoltare le ragioni per le quali si reputa opportuno anteporre la votazione delle riforme al rinnovo delle Commissioni, perché altrimenti si avalla l'idea che il ricatto sia la linea legislativa di questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non ci sono stati interventi per far capire il motivo per cui si vuole questa anteposizione: forse ce ne è un altro che noi non vediamo.

Tuttavia, la mia richiesta di modifica del calendario concerne l'inserimento immediato (venerdì prossimo venturo) del disegno di legge recante il divieto dell'utilizzo della tecnica dell'*airgun*, perché purtroppo anche nel mare Adriatico aleggia questo sentore di ricatto. Tutte le amministrazioni locali a guida Partito Democratico avevano un problema Ombrina, che è stato bloccato dal punto di vista comunicativo ma non reale; il ricatto è stato svendere a 1.936 euro all'anno le isole Tremiti alla società Petroceltic, amica del Governo più fossile della storia di questa Repubblica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo l'applicazione del Regolamento (nulla di particolare): nella fattispecie, dell'articolo 55, comma 3. Pertanto, prima di procedere alle votazioni, chiedo che venga aperta una discussione, con un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, e che successivamente si proceda correttamente, come stabilito nel Regolamento, alla votazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Io avevo già detto che c'era già stato l'ultimo intervento sulle richieste.

SANTANGELO (*M5S*). Parlo di discussione.

PRESIDENTE. Quindi avevo già detto che le varie proposte di modifica al calendario potevano così riassumersi ed eravamo già in fase di votazione. (*Commenti*). Mi pare che siano state ampiamente discusse.

MALAN (*FI-PdL XVII*). È il Regolamento che lo prevede.

PRESIDENTE. Allora qualcuno chieda di intervenire, perché al momento non c'è nessuno. Appliciamo il Regolamento se c'è qualcuno che chiede la parola.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, giusto per chiarire, il senso di questo mio intervento è la dichiarazione di voto: avendo ascoltato tutte le proposte...

PRESIDENTE. Ho compreso. Non mi deve illustrare il Regolamento, ma deve intervenire in dichiarazione di voto.

CRIMI (*M5S*). Lo sto spiegando anche a chi...

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di spiegare il Regolamento. Faccia la dichiarazione di voto.

CRIMI (*M5S*). Presidente, sto cercando di spiegare anche il senso del mio intervento.

Sentite tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, viene fuori un quadro abbastanza chiaro: secondo tutte le forze politiche di opposizione - e anche dai colleghi della maggioranza - si percepisce qualche malumore (che, per ovvi motivi, questi non possono palesare) perché il meccanismo di accelerare il voto sulle riforme costituzionali è semplicemente subordinato alla necessità di anticiparlo rispetto al rinnovo delle Commissioni.

Lei, Presidente, ha garantito - e sta rispettando tale impegno - che a gennaio si sarebbero rinnovate le Commissioni. Peccato che dovevano essere rinnovate già a giugno. Va bene, sono passati sei mesi. Lei ha garantito che, al rientro dal periodo delle feste natalizie, si sarebbe provveduto al loro rinnovo. Chiaramente non può tornare indietro su questo e, quindi, per poter garantire che il voto sulle riforme preceda il rinnovo delle Commissioni, bisogna accelerare su quella votazione.

È tutto un incastro: qui è talmente chiaro il ricatto che c'è dietro, ed uso questa parola perché di ricatto si tratta. Abbiamo assistito a qualcosa di simile quando dovevamo votare le riforme qualche mese fa ed era previsto in calendario l'esame del provvedimento sul senatore Calderoli che qualcuno ha provato a posticipare per tenere sotto scacco lo stesso senatore e il suo Gruppo parlamentare. E adesso lo si fa per tenere sotto scacco quella minoranza del Partito Democratico che magari voterebbe qualcos'altro o il Gruppo del Nuovo Centrodestra che qui non sento intervenire. Ci piacerebbe sentire anche la loro opinione, visto che questo mese provvedimenti molto importanti li vedono in una posizione molto critica e hanno già perso dei pezzi. C'è il provvedimento sulle unioni civili che non si sa se verrà calendarizzato o no, visto che il Governo (anzi, il Partito Democratico) preferisce calendarizzare prima una sfiducia al Governo anziché affrontare il nodo delle unioni civili. È una cosa che non si era mai vista. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Piuttosto che affrontare il tema delle unioni civili, su cui avete un problema - dovete ammetterlo - preferite far votare in Senato la sfiducia al Governo, cosa che avete sempre posticipato.

Il calendario viene fatto dalla Conferenza dei Capigruppo, non lo fa il Presidente del Senato, così come c'è stato fino ad adesso riferito. Alla Capigruppo la maggioranza è il Partito Democratico e, quindi, siete voi ad averlo scelto. Non nicchiate o fate finta che sia stato qualcun altro a sceglierlo. Fa comodo dire che una volta è il Presidente, una volta è la maggioranza e che l'Assemblea è sovrana. Detto questo, anche da parte di Nuovo Centrodestra non vedo alcuna reazione, ma sappiamo che al suo interno ci sono dei malumori.

A nome del Gruppo, avendo sentito tutte le proposte di modifica del calendario avanzate, credo che vi sia una soluzione per dirimere ogni dubbio. Qui si tratta di togliere ogni dubbio, come avete chiesto a gran voce in altre occasioni e anche negli ultimi giorni siete sempre pronti a sbandierare che bisogna togliere ogni dubbio su un ricatto. Per farlo è sufficiente, Presidente, che prima del 20 gennaio rinnoviamo le Commissioni. E la data la può scegliere lei, perché il rinnovo delle Commissioni è una decisione che spetta a lei. Le Commissioni devono riunirsi in mezz'ora, ma bastano anche venti minuti. In passato hanno fatto in cinque minuti le votazioni per il rinnovo delle Commissioni.

Oggi pomeriggio qualche Gruppo si riunisce, c'è tempo per fare le riunioni e gli accordi. È chiaro che il problema delle Presidenze delle Commissioni è riequilibrare gli accordi, togliere qualche Presidenza scomoda e premiare qualcuno che in questi anni si è distinto per aver garantito sempre l'appoggio al Governo, malgrado la pensasse in maniera diversa.

Questa è la situazione in cui ci troviamo. Bisogna dirimere ogni dubbio, Presidente, e credo spetti a lei almeno rivolgere questo invito all'Assemblea che lei ha detto essere sovrano e lo ribadisco anch'io. Credo, però, che un suo invito a dirimere ogni dubbio possa essere la soluzione di tutti i problemi, perché potrebbe spingere qualcuno a votare favorevolmente per l'inversione dell'ordine dei lavori.

Poi, visto che tocca a lei convocare le Commissioni per il rinnovo delle Presidenze - è una palla che rimbalza verso di lei e non verso l'Aula - lo faccia prima del voto delle riforme. Il 20 gennaio è previsto il voto sulle riforme come richiesto dal PD? Bene, allora il 17, il 18 o il 19 gennaio possiamo

venire in Senato, anche nella giornata di domenica, o quando lei vuole, e bastano cinque minuti, come abbiamo già visto. Il voto sulla Presidenza delle Commissioni occupa cinque minuti: venti schede da scrivere, votare e scrutinare. È una cosa quindi, che si può fare in qualunque momento.

Signor Presidente, rivolgo allora l'invito a rinnovare le Commissioni per fugare ogni dubbio, così da non poter più utilizzare la parola «ricatto». Finalmente saremo tutti più tranquilli e non utilizzeremo più quella parola per associarla al Partito Democratico, visto che negli ultimi due anni il ricatto in Assemblea è stata una costante da parte del Governo nei confronti del Partito Democratico e di tutto il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la ringrazio per le precisazioni, ma lei sa benissimo che, per convocare le Commissioni, occorrono le designazioni da parte dei Gruppi. Non esiste un potere sostitutivo del Presidente per poter designare di sua iniziativa i componenti delle Commissioni. Quindi, si possono convocare soltanto a seguito delle designazioni dei Gruppi. Convoco chi, se non vengono designati i componenti?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, non è così!

PRESIDENTE. Questo è il Regolamento attuale. Quando sarà cambiato...

AIROLA *(M5S)*. Ma perché cambia le cose che dice il senatore Crimi?

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato tutta una serie di proposte di modifica del calendario.

Lei si renderà conto come in questa tornata ci sia una evidente anomalia rispetto a quanto usualmente facciamo riguardo alle votazioni sul calendario. Ed è un'anomalia che rivela un disagio fortissimo non solo nell'opposizione ma, pur se naturalmente non evidenziato con gli interventi, anche in molti componenti della maggioranza.

L'anomalia è stata più volte sottolineata ed è ciò per cui noi voteremo tutte le proposte di modifica al calendario presentate. In particolar modo, voteremo tutte quelle proposte che tendono ad ampliare la possibilità di dibattito sulle riforme costituzionali, come quella avanzata dal senatore Caliendo, o quelle - e sono tante - che vogliono evitare le interferenze di ciò che il senatore Crimi, con un termine un po' pesante ma molto significativo, ha definito ricatto politico sulla decisione del singolo parlamentare di votare o no un disegno di riforma costituzionale che lascia ampi margini di perplessità in ognuno di noi.

Io credo che nella determinazione di ognuno di noi - mi appello, quindi, ai colleghi che devono votare singolarmente le proposte di modifica di calendario - debba porsi l'interrogativo del perché della accelerazione improvvisa sul voto delle riforme. Le risposte sono due: la composizione del calendario e il fatto di evitare problemi creati da altri accadimenti di natura sia parlamentare interna, come le nomine delle Commissioni, che legislativa, come la legge sulle unioni civili. E, proprio per questo, noi abbiamo, forse sorprendendo qualcuno, proposto di anticipare l'esame del provvedimento sulle unioni civili rispetto a quello delle riforme costituzionali.

In primo luogo, l'esito sia delle nomine dei componenti delle Commissioni che del dibattito sulle unioni civili potrebbe creare qualche dissapore all'interno della maggioranza che potrebbe riverberarsi sul voto delle riforme.

In secondo luogo, forse dovrebbero riflettere maggiormente gli amici che hanno costituito un intergruppo non ufficiale, ma sostanziale: quello dei ragazzi del 2018, e cioè di tutti coloro che sono entrati nei Gruppi a sostegno della maggioranza perché è stato detto loro che la legislatura sarebbe arrivata fino alla sua scadenza naturale. Costoro hanno chiaro uno degli evidenti motivi dell'accelerazione sul voto delle riforme. E anche dalla stampa apprendiamo della volontà di anticipare quanto più possibile - addirittura, in certi casi alcune proposte istituzionali prevedono il mese di giugno di quest'anno - il *referendum* per poter poi immediatamente andare al voto.

Quindi, cari colleghi che avete costituito il gruppo ideale dei ragazzi del 2018, vi stanno accorciando la

vita e voi non ve ne volete rendere conto. L'unico sistema è sgombrare il campo da questi sospetti e rendere trasparente, autonoma e veramente libera la decisione sul voto delle riforme. Quindi, bisogna votare oggi la posposizione del dibattito, rendendolo più ampio, e anche il voto finale delle riforme ad un momento successivo all'esaurimento di tutti questi importanti accadimenti di vita interna del Parlamento - vedi le Commissioni - e alla definizione di disegni di legge rilevanti come quello sulle unioni civili, in maniera da sgombrare il campo - come ho già detto - da qualsiasi possibile accusa di condizionamento politico.

Se la maggioranza fosse veramente serena relativamente alla buona composizione del testo delle riforme in assenza dei suddetti condizionamenti, dovrebbe essere essa stessa a chiedere di votare le riforme in un momento successivo. Al contrario, il fatto che la maggioranza insista sul fatto di votarle prima, indica chiaramente che vuole utilizzare la prospettiva di un posto in Commissione o di una modifica sul disegno di legge sulle unioni civili per poter ottenere un voto favorevole sulle riforme. Questo è assolutamente disdicevole e conferma - come ho detto nella mia proposta di modifica - la mia assoluta convinzione che la riforma costituzionale non si fa in Parlamento, bensì attraverso un'Assemblea costituente appositamente eletta e scevra da qualsiasi condizionamento di attività contingente di Governo o di legislazione su altri provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, è l'una.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione sulle proposte di modifica del calendario dei lavori ad altra seduta. Del resto, non sono state avanzate richieste di modifica relative alla seduta pomeridiana di oggi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Gualdani, Ichino, Lezzi, Longo Eva, Lucherini, Merloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tarquinio, Tonini, Turano, Uras, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto i senatori: De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Augello;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Giovanni Mauro;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giovanni Mauro, cessa di farne parte il senatore Mario Ferrara;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice De Pin;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Augello, cessa di farne parte il senatore Mario Ferrara;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mario Ferrara, cessa di farne parte il

senatore Caridi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Catalfo Nunzia, Paglini Sara

Modifica dei commi 458 e 459 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (2191)

(presentato in data 16/12/2015);

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2192)

(presentato in data 13/1/2016);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (2193)

(presentato in data 13/1/2016);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015 (2194)

(presentato in data 13/1/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle regole e i controlli sul sistema creditizio e finanziario bancario italiano e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori anche in relazione agli effetti derivanti dal decreto-legge n. 183 del 22 novembre 2015, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (2175)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/01/2016).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 17 dicembre 2015, ha inviato il testo di due risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 2 dicembre 2015:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*Doc. XII, n. 848*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (*Doc. XII, n. 849*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha attuato un piano straordinario di assunzioni, destinato esclusivamente agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie degli idonei del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 2012 e quindi escludendo alcune categorie di docenti abilitati di Stato, per mera questione temporale;

dal piano straordinario di assunzioni sono stati esclusi docenti, anche con svariati anni di insegnamento, dotati degli stessi titoli e dello stesso merito di coloro che sono stati inclusi;

le scuole ricorrono tuttora ampiamente alle nomine di supplenza da graduatorie d'istituto di II e III fascia, poiché i docenti presenti nelle graduatorie d'istituto rispondono esattamente alle reali esigenze delle scuole;

è stato altresì previsto dalla legge n. 107 del 2015 un concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nel limite delle risorse disponibili, che si doveva bandire entro il 1° dicembre 2015, ma ancora non è stato pubblicato, in attesa della definizione del fabbisogno da parte delle scuole, che non avverrà prima del 15 gennaio 2016, dopo cioè la compilazione dei piani triennali dell'offerta formativa;

il numero di posti da mettere a concorso, previsto dal Governo, è totalmente insufficiente alla copertura del fabbisogno reale dell'organico dell'autonomia, non è sufficiente neppure a coprire il *turnover* dovuto ai pensionamenti. Questo genererebbe ulteriore precariato, al quale è necessario garantire tutele, anche ai sensi della direttiva 99/70/CE, per la quale l'Italia è stata già sottoposta a procedura di infrazione;

il Governo è soccombente nel contenzioso in atto contro i docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 per l'inserimento nelle rispettive graduatorie ad esaurimento (sentenza del Consiglio di Stato n. 5439 del 2 dicembre 2015) e questo sta generando un notevole danno sia ai ricorrenti, sia al bilancio dello Stato, in termini di risarcimento danni;

il Governo è soccombente in alcuni giudizi in merito all'inserimento di altre categorie di abilitati, quali ad esempio coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione, dopo aver frequentato i corsi ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni e ciò causa un inutile aggravio di spese, sempre a carico del bilancio dello Stato;

considerato che:

il piano straordinario di assunzioni ha fortemente penalizzato le possibilità di stabilizzazione dei docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in particolar modo nelle classi di concorso già esaurite;

non è stata mai resa nota dal Governo la consistenza degli iscritti nelle graduatorie d'istituto e si stima che il fabbisogno reale di docenti nella scuola superiore sia dello stesso ordine di grandezza del numero di abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto;

la citata legge n. 107 prevede, all'art. 1, comma 181, lett. a), punto 5, una fase transitoria per l'immissione in ruolo dei docenti, in attesa dell'attuazione della delega sul nuovo reclutamento contenuta nel citato comma, che prevede la valorizzazione dei titoli abilitativi conseguiti;

è attualmente inutile e dispendioso, data la presenza di docenti già selezionati e formati nelle graduatorie di istituto, l'espletamento di un nuovo concorso per titoli ed esami, del costo stimato in almeno 5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato;

invece, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati non comporterebbe alcun onere a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo:

1) ad inserire, a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento:

i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;

i laureati in Scienze della formazione primaria con vecchio ordinamento;

i docenti che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni o, in alternativa, a valutare altre proposte in merito all'assunzione di tutti i docenti abilitati citati.

(1-00506)

Interrogazioni

[FAVERO](#), [AMATI](#), [CHITI](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

secondo quanto riportato in una nota del 31 dicembre 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale, in seguito alla firma di alcuni decreti interministeriali di concerto tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze;

nella medesima nota si legge che, per l'anno 2016, nei confronti tutte le società per le quali è in fase di aggiornamento il relativo piano economico finanziario, sono stati provvisoriamente sospesi gli aumenti tariffari e l'eventuale adeguamento è stato posticipato all'approvazione dei suddetti piani;

l'aumento medio attualmente riconosciuto, calcolato sui veicoli per chilometro che si prevede saranno percorsi sull'intera rete autostradale nel 2016, risulta pari allo 0,86 per cento;

gli aumenti delle tariffe interessano diverse linee autostradali tra cui: la Torino-Ivrea-Valle d'Aosta con un più 0,03 per cento; Autostrade per l'Italia SpA, con un aumento dell'1,09 per cento; la Roma-L'Aquila-Teramo (cosiddetta Strada dei Parchi) con un aumento del 3,45 per cento; la Tangenziale est di Milano con un aumento del 2,10 per cento e la Pedemontana Lombarda, con un aumento dell'1 per cento;

la minaccia da parte di alcune concessionarie autostradali di adire le vie legali per non essersi viste riconosciute l'adeguamento richiesto e la probabile approvazione dei suddetti piani potrebbero determinare, già nei prossimi mesi, nuovi aumenti dei pedaggi nelle tratte non interessate dalle misure adottate dai citati decreti ministeriali;

considerato che:

il rincaro maggiore interessa l'autostrada Torino-Milano (in concessione alla Satap) per cui è previsto un aumento del 6,50 per cento del pedaggio;

nella suddetta tratta, come riportato da alcuni organi di stampa, è ancora in atto un intervento di ammodernamento in autofinanziamento da 1,4 miliardi, avviato nel 2002 e non ancora concluso, che rallenta di molto il flusso veicolare nelle tratte interessate dai cantieri, causando ormai da 13 anni profondi disagi agli utenti;

da un'intervista rilasciata alla stampa il 2 gennaio 2016 dall'amministratore delegato di Satap, Gianni Luciani, 3 dei 5 lotti già avviati o da avviare (la rotatoria da corso Giulio Cesare alla connessione con la tangenziale e le tratte Agognate-Novara Est e Novara Est-Ticino) si concluderanno entro la fine del 2016; per il lotto 22 (dallo svincolo da Marcallo Mesero alla barriera della Ghisolfia) il termine dei lavori è stato fissato per il mese di marzo 2017, mentre quelli che interessano il lotto 23 (ampliamento della barriera della Ghisolfia) dovrebbero completarsi entro la fine del 2018;

rilevato che:

a parere degli interroganti, nel nostro Paese il meccanismo di rivalutazione delle tariffe appare ancora sbilanciato in favore dei concessionari, essendo parametrato sui dati dell'inflazione, sugli obiettivi di efficienza, sulla base del traffico previsto e sulla qualità del servizio, senza alcuna capacità di rivalsa dello Stato, persino in caso di inadempienze dei concessionari;

la notizia dell'aumento "*record*" del pedaggio sulla autostrada Torino -Milano, ripresa da diversi organi di stampa locale e nazionale, ha creato sconcerto e frustrazione tra i numerosi automobilisti e pendolari, che percorrono quotidianamente un'autostrada gravata dalla presenza di diversi cantieri, che provocano profondi disagi agli utenti, in particolare a molti cittadini residenti nel territorio biellese, che, a seguito dei previsti aumenti per percorrere 93 chilometri da Santhià a Milano e 85 chilometri da Carisio a Milano, si vedranno costretti a pagare rispettivamente un pedaggio di 10 e di 9 euro;

secondo il Codacons, il totale degli aumenti già fissati per il 2016 determinerà un innalzamento della spesa in pedaggi autostradali pari a 27 euro annui per famiglia; inoltre, Adusbef e Federconsumatori hanno evidenziato come per alcune tratte i rincari sono solo rinviati;

considerato che:

ad essere maggiormente penalizzati da tali aumenti saranno sicuramente gli utenti della tratta Torino-Milano, considerato il maggiore innalzamento della tariffa sulla tratta rispetto alle altre presenti sulla rete autostradale italiana;

inoltre, a tale aumento si aggiungerebbe anche il previsto raddoppio del canone base del Telepass che passerebbe da 78 centesimi a 1,50 euro mensili, oltre agli aumenti di benzina e gasolio già previsti per il 2016,

si chiede di sapere:

in base a quali criteri siano stati autorizzati i suddetti aumenti tariffari e quale sia la specifica incidenza proporzionale delle diverse componenti, che hanno determinato la rivalutazione delle tariffe;

se vi sia il concreto rischio di un nuovo rincaro dei pedaggi nel corso del 2016;

quale sia l'elenco delle opere di ammodernamento realizzate dalle concessionarie e le tempistiche dei lavori ancora in fase di ultimazione, in particolare quelli che interessano l'autostrada Torino - Milano;

quale sia l'organo responsabile del controllo sulla congruità dei costi e sulla qualità delle realizzazioni effettuate sulla suddetta autostrada e quali siano le valutazioni a cui lo stesso organo è pervenuto in merito;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, ciascuno per quanto di competenza, per porre rimedio all'incontrollato innalzamento dei pedaggi, soprattutto per ciò che concerne quello previsto sulla tratta autostradale Torino-Milano, dove, tra l'altro, gli automobilisti, pendolari e trasportatori di merci, continuano a subire pesanti disagi determinati dalla presenza ormai pluridecennale di cantieri non ancora ultimati;

se e come si intenda dare seguito alla nota del 2 gennaio 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui si chiede a tutte le società concessionarie di prorogare al 31 dicembre 2016 l'agevolazione tariffaria a carattere nazionale prevista a favore dei pendolari, che percorrono l'autostrada, entro i 50 chilometri, per raggiungere il posto di lavoro, scaduta alla fine del 2015.

(3-02486)

[MANGILI](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 2 dicembre 2015, il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, ha presentato BES 2015, la terza edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia;

il rapporto nasce da un progetto volto a misurare il benessere equo e sostenibile, frutto di un'iniziativa congiunta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Istat, che si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento del Pil", alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di disuguaglianza e sostenibilità;

considerato che da un articolo pubblicato sul sito "unita.tv" il 3 dicembre 2015 si apprende che: «L'Italia riparte. Sebbene rimangano ancora luci e ombre, il Paese si indirizza lungo la via di una ripresa non solo economica, ma anche della fiducia, delle relazioni sociali, della sicurezza: del benessere dei cittadini in senso lato. Si inverte in tanti settori una tendenza al peggioramento che va avanti dall'inizio della crisi: la buona notizia è che la caduta degli indicatori si è arrestata e il Paese si è rimesso in moto, sotto tutti i punti di vista. (...) Le notizie per il Paese, basandosi sui dati del monitoraggio, sono abbastanza positive, sebbene in tanti settori il trend sia da consolidare e migliorare, specie per quello che riguarda le disuguaglianze e il Mezzogiorno. Ancora un indicatore svolto in positivo, dopo quelli sul PIL, sulla fiducia, sull'occupazione, sui consumi. Un indicatore però diverso dagli altri questo, forse il più completo e utile per offrire una misura della qualità delle politiche messe in atto e dei loro riflessi sulla vita dei cittadini. (...) Il BES è nuovo indicatore, sviluppato in Italia, a partire dal 2010, da ISTAT e CNEL ed è uno strumento che misura la "qualità della vita" e si propone di essere uno dei nuovi indicatori di riferimento per la misurazione del benessere delle comunità. (...) Il BES è uno degli indicatori più evoluti e completi sviluppati finora, tanto per la moltitudine di fattori

che prende in considerazione, quanto per il processo partecipativo che ha portato alla sua costruzione. Il nome già individua le tre dimensioni fondamentali: il benessere economico, la sostenibilità dello sviluppo e l'equità nella distribuzione. All'interno di questo quadro, grazie alla partecipazione dei cittadini, degli esperti e della società civile organizzata, sono stati individuati 12 domini fondamentali, dall'istruzione alle relazioni sociali, dal benessere economico al lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dalla qualità dei servizi all'ambiente e al paesaggio, da tenere sotto osservazione grazie a 130 indicatori per avere un quadro completo degli effetti delle politiche pubbliche ed allargare il nostro punto di vista sul mondo oltre una dimensione semplicemente economica»;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che il suddetto articolo sia ricollegabile ad un autorevole esponente politico, che ha esplicitamente affermato anche che: «Orientare le politiche pubbliche secondo nuovi indicatori sarebbe un'innovazione straordinaria nella cultura politica, perché (...) discutere di indicatori significa ragionare dei fini ultimi di una società. E oggi che stiamo uscendo dalla crisi economica, ma siamo ancora immersi in quelle ecologica e sociale, questa deve essere la nostra ambizione»;

da un articolo de "Il Sole-24 ore" del 2 dicembre, con riferimento al rapporto BES, si apprende: «Nonostante alcuni segni di miglioramento, rimane costante la quota di italiani che ha una "grande deprivazione" dal punto di vista economico, intorno al 7%. Secondo il rapporto, il 15% della popolazione maggiore di 16 anni (il 20,6% della popolazione del Mezzogiorno) non può permettersi di sostituire gli abiti consumati, un quinto non può svolgere attività di svago fuori casa per ragioni economiche, un terzo non può permettersi di sostituire mobili danneggiati. La deprivazione riguarda anche i più piccoli, hanno rilevato i nuovi indici elaborati quest'anno. "Circa un bambino su 20 vive in famiglie che non possono permettersi giochi per tutti i figli - afferma - e supera il 7% (7,7%) la quota di chi non può permettersi di festeggiare il compleanno. Il 7,7% non può acquistare libri extrascolastici, il 10,5% partecipare alla gita scolastica (il 16% al sud) e l'11% non dispone di uno spazio adatto per studiare"»;

considerato, altresì, che risulta agli interroganti che:

può dirsi superata la falsa credenza che la crescita economica e quindi del PIL possa considerarsi la sola condizione necessaria e sufficiente al miglioramento della qualità sociale e delle condizioni di vita della popolazione, credenza che ha reso di fatto il prodotto interno lordo l'indicatore guida di gran parte delle politiche pubbliche;

nell'estenuante percorso della critica al PIL, il dibattito ha evidenziato le mancanze e la lacune che il PIL manifesta, nonostante sia di estrema difficoltà quantificare aspetti sociali che riguardano il tenore di vita, l'ambiente ed il benessere, motivo per cui tale misura viene ancora oggi adottata da molti Governi, fra cui quello italiano;

gli stessi inventori del PIL, tra cui l'economista bielorusso Simon Kuznets, negli anni '30 del secolo scorso hanno dichiarato di non considerare il prodotto interno lordo come un indicatore di benessere, in quanto calcolare il reddito nazionale non equivale a misurare il benessere di una nazione;

considerato infine che:

il programma nazionale di riforma di cui al Documento di economia e finanza del 2015 ha incluso un *focus* con riferimento al BES, che agli interroganti però non sembra legare i risultati e le indicazioni dello stesso alle politiche necessarie da realizzare, né tanto meno alle misure concrete di riforma che pure, su altri versanti, sono contenute nel medesimo documento;

l'utilizzo degli indicatori del BES può essere fondamentale per fare un'efficace programmazione economica e un buon uso della spesa pubblica visto che il benessere economico è sempre stato visto come quel parametro che sostiene l'individuo, che lo fa andare avanti a conquistare un determinato *standard* di vita, toccando temi come la ricchezza e i consumi, ma anche la disuguaglianza e la povertà, condizioni abitative e deperimento dei beni;

la prassi adottata in Italia per la programmazione economica sembra privilegiare l'uso di indicatori che forniscono una rappresentazione del Paese essenzialmente economica, trascurando indicatori e misure che riguardino anche aspetti di natura sociale e ambientale più legati alla qualità della vita, al contesto

socio-economico di riferimento e alle opportunità offerte all'individuo;
è evidente il bisogno di cercare nuovi *escamotage* per raggiungere una maggiore equità sociale e di correttivi di compensazione della misurazione esclusivamente economica del benessere al fine di ottenere in prospettiva anche una maggiore stabilità socio-economica e socio-politica del nostro Paese; esistono delle variabili non monetizzate, come il capitale sociale, le attività di volontariato, la sostenibilità ambientale e anche i beni relazionali, i quali diventano fattori altrettanto fondamentali per determinare la qualità della vita di una persona, così come di una nazione intera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda utilizzare sistematicamente la misurazione del benessere equo e sostenibile relativamente ai domini del benessere individuati nell'ambito del rapporto BES 2015 per la predisposizione del programma nazionale di riforma;

se intenda utilizzare gli indicatori del BES negli atti e nei provvedimenti relativi alla programmazione economica e finanziaria di cui alla legge n. 196 del 2009 per la valutazione dell'impatto delle misure proposte su ciascuno dei domini interessati, nonché nelle relazioni tecniche a tutti gli atti legislativi di natura governativa;

se intenda intraprendere, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, azioni volte a valorizzare anche le citate variabili non monetizzate che potrebbero determinare non solo la qualità della vita della persona, ma anche quella dell'intera comunità italiana.

(3-02488)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GASPARRI](#), [PELINO](#), [SCOMA](#), [IURLARO](#), [AMORUSO](#), [ALICATA](#), [MANDELLI](#), [SCAVONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [COMPAGNONE](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [BRUNI](#), [MAZZONI](#), [PICCINELLI](#), [ZUFFADA](#), [SIBILIA](#), [SERAFINI](#), [CALIENDO](#), [Mario MAURO](#), [DE SIANO](#), [D'ANNA](#), [FLORIS](#), [LANGELLA](#), [FAZZONE](#), [MILO](#), [BOCCA](#), [GIRO](#), [MARIN](#), [LIUZZI](#), [CROSIO](#), [GIBIINO](#), [MALAN](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [DI BIAGIO](#), [BONERISCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero del lido di Ostia (Roma);

la linea ha una lunghezza pari a 28,359 chilometri lungo la quale sono dislocate 13 fermate. Ogni giorno vengono effettuate 86 corse a partire da ogni capolinea (81 il sabato e 57 i festivi), con un trasporto medio che si aggira sui 90.000 passeggeri;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata in gestione ad Atac, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria;

in data 30 giugno 2014, un raggruppamento di imprese ha proposto un progetto di finanza per la ristrutturazione e gestione della ferrovia;

il progetto, presentato dal raggruppamento di imprese RATP DEV Italia, ex AnsaldoBreda, ex Ansaldo STS, SALCEF SpA, Cilia Italia Srl, Architecna Engineering Srl, prevedrebbe l'utilizzo, a titolo gratuito, di beni del Comune di Roma e dell'azienda Atac, quali treni, depositi e officine, nonché tutte le aree di pertinenza, senza un preventivo accordo, tanto da configurare la fattispecie dell'esproprio;

da notizie in possesso degli interroganti, risulterebbe che il valore del progetto ammonterebbe a 447 milioni di euro (di cui 219 milioni dovrebbero essere anticipati dalla Regione Lazio, che pagherebbe un mutuo di 44 milioni di euro per i primi 4 anni e di 78 milioni di euro per i successivi 21);

in base alla normativa vigente, la Regione Lazio avrebbe dovuto valutare e rispondere sull'esistenza del "pubblico interesse" entro 90 giorni dalla presentazione del progetto da parte del raggruppamento d'impresa. Invece, con lettera datata 30 settembre 2014, ha concesso una proroga indefinita e ha convocato la conferenza dei servizi per esaminare la sussistenza del pubblico interesse, in data 18 dicembre 2015;

a giudizio degli interroganti, le modalità messe in atto dalla Regione sono inique e fuorvianti:

procedendo in tale maniera, si rischia di avallare una concessione venticinquennale dai costi enormi e altresì senza vantaggi tangibili e raffrontabili da parte dell'utenza, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa alla tratta ferroviaria Roma-Lido;

se ritenga che la procedura sia conforme alla normativa, *ex art.* 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come si legge nella lettera di convocazione della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2015 e dell'11 gennaio 2016;

quali indicazioni siano state impartite, per la formulazione del parere sull'esistenza o meno del pubblico interesse, all'ingegner Di Gianbattista, che ha preso parte alla conferenza dei servizi, quale rappresentante della Direzione generale per sistemi di trasporto, impianti fissi e trasporto pubblico locale del Ministero.

(3-02487)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RANUCCI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

le aree più prestigiose delle città d'arte italiane, in particolare i centri storici e, nel caso specifico, quello della capitale, negli ultimi anni sono state invase da decine di bancarelle e camion di *souvenir*, ambulanti della gastronomia su quattro ruote e occasionali venditori di cianfrusaglie stese a terra per turisti e visitatori;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, prevede all'articolo 2-*bis* una modifica all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ed in particolare stabilisce che al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il 7 gennaio 2016 una serie di associazioni e comitati di residenti, che da sempre si battono per il decoro e contro il degrado del centro storico di Roma capitale, hanno rivolto un appello al Prefetto Tronca, affinché non venga concessa l'autorizzazione ai presunti "librai", che in molti casi hanno scarsa attinenza con i libri e la cultura;

i firmatari, infatti, hanno chiesto di fermare la procedura volta ad autorizzare 50 nuove licenze di mega banchi su area pubblica dei cosiddetti "librai" che, in realtà, andrebbero ad occupare le aree di maggior pregio della Capitale ed, unitamente ad una quantità minima di libri, potrebbero vendere *souvenir* e paccottiglie varie;

tenuto conto che:

la normativa vigente stabilisce di contrastare le attività commerciali e artigianali su aree pubbliche di valore archeologico, storico e paesaggistico, nonché qualsiasi altra attività commerciale non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Paese;

il timore è che, con il rilascio dell'autorizzazione, le zone della Capitale che erano state liberate dagli ambulanti, tornino nuovamente ad essere invase da venditori di cianfrusaglie;

si potrebbero nuovamente verificare, come già avvenuto in passato, situazioni simili al caso

"Tredicine", vicenda in cui circa l'80 per cento delle licenze di chi gestiva i banchi ambulanti nel centro storico, e non solo, erano riconducibili alla famiglia di un consigliere comunale del Popolo della Libertà di Roma capitale, e che tali licenze, dall'*iter* burocratico molto tortuoso, erano state rilasciate in modo non sempre limpido, grazie alla compiacenza di amministratori e funzionari, permettendo inoltre una proliferazione selvaggia, soprattutto in spregio delle più elementari regole di sicurezza e decoro urbano;

a giudizio dell'interrogante è stato prezioso il lavoro svolto dalla Commissione legalità, sicurezza e tutela dei diritti, guidata dall'avvocato Iside Castagnola, e risulta inspiegabile la decisione di mancata proroga da parte del I Municipio di Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza che le materie di competenza della Commissione assumono in concomitanza con il Giubileo straordinario della Misericordia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il mantenimento della legalità, della dignità e del decoro nella città di Roma, ed in particolare nel suo centro storico, onde scongiurare nuovamente il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti di *souvenir* e cianfrusaglie varie, più o meno abusivi, che deturpano e sfigurano tali aree sottoposte a vincoli archeologici e danneggiano il turismo;

se il Ministro dell'interno non intenda intervenire con opportune iniziative, al fine di supportare il Comune di Roma capitale ed il corpo della Polizia municipale nel conservare il decoro urbano e nella lotta all'illegalità, prevedendo per i trasgressori severe misure sanzionatorie ed il sequestro della merce dislocata in magazzini periferici.

(4-05049)

RICCHIUTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (la delega sulla cosiddetta geografia giudiziaria) e i successivi decreti legislativi attuativi hanno operato una complessiva redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incrementare l'efficienza;

in questo contesto è stata chiusa la sezione distaccata di Desio del tribunale di Monza, con i disagi che la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già messo in luce nell'interrogazione 4-04273, ancora in attesa di risposta;

sul tribunale di Monza si sono infatti riversate le innumerevoli pratiche giudiziarie che prima venivano trattate dalla sezione distaccata di Desio. Monza era, e ancora è, per molti aspetti un gioiello, in termini di funzionalità del tribunale, tanto che nel 2013 gli sono stati conferiti il premio "Costantinus", in ragione dell'eccellenza conseguita per la "metodologia di lavoro congiunto tra il personale giudiziario e i consulenti volto a migliorare i processi di lavoro, il funzionamento organizzativo, l'introduzione di tecnologie, lo sviluppo di iniziative con le Istituzioni del territorio"; e il premio del Consiglio nazionale delle ricerche per l'innovazione. Il tribunale è il primo in Italia per la modernizzazione telematica, grazie al consolidamento del Processo Civile Telematico, all'intesa con gli avvocati locali e alle estensioni telematiche nel settore penale;

come anche risulta dal quotidiano "Il Giorni", edizione di Monza-Brianza, del 9 gennaio 2016, anche il tribunale di Monza è entrato in sofferenza per le carenze di organico: mancano magistrati e personale di cancelleria;

la mancanza delle risorse umane rende irrealizzabile l'obiettivo di riduzione di tempi processuali e di smaltimento dell'arretrato, in particolar modo di quello della giustizia penale, e vanifica le innovazioni introdotte; dalla stessa fonte, inoltre, si apprende che le udienze e la sistemazione di fascicoli e archivi vengono fatte in spazi molto ristretti;

considerato che:

la procura di Monza, nel 2014 aveva raggiunto il *record* di 5.000 processi, mentre nel 2015 sono scesi a 3.800, proprio a causa della mancanza di personale; la procura non riuscirà a sostenere all'infinito processi relativi a reati sempre più complessi, la cui trattazione presuppone strutture organizzative

adeguate; il territorio brianzolo soffre di consistenti infiltrazioni mafiose, di cui la procura di Monza deve occuparsi stabilmente; si registra, inoltre, un alto tasso d'immigrazione a causa della forte industrializzazione del territorio e questo moltiplica i casi di evasione, lavoro nero e infortuni sul lavoro;

come evidenziato in un altro articolo sempre de "Il Giorni", edizione Monza-Brianza, a firma di Stefania Totaro, la procura di Monza ha a disposizione 16 magistrati (3 posti vacanti), un numero di personale organico inferiore a procure con un bacino di utenza minore, come per esempio la procura di Padova (bacino di circa 500.000 persone) con lo stesso numero di magistrati disponibili, o la procura di Verona, che invece ha 18 magistrati per un bacino di utenza di circa 800.000 persone, Bergamo invece ha a sua disposizione 20 magistrati per 1.300.000 persone,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere per pervenire alla soluzione delle questioni evidenziate, con particolare riferimento al *turn over* del personale amministrativo e di cancelleria e per attivarsi, nei limiti delle proprie competenze, presso i preposti organismi istituzionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di avvicendamento dei magistrati nella sede di Monza, quando costoro vengano trasferiti ai sensi di legge.

(4-05050)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, svolge un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un contratto nazionale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, e assicura a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio (art. 45 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, n. 177);

tuttavia, in diversi comuni della provincia di Trento e in diversi altri comuni d'Italia, soprattutto montani e collinari, in seguito al passaggio dal sistema di trasmissione di tipo analogico al sistema digitale terrestre, non risultano accessibili gran parte dei canali e delle programmazioni RAI;

eppure la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrebbe assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire del servizio, anche in considerazione del fatto che, a questo scopo, sono state destinate alla RAI, negli anni, ingenti risorse (vedi il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, mediante il quale sono stati destinati circa 60 milioni di euro);

a quanto risulta all'interrogante per quanto concerne il Comune di Grigno (Trento), dopo numerose sollecitazioni da parte del sindaco, RAI Way SpA, zona di Trento, avrebbe così risposto: "Considerata la situazione generale aziendale e gli impegni onerosi avuti nel 2012 - passaggio al digitale di Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e attività di "ricanalizzazione" (cambio canale per RAI 1 2 3 nella nostra regione, Valle d'Aosta e Sardegna) - non è possibile al momento fare alcuna previsione sui tempi necessari per estendere le tre ulteriori reti nazionali RAI. Comunque, proprio per venire incontro agli utenti non ancora direttamente serviti dai segnali diffusi sul digitale terrestre, da tempo è disponibile l'intera offerta RAI da satellite nell'ambito della piattaforma Tivùsat";

tale soluzione, offerta dalla RAI, sembra paradossale e incredibilmente ingiusta. Infatti, per avere accesso alla piattaforma satellitare gratuita italiana "Tivùsat" nelle aree non coperte, è necessario installare una parabola satellitare, un *decoder* e una *smart card* con costi a carico degli utenti;

il costo per l'installazione si aggira fra i 200 e i 250 euro per singolo apparecchio televisivo e se già risulta caro all'utenza privata, si pensi agli albergatori, che debbono sostenere tale spesa per ogni singola stanza di una struttura alberghiera (oltre al canone speciale che viene richiesto per il possesso del televisore, al fine di mettere i propri clienti nella condizione di usufruire di un servizio pubblico che dovrebbe, in teoria, essere gratuito);

i cittadini del Comune di Grigno, così come i cittadini di altri comuni italiani, non sono stati messi nelle condizioni di poter accedere al segnale RAI e pertanto è stato loro negato l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, eppure sono chiamati puntualmente a pagare il canone alla concessionaria e, nel caso di esercizi turistici e di ristorazione, la cifra del canone speciale è anche molto alta;

a prescindere dalle cause che generano il disservizio, il problema reale è che la concessionaria del

servizio pubblico non ha attivato azioni mirate, al fine di garantire una reale situazione di accesso al nuovo sistema che doveva offrire, nelle dichiarazioni iniziali, maggiori servizi, portando ad un miglioramento della situazione preesistente;

ai sensi del contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, la RAI è tenuta a fornire il servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito con copertura integrale sul territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n.177 del 2005 e dal contratto di servizio stipulato tra l'azienda ed il Ministero;

se non ritenga doveroso, a causa dei disagi subiti dai cittadini e dagli esercenti commerciali, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a sospendere il pagamento del canone RAI, sia ordinario sia speciale, fintanto che non sia garantito appieno il servizio di trasmissione;

se non ritenga che vada garantita la visibilità delle reti nazionali alla totalità degli utenti regolarmente abbonati, prevedendo, a tal fine, anche l'eventuale installazione di parabole satellitari in grado di trasmettere TVSAT, utilizzando per questo scopo le entrate derivanti dal canone.

(4-05051)

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 153 dell'articolo 1 ha introdotto una norma che modifica in modo sostanziale il pagamento del canone RAI, prevedendone l'addebito nella bolletta dell'utenza per la fornitura di energia elettrica;

tale norma produce effetti sul reperimento dell'utenza non abbonata, svolta nel corso degli anni come attività prevalente da circa 100 agenti di commercio, con modalità a partita IVA;

gli agenti hanno svolto un servizio essenziale per la RAI, producendo ognuno, nel corso degli anni, un utile netto pari a circa 16 milioni di euro;

di contro, costoro rischiano attualmente di perdere il lavoro, con drammatiche conseguenze per le relative famiglie;

si segnala, inoltre, come ai fini dello svolgimento della loro attività lavorativa, agli agenti siano stati forniti i tabulati anagrafici dei cittadini, acquisiti a loro volta tramite i vari uffici anagrafici dei Comuni, comprensivi dei dati sensibili coperti da *privacy*;

in sede di discussione del disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" il Governo si è impegnato a "valutare la possibilità di assicurare il mantenimento del posto di lavoro da parte degli agenti di riscossione del canone, come da prassi seguita in situazioni analoghe", accogliendo in tal senso un ordine del giorno, n. G3.100 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris;

nonostante l'impegno del Governo a tutelare la condizione occupazionale degli agenti di riscossione, in data 31 dicembre 2015 l'azienda RAI ha comunicato a circa 50 di loro la risoluzione del contratto;

ulteriori 60 agenti hanno invece subito una variazione contrattuale, che prevede il reperimento della sola utenza TVS (attività promozionale nel campo degli abbonamenti televisivi e radio speciali e dei prodotti commercializzati dall'azienda). Un'attività, quest'ultima, significativamente meno redditizia dell'attuale condizione lavorativa;

agli agenti rimane dunque la sola scelta di rifiutare la variazione contrattuale o di modificare lo stesso in senso nettamente peggiorativo, non essendo riconosciuto alcun fisso mensile né rimborso chilometrico;

si segnala come gli agenti non risultano essere né dipendenti RAI, né pienamente agenti di commercio, non potendo trarre guadagno da tutto il procacciato della zona di riferimento. Anche il recupero dei "morosi" (gli abbonati che non risultino in regola con i pagamenti) è di pertinenza esclusiva

dell'azienda RAI,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto circa le comunicazioni di risoluzione o variazione contrattuale notificate agli agenti;
quali iniziative intenda promuovere per assicurare il mantenimento del posto di lavoro per gli agenti, come da impegno in sede di discussione del disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo".

(4-05052)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

lunedì 25 gennaio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il teatro del liceo classico "Umberto I" di Palermo si terrà un seminario organizzato dalla FLCGIL di Palermo dal titolo "Integrazione, Inclusione e Partecipazione. Il ruolo dell'insegnante specializzato di sostegno: orizzonti e prospettive"; sono stati invitati ospiti illustri, come Salvatore Nocera, dirigente nazionale FISH, Alain Goussot, docente di didattica e pedagogia speciale al Dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna, nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione Davide Faraone;

non è indicato l'argomento che il sottosegretario Faraone affronterà, ma è ipotizzabile che si tratterà della riforma del sostegno, che in queste settimane è stata oggetto di confronto con sindacati e associazioni di categoria;

considerato che, a parere dell'interrogante, se già risulta inaccettabile avere ministri e sottosegretari a malapena diplomati, anche la Cgil sembra aver perso i parametri minimi che un sindacato istituzionalmente dovrebbe tutelare, quale quello per cui se si organizza un corso di formazione per docenti (laureati) della scuola pubblica, bisogna chiamare uno specialista in possesso di titoli; invece è stato chiamato il sottosegretario per l'istruzione Davide Faraone, perito chimico, a svolgere interventi rivolti ad insegnanti di professione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio descritto e quale sia la sua valutazione;
quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare che a seminari ed eventi simili, che presuppongono un'elevata competenza ed esperienza settoriale, siano chiamati ad intervenire unicamente rappresentanti governativi di elevata preparazione in materia.

(4-05053)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è stato recentemente approvato il programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del patrimonio culturale, 300 milioni di euro stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dei quali 12 milioni di euro saranno destinati a 14 importanti progetti lombardi, tenendo conto delle esigenze e delle segnalazioni venute dai territori, al fine di contribuire al rilancio dell'economia;

precedentemente, erano già stati stanziati ben 360 milioni di euro per il Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sempre con la medesima destinazione;

considerato che:

per lavori di manutenzione e di impiantistica al museo della Certosa di Pavia, sono stati previsti solo 150.000 euro totali, pari allo 0,05 per cento;

la Lombardia, con i suoi circa 12 milioni di euro distribuiti su 3 anni, ottiene meno del 4 per cento del totale, malgrado sia la regione con più siti Unesco all'Italia,

si chiede di sapere quali siano stati i criteri che hanno condotto ad una tale scelta di investimenti che sembrano penalizzare oltremodo la regione Lombardia ed evidenziare, in maniera inequivocabile, una totale disaffezione del Governo rispetto alla regione.

(4-05054)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle*

politiche sociali - Premesso che:

Poste italiane SpA è una delle più grandi aziende italiane di servizi (postali, finanziari, assicurativi e nella telefonia mobile) con 135.000 addetti, di cui circa 10.000 in Toscana e con una relazione semestrale presentata il 31 luglio 2015 che ha visto segnare un utile netto di 435 milioni di euro;

Poste italiane SpA è di proprietà dello Stato italiano che, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene circa il 60 per cento del capitale sociale ed è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;

il centro di meccanizzazione postale (CMP) di Sesto fiorentino (Firenze) occupa attualmente oltre 800 persone (tra *full time* e *part time* ed indotto) ed è il più grande sito industriale postale della Toscana; considerato che:

il piano industriale del nuovo amministratore delegato di Poste italiane Francesco Caio, presentato il 24 giugno 2015, prevede una riduzione del numero dei CMP presenti in Italia che passerebbero dagli attuali 16 a 10, e il CMP di Sesto fiorentino, in virtù di tale scelta, verrebbe declassato di 2 posizioni trasformandolo in semplice centro prioritario entro il 2017;

tale scelta produrrebbe una drastica riduzione del personale con pesanti conseguenze sociali per il territorio;

alcuni dipendenti della divisione PCL (Poste comunicazione e logistica) hanno sviluppato una parziale inidoneità fisica, sia temporanea che definitiva, alla mansione specifica cui erano attribuiti, possibilmente anche come conseguenza del lavoro svolto all'interno dell'azienda; per questo esclusivo motivo Poste SpA ha avviato nei loro confronti procedure di licenziamento o di sospensione dal servizio senza retribuzione;

visto che:

il CMP di Sesto fiorentino si trova in una localizzazione eccellente dal punto di vista logistico, data la presenza di opere infrastrutturali importanti come l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada;

Poste italiane spende risorse importanti per appaltare servizi all'esterno, come la lavorazione e lo stoccaggio dei pacchi, dei giornali, della notificazione degli atti, del commercio elettronico, eccetera; come avanzato anche dalle rappresentanze sindacali unitarie del CMP, proprio a Sesto fiorentino potrebbe essere creato un polo logistico a servizio di Poste italiane oltre che delle tante realtà produttive e professionali del territorio, in una posizione strategica per la vicinanza con infrastrutture importanti,

si chiede di sapere:

se e come il Governo, azionista di maggioranza di Poste italiane, ritenga di intervenire per sventare il ridimensionamento del CMP di Sesto fiorentino, che non rappresenterebbe soltanto un enorme danno occupazionale, ma anche l'ennesimo colpo inferto al sistema industriale di un'area dove persistono ancora grandi opportunità di sviluppo;

se il Ministero dello sviluppo economico intenda prendere in considerazione l'opportunità di sviluppo offerta dalla creazione di un polo logistico a servizio di Poste italiane e delle tante realtà produttive e professionali presenti sul territorio;

se ed in che modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda verificare, rispetto alle procedure di licenziamento avviate da Poste SpA nei confronti di lavoratori che hanno sviluppato parziali inidoneità fisiche, l'esistenza o meno della possibilità di impiegare all'interno dell'ampio mansionario presente in Poste SpA tali lavoratori rivelatisi inidonei alle mansioni cui erano precedentemente attribuiti, interrompendo così le procedure di licenziamento e di sospensione dal servizio.

(4-05055)

[PADUA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

con convenzione stipulata, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2010, in data 7 giugno 2011 tra Arcus SpA, all'epoca società pubblica impegnata nelle attività di supporto agli interventi nel settore dei beni culturali, ed il Comune di Galati Mamertino (Messina), si istituivano fondi pari a 500.000 euro volti al "recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo storico De

Spuches, da adibire a centro museografico polivalente";

la convenzione era attuativa del decreto interministeriale del 1° dicembre 2009, recante previsione di un intervento in favore del progetto di recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo monumentale che è stato regolarmente concluso; tuttavia, si ha la necessità di reperire ulteriori risorse volte alla definitiva valorizzazione del palazzo monumentale, ai fini della sua fruibilità;

il palazzo, altrimenti detto "del Principe", è di ispirazione tardo-cinquecentesca e appare singolare per dimensione e impianto rispetto al contesto urbano: è un impianto a corte aperta, con uno scalone e una loggia al piano nobile di chiara ispirazione montorsoliana che, nella parte interna, segna l'asse di simmetria e mette in evidenza la porzione dell'edificio che un tempo ospitava i saloni di rappresentanza;

a seguito di attenta valutazione da parte delle strutture tecniche preposte si è individuato in 1.100.000 euro la somma necessaria per il completamento dell'importante intervento di recupero;

il progetto di completamento è stato inserito nel programma "6.000 campanili", senza alcun esito, stante la modalità di erogazione dei finanziamenti, e comunque è stato già sottoposto all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale opera incompiuta degna di essere conclusa, atteso l'intervento finanziario di natura pubblica già profuso tramite Arcus SpA, che ne attesta la qualità e la opportunità, anche per le ricadute fondamentali che avrebbe non solo per il Comune interessato ma per l'intera comunità territoriale (oltre che, ovviamente, per il pregio dell'opera da recuperare e per il suo riconosciuto valore artistico, culturale, storico e architettonico),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la necessità di un intervento, a valere su risorse straordinarie eventualmente disponibili, volto a concludere un *iter* di valorizzazione e recupero, già in parte finanziato con fondi di natura pubblica, che determinerebbe virtuose ricadute sul territorio interessato, oltre a rendere fruibile, in modalità nuove, un monumento di elevatissimo valore culturale.

(4-05056)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02488, della senatrice Mangili ed altri, sull'indicatore BES (benessere equo e solidale) per misurare la qualità della vita;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02486, della senatrice Favero ed altri, sui rincari autostradali, in particolare nell'autostrada Torino-Milano.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05040, della senatrice De Petris ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 557a seduta pubblica del 12 gennaio 2016, a pagina 80, alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "8 dicembre 2015" con le seguenti: "6 gennaio 2016".

1.5.2.7. Seduta n. 567 (ant.) del 28/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

567a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) *CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

(ore 9,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta del 14 ottobre il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Palma, ha riferito sull'andamento dei lavori.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e sospensive.

Ha chiesto di intervenire il senatore Sacconi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, la questione pregiudiziale che illustro implica un chiarimento preliminare. Essa è giustificata dalla evidente sovrapposizione, operata dal disegno di legge Cirinnà, tra matrimonio e unioni civili: identiche le modalità di celebrazione, di scioglimento e gli impedimenti; perfettamente simmetrici i diritti e i doveri tra coniugi da una parte e *partner* dell'unione civile dall'altra.

Non sarebbe stata necessaria, ma elimina ogni perplessità, la disposizione, che costituisce una vera e propria clausola dell'equivalenza, secondo la quale, in qualsivoglia testo normativo di rango primario o secondario, là dove compaiano le espressioni «coniuge» o «coniugi», a queste devono ritenersi del tutto equivalenti quelle di «*partner*» o «*partners*» dell'unione civile.

Per non dire poi dell'articolo 2, comma 6, che dispone quanto alla scelta del cognome, disposizione civilistica questa inevitabilmente connessa ai bisogni di una famiglia eterosessuale, perché costruita sulla procreazione e quindi sulla trasmissione ai figli del cognome dei genitori. Cosicché dell'articolo 3, comma 1, e del concetto di fedeltà, che si è nel tempo dilatato rispetto agli originari confini, prevalentemente coincidenti con la esclusività nel rapporto sessuale, ed oggi è orientato nella più ampia direzione della relazione affettiva e sessuale nell'ambito della vita familiare. Esso assume così un rilievo pubblicistico anche alla luce dell'istituto civilistico della presunzione di paternità. Come tale è collocato nell'ambito della famiglia eterosessuale.

Analogamente deve dirsi, sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, e al potere delle parti dell'unione civile di fissare la residenza comune, concordando tra loro l'indirizzo della vita familiare, dato che risulta difficile pensare che una simile previsione sia giustificata in un contesto di famiglia non in grado di procreare.

Considerazioni non dissimili possono farsi in relazione all'articolo 4, comma 1, e alla qualità di erede necessario riconosciuta al *partner* dell'unione civile, laddove la corrispondente disposizione del codice civile individua come tali soltanto gli ascendenti, discendenti e il coniuge. In altri termini soggetti legati al *de cuius* da rapporti di parentela connessi alla capacità di procreare.

I richiami che precedono servono a dimostrare, sia pure in questa fase del tutto preliminare, la perfetta coincidenza tra unione civile e matrimonio e conferiscono fondatezza alla pregiudiziale di costituzionalità dell'intero testo legislativo.

A tal proposito, uno degli aspetti cruciali del dibattito sul punto è certamente costituito dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale.

Il fatto che la Corte costituzionale abbia scritto che il legislatore è libero di disciplinare le unioni civili tra cittadini dello stesso sesso, secondo scelte altrettanto libere di politica legislativa, non comporta certo l'erronea conclusione secondo la quale il matrimonio e la famiglia, cui fa riferimento l'articolo 29 della Costituzione, non siano soltanto di natura eterosessuale, potendo così questi sostantivi competere anche alle unioni omosessuali.

L'idea che noi avversiamo, quella cioè dell'assenza di vincoli costituzionali quanto all'esclusivo riferimento alla base eterosessuale del matrimonio, potrebbe risultare fondata solo se la Corte costituzionale avesse affermato la totale libertà del legislatore nel disciplinare le unioni di soggetti omosessuali, anche sulla falsariga del matrimonio. Ma così non è, dato che la Corte non ha escluso l'ipotesi che taluna delle soluzioni possa risultare anticostituzionale, se scrutinata.

A conforto di questa tesi sta la lettera della prescelta sentenza n. 138 del 2010.

Infatti, se nell'articolo 29 della Costituzione non esistesse alcun vincolo circa le modalità, non avrebbe avuto alcun senso la circostanza che la Corte costituzionale abbia chiarissimamente anticipato un suo controllo sulle possibili modalità di attuazione delle unioni civili. Cosa, questa, che invece risulta chiaramente dal testo della motivazione.

Peraltro, in questi passaggi la Corte fa espresso riferimento, ma in termini di mera possibilità, a trattamenti omogenei tra coniugi e *partner* delle unioni civili, che così facendo differenzia significativamente, aggiungendo di poter esercitare il proprio controllo di costituzionalità mediante il parametro della ragionevolezza, se investita dal quesito, nei confronti delle soluzioni seguite dal legislatore.

Ciò significa, in termini ancora più espliciti, che all'interno della disposizione costituzionale di cui all'articolo 29, matrimoni e unione civili non risultano parificabili.

D'altronde la sentenza in questione va letta integralmente, non essendo ammissibile alcuna consultazione parziale del dato giurisprudenziale. A tale riguardo non si può sottovalutare l'ulteriore significativa affermazione contenuta nel paragrafo 9 successivo, secondo la quale i Costituenti, malgrado conoscessero la questione omosessuale (ci permettiamo di aggiungere anche per avere introdotto sul punto il non trascurabile divieto di discriminazioni per ragioni di sesso), allorquando scrissero di famiglia e matrimonio, ebbero chiaro l'esclusivo riferimento alla famiglia eterosessuale.

Ma quelli erano bei tempi; c'era ancora il Partito Comunista.

Ciò non può essere trascurato, dal momento che dovrebbe comportare una implicita e esclusiva costituzionalizzazione della famiglia eterosessuale; con la corrispondente esclusione, dal perimetro dell'articolo 29 della Costituzione, di ogni altra unione.

D'altronde nella medesima direzione da noi qui delineata, soccorre pure la classica espressione di una famiglia definita come società naturale, cioè come tale fondata sul matrimonio.

Espressione, questa, che esclude un contesto artificiosamente creato mediante il ricorso a soluzioni giuridiche o fisiche surrogatorie delle condizioni naturali dei coniugi e quindi della loro inevitabile eterosessualità in ragione del raggiungimento dell'obiettivo prioritario costituito dalla procreazione che, per l'appunto, è in via naturale del tutto precluso alle coppie omosessuali.

Né questa volta, prescindendo dalla più volte richiamata sentenza, può trascurarsi la portata integratrice dei successivi articoli 30 e 31 della Costituzione. Pur limitando questi richiami ad alcuni aspetti essenziali non può dubitarsi che il significato di queste tre disposizioni sia del tutto unitario. Pertanto, se l'articolo 29 disciplina la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il successivo articolo 30 afferma il dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E, allora, è chiaro che la famiglia è quella società naturale che, fondata sul matrimonio, è funzionale alla nascita di figli nati da una coppia eterosessuale, titolare del diritto e del dovere di educarli, mantenerli ed istruirli. Ciò comporta, rovesciando i piani del ragionamento, che non può ritenersi famiglia una unione omosessuale alla quale non può essere trasferito il regime del matrimonio che a questa è esclusivamente connesso dall'articolo 29 della Costituzione.

Né meno significativo al riguardo è l'articolo 31 che prefigura una legislazione agevolatrice e provvidente esclusivamente indirizzata a vantaggio della famiglia con un eloquente riferimento alla protezione della maternità. Questa legislazione trova la sua giustificazione proprio in quella procreazione che costituisce la prerogativa esclusiva della famiglia eterosessuale. Circostanza questa che comporta la evidente estromissione dal perimetro degli articoli 29, 30 e 31 di ogni altra unione, perché del tutto immeritevole dei vantaggi destinati a una famiglia e a un matrimonio che, in virtù della finalità della procreazione che li caratterizza, li merita. Né certo si può pensare, questa volta riferendoci all'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, che per famiglia possa intendersi una sorta di famiglia surrogata in via giuridica attraverso l'indebito ricorso delle adozioni, con ciò rovesciando il principio fondamentale secondo il quale l'adozione dà una famiglia ad un bambino che ne ha diritto e non un bambino ad una coppia che lo desidera. I desideri degli adulti vengono dopo i diritti dei bambini. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

Né infine può trascurarsi la portata dell'articolo 81 della Costituzione. L'estensione delle pensioni di reversibilità ad una platea più ampia, peraltro difficilmente prevedibile, comporta un ampliamento dei diritti soggettivi della corrispondente spesa obbligatoria. Le regole di contabilità pubblica richiedono una stima degli oneri di almeno dieci anni, in quanto essi devono essere calcolati per il periodo di piena manifestazione degli effetti che, in questo caso, corrisponderebbe al momento in cui si realizzerà il tasso medio di mortalità dei conviventi.

Poiché invece la copertura è nel testo proiettata al solo decennio successivo all'entrata in vigore del provvedimento - cioè quando pochissimi saranno morti secondo ciò che è ragionevolmente prevedibile - è evidente che risulta minima la mortalità dei componenti delle unioni civili con la conseguenza di una patente sottostima degli effetti finanziari e della relativa copertura di bilancio.

Per tutte queste ragioni si insiste sull'approvazione della presente questione pregiudiziale di costituzionalità, rinviando le motivazioni della proposta di sospensiva, che illustrerà il collega Marinello, circa la patente violazione dell'articolo 72 della Carta costituzionale per quanto riguarda l'esame articolo per articolo del testo ora in Assemblea che in Commissione non si è minimamente svolto. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrare la questione

pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, come dice Roberto Benigni, la nostra è la Costituzione più bella del mondo e io voglio difenderla non solo per quello che c'è scritto in Costituzione, ma per quello che la Corte costituzionale ha detto a noi parlamentari di fare. Cosa ci ha detto la Corte costituzionale nella famosa sentenza? Lo leggo ai colleghi perché si deve sapere l'ambito nel quale dobbiamo operare. Ha scritto la Corte costituzionale: «(...) come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea», benché la condizione omosessuale non fosse certo loro sconosciuta. Prosegue la sentenza della Corte: «I Costituenti (...) discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale». Ascoltate, colleghi, cosa ci dice la Corte: «Questo significato del precetto costituzionale - dell'articolo 29 - non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto» (uomo-donna). Questo ci ha detto la Corte.

Quindi il disegno di legge Cirinnà, che si sovrappone completamente all'articolo 29 della Costituzione sul matrimonio, riconoscendone tutti gli istituti, va in senso totalmente contrario rispetto a quello che la Corte ha indicato.

Ma la Corte ci ha detto anche un'altra cosa: ci ha detto che il problema delle coppie omosessuali o delle coppie eterosessuali non sposate va inquadrato nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, tra le formazioni sociali. L'unione uomo-uomo o donna-donna è una formazione sociale. Cos'è la formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione, cui noi dobbiamo attenerci strettamente? «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia» - attenzione - «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Se avessimo avuto tempo in Commissione - poi dirò che la Commissione questo tempo non l'ha avuto - sarebbe bastato andare a prendere i lavori della Costituente e i colleghi avrebbero scoperto che l'onorevole Moro, l'onorevole Fanfani, l'onorevole Iotti e l'onorevole Amendola, cioè non gli ultimi arrivati, presentarono un emendamento, modificando il testo dell'articolo 2, che era entrato in Costituzione con la dizione «i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge». Essi cambiarono il «delle» in «nelle», risultando così l'espressione «nelle formazioni sociali». Andatevi a rileggere l'intervento dell'onorevole Aldo Moro, che fece notare che nelle formazioni sociali (partiti, sindacati e tutto quello che si vuole) non si intendeva riconoscere la formazione sociale, ma si intendeva difendere ed esaltare i diritti dei singoli nella formazione sociale.

Noi nell'unione civile, come ha chiarito la Costituzione, dobbiamo difendere il diritto delle due singole persone; non nasce un matrimonio di serie B, non nasce, dall'unione civile, un soggetto cui imputare qualcosa. Come è scritto nella Costituzione, noi difendiamo e garantiamo i diritti individuali dell'uomo nella formazione sociale in cui si svolge la sua personalità. Questo è un altro sconvolgimento totale del disegno di legge Cirinnà, che non riconosce i diritti individuali «nelle formazioni sociali», come la Costituzione ha voluto dopo un dibattito, togliendo l'espressione «delle formazioni sociali».

Come fa questa forzatura? Sconvolgendo totalmente l'articolo 72 della Costituzione. La procedura utilizzata per portare questo testo in Aula rende nullo il lavoro che stiamo facendo. Perché lo rende nullo? Questo, purtroppo, l'ho già pagato sulla mia pelle. Ora vi leggerò i motivi per i quali la Corte costituzionale, due anni fa, ha annullato e cassato la legge Fini-Giovanardi sulla droga, creando un vuoto normativo gigantesco, facendo decadere tutte le sentenze penali che nel frattempo erano state

emanate (che hanno dovuto essere tutte riviste) e travolgendo tutti gli atti amministrativi. La Corte ha scritto: «Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica (...)». E questa? Credo che anche questa riforma, che rivede antropologicamente tutto il meccanismo delle relazioni uomo-donna nel nostro Paese e che coinvolge delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica «(...) avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, *ex* articolo 72 della Costituzione». (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, per cortesia, stia tranquillo, avrà spazio e tempo per esprimere la sua posizione.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Sto leggendo i motivi per i quali la Corte costituzionale ha cassato una legge, dicendo: «Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo - che, non a caso, faceva parte di un autonomo disegno di legge (...) giacente da tre anni in Senato in attesa dell'approvazione » - e sottolineo il fatto che quel disegno di legge, quegli articoli erano già stati discussi per diciannove sedute in Senato - «ha finito, invece, per essere frettolosamente» - cioè dopo tre anni di discussione in Commissione - «inserito in un maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione presentato direttamente nell'Assemblea del Senato e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia (...), così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta».

Cosa dice l'articolo 72? Che i disegni di legge vanno prima discussi in Commissione e poi in Assemblea. Questo disegno di legge è stato discusso in Commissione? Mai, perché noi abbiamo discusso, dalla fine di luglio a metà settembre, il testo unificato presentato dalla senatrice Cirinnà, ed eravamo già arrivati a un terzo degli emendamenti. Quando il 6 ottobre è stato presentato un nuovo disegno di legge, a prima firma della senatrice Cirinnà, che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia; nella seduta notturna del 12 ottobre la relatrice ha svolto la relazione, ci siamo iscritti io, i senatori Gasparri e Sacconi, per esercitare il nostro diritto di esame; ma il giorno dopo il Presidente del Senato, con una forzatura inedita, che non esiste nella storia del Senato, senza che alcun senatore della Commissione potesse prendere la parola sul testo appena presentato, in Conferenza dei Capigruppo l'ha iscritto all'ordine del giorno per la seduta del giorno successivo, ossia il 14 ottobre.

Quindi un disegno di legge presentato al Senato il 6 ottobre, il 14 ottobre era già all'esame dell'Assemblea senza che alcun senatore della Commissione abbia potuto minimamente esaminarlo: non dico presentare emendamenti, ma neanche intervenire in discussione generale.

Ma mi si potrà dire: «ma questo disegno di legge era già stato discusso». Come ha detto la Corte, quello che era stato discusso prima era un altro disegno di legge, mentre questo è un nuovo disegno di legge con norme diverse da quello di prima. Come ho scritto nella questione pregiudiziale che sto illustrando, non c'è precedente al mondo, perché il Regolamento della Camera dice che almeno due mesi un provvedimento deve stare in Commissione. Poi dà potere al Presidente eventualmente di richiamare il Presidente della Commissione ad accelerare i tempi. Ci sono dei precedenti nei quali il Presidente del Senato, dopo richiami fatti al Presidente di Commissione, ha richiamato in Assemblea il provvedimento, ma dopo un mese, dopo che la Commissione l'aveva esaminato. Questo caso di azzeramento dei poteri della Commissione (e mi dispiace dirlo al presidente del Senato Grasso che ha stracciato l'articolo 72 della Costituzione; e lui sarebbe un giurista!), crea un precedente secondo il quale qualsiasi Governo o qualsiasi Gruppo parlamentare si può sovrapporre a un dibattito di Commissione su qualsiasi argomento, presentare un nuovo disegno di legge; in quattro giorni portarlo in Assemblea senza farlo discutere dalla Commissione e scavalcare un precetto costituzionale imperativo, l'articolo 72 della Costituzione, secondo il quale i disegni di legge debbono essere esaminati in Commissione e poi in Aula.

Finisco, ma ho un'altra questione pregiudiziale da illustrare. Come dicevo, tale disegno di legge è stato calendarizzato per il 14 ottobre in Assemblea; la Commissione non ha più potuto lavorare e arriva in Aula il 28 gennaio. Cioè ottobre, novembre, dicembre e gennaio, mesi in cui la Commissione avrebbe

potuto lavorare ed esaminare il disegno di legge, sono stati totalmente saltati, e il disegno di legge, mai visto in Commissione, arriva in Aula con quattro mesi di ritardo. Guardate che questi sono rilievi che poi rivolgeremo formalmente al Quirinale prima e alla Corte costituzionale dopo, che rendono nullo tutto questo fin dall'inizio.

Che cosa ci vuole a riportare il testo in Commissione per permettere alla stessa di dirimere gli intricati nodi giuridici che questo disegno di legge comporta, invece di andare allo sbaraglio in Aula, senza relatore, con un testo pasticciato e mille questioni che rimangono a pezzi e con i voti segreti? Buonsenso direbbe che se vogliamo fare una legge equilibrata e costituzionalmente corretta, inquadriamola in quello che la Corte costituzionale ha detto. Noi siamo per rispettare quanto la Corte costituzionale ci ha detto, ma purtroppo il disegno di legge presentato è totalmente eversivo dei diritti che ci ha dato la Costituzione e di ciò che ci ha detto la Corte costituzionale. *(Applausi dei senatori D'Ambrosio Lettieri, Formigoni e Quagliariello).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Malan per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

*MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 29 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la famiglia quale formazione naturale fondata sul matrimonio. La «riconosce» - recita la Costituzione - perché la famiglia è ampiamente preesistente alla Costituzione e alle leggi, non solo di questo Stato ma a qualunque legge. La famiglia è un fondamento sì sociale e culturale - ed è anche una formazione sociale - ma prima ancora è naturale e biologica: è la natura che ha stabilito come avviene la procreazione, ovvero tra un uomo e una donna, né più né meno. Ecco perché la Costituzione la riconosce: la famiglia c'è già, e il fatto che questo rapporto sia stabile e duraturo è una delle ragioni che rende la nostra specie - supponendo che la nostra sia a tutti gli effetti una specie animale - diversa dalle altre. Infatti, la cura dei bambini, dei piccoli, che può avvenire solo con la presenza non soltanto della madre ma anche del padre, permette che la nostra specie abbia una possibilità di sviluppo maggiore, con un cervello più grande degli altri animali rispetto alla nostra statura, rispetto alle nostre dimensioni. Questo perché c'è qualcuno che può prendersi cura del bambino, che è inerme per diversi anni dopo la nascita, perché c'è un rapporto non soltanto sessuale ma anche duraturo, durante e dopo la gravidanza, tra uomo e donna. Quindi, nessun'altra formazione sociale può essere paragonata a questa che - questa sì - è una cosa che esiste in natura, mentre in natura non ci sono i partiti né le cooperative né i sindacati, che sono tutte formazioni sociali rispettabilissime - e ci sono indubbiamente rapporti di solidarietà tra individui al di fuori di questo schema - ma sono un'altra cosa; non c'entrano niente con la procreazione. Aggiungo una definizione.

Alla domanda «Come definisce il matrimonio?», che un giornalista fece all'allora senatore Barack Obama una settimana prima delle elezioni del 2008, Obama, con la capacità retorica che ha, disse che per lui matrimonio era l'unione tra un uomo e una donna, e, come cristiano, lo considerava un'unione sacra dove c'è di mezzo Dio. È Obama a parlare, non sono parole mie. Io Dio lo lascerei e lo lascerò fuori dalla discussione; se qualcuno è interessato a sapere come la pensa non mancano le fonti. Ora, sul perché Obama abbia cambiato idea non è qui argomento di discussione: di certo non l'ha fatto per farsi rieleggere perché non può più essere rieletto. Sta di fatto che Obama, che diceva che il matrimonio è tra uomo e donna, adesso è quello di «Love is love» e dell'arcobaleno sulla Casa Bianca: misteri!

Ma non è solo Obama. Ciò che più conta per noi è la Costituzione, secondo quanto ribadito dalla più volte citata sentenza n. 138 del 2010: il matrimonio è tra uomo e donna. Ebbene, questo disegno di legge che stiamo esaminando è in tutto un matrimonio, tranne che nel nome, e dunque va contro l'articolo 29 della Costituzione che prevede che il matrimonio abbia una tutela particolare perché matrimonio è famiglia tra uomo e donna, perché tra uomo e donna è un'unione feconda; altri tipi di unione e di formazione sociale non lo sono: è un fatto oggettivo e naturale.

Il sottosegretario Scalfarotto, fin dal 2013, ha detto che le unioni civili devono essere sostanzialmente identiche al matrimonio. In un'intervista a «la Repubblica» del 16 ottobre 2014 è stato ancora più chiaro: «Io faccio una battaglia per l'uguaglianza, come quella dei neri americani. L'unione civile non è

un matrimonio più basso ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di *Realpolitik*». In altre parole, chi crede che sia una cosa diversa si sta facendo prendere in giro - credo volontariamente - perché fino a qualche mese fa si poteva anche non sapere, ma ora lo si sa bene.

Sono parole non mie, ma del sottosegretario Scalfarotto, che ringrazio per la sua presenza. Egli è Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e non un Sottosegretario all'economia, all'industria o all'agricoltura, che non c'entrerebbero niente con queste materie. Egli, invece, c'entra con questa legge. Ebbene, con questo disegno di legge, si tocca dunque la più radicata, la più efficace, la più duratura istituzione, che è la famiglia fondata sul matrimonio. Ci sono tanti modi di celebrare i matrimoni, nel corso della storia, ma si tratta comunque di un impegno duraturo, tra un uomo e una donna, a tutela della procreazione. Questo è il matrimonio: se poi uno vuol farne un'altra cosa, deve spiegarlo a tutti quanti. Con questo disegno di legge, poiché c'è la famigerata *stepchild adoption*, si tocca dunque non soltanto il concetto di cos'è la famiglia e di cos'è il matrimonio, ma anche il concetto di cos'è essere genitori ed essere figli. Basta vedere le due parole: *stepchild adoption*. In queste due parole c'è già tutto. Non c'è bisogno di avere studiato a Cambridge, per capire che *adoption* vuol dire adozione. Perché non diciamo le cose in italiano? *Stepchild* vuol dire figliastro. E il figliastro è il figlio del coniuge, non il figlio dell'amico, del fratello o della persona più cara. Il figliastro è il figlio del coniuge e, dunque, queste sole due parole ci spiegano che si tratta di adozione e di matrimonio e che dunque ciò è contrario all'articolo 29 della Costituzione.

Ebbene, per un argomento così importante, che tocca un elemento molto più vecchio e, alla fine, molto più importante persino della nostra Costituzione, cosa si è fatto in Commissione? In Commissione questo disegno di legge non è stato esaminato neanche per un minuto. (*Commenti del senatore Airola*). Peccato che la Costituzione dica che ogni provvedimento deve essere esaminato in Commissione e in Assemblea. È vero, come dice qualcuno, che delle unioni civili si è parlato per diverse settimane in Commissione.

CAPPELLETTI (*M5S*). Per anni!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Ma non si è parlato di questo provvedimento, che è stato presentato un minuto prima che si chiudesse la discussione in Commissione. Qualcuno dirà che si è parlato dell'argomento. Avete mai sentito dire di un processo che si conclude subito, per passare immediatamente al grado di appello, perché il caso è molto simile ad un altro? Immaginate il caso di un signor Tale, che dovrebbe essere sottoposto a processo, ma che viene immediatamente condannato, perché c'è un caso molto simile al suo: dunque si va avanti e poi, semmai, c'è l'appello. Questo è dunque il modo di procedere e di violare l'articolo 72 della Costituzione, per poi violarla ancora nell'articolo 29 e in altri articoli. Purtroppo l'intero provvedimento è viziato da menzogne, truffe e violazioni del Regolamento.

Ho parlato dell'articolo 72, ma c'è da considerare anche l'articolo 3 della Costituzione. Se per caso non fosse vero quello che dice autorevolmente il sottosegretario Scalfarotto, cioè che questo è un matrimonio, non si vede perché esso non dovrebbe essere esteso anche alle coppie eterosessuali. Siccome di coppie eterosessuali conviventi e non sposate ce ne sono tante, si cerca di far loro capire che si tutelano i loro diritti. Cito di nuovo il sottosegretario Scalfarotto che ha detto che, se una coppia eterosessuale vuole i diritti, che si sposi e poi si arrangia. E ha detto che se poi i *media* dicono che in questo modo si discriminano le coppie eterosessuali, questo è segno di omofobia culturale. Ricordo che sempre l'onorevole Scalfarotto è primo firmatario di un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati - per fortuna ci sono ancora due Camere - in cui si prevede, per l'omofobia, fino a sei anni di reclusione: dico questo tanto per chiarire qual è il clima e la civiltà che si vuole disegnare. Dunque, dicevo che le coppie eterosessuali non vengono tutelate da questa normativa e, dunque, se si prende per buona la finzione che questo non sia un matrimonio, si ha la chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per cui si dice che non si deve essere discriminati in base a tante cose e, naturalmente, anche in base al sesso.

Ad ogni modo, in Commissione non si è parlato di quelle blande e malissimo scritte tutele che ci sono per la coppia eterosessuale, molto, molto inferiori a quelle previste per la coppia omosessuale. Non si è

parlato di questo, non si è parlato delle adozioni. C'è di tutto: le menzogne vengono a carrettate. Eppure quante volte abbiamo letto anche in documenti con una bella impaginazione dei senatori del Partito Democratico che non è un matrimonio e non ci sono le adozioni. Ci sono le *adoption* e quindi pensano che gli italiani siano cretini e non capiscano cosa vuol dire *adoption*, e le tutele per le coppie etero non ci sono.

Per quanto riguarda le coperture economiche per la pensione di reversibilità e per le detrazioni fiscali per il *partner* dell'unione civile, tali coperture sono state dichiarate idonee dalla Commissione bilancio sulla base di una ridicola relazione tecnica del Ministero dove il numero delle coppie presunte è variabile a seconda del tipo di spesa che si esamina, dove si dà per scontato che non ci saranno persone oltre i 50 anni che usufruiranno delle unioni civili, dove non si tiene conto delle spese per gli stranieri e quant'altro. Lo stesso vice ministro Morando ha detto che si tratta di una relazione fatta dal Ministero della giustizia e validata dalla Ragioneria dello Stato. Adesso il Ministero della giustizia fa le valutazioni economiche.

Per quanto riguarda le adozioni, ricordo essenzialmente due punti: già oggi il sopravvissuto di una unione di fatto tra due persone può adottare il figlio dell'altro senza tutte le procedure di altro tipo, cioè le adozioni speciali che permettano di adottarlo direttamente perché già oggi la legge, ed è così da trent'anni, stabilisce che il bambino, nel caso rimanga senza genitori, può essere dato in adozione ad una persona con cui ha un rapporto stabile e duraturo. Se questo rapporto c'è, la cosa è possibile già oggi per cui non ci vengano a parlare di bambini che non avrebbero più tutele. Forse bisognerebbe pensarci prima alle tutele di questi bambini, prima di privarli o della madre o del padre premeditatamente.

In secondo luogo, sarebbe una truffa togliere solo l'articolo 5 perché sappiamo bene, per quanto è avvenuto in altri Paesi europei e per quanto ci hanno detto tutti i costituzionalisti, che se anche si togliesse l'articolo 5 relativo alle adozioni, la norma verrebbe ripescata per via giurisprudenziale per cui sarebbe una vera truffa, colleghi del Partito Democratico, votare questo provvedimento togliendo l'articolo 5, sempre che lo si tolga, perché vorrebbe dire votarlo ipocritamente dicendo che non ci sono le adozioni mentre invece ci saranno.

Infine, che cosa significa utero in affitto? Significa strappare un bambino alla madre dopo pochi secondi dalla sua nascita. A questo proposito, Presidente, vorrei farvi vedere il regolamento comunale sulla tutela degli animali della città di Roma. L'articolo 8 è intitolato: «Maltrattamento degli animali» e al comma 6 dice: «È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario». Perché? Perché è ritenuta una barbarie separare un gattino o un cagnolino da sua madre. Invece, con l'utero in affitto, il bambino viene separato subito dalla madre. Chi ha firmato questo regolamento? La delegata del sindaco alle politiche sui diritti degli animali, Monica Cirinnà. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Sacconi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Quagliariello per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

***QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, colleghi senatori, la pregiudiziale di costituzionalità che ora brevemente illustrerò intende segnalare a beneficio dei lavori di quest'Aula uno dei vizi più gravi del disegno di legge in esame: vizio strutturale e dunque tale da inficiare la legittimità costituzionale dell'intero testo.

Mi riferisco al contrasto con l'articolo 29 della nostra Carta costituzionale: contrasto che è determinato palesemente per via dei molteplici, insistiti, ripetuti richiami che la disciplina delle unioni civili che il disegno di legge si prefigge di introdurre - peraltro limitatamente a coppie di conviventi dello stesso sesso - opera rispetto al Titolo VI, Libro I del codice civile, e dunque segnatamente al diritto matrimoniale e al diritto di famiglia.

Il tema è da un lato di un'evidenza schiacciante, dall'altro estremamente insidioso alla luce delle laceranti discussioni che investono aspetti particolarmente delicati del testo al nostro esame. Vediamo perché.

In questo senso, già la scelta opinabile e da noi fortemente contestata di riservare l'accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie dello stesso sesso, e precluderlo alle coppie di sesso diverso, prova molto. Nel senso che tale scelta, motivata solitamente con l'argomentazione per la quale le coppie eterosessuali hanno già la possibilità di accedere all'istituto del matrimonio, conferma la volontà di delineare non un istituto giuridico del tutto originale, come pure si è cercato di far credere, ma esattamente un surrogato dell'istituto matrimoniale.

Il tema va ben al di là della mera dimensione nominalistica, e per comprenderlo appare opportuno assumere come faro del nostro ragionamento da un lato il testo della Costituzione e la traccia del suo percorso evolutivo rimasta scolpita nei lavori dell'Assemblea costituente e, dall'altro, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 che, nel sollecitare il legislatore ad una regolamentazione giuridica delle unioni anche fra persone dello stesso sesso, fissava al contempo paletti non valicabili.

Il discrimine sta nella lettera e nello spirito dell'articolo 2 della nostra Carta costituzionale, al quale l'istituto dell'unione civile dovrebbe ancorarsi. Giova infatti ricordare che se nel progetto di Costituzione si faceva riferimento al riconoscimento dei diritti inviolabili degli (sottolineo «degli») individui e delle (sottolineo «delle») formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, fu la convergente attività emendativa di Moro e Fanfani da un lato, e di Nilde Iotti e Amendola dall'altro, a consegnarci la formulazione scolpita nella Carta del 1947: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)». Con ciò, come ebbe a sottolineare Aldo Moro in sede di Assemblea costituente, si intendeva riconoscere i diritti essenziali di libertà alle formazioni sociali nelle quali si svolgono la dignità e la libertà dell'uomo, ma si individuava quest'ultimo - l'uomo, per l'appunto - come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale.

È in questo solco - nel solco cioè dell'articolo 2 - che la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore ad intervenire, non a caso facendo riferimento a «una disciplina (...) finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia».

A noi pare invece che da questo solco si sia abbondantemente fuoriusciti, proponendo nel disegno di legge al nostro esame una disciplina giuridica che sostanzialmente ricade sotto l'orbita dell'articolo 29 e, dunque, si pone in contrasto con esso dal momento che è finalizzata a regolare fattispecie ad esso estranee.

È infatti la stessa Corte costituzionale a escludere in radice la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'articolo 29. Non perché il dettato della Carta non possa essere interpretato alla luce del mutare dei fenomeni sociali, ma perché «detta interpretazione non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». In caso contrario, da un'attività ermeneutica si scivolerebbe in un'attività di interpretazione creativa. Soprattutto, insuperabile appare il riferimento della Corte al «rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».

Alla luce di tali considerazioni, colleghi senatori, è evidente come il tentativo di assoggettare l'istituto dell'unione civile alle norme codicistiche proprie del diritto matrimoniale, e dunque del diritto di famiglia, non solo compromette l'unicità della famiglia fondata sul matrimonio sancita dalla Costituzione, ma trasferisce in capo a una nuova e specifica formazione sociale, non orientata alla procreazione, una disciplina giuridica (quella, appunto, di cui al Titolo VI del Libro I del codice civile) finalizzata primariamente alla tutela della prole dalla quale discende l'interesse al riconoscimento pubblicistico.

Non sfugge peraltro l'insidia consapevolmente sottesa a tale operazione, che spiega anche per quale motivo ci si sia avventurati per la strada impervia di un disegno di legge sbagliato dal punto di vista costituzionale, laddove una normativa finalizzata a riconoscere e garantire i diritti dei conviventi, indipendentemente dalla natura sessuale della convivenza stessa, senza pretesa di assimilazione al diritto di famiglia, avrebbe incontrato l'immediato consenso di gran parte delle forze politiche rappresentate in quest'Aula. Avremmo approvato un testo all'unanimità.

La finalità che sottende all'impianto del cosiddetto disegno di legge Cirinnà, infatti, è quella di porre consapevolmente le premesse per l'attribuzione per via incidentale, in sede giurisprudenziale, di diritti ulteriori fin qui specificamente connessi all'istituto matrimoniale, e in particolare del diritto all'adozione.

Presidente, colleghi, da settimane ci si arrovela alla ricerca di espedienti che consentano di inserire nel testo di legge la cosiddetta *stepchild adoption*, magari sotto mentite spoglie, con ciò legittimando di fatto il ricorso a pratiche procreative in contrasto con le nostre leggi e forse anche con i fondamenti della nostra civiltà. Il fatto è che, anche laddove si dovesse espungere dal disegno di legge la norma diretta sull'adozione, ciò che esce dalla porta rientrerebbe inevitabilmente e presto dalla finestra, magari attraverso le Corti europee come già accaduto in altri Paesi del vecchio Continente.

La giurisprudenza europea è infatti sostanzialistica: lo si può chiamare unione civile, lo si può anche chiamare Pluto, lo si può chiamare come volete, ma quanto più un istituto nella sua sostanza giuridica si avvicina a quello matrimoniale, tanto più sarà considerato discriminatorio il mancato riconoscimento nella disciplina dell'istituto stesso di diritti connessi al matrimonio.

Insomma, *stepchild* o non *stepchild*, con un simil-matrimonio ci ritroveremo presto il diritto all'adozione, con tutto ciò che ne consegue in materia di pratiche genetiche.

È questa la ragione per la quale è stata così smaccatamente sfidata la legittimità costituzionale, sottoponendo all'esame di quest'Aula un testo in aperto contrasto con l'articolo 29 e con le sentenze della Corte. È questa la ragione per la quale offriamo la pregiudiziale appena illustrata alla riflessione dell'Assemblea e dei colleghi. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), FI-PdL XVII, CoR e LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Compagna per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, nei precedenti interventi i colleghi che mi hanno preceduto si sono attentamente richiamati alla sentenza del 2010 della Corte costituzionale, ad alcune norme del dettato costituzionale, allo stesso tracciato dei Costituenti dell'epoca. A mio giudizio c'è, distinto ma non distante da questi profili, un profilo non meno degno di attenzione: è quello dell'assoluta incoerenza con il codice civile.

Con tutto il rispetto per la Carta costituzionale italiana e di altri Paesi europei, il codice civile è molto più antico e, sotto molti aspetti, ancora più significativo. Le norme del codice civile hanno l'autorità delle generazioni; nelle norme costituzionali, per quanto importanti, per quanto molte volte condivisibilissime, c'è il meritorio accordo politico che prevale sull'aspetto normativo. Il codice civile, invece, è l'approdo alla modernità. Che cos'è l'approdo alla modernità? Lo conseguì Napoleone, sotto questo aspetto, mantenendo e non cancellando molti aspetti della Rivoluzione francese. Nell'antico regime c'era un profilo normativo per i baroni e un altro per i maniscalchi; uno per i marchesi e un altro per gli artigiani. L'idea del codice civile era, invece, quella di diritto comune: non più legislazioni speciali.

Ecco, invece, che, in flagrante disprezzo del codice civile, il Capo 1 della proposta della collega Cirinnà ci propone di distinguere fra dieci articoli dedicati alla speciale condizione degli omosessuali e dodici articoli dedicati alla speciale condizione degli eterosessuali; quindi, questa norma è malscritta, non è digerita e non sembra digeribile dal nostro impianto di Costituzione e di ordinamento.

Si istituisce l'unione civile. Che cos'è l'unione civile? È un istituto giuridico concepito tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Perché allora vengono discriminate le persone di sesso diverso nell'accesso all'unione civile istituita nei primi dieci articoli?

L'amico Sacconi ha ricordato, con molta puntualità, la Costituente. In lui c'è nostalgia, forse una nostalgia "canaglia", di quando c'era il Partito comunista; senza intenti canaglieschi, mi si lasci la stessa nostalgia di quando c'era sua maestà il liberalismo. È una cultura liberale che c'era nel laicissimo relatore Meuccio Ruini, il quale, il 6 febbraio del 1947, ricordò nella sua relazione che, per lo stato d'animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, l'indissolubilità del matrimonio era questione così

importante da non poter essere in alcun caso toccata con legge ordinaria, ma soltanto con una legge di rango costituzionale.

BUCCARELLA (M5S). Tanto che ora abbiamo una legge sul divorzio!

COMPAGNA (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Bravo! I tempi cambiano, e per arrivare alla legge Fortuna-Baslini si trovò l'elegante soluzione giuridica, rispettosissima di sua maestà il codice civile del 1804, per la quale la cessazione degli effetti civili del matrimonio era cosa ben diversa dalla dissoluzione del vincolo assunto religiosamente.

Del resto, e l'amico Quagliariello ne sa molto più di me, un comune grande amico e maestro, Paolo Ungari, nella sua «Storia del diritto di famiglia in Italia», che altro non è che un lavoro in prima stesura fatto da un funzionario del Servizio studi della Camera dei deputati in vista di quella vicenda legislativa che approdò alla Fortuna-Baslini, ricordava proprio l'antico regime sradicato dal codice civile. Mi pare, addirittura, che il primo capitolo del libro di Ungari, prima di arrivare al matrimonio del diritto civile, vertesse sui cicisbei, i corteggiatori autorizzati, figura letteraria, ma a suo modo quasi giuridica, del Settecento.

Certo, è giusto che oggi la Costituzione sia tirata in ballo; probabilmente, se il dibattito della prossima settimana andrà avanti, sarà in gran parte sulla Costituzione.

Tuttavia, a mio giudizio l'*escamotage* con il quale si è voluto eludere lo spirito della Costituente, il senso di questa relazione di Ruini che proponeva appunto matrimonio e famiglia nei termini in cui li ha evocati Maurizio Sacconi nella nostra Costituzione, si riferisce a qualcosa che all'epoca non è che non fosse ritenuto possibile: non era ritenuto pensabile. Mi riferisco cioè al fatto che persone di uno stesso sesso potessero congiungere le loro vite con un vincolo accettato e accettabile dalla collettività.

Qual è la motivazione che mi pare emerga dalla "incestuosa" sovrapposizione di nuclei diversi, con genitori diversi tra di loro per sesso, suggerita dalla collega Cirinnà? Con molto candore mi sembra che si dica che le persone di sesso diverso dispongono già della facoltà di accesso all'istituto matrimoniale. Già, ma se è così, l'unione civile di cui al Capo 1, di cui agli articoli da 1 a 10, non è che un surrogato del matrimonio, il similmatrimonio al quale faceva polemicamente allusione il senatore Quagliariello. Polemicamente perché c'è l'idea di un legislatore che arriva a segnare il *goal* attraverso un'azione successiva, che si svolge non più in Parlamento ma in sede giurisdizionale.

Vedete, colleghi, qualora l'unione civile di cui ai primi 10 articoli del disegno di legge in esame fosse una formazione sociale che deve essere distinta dal matrimonio, perché finalizzata alla regolazione di unioni fondate sulla mutua assistenza e solidarietà, allora spiegatemi perché questo istituto viene precluso a persone di sesso diverso, violando in modo vistoso ed eclatante quelle mura di costituzionalità che riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Sono già stati fatti richiami da altri colleghi; pertanto, evidentemente, il richiamo che mi permetto di fare ai colleghi per un'attenta valutazione, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, si riferisce a questioni di costituzionalità valutate essenzialmente come garanzie della libertà, non come tendenzioso presupposto di una legislazione *step by step*, con l'invasione sgradevole e sgradita della giurisdizione. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) e FI-PdL XVII e del senatore Formigoni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Mauro Giovanni per illustrare la questione pregiudiziale QP6. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Signor Presidente, cari colleghi nel proporre la questione pregiudiziale di costituzionalità QP6 ho concentrato la mia attenzione su quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge posto all'attenzione della nostra Assemblea, in particolare sull'aspetto che nel dibattito quotidiano del nostro Paese ormai è diventato noto con il nome di *stepchild adoption*, che debbo tradurre dall'inglese come l'adozione del figliastro. Avremmo potuto chiamarla più semplicemente con il termine «adozione del figliastro», che nel gergo comune sarebbe stato percepito in maniera più semplice e immediata.

È un dibattito che è diventato spesso anche di circostanza. Le tifoserie hanno molto dibattuto schierandosi a favore o contro l'adozione del figliastro nel caso di coppia omosessuale, spesso anche per posizione politica. Questo dibattito così importante e pregnante, che va a toccare le corde più profonde della nostra convivenza, per come si è andata a costruire nel nostro Paese, nonché le convinzioni che sono alla base di tale convivenza, spesso è diventato oggetto di posizionamento politico, fino ad arrivare nell'ultimo periodo a regolamentare (lo ritengo veramente indegno) questioni interne di partito e a costituire oggetto di mediazione su ciò che possa unire di più o di meno la compagine di un Gruppo parlamentare o di un partito politico. Eppure stiamo parlando di ciò che attiene al diritto naturale e alle fondamenta del convivere civile; stiamo mettendo mano a principi costituzionali; stiamo parlando di un tema veramente forte che non può essere semplificato o derubricato nella contrapposizione tra chi partecipi all'una o all'altra manifestazione pubblica per trovare le mediazioni al più basso livello: la mediazione di ciò che *plerumque* possa maggiormente sedare le animosità interne ai partiti.

Veda, Presidente, in Italia è già prevista l'adozione del figliastro per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni e che abbiano vissuto *more uxorio* per almeno tre anni. L'articolo 5 del disegno di legge in esame, nell'estendere l'istituto dell'adozione non legittimante, permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, anche alla parte dell'unione civile, contravviene all'articolo 31 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica protegge l'infanzia «favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La nostra Costituzione è assolutamente precisa su questo tema.

Poi ancora, all'articolo 117, si prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In questo caso vi è la Convenzione di New York, intitolata ai diritti del fanciullo, che prevede espressamente una posizione sul tema. L'Italia ha ratificato la Convenzione di New York con legge n. 176 del 1991: gli articoli di tale convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7 e 8) e, in caso di adozione, una verifica della situazione del minore in rapporto al padre e alla madre (articolo 21).

L'adozione, prevista all'articolo 5 di questo disegno di legge, non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti nella Convenzione di New York. È legittimo chiedersi: nel predisporre questo disegno di legge chi si intendeva tutelare? A chi è rivolta questa legge? È rivolta a tutelare i diritti di genitori, dimenticando che vi sono diritti dei minori che hanno almeno la stessa dignità di avere accesso nell'ordinamento giuridico quanto quello dei genitori? Forse i bambini non votano; forse i bambini non fanno opinione e non scrivono nei giornali; non riescono a farsi sentire come possono fare gli adulti (*Commenti del senatore Airola*), ma un ordinamento giuridico non può disconoscere il diritto delle future generazioni; non può rimanere sordo e muto rispetto a chi ha meno voce, forza o peso.

Fermo restando che il caso spesso evocato di morte del genitore naturale, così come i casi di disconoscimento e abbandono, sono già oggetto di tutela in base al principio della continuità affettiva, richiamato dalla legge n. 184 del 1983, con particolare riferimento ai casi speciali di cui all'articolo 44, la statuizione normativa prevista dal presente disegno di legge, oltre a rappresentare un'ulteriore equiparazione tra coniugi e *partner* di un'unione civile, incappa in un circolo vizioso insolubile. Infatti, qualora l'adottabilità, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, fosse consentita dal presente disegno di legge solo per i figli nati prima dell'unione o prima delle entrate in vigore della legge si incorrerebbe nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione verso i figli generati in seguito alla stipulazione dell'unione e verso i *partner* che intendessero adottarli. Si legittimerebbero, inoltre, indirettamente le pratiche di fecondazione assistita, vietata dall'ordinamento italiano, facendo valere come principio discriminatorio il solo dato cronologico. In caso, invece, che l'adozione fosse consentita anche per i figli nati a unione già in corso, si tratterebbe di una legittimazione di forme di genitorialità surrogata, giornalmisticamente conosciute come «utero in affitto», assolutamente incompatibili con le esigenze di tutela dei minori e delle donne e con i

fondamenti stessi della nostra civiltà e in violazione della legge n. 40 del 2004 riguardo alle forme di accesso consentite alla fecondazione assistita.

Per tutti questi motivi sopraesposti, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, ritengo non si debba procedere all'esame del disegno di legge n. 2081. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bruni per illustrare la questione pregiudiziale QP7. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, il provvedimento in esame, punto d'arrivo di un lungo iter legislativo che ha visto la riunione di svariati disegni di legge, è volto a dotare il nostro ordinamento di una normativa che dia riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nonché a riconoscere i diritti delle coppie di fatto.

Molte e gravi sono le questioni sollevate nel merito dal provvedimento che questa Camera si accinge ad esaminare. Il Capo 1 introduce e regola l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale che trova il proprio fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, intendendosi per tali, così come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione (si veda in tal senso la sentenza n. 170 del 2014).

In primo luogo, non posso in questa sede far a meno di rilevare che la riserva in via esclusiva dell'istituto giuridico dell'unione civile alle sole coppie omosessuali, proprio in ragione della proclamata diversità dall'istituto del matrimonio, si traduce nella sostanziale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui viene soppresso il fondamentale diritto dell'uomo di esprimere la propria personalità anche all'interno di tale nuova e specifica formazione sociale in ragione dell'illegittima discriminazione fondata sull'identità sessuale. Palese, dunque, è la compressione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, criterio fondamentale sul quale si fonda l'ordinamento giuridico del nostro Stato, come più volte citiamo e amiamo rilevare. In altre parole, per eliminare delle situazioni discriminatorie, se ne introducono altre ugualmente gravi.

Se invece andiamo oltre l'affermazione di principio contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge Cirinnà e ci soffermiamo sul contenuto delle disposizioni, emerge un'altra realtà. Ci troviamo infatti di fronte ad un corpo normativo che troppo si sovrappone all'istituto della famiglia, fino a confondersi. Il nuovo testo, infatti, seppur epurato dalla pessima tecnica del rinvio *tout court* ad interi titoli e capi del codice civile in materia di famiglia, nella sostanza mantiene fermi tutti i rimandi agli stessi articoli del codice civile che regolano il matrimonio stesso, ivi inclusi quelli sulla disciplina della separazione e del divorzio, disciplina pensata e strutturata per sciogliere lo specifico vincolo matrimoniale e non quello di altre unioni o formazioni sociali.

Ma molti altri e sostanziali sono i rinvii alla disciplina codicistica del matrimonio. Ricordo, solo a titolo esemplificativo, il rinvio alle disposizioni in tema di formalità preliminari al matrimonio (pubblicazioni), ovvero al sistema delle opposizioni al matrimonio o a quelle che riguardano la celebrazione del matrimonio, ove viene richiamata addirittura la norma che prevede la lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. Quindi siamo in presenza di una vera e propria fotocopia del matrimonio.

Ora, io e il mio Gruppo riteniamo che il nostro Paese, e per esso noi che lo rappresentiamo, debba prendere atto, con consapevolezza e responsabilità, dei profondi mutamenti che stanno pervadendo la nostra società e l'atteggiarsi delle relazioni interpersonali di carattere affettivo. È un nostro dovere, quindi, colmare quel vuoto di riconoscimento giuridico che priva di ogni forma di tutela le coppie omosessuali. Dobbiamo dunque regolamentare i diritti ed i doveri nascenti da tali nuove forme di comunità affettiva; ritengo tuttavia che tale attività debba avvenire nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione.

È proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che più volte ha condannato il nostro Paese

per non aver provveduto a dare la necessaria considerazione agli interessi della propria comunità, che voglio prendere le mosse per illustrare il profondo *vulnus* che l'approvazione di questo disegno di legge è in grado di arrecare al nostro ordinamento Costituzionale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che le unioni omosessuali si trovano in una situazione simile a quella delle coppie eterosessuali quanto all'esigenza di riconoscimento e protezione giuridica della relazione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti affermato che «la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale». Essa ha anche e giustamente, a mio avviso, precisato che «le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra». La Corte europea dei diritti dell'uomo, dunque, chiarisce che tutti hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone né implica che le persone omosessuali abbiano diritto al matrimonio.

La Corte costituzionale, dal canto suo, già con la sentenza n. 138 del 2010 e fino alla più recente pronuncia n. 170 del 2014, già citata, ha affrontato la tematica della possibile estensione alle unioni omosessuali della disciplina del matrimonio civile. I giudici costituzionali hanno chiarito che è nella nozione di formazione sociale, così come sancita dall'articolo 2 della Costituzione, che deve rintracciarsi il fondamento giuridico dell'unione omosessuale, senza che tale aspirazione debba passare attraverso il riconoscimento dell'equiparazione al matrimonio delle unioni omosessuali. La Corte, indirizzando così l'attività del legislatore, ha affermato che è proprio in tale ambito applicativo che il Parlamento sarà tenuto ad individuare, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, «le forme di garanzia e di riconoscimento» per le unioni suddette.

L'articolo 29, così come confermato dai lavori dell'Assemblea costituente, non prevedeva alcun riferimento alle unioni omosessuali. I Costituenti discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Tale nozione era riferita al matrimonio tra uomo e donna, così com'è confermato dal comma secondo della disposizione, che tutela la pari dignità e i diritti della donna nei rapporti coniugali. Ulteriore conferma di quanto detto è individuato dalla Corte nell'ambito dell'articolo 30 della Costituzione, ove il legislatore ha ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima.

Di conseguenza, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione non può far considerare illegittima la norma del codice civile sulle unioni eterosessuali perché trova un fondamento nell'articolo 29 della Costituzione. Palese, dunque, sotto tale profilo, la violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione.

Strettamente connessa alla concezione dell'unione civile quale matrimonio *bis* si ravvisa la disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame, che estende alla parte dell'unione civile il diritto di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge o parte dell'unione civile. Orbene, l'intero impianto della legge n. 184 del 1983 ha quale precipuo scopo quello di garantire il diritto del minore a essere cresciuto ed allevato nella propria famiglia. Nel caso questa non sia in grado di farlo, la legge garantisce al minore il diritto a essere cresciuto ed allevato da una famiglia, intesa come un uomo ed una donna uniti da matrimonio, oppure da persone che siano in grado di garantire al minore di crescere in una formazione sociale di tipo familiare, infine, quale *extrema ratio*, in un istituto. L'adozione in casi particolari condivide lo spirito della legge n. 184 del 1983, ovvero il diritto del minore ad essere cresciuto da una famiglia.

C'è da chiedersi allora nuovamente cosa il legislatore abbia inteso per «famiglia». La Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro strettamente connesse. Ne emerge dunque una visione della famiglia che ne include la natura teleologica, quale luogo naturale di procreazione e crescita dei figli. Come detto, per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna (si vedano le innanzi richiamate sentenze della Corte Costituzionale). Essa è definita «società naturale», con ciò non intendendo specificare un generico riferimento a concezioni giusnaturalistiche, bensì, come

emerge con chiarezza dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, quale elemento di sottolineatura circa la natura pregiudiziale dell'istituto familiare, che sussiste pertanto prima ed indipendentemente da interventi legislativi.

A tale proposito mi limito ad osservare che, fermo il pieno rispetto dovuto a chi vive una condizione di coppia che costituisce una mera variante del comportamento sessuale umano, e fermo il relativo diritto ad ottenere una disciplina giuridica di tale condizione, costituisce una vera e propria forzatura pretendere di equiparare due situazioni che sono rese non omogenee dalla naturale potenzialità procreativa che soltanto il matrimonio tra uomo e donna possiede. Non è perciò casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio (articolo 30).

La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. Parificare l'unione civile, dunque, ai fini della speciale forma di adozione riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge presentato dalla senatrice Cirinnà, si pone in palese e definitivo contrasto con quel concetto di famiglia, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, al quale pure si riferisce la normativa in tema di adozioni.

Per quanto sopra esposto, abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP7. *(Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Giovanardi e Rizzotti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione sospensiva QP8. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, anche noi del Gruppo Lega Nord abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità su questo disegno di legge, perché dobbiamo tutti renderci conto che quello che volete approvare è un provvedimento che sarà sicuramente sottoposto alla censura della Corte costituzionale, sempre che poi non veniate a comporre quest'ultima a vostro piacimento, motivo per il quale poi non vi sarà una censura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

Ad ogni buon conto, dobbiamo ricordare dei principi cardine. Prima il senatore Giovanardi ha parlato di «Costituzione più bella del mondo»; ci dispiace che non ve ne siate ricordati quando avete votato le riforme costituzionali. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Rizzotti).*

Ma, ad ogni buon conto, parliamo adesso dei principi sui quali dovremmo strutturare tutto il nostro mondo del diritto, finché la Carta costituzionale è la Carta alla quale dovremmo ispirarci. Noi riteniamo che anche semplicemente leggere l'articolo 29 della Costituzione non sia inutile e pletorico.

Signori, quando si dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, e quando, all'articolo 30, si ricorda che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», e si dice che «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale»; e quando si ricorda l'articolo 31, ovvero tutto il sistema di misure e altre provvidenze per la formazione della famiglia, non possiamo far finta che la famiglia possa essere strutturata su un qualcosa di diverso dal matrimonio.

Se pensiamo agli stessi lavori preparatori dell'Assemblea costituente - quella sì che fu una vera Assemblea costituente - si parla di società naturale come un qualcosa di preesistente al diritto, ragion per cui non possiamo avere la superbia e l'arroganza di voler superare, con una norma di diritto, quello che è un diritto preesistente e naturale. Non possiamo creare noi - solo perché avete i voti - istituti che nulla c'entrano con il nostro essere naturale.

Peraltro, tutti gli articoli che abbiamo citato fanno riferimento alla famiglia in funzione di avere dei figli, perché la famiglia in sé nasce come nucleo della nostra società, proprio perché in essa nascono e crescono tutti i cittadini. Per questa ragione, riteniamo non si possa parlare di famiglia con tutto il sistema di provvidenze, riconoscimenti e benefici, con tutto ciò che riguarda il complesso di normative che sta attorno al riconoscimento della famiglia; non si può pensare di far finta che non ci sia nemmeno la procreazione.

Pensiamo alla più volte citata famosa sentenza della Corte costituzionale, la n. 138 del 2010, che, tra l'altro, non è stata emanata l'altro ieri ma sono anni ormai che c'è. Penso che quella abbia dato un crisma e una lettura della Carta costituzionale tale da non essere assolutamente superabile. Dobbiamo veramente leggerla: non cerchiamo di interpretarla a nostro modo, magari leggendo articoli su Internet e sui giornali.

Leggiamo il virgolettato: quando si parla di eventuali formazioni sociali e della loro aspirazione a un riconoscimento si dice che non si può realizzare esclusivamente con l'equiparazione al matrimonio. Quindi, questa sentenza non sta dicendo che dobbiamo equiparare tale formazione sociale al matrimonio, ma che si può normare senza fare richiamo espresso al matrimonio. Poi fa un richiamo affermando che spetta al Parlamento «individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». Questo è vero. C'è un'attività legislativa che può prevedere un istituto, disciplinarne i contenuti, ma cosa dice la Corte costituzionale? «Nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione»; quindi, si sottolinea proprio l'articolo 2 Costituzione. Non si sta parlando di una famiglia fondata sul matrimonio ma di formazioni sociali.

Ancora, la Corte costituzionale ricorda che la società naturale è un diritto originario e preesistente e dice anche che riconosce - ma penso che lo riconosciamo tutti - una modifica dei costumi. Non possiamo pensare di essere ancora nel 1500, nel 1800 o nel 1900, c'è una modifica dei costumi, ma - dice la Corte - questo non può arrivare a incidere sull'interpretazione e sull'applicazione della norma costituzionale che riconosce la famiglia fondata sul matrimonio. Quindi non avventuriamoci a creare una normativa che in realtà vuole solo dare un'interpretazione creativa del contenuto della nostra Carta costituzionale.

Non da ultimo anche la maggioranza degli italiani non dice che non ci devono essere le unioni civili, e quindi una regolamentazione di questi rapporti che si fondano su un legame affettivo, d'amore, di una coppia omosessuale. Si sta dicendo semplicemente - e questo è fondamentale - che non devono essere richiamate le norme sul matrimonio. Questo testo non lo chiama matrimonio (è passato anche in Commissione l'emendamento con il quale la si vuole considerare una «formazione sociale», come per dire che non si vuole un matrimonio) però richiama tutte le norme sul matrimonio.

Non occorrono grandissimi giuristi e grandissimi esperti per dire che è facilissimo superare questo tipo di impianto ed è facilissimo arrivare a poi dire che l'unione civile è un matrimonio: è inutile che lo si chiami in una maniera, se poi il contenuto è tutt'altro. Nel momento in cui tale istituto viene qualificato come matrimonio, *in nuce*, in sostanza, ne conseguirà tutto ciò che si applica al matrimonio. Qui sorge dunque il problema che ormai tutti gli italiani hanno a cuore, ovvero il problema delle adozioni. Sotto questo profilo mi unisco alle perplessità che sono state sollevate da alcuni colleghi: noi che abbiamo vissuto i lavori in Commissione lo possiamo ben dire. Si è parlato della disciplina delle unioni civili, mentre si è toccato il tema delle adozioni semplicemente introducendo una norma, senza aver fatto un percorso di approfondimento in merito alla legge che disciplina le adozioni. Le audizioni in Commissione, infatti, non hanno coinvolto enti, associazioni e istituzioni esperte in materia di adozioni: abbiamo infatti consultato ben altro tipo di organismi. Di certo non abbiamo incentrato la discussione sull'adozione.

Quello dell'adozione è però un sistema molto complesso, con una normativa complessa e molto delicata, in cui si sottolinea che non c'è un diritto ad adottare. Questo è fondamentale: non c'è un diritto esclusivo ed individuale del genitore ad adottare a tutti i costi. La *ratio* sottesa alla normativa sulle adozioni è che c'è un diritto - questo sì, insopprimibile e indubitabile - dei bambini ad avere una famiglia. Si deve dunque stravolgere la visuale attraverso cui si vuole rivedere l'attuale sistema delle adozioni, con l'adozione del figliastro e tutte le forme eventualmente attenuate. Si sarebbe dovuta affrontare l'adozione in ben altra maniera, discutendo il tema delle adozioni, e non affrontandolo quasi fosse un corollario delle unioni civili; e mai succeda che il corollario arrivi in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale o ad una sentenza che arriva dall'Unione europea, con tutti i disagi e i disastri che possono derivare, quando una norma viene praticamente modificata in virtù di una decisione giudiziaria.

Ricordiamo anche, per inciso, come abbiamo esposto anche nella nostra questione pregiudiziale, che esiste, fino a prova contraria, l'articolo 117 della Costituzione, secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti (...) dagli obblighi internazionali». Dunque non possiamo non ricordare che l'esistenza della Convenzione di New York, del 1989, sui diritti del fanciullo, che contiene articoli che prevedono la difesa dell'interesse del minore, che viene considerato superiore. Si parla infatti del diritto del minore al legame con i propri genitori e, nel caso delle adozioni, di una verifica della situazione del minore in rapporto al padre e alla madre. Dunque non possiamo non ritenere che il contenuto della Convenzione di New York non possa applicarsi nel caso concreto.

Pertanto insistiamo ancora affinché venga valutato dall'Assemblea il profilo di costituzionalità della norma, così com'è strutturata, perché si sarebbe potuto fare meglio e sicuramente si sarebbe potuto fare qualcosa che potesse rientrare nel complesso costituzionale. Per tale motivo insistiamo affinché venga accolta questa nostra questione pregiudiziale e che il tutto venga rimandato all'esame della competente Commissione (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e dei senatori Rizzotti e Sacconi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno chiarito innanzitutto che si fosse voluto affrontare in maniera intellettualmente onesta questo problema, si sarebbe proposta la modifica dell'articolo 29 della Costituzione. È così semplice: si sarebbe fatto un processo di revisione costituzionale, per cancellare l'articolo 29 e aprire una strada, se c'è una maggioranza del Paese e del Parlamento che lo vuole, ad una dizione diversa, in sintonia con la nuova norma. Come ci ha detto però la Corte costituzionale, con l'articolo 29 attualmente in vigore questo non si può fare.

Poiché allora parliamo di Costituzione, vogliamo un attimo vedere che cosa accadrebbe - mi riferisco al collega senatore Compagna quando ha parlato del codice civile - dall'articolo 3 della Costituzione? L'articolo 3 della Costituzione dice che siamo tutti uguali. Se passasse il disegno di legge Cirinnà avremmo un regime del matrimonio *ex* articolo 29 solo per un uomo e una donna che si sposano, cioè per la società naturale fondata sul matrimonio prevista dalla Costituzione vigente. Poi avremmo le unioni civili esclusivamente tra uomo e uomo e donna e donna. Le unioni civili, infatti, sono rigorosamente per gli omosessuali.

Tra le altre cose, mentre il matrimonio è nullo se non è consumato, non si riesce a capire bene chi vada a stabilire che tipo di rapporto c'è tra coloro che stipulano le unioni civili. Per esempio immagino tutte le truffe che avverrebbero da parte di chi potrebbe stipulare un'unione civile di comodo magari per avere la cittadinanza o i benefici che ne derivano.

Poi avremmo un terzo livello del codice civile che sarebbe rappresentato dalle coppie eterosessuali per le quali la seconda parte della cosiddetta legge Cirinnà prevede una specifica convenzione. Per esempio, se due uomini stipulano un'unione civile hanno diritto alla reversibilità della pensione, ad agevolazioni sulle case popolari e a trasferimenti per il posto di lavoro mentre un uomo e una donna che hanno due figli e che stipulano una convenzione *ex* Cirinnà non hanno diritto alla reversibilità; quindi due uomini sì, mentre un uomo e una donna che, come con i Dico, stipulano una convenzione *ex* Cirinnà non hanno invece la reversibilità della pensione, anche se hanno dei figli.

Ma non è finita qui. Questo è solo il terzo livello. Poi avremo un quarto livello di codice civile relativo a tutte le coppie di fatto (uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna) che vogliono rimanere coppie di fatto e quindi non vogliono sposarsi, né stipulare unioni civili, né convenzioni ma alle quali la giurisprudenza, com'è noto, già oggi in Italia offre delle coperture piuttosto estese, prendendo atto che ci sono delle realtà di convivenza e di affetto, specialmente quando ci sono dei figli, che vanno tutelate a prescindere che sia avvenuto un atto formale.

Ma non basta: abbiamo un quinto livello che sono le convivenze di solidarietà: le due vedove che vivono nella stessa casa, il parroco e la perpetua, i due *memores domini*, cioè persone che, per ottimizzare le spese e per darsi assistenza reciproca, vogliono ottenere un certo tipo di riconoscimento.

Infine abbiamo un sesto livello al quale appartengono i *single*.

Ora, il codice civile e la Costituzione dicono che il matrimonio ha una sua specificità che la Costituzione tutela perché c'è la maternità e ci sono i figli e poi c'è l'articolo 3, secondo il quale siamo tutti uguali e dunque i diritti vanno tutelati anche nelle formazioni sociali. Con tale disegno di legge quando il magistrato dovrà prendere atto di una situazione, dovrà incasellare la fattispecie tenendo conto di sei situazioni diverse, a seconda che sia matrimonio, unione civile, convenzione, coppia di fatto di fatto, convivenza che prescinde dall'amore ma sia costruita soltanto sulla solidarietà, e i *single*. Questo è il codice civile che noi offriremo con questa legge agli italiani. A me sembra di sognare. Qualcuno si rende conto dell'obbrobrio giuridico che verrebbe licenziato con questo testo di legge che è partito per dare una tutela a determinate situazioni?

Fino a tre anni fa ho partecipato a decine di trasmissioni televisive relativamente alla questione dei Dico. C'erano sempre coppie uomo-donna non sposate che lamentavano la mancanza di tutele. Fino a tre anni fa non si era mai presentata una coppia uomo-uomo, donna-donna perché il problema dei Dico era esclusivamente quello di dare tutele alle coppie eterosessuali non sposate. Improvvisamente si è capovolta la situazione e oggi le unioni civili sono esclusivamente uomo-uomo e donna-donna e quello che era il problema principale fino a tre anni fa è stato degradato al terzo livello di protezione. Sempre meglio del quarto, del quinto e del sesto livello, ma il codice civile viene fatto a fette. Ma come viene fatto a fette?

Io insisto su questo argomento e lo dico anche al Gruppo del Movimento 5 Stelle: a loro va bene un precedente per il quale la Commissione verrà completamente esautorata dalla discussione di un disegno di legge, in questo come nei prossimi Parlamenti? Ho fatto il Ministro dei rapporti con il Parlamento e il Vice Presidente della Camera e non mi sta bene. (*Commenti del senatore Airola*).

Infatti, se vado a prendere gli atti, il precedente disegno di legge relativo alle unioni civili, quello unificato, è stato in Commissione dal 29 luglio al 5 agosto, cioè l'ultima settimana prima delle ferie perché prima mancava la copertura da parte del Governo e il parere della Commissione bilancio. Quindi, ne abbiamo discusso l'ultima settimana prima dell'inizio delle ferie estive e abbiamo ripreso il 2 settembre. Dopodiché, il 15 settembre siamo stati esautorati, nel senso che la Commissione non ha più messo all'ordine del giorno il provvedimento. Questi sono i dati. La discussione degli emendamenti è durata... (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, se vuole accomodarsi fuori, la aiuto io con il Regolamento.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Se il senatore Airola ha sbagliato la dose non è colpa mia. (*Commenti del senatore Airola*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Parli sempre tu!

PRESIDENTE. Dopo ci sarà la discussione sulle proposte di questioni pregiudiziali e sospensive.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Presidente, io non faccio ragionamenti, ma formulo dei dati.

La discussione in Commissione è avvenuta tra la fine di luglio e i primi di agosto, per poi riprendere il 2 settembre. Dal 15 settembre il provvedimento non è stato più trattato e, a sorpresa, il 6 ottobre è stato presentato in Senato un nuovo disegno di legge. Il provvedimento di cui stiamo discutendo ora non è quello trattato in Commissione, che è sparito; il provvedimento che stiamo esaminando è diverso da quello e non è mai stato discusso in Commissione.

Ho mandato una lettera al Presidente del Senato, naturalmente dopo aver fatto una ricerca certosina dei precedenti. Secondo un'interpretazione pacifica, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce che il tempo normale di esame di un disegno di legge in Commissione è pari a due mesi. Il Presidente del Senato può disporre un termine ridotto per la relazione, dandone comunicazione all'Assemblea (ma ciò non è mai avvenuto con riferimento al provvedimento in esame). Scaduto il termine, il disegno di legge può essere preso in considerazione in sede di programmazione dei lavori, salvo che l'Assemblea conceda un nuovo termine. Nel caso di specie, non vi è mai stata alcuna comunicazione di questo tipo da parte del Presidente e non si è mai verificato - mi riferisco ai precedenti del Senato - che un disegno

di legge sia stato portato in Assemblea senza che in Commissione i senatori che si erano iscritti a parlare dopo la relazione siano intervenuti. Basta andare a guardare gli atti, da cui risulta che in Commissione il presidente Casson aveva detto ai senatori che avevano richiesto di intervenire che avrebbero potuto farlo nella seduta del giorno dopo: la sera avevano ascoltato la relazione e all'indomani avrebbero svolto il dibattito. Il dibattito non si è però mai svolto perché il giorno dopo la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di calendarizzare il provvedimento in Assemblea.

Questo è il nostro Regolamento, ma esso risponde alla Costituzione: la Carta costituzionale - si tratta di una norma tassativa - stabilisce che il provvedimento deve essere discusso prima in Commissione e poi in Assemblea.

Con riferimento alla sentenza sulla Fini-Giovanardi, la Corte costituzionale ha detto che io sarei stato frettoloso. Questa giurisprudenza è successiva al 2006 e io non potevo sapere che la Corte l'avrebbe cambiata, ma il fatto che quel disegno di legge sia stato per due anni in Commissione al Senato e che siano state svolte 19 sedute non è stato sufficiente, in quanto, secondo la Corte costituzionale, l'articolo 72 della Costituzione va rispettato in maniera totale, tanto più con riferimento ai disegni di legge delega. Infatti, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, della Costituzione, per i disegni di legge di delegazione legislativa bisogna assolutamente adottare la procedura normale di esame ed approvazione, non potendosi fare eccezioni. In questo caso la discussione c'è stata? Assolutamente no. Se l'articolo 72 della Costituzione può essere scavalcato così clamorosamente, allora, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, il ruolo delle Commissioni viene vanificato. Basta fare questo giochettino per superare qualsiasi impedimento, ostacolo e richiesta di approfondimento cui la Commissione è titolata.

Sfido chiunque a dire che il codice civile non viene spezzettato in sei fattispecie diverse a seconda dei casi. In Commissione non siamo mai arrivati a trattare l'articolo 5, in tema di adozione e figliastri, in quanto se ciò fosse stato possibile avremmo fatto alcune osservazioni. Voi andate in televisione a dire che chi ha commissionato il figlio all'estero (cioè il padre che è andato a comprare l'ovocita da una donna e poi l'ha inserito in una donna del Terzo mondo) si è poi preso il bambino e vi chiedete cosa fa il bambino, che ormai è in Italia, se il padre muore. Secondo la nostra legge, il magistrato ne consente l'adozione da parte del *partner*, che non è né padre, né madre, se c'è un rapporto affettivo consolidato. Quindi, la normativa italiana prevede già tale fattispecie. Il cosiddetto disegno di legge Cirinnà rende invece automatico il meccanismo, con la conseguenza che tutti si recheranno all'estero a farsi il bambino (tanto lo fanno perfetto) e addio alle adozioni: ricordo che, già oggi, le coppie regolarmente sposate in Italia che chiedono di adottare un bambino sono 10.000 e che i bambini adottabili sono 1.000 l'anno. Quindi ogni anno ci sono 10.000 coppie regolarmente sposate, che sono state autorizzate dai tribunali, che hanno superato il vaglio dei servizi sociali, che si mettono in fila e, di queste, 1.000 riescono ad adottare un bambino e per le altre 9.000 non ci sono bambini da adottare: rimangono in fila. All'estero accade lo stesso: 3.600 domande, accolte 1.800, perché i bambini adottabili sono pochi. *(Richiami del Presidente).*

Mi avvio a concludere.

In questa situazione noi, naturalmente, dobbiamo andare a prendere i bambini, che sono quelli che danno, non è che uno li possa scegliere (magari hanno problemi o malattie); immaginate che succederà ai bambini con problemi e malattie se passa l'idea che, invece, pagando 100.000 euro si può andare all'estero e portarsi a casa il bambino selezionato eugeneticamente e, come dicono i contratti, se la gestazione va male, la fanno abortire perché il bambino lo vogliono perfetto.

Questa è la discussione che avremmo voluto fare in Commissione. Pertanto, signor Presidente, questa discussione in Commissione sul disegno di legge che stiamo discutendo è stata totalmente saltata; non c'è precedente in tutta la storia del Parlamento italiano; non c'è precedente nella storia del Senato. La questione sospensiva presentata in questa sede, quindi, ha la saggezza di dire: riportiamo il testo in Commissione, sciogliamo questi nodi in Commissione. Altrimenti, come con la legge Fini-Giovanardi, è molto probabile - anzi secondo me è certo - che, per un vizio di forma insanabile, la Corte questa legge, comunque passerà, alla fine sarà costretta ad annullarla. *(Applausi dei senatori Formigoni e Liuzzi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Marinello per illustrare la questione sospensiva QS2. Ne ha facoltà.

***MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, l'argomento che affrontiamo ha un impatto tale nella società e nelle sue dinamiche da non poter essere affrontato a colpi di maggioranza o con forzature ideologiche che non rispettino il sentire comune o le opinioni trasversalmente presenti nel Paese.

Il tema del riconoscimento delle unioni civili non può essere affrontato con la logica della fretta; non sempre il tempo e la velocità decisionale risultano essere l'unico parametro di valutazione di una norma. E soprattutto la tempistica ristretta di un provvedimento non è sintomo di una buona qualità della normazione. La correlazione tra i due aspetti non è necessaria, né tanto meno scontata.

Fatte queste premesse necessarie, ripercorro velocemente le tappe dell'*iter* in Senato. Il 12 ottobre 2015, l'Atto Senato 2081, oggetto della presente sospensiva, è stato incardinato per la prima volta nel dibattito parlamentare in Commissione giustizia, dove è stato congiunto all'Atto Senato 14 e ad altri già in discussione presso la Commissione. Il 14 ottobre 2015 arriva in Aula sostanzialmente un provvedimento mai discusso nella Commissione di merito. Perlopiù, non può neanche sostenersi la posizione per cui la Commissione stia esaminando o abbia esaminato da più di due anni i disegni di legge in materia di unioni civili; affermazione ipocrita e surreale, se si analizza il modo in cui concretamente si sono svolti i lavori e, in particolare, se si tiene conto che l'esame del provvedimento ha potuto avere inizio solo dopo che sono stati acquisiti i pareri, sia sul testo unificato sia su tutti gli emendamenti presentati, ossia a partire dallo scorso 29 luglio 2015.

In breve - ed è giusto che questo sia chiaro a tutti - non più di otto sedute della Commissione giustizia sul tema, per non più di dieci-dodici ore complessive tra illustrazione degli emendamenti e votazione degli stessi, senza nemmeno riuscire ad esaurire l'articolo 1, sino ad arrivare al testo odierno, n. 2081, che inserisce peraltro nuove questioni, mai apprezzate nei testi precedenti. Pertanto, il testo presentato il 12 ottobre in Commissione viene presentato per l'Aula il 14 ottobre, riservando al dibattito molto meno tempo rispetto ad altri provvedimenti, quali la riforma del lavoro, la riforma della scuola o il codice degli appalti, come se questo delicato argomento, con tutti gli scenari che apre, sia o possa ritenersi meno rilevante rispetto a quelli citati.

A norma del Regolamento del Senato, trattandosi di nuovi disegni di legge, questi dovevano essere esaminati dalla Commissione, la quale doveva concludere l'esame entro il termine massimo di due mesi, termine che può essere ridotto esclusivamente sulla base di una decisione del Presidente del Senato. Al contrario, il 12 ottobre 2015, le agenzie di stampa, contestualmente alla presentazione del testo, avevano diffuso la notizia dell'immediata calendarizzazione in Aula degli esami dei disegni di legge in materia di unioni civili per la settimana successiva, svelando un *iter* in palese violazione del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento della nostra Assemblea.

L'articolo 72 prevede che: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Come ha già detto il collega che mi ha preceduto, il tutto in palese violazione della Costituzione come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, nella quale si dichiara la incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi esclusivamente per vizi procedurali.

La Corte ha affermato in quella circostanza che: «Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex articolo 72 della Costituzione». E conclude: «precludendo di fatto una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta».

Non soltanto è mancato il confronto fra i senatori componenti della Commissione permanente, ma non è stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, istituzionalmente abilitata a

fornire un suo contributo alla materia; si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni.

Sembra alquanto palese che non sia questo appena descritto il modo per giungere all'adozione di un provvedimento dai contenuti così rilevanti e soprattutto così eticamente sensibili e divisivi. Soprattutto nel momento in cui il contenuto del disegno di legge contiene aspetti controversi che mi accingo seppur sinteticamente ad esporre.

In primis, le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale. In tale ambito, l'indirizzo della Consulta è orientato verso la necessità di produrre per le unioni civili una regolazione distinta e distante rispetto a quanto previsto e tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, ossia la famiglia basata sull'unione di un uomo e di una donna; su tale questione, sembra una *fictio iuris*, identificare l'unione civile quale specifica formazione sociale, distinta dalla famiglia tradizionale, salvo poi richiamare esplicitamente per essa tutti i riferimenti del codice civile sulla disciplina della famiglia. Delle due l'una: o si considera l'unione civile una formazione sociale a se stante e di conseguenza si elimina dal testo qualsiasi riferimento agli articoli del codice civile sul matrimonio e la famiglia tradizionale o, al contrario, si equipara alla stessa.

Secondo punto critico. All'articolo 5 del disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b)*, della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*: l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, è strettamente legato al tema dell'omogenitorialità, che è stato lasciato un po' in disparte. Eppure non si può fare a meno di affrontarlo visto che la legge, se venisse approvata senza stralciare la parte dedicata alla *stepchild adoption* pur nelle varie versioni allo studio, introdurrebbe di fatto l'omogenitorialità nell'assetto giuridico italiano. Per un bambino non c'è davvero alcuna differenza tra avere due papà o due mamme, oppure due genitori eterosessuali, cioè un padre e una madre?

L'ipotesi di una famiglia omogenitoriale basata sul legame tra due individui dello stesso sesso, dove uno farebbe da padre e l'altro da madre, nega di fatto lo statuto di madre e di padre. È una negazione anatomica, biologica, culturale, antropologica, ma soprattutto simbolica. Tutto ciò non sarà senza conseguenze psichiche per il figlio o la figlia: vacilla la costruzione dell'identità sessuale, della differenza tra i sessi, del mito delle origini. Risulta scardinata la struttura della parentela, della genealogia, della filiazione, della trasmissione da una generazione all'altra.

Capiamo le diverse sensibilità ma desideri e possibilità non possono trasformarsi automaticamente in diritti. Non esiste il diritto ad aver un bambino bensì il diritto di tutti i bambini ad avere un padre con una madre. Infatti, nel corso della formazione psichica di un individuo è fondante la storia familiare, la sua narrazione e la sua narrabilità: la vicenda dell'origine, il riferimento a una genealogia, la strutturazione di un'identità che affonda le radici nell'incontro tra un uomo e una donna. Nel caso di una coppia *gay*, che ha cercato di avere a tutti i costi un bambino, il tema dell'origine rimane ingarbugliata in una dissipazione simbolica in cui posti e funzioni risultano confusi e contraddittori. Il nodo è che l'amore non basta, è una condizione indispensabile, ma non sufficiente per istituire la figura genitoriale.

Se viene meno la possibilità, per un bambino o per una bambina, di trovarsi in un processo di identificazione con il genitore dello stesso sesso, le conseguenze psichiche saranno serie. Far crescere un bambino nell'omogenitorialità significa sottoporlo a un lavoro psichico immane rispetto all'acquisizione della sua identità sessuale e più in generale rispetto alla sua soggettività esposta facilmente a una deriva identitaria.

Il tema dell'omogenitorialità si lega inoltre alle pratiche della maternità surrogata e dell'utero in affitto. Non prevedere nel disegno di legge norme specifiche sul tema vorrebbe dire alimentare surrettiziamente queste pratiche e favorirle soprattutto nei Paesi esteri dove la mercificazione della donna e della maternità è ormai pratica comune: neoprostituzione, neoschiavitù, neosfruttamento del ricco sul povero. E che dire del concetto aberrante che ne deriverebbe: non più procreazione ma

produzione della vita; la scelta delle caratteristiche del nato fino all'eugenetica. Credo che ci si incammini verso comportamenti criminali tali da configurare dei veri e propri crimini universali.

Tutti questi aspetti controversi andrebbero analizzati e discussi profondamente, con attenzione ed in modo ponderato. I tempi non sono ancora pronti per l'esame dell'Assemblea. Auspichiamo, pertanto, una sospensione dell'analisi del provvedimento, un rinvio, anche a tempo, in Commissione giustizia, per approfondire tutti gli aspetti controversi del testo nel merito ed in modo approfondito, con l'auspicio di poter arrivare ad una mediazione. Nel caso in cui la nostra richiesta venisse respinta, ci appelliamo al presidente Grasso, in qualità di arbitro e garante di tutti i componenti di quest'Aula, affinché i tempi di analisi del provvedimento siano congrui, non si verifichino strozzature e forzature, in omaggio al dilagante conformismo ipocrita e minoritario nel Paese che vuole far apparire come emergenziale tematiche che, come già illustrato, necessitano di assoluta ponderazione.

Signor Presidente, confidiamo in lei, nella sua saggezza, augurandoci sinceramente che nel prossimo periodo quaresimale non vi siano inclinazioni pilatesche. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Centinaio per illustrare la questione sospensiva QS3. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto pensiamo che questo argomento crei un grandissimo dibattito nel Paese. In questo momento, però, non vogliamo entrare nelle motivazioni e nelle idee che ognuno di noi ha circa il contenuto del provvedimento in esame, ma vogliamo semplicemente far capire ai colleghi perché esso deve tornare in Commissione.

A nostro parere il dibattito che c'è nel Paese distoglie l'attenzione dai problemi reali che vivono i cittadini italiani: dieci milioni di italiani sono sotto la soglia di povertà, più del 40 per cento dei giovani è disoccupato e tutte queste persone sono eterosessuali, omosessuali e tutto quello che volete. Questi sono i problemi reali che vivono le persone, non il provvedimento Cirinnà, che serve soltanto a distrarre l'opinione pubblica dalle reali problematiche del Paese, come ai tempi Mazzola e Rivera, l'Inter e il Milan, la Roma e la Lazio. Bisogna dividere i cittadini italiani su un provvedimento per non far vedere quello che il Governo non sta facendo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ebbene, cari colleghi, sono state svolte settanta sedute di Commissione in cui non si è entrati nello specifico degli argomenti fondamentali del provvedimento in esame e, dopo quelle settanta sedute, improvvisamente, senza che nessuno all'epoca capisse il perché, a ottobre c'è stata una grandissima accelerazione senza precedenti: un nuovo disegno di legge, una illustrazione in una seduta notturna il 12 ottobre, il 13 ottobre la calendarizzazione in Conferenza dei Capigruppo e il 14 ottobre il povero senatore Palma ha annunciato in Commissione che si sarebbe andati in Aula senza relatore. Senza se e senza ma, non si è permesso a nessuno di andare avanti a trattare questo provvedimento. In un colpo solo, colleghi, si violano l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato. Non abbiamo accorciato i tempi di discussione: li abbiamo azzerati, che è ben diverso.

Il Parlamento, colleghi, è stato ancora una volta umiliato nelle sue attribuzioni, con ancora una volta il presidente Renzi che tenta, almeno questa volta invano, di condizionare il dibattito. Purtroppo - bisogna sempre dirlo - quando in queste Aule si parla di problematiche e di argomenti importanti, si cerca sempre di zittire i parlamentari e c'è sempre il capopopolo di turno, come abbiamo visto anche l'ultima volta che è venuto in Aula a fare il fenomeno e poi è andato via lasciando la povera ministro Boschi a subire sola le accuse nei confronti del Governo. Se si è una squadra si è tutti insieme, e non solamente quando parla il Presidente del Consiglio, per poi lasciarla da sola. Mi dispiace a livello umano per il Ministro che, purtroppo, deve seguire un capopopolo di quel tipo. Però ancora volta, e per fortuna, il Presidente del Consiglio e le sue esternazioni sono state rimandate al mittente.

Entriamo negli argomenti principali del disegno di legge, il primo dei quali è la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che disciplina le stesse sovrapponendole all'istituto matrimoniale.

La Consulta - e, quindi, non la Lega, il Nuovo Centrodestra o le associazioni che stanno protestando - ha espressamente indicato la necessità di produrre una regolamentazione delle unioni «distinta e

distante» rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione, non uguale. Imparate l'italiano, visto che siete tutti professori (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

La famiglia è una società naturale: «naturale» vuol dire «uomo e donna: sì», «donna e donna: no» - mi spiace per voi - «uomo e uomo: no». Quando si parla di naturale, è la parola stessa che lo dice. Mi dispiace, signori colleghi, per gli arcobaleno, mi dispiace per i moderni di turno che vogliono aprire a tutto quello che non è società naturale. Ma a questo punto, quando si indicano le unioni civili, chi si arroga il diritto di decidere quale unione civile è civile e quale invece non è civile? È civile solamente l'unione tra persone dello stesso sesso? Secondo voi sì? O persone di diverso sesso? Secondo voi sì?

Forse ci sono cittadini italiani che ritengono che sia civile anche altro. E avete ricevuto le *e-mail* dei cittadini italiani che, in questo momento, ci dicono che per loro - per esempio - è civile la poligamia. Caro Renzi, visto che sei così aperto, rendi civile anche la poligamia per i tuoi amici extracomunitari che sono arrivati in Italia.

CARDINALI (*PD*). Basta!

CENTINAIO (*LN-Aut*). Quando parliamo, Presidente, del tema delle adozioni, vi è un altro fatto importante: in Commissione non si è potuto votare emendamenti su tale argomento. L'articolo 5 non c'era ancora, non era stato trattato né in discussione generale, né in fase di votazione degli emendamenti. Perché non si è voluto approfondire l'argomento? Perché non avete previsto delle audizioni? Perché non è stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia?

In materia di adozioni ci sono norme restrittive. Perché non si analizzano anche le norme in materia di adozione, visto che migliaia di famiglie italiane eterosessuali vogliono adottare un bambino e norme restrittive glielo impediscono?

La vita dei bambini, Presidente, è una cosa seria. Non si può trattare l'adozione come la concessione ad un capriccio di qualcuno. Anche in questo caso, quando la Costituzione parla di diritto di un bambino ad avere una famiglia, sovrintende una famiglia formata da un papà e una mamma, duplicità di figure genitoriali e non duplicazione della stessa figura: un papà e una mamma, come ben specificato.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 11,35\)](#)

(*Segue CENTINAIO*). Capisco, Presidente, che il Presidente del Consiglio sa fare i miracoli. Ormai ci manca poco che faccia la moltiplicazione dei pani e dei pesci e attraversi lo stretto di Messina a piedi. Cari senatori, però, un bambino nasce da una mamma e da un papà. Se voi siete in grado di riprodurvi in un altro modo, spiegateci come fate, ma normalmente la riproduzione avviene tra un uomo e una donna.

Quindi, Presidente, la nostra proposta è tornare in Commissione, dove affrontare serenamente questo argomento e portare all'attenzione dei nostri concittadini un provvedimento che non venga tra qualche mese bocciato dalla Corte.

Sabato ci sarà una grande manifestazione di piazza, una manifestazione dove tante famiglie italiane diranno a questa maggioranza e al resto degli italiani come la pensano: famiglie che con noi condideranno questa esperienza e come noi pensano che la famiglia è fatta da una mamma, da un papà e - se hanno la fortuna di averlo - da un figlio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Formigoni e Giovanardi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[DIVINA](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, la questione sospensiva è un tentativo per trovare un minimo di comune denominatore visto che, su tante questioni, probabilmente una via di uscita è anche fattibile e trovabile.

Iniziamo a dire che il testo di cui discutiamo può essere diviso in due grandi blocchi: la parte che

regolamenta le coppie di fatto e l'altra che regola le unioni civili.

Per quanto riguarda le coppie di fatto, oggi effettivamente manca un complesso normativo che disciplini i diritti di chi decide di non sposarsi, ma di convivere. Le motivazioni del convivere sono molteplici. E possiamo dire che ha supplito alla mancanza di norme cogenti un diritto giurisprudenziale.

È vero che il diritto giurisprudenziale potrebbe essere anche interpretato da corte a corte o da tribunale a tribunale in modo diverso e, pertanto, non darebbe sufficienti garanzie. Il fatto di raggruppare una serie di diritti da riconoscere a tutte le coppie di fatto presuppongo trovi tutti d'accordo. La Lega su questo è d'accordo; gran parte del centrodestra è d'accordo; probabilmente anche la sinistra lo sarà. Si può stabilire che, in caso di malattia, il convivente abbia gli stessi diritti del coniuge (poter assistere, visitare e anche effettuare le disposizioni di ultima volontà in vece del convivente, che non è in grado di disporre in quel momento in modo autonomo). Si è parlato di visite in carcere. Il convivente non ha alcun rapporto di parentela. Si potrebbe stabilire che anche il convivente ha questa facoltà. Già la giurisprudenza stabilisce che, in caso di decesso di uno dei conviventi, l'altro non debba allontanarsi dalla casa di comune abitazione, ma abbia la possibilità di subentrare di diritto, ancorché non fosse lui l'affittuario, nel contratto d'affitto. Per le indennità in caso di danno, le assicurazioni riconoscono già adesso anche al convivente, parificato al coniuge, un diritto all'indennità in caso di danno o di morte del convivente.

L'insiemistica sulle coppie di fatto non trova alcuna problematica a venir definita e codificata in un testo su cui sostanzialmente concordiamo tutti. C'è ancora qualche piccola differenziazione sulla questione delle successioni con riferimento alla pensione di reversibilità, ma anche questo è un problema marginale. Potremmo stabilire che, in determinate situazioni, dopo che due risultano aver vissuto per tutta la vita assieme, il fatto che manchi il vincolo del matrimonio possa essere superato stabilendo che c'è, comunque, un diritto a subentrare in questi casi alla reversibilità. Bene, su questo ci siamo.

Perché non concentrarci nel riconoscere questo a tutte le coppie? Poco cambia - noi non entriamo in camera da letto o nelle case degli italiani - se la coppia sia formata da due persone dello stesso sesso o di sesso diverso. Potrebbe non creare differenziazioni o grosse problematiche. Le problematiche nascono nel momento in cui, assieme alla regolamentazione dei diritti di tutte le persone che vogliono stare assieme, si inseriscono - qua sì è deflagrante - le unioni civili.

Le unioni civili si vogliono parallelamente disciplinare con le stesse norme che regolamentano il matrimonio. Qualcuno dice che, se riconosciamo l'unione tra persone dello stesso sesso, dobbiamo parificarla ad una coppia eterosessuale. Se ci fermassimo qua, forse si potrebbe trovare una soluzione. Ma dal momento che, per due persone dello stesso sesso, l'unico vincolo biologico e naturale è che non possono procreare, se le si parifica ad un'unione matrimoniale, si deve conseguentemente consentire loro quello che non possono fare naturalmente: se non possono procreare, si deve consentire loro l'adozione. E qua iniziano le grandi problematiche, in parte ideologiche e in parte culturali. C'è chi è disposto a tutto, ad aprire porte e finestre, e chi non è disposto a percorrere una via intricata e lastricata di questioni e di problematiche che oggi non possiamo nemmeno immaginare.

Pensiamo a cosa succederebbe se dovessimo riconoscere l'unione civile a due uomini dello stesso sesso e anche il diritto ad avere dei figli. Cosa devono fare due maschi, due persone dello stesso sesso, se vogliono un figlio? È una cosa aberrante: nella legge voi avete scritto che devono ricorrere ad una madre surrogata.

GATTI (PD). Ma chi te l'ha detta questa cosa?

DIVINA (LN-Aut). Cosa vuol dire una madre surrogata?

Siamo d'accordo tutti sul fatto che la prostituzione è una cosa biasimevole, non reato, ma condannata moralmente, così come sono condannati lo sfruttamento e chi ci sta dietro. Ma, se è biasimevole sfruttare una donna per alcune ore, come possiamo consentire, come se fosse una cosa normale, di sfruttare una donna per nove mesi, la quale poi si deve liberare del figlio e consegnarlo a qualcuno? Di

più: potrebbe anche darsi che quella signora non sia nemmeno la madre biologica, perché è possibile prendere un ovocita e, dopo averlo fatto inseminare, trapiantarli in lei che diventa una madre surrogata. Che parola! Fa rizzare i peli sulla pelle. Dopodiché questa donna si libererà del figlio e lo affiderà alla coppia che ha deciso di figliare. Provo a pensare a cosa potrebbe succedere se poi la madre biologica dovesse rivendicare il figlio o se la madre surrogata, che per nove mesi lo ha fatto crescere e magari lo ha accudito e allattato, dovesse altrettanto rivendicarlo come suo.

Tutti noi conosciamo la storia di re Salomone, che si è trovato di fronte a due donne che rivendicavano lo stesso figlio. Salomonicamente il re decise, non avendo elementi per attribuirlo all'una o all'altra, di dividere a metà il figlio. Conosciamo il seguito della storia: la madre vera, piuttosto che vedere a brandelli il proprio figlio, decise di lasciarlo all'altra donna. Bene, la storia la conosciamo. Ma noi siamo legislatori. In questo momento, ognuno di noi è un piccolo re Salomone e si deve mettere nella posizione di dover decidere. Potrebbe accadere che la madre biologica dica di volere quel figlio, che la madre che lo ha partorito dica anch'essa di volerlo e la coppia cui è stato attribuito, e presso la quale magari è cresciuto, dica che spetta a loro, perché la legge in questo momento ha dato loro una tale facoltà.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatore Divina.

DIVINA (LN-Aut). Mi avvio a concludere.

Io, inorridito, non mi vorrei mai trovare nella situazione di Salomone che deve stabilire a chi attribuire un figlio. Questa è una porta - consentitemi - che non ci possiamo permettere il lusso di aprire, perché non sappiamo dove ci porta e dove potremmo arrivare. Scusatemi, è un'esagerazione, ma nemmeno tanto.

Ieri le agenzie - le avrete lette - hanno battuto un caso limite: una donna si è fatta operare ed è diventata uomo, un uomo si è fatto operare ed è diventato donna, ed hanno dichiarato di volersi sposare - giuridicamente una donna e un uomo si possono sposare - e di volere anche dei figli. Io mi fermo qui, la notizia è stata battuta ieri dall'ANSA.

Se noi ci inoltriamo su questo terreno, non sappiamo dove arriviamo e non sapremo neanche più come uscirne.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Divina.

DIVINA (LN-Aut). Concludo, signora Presidente.

Non esiste e non sta scritto da alcuna parte che c'è il diritto ad avere figli. Ripeto che non è scritto da alcuna parte né biologicamente né normativamente. I figli sono una grazia divina, un dono di Dio. Anche tante famiglie normali vorrebbero aver figli e ricorrono a qualche aiuto, ma i figli sono un dono. Perché egoisticamente dobbiamo mettere davanti a tutto la volontà di una coppia, di qualsiasi sesso sia, di pretendere di avere un figlio e non pensiamo invece ai diritti dei figli ad avere famiglie normali, dove crescere normalmente (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*), in cui avere il riferimento del mascolino e del femminino, per avere una crescita non solo biologica ma anche psicologica totale ed il migliore contesto in cui poter vivere?

PRESIDENTE. Senatore Divina, ha superato di tre minuti il tempo a sua disposizione.

DIVINA (LN-Aut). In questo momento, visto che di ciò non si parla mai, noi vorremmo ricordare che ci sono anche i figli da tutelare, e non soltanto i diritti egoistici delle persone ad averli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

BONDI (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (AL-A). Signora Presidente, colleghi, credo che questo sia il momento in fondo più bello ed esaltante del confronto parlamentare, esaltato dalla libertà di coscienza che ciascuno di noi può finalmente testimoniare in quest'Aula, al di là dell'appartenenza a diverse forze politiche.

Il disegno di legge in esame - secondo me - non solo non è incostituzionale, ma della Costituzione osserva la lettera e lo spirito più profondo. Il riconoscimento delle unioni civili, infatti, abbatte

finalmente ogni discriminazione nei confronti dei cittadini italiani. L'approvazione di questa legge renderà finalmente l'Italia un Paese più moderno, più civile e nel contempo meno bigotto, meno ipocrita e meno clericale. Avremo uno Stato più laico e, proprio per questo, le persone potranno testimoniare più liberamente e autonomamente i propri valori religiosi e culturali.

Prendo la parola come un cristiano pieno di dubbi e, per lo più, con tante domande senza risposte. Ma non è forse il dubbio, che vive nella parte più intima della nostra coscienza, il segno di una ricerca, di una fede che non è una dottrina rassicurante ma un rovello costante nel tentativo di dare un senso alla vita? Proprio come cristiano lamento una Chiesa che, nonostante le aperture di Papa Francesco, rimane ancora attardata su posizioni che non si conciliano con la coscienza moderna.

E sempre come cristiano non temo di ammettere che l'arretratezza dell'Italia sul piano dei diritti e della modernità si spiega anche con il conservatorismo e il clericalismo politico di una parte della cultura cattolica; un conservatorismo clericale che anche - come vediamo in quest'Aula, nel dibattito sulla stampa e in Parlamento - sulla nascita e sull'esistenza in Italia di un partito autenticamente liberale, di una destra autenticamente liberale che, come si vede, è sparita.

Su questo disegno di legge, così come su altre questioni riguardanti la bioetica, a partire dal testamento biologico, è una constatazione, un dato di fatto, dire che il Parlamento fatica a legiferare e, quando lo fa, produce leggi così condizionate dalle ideologie politiche e, talvolta, dalle interferenze indebite della Chiesa cattolica - posso affermarlo per esperienza diretta - che le leggi non superano quasi mai l'esame della Corte costituzionale. La legge n. 40 del 2004 ne è una dimostrazione eclatante - una legge che, purtroppo, io personalmente ho contribuito ad approvare - e non vale poi prendersela con i magistrati se si fanno pessime leggi, che oltretutto negano diritti che nella maggioranza dei Paesi civili sono in vigore da anni.

Io credo che la coscienza del Paese sia cambiata profondamente e credo anche che l'influenza di questo Papa sia destinata a cambiare radicalmente la cultura cattolica in Italia. Personalmente, ho la speranza che il Parlamento approvi il disegno di legge in esame, che è un passo in avanti in questo momento. E non escludo - anzi mi auguro - che qualche buon emendamento, come quelli a prima firma dei senatori Lumia, Fedeli, Marcucci o Pagliari (per citarne alcuni), possa migliorare questo testo e stemperare contrapposizioni che non rispecchiano la coscienza della maggioranza dei cittadini, anche cattolici.

Nessuno mette qui in discussione la famiglia tradizionale. Nessuno fa l'apologia dell'utero in affitto. E nessuno vuole aprire alle adozioni, anche per coppie omosessuali, senza regole e senza limiti. Tutto questo fa parte di una abitudine, inveterata, purtroppo, in Italia, a estremizzare le posizioni, mentre invece su questi problemi bisognerebbe essere aperti al nuovo e ricercare semmai punti di incontro. Credo allo stesso tempo che la famiglia come la conosciamo si stia trasformando, e comunque sono convinto che ciò che è davvero importante è la civiltà dei rapporti che legano due persone e il loro rapporto con i figli.

La vita reale - questo lo sa chiunque abbia avuto una famiglia - manda generalmente in frantumi i nostri pregiudizi e le convinzioni più diffuse. E mi arrischio anche a dire che, se anche i sacerdoti potessero sposarsi, comprenderebbero meglio che cos'è una famiglia, nel bene e nel male. (*Ilarità del senatore Candiani*).

Fra non molto tempo anche in Italia, i matrimoni fra persone dello stesso sesso e la possibilità di adottare figli saranno un fatto normale. E allora ci sarà chi farà il solito *mea culpa*, tanti anni dopo, ammettendo, anche nella Chiesa, di aver capito tardi i cambiamenti della società.

Concludo dicendo che coloro che hanno fede e che professano un credo religioso hanno tutta la possibilità di mettere in pratica le proprie convinzioni senza pretendere che esse valgano per tutti.

Il disegno divino - mi permetto di dirlo e di interloquire con il cardinal Bagnasco - se c'è, non va iscritto nelle leggi, secondo una concezione integralistica, che mi preoccupa nella Chiesa italiana. Ma un disegno, se c'è, va iscritto nella nostra coscienza e nei nostri comportamenti personali. Questo toglierà spazio ai collateralismi politici, finalmente, in Italia, e metterà al centro la nostra coscienza personale, anche di credenti, e i frutti che essa potrà dare anche nell'ambito pubblico. (*Applausi dai*

Gruppi AL-A, PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto. Molte congratulazioni).

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signora Presidente, devo dire che fa piacere ascoltare voci in questo dibattito che si attengono al merito della questione e non soltanto quelle che la politicizzano nel senso peggiore del termine, nel senso della ricerca di consensi, della creazione di schiere contrapposte, nel senso di definire guerre di civiltà.

Quello che andremo a trattare è una tema estremamente concreto per tantissimi cittadini italiani: è il tema di veder riconosciuto e protetto il proprio rapporto, il tema di veder protetto il figlio delle coppia - così è visto il figlio del compagno - anche laddove il proprio compagno dovesse venir meno.

Ho sentito parlare dei diritti dei bambini, ma ho l'impressione che chi ha provato a difenderli, tra i colleghi che hanno presentato le pregiudiziali, si sia attenuto ad un'idea astratta di bambino, alla propria idea di bambino, senza pensare a tutti quelli che - come ho sentito in molte occasioni - si sono trovati sballottati nelle aule di giustizia, tra parti che li consideravano come cosa propria. Un bambino deve arrivare davanti ad un giudice solo ed esclusivamente in casi drammatici e ineliminabili. Quindi, mi pare assolutamente giusto e corretto quanto previsto dal disegno di legge Cirinnà in termini di automatismo. È dunque giusto che, laddove dovesse venire a mancare uno dei componenti della coppia, il bambino venga seguito dall'altro, che è genitore. La genitorialità può essere anche un fatto fisico e biologico, ma è soprattutto costituita dalla cura, dalla preoccupazione, dal timore per tutto ciò che può succedere al figlio, in ogni momento della sua vita, dallo spianargli la strada o, almeno, dal tentativo di farlo. E tutto questo non è ascrivibile al sesso, al fatto di essere maschio o femmina, ma a qualcosa di molto più forte e intimo: è ascrivibile all'amore.

La politicizzazione di questo tema è qualcosa di francamente assai sgradevole, perché passa sopra le vite concrete delle persone, che quasi mai sono riconducibili alla normalità. Chi abbia studiato un minimo di antropologia sa che la normalità, che è un concetto legato ad una cultura e ad una società, copre casistiche estremamente varie. Ci sono migliaia di modi di essere madre, di essere padre e di essere genitori. Il fatto di volerlo ascrivere all'idea della mamma che sta a casa mentre il papà è a lavoro testimonia una concezione invero un po' datata. Qualcuno dovrebbe, dunque, farsi carico del fatto che la storia cammina, che la società muta e che il diritto deve accompagnare il senso delle cose, che esistono nella società, perché altrimenti non fa il proprio lavoro. Il famoso principio per cui «tutto scorre» non è un astratto principio filosofico, ma qualcosa che è, continuamente, nella società. E il volersi appigliare ad un'idea di normalità che rassicura, inopportuna, fatta di una mamma e di un papà da pubblicità americana degli anni Cinquanta non aiuta, così come non aiuta il voler far confusione. La società naturale di cui parla la Costituzione non è quella tra maschio e femmina, ma è quella che precede il diritto. È un'altra cosa!

Proviamo ad immaginare, dunque, cos'è bene per i bambini, quel bene a cui tutti dichiariamo di aspirare. Immaginiamo, dunque, un bambino da solo in un'istituzione o un bambino sottratto ad una delle persone componenti la coppia con cui egli è cresciuto, per farlo allevare da una bella famiglia normale, da un nonno normale o da una zia normale. Ebbene, se mi sentissi responsabile di una situazione di tal genere, me ne sentirei schiacciato.

Quindi, le difese di modelli astratti non sono buona politica, non lo sono, né lo diventano quando sono confortati da migliaia e migliaia di *e-mail* pre-scritte, cioè scritte prima e fatte mandare ai parlamentari di tutti gli schieramenti, né diventano migliore politica quando talune società decidono, per ragioni interne legate ai propri *sponsor* politici, di fare degli sconti per quei cittadini che si recheranno a Roma alla grande manifestazione per la famiglia. Ricordo che in varie città, la settimana scorsa, un grandissimo pezzo di Italia, di famiglie omogenitoriali, di persone LGBT ma anche di eterosessuali si è radunato per dire alla politica che è il caso che si svegli e superi la contrapposizione tra guelfi e ghibellini che in Italia dura da più di mille anni. E, francamente, sarebbe il caso che terminasse per essere occidentali anche per tutto quello che l'Occidente ha prodotto di positivo in termini di evoluzione della rappresentazione di società, e non soltanto quando significa essere liberisti e

neocapitalisti. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD. Congratulazioni*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ho controllato il Resoconto della seduta di ieri dove si dice che, nella seduta di oggi, ci sarebbe stata l'illustrazione delle questioni sospensive e pregiudiziali e che il voto sarebbe stato rimandato a martedì.

Dunque, Presidente, le chiedo che almeno i Gruppi che lo ritengono possano intervenire martedì, visto che oggi non era prevista la discussione.

PRESIDENTE. Non c'è alcun problema, al riguardo.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, ieri ho chiesto esplicitamente alla Presidenza che cosa sarebbe successo questa mattina e mi è stato risposto che ci sarebbe stata esclusivamente l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive e che il dibattito si sarebbe svolto martedì. Ho dovuto, quindi, iscrivermi a parlare di corsa quando mi è stato detto, invece, che il dibattito si sarebbe svolto questa mattina.

PRESIDENTE. Non è un problema: se lei preferisce intervenire martedì, le darò la parola martedì.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Sì, Presidente.

[FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, anche io preferisco intervenire martedì.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

[LO MORO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LO MORO](#) (*PD*). Signora Presidente, colleghi, gli argomenti sono molti e il tempo è poco. Quindi, su alcuni punti sarò necessariamente sintetica perché vorrei essere il più possibile esaustiva.

Vorrei cominciare dall'aspetto procedurale, che è quello che mi sembra più semplice non da liquidare ma da affrontare. Infatti, dopo che sull'argomento unioni civili si è parlato per settanta sedute in una Commissione affollatissima; dopo che per venti sedute si è parlato del testo base; dopo decine e decine di audizioni cui hanno contribuito tutti i Gruppi parlamentari; dopo che un ostruzionismo palese non ha consentito di andare oltre in Commissione, parlare oggi in Aula di mancato rispetto dell'articolo 72 mi sembra fuorviante. Mi sembra che ci si voglia appellare anche in questo caso, ovviamente continuando in un atteggiamento ostruzionistico, ad aspetti formali che pure sono stati superati nella Conferenza dei Capigruppo, perché è in quella sede, nella Conferenza dei Capigruppo, che si è scelto il testo base che è oggi in discussione.

Non vi è stata, quindi, alcuna violazione né dell'articolo 72 della Costituzione, né di norme regolamentari e chi si appella ancora ad una questione di questo genere, per evidenziare una palese, in realtà inesistente, incostituzionalità del provvedimento o per richiederne il ritorno in Commissione, lo fa perché non vuole una cosa molto semplice, e cioè che di questo argomento si parli.

Vengo ai temi più semplici da affrontare. Si è parlato di violazione dell'articolo 81 della Costituzione, e mi sembra strano che se ne parli - c'è chi lo fa anche con argomentazioni - quando c'è agli atti una relazione che dice il contrario. Quindi, neanche su questo tema intendo dilungarmi.

Andiamo al merito della vicenda che ci appassiona e dovrebbe appassionare tutti gli italiani, perché il Parlamento si trova a pronunciarsi su un disegno di legge di origine parlamentare che ha a che fare con i diritti dei cittadini. E, forse, chi invoca attenzione verso i problemi dei cittadini non dovrebbe mai dimenticare che il problema dei problemi è il riconoscimento dei diritti. Il riconoscimento dei diritti è addirittura un presupposto per discutere di qualsiasi altra cosa, perché avere dei diritti e vederseli

riconosciuti mette in una condizione di vivibilità e normalità i cittadini che questi diritti spesso si vedono invece sacrificati.

Cosa stiamo facendo oggi con questo disegno di legge? Stiamo colmando un *deficit* di tutela dei diritti delle coppie omosessuali. Non lo dico solo io, e mi dispiace doverlo dire da ex magistrato. Molti in quest'Assemblea invocano continuamente la magistratura. Anche oggi, nell'espone le proposte di questione pregiudiziale, più di qualcuno ha parlato di una magistratura incombente, che si infila nelle nostre argomentazioni e che spesso supera i punti di mediazione che il legislatore trova.

Il legislatore dovrebbe, però, interrogarsi sul motivo per cui la magistratura ha questo ruolo, perché una cosa è certa ed inconfutabile: la magistratura che è intervenuta sulla materia - non parlo solo della Corte costituzionale, ma anche della Corte di cassazione a sezioni unite - ha parlato ed argomentato, con sentenze fortemente motivate, non contro la Costituzione, ma sulla base di essa. Quindi, quello che dobbiamo avere chiaro noi e tutti coloro che apprezzano la Costituzione, soprattutto nella parte fondamentale, è che quando leggiamo, discutiamo ed interpretiamo qualcosa che è stato scritto dalla Cassazione e, ovviamente, ancora di più, dalla Corte costituzionale, parliamo di qualcosa che è in applicazione della Costituzione.

Il fatto che sia stata proprio la Corte costituzionale, a più riprese, soprattutto con la sentenza fondamentale che tutti hanno richiamato, a chiedere al legislatore di superare il *deficit*, ci dovrebbe far riflettere. Certo, quella sentenza è stata invocata ed utilizzata in maniera differente. C'è chi si è fermato soprattutto sul punto 8, magari per dargli un'interpretazione differente da quella che gli do io. C'è chi, invece, si è soffermato sul punto 9, laddove crea (non artatamente) e mantiene la distinzione tra l'articolo 2 (cioè la norma sulle formazioni sociali, che noi oggi stiamo applicando) e l'articolo 29 della Costituzione.

Ma il punto 8 segna un punto di non ritorno anche per il legislatore ed ha condizionato la giurisprudenza di merito. Il punto 8 ci indica, infatti, un percorso, dicendo fondamentalmente due cose, la prima delle quali è che dobbiamo legiferare. Inoltre, ci dà anche un'indicazione di merito su come possiamo farlo, anzi dobbiamo farlo. Oggi, infatti, è diventato necessario intervenire, in quanto siamo addirittura oggetto di richiami europei su questa materia e quindi - ripeto - il nostro intervento è diventata una necessità. Come dicevo, la Corte costituzione ci dice come possiamo farlo. Certo, mantiene l'articolo 29 così com'è. E anche di questo potremmo discutere, ma non è il momento, né il luogo, anche se io personalmente lo farei. La Corte costituzionale ci dice - per esempio - che non vi è dubbio che una via da percorrere è l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 2 della Costituzione. Tuttavia, nel dirlo la Corte costituzionale usa parole che voglio rileggere, e non vorrei sembrare pedante, ma le parole hanno un senso. «In tale nozione» - dice la Corte, parlando delle formazioni sociali - «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone (...) il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Dunque la Corte, nella sua modernità e nell'attualità, pur essendo questa una pronuncia del 2010 - e sono cambiate tante cose nella società e in Europa dal 2010 in poi - ci dice una cosa fondamentale: esiste l'unione omosessuale, per chi non se ne fosse accorto (ma spesso, quando si parla sul piano ideologico, si dicono tante cose che non si conoscono e che non sono corrispondenti al vero).

Inoltre, si parla di coppia, introducendo un concetto ben preciso: stiamo parlando di due persone che vivono in coppia, di una relazione affettiva stabile, che determina una convivenza supportata da un vincolo affettivo. Questo è una coppia; non è una convivenza *tout court*, non sono due che stanno insieme in una casa; sono due che stanno insieme in una casa e costituiscono una coppia perché hanno un progetto di vita comune, supportato da una forte relazione affettiva, per cui è anche duraturo.

Dico questo perché voglio richiamare un altro punto. Sono stati evocati tanti concetti, ma uno è sfuggito e, un collega ne ha parlato per poi rinnegarlo. La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha parlato di vita familiare; quindi i concetti sono: coppia, rapporto omosessuale, progetto di vita e anche vita familiare. A chi invoca l'articolo 29 della Costituzione come ostacolo voglio ricordare che la stessa giurisprudenza parla ormai di vita familiare, quindi di famiglia, non più richiamandosi

esclusivamente all'uomo e alla donna che si sposano, ma anche a chi ha un progetto di vita familiare.

Andando oltre - il tempo è poco - si è detto che non si dovevano richiamare *tout court* le norme del codice civile, ma che bisognava ridisciplinare. Si dimentica, però, che nella giurisprudenza costante della Corte costituzionale una cosa è l'omologazione e una cosa è l'accostamento delle norme; qui non si è fatto altro che accostare le norme. Se molte norme sono le stesse è perché si parla di coppia, e per questo ho voluto richiamarle. Ma come si poteva non richiamare - ad esempio - le norme che riguardano le cause interdittive e i diritti successori? Stiamo parlando di due persone che hanno una relazione affettiva. C'è, quindi, un accostamento e c'è ovviamente - senza omologazione, ma c'è - una cosa che hanno in comune i due coniugi e i due *partner* di un'unione civile: si tratta di una coppia.

Ancora. Si è detto che si violerebbero gli articoli 29 e 30 della Costituzione perché vengono consentite le adozioni. È inutile che mi dilunghi, perché non ho tempo, sul fatto che qui non si parla di adozioni ma di opzioni in casi particolari, ossia dell'articolo 44 della legge sulle adozioni. Non mi posso dilungare sul fatto che la giurisprudenza le ha già introdotte motivatamente. Devo dire che non era neanche necessario il comma 5, perché sostituendo la parola «coniuge» con la parola «*partner*» dell'unione civile si arrivava allo stesso risultato. Questo testo ha il dono della chiarezza, non è ideologico, ma parla in maniera chiara. Dunque, come è consentita a un coniuge l'adozione del figlio dell'altro, è consentito al *partner* dell'unione civile l'adozione del bambino, del figlio dell'altro.

Stiamo parlando di figli in carne e ossa. Ma quale amore invocate verso i figli quando parlate? Stiamo parlando di figli che esistono. Si invoca, come paura per far presa sugli italiani o non so per quale altra ragione, l'utero in affitto. Ma voi ignorate - non lo ignorate certamente - che l'utero in affitto è vietato ed è un reato nella legge italiana? Questo non lo potete ignorare. Ma ignorate, forse, o volete ignorare, che per oltre il 95 dei casi all'utero in affitto (e, quando non formalmente a questo, a pratiche dello stesso genere) ricorrono le coppie eterosessuali? Tant'è: le coppie eterosessuali hanno questo diritto ad avere figli, mentre quelle omosessuali non lo avrebbero. Ma perché? Qual è la differenza?

La differenza tra essere buoni genitori e non esserlo non è essere maschio e femmina o dello stesso sesso. Essere buoni genitori è una questione di sostanza. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

E ve lo dice una donna che è stata anche magistrato e ne ha viste tante di discriminazioni. Ve lo dico da donna che ha visto come vengono trattati i figli nelle cattolicissime famiglie italiane. Quanta violenza, quanti femminicidi, quanta discriminazione! (*Applausi dai Gruppi PD, Misto e AL-A*)

Allora basta con l'ipocrisia. Stiamo parlando non della possibilità che un *partner*, unito con unione civile con un'altra persona dello stesso sesso, acquisti diritti, ma che il diritto sia riconosciuto al bambino, che ha diritto ad avere due genitori e a fare affidamento su entrambi.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Ve li comprate i bambini! (*Il senatore Giovanardi mima il gesto della compravendita. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di non fare quei gesti.

LO MORO (*PD*). Per tante ragioni, sulle quali non mi posso dilungare perché il tempo a mia disposizione è terminato, devo dire, in maniera convinta e tranquilla, che sono davvero orgogliosa che il Gruppo del Partito Democratico voterà, in maniera compatta, e senza nessuna *défaillance*, contro le questioni pregiudiziali e contro le questioni sospensive. (*Applausi dai Gruppi PD, Misto e AL-A. Congratulazioni*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sapere per quale motivo lei ha richiamato il senatore Giovanardi.

PRESIDENTE. Stava facendo un gesto che mimava la compravendita (*Proteste dai Gruppi di Forza Italia e GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). E invece tutto il resto che succede in quest'Aula va bene? Solo perché l'argomento le è caro, non si può neanche fare un gesto? Io del gesto non me ne sono accorto. Se non riesce a essere imparziale, almeno finga! (*Proteste dai Gruppi PD, Misto e AL-A*).

PRESIDENTE. Stava intervenendo una senatrice. E lei sa benissimo che io richiamo sempre qualunque persona, di qualunque partito, quando interrompe chi sta intervenendo o quando fa gesti non consoni al comportamento che si deve tenere in quest'Aula.

MALAN (FI-PdL XVII). Volete comprare i bambini! Questo volete fare! Stiamo introducendo lo schiavismo dei bambini. È una vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Malan, la prego, lei non ha bisogno di fare queste scene.

MALAN (FI-PdL XVII). E non si permetta di dirmi cosa fare! *(Proteste dai Gruppi PD, Misto e AL-A).*

PRESIDENTE. Non si rivolga alla Presidenza in questo modo!

Io ho solo detto al senatore Giovanardi di non fare quei gesti e di far proseguire la senatrice Lo Moro, cosa che è normale in una Assemblea civile di persone che si ascoltano.

Come già comunicato all'Assemblea nella seduta di ieri, in base a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il voto sulle questioni pregiudiziali e sospensive avrà luogo nella seduta di martedì 2 febbraio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, io volevo solo stigmatizzare la decisione di non intervenire oggi e rinviare il voto a martedì.

Siccome oggi non si vota, con una scelta che noi non condividiamo ma che, di fatto, è stata presa, questa mattina si poteva almeno concludere tutta la discussione generale, lasciandone fuori i colleghi che non potevano essere presenti oggi per le motivazioni che conosciamo. In tal modo, anche i colleghi detrattori e oppositori di questa legge, che stanno sbraitando in Aula, sarebbero potuti intervenire tranquillamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).* In tal modo, occupavano questo tempo che, altrimenti, è sprecato e potevano concludere le loro considerazioni, visto che sono mesi, signora Presidente, che questi signori ci parlano di tali questioni. E non entriamo poi nel merito, perché se dobbiamo parlare di costituzionalità, gli emendamenti che ho letto in Commissione di costituzionale non hanno veramente nulla.

Io preferirei, se possibile, che si continuasse oggi questa discussione cosicché martedì, con pochissimi emendamenti, potremo votare e chiudere il provvedimento, perché, veramente, noi vogliamo votare e basta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto al coro della Polizia municipale di Firenze

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, il coro della Polizia municipale di Firenze, che sta assistendo ai nostri lavori *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VALDINOSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (PD). Signora Presidente, vorrei specificare che il mio intervento avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di ieri, ma purtroppo non è stato possibile.

La Giornata della Memoria celebrata ieri ha un significato profondo ed un grande valore. Essa ha riportato l'attenzione e la riflessione, nelle tante iniziative che si sono realizzate nelle nostre scuole,

nelle città e comunità del nostro Paese, sulla più grande tragedia del Novecento, il massacro di milioni di ebrei, rom, sinti, omosessuali, disabili e oppositori politici nei *lager* nazisti. E ieri abbiamo anche ricordato, come ha voluto sottolineare il presidente della Repubblica Mattarella, anche la vergogna delle leggi razziali volute dal fascismo in Italia nel 1938.

Il giorno dedicato alla memoria richiama noi tutti alla responsabilità di bloccare ogni possibile rigurgito delle ideologie che portarono nel cuore dell'Europa ad affermare l'uso della violenza, della sopraffazione, della eliminazione dei diversi, degli oppositori e di interi gruppi umani.

Primo Levi, il grande scrittore italiano deportato e sopravvissuto al *lager* di Auschwitz, nel suo libro «I sommersi e i salvati» ha scritto: «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire». Per questo motivo ho scelto la Giornata della Memoria per presentare un disegno di legge per contrastare il sempre più diffuso fenomeno di produzione e commercializzazione di *gadget* che riproducono simboli e *slogan* riferiti al nazifascismo.

La commercializzazione di immagini o *slogan* esplicitamente rievocativi del regime fascista o nazifascista sta assumendo, in particolare in alcune zone del nostro Paese, una dimensione preoccupante ed inaccettabile. Soprattutto in Romagna, terra di origine di Mussolini, si è andato ampliando il numero di esercizi commerciali che espongono e vendono svariati *gadget* che riproducono simboli ed effigi del disciolto Partito Fascista. Tale attività non può essere derubricata a un mero fatto di folklore, poiché, attraverso l'esposizione, la vendita e la diffusione di oggetti, immagini e *slogan* che richiamano contenuti ed ideologie fasciste, svolge di fatto una funzione apologetica e propagandistica.

Diverse notizie di cronaca hanno riportato lo sconcerto e la denuncia da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie. Ciò incide anche sulla credibilità del nostro Paese: i nostri visitatori, infatti, non si capacitano di come in Italia sia possibile considerare folklore ciò che nel loro Paese sarebbe considerato un oltraggio. Una delle segnalazioni risale all'estate scorsa, quando il fenomeno è stato portato all'attenzione delle istituzioni dalla denuncia di due cittadini statunitensi, di origine ebrea, in visita nel riminese. È noto, peraltro, il volume di affari che ruota intorno a questa produzione, perché alla vendita *in loco* si è affiancata quella telematica.

In conclusione, vorrei sottolineare che occorre contrastare questo fenomeno, rendendolo quindi esplicitamente illegale e punibile. Per questo ho presentato un disegno di legge sottoscritto da circa 50 colleghe e colleghi del Gruppo PD e ho voluto parlarne in Aula anche per invitare altri colleghi a sottoscriverlo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è della scorsa settimana la notizia di stampa relativa ad un'operazione dei carabinieri a Licata che ha portato all'arresto di una persona, tale Caterina Federico, assistente sociale di trentadue anni, gestore di una casa di accoglienza per minori. Nell'ambito dell'operazione risulterebbero indagate contestualmente altre otto persone, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Favara, Salvatore Lupo, in qualità di rappresentante legale unico della cooperativa Suami ONLUS che gestisce il centro.

Gli arresti hanno origine da una lunga inchiesta da parte dei carabinieri e della procura agrigentina che ha portato alla luce abusi e vessazioni verso minori disabili, perpetrati dagli operatori della struttura licatese nel corso degli anni.

Dalle notizie di stampa sembra si trattasse di una vera e propria casa degli orrori, uno strazio che i bambini erano costretti a subire quotidianamente da parte degli assistenti che si trasformavano, dietro la protezione delle mura domestiche, in veri e propri aguzzini. Come punizione per aver mangiato una merendina i bimbi venivano legati mani e piedi con lo *scotch* ad una sedia, coperti da un telo e costretti a subire violenze fisiche ripetute o a mangiare i propri escrementi. Un ragazzo invece è stato legato giorno e notte con catene e lucchetti alla struttura metallica del proprio letto.

Queste sono le ricostruzioni che ci forniscono e che vanno a delineare questa struttura come un vero e proprio *lager*. La tutela della salute e dell'integrità fisica della persona è un valore costituzionalmente tutelato, a maggior ragione quando parliamo di bambini *condeficit* fisici e cognitivi.

Credo che sia nostra responsabilità e responsabilità anche di quest'Assemblea condannare fermamente quanto accaduto in quella casa. Il Movimento 5 Stelle, insieme al Movimento 5 Stelle di Favara, chiede le immediate dimissioni del presidente del Consiglio comunale di Favara, il signor Lupo, in quanto riteniamo indegno che un soggetto che ha una responsabilità pubblica come Presidente del Consiglio comunale e che dovrebbe essere un rappresentante del popolo si macchi di un tale misfatto. Chiedo a tutta l'Assemblea di farsi carico di questa vicenda e di tutelare i diritti di questi bambini disabili che hanno subito violenze perpetrate nei loro confronti.

Vi ringrazio e chiedo a tutti, anche ai componenti del Nuovo Centrodestra (so che c'è stato un consigliere del Nuovo Centrodestra che ha dichiarato la propria solidarietà al presidente del Consiglio di Favara), di farsi carico di questa situazione e aiutare questi bimbi disabili e le loro famiglie, dato che la stessa cooperativa opera anche in un'altra cittadina in provincia di Agrigento, dove ha un'altra sede. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, in questi giorni sentiamo spesso parlare dell'esigenza di prestare molta attenzione all'alimentazione dei bambini al fine di prevenire le gravissime malattie che, ormai in numero sempre più crescente, si stanno diffondendo nella società cosiddetta globale.

Si parla di tutela e promozione dei prodotti locali. Si parla di medicina preventiva. Dovremmo forse però acquisire una maggiore maturità nella selezione dei prodotti e nella necessaria imposizione di forme di controllo più efficace, anche sul piano dei doveri di informazione.

Ebbene, è curioso osservare come sui banconi di uno dei tanti *store* IKEA si trovino in vendita caramelle contenenti scarti animali di maiale e di manzo. Le famose Stora Hjartan, ossia gelatine al lampone, sono prodotte con la gelatina di maiale. Lo stesso vale per le Strawberry Dream, ossia gli spumoni al gusto di fragole, pure contenenti scarti di maiale; ed ancora per le Gelehallon, ossia gelatina zuccherata al gusto di lampone, sempre colme di gelatina di maiale. Ma ci sono anche le Winegum che contengono gelatina di manzo.

Potremmo continuare ancora: questo sugli *store* dell'IKEA all'uscita dalla casse. Sì, Presidente, illustri colleghi, io mi chiedo se sia corretto dare i nostri figli caramelle di maiale. Un tempo i nonni regalavano al nipotino le gelatine alla frutta, oggi noi regaliamo ai nostri bambini scarti di maiale. E questo non in un antro oscuro di un magazzino irregolare gestito da extracomunitari, ma nei nobilissimi centri commerciali di una azienda nordeuropea famosa in tutto il mondo.

Il Movimento 5 Stelle intende impegnarsi in una battaglia senza frontiere per tutelare la salute dei nostri bambini, battaglia che deve partire proprio da questi piccoli episodi di grande inciviltà alimentare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, noi chiediamo l'attivazione di un tavolo ministeriale sulla questione Alenia e sul rischio chiusura dello stabilimento di Nola, in provincia di Napoli. Non si può più perdere tempo.

In Regione Campania abbiamo già, come Movimento 5 Stelle, presentato una mozione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei siti di alta specializzazione degli stabilimenti Alenia in Campania ed anche per evitare la delocalizzazione.

Finmeccanica ha trasformato Alenia in una delle divisioni della sua One Company. È un dato che preoccupa, vista la chiusura già nel 2013 dello stabilimento di Casoria, in provincia di Napoli, e la svendita, negli ultimi diciotto mesi, dello stabilimento Alenia di Capodichino.

Presidente, la trasformazione in One Company crea un rischio reale anche per il sito di Nola, dove attualmente sono impiegati 800 lavoratori. Il problema è molto più grave e serio di quanto non appaia, perché questo Governo, a nostro avviso, non ha alcuna attenzione per il Sud e, tantomeno, per la Campania. Il pericolo più grave è la migrazione delle sezioni ingegneristiche, quindi dei cervelli e della ricerca, e anche del settore progettazione, lasciando in Campania semplicemente i siti produttivi, perché, in realtà, sappiamo benissimo che la produzione può essere facilmente delocalizzata dove il costo del lavoro è minore. Questo ovviamente - non ci vuole un mago per capirlo - impoverirebbe fortemente il nostro territorio, dove abbiamo delle eccellenze.

Riteniamo pertanto necessario che il Governo accetti immediatamente la proposta di apertura di un tavolo nella Regione Campania. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,34)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ([2081](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [DI BIAGIO](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081,

preso atto che:

il procedimento di approvazione del disegno di legge in esame appare in contrasto con l'articolo 72, primo comma, della Costituzione, e con l'articolo 44 del Regolamento del Senato, che rappresenta la diretta attuazione dello stesso articolo 72 della Costituzione; tale violazione, oltre a costituire un grave precedente sarà oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale, col conseguente annullamento dell'intero provvedimento approvato dal Parlamento;

l'attuale testo del disegno di legge sulle unioni civili è stato posta all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia), senza tener conto del fatto che:

- contenendo il disegno di legge una delega al Governo, nell'equilibrio fra i poteri dello Stato, il nostro ordinamento riconosce l'esercizio della funzione legislativa all'Esecutivo, a condizione che l'esame di entrambi i rami del Parlamento sia qualcosa di effettivo e non di virtuale, in sede di conversione di un decreto legge ovvero in sede di conferimento della delega; tale principio è stato altresì rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014;

- al momento dell'avvio dei lavori dell'Aula del Senato, in Commissione giustizia l'esame del precedente testo base si è arrestato all'articolo 1. Quand'anche si volesse ritenere la sostanziale sovrapponibilità fra i testi dei due disegni di legge, la Commissione non ha mai esaminato norme

importanti e controverse, quale per esempio quella sulla cosiddetta *stepchild adoption*;
premessi che:

l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, si pone in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, secondo cui rispettivamente «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» ed è chiamata ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi»; Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto *favor familiae*: pertanto, qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2 della disposizione;

nell'assimilare al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa viola l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso, estendere i benefici previsti per il matrimonio ad altre forme di convivenza, come vorrebbe il disegno di legge, svincola il significato della preferenza costituzionale per la famiglia, in contrasto con i già menzionati articoli 29 e 30 della Costituzione;

l'estensione da parte del disegno di legge del regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso è priva di ragionevole giustificazione per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale che ne giustifica il regime speciale di cui gode nell'ordinamento;

le risorse necessarie per equiparare i contraenti l'unione civile ai coniugi quanto al godimento di alcuni privilegi degli stessi, come la pensione di reversibilità comporteranno o un inasprimento della leva fiscale, finendo per incidere anche sui redditi a disposizione delle famiglie, o lo storno di risorse che potrebbero essere, invece, utilizzate per realizzare il disegno costituzionale in materia di promozione della famiglia, in attuazione di quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione;

è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sulla estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile in quanto le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di valutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi «almeno» per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile; il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, tenuto conto che gli oneri complessivi su base annua per la pensione superstiti sono di circa 40 miliardi di euro (stando ai dati del 2013), e che come negli altri Paesi il fenomeno potrebbe avere un'incidenza percentuale di circa il 3 per cento;

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale: affermando che l'unione civile è una «specifica formazione sociale» ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso; se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedere coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione; quand'anche la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risieda nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio»;

stabilire l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in

applicazione dei principi della sentenza n. 138 del 2010, nonché dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse;

la parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del disegno di legge soltanto in favore della parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile); non vi è alcuna ragionevolezza nel superare impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso;

l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, è in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; avendo l'Italia ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, l'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione summenzionata;

lo stesso ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione, è costituita da padre e madre, cioè da una duplicità di figure di genitori e non da una duplicazione della stessa figura; sostituire, come avviene con il disegno di legge in questione, il secondo presunto diritto con il primo significa, riducendo il minore a un oggetto di diritto, contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione;

in ragione del capovolgimento di prospettiva summenzionato, la costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo; ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

l'articolo 5 estende l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile del genitore del bambino adottando, ma violando l'articolo 3 della Costituzione esclude da questa facoltà il convivente, senza un ragionevole motivo;

l'articolo 15, prevedendo l'obbligo di mantenimento tra conviventi solo alla cessazione della convivenza, viola l'articolo 3 della Costituzione, poiché tratta in modo irragionevolmente diversificato la tutela del convivente debole prima e dopo la cessazione della convivenza: l'obbligo di solidarietà tra conviventi non può sorgere solo a seguito della cessazione della coabitazione;

gli articoli 15 e 16 del presente disegno di legge sanzionano la cessazione della convivenza - anche in assenza di contratto di convivenza -, imponendo in tale frangente l'insorgere di un obbligo di mantenimento o alimentare in favore del convivente che non abbia adeguati redditi propri: per questo violano l'articolo 16 della Costituzione, poiché impongono un limite alla libertà di circolazione e di soggiorno dei conviventi in assenza di ragioni di salute o sicurezza, nonché l'articolo 29 della Costituzione che, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce tanto la libertà di contrarre matrimonio e di assumerne i doveri connessi, quanto quella di non sposarsi, rifiutando tali doveri. Tali articoli, invece, a fronte della scelta dei conviventi di non contrarre tra loro alcun vincolo, li sottopongono al regime che liberamente hanno escluso per sé,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

[GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [Giovanni MAURO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigenti devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati, interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il

dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP3

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [CALIENDO](#), [D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, adottato il 13 ottobre u.s. come testo base per il prosieguo dell'esame in Assemblea, reca disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (articoli da 1 a 10) e norme per la disciplina delle convivenze (articoli da 11 a 23);

il disegno di legge, volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto, si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto;

in particolare, il disegno di legge conferisce alle coppie omosessuali che formano un'unione civile, diritti e doveri che attualmente riguardano solo le coppie eterosessuali coniugate; tra questi ci sono, ad esempio, l'assistenza reciproca in caso di malattia, ricovero, visita in carcere, la possibilità di partecipare ai bandi delle case popolari, l'adozione del figlio del compagno (c.d. *stepchild adoption*), la successione, la reversibilità della pensione o il subentro nel contratto d'affitto;

alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale e dalle numerose sentenze della Corte di cassazione in materia, il testo prossimo al voto desta forte preoccupazione perché rappresenta una forzatura di istituti consolidati, per raggiungere obiettivi differenti e per i motivi di seguito evidenziati:

1) *in primis*, l'ordinamento italiano già riconosce in modo ampio diritti individuali ai componenti di una unione omosessuale. Il disegno di legge in esame, pur denominandosi delle unioni civili, in realtà individua un regime identico a quello del matrimonio, contrastando, in modo evidente, il dettato costituzionale che tratta in modo specifico la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, distinguendola dalle altre formazioni sociali;

2) particolarmente in contrasto con la Costituzione è la previsione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, che attraverso una modifica all'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla persona parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo del *partner* (c.d. *stepchild adoption*), tenuto conto che, in tal modo, vengono poste sullo stesso piano - equiparandole - la crescita di un minore all'interno di una coppia omosessuale e quella all'interno di una coppia coniugale infatti, l'adozione *ex* articolo 44, lettera *b*), si riferisce elusivamente al figlio del coniuge;

3) stante la totale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, è agevole immaginare, con forte e motivata preoccupazione, che questa possa facilmente condurre e legittimare la pratica dell'«utero in affitto», tassativamente vietata nel nostro Paese dalla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Giova a tal fine ricordare che il 17 dicembre 2015 l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, all'interno del Rapporto annuale sui diritti umani - riferito al 2014 - (par. 114) si è espressa ricordando che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive

sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani»;

4) la *stepchild adoption* consentirebbe, altresì - aumentandone il numero -, i casi di coloro che si recano nei paesi esteri nei quali è possibile avere un figlio dietro corrispettivo a una donna che si impegna a portare a termine la gravidanza. Non vale a fugare dubbi al riguardo, il fatto che il provvedimento non rechi una testuale modifica della legge sulla fecondazione assistita;

5) il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, o che contengono le parole: «coniuge» o equivalenti (non solo nelle leggi ma in ogni fonte del diritto), «si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Nel medesimo comma si esclude l'applicazione di questa estensione, fra l'altro, alle disposizioni di cui al titolo II della legge n. 184 del 1983;

6) il titolo II della legge n. 184 è dedicato all'adozione nazionale, mentre nella stessa legge il titolo III è dedicato alle adozioni internazionali e il titolo IV ad altri casi di adozione. Perché l'eccezione non riguarda anche questi due titoli, il III e il IV? Forse si vuol dire che solo per le adozioni nazionali è necessario essere coniugati da oltre tre anni ... , mentre per le adozioni internazionali e per le ipotesi residue di adozione - in virtù della parificazione coniuge/civilunito - l'adozione è praticabile anche ai componenti di una unione civile? Si potrebbe osservare che il titolo III della legge n. 184 del 1983 in realtà rinvia, quanto alla individuazione dei requisiti per avviare una adozione internazionale a una disposizione - l'articolo 6 - che è contenuta nel titolo II, e quindi l'eccezione alla estensione alla fine includerebbe, benché non o, anche il titolo III. Ciò genera ambiguità;

né vale a giustificare la *stepchild adoption* il fatto che la sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010 abbia ravvisato la necessità di trattare le coppie dello stesso sesso come formazioni sociali, nella loro specificità e unicità, tenuto conto che la *stepchild adoption* determinerebbe, invece, una vera e propria equiparazione;

considerato che l'intervento effettuato nel testo in esame è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano, occorre ricordare che la Corte costituzionale si è espressa con due sentenze sul concetto di famiglia e di matrimonio:

- con la sentenza n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali; che quelle eterosessuali - ha escluso decisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio; ha sancito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto è conforme ai principi costituzionali. In pratica, i giudici riconoscono che per il sistema giuridico italiano - codice civile e numerose leggi speciali - il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza considerare che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di «marito» e «moglie», che non possono essere ovviamente altro che «maschio» e «femmina». Le affermazioni della Corte costituzionale che la «famiglia fondata sul matrimonio», prevista dall'articolo 29 Costituzione, è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere «uguali» al matrimonio e che devono essere regolate con un trattamento «omogeneo» che conferma la necessità di una disciplina differente da quella prevista per il matrimonio;

- come riportato nella citata sentenza: «Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall'articolo 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell'Avvocatura generale, l'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che, il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione)»;

- e ancora: «... l'intera disciplina dell'istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l'ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l'identità di sesso sia causa d'inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l'esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976) ...-»;

- con la sentenza n. 170 del 2014 ha sancito che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi provoca lo scioglimento del matrimonio», perché lo Stato ha il diritto di proteggere matrimonio come unione esclusiva tra uomo e donna;

ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa, il disegno di legge in esame estende sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983, nonché prevedendo l'applicazione delle disposizioni relative alla separazione personale dei coniugi e a lo scioglimento del matrimonio;

in tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3 della medesima Carta, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Occorrerebbe, al contrario, realizzare uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale;

dalle notizie riportate dalla stampa nei giorni scorsi circa contatti informali tra il Governo e la Presidenza della Repubblica, lo stesso Capo dello Stato - pur non esprimendosi sui contenuti di un provvedimento ancora in discussione in Parlamento, e riservandosi di «esprimere le proprie valutazioni solo quando la norma sarà l'approvata e solo sulla base della sua costituzionalità» - ha ribadito che il riferimento da prendere in considerazione è la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010;

il disegno di legge reca, altresì, una palese violazione degli articoli della Costituzione: 31 che stabilisce che la Repubblica agevola, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi; 81, in relazione alla insufficienza delle coperture necessarie connesse agli oneri derivanti dall'estensione della pensione di reversibilità;

sotto il profilo procedurale, il testo viola, altresì, l'articolo 72 della Costituzione che al primo comma stabilisce che ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale;

si ravvisa inoltre una palese violazione dell'articolo 44 del Regolamento del Senato che al comma 1 stabilisce che le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione. Infatti, in data 12 ottobre 2015, la Commissione giustizia ha avviato l'esame del nuovo disegno di legge n. 2081 a prima firma Cirinnà, presentato il 6 ottobre 2015, congiungendolo agli altri già *in itinere*. La Commissione non ha, tutta via, esaminato tale disegno di legge, in quanto era già stato previsto l'avvio dell'esame in Assemblea per il giorno 14 ottobre;

alla luce degli effetti menzionati, occorre continuare a sostenere la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, nell'assoluta convinzione che solo tale formazione resta alla base della società e dei nostri valori, e anzi ne rappresenta il fulcro,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP4

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni](#)

[MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premessi che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», si pone in palese contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con le pronunce della Corte costituzionale in materia;

il profilo di contrasto risulta motivato dal fatto che le unioni civili tra persone dello stesso sesso risultano regolate richiamando la normativa del codice civile che regola l'istituto matrimoniale.

Attraverso questo espediente, dunque, non solo si compromette l'unicità della famiglia fondata sul matrimonio, come sancito dalla Carta costituzionale, ma si trasferisce in capo a una nuova e specifica formazione sociale, non orientata alla procreazione, una disciplina giuridica - quale quella del diritto matrimoniale di cui al Titolo VI del Libro I del codice civile pensata e finalizzata primariamente alla tutela della prole e da cui discende l'interesse al riconoscimento pubblicistico, quale per esempio la disciplina relativa all'assunzione del cognome;

si pongono, inoltre, consapevolmente, le premesse per l'attribuzione per via incidentale in sede giurisprudenziale di diritti ulteriori fin qui specificamente connessi all'istituto matrimoniale, con particolare riferimento al diritto all'adozione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP5

[COMPAGNA](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premessi che:

il Capo I, del disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, così discriminando le persone di sesso diverso dall'accesso alla stessa;

i promotori di tale proposta utilizzano quale motivazione il fatto che le persone di sesso diverso dispongano già della facoltà di accesso all'istituto matrimoniale, con ciò confermando che l'unione civile di cui al Capo I del presente disegno di legge altro non è che un surrogato del matrimonio;

in caso contrario, qualora cioè si trattasse davvero di specifica formazione sociale distinta dal matrimonio e finalizzata alla regolazione di unioni fondate sulla mutua assistenza e solidarietà, non vi sarebbe ragione di precludere tale istituto alle persone di sesso diverso, con ciò violando tanto il principio di uguaglianza quanto il riconoscimento dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità alla base della nostra Carta costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP6

[AUGELLO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premessi che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello

stesso sesso e disciplina delle convivenze», introduce la cosiddetta «*stepchild adoption*», prevedendo anche per i componenti di unioni civili fra persone dello stesso sesso l'adozione del figlio, anche adottivo, del *partner*;

fermo restando che il caso spesso evocato di morte del genitore naturale, così come i casi di disconoscimento e abbandono, sono già oggetto di tutela in base al principio della continuità affettiva, richiamato dalla legge n. 184 del 1983, con particolare riferimento ai casi speciali di cui all'articolo 44, lettera a), la statuizione normativa prevista dal presente disegno di legge, oltre a rappresentare un'ulteriore equiparazione fra coniugi e *partner* di una unione civile, incappa in un circolo vizioso insolubile:

a) qualora l'adottabilità, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, fosse consentita dal disegno di legge n. 2081 solo per i figli nati prima dell'unione o prima dell'entrata in vigore della legge, si incorrerebbe nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione verso i figli generati in seguito alla stipulazione dell'unione e verso i *partner* che intendessero adottarli. Si legittimerebbero, inoltre, indirettamente, le pratiche di fecondazione assistita vietate dall'ordinamento italiano, facendo valere come principio discriminatorio il solo dato cronologico;

b) qualora invece l'adozione fosse consentita anche per i figli nati a unione già in corso, si tratterebbe, stante l'impossibilità per coppie dello stesso sesso di procreare naturalmente:

di una legittimazione di forme di genitorialità surrogata, giornalmisticamente conosciute come «utero in affitto», incompatibili con le esigenze di tutela dei minori e delle donne e con i fondamenti stessi della nostra civiltà;

di forme di accesso alla fecondazione assistita da parte di coppie dello stesso sesso - e quindi anche due donne - che non sono consentite dalla legge n. 40 del 2004, ma che risulterebbero legittimate di fatto da questa norma, qualora eseguite in altri Paesi;

si consentirebbe, quindi, non solo l'adozione del figlio che l'altro *partner* già aveva, ma anche l'adozione di un figlio che il *partner*, impossibilitato alla procreazione naturale, si «procura»,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP7

[BONERISCO, BRUNI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2081 contenente «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,

premesso che:

il provvedimento in esame, costituente il punto d'arrivo di un lungo *iter* legislativo che ha visto la riunione di svariati disegni di legge, è volto a dotare il nostro ordinamento di una normativa che dia riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nonché a riconoscere i diritti delle coppie di fatto;

molteplici sono le questioni sollevate, nel merito, dal provvedimento che questa Camera si accinge ad esaminare;

il Capo I introduce e regola l'istituto della «unione civile tra persone dello stesso sesso» quale specifica formazione sociale radicante sul disposto dell'articolo 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, intendendosi per tali, così come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione (cfr. Corte Cost. sent. 170/2014);

in primo luogo non si può far a meno di rilevare che la riserva in via esclusiva dell'istituto giuridico dell'unione civile alle sole coppie omosessuali, proprio in ragione della proclamata, diversità dall'istituto del matrimonio, si traduce nella sostanziale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui viene soppresso il fondamentale diritto dell'uomo di esprimere la

propria personalità all'interno di tale nuova e specifica formazione sociale in ragione dell'illegittima discriminazione fondata sull'identità sessuale;

palese, dunque, la compressione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione che costituisce il cuore della Carta costituzionale e criterio fondamentale sul quale si fonda l'ordinamento giuridico del nostro Stato, la cui finalità è proprio quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli impediscono a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale;

laddove, invece, quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in commento sia una mera affermazione di principio, contraddetta, nella sostanza, dal contenuto delle disposizioni che ad essa danno un corpo normativo che si sovrappone, confondendosi, all'istituto della famiglia, si porrebbero altrettanto gravi aspetti di compatibilità con il dettato costituzionale per violazione degli articoli 29 e 30;

il testo, invero, così come pure epurato dalla pessima tecnica del rinvio *tout court* ad interi titoli e capi del codice civile in materia di famiglia, nella sostanza mantiene fermi tutti i rimandi agli stessi articoli del codice civile che regolano il matrimonio stesso, ivi incluso quello concernente la disciplina della separazione e del divorzio, disciplina pensata e strutturata per sciogliere lo specifico vincolo matrimoniale e non altre formazioni sociali;

ma molti altri e sostanziali sono i rinvii alla disciplina codicistica del matrimonio;

a mero titolo esemplificativo si ricorda il richiamo alle disposizioni in tema di formalità preliminari al matrimonio (pubblicazioni), ovvero al sistema delle opposizioni al matrimonio, piuttosto che sulla celebrazione del matrimonio, ove viene richiamata, tra le altre, la norma che prevede la lettura agli «sposi» degli articoli 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli) del codice civile;

ora, premesso che è irrevocabile, in dubbio che il nostro Paese, e per esso noi che lo rappresentiamo, debba prendere atto, con consapevolezza e responsabilità, dei profondi mutamenti che stanno pervadendo la nostra società e l'atteggiarsi delle relazioni interpersonali di carattere affettivo, provvedendo a regolamentare i diritti ed i doveri nascenti da tali nuove forme di comunità affettiva, nondimeno tale attività deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione;

nè si può prescindere dalla copiosa giurisprudenza della Corte Edu (da ultimo con la sentenza del 21 luglio 2015, decisione Oliari ed altri c. Italia), che ha considerato l'Italia inadempiente rispetto alla necessaria considerazione degli interessi della comunità nel suo complesso;

ed è proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedasi per tutte la sentenza *Schalk e Kopf* contro Austria), che s'intende prendere le mosse per illustrare il profondo *vulnus* che l'approvazione di questo disegno di legge è in grado di arrecare al nostro ordinamento costituzionale;

la giurisprudenza della Corte Edu ha in particolare evidenziato che le unioni omosessuali si trovano in una situazione simile a quella delle coppie eterosessuali quanto all'esigenza di riconoscimento e protezione giuridica della relazione, ma non ne sono discriminate né sotto il profilo dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), né dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né dell'articolo 12 (diritto al matrimonio), perché queste norme non obbligano gli Stati contraenti a consentire l'accesso al matrimonio;

invero, «la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra»;

la Cedu, dunque, chiarisce che tutti hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone ne implica che le persone omosessuali abbiano diritto al matrimonio;

la Corte costituzionale, dal canto suo, già con la storica sentenza n. 138 del 2010 e fino al più recente arresto contenuto nella pronuncia n. 170 del 2014 ha affrontato la tematica della possibile

estensione alle unioni omosessuali della disciplina del matrimonio civile;

i giudici costituzionali hanno chiarito che è nella nozione di formazione sociale, così come sancita dall'articolo 2 della Costituzione, che deve rintracciarsi il fondamento giuridico dell'unione omosessuale senza che tale aspirazione debba necessariamente passare attraverso il riconoscimento dell'equiparazione del matrimonio alle unioni omosessuali;

la Corte ha altresì affermato che è in tale ambito applicativo che il Parlamento sarà tenuto ad individuare, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, «le forme di garanzia e di riconoscimento» per le unioni suddette;

con riferimento, invece, agli articoli 3 e 29 della Costituzione, la Corte affronta, in modo sistematico, il problema della sussistenza di una vera e propria discriminazione nei confronti di chi aspira a contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso;

l'articolo 29, così come confermato dai lavori parlamentari, non poneva alcun riferimento alle unioni omosessuali;

i Costituenti «discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile»;

tale nozione era riferita al matrimonio tra uomo e donna, così come è confermata dal comma secondo della disposizione che tutela la pari dignità e diritti della donna nei rapporti coniugali. Questo significato, afferma la Corte, non può essere superato per via ermeneutica poiché darebbe luogo ad una vera e propria interpretazione creatrice. Ulteriore conferma di quanto detto è individuato dalla Corte nell'ambito dell'articolo 30 della Costituzione, ove il legislatore ha «ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima». Di conseguenza, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione non può far considerare illegittima la norma del codice civile sulle unioni eterosessuali perché trova un fondamento nell'articolo 29 della Costituzione;

palese, dunque, alla luce degli indirizzi ricavabili sia dalla giurisprudenza Cedu che da quella della Corte costituzionale, che un complesso normativo, quale quello espresso dall'articolato in esame, che assimila totalmente l'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio (l'unico elemento di diversificazione è il *nomen juris*), si esporrà inesorabilmente a cadere sotto la scure dell'incostituzionalità, per quanto ampiamente argomentato dal Giudice delle leggi in tal proposito, per la violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione;

ulteriore aspetto di profonda criticità si ravvisa nella disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame che estende alla parte dell'unione civile il diritto di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge o parte dell'unione civile;

orbene, l'intero impianto della legge n. 184 del 1983 ha quale precipuo scopo quello di garantire il diritto del minore a essere cresciuto ed allevato nella propria «famiglia»;

nel caso questa non sia in grado di farlo, la legge garantisce al minore il diritto a essere cresciuto ed allevato da una famiglia, intesa come un uomo ed una donna uniti da matrimonio, oppure da persone che siano in grado di garantire al minore di crescere in una formazione sociale di tipo familiare, infine, quale *extrema ratio*, in un istituto;

l'adozione in casi particolari condivide lo spirito della legge n. 184 del 1983, ovvero il diritto del minore ad essere cresciuto da una famiglia;

c'è da chiedersi allora nuovamente cosa il legislatore abbia inteso per «famiglia»;

la Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse;

ne emerge dunque una visione della famiglia che ne include la natura teleologica, quale luogo naturale di procreazione e crescita dei figli;

come detto, per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna (si vedano le citate sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014);

essa è definita «società naturale», con ciò non intendendo specificare un generico riferimento a

concezioni giusnaturalistiche, bensì, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, quale elemento di sottolineatura circa la natura pre-giuridica dell'istituto familiare che sussiste, pertanto, prima ed indipendentemente da interventi legislativi;

a tale proposito ci si limita ad osservare che, fermo il pieno rispetto dovuto a chi vive una condizione di coppia che costituisce una mera variante del comportamento sessuale umano, e fermo il relativo diritto ad ottenere una disciplina giuridica di tale condizione, costituisce una vera e propria forzatura pretendere di equiparare due situazioni che sono rese non omogenee dalla naturale potenzialità procreativa che soltanto il matrimonio tra uomo e donna possiede;

non è perciò casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima;

la giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale;

parificare l'unione civile, dunque, ai fini della speciale forma di adozione riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, si pone in palese e definitivo contrasto con quel concetto di famiglia, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ed al quale pure si riferisce la normativa in tema di adozioni,

per quanto sopra esposto, il Senato delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata in sede ONU il 10 dicembre 1948 definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta;

il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio ...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio ... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale ...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia ... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto favor familiare. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2;

secondo i lavori preparatori dell'Assemblea costituente l'aggettivo «naturale» ex articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;

la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo

pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione;

l'articolo 2 della Costituzione tutela la libertà di scelta dell'individuo di non voler costituire un vincolo formale, ma di fondare il proprio rapporto di convivenza solo sul sentimento di affetto e d'amore;

il principio di eguaglianza enunciato *ex* articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;

il diritto privato già permette di regolamentare i rapporti tra persone adulte e consenzienti attraverso la stipula di contratti di convivenza (articolo 1322 codice civile), nell'ambito ovviamente della sfera privata e della tutela delle libertà personali senza alcuna relazione rispetto a quella che è la famiglia *ex* articolo 29 della Costituzione;

i diritti individuali che derivano dall'istituzione matrimoniale non possono essere considerati diritti individuali assoluti ma diritti individuali derivati e subordinati alla condizione di essere sposati. Ne consegue che attribuire ad un individuo in coppia di fatto gli stessi diritti che spettano in coppia di diritto significa equiparare le coppie di fatto al matrimonio;

nel presente disegno di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione,

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale. Esso afferma che l'unione civile è una «specificata (quindi nuova, differente e distinta) formazione sociale», ma ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso. Ora, se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione. Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risiede nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio». Qualunque sia l'esegesi, l'esito è il contrasto con la Costituzione;

la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono omologabili al matrimonio: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse. La parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del ddl soltanto in favore di colui/colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso; l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, contravviene all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (per un'applicazione dei principi della convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 della Costituzione si veda Corte costituzionale n. 7 del 2003). L'Italia ha ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7 e 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21). L'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York;

l'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente - nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione - padre e madre, cioè duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene col ddl in questione, il primo presunto diritto al posto secondo significa ridurre il minore a un oggetto - si ha diritto a qualcosa, non a qualcuno -, e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme del ddl, della pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

inoltre nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescriva che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede

referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati, interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del Giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2081 al fine di rinviarlo alla Commissione di merito in sede referente.

QS2

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [DI](#)

[BIAGIO](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

premessi che:

nel disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;

nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72 comma 1 della Costituzione prescriva che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

il testo sulle unioni civili attualmente in esame è stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia);

non soltanto è mancato il confronto fra i Senatori componenti della Commissione permanente, ma non è stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, istituzionalmente abilitata a fornire un suo contributo alla materia;

si sta per passare al voto di articoli che incidono su questa materia - l'articolo 5 e prima l'articolo 3 comma 4 del disegno di legge - senza che vi sia stato alcun confronto, e prima ancora cognizione nella sede opportuna, dei numerosi e articolati profili critici che essa presenta;

si è omissi altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle azioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per sessanta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea.

QS3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

premessi che:

nel presente disegno di legge recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione, nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata

stepchild adoption;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescriva che: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito;

si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per trenta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bignami, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pepe, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Serra, Sibilìa, Stucchi, Tonini, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro giustizia

Ministro lavoro

Ministro politiche agricole

(Governo Renzi-I)

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217)

(presentato in data 28/1/2016).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia per il II semestre 2015 - sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di

sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 681).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa delle ammende nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 682).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXCIV*, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mussini, Bencini, Fucksia e Mineo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02529 del senatore Bocchino ed altri.

La senatrice Mussini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05148 del senatore Vacciano ed altri.

Le senatrici Mussini e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05164 della senatrice Simeoni ed altri.

Le senatrici Mussini, Simeoni e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05165 del senatore Maurizio Romani ed altri.

Le senatrici Ricchiuti, Simeoni, Mussini e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05166 dei senatori Molinari e Vacciano.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 113

AMATI ed altri: sul traffico di armi e componenti tra l'Italia e la penisola arabica (4-04409) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sul traffico di armi tra l'Italia e la penisola arabica (4-04870) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

ARRIGONI: sull'accoglienza di 15 richiedenti asilo a Maggianico (Lecco) (4-04217) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BENCINI ed altri: sull'inquadramento del personale infermieristico della Polizia di Stato (4-03589) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulle condizioni dei lavoratori del servizio di pulizia nei plessi scolastici di Frosinone e Latina (4-04929) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DE POLI: sull'istituzione del ruolo direttivo speciale nella Polizia di Stato (4-05107) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MARTON ed altri: sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (4-05057) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MUNERATO: sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (4-05061) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

PALERMO: sull'applicazione delle disposizioni relative al diritto al lavoro dei disabili per la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina della Provincia autonoma di Bolzano (4-04280) (risp. BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

SANTANGELO ed altri: sulla manutenzione della A29 diramazione Alcamo-Trapani (4-03845) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VALENTINI: sulla crisi di Città di Roma Metronotte Srl dopo l'interdittiva antimafia (4-05044) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interpellanze

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [MARTON](#), [GIARRUSSO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [GIROTTI](#), [TAVERNA](#), [MARTELLI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [SCIBONA](#), [FATTORI](#), [CIAMPOLILLO](#), [COTTI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#)

, [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che: da organi di stampa locale, si veda un articolo de "Le iene siciliane" del 23 gennaio 2016, si apprende la seguente notizia: "È finita soltanto con alcune lesioni e tanta paura: per l'ennesima volta, però, l'ospedale Cannizzaro di Catania mostra inefficienze gravi nel funzionamento degli ascensori"; il medesimo articolo riporta la notizia riguardante «la denuncia di alcuni familiari di un degente, ricoverato all'ottavo piano, presso la neurochirurgia, padiglione F2 del nosocomio catanese». Si legge: «Ieri, in occasione di una visita al loro caro, al momento dell'uscita, alcuni di loro, fra cui alcuni bambini, hanno preso l'ascensore: dopo un avvio normale e una discesa cominciata senza problemi, all'improvviso, sono precipitati al piano meno due, insomma nei sotterranei. (...) Immediatamente gli occupanti l'ascensore hanno azionato l'allarme. Ma i soccorsi sono arrivati soltanto dopo 45 minuti! Così hanno denunciato i protagonisti di questa giornata di paura al Cannizzaro. Quello che sembrava un tecnico di ascensori ha successivamente aperto la porta dell'ascensore, rimasta bloccata, consentendo l'uscita a chi era rimasto lì dentro ed è andato via. Anzi, prima con un cellulare ha chiamato invitando a bloccare l'ascensore n. 2. Subito, senza offrirci alcun aiuto, si è allontanato repentinamente - hanno denunciato i protagonisti di questa avventura nella sanità catanese. A quel punto, a loro non è rimasto altro che ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso, lamentando lesioni in sei casi. In un caso, una donna è ancora ricoverata nello stesso ospedale! Dall'increscioso fatto è scaturita una denuncia ai carabinieri»;

non è la prima volta che all'interno dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania accadono eventi del genere; risulta agli interroganti, infatti, che il 18 luglio 2015 un'altra tragedia è stata sfiorata; in particolare, da una notizia apparsa sul quotidiano *on line* "Cataniatoday" del 21 luglio si è venuti a conoscenza, attraverso la testimonianza di un cittadino catanese coinvolto nella vicenda, di quanto occorso: «Prendiamo l'ascensore, ottavo piano, entrano altre persone, siamo in 8. All'improvviso una corsa velocissima, uno strappo, un contraccolpo orrendo: l'ascensore si blocca. Paura tanta, inizia a mancare l'ossigeno, siamo tanti, 6 adulti, mio figlio di 8 mesi e un bambino di 8 anni circa. C'è pure una signora anziana. Gridiamo, nessuno ci sente. Il tempo scorre, suoniamo l'allarme, ma è afono: solo un debole cicalio. Non viene nessuno e io impreco, non capisco come una struttura pubblica che accoglie migliaia di persone non predisponga un servizio di sicurezza agli ascensori. Il mio piccolo piange senza soluzione di continuità e nessuno ci sente. I cellulari non hanno campo. Poi sentiamo delle voci, sono parenti e pazienti ricoverati, si prodigano, ma non ricevono risposte dal personale sanitario perché nessuno è reperibile. Né i tecnici, né il responsabile alla sicurezza, né il dirigente sanitario. Chiamano i pompieri che dopo un po' arrivano. L'ascensore nel frattempo traballa, ho paura che possa crollare, la tensione è alle stelle. (...) È passata un'ora esatta, ci tirano fuori. Sono basito: non c'era nessun responsabile alla sicurezza, nessun addetto agli ascensori che potesse intervenire a sbloccare e liberarci. Se quell'angelo custode non avesse sentito il pianto del mio piccolo Linus staremmo ancora lì dentro l'ascensore, cianotici o svenuti»;

l'azienda ospedaliera Cannizzaro, come risulta dall'articolo, ha inteso precisare che l'evento accaduto il 18 luglio 2015 non è dovuto ad un cedimento, ma, stando agli elementi tecnici riscontrati, ad un blocco dell'ascensore, tanto che gli stessi vigili del fuoco intervenuti, nella loro relazione, l'hanno attestato quale presumibile causa del sinistro;

risulta agli interroganti che l'ospedale Cannizzaro avrebbe comunicato di riconoscere i disagi subito dagli utenti, precisando che, a conclusione dell'intervento dei vigili del fuoco, sul posto erano presenti un'infermiera di *triage* e un ausiliario, inviati dal pronto soccorso allertato dalla stessa azienda, al fine

di prestare le eventuali cure richieste a seguito dello *stress* subito dagli utenti;
considerato che:

le notizie sono state confermate anche da altri organi di stampa si veda "l'urlo" del 22 luglio 2015, che riferiscono quanto segue: «Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, Giovanni Coppola porta a far visitare il figlio di 8 mesi all'ospedale Cannizzaro di Catania, finiti i controlli all'ottavo piano, Coppola entra in ascensore per raggiungere il pian terreno. Sono in otto compreso il bambino piccolo. Una corsa veloce, esageratamente, che toglie il respiro, conduce tutti tra il piano meno 1 ed il meno 2. Lo schianto non si realizza per un metro e mezzo circa. Dentro l'ascensore fa caldo. Sono presenti tra gli altri un bambino di 8 anni ed una signora anziana di circa 80 anni che è anche asmatica. I signori, bloccati dentro la cabina, cercano di lanciare l'allarme, niente da fare non funziona. Parte un piccolo cicalio che non fa altro che far sobbalzare ed innervosire le persone presenti dentro l'ascensore. La cabina oscilla pericolosamente, tutte le persone all'interno sanno che devono ridurre qualsiasi movimento, ma comincia il panico. Trascorre mezz'ora così con il caldo e l'aria irrespirabile, 8 persone strette come sardine dentro una scatola di latta. Il neonato comincia a piangere da subito. Finalmente dopo 30 minuti, una donna dal piano meno 1 avverte il pianto provenire dal vano ascensore. A quel punto gli intrappolati riescono ad aprire una fessura tra le porte. La donna riuscirà a mala pena a passare dell'acqua. La bottiglia che cade a terra fa muovere pericolosamente l'ascensore che sembra appeso ad un filo di cotone. La donna che ha scoperto le persone chiuse dentro la cabina si lancia alla disperata ricerca del personale ospedaliero. Niente da fare, non c'è anima viva. È il signor Coppola che allora chiede alla signora di rivolgersi direttamente ai vigili del fuoco. I pompieri, almeno loro, intervengono tempestivamente. Dopo quasi un'ora di reclusione forzata gli otto vengono liberati. All'apertura delle porte nessuno presta soccorso malgrado si tratti di un ospedale. Nessuno misura niente ad alcuno. Sarà Coppola a portare il figlio piccolo al reparto pediatria per accertare lo stato di salute del bambino divenuto bianco come un cencio. I medici lo rassicurano "il bambino è disidratato - gli dicono - ha pianto per un'ora in condizioni al limite per un neonato»;

come si legge sul citato articolo di "Cataniatoday", dal rapporto dei vigili del fuoco si evince che «l'intervento tecnico è stato eseguito tempestivamente, in quanto i vigili sono arrivati sul posto alle 17.27, cinque minuti dopo la chiamata effettuata alle 17.22, e qualche minuto dopo è intervenuto anche l'addetto alla manutenzione. L'Ufficio Tecnico dell'Azienda Cannizzaro nell'immediatezza ha comunque scritto alla ditta, chiedendo le ragioni dell'accaduto e invitando a porre in atto ogni iniziativa utile a prevenire in futuro ulteriori analoghi guasti»;

considerato inoltre che:

con interpellanza 2-00206, pubblicata il 1° ottobre 2014, si rilevava che con l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta *spending review*, è stata disposta la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Lo stesso articolo prevede il trasferimento delle competenze degli organismi soppressi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

in data 8 febbraio 2013, il Ministero dell'interno ha formulato una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento ai diversi aspetti relativi ai termini di decorrenza della soppressione e all'effettiva applicabilità della disposizione per alcuni organismi del dicastero caratterizzati da competenze di particolare profilo;

secondo quanto emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato sull'affare n. 00480/2013 (parere n. 1634/2014), sarebbe stato opportuno sottrarre alla soppressione tutti gli organismi del Ministero che "per la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero";

nell'elenco allegato alla richiesta di parere figura anche la commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, che ha il compito di effettuare le attività connesse allo

svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, certificato rilasciato dal prefetto; nel parere reso dal Consiglio di Stato, contrariamente alle indicazioni del Ministero dell'interno, che insisteva per il mantenimento della struttura, poiché le competenze tecniche richieste sono volte a garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, si afferma che "Tale Commissione, oltre ad avere un costo di funzionamento non esiguo, appare priva del carattere di infungibilità";

a giudizio degli interpellanti, il carattere di infungibilità, quale requisito imprescindibile richiamato dal Ministero dell'interno per giustificare il mantenimento delle commissioni, non è stato adeguatamente valutato dal Consiglio di Stato, nonostante sia sufficientemente chiara ed evidente l'esigenza di garantire le competenze tecniche richieste ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in linea, tra l'altro, con la normativa europea;

per valutare il possesso delle conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, necessarie per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sugli ascensori, sono indispensabili competenze specifiche ed esperienza professionale difficilmente disponibili presso il personale in organico al Ministero dell'interno o, nello specifico, alle Prefetture;

eventuali organismi formati da soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche privi dei requisiti sarebbero ovviamente illegittimi;

considerato altresì che:

la sospensione degli esami sta procurando un grave nocumento alle imprese operanti nel settore, le quali, invece, hanno investito importanti risorse nella formazione del proprio personale, al fine di permettere ai tecnici, in particolare agli apprendisti, di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare l'esame di abilitazione;

della questione sono stati informati i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico;

il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ha risposto all'interrogazione 4-06728 del 4 novembre 2014, a prima firma dell'on. Davide Crippa, affermando che «Allo stato, dunque, la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è da intendersi attribuita alle prefetture, che prive, però, del supporto della Commissione, presentano oggettive difficoltà in ordine alle conoscenze tecniche necessarie per la verifica dell'idoneità dei candidati al conseguimento del titolo abilitativo»;

dalla risposta emergono anche delle precisazioni consistenti in 5 punti: 1) il Ministero dello sviluppo economico è sommariamente a conoscenza della situazione e ritiene necessario approfondirne tutti gli aspetti in un'apposita riunione con le altre amministrazioni interessate, già programmata in tempi brevi per iniziativa del Sottosegretario delegato; 2) nella riunione, oltre a valutare tutte le possibili misure organizzative immediate e utili a porre rimedio alla grave criticità, si potrà approfondire anche l'ipotesi di eventuali interventi in sede normativa volti a modificare o semplificare le modalità di conseguimento dell'abilitazione e, ove occorra, l'assetto delle relative competenze; 3) le soluzioni immediate e gli interventi a regime da individuare dovranno certamente tenere presente l'esigenza, in particolare in questo momento, di garantire l'accesso al mercato ai giovani ed a quanti comunque hanno svolto gli anni di apprendistato e frequentato corsi al fine di sostenere l'esame di abilitazione; 4) fino a nuovi interventi normativi in materia, che potrebbero eventualmente individuare anche casi di esenzione o altre semplificazioni, il certificato di abilitazione rimane certamente necessario per svolgere l'attività di manutenzione; 5) un eventuale intervento normativo risolutivo del problema, ove ritenuto opportuno e necessario a seguito degli approfondimenti già programmati, potrà essere effettuato in occasione delle prossime ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini dell'attuazione della recente direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE);

considerato ancora che:

risulta agli interroganti che si sono svolte due riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico, la prima di coordinamento in data 25 marzo 2015, durante la quale sono state vagliate soluzioni sul piano

tecnico per ovviare alla soppressione della commissione prefettizia, convenendosi sull'opportunità di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di rilascio del titolo abilitativo all'esercizio della manutenzione degli ascensori e montacarichi e la seconda, in data 8 aprile, alla quale hanno partecipato alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

durante la prima riunione il Ministero dell'interno avrebbe sollevato la possibilità di riconsiderare la competenza prefettizia sulla materia, in considerazione del fatto che gli interessi tutelati dalla norma attengono essenzialmente a profili di sicurezza e salute degli utilizzatori;

dalla seconda riunione è, invece, emersa la soluzione condivisa di ricostituire la commissione, rivedendone la composizione, al fine di prevedere esclusivamente rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture, attesa la loro competenza in materia, ed incardinando tutto il procedimento, incluso il rilascio del patentino, in capo al Dicastero del lavoro che, oltre ad avere la competenza primaria, dispone di uffici periferici dislocati a livello provinciale;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che è stata valutata anche la possibilità di surrogare nell'immediato la commissione con una conferenza di servizi o un tavolo tecnico permanente che possa espletare gli esami bloccati da circa 2 anni e che al Ministero dell'interno è stato chiesto di acquisire, tramite le Prefetture, i dati relativi al numero delle domande di esame ad oggi rimaste inevase;

gli interroganti temono che vi sia una stretta connessione fra i fatti occorsi presso l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e il blocco degli esami per conseguire il cosiddetto patentino, tale da lasciare il dubbio che dietro a questi casi si nascondano esempi di cattiva gestione o incauta manutenzione da parte di soggetti, possibilmente privi di adeguata preparazione tecnica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito, con particolare riferimento all'importanza che riveste la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento e, più in generale, del trasporto verticale;

quali iniziative di competenza siano state intraprese per risolvere definitivamente l'incresciosa situazione che non solo penalizza le aziende e i lavoratori del comparto, ma soprattutto mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini che fanno uso del trasporto verticale;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, stiano valutando urgenti iniziative, anche di carattere normativo, considerando l'eventuale ipotesi di ripristinare presso le Prefetture, nelle more di una rivalutazione degli organismi collegiali soppressi dal decreto-legge n. 95 del 2012, le commissioni di abilitazione alla manutenzione degli ascensori nella loro precedente composizione, o costituite secondo criteri diversi, purché venga garantito il possesso delle caratteristiche tecniche e pratiche necessarie per il rilascio del certificato di abilitazione in favore di personale abilitato per garantire la sicurezza degli utenti e degli utilizzatori del trasporto verticale, scongiurando altresì tragedie come quelle sfiorate a Catania nei mesi scorsi e soprattutto occorse in luoghi in cui questo genere di servizio deve escludere ogni tipo di errore umano e tecnico;

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, presso la Regione Siciliana affinché venga effettuata, da parte degli organi preposti, un'indagine al fine di appurare la puntuale applicazione della normativa vigente in materia, nonché di verificare la regolarità delle schede di manutenzione e di funzionamento degli impianti, valutando l'ipotesi di investire l'autorità giudiziaria del potere di indagine, nel caso in cui dovesse emergere l'esistenza di responsabilità in capo alla ditta autorizzata alla manutenzione degli ascensori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

(2-00344p. a.)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ORRU'](#), [MOSCARDELLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CANTINI](#), [SOLLO](#), [CUCCA](#), [LAI](#), [CUOMO](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#) - Al Ministro della salute - Premesso che il medico competente è il medico che ha i requisiti per svolgere la sorveglianza sanitaria in azienda secondo le norme dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tali requisiti sono normati all'articolo 38;

considerato che:

il decreto legislativo n. 151 del 2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, contiene "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

il capo III si occupa nello specifico di "razionalizzazione e semplificazione" in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

rilevato che:

il 20 ottobre 2015 il Ministero della salute ha trasmesso alla conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza";

le linee di indirizzo contenute nello schema prevedono, tra l'altro, l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro *test* rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori e l'effettuazione da parte del medico competente dei controlli sui lavoratori demandando al sanitario un ruolo più stringente di accertamento e stabilendo i "criteri e le procedure per i controlli sanitari effettuati";

lo schema, prevede, tra l'altro, la somministrazione a campione ai lavoratori di *test* rapidi di *screening* effettuabili anche su richiesta del datore di lavoro al medico competente. Tuttavia, trattandosi di *test* rapidi di *screening* caratterizzati da un'alta sensibilità e una bassa specificità, tali *test* forniscono al medico competente un "semplice supporto orientativo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda definire con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali un protocollo di intervento comune nell'esame in sede di conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città dello schema di intesa;

se non ritenga opportuno sollecitare, in ragione della previsione del ruolo richiesto e svolto dal medico competente nello schema richiamato, la costituzione di un tavolo di confronto con le organizzazioni dei medici competenti, in sede di esame in conferenza unificata.

(3-02531)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Francesco Angiolini, nella sua qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, abbia negato il patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un imputato;

il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nel caso più recente, sarebbe stato motivato con il dubbio che l'interessato "sopravviva esclusivamente mercè il reddito indicato (...) palesemente insufficiente, se non altro al fine di effettuare le spese primarie, per vivande, abitazione o locomozione";

è stato quindi segnalato all'interrogante che il giudice abbia richiesto all'interessato di specificare "ulteriori fonti, anche liberali, che con regolarità concorrono a determinarne il reddito";

rilevato che:

la richiesta del magistrato appare in contrasto con quanto previsto dalla disciplina sancita in proposito dalla Parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

ai sensi dell'art. 76, infatti, può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato chiunque sia "titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41", dovendo, nel caso di convivenza dell'interessato con altri, considerarsi a tal fine il reddito complessivamente prodotto dai conviventi;

la norma precisa inoltre che, ai fini dei limiti reddituali, si tiene conto anche dei redditi "che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva";

al di là di tale categoria, dunque, non è legittimo richiedere all'istante la specificazione di alcun'altra fonte reddituale o patrimoniale, che oltre tutto concorrerebbe a determinare, da parte del magistrato, un trattamento di dati personali illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa, come dispongono gli artt. 47 e seguenti del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

ritenuto che la richiesta, avanzata dal giudice, di specificazione di ulteriori dati reddituali e patrimoniali, anche derivanti da erogazioni liberali, non appare legittima, non ricorrendo neppure le condizioni che, ai sensi dell'art. 76, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, fondano la prevista presunzione di sufficienza del reddito. L'istante non risulta, infatti, condannato per alcuno dei delitti enunciati dal comma 4-*bis*, né tale norma, in quanto eccezionale, è in alcun modo suscettibile di interpretazione analogica,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;

se non ritenga illegittima la richiesta di ulteriore specificazione dei cespiti reddituali e patrimoniali, avanzata all'istante da parte del magistrato;

se non ritenga opportuno verificare l'applicazione delle norme sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, qualora si ravvisino criticità, attivarsi presso il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare provvedimenti d'indirizzo in materia, allo scopo di evitare illegittime disparità di trattamento.

(4-05169)

[GASPARRI, D'ALI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il presidente iraniano, Hassan Rouhani, si è recato in Italia in data 26 gennaio 2016 per la prima tappa di un viaggio istituzionale nel continente europeo;

durante la visita all'interno dei musei Capitolini, le statue di nudo ivi presenti sono state preventivamente coperte per non urtare la sensibilità dell'ospite presente;

a giudizio degli interroganti la decisione di prostrarsi di fronte al presidente iraniano è fuorviante e rende il nostro Paese supino di fronte ad uno Stato all'interno del cui ordinamento è ancor oggi vigente la pena di morte;

dal canto proprio, il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di avviare un'indagine interna per accertare le responsabilità e fornire, con la massima sollecitudine, tutti i chiarimenti necessari relativi all'organizzazione presso i musei Capitolini della visita del presidente iraniano Rouhani;

anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si è espresso contro tali decisioni affermando che: "È una scelta incomprensibile, penso che ci sarebbero stati facilmente altri modi per andare incontro alla sensibilità di un ospite straniero così importante, senza fare una scelta di cui non era informato né il presidente del Consiglio né il sottoscritto";

ad avviso degli interroganti, questo gesto di servilismo culturale ordinato dalle autorità italiane a beneficio di un personaggio che, nel suo Paese, applica la pena di morte, minaccia anche la libertà e la vita dello Stato di Israele, oltre ad essere da noi omaggiato e tollerato nei suoi abusi, solo per interessi commerciali con conseguenti atteggiamenti inconcepibili;

a giudizio degli interroganti, bisognerebbe mettere una sorta di *burqa* politico a quanti hanno ordinato tale scempio politico-culturale. Quanti protestarono per una tenda dell'allora *leader* libico Gheddafi che, per alcune ore, fu piantata a Roma, oggi tacciono di fronte a questo "stupro" alla nostra cultura e identità storica,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente,

quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio al grave incidente diplomatico venutosi a creare dopo la visita del presidente Rouhani in Italia;

se sia a conoscenza e se intenda rendere nota l'identità dei responsabili della copertura delle statue ai musei Capitolini e quali provvedimenti esemplari voglia irrogare nei loro confronti.

(4-05170)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [EUCKSIA](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) ha recentemente lanciato un allarme sulla base di un inchiesta condotta tra i suoi soci e dalla quale è emerso un preoccupante peggioramento della qualità dei bisturi;

è di tutta evidenza che una qualità mediocre degli strumenti chirurgici abbia delle conseguenze sulla salute dei pazienti. Il presidente dell'Acoi ha spiegato come la bassa qualità dei bisturi denunciata da molti medici può avere conseguenze sia estetiche, perché il taglio perde la famosa precisione chirurgica, sia infettive, perché, aumentando il trauma cutaneo per incidere una superficie, si aumenta il rischio di contaminazione batterica della ferita;

l'impianto regolatorio di centralizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avviato con il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e rafforzato con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), pone come obiettivo il conseguimento di una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari di acquisto. Un modello di aggregazione della spesa basato sulla pianificazione integrata dei fabbisogni e la specializzazione dei soggetti aggregatori su tipologie di spesa standardizzabili che dovrebbe garantire minori oneri nella gestione delle procedure di gara ed una sensibile riduzione di spesa;

nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza e risparmio sarà dunque fondamentale, nella sanità così come in altri ambiti della spesa pubblica, l'attività di questi soggetti aggregatori che, nel contribuire a ridurre gli sprechi, dovranno comunque garantire uno *standard* qualitativo elevato;

occorre specificare che alcune categorie di beni, come i farmaci o i dispositivi medici, sono difficilmente standardizzabili, mentre per altre non vi sono classificazioni ufficiali. È necessario che questi non siano considerati alla stregua di beni di largo consumo in quanto non è possibile un'unificazione *tout court* della domanda di strumenti che sono sofisticati, ad alto contenuto tecnologico, e le cui caratteristiche incidono fortemente sulla qualità delle prestazioni di assistenza sanitaria ma anche sulla qualità della spesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, al fine di verificare quanto denunciato dall'associazione dei chirurghi ospedalieri italiani;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire che la centralizzazione degli acquisti nel settore sanitario non avvenga a discapito della qualità e dell'innovazione, né quindi della sicurezza di pazienti e personale sanitario.

(4-05171)

1.5.2.8. Seduta n. 569 (pom.) del 02/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

569a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 571 e 574 del 3 e 9 febbraio 2016

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 29 gennaio 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. dott. Enrico COSTA, il quale cessa dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia.

F.to Matteo Renzi». (*Applausi*).

In pari data il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato anche la seguente lettera:

«Roma, 29 gennaio 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- prof. Tommaso NANNICINI;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

- on. Vincenzo AMENDOLA;

per la Giustizia:

- sen. Federica CHIAVAROLI;

- on. dott. Gennaro MIGLIORE;

per lo Sviluppo economico:

- on. Teresa BELLANOVA, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali;

- sen. dott. Antonio GENTILE» - il quale, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, cessa dalla carica di Segretario del Consiglio di Presidenza -

«per le Infrastrutture e i trasporti:

- sen. dott.ssa Simona VICARI, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario allo Sviluppo economico;

per i Beni e le attività culturali e il turismo:

- on. dott.ssa Dorina BIANCHI;

- on. dottor Antimo CESARO.

F.to Matteo Renzi»

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di

convivenza

[\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) **MALAN e BONFRISCO.** - *Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disciplina delle unioni civili*

(ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 gennaio sono state illustrate le questioni pregiudiziali e sospensive e ne ha avuto inizio la discussione.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto d'intervenire per segnalare a lei e all'Assemblea che sarà assai difficile poter valutare alcune questioni pregiudiziali e votarle, quindi ne chiedo lo slittamento, in quanto la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere neanche sul testo. Ciò in conseguenza del fatto che lo stesso Governo ci ha comunicato che è assolutamente indispensabile controllare che i fondi cui il disegno di legge fa riferimento per la copertura delle previsioni previdenziali, soprattutto legate alle conseguenze dell'eventuale approvazione del disegno di legge in esame, potrebbero già essere stati utilizzati e quindi potrebbero non avere più la capienza. Siamo quindi in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sul testo, signor Presidente.

Siccome, tra le questioni pregiudiziali presentate, alcune fanno riferimento anche all'articolo 81 della Costituzione, quindi alla congruità della copertura economica e finanziaria prevista dalla Costituzione, credo che noi non possiamo procedere alla votazione di queste pregiudiziali se prima non abbiamo la certezza che la Commissione bilancio possa aver esitato il testo. Poi naturalmente ci sarà il parere sugli emendamenti, ma sappiamo che può essere reso in un secondo momento.

PRESIDENTE. Come è noto, anche per i numerosissimi precedenti in materia, nulla osta a che si proceda all'esame delle questioni pregiudiziali e alle relative votazioni. Per informare l'Assemblea, comunico che sono iscritti a parlare senatori per circa ventuno ore di discussione, che forse non consentiranno nemmeno di concludere la discussione generale questa settimana. Naturalmente, prima di iniziare qualsiasi votazione sugli emendamenti, sarà necessario acquisire il parere da lei richiesto. Possiamo quindi procedere.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, intervengo sulle nostre quattro questioni pregiudiziali e per esprimere il mio giudizio sulle altre.

Il primo problema è che il testo arriva all'esame dell'Aula dopo che l'articolo 72 della Costituzione è stato stracciato dalla Presidenza. Il testo in discussione è stato presentato al Senato il 6 ottobre, assegnato alla Commissione giustizia; il 12 ottobre la relatrice Cirinnà ha svolto la relazione; ci siamo iscritti a parlare come senatori, ma nessuno di noi è potuto intervenire, quindi l'esame in Commissione

non è neanche cominciato. Il giorno dopo la Conferenza dei Capigruppo lo ha calendarizzato per l'Assemblea e dal 14 ottobre la Commissione giustizia è stata esautorata, tanto che il Presidente ha dovuto comunicare che il provvedimento sarebbe andato all'esame dell'Aula senza relatore. Poi dal 14 ottobre fino al 28 gennaio il testo non è stato esaminato dalla Commissione, che non poteva più farlo.

Ho ricordato in precedenza che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi è stata abrogata per violazione dell'articolo 72 della Costituzione, perché la Corte costituzionale ha scritto che, quando un testo coinvolge delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, a nulla vale che per tre anni sia stato discusso in Commissione al Senato, perché poi è stato inserito frettolosamente in un disegno di legge di conversione, violando l'articolo 72 della Costituzione, che rende obbligatorio l'esame in Commissione. Ho scritto una lettera al Presidente, ricordandogli tutte queste cose, ma non ho avuto risposta.

Vi leggo allora quello che disse il senatore Angius, a proposito della cosiddetta legge Cirami, che dopo un mese era stata richiamata in Assemblea. In quel caso il Regolamento era stato applicato correttamente, perché si erano abbreviati, ma non cancellati i tempi. Il senatore Angius, a nome del PD, disse: «Quando si imbroglia sulle regole»... (*Brusio*). Vorrei essere ascoltato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, si interrompa un momento e recupereremo questo tempo. Prego i senatori di fare silenzio o di accomodarsi fuori per perseguire le loro conversioni. Per favore, colleghi, non sostate al centro dell'emiciclo. Prego gli assistenti di invitare i senatori a prendere posto o ad uscire dall'Aula.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Grazie, signor Presidente.

Dunque, disse il presidente Angius: «Quando si imbroglia sulle regole, quando si gioca a nascondino con le norme che la maggioranza e il Governo intendono approvare, non si può più avere fiducia e noi non la possiamo avere in chi ha la responsabilità istituzionale del Senato della Repubblica». In quel caso erano stati abbreviati i termini e, dopo un mese di discussione in Commissione, era stato richiamato il provvedimento in Assemblea. Qui i termini sono stati azzerati e non c'è stato neanche un minuto di tempo in Commissione per esaminare il provvedimento, come impone l'articolo 72 della Costituzione. Se verrà respinta la nostra richiesta di far tornare il provvedimento in Commissione, presenteremo nei prossimi giorni un conflitto d'attribuzione presso la Corte costituzionale, per la lesione senza precedenti, in sessanta anni di storia del Senato, delle prerogative costituzionalmente garantite dalla Commissione. Questa è dunque il primo motivo che poniamo all'attenzione dell'Assemblea.

Il secondo riguarda la lesione dell'articolo 29 della Costituzione. Ora sta parlando il senatore Giovanardi, ma nei giorni scorsi i Presidenti o Vice Presidenti emeriti della Corte costituzionale Flick, Mirabelli, Chieppa, Santosuosso, De Siervo, Maddalena e Napolitano hanno tutti autorevolmente firmato appelli o rilasciato interviste, in cui si dice che il testo presentato in Assemblea confligge direttamente con l'articolo 29 della Costituzione, perché le unioni civili tra uomo e uomo o tra donna e donna si sovrappongono, richiamando le norme del codice civile, al matrimonio previsto dalla Costituzione (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). La Corte costituzionale ci ha chiesto di applicare l'articolo 2 della Costituzione, sulle formazioni sociali, e non di creare un matrimonio di serie B. Quindi, i maggiori costituzionalisti italiani hanno bollato questo testo come incostituzionale.

Passo dunque al terzo motivo di incostituzionalità, che abbiamo presentato: se passa questa legge avremo il matrimonio tra uomo e donna, regolato dall'articolo 29 della Costituzione, avremo le unioni civili, esclusivamente tra uomo e uomo o tra donna e donna, con la reversibilità e tutti i privilegi del matrimonio, avremo le convivenze eterosessuali, regolate dalla seconda parte della legge Cirinnà, che valgono solo per gli eterosessuali non sposati. Quindi i due uomini o le due donne avranno diritto alla pensione di reversibilità, ma la famiglia di fatto, magari con due figli, non avrà tale diritto, che è previsto solo per le coppie omosessuali. Esiste poi una quarta categoria, costituita dalle coppie di fatto, che non fanno le convenzioni, né le unioni civili, e che avranno la protezione che la giurisprudenza già assegna a quel tipo di coppie. Avremo poi le coppie che vivono in una situazione di solidarietà, ma non sulla base di un rapporto d'amore, prendiamo ad esempio il caso della convivenza tra due vedove,

che pure hanno diritto a veder regolati tali rapporti, e poi avremo i *single*. Dunque avremo creato un codice civile a fette, diviso in sei parti, e i magistrati dovranno districarsi in questo ginepraio di norme. Dunque, invece di parificare i diritti di tutti, invece di dare a tutti i non sposati la possibilità di fruire di diritti per l'assistenza, l'ospedale, l'affitto, la casa o la successione nell'impresa, si stabiliscono diverse categorie, l'una diversa dall'altra, in base alla situazione in cui si trovano.

Un'ultima cosa, forse la più importante di tutte, che attiene alla pregiudiziale di costituzionalità è che questo disegno di legge apre la strada alla compravendita di bambini e noi diciamo che i bambini non si comprano. Oggi una coppia uomo-uomo, può andare all'estero e portarsi a casa un bambino fatto con l'utero in affitto, e se il padre vero, quello biologico, muore, il tribunale, secondo l'articolo 44, lettera a), in vigore, può dare in adozione il bambino al *partner* superstite, anche se non è il padre, perché si può accertare che ci sia un carattere stabile di affetto fra i due. Se passa invece il disegno di legge presentato dalla senatrice Cirinnà, chiunque, spendendo 80.000, 100.000 o 120.000 euro, va a procurarsi l'ovocita con una selezione eugenetica in alcuni Paesi che garantiscono che la persona sia bianca, bella, alta, sana, naturalmente con contratti che prevedono l'aborto se le cose vanno male. Poi si prende una donna del terzo mondo o in Ucraina, che per disperazione e per povertà è costretta a vendersi, e dopo nove mesi questo bambino viene strappato alla madre, programmato come orfano, portato in Italia da due uomini che, se passa il disegno di legge Cirinnà, un minuto dopo chiedono l'adozione e diventano genitore 1 e genitore 2: un'infamia nei confronti delle donne che vengono sfruttate; un'infamia nei confronti dei bambini privati del diritto che il Comune di Roma, su iniziativa della senatrice Cirinnà, ha dato ai cani e ai gatti dei canili, a cui non possono essere portati via i cuccioli per almeno quattro mesi perché mancherebbe loro l'affetto della madre. Questo e quanto capiterà con questo testo.

Quindi, le nostre quattro proposte, una di metodo e le altre di merito, danno il nostro segno di come sia stato assolutamente folle e affrettato portare un tema così delicato all'attenzione dell'Aula senza un minimo di approfondimento dei temi giuridici complessi, che sono alla base di questo provvedimento, creando nuovamente figli e figliastri, e senza nessuna informazione. Ho dovuto telefonare a Oscar Giannino e ad Alessandro Milan a «Radio24», una delle maggiori radio italiane, perché stavano spiegando a tutti che le unioni civili sono sia per gli omosessuali che per gli eterosessuali, e valgono per tutti. Ho dovuto chiamare per dire loro: ma cosa state dicendo? Le unioni civili sono una categoria solamente per gli omosessuali. Le coppie di fatto uomo-donna hanno invece un trattamento inferiore e diverso da quello che viene dato a loro: una cosa, dal punto di vista costituzionale, totalmente ingiustificabile.

Allora se ne avessimo avuto tempo, avremmo potuto fare magari quello che ha fatto la Grecia. Ricordo all'Assemblea che le ultime leggi in Europa sulla materia sono state quella della Slovenia, che con il 64 per cento dei voti ha bocciato la legge sul matrimonio *gay*, e quella della Croazia, che con un *referendum* popolare l'ha anch'essa bocciato. Inoltre, la Grecia ha presentato un disegno di legge su cui tutte, le associazioni LGBT hanno espresso il loro consenso, tanto che io ne ho riproposto il contenuto sotto forma di emendamento. Cosa dice la legge greca così lodata di Tsipras? Dice che si va da un notaio e chiunque (uomo-uomo, donna-donna, donna-uomo) può fare un contratto di solidarietà che viene poi depositato presso il Comune, e con quel contratto si garantiscono tutta una serie di diritti individuali.

Vorrei ricordare Aldo Moro e Amendola, e qui c'è il presidente Napolitano che ha conosciuto Amendola e la Iotti personalmente. All'Assemblea costituente, quando l'articolo 2 prevedeva che si garantivano i diritti dei singoli e delle formazioni sociali, Moro, Amendola, la Iotti e Fanfani presentarono un emendamento che diceva: non i diritti dei singoli e delle formazioni; loro sostenevano di non riconoscere il diritto del sindacato o del patronato o del partito, bensì i diritti dei singoli nelle associazioni; quindi i diritti di due soggetti che vogliono fare un'unione civile o di un uomo e di una donna che vogliono fare queste convenzioni, i diritti dei due singoli nella formazione sociale; non c'è il diritto della formazione sociale. L'articolo 2 venne emendato, la Costituente approvò la modifica e le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo.

E questo ci ha chiesto di fare la Corte costituzionale con la sentenza n. 10, affermando che, neanche con la più grande fantasia del mondo un Parlamento, se non si modifica l'articolo 29, può attribuire il matrimonio se non esclusivamente a un uomo e a una donna. Purtroppo il disegno di legge Cirinnà sconvolge la Costituzione e quello che la Corte costituzionale ci ha detto di fare.

Per fortuna tantissimi omosessuali e transessuali la pensano esattamente come noi. Tutti gli omosessuali hanno avuto una madre e un padre e magari, come Pasolini o Zeffirelli, anche un rapporto di affetto privilegiato con la madre. Tutte queste cose sono state sconvolte invece da un testo che, secondo quello che alcune associazioni vogliono, punta direttamente al matrimonio, perché vogliono avere i figli. Ebbene, sul diritto di un bambino di nascere e di avere un padre e una madre noi non transigiamo. Purtroppo, con il disegno di legge Cirinnà capiterà esattamente l'opposto. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E)).*

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Area Popolare ha presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità QP1 e la questione sospensiva QS2. Vorrei brevemente ricordarne i termini fondamentali per chiedere all'Aula di appoggiarle.

Presidente, partirò dalla questione sospensiva, che abbiamo presentato non con un intento dilatorio, tant'è vero che indichiamo tempi certi di lavoro per la Commissione giustizia. Il nostro intento è esattamente l'opposto: è dare la possibilità a tutti noi, senatrice e senatori, di portare a termine e di varare una legge che abbia la certezza di essere tale, che non sia revocabile in nullità per un errore grave che noi possiamo commettere e che stiamo commettendo. Presidente e colleghi, credo che sia chiaro a tutti che la procedura che stiamo seguendo non è prevista né dal nostro Regolamento del Senato né dalla Costituzione. È una procedura scorretta che non potrà che essere sanzionata dalla Corte. È già stato ricordato da diversi colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito della settimana scorsa e anche appena pochi istanti fa dal senatore Giovanardi: c'è il precedente di grande rilievo dell'abrogazione e della dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, proprio perché questa non fu varata dal Parlamento di allora seguendo la procedura corretta.

Colleghe, sappiamo tutti, al di là delle posizioni che ciascuno di noi è spinto ad assumere nei dibattiti pubblici, che questo disegno di legge è in Assemblea senza che la Commissione di merito abbia mai potuto approfondirlo e neanche sostanzialmente trattarlo; eppure, si tratta di un tema che riguarda una materia assolutamente delicata che tocca rilevanti beni costituzionali. Per cui, torno a dire, colleghe e colleghi, che il mio è un invito al buonsenso e alla razionalità. Il Senato si prenda un tempo limitato supplementare di ritorno in Commissione giustizia perché la procedura possa essere corretta. La procedura - ricordo - è chiaramente esplicitata nell'articolo 72, comma 1, della Costituzione, laddove essa prescrive che ogni disegno di legge è esaminato da ciascuna delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo con votazione finale. L'articolo 72, comma 1, della Costituzione è ripreso integralmente dall'articolo 44 del nostro Regolamento che prevede che le relazioni delle Commissioni siano presentate nel termine massimo di due mesi dopo un esame da parte della Commissione stessa. Noi tutti, invece, sappiamo - torno a dirlo, colleghe e colleghi - che il testo sulle unioni civili attualmente in esame è stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito. Non solo: non è mai stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, la Commissione istituzionalmente abilitata a fornire un suo contributo alla materia. Ove questo parere non fosse acquisito, questo configurerebbe un ulteriore motivo di incostituzionalità e di revoca da parte della Corte costituzionale. Allo stesso modo, si è ommesso di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni.

Signor Presidente, colleghi, questa mattina il presidente del nostro partito, il ministro Angelino Alfano, ha avanzato una proposta pubblica affinché il Senato si prenda un tempo limitato - ripeto, nessun

ostruzionismo - per la ricerca del massimo accordo possibile. Stiamo trattando un tema non soltanto delicatissimo, ma anche divisivo, non solo della nostra Assemblea, ma anche dell'opinione pubblica, del Paese.

Si tratta di un disegno che non potrà e non dovrà essere approvato a colpi di maggioranza o, per meglio dire, a colpi di maggioranze, perché le maggioranze potrebbero anche essere variabili, casuali; un tema così delicato non potrebbe essere approvato da maggioranze casuali. Torno, quindi, a dire che il mio e il nostro è un invito alla ragionevolezza, al ragionamento, alla razionalità.

Brevemente, nel poco tempo che mi rimane, ricordo, come ho già accennato, che abbiamo presentato la questione pregiudiziale di incostituzionalità QP1, perché anche sotto questo profilo il disegno di legge presenta numerose incongruenze.

Innanzitutto, è l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, ad essere in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione; un contrasto patente, un contrasto forte, che non può che essere riconosciuto, laddove la Costituzione sottolinea che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed è chiamata ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi».

Non solo: c'è una violazione chiara dell'articolo 3, laddove viene assimilato al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa, mentre l'articolo 3 impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso.

Poi, colleghi, è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione, poiché c'è un'insufficiente copertura di bilancio, riferita alle norme sull'estensione della pensione di reversibilità. È chiaro ed è detto con chiarezza che il calcolo deve essere fatto su un periodo di tempo di almeno dieci anni; invece, il testo in esame assume a riferimento un periodo largamente inferiore. Se si fosse agito in termini coerenti con quanto la Costituzione impone, ci saremmo resi conto di essere di fronte ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, molto più rilevante, e quindi il Senato sarebbe spinto a pronunciarsi di fronte ad un aumento delle spese dello Stato previste per una somma decisamente superiore: secondo calcoli che trovano il consenso di molti esperti, stiamo parlando di una cifra largamente superiore al miliardo di euro.

Infine - ma si potrebbe proseguire per lungo tempo - c'è una contraddizione sul piano dello stretto diritto nell'articolo 1 del disegno di legge, che appare insanabile, poiché quando si afferma che l'unione civile è una «specifica formazione sociale» se ne riserva, poi, l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso.

E ancora, viene violato il principio di uguaglianza, ad esempio all'articolo 3 del disegno di legge, che rappresenta una violazione patente di tale principio. E infine, il disegno di legge è in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che obbliga a proteggere l'infanzia.

Vi sarebbero altri rilievi da fare, sui quali però non voglio soffermarmi perché il tempo che mi è riservato è scaduto. Invito però i colleghi e le colleghe a voler procedere con un voto di libertà, che tenga conto della reale sostanza delle questioni che poniamo e possa mettere tutti noi, qualunque sia la nostra opinione, nella condizione di dare, dopo un esame adeguato, un voto libero e costituzionalmente valido. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è stato già ricordato come questo disegno di legge arrivi in Assemblea senza che siano stati rispettati l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento e in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica possa bloccare questo disegno di legge, perché, signor Presidente, quello che è stato raggiunto per l'Assemblea, come possibilità di chiudere in quindici giorni la discussione e la votazione, poteva essere fatto in Commissione.

La Commissione è stata invece espropriata della possibilità di discutere. Eppure, signor Presidente, avevamo dato la nostra disponibilità. Lei tenga conto del fatto che lo stesso disegno di legge Cirinnà

stabilisce, all'articolo 1, che le unioni civili sono formazioni sociali. Ricorderà il Sottosegretario, che era presente in Commissione, che questa è stata una mia indicazione: una specifica formazione sociale. Ma probabilmente il Gruppo del Partito Democratico non l'ha capito, visto che ha dovuto accettarlo dopo quaranta minuti di sospensione dei lavori. E lei mi insegna che, dopo l'approvazione della Costituzione, da quando vi sono i commenti sulla Costituzione, quelle che sono le coppie di fatto, siano esse omosessuali o eterosessuali, rientrano nell'articolo 2 della Costituzione. Signor Ministro, io ho dedicato quarantacinque anni della mia vita al diritto delle persone e della famiglia. Ebbene: ovunque, in qualsiasi testo, le formazioni sociali sono le coppie di fatto, siano esse eterosessuali o omosessuali. Chiunque abbia letto un po' di diritto sa che le formazioni sociali si distinguono per la libertà di accedervi e per la libertà di uscirne, cosa che invece non si realizza con questo disegno di legge.

Si tratta di un disegno di legge che introduce una discriminazione forte, signor Presidente. Secondo il censimento del 2011, noi abbiamo 1.242.000 coppie di fatto. Di queste, 571.000 sono composte da cittadini mai coniugati, e le restanti da cittadini che non hanno avuto il divorzio, salvo le coppie omosessuali che sono 7.523. Questo vuol dire che stiamo realizzando una discriminazione forte nel nostro Paese. Sono passati trent'anni - il ministro Orlando lo saprà - dalla presentazione, da parte delle donne comuniste nel 1986, del primo disegno di legge che finalmente tentava di realizzare una disciplina delle coppie di fatto, una disciplina che la Corte costituzionale ha richiamato con la sentenza n. 138 del 2010. Tale disciplina, signor Presidente, richiama direttamente l'articolo 2 della Costituzione. Questo non lo dico io, ma lo dicono i costituzionalisti e la Corte costituzionale, che ha specificamente detto che, nella disciplina delle unioni civili, il Parlamento dovrà stabilire un istituto generale di diritti e doveri, che non è realizzabile solo ed esclusivamente con l'unione con accostamento al matrimonio. Anzi, la Corte nel 2014 ha ribadito che non ci può essere omogeneità tra unioni civili e coppie matrimoniali. L'ha detto facendo un richiamo esplicito.

Quale è la realtà invece? È una realtà che è denunciata innanzitutto da un Governo che dice di essere assente, di non interessarsi della questione e di rimettersi al Parlamento. Invece, in un'intervista rilasciata al quotidiano «la Repubblica» nel 2014, il sottosegretario, anzi oggi vice ministro, Scalfarotto diceva testualmente: «L'unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di *Realpolitik*». Ma forse non ha capito, l'onorevole Scalfarotto, che non è una questione di *Realpolitik*. Il nome ha un suo significato.

Le formazioni sociali sono una grande intuizione dovuta a Moro, dovuta ai Costituenti che individuarono in quell'articolo 2, che si distingue dall'articolo 29, anche la famiglia come formazione sociale. Non glielo devo insegnare, signor Presidente, però lei sa bene che per la famiglia fu istituito l'articolo 29 per garantirne una specificità che non può essere realizzata con una specie di gioco delle tre carte, truffaldino, nel senso che si scrive «unioni civili» come se si trattasse di una formazione sociale *ex* articolo 2 della Costituzione, una cosa estranea all'articolo 29. No, perché nel testo Cirinnà si conferma quanto ha detto l'onorevole Scalfarotto: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio devono essere applicate alle unioni civili. È ridicolo perché l'articolo 116 del codice civile, ad esempio, stabilisce, che lo straniero che vuole contrarre matrimonio deve avere il nulla osta al matrimonio stesso secondo le leggi del proprio Paese. Quindi non stiamo parlando di unioni civili.

Allo stesso modo, all'articolo 160 del codice civile si parla di diritti e doveri dei coniugi e infine, quando si parla di Titolo XIII, degli alimenti, anche in questo caso si mostra ignoranza perché obbligazione degli alimenti non significa richiamarli, occorre individuare quale sia l'ordine e sapete tutti perché esiste un ordine: è l'ordine progressivo che obbliga al versamento degli alimenti.

Per quanto riguarda l'adozione, qualcuno ha tentato di fuorviare l'attenzione dalla gravità degli errori che si stanno commettendo. Si tratta di errori gravi dal punto di vista costituzionale sulla parificazione dell'unione civile al matrimonio. E allora hanno parlato di *stepchild adoption*. In effetti, se lei legge l'articolo 3 del disegno di legge, nelle ultime due righe si esclude l'applicabilità alle unioni civili del Titolo II della legge sull'adozione ma non si esclude il Titolo III e non si esclude il Titolo IV. Il Titolo III riguarda le adozioni internazionali ma siccome si fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6

si può ritenere escluso. Il Titolo IV, invece, riguarda l'adozione in casi particolari e cioè quella stessa adozione che viene quindi estesa in tutta la sua dimensione alle coppie omosessuali e poi la si corregge all'articolo 5. Perché? Perché si vuole rendere la coppia omosessuale uguale alla coppia matrimoniale.

Vede, signor Presidente, credo che tutti sappiano - o mi auguro che sia così perché molte volte mi sono trovato ad interrogare coloro che partecipano a programmi televisivi oppure i giornalisti e non lo dicono mai - che questa normativa non si applica agli eterosessuali. Cioè, un cittadino eterosessuale che ha avuto un figlio da madre che non intende essere nominata e convive con un'altra donna non può far adottare suo figlio dalla sua convivente in base alla lettera *b*). Potrà adottarlo in base alla lettera *a*). Perché? Perché non è figlio del coniuge, di cui alla lettera *b*). Quando si introduce questa ulteriore discriminazione, lo si fa soltanto per rendere ulteriormente omologabile al matrimonio l'unione civile. Ed è un errore.

Signor Presidente, se lei ha il potere, rinvii innanzitutto in Commissione il provvedimento, perché quegli errori non riusciremo mai a correggerli in questa sede, e comunque sarebbe un atto di conformità alla Costituzione. Nello stesso tempo, se non si dovesse pensare a questo, sarà responsabilità di tutti escludere qualsiasi riferimento all'adozione in questo provvedimento, perché ne parleremo nel provvedimento sull'adozione, già in discussione in Parlamento. E sarebbe un errore grave trattarne in questo momento, facendone soltanto oggetto di una riflessione sugli omosessuali.

Io credo nelle unioni civili di tutti i cittadini, eterosessuali o omosessuali, ma che siano distinte dal matrimonio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto alberghiero «Fratelli Pieroni» di Barga, in provincia di Lucca, e dell'Istituto tecnico industriale «Francesco Vecchiacchi» di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca, che oggi assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

2081 , 14 , 197 , 239 , 314 , 909 , 1211 , 1231 , 1316 , 1360 , 1745 , 1763 , 2069 e 2084 (ore 17,13)

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per annunciare il voto contrario da parte del Gruppo alle questioni pregiudiziali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, in effetti è strano parlare di questioni di legittimità costituzionale all'interno di una assemblea politica. Infatti, le varie questioni sono state illustrate in modo squisitamente politico.

Del merito politico si parlerà e, quindi, provo ora a stare sul piano strettamente costituzionale.

Su questo piano non ci sono dubbi che il provvedimento in esame non sia affatto costituzionalmente illegittimo; e provo ad illustrare molto rapidamente alcuni dei principali motivi per cui non c'è alcuna illegittimità costituzionale.

Il primo motivo è di natura giurisprudenziale. Sappiamo che la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ripetutamente stabilito che potrebbe essere incostituzionale non disciplinare queste fattispecie. E ciò emerge molto chiaramente dalla giurisprudenza.

Cito solo un passaggio della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale: «Nell'ambito

applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». Si tratta, tecnicamente, di una sentenza non soltanto interpretativa di rigetto ma di una sentenza che contiene un monito, per cui, alla lunga, potrebbe risultare illegittimo se il Parlamento non approvasse questa legge.

Secondo motivo: ci vuole cautela quando si parla di diritti. Parliamo in continuazione di diritti, ma non si capisce bene i diritti di chi e di cosa. Molti hanno ripetuto che deve esserci un diritto del bambino ad avere una mamma e un papà. Suona molto bene, ma in realtà è un argomento capzioso. Cosa significa? Qual è la situazione per tutti coloro che, invece, non hanno una mamma e un papà? Essere orfani, essere abbandonati, avere un solo genitore è la violazione di un diritto? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Posta così, la questione, cioè il diritto ad avere una mamma e un papà, diventa non un diritto, ma un obbligo, una scelta etica imposta dallo Stato, dal legislatore, contro l'interesse dei figli. Si tratta di una scelta come minimo illiberale, e sicuramente contraria al principio individualista di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Se poi si nega, sempre parlando di diritti, il diritto di una coppia a formare una unione, ciò significa seguire una impostazione pericolosa di una presunta (e sottolineo presunta) maggioranza che nega diritti a delle minoranze e che non può certamente essere l'impostazione voluta dalla Costituzione.

Ancora, le pregiudiziali parlano di equiparazione al matrimonio e di utero in affitto. Sono evidentemente argomentazioni strumentali e non meritevoli di particolari considerazioni: non si parla nel testo di utero in affitto, che resta vietato in base all'ordinamento, e poi il disegno di legge è tutto basato sulla rigida - secondo me anche troppo - separazione tra le unioni civili, le convivenze di fatto e il matrimonio.

Quanto all'analogia con il matrimonio, il disegno di legge disciplina - lo sappiamo - due istituti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso, riservato alle coppie omosessuali (con l'introduzione di tutta una serie di disposizioni), e la convivenza di fatto aperta a tutti (con una serie di garanzie minori).

Si è detto che così si discriminano gli eterosessuali, un argomento che apparentemente potrebbe anche sembrare fondato, ma che è la conseguenza della scelta - a mio parere opinabile, ma certamente non incostituzionale - di non avere alcun punto di contatto tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio: l'uno resta aperto solo agli omosessuali, l'altro solo agli eterosessuali; quindi, se questa disposizione dovesse violare il principio di eguaglianza, se ne dovrebbe ricavare che la viola anche il mancato accesso al matrimonio. Tuttavia, poiché la Corte costituzionale ha stabilito che non è questo il caso, la previsione di un istituto apposito per i soli omosessuali, così come il matrimonio riservato solo agli eterosessuali, è una soluzione a rime costituzionalmente obbligate; è esattamente ciò che la Corte costituzionale ha stabilito in diverse sentenze.

L'ultimo punto su cui mi soffermo sono le adozioni. Come sappiamo, si tratta di casi solo eccezionalmente previsti, e il criterio, come per le adozioni da parte di coppie eterosessuali, è solo l'interesse del minore; in sostanza, si verificano i requisiti nel caso specifico e concreto, e questi non possono certo riguardare l'orientamento sessuale degli adottanti, altrimenti significherebbe implicitamente ritenere l'omosessualità una condizione di inadeguatezza (e mi pare che nemmeno i più estremi sostenitori dell'incostituzionalità di questa legge siano arrivati a sostenere tanto). Quindi, se motivi di incostituzionalità esistono, sono semmai l'esclusione dell'adozione per le coppie omosessuali, salvi i casi particolari. Tuttavia, questa cautela deriva proprio dall'impostazione, seguita da questo disegno di legge, di tenere totalmente - ripeto, anche troppo - distinti l'istituto dell'unione civile e quello della famiglia.

Per questi motivi, dichiaro il voto contrario alle questioni pregiudiziali da parte del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PD e Misto. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Sacconi e da altri senatori (QP1), dal senatore Giovanardi e da altri senatori (QP2), dal senatore Gasparri e da altri senatori (QP3), dal senatore Quagliariello e da altri senatori (QP4), dal

senatore Compagna e da altri senatori (QP5), dal senatore Augello e da altri senatori (QP6), dai senatori Bonfrisco e Bruni (QP7) e dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QP8).

Non è approvata.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Poiché le questioni sospensive sono tutte volte a rinviare l'esame dei disegni di legge con l'indicazione di diversi termini per riferire nuovamente in Assemblea, avverto che sarà posto in votazione in primo luogo il principio del rinvio in Commissione. In caso di accoglimento, saranno successivamente posti in votazione i diversi termini per riferire all'Assemblea.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Giovanardi e da altri senatori (QS1), dal senatore Sacconi e da altri senatori (QS2), e dalla senatrice Stefani e da altri senatori (QS3), volta a rinviare in Commissione i disegni di legge in titolo.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. (*Brusio*).

AIROLA (*M5S*). Vediamo quanti sono interessati!

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, la discussione non può avere inizio perché vedo che tanti senatori non hanno interesse a seguire e quindi si allontanano dall'Aula. Prego chi non è interessato di accomodarsi fuori dall'Aula e di farlo in silenzio.

Prego, senatrice Cirinnà, ha facoltà di parlare.

CIRINNA' (*PD*). Signor Presidente, colleghi, è per me molto difficile raccontare in pochi minuti la straordinaria avventura che ho vissuto in questi due anni di lavoro. È difficile perché, più che questioni di diritto e giurisprudenza, vorrei comunicarvi le emozioni che ho provato girando l'Italia, da Aosta a Barletta, incontrando migliaia di coppie, famiglie, militanti di tutti i partiti e attivisti LGBT, tutti cittadini interessati a cambiare - e in meglio - questo Paese.

La gran parte degli italiani sa che il contrario della parola discriminazione è uguaglianza. Attenzione: questa non è ideologia, è semplicemente giustizia. Tenetelo a mente, colleghi: ogni qualvolta violeremo il principio di uguaglianza avremo prodotto una discriminazione e ci esporremo al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale.

Un diritto può essere riconosciuto o negato ed è su questo che giuristi e magistrati si esprimono, poiché i diritti incidono sull'ordine costituito. Se un diritto è riconosciuto senza limiti costringenti ad alcuni ed ingiustamente negato ad altri c'è discriminazione.

Un altro motivo di difficoltà, che ho affrontato nel corso del duro lavoro svolto, è stata la costruzione di un nuovo istituto giuridico quale, appunto, quello delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur essendo personalmente favorevole, come molti tra di noi, all'estensione del matrimonio egualitario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

È per questo motivo - vi chiedo davvero scusa se qualche volta sono stata un po' brusca durante le nostre discussioni - che ho cercato di spiegare che il nuovo istituto delle unioni civili nell'attuale quarta versione è già una sintesi moderata ed ogni tentativo di mediazione sui diritti può produrre nuove disuguaglianze.

A lungo mi sono posta la domanda se questo testo sia effettivamente ciò di cui le famiglie arcobaleno

hanno bisogno e se sia all'altezza delle loro legittime richieste. È stato difficile perché ho vissuto sulla mia pelle i risvolti di un dibattito avvelenato fin dalla lunghissima discussione in Commissione, che ha appesantito un *iter* parlamentare di per sé molto complicato.

Abbiamo scelto la via delle unioni civili per rispondere a criteri di prudenza, nella convinzione che alla piena eguaglianza si potrà arrivare passo dopo passo. Allo stesso tempo, questa è una scelta che non pregiudica né misconosce la richiesta di riconoscimento che proviene dalle coppie omosessuali ed assicura un adeguato livello di tutela a loro e soprattutto ai loro figli. (*Applausi dal Gruppo*).

A proposito delle questioni di incostituzionalità sollevate attorno a questa proposta, pensando al provvedimento e alla nostra Carta costituzionale ho voluto rivolgere il pensiero alle grandi donne della nostra Repubblica come Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, esempi chiari e limpidi di una vera e propria politica di umanità. Penso alla loro profonda sensibilità verso le mille sfumature dell'universo familiare che chiedevano riconoscimento costituzionale; penso alle battaglie per l'eguaglianza tra coniugi e l'eguaglianza tra figli, concetti oggi ancora dall'attualità esplosiva, quando sembrano passati secoli dal lavoro dei Padri costituenti. Ora, nel 2016 - a quasi trent'anni dalla prima proposta di riconoscimento per coppie dello stesso sesso - ci apprestiamo a dare all'Italia una legge tanto attesa.

Guardo all'articolo 2 della Costituzione, su cui si fonda il provvedimento in discussione; guardo all'articolo 29, indiscutibilmente al centro di questo nostro confronto parlamentare. Penso alla loro correlazione indissolubile, alla doppia dimensione individualista e pluralista per la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca, come dice Aldo Moro, innanzitutto la famiglia, per poter, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Per questo, l'istituto di diritto pubblico dell'unione civile è in maniera cristallina in linea con l'articolo 2 della nostra Carta, per cui lo Stato, ricordando le parole di La Pira, non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali, laddove la parola «naturale», lungi dal cristallizzare una determinata accezione culturale o religiosa, voleva semplicemente affermarne il carattere pregiudicato, come reazione all'impostazione autoritaria del diritto di famiglia che aveva caratterizzato lo Stato fascista.

La Costituzione è un processo di liberazione della persona umana naturalmente inconcluso e da rinnovare continuamente con spirito di cooperazione solidale. La Costituzione è stata scritta avendo in mente il passato, il presente e il futuro, considerando chi aveva già la voce per farsi sentire e chi ancora non aveva trovato spazio nella comunità politica, come le persone omosessuali, oggetto di un pervasivo e doloroso stigma sociale. Queste persone per troppo tempo assenti e taciute, oggi le rendiamo finalmente presenti al resto della comunità politica, riconosciamo la loro esperienza di vita familiare come una realtà meritevole di tutela, perché attinente alla loro dignità personale. Così, concretamente, realizziamo quella parte di Costituzione scritta per gli assenti, quegli assenti (individui adulti, bambini, famiglie) che finalmente diventano presenti, con pari diritti e dignità già riconosciuti agli altri cittadini.

Colleghi, vi chiedo: da che parte vorremo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti, quando fra trent'anni torneranno a leggere i Resoconti di questa seduta? Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'Italia il primo e tanto atteso passo verso l'eguaglianza, o dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati e nell'estensione dei diritti un pericolo?

Rifletto però su quanta disinformazione e strumentalizzazione politica hanno fuorviato il dibattito pubblico. La frase che ritengo più falsa è che in Italia stiamo introducendo il matrimonio e l'adozione gay. Questo non è vero: stiamo dando semplicemente tutela giuridica alla vita privata e familiare di coppie omosessuali, attraverso le unioni civili, fondate sull'articolo 2 della Costituzione, come indicato dalla stessa Corte costituzionale, nelle sentenze del 2010 e del 2014, e stiamo, poi, riconoscendo soltanto ad una delle parti dell'unione civile di chiedere al giudice la possibilità di estendere la responsabilità genitoriale sul figlio minore del *partner*, attraverso l'applicazione della legge sulle adozioni, già applicata dai tribunali dei minori, poiché ritenuta quella che consente la maggior tutela del bambino, anche in caso di morte del genitore naturale.

Su questo punto, colleghi, si sono agitati i fantasmi più spaventosi. Sono settimane che leggiamo sui

giornali che, così facendo, si rischia di aprire la strada in Italia all'istituto della gestazione per altri. Non devo ricordare qui, in Parlamento, che una delle nostre leggi, la n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, quasi interamente riscritta dalla Consulta, vieta e punisce espressamente la pratica della gestazione per altri. Questo divieto è e resterà in vigore e in nessun modo il testo di cui discutiamo oggi interferisce con tale divieto. Si tratta quindi di un argomento fuorviante e strumentale.

Il punto è uno: il nostro ordinamento non ammette discriminazioni tra i figli, basate sulla cornice giuridica del rapporto tra i genitori, e non ammette la discriminazione tra eterosessuali ed omosessuali in relazione alla valutazione della loro capacità di essere genitori, né ammette discriminazioni tra figli, in ragione del modo in cui sono venuti al mondo. In ragione di tutto ciò, è evidente che deve sempre prevalere l'interesse del bambino alla stabilità e alla continuità degli affetti. Sono bambini, sono cittadini di questo Paese e oggi decideremo del loro futuro: meritano di essere riconosciuti e tutelati. Con l'articolo 5 facciamo un primo decisivo passo per la loro tutela, nella concreta situazione in cui si trovano a vivere, sulla base del buonsenso e dell'imperativo costituzionale di eguaglianza e senza togliere diritti a nessuno.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente e passo rapidamente ad illustrare il secondo obiettivo ambizioso del provvedimento in esame: la codificazione dei diritti delle coppie conviventi, omosessuali o eterosessuali che siano. Il capo II del testo intende per conviventi due persone, non parenti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. A tutti coloro che convivono *more uxorio*, senza distinzioni basate sull'orientamento sessuale dei componenti della coppia, vengono riconosciuti alcuni diritti e doveri, già ampiamente sanciti da giurisprudenze consolidate.

In conclusione, nei prossimi giorni, colleghi, saremo chiamati, come senatori della Repubblica, a rispondere come rappresentanti di un'Italia che lavora, che fa progetti, che ama, che vuole tornare alla modernità di un'Europa da costruire sulle basi dell'inclusione e della parità di trattamento dei cittadini. Come senatori della Repubblica siamo dunque chiamati a dare tutela a tutti i figli di un'Italia che non può più tollerare una discriminazione generata dal modo in cui una vita viene al mondo.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 17,34\)](#)

(Segue CIRINNÀ). Dobbiamo rispondere ai giovani LGBT, che nelle nostre scuole si preparano ed essere gli italiani e gli europei del domani. Siamo obbligati a dare a ciascuno di loro una risposta, prima che il peso oppressivo della discriminazione spinga altri di loro alla fuga all'estero o al suicidio. Per questo porterò per sempre nel cuore le parole di due giovani amici, per i quali il riconoscimento dello Stato ai loro progetti di vita rappresenterebbe la possibilità di esistere per la prima volta. «Esistere per il mio Paese» - dice uno di loro - «esistere, come se stessi per nascere», «esistere, senza pensare di aver fatto un torto alla mia famiglia».

Collegli senatori, saremo chiamati a fare una scelta e non ci saranno sondaggi che potranno giustificare un altro giorno di ritardo, non ci saranno motivazioni abbastanza esaustive da consentire la perpetrazione dell'illegalità del nostro Paese davanti al resto d'Europa. Non ci saranno scuse per l'ennesima porta chiusa davanti a chi chiede solo di entrare a far parte della grande comunità delle famiglie italiane, senza nulla sottrarre a tutte le altre famiglie del nostro Paese.

Come ormai è ben chiaro, stiamo esaminando un testo che affronta in modo ampio ed inclusivo tutte le forme di relazioni affettive, siano esse eterosessuali o omosessuali, puntando a riconoscere diritti e anche obblighi a realtà sociali fino ad oggi rimaste nell'ombra del nostro ordinamento giuridico, pur essendo presenti nel diritto vivente.

Vorrei concludere questo mio intervento con il ricordo di un grandissimo italiano, mancato da pochi giorni, il regista di «Una giornata particolare», Ettore Scola, che era solito dire: «Bisogna credere ai miracoli, soprattutto quelli fatti dall'uomo e impegnarsi perché i sogni e le utopie si realizzino». Per fare questo, colleghi, ci vuole un'assunzione di responsabilità totale e collettiva. Noi certo non faremo miracoli, ma abbiamo il compito di fare una buona legge. In questo modo daremo dignità e tutela alla vita di tanti nostri cittadini, perché i diritti non possono e non devono rimanere sogni. (Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni).

Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premetto subito che sono e sarò del tutto indifferente se all'esito del mio discorso qualcuno intenderà individuare me, che ho una visione assolutamente laica della vita, come un bigotto, ovvero se qualche generale da operetta intenderà chiedere al mio partito sanzioni nei miei confronti, così come ha fatto nei confronti dell'onorevole Calabria, responsabile solo di aver espresso, legittimamente, il suo pensiero.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento della senatrice Cirinnà, la quale ha affermato con notevole sicumera che è assolutamente falso che le unioni civili costituiscano nella realtà un matrimonio tra *gay* sotto falso nome. È un problema, questo, che riguarderà il presidente Mattarella, il quale evidentemente non dimenticherà i suoi studi e principalmente non dimenticherà di aver fatto parte di quell'alto consesso che è la Corte costituzionale, la quale si è espressa nel senso di riconoscere alle coppie di fatto, in quanto formazioni sociali, dei diritti, ma la Cassazione ha altresì aggiunto che la relativa disciplina non può essere sovrapponibile al matrimonio.

La senatrice Cirinnà afferma quindi che è falso che la disciplina delle unioni civili sia sovrapponibile a quella del matrimonio. E allora, con molta tranquillità, cito il suo disegno di legge: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni», identica alla norma per la costituzione del matrimonio: andate a vedere il codice civile.

Quanto allo scioglimento dell'unione civile, esso avviene attraverso le leggi sulla separazione e il divorzio, cioè le stesse che portano alla definizione conclusiva del matrimonio. Non solo, ma al di là di questa identità tra l'atto costitutivo e l'atto finale delle unioni civili con il matrimonio, nel testo del disegno di legge della senatrice Cirinnà leggiamo, all'articolo 3, comma 3, che si applicano alle unioni civili le stesse identiche disposizioni che regolamentano il matrimonio. E, al comma 4, che tutte le disposizioni che si riferiscono al coniuge, a coniugi o termini equivalenti, cioè quella moglie e quel marito che erano oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge Lo Giudice sul matrimonio egualitario, si applicano al *partner* dell'unione civile. Ancora, al *partner* delle unioni civili si applica il diritto successorio che prevede la legittima al coniuge. So bene che non sono state previste le pubblicazioni, ma queste non mi sembra appartengano al mondo dei diritti e, conseguentemente, credo che il presidente Mattarella dovrà riflettere a lungo prima di firmare questa legge, essendo palese la sua incostituzionalità, che non può essere superata da un voto parlamentare. In ogni caso, se ciò non dovesse accadere, la Corte costituzionale avrà molto da lavorare e così, quando verrà il tempo, capiremo se è falso o no che le unioni civili sono una sovrapposizione con il matrimonio.

Il senatore Caliendo poco fa ha ricordato come questa legge sulle unioni civili riguardi 7.100 coppie omosessuali e ha ricordato come in questa legge vi sia una disciplina retrocedente per le coppie eterosessuali che in questo Paese sono 1.422.000 e hanno 150.000 bambini. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da fare è la seguente: se le unioni civili omosessuali sono una formazione sociale, non lo sono anche le coppie di fatto eterosessuali? Quando la Costituzione richiama le formazioni sociali e i diritti dei componenti di quelle formazioni sociali omosessuali o eterosessuali, che dir si voglia, individua in quel momento la discriminazione che è propria di questa legge, un trattamento per le unioni civili omosessuali e un trattamento completamente diverso per le coppie di fatto eterosessuali.

Signor Presidente, signori senatori, questa è la dimostrazione che le unioni civili sono esattamente un matrimonio tra *gay* perché, se così non fosse, non vi sarebbe davvero senso nel prevedere e nell'aver previsto un trattamento diverso per le coppie di fatto che sono, secondo la Corte costituzionale, formazioni sociali e godono, sempre secondo la stessa, degli stessi diritti e delle stesse aspettative, a meno che furbescamente non si sia voluto immaginare - non so per quale ragione - un trattamento retrocessivo per le coppie di fatto eterosessuali al fine di indurle al matrimonio. Spesso mi sento dire che le coppie eterosessuali possono sposarsi. È vero, ma a condizione che si modifichi quel diritto

civile del 1975, che ormai è assolutamente lontano dalla realtà di tutti i giorni. Quel diritto civile nasceva con l'idea che il matrimonio fosse sostanzialmente indissolubile e, nel modificare, ad esempio, i diritti successori, immaginava un trattamento di maggior favore del coniuge che si immaginava essere il genitore dei figli. La situazione di oggi è completamente diversa: abbiamo tre o quattro matrimoni. Credo che questi ragionamenti spesso possano accompagnare i componenti delle coppie di fatto eterosessuali. E se ciò è vero - perché immagino che all'interno di questo insieme di quasi un milione e mezzo di coppie eterosessuali ve ne saranno almeno 7.100 che fanno questi ragionamenti - sarebbe stato necessario avere particolare attenzione anche per le coppie di fatto eterosessuali.

Ma anche su questo interverrà la Corte costituzionale: inevitabilmente, quando la convivente di fatto eterosessuale testimonierà - o non testimonierà - o favorirà il suo compagno, non potrà che richiamare la normativa della senatrice Cirinnà e chiedere conto alla Corte costituzionale del perché il *partner* dell'unione civile può astenersi dal testimoniare, mentre il componente di una coppia di fatto eterosessuale non lo può fare; perché il *partner* dell'unione civile potrà commettere il reato di favoreggiamento personale restando non punibile e la compagna del convivente di fatto non lo potrà fare perché sarà punibile. Ma, come ho detto prima, di questo si vedrà.

Il secondo punto è quello trattato dall'articolo 5. Diciamo, intanto, per prima cosa, che il bambino del padre biologico o della madre biologica non è destinato a restare solo e privo di tutela; chi afferma questo dice una cosa non vera e in malafede. L'articolo 44, lettera *a*), della legge n. 184 del 1983, infatti, prevede che, in caso di morte del genitore biologico, chi con quel bambino ha avuto una consuetudine di vita perdurante nel tempo può procedere all'adozione. Evitiamo quindi di fare emendamenti che chiamino in causa la decisione del giudice. Senatore Lumia, decide sempre il giudice nelle adozioni, non c'è bisogno che lei lo scriva in un emendamento. E il giudice deciderà sempre facendo attenzione all'interesse del minore; non esistono procedure automatiche.

Qual è il difetto dell'articolo 5, almeno dal mio punto di vista? Una generalizzazione di situazioni molto diverse tra di loro, con un'unicità di disciplina. Il figlio del *partner* avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia è un'ipotesi; il figlio del *partner* avuto con la fecondazione eterologa è un'altra ipotesi; il figlio avuto con la maternità surrogata è un'altra ipotesi ancora. Queste tre ipotesi si differenziano sostanzialmente per un concetto di non poco conto: le prime due nascono da un presupposto legittimo e legale; la terza nasce da un presupposto illegittimo e illegale, contrario alle normative di ordine pubblico di questo Paese (e su questo tornerò).

Credo, allora, che, se il problema dell'articolo 5 è votare l'adozione del figlio del *partner* avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia o avuto secondo le pratiche della fecondazione eterologa, assolutamente legittime in Italia all'esito della sentenza della Corte costituzionale, immagino che ciascuno di noi potrà votare secondo il proprio progetto di società, ben sapendo che questa legge è destinata ad avere un impatto sociale molto, molto forte. Ma se, per ipotesi, il problema è, invece, consentire l'adozione del figlio avuto attraverso la maternità surrogata, a chi spesso richiama l'Europa e il mondo occidentale mi permetto di ricordare che, fatta eccezione per l'Ucraina e la Russia (che non mi pare appartengano a questo mondo), per il Canada, per taluni Stati degli Stati Uniti, per l'Inghilterra e per la Grecia, tutto il mondo occidentale vieta la maternità surrogata. In molti di questi Stati - vi potrei fare l'elenco, ricordo a memoria l'Austria - essa è considerata reato. Quindi, il mondo occidentale ha un giudizio di disvalore in ordine alla maternità surrogata del tutto simile al nostro e non può davvero portare acqua al mulino di chi intende affermare che l'Europa ce lo chiede o che il mondo occidentale ce lo chiede e che, come diceva Don Alfonso: "Così fan tutte".

Non solo. Vi rendete conto - sebbene per una parte residuale, può avvenire - che, rendendo possibile l'adozione del figlio di una maternità surrogata - donne e uomini della sinistra, per anni avete parlato di questo - consentite a chi è ricco - occorrono almeno 100.000 euro per una maternità surrogata - di sfruttare fino in fondo il corpo di una donna? Scusatemi, voi uomini e donne della sinistra, ma c'è uno sfruttamento maggiore del corpo di una donna (diverso da quello di pagarla) di farla gestare per nove mesi, farla partorire e poi toglierle il figlio? Come riuscite a non essere in contraddizione con quello che fino all'altro ieri ci avete detto? Siete arrivati perfino a chiedere lo stralcio del divorzio immediato,

perché vi sembrava brutto togliere i tre mesi di separazione per il divorzio. Siete stati così attenti e conservatori - se mi consentite - in quell'occasione, e adesso vi lanciate verso un'avventura di cui non si conosce l'orizzonte, senza alcuna ragione?

Voi sapete che io vengo dal mondo della magistratura e, al di là delle idee e delle prospettazioni politiche, credo che, quando si fanno le leggi, si debba anche fare attenzione ai principi generali dell'ordinamento e a quello che ci dicono i giudici. E allora vorrei che sia chiaro a tutti - probabilmente è sfuggito nel corso del dibattito - che la Corte di cassazione, con sentenza 11 novembre 2014, n. 24001, ha detto in maniera chiara ed evidente che la maternità surrogata è norma contraria all'ordine pubblico internazionale ed interno e, in quanto tale, non può consentire quello che si vorrebbe consentire con il disegno di legge Cirinnà.

Ma aggiungo che in quella sentenza si dice espressamente che non vi è un diritto del bambino a essere riconosciuto dalla coppia che ha commissionato la maternità surrogata (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e Milo*), tanto quanto non vi è un diritto ad essere genitori in questo Paese. Ripeto che non vi è un diritto del bambino ad essere riconosciuto dalla coppia che ha commissionato la maternità surrogata. La Corte di cassazione aggiunge che la Corte europea dei diritti dell'uomo, se ha toccato questo punto, l'ha fatto per una circostanza del tutto diversa, sostenendo che l'unico diritto del bambino è di essere riconosciuto dal suo padre biologico, perché solo quel riconoscimento corrobora il diritto alla sua identità personale. Quindi, anche sotto questo profilo l'Europa non vi aiuta, dicendo una cosa diversa.

Finisco, se volete, con un paradosso. Non ci si lava la coscienza dicendo che tanto la maternità surrogata viene eseguita in Canada, negli Stati Uniti e non certo qui in Italia, quando poi, attraverso il meccanismo di cui all'articolo 5, sostanzialmente si riconoscono i suoi effetti.

E allora, se siete così progressisti, così liberi e convinti che la società sia ormai avanti rispetto al dietro in cui si muovono i parlamentari di centrodestra o i cattolici del Partito Democratico, fate il passo fino in fondo. Fate un emendamento: abolite il divieto di maternità surrogata ed evitate di considerare questa pratica come un reato, così potrete almeno dire al Paese in termini chiari che siete ad essa favorevoli. Smettetela di dire che non lo siete quando invece, proprio attraverso l'essere favorevoli al riconoscimento dei suoi effetti, non fate altro che favorirle. (*Applausi dai Gruppi FI-PdLXVII e AP(NCD-UDC). Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto aeronautico - Liceo scientifico «Antonio Locatelli» di Bergamo che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 17,56)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, parto con una domanda: l'Italia è il fanalino di coda rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, come sostiene il presidente Renzi, o rappresenta e può ergersi a guida per dar vita ad una nuova Europa, quell'Europa dei popoli e delle libertà che noi sogniamo e vogliamo costruire? Un'Europa unita dal basso, a partire dalle realtà locali e territoriali, che esalta l'offerta di diversità e di identità di ciascuno Stato membro nella casa comune europea; un'Europa politica e non soltanto mercantilista; un'Europa che sia capace di rispettare la sovranità nazionale dei tanti popoli che la compongono, che riconosca le proprie radici, soprattutto quelle cristiane, e che veda nei figli la sua forza, il proprio futuro e, dunque, la sua stessa

sopravvivenza.

Alla mia domanda iniziale ho già dato istintivamente una risposta credibile, ma sono consapevole che non sia sufficiente ad insinuare il dubbio nelle coscienze assopite da anni di propaganda ideologica.

Prima di argomentare il mio ragionamento nel tentativo di scalfire l'ideologia che ispira il disegno di legge in esame, voglio ricordare la recente vittoria del popolo sloveno che, non condizionato dal *diktat* europeo, con una consultazione referendaria ha detto no al piano di rottamazione della famiglia promosso dalla *lobby* LGBT, affossando così la proposta di riconoscere il matrimonio tra persone omosessuali e le conseguenziali aperture per legittimare l'adozione dei bambini.

Ricordo che, diversamente da quanto qualcuno vorrebbe fare credere, all'Unione europea non è stata attribuita una specifica competenza a portata generale in materia di famiglia, non rinvenendosi nei trattati istitutivi alcuna disposizioni in ordine ad un, seppur parziale, trasferimento di sovranità da parte dei Paesi membri. In base al generale principio di attribuzione, tra i settori che risultano devoluti alle competenze delle istituzioni comunitarie, anche a seguito delle modifiche dei trattati apportate dalla riforma di Lisbona, non figura, infatti, quello della famiglia, che pertanto rimane soggetto alla sovranità degli Stati.

Con l'ampliamento, determinato dal Trattato di Maastricht, delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono intervenute, però, le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello *status* delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare sul piano sostanziale tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia fino a condizionare la disciplina a riguardo vigente nei singoli Stati membri.

Ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali - ad esempio - le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quella sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella comunità europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite.

L'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale della famiglia si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice.

Oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica - come è noto - nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È in questo scenario confuso che trova un varco l'ingiustificabile ingerenza scritta in appena 170 caratteri dal segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland: «Incoraggio l'Italia a garantire il riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso, così come stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 21 luglio 2015 e come accade nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa».

Voglio affermare con chiarezza che non ci stupiamo di ciò, ma rimaniamo basiti da come queste ingerenze sulla nostra sovranità nazionale possano condizionare il nostro Governo.

In questa deludente Europa, dove prevalgono esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale, una gestione irresponsabile dell'immigrazione, una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale sui temi di tale rilevanza politica diviene una bandiera da fare assolutamente garrire in nome della verità.

Da sempre la battaglia identitaria, caratterizzata dalla difesa dei popoli nella loro dimensione territoriale, religiosa e culturale costituisce l'ossatura di tutta l'attività politica della Lega Nord. Questa battaglia, cominciata oramai molti anni fa, si è confrontata nel tempo con problematiche (quali l'immigrazione incontrollata, la perdita dei riferimenti valoriali e religiosi, l'usurpazione della sovranità dei popoli, il senso diffuso di insicurezza e la sfiducia nella classe politica) che hanno acquisito sempre

maggior peso nell'attualità nazionale ed internazionale e hanno destrutturato il *modus vivendi* tradizionale della civiltà occidentale europea.

Il modello mondialista, senza frontiere per le merci come per gli uomini, improntato ad una ricerca di pace globale, basata unicamente sul riconoscimento di uno stile di vita uniformato, dove ciò che conta è soltanto il produrre e il consumare, è implodo, lasciandosi alle spalle metastasi molto gravi. E il fallimento di Schengen lo sta a dimostrare.

Siamo stati costretti a lanciare ripetuti gridi di allarme di fronte all'abbandono delle nostre radici. La nostra opera di denuncia è stata costante e mirata, insieme ad un'attività di proposta e di stimolo ai Governi che si sono succeduti, alle istituzioni internazionali ed al Paese affinché fossero adottati i provvedimenti opportuni. Il nostro passato, la nostra storia e la nostra stessa cultura non devono essere dimenticati, ma devono essere posti come forte baluardo contro la perdita di valori cui costantemente assistiamo.

È assurdo ipotizzare che questa Europa possa condizionare gli Stati membri sul tema dell'esclusività della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e sulla primaria e incontrovertibile tutela dell'interesse dei minori ad avere una famiglia, che in nessun modo può essere contrapposto al desiderio di genitorialità.

Quale dignità politica ha questa Europa per volere insistentemente condizionare le decisioni degli Stati membri violandone la loro stessa sovranità? È un'Europa che è stata capace di negare le sue stesse radici, quelle radici cristiane che hanno apportato significati prevalentemente morali e spirituali elaborando il concetto di psiche, l'idea dell'uomo capace di intendere e di volere, l'importanza della cura dell'anima, il valore e la centralità dell'uomo come persona in rapporto con gli altri e con Dio, promuovendo i valori dell'uguaglianza, della tolleranza e della libertà oltre che della grandezza dell'umile, mettendo al centro dell'esistenza umana il principio dell'amore.

Quando si parla di laicità delle istituzioni democratiche, così come di autonomia della politica, si fa riferimento ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, posti a perseguimento e a garanzia del bene comune, della libertà religiosa e di culto di tutti. Colleghi, oggi viviamo in un clima di profonda crisi identitaria. Si assiste sempre di più nella nostra società moderna, o meglio *post* moderna, al sorgere di un individualismo sincretistico. Aumentano così i particolarismi e gli egoismi individuali, e si ha l'impressione che ci si avvii verso un'epoca in cui non ci sia più nulla che ha valore. Tutto ciò, se spinto all'eccesso, può portare solo a separazioni, conflitti e violenze. Il relativismo e il sincretismo sono la conseguenza di una cultura in cui la vuota apparenza sembra prevalere sulla sostanza; i valori sono diventati sempre più delle sensazioni.

Un'Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche formale delle proprie radici quale elemento fondante e caratterizzante la propria storia.

In più di un'occasione i popoli europei si sono espressi contro i trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione, anche perché non hanno riconosciuto in essi la tutela delle proprie origini e della propria identità.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 18,07\)](#)

(Segue ARRIGONI). Un'Europa che rinuncia alla propria anima è destinata a morire, come del resto ogni realtà umana non può sopravvivere senza radici.

L'Europa oggi è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini; un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che provengono dalla periferia; un'Europa che ha introdotto la moneta unica prima di avere raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale e soprattutto economica.

Appare evidente come l'attuale costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che mai è chiaro come quest'Europa così concepita si sia dimostrata un fallimento, e non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi economica - non ciclica, ma epocale -

ma soprattutto perché ha negato le culture nazionali e, di conseguenza, l'identità culturale del continente.

L'Unione europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati.

Premier Renzi, in fatto di diritti civili l'Italia non è il fanalino di coda rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Questo provvedimento non ci piace perché la qualificazione di specifiche formazioni sociali relative alle coppie *gay* che potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile, rappresenta il cavallo di Troia affinché, per via giudiziaria, si introducano sia il matrimonio tra omosessuali sia la pratica dell'utero in affitto.

L'Europa, che - lo sottolineo - non ci impone di legittimare i matrimoni *gay*, non potrebbe però avallare questo simil-matrimonio di serie B, rendendo inevitabile la sua equiparazione al matrimonio per via giudiziaria, sulla base di un principio di non discriminazione anche per quanto riguarda le adozioni. E per lo stesso principio, sarebbe poi inevitabile permettere alla coppia *gay* anche l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che, a causa degli ovvi impedimenti di natura, non potrebbe essere che di tipo eterologo. E la cosa grave è che, nel caso di *partner* di sesso maschile, si farebbe ricorso anche alla pratica abominevole dell'utero in affitto.

Sui diritti delle convivenze e coppie di fatto da estendere alle coppie omosessuali siamo disposti a ragionare, ma la Lega Nord è contro la *stepchild adoption*; è contro l'equiparazione tra unioni civili e matrimonio. La Lega Nord non si appiattisce al pensiero dominante di forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo, che è quello antico di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro popolo in modo da imporre un modello di società che si dimostrerà fallimentare.

Alfano e gli uomini dell'NCD si sbracciano per lo stralcio di questi due aspetti, ma resteranno con il cerino in mano, certo con qualche poltrona di Governo e di sottogoverno in più. Come da triste copione, accetteranno di ricoprire il ruolo subalterno di componente irrilevante della maggioranza, sapendo che in Assemblea la sinistra ha già trovato provvisoriamente nei senatori del Movimento 5 Stelle dei panchinari pronti a farsi sfruttare per puntellare in questa occasione il Governo.

I cittadini, le famiglie e tutti coloro che negli ultimi mesi, preoccupati, hanno protestato contro il disegno di legge e manifestato al Family Day (mi riferisco non solo a quello di sabato scorso al Circo Massimo, ma anche a quello del 20 giugno dello scorso anno in piazza San Giovanni) sappiano che saranno presi in giro da Alfano e che le minacce di gravi ripercussioni per l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle cadranno ancora una volta nel vuoto.

Qualora il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, in Italia avremo il matrimonio omosessuale con possibilità di adozioni e con la conseguente legittimazione della pratica dell'utero in affitto, senza contare che tutto ciò aprirebbe totalmente le porte all'indottrinamento della teoria *gender* nelle scuole. È per tale motivo che fermare questo provvedimento, oltre ad essere un dovere morale, sottende la chiara scelta di far prevalere la sovranità alle logiche dei poteri che hanno usurpato la dignità politica dell'Europa in cui crediamo.

I sondaggi dicono che circa il 75 per cento della popolazione italiana è contraria alle adozioni per le coppie omosessuali: è la conferma che il nostro popolo è stanco dei servi e dei maggiordomi sempre pronti a rispondere quando l'Unione europea ordina. E, se potesse esprimersi con il proprio voto - come del resto ha già dimostrato con mobilitazioni di piazza che resteranno nella storia - scriverebbe nero su bianco che la famiglia è una e nessuno si deve lontanamente anche solo azzardare a violare il sacro diritto dei bambini di nascere da una mamma e da un papà, visto che gli stessi bambini non sono dei prodotti e non possono essere oggetto di rivendicazione da parte di genitore 1 o di genitore 2. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signora Presidente, da molte settimane con toni più accesi, e da decenni con troppa poca attenzione da parte della politica, si discute nel Paese del disegno di legge sulle unioni

civili.

Negli ultimi anni il Parlamento ha provato più volte a trattare il tema delle unioni civili, unioni di fatto e convivenze, con la presentazione di diversi progetti di legge che non sono stati mai approvati e spesso neanche discussi. Tutte le volte il Paese si è diviso tra presunti sostenitori della morale cattolica e laici, tra presunti tutori della famiglia più degli altri (ma soprattutto della famiglia degli altri), e in questo modo le proposte di legge si sono arenate. Si tratta di una responsabilità che grava sulle spalle non soltanto dei parlamentari che si sono alternati, ma di tutti coloro che in quegli anni hanno ricoperto alti incarichi politici ed istituzionali anche in giovane età.

Si tratta di un rischio naturalmente ben presente anche questa volta: dopo che si sono sfidate le piazze e i numeri, spetta ora al Parlamento, a partire dal Senato, fare il proprio lavoro. Il lavoro è semplice: si tratta di estendere i diritti, così come previsto dalla Costituzione. L'Assemblea costituente fu molto lungimirante perché, con il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, ha lasciato aperta la strada all'estensione di diritti per tutti in un Paese che, negli anni seguenti, si sarebbe trovato dinanzi a profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali e che avrebbe finalmente consentito di vivere liberamente le relazioni d'amore, scegliere, non vergognarsi e non doversi nascondere.

Questa è stata la storia di libertà che abbiamo visto in Italia fin dalle tappe importanti del divorzio e dell'aborto. È questo che intendiamo quando parliamo di libertà di scelta: estendere i diritti per garantire la libertà di scelta ed ampliare la sfera dei diritti per ampliare le garanzie per tutti.

Il tema di cui dovremmo parlare non è se si possono riconoscere come famiglie anche quelle realizzate tra persone dello stesso sesso perché, mentre noi discutiamo, nella realtà loro sono già famiglia, così come lo sono tutte le coppie eterosessuali che scelgono di non sposarsi.

Il tema di cui vorremmo davvero discutere è quali politiche di *welfare* a sostegno delle famiglie dovremmo portare avanti, atteso che oggi - come abbiamo denunciato nella discussione sulla legge di stabilità - non ci sono risorse adeguate e azioni a sostegno del *welfare* familiare. E stiamo parlando del sostegno alla maternità; di poter utilizzare i congedi di maternità e paternità senza che il datore di lavoro faccia notarne l'abuso; di asili nido e scuole dell'infanzia statali per tutti; di garanzia per il diritto allo studio; di tutela della maternità nei luoghi di lavoro; di conciliazione dei tempi; di tempo libero per prendersi cura di adulti a carico; di deduzioni e vantaggi fiscali per le famiglie; di prestazioni di sicurezza sociale per categorie; di sostegno alla genitorialità, di reddito minimo e di impatto sulla parità di genere.

Si tratta di un elenco che potrebbe essere infinito. E, invece, preferiamo affrontare un dibattito di retroguardia per niente in linea con l'Europa, proprio con quell'Europa che invochiamo sempre come punto di riferimento per le politiche economiche e di *austerity* e mai sul piano dei diritti.

In Italia, non soltanto sembriamo vivere nel passato, ma abbiamo addirittura spostato il dibattito ad anni ed anni indietro. Vorrei ricordare, infatti, che in discussione non c'è solo il riconoscimento delle famiglie con genitori dello stesso sesso, ma la possibilità, per coloro che lo scelgono, di sposarsi. Questa è la richiesta maggiore che viene posta da tutto il mondo LGBT. Non è un caso che la discussione è sempre stata tra matrimonio *gay* e unioni di fatto o unioni civili per tutti. Non è un caso - ad esempio - che noi di SEL abbiamo depositato, all'inizio della presente legislatura, proposte di legge ben distinte.

Allora cosa è accaduto? È accaduto che il PD si è assunto la responsabilità di proporre un testo che cancella il matrimonio tra persone dello stesso sesso, introduce le unioni civili e poi le convivenze; una scelta che è stata presentata come frutto di una mediazione e vorremmo capire con chi questa mediazione sia stata fatta. Non è stata fatta certo con la propria maggioranza perché, da quello che vediamo e ascoltiamo, non ci sembra sia un testo condiviso da tutta la maggioranza; non certo con le associazioni di riferimento, perché le loro richieste sono ben più ampie. Abbiamo una risposta, ed è semplice: la proposta di Renzi nei 100 punti della Leopolda 2012.

Questo disegno di legge, che noi di SEL consideriamo un testo al ribasso, il minimo minimo che si possa presentare, è la proposta ufficiale che il Partito Democratico offre al Paese - perché come ci ha

detto la relatrice poco fa - è stata abbastanza mediata. Così, il testo di legge presentato come il faro dei diritti civili in Italia altro non è che un compromesso al ribasso per provare a tenere insieme la necessità del Presidente del Consiglio di annoverare tra il suo pacchetto di riforme anche quella dei diritti civili (già ora sentiamo echeggiare i *fan*: «È l'unico che ci sia riuscito»), la sua visione sui matrimoni e il cattolicesimo ordinante in questo Paese.

È la seconda parte della legge, infatti, dall'articolo 11 in poi, che disciplina le convivenze, quella di cui nessuno parla mai, a rivelare come invece la lettura che la maggioranza fa dell'articolo 29 della Costituzione sia una garanzia affinché le unioni civili non saranno mai equiparate al matrimonio. Le coppie eterosessuali possono contrarre un contratto di convivenza con atto pubblico da un notaio per disciplinare i rapporti patrimoniali o per la reciproca assistenza; devono effettuarlo in forma scritta e autografa, oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. Siamo, dunque, di fronte ad un'interpretazione restrittiva dell'articolo 29 della Costituzione, avvalorando l'idea che le famiglie naturali siano solo quelle costituite da coloro che decidono di sposarsi. Noi diamo altra lettura: quando nella Costituzione si parla di famiglia naturale, i Costituenti non pensavano al genere uomo-donna, ma alla naturalità con cui amore, affetto, solidarietà reciproca, stima, rispetto e figli costituiscono una famiglia naturale.

Il parlare solo della *stepchild adoption*, un diritto irrinunciabile per un Paese civile, è un po' come provare ad allontanare l'attenzione dal testo nel suo complesso. Il problema non è capire quali effetti potranno verificarsi sui bambini cresciuti in una famiglia con genitori di uno stesso sesso, perché gli studi esistono già. Forse volete dirci che non avete mai conosciuto alcuno che negli anni abbia vissuto solo con figure di riferimento femminili o solo con figure maschili? Volete negare che, per anni, intere famiglie naturali abbiano avuto solo una figura di riferimento per la crescita dei figli? Per crescere non contano i generi di riferimento, ma la qualità della cura, dell'amore e dell'attenzione verso i figli.

Si pone forse il problema dell'utero in affitto? Questa legge non ne parla nemmeno. Sarebbe stato invece interessante parlare di adozioni anche per coppie di genitori dello stesso. Anche in questo caso, per la memoria un po' corta di tanti, vorrei ricordare che questa stessa maggioranza ha bocciato, non poco tempo fa, un emendamento che provava ad introdurlo. Nemmeno di questo, però, si occupa il testo in esame.

L'estensione e il riconoscimento di un diritto riguardano tutto il Parlamento e non una sola parte o la sola maggioranza, che, tra l'altro, ricordo non avrebbe nemmeno i numeri per approvare la legge. Per questo siamo molto preoccupati dei messaggi subliminali che iniziamo a ricevere, per cui il testo, anche se modificato in peggio - penso alla famosa formula dell'affido rafforzato - andrebbe comunque approvato, altrimenti si ferma la strada delle riforme dei diritti civili, così come è accaduto negli ultimi anni. Vogliamo dire, però, che sui diritti civili non si può scherzare, non si può fare campagna elettorale e non si possono fare forzature, utilizzando la propaganda di Stato. Sui diritti civili abbiamo tutti il dovere di guardare lontano. Deve essere chiaro a tutti coloro che stanno seguendo questa discussione, dentro e fuori le Aule parlamentari, che non è vero che questa legge, se approvata, sarà solo il primo passo, cui potranno poi seguire, nei prossimi anni, estensioni o miglioramenti. Dobbiamo essere consapevoli e onesti, nel dire a tutti che è realistico che questa discussione e la sua qualità chiuderanno la partita per molti anni: si tratta, infatti, di una partita che sarà difficile riaprire a breve. Saranno necessari molti altri anni perché si possa arrivare, anche in Italia, ad avere, per le coppie dello stesso sesso, il godimento pieno di diritti importanti, che esse meritano: oggi stiamo scegliendo di non riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né le unioni civili per tutti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Petraglia.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Sto concludendo, signora Presidente.

Per noi di SEL, per entrare nell'Europa laica e dei diritti, dovremmo precisamente fare questo: riconoscere i matrimoni tra due persone di qualunque genere e riconoscere le unioni civili per tutti coloro che scelgono di convivere. Questo è il senso dei nostri emendamenti e proveremo, nel dibattito di questi giorni, ad aprire un confronto laico e utile, perché vorremmo fare anche noi una buona legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bocchino, Campanella e Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

[DALLA ZUANNA](#) (PD). Signora Presidente, dieci anni fa, scrivendo un libro sui grandiosi cambiamenti demografici in Italia e in Europa, mi sono espresso favorevolmente sul matrimonio degli omosessuali, formulando invece forti perplessità sull'opportunità di riconoscere, come istituto giuridico, le coppie di fatto. Affermavo, inoltre, che occorre regolare la valenza pubblica dei diritti e dei doveri delle singole persone che convivono, ancora una volta a prescindere dal loro orientamento sessuale, perché la convivenza è diventata, anche in Italia, un passaggio normale della vita di coppia.

Per quanto riguarda le coppie di fatto, mi auguro che la mia opinione di allora possa essere tradotta in legge. Per fare questo, l'attuale testo base, al Titolo II, andrebbe però fortemente modificato, come propongono alcuni emendamenti anche da me sostenuti. Vanno infatti tolti gli automatismi, che configurano un novo istituto giuridico, in modo peraltro assai confuso. Nel testo si parla - ad esempio - di stabile convivenza, senza definire cosa sia la stabilità. Sembra di comprendere che si tratti di una convivenza che inizierebbe, in automatico, nel momento di fissazione della residenza anagrafica comune. Inoltre, va meglio precisata la natura individuale di quanto si va a fissare nelle nuove norme, generalizzando gli elementi contrattuali del patto che si va a stabilire tra i due *partner*.

Come ben chiarito dalla Corte costituzionale, a differenza delle coppie omosessuali, le coppie eterosessuali che vogliono stabilizzare e rendere pubblica la loro unione affettiva possono sposarsi, tanto più che questo Parlamento ha reso assai più flessibile il matrimonio, rendendo molto più semplice e rapido il suo scioglimento. Del resto, è sbagliato pensare al matrimonio come a un vecchio arnese ormai in disuso. Alcuni Paesi europei, araldi dei mutamenti coniugali e riproduttivi, stanno vivendo un vero e proprio *revival* del matrimonio. In Svezia, nel 2013 il tasso di nuzialità è stato del 5,3 per mille abitanti, ossia il 20 per cento in più rispetto al 2000 e il 65 per cento in più rispetto all'Italia nello stesso 2013.

Quanto alle unioni omosessuali, con la sua sentenza del 2010 la Corte costituzionale ha riconosciuto il loro valore costituzionale, ma non le ha equiparate al matrimonio. La Corte riconosce una differenza che risiede non tanto nel volere dei Padri costituenti, che evidentemente non potevano considerare fenomeni sociali che ancora non esistevano nella forma e nell'estensione attuale, quanto nel diverso *status* delle unioni omosessuali, che non possono accedere alla generazione naturale.

La Corte, così esprimendosi, ha colto la sensibilità del Paese, come mostrano gli ultimi mesi di sondaggi e interlocuzioni dirette con la gente. Gli italiani, specialmente i più giovani, sono in maggioranza aperti al riconoscimento giuridico delle coppie stabili omosessuali. Una larga maggioranza però, giovani, adulti e anziani, esprime invece forti perplessità sul coinvolgimento delle coppie omosessuali nella generazione e nell'educazione dei minori. Del resto, va ricordato che in quasi tutti i Paesi la regolamentazione giuridica delle unioni omosessuali ha proceduto per passi successivi.

Nel legiferare su questi delicati temi, la posizione dell'opinione pubblica va tenuta bene in conto, e non perché nel fare le leggi dobbiamo farci pilotare dai sondaggi, ma poiché parte di queste leggi sarà con tutta probabilità a forte rischio di *referendum*; un *referendum* che, con l'auspicabile approvazione delle riforme costituzionali, potrà essere valido con un *quorum* molto più basso di quello attuale (oggi ricordo che sarebbe il 35 per cento).

Poche settimane fa, in Slovenia, una società secolarizzata, dove più della metà dei bambini nasce fuori del matrimonio, una larga maggioranza referendaria ha abrogato il matrimonio omosessuale, pur mantenendo una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Quindi, a noi spetta il difficile compito di tenere sullo sfondo le nostre convinzioni personali, interpretando la sensibilità del Paese approvando una legge che non contrasti con il pronunciamento della Consulta e temperando le aspirazioni di tutti i soggetti coinvolti, partendo da quelli più deboli che - come ha ricordato Monica Cirinnà - non hanno voce e possono parlare solo attraverso di noi.

Fra questi soggetti deboli, non possiamo dimenticare le donne che accettano di fare da gestanti per altri: è una pratica che viene vista in modo negativo da larghissima parte dell'opinione pubblica e del movimento femminista, che proprio oggi si ritrova al Parlamento francese per condannare questa

pratica, oltre che dal Parlamento di Strasburgo. È una pratica permessa peraltro in pochissimi Paesi, dove la donna si trova spesso a essere soggetto passivo, dovendo - ad esempio - accettare da contratto di abortire se ciò viene deciso dal committente o a non avere alcun rapporto con il bambino frutto della gravidanza.

Il combinato disposto tra l'attuale testo base e la possibilità di usufruire all'estero della surroga di maternità determina qualcosa di diverso dall'adozione del figliastro. Per le coppie di uomini omosessuali, infatti, l'unico modo per avere un figlio, da loro peraltro percepito come pienamente proprio e condiviso, è usufruire della gravidanza di un'altra donna oppure di due donne, esattamente come accade per una coppia eterosessuale quando la donna non è in grado di avere un bambino.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Zuanna, concluda il suo intervento.

DALLA ZUANNA (PD). Finisco subito.

Per questo motivo, un gruppo di trenta senatori ha presentato un emendamento, a mia prima firma, che per i cittadini italiani rende illecita la surroga di maternità anche se compiuta all'estero, sia per le coppie omosessuali sia per quelle eterosessuali, dando tuttavia al giudice la possibilità di registrare in Italia l'atto di nascita del bambino con l'indicazione del genitore biologico, in nome del superiore interesse del minore.

Credo che dobbiamo fare una legge buona, con grande attenzione, tenendo come faro la Costituzione e il bene di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto di quelli che non hanno voce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, discutendo il disegno di legge sulle unioni civili siamo chiamati a un compito di altissimo significato politico, etico e culturale, perché il testo che uscirà da questo dibattito ridisegnerà - e spero amplierà - i confini della nostra convivenza sociale. Dovremmo essere capaci di farlo al di là delle ideologie, degli steccati storici e delle reciproche delegittimazioni che hanno segnato la vita pubblica italiana, e non solo nel campo dei diritti civili.

Partiamo, dunque, da un esame oggettivo della legislazione attuale e dai cambiamenti attuati per via giurisprudenziale.

Il primo dato di fatto è inequivocabile: l'ordinamento europeo si esprime chiaramente per il riconoscimento delle unioni di fatto, anche omosessuali. Inoltre, la direttiva europea 2000/78/CE impegna gli Stati membri dell'Unione ad adeguare le rispettive legislazioni in funzione della rimozione di ogni disparità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale. Il rispetto di questa direttiva, cui è stata data una prima attuazione con il decreto legislativo n. 216 del 2003, comporta anche che nella disciplina delle unioni civili non si introducano disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali.

Ma c'è un altro motivo importante per cui il legislatore ha il dovere di intervenire per evitare che anche su questo terreno, come accaduto ad esempio sulla legge elettorale, ci si trovi poi a dover rincorrere la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 138 del 2010, ha sostenuto con un monito solenne al Parlamento che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto ad un pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri sulla base del valore che l'articolo 2 della Costituzione riconosce alle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità.

È stato autorevolmente posto il problema dell'incostituzionalità delle unioni civili per le coppie omosessuali perché il modello tedesco, cui si è originariamente ispirato il disegno di legge Cirinnà, equipara di fatto queste unioni ai diritti e ai doveri del matrimonio. Nel testo Cirinnà alla coppia vengono riconosciuti diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto d'affitto, reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate. L'articolo 3, che è il cuore del provvedimento, è stato modificato rispetto al testo base. Ciò non vuol dire che non saranno estesi i diritti del matrimonio, ma la relatrice ha cercato di venire incontro a chi non voleva si parlasse in modo esplicito di matrimonio. Il richiamo non è più, infatti, all'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia fondata sul matrimonio, ma all'articolo 2 che prevede

espressamente «la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali». Si tratta di un equilibrio? Forse, ma redigendo una norma specifica per le unioni tra persone dello stesso sesso si può mantenere la specificità del matrimonio e del carattere di nucleo centrale della società che è riconosciuto dalla Costituzione alla famiglia, specificando invece che le condizioni materiali delle unioni civili determinano l'accesso, appunto, a benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario. Se le norme puntano alla tutela della stabilità dei rapporti di coppia, senza confonderli con il matrimonio, possono realizzare un miglioramento dell'ordine civile, che è proprio di una legislazione laica.

Ma qui si è evidenziato un altro problema, posto, in particolare, dal senatore Caliendo: il Parlamento deve tener conto anche dei cittadini che vivono una condizione di stabile convivenza, connotata da vincoli affettivi e ai quali spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. In tale situazione si trovano cittadini eterosessuali e omosessuali. Si tratta, cioè, di formazioni sociali che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce. Il testo Cirinnà attribuisce, invece, i diritti e i doveri dei coniugi alle sole coppie omosessuali, così come il testo presentato dall'onorevole Carfagna alla Camera. Non si può però ignorare che c'è un bilanciamento costituzionale nel momento in cui al matrimonio possono accedere solo le coppie eterosessuali. Questo però è un punto da approfondire perché credo che tutto si possa permettere il Parlamento tranne che approvare una normativa aperta a soluzioni creative da parte della magistratura ordinaria.

Torniamo all'articolo 5 sulla *stepchild adoption*. Le corti europee hanno da tempo stabilito che, una volta che uno Stato dell'Unione approva una legge sulle unioni civili, ogni disparità di trattamento tra le unioni civili e il matrimonio, in particolare per quanto riguarda le adozioni, costituirebbe una violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. A mio parere la domanda da porsi è: se muore il padre o la madre biologica di un figlio all'interno di una coppia omosessuale, il bambino deve restare figlio di nessuno o è meglio che abbia un genitore, ancorché non biologico? La risposta non può che andare nella seconda direzione. Del resto, molti tribunali italiani (si veda anche la sentenza del tribunale dei minorenni di Roma del 30 luglio 2014) hanno già riconosciuto l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del *partner*.

Chi contrasta questa legge ha proposto un'argomentazione di sicuro effetto: approvandola si agevolerebbe surrettiziamente il ricorso all'utero in affitto, che in Italia è vietato dal codice penale, così come dalla legge della stragrande maggioranza degli Stati europei. Su questo punto bisogna essere molto chiari: nessun essere umano può essere trattato come mezzo ma sempre come fine. Di conseguenza, il corpo di nessuna donna può essere ridotto a incubatrice per conto di terzi. Ma il no alla legalizzazione della maternità surrogata non deve implicare automaticamente il rifiuto della proposta di legge Cirinnà. È una forzatura strumentale di chi non vuole nessuna legge sulle unioni civili. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non esiste alcun presupposto che possa far pensare a una eventuale legalizzazione della maternità surrogata. Ma soprattutto la *stepchild adoption* si limita a prendere atto di una situazione già esistente - la presenza di una creatura venuta al mondo tramite la fecondazione artificiale o l'utero in affitto - e a regolamentarla, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino, al quale vengono dati due genitori, anziché uno, garantendogli in tal modo una condizione di maggiore sicurezza.

In ogni caso, anche nei casi più estremi, i diritti del bambino devono godere di un'assoluta priorità e vanno per questo tutelati e promossi senza alcuna limitazione. Ricordo, colleghi senatori, che un tempo i bambini nati fuori dal matrimonio erano definiti «bastardi»; spero che nessuno pensi a una discriminazione di legge che crei i bastardi del nuovo millennio solo perché nati da una pratica illegale.

Per concludere: in questa società che cambia il legislatore deve promuovere tutto ciò che aiuta e rafforza la responsabilità. Il principio che deve sottendere la legge che uscirà dal Parlamento è che ad una maggiore estensione della libertà debba corrispondere anche un maggior grado di responsabilità e che dunque al riconoscimento dei diritti di coppia seguano anche i doveri e, nel caso di scioglimento, le garanzie di tutela del *partner* più debole. Deve essere una legge in grado di risolvere questioni pratiche che nascono da situazioni di fatto, senza intaccare i principi stabili di vita che sono parte della

nostra cultura tradizionale, e che sia basata sull'uguaglianza dei diritti individuali: non è un'impresa facile, ma neppure impossibile. (*Applausi delle senatrici Repetti e Puppato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DLBIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, l'avvio in quest'Aula della discussione generale di uno dei provvedimenti più controversi della storia parlamentare recente rappresenta un evento straordinario per due ordini di fattori: *in primis*, perché ci si trova dinanzi un precedente parlamentare pericoloso di violazione dell'articolo 72 della Costituzione e dunque di bypassaggio totale dell'autorità delle Commissioni parlamentari e del confronto di cui queste sono garanzia ineludibile; in secondo luogo, perché si sta tentando, con un artificio legislativo, nemmeno tanto ingegnoso, di sfaldare la società naturale, normativamente e costituzionalmente sancita, anteponendovi una sorta di società pseudoprogressista disegnata a tavolino dal legislatore, tacciando tutto questo addirittura per tutela dei diritti umani, aprendo una voragine nel tessuto già labile della legittimità normativa ed infierendo in maniera quasi scientifica nell'armonia antropologica e delle esigenze naturali cui lo stesso legislatore dovrebbe inderogabilmente piegarsi.

Questi sono i due pilastri intorno ai quali si struttura il provvedimento presentato dalla collega Cirinnà, dai quali si propaga a cascata un ventaglio di anomalie, contraddizioni e dubbi legislativi dinanzi ai quali si deve pretendere da quest'Aula lucidità operativa al netto di contaminazioni ideologiche protendenti verso l'uno o l'altro versante.

Una delle criticità, dinanzi alle quali sarebbe il caso che il legislatore non solo si passasse una mano sulla coscienza ma si andasse a rispolverare i codici, è l'interpretazione *à la carte* del diritto del minore ad avere una famiglia, che a mio parere rappresenta il punto più basso toccato da questo disegno di legge. Un concetto schiacciato sotto il peso della ragione politica chiaramente adultocentrica, che ha l'ambizione di identificare le pulsioni pseudogenitoriali per diritti, nel silenzio totale degli ordinamenti e delle convenzioni internazionali.

Ma andiamo per gradi. Ritengo sia prioritario, prima di avviare qualsiasi riflessione nel merito di un provvedimento delicato e complesso, soffermarsi sul livello di accanimento e di voluto pressapochismo con cui si è inteso privilegiare il confronto sul tema. Il ripetere mantrico dei sostenitori integralisti del disegno di legge in esame ha innescato un *tourbillon* di falsa informazione che è approdato ad una sintesi schematica secondo cui il provvedimento altro non sia che - ripeto, parafrasando le varie affermazioni susseguitesì - un atto di civiltà, uno strumento di rispetto verso i minori delle famiglie arcobaleno, un atto doveroso verso quei tanti bambini nati da precedenti relazioni etero di soggetti poi diventati contraenti di un'unione civile, e che nulla c'entra con l'utero in affitto. Questo schema mantrico, sapientemente diffuso sui *social* e pontificato in prima serata da comici, giornalisti, presentatori, eccetera, è un arma che da un lato consente di veicolare dosi centellate, filtrate e sapientemente presentate del testo in discussione alla società civile, che sicuramente ha ben altro da fare che leggersi 23 articoli di una proposta di legge; dall'altro, essa crea un coreografico clima di odio, arroganza e demonizzazione di tutti coloro che, additati come ipocriti e medievali, osano avere punti di vista un po' diversi. In altri contesti, si chiamerebbe lecito e costituzionale confronto democratico.

Quando si parla di unioni civili, la parola d'ordine è «omofobia»; ecco il secondo *mantra* che si avvicenda nei dibattiti sul tema e che - ne sono certo - allieterà in più occasioni anche questo nostro dibattito. Nell'informazione generale, gli stessi proponenti si tengono ben alla larga dallo spiegare cosa in realtà la legge prevede e non spiegano che, malgrado una chiara pronuncia della Corte costituzionale, che vieta l'omologazione tra unioni civili e matrimoni, si continui, con un grossolano tentativo di *maquillage* normativo, ad addossare paradossalmente alla fattispecie unione civile tutte le disposizioni del codice civile che disciplinano il matrimonio. Si estende infatti il regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso; un'estensione priva di legittimità per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale, costituzionalmente ed antropologicamente sancita, che ne giustifica il regime speciale previsto

dall'ordinamento.

Questo provvedimento tenta, in maniera anche grossolana, di sostituire la società naturale basata sulla famiglia con la società imposta dal legislatore (una società *à la carte*, insomma), assimilando le istanze dei conviventi, seppur legittime, con le esigenze della famiglia di cui al regime speciale dell'ordinamento. Il matrimonio è una promessa pubblica, dato il ruolo costituente di questo nella società, e non può essere assimilato alla convivenza tra soggetti che non detengono le potenzialità costituenti di cui al matrimonio. Ma sembra che sia più facile dimenticare questo particolare.

Come dicevo, anche se è stato depennato il riferimento diretto all'istituto del matrimonio, in alcuni passaggi la sostanza dei rimandi al codice civile e le parole stesse usate (ad esempio ai commi 1 e 2 dell'articolo 3) ricalcano esattamente la disciplina sul matrimonio. Questo si pone in aperto contrasto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, che hanno istituito un *favor familiae*, perché hanno riconosciuto nella famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna qualcosa che la differenzia in maniera ineludibile da tutte le altre formazioni sociali.

Voglio ricordare ancora una volta che tale principio è stato ribadito proprio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, che ha ricordato chiaramente - cito dalla sentenza - «il rilievo costituzionale attribuito alla famiglia» e la «potenziale finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale». Essa ha espressamente riferito che, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile, che per quanto sopra detto contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. La motivazione stessa di tale differenza, secondo la Corte, risiede proprio nella sia pur potenziale finalità procreativa del matrimonio, che si fonda sul dimorfismo sessuale; da lì nasce la funzione sociale riconosciuta (e non assegnata) alla famiglia *ex* articolo 29.

Certo, si obietterà che in quella sentenza le conclusioni erano uno sprone al legislatore per attivarsi comunque al fine di rafforzare le tutele per le coppie dello stesso sesso; ma garantire o rafforzare le tutele non implica necessariamente ricopiare la disciplina del matrimonio, cosa che invece in questo testo è stato fatto. Trattiamo di due configurazioni differenti, che hanno anche una differente fonte costituzionale di riferimento (articolo 29 e articolo 2 della Costituzione); l'omologazione è pertanto priva di una giustificazione ragionevole.

Tante volte, nelle parole della relatrice e dei sostenitori di questo disegno di legge, abbiamo sentito che non si vuole fare un similmatrimonio. Purtroppo, a questo punto è lecito nutrire qualche dubbio.

Nelle parole e nelle interviste di altri referenti - presenti e passati - del PD si è sentito dire espressamente che questo disegno di legge è il primo passo, nominalmente differente, per definire il matrimonio per coppie dello stesso sesso. È un fatto puramente di nomi.

Il diritto di famiglia non è una tutela dell'amore eterosessuale. Non si parla mai dell'affetto, dell'amore o della sfera sentimentale nel codice. Il *favor familiae* non nasce per tutelare le stabili relazioni affettive, ma perché si riconosce che l'impegno tra un uomo e una donna, da cui possono nascere nuovi cittadini, rappresenta un bene per lo Stato. L'impegno, non l'amore. È l'impegno che si vuole promuovere per questa sua finalità intrinseca che dà prosecuzione alla società, non l'amore, che è invece qualcosa in cui lo Stato non entra e non può entrare, che attiene alla sfera personale degli individui e alle libertà individuali che vanno rispettate e tutelate, ma per gli individui come tali.

Perché allora questa legge? È condivisa l'urgenza di legittimare delle tutele per le persone omosessuali nella loro relazione affettiva. Afferisce tutto alle libertà individuali. La disciplina fa acqua: molto bene (anzi molto male), ripariamo i buchi, aggiustiamo l'ordinamento. Non serve una legge speciale che configuri un nuovo istituto (cosa che di fatto questa legge fa) analogo al matrimonio; serve garantire l'assistenza sanitaria, le questioni patrimoniali e di successione. Intervengiamo in tal senso dove ci sono le lacune, il che presuppone prendere in mano l'ordinamento e vedere quali sono effettivamente tali lacune. Con un approfondimento del genere si vedrebbe chiaramente che il nostro ordinamento già

tutela sotto molti profili le persone stabilmente conviventi. Occorrono semmai pochi aggiustamenti.

Il problema allora qual è? La legge non è conosciuta e non viene applicata? Bene, formuliamo un testo unico sulle stabili convivenze richiamando tutto ciò che è già in vigore e inserendo quanto manca e poi diramiamo circolari a tutte le amministrazioni perché facciano valere il diritto vigente. Il problema è sicuramente meno grande di quanto si voglia far credere e probabilmente, quanto discusso e dibattuto da qualche mese a questa parte, si colloca ben oltre l'urgenza - ripeto legittima - di avere delle tutele. Si colloca nel percorso - meno legittimo - di un diritto, preteso e urlato, di un'omologazione normativa in assenza degli opportuni principi cogenti.

Ma, in realtà, dove si vuole arrivare con questo disegno di legge? Si continua a confondere le idee sbandierando un fantomatico diritto alla genitorialità, assolutamente assente sul versante normativo costituzionale ed internazionale. Si mescolano, forse volutamente, diversi livelli di adozioni *ex lege*, non facendo capire cosa significa esattamente *stepchild adoption*, spacciandola come una cosa buona e giusta per far fronte a situazioni straordinarie di fatto createsi a seguito di presunte vicissitudini di vita, come ad esempio precedenti relazioni eterosessuali o figli biologici avuti senza compravendita o surroga di individuo.

Ma onestà intellettuale pretende che quantomeno il legislatore non dia per scontato l'ovvio e l'oggettivo, bypassandolo e tentando di disciplinare, di contro, quegli artifici scientifici che hanno consentito di tramutare l'ovvio in non ovvio. L'oggettivo, nel caso di specie, va ricercato nella consapevolezza, credo comune, condivisa e trasversale, che l'omogenitorialità biologica non esiste e non può esistere. Pertanto, legiferare una sanatoria della omogenitorialità surrogata, oltre a essere eticamente abominevole, si identificherebbe come una norma pregiudizievole dei diritti dei cittadini. Questo perché introducendo la possibilità, per legge, di una omogenitorialità, sebbene attenuata trattandosi di adozione non legittimante, si agevola quella categoria di potenziali omogenitori che detengono mezzi e risorse per surrogare la propria filiazione, creando una divaricazione in termini di diritti tra chi è in grado di spendere dai 50 ai 150.000 euro per una maternità surrogata in USA o in India e chi invece non detiene questi mezzi. In punta di diritto, sarebbe allora tanto fantascientifica un'impugnazione della norma da parte di aspiranti omogenitori che, in ragione del principio di non discriminazione, pretendano adeguato sostegno economico da quello stesso Stato che ha sancito un diritto di cui loro non possono godere? Non è un paradosso, è quello che sostanzialmente accadrà sul medio periodo. Inoltre, il legislatore non può esimersi dal legiferare il *modus* con cui l'ovvio si tramuta in non ovvio.

Pertanto la sanatoria dell'utero in affitto (perché l'articolo 5 e l'articolo 3, comma 4, sono sostanzialmente questo) non può sussistere in assenza quantomeno di un richiamo al medesimo utero in affitto. A meno che non vogliamo ammettere una pilatesca gestione di un argomento scomodo, secondo cui è meglio tamponare il problema, magari alimentarlo a dismisura, ma guai a nominarlo. Chiedo dunque ai sostenitori dove rinvergano la modernità e la civiltà in questa disciplina che fa rabbrivire anche il giurista più sprovveduto.

Ma vi è un'altra ragione per cui l'articolo 5 nello specifico risulta essere paradossalmente irrispettoso delle stesse coppie omosessuali. Per spiegare questo scenario basta citare la dichiarazione dell'Associazione genitori e amici di persone omosessuali (AGAPO), secondo cui - cito testualmente: «Attraverso qualunque via si arrivi all'adozione del figlio del *partner* (...) si tratta comunque di procedimenti in cui, in modo deliberato, si fa sparire uno dei due genitori biologici dalla vita del bambino e si uccide simbolicamente il genitore dell'altro sesso»; poi continua: «la maggior parte delle persone omosessuali non vuole essere strumentalizzata a tali fini. Sanno di essere nati da una madre e da un padre e ne sono contenti». Infine, l'invito ai promotori della *stepchild* «prima di parlare dell'emofobia degli altri, di cominciare a guardare la realtà della condizione omosessuale ed accettarla. È questo il punto di partenza da cui inizia il vero rispetto della persona omosessuale». Credo che non sia il caso di aggiungere null'altro.

Pertanto, il legislatore nella foga di esorcizzare una potenziale accusa di omofobia, termine abusato e strumentalizzato, introduce un diritto e ne calpesta altri mille. Un esempio virtuoso di legislazione

illuminata, non c'è che dire. Si continua a ripetere che bisogna dare un futuro a questi bambini nati in famiglie arcobaleno. Perfetto, ma nessuno osa dire quanti sono questi bambini. Secondo i dati dell'ultimo censimento, le coppie conviventi dello stesso sesso sono 7.513, di cui 529 con figli in tutto il Paese. Anche qualora si volesse ammettere che nel corso degli ultimi quattro anni si fosse verificato un aumento del 20-30 per cento di questi nuovi nuclei sociali, parliamo di nemmeno 700 unità. Pure ammettendo che ognuno di questi nuclei avesse due figli, parliamo di 1.400 minori. Qualcosa di ben lontano dal configurarsi come emergenza sociale. Credo che su questo punto tutti potranno convenire.

Ma quanto sbandierato come tutela del minore a non essere abbandonato in un orfanotrofio - che, vale la pena segnalare agli amici *pro stepchild*, non esistono dal 2006 - in caso di morte del genitore abbandonato, fino a quanto è vera? Facciamo chiarezza. Quanti di questi bambini sono figli, frutto di precedenti relazioni? Quindi bambini non frutto dell'ingegneria procreativa? Non è dato sapere, ma è plausibile che si tratti di una minoranza. Parliamo di minori che hanno dunque due genitori biologici. Qualora si dovesse verificare la malaugurata *conditio* secondo cui uno dei due genitori dovesse venir meno, resta comunque l'altro genitore e credo che su questo punto non vi siano remore; almeno il buon senso non ne dovrebbe sollevare. Qualora poi, sempre malauguratamente, dovessero venire meno entrambi i genitori, ecco che interviene l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 184 del 1983. Quindi la legge esiste, basta applicarla e non necessariamente modificarla. Non è inevitabile.

Pertanto sappiamo bene che l'articolo 5 è stato introdotto esclusivamente per i figli di maternità surrogate. Ma perché non dirlo e continuare a fare panegirici senza senso trascinando fattispecie che nulla c'entrano con questa nuova norma? Perché far credere ai cittadini di introdurre una norma giusta e rivoluzionaria? Per favore, chiamiamola per nome: è una sanatoria per legittimare i figli di maternità surrogate. Punto e basta. È qui che si innesca il paradosso legislativo di cui parlavo prima, ma anche in questo caso, una modifica legislativa non sembra l'unica strada percorribile. Vale la pena segnalare che i casi di tutela dei cosiddetti figliastri all'interno delle coppie di fatto sono sempre stati affrontati, facendo rientrare la fattispecie nei commi del citato articolo 44.

Presidente, dato che il tempo a mia disposizione sta per esaurirsi, chiedo sin d'ora di poter consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Come questa Assemblea vuole affrontare questi nodi? Con libertà di coscienza o con inciuci *ad hoc*?

Sono sempre stato sostenitore - e le mie dichiarazioni lo confermano - di un approdo ad una novella mediata e condivisa. Certo, come dicevo, i diritti individuali delle coppie dello stesso sesso vanno tutelati e regolamentati. Sono disponibile anche all'ascolto di proposte che, per quanto coraggiose e discutibili, siano comunque operate nell'ottica di un ragionamento mediato, scevro dall'arroganza normativa che sembra - di contro - aver condizionato la produzione dell'ultimo testo del disegno di legge Cirinnà.

Ho apprezzato il coraggio dei colleghi del PD che, nonostante tutto, e pur mantenendo la volontà di votare a favore dell'impianto del disegno di legge, hanno ribadito a gran voce la loro contrarietà a talune disposizioni in esso contenute. Questo, a mio parere, resta una garanzia di vivacità democratica del confronto. Per questo mi auguro che non si approdi ad *escamotage* da prima Repubblica per bypassare questo filtro democratico, ricreando maggioranze *à la carte* che abbiano come unico fine l'introduzione di questa normativa. Sarebbe un insulto grave e lesivo della dignità di quanti si stanno adoperando per il dialogo e per il superamento dei tratti più gravi di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Qualora si dovessero ricreare queste spiacevoli condizioni, sarò il primo a non votare a favore di tale disegno di legge, al di là del contenuto dello stesso su cui ho ribadito e motivato le mie posizioni.

In conclusione, voglio ricordare un aspetto disarmante nella sua semplicità: la genitorialità non è un diritto che si pretende battendo i pugni o strappando assegni, ma un dono di amore che deve ruotare

intorno all'unico diritto preminente, quello del bambino, che deve poter contare sulla stabilità dei rapporti e sulla complementarietà sacra ed ineludibile di madre e padre. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Giovanardi e Amidei*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signora Presidente, se la società è una rete di relazioni e convivenze che impongono di essere regolate, nelle loro diverse espressioni, superando anche barricate ideologiche e argini di tradizioni rassicuranti, allora il disegno di legge che ci apprestiamo a votare consente di aggiungere un tassello a tale *puzzle*, ed è indubbio che in nessun altro campo del diritto civile, come in quello del diritto di famiglia, si avvertono forti le dinamiche conflittuali della realtà sociale sottostante.

In questo quadro, con il disegno di legge in discussione si propone di dare riconoscimento giuridico ad unioni civili tra persone dello stesso sesso, alla convivenza di fatto, nonché ai contratti di convivenza, ovvero si propone di disciplinare realtà che già agiscono come elementi di relazione umana cui ancora non abbiamo saputo garantire un'adeguata copertura giuridica in termini di diritti e doveri reciproci.

Il dibattito sull'introduzione di una disciplina in materia di unioni civili e di coppie di fatto va inserito senza dubbio nel più ampio dibattito sull'evoluzione delle aggregazioni familiari, del ruolo della famiglia tradizionale, della sua composizione e della sua funzione che rimane di certo ancora centrale nel complesso reticolo di relazione sociale. Evoluzione, dunque, dalla concezione della famiglia legittima basata sul matrimonio, quasi autoritaria e gerarchica nel rapporto tra uomo e donna, codificata nel 1942, alla Costituzione repubblicana che ci ha consegnato un concetto di famiglia positivo: famiglia come società naturale basata sull'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sancita dall'articolo 29, sino a forme a composizione mononucleare e sempre più complesse che hanno accompagnato la riforma del diritto di famiglia nel finire degli anni Settanta. Da qui, il cammino verso il riconoscimento dell'unione stabile tra due soggetti legati dal vincolo di affetto e solidarietà, anche omosessuali.

Trasformazioni e nuovi orizzonti che impongono di ripensare le categorie con le quali abbiamo letto l'evoluzione anche più recente dei rapporti affettivi; perché la famiglia, le unioni non sono un fatto solo privato, ma hanno una rilevanza fondamentale pubblica, in quanto sorgenti di diritti e doveri.

Un microcosmo esistenziale, che abbiamo provato a collocare tra famiglia *ex* articolo 29, e nuova formazione sociale, meritevole di ricevere una disciplina e tutela specifica, ma al di là e al di sopra del semplice riconoscimento dei diritti individuali, oltre, dunque, quella formazione sociale *ex* articolo 2 della Costituzione; un passo importante che il Parlamento si appresta a compiere per colmare un vuoto che pesa. Infatti, l'invisibilità giuridica ed istituzionale non vuol dire inesistenza di fatto, ma precarietà di tutela, che si tratti di adulti o figli. La non normazione non solo è ignavia, come qualcuno ha già scritto, ma è inutile rispetto ai fenomeni sociologici e antropologici esistenti ed ingiusta perché discriminatoria. Al contrario, il riconoscimento giuridico produce sicurezza e stabilità; la stabilità produce fiducia, benessere e coesione sociale, tra nuovi diritti e nuovi doveri.

Nella stessa Unione europea il quadro relativo alla disciplina sulle convivenze è alquanto variegato: dalla coabitazione registrata della *partnership*, al matrimonio paritario anche per le coppie omosessuali come nei Paesi Bassi, in Belgio e in Spagna. L'Unione europea ha assunto una posizione chiara in materia dal 1994 e, poi, con la risoluzione del 2003, sollecitando gli Stati membri al riconoscimento delle coppie di fatto, nonché alla disciplina dei diritti degli omosessuali anche in materia di adozione, sino alla condanna esplicita e alla conseguente sanzione del luglio scorso da parte della Corte europea di Strasburgo in merito alla violazione da parte dell'Italia dell'articolo 8 della Convenzione europea per il mancato riconoscimento delle coppie omosessuali.

Quello del Parlamento italiano è stato un percorso articolato, dal primo disegno di legge presentato nel 1986, ai PACS sul modello francese nella XV legislatura. Mentre a livello locale si è tentato di dare un riconoscimento, se non giuridico almeno sociale, alle unioni omosessuali, il Governo Berlusconi impugnava tutti gli statuti delle Regioni favorevoli alle unioni civili. Sono seguite le proposte di DICO e CUS (contratti di unione solidale) nel 2007 e oggi, dopo mesi di lavoro e discussione costruttiva, franca ed aspra in Commissione giustizia, arriviamo al testo coordinato dalla collega Cirinnà, che

finalmente tenta di dare risposte politiche e di pari dignità alle unioni omosessuali, a partire proprio dalla comune iscrizione nell'archivio dello stato civile.

Il censimento statistico ISTAT del 2011 ha certificato che un milione di concittadini si dichiarano omosessuali, ma - soprattutto - che oltre il 74 per cento della popolazione italiana intervistata non solo non considera l'omosessualità una minaccia morale o sociale per la famiglia tradizionale, ma ritiene che vi sia ancora una forte discriminazione contro cui lottare nei luoghi di studio e di formazione, nella ricerca del lavoro e nei rapporti sociali. Si aggiunga che quasi quarant'anni di studi su genitori omosessuali e famiglie omogenitoriali attestano come l'orientamento sessuale affettivo di madri e padri non rileva ai fini dello sviluppo psicofisico affettivo dei figli e che la loro crescita è sovrapponibile a quella dei nati in coppie etero quanto a capacità cognitive e relazionali e identità sessuale.

L'esclusione di tali coppie dall'ipotesi di adozione *ex* articolo 44, lettera *b*), del figlio del compagno, contestualmente alla legislazione sulle unioni civili o separatamente, rischierebbe di subire una censura da parte delle corti sovranazionali, in quanto illegittima per disparità di trattamento fondata sull'orientamento sessuale. L'istituto della *stepchild adoption*, ovvero l'adozione del figlio del *partner*, risale infatti a trent'anni fa e la discussione si sposta pertanto non sulla validità dell'istituto giuridico, ma sul discrimine della coppia etero o omosessuale ai fini dell'estensione della genitorialità. (*Applausi dei senatori Albano e Broglia*). Stiamo parlando di bambini e figli che esistono e chiedono un diritto alla stabilità di affetto e cura, anche nel caso in cui la coppia debba decidere di non condividere più la convivenza e l'unione. Ciò che andrebbe garantito è, appunto, la continuità di relazione, affetto, solidarietà e cura.

È spettato ai giudici minorili - giudici imparziali - adattare dunque al cambiamento il diritto di famiglia, da Catania a Roma, da Bologna a Torino, spostando in tal modo il confine tra etica e diritto. Oggi si verifica quindi quanto accaduto già negli anni Settanta: la magistratura come anticipatrice della formazione delle leggi per fenomeni sociali che rompono schemi tradizionali (dall'affido alle adozioni, ai cognomi da attribuire ai figli). Infatti, se avere figli non è un diritto, lo è però tutelare i figli nati. Si è quindi di fronte a nuovi diritti da scrivere, meritevoli di una disciplina per i quali il legislatore - dunque noi - non può chiamarsi in disparte.

Non abbiamo sottovalutato i rischi e i risvolti che ne deriveranno, ma non possiamo confondere il diritto di disporre di sé, del proprio corpo, dei propri sentimenti, con comportamenti che si pongono fuori legge e che dalla legge devono continuare ad essere perseguiti, come peraltro già previsto dall'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 per la maternità surrogata.

Infatti, battersi per un'uguale considerazione non significa disconoscere le diversità, non significa restringere la sfera di altri diritti, bensì avere la forza di andare oltre la tolleranza di ciò che è altro da sé per inserirlo a pieno titolo in un sistema giuridico di garanzie, in un sistema dove si riconosca il primato delle relazioni, di quelle relazioni umane e affettive che costituiscono il tessuto del vivere insieme, perché il diritto di una donna e un uomo di unirsi in matrimonio non può costituire un limite un divieto per un diritto di altri dello stesso sesso di unirsi in un legame affettivo riconosciuto e perché da sempre è la differenza che spinge l'evoluzione civica e giuridica verso l'ampliamento della sfera di tutela dei diritti. Si tratta di una conquista per tutti e non solo per chi poi quei diritti li eserciterà nel concreto.

Con l'approvazione del testo in discussione finalmente noi legislatori daremo tutela ad un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà anche economica, a situazioni di coppie che vivono ancora oggi con un senso di precarietà e quasi clandestinità la loro relazione. Se anche questa battaglia, signora Presidente, onorevoli colleghi, andrà nella direzione di tante altre battaglie per l'ampliamento della tutela dei diritti individuali e sociali, tra nuove ingegnerie familiari e nuove complessità, allora avremo aggiunto un tassello al progresso, una conquista per un Paese che non si volta indietro, ma si assume la responsabilità piena, verso sfide attuali, per ognuno di noi, nei diversi ruoli, cittadini e legislatori. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto fare

chiarezza, in modo che non ci siano equivoci possibili: sono profondamente convinta che sia ora che in Italia vengano regolate le unioni civili. Sono un'onta per il nostro Paese i richiami e le sentenze europee che ci ricordano e ci obbligano a legiferare in questo senso ed è una vergogna che l'Italia sia l'unico dei grandi Paesi d'Europa in cui esistono cittadini di serie A e di serie B.

Negli anni si è provato a legiferare in questa materia e questo era il momento giusto, l'ultimo possibile per fare una legge giusta, che contemperasse esigenze differenti in un testo armonico e rispettoso.

Tuttavia, come al solito, anche in questo provvedimento, con l'usuale arroganza frettolosa, il Governo, che preferisce twittare «fatto» piuttosto che rischiare di fare un provvedimento atteso e condiviso dopo un aperto dibattito, non prende in considerazione neanche l'opinione pubblica portata al riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, ma non ancora pronta (e soprattutto non in un modo così maldestro) all'adozione di figli da parte di coppie omosessuali o alla pratica dell'utero in affitto.

Vorrei ricordare in proposito che in Italia la pratica dell'utero in affitto è sì proibita dalla legge n. 40 del 2004, ma è legalmente concessa in alcuni Paesi del mondo. Proprio in questi giorni una delle più conosciute femministe francesi, moglie dell'ex primo ministro Jospin, una donna di sinistra, come ama lei stessa definirsi, sta organizzando una grandissima manifestazione a Parigi perché nel mondo venga bandita la pratica dell'utero in affitto. Le donne sono sfruttate e lo sappiamo, ma è lo Stato che le deve proteggere da tale sfruttamento impedendo questa pratica in tutto il mondo.

Come dicevo, era il momento giusto per approvare un provvedimento condiviso, ma purtroppo questa occasione è stata persa perché il disegno di legge in esame è sbagliato, scritto male, sbilanciato; tutto ciò al di là della sua chiara incostituzionalità, come oggi e nei giorni scorsi è stato più volte richiamato in quest'Aula laddove si è fatto riferimento all'articolo 72 della Costituzione, perché quest'ultimo testo non è stato discusso in Commissione.

C'è una questione di fondo, che inficia ogni possibile buona intenzione del presentatore: la volontà, francamente incomprensibile, di equiparazione pressoché totale delle unioni omosessuali con l'istituto matrimoniale. Tale volontà era esplicita nel testo iniziale, che riportava continui rimandi al matrimonio, e che non è certo stata modificata dalla semplice soppressione di alcuni di questi rimandi nel nuovo testo oggi all'esame dell'Assemblea. I nomi possono anche cambiare, ma la sostanza rimane la stessa. I principali diritti e doveri che vengono previsti hanno la stessa forza e la stessa modalità dei diritti e dei doveri matrimoniali: così è per l'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero e per la reversibilità delle pensioni. Ricordo che non sono ancora chiari i numeri e i costi sociali che il provvedimento può comportare, in questi termini. Vorrei anche ricordare che ci sono milioni di italiani che vivono con una pensione sociale inferiore ai 400 euro al mese e non mi sembra ci siano provvedimenti del Governo finalizzati ad aumentarla in tempi brevi, per la sopravvivenza di queste persone anziane, che hanno lavorato tutta la vita.

Si è scelta questa completa sovrapposizione tra i due istituti, quello del matrimonio e quello delle unioni civili, malgrado l'Unione europea abbia chiarito in più di un'occasione che nessun articolo della Convenzione imponga agli Stati membri l'obbligo di aprire al matrimonio delle coppie omosessuali. C'è però una cosa ancora più grave. La sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale dichiara, al di là di ogni possibile interpretazione, che l'istituto matrimoniale è di pertinenza esclusiva di coppie formate da un uomo e una donna. Permettetemi di citarla: «(...) è inevitabile concludere che essi» ovvero i Costituenti «tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile (...) che stabilisce che i coniugi devono essere persone di sesso diverso». In tale sentenza si dice, ancora che questo precetto costituzionale non può essere superato perché non si tratterebbe di una semplice rilettura bensì di procedere ad un'interpretazione creativa, molto creativa. Infine si afferma: «si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto».

In altre parole, quindi, risulta evidente che l'impianto stesso di questo disegno di legge, equiparando sostanzialmente le unioni omosessuali al matrimonio, è anticostituzionale.

C'è poi un'altra questione, su cui si è molto dibattuto in questi giorni: quella dell'adozione del figliastro, la *stepchild adoption*. Proprio perché al riguardo il dibattito è in corso ormai da settimane,

segno che si tratta di un argomento delicato e denso di incognite, mi limiterò ad un paio di considerazioni. La prima è che non esiste un diritto assoluto alla genitorialità, anche se sappiamo che questo è il mondo dei diritti e mai e poi mai si ricorda invece che, ad ogni diritto corrisponde un dovere, altrimenti si ha una violenza del diritto stesso. In altre parole, non esiste il diritto di diventare padre o madre a qualsiasi costo, ma, al contrario, esistono e devono essere rispettati i diritti dei bambini. Non è pensabile che, per soddisfare la voglia di essere padre o madre, si debbano mettere in secondo piano i diritti dei figli.

La seconda considerazione è che, evidentemente, questo argomento sta aprendo confronti, anche aspri, non solo tra i partiti e all'interno dei partiti stessi, ma anche all'interno della società civile. Il forte sospetto è che esso sia stato affrontato in maniera superficiale, di fretta, senza nessun approfondimento. E quindi mi chiedo, onorevole relatrice, perché non stralciare almeno la parte relativa alle adozioni per seguirla e approfondirla in un disegno di legge specifico, del quale questo Paese ha profondamente bisogno? È davvero indispensabile affrontare qui e adesso questo argomento, riducendolo ad uno scontro ideologico?

Voglio concludere con un altro aspetto che lascia molto perplessi. Se ne sente parlare pochissimo, ma il disegno di legge della senatrice Cirinnà non parla solo di unioni omosessuali, perché c'è anche una seconda parte, dedicata alle convivenze eterosessuali, ed è una disciplina - lasciatemelo dire - assolutamente sconcertante: il livello dei diritti riconosciuti alle coppie eterosessuali conviventi è infimo.

Noi siamo per i diritti civili per le coppie di fatto, omo o eterosessuali perché tutti gli individui sono uguali. Perché questa scelta? Perché questo assurdo sbilanciamento tra diritti equivalenti al matrimonio per le coppie omosessuali e pressoché vicini allo zero per le coppie eterosessuali?

Questa scelta porta con sé due conseguenze possibili. Si tratta di capire se arriverà prima la Corte costituzionale o la Corte europea dei diritti dell'uomo. Perché se arriverà prima la Corte costituzionale, non potrà che rilevare una profonda discriminazione; se invece arriverà prima la Corte europea dei diritti dell'uomo, la conseguenza sarà ancora più nefasta.

Concludo ribadendo il mio rammarico per l'ennesima occasione persa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

[FASIOLO](#) (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulle unioni civili in dirittura di arrivo è un atto dovuto al cui compimento siamo stati richiamati dalla Corte di Strasburgo, e giunge in grave ritardo in una realtà sociale in profonda trasformazione. Non sarebbero tollerabili rinvii o affossamenti di un provvedimento atteso da troppo tempo e di cui il Paese ha bisogno per compiere un passo di civiltà.

Dobbiamo però prevedere misure di accompagnamento al processo di cambiamento, e una riflessione fra giovani e meno giovani per favorire questa importante fase evolutiva della democrazia del Paese. Le misure di accompagnamento necessarie mi hanno indotto a presentare alcuni ordini del giorno sulla formazione.

Il Paese reale viene prima del Paese legale; i costumi e le abitudini anticipano le regole, ma l'eccessiva abbuffata mediatica e il caricamento dei toni all'interno del dibattito sulla *stepchild adoption* non hanno però giovato allo sviluppo di una discussione che doveva essere più serena e soprattutto più obiettiva. Invece di innalzare muri, andava innalzato il livello del dialogo, legittimando il dubbio su alcune criticità. Non ho condiviso le piazze urlanti per i pro né quelle per i contro: avrei preferito una piazza del dialogo.

Devo rendere atto che all'interno del Gruppo del Partito Democratico la discussione è stata pacata e caratterizzata da uno spirito aperto e democratico, come è nel nostro stile. All'esterno si è ecceduto con qualche bolla mediatica di troppo sul pensiero critico, con qualche etichetta demagogica appiccicata da qualche *media* a posizioni della cosiddetta minoranza, bollata come cattodem, come se si trattasse di una guerra di religione.

Le osservazioni sono venute - voglio sottolinearlo - dal mondo cattolico, da quello laico, da quello femminista, da tanti mondi, da chi si è posto legittimi interrogativi, e non sulle unioni civili (scontate), ma sulla *stepchild adoption*, sulla base del delicato tema della costruzioni dell'identità adolescenziale, su quello della maternità surrogata o gestazione per altri, ponendosi il legittimo interrogativo sull'impegno della donna a rinunciare al neonato e a consegnarlo al committente senza rivendicarne la maternità. Aspetti che andavano ascoltati con rispetto e impropriamente etichettati.

Nel nostro Paese il ricorso alla maternità surrogata - come è stato ricordato da vari colleghi prima di me - è vietato e la sua pratica è punita severamente. La condanna della maternità surrogata costituisce una regola fondamentale nel nostro sistema giuridico a garanzia, nella specifico, della dignità umana e, quindi, perché richiamarla nel dibattito se vietata dall'ordinamento? Al «che c'entra la *surrogacy* con la *stepchild adoption*» rispondo che può c'entrare in quanto praticabile all'estero. Se vietata in Francia, in Germania e in Italia, è ammessa con diverse modalità nel Regno Unito, in Grecia, Ucraina, Russia, in India, in alcuni Stati degli Usa, in Belgio, Irlanda, Paese Bassi e Canada. Grazie all'emendamento che abbiamo presentato si è solo cercato di rendere più rigorosi i controlli; dare maggior attenzione e disincentivare i cittadini italiani, anche se potevano pensare di realizzare all'estero il progetto di un figlio. Non possiamo permetterci di ignorare che la maternità per conto terzi viola i diritti altrui e nel testo degli emendamenti ci sono forti misure disincentivanti e di controllo. Non si possono eludere fondamenti della psicologia; rimuovere conoscenze scientifiche, bypassare la delicatezza dei percorsi di gestazione profondi, di una madre naturale. Né si può ignorare che il cosiddetto dialogo incrociato (*cross talking*) avviene nel rapporto materno-fetale. Non si può neanche ignorare che alla nascita il bambino, quantunque donato, porta in sé un patrimonio emozionale e sensoriale, appreso dalla madre, che risente delle sue emozioni, del suo stato d'animo, e del suo benessere. Perché non è lecito che anche la politica si interroghi su tutto ciò? La legge deve tutelare tutti, *in primis* i diritti negati di chi non parla, della donna e dei bambini.

Ebbene, anche la nuova teoria del dono e della surrogazione altruistica è un teorema e, in realtà, un sofisma, un ragionamento capzioso, dietro il quale si nascondano il più delle volte, non sempre, realtà di donne emarginate. Ciò avviene in Paesi depressi, ma anche nei Paesi dell'opulenza.

È giusto quindi raccogliere questi grandi temi? Sì, è giusto il pensiero plurale, non quello singolare.

Vi è un principio di cautela e di attenzione alla centralità del bambino e dell'adolescente, alla costruzione del processo identitario, ad una maggior tutela della donna alla base delle nostre proposte. Ecco perché proponiamo il concetto dell'affido rafforzato. Per questo gli emendamenti sono misure di garanzia, di cautela e di attenzione a diritti che vanno temperati bene.

Esprimo massimo sostegno alla Sylviane Agacinski, filosofa francese che ha aderito fin da subito alla «Carta di Parigi». Si è fatta promotrice con altre associazioni delle assise di Parigi, con il supporto della vice presidente dell'Assemblea nazionale francese, Laurence Dumont. Proprio oggi, guarda caso, questa assise denuncia l'utilizzo degli esseri umani, il cui valore intrinseco è cancellato a favore del valore di uso e del valore di scambio. Quindi, questo utero in affitto non lo vogliamo e spero non lo voglia nessuno trasversalmente. Bene, quindi, alla firma della Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata. Anche se migliorabile, esprimo assoluto sostegno al testo sulle unioni civili, un passo di civiltà che non può comunque attendere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, io voterò convintamente il testo di legge che ci è stato proposto e su cui c'è stato un grandissimo lavoro da parte della senatrice Monica Cirinnà e di tanti altri, che ringrazio. Anche io l'ho sottoscritto.

Durante il dibattito che si è tenuto in Commissione giustizia, a cui ho avuto la possibilità - grande, per me - di partecipare in sostituzione di alcuni colleghi, ho ascoltato e seguito una difficile discussione, che poi è proseguita. Anche io ho avuto i miei dubbi e le mie difficoltà, ma li ho superati perché questo testo è il giusto equilibrio per questo Parlamento. Cerchiamo, quindi, nel dibattito e poi nel voto, di fare in modo che il Paese percepisca che questi luoghi si fanno permeare dai bisogni.

Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano, dice che l'omofobia è una forma di *apartheid*. Come è possibile lottare contro il razzismo e non contro l'omofobia? Esatto: come è possibile fare una cosa senza fare anche l'altra? E come combattiamo davvero l'omofobia, le disuguaglianze, le discriminazioni, se non ci preoccupiamo di alzare la soglia dei diritti? E di farlo con gioia, con entusiasmo, non come se stessimo votando l'entrata in guerra di un Paese. Come facciamo ad affermare questi diritti se non consideriamo le straordinarie modifiche intervenute nelle relazioni sociali, i cambiamenti nelle dinamiche delle relazioni, anche nel rapporto uomo?donna, uomo?uomo, donna?donna, e nel rapporto tra l'adulto e il bambino, tra gli adulti e i bambini?

Tutto è cambiato, molto è cambiato e non possiamo rimanere fermi a schemi obsoleti. Siamo stati redarguiti dall'Unione europea; veniamo superati costantemente da sentenze e dalle scelte di numerosi magistrati.

Qualche collega ha detto che questo è un tema divisivo. Da quando sto qui, in questa legislatura, raramente ho visto un tema non divisivo. Ci siamo divisi su tutto o quasi; forse su questo potremmo dividerci il meno possibile, perché il testo in discussione è già molto equilibrato, molto mediato.

Questi luoghi, queste sale, questi spazi, nel 1970, quando c'erano la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, scelsero di approvare la legge sul divorzio. Sempre in questa sede, sempre qui, tra questi banchi, qualche anno dopo, nel 1978 dei parlamentari come noi, scelsero - addirittura - nel 1978 di approvare la legge per l'interruzione volontaria di gravidanza. C'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e altri partiti.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

PEZZOPANE (PD). Concludo. Poi ci sono stati i *referendum*, nel 1974 e nel 1981, che hanno confermato che quei parlamentari avevano fatto un buon lavoro.

Ora io, che pure ho avuto dei dubbi su alcune questioni, in particolare sulla vicenda dell'utero in affitto, credo che questo disegno di legge - e invoco anche l'attenzione di quei parlamentari che, come me, hanno avuto quei dubbi - sia adeguatamente equilibrata e ci consenta di fare un passo avanti sui diritti senza sconvolgere la vita di nessuno, di mettere al centro i diritti anche di quei bambini e di quei ragazzi e di uniformare il nostro ai Paesi vicini dell'Europa.

Il Partito Democratico ha una grande responsabilità e sono certa, con serenità e con entusiasmo, che ce la sapremo giocare fino in fondo, dando al nostro Paese una legge giusta per le unioni civili. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, ripartirei da quanto appena ascoltato dalla senatrice Pezzopane. Con questo *mantra* che ce lo chiede l'Europa - l'abbiamo capito su molti altri aspetti e non capisco come si possa non coglierlo in questa circostanza - in primo luogo non diamo nessun valore aggiunto alla discussione, perché, se abbiamo bisogno di lezioni dagli altri, soprattutto dall'Europa, ahinoi! In secondo luogo, se si sta parlando di diritti e, in questo caso, di aspetti che sono molto intrecciati con la nostra consuetudine e con il nostro modo di vivere, siamo maturi abbastanza per poter dire se una cosa la vogliamo noi, perché serve a noi, evitando con questo di dire che lo dobbiamo fare perché ce lo dicono gli altri, perché ce lo dice l'Europa. Abbiamo visto, quando si è trattato di banche, cosa è significato giustificarsi dicendo che ce lo dice l'Europa; ed abbiamo visto, quando abbiamo toccato la Costituzione con la scusa che ce lo dice l'Europa, quali guasti sono stati introdotti.

Ci sono questioni di incostituzionalità e, visto che ne stavamo parlando, signora Presidente, non sarà certo la votazione di inizio seduta a togliere quell'incostituzionalità che è insita nel disegno di legge. È stata una votazione che, nella sua legittimità, il Senato ha affrontato ritenendo che le motivazioni addotte da chi ha sollevato questioni di incostituzionalità non fossero fondate. Respingendole si è iniziato il dibattito e si arriverà all'esame degli emendamenti.

Anticipo subito che il Gruppo Lega Nord non ha ritirato un solo emendamento. Ci sono curiose agenzie di stampa che parlano di "trenini" con gli emendamenti che sono andati avanti e indietro dagli uffici e che sono stati ritirati. No, signora Presidente, non abbiamo ritirato alcun emendamento; e

aspettiamo di capire quale sarà la volontà della maggioranza di confronto sul merito, su quel ristretto gruppo di emendamenti che caratterizzano invece la nostra proposta di modifica della legge. Non ci interessa, come non ci interessava per la modifica costituzionale, fare ostruzionismo fine a se stesso, dimostrando che siamo in grado di produrre migliaia di emendamenti per rallentare un *iter* parlamentare che comunque in ogni caso arriverà alla sua conclusione, perché la maggioranza, nella propria legittimità costituzionale, ha i numeri per poter votare.

Ci interessa invece parlare del contenuto. Sappiamo che ci sono tecniche che ormai sono state anche abusate; si chiama canguro e forse fra poco si chiamerà alligatore o avrà qualche altro nomignolo molto curioso. Insomma, ci sono tecniche per far fuori, in pochissime votazioni, tutti gli emendamenti. A fronte di questo, noi diciamo che vogliamo dialogare, vogliamo conoscere, vogliamo capire, vogliamo che la gente stessa, tutta la gente che si è trovata in piazza domenica e prima di domenica, possa avere vera cognizione di causa di quello di cui stiamo dibattendo. Quindi niente canguri. Se ci sarà questa dimostrazione di apertura dal parte della maggioranza, non ci sarà da parte nostra ostruzionismo con migliaia di emendamenti, ma ci saranno certamente qualche centinaio di sane proposte, che vanno a raddrizzare una legge che noi riteniamo potesse essere facilmente approvata, ma che purtroppo evidentemente, per la solita volontà un po' muscolare e spregiudicata del *Premier*, è stata messa in campo nei modi che conosciamo. Non ho dubbi nel credere, collega Arrigoni, che ciò sia stato fatto per deviare l'attenzione dei cittadini dalla drammatica situazione economica che sta vivendo il Paese.

Signora Presidente, se dieci anni fa si faceva fatica a parlare, in queste stesse Aule, di qualcosa che si chiamava DICO o di altre modalità con cui si intendeva regolamentare le coppie di fatto, oggi le stesse verifiche statistiche e gli stessi sondaggi nel Paese ci dicono che su questi temi il dibattito si è spinto in là e ci possono essere delle ampie condivisioni. Chi non è d'accordo a dare un quadro normativo e giuridico alla convivenza di persone dell'uno e dell'altro sesso? Si tratta di emanare alcune norme giuridiche, di inquadrare alcune situazioni, cosa nettamente differente, dal nostro punto di vista, dalla famiglia che ha consentito a ciascuno di noi di venire al mondo. Infatti, piaccia o non piaccia (e faccio fatica a immaginare come si possa dispiacersene), ciascuno di noi è venuto al mondo perché un uomo e una donna hanno procreato. Fuori da questa regola ci possono essere delle eccezioni, che possono essere riconosciute - bisogna che la legge riconosca i diritti -, ma è cosa diversa dallo spingersi ad inserire, ad innestare temi come la genitorialità in una coppia che non è fatta da persone di sesso differente, è ben altra cosa.

Aggiungo un paradosso, Presidente: gli stessi proponenti della normativa al nostro esame, coloro che affrontano con molta leggerezza questi temi, poi impiegano ore e ore di dibattito per spiegarci che gli OGM sono da combattere e da tenere lontani come fossero peste perché sono un'alterazione rispetto ad un percorso naturale e biologico che deve essere rispettato. Già: se si parla di carote, di lattuga, di ortaggi, gli OGM non vanno considerati; se si parla invece di figli si può considerare anche il chimico che in laboratorio costruisce quello che la natura non rende possibile. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Questi sono paradossi, sono paradossi reali e vengono dagli stessi soggetti che su questa legge tengono lezioni sui diritti. (*Commenti della senatrice Puglisi*). Senatrice, io rispetto la sua opinione. Lei impari a rispettare anche quella degli altri: fa parte del dibattito democratico.

E allora io dico: entriamo nel merito. Perché vi state ostinando ad inserire in questo progetto di legge il rapporto tra la coppia di fatto e dei figli che naturalmente questa coppia non potrebbe avere? E non parliamo dell'adozione del figlio di un *partner* avuto da una coppia naturale. Parliamo di altri aspetti. Mi si dirà che la legge impedisce la fecondazione assistita e l'utero in affitto. Ricordo un'affermazione molto, molto semplice ma efficace: il male ha sempre un seme banale. Si parte sempre da una banalità, anche nel consumo degli stupefacenti (ma cosa vuoi che sia? Proviamo), magari anche nell'abuso di alcool (ma cosa vuoi che sia? Proviamo), o nel gioco d'azzardo (cosa vuoi che sia? Un diversivo, una volta ogni tanto), dopo di che si resta prigionieri di un gorgo e non se ne esce più. Aprire una porta che renderà possibile, gradino dopo gradino, arrivare all'utero in affitto o ad altre modalità innaturali di

concezione credo sia quanto di più lontano rispetto all'esigenza di dare alle coppie di fatto una veste giuridica, ma credo sia anche quanto di più lontano ciascun essere vivente che abbia coscienza del proprio essere possa concepire.

E allora parliamo di merito e, come dicevo, lo vogliamo fare togliendo da questo disegno di legge qualsiasi riferimento alla famiglia naturale che deve essere cosa differente dal riconoscimento giuridico delle coppie di fatto; e lo vogliamo fare togliendo da questa legge qualsiasi riferimento alla possibilità che possano esistere coppie con un figlio che non è nato da nessuno dei due genitori e non è stato adottato ma è stato "costruito", mettiamola così, a tavolino.

C'è un fatto, Presidente, che caratterizzerà sicuramente le votazioni, e lo dico ai colleghi del Nuovo Centrodestra: vi state sperticando con le richieste di voto segreto. Dovreste avere almeno il pudore di ricordarvi che quando, in questa sede, si modificò la Costituzione eravate tra coloro che si vergognavano, o meglio che stigmatizzavano coloro che chiedevano il voto segreto perché, come dicevate, non avevano il coraggio di esprimere la propria opinione e in quel caso si trattava della Carta costituzionale. Voi oggi arrivate invece a cercare anche le nostre firme per poter avere un voto segreto che vi permetta di mettere un velo alla vergogna che vi ricopre per aver mercanteggiato prima posti da Ministro e da Sottosegretario e tutto quanto c'è di corollario, garantendovi un reddito politico e dicendo adesso che voi non sosterrete questo testo.

Vergognatevi! Almeno, collega Arrigoni, Giuda si fece pagare dopo aver tradito. Questi hanno incassato ancora prima del tradimento e vogliono anche passare per quelli duri e puri, che terranno botta fino all'ultimo.

Vergognatevi veramente, perché non avete neanche il senso del pudore! (*Applausi del senatore Arrigoni*). Vi siete venduti per qualche Ministro e adesso venite, o verrete, qui dentro a dire che difenderete la famiglia e la nostra tradizione.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Questa è cialtroneria politica, Candiani!

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, la prego di non commentare.

Senatore Candiani, lei invece rispetti quest'Aula.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, io rispetto l'Aula. Infatti, come sto dicendo, non ho alcun problema e, laddove ci sarà voto palese, alzerò la mano e voterò palesamente, sostenendo ciò che credo. Ma allo stesso modo ritengo che i colleghi che all'epoca censurarono le richieste di voto segreto per la riforma della Costituzione, dovrebbero almeno astenersi oggi dal fare le medesime richieste.

Tanto più che all'epoca ci fu una battaglia serena, limpida, chiara, su principi netti. Qui, invece, c'è stato un mercanteggiamento che viene oggi nascosto e messo con pudore sotto il tavolo, proprio come se se fosse quella vergogna che in effetti è.

Signora Presidente, ci dicono che siamo indietro, che non ci siamo adeguati al progresso dei tempi. Io non so quale sia il progresso. Sicuramente Darwin ha ragione: in ogni caso si va avanti. Anche quando ci sembra di balzare indietro, andiamo avanti. Certamente, la natura non fa salti. Certamente, se ci allontaniamo senza rendercene conto da quella caratteristica di base che ci rende esseri umani, andando a creare artifici, non facciamo una buona cosa e prima o poi ne pagheremo il prezzo.

Non voglio fare riferimenti biblici e non voglio rifarmi a versetti, ma dico che noi abbiamo il dovere di dare ai cittadini delle leggi giuste. Abbiamo il dovere di tutelare i cittadini rispetto a delle leggi ingiuste.

Esiste nella nostra Costituzione il riconoscimento di una famiglia. Ancora prima della Costituzione, esiste un diritto naturale. Da quel diritto naturale non possiamo discostarci. Qualsiasi scelta che vada contro quel diritto naturale, sarà prima o poi pagata. E chi ne pagherà il prezzo saranno le future generazioni.

Stiamo costruendo un Paese che non può rinunciare alle proprie solide radici e fondamenta, dando diritti a chi ha deciso di convivere, ma non dimenticando che, se oggi noi siamo persone vive ed esistenti, lo dobbiamo al fatto che alle spalle abbiamo avuto una famiglia. E la famiglia naturale non può in alcun modo essere scambiata con la convivenza delle coppie di fatto. (*Applausi del senatore*

Arrigoni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

***ICHINO (PD).** Signora Presidente, in questi giorni abbiamo sentito più volte in quest'Aula, anche pochi minuti fa nell'intervento del senatore Candiani, oltre che in alcune interviste televisive e sulla carta stampata, giustificare una intransigenza assoluta, insuperabile, in un senso favorevole o contrario a singole soluzioni normative relative alla materia al nostro esame, con l'appello a "principi non negoziabili". È questo un concetto che mi sembra usato del tutto a sproposito.

Un grande maestro di diritto, giudice della Corte costituzionale e persona profondamente credente, Luigi Mengoni, insegnava che la differenza tra principi e regole sta in questo: mentre la regola prescrive un comportamento specifico preciso («non si passa col rosso»; oppure «il salario minimo è di sei euro»), il principio invece indica un valore che deve essere perseguito (la tutela della vita, della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia). Dunque, mentre la regola ha un contenuto prescrittivo preciso, predeterminato, il principio non ci dice mai esattamente come ci si deve comportare in ciascuna situazione; al contrario, lascia aperte sempre diverse scelte pratiche attraverso le quali il valore può essere perseguito, anche perché - proprio qui sta il punto cruciale della questione - accade quasi sempre che nel caso concreto i principi da applicare non siano uno solo bensì due o più di due. Si pensi, per esempio, alla necessità di conciliare il principio di tutela della vita umana con quello della libertà di circolazione: anche quella stradale, la quale è notoriamente pericolosa per la sicurezza delle persone; oppure il principio della libertà e segretezza delle comunicazioni con quello della punizione dei criminali. Quand'è così, cioè quando si tratta di conciliare tra loro due o più valori, si impone un bilanciamento tra di essi.

Il compito della politica è proprio questo: applicare al tempo stesso diversi principi costituzionali e morali, trovando di volta in volta il bilanciamento migliore possibile tra i valori che quei principi ci impongono di perseguire. In altre parole, se i principi fossero regole, la politica non servirebbe; essi ci direbbero compiutamente cosa occorre fare in ciascun caso. Ma, appunto, i principi non sono regole. Ci sarà sempre chi sottolinea maggiormente l'importanza di uno e chi l'importanza di un altro: il bilanciamento tra i due comporterà sempre in qualche misura una negoziazione.

Le possibili conciliazioni tra i valori in gioco, cioè le ipotesi ragionevolmente praticabili di bilanciamento tra di essi sono sempre più di una, ma ciascuna di esse implica che nessuna delle parti politiche attribuisca valore assoluto ad uno dei due principi dichiarandolo "non negoziabile", perché, così facendo, si azzera l'altro; dunque, non si fa un buon servizio né alla Costituzione né all'etica.

«La discussione pubblica - scrive lo studioso di scienza della politica Maurizio Ferrera in un suo intervento dei giorni scorsi su questo tema - deve avere luogo in una cornice di laicità, tolleranza, rispetto reciproco e disponibilità al bilanciamento fra valori ultimi».

Ecco: non sarei tra i firmatari di questo disegno di legge se non ne condividessi l'ispirazione di fondo, che consiste proprio in questo: in un ragionevole bilanciamento tra i principi giuridici ed etici in gioco sulla questione che ci occupa. Osservo però subito che, per quanto riguarda il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quel bilanciamento non è neppure necessario, perché non riesco neanche a vedere come il riconoscimento dell'aspirazione di due persone dello stesso sesso a un rapporto affettivo stabile possa anche solo indirettamente attentare all'istituto familiare tradizionale. Un bilanciamento tra principi è invece necessario in riferimento alla disciplina del possibile rapporto genitoriale tra il figlio di uno dei *partner* e l'altro *partner*. Non vi è dubbio che la questione vada risolta privilegiando l'interesse del minore; ma altrettanto indubbio è che la realtà ci pone davanti a una infinita varietà di casi, tale per cui, anche quando si assuma l'interesse del minore come bussola principale, non si dà alcuna soluzione normativa che non presenti dei vantaggi in una parte dei casi e degli svantaggi in altri.

La complessità del fenomeno, dovuta, appunto, all'infinita varietà della qualità degli adulti coinvolti, riguarda - sia ben chiaro - le coppie omosessuali tanto quanto quelle eterosessuali; le coppie dannose o inadatte all'affidamento dei minori ci sono sia tra le prime sia tra le seconde. La realtà quotidiana ci mostra, per converso, una grande quantità di casi di minori allevati a volte in modo straordinariamente

positivo, a volte con carenze affettive anche gravi, da un genitore solo, uomo o donna, da sole donne non madri, e anche - è statisticamente un caso meno frequente - da soli uomini non padri.

Sono convinto che soltanto il metodo sperimentale consentirebbe di compiere - in questo, come in moltissimi altri campi - la scelta migliore in tema di affidamento o adozione del figlio di un *partner* da parte dell'altro, massimizzando i vantaggi e minimizzando gli svantaggi. Tuttavia, in attesa di una sintesi attendibile delle ricerche scientifiche su questo punto, la mia preferenza va alla soluzione basata sul principio di cautela, quindi quella sull'affido rafforzato biennale o fino alla maggiore età del figlio biologico di uno dei *partner*; purché - beninteso - si tratti di soluzione riferita alle coppie sia omosessuali, sia eterosessuali. Il principio di cautela va infatti applicato allo stesso modo in entrambi i casi.

Se nessuna di queste soluzioni si rivelerà politicamente praticabile, l'attuale formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge, che prevede anche per le coppie omosessuali l'adozione del figlio di un *partner* da parte dell'altro senza periodo precedente di affidamento rafforzato, mi sembra accettabile come *second best*. Con l'auspicio che la questione venga riesaminata - ripeto: per le coppie di entrambi i tipi - nel contesto della riforma organica dell'intera materia dell'adozione e dell'affido familiare, di cui il Parlamento dovrà occuparsi nei prossimi mesi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colgo l'occasione per ricordare che, per regola, la richiesta di poter intervenire a fine seduta deve essere avanzata almeno trenta minuti prima del termine della stessa. Lo dico in particolare al senatore Candiani.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, a seguito della conferenza stampa promossa dai comitati No SNAM e No TUBO, svoltasi in Senato lo scorso 16 dicembre, i parlamentari eletti nelle Regioni interessate dal progetto di metanodotto SNAM Rete Adriatica e della centrale di compressione di Sulmona (ovvero la sottoscritta, le colleghe senatrici Pelino, Pezzopane, De Petris e i deputati Terzoni, Di Stefano, Melilla, Vacca e Verini) il 17 dicembre 2015 hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi, chiedendo l'immediata istituzione di un tavolo tecnico istituzionale che modifichi il tracciato dell'opera sulla base dell'impegno già assunto dal precedente Governo con la risoluzione approvata all'unanimità il 26 ottobre 2011 dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati.

A questa lettera, inviata il 17 dicembre scorso, il *premier* Renzi non ha mai dato risposta, dimostrando nuovamente un rispetto pressoché nullo nei confronti di quei parlamentari che, diversamente dalle manovre di palazzo che l'hanno portato ad essere Presidente del Consiglio, sono stati eletti direttamente dai cittadini e ne rappresentano la volontà popolare.

L'opposizione delle popolazioni locali alla costruzione del metanodotto SNAM e alla relativa centrale di compressione di Sulmona è legittima perché una gran parte dell'attuale tracciato previsto, i cui atti dell'*iter* autorizzativo appositamente suddiviso in cinque parti sono stati rimessi alla Presidenza del Consiglio, si sviluppa su un'area ad alto rischio sismico. Sono quasi sette anni che i comitati dei cittadini che si occupano del progetto SNAM in Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna sono in prima linea.

Caro Renzi, non si è riformisti stravolgendo la Costituzione a colpi di maggioranza e distruggendo la scuola pubblica, ma difendendo i cittadini e le bellezze dei nostri territori dall'assalto di *lobby* del gas.

Con il mio intervento torno dunque a chiedere che il *Premier* comunichi tempestivamente quando

intende attivare il tavolo di confronto e dialogo con gli amministratori locali e i comitati dei cittadini, anche abruzzesi, contrari alla realizzazione del metanodotto.

Signora Presidente, la ringrazio anticipatamente se si farà carico di trasmettere questa mia richiesta al Presidente del Consiglio. Attendiamo risposta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la Presidenza se ne farà carico.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sabato ho avuto modo di partecipare a una numerosissima assemblea fatta dai frontalieri a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese. Erano più di 600 le persone presenti e lamentavano una situazione che abbiamo intenzione di portare all'attenzione del Governo con grande velocità.

Essenzialmente, i nuovi accordi che vengono conclusi in questi giorni tra Italia e Svizzera porteranno nel tempo i frontalieri a non avere più quei benefici fiscali che oggi compensano il fatto stesso di essere cittadini residenti in Italia, ma obbligati a lavorare all'estero. Il rischio reale è che, a fronte del rientro dei capitali, la partita che andranno a pagare i territori (stiamo parlando di più di 60.000 cittadini italiani) del Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como e di Sondrio sia salatissima: essenzialmente, si rischia la sterilizzazione dal punto di vista economico e la perdita di centinaia, anzi di migliaia di posti di lavoro.

Tutti assieme ci siamo trovati con altre forze politiche a cui abbiamo chiesto di convergere. Anticipiamo quindi al Governo che ci saranno atti, sottoscritti da tutte le forze politiche disponibili a farlo e rappresentate sul territorio di queste Province, che chiedono al Governo di rivedere gli accordi con la Svizzera, che altrimenti metteranno definitivamente in ginocchio questo territorio. Non si tratta che di un atto di giustizia.

Il responsabile della contrattazione con la Svizzera, Vieri Ceriani, ha dichiarato pochi mesi fa, sempre a Lavena Ponte Tresa, che si tratta di un atto di giustizia in quanto si andrebbe a livellare la tassazione di questi cittadini con quella di altre Regioni italiane. Non è così. La specialità dei territori frontalieri è lì, è da vedere; basta andarci e capire. Sono territori che da sempre hanno difficoltà economiche e che gli stessi lavoratori transfrontalieri parzialmente riescono a compensare, anche grazie ai ristorni che ritornano ai Comuni. Si tratta di una situazione grave, che riteniamo debba essere affrontata e non superficialmente liquidata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 3 febbraio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ([2081](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [DI BIAGIO](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081,
preso atto che:

il procedimento di approvazione del disegno di legge in esame appare in contrasto con l'articolo 72, primo comma, della Costituzione, e con l'articolo 44 del Regolamento del Senato, che rappresenta la diretta attuazione dello stesso articolo 72 della Costituzione; tale violazione, oltre a costituire un grave precedente sarà oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale, col conseguente annullamento dell'intero provvedimento approvato dal Parlamento;

l'attuale testo del disegno di legge sulle unioni civili è stato posta all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia), senza tener conto del fatto che:

- contenendo il disegno di legge una delega al Governo, nell'equilibrio fra i poteri dello Stato, il nostro ordinamento riconosce l'esercizio della funzione legislativa all'Esecutivo, a condizione che l'esame di entrambi i rami del Parlamento sia qualcosa di effettivo e non di virtuale, in sede di conversione di un decreto legge ovvero in sede di conferimento della delega; tale principio è stato altresì rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014;

- al momento dell'avvio dei lavori dell'Aula del Senato, in Commissione giustizia l'esame del precedente testo base si è arrestato all'articolo 1. Quand'anche si volesse ritenere la sostanziale sovrapponibilità fra i testi dei due disegni di legge, la Commissione non ha mai esaminato norme importanti e controverse, quale per esempio quella sulla cosiddetta *stepchild adoption*;

premesso che:

l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, si pone in contrasto con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, secondo cui rispettivamente «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» ed è chiamata ad agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi»; Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto *favor familiae*: pertanto, qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2 della disposizione;

nell'assimilare al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa viola l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso, estendere i benefici previsti per il matrimonio ad altre forme di convivenza, come vorrebbe il disegno di legge, svislisce il significato della preferenza costituzionale per la famiglia, in contrasto con i già menzionati articoli 29 e 30 della Costituzione;

l'estensione da parte del disegno di legge del regime previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso è priva di ragionevole giustificazione per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale che ne giustifica il regime speciale di cui gode nell'ordinamento;

le risorse necessarie per equiparare i contraenti l'unione civile ai coniugi quanto al godimento

di alcuni privilegi degli stessi, come la pensione di reversibilità comporteranno o un inasprimento della leva fiscale, finendo per incidere anche sui redditi a disposizione delle famiglie, o lo storno di risorse che potrebbero essere, invece, utilizzate per realizzare il disegno costituzionale in materia di promozione della famiglia, in attuazione di quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione;

è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sulla estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile in quanto le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di valutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi «almeno» per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile; il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, tenuto conto che gli oneri complessivi su base annua per la pensione superstiti sono di circa 40 miliardi di euro (stando ai dati del 2013), e che come negli altri Paesi il fenomeno potrebbe avere un'incidenza percentuale di circa il 3 per cento;

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale: affermando che l'unione civile è una «specifica formazione sociale» ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso; se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione; quand'anche la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risieda nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio»;

stabilire l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 del 2010, nonché dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse;

la parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del disegno di legge soltanto in favore della parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile); non vi è alcuna ragionevolezza nel superare impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso;

l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, è in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; avendo l'Italia ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, l'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione summenzionata;

lo stesso ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia che, nel rispetto degli articoli 29

e 30 della Costituzione, è costituita da padre e madre, cioè da una duplicità di figure di genitori e non da una duplicazione della stessa figura; sostituire, come avviene con il disegno di legge in questione, il secondo presunto diritto con il primo significa, riducendo il minore a un oggetto di diritto, contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione;

in ragione del capovolgimento di prospettiva summenzionato, la costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo; ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

l'articolo 5 estende l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile del genitore del bambino adottando, ma violando l'articolo 3 della Costituzione esclude da questa facoltà il convivente, senza un ragionevole motivo;

l'articolo 15, prevedendo l'obbligo di mantenimento tra conviventi solo alla cessazione della convivenza, viola l'articolo 3 della Costituzione, poiché tratta in modo irragionevolmente diversificato la tutela del convivente debole prima e dopo la cessazione della convivenza: l'obbligo di solidarietà tra conviventi non può sorgere solo a seguito della cessazione della coabitazione;

gli articoli 15 e 16 del presente disegno di legge sanzionano la cessazione della convivenza - anche in assenza di contratto di convivenza -, imponendo in tale frangente l'insorgere di un obbligo di mantenimento o alimentare in favore del convivente che non abbia adeguati redditi propri: per questo violano l'articolo 16 della Costituzione, poiché impongono un limite alla libertà di circolazione e di soggiorno dei conviventi in assenza di ragioni di salute o sicurezza, nonché l'articolo 29 della Costituzione che, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce tanto la libertà di contrarre matrimonio e di assumerne i doveri connessi, quanto quella di non sposarsi, rifiutando tali doveri. Tali articoli, invece, a fronte della scelta dei conviventi di non contrarre tra loro alcun vincolo, li sottopongono al regime che liberamente hanno escluso per sé,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

[GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigenti devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati,

interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP3

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [CALIENDO](#), [D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, adottato il 13 ottobre u.s. come testo base per il prosieguo dell'esame in Assemblea, reca disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (articoli da 1 a 10) e norme per la disciplina delle convivenze (articoli da 11 a 23);

il disegno di legge, volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto, si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità

di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto;

in particolare, il disegno di legge conferisce alle coppie omosessuali che formano un'unione civile, diritti e doveri che attualmente riguardano solo le coppie eterosessuali coniugate; tra questi ci sono, ad esempio, l'assistenza reciproca in caso di malattia, ricovero, visita in carcere, la possibilità di partecipare ai bandi delle case popolari, l'adozione del figlio del compagno (c.d. *stepchild adoption*), la successione, la reversibilità della pensione o il subentro nel contratto d'affitto;

alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale e dalle numerose sentenze della Corte di cassazione in materia, il testo prossimo al voto desta forte preoccupazione perché rappresenta una forzatura di istituti consolidati, per raggiungere obiettivi differenti e per i motivi di seguito evidenziati:

1) *in primis*, l'ordinamento italiano già riconosce in modo ampio diritti individuali ai componenti di una unione omosessuale. Il disegno di legge in esame, pur denominandosi delle unioni civili, in realtà individua un regime identico a quello del matrimonio, contrastando, in modo evidente, il dettato costituzionale che tratta in modo specifico la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, distinguendola dalle altre formazioni sociali;

2) particolarmente in contrasto con la Costituzione è la previsione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, che attraverso una modifica all'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla persona parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo del *partner* (c.d. *stepchild adoption*), tenuto conto che, in tal modo, vengono poste sullo stesso piano - equiparandole - la crescita di un minore all'interno di una coppia omosessuale e quella all'interno di una coppia coniugale infatti, l'adozione *ex* articolo 44, lettera *b*), si riferisce elusivamente al figlio del coniuge;

3) stante la totale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, è agevole immaginare, con forte e motivata preoccupazione, che questa possa facilmente condurre e legittimare la pratica dell'«utero in affitto», tassativamente vietata nel nostro Paese dalla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Giova a tal fine ricordare che il 17 dicembre 2015 l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, all'interno del Rapporto annuale sui diritti umani - riferito al 2014 - (par. 114) si è espressa ricordando che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani»;

4) la *stepchild adoption* consentirebbe, altresì - aumentandone il numero -, i casi di coloro che si recano nei paesi esteri nei quali è possibile avere un figlio dietro corrispettivo a una donna che si impegna a portare a termine la gravidanza. Non vale a fugare dubbi al riguardo, il fatto che il provvedimento non rechi una testuale modifica della legge sulla fecondazione assistita;

5) il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, o che contengono le parole: «coniuge» o equivalenti (non solo nelle leggi ma in ogni fonte del diritto), «si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Nel medesimo comma si esclude l'applicazione di questa estensione, fra l'altro, alle disposizioni di cui al titolo II della legge n. 184 del 1983;

6) il titolo II della legge n. 184 è dedicato all'adozione nazionale, mentre nella stessa legge il titolo III è dedicato alle adozioni internazionali e il titolo IV ad altri casi di adozione. Perché l'eccezione non riguarda anche questi due titoli, il III e il IV? Forse si vuol dire che solo per le adozioni nazionali è necessario essere coniugati da oltre tre anni ... , mentre per le adozioni internazionali e per le ipotesi residue di adozione - in virtù della parificazione coniuge/civilunito - l'adozione è praticabile anche ai componenti di una unione civile? Si potrebbe osservare che il titolo III della legge n. 184 del 1983 in realtà rinvia, quanto alla individuazione dei requisiti per avviare una adozione internazionale a una disposizione - l'articolo 6 - che è contenuta nel titolo II, e quindi

l'eccezione alla estensione alla fine includerebbe, benché non o, anche il titolo III. Ciò genera ambiguità;

né vale a giustificare la *stepchild adoption* il fatto che la sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010 abbia ravvisato la necessità di trattare le coppie dello stesso sesso come formazioni sociali, nella loro specificità e unicità, tenuto conto che la *stepchild adoption* determinerebbe, invece, una vera e propria equiparazione;

considerato che l'intervento effettuato nel testo in esame è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano, occorre ricordare che la Corte costituzionale si è espressa con due sentenze sul concetto di famiglia e di matrimonio:

- con la sentenza n. 138 del 2010, riconducendo nell'ambito delle formazioni sociali le stabili convivenze connotate da un vincolo di solidarietà - e conseguentemente sia quelle omosessuali; che quelle eterosessuali - ha escluso decisamente un'equiparazione tra le unioni civili ed il matrimonio; ha sancito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto è conforme ai principi costituzionali. In pratica, i giudici riconoscono che per il sistema giuridico italiano - codice civile e numerose leggi speciali - il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza considerare che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di «marito» e «moglie», che non possono essere ovviamente altro che «maschio» e «femmina». Le affermazioni della Corte costituzionale che la «famiglia fondata sul matrimonio», prevista dall'articolo 29 Costituzione, è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere «uguali» al matrimonio e che devono essere regolate con un trattamento «omogeneo» che conferma la necessità di una disciplina differente da quella prevista per il matrimonio;

- come riportato nella citata sentenza: «Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall'articolo 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell'Avvocatura generale, l'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che, il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione)»;

- e ancora: «... l'intera disciplina dell'istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l'ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l'identità di sesso sia causa d'inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l'esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976) ...»;

- con la sentenza n. 170 del 2014 ha sancito che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi provoca lo scioglimento del matrimonio», perché lo Stato ha il diritto di proteggere matrimonio come unione esclusiva tra uomo e donna;

ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa, il disegno di legge in esame estende sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983, nonché prevedendo l'applicazione delle disposizioni relative alla separazione personale dei coniugi e al scioglimento del matrimonio;

in tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3 della medesima Carta, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Occorrerebbe, al contrario, realizzare uno sforzo

effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale;

dalle notizie riportate dalla stampa nei giorni scorsi circa contatti informali tra il Governo e la Presidenza della Repubblica, lo stesso Capo dello Stato - pur non esprimendosi sui contenuti di un provvedimento ancora in discussione in Parlamento, e riservandosi di «esprimere le proprie valutazioni solo quando la norma sarà l'approvata e solo sulla base della sua costituzionalità» - ha ribadito che il riferimento da prendere in considerazione è la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010;

il disegno di legge reca, altresì, una palese violazione degli articoli della Costituzione: 31 che stabilisce che la Repubblica agevola, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi; 81, in relazione alla insufficienza delle coperture necessarie connesse agli oneri derivanti dall'estensione della pensione di reversibilità;

sotto il profilo procedurale, il testo viola, altresì, l'articolo 72 della Costituzione che al primo comma stabilisce che ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale;

si ravvisa inoltre una palese violazione dell'articolo 44 del Regolamento del Senato che al comma 1 stabilisce che le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione. Infatti, in data 12 ottobre 2015, la Commissione giustizia ha avviato l'esame del nuovo disegno di legge n. 2081 a prima firma Cirinnà, presentato il 6 ottobre 2015, congiungendolo agli altri già *in itinere*. La Commissione non ha, tutta via, esaminato tale disegno di legge, in quanto era già stato previsto l'avvio dell'esame in Assemblea per il giorno 14 ottobre;

alla luce degli effetti menzionati, occorre continuare a sostenere la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, nell'assoluta convinzione che solo tale formazione resta alla base della società e dei nostri valori, e anzi ne rappresenta il fulcro,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP4

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», si pone in palese contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con le pronunce della Corte costituzionale in materia;

il profilo di contrasto risulta motivato dal fatto che le unioni civili tra persone dello stesso sesso risultano regolate richiamando la normativa del codice civile che regola l'istituto matrimoniale. Attraverso questo espediente, dunque, non solo si compromette l'unicità della famiglia fondata sul matrimonio, come sancito dalla Carta costituzionale, ma si trasferisce in capo a una nuova e specifica formazione sociale, non orientata alla procreazione, una disciplina giuridica - quale quella del diritto matrimoniale di cui al Titolo VI del Libro I del codice civile pensata e finalizzata primariamente alla tutela della prole e da cui discende l'interesse al riconoscimento pubblicistico, quale per esempio la disciplina relativa all'assunzione del cognome;

si pongono, inoltre, consapevolmente, le premesse per l'attribuzione per via incidentale in sede giurisprudenziale di diritti ulteriori fin qui specificamente connessi all'istituto matrimoniale, con particolare riferimento al diritto all'adozione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di

legge n. 2081.

QP5

[COMPAGNA](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il Capo I, del disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, così discriminando le persone di sesso diverso dall'accesso alla stessa;

i promotori di tale proposta utilizzano quale motivazione il fatto che le persone di sesso diverso dispongano già della facoltà di accesso all'istituto matrimoniale, con ciò confermando che l'unione civile di cui al Capo I del presente disegno di legge altro non è che un surrogato del matrimonio;

in caso contrario, qualora cioè si trattasse davvero di specifica formazione sociale distinta dal matrimonio e finalizzata alla regolazione di unioni fondate sulla mutua assistenza e solidarietà, non vi sarebbe ragione di precludere tale istituto alle persone di sesso diverso, con ciò violando tanto il principio di uguaglianza quanto il riconoscimento dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità alla base della nostra Carta costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP6

[AUGELLO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

il disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», introduce la cosiddetta «*stepchild adoption*», prevedendo anche per i componenti di unioni civili fra persone dello stesso sesso l'adozione del figlio, anche adottivo, del *partner*;

fermo restando che il caso spesso evocato di morte del genitore naturale, così come i casi di disconoscimento e abbandono, sono già oggetto di tutela in base al principio della continuità affettiva, richiamato dalla legge n. 184 del 1983, con particolare riferimento ai casi speciali di cui all'articolo 44, lettera a), la statuizione normativa prevista dal presente disegno di legge, oltre a rappresentare un'ulteriore equiparazione fra coniugi e *partner* di una unione civile, incappa in un circolo vizioso insolubile:

a) qualora l'adottabilità, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, fosse consentita dal disegno di legge n. 2081 solo per i figli nati prima dell'unione o prima dell'entrata in vigore della legge, si incorrerebbe nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione verso i figli generati in seguito alla stipulazione dell'unione e verso i *partner* che intendessero adottarli. Si legittimerebbero, inoltre, indirettamente, le pratiche di fecondazione assistita vietate dall'ordinamento italiano, facendo valere come principio discriminatorio il solo dato cronologico;

b) qualora invece l'adozione fosse consentita anche per i figli nati a unione già in corso, si tratterebbe, stante l'impossibilità per coppie dello stesso sesso di procreare naturalmente:

di una legittimazione di forme di genitorialità surrogata, giornalmisticamente conosciute come «utero in affitto», incompatibili con le esigenze di tutela dei minori e delle donne e con i fondamenti stessi della nostra civiltà;

di forme di accesso alla fecondazione assistita da parte di coppie dello stesso sesso - e quindi anche due donne - che non sono consentite dalla legge n. 40 del 2004, ma che risulterebbero legittimate di fatto da questa norma, qualora eseguite in altri Paesi;

si consentirebbe, quindi, non solo l'adozione del figlio che l'altro *partner* già aveva, ma anche l'adozione di un figlio che il *partner*, impossibilitato alla procreazione naturale, si «procura», delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP7

[BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2081 contenente «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,
premessi che:

il provvedimento in esame, costituente il punto d'arrivo di un lungo *iter* legislativo che ha visto la riunione di svariati disegni di legge, è volto a dotare il nostro ordinamento di una normativa che dia riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso, nonché a riconoscere i diritti delle coppie di fatto;

molteplici sono le questioni sollevate, nel merito, dal provvedimento che questa Camera si accinge ad esaminare;

il Capo I introduce e regola l'istituto della «unione civile tra persone dello stesso sesso» quale specifica formazione sociale radicante sul disposto dell'articolo 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, intendendosi per tali, così come chiarito dalla Corte costituzionale, ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione (cfr. Corte Cost. sent. 170/2014);

in primo luogo non si può far a meno di rilevare che la riserva in via esclusiva dell'istituto giuridico dell'unione civile alle sole coppie omosessuali, proprio in ragione della proclamata, diversità dall'istituto del matrimonio, si traduce nella sostanziale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui viene soppresso il fondamentale diritto dell'uomo di esprimere la propria personalità all'interno di tale nuova e specifica formazione sociale in ragione dell'illegittima discriminazione fondata sull'identità sessuale;

palese, dunque, la compressione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione che costituisce il cuore della Carta costituzionale e criterio fondamentale sul quale si fonda l'ordinamento giuridico del nostro Stato, la cui finalità è proprio quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli impediscono a tutti i cittadini di godere di una pari dignità sociale;

laddove, invece, quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in commento sia una mera affermazione di principio, contraddetta, nella sostanza, dal contenuto delle disposizioni che ad essa danno un corpo normativo che si sovrappone, confondendosi, all'istituto della famiglia, si porrebbero altrettanto gravi aspetti di compatibilità con il dettato costituzionale per violazione degli articoli 29 e 30;

il testo, invero, così come pure epurato dalla pessima tecnica del rinvio *tout court* ad interi titoli e capi del codice civile in materia di famiglia, nella sostanza mantiene fermi tutti i rimandi agli stessi articoli del codice civile che regolano il matrimonio stesso, ivi incluso quello concernente la disciplina della separazione e del divorzio, disciplina pensata e strutturata per sciogliere lo specifico vincolo matrimoniale e non altre formazioni sociali;

ma molti altri e sostanziali sono i rinvii alla disciplina codicistica del matrimonio;

a mero titolo esemplificativo si ricorda il richiamo alle disposizioni in tema di formalità preliminari al matrimonio (pubblicazioni), ovvero al sistema delle opposizioni al matrimonio, piuttosto che sulla celebrazione del matrimonio, ove viene richiamata, tra le altre, la norma che prevede la lettura agli «sposi» degli articoli 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli) del codice civile;

ora, premesso che è irrevocabile, in dubbio che il nostro Paese, e per esso noi che lo rappresentiamo, debba prendere atto, con consapevolezza e responsabilità, dei profondi mutamenti che stanno pervadendo la nostra società e l'atteggiarsi delle relazioni interpersonali di carattere affettivo, provvedendo a regolamentare i diritti ed i doveri nascenti da tali nuove forme di comunità affettiva, nondimeno tale attività deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione;

nè si può prescindere dalla copiosa giurisprudenza della Corte Edu (da ultimo con la sentenza del 21 luglio 2015, decisione Oliari ed altri c. Italia), che ha considerato l'Italia inadempiente rispetto alla necessaria considerazione degli interessi della comunità nel suo complesso;

ed è proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedasi per tutte la sentenza *Schalk e Kopf* contro Austria), che s'intende prendere le mosse per illustrare il profondo *vulnus* che l'approvazione di questo disegno di legge è in grado di arrecare al nostro ordinamento costituzionale;

la giurisprudenza della Corte Edu ha in particolare evidenziato che le unioni omosessuali si trovano in una situazione simile a quella delle coppie eterosessuali quanto all'esigenza di riconoscimento e protezione giuridica della relazione, ma non ne sono discriminate né sotto il profilo dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), né dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, né dell'articolo 12 (diritto al matrimonio), perché queste norme non obbligano gli Stati contraenti a consentire l'accesso al matrimonio;

invero, «la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all'altra»;

la Cedu, dunque, chiarisce che tutti hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone ne implica che le persone omosessuali abbiano diritto al matrimonio;

la Corte costituzionale, dal canto suo, già con la storica sentenza n. 138 del 2010 e fino al più recente arresto contenuto nella pronuncia n. 170 del 2014 ha affrontato la tematica della possibile estensione alle unioni omosessuali della disciplina del matrimonio civile;

i giudici costituzionali hanno chiarito che è nella nozione di formazione sociale, così come sancita dall'articolo 2 della Costituzione, che deve rintracciarsi il fondamento giuridico dell'unione omosessuale senza che tale aspirazione debba necessariamente passare attraverso il riconoscimento dell'equiparazione del matrimonio alle unioni omosessuali;

la Corte ha altresì affermato che è in tale ambito applicativo che il Parlamento sarà tenuto ad individuare, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, «le forme di garanzia e di riconoscimento» per le unioni suddette;

con riferimento, invece, agli articoli 3 e 29 della Costituzione, la Corte affronta, in modo sistematico, il problema della sussistenza di una vera e propria discriminazione nei confronti di chi aspiri a contrarre matrimonio con una persona dello stesso sesso;

l'articolo 29, così come confermato dai lavori parlamentari, non poneva alcun riferimento alle unioni omosessuali;

i Costituenti «discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile»;

tale nozione era riferita al matrimonio tra uomo e donna, così come è confermata dal comma secondo della disposizione che tutela la pari dignità e diritti della donna nei rapporti coniugali. Questo

significato, afferma la Corte, non può essere superato per via ermeneutica poiché darebbe luogo ad una vera e propria interpretazione creatrice. Ulteriore conferma di quanto detto è individuato dalla Corte nell'ambito dell'articolo 30 della Costituzione, ove il legislatore ha «ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli, assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima». Di conseguenza, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione non può far considerare illegittima la norma del codice civile sulle unioni eterosessuali perché trova un fondamento nell'articolo 29 della Costituzione;

palese, dunque, alla luce degli indirizzi ricavabili sia dalla giurisprudenza Cedu che da quella della Corte costituzionale, che un complesso normativo, quale quello espresso dall'articolato in esame, che assimila totalmente l'unione civile tra persone dello sesso al matrimonio (l'unico elemento di diversificazione è il *nomen juris*), si esporrà inesorabilmente a cadere sotto la scure dell'incostituzionalità, per quanto ampiamente argomentato dal Giudice delle leggi in tal proposito, per la violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione;

ulteriore aspetto di profonda criticità si ravvisa nella disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame che estende alla parte dell'unione civile il diritto di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge o parte dell'unione civile;

orbene, l'intero impianto della legge n. 184 del 1983 ha quale precipuo scopo quello di garantire il diritto del minore a essere cresciuto ed allevato nella propria «famiglia»;

nel caso questa non sia in grado di farlo, la legge garantisce al minore il diritto a essere cresciuto ed allevato da una famiglia, intesa come un uomo ed una donna uniti da matrimonio, oppure da persone che siano in grado di garantire al minore di crescere in una formazione sociale di tipo familiare, infine, quale *extrema ratio*, in un istituto;

l'adozione in casi particolari condivide lo spirito della legge n. 184 del 1983, ovvero il diritto del minore ad essere cresciuto da una famiglia;

c'è da chiedersi allora nuovamente cosa il legislatore abbia inteso per «famiglia»;

la Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse;

ne emerge dunque una visione della famiglia che ne include la natura teleologica, quale luogo naturale di procreazione e crescita dei figli;

come detto, per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna (si vedano le citate sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014);

essa è definita «società naturale», con ciò non intendendo specificare un generico riferimento a concezioni giusnaturalistiche, bensì, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, quale elemento di sottolineatura circa la natura pre-giuridica dell'istituto familiare che sussiste, pertanto, prima ed indipendentemente da interventi legislativi;

a tale proposito ci si limita ad osservare che, fermo il pieno rispetto dovuto a chi vive una condizione di coppia che costituisce una mera variante del comportamento sessuale umano, e fermo il relativo diritto ad ottenere una disciplina giuridica di tale condizione, costituisce una vera e propria forzatura pretendere di equiparare due situazioni che sono rese non omogenee dalla naturale potenzialità procreativa che soltanto il matrimonio tra uomo e donna possiede;

non è perciò casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima;

la giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale;

parificare l'unione civile, dunque, ai fini della speciale forma di adozione riconosciuta dall'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, si pone in palese e definitivo contrasto con quel concetto di

famiglia, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ed al quale pure si riferisce la normativa in tema di adozioni,

per quanto sopra esposto, il Senato delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081.

QP8

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata in sede ONU il 10 dicembre 1948 definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta;

il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio ...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio ... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale ...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia ... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Da queste norme - come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione - si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto favor familiare. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2;

secondo i lavori preparatori dell'Assemblea costituente l'aggettivo «naturale» *ex* articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;

la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione;

l'articolo 2 della Costituzione tutela la libertà di scelta dell'individuo di non voler costituire un vincolo formale, ma di fondare il proprio rapporto di convivenza solo sul sentimento di affetto e d'amore;

il principio di eguaglianza enunciato *ex* articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;

il diritto privato già permette di regolamentare i rapporti tra persone adulte e consenzienti attraverso la stipula di contratti di convivenza (articolo 1322 codice civile), nell'ambito ovviamente della sfera privata e della tutela delle libertà personali senza alcuna relazione rispetto a quella che è la famiglia *ex* articolo 29 della Costituzione;

i diritti individuali che derivano dall'istituzione matrimoniale non possono essere considerati diritti individuali assoluti ma diritti individuali derivati e subordinati alla condizione di essere sposati. Ne consegue che attribuire ad un individuo in coppia di fatto gli stessi diritti che spettano in coppia di diritto significa equiparare le coppie di fatto al matrimonio;

nel presente disegno di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione,

l'articolo 1 del disegno di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale. Esso afferma che l'unione civile è una «specificata (quindi nuova, differente e distinta) formazione sociale», ma ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso. Ora, se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui l'articolo 3 della Costituzione. Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risiede nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, gli articoli 1 e 3 del disegno di legge violano l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza «non sono omologabili al matrimonio». Qualunque sia l'esegesi, l'esito è il contrasto con la Costituzione;

la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono omologabili al matrimonio: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse. La parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del ddl soltanto in favore di colui/colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso; l'articolo 5 nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, contravviene all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (per un'applicazione dei principi della convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 della Costituzione si veda Corte costituzionale n. 7 del 2003). L'Italia ha ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7 e 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21). L'adozione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York;

l'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente - nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione - padre e madre, cioè duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene col ddl in questione, il primo presunto diritto al posto secondo significa ridurre il minore a un oggetto - si ha diritto a qualcosa, non a

qualcuno -, e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme del ddl, della pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

inoltre nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescriva che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2081

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 72 della Costituzione stabilisce che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

in attuazione di tale previsione costituzionale, l'articolo 44 del Regolamento del Senato stabilisce, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e, al comma 2, che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la discussione degli emendamenti sul disegno di legge unificato in tema di unioni civili, relatrice Monica Cirinnà, aveva inizio in Commissione giustizia a fine luglio 2015, perché soltanto il 23 luglio 2015 il Governo aveva inviato al Senato la relazione tecnica circa la copertura finanziaria del provvedimento, mettendo in condizione la Commissione giustizia, dopo il parere della Commissione bilancio reso il 29 di luglio, di iniziare l'esame degli emendamenti in quella stessa giornata;

tra la prima settimana di agosto e le prime tre settimane di settembre la Commissione giustizia in tredici sedute, anche notturne, aveva smaltito il 25 per cento degli emendamenti presentati, interrompendo poi i lavori per la discussione in Aula della riforma costituzionale;

il giorno 6 ottobre 2015 è stato presentato un nuovo disegno di legge n. 2081, prima firmataria Monica Cirinnà, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che è stato assegnato a tempo di *record* alla Commissione giustizia;

il 12 ottobre è stata nominata relatrice Monica Cirinnà, e il provvedimento è stato illustrato nello stesso giorno nella seduta notturna della Commissione giustizia e abbinato al testo unificato e ad altri disegni di legge sulla stessa materia;

il 13 ottobre, senza che la Commissione giustizia avesse nemmeno iniziato l'esame del disegno di legge n. 2081 sul quale la sera precedente si erano iscritti a parlare diversi senatori, membri della Commissione, esso è stato calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo per il 14 ottobre;

il 14 ottobre in Aula il Presidente della Commissione giustizia Nitto Palma non ha potuto fare altro che annunciare che il testo prescelto dal Presidente del Senato veniva iscritto all'ordine del Giorno senza relatore e senza una discussione preliminare in Commissione;

è da rilevare che sul precedente disegno di legge unificato di cui era relatrice la senatrice Cirinnà, sempre sulla materia delle unioni civili, dopo numerose audizioni, la Commissione stava ancora esaminando e votando gli emendamenti sull'articolo 1;

la calendarizzazione del provvedimento ha costituito un'evidente forzatura per comprimere più possibile il dibattito su temi regolati dal disegno di legge unificato prima e dal disegno di legge n. 2081 soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta *stepchild adoption*, tema sul quale la Commissione non ha potuto votare emendamenti, nel primo caso perché non si era ancora arrivati all'articolo 5 che trattava la materia nel secondo perché non è neppure iniziata la discussione generale;

non esiste nessun precedente al Senato della Repubblica dell'utilizzo di una procedura che, violando l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento del Senato, abbia non accorciato i tempi della discussione di un provvedimento in discussione, ma come in questo caso lo abbia totalmente azzerato;

senza nessun criterio di ragionevolezza poi, la decisione dei capigruppo ha impedito dal 14 ottobre 2015 di continuare l'esame in Commissione della materia delle unioni civili, per poi portarla all'attenzione dell'Aula in data 28 gennaio 2016, più di tre mesi dopo della decisione di azzerare il dibattito in Commissione;

tale compressione costituisce una grave lesione delle attribuzioni del Parlamento e della sua centralità nel sistema repubblicano;

la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9 del 1959, si è dichiarata competente a sindacare le violazioni delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, tra le quali rientra ovviamente l'articolo 72 della Costituzione violato nella procedura di approvazione del disegno di legge n. 2081,

delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2081 al fine di rinviarlo alla Commissione di merito in sede referente.

QS2

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [DI BIAGIO](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

nel disegno di legge n. 2081 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;

nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche

trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72 comma 1 della Costituzione prescriva che «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

il testo sulle unioni civili attualmente in esame è stato posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula del Senato senza che su di esso sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito (Commissione giustizia);

non soltanto è mancato il confronto fra i Senatori componenti della Commissione permanente, ma non è stato sentito il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, istituzionalmente abilitata a fornire un suo contributo alla materia;

si sta per passare al voto di articoli che incidono su questa materia - l'articolo 5 e prima l'articolo 3 comma 4 del disegno di legge - senza che vi sia stato alcun confronto, e prima ancora cognizione nella sede opportuna, dei numerosi e articolati profili critici che essa presenta;

si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle azioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per sessanta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea.

QS3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

nel presente disegno di legge recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e che l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione, nel medesimo disegno di legge viene estesa una modalità di adozione, che finora ha riguardato le ipotesi limitatissime di cui all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, realizzando quella che viene denominata *stepchild adoption*;

tutto ciò accade senza che la Commissione di merito abbia mai approfondito, e neanche trattato, il tema con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, per i rilevanti beni costituzionali che coinvolge;

ciò accade nonostante l'articolo 72, comma 1, della Costituzione prescriva che: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»; in coerenza con tale disposizione, l'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede, al comma 1, che «Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione» e al comma 2 che «Il

Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea»;

la versione del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è stata posta all'ordine del giorno dei lavori senza che su di essa sia mai nemmeno formalmente iniziato l'esame nella competente Commissione permanente di merito;

si è omesso altresì di sentire in audizione altri soggetti istituzionalmente rilevanti, come i rappresentanti della Commissione adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e soggetti privati da tempo impegnati sul terreno delle adozioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'Atto Senato 2081 per trenta giorni affinché la Commissione di merito possa approfondire i possibili nessi tra la definizione di unione civile ipotizzata nel testo base e il diritto che ne potrebbe conseguire all'adozione di figli minori, inclusa l'adozione del figlio biologico del componente dell'unione civile, considerate anche le pratiche di maternità surrogata, riferendone poi all'Assemblea.

(*) Sulle proposte di questione sospensiva presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione e

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

È molto difficile per me raccontarvi in pochi minuti la straordinaria avventura che mi è capitato di vivere in questi due anni di lavoro sul testo di cui discutiamo oggi, è difficile perché più che di questioni di diritto e di giurisprudenza, nazionale ed internazionale, vorrei tentare di comunicarvi le emozioni che ho provato girando l'Italia da Aosta a Barletta incontrando centinaia di persone militanti di tutti i partiti, attivisti delle associazioni LGBTI e semplici cittadini interessati a cambiare questo paese rendendolo semplicemente più giusto e più solidale.

Ciò che appare ormai chiaro agli italiani è che il contrario della parola discriminazione è uguaglianza. Ma attenzione: questa non è ideologia ma semplicemente giustizia! Tenetelo a mente, colleghi, quando dovremmo discutere gli emendamenti. Ogniqualvolta sarà violato il principio di uguaglianza avremo prodotto una discriminazione e ci esporremo al vaglio di ragionevolezza della Corte costituzionale. Un diritto può essere riconosciuto o negato : è su questo che si esprimono giuristi e magistrati poiché i diritti incidono sull'ordine costituito. Se un diritto è riconosciuto senza limiti costrittivi ad alcuni e ingiustamente negato ad altri c'è discriminazione!

Parafrasando l'epocale sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, "quando due persone si uniscono formano qualcosa di più grande di quello che c'era una volta, qualcosa che può durare anche dopo la morte". L'argomento delle coppie ricorrenti americane è il "rispetto per quel modello di famiglia, un rispetto talmente profondo per cui ne ricercano il compimento per loro stessi. Una richiesta legittima di chi chiede uguale dignità agli occhi della legge, richiesta che la Costituzione non può fare a meno di garantire."

Collegli vi prego non usiamo giochi di parole : che vuol dire valorizzare le differenze? Niente se c'è negazione del diritto, tutto se sugli stessi diritti si distingue ma senza alcuna sottrazione.

Un altro motivo di difficoltà che ho affrontato in questo duro lavoro è quello di percorrere la strada della creazione di un nuovo istituto giuridico, appunto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur essendo personalmente favorevole, come molti tra noi, all'estensione del matrimonio egualitario.

È per questo, e vi chiedo scusa, se qualche volta nelle discussioni pubbliche o private sono stata forse un po' brusca; ho cercato semplicemente di dimostrare che, anche rispetto al resto d'Europa, il nuovo istituto delle unioni civili è già una sintesi moderata e ogni tentativo di mediazione sui diritti può produrre discriminazioni.

Siamo dunque chiamati nelle prossime ore a fare una discussione seria senza steccati ideologici ma rapida e concreta. Voglio sperare che nessuno di noi voglia riproporre qui in aula l'incubo dell'ostruzionismo che abbiamo vissuto in Commissione giustizia per mesi. Dimostriamo tutti insieme agli italiani che è finito il tempo delle parole passiamo ai fatti. Oggi, nei prossimi giorni, dobbiamo agire insieme per dare all'Italia una legge giusta e che ci faccia uscire dall'ombra rispetto al resto d'Europa.

Abbiamo scelto la via delle unioni civili per rispondere a criteri di prudenza, nella convinzione che alla piena eguaglianza si possa arrivare passo dopo passo. Allo stesso tempo, questa è una scelta che non pregiudica né misconosce la richiesta di riconoscimento che proviene dalle coppie omosessuali ed assicura un adeguato livello di tutela a loro e soprattutto ai loro figli.

Girando l'Italia ho trovato un Paese che già riconosce, e quindi è pronto ad accogliere ed includere nel nostro diritto, le tante forme diverse di famiglia che ormai compongono la nostra società. C'è sicuramente una distinzione di approccio dovuta alle generazioni : i nostri giovani sono per la maggior parte favorevoli all'estensione del matrimonio ugualitario, mentre i cittadini di età più adulta ancora fanno dei distinguo mantenendo l'orientamento sessuale come elemento distintivo rispetto a quella che ancora alcuni ritengono sia la famiglia naturale.

Un altro elemento che dobbiamo considerare e che mi ha spinto a fare tante assemblee è il desiderio di capire di molti cittadini : troppa disinformazione e troppa strumentalizzazione politica hanno fuorviato il dibattito pubblico. La frase che ritengo più falsa e più strumentale è che in Italia stiamo introducendo il matrimonio e l'adozione *gay*. Questo è falso : stiamo dando tutela giuridica alla vita privata e familiare di coppie omosessuali, attraverso le unioni civili, fondate sull'articolo 2 della Costituzione come indicatoci dalla sentenza 138 del 2010 della stessa Corte, e stiamo poi riconoscendo ad una delle parti dell'unione civile la possibilità di chiedere al giudice di estendere la responsabilità genitoriale sul figlio minore del *partner*, attraverso l'applicazione dell'articolo 44 della legge 184 del 1983, norma del resto già applicata dei tribunali dei minori poiché ritenuta quella che consente la maggior tutela del bambino anche in caso di morte del genitore naturale.

Ho riletto, in questi giorni, il dibattito svoltosi in Costituente sugli articoli 29 e 30, e ho riscontrato molti tratti comuni rispetto a quello che ci ha impegnato in questi mesi.

Penso anzitutto al ruolo delle donne: Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, esempi chiari e limpidi di una vera e propria "politica di umanità". Penso alla loro capacità empatica, alla profonda sensibilità verso le mille sfumature dell'universo familiare che chiedevano riconoscimento costituzionale: l'eguaglianza tra coniugi, l'eguaglianza tra figli. Oggi, come allora, le donne sono in prima linea quando si tratta di assicurare pienezza di diritti civili e sociali alle diverse espressioni dell'identità personale.

Penso poi ai diversi approcci alla Costituzione: come patrimonio comune o come patrimonio di pochi, come progetto aperto al futuro o come cristallizzazione di assetti tradizionali immutabili.

Infine, la capacità di dialogo, in figure come Moro, Terracini, Dossetti, La Pira, Togliatti.

Molti sono gli spunti che si possono raccogliere, da quel dibattito, per una lettura dell'articolo 29 aperta allo sviluppo storico della comunità politica e della società italiana. Tracce di una simile possibilità si ritrovano, ad esempio, nel dibattito sul concetto di società naturale, recepito nel testo dell'articolo 29. Tale espressione compare già dalle fasi iniziali dei lavori dell'Assemblea costituente (prima Sottocommissione, seduta del 30 ottobre 1946) e su di essa si registra il punto di caduta di un dibattito acceso.

Apparve sin da subito chiaro ai Costituenti che l'espressione "società naturale" - lungi dal cristallizzare una determinata concezione culturale o religiosa della famiglia - voleva semplicemente affermarne il carattere pregiuridico, come reazione all'impostazione autoritaria del diritto di famiglia che aveva caratterizzato lo stato fascista. Così, paradigmaticamente nell'intervento di La Pira del 6 novembre 1946 in prima sottocommissione, con l'espressione società naturale si rigettava la "teoria dei diritti riflessi", secondo cui "tutti i diritti sono creati e concessi dallo stato" e si affermava invece, in linea con l'art. 2, che lo stato "non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello

Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali".

La stessa posizione si riscontra in Moro che, nella stessa seduta, avverte che il favore verso l'espressione "società naturale" corrisponde alla "preoccupazione di ordine politico, che riguarda la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona".

Si afferma, insomma, uno stretto legame tra la formulazione dell'articolo 29 - con l'espressione "società naturale" - e l'articolo 2 della Costituzione, nella sua doppia dimensione individualista e pluralista (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...): in termini contemporanei, diremmo che la famiglia è anzitutto uno spazio di esperienza, una formazione sociale e pregiuridica, nel quale il singolo svolge la propria personalità attraverso l'esercizio del fondamentale diritto all'autodeterminazione affettiva.

Il legame tra l'articolo 2 e l'articolo 29 è fondamentale, d'altro canto, proprio nell'ottica di una interpretazione di tale disposizione, che sia aperta allo sviluppo storico e al sempre nuovo atteggiarsi delle pratiche dell'umana libertà.

L'impulso forse più forte al compromesso sulla esatta interpretazione del concetto di naturalità della famiglia venne però da Aldo Moro, che seppe assicurare l'incontro tra la cultura di matrice socialcomunista e quella di matrice democratico-cristiana precisando - nella seduta del 5 novembre 1946 - che "quando si dice che la famiglia è una società naturale, non ci si deve riferire immediatamente al vincolo sacramentale; si vuole riconoscere che la famiglia nelle sue fasi iniziali è una società naturale"; di conseguenza "pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare una famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e funzionalità, possa inserirsi nella vita sociale".

Naturalità, dunque, come storicità della famiglia. E naturalità come legame forte alle pratiche di libertà - personale, morale, sociale - che determinano l'evoluzione della famiglia nella storia, e l'evoluzione della storia attraverso la famiglia.

E su questo, infine, poté convergere anche Togliatti quando sostenne - il 15 gennaio 1947 - di non aver nessuna remora al riconoscimento costituzionale della naturalità della famiglia: "le forme", ritiene Togliatti, "sono storicamente determinate", ma "nella sua coscienza" afferma di accettare che la famiglia "sia una società naturale, e che esista il riconoscimento giuridico dello Stato".

Non mancarono, come ovvio, altri accenti, e polemiche aspre.

Ma si può affermare con sufficiente certezza che l'articolo 29 posseda anzitutto una matrice antiautoritaria e antifascista: nella famiglia individua uno spazio di esperienza preesistente al diritto, e che da questo deve essere riconosciuta nella sua storicità.

Allo stesso tempo, l'articolo 29 presenta uno stretto legame con l'articolo 2, nella misura in cui la formazione sociale "famiglia" è ambito istituzionale di esercizio di diritti fondamentali, e da questi ripete la sua capacità di mutare incessantemente col mutare della storia.

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto che "i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore".

Essi, piuttosto, "sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi".

La Costituzione riconosce un istituto, è vero. Ma non lo cristallizza in una sua determinata fase storica, e lo mantiene, piuttosto, aperto alle nuove dimensioni di sviluppo che discendono dal mutevole atteggiarsi delle pratiche della libertà umana. Il riconoscimento dell'istituto non è fine a se stesso, ma è funzionale a garantire effettività alla libertà di autodeterminazione affettiva e sociale del singolo.

E quanto più si interpreti la clausola costituzionale dell'articolo 29 valorizzando il suo legame dinamico con l'articolo 2, tanto più se ne assicura una declinazione aperta, pluralista, profondamente democratica e autenticamente rivolta alla promozione sociale della persona e della sua libertà.

Si può, insomma, considerare l'articolo 29 come elemento pulsante del "diritto vivente", e cioè delle molteplici interazioni tra l'evoluzione dell'ordinamento giuridico e uno sviluppo storico animato anzitutto dalle pratiche della libertà umana, e dell'autodeterminazione personale e sociale dell'individuo.

Come tutta la Costituzione, anche l'articolo 29 è presidio di libertà. Vive e si evolve con la libertà, e dunque con l'ordinamento giuridico e il suo diritto vivente. E continua a parlarci nel tempo.

Così, oggi, stiamo dando voce ad una potenzialità ancora inespressa della nostra Costituzione. E lo stiamo facendo, ancora, senza intaccare la specificità dell'istituto del matrimonio, ma riconoscendo che la "naturalità" della vita familiare va ben oltre assetti cristallizzati e tradizionali. Che la naturalità della vita familiare non può che portare all'esistenza di diversi modelli di famiglia, ognuno meritevole di essere riconosciuto e di affermare con pari dignità sociale, ed in condizioni di eguaglianza, la propria insopprimibile differenza.

La Costituzione è un progetto di emancipazione personale e sociale, un processo di liberazione della persona umana naturalmente inconcluso e da rinnovare continuamente con spirito di cooperazione solidale.

La Costituzione è stata scritta avendo in mente il passato, il presente e il futuro. Avendo presente chi aveva già la voce per farsi sentire e chi ancora non aveva trovato spazio nella comunità politica, come le persone omosessuali, oggetto di un pervasivo e doloroso stigma sociale.

Queste persone per troppo tempo assenti e taciute, noi oggi le rendiamo finalmente presenti al resto della comunità politica, riconosciamo la loro esperienza di vita familiare come una realtà meritevole di tutela, perché attinente alla loro dignità personale.

Così concretamente realizziamo quella parte di Costituzione scritta per gli assenti, quegli assenti, individui adulti bambini famiglie, che finalmente diventano presenti, con pari diritti e dignità già riconosciuti agli altri cittadini.

Da che parte vorremo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti, quando fra trent'anni torneranno a leggere i resoconti di queste sedute?

Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'ordinamento italiano il primo e tanto atteso passo verso l'eguaglianza?

O dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati, e nell'estensione di diritti un pericolo?

Sono settimane che leggiamo sui giornali che l'applicazione dell'articolo 44 della legge 184 aprirebbe la strada in Italia all'istituto della gestazione per altri! Non devo ricordare in Parlamento ai tanti di voi che già erano qui in quegli anni, che una delle peggiori leggi italiane, la legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita, pessima poiché è frutto di eccessive mediazioni tutte al ribasso e per questo quasi interamente riscritta dalla Consulta, vieta e punisce espressamente la pratica della gestazione per altri. Questo divieto è in vigore, resterà in vigore e in nessun modo il testo di cui discutiamo oggi interferisce con tale divieto. È quindi un argomento forviante e strumentale!

Stupisce, ma dà il segno regressivo del tipo di opposizione che si vuol fare a questa legge!

Mi chiedo perché tale pratica sia stigmatizzata con tanta fermezza nella discussione pubblica, guarda caso... solo adesso, quando con grande fatica si sta arrivando al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali e delle loro famiglie!

Si è taciuto per anni ben sapendo che la gestazione per altri all'estero è praticata nel 95 per cento dei casi da coppie italiane sposate, eterosessuali e con gravi problemi di sterilità. Vi parla una donna che era ragazza negli anni 70, quei magnifici tempi nei quali il movimento femminista ha ottenuto le sue più grandi vittorie. Molte di noi sono cresciute in quegli anni nella piena convinzione che le donne devono essere libere di autodeterminarsi sempre, e che sono le uniche padrone del loro corpo!

Immaginatevi quindi se proprio io che ho frequentato il Governo Vecchio e collettivi femministi fino ad aver dato vita durante il mio lavoro al Comune di Roma alla straordinaria esperienza della Casa Internazionale delle donne al Buon Pastore, posso in qualche modo essere favorevole allo sfruttamento di donne povere a fini riproduttivi!

Altro invece è pensare di introdurre un reato universale, per punire coloro che nel rispetto di una legge straniera diventano genitori attraverso l'aiuto di donne che fanno scelte libere e volontarie nell'ottica del dono di sé, con pratiche di procreazione previste, regolate e tutelate da specifiche leggi di Paesi stranieri.... non da Paesi canaglia! Ma Paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali stabili e solide come gli Stati Uniti e il Canada.

Sarebbe come stabilire per legge la confisca dell'eredità di chi sceglie di morire con l'eutanasia in Svizzera, visto che da noi la dolce morte è ancora vietata!

È opportuno ricordare che il nostro ordinamento non ammette discriminazioni tra figli basate sulla cornice giuridica del rapporto tra i loro genitori. Così come non ammette la discriminazione tra eterosessuali ed omosessuali in relazione alla valutazione della loro capacità di essere genitori (Cassazione Sezione I. sentenza n. 601/13).

Una discriminazione peraltro rigettata dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, con una recente sentenza del 2013, e non ammette discriminazioni tra figli in ragione del modo in cui siano venuti al mondo. Basta leggere la stessa legge n. 40 (addirittura!), per rendersene conto. Tra l'interesse dell'ordinamento alla repressione del ricorso a tecniche di procreazione assistita non consentite e l'interesse del bambino alla stabilità e continuità degli affetti, prevale sempre quest'ultimo.

Quindi l'unico principio che deve guidare il nostro agire - come già guida quello dei giudici - è quello della garanzia del superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità degli affetti.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 5, assicura una iniziale garanzia di questo principio, consentendo al partner omosessuale del genitore biologico o adottivo del bambino, l'estensione della responsabilità genitoriale nelle forme dell'adozione coparentale di cui all'articolo 44 lettera b) della legge sulle adozioni. Un'estensione non automatica, ma assoggettata alle penetranti verifiche di cui all'articolo 57 della stessa legge: verifiche che già vengono effettuate per le adozioni coparentali all'interno di coppie eterosessuali. E che sono state puntualmente effettuate da quei giudici che già hanno concesso tale adozione a coppie omogenitoriali (Corte di Appello Roma, 23 dicembre 2015).

Oggi, mentre siamo qui a decidere del loro futuro, esistono nel nostro Paese, bambini che nascono, crescono e vanno a scuola come tutti gli altri. Figli che già esistono, e molti altri ne verranno. Questi piccoli, come molti altri, vivono in famiglie normali, amorevoli, e perfettamente idonee a garantire la loro crescita affettiva e personale. Sono bambini, sono cittadini di questo Paese. E meritano di essere riconosciuti e tutelati al pari di tutti gli altri, garantendo loro stabilità e continuità dei loro affetti.

Perché trattarli in modo diverso rispetto ai figli di coppie eterosessuali? Dov'è la ragionevole giustificazione al loro trattamento differenziato, alla luce degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione?

Con l'articolo 5 facciamo un primo decisivo passo per la loro tutela, nelle concrete situazioni in cui si trovano a vivere, senza implicazioni teoriche o astratte, ma sulla base del buonsenso e dell'imperativo costituzionale di eguaglianza. E senza togliere diritti a nessuno.

È finalmente incardinata in Commissione sanità qui al Senato una norma di completa revisione della legge n. 40 che se manterrà il divieto di gestazione per altri, potrà eventualmente introdurre ulteriori restrizioni per tutte le coppie che vi fanno ricorso all'estero.

Nel dibattito pubblico delle ultime ore si è sollevata una obiezione, a mio avviso, priva di fondamento : cioè che l'estensione delle tutele alle coppie dello stesso sesso possa minare la famiglia tradizionale. Sono convinta del contrario. Anche il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso realizza la tutela e la promozione della famiglia, poiché rientra nella concezione dello Stato che tutela, premia e valorizza tutti quei legami di solidarietà presenti nella nostra società.

Il sostegno alla famiglia certamente non si attua negando diritti ad altre formazioni sociali, ma attraverso un cambiamento profondo del nostro *welfare* che deve sostenere la crescita della famiglia attraverso il sostegno diretto alle persone e alle formazioni sociali che la compongono. Negare, come è avvenuto fino ad oggi in Italia, il riconoscimento di altri diritti non ha contribuito a rendere più solida la famiglia, la contrapposizione ideologica tra il sostegno alla famiglia e il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali ha prodotto solo per l'Italia un triste primato : siamo ultimi in Europa nelle politiche pro famiglia, e ultimi nei diritti delle persone omosessuali e delle loro famiglie.

Mi sembra estremamente opportuno, adesso, soffermarmi brevemente sul Capo I del testo in esame : l'unione civile è istituto di diritto pubblico. Non si limita a disciplinare le conseguenze di una situazione di fatto (come nel caso delle convivenze, di cui al Titolo II del disegno di legge), ma riconosce una sfera di libertà e autodeterminazione affettiva, pienamente degna di essere accolta in una cornice giuridica organica, certa, il più possibile completa. Nella dinamica del riconoscimento, una sfera di vita e di esperienza, frutto di scelte che promanano dal nucleo stesso della dignità umana - nella sua dimensione di autodeterminazione affettiva - viene accolta come elemento della comunità politica, e per così dire abbracciata dall'ordinamento giuridico. Un ordinamento che, finalmente, si mostra capace di empatia ed umanità, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e dei principi di libertà, eguaglianza, dignità e pluralismo.

Nell'effettuare questa scelta, avevamo indicazioni ben precise da seguire. Anzitutto, quelle che ci provengono dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha sollecitato il legislatore a riconoscere le unioni omosessuali, formazioni sociali protette dall'articolo 2 della Costituzione, lasciando spazio alla discrezionalità del Parlamento nella scelta delle forme attraverso cui assicurare tale riconoscimento. La Corte europea dei diritti dell'uomo, a sua volta, ci ha invitato a fare questo passo, assicurando alle coppie omosessuali la tutela della vita familiare.

La Corte di cassazione, a sua volta, ha affermato la necessità di assicurare alle coppie omosessuali uno "statuto sostanzialmente equiparabile" a quello delle coppie coniugate (sentenza n. 8097 del 2015).

Il disegno di legge in discussione segue alla lettera queste indicazioni, modellando la disciplina dell'unione civile su quella del matrimonio, con alcune differenziazioni, relative al profilo dei rapporti genitoriali.

Accostare la disciplina dell'unione civile a quella del matrimonio - lo ha ben sostenuto Doris Lo Moro nel suo intervento di giovedì scorso in quest'Aula - non significa tuttavia confondere i due istituti, o omologarli l'uno all'altro. Significa invece operare una scelta ragionevole, che adegua la disciplina dell'unione a quella dell'istituto che già, nel nostro ordinamento, disciplina le unioni che si basano su una comunione affettiva, spirituale, materiale e su un progetto di vita e realizzazione personale.

L'eguaglianza dei desideri, e l'eguaglianza di esigenze di vita che animano l'esperienza delle coppie omosessuali, richiedono una disciplina quanto più possibile simile a quella già prevista per situazioni analoghe, e conforme agli imperativi di ragionevolezza che discendono dal principio costituzionale di eguaglianza. Il disegno di legge in discussione è pienamente conforme a questi requisiti. L'istituto dell'unione civile è distinto dal matrimonio, ma allo stesso tempo assicura alle coppie omosessuali uno statuto equiparabile a quello delle coppie coniugate, per evitare illegittime discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale della coppia e muovere un primo decisivo passo sulla strada della piena pari dignità sociale delle coppie omosessuali.

Infine dal lavoro svolto in commissione giustizia è nata l'esigenza di tenere insieme in un unico testo le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.

Il Capo II del disegno di legge in esame oggi codifica i diritti dei conviventi intendendo per conviventi due persone, non parenti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ; a tutti coloro che convivono more uxorio, senza distinzioni basate sull'orientamento sessuale dei componenti della coppia, vengono riconosciuti alcuni diritti e doveri, già ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza consolidata. A queste coppie sono riconosciute tutele minori e più circoscritte rispetto ai coniugi o agli uniti civilmente : vengono infatti estesi solo alcuni diritti in materia sanitaria, ordinamento penitenziario, graduatorie pubbliche norme in materia di impresa familiare. Resta esclusa tutta la materia delle successioni e i diritti previdenziali tra cui la reversibilità della pensione.

Resterà libertà dei conviventi regolare tra di loro le questioni patrimoniali attraverso un contratto di convivenza redatto di fronte ad un notaio o ad un avvocato.

Come è ben chiaro a tutti, ci troviamo di fronte ad un testo che affronta in modo ampio e inclusivo tutte le manifestazioni delle relazioni affettive, siano esse eterosessuali o omosessuali, puntando a riconoscere diritti (ma anche obblighi) a relazioni che fino ad oggi sono state nell'ombra del nostro

ordinamento giuridico.

Vorrei concludere questo mio intervento con il ricordo di un grandissimo italiano, mancato da pochi giorni, che ancora non abbiamo ricordato in questa aula, il regista di "Una giornata particolare", Ettore Scola che era solito dire: "Bisogna credere ai miracoli, soprattutto quelli fatti dall'uomo impegnarsi perché i sogni e le utopie si realizzino".

Per fare questo colleghi ci vuole un'assunzione di responsabilità totale e collettiva. Noi possiamo anche non fare miracoli, ma certamente è nostro compito quello di dare al Paese una buona legge. In questo modo daremo pienezza alla vita di tanti nostri cittadini perché i diritti non possono e non devono rimanere sogni!

Integrazione all'intervento del senatore Di Biagio nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

La stessa proponente nei vari salotti mediatici parla di «adozione attenuata».

Certo l'articolo 44 disciplina l'adozione in casi straordinari, che dunque non si configura come legittimante, considerando che si parte dal legittimo ed inderogabile presupposto che il minore in questione abbia dei genitori biologici e che non sia dunque «abbandonato». Pertanto, stando ai sostenitori della *stepchild* nuda e pura, sarebbe giusto introdurre una specie di genitorialità finta o di serie B, priva di potestà genitoriale negando o comunque non meglio specificando dove si colloca la genitorialità biologica? Un *vulnus* senza precedenti. Che spaventa e rammarica.

Inoltre, la *stepchild adoption* non può configurarsi come un'adozione in casi particolari trattandosi di una fattispecie di filiazione che - se legittimata da una norma - non sarà contraddistinta dal crisma dell'eccezionalità (di cui alla *ratio* dell'articolo 44) ma sarà la normalità nell'ambito del segmento sociale delle unioni civili, quindi destinata a crescere in maniera esponenziale come fattispecie.

E si trascura il fatto che la norma legittima un'anomala relazione parentale che bypassando volutamente e consapevolmente la bigenitorialità naturale - punto di partenza della capacità procreativa - tende a creare delle strutture sociali sulla base del puro desiderio.

Permettetemi una riflessione, inevitabile in questo contesto; si sbandiera il diritto imprescindibile del minore in maniera assolutamente strumentale, ma nel contempo ci si dimentica di oltre 34.000 minori che oggi in Italia vivono al di fuori della loro famiglia e di cui ben 19.245 in comunità educative, quindi al di fuori di una relazione familiare. Se lo stesso ardore che si sta dedicando a questo disegno di legge, venisse dedicato per pochi minuti ai disegni di legge di riforma della disciplina delle adozioni nazionali ed internazionali avremmo risolto metà dei problemi legati ai minori abbandonati. Nessuno parla della vergogna di una burocrazia scandalosa, di costi esosi e dell'assenza dello stato nel supporto alla missione - perché è una missione - della genitorialità adottiva. In Italia ogni anno le adozioni di minori italiani oscillando da 1000 a 1100, nonostante che le coppie sposate che chiedono di adottare un minore abbandonato siano ogni anno circa 10.000. Per non parlare delle richieste di adozioni internazionali.

Ci troviamo dinanzi al classico approccio di due pesi e due misure da parte del legislatore: da un lato una norma incostituzionale, confusa e incompleta dall'altro una riforma - quella della legge 184 - che da anni attende di essere avviata per agevolare le adozioni e quindi ridurre il numero di bambini abbandonati.

Ed è in questo punto che sorge il dubbio più grande: siamo davvero sicuri che questa legge, o meglio l'articolo 5, sia uno strumento per tutelare i minori? O sia un brutale *escamotage* per contestualizzare un assurdo diritto alla genitorialità in assenza delle opportune potenzialità?

Ci troviamo dunque dinanzi ad una scenografia normativa che - sebbene parta da premesse valide - degenera in richieste insostenibili sotto il profilo costituzionale, giuridico, etico, sociale ed antropologico, dinanzi al quale non possiamo coprirci gli occhi perché altrimenti additati come omofobi.

Non è giusto e non è corretto, e questa cosa la dico a gran voce soprattutto ai colleghi che stanno alimentando un dibattito, soprattutto sui *media*, viziato e falsato.

Quest'Aula come vuole affrontare questi nodi? Con libertà di coscienza o con inciuci *ad hoc*?

Sono sempre stato sostenitore, e le mie dichiarazioni lo confermano, di un approdo ad una novella mediata e condivisa. Certo, come dicevo, che i diritti individuali delle coppie dello stesso sesso vadano tutelati e regolamentati. Sono disponibile anche all'ascolto di proposte che per quanto coraggiose e discutibili, siano comunque operate nell'ottica di un ragionamento mediato, scevro dell'arroganza normativa che sembra - di contro - aver condizionato la produzione dell'ultimo testo del Cirinnà.

Ho apprezzato il coraggio dei colleghi del Partito Democratico, che nonostante tutto e pur mantenendo la volontà di votare a favore dell'impianto del disegno di legge hanno ribadito a gran voce la loro contrarietà a talune disposizioni in esso contenute. Questo, a mio parere, resta una garanzia di vivacità democratica del confronto.

Per questo mi auguro che non si approdi ad *escamotage* da prima Repubblica per bypassare questo filtro democratico, ricreando maggioranze *à la carte* che abbiano come unico fine questo disegno di legge; sarebbe un insulto grave e lesivo della dignità di quanti si stanno adoperando per il dialogo e per il superamento dei tratti più gravi di questo disegno di legge.

Qualora si dovessero ricreare queste spiacevoli condizioni sarò il primo a non votare a favore di questo disegno di legge, al di là del contenuto dello stesso su cui ho ribadito e motivato le mie posizioni.

In conclusione, voglio ricordare un aspetto disarmante nella sua semplicità. La genitorialità non è un diritto che si pretende battendo i pugni o strappando assegni ma un dono di amore che deve ruotare intorno all'unico diritto preminente; quello del bambino che deve poter contare sulla stabilità dei rapporti e sulla complementarietà sacra ed ineludibile di madre e padre.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonfrisco, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fissore, Gentile, Lezzi, Longo Fausto, Guilherme, Marcucci, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sposetti, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone e Morgoni, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatrice Nunzia Catalfo

Vice Presidente Vicario: senatrice Laura Bottici

Vice Presidente: senatrice Michela Montevicchi

Segretario: senatore Vito Claudio Crimi

Tesoriere: senatore Vito Rosario Petrocelli

Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Pagnoncelli, in data 30 gennaio 2016, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare - Autonomie.

In pari data, il Presidente del Gruppo Alleanza Liberalpopolare - Autonomie ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pegorer, in sostituzione del senatore Chiti, eletto Presidente della 14a Commissione permanente.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 1° febbraio 2016, ha chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero il senatore Aracri, in sostituzione della senatrice Fabbri, dimissionaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (2223)

(presentato in data 29/1/2016);

C.3303 approvato dalla Camera dei Deputati

On. Fucci Benedetto Francesco

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2224)

(presentato in data 29/1/2016);

C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581, C.1769,

C.1902, C.2155).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Palermo Francesco

Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione delle quote dell'otto per mille non espresse in sede di dichiarazione annuale dei redditi (2222)

(presentato in data 26/1/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo (2225)

(presentato in data 29/1/2016);

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani (2226)

(presentato in data 29/1/2016);

senatrice Fabbri Camilla

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioacchino Rossini (2227)

(presentato in data 02/2/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (2217)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 02/02/2016).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alla 5ª Commissione, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª, i seguenti atti trasmessi dalla Commissione europea e annunciati all'Assemblea nella seduta n. 535 del 4 novembre 2015:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una

valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM (2015) 515 definitivo) (Atto comunitario n. 86);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 definitivo) (Atto comunitario n. 87);
raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601 definitivo) (Atto comunitario n. 88);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali" (COM (2015) 602 definitivo) (Atto comunitario n. 89);
proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603 definitivo) (Atto comunitario n. 90);
decisione della Commissione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C (2015) 8000 definitivo) (Atto comunitario n. 91);
decisione della Commissione che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economia e monetaria (C (2015) 8001 definitivo) (Atto comunitario n. 92).
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stato deferita alla 13^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM (2015) 614 definitivo) (Atto comunitario n. 93).

Affari assegnati

E' stato deferito alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (Atto n. 683).

E' stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing* (Atto n. 684).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 25 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea, nella seduta del 20 gennaio 2016, concernenti:

relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2015) 315 final) (Atto n. 685);

relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2015) 316 final) (Atto n. 686).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 gennaio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 258).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 febbraio 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 20 gennaio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Rosazza (Biella), Caramagna Piemonte (Cuneo), Trentola Ducenta (Caserta).

Il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, con lettera in data 22 gennaio 2016, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, aggiornata al 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXVII*, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettere in data 25 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ed i relativi allegati sulle attività svolte, i bilanci di consuntivazione e di previsione degli enti di seguito indicati per l'anno 2012:

Club Alpino Italiano (CAI) (Atto n. 687).

Automobile Club d'Italia (ACI) (Atto n. 689).

I predetti documenti sono stati trasmessi, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 690).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXX*, n. 4).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CIV*, n. 2).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le relazioni sulle attività del sistema camerale, riferita agli anni 2013 (*Doc. CXX*, n. 3) e 2014 (*Doc. CXX*, n. 4).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

Nello scorso mese di gennaio 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 14 dicembre 2015 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2203, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'incorretta applicazione del Regolamento EUODAC (UE) n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte digitali - trasmessa alla 1a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 139)

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2174, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la Xylella fastidiosa in Italia - trasmessa alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 140);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2004/2034, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (2aree normali") - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 141).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Regione Basilicata, con lettera in data 15 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 688).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 22 dicembre 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1° dicembre 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata; dell'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 166).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle sentenze n. 16 e n. 17 del 19 gennaio 2016, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato, rispettivamente:

estinto il giudizio di ammissibilità di cinque richieste di referendum popolare - tutte presentate dai Consigli regionali della Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise - per l'abrogazione di alcuni frammenti dispositivi dell'articolo 38, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164; dell'articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, delle legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 8-*bis*, delle legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); ammissibile la richiesta di *referendum* popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso ufficio centrale per il *referendum*, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale". Le predette sentenze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna: risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese - (COM (2015) 550 final). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 14a Commissione permanente (n. 74).

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 425, presentata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed altri cittadini, concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, già assegnata alla 3a Commissione permanente, è stata nuovamente deferita alle Commissioni riunite 2^a e 3^a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battista e la senatrice Dirindin hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00513 del senatore Maurizio Romani ed altri.

Mozioni

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

alla vasta ondata di delocalizzazione verso le economie emergenti che ha interessato, e continua ad interessare, diversi Paesi, fra cui l'Italia, al fine di sfruttare i benefici derivanti dai più bassi costi del lavoro, si è affermata, negli ultimi anni, una tendenza contraria, nota come *reshoring*, cioè il rientro in Patria di attività industriali, che sta producendo benefici effetti sulle economie dei Paesi che l'hanno sperimentata;

negli ultimi anni, aziende come Apple, Google, General electric, Whirlpool e Lenovo hanno riportato negli Stati Uniti parte delle loro attività, ponendo le basi per contrastare i danni all'economia nazionale causati dalla delocalizzazione che soltanto negli USA ha portato alla perdita di 6 milioni di posti di lavoro;

il *reshoring* è favorito da diversi fattori: l'aumento del costo del lavoro nei Paesi emergenti, l'incertezza dei costi dei fattori di produzione causata dalle fluttuazioni valutarie, la maggiore incidenza dell'innovazione tecnologica nel processo produttivo e nella riduzione dei costi in primo luogo legati ai dazi doganali e ai trasporti, la minore qualità del prodotto finito e, soprattutto per le imprese ad alto tasso tecnologico, la necessità di vicinanza ai centri di ricerca e sviluppo;

in Italia il fenomeno del *reshoring*, anche se è in fase iniziale, fatica ad affermarsi e il numero di aziende che delocalizzano rimane sempre allarmante;

l'Italia, rispetto ad altri Paesi in Europa, sconta il fatto di avere un'economia meno competitiva a causa,

in primo luogo, della mancanza di politiche strutturali per il rilancio del sistema industriale che siano in grado di porre le basi per riagganciare la ripresa e creare occupazione;
in Italia, il peso del settore manifatturiero sul totale dell'economia continua a ridursi passando dal 17,7 per cento del 2007 al 15,5 per cento del 2014 (dati Bnl-Bnp Paribas) e tuttavia è un fatto incontrovertibile che solo un netto riavvio dell'industria manifatturiera può generare un'effettiva riscossa per l'economia nazionale;

il *reshoring* è disincentivato a causa della tassazione abnorme e asfissiante, dall'incapacità di attrarre e trattenere gli investimenti esteri, per non parlare poi degli alti costi dei fattori di produzione, primo fra tutti lavoro ed energia, sostenuti dalle imprese, che sono una delle principali cause del svantaggio competitivo del nostro Paese;

il *reshoring* italiano riguarda soprattutto le produzioni di qualità, in particolare quelle legate alla filiera del "*made in Italy*" e quelle complesse e di alta specializzazione. In tali settori se, da un lato, la delocalizzazione ha prodotto vantaggi immediati legati all'abbattimento dei costi di produzione, dall'altro, è stata una delle principali cause della perdita di qualità dei manufatti;

in Italia il *reshoring* è soprattutto nel tessile e calzaturiero (oltre il 43 per cento del totale), settori per eccellenza del *made in Italy*, e nell'elettronica-elettrotecnica (quasi il 19 per cento), seguiti da *automotive*, meccanica, mobili e arredo (meno del 5 per cento ciascuno); per riportare la manifattura in Italia è importante dunque sostenere il riposizionamento delle aziende nei settori strategici dell'economia italiana, aumentare i legami con il territorio e sostenere i processi di rinnovamento aziendale, crescita ed innovazione tecnologica;

gli interventi fino ad oggi adottati dal Governo per favorire il rientro in patria di attività produttive e di lavoro qualificato si giudicano assolutamente inadeguati e, in alcuni casi, contrari alla necessità stessa di favorire il rilancio dell'industria italiana;

il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, ha annullato i benefici della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (cosiddetta controesodo), introdotta per favorire il rientro dei lavoratori in Italia. Un intervento incomprensibile dal momento che la fiscalità di vantaggio di cui alla citata legge n. 238 era stata recentemente prorogata a tutto il 2017 con l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

il citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147, che ha introdotto nuove disposizioni per incentivare il trattamento fiscale al rientro dei lavoratori in Italia, anche se con un *bonus* ridotto, non è ancora entrato in vigore. L'attuale incertezza normativa ha messo in stato di agitazione i lavoratori che sono rientrati in Italia rendendo estremamente incerto il loro futuro e rischiando, di conseguenza, di disperdere il grado di conoscenza e professionalità fino ad oggi acquisito con l'applicazione della legge sul controesodo;

secondo "Il Sole-24 ore" soltanto nei primi 2 anni di applicazione della legge controesodo (2011-2012, ultimi dati disponibili) sono stati circa 5.925 espatriati che, rientrando in Italia, hanno usufruito dei benefici fiscali della legge n. 238 del 2010: è evidente, quindi, che senza un tempestivo intervento il fenomeno del controesodo rischia di subire una battuta d'arresto,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la diffusione del fenomeno del *reshoring* in Italia, in primo luogo sostenendo le imprese attraverso incentivi mirati, nelle diverse fasi del procedimento, per il rientro in patria delle attività industriali precedentemente delocalizzate;

2) a dare immediata applicazione alle iniziative di sostegno ai lavoratori rimpatriati, riconoscendo in loro favore misure di maggior vantaggio, tali da rendere più appetibile il rientro in patria.

(1-00514)

Interpellanze

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'euro fu introdotto per la prima volta il 1° gennaio 1999, come unità di conto virtuale; da quella data iniziò un periodo transitorio, durato sino al 31 dicembre 2001, nel quale le monete metalliche e le banconote in lire continuarono a costituire il solo mezzo di pagamento, mentre la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta il 1° gennaio 2002;

le lire ebbero corso legale per un periodo di 2 mesi, sino al 28 febbraio 2002, secondo quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). Da tale data, terminata la fase di doppia circolazione, iniziò a decorrere il termine di prescrizione delle lire ancora circolanti;

secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, recante "Norme in materia di circolazione monetaria", "Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale". Successivamente l'articolo 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha aggiunto all'articolo 3 della legge n. 96 del 1997 un comma 1-*bis*, secondo il quale "Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012";

l'articolo 52-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", prevede che "Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale"; il comma 2 del già citato articolo 87 della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1-*bis* anche all'art. 52-*ter* del decreto legislativo n. 213 del 1998, statuendo che "Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012";

per effetto della cessazione del corso legale della lira, quindi, le norme prevedevano che il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell'erario, e cioè fino al 28 febbraio 2012;

il Governo Monti, con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'articolo 26, al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico (non a caso la disposizione è contenuta tra le "Misure per la riduzione del debito pubblico" del Capo V) e in deroga alle norme citate, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, stabilendo altresì che il relativo controvalore fosse versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

in particolare l'articolo 26 prevede che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-*bis*, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-*ter*, commi 1 ed 1-*bis*, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";

il 28 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, sorta nel corso di un giudizio nel quale gli attori hanno chiesto la condanna della Banca d'Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, pari alla somma complessiva di 27.543,67 euro, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d'Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l'entrata in vigore dell'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto l'immediata estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione;

con sentenza n. 216 del 2015, la Corte costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

sostiene la Corte nella sentenza che «Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla

disposizione denunciata di incostituzionalità fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale (art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997), sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d'Italia (art. 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997, introdotto dall'art. 87 della legge n. 289 del 2002). Il fatto che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell'assetto normativo regolatore del rapporto rende anzi ancora più evidente il carattere certamente consolidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l'improvviso intervento del legislatore su di esso. (...) La lesione dell'affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue *ex abrupto* il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio, sia pure ridotto rispetto al termine originario decennale e della cui durata si potesse in ipotesi valutare la ragionevolezza»;

considerato che:

il 21 gennaio 2016, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, Banca d'Italia ha diramato un comunicato ai capi di filiale secondo il quale, «A seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero dell'Economia, volti a individuare le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale sulla conversione lire-euro, si comunica che la Banca procederà intanto al cambio delle lire in favore di coloro che: a) hanno avviato, entro il termine originario di prescrizione delle lire (28.2.2012), un giudizio volto a ottenere la condanna della Banca d'Italia a dare seguito all'istanza di conversione, purché l'eventuale sentenza sfavorevole non sia passata in giudicato; b) hanno richiesto con un'istanza formale la conversione entro il termine sopra indicato, specificando l'importo. Ulteriori iniziative saranno assunte in presenza di novità nel quadro normativo»;

è di tutta evidenza che le attività di cambio che saranno svolte dalla Banca d'Italia in ottemperanza al comunicato, non permetteranno la piena attuazione del dispositivo della Corte costituzionale, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per salvaguardare i risparmiatori in possesso di banconote in lire;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere per consentire la riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro, per un lasso temporale di almeno 3 mesi, ovvero pari a quello illegittimamente estinto *ex abrupto*.

(2-00345)

Interrogazioni

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#) -

Ai Ministro dell'economia e delle finanze -

(3-02534)

(Già 4-05147)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'attuale sistema della tassa rifiuti non regge più, e ciò perché tale sistema si base su una perversa combinazione a giudizio dell'interrogante perversa: l'obbligo di copertura dei costi (quali che essi siano), senza alcun sistema premiale per i Comuni virtuosi, e la mancanza di controllo, da parte dei contribuenti, sulla reale necessità ed ineluttabilità dei costi, che i Comuni si approvano semplicemente

tra di loro;

le differenze abnormi, da Comune a Comune, di peso contributivo, sono destinate ad aggravarsi con l'applicazione del collegamento con il catasto aggiornato;

il settore necessita, pertanto, di un urgente intervento che porti ad una compartecipazione nelle decisioni ed a un controllo sui costi da parte dei diretti interessati, proprietari ed inquilini, si chiede di sapere se non si intenda insediare urgentemente un tavolo di lavoro, con la rappresentanza di tutte le parti direttamente interessate.

(3-02535)

[FAVERO](#), [PIGNEDOLI](#), [BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [CHITI](#), [IDEM](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da luglio 2014 è stata accertata la presenza del coleottero da quarantena "Popillia japonica" nei territori delle province di Milano e Novara;

negli Stati Uniti tale insetto provoca danni ingenti all'agricoltura e all'ambiente stimabili in circa 450 milioni di dollari all'anno;

considerato che:

nel nostro Paese, nell'area dove è stato rinvenuto l'insetto, è presente anche l'*hub* internazionale di Malpensa, nonché l'aeroporto militare di Cameri; l'eventuale e malaugurato ingresso del coleottero nel sedime aeroportuale costringerebbe i servizi fitosanitari regionali ad applicare severe misure di contrasto, con il conseguente rallentamento delle operazioni aeroportuali, sia per il trasporto passeggeri che quello merci, con rilevanti danni economici, oggi difficilmente quantificabili;

l'eventuale diffusione della "Popillia japonica", considerata l'elevata polifagia dell'insetto, che attacca oltre 300 specie vegetali tra cui mais, soia, vite e riso, può causare significativi danni alle produzioni agricole, con il conseguente incremento dell'uso di prodotti fitosanitari che arrecherebbe seri danni all'ambiente;

la mancanza di politiche di contrasto allo sviluppo dei focolai e all'espansione di tale pericoloso insetto avrebbe, inoltre, pesanti ripercussioni anche sulla commercializzazione dei prodotti vivaistici italiani nei mercati esteri, come già avvenuto a seguito della diffusione in Puglia del batterio conosciuto come "Xylelia fastidiosa";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

per contenere la diffusione dell'insetto i servizi fitosanitari delle Regioni Lombardia e Piemonte stanno predisponendo misure di contrasto con una spesa di diversi milioni di euro, da qui ai prossimi 3 anni;

per supportare l'importante impegno economico a carico delle Regioni, determinato sia dai costi dalle attività per il contenimento del coleottero che dai rimborsi dovuti ai produttori in compensazione dei danni causati dalle misure imposte, è necessario reperire con urgenza risorse economiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e del livello di diffusione sui vari territori del nostro Paese della "Popillia japonica";

quali iniziative intenda adottare a livello normativo e finanziario, per affrontare l'emergenza che si è determinata nelle province di Milano e Novara, a causa della presenza del coleottero da quarantena "Popillia japonica", in considerazione delle pesanti ripercussioni che la diffusione di tale batterio arrecherebbe alle produzioni agricole, all'ambiente e all'economia del Paese.

(3-02536)

[MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero in Europa, prevede, per ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 10 luglio 2006, l'introduzione di un incentivo economico sostanziale, sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione di zucchero

entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti, nonché consentire, nel contempo, di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, subordinato al completo o parziale smantellamento degli impianti di produzione;

per godere di tali benefici è richiesta tra l'altro la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, lo smantellamento totale o parziale dei relativi impianti di produzione, il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l'agevolazione del reimpiego della manodopera;

considerato che:

all'art. 6 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, viene riportato il termine del 30 settembre 2010 per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l'adempimento dei requisiti sociali ed ambientali;

tali prescrizioni venivano ulteriormente ribadite nella risposta del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera 5-00630 del 2013, che cita testualmente: "Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso (...). I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali";

a suffragare quanto detto, si cita la prescrizione n. 132, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nel rapporto conclusivo della conferenza di servizi (allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011 n. 395, pag. 134, del Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda n. 53 del 7 aprile 2011), che così recita: "Dismissione e ripristino del sito 132 all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorgerà l'impianto dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo; in ogni caso il gestore dovrà provvedere a: - lasciare il sito in sicurezza; - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto; - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Ravenna un crono programma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti; - eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari";

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la demolizione delle strutture preesistenti è stata autorizzata con DIA (denuncia inizio attività) n. 295 del 2007 del 6 novembre 2007 (posizione edilizia) e autorizzazione del responsabile dello sportello unico del Comune di Russi n. 67 del 2007 (prot. 1155 del 4 febbraio 2008);

la Provincia, con provvedimento n. 112 del 25 marzo 2009, dichiarava l'area dell'ex zuccherificio non contaminata, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dava atto che la procedura di bonifica relativa al sito ex Eridania Sadam SpA era da ritenersi conclusa; in ragione del quale si ipotizza che PowerCrop abbia percepito, a suo tempo, la prevista quota di aiuti comunitari per la demolizione integrale. Tenuto conto delle caratteristiche, delle notevoli dimensioni e della tipologia degli interventi che PowerCrop oggi intende attuare, le opere di demolizione di cui alle varianti DIA n. 7 del 2010 e n. 188 del 2010 sono state dichiarate ultimate in data 18 gennaio 2012, con comunicazione di fine lavori (prot. 5476/2012 del 31 maggio 2012) che attesta la conclusione delle opere;

considerato infine che:

quanto detto, in relazione all'attività di demolizione, viene ribadito nella richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (presentato tra l'altro fuori termine in data 6 novembre 2012 prot. 10710/2012, visto che il termine ultimo per le opere di smantellamento e demolizione era il 30

settembre 2011, poi prorogato al 31 marzo 2012);

la società PowerCrop ha presentato in data 8 luglio 2015 (PG 7252), a firma del direttore operativo, comunicazione in merito alla "necessità di effettuare un'attività di demolizione delle fondazioni interrato del vecchio zuccherificio che insisteva sull'area in oggetto";

in data 27 luglio 2015 la società Powercrop ha iniziato le attività di demolizione e rimozione, tuttora in corso; i lavori di demolizione riguardano la rimozione di strutture direttamente riconducibili all'attività di produzione dello zucchero cessata nell'anno 2005. Nel dettaglio, le opere comprendono: scavi a sezione larga obbligata, scavi a sezione stretta obbligata, demolizione di muratura in mattoni pieni o semipieni o blocchi di termolaterizi, rimozione di serbatoi interrati esistenti per gasolio in acciaio e di raccolta acqua piovana senza riutilizzo dei materiali; deferrizzazione di calcestruzzo, demolizione di teste pali, di manti bituminosi, demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, demolizione di pozzetti in muratura, in calcestruzzo semplice o in calcestruzzo armato, demolizione di pozzetti in cav, demolizioni di fognature e canalizzazioni in acciaio, plastica o similari, smaltimento dei materiali non reimpiegabili provenienti dalle demolizioni, demolizione di calcestruzzo semplice e di cemento armato;

per l'attività di demolizione l'azienda fa riferimento al permesso di costruire PG 2896/2011, quando, in realtà, tale permesso è relativo esclusivamente ai lavori di costruzione del polo energetico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di verificare l'attività di cui alla richiesta in data 8 luglio 2015 (PG 7252), la quale doveva essere preventivamente autorizzata dagli organi preposti alle specifiche valutazioni previste dalle norme vigenti (valutazione impatto ambientale compresa), considerato che pare non risulti in essere alcun titolo abilitativo inerente all'intervento di demolizione e smantellamento posto in atto da PowerCrop; e se tale attività di demolizione avrebbe dovuto essere sottoposta anche alla VINCA (valutazione di incidenza), prevista per gli interventi nelle aree limitrofe alle zone SIC (sito di interesse comunitario) ZPS (zone di protezione speciale);

se siano a conoscenza della presenza di strutture sotterranee nell'area, quali serbatoi di gasolio (mai valutati fino ad ora), che sono potenziali fonti di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere; se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, necessaria una precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area, con un piano di caratterizzazione, tenuto conto della presenza di strutture sotterranee quali serbatoi di gasolio;

se siano stati erogati gli aiuti previsti e in quale misura;

quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti di Eridania Sadam SpA, considerando che, per godere degli aiuti europei, doveva necessariamente tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, nonché procedere allo smantellamento ed infine alla bonifica entro la fine del mese di marzo 2012;

se non intendano attivarsi, affinché venga accertata la legalità delle operazioni realizzate e, qualora si ravvisino violazioni, affinché queste ultime siano segnalate alle autorità competenti.

(3-02538)

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

all'interno delle "linee programmatiche 2015-2020", il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si pone l'obiettivo di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, attraverso l'incremento della presenza delle forze dell'ordine per mezzo di procedure operative avanzate, la riorganizzazione del Corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio 24 ore su 24 e la revisione del regolamento di Polizia urbana; secondo quanto indicato agli artt. 7 ed 8 del regolamento organico del Corpo di Polizia municipale di Venezia, i provvedimenti di assegnazione e trasferimento del personale alle unità operative, che vanno di norma programmati e accompagnati da adeguata formazione professionale, sono disposti dal comandante e comunicati alle organizzazioni sindacali ed alla rappresentanza sindacale unitaria;

il comandante dispone, in applicazione del regolamento del personale del Comune e della normativa contrattuale e degli accordi decentrati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, l'assegnazione

del personale secondo le specifiche necessità dei servizi in rapporto alle competenze conseguite alle attitudini e capacità professionali ed alle esigenze di periodico avvicendamento; oltre a curare, in accordo con i competenti uffici del personale e sentite le organizzazioni sindacali, l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;

secondo l'art. 13 del regolamento, la Polizia municipale svolge il servizio operativo esterno mediante operatore unico ed a piedi; tale servizio può essere integrato con controlli a largo raggio da parte di pattuglie composte di regola da 2 operatori a bordo dei cicli, dei motocicli, dei veicoli e natanti a motore, su specifico ordine del comandante;

nei mesi scorsi, la Cgil Funzione pubblica e la UIL FPL sono intervenuti, attraverso alcuni organi di stampa locale, per criticare le scelte del sindaco Brugnaro e del comandante della Polizia locale, di impiegare il personale di sera e di notte, sacrificando il servizio di controllo per le materie di competenza che i vigili forniscono ogni giorno a discapito di un'attività di pubblica sicurezza che la legge attribuisce invece alle forze di polizia dello Stato; inoltre avrebbero apportato alcune modifiche al regolamento per destinare le scarse finanze comunali nell'armamento al posto di aggiornare la formazione del personale;

secondo quanto denunciato dal sindacato, vi sono carenze nella politica della formazione e dell'aggiornamento del personale, il fatto che le sezioni territoriali sarebbero in gravissima carenza di organico essendo state scientemente svuotate per creare nuclei che agiscono in regime di assoluta autonomia con l'avallo della dirigenza, e il fatto che la maggior parte dei vigili già armati, alcuni anche da decenni, non sarebbero più stati sottoposti alle obbligatorie e periodiche visite psicofisiche di idoneità al porto delle armi, rendendo così pericoloso non solo per gli operatori ma anche per i cittadini l'applicazione di misure che possono avere ricadute così delicate in assenza di puntuali verifiche su chi deve applicare quelle misure;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, in questi giorni è in atto una mobilitazione dei dipendenti che, oltre a lamentare tagli di stipendio, carichi di lavoro aumentati e pattuglie mono-operatore con assenza di tutele, accusano anche la denigrazione da parte del sindaco, che in alcune sue dichiarazioni infelici invitava gli stessi vigili a dimettersi se non erano in grado di lavorare da soli;

da notizie di stampa, i vigili urbani sarebbero stati precettati perché il prefetto ha appunto bloccato la protesta per permettere il regolare svolgimento del carnevale;

a parere degli interroganti, il servizio operativo esterno mediante operatore unico ed a piedi per lo specifico del centro storico veneziano appare pericoloso per gli operatori, dato che l'intervento dei colleghi di supporto è reso più complicato dal flusso turistico di massa e dalla conformazione urbanistica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, che tengano presenti non solo le criticità e le problematiche ma anche le funzioni assegnate e gli inderogabili diritti di tutela dei vigili urbani.

(3-02539)

[MICHELONI](#), [DI BIAGIO](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la cultura italiana nel mondo ad oggi è fattore di interesse strategico che aiuta l'*export* dei nostri prodotti in tutto il mondo;

lo studio della lingua e cultura italiana rimane uno dei legami delle nostre comunità all'estero con la madre patria;

il capitolo 3153 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contributi per la diffusione della lingua e cultura all'estero, nella stesura della legge di stabilità per il 2016, presentava un taglio di 3.293.248 euro; taglio azzerato ed incrementato con l'approvazione di un emendamento di

3.400.000 euro;

un ulteriore taglio di circa 2,6 milioni riferito alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri missione (1.6 italiani nel mondo e politiche migratorie) oggi viene apportato al capitolo 3153, che, se sommato al precedente taglio, poi azzerato, rappresenta la riduzione di circa il 50 per cento delle risorse del 2015, esattamente in linea con le politiche di tagli subiti (circa il 70 per cento) negli ultimi anni;

la rimodulazione degli stanziamenti si colloca in un percorso di ridimensionamento esponenziale dal 2008, che è stato possibile contenere soltanto con interventi emendativi *ad hoc*, tesi a salvaguardare quanto possibile, da parte dei parlamentari consapevoli della gravità in termini culturali, sociali e di potenzialità del nostro Paese che tali misure potevano comportare;

appare opportuno segnalare che siffatto ridimensionamento si colloca in un momento particolarmente delicato per il sistema formativo italiano oltre confine, in ragione della carenza di offerta formativa determinata dalla soppressione di diverse cattedre da parte del Ministero, ma che è stata efficacemente compensata dall'intervento degli enti gestori che hanno provveduto a rilevare i corsi lasciati scoperti: così come evidenziato anche dal coordinamento degli enti gestori in Svizzera, a titolo di esempio, che nel 2015 ha rilevato circa 250 corsi rimasti scoperti a seguito della soppressione di 29 cattedre ministeriali pur di garantire una continuità formativa di cui vi è una domanda crescente;

la dinamica di "compensazione formativa" tratteggia uno scenario di profonda precarietà operativa che andrebbe a determinarsi, con maggiore forza, qualora si dovesse assistere ad una decurtazione così cospicua delle risorse del relativo capitolo di bilancio;

non si può trascurare il fatto che il ridimensionamento potrebbe condurre alla soppressione di centinaia di corsi con tutto il riverbero che tale dinamica avrebbe sia sul fronte occupazionale, considerando il numero di licenziamenti tra addetti ai lavori e docenti, sia sul fronte culturale e formativo con il venir meno della possibilità in capo agli studenti di proseguire i propri corsi in lingua italiana;

a tal riguardo, si registra in questi giorni una forte mobilitazione del coordinamento degli enti gestori in Svizzera, operanti dunque nel comparto direttamente colpito dagli aggiustamenti operati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che invita *in primis* il Governo a rivedere le scelte operate sul versante delle potenzialità di cui al capitolo 3153 in ragione del forte nocumento che tali scelte comporteranno sul fronte dell'offerta culturale italiana;

a fronte di tali considerazioni è necessario comprendere se tali rimodulazioni, in riferimento al capitolo 3153, siano conseguenza di una decisione di indirizzo politico del Ministro degli affari esteri o se si sia trattato di una valutazione di carattere tecnico operata dall'amministrazione dello stesso Ministero, in ogni caso tale indirizzo politico non è stato comunicato e discusso nelle sedi competenti, si chiede di sapere:

quale siano le motivazioni poste alla base della scelta di ridurre il capitolo 3153 della tabella 6 del Ministero degli affari esteri;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di superare le criticità determinatesi, in modo da garantire la continuità formativa del nostro Paese e la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero già fortemente vessata dai ridimensionamenti di bilancio operati attraverso le ultime leggi di stabilità.

(3-02540)

[LAI](#), [FILIPPI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

un'azienda sarda, da trent'anni operante nel settore del trasporto merci, ha segnalato agli interrogati di aver subito ingenti danni, a causa del mancato imbarco di un semirimorchio carico di merci deperibili sulla nave della Tirrenia, nella rotta Genova-Porto Torres;

la compagnia di navigazione ha inizialmente sostenuto che tale decisione è stata adottata a seguito di un debito pregresso (invece pare già saldato) da parte della stessa azienda di trasporto; successivamente, i responsabili della stessa compagnia hanno sostenuto che l'imbarco non era avvenuto, a causa del ritardo con cui il semirimorchio si era presentato all'accettazione, ovvero non

entro le 3 ore dalla partenza del traghetto, come stabilito dal regolamento; l'azienda, pur riconoscendo il ritardo, rilevava che, nella medesima circostanza, altri mezzi giunti oltre l'orario stabilito erano stati comunque imbarcati;

considerato che:

il mezzo in questione trasportava carciofi destinati al mercato della penisola;

per garantire la freschezza e la qualità di questo, come di altri prodotti deperibili, è assolutamente necessario che la preparazione del prodotto per il viaggio avvenga in tempi brevissimi, ciò al fine di non compromettere il valore e la commerciabilità dello stesso prodotto;

è evidente, dunque, che per determinate merci la regola delle 3 ore di anticipo prevista dal regolamento non può applicarsi in modo rigido, in quanto un eccessivo anticipo dei tempi danneggerebbe la freschezza del prodotto e dunque la commerciabilità, con gravi danni per le aziende di trasporto e per i produttori sardi, nonché per i consumatori finali;

per tali motivi da anni nei trasporti marittimi da e per la Sardegna è prassi consolidata non applicare il vincolo delle 3 ore;

l'azienda segnala inoltre che episodi analoghi a quello rappresentato si stanno ripetendo con preoccupante frequenza soprattutto da quando ha deciso di servirsi per i suoi trasporti da Olbia a Livorno della compagnia navale Grimaldi;

considerato che l'irrigidimento delle regole di accesso alla nave rischia di sovvertire una prassi da tempo consolidata nel trasporto marittimo che ha la sua ragion d'essere;

rilevato che:

le rotte in oggetto sono sottoposte al regime della continuità territoriale marittima e la Tirrenia riceve sovvenzioni dallo Stato per garantire il servizio di trasporto dei cittadini e delle merci da e per la Sardegna;

episodi come quelli segnalati, se confermati, rischiano di avere ricadute negative per l'economia di una regione, come la Sardegna, già fortemente provata da una situazione di crisi;

il ripetersi di fatti analoghi espone le aziende sarde al rischio concreto di perdita di importanti commesse, essendo loro impedito di effettuare la tratta Genova-Porto Torres per aver scelto di servirsi di compagnie diverse dalla Tirrenia per altre rotte;

considerato, inoltre, che la condizione di insularità rappresenta già di per sé un grande svantaggio per le aziende e per i cittadini sardi; a ciò non possono essere aggiunti ulteriori ostacoli che impediscono lo sviluppo economico dell'isola, tanto più se tali ostacoli provengono da soggetti che percepiscono sovvenzioni pubbliche per garantire servizi in regime di continuità territoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e dei danni che alcune aziende sarde, che operano nel settore del trasporto merci, avrebbero subito e starebbero subendo, a causa del rifiuto da parte della compagnia Tirrenia di imbarcare i loro mezzi di trasporto e le loro merci;

qualora i fatti riportati in premessa dovessero risultare veri, se ritenga accettabile che una compagnia di trasporti marittimi, come la Tirrenia, tenuta a garantire la continuità territoriale con le isole, nel caso in specie con la Sardegna, per tutto l'arco dell'anno, si rifiuti di imbarcare mezzi di aziende sarde, adducendo motivazioni ad avviso degli interroganti poco credibili o comunque discutibili;

quali urgenti iniziative intenda adottare per far sì che quanto accaduto non abbia a ripetersi;

se non ritenga opportuno e necessario avviare una riflessione approfondita sul tema della continuità territoriale delle merci da e per la Sardegna, interessando eventualmente della questione anche l'Autorità di regolazione dei trasporti, in particolare per verificare se nei regolamenti e nei comportamenti operativi delle compagnie vengano garantite le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico.

(3-02541)

[BERTUZZI](#), [ZANONI](#), [VACCARI](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#), [PIGNEDOLI](#), [SILVESTRO](#), [GATTI](#), [SOLLO](#), [MATTESINI](#), [VALENTINI](#), [VATTUONE](#), [IDEM](#),

[DIRINDIN](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze -*

(3-02542)

(Già 4-05172)

[SCIBONA](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -* Premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", al comma 42 dell'art. 1 introduce le seguenti modificazioni all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "16ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse", all'art. 1 prevede, inoltre, che "I titolari di cariche di governo [tra cui rientrano anche i commissari di governo così come specificato al comma 2 dello stesso articolo], nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi". L'art. 2 della stessa legge prevede inoltre un'incompatibilità tra il ruolo di governo e lo svolgimento di funzioni sia in enti di diritto pubblico, anche economici, che in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale. Il comma 4 altresì estende tale incompatibilità anche ai 12 mesi successivi alla conclusione dell'incarico;

l'architetto Mario Virano ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione e l'avvio del cantiere del relativo *tunnel*, nonché di presidente dell'Osservatorio tecnico Torino-Lione dal 16 agosto 2006 al 23 febbraio 2015, data in cui ha formalmente rassegnato le dimissioni da tali funzioni, contestualmente assumendo l'incarico di direttore generale della società TELT S.a.s. - Tunnel Euroalpin Lyon Turin, anche se l'esercizio dei relativi poteri si è sviluppato dal 1° maggio 2015 (successivamente alla nomina del nuovo commissario straordinario/presidente dell'Osservatorio);

l'Osservatorio è la sede tecnica di confronto di tutte le istanze interessate alla realizzazione della Nuova Linea Torino-Lione (NLTL), con l'analisi delle criticità e l'istruzione di soluzioni per i decisori politico-istituzionali. Come si evince dagli atti d'insediamento e dalla documentazione rinvenibile sul sito istituzionale, tra le funzioni dell'Osservatorio rientra quella di fornire indirizzi operativi per la progettazione preliminare e definitiva della nuova linea Torino-Lione. Più in dettaglio, l'Osservatorio ha fornito le specifiche relative alla progettazione, riprese negli stessi bandi di gara di affidamento degli incarichi di progettazione, nonché le indicazioni relative ai tracciati ed alle possibili alternative progettuali. L'Osservatorio Torino Lione ha avuto tra le sue funzioni prevalenti, quindi, quella di intervenire con modifiche al progetto volte a mediare tra gli interessi delle comunità locali, a tutela del proprio territorio, e gli interessi connessi alla realizzazione dell'opera. Tali interessi, come spesso accade in opere infrastrutturali di questa portata, sono stati spesso confliggenti tra loro e, a parere degli interroganti, compito dell'Osservatorio avrebbe dovuto essere proprio quello di fungere da soggetto al di sopra delle parti con l'obiettivo di individuare soluzioni tecniche condivise;

a giudizio degli interroganti, in virtù del ruolo determinante avuto dall'Osservatorio nella definizione dell'opera, risulta quindi quanto meno inopportuna e potenzialmente illegittima e in situazione di

conflitto di interessi, anche alla luce dei disposti normativi citati, la nomina dell'architetto Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin. Questa infatti è responsabile della realizzazione della futura linea, le cui specifiche sono state definite in sede di progettazione alla luce delle indicazioni dell'Osservatorio;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

a tale proposito è stato presentato dal consigliere regionale del Piemonte, Francesca Frediani, all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) un esposto in merito all'incompatibilità dell'architetto Mario Virano e, con fascicolo n. 3090/2015, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raffaele Cantone, trasmetteva lo stesso esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm);

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito della trasmissione dell'esposto, ha avviato le procedure per verificare la sussistenza dell'accusa di conflitto di interessi legata all'architetto Mario Virano e ha emesso apposita delibera pubblicata sul bollettino dell'Autorità (provvedimento n. 25765, Bollettino settimanale anno XXV, n. 46, del 21 dicembre 2015);

in particolare, l'Agcm ha deliberato "che in relazione all'incarico di Direttore generale della TELT assunto dall'Arch. Mario Virano, sussiste l'incompatibilità post-carica prevista dall'art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/04" (provvedimento n. 25765);

considerato altresì che secondo quanto risulta agli interroganti l'architetto Mario Virano risulterebbe inoltre indagato per omissioni d'atti d'ufficio, reato che sarebbe stato commesso nell'ambito della sua presidenza dell'Osservatorio tecnico per la Torino-Lione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di risolvere la situazione descritta, con particolare riferimento all'accertata incompatibilità dell'architetto Virano alla posizione di direttore generale di TELT;

se ritenga che gli atti firmati o sottoscritti dall'architetto Virano, a nome e per conto di TELT, siano decaduti e privi di validità, a causa dell'incompatibilità;

se ritenga che vi siano i presupposti per applicare la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attivando immediatamente, nell'ambito delle proprie competenze, il procedimento di revoca dell'incarico all'architetto Virano, oppure intenda non darvi seguito.

(3-02543)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi mesi il territorio e la città di Sassari, ed in particolare il suo centro storico, sono stati oggetto di numerosi episodi di criminalità ai danni sia di esercizi commerciali che di singoli cittadini; solo nelle ultime settimane, si sono registrate 2 rapine a mano armata in pieno giorno in alcuni supermercati, uno nel centro cittadino e l'altro nella borgata di Ottava;

sono in costante aumento le segnalazioni di furti avvenuti nella notte ai danni di esercenti, fortemente preoccupati per la mancanza di sicurezza in città, come anche nel resto della provincia sassarese;

diversi esercizi commerciali sono stati oggetto di ripetuti furti con scasso, anche 4 episodi in un mese per lo stesso esercizio, con pesanti danni per le vittime dal punto di vista sia economico che psicologico;

è proprio di questi giorni l'ultimo episodio di scippo in pieno centro cittadino ai danni di un'anziana signora, che è stata scaraventata a terra da un malvivente in corso Vittorio Emanuele;

considerato che:

la città di Sassari e il suo *hinterland* sono da sempre considerati territori con un basso indice di criminalità ed è per questo che l'*escalation* di fatti criminosi, registrati negli ultimi tempi, preoccupa ancor di più e deve essere valutata con attenzione;

a tal proposito, si ricorda come lo stesso questore di Sassari, nel corso delle celebrazioni del 163° anniversario della fondazione della Polizia, tracciando un bilancio dell'attività svolta, ha ricordato la

situazione di grave crisi del territorio, affermando testualmente che: "in questo preoccupante quadro si può ingenerare delinquenza con l'innalzamento del livello criminale, con potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico";

forte è la richiesta da parte della popolazione e dei commercianti di un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine per prevenire e scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi, ma soprattutto per bloccare un'*escalation* di episodi di criminalità che sta creando grande preoccupazione tra gli abitanti del centro cittadino e delle altre zone della città e dell'*hinterland*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ripetuti eventi di criminalità che stanno interessando Sassari e i territori limitrofi;

quale sia la presenza delle forze dell'ordine, anche in rapporto a realtà analoghe per territorio e popolazione, e se l'organico sia completo e adeguato alle esigenze di un crescente bisogno di protezione dei cittadini;

se, in ragione dello sblocco delle assunzioni autorizzato dalla recente legislazione nazionale, sia stato previsto un potenziamento dell'organico nel territorio e, in caso contrario, se non si ritenga necessario e opportuno prevederlo;

quali immediati interventi di propria competenza intenda predisporre per bloccare un fenomeno negativo, che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, e per garantire maggiore sicurezza alla popolazione;

se, al tal fine, non ritenga necessario incrementare con urgenza il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, attualmente sottodimensionate, per dare una chiara, concreta ed efficace risposta ad una criminalità che cerca sempre più di appropriarsi di un territorio fino ad oggi abbastanza tranquillo.

(3-02537)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BILARDI - Al Ministro della salute - Premesso che:

la legge n. 150 del 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001 disciplinano le attività di informazione e comunicazione negli uffici pubblici;

tutte le Regioni italiane hanno inserito nelle piante organiche delle aziende territoriali e ospedaliere uffici stampa, con a capo figure dirigenziali semplici o complesse, iscritte all'albo dei giornalisti;

considerato che:

in Calabria, con decreto del commissario per il piano di rientro del *deficit* sanitario regionale, sono state eliminate le strutture degli uffici stampa dalle piante organiche delle aziende territoriali e ospedaliere; a tal proposito, sono intervenuti legittimamente il presidente dell'ordine dei giornalisti e il segretario nazionale aggiunto della Federazione nazionale della stampa italiana per chiedere un incontro con il commissario, al fine di provvedere alla modifica di quanto predisposto;

parallelamente, con la delibera n. 2193 del 2015 dell'agenzia di sanità pubblica di Cosenza, sono venuti meno nelle piante organiche due posti di dirigente sociologo presenti nel decreto del commissario del 6 novembre 2015, in violazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui molte agenzie di sanità pubblica calabresi risultano prive di guide dirigenziali in tale ambito. Si tratta di figure importanti nell'ambito del reinserimento dei minori in difficoltà, dei tossicodipendenti, per la salute mentale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare tutte le forme di concertazione possibili per rettificare le deliberazioni assunte in fase di definizione delle piante organiche delle aziende ospedaliere, in modo tale da valorizzare il ruolo degli uffici stampa, al fine di migliorare la pessima immagine dell'offerta sanitaria calabrese;

se, nelle more della definizione delle piante organiche, si possa procedere con incarichi ai sensi dell'art. 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di conferire a medici con particolare e comprovata qualificazione professionale, non in pensione, l'espletamento di funzioni di "particolare rilevanza e di interesse strategico";

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per implementare la necessaria dotazione di sociologi nelle agenzie di sanità pubblica calabresi, sia per gli uffici per le relazioni con il pubblico che per le erogazioni di servizi assistenziali nel campo della progettazione sanitaria, della lotta alle dipendenze, della salute mentale, dell'assistenza ai minori.

(4-05176)

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

Matteo Messina Denaro è latitante ormai da troppi anni. La sua latitanza mette in seria difficoltà l'autorevolezza e la capacità della nostra democrazia di garantire sicurezza, legalità e sviluppo; il *boss* latitante è stato di recente chiamato in causa per il suo diretto ruolo nelle stragi del 1992 dalla Procura di Caltanissetta, che ha emesso un nuovo mandato di cattura che gli investigatori della DIA hanno notificato alla madre del *boss* a Castelvetro (Trapani). Emerge un quadro ancora una volta molto chiaro del ruolo di Matteo Messina Denaro nel rapporto con il capo di Cosa nostra, Riina. Lo accompagnava a tutti gli incontri importanti, lo riempiva di attenzioni e regali, come racconta il collaboratore di giustizia Francesco Geraci. Significative a tal proposito sono proprio le dichiarazioni rese dal gioielliere Geraci: "In quei giorni Matteo (Denaro) mi portò Riina in gioielleria. C'erano anche la moglie e le due figlie di Riina. Mi affidarono una borsa con gioielli di famiglia, perché li custodissi. Erano orecchini, monili e altro, che io ho occultato in un nascondiglio segreto della mia abitazione, unitamente a dei lingotti d'oro che in un'altra occasione Matteo mi aveva portato dicendomi che erano di Riina". Ed ancora Geraci afferma che per compiacere il capo di cosa nostra, "Matteo regalò un Rolex Daytona, in oro e acciaio, a Gianni Riina, uno dei figli del capo di cosa nostra". Sempre Geraci continua a raccontare che "In due occasioni, feci fare insieme a Matteo delle gite in barca a tutti e quattro i figli di Riina. C'erano anche le figlie di Pietro Giambalvo e di tale Vartuliddo di Corleone, entrambi all'epoca dimoranti a Triscina". Pietro Giambalvo fa parte di una famiglia mafiosa di primo piano. I fratelli Giambalvo sono tre, uno di loro vive a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, e due a Roccamena, vicino a Corleone, un'*enclave* legatissima a Riina e Bagarella. "Vartuliddo" è il soprannome di Bartolomeo Cascio, *boss* di spicco sempre di Roccamena, uomo di assoluta fiducia di Riina, tanto che, quando Riina festeggiò il fidanzamento con Ninetta Bagarella, fu scelto un locale di Monreale di proprietà dello zio di Bartolomeo Cascio. Cascio partecipa al gruppo di fuoco con Bagarella e oggi è libero e capace di assumere un ruolo di primo piano per gestire la crisi dovuta ad arresti e divisioni, come ad esempio gestire un'eventuale reggenza del mandamento di Corleone dovuta ad una difficoltà della famiglia dei Lo Bue. Fu proprio in quei giorni che Riina affidò a Matteo Messina Denaro il compito di colpire il giudice Falcone a Roma. Il *boss* collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori ricorda che Matteo Messina Denaro si recò a Roma con una macchina carica di "mitra, kalashnikov e alcuni revolver. Aveva pure due 357 cromate nuove. Procurò anche dell'esplosivo nella zona di Menfi - Sciacca". Il progetto di morte però fu messo da parte, perché, sempre con la partecipazione di Matteo Messina Denaro, si decise di procedere diversamente proprio a Palermo e con un attentato clamoroso, un "attentatuni" come fu ribattezzato. Progetto sicuramente pensato e condiviso con le "entità esterne" su cui sono in corso da anni indagini delicatissime, spesso richiamate nell'ambito della cosiddetta "trattativa". Sempre il collaboratore Sinacori afferma: "C'era anche Matteo (Messina Denaro) alla riunione di fine settembre, tenuta a Castelvetro, in cui Totò Riina comunicò l'avvio della strategia stragista";

di recente, è emerso il suo fondamentale ruolo nell'organizzazione dell'attentato al pubblico ministero Nino Di Matteo. Da notizie di stampa, si apprende che il *boss* Galatolo avrebbe confermato che Matteo Messina Denaro sarebbe stato il principale protagonista dell'organizzazione di un possibile agguato al magistrato Di Matteo, impegnato in delicate indagini come quella sulla trattativa Stato-mafia. "Si è spinto troppo oltre", scriveva il padrino di Castelvetro, il *boss* aveva acquistato 200 chili di tritolo, dopo aver messo insieme 700.000 euro. Una parte di quei soldi (circa 250.000 euro) arrivava appunto dalla vendita di una trentina di *box* a Palermo. E sarebbe stato proprio Marcello Marcatajo, avvocato civilista molto noto in città, legato alla borghesia professionale, utilizzata dai vertici delle amministrazioni locali, Comune e Provincia, a curare quell'operazione immobiliare. L'avvocato,

infatti, è finito nell'occhio del ciclone durante le ultime inchieste e operazioni sul riciclaggio della Procura di Palermo, coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e dai sostituti Roberto Tartaglia, Annamaria Picozzi, Francesco Del Bene e Amelia Luise e che ha portato anche all'arresto di Francesco Puccio, un ingegnere molto vicino a Marcatajo, e di Francesco e Angelo Graziano. Sono scattati i domiciliari, invece, per il figlio dell'avvocato Marcatajo, per la moglie dell'imprenditore di mafia Francesco Graziano, Maria Virginia Inserillo, e per Giuseppe e Ignazio Messeri, accusati di essere due prestanome;

la sua cattura è indispensabile e, grazie al coraggioso e intelligente operato della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e delle forze dell'ordine, è altrettanto importante continuare a colpire il suo reticolo familiare, economico ed istituzionale, quella parte di mondo professionale e imprenditoriale a lui vicino, le protezioni di cui gode da parte degli apparati collusi, delle istituzioni colluse, della massoneria deviata, dei collegamenti internazionali. È necessario inoltre isolare culturalmente, socialmente e politicamente il "sistema Matteo Messina Denaro", contrastare il consenso presente nel territorio, espresso anche attraverso i *social network*, sostenere le scelte di chi ha avuto il coraggio di denunciare e di coloro che lavorano intorno ai percorsi di legalità nelle scuole e nelle istituzioni a sostegno della parte sana della società;

va sviluppato inoltre un lavoro progettuale di rimozione delle cause del consenso e del radicamento mafioso, mettendo a fuoco il sistema di Matteo Messina Denaro, che è complesso e articolato anche sul piano familiare, economico, massonico, collusivo. Senza alcun pregiudizio, bisogna comprendere in tal senso il coinvolgimento e la complicità che riesce a mantenere e riprodurre ai vari livelli. Sul piano familiare, la situazione da inquadrare, secondo l'interrogante, è la seguente: Salvatore Messina Denaro (nonno del boss Matteo Messina Denaro) coniugato con M. R.; da questo matrimonio nascono: Brigida Messina Denaro coniugata con R. G.; Nicolò Messina Denaro coniugato con F. M.; Diego Messina Denaro; Francesco Messina Denaro (padre del boss Matteo Messina Denaro), deceduto mentre viveva da latitante il 30 novembre 1998, coniugato con S. L. di M. e B. G.; da questo matrimonio nascono: Matteo Messina Denaro nato a Castelvetro il 26 aprile 1962, latitante dal 1993, in relazione con A. F.; da questa relazione nasce A. L.; Salvatore Messina Denaro; Rosalia Messina Denaro coniugata con Filippo Guttadauro (condannato a 14 anni); da questo matrimonio nascono: G. M., G. L. sposata con Girolamo Bellomo (in stato di fermo nell'ambito dell'operazione "Eden 2"); sempre da questo matrimonio sono nati: B. A. M. e B. C. e Francesco Guttadauro (in stato di fermo per l'operazione "Eden"); Giovanna Messina Denaro coniugata con A. R.; da questo matrimonio nascono: A. G. e A. F.; Patrizia Messina Denaro (in stato di fermo, operazione "Eden") coniugata con Vincenzo Panicola (condannato a 10 anni processo Golem 2); Bice Maria Messina Denaro;

per quanto attiene alla parentela con la madre Lorenza Santangelo, la situazione è la seguente: S. R. coniugata con F. M.; da questo matrimonio nascono: Giovanni Filardo (assolto al processo "Golem 2", in stato di fermo per il processo "Eden"); F. R. coniugata con Lorenzo Cimarosa (dichiarante al processo "Eden", condannato a 5 anni e 4 mesi); F. A. M.; Matteo Filardo (assolto al processo "Golem 2"); S. G. coniugato con M. C.; da questo matrimonio nascono: S. G. M. A.; S. M.; S. B.; S. M.;

di recente, quando la DIA si è recata a casa della famiglia del boss per notificare il nuovo mandato di cattura per le stragi del 1992, sono state trovate foto ed immagini del boss latitante. Un vero e proprio culto di Matteo Messina Denaro che va oltre la sua latitanza, un modello esemplare, di cui essere orgogliosi e non una vergogna da cui prendere le distanze;

rimanendo in ambito familiare, sarebbe inoltre opportuno sottolineare che il padre di Matteo Messina Denaro è morto latitante. La madre ha acquisito la pensione di reversibilità del marito, boss latitante. Queste sono risorse pubbliche che, secondo l'interrogante, da un'attenta analisi, potrebbero risultare illegittimamente percepite dalla donna;

l'interrogante, durante diversi dibattiti pubblici, si è rivolto senza successo alla stessa figlia del boss, Lorenza, invitandola a convincere il padre a collaborare con lo Stato, sull'esempio di Peppino Impastato, che della rottura del familismo mafioso ne aveva fatto un punto di svolta, per far sì che il territorio sia finalmente libero anche dall'omertà mafiosa familiare e sia messo in discussione

finalmente il consenso al sistema mafioso che verte intorno a Messina Denaro;

premessi inoltre che:

Matteo Messina Denaro può contare, secondo quanto risulta all'interrogante, anche su un altro sistema, quello imprenditoriale, vasto ed articolato, di cui è difficile riassumere l'ampia e capillare portata. Alcuni aspetti significativi darebbero comunque il senso della capacità del *boss* di trasformare il rapporto con gli operatori economici da classicamente collusivo in proiezione diretta, tipica della mafia imprenditoriale;

nel campo dell'eolico: inchiesta della Direzione distrettuale antimafia nelle province di Palermo e Trapani, che ha portato all'arresto anche di un consigliere comunale e di un imprenditore. I proventi delle aziende del settore delle rinnovabili erano in parte utilizzati per sostenere il *superboss*. Sono stati inoltre sequestrati beni per 10 milioni di euro (7 dicembre 2012) al re dell'eolico prestanome di Messina Denaro. La DIA confisca un tesoro dall'elevato valore di 1,3 miliardi di euro mettendo i sigilli all'impero di Vito Nicastrì, formato da 43 società che operano nel settore dell'energia pulita. L'imprenditore trapanese è accusato di essere stato vicino all'ultimo grande latitante della mafia siciliana (3 aprile 2013); sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro con una maxi operazione di Guardia di finanza e Ros dei Carabinieri contro le infiltrazioni di Cosa nostra nel trapanese. Nella rete di affari del superlatitante ci sono *residence* turistici, impianti eolici, lavori edili e poli tecnologici (15 dicembre 2014); ed ancora beni per 18,5 milioni di euro sequestrati a *boss* vicini a Messina Denaro con un'operazione dei carabinieri del Ros in provincia di Trapani. Nel mirino i patrimoni degli imprenditori Salvatore Agnello e Antonino Nastasi (16 gennaio 2015);

nella grande distribuzione: confisca al re dei supermercati Despar, sigilli a un patrimonio da 700 milioni di euro. Le indagini della Direzione investigativa antimafia consegnano allo Stato l'impero di Giuseppe Grigoli, l'imprenditore trapanese arrestato nel 2007 con l'accusa di essere un prestanome del superlatitante Matteo Messina Denaro (24 settembre 2013). Attività economiche su cui si sta esercitando, dopo i primi clamorosi errori, l'impegno dello Stato per recuperare al lavoro legale centinaia di lavoratori;

nel settore delle cave: un importante atto è stato compiuto dall'ex assessore Calleri: "Tolta cava a Messina Denaro e avviati controlli su tutti gli impianti eolici". L'ex assessore per l'energia annuncia il provvedimento preso "in silenzio", prima della crisi di Governo: "Abbiamo lavorato senza fare clamore". "Una scelta coraggiosa", dice Crocetta, presidente della Regione Siciliana (25 ottobre 2014); nel settore calcestruzzi: sequestrata un'impresa di calcestruzzi a Mazara del Vallo (Trapani), la società Calcestruzzi Mazara SpA. La Guardia di finanza e la squadra mobile hanno sequestrato lo stabilimento, tutti i beni strumentali e l'intero capitale sociale, per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Sarebbe controllata dalla famiglia Agate, vicina al *clan* Messina Denaro (23 giugno 2009); colpo a *clan* Messina Denaro, sequestro da 18 milioni di euro, Salemitana calcestruzzi s.r.l. (16 gennaio 2015); sequestrati i beni di Messina Denaro per 550 milioni di euro "Un colpo all'economia di Cosa nostra" all'imprenditore agrigentino Rosario Cascio, 75 anni (27 gennaio 2010); Calcestruzzi Belice con sede a Montevago (400.000 euro), Calcestruzzi Clemente, Montevago (103.000 euro), ditta Cascio Rosario di Partanna (edilizia), ditta Accardo Maria di Partanna (ortofrutta e olivicola), Calcestruzzi Srl di Montevago (46.000 euro), Atlas Cementi di Mazara, Inerti Srl di Menfi, ditta di trasporto Traped, Vini Cascio Srl di Castelvetro, Efebo car di Castelvetro (concessionaria d'auto), Castelpetroli di Castelvetro (impianti distribuzione carburante), Saturnia (agricoltura) di Partanna, Olivo snc di Partanna, terreni e fondi rustici a Manicalunga di Castelvetro, a Partanna, Menfi, fabbricati a Partanna, Menfi;

nell'ambito movimento terra: sequestrati i beni a Filardo, il cugino di Messina Denaro. Sul patrimonio del cugino del latitante Matteo Messina Denaro si abbatte la scure della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Il provvedimento eseguito dalla DIA, dalla Guardia di finanza e dal Ros dei Carabinieri di Palermo. BF Costruzioni Srl, di numerosi mezzi automezzi, terreni, e di una villa a Triscina, frazione di Campobello di Mazara (11 settembre 2014); nuovo sequestro di beni per Lorenzo Cimarosa. Si tratta di beni immobili e il centro ippico gestito a Castelvetro da uno dei figli di

Cimarosa. M. G. costruzioni (23 dicembre 2014), su cui va registrata una presa di distanza dal *superboss*;

nel settore agroalimentare: Matteo Messina Denaro mette le mani sull'olio siciliano: sequestri per 20 milioni di euro. Dopo gli affari nell'eolico, arrivano quelli con gli uliveti. Carabinieri del Ros e Guardia di finanza hanno scoperto un'altra fonte di sussistenza di Matteo Messina Denaro, che utilizzava imprenditori prestanome per portare avanti i propri traffici: l'operazione vale 20 milioni di euro (15 dicembre 2014);

nel settore alberghiero: caccia a Messina Denaro, sequestrati albergo e 25 milioni di euro a un presunto prestanome, albergo di San Vito Lo Capo, il "Panoramic" (18 gennaio 2012); in bilico i 5 miliardi di *mister Valtur*. La DIA: prestanome di Messina Denaro passato al setaccio dagli investigatori il patrimonio di Carmelo Patti: secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe emersa "una inquietante sperequazione fra redditi e investimenti". Chiesto dalla Direzione antimafia il sequestro dei beni (12 marzo 2012);

considerato che:

è dell'agosto 2015 l'operazione denominata "Ermes" nei confronti di esponenti di vertice delle famiglie di Cosa nostra trapanese e a carico di presunti favoreggiatori del *boss* latitante Matteo Messina Denaro. L'operazione, eseguita dalle squadre mobili di Palermo e Trapani con il coordinamento del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato e la partecipazione anche di personale del Ros dei Carabinieri, ha portato all'arresto di 11 fedelissimi del *boss* latitante, stringendo sempre più le maglie della legge sulla rete di protezione del capomafia. Le misure cautelari sono state notificate ai capi del mandamento mafioso di Mazara del Vallo e dei clan di Salemi, Santa Ninfa e Partanna. Sono stati effettuati arresti e perquisizioni, nelle province di Palermo e Trapani, nei confronti di esponenti di vertice delle famiglie di Cosa nostra trapanese e a carico di presunti favoreggiatori. Le indagini rappresentano una progressione investigativa delle precedenti operazioni "Golem I e II" ed "Eden I e II", della Polizia di Stato e dei Carabinieri, a carico di fiancheggiatori e parenti del latitante;

è del dicembre 2015 l'ultimo duro colpo al patrimonio riconducibile alla cosca di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, nell'ambito dell'operazione "Mandamento bis", hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro agli imprenditori Antonino e Raffaella Spallino, ritenuti prestanomi del *clan*. I provvedimenti, richiesti dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo, hanno interessato le province di Trapani, Palermo e Reggio Calabria. L'operazione si inserisce nelle complesse operazioni finalizzate alla cattura del latitante, ed in particolare quest'ultima è la prosecuzione di quella che nel dicembre 2012 ha portato all'arresto dei vertici del mandamento di Castelvetro, supporti economici del latitante, e al sequestro di 16,5 milioni di euro. Già nelle precedenti operazioni si era accertato come la struttura criminale esercitasse un rigido controllo territoriale finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione sistematica dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione delle energie rinnovabili. L'operazione odierna conferma il forte interesse e la pressante presenza del latitante rispetto ai lucrosi settori dell'energia e dei rifiuti. Questa volta i sigilli sono scattati, infatti, per 12 imprese attive nei comparti della produzione di energia elettrica e della raccolta di rifiuti, per complessivi 10 milioni di euro. Sotto sequestro anche attività agricole, edili, di ristorazione e gestione di immobili, 34 immobili tra appartamenti, uffici, autorimesse, magazzini e terreni; 28 rapporti bancari e 5 autocarri;

si è quindi in presenza di un vero e proprio sistema di co-gestione tra mafia, politica ed economia messo in opera per fare affari in prima persona o per conto di terzi, una mafia ben sommersa in grado di fare grandi affari e di farsi direttamente impresa;

sembrano convinti di questo sistema illegale investigatori e magistrati, a Trapani c'è una mafia che non ha bisogno di lupare, una mafia che ha fatto diventare legale il proprio sistema illegale. È un'organizzazione silenziosa e in apparenza tranquilla, dove anche i familiari del pericoloso Matteo Messina Denaro, pur subendo il sequestro di beni, sfoggiano ancora un altissimo tenore di vita, tanto da fare sposare i loro figli nella famosa e stupenda cappella Palatina di Palermo;

un altro lato del sistema Messina Denaro è costituito, secondo quanto risulta all'interrogante, dal

rapporto con la massoneria che, a Trapani, avrebbe svolto un ruolo storico nel legame con Cosa nostra, come è stato dimostrato dalla vicenda della loggia "Scontino"; andrebbe posta l'attenzione, secondo l'interrogante, sulla famosa loggia massonica segreta di via Carreca, denominata "Iside 2" del gran maestro Gianni Grimaudo, cui sarebbero stati iscritti "colletti bianchi" e mafiosi e, oggi si è scoperto, anche politici. Inoltre, è sempre stato vivo il tentativo di avvicinarsi alla magistratura che si occupa di indagini antimafia; proprio in un verbale di interrogatorio dell'ex *patron* del Trapani, Nino Birrittella, arrestato nel 2005, perché, come da sua stessa ammissione, componente della cupola mafiosa legata a Messina Denaro, si parlerebbe di massoneria. Secondo Birrittella infatti sarebbe necessaria per avere agganci utili e la maggior parte delle decisioni erano subordinate a questa. Proprio Birrittella parla di sostegno avuto dalla Banca di credito cooperativo Paceco, finita nel mirino della Banca d'Italia per un credito di 500 milioni di euro, concesso ad un imprenditore accusato di rapporti con Cosa nostra, Filippo Coppola. Tra i nomi citati da Birrittella ci sarebbe l'ex presidente di Assindustria Trapani, Nino Maltese, che, come Birrittella stesso definisce, è un noto appartenente di rango alla massoneria. La loggia, sempre secondo le dichiarazioni rese da Birrittella, si riuniva il martedì in un ufficio in un palazzo di corso Italia, nel cuore di Trapani. La loggia avrebbe influito direttamente sugli uffici pubblici, la Prefettura, il Comune, la Camera di commercio, l'ospedale, e avrebbe avuto inoltre un controllo sulle attività giudiziarie condotte nella vicina Procura; inoltre, negli anni più recenti, sarebbero emersi contatti con servizi deviati: la corrispondenza fra "Alessio" e "Svetonio", ex sindaco di Castelvetro, Tonino Vaccarino, e di recentissimo, sabato 21 novembre 2015, nella città di Matteo Messina Denaro, Castelvetro, si sono verificate scene di applausi al *boss* ai funerali della vedova di Vito Panicola, la folla ha applaudito l'arrivo del figlio, Vincenzo, scortato dalla Polizia penitenziaria; nell'ambito di recenti indagini volte alla cattura del latitante, il servizio centrale operativo della Polizia avrebbe, secondo quanto risulta all'interrogante, rilevato i contatti di uno dei favoreggiatori del latitante, Domenico Scimonelli (addetto alla distribuzione dei cosiddetti pizzini), con un funzionario del Ministero dello sviluppo economico. Ai contatti sarebbero poi seguiti degli incontri, finalizzati alla definizione di una pratica di accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Tutto ciò nell'estate 2014. Di recente, Scimonelli, arrestato per associazione mafiosa nell'agosto 2015, è stato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio. Dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sarebbe altresì emerso l'impegno politico di Scimonelli, imprenditore siciliano del settore vinicolo, nella Democrazia Cristiana, fino a qualche mese fa parte del consiglio nazionale della formazione politica; ed inoltre uno dei pentiti chiave dell'ultima indagine dei magistrati parla dei rapporti tra mafia trapanese e uomini dei servizi segreti, proprio nei mesi delle stragi. Dichiarazioni, queste, non degli ultimi mesi. Infatti già nel 1992 Armando Palmeri, oggi collaboratore di giustizia e all'epoca fedelissimo autista del capomafia di Alcamo Vincenzo Milazzo, aveva parlato dei rapporti di Matteo Messina Denaro, al tempo delle stragi, con uomini degli apparati dei servizi segreti. Dichiarazioni che però non ebbero sviluppi investigativi; Matteo Messina Denaro risulta avere gradi di parentela con importanti famiglie mafiose newyorkesi, come i Gambino, i Lucchese, i Bonanni, i Genovese, di cui spesso si sottovaluta la portata collusiva sul piano internazionale, compresi i legami che potrebbero emergere con *boss* che operano in alcuni Paesi del Mediterraneo, come la Tunisia; indagini e processi, nonché relazioni della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie hanno fatto emergere rapporti diretti del *boss* con rappresentanti delle istituzioni, al punto che si può definire la mafia trapanese come una mafia che si fa direttamente politica, capace, anche nel legame con le istituzioni, di andare oltre il classico approccio collusivo. Infatti, non sono mancate le capacità del *boss* di costruire solidi legami con consiglieri comunali di Castelvetro e di altri piccoli e grandi Comuni della provincia di Trapani, sindaci, assessori, deputati regionali e parlamentari nazionali. È esemplificativo il dialogo, riportato sulla testata *online* "LiveSicilia", tra i consiglieri comunali di

Castelvetrano Calogero Giambalvo e Franco Martino che, parlando prima del padre di Matteo Messina Denaro e dei loro incontri, si sarebbero così espressi: "Ci siamo abbracciati e baciati, io ogni volta che lo vedevo mi mettevo a piangere", poi parlando direttamente di Matteo Messina Denaro avrebbero affermato: "quando è arrivato (...) mi sono alzato, abbiamo fatto mezz'ora di pianto tutti e due". Al di là delle responsabilità penali, esiste una responsabilità politica che rende incompatibile la presenza nelle istituzioni di rappresentanti politici con questo grado di collusione;

nell'azione di contrasto alla Cosa nostra trapanese si sono avute diverse vittime: dal giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, all'attentato del giudice Carlo Palermo, dove vennero uccisi la signora Barbara Rizzo Asta e i suoi gemellini di 6 anni, il giornalista Rostagno. Dai *boss* Virga e Mangiaracina Cosa nostra trapanese ha avuto sempre un ruolo di primo piano. Oggi Matteo Messina Denaro ha sviluppato un ruolo che va bloccato e distrutto alla radice, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno monitorare, nei limiti delle prerogative previste dalla legge, la rete familiare di Messina Denaro per comprendere il tenore di vita, per applicare le opportune misure di prevenzione patrimoniali e verificare la liceità delle eventuali pensioni a carico dell'erario, come quella elargita a favore della madre del *boss*;

quali azioni di competenza abbia intrapreso per prevenire l'infiltrazione nelle istituzioni e negli apparati pubblici del sistema di collusioni al servizio del *boss*;

quale supporto, per quanto di competenza, intenda fornire alla magistratura, alle forze dell'ordine e ai servizi di informazione e sicurezza, per far progredire le indagini e giungere alla cattura del pericolosissimo *boss* mafioso;

se risultino fondati i sospetti di collegamento sia con la vecchia massoneria, a tal fine monitorando l'attuale posizione degli appartenenti alle logge menzionate, sia quelli con la nuova massoneria, attraverso una capillare verifica delle attuali adesioni;

se siano monitorati i contatti di Matteo Messina Denaro con le famiglie mafiose d'Oltreoceano e con altri soggetti criminali operanti nel Mediterraneo.

(4-05177)

DLBIAGIO - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la società cooperativa Libera è subentrata nella gestione dell'azienda NEK di Monselice (Padova) attiva nel settore del riciclaggio delle materie plastiche,

con il subentro sono stati effettuati investimenti per 2 milioni di euro con un riassetto della dotazione strumentale degli impianti con l'obiettivo strategico di aumentare la capacità produttiva, introdurre nei cicli di lavorazione innovazioni tecnologiche e automazione tale da contenere i costi operativi, garantire redditività industriale e sul medio lungo termine lo sviluppo dell'azienda;

negli ultimi tempi però l'azienda ha risentito della crisi economica finanziaria che ha colpito tutti i comparti produttivi ed per tale ragione che si è ritenuto di intervenire attraverso dei tagli, ma al contempo evitando di procedere alla riduzione dei posti di lavoro;

nei primi giorni di dicembre 2015 si è così deciso di detrarre dalla busta paga dei dipendenti la somma di 80 euro relativa alla voce dei buoni pasto,

ciò ha provocato una reazione immediata dei lavoratori che hanno proclamato uno sciopero ad oltranza con l'occupazione e contestuale impedimento di accesso nei locali aziendali da parte di 24 lavoratrici; l'occupazione si è svolta in un clima di tensione sempre crescente con il verificarsi di gravi atti intimidatori quali il danneggiamento e sabotaggio degli impianti di produzione per impedirne la ripresa dell'attività;

è significativo come tali condotte siano state pubblicamente condannate dai sindacati maggiormente rappresentativi, quali ad esempio la CGIL che ha chiesto più volte di consentire la ripresa dell'attività anche a tutela degli altri 170 lavoratori della cooperativa Libera in disaccordo con l'iniziativa;

in data 22 dicembre, data la situazione di conflitto e tensione, è stato comunicato il licenziamento alle 24 lavoratrici, che si erano rese responsabili, secondo quanto risulta dalle denunce presentate alle

autorità competenti, dei reati di danneggiamento e violenza privata;
l'occupazione non ha però avuto fine, nonostante la condanna da parte dei sindacati confederali, i quali sono giunti al punto di convocare un "contro-presidio" per la giornata del 2 gennaio 2016, al fine di sostenere la parte di quelle lavoratrici e quei lavoratori che non sono stati licenziati e che dall'occupazione subiscono un evidente danno, non essendo consentito loro accedere al posto di lavoro;
è di tutta evidenza, infatti, che il blocco dell'attività non consente alla società di fatturare alcun lavoro, aggravando una situazione finanziaria già critica;
della situazione sono stati interessate le istituzioni locali, *in primis* il prefetto competente appunto per tali vertenze, il quale ha invitato le parti ad una trattativa;
la parte aziendale si è resa disponibile ad una soluzione della vertenza chiedendo, nelle more, che in maniera graduale potesse essere ripresa l'attività al fine di non pregiudicare ulteriormente la difficile situazione economica che se dovesse aggravarsi impedirebbe anche di soddisfare le richieste dei lavoratori;
in data 4 gennaio, presso la Prefettura di Padova, è stato siglato un accordo tra sindacati e cooperativa Libera, con cui sono stati previsti la tutela ed il mantenimento di 160 posti di lavoro ed il reintegro parziale della maggior parte dei lavoratori precedentemente licenziati;
soltanto nella giornata del 26 gennaio grazie all'intervento delle forze dell'ordine guidate dal dottor Stefano Fonsi, dirigente della Digos di Padova, è stato consentito l'accesso presso lo stabilimento da parte del *management* aziendale;
più precisamente è stato consentito di accedere ad uffici ed impianti, compreso la movimentazione interna della merce, ma non di circolare con autocarri per trasferire lo stesso materiale, impedendo di fatto quindi anche la graduale ripresa dei lavori;
inoltre all'ingresso del personale, 9 addetti tutti occupati nell'impianto di Monselice sono stati respinti dagli occupanti e vi sono stati momenti di tensione che hanno portato le forze dell'ordine, presenti, a chiedere di rinunciare all'intervento da parte del personale;
nonostante l'accordo raggiunto, quindi, alcuni lavoratori, coordinati dal sindacato Cobas, hanno mantenuto lo stato di agitazione ed il presidio di protesta;
è necessario ricondurre tutto in un clima responsabile, evitando toni e gesti eccessivi, da parte di entrambi i protagonisti, in quanto la conseguenza di questa conflittualità sarà solo quella di mettere a rischio la totalità dei posti di lavoro;
massimo deve essere il rispetto per il diritto di sciopero garantito all'art. 40 della nostra Carta costituzionale, ma lo stesso deve essere esercitato con modalità tali da non pregiudicare, in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare, irreparabilmente la produttività, ossia la capacità produttiva dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica;
appare necessario un forte intervento istituzionale finalizzato ad una ricomposizione della vertenza con una soluzione equilibrata che tuteli innanzitutto il lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione di conflitto che si è venuta a determinare presso l'azienda Libera di Monselice e quali siano le rispettive valutazioni in merito;
quali misure, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di risolvere la vertenza prima che si arrivi alla chiusura del sito produttivo di Monselice, anche in considerazione del fatto che l'eventuale chiusura comporterebbe il licenziamento di tutti i lavoratori, di quelli entrati in sciopero ad oltranza e di quelli che non hanno aderito ad uno sciopero promosso da una minoranza dei lavoratori.
(4-05178)

[DONNO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: circa un anno fa, fonti di stampa rendevano noto l'avvio di un'indagine giudiziaria sulle associazioni di volontariato, aventi quale compito lo svolgimento del servizio del 118 in provincia di Lecce;

sul punto, secondo quanto diffuso dal sito *internet* "trnews", in data 13 gennaio 2016, i militari della Guardia di finanza effettuavano perquisizioni a raffica "presso gli uffici della Asl, proprio mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione del nuovo manager Gorgoni, e presso le sedi di sette onlus e ditte, sparse tra capoluogo e provincia";

a finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità che indagano sull'ipotesi di reato di truffa aggravata risulterebbero essere "le associazioni Lecce Soccorso Onlus, Salento Emergenza, Uer-Gruppo Amatori O.M. Nardò, Ser Veglie, P.C. Vivi Bene di Salice Salentino, Gruppo C.B. G. Rambo di Calimera e ditta Ikebana srl di Tiggiano";

al riguardo, secondo quanto contenuto nel sito istituzionale "Puglia salute" della Regione Puglia, alla voce Associazioni 118 - Asl Lecce (data di pubblicazione il 15 gennaio 2014, ultimo aggiornamento il 17 dicembre 2015), figurano, tra gli altri, con attribuzioni che riportano quale base la "Deliberazione del Direttore Generale n. 825 Anno 2005" i seguenti enti: "Vivi Bene" di Salice Salentino, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; gruppo "G.B. RAMBO" di Calimera, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; *onlus* PA "Sergegie" di Veglie, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; "UER" volontari protezione civile di Nardò, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; "Emergenza Salento" volontari primo soccorso di Lecce, con un vantaggio economico mensile pari a 22.697 euro; mentre "Lecce Soccorso" di Lecce, con un vantaggio economico mensile pari a 21.180,95 euro "+ rimborso carburante", risulta avere quale base per l'attribuzione la deliberazione del direttore generale n. 1622 del 2012;

all'uopo, giova precisare che la deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale Le1 n. 825 del 9 marzo 2005, reca quale oggetto il "Rinnovo convenzioni per l'anno 2005 con le Associazioni di Volontariato per le 7 postazioni del Sistema di Emergenza Urgenza 118 sul territorio dell'Azienda USL LE/1" e che, sulla scorta della nota prot. n. 24/29181/2 del 20 ottobre 2004 dell'Assessorato per la sanità della Regione Puglia, viene precisato che "alle Associazioni di volontariato, atteso che la l. 11.8.1991 n. 266 individua l'attività di volontariato come prestazione personale, spontanea e gratuita da svolgere esclusivamente senza fini di lucro, spetta solo il rimborso delle spese sostenute, con conseguente incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontariato fa parte. È da ritenersi che si riserva, alle Organizzazioni di volontariato, una particolare posizione, favorendone l'apporto ausiliario nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato, non potendo esse presentare, in dipendenza del loro peculiare modello organizzativo gestionale, offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, posto che le risorse economiche di cui possono beneficiare si alimentano esclusivamente con i rimborsi delle spese sostenute, ivi compresi gli oneri di copertura assicurativa dei volontari impiegati";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, in data 2 dicembre 2013, il sito *web* "sanitalento" rendeva noto che la *onlus* "Emergenza Salento", erogante "il servizio di 118 in convenzione con l'Asl leccese", nonché una "convenzione con Cerano per assistenza infermieristica e pronto soccorso", licenziava alcuni lavoratori che si erano ribellati ad un "sistema fatto di ricatti e soprusi" e che avevano deciso di "non restituire più al presidente parte del loro compenso";

considerato, inoltre, che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana e che, ai sensi dell'articolo 97 della Carta fondamentale, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso l'amministrazione competente affinché: vengano chiarite le numerose incongruenze riguardanti l'intera gestione del servizio di emergenza 118 della città di Lecce e provincia, anche mediante una puntuale individuazione dei singoli soggetti responsabili, nonché delle possibili irregolarità riguardanti la correlata amministrazione delle risorse umane, economiche e strumentali; venga accertato se gli enti e le

associazioni interessate godano dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti legati al servizio descritto e se gli stessi abbiano espletato la propria attività conformemente alla normativa regionale e nazionale di riferimento; venga verificato quali criteri siano stati adottati dalla direzione generale della Asl Lecce, nonché da ogni altro soggetto coinvolto e connesso, in ordine all'individuazione degli enti affidatari del sistema di emergenza urgenza 118 nel territorio.

(4-05179)

[MARTELLI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 4 dicembre 2015, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Pisa ha denunciato alla stampa pressioni indebite relative all'espressione di parere sul bilancio avvenute il 30 novembre e il 1° dicembre 2015;

in data 23 dicembre 2015, il presidente del collegio avrebbe precisato, nel corso di un'audizione davanti alla IV Commissione consiliare permanente del Consiglio comunale di Pisa di aver "ricevuto contatti e sollecitazioni dal Segretario Generale il 30 di novembre e soprattutto dal Prefetto, dalla Prefettura, nella persona del Capo di Gabinetto perché il Sindaco si era rivolto a lui per fargli presente che il Collegio non avrebbe rilasciato il parere" (come risulta dalla registrazione dell'audizione, al min. 35:45);

i contatti della Prefettura sono avvenuti prima della scadenza dei termini per l'espressione del parere da parte del collegio;

il collegio ha espresso parere in data 5 dicembre 2015, in conformità ai tempi previsti dalla legge; considerato che:

in presenza del conflitto istituzionale coinvolgente la Prefettura, il collegio dei revisori, in data 15 dicembre, ha espresso parere favorevole di "massima" su una delibera cruciale ai fini del processo di riordino delle partecipazioni societarie afferenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani; tale delibera è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale con un aggiuntivo, senza passaggio in Commissione, contrariamente alla prassi dei lavori consiliari, unico precedente nell'attuale consiliatura e in quella pregressa, adducendo, a motivazione dell'urgenza, il ritardo del parere fornito dal collegio dei revisori;

il parere favorevole di "massima" riportava in premessa di non disporre "della documentazione necessaria per effettuare la dovuta compiuta valutazione degli effetti della liquidazione dei soci privati di Geofor SpA né sotto il profilo quantitativo né sotto quello qualitativo delle utilità che verrebbero loro assegnate in sede di acquisto di azioni proprie da parte di quest'ultima società (...) tale carenza di informazioni non consente al Collegio di valutare compiutamente gli effetti della liquidazione dei soci privati in Geofor SpA e che quindi risulta impossibile esprimere un giudizio di congruità rispetto all'operazione complessiva";

il collegio dei revisori avrebbe smentito, in audizione davanti alla IV Commissione consiliare permanente, di aver rilasciato con ritardo tale parere;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 18 dicembre un membro del collegio rassegnava le proprie dimissioni;

nella nota depositata il 15 gennaio 2016 dal collegio e resa nota ai capigruppo consiliari in data 22 gennaio 2016 si ritiene "Che allo stato, considerata la carenza di iniziative da parte del Consiglio, si verte nella situazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art. 193 del Tuel; Che il Collegio, al riguardo, ritiene opportuno segnalare la situazione sopra descritta alla Prefettura competente, cui spettano - a mente di quest'ultima norma ed alle condizioni ivi previste- i poteri dell'applicazione della procedura regolata dal comma 2 dell'art. 141 Tuel";

considerato inoltre che:

la normativa di contrasto ai fenomeni corruttivi e di rispetto delle regole di trasparenza nella pubblica amministrazione è rappresentata dalla legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dal decreto

legislativo n. 33 del 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il Comune di Pisa aderisce al codice etico, denominato "Carta di Pisa", per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;
a parere degli interroganti, il suddetto intervento della Prefettura rappresenta una pressione indebita sul collegio dei sindaci revisori,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se l'intervento della Prefettura, su richiesta dell'amministrazione comunale, sia legittimo e conforme alle disposizioni normative vigenti;
quali iniziative intendano assumere, anche attraverso l'attività ispettiva e di controllo dei propri rappresentanti sul territorio, al fine di valutare le circostanze descritte e le conseguenze dell'intervento informale della Prefettura sull'organo di revisione comunale;
se le circostanze consentano alla Prefettura di Pisa di valutare, in posizione di terzietà relativamente alla recente segnalazione, la possibile applicazione della procedura regolata dal comma 2 dell'art. 141 del testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

(4-05180)

[MANASSERO](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [D'ADDA](#), [SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [PEGORER](#), [ZANONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BORIOLI](#), [DIRINDIN](#), [FILIPPI](#), [GOTOR](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [RUTA](#), [SOLLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i *voucher* (buoni lavoro) sono stati introdotti, nell'ordinamento italiano, dalla legge delega n. 30 del 2003 (art. 4, comma 1, lettera *d*)) per regolamentare la retribuzione delle prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio, poi disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (artt. 70-73);

un *voucher* del valore di 10 euro corrisponde al pagamento di un'ora di lavoro e di questi 7,50 euro vanno al lavoratore, 1,30 euro alla gestione separata dell'Inps, 70 centesimi sono destinati all'Inail per l'assicurazione anti-infortuni e il resto compensa la gestione del servizio;

il sistema dei "buoni" è stato introdotto nel 2003 con l'intento di favorire l'emersione del lavoro nero e consentire il pagamento per lavori occasionali e discontinui (come il giardinaggio, l'assistenza domestica, le ripetizioni private), per prestazioni di lavoro accessorie, cioè non regolamentati con i classici contratti;

tuttavia, l'intento iniziale è stato disatteso prima dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) e quindi dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che hanno introdotto significative modifiche in ordine al campo di applicazione del lavoro accessorio, che di fatto è stato esteso a tutte le categorie lavorative;

da un rapporto dell'INPS, risulta che dall'8 agosto 2008, data della loro introduzione, fino al 30 giugno 2015, i "buoni" del lavoro, utilizzati per la retribuzione delle prestazioni di lavoro accessorio, sono stati 212,1 milioni;

dallo stesso rapporto INPS emerge, inoltre, che la vendita dei *voucher* è progressivamente aumentata nel tempo, con un tasso medio di crescita del 70 per cento dal 2012 al 2014 e del 75 per cento nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il milione (1.016.703);

la tipologia di attività per cui è stato acquistato il maggior numero di *voucher* è il commercio (18 per cento) seguita dai servizi (13,7 per cento) e dal turismo (13 per cento). Il ricorso ai buoni lavoro è concentrato nel nord del Paese, e in particolare nel nord-est, che con 82 milioni di *voucher* venduti incide per il 38,7 per cento. La Lombardia, con 37,5 milioni, è la regione in cui sono stati venduti più buoni lavoro, seguita dal Veneto (29,9 milioni) e dall'Emilia-Romagna (26,3 milioni);

i vincoli sull'uso dei *voucher* sono minimi: il datore di lavoro può elargire al massimo 2.000 euro in *voucher* per ogni lavoratore, il lavoratore può guadagnare in *voucher* non più di 7.000 euro all'anno. Il

datore di lavoro non ha comunque limiti sul numero di persone da pagare con i *voucher*; ciò fa sì che questi potrebbe anche cambiarne uno al giorno e utilizzarne 300 all'anno; considerato che:

come si evince anche da alcune inchieste giornalistiche (si vedano un articolo de "la Repubblica", del 20 gennaio 2016, e un servizio della trasmissione "Report", puntata "Nero a metà", del 22 novembre 2015), il sistema dei *voucher* non aiuterebbe a contrastare il lavoro nero ma, al contrario lo proteggerebbe e lo alimenterebbe, nascondendo di fatto, dietro un singolo *voucher*, intere giornate di impiego non regolamentate ("è diventato così flessibile che sembra quasi legittimare il lavoro nero. Con pochi centesimi copro 8 ore di lavoro pagando l'assicurazione per una. Arriva un controllo? Pronti c'è il voucher; succede un incidente? Proprio in quel momento stava lavorando con il voucher. Poi vatti a rivalere. Nel 2014 le denunce di infortuni coperte dai voucher sono stati 1399, nel 2015 si stima anche di più. Mica saranno tutti truffatori è evidente che ci auguriamo che siano tutti onesti. Però l'Inail ha ragionato sul fatto che potrebbe liquidare degli infortuni senza che ci sia stata l'adeguata copertura?");

il direttore della Centrale rischi Inail, intervistato dalla redazione di "Report", avrebbe dichiarato che ad oggi non è stata effettuata una ricognizione specifica su entrate ed uscite relative all'erogazione dei *voucher*;

secondo i rilievi della Uil, i *voucher* producono 70 milioni di euro di elusione fiscale ogni anno: gli oltre 46.000 lavoratori pagati con essi genererebbero un mancato gettito dell'Irpef, l'imposta sul reddito, pari a 57,8 milioni di euro e un mancato gettito dell'Irap, imposta sulle attività produttive, di 12,2 milioni;

considerato, inoltre, che:

i buoni lavoro spesso rappresentano non un lavoro accessorio, ma l'unico mezzo di sostentamento di lavoratori svantaggiati che, a seguito di tale cortocircuito normativo, non hanno diritti, non maturano il trattamento di fine rapporto, non maturano ferie, non hanno diritto alle indennità di malattia e di maternità, né agli assegni familiari; in compenso si offre a datori di lavoro senza scrupoli lo strumento per truffare l'Inail; infatti, sempre più spesso, la maggior parte degli incidenti al lavoro si verificano "casualmente" il primo giorno di lavoro;

uno dei maggiori problemi legato ai *voucher* è quello relativo ai controlli. Sul punto, nel medesimo servizio giornalistico, il presidente dell'Inps ha affermato: "L'attività ispettiva è limitata. Noi possiamo intervenire unicamente per controllare che venga rispettato, in virtù di circolari ministeriali. Noi possiamo intervenire soltanto per controllare che venga rispettato il limite. Voi sapete che ci sono due limiti. Il limite massimo che è stato elevato a 7.000 euro per il singolo lavoratore. E poi del singolo committente a 2.000 euro. Noi possiamo intervenire per controllare che questo venga rispettato. Non possiamo entrare nel merito della prestazione lavorativa", mentre l'Agenzia unica ispettiva del lavoro, prevista dal "Jobs Act" (decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014) dovrà occuparsi, con ispettori precari, di sicurezza, infortuni, contribuzione e rispetto delle norme contrattuali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente prevedere un monitoraggio sugli eventi infortunistici denunciati, in relazione all'utilizzo dei buoni lavoro, e valutare l'effettivo stato delle perdite economiche conseguenti per le casse dello Stato;

se non ritengano necessario riconsiderare le modalità di utilizzo dello strumento del *voucher*, restringendo gli ambiti di applicazione e le tipologie di lavoratori ed applicando un sistema di controllo mirato ed efficace, che tuteli, davvero, i lavoratori, la libera concorrenza e contrasti l'evasione fiscale.

(4-05181)

[CATALFO](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno - Premesso che:

in data 18 gennaio 2016, fonti di stampa ("la Repubblica", cronaca di Palermo) riferiscono di un *blitz* che ha portato all'arresto di una persona, Caterina Federico, assistente sociale di 32 anni, gestore di una casa di accoglienza per minori a Licata (Agrigento). Nell'operazione risulterebbero contestualmente indagate altre 8 persone, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Favara (Agrigento), Salvatore Lupo, in qualità di gestore unico della cooperativa "Suami Onlus", che gestisce il centro;

l'indagine dei Carabinieri ha portato alla luce i molteplici maltrattamenti che i giovani accolti presso la casa accoglienza avrebbero subito quotidianamente da parte degli operatori: i minori, per aver mangiato una merendina, venivano legati mani e piedi con lo *scotch* ad una sedia, coperti da un telo e costretti a subire le violenze fisiche da parte degli operatori. In uno dei casi scoperti dagli inquirenti, una ragazza sarebbe stata costretta a mangiare i propri escrementi come "punizione"; un altro ragazzo, invece, sarebbe stato legato con catene e lucchetti alla struttura metallica del proprio letto;

il quotidiano *on line* "SiciliaOnPress" dello stesso 18 gennaio riporta che «Senza alcuno scrupolo per la condizione di fragilità psico-fisica dei minori con *deficit* mentali e degli altri ospiti disabili - affermano gli investigatori - ricorrevano sistematicamente all'inflazione di punizioni come il digiuno, il divieto di contatti telefonici con i familiari, la reclusione all'interno delle stanze da letto. Un minore, addirittura, era sottoposto quotidianamente a gravose limitazioni della propria libertà personale tenuto il giorno e la notte legato con catene in ferro alla struttura metallica del proprio letto. Sono state inoltre riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie all'interno della struttura utilizzando acque contaminate da batteri coliformi, venivano distribuiti per il consumo alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti»;

la cooperativa potrebbe essere ritenuta responsabile anche del decesso di 2 pazienti sottoposti a cure presso la casa di accoglienza licatese (dal sito *on line* "Grandangoloagrigento", del 19 gennaio);

come si evince dalle ricostruzioni dei pubblici ministeri, l'amministratore della cooperativa, Salvatore Lupo, non solo sarebbe stato a conoscenza dei soprusi subiti dai pazienti ma, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di inquinare le prove riguardanti la gestione del centro di accoglienza ("Grandangoloagrigento", del 18 gennaio);

questa vera e propria "casa degli orrori", come è stata definita in una delle molteplici testimonianze fornite dai ragazzi, è stata posta sotto sequestro dall'amministrazione giudiziaria;

considerato che la tutela della persona, nel caso di specie addirittura di ragazzi con *deficit* fisici e cognitivi, è un valore costituzionalmente tutelato, a viene quotidianamente trascurato, soprattutto da parte di chi dovrebbe garantirne il rispetto. Frequentemente i *media* riferiscono di abusi commessi in case di accoglienza e in case famiglia, con l'aggravante che la *onlus* è gestita da un soggetto che ricopre cariche pubbliche;

considerato altresì che la "Suami Onlus", come riportato sul proprio sito, gestisce un'altra struttura sita nel villaggio Mosè (Agrigento) e potrebbe manifestarsi, a parere degli interroganti, il serio rischio che tali comportamenti possano venire perpetrati anche in quest'ultima struttura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, possano attivarsi, affinché sia predisposta su tutte le case accoglienza gestite dalla "Suami Onlus, una campagna di monitoraggio e controllo approfondita, inerente alla loro gestione;

se non ritengano che i fatti descritti, che vedono coinvolto il signor Lupo, non debbano comportare la decadenza dello stesso dalla carica di presidente del Consiglio comunale.

(4-05182)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 220, ha modificato la struttura della *governance* del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo un più incisivo intervento del Governo e della relativa maggioranza nelle nomine del consiglio di amministrazione di Rai SpA;

allo stesso tempo, la riforma del ruolo del direttore generale in quella di amministratore delegato, a sua

volta nominato, ex art. 49 del novellato decreto-legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea degli azionisti, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze e, dunque, del Governo, ha ampliato la discrezionalità dello stesso nella scelta dei dirigenti, anche editoriali;

all'articolo 49, comma 10, lett. c), si legge infatti come l'amministratore delegato "provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giorno-listico, degli altri giornalisti";

in tale contesto, è evidente come il ruolo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere di assoluta imparzialità e tutela del pluralismo, scongiurando ogni ipotesi di indebita pressione del Governo e della sua maggioranza nella scelta di nomine e linee editoriali, pena un'insostenibile lesione del diritto all'informazione tutelato dall'articolo 21 della Costituzione;

nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, si sono susseguite dichiarazioni di esponenti del Governo e della maggioranza sottese a suggerire atteggiamenti più indulgenti e morbidi nei confronti del suo operato da parte del servizio pubblico, rivolte soprattutto alla gestione della terza rete e del relativo telegiornale, nonché nei confronti del programma televisivo "Ballarò";

ci si riferisce, in particolare, a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi a cavallo tra settembre e ottobre dell'anno 2015, quando ha affermato: «Se i talk show del martedì fanno meno della replica numero 107 di Rambo dobbiamo riflettere», parlando di un racconto "pigro e mediocre" della realtà. Il *premier* ha anche sostenuto che «il racconto del paese non può essere quello che va così da dieci anni, con la solita musichina, in cui va tutto male» (come si legge su "la Repubblica", «Rai, affondo Pd sui talk show: "Vanno rivisti"», 23 settembre 2015, o su "L'Huffington Post", «Direzione Pd, Matteo Renzi ancora contro i talk show di Massimo Giannini e Giovanni Floris: "Fanno meno share di Rambo"», 21 settembre);

compito del Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, non può essere quello né di redarguire né di inviare suggerimenti circa le scelte editoriali di un programma di approfondimento giornalistico e politico perché, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974 riguardo al servizio pubblico, è necessario non solo che «gli organi direttivi dell'ente gestore (...) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività», ma anche che «i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero»;

i richiami pervenuti negli ultimi mesi sembrano invece indirizzati unicamente a come e quanto venga trasmesso, da parte dell'informazione pubblica, un sentimento di ottimismo e condivisione circa le scelte del Governo, più che al monitoraggio nei confronti di un'adeguata, corretta e libera informazione;

è in corso, inoltre, il rinnovo delle nomine di molti dirigenti della Rai, tra cui i direttori dei telegiornali, nomine sulle quali deve essere garantito il massimo della trasparenza da parte dell'attuale direttore generale Campo dall'Orto a cui, si ricorda, saranno attribuiti "anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato" come previsto all'articolo 5 della legge n. 220;

numerosi quotidiani riportano come i probabili nomi relativi alle nuove nomine risultino maggiormente graditi all'attuale Governo rispetto ai precedenti (come si legge su "la Repubblica", «Rai, nella prima rete pronto il cambio» del 3 gennaio 2016, o su "il manifesto", «Rai. Il valzer di Capodanno» dello stesso giorno),

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che quanto riportato possa condizionare le decisioni del direttore generale o

del consiglio di amministrazione in merito alle scelte sulle nomine dirigenziale e sulle linee editoriali del servizio pubblico;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di assicurare che non vi sia alcun condizionamento da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene sulla libertà di informazione, di cui il servizio pubblico deve essere espressione, e, dunque, sulle scelte editoriali della Rai SpA.

(4-05183)

[BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [MORRA](#)

- *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si legge su "il Fatto Quotidiano" del 26 gennaio 2016 che: «Da Auschwitz a un'area di un centro commerciale. Il Memoriale Italiano che porta la firma, tra gli altri, di Primo Levi, è stato smantellato dal Blocco 21 e finirà in uno spazio espositivo accanto a un Ipercoop alla periferia di Firenze. Costruito apposta per il museo del campo di sterminio nazista dall'Associazione nazionale ex deportati, ricorda le vittime italiane dei lager e dal 1980 era collocato nel blocco realizzato in un ex dormitorio in mattoni rossi del complesso Auschwitz I. Ma dal 2011 la direzione lo aveva chiuso. Adesso giace impacchettato in attesa di partire nei prossimi giorni per l'Italia. Il museo di Auschwitz-Birkenau non lo vuole più. Il motivo? Non è in linea col resto delle installazioni, più didattiche e documentali e meno artistiche. (...) Già dagli anni Novanta il museo aveva dettato nuove linee guida per le installazioni. Accuse di censura, rivolte al museo e ai governi polacco e italiano, nel corso degli anni sono giunte da numerosi architetti ed esponenti del mondo ebraico, tra cui Joseph Levi, rabbino capo di Firenze, firmatari di un appello che chiede (a questo punto chiedeva) che l'opera rimanesse nel suo contesto. (...) Nel novembre 2015 l'associazione dei deportati riceve l'ultimatum dal direttore del Museo di Auschwitz: o il Memoriale viene spostato dall'Aned, che ne è proprietaria, o ci pensa il Museo a toglierlo da lì. "Messi alle strette, abbiamo accelerato la ricerca di una soluzione in Italia e alla fine l'unica praticabile e accettabile nei tempi che avevamo, era questa di Firenze" spiega (...) Dario Venegoni, presidente Aned e figlio di due deportati nel lager di Bolzano. La Regione Toscana, in accordo con il Governo, si farà carico del trasporto e della nuova collocazione. "Visto come stavano le cose - continua Venegoni - meglio che a smantellarlo siano state le due autorità mondiali in questo campo, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, piuttosto che il Museo di Auschwitz. I tecnici dell'Opificio hanno già effettuato la pulitura e dei piccoli interventi. A giorni arriverà a Firenze"»;

la notizia risulta confermata anche da un articolo apparso sul sito "met.provincia.fi" del 25 gennaio, secondo il quale durante un convegno della fondazione Devoto, tenutosi a Firenze, il 23 gennaio, è stata dichiarata l'intenzione della medesima fondazione di «Aprirsi alle scuole per portare avanti un progetto di memoria viva e chiedere alle istituzioni di far parte del Polo della Memoria, il progetto del Comune di Firenze che ospiterà il memoriale italiano di Auschwitz nella sede dell'Ex 3 a Gavinana»; al riguardo, secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale "deportati" risulta: «Questo memoriale con il quale l'Aned intendeva far sentire ad Auschwitz la voce degli italiani deportati e portare testimonianza della deportazione dall'Italia, ricordandola nel quadro del nazifascismo e nello specifico e complesso intrecciarsi delle diverse storie di deportazione - si legge nel protocollo che ha formalizzato l'intesa tra Aned, Brera, Isrec e sindacati e ha dato l'avvio a Cantiere Blocco 21 - fu realizzato grazie a una progettazione collettiva e corale, che coinvolse tanto l'associazione che alcuni importanti nomi della cultura italiana del Novecento. Il progetto architettonico fu ideato dallo studio di architettura milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers), la stesura del testo concepito per dare voce al memoriale fu opera di Primo Levi, il progetto artistico fu realizzato dal maestro Mario Samonà, la regia fu curata da Nelo Risi e infine Luigi Nono concesse l'utilizzo del suo pezzo "Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz". Con questo memoriale ci venne consegnato, così, dall'Aned un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza. Nel memoriale, infatti, la testimonianza passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico dell'impegno di testimoniare. Proprio in questa scelta di campo operata all'inizio risiede la specificità e l'originalità del memoriale che si impone come documento prezioso della storia italiana del Novecento

e monumento originale dell'arte italiana contemporanea»;

all'uopo, giova precisare che già lo scorso anno, in data 10 aprile 2015, sul quotidiano "il manifesto" veniva riportata la dichiarazione del Ministro in indirizzo, secondo la quale sarebbe "non più adatto per motivi politici il memoriale italiano in Polonia"; il giornalista autore dell'articolo afferma: «estremizzando il concetto di uso pubblico della storia come se il passato potesse modificarsi per volontà del presente, eludendo il corto circuito fattuale degli eventi e sostituendo la disciplina scientifica con una narrazione mobile e dagli incerti confini. Il rischio perciò è che in un luogo come Auschwitz, di enorme impatto empatico-emotivo per chiunque lo visiti, la storia venga politicamente concepita e selezionata come educazione sentimentale al principio di realtà e che quest'ultimo a sua volta venga trasformato, nel suo divenire, in una inerzia della realtà rimodulata e tradotta secondo l'impellenza del presente»;

considerato che:

in data 28 aprile 2015 veniva presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03864 rivolto al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale si chiedeva di sapere quali provvedimenti intendessero adottare per bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del memoriale dal blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz e come intendessero procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del memoriale stesso;

nella risposta all'interrogazione, fornita dal Sottosegretario di Stato per i beni culturali, Borletti Dell'Acqua, e datata 3 giugno 2015, si legge: «Il Ministero, in attuazione degli indirizzi del Governo espressi in materia nella seduta della Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015, si è adoperato per definire le modalità di smontaggio, trasporto, ricollocazione e restauro nella nuova sede dell'opera. Tra le diverse ipotesi esplorate di collocazione in città italiane, la scelta, condivisa con l'ANED, è caduta sulla sede proposta dal Comune di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana, presso la struttura denominata EX3, posta in viale Donato Giannotti 81/85, ritenuta idonea a consentirne la conservazione e la valorizzazione. Conseguentemente il Ministero, la Regione, il Comune e l'ANED il 20 maggio 2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità del trasferimento del memoriale a Firenze e per la sua successiva valorizzazione. In tale protocollo, in sintesi, le parti si impegnano, ciascuna negli ambiti di competenza propri, nel comune intento a sviluppare tutte le azioni necessarie per restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria civile. In particolare, il Ministero espletterà le procedure per l'individuazione del soggetto cui affidare le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del memoriale dalla collocazione attuale nel museo di Auschwitz a Firenze, e di successivo trasporto e rimontaggio nella nuova sede, nel presupposto che a tali fini sia resa disponibile una parte dei fondi di cui al decreto-legge n. 248 del 2007, in esito a specifica convenzione che sarà sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei ministri; coordinerà le operazioni attraverso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Opificio delle pietre dure di Firenze ed avvierà le procedure per la dichiarazione del memoriale quale opera di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore. Il Ministero si impegna, inoltre, a esercitare attivamente, in coordinamento con l'associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori dell'intesa, le proprie funzioni, per la migliore tutela e valorizzazione del memoriale, in conformità ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune di Firenze individuerà e destinerà uno spazio adeguato al temporaneo ricovero del memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasformazione dell'intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione della porzione destinata ad accogliere l'opera; curerà la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell'immobile EX3, che dovranno essere condivise con i sottoscrittori del protocollo; infine, garantirà la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata»;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, dalla risposta sopra menzionata risultano ulteriori argomentazioni utili per comprendere meglio la delicata questione del blocco 21, ovvero: «La Regione Toscana si è impegnata a riorientare le politiche della memoria aggregando intorno al memoriale le

attività di ricerca, formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, sterminio e di costruzione di memoria civile. Contribuirà a sostenere la mediazione e valorizzazione culturale del memoriale, anche favorendo accordi con quei soggetti che sul territorio regionale operano sui temi della memoria della deportazione, ad iniziare dalla fondazione museo della Deportazione di Prato, e concorrerà al sostegno finanziario delle attività di promozione, valorizzazione e comunicazione del memoriale. Ciò premesso, essendo imprescindibile la necessità di garantire la conservazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relativa alla persecuzione nazi-fascista e, quindi, l'esecuzione degli interventi necessari per ricollocare il memoriale italiano e riallestire il blocco 21, l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto uno stanziamento di 900.000 euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di contatti fra tutti i soggetti coinvolti, si è convenuto che una parte della somma sarà destinata alle operazioni di smontaggio, imballaggio, trasporto in Italia, rimontaggio e restauro del memoriale. Per quanto riguarda invece il nuovo allestimento museale del blocco 21, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2015, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la "Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano", con il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri "un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21". La commissione è presieduta dal sottosegretario alla Presidenza, o un suo delegato, ed è composta da 2 dirigenti della Presidenza del Consiglio, 2 del Ministero degli affari esteri, 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 2 di questo Ministero, nonché da 2 rappresentanti ciascuno dell'ANED, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. La composizione della commissione è in corso di definizione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure siano state intraprese fino ad oggi per lasciare il memoriale italiano presso il museo di Auschwitz;

se, nel corso della valutazione delle ipotesi esplorate relativamente la collocazione del memoriale in città italiane, abbia considerato anche il coinvolgimento delle Regioni in cui, in particolare, il flusso turistico negli ultimi anni ha registrato dei cali;

quali misure intenda intraprendere, al fine di promuovere le visite al memoriale di proprietà dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED);

quali attività siano state finora realizzate dalla commissione per il restauro del blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano.

(4-05184)

[CROSIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la decisione dell'Unione europea, firmata il 17 dicembre 2015 e notificata pochi giorni fa al Governo italiano, impone una nuova scrittura del documento sulla regolamentazione del traffico aeroportuale di Linate e Malpensa;

l'Unione europea ha bocciato infatti il cosiddetto decreto Lupi (decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), approvato dal Governo il 1° ottobre 2014, che consentiva la possibilità di collegare lo scalo Forlanini anche con aeroporti di città europee non capitali, fermo restando il tetto massimo di 18 movimenti orari;

l'accusa indirizzata all'Italia è di «non aver consultato le parti interessate prima di emendare le norme di distribuzione del traffico relative al sistema aeroportuale milanese». Per questo motivo, si legge ancora nell'atto della Ue, «le misure di cui al decreto ministeriale numero 395 non possono essere accolte»;

il decreto Lupi, se da una parte ha consentito a Linate un aumento di circa 500.000 passeggeri all'anno, con l'ampliamento di destinazioni, dall'altra parte ha penalizzato il mercato della principale compagnia aerea tedesca, Lufthansa, e le varie proteste ed esposti presentati dalle diverse compagnie aeree

straniere hanno trovato accoglimento da parte dell'Europa;
sembra, da fonti riconducibili agli addetti ai lavori, che sia imminente un nuovo decreto per la liberalizzazione di Linate, che aumenterebbe il numero degli *slot* fino a 24, riservandone una parte ad Alitalia e il resto alle altre compagnie, che già operano o che opereranno sullo scalo;
nei fatti, probabilmente la compagnia Alitalia ne trarrebbe dei benefici, ma ancor di più sarebbe agevolata Ethihad, che potrebbe potenzialmente alimentare il suo mini *hub* di Abu Dhabi a Linate, confinando Emirates a Malpensa;
la preoccupazione diffusa è che la decisione europea rischia di portare alla perdita dei voli extra europei per lo scalo di Malpensa, che subirebbe così un drastico ridimensionamento e problemi in tutti e tre gli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio;
è fondamentale ad avviso dell'interrogante mettere in atto azioni che valorizzino i 3 scali lombardi, ognuno in base alla sua specifica funzione, attraverso un piano aeroportuale teso ad evitare concorrenza e conflitti tra i singoli scali;
la Regione Lombardia sta cercando di differenziare il *business* in modo preciso, così da garantire la sopravvivenza dei vari scali: Malpensa come *hub* intercontinentale, incrementando il numero, le destinazioni dei voli a lungo raggio; Linate come *city airport* per i voli a breve raggio; Bergamo specializzata nei *low cost* e Brescia come snodo per le merci e riserva di capacità per la collocazione territoriale in una delle poche aree ancora non densamente urbanizzata;
Milano-Malpensa e Milano-Linate, si ricorda, sono state indicate nel primo rapporto annuale al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il 16 luglio 2015, rispettivamente, aeroporto strategico e aeroporto di interesse nazionale, per bacino di traffico; tuttavia lo stesso rapporto rileva che "l'andamento del trasporto aereo in Italia è stato condizionato da una forte esposizione ai fenomeni macroeconomici", nonché "da una peculiare flessione dei vettori tradizionali a favore dei vettori *low cost* e della crescente concorrenza dei treni ad alta velocità su alcune importanti rotte del Paese";
investire sul sistema aeroportuale lombardo e su Malpensa in particolare, che ha circa il triplo di volume di traffico merci rispetto a Fiumicino, significa investire sull'*import-export* italiano, visto che in questo aeroporto transita circa il 70 per cento del traffico merci aereo, creando un perno per un unico sistema aeroportuale aperto a sinergie con gli scali del Nord Italia, in una logica di sistema macroterritoriale che faccia da volano per l'intero sistema economico,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia in programma, per agevolare la differenziazione dell'offerta degli aeroporti presenti su un'unica regione, nello specifico la Lombardia, superando la rivalità degli scali e creando le condizioni per potenziare specifici *business*;
se non reputi fondamentale, a fronte dell'indotto di tipo economico, produttivo e industriale generato dal comparto aeroportuale, programmare un piano di investimenti per Malpensa, al fine di rilanciare l'aeroporto come *hub* intercontinentale, anche prevedendo l'apertura di nuove rotte in regime di quinta libertà.

(4-05185)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

nella puntata della trasmissione "Le Iene", di domenica 31 gennaio 2016, il giornalista Luigi Pelazza si è occupato del caso delle "polveri sottili che uccidono";

nel servizio si fa riferimento al funzionamento dei FAP (filtri antiparticolato), che, nel ridurre la produzione dei PM10 (*particulate matter*), immettono nell'ambiente PM2,5 ("particolato fine" o anche "ultrafine"): queste ultime però, se respirate, non vengono bloccate nel naso e nella laringe come le PM10, ma arrivano direttamente nei polmoni e sono molto più dannose per la salute;

nei mesi scorsi, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha inviato ai Ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al procuratore capo di Roma la relazione sul funzionamento dei motori *diesel* e sui filtri antiparticolato che dovrebbero contenere l'inquinamento;

la relazione confermerebbe i rischi per la salute dei cittadini, in quanto i criteri di omologazione a

livello europeo delle macchine *diesel* non sarebbero allineati alle esigenze ambientali;
l'8 luglio 2015 il procuratore capo di Roma aveva inviato una lettera ai due Ministeri, affermando che le indagini dei pubblici ministeri di Roma "confermano" tutti i dubbi sui FAP montati sulle auto *diesel* per ridurre le emissioni. Il FAP, scrive il procuratore, "oltre a immettere nell'aria altre sostanze nocive, determina la trasformazione del particolato in nano particolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma ben più nocive per la salute umana. (...). La normativa di settore è stata scritta chiaramente per consentire l'omologa di sistemi tipo Fap e ha penalizzato altri sistemi";
il rilascio delle omologhe (autorizzazioni) dei FAP è avvenuto per anni, e da ciò che viene mostrato nel servizio risulta che avvenga ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti sistemi nel lungo periodo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come quello della salute, non risultano aver mantenuto alcuna interlocuzione con quello dei trasporti nella fase di attuazione della normativa. Non esiste presso il Ministero dell'ambiente alcuno studio specifico relativo all'impatto concreto dei FAP sulla qualità dell'aria e sulla salute umana;
il procuratore capo di Roma avrebbe avvertito i Ministri della possibilità che auto *diesel* vendute come ecologiche inquinino in realtà più delle altre, per effetto di decreti legislativi applicati in modo scorretto dal Ministero dei trasporti e per un disinteresse dei Ministeri della salute e dell'ambiente;
considerato che:
a partire dal 1991, l'Unione europea ha emanato una serie di direttive finalizzate a ridurre l'inquinamento ambientale prodotto dai veicoli;
sulla base di queste normative, sono state individuate diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche (direttiva 2007/46/CE; regolamento (CE) n. 715/2007; regolamento (CE) n. 443/2009);
nel 2008 il Ministero delle infrastrutture ha emanato 2 decreti per ridurre l'inquinamento provocato dalle auto *diesel*, autorizzando l'uso dei filtri antiparticolato (decreto ministeriale 25 gennaio 2008, n. 39; decreto ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42);
la società Dukic Day Dream Srl in data 15 marzo 2008 ha presentato al centro ministeriale prove autoveicoli di Bari domanda di omologazione del dispositivo denominato TRE D CAR VAN, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti n. 42 del 2008, quale sistema idoneo per la riduzione di massa di particolato emessa da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea appartenenti alle categorie M1 e N1;
pur essendo state eseguite positivamente, a quanto risulta agli interroganti, tutte le prove e le verifiche utili all'omologazione del dispositivo, così come prescritte dal citato decreto ministeriale, da parte dell'organo competente (centro prove autoveicoli di Bari), la Direzione generale per la motorizzazione ha ommesso di rilasciare la scheda ed il numero di omologazione del dispositivo, senza fornire alcuna giustificazione;
dal 2008 ad oggi il dispositivo Dukic ancora non ha ottenuto l'omologazione;
si apprende da notizie di stampa ("liberoquotidiano" del 24 settembre 2015) che secondo quanto riferito ai magistrati dall'ingegner Fabio Romeo della Direzione generale per le valutazioni ambientali, dal 2008 il Ministero dell'ambiente "si è limitato a eleggere i Fap a tecnologia ufficiale per l'Italia" e "una volta preso atto che esistevano prototipi di filtro in grado, secondo i costruttori, di abbattere la massa di particolato, l'attività del ministero è consistita nel cercare di creare una procedura perché potessero essere verificati gli effetti dei suddetti filtri e potessero essere omologati". I produttori sono fondamentalmente due, scrive la Procura: "Pirelli Eco Technology e Iveco Spa". Inoltre il quotidiano osserva che ne consegue "che Pirelli è praticamente diventata subito monopolista di un mercato dei filtri che valeva 20 miliardi di euro. Ma, come segnalano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno ereditato un'indagine della Procura di Terni che coinvolge cinque dirigenti del dicastero dei trasporti, mentre il ministero concedeva l'omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità, la negava al sistema 3D di Dukic Day dream, che invece aveva sviluppato un sistema in grado di resistere al tempo e all'usura",

si chiede di sapere
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti siano state intraprese, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla Procura di Roma e dall'Istituto superiore di sanità;
quali provvedimenti di propria competenza intendano assumere, per eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;
se non intendano attivarsi, per quanto di loro competenza, per sollecitare la procedura di omologazione del dispositivo "Tre D" e quanto ancora dovrà attendere la società Dukic Day Dream per vedersi riconosciuta o negata l'omologazione;
se e quali iniziative intendano assumere, affinché vengano chiarite le motivazioni del rinvio *sine die* del procedimento di omologazione;
se intendano altresì assumere iniziative volte a individuare eventuali responsabilità sul piano amministrativo e disciplinare, o addirittura penali.

(4-05186)

[BERGER](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in base ai dati ISTAT 2011, nella provincia autonoma di Bolzano, il 69,41 per cento della popolazione è di madrelingua tedesca, a fronte di un 26,06 per cento di italofoeni e di un 4,53 per cento di madrelingua ladina dolomitica;

in base all'articolo 116 della Costituzione, al Trentino-Alto Adige/Südtirol sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale;

nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi del successivo articolo 100 dello statuto, hanno il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e nei procedimenti giudiziari;

suddetta disposizione di parità di lingue trova copertura internazionale nell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, in cui lo Stato italiano ha garantito agli abitanti di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano l'uso paritetico della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni (cosiddetto accordo Gruber - De Gasperi, allegato IV dell'accordo di Parigi);

in base alle suddette norme, deriva pertanto l'obbligo dello Stato italiano di adeguare i propri concorsi pubblici alla finalità di assicurare, nella provincia di Bolzano, l'uso parificato delle due lingue, anche nei rapporti con gli organi di Polizia;

infatti, nei concorsi per la copertura di posti nella pubblica amministrazione, in Alto Adige/Südtirol è previsto l'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, e successive modificazioni, sono previsti 4 tipi di attestato di bilinguismo riferiti al titolo di studio prescritto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali: (A) diploma di laurea; B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità); C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media); D) licenza di scuola elementare), nonché viene attribuito al commissario del Governo la facoltà di stabilire, con propri provvedimenti, il passaggio a qualifiche superiori qualora il candidato sia in possesso di un attestato di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

in data 23 dicembre 2013, il Ministero dell'interno ha indetto un concorso interno per titoli di servizio e superamento del successivo corso di formazione professionale per 7.563 unità per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il bando di concorso aveva espressamente riservato, per la provincia autonoma di Bolzano, un'aliquota di posti destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nella successiva graduatoria, figurerebbero però soltanto 3 candidati in

possesso dell'attestato di bilinguismo D, mentre il concorso è stato indetto per una qualifica funzionale che presuppone il diploma di scuola media e, quindi, almeno l'attestato di bilinguismo C;
per l'accesso dall'esterno tutti i bandi di concorso prevedono una riserva di posti, commisurata al livello di istruzione richiesto per rivestire tali funzioni; invece, per il concorso interno per il passaggio al ruolo sovrintendenti, questa formula non viene rispettata e si procede indicando genericamente un attestato di bilinguismo, non collegando così la destinazione ad un livello superiore di carriera, che generalmente prevede un aumento di mansioni e responsabilità, al possesso di un maggior grado di conoscenza e padronanza della lingua tedesca proprio in funzione del maggiore livello ricoperto;
considerato, inoltre, che un livello non adeguato di conoscenza della lingua tedesca potrebbe portare nel concreto della vita quotidiana dei cittadini altoatesini il rischio di non poter esercitare la propria facoltà di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, soprattutto in caso di situazioni di emergenza come denunce penali, interrogatori, testimonianza e verbali di Polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, al fine di garantire e non disattendere il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, in riferimento ai specifici fatti esposti;

se non ritenga necessario e urgente intervenire, affinché, anche nel bando per gli avanzamenti di carriera al ruolo di sovrintendenti della Polizia di Stato, attraverso il concorso interno, sia sempre garantito un maggiore e più adeguato livello di conoscenza della lingua tedesca per l'assegnazione dei posti nella provincia autonoma di Bolzano;

se non intenda intervenire, con atti di propria competenza, affinché, nel calcolo dei titoli, non venga prevista una maggiorazione di punteggio per coloro che possiedono livelli di bilinguismo superiori al livello minimo (livello patentino D).

(4-05187)

[DI BIAGIO](#), [MICHELONI](#), [DALLA TOR](#), [BERTUZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [LANIECE](#), [FORMIGONI](#), [ALBERTINI](#), [GIOVANARDI](#), [SONEGO](#), [BERGER](#), [LIUZZI](#), [RUSSO](#), [DALLA ZUANNA](#), [RUTA](#), [CERONI](#), [BORIOLI](#), [BIGNAMI](#), [AIELLO](#), [CONTE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel 1989, a seguito della normalizzazione dei codici fiscali di tutti i cittadini italiani, non dalmati, l'Agenzia delle entrate non ha inserito, tra gli 8.100 Comuni italiani, i 136 Comuni dell'Istria, Fiume e Dalmazia e le tre relative Province di Fiume, Pola e Zara, che tra il 1920 ed il 1947 appartenevano all'Italia, fino al 10 febbraio 1947, giorno della stipulazione del Trattato di Parigi;

ciò in quanto si è verificata una *vacatio legis*, per la quale gli esuli venivano considerati come apolidi; per dirimere tale situazione è stata adottata la legge n. 54 del 1989, recante "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace";

in particolare l'art. 1 ha statuito che tutte le pubbliche amministrazioni "nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene";

nonostante l'approvazione di tale legge, le pubbliche amministrazioni non si sono adeguate al dato normativo, con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 1 non ha trovato concreta applicazione;

ciò è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce da parte delle associazioni degli esuli che subivano e subiscono gravi ed evidenti disagi da tale disfunzione;

per tale motivo, il Ministero dell'interno, nel 2007, ha emanato una successiva circolare, al fine di favorire la corretta applicazione della legge n. 54 del 1989;

in particolare, con la circolare n. 42 del 31 luglio 2007, sono stati comunicati alle pubbliche amministrazioni gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia, suddivisi in

un allegato A, contenente l'elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio dell'ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi ed in un allegato B, contenente l'elenco dei Comuni ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977;

pertanto, in applicazione della norma citata, le persone nate prima del 15 settembre 1947 in un comune, incluso nell'allegato A, devono risultare nei documenti come nate in quel comune e non già come nate nello Stato, al quale il Comune è stato ceduto;

la stessa regola vale per coloro che sono nati anteriormente al 3 aprile 1977 nei comuni inclusi nell'allegato B;

nella circolare del Ministero dell'interno si evidenzia la necessità, al fine di evitare ulteriori inadempimenti a carico degli interessati, di portare a conoscenza dei sindaci il contenuto della stessa, vigilando sulla sua tempestiva e corretta applicazione, oltre a sensibilizzare altri soggetti, quali Ferrovie dello Stato, Inail, Inps, uffici della Motorizzazione civile, aziende sanitarie locali, sul corretto adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della legge;

successivamente, si è resa necessaria l'emanazione di una direttiva, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Mario Monti, tesa a chiarire i principi di applicazione della legge n. 54 del 1989, sia per tutte le amministrazioni pubbliche, che per gli organismi privati interessati;

tale direttiva del 5 luglio 2012, oltre a riportare l'elenco dei Comuni italiani fino al 15 settembre del 1947 ed al 3 aprile del 1977 (con tanto di codice ISTAT, codice catastale, indicazione della Provincia e sua sigla), all'articolo 5 indica l'utilizzo del servizio *on line* per la lettura del codice fiscale, quale strumento per dirimere eventuali controversie;

da parte delle associazioni degli esuli, tale strumento è stato ritenuto estremamente utile, poiché l'Agenzia delle entrate ha sviluppato, negli anni, sistemi *software* in grado di non commettere errori di interpretazione;

tuttavia, la legge non prevede l'obbligo di utilizzo dello strumento *on line* dell'Agenzia delle entrate nel caso di lettura del codice fiscale; ciò implica che i codici fiscali delle persone nate in Comuni passati all'ex Jugoslavia vengano malamente interpretati dai sistemi anagrafici informatizzati sviluppati privatamente,

gli articoli 6 e 7 della "direttiva Monti" non istituiscono una sanzione specifica per la non applicazione della norma ed indicano genericamente il Ministero dell'interno quale istituzione per l'attuazione della direttiva;

il 12 febbraio 2015 si è tenuto un tavolo di confronto tra la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati e il Governo, che, fra i diversi temi, ha affrontato proprio questo dei problemi anagrafici;

in quella sede la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, al fine di risolvere definitivamente la questione, ha proposto l'adozione di una serie di semplici accorgimenti quali: rendere obbligatorio l'utilizzo del servizio *on line* messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la lettura dei codici fiscali; introdurre una sanzione specifica per i trasgressori e indicare l'ufficio competente presso il Ministero dell'interno preposto per l'applicazione della normativa, in maniera tale che l'associazione od il singolo cittadino, una volta rilevato il problema, possa inoltrare l'opportuna richiesta per l'applicazione della norma;

purtroppo, ancora oggi, solo il 25 per cento circa delle pubbliche amministrazioni si è adeguato alle disposizioni della legge n. 54 del 1989, con evidenti disagi, anche di carattere pratico, per i soggetti coinvolti che si ritrovano con dei codici fiscali incompleti, quindi inservibili al sistema elettronico dei *database*;

trattandosi di soggetti per lo più di età avanzata, sarebbe opportuno a parere degli interroganti che tale problematica, derivante da una macchinosa e lenta burocrazia, venisse al più presto definitivamente risolta, non limitandosi ad attendere il decesso dei soggetti coinvolti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica indicata e quali provvedimenti, ciascuno per le rispettive competenze, intendano adottare al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione della legge n. 54 del 1989.

(4-05188)

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la perdurante crisi del settore edilizio e del mercato del cemento ha colpito duramente il Veneto. In 8 anni la richiesta di cemento è calata del 70 per cento, dei 12 impianti cementieri operativi ne sono rimasti 3: ad Este chiude Cementi Zillo e 66 lavoratori rimarranno a casa dal 12 aprile 2016 quando scadrà la cassa integrazione straordinaria, a Monselice 56 dipendenti di Italcementi sono in cassa integrazione straordinaria per cessata attività. Con oltre 130 anni di storia la produzione di materiali per l'edilizia è una tradizione a cui aggrapparsi ed una ricchezza imprescindibile per un indotto che valeva circa il triplo dei posti di lavoro diretti degli stabilimenti. In questa particolare area della bassa padovana dove Cementi Zillo e Italcementi hanno rappresentato ben più che una fonte di reddito e sviluppo, rischia seriamente di scomparire un intero settore industriale;

il decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, finanzia programmi di investimento produttivo e incentiva il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore, e la circolare ministeriale interpretativa del 6 agosto 2015 elenca tra le attività ammissibili agli incentivi "estrazione di minerali da cave e miniere"; il decreto-legge n. 83 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette aree di crisi complesse ed infine il decreto ministeriale 9 giugno 2015 ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati a rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle da crisi complesse, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di considerare la bassa padovana come area di crisi industriale;

quali opportune iniziative intenda assumere per coinvolgere le parti sociali e le istituzioni al fine di sostenere nuove iniziative imprenditoriali ed evitare che un intero settore industriale rischi di scomparire.

(4-05189)

PANIZZA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

è stato avviato, presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, il processo di revisione delle norme unionali che disciplinano l'etichettatura dei vini, finora contenute nel regolamento (CE) n. 607/2009;

in preparazione di una proposta di regolamento in merito, la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha presentato delle opzioni di riforma, alcune delle quali hanno destato sin da subito grande preoccupazione;

nello specifico, infatti, la Commissione ha ipotizzato di liberalizzare l'uso nell'etichettatura di tutti i vini di quei nomi di varietà che oggi sono riservati, in virtù dell'articolo 100, par. 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009, a determinate denominazioni d'origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) di precisi Stati membri;

se la Commissione decidesse di procedere secondo le ipotesi di liberalizzazione annunciate sarà possibile per un qualsiasi vino europeo riportare in etichetta nomi quali Aglianico, Barbera, Brachetto, Cortese, Fiano, Lambrusco, Greco, Nebbiolo, Picolit, Primitivo, Rossese, Sangiovese, Teroldego, Verdicchio, Vermentino o Vernaccia (solo per citarne alcuni), tutti termini che costituiscono secondo la legislazione vigente la parte integrante di rinomate DOP o IGP registrate già a partire dalla metà degli anni '70 e che come tali andrebbero tutelate, anche contro fenomeni di concorrenza sleale tra gli stessi produttori europei;

le organizzazioni di categoria (Alleanza delle cooperative italiane - Agroalimentare, CIA Confederazione italiana agricoltori, Federdoc, Unione italiana vini, Assoenologi, Confagricoltura,

Federvini) nell'esprimersi sulla paventata riforma, sono dell'avviso che ogni ipotesi di revisione dell'attuale quadro normativo di riferimento vada al di là delle competenze attribuite alla Commissione nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, rimettendo in discussione quel delicato equilibrio politico che era stato raggiunto in occasione della riforma dell'OCM vino del 2008, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché le ipotesi di liberalizzazione non si trasformino in proposta di regolamento, pena un serio rischio di banalizzare alcune tra le più note DOP e IGP italiane e gli sforzi e gli investimenti sostenuti negli anni dai produttori che hanno portato il settore vitivinicolo italiano ad essere uno dei comparti di punta del *made in Italy* nel mondo.

(4-05190)

DE POLI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

la vicenda relativa agli sgravi contributivi relativi al biennio 1994/96, dei quali hanno beneficiato numerose cooperative ittiche di Venezia e Chioggia, in seguito alla recente grave crisi economica, continua a complicarsi e ad aggiungere oneri e difficoltà alle aziende ittiche del lagunare veneto ed alle loro famiglie;

lo Stato, quale supporto al difficile territorio lagunare, ne ha riconosciuto e certificato la fragilità intrinseca e strutturale e, per assicurarne la vitalità socioeconomica e consentirne l'accesso al mercato, a parità di condizioni rispetto alle altre aree, ha varato la cosiddetta "legge speciale per Venezia e Chioggia" (16 aprile 1973, n. 171), il cui art. 1 così recita: "La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica (...) ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione";

appare evidente, al riguardo, come gli sgravi contributivi, così disposti, fossero perfettamente coerenti con gli obiettivi della legge speciale per Venezia e Chioggia: tutto in funzione di garantire lavoro e socialità in territori caratterizzati, per le fragilità strutturali e le ridotte prospettive occupazionali, in seguito alla progressiva e costante diminuzione della popolazione residente;

tuttavia, con decisione emessa in data 25 novembre 1999, la Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni contributive riconosciute dallo Stato italiano dovessero essere ricomprese nel *genus* dei cosiddetti "aiuti di Stato", non consentiti, perché diretti a falsare la concorrenza e ad incidere negativamente sugli scambi comunitari, determinando il concreto pericolo che alle imprese di altri Stati membri venisse impedito, nei fatti, di esportare i loro prodotti;

in seguito ad interrogazione con richiesta di risposta scritta, E-007179/2015, del 1° luglio 2015, con oggetto "Recupero degli sgravi contributivi concessi alle cooperative di pesca operanti nel territorio insulare di Venezia e di Chioggia", nella risposta di Margrethe Vestager a nome della Commissione si legge: "A norma dell'articolo 14 del regolamento 659/1999 (regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato), le autorità italiane sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari secondo le procedure previste dalla legge nazionale. In tale contesto, le autorità dello Stato membro sono tenute a identificare i beneficiari e quantificare l'aiuto che deve essere restituito. Ciò comporta la corretta identificazione degli enti che hanno beneficiato del vantaggio e l'eventuale esclusione degli importi dell'aiuto coperti dal regolamento *de minimis*";

dai prospetti di sintesi per le annualità interessate, ricavati dai modelli di denuncia contributiva DM10 si evince, però, che le imprese di pesca socie di Coopescpa, hanno beneficiato individualmente, per il biennio in oggetto, di sgravi contributivi non superiori ad euro 30.000, quindi al di sotto dei limiti dei massimali "*de minimis*", previsti dalla normativa comunitaria, visto che il limite "*de minimis*" è rapportabile ad ogni singolo soggetto, anche se il versamento avviene cumulativamente per il tramite della cooperativa;

le oltre 160 imprese interessate hanno cominciato a restituire la quota capitale per un totale di circa 30 milioni di euro, in ottemperanza alla sentenza del 17 settembre 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'aggravio di restituire in un'unica soluzione quanto avevano ricevuto in più *tranches* e con la logica conseguenza che molte di esse sono state costrette a cessare la propria attività;

la questione potrebbe peggiorare ancora di più se, nella prossima richiesta, si calcolassero gli interessi composti e l'aggio dell'otto per cento per Equitalia;
le aziende e le loro famiglie ne verrebbero ancora più danneggiate, anche se incolpevoli per essere incappate in normative contraddittorie, e ne sarebbe danneggiato anche l'indotto, oltre alla difficoltà, per le amministrazioni, di recuperare le somme stabilite,
si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno intervenire, nelle opportune sedi istituzionali dell'Unione europea, affinché sia possibile individuare una soluzione che riconosca la fondatezza e correttezza delle misure adottate dallo Stato italiano, negli anni 1994-1996, in favore delle cooperative del comparto ittico operanti a Chioggia e a Venezia.

(4-05191)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [BUCCARELLA](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

dal sito *internet* ufficiale di Adiconsum, associazione di consumatori costituita e promossa su iniziativa della CISL, si apprende che l'associazione ha sottoscritto un protocollo con Unibet, multinazionale delle scommesse e dei casinò con sede a Malta, per promuovere un progetto dal titolo "Diventa giocatore sociale";

scopo della campagna è, come si legge dal sito di Adiconsum, quello di «combattere il fenomeno della ludopatia cercando di non "demonizzare" il gioco valorizzandone gli aspetti sociali (in modo che lo stesso ritorni ad essere uno strumento privilegiato nell'accompagnare l'essere umano lungo la sua esistenza, stimolando lo sviluppo sia della creatività che dell'intelligenza)», dando ad intendere, a parere degli interroganti, che il gioco d'azzardo sia compatibile con una funzione sociale e di responsabilità;

a giudizio degli interroganti, tale interpretazione appare suffragata dalle parole attribuite da un comunicato stampa ufficiale di Adiconsum, pubblicato sul proprio sito *internet* in data 21 gennaio 2016, al presidente nazionale di Adiconsum Pietro Giordano, e a Maris Bonello, integrity analytics manager di Unibet group. Secondo il primo «Occorre far riacquistare al gioco la sua funzione sociale che lo ha da sempre contraddistinto, ovvero quello di accompagnare l'essere umano lungo la sua esistenza, stimolando lo sviluppo sia della creatività che dell'intelligenza», mentre la seconda afferma che «Unibet Group è in prima linea nella promozione di un gioco d'azzardo responsabile. Pertanto, siamo molto contenti di avere l'opportunità di collaborare con organizzazioni come Adiconsum, e speriamo che ci saranno future iniziative comuni per promuovere il gioco responsabile a livello locale»;

a fronte di tale protocollo, numerose fonti di stampa riportano le parole del segretario nazionale della consulta antiusura "Giovanni Paolo II", monsignor Alberto D'Urso, secondo il quale «L'atto negoziale si presta a rilievi critici, netti e pesanti. Il messaggio "diventa un giocatore sociale" è un autentico boomerang: "Che c'entra il 'gioco sociale' con il ritmo delle scommesse on line?"»;

in particolare, secondo la nota diffusa da monsignor D'Urso, dal sito *internet* del concessionario di gioco si constatarebbe la «marchiana dimissione dal ruolo dell'associazione Adiconsum, associazione a difesa consumatori, per l'appunto. La schermata iniziale è completamente invasa da offerte di "bonus di benvenuto" per iniziare a scommettere, per entrare nei casinò on line, per scaricare app sullo smartphone, per "invitare un amico" (ricevendo ovviamente altri bonus). Per chi vuole tutelare i consumatori, infatti, dovrebbe esser scontato che la tecnica di marketing di bonus attiva un "aggancio" al gioco "con denaro, per denaro e a fini di lucro": non certo compatibile con la cultura del consumerismo responsabile»;

la stessa consulta antiusura evidenzia «l'inopportunità di accostare al gioco d'azzardo, pur con la foglia di fico del "gioco sociale", il marchio di un'associazione che gestisce il Fondo di prevenzione dell'usura. Due immagini che stridono: antiusura e concessionario del gambling di Stato»;

con una circolare datata 27 gennaio 2016, la segreteria confederale della CISL ha affermato "l'estraneità della CISL" chiedendo al presidente di Adiconsum di "verificare ogni possibilità che

consenta di recedere dall'accordo sottoscritto";
considerato che:

Adiconsum risulterebbe gestire il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, costituito ex articolo 15 della legge n. 108 del 1996;

il decreto ministeriale n. 260 del 2012, "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo", all'articolo 3, comma 2, lett. g), prevede tra i requisiti per l'iscrizione all'elenco un documento che attesti che "l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori",
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi opportuno porre in essere i dovuti atti di competenza, anche di natura ispettiva, sulle associazioni che gestiscono il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per verificare se siano realmente compatibili con le attività, valutando con particolare riferimento il caso descritto che riguarda Adiconsum;

se non ritenga di dover verificare la compatibilità tra il protocollo sottoscritto tra Adiconsum e Unibet group e l'iscrizione di Adiconsum nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, valutando l'opportunità della sua cancellazione.

(4-05192)

[CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i lavoratori marittimi italiani rappresentano un'eccellenza a livello internazionale in termini di competenze e dedizione al proprio lavoro;

la direttiva europea 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare permette di svolgere l'attività lavorativa sulle navi solo se in possesso del cosiddetto certificato di competenza IMO STCW (dalla convenzione Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers adottata a Londra il 7 luglio 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale);

in Italia tale direttiva è stata recepita nel decreto legislativo n. 136 del 2011, che prevede che il certificato di competenza IMO STCW sia rilasciato e rinnovato dalle Capitanerie di porto con durata di 5 anni;

la modalità di attuazione del decreto legislativo n. 136 del 2011 non rappresenta un'esperienza positiva in quanto ha avuto l'effetto di indurre un numero considerevole di lavoratori italiani del settore a conseguire titoli marittimi in altri Stati dell'Unione europea e, in particolare, nel Regno Unito, spendendo tra l'altro ingenti somme;

con il decreto legislativo n. 71 del 2015, recante "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare", sono stati recepiti, in clamoroso ritardo ed a seguito della procedura d'infrazione europea n. 2014/0464, gli emendamenti al codice STCW introdotti con la conferenza di "Manila 2010" (entrati in vigore dal 1° gennaio 2012) che ridefiniscono la disciplina di rango primario concernente la formazione della gente di mare, disponendo conseguentemente l'abrogazione del decreto legislativo n.136 del 2011 e

stabilendo che fino al 1° gennaio 2017 uno Stato possa continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformità con le disposizioni della convenzione stessa che si applicavano immediatamente prima del 1° gennaio 2012;

considerato che:

nonostante lo Stato italiano abbia avuto 5 anni per adeguarsi alla convenzione Manila 2010, a causa della normativa citata i lavoratori marittimi italiani si trovano nella condizione di dover rinnovare tutti i propri titoli entro e non oltre il 31 dicembre 2016;

ad oggi, le agenzie formative non sono ancora in grado di fornire i corsi necessari al rinnovamento dei titoli e vista la ristrettezza dei tempi molti lavoratori rischiano di non poter svolgere i corsi perdendo così la possibilità di lavorare;

dalla bozza di decreto attuativo del decreto legislativo n. 71 del 2015 si prospetta la divisione delle carriere (mercantili e diporto) che non permetterà più ad un marittimo mercantile di condurre uno *yacht* e costringerà le migliaia di marittimi che navigano sul diporto privato a non poter rinnovare il loro certificato mercantile, perdendo così, nonostante anche molti anni di esperienza, un titolo acquisito;

l'attuazione di tali scelte comporterà per i marittimi italiani evidenti difficoltà lavorative, in particolare per i giovani marittimi che non avranno la possibilità di iniziare la loro carriera, il tutto a vantaggio dei lavoratori stranieri che, storicamente, beneficiano di un'attenzione maggiore da parte delle proprie legislazioni;

visto che i lavoratori marittimi si stanno mobilitando ed a Porto S.Stefano (Grosseto) il 3 febbraio 2016 si svolgerà una manifestazione dal titolo "2017 fine della marineria italiana" indetta dall'Associazione marittimi Argentario alla quale hanno aderito ad oggi tra le altre anche l'Associazione marittimi Tirreno centrale", "Associazione marittimi diporto", "Lavoratori del mare", "Lavoratori del mare costa tirrenica Viareggio", "Italian yacht master", "A.M.A. Liguria e Campania", si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, affinché tutti i lavoratori marittimi italiani siano messi nella condizione di non perdere i propri titoli e, quindi, di continuare a lavorare;

se e come intenda intervenire, affinché i lavoratori marittimi italiani, a differenza del passato e del presente, non si ritrovino in una condizione di svantaggio rispetto ai colleghi di altri Paesi ed in particolare non siano costretti, per lavorare, ad acquisire titoli stranieri;

se non ritenga opportuno e necessario coinvolgere, prima dell'emanazione dei decreti attuativi relativi al decreto legislativo n. 71 del 2015, tutte le categorie dei lavoratori interessati, evitando così di perseverare nell'errore di sfavorire i nostri marittimi rispetto a quelli stranieri.

(4-05193)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che: come noto, nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), in particolare nel testo definitivamente approvato (A.S. 2111-B), viene disposto al comma 8 dell'articolo 1 quanto segue: "Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato". Al riguardo, è d'obbligo evidenziare come il comma 8 suddetto sia stato inserito a seguito della proposta emendativa (3.46) presentata dai relatori in data 14 dicembre 2015 (3.46 su A.C.3444-A) avente ad oggetto l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente per gli atleti professionisti di una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi;

la norma abrogata, a seguito della modifica così introdotta, l'art. 51, comma 4-*bis*, del testo unico citato, prevedeva che "Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative";

nella sostanza, con tali rimandi legislativi, senza alcun riferimento esplicito, è stata cancellata la norma che imponeva ai calciatori di inserire nel proprio reddito anche una quota del 15 per cento dei "costi" sostenuti dalle società sportive per la trattativa di acquisto o cessione delle prestazioni sportive di un atleta. La norma, introdotta nel dicembre 2013, durante l'*iter* della legge di stabilità per il 2014, richiamava in generale tutti gli atleti professionisti, e riguardava, pertanto, il *business* delle vendite di calciatori, con l'obiettivo di fare trasparenza e quindi di evitare meccanismi elusivi;

considerato che:

con particolare riferimento alle compravendite dei calciatori, come riportato dalla stampa, il fisco aveva posto all'attenzione la tematica già nel 2012, ed invero il direttore *pro tempore* dell'Agenzia dell'entrate, Attilio Befera, aveva aperto un confronto con i presidenti della Lega Calcio, Maurizio Beretta, e della Federcalcio, Giancarlo Abete. La soluzione per imporre trasparenza, proposta da 2 parlamentari del Pd, veniva definita dai medesimi come volta a tassare una percentuale, pari al 15 per cento dell'importo, derivante dalla compravendita degli atleti, con lo scopo di far emergere utili spesso nascosti al fisco e dunque di incrementare il gettito fiscale. Al contempo, favorire inoltre, la diminuzione degli inevitabili contenziosi fiscali tra atleti e l'amministrazione;

le modifiche apportate nella fase finale dell'*iter* della legge di stabilità per il 2016 sembrano, conseguentemente, allontanarsi del tutto dall'obiettivo dichiarato nel 2013. Un cambiamento di rotta successivo al lavoro dei tecnici e alle discussioni interne ai partiti della maggioranza;

considerato inoltre che quanto fin ora esposto rappresenta a parere degli interroganti una evidente violazione del principio sotteso all'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività", ovvero alla funzione solidaristica per la quale ogni soggetto che è in grado di concorrere "all'azione comune" deve perciò stesso concorrere ad essa,

si chiede di sapere:

quale sia la *ratio* sottesa alla modifica, da ultimo intervenuta, sul reddito degli atleti professionisti, con la quale si è abrogata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, affinché vengano introdotti dei correttivi rispetto a quanto da ultimo disposto con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero venga ripristinata la formulazione normativa precedente.

(4-05194)

BATTISTA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

Poste italiane è una società a controllo pubblico che si occupa della gestione del servizio postale in Italia, nonché una delle più rilevanti società italiane di servizi;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono di particolare importanza nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni e/o denaro, soggette al rispetto perentorio di scadenze;

da notizie di stampa, si apprende che, nella città di Trieste, presso l'ufficio postale Trieste 6, via Giovanni Pascoli 16, non sarebbe stato accettato un pagamento alla cassa, perché superiore a 50 monete;

nello specifico, era intenzione dell'utente versare 1.811,36 euro, di cui 1.500 in banconote e 325 in monete, suddivise ordinatamente in *blister* per facilitarne il conteggio;

dapprima l'impiegata, e successivamente la direttrice, si sono rifiutate di effettuare il pagamento; tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 139/l dell'11 maggio 1998, recitava: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in

tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento";

il Ministro dell'economia e delle finanze, già con decreto del 3 dicembre 2001, recante "Abolizione dei limiti al potere liberatorio delle monete metalliche per il ritiro dalla circolazione delle monete in lire", stabiliva che: "nelle operazioni di versamento in conto nonché nelle operazioni di cambio presso le banche, le Poste Italiane SpA e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, non si applicano i limiti al potere liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti";

considerato che:

benché sia principio giuridico costante che la moneta di Stato non può essere rifiutata, la scelta della direzione dell'Ufficio postale triestino appare poco razionale, offensiva ed eccessiva;

la direzione dell'ufficio postale, a propria difesa, ha affermato di ricorrere ad una circolare interna di Poste italiane SpA, che consente il rifiuto del pagamento in monete superiori a 50 unità, quindi in contrasto con la normativa citata,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per evitare che le decisioni assunte da Poste italiane SpA, Ufficio postale Trieste 6, non arrechino più disagi agli utenti, al fine di garantire ai cittadini triestini l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo per l'espletamento del servizio postale universale;

se non ritenga, anche di concerto con l'intero Governo, di porre in essere urgenti iniziative, anche normative, volte a rendere obbligatorio per gli sportelli postali il ritiro, il deposito e l'accreditamento del contante in moneta, senza limite alcuno.

(4-05195)

[AMATI](#), [CIRINNA](#), [GRANAIOLA](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 31 gennaio 2016 si è conclusa la stagione venatoria 2015-2016. Poche ore prima, nel pomeriggio di sabato 30 gennaio, un adolescente è rimasto ucciso dal fucile del padre, durante una battuta di caccia nei pressi di Bovolenta (Padova);

tale drammatico episodio è l'ultimo di una serie di incidenti che anche nel 2015 si sono verificati nel corso della stagione venatoria;

da un monitoraggio effettuato dalla LAC, Lega per l'abolizione della caccia, nella stagione 2015-2016 si sono registrati 38 morti e 82 feriti, per cause collegate direttamente o indirettamente all'attività venatoria;

dai dati dell'associazione "Vittime della Caccia", nelle stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 si sono registrati complessivamente 79 morti e 265 feriti;

considerato che:

la caccia è un'attività altamente rischiosa, non solo per la sicurezza di chi direttamente partecipa ad attività venatorie o accompagna i cacciatori nelle battute, ma anche per coloro che, per altre ragioni, si muovono per boschi e campagne, considerata anche la crescente rilevanza che negli ultimi anni hanno acquisito attività economiche come l'ecoturismo e l'agriturismo;

in numerose sedi ed in diverse occasioni, le associazioni ambientaliste e animaliste, nonché i cittadini, hanno fatto notare la pericolosità di alcune misure ad oggi in vigore sulle pratiche venatorie, come alcune tra quelle contenute nella legge obiettivo della Regione Toscana, ritenendole altamente permissive e in palese contrasto con il diritto alla fruizione del territorio da parte di tutti i cittadini;

diverse Regioni, inoltre, hanno emanato calendari venatori, con elementi non in sintonia con lo spirito ed il dettato della direttiva 2009/147/CE sulla protezione degli uccelli selvatici;

il 15 gennaio scorso il Governo ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni, che non hanno adeguato le proprie deliberazioni alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (chiusura degli spari per i turdidi anticipata al 20 gennaio);

la Regione Liguria, con proprio ricorso, ha in seguito ottenuto dal T.A.R. di Genova un'ordinanza cautelare monocratica (decreto n. 28/2016) di sospensione, rispetto al provvedimento dell'Esecutivo; al 1° febbraio 2016, sul sito del Tribunale amministrativo regionale ligure (n. registro ricorsi TAR Liguria 58/2016) non risulta ancora la costituzione in giudizio, come parte resistente, dell'Avvocatura dello Stato contro il ricorso dell'amministrazione regionale;

considerato altresì che:

numerose associazioni e cittadini denunciano che la fase di transizione che coinvolge il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale starebbe causando un significativo allentamento dei controlli sul territorio nazionale, correlato all'incremento di fenomeni come il bracconaggio;

744 agenti e ufficiali della Polizia provinciale sarebbero stati collocati sul portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, un numero considerevole, se si considera la consistenza complessiva dei vari corpi e servizi su scala nazionale (circa 2.500 addetti),

si chiede di sapere:

se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per affrontare il problema dei numerosi incidenti, direttamente o indirettamente, collegati all'attività venatoria e il grave rischio per la salute e l'incolumità di terzi;

quali siano le valutazioni rispetto alle possibili conseguenze di una prolungata diminuzione dei controlli su scala nazionale, in particolare per quanto riguarda comportamenti illeciti o attività criminali, come il bracconaggio;

se sia stata effettuata una ricognizione circa la riallocazione del personale della Polizia provinciale in mobilità, tramite le convenzioni tra regioni ed enti di area vasta, in materia di vigilanza su caccia e pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 770, della legge di stabilità n. 208 del 2015 e nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'applicazione della legge "Delrio" n. 56 del 2014;

se non si ritenga opportuno che l'Avvocatura di Stato si faccia carico della difesa dei provvedimenti del Governo in tutte le regioni ricorrenti contro i suoi atti, come nel caso della Regione Liguria;

se sia stato preso in considerazione un aggiornamento del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso di caccia;

se sia stato verificato o si intenda verificare lo stato di attuazione di quanto disposto dall'articolo 33 della legge statale sulla tutela della fauna onnivora e regolamentazione della caccia n. 157 del 1992, che chiede alle Regioni e alle Questure di trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i rapporti sulle attività di vigilanza e sui provvedimenti cautelari adottati dall'autorità di pubblica sicurezza.

(4-05196)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

il 7 gennaio 2016 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo si è recato in visita ispettiva (ex art. 67, comma 1, lett. b), dell'Ordinamento penitenziario) presso l'Istituto penale per i minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro;

nella circostanza, è stato accompagnato (ex art. 67, comma 2, del citato Ordinamento) da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, esponenti dei Radicali Italiani e Shyama Bokkory, presidente dell'associazione "Alone Cosenza" *onlus* (assistente volontario penitenziario ex art. 17, dell'Ordinamento penitenziario); la delegazione è stata accolta dal direttore dell'Istituto e dal vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria;

considerato che:

nel predetto istituto penitenziario minorile, a fronte di una capienza regolamentare di 31 posti, al momento della visita erano ristretti 18 detenuti (10 italiani e 8 stranieri), 3 dei quali minori di anni 18, con le seguenti posizioni giuridiche: 11 condannati e 7 giudicabili. Tra questi ultimi, F.P. risultava

essere in custodia cautelare da 2 anni e 2 mesi e in attesa del deposito della sentenza della sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria da oltre 6 mesi;

la quasi totalità dei detenuti italiani presenti riscontrati sono calabresi (9 su 10), anche perché l'Istituto è l'unica struttura penitenziaria minorile esistente in Calabria. A 6 detenuti, il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, concede periodicamente dei permessi premio, da trascorrere fuori dall'Istituto, in riconoscimento del corretto comportamento personale e dell'adesione alle attività lavorative o culturali organizzate;

all'interno del "Paternostro", aperto nel lontano 1934, operano 39 agenti di Polizia penitenziaria, molti dei quali specializzati nel trattamento dei minori, 8 educatori, 1 dirigente sanitario e 3 infermieri dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Altri specialisti (psicologo, cardiologo, odontoiatra, neuropsichiatra infantile, dermatologo, infettivologo, ortopedico, oculista e psichiatra) si recano in Istituto per un determinato "monte orario" (dalle 2 alle 20 ore a settimana); tra gli educatori vi è un funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, distaccato dalla casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro che, in data 23 novembre 2015, ha espressamente chiesto di essere definitivamente trasferito all'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro o, in subordine, di ottenere la proroga del distacco presso il medesimo;

abbastanza buone sono apparse le condizioni generali di vivibilità, sia in termini di igiene che di generale salubrità, tanto per le camere detentive, quanto per i vani con i servizi igienici, compresi di doccia e forniti di acqua corrente, calda e fredda; ciascuna camera è dotata di riscaldamento, di televisione e, oltre ai letti, di scrivania, tavolo, sgabelli e armadietti per sistemare gli effetti personali. I detenuti lavoratori all'interno dell'Istituto sono 8 (4 impiegati all'esterno degli spazi detentivi ed altri 4 all'interno degli stessi) e numerosi sono i volontari presenti nell'Istituto, sia in forma singola che individuale;

il direttore dell'Istituto, a specifica domanda, posta da uno dei membri della delegazione in visita circa l'utilizzo di *computer* ed *internet* per motivi di formazione e/o di studio, nonché l'uso di "Skype" per facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, così come recentemente concesso ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari per adulti, con circolare n. 0366755 del 2 novembre 2015 del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel negare l'attuale esistenza di tale possibilità, ha riferito di aver già posto un quesito al riguardo al competente ufficio del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ma senza aver ricevuto risposta;

sono stati oggetto di visita, oltre alla palazzina che ospita gli uffici amministrativi, la cappella, il teatro, il campo da calcio, la palestra, i cortili esterni, la caserma della Polizia penitenziaria e tutta la struttura detentiva che, allo stato, si compone di due reparti (piano terra e primo piano), nonché i locali che, prossimamente, saranno sede del Centro di prima accoglienza (CPA) che ospiterà i minori dai 14 ai 18 anni in stato di fermo, di arresto o accompagnamento fino all'udienza di convalida, che deve aver luogo davanti all'autorità giudiziaria minorile entro il termine massimo di 96 ore;

considerato inoltre che:

la delegazione si è recata pure presso l'adiacente Comunità ministeriale per minori (CoMin), gestita dalla congregazione religiosa "Istituto Don Calabria di Verona", che accoglie i minorenni dai 14 ai 18 anni in attesa di giudizio e/o giovani adulti dai 18 ai 25 anni per reati commessi prima dei 18 anni, in esecuzione dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria, dove è stata accolta dal responsabile del servizio tecnico del Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata (Cgm) (sostituto del direttore), dal responsabile del servizio educativo, di assistenza e vigilanza dell'Istituto "Don Calabria" di Verona e dal funzionario per gli affari generali del Cgm. Al suo interno è sito il centro diurno polifunzionale (CDP), una struttura che offre attività dirette ai minori e giovani adulti del circuito penale, con possibilità di accoglienza di minori in situazione di devianza, disagio sociale a rischio, non sottoposti a procedimenti penali;

nella comunità erano ospitati 8 ragazzi, età media 17 anni, la quasi totalità dei quali (7 su 8) sottoposti a sospensione del processo penale con messa alla prova. La collocazione in comunità da parte della magistratura minorile avviene, più che altro, quando non ci sono le idonee condizioni sociali,

ambientali e familiari nel luogo di residenza o di dimora abituale; tale struttura ha una capienza regolamentare di 10 posti con altri 2 posti "tollerabili", in caso di emergenze, risultando ben gestita dal personale, composto da 13 educatori, 1 psicologo (per 2 volte a settimana, dell'Asp di Catanzaro) ed ogni ragazzo ospitato ha un proprio assistente sociale (sono 10 unità, dipendenti dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Catanzaro, in supporto ai minorenni e/o giovani adulti autori di reato) che lo segue in ogni stato e grado del procedimento penale;

considerato infine che:

una delle criticità venute fuori dall'ispezione è costituita dall'assenza in tutta la Regione Calabria di comunità psichiatriche minorili, cioè di strutture residenziali terapeutico/riabilitative ed educative per minori, con gravi disturbi del comportamento correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva o con problemi di dipendenze patologiche, necessarie per garantire al minore/adolescente accolto, un trattamento terapeutico riabilitativo personalizzato e definito all'interno di un progetto individuale;

a tal proposito, per quanto riferito, la Regione Calabria avrebbe, da diverso tempo, preso accordi con il centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata di Catanzaro per istituire una delle predette comunità ma, allo stato, tali accordi non risultano essere stati attuati, violando la disposizione legislativa nazionale vigente in materia, che impone alle Regioni di attivarsi per garantire, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

sarebbe, invece, indispensabile ed urgente a giudizio degli interroganti che venga istituita in Calabria una comunità psichiatrica minorile visto che, attualmente, ogni ragazzo deve essere mandato fuori Regione con un costo di circa 200 euro al giorno per l'Azienda sanitaria provinciale competente per il luogo di residenza del soggetto;

la delegazione visitante, al termine dell'ispezione, è stata accompagnata anche al tribunale dei minorenni di Catanzaro e ricevuta dal presidente del tribunale, in quel momento esercitante la funzione di magistrato di sorveglianza di turno, e da un giudice onorario; durante l'incontro si è discusso delle problematiche della giustizia minorile esistenti nel distretto giudiziario di Catanzaro,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, in merito ai fatti riportati in premessa;

se il Ministro della giustizia non intenda attivarsi per una sollecita risposta al quesito sul mancato utilizzo negli istituti penitenziari minorili di *computer* ed *internet* per motivi di formazione e/o di studio, nonché sull'uso di "Skype" per facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, vista anche la potenziale maggior sensibilità dei giovani ristretti a tali strumenti e la loro proficuità;

quale sia lo stato del procedimento relativo al trasferimento e/o alla proroga del distacco presso l'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro dell'educatore, la cui professionalità giuridico-pedagogica, per come rappresentato alla delegazione anche dal direttore, converrebbe fosse acquisita in modo stabile nell'istituto citato; in caso negativo, si chiede di conoscere quali siano le ragioni che non hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

se e quali iniziative ed, eventualmente, entro quali tempi, i Ministri intendano intraprendere, ognuno per la parte di rispettiva competenza, per favorire l'istituzione delle comunità psichiatriche minorili in Calabria, al fine di tutelare la salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali, visto anche il ruolo giocato dal Governo sul commissariamento del comparto sanitario della Regione Calabria.

(4-05197)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo i dati della FAO, è quantificabile in 1,3 miliardi di tonnellate lo spreco alimentare per consumo umano a livello mondiale: una quantità sufficiente a nutrire 3,5 miliardi di persone, ossia 4 volte coloro che soffrono ogni giorno la fame;

nell'Unione europea, oltre 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà,

mentre 18 milioni dipendono dagli aiuti alimentari. Nel 2014, secondo la Commissione europea (Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare), gli sprechi sarebbero quantificati in 100 milioni di tonnellate l'anno;

gli sprechi alimentari risultano così riconducibili: il 42 per cento alle famiglie, il 39 per cento ai produttori, il 5 per cento ai rivenditori e il restante 14 per cento al settore della ristorazione. L'osservatorio "Waste Watcher" quantifica in 8,1 miliardi di euro l'anno il solo spreco domestico italiano e in 5 milioni di tonnellate il cibo che complessivamente finisce nella spazzatura;

è indispensabile, fin dai primi anni di scuola, promuovere dei modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, sensibilizzando i ragazzi alla necessità etica, prima ancora che economica, di una lotta allo spreco alimentare;

considerato inoltre che:

il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 del 19 gennaio 2012, ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo;

il Governo, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas), ha avviato un percorso di consultazione di tutti gli *stakeholder* e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le associazioni di volontariato, le aziende, le associazioni di consumatori, i produttori e la grande distribuzione organizzata;

la Carta di Milano, redatta in occasione di Expo 2015, impegna i Governi a includere il problema degli sprechi e delle perdite alimentari e idriche all'interno dell'agenda internazionale e nazionale, attraverso investimenti pubblici e privati, a favore di sistemi produttivi più efficaci;

durante il suo intervento al convegno "Spreco alimentare. Dalle parole ai fatti", organizzato da Banco alimentare e Politecnico di Milano ad Expo, il ministro Galletti ha dichiarato che entro i primi mesi del 2016 è possibile arrivare all'approvazione del disegno di legge sullo spreco alimentare in Parlamento, che lo spreco rappresenta un costo insostenibile per l'ambiente, oltre che una contraddizione morale ed economica non più accettabile, e che bisogna investire sulla sensibilizzazione alle buone pratiche quotidiane e sull'educazione dei giovani,

si chiede di conoscere:

quali azioni di loro competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per garantire una piena attuazione del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas) e quali soluzioni intendano promuovere al fine di favorire e facilitare la donazione delle eccedenze e dei prodotti non consumati, anche attraverso la semplificazione, razionalizzazione ed armonizzazione del quadro di riferimento normativo procedurale, fiscale e igienico-sanitario;

quali iniziative siano state adottate, anche presso le istituzioni scolastiche, per istituire percorsi mirati all'educazione ad una sana alimentazione, corretta, sostenibile per l'ambiente, e alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti.

(4-05198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02539, dei senatori Campanella e Bocchino, sul corpo dei vigili urbani di Venezia;

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02540, del senatore Micheloni ed altri, sui nuovi tagli agli istituti italiani di cultura all'estero;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02534, della senatrice Bottici ed altri, sulla compilazione dei *test* di adeguatezza e appropriatezza MIFID da parte degli istituti bancari;

3-02542, della senatrice Bertuzzi ed altri, sull'applicazione del "baratto amministrativo" da parte dei Comuni e sulle relative agevolazioni fiscali;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02541, del senatore Lai ed altri, sulla garanzia del servizio di trasporto dei cittadini e delle merci da e per la Sardegna;

3-02543, del senatore Scibona ed altri, sulla presunta posizione di incompatibilità del direttore generale di TELT S.a.s.;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02536, della senatrice Favero ed altri, sulla diffusione del coleottero da quarantena "Popillia japonica" in Lombardia e Piemonte;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02535, del senatore Arrigoni, sui criteri di determinazione della tassa dei rifiuti da parte dei Comuni;

3-02538, della senatrice Montevercchi ed altri, sulle procedure di bonifica dell'area ex zuccherificio Eridania Sadam SpA in Emilia-Romagna.

1.5.2.9. Seduta n. 570 (ant.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

570a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 gennaio.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, intervengo su un fatto gravissimo. Presidente, ci vuole rispetto per le minoranze.

Vorrei che lei, in questo luogo, proprio mentre esercita il suo ruolo di vice Presidente, chiedesse scusa ai disabili, a tutte le persone che amano i disabili, a me madre e rappresentante di tutte le madri di disabili... (*Applausi dai Gruppi Misto, PD, M5S, AL-A, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e LN-Aut*).

PRESIDENTE. È stato già fatto. Il suo intervento, quindi, è da fine seduta.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). A tutti coloro... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste dai Gruppi Misto, PD e M5S*).

PRESIDENTE. Le scuse sono state già espresse. Poteva chiederlo a fine seduta.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Vivaci proteste dai Gruppi PD, M5S e Misto*).

SANTANGELO (*M5S*). Chieda scusa!

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani alle ore 16... (*Reiterate proteste dai Gruppi PD, M5S e Misto*). Prego i colleghi di calmarsi. Avete detto quanto dovevate dire.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Come dicevo, alle ore 16 il Ministro dell'economia e delle finanze, professor Pier Carlo Padoan, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: iniziative per il rafforzamento del sistema bancario; andamenti e prospettive della finanza pubblica.

CIOFFI (*M5S*). Ma che cosa fai?

SANTANGELO (*M5S*). Non devi andare avanti finché non chiedi scusa.

Sull'ordine dei lavori

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che non le sfuggirà che si sta creando un incidente assolutamente evitabile. La invito cortesemente a riattivare il microfono della senatrice Bignami e a consentirle di esprimere il suo disappunto. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, M5S, Misto, AL-A e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Lei in questo momento riveste anche una carica rappresentativa dell'intero Senato. Completati il suo ruolo e (la prego) ridia la parola alla senatrice Bignami per lasciarle esprimere il suo disappunto, in un rapporto democratico, come si deve fare in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, M5S, Misto, AL-A e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Senatore Candiani, lei sa che in genere interventi di questo tipo si svolgono a fine seduta. Proprio per favorire un clima costruttivo, faccio concludere l'intervento alla senatrice Bignami per un minuto.

La prego di proseguire, senatrice Bignami, ma sia breve nella sua conclusione.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Sarò brevissima, tanto lei ha capito perfettamente.

Vorrei che in questo momento, mentre esercita il suo ruolo, chiedesse scusa: scusa ai disabili, scusa a tutte le persone che amano i disabili, a tutti coloro che lei ha offeso con le sue frasi oscene, direi quasi medievali. E vorrei che chiedesse scusa pure a lei, a se stesso, a lei come persona, a lei come uomo e a lei come Vice Presidente. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, M5S, AL-A, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Le scuse sono state già fatte e le rinnovo. Sono state pubblicate sulle agenzie ANSA di ieri e personalmente non solo mi scuso con le persone disabili, ma ricordo che - lei è stata anche testimone di iniziative alle quali ha avuto l'educazione di coinvolgermi - il mio impegno a sostegno delle persone disabili è antico, continuativo e sincero e sarà ancora più intenso a maggior ragione.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E))*. Apprezzo le scuse che ha presentato anche perché, come fanno tutti, lei si è sempre impegnato nel sociale, e sappiamo anche che possono scappare delle parole. Ma l'applauso corale da parte di persone che la pensano diversamente da me e aprono la porta in Italia alla soppressione dei disabili, all'aborto e all'utero in affitto... *(Proteste dai Gruppi PD e M5S).*

CARDINALI *(PD)*. Vergogna!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E))*. State sostenendo i contratti con i quali la donna deve abortire. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, poiché siamo tutti iscritti in discussione generale, potremo esprimere le nostre opinioni in quella sede. E anch'io lo farò alla luce dell'impegno che dimostriamo a sostegno delle persone disabili e in tante altre situazioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) **MALAN e BONFRISCO.** - *Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disciplina delle unioni civili*

(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Aracri. Ne ha facoltà.

ARACRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io credo che gli interventi che mi hanno preceduto, al netto della precisazione peraltro da lei fatta molto prima di intervenire in quest'Aula, stiano a testimoniare il clima in cui si svolge questo dibattito. Sicuramente si è trattato di una battuta infelice, ma noi che siamo schierati su una frontiera diversa veniamo costantemente offesi e dileggiati.

Il giorno del Family day sono stato avvicinato da un soggetto o una soggetta - non si è capito bene - che indossava un vestito da sacerdote e tre croci con dietro un microfono, che me ne ha dette tutti i colori. Domenica, in una zona di Roma, i rappresentanti un'associazione che propagandava tesi contrarie alle unioni civili sono stati aggrediti e la loro sede è stata devastata. Quando, allora, ci si alza in piedi e si va a difendere la libertà, bisogna difendere la libertà di tutti. Questa è solo una delle tante balle, uno dei tanti atteggiamenti strumentali che sta dietro al presunto dibattito sulle unioni civili.

Dietro al titolo inneggiante alla difesa dei diritti e delle minoranze, in realtà la partita è un'altra: è il tentativo di ridisegnare la nostra società attraverso lo *ius soli*, attraverso il divorzio breve, l'utero in affitto e le adozioni e i matrimoni *gay*; una società, quindi, dove non ci sono mamma e papà, ma genitore 1 e genitore 2, nella quale, attraverso la pseudocultura *gender*, si vogliono creare uomini senza anima, senza volto e identità. Si vuole minare la famiglia, che tutte le Costituzioni del mondo hanno inteso tutelare, perché è il fulcro della società e dello Stato e, attraverso essa, si crea il futuro di ogni Nazione.

Uguaglianza e non discriminazione impongono che persone in condizioni simili siano trattate ugualmente, e che persone in una condizione diversa siano trattate diversamente. Il matrimonio non è un mero contratto, ma un atto con cui i coniugi si assumono precisi doveri che si riverberano sulla società, e a tal proposito, tra l'altro, si evidenzia una delle tante bugie che sta dietro a questa storia. Non è, infatti, vero, che alle persone omosessuali non siano riconosciuti gli stessi diritti delle altre persone, degli eterosessuali. I diritti fondamentali, cioè quelli attribuiti dallo Stato (non riconosciuti dallo Stato) sono riconosciuti a tutti. Poi ci sono altri diritti, i cosiddetti diritti accessori, che sussistono qualora si evidenzino alcune necessità, alcune realtà, ma non ledono la dignità della persona umana. Un esempio per tutti: il diritto di voto è dato ai maggiorenni; il minorenni non può votare, ma non per questo è leso nella sua dignità in quanto persona.

Allo stesso modo va evidenziato in questa sede il fatto che non è vero che alle coppie omosessuali non sono riconosciuti i diritti: sono riconosciuti esattamente tutti i diritti delle coppie eterosessuali. E posso citare qualche esempio: la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, tutto ciò che gira attorno all'abitazione e al tema dei trapianti - e ricordo che, a tal riguardo, il medico deve dare comunicazione al convivente - le assicurazioni e potrei andare avanti. Diciamo chiaramente che l'unica cosa non riconosciuta è legata alla pensione di reversibilità e peraltro, laddove il disegno di legge in esame venisse approvato, vorrei capire con quali soldi andremo a coprire una tale misura. Lo stesso tema economico ritroveremo quando si tratterà di parlare di *ius soli* a proposito di un milione di cristiani che, con quel meccanismo, verranno immediatamente riconosciuti come italiani.

A questo punto è bene anche dire, in maniera molto chiara e netta, che cosa c'è dietro tutta questa storia. Dietro questa storia ci sono gli interessi delle grandi *lobby* finanziarie internazionali. Tutti gli studi hanno ormai ribadito che la popolazione LGBT ammonta a circa 25 milioni di persone, mediamente molto ricche - l'ultimo dato disponibile è dell'OMS - le quali, ovviamente, hanno nel loro

insieme un potere d'acquisto stratosferico. Nel 2013 la rivista Forbes ha valutato che il mercato mondiale legato alla popolazione LGBT è pari ad oltre 3.000 miliardi di dollari, di cui una buona parte proprio negli USA. Del resto, basta vedere quanto è accaduto in America, durante l'amministrazione Clinton, noto democratico: passò una legge in cui si stabiliva che si sarebbero dovuti riconoscere solo i matrimoni tra persone di sesso diverso che, si chiamava The Defense of Marriage Act (DOMA). Ebbene, contro questa legge si scatenarono quelle *lobby* e non è un caso che i primi 379 firmatari della mozione ad essa contraria fossero gli amministratori delegati di tutte le grosse centrali finanziarie. Cito solo il CEO della Goldman Sachs, che ha affermato che si tratta di una questione non di diritto, ma di *business*, di mercato e soldi. Sempre in America - e poi, se volete, parliamo anche dell'Europa (*Commenti del senatore Cioffi*) - basta scorrere l'elenco dei ricchi, dei *vip*, dei potenti, dei banchieri che stanno dietro a quelle *lobby* e ad esse danno i soldi. Faccio qualche esempio al volo: Cliff Asness con 1,5 milioni di dollari; Jeff Bezos con 2,5 milioni di dollari; Bill e Melinda Gates con 500.000 dollari; Daniel Loeb con 1,5 milioni di dollari; Jon Stryker con oltre 2 milioni di dollari. Questa è la realtà: si tratta di un problema che riguarda solo le fasce alte della popolazione, coloro che possono spendere.

Collegato a questo mercato c'è ovviamente quella schifezza chiamata *stepchild adoption*, e cioè la mercificazione della genitorialità. Non capisco: quando la signor Cirinnà (*Commenti della senatrice Cirinnà*) era assessore al Comune di Roma, aveva fatto una cosa giusta, stabilendo che alle micie che partorivano non potevano essere allontanati i gattini nei sessanta giorni successivi al parto. Ebbene, quello che vale per i gatti, qui non vale per i bambini, che in questa storia sono l'anello debole.

Basterebbe citare quanto hanno dichiarato personaggi come Gianna Nannini, Elton John o Dolce e Gabbana. (*Brusio*). Scusate ragazzi! (*I senatori Barani e Ruvolo parlano tra loro*). Va bene che dovete appoggiare Renzi, ma non rompete le scatole.

PRESIDENTE. Colleghi, qui tutti sono liberi di dire ciò che vogliono, addirittura anche coloro che parlano, essendo iscritti in discussione.

ARACRI (*FI-PdL XVII*). Questi personaggi, che sono note icone del mondo omosessuale, hanno rilasciato dichiarazioni con molta chiarezza ed onestà. Elton John ha detto che sarà un dramma quando dovrà spiegare al figlio che non ha una mamma. Gianna Nannini ha affermato che non è un diritto avere figli e che i figli devono essere educati e non indottrinati. Dolce e Gabbana hanno chiaramente detto: noi siamo sessuali (*Commenti dal Gruppo M5S. Ilarità*) e quindi, la natura, e non una legge, ci ha dato questo stato e dobbiamo prenderne atto.

Credo che per affrontare questo tema senza infingimenti, occorra rifarsi alla cosa più semplice e vera, che per altro si vuole negare, ossia la natura, ed è evidente che i figli vengono creati attraverso gli ovuli femminili e i semi maschili. Se un bambino piccolo piange va dalla mamma e di lei chiede; se un bambino ha un problema, chiede del papà. Oltretutto, in aggiunta a questo, occorre citare tutta una sequela di psicologi e di argomenti scientifici, che hanno dimostrato - è riportato dalle più note riviste internazionali - che i minori cresciuti con genitori omosessuali hanno una serie di problematicità in misura assai più notevole e rilevante dei figli cresciuti con una coppia eterosessuale. Potremo citare la ricerca del professor Mark Regnerus, docente presso l'università texana di Austin, comparsa su una rivista scientifica. Questa ricerca - come hanno sottolineato altri professori, tra cui Loren Marks - è la più seria quanto a criteri di analisi, che sono stati tra i più rigidi e scientifici, ed è quella che, ad oggi, ha esaminato il più vasto campione casuale, da cui emerge tutta una serie di problemi che colpisce i figli che vivono con coppie omosessuali.

Un altro elemento che influisce negativamente sulla formazione del bambino affidato a coppie omosessuali è legato alla stabilità e all'esclusività della relazione di coppia: elementi questi che mancano nelle coppie omosessuali. Una coppia eterosessuale - e questo certo non l'ho stabilito io - viene considerata duratura se arriva almeno a venticinque anni di convivenza; una coppia omosessuale viene considerata duratura se arriva a cinque anni; un terzo delle coppie omosessuali sta insieme mediamente meno di due anni; un altro terzo fra i due anni e i cinque anni; l'ultimo terzo più di cinque anni.

Lo stesso discorso vale per l'esclusività della coppia: è dimostrato che più della metà degli uomini e delle donne con tendenze omosessuali nel primo anno di vita di coppia ha almeno un altro *partner* (*Commenti della senatrice Nuges*), con punte del 66 per cento nel mondo della borghesia e dell'alta borghesia. In sostanza, come sostiene una serie di studi (tra i quali quello del Barbagli), negli omosessuali la stabilità dell'unione è tanto maggiore quanto più la coppia è aperta.

Alle stesse conclusioni sono arrivati altri ricercatori, e ne cito solo due: gli statunitensi McWhirter e Mattison, che peraltro - faccio notare - sono omosessuali. Anche un recente studio del collegio americano di psichiatria, che è uno dei massimi organi, evidenzia i rischi dell'infanzia legati allo stile di vita omosessuale dei genitori.

Da ultimo, va menzionato quanto dichiarato dalla docente di psicologia dinamica dell'Università di Pavia, che ha ricordato come Sigmund Freud definisca l'Edipo come l'architrave dell'inconscio, cioè il triangolo che connette padre, madre e figlio, e il gioco di queste parti aiutano il figlio a prendere il posto che gli compete nella geometria della famiglia. Ed aggiunge che non è irrilevante che il figlio di una coppia omosessuale non possa confrontarsi nella definizione di sé con il problema della differenza sessuale. Altri studiosi italiani (uno per tutti, lo psicologo Italo Carta) hanno dichiarato che «le coppie di omosessuali che non solo adottano un bambino ma si fanno ingravidare e inseminare preparino un grave rischio» relativo a tutta una serie di patologie per questi bambini: depressioni, disturbi della personalità, dell'identità, *borderline*, persone che non sanno chi sono e portano, tra l'altro, al collasso la figura paterna. Ovviamente tutti sottolineano che, laddove passasse questa storia, corre grossi rischi innanzitutto il bambino e, in seguito, la società.

Tutto ciò richiama l'attenzione sulla storia degli uteri in affitto. Ormai in America costa dai 40.000 ai 125.000 dollari farsi confezionare un bambino. Ieri abbiamo assistito alla testimonianza di una donna messicana, ma vissuta in America, che per motivi economici, anni fa, ha affittato il proprio utero: nel 2004-2005 fece un contratto nel quale era previsto che potesse vedere il bambino ogni *tot* mesi, ma oggi, ai primi del 2016, la coppia omosessuale a cui era stato affidato il bambino è scomparsa; i giudici hanno dato sin qui torto alla donna messicana e addirittura l'hanno condannata a mantenere il bambino, senza poterlo vedere.

È notizia della settimana scorsa che, attraverso un'agenzia nepalese, due omosessuali israeliani hanno ordinato un bambino. L'agenzia nepalese gliel'ha mandato dopo un po' di tempo ma, dopo aver fatto dei riscontri sui geni ed altro, a quei signori il bambino non stava più bene, per cui è stato impacchettato e rimandato indietro.

All'inizio della seduta si è parlato di diversamente abili, ma ora vorrei sentire quegli illustri colleghi e scienziati che cosa hanno da dire su questa faccenda. Le femministe dove sono finite? Come non si può immaginare la nuova schiavitù dei tempi moderni, dove solamente i ricchi sfrutteranno donne indiane, italiane e africane per fare una tale schifezza? Saranno portati al mondo dei bambini che non sapranno più chi sono e ovviamente, essendo trattati come un pacco postale, ne subiranno tutte le conseguenze.

Per ultimo, sottolineo l'ennesima balla che sta alla base del dibattito. Non è vero che l'Italia è ultima: segnale che in più dell'85 per cento dei 193 Paesi che aderiscono all'ONU sono vietati i matrimoni tra *gay*, gli uteri in affitto e tutto ciò che ne deriva. Questo è un problema che oserei definire solo europeo. Peraltro, anche in Germania e Francia ciò è vietato.

Questa Europa, che nelle ultime ore sta dimostrando la sua fragilità, che è un'Europa dei banchieri, dei broccoletti e dell'acquisto delle papere, non è unione dei popoli. Non può interessarsi dei destini e delle sorti di ogni Nazione perché ciascuna ha la sua cultura, la sua tradizione e storia. Provassero a frenare l'immigrazione dei migranti e dei terroristi se ne sono capaci, e lasciassero in pace le famiglie italiane. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel tempo limitato che mi è concesso non parlerò della necessità per il nostro Paese di dotarsi di un istituto che riconosca i diritti e doveri

della «unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia», come afferma la nostra Corte costituzionale nella ormai celebre sentenza n. 138 del 2010. Altri lo hanno fatto e lo faranno dopo di me. Io, invece, vorrei andare direttamente sul punto di maggior contrasto, sulla linea che divide, nel cuore delle polemiche, visto che, almeno a parole, tutti in quest'Aula - tranne, forse, il senatore Aracri - riconoscono il diritto di ogni cittadino a vivere liberamente la relazione affettiva, a prescindere dal proprio orientamento sessuale.

Io vorrei parlare di bambini, di figli e del presunto diritto o pretesa degli adulti ad essere genitori. Io parlerò solo dell'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà che molti di noi hanno sottoscritto.

Qualcuno sostiene che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2081 riconosce al cittadino di orientamento omosessuale o - peggio ancora - alla coppia omosessuale il diritto ad un «figlio», un diritto che nessun adulto, ovviamente se omosessuale, dovrebbe avere; un diritto inteso come realizzazione di un proprio desiderio, come un diritto sulla persona, come se essa fosse un oggetto di proprietà. Ebbene, nel disegno di legge Cirinnà non c'è nulla di tutto questo. Anzi, è proprio l'assenza di ogni riferimento ai diritti o doveri connessi all'essere genitori e, dunque, alla procreazione a contraddistinguere l'unione civile dal matrimonio e dalla società naturale che su di esso si fonda.

Nella prima stesura del disegno di legge Cirinnà c'era un esplicito riferimento all'articolo 147 del codice civile che, per chi non lo conosce, disciplina i doveri verso i figli. È stato tolto. C'era il riferimento all'articolo 148 sul concorso dei genitori negli oneri economici. È stato tolto. Si prevedeva che, nel certificato che attesta l'unione civile - al pari del certificato di matrimonio - fossero riportati i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile. È stato tolto anche questo. C'è l'esplicita esclusione della adozione. I cittadini omosessuali non possono accedere all'adozione legittimante prevista dalla legge n. 184 del 1983.

Informo i colleghi, che evidentemente non conoscono questa legge, che sin dal lontano 1983 il legislatore ebbe la lungimiranza di pensare che, pur di dare una stabilità simil-famiglia a un bambino, non è necessario che la coppia sia regolarmente sposata. Quel legislatore ebbe la lungimiranza di prevedere l'istituto dell'adozione speciale, alla quale tutti possono accedere, persino le persone sole. E vi scandalizzerò: possono accedervi persino gli omosessuali, purché i bambini non possano essere adottati dalle cosiddette famiglie naturali o tradizionali, cioè dalle coppie ritualmente e serenamente sposate. Già nel 1983 il legislatore aveva ben chiaro che il primo obiettivo è proteggere i bambini. *(Applausi dal Gruppo PDe delle senatrici Bencini e Simeoni).*

Nella proposta di legge Cirinnà - benché si voglia continuare a dire questa cosa - sono rimasti intatti tutti i divieti previsti dalla legge n. 40 del 2004. Non è minimamente toccata la legge n. 40. Come fa, allora, il disegno di legge Cirinnà, che non tocca affatto questo punto, ad avere effetti su un tema completamente diverso? Vogliamo discutere di maternità surrogata? Vogliamo discutere di procreazione? Vogliamo discutere di fecondazione eterologa? Benissimo: facciamolo nella sede opportuna, e cioè nella legge di revisione della legge n. 40. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Simeoni).*

Insomma, alla domanda se questo disegno di legge riconosce alla coppia dello stesso sesso il diritto ad essere genitori la risposta, colleghi, è no. È una risposta che personalmente mi crea dubbi e che non condivido, ma è un dato di fatto.

Certo, c'è l'articolo 5. C'è la possibilità di accedere all'adozione del figliastro in base all'articolo 44 della legge n. 184 prima citata, o meglio di chiedere l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio legittimo del proprio *partner*. Perché è stato previsto questo istituto? Il legislatore non può ignorare la realtà, non può chiudere gli occhi e far finta di non vedere.

Vi scandalizzerò di nuovo. I cittadini omosessuali fanno figli. Li possono generare in modo assolutamente naturale, per una accettazione o comprensione tardiva del proprio orientamento sessuale o per una esplicita scelta. Oppure possono generarli grazie alle tecniche che la scienza moderna mette a disposizione, tecniche nella maggior parte dei casi vietate in Italia, ma consentite e legalizzate in altri Stati, ai quali spesso noi italiani guardiamo come modello o punto di riferimento.

Gli omosessuali possono generare figli e, a meno che non si impedisca con la forza, con la sterilizzazione o chissà in che altro modo (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Simeoni*), i bambini figli di omosessuali o di lesbiche ci sono, ci sono e ci saranno. Per quante leggi si scrivano, per quanti muri si erigano, per quanti reati o pene si prevedano, i bambini ci sono adesso e ci saranno anche domani.

Al legislatore, allora, a chi siede - *pro tempore* - in quest'Aula spetta quest'unica scelta: se occuparsi di questi bambini, dando loro tutte le tutele, la protezione e la cura che il nostro ordinamento consente, oppure ignorarli, chiudere gli occhi e far finta che non esistano, o - peggio ancora - dare loro, consapevolmente, minor tutela e minori diritti perché figli di un omosessuale o di una lesbica.

Questa è scelta che dobbiamo fare, colleghi. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Simeoni*).

Dobbiamo decidere se Giulio, due anni o poco più, un caschetto sulla testa e la certezza che da grande farà il poliziotto, per il solo fatto di essere stato generato da una donna che è ricorsa alla fecondazione eterologa, avrà sempre e soltanto un solo genitore legale, anche se accanto a sua madre c'è un'altra donna che ha condiviso sin dal primo momento la sua vita, si è occupata di lui, lo cura, lo educa, lo mantiene e vorrebbe continuare a farlo anche nel caso, malaugurato, in cui finisca il rapporto affettivo e la convivenza con la madre di Giulio.

Dobbiamo decidere su Teresa, diciotto mesi, che indossa delle vezzose scarpette rosse, che ha un papà ma è stata generata in California con l'aiuto di una madre surrogata e, dunque, con un'azione che in Italia è illegale, non consentita, punita come reato. Ebbene, dobbiamo decidere se Teresa, per il solo fatto che suo padre l'ha generata in questo modo, sarà punita con un trattamento giuridico diverso rispetto a qualsiasi altra bimba figlia di un solo uomo che, però, ha una moglie o una compagna di vita di sesso diverso, i quali quindi possono accedere all'adozione speciale *ex* articolo 44 della legge n. 184 del 1983.

Questa e solo questa è la scelta che dobbiamo fare votando sì o no all'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà: se, pur condannando il modo con cui questi bambini sono nati, pur ritenendolo illegale o immorale, noi ad essi dobbiamo dare tutela piena oppure, proprio perché generati tramite atti ritenuti immorali o illegali, a questi bambini noi riconosciamo solo minori diritti. (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Repetti e Simeoni*).

Per me questa scelta è obbligata. Se ho a cuore i bambini, il loro benessere, la loro tutela, non posso negargli di avere, accanto a quello legale (o naturale), un altro genitore, con pienezza di doveri e responsabilità nei suoi confronti, se ciò risponde al superiore interesse del bambino. Non lo dico io: lo dice già il nostro ordinamento. Lo dicono le convenzioni internazionali. Lo dicono i nostri tribunali.

Che ci dicono ora i tribunali per i minorenni? Va valutato in concreto ciò che può comportare maggior utilità per il minore, nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità e della realizzazione di validi rapporti interpersonali. Così si tutela il supremo interesse del minore, con il riconoscimento di rapporti di genitorialità più compiuti e completi, perché questo assicura la continuità affettiva con il genitore "sociale", ovvero con chi già si prende cura stabilmente del bambino, e si garantisce che il genitore "sociale" non verrà meno agli obblighi di assistenza e alle proprie responsabilità, anche patrimoniali, nei confronti del bambino.

Mi si dice che questi bambini sono già tutelati. Ma, se Giulio si facesse male e la madre legale fosse lontana, chi potrebbe prendere le decisioni per le sue cure mediche? Non l'altra "mamma". Così come non potrebbe iscriverlo a scuola, parlare con gli insegnanti, portarlo al calcio, accompagnarlo in auto. L'altra "mamma" - senza estensione della responsabilità genitoriale - non avrebbe alcun potere, e nemmeno responsabilità o diritti nei confronti di Giulio.

E se il papà di Teresa dovesse ammalarsi o, ahimè, morire? Certo, l'altro papà potrebbe chiedere di occuparsene, ma nel frattempo che accadrebbe di Teresa? Allontanata dagli affetti, dalla sua casa, dalla sua stabilità, dovrebbe sperare nella benignità dei parenti del padre legale (se ci sono) e nell'intelligenza e lungimiranza dei giudici del tribunale dei minorenni, che per fortuna ci sono. Non devono essere eletti i giudici e non hanno piazze cui rispondere o voti da conquistare; devono fare solo

ciò che è il superiore interesse del minore.

Ho sentito tanti *slogan* in questi giorni. Ne aggiungo uno io: «I bambini non si toccano, da chiunque siano generati. I bambini si proteggono, chiunque sia il loro genitore. I bambini sono tutti uguali, chiunque sia chi li ha messi al mondo». (*Applausi dal Gruppo PD e del senatori De Cristofaro e Repetti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà.

[AIELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, l'impatto che il dibattito pubblico e d'Aula sulle unioni civili sta attualmente avendo sulla società e sulle sue dinamiche ci impone di partire preliminarmente da una riflessione su quello che è il sentire comune, trasversalmente presente nel Paese, su questo tema, rifuggendo da qualsiasi approccio meramente ideologico sulla questione. Una manifestazione come quella avvenuta il 30 gennaio scorso, il Family day, ha dimostrato come la società sia pronta a mobilitarsi e a scendere in piazza per difendere la Costituzione materiale e formale e una visione della società che valorizza e protegge la famiglia come da sempre è stata concepita, quale società naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna. Vorrei sottolineare, signor Presidente, che si sta parlando da posizioni assolutamente laiche, seppure nel malinteso, ma molto diffuso significato che si attribuisce a questo termine. È infatti un grossolano errore pensare che una questione di straordinario interesse, come l'introduzione di un riconoscimento alle unioni di fatto, possa essere presentata come un conflitto tra clericali e progressisti.

C'è qualcuno che sostiene che essere laico non significa essere contro la Chiesa; e ciò corrisponde certamente al vero. Si sostiene poi che il laico non si schiera su questioni religiose; ma questo, signor Presidente, non è possibile, in quanto chiunque, ma soprattutto il mondo che si definisce laico, non può ritenersi disinteressato nei confronti di una drammatica rivoluzione legislativa che, se votata, inciderebbe profondamente sulla nostra società, trasformandola ma soprattutto modificando gli assetti all'interno dei quali i nostri figli saranno costretti a vivere.

Chi conosce la storia sa perfettamente che questa non si sviluppa per accrescimenti lineari, ma implica anche drammatiche involuzioni. Reclamare soltanto la categoria del diritto, ignorando quella dei doveri, non necessariamente comporta un effettivo progresso sociale. Noi italiani dovremmo saperlo, esperti come siamo degli effetti disastrosi, che non riusciamo ancora a riparare, di tante iniziative che, presentate come eccezionalmente positive e sicuramente migliorative, hanno invece distrutto la nostra società. Qui rischiamo una drammatica replica di errori già commessi.

La famiglia eterosessuale, in quanto famiglia naturale fondata sul matrimonio, è la sola riconosciuta dalla Costituzione, perché orientata alla procreazione, al mantenimento, all'istruzione dei figli e alla tutela della maternità; essa quindi è l'unica a meritare i benefici e le provvidenze che la legge le destina e che non possono esserle sottratte, distraendole a vantaggio di ogni altro genere di unioni. La stessa Corte costituzionale ha sancito che il significato del precetto costituzionale dell'articolo 29 non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa.

Si deve ribadire dunque che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto uomo-donna.

A tal proposito, signor Presidente, ci piace ricordare l'autore francese Jean-Pier Delaume-Myard quando, nel suo ultimo interessante lavoro «Non nel mio nome» descrive il suo vivere in coppia omosessuale ma il suo essere contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non per motivi di unione tra due persone che si amano, ma per il problema fondamentale del bambino ed il suo diritto ad avere un padre, una madre e dei nonni. Come sostiene Delaume-Myard: quali sarebbero stati i riferimenti del bambino? No al bambino oggetto.

Quindi, signor Presidente, il presente disegno di legge, introducendo una evidente sovrapposizione tra matrimonio e unioni civili - identiche sono le modalità di celebrazione, di scioglimento e gli impedimenti, perfettamente simmetrici i diritti e i doveri tra coniugi da una parte e *partner* dell'unione civile dall'altra - va nella direzione opposta rispetto a quello che la Corte ha espresso. Sembra, inoltre,

una vera e propria finzione giuridica identificare l'unione civile quale specifica formazione sociale, distinta dalla famiglia tradizionale, salvo poi richiamare esplicitamente per essa tutti i riferimenti del codice civile sulla disciplina della famiglia.

Delle due l'una: o si considera l'unione civile una formazione sociale a sé stante e di conseguenza si elimina dal testo qualsiasi riferimento agli articoli del codice civile sul matrimonio e la famiglia tradizionale o, al contrario, si equipara alla stessa.

Come richiamato anche dal collega Sacconi nell'illustrazione della questione pregiudiziale di costituzionalità, innanzitutto l'insieme del provvedimento, soprattutto nella sua prima parte, trova molti aspetti che si pongono in netto contrasto con l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto *favor familiae*, cioè della tutela accordata alla famiglia. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti, la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2 della disposizione.

Il trattamento di favore può anche gravare in maniera significativa sulla collettività e talora incidere direttamente su diritti di soggetti terzi rispetto al rapporto matrimoniale. Si considerino, ad esempio, le provvidenze e le esenzioni fiscali attribuite alle famiglie, sia pure in misura in concreto inferiore rispetto a quanto avviene in altri Stati, o la pensione di reversibilità a favore del coniuge, con conseguente significativo - ma costituzionalmente giustificato - aggravio per il bilancio pubblico a carico della collettività.

Ora, il disegno di legge cosiddetto sulle unioni civili estende il regime che è previsto per i coniugi e per la famiglia a forme di convivenza tra persone dello stesso sesso. Tale estensione è priva di ragionevole giustificazione per coloro che sono legati da forme di convivenza che, non essendo basate sul dimorfismo sessuale, si differenziano nella sostanza dalla famiglia e non ne condividono quella funzione sociale che ne giustifica il regime speciale di cui gode nell'ordinamento. Nell'assimilare al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa viene facilmente violato il principio di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore di trattare fattispecie eguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso. Estendere i benefici previsti per il matrimonio ad altre forme di convivenza, come vorrebbe il disegno di legge in esame, svislisce il significato della preferenza costituzionale per la famiglia, come precedentemente richiamato.

Certo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che gli Stati membri sono liberi di dare o no un riconoscimento pubblico alle convivenze; ma se il legislatore decide di dare tale riconoscimento, la stessa Corte esige che alle convivenze siano garantiti i benefici propri della famiglia fondata sul matrimonio. Noi intendiamo rispettare il dettato costituzionale difendendo l'unicità dell'istituto della famiglia.

A tal proposito, non può trascurarsi la portata dell'articolo 81 della Costituzione, che risulta manifestamente violato in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sull'estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile. Le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di valutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi "almeno" per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile; il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione.

È stata poi la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale a chiarire che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono a questo omologabili: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa l'articolo 3 del disegno di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione

nei molti decenni di attività della Corte costituzionale, poiché significa trattare in modo uguale situazioni sostanzialmente diverse.

La parificazione al coniuge realizzata dall'articolo 3 del disegno di legge soltanto in favore di colui o colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio, quali richiamate all'articolo 2 del disegno di legge: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è, inoltre, alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso.

Per non dire poi dell'articolo 2, comma 6, che dispone quanto alla scelta del cognome, disposizione civilistica questa inevitabilmente connessa ai bisogni di una famiglia eterosessuale, perché costruita sulla procreazione e quindi sulla trasmissione ai figli del cognome dei genitori, e del concetto di fedeltà, di cui all'articolo 3, comma 1, che si è nel tempo dilatato rispetto agli originari confini, prevalentemente coincidenti con la esclusività nel rapporto sessuale, ed oggi è orientato nella più ampia direzione della relazione affettiva e sessuale nell'ambito della vita familiare. Esso assume così un rilievo pubblicistico anche alla luce dell'istituto civilistico della presunzione di paternità, come tale collocato nell'ambito della famiglia eterosessuale.

Analoghe conclusioni, signor Presidente, si possono trarre con riguardo al potere delle parti dell'unione civile di fissare la residenza comune, concordando tra loro l'indirizzo della vita familiare, dato che risulta difficile pensare che una simile previsione sia giustificata in un contesto di famiglia non in grado di procreare, e alla qualità di erede necessario riconosciuta al *partner* dell'unione civile, laddove la corrispondente disposizione del codice civile individua come tali soltanto gli ascendenti, discendenti e il coniuge. In altri termini, soggetti legati al *de cuius* da rapporti di parentela connessi alla capacità di procreare.

Quanto detto finora riguarda la regolamentazione dei diritti dei componenti l'unione, persone che possono compiere autonomamente le scelte che ritengono migliori per se stesse. Ma il presente disegno di legge non si limita a questo. Mi accingo ora ad analizzare il punto più delicato e al tempo stesso il più divisivo di tutto il disegno di legge, in quanto suscettibile di sconvolgere per sempre la visione della famiglia alla quale siamo tutti abituati, quella che tutti conosciamo, antepoendo gli interessi e i diritti degli adulti a quelli del minore, che nulla può decidere per se stesso: la questione del riconoscimento della cosiddetta *stepchild adoption* a favore del figlio di uno dei componenti l'unione civile.

Non ci si può esimere dal sottolineare come l'articolo 5 del disegno di legge nell'estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, lettera *b*) della legge n. 184 del 1983, contravvenga all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica protegge l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo e all'articolo 117 della Costituzione, secondo il quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

L'Italia ha infatti ratificato e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della Convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7, 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21).

L'adozione prevista dall'articolo 5 e la possibilità di realizzare quella internazionale lasciata aperta dal comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge non prevedono alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla Convenzione di New York. È comprensibile e lecito il desiderio di un figlio, ma il desiderio di per sé non costituisce un elemento sufficiente per la sua traducibilità in una pretesa, tantomeno in un diritto.

Non esiste in capo a nessuno - omosessuale o eterosessuale - il diritto ad avere un figlio.

L'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente - nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione - duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene nel disegno di legge in questione, il primo presunto diritto al posto secondo significa ridurre il minore a un oggetto (si ha diritto a qualcosa, non a qualcuno) e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione.

Il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme del disegno di legge, della deprecabile pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione per i gravi rischi - sui quali vi è ampia letteratura - che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa. L'utero in affitto rappresenta obiettivamente la pietra angolare dei futuri percorsi dell'uomo.

È davvero paradossale che, dopo le doverose mobilitazioni contro il turismo sessuale o il lavoro minorile, molti di coloro che le hanno enfatizzate non avvertano l'analogo dovere di proteggere le madri costrette dal bisogno a partorire e a consegnare il loro figlio. Per non dire dei diritti dei minori. Lasciare che una norma apra pericolosi spazi per questa odiosa pratica significa acconsentire alla separazione delle nascite dagli elementi procreativi di una relazione affettiva, accettare il commercio dell'umano contro la nostra tradizione solidale e la selezione della specie, superare quella diversità genitoriale necessaria nel percorso individuale di ciascuno. Tutte conclusioni cui non possiamo permetterci di arrivare.

Per concludere, sono quindi tre le condizioni che si impongono come necessarie per un proficuo prosieguito del dialogo parlamentare sulle unioni civili, come più volte espresso anche dai miei colleghi nei giorni scorsi, e che oggi mi sento di ribadire a mia volta. Primo: via ogni riferimento al matrimonio senza rinvii al codice civile; secondo: via le adozioni dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 5, senza alcuna subordinata; terzo: utero in affitto e traffico di elementi procreativi diventino reato, non solo interno ma anche universale, per la nostra legislazione penale. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

DEL BARBA (PD). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame affronta il tema delle unioni civili omosessuali e delle convivenze, aspetti che riguardano la vita concreta dei nostri cittadini; importanti questioni di principio, certamente, e fondative della nostra società, che interpellano di conseguenza la nostra stessa coscienza di popolo, costringendoci ad esaminare profondamente la nostra identità, a riaprire dibattiti in passato svolti in maniera lacerante, ad affrontare ritardi e blocchi sociali, che più comodamente, magari, avremmo preferito lasciare per un'altra stagione politica più consolidata, meno densa e frammentata.

Dovremmo, colleghi, avere la consapevolezza della gravità del compito che ci è affidato e che abbiamo assunto, ma al contrario mi pare in atto un tentativo di ristabilire improbabili glaciazioni bipolari: un bipolarismo etico che assomiglia più a furberie fuori moda e rappresenta il riflesso incondizionato di una certa politica, che non sa fare altro che rifugiarsi nelle rispettive piazze, ergersi a paladina dell'una o dell'altra parte, chiamate surrettiziamente in gioco, evitare le proprie responsabilità chiedendo il rinvio della partita per impraticabilità di campo.

Certo, l'ostruzionismo esacerbato esercitato in Commissione giustizia ha impedito di fatto ai nostri colleghi di terminare efficacemente un percorso, di operare quelle mediazioni alte che servono in queste occasioni, lasciando all'Assemblea, alla complessità dei rapporti tra i Gruppi, alla difficoltà di individuare maggioranze chiare e coerenti, al buio di passaggi regolamentari che dovremo compiere in maniera inedita il compito di effettuare una sintesi e recuperare pienamente il senso di questa

responsabilità.

Occorre anzitutto riconoscere che il testo che viene presentato obbliga a stare in un sol colpo dentro a tutte le asperità di questo dibattito (non ne risparmia nessuna) e costringe ad un esercizio emendativo non facile, assolutamente parziale anche rispetto alle intenzioni dei singoli proponenti, per l'impossibilità tecnica di richiudere dentro emendamenti volontà che dovrebbero andare a toccare anche aspetti della nostra legislazione in questa sede non procedibili, come ha ricordato anche efficacemente la collega Filippin. È un'audacia che anche personalmente avrei a suo tempo evitato, essendo uno dei firmatari di un disegno di legge su questo tema che si proponeva di dispiegare la nostra azione a tappe intermedie, tese a risolvere in maniera più radicale i nodi che ci vengono posti, ma nel contempo a favorirne la piena comprensione, evitando inutili fratture e sterili riproposizioni di un passato fallimentare.

Oggi è il tempo del coraggio. Ciascuno di noi, come ha potuto, ha posto in evidenza delle ragioni, senza riuscire, a mio parere, ad abbattere il muro di incomprensione che il passato ci ha consegnato come scomoda eredità. Oggi abbiamo il dovere di avanzare lungo una traiettoria il più possibile condivisa nel Paese, di garantire diritti e di guardare alla concretezza delle situazioni sapendo ribadire tutti i portati di civiltà che la nostra Costituzione ed il nostro ordinamento democratico mantengono ed esprimono già oggi attraverso le differenti modalità che conosciamo.

Dobbiamo essere paladini del Paese e delle riforme cui ci siamo impegnati dando vita e forma a questa legislatura: mi riferisco sia a chi ha aderito alle larghe intese sia a chi non lo ha fatto, ma ha sempre denunciato la propria condanna sul passato e sullo *status quo*.

Non portare a termine questo *iter* legislativo sarebbe una sconfitta per tutti e anzitutto per il Paese. Le unioni civili omosessuali sono la risposta urgente, necessaria e coerente alla Costituzione del nostro Paese che questo Parlamento deve indicare con decisione. Tra i tanti emendamenti presentati vi sono tutte le possibilità reali per migliorare il testo giunto in Aula tra mille insidie, cominciando a dare delle risposte anche a quei bambini, cittadini italiani - la più preziosa delle nostre risorse - che ci chiedono una certezza dei propri diritti e delle più ampie tutele. Abbiamo il dovere di avanzare nella direzione che già il nostro ordinamento contempla e di rispondere alle sollecitazioni della nota sentenza n. 138 del 2010 della Consulta, cogliendo l'occasione per precisare meglio gli aspetti più controversi che il nostro faticoso dibattito ha avuto il pregio di far emergere.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Mi pare importante sottolineare il gesto che all'unanimità i senatori del Partito Democratico hanno voluto compiere: riconoscere la necessità inderogabile di arrivare fino in fondo a questo sforzo, garantendone comunque il voto positivo. Non sotterriamo le nostre responsabilità nelle insidie regolamentari, nel buio terreno dei tanti voti giustamente di coscienza e probabilmente a scrutinio segreto: compiamo in questa sede lo sforzo che ancora manca per giungere ad una sintesi politica largamente condivisa, che vada nella direzione indicata dal testo ed eviti quei percorsi a zigzag o - peggio - i ritorni a superate incomprensioni che nulla hanno a che vedere con la stagione riformista cui tutti, con toni differenti, diciamo di volerli appellare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Matteo Ricci» di Roma, in visita al Senato, che salutiamo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 10,29)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, candidandosi alle primarie come segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi inserì nel suo programma le *civil partnership* alla tedesca, con la *stepchild adoption*. Quest'ultimo istituto viene tradotto in italiano in «adozione del figliastro», ma se analizziamo le parole mi piace più tradurle alla lettera: un «passo all'adozione del bambino». Si tratta, quindi, di un preciso istituto giuridico pubblico e non di una sua qualunque riduzione.

Non abbiamo bisogno di fare delle unioni civili all'italiana. Il Partito Democratico ha già deciso sull'argomento quando ha scelto la mozione Renzi con il 70 per cento dei voti congressuali: chi ha scelto Renzi alle primarie lo ha fatto con la consapevolezza che il programma prevedeva questa battaglia di civiltà.

Anche il Movimento 5 Stelle, quando si candidò in campagna elettorale, si impegnò in tal senso. A quel tempo ero ancora nel Movimento 5 Stelle, nel cui programma vi erano i matrimoni egualitari in favore delle coppie formate da individui dello stesso sesso, e ricordo che nel lontano giugno 2013 fu depositato l'Atto Senato n. 393, a prima firma del senatore Orellana, di cui ero cofirmataria assieme a molti altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Quindi, chi ha scelto Movimento 5 Stelle ha scelto anche questo obiettivo politico.

Valori e obiettivi politici non sono di proprietà di nessun gruppo politico, ma di tutti coloro che li condividono e li portano avanti impegnandosi nel raggiungere l'obiettivo. Oggi che rappresento in questa sede il Gruppo Italia dei Valori continuo a portare avanti l'impegno preso, in quanto l'Italia dei Valori appoggia il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili perché lo riteniamo al momento un buon compromesso.

Qualcuno di voi senatori del PD, di NCD e di Area Popolare, per non parlare di Lega Nord e Forza Italia, ha avvertito un mal di pancia sull'articolo 5, quello sulla *stepchild adoption*, quel passo verso l'adozione del bambino che proprio fate faticare a fare. A noi del Gruppo Italia dei Valori viene il mal di pancia invece solo a pensare che qualcuno faccia finta di dimenticare che questi bambini esistono già, sono già nelle nostre famiglie, sono amati e devono essere rispettati. Non si può negare l'uguaglianza tra i genitori. Non si possono privare i genitori dei diritti che dovrebbero avere sui figli che già hanno. Questi bambini, nonostante abbiano due genitori che li amano, sono per lo Stato attualmente orfani, almeno di una delle parti.

Dal tempo di Voltaire e dell'Illuminismo la ricerca scientifica è sempre stata la forza propulsiva di una società civile, interessata a combattere le discriminazioni e il pregiudizio, nel rispetto delle diversità e dei diritti di tutti. Quello che ci si aspetterebbe, all'inizio del terzo millennio, è che ci si affidasse alla ricerca scientifica prima che all'emotività e ai pregiudizi del singolo o alla solennità spesso un po' cieca della "tradizione", nel momento in cui ci si confronta con dei temi di cui si dice che siano eticamente sensibili.

Così non è tuttavia neppure oggi quando si parla di unioni civili e di matrimoni per le coppie *gay* o quando si discute con enfasi assai poco fondata dei danni che deriverebbero ai bambini costretti a crescere con due genitori dello stesso sesso.

Come ci dice Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta, anche se poco se ne parla, tuttavia, la ricerca esiste anche su questo tema ed offre, a chi vuol vedere, dati estremamente chiari su cui vale la pena di riflettere, sfatando il mito, prima di tutto, delle coppie omosessuali come coppie tendenzialmente poco stabili (come ci ha ricordato anche il senatore Aracri portando una serie di dati alla nostra attenzione) e poco interessate a fare famiglia, perché una grande maggioranza dei giovani omosessuali (intorno al 90 per cento) progetta o sogna una vita di coppia stabile e perché una maggioranza consistente di loro (intorno al 60 per cento) progetta o sogna di avere dei bambini.

Questo studio sfata soprattutto il pregiudizio relativo allo sviluppo dei bambini che crescono con coppie dello stesso sesso, perché - cito qui liberamente un lavoro di Salvatore D'Amore e altri, «Coppie omosessuali e famiglie omoparentali», pubblicato su «Thérapie Familiale» nel 2013 - le

ricerche effettuate finora dimostrano che i bambini e gli adolescenti cresciuti da genitori omosessuali presentano un grado di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale ed un livello di salute mentale e di relazione con i loro pari del tutto sovrapponibili a quelli dei loro coetanei, cresciuti in famiglie eterosessuali; le medesime ricerche dimostrano inoltre che i giovani, con più di dodici anni, cresciuti da coppie omosessuali non differiscono in modo significativo da quelli cresciuti da coppie eterosessuali, neppure per ciò che riguarda l'orientamento sessuale e la stima di sé, oltre che la salute emotiva e psicologica, il successo universitario e le relazioni sociali.

L'unico problema con cui ragazzi cresciuti in famiglie omoparentali si confrontano più dei loro coetanei è, in effetti, secondo i dati delle ricerche svolte fino ad oggi, il pregiudizio cui essi sono sottoposti al pari dei loro genitori. Un pregiudizio che non incide, tuttavia, come abbiamo visto, sulla qualità e sulla serenità del loro sviluppo e che è forte soprattutto nelle situazioni di vita (ad esempio nei piccoli paesi) in cui il controllo sociale è più forte e più povero dal punto di vista culturale.

Nessun problema dunque, per le coppie omosessuali che vogliono avere un figlio? No di certo, ma la qualità delle cure che queste coppie offrono al figlio sono sicuramente all'altezza di quelle offerte al loro figlio dalle coppie eterosessuali.

La scelta di avere un figlio desta spesso però reazioni negative anche al livello delle famiglie di provenienza degli omosessuali, come ben dimostrano ancora Salvatore D'Amore e Roberto Baiocco in una ricerca svolta a Roma sulla transizione verso la parentalità con un campionario di coppie lesbiche (ricerca del 2014) che avevano deciso di intraprendere un loro percorso verso la costruzione di una famiglia. Quella cui ci si trova di fronte ancora una volta, infatti, è la forza del pregiudizio che rende più difficile di quello che dovrebbe essere per queste coppie la scelta di avere un bambino: un pregiudizio che non è in grado di incidere, come abbiamo visto, sul buon esito dell'adozione, ma che può impedire a tante coppie omosessuali di non arrivare a questa scelta.

Riusciremo noi parlamentari a tenere conto anche dei dati di queste ricerche nel momento in cui siamo chiamati a votare secondo coscienza? Riusciremo tutti insieme, noi rappresentanti del popolo italiano, a tenere conto del fatto che chi vuole avere la coscienza pulita deve aver fatto di tutto per conoscere le cose su cui è chiamato a decidere? La ricerca scientifica e la scienza dovrebbero essere più importanti delle proprie reazioni emotive e del pensiero di quelle che potrebbero avere i cittadini elettori nel momento in cui si assumono decisioni importanti che riguardano tutti.

Una politica con la «p» maiuscola dovrebbe tenerne conto, perché poche cose sono importanti come ciò che ci vede impegnati oggi e nei prossimi giorni per combattere il pregiudizio e i danni che da esso vengono determinati. Nella nostra veste di parlamentari laici (perché lo Stato è laico e in queste Aule noi siamo lo Stato), abbiamo l'onore e l'onore di poter ampliare diritti e doveri uguali per tutti.

I bambini li facciamo per il mondo. Quello che compete a chi ne ha la podestà genitoriale è garantir loro amore e cure, il patrimonio, la continuità affettiva, al di là dei propri orientamenti sessuali e del rapporto d'amore che lega le persone. Il primato della famiglia intesa come babbo, mamma e figli credo che possa essere ampliato nel XXI secolo, dal momento che nei fatti è già così, quindi mi pare il minimo legalizzare e riconoscere diritti in tali situazioni. Poi in un Paese libero è giusto che ci sia il libero pensiero e soprattutto, laddove certe scelte non sono condivise e accettate, si è liberi nel proprio intimo e percorso di vita di non farle. A nessun etero o omosessuale è chiesto di andare a fare figli attraverso la maternità surrogata; a nessun etero o omosessuale è chiesto di andare ad adottare figli; a nessun etero o omosessuale è chiesto di fare inseminazioni, fecondazioni assistite quando non possono avere figli. Allo stesso tempo, a nessuna coppia eterosessuale è stato riconosciuto il primato di essere genitori affidabili e migliori di un *single* o di un omosessuale o di una coppia omoparentale e viceversa. Il mondo è pieno di eterosessuali divorziati, di madri abbandonate, di figli maltrattati, di figli rifiutati, di figli abbandonati nei cassonetti o un tempo alla ruota degli innocenti (come abbiamo noi a Firenze), quindi il punto è sempre lo stesso: garantire amore e cura, ma soprattutto continuità affettiva di chi ha la podestà del bambino.

Mi auguro che la discussione potrà essere nel merito e non ideologica o mediatica. È un momento storico importante per il nostro Paese, sono fiera di poter partecipare alla nascita di questa legge, sia

personalmente sia come rappresentante dell'Italia dei Valori. Auguro quindi un buon lavoro a tutti noi e ricordo a tutti che l'amore, ovviamente, non è mai diverso. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romani Maurizio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi discutiamo affronta uno dei temi che da sempre ha diviso l'opinione pubblica e le coscienze, ha diviso in schieramenti differenti da quelli abituali anche quelle che sono state in passato e che sono anche oggi forze di maggioranza. Io stesso - lo dico immediatamente per fugare ogni dubbio - nutro delle perplessità su qualche parte di questo testo e ho un'opinione differente rispetto a quella che è stata già espressa anche stamattina dalla collega Filippin, con la quale ho un rapporto particolare di amicizia e di stima, tuttavia non condivido la sua impostazione. Ho evidentemente un'impostazione diversa e soprattutto, pur credendo nei medesimi valori, vorrei assicurarle che io ho a cuore almeno quanto lei le sorti dei bambini, perché in un'impostazione differente non c'è nessun pregiudizio nei confronti dei bambini, non c'è alcuna volontà discriminatoria e - ripeto - abbiamo altrettanto a cuore le sorti dei bambini.

Nel modesto contributo alla produzione legislativa di questo Governo, che ha cambiato e sta cambiando gli assetti della struttura democratica stessa e che cerca di offrire un quadro normativo, economico e sociale in sintonia con l'epoca che stiamo vivendo, i miei riferimenti sono sempre stati e saranno sempre la Carta costituzionale e valori intramontabili come le opportunità, la giustizia, il coraggio e la libertà. Opportunità intese come possibilità che offriamo alle italiane e agli italiani di poter seguire la propria e personale crescita e affermazione, senza discriminazioni che possano provenire da terzi o dal legislatore stesso. Dobbiamo sempre ricordare che non governiamo per noi stessi, non legiferiamo per noi stessi, ma siamo prestatari all'Italia per portarne avanti la storia gloriosa di avanguardismo culturale e sociale. Dobbiamo amministrarla come buone madri e buoni padri di famiglia che non scelgono che vita faranno i figli, ma devono darsi da fare per offrire loro gli strumenti per affrontare il proprio futuro. Mi riferisco, dunque, a valori come la giustizia, intesa come diritto, alla pari di tutti gli altri, di non essere discriminati per sesso, razza o religione, e quindi neanche per orientamento sessuale.

Ho enorme rispetto per la Chiesa, la religione cattolica e le altre religioni che liberamente si possono praticare nel nostro Paese, per i movimenti che esprimono legittimamente e convintamente le proprie posizioni, ma diverso deve essere l'approccio di questa Assemblea ai temi che andiamo affrontando, senza cedere a falsi moralismi o a posizioni di ortodossia estrema. Mi riferisco al coraggio, come quello di guardare oltre le nostre certezze e, se mi consentite, in alcuni casi anche oltre le nostre paure. È il coraggio di ascoltare senza preconcetti, ma con la responsabilità, la serietà, il rispetto e la vicinanza, che dobbiamo avere verso ogni nostra e nostro concittadino. Dobbiamo guardare soprattutto ai timori dei destinatari di questo disegno di legge, al loro senso di precarietà e all'impossibilità di vedere un futuro sostenibile. Mi riferisco alla libertà, intesa come lo spazio di affermazione concesso a ognuno di noi, che termina esattamente dove inizia la libertà di un altro individuo. Mi auguro - anzi ne sono certo - che nessuno in questa Aula, ormai nel 2016, voglia affermare che una coppia di donne o di uomini che vive nel rispetto della legge e delle regole, possa in qualche modo intaccare la nostra libertà.

Questo disegno di legge non serve per sconfessare le posizioni di uno o dell'altro, per misurare le forze degli uni o degli altri, ma è la risposta - di certo perfettibile, come qualsiasi provvedimento che adottiamo, ma che costituisce comunque una pietra miliare nella storia del nostro Paese - alla domanda di uguaglianza che viene da tutti gli italiani, o comunque dalla gran parte di essi. Nonostante sia stato ricordato già in questa Assemblea che gli omosessuali dichiarati in Italia sono meno del 2 per cento della popolazione, più del 71 per cento degli italiani riconosce che è giusto offrire anche agli omosessuali che lo vogliono uno *status* di coppia unita e formalizzata, con diritti e doveri e reciproca cura e assistenza. Il disegno di legge al nostro esame costituisce dunque un atto di civiltà e coerenza, che dobbiamo al nostro popolo, al quale, forse, arriviamo anche con ritardo, dopo lustri di discussioni mai approdati a nulla. È dal 2013 che il testo passa in Commissione per essere modificato e poi

modificato ancora. Diamo atto al Parlamento che finalmente ci stiamo mettendo al passo con la realtà. Sono dunque convintamente a favore dell'impianto del provvedimento, tuttavia non ne condivido l'intero testo, in quanto, come ho avuto modo di dire anche in altri contesti e circostanze, si è forse voluta alzare troppo l'asticella, introducendo temi che hanno destato in me forti perplessità. Il problema, com'è stato già abbondantemente detto, è costituito dall'articolo 5. Credo che non possiamo avallare questo articolo, facendo nostra la chimera del "diritto alla genitorialità", tantomeno invocando la tutela per i minori. Credo che questi temi - non lo dico solo io, ma eminenti costituzionalisti che citerò in seguito - siano uno specchietto per le allodole, dal quale in tanti sono attratti, senza rendersi conto che il diritto alla genitorialità non è sancito né riconosciuto: credo che questo sia un fatto acquisito. Essere genitori è un legittimo desiderio, un'aspirazione, una responsabilità, un percorso e un dovere, che lo Stato incentiva, ma di certo essere genitori non è un diritto.

A proposito dei minori, il tema dell'interesse preminente del minore ha costituito l'argomento cardine sulla base del quale è stato scritto il testo dell'articolo 5. Ebbene, io non concordo con tale visione del tema, ritenendo che l'asserita tutela del minore mascheri invece la volontà di favorire gli interessi o, se preferite, i desideri dei componenti la coppia. Tra l'altro, ho da sempre manifestato perplessità sull'adozione, non per l'istituto in sé, ma perché semplicemente mi rendo conto - come è stato già detto - che oggi l'istituto, così com'è regolato dalla legge, necessita di una seria rivisitazione. Mi sono fatto anche parte diligente, chiedendo che si procedesse immediatamente alla rivisitazione dell'intero istituto, perché se così non si facesse, sicuramente si creerebbero delle disparità di trattamento, che già con l'approvazione del testo attuale verrebbero a crearsi, ad esempio tra coppie omosessuali, rispetto a coppie di sesso differente.

L'approvazione della norma così com'è non supera problematiche di rilevante importanza e materializza, come dicevo, la discriminazione per le coppie eterosessuali inquadrate in questa legge; non pone le dovute precauzioni alla possibilità dell'affermarsi di pratiche di mercificazione della maternità, che la cronaca ci dicono essere in aumento, dando ancora spazio alla mortificazione dell'umanità stessa e in generale alla tratta dell'essere umano e della donna in particolare.

E allora c'è domandarsi se forse l'istituto dell'adozione non sottenda semplicemente a mascherare e legittimare la pratica dell'utero in affitto, che in Italia è vietata in forza della legge n. 40 del 2004.

Flick, Mirabelli e De Siervo sono tre eminenti costituzionalisti, tutti Presidenti emeriti della Consulta, che hanno manifestato le loro perplessità sul contenuto dell'articolo 5. Secondo la loro autorevole opinione, non vi sarebbe necessità di alcuna previsione normativa esplicita, posto che l'attuale legge sulle adozioni sarebbe sufficiente a dare risposta alla preoccupazione del genitore naturale per le sorti del figlio attraverso l'istituto dell'adozione speciale, che già altre volte è stata riconosciuta. I tre giuristi citati, seppure con sfumature diverse, affermano che l'articolo 5, lungi dall'assicurare tutela al minore, persegue piuttosto gli interessi degli adulti e la loro aspirazione ad utilizzare la maternità surrogata per poi estendere la genitorialità al *partner*, aprendo quindi la strada all'illegalità, in considerazione dei divieti posti dalla legge n. 40 già citata.

A questo punto dico: usciamo da questa ipocrisia.

Si badi che De Siervo, che era nella Corte costituzionale che aveva pronunciato la nota sentenza del 2010, che ha costituito l'impulso finale alla regolamentazione della materia, oggi, sull'articolo 5, pensa ciò che ho appena esposto.

Ho sentito dire che è corretto approvare anche l'articolo 5 perché molte coppie etero ricorrono, nonostante il divieto, alla pratica dell'utero in affitto recandosi all'estero, quindi è giusto consentirlo anche alle coppie omosessuali. Mi sta bene, ma ribadisco: usciamo dall'ipocrisia e diciamolo apertamente. Non manteniamo una situazione considerata illegale continuando a legittimarla dicendo che i bambini ci sono. Badiamo ai bambini che ci sono e c'è già una normativa che lo consente.

A questo punto vi faccio notare che c'è un emendamento che potrebbe evitare che la pratica dell'utero in affitto possa essere ancora esercitata. Si tratta di un emendamento che prevede che tale pratica venga considerata condannabile anche in Italia seppure commessa all'estero: approviamo questo

emendamento e usciamo dall'ipocrisia. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Giovanardi e Quagliariello*). Diciamo che la pratica dell'utero in affitto è assolutamente vietata e condanniamola. Se effettivamente la volontà è solo quella di tutelare i bambini che ci sono, la legge già prevede delle tutele.

Se ragionassimo diversamente, dovremmo uscire dall'ipocrisia. Ma i sostenitori di questa strampalata teoria dovranno poi giustificare davanti all'Italia e agli italiani il mercimonio che inevitabilmente si farebbe delle donne che, per bisogno economico o, peggio, per cupidigia e avidità di denaro, si prestassero a portare avanti una gravidanza rinunciando al proprio figlio biologico, per consegnarlo ai richiedenti al momento della nascita, privando però anche il bambino del suo genitore biologico, spezzando quel rapporto di simbiosi che si sviluppa tra madre e figlio sin dal momento del concepimento.

Queste perplessità le ho esposte, le ho ancora e non sono state fugate e, credetemi, sono aperto a qualsiasi soluzione che mi convinca, che possa fugare queste perplessità e che consenta di risolvere i problemi che mi sono posto e che ho posto anche gli altri. Ad oggi, francamente non condivido e continuo a non condividere quella parte della legge.

Poiché le opinioni di tutti quelli che siedono in quest'Aula dovrebbero essere sempre improntate al senso di responsabilità, al desiderio di contribuire al dibattito nell'interesse collettivo piuttosto che essere indirizzate a profitti elettorali o alla ricerca di popolarità, l'auspicio è che si continui a discutere fino a quando non andremo alle votazioni, per cercare una soluzione che possa essere condivisa e che possa risolvere problemi che inevitabilmente sorgerebbero se la legge dovesse essere approvata così come è, con l'articolo 5.

Noi non possiamo stabilire che le unioni civili siano formazioni sociali specifiche e poi connettere le stesse al quadro normativo afferente alle coppie legate da matrimonio, senza creare disparità e discriminazioni rispetto ad altri soggetti o situazioni. E per tutti, cito il caso dell'adozione da parte di un soggetto singolo.

Cerchiamo di risolvere tutti questi problemi. Continuiamo a discutere. Se tutti insieme facciamo un passo indietro e proviamo a confrontarci, affrontando il tema alla luce delle tante riflessioni di ordine giuridico e sociale che hanno contribuito al dibattito, nell'ottica di un lavoro proficuo ed in direzione degli epocali cambiamenti sociali che vengono profilati da questa nuova normativa, credo si possa trovare una soluzione. Io stesso voterò convintamente a favore dell'impianto della legge, perché ne condivido il contenuto, e sono assolutamente pronto a trovare una soluzione che dia le risposte ai problemi di cui ho parlato in precedenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, siamo in ritardo e non lo siamo solo per la direttiva europea, ma perché le famiglie arcobaleno esistono già. Là fuori già ci sono; semplicemente sono, al di là di noi e delle nostre discussioni.

Quando ho cominciato a dire in famiglia che avremmo discusso questo disegno di legge, i miei figli hanno sgranato gli occhi e mi hanno chiesto: perché? Non è già così? Ci vuole una legge? Per i bambini ed i giovani il problema non si pone, perché questa trasformazione, questa evoluzione delle famiglie è già nei film, nei telefilm e nella letteratura. Stiamo parlando di cose che già dovrebbero essere nei fatti perché nei principi fondamentali contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione tutto questo è già dato. L'articolo 2 dice: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Ricordiamo infatti che in questa legge noi chiediamo dei diritti, ma anche l'adempimento di doveri, ai soggetti che si impegnano in questa faccenda. In Italia, quindi, anche se non c'è una legge e le unioni civili tra omosessuali non sono disciplinate, esse sono un dato di fatto, e questa formazione sociale esiste già proprio perché la Repubblica riconosce i diritti inviolabili del singolo nella famiglia e nella società, dove si svolge la sua personalità. Per questo Stefano Rodotà afferma che per continuare a discriminare gli omosessuali si è obbligati a violare i principi generali di uguaglianza e di riconoscimento dell'altro.

Il richiamo a questi principi ha la sua radice in una lunga tradizione storica e filosofica. L'idea di fondo è che esistono diritti naturali - proprio quel naturale che è ripetuto tante volte in questa Aula, come se fosse un dato appartenente ad alcuni e non ad altri - che appartengono alla natura dell'uomo e, perciò, precedono l'esistenza stessa dello Stato e lo Stato deve riconoscere e, soprattutto, garantire, attraverso le leggi, questo concetto. Con la legge, ci dobbiamo adeguare ad un diritto, non dobbiamo concederlo.

I diritti naturali, consustanziali alla natura umana, non sono legati a una determinata cittadinanza. Non è possibile quindi che in Italia non ci siano ed altrove sì, perché appartengono agli uomini in quanto tali, in quanto esseri umani ed il loro riconoscimento è importantissimo, perché obbliga la Repubblica italiana a garantire a tutti gli stessi diritti fondamentali.

Con l'articolo 3 della Costituzione, che riconosce pari dignità e uguaglianza a tutti, la Repubblica si impegna a rimuovere tutti gli «ostacoli di ordine economico» e badate bene «sociale», perché la libertà e l'uguaglianza dei cittadini devono svilupparsi appieno.

Dunque, quando ascolto le vostre parole, soprattutto le vostre questioni pregiudiziali, osservo che nelle vostre intenzioni venite meno proprio al rispetto di questo comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione.

Vi chiamate più che altro alla Parte II della Costituzione, quella che regola i rapporti economici e sociali e perché? Perché quello che vi preme è che certi privilegi di tipo economico e certi vantaggi, che sono adesso riconosciuti per la famiglia, non vengano allargati, ma questo è chiaramente in contraddizione con l'articolo 3.

Per quanto riguarda, invece, l'appello all'articolo 29, credo che voi siate giunti a dichiarare il falso. Leggo, infatti, nella questione pregiudiziale del senatore Sacconi che questo articolo addirittura disciplinerebbe il dimorfismo sessuale. Non è vero, perché si parla semplicemente di «coniugi» e non si fa alcuna differenza sessuale, come la Costituzione vuole che sia. Sarebbe quindi stato possibile, anche per noi, estendere addirittura l'istituto del matrimonio alle persone omosessuali così come avviene in 21 Paesi europei, Paesi come la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, la Francia, il Belgio, l'Olanda e la Slovenia. Eppure no, abbiamo fatto questo piccolo passo necessario, ma ricordiamo che è un piccolo passo.

Cosa è che vi preoccupa però? Voi dite che non è il dare ad altri diritti, la cosa che vi preoccupa di più, ma il concedere l'adozione del figlio del compagno, perché ritenete che una coppia omosessuale non sia adeguata a crescere un figlio. Ebbene oltre alle testimonianze presenti in 21 Paesi europei ed americani, nel Canada e in quanti altri Paesi che oramai considerano il matrimonio omosessuale e l'adozione un dato di fatto, che costituiscono la prova, provata sul campo, che questo dato di preoccupazione non è esatto, vi sono anche studi scientifici che lo dimostrano. C'è addirittura uno studio australiano del 2014 (quindi recente) dell'università di Melbourne, che ha condotto un singolare esperimento su 50 ragazzi figli di coppie *gay* tra gli zero e i diciassette anni, esperimento che ha dimostrato non solo che questi ragazzi sono sani e affezionati al pari di quelli cresciuti nelle famiglie eterosessuali, ma dichiara senza dubbio che sono più sani e felici, perché la libera espressione dell'individuo meno condizionato da un modello preconetto riesce a garantire una maggiore possibilità di realizzazione della personalità in uno studio della Columbia University di New York su 72 casi osservati 72 sono risultati positivi, ossia il 100 per cento. E così, ancora, in uno studio olandese. In sintesi, se crescono in un ambiente rispettoso e tollerante, i bambini di coppie omosessuali si sviluppano esattamente come tutti gli altri, semmai più felici degli altri.

Ma cos'è che impedisce questa cosa in questo Paese? L'impedisce l'omofobia, che è esattamente la verità nascosta in tutti i vostri discorsi, che deriva dal fatto che l'omosessualità mette in crisi il modello patriarcale del maschio dominante. È chiaramente una destrutturazione del maschilismo e questo vi fa paura. È per questo che a me, invece, piace molto.

Anche la giudice cattolica Melita Cavallo, da cattolica ma da cittadina di uno Stato laico, è convinta che le coppie di fatto debbano avere una propria disciplina, anche perché ciò non toglie diritti ad altri. È vero, esiste già un articolo della legge n. 184 del 1983 che prevede questo istituto perché dice chiaramente che il bambino può essere dato anche a chi non è coniugato, se ha maturato un rapporto stabile e duraturo con il bambino.

E, difatti, grazie a questo articolo di legge, la giudice ha permesso l'adozione del figlio naturale da parte della compagna di una madre. Però, lei stessa dice che non basta, perché va fatta chiarezza e va dato uno strumento in mano ai giudici, affinché si possa effettivamente realizzare questo passaggio in maniera serena e tranquilla.

Un'altra preoccupazione di cui parlate tanto spesso è che questo istituto apra la via alla possibilità di realizzare un reato, ossia di ricorrere all'utero in affitto. Ma, signori, a parte che nessun riconoscimento di un diritto può mai regolarizzare un crimine, che è sancito dalla legge n. 40 com'è stato più volte ripetuto, vi vorrei far riflettere solo un istante sul fatto che andare all'estero e adottare un utero in affitto è una piaga che esiste e che va combattuta, se non regolamentata come avviene in Canada, ma che non c'entra nulla con le disposizioni di questa legge.

In questo caso, comunque, le coppie sterili eterosessuali e le coppie omosessuali sono assolutamente sullo stesso piano di rischio. Anzi, a mio dire, le coppie eterosessuali sono in numero e in eventualità di rischio molto maggiori, perché sono mosse da un condizionamento sociale che vuole la coppia sterile discriminata, se senza figli, per *status* sociale.

Quindi io direi che è proprio lo stereotipo del modello del *Family day* che crea un rischio enorme, per le coppie etero, a ricercare un compiacimento condizionato e a ricercare ad ogni costo un'accettazione sociale, anche contravvenendo alla legge (con acquisti di bimbi e acquisti di uteri), semmai anche oltre il vero desiderio di accudimento. Quindi attenti alle vostre paure! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borioli. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, nei quindici giorni che abbiamo alle spalle abbiamo assistito tutti quanti, con attenzione e rispetto, all'esprimersi di due piazze, diverse e in qualche misura, così come è proprio della radicalità che talvolta esprimono le piazze, anche contrapposte.

Credo che il nostro compito, il compito che ci aspetta come legislatori su un argomento così importante, non sia quello di fare a nostra volta l'altoparlante di quelle piazze, ma quello di saper esprimere nei loro confronti capacità di ascolto ed assumere una decisione consapevole, avendo anche la sensibilità e l'accortezza di guardare in profondità nel Paese, anche alla vita concreta di una moltitudine di persone, di donne e di uomini, che in quelle piazze non si sono espressi, ma che sono portatori di una legittima e non più rinviabile domanda di diritti.

Voglio dire con estrema franchezza che darò convintamente il mio voto favorevole al disegno di legge che porta il nome della collega Cirinnà, proprio perché credo che in esso si riassuma, in qualche modo, la capacità di ascoltare e di tener conto delle molteplici esigenze e posizioni culturali che sono state espresse. Infatti, il disegno di legge che stiamo discutendo e che siamo chiamati ad approvare, come ha ricordato la stessa Monica Cirinnà, è un provvedimento che tiene conto della domanda forte di diritti proveniente dalle coppie omosessuali la loro richiesta di veder riconosciuto, da un istituto giuridico che qualifichi nell'unione civile una formazione sociale specifica, un diritto cui aspirano ormai da moltissimo tempo. Dall'altra parte, questo disegno di legge, nel mantenere questo istituto rigorosamente distinto dalla famiglia fondata sul matrimonio tra eterosessuali e mantenendo rigorosamente inaccessibile il diritto all'adozione compiuta, che invece è riconosciuto alle coppie fondate sul matrimonio eterosessuale, intercetta in qualche modo anche la prudenza, la sensibilità e la cultura della piazza che si è ritrovata nel *family day*.

Per questo credo che noi, come legislatori, oggi siamo chiamati a far compiere a questo Paese un passo in avanti importante, forse un passo ancora, in qualche modo, trattenuto, rispetto alle convinzioni di una parte di noi, ma un passo importante perché le molte questioni che rimangono aperte, di cui hanno parlato moltissimi colleghi oggi, anche colleghi del mio Gruppo, questioni relative alla sfera dell'affettività e della sua regolamentazione oltre che al fronte della genitorialità, possano essere discusse - e questa è la sfida che noi, come legislatori, dobbiamo raccogliere - non più da voci che si contrappongono, cercando di far rimbalzare i propri toni oltre un muro che divide chi ancora non ha accesso ad un diritto e chi invece pensa di vedere messo in pericolo il proprio diritto dall'accesso ad esso di nuove famiglie e nuove comunità che si vedano finalmente riconosciute. (*Applausi della senatrice Cirinnà e del senatore Lumia*).

Credo che con questo passo avanti favoriremo la messa in comunione delle istanze e delle divergenze, sul terreno della discussione e dell'approfondimento che ancora è necessario per completare un disegno che con questo primo passo si comincia meglio a delineare, di quelle piazze che si sono contrapposte. Questo è il compito che ci attende come legislatori ed interpreti di una responsabilità nazionale nei confronti della collettività nazionale.

Non vorrei che con questo passaggio sembrasse che io voglia sminuirne la rilevanza, ma questa legge è molto importante anche nell'interesse del Paese, perché allargare il fronte dell'inclusione sociale, far accedere al perimetro dei diritti coloro che oggi ne stanno fuori significa dare maggior forza a quella coesione del tessuto sociale di cui il Paese ha bisogno per affrontare le sfide cui si trova di fronte. Lo dico con il massimo rispetto nei confronti di chi ha voluto ricordare in queste settimane che l'Italia ha altri e più urgenti problemi. Credo che l'Italia abbia moltissimi problemi ma ritengo che affrontarli includendo una moltitudine di persone che oggi sono escluse da un fronte di diritti fondamentali per la persona, sia lavorare per rendere più forte e coeso il Paese.

Aggiungo una battuta e concludo, signor Presidente: fa un po' impressione guardare le mappe che in questi giorni, su tutti quotidiani, delineano la situazione europea in tema di diritti civili sul fronte della regolazione della sfera dei rapporti affettivi. Infatti, a prima vista, sembra la carta dell'Europa precedente alla caduta del muro, con qualche eccezione, come l'Ungheria, la Slovenia, la Croazia e l'Estonia, che stavano nel campo oltre cortina e che oggi sono, invece, tra gli Stati che hanno riconosciuto questo sistema di diritti, e con l'eccezione che mi preoccupa molto, quella dell'Italia e della Grecia, che stavano nel campo delle democrazie prima della caduta del muro e che oggi, invece, su questo fronte si attardano.

E giacché vi sono stati alcuni passaggi in tal senso nella discussione che abbiamo avuto in questi giorni, voglio dire che ritengo che dobbiamo muovere questo passo non solo ed esclusivamente perché ce lo chiede l'Europa, ma anche perché con questo passo dobbiamo fare i conti con uno dei requisiti fondamentali che distinguono le democrazie liberali e cioè il principio che nessuno può essere escluso dall'accesso ai diritti fondamentali della persona solo in ragione di ciò che è. Si tratta di uno dei principi fondamentali che informa la nostra civiltà, la nostra cultura democratica e compiere questo passo significa andare avanti nella direzione della costruzione di un sistema dei diritti che credo potrà fare bene non solo a coloro che oggi li chiedono, ma anche all'intero Paese ed alla nostra collettività nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, colleghi, dico subito che per noi è fondamentale il diritto dei minori a nascere e crescere nel contesto dell'affettività tra una donna e un uomo. Il diritto dei bambini precede, logicamente ed emotivamente, qualunque desiderio degli adulti per tutti coloro che hanno il senso delle nostre radici e del nostro futuro. Questa è per noi la regola.

Ora, questa legge va definita, secondo noi, in modo da non incentivare la produzione di figli separata dalla affettività naturale attraverso la *stepchild adoption* o forme equivalenti.

Abbiamo presentato emendamenti al disegno di legge a firma congiunta con i colleghi di Area Popolare ed anche una questione pregiudiziale di costituzionalità e una questione sospensiva di due mesi. Quest'ultima, in particolare, ci spiace sia stata respinta dall'Aula, proprio perché chiedevamo il ritorno in Commissione del provvedimento perché si potesse riflettere ancora sulla possibilità di stralciare gli articoli 3 e 5 del testo, che introducono la pratica dell'utero in affitto e l'adozione omosessuale.

Gli emendamenti mirano a ricondurre il disegno di legge, attraverso una serie di abrogazioni e di modifiche, a un testo che si occupi, sì del riconoscimento dei diritti individuali e di reciprocità per i conviventi e per le coppie di fatto, anche omosessuali, ma con alcune importanti proposte di modifica. Ad esempio, quella che vieta, disciplinando una sanzione specifica, il traffico di cellule e tessuti, quella che introduce il reato universale per la pratica della gestazione per conto d'altri e quello che rende obbligatoria la tracciabilità a scopi medici, garantendo per i bambini il diritto alla conoscenza delle loro origini.

L'aver firmato congiuntamente e convintamente questi emendamenti è significativo, perché indica che con i colleghi di Area Popolare abbiamo un comune sentire sui principi che sono alla base della nostra società, i principi relativi all'uomo e, più in particolare, il diritto dei minori a nascere e crescere nel contesto della famiglia naturale.

Perciò, non ci sono mediazioni possibili sull'adozione. O c'è o non c'è il riconoscimento del diritto alla genitorialità omosessuale, al quale noi contrapponiamo il diritto primario dei minori a crescere con una mamma e con un papà.

L'affido rafforzato, la pre-adozione, il percorso speciale di adozione in sede giudiziaria sono oltretutto modalità che possono creare asimmetrie e difficoltà interpretative rispetto alle prerogative riconosciute alle coppie eterosessuali.

Soprattutto, il pericolo per noi è rappresentato dal tentativo di sovvertimento del concetto stesso di famiglia naturale qual è sancita dalla Carta costituzionale, la sola orientata alla procreazione e all'educazione dei figli, che non a caso è stata prevista, proprio per la continuità della nostra società civile.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 11,14\)](#)

(Segue BISINELLA). Questo principio non è negoziabile. Per questo siamo contrari ad ogni ipotesi di adozione o simil-adozione, così come restiamo contrari al simil-matrimonio, che ha lo scopo di far venire meno il presupposto giurisprudenziale alle adozioni.

Diverso è il caso del minore orfano, cui già la legge vigente sulle adozioni garantisce la continuità affettiva. Se un minore resta infatti orfano di entrambi i genitori, già oggi è previsto che il giudice lo affiderà in adozione innanzitutto a chi può garantire continuità di cura e assistenza, anche morale ed affettiva. Ma il caso speciale di tutela del minore non può e non deve diventare la ragione per far prevalere il desiderio degli adulti come regola generale.

Quanto all'affido rafforzato, la soluzione ipotizzata che abbiamo sentito circolare peggiora il problema perché porta al rovesciamento della tutela, di questa concezione che noi abbiamo della tutela del minore. Già oggi, il cosiddetto affido in prova è di fatto una prassi per qualsiasi bambino che resti senza genitori, proprio perché il giudice valuta il suo contesto, prima di tutto familiare ed affettivo.

Pensare ad un figlio in un modo diverso dall'ordine naturale significa volerlo a tutti i costi come progetto di soddisfazione del proprio ego, nulla di più, e a questo, paradossalmente, può arrivare una qualsiasi forma di forzatura.

I bambini non sono un capriccio. Peggio ancora è volere a tutti i costi che la legge intervenga *a posteriori* a fornire soluzioni accomodanti rivolte a garantire quel figlio che è stato tenuto per forza.

Il figlio ha sempre una madre ed un padre che lo hanno generato, e per lui sarebbe auspicabile che crescesse in presenza dei suoi genitori naturali, in quella famiglia. Le unioni di altro genere - con tutto il rispetto per le diversità che noi abbiamo - nulla hanno a che vedere con la famiglia, che è e resta l'unica unione complementare dei due sessi, maschile e femminile.

Un bambino nato da un utero comprato da due uomini o da due donne resta pur sempre figlio di una mamma e di un papà, nonostante tutto, e non possiamo noi decidere della vita come se fossimo i creatori. Qui si tratta di un ribaltamento delle leggi della vita: decidere cosa sia famiglia e cosa no, cosa sia naturale e cosa no. L'ordine naturale delle cose non può e non deve essere sovvertito.

In questo disegno di legge si è voluto introdurre qualcosa che non è la tutela prima di tutto e sopra ogni cosa, dei bambini, mentre un bambino per crescere bene ha bisogno di vedere garantite dallo Stato almeno le condizioni minime cui ha diritto, e che sono evidenti poiché iscritte nel suo concepimento: che possa conoscere le sue radici e che possa crescere con un papà e una mamma.

Senza dubbio - e per noi è fondamentale - deve esserci il rispetto della persona sempre in quanto tale, cioè dell'individuo immerso in un mondo di relazioni, e devono sì essere riconosciuti e garantiti i diritti dell'uomo anche nelle sue relazioni. Siamo convinti, però, che la famiglia sia la prima scuola di umanità, di relazioni e di dialogo. Sconvolgere questo bene dell'intera società scardinando il concetto di famiglia naturale, come si vuole fare con questo disegno di legge nel quale si sono voluti introdurre

due articoli, in particolare il 3 e il 5. Se ve ne fosse la volontà, questi due articoli potrebbero essere tranquillamente espunti dal testo ed allora sì che il provvedimento riguarderebbe altro tema, magari più largamente condiviso. Invece, insistendo, si vuole forzare ciò che è nell'ordine naturale delle cose, che peraltro contrasta con l'opinione pubblica e con la diffusa concezione che la nostra società ha della famiglia.

Il tema della famiglia, dunque, ha una grande portata sociale, ed è per noi inaccettabile il tentativo di ridurla ad una disputa di carattere confessionale tra laici e cattolici, tra ideologie estremiste da un lato come dall'altro. Il dibattito sulla famiglia, su cui si chiede allo Stato di normare e a noi, come Parlamento, di legiferare, deve coinvolgere laicamente tutti coloro che hanno a cuore i fondamenti e la tenuta del nostro sistema sociale, e deve rivolgersi alla generalità, alla maggioranza della popolazione. Non si può legiferare con carattere generale per rispondere agli interessi particolari di una parte minoritaria.

Il tema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso non può e non deve essere affrontato dalla prospettiva dei diritti individuali, ma piuttosto da un'ottica di tipo sociale e di comunità, mantenendo lo sguardo sui diritti dei bambini.

Il disegno di legge in questione, invece, si muove in direzione opposta, non solo perché, attraverso il meccanismo dell'adozione da parte del *partner* dell'unione omosessuale, sacrifica i diritti dei bambini ai desideri degli adulti, come ho detto, non solo perché incoraggia il ricorso alla maternità surrogata, attraverso lo sfruttamento del corpo di donne, che si prestano, magari perché hanno bisogno e a coloro che possono permetterselo, ma soprattutto perché contiene al suo interno una equiparazione, anche terminologica, dell'unione omosessuale al matrimonio e del *partner* dell'unione al coniuge.

Quello che a noi preoccupa non è il riconoscimento dei diritti, ma il fatto che attraverso l'adozione omosessuale si voglia conquistare il diritto ad essere genitori, la genitorialità, ed arrivare quindi a tale equiparazione per via giurisprudenziale. Un errore che comporterà sicuramente - se il testo rimane così com'è scritto - conflitti con la nostra Costituzione.

Adoperiamoci, dunque, per stralciare dal testo del disegno di legge ogni riferimento all'adozione, di cui all'articolo 5, e anche per riformulare gli articoli 2, 3, 4 e 6, onde evitare equivoci. Siamo nella fase emendativa, colleghi, e si può fare. Non buttiamo via questa occasione, perché, ripeto, il tema, altro, delle unioni civili sarebbe largamente condiviso.

Ricordiamoci che il diritto naturale e i diritti dell'uomo devono sempre avere la precedenza sui diritti individuali. In Parlamento portiamo avanti provvedimenti frutto di posizioni ideologiche, contrastanti con gli ideali della maggioranza degli italiani, mentre trascuriamo quei provvedimenti legislativi - va detto a voce forte ed alta - di cui la famiglia ha estremo bisogno e il ritardo nella loro adozione fa dell'Italia il fanalino di coda dell'Europa quanto a politiche di sostegno per la famiglia, la natalità e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Questi sono i provvedimenti legislativi di cui dovremmo occuparci.

Collegli, riconosciamo dunque il valore sociale della famiglia formata dall'unione di una donna e di un uomo e aperta alla vita: la famiglia garantita dalla nostra Costituzione italiana. (*Applausi della senatrice Bellot. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (PD). Signora Presidente, signori senatori, sono uno dei primi firmatari del disegno di legge n. 2081 (il cosiddetto disegno di legge Cirinnà) che è oggi all'esame del Senato.

Desidero però precisare in quest'Assemblea che l'ho sottoscritto un po' a fatica, perché, come noto, esso costituisce un compromesso - il terzo, forse addirittura il quarto - rispetto alla più completa proposta normativa originaria. Si è comunque arrivati ad un risultato positivo, pervicacemente e con intelligenza raggiunto grazie al lavoro dei colleghi della Commissione giustizia, in particolare dei colleghi Cirinnà, Lumia e Lo Giudice. Tuttavia, meno di così non mi parrebbe francamente proprio possibile discutere di unioni civili o di convivenze di fatto, né tanto meno votarle.

Nel tentativo di venire incontro alle necessità sociali ed istituzionali di persone ancora oggi

discriminate per ragioni sessuali e di bambini cui vengono ancora oggi negati diritti fondamentali, abbiamo accettato di riscrivere il testo del disegno di legge smorzandone alcuni toni, pur ribadendone i capisaldi imprescindibili.

Questi sono i motivi per cui voterò a favore di questo testo, così come di tutti gli emendamenti estensivi a favore del pieno riconoscimento delle unioni omosessuali.

In quest'Assemblea si è continuato a parlare della presunta incostituzionalità delle norme al nostro esame, anche dopo il voto del Senato contrario alle questioni pregiudiziali e alle eccezioni formulate. Una volta tanto, però, vorrei che si avesse piena consapevolezza della situazione attuale. Mi riferisco al fatto che il ragionamento dovrebbe venire invertito e che si dovrebbe partire dalla constatazione che incostituzionali non sarebbero le nuove norme proposte, quanto piuttosto lo *status* di fatto e di diritto in cui ci si trova ora come società, come istituzioni e come Stato italiano. Si tratta di uno *status* di illegalità costituzionale conclamata e recidiva nei confronti e a danno di persone comunque unite da vincoli quanto meno di affetto e nei confronti di bimbi che qualcuno, con sprezzo estremo del senso di umanità (e di misericordia, direbbero le fonti ecclesiali), continua a non voler tutelare in maniera piena. Costoro vorrebbero la perpetuazione di un vuoto istituzionale e uno stato permanente di non uguaglianza e non solidarietà, francamente fuori dalla storia sociale e civica dell'umanità.

È innanzitutto la Corte costituzionale italiana che, con la sentenza-monito n. 138 del 2010 e con la sentenza n. 170 del 2014 sul cosiddetto divorzio imposto, rilevando appunto un vuoto normativo in materia, impone al legislatore di intervenire con la «massima sollecitudine» per introdurre una disciplina che consenta di regolamentare giuridicamente, con legge ordinaria, situazioni al giorno d'oggi ancora scoperte di fatto e in diritto, però poste sotto l'egida dell'articolo 2 della Costituzione. È altresì la Corte europea dei diritti dell'uomo che il 21 luglio 2015 ha condannato l'Italia proprio per l'assenza di una disciplina che garantisca adeguata tutela alle unioni non matrimoniali ed essa ci richiama al rispetto dei diritti fondamentali delle persone e, in particolare, alla tutela delle unioni, anche omosessuali. E le due Corti supreme, citate *in parte qua*, non svolgono una generica attività o funzione ermeneutica, quanto piuttosto intendono imporre l'ossequio ad una serie di principi vigenti, perché già normativamente sanciti.

In primo luogo il disegno di legge al nostro esame, lungi dal violare una qualsiasi disposizione costituzionale, costituisce invece attuazione, seppur tardiva, molto tardiva, come in vari altri casi, di quell'articolo 2 della Costituzione, cui la sentenza n. 138 del 2010 ha ricondotto con linearità e chiarezza, logiche e giuridiche, le unioni civili, come una delle tante formazioni sociali di cui parlano i Titoli II, III e IV della Parte I della nostra Costituzione, mentre, lo ricordo, l'articolo 2 rientra specificamente tra i "principi fondamentali", cui tutte le altre norme sottostanno, devono sottostare. Rammento, tra le varie formazioni sociali citate in Costituzione, la stessa famiglia di cui tanto si discute oggi, le scuole non statali, le istituzioni di cultura, le accademie, le organizzazioni sindacali, le comunità di lavoratori, le cooperative e le formazioni politiche, tra cui i partiti.

Ma c'è di più, perché il nostro diritto interno deve fare i conti con il sistema istituzionale europeo e con le collegate decisioni della Corte suprema comunitaria, cui dobbiamo rapportarci.

Se è vero, come è vero, che nel 2013 la Corte di cassazione italiana ha chiaramente scritto che le scelte in materia spettano al legislatore ordinario, anche a conferma della decisione della stessa Corte del 2012, che aveva ribadito letteralmente il diritto alla «vita familiare» per gli omosessuali, e se teniamo conto del sollecito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale nel 2010, ancora letteralmente, «nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione», dobbiamo prendere atto del fatto che la Costituzione, e in particolare i suoi articoli 2 e 3 sul principio di uguaglianza, si pongono in posizione gerarchicamente superiore rispetto ad ogni altra norma, segnatamente e ovviamente quelle del codice civile.

E questo fondamentale principio di uguaglianza costituisce un faro imprescindibile anche per il sistema istituzionale europeo, in cui la Carta dei diritti fondamentali ha cancellato il requisito della diversità di sesso, sia per il matrimonio, sia per ogni altra forma di costituzione della famiglia, riaffermando decisamente che non sono ammesse discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.

Basta rileggere l'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 9 della Carta di Nizza per rendersi conto della specifica previsione del diritto di sposarsi e di costituire una famiglia per tutti, senza alcuna discriminazione. La Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, e le relative norme costituiscono ormai e di certo *ius receptum* per il nostro ordinamento.

Dicevo, in premessa, che a fatica ho accettato questo compromesso, anche perché mi ero reso conto, soprattutto durante le nottate di ostruzionismo in Commissione giustizia da parte del centrodestra (che grottescamente si era messo a disquisire perfino della differenza di significato ed etimologica tra gli aggettivi "saffico" e "lesbico"), che i contrari a questo disegno di legge in realtà non volevano delle modifiche. In realtà, non volevano e non vogliono proprio nulla, nessuna legge, nemmeno sulle convivenze di fatto, previste dal Capo II del disegno di legge, con ciò ribadendo quella situazione di vuoto costituzionale, illegale, assolutamente deprecabile e inaccettabile, inventandosi false scuse, falsi nemici, false e presunte situazioni incresciose.

Bisogna invece che individuino e che ci liberiamo da quelli che sono veri e propri "depistaggi". Non ha alcun senso, infatti, il richiamo subdolamente e fintamente terrorizzato a presunte maternità surrogate (vietate anche penalmente dal 2004) o all'utero in affitto. Non c'è in alcuna parte del disegno di legge qualcosa che minimamente consenta una tale lettura o interpretazione. Questo esiste soltanto in menti offuscate dal peggior clericalismo, dal peggior oscurantismo, che in effetti giunge persino a proporre sanzioni penali rafforzate, come se l'epoca del potere temporale dell'Inquisizione non fosse ormai un lontano e non rimpianto ricordo. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Cirinnà*).

Qui si tratta, invece, molto semplicemente e in maniera molto trasparente, di prendere atto di tante situazioni di fatto, di coppie che si amano e di tanti bimbi e bimbe che già esistono e che hanno diritti fondamentali, in quanto persone, che la politica e il legislatore hanno il dovere, sociale, etico e giuridico, di regolamentare, tenendo ben presente il faro dell'uguaglianza, della dignità e della solidarietà.

Considerazioni analoghe andrebbero svolte per i milioni di persone che hanno deciso per una convivenza di fatto, che qualcuno, obnubilato, ha persino proposto di stralciare. Tuttavia il tempo è tiranno e ne parlerò, eventualmente, in sede di emendamenti.

Un accenno soltanto merita invece l'insistito e plurimo richiamo - che pare proseguirà - ad un presunto vizio di legittimità costituzionale per motivi procedurali, per violazione dell'articolo 72 della Costituzione. Tale eccezione è palesemente infondata, anzitutto perché l'articolo 72 sancisce una riserva regolamentare nella parte in cui - appunto - demanda ai Regolamenti parlamentari la disciplina della procedura in esame, per l'esame in Commissione e poi in Assemblea (come anche la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013); in secondo luogo, lo è perché l'articolo 44, comma 3, del Regolamento del Senato dispone che, qualora una Commissione non esaurisca l'esame in sede referente entro il termine stabilito in sede di programmazione, il disegno di legge possa essere sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, il che è quanto avvenuto nel caso di specie, stante l'elevato numero di emendamenti presentati e l'ostruzionismo posto in essere. Si precisa inoltre che, nella seduta del 12 ottobre 2015, tutti i disegni di legge fino ad allora presentati sul tema vennero riuniti su proposta del Presidente e non essendovi osservazioni in senso contrario da parte di alcuno, nemmeno dei senatori del centro-destra presenti, uno dei quali anzi intervenne per ribadire la prassi seguita, a conferma della normativa vigente e rispettata. Il tutto risulta molto chiaramente dal verbale della seduta di Commissione.

In conclusione, mi sia consentito rivolgermi all'alto magistero del Presidente della Repubblica, per chiedere conferma di una attenzione speciale verso il rispetto della nostra Costituzione, nel senso che la situazione attuale di illegalità, sostanziale e giuridica costituzionale, deve essere assolutamente sanata, venendo incontro alle esigenze e ai diritti di tutti, anche delle minoranze, anche dei più deboli e dei meno tutelati, senza far loro pagare responsabilità che di certo non hanno, nell'alveo dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della nostra Carta fondamentale. (*Applausi dai*

Gruppi PD e M5S e dei senatori Bignami e Romani Maurizio).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghe e colleghi, penso che la legge vada fatta e che vada fatta rapidamente. È giusto discutere; tutti abbiamo la possibilità di parlare e lo dobbiamo fare in modo costruttivo. Penso che su questa materia ci siano opinioni diverse, ma che l'approccio di chi sostiene che se non si approva un certo emendamento non vota la legge, mi sembra non costruttivo e alla fine non porterà a nessun risultato. Reputo invece utile per il Paese risolvere questa situazione che rappresenta un problema.

Faccio una premessa. Non c'è dubbio che gli omosessuali siano stati per molto tempo molto discriminati. Il Paese che ha insegnato la democrazia al mondo, cioè l'Inghilterra, 50 anni fa puniva come reato penale il fatto di essere omosessuali. È un dato di fatto di cui non possiamo non tener conto se vogliamo arrivare a soluzioni concrete. È per questo motivo che ci sono polemiche anche accese e talvolta con toni eccessivi. È un tema che suscita divisioni e bisogna rispettare le idee di tutti.

Il dibattito - che io condivido - dimostra ed evidenzia che soprattutto due temi suscitano dubbi, perplessità e divisioni. Su questi due temi desidero esprimere il mio parere - lo ripeto - avendo molto rispetto per chi ha opinioni diverse dalle mie; anzi, in taluni casi, e soprattutto sul tema delle adozioni su cui mi diffonderò in seguito, provo sincera invidia nei confronti di chi ha certezze assolute, perché mi sembra che tale materia sia molto complessa e delicata.

Dunque, il primo tema è quello dell'equiparazione delle unioni civili al matrimonio: i colleghi Palma e Caliendo, tra gli altri, hanno evidenziato quali formulazioni dell'attuale disegno di legge suscitano perplessità. Su questo tema voglio esprimere con molta chiarezza il mio pensiero personale: bisogna evitare che il provvedimento corra il rischio di essere dichiarato incostituzionale e, pertanto, auspico che i tecnici si diano da fare e pensino ad individuare gli emendamenti capaci di superare le perplessità esistenti. Occorre però tenere presente che, comunque, siccome le unioni civili comportano dei diritti, che costano alla collettività, non ci si può limitare a dire che tali coppie si uniscono e "arrivederci e grazie!", perché, se così fosse, si potrebbe aprire una voragine nel debito pubblico. Bisogna dunque conciliare due dati di fatto. In primo luogo ci vuole un certo formalismo, per avere la garanzia che l'unione sia vera, duratura nel tempo e abbia una sua consistenza reale. In secondo luogo occorre che essa non sia equiparata al matrimonio, per evitare che sia incostituzionale. Sono stati presentati alcuni emendamenti su questo argomento che spero siano adeguati. Se non lo fossero, sarebbe peggio per il provvedimento e dunque per il Paese, perché tra due o tre anni si correrebbe il rischio di veder rimesso tutto in discussione dalla Corte costituzionale.

C'è poi la questione delle adozioni. Su questo tema mi sembra che si siano dette un sacco di cose. Ricordo a me stesso che la pratica dell'utero in affitto, che francamente non riesco a capire, anche se in alcuni Paesi è consentita e viene praticata da qualche nostro concittadino all'estero, nella stragrande maggioranza dei casi è utilizzata da coppie eterosessuali. Quindi cerchiamo di non usare degli argomenti che, francamente, sono un po' triti. Ritengo che questa sia una materia molto complessa e che le situazioni da prendere in considerazione siano diverse. Preferirei che si enunciasse il principio per cui non è vietata *a priori* l'adozione alle coppie omosessuali, che ciò si demandi al giudice e che dunque la questione delle adozioni venga risolta non in questo disegno di legge, attraverso l'articolo 5, ma con un provvedimento specifico sulle adozioni. Credo, infatti, che il nostro Paese dovrebbe soffermarsi anche sul tema delle adozioni in generale, un tema su cui si può fare il bene dei bambini lavorando meglio e di più. Lo ripeto: questa è la mia opinione. Penso che il Parlamento si pronuncerà: ci sono degli emendamenti in proposito e rispetterò la volontà della maggioranza del Senato. Sul tema delle adozioni il voto che esprimerò andrà nella direzione che ho appena indicato, ma se la maggioranza del Parlamento la pensasse diversamente da me, penso che comunque la legge si debba varare e che il Parlamento la debba approvare il più in fretta possibile.

Vedo che la senatrice Cirinnà è tornata nell'emiciclo e dunque mi permetto di fare un'osservazione. Ho apprezzato il suo intervento, che, malgrado la passione che ha nei confronti di un argomento a cui ha dedicato le sue energie, è stato complessivamente moderato. Ho notato infatti che durante il suo

intervento, come testimoniato anche dalla sua gestualità, ha esercitato un'azione di freno, in tutti i momenti. C'è però una sua affermazione che non condivido e voglio spiegarle il perché: lei ha detto che questo provvedimento è già stato modificato e già rappresenta un compromesso, e se si fanno ulteriori compromessi rimangono le diversità. Penso che le diversità siano un dato di fatto, dobbiamo tenerne conto ed evitare che ci siano discriminazioni - su questo siamo d'accordo - e le discriminazioni si evitano meglio tenendo conto di situazioni che sono oggettivamente diverse, così come siamo diversi tutti noi in quest'Aula.

Questo è il contributo che mi sono permesso di dare. Non sono un giurista e penso che ognuno di noi debba cercare di dare il proprio contributo e rispettare il lavoro che i tecnici che cercheranno di mettere in pratica le norme. Discutiamone serenamente nella speranza che non vengano tagliati i tempi, perché sarebbe un errore. Discutiamo però concretamente e arriviamo a una soluzione, perché penso che al Paese tutto sommato vada bene occuparsi di questo tema che riguarda una minoranza, anche se consistente ma, proprio perché è stata discriminata per troppo tempo, merita di avere il rispetto che tutti debbono avere in quanto cittadini italiani. *(Applausi dei senatori Cirinnà e Lumia).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI (AL-A). Signora Presidente, colleghi, l'interesse suscitato da questo disegno di legge, in Parlamento e nel Paese, dimostra che è su questioni che riguardano i diritti dei cittadini che avviene il vero cambiamento del Paese. Come la questione del divorzio, anche il tema delle unioni civili segnerà uno spartiacque nella storia italiana. La verità è che ancora una volta siamo chiamati a prendere atto di un progresso già avvenuto nella coscienza degli italiani e che le istituzioni devono in realtà solo formalizzare. Siamo in ritardo; il Paese ci ha già sorpassato e ci aspetta.

Le responsabilità di questo ritardo le ha certamente una politica disattenta, ma le ha anche la Chiesa cattolica, e mi riferisco soprattutto alle gerarchie della Chiesa. Tutti sappiamo che la vera questione, il vero nervo scoperto della Chiesa cattolica, come per altre importanti religioni, è la sessualità e il rapporto, ancora discriminatorio nel 2016, fra uomo e donna. La sessualità è una questione cruciale, che condiziona fortemente la Chiesa nel suo approccio a molte altre questioni e nel rapporto con i fedeli purtroppo sempre più lontani.

Dal divorzio all'aborto, dalle unioni civili alle questioni bioetiche, in particolar modo il fine vita per cui voglio ricordare l'urgente necessità di una legislazione *(Applausi della senatrice Cirinnà)*, la Chiesa è irrigidita su posizioni di diffidenza e spesso di chiusura. È lontana, ahimè, da quello spirito di comprensione e compassione che tanto viene proclamato e predicato. E purtroppo questo clericalismo controriformista ha trovato supporto nel cinismo e nell'opportunismo di correnti politiche ultraconservatrici.

Così sono nate posizioni politiche che, pur di negare la necessità di superare le disuguaglianze, le discriminazioni sulla base della sessualità (perché di questo si tratta, di disuguaglianze e discriminazioni), sono ricorse ad argomenti che con la legge non c'entrano alcunché. Si parla di adozioni, di utero in affitto, tutte cose che non sono contemplate nel disegno di legge Cirinnà. Questo va detto chiaramente.

Vedete, io ho pieno rispetto di chi pensa in maniera diversa dalla mia, soprattutto su questioni che riguardano il nostro più profondo intimo. Posso provare a convincere l'altro della bontà delle mie convinzioni, ma rispetto chi la pensa diversamente. Ma non ho alcun rispetto di chi mistifica la realtà, di chi deliberatamente mente su argomenti importanti giocando sulla pelle delle persone, per creare confusione nell'opinione pubblica ed impedire l'approvazione di una legge di civiltà. *(Applausi dei senatori Bignami, Cirinnà e D'Anna).*

Il disegno di legge Cirinnà è già un compromesso. Per quanto mi riguarda - parlo naturalmente a titolo personale - io sarei disposta a riconoscere i matrimoni fra omosessuali, così come l'adozione dei figli, magari prevedendo un periodo di prova da sottoporre al giudizio del tribunale dei minori, che farei valere anche per le coppie eterosessuali. Va ricordato che questo avviene già nei Paesi più civili del mondo e questo vorrà pur dire qualcosa! Invece, con il disegno di legge Cirinnà noi riconosciamo solo l'estensione della genitorialità di un figlio naturale al compagno o compagna in una coppia gay, come

del resto hanno già sancito - va detto e ripetuto - alcune sentenze che non possono essere ignorate.

Dire che questa legge potrebbe aprire le porte al cosiddetto utero in affitto è una volgare falsità. In Italia oggi è vietato! Punto! Non possiamo decidere cosa devono legiferare gli altri Paesi, oltre al fatto che - una mia considerazione personale - anche l'argomento della maternità surrogata, per la sua delicatezza, meriterebbe una riflessione più seria e ponderata. Basta con ipocrite strumentalizzazioni. Basta giocare con le parole diritti e desideri degli adulti in contrapposizione ai diritti dei minori. Ma in quest'Assemblea - mi rivolgo a tutti - siamo così sicuri di aver sempre legiferato bene riguardo ai minori? L'abbiamo fatto sempre davvero nel loro interesse? La verità è che gli stessi che oggi si rifiutano di riconoscere le unioni civili e la *stepchild adoption*, con la falsa motivazione di tutelare i minori, sono gli stessi che nel passato, anche recente, hanno sacrificato i minori pur di compiacere le richieste di una parte della Chiesa. Questa è la verità! (*Applausi dei senatori Bignami e Falanga*). Ne sono un esempio i divorzi con la scia di sofferenze che durano lunghi e interminabili anni, causate spesso dall'uso dei figli come mezzi di battaglia giudiziaria. La legge sul divorzio è stata modernizzata solo in assenza di minori. Là dove ci sono i minori, la legge prevede invece un'agonia per i minori, che vengono sacrificati nel nome del patto fra conservatori e clericalismo. È un'ipocrisia mostruosa, proprio perché riguarda i minori. È un'onta di cui tutti noi dovremmo sentire il peso. Almeno sui diritti, di tutti, a cominciare da quelli dei bambini, cerchiamo di essere seri, onesti.

Il riconoscimento delle unioni civili è solo un fatto di civiltà che supera assurde discriminazioni nella sfera sessuale, che non hanno più alcuna ragion d'essere. Colleghi, c'è un principio su cui credo tutti siamo d'accordo: che tutti gli esseri umani - la mia personale convinzione va oltre perché si estende a tutti gli esseri viventi - abbiano il diritto alla vita, alla libertà e alla felicità, come dice una famosa Carta scritta ben 250 anni fa, che purtroppo non è nostra. Certo, è molto difficile dare una definizione di felicità, ma una cosa è certa: la propria felicità non può prevaricare su quella altrui e ha a che fare con l'amore, con il rispetto degli altri e la serenità che ne consegue. Noi genitori di coppie eterosessuali sappiamo bene che la serenità dei figli non è dettata dall'avere una madre e un padre. La loro serenità comincia proprio dal sentimento d'amore e di comprensione che si respira in famiglia e, invece, capita spesso che proprio noi genitori, anziché aiutarli, contribuiamo con le nostre paure a istillare tabù e insicurezze che loro non avrebbero. Non è facile essere genitori, ancor meno essere buoni genitori, ma non è certo la sessualità il fattore discriminante tra un buon genitore e un cattivo genitore. Queste sono solo bugie dettate dalla paura del cambiamento. Intanto, il mondo cambia comunque e cambierà ancora.

Faccio infine un'ultima considerazione. Peccato che in questo Parlamento non si siano confrontate una sinistra e una destra liberale, come esiste in tutti i Paesi europei, bensì una sinistra e una destra populista e clericale, che nulla ha a che fare con il liberalismo e con un cattolicesimo democratico.

Colleghi, approviamo la legge Cirinnà. Tutti, anche i più convinti cattolici, contribuendo ad approvarla, potranno giustamente andarne orgogliosi nella propria vita personale e politica. (*Applausi dai Gruppi AL-A e PD e dei senatori Barani, Bignami, D'Anna, Falanga e Montevecchi. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai professori che li accompagnano dell'Istituto tecnico «Luca Pacioli» di Crema, in provincia di Cremona, che sono oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 11,51)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, fuori da ogni retorica, al di là di quelle che possono essere le idee personali, di partito o di coalizione, di maggioranza e di opposizione, l'importanza del tema che si sta affrontando in questa data e in questo luogo, sacro per la politica, costituisce per noi tutti un appuntamento con la storia legislativa dell'Italia.

Oggi siamo chiamati a dar voce ai diritti di molti cittadini e a rispondere anche ai richiami del Parlamento europeo sul tema; non per ultimo il Parlamento europeo ha chiesto nel paragrafo 85 del Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nella Unione europea approvato l'8 settembre 2015 a Strasburgo, a 9 Stati membri su 28, di «considerare la possibilità di offrire» alle coppie omosessuali istituzioni giuridiche come «la coabitazione, le unioni di fatto registrate e il matrimonio».

Dare ascolto a questa voce e ai richiami dell'Unione europea vuol dire per noi regolamentare certamente i diritti di molte persone ed evitare che nostri concittadini siano costretti ad andare in altri Paesi europei per vedere accolto il proprio desiderio di un progetto di vita in comune regolamentato, ma non vuol dire rinnegare le tradizioni del nostro Paese, volente o nolente, impregnate di valori cristiani.

È vero che il legislatore deve essere laico nelle sue decisioni, non disciplinando e garantendo queste o quelle ideologie, ma deve garantire solo i diritti fondamentali di ogni cittadino, ma nel fare questo non può dimenticarsi di avere una coscienza.

Molti Paesi hanno affrontato il tema delle unioni civili e sono arrivati a soluzioni differenti tra di loro secondo la natura del Paese stesso. Il Parlamento italiano da anni, forse dal lontano 1986, con i primi disegni di legge allora presentati dall'Interparlamentare donne comuniste e da Arcigay, ha cercato di affrontare e regolamentare questa materia. Da allora, passando per gli anni Novanta, le proposte di legge si sono moltiplicate, passando a progetti quali i PACS, i DICO, i DIDORE (diritti e doveri di reciprocità dei conviventi, proposti da Renato Brunetta). Dopo trent'anni dalla prima proposta arriviamo finalmente ai giorni nostri, sotto la XVII legislatura, col testo noto come disegno di legge proposto dalla collega del Partito Democratico Monica Cirinnà.

Come ben sappiamo questo disegno di legge prevede l'istituzione delle unioni civili per le coppie omosessuali, con diritti e doveri identici a quelli previsti per il matrimonio civile, eccetto le adozioni ma includendo la cosiddetta *stepchild adoption*, ovvero la possibilità di adottare il figlio del *partner*.

Dall'esame del testo del disegno di legge Cirinnà non possiamo non riconoscere aspetti importanti, come il principio di dare riconoscimento giuridico anche alle coppie dello stesso sesso e sancire diritti e doveri tra le coppie di fatto eterosessuali già esistenti ma non dobbiamo però cadere nell'errore di approvare un testo di legge che finisca per parificare queste unioni civili con il matrimonio.

La Costituzione, all'articolo 29, prevede: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Leggendo gli atti dell'Assemblea costituente, in particolare le sedute del 30 ottobre 1946 e del 17 aprile 1947, veniamo a sapere che i Padri costituenti non hanno preteso di dare una definizione del matrimonio, ma semplicemente avevano la chiara consapevolezza che il matrimonio e la famiglia sono realtà che preesistono allo Stato.

Bisogna dunque mantenere la distinzione tra la tutela dei diritti individuali nelle unioni di fatto, come "formazione sociale", che trova un suo riferimento all'articolo 2 della nostra Costituzione, e la famiglia come la definisce l'articolo 29 della Costituzione, ovvero "società naturale".

Sul punto, prima di procedere, è però d'obbligo richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, la quale esplicita la non sovrapponibilità delle due strutture sociali. Quindi è da premettere che il Parlamento, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa, deve rispettare il vincolo costituzionale, differenziando le due tipologie di unioni, quella omosessuale e quella matrimoniale. Non si possono quindi stabilire regole identiche sulle forme e sugli effetti delle convivenze

omosessuali. In parole povere, non si può usare il termine unioni civili se i contenuti di questo nuovo istituto sono uguali a quelli del matrimonio. Quindi, come si evince chiaramente, il problema della differenziazione tra matrimonio e unione civile non è tanto d'ordine terminologico, ma è squisitamente sostanziale; stiamo dunque attenti a non far passare il nuovo istituto che il disegno di legge Cirinnà propone come un matrimonio mascherato da semplice unione.

Sì al riconoscimento di alcuni diritti, no alla sovrapposizione dei due istituti. Sì all'articolo 4 del disegno di legge Cirinnà per il riconoscimento dei diritti successori, sì all'articolo 3 per il riconoscimento dei diritti e doveri fra i soggetti dell'unione civile, ma con una formulazione che non ricalchi perfettamente il testo dei soggetti uniti dal matrimonio. Sì dunque al riconoscimento degli stessi diritti in tema di diritto agli alimenti, al fondo patrimoniale, all'abitazione, al risarcimento, all'impresa familiare, alle norme sulla tutela e sull'amministrazione di sostegno. Sì dunque a tutte quelle norme di diritto privato che garantiscano i diritti della persona, sia essa facente parte di una famiglia che di una unione civile.

No all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, che finiscono con il ricalcare l'unione civile sul modello del matrimonio. Gli stessi pertanto, onorevoli colleghi, vanno emendati, facendo ben attenzione a non cadere nella trappola di legittimare un'uguaglianza tra i due istituti (matrimonio e unione civile), che non c'è e non deve esserci, pur ritenendo che entrambe le forme di unione, con le loro peculiarità sono e possono essere istituti utili al funzionamento dello Stato.

No all'articolo 5, oggetto del più ampio dibattito non solo in quest'Aula, ma soprattutto nel Paese. È questo il nodo cruciale del disegno di legge, su cui tutti siamo chiamati a rispondere con coscienza e lungimiranza. L'articolo 5, attraverso una modifica dell'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari. Parliamo, cari colleghi, della cosiddetta *stepchild adoption*, importando dall'Inghilterra un istituto lì già normato. La proposta di legge in esame consente alla persona parte di un'unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo, del *partner*. Ma non solo. A mio giudizio, questa previsione apre la strada, cari colleghi, a pratiche che non possono essere tollerate da nessuna coscienza: l'utero in affitto.

Il disegno di legge Cirinnà si incentra fortemente sui diritti delle coppie omosessuali e sul loro desiderio di avere figli, ma i diritti dei bambini sono garantiti? Facciamo un passo indietro, per provare a valutare le cose da una prospettiva diversa, quella del bambino. Come ha affermato il cardinale Bagnasco: «Il vero bene dei figli deve prevalere su ogni altro, poiché sono i più deboli ad essere esposti: non sono mai un diritto, poiché non sono cose da produrre; hanno diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità».

Se si procede ad approvare questo articolo, cari colleghi, a mio giudizio presto le coppie omosessuali saranno considerate vere e proprie famiglie e potranno adottare figli non propri, come già accade ad esempio, in Francia o Spagna. Non può certo tollerarsi l'idea che una coppia, indipendentemente dal matrimonio o dall'unione civile, possa decidere di affittare un utero e far nascere un bambino che non saprebbe mai chi sono il padre o la madre. Si finirebbe per accontentare il desiderio degli adulti, sopprimendo i diritti dei bambini. È innegabile che un bambino ha diritto ad una mamma ed ad un papà nella loro identità primordiale.

Possiamo dunque ipotizzare, poiché il disegno di legge Cirinnà equipara tutte le convivenze di fatto (sia eterosessuali che omosessuali) che, appena approvato nella sua interezza, una coppia di donne conviventi possa chiedere al giudice di essere autorizzata ad accedere alla fecondazione artificiale.

Una delle due conviventi verrà fecondata con seme di donatore (fecondazione eterologa, oggi consentita dopo il pronunciamento della Corte costituzionale). Oppure una coppia di uomini conviventi si presenta dal giudice e chiede di potere accedere alla fecondazione artificiale per cui uno dei due conviventi metterà a disposizione il seme, mentre l'ovulo verrà fornito da una donatrice (fecondazione eterologa) che dichiarerà di farsi fecondare gratuitamente.

Se una coppia di donne ha potuto accedere alla fecondazione assistita perché non potrebbe farlo anche una coppia di uomini, visto che il disegno di legge Cirinnà equipara tutte le convivenze di fatto? Si può davvero pensare che alla fine la giurisprudenza creativa non darà il via libera a tutto ciò? Sul

punto relativo alla *stepchild adoption* il disegno di legge Cirinnà non è neppure emendabile e va respinto.

Sarebbe invece auspicabile presentare un disegno di legge che regolamenti in modo più concreto le adozioni per superare una legge ormai vecchia ed inadeguata. Solo così garantiremo il diritto di un bambino ad avere una famiglia dinanzi al diritto di una coppia omosessuale ad avere un figlio.

Presidente, mi avvio a concludere dicendo che fin qui abbiamo manifestato la condivisione di regolarizzare le unioni di fatto con l'istituto delle unioni civili, indipendentemente dalla natura sessuale della convivenza stessa, ma nel contempo ribadiamo con chiarezza, come gruppo di Area Popolare, il nostro disaccordo, quindi il nostro no chiaro, alle adozioni di cui il disegno di legge Cirinnà parla espressamente attraverso la cosiddetta *stepchild adoption*. Infatti il disegno di legge ha come finalità di porre, consapevolmente, le premesse in sede giurisprudenziale a diritti ulteriori finora connessi in modo specifico all'istituto matrimoniale, particolarmente al diritto di adozione.

Concludendo, per quanto finora detto, esprimiamo dunque in maniera chiara il nostro sì alla regolamentazione delle unioni civili, ma il nostro no alle adozioni da parte dei membri delle stesse unioni. No alla *stepchild adoption*, che rischia di legittimare non solo l'adozione del figlio del *partner*, ma - peggio - anche il ricorso a pratiche procreative in contrasto con le nostre leggi.

Questa è la posizione del Gruppo Area Popolare, avendo chiari i principi etici, giuridici e di civiltà espressi in questo intervento. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serafini. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, nel 1986 iniziava a Palermo il maxiprocesso alla mafia, Ali Agca veniva condannato per l'attentato a Giovanni Paolo II, Enzo Tortora veniva assolto con formula piena e in Unione Sovietica esplodeva il reattore nucleare di Chernobyl. In Senato, una parlamentare napoletana, Ersilia Salvato, depositava il primo disegno di legge sulle convivenze di fatto. Da allora sono passati trent'anni esatti. In ogni legislatura sono state depositate proposte di legge sulle coppie di fatto, le unioni civili, i PACS, i DICO, i matrimoni egualitari, ma mai, prima di oggi, un'Aula del Parlamento aveva ritenuto importante discuterne. Un'altra generazione di lesbiche e gay italiani, l'ennesima, è invecchiata e se n'è andata senza che lo Stato riconoscesse la dignità del loro amore.

In questi trent'anni, da quando la Danimarca ruppe il ghiaccio, nel 1989, emanando la prima legge al mondo sulle unioni civili, identica a quella che stiamo discutendo oggi, 14 Paesi europei hanno esteso il matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso, così come hanno fatto gli Stati Uniti d'America, i grandi Paesi cattolici del Sudamerica, il Canada, il Sudafrica, la Nuova Zelanda e altri ancora. La Germania, insieme ad alcuni Stati dell'Europa orientale, ha adottato, invece, il vecchio istituto delle unioni civili, e oggi solo Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia tengono compagnia all'Italia nel triste girone dei Paesi dell'Unione europea in cui i diritti delle coppie dello stesso sesso sono totalmente ignorati dalla legislazione.

Il Parlamento italiano arriva oggi, con trent'anni di ritardo, a questo appuntamento con la storia, forse pressato più che dall'urgenza morale da due sentenze della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 138 del 2010 la Consulta ha definito l'unione omosessuale come la stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia - ripeto una condizione di coppia - ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. La Corte aggiunge che sarà lei stessa a garantire, attraverso il controllo di ragionevolezza, la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e della coppia omosessuale.

I concetti di famiglia e di matrimonio - si legge nella sentenza - non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto della

trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi.

Sembrano risuonare qui le parole di Aldo Moro all'Assemblea costituente, quando lasciò agli atti che, pur essendo molto caro ai Democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare una famiglia comunque costituita come una società che, avendo determinati caratteri di stabilità e funzionalità, possa inserirsi nella vita sociale.

Appare, insomma, evidente il paradosso con cui oggi l'articolo 29 della Costituzione, voluto per difendere la famiglia, le famiglie così come sono, da interventi ideologici dello Stato, viene oggi brandito come una clava per negare autonomia e valore sociale a una parte delle famiglie italiane. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

È nel solco di questa naturale evoluzione del diritto che si è giunti alla sentenza della Corte di cassazione n. 4184 del 2012, che definisce i componenti della coppia omosessuali titolari del diritto alla vita familiare: anche in questo caso nessuna lettura creativa, ma il recepimento necessario della giurisprudenza comunitaria e della Corte europea dei diritti umani, che oggi considera, in maniera incontrovertibile, doversi applicare alle coppie dello stesso sesso quel diritto alla vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani.

Proprio la negazione del diritto alla vita familiare è costato all'Italia, nel luglio scorso, la condanna da parte della Corte europea dei diritti umani. Sarebbe del tutto incoerente, come qualcuno chiede, togliere dal testo l'unico riferimento presente al concetto di "vita familiare". *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

Infine, la sentenza n. 170 del 2014 ha chiesto al Parlamento di colmare questo vuoto giuridico, che corrisponde a una lesione di diritti fondamentali, "con la massima sollecitudine".

Si è detto che questa legge rappresenta l'estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Purtroppo, non è così, anche se con altri colleghi abbiamo presentato emendamenti in questo senso.

Avevo depositato già il primo giorno di questa legislatura un disegno di legge per il superamento della discriminazione nell'accesso al matrimonio che oggi rappresenta la peculiarità dell'Italia rispetto alla maggioranza dei Paesi europei. Ma questo Parlamento ha scelto un'altra strada, l'unica altra strada possibile per rispondere alle ripetute sollecitazioni della Consulta senza incorrere in norme discriminatorie destinate a cadere sotto i colpi delle corti europee: un istituto distinto che riconosca però la parità dei diritti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Cristofaro).*

La legge tedesca sulle unioni civili, cui oggi diciamo di ispirarci, è stata sanzionata dalla Corte di giustizia europea tutte le volte in cui è stata impugnata una differenza di trattamento rispetto al matrimonio. È quello che è successo - ad esempio - nel 2008, quando la Germania fu costretta dalla Corte di giustizia europea a riconoscere alle coppie unite civilmente la pensione di reversibilità in un primo momento negata, in nome del principio di non discriminazione dei cittadini sulla base del loro orientamento sessuale. Ogni differenza di trattamento in termini di diritti nascerebbe come disposizione già morta, perché sarebbe giudicata dalla stessa Corte di giustizia che si è già espressa sulla legge tedesca.

Sull'articolo 5, che estende alle parti delle unioni civili la possibilità di adozione del figlio del *partner* già prevista per i coniugi, dirò solo due cose. La prima riguarda quel che non c'è, la seconda quello che c'è.

Quello che non c'è è una modifica della legge n. 40 del 2004 che renda possibile in Italia quello che oggi è vietato: l'accesso alla gestazione per altri e l'accesso alla fecondazione eterologa per donne *single* o coppie di donne.

Quello della maternità surrogata, in particolare, è tema complesso e delicatissimo, che meriterà un dibattito serio e approfondito, ma fuori dalla strumentalità di questi mesi. È tema che divide, certo: divide gli Stati europei che lo affrontano in modo diverso, chi vietando (come l'Italia), chi regolamentando, rendendolo quindi possibile (come la Gran Bretagna, il Belgio, i Paesi Bassi, la Grecia), chi ignorando. Ha diviso in più occasioni il Parlamento europeo. Divide il movimento femminista internazionale e quello italiano, che si è spaccato non certo sul giudizio negativo (unanime)

sulle situazioni di sfruttamento e illegalità nei Paesi poveri, ma su quanto in questo giudizio negativo dovessero essere coinvolte anche le situazioni basate sulla libertà e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

È tema - è bene ricordarlo - che riguarda al 95 per cento coppie eterosessuali e che interessa meno del 20 per cento dei figli di persone omosessuali, la cui gran parte è composta da figli di coppie di donne - figli scomparsi da questo nostro dibattito - e una parte dei quali è nata da precedenti relazioni eterosessuali.

Chi evoca in questo contesto l'orribile situazione di sfruttamento di donne dei Paesi poveri, spinte dalla miseria, spesso non consapevoli, in mano al *racket* o ai loro stessi mariti, pone l'accento su un fenomeno reale, su cui l'opinione pubblica internazionale dovrebbe alzare il livello di attenzione. Ma mente sapendo di mentire quando lega questo fenomeno alle coppie *gay* che sono escluse all'origine dalle leggi di quegli stessi Stati dall'accesso a queste pratiche in quei luoghi; Stati che limitano alle coppie eterosessuali l'accesso a questi tristi fenomeni di sfruttamento. Nessuna coppia di uomini può accedere alla maternità surrogata in India o in Thailandia o in Nepal, ma neanche in Russia o in Ucraina, poiché questi Paesi la ammettono solo per coppie di uomo e donna.

Le coppie *gay* italiane possono accedere alla gestazione per altri solo in California o in Canada, dove vigono rigorosi protocolli a tutela della libertà delle donne e dell'assenza di un bisogno economico. Si tratta di donne che attivano con quei bambini legami che durano, che avranno un ruolo nella loro vita, consentendo peraltro la trasparenza delle origini, compresa quella genetica, in modo superiore a quanto consentito oggi in Italia dalla più volte citata legge n. 40.

La gestazione per altri è possibile in California - ad esempio - perché così ha stabilito la Corte suprema di quello Stato, attraverso giudici estremamente attenti alla indisponibile tutela dei diritti della donna.

Se quest'Assemblea ha il dubbio che negli Stati Uniti o in Canada siano violati i diritti delle donne americane o canadesi, promuoviamo un approfondimento, attivando i canali politici e diplomatici che abbiamo con i nostri alleati per verificare quali protocolli preveda il diritto di quei Paesi a protezione della libertà delle donne. Ma evitiamo la criminalizzazione di condotte che lì, in Paesi di solida civiltà giuridica e di alta attenzione ai diritti civili di tutte e tutti, sono perfettamente regolamentate e socialmente accettate. E ragioniamo piuttosto sull'apertura alle adozioni di bambini abbandonati anche alle coppie dello stesso sesso, come avviene in gran parte d'Europa. Questo sì che è l'unico atto legislativo che avrebbe come effetto ridurre il ricorso alla maternità surrogata da parte di coppie dello stesso sesso. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buccarella*). Ad ogni modo, giova ripetere che la legge che stiamo discutendo non modifica una virgola dei divieti previsti dalla legge n. 40. Ma vengo al secondo punto, che è quello dirimente.

Nel 2014 l'Italia ha definitivamente archiviato la distinzione fra figli naturali e figli legittimi. Fino ad allora era rimasta in vigore una distinzione, che oggi ci appare barbarica, fra i figli nati all'interno del matrimonio, a cui venivano riconosciuti maggiori diritti rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio, considerati illegittimi. Anche in quel caso, la logica di quella distinzione si fondava su un giudizio etico negativo del legislatore, che puntava a disincentivare i rapporti sessuali extramatrimoniali, intervenendo sui diritti dei bambini e stigmatizzandoli socialmente come diseguali fra loro, con scarsi risultati, peraltro, se oggi un bambino su quattro - in alcune zone d'Italia uno su tre - nasce fuori dal matrimonio. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Oggi è sentire comune della politica, come delle Corti che qualunque valutazione sulle scelte degli adulti e sulle modalità con cui un bambino è venuto al mondo non possa sovrastare il diritto di quel bambino a vedersi riconosciuti giuridicamente i legami con i suoi genitori di fatto.

La stessa legge n. 40, varata dalla maggioranza di centrodestra nel 2004, nel vietare anche alle coppie eterosessuali la possibilità di fecondazione eterologa sul territorio nazionale (divieto poi cancellato dalla Consulta), affrontava nel modo migliore il tema dei figli nati all'estero da quella pratica vietata in Italia. L'articolo 9, infatti, prevedeva e prevede che «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (...) il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità (...)». Ripeto: «non può

esercitare l'azione di disconoscimento della paternità».

Si tratta di in principio elementare nella sua semplicità, coerente con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e con quei criteri di umanità che devono sempre guidare il legislatore: un principio che sembrò scontato ed unanime a proposito di figli di coppie eterosessuali e che, invece, viene ribaltato nel suo opposto ora che si parla di figli di coppie dello stesso sesso. A questi bambini, a causa non della loro origine, ma del tipo di famiglia in cui nascono e crescono, si vogliono porre limitazioni di ogni tipo, negando la possibilità di un rapporto pieno, stabile e non precario con i loro genitori o mettendo sotto controllo speciale quelle famiglie per due, tre o molti anni, affinché abbiano il tempo di dimostrare allo Stato di essere buoni genitori attraverso modalità speciali rispetto a quelle delle famiglie eterosessuali: percorsi più lunghi e complicati e restrizioni rispetto ad una giurisprudenza che si va affermando nel Paese.

L'adozione coparentale (quella che chiamiamo *stepchild adoption*) è prevista nel nostro ordinamento da più di trent'anni per le coppie eterosessuali e da un paio di anni si va affermando in giurisprudenza un indirizzo che già la ammette anche per le coppie dello stesso sesso, con gli stessi presupposti dell'attenta verifica del superiore interesse del minore richiesti per le coppie eterosessuali. Ogni disparità di trattamento che venisse introdotta con questo provvedimento non solo sarebbe palesemente incostituzionale - farebbe ricadere sui bambini un'odiosa discriminazione nei confronti dell'orientamento sessuale degli adulti - ma finirebbe nel momento in cui il nostro Paese si appresta a riconoscere qualche diritto agli adulti, per toglierne proprio ai più piccoli.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, siamo di fronte ad un passaggio storico per il nostro Paese. Questo provvedimento non riconosce e non riconoscerà l'uguaglianza alle coppie omosessuali, come avviene nella gran parte del resto del mondo occidentale. Facciamo almeno in modo che riconosca la piena dignità di queste famiglie e dei loro bambini. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e della senatrice Bignami. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augello. Ne ha facoltà.

AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, colleghi senatori, desidero iniziare il mio intervento chiarendo che, nonostante sul tema delle unioni civili il clima si sia piuttosto arroventato nel Paese, mi è ben presente la buona intenzione della collega Cirinnà nel predisporre il disegno di legge in esame. Allo stesso modo, però, mi è ben presente la non banale circostanza che l'Italia sconta un *deficit* di ritardo ed arretratezza nell'affrontare questa materia.

Inoltre, tengo a chiarire che, dal mio punto di vista, la questione che noi stiamo affrontando non può essere incardinata con spalti affollati da tifoserie mosse da questioni che hanno a che fare non con la Costituzione, ma con la pur rispettabilissima convinzione di un credo religioso. Dico questo perché ciò che, come componente della Commissione affari costituzionali, non mi ha convinto di questo disegno di legge fin dalla sua presentazione ha a che fare con laicissime ragioni di diritto e di diritto costituzionale e non con altro tipo di suggestioni. E noi dobbiamo laicamente affrontare questa materia. Bisogna, però, fare attenzione perché nelle tifoserie presenti sugli spalti non si assiepano soltanto persone che, per motivi fideistici o religiosi, ritengono improponibile qualsiasi tipo di regolamentazione o unione tra omosessuali. C'è un'altra curva di dette tifoserie, che in questo momento si schiera nel Paese, che è altrettanto pericolosa ai fini della qualità della nostra discussione. È una tifoseria che, nella sostanza, ha molto influito sul primo testo del disegno di legge che tradisce, in realtà, tutta la debolezza di un impianto che, per quanto limato ed emendato, era e rimane debole costituzionalmente.

Veniamo intanto ai fatti di cui stiamo discutendo. Quando viene presentato il disegno di legge Cirinnà abbiamo di fronte un prodotto legislativo che sostanzialmente utilizza un artificio: di questo si è trattato e ve ne sono le prove e c'è addirittura la "pistola fumante", come si suol dire in termini giornalistici. Lo stratagemma che viene utilizzato non è quello di affrontare con una prima riforma l'urgenza e la necessità di conferire un determinato e limitato pacchetto di diritti alle coppie omosessuali. Viene invece proposto un altro tipo di impianto che ha una struttura chiarissima: esso è basato sulla riproposizione di tutti gli articoli del codice civile che sono riferiti al matrimonio,

utilizzando il cavallo di Troia del dire che si tratta di un'operazione che si svolge all'ombra dell'articolo 2 della Costituzione e non dell'articolo 29.

È chiaro che questo limite di partenza pesa ancora enormemente sulla discussione che stiamo svolgendo in quest'Aula e sulla credibilità dell'intera operazione. Intanto togliamo dal campo, anche in termini di riferimenti comuni e di cultura generale, l'idea che la faccenda del matrimonio nasca come un istituto religioso. Il matrimonio nasce dal diritto romano - viene casomai assunto e fatto proprio dalla cultura giudaico-cristiana successivamente - in una società che non aveva alcun tipo di pregiudizio nei confronti dell'omosessualità.

Se la collega Cirinnà lo vorrà, un giorno faremo insieme una passeggiata al Pincio dove le mostrerò l'obelisco dedicato dall'imperatore Adriano al suo amante Antino, il quale fu addirittura divinizzato e a lui fu dedicata, a spese dell'erario, la costruzione di una città sulle rive del Nilo, nelle cui acque Antino era annegato. Tuttavia, collega Cirinnà, non si sognò mai l'imperatore Adriano di introdurre il matrimonio fra omosessuali nel diritto romano, e non perché quella cultura considerasse negativamente l'unione tra omosessuali, ma perché il *matrimonium* nasce e poi si sviluppa nella civiltà occidentale nell'idea che vada tutelato, attraverso il *favor familiae* e altri elementi, un principio di base che riproduce e proietta all'infinito la cultura e la storia della società che esprime quella famiglia.

Questo fondamentalmente è il nodo della questione: il *matrimonium* è strettamente legato al principio della procreazione tra sessi diversi, altrimenti questo problema sarebbe stato affrontato e risolto prima. Per la verità c'è qualche precedente, nel senso che almeno due imperatori romani sposarono un uomo, ma - ahinoi - uno era Nerone e l'altro era Eliogabalo, entrambi condannati alla *damnatio memoriae* e, quindi, forse è anche probabile che quei matrimoni non siano mai avvenuti, e comunque non dispiegarono effetti sugli assi ereditari.

La nostra Costituzione da questo punto di vista è chiarissima. Abbiamo un articolo 29 e il sottostante sistema legislativo che escludono che si possa utilizzare lo stesso tipo di riferimento costituzionale e lo stesso identico sistema di diritti per un'unione omosessuale o per un'unione e un matrimonio eterosessuale. Eppure, il disegno di legge Cirinnà questo diceva all'inizio. E non solo diceva questo, ma tradiva in qualche modo la sua vocazione a aggirare la Costituzione con un elemento oggettivo, che è - appunto - la pistola fumante: le unioni civili erano talmente una fotocopia del matrimonio che non si riteneva potessero essere utilizzate come un istituto indifferentemente accessibile ad omosessuali ed eterosessuali. E per quale ragione la risposta è semplice, ossia perché gli eterosessuali avevano già il matrimonio: questo era il ragionamento.

Da qui scaturisce la necessità di avere due titoli della legge: un primo che creava di fatto un matrimonio fotocopia; un secondo invece, peraltro abbastanza ben redatto, che regolamentava le convivenze.

Su questo ci siamo misurati in Commissione affari costituzionali e credo che siano ancora agli atti della Commissione - non ci sono, come sapete, Resoconti stenografici, ma sintesi degli interventi - interventi di colleghi stimati e preparati in materia costituzionale, appartenenti comunque al fronte favorevole al disegno di legge Cirinnà. Essi, non potendo negare questo evidente vizio d'origine del disegno di legge, si sono affannati a dire che la Costituzione deve in qualche misura adeguarsi ai tempi e, di conseguenza, c'era questa debolezza, questa forma un po' italiana di rappresentare la questione, ma fondamentalmente ciò rappresentava non una vera e propria violazione, ma una interpretazione dei tempi in cui viviamo. Pertanto, in sostanza, nessun argomento credibile poteva negare l'evidenza: si stava, cioè, fabbricando un matrimonio fotocopia. A seguito di tutto il dibattito che si è sviluppato, non tanto in Commissione affari costituzionali dove la vicenda è stata liquidata in poche ore, ma in Commissione giustizia, sono poi intervenute alcune limature. Se però parliamo seriamente con qualunque costituzionalista, questi non potrà negare che l'impianto fondamentale è rimasto lo stesso della proposizione iniziale.

Cosa ciò abbia a che fare con i diritti degli omosessuali, onestamente fatico a comprenderlo, nel senso che il nostro sistema dei diritti deve essere disciplinato dalla Carta costituzionale. Non possiamo avere un sistema dei diritti che il Parlamento interpreta liberamente aggirando una norma costituzionale e

servendosi impropriamente di un'altra.

Questo è scorretto sul piano non soltanto costituzionale e formale, ma anche politico e culturale, perché nulla impediva, visto che stiamo facendo una riforma costituzionale, di assumersi la responsabilità di dire che si cambiava l'articolo 29. Se qualcuno in quest'Aula è convinto che esista questo tipo di necessità, assume una posizione rispettabile, che certamente alla fine va sottoposta anche a un giudizio popolare. Tuttavia, se questo è lo scopo, cioè se qualcuno in quest'Aula - non io - pensa che sostanzialmente un'unione omosessuale e un'unione eterosessuale diano luogo semplicemente a due tipi di famiglie con pari diritti, non ha altro da fare che ricorrere a uno strumento possibile, riconosciuto al Parlamento, che è la modifica dell'articolo 29 della Costituzione. E ciò sarebbe stato meglio, intanto perché il dibattito sarebbe stato più chiaro e anche più laico, perché in qualche misura si sarebbe tolta di mezzo tutta una serie di equivoci e si sarebbe affrontata la questione alla sua radice, perché a questo si vuole arrivare. In secondo luogo, sarebbe stato più semplice argomentare, per entrambe le parti, un punto di vista costituzionale e si sarebbe avuto un dibattito chiaro agli occhi dell'opinione pubblica. Non è stato così e - a mio avviso - questa sarà una scelta che pagheremo, perché alla fine tutto ciò genererà una grande confusione, e in ogni caso ci mette anche nelle condizioni di fare un dibattito più opaco.

Non mi pronuncio in questa sede, perché lo faranno altri, sul tema della maternità surrogata e dell'utero in affitto, perché mi sembra che stiamo discutendo sul piano delle conseguenze di un impianto sbagliato all'inizio e non su quello delle premesse e, quindi, non si può partire da lì. Bisogna partire da un'idea fondamentalmente sbagliata che poi, via via, è stata modificata, ma rimanendo su un impianto sbagliato. Questo è il punto che io laicamente sto sollevando.

È soprattutto per questa ragione, e per tante altre che illustreranno i colleghi del mio Gruppo intervenendo dopo di me, che non si può che avere un giudizio negativo, anche dal punto di vista delle coppie omosessuali, su un'impostazione sbagliata, su una legge bandiera, su un modo che comunque - ovviamente non era nelle intenzioni della collega Cirinnà, che è una bravissima persona - finisce certamente col portare tutta la questione su un asse che non ha alcun tipo di concreta e possibile rappresentazione rispetto alla nostra Carta fondamentale.

Per queste ragioni voterò contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

[SCILIPOTI ISGRÒ](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo chiamati oggi, in Aula al Senato, per discutere e confrontarci sul disegno di legge n. 2081 in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», presentato dalla senatrice Monica Cirinnà.

In un Paese moderno come il nostro è inammissibile che non vengano ancora regolamentate le unioni civili. In Paesi conservatori, come la Gran Bretagna e la Germania, si è affrontato il suddetto tema con coraggio e serietà, senza dimenticare i valori religiosi su cui si fondano queste due Nazioni. Non vogliamo dimenticare l'aspetto principale dell'articolo 29, comma 1, della Costituzione, che recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». La famiglia tradizionale è il pilastro dei nostri valori e nessuna legge potrà sostituire questa concezione.

Non posso esimermi dal notare gli innumerevoli cambiamenti che interessano la nostra società e dall'evidenziare che il mondo è in continua evoluzione. Pertanto, è giusto e opportuno che la politica evolva con esso e venga emanata una legge sulle unioni civili, ma tutto ciò non deve calpestare in alcun modo i diritti della famiglia e, soprattutto, i diritti dei bambini.

Quanto esprimerò potrà apparire agli occhi di alcuni senatori presenti in Aula come una provocazione: le mie sembreranno parole dure e potranno suscitare scalpore tra taluni di voi. Non posso, però, esimermi da tale compito, perché in questo momento avverto più che mai l'obbligo di assumermi questa responsabilità, da umile credente quale sono. Le mie considerazioni sono frutto di riflessioni personali, e non solo in qualità di uomo di scienza, avendo esercitato la professione di medico, specializzato in ginecologia e ostetricia, ma anche e soprattutto di uomo di fede cristiana.

Vorrei leggere in quest'Aula alcune citazioni delle Sacre scritture. Non voglio perdermi in congetture e analisi, non voglio filosofeggiare, non voglio dare spiegazioni, ma voglio solo ricordare la parola di Dio sull'incompatibilità della famiglia, generata da un uomo e una donna, con l'omosessualità: «La donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna poiché il Signore, il tuo Dio, detesta chiunque fa tali cose». E ancora: «Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa abominevole. Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese impure le nazioni (*Commenti della senatrice Nugnes*) che io sto per scacciare davanti a voi. Chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà, sarà eliminata dal suo popolo». Questo passo è estratto dal Levitico, il terzo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, composto da 27 capitoli, scritti in ebraico, contenenti quasi esclusivamente leggi religiose e sociali, che Mosè diede agli ebrei durante il soggiorno nel deserto del Sinai, circa milleduecento anni avanti Cristo. (*Commenti della senatrice Taverna*).

Più importante è focalizzare l'attenzione su tutte quelle significative citazioni del Levitico, partendo dalla prima pagina della Bibbia, in cui è scritto: «maschio e femmina li creò». Li creò per essere una «sola carne» e per procreare. Così si estende la creazione divina, che ha nell'uomo la sua corona.

Anche il Nuovo Testamento non cambia direzione al riguardo: infatti, un passo particolarmente esplicito è estratto dalla prima lettera ai Corinzi: «Non v'ingannate: né i fornicatori (...), né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri (*Commenti della senatrice Bottici*), né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio».

Alcune tesi tentano di dimostrare l'inversione di tendenza e di atteggiamento sull'omosessualità tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma probabilmente la verità più bella e schiacciante, che cancella ogni altra tesi, è quella che scrive Matteo: «Un credente non deve mai dimenticare che Dio non cambia». Cosa c'è di più vero di questo?

Non credo serva commentare queste citazioni. Voglio solo osservare che, ancora una volta, abbiamo di fronte la scelta tra onorare le nostre radici cristiane, nostre e di tutta l'Europa, oppure dimenticarle, in favore di liberalizzazioni estreme che rischiano di minare le fondamenta dell'istituto della famiglia, senza la quale non saremmo niente.

Il nucleo naturale all'interno del quale la nostra civiltà si è sviluppata nei secoli è sempre stato composto da un uomo e da una donna, che hanno costruito una unione sulla base della quale hanno fatto nascere e crescere i loro figli. La famiglia, comunione d'amore e di vita, fondata sul patto d'amore del matrimonio, rappresenta una risorsa sociale alla quale non si possono equiparare le unioni di fatto.

In qualità di medico ginecologo posso affermare che l'aspetto anatomico e fisiologico dell'uomo è incline e rivolto verso la donna e reciprocamente la donna si completa nell'uomo. Tengo a precisare come anche nella tecnica della fecondazione artificiale, i gameti che vengono impianti nell'utero devono appartenere ad entrambi i sessi, altrimenti non otterremmo alcun risultato. Non esiste in natura la procreazione omosessuale, non è prevista.

A tal proposito vorrei aprire una breve parentesi sul concetto di concepimento: che cos'è il concepimento? Dal punto di vista fisiologico, è l'avvenuto raggiungimento dello spermatozoo nell'ovulo femminile e la successiva fecondazione. Dal punto di vista etico e spirituale, il concepimento è la più alta e sublime espressione dell'uomo e della donna: dare la vita. Tale atto mette in relazione i due protagonisti come esseri creatori, tali da manifestare Dio sulla terra. Il concepimento rappresenta, allora, quell'atto divino che racchiude l'incontro d'amore tra l'uomo e la donna, processo che simboleggia l'espressione di vita che si perpetua nei secoli e garantisce la progenie umana.

Correlato al tema dei figli naturali nati dal concepimento è il tema dei figli adottivi, la *stepchild adoption* (espressione inglese che non è altro che l'adozione del figliastro), ossia il riconoscimento, da parte di uno dei due coniugi, dei figli dell'altro coniuge. In altre parole, se una delle due o entrambe le persone che si uniscono civilmente hanno già dei figli, nati da precedenti unioni, la legge dà la possibilità di includerli nel nuovo nucleo familiare. Questa è a tutti gli effetti un'adozione dei figli del *partner*, che consente all'altro coniuge di diventare automaticamente genitore. In sostanza, il figliastro viene inserito all'interno del nuovo consesso e uno dei due genitori ha la possibilità di riconoscerlo

dinanzi alla legge. Questo è un punto critico del disegno di legge Cirinnà, che non scongiura il rischio di una corsa alla pratica della maternità surrogata, vietata in Italia dalla legge n. 40 del 2004, pur non essendo una norma che legittima l'utero in affitto.

Bisogna fare chiarezza. Bisogna riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate in materia d'adozioni. Il mio intervento mira semplicemente a sostenere il senso comune di larga parte del nostro popolo che - ad esempio - si è riunito in centinaia di migliaia di persone lo scorso 20 giugno a Piazza San Giovanni per difendere la famiglia dai recenti tentativi di snaturamento della sua forma e significato.

Intensa è stata la partecipazione all'appuntamento di sabato 30 gennaio 2016 al Circo Massimo in occasione del Family day. Nella Capitale sono arrivati circa 700.000 manifestanti da tutta Italia per difendere la famiglia, per dire no al disegno di legge Cirinnà e a tutte le conseguenze che, certamente, ne deriverebbero, quali la mercificazione dei bambini e lo svilimento della figura della donna ridotta a un mero utero da affittare.

A mio avviso, è altresì pericoloso utilizzare il termine «famiglia tradizionale» perché la famiglia è famiglia! Paragonare il concetto universale di famiglia con l'unione civile comporterebbe il decadimento del modello di famiglia, basata sul matrimonio come patto indissolubile tra persone di sesso diverso.

Pur avendo espresso il mio punto di vista di uomo cristiano, riconosco la necessità di mantenere un filo diretto di confronto tra credenti e non credenti, anche e soprattutto sulle materie eticamente più discusse. Questo perché la nostra società si è sviluppata nel dialogo e nel reciproco rispetto di tutte le opinioni di volta in volta manifestatesi. Sono convinto che la diversità dei punti di vista debba essere accolta come un elemento positivo per arrivare a decisioni condivise e rispettate da tutti. Tuttavia, quello a cui assistiamo negli ultimi anni è il tentativo di imporre una nuova visione dell'umanità, della genitorialità e del matrimonio. L'idea di base porta a derive in cui la propria sessualità può essere decisa a piacimento, anche senza alcuna modifica della fisicità naturale (vedi il caso di Thomas Beatie, nato donna, diventato uomo in età adulta pur conservando l'apparato riproduttivo femminile e rimasto «incinto» per tre volte, perché la compagna non poteva avere figli), e dove un papà e una mamma diventano genitore 1 e genitore 2 e il diritto del bambino di crescere in una famiglia composta da un uomo e una donna è subordinato al desiderio di adulti di intraprendere avventure che la natura non ha previsto per loro e che non possono essere attribuite per legge dall'uomo.

Enoch, personaggio biblico, ci ha lasciato la sua previsione che, al sorgere dell'età dell'Acquario, momento in cui dalla coscienza scientifica si passerà a uno stato di coscienza basato sulla ricerca della saggezza, terminerà la lunga era dei Pesci che ci sta contrassegnando in questo periodo storico caratterizzato da fanatismo, conformismo, ignoranza, paura ed egoismo.

Entrando nel merito del disegno di legge in discussione, esso prevede l'estensione di alcuni diritti della famiglia alle unioni civili, quale l'istituto della reversibilità della pensione, originariamente previsto come un sostegno alla parte più debole della famiglia, cioè la donna che si prendeva cura dei figli.

TAVERNA (M5S). Ma cosa sta dicendo?

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare.

TAVERNA (M5S). Presidente, si rende conto? È proprio fastidioso.

PRESIDENTE. È un ampio dibattito. Tutti hanno diritto.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Vorrei evidenziare come questa misura, insieme ad altre previste dal provvedimento (ad esempio, le detrazioni per i familiari a carico), comporti un costo per le finanze pubbliche che è stato notevolmente sottovalutato, anche dai tecnici del Ministero dell'economia. Mi riferisco a stime che prendono come base di calcolo un orizzonte temporale di previsione di soli dieci anni e una platea di destinatari nettamente più ristretta di quella che emerge dai dati ISTAT, che già nel 2011 stimava in oltre un milione gli omosessuali dichiarati. È evidente, perciò, che, in un'epoca di tagli alle risorse disponibili e di difficili decisioni circa le priorità verso cui destinare le stesse, un'estensione di diritti che comportano impegni economici significativi per le finanze pubbliche

dovrebbe essere valutata con maggiore cautela e attenta analisi, sicuramente non con un *tweet* del Ministero dell'economia. La considerazione che il nostro modello di *welfare* sociale è sostenuto già con notevoli difficoltà avrebbe dovuto indurre a maggiore cautela nell'approccio ad un ampliamento di diritti, che pure non voglio con queste considerazioni negare a prescindere.

Oggi si confonde facilmente il concetto di «politica» con «partitico» o con «parlamentarismo». Il nostro pensiero e le nostre radici filosofico-politiche discendono da padri ecclesiastici come Sant'Agostino, da canonisti come Gregorio VII, da dottori scolastici come San Tommaso e dal magistero ecclesiastico di Pio XII. Tutto questo è contaminato dal pensiero del "politicamente corretto" della Rivoluzione francese, di Macchiavelli, del luteranesimo, del Rinascimento e dell'Umanesimo.

«Non dobbiamo dimenticare che l'oggi discende dallo ieri e il domani è il frutto del passato», così parlava San Pio X nel 1910. Quindi non dimentichiamo le nostre origini, la nostra vera natura umana e spirituale, perché gli errori di oggi sono la catastrofe del domani delle nostre azioni e dei nostri pensieri.

Signora Presidente, abbiamo allora certamente il dovere e l'obbligo di difendere le diversità dai soprusi e dalle ingiustizie, e lo dobbiamo fare in maniera chiara e netta, perché siamo orgogliosi della democrazia che abbiamo creato in questo Paese. Ma dobbiamo davvero approvare una legge che, in buona sostanza, equipari le unioni omosessuali al matrimonio che, lo ricordo, nasce come sacramento e solo dopo diventa un'unione anche civile e non più solo «davanti a Dio»?

Mi permetta di dire che non possiamo rinnegare i principi fondamentali della nostra società, fino quasi a nascondere la normalità: ci dobbiamo forse vergognare di questa normalità? (*Commenti della senatrice Taverna*).

Al contrario, voglio affermare con forza che, pur rispettando tutti, voglio sentirmi libero di essere normale, di quella normalità che rimane unica legge universale.

La famiglia non è solo una forma d'aggregazione costruita nei millenni di storia; per i cristiani è fondata sul matrimonio religioso, sul giuramento di fedeltà davanti a Dio, la cui sacralità dell'atto ne sancisce l'immutabilità della sua composizione e dei valori cristiani su cui si fonda. Dio ha voluto che la famiglia fosse composta da padre, madre e figli. (*Commenti della senatrice Nuges*). Non c'è marito senza moglie, non c'è moglie senza marito, e soprattutto non c'è vita senza entrambi i sessi. (*Commenti della senatrice Cardinali*).

PRESIDENTE. Colleghi, fate concludere l'intervento del senatore Scilipoti Isgrò.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). L'omosessualità non porta vita. Una madre surrogata non è madre. (*Commenti dalla senatrice Taverna. Richiami del Presidente*).

Ma come si può togliere a una madre il bambino appena nato?

CIOFFI (*M5S*). Ridateci Gasparri! (*Ilarità dal Gruppo M5S*).

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Neanche ai cani e ai gatti vengo sottratti i cuccioli prima dei sessanta giorni di vita, come la senatrice Cirinnà sa bene. Dopo nove mesi di gestazione, come si può permettere questo abominio?

Dove sono i diritti del bambino, se appena nato viene dato a una coppia che nemmeno ha partecipato, in modo diretto, all'atto fisico del concepimento?

È ricorso da poco il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo, un episodio della storia della religione cattolica tanto famoso da essere divenuto proverbiale. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Fate concludere l'intervento senza fare commenti, come hanno fatto tutti gli altri.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Anche ai giorni nostri è rimasta infatti in uso l'espressione «folgorato sulla via di Damasco». Egli perseguitava i seguaci di Cristo in modo assiduo ed il viaggio che aveva intrapreso per Damasco aveva appunto lo scopo di smascherare e imprigionare gli adepti della nuova fede. Proprio mentre si stava recando in questa città fu avvolto da una luce ed udì una voce che gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti!». La voce era quella di Gesù. Paolo si accasciò a

terra e quando si rialzò e aprì gli occhi si rese conto di essere diventato cieco. Questa è un'allegoria della proposta di legge della senatrice Cirinnà, che magari "folgorata sulla via di Damasco" possa riflettere su come questo disegno di legge sia un pessimo approccio alla soluzione del problema delle unioni civili e alla tutela delle coppie omosessuali.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Grazie, Presidente, un minuto e concludo.

C'è troppa bramosia di affrontare un discorso così delicato, così laico in un Paese a maggioranza cattolica, che si rischia di creare una situazione di tensione tra diverse comunità religiose e non.

In conclusione, il mio voto al disegno di legge sulle unioni civili sarà contrario. Come Gruppo Forza Italia siamo favorevoli al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, ma non vogliamo che siano equiparati al matrimonio e non possiamo accettare che vengano messi sullo stesso piano giuridico. Lo stesso discorso vale per il tema delle separazioni delle coppie omosessuali e dell'adozione di figli. Ricordo le parole di San Paolo a Timoteo: la fede va testimoniata sempre ed in ogni circostanza. I cristiani devono essere uniti in difesa della famiglia, particolarmente ora, indipendentemente dalla loro appartenenza partitica. (*Applausi del senatore Amidei*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancuso. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, la mia prima impressione è che l'argomento di cui stiamo trattando abbia eccessivamente assorbito l'interesse dell'opinione pubblica e sia diventato centrale nel dibattito politico, in un momento in cui probabilmente avremmo dovuto dare centralità ad altri temi.

Pur comprendendo e non volendo sminuire l'importanza del provvedimento che stiamo trattando, ritengo che, qualunque sia il suo destino e comunque venga esitato, questo provvedimento non sia destinato a creare lacerazioni nel nostro tessuto sociale: è successo già in precedenza in altre Nazioni europee e normative analoghe sono in vigore in Germania, in Francia e in Spagna, Nazioni che hanno le stesse nostre origini antropologiche, e mi pare di capire che non ci siano state in quei Paesi, devastazioni di natura sociale. Stiamo certamente trattando un tema delicato, inevitabilmente divisivo e sul quale ognuno di noi ha la sua opinione, ma che, per quanto accompagnato da preconcetti o da posizioni di intolleranza, non credo proprio possa creare disgregazioni all'interno della nostra struttura o della nostra architettura sociale.

Certamente la polarizzazione dello scontro, l'approccio ideologico, lo spirito intransigente di chi è poco incline alla discussione non aiutano il dialogo, non aiutano le parti ad incontrarsi e a trovare la possibilità di un accordo che ancora, a mio parere, potrebbe essere raggiunto. Bisogna pertanto, a parer mio, rinunciare a provocazioni e a posizioni di retroguardia e lavorare ad un confronto che parta dai punti di condivisione. Qualora questo non sarà possibile, io chiederò al mio Capogruppo e affiderò alla sua ragionevolezza la possibilità di potermi smarcare da eventuali indicazioni di partito o di Gruppo, per rispondere, su un tema così delicato e dirompente, principalmente alla mia coscienza.

Sull'argomento credo che ognuno di noi abbia delle idee che si sono formate sulla base di un percorso di vita, un percorso che è assolutamente personale dal punto di vista umano, sociale e politico e che non è sempre coincidente con le logiche della politica. Cominciamo con il dire che non ci possono essere motivi di opportunità politica che possono dare o togliere ad ogni cittadino i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione. Quali sono? Se vogliamo partire dalla Costituzione, senza intaccarne i principi, dobbiamo ribadire con chiarezza che il matrimonio è quello regolamentato dall'articolo 29 (previsto tra un uomo e una donna), ma, nello stesso tempo, non si possono negare ai nostri cittadini diritti che ormai sono universali e che sanciscono l'uguaglianza di ognuno rispetto allo Stato di cui fanno parte, soprattutto se, come nel caso dell'Italia, si tratta di uno Stato occidentale, moderno ed europeo. Abbiamo l'obbligo di riparare ad un'ingiustizia, ossia di permettere a tutte e a tutti di condividere gli stessi diritti e gli stessi doveri, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale.

Pertanto ritengo sia necessario che la legge preveda con chiarezza, senza rimandi automatici al codice civile, che l'istituto matrimoniale e quello delle unioni siano due cose distinte e separate dal punto di

vista normativo. (*Brusio*).

Fatte queste premesse, se il collega Scilipoti Isgrò mi permette di proseguire...

PRESIDENTE. Collega Scilipoti Isgrò, ho tutelato il suo diritto di parlare, rispetti il diritto del senatore Mancuso.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Fatte queste premesse, prima di continuare, voglio precisare che sono contrario alle adozioni per omosessuali che hanno deciso di convivere e che hanno il diritto di dare sfogo alle reciproche affettività, per fortuna non contemplate in questo disegno di legge, e non riesco ad essere affascinato dagli argomenti messi in campo da chi la pensa diversamente da me, e cioè che dobbiamo adeguarci ad una storia che cambia, al cambiamento dei costumi, ad una modernità che incombe e che ci costringe a superare certi steccati.

Nessuno vuole impedire a due uomini o a due donne di mettere sù una famiglia, sono liberi di farlo e di chiedere le tutele civili. Anche un *single* ha il suo stato di famiglia; ma ho seri dubbi che quello di potere aggiungere un figlio alla neonata famiglia possa rappresentare un diritto. Questo desiderio, seppur comprensibile, può essere invocato come una concessione legislativa, sulla base di motivazioni che possono essere più o meno condivise, ma giammai come un diritto.

I diritti di cui dobbiamo parlare in questa sede sono, prima di tutto, quelli dei minori, quelli dei figli. A questo proposito, voglio esternare sommessamente ma con chiarezza, senza alzare vessilli, senza ostentazione ma con ragionata e intima convinzione e con grande rispetto per tutti coloro che, soprattutto all'interno del mio Gruppo, la pensano diversamente, che ho riflettuto tanto sul tema della *stepchild adoption* e, su questo argomento, mi trovo certamente su posizioni distinte rispetto a quelle che sono state rappresentate da molti esponenti del mio partito.

In particolare, ritengo che questa norma, così com'è scritta e limitata ai genitori naturali, possa rappresentare una protezione giuridica per quei figli che sono legati biologicamente ad uno dei genitori ma affettivamente ad entrambi. È il caso, tanto per capirci, di un padre o di una madre che in epoca precedente hanno avuto un figlio; dopodiché il coniuge è venuto a mancare per decesso e il padre o la madre si ritrovano con un figlio e con nuovi orientamenti sessuali, per cui decidono di andare a convivere con un nuovo compagno dello stesso sesso. A questo punto io credo che, oltre ad essere un diritto del figlio di essere tutelato all'interno della nuova famiglia che si è venuta a formare, sia un dovere del nuovo coniuge accettare in dote il figlio del compagno o della compagna, se vuole formalizzare l'unione davanti all'ufficiale di stato civile. Guardate che di questi casi in giro ve ne sono tanti, sono già parte della realtà ma questi bambini, a differenza di altri, non hanno protezione giuridica. Sono bambini che già esistono, che vivono all'interno di famiglie omogenitoriali e crescono accuditi da due uomini o due donne; ebbene questi bambini non hanno la certezza, qualora dovesse venire a mancare il genitore naturale, di poter continuare a vivere con l'altro genitore, esattamente come non hanno il diritto, in caso di separazione, di continuare a essere accuditi dal compagno o dalla compagna del genitore biologico né quello alla continuità affettiva con il compagno separato, magari dopo che questo ha contribuito a crescerli e formarli per dieci o vent'anni.

Qui parliamo di diritti dei bambini, che non possono essere considerati responsabili della modalità di procreazione; sono bambini che ci sono e che abbiamo il dovere di proteggere.

Non mi convince neanche la motivazione secondo la quale l'introduzione di questa norma favorirebbe la spregevole pratica dell'utero in locazione. Anch'io trovo abominevole questa odiosa pratica dei figli commissionati e delle donne comprate, ma trovo che questi argomenti servano solo a confondere le cose, ad alimentare cortocircuiti tra garanzie giuridiche per i bambini e gestazioni su commissione. Siamo legislatori, se non è sufficiente l'articolo 40, attrezziamoci per trovare soluzioni diverse per evitare questo abominio. Ci sono normative europee e universali; ho visto che sono stati presentati anche degli emendamenti in proposito che prevedono un inasprimento delle pene per chi si macchia di questi reati o il divieto di adozione se non si dimostra che il figlio è frutto di una procreazione naturale. Fino a quando dovremo sopportare, così come abbiamo fatto finora, la vergognosa ipocrisia delle coppie eterosessuali, chiaramente ricche, che sono la maggior parte dei commissionari di maternità

surrogata e che si vedono regolarmente riconosciuta la *stepchild adoption* dalla magistratura italiana, con giurisprudenza favorevole ormai consolidata? Di fronte a queste azioni immorali finora abbiamo tenuto tutti gli occhi chiusi.

Ritengo quindi, signora Presidente, che le barriere che dobbiamo superare non sono quelle della storia, del progresso o della modernità, ma quelle dei diritti e delle disuguaglianze. (*Applausi del senatore Orellana. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione

[AMATI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signora Presidente, si è parlato molto di bambini in queste giornate, nel bene e nel meno bene. Io vorrei ora porre l'attenzione su una questione.

L'Alto funzionario di Europol Brian Donald ha dichiarato che, secondo stime al ribasso, circa 10.000 minori stranieri non accompagnati arrivati in Europa nel 2015 sarebbero scomparsi; di questi, 5000 sarebbero scomparsi in Italia. Minori particolarmente vulnerabili, di cui non sappiamo più niente, che potrebbero essersi riuniti ai loro familiari, ma che possono anche essere caduti vittime delle reti di criminalità organizzata transnazionale, rischiando le più turpi forme di sfruttamento sessuale, del lavoro, nonché accattonaggio forzato e prelievo di organi.

Donald ha fatto riferimento a una vera e propria infrastruttura criminale paneuropea attiva lungo la rotta dei Balcani, che si è sviluppata proprio durante la cosiddetta crisi dei migranti.

Più di un anno fa, il 28 ottobre 2014, ho presentato un'interrogazione sul tema ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritta da oltre venti colleghi (era l'atto [3-01350](#), che doveva avere risposta in Commissione). L'interrogazione muoveva dai dati del rapporto pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo i quali, al 30 settembre 2014, erano 12.164 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e di questi oltre un quarto risultava irreperibile.

Io ricordo anche che più di due anni fa presentammo interrogazioni e prendemmo impegni su un vicenda avvenuta a Crotone, quando, nel giro di due giorni, 70 minori erano assolutamente scomparsi e furono considerati, anche in questo caso, finiti in brutte mani.

Quindi, la mia sollecitazione è che quest'Assemblea, oltre a parlare dei diritti dei minori, riesca ad avere risposte sui diritti dei minori che qui sono arrivati ma non si sa più dove si trovino. Per cortesia, si risponda almeno a questa interrogazione e si faccia qualcosa a seguire.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Amati, sono presenti in Aula diversi rappresentanti del Governo che possono prendere nota e sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,04*).

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Zizza non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Ferrara Elena, Gentile, Idem, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Marcucci, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tronti, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nencini, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Fravezzi, cessa di farne parte la senatrice Merloni;

8a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni, cessa di farne parte il senatore Fravezzi;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Nencini, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni in materia di disciplina degli edifici destinati all'esercizio dei culti religiosi ammessi e delega al Governo in materia di statuti delle confessioni o associazioni religiose (2142)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernenti il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione nel codice penale del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di limitazioni all'acquisto della cittadinanza (2143)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Modifiche agli articoli 136 e 137 della Costituzione in materia di giustizia costituzionale (2159)
(assegnato in data 03/02/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Santangelo Vincenzo ed altri

Disposizioni di sostegno a favore delle vittime dei reati dolosi violenti (2090)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013 (2186)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (2190)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/02/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Panizza Franco

Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille (2139)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Valentini Daniela ed altri

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei dialetti di origine locale (2121)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Pignedoli Leana

Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva (2037)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Campanella Francesco, sen. Bocchino Fabrizio

Modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in materia di tutela della salute nell'impiego dei prodotti fitosanitari (2088)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/02/2016);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Bencini Alessandra

Disposizioni in materia di lavoro, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, tutela della maternità e disciplina previdenziale, nonché delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale (2071)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Pepe Bartolomeo

Modifica al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in materia di occhiali da vista (2010)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/02/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Nugnes Paola

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità estesa del produttore, di prevenzione dei rifiuti e di gestione e riciclo post consumo dei beni, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per il riciclo, per la realizzazione di un sistema di economia circolare (2114)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/02/2016);

Commissioni 1° e 2° riunite

dep. Businarolo Francesca ed altri

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (2208)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.3365 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1751, C.3433);
(assegnato in data 03/02/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
in sede referente*

sen. Stefano Dario

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (2119)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro)
(assegnato in data 03/02/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione del Governo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2015) 613 definitivo).

Tale relazione è trasmessa - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione sugli immobili adibiti a teatro, relativa all'anno 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 691).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM (2016) 31 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 3 marzo 2016.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Borioli e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02542 della senatrice Bertuzzi ed altri.

Il senatore Puglia e la senatrice Blundo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05184 della senatrice Bertorotta ed altri.

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05186 dei senatori Campanella e Bocchino.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00451 (Testo 2), del senatore Crosio ed altri, pubblicata il 19 gennaio 2016, deve intendersi riformulata come segue:

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesse che:

ciò che distingue il lavoratore frontaliero dal tradizionale lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. Mentre il secondo lascia il suo Paese di origine, con o senza la sua famiglia, per abitare e lavorare in un Paese diverso dal suo, il frontaliero ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro;

tuttavia risulta impossibile stabilire un concetto univoco che comprenda criteri obiettivi per la definizione del lavoro frontaliero. Tale concetto copre infatti realtà diverse, a seconda che si consideri l'accezione comunitaria, enunciata in particolare in materia di sicurezza sociale, o le numerose definizioni contenute nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri;

l'espressione "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale). Questa definizione, che, oltre agli elementi intrinseci dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro attraverso una frontiera, conserva la condizione temporanea del ritorno quotidiano o settimanale al domicilio, si applica tuttavia solamente alla protezione sociale dei lavoratori in questione all'interno dell'Unione europea;

la situazione dei frontalieri abitanti nell'Unione europea che si spostano per lavorare nella Confederazione elvetica presenta alcune notevoli peculiarità rispetto a quella dei frontalieri che lavorano e risiedono nell'Unione europea;

mentre all'interno dell'Unione europea il loro *status* si fonda sulla libera circolazione, definita dal trattato di Roma, che si concreta nell'affermazione del principio della non discriminazione tra i frontalieri e i residenti, la Svizzera ha un regime di soggiorno e di occupazione fondato sul permesso di lavoro;

tale permesso è concesso, in generale, per un anno; vi è specificata la retribuzione, che deve rispettare il minimo salariale del cantone, definito dall'ufficio cantonale del lavoro. Il permesso è concesso solo se il lavoratore ha trovato un datore di lavoro, e dopo aver verificato che non vi siano iscritti nelle liste

locali di collocamento per lo stesso genere di incarico. La concessione dei permessi in ciascun cantone è subordinata a una quota minima di lavoratori nazionali presenti in ogni impresa; stando alle recenti comunicazioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), anche nel 2014 è aumentato il numero dei frontalieri in Svizzera, saliti a 287.100 a livello nazionale; lo stesso *trend* si registra anche in Ticino, con un numero di lavoratori abitanti in Italia che si attesta a 61.593;

secondo i dati, a livello elvetico la crescita è risultata inferiore a quella del 2013 e rappresenta anche il valore più basso degli ultimi 5 anni, ma sull'arco di un lustro l'incremento è del 29,6 per cento. In Ticino nello stesso periodo la percentuale è ad un aumento del 34,8 per cento: nel 2009, i frontalieri erano infatti ancora solo 45.682;

nel febbraio 2015 il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero hanno siglato il protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni. Il protocollo, che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali, secondo lo *standard* Ocse, pone fine al segreto bancario, è stato firmato per l'Italia dal Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, e per la Svizzera dal capo del Dipartimento federale delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf; unitamente al protocollo è stata anche sottoscritta una *road map*, un documento politico che fissa il percorso per la prosecuzione dei negoziati su altre questioni tra cui revisione dell'accordo del 1974 sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, ad oggi ancora in vigore, e che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera con il ristorno del 40 per cento del gettito ai Comuni italiani della zona di confine;

il nuovo accordo tra Roma e Berna, perfezionato il 22 dicembre 2015, rappresenta una rivoluzione per gli equilibri consolidati nell'economia transfrontaliera, in quanto abolisce 2 meccanismi sinora inamovibili: i ristorni ai Comuni di frontiera, una partita da 60 milioni di euro annui destinata a Comuni e Province di frontiera, e la tassazione alla fonte per circa 62.000 lavoratori italiani, di cui 25.000 varesini, 20.000 comaschi ed i restanti sondriesi e piemontesi in generale;

il nuovo accordo, invece, nel porre fine al meccanismo del ristorno, prevedendo che sia lo Stato italiano a compensare i Comuni di frontiera, lascia una preoccupante incognita sulla garanzia dell'attuale gettito ai medesimi Comuni, in un quadro più ampio di incertezza italiana della propria posizione fiscale;

quanto alla tassazione, i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l'attività che nello Stato di residenza, ritrovandosi a pagare le tasse sui redditi per il 70 per cento in Svizzera e per il restante 30 per cento in Italia, con un aumento graduale del carico fiscale che, a regime, assume la connotazione di una vera e propria "stangata";

il processo, infatti, non sarà immediato. Dall'entrata in vigore dell'accordo, prevista per il 2018, inizierà il cosiddetto *split* fiscale che dovrà portare la tassazione a pieno regime 10 anni dopo, nel 2028, con un aumento progressivo che si valuta del 10 per cento annuo;

secondo le prime stime, si tratta di 200 milioni di euro di tassazione in più da versare ogni anno allo Stato italiano e 15 milioni di euro in più alle casse del canton Ticino, con una media di oltre 3.000 euro all'anno in più da versare per ogni contribuente;

i nuovi termini dell'accordo hanno già prodotto i primi effetti negativi: dal 7 luglio 2015 sui circa 62.000 lavoratori italiani frontalieri grava l'onere dell'assicurazione malattia e spese per le cure mediche;

in un momento storico dove l'economia ha difficoltà globalizzate, l'INPS deve ancora spiegazioni a tutti i frontalieri che si chiedono dove sia finito il "tesoretto" da 200 milioni che finanziava la legge n. 147 del 1997 (un fondo che, si ricorda, venne formato con i contributi di disoccupazione pagati dai frontalieri in Svizzera e da questa ristornati all'Italia),

ricordata altresì la giacenza a Berna del "tesoretto" di 3 miliardi di franchi svizzeri (2,8 miliardi di euro), dovuto al versamento contributivo per il "secondo pilastro" da parte di cittadini italiani frontalieri che hanno lavorato nei diversi cantoni della Confederazione elvetica,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per prevedere che nel nuovo regime fiscale vengano puntualmente

disciplinati i ristorni dei frontalieri verso i Comuni di residenza, con certezza dell'ammontare dei ristorni e delle modalità di distribuzione, al fine di salvaguardare i Comuni di frontiera e garantire che l'attuale gettito non sia messo in discussione;

2) ad assumere iniziative per stabilire, tramite accordi di programma definiti dai territori di confine interessati, stante la reciprocità prevista nell'accordo del 22 dicembre 2015, nell'ambito del quale sono ricompresi anche i frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, che parte della tassazione sia vincolata per il progresso socio-economico e lo sviluppo delle infrastrutture strategiche delle rispettive nazioni;

3) a garantire che il nuovo sistema fiscale, una volta a regime, comporti per i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera una tassazione simile a quella previgente al rinnovo della Convenzione;

4) a prevedere lo sblocco da parte dell'INPS dei fondi per il finanziamento della legge n. 147 del 1997;

5) a prevedere, nell'ambito del disegno di legge di ratifica, il perfezionamento di accordi di interscambio scolastico e formativo per i giovani delle zone di confine;

6) ad intervenire sospendendo l'applicazione della norma sulle spese mediche, ricordando come questa, oltre ad un ulteriore aggravio impositivo per i lavoratori, porterebbe ad una disparità di trattamento tra i frontalieri che già lavorano in Ticino rispetto ai nuovi frontalieri, per i quali le cure sanitarie svizzere potrebbero rappresentare un'opzione più interessante;

7) a garantire il recupero di tutte le posizioni e l'individuazione di tutti i nominativi dei legittimi titolari delle somme giacenti a Berna.

(1-00451) (Testo 3)

Mozioni

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [DIRINDIN](#), [ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [LANIECE](#), [BIANCO](#), [IDEM](#), [BIGNAMI](#) - Il Senato,

premessi che:

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) negli ultimi 2 decenni il tasso di obesità in Europa è triplicato. Ogni anno un milione di decessi e 12 milioni di anni di vita trascorsi in cattive condizioni di salute sono dovuti a patologie associate ad obesità e sovrappeso, quali, a solo titolo esemplificativo, cardiopatie ischemiche, ipertensione, ictus ischemico, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e carcinoma del colon;

sovrappeso e obesità rappresentano per l'Europa una sfida sanitaria pubblica senza precedenti, fino a pochi anni fa sottostimata come problema di tipo strategico per le notevoli ricadute ed implicazioni dal punto di vista sanitario ed economico. Influiscono negativamente sulla salute psicosociale e sulla qualità della vita dell'individuo, ma rappresentano anche un costo rilevante per la sanità pubblica e quindi per la collettività. L'impatto sui costi dell'assistenza sanitaria è infatti notevole, dal momento che secondo le stime dell'Oms l'obesità negli adulti è responsabile in Europa del 6 per cento della spesa in assistenza sanitaria;

le cause dell'aumento delle persone in sovrappeso o tendenti all'obesità sono da ricercare principalmente in una generale modifica degli stili di vita alimentari. Una tendenza crescente verso un consumo sempre maggiore di cibi a basso valore nutrizionale e, al contrario, ricchi di grassi e zuccheri, i cosiddetti cibi spazzatura (*junk food*), associati all'aumento del consumo di bevande zuccherate e ad una quotidianità sempre più sedentaria e scarsamente propensa all'attività sportiva;

dieta inadeguata e comportamento sedentario non devono essere considerati singolarmente, ma congiuntamente responsabili del carico sanitario. Il grasso corporeo si accumula quando il contenuto energetico di bevande ed alimenti supera l'energia richiesta dal metabolismo e dunque l'apporto energetico ed il suo dispendio contribuiscono all'aumento del peso corporeo. È quindi di fondamentale importanza che vi sia equilibrio tra un consumo misurato di cibi ad alto contenuto di grassi ed un'attività fisica costante;

indipendentemente dal peso, un'attività fisica regolare, anche moderata, influenza positivamente il metabolismo dei grassi e dei carboidrati e può ridurre notevolmente il rischio di diabete e della maggior parte delle altre malattie croniche più importanti;

secondo i dati dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Oms la dieta inadeguata, la mancanza di attività

fisica, la conseguente obesità e le malattie associate sono nel loro insieme responsabili di complicanze per la salute e mortalità precoce quanto il fumo di tabacco. Il sovrappeso incide dal 30 all'80 per cento negli adulti nella regione europea mentre l'aumento dell'obesità infantile è forse persino più allarmante. Oltre il 60 per cento dei bambini che sono in sovrappeso prima della pubertà lo saranno anche nella fase iniziale dell'età adulta. Questo riduce l'età media di comparsa di patologie non trasmissibili ed influenza sensibilmente il carico dei servizi sanitari, in quanto aumenta il numero di accessi e di prestazioni durante il periodo dell'età adulta;

il Ministero della salute ha attivato il sistema di sorveglianza "Okkio alla salute" con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile e valutare gli interventi di promozione della salute. L'analisi relativa al 2014 evidenzia che il 20,9 per cento dei bambini italiani è in sovrappeso mentre il 9,8 per cento è obeso, con una prevalenza più alta nelle regioni del Sud e del Centro Italia. In particolare l'osservazione delle abitudini alimentari associata all'analisi degli aspetti relativi al movimento ed alla sedentarietà mostrano un quadro davvero poco incoraggiante, soprattutto se si considera che uno degli aspetti sottolineati dallo studio riguarda la percezione che i genitori hanno degli stili di vita dei propri figli. Poco più del 38 per cento dei genitori riconosce il grave sovrappeso o l'obesità nei propri figli e solo il 40 per cento ritiene che questi svolgano poca attività fisica;

numerosi studi hanno osservato un aumento di prevalenza di sovrappeso e obesità tra specifici gruppi di popolazioni identificati in base al livello di reddito o al titolo di studio. Nella maggior parte dei Paesi nella regione Europa l'obesità è più frequente tra le comunità socialmente svantaggiate, caratterizzate da livelli inferiori di reddito, educazione e accesso all'assistenza. In molti Paesi della regione il prezzo reale degli alimenti ha raggiunto i minimi storici e la percentuale del *budget* domestico destinata all'acquisto di alimenti è in calo;

le scelte alimentari dipendono da una gamma di fattori diversi che vanno dal prezzo al grado di informazione sui prodotti, così come dalle preferenze o dal gusto personale e dai valori culturali. L'industria e i distributori di alimenti influenzano il consumo alimentare attraverso l'aspetto estetico, le dimensioni delle porzioni, la promozione di offerte speciali, aumentando la disponibilità di cibi ad elevato apporto energetico in posizioni strategiche nei diversi punti vendita e con campagne pubblicitarie accattivanti;

l'Oms ha classificato come probabile, o comunque convincente, l'effetto negativo del *marketing* aggressivo dei cibi ad alta densità energetica sullo stato nutrizionale dei bambini e, anche se è necessario porre la massima attenzione al *marketing* rivolto ai minori, non si può sottovalutare la diversa capacità degli adulti di adottare scelte alimentari sane o di resistere ai richiami del *marketing*; considerato che:

nell'ambito della conferenza ministeriale della regione europea dell'Oms, tenutasi ad Istanbul dal 15 al 17 novembre 2006, è stata firmata la carta europea sull'azione di contrasto all'obesità con l'obiettivo di promuovere un'azione internazionale per supportare le politiche nazionali. L'impegno dei Ministri firmatari nasce dall'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra le responsabilità dei singoli individui e quelle dei Governi e della società, dalla necessità di conciliare la libertà di scelta dei cittadini senza che questa sia di loro esclusiva responsabilità;

nell'ambito del programma "salute 2020", la nuova politica comune di riferimento concordata tra i 53 Stati membri della regione europea dell'Oms, è stato elaborato un documento congiunto che, confluito nella dichiarazione di Vienna del 4-5 luglio 2013, ha indicato gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalle politiche dei Paesi membri per ridurre l'obesità e promuovere scelte sane nella popolazione. Tra le azioni che dovrebbero essere promosse si trovano la riduzione della pressione esercitata dal *marketing* sui bambini a consumare cibi ricchi di grassi e zuccheri, la necessità di monitorare il sovrappeso e l'obesità tra le diverse fasce della popolazione, la promozione di metodi di etichettatura innovativi, la promozione delle filiere alimentari corte e l'adozione di nuove politiche sui prezzi;

rilevato che:

in diversi Paesi sono state adottate misure volte a ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi

e di bevande zuccherate attraverso un sistema di tassazione degli alimenti cosiddetti *junk*; la Francia ha introdotto nel gennaio 2012 un'imposta speciale sulle bevande analcoliche con aggiunta di zucchero e anidride carbonica mentre la Norvegia già dal 1981 ha aumentato le tasse su dolci e bevande dolci;

l'Ungheria ha introdotto la "tassa sulla salute pubblica" con un aumento delle accise sulle bevande energetiche, dolci confezionati, *snack* salati e alimenti preimballati. Secondo dati governativi, a 2 anni di distanza la valutazione dell'impatto delle misure ungheresi ha evidenziato effetti molto positivi: circa 3 imprese su 10 hanno infatti riformulato i propri prodotti, rimuovendo completamente gli ingredienti critici e un ulteriore 7 per cento ha ridotto i livelli di zucchero, sale e caffeina. È stata registrata una diminuzione del 27 per cento della vendita dei prodotti oggetto della tassazione ed una diminuzione variabile tra il 20 e il 35 per cento del loro consumo. Inoltre grazie alla tassa sulla salute pubblica si sono trovate le risorse per promuovere una sana ed equilibrata alimentazione, con circa 20 miliardi di fiorini ungheresi, l'equivalente di 68 milioni di euro;

nel Regno Unito uno studio dell'University of Liverpool, pubblicato sulla rivista "European journal of preventive cardiology", ha evidenziato come la tassazione del *junk food*, associata ad una sensibile limitazione della pubblicità, possa contribuire a stimolare stili di vita sani soprattutto per quanto riguarda i consumatori più fragili. Un ulteriore studio, pubblicato sul "British medical journal" il 31 ottobre 2013, ha voluto simulare gli effetti di questo tipo di tassazione attraverso modelli matematici, giungendo alla conclusione che un incremento di prezzo di almeno il 20 per cento degli alimenti ad alto contenuto di grassi e delle bibite zuccherate porterebbe ad una diminuzione di 180.000 unità di cittadini britannici obesi ed un introito per le casse del servizio sanitario britannico di 320 milioni di euro, che potrebbero essere dedicati alla promozione del consumo di alimenti sani;

il 20 gennaio 2016 il Parlamento europeo ha posto un veto sul progetto di norme comunitarie che permetterebbero agli alimenti per bambini di continuare a contenere fino a 3 volte la quantità di zucchero raccomandata dall'Oms;

l'obesità impone un carico economico notevole sulla società sia in termini di aumento dei costi sanitari, per le cure relative al trattamento delle patologie associate, sia in termini di costi indiretti, per la perdita di produttività dovuta all'incremento dell'assenteismo per ragioni di salute. La prevenzione dell'obesità diventa quindi un obiettivo strategico della sanità pubblica,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere, nell'ambito del Ministero della salute, l'adozione di un piano nazionale, per la prevenzione e la cura dell'obesità;
- 2) ad assumere iniziative legislative atte all'introduzione di una specifica imposta sui prodotti alimentari ad alto contenuto di grassi e basso valore nutrizionale e sulle bevande ricche di zuccheri ed anidride carbonica, con l'obiettivo di contribuire a ridurre il consumo, in particolar modo da parte dei minori;
- 3) ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'accresciuto gettito fiscale per finanziare progetti all'interno delle scuole volti a garantire un'ampia scelta di attività sportive, anche pomeridiane ed aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano dell'offerta formativa, che includano in particolar modo gli sport di squadra, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto positivo sulla salute di alunni e studenti e stimolare il valore educativo e aggregativo degli sport di squadra;
- 4) a promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia delle stesse nella definizione dei piani dell'offerta formativa, percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione ed ai benefici di un'attività fisica costante;
- 5) ad introdurre limitazioni consistenti alla pubblicità, talvolta particolarmente aggressiva, relativa al cosiddetto cibo spazzatura.

(1-00515)

Interrogazioni

[CATALEO](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#),

[DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* -
(3-02544)

(Già 2-00331)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

a distanza di molti anni dall'entrata in vigore, lo spirito della legge è ancora oggi disatteso in numerose regioni: carente è la costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è diventata un vero e proprio *business*;

negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;

il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987;

nel 2010, il Ministero della salute ha istituito la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager";

quest'ultima avrebbe dovuto rappresentare una modalità organizzativa innovativa di raccordo con le istituzioni ed il territorio per incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali;

i compiti della *task force* vanno dai sopralluoghi ispettivi al monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale ed altro;

considerato che:

oggi, a distanza di 5 anni dall'istituzione della *task force*, il randagismo è divenuto una vera e propria emergenza, in particolare nel Sud Italia sono stimati in circa 700.000 i cani randagi presenti sul territorio e 750.000 sono i cani in attesa di adozione costretti a vivere in canili;

negli anni, attorno al randagismo si è creato un vero e proprio giro di affari: nonostante la legge n. 281 del 1991 indichi nelle associazioni di protezione animali i soggetti prioritari cui concedere le convenzioni per la gestione dei canili, in tutta Italia sono sorte strutture esclusivamente private, nelle quali gli animali devono fare numero e rimanere il più a lungo possibile: i gestori dei canili percepiscono, infatti, un contributo che va da 2 a 7 euro al giorno per ogni cane, che, moltiplicato per il numero dei cani detenuti, rappresenta un'ingente cifra;

si tratta, tra l'altro, nella maggior parte dei casi, di strutture fatiscenti, dove i cani vivono ammassati in gabbie anguste e in condizioni igienico-sanitarie pessime;

considerato, inoltre, che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha previsto un taglio per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo che si riducono da 325.000 euro per l'anno 2014 a 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), non prevede alcun incremento dello stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;

a parere degli interroganti, le risorse stanziare non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge n. 281, come, ad esempio, l'attuazione da parte dei Comuni di piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione dei randagi, né per rendere effettivamente utile la *task force*. Inoltre, il degrado in cui versano i canili italiani e il grado di diffusione raggiunto dal randagismo in questi ultimi anni dimostrano che l'unità operativa non ha raggiunto gli obiettivi per i quali è stata istituita, in particolare dal 2013 in poi, anno fino al quale ha raggiunto importanti risultati. Non a caso, a parere degli interroganti, il sito del Ministero della salute riporta che le ultime relazioni sull'attività

svolta dalla *task force* risalgono al 2012-2013;

il 12 gennaio 2015, il Ministro in indirizzo ha rilasciato questa dichiarazione in un'intervista a "la Repubblica": "Smentisco assolutamente che la Task Force abbia interrotto la propria attività. Questa Unità Operativa ha supplito in una fase di emergenza alle carenze di alcune autorità locali, ma occorre in tempi rapidi uscire dalla fase di emergenza e promuovere le capacità delle autorità locali di affrontare e governare il problema";

dalla data delle dichiarazioni, il fenomeno del randagismo si è, invece, ad avviso degli interroganti, ulteriormente aggravato, con il conseguente aumento di maltrattamenti, avvelenamenti, sofferenza per gli animali e di milioni di cittadini indignati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga necessario che vengano resi pubblici gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dalla *task force* ;

se la *task force*, dall'anno 2013 ad oggi, abbia effettivamente esercitato un'azione di monitoraggio delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale concernenti la gestione del fenomeno del randagismo e il maltrattamento degli animali;

se ritenga opportuno continuare a rendere operativa la struttura e con quali strumenti e obiettivi, o se invece, constatata la sua inadeguatezza, non ritenga necessario attivare altre misure maggiormente idonee a combattere il fenomeno del randagismo e ad assicurare la tutela degli animali, così da determinare, tra l'altro, un conseguente risparmio per i cittadini contribuenti.

(3-02545)

[BERTUZZI](#), [VALDINOSI](#), [VACCARI](#), [PIGNEDOLI](#), [IDEM](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il perdurare delle condizioni di alta pressione e l'assenza delle precipitazioni, usuali in questo periodo dell'anno, stanno caratterizzando la situazione meteorologica italiana degli ultimi giorni;

a gennaio è caduto circa il 60 per cento di acqua in meno rispetto alla media, dopo un dicembre che è stato il più secco negli ultimi 2 secoli e un novembre con piogge praticamente dimezzate;

sono, pertanto, messe a dura prova non solo la qualità dell'aria che si respira nelle grandi città ma anche, e soprattutto, il normale svolgersi dell'andamento del lavoro agricolo in tante regioni italiane; considerato che:

la situazione appare decisamente critica a Ferrara e in Emilia-Romagna: le ultimissime analisi effettuate, infatti, dicono chiaramente che a livello regionale le falde sono completamente scariche;

le criticità vanno dalle quantità di acqua inconsistenti alle riserve contenute in invasi quasi azzerate; a tali criticità, a differenza delle annate maggiormente siccitose 2011-2012, si aggiunge anche la mancanza di neve;

l'assenza di piogge, inoltre, alimenta preoccupazioni circa lo stato dei principali bacini idrici: secondo le rilevazioni effettuate nei pressi di Pontelagoscuro (Ferrara), a fine gennaio, il livello del fiume Po presenta livelli idrometrici inferiori di circa 2 metri, al pari di quelli estivi;

tenuto conto che:

il rischio è che si arrivi in estate senza l'indispensabile scorta d'acqua per le colture;

i mesi scorsi ed il mese di febbraio dovrebbero essere i periodi dell'anno di massime precipitazioni e, se l'inverno si concluderà in questo modo, purtroppo le colture orticole ne risentiranno negativamente; particolarmente colpito, infatti, risulta essere il settore agricolo, con colture a rischio, così come sono in grandi difficoltà le coltivazioni di mais, necessarie per l'alimentazione degli animali, che hanno bisogno di una adeguata irrigazione e per le quali si prospetta un crollo dei raccolti;

i consorzi di bonifica, che trasportano la risorsa idrica a tutta l'agricoltura, hanno già da tempo lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione su tale problema;

infatti, senza la dovuta attenzione, i prodotti tipici alla base del *made in Italy* agroalimentare potrebbero venire colpiti duramente già in primavera con conseguenti perdite sostanziali di resa;

per far fronte a questa situazione occorrono interventi strutturali ed è necessario sviluppare ogni iniziativa atta all'accelerazione dell'attuazione del piano di sviluppo rurale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della preoccupante situazione meteorologica dell'Emilia-Romagna, che prelude ad esiti incerti delle produzioni agricole, a causa della mancanza di precipitazioni;

se non ritengano di attivare al più presto il piano irriguo nazionale.

(3-02546)

[SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da notizie di stampa riportate sul sito del "Corriere della sera" del 9 gennaio 2016 si è appreso che alcuni alunni degli istituti scolastici di Corsico (Milano), già fruitori del servizio di mensa scolastica, non hanno potuto continuare a beneficiare del servizio a causa di un debito accumulato dal Comune con la ditta fornitrice della prestazione. Tale debito, generato dal mancato pagamento della retta da parte di alcune famiglie di studenti iscritti ai vari istituti di Corsico, è cresciuto progressivamente nel corso degli anni. Per questi motivi l'amministrazione ha invitato e diffidato le famiglie inadempienti a corrispondere le somme dovute al fine di garantire il servizio ai loro figli;

di recente il sindaco, Filippo Errante, ha disposto che non venissero serviti i pasti agli alunni appartenenti a famiglie inadempienti verso il Comune. Tale scelta, a parere degli interroganti, risulta tanto irragionevole quanto incomprensibile, sia sotto l'aspetto didattico sia per le sperequazioni a cui ha dato origine, che si sono riverberate su minori totalmente estranei a tali dinamiche;

alla creazione del debito hanno contribuito, parrebbe, anche famiglie non in stato di difficoltà economica. Di converso, sono centinaia le famiglie realmente indigenti che sono risultate reiteratamente inadempienti in modo incolpevole. Sono circa 300, infatti, i genitori che versano in condizioni economiche estremamente precarie e non in grado, quindi, di far fronte all'adempimento di tali obblighi;

la sospensione dell'erogazione del servizio mensa operata dal Comune ha prodotto una riduzione rilevante dei debiti contratti dal Comune. Alcune famiglie, infatti, hanno adempiuto e corrisposto il dovuto, altre, invece, hanno aderito a piani di rientro della durata anche di oltre un decennio. Coloro i quali non hanno adempiuto o raggiunto un accordo hanno provveduto personalmente a fornire i pasti ai bambini attraverso cibi domestici;

considerato che dal 7 gennaio 2016 non sono stati serviti pasti nelle mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ai bambini di famiglie morose. Occorre rilevare che tali fatti sono rilevabili anche in altre realtà italiane. In altri comuni, infatti, si è scelto di adottare misure drastiche analoghe a quelle adottate a Corsico, penalizzando i bambini, che vengono discriminati e a cui è stato arrecato, ragionevolmente, un disagio;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non è agevole tracciare facilmente il discrimine tra le famiglie effettivamente in difficoltà e quelle semplicemente inadempienti per colpa. Quanto meno, non appare ragionevole una scelta come questa, dato che il diritto allo studio, la cui garanzia è appannaggio della Regione e dello Stato, che detta i principi generali, non può essere subordinato al mero diritto di credito di un ente locale verso le famiglie degli studenti;

valutati i problemi contingenti che hanno caratterizzato la situazione e altre analoghe, occorrerebbero, considerato che l'orario riservato alla mensa scolastica rientra nell'attività didattica, delle linee guida nazionali, di revisione di quelle emanate dal Ministero della salute nel 2010, che definiscano e dettino dei principi generali al fine di meglio regolamentare questo momento educativo, alla luce delle sperequazioni che traggono origine dal sistema in essere e alla luce della mancanza o carenza di una normativa nazionale e comunitaria che, sebbene non vieti espressamente il consumo di cibi domestici all'interno dei locali scolastici, non lo consente espressamente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti illustrati e se abbiano adottato provvedimenti,

anche di carattere normativo, o intendano adottarne, anche in considerazione della vigente normativa nazionale e comunitaria non sempre dirimenti delle problematiche esposte;
se intendano adottare linee di indirizzo nazionali in materia di ristorazione scolastica, di revisione di quelle del 2010, al fine di garantire a tutti gli studenti, attraverso strumenti più flessibili e duttili, il pieno diritto allo studio che si esplicita anche attraverso il momento educativo riservato al tempo per il consumo del pasto scolastico, contemperando, al contempo, le situazioni contingenti delle famiglie.

(3-02547)

[GATTI](#), [CHITI](#), [FILIPPI](#), [MATTESINI](#), [CANTINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

quella "geotermica" è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

per questo motivo, i progetti più interessanti affiancano oggi la geotermia alle altri fonti rinnovabili, per le quali costituirebbe un importante sostegno nei momenti di scarsa produzione. La geotermia, quindi, può essere intesa come un elemento importante per la *green economy* e un sostegno significativo per sviluppare politiche "*low carbon*";

lo sviluppo corretto della geotermia porta con sé, inoltre, non solo benefici ambientali, contribuendo in maniera decisiva alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma offre anche importanti occasioni per la creazione di nuovi posti di lavoro;

l'Italia, per le sue caratteristiche morfologiche, ha risorse geotermiche notevoli sia già sfruttate che potenzialmente da sfruttare;

considerato che:

la Toscana è una delle regioni italiane che vanta una lunga tradizione di sfruttamento della risorsa geotermica, soprattutto nella zona del monte Amiata e in quella di Larderello, in provincia di Pisa;

in questo territorio, la geotermia rappresenta da sempre un tassello fondamentale del tessuto produttivo e occupazionale con la presenza di *player* di valenza nazionale e internazionale quali Enel Green Power;

considerato inoltre che:

vicino a Larderello, zona di forte sfruttamento geotermico, insiste il borgo medievale di Montecastelli pisano, ricadente nel comune di Castelnuovo val di Cecina;

dal 2002, in considerazione di un accordo tra Comune e Enel, poi ratificato nel nuovo piano strutturale del 2006, l'area di Montecastelli è stata protetta nelle sue peculiari caratteristiche ambientali e di paesaggio dalla realizzazione di nuovi impianti geotermici e, conseguentemente, è stata indirizzata alla riqualificazione agricola e urbana, nonché all'accoglienza turistica;

negli ultimi anni, si sono pertanto sviluppate numerose strutture ricettive turistiche e agroturistiche diffuse in armonia con il territorio, per un totale di 300 posti letto, si è attuata una riqualificazione dell'edilizia e del mercato immobiliare, si sono sviluppate produzioni agricole degne di certificazione (ad esempio il vino IGP), si è sviluppata un'attività di turismo congressuale ed è stato completato il restauro di un complesso architettonico per la realizzazione di un centro di perfezionamento di musica classica e di annessi residenziali per specializzandi e docenti;

considerato infine che:

su un'area di stretta continuità territoriale e prossimità al borgo (poche centinaia di metri in linea d'aria), insistono 2 progetti di ricerca e sfruttamento di risorsa geotermica: il progetto "Mensano", a seguito di concessione della Regione Toscana e al momento sottoposto alla richiesta di ulteriori integrazioni dopo la prima procedura di VIA, e il progetto pilota "Castelnuovo", depositato presso il Ministero dello sviluppo economico ed entrato in procedura di VIA;

i progetti di ricerca sono a una distanza di soli 500 metri in linea d'aria l'uno dall'altro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di approfondire la valutazione di opportunità per la concessione di avvio dei 2 progetti di ricerca e sfruttamento di risorsa geotermica in un territorio in cui la spiccata

vocazione turistica ha già generato strutture concrete e presenta ulteriori e reali prospettive di sviluppo; se non ritenga che il rilascio di un'autorizzazione a più progetti insistenti sul medesimo territorio debba essere rispettosa di una ragionevole distanza tra questi, soprattutto in territori con vocazione turistica così consolidata;

se nei casi di specie siano stati coinvolti gli enti locali e le popolazioni interessate, considerato che, come previsto nel testo unificato delle risoluzioni 8-00103 approvato dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati il 15 aprile 2015, il Governo si è impegnato a "prevedere nella fase prerealizzativa un pieno coinvolgimento delle amministrazioni e delle popolazioni locali nel processo decisionale favorendo l'eventuale applicazione del principio di precauzione".

(3-02548)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 67, comma 1, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, recita: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";

lo spirito con il quale è stato aggiunto il periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche" è, chiaramente, quello di aiutare i corsi istituiti dalle bande musicali, dato che senza nuove leve questi gruppi sparirebbero nel giro di pochi anni;

nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, coloro che insegnano uno strumento musicale negli stessi corsi sono dei soci che svolgono altra attività lavorativa. Se si dovessero pagare le tasse per tali corsi, allora i costi aumenterebbero a dismisura e le bande musicali non potrebbero più permetterseli;

lo stesso dicasi per coloro che percepiscono proventi in virtù del loro impegno ad insegnare uno strumento musicale o a svolgere musica d'insieme, facendo suonare in gruppo gli allievi, od anche che avvicinano i bambini fin dalla tenera età al mondo della musica facendo fare loro la propedeutica musicale (quindi giochi, danze, canto, movimento, eccetera);

viene applicato un tetto esentasse di 7.500 euro annui per le loro collaborazioni con le bande musicali. Se si supera tale tetto, allora (giustamente) le tasse vengono pagate;

diverso è il caso di chi lo fa per professione, visto che se collabora con una banda musicale emette regolare fattura;

infine c'è un altro caso, meno rilevante ma altrettanto importante. Se, per esempio, per un servizio musicale in una banda viene a mancare all'improvviso uno strumentista, se ne deve cercare un altro che lo sostituisca, altrimenti non si riesce ad effettuare il servizio. In questo caso, il sostituto è uno strumentista di altra banda, al quale vanno rimborsate almeno le spese di trasporto. Ci si chiede se, pertanto, valga lo stesso discorso, e cioè che paga le tasse sia la banda che lo strumentista su una cifra irrisoria. Di sicuro lo strumentista chiamato in sostituzione non accetterebbe più;

considerato che sembrava che la volontà fosse chiara nel testo, invece vi è il rischio concreto, già ventilato in varie parti d'Italia, che l'applicazione di tale comma non venga riconosciuta alle bande musicali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile dare un'interpretazione chiarificatrice dei "collaboratori tecnici", comprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i

coreuti, gli attori e i loro formatori.

(3-02549)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

è stato pubblicato il bando per la partecipazione al programma PRIN 2015 (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale), il quale è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica;

l'art. 1, comma 2, del bando prevede che: "A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da più unità di ricerca di più atenei/enti";

nei precedenti bandi PRIN risultava compreso nella dicitura "altro personale" il personale tecnico-amministrativo, che in questo modo poteva partecipare alla composizione dei gruppi di progetto, mentre è esclusa dalla categoria dei collaboratori dal bando PRIN 2015;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'art. 18, comma 5, lettera e), prevede che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati "al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca";

considerato che:

il personale universitario tecnico-amministrativo ha un'elevata formazione (dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) e spesso specifiche competenze nel campo della ricerca, tanto che molti hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per posti di professore di prima e seconda fascia;

l'esclusione del personale tecnico-amministrativo, con le specifiche competenze, costituisce una disapplicazione della legge n. 240, in grado di provocare un grave pregiudizio alla categoria ed ai progetti di ricerca che possono essere qualificati proprio dalle particolari competenze scientifiche del suddetto personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto espresso e quali siano le motivazioni che hanno indotto a non includere nei PRIN 2015 la categoria del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, come collaboratori legittimati a comporre i gruppi di ricerca per la partecipazione ai progetti che abbiano le caratteristiche previste dal bando;

se voglia prendere in considerazione la possibilità di sanare tale omissione, includendo tale personale e rimanendo così in linea con i precedenti bandi PRIN.

(3-02550)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIQ](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della giustizia* - Premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha previsto alcune misure di riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni; in particolare il comma 20 ha disposto che le riunioni della Giunta debbano tenersi preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario dei partecipanti, ed il successivo comma 21 ha stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi Consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, e non più "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli";

tale norma pone alcune problematiche per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria eletti consiglieri, qualora il Consiglio comunale sia indetto in concomitanza dell'orario di servizio e non abbia durata superiore all'orario di lavoro e ciò in quanto il loro contratto di lavoro non contempla i permessi per riduzione di orario (cosiddetto ROL),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica esposta e quali siano le modalità per assentarsi dal servizio previste per i consiglieri comunali, appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria.

(4-05199)

[PICCOLI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, si è svolta Parigi la ventunesima conferenza sul clima (COP21), organizzata dalle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);

durante le sessioni dei lavori, l'Italia si è impegnata in prima linea sulle problematiche derivanti dai fenomeni meteorologici estremi, che ovunque nel mondo provocano ingenti perdite di vite umane, danni all'economia (danni alle infrastrutture, allagamenti, evacuazione della popolazione, scarsità di cibo, allerte sanitarie) e che spesso richiedono importanti sforzi congiunti di solidarietà da parte della comunità internazionale;

con riferimento all'Italia si rammentano: le devastanti alluvioni nel Veneto (2010), in Sardegna (2014), le innumerevoli alluvioni e inondazioni che hanno colpito la Liguria e, in particolare Genova (2009, 2010, 2011, 2014); i *tornado* violentissimi che hanno interessato il Veneto (2015), Modena (2013) e Taranto (2012); le estenuanti siccità estive del Po nel 2003 e nel territorio di Rovigo (90 giorni senza precipitazioni nel 2012, con distruzione totale dei raccolti di mais); le nevicate eccezionali, con quasi un metro di neve a Bologna nel febbraio 2012, e a Cortina d'Ampezzo (natale 2013), che lasciò la città per 82 ore senza energia elettrica; le piccole e grandi frane, numerosissime, a causa del tragico stato idrogeologico del territorio (decine ogni anno con centinaia di vittime negli ultimi 10 anni. Tra queste si ricorda la frana di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno nell'estate 2015, costata la vita a 3 persone. Il 70 per cento dei dissesti in Europa accadono in Italia);

attualmente, l'82 per cento dei comuni italiani è interessato da aree a rischio di dissesto idrogeologico. Con le simulazioni che indicano un progressivo aumento della frequenza degli eventi intensi, è logico aspettarsi che lo Stato impegni tutte le risorse necessarie per dotarsi di piani di adattamento e prevenzione contro il dissesto, soprattutto dandone effettivamente seguito;

le simulazioni climatiche per i prossimi decenni, recentemente rivalutate con l'uscita del 5° rapporto IPCC (Intergovernmental panel on climate change) (2013), concordano nell'indicare il Mediterraneo come una zona dove questi cambiamenti saranno più marcati rispetto ad altre zone del pianeta. Questo pone l'Italia in una situazione di svantaggio economico rispetto ad altre nazioni, ad esempio a quelle del centro e del nord Europa, dove l'impatto sarà, probabilmente, minore;

per arginare questa pesantissima situazione è prioritario poter disporre di "strumenti" professionali funzionali a gestire e supportare i soccorsi e la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi calamitosi. In particolare, è necessario dotarsi di una protezione civile efficiente (da questo punto di vista il Dipartimento della protezione civile nazionale e i servizi di protezione civile regionali, anche, a seguito di recenti riorganizzazioni, hanno svolto nelle ultime emergenze un ottimo lavoro);

per prevenire l'impatto di tali eventi estremi, fornendo adeguate allerte, è assolutamente necessario poter disporre di un servizio meteorologico nazionale, una struttura organizzata che coordini e convogli le numerose informazioni meteorologiche che oggi sono a disposizione di satelliti, *radar*, reti al suolo: una struttura credibile, in quanto altamente professionale, specializzata, diffusa su tutto il territorio nazionale (con zone climatiche molto differenti), snella e tempestiva nel diffondere i dati. Una struttura che rappresenti tutta la meteorologia italiana, militare e civile, sia in Italia che all'estero;

evidenziato che:

l'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo in cui il Servizio meteorologico nazionale è affidato ad un ente militare, l'Aeronautica militare. Quest'ultima è stata recentemente oggetto di una riorganizzazione, che ha depotenziato le sue strutture operative in ambito meteorologico ed ha indebolito la sua capacità di fornire sul punto un servizio impeccabile;

in Italia la comunità scientifica che si occupa di meteorologia si sta sempre più indebolendo, soprattutto per mancanza di risorse finanziarie e di contrazione del sistema universitario. Molti ricercatori italiani per trovare occupazione continuano a recarsi all'estero, dove invece la meteorologia è considerata strumento scientifico operativo che concorre alla sicurezza nazionale, supporta l'economia (agricoltura e pesca, ad esempio) e migliora la qualità di vita delle persone (che possono decidere su spostamenti con finalità, ad esempio, turistiche);

gli enti di ricerca italiani nel settore della meteorologia soffrono a loro volta della riduzione degli investimenti e del mancato reclutamento di nuovi ricercatori. Per non parlare dell'università, dove il collocamento a riposo di molti professori e la mancanza di adeguato *turnover* sta mettendo a rischio qualsiasi iniziativa di formazione universitaria nel campo della meteorologia;

considerato inoltre che:

da molto tempo, specialmente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, si chiede l'istituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), il quale, in particolare, permetterebbe di: a) mettere a sistema i patrimoni meteorologici dello Stato e delle Regioni, selezionando quelli necessari all'operatività non rendendo necessarie nuove spese per investimenti aggiuntivi, ma al contrario sfruttando al massimo e proteggendo quelli già in essere; b) salvaguardare le competenze acquisite dagli operatori della meteorologia pubblica favorendo "sinergi"» virtuose; c) evitare "sprechi" e duplicazioni, favorendo la crescita del personale; d) valorizzare la meteorologia pubblica, attraverso una diffusione omogenea e controllata dell'informazione; e) aumentare la qualità della previsione meteorologica complessiva, consentendo il rafforzamento dell'evoluzione tecnologica nella sua complessità, dal monitoraggio alle infrastrutture ICT, aumentando il livello di *know how* e di competenze, anche attraverso percorsi condivisi e collaborativi;

il decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, ha ribadito la necessità di dotarsi di un Servizio meteorologico nazionale distribuito, che dovrà essere costituito, senza costi aggiuntivi per lo Stato. L'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) , ha introdotto nella legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio della protezione civile, l'articolo 3-*bis* in materia di "Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico" disponendo, tra l'altro che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica";

ad oggi, a ben oltre 3 anni, il Governo, disattendendo la posizione delle Camere, e contravvenendo alla legge, non ha proceduto all'emanazione del decreto istitutivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito, sebbene il 5 marzo 2015 il sottosegretario di Stato *pro-tempore* alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, annunciasse durante una conferenza stampa come il SMND fosse "un evento imminente",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del citato decreto, quale primo tassello per la costruzione del Servizio meteorologico nazionale, e se, ad oggi, una bozza di testo legislativo sia stata predisposta dagli uffici competenti;

quali siano le ragioni per le quali il Servizio meteorologico nazionale, che porterebbe notevoli risparmi alle finanze pubbliche, attraverso la prevenzione coordinata di tutti gli enti meteorologici sul territorio, non sia stato ancora costituito, sebbene siano passati oramai oltre 25 anni dall'avvenuta proposta; entro quale data il Governo intenda attuare quanto stabilito nel citato decreto ed istituire il Servizio meteorologico nazionale.

(4-05200)

[PEGORER](#), [FORNARO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) stabilisce, ai commi 152 e seguenti dell'articolo 1, che l'imposta sul possesso della televisione, comunemente denominata "canone Rai", calcolata

esclusivamente per la prima casa in un tributo unico pari a 100 euro, venga inserita dall'anno corrente all'interno della bolletta elettrica, con la previsione di un significativo aumento di gettito;

l'Unione nazionale Comuni Comunità enti montani (UNCCEM) ha svolto negli ultimi anni, a livello sia regionale che nazionale, numerose azioni a tutela degli utenti interessati, al fine di assicurare loro parità di trattamento e di servizio rispetto a chi risiede presso le aree urbane del territorio;

diverse Comunità montane e Unioni montane hanno acquistato e gestiscono direttamente, e con notevoli costi, gli impianti per assicurare ai cittadini residenti l'accesso ai programmi radiotelevisivi nelle valli non raggiunte dagli impianti di trasmissione del segnale di Rai Way;

considerato che:

dopo l'introduzione del digitale terrestre, numerosi amministratori e sindaci hanno segnalato le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte dei singoli e di famiglie residenti in corrispondenza di aree montane e collinari, in particolare nelle valli più disperse e meno facilmente raggiungibili per il segnale digitale del servizio pubblico;

deve essere garantito un adeguato servizio agli utenti che pagano il servizio radiotelevisivo pubblico, consentendo la ricezione di tutti i canali televisivi e radiofonici, in particolare quelli della Rai;

valutato altresì l'interessamento alla soluzione del problema, manifestato attraverso atti formali, da parte delle Giunte di Comuni montani e collinari,

si chiede di sapere:

se sia stato predisposto un monitoraggio completo su tutto il territorio italiano relativo alla ricezione del segnale radiotelevisivo, coinvolgendo opportunamente le Regioni, le Unioni di Comuni e le associazioni di enti locali interessate;

quali azioni siano state intraprese per potenziare le infrastrutture per la trasmissione del segnale radiotelevisivo, in particolare nelle aree montane e più disperse del Paese, e in che misura sia possibile impegnare a tale scopo la Rai, anche al fine di rafforzare e ampliare l'informazione locale e regionale;

se sia stata valutata l'opportunità di attivare un tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;

se sia stata valutata l'opportunità di destinare quote parte del gettito previsto con il nuovo sistema di riscossione del canone Rai per la realizzazione di un piano straordinario di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche relative alla ricezione di tutta la programmazione digitale del servizio pubblico.

(4-05201)

[CERONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nella giornata di domenica 31 gennaio 2016, è andato in onda un servizio giornalistico durante la trasmissione televisiva "Le Iene", all'interno del quale sarebbe emerso che taluni prodotti alimentari, nel caso in questione i semi di papavero, conterrebbero dei potenti oppiacei;

Mauro Casciari, giornalista della trasmissione, ha raccontato la disavventura, paradossale, occorsa ad un lavoratore;

l'intervistato, di cui sono state tenute riservate le generalità, svolge una professione ad alto rischio e, a tal proposito, è sottoposto a controlli medici periodici. Qualche mese addietro, lo sfortunato protagonista è stato convocato per un *test* tossicologico dal cui esito è emerso che era positivo agli oppiacei;

come previsto dal proprio contratto di lavoro, egli è stato immediatamente sospeso dal lavoro. Ha scoperto, successivamente, che la causa della presenza di oppiacei nel proprio organismo sarebbe dipesa dall'assunzione di pane integrale con semi di papavero poche ore prima di effettuare il *test* tossicologico;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nel recente passato, precisamente l'8 novembre 2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico nel quale si concludeva che l'assunzione di alimenti contenenti semi di papavero potrebbe rappresentare una preoccupazione sanitaria per alcuni consumatori. Tuttavia, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare

(CONTAM) ha sottolineato le incertezze nella valutazione dell'assunzione di alcaloidi oppiacei dai semi di papavero negli alimenti, a causa della scarsità di dati sul consumo e sui livelli presenti negli alimenti stessi;

in natura, i semi di papavero non contengono alcaloidi oppiacei, ma possono essere contaminati dalla linfa del papavero, a seguito dei danni causati dagli organismi nocivi o dalle operazioni di raccolta. Si afferma, inoltre, che la lavorazione alimentare può ridurre il contenuto di alcaloidi oppiacei fino a un massimo del 90 per cento circa;

il gruppo CONTAM, nel corso delle proprie ricerche, ha rilevato casi in cui sono stati riferiti effetti avversi legati al consumo tradizionale di semi di papavero; tuttavia, non ha potuto escludere che tali reazioni possano manifestarsi occasionalmente. Nell'uomo sono stati osservati effetti morfinici anche dopo il consumo di una sola porzione di alimenti contenenti semi di papavero contaminati da alcaloidi oppiacei;

per quanto riguarda i semi di papavero, gli esperti scientifici del gruppo hanno pertanto ritenuto opportuno basare la propria valutazione del rischio sull'esposizione a morfina, che rappresenta l'alcaloide oppiaceo più comune rinvenuto in questi semi. Il gruppo di esperti scientifici ha stabilito un valore guida basato sulla salute, noto come dose acuta di riferimento (ARfD), pari a 10 nanogrammi di morfina per chilogrammo di peso corporeo, sulla base della dose terapeutica orale minima nota di morfina. Il gruppo ha ritenuto che questo valore rappresentasse il livello di assunzione al di sopra del quale gli alimenti contenenti semi di papavero contaminati da alcaloidi oppiacei potrebbero rappresentare una preoccupazione sanitaria;

non sarebbe attualmente disponibile un quadro esatto del consumo di semi di papavero nei Paesi dell'Unione europea, in quanto molti non forniscono dati di consumo specifici, né tengono conto dei picchi di consumo stagionale. Il gruppo di esperti scientifici ha rilevato che i consumatori di cibi contenenti quantità elevate di semi di papavero tenderebbero, in alcune occasioni, a superare la dose acuta di riferimento;

inoltre, se i semi di papavero vengono usati come condimento o decorazione nel pane e nei prodotti di panetteria fine, alcuni consumatori potrebbero, in rare occasioni, superare l'ARfD. Gli esperti scientifici affermano altresì che le tecniche di lavorazione alimentare, come il lavaggio, l'ammollo, la macinazione e la cottura, possono ridurre il contenuto di alcaloidi presenti nei semi di papavero;

il gruppo CONTAM, quindi, ha raccomandato, per avere totale contezza del rischio di assunzione di oppiacei all'interno di taluni alimenti, di procedere all'acquisizione di un maggior numero di dati: sui livelli di alcaloidi oppiacei nei prodotti alimentari, sulla varietà di semi di papavero disponibili sul mercato europeo per uso alimentare e relativo contenuto di alcaloidi, nonché sul consumo di alimenti contenenti semi di papavero;

da notizie in possesso dell'interrogante, il principale alcaloide oppiaceo presente nei semi di papavero è la morfina, seguita da percentuali minori di codeina, tebaina, noscapina e papaverina. Gli effetti collaterali principali associati all'uso medico della morfina e della codeina sono sonnolenza e difficoltà respiratorie;

a giudizio dell'interrogante, è assurdo che una persona perda il posto di lavoro dopo aver assunto, poco prima di sottoporsi ad un *test* tossicologico, del pane ai semi di papavero ma è ancor più fuorviante che siano immessi nel mercato taluni alimenti in riferimento ai quali nemmeno l'EFSA ha totale consapevolezza dei benefici e dei rischi derivanti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa all'assunzione dei semi di papavero;

se non ritenga controproducente che sia immesso nel mercato alimentare italiano un prodotto di cui non sono note le conseguenze derivanti dall'assunzione relativamente al livello di oppiacei alcaloidi in esso presenti;

se non intenda, in attesa di ottenere dati più precisi in merito alla quantità di oppiacei alcaloidi presenti

nei semi di papavero, attivarsi, nei limiti delle prerogative conferitegli dalla normativa vigente, per ritirare dal mercato e vietare l'immissione di tutti quei prodotti in cui essi sono contenuti.

(4-05202)

CERONI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa* - Premesso che:

nella giornata di domenica 31 gennaio 2016, è andato in onda un servizio giornalistico da parte della trasmissione televisiva "Le Iene", all'interno del quale sarebbe stata approfondita la notizia secondo la quale a Prato, alla Passarella, "si fa uso di eroina";

la notizia non è certo nuova, considerato che da circa 35 anni, secondo quanto risulta all'interrogante, il quadrilatero ricompreso tra le vie Passarella, Cironi, Magnolfi e Serraglio rappresenta il "paradiso" dello spaccio e dei tossicodipendenti; negli ultimi anni, la situazione è divenuta particolarmente ingestibile e incontrollabile;

il servizio, nel dettaglio, mostra il pendolarismo della droga, cioè la moltitudine di persone che ogni giorno giungono dai capoluoghi di provincia della Toscana per comprare eroina, cocaina e marijuana, insieme alle "popolazioni tossiche autoctone";

sempre all'interno del medesimo servizio, è stato intervistato un tossicodipendente al quale è stato chiesto il motivo che lo spingerebbe a recarsi a Prato per acquistare sostanze stupefacenti. La sua risposta è stata: "per il rapporto tra qualità e quantità della droga";

successivamente, sono state trasmesse talune immagini in cui i tossicodipendenti si iniettano la dose accanto all'asilo "Campino" e altre dove vengono riprese persone di origine africana, per lo più spacciatori, che sostano fra piazza Duomo e via Cironi e che vendono dosi di droga a ragazzini di 16 anni;

il taglio dato al servizio è, ad avviso dell'interrogante, chiaro: c'è quasi tenerezza per i giovanissimi che si bucano o fumano, si cerca di capire la loro storia. Vi è giustamente molta più aggressività nei confronti degli spacciatori, ripresi dalle telecamere da mattina a sera, che ingoiano le dosi per non farsi cogliere in flagranza di reato, vendono sostanze stupefacenti a distinti signori ultra cinquantenni e offrono ai ragazzini e alle ragazzine delle dosi prova per avvicinarli al mondo della droga;

all'interno dello stesso servizio giornalistico, si vede come vengono avvicinate una pattuglia della Polizia municipale, i cui vigili glissano il più possibile sull'argomento, e una gazzella dei carabinieri, che, alla vista delle telecamere, si mettono letteralmente in fuga, con il commento emblematico dell'inviato: "Qui scappano anche i Carabinieri";

da notizie in possesso dell'interrogante, da un lato, l'atteggiamento messo in pratica dai vigili urbani e dai carabinieri ha lasciato nello sconforto una moltitudine di telespettatori de "Le Iene", dall'altro si sarebbe dovuto spiegare come gli strumenti e le risorse a disposizione delle forze dell'ordine siano esigue, che operazioni antidroga vengono compiute giornalmente e le relative conseguenze, per taluni soggetti fermati e identificati in seguito allo spaccio, sono quasi inesistenti;

a giudizio dell'interrogante, dopo la messa in onda del servizio, sicuramente sarà effettuato un *blitz* nel quadrilatero di Prato ma, il giorno seguente, tutto sarà tornato come prima, come accade da oltre 30 anni. Dunque, il problema sarebbe sociale, giudiziario e necessiterebbe di una celere soluzione anche se, forse, la fuga davanti alle telecamere da parte di personale delle forze dell'ordine si sarebbe potuta evitare,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio allo spaccio permanente che avviene nel quadrilatero ricompreso tra le vie Passarella, Cironi, Magnolfi e Serraglio a Prato;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dell'annosa problematica relativa al mercato degli stupefacenti a Prato e per quali ragioni non abbia assunto iniziative volte all'abbattimento di tale fenomeno;

se il Ministro della giustizia non ritenga di dover promuovere l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo volto ad inasprire le sanzioni per chi spaccia e soprattutto nei confronti di

chi avvicina al mondo della droga i minorenni;

per quali ragioni la pattuglia dei vigili urbani di Prato e la gazzella dei carabinieri ripresi nel servizio televisivo non abbiano fornito le risposte alle domande poste dagli intervistatori e, nel caso sia stato commesso un illecito nello svolgimento delle proprie funzioni, se non si ritenga di dover adottare provvedimenti sanzionatori esemplari.

(4-05203)

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [BOTTICI](#), [TAVERNA](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare all'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, dispone l'inconferibilità di incarichi amministrativi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

presso il Comune di Marcianise (Caserta) nel luglio 2014, come si apprende da notizie stampa ("Il Mattino" del 21 luglio 2014) è stato disposto il sequestro del centro direzionale Vanvitelli, complesso di edilizia residenziale in località Macello, in via Fuccia. Complessivamente, il sequestro ha riguardato beni per decine di milioni di euro: oltre al centro composto da 80 appartamenti, nel mirino delle forze dell'ordine sono finite ditte, abitazioni e società riconducibili a persone legate al *clan* camorristico Belforte;

a quanto si apprenderebbe, la scoperta è avvenuta in seguito alle indagini di Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia, che hanno condotto all'adozione di 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di affiliati al *clan* Belforte di Marcianise. L'indagine riguarda un vasto giro di riciclaggio di denaro sporco e intestazione fittizia di beni; sono risultati indagati, come peraltro risulta da notizie sia di stampa che sul *web*, anche alcuni funzionari e dipendenti del Comune di Marcianise, tra cui Fulvio Tartaglione, Matteo Alberico e Angelo Piccolo;

già dal 2014 i cittadini, tramite la stampa locale, avevano chiesto al Comune di spostare dal settore Urbanistica il dirigente indagato dalla Direzione distrettuale antimafia per aver favorito il *clan* Mazzacane Belforte nella nota vicenda del centro direzionale Vanvitelli. L'ufficio è lo stesso ufficio da cui, secondo la Direzione distrettuale antimafia, sarebbero promanate le decisioni alla base di un'operazione economica orchestrata dalla camorra;

il 25 settembre 2014, diventa ufficiale il rinvio a giudizio decretato dal giudice per l'udienza preliminare che ha dato riscontro positivo alla richiesta di processo formulata dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia. Per il dirigente comunale è stata formulata l'accusa di riciclaggio, aggravata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991 (agevolazione *clan* mafioso);

da recenti notizie stampa ("casertace" 26 dicembre 2015) si apprende che l'amministrazione comunale di Marcianise ha deciso di sottrarre al citato Fulvio Tartaglione la delega all'urbanistica, nell'esercizio

della quale avrebbe compiuto i reati per i quali risulta indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli;

risulterebbe, inoltre, agli interroganti, stando anche alle informazioni contenute sul sito istituzionale del Comune, che non sia stato nominato un dirigente sostitutivo per il Settore urbanistica, con conseguenti disservizi per i cittadini e rallentamenti per la macchina amministrativa;

ciononostante, egli continuerebbe a svolgere la funzione di dirigente del Settore lavori pubblici, in un Comune attualmente gestito da un commissario straordinario che è subentrato nell'amministrazione dopo che il Consiglio comunale, il 12 novembre 2015, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica;

ad avviso degli interroganti, sarebbe più opportuno che un dirigente indagato per reati così gravi non fosse responsabile di un settore, quello dei lavori pubblici, delicato e che comunque risulta particolarmente contiguo a quello dell'urbanistica;

considerato inoltre che:

dai documenti accessibili dal sito istituzionale si evince che il Comune, nella persona del dirigente indagato, avrebbe provveduto ad affidamenti diretti nei confronti della Impresud di Iavazzi, già colpita da interdittiva antimafia (prot. n. 45673 del 13 agosto 2015);

risulta agli interroganti che in neanche un anno e mezzo il Comune di Marcianise avrebbe corrisposto alla Impresud di Iavazzi, per gli affidamenti diretti concessi, una somma complessiva di circa 773.000 euro;

il 14 gennaio 2016, inoltre, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato il ricorso della Impresud Srl contro il Ministero dell'interno, la Prefettura di Caserta e alcuni Comuni, che avevano revocato l'affidamento del servizio della raccolta dei rifiuti alla ditta casertana (San Marco Evangelista, Caiazzo, Calvi Risorta, Casagiove, San Tammaro, Pastorano, Casapulla), per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento a firma del vice prefetto vicario del 13 agosto 2015 prot. n. 0045671 di mancata iscrizione nella *white list* di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012, nonché della suddetta interdittiva antimafia e del commissariamento prefettizio della società;

i giudici amministrativi hanno sottolineato nella sentenza l'inopportunità per le pubbliche amministrazioni di instaurare rapporti con la Impresud: "Si deve ritenere che l'insieme dei fatti in cui, prescindendo da ogni valutazione di responsabilità penale, è stato coinvolto l'imprenditore ricorrente, autorizzi, secondo un prudente apprezzamento, un giudizio di pericolo, per la Pubblica amministrazione, ad instaurare rapporti contrattuali con le sue imprese". Per tali ragioni, conclude la prima sezione: "Il ricorso, integrato con i primi e con i secondi motivi aggiunti, deve essere rigettato, per infondatezza di tutti i motivi di impugnazione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di verificarne la veridicità;

se ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitare l'organo commissariale che attualmente amministra il Comune di Marcianise affinché vigili maggiormente sugli affidamenti diretti e sul conferimento di incarichi;

quali interventi, anche di carattere normativo, intenda promuovere, affinché si provveda ad incrementare le situazioni giuridiche di inconfiribilità degli incarichi dirigenziali.

(4-05204)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da mesi i 73 lavoratori di Crotone assunti con contratto a tempo indeterminato dalla società Getek information communication technology, che hanno perso il posto di lavoro a seguito di cambio di appalto, sono in trepidante attesa di una soluzione della vicenda;

si tratta di lavoratori che, per oltre 5 anni, hanno prestato attività per una commessa Inps-Inail, svolgendo il servizio informativo al numero verde e, per tale mansione, hanno ricevuto una specifica formazione in materia previdenziale direttamente dai funzionari Inps; nel 2010, la gara per prestare il servizio informativo del *contact center* Inps-Inail è stata aggiudicata alla società Transcom worldwide

SpA con sede legale a L'Aquila, ma il bando di gara non prevedeva la clausola di salvaguardia dei posti di lavoro e, pertanto, mentre tutti gli operatori dei vari siti, impiegati nella precedente commessa, sono stati assorbiti nella nuova, quelli di Crotone sono stati esclusi, rimanendo gli unici fuori dal circuito lavorativo;

in seguito a tale appalto, gli operatori di Crotone, dopo essere stati posti prima in cassa integrazione ordinaria per un anno e, successivamente, in cassa integrazione straordinaria, dal mese di ottobre 2012 sono stati messi in mobilità e, ad oggi, essa è ormai scaduta;

nonostante la loro riconosciuta professionalità, con la nuova commessa in altri siti sono stati formati ed assunti, dal 2010 ad oggi, più di 1.500 operatori per lo stesso servizio;

diversi atti di sindacato ispettivo presentati anche presso l'altro ramo del Parlamento (5-03436 e 8-00149) hanno inteso sensibilizzare il Governo ed impegnarlo a trovare, anche mediante confronto con le istituzioni locali, una soluzione della vicenda e la tutela dei lavoratori;

malgrado le "garanzie" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di prestare la massima attenzione alla vertenza e di valutare ogni possibile soluzione tesa a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, ad oggi i 73 dipendenti ex Getek sono ancora in attesa e privi di copertura reddituale (dall'ottobre 2014, l'80 per cento di loro non percepisce più alcun ammortizzatore sociale),

si chiede di sapere se, considerato che è in fase di redazione il nuovo capitolato del bando di gara per il nuovo servizio di *contact center* multicanale Inps-Inail, il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi, per quanto di competenza, anche in raccordo con le istituzioni locali, per raggiungere una conclusione positiva della vicenda.

(4-05205)

[SCALIA](#), [LUCHERINI](#), [SCAVONE](#), [PEZZOPANE](#), [PAGLIARI](#), [MOSCARDELLI](#), [FASIOLO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [IDEM](#), [CONTE](#), [MASTRANGELI](#), [LAI](#), [CUCCA](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Confimi Industria nasce il 5 dicembre 2012, aggregando diverse associazioni territoriali ed associazioni di categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi, soprattutto dal sistema Confapi, ed oggi rappresenta circa 28.000 imprese manifatturiere, per 410.000 dipendenti, con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro. La confederazione è presente sul territorio nazionale con 26 sedi nelle quali operano circa 350 funzionari al servizio delle imprese associate;

il 1° agosto 2013, Confimi Industria ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con cui è diventato soggetto contrattuale ed è, quindi, firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;

nel settembre e dicembre 2014 e poi ancora nel gennaio 2015, la Confimi, con note sottoscritte dal presidente Paolo Agnelli e non ancora riscontrate, ha formalmente manifestato al Ministro in indirizzo il suo interesse a sottoscrivere il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, "Garanzia Giovani";

considerato che l'adesione di un'associazione così rappresentativa del sistema delle piccole e medie imprese italiane darebbe un notevole impulso al piano "Garanzia Giovani",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta della Confimi Industria e ammetterla, così, alla sottoscrizione del piano "Garanzia Giovani".

(4-05206)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015, recante "Periodo di prova e formazione del personale docente", è un provvedimento applicativo della legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema scolastico, promossa dal Governo;

il provvedimento ministeriale include tra i destinatari del periodo di formazione del personale docente neo-assunto anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, nonostante si tratti di insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato, che hanno già effettuato l'anno di prova e formazione all'atto della loro originaria immissione in ruolo;

inoltre, la disciplina riguardante la mobilità dei docenti, compresa quella professionale, è riservata per espressa previsione dei decreti legislativi n. 165 del 2001 e n. 297 del 2004 alla contrattazione collettiva e pertanto non può soggiacere a decisioni discrezionali dell'amministrazione; la stessa amministrazione, con la nota n. 3699 del 29 febbraio 2008, aveva peraltro precisato con chiarezza che "l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera", riconoscendo come illogico e irragionevole richiedere a un docente che passa a un diverso ordine di scuola, avendo già maturato una consistente esperienza di servizio, la medesima formazione prevista per un docente neo-immesso in ruolo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che, al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo, la citata legge n. 107 del 2015 non era ancora entrata in vigore, si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo e se intenda apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 850 del 2015 rispetto al quale sono state descritte le forzature, secondo l'interrogante notevoli, e gli effetti illegittimi di retroattività, nonché le invasioni di competenza riguardo alle prerogative contrattuali in materia di organizzazione del lavoro.

(4-05207)

[GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno*
- Premesso che:

si apprende da notizie di stampa ("ilFattoQuotidiano" del 22 gennaio 2016) che venerdì 22 gennaio 2016 la Procura di Caltanissetta avrebbe notificato un avviso di garanzia ad Antonello Montante, contestandogli il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e disponendo una serie di perquisizioni in tutte le abitazioni e sedi societarie allo stesso riconducibili. A Montante verrebbero contestati i legami con Vincenzo Arnone, boss di Serradifalco e suo testimone di nozze, figlio di Paolino Arnone, storico padrino, morto suicida nel carcere di Caltanissetta nel 1992, e stretto consigliere del noto capo mafia della provincia di Caltanissetta, Piddu Madonia;

Antonello Montante è stato insignito del titolo di cavaliere del lavoro ed è delegato per la legalità di Confindustria nazionale, presidente di Confindustria Sicilia, presidente di Unioncamere Sicilia, presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, presidente di EICMA (Esposizione internazionale ciclo, motociclo, accessori) SpA; altri prestigiosi incarichi sarebbero a lui riconducibili; il quotidiano "la Repubblica", in cronaca di Palermo, del 22 gennaio, riporta che «Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Lia Sava e del sostituto Stefano Luciani, Montante potrebbe aver creato "risorse economiche occulte" utilizzate anche da esponenti mafiosi». Nel capo di incolpazione, la Procura contesta a Montante di «avere concorso nelle attività dell'associazione mafiosa mettendo in modo continuativo a disposizione in particolare di Vincenzo e Paolino Arnone (...) la propria attività imprenditoriale consentendo al *clan* di ottenere l'affidamento di lavori e commesse anche a scapito di altri imprenditori, nonché assunzioni di persone segnalate dagli stessi, ricevendone in cambio il sostegno per il conseguimento di incarichi all'interno di enti e associazioni di categoria, la garanzia in ordine allo svolgimento della sua attività imprenditoriale in condizioni di tranquillità, senza ricevere richieste di estorsioni e senza il timore di possibili ripercussioni negative per l'incolumità propria e dei beni aziendali, nonché analoghe garanzie per attività riconducibili a suoi familiari e a terzi a lui legati da stretti rapporti». Reato che l'indagato avrebbe commesso a partire dal 1990;

secondo un comunicato dell'agenzia Ansa del 22 gennaio, a parlare delle "relazioni pericolose" del presidente di Confindustria sarebbe stato il pentito Salvatore Di Francesco, mafioso di Serradifalco, paese d'origine di Montante. Di Francesco, ex dipendente dell'Asi di Caltanissetta, l'Area di sviluppo industriale, si sarebbe occupato della gestione degli appalti per conto di "Cosa nostra". Nell'atto d'accusa della Procura contro Montante comparirebbero le dichiarazioni di altri 3 collaboratori di giustizia del calibro di Pietro Riggio, Aldo Raggi e Carmelo Barbieri;

contro il presidente di Confindustria Sicilia, i pubblici ministeri di Caltanissetta portano anche la testimonianza del noto imprenditore della grande distribuzione Massimo Romano, a cui Montante avrebbe chiesto, tra il novembre e il dicembre 2014, di cambiare in banconote di piccolo taglio una grossa somma di denaro: tra i 100.000 e i 300.000 euro;

la Polizia ha inoltre perquisito tutte le abitazioni e le sedi societarie riconducibili a Montante, site in varie città d'Italia, incluse quelle di Unioncamere Sicilia, della Camera di commercio di Caltanissetta e di Confindustria Sicilia e, persino, le abitazioni dei suoi più stretti collaboratori, prelevando ovunque copioso materiale informatico e documentale. Le cronache riportano che, durante il sopralluogo nella sua villa di Serradifalco, la Polizia avrebbe scoperto una stanza segreta, ricavata dietro una libreria, in cui sarebbe stato nascosto un archivio contenente parecchi faldoni e documenti;

già nel mese di febbraio 2015 la stampa nazionale aveva diffuso ampiamente la notizia dell'inchiesta a carico di Montante, aperta dalla DDA (Direzione distrettuale antimafia) di Caltanissetta e da altre Procure, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, per gravissime vicende di cui si sarebbe macchiato. Nel corso degli ultimi 11 mesi, da quanto emerso da varie inchieste giornalistiche, si deduce che Montante avrebbe rappresentato anche la punta più avanzata di un nuovo e pericoloso sistema economico-criminale dalle profonde radici e che da più di 10 anni a questa parte, grazie anche all'immagine di paladino dell'antimafia, avrebbe infiltrato e contaminato diverse aree delle istituzioni, della politica, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria. Quella di Montante è stata una carriera, a giudizio degli interroganti clamorosa e rumorosa, sostenuta ed alimentata anche da precisi poteri politici ed economici, che nel gennaio 2015 lo aveva portato ad essere nominato persino consigliere dell'Agenzia nazionale per la confisca dei beni alla mafia;

le cronache di stampa, a più riprese, hanno fatto emergere negli ultimi mesi la strategia attuata da una sorta di "nuova mafia" o "nuova gestione mafiosa", di stampo economico-criminale, che negli anni avrebbe sedotto, raggirato e, a tratti, ammorbatto, alcuni luoghi dell'antimafia per insinuarsi ed agire, in modo diabolico, ancora più vicina ed "alleata" alle istituzioni, allo scopo di intraprendere e sviluppare ingenti affari, folgoranti carriere e occupando a dismisura centri decisivi del potere pubblico, condizionandoli nelle libertà e nelle determinazioni;

alcune notizie di stampa (si veda "la Repubblica", in cronaca di Palermo, del 23 marzo 2015) hanno fatto affiorare i rapporti economici di Montante anche con soggetti accusati di essere i prestanome del *super* latitante Matteo Messina Denaro, come Carmelo Patti della Valtur (Valorizzazione turistica);

si apprende anche di relazioni con influenti rappresentanti delle forze dell'ordine, come il generale della Guardia di finanza Michele Adinolfi (si veda "ilFattoQuotidiano" del 12 luglio 2015);

considerato che, a giudizio degli interroganti:

desta preoccupazione apprendere che alcune intimidazioni e minacce subite da Montante sarebbero sottoposte a valutazione dell'autorità giudiziaria per accertarne la reale origine e motivazione, come il *raid* avvenuto diversi anni fa presso la sede di Confindustria Caltanissetta, in cui, stranamente, sarebbe sparito tutto l'archivio dell'associazione. Inoltre, sembra che diverse testimonianze smentirebbero i fatti e le dinamiche al tempo denunciati da Montante, a cui in tale occasione giunse la solidarietà di tutte le rappresentanze più alte dello Stato e di tutta la classe dirigente della politica nazionale e regionale;

nel corso del 2015, sono affiorate sulla stampa molte informazioni che concorrono, indubbiamente, a tracciare un quadro preoccupante della presenza e dell'agire di Montante, ulteriormente aggravato dalla sua clamorosa permanenza nelle varie sedi istituzionali, nonostante l'inchiesta che lo ha visto per un anno indagato e che adesso lo vede sottoposto a contestazioni da parte della magistratura per reati di mafia;

considerato inoltre che:

ad ottobre 2015 Marco Venturi, esponente di primo piano degli industriali di Sicilia, ha rassegnato le dimissioni da Confindustria dopo un durissimo scontro con i probiviri dell'associazione e, dopo aver definito Montante "regista del doppio gioco", lo ha accusato di remare contro il lavoro di pulizia. Nel mese di settembre 2015, Alfonso Cicero si è invece dimesso da presidente dell'Istituto regionale sviluppo attività produttive, l'ente che gestisce le aree industriali della Sicilia, dopo aver denunciato alla magistratura, subendo gravi e ripetute minacce di morte, l'esteso e radicato mondo della criminalità organizzata che aveva fatto affari e stretto alleanze con il potere politico ed economico, isolato e osteggiato dal presidente della Regione, Rosario Crocetta, ed al centro di doppi giochi e azioni inquietanti organizzati proprio da Montante. Entrambe le dimissioni sono giunte unitamente a

gravi accuse, rese pubbliche, che svelerebbero elementi preoccupanti a carico di Montante e del Presidente della Regione Siciliana;

quello di Montante risulterebbe essere un sistema, sostenuto peraltro da diversi esponenti di primo piano di Confindustria Sicilia, nei cui confronti la magistratura di recente ha fatto scattare le manette e aperto inchieste a tutto campo;

a parere degli interroganti, giova ricordare, in particolare, alcuni casi: l'inchiesta giudiziaria per truffa nei confronti di Ivan Blandina, presidente di Confindustria Messina e commissario a Siracusa; la condanna per truffa a carico del presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili Sicilia, Salvo Ferlito, contestualizzata in uno scenario di presenze mafiose; l'arresto per tangenti del presidente di RFI, Dario Lo Bosco, "colletto bianco" particolarmente vicino a Montante ed ai suoi interessi nelle società Jonica trasporti e AST Servizi SpA, partecipata regionale; gli arresti per tangenti di Mimmo Costanzo, vice presidente di Confindustria Catania, e Concetto Bosco, proprietari del super colosso degli appalti pubblici Tecnis, società destinataria peraltro di un'informativa interdittiva antimafia;

inoltre, risulta agli interroganti che a tali inchieste si aggiungono altre vicende: gli infiniti e sempre più ingombranti sospetti attorno all'egemonia di Giuseppe Catanzaro, vice presidente vicario di Confindustria Sicilia, nel settore dei rifiuti ed ai cointeressi con Gregory Bongiorno, presidente di Confindustria Trapani; gli incommensurabili interessi economici, non troppo trasparenti, che si muovono dentro la società Interporti SpA, partecipata da una sfilza di soggetti pubblici, guidata da Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Palermo; la fulminea scalata nel settore dei servizi di pulizie dell'imprenditore nisseno Salvatore Navarra, che in questi anni ha sbaragliato ogni concorrenza negli ospedali di mezza Sicilia;

a giudizio degli interroganti, in Sicilia, Montante sembra detenere e condizionare i più importanti centri di potere che, direttamente ed indirettamente, gli consentirebbero di incidere da diversi anni nella vita politica ed economica della regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere considerando il fatto, a giudizio degli interroganti quanto mai paradossale, che Montante si trova oggi indagato per concorso in associazione mafiosa e destinatario di un avviso di garanzia da parte della Procura di Caltanissetta e viene sottoposto contemporaneamente a misure di protezione contro la mafia;

se, nelle more degli accertamenti di responsabilità personale di competenza dell'autorità giudiziaria, per gli ovvi motivi che impongono la massima cautela e al solo fine di evitare possibili ulteriori infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, non intenda attivarsi presso tutte le sedi idonee, al fine di avviare le opportune procedure di revoca da tutte le cariche pubbliche o ruoli istituzionali ricoperti da Montante;

se vi siano stati esponenti del Governo o rappresentanti istituzionali, di qualunque livello, che abbiano intrapreso e sviluppato attività d'intesa e di raccordo con Montante, anche dopo avere appreso nel mese di febbraio 2015 dell'indagine a suo carico per reati di mafia recentemente culminata nella notifica di un avviso di garanzia per concorso in associazione mafiosa emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta;

se corrisponda al vero che Montante avrebbe favorito l'ascesa di esponenti politici o rappresentanti istituzionali, a livello sia regionale che nazionale, nei punti chiavi dell'apparato amministrativo e a lui strettamente legati, con lo scopo di instaurare un sistema finalizzato alla realizzazione di interessi personali;

quale sia la misura di protezione che attualmente riguarda Antonello Montante, quale sia il motivo per cui sembra che alcuni mesi fa sia stato innalzato il livello di protezione e se lo stesso sia stato determinato dalla Prefettura competente, se vi sia un concreto rischio per la sua immunità e quali minacce abbia realmente ricevuto, nonché quali denunce abbia presentato all'autorità giudiziaria.

(4-05208)

[FUCKSIA](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [CAMPANELLA](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro delle*

infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'azienda pubblica di trasporti START SpA gestisce collegamenti tra Ascoli Piceno e i comuni della provincia e della regione Marche, oltre che con la stazione di Roma Tiburtina e l'*hub* di Roma Fiumicino tramite accordi con l'azienda Autolinee Cardinali. Tra i soci figurano il Comune e la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di San Benedetto del Tronto, rispettivamente con il 32,24 per cento, il 32,96 e il 28,79 per cento delle quote azionarie;

nel dicembre 2014, le difficoltà economiche e le inadempienze gestionali hanno portato l'assemblea dei soci alla revoca del vecchio consiglio di amministrazione formato dal presidente Alessandro Antonini, dai vice presidenti Luigi Capriotti e Paola Scipioni, dai dirigenti Alessandro Spaccasassi e Nadia Beani. Al loro posto, a parere degli interroganti con criteri discutibili in merito al possesso dei requisiti necessari, sono stati nominati come presidente il notaio Pietro Caserta, indicato dal Comune di San Benedetto del Tronto e coadiuvato nel consiglio di amministrazione da Ottorino Pignoloni in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno e da Davide Straccia designato dalla società Multiservizi di San Benedetto del Tronto, in sostituzione di Angelo Ruggiero che era stato indicato dal sindaco di Ascoli Piceno, ma dopo che quest'ultimo ha annunciato che non avrebbe partecipato al voto; da allora, il presidente Caserta ha denunciato ammanchi, carenze contabili, amministrative e organizzative, assunzioni senza selezione, crediti e corrispettivi dei *partner* mal gestiti, compensi d'oro per consulenze e *sponsor*, inviando tutti gli atti alla Procura della Repubblica. Il passivo di bilancio ammonta ad oggi a 1.135.000 euro. È stata sì avviata una "*spending review*", ma senza un piano industriale concreto e con scelte che destano non poche perplessità, come ad esempio, la singolare decisione di vendere alcuni depositi per le rimesse degli autobus in un momento in cui il mercato immobiliare è paralizzato. Inoltre, nonostante fosse stato annunciato che il nuovo consiglio di amministrazione non avrebbe avuto compensi, si è appreso che in realtà questi sono stati elargiti e anche aumentati del 30 per cento rispetto al passato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi condizioni economiche in cui versa l'azienda pubblica Start SpA di Ascoli Piceno, che da oltre un anno occupa le cronache locali a causa di un forte ammanco economico, procurato a quanto pare da un'agenzia che non riversava alla Start gli incassi relativi alla vendita dei biglietti, e se non intenda intervenire per verificare che le condizioni economiche dell'azienda non portino a determinare presto l'interruzione del pubblico servizio di fondamentale importanza per il territorio interessato, e che dovrebbe garantire ai cittadini la linea dei trasporti locali;

se voglia avviare un'indagine di controllo riguardo alla regolarità o meno nell'affidamento degli appalti, nel conferimento degli incarichi, della situazione bancaria, come pure sui concorsi e sulle assunzioni avvenuti negli ultimi anni;

se voglia valutare eventuali responsabilità di tutti coloro che avevano l'obbligo di controllare l'operato della società, nonché eventuali incompatibilità rispetto ai compiti ai ruoli;

se reputi necessario un riassetto del settore del trasporto pubblico locale, che negli ultimi 30 anni ha accumulato ritardi e inefficienze che ricadono direttamente sugli utenti e sui cittadini tutti, i quali pagano un elevato *deficit* di efficienza e di produttività in una regione già gravemente penalizzata per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico sia stradale che, soprattutto, ferroviario.

(4-05209)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02547, della senatrice Serra ed altri, sulle criticità nell'erogazione del servizio mensa scolastico, con particolare riferimento agli istituti scolastici di Corsico (Milano);

3-02549, del senatore Panizza, sull'esenzione dal pagamento delle tasse per i componenti non professionali delle bande musicali;

3-02550, del senatore Liuzzi, sull'esclusione del personale tecnico-amministrativo universitario dalla composizione dei gruppi di ricerca per il bando PRIN 2015;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02546, della senatrice Bertuzzi ed altri, sui danni all'agricoltura derivanti dalla siccità, in particolare in Emilia-Romagna;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02548, della senatrice Gatti ed altri, sulla ricerca e sfruttamento delle risorse geotermiche, in particolare in Toscana;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02544, della senatrice Catalfo ed altri, sul depotenziamento di investimenti della STMicroelectronics in Italia;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02545, della senatrice Taverna ed altri, sullo stato delle iniziative poste in essere per il contrasto del randagismo.

1.5.2.10. Seduta n. 571 (pom.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

571a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Per un'informativa urgente del Governo sulla presenza italiana in Libia e in Iraq

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, questo intervento è volto a richiedere la presenza del ministro della difesa Pinotti e del ministro degli esteri Gentiloni perché riferiscano sui fatti che riguardano la Libia. Si tratta di fatti dei quali siamo venuti a conoscenza attraverso i *media* ed è fondamentale che il Parlamento venga immediatamente informato di un'eventuale partecipazione italiana ad una missione in quel Paese.

Altro motivo, sempre di attualità, che non è stato nemmeno discusso in Parlamento, riguarda la presenza in Iraq di una ditta privata che dovrà sorvegliare la diga di Mosul. Pretendiamo che il Parlamento sia sovrano nelle scelte di questa Nazione e che non vengano date notizie da Ministri degli esteri o della difesa di Paesi stranieri.

Credo si possa, una volta per tutte, dire basta a che la politica estera e di difesa in questo Paese venga fatta dagli Stati Uniti d'America, e quindi chiedo con fermezza che i due Ministri insieme, o l'uno, o l'altro, vengano nel minor tempo possibile a chiarire questi fatti in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, trasmetteremo il suo sollecito e verificheremo la disponibilità e la sede per dare risposta ai suoi quesiti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) **CIRINNA' ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(2069) MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate

(2084) CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, volto a superare un anacronistico vuoto legislativo, si fonda non sulla creazione di nuovi diritti, ma sul riconoscimento di quella pluralità di diritti inviolabili che già nel nostro ordinamento costituzionale ricevono tutela insuperabile in forza dei principi fondamentali previsti negli articoli da 1 a 12 della Costituzione.

L'articolo 2, infatti, tutela in modo inviolabile l'individuo in tutti quei diritti fondamentali che afferiscono al suo essere. Ciò significa che, secondo i Padri costituenti, l'essere umano ha la titolarità naturale di un nucleo di diritti inviolabili da parte di qualsiasi altro individuo, dello Stato e di qualsiasi ordinamento pubblico e privato. La storia, le scienze ed anche tutte le religioni ci indicano come fra questi diritti vi sia innanzitutto quello del bene, degli affetti e dei sentimenti rivolti al prossimo.

Lo Stato non può espropriare, nemmeno a livello costituzionale, l'individuo di questo diritto fondamentale, di cui egli gode all'interno di qualsiasi formazione sociale, perché esso rientra nella sfera dei diritti individuali fondamentali. Non è quindi consentito al legislatore poter scardinare tale fondamento della nostra democrazia introducendo limiti e confini a questi diritti a causa dell'appartenenza di genere. Non vi è ragione alcuna per escludere dall'alveo dell'articolo 2 un nucleo costituito da più individui, minori compresi, in base alla loro scelta affettiva. In caso contrario, si determinerebbe una violazione di diritti individuali.

La nostra Costituzione, con l'articolo 3, riconosce pari dignità a tutti i diritti, stabilendo l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza, lingua e genere. Pertanto, fondare una diversa tutela del nucleo sociale sulla base dell'appartenenza di genere dei suoi componenti creerebbe una discriminazione irragionevole - e di fatto la crea - perché irrispettosa di un diritto fondamentale dell'individuo non comprimibile.

Oggi siamo chiamati ad occuparci anche dei doveri della Repubblica verso questo stesso individuo e le formazioni sociali in cui opera, come affermato nell'articolo 3, comma 2, della Costituzione. La Repubblica deve realizzare un'effettiva solidarietà che consenta a ciascuno lo sviluppo completo della propria vita in tutte le espressioni individuali e sociali. L'obbligo costituzionale di solidarietà, espressione del diritto all'uguaglianza sostanziale, ci impone quindi di adottare finalmente una normativa che riconosca uguali diritti e rimuova anche l'odiosa differenza di diritti basata sulle scelte della propria personalità affettiva. Non si può discriminare un soggetto per la persona che ama ed ancora più penalizzante sarebbe far ricadere tale disuguaglianza sui minori frutto di tali scelte sentimentali.

Pertanto, ritengo inaccettabile che il legislatore ancora non abbia avuto il coraggio di disciplinare il diritto alla continuità ed alla permanenza di un affetto, facendo pagare questo vuoto normativo anche e soprattutto ai minori, a causa di pregiudizi ideologici spesso piegati a ragioni di ordine politico.

Abbiamo oggi il dovere di assumerci la responsabilità di una scelta: normare una realtà esistente e colmare un vuoto legislativo.

Per quanto riguarda la preoccupazione di una possibile equiparazione con l'istituto del matrimonio, si osservi che ogni unione civile è una famiglia, cioè una società naturale tutelata dalla Costituzione, anche se non fondata sul matrimonio, come recita l'articolo 29. A tal proposito, ricordo che la Costituzione si pone al di sopra dello stesso codice civile e che essa, come già sottolineato, si interpreta partendo dal principio di uguaglianza.

Il disegno di legge sulle unioni civili in esame è un testo equilibrato. Evitiamo stravolgimenti al ribasso sul piano dell'estensione dei diritti, che danneggerebbero, peraltro, gli stessi minori. Evitiamo

argomenti pretestuosi come quello della gestazione per altri, vietata, come si è detto, dalla legge n. 40 del 2004 e in alcun modo presente nel provvedimento.

Avviandomi alla conclusione, mi auguro dunque non sfugga a nessuno l'importanza di questa occasione che, se fosse sprecata, determinerebbe il perpetuarsi di una situazione di discriminazione ed ingiustizia a danno anche di tanti minori coinvolti, un'azione ingiustificabile da qualsiasi richiamo ideologico, politico o religioso.

Siamo infatti di fronte ad una grande questione di eguaglianza, non ad una materia secondaria ed elitaria; una grande questione di eguaglianza che esclude che tutto sia negoziabile per ragioni di opportunità politica, perché esporre la garanzia dei diritti fondamentali al compromesso politico significa retrocedere sul piano della nostra tenuta democratica.

Ho ascoltato con attenzione, ieri, l'intervento del senatore Nitto Palma e non posso non sottolineare quanto mi abbia colpito il passaggio sul comportamento tenuto anche dal mio partito sul tema, per esempio, del divorzio breve e diretto. La coerenza in politica paga: qui si tratta di assunzione di responsabilità da parte di una classe dirigente che non solo si ritiene tale, ma ha il dovere di scegliere, per uscire dall'ipocrisia di pensare che la società sia quella che ciascuno di noi vorrebbe e non quella che è realmente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi senatori, il testo al nostro esame è conseguenza dei radicali mutamenti nella struttura parentale. Infatti, i dibattiti sul matrimonio *gay*, sulle condizioni per l'adozione e l'eventuale accesso alla tecnologia riproduttiva sono frutto dell'attraente idea basata sulla possibilità di vivere secondo una scelta individuale, apparentemente senza limiti.

Questa è la cosiddetta ideologia *gender*, che si propone come passaggio dalla dualità sessuale (l'essere uomo maschio o femmina) al concetto di genere, termine aperto che abbandona la bipolarità sessuale degli esseri umani, proponendo cinque generi: maschile, femminile, ermafrodita, omosessuale, transessuale. I fautori di questa teoria sostengono che le differenze tra uomo e donna siano il prodotto di culture e di epoche determinate e che sia l'ambiente socioculturale ad assegnare alle persone la loro identità sessuale. Non sarebbe un dato naturale, stabile e biologicamente determinato. Infatti, non si parla più di sesso maschile e femminile, ma di genere, imponendolo come dato mutevole, come ruolo sociale fluido, dipendente dalla cultura, dalla società, ma ancor più dalla propria scelta individuale e dalla propria sensibilità.

La femminilità e la mascolinità non sarebbero altro che costruzioni culturali indotte. Non ci sono le donne e gli uomini, esistono solo delle identità neutre che possono decidere, anche più volte nel corso della vita, l'identità sessuale da assumere. E non solo: l'ultima frontiera pare essere il *genderqueer*, ovvero la rivendicazione della libertà di non identificarsi con alcun genere o con più generi contemporaneamente o successivamente. A questo punto viene spontaneo chiedersi il perché di questa violenza contro la natura umana.

Le radici di questa battaglia e della teoria *gender* trovano la loro linfa in correnti politiche e filosofiche che accusano la dualità antropologica umana (uomo-donna) d'essere la causa e l'origine dell'infelicità umana. Bisognerebbe liberarsi di tutte le differenze, quindi anche quelle tra uomo e donna, per stabilire un'autentica uguaglianza tra gli esseri umani ed esser così liberi e felici. L'ideologia *gender* nasce per tradurre operativamente questo pensiero: l'uguaglianza dei generi maschile e femminile. Si vuole il superamento dell'eterosessualità obbligata per la creazione di un uomo nuovo, cui va riconosciuta la libertà di scegliere tutto di se stesso, la libertà di dare sfogo alla propria identità sessuale, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua sessualità biologicamente definita.

Se la doppia sessualità viene abbandonata quale parametro ontologico dell'uomo, qualsiasi deviazione sessuale rispetto all'eterosessualità va intesa come normale. Al momento si parla ancora di *gay*, lesbiche, bisessuali e transessuali, ma una volta normalizzate queste deviazioni si presenteranno altri scenari e saremo costretti ad accettare pedofilia e poligamia. Noi non nasciamo persone per poi assumere una sessualità, ma siamo maschi o femmina dal momento del concepimento. Lo siamo dal

punto di vista genetico e sin dal concepimento tutte le cellule dell'uomo, che contengono i cromosomi X e Y, sono differenti da quelle della donna, che contengono tutti i cromosomi X e X. Il sesso genetico comporta tutta una serie di modificazioni a livello ormonale e anatomico, che fa sì che ogni singola cellula del corpo umano sia o maschile o femminile. È quindi possibile affermare, su basi empiriche e scientifiche, che la differenza sessuale esiste in natura e che non è frutto di una fittizia e arbitraria costruzione culturale. Sono proprio le differenze sessuali presenti negli individui che ci permettono di distinguere la realtà femminile da quella maschile.

La dualità tra i sessi è un dato naturale, caro Presidente, è uno dei dati fondamentali dell'essere umano e nessuna corrente egualitaria potrà disconoscerlo. La dualità sessuale, contrariamente a quanto propinato dall'ideologia *gender*, non contraddice affatto la parità fondamentale tra i due sessi. Un uomo e una donna hanno in comune la stessa natura umana.

Neanche le differenze psicologiche si possono annullare o attribuire completamente agli influssi socioculturali. Non è la cultura che, da sola, costituisce la differente psicologia tra uomo e donna. Dobbiamo difendere un modello antropologico che valorizzi la complementarità dei sessi, capace di spiegare che la distinzione tra uomo e donna non è un'etichetta fittizia contro la neutralità sessuale imposta dall'ideologia *gender*, che non libera l'individuo, ma lo svilisce.

I tentativi di diffusione della cultura *gender* si stanno verificando soprattutto in ambito scolastico, sulla base di quanto sancito dalla legge contro la violenza di genere che, tra le sue pieghe, contiene la possibilità per gli insegnanti di educare gli alunni alla cultura *gender*, attraverso libri di testo all'uopo predisposti, fin dalla scuola dell'infanzia. Questa strategia è stata rafforzata dall'approvazione del comma 16 della legge n. 107 del 2015, meglio nota come quella della buona scuola, che ribadisce i medesimi principi. È molto attivo nel propagandare la teoria del *gender* l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ente governativo istituito all'interno del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha approvato, nel 2013, il documento denominato Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ovvero le linee guida per l'applicazione dei principi contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, volti a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere.

Tale documento contempla, in particolare, uno specifico punto strategico (Asse educazione e istruzione) per diffondere la teoria del *gender* nelle scuole, attraverso anche iniziative rivolte ad alunni e docenti, ai fini dell'elaborazione del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. Tali misure devono comprendere «la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere». Il documento prevede espressamente, tra l'altro, l'obiettivo strategico di «ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali e *transgender*)», di «garantire un ambiente scolastico sicuro e *gay friendly*», di «favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni», nonché di «contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari e superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali», attraverso una serie di punti, tra cui la valorizzazione dell'*expertise* delle associazioni LGBT nella formazione, il coinvolgimento degli uffici scolastici regionali e provinciali sul *diversity management* per i docenti, la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale, l'accreditamento delle associazioni LGBT presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e, non ultimo, l'arricchimento delle offerte di formazione con la predisposizione di bibliografie sulle tematiche LGBT.

Lo stesso documento prevede anche la «realizzazione di percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con un particolare *focus* sul tema LGBT, sullo sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente, sull'educazione affettivo-sessuale, sulla conoscenza delle nuove realtà familiari», e che tale formazione «dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli studenti (con riconoscimento per entrambi di crediti formativi) ma

anche a tutto il personale non docente della scuola (personale amministrativo e collaboratori scolastici)».

Simili iniziative, caro Presidente, sono volte ad un unico obiettivo, che è quello di espropriare mano a mano la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, che ha il compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo ad assolvere l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale, in maniera prudente, armonica e senza particolari traumi.

Esse si pongono in palese violazione del diritto fondamentale riconosciuto, garantito e tutelato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'articolo 26 e l'articolo 30 della Costituzione italiana attribuiscono ai genitori il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli e garantiscono e tutelano il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

Queste iniziative sono state adottate omettendo la consultazione di tutte le parti sociali interessate, violando in tal modo il principio ribadito all'interno dello stesso documento. Nessuna associazione familiare o associazione professionale dei docenti è stata coinvolta; di contro, hanno partecipato al gruppo di lavoro ben ventinove associazioni LGBT. Non si è neppure tenuto conto del diritto dei genitori alla corresponsabilità educativa, previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che ha partecipato al tavolo di coordinamento interistituzionale appositamente attivato per la stesura del documento denominato Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Noi del Gruppo Lega Nord nutriamo forti dubbi in merito alla promessa fatta dal ministro Giannini, seguita poi da apposita circolare, di potenziare e generalizzare il consenso informato dei genitori riguardo alle attività extracurricolari introdotte dall'ormai noto comma 16 della legge di riforma della scuola, di recente approvazione.

I progetti ispirati al *gender* infatti potrebbero con facilità essere nascosti dietro una serie di intenzioni apparentemente buone e sarebbe estremamente pericoloso che la scuola proponesse, ricercando o meno il consenso, teorie gravemente contrarie al bene dei nostri figli, in dispregio alla moltitudine di persone che sabato scorso al Circo Massimo a Roma, hanno manifestato contro il disegno di legge Cirinnà.

È fondamentale che i genitori vigilino sui programmi scolastici e sulle attività extracurricolari svolte dai propri figli. Oggi non solo bisogna seguire attentamente i propri ragazzi per quanto riguarda le amicizie per evitare che finiscano coinvolti in episodi di bullismo e *cyberbullismo*, o utilizzino sostanze stupefacenti per sballare. Tutto ciò oggi non basta più. Bisogna seguirli attentamente anche nel loro percorso scolastico e non è possibile delegare ad altri questa fondamentale funzione, nella convinzione che i maestri o i professori ne sappiano più dei genitori. Al contrario, bisogna rivendicare il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo i propri principi, senza che nessuno, per nessun motivo al mondo, possa espropriarcene.

Signor Presidente, sabato scorso al Family Day c'ero. Non so se c'erano due milioni o un milione di persone. Signor Presidente, non so quanti erano, ma le posso garantire che non ho mai visto così tanta gente tutta insieme. Tanta gente ha partecipato attivamente e anche chi non ha potuto essere presente ha dato con il cuore il sostegno all'iniziativa, perché i bimbi sono i primi ad avere il diritto di conoscere la mamma e il papà.

Il Gruppo Lega Nord mette in chiaro di essere contrario alle adozioni *gay* e a questo scimmiettamento del matrimonio. Ci sono tanti *gay* che si vogliono distinguere da quelli che vanno in piazza a fare carnevalate, tante persone che vivono la loro vita da etero o da omosessuali, ciascuno in base alle proprie scelte e alla propria natura, e che chiedono le cose più normali del mondo, lavoro, più sicurezza, meno tasse, e cercano di avere una vita dignitosa. Chiedono cose normalissime e appunto per questo noi vorremmo un'Italia più normale per tutti, *gay* o etero. Questo non lo si può ottenere, signor Presidente, con un siffatto Governo e una siffatta maggioranza parlamentare.

Le adozioni *gay* non devono esistere né in cielo, né in terra. Noi siamo e rimarremo sempre contrari a ogni ipotesi di adozione *gay*. Al momento della nascita, un bambino ha diritto di vedere in faccia la madre e il padre. Poi, quello che succede nel corso della vita è un'altra cosa. Ognuno è libero di vivere la sua vita come vuole, ma fino ad un certo punto.

Signor Presidente, devo dire che questa Europa mi ha un po' rotto le scatole. Finché si occupava della lunghezza dei cetrioli o della grandezza delle vongole, che comunque non era proprio normale, si poteva anche chiudere un occhio; poi ha deciso che si può fare il cioccolato senza il cacao e il vino senza l'uva; ma che ora abbia deciso anche come fare i matrimoni, mi sembra assolutamente fuori luogo! In quale cassetto, questa Europa, ha dimenticato la sussidiarietà? Nelle materie in cui gli Stati dovrebbero avere una sorta di legittima autonomia l'Europa tende a renderli uniformi, appiattendoli verso il basso e cercando di fare una marmellata di tutti i Paesi. Non si occupa della specificità che hanno, della questione culturale, né di quella economica. Nelle materie in cui invece viene chiamata in prima linea, ad esempio, per la difesa e l'immigrazione, l'Europa potrebbe agire con maggiore efficacia, mentre fa assolutamente troppo poco, e forse il compito dell'Europa doveva essere appunto quello.

Invece che lavorare per risolvere i problemi veri degli italiani, il Governo si occupa delle adozioni *gay*, si regalano le cittadinanze agli immigrati e si attaccano le Regioni meglio governate. Poi, dagli esponenti del PD in questi giorni è anche stata detta qualche perla! L'onorevole Guerini, vice segretario del PD, commentando il Family Day ha dichiarato che è compito della politica ascoltare tutti e confrontarsi con tutti. Ha aggiunto, inoltre, che sulle unioni civili ci sarà un dibattito lungo e approfondito e poi il Parlamento voterà, voterà precisamente quello che hanno deciso prima!

Il senatore Marcucci ha detto: «Rispetto assoluto del Family Day, ma il Parlamento non farà un passo indietro sulle unioni civili», non facendo che confermare quanto ho appena detto. L'onorevole Rosato, capogruppo alla Camera, sostiene che «la piazza non cambia l'*iter* della legge ma non è mai successo che un provvedimento uscisse dal Parlamento identico a come è entrato». E questo è l'augurio che noi facciamo a questa legge. Egli è l'unico che mi è parso più possibilista sulla capacità di questo Parlamento e di questo Senato di incidere su una legge che a noi pare, già dalla prima lettura, qualcosa di assolutamente non condivisibile.

Che le famiglie siano oscurate e si confonda la loro identità in una marmellata dove tutto è uguale è cosa inaccettabile per noi. La nostra civiltà è a tal punto in crisi che oggi la generazione dei genitori deve spiegare e convincere i propri figli che ci si sposa tra un uomo e una donna, tanto è diffusa l'ideologia omosessualista. Considerando poi che questi figli non hanno una stabilità lavorativa, cresciuti con la cultura dei soli diritti e libertà, senza la consapevolezza dei doveri, delle regole, delle responsabilità e, probabilmente, del sacrificio, il risultato è che non ci pensano proprio a mettere su famiglia e meno che mai a dare alla luce dei figli.

Concludo, signor Presidente, con una considerazione. Nel corso di questi due anni di legislatura sono stati approvati provvedimenti che hanno stravolto la storia e la cultura millenaria di questo Paese: noi di questo siamo veramente dispiaciuti e siamo davvero insoddisfatti dell'operato di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Leopoldo Pilla» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 17,04)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento giunge in Aula dopo un tortuoso percorso e nel bel mezzo di un acceso dibattito nell'opinione pubblica.

Voglio dirlo in maniera molto chiara: è un dibattito che non mi è piaciuto, perché troppo spesso ha assunto i contorni dello scontro tra tifoserie, le une sorde verso le ragioni delle altre. Da moderato in politica e per carattere, speravo in un dibattito più alto, in un confronto vero. E invece ci siamo ritrovati con inviti categorici al rispetto della Costituzione, da una parte e dall'altra, tra chi issa in una curva la bandiera dell'articolo 2 e chi nell'altra quella dell'articolo 29.

Mai, come in questa occasione, ho sentito il conforto di un altro articolo della nostra Costituzione, quello della libertà di mandato dei parlamentari: io oggi la rivendico come possibilità per provare a ritornare nel merito delle questioni, per dare al nostro Paese una legge giusta, una legge che tenga conto dei diritti e delle prerogative di tutti.

Credo che l'Italia abbia bisogno di una legge sui diritti civili e non solo per la condanna europea. Una legge che non renda le unioni surrogati dei matrimoni, ma che dia la possibilità dell'assistenza in caso di malattia, della reversibilità pensionistica, di tutti i diritti in materia successoria.

Ma sui figli la vicenda diventa molto più complessa. Perché qui, più che sui diritti della coppia, dobbiamo ragionare sui diritti del bambino. È vero, ci sono quelli nati da relazioni precedenti e per i quali è necessario pensare a una qualche forma di responsabilizzazione, in caso di necessità, da parte del *partner* del genitore biologico.

Ma il desiderio di mettere al mondo e crescere figli con un *partner* dello stesso sesso può essere davvero definito un diritto? Ecco, credo che il ricorso alle varie forme di maternità surrogata si scontri con un diritto primario ed inalienabile di ogni persona ad avere piena certezza della propria identità biologica. Perché un bambino nato attraverso il ricorso a tale tecnica potrà certamente avere tutto il bene di questo mondo ed essere cresciuto nel migliore modo possibile, ma vivrà in un'incertezza su un aspetto che per me resta un diritto inviolabile al pari, ma sicuramente in maniera maggiore, di quello delle coppie dello stesso sesso di non essere trattati come cittadini di serie B. Perché la civiltà di un Paese si misura dal fatto che i diritti di ciascuno finiscono esattamente nel punto in cui cominciano quelli degli altri.

Credo perciò che in alcun modo questa legge possa diventare il cavallo di Troia con il quale si favoriscono le forme di maternità surrogata. Questo principio - e tengo a sottolinearlo - deve valere anche per gli eterosessuali, estendendo la punibilità del reato anche quando commesso all'estero.

Per tutte queste ragioni, ho sottoscritto convintamente alcuni emendamenti dei colleghi Dalla Zuanna e Lepri del PD e di altri senatori anche del mio Gruppo sugli articoli 4 e 5. L'ho fatto perché quegli emendamenti non ne fanno un fatto ideologico, ma entrano nel merito, suggerendo soluzioni di buon senso rispetto alla tutela dei bambini che sono già al mondo o che possono essere frutto di altre relazioni. Perché la questione oggi è come uscire da quest'Aula con una legge che allarghi la sfera e la qualità dei diritti e non con una legge che accompagni il desiderio di alcuni in una pretesa a scapito di altri.

Il Parlamento deve esprimere la sua massima autorevolezza non prestandosi al gioco delle opposte tifoserie, delle letture ideologiche e intellettualmente poco oneste che albergano oggi sia tra chi è favorevole alla legge, sia tra chi vi si oppone, sapendo che il tema della maternità surrogata è centrale, perché essenziale è allargare la sfera e la qualità dei diritti di tutti quanti: delle coppie dello stesso sesso, dei bambini che sono al mondo, di quelli che verranno.

Per me questo costituisce un punto dirimente rispetto a tutta la legge, riservandomi la possibilità di non votarla nel caso in cui non saranno accolte le proposte di modifica che ho evidenziato e che sono sostenute da molti colleghi della maggioranza.

E allora il mio auspicio è che sulla cosiddetta *stepchild adoption* vi sia una chiara revisione della

norma. Lo chiedo soprattutto alla relatrice Cirinnà. Rivedere questa norma permetterebbe di approvare questo disegno di legge con il voto favorevole di una parte particolarmente rappresentativa non solo di quest'Assemblea, ma di tutto il Paese. Questo sì che sarebbe un fatto di grande valore. Mi auguro che non si sprechi questa opportunità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, è già successo più volte, nella storia di questo Paese, che si siano affrontati dei tornanti decisivi e fondamentali per il riconoscimento dei diritti e per l'adeguamento delle leggi dello Stato alla realtà sociale, a quelli che una volta sarebbero stati chiamati i costumi, vale a dire ai modi di vivere dei cittadini, allo stare insieme delle persone, al modo di regolare i loro rapporti personali e anche la sfera della loro vita privata. È successo, ad esempio, con la legge sul divorzio e con il riconoscimento alle donne del diritto all'aborto, che hanno garantito un passo avanti molto significativo sul terreno della civiltà.

Come in quegli anni, abbiamo oggi la possibilità di adeguare il quadro normativo alla realtà sociale, disciplinando condizioni socialmente rilevanti che riguardano un numero molto significativo ed importante di persone, normandole e non creandole dal nulla con la legge, come sembrerebbe suggerire qualche incauto commentatore.

Dovremmo allora partire da qui, da un esame obiettivo del disegno di legge cosiddetto Cirinnà, per discutere di quello che il testo disciplina e non delle fantasiose interpretazioni e delle strumentalizzazioni che ne sono state fatte.

Il disegno di legge disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto specifica formazione sociale, e le unioni tra persone di sesso diverso diverse dal matrimonio. Si riconosce alle coppie stabilmente conviventi, una volta celebrata l'unione civile, di godere di diritti e di doveri corrispondenti a quelli del matrimonio disciplinato dal codice civile. Si tratta di questo e non di altro. Non hanno nessun fondamento, perciò, le fantasiose interpretazioni che pure abbiamo ascoltato in questi giorni, nelle Aule parlamentari come in manifestazioni onestamente un po' ipocrite, anche se in ogni caso importanti, almeno quanto quelle che ci sono state in cento piazze in tutto il Paese la settimana precedente, per chiedere uguali diritti per tutti.

Non si tratta, come si è affermato nel documento di convocazione della manifestazione al Circo Massimo, per esempio, del trionfo di una fantomatica ideologia *gender*, cioè della relativizzazione dell'identità sessuale intesa come prodotto di una scelta culturale piuttosto che di una determinante biologica e psichica. Non c'è nulla, nel testo, che minimamente autorizzi a pensare questo. Non si snatura il matrimonio come unione tra uomo e donna. Si tutela giuridicamente un'unione tra persone dello stesso sesso e di sesso diverso. Non si toglie nulla a nessuno; si garantisce, tanto nel primo quanto nel secondo caso, un diritto a chi ne è privo. Si tratta di norme minime di civiltà e, prima ancora, di norme di buon senso, che, se non altro, ci consentono di adeguare la nostra legislazione agli *standard* europei.

Non c'è nulla, nelle unioni civili disciplinate dal disegno di legge, che possa ledere la famiglia come formazione fondata sul matrimonio, di cui parla l'articolo 29 della Costituzione. Nessuna liquidazione di un presunto diritto naturale e nessun riferimento a quelle spericolate esegesi sulla biologia umana che pure abbiamo avuto modo di ascoltare in queste settimane. E non c'è nessun attentato al sentimento popolare, diciamo così, che peraltro, a una più attenta osservazione, si scoprirebbe essere già molto evoluto sul tema, forse anche molto più di quest'Aula e della rappresentanza, a dimostrazione del fatto che il Paese, come in tanti casi, ha posizioni più avanzate di chi pretende di rappresentarlo.

E ancora, il disegno di legge Cirinnà è stato interamente e artatamente associato a un solo aspetto, che disciplina - come abbiamo ascoltato anche oggi - la possibilità di adottare il figlio biologico del *partner*, così come prevede l'articolo 5. Per un collegamento che ci risulta incomprensibile, a meno che non sia dettata dalla pura e semplice strumentalizzazione, si associa questa possibilità ad un via libera all'utero in affitto. Niente di più falso. La cosiddetta maternità surrogata cui, sia detto per inciso, ricorrono in stragrande maggioranza coppie eterosessuali, resta vietata, come sappiamo,

dall'ordinamento giuridico del nostro Paese. Del resto, la strumentalità emerge in modo palese quando si parte dall'attaccare l'articolo 5 per poi però respingere il disegno di legge nella sua interezza nella parte, guarda caso, in cui disciplina le unioni tra persone dello stesso sesso.

Peraltro, anche aggrapparsi alla lettera dell'articolo 29 della Costituzione da parte di chi spesso parla della Carta come un testo in gran parte anacronistico, ci sembra alquanto singolare.

Bisognerebbe dismettere, fosse anche per un sentimento di tolleranza, le armi della propaganda e pensare, invece, alle esigenze reali di persone in carne ed ossa, dei minori, dei bambini innanzi tutto, al loro diritto di conservare la comunità di affetti in cui sono cresciuti, che ne rappresenta anche la più sicura garanzia di tutela.

A noi sembra che il fantasma della maternità surrogata, richiamata anche in piazza recentemente, rappresenti una falsificazione da respingere con forza, anche perché è agitata come una clava sulla testa di chi è favorevole al disegno di legge. Ma soprattutto perché è diretta ad avvelenare i pozzi della discussione e a sviare il dibattito confondendo anche l'opinione pubblica. E proprio per questo è irricevibile.

Si tratta, a nostro avviso, di una questione troppo seria per lasciarla alla strumentalizzazione e al protagonismo di un'area di opinione che troppo spesso sui diritti è portatrice di un visione angusta, limitata ad un'idea di società e di famiglia che non esiste nella realtà, imperniata solo su veti, divieti e proibizioni.

Spero davvero che le parole importanti che ho ascoltato e che abbiamo ascoltato stamattina in quest'Aula, in particolare nell'intervento del senatore Lo Giudice, aiutino a fare definitivamente chiarezza su questi elementi.

Sono in gioco la vita, l'affettività, i bisogni di persone reali. Chiedono diritti, dignità e tutele. Noi oggi siamo chiamati ad assicurare nient'altro che questo. Il disegno di legge di cui oggi discutiamo rappresenta, a nostro avviso, il minimo indispensabile di diritti di cui istituzioni che vogliano essere in qualche misura rappresentative possano dotare i cittadini.

Non è in discussione, qui, una questione antropologica, come è stato detto. Sono in discussione i diritti civili e la dignità delle persone, quello che uno Stato democratico deve garantire a tutti i suoi cittadini. Tutti, senza eccezioni.

Sia chiaro, le nostre considerazioni sono valide rispetto al disegno di legge nella sua interezza. Noi, che avremmo peraltro voluto (e abbiamo anche presentato emendamenti in tal senso) un testo molto più avanzato di quello che pure voteremo, a partire ad esempio dal matrimonio *gay*, che esiste in tanti Paesi del mondo, non accetteremo, per quanto ci riguarda, nessuna mediazione al ribasso, nessuno stralcio della *stepchild adoption* e riteniamo che le proposte di trasformare l'adozione del figlio biologico del *partner* nel cosiddetto affido rafforzato snaturerebbero in maniera totale la legge di cui stiamo parlando. Sarebbe per noi un arretramento inaccettabile.

Per questo, naturalmente nel rispetto della dialettica parlamentare, pensiamo che solo approvare il disegno di legge senza modifiche in peggio rappresenti finalmente l'uscita dalla minorità civile di chi aspetta riconoscimento e diritti da troppo tempo, assicurando adeguata tutela ai minori presenti in queste famiglie. Perché queste, per quanto ci riguarda, sono famiglie e non semplicemente «formazioni sociali specifiche» come, un po' asetticamente, lasciatecelo dire, le definisce il testo.

Concludo, Presidente, con un'ultima considerazione, in questo caso interamente politica, se posso dire così. Il mio partito, il mio Gruppo parlamentare, Sinistra Ecologia e Libertà, è convintamente all'opposizione del Governo Renzi, peraltro è noto. Sappiamo anche, e lo sappiamo bene, che questo stesso Governo in questi anni, dal nostro punto di vista, ha ridotto i diritti dei lavoratori su temi essenziali con il *jobs act*, ed anche quelli democratici - e speriamo di batterlo nel *referendum* - con le riforme costituzionali, e probabilmente utilizzerà l'approvazione di questo disegno di legge anche per far dimenticare all'opinione pubblica le tante scelte sbagliate e molto gravi che ci sono state in questi anni. Ma vorrei dire con altrettanta chiarezza che a noi tutto questo non interessa. Sul tema dell'allargamento dei diritti, la dignità delle donne, degli uomini e dei bambini viene prima, molto

prima, delle manovre politiche, dei giochi e dei giochetti di palazzo e finanche dell'interesse particolare di una singola forza politica.

Per questo, pur dall'opposizione, voteremo molto convintamente a favore di questo testo, considerandolo un punto di partenza e non certamente un punto di arrivo. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

*MATTESINI (PD). Signor Presidente, io ritengo che la politica oggi più che mai abbia il dovere di tenere insieme due cose: da una parte, la capacità di mediazione e, dall'altra, il coraggio e il dovere di scegliere.

Mediazione che ha un significato alto, soprattutto in questi tempi di società liquida, di indebolimento delle ragioni comuni dello stare insieme come Stato e come società. Mediazione che rappresenta uno strumento per la ricomposizione delle tante frammentarietà contrapposte. È uno strumento straordinario per la promozione e il sostegno di quella cultura, che oggi è indebolita, del rispetto e dell'ascolto delle ragioni altrui e del dovere della politica di portare a sintesi queste ragioni.

Mediazione sì, dunque, ma non mediazione che riporta indietro le lancette dei diritti acquisiti parlando di minori. Quindi, no a una mediazione che parte dal ribasso sui diritti dei bambini. E dico che in tutto questo dibattito mi ha molto colpito il fatto che si sia sviluppato quasi in modo malato, malato di adultocentrismo, di un arrogante adultocentrismo, cioè di quell'atteggiamento che pone al centro della percezione e della interpretazione del mondo, anche di quello infantile, del solo punto di vista degli adulti.

Con una conseguenza, che riguarda tutti noi, adulti incapaci di trovare soluzione ai problemi, come la questione della maternità surrogata, proponendo soluzioni che hanno, se non come volontà, come conseguenza, quella di far pagare ai bambini questa incapacità degli adulti a trovare una mediazione. Si fanno quindi mediazioni che io non accetto e che ritengo nessuno di noi dovrebbe accettare sui minori.

Il tema della maternità surrogata è un tema vero e importante, tra l'altro già normato e vietato in Italia dalla legge 40. Ma non è questa la sede. Non può essere la maternità surrogata, in questa fase, l'elemento che ci impedisce di approvare un testo che davvero tutela fino in fondo i bambini, così come tutela il diritto di amare chi si vuole. È infatti già incardinata in Commissione sanità, qui al Senato, il provvedimento che riguarda il riordino della legge n. 40. E quella è la sede dove approfondire il tema in modo serio e non così, in modo quasi raffazzonato e punitivo.

Oggi ciò che mi colpisce in questo dibattito è che i bambini vengano trattati come oggetto, facendo prevalere unicamente la supremazia di noi adulti, delle nostre convinzioni etiche e morali, dei nostri desideri. Credo sia utile a tutti noi ricordare che negli ultimi decenni si è affermata concretamente la cultura dei bambini, non come soggetti deboli da tutelare, ma come soggetti portatori di diritti e di questo principio, così come quello dell'interesse superiore del fanciullo, sono inverte le normative internazionali e nazionali.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York, già nel preambolo stabilisce che «il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare». Parla di ambiente familiare, non di tipologia di famiglia.

A chi oggi propone un unico modello di famiglia, voglio soltanto riportare un dato dell'ISTAT: negli ultimi anni la popolazione italiana è cresciuta del 10 per cento. Sapete di quanto sono aumentate le famiglie? Del 47,7 per cento. I dati parlano da soli, non c'è bisogno di interpretarli rispetto a quanto già la realtà sia di famiglie, e non soltanto di un unico tipo di famiglia.

Proseguo ricordando ancora la Convenzione dei diritti del fanciullo, che ci ricorda che in tutte le decisioni relative agli stessi ciò che deve essere preminente è l'interesse del fanciullo stesso. È doveroso per noi, se non altro per coerenza, ricordare anche la legge n. 173, approvata l'ottobre scorso, che garantisce il diritto alla continuità affettiva del fanciullo e stabilisce che in ogni decisione (in quel caso si parlava di affidamento) va tenuto conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e

consolidato tra minori e adulti.

I bambini non possono e non devono essere oggetto del desiderio o del divieto degli adulti. Sono soggetti portatori di diritti acquisiti e noi non possiamo tornare indietro rispetto a quanto già acquisito. Così come non esiste il diritto degli adulti di decidere, in nome della propria personale morale, di attenuare o sospendere, per esempio, la continuità affettiva con strumenti come quelli che fanno capo ad alcuni emendamenti (penso al preaffido, per esempio) perché sono scelte che interrompono diritti acquisiti.

Io, che sono persona convinta del diritto al matrimonio e all'adozione, credo che la *stepchild adoption* sia una ottima mediazione e che vada approvata esattamente così come è nel testo, spostando altrove la discussione sulla legge n. 40 del 2004. Perché la *stepchild adoption* non è altro che uno strumento che cerca di proteggere tutte quelle bambine e quei bambini che già esistono, che già vivono all'interno di famiglie omogenitoriali, già crescono e sono accuditi da due uomini o da due donne. Sono già realtà, vita concreta. Solo che, a differenza di altri bambini non sono protetti. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

Dico allora ai colleghi: a cosa vi riferite quando parlate di diritto dei bambini? Così torniamo indietro rispetto a norme già esistenti di carattere nazionale e internazionale.

Vedete, colleghi, le persone *gay* o lesbiche, indipendentemente dal fatto che noi approviamo o meno la *stepchild adoption*, hanno sempre cresciuto bambini e continueranno a farlo anche ora, anche in futuro. La questione è se questi bambini verranno cresciuti avendo riconosciuti i loro diritti, con genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele garantiti dalle unioni civili.

Parlo di minori ed unioni civili per affermare con forza che le unioni civili sono lo *status* legale che promuove il benessere di tutti i componenti della famiglia, conferendo alla stessa un insieme stabile di diritti e di responsabilità, che altrimenti non possono essere ottenuti.

Concludo con una piccola riflessione sulla politica stessa. Colleghi, io penso che il dibattito di questi giorni che ci ha accompagnato fin qui dimostri una profonda sfasatura tra una certa politica e la società civile, perché non esistono soltanto le piazze ma anche i dati, che abbiamo citato prima, dell'ISTAT. È proprio questa sfasatura che origina ritardi, sovrastrutture ideologiche, un clima quasi da guerra tardoreligiosa.

Noi che stiamo spesso a ragionare, ad ogni tornata elettorale, di quanto aumenti il distacco tra cittadini e istituzioni, di quanta sempre meno gente vada a votare, abbiamo la responsabilità di approvare una legge che non solo colmi un vuoto, ma soprattutto impedisca che si cancellino realtà che già esistono, che si cancelli la vita delle persone.

Se questa politica, questo legislatore, questo Stato non mi vede o non mi vuol vedere, quella politica per me diventa insignificante e anche nemica. Con questo provvedimento colmiamo anzitutto un ritardo enorme sulle unioni civili, e non stiamo inventando regole per situazioni da creare, ma stiamo dando risposte a vite vissute, che esistono da anni e che chiedono alla politica di avere la capacità di mediare, di partire da una mediazione, già profondamente avvenuta intorno al testo, e al contempo scegliere nell'interesse di tutti. Ma esso risponde anche all'interesse della politica, perché viviamo tutti l'insignificanza, in molte parti di questo Paese, della politica, e sta a noi vincere la sfida per restituire forte significanza, competenza e attrattività alla politica stessa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alicata. Ne ha facoltà.

[ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo è attraversato da pericolose e durature tensioni. Il Mediterraneo rischia d'incendiarsi ogni giorno di più. C'è una popolazione incalzata dal rischio terrorismo e da un'immigrazione incontrollata che tale rischio non esclude, anzi, lo accresce, come ha rilevato in ultimo il Ministro della difesa francese, di quel Paese principale responsabile del *caos* libico, che però si concede il lusso di tirare le orecchie al nostro Governo. Eppure, il rischio esiste, è serio e concreto, e non bastano a smentirlo le parole irresponsabili del Governo o di chi, da Lampedusa, non vedeva l'ora dell'ennesima comparsata mediatica.

Tra qualche settimana l'Italia, probabilmente, sarà in prima linea in Libia, e forse sarebbe il caso di

cominciare a preparare l'opinione pubblica a tale evenienza.

Invece cosa fanno il *Premier* e la maggioranza che sostiene questo Governo, il meno influente degli ultimi trent'anni a livello internazionale? Non trovano di meglio che sollazzarsi con le unioni civili tra omosessuali - il grande e primario problema italiano, quello che viene prima di tutti gli altri - un'arma di distrazione di massa, mentre da gennaio ad oggi la borsa italiana ha perso 17 punti.

In questo Paese esiste una minoranza di *gay* con al suo interno un'altra minoranza che - si presume - vorrà un domani contrarre matrimonio. Ebbene, l'aspettativa legittima di quest'ultima minoranza ha il sopravvento per far diventare priorità del Paese il riconoscimento delle unioni omosessuali, mentre il mondo brucia e l'Italia e l'Europa sono poste di fronte a problemi seri che richiedono decisioni gravi. Ma il Governo non ha tempo. Il *Premier* non ha tempo e deve innanzitutto pensare al matrimonio tra omosessuali ed accontentare la sinistra interna al suo partito in cambio dell'appoggio sulle riforme.

Come è noto, il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge in discussione in quanto contrario non alle unioni civili, ma a che esse vengano omologate al matrimonio, in aperto contrasto con la nostra Costituzione.

In più, a rendere ulteriormente indigesto il provvedimento in esame, viene introdotto il tema della *stepchild adoption*, in pratica l'anticamera dell'utero in affitto atteso che, in caso di impellente desiderio di due uomini di avere un figlio, nessuno potrebbe impedire loro di recarsi all'estero e prendere in affitto il grembo materno di una donna, per lo più in stato di bisogno, trasformando in diritto ciò che dalla notte dei tempi è stato sempre un bellissimo, dolcissimo desiderio.

Noi riteniamo che far diventare il grembo materno quasi un pezzo di ricambio sia un'operazione culturale rivoltante, che non considera come già nel periodo della gravidanza si determinino tra madre e figlio molte peculiarità della futura persona, come attestano numerosi studi scientifici. Invero, attraverso l'ipotesi di regolamentare le unioni tra *partner* dello stesso sesso, si vuole accreditare anche il diritto di avere a qualsiasi costo un figlio cui spiegare un giorno quale madre o macchina lo ha messo al mondo.

Ora, ben venga l'esigenza di riconoscere i diritti individuali anche nei rapporti tra persone dello stesso sesso, ma riteniamo non sia nell'interesse anche psicologico dei bambini stravolgere il concetto di famiglia, così come inteso dalla nostra Costituzione, con i figli trasformati in pacco dono.

Allo stesso modo, non si può assecondare un disegno di legge in quanto argomento che impera nelle redazioni dei giornali che contano, nelle mode e nei salotti buoni del Paese o perché - come si dice - l'Italia deve allinearsi ai cosiddetti Paesi avanzati. E chi stabilisce quali sono sul tema i Paesi avanzati? Chi stabilisce che uniformarsi all'eventuale diffuso malcostume renda giusta la misura che si vuole varare?

Signor Presidente, noi vogliamo capire se siamo ancora in tempo a sostenere che la vera famiglia sia solo quella costituita da un uomo e da una donna, con il compito primario di educare i figli e trasmettere loro determinati valori, in un contesto familiare come quello descritto dalla Costituzione, che - come si dice dalle vostre parti - è la più bella del mondo, e che sino ad oggi esclude, però, la possibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, riconoscere tali coppie con una cerimonia simile a quella del matrimonio (con la pubblica registrazione e due testimoni), attribuendo loro i diritti e i doveri tipici dell'istituto matrimoniale (l'obbligo di fedeltà, coabitazione e mantenimento, la reversibilità della pensione e la riserva di quota legittima), ne avvicina il regime a quello matrimoniale: una pesante forzatura, una grave ipocrisia ed un grande inganno per l'opinione pubblica italiana.

Altra cosa è regolarizzare la stabile convivenza e, in questo senso, molti problemi riguardo i diritti individuali sono stati già risolti a livello giurisprudenziale e di legislazione per le coppie di fatto: non ci sono differenze in tema di figli; si può succedere nel contratto d'affitto in caso di morte del titolare conduttore; è possibile ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del *partner* per un incidente; sono ammesse le visite in carcere; in ultimo, la giurisprudenza ha ammesso anche l'astensione dal testimoniare nel processo penale a carico del *partner*. Pertanto, le eventuali lacune legislative nei

confronti di coppie dello stesso sesso potevano essere sanate con una legge ordinaria, senza bisogno di definire il rapporto tra *partner* omosessuali con una nuova forma di matrimonio, che la Corte costituzionale non potrà non sanzionare.

Lo Stato deve senz'altro far rispettare tutti gli orientamenti sessuali senza discriminazioni e tutti i conviventi, anche con riferimento alle coppie omosessuali, devono potersi sostenere reciprocamente in termini morali e materiali. Ma, prima di tutto, lo Stato deve preoccuparsi di tutelare i diritti dei minori ad avere un padre e una madre.

Probabilmente, però, il tentativo di approvare una legge che, nella sostanza, equipara le unioni civili al matrimonio nasconde il vero obiettivo, una volta approvata l'unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso, di riscrivere le coordinate della famiglia ed accettare anche la pericolosa confusione lessicale, per cui non ci sarà più alcuna differenza tra mamma e papà e genitore A e genitore B. È un vero e proprio imbroglio con l'obiettivo di fare scomparire, in quest'epoca sventurata, il fondamentale riferimento a un padre e una madre.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, siamo in un tempo di cambiamenti e i cambiamenti non sono mai facili, trovano facilmente resistenze e producono paure.

Eppure, guardando la cartina geografica dell'Europa e la quantità di Paesi occidentali - ormai siamo quasi solo noi esclusi dalla volontà di garantire, di tutelare le coppie omosessuali - non avrei mai immaginato che si scatenasse un tale putiferio, dando sfogo a posizioni arretrate e omofobe, come lo è - non vi è dubbio - l'esposizione di cartelli alla manifestazione del Family Day con la scritta «sbagliato è sbagliato». Si è trattato di un vero atto d'accusa discriminante verso le coppie omosessuali. Difficile pensare che una cosa sbagliata in sé possa essere legittimata e, dunque, qual è la risposta? Esclusione? Discriminazione?

Siamo in aperto contrasto con due articoli della Costituzione e devo dire che ho visto con piacere che anche una parte del clero, oltre che molta parte dei cattolici, abbia ritenuto questa una vera offesa all'umanità. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione - come abbiamo ricordato più volte nel corso di questi giorni - parlano di pari diritti civili individuali e sociali, così come della garanzia che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale senza distinzione - lo ripeto, senza distinzione - di religione, razza e sesso, nonché che è compito della Repubblica rimuovere ostacoli di ordine sociale che impediscano le vere uguaglianze e le vere libertà.

L'esperienza diretta mi ha portato nel tempo da una posizione di dubbio preconetto nei confronti delle coppie *gay* a una di grande comprensione, di serena convinzione che risulti necessario convenire dal punto di vista legislativo sull'esistenza del matrimonio egualitario per le coppie omosessuali, compreso il diritto ad adottare, previa semplice e sistemica verifica dei requisiti, così come oggi già avviene per le coppie eterosessuali, senza pregiudizi.

In taluni momenti, durante quest'ultimo periodo e anche in quest'Aula, mi è parso si intendesse giocare al gatto e al topo o, per chi lo conosce, mi è tornato in mente il racconto dell'asino, del vecchio e del bambino in cammino verso la città, dove qualunque scelta decide il povero vecchio - mette se stesso o solo il bambino sopra l'asino, si mettono entrambi o lasciano l'asino senza carichi - trova sempre per strada qualcuno che contesta con riprovazione la scelta fatta.

Questo è il caso in esame. Si contesta l'unione civile perché diventa simil-matrimonio, affermando che - secondo il disegno di legge in esame - le coppie di fatto eterosessuali - questo si è sentito - non hanno gli stessi diritti di quelle omosessuali; contemporaneamente, però, si nega la possibilità di offrire con maggiore chiarezza il matrimonio egualitario alle coppie omo, così come esiste per le coppie eterosessuali. Solo così, infatti, si raggiungerebbe la piena parificazione dei diritti di ciascuno, mettendo a disposizione della libera scelta della coppia l'una e l'altra forma giuridica. Evidentemente questa parificazione aborrisce ancora più delle unioni civili. Se ne deduce che nulla vada bene, che nulla possa essere fatto per dare ad una coppia omosessuale che lo desideri la reciproca riconoscibilità in sede civile, garantendone i doveri reciproci e i rispettivi diritti.

Ho ascoltato le motivazioni del no. Si è anche detto che il matrimonio non potrà essere tale, perché è finalizzato alla procreazione, confondendo e mescolando codice civile e dottrina cattolica (quella più retriva, pre-concilio) e perciò negando, con un'accezione davvero fondamentalista, il diritto ad esistere alla luce del sole come coppia se non eterosessuale.

Ho ascoltato anche che non varrebbe il principio per cui c'è coppia laddove c'è amore, perché si è detto che il matrimonio prevede l'impegno reciproco, prima e - si presume - al di sopra del semplice amore. Recita la norma matrimoniale, ricalcata per l'occasione nel disegno di legge sulle unioni civili, che «dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Ebbene, secondo questo ragionamento e questa logica di vita a due, in comune, si prevede un doveroso impegno reciproco. Ciò dovrebbe farci cogliere come la forte richiesta proveniente dalle coppie omosessuali di vedersi certificare la propria unione sia cosa buona e giusta, soprattutto per la società, perché il riconoscimento pubblico garantisce i coniugi, l'uno verso l'altro, ma soprattutto determina doveri precisi, presenti, pesanti e circostanziati, determinando un parziale assolvimento delle tutele sociali, previste per il singolo, a favore di una cessione alla coppia, riconosciuta come nucleo della società. In tal modo ne trae un sollievo lo stesso Paese. Non si tratta solo di diritti individuali, dunque, come suggerisce una certa parte della componente cattolica, ma di un trasparente e positivo contratto di diritto-dovere, sociale e civile.

Concludo parlando della *stepchild adoption*: personalmente trovo necessario che l'adozione, come strumento vero e generoso per dare cura ed affetto ai bambini abbandonati e soli di qualunque parte del mondo, sia l'obiettivo a cui dovremmo tendere. Alla luce del dibattito sulla *stepchild adoption*, così come si è tenuto all'interno di quest'Aula, mi rendo conto che oggi anche la semplice adozione del figlio del *partner*, come minimo obbligo morale, venga considerata, da una parte consistente di questa Assemblea, come un eccesso. Si preferisce forse concedere alla magistratura, attraverso sentenze individuali e soggettive, di volta in volta, se debba essere o meno il compagno del genitore biologico non più esistente ad occuparsi del loro figlio? Onestamente, vi chiedo di pensarci: la politica ha il dovere di definire il quadro normativo, disciplinando per tutti un sistema uguale, con trasparenza e obiettività, garantendo una linea di condotta, in cui l'unico elemento di valutazione ulteriore sia quello della capacità di educare e di amare responsabilmente e individualmente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). L'Italia è l'unica delle sei Nazioni fondatrici dell'Unione europea che non riconosce ancora né le unioni civili né i matrimoni tra omosessuali. Per questo, nel luglio del 2015, è stata condannata dalla Corte di Strasburgo a risarcire tre coppie omosessuali per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla vita privata e familiare. E ciò costituisce una ferita ancora aperta e sanguinante, che impedisce a decine di migliaia di persone di sentirsi pienamente cittadini italiani.

Nonostante il richiamo, il nostro Paese ha continuato - e continua tuttora - a violare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, ma ciò non basta. Lo scorso 8 settembre, in occasione dell'approvazione del rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, è stato rivolto l'ennesimo invito all'Italia a garantire alle persone omosessuali l'accesso ad istituti giuridici, quali la coabitazione, l'unione registrata o il matrimonio. Sono proprio questi gli istituti giuridici che regolamentano la vita privata e familiare delle persone e devono essere rinnovati e perfezionati, in ragione del cambiamento e dell'evoluzione del tessuto sociale. Sarebbe assurdo, oltre che anacronistico, pensare il contrario, e non solo per una questione puramente assistenziale, contributiva o amministrativa. Si tratta, infatti, di diritti irrinunciabili, che sono stati per troppo tempo preda di contrattazione politiche da voltastomaco e calcoli da usurai, tanto che i diritti civili sono stati derubricati a merce di scambio per le larghe intese, entrando nel grande mercanteggiamento dei tempi trascorsi, in momenti in cui se ne sono viste di tutti i colori: promozioni da primo della classe, pubbliche dichiarazioni di inaspettate gravidanze, nomine governative sparse qua e là, sedute notturne interminabili in Commissione giustizia, richiami al regolamento comunale sulla tutela degli animali,

citazioni bibliche e sermoni, opinioni di personaggi famosi e dello spettacolo, pareri di perbenisti e bacchettoni al Family Day.

La stessa gente, però, non batte ciglio se il ministro per le riforme, *miss* fiducia Boschi, sprofonda con tutte le scarpe in uno scandalo bancario. La stessa gente, poi, urla dai banchi, strepita e schiamazza se si tratta di riconoscere diritti alle persone, appellandosi a un ipotetico e personale codice del diritto. Ditemi voi se questa non è pura follia.

Oggi bisogna dare una svolta, e non ci sembra vero. Quest'Aula è pronta a discutere una legge che, per noi del Movimento 5 Stelle, è da sempre un provvedimento di civiltà e sensibilità. Lo testimonia il fatto che, già dal mese di ottobre 2014, chiedemmo agli iscritti al portale del Movimento di esprimere la propria opinione riguardo alla necessità di introdurre nel nostro ordinamento una normativa sulle unioni civili. Il popolo dei nostri sostenitori ed elettori discusse, approfondì e alla fine ci diede il via libera con convinzione, per sostenere questa riforma. Da allora, per quanto ci riguarda, non abbiamo mai cambiato idea: la nostra posizione è sempre rimasta chiara, ferma e coerente: le unioni civili si devono regolamentare.

Il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto mistero sulla necessità di eliminare ogni tipo di ostacolo che si pone tra il cittadino e la libera espressione della sua personalità. La lista delle discriminazioni, per forza di cose, si deve accorciare, anzi eliminare totalmente. C'è la necessità di garantire elementari diritti anche alle coppie eterosessuali conviventi: nuove formazioni sociali che sono in fortissima crescita in questa nostra Italia sempre più povera, dove imperversano precariato, crisi abitativa, assenza di servizi sociali, e dove quindi le coppie - *gay*, lesbiche o eterosessuali, poco importa - faticano a costruire un progetto di futuro insieme come nucleo familiare. Ci si è dimenticati, a quanto pare, che dietro questi tira e molla ci sono esseri umani, persone, bambini ingiustamente sottoposti a tutele condizionate dal vento che tira o dall'umore dei rappresentanti di questa coalizione senza capo né coda.

Stiamo parlando di forme di garanzia su cui non si può rinviare, se vogliamo che il nostro sia un Paese democratico. Le culture, le relazioni, gli affetti non sono dei monoliti o materia inerte. Allo stesso modo, non esistono scale gerarchiche degli affetti per cui, se sei sposato, hai tutele e, se non lo sei, chi se ne importa. Così come non ci sono affetti migliori di altri e, per questo, meritevoli di maggiori garanzie. Farsi portatori di questo retropensiero è da ipocriti, oltre che profondamente scorretto: le persone non sono oggetti e non si trattano come tali. Bisogna necessariamente eliminare tutti quei retaggi culturali da Medioevo di cui le menti ristrette si alimentano.

Ribadisco che l'orientamento sessuale di una persona non è una condizione sufficiente per escludere la sua capacità di essere un buon genitore, affidato al giudice e segue altri criteri, comuni ad etero ed omosessuali ed incentrati su una migliore tutela. Il nostro ordinamento necessita di una disciplina legislativa chiara, efficace, che riconosca giuridicamente l'istituto delle coppie formate da persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale e delle coppie di fatto sia eterosessuali che omosessuali nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.

In conclusione, nel disegno di legge Cirinnà non c'è l'equiparazione al matrimonio. I diritti che verrebbero applicati sono quelli di successione, di restare nella casa affittata dal compagno o compagna, e tutti quelli che riguardano la vita di una coppia. Chi parla di equiparazione con il matrimonio o non ha letto il disegno di legge, e quindi ignora il testo, oppure cerca solo di fare confusione nell'opinione pubblica con la stessa pretesa di giudicare.

Infine, lo scorso 31 gennaio Papa Francesco, durante il suo *Angelus* della domenica, il giorno dopo il raduno del Family Day, ha detto: «Nessuna condizione umana può costituire motivo di esclusione dal cuore del Padre. Unico privilegio agli occhi di Dio è quello di non avere privilegio, ovvero di essere abbandonati nelle sue mani». Lo stesso Francesco - ricordo - qualche tempo prima, esprimendosi sulla condizione omosessuale, ha detto: «Chi sono io per giudicare?».

Ecco, io mi rivolgo a tutti coloro che ancora cercano di opporsi all'approvazione di questo testo e ripropongo loro la stessa domanda: chi siete voi per giudicare? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

[*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, in queste ore ho ascoltato con grande attenzione in questa Aula le argomentazioni dei colleghi e, in particolar modo, ho apprezzato e ascoltato le argomentazioni che venivano dai colleghi che la pensano in maniera diversa dalla mia.

Innanzitutto, mi sono fatto un'idea sulla relatrice, che non ha di fatto relazionato sul testo di legge e, soprattutto, sulle conseguenze e scenari derivanti dal testo di legge qualora fosse approvato così come presentato. Si è limitata soltanto ad esporre una sua personale visione cercando di sollecitare una distorta umana pietà paventando l'esistenza di una sorta di *apartheid* sessuale presente, secondo la stessa, in molte coppie omosessuali. Non ha sfiorato nemmeno una delle questioni emerse durante il dibattito per l'esame delle pregiudiziali. Sappiamo quanto alcune di queste questioni siano fondate al punto da meritare l'attenzione di uno dei colli più alti della nostra Capitale. È falso che il nostro ordinamento lascia nell'ombra e quasi segregati gli omosessuali che vogliono condurre una vita assieme. Non a caso, l'ordinamento già riconosce in modo ampio diritti individuali ai componenti di un'unione omosessuale. In realtà, il testo proposto dalla senatrice Cirinnà non fa emergere in modo organico diritti già esistenti, magari rafforzandoli, ma mira ad individuare per le cosiddette unioni civili un regime analogo a quello matrimoniale. Si tratta di una sovrapposizione che contrasta con la Costituzione, che tratta in modo specifico la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, distinguendola dalle altre formazioni sociali. Il testo proposto, in sfregio agli articoli 29 e 31 della Costituzione, è ostile alla dignità della persona, all'interesse del minore, al bene della comunità familiare e al futuro dell'Italia.

Abbiamo anche ascoltato in diversi interventi una sorta di obbligatorietà all'approvazione della legge in ottemperanza ai richiami delle corti europee. Prima di rispondere a questa obiezione, mi sia consentito leggere da un libro, «Memorie e identità. Conversazioni a cavallo dei millenni», scritto da tal san Giovanni Paolo II, la seguente frase: «Penso alle forti pressioni del Parlamento europeo affinché siano riconosciute le unioni omosessuali come forma alternativa di famiglia alla quale si attribuirebbe anche il diritto di adozione. Si può e si deve porre la questione di sapere se non si tratti, qui ancora, di una nuova ideologia del male, forse più insidiosa, forse più occulta, che tenta di sfruttare contro l'uomo e la famiglia anche i diritti dell'uomo». Al di là della citazione, che mi è piaciuto fare anche per smentire alcune cose sentite poc'anzi in interventi di colleghi che mi hanno preceduto che, in maniera inappropriata, hanno confuso il Concilio Vaticano II con altre situazioni, non voglio eludere il richiamo delle corti europee. Collega Cirinnà, è vero che i giudici di Strasburgo, con la sentenza del 21 luglio 2015, hanno condannato l'Italia per inottemperanza all'obbligo positivo di dare attuazione ai diritti fondamentali alla vita privata e alla vita familiare delle coppie dello stesso sesso, ma è anche vero - sottolineiamolo subito - che le stesse lasciano ai Parlamenti nazionali la libertà di trovare la regolamentazione più adeguata. E il legislatore italiano ha un'ampia gamma di possibilità per disciplinare queste unioni, che giustamente chiedono di essere tutelate. Chi si vuole sottrarre alla questione? Dalla sentenza del luglio 2015, però, non si può dedurre una modalità obbligatoria. Anzi: il Parlamento deve tener conto di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 138 del 2010, che ribadisce che la nostra Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Di conseguenza, il disegno di legge Cirinnà, così com'è scritto, non rispetta i paletti che la Corte costituzionale ci ha ricordato.

I diritti delle persone omosessuali si possono e si devono salvaguardare allo stesso tempo garantendo i diritti individuali, tutelando le persone che hanno una relazione di tipo sociale stabile, ma che non può essere equiparata a una famiglia. Sono cose completamente diverse.

Né è sufficiente inserire nel testo una clausola come quella che definisce le unioni omosessuali come «formazioni sociali specifiche». Questo è un puro e semplice cambio nominalistico. La legge proposta, lo ribadisco, così com'è scritta, equipara le unioni omosessuali alla famiglia. Chi la propone in maniera diversa sta tentando un inganno nemmeno ben costruito.

Voglio ricordare che l'articolo 29 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la famiglia quale formazione naturale fondata sul matrimonio». Riconosce quindi la famiglia in quanto preesistente alla

Costituzione e alle leggi, non solo di questo Stato, ma a qualunque legge. Fondamento sociale e culturale, formazione sociale e prima di tutto naturale e biologica: è la natura che ha stabilito come avviene la procreazione ovvero tra un uomo e una donna, né più né meno.

Ecco perché la Costituzione la riconosce: la famiglia c'è già, e il fatto che questo rapporto sia stabile e duraturo è una delle ragioni che rende la nostra specie - supponendo che la nostra sia a tutti gli effetti una specie animale - diversa dalle altre.

Nessun'altra formazione può essere paragonata alla famiglia che, come detto, è una cosa che esiste in natura; in natura non ci sono i partiti, né le cooperative, né i sindacati, tutte formazioni rispettabili ma costruite dall'uomo, così come sono costruiti tutti gli altri rapporti di solidarietà tra gli individui.

Né possiamo sottacere come la sostanziale equipollenza e parificazione tra matrimonio e unioni civili condurrebbe inevitabilmente al cosiddetto diritto ad avere figli, aprendo sostanzialmente la strada alle adozioni omosessuali, ampliando a dismisura l'abominevole e criminale - dico criminale - pratica dell'utero in affitto, di cui diremo in seguito. (*Applausi del senatore Consiglio*).

Intanto sottolineo con convinzione che non esiste il diritto a tutti i costi ad avere un figlio, bensì il vero unico diritto da tutelare è quello di tutti i figli ad avere un padre e una madre. Non possiamo gabellare desideri né tantomeno capricci per diritti. Questa è una visione che amplifica il relativismo, l'individualismo, l'egoismo verso una dimensione universale dalle disastrose conseguenze.

Ha scritto un noto psichiatra, peraltro non cattolico: «L'uomo è un essere desiderante. Viviamo perché desideriamo e desideriamo perché viviamo. E sempre per il nostro vantaggio. (...) Ma il desiderio ha un limite. Se non ci accorgiamo che non stiamo mettendo limite al desiderio arriva la nevrosi, la psicosi, la follia. Oggi la società non vuole porsi limiti, sta diventando folle».

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 17,57\)](#)

(*Segue MARINELLO*). Dovremmo interrogarci sul limite della nostra follia di onnipotenza: senatrice Cirinnà, colleghi senatori, *quis ut deus*?

Nessuno parla della tutela dei minori, della crescita dei minori, delle figure educative di riferimento, della naturale emulazione verso i modelli di riferimento. Per questo non può essere affrontato con furbesche e maramalde manovre il tema delle adozioni, semplificando il tutto a casi particolari magari con pietistiche argomentazioni.

Le adozioni da parte di coppie omosessuali con l'ulteriore furbata della *stepchild adoption*, inglesismo del quale potevamo fare benissimo a meno, pone in via generale quesiti ai quali abbiamo il dovere di rispondere. Possono questi diventare modelli di riferimento?

Parimenti è inaccettabile, quale alternativa alla *stepchild adoption*, l'ipotesi ventilata del cosiddetto affidamento rafforzato, cioè la trasformazione dell'affido in una adozione rispetto alla quale il decorso del tempo può far giungere a una sistemazione definitiva nella famiglia di destinazione. Affidamento e adozione rispondono a logiche differenti, avendo avuto finora entrambi come riferimento l'interesse del minore, variabile a seconda della situazione di partenza: nell'affido vi è una momentanea difficoltà della famiglia originaria, nell'adozione vi è lo stato di abbandono del minore.

È inutile nascondere, con una velata ipocrisia, che dall'approvazione del disegno di legge così com'è si perviene alla maternità surrogata, che edulcorate con l'espressione più elegante di «gestazione per altri». Si tratta di utero in affitto; abbiate il coraggio di chiamarlo con nome e cognome. (*Commenti dal Gruppo M5S*). L'utero in affitto è una delle forme contemporanee di sfruttamento e di umiliazione della donna più gravi, ostile a quel rispetto della persona che è cardine del nostro ordinamento; sfruttamento, neoprosituzione, neoschiavitù del corpo della donna, del ricco nei confronti del povero, del più forte nei confronti del più debole. Un'idea proprietaria della vita che distrugge il concetto stesso di procreazione, svilendolo ad una produzione, in cui la gestante è una sorta di incubatrice e in cui il neonato diventa prodotto, merce, cosa. Riportiamo così le lancette dell'orologio al giorno antecedente il 25 marzo 1807 per l'impero britannico e, più in generale, ad un dibattito di civiltà che si tenne al Congresso di Vienna nel 1815.

Si può strappare un bambino alla madre dopo pochi secondi dalla sua nascita? Le leggo, signora

Presidente, il regolamento comunale sulla tutela degli animali della città di Roma (*Commenti dal Gruppo M5S*), che all'articolo 8, comma 6, dice: «È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario». Chi ha firmato questo regolamento? La delegata del sindaco alle politiche sui diritti degli animali, Monica Cirinnà, relatrice di questo provvedimento, che in questo momento non vedo in Aula. (*Commenti dal Gruppo PD*). Collega Cirinnà, lei ha fatto bene ad inserire questa norma, che io condivido. È grave che non ci sia il relatore.

PRESIDENTE. Per favore, concluda, senatore Marinello.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, se non mi interrompono.

Signora Presidente, colleghi, la città di Roma dà più tutele ai cuccioli di cani e di gatti di quanto la pratica dell'utero in affitto ne garantisca ai cuccioli d'uomo.

Signora Presidente, Abramo non pensò mai di separare Ismaele... (*Commenti del senatore Fornaro*).

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, la prego.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, Abramo non pensò mai di separare Ismaele dalla madre, nemmeno quando fu costretto ad allontanare Agar dal suo nucleo familiare e tribale. Trovo abominevole qualsiasi mercimonio del corpo umano e la pratica dell'utero in affitto, tra i mercimoni del corpo umano, ha l'orrido primato di aggiungere al traffico per denaro il peggiore dei crimini, la separazione del neonato dalla madre naturale; è per questo che dobbiamo inserire tale pratica tra i crimini universali, anche se praticati all'estero, sia da coppie eterosessuali che omosessuali. Un'ultima riflessione. Siamo in un'epoca in cui la tutela della natura e dell'ambiente sono diventati ormai valori universalmente apprezzati e oggetto di trattati internazionali. Tutela della biodiversità, tutela dei diritti delle diverse specie animali, valorizzazione delle pratiche biologiche nei cicli di produzione agroalimentare e nella trasformazione dei prodotti, consapevolezza della natura e del rapporto tra natura e uomo, inteso non più come padrone ed arbitro, ma come usufruttuario e custode. Si tratta di valori che valgono in tutti i campi, tranne che nell'apprezzamento della reale, naturale, anatomica, biologica essenza della specie umana; valori sottaciuti ed ignorati solo in un caso, cioè nell'apprezzamento della diversità e complementarietà dell'uomo e della donna e nell'immutabile genesi della procreazione.

Questa è una vera ed incredibile schizofrenia dei nostri tempi, sino al punto di sovvertire soltanto per gli umani l'ordine naturale delle cose, arrogandoci il diritto di essere ingegneri del creato, sino ad un razionalismo che si spinge all'esasperazione dell'ingegneria genetica e sociale, con la quale pensiamo di poter cambiare, veicolare e reinventare tutto. Stiamo attenti alle dittature della minoranze, che, utilizzando il conformismo del politicamente corretto e con la complicità spesso interessata di mezzi di informazione influenzati e talvolta al soldo di poteri forti e di *lobby*, vogliono stravolgere il ciclo naturale della vita, non ascoltando il buon senso e il comune sentire del Paese, di quel Paese che il 20 giugno 2015 e il 30 gennaio 2016 ha fatto sentire senza se e senza ma la sua voce.

Queste considerazioni non sono frutto della mia personale formazione e sensibilità. Nel mio intervento non ho utilizzato tutte le argomentazioni a me care e che potevano esporre le mie riflessioni a critiche di eccessivo appiattimento sulla visione religiosa cristiano-cattolica del mio personale vissuto. Non voglio aprire, in questo momento, un dibattito su valori e identità, ma voglio che si valuti l'approccio scientifico-biologico e quindi laico del mio intervento.

A tal fine colgo con grande interesse le perplessità di autorevoli membri del PD che spingono a modifiche per evitare censure di carattere costituzionale e leggo con molta attenzione le perplessità di uomini come Giuseppe Vacca, Mario Tronti, Pietro Barcellona, Vannino Chiti e di tante donne che hanno scritto la storia del femminismo in Italia (Dacia Maraini, Livia Turco, Simona Izzo, Stefania Sandrelli, Francesca Marinaro); costoro con onestà intellettuale e in chiave assolutamente laica hanno colto le contraddizioni, le incongruenze del testo in esame.

Oggi il Parlamento è a un bivio: approvare una pessima legge che produrrà guasti alla società e che tra l'altro sarà demolita dalla Corte costituzionale oppure aprire un serio dibattito al fine di riconoscere

diritti e garanzie, che ci vogliono realmente, alle coppie di conviventi etero ed omosessuali.

Su questo terreno vi ha sfidato con la sua proposta il *leader* di Area Popolare - NCD Angelino Alfano. Vi ha proposto lo stralcio dell'articolo 5 con l'impegno di trattare l'argomento delle adozioni nell'ambito proprio, cioè quello di un intero *restyling* della legge sulle adozioni, l'eliminazione di tutti i richiami al codice civile contenuti nel testo proposto, e soprattutto all'articolo 3 che di fatto equiparano le unioni civili al matrimonio, ed infine riconoscere la pratica dell'utero in affitto come reato universale e quindi perseguibile anche se compiuto all'estero. In cambio assicureremmo così una buona legge che potrebbe avere il nostro voto favorevole.

Auspichiamo una seria riflessione da parte dei colleghi del PD convinti che anche all'interno di quel partito oggi sia in atto un forte dibattito e che anche in quel partito, per quanto plurale, si abbia la consapevolezza che diritti e principi universali non possano soggiacere alle mode, ai desideri, ai capricci, all'interesse di pochi, anche se titolati e blasonati, alla dittatura delle minoranze.

Su questa proposta apriamo un dialogo: se voi ci starete noi non ci sottrarremo. (*Applausi dal Gruppo (AP (NCD-UDC) e del senatore Bruni. Congratulazioni).*)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Parma. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 18,05)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signora Presidente, nell'intervenire in questo dibattito vorrei esprimere un disagio che motiverò nei minuti che ho a disposizione. Proprio per questo, voglio premettere che voterò a favore di questo provvedimento e non per disciplina di partito, ma perché sono convinto che siano necessari una regolamentazione e un riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali ed eterosessuali che intendano accedere al nuovo istituto che penso approveremo la prossima settimana.

Esprimo disagio perché considero le espressioni, le qualificazioni e le liquidazioni sbrigative di ogni voce di dissenso su un provvedimento presentato già come mediazione, nel corso del dibattito e del confronto, espresso come un elemento di grave preoccupazione e perplessità, anche e soprattutto perché reso in un campo nel quale immaginavo che la comune militanza politica potesse portare ad un maggiore rispetto reciproco. Ma vedo che purtroppo - ahimè - così non è stato.

Rivendico una tale posizione non perché oggi penso sia utile e necessaria - e siamo anche in ritardo - questa regolamentazione, ma perché ho anche un trascorso personale da questo punto di vista. Dieci anni fa sono stato primo firmatario di una proposta di legge presentata al Consiglio regionale del Lazio per riconoscere gli stessi diritti riservati alle famiglie disagiate a tutte le convivenze di fatto, anche di persone dello stesso sesso, che si trovassero nelle medesime condizioni.

L'ordinamento regionale mi consentiva solo il presupposto di fatto per far scaturire dei diritti. Oggi, nella sede del Parlamento nazionale noi facciamo un passo avanti e riconosciamo un nuovo istituto giuridico da cui discendono diritti e doveri per le persone che si trovano nella condizione prevista nell'elaborato normativo.

Tuttavia, ascoltare interventi di colleghi che dicono che questa proposta di legge rappresenta già una mediazione massima rispetto alle proprie convinzioni è legittimo. Ascoltarlo dal primo intervento della collega Cirinnà non lo trovo corretto e per un semplice motivo: non si può dire che questo testo

rappresenta la mediazione massima possibile quando su di esso solo oggi ci confrontiamo tutti come Gruppo, perché è quello scaturito dalla maggioranza espressa nella Commissione giustizia. Infatti, affermare qui di essere a favore del matrimonio delle coppie omosessuali e che, presentando questo disegno di legge sulle unioni civili, si fa già il massimo della mediazione, non è - mi dispiace - un'impostazione corretta. La Corte costituzionale, infatti, ha sancito molto chiaramente, con la sentenza n.138 del 2010, che c'è una necessità di tutela e di riconoscimento di pieni diritti, ma non può essere utilizzato l'istituto del matrimonio. E nelle considerazioni in diritto della sentenza, ciò viene indicato in maniera molto chiara.

Allora non si può sostenere che una propria convinzione personale, legittima e responsabile, rappresenti il punto rispetto al quale si media, ma che non è riconosciuto nel nostro ordinamento costituzionale. Allora, si cambi prima la Costituzione, e poi si potrà fare un'affermazione del genere, che viene resa dal primo firmatario di un testo sul quale oggi ci confrontiamo.

Provo che, da questo punto di vista, sia stato fatto un errore che, solo negli ultimi giorni, si è tentato di correggere. Il clima di divisione, l'aver rievocato una serie di fantasmi e l'utilizzo di termini che pensavo fossero superati, almeno tra noi, mi fanno trovare questo dibattito datato, anche se fosse retrodatato a trent'anni fa. Ma oggi è questo ciò con cui ci confrontiamo. Sarebbe stato, invece, più utile valorizzare il fatto che siamo tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di approvare, e in tempi più brevi possibili, il nuovo istituto delle unioni civili. *(Applausi del senatore Di Biagio)*.

Non è possibile poi fare un'obiezione, che questa trova immediatamente una demonizzazione, perché si dice, venendo magari messi all'indice su qualche sito, che, se si hanno obiezioni sulle adozioni, si vuole far saltare la legge.

Rispetto alle motivazioni poste dai colleghi sul tema delle adozioni, faccio rilevare che, per quanto riguarda i figli già nati, ai quali si dice che si vuole dare tutela e che non è possibile fare discriminazioni, esiste già la legge sulle adozioni speciali. Grazie all'articolo 44, lettera d), della suddetta legge, ormai la giurisprudenza di merito ha esteso in via interpretativa la possibilità di adottare anche al convivente del genitore naturale, quando anche fosse dello stesso sesso. *(Applausi del senatore Di Biagio)*. Quindi, per le persone e i minori già nati, esiste già una tutela.

Introdurre in via indiretta, con l'articolo 3 del disegno di legge, o esplicitamente con l'articolo 5, l'istituto della *stepchild adoption*, significa fare un passo in avanti nel nostro ordinamento per consentire di procurarsi un figlio e poterlo adottare, nonostante la legge n. 40 del 2004 lo preveda come reato, utilizzando la maternità surrogata.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MOSCARDELLI (PD). Ancora un minuto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Veramente gliene ho già concessi altri due.

MOSCARDELLI (PD). Da questo punto di vista, aver ascoltato che ci sono Paesi che hanno una civiltà giuridica avanzata perché consentono la maternità surrogata mi fa pensare che siamo davvero fuori linea.

Sul tema delle adozioni si deve fare un discorso più approfondito, a parte: il desiderio di genitorialità è legittimo, ma esiste un diritto da tutelare, che è quello dei figli minori; la pratica della maternità surrogata deve essere combattuta e contrastata. E si è dimostrato insufficiente averla prevista come reato solo se compiuta in Italia, come previsto dalla legge n. 40 del 2004. Da questo punto di vista faremo bene a fare uno stralcio o a intervenire normativamente, perché questa pratica venga davvero contrastata. Altrimenti, andiamo su una deriva dove il desiderio individuale diventa unico soggetto e unico elemento di giudizio, calpestando i diritti dei più deboli, quelli dei fanciulli e delle donne che vengono sfruttate da chi ha soldi, dalle coppie omosessuali o eterosessuali che possono spendere 100.000 euro, o di più, per procurarsi un figlio.

Questo è assolutamente da rigettare. Il sostegno a tale posizione non può essere demonizzato, come purtroppo ho sentito fare in interventi di alcuni colleghi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. Per correttezza di gestione dei lavori d'Aula, voglio avvertire che il microfono lampeggia quando sono trascorsi i minuti assegnati dai Gruppi.

Lo ricordo perché, ovviamente, ciò significa anche non poter completare l'intervento e per tutti avere una regola generale.

È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, voglio iniziare questo mio intervento con una riflessione sulla realtà emersa nelle numerose piazze dove le persone si sono riunite per manifestare la propria opinione sul disegno di legge in esame. E mi preme sottolineare che mi sto riferendo a tutte le manifestazioni, di impronte marcatamente diverse, da «Sveglia Italia, l'unica famiglia è quella felice» di due settimane fa, all'altra, il Family Day di sabato scorso.

Ebbene, quello che ho sentito in quelle piazze esprime - a mio giudizio - un'unica e fondamentale esigenza: vedere correttamente disciplinata la situazione di tutte quelle coppie che ad oggi vivono nella terra di nessuno. E parlo non solo delle coppie omosessuali, ma anche delle coppie di fatto eterosessuali - legittime forme di aggregazione tra persone - non formalizzate nel matrimonio, che attualmente non posseggono forme di adeguata tutela, se non quella fornita dai diversi tribunali attraverso orientamenti troppo ondivaghi, e spesso creativi, nati proprio sull'ordito dell'assenza di una trama legislativa.

È, dunque, arrivato ormai il momento che il Parlamento interpreti correttamente le legittime richieste della società che rappresenta, e non perché a ciò costretto da *Diktat* europei, da direttive o altre pronunce, bensì in adempimento del nostro preciso dovere di rappresentare la Nazione.

E arriviamo qui al *punctum dolens*. Mi domando, infatti, se questo disegno di legge dia una reale risposta alla domanda del Paese, una risposta capace di esistere e resistere nel nostro attuale sistema giuridico. Purtroppo, la risposta al momento non può che essere negativa.

Le molteplici indicazioni forniteci dalla Corte costituzionale in merito ad un percorso, costituzionalmente orientato, da seguire nel riconoscimento dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, restano totalmente disattese dal disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Il disegno di legge Cirinnà è un garbuglio, prima ancora che politico, giuridico che, sotto l'etichetta dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale, segue un'impostazione che assimila ed identifica, in tutto e per tutto, l'unione civile al matrimonio. E questa non è l'opinione dei Conservatori e Riformisti, bensì quella espressa persino dal presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli. Eppure, la senatrice Cirinnà ben dovrebbe conoscere i binari entro i quali avrebbe dovuto muoversi per garantire veramente, oltre gli opportunismi politici, i tanto sbandierati diritti alle coppie omosessuali e - mi vien da dire - non solo a quelle. Ce lo ha detto ha detto a più riprese lo stesso giudice delle leggi, giudice avanti al quale sarà inesorabilmente destinato a cadere questo provvedimento: l'unione civile deve trovare suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e non negli articoli 29, 30 e 31 della stessa, che sono stati dal Costituente pensati e strutturati a tutela della famiglia quale unione di un uomo e di una donna.

Con questo provvedimento possiamo, al più, ingannare tutte quelle persone che credono sia sufficiente una legge, una qualunque, che riconosca loro ciò che la Carta fondamentale non consente. Di certo, non potremo ingannare la Consulta.

Come giustificare - e cito solo questo esempio tra i molti - la lettura degli articoli del codice civile previsti per la celebrazione del matrimonio, che ricordano agli sposi i reciproci diritti e doveri, ovvero quelli nei confronti dei figli? Questo ultimo richiamo mi pare l'emblematico coronamento della completa sovrapposizione al matrimonio, soprattutto se rapportato al successivo disposto dell'articolo 5 a proposito della famosa *stepchild adoption*.

L'obiettivo di questo disegno di legge dovrebbe essere quello di dar vita ad un istituto giuridico autonomo con caratteristiche diverse e graduate rispetto al matrimonio stesso. Se l'istituto giuridico è diverso, anche la qualità e la quantità dei diritti e dei doveri dovrebbero essere diverse. Ma così non è.

E che dire del fatto che il sacrosanto riconoscimento di diritti in capo alle persone che decidono di

esprimersi all'interno delle nuove formazioni sociali transita da una discriminazione basata proprio sull'identità sessuale?

Penso, colleghe e colleghi, che questo sia un punto che meriterebbe una seria riflessione, scevra da faziosità e pregiudizi. E noi Conservatori e Riformisti lo abbiamo fatto, proponendo modifiche al testo in esame che lo rendano efficace strumento di tutela nei confronti delle svariate forme di unioni solidaristiche affettive, evitando che l'unione civile sia accessibile alle sole coppie omosessuali.

Riconoscere diritti non può significare negarne altri, sulla base di una diversa, ma identica, discriminazione: quella basata sul sesso. Riconoscere diritti non deve significare negarne altri, lo ripeto. Peraltro, quanto ai diritti delle cosiddette coppie di fatto, il disegno di legge al nostro esame cerca maldestramente di risolvere la regolamentazione di tale fattispecie, limitandosi ad una mera razionalizzazione di norme e principi già rinvenibili nelle leggi vigenti. Infatti, in tale capo si fa riferimento ai diritti dei conviventi, quale che sia il loro orientamento sessuale, quando uno dei due è detenuto (come peraltro previsto già dalla legge 354 del 1975), ovvero in caso di malattia (principio già fissato nella legge n. 91 del 1999), o per quanto attiene al diritto di occupare l'abitazione quando uno dei due muore (ma su questo già la Corte costituzionale, sin dal 1988, si era espressa con la sentenza n. 404). Sono ancora disciplinati gli obblighi di mantenimento nel caso di cessazione della convivenza, i casi di nullità e quelli di risoluzione della convivenza. Come si vede, si tratta di previsioni già presenti nella legislazione vigente che non comportano alcuna innovazione effettiva.

Dopo aver parlato dell'irrilevanza della seconda parte del testo al nostro esame, la mia e la vostra attenzione deve soffermarsi su un altro nodo cruciale affrontato dal disegno di legge in esame, relativo alla *stepchild adoption*. L'estensione della genitorialità alle coppie omosessuali, così come concepita nel provvedimento, non ha di mira il caposaldo di tutto il sistema delle adozioni, cioè tutelare l'interesse del minore. È inutile nascondere che, tramite questo sistema, si consente l'adozione del figlio, anche adottivo, che una delle due persone aveva, ma è altrettanto vero che in tal modo si apre la strada all'adozione del figlio che l'altro *partner* in qualche modo - e sottolineo, in qualche modo - si è o si potrebbe procurare.

Si tratta di una scelta squisitamente politica, dato che l'accesso all'adozione piena di certo non avrebbe trovato l'accordo neppure all'interno dei sostenitori del provvedimento in esame. Di sicuro non si è pensato alla fondamentale tutela dei minori, bensì, nell'ottica di un mero accordino che scontenta tutti e non accontenta nessuno, si è voluto anteporre il pur comprensibile desiderio di genitorialità a tutti i costi delle coppie omogenee a discapito del sacrosanto diritto del minore - a mio avviso prevalente - di avere un padre e una madre.

Non sarebbe stato più saggio e prudente seguire la strada percorsa da altri Paesi, come la Gran Bretagna, che hanno prima approvato atti che hanno riconosciuto tutela giuridica alle coppie omosessuali (anche nell'ottica di verificarne l'impatto nei rispettivi contesti socioculturali), per poi passare alla controversa questione delle adozioni?

Abbiamo tentato e stiamo tentando tuttora di evitare tutto ciò, proponendo anche noi lo stralcio dell'articolo 5, per rinviare il tema delle adozioni ad una più organica riforma della legge 4 maggio 1983, n. 184, scontrandoci però con l'inspiegabile indifferenza del Partito Democratico.

Concludo sollevando un ulteriore problema. La segretezza circa l'identità dei genitori biologici sottesa alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si pone in diretta rotta di collisione con un principio giuridico antagonista ormai affermato a livello internazionale: conoscere le proprie origini come diritto fondamentale del minore. Questo è quanto espresso nella Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata a New York e recepita in alcune legislazioni nazionali come quella tedesca.

La consapevolezza dell'essere i bambini persone e non oggetto di appartenenza ad nucleo familiare, piuttosto che ad un altro, ha indotto il Gruppo Conservatori e Riformisti a predisporre una serie di emendamenti volti a garantire il rispetto di tale fondamentale diritto.

Le ragioni fin qui illustrate, salvo che non vi siano auspicabili inversioni di rotta, ci inducono a ribadire la nostra convinta contrarietà al presente disegno di legge, che rappresenta un'occasione

mancata per dare risposta a problemi così complessi e delicati come quelli evidenziati nell'intervento. *(Applausi dai Gruppi CoR e AP (NCD-UDC e del senatore Floris. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE (PD). Signora Presidente, ci troviamo a vivere giornate storiche, che vedono l'Assemblea discutere di unioni civili.

Come ha detto stamani il senatore Lo Giudice nel suo intervento, la prima proposta di legge riguardante il tema delle unioni civili è stata presentata circa trent'anni fa. Siamo, quindi, in notevole ritardo e arriviamo con un testo che - ahimè - è fin troppo superato. Insieme ad alcuni Paesi dell'Europa dell'Est siamo rimasti tra gli ultimi nel panorama europeo a non aver ancora regolamentato la materia.

Sono stata attenta e ho ascoltato tanti interventi a favore e contro il cosiddetto disegno di legge Cirinnà. Mi dispiace aver ascoltato qualche minuto fa l'intervento del senatore Marinello, che come argomento a discredito della relatrice ha voluto utilizzare il suo impegno a tutela dei diritti dei cuccioli dei cani e dei gatti. Egli mi ha, però, fornito un *assist* su un piatto d'argento.

A questo proposito ricordo quali sono state le argomentazioni utilizzate da chi sostiene il no e si è opposto all'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, per far capire quale sia il livello della discussione svolta da questo punto di vista. Qualche nostro eminente collega ha detto che, mentre il matrimonio è nullo se non è consumato, non si riesce a capire bene chi vada a stabilire che tipo di rapporto c'è tra coloro che stipulano le unioni civili. Qualcun altro ha avuto il coraggio di affermare che la presenza non solo della madre, ma anche del padre permette che la nostra specie abbia una possibilità di sviluppo maggiore e con un cervello più grande di quello degli altri animali della nostra statura. Questi sono stati gli argomenti utilizzati a favore della tesi che non si può equiparare l'unione civile al matrimonio.

Poi ho sentito quelli che io definisco, in questa e in altre sedi, i benaltristi, cioè tutti quelli che ci ricordano che in questo Paese c'è ben altro da fare: ci sono le questioni del lavoro, dell'emigrazione, dell'economia. Sono tutti temi dei quali questo Governo si sta occupando pienamente. Vi ricordo che abbiamo ereditato un Paese con un tasso di disoccupazione altissimo, con un PIL a -2,3 per cento e ora possiamo guardare a numeri positivi, cioè al +0,8 per cento. Ci stiamo, quindi, occupando a 360 gradi della ripresa e del rilancio del nostro Paese, mentre quelle stesse persone che io chiamo benaltristi, che hanno avuto la responsabilità di Governo negli ultimi venti anni, si sono effettivamente occupati a fare ben altro e ci hanno lasciato tutto questo in eredità. Non credo, inoltre, che i diritti civili siano qualcosa di cui occuparsi in secondo luogo, perché ritengo siano assolutamente centrali nella vita dei cittadini.

Dicevo che è una giornata storica. Bene hanno fatto il senatore Zanda e il presidente Renzi a dire che indietro non si torna. Io ringrazio la senatrice Cirinnà e i colleghi che, in Commissione giustizia, hanno dato l'anima per portare questo testo così come è in Aula. Si tratta - secondo me - non di un testo che è un compromesso al ribasso, ma di una delle mediazioni più alte che si potesse fare, perché ci consente perlomeno il riconoscimento e l'estensione di diritti sociali.

Per quanto riguarda la tematica della *stepchild adoption*, non credo assolutamente che il tema vada stralciato, ma che sia la proposta più corretta possibile per garantire il diritto dei bambini a vivere in un contesto familiare amorevole, ad essere amati da genitori, di qualunque sesso essi siano. In nessun caso nel testo si parla di riconoscimento del diritto dei genitori ad avere figli, ma del diritto dei bambini a essere amati e ad avere riconosciuto il loro diritto a essere amati nelle loro famiglie.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

SPILABOTTE (PD). È stato anche utilizzato come argomento di errata comunicazione il fatto che la *stepchild adoption* apra all'utilizzo della pratica dell'utero in affitto. Non è scritto da nessuna parte. C'è la legge n. 40 del 2004, che è pessima, che è stata smontata dalle sentenze dei giudici e a cui mi auguro questo Parlamento rimetta mano, per dare una legge deccente al nostro Paese. Il testo in discussione non ne parla e non ho sentito nessuno di quelli che hanno svolto accorati interventi contro questo tema affermare, invece, che si tratta di una pratica adottata dall'84 per cento delle coppie eterosessuali, che

ritengono più moralmente accettabile comprarsi un bambino all'estero, piuttosto che adottarne uno, visto che hanno la possibilità di farlo nel nostro Paese. Non li ho mai sentiti muovere un dito o fare un accurato intervento, come invece li ho sentiti fare, nel momento in cui detta pratica viene seguita solo dal 2 per cento delle coppie *gay*. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, tanto è stato detto nel dibattito pubblico su questo disegno di legge; filosofi, giuristi ed ecclesiastici hanno espresso le proprie opinioni, così come tantissimi cittadini, in modo organizzato e non, hanno fatto sentire la propria voce in un senso o nell'altro. Certamente, in un tale turbinio di dichiarazioni ed interviste, è capitato di ascoltare imprecisioni ed affermazioni un po' azzardate. D'altra parte, argomenti che toccano così da vicino la sensibilità di ognuno di noi suscitano emozioni, che talvolta possono compromettere una lucida analisi.

Ci sono tuttavia alcuni punti fermi che non dovrebbero mai essere persi di vista, neppure in una fase concitata come questa. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i diritti non possano essere riservati solo ad alcune categorie di cittadini, privando di alcune fondamentali tutele altri, che pure si trovano in situazioni soggettivamente simili, ma giuridicamente, finora, irrilevanti. Il legislatore ha il compito di rispondere alle richieste provenienti da una società in continua trasformazione, adeguando l'ordinamento agli sviluppi della coscienza collettiva, anche in temi così delicati, come quello delle unioni omosessuali. Tuttavia, il giusto appello per riconoscere tutele a tutti i cittadini non può implicare la pretesa di prevedere per tutti le stesse tutele. Il principio di uguaglianza deve essere interpretato nel senso di uguaglianza sostanziale, secondo la quale devono essere trattate in modo omogeneo situazioni uguali, ma in modo differenziato situazioni diverse. In questo caso, secondo le norme della Costituzione, così come interpretate dalle recenti sentenze della Corte costituzionale, la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio rappresenta un *unicum*, da tutelare in quanto tale e in modo distinto rispetto ad altre formazioni sociali, come le unioni omosessuali.

Invece, quella che il disegno di legge Cirinnà propone è una sostanziale equiparazione tra matrimonio e unione omosessuale. Entrando nel merito del disegno di legge, i diritti relativi alla cittadinanza, alle pensioni, alle successioni, al sostegno al *partner* vengono previsti nelle stesse modalità, tanto nel primo che nel secondo caso. Ad esempio, la cittadinanza si acquista dopo sei mesi di residenza legale sul territorio o dopo tre anni dal matrimonio o unione civile e, per l'eredità, i diritti per i componenti dell'unione civile sono gli stessi della legittima da matrimonio: metà ciascuno, a parte la quota per i figli. Una tale equiparazione è contraria agli orientamenti della Consulta, rispetto a quanto scritto nella nostra Costituzione. Il riconoscimento delle tutele a favore di persone dello stesso sesso, che vogliono iniziare un percorso di vita insieme, non può essere realizzato, secondo la Corte, soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. Il Parlamento, come confermato anche dalle differenti esperienze degli altri Paesi europei, deve introdurre «una forma alternativa e diversa dal matrimonio». Una sovrapposizione tra matrimonio e unioni omosex non è neppure richiesta al nostro Paese dall'Europa. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti espresso la necessità che il nostro Paese si doti di una normativa a tutela di coloro che vogliono formare un'unione con persone dello stesso sesso, ma non ha imposto alcuna forma giuridica, né suggerito alcuna modalità di tutela, lasciando invece alla discrezionalità del legislatore nazionale la definizione concreta dei diritti e dei doveri.

Un altro punto molto dibattuto riguarda la possibilità dell'adozione del figlio del *partner*, la cosiddetta *stepchild adoption*. Allo stato attuale si applica in via residuale e in casi particolari di minori in gravi difficoltà e coppie eterosessuali: il disegno di legge in esame prevede la sua estensione anche ai casi di coppie omosessuali. Questa norma apre un duplice fronte di discussione: quello relativo alla possibilità o al diritto di una coppia ad avere un figlio e quello, ad esso connesso, relativo alla maternità surrogata.

Dal primo punto di vista e partendo alla lontana, la natura ha imposto all'essere umano condizioni inderogabili per procreare e contribuire alla sopravvivenza della specie. Un figlio può essere il risultato

soltanto dell'unione sessuale tra un uomo e una donna, che diventano i genitori del bambino o della bambina. Quando uno dei due *partner* o entrambi non sono fisicamente in grado di contribuire alla procreazione, l'ordinamento consente a certe condizioni che la scienza arrivi in supporto con tecniche che permettono di bypassare il problema; alternativamente, si può scegliere la strada dell'adozione. Siamo ancora ben all'interno di un paradigma che vede una coppia formata da un uomo e una donna.

Riteniamo che bisogna opporsi al tentativo di introdurre la possibilità di avere figli attraverso modi estranei non solo alla natura dell'essere umano, ma anche alla cultura e alle tradizioni cristiane del nostro Paese. I figli non sono un diritto, ma una diretta conseguenza di un'unione eterosessuale e di una famiglia formata da un uomo e da una donna. Non possiamo immaginare anche in questo campo una parificazione, nel modo surrettizio del disegno di legge Cirinnà, tra famiglia tradizionale e unioni omosessuali.

Dal punto di vista dei rischi di maternità surrogata, il testo Cirinnà incentiva indirettamente il ricorso a condotte non ammesse nel nostro Paese, che sono molto costose, quindi praticabili da una ristretta cerchia di persone, e che implicano in molti casi lo sfruttamento del corpo della donna.

Questo disegno di legge rappresenta quindi un tentativo azzardato e incostituzionale di disciplinare una materia assai delicata, che senza dubbio necessita di essere all'attenzione del Parlamento e da quest'ultimo ben regolata. Strumentalizzare questa necessità di colmare un vuoto normativo, che pure esiste, introducendo elementi di palese contraddizione con quanto scritto nella Costituzione e ricordato dalla Corte costituzionale, sembra un modo di fare politica massimamente scorretto. Disegnare un panorama politico per presentare una parte che vuole difendere e tutelare i cittadini, contrapposta ad un'altra parte ciecamente conservatrice che rimane ancorata ad un lontano passato, non è una operazione accettabile.

Questo è ancora più vero se consideriamo che, come ai solito, il Governo mira a far approvare la legge il prima possibile, con poco riguardo per i contributi che possono venire dal dibattito parlamentare e solo per permettere al *Premier* di rivendicare sui *media* un nuovo risultato raggiunto.

Anche stavolta, purtroppo, abbiamo dovuto assistere ad una nuova telenovela tutta interna al Partito democratico, che è riuscito a dividersi lungo assi nuovi, quelli tra cattolici e non cattolici. Per la verità, negli ultimi giorni, la maggioranza è sembrata più disponibile al confronto parlamentare, riconoscendo che la delicatezza della materia sconsigliava fortemente di mettere in atto la solita prova di forza.

Proprio Forza Italia, ancora una volta da opposizione costruttiva e responsabile, è stata la prima a mettere in campo proposte alternative. I testi delle proposte di legge dei nostri parlamentari rappresentano una sintesi in cui si coniugano i diritti per le unioni formate da persone dello stesso sesso e il rispetto di alcuni punti irrinunciabili e innegabili, come l'unicità del matrimonio e la tutela dei minori. Sono soluzioni che garantiscono fondamentali diritti alle coppie *gay*, così come ci chiede una parte importante della società, ci indica la Costituzione e ci sollecita l'Europa; allo stesso tempo sono soluzioni che rispettano le sensibilità alla base del sentire più tradizionale di un'altrettanto ampia parte di nostri concittadini. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, nella seduta di ieri, all'avvio del nostro dibattito, la senatrice Cirinnà affermava con molto ardore che la disciplina delle unioni civili da lei proposta non fosse assolutamente sovrapponibile a quella del matrimonio; già, ma subito dopo di lei, il collega Nitto Palma ha rilevato come il disegno di legge - cito testualmente dal suo intervento ma anche dal testo lessicale del disegno di legge - preveda che «due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni». Come vedete, si tratta di un testo non simile, non analogo, ma identico alla normativa della costituzione del matrimonio prevista dal codice civile. Quindi, qualora il testo avanzato dalla collega Cirinnà diventasse legge, noi avremmo un codice civile che ha una parte dedicata agli omosessuali e un'altra agli eterosessuali: nello specifico, citando e rifacendomi al progetto della collega Cirinnà, gli articoli da 1 a 10 e gli articoli da 11 a 23. A mio giudizio, questo è aberrante. Capisco le considerazioni di molti colleghi che dicono che la Costituzione viene prima del

codice civile. Sono d'accordo, ma, al di là dell'insoddisfacente retorica di questa affermazione, che ce ne facciamo di una Costituzione che consenta al diritto civile di distinguere tra norme per gli omosessuali e norme per gli eterosessuali? È aberrante non solo per la nostra Costituzione democratica, ma rispetto all'idea moderna di codice civile con il quale nell'Ottocento si uscì dall'antico regime dopo la disgregazione che la Rivoluzione francese ne aveva operato.

Ma allora, che senso ha l'affermazione fatta in premessa dalla collega Cirinnà, poi attaccata frontalmente nel discorso seguito al suo del collega Nitto Palma? Pensate che lo stesso scioglimento dell'unione civile avviene attraverso le leggi sulla separazione e il divorzio, cioè le stesse norme che portano alla conclusione del matrimonio. Non solo, ma al di là di questa identità - non analogia - tra l'atto costitutivo e l'atto finale delle unioni civili con il matrimonio, nel testo del disegno di legge Cirinnà leggiamo, all'articolo 3, comma 3, che si applicano alle unioni civili le stesse e identiche disposizioni che regolamentano il matrimonio.

Sono anch'io d'accordo con chi ha detto che la nostra discussione non deve essere uno stucchevole *ping pong* tra sentenze della Corte costituzionale di ieri e - auspicabilmente negli intenti dei promotori - sentenze della Corte costituzionale di domani per ottenere l'equiparazione, ma, una volta dimostrato - e il senatore Nitto Palma lo ha fatto - che siamo di fronte a una sovrapposizione tra l'istituto delle unioni civili e quello del matrimonio tra omosessuali, mi domando: perché? Che senso ha? Non è una vergogna rispetto alle libertà costituzionali e ai diritti individuali prevedere un trattamento diverso per le coppie di fatto? «Convivenze» è il termine che si usa dall'articolo 11 all'articolo 23 della normativa proposta dalla collega Cirinnà. Non sono anche queste formazioni sociali? Non hanno anche queste diritto agli stessi diritti e alle stesse aspettative? A meno che non si sia voluto furbescamente immaginare un incentivo per indurre le coppie di fatto eterosessuali a contrarre matrimonio; se fossi così, sarebbe davvero meschino pensando alla storia del nostro diritto di famiglia. Nella storia del nostro diritto di famiglia, la riforma Reale della metà degli anni Settanta ha libero corso perché ha dalla sua quello che aveva stabilito la Fortuna-Baslini, cioè quella normativa non tanto sul cosiddetto divorzio quanto sullo scioglimento dei vincoli civili del matrimonio.

Ma allora c'è da domandarsi se non avesse ragione questa mattina, in un bell'articolo inserito sul «Corriere della Sera» tra interventi e repliche, il mio concittadino Paolo Cirino Pomicino, il quale osserva come un testo come questo sia immaginabile soltanto in una sensibilità e in una cultura insofferente alla libertà, alla diversità. Del resto, prima del termine «gay», che ha vent'anni nel nostro lessico, una volta la condizione omosessuale si legava al termine «diversi». Ha ragione Cirino Pomicino quando dice che, almeno nell'Occidente, la diversità non è più sinonimo di emarginazione, di sofferenza, talvolta di persecuzione. In Occidente la diversità, tanto in natura quanto nella società (per rifarmi, ad esempio, all'intervento del senatore Marinello), viene ritenuta una risorsa, una ricchezza da sviluppare e da tutelare. La si tutela e la si rispetta quando si equiparano i diritti civili dei diversi, nel caso specifico degli omosessuali e degli eterosessuali. Ma, con questa affermazione sul culto della diversità, occorre giustificare perché all'istituto che nasce (le unioni civili) le coppie di fatto, gli eterosessuali - quella specie di cestino dell'immondizia che il disegno di legge Cirinnà prevede, dall'articolo 11 al 23 - non hanno diritto.

Non voglio fare un confronto tra situazioni numeriche; l'ha fatto il senatore Caliendo, l'ha ripreso il senatore Palma e non so quanto sia affidabile. Il punto non è questo; il punto è che la condizione di omosessuale va corredata con tutti i diritti, con tutte le parificazioni e le pacificazioni possibili, non con l'abrogazione di questa concessione, non con l'abrogazione della diversità, inventandosi *ad hoc* questo ipocrita strumento delle unioni civili, che oggi sembra dettare privilegi positivi per la condizione omosessuale, ma che non è detto sia sempre così (la mia non vuol essere una minaccia).

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.

COMPAGNA (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Concludo dicendo che qualora invece si ritenesse che all'eguaglianza dei diritti dovesse accompagnarsi una omologazione lessicale con cui definire unioni profondamente diverse, come il matrimonio e l'amore omosessuale (rispettabilissimo, importantissimo nella storia, nella poesia, nella storia letteraria: c'è una bellissima poesia di Pier Paolo

Pasolini dedicata a sua madre, in cui sente con sofferenza la propria condizione di omosessuale) questo vorrebbe dire vergognarsi, quasi discriminare (non era il caso di Pasolini, che viveva con sofferenza ma non con vergogna la propria condizione di diversità).

Questo ci porta sostanzialmente lontani da quella civiltà occidentale. (*Applausi dai senatori Caliendo, Giovanardi e Perrone*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, Governo, cari colleghi, eccoci qui oggi a discutere e a decidere su qualcosa che va al di là di noi e che interessa molte persone, che molti di voi chiamate «diversi» o con peggiori titoli (dei quali in questa sala abbiamo ottimi creatori), ma certamente uguali nel bisogno di veder riconosciuto il sentimento più adorato e svenduto della storia dell'umanità: l'amore. Persone uguali, quindi, persone bisognose di quel diritto universale che può essere chiamato diritto d'amore, tant'è vero che proprio Dio stesso è considerato amore e gli antichi greci ne avevano persino due: Eros e Agape.

Questa non è una legge progressista; è una legge, tanto per usare il solito motto, che ci chiede l'Europa. Siamo qui a rincorrere altri Paesi, come la Spagna, che ha adottato la legge sulle unioni civili nel 2005, il Portogallo, che l'ha adottata nel 2009, la Francia, che l'ha adottata nel 2013, l'Islanda e gli Stati Uniti, che l'hanno adottata nel 2015. Là, nel Paese neoliberalista per eccellenza, la Corte suprema ha stabilito che il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie omosessuali. E da tutti questi Paesi non sono mai arrivate notizie allarmanti o preoccupanti sulle conseguenze dell'applicazione di tali leggi. Anzi, gli studi dicono il contrario.

Questa legge, da un lato, è la dovuta e necessaria riorganizzazione di ciò che è stato sancito da molto tempo in tanti Paesi democratici (anche la Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2015 ha condannato l'Italia per non prevedere alcuna forma di riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso), dall'altro invece questa legge, anche se opinabile nella forma e nella struttura, che renzianamente non è passata al vaglio della Commissione, è comunque una rivoluzione copernicana sotto l'aspetto ideologico e sociale, legata all'identità di genere e ai diritti umani e civili; una rivoluzione legata al riconoscimento sociale e alla tutela di coloro che per vari motivi, legittimi o illegittimi, non possono appellarsi all'istituzione del matrimonio, ancora troppo egemonica per quanto riguarda l'eterogeneità sessuale.

Sarebbe bastata una piccola modifica alla Costituzione, come fatto in Irlanda, e non avremmo avuto più il bisogno di questa legge e dei suoi compromessi, ma purtroppo la percezione della gravità delle modifiche costituzionali è inversamente proporzionale alla percezione della gravità dell'applicazione di un diritto naturale. Questo è quello che sta succedendo. Non nascondiamoci dietro alle espressioni *politically correct*.

Ho sofferto e ho votato no alla riforma costituzionale, perché ledeva i diritti di tutti i cittadini, perché impediva a ciascuno di noi la scelta del proprio rappresentante in Parlamento, ma nessuno mi ha mandato *e-mail*, nessuno mi ha fatto una richiesta, nessuno dei benpensanti si è fatto avanti cercando di convincermi del contrario. Ora che si danno dei diritti ad una minoranza di cittadini, molti si ergono sulle barricate per impedire che vengano riconosciute le unioni civili.

Non nascondiamoci dietro alle espressioni *politically correct*. Il cosiddetto problema del *trade-off*, inteso nel senso di scelte politiche mirate al consenso in termini di voto, non mi riguarda, perché non sono in un partito tradizionale o in un movimento autocratico a caccia di voti, ma devo solo - si fa per dire - rendere conto a coloro che considero miei elettori e a tutti i cittadini che interpellano nella vita reale e digitale. Ho solo bisogno di risposte democratiche e rispettose dei diritti umani e costituzionali con cui confrontarmi.

Gian Antonio Stella ci ricorda, in un suo libro, quanto l'omofobia sia stata presente nella storia umana, senza esclusione alcuna, passando dagli antichi fino ai giorni nostri, ricordandoci in particolare che fino a poco tempo fa il rifiuto e il disprezzo verso gli omosessuali era trasversale e *bipartisan*. Dalle persecuzioni naziste con lo sterminio nei campi alle cure ormonali obbligatorie degli inglesi, dalla

destra alla sinistra, tutti insieme appassionatamente, passando per il centro e senza dimenticare la Chiesa; purtroppo la mia cara Chiesa, anch'essa lontana dalle invocazioni di tante minoranze interne, tra cui Don Gallo, a me tanto caro.

Voglio a tal proposito ricordare Alfredo Ormando che nel 1998 si diede fuoco in Piazza San Pietro per ricordare tutti coloro che hanno sofferto a causa di se stessi, innocenti, nella propria naturalità. Queste le parole che ha lasciato: «Spero che capiranno il messaggio che voglio dare: è una forma di protesta contro la Chiesa che demonizza l'omosessualità, demonizzando nel contempo la natura, perché l'omosessualità è sua figlia».

Due sono i concetti ideologici reali e portanti, legati a questa proposta di legge: l'omosessualità in sé da un canto, e la genitorialità omosessuale dall'altro. Ma se un genitore non omosessuale può avere un figlio omosessuale non capisco perché non possa valere il reciproco negato della proposizione suddetta, valido nella logica e nel contenuto. Non mi chiedo perché un genitore omosessuale possa avere un figlio; mi chiedo, invece: perché no? Non chiedo perché un genitore omosessuale non possa avere una famiglia; mi chiedo, invece: perché no?

A chi affidiamo i figli abbandonati? Ah, dimenticavo, abbandonati da chi? Da una famiglia! Da una famiglia tradizionale. Tradizionale? E su quale tradizione? Su quali tradizioni sono basate le nostre famiglie? La posizione della donna è stata equiparata al marito da pochi decenni. Sono queste le tradizioni? Fino a poco tempo fa esisteva il delitto d'onore, fino al 1975 c'era un uomo a capo della famiglia, per anni in contrasto con la nostra Costituzione, ma nessuno ha mai detto niente.

L'80 per cento degli abusi sessuali sui minori avviene in famiglia, nelle nostre famiglie e un'altra piccola parte anche in parrocchia. Sono queste le vostre tradizioni? È questa la vostra famiglia? Quella di cui parlate? *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Taverna)*.

L'Italia è al primo posto in Europa per il turismo sessuale. Che ci andate a fare là? Sono queste le vostre tradizioni?

Solo nella mia Busto Arsizio vengono effettuati in media 200 aborti l'anno. Dalla relazione del Ministero della salute relativa alla tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza scopriamo che le interruzioni di gravidanza sono quasi 100.000 all'anno! Come sono 100.000 i bambini che mancano all'appello tra gli immigrati clandestini. Che fine hanno fatto? Si potevano aiutare diversamente queste donne? Perché voi cattolici non vi occupate di tutti questi bambini e, *pardon*, feti con lo stesso fervore di oggi sulle comode poltrone dei salotti televisivi? Non hanno anche quelli dei diritti naturali? Tacete. Per forza: che c'è da dire? Quanti si sarebbero potuti salvare e dare in affido a chi vuole amare? Quanti di fronte alla non-vita avrebbero scelto diversamente?

E dell'esempio? Che avete da dire? La metà è separata, e più della metà dei non separati tradisce. Tradisce il marito, tradisce la moglie, e contemporaneamente tutti i figli. Anche questi sono dei bambini.

Torniamo ai figli abbandonati: a chi diamo tutti i nostri figli abbandonati? Quante tipologie di famiglia educativa differenti da una coppia eterosessuale conosciamo? Case famiglia, istituti laici e religiosi, comunità. Eppure queste le tolleriamo, anzi, in molti casi le stimiamo e le portiamo ad esempio e in alcune ci rinchiudiamo persino i vecchi e i disabili. Non sono forse esempi di famiglie? Credete sia meglio la suora dei «Blues Brothers» a una coppia omosessuale per accudire un ragazzo?

Il nocciolo della questione è tutto concentrato nella relazione e nella presenza del rapporto sessuale e della sua tipologia. La dimensione del rapporto sessuale con il quale un'unione manifesta il suo amore. Evitandolo o praticandolo.

Le società e le religioni hanno sempre puntato, durante il corso dell'intera umanità, al controllo della sessualità, in un modo o nell'altro, da un eccesso all'altro, sempre con due obiettivi: da un lato, quello di garantire gli equilibri sociali e la sopravvivenza stessa della società e, dall'altro, quello di esercitare il potere di controllo delle classi dominanti e del sistema religioso.

Questa dimensione del rapporto sessuale e delle forme che esso prefigura è determinante nella

discriminazione del lecito e dell'illecito, del confine tra l'amore e lo sfruttamento del corpo, l'insulto e la violenza verso l'altro.

È facile distinguere dove manca il rapporto di reciprocità e dove il tutto si riduce a mercificazione, violenza e stupro, ma l'omosessualità non è parte di questo discorso. Questo appartiene al collettivo, mentre invece è la pedofilia la cosa mostruosa che avete in mente.

Infatti, in molte delle sopracitate famiglie e comunità si è insinuato il vero orrore, quello dell'abuso dei minori, della pedofilia e della violenza, talvolta omertosamente nascosto dalla comunità e dalle figure religiose responsabili o colpevoli, mascherate dalla parola «peccato», facile cortina, surrogato della parola «reato».

Se giustamente possiamo inserire la pedofilia nella politica del disgusto e nel disturbo della sessualità, non possiamo e non dobbiamo farlo per l'omosessualità, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, il 17 maggio del 1990, una semplice variante naturale del comportamento umano (ma forse si pensava tutti al campionato del mondo di calcio).

Il sì a questa legge, senza il ricatto della fiducia, vista come estensione di diritti che nulla tolgono alla libertà altrui, è veramente semplice, se non per un punto critico, quello relativo all'adozione; ma critico solo se interpretato come mezzo di bieca volontà di sopraffazione altrui per il soddisfacimento del proprio egoismo narcisistico; egoismo, vogliamo puntualizzare, non ad uso esclusivo di una particolare identità sessuale.

Però, riguardo a questo punto, la legge Cirinnà non consente l'adozione se non nel caso straordinario, previsto dalla legge sull'adozione del 1984, quello relativo cioè all'adozione del figlio del compagno, che può essere seguito con attenzione dalla legislazione senza incorrere nella ratifica della pratica illegale dell'utero in affitto, proibita dalla legge n. 40. È proibito per tutti. Quindi, se ci atteniamo a questo punto, non temiamo particolari problematiche.

Siamo consci di lasciare aperto uno spiraglio importante per il futuro, quello dell'adozione, e quello di spingersi fino al riconoscimento totale del matrimonio anche per le coppie dello stesso genere. Riconoscimento che in moltissimi Paesi, come già detto, è già avvenuto e che da noi potrà avvenire in futuro, magari dall'evidenza dei risultati positivi di questa legge negli altri Stati.

Noi del Movimento X Abbiamo posto sul *web* il disegno di legge Cirinnà, sottoponendolo al parere dei cittadini della rete. Abbiamo visto che la rete ad oggi non è assolutamente rappresentativa dal punto di vista dell'universalità e della rappresentatività, specialmente quando i voti e le risposte sono poche centinaia o poche migliaia; ma sappiamo che non lo è neanche la piazza, i cui numeri oramai sono manipolati dai *media* e dagli stessi promotori. Entrambe, però, sono dei campioni di rappresentatività che vanno considerati e rispettati. Con rammarico dobbiamo anche dire che la questione delle unioni civili ha denotato una grossa inciviltà di molti, sia in rete che in piazza, da entrambe le fazioni, che hanno concesso ai *media* l'ennesima distrazione da ciò che attanaglia davvero la nostra Repubblica: la mancanza di lavoro.

Don Gallo, con cui volevo terminare il mio discorso diceva: «Non ho intenzione di sostituire il *cliché* diffuso che presenta l'omosessuale tutto in negativo (...) con quello che lo presenta tutto in positivo (...); non esiste un tipo unico e riconoscibile di omosessuale e di omosessualità. Esiste solo la persona. Mi pare di poter dire a tutti, in particolar modo a chi si definisce cristiano, che proprio l'ascolto delle persone fa scoprire una grossa base comune, dove le differenze sono molto meno rilevanti di quanto si pensi. Saper tenere insieme il rispetto delle diversità e la gioia di ritrovare sintonie è il segreto della convivenza. Quando è stata indetta l'assemblea festosa del "Genova pride" ho sofferto per il silenzio della mia Chiesa (...). Era una buona occasione per aprire il dialogo (...). Queste anime vanno salvate non dal loro orientamento sessuale, ma dalla solitudine. Io c'ero, ero sul carro colorato (...) e Gesù era in mezzo a noi. (...) L'Amore tra uguali non è diverso».

Forse oggi, per la prima volta, voterò insieme alla maggioranza e sarà un raro caso dove le necessità di una minoranza, anzi i diritti di una minoranza, si faranno legge.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda per cortesia.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Presidente, chiedo di poter allegare agli atti la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Concludo con un'ultima frase: «Donna, ecco tuo figlio!»; figlio «ecco tua madre». Non era una famiglia naturale, ma era il segno dell'amore di Dio, che va al di là delle leggi e sancisce l'amore che da lui arriva.

Prendiamo esempio dalla filosofia di quell'uomo, un girovago non sposato, seguito da una piccola e variegata umanità. (*Applausi dai Gruppi Misto, PD e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

[ANGIONI](#) (*PD*). Signora Presidente, colleghi senatori, non sempre accade, ma ci sono provvedimenti normativi che più di altri rappresentano, per i cittadini o per una parte di essi, una speranza: uno strumento per migliorare la propria condizione di vita o anche solo per affermare giuridicamente una propria condizione sociale. Io credo che il disegno di legge Cirinnà sia uno di questi provvedimenti.

Un disegno di legge che riguarda due fattispecie distinte - le unioni civili e le convivenze - accomunate, però, dall'obiettivo del riconoscimento giuridico di relazioni affettive e familiari, che il legislatore ritiene finalmente pienamente degne di considerazione sociale.

Dopo decenni di confronti e scontri su temi che sono stati considerati fino ad oggi dal Parlamento non prioritari, e quindi sempre rinviabili, solo la giurisprudenza è riuscita negli ultimi anni a dare qualche risposta a situazioni che, senza previsioni normative, prima di creare forme di discriminazione tra i cittadini, offendono il senso di dignità e di umanità delle persone.

Quello sottoposto oggi al nostro esame è un provvedimento atteso e richiesto da migliaia di persone di diversi orientamenti sessuali e di diverse generazioni, ma direi ancor prima sollecitato dalla nostra Carta costituzionale nei suoi principi fondamentali al fine di superare quelle forme di discriminazione sociale tra i cittadini del nostro Paese.

È un provvedimento sollecitato dalla nostra Costituzione quando essa richiama i diritti inviolabili dell'uomo, quando afferma il diritto di pari dignità sociale dei cittadini, quando chiede alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.

Signora Presidente, alcune forze politiche presenti in quest'Aula ancora ieri hanno avanzato eccezioni di costituzionalità su questo disegno di legge. Io sono al contrario convinto che esso, superando un colpevole, anzi doloso ritardo normativo, applichi finalmente e pienamente la nostra Costituzione.

In questi mesi abbiamo sentito parlare spesso di una riforma che rischia di certificare definitivamente la dissoluzione della famiglia italiana. Io credo sia vero il contrario, e semmai il maggior contributo alla sua dissoluzione lo dà chi non si arrende al fatto che il concetto di nucleo familiare sia già mutato anche nel nostro Paese e nella coscienza dei nostri cittadini. Lo dimostrano i dati sull'enorme diminuzione del numero dei matrimoni nel nostro Paese e quelli sulla crescita esponenziale dei figli nati fuori dal matrimonio, in tutta Europa e anche nel nostro Paese.

È già oggi, quindi, più corretto pensare ad una famiglia dai diversi volti e dalle diverse espressioni, ma comunque sempre famiglia. In particolare, con le unioni civili non stiamo cercando di tutelare - come dire - indistinte comunità sociali; stiamo riconoscendo una connotazione di famiglia. Famiglia che non deve essere costruita a tavolino dal legislatore o nel laboratorio di qualche scienziato, ma che esiste già. (*Applausi della senatrice Mattesini*). Migliaia di famiglie che già esistono e che non possiamo ancora una volta ignorare. Anzi, in un certo senso, il battersi per il riconoscimento giuridico di queste nuove espressioni rappresenta la più concreta rivitalizzazione del concetto di famiglia (dalla fuga della famiglia paradossalmente si ritorna, dopo decenni, ad una nuova affermazione del suo valore sociale e istituzionale, anche se in forme diverse); significa rivendicare il diritto non di essere semplicemente tollerati, ma riconosciuti come cittadini con pieni diritti e come un'espressione della comunità sociale del nostro Paese.

Dopo decenni di inutili tentativi è arrivato oggi il momento di dare risposte a queste aspirazioni di affermazione di diritti e in cui il nostro Paese assume una piena responsabilità. Questo è il motivo per

cui non è neppure concepibile stralciare l'articolo 5 del cosiddetto disegno di legge Cirinnà, rimandando il confronto sulla *stepchild adoption* ad un'altra fase e rinviando la tutela della continuità affettiva non tanto dei genitori, ma di migliaia di bambini che, non in futuro ma già oggi, avrebbero maggiori opportunità con l'approvazione di quella norma.

PRESIDENTE. Senatore Angioni, la invito a concludere.

ANGIONI (PD). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

E, poi, quanto si dovrebbe aspettare? Rinviare ancora una volta la trattazione di questo argomento indubbiamente molto delicato per le sue implicazioni di diversa natura (e solo perché, diciamola tutta, fino ad oggi non si è riusciti a trovare una formulazione normativa che impedisca in maniera quasi taumaturgica l'utilizzo di pratiche già oggi considerate illegali nel nostro Paese e, come noto, praticate per la stragrande maggioranza da coppie eterosessuali) significherebbe di fatto far scomparire ancora una volta il tema dal dibattito pubblico e parlamentare chissà ancora per quanti anni. Questo è il momento di decidere e siamo già oggi in ritardo nel farlo.

Signora Presidente, ho concluso...

PRESIDENTE. Senatore Angioni, la invito a concludere davvero perché ha già avuto a disposizione due minuti di tempo in più.

ANGIONI (PD). Considero oggi un privilegio per il Senato contribuire a legiferare per riconoscere nuovi diritti a dei cittadini che oggi ne sono ancora privi. Credo che quando si riconoscono nuovi diritti ai cittadini ci sia un particolare carico di responsabilità per tutti noi. Sono certo che sapremo farci carico di questa responsabilità, votando in maniera convinta a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero subito collegarmi a quello che ho sentito facendo un'affermazione: quando perdiamo il diritto di essere differenti, sicuramente perdiamo anche il privilegio di essere liberi. Il mio intervento si baserà soprattutto su questo principio.

Quando i politici latitano e il Parlamento dorme, è ovvio che i magistrati ne prendono il posto. Lo scambio dei ruoli che in Italia ha spesso luogo in materia di diritti civili solleva subito il dubbio se non vi sia una distorsione della democrazia e dello Stato di diritto. Testamento biologico ed eutanasia, sperimentazione con cellule staminali e scambio di embrioni, pillola abortiva (la famosa RU486) e obiezione di coscienza per le interruzioni volontarie di gravidanza, fecondazione eterologa e unioni civili sono rimaste questioni su cui per vent'anni il legislatore non ha saputo o voluto prendere alcuna decisione, lasciando il campo libero ai giudici italiani ed europei, ad amministratori comunali regionali e perfino alla giustizia amministrativa.

A questo punto è dunque legittimo chiedersi se la Corte costituzionale, intervenuta con centinaia di sentenze a tutela dei diritti della persona su vita, morte e sesso, abbia agito secondo le prerogative che le sono proprie, oppure sia andata al di là dei propri poteri. In assenza di una legislazione soddisfacente o in presenza di normative abnormi, i giudici costituzionali, sollecitati dalle corti inferiori, hanno tutelato quei diritti, impropriamente definiti questioni bioetiche, che la legislazione non è stata in grado di garantire.

Di più, non è stata solo la Consulta a colmare i vuoti per rispondere alle esigenze dei cittadini, essendo intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per surrogare il vuoto legislativo e correggere gli irragionevoli provvedimenti a sfondo confessionale votati dai parlamentari sotto pressione delle gerarchie ecclesiastiche.

La legge n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita è stata sottoposta innumerevoli volte all'esame dei tribunali e della Corte costituzionale, che in undici anni ha emesso un considerevole numero di sentenze che hanno riscritto l'intera normativa, smantellando tutti gli obblighi e i divieti contrari ai diritti della persona imposti dai legislatori alla generalità degli italiani, laici e cattolici, credenti e non credenti. Quei diritti che i cittadini avrebbero potuto conquistare con il voto, sono stati garantiti

dall'intervento dei giudici di ogni ordine e grado, inclusi gli europei. Passavano gli anni, si alternavano maggioranze di centrodestra e centrosinistra, ma il Parlamento non assumeva alcuna decisione.

Veniamo ora alla telenovela delle unioni di fatto. Nel primi anni 2000, quando in Italia si cominciò parlare di regolamentare le unioni di fatto sul modello francese dei patti civili di solidarietà (PACS), gran parte dei Paesi europei aveva già risolto la questione con leggi più o meno liberali. Senza citare il caso della Danimarca, che già nel 1991 aveva riconosciuto i matrimoni omosessuali, nel 2015 nei 32 Paesi dell'area economica europea si contavano 14 Paesi con le nozze *gay* e quasi tutti gli altri con le unioni civili, ad eccezione della Grecia, dei Paesi balcanici e dell'Est europeo. In Italia, tuttavia, la resistenza restava tenace. Nonostante le aperture di Papa Bergoglio, ancora nell'estate 2015 l'ombra degli ecclesiastici sovrastava l'ennesimo inconcludente dibattito parlamentare. Dichiarava il cardinale Nunzio Galantino, segretario generale della CEI che il testo Cirinnà sulle unioni civili «vuole fare una forzatura ideologica (...) non è opportuno chiamare con lo stesso nome realtà oggettivamente diverse tra loro, come le unioni civili e la famiglia fondata sul matrimonio». Il cardinale Bagnasco insisteva: «Applicare gli stessi diritti della famiglia ad altri tipi di relazione (...) è un criterio scorretto anche logicamente».

Di fronte a tanta inettitudine politica, nel 2010 la Corte costituzionale esortava il Parlamento a disciplinare con estrema sollecitudine i diritti delle coppie *gay* con le stesse cartelle riservate ai coniugi, mentre si moltiplicavano i casi risolti per via giudiziaria: nel gennaio 2013 la Cassazione apriva alla possibilità che i figli fossero cresciuti dalle coppie *gay*; nel novembre 2013 il tribunale per i minorenni di Bologna legittimava l'adozione di una bambina da parte di una *single* avvenuta negli Stati Uniti; nell'agosto 2014 il tribunale per i minorenni di Roma sanciva la possibilità di adozione da parte della madre biologica della figlia della *partner* (cioè legittimava la cosiddetta *stepchild adoption*, che ci fa tanta paura); nel febbraio 2015 la Cassazione decretava che l'unione tra persone dello stesso sesso «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale», anche se a due omosessuali la legge italiana non permette di sposarsi. La mancanza del legislatore - continuava la sentenza - è particolarmente grave perché nel trasgredire i pronunciamenti della Corte costituzionale reiterati nel tempo: «mina potenzialmente la responsabilità del potere giudiziario». La diffusione delle convivenze stabili, omosessuali ed eterosessuali, era ormai divenuta una questione coinvolgente anche una massa di minori (stima di 100.000 figli con almeno uno dei genitori omosessuale) che la legge italiana non poteva più ignorare.

Nell'autunno 2014 le iniziative assunte dalle singole città, nonostante le dichiarazioni di illegittimità del ministro dell'interno Angelino Alfano, venivano messe in atto nei Comuni maggiori con sindaci di sinistra: Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli e pure in un capoluogo, Verona, amministrato dal sindaco leghista Flavio Tosi.

In un sistema fondato sui codici come il nostro, c'è chi ritiene legittimo contestare le corti quando si sostituiscono al Parlamento; ma la realtà del sistema politico-istituzionale è ben diversa: è il cronico vuoto legislativo che provoca l'intervento delle corti quando è in gioco la tutela di un diritto costituzionalmente protetto. Questa è solo questa è la ragione per la quale le corti superiori hanno formulato numerosi richiami al legislatore sia in presenza di maggioranze di centrodestra che di centrosinistra.

È fuor di dubbio che la seconda Repubblica sia stata il periodo più nero per i diritti civili, malgrado l'alternanza al Governo di moderati e progressisti, che avrebbero potuto soddisfare i diversi orientamenti dei cittadini. In altri Paesi europei, dove pure si sono alternate al Governo forze politiche di opposte ispirazioni, le leggi sulle coppie di fatto sono rimaste in vigore anche quando le destre, come i conservatori in Inghilterra o i popolari in Spagna, sono subentrati ai socialisti e ai riformatori. Ecco il motivo per cui le sentenze della Corte costituzionale, quando cancellano gli aspetti confessionali di leggi come la n. 40 del 2004 sulla fecondazione assistita, e quando danno attuazione a diritti negati, come avviene per le unioni di fatto, sono giuridicamente legittime e politicamente necessarie.

Quindi, in una situazione del genere, accade che molte coppie di italiani, nati nel nostro Paese, sono

obbligate a espatriare per avere il riconoscimento di un diritto. Non mi riferisco al diritto ad avere figli, che, come ho sentito dire in quest'Aula, non è scritto da nessuna parte, ma quello all'uguaglianza, formale e sostanziale, che è scritto in Costituzione all'articolo 3, primo e secondo comma. Ecco allora che siamo costretti a vedere i cosiddetti viaggi dell'amore. Si tratta dunque del diritto non ad avere, ma ad essere uguali, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Così si è costretti ad espatriare, non solo per potersi sposare, ma anche per avere figli: ricordiamo che la legge sulla fecondazione assistita, prima che la Corte costituzionale la demolisse, proibiva quasi tutto alle coppie sterili. Siamo costretti ad espatriare per adottare - sempre meno purtroppo - per studiare o lavorare o in tutti e due i casi, fino ad espatriare per avere la possibilità di realizzarsi. Molti poi vanno all'estero per curarsi e, infine, si va all'estero per morire, non essendoci alcuna legge che dia ai nostri cittadini la libertà, riconosciuta in altri ordinamenti, di scegliere sul proprio fine vita (*Applausi delle senatrici Albano, Bignami e Cirinnà*). Tutto questo crea, a mio avviso, delle orribili discriminazioni, anche all'interno del novero degli stessi discriminati, dei malati o dei bisognosi di ciò che qui manca, tra chi può permettersi alcuni diritti e chi no, grazie al reddito o al possesso di informazioni. Ciò pone l'intero Paese in una condizione astorica, dentro un quadro giuridico completamente avulso dalla realtà.

La legge che vuole introdurre dei surrogati di matrimonio tra persone omosessuali, chiamandole unioni civili, è già un compromesso, che però colmerebbe almeno un pezzetto di distanza tra vita reale e diritto scritto, tra società e politica. Queste famiglie, piaccia o no ad un fronte che si professa cattolico e che sta mandando in soffitta anche l'immagine di apertura data da Papa Francesco alla sua Chiesa, esistono ed esistono dei minori, il cui futuro dipende dalla tenuta dei legami che li sostengono, o dalle reti di sicurezza che scattano, se quei legami per qualsiasi motivo saltano. Non sono figli di un dio minore, come non lo sono quei quasi 140.000 bambini nati lo scorso anno fuori dal matrimonio, che sono un terzo del totale dei neonati. Scendere in piazza in nome dei bambini, per affossare i diritti di una parte di loro, è davvero una cosa difficile da spiegare in un Paese normale. Così si ha una falsa rappresentazione delle posizioni in conflitto, che crea una profonda frattura tra mondo dei principi e mondo degli interessi. Ciò è stato spiegato molto bene in un articolo del senatore Luigi Manconi, che vi invito a leggere, in cui si afferma che le argomentazioni dei sostenitori dei diritti, e in particolare dei diritti per le minoranze sessuali, vengono raffigurate come espressione di una concezione egoisticamente individualista, consumistica e libertaria-libertina della vita e dei rapporti umani, che troverebbe il suo fondamento nell'assolutizzazione del desiderio come criterio supremo e funzione dominante della vita sociale; all'opposto, i critici di un'interpretazione troppo espansiva ed egualitaria delle unioni civili, farebbero riferimento a valori forti e non negoziabili, ad una morale comprensiva ma rigorosa, ad una concezione severa dell'etica pubblica destinata a combinarsi virtuosamente con quella privata. Tutto questo rischia di ridurre quella stessa mobilitazione alla somma di una serie di interessi individuali, a loro volta frutto di particolarismi egoistici.

Le cose non stanno così. Questo è un rapporto tra persone dello stesso sesso, costituito intorno ad alcuni fini: la reciprocità e il mutuo affidamento, un progetto di vita condiviso, la promessa di un vicendevole sostegno, la volontà di una continuità nel tempo e di una prospettiva futura. In altri termini, almeno nelle intenzioni, siamo in presenza di un rapporto affettivo costruito su valori forti e dotato di una sua intensa moralità. Non a caso, i suoi detrattori tentano di screditare quel rapporto attraverso una sorta di riduzione a mero contratto economico. Così questa unione civile perderebbe qualsiasi rilevanza e soprattutto qualunque spessore morale.

Sentendo in quest'Aula i discorsi di alcuni colleghi, sembra che sia partita una crociata in difesa di questi poveri bambini, fino ad arrivare ad affermazioni del tipo: «(...) la presenza non solo della madre ma anche del padre permette che la nostra specie abbia una possibilità di sviluppo maggiore, con un cervello più grande degli altri animali rispetto alla nostra statura». A questi crociati chiedo allora dove erano a combattere mentre dei minori stranieri non accompagnati sono arrivati in Italia avendo davanti a loro un lungo viaggio attraverso l'Europa. Tutti ragazzi tra tredici e sedici anni silenziosi, fragili, indifesi; arrivano principalmente da Egitto, Eritrea, Somalia, Albania, Gambia; quando arrivano,

perché dei 3.200 morti in mare nel 2015, 700 sono bambini o addirittura neonati.

Eppure un anno fa, il 13 gennaio 2015, il ministro dell'interno Angelino Alfano lanciava un allarme: 3.707 minori non accompagnati (dei 14.243 registrati) erano scomparsi dai centri di accoglienza del nostro Paese, solo nel 2014. Nel 2015 il numero dei minori scomparsi è quasi raddoppiato: erano 5.902 al 30 novembre.

I nostri crociati moralisti, che difendono l'alto valore della famiglia che deve partire dalla difesa del bambino-figlio, dov'erano a combattere, mentre questi bambini correvano pericolosi rischi di sfruttamento come prostituzione, traffico di organi, matrimoni precoci, sfruttamento lavorativo? Erano per caso partiti al galoppo per chiedere all'Unione europea un quadro normativo comune, un visto automatico che garantisca tutela e rintracciabilità dei minori nel momento stesso in cui arrivano nei nostri Paesi? Un fondo europeo dedicato? Lo snellimento delle pratiche di affidamento temporaneo per le famiglie disponibili? Assolutamente no. Dovevano vincere la grande battaglia per impedire che minori indifesi finiscano nelle maglie perverse di una coppia omosessuale, che potrebbe compromettere profondamente la loro crescita intellettuale per la mancata guida educatrice del «naturale *partner* di sesso opposto». Quindi tutti schierati in Commissione e in Aula non in difesa del bisogno di amore, linfa vitale per la crescita di un bambino, ma dell'irrinunciabile bisogno per la crescita dello stesso di una mamma e di un papà. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signora Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, nei cinque minuti che ho a disposizione credo che sia opportuno dare un contributo di approfondimento sul tema, considerando che i discorsi più generali sono stati affrontati da chi ha avuto più tempo per poter discutere le tematiche in modo più complessivo. Il nostro ruolo di legislatori io lo intendo come il tentativo di cercare di affrontare temi e realtà che esistono nel nostro Paese, quindi apprezzo l'approccio dei vari colleghi che sottolineano i contenuti specifici di questo disegno di legge. Però non dobbiamo nasconderci il fatto che c'è anche il tema più ampio della battaglia dei diritti, che comprende obiettivi maggiori di quelli raggiungibili attraverso questo disegno di legge. Sono diritti che si evolvono con le leggi, ma anche con le sentenze e i ricorsi. Nel nostro Paese c'è una dinamica più ampia che fa progredire le cose e, quindi, si disegnano delle traiettorie per il prossimo futuro. Questo è stato detto anche in questa Aula: matrimonio ugualitario, adozioni liberalizzate per *single* e coppie omosessuali, surrogazione di maternità. Sono traiettorie che vengono lanciate per il futuro e che cercano di fare base su questo provvedimento. Questo ci impone di fare una valutazione più complessiva su alcuni temi perché oggi varare una legge significa cercare di scriverla bene per capire che tipo di opportunità e di possibilità ci sono per il futuro. È importante quello che stiamo facendo, l'esito e anche come lo stiamo facendo. La legge va fatta. Questo è stato ampiamente detto e il Gruppo del PD ha raggiunto questo tipo di determinazione in maniera compatta e consapevole.

Voglio fare un approfondimento sui diritti del bambino. Quando parliamo di diritti degli adulti - è stato detto anche oggi in vari interventi - ci confrontiamo sull'esercizio delle libertà; mentre i diritti del bambino necessitano di una cosa: dell'esercizio da parte degli adulti di doveri perché non sono in grado autonomamente di garantirsi i diritti. Questo è punto profondamente vero affrontato nella nostra legislazione proprio nella legge sull'adozione. Con la disciplina sull'adozione ci preoccupiamo di valutare la capacità da parte degli adulti di assumersi dei doveri. Vogliamo delle garanzie da quegli adulti; vogliamo che quegli adulti siano capaci di assumersi quei doveri e, quindi, di garantire nei fatti i diritti dei bambini. Sono garanzie oggettive perché la legge parla di tre anni di matrimonio o di convivenza stabile. Sono garanzie soggettive perché vogliamo vedere e analizzare quella coppia e valutarne la sua idoneità ad adottare. Io, allora, dico: no. Non credo che nella traiettoria dell'evoluzione dei diritti ci sia lo spazio per l'adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali e da parte di *single* perché, nel momento in cui valutiamo le realtà di quei bambini, scopriamo che sono bambini che hanno vissuto un abbandono e dei traumi che sicuramente non vorremmo augurare a nessuno. Noi ci poniamo nelle condizioni di valutare quale sia la famiglia entro la quale questi bambini possano essere accolti pienamente con tutta la loro storia, per essere capiti e avere una vita migliore. Questo io credo

che lo facciamo per dare potenzialmente il meglio a questi bambini. Credo che in questo senso vada l'idea fondamentale. Non credo neppure che l'adozione generalizzata sia l'antidoto alla maternità surrogata. I profili psicologici di chi vuole a tutti i costi un figlio per sentirlo suo sono molto diversi da quelli di chi è disponibile a farsi scegliere per dare una famiglia a un bambino con una sua storia da accogliere ed accettare e, alla fine, sentirsi padre di quel bambino.

Molti di questi temi li propongo alla valutazione di tutti perché in queste traiettorie ci sta anche questo. Molti di questi temi li ho sentiti vicini in tanti interventi. Dove sta il punto? Il punto sta nella capacità di scrivere la legge; sta nella capacità di affrontare questa complessità di temi nelle sedi adeguate e non, di sfuggita, adottando un provvedimento come questo senza dare il senso compiuto a tanti aspetti. Bisogna scriverla bene la legge. Io non credo che le espressioni «coniuge», e «parti dell'unione civile» sia la risposta che contiene questa complessità.

Ci siamo esercitati con grande volontà e con grande onestà nel cercare di trovare le indicazioni giuste, ma forse questo è un lavoro che ci attende nei prossimi giorni. Questa - e concludo - è quella che sento, soprattutto per me, come responsabilità in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, la discussione sul disegno di legge di cui stiamo trattando e le riserve che da più parti giungono verso un testo che, a mio avviso, intende essere più una bandiera ideologica che una disciplina organica sulle unioni di fatto nel rispetto dei principi costituzionali, mi inducono ad alcune semplici considerazioni.

La comunità familiare garantita dalla nostra Costituzione, all'articolo 29, consiste unicamente nella sola famiglia legittima, com'è dimostrato dal contestuale riferimento al matrimonio fondato sul libero consenso dei coniugi. L'idea di una famiglia di fatto, inclusiva della convivenza o di unioni di fatto tra persone dello stesso sesso, non ha in questa sede alcun tipo di rilievo. Senza dubbio essa rientra fra le formazioni sociali genericamente riguardate dall'articolo 2, ma non ne deriva l'esigenza di una equiparazione integrale alla famiglia legittima, tanto più che si tratta di comunità esorbitanti per definizione da ogni inquadramento giuridico preciso e tassativo.

Del resto, lo stesso articolo 1 del disegno di legge in esame rappresenta un tentativo definitorio delle unioni di fatto assolutamente tautologico. I rapporti in questione, essendo privi dei caratteri della stabilità e della reciprocità dei diritti e doveri coniugali, non possono comportare alcuna pretesa di parità di trattamento rispetto alla famiglia legittima. La stessa Corte costituzionale, pur avendo fatto applicazione del principio di eguaglianza, ad esempio in materia di locazione di immobili urbani beneficiando i conviventi abituali, non è mai pervenuta nella sua giurisprudenza ad una parità di trattamento *tout court*. Palazzo della Consulta, infatti, pur ritenendo in linea con la Costituzione la disciplina di forme di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ha sempre riconosciuto alla famiglia legittima «una dignità superiore».

Questo significa, leggendo con attenzione l'articolato del disegno di legge sottoposto all'esame di quest'Aula, che da una parte esso scardina proprio il paradigma della dignità superiore della famiglia legittima, prevedendo diritti e doveri simili a quelli scaturenti dal matrimonio (tra i tanti i diritti successori), dall'altro stravolge la natura stessa di un'unione, fatto che dovrebbe costituire invece una scelta di libertà nei confronti di quegli schemi precostituiti dal legislatore per la famiglia legittima originata dal matrimonio.

Particolarmente iniqua è la previsione della possibilità di adottare da parte della coppia dello stesso sesso, se pure transitando dalla via della *stepchild adoption*: in tal modo la crescita di un minore all'interno di una coppia omosessuale viene fatta equivalere a quella in una coppia eterosessuale, e il bambino è privato dal legislatore della varietà delle figure educative derivanti dal sesso diverso dei genitori. In base all'orientamento delle Corti europee, l'adozione non resterà a lungo limitata ad alcuni casi: verrà, invece, progressivamente estesa per ogni coppia omosessuale, perfino a scapito del genitore biologico, che potrebbe anche essere sollevato dal proprio ruolo a vantaggio del convivente dello stesso sesso. In tal modo il diritto al figlio dell'aspirante genitore sostituisce il superiore interesse del minore, sul quale finora si è fondato il diritto minorile, mettendo in crisi quest'ultimo.

Né sarebbe accettabile, quale alternativa alla *stepchild adoption*, il cosiddetto affido rafforzato, cioè la trasformazione dell'affido in una adozione rispetto alla quale il decorso del tempo può far giungere a una sistemazione definitiva nella famiglia di destinazione. Affidamento e adozione rispondono a logiche differenti e perseguono obiettivi non sovrapponibili, avendo avuto finora entrambi come riferimento l'interesse del minore, variabile a seconda della situazione di partenza: nell'affido è una momentanea difficoltà della famiglia originaria, nell'adozione lo stato di abbandono del minore.

Scriveva San Giovanni Paolo II: «La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l'amore».

Come ho detto inizialmente, signora Presidente, gli articoli 29 e seguenti della Costituzione riconoscono e definiscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, luogo naturale dell'incontro tra un uomo e una donna, ai quali si attribuisce l'esclusiva responsabilità nell'educazione dei loro figli, per costruire il bene comune della società italiana attuale e futura. Approvare questo disegno di legge significa violare questi principi costituzionali, a mio avviso. Votare per questo disegno di legge significa disconoscere il diritto della famiglia naturale ad essere l'istituzione fondamentale e unica della società verso la quale è necessario indirizzare decise azioni politiche di sostegno. Votare a favore di questo disegno di legge significa negare ai bambini il diritto di avere un papà e una mamma, di fatto discriminandoli; bambini che non devono divenire in nessun modo oggetti di cui disporre a piacimento. Sostenere questo disegno di legge significa privare di tutela e protezione la maternità, l'infanzia e la gioventù, in contrasto, a mio avviso, con l'articolo 31 della Costituzione. Condividere questo disegno di legge significa di fatto consentire e legalizzare la pratica dell'utero in affitto, avallando lo sfruttamento delle donne con una pratica disumana e gravissima.

Onorevoli colleghi, ci sono momenti nella vita in cui si può essere chiamati ad assumere scelte che coinvolgeranno, nel bene o nel male, le generazioni future e i propri figli, scelte dalle quali difficilmente si potrà tornare indietro: tali decisioni vanno prese assumendosi in prima persona, nei confronti di ogni cittadino e della propria Nazione, la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni. Ritengo che questa responsabilità richieda certe azioni ponderate e forti nel campo dei diritti individuali della persona, ma che, allo stesso tempo, imponga di garantire tutta l'energia e l'attenzione per la cellula fondante della nostra società, la famiglia, mettendola al riparo da modificazioni intollerabili, che potrebbero minare la stessa esistenza della nostra convivenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.

LUCHERINI (PD). Signora Presidente, mi è capitato stamattina di ascoltare uno degli interventi dei colleghi del centrodestra, in cui ci veniva ricordato che esistono ricerche, in America, da cui risulta che, se un bambino vive all'interno di una coppia dello stesso sesso, ha poi un indice di devianza molto più alto rispetto ai bambini che vivono nelle coppie eterosessuali. Mentre sentivo questo intervento, leggevo un articolo sul quotidiano «la Repubblica» (ma lo riportava anche «Il Messaggero») che ci ricordava quello che è successo in Italia qualche giorno fa, il 1° febbraio: in ventiquattr'ore, a Catania una donna è morta per mano del marito, strangolata davanti al figlio; a Pozzuoli un'altra donna, incinta, è stata incendiata, cioè le è stato dato fuoco dal compagno, che poi è fuggito; il giorno dopo un'altra donna è stata quasi decapitata dal marito. Questo per dire un'ovvietà: sappiamo tutti che la famiglia può essere il miglior terreno di coltura per lo sviluppo di un bambino, ma che, al contempo, può essere anche l'inferno in cui un bambino spesso si trova a vivere e a crescere. Sappiamo tutti che la cosa dipende dai genitori, dal livello di consapevolezza del loro essere genitori e dalla loro capacità di svolgere questo ruolo così difficile. Sappiamo tutti che non sta scritto da nessuna parte che due omosessuali possono essere peggiori genitori rispetto a due eterosessuali. Così come non è vero neanche il contrario e cioè che due omosessuali possano essere genitori migliori rispetto a due eterosessuali. Dipende dai genitori. Quindi non credo sia opportuna questa santificazione della famiglia in una fase in cui sappiamo tutti, perché leggiamo tutti le cronache giudiziarie, che la famiglia spesso è un luogo dove accadono le peggiori nefandezze e dal quale spesso i bambini devono essere costretti ad uscire per potersi sviluppare in modo più giusto ed equilibrato.

Sappiamo tutti, inoltre, che oggi esiste una pluralità di famiglie. Non c'è più un'unica famiglia. Lo

sappiamo dalle statistiche e dal nostro vissuto quotidiano; e sappiamo tutti che una legge che prenda atto di questa situazione mutata in Italia è in ritardo di trent'anni. Personalmente sono molto preoccupato per un solo motivo. Ho firmato il cosiddetto disegno di legge Cirinnà perché trovo che sia un testo equilibrato, che non mette sullo stesso piano il matrimonio tra due eterosessuali e le unioni civili di due eterosessuali o di due omosessuali. Il testo contiene una distinzione netta che dà una risposta giusta e opportuna al dettato costituzionale. Dunque il disegno di legge al nostro esame non va contro la Costituzione e riconosce diritti a chi diritti oggi non ha.

Inoltre, ho firmato il disegno di legge Cirinnà perché su di esso convergono in quest'Aula numerose forze parlamentari che possono determinare finalmente l'approvazione di tale normativa. Vi ricordo che l'approvazione del disegno di legge ce la giochiamo in quest'Aula, nelle prossime ore, la prossima settimana. Sarebbe gravissimo anche per noi non riuscirci. In questione non c'è il Governo perché quest'ultimo se ne è tenuto fuori; l'iniziativa è parlamentare e probabilmente, così com'è stato per il divorzio e per l'aborto, voteranno a favore di questo disegno di legge anche forze che non sostengono il Governo ed è giusto così perché sul tema dei diritti è giusto che il Parlamento si esprima senza vincoli di maggioranza. Ma il rischio peggiore che corriamo è quello di non approvare la legge e sappiamo che ci giochiamo tutto di qui ai prossimi giorni, nella discussione che stiamo facendo e nei voti che ci saranno, anche in quelli segreti. E sarebbe un atto di grandissima irresponsabilità se anche in questa legislatura (dopo aver fallito, come ricorderete tutti, nelle precedenti occasioni, negli ultimi decenni e nelle scorse legislature), non approvassimo una legge sui diritti per le coppie omosessuali e per le coppie di fatto eterosessuali.

Concludo, signora Presidente, con una riflessione sulla possibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali. Io credo che se noi usciamo fuori dalle ricostruzioni che spesso ci affasciano e ragioniamo solo in termini di diritti non possiamo non chiederci perché dovremmo negare ad un bambino che già è nato, che esiste, che è già in mezzo a noi e che è figlio di un omosessuale che ha un compagno (tale questione, poi, riguarda in particolare le coppie omosessuali di uomini), di avere una tutela maggiore, cioè il diritto ad avere due genitori. Infatti, se ad uno dei due genitori, al genitore vero o meglio quello che per legge è il genitore, accade qualcosa, l'altro non può continuare a svolgere la funzione di genitore e quindi quel bambino non ha più tutele, non ha una garanzia che tutti gli altri hanno. Ma che facciamo di sbagliato e di male se approviamo una legge che dà a questo bambino la sicurezza di avere due genitori, la sicurezza di avere più tutele? Questo non darà la stura alle adozioni, all'utero in affitto, così come il divorzio non è stato la fine della famiglia, così come l'aborto non ha fatto venir meno la nascita di bambini né è diventato, come all'epoca veniva detto, una pratica che avrebbe portato anch'esso alla fine della famiglia.

Facciamo un'opera di giustizia, con una legge sacrosanta che dobbiamo approvare. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

Le ricordo, senatore, che l'orario di chiusura della seduta è alle ore 20.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, proverò a concludere nei tempi che mi sono concessi.

Abbiamo sentito tante affermazioni, anche toccanti, ma devo dire, in tutta onestà, che non c'è buona fede in questo dibattito, perché si dice di volere perseguire una cosa ma, in effetti, se ne vuole perseguire un'altra.

Se si fosse onesti, in quest'Aula discuteremmo probabilmente soltanto di convivenze. È da anni che si afferma che le convivenze devono essere regolamentate e che non abbiamo certezza dei diritti. Tutti gli interventi che abbiamo ascoltato convergono sul fatto che ciò che adesso è un riconoscimento giurisprudenziale potrebbe essere un riconoscimento legato a norme ben precise. Quando muore un convivente, ad esempio, oggi i tribunali consentono di trasmettere il contratto di affitto della casa. Ebbene, si può prevedere con norma che il convivente abbia una serie di diritti, anche magari gli obblighi del mantenimento, fino ad arrivare alla reversibilità, che forse era il punto più difficile da combinare, perché avrebbe comportato risvolti di natura economica. Questo si sarebbe potuto adeguare ed estendere anche a persone dello stesso sesso. Probabilmente, avremmo trovato una giusta

collocazione di riconoscimento dei diritti.

Ma voi avete fatto un'altra cosa. Chi ha steso e sostiene questo testo dice di volere le unioni civili, ma per come è il testo, si scrive unioni civili e si legge matrimonio.

Perché non possiamo accettare che sia lo stesso che la famiglia sia composta da un uomo e una donna, da due donne o due uomini? Perché la famiglia, nel bene e nel male, ci lega tutti finché vi è una Costituzione, a quei grandi principi che dovremmo riconoscere se ci riconosciamo nella Costituzione italiana. Quando la Costituzione dice che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale», parla di famiglia, non di unioni, di società naturale, della naturalezza dell'unione. Per meglio interpretarla abbiamo due articoli: all'articolo 31 della Costituzione si legge che la Repubblica «Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù». E la maternità si lega alla famiglia naturale, perché la maternità non può venire in altra maniera.

Ho sentito dei bei ragionamenti. Si parlava di principi distinti dalle regole. Ma come legislatori dobbiamo approvare regole che diano attuazione a questi principi, non possiamo con delle regole scavalcare, soverchiare e invertire i principi, addirittura sanciti in Costituzione.

Non è scritto da nessuna parte che vi sia il diritto ad avere dei figli.

Come ho detto, noi dobbiamo, per i principi sacrosanti della Repubblica italiana, tutelare i minori, i figli. Questi sono i nostri obblighi. Non stravolgere con delle regole i principi costituzionali.

Cosa succede se noi riconosciamo le unioni civili parificate al matrimonio? Dovremmo, come conseguenza logica, consentire le adozioni, perché due persone dello stesso sesso non possono figliare.

Abbiamo, in silenzio, ascoltato affermazioni non condivisibili. Qui c'è una componente di modernismo che vede la società che muta e che avanza e siccome lo fanno altri, dobbiamo rincorrerla anche noi. Altri invece sono legati alle tradizioni e all'arretratezza, negativa. Qualcuno dice che i tempi cambiano. Bene, io dico: per fortuna, i valori rimangono, ancorché i tempi cambino!

Se questo disegno di legge sciagurato dovesse passare, qualora due uomini decidessero di avere un figlio che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero, ahimè, ricorrere ad una donna (gestante prima, partorienti dopo), che poi si disfa di questo figlio per donarlo amorevolmente a questa coppia omosessuale. Ma perché lo dovrebbe fare? L'unico motivo è perché verrebbe pagata. Ma se, come concezione non tanto cristiana, ma moralistica, aborriamo la prostituzione o le persone che vendono il proprio corpo, se condanniamo moralmente la prostituzione, ovvero una donna che vende il proprio corpo per alcuni minuti o per qualche ora, come possiamo, per legge a questo punto, scrivere che è normale la prostituzione atipica di una donna che utilizzi il proprio corpo a pagamento addirittura per nove mesi? Come possiamo pensare che questa sia una cosa naturale?

Io mi rimetto sempre al saggio re Salomone. Se una donna che ha partorito un figlio e l'ha poi donato alla nuova coppia, coppia nella quale egli ha vissuto ed è cresciuto, rivolesse quel figlio, che cosa dobbiamo prevedere noi per legge? Che una volta ceduto, questo atto d'amore, di concessione, diventa irreversibile? Chi dovrebbe poi decidere a chi attribuire, a chi dare, a chi riconoscere questo figlio? Mi rendo conto che stiamo aprendo una porta, la porta del modernismo, che non sappiamo dove poi ci porterà.

Non voglio offendere la sinistra, però c'è sempre stata una concezione molto diversa tra i tradizionalisti ed i riformisti: la sinistra non ha mai visto con simpatia la famiglia. (*Commenti della senatrice Cardinali*). D'altra parte, se si vuole regolare con un sistema collettivista-comunista tutti gli uomini, li si deve trattare alla stessa maniera e non si possono accettare differenze, quel timbro che dà la madre ad ognuno di noi, che è diverso da tutti gli altri. Tutti gli uomini sono uguali e regolati dal supremo ordine dello Stato: questo è il fine del comunismo.

Chi ha superato i cinquant'anni ricorda cos'erano le comuni, ovvero la ripresa di quel movimento che veniva dagli Stati Uniti, chi erano i figli dei fiori. Nella comune si viveva tutti assieme; ognuno contribuiva come era capace e nella comune nascevano i figli. La madre è *semper certa*, quindi si conosceva, mentre non aveva importanza conoscere chi era il padre: il figlio era della comune, che si faceva carico di questo figlio, per cui erano tutti figli dello Stato: comunismo perfetto. Per fortuna, io

dico, quel progetto di società è finito. Però, onestamente, a noi sembra che oggi si tenti di ridare un'altra spallata alla famiglia.

Chi non ha parola in questo contesto, in questo dibattito? L'unico soggetto: i figli. I figli non hanno diritto di tribuna, ma i figli non hanno dei diritti?

Il primo diritto di un figlio dovrebbe essere quello di poter vivere nel miglior contesto per la sua crescita e la sua formazione ed avere due figure di riferimento, un padre e una madre, sicuramente serve come contesto migliore anche per la crescita psichica di ogni figlio.

Si è parlato a dismisura, perché sicuramente troveremmo esempi esecrabili di famiglie tradizionali: padri irresponsabili, probabilmente tante madri sciagurate, ma noi non possiamo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, la invito a concludere. Se ritiene, può depositare il suo intervento.

DIVINA (LN-Aut). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Non possono essere siffatte forme patologiche di famiglia a farci dire che la famiglia naturale non è il migliore ambiente in cui far crescere dei figli.

Sappiamo che ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che, probabilmente, non sono i migliori luoghi dove vivere. Quante coppie, sposate e non, hanno incontrato mille e più ostacoli nel percorso di adozione di un bambino, a partire dal requisito dei quarant'anni di differenza di età tra l'adottante e l'adottato? Pensiamo alle donne che hanno ricercato la maternità fino alla fine, oltre i quarantacinque o cinquant'anni, le quali non possono più avere un bambino da adottare. Perché non avete pensato a questi casi, se dite che volete anche il bene dei figli? Perché non avete pensato ad alleggerire il carico di burocrazia per portare i bambini fuori dagli orfanotrofi e offrirli a delle famiglie? Ma noi abbiamo capito che non è questo l'obiettivo che chi perora il provvedimento in esame vuol perseguire. Lo abbiamo capito benissimo.

Per questi motivi, non possiamo votare a favore del disegno di legge in esame che, così come scritto, scardina la prima cellula della nostra società, cioè la famiglia naturale fondata sul matrimonio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[AMORUSO](#) (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, intervengo brevemente a seguito del dibattito che si è sviluppato ultimamente nella città di Bisceglie, dove il sindaco ha posto tra gli argomenti in discussione la gestione commissariale dell'istituto Casa della Divina Provvidenza.

Già nel novembre 2015 ho presentato su questo tema un'interrogazione, la [4-04812](#), ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per chiedere che ci fosse chiarezza sulla gestione commissariale, con una serie di domande specifiche. Chiedo ora alla Presidenza che il Ministero venga sollecitato a dare subito risposta perché, mai come in questo momento, i cittadini hanno bisogno di chiarezza.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della sollecitazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 febbraio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,01).

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Bignami nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

No, oggi la maggioranza si farà minoranza e il diritto farà un passo in avanti, insieme alla vera democrazia, quella dello spirito e non dei numeri.

Citando il miglior presidente mancato della nostra Repubblica, Stefano Rodotà: «Non sarebbe la prima volta che la conquista di spazio e di cittadinanza da parte di minoranze ha come conseguenza l'arricchimento e la ridefinizione di libertà e diritti per tutti».

Ma, aggiungo io...

«Madre, ecco tuo figlio! Figlio, ecco tua Madre». Non era una famiglia naturale, ma era il segno dell'amore di Dio, che va al di là delle leggi e sancisce l'amore che da lui arriva. Prendiamo esempio dalla filosofia di quell'uomo, un girovago non sposato, seguito da una piccola e variegata umanità.

Facciamo tutti uno sforzo non in nome del diritto, in nome di quell'amore che ci rende felici e dà pienezza alla nostra vita.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Ferrara Elena, Gentile, Giacobbe, Idem, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Marcucci, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tronti, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 2 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 28 gennaio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla Risoluzione approvata dalla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), nella seduta del 28 gennaio 2016, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM (2015) 627 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 104). Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Regione Friuli-Venezia Giulia

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (1289-B)

(presentato in data 03/2/2016);

S.1289 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.77); C.3224 approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (assorbe C.2060).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 (2228)

(presentato in data 03/2/2016).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quattordici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 692).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettera in data 12 gennaio 2016, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/4187, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa all'attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 136/1).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 dicembre 2015, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/2203, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'incorretta applicazione del Regolamento EUODAC (UE) n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte digitali.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 139/1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 gennaio 2016, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2004/2034, avviata - ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane ("aree normali").

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 141/1).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016) 43 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 3 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 3 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato

previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2016) 25 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 3 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 3 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM (2016) 26 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 3 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 3 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM (2016) 39 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alle Commissioni riunite 10ª e 13ª che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato entro il termine del 10 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite entro il 3 marzo 2016.

Interrogazioni

[EASIOLO](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con l'art. 26, ultimo comma, della legge n. 546 del 1977, e gli articoli del capo II decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 1978, modificato dalla legge n. 26 del 1986, è stato istituito e disciplinato il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (Area science park), ente pubblico nazionale di ricerca;

fino al 2013, nella determinazione della quota d'obbligo assunzionale dei disabili *ex* legge n. 68 del 1999, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha correttamente considerato nella base di calcolo anche il personale a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi, come da modifiche apportate all'art. 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999 dall'art. 4, comma 27, lettera *a*), della legge n. 92 del 2012 (di riforma del mercato del lavoro), e così come ulteriormente modificata dall'art. 46-*bis*, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

per tale motivo, nel corso dell'anno solare 2014, oltre a 3 lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato (in riferimento ai circa 50 dipendenti a tempo indeterminato), erano presenti presso Area science park 4 lavoratori disabili a tempo determinato, la cui posizione discendeva dal computo nella base di calcolo dei dipendenti a tempo determinato (circa 80);

in tema di collocamento mirato, l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), senza modificare in alcun punto la legge n. 68 del 1999, statuisce in particolare che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti

dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. (...) La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà";

preso atto che:

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la circolare n. 5 del 21 novembre 2013, facendo esplicito riferimento, per quanto riguarda i lavoratori con disabilità, alle assunzioni a tempo indeterminato ed agli enti in sovrannumero (art. 3.2), desumendosi quindi che l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 riguarda esclusivamente le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità negli enti in situazione di soprannumerarietà;

in data 30 dicembre 2014 il Dipartimento è nuovamente intervenuto con la nota operativa n. DFP 0073731 nella quale, in particolare, si legge: "all'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente". Ed anche: "la portata innovativa della disposizione introdotta riguarda la deroga a favore delle categorie protette, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà";

l'ufficio per il personale di Area science park ha letto nel citato art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 una disposizione restrittiva circa la base di calcolo da considerare: in sostanza, si chiedevano se il personale a tempo determinato, non rientrando nella dotazione organica, fosse ancora da computare nella base di calcolo, ovvero se detta base dovesse essere limitata ai soli lavoratori a tempo indeterminato;

in data 18 aprile 2014 Area science park ha inoltrato al Dipartimento per la funzione pubblica un interpello a cui non è a tutt'oggi pervenuta risposta;

in assenza di riscontri, Area science park ha arbitrariamente adottato l'interpretazione restrittiva e, conseguentemente, alla scadenza del contratto in essere, i 4 lavoratori *ex* legge n. 68 del 1999 impiegati a tempo determinato hanno ricevuto comunicazione di fine rapporto (l'ultima delle quali in data 26 gennaio 2015), ovviamente senza essere sostituiti;

pertanto, dal 1° febbraio 2015, l'ente pubblico Area science park occupa complessivamente solamente 3 lavoratori con disabilità, a fronte di una base di computo (tenuto conto dei lavoratori a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato superiore a 6 mesi) di circa 130 unità;

considerato che:

letti il decreto-legge n. 101 del 2013, la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 e soprattutto la nota operativa del 30 dicembre 2014, emerge con evidenza che le novellazioni normative in materia di legge n. 68 del 1999 riguardano esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di lavoratori disabili da parte di enti pubblici che si trovano in condizione di soprannumerarietà, con esplicita deroga ai divieti di nuove assunzioni;

tali elementi di novità non riguardano Area science park, poiché non è mai stato posto il tema della stabilizzazione dei lavoratori interessati, e soprattutto, poiché Area science park non si trova in stato di soprannumerarietà, nozione definita dal Dipartimento con apposita circolare (n. 4/2014, DFP 0023777 del 28 aprile 2014);

su tali basi, si ritiene di poter affermare che la normativa cui deve attenersi Area science park è immutata rispetto al 2013 (*ante* decreto-legge n. 101 del 2013) e quindi le 4 posizioni impropriamente cancellate devono essere ripristinate e mantenute;

le argomentazioni fin qui riassunte sono state portate all'attenzione dell'ente e del Ministro in indirizzo dalle associazioni di categoria (Consulta regionale per i lavoratori con disabilità del Friuli-Venezia Giulia, Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* del Friuli-Venezia Giulia), dalle organizzazioni sindacali (FIR-CISL) e dai patrocinanti dei singoli lavoratori espulsi dall'ente, con invito a procedere al riassorbimento degli stessi;

l'ente non ha mutato linea e risulta che abbia riferito informalmente ai lavoratori cessati dall'impiego

da oltre un anno di essere impossibilitato a rinnovare loro il contratto in ragione dell'"inerzia" del Dipartimento per la funzione pubblica, "colpevole" di non rispondere all'interpello del 18 aprile 2014; a giudizio dell'interrogante, l'ente pubblico Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste è inadempiente nell'applicazione della legge n. 68 del 1999 da oltre 12 mesi, si chiede di sapere:

se la lettera del decreto-legge n. 101 del 2013 abbia novellato, in senso restrittivo, la legge n. 68 del 1999, riducendo la base di calcolo e le quote di riserva *ex* legge n. 68 del 1999 per enti pubblici che non siano in situazione di soprannumerarietà;

quale sia la consistenza della quota di riserva applicabile all'ente Area science park di Trieste, *ex lege* n. 68 del 1999;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sul caso con atti d'ufficio, al fine di risolvere la questione specifica con l'urgenza necessaria, e commisurata alla gravità della condizione subita dai 4 lavoratori disabili, assunti nelle quote di riserva presso l'Area science park di Trieste ed ora disoccupati, ai quali garantire il riassorbimento nelle posizioni di lavoro precedentemente occupate.

(3-02551)

EASIOLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Rai Way SpA è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai;

è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale disponendo di una sede centrale a Roma, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano;

l'importo del canone ordinario (uso domestico) è stato ridotto per il 2016 a 100 euro, diviso in rate addebitate nella bolletta elettrica a partire dal mese di luglio, con l'auspicabile risultato di incidere sensibilmente sull'alta percentuale di evasione dell'imposta;

considerato che:

numerosi sindaci e amministratori italiani hanno segnalato, dopo il passaggio al segnale digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli e famiglie residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi delle aree interne, più difficilmente raggiungibili;

l'Unione nazionale Comuni Comunità enti montani (Uncem) ha svolto negli ultimi anni numerose azioni a difesa degli utenti residenti nelle "terre alte", al fine di assicurare loro parità di trattamento e di servizio rispetto a chi risiede nelle aree urbane;

numerosi enti territoriali, *in primis* le Comunità montane e le Unioni montane, in diverse regioni italiane, negli ultimi 10 anni, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Rai Way;

tenuto conto che:

all'obbligo al pagamento dell'imposta del canone Rai deve corrispondere la reale possibilità di fruizione del servizio radiotelevisivo, garantendo la ricezione di tutti i canali in chiaro, in particolare quelli del servizio pubblico;

nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che ha la sua prima fonte nelle difficoltà di ricezione del segnale televisivo e radiofonico;

migliaia di cittadini residenti in aree montane o vallate, non raggiunte da un segnale sufficiente per la ricezione in chiaro delle trasmissioni televisive diffuse sulla piattaforma del digitale terrestre, hanno dovuto provvedere, a proprie spese, all'acquisto di un *decoder* satellitare e all'installazione dell'antenna parabolica per un importo complessivo di circa 250 euro,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione in merito alla necessità di attuare interventi di indirizzo nei confronti del concessionario unico del servizio pubblico radiotelevisivo, socio di maggioranza assoluta di Rai Way SpA, al fine di: avviare un completo monitoraggio su tutto il territorio italiano relativo alla ricezione del segnale televisivo, coinvolgendo nel monitoraggio le Regioni, le Unioni di Comuni, le associazioni

di enti locali quali Anci e Uncem; impegnare Rai Way nel potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo in particolare nelle aree montane e più interne del Paese; attivare un tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale; impegnare la Rai nel rafforzamento e nell'ampliamento dell'informazione locale e regionale, riattivando e potenziando trasmissioni quali, a titolo esemplificativo, Tgr Montagne e Ambiente Italia;

se, nelle more dell'attuazione degli interventi richiesti, i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di riconoscere una riduzione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo per quei cittadini che risiedono in comuni non raggiunti o raggiunti solo parzialmente dal segnale diffuso dagli impianti di proprietà di Rai Way SpA.

(3-02552)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ENDRIZZI](#), [SCIBONA](#), [CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

l'articolo 41, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada) non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale in base al quale durante tale periodo i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che non si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza. Tuttavia, i tempi di giallo non possono essere stabiliti arbitrariamente né dai produttori né dagli installatori, ma devono essere dimensionati nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 41, secondo i principi della regolazione semaforica;

si evidenzia a tal proposito che il paragrafo 2.1.1 delle "Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane", pubblicate sul Bollettino ufficiale n. 150/1992 del Consiglio nazionale delle ricerche, indica un tempo di 4 secondi, da incrementare congruamente in presenza di mezzi pesanti e di tratti in salita; il paragrafo 6.7.4 del rapporto pre-normativo "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", approvato dalla commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR, indica tempi di 3, 4 e 5 secondi, rispettivamente per velocità di 50, 60 e 70 chilometri orari; in presenza di traffico pesante ritiene conveniente il tempo di 4 secondi anche con velocità di 50 chilometri orari;

si tratta di indicazioni la cui valenza, in relazione agli obiettivi di sicurezza stradale ovviamente connessi all'utilizzo degli strumenti semaforici, oltre a recare scarsa motivazione negli atti citati, è messa in dubbio da numerosi studi internazionali, con particolare riferimento al fatto che esse non possano essere applicate *tout court* ai tempi di giallo del semaforo, dovendosi necessariamente tenere conto di elementi quali le variabili del tempo di reazione, tempo di dilemma, tempo dei freni nell'agire, coefficiente di aderenza, lunghezza del veicolo, tipo di veicolo, visibilità del semaforo, riflessi della luce, buio, umidità, agenti atmosferici, condizioni dell'asfalto e ogni altro fattore che impedisce o altera le medie tecniche della cinematica;

d'altro canto, un periodo troppo breve di passaggio dal "giallo" al "rosso" negli impianti semaforici, può raffigurare una situazione di insicurezza nell'ambito della circolazione stradale, poiché può indurre l'automobilista a compiere brusche manovre di frenata o di accelerazione che possono mettere a rischio l'incolumità propria e quella altrui;

l'elemento di pericolosità può risultare peraltro incrementato dalla presenza presso i semafori dei dispositivi sistemi di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso e di identificazione di veicoli tramite lettura della targa (ad esempio il T-Red) che, insieme al "giallo breve", può determinare un possibile rischio aggiuntivo per il sistema di sicurezza stradale, giacché potrebbe indurre il conducente a manovre improvvisate o imprudenti volte a tentare di evitare l'infrazione;

tale contesto, con la presenza concomitante dei due fattori, oltre al potenziale rischio per la sicurezza, determina un alto numero di sanzioni comminate in modo sistematico e artificioso agli automobilisti, con evidente beneficio per le casse delle amministrazioni locali;

la Giunta regionale del Veneto, con la circolare n. prot. 309659/45502, ha espresso alcuni principi, definiti "da ritenersi essenziali", ferme restando le prerogative delle amministrazioni circa le decisioni in merito, nella predisposizione delle postazioni volte a segnalare e sanzionare chi passa con il rosso, tra i quali, in attesa di un intervento da parte del Ministero competente in materia, una "durata del giallo" adeguata a criteri oggettivi di sicurezza e comunque "di durata non inferiore a 8 secondi"; anche a non indicare espressamente, come ha fatto la Giunta regionale del Veneto, un periodo di durata del giallo semaforico, a parere degli interroganti, potrebbe farsi riferimento al calcolo del tempo relativo la ricostruzione degli incidenti stradali, di cui alla norma UNI 11472 "Rilievo degli incidenti stradali - Modalità di esecuzione", che si occupa di individuare cosa e come rilevare, in un incidente stradale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare ogni possibilità di intervento al fine di disciplinare in maniera inequivocabile, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, il tempo minimo di passaggio dal "giallo" al "rosso" negli impianti semaforici, con la finalità di accrescere e garantire la sicurezza nella circolazione stradale, impedendo che l'indeterminatezza circa l'individuazione di tali tempistiche, in presenza di meccanismi di rilevazione automatica, produca circostanze che possano ricondurre l'attività di controllo, anziché ad aumentare la sicurezza nelle strade, a produrre maggiori introiti per le amministrazioni comunali, anche prevedendo l'introduzione di sistemi di *countdown* chiaramente visibili all'automobilista per la fase del preavviso di arresto;

se non intenda valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa affinché i semafori dotati di sistema automatico di rilevazione delle infrazioni siano adeguatamente segnalati agli automobilisti; quali iniziative ritenga di assumere al fine di tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e affinché sia sempre garantita la regolarità degli accertamenti.

(4-05210)

[MANGILI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MARTELLI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

"la Repubblica", edizione di Milano, dell'11 gennaio 2016 riporta la seguente notizia: «Autostrade lombarde, dopo la Teem spunta l'ipotesi Toem: "Un'altra inutile colata di cemento"»;

si legge: «Sono due progetti collegati tra loro e già si prevedono nuove colate di asfalto; una per ora solo immaginata e l'altra, volendo, già realizzabile. Il prossimo capitolo del romanzo autostradale lombardo si chiama Toem (Tangenziale ovest esterna Milano). Che si sviluppa, come detto, su due frangenti: un collegamento tra Melegnano e Malpensa, e un altro che ricongiunge Vigevano con la tratta. Un anello che alla fine collegherebbe la Teem (Tangenziale est esterna Milano) alla autostrada A4, quindi all'aeroporto. La Regione l'ha inserita tra le opere del Piano della mobilità e trasporti, ma da una parte 33 sindaci dei Comuni interessati e dall'altra il gruppo al Pirellone del M5S chiedono che non se ne faccia nulla. Perché l'opera sarebbe "una pugnolata al polmone verde del Sud Milano", cioè al Parco agricolo Sud. E andrebbe ad intaccare anche il Parco del Ticino. "È nostra intenzione - hanno scritto i sindaci nella lettera inviata al Pirellone tempo fa - promuovere azioni e attivare idonee strategie intercomunali, per continuare a salvaguardare il nostro territorio e la salute dei cittadini contro la realizzazione di infrastrutture di grande impatto ambientale, inutili, costose e non condivise"»;

con riferimento alla reale funzionalità, così come ai costi delle arterie autostradali lombarde, l'articolo citato evidenzia: «le ultime autostrade regionali se non sono state un buco nell'acqua poco ci manca. E il traffico verso Malpensa - tra numero di passeggeri e voli - non è certo quello immaginato negli anni 90. "Basta vedere i numeri di Teem, inaugurata nel maggio del 2015 e di Brebemi, aperta dal luglio 2014. Sono tutti ben al di sotto delle attese, con piani economici saltati da un pezzo. È così che pensano di lottare contro lo smog? Eliminando verde e alberi e cementificando ulteriormente? Il problema dei collegamenti della zona Ovest di Milano si può risolvere con interventi mirati,

ampliamenti dell'esistente ragionati e con un incremento del trasporto pubblico, non con mega opere inutili come il progetto caro all'assessore Garavaglia", ragiona Stefano Buffagni del M5S. Come andrà a finire? Difficile dirlo, anche se per ora da Palazzo Lombardia si nicchia. "Un conto è mettere un'opera nel piano regionale e un'altra è realizzarla davvero - dice l'assessore regionale ai Trasporti Alessandro Sorte - Effettueremo un serio studio di fattibilità"»;

considerato che:

opere infrastrutturali di tale portata non fanno altro che distruggere il patrimonio ambientale circostante, così come espresso da un articolo comparso sul *magazine* di Legambiente "lanuovaecologia" del 28 gennaio 2016, secondo il quale: «Centinaia di cascate distrutte. Oltre 60 chilometri di cemento. Più di un milione di metri quadrati espropriati a contadini e allevatori. A minacciare il Parco agricolo sud di Milano e il Parco del Ticino sono la Tangenziale ovest esterna (Toem) e la Vigevano-Malpensa. La prima, quasi 40 chilometri di autostrada da Melegnano a Magenta. La seconda, 23 chilometri per collegare l'aeroporto di Malpensa a Vigevano. Due superstrade che attraverseranno l'ultimo polmone verde dell'hinterland milanese, facendosi spazio fra castelli, chiese, canali progettati da Leonardo da Vinci e oltre 1.400 cascate. Il colpo di grazia a un territorio già sventrato da Brebemi e Teem, autostrade fallimentari, tanto recenti quanto deserte. Secondo gli ultimi dati ufficiali di Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), sono 13.000 i traffici giornalieri sulla Brebemi, 16.000 quelli sulla Tangenziale est esterna. Cifre ben al di sotto della media nazionale di circa 41.000 accessi»;

contro il progetto vi sono ambientalisti e agricoltori, 33 sindaci, parco agricolo sud Milano; Confagricoltura e Città metropolitana (ovvero l'ex Provincia di Milano) hanno richiesto di eliminare la Toem dal piano regionale della mobilità e dei trasporti, dove nonostante una forte opposizione popolare è stata reinserita a luglio 2015;

l'opera comporterà dei costi a carico della finanza pubblica, ed invero, come segnalato dall'articolo di stampa pubblicato su "lanuovaecologia": «Inoltre si dovrà sostenere la Toem con fondi pubblici, come è già successo per la Teem e, mentre si spendono i soldi dei cittadini in autostrade che nessuno vuole, viene bocciato il prolungamento della metropolitana nell'hinterland»;

secondo la quinta edizione del rapporto sul consumo di suolo, realizzato dall'Istituto nazionale di urbanistica, Legambiente e Politecnico di Milano, si trovano proprio in Lombardia i risultati peggiori, sia a livello regionale (10,9 per cento di suolo consumato) che provinciale (con Monza e Brianza edificate per il 35 per cento);

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

in Italia il 30 per cento del consumo del suolo è dovuto alla presenza di edifici, mentre oltre il 40 per cento è occupato da strade, ed invero, si legge sempre sull'articolo de "lanuovaecologia", «Un *trend* che ha i suoi picchi massimi all'ombra della Madonnina, ma che si riflette in tutta la penisola, dove secondo il Rapporto sul consumo di suolo, sono ormai cementificati 21.000 chilometri quadrati di territorio. (...) Nel caso della Vigevano-Malpensa si parla di un milione e 280.000 metri quadrati tolti ad agricoltori e allevatori. (...) Queste superstrade distruggeranno un settore che funziona e che sarebbe potuto essere una risorsa per Milano. Arterie che divideranno in due i terreni, obbligando i contadini a mettersi in macchina per raggiungere l'altra metà del proprio appezzamento, al di là della nuova superstrada»;

la mozione 527 del 5 novembre 2015 presentata dal Movimento Cinque Stelle, a prima firma del consigliere regionale Silvana Carcano, impegna la Giunta regionale lombarda ad eliminare dal programma regionale della mobilità e dei trasporti ogni riferimento a nuovi interventi nell'ambito della viabilità, a sud/sud-ovest di Milano per il completamento dell'anello tangenziale esterno di Milano, diversi dal potenziamento e dalla riqualificazione delle direttrici esistenti. Inoltre, impegna a sostenere i Comuni nelle azioni di tutela dell'integrità del comparto agricolo esistente all'interno del parco agricolo sud di Milano, continuando ad investire nella valorizzazione del territorio attraverso incentivi per la mobilità dolce e lo sviluppo di attività economiche compatibili con il contesto agricolo e ambientale;

il Consiglio regionale della Lombardia ha chiesto di riportare in V Commissione, Territorio e infrastrutture, la stessa mozione, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; se intendano verificare, per quanto di competenza, alla luce delle resistenze e delle obiezioni sollevate dai soggetti pubblici e privati coinvolti, il carattere strategico dell'arteria autostradale denominata Toem, considerando sia la ferma opposizione dei 33 Comuni sia il suo impatto devastante sull'ultimo polmone della Lombardia, ovvero il parco agricolo sud di Milano, tenuto conto dei dati registrati in seguito alla realizzazione dell'altra arteria, la Teem, non coincidenti con i dati di previsione; quali misure di competenza intendano adottare al fine di tutelare le numerose aziende agricole presenti ed operative nel territorio che verrebbero colpite dagli espropri già programmati per la costruzione; quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere, previa verifica dei pareri già espressi sulla fattibilità dell'opera e sull'impatto del territorio coinvolto, attesi i gravi danni ambientali che metterebbero a serio rischio non solo il sistema di irrigazione di fontanili e rogge, tali da impoverire il suolo, ma soprattutto la salubrità dell'area agricola, oggetto di futuro inquinamento e traffico; se intendano valutare, nei limiti delle proprie attribuzioni e sentita la Regione Lombardia, l'ipotesi di percorsi e/o tracciati alternativi, anche attraverso la riqualificazione di strade statali già esistenti ed adiacenti alla progettata tangenziale ovest esterna Milano, che consentano di tutelare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico-artistico ed allo stesso tempo di valorizzare la produzione agroalimentare e biologica portata avanti nella zona.

(4-05211)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e, successivamente, prorogato dalle varie leggi di stabilità succedutesi negli anni, al fine di coprire l'intero quinquennio 2011-2015, sta portando a penalizzazioni retributive per la categoria che non ha pari in tutto il comparto del pubblico impiego;

a testimonianza dello scontento della categoria, si può citare l'iniziativa promossa da alcuni docenti del Politecnico di Torino, nel giugno 2015, quando circa 8.000 docenti universitari provenienti da 65 università italiane hanno preannunciato di volersi riunire contemporaneamente presso i vari rettorati per ottenere l'appoggio dei loro rettori alla richiesta di un immediato sblocco degli scatti;

questo blocco delle retribuzioni sta portando a penalizzazioni retributive per la categoria che non ha eguali in tutto il pubblico impiego, ma questo è ancora poco se paragonato ai successivi prelievi stipendiali che colpiranno la categoria per gli anni a venire. Di fatto questa categoria è l'unica caratterizzata da una carriera retributiva che, partendo con stipendi molto bassi all'inizio, ma crescenti nel tempo, permette soltanto verso la fine di raggiungere una retribuzione paragonabile a quella percepita dai colleghi degli altri Paesi occidentali;

l'aver inserito nel blocco, oltre agli scatti stipendiali, anche "la maturazione delle classi" determina un rallentamento della carriera che si traduce in un prelievo forzoso crescente nel tempo;

la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2013, che ha giudicato "non incostituzionale" il blocco contenuto nel comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha ritenuto temporaneo, e quindi lecito, il prelievo retributivo: questo è vero, a patto che, dopo il quinquennio di blocco degli scatti stipendiali, la maturazione delle classi stipendiali tenga conto del riconoscimento giuridico del quinquennio, senza ulteriori penalizzazioni;

considerato che:

il blocco della maturazione delle classi stipendiali fa sì che ciascun docente, sia egli ricercatore, associato o ordinario, a partire dal 2016 (anno di augurabile fine del blocco) si troverà sempre a una classe stipendiale inferiore a quella che gli sarebbe spettata in assenza del blocco, esattamente 2,5 classi biennali al di sotto, e quindi continuerà a subire un prelievo di stipendio crescente nel tempo.

Quei docenti che sono entrati in ruolo pochi anni prima del blocco, ma in giovane età, hanno la possibilità di percorrere l'intera carriera (28 anni in corrispondenza delle 14 classi biennali cui sommare 3 anni del periodo di conferma o straordinariato) prima di andare in pensione. Per costoro la perdita complessiva ammonterà a circa 83.000 euro per i ricercatori, 100.000 per gli associati e 140.000 per i professori ordinari. A parte l'entità delle cifre complessive finali (si tratta di cifre "nette" in busta paga, già depurate anche dell'IRPEF), il prelievo ha carattere continuativo e dura tutta la vita lavorativa;

se si considera invece l'età media di ingresso in ruolo dei docenti (37, 44 e 51 anni rispettivamente per ricercatori, associati e ordinari, come si legge nel rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario relativo al 2013), soltanto il ricercatore ha il tempo di percorrere tutta la carriera prima della pensione (a 65 anni) mentre professori associati e ordinari, nonostante la più alta età di pensionamento (70 anni), non ce la faranno a raggiungere la classe finale n. 14 prima della pensione. Per tale ragione subiranno un danno economico complessivo inferiore;

se ne deduce che: 1) in coerenza con la decisione della Corte costituzionale, il blocco "temporaneo" degli scatti stipendiali non può determinare un prelievo forzoso permanente causato dal blocco della maturazione delle classi stipendiali; 2) il blocco della maturazione delle classi penalizza le nuove generazioni, cioè proprio quelle che meriterebbero di essere aidate per compensarle delle basse pensioni di cui usufruiranno a causa del calcolo contributivo; 3) all'interno di una stessa fascia sono più penalizzati i docenti che entrano in ruolo prima, proprio quelli che dovrebbero essere i più bravi, a scapito del riconoscimento del merito;

sul problema del blocco di classi e scatti c'è stato un supporto da parte della CRUI, però va detto che la mancata erogazione degli aumenti legati al blocco di classi e scatti equivale ad un introito ulteriore nel bilancio che va ad attutire l'effetto dei tagli al fondo di finanziamento ordinario. Una valutazione dell'ordine di grandezza delle cifre in gioco indica che nel 2015 gli atenei italiani hanno ricevuto mediamente l'equivalente di un maggiore introito del 2 per cento circa rispetto al fondo di finanziamento ordinario;

è compito dei governanti quello di preoccuparsi di garantire non solo un'appropriata formazione degli studenti, ma anche la dignità ed i diritti di tutto il personale che a tale formazione si dedica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio, con un provvedimento urgente, ai pesanti effetti derivanti dalla legge n. 122 del 2010, riconoscendo ai docenti universitari il quinquennio 2011-2015 ai soli fini giuridici, affinché possano ripartire dalla classe stipendiale che avrebbero maturato se il quinquennio 2011-2015 non fosse stato cancellato dal blocco delle classi e degli scatti stipendiali.

(4-05212)

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

negli ultimi giorni il presidente iraniano Hassan Rouhani è stato nostro illustre e gradito ospite presso le massime istituzioni italiane;

ogni forma di interscambio culturale, commerciale e dei rapporti internazionali nei confronti di ogni Stato estero va curato, incentivato e salvaguardato con le maggiori garanzie diplomatiche possibili, cercando di contemperare la sensibilità, il decoro e gli usi del popolo ospitato;

considerato che:

tuttavia, in occasione della visita del *leader* presso i prestigiosi musei Capitolini di Roma, la delegazione iraniana ha lamentato che il loro presidente dovesse prender la parola nella "sala Esdra" dei musei, accanto alla statua di Marco Aurelio a cavallo e alle statue nude delle Veneri;

per evitare tensioni diplomatiche, l'ufficio del cerimoniale ha dovuto optare per lo spostamento del palco, in modo da allontanare dalla vista le forme del cavallo imperiale, e per l'oscuramento di alcune delle statue, "censurate", anche se solo provvisoriamente, per non "turbare" il presidente iraniano;

le maggiori testate internazionali hanno sottolineato l'errore culturale e ne hanno fatto un "caso politico" mediatico mondiale;

lo stesso Ministro in indirizzo ha definito "incomprensibile" tale scelta oscurantista, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sulla spiacevole vicenda che offende la storia millenaria e la meravigliosa arte del nostro splendido Paese.

(4-05213)

GASPARRI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'annosa problematica relativa all'Agenzia delle entrate e ai quasi 800 dirigenti "retrocessi" a funzionari (per non avere mai superato le procedure concorsuali che la legge conformemente al dettato costituzionale prevede) sta destando malumori in più settori della pubblica amministrazione;

allo stato attuale, vi sarebbero molti funzionari pubblici che hanno superato concorsi, che sono in graduatoria per la carica di dirigente e che sarebbero idonei a ricoprire tali ruoli legalmente e legittimamente;

da molteplici articoli di stampa e dai vari telegiornali è emerso che l'Agenzia delle entrate sia vittima di un errore e che la soluzione migliore del problema possa essere quella di bandire un nuovo concorso pubblico;

la scelta di indire un nuovo concorso per la selezione dei dirigenti decaduti appare all'interrogante come una scelta sciagurata poiché onerosa per lo Stato e inutile, in quanto vi sono molteplici dirigenti in graduatoria che hanno già superato il concorso e che quindi detengono l'idoneità di esercitare tali funzioni;

la soluzione potrebbe essere quella di far frequentare loro un corso specialistico volto ad apprendere le competenze necessarie per il settore al quale vengono assegnati;

se non fosse per il blocco pressoché totale delle assunzioni nel settore pubblico per tutto il 2016, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), talune delle suddette graduatorie sarebbero valide fino al 31 dicembre 2016 *ex art.* 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

da notizie in possesso dell'interrogante, quando i dirigenti retrocessi fanno causa allo Stato ci si trova di fronte ad una situazione fuorviante: un amministratore pubblico in buona fede non può né ignorare l'articolo 97 della Costituzione e l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", entrambi disposizioni che disciplinano modalità legittime di conferimento dell'incarico dirigenziale, né può esimersi dal riconoscere le varie pronunce del TAR, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale (sentenza n.37/2005);

a giudizio dell'interrogante, attingere dalle graduatorie attualmente vigenti di idonei, visto e considerato che sussistono carenze nell'organico dirigenziale talmente gravi da configurare un vero e proprio stato di necessità, consentirebbe ingenti risparmi di denaro pubblico, di tempo e sarebbe pienamente conforme al dettato normativo;

considerato che:

sul piano normativo va evidenziata la possibilità per le amministrazioni di reclutare personale di qualifica dirigenziale, in presenza di disponibilità di posti in organico, attingendo gli idonei dalle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

dalla graduatoria Anac, ad esempio, approvata in esito ad un concorso pubblico espletato nel rispetto dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, potrà attingere, nel corso di validità della stessa, non solo Anac ma anche tutte le altre autorità amministrative indipendenti e le pubbliche amministrazioni;

difatti, l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 [ad oggi non emanato], le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

tale possibilità è poi ribadita dall'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", ai sensi del quale "Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350";

inoltre, lo stesso decreto-legge, nel demandare al Dipartimento per la funzione pubblica il compito di monitorare le posizioni di vincitori ed idonei di graduatorie vigenti, ha previsto al comma 5 dell'art. 4, l'obiettivo di favorire per tale via le assunzioni di "coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato";

peraltro, in passato, anche l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", tuttora vigente, ha previsto espressamente la possibilità per le amministrazioni di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, "utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione";

la Corte dei conti (delibera n. 124/2013, Sezione regionale della Corte dei conti Umbria) è intervenuta sulla corretta applicazione dei citati art. 9 della legge n. 3 del 2003 e art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, ribadendo che l'accordo tra amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";

l'utilizzo delle graduatorie, infatti, trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012), evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dai costi di nuove selezioni e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;

giò evidenzia altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale per l'utilizzo delle graduatorie vigenti e per l'assunzione degli idonei (fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1921; 5 dicembre 2014, n. 6004, e 10 settembre 2012, n. 4770; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 12 giugno 2012, n. 611; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5814; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 6 aprile 2012, n. 656),

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione dei funzionari amministrativi, vincitori di concorsi pubblici, in attesa di ricoprire il ruolo di dirigenti della pubblica amministrazione;

se non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, di dover prendere in considerazione le graduatorie già in essere prima di bandire nuovi concorsi, onerosi per lo Stato e scorretti nei confronti dei vincitori delle precedenti edizioni;

per quali ragioni, all'interno della legge di stabilità per il 2016, sia stato previsto il blocco pressoché totale delle assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, non considerando le carenze di organico sopraggiunte in seguito ai pensionamenti avvenuti alla data del 31 dicembre 2015;

se non vogliano, sulla base della giurisprudenza citata, dar seguito alle graduatorie di idonei già in essere, prima di bandire nuovi concorsi pubblici;

se non ritengano possibile istituire degli appositi corsi di formazione per dirigenti idonei nei settori che dovrebbero andare ad operare, se differente rispetto a quello per cui hanno svolto il concorso, invece di bandire nuove selezioni per la loro assunzione;

a quanto ammontino, alla data odierna, i vincitori di concorso pubblico per dirigenti che non hanno ancora assunto il ruolo, e quali costi ciò abbia per lo Stato.

(4-05214)

[SCALIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(4-05215)

(Già 3-02058)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02551, della senatrice Fasiolo, sull'illegittimo licenziamento di 4 lavoratori disabili del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 569a seduta pubblica del 2 febbraio 2016, a pagina 108, alla prima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "inammissibile" con la seguente: "ammissibile".

1.5.2.11. Seduta n. 572 (ant.) del 04/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

572a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa al Cairo di un ricercatore italiano

[PRESIDENTE](#). (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, abbiamo appreso stamani della scomparsa al Cairo del ricercatore italiano Giuliano Regeni. Il nostro connazionale,

studente della prestigiosa università di Cambridge, si trovava in Egitto per uno dottorato di ricerca in economia.

Nell'auspicio che si possa fare quanto prima chiarezza sulle circostanze di questo tragico evento, esprimo, a nome dell'intera Assemblea, i sentimenti di partecipazione al dolore della famiglia e invito a osservare un minuto di silenzio.

(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) **CIRINNA' ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) **MALAN e BONFRISCO.** - *Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disciplina delle unioni civili*

(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, per coloro che ci ascoltano e che non hanno seguito nel dettaglio, va detto che la discussione sulle unioni civili è iniziata molto tempo fa.

Infatti, nel marzo 2014, quando sono stata buttata fuori da questi qui ingiustamente *(Si rivolge al Gruppo del Movimento 5 Stelle. Applausi della senatrice Bignami)*, sono finita nella Commissione giustizia, che all'epoca iniziava a discutere delle unioni civili e delle coppie di fatto. Poiché non avevo un'esperienza di diritto, mi sono impegnata profondamente su questo tema che comunque sentivo a me più vicino e l'ho fatto prima di tutto partecipando alle numerosissime audizioni che abbiamo avuto: audizioni di costituzionalisti, di associazioni, di famiglie.

Questa discussione ha indotto in me la riflessione su quale dovesse essere una legge giusta; il punto centrale; cioè, è il riconoscimento di un affetto di coppia che non sia quello che fino a questo momento è riconosciuto, cioè quello di una coppia eterosessuale. La mia prima idea è stata che ci fosse un matrimonio egualitario, laico, un matrimonio leggero e non appesantito da quei vincoli religiosi che chi vuole può contrarre, ma che chi non vuole ha tutto il diritto di non contrarre; un matrimonio che sia giusto, disciplinato nei diritti e nei doveri per tutti. Altra faccenda, invece, sono altre formazioni sociali specifiche oggi presenti nella nostra società, che oggi infatti è caratterizzata da una serie di aggregazioni che hanno la finalità di istituire doveri e diritti reciproci. Tale finalità è collegata al fatto

che in realtà non c'è più un modello di famiglia come quello tradizionale; però ci sono modelli che esprimono affetti che non sono quelli di coppia, che sono volti alla tutela reciproca, all'aiuto, alla solidarietà e anche alla cura dei bambini. In ventitré anni d'insegnamento, ho avuto modo di vedere come ci sia una realtà estremamente varia: ci sono mamme sole che si occupano dei bambini, nonni che si occupano dei nipoti, ci sono aggregati familiari di diversa natura e a mio avviso anch'essi avrebbero avuto bisogno del riconoscimento dei doveri, dei diritti e anche della tutela.

A mio avviso, sarebbe stato pertanto opportuno procedere attraverso un vaglio della normativa che riguardasse il diritto successorio, la complessità della materia delle adozioni, l'alleggerimento del rito di scioglimento del matrimonio. Noi in Commissione avevamo un paniere completo per poter affrontare tutto ciò, partendo dal mio presupposto che l'affetto di coppia avesse necessità di un unico istituto che riconoscesse una pari dignità a chiunque intendesse manifestare alla società un impegno reciproco e un affetto di coppia.

Mi venne detto che la nostra società non era pronta e che ciò avrebbe potuto creare più confusione che altro. Mi sono quindi ritirata in buon ordine, limitandomi ad accogliere i testi unificati che sono stati presentati e ripresentati, i quali non hanno sicuramente il pregio di essere la via maestra che dà alle leggi quella limpidezza cristallina che ci viene richiesta.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario i giudici hanno detto con grande chiarezza che il primo requisito per un'interpretazione corretta del diritto in sede giudiziaria è la chiarezza della formulazione della legge. È chiaro a tutti che, come ci ha spiegato in modo estremamente sintetico e chiaro il collega Palermo, che se da un lato in questo provvedimento non ci sono dei limiti di costituzionalità dall'altro la via maestra sarebbe stata quella che avrebbe risolto una serie di dubbi e perplessità che, non senza fondamento di diritto, sono stati sollevati in quest'Assemblea. È chiaro che la via maestra è quella che costituisce la premessa per delle leggi giuste, meditate, pulite e che non creino dei problemi nei tribunali.

Sono molto contenta di aver sottoscritto gli emendamenti presentati dalla mio Capogruppo, che ripercorrono quel disegno di legge e quell'idea di matrimonio egualitario che erano all'origine del mio pensiero. Mi spiace solo che non ci sia l'opportunità di affrontare in modo laico tutta la materia collegata a questo tema.

C'è un aspetto che mi infastidisce particolarmente: nel dibattito sono stati inseriti degli elementi di profonda strumentalizzazione. Mi riferisco, anzitutto, alla strumentalizzazione del concetto di famiglia. In questa sede vi sono dei soggetti politici che hanno più poltrone che elettori e, di conseguenza, è chiaro che hanno la necessità di sopravvivere andando alla ricerca di un'identità politica. Vorrei però ricordare a queste persone che per ciascun cattolico che hanno portato in piazza ne hanno schiaffeggiati almeno una ventina. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simenoni*). Mi riferisco a quei cattolici che, come me, ritengono ci sia la possibilità di vivere una dimensione religiosa all'interno di una società laica e che la propria religiosità non possa e debba interferire con il funzionamento di una società che si è definita costituzionalmente laica.

Io sono insegnante e per ventitré anni ho lavorato proprio su questo aspetto, cioè sulla distinzione tra il ruolo pubblico (se è un ruolo pubblico quello degli insegnanti, figuriamoci quello del legislatore), che deve prima di tutto mantenere il rispetto della laicità dello Stato, e la dimensione personale. Ma non solo. Coloro che chiamano in causa la famiglia hanno evidentemente nella loro testa un modello squadrato ed una scarsissima osservazione di quello che succede nella realtà.

Mi faccio delle domande anche con riferimento alla strumentalizzazione della condizione dei bambini e degli adolescenti che vanno a scuola. Trovo veramente affascinante la commozione con cui vengono chiamati in causa i bambini, l'infanzia e l'adolescenza. Vorrei dire a tutti che, per crescere, i bambini hanno bisogno di affetto, sicurezza, cure ed educazione. Mi sarebbe piaciuto trovare tutta questa commozione nei confronti dell'infanzia quando abbiamo lavorato alla riforma della scuola. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*).

Quando oggi una mamma si reca a scuola per chiedere - giustamente - una cura particolare per il suo bambino, le viene risposto: «signora, ci dispiace ma in classe sono 28-30 alunni, di cui 5, 6 o 7

stranieri; non abbiamo sufficienti risorse per fare i corsi di alfabetizzazione; qualcuno è disabile e l'insegnante di sostegno non è arrivato, è arrivato tardi o c'è stato per poco tempo». Ecco, in quella occasione ci sarebbe piaciuto vedere tanta, tanta commozione.

I bambini hanno bisogno di certezze e la prima certezza è il lavoro dei genitori. Mi sarebbe allora piaciuto vedere tutta questa commozione quando, qui dentro e altrove, è stato proposto e approvato il *jobs act*, perché il bambino che vive in una famiglia in cui non c'è la sicurezza, la certezza del lavoro, è un bambino che risente delle preoccupazioni, dell'angoscia e delle ansie dei propri genitori; è un bambino rispetto al quale ci dovrebbe essere la stessa commozione.

Ancora di più trovo vergognosa la strumentalizzazione della religione e la trovo vergognosa per un serie di elementi che, per la verità, sono già stati portati in quest'Aula. Prima di tutto vorrei ricordare a coloro che professandosi cattolici, divulgano una certa forma di cattolicesimo - magari non all'interno di quest'Aula, ma sicuramente al di fuori di essa - che forse non considerando il fatto che Gesù bambino stesso ha goduto di un padre che non era il suo padre naturale e non credo che questo sia mai stato concepito dal dettato del Vangelo come un elemento a discapito della serenità di questo bambino che per trent'anni è cresciuto con l'affetto di un padre consapevole di non essere il padre naturale.

Allo stesso modo trovo vergognoso che, con tutte le condotte che comunque la Bibbia e il Vangelo ci richiamano, ora chi si ammanta di essere difensore di una tradizione familiare cattolica e cristiana, si dimentichi di tutta una serie di altre prescrizioni. Potrei cominciare con i dieci comandamenti e ricordare che comunque il «non desiderare la donna d'altri» è l'ultimo comandamento e l'unico che ha a che vedere con il sesso. Prima di questo comandamento c'è «non rubare», «non dire falsa testimonianza», eccetera. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*).

Presidente, so che non ho il tempo per farlo, ma potrei passare al discorso della montagna e dire «Beati i poveri di spirito», potrei iniziare a fare tutta una serie di citazioni ricordando che il nostro Signore si è arrabbiato una volta sola, quando è entrato nel tempio e ha visto i mercanti che usavano la sua casa come luogo di scambio: in quell'occasione il Signore non ha esitato, ha preso la frusta e li ha cacciati fuori tutti. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*).

Concludo intanto chiedendo ai senatori del PD di consentire al loro partito di fare finalmente qualcosa di sinistra: consentiteglielo, perché questa sarà l'unica cosa di sinistra che sarete riusciti a fare in questa legislatura. (*Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni*). Lasciateglielo fare, per favore, perché anche loro possano dire qualcosa ai loro elettori. E ai cattolici ricordo che Agostino diceva «Ama e fai quello che vuoi». (*Applausi dei senatori Bignami, Gaetti e Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, era scontato che un tema come questo avrebbe provocato lacerazioni e inasprito il dibattito politico, rischiando di scadere in un'esasperazione ideologica in cui non contano più i ragionamenti, i distinguo, le mediazioni; è la stessa funzione della politica, come arte capace di leggere i fenomeni sociali e di governarli in coerenza con i bisogni più profondi della comunità e i valori che questa si è data con la sua Carta fondamentale.

Il non avere saputo cogliere i segni dei tempi da un lato ha caratterizzato fino ad oggi lo spirito di chi ha guidato la piazza di sabato scorso; l'aver acquisito la convinzione che il proprio sentire coincidesse con il sentire comune prevalente, l'aver scambiato il dovere di superare antiche e consolidate discriminazioni, offese, violenze con il fondamento di un manifesto politico volto a riscrivere i fondamenti stessi della vita sociale, additando come retrogradi sul piano civile e quindi reazionari sul piano politico tutti coloro che manifestano distinguo e/o perplessità su quel manifesto politico hanno caratterizzato l'altra piazza, riunitasi otto giorni prima.

A coloro che, con malcelato sarcasmo, utilizzano il termine "cattodem" per definire la posizione di chi, nel Gruppo del PD e delle altre forze di centrosinistra, discute su punti particolari del disegno di legge che stiamo esaminando, dico con serenità che né accetteremo di essere risucchiati in tentazioni clerico-moderate, abdicando al nostro dovere di costruire in autonomia il bene comune, né accetteremo di rinchiudere nell'intimità delle nostre coscienze o nel segreto delle sagrestie o delle opere di carità il

nostro patrimonio politico o culturale, accettando supinamente sul piano politico l'egemonia culturale di chi cerca un nuovo rapporto con la modernità, esaltando la dimensione libertaria della storia della sinistra.

Se dieci anni fa avessimo avuto il coraggio di andare avanti sui cosiddetti DICO, non ci troveremmo oggi a dover discutere a decidere di questioni - come la *stepchild adoption* e il tema più generale delle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso - che sono dirimenti per ogni decisione su queste questioni.

È giunto però il momento di decidere. È giunto il momento di rispondere ad una domanda di intervento legislativo, non perché vi sono richiami della Corte di Strasburgo e della nostra Corte costituzionale; non perché bisogna colmare il vuoto che inevitabilmente la giurisprudenza, pur con tutta la sua carica innovativa, ha lasciato, ma perché c'è una domanda che sale dal Paese di riconoscere e garantire i diritti di chi ritiene di esprimere la propria affettività, la propria capacità e libertà di amare in altro modo rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione.

La necessità di arrivare finalmente in Aula a poter discutere e decidere, dopo anni di sterile dibattito e scontri ideologici - ben più di un'esigenza di disciplina di Gruppo, che su queste materie non dovrebbe neanche essere invocata o pretesa - ci ha fatto superare la perplessità, che pure (ad esempio) io ho sulla coerenza totale con il dettato costituzionale di alcuni passaggi di questo disegno di legge. Quindi, ben venga questa discussione, nonostante le forzature e le polemiche che hanno accompagnato l'incardinamento in Aula del disegno di legge, che certo avrebbe meritato un approfondimento in Commissione, se solo due anni di inutile ostruzionismo non avessero impedito una vera discussione di merito. E veniamo al merito.

Non posso non riconoscere lo sforzo della relatrice per cercare di motivare quel giudizio di moderazione e prudenza che la senatrice Cirinnà attribuisce al disegno di legge. Vi sono sicuramente in questo provvedimento il riconoscimento, la tutela di diritti, individuali e di coppia, che non si possono non condividere, coerenti con la dottrina, con la giurisprudenza, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Chi si dichiara contrario *tout court* a questo testo, senza *distinguo*, sulla base di un'asserita superiorità dell'articolo 29 rispetto all'articolo 2, si rinchiude in una sorta di *non expedit*, magari in forza delle proprie convinzioni religiose, che non fa onore né a Dio né a Cesare. Per contro, presentare questo testo come frutto di una già compiuta mediazione perché si è rinunciato al matrimonio e all'adozione, dimenticando che la Corte costituzionale ha escluso la possibilità di estendere il matrimonio alle coppie consensuali, è una forzatura anch'essa. Ma anche l'altro elemento, la rinuncia alle adozioni *tout court*, non è un atto offerto alla mediazione.

Se l'adozione è un istituto volto a garantire ai minori che nessuno li privi di una famiglia e se la dichiarazione di convivenza produce un'unione civile e non una famiglia, che è conseguenza solo di un matrimonio, l'adozione urta anch'essa con l'articolo 29, e la rinuncia a inserire le adozioni nel disegno di legge non è stata un omaggio allo spirito di mediazione ma una realistica presa d'atto della realtà costituzionale e dell'esigenza di evitare forzature che avrebbero compromesso l'esito del disegno di legge. Questo, quindi, non è un testo di mediazione o meglio lo è sul piano astratto, del mero dibattito culturale rispetto alle proprie posizioni e convinzioni; non lo è più nel rapporto che la legge ordinaria deve avere rispetto al quadro costituzionale, a cui deve obbligatoriamente riferirsi.

La parte del testo dedicata alle coppie omosessuali è il massimo che si può pensare di prevedere a Costituzione invariata. Bisognava forse avere il coraggio di cambiare la Costituzione. Inoltre, l'insistente equiparazione del rapporto di unione con quello di coniugio sembra immaginato al principale fine di aprire varchi per la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché della Corte costituzionale, per affermare la sovrapposizione tra unione e matrimonio, con tutte le conseguenze del caso, anche in relazione alle questioni di filiazione?genitorialità. È da queste considerazioni che sono stati concepiti gli emendamenti, che con altri abbiamo presentato.

Un'azione - quella di voler emendare questo testo - responsabile e difficile: responsabile, perché volta a raggiungere un risultato storico nella lotta contro le discriminazioni; difficile, perché lo scontro tra

gli opposti ideologismi finisce, anche a livello di opinione pubblica, per far apparire ambigua e confusa una posizione che è invece molto chiara: favorevole alle unioni, assolutamente convinta che riconoscimento delle unioni nulla toglie alla famiglia fondata sul matrimonio; decisamente schierata contro chi discrimina le persone sulla base del proprio orientamento sessuale.

Ma tutte queste osservazioni critiche che, se prese in considerazione, avrebbero portato a un testo migliore e più largamente condivisibile anche all'interno della stessa maggioranza di Governo, non sono così dirimenti come invece lo è la questione della *stepchild adoption*. Altri sono già intervenuti su questo tema, in sintonia con il modo di sentire. A chi ci dice che bisogna guardare ai diritti dei bambini, a prescindere da come sono venuti al mondo, io rispondo che introdurre automatismi, come di fatto questo disegno di legge fa, tra l'essere *partner* di una coppia omosessuale e il poter diventare genitore di un minore figlio dell'altro è una forzatura che contrasta con lo stesso fondamento dell'adozione speciale, con la quale il legislatore ha voluto garantire una famiglia a chi ne è privo e non a soddisfare un diritto assoluto alla genitorialità, che non esiste.

Ma non nascondiamoci dietro un dito. Il contestuale diritto al riconoscimento dell'unione e all'adozione del figlio del *partner* apre la strada alla maternità surrogata, oggi punita solo se commessa in Italia. È un'aberrante manipolazione delle relazioni umane, in cui il corpo di una persona diventa uno strumento della soddisfazione di un bisogno, quando non di un piacere di terzi in cambio di denaro. Se è vero che la legge deve farsi carico di chi è più debole, il minore, ed è venuto al mondo con pratiche illecite, è altrettanto vero che una legge - nel nostro caso questa legge - non può diventare lo strumento per incentivare pratiche illecite, soprattutto in presenza del fatto che il minore qui considerato è già tutelato dalla potestà esercitata dal suo genitore biologico o adottivo e da norme che già permettono, in caso di necessità, di affiancare terze persone nella crescita dei minori senza per questo estendere su di loro la potestà genitoriale.

Occorre uscire dalle tenebre dell'ideologia per affrontare temi che non possono esaurirsi in un articolo di legge. Occorre riaprire il cantiere delle modifiche della legge n. 184 del 1983: curatutele, tutele, affidamenti, adozioni speciali, adozioni ordinarie, amministrazioni di sostegno hanno subito negli ultimi trentacinque anni profondi cambiamenti e adattamenti in una società in profondo cambiamento.

Occorre rimettere mano a tutto ciò, ma non si può pensare di fare questo a colpi di maggioranza o per timore di apparire poco in sintonia con l'Europa, per timore di stare con i Paesi più arretrati. Ciò magari mentre i Paesi più evoluti, presi ad esempio di una maggiore capacità di concepire, di vivere i diritti civili e di trasformarli in legge, confiscano i beni ai migranti, caricano i minori sui treni e sugli aerei, li rispediscono alle madri biologiche in Africa o in Medio Oriente, ammesso che possano accoglierli.

In tanti siamo pronti, in tempi certi e rapidi, ad affrontare il tema delle adozioni a trecentosessanta gradi, ma quanto più vedremo una reale dimostrazione di volontà di mediazione, tanto più saremo convinti, liberi e disponibili nel sostenere, nel voto finale, questo provvedimento. Mi auguro che, nei prossimi giorni e nelle prossime ore, questa attività di mediazione possa sortire un effetto positivo per tutti e per la società italiana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, il tema che stiamo affrontando è sicuramente di grande sensibilità, ma lo stiamo facendo, a mio giudizio, su una base assolutamente sbagliata. Intanto, lo stiamo affrontando nell'ambito di un contesto procedurale assolutamente anomalo, contrario - come abbiamo spiegato nelle nostre questioni pregiudiziali - a qualsiasi previsione costituzionale: un testo che ha saltato completamente l'esame delle Commissioni, ha sottovalutato, anche nel giudizio sia del Governo che della Commissione di cui faccio parte, gli effetti economici dell'eventuale approvazione di questa previsione. C'è infatti una differenza sostanziale, che doveva essere censurata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con una clausola di salvaguardia, nell'eventuale espansione - che certamente avverrà - degli oneri finanziari del Paese a seguito della sua approvazione, che incide pesantemente sulle altre politiche sociali del Governo. Infatti, anche questa è una clausola di salvaguardia assolutamente insolita e censurabile che pone a carico dei fondi sociali del Ministero del

lavoro tutto l'eventuale *surplus* finanziario, nel senso della spesa, che questo provvedimento dovesse recare. Queste cose ce le siamo dette. Non c'è stato ascolto neanche laddove, al di là delle parti politiche, bisognerebbe esaminare con prudenza e chiarezza aspetti tecnici che non sono secondari nel corpo delle nostre leggi.

Io vorrei, intanto, censurare due aspetti: il primo è quello della differenziazione. Anche lì c'è una palese lesione costituzionale tra le unioni civili riservate a persone dello stesso sesso e le unioni civili riservate a persone di diverso sesso, che non sono tali, che non possono mettere in piedi un simile rapporto e che sono superate nella considerazione che invece privilegia solamente le unioni civili dello stesso sesso. In questo stesso disegno di legge, da noi non condiviso, bastava attenersi al Capo 2 anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso perché questo argomento potesse essere risolto nell'ambito delle necessità legate ad alcune situazioni individuali delle quali tutti abbiamo rispetto. Non possiamo ritenere però che questo rispetto possa travalicare i principi fondamentali dell'uguaglianza tra i cittadini e i principi fondamentali, che la stessa Costituzione riconosce e la Corte costituzionale ha più volte sottolineato, della struttura sociale del nostro Paese fondata sul matrimonio. Non è una questione di libertà di coscienza, ma di coscienza complessiva e civile della struttura fondamentale della società del Paese.

Qui voglio introdurre l'argomento della tenuta della coesione sociale nel nostro Paese. Noi siamo involontariamente e, forse, inconsciamente - alcuni no, ma la gran parte sì - protagonisti di una legislatura - forse sarà il numero XVII che porterà il Paese al disastro sociale - dove stiamo inserendo, considerandoli separatamente e non in un contesto complessivo, tutta una serie di interventi sulla struttura sociale del Paese che nel giro di pochi anni ci porterà ad avere un Paese di cittadini la cui maggioranza sarà di provenienza non italiana. Spiego: il combinato disposto tra questa norma, ove dovesse così essere approvata, le nuove leggi sulla cittadinanza, le leggi sul divorzio breve, le leggi sul ricongiungimento familiare, la situazione internazionale di pressione migratoria che in questo momento interessa il Paese nel giro di pochi anni porteranno lo stesso, ove mai - e questo accadrà e nessuno lo potrà impedire - queste norme venissero utilizzate in maniera strumentale, ad avere una maggioranza di cittadini italiani di origine non italiana. Infatti, alle unioni civili non può non essere connesso - è chiara l'assoluta assimilazione al matrimonio che la legge porta - il diritto ad acquisire la cittadinanza e il diritto a sciogliere l'unione civile attraverso le norme che regolano la separazione e il divorzio. Non può essere impedito a nessuno di costruire un'unione civile che non sia fondata sulla nozione degli affetti, che qua si vuol far prevalere, ma su interessi collaterali, che sono assolutamente praticabili, anche se ritenuti certamente non legittimi. Non esiste, infatti, nessun paletto - come diciamo noi in termine tecnico - in questa normativa che impedisca il proliferare del rilascio delle cittadinanze attraverso il meccanismo delle unioni civili. Pertanto, noi dobbiamo considerare il combinato disposto di tutte queste norme (ora affronteremo quella sul nuovo criterio di cittadinanza e abbiamo già affrontato, come ricordavo poco fa, quella sul divorzio breve) in un unico contesto, caratterizzato da una pressione migratoria come quella che stiamo subendo. Noi saremo l'unico Paese d'Europa che, invece di alzare le barriere a difesa dei cittadini italiani, apre in maniera indiscriminata le barriere; quindi, tra il basso tasso di incremento demografico esistente nel nostro Paese e la pressione migratoria (è un calcolo matematico, non ipotetico), nel giro di quindici anni ci ritroveremo con una maggioranza di cittadini italiani di provenienza non italiana. È giusto che questo venga considerato.

Poi può essere una scelta politica che voi volete fare: volete che questo Paese non sia più di italiani, ma di cittadini italiani di origine non italiana. Questa è una scelta assolutamente legittima, ma vorrei che in quest'Aula si riflettesse su queste cose; vorrei che questo provvedimento, come altri che sono stati esaminati o che stiamo esaminando, venisse considerato in un unico contesto della struttura sociale del nostro Paese, al di là del fatto che più si legge questo testo più emergono aberrazioni nella sovrapposizione tra le unioni civili e il matrimonio, soprattutto, come dicevo, nella differenziazione, nell'unione civile, tra persone dello stesso sesso e persone di sesso diverso.

Esiste una pericolosità di fondo, che può per alcuni non essere tale, ma che, per quanto mi riguarda e

per quanto riguarda - penso - la stragrande maggioranza degli italiani che dovessero essere chiamati a riflettere su queste cose, sarebbe tale da costituire un assoluto stravolgimento dell'assetto sociale del nostro Paese.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni anche provocatori. Io stesso ho presentato un emendamento a favore del privilegio della mozione degli affetti, partendo dal presupposto che la mozione degli affetti debba prevalere sulla struttura sociale di un Paese; non dico un Paese tradizionale, perché anche questo potrebbe essere un termine travisato e subito additato all'opinione pubblica, considerato tutto ciò che sta accadendo sui media in questo momento: siamo bersagliati da una serie di messaggi subliminali, tutti indirizzati a far sì che si accantonino gli aspetti di cui parlavo e si privilegino, invece, aspetti di sensibilità personali che riguardano pochissimi casi e che sono destinati, alla fine, ad influenzare l'intera società di un Paese. La mozione degli affetti non può essere posta alla base di un'analisi critica, seria, ponderata, che riguarda la struttura sociale di un Paese.

Ho presentato, allora, anche un emendamento provocatorio: perché limitare a due la possibilità di un'unione civile, dato che deve prevalere la mozione degli affetti? Apriamo (perché questa sarà la nuova frontiera che in altri Paesi già esiste), con paletti in ordine alla tenuta della struttura sociale complessiva del Paese. Già si pratica: l'Olanda ha già avviato la possibilità di avere unioni civili a tre persone e questa sarà la nuova frontiera.

C'è un'altra considerazione che vorrei facessero soprattutto coloro che hanno perplessità su alcuni passaggi di questa legge. È inutile dire: votiamo la legge, poi eventualmente la modifichiamo. Su questi temi non esiste possibilità di ritorno: è dimostrato dalla storia. È dimostrato dalla storia legislativa non solo del nostro Paese, ma anche di tutti i Paesi democratici occidentali. L'esempio spagnolo è il più eclatante: sulla legge Zapatero in ordine alle unioni civili è stata vinta, forse, anche un'elezione da parte dell'opposizione della destra, ma non vi è stata la possibilità di ritorno indietro. Non esiste. Lo dico a coloro che pensano che bisogna approvare questo provvedimento e che, poi, lo si potrà modificare. Questa è una valutazione assolutamente errata: la legge non sarà modificabile, perché quando si concedono diritti non si possono più togliere e quindi coloro che hanno delle perplessità valutino anche questo aspetto. Ma questa è una lezione della storia che dovrebbe essere conosciuta da tutti. Nell'assunzione di un responsabile giudizio su questa vicenda, questo è un elemento fondamentale: non esiste legge sui diritti civili che possa essere modificata nel senso di negare, in tutto o in parte, ciò che è già stato concesso.

Quindi la nostra contrarietà non è sull'istituto dell'unione civile, che poteva essere regolamentata molto più attraverso le previsioni del Capo 2 di questo disegno di legge che non attraverso gli eccessi del Capo 1, in termini di diritti successori e di assimilazione assoluta al matrimonio. Infatti, anche se formalmente non detto, di fatto questa legge assimila in maniera assoluta l'istituto delle unioni civili al matrimonio e - ripeto - lo fa solamente per le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Invece le unioni tra persone di sesso diverso, quelle più comuni e più frequenti (non voglio usare termini che possono essere fraintesi), sono discriminate da una normativa parziale contenuta nel Capo 2.

Io allora dico che tutti quei problemi che giustamente molti si sono posti sull'assistenza sanitaria, sul diritto al mantenimento e sul diritto ad alcuni aspetti importanti della convivenza potevano essere risolti esaminandoli uno per uno come fa il Capo 2 di questa legge. Noi non siamo contrari ad affrontare questi problemi e a risolverli, con molta concretezza e con molta ponderazione. Siamo invece assolutamente contrari alle esagerazioni, soprattutto sulla base del presupposto, che ho già illustrato e che non mi stancherò di ripetere, che la mozione di singoli affetti non può prevalere sulla struttura complessiva di un modello di società, perché non diventa più libertà ma diventa libero arbitrio, diventa dipendenza di un'Aula legislativa dalle pressioni mediatiche e dai singoli casi, che molto spesso sono portati dai componenti di questa Assemblea, ma che non possono essere considerati come casi estensibili all'intera società del Paese.

Quindi, se voi avete maturato la decisione di aprire, in un contesto complessivo di norme, ad un possibile utilizzo strumentale di queste e di altre norme, che porterà il Paese, nel giro di quindici anni, ad una maggioranza di cittadini italiani di provenienza non italiana, ma di provenienza straniera,

approvate pure questa legge. Purtroppo le conseguenze verranno subite non solo dalle future generazioni (come spesso diciamo), ma anche dalla nostra generazione, perché il meccanismo sarà così rapido e così inequivocabilmente indifferibile che noi, nell'arco di quindici o vent'anni, ci ritroveremo con un Paese a maggioranza straniera. È una volontà che deriva dal fatto che l'incremento demografico di questo Paese ormai segna sempre un segno algebrico negativo? È la volontà di aprire ulteriormente le frontiere ad un ingresso da legalizzare? Vogliamo forse, attraverso questi meccanismi, ridurre l'onere e il costo delle politiche migratorie, altro capitolo trattato da questo Governo in maniera assolutamente disastrosa? Può essere, purché questa decisione sia coscientemente assunta.

Se voi assumete la volontà di varare nella sua integrità questo testo, senza porre alcun paletto alle conseguenze inevitabili che questa legge porterà sulla struttura sociale del Paese, ve ne assumete la responsabilità. Questa legislatura passerà alla storia non tanto per il numero che porta (diciassettesima, che non è un gran bel numero) o per una riforma costituzionale assolutamente indigeribile da qualunque paese, come quella che state varando, ma passerà alla storia come la legislatura che ha aperto il Paese ad una struttura sociale completamente diversa, non nel nobile senso con cui qualcuno magari può votare alcune parti di questo disegno di legge, ma nel senso di uno stravolgimento intero e complessivo della struttura sociale del nostro Paese, mirato ad azzerare la maggioranza dei cittadini italiani, annacquandola in una maggioranza di origine non italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, innanzi tutto voglio esprimere un ringraziamento per il lavoro appassionato della nostra relatrice, la senatrice Monica Cirinnà, e per quello che ha fatto in questi anni. Va riconosciuto un lavoro importante anche se, come le ho sempre testimoniato, non sono d'accordo su alcuni punti sui quali adesso cercherò di riflettere con pacatezza e, spero, con la massima serenità.

Fermo restando che una disciplina sulle unioni omoaffettive è necessaria, appare opportuno chiarire alcune questioni di valenza assolutamente prioritaria che, se da una parte esulano un poco dal contenuto del disegno di legge, dall'altra sono indispensabili per allargare il campo delle vedute oltre i meri confini giuridici del processo che è in corso.

Con dispiacere devo puntualizzare che l'integralismo delle posizioni non aiuta nessuno; anzi, indubbiamente impoverisce l'esito di un dibattito pubblico che contrappone visioni opposte.

In queste settimane abbiamo assistito alla delegittimazione totale dell'avversario. Ma chi è l'avversario? L'altro? Quello che la pensa diversamente? È ancora possibile, penso, esprimere giudizi e pensieri diversi per arricchire un dibattito, perché quando ci si confronta su questi argomenti così sensibili e delicati credo davvero che lo scontro non serva ma sia assolutamente necessario il confronto.

A me sembra che il cuore della questione possa centrarsi su cosa possa o meglio debba essere assunto dal legislatore al pari di diritto e, quindi, come tale tutelato dall'ordinamento.

Molti giornalisti, giuristi, sociologi e psicologi stanno trattando la questione delle unioni civili dal proprio punto di vista, ognuno nella speranza di poter attrarre nella propria orbita l'opinione di chi è all'ascolto. Tuttavia, la disciplina estensiva prevista per le unioni civili nei confronti dell'istituto del matrimonio, così come disciplinato dal codice civile, cela di fatto l'estensione del medesimo complesso di regole.

Suggerisco di allargare un poco le visioni sull'idea e sul concetto di famiglia, al di là di prese di posizione eccessivamente partigiane e precostituite. Da un lato, mi sembra che l'attuale disciplina prevista dal disegno di legge tenda a considerare diritti dei genitori quelli che sono interessi, semplicemente elevando di rango l'interesse, che diventa un diritto. Il riferimento, in tal senso, è alla possibilità di adozione del figlio del *partner*, la cosiddetta adozione del figliastro, nel caso di una unione omoaffettiva. Non dimentichiamo, però, come quel figlio nasca in ogni caso da una unione biologica tra un uomo e una donna, fatto questo intrinseco allo stesso concetto di vita umana.

D'altra parte, se la possibilità di adozione del figlio del *partner* fosse funzionale a riconoscere diritti a bambini per situazioni già esistenti, ancorché nel complesso tale questione riguardi solamente pochi casi, non si può tralasciare, a mio avviso, che in questo modo avalliamo un principio: tutti possono richiamare il diritto ad avere un figlio, il diritto ad essere genitori. L'estensione di tale disciplina allora potrebbe riservare, in un futuro prossimo o lontano, chissà quali risvolti o evoluzioni.

In sintesi, chi ci dice che in nome di diritti di cui oggi non rileviamo la necessità non si possa in futuro pensare che la cosiddetta maternità surrogata non rappresenti altro se non la modalità tramite cui le coppie omoaffettive, composte nel caso di soli uomini, possano realizzare il loro pieno diritto alla genitorialità?

È di questi giorni quanto è successo a Parigi: le donne di ogni cultura, di ogni Paese e di tutte le estrazioni politiche si sono incontrate per dire «no» all'utero in affitto. Se passa un principio oggi, modificando l'attuale normativa sulle adozioni (cosa che tra l'altro dovrebbe essere trattata in quella sede), si rischia di scardinare non solo l'ordinamento attuale, ma anche, verosimilmente, quello futuro.

Voglio stigmatizzare questo concetto: l'estensione dei diritti patrimoniali, successori e assistenziali per le unioni omoaffettive è cosa giusta e dovuta, e a questo credo stiamo dando le giuste risposte. Allo stesso modo, però, voglio precisare il *deficit* del nostro ordinamento circa l'assenza di politiche strutturali a sostegno della genitorialità e della famiglia e la mancanza di risposte adeguate al decremento demografico che sta investendo il nostro Paese.

Andando con ordine, dunque, tali questioni appaiono molto più interrelate alla discussione di una legge che disciplini le unioni civili di quanto possa sembrare in prima battuta. Infatti, se da una parte introduciamo nell'ordinamento una disciplina *ad hoc* su specifiche formazioni sociali con l'intenzione di estendere i diritti a formazioni che nominalmente non sono equiparate alla famiglia ma che rischiano di esserlo a tutti gli effetti, dall'altra parte non esitiamo a disattendere una disposizione costituzionale, quella dell'articolo 31, che stabilisce che la Repubblica ha il compito di promuovere attivamente misure di sostegno per la formazione della famiglia, agevolando quelle numerose.

Partendo da questa osservazione mi chiedo perché il drastico calo di nascite che riguarda il nostro Paese, frutto anche di una mancanza di politiche familiari strutturate, non ci interessa, anche se riguarda l'intera comunità statale, mentre l'adozione del figliastro del *partner* nel caso di una coppia omoaffettiva è esigenza imprescindibile e improcrastinabile? La questione rileva dal punto di vista delle priorità.

La famiglia, intesa nell'accezione che i Padri costituenti hanno voluto, è il centro della nostra società e a chi ha lamentato la mancanza di un'adeguata politica sulla famiglia si sono fatte orecchie da mercante. Finalmente questo Governo, il nostro Governo, nelle ultime due manovre ha stabilito dei fondi, ha fatto attenzione a questo ma è ancora poco, bisogna ancora lavorare.

Termino il mio intervento dicendo anche che se noi guardiamo al Nord Europa e alle politiche per la tutela dei diritti delle coppie omoaffettive, bisogna ricordare come da tempo questi Paesi, quali la Francia, la Germania o quelli dell'area scandinava, abbiano una legislazione di avanguardia in tema di politiche familiari.

E ancora - lasciatemelo dire - mi chiedo come mai la nostra Europa ci richiama continuamente, e giustamente, per la scarsa attenzione che abbiamo avuto rispetto alle coppie omosessuali, ma c'è un silenzio assordante per ciò che riguarda la morte di bambini - abbiamo saputo che ne sono scomparsi 10.000 solo nel 2015 - che vengono dall'altra parte del mondo per cercare salute, sostegno e la giusta dignità della loro vita e di questo non ci si vuole occupare.

PRESIDENTE. Senatrice Padua, la invito a concludere, le ho già concesso parecchio tempo in più rispetto a quanto le era stato assegnato.

PADUA (PD). Io sono una pediatra e ho trascorso tutta la mia vita accanto ai bambini della mia comunità, quindi credo di avere un minimo di esperienza per poter affermare in quest'Aula che stiamo decidendo di un processo che riguarderà il futuro dei nostri bambini e non ci sono studi che indichino una strada piuttosto che un'altra. Certamente l'esperienza del quotidiano è che un papà e una mamma

sono necessari per la crescita serena di un bambino ed è sicuramente importante, voglio dirlo anche per dare voce ai bambini che non sono presenti, riflettere perché stiamo per assumerci una grande responsabilità e rispondiamo alla nostra coscienza.

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il mio intervento perché venga allegato agli atti della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signor Presidente, senatrici, senatori, da sempre sono schierata a favore del riconoscimento dei diritti delle coppie omoaffettive e sarei stata pronta a fare scelte anche più coraggiose nella direzione del matrimonio egualitario.

Non affronto il tema dell'articolo 5 sull'adozione speciale, chiamiamola con il suo nome, perché mi riconosco completamente nel pensiero espresso ieri dalla senatrice Filippin e da numerosi altri colleghi per il mantenimento del testo in questa formulazione.

Voglio invece affrontare questioni forse emotivamente meno dirompenti ma che danno sostanza e corpo al disegno di legge, ossia la sua copertura finanziaria e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Alcuni colleghi infatti hanno espresso nei loro interventi perplessità sulla copertura finanziaria del disegno di legge. Ebbene voglio assicurare tutti che la Commissione bilancio si era già espressa a luglio in merito alla copertura di tutti gli articoli e abbiamo lavorato approfonditamente in questa direzione.

In particolare, la relazione tecnica, cui rimando perché non ho il tempo di approfondire, ha chiaramente quantificato l'onere e la copertura per le tre questioni fondamentali che incidono sui rapporti patrimoniali che discendono dall'applicazione dell'articolo 3.

In primo luogo, a proposito della detrazione per coniuge a carico del contribuente, cito dalla relazione per dare l'idea dell'approfondimento della questione: «dall'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta una detrazione media per coniuge a carico di circa 690 euro e di una percentuale di coppie che fruirebbero di tale detrazione pari al 35 per cento, con un'ipotesi che aderisca a tali unioni il 25 per cento delle potenziali coppie. L'onere, in questo caso è stimato a 3,2 milioni di euro.

Non posso approfondire tutti gli altri punti della relazione tecnica per mancanza di tempo, ma ricordo che per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare essa precisa che: «il calcolo prudenziale porta a circa 0,4 milioni di euro nel 2016», e che per le pensioni indirette e di reversibilità al compagno superstite, di cui si è molto parlato: «con un calcolo molto analitico si arriva a individuare una spesa di 0,1 milioni di euro per il 2016 che aumenta progressivamente fino a 6,1 nel 2025».

Vedete colleghi, le cifre non giustificano minimamente le grida d'allarme dei detrattori del disegno di legge, secondo i quali allargare i diritti alle coppie omosessuali avrebbe sconvolto la finanza pubblica. La clausola di salvaguardia sui fondi sociali riguarda una cifra piccolissima. Non si parla dei 16,8 miliardi della clausola di salvaguardia sull'IVA e le accise.

Voglio qui, ad ogni modo, ribadire che, se anche l'onere fosse stato di gran lunga maggiore (e così non è), si sarebbero dovute comunque trovare le coperture, perché è un dovere il riconoscimento del diritto delle coppie ad essere trattate nello stesso modo senza discriminazioni.

Ma io voglio terminare su un aspetto importante. Un uomo o una donna, che ha voluto bene al proprio compagno o compagna, che ha costruito una casa, allevato figli, condiviso libri e ricordi e che si trova a dover affrontare la grave sofferenza della perdita del compagno o compagna di una vita, rischia ora di trovarsi anche in difficoltà economiche, perdendo il diritto a stare nella sua casa e al reddito familiare.

Penso sempre, e soprattutto, alle coppie meno abbienti, perché a queste ci rivolgiamo con questo provvedimento. Infatti, quelli che hanno bisogno della reversibilità della pensione di 1.000 euro al mese, non sono i *gay* dell'*upper class* richiamati dal senatore Sacconi. Noi non stiamo lavorando per loro, ma per quelli che non hanno la possibilità di accedere ai provvedimenti che già adesso ci sono

per tutelarsi attraverso atti notarili generalmente molto costosi. Quindi, quelli che compaiono sui giornali perché cantanti o attori famosi riescono a sistemare le loro questioni patrimoniali; quelli che non sono tutelati in questo momento, invece, sono proprio i più disagiati.

Siccome si parla di esigenze, e non semplicemente di capricci, soprattutto per le coppie meno abbienti, questa legge regola il vivere quotidiano, gli aspetti della vita di tutti i giorni, sia quelli belli, come crearsi la casa e una famiglia, ma anche e soprattutto il momento difficoltoso in cui si affronta la morte del proprio *partner*. Quindi, trattandosi di un diritto, dobbiamo assolutamente affrontare e risolvere la questione della reversibilità della pensione. *(Applausi dalle senatrici Mangili e Mattesini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di un testo sulle unioni civili, e in particolare l'adozione di un istituto che prevede l'unione tra persone dello stesso sesso, è diventata nel nostro Paese un'esigenza improrogabile. Ultimo tra i Paesi civili dell'Europa, come ribadito più volte, in Italia manca ancora una legge a tutela di diritti che sono sia acquisiti da parte della giurisprudenza, che diffusi nella società.

Siamo qui riuniti oggi, da mesi e per le prossime settimane, per offrire finalmente un riconoscimento giuridico a realtà nei confronti delle quali siamo in debito, e ogni giorno che passa questo debito di garanzie e diritti aumenta sempre di più. Stiamo infatti accumulando un ritardo culturale, un allontanamento da ciò che nei Paesi nostri vicini è ormai tranquillamente acquisito.

Abbiamo trascurato esigenze profonde delle persone, abbiamo negato diritti anche quando la Corte costituzionale, i giudici ordinari e le giurisdizioni internazionali segnalavano le violazioni sempre più inammissibili di quei diritti e smantellavano le parti più strettamente ideologiche della nostra legislazione.

Per molti anni all'interno di quest'Aula, in quel decennio di grandi riforme civili che è stato quello degli anni Settanta ci si è sfidati, si è combattuto, si sono affrontate visioni del mondo e della società contrapposte. Ogni legge che veniva approvata rappresentava un solco nella Costituzione, nella parità dei diritti e dei doveri, con l'obiettivo di aumentare l'uguaglianza e la libera scelta dell'individuo, vero valore fondante di una società civile.

Per citare Stefano Rodotà: «Dov'erano state discriminazioni compariva l'eguaglianza costituzionale, al posto dei poteri gerarchici si insediava la logica degli affetti».

Però, negli anni successivi a quella stagione di riforme civili forse irripetibile, abbiamo assistito ad una reazione che ha coinvolto ideologicamente parte della politica e anche della cultura cattolica, dando ascolto alle voci e alle opinioni più retrograde e ottocentesche in materia di diritti. Questo lungo inverno di non-riforme a livello politico e culturale ha visto reagire dal basso i nostri concittadini, che, a colpi di appelli, ricorsi di fronte a corti nazionali e internazionali, matrimoni contratti all'estero, hanno cercato di inviare un segnale alla politica affinché prendesse delle decisioni e riconoscesse dei diritti che nulla tolgono a chi è contrario, ma che tanto offrono a chi si sente discriminato nel suo stesso Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Come ha ricordato la collega Cirinnà, alla quale va la mia stima e un affettuoso saluto per essersi fatta portavoce e capofila di questo importante disegno di legge, siamo qui e siamo decisi ad approvare il provvedimento in esame, perché nessuno possa ancora dire di sentirsi di non esistere per il suo stesso Paese.

Se oggi ci ritroviamo condannati e sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il mancato riconoscimento delle coppie omosessuali, è perché per anni abbiamo dibattuto, parlato e infine rimandato una scelta inevitabile, pensando forse che non riconoscere una situazione di fatto volesse dire negarne l'esistenza. Eppure, cari colleghi (e mi rivolgo ai colleghi che, forti di certe prese di posizione etiche e ideologiche, si dichiarano contrari al disegno di legge in esame), risuonano forti nella mia mente le parole di Papa Francesco, quando si chiede: chi sono io per giudicare? Risuonano forti perché davvero non mi sentirei in pace con la mia coscienza di cittadina, di senatrice della Repubblica, di madre, se mi ostinassi a non voler offrire protezione e diritti a quel milione e oltre di

italiani che si dichiarano omosessuali e nei confronti dei quali anche voi avete l'obbligo di evitare che, qualora questa norma non dovesse passare in Parlamento, sia la Corte costituzionale o quella europea a dover dimostrare che la politica italiana è ancora una volta indietro rispetto a una realtà sociale già cambiata.

Se tanti, da più parti, ci accusano di aver realizzato un compromesso al ribasso, questo avviene perché sono anni che una legge sulle unioni civili e sul riconoscimento delle coppie omosessuali viene discussa, rivista e infine rimandata a causa dell'opposizione ideologica di chi, in maniera miope, pensa che dare diritti a qualcuno significhi toglierli a qualcun altro. Io invece dico che questo pensiero è inaccettabile per un Paese democratico come l'Italia, perché mai e poi mai riconoscere legalmente più diritti costituisce una violazione dei diritti di altri. L'essenza della giustizia, infatti, consiste nella costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il suo diritto.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che la mia speranza è che si proceda rapidamente all'approvazione di questo testo, senza se e senza ma, affinché l'Italia torni finalmente ad essere allineata ai Paesi più civili d'Europa e del mondo.

Ringrazio, infine, Monica Cirinnà per l'ostinazione e la fermezza con cui ha portato avanti il disegno di legge sulle unioni civili: nessuna minaccia, nessun insulto, nessuna campagna denigratoria l'hanno mai arrestata di un solo passo nel suo difficile cammino. Monica, sono orgogliosa di te. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO (AL-A). Signor Presidente, comincerò il mio intervento con le parole del segretario generale del Consiglio d'Europa, il norvegese Thorbjørn Jagland, che è duramente entrato a gamba tesa su questo tema spinoso che sta dividendo profondamente l'Italia. Pubblicando su Twitter il *link* ad una sentenza della Corte di Strasburgo di ottobre 2015, Jagland dice: «Incoraggio l'Italia a garantire il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso così come stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e come accade nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa».

Jagland si rifà certamente ad un *humus* culturale giuridico di grande profondità e spessore normativo, che è quello del Consiglio d'Europa. In Europa, infatti, molti Paesi hanno previsto diverse soluzioni giuridiche di riconoscimento di rapporti di stabile convivenza tra persone dello stesso sesso. La circolazione di questi modelli giuridicamente rilevanti ha determinato l'emergere di una serie di regole connesse al diritto alla propria libertà sessuale, tale da determinare un'interpretazione evolutiva e sensibile ai cambiamenti avvenuti a livello sociale.

In questa direzione, Jagland ha fatto riferimento alla sentenza sul cosiddetto ricorso Oliari, su cui la Corte di Strasburgo si è pronunciata nel luglio 2015. In quell'occasione l'Italia era stata infatti condannata per la violazione dei diritti di tre coppie *gay*. Nella sentenza i giudici europei avevano affermato, all'unanimità, che l'Italia aveva violato l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il caso riguardava tre coppie omosessuali che, guidate dal presidente di GayLib, Enrico Oliari, si erano rivolte alla Corte di Strasburgo dopo aver chiesto ai Comuni di residenza di poter fare le pubblicazioni per sposarsi ed aver ottenuto un rifiuto.

Infatti, l'articolo 8 della Convenzione recita che: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...). Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Aggiungerei che sono diverse le disposizioni normative contenute in questo importantissimo riferimento normativo, che in più punti porta all'attenzione del legislatore di ogni singolo Paese europeo il tema di cui discutiamo. In particolare, mi viene in mente l'articolo 12, che sancisce il

principio per cui uomini e donne in età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Si tratta, quindi, di una previsione che non va letta in modo isolato, in quanto va valorizzato anche il postulato di uguaglianza giuridica dato dal principio di non discriminazione. È lo stesso articolo 14 della Convenzione a stabilire che: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

Desidero ricordare in questa sede che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, non si tratta di ingerenza dell'Europa negli affari italiani, come qualcuno ha erroneamente scritto, ma di una pressante necessità di uniformità sostanziale ad una cultura giuridica diffusa e centrale in tutto il continente europeo e non solo. Il tutto senza dimenticarci che l'articolo 9 della Carta europea dei diritti fondamentali sancisce il diritto di sposarsi e costituire una famiglia, rinviandone la disciplina ai singoli Stati, senza alcuna specificazione circa l'identità di genere dei soggetti titolari di tali diritti. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, non è facile intervenire su questo tema considerando la sua incidenza sui valori personali e sul pensiero di ciascuno. Ogniquale volta vengono toccati dei temi etici o riguardanti la morale, la discussione diventa molto complicata.

Il Gruppo della Lega Nord, come testimoniato anche dagli interventi già svolti dai miei colleghi, ha sollevato una serie di perplessità con riferimento al provvedimento in esame. Mi soffermo su alcuni punti che ritengo importante valutare quantomeno sotto il profilo della costituzionalità. Ricordiamo che già la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla della famiglia come di un nucleo fondamentale della società e dello Stato e che, come tale, deve essere riconosciuta e protetta. Se noi pensiamo alla famiglia, ci riferiamo infatti proprio a quel primo nucleo della società dove tutti noi cresciamo e ci formiamo, che viene prima della scuola, del mondo del lavoro, dell'associazionismo e di tutti gli altri enti. È lì dove tutti noi cresciamo e ci formiamo ed è sicuramente per questo che anche la nostra Carta costituzionale parla della famiglia, considerandola come un istituto che precede lo stesso diritto. Se leggiamo la Carta costituzionale e i suoi vari articoli vediamo che tutta la normativa si ispira a riconoscere la famiglia proprio come soggetto sociale, soprattutto come luogo di generazione dei figli, che è la garanzia stessa dell'esistenza della nostra società. Per aprire una parentesi, questo è un momento storico in cui ci sono alti indici di denatalità e le nostre famiglie fanno fatica ad avere figli, non perché non li vogliano, ma perché la società stessa sembra quasi non garantire una dimensione per i bambini e per le famiglie con i bambini.

Ricordiamo ancora tutte quelle norme della nostra Costituzione che guardano alla famiglia come un pilastro sul quale si fondano tutte le comunità locali e il sistema educativo. Ma, se ci riflettiamo, moltissime norme fanno riferimento alla famiglia anche al fine di prevedere delle provvidenze e dei benefici. Mi permetto di ricordare ai colleghi l'articolo 29 della Costituzione, secondo il quale la famiglia è una «società naturale fondata sul matrimonio» e ricordiamo anche l'articolo 30 con cui si prevede il dovere dei genitori di «mantenere, istruire ed educare i figli» nati nel matrimonio e l'articolo 31, in cui si dice che la Repubblica agevola con provvidenze la formazione della famiglia.

Se rileggiamo ed esaminiamo tutte queste norme e le leggiamo in un *unum*, ci rendiamo conto che, in realtà, queste forme di tutele e previsioni guardano alla famiglia in funzione della generazione e della procreazione di figli. Gli stessi lavori preparatori dell'Assemblea costituente utilizzano l'aggettivo «naturale», indicando che la famiglia non è un istituto creato dalla legge, ma una formazione di diritto naturale, legata alla natura umana e preesistente rispetto all'organizzazione statale. Questo è importante

e dobbiamo sempre ricordare che, per quanto abbiamo una libertà come legislatori, il legislatore non può creare qualcosa di estremamente innaturale che nella società non è ancora previsto e non esiste.

Se poi ricordiamo che alcuni diritti individuali che derivano dall'istituzione matrimoniale non sono assoluti di per sé, ma sono subordinati alla condizione dell'essere coniugati, quello che viene fatto nel provvedimento (e che, a nostro avviso, suscita la perplessità maggiore) è che alla fine si parla di unioni civili e si fa poi un richiamo quasi integrale alla normativa sul matrimonio. In Commissione giustizia è passato l'emendamento con cui si prevede che l'unione civile sia una formazione sociale (passaggio importantissimo, con il quale si dice quindi che non è la famiglia), ma poi si fa il richiamo integrale, con una sovrapposizione degli istituti, alla materia matrimoniale. È molto importante riuscire a comprendere quali saranno le conseguenze di questo richiamo.

Nessuno della Lega Nord ha mai detto che le coppie omosessuali non abbiano il diritto a ricevere una tutela e un riconoscimento della loro unione. Abbiamo sempre detto che è doveroso - come ci ha imposto la stessa Unione europea - elaborare una disciplina e riconoscere diritti e doveri alle coppie omosessuali, ma senza fare una sovrapposizione tra le unioni civili come istituto e l'istituto del matrimonio; questo per un ragione non tanto ideologica, religiosa, spirituale, ma in termini quasi tecnici. Riteniamo che l'unione civile vada tutelata, ma che vadano parimenti tutelati i diritti dei minori.

In questo momento riteniamo che il concetto di famiglia debba essere limitato e ascritto esclusivamente alle famiglie in cui ci siano un padre, una madre e dei figli. La nostra preoccupazione è che attraverso questo disegno di legge si dia la stura a vere e proprie adozioni da parte di coppie omosessuali.

Pur comprendendo, sicuramente a livello emotivo, che ci sono persone che nutrono sentimenti di affetto tra di loro, e che quindi le coppie omosessuali abbiano legittimamente il desiderio di avere un figlio, ricordiamo sempre che un desiderio non è un diritto. Avere un figlio non è un diritto: è il figlio che ha dei diritti. Per questa ragione riteniamo si debba stralciare la parte che richiama la normativa sul matrimonio e che, al contempo, si debba prevedere una disciplina che tuteli le unioni civili limitata ai medesimi rapporti, senza andare a fare quel detto richiamo.

È inutile far finta che non esistano principi costituzionali quali il principio di eguaglianza, sancito all'articolo 3 della Costituzione, che la Corte costituzionale ha applicato in molte decisioni, proprio al fine di eliminare norme discriminatorie relative a situazioni uguali o omogenee, oppure contenenti una disciplina uniforme per fattispecie diverse. Parole complesse per dire semplicemente che, se si fanno richiami alla normativa sul matrimonio, come fa poi qualsiasi Corte, qualsiasi giudice, qualsiasi pronuncia a dire - anche eventualmente con uno stralcio del famoso articolo 5 e una revisione dell'articolo 3 - che non è un matrimonio, con tutte le conseguenze che derivano dal caso (quindi, non solo la *stepchild adoption* ma tutte le adozioni)?

La Corte costituzionale si è già espressa su questi temi, e noi non possiamo far finta che ciò non sia successo. Non possiamo imporre noi come legislatori il superamento dei principi della Carta costituzionale. Oppure facciamo - come è già successo - una revisione della Costituzione.

Avete voluto rivedere la Costituzione, per quanto riguarda il diritto della stessa rappresentatività da parte dei cittadini all'interno delle istituzioni, prevedendo un'elezione di secondo grado dei membri del Senato; allora, prima di fare questo, probabilmente potevate benissimo andare a incidere sulla Costituzione anche per quanto riguarda la definizione stessa di famiglia.

Non vorrei tediarvi, però vorrei fare riferimento alla più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, citata - anche a sproposito - quasi a supporto della tesi per cui l'unione civile è un istituto pienamente costituzionale, anche con il richiamo alle norme sul matrimonio. Basta semplicemente ricordare alcuni passaggi della Suprema corte. Quando parla di formazione sociale, la Corte richiama espressamente l'articolo 2 della Costituzione, e dice che nella nozione di formazione sociale è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, con la conseguenza di ottenere anche il riconoscimento giuridico dei connessi diritti e doveri. Ma precisa - cosa che penso debba essere sottolineata chiaramente - che si deve escludere che

l'aspirazione al riconoscimento come formazione sociale «possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio». La Corte, quindi, esclude che si possa fare questo richiamo e dice che il legislatore, quindi il Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, può individuare le forme di garanzia e il riconoscimento delle unioni, ma all'interno dell'articolo 2, ovvero come formazione sociale e non come famiglia. Poiché la famiglia è fondata sul matrimonio, non si possono quindi fare richiami alle norme sul matrimonio quando si parla di formazione sociale e, quindi, di unioni civili.

La stessa Corte, in relazione alla disciplina dell'articolo 29, richiamando quanto ho detto poc'anzi, parla sempre di una società naturale, considerando che la famiglia contemplata dalla norma ha dei diritti originari e preesistenti allo Stato.

È vero che la Corte afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non possono ritenersi «cristallizzati» con riferimento a un'epoca (il mondo cambia, gli usi e i costumi cambiano, c'è un'evoluzione della nostra società che non possiamo negare), ma dice altresì che l'interpretazione di un articolo «non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». Al tempo dell'Assemblea costituente non si pensava nemmeno alla formazione di una famiglia di coppie omosessuali, e quindi la nozione di matrimonio nel 1942 era necessariamente basata sulla considerazione che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso.

Dobbiamo ricordare che le sentenze della Corte per noi devono essere una guida. La Corte precisa che «questo significato del precetto costituzionale» - quindi la nozione di famiglia - «non può essere superato per via ermeneutica», perché non si tratta di una semplice rilettura del sistema, ma si procederebbe a una vera e propria interpretazione creativa: non possiamo inventarci le norme costituzionali, ma dobbiamo utilizzarle come un principio, come delle direttive alle quali il legislatore si deve assolutamente ispirare.

Da ciò derivano un po' tutte le perplessità che noi continuiamo ad evidenziare in questa materia. Dobbiamo cercare di non confondere i nostri principi, i nostri valori e il nostro sistema giuridico con situazioni emotive, affettive e sentimentali. Si comprendono ovviamente le esigenze di tutta la nostra umanità, ma che l'articolo 5 estenda l'adozione contravviene alle stesse norme costituzionali. Quando abbiamo proposto la questione pregiudiziale, abbiamo evidenziato come l'articolo 117 della Costituzione stabilisca che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Ricordiamo che la Convenzione di New York del 1989 parla del rispetto dell'interesse superiore del minore, del diritto del minore al legame con i propri genitori e, in caso di adozione, di una verifica della situazione del minore in rapporto al padre e alla madre.

Le notizie all'ordine del giorno ci parlano di opinioni varie e discordanti da parte di esponenti del mondo della psichiatria e della psicologia, ma a noi basta che vi siano almeno dei dubbi in merito alla possibilità che un figlio abbia la serenità di crescere in un nucleo omogenitoriale. Nel dubbio dobbiamo essere cauti, non possiamo forzare con una norma la natura stessa del procedere dei rapporti umani e prevedere queste norme all'interno di un disegno di legge, tra l'altro senza che vi sia stata alcuna analisi approfondita sul tema delle adozioni. Una normativa complessa e garantista, posta a tutela del minore, del diritto del minore ad avere una famiglia, non la possiamo stravolgere senza aver posto in essere un processo di approfondimento anche con le necessari audizioni.

Per questo riteniamo che il provvedimento in discussione doveva tornare in Commissione per affrontare la tematica o vedere completamente stralciata l'ipotesi dell'adozione, al fine di non incidere assolutamente su un tema e su un istituto fondamentale e delicatissimo.

Per questa ragione ribadiamo la nostra posizione di estrema contrarietà, sottolineando che deve passare il messaggio e deve essere compresa la ragione per la quale noi riteniamo che, anche se vengono stralciati il famoso articolo 5, i richiami all'articolo 3 e l'ipotesi di adozione, un mero richiamo alle norme sul matrimonio alla fine comporta una parificazione dell'unione civile a tale istituto, con la possibilità che una sentenza o una pronuncia in futuro venga poi a concedere dei diritti come conseguenza di tale rinvio e del riconoscimento dell'applicazione, quantomeno normativa, dell'istituto

del matrimonio.

È inutile continuare a dire, come diciamo spesso noi, che dobbiamo ragionare di altri argomenti, che l'Italia è in crisi, che c'è il mondo dei lavoratori, degli esodati e i problemi dell'immigrazione e della sicurezza. È vero; ma è anche vero che certi temi vanno affrontati con grande serenità, senza andare a rincorrere il consenso di qualche nicchia di elettorato. Penso che tutti noi siamo chiamati ad approntare delle leggi generali e astratte che tengano in considerazione tutto il nostro apparato e ordinamento. Se cominciamo ad andare ad incidere su sistemi, valori e principi sui quali è stata forte ed è diventata grande l'Italia, iniziamo a destabilizzare tutto un sistema. (*Applausi dei senatori Albertini, Consiglio e Giovanardi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

[COCIANCICH \(PD\)](#). Signor Presidente, una parte del nostro Paese di fronte a temi così importanti come quelli di cui stiamo discutendo fatica a riconoscersi nelle parole d'ordine e negli *slogan* delle opposte tifoserie. Si sono riempite le piazze ed è giusto che sia stato così, ma le piazze servono ad affermare una presenza, a gridare un bisogno, una protesta, un impegno. Ho il più grande rispetto per le piazze ma dico che su questi temi, che coinvolgono i sentimenti più profondi di tante persone e i principi intorno ai quali si struttura la nostra società, sarebbe stato bene soprattutto riuscire ad ascoltarsi e trovare soluzioni condivise anziché screditarci - talvolta persino a insultarci - a vicenda.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 10,57\)](#)

(*Segue Cociancich*). Non posso dire di avere certezze, ma posso dire di avere ascoltato senza pregiudizi sia le ragioni di coloro che appoggiano convintamente questo disegno di legge sia coloro che ne temono gli effetti. In questa ricerca non sono stato solo. Mi ha molto colpito, ad esempio, la lettera di oltre 200 capi *scout* dell'AGESCI che hanno chiesto alla loro associazione - penso lo chiedano anche a noi tutti - di incontrare le famiglie arcobaleno, di evitare di pontificare senza averne ascoltato la domanda di riconoscimento sociale, di poter amare ed essere amati senza doversi nascondere, senza subire discriminazioni, di fare progetti di vita che siano aperti verso gli altri, di poter crescere e proteggere dei figli, coltivare dei progetti ispirati da una visione di generosità e altruismo di cui essi sono capaci come chiunque altro. Ritengo che una parte importata del mondo cattolico sia desiderosa di dare pieno riconoscimento a questa domanda di dignità e di diritti e senta come una ferita anche propria che ciò non sia ancora avvenuto. Non è possibile né accettabile pensare alla società ideale come a una cittadella chiusa nelle roccaforti di un castello e che si possa distinguere tra la condizione di chi è dentro e chi è fuori, tra i sommersi e i salvati.

Cittadini del mondo, noi pensiamo che ogni uomo e donna, senza alcuna distinzione di razza o di sesso, sia nostro concittadino e vogliamo che a tutti sia data la stessa possibilità di essere felici e, al tempo stesso, corresponsabili della sorte della nostra città, che chiamiamo per l'appunto mondo. Per questo motivo appare ingiusta e anche fastidiosa la caricatura che pure ho sentito in quest'Aula di un mondo cattolico esclusivamente bigotto e oscurantista, incapace di vedere le persone oltre i principi. Noi dobbiamo andare avanti, oltrepassare questi steccati e questi pregiudizi. Dobbiamo cercare terreni di impegno comune, promuovere tutto ciò che contrasta la precarietà, la fiducia nel futuro, il coraggio di investire in progetti di lunga durata, che si tratti di aspetti economici, rapporti di lavoro o relazioni sentimentali. Il senso di precarietà, la paura di perdere tutto, il sentimento di instabilità paralizza non solo gli individui ma la stessa società e li rende entrambi più fragili. Ben vengano, quindi, le unioni civili se contribuiscono a dare una prospettiva di impegno reciproco di lungo periodo ad una coppia omosessuale. Perché non dovremmo legittimare, aiutare e sostenere due persone che si amano, qualunque sia il loro orientamento sessuale, a costruire un progetto di vita nel quale esprimere compiutamente la loro personalità, i loro migliori sentimenti, i loro sogni, la dimensione oblativa che albeggia, nello splendore dell'alba di ogni vita, nel cuore di ciascun ragazzo e ragazza?

Voglio ribadire la mia stima verso tutti coloro che si sono fatti carico di questa importante battaglia politica, coloro che mi hanno avvicinato in queste settimane per esprimermi con gentilezza e discrezione, in certi casi anche con rabbia e frustrazione, quanto attesa, quanta aspettativa e quanta speranza ripongono in questa riforma.

Ma nell'amicizia non c'è spazio per la reticenza e io sento il bisogno di dire che sarebbe riduttivo circoscrivere il significato di questa riforma ad una mera estensione di diritti civili a soggetti che oggi non ne godono. Questa riforma non concerne solo i singoli individui, i *partner* delle future unioni civili; non concerne solo il giusto riconoscimento di una pari dignità delle coppie omosessuali con quelle eterosessuali. Essa ha a che fare con aspetti molto più profondi che riguardano la strutturazione della nostra società, i suoi valori fondanti ed è per questo che suscita così tanto dibattito e in parte sconcerto e turbamento.

È proprio della riflessione su questi aspetti che alcuni colleghi, che pure stimo, hanno voluto farsi carico, per evitare semplificazioni che facilmente si trasformano in banalizzazioni. Si tratta di opinioni e sentimenti che non dovrebbero essere a loro volta ridicolizzati e irrisi.

La sessualità riguarda gli aspetti più intimi degli uomini, delle donne e della stessa società in quanto attiene al modo in cui viene generata e trasmessa la vita. Nulla può esserci di più prezioso e anche di sacro - intendendo la parola sacro come un elemento decisivo nel passaggio di mano in mano tra le diverse generazioni - di quella fiamma flebile che è la vita. Sacro e prezioso perché ciascuno di noi, credente o non credente, nel cercare le ragioni ultime per cui esiste, respira, ama, spera, non può fare a meno di pensare al momento in cui è stato concepito e domandarsi se ciò è stato il frutto di un atto di amore libero, di un progetto di vita, di essere stato atteso e voluto proprio da quel corpo di donna che ci ha ospitato, formato e nutrito nei primi momenti e nei primi mesi della nostra esistenza, oppure il frutto di una sofisticata tecnica riproduttiva artificiale; non l'incontro tra due persone e i loro corpi, ma tutt'al più di due volontà, come avviene in un contratto.

Con tutta franchezza non è la stessa cosa. La generazione della vita presuppone l'incontro e la fusione di due differenze, il corpo di un uomo e il corpo di una donna. In principio di ogni esistenza sta questa differenza. Ciascuno di noi è inserito in una catena di generazioni di cui portiamo traccia sin nel nostro stesso nome. Noi siamo parte di una storia, anello umile ma necessario tra chi ci ha preceduto e chi verrà dopo di noi.

Siamo pronti per modificare questa modalità di trasmissione della nostra identità personale e sociale? Mi pongo la domanda con timore e tremore, ben consapevole della straordinaria capacità della scienza di incidere anche su questi aspetti ultimi della nostra vita. Non può esservi però scienza senza coscienza, non può essere solo la tecnica a decidere. Abbiamo necessità di discernere. Ritengo che sul tema della filiazione sarebbe stata opportuna una più profonda e soppesata riflessione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio. Congratulazioni).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, previa unanime intesa intercorsa tra i Capigruppo, comunico che la seduta unica di martedì 9 febbraio sarà anticipata alle ore 12, senza intervallo e senza orario di chiusura, al fine di consentire la conclusione della discussione generale sul disegno di legge sulle unioni civili, nella quale sono ancora iscritti numerosi senatori.

Conseguentemente, nella giornata di martedì prossimo le Commissioni potranno convocarsi solo al di fuori degli orari di seduta dell'Assemblea, salvo situazioni urgenti per le quali sussista l'unanimità tra i Gruppi.

Avverto, inoltre, che mercoledì 10 febbraio in mattinata l'Assemblea non terrà seduta in occasione della celebrazione del Giorno del ricordo, che si svolgerà nell'Aula del Senato a partire dalle ore 11.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 11,04)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE (CoR). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, in merito al delicatissimo tema in discussione oggi, è necessario ancora una volta, ribadire la nostra netta contrarietà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,05)

(Segue PERRONE). Riteniamo che anche in questo caso, si sia persa un'occasione importante per far convergere naturalmente l'opinione maggioritaria del Paese e del Parlamento su un testo quanto più condiviso. Tutt'altro invece è stato fatto, e peraltro male e con la solita infruttuosa fretta che caratterizza l'intero operato del Governo Renzi.

Il testo che viene proposto alla nostra attenzione e a quella degli italiani crea inutili e forzate divisioni che vanno ben oltre la normale contrapposizione tra parti politiche avverse. La convergenza sul disegno di legge, se c'è, è purtroppo frutto di altre alchimie e accordi improvvisati che poco o nulla, mi duole dirlo, ritengo abbiano a che fare con la coscienza di molti dei senatori che lo voteranno.

L'approvazione del testo sarà piuttosto, e ancora una volta, il risultato di altri giudizi, incombenze e forzature. Questo è molto grave, perché se si invoca la libertà di coscienza si faccia, cari colleghi, anche un appello alla coerenza. Quanti di coloro che oggi sostengono il testo Cirinnà potranno dire di essere coerenti con le posizioni che sostenevano soltanto ieri? È dunque una questione di coscienza, ma - lo ripeto - anche di coerenza: coerenza nei confronti dei valori alla base dei vostri schieramenti e coerenza nei confronti degli elettori che vi hanno votato proprio in riferimento a quegli ideali. E invece no; si usa il tema delle unioni civili per altre partite politiche.

Il fronte che sostiene il disegno di legge Cirinnà appare piuttosto uno strano e insipido minestrone che, oltre a spaccare il PD (tanto per cambiare), impoverisce i palati di chi non crede al testo; ma, in nome del renzismo, c'è chi è disposto ad ingoiare ormai qualsiasi minestra. Fare opposizione in Italia, in questo momento storico, significa - ahinoi - rilevare anche queste anomalie. Resta pertanto la critica sul metodo, così come resta, da parte nostra, un senso di responsabilità che, nonostante i tempi e le circostanze, continua ad accompagnarci nel fare politica. Un metodo divisivo e contraddittorio, dunque, che non aiuta certo a migliorare le cose sul versante del merito della questione.

Abbiamo detto - e lo ribadiamo - che siamo per il riconoscimento delle unioni civili, ma ciò - badate bene - non deve significare confondere ruoli e circostanze, introducendo altri elementi che hanno solo un risultato: estremizzare la discussione e allontanare la soluzione. In questa nostra precisa convinzione, siamo guidati non solo dalla coscienza, ma anche dalla volontà di ragionare sugli effetti di un frettoloso rovesciamento delle basi della nostra storia, società e Carta costituzionale. Il primo comma dell'articolo 29 della Costituzione italiana afferma letteralmente: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Lo ripeto: «società naturale fondata sul matrimonio»; faremmo bene a rileggerlo spesso e a ricordarci che non si può prescindere da questo punto.

Da qui nasce la necessità, cui facevo riferimento prima, di vedere in prospettiva prima di dare l'assenso e di votare; necessità di capire se con questo testo e, in particolare, con un allargamento dell'istituto delle adozioni stiamo realmente tutelando i minori e creando le condizioni ideali per la loro crescita. Su questo, cari colleghi, i dubbi sono fortissimi, per dirla in maniera elegante. La cosa ancora più grave è che non se ne parli o si faccia finta di non parlarne. Della serie: pensiamo ad oggi e poi a ciò che potrà accadere domani penserà qualcun altro. Invece no, il nostro approccio è esattamente il contrario. Vogliamo capire oggi che cosa potrebbe accadere domani e vogliamo farlo non perché siamo contro qualcuno o qualcosa (lo sottolineo). Riteniamo - l'ho già detto - che sia pericoloso inserire temi che estremizzano il dibattito. Diciamo che in capo a noi persistono responsabilità precise nei confronti delle prossime generazioni e a questo ricollego il mio ragionamento. Si è mai riflettuto sugli scenari a catena legati all'assenza di precisi punti di riferimento, quali quelli della madre e del padre, di generazione in generazione? Si è riflettuto seriamente sulle eventuali conseguenze, senza pensare di essere depositari di verità assolute? O ci sono aspetti consapevolmente sottovalutati?

Francamente non ricordo particolari apprensioni di questo tipo, ma solo una corsa alle cosiddette novità.

Noi ci opponiamo a tutto ciò e diciamo no. Siamo e saremo contrari, perché per noi la tutela vera di chi oggi non ha voce in capitolo (i minori) viene prima di ogni altra cosa; e i minori vanno sempre posti nelle condizioni di avere un padre e una madre. Senza alcun dubbio!

Identico discorso va fatto per la tutela della donna, che rischia seriamente di essere strumentalizzata dalle conseguenze di taluni ragionamenti troppo estensivi del ruolo di madre. Lo diciamo senza dubbio e senza compromessi: siamo contrari a ipotesi di mercificazione del ruolo della donna, che non può essere considerata alla stregua di una macchina per riprodurre.

La Costituzione e la nostra coscienza riconoscono, lo ripeto, la famiglia come società naturale basata sul matrimonio di uomo e donna, luogo privilegiato per la crescita e l'educazione dei figli, da non equiparare ad altre circostanze. Un motivo ci sarà, e non mi stancherò di dirlo.

Piuttosto mi domando perché non si usi la stessa veemenza per sostenere le famiglie numerose, le donne nel difficile equilibrio casa-lavoro, le politiche per l'assistenza sociale e quanti assistono le proprie famiglie con anziani e malati a carico. Ad essere maligni, si potrebbe pensare che si sia sollevato l'ennesimo polverone per distrarre gli italiani dalle inefficienze del Governo Renzi; che anche questo sia uno schermo per mascherare ritardi e incapacità?

Penso, ad esempio, alle misure per favorire la nascita di nuove famiglie tra giovani che desiderano farlo, ma che sono impossibilitati da condizioni economiche mai così sfavorevoli. Per loro cosa fa il Governo? E non citatemi per favore il *jobs act* perché si rischia di cadere nel ridicolo. Gli effetti della sedicente operosità del Governo sono sotto gli occhi di tutti: altro che lavoro in aumento, si assiste solo ad aumento della precarietà, saracinesche abbassate e, per stare sul punto, al calo delle nascite. Questo è avere a cuore la famiglia? Chissà - lo dico ironicamente - se qualcuno ci pensa.

Purtroppo, però, questo Governo è a corto di buon senso, lo stesso buon senso che sarebbe servito, come ho detto in premessa, per non svilire il ruolo di madre e di padre, per sostenere la difesa dei minori e per presentare quindi un testo diverso da questo.

Noi per ora, dunque, continuiamo a porci un quesito: siamo consapevoli della reale importanza che l'istituzione famiglia, composta da padre e madre, ha per la sussistenza presente e futura delle nostre comunità? Siamo consapevoli che non possa essere confusa ed equiparata ad altre istituzioni prive degli stessi capisaldi?

La nostra risposta è affermativa e per questo, con coerenza e coscienza, voteremo contro questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

[CERONI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del disegno di legge in discussione desidero svolgere alcune considerazioni.

A me stupisce, prima di ogni altra cosa, il concetto che questo Governo ha della democrazia. La legge elettorale con la quale è stato eletto questo Parlamento ha prodotto una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, così come ha rilevato la Corte costituzionale. Il Presidente del Consiglio non si è neppure candidato alle elezioni politiche e molto discutibili sono le modalità con le quali il presidente Renzi è diventato Presidente del Consiglio. Elettoralmente, questo Governo rappresenta meno del 15 per cento del Paese.

In tale contesto ci saremmo aspettati un atteggiamento più responsabile, più misurato, più sobrio, più cauto. In altri termini, ci saremmo aspettati un maggior rispetto per le istituzioni e per il prossimo.

Meraviglia quindi la condotta piuttosto arrogante, prepotente, da padroni del vapore. Voi non siete i padroni dell'Italia. Questo Governo non ha autorità, né autorevolezza. Vediamo ogni giorno la considerazione che raccoglie a livello internazionale. Ciononostante, andate avanti come un rullo compressore; volete imporre al Paese scelte sbagliate e assolutamente osteggiate dalla maggioranza della popolazione, scelte scellerate e pericolose.

Bisogna tenere inoltre presente che il nostro Paese vive problemi economici e sociali drammatici. Il

debito pubblico è in costante e inarrestabile crescita. Il PIL è praticamente fermo. È di oggi la notizia della riduzione della previsione di crescita per il 2016, con un -0,1 per cento rispetto alle previsioni (e siamo solo a gennaio). Avremo un altro anno di crescita zero, con milioni di persone senza lavoro e percentuali di disoccupazione tra le più alte d'Europa. Una disoccupazione giovanile spaventosa.

Diceva l'ISTAT che il tasso di disoccupazione a dicembre 2015 risale, attestandosi all'11,4 per cento. Le persone in cerca di occupazione sono 2.898.000 in aumento di 18.000 unità; poi ci sono quelle che l'occupazione non la cercano più (tre o quattro milioni): oltre sette milioni di persone che non lavorano. Per di più, scendono anche gli occupati (a dicembre -21.000 unità) e la disoccupazione giovanile arriva al 37,9 per cento. Abbiamo davanti un Paese spaccato sia dal punto di vista politico, che sociale; un Paese che si governa con grande difficoltà.

Di fronte a tutto questo, voi utilizzate la vostra effimera maggioranza per imporre le vostre convinzioni, per spaccare ancora di più il Paese e dilaniarlo. Non vi rendete conto dei danni che state arrecando. Voi mettete a rischio la tenuta e la stabilità del sistema.

Avete proceduto a modificare la Costituzione italiana senza voler sentire ragioni, a colpi di maggioranza parlamentare. Una maggioranza che sta in piedi in quest'Aula solo grazie al sostegno di una messe di parlamentari che sono stati eletti in altri partiti e in altri schieramenti, alternativi ai vostri.

Oggi volete a portare a compimento un disegno di legge (credo uno dei pochi d'iniziativa parlamentare) che mette in seria discussione la tenuta stessa della maggioranza. Evidenti sono i malumori dentro il Partito Democratico e dentro l'NCD. Questo provvedimento per passare dovrà ricorrere necessariamente, ancora una volta, all'apporto di parlamentari raccattati qua e là. Ma dove pensate di andare ricorrendo a una maggioranza diversa ad ogni provvedimento? Per governare c'è Alfano; per le riforme c'è Verdini; per le unioni civili c'è Grillo.

Di fronte al momento che stiamo vivendo, voi pensate davvero che la regolamentazione delle unioni civili e delle coppie di fatto sia la priorità del Paese? Non è più urgente affrontare e adottare misure per sostenere le famiglie come, ad esempio, procedere all'adozione del quoziente familiare per tassare i redditi o introdurre misure per favorire l'accesso alla casa per le giovani coppie? Ci sono giovani che non possono sposarsi perché non possono permettersi di comprare una casa o di prenderne una in affitto. Ma voi le statistiche le guardate? O lo fate solo quando vi fa comodo? Secondo l'ISTAT 1,4 milioni di famiglie si trovano sotto la soglia di povertà. Non sarebbe più giusto e opportuno aiutare le famiglie indigenti, invece di occuparsi del falso diritto di persone dello stesso sesso a sposarsi?

Nell'anno 2014 sono nati 502.596 bambini: 74.000 in meno rispetto al 2008, 12.000 in meno rispetto al 2013. Si tratta di un calo delle nascite spaventoso. L'Italia ha raggiunto il fondo della classifica europea per il numero dei nuovi nati. Il CENSIS ha recentemente presentato uno studio secondo il quale gli italiani sono consapevoli delle difficoltà di mettere al mondo un figlio e soprattutto crescerlo. Per l'83 per cento la crisi economica rende più difficile la scelta di avere un figlio e la percentuale supera il 90 per cento tra i giovani fino a trentaquattro anni. Sempre secondo il CENSIS, gli italiani accusano del calo delle nascite l'insufficienza delle politiche pubbliche a sostegno della famiglia. Il 61 per cento degli italiani è convinto che le coppie sarebbero più propense ad avere figli se migliorassero gli interventi pubblici. Sgravi fiscali e aiuti economici diretti sono tra le principali richieste per il 70 per cento delle persone intervistate; il 67 per cento segnala l'esigenza di potenziare gli asili nido; il 56 per cento fa riferimento ad aiuti pubblici per sostenere i costi connessi all'educazione dei figli (rette scolastiche, servizi mensa, trasporto).

È la famiglia che va aiutata e incentivata, innanzitutto per rimediare alla grave crisi economica che attanaglia il nostro Paese. È ovvio che le coppie sposate sono il contesto che più facilmente consente di mettere al mondo dei figli. Risolvere questo problema è la base ineludibile nel lungo periodo per uscire dalla crisi.

La famiglia esiste ancor prima dello Stato e delle sue leggi. La forza morale di un Paese viene dalla famiglia sana, unita e con figli, che del Paese rappresentano il futuro. La famiglia è il più importante ammortizzatore sociale e la principale agenzia educativa. Essa va sostenuta, non abbandonata ed equiparata ad altro. È nella famiglia che la persona viene riconosciuta e responsabilizzata e impara la

socialità. È quindi chiaro che le energie e le risorse debbono essere indirizzate prioritariamente alla promozione e alla tutela della famiglia.

La vostra preoccupazione, invece, è regolamentare le convivenze di fatto. Perché lo Stato deve intervenire su ogni aspetto della vita privata? Io sono profondamente contrario e voterò contro ogni articolo del provvedimento perché sono contrario alle ingerenze dello Stato nella vita privata. Le persone conviventi di sesso opposto si sposino se vogliono avere più tutele, tanto più che sciogliere un matrimonio è diventato oggi più semplice e breve; se non vogliono assumersi ulteriori responsabilità facciano un contratto privato. Gli omosessuali facciano ciò che vogliono, vivano tranquillamente la loro vita; nessun poliziotto li verrà ad arrestare per le loro tendenze sessuali, ma non pretendano che lo Stato li debba sostenere, incentivare, tutelare, nella successione e nella reversibilità della pensione. Tra l'altro i conti dell'INPS sono tragici; chi pagherà questi costi? L'età pensionabile si allontana sempre di più e noi dovremmo estendere la reversibilità?

Le coppie omosessuali, se lo ritengono opportuno, stipulino un contratto tra loro. L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti dei singoli che, se vogliono, grazie al nostro ordinamento legislativo, possono sottoscriverli con un semplice atto notarile privato. Il nostro non è certo un Paese nel quale mancano le tutele.

La nostra Costituzione è chiara. L'articolo 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; ogni indebita equiparazione tra l'istituto matrimoniale e le unioni civili viola i principi costituzionali. I continui richiami contenuti nel disegno di legge alle norme che regolano il matrimonio dimostrano che non si mira semplicemente a regolamentare le specifiche formazioni sociali, ma ad istituire un vero e proprio matrimonio omosessuale.

Con la volontà di imporre questo provvedimento, è in corso da mesi un attacco ideologico senza precedenti all'istituto matrimoniale: si vogliono porre le basi per una sua forzatura andando oltre ciò che i Padri costituenti avevano evidenziato come fondamentale per la vita della Repubblica stessa.

Noi confermiamo il nostro sostegno pieno alla famiglia, che non può essere uguagliata da nessun'altra istituzione o situazione. Se l'Unione europea ci chiede di scrivere una legge sulle unioni civili, i contenuti li dobbiamo elaborare in base alla nostra storia, cultura e sensibilità. Siete ancora in tempo, fermatevi. Se non riusciremo noi a fermarvi, non vi illudete: sarà la Consulta che boccerà questa legge. Proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, è stata chiara al riguardo: le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

L'altra questione insormontabile è rappresentata dall'articolo 5 del disegno di legge, riguardante la *stepchild adoption*, cioè la possibilità di adozione di figli anche per le coppie dello stesso sesso, estendendo l'istituto già previsto per le coppie eterosessuali dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Questione che non è certamente un diritto, ma un desiderio: il superiore interesse del minore viene ad essere sostituito dal presunto diritto di avere un figlio. È palese il danno che si procurerebbe al bambino senza una delle due figure genitoriali. È la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'ONU nel 1989 a sancire l'interesse superiore del fanciullo. La complementarietà delle figure genitoriali è imprescindibile per lo sviluppo di un individuo. Anche ieri il Presidente della Società italiana di pediatria ha rappresentato i rischi che possono sorgere dalla convivenza con genitori dello stesso sesso, tali da poter mettere in difficoltà lo sviluppo psichico e relazionale nell'età evolutiva dei bambini.

Riconoscendo questo diritto, verrà aperta la strada per legittimare la pratica della maternità surrogata, ovvero dell'utero in affitto, attualmente vietata nel nostro ordinamento, ma permessa in altri. E cosa rappresenta ciò se non strappare un bambino alla madre dopo pochi giorni dalla sua nascita? Infatti, se una coppia di persone dello stesso sesso non può avere figli (si tratta di una normale evidenza di natura), in che modo uno dei due *partner* potrà avere un figlio in maniera che l'altro possa adottarlo? Evidentemente si dovrà ricorrere ad un utero esterno alla coppia. Ci saranno numerosi bambini commissionati ed acquistati per essere senza padre o madre. Stiamo parlando di figli, di persone.

Oltre a rappresentare una grave forma di mercificazione della vita umana, in particolare della donna, questa è una delle crudeltà più grandi che si possono infliggere ai bambini.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,29)

(Segue CERONI). Per anni abbiamo lottato ed affermato che la donna ha una sua dignità, superando la concezione di mera generatrice di figli. Ed ora saremmo capaci di accettare che per soldi le donne, specialmente nei Paesi più poveri, portino in grembo quei figli che poi verranno comprati da una coppia omosessuale? Uno Stato non può definirsi civile se avalla una pratica di questo tipo.

La partecipazione dei cittadini alla manifestazione di sabato scorso dovrebbe farvi capire che state sulla strada sbagliata. La difesa della famiglia e dei diritti dei bambini non sono valori negoziabili. I bambini hanno diritto di avere una madre ed un padre e con questo disegno di legge vi assumete la responsabilità di distruggere l'istituto della famiglia. Dopo aver calpestato il principio alla base della democrazia per cui sono i cittadini che attraverso il voto scelgono i propri governanti, dopo aver massacrato la Carta costituzionale, dopo aver alimentato scriteriatamente i flussi migratori, dopo aver annullato il valore del risparmio facendo perdere a decine di migliaia di risparmiatori i sacrifici di una vita, dopo aver alimentato per anni la caccia alle imprese determinando la loro chiusura di massa, dopo aver imposto scelte economiche che stanno mettendo in ginocchio il Paese, adesso volete distruggere anche il valore della famiglia.

Ma dove volete andare? Ma non capite che, continuando a distruggere valori e principi e continuando a demolire quei pochi pilastri rimasti che reggono la società, il nostro Paese sarà invivibile? Fermatevi finché siete in tempo.

Diceva Tito Livio: «Le decisioni audaci e impetuose in un primo momento riempiono di entusiasmo, ma poi sono difficili da seguirsi e disastrose nei risultati».

AIROLA (M5S). Parli della tua terza moglie?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Mario. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Signora Presidente, nel mio intervento intendo mettere in evidenza la contraddizione - che va documentata - riguardante il fatto che non siamo in presenza di un disegno di legge sulle unioni civili, bensì di un testo che introduce un vero e proprio paramatrimonio, contraddicendo per l'appunto le intenzioni dei proponenti e, soprattutto, la risultanza del dettato costituzionale, delle successive sentenze della Corte costituzionale già citate, ma anche della recente sentenza del 2014 della Corte di cassazione.

La mia insistenza su questo punto serve chiaramente a evidenziare il fatto che politicamente parlando non c'è alcuna contraddizione nel fatto che il legislatore voglia garantire alle coppie omosessuali in Italia la condizione matrimoniale vera e propria, ma ciò avviene in spregio alle sentenze che ci sono state, per cui, se è politicamente legittima, questa intenzione dovrebbe essere suffragata dalla proposta di una vera e propria legge di revisione costituzionale che, peraltro, si sarebbe potuta inserire nel percorso delle modifiche costituzionali che abbiamo da tempo intrapreso.

È vero o no che il testo di legge - e cioè gli articoli che riguardano la prima parte - introducono non le unioni civili ma un paramatrimonio? È vero, perché negli articoli che riguardano la prima parte ad ogni effetto all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, al momento con la sola eccezione della possibilità di adottare. Ed è vero, perché nel testo dei primi articoli è con chiarezza recitato che le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi, e lo stesso è conservato durante lo stato vedovile. Attenzione, perché l'uso del termine vedovile per il *partner* che sopravvive è fin troppo eloquente; «vedovo» o «vedova» è, secondo il vocabolario, il soggetto cui è morto il coniuge, ma il coniuge c'è se a monte c'è il matrimonio, a conferma che si sta disciplinando il matrimonio pur se lo si nomina unione civile.

Siamo cioè in presenza di un'operazione di nominalismo giuridico che sottintende intenzioni politiche legittime, ma che non potrebbero essere confermate se non da una norma di carattere costituzionale. Ancora: «Nella successione legittima i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso» e poi «Il Governo è delegato ad attuare con proprio decreto la riforma, tenendo conto, fra gli altri, del seguente principio "in materia di

ordinamento dello stato civile (...) gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale dello stato civile insieme a quelli del matrimonio"».

Come si può vedere, quindi, è un'equiparazione a tutti gli effetti e la controprova viene proprio guardando agli articoli che riguardano la disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso o di altro sesso.

È questa una parte della legge che prevede una regolamentazione *light* rispetto a quella dei primi articoli e appare più adeguata alla scelta operata da due persone di sesso diverso che non intendono assumere su di sé tutti i doveri derivanti dall'unione matrimoniale. Questa seconda parte del testo base conferma - se si hanno dubbi sull'obiettivo sostanziale della prima - che un conto è la convivenza, altro è la *civil partnership*; un conto sono le unioni civili *vero nomine*, altro è la costruzione di un sistema sostanzialmente eguale al matrimonio. D'altronde, i primi articoli riguardano esclusivamente le persone dello stesso sesso, e invece gli altri, persone dello stesso o di sesso diverso. Ciò accade, con tutta evidenza, perché secondo il diritto vigente le persone di sesso diverso hanno facoltà di scelta fra il regime della convivenza e quello del matrimonio. Sempre a diritto vigente, le persone dello stesso sesso non hanno alternativa alla convivenza. I primi articoli, insomma, se pure non qualificano come matrimonio quel tipo di unione civile, colmano una lacuna presunta e conferiscono nella sostanza alle persone dello stesso sesso l'identica facoltà di opzione.

Il quesito che a questo punto mi pongo è se tale disciplina rappresenti una obbligata traduzione in legge della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Per rispondere al quesito, e senza risalire molto indietro, giova riprendere la recente sentenza della Corte di cassazione dell'ottobre 2014. Il caso sul quale è intervenuta la pronuncia è, come è noto, quello di due persone dello stesso sesso, che avevano chiesto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; la richiesta, respinta dall'ufficiale dello stato civile, non era stata accolta nei gradi di merito. I ricorrenti avevano lamentato la violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, perché il diniego di pubblicazioni avrebbe realizzato una discriminazione fondata su una condizione personale, e dell'articolo 2 della Costituzione, perché non avrebbe tutelato il pieno sviluppo di una sfera relazionale a carattere costitutivo in una formazione sociale quale è l'unione tra due persone dello stesso sesso. E ciò nel momento in cui tale tipologia di unione ha una protezione di rilievo costituzionale ed è ampiamente riconosciuta dalle fonti internazionali ed europee. Per questo era stata evocata pur'anche la violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione e dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della CEDU. Il paradigma eterosessuale, secondo i ricorrenti, si sarebbe da tempo sgretolato grazie all'appartenenza dell'Italia a un sistema multilivello di tutela dei diritti: tale sistema avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una nozione di matrimonio comprendente quello fra persone omosessuali.

La Cassazione ha trattato i motivi del ricorso riprendendo anzitutto la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, e ha ricordato che, secondo tale decisione, l'articolo 12 della CEDU e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lasciano al legislatore nazionale la scelta di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso (*Brusio*). Se posso continuare il mio intervento, con la cortesia del collega Puglia.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, sta disturbando l'oratore.

Prego, senatore Mauro, prosegua.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli Stati, dovendosi escludere per questa specifica tipologia di unioni l'imposizione di un modello normativo unico da trarre dal paradigma matrimoniale.

Secondo la citata sentenza n. 138 della Consulta, la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso non lede i parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza, «i quali assumono - cito - pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex articoli 2 e 3 della Costituzione». Per formazione sociale, secondo la Corte «deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di

relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (...) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

La Cassazione aggiunge che nella citata pronuncia della Corte costituzionale, vi è l'espresso riconoscimento del rilievo costituzionale, *ex* articolo 2 della Costituzione, delle unioni tra persone dello stesso sesso, e viene rimesso al legislatore, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, di individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, unitamente alla possibilità della stessa Consulta di intervenire a tutela di specifiche situazioni.

Sempre per il Giudice di legittimità, «il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall'inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia».

PRESIDENTE. Senatore Mario Mauro, dovrebbe avviarsi a concludere il suo intervento.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, posso chiederle cortesemente quanti minuti sono stati concessi per il mio intervento?

PRESIDENTE. Dieci minuti, per indicazione dei Gruppi.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Mi avvio allora rapidamente alla conclusione.

PRESIDENTE. Se lo ritiene, può chiedere di allegare il testo scritto del suo intervento ai Resoconti della seduta odierna.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Senz'altro, signora Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Il senso di realtà e la Costituzione impediscono di equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e la convivenza; né quello statuto può essere un matrimonio sotto altro nome, come ha avuto modo di precisare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Scalfarotto, che, in una intervista del 16 ottobre 2014 a «la Repubblica», ha affermato con chiarezza: «L'unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di *realpolitik*».

Concludendo, direi che, invece di affidarsi alla *realpolitik*, se si intende promuovere al rango di matrimonio l'esperienza delle unioni civili, bisogna a tutti i costi intraprendere la strada di una legge di revisione costituzionale. (*Applausi del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

FEDELI (*PD*). Signora Presidente, intanto credo che dobbiamo ricordare tutti che la nostra convivenza democratica si fonda sulla Costituzione e ritengo che essa per tutti in quest'Aula questa debba essere un faro. Io mi attengo, come hanno fatto altri, a uno degli articoli della Costituzione particolarmente significativi per la nostra discussione, cioè l'articolo 3 della Costituzione, ma non leggo la prima parte, bensì la seconda: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Eliminare gli ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini è quindi nostro compito, il motivo per cui siamo qui oggi.

Far vivere la nostra Costituzione vuol dire adattare le leggi ad una società che cambia, per dare sostanza e pieno valore in particolare ai principi fondamentali dei primi, potenti e bellissimi dieci articoli della Costituzione che, come tutti sappiamo, non possono essere cambiati ma attuati.

Negando la necessità dell'esigenza di un preambolo alla Carta che specificasse quale filosofia l'avesse ispirata, Nilde Iotti ebbe a dire: «La Costituzione non può avere né un'ideologia né una filosofia di

parte». Si rivolgeva a chi sosteneva che la Costituzione fosse ispirata ai principi del diritto naturale e che, perciò, la filosofia del giusnaturalismo fosse alla sua base. Ricordo a tutti in quest'Aula che la Iotti fu tra le Madri costituenti degli articoli anche sulla famiglia e già allora si discuteva dei bimbi che non erano previsti nella famiglia cosiddetta naturale.

La Costituzione, dunque, essa soltanto, ci deve guidare in queste scelte, perché la via che essa indica rappresenta la religione civile su cui si basa la nostra Nazione e traccia con forza il confine tra il campo delle convinzioni personali e la laicità che deve orientare l'intervento del legislatore per aprire spazi di libertà, di dovere e diritti per i cittadini.

Il dibattito di questi giorni è stato segnato da un livello di conflittualità e polemica politica che purtroppo ha offerto molto spazio alle esasperazioni e alle provocazioni, e non abbastanza al buon senso. Qualcuno dice che questo disegno di legge non merita l'attenzione che il Parlamento gli sta dedicando, che ci sono questioni più importanti. Qualcuno dice che si vuole stravolgere l'idea di famiglia, mettere in pericolo le donne, complicare i contesti di crescita dei bambini. Qualcuno dice che stiamo dividendo il Paese e che dovremmo fermarci. Non è così.

Noi stiamo unendo il Paese, eliminando steccati e discriminazioni per farne un Paese più ricco, più giusto e più inclusivo, in cui ci siano più uguaglianza, più responsabilità e più diritti. Noi stiamo valorizzando la famiglia, tanto che, oltre a destinarle risorse finora sconosciute, vogliamo che sia possibile averne una per tutti coloro che si amano. Noi vogliamo tutelare e difendere i minori, ed ogni considerazione fatta, come ogni singola lettera del testo di legge, va in quella direzione.

Voglio essere chiara su un punto. Noi vogliamo dare a ogni bambino una famiglia, non a ogni famiglia un bambino. Questo è il punto vero. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Taverna*). Noi, insomma, vogliamo un Paese migliore e più giusto e una legge che riconosca e dia dignità a tutte le persone. Lasciare tutto come è oggi vuol dire accettare disuguaglianze e ingiustizie motivate solo dall'orientamento sessuale e vuol dire lasciare il nostro Paese come fanalino di coda in Europa, vittima di richiami continui delle corti e dei tribunali; vuol dire per la politica rinunciare ancora una volta al proprio ruolo. Il punto non è costruire attraverso le leggi una realtà diversa, ma farne di nuove per riconoscere quello che si muove nella società, per dare vita e continuità ai valori della nostra Carta. Se tutti i cittadini sono uguali, come dice la Costituzione, perché ad alcuni è negato il riconoscimento del legame affettivo e familiare che hanno con un'altra persona? Se tutti i bambini sono uguali perché alcuni hanno meno tutele di altri e sono condannati a vivere nella discriminazione? Se in tutta Europa questi diritti sono riconosciuti, perché non è lo stesso per le coppie omosessuali italiane e per i loro figli, figli di italiani? Perché, purtroppo, per troppo tempo la politica ha avuto paura di confrontarsi con il cambiamento, paura di riconoscerlo! Ha preferito negarlo, come se non esistesse, tollerando discriminazioni ingiuste e sofferenze ingiustificate. Ecco perché per noi questa è un'urgenza: lo è da trent'anni almeno, dalla prima presentazione di una legge che riconoscesse le unioni omosessuali in queste Aule.

Per noi la libertà e l'uguaglianza dei cittadini sono un'urgenza, come i diritti dei bambini, la tutela delle minoranze, la qualità della vita delle persone. Ma non vedete che i nostri figli, i nipoti ci guardano straniti mentre discutiamo di cose per loro già chiare? Loro già sanno che l'amore è uguale sempre e per loro è normale che abbia le stesse tutele, sempre. Guardate fuori da queste finestre, ascoltate le voci delle ragazze e dei ragazzi che sono qui sotto con i loro sorrisi, le bandiere colorate, i loro cartelli. Sono lì a portare il testimone della lotta per i diritti e l'uguaglianza, a chiedere di essere come tutti, di non essere condannati dallo Stato ad avere meno tutele di altri per via del loro orientamento sessuale. Cosa rispondiamo a chi fino ad oggi è stato discriminato oltre che nella società anche dalla legge? Frughiamo tutti insieme nelle coscienze; guardate quei ragazzi, andateci a parlare, ascoltateli: non credo che troverete più il coraggio - per chi non è d'accordo - di chiudere loro ancora una volta la porta in faccia. Dobbiamo andare tutti oltre l'egoismo che vorrebbe proiettare sulla società le nostre convinzioni personali e saperla guardare con umanità e empatia. Noi dobbiamo saperla ascoltare. Provate a farvi aiutare dagli occhi dei più giovani o a pensare cosa vorreste se vostro figlio o vostro nipote fosse omosessuale: uno Stato suo nemico o uno che non lo discrimini e ne permetta una vita

serena e felice? Credo che non ci siano due riposte a questa domanda. C'è chi vuole continuare a dividere la società lasciando che alcuni diritti restino privilegi. Sì, a questo punto, se non sono di tutti, sono privilegi. Noi, no. Noi vogliamo che siano per tutti e lo vogliamo con la stessa forza per gli adulti e per i bambini, verso i quali la nostra responsabilità e attenzione sono ancora più forti.

Vorrei leggervi le parole di Marilena, una madre arcobaleno: «Oggi dovete essere consapevoli di una cosa: se votate sì, non state cambiando la storia di questo Paese; è già cambiata. Se votate sì, non state modificando la famiglia, si è già evoluta. Io sarò una donna felice - dice Marilena - solamente quando sarò inchiodata ai miei doveri di madre nei confronti di tutti i miei figli, di quello che ho partorito con la pancia, come di quelli che ho partorito con il cuore. Sono figli miei in maniera identica. In maniera identica li amo; li porto a scuola; li accudisco ogni giorno, li aiuto a studiare, li coccolo se hanno la febbre... Sono la loro mamma senza "se" e senza "ma". Vogliamo potere accudire i nostri figli senza ansia, poter stare al fianco del loro letto di ospedale se ci dovesse essere necessità, poter autorizzare una gita scolastica, poterli andare a prendere a scuola senza bisogno di una delega umiliante. Vogliamo che possano ereditare dai nostri genitori se dovesse succederci qualcosa. Vogliamo, insomma, quello che vuole ogni genitore: che i nostri bambini siano sereni e tutelati - come tutti gli altri.

Questi bambini non sono ideologie, tesi o strategie politiche: sono bimbi veri, in carne ed ossa, con due gambe, due braccia, una mente e un cuore. Flavio, Bea, Alessandro, Lia e tanti altri sono già oggi tra noi, quello che dovete decidere è se domani saranno cittadini di questo Paese come tutti gli altri.

Noi - dice sempre lei - siamo fiduciosi, fiduciosi che questo Parlamento faccia quello che deve: il primo passo verso la piena uguaglianza, il primo passo verso la civiltà».

Colleghe e colleghi, sono fiduciosa anche io, perché riconosco in questo Parlamento una forza rinnovatrice forte, a partire da tutte le donne presenti. E non è un caso che la maggioranza delle donne presenti in questo Senato siano a favore di questo disegno di legge, perché hanno un'umanità differente da una parte diversa del genere umano. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Ne sono orgogliosa, come sono orgogliosa di poter votare finalmente il disegno di legge. Poche righe, che cambieranno la vita di molti.

Vedete, colleghe e colleghi, votare questa legge non sarà la vittoria di una minoranza, ma del Paese tutto, perché regalerebbe felicità e serenità a tanti, senza toglierne a nessuno. Io credo che questa è la cosa più bella che può capitare avendo l'onore di stare in questa Aula. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Infine, due riflessioni: una riguarda la lotta seria sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà delle donne contro quello che viene chiamato l'utero in affitto. Ricordo a chi ne parla in quest'Aula che quello che è successo a Parigi parte in una realtà in cui ci sono il matrimonio e l'adozione piena e il rispetto delle differenze. Questo bisogna saperlo, perché altrimenti si fa cattiva informazione.

In secondo luogo voglio rivolgermi alla senatrice Cirinnà, ringraziandola di essere presente in Aula. Io ti chiedo scusa per tutte le parole cattive personali; personali, non politiche: la dialettica politica e anche la forza politica della nostra discussione è sana, è legittima, è democratica ed è bello avere anche opinioni differenti. Quello che non è accettabile è aver ascoltato - e spero che non succeda più nei prossimi giorni - un linguaggio (guarda caso viene prevalentemente da senatori maschi), dentro e fuori quest'Aula (mi riferisco anche al direttore di Radio Maria), che insulta esattamente la persona Cirinnà. Perché? Perché è una donna. Se il primo firmatario del disegno di legge fosse stato un uomo non se lo sarebbero permesso, avrebbero fatto una battaglia politica dura, in modo molto forte dal punto di vista dei contenuti, ma non ci sarebbe stato il disprezzo della persona. Ti chiedo scusa per loro. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-AEcT. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-AEcT)*. Signora Presidente, intervengo in discussione su questo disegno di legge e, in particolare, sull'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, perché mi sembra che questo sia il tema più dirimente, più caldo, che più sta appassionando il dibattito politico e lo voglio fare non utilizzando un approccio politico. Il tema dei diritti civili sta molto a cuore a quell'area progressista di

cui faccio parte, ma molti colleghi prima di me hanno affrontato il nodo politico. Io vorrei, invece, affrontarlo dal punto di vista scientifico, signora Presidente.

Ebbene, in un'Aula in cui sono riecheggiate le parole della Bibbia, credo, invece, sia il caso di far riecheggiare le parole della scienza; mi arrogo il diritto di pensare che, essendo questo il Parlamento di uno Stato laico, le posizioni scientifiche debbano essere tenute in altissima considerazione da noi decisori politici. Tra l'altro, il tema è estremamente attuale, perché sono di ieri gli articoli su *mass media* che hanno riportato alcune dichiarazioni del presidente della Società italiana di pediatria, dottor Corsello, e la puntuale replica dell'Associazione degli psicologi italiani.

Partiamo, quindi, dalla rassegna degli studi scientifici che si sono occupati per decenni dello sviluppo psicosociale dei figli di coppie omosessuali.

L'American Psychological Association (APA) degli psicologi è la più grande organizzazione che rappresenta la psicologia scientifica e professionale degli Stati Uniti. APA è la più grande associazione del mondo degli psicologi, con più di 137.000 ricercatori, educatori, medici, consulenti e studenti tra i suoi membri. Nel 2005 l'APA ha pubblicato uno studio intitolato «Lesbian and gay parenting», che si può tradurre con «Essere genitori lesbiche e gay», che riassume tutta la ricerca scientifica effettuata fino a quel momento nel campo dell'omosessualità in generale e della genitorialità omosessuale.

Nell'introduzione si legge che la ricerca scientifica sistematica sugli adulti lesbiche e gay ed il confronto con gli adulti eterosessuali inizia alla fine del 1950, con lo studio pionieristico Evelyn Hooker (1957), continua ancora oggi ed ha portato alla declassificazione dell'omosessualità come un disturbo mentale nel 1973.

Riflettete, colleghi: tutti noi siamo nati in un mondo che considerava l'omosessualità una malattia. Pensate quanto era diverso quel mondo da adesso. Anche la nostra Costituzione è nata in un mondo in cui l'omosessualità veniva considerata una malattia. Mi rivolgo, allora, a quei colleghi che portano avanti la tesi secondo cui l'equiparazione al matrimonio non è possibile, proprio a causa di quello che c'è scritto nella nostra Costituzione. Quando parliamo di riforma della Costituzione, anziché votare delle pesanti manomissioni dell'ordinamento democratico di questo Paese, non credete che forse ci dovremmo occupare di apportare alla Costituzione quei cambiamenti che le consentirebbero di riallinearsi non solo al comune sentire, ma anche a quello che la ricerca scientifica ha trovato in questo campo? Vi lascio con questo interrogativo.

Si legge inoltre nel rapporto che i progetti di ricerca che confrontano i figli di genitori gay e lesbiche con quelli di genitori eterosessuali sono di un'epoca più recente. Gli studi hanno cominciato ad apparire nella letteratura psichiatrica nei primi anni Settanta ed hanno continuato ad essere pubblicati sin da allora. A partire dal lavoro pionieristico di Martin e Lione (1972), gli studi si sono occupati delle madri lesbiche e dei padri gay, ma anche dei figli di lesbiche e genitori gay e su questi ultimi si è sviluppato in un corpo considerevole di ricerche a partire dalla metà degli anni Novanta».

Vado ora al sommario e alle conclusioni del rapporto, che tra l'altro comprende una sua bibliografia 151 articoli su riviste scientifiche internazionali che trattano della genitorialità omosessuale: si legge che i risultati delle ricerche condotte fino ad oggi suggeriscono che i bambini di genitori gay e lesbiche hanno relazioni positive con i coetanei e le loro relazioni con gli adulti di entrambi i sessi sono soddisfacenti. Il quadro che emerge dagli studi scientifici sui bambini di coppie omosessuali è quello di un generale coinvolgimento nella vita sociale con i coetanei, con i genitori, con i nonni e con i genitori adulti dei loro amici, sia maschi che femmine, sia eterosessuali che omosessuali. Il rapporto conclude che, in sintesi, non ci sono prove che suggeriscano che le donne lesbiche o gli uomini gay siano inadatti ad essere genitori o che lo sviluppo psicosociale tra i bambini di donne lesbiche o gay sia compromesso rispetto a quello dei figli di genitori eterosessuali. Non vi è un singolo studio che abbia trovato che i figli di genitori lesbiche o gay siano svantaggiati in modo significativo rispetto ai figli di genitori eterosessuali. Le prove fino ad oggi suggeriscono invece che gli ambienti domestici creati da genitori gay e lesbiche sono tanto buoni quanto quelli creati da genitori eterosessuali al fine di sostenere e consentire la crescita psicosociale dei bambini. Questo è ciò che conclude lo studio dell'Associazione americana degli psicologi.

Inoltre, la cosa che mi ha colpito è che sorprendentemente questa rassegna presenta uno studio di Gartrell che tratta in particolare il tema del bullismo fra i figli delle coppie omosessuali, bullismo che effettivamente esiste. Secondo lo studio quello che può essere più sorprendente è la constatazione che i figli di coppie dello stesso sesso sono fiorenti e floridi, anche se vivono in un mondo che è spesso intollerante con i loro genitori. La resilienza dei bambini a questi fenomeni di bullismo può, in parte, essere spiegata dagli sforzi che i genitori fanno per proteggerli e prepararli ad affrontare l'omofobia. Al fine di creare uno spazio libero dall'omofobia per questi bambini, le mamme lesbiche hanno dovuto interagire con i loro pediatri e con le loro *baby-sitter*. Esse sono attive nel sistema scolastico e si assicurano che vi siano moduli di formazione nelle scuole che sostengano le diversità. Tutto questo significa, in definitiva, essere buoni genitori. Così conclude lo studio.

Ebbene questo è quello che si diceva fino al 2005. Da allora in poi ci sono state ulteriori ricerche scientifiche, che non hanno fatto altro che confermare il quadro che era già emerso. Nel 2006 l'Accademia americana di pediatria - questo forse lo dovremmo dire al presidente della Società italiana di pediatria, che ieri è intervenuto al riguardo - ha dichiarato quanto segue: «(...) non c'è una relazione tra l'orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell'adattamento emotivo, psico-sociale e comportamentale del bambino».

Questi dati dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori *gay* non corre alcun rischio specifico. «Adulti coscienti e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori».

Allo stesso modo, nel 2009, interviene l'American academy of child and adolescent psychiatry concludendo che «Da tempo è stato stabilito che l'orientamento omosessuale non è in alcun modo correlato ad alcuna patologia», e che «studi sugli esiti educativi di figli cresciuti da genitori omo o bisessuali, messi a confronto con quelli cresciuti da genitori eterosessuali, non depongono per un diverso grado d'instabilità nella relazione genitori-figli o rispetto ai disturbi evolutivi nei figli».

Infine, nel 2011, l'Associazione italiana di psicologia ha ricordato che «I risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato come il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altre parole, non sono né il numero né il genere dei genitori - adottivi o no che siano - a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano. In particolare, la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, risposati, *single*, dello stesso sesso. I bambini hanno bisogno di adulti in grado di garantire loro cura e protezione, insegnare il senso del limite, favorire tanto l'esperienza dell'appartenenza quanto quella dell'autonomia, negoziare conflitti e divergenze, superare incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e sociali».

Queste sono le prove della scienza che emergono da decenni di studi scientifici!

Venendo ora alla polemica scatenata ieri dal dottor Corsello, presidente della Società italiana di pediatria, il quale ha affermato che le coppie omosessuali non sono adatte allo sviluppo psicosociale del bambino, ebbene, intanto ricordiamo che lo stesso Corsello, a poche ore di distanza dalla prima nota e dopo la presa di posizione dell'Associazione americana di psicologi che, come abbiamo detto, rassegnando copiosa letteratura scientifica al riguardo lo ha smentito pubblicamente, ha precisato in una seconda nota la necessità di valutare caso per caso. Egli ha detto: «Affermare che non si può escludere che la convivenza con due genitori dello stesso sesso possa avere ripercussioni negative sulla crescita armonica dei figli non significa affermare che due soggetti omosessuali non possano garantire ad un bambino affettività e *standard* educativi in linea con uno sviluppo normale».

Inoltre, il dottor Corsello si guarda bene dal citare studi che supportino la sua tesi originaria, successivamente parzialmente smentita. Ho fatto allora io l'esercizio per lui e sono andato a cercare puntigliosamente se vi sono studi in tal senso. Ebbene, in realtà ci sono soltanto due studi, quello della dottoressa Loren Marks, dell'università della Louisiana, che nel 2012 ha attaccato il rapporto

dell'Associazione americana degli psicologi citando però solo 59 dei 151 studi lì presentati, tra l'altro sostenendo non che le conclusioni sono sbagliate, ma che molti di quegli studi sono basati su campioni poco numerosi e quindi scarsamente significativi dal punto di vista statistico.

Vi è poi il famoso studio di Mark Regnerus che, stimolato dallo studio della dottoressa Marks, ha presentato un campione di 12.000 coppie omosessuali, ma si è poi scoperto che, in base ai criteri di selezione da lui adottati, egli ha incluso nello studio non vere coppie omosessuali, che vivono una relazione omosessuale, classificando come coppie omosessuali - pensate! - anche le madri *single* che hanno dichiarato di aver avuto una esperienza omosessuale nella loro vita. Si tratta quindi di uno studio estremamente depotenziato. Peraltro, lo stesso autore ha preso le distanze dal modo in cui questo studio è stato usato in Russia per promulgare leggi dichiaratamente omofobe.

Ebbene, cari colleghi, la scienza ha preso una posizione chiara, ma gli scienziati devono fare gli scienziati ed i politici devono fare i decisori politici e quindi noi decideremo secondo la nostra coscienza. Ma attenzione, cari colleghi: troppo spesso la politica ha preso decisioni senza tenere conto dell'orientamento scientifico sul tema e questo è risultato sempre in grandi sconquassi, sia storicamente, sia in questa legislatura e cito semplicemente il caso stamina, che ci riguarda più da vicino.

Decideremo secondo coscienza. Certo. Ricordando però che avremo la grande responsabilità, non solo dinanzi ai nostri elettori, ma anche di fronte ai posteri di aver preso decisioni antiscientifiche.

Quattro secoli fa un tribunale ha condannato quello che oggi è ritenuto universalmente essere il padre della scienza basandosi su leggi all'epoca vigenti e su una visione del mondo che oggi è completamente cambiata. Ebbene, cari colleghi, io oggi non ci sto a passare da novello inquisitore. Non ci sto. Per questo motivo esprimerò con forza il mio sì al disegno di legge Cirinnà. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e del senatore Campanella. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per esprimere la mia contrarietà all'impianto di questa proposta di legge che viene portata all'attenzione dell'Aula per una serie di motivi che, per la verità, sono stati ben evidenziati anche da parte di parecchi colleghi che mi hanno preceduto sia nella giornata odierna che in quella di ieri e di martedì.

Ci sono dei momenti in cui, come decisori politici, dobbiamo assumerci la responsabilità di scelte che possono sicuramente condizionare lo sviluppo della società negli anni e nei decenni futuri. Quella di oggi, e quella delle prossime sedute, è proprio una di queste occasioni. È uno di quei momenti in cui bisogna valutare attentamente la proposta che si ha sotto gli occhi e capire quali ne possano essere le ripercussioni, positive o negative, per tutti i cittadini.

Per la verità, questo andrebbe fatto per tutte le norme con la massima attenzione ma sappiamo, e non possiamo nascondere, che la massima attenzione spesso viene prestata esclusivamente a quelle proposte di legge che hanno nell'opinione pubblica un'eco particolare e quindi sono seguite in modo diretto dai cittadini che vogliono capire quale sarà il loro futuro e soprattutto quali sono le motivazioni che portano ognuno di noi ad assumere determinate scelte. Si tratta di scelte spesso personali, nate più da un convincimento personale che dall'appartenenza politica; nate da un modo di vedere la nostra società e di cercare di indirizzarne il futuro e che appartengono, se vogliamo, anche alla storia di ognuno di noi.

Parlare di unioni civili, di matrimonio piuttosto che di convivenza, parlare di famiglia naturale, di unioni tra uomo e donna o tra persone dello stesso sesso è sicuramente uno degli argomenti che oggi, diciamo così, è importante per quanto riguarda una parte dell'opinione pubblica ed è ritenuto dalla maggioranza un argomento che ha una sua urgenza. Forse l'urgenza, dal punto di vista politico, dovrebbe essere riservata ad altri temi, alle problematiche del lavoro, del sociale e a quelle relative all'immigrazione oltre che a tante altre questioni maggiormente urgenti. Ma - tant'è - di fronte a questo nuovo asse che si è creato sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge Cirinnà ci troviamo quest'oggi a confrontarci su questo tema. Tema che comunque non è secondario, perché nessuno di noi

vuole impedire alle persone di vivere i propri affetti liberamente - ci mancherebbe altro - e anche la propria sessualità, nel rispetto delle norme, e a questo proposito, naturalmente, faccio riferimento alle tutele per i minori che sono fondamentali. Non ci interessa quello che ognuno fa a casa propria. Ci interessa, invece, quella che può essere la declinazione nel contesto sociale, e quindi verso tutti i cittadini, di diritti che magari vengono riconosciuti ad unioni che non sono matrimoni, sono unioni civili, sono un qualcosa che il sottosegretario Scalfarotto definisce per importanza al pari dei matrimoni e qualcun altro, invece, definisce matrimoni di serie B. Anche in questo caso, all'interno della stessa maggioranza non politica, ma parlamentare che sta portando avanti questo provvedimento, non vi è univocità di valutazione.

Ci sono situazioni che devono essere affrontate interrogando la propria coscienza. È stata ricordata poc'anzi la questione della *stepchild adoption*, che non è marginale. Su di essa forse questa maggioranza parlamentare si troverà costretta, nel caso si dovesse votare con il voto segreto, a guardare in faccia la realtà, cioè al fatto che il Paese non va in quella direzione e che, quindi, all'interno di quest'Assemblea potrebbe esserci una maggioranza diversa rispetto a quella auspicata dalla collega Cirinnà su questo particolare articolo del disegno di legge al nostro esame.

Del resto, i sondaggi pubblicati sui *media* dimostrano quale sia l'intendimento e il convincimento della nostra opinione pubblica. Questo non ci deve però condizionare, bensì ci deve stimolare a riflettere e a individuare la soluzione corretta. La questione degli *asset* ereditari, piuttosto che dei diritti alla reversibilità delle pensioni, sono altri temi che devono essere affrontati pacatamente. Spesso questo non si può fare, perché su temi come questi c'è una sorta di tendenza a urlare e a far prevalere la propria opinione, cercando di utilizzare il mezzo della voce, del tono alto, del volume. E questo è sbagliato, perché queste discussioni forse andrebbero affrontate in modo pacato, perché sono questioni importanti che richiedono quella pacatezza necessaria per affrontare temi delicati. Senza naturalmente nulla togliere a chi tifa per una soluzione, da una parte, piuttosto che per un'altra.

È sbagliato anche citare studi da una parte e dall'altra; ed è sbagliato che, se il presidente della Società italiana di pediatria fa un'affermazione, immediatamente bisogna attaccarlo perché ha fatto un'affermazione non condivisibile. Così come è sbagliato richiamarsi al livello superiore dell'Europa, che ci consiglia, ci invita e ci richiama a seguire l'esempio di altri Paesi, magari proprio per quanto riguarda il contenuto di questo disegno di legge. Anche perché, francamente, la considerazione che oggi ha l'Europa dei nostri cittadini la conosciamo tutti. Quindi, non penso che, vista la situazione attuale, un consiglio che arrivi dall'Europa (laddove l'Europa è quella istituzione che, si tratti del Consiglio d'Europa piuttosto che di un altro organismo, vale poco) possa essere un'arma portata a favore dell'approvazione di questo provvedimento.

Oppure, bisognerebbe parlare con coloro che, pur condividendo l'impianto di questo disegno di legge, magari, per come li conosco (e ne conosco alcuni), pur essendo omosessuali, che vivono la loro vita e richiedono qualche diritto in più rispetto a quelli che hanno ora, sono però realisti e affermano che non stanno chiedendo e che non è giusto per loro chiedere di adottare dei figli. È una scelta. Anche loro, al loro interno, giustamente discutono come facciamo noi.

Quindi io ritengo che questo lungo percorso, che forse ci porterà all'approvazione di questo disegno di legge, sarà un momento importante per tutti noi, per confrontarci all'interno di quest'Aula, ma soprattutto all'esterno, come cittadini, ognuno convinto qui di fare la scelta giusta; ognuno convinto di difendere un modello di società; ognuno convinto, però, anche del fatto che le scelte fatte qui condizioneranno sicuramente la vita futura dei nostri cittadini per i prossimi decenni.

Quindi, il nostro compito è questo: fare la scelta giusta. Per noi, e per me soprattutto, i contenuti del disegno di legge Cirinnà non rappresentano la strada corretta che il Paese deve seguire.

Saluto al Primo Segretario dell'Ambasciata del Kazakhstan

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto Bagdat Akhylybekov, Primo Segretario dell'Ambasciata del Kazakhstan, che sta assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 12,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signora Presidente, colleghi, vi dico la mia opinione. Non possiedo, ovviamente, verità rivelate e indiscutibili, ma se guardo a quel che accade intorno a noi mentre prosegue la nostra discussione, che cosa vedo? Vedo che il mondo occidentale è attraversato da un movimento tellurico, da un terremoto paragonabile, per intensità ed effetti, al processo che nella prima metà del secolo scorso ha portato alla piena cittadinanza femminile. Oggi, in tutto l'Occidente, il riconoscimento pubblico del diritto degli omosessuali a vivere in piena libertà la loro sessualità e la loro relazione di coppia è all'ordine del giorno e dappertutto lo è anche il riconoscimento della loro capacità di costituire un luogo di intimità, solidarietà, amore - in altre parole, una famiglia - che non esclude la presenza di bambini da crescere e da educare.

In molti Paesi si è passati dalla legalizzazione delle unioni civili all'accesso egualitario al matrimonio. In Irlanda si è celebrato addirittura un *referendum* costituzionale e la Corte suprema degli Stati Uniti nel giugno scorso ha deciso che le leggi statali che vietano il matrimonio *gay* sono incostituzionali in base al quattordicesimo emendamento della Costituzione americana, quello sull'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Una sentenza, quella della Corte suprema, che ancora una volta si è presa la responsabilità di cambiare volto alla civiltà occidentale e che consiglio di leggere, perché ci dice che la visione umanistica cattolica non è l'unica possibile. Ci sono altre visioni umanistiche possibili non meno ricche, non meno profonde, come quella che vede nella famiglia una realtà preziosa e forte proprio perché è capace di cambiare e di aprirsi ad esperienze vitali nuove. È questo che dà forza e legittimazione al mutamento di opinione, ormai maggioritario e irresistibile in tutti i Paesi occidentali, a favore delle unioni dello stesso sesso.

La storia del matrimonio è una storia di continuità e di cambiamento, una realtà che è cambiata col cambiare del ruolo e dello *status* della donna. Sono cambiamenti che hanno rafforzato e non indebolito l'istituzione familiare.

Le decisioni che riguardano il matrimonio - a partire dalla decisione se e con chi sposarsi - sono tra le più intime che un individuo può prendere, tra le più importanti nella nostra autodefinizione. Quelle scelte formano il nostro destino individuale e due persone insieme, come sottolinea la Corte suprema degli Stati Uniti, possono trovare in quel legame, comunque lo si chiami, altre libertà (l'espressione, l'intimità, la spiritualità) e ciò è vero per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Su questo sfondo, la situazione italiana appare ormai decisamente anomala. Mentre si allarga sempre più il fronte dei Paesi che riconoscono il matrimonio, l'Italia non ha ancora neppure una regolamentazione delle unioni. Non nego che la gradualità sia necessaria; rispetto alla situazione internazionale il disegno di legge di cui discutiamo è, infatti, una soluzione di compromesso e si colloca in un punto piuttosto moderato rispetto alle leggi degli altri Paesi: non c'è il matrimonio egualitario e non ci sono le adozioni.

L'adozione del figlio del *partner* da parte dell'altro è solo una norma di buon senso che mira a garantire a bambini che già vivono nella coppia la continuità affettiva. Si obietta che la *stepchild adoption* sarebbe un incoraggiamento alla maternità surrogata, vietata in Italia, ma legale in molti altri Paesi. Tuttavia, le famiglie omogenitoriali esistono e questa è una norma fatta per proteggere i bambini che ci sono già. Non per caso esiste già una giurisprudenza che si sta consolidando e se la norma non passasse in Parlamento, ci penserebbero i giudici, caso per caso o con un rinvio alla Corte

costituzionale.

L'utero in affitto è proibito dalla legge n. 40 del 2004 e non è toccato dal progetto in discussione. Inoltre, per quanto si possa essere contrari alla maternità surrogata, porre il peso di questa disapprovazione sulla legge per le unioni civili è del tutto insensato, visto che sono soprattutto le coppie eterosessuali a farvi ricorso. Si vogliono mettere degli ulteriori paletti? D'accordo, ma attenzione: è del tutto irrealistico proporre di trasformare la *surrogacy* in un crimine perseguibile anche quando commesso all'estero. Metterla al bando è una figura retorica, posto che in Europa non c'è un quadro unitario e non ci sono le basi giuridiche per costruirlo: nel diritto di famiglia gli Stati membri hanno ampia autonomia, basta pensare alle differenze nel regime della procreazione assistita, come sappiamo. In termini reali significa tornare alla discriminazione dei nati in base alla forma del loro concepimento, cosa che ripugna alla nostra coscienza giuridica e morale.

Se volessimo davvero scoraggiare la maternità surrogata, dovremmo prevedere la possibilità della piena adozione anche per le coppie omosessuali, come avviene in molti Paesi di solida civiltà giuridica.

Se invece si dice che il bambino deve avere una mamma ed un papà, allora la questione è un'altra: non è in discussione la maternità surrogata, ma la genitorialità di *gay* e lesbiche. Quel che si rifiuta è la possibilità stessa che le coppie omosessuali possano essere buoni genitori. Questa resistenza è probabilmente l'indice che misura più fedelmente le idee e i pregiudizi che abbiamo in merito all'omosessualità. Parlo di pregiudizi perché è ormai reperibile una mole consistente di ricerche scientifiche che, sulla base delle esperienze in Nord America ed Europa, dimostrano come i bambini cresciuti in famiglie omosessuali siano mentalmente sani e socialmente integrati quanto quelli cresciuti in famiglie eterosessuali. Parlo di pregiudizi perché nel momento in cui riconosco che l'omosessualità non è una patologia, né una malattia, se non consideriamo più immorale l'intimità tra due persone dello stesso sesso e se questa convinzione non è più, come in passato, incarnata dalla legge penale, allora devo ammettere all'interno della mia cultura una variante di sistema familiare che non è la mia, quella in cui sono cresciuto. E lo Stato deve accordare rispetto ad interessi così fondamentali della persona. Si tratta di un diritto che dà dignità alle coppie che, per usare le parole della Corte suprema, «desiderano definire se stessi attraverso l'impegno verso l'altro»; un diritto che risponde alla paura universale che una persona sola possa chiamare aiuto solo per scoprire che lì accanto non c'è nessuno; un diritto che offre la speranza di una compagnia, della comprensione e dell'assicurazione che, mentre entrambi ancora vivono, ci sarà qualcuno ad occuparsi dell'altro.

Aggiungo che pensare di arginare la forte spinta al riconoscimento delle coppie omosessuali è un'illusione. L'Italia non è un luogo chiuso e separato e vive necessariamente le stesse dinamiche degli altri Paesi occidentali. Le trasformazioni della famiglia che nell'ultimo secolo, proprio in conseguenza del mutato ruolo sociale delle donne, hanno interessato tutti i Paesi dell'Occidente coinvolgono necessariamente anche il nostro Paese ed è vano pensare di ignorarle. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la discussione sul disegno di legge sulle unioni civili ha già ricevuto numerosi contributi e spunti di riflessione da parte di chi mi ha preceduto nei giorni scorsi in quest'Assemblea.

Si tratta di un tema delicato, che tocca nel profondo le intime convinzioni di coscienza e ciò spiega perché anche i partiti siano attraversati da opinioni divergenti e diverse sfumature di pensiero.

Non vi è dubbio che sia arrivato il momento di dotare anche il nostro ordinamento di una disciplina in grado di tutelare le coppie omosessuali. Il legislatore deve tener conto dei cambiamenti che intervengono all'interno della nostra società, così come già avvenuto in molti altri Paesi. Se c'è consenso pressoché unanime nel dare un riconoscimento alle coppie omosessuali, le divergenze nascono però quando si analizza nel merito il disegno di legge in esame.

Sono tre i punti che riteniamo di maggiore criticità, che vanno considerati per comprendere fino in

fondo la portata e i possibili effetti negativi del disegno di legge.

In primo luogo, la tutela giuridica che si intende garantire alle coppie omosessuali è, a tutti gli effetti, equiparata a quella attribuita all'istituto del matrimonio. Si tratta, infatti, secondo il disegno di legge, di trasporre alle unioni civili gli stessi diritti e doveri che il nostro ordinamento riconosce ai coniugi, tra i quali l'obbligo di fedeltà e, ancora più problematico, il diritto alla pensione di reversibilità, che solleva forti interrogativi sul piano della copertura finanziaria.

Ma, al di là di questi primi rilievi di carattere giuridico ed economico, il tentativo di equiparare le unioni civili al matrimonio rischia di essere incostituzionale, per il contrasto con quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione, per il quale «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

La Corte Costituzionale, inoltre, nella sentenza 138 del 2010, ha stabilito che bisogna provvedere alla tutela delle coppie omosessuali, tenendole però distinte dal matrimonio, stante l'imprescindibile finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale.

Il matrimonio è quello tra un uomo e una donna, mentre l'unione civile è altro, per cui necessita di una disciplina specifica e al tempo stesso differente.

In secondo luogo, non è affatto condivisibile la previsione normativa della *stepchild adoption*, perché foriera di pericolose distorsioni. Il rischio più evidente è che le coppie omosessuali ricorrano alla gravidanza surrogata, altrimenti detta "utero in affitto", e che successivamente alla nascita del figlio, di cui uno dei due *partner* si intesta la genitorialità, l'altro possa adottarlo.

Non possiamo in alcun modo permettere che nel nostro Paese si apra la strada verso la commercializzazione dei bambini e lo sfruttamento delle donne. Oltretutto, siamo sicuri che la *stepchild adoption* miri all'unico interesse della tutela del minore, oppure al solo riconoscimento del diritto di due adulti ad essere genitori?

In terzo luogo, da questo disegno di legge deriva che la tutela accordata alle coppie di fatto, ovvero ai conviventi eterosessuali, sia minima e in alcun modo equiparabile a quelle accordata alle coppie omosessuali. Anche questa circostanza suggerisce che il provvedimento, una volta approvato dal Parlamento, rischi di essere dichiarato incostituzionale dalla Corte.

Infine, è davvero discutibile l'atteggiamento del Governo che, pur di approvare il disegno di legge così com'è, tenta di serrare le fila, stavolta intorno all'asse PD, Movimento 5 Stelle e SEL, esaltando il ricorso alle maggioranze a geometria variabile, messe in piedi a seconda delle circostanze e dei provvedimenti.

Non è ammissibile che un tema così delicato dal punto vista etico e culturale diventi uno strumento politico in mano al Governo. Auspico pertanto che nella discussione, in queste ore, prevalgano senso di responsabilità, libertà di pensiero e assoluta serenità di giudizio, affinché vengano riconosciuti i diritti delle unioni civili senza mortificare la famiglia naturale, guardando soprattutto alla tutela e alla difesa dei minori. (*Applausi del senatore Minzolini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertacco. Ne ha facoltà.

BERTACCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di fare una premessa al mio intervento. Il nostro Paese è stato più volte oggetto di richiami e sentenze europee nell'ultimo periodo che ci hanno ricordato e ci hanno obbligato a creare una normativa che regoli le unioni civili. Ricordiamo appunto la sentenza del 21 luglio 2015 della Corte europea per i diritti dell'uomo che condannò l'Italia per l'assenza di riconoscimento e tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Eravamo di fronte al momento giusto per fare una legge giusta che potesse soddisfare le sensibilità differenti e che potesse essere adatta alla nostra cultura. Purtroppo, invece, questa occasione è stata sprecata, se non persa. Il disegno di legge qui proposto è malfatto e scritto per tentare un inganno al quale io non voglio partecipare.

Sì, è un inganno, a partire dall'articolo 1 (lo leggo perché breve): «Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». Come

ricorderete, si trovò questa formulazione dell'articolo 1 come elemento di mediazione fra le sensibilità contrapposte della maggioranza e nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione. Peccato però che leggendo il testo si fa sempre più chiara un'assoluta sovrapposizione tra il matrimonio e le unioni civili, andando così di fatto in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione. Mi domando: volete cambiare anche quello? Di fatto si tenta la completa equiparazione tra le unioni civili e l'istituto matrimoniale.

L'Unione Europea aveva chiesto l'introduzione di una legge che disciplinasse le unioni civili ma, come è stato più volte chiarito e non sembra essere stato percepito dalla sinistra, nessun articolo della Convenzione impone agli Stati membri il dovere di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali. La Corte europea non ha imposto alcuna forma giuridica e alcuna tutela, ma lascia alla discrezionalità del legislatore nazionale la definizione dei diritti. Una tale equiparazione non solo non è richiesta al nostro Paese dall'Europa, ma è evidentemente anticostituzionale.

Questo disegno di legge è contrario agli orientamenti della Consulta rispetto a quanto scritto nella nostra Costituzione. Di fatto, le recenti sentenze della Corte costituzionale affermano come la famiglia, definita come società naturale fondata sul matrimonio, è essa stessa rappresentata da un *unicum*, e in quanto tale deve essere tutelata in maniera distinta rispetto alle altre formazioni sociali, come le unioni tra due persone dello stesso sesso. Il legislatore, secondo la Consulta, ha quindi il compito di introdurre una forma alternativa e diversa dal matrimonio per risolvere l'attuale mancanza di tutela dei diritti soggettivi degli omosessuali che hanno scelto di organizzare la propria vita insieme.

Entriamo nel merito del testo. Parliamo, appunto, dei diritti di cittadinanza, delle pensioni, delle successioni e del sostegno al *partner*; vediamo, allora, quanto inserito dal disegno di legge: gli stessi diritti attribuiti alle coppie sposate estesi alle unioni civili.

Anche in materia di scioglimento dell'unione il testo Cirinnà rimanda alla disciplina del matrimonio. Infatti, nel nuovo testo, astutamente - o per meglio dire, con asservimento alle richieste e alle pressioni dell'ala cattolica del Partito Democratico - sono stati depurati i continui rimandi al diritto matrimoniale ma, come appena detto, l'unione civile qui presentata è una vera e propria fotocopia del matrimonio.

Altro punto controverso di questo testo riguarda la possibilità dell'adozione del figlio naturale o adottato dal *partner* da parte dell'altro componente della coppia omosessuale. Stiamo parlando della cosiddetta *stepchild adoption*.

Quello a cui noi stiamo assistendo è un tentativo di imporre una nuova visione della genitorialità, in cui un papà e una mamma diventano genitore «1» e genitore «2», e in cui il diritto del bambino di crescere in una famiglia composta da un uomo e una donna è subordinato al puro desiderio degli adulti.

Stepchild adoption spiana la strada all'utero in affitto, pratica vietata in Italia, ma possibile all'estero. Ci troveremo, dunque, di fronte ad una maternità surrogata che fa a pezzi l'umanità e la bellezza della maternità. Umanità che inizia proprio dal grembo materno, che non è un mero contenitore fisico ma l'inizio della relazione tra madre e figlio; relazione che nutre il figlio nella sua formazione, ma che continuerà nel tempo ed accompagnerà la sua crescita.

Mettere al mondo un figlio non è un diritto, ma l'esercizio di una responsabilità. Il sacrosanto desiderio di avere un figlio non può essere esercitato ad ogni costo ma deve tenere conto di come crescerà il figlio.

La bellezza della relazione materna, che si forma a partire dal grembo materno, è che essa cresce dentro di sé un'altra persona ed il compito genitoriale è insegnare a quel figlio a vivere la propria vita in modo autonomo. Tutto ciò viene stravolto dalla pratica dell'utero in affitto, che considera il grembo materno vendibile, che si può comprare per fare un figlio che sarà separato da quella madre che l'ha cresciuto dentro di sé sapendo che tra loro non ci sarà alcuna relazione.

La nostra civiltà si è sviluppata nei secoli sul nucleo naturale composto da un uomo e da una donna, che hanno formato un'unione sulla base della quale hanno fatto nascere e crescere i loro figli.

L'adozione è una normativa molto complessa; è un tema molto delicato e di attenta riflessione. Non c'è

un diritto all'adottare, non c'è il diritto di due adulti ad avere un bambino; c'è invece il diritto per il bambino di avere una famiglia. Un conto sono i diritti civili, altro quelli dei bambini.

Questo non è il testo nel quale si doveva inserire un dibattito sulle adozioni; dovevamo e dobbiamo farlo rivedendo l'impianto legislativo vigente, rendendo la pratica dell'adozione non una *via crucis* per le coppie, ma una scelta di vita per la vita.

Tutti noi indubbiamente abbiamo il dovere di difendere le diversità da ingiustizie e discriminazioni, e questo deve essere fatto in maniera chiara e decisa. Purtroppo, sono certo che non sarà il mio intervento oggi, come quelli di tanti colleghi - lo dico con umiltà - a farvi cambiare idea, ma almeno spero possa indurre a una riflessione più approfondita, meno ideologica, su una materia che va inevitabilmente a sminuire il valore della cellula fondante della nostra società: la famiglia.

In questi giorni ho letto una dichiarazione del presidente Zanda che ha affermato che quello di Papa Francesco non è un mestiere, ma è una grande missione spirituale, universale, molto ammirata e molto rispettata in tutto il mondo dai cattolici e dai laici, dagli intellettuali alle persone più semplici. Sono d'accordo, presidente Zanda anch'io riconosco grandi doti a questo Pontefice, ma anche noi abbiamo una missione da svolgere, che ci è stata affidata dal popolo. Ignorare il no a questo pasticcio gridato da tantissimi cittadini (e non credo siano tutti di centrodestra) significherebbe tradire il mandato che ognuno di noi è qui ad espletare.

Un ultimo appello lo rivolgo al presidente Mattarella, perché, quando sarà e se sarà, operi le giuste scelte affinché la nostra Costituzione non venga nuovamente calpestata.

Voterò contro questo disegno di legge non perché sono contro le unioni civili, anzi sono favorevole al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, ma il testo Cirinnà non si limita al riconoscimento e va oltre: inserisce l'equiparazione al matrimonio, la separazione e l'adozione.

Io sicuramente non mi sento detentore della verità, ma difendo con orgoglio l'unicità del matrimonio, nucleo fondante della nostra società, che il testo Cirinnà cerca in più modi di minare. *(Applausi della senatrice Pelino)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, colleghi, il tema che pone questo disegno di legge, ormai all'attenzione di quest'Aula da un po' e all'attenzione del Paese da parecchio tempo, va finalmente risolto, e la soluzione individuata all'interno del disegno di legge in discussione per noi è valida, così come integralmente individuata nel contenuto del progetto. Essa parte da due principi sui quali penso vada costruita la norma che regola la vita sociale del nostro Paese. In primo luogo, e soprattutto, il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L'articolo 3, prima comma, è il patto su cui si regge la nostra Repubblica, tra le persone e le comunità che la compongono.

L'articolo 3 si combina in questo caso perfettamente con l'articolo 29 della Costituzione, che mantiene una sobrietà di linguaggio, anche sotto il profilo giuridico, assolutamente propria rispetto all'esigenza di tenere conto dell'evoluzione a cui le società sono sottoposte dall'andare del tempo, dall'acquisizione di maggiore di maturità, di nuove sensibilità, di attenzioni verso le relazioni umane sempre più avanzate, sempre più progredite: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Questi sono i termini che vengono utilizzati dall'articolo 29 della Costituzione.

La legge che oggi discutiamo vorremmo si discutesse ancora di più domani, grazie all'evoluzione culturale che questo provvedimento aiuterà a sviluppare nel nostro Paese, perché il matrimonio tra persone dello stesso sesso finalmente venga, senza alcun tipo di ipocrisia, integralmente riconosciuto come un diritto, e perché quel diritto ad avere e a sviluppare una famiglia sia il diritto che, ai sensi dell'articolo 3, prima comma della Costituzione, noi riconosciamo alle persone, qualunque sesso o orientamento sessuale possano avere.

Penso che su questo e sulla capacità di crescita morale del nostro Paese, della nostra società e delle nostre comunità dobbiamo investire. È una delle ragioni anche politiche che mi fa riflettere su quale scenario abbiamo di fronte, su dove siano schierati i conservatori e dove si riconoscano i progressisti, su dove siano schierati coloro che hanno una cultura democratica evoluta e su dove si collochino invece coloro che questa cultura democratica la tengono a freno e ne fanno uno strumento spesso di conservazione dell'esistente, del vecchio, di richiamo ad una tradizione che esiste per essere ricordata come un bagaglio di identità, che però, secondo me, ci aiuta a crescere ma anche a superare quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi (ciò che noi sardi definiamo *su connottu*, il conosciuto), che è messo lì anche per essere superato e metabolizzato come un patrimonio che costituisce memoria di quello che siamo stati, ma che non rappresenta un ostacolo a quello che dovremmo essere.

Anche lo schieramento politico, che di volta in volta si configura in quest'Assemblea attorno ai grandi temi della società, pone una questione su cui vale la pena riflettere. Non è un caso che noi e il Partito Democratico in questa circostanza voteremo allo stesso modo. Non è un caso se molti altri si ritroveranno su questi contenuti. Non è un caso perché quella è la radice, ma anche quello è il destino e chiunque pensi che il destino può fare a meno della radice, che si costruisce in modo strumentale e in maniera funzionale alla gestione dell'esistente, di una contingenza particolare, secondo me, sbaglia.

Questa è sicuramente una legislatura di riforme; alcune ci piacciono; altre meno. Ma è una legislatura nella quale si cambia il connotato di questo Paese. Ci sono stati momenti in cui si sono acuite tensioni, ad esempio, su come interpretare gli strumenti attraverso i quali dare attuazione alla nostra Costituzione. Penso a quando abbiamo discusso della necessità o meno di un Senato elettivo. È stato uno degli argomenti di questi mesi e lo sarà nei prossimi e in occasione del *referendum*. Poi ci sono i principi della Costituzione su cui si fonda la nostra Carta, il patto di convivenza civile di questo Paese. Un esempio è l'articolo 3, sui diritti delle persone, che costituisce la parte immutabile della Costituzione, la parte senza la quale la Costituzione non esiste e non esisterebbero neppure questo Paese, questa comunità nazionale. Lì si dà il caso che noi ci ritroviamo. Con tutti i democratici e con tutti i progressisti noi ci ritroviamo; su quella parte noi ci troviamo. Qualche volta è sul modo in cui diamo attuazione alla parte relativa ai diritti che ci differenziamo.

Voglio sottolineare questo aspetto, che è importante per i prossimi mesi, per quello che succederà, per i problemi che abbiamo di fronte, per far crescere questo Paese in serenità, dandogli la forza per affrontare le grandi questioni, che stanno dentro di noi ma anche all'esterno; questioni che ci circondano. Penso che non sarà un caso se, in molte altre occasioni, ci ritroveremo, proprio per le difficoltà che abbiamo di fronte e che dobbiamo affrontare tenendo sempre presenti i diritti, quelli delle persone e delle nostre comunità.

Si è tanto discusso sulle modalità di adozione, sui diritti ad avere una famiglia completa, che è fatta da coniugi, da genitori e da figli. Qualche volta succede - ed è successo, perché le modalità attraverso le quali si costituisce una famiglia sono tante e la vita ce ne insegna molte - che anche i rapporti, le relazioni di parentela tra coloro che compongono le famiglie (quelle formali, quelle giuridicamente esistenti fino ad oggi), non abbiano voluto ricomprendere famiglie vere, dove gli affetti e anche la dedizione di ciascuno verso l'altro sono stati molto superiori a quello che abbiamo potuto riscontrare, ad esempio, in famiglie giuridicamente e formalmente perfette. Infatti, ciò che la famiglia rappresenta è un senso di appartenenza, di solidarietà specifica, qualcosa che ti fa riconoscere negli occhi dell'altro la possibilità di fare affidamento, e che fa riconoscere all'altro in te un supporto permanente, mai oggetto di negoziazione, ma sempre frutto di dedizione.

La partita delle adozioni in Italia è importante, è uno dei temi assolutamente rilevanti ai fini della costituzione della famiglia, del riconoscimento del diritto alla famiglia delle persone, in modo particolare dei bambini che non hanno una famiglia e che non hanno scelto di non averla. Penso che dovremmo trattare questo argomento in maniera approfondita, in quest'Assemblea, nel Parlamento, nel Paese, perché bisogna smetterla di ragionare nei confronti dei bambini con la testa dei grandi. Bisogna ragionare sul diritto dei bambini ad avere gli affetti, ad avere una casa, ad avere una famiglia, ad avere una considerazione che spesso non hanno. Sono pacchi, spesso distribuiti presso organismi e

organizzazioni che qualche volta, nei casi peggiori (perché c'è gente che è eroica anche su quel fronte), ne fanno uno strumento attraverso il quale campare o, anche peggio, esercitare un potere.

Credo che questo Parlamento debba affrontare la questione delle adozioni con l'idea di consegnare all'infanzia, privata di questo diritto, una possibilità a vederlo soddisfatto.

Dobbiamo ragionare con la testa dei bambini. Dobbiamo ragionare con il loro diritto ad avere gli affetti, a poter stare in una casa, a poter godere di una famiglia. E le famiglie sono quelle che la nostra Costituzione ci consegna, in modo assolutamente neutro e nella disponibilità della capacità evolutiva del nostro pensiero e della nostra cultura. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Ginetti).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, desidero mandare da questo Senato un messaggio di speranza, di vicinanza e di solidarietà a Carla Caiazzo di Napoli, che lotta tra la vita e la morte per essere stata bruciata viva dal suo *partner*. Sì, signora Presidente, Carla e Paolo erano una coppia eterosessuale che, per dirla con l'irripetibile frase pronunciata al Family Day, aveva procreato. Hanno procreato Giulia Pia, nata prematura, perché la mamma è stata bruciata dal papà. Onorevole Sacconi, è questa la famiglia tradizionale per cui lei è sceso in piazza? Onorevole Giovanardi, è questa la famiglia tradizionale per cui lei è sceso in piazza? Senatore Quagliariello, è questa la famiglia tradizionale per cui lei è sceso in piazza? Sinceramente mi vergogno per voi. Non vi ho mai visto in piazza per tutti i femminicidi di questi anni, ad opera di tradizionalissimi mariti e compagni eterosessuali. Quindi ribadisco la mia vicinanza a Carla, alla sua famiglia e alla sua bambina.

Vengo rapidamente al testo Cirinnà e al suo articolo 5, che per me rimane il minimo sindacale. Dico subito che, se vi saranno passi indietro sull'adozione coparentale, non voterò il provvedimento.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Io sono intervenuto decine di volte contro il femminicidio. Si vergogni quella signora lì!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lasci parlare, perché lei avrà modo di parlare a suo tempo. Lasci continuare la collega.

Prosegua, senatrice Ricchiuti.

RICCHIUTI (PD). Vede, signora Presidente, la legittimazione di un Parlamento e della politica dipende dalla capacità di distinguersi talvolta dal generico umore della gente, ammesso che qualcuno abbia il monopolio sui sensori del ventre profondo dell'elettorato. Il Family Day di sabato 30 gennaio, quindi, non mi distoglie dalla mia analisi.

Il dibattito parlamentare deve essere puntuale e deve concentrarsi sugli elementi giuridici certi della questione posta nell'articolo 5. La *stepchild adoption* esiste già; essa è istituita e disciplinata dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge sulle adozioni. Ripeto: l'adozione *stepchild* già esiste. La Corte costituzionale, già dal 1990, ha riconosciuto la piena e totale legittimità di questo istituto e vi ha rintracciato due motivi fondamentali: il fine di consolidare l'unità familiare e l'interesse del minore. Lo ridico, per chi facesse finta di non capire: l'adozione coparentale in Italia esiste già da 32 anni e consente sia alla moglie di adottare i figli del marito sia a questo di adottare i figli di quella. Perché mai solo oggi alcuni settori della nostra opinione pubblica pensano e dicono che la *stepchild* incentiva l'utero in affitto?

L'utero in affitto o maternità surrogata è un problema totalmente diverso ed estraneo alla nostra discussione. Per questo le persone che i giornali frettolosamente etichettano come femministe sbagliano e sbagliano di grosso. Sono una donna e una madre ed ho sperimentato le difficoltà di essere entrambe le cose. Ma ascoltatevi bene: lasciare che una sensibilità femminile, pur in qualche senso legittima, prenda questa torsione paradossale e tardiva e consentire che proprio coloro che si ergono a paladine delle donne siano strumentalizzate dai settori più retrivi, machisti e ipocriti della nostra politica è un errore strategico imperdonabile.

Ha ragione Simonetta Agnello Hornby, nella sua intervista sul «Il Manifesto» di ieri. L'utero in affitto è una problematica totalmente diversa dall'adozione. Le adozioni nelle coppie eterosessuali possono fallire e purtroppo falliscono. Mascherare questa realtà con l'impropria confusione di ambiti

concettuali e giuridici è la trappola in cui troppe opinioniste sono cadute.

A loro e a tutti dico di andare su YouTube e di riascoltare gli interventi di due senatrici che ringrazio, Doris Lo Moro e Monica Cirinnà, e quello bellissimo di Sergio Lo Giudice, con cui sono onorata di condividere questo percorso. E poi - non avrei pensato di dirlo in quest'Aula, ma nella vita è proprio vero: mai dire mai - mi associo alle parole del senatore Bondi, che ha ben illustrato la posta in gioco di queste giornate. L'adozione coparentale e la maternità surrogata non c'entrano l'una con l'altra, perché altrimenti si dovrebbe invocare la modifica della legge del 1983 sulle adozioni e nessuno osa farlo (e ci mancherebbe pure!).

Fuggire dalle discriminazioni e fare l'interesse dei minori: questi sono i due pilastri giuridici che mi portano a votare a favore dell'articolo 5 e del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DLGIORGI (PD). Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, per quanto mi riguarda quello che ci apprestiamo a votare è un disegno di legge non del tutto convincente per molti aspetti, ma lo voterò perché il tempo ormai è scaduto. È un'Italia in grande ritardo rispetto a tanti Paesi d'Europa e del mondo.

In altre legislature, precedenti alla nostra, si è provato a colmare la grave lacuna in materia di diritti per le coppie di persone dello stesso sesso, ma la poca determinazione dei partiti dell'allora maggioranza parlamentare e l'opposizione di larghe fasce organizzate di cittadini, oltre che di alcuni partiti, hanno impedito questo passaggio di civiltà.

Un altro elemento non irrilevante differenzia questo momento storico dal passato recente e se ne è parlato moltissimo negli ultimi giorni. Mi riferisco al ruolo della Chiesa cattolica. Diciamolo con chiarezza: una Chiesa oggi come non mai attenta al cambiamento e disponibile all'accoglienza e alla comprensione; una Chiesa che si confronta con esperienze umane non convenzionali e che, attraverso l'intervento pubblico di proprie figure di rilievo, appare aperta a nuove impostazioni legislative che si muovano nella direzione di dare diritti a chi ancora non li ha di fronte allo Stato. Anche su questo, quindi, vorrei sgombrare il terreno rispetto a tante discussioni e a quelle che definirei proprio «chiacchiere», che in questi ultimi giorni si sono sentite.

Una serie di condizioni favorevoli quindi, un sentire sociale che si è evoluto nel tempo, un ritardo considerato giustamente ormai imbarazzante e alcune sentenze di alti organi giurisdizionali spingono oggi ad una accelerazione positiva, che ci può condurre a un testo legislativo molto condiviso tra le parti politiche rappresentate in questo Parlamento.

Nonostante le valutazioni fin qui espresse e quindi la mia positività nei confronti del provvedimento in esame e la necessità di procedere al voto, questa legge ha avuto un *iter* accidentato anche in questa legislatura; un *iter* che ci costringe purtroppo a venire in Aula senza relatore; un *iter* che ha visto aspri scontri in Commissione giustizia, tanto da giungere ad una situazione politicamente non lineare - diciamocelo, colleghi - con un testo votato dal Partito Democratico e da due partiti dell'opposizione quali sono il Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia e Libertà.

La mia opinione è che sarebbe stato possibile trovare un equilibrio più avanzato durante il dibattito in Commissione, se lo scontro non si fosse troppo polarizzato.

Abbiamo assistito ad un ostruzionismo praticato senza esclusione di colpi, certo, ma abbiamo anche visto eccessive chiusure da parte di altri in una materia tanto delicata e sensibile che invece forse avrebbe richiesto altri atteggiamenti.

Continuo a rimanere certa che un maggiore ascolto e una minore rigidità ci avrebbe forse consentito di affrontare in maniera più ordinata questo percorso parlamentare.

Già in Commissione giustizia interventi ragionevoli di alcuni colleghi senatori richiedevano cambiamenti importanti, e direi perfino ovvi, ad esempio in materia di equiparazione al matrimonio, proprio quei cambiamenti che, grazie oggi a ben più autorevoli sollecitazioni, adesso accoglieremo in fase emendativa qui in Aula. Tant'è. Va bene così.

Aggiungo che la parte del testo che si occupa dell'adozione del figlio del *partner*, trattata negli ormai

famosi articoli 3 e 5, avrebbe potuto e ancora potrebbe essere affrontata con maggiore attenzione in un provvedimento separato in cui si tratti complessivamente il tema delle adozioni, il più delicato e controverso, come abbiamo visto e come non era difficile immaginare.

Ma la storia, nemmeno quella parlamentare, non si fa con i se, signora Presidente, e così oggi con responsabilità e ragionevolezza, e certo con qualche difficoltà in più, sicuramente saremo in grado di dipanare la nostra matassa e di trovare le soluzioni che ci consentano di dare al Paese una legge equilibrata che tenga conto delle sensibilità di tutti e auspicabilmente possa vedere, innanzitutto, il voto favorevole della maggioranza di Governo, ma anche quello della maggior parte dei colleghi parlamentari, seppure dell'opposizione, che sono certa condividano l'urgenza di un intervento che possa far sì che il nostro Paese sia finalmente annoverato tra quelli in grado di dare giuste opportunità e diritti ai propri cittadini.

Per giungere a questo risultato in campo ci sono soluzioni molto interessanti. Il nostro lavoro nei prossimi giorni sarà utilissimo. Queste soluzioni sono espresse in modo chiaro negli emendamenti al testo che abbiamo presentato e che illustreremo a tempo debito nei prossimi giorni.

Vorrei sottolineare qui, signora Presidente, che la fase emendativa riveste un interesse particolare in occasione di questa legge, forse in modo difforme rispetto agli altri provvedimenti che affrontiamo in genere in questa Assemblea. Molta enfasi, direi eccessiva enfasi, si è data a questo aspetto e la voglio riassumere così: se il testo non si modifica, in particolare gli articoli 3 e 5 relativi alla cosiddetta *stepchild adoption*, alcune forze politiche assicurano il proprio voto favorevole al disegno di legge; se invece si interviene e proprio su quegli articoli, altri partiti si dichiarano disponibili al voto. Un guazzabuglio, si potrebbe dire: rigidità che si contrappongono a rigidità. Siamo all'ultimo miglio, colleghi, siamo all'ultimo miglio. Mi aspetterei maggiore disponibilità da parte di tutti, veramente da parte di tutti. Impegniamoci per trovare un punto di equilibrio sul tema delicato dell'adozione e poi votiamo il provvedimento, con serenità e con una maggioranza più ampia possibile.

Tutti vogliamo, ed è sacrosanto, proteggere i bambini già nati all'interno di una coppia di persone dello stesso sesso. Io non credo, e con me altri colleghi, che l'unico modo per farlo sia quello normato attraverso l'adozione. Posso sbagliare, naturalmente, sono opinioni. Sono convinta che una modalità coerente e sicura possa essere quella dell'affido rafforzato. Lo dico nuovamente in questa sede: vengono date al *partner* tutte le funzioni genitoriali; in caso di morte del genitore naturale, il bambino può essere adottato e a diciotto anni può chiedere lui stesso di essere adottato. Un modo lineare per non creare confusione tra ruoli nel bambino, che deve essere messo nella condizione di distinguere le funzioni genitoriali da quelle generative. Nessuna contestazione e nessun disconoscimento del ruolo del *partner*, me ne guarderei bene. Nessuno scippo di funzioni. Soltanto la chiarezza e il rispetto dei diritti del bambino che, appunto, ha diritto all'amore delle due persone che si occupano di lui, ma anche di sapere con esattezza che c'è qualcuno che lo ha generato e che per i motivi più disparati (che il genitore biologico saprà spiegare) è nella condizione di non potersi occupare di lui. Diritti dei bambini, non desideri degli adulti. Colleghi, non possiamo fare confusione su questo. Questo è il nodo.

Sostenere ciò, dire queste cose negli ultimi mesi, perché lo abbiamo fatto sui giornali o nel corso del nostro dibattito, ha significato essere oscurantisti, cattolici conservatori incapaci di leggere la modernità e soprattutto colpevoli di non sostenere abbastanza i bambini, anzi, peggio, disinteressarsene. Niente di più offensivo e più lontano da tante delle nostre storie personali, dalle nostre convinzioni e - credo - dalla ragionevolezza comune. Costruire recinti in cui rinchiudere chi la pensa diversamente, senza approfondire le ragioni e invitando a valutazioni superficiali e poco meditate, è una tecnica - secondo me - che mai è stata vincente e non può esserlo in un Parlamento democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Cosa può essere definito modernità in materia di relazioni? Chi decide, e a che titolo, in nome di quale principio generale, cosa significhi veramente mettere al primo posto i diritti dei bambini? Apriremmo una discussione troppo ampia e non abbiamo tempo. Ma chiedo anche, d'altra parte, quando è il tempo per il legislatore? Mi verrebbe da dire che è questo, dovremmo farlo qui, però ogni tanto ci sono delle urgenze. Io ritengo, comunque, che questa legge sia un'urgenza. Sono infatti tra coloro che ritengono si

debba assolutamente fare la legge e, quindi, va bene anche approfondire meno, però l'abbiamo fatto forse in modo un po' colpevole in questa fase.

Non va mai bene lasciare qualcosa di non sufficientemente meditato e rischiare di essere frettolosi. Comunque, è colpa, anche di una certa fretteolosità, per certi versi dovuta, come dico ai colleghi che hanno lavorato su questo testo, compresi quelli della Commissione giustizia. Mi pare che sia anche il caso del Capo II del disegno di legge, di cui non abbiamo mai parlato, che riguarda l'unione civile fra persone di diverso sesso. Introduciamo una sorta di matrimonio di serie B. Dobbiamo dirci anche questo. Non ne abbiamo parlato tanto perché il dibattito è andato in tutt'altra direzione.

In realtà, introduciamo una formula per cui c'è meno impegno rispetto al matrimonio, meno responsabilità e diversi diritti garantiti. Il che andava evidentemente fatto. Ciò sicuramente viene richiesto da chi ha scelto di vivere la propria relazione di coppia secondo questi parametri. Ma il nostro ruolo è quello di fare contento qualcuno, che magari preme molto? O è quello di percorrere una strada, senz'altro più complessa, ma forse più adatta a rispondere a questo contesto che non esito a definire di conclamata irresponsabilità complessiva in cui ci troviamo a vivere?

Questo era davvero il meglio che potessimo elaborare? Non ne sono certa, ma non c'è tempo. Noi forse dovremmo chiederci qualcosa in più, come il motivo per cui i nostri giovani oggi rifuggano dal matrimonio e se sia giusto proporre loro soluzioni semplici, meno impegnative e su misura, che certo non li aiutano nella ricerca di una maggiore responsabilità nei confronti di chi scelgono per la loro relazione. E ancora una volta, come spesso mi capita nei miei interventi, non posso che far riferimento alla necessità di percorsi educativi. Lo so che il mondo ormai è così: viene detto e qualcuno ne è anche convinto. Ma io sono ancora convinta che ci si possa opporre ad alcuni filoni. E bisogna fare di tutto perché i percorsi educativi formino uomini e donne responsabili, attenti ai valori profondi della convivenza e del rispetto reciproco, in una condizione di stabilità, certamente rappresentata dal matrimonio - non temo di dirlo in quest'Assemblea - che diventa la migliore garanzia per i figli che nasceranno. Relazioni più durature, relazioni continue e in cui c'è un impegno maggiore. Nel Capo II di questo disegno di legge non lo facciamo.

Un ultimo aspetto, tuttavia, non posso non affrontare qui in Aula, signora Presidente, per chiarezza e onestà. E rispondo così anche ad interventi fatti subito prima di me. Il tema della maternità surrogata sembra essere il convitato di pietra in questo dibattito. Ne abbiamo invece parlato tutti, e non è certo un convitato di pietra. È un dibattito forte. È una questione che concerne i diritti dei bambini, ma anche i diritti delle donne.

Ma ce lo vogliamo dire? Sono una che ha fatto tutte le battaglie per le donne e, quindi, ho titolo qui dentro a parlare dei diritti delle donne e a collegarlo al tema dell'utero in affitto. Non mi si dica che nel testo non se ne parla e che quindi siamo fuori tema. Non siamo fuori tema. Non offendiamo le nostre intelligenze, per lo meno questo rispetto tra noi lo dobbiamo avere.

Certamente, affrontando questo tema, affrontiamo anche un problema di maternità surrogata. E non dobbiamo avere paura di dircelo, altrimenti facciamo un torto a noi stessi. Affrontiamo senza ipocrisie questa che è - come tutti sappiamo - una questione veramente centrale in questo dibattito, altrimenti non si sa perché ci sia stato un dibattito su questo. Non è che tutti quelli che l'hanno affrontata siano persone senza cervello. Siamo seri.

Siamo tutti d'accordo sulla brutalità di questa pratica. Ci siamo tutti stracciati le vesti per molti anni, mostrando il petto per dire che mai e poi mai vorremmo ciò. Poi succede che da un gruppo consistente di senatrici e senatori viene presentato un emendamento che chiede che, ove si accerti che per il figlio (sia di una coppia etero che omosessuale) si sia posta in essere questa pratica, si applica quanto previsto dalla legge n. 40. Immediatamente reazioni oltre le righe. Immediatamente attacchi furiosi e la richiesta di ritirare l'emendamento, perfino, anche da parti politiche da sempre impegnate a sostegno dei diritti delle donne.

Signora Presidente, non capisco. O forse capisco troppo bene. L'emendamento rimane in campo e mi aspetto coerenza di comportamenti nel voto.

Concludo, davvero. Noi ora abbiamo un compito, colleghi: dare all'Italia una legge necessaria, che non operi forzature, troppo lontane dal sentire comune del popolo italiano, ma in grado di colmare la grave lacuna che ancora abbiamo sui diritti per le coppie dello stesso sesso.

Il nostro lavoro potrà ancora condurre - di questo sono certa - a un risultato soddisfacente e di equilibrio, che dia merito anche al grande lavoro che è stato fatto da tanti in questa sede. Ci siamo avvicinando a soluzioni condivise. Ora davvero abbiamo il dovere di decidere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA (PD). Signora Presidente, il disegno di legge di cui discutiamo è finalizzato a disciplinare giuridicamente la relazione di coppia tra persone omosessuali e la relazione tra queste e i loro figli, non si occupa di come nascono i bambini. La disciplina di come nascono i bambini (che è importantissima e dentro la quale va correttamente inquadrata la problematica della gravidanza per altri) è affidata ad altre norme, in particolare alla legge n. 40 del 2004, e non può trovare posto in questo disegno di legge perché, se non siamo ipocriti, anche nei suoi aspetti più controversi, come è appunto la gravidanza per altri, riguarda sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali. Anzi, a ben vedere, la gravidanza per altri riguarda molto di più queste seconde, che vi fanno ricorso nel 95 per cento dei casi, mentre non riguarda per niente le coppie omosessuali formate da donne, di cui il dibattito - un po' maschilista - che ha avuto luogo in quest'Aula tende sistematicamente a dimenticarsi.

Il disegno di legge in discussione parla di unione tra persone omosessuali e il primo tema su cui voglio interrogarmi è perché e in che modo questa unione si dovrebbe differenziare da quella che riguarda le persone eterosessuali e che chiamiamo matrimonio. L'omosessualità non è né una scelta più o meno criminale, né una patologia. Come ci ha spiegato l'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, con qualche ritardo, ma comunque ben ventisei anni fa, l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano. Esistono quindi persone (gli omosessuali) che per natura sono attratti anche sessualmente da persone dello stesso sesso. Poiché l'orientamento sessuale, omo o eterosessuale che sia, è un dato che dipende dalla natura e quindi non è una scelta, non dovrebbe neppure essere considerato una colpa o un errore, ancorché oggettivo.

Eppure, nel mondo sono più di 80 i Paesi in cui gli omosessuali sono costretti a nascondere la loro natura, perché i comportamenti omosessuali sono considerati illegali, sono puniti con carcere, pene corporali come le frustate, quando non con la morte, come ancora avviene in ben sette Paesi. In altri Paesi l'omosessualità non è illegale, ma permangono discriminazioni di legge nei confronti delle persone in ragione del loro orientamento sessuale: il mancato riconoscimento giuridico alle coppie di persone omosessuali nel nostro Paese è un esempio di questa discriminazione.

Tuttavia, anche una legge che prevedesse un accesso differenziato ad aspetti fondamentali dell'esistenza, come il diritto all'amore e la sua tutela, e richiedesse doveri di reciproca solidarietà diversi rispetto a quelli che si chiedono a coppie eterosessuali, non eliminerebbe questa discriminazione. A mio avviso, volere questa discriminazione non è un'opzione morale, a meno che non si ritenga che l'omosessualità sia un comportamento contro la morale, come - lo sappiamo bene - qualcuno nella storia anche recente ha ritenuto, ma è la negazione di un diritto umano.

Per le ragioni che ho richiamato, sono favorevole al matrimonio ugualitario e accetto con sofferenza la mediazione che il disegno di legge in discussione rappresenta; mediazione che comporta per le coppie omosessuali il riferimento, non al matrimonio, ma alle formazioni sociali specifiche, un'estenuante puntualizzazione e riscrittura che, fatti salvi diritti e doveri, espunge i riferimenti al codice civile per dare ulteriore certezza che le unioni civili e i matrimoni siano istituti diversi. La vessatoria esclusione delle unioni civili dà eguaglianza sostanziale su temi importanti, come il cognome e la separazione.

Accetto questa mediazione perché capisco che nel contesto dato è necessaria affinché si proceda a sanare la ferita, ormai indifferibile, del mancato riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che da troppi anni attendono una risposta da questo Parlamento.

Cosa viene portato a sostegno di queste differenziazioni? La retorica della famiglia concepita non

come la sede delle relazioni di reciproco amore e sostegno, ma come un modello unico escludente: la famiglia tradizionale composta da una coppia etero, coniugata, con figli. Eppure, come ci dice il rapporto annuale 2014 dell'ISTAT, questa famiglia tradizionale rappresenta meno di un terzo del totale delle famiglie e poco più della metà dei nuclei familiari, cioè delle famiglie in cui c'è una relazione di coppia o del tipo genitore-figlio.

Tra le coppie eterosessuali, 5 milioni, ovvero il 37 per cento, sono senza figli, e noi escludiamo dal matrimonio gli omosessuali perché non possono procreare? Parliamo allora dei figli degli omosessuali. In questo campo le mediazioni non sono possibili, perché quello che viene negato è la possibilità stessa di omogenitorialità. Si dice che un bimbo deve avere una mamma e un papà, anche in questo caso ignorando che, secondo i dati ISTAT 2015, nel 23 per cento delle famiglie italiane con figli c'è un solo genitore; e siccome, per definizione, in una coppia omosessuale non è possibile ci siano una mamma e un papà, ne deriva che agli omosessuali non si deve permettere di avere figli. Per questo, e solo per questo, non si vuole riconoscere agli omosessuali la possibilità di adottare figli di terzi, che sarebbe la soluzione anche per contrastare quello che viene chiamato utero in affitto. Non si crede alla possibilità di due omosessuali di essere due bravi genitori e non si vuole, quindi, che in nessun caso al mondo questo sia reso loro possibile, neppure nel più banale, e cioè quando il figlio esiste ed è figlio biologico di uno dei due: l'unico caso contemplato da questo disegno di legge.

È un disegno di legge che - è bene sottolinearlo - con riferimento al riconoscimento dei figli, non introduce alcuna disciplina speciale per le coppie omosessuali; nessuna disciplina, cioè, che già non si applichi anche alle coppie eterosessuali, e segnatamente, all'interno di queste, a quelle che non sono in grado di generare, così come non lo sono le coppie omosessuali.

Si ritiene che gli omosessuali non debbano avere figli, ma poiché, in modo particolare alle donne, non si può impedire di averne - a meno di non ricorrere alla sterilizzazione - i bimbi figli di omosessuali ci sono e ci saranno. E allora davvero faccio appello alla coscienza, oltre che ai diritti dei minori, su cui tanti altri interventi che mi hanno preceduto si sono giustamente soffermati, e chiedo alla mia e alla vostra coscienza: per questi bimbi è meglio avere un genitore solo o due? È meglio avere un genitore temporaneo, in affitto, o un genitore che si assuma una piena responsabilità nei loro confronti? La mia coscienza non mi lascia dubbi. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Taverna).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, faccio una premessa.

Il mio approccio rispetto a questo tema è estremamente prudente, anche se determinato, ma segnato da un atteggiamento di grande rispetto - l'ho mantenuto fuori da quest'Aula e anche, a maggior ragione, in quest'Aula - per chi la pensa diversamente da me.

Ho il timore che si sia scaduti nella qualità del dibattito fuori da quest'Aula, usando anche toni e impostando i temi della discussione in un ambito che non ha certamente agevolato un approfondimento adeguato alla delicatezza del tema.

Ho grande rispetto per chi la pensa diversamente da me, come ho grande rispetto per la collega Cirinnà e per la battaglia che da tempo porta avanti a sostegno delle sue idee. Parlo di idee che, in quanto tali, sono rispettabili e rischiano di indebolirsi nel momento in cui le si supporta attraverso un impianto ideologico che - per usare le parole di Ignazio Silone - ci fa ricordare come raramente le ideologie meritano la rilevanza che gli si vuole attribuire. Anzi, molto spesso - dice Silone - le ideologie sono maschere, alibi o ornamenti. Invece, forse la spiritualità di un serio movimento di popolo non si esaurisce in un'ideologia.

Con questa premessa, credo debba anche essere detto, collega Cirinnà, colleghe e colleghi, che chi la pensa diversamente non è né un oscurantista né tantomeno uno che dal Medioevo non ha imparato nulla.

Ritengo si debba sgombrare il campo da ogni sorta di equivoco, perché poi dagli equivoci nascono le strumentalizzazioni, ovvero dagli equivoci si creano artificialmente le strumentalizzazioni.

Non pongo alcuna pregiudiziale al riconoscimento dei diritti civili di ciascun individuo nell'ambito di una coppia di fatto ovvero di una coppia eterosessuale, nel rispetto sacrosanto che si deve ad ogni essere umano e all'interno di una società civile che intenda davvero essere tale. Ma proprio perché sono consapevole della importanza del riconoscimento dei diritti civili di tutti, non posso certo girare la testa dall'altra parte e ignorare quelli dei bambini a crescere in una famiglia con un padre e una madre, ad avere ogni tutela che li preservi dal diventare puro oggetto del desiderio degli adulti. Né posso ignorare, perché fa parte della mia sensibilità, il valore della famiglia naturale, formata da un uomo e da una donna, quale nucleo fondante della nostra società attraverso l'istituto del matrimonio, così come i Padri costituenti hanno voluto sancire.

La realtà è un'altra, a me pare, perché la volontà di equiparare le unioni civili al matrimonio, con la conseguente apertura di una sorta di autostrada alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, rappresenta il punto di criticità e di caduta di questo disegno di legge. Le unioni tra persone dello stesso sesso meritano il massimo rispetto ed hanno il diritto a una regolamentazione giuridica (che in verità in larga parte è già fornita dal codice civile), ma questo non può declinarsi in una sorta di omologazione al matrimonio, che apre ad un discutibile diritto alla genitorialità, magari ottenuta con pratiche che considero umilianti innanzitutto per la dignità della donna, oltre che un vero e proprio attentato alla tutela della maternità.

Senza contare che il tema delle adozioni non può che essere trattato nell'ambito specifico che le compete, che non è certamente quello del disegno di legge sulle unioni civili. Magari ci occupassimo di adozioni; magari andassimo ad allungare lo sguardo per capire perché, come e dove le pratiche per le adozioni sono consegnate a una burocrazia costosa e tortuosa, che allontana il conseguimento di quell'obiettivo da parte di una coppia che vuole adottare dei bambini.

Quindi il disegno di legge, che pur denominandosi «delle unioni civili» in realtà individua un regime identico a quello del matrimonio, riprendendo le formule che il codice civile adopera per disciplinare l'unione fra coniugi, così sovrapponendosi all'articolo 29 della Costituzione, rappresenta - a mio sommo avviso - il punto di criticità. Credo che la stessa collega Cirinnà, nel riformulare il testo del disegno di legge rispetto alla prima stesura, sia andata proprio nella direzione di affrancarlo dal rischio di scivolare verso un'interpretazione, così come peraltro è stato fatto da insigni giuristi, che va nel senso poc'anzi detto.

Credo che l'auspicato obiettivo che ci poniamo, anche attraverso l'impegno congiunto di tutti i Capigruppo, di sforbiciare tutti quegli emendamenti che avevano e che hanno la valenza di differire o di ostacolare l'analisi del provvedimento, giunga ad un ulteriore stralcio di tutti i rinvii alla disciplina codicistica del matrimonio.

Credo che, se riusciremo a fare questo lavoro, forse potremo anche riprendere l'equilibrio dopo quella bruttissima scivolata che si è fatta in relazione al mancato rispetto di quanto le norme costituzionali prevedono per l'*iter* parlamentare del disegno di legge, che ha saltato a piè pari il lavoro in Commissione per approdare in Aula. Credo che non si voglia comprendere che attraverso la radicalizzazione ideologica non possono che determinarsi delle condizioni e un clima di confronto che pregiudica la realizzazione di interventi che sono anche auspicabili per il rispetto che meritano le persone, le loro attese e i loro bisogni. Naturalmente il dialogo tra visioni differenti, che noi abbiamo realizzato attraverso il dibattito in Aula, penso abbia anche aiutato ciascuno di noi a comprendere di più e meglio aspetti forse inesplorati e nascosti dietro qualche comma e rappresenti per il tempo residuo la strada che ci separa da un risultato, che non vogliamo ostacolare, ma che vogliamo conseguire in una logica che riconosca i diritti delle unioni civili in una regolamentazione riferita in via esclusiva all'articolo 2 della nostra Costituzione.

Lo strappo potrebbe avere conseguenze gravi. Mi riferisco al mancato rispetto dell'articolo 72 della Costituzione, anche con riferimento a quello che attende il disegno di legge dopo l'eventuale sua approvazione e, cioè, la firma del Presidente della Repubblica e la possibile osservazione che il giudice delle leggi potrebbe fare in ordine ai punti che formano oggetto delle nostre osservazioni e delle mie contestazioni. Non credo possa sfuggire a nessuno che l'equiparazione di una convivenza di fatto al

matrimonio provochi una discriminazione all'incontrario, limitando cioè la libertà di autodeterminazione delle persone che non vogliono essere soggette ai vincoli rivenienti dalla contrazione del matrimonio. La semplice coabitazione, infatti, sembrerebbe essere il presupposto su cui il disegno di legge fonda una parte importante del suo impianto, perché dalla stessa discendono degli obblighi di natura patrimoniale. Credo che questi siano aspetti che creano confusione.

Tra le righe del matrimonio di fatto si infila poi, anche con qualche disinvoltura, la norma sulle adozioni di fatto (*stepchild adoption*), semplicemente per me inaccettabile, non solo per l'ambito legislativo in cui essa è inserita, ma perché, per come è costruita, non tiene in nessun conto il diritto del bambino ad avere una famiglia e magari tiene in conto il diritto - che personalmente reputo arbitrario - dell'adulto ad essere genitore. In definitiva, consente indirettamente ad un *partner* di ricorrere ad una maternità surrogata per fare un bambino per poi far scattare il diritto dell'altro *partner* ad adottarlo. Chi obietta che la pratica dell'utero in affitto in Italia è vietata e che sono molte le coppie eterosessuali a servirsene, dove è consentito, dice il vero. Ma è fuori di dubbio che spianare la strada a questo tipo di adozione è un modo per incoraggiare comportamenti di questo tipo, agevolando di fatto le coppie omosessuali per le quali la norma è in realtà costruita.

Davvero mi auguro che il dibattito che volge al termine prenda un'altra piega da qui a quando inizieranno le votazioni, che si cominci davvero a parlare di diritti civili delle persone che vogliono stare insieme stabilmente, anche di quelle dello stesso sesso, che sono distinti perché diversi e non perché meno importanti o di dignità inferiore dai diritti della famiglia naturale, composta da un uomo e da una donna e fondata sul matrimonio; famiglia che deve essere tutelata nella sua indiscutibile funzione sociale, rintracciabile finanche attraverso il filo rosso della ricerca antropologica.

Mi auguro che si cominci davvero a parlare di diritti del bambino e che si dia l'indispensabile riscontro legislativo alla difesa delle diversità. Difendere le diversità significa infatti riconoscerle, e riconoscerle vuol dire saper dare a ciascuna una risposta adeguata, che si traduce non nell'intraprendere la strada sbagliata dell'omologazione *tout court*, che vorrebbe assimilare l'eccezione alla norma; forzosamente in una massa indistinta la formazione della cosiddetta società contemporanea, una società surreale e svuotata di se stessa.

Come scrive Lévi-Strauss, riportato in un articolo di Antonio Gurrado che ho letto qualche giorno fa su «Il Foglio», «sotto l'egida di un razionalismo giuridico e formalista ci costruiamo un'immagine del mondo e della società in cui tutte le difficoltà sono sottoposte a una logica artificiosa e non ci rendiamo conto che l'universo non è formato dagli oggetti di cui parliamo». Ebbene, penso che sia proprio così: forse questo è il vero rischio che stiamo correndo.

I desideri non sempre coincidono con i diritti; e i diritti costruiti sui desideri a prescindere è altamente improbabile che coincidano con il progresso culturale e umano di una società: semmai, ne segnano più spesso il disfacimento.

Siamo chiamati, dunque, ad una grande responsabilità. Mi auguro che vinca il buon senso, che passa attraverso una profonda revisione di questo disegno di legge (attraverso il lavoro impegnativo di cui i Capigruppo hanno assunto l'onere), nella parte che equipara le unioni civili al matrimonio e, per quanto mi riguarda, con l'assoluta soppressione dell'articolo 5 sulle adozioni e con l'introduzione, invece, di strumenti concreti di sostegno alle famiglie.

In tal senso si è svolta anche l'azione propositiva, mia e del mio Gruppo, in ordine alla necessità di traguardare un orizzonte nuovo, che attende da tempo di avere una risposta: quello del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, attraverso l'individuazione di apposite risorse e agevolazioni fiscali, che vadano nella direzione di potenziare quello che è un istituto fondamentale della nostra società e che rappresenta, in una stagione di grande crisi, anche uno dei presupposti fondamentali per affrontare, in modo compiuto, anche le politiche del *welfare*.

Ma, più in generale, questa è un'occasione che non possiamo perdere per dare una risposta ai diritti di quelle persone che si sentono discriminate e che oggi abbiamo la possibilità di riconoscere attraverso una prosa legislativa chiara, attraverso un impegno parlamentare che si sottragga alla logica perversa dell'equivoco e che restituisca chiarezza al testo che, a partire da martedì, affronteremo in sede di

chiusura della discussione generale e delle successive votazioni.

Credo che al Paese serva questo e in tal senso confermo il mio impegno. (*Applausi dei senatori Bertacco e Caliendo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, in questo difficile dibattito, molto complesso, che riguarda temi molto delicati, il primo quesito che mi sono posto è stato se effettivamente c'era un'affinità tra la sensazione e il sentimento comune dei cittadini italiani e la scelta di questo Parlamento, di questo Senato, di affrontare un dibattito sul tema in esame, dedicando così tante ore, così tanto tempo. La sensazione che ho provato, confrontandomi con le persone che conosco, con coloro che frequento, è stata molto forte: ho avvertito che c'è una situazione nel nostro Paese talmente grave, sotto tanti punti di vista, da far avvertire il dibattito su questo provvedimento come un qualcosa di molto distante, non certamente tra le priorità che vivono famiglie e individui di ogni genere. Questo è stato un approccio molto forte, che mi ha spinto e che mi spinge ad interrogarmi sul perché ci troviamo così distanti dal Paese reale.

È evidente che c'è, in questo Parlamento, un'azione che non è guidata dai parlamentari o dai Gruppi parlamentari, ma dal Governo. È il Governo che fissa le priorità e i temi da affrontare; ma i temi da affrontare dovrebbero essere altri. Qualcuno parla di benaltrismo. io sono convinto, invece, che esistano effettivamente delle priorità. In questi giorni registriamo delle forti crisi di ogni genere: crisi bancarie, con la borsa a picco; risparmi delle famiglie e di tutti i nostri cittadini in pericolo; famiglie in grave difficoltà economica; rapporti con l'Europa che sono diventati nuovamente difficili; l'ISIS che avanza in Libia e la crisi di Schengen, con possibili ricadute molto gravi per il nostro Paese.

Il Governo Renzi cosa fa in questa situazione così drammatica? Fissa una tabella di marcia che ha visto in ordine, come priorità, la riforma della Costituzione (su cui ognuno di noi ha espresso le proprie posizioni), la necessità di andare al rinnovo dei Presidenti, dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni e, infine, la nomina di nuovi Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, eccetera. Ed ora ci porta ad affrontare questa discussione.

Io ritengo che, sebbene questa discussione meriti rispetto, quando la nave affonda, cioè quando il Paese affonda, si dovrebbe cercare prima di tutto di salvare la nave e di non farla affondare. È evidente che in questo Parlamento c'è una maggioranza di parlamentari, eletti in modo trasversale, che è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, almeno sulla carta. Tale maggioranza è composta dalla maggioranza del Partito Democratico, da SEL e dal Movimento 5 Stelle. Quindi, è facile pensare che alla fine questo disegno di legge, in un modo o nell'altro, verrà approvato.

Ritengo però che debba essere sottolineata una certa ipocrisia, soprattutto nel comportamento di un partito che poteva essere determinante in questa vicenda. Mi riferisco al Nuovo Centrodestra. Ho avvertito, negli interventi dei colleghi, una passione e un convincimento, in questa battaglia, che sono reali, che non contesto e che sento sinceri. Ma è evidente che, se veramente avessero voluto raggiungere l'obiettivo di non far approvare la legge o di farla modificare in modo sostanziale, avrebbero dovuto imporsi all'interno della maggioranza ed ottenere la sua discussione prima dell'approvazione della riforma costituzionale. Hanno fatto invece una scelta diversa, supina nei confronti del presidente Renzi, che porterà di fatto ad una battaglia, da parte loro, con armi assolutamente spuntate.

Abbiamo avuto anche la sensazione, onestamente, che la loro priorità fosse piuttosto quella di ottenere conferme nelle nomine dei Presidenti di Commissione o la nomina di nuovi Sottosegretari e Vice Ministri che non la battaglia cui, con tanta forza ed enfasi, stanno partecipando. È stata una scelta assolutamente sbagliata rispetto a quella piazza che vorrebbero rappresentare e che anche noi, con le nostre posizioni, vogliamo rappresentare; quella piazza che si è riunita a Roma nel Family Day.

Su questa vicenda sono state svolte tante considerazioni da parte dei colleghi, ormai in tantissimi interventi, che vanno a favore dell'una o dell'altra tesi. Uno dei temi maggiormente utilizzati da coloro che sostengono l'opportunità di approvare questo disegno di legge è legato alla considerazione che in

Europa quasi tutti i Paesi hanno adottato delle forme di legislazione in merito, che vanno a riconoscere la famiglia o l'unione di coppie omosessuali. Su questo tema obietto molto banalmente che non è il modo di comportarsi di un Parlamento libero e sovrano quello di stabilire che, siccome una norma è stata approvata in tanti altri Paesi, automaticamente è necessario e doveroso fare altrettanto qua da noi.

Parto da una considerazione: è evidente che, in ogni Paese in cui una norma è stata approvata nel corso di questi anni, si è formata una maggioranza di sinistra che si riconosceva in questo tipo di legislazione e che è riuscita a portare a compimento l'*iter* legislativo. Ora, nelle condizioni attuali e con questa composizione parlamentare, sembra che tocchi all'Italia. Ciò non significa necessariamente che le norme che verranno approvate rappresentino effettivamente la posizione della maggioranza dei cittadini che i Parlamenti dovrebbero rappresentare. Questo è un tema che vorrei togliere dal dibattito e che non dovrebbe far parte delle priorità rispetto alle nostre scelte.

Andando al cuore della riforma, vorrei dire quali sono i due grandi no della Lega Nord rispetto al disegno di legge in esame: no all'equiparazione della famiglia all'unione tra due persone dello stesso sesso e no all'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. Questi sono i due pilastri su cui abbiamo costruito la nostra posizione contraria al provvedimento e queste sono le due priorità che si prefigge il disegno di legge Cirinnà, al di là del fatto che il dibattito sia stato portato in altre direzioni, dicendo che in realtà sono parti non vere o marginali del disegno di legge.

La verità è diversa ed è evidente a tutti. Esiste il matrimonio, nel nostro ordinamento, ed è anche riconosciuto dalla Costituzione. Ebbene, se il rapporto tra due persone dello stesso sesso non si chiama «matrimonio» ma «unione civile» e gli si attribuiscono tutti gli stessi diritti, facendo riferimento ai medesimi articoli del codice civile con il quale si disciplina il matrimonio, si potranno anche chiamare nominalmente in modo diverso queste due forme di convivenza, ma, di fatto, le si equiparano a tutti gli effetti. Si tratta di uno dei punti forti del disegno di legge in esame: si usano nomi diversi ma si vuole equiparare matrimonio e relazione di una coppia omosessuale. Per i sostenitori del disegno di legge questa è una ovvietà da portare avanti.

Chi ritiene che debba esistere ed essere confermata una distinzione si fa invece forza del fatto che ci sono anche sentenze della Corte costituzionale, più volte citate, che stabiliscono che questa equiparazione non può avvenire e poco cambia se avviene non nei nomi ma nella sostanza delle cose. L'altro aspetto rilevante è quello legato alle adozioni.

Si intrecciano così concezioni molto diverse, tra noi in Parlamento come nel Paese, di quelli che sono i diritti e le libertà, la famiglia e la società, ed è ovvio che emergano posizioni differenti. Sono temi importanti e difficili, sui quali ognuno di noi si è interrogato ed è inevitabile che esistano posizioni diverse.

Noi però esprimiamo tutte le nostre perplessità con rispetto delle posizioni di ognuno ma con fermezza, senza lasciarci intimidire da chi accusa noi e altri colleghi di rappresentare posizioni retrograde o addirittura omofobiche. Non è questa la nostra convinzione. Esprimiamo opinioni libere basate sulle nostre convinzioni. La società in cui ci riconosciamo è una società naturale, basata sull'unione di uomo e donna, che porta alla nascita di figli. È giusto regolamentare altre forme di convivenza, ma in nessun caso deve essere stabilita una identità tra queste due tipologie diverse di convivenza, ed è quanto di fatto è contenuto nel provvedimento che stiamo esaminando.

I diritti individuali vanno riconosciuti a tutti e - a nostro avviso - quelli all'assistenza sanitaria, a stabilire a chi assegnare la propria eredità e il proprio patrimonio o al subentro nel proprio contratto di affitto sono tutti diritti individuali che non necessitavano dell'approvazione del disegno di legge in esame o almeno di un disegno di legge concepito in tale forma: potevano essere garantiti con norme che andavano ad incidere sul codice civile senza il riconoscimento dell'unione civile come istituto da cui far derivare tali diritti. Su questo, ovviamente, credo che la quasi totalità del Paese sia favorevole e così il Parlamento. Ma si tratta di un tema quasi marginale rispetto a questo dibattito e lo abbiamo ravvisato in tutta la discussione.

Un tema un po' più delicato che riguarda i diritti è quello della pensione di reversibilità. Con il provvedimento in esame - è giusto dirlo ed è giusto che si sappia - si stabilisce che la pensione di

reversibilità possa essere riconosciuta dallo Stato anche per le coppie dello stesso sesso che verranno riconosciute attraverso l'unione civile. È un tema sul quale credo si possono assumere posizioni diverse, ed è legittimo averle. Dobbiamo capire cos'è la pensione di reversibilità. La propria pensione è frutto di un accantonamento di risorse costruito attraverso il proprio lavoro e sono evidentemente risorse individuali che vanno riconosciute. La pensione di reversibilità è qualcosa di diverso: è un riconoscimento della collettività nei confronti di un soggetto che non ha prodotto quel reddito, ma cui viene riconosciuta la pensione perché si gli riconosce di avere contribuito alla crescita di una famiglia, fino ad oggi solo di tipo naturale, che aveva la possibilità di generare figli e quindi di contribuire alla vita sociale di tutti noi. Ora si estende questo diritto anche alle coppie omosessuali. Se sia giusto o sbagliato, è difficile stabilirlo. Anch'io su questo tema non ho certezze, ma ritengo sia una scelta sulla quale quantomeno doveva esserci un maggiore dibattito in Assemblea, partendo anche da una considerazione. Attraverso il riconoscimento della pensione di reversibilità è evidente a tutti che ci sarà un conseguente aumento dei costi per l'INPS, il quale dovrà erogare il nuovo servizio a persone alle quali fino adesso non veniva riconosciuto quel diritto. Nelle Commissioni che si sono riunite in merito, onestamente, non è emerso l'impatto di detta norma in termini economici. Si è voluto liquidare questo aspetto come un tema secondario, ma - a mio avviso - andava effettivamente approfondito.

Poi esiste il tema forse centrale del disegno di legge in esame, che è la *stepchild adoption* e ciò che ad essa è collegato, cioè la pratica dell'utero in affitto. Su questo tema anche molti senatori del Partito Democratico hanno voluto togliere quel velo di ipocrisia che stabiliva che siffatti temi andassero portati avanti in modo parallelo e distinto e non avessero attinenza l'uno con l'altro. La realtà - è evidente a tutti - è diversa: è proibito l'utero in affitto in Italia, ma non lo è in altri Paesi. Attraverso la *stepchild adoption* è evidente che questo strumento, questo mezzo per procreare figli, per produrre figli pagando la donna che si renderà complice di quella procedura, verrà incentivato. Con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame ci sarà un incentivo all'utilizzo di tale procedura che noi riteniamo assolutamente riprovevole, da condannare e non da alimentare e facilitare attraverso la legislazione del nostro ordinamento.

Noi riteniamo che esista, per carità, un diritto alla paternità e alla maternità, ma esiste un diritto superiore che è quello del bambino di avere una mamma e un papà. Su questo tema so che ci sono posizioni totalmente diverse all'interno del Parlamento, ma noi riteniamo che sia una priorità inalienabile per il bambino nella quale ci identifichiamo e riconosciamo.

Su un tema così delicato, c'è una presa di posizione che ho letto sul «Corriere della Sera» e che vorrei citare. È la posizione di Ernesto Galli Della Loggia: «Tutto l'affetto del mondo non basta a produrre le strutture psichiche basilari che rispondono al bisogno del bambino di sapere da dove egli viene. Il bambino non si costituisce che differenziandosi e ciò suppone, innanzi tutto, che sappia a chi rassomiglia. Egli ha bisogno di sapere di essere il frutto dell'amore e dell'unione di un uomo, suo padre, e di una donna, sua madre, in virtù della differenza sessuale dei suoi genitori».

Questa è una posizione nella quale mi riconosco e nella quale è evidente, dal dibattito parlamentare, che molti colleghi non si riconoscono, ritenendo che un bambino possa essere cresciuto altrettanto bene in una convivenza di persone dello stesso sesso. Su questo ci dividiamo, e sarà uno dei temi fondamentali che emergerà durante la discussione e l'approvazione degli emendamenti.

Mi auguro che, almeno su detto tema, si possa creare una maggioranza che voglia mettere in discussione questa parte del disegno di legge, il famoso articolo 5.

Ci sono altre considerazioni da fare rispetto a questo dibattito. Lo hanno fatto altri senatori e in particolare, nel mio Gruppo, il collega Arrigoni. Una prima considerazione riguarda che tipo di società vogliamo costruire e verso quale società vogliamo andare. Una società in cui ogni libertà vada riconosciuta, ogni differenza annullata e dove ognuno di noi abbia il diritto di pretendere ciò che vuole a prescindere dalle regole che stabiliamo attraverso le nostre leggi?

Ci stiamo avviando verso una china pericolosa. Eliminare ogni differenza e stabilire che siamo una massa di persone senza individualità, senza differenze di genere, di sesso, di cultura, di religione, di appartenenza territoriale, è un errore. Questo è un sistema che porta all'annullamento di noi stessi, di

ogni forma di società e di convivenza civile e sul quale avranno forza alcuni poteri per prevalere e trasformarci in oggetti, in consumatori e nulla più.

Noi riteniamo che le urgenze del Paese siano altre rispetto a quelle perseguite dal disegno di legge in esame e che il legislatore debba intervenire soprattutto con misure al sostegno economico della famiglia. Noi avremmo preferito che le ultime settimane fossero dedicate a questo dibattito, che è fermo nelle Commissioni parlamentari.

Abbiamo presentato in questa legislatura come Lega Nord, ma credo che valga anche per tanti altri Gruppi, una legge quadro sulla famiglia. La nostra proposta di legge intende affrontare in maniera complessiva la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere, quella di sopravvivere.

Questa, signora Presidente, è la nostra priorità e non lo è certamente questo dibattito, cui abbiamo dovuto partecipare e al quale parteciperemo nell'azione emendativa, sperando che il testo del disegno di legge venga radicalmente rivisto, arrivando ad essere più in sintonia con il nostro Paese, il quale a maggioranza non condivide - lo sappiamo - l'adozione dei bambini da parte delle coppie omosessuali.

Speriamo, pertanto, si svolga una riflessione all'interno delle varie parti che compongono questo Parlamento e nei vari Gruppi parlamentari, che porti a una rivisitazione radicale, più rispettosa dell'opinione pubblica, che deve essere sempre il nostro punto di riferimento. *(Applausi della senatrice Stefani)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FUCKSIA](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, oggi ricorre la seconda giornata della malasanità veterinaria, istituita a sette anni dal decesso di Lea, una cagnolina che morì per errori veterinari e il cui proprietario ha istituito anche una commissione di indagine.

Ricordo che la cagnolina morì per un intervento chirurgico doloroso e inutile e che, per convincere il proprietario della necessità dell'intervento, gli fu mostrata la foto dell'utero di un altro cane. Il tutto è sfociato poi in una vicenda giudiziaria.

Questa giornata, volta a sensibilizzare appunto in tal senso, dovrebbe anche sollecitare tutti, proprio mentre discutiamo qui in Senato di misure di civiltà e di estensione di diritti per tutti, a ricordare che gli animali sono esseri senzienti e che, come tali, necessitano anche loro di vedersi garantiti uguali diritti: questo sia nel campo dell'assistenza veterinaria che in tutti i rapporti che noi con loro abbiamo ogni giorno e in tutti i settori, vale a dire dagli animali di compagnia, a quelli d'allevamento, fino a dover considerare quanto avviene, purtroppo, ancora con la sperimentazione animale.

Al riguardo, sollecito per la seconda volta la calendarizzazione del disegno di legge n. 1482, a mia prima firma, che è stato depositato il 14 maggio 2014.

Alla Camera si è discussa la responsabilità medica. Qui stiamo parlando di diritti: credo che questa sia un'utile misura di civiltà.

[PELINO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anch'io, come ha già fatto la collega Fucksia, voglio ricordare all'Assemblea che oggi si celebra la seconda giornata per le vittime di comportamenti sanitari sbagliati contro gli animali. Forza Italia e il presidente Berlusconi, in particolare, sono da sempre sensibili a questo tema.

Più di dieci milioni di italiani hanno in casa un animale domestico, che considerano parte della famiglia e, quindi, titolare di diritti. È legittimo che, come accade per gli esseri umani, anche nel loro caso sia possibile chiedere e ottenere giustizia quando diventano vittime di episodi di malasanità derivanti da accertati errori dei veterinari.

Sosterremo qualsiasi iniziativa legislativa in tal senso, anche in collaborazione con le associazioni che operano con passione in questo settore, e ci batteremo nell'interesse di chi fa parte della nostra vita quotidianamente ed è capace di donare amore in maniera totalmente disinteressata, memori di quella frase di Gandhi secondo la quale la grandezza e il progresso morale di una Nazione si possono giudicare dal modo in cui si trattano gli animali. (*Applausi dei senatori Bertacco, Cirinnà e Fucksia*).

[PEZZOPANE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, sollecito la calendarizzazione del disegno di legge, a prima firma della collega Silvana Amati, riguardante la problematica del fine vita e dell'eutanasia.

Per sostenere la mia richiesta leggo brevemente la lettera del dottor Massimo Max Fanelli, cinquantacinque anni, malato di SLA, che chiede, insieme a tanti altri, che si possa facilitare il percorso di una legge sul fine vita. Leggo una sua nota sui diritti dei morenti.

Trattare l'argomento del fine vita è complesso ed implica la gestione di aspetti legali, medici, morali, sociali e professionali. Con questo decalogo riassumo con estrema sintesi 10 punti che dovrebbero essere affrontati per legiferare in modo esaustivo. Vengono introdotte le tematiche sul *caregiver*, figura centrale nella gestione del fine vita del morente.

Decalogo: 1) accanimento terapeutico: è necessario ridefinire quando questo diventa riconosciuto dal punto di vista legale, in relazione all'avanzare della ricerca medica; 2) cure palliative: il respiratore artificiale è motivo di conflitto ideologico. È un elemento fondamentale per l'allungamento della sopravvivenza di molti malati terminali ma non è considerato cura. Il paziente può rifiutare il suo impianto e lasciarsi morire, ma una volta installato non può rinunciarvi. Nelle malattie degenerative ciò si trasforma in un pesante accanimento terapeutico; 3) dichiarazione di volontà: la dichiarazione delle volontà di un paziente terminale, non può essere dichiarata tramite un pc a controllo oculare. È una tecnologia non riconosciuta e i notai, nel caso di dover accettare una dichiarazione anticipata di trattamento, pongono obiezioni al mezzo di comunicazione; 4) fornitura ausili: le attrezzature fornite dalla sanità per i trattamenti sanitari a casa sono dipendenti da leggi regionali. Ciò crea forti differenze nel servizio sanitario da Regione a Regione; 5) assistenza psicologica; 6) tutela; 7) assistenza; 8) formazione; 9) pratiche amministrative; 10) eutanasia.

L'avvio del processo eutanasi, per poter essere normato, deve affrontare tre tematiche: medica, legale e morale.

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere il suo intervento.

PEZZOPANE (PD). La ringrazio, Presidente, e consegno l'intera lettera, ringraziando il dottor Massimo Max Fanelli per aver dato un valido contributo al dibattito sull'eutanasia.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

La questione da lei posta dovrà essere prospettata ai Capigruppo per l'eventuale calendarizzazione.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, se ci sarà una rivolta a Napoli per la bocciatura della tariffa equa rc-auto per gli automobilisti onesti e virtuosi che equipara i costi dell'assicurazione delle Regioni ad alto costo a quelle a basso costo...

Valeria Valente e Leonardo Impegno vanno denunciati per abuso della credulità popolare, per aver fatto raccogliere firme per la rc-auto consapevoli che poi il PD l'avrebbe affossata. Ancora una volta a tradire i campani ci hanno pensato i parlamentari campani del Partito Democratico, con il loro assordante silenzio mentre la norma rc-auto equa o "tariffa Italia" - come la chiamarono - sta per essere

distrutta.

Dopo la bocciatura nel febbraio 2014, ad opera dei nostri conterranei senatori del PD, dell'emendamento al decreto-legge destinazione Italia, che prevedeva la tariffa rc-auto più bassa d'Italia per gli automobilisti virtuosi, a distanza di due anni è stata servita una beffa ancora peggiore. Il deputato Leonardo Impegno e la collega e candidata alle primarie come sindaco di Napoli, Valeria Valente, copiando una nostra iniziativa, hanno impegnato centinaia di giovani attivisti e raccolto migliaia di firme convincendo i cittadini che si sarebbero battuti per una proposta di legge che chiamarono "tariffa Italia".

Sia Impegno che Valente erano già allora consapevoli che il PD avrebbe potuto tradire le promesse. Allora è solo per gettare fumo negli occhi che a luglio i deputati del PD hanno votato a favore del nostro testo sulla rc-auto equa alla Camera, cantando vittoria dopo la sua approvazione e sostenendo che si trattava di una loro esclusiva idea. Intervenne addirittura il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che sul sito della Regione Campania cantava ai quattro venti la vittoria.

Ma ora che lo stesso testo è approdato in Senato ed è a un passo dalla sua definitiva approvazione, il PD ha già fatto retromarcia, per non tradire - devo pensare, a questo punto - la fiducia degli amichetti lobbisti delle compagnie assicurative. La rc-auto equa, contenuta nell'articolo 7 del decreto sulla concorrenza, ha già subito un dimezzamento.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Puglia, ma questo argomento è in discussione presso la Commissione competente, che non si è ancora pronunciata. Lei, quindi, dai banchi dell'Aula non può attribuire a un organo del Senato una decisione che non è stata presa. La prego dunque di porre la questione nei suoi termini oggettivi e reali.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, però c'è un fatto: ad oggi i deputati campani non hanno pronunciato una parola per difendere quello che loro dicono essere un loro emendamento e una loro battaglia.

Quindi, basta abusare della credulità popolare; fateci credere e non modificate lo sconto per gli automobilisti onesti e virtuosi. Gli onesti non possono pagare la disonestà altrui.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,04*).

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Padua nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

Grazie Presidente, gentili colleghe e gentili colleghi, ringrazio la relatrice per l'appassionato lavoro ma non mi sento di condividere tutto. Una disciplina sulle unioni omoaffettive è necessaria; appare opportuno chiarire alcune questioni di valenza assolutamente prioritaria che se da una parte esulano un poco dal contenuto del disegno di legge dall'altra sono indispensabili per allargare il campo delle vedute oltre i meri confini giuridici del processo che è in corso.

Con dispiacere devo puntualizzare che, in particolare, l'integralismo delle posizioni non aiuta nessuno; anzi indubbiamente impoverisce l'esito di un dibattito pubblico che contrappone visioni opposte. In queste settimane abbiamo assistito alla delegittimazione totale dell'avversario e questo non porta alcun beneficio a nessuno!

Su questi argomenti così sensibili è necessario il confronto e non lo scontro. A me sembra che il cuore della questione possa centrarsi su cosa possa o meglio debba essere assunto dal legislatore al pari di

"diritto" e, quindi, come tale tutelato dall'ordinamento. Molti giornalisti, giuristi, sociologi e psicologi stanno trattando la questione delle unioni civili dal proprio punto di vista, ognuno nella speranza di poter attrarre nella propria orbita l'opinione di chi è all'ascolto. Tuttavia la disciplina estensiva prevista per le unioni civili nei confronti dell'istituto del matrimonio, così come disciplinato dal codice civile, cela di fatto l'estensione del medesimo complesso di regole.

Quello che suggerisco è di allargare un poco le visioni sull'idea e sul concetto di famiglia, al di là di prese di posizione eccessivamente partigiane e precostituite. Da un lato mi sembra che l'attuale disciplina prevista dal disegno di legge tenda a considerare diritti dei genitori quelli che sono interessi, semplicemente elevando di rango l'Interesse, che diventa un Diritto.

Il riferimento, in tal senso, è alla possibilità di adozione del figlio del *partner* - la cosiddetta adozione del figliastro - nel caso di una unione omoaffettiva. Non dimentichiamo, però, come quel figlio nasca in ogni caso da una unione biologica tra un uomo e una donna, fatto questa intrinseco alla stesso concetto di vita umana.

D'altra parte se la possibilità di adozione del figlio del partner fosse funzionale a riconoscere diritti a bambini per situazioni già esistenti, pur se nel complesso tale questione riguardi solamente pochi casi, non si può tralasciare, a mio avviso, che in questo modo avalliamo un principio: tutti possono richiamare il diritto ad avere un figlio, il diritto ad essere genitori.

Ed allora l'estensione di tale disciplina potrebbe riservare, in un futuro prossimo o lontano, chissà quali risvolti o evoluzioni. In sintesi, chi ci dice allora che in nome di diritti di cui oggi non rileviamo la necessità non si possa in futuro pensare che la cosiddetta maternità surrogata non rappresenti altro se non la modalità tramite cui le coppie omoaffettive, composte nel caso di soli uomini, possano realizzare il loro pieno diritto alla genitorialità?

Se passa un principio oggi, modificando l'attuale normativa sulle adozioni, cosa che tra l'altro dovrebbe essere trattata in quella sede, si rischia di scardinare non solo l'ordinamento attuale, ma anche - verosimilmente - quello futuro. Voglio stigmatizzare questo concetto: l'estensione dei diritti patrimoniali, successori e assistenziali per le unioni omoaffettive è cosa giusta e dovuta, e su questo stiamo dando giuste risposte.

Allo stesso modo, però, voglio precisare il *deficit* del nostro ordinamento circa l'assenza di politiche strutturali a sostegno della genitorialità e della famiglia e la mancanza di risposte adeguate al decremento demografico che sta investendo il nostro Paese.

Andando con ordine, dunque, tali questioni appaiono molto più interrelate alla discussione di una legge che disciplini le unioni civili più di quanto possa sembrare in prima battuta. Perché se da una parte introduciamo nell'ordinamento una disciplina ad hoc su specifiche formazioni sociali con l'intenzione di estendere diritti, formazioni che nominalmente non sono equiparate alla famiglia ma che rischiano di esserlo a tutti gli effetti, dall'altra parte non esitiamo a disattendere una disposizione costituzionale, quella dell'articolo 31, che stabilisce che la Repubblica ha il compito di promuovere attivamente misure di sostegno per la formazione della famiglia, agevolando quelle numerose.

Partendo da questa osservazione lasciatemi porre una domanda: perché il drastico calo di nascite che riguarda il nostro Paese, frutto anche di una mancanza di politiche familiari strutturate, non ci interessa, anche se riguarda l'intera comunità statale, mentre l'adozione del figliastro del partner nel caso di una coppia omoaffettiva è esigenza imprescindibile e improcrastinabile?

La questione rileva dal punto di vista delle priorità. La famiglia, intesa nell'accezione che i Padri costituenti (non a caso) hanno voluto, è il centro della nostra società e a chi ha lamentato la mancanza di un'adeguata politica sulla famiglia che contenga politiche di sviluppo e sostegno si sono fatte orecchie da mercante, per troppi, lunghi anni.

Solo il Governo Renzi, finalmente, nelle ultime due Manovre ha stabilito misure che guardano in questa direzione ma serve un segnale più chiaro e forte che segua tale viatico. Ci viene detto di guardare al Nord Europa e alle politiche per la tutela dei diritti delle coppie omoaffettive bisogna ricordare come da tempo Paesi quali la Francia, la Germania o quelli dell'area scandinava abbiano una legislazione di avanguardia in tema di politiche familiari.

E ancora se da un parte non mancano i continui richiami compiuti dalle istituzioni europee nei confronti del nostro Paese per i ritardi nel riconoscere i diritti delle coppie omosessuali, dall'altra l'Unione appare alquanto sospettosamente silente nei riguardi della mancata tutela di uomini, donne e minori che muoiono per raggiungere le coste italiane, greche o turche. O che, più semplicemente soprattutto nel caso dei minori, scompaiono (5.000 ne sono scomparsi nel nostro Paese, circa 10.000 in Europa).

Infine, per concludere, vorrei ricordare come il 25 maggio di ogni anno si celebri, dal 1983, la Giornata Internazionale per i Bambini Scomparsi. Tali eventi non servono solo ad infervorare l'anima e la passione per il tempo in cui si leggono scioccati dati allarmanti che riguardano il crescere, talvolta impetuoso, dei numeri. Dietro quei numeri ci sono altrettanti minori.

Ecco allora che la questione delle priorità torna a galla. Forse, non per fare polemica sterile, era il caso di prevedere una disciplina sulle unioni civili che prevedendo l'estensione di quei diritti che sono pacificamente riconosciuti avrebbe avuto un iter di approvazione meno travagliato e più consono ai richiami cui è stato fatto oggetto, anche dalla Corte di Strasburgo, il legislatore italiano.

Sui diritti dei minori, invece, bisogna fare tutt'altro ragionamento: gli studi scientifici non definitivi e l'esperienza personale mi spingono a dire con serenità e determinazione che, i rischi di avventurosi quanto precoci e imprudenti salti in avanti sono dietro l'angolo. Quindi l'atto di cui stiamo dibattendo, in un senso o nell'altro, è affidato alla nostra sensibilità e alla nostra coscienza, al di là delle facili e gratuite strumentalizzazioni.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mauro Mario nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

La contraddizione che intendo documentare riguarda il fatto che non siamo in presenza di una legge sulle unioni civili.

- articolo 3: "ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio", al momento con la sola eccezione della possibilità di adottare;
- articolo 2: "le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile (...)". L'uso del termine "vedovile" per il partner che sopravvive è fin troppo eloquente: "vedovo" o "vedova" è, secondo il vocabolario, il soggetto a cui è morto il coniuge. Ma il coniuge c'è se a monte c'è il matrimonio: a conferma che si sta disciplinando il matrimonio, pur se lo si denomina "unione civile";
- articolo 4: "Nella successione legittima (...) i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso";
- articolo 7: il Governo è delegato ad attuare con proprio decreto la riforma, tenendo conto, fra gli altri, del seguente principio "in materia di ordinamento dello stato civile (...) gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale dello stato civile insieme a quelli del matrimonio".

La "prova del 9" viene dall'8 in poi. Gli articoli che riguardano la "disciplina delle convivenze" fra persone dello stesso o di altro sesso. È una regolamentazione *light* rispetto a quella dei primi articoli e appare più adeguata alla scelta operata da due persone di sesso diverso che non intendono assumere sui di sé tutti i doveri derivanti dall'unione matrimoniale: questa seconda parte del testo-base conferma, se si hanno dubbi sull'obiettivo sostanziale della prima, che un conto è la convivenza e un conto è la *civil partnership*, un conto sono le unioni civili *vero nomine* un conto è la costruzione di un sistema sostanzialmente eguale al matrimonio. D'altronde, i primi articoli riguardano esclusivamente le persone dello stesso sesso, e invece gli altri, persone dello stesso o di sesso diverso; ciò accade, con tutta evidenza, perché secondo il diritto vigente le persone di sesso diverso hanno facoltà di scelta fra il regime della convivenza e quello del matrimonio; sempre a diritto vigente, le persone dello stesso sesso non hanno alternativa alla convivenza: i primi sette articoli, se pure non qualificano come matrimonio quel tipo di unione civile, colmano la presunta "lacuna" e conferiscono nella sostanza alle persone dello stesso sesso l'identica facoltà di opzione.

2.2. Il quesito che a questo si pone è se tale disciplina rappresenta una obbligata traduzione in legge

della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Per rispondere al quesito, e senza risalire molto indietro, giova riprendere la recente sentenza della Corte di cassazione, sezione I Civile 30 ottobre 2014, dep. 9 febbraio 2015, n. 2400. Il caso sul quale è intervenuta la pronuncia è, come è noto, quello di due persone dello stesso sesso, che avevano chiesto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; la richiesta, respinta dall'ufficiale dello stato civile, non era stata accolta nei gradi di merito. I ricorrenti avevano lamentato la violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, perché il diniego di pubblicazioni avrebbe realizzato una discriminazione fondata su una condizione personale, e dell'articolo 2 della Costituzione, perché non avrebbe tutelato il pieno sviluppo di una sfera relazionale a carattere costitutivo in una formazione sociale quale è l'unione tra due persone dello stesso sesso; e ciò nel momento in cui tale tipologia di unione ha una protezione di rilievo costituzionale ed è ampiamente riconosciuta dalle fonti internazionali ed europee. Per questo era stata evocata pure anche la violazione degli articoli 10 e 117, comma 1, della Costituzione, dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della CEDU. Il paradigma eterosessuale secondo i ricorrenti si sarebbe da tempo sgretolato grazie all'appartenenza dell'Italia a un sistema multilivello di tutela dei diritti: tale sistema avrebbe introdotto nel nostro ordinamento una nozione di matrimonio comprendente quello fra persone omosessuali.

La Cassazione ha trattato i motivi del ricorso riprendendo anzitutto la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010. Ha ricordato che secondo tale decisione l'articolo 12 CEDU e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lasciano al legislatore nazionale la scelta di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso: tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli stati, dovendosi escludere per questa specifica tipologia di unioni l'imposizione di un modello normativo unico da trarre dal paradigma matrimoniale. Secondo la sentenza n. 138 del 2010 della Consulta, la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso non lede i parametri integrati della dignità umana e dell'uguaglianza, "i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex articoli 2 e 3 della Costituzione". Per formazione sociale secondo la Corte "deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio".

2.3. Ciò consente di trarre una prima conclusione rispetto al quesito dal quale ho preso le mosse; il regime sostanzialmente matrimoniale che il "testo Cirinnà" riserva ai componenti di una unione fra persone dello stesso sesso è in qualche misura obbligatorio a seguito della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione? La risposta, fornita dalla stessa Cassazione, è senza incertezze negativa. Quest'ultima, nella sentenza depositata qualche giorno fa e più volte richiamata, non manca di sottolineare che "nucleo affettivo-relazionale che caratterizza l'unione omofamiliare (...) riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall'articolo 2 della Costituzione e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione.

È ovvio che se la tutela che l'articolo 29 della Costituzione riserva alla "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" è più specifica e mirata rispetto a quella che l'articolo 2 della stessa Carta fondamentale riserva alle "formazioni sociali intermedie", fra le quali la giurisprudenza colloca le

convivenze, lo "statuto delle convivenze" auspicato dalla Cassazione non può tradursi in un testo nel quale, "ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio".

Il senso di realtà e la Costituzione impediscono di equiparare in tutto e per tutto istituti che pari non sono, come il matrimonio e la convivenza; né quello "statuto" può essere un matrimonio sotto altro nome, come ha avuto modo di precisare il sottosegretario della Presidente del Consiglio onorevole Ivan Scalfarotto, che in una intervista a "La Repubblica" del 16 ottobre 2014 ha affermato: "L'unione civile non è un matrimonio più basso, ma la stessa cosa. Con un altro nome per una questione di *realpolitik*". Se si persegue l'obiettivo della introduzione nel nostro ordinamento del matrimonio fra persone dello stesso sesso si adoperi la terminologia adeguata, per chiarezza nei confronti della Nazione rappresentata in questa assise: mettendo da parte questioni "di *realpolitik*" e promuovendo una legge di revisione costituzionale.

Lettera allegata all'intervento della senatrice Pezzopane su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

I diritti dei morenti: il Fine Vita

10 argomenti per facilitare una legge sul Fine Vita, per chiarirne le componenti a chi desidera saperne di più.

Prefazione

Trattare un argomento del Fine Vita è complesso ed implica la gestione di aspetti legali, medici, morali, sociali e professionali. Con questo decalogo riassumo con estrema sintesi 10 punti che dovrebbero essere affrontati per legiferare in modo esaustivo. Vengono introdotte le tematiche sul CAREGIVER, figura centrale nella gestione del Fine Vita del morente.

Decalogo

1. ACCANIMENTO TERAPEUTICO - È necessario ridefinire quando questo diventa riconosciuto dal punto di vista legale, in relazione all'avanzare della ricerca medica.
2. CURE PALLIATIVE - Il respiratore artificiale è motivo di conflitto ideologico. È un elemento fondamentale per l'allungamento della sopravvivenza di molti malati terminali ma non è considerato cura. Il paziente può rifiutare il suo impianto e lasciarsi morire, ma una volta installato non può rinunciarvi. Nelle malattie degenerative ciò si trasforma in un pesante accanimento terapeutico.
3. DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ - La dichiarazione delle volontà di un paziente terminale, non può essere dichiarata tramite un pc a controllo oculare. E' una tecnologia non riconosciuta ed i notai, nei caso di dover accettare una DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento), pongono obiezioni al mezzo di comunicazione.
4. FORNITURA AUSILI - Le attrezzature fornite dalla sanità per i trattamenti sanitari a casa, (aspiratori, pc a controllo oculare, materiale di consumo, etc), sono dipendenti da leggi regionali. Ciò crea forti differenze nel servizio sanitario da regione a regione.
5. ASSISTENZA PSICOLOGICA - Dal momento in cui viene diagnosticata la patologia incurabile, paziente e *caregiver* sono soggetti a forte stress psicologico e probabili forme depressive con conseguenze imprevedibili. La definizione di una serie di interventi psicologici per ambedue le figure coinvolte è deregolamentata.
6. CAREGIVER/TUTELA - La malattia terminale spesso coinvolge necessariamente il coniuge o un componente della famiglia, definito come "*caregiver*", per 24h su 24. A questa consegue spesso l'abbandono del posto di lavoro e la mancanza di ogni tutela, dalla conservazione del posto di lavoro a quella assicurativa, economica e contributiva.
7. CAREGIVER/ASSISTENZA - Qualora la patologia richiedesse assistenza specializzata 24h su 24, oltre al *caregiver* si renderà indispensabile l'assunzione di almeno due operatori sanitari. Questo crea un notevole impegno economico, superiore a 4.000 euro/mese, unitamente alla perdita di reddito del *caregiver*. Il supporto economico regionale copre circa 1/4 di questi costi, e contribuisce alle richieste di avvio di procedure eutanasiche e di suicidi nelle famiglie meno abbienti.
8. CAREGIVER/FORMAZIONE - La formazione del *caregiver* è destrutturata. Affidata solamente alla

buona volontà di alcuni operatori sanitari e senza una guida di riferimento. Spesso la buona pratica viene acquisita attraverso una sequenza di prove ed errori, dalle conseguenze imprevedibili.

9. PRATICHE AMMINISTRATIVE - Il *caregiver* deve occuparsi anche di tutte le pratiche amministrative, che comprendono- anche la richiesta di agevolazioni previste a livello provinciale, regionale o nazionale. La conoscenza di queste ultime dipende dalle informazioni acquisite dai mediatori, dal passaparola tra pazienti e non esiste un punto di consulenza formalizzato.

10. EUTANASIA - L'avvio del processo eutanasi, per poter essere normato, deve affrontare tre tematiche; medica, legale e morale.

Per quanto riguarda l'aspetto medico, una commissione formata da medici-psicologi e assistenti sociali deve verificare se esistono le condizioni per accettare o meno la richiesta e stabilire eventualmente le modalità di avvio del processo eutanasi. L'aspetto legale riguarda la depenalizzazione del reato legato a chi attua il processo eutanasi. L'aspetto morale riguarda prevalentemente la resistenza della parte più integralista della Chiesa cattolica, che distaccata dalla maggioranza dei credenti, ostacola l'avvio di una seria discussione sul Fine Vita e sull'accanimento terapeutico, incurante anche di quanto previsto nell'articolo 2278 del Catechismo cattolico che cita:

"L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima, in tal caso si ha la rinuncia all'«accanimento terapeutico». Non si vuole così procurare la morte; si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente."

Questi 10 argomenti sono stati definiti, attraverso la condivisione con operatori sanitari e *caregivers*.

Non sono esaustivi ma solo indicativi dei principali elementi deregolamentati o esasperati da pregiudizi o manipolazioni. Rispettano quanto stabilito all'articolo 32 comma 2 della Costituzione e dalla Convenzione internazionale di Oviedo sui Diritti Umani e Bioetica.

Ci auguriamo possa facilitare la realizzazione di una legge sul Fine Vita completa ed efficace.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Crosio, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Idem, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Marcucci, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Scalia, Serra, Stucchi, Tronti, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 - lo schema di decreto ministeriale recante variazione compensativa in termini di competenza e cassa tra i piani gestionali "Fondo opere" e "Fondo progetti" relativi al capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (n. 259).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 febbraio 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 febbraio 2016.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - la proposta di nomina del professor Mario Padula a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip (n. 65).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è

deferita alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 24 febbraio 2016.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Marinello e Colucci hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05188 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Idem ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05194 della senatrice Bencini ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 gennaio al 3 febbraio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 114

ARRIGONI: sul coordinatore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri (4-04213) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

BUEMI: sull'utilizzo dei fondi per l'editoria politica (4-03975) (risp. BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*)

CAPACCHIONE, DE CRISTOFARO: sul condizionamento mafioso nel Comune di Quarto (Napoli) (4-04975) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CAPACCHIONE ed altri: sul condizionamento mafioso nel Comune di Quarto (Napoli) (4-04805) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CARDIELLO: sulla regolarità delle procedure adottate dal Comune di Afragola (Napoli) nella gestione dei servizi ambientali (4-03741) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FASANO: sulla regolarità delle procedure adottate dal Comune di Afragola (Napoli) nella gestione dei servizi ambientali (4-02542) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla regolarità delle procedure adottate dal Comune di Afragola (Napoli) nella gestione dei servizi ambientali (4-02919) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

su presunte irregolarità nella gestione di un appalto da parte del Comune di Afragola (4-04947) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

[PEPE](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia* - Premesso che:

il 26 maggio 2015 Pasquale Scotti è stato arrestato a Recife in Brasile. Egli dichiarava immediatamente di aver dato istruzioni al suo legale affinché negoziasse la sua collaborazione;

il 21 ottobre il Supremo tribunal federal brasiliano ha deciso per l'estradizione in Italia dell'ex super latitante, che in Italia dovrà scontare 3 ergastoli;

ad oggi le autorità brasiliane dichiarano che le autorità italiane non hanno presentato i documenti necessari all'estradizione;

Scotti, uomo molto vicino ai vertici della nuova camorra organizzata, fu arrestato ed evase dall'ospedale di Caserta la notte di natale del 1984 con l'aiuto dei Carabinieri, come dallo stesso dichiarato;

rimase latitante in Sud America finché venne arrestato e prontamente estradato in Italia nel 1991, ma appena in Italia, egli fu inopinatamente rimesso in libertà e si diede nuovamente alla latitanza;

atteso che già negli anni '90 veniva arrestato ed estradato in Italia dall'Uruguay Corrado Iacolare, indicato come colui che sapeva tutto del rapimento di *Ciro Cirillo*, in seguito rimandato nel Paese sud americano per un difetto della pratica di estradizione;

considerato che:

nel 1993 e nel 1994 Raffaele Cutolo si disse disponibile alla collaborazione, ma, come dichiarò a posteriori, ne fu dissuaso dalle minacce di quelli che definì "i Servizi";

nel settembre 2015 dopo oltre mezzo secolo dietro le sbarre, 34 anni in isolamento, 23 in regime di 41-*bis*, sembra che Raffaele Cutolo abbia deciso di collaborare con lo Stato, tanto che, immediatamente, la Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro ha ritenuto di dover acquisire le

sue dichiarazioni e di secretarle;

molto probabilmente la presenza di Pasquale Scotti avrebbe comportato importanti vantaggi nella ricerca della verità;

l'ombra di Cutolo e della nuova camorra organizzata è presente sulla scena di molti degli irrisolti misteri italiani. Cutolo, legato alla 'ndrangheta dalla fraterna amicizia con Paolo Di Stefano, uno dei suoi capi calabresi più potenti e temuti, e strettamente collegato alla banda della Magliana potrebbe essere senza dubbio in condizioni di fornire dettagli su alcune situazioni legate al rapimento dell'on. Moro, così come il dottor Carlo Alemi, sostituto procuratore a Napoli, poté provare il diretto coinvolgimento dello stesso Cutolo nella liberazione dell'assessore regionale Cirillo ed è ormai appurato che alcuni appartenenti alla nuova camorra organizzata fossero a Londra quando Calvi fu impiccato sotto il ponte dei Blackfriars;

di Scotti il magistrato Alemi, da pochi mesi in pensione, dichiara a "Il Mattino" di Napoli in un'intervista pubblicata il 27 maggio 2015: «La cattura di Pasquale Scotti è un riscatto dello Stato, quello con la Esse maiuscola. È una vittoria dello Stato, a patto, però, che non diventi una vittoria di Pirro. Pasquale Scotti può svelare le tante zone d'ombra che tuttora persistono nella ricostruzione della trattativa Stato-Br-camorra per la liberazione di Ciriaco De Mita. Lo Stato, dopo averlo catturato, ora deve proteggerlo, vietare interferenze di forze deviate ancora attive e, probabilmente, ancora tuttora al Governo o in punti nevralgici delle istituzioni. Sono forze deviate ancora attive per continuare a depistare sul caso Cirillo o tenere nascoste le mille verità non emerse nei processi»;

e ancora: «Pasquale Scotti non è solo memoria storica della criminalità italiana e campana in particolare. È l'attualità della criminalità politica italiana ancora con zone inesplorate. E sono quelle tante zone d'ombra della trattativa sul sequestro Cirillo che ancora proiettano coni neri sulla nostra storia repubblicana. Altro che roba di archivio criminale»,

si chiede di sapere:

se siano state spese adeguate attività di indagine su quali motivi abbiano portato agli imperdonabili errori in fase di estradizione;

quali provvedimenti urgenti abbiano intenzione di intraprendere i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, rispetto all'estradizione di Pasquale Scotti, visto che ciò rappresenta un'imperdibile possibilità di sapere qualcosa del rapimento Cirillo, del rapimento ed assassinio di Aldo Moro e dell'omicidio Calvi;

per quali motivi on abbiano ritenuto di spiegare la posizione e le strategie del Governo nel merito;

quali misure intendano mettere in atto, relativamente alle proprie competenze, per la sicurezza delle persone di Pasquale Scotti e Raffaele Cutolo e per la possibilità di rivelare una verità fino ad oggi taciuta.

(3-02553)

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PICCINELLI](#), [EUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* -

(3-02554)

(Già 4-04077)

[BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Ministero dell'interno avrebbe inviato una nota informativa al Tribunale di Roma (n. 244, DIV2, Sez 2/4333) presso il quale è in corso una causa civile tra la figlia di Ezra Pound e il movimento di estrema destra "CasaPound";

l'informativa si sostanzia in un documento della direzione centrale della Polizia di prevenzione recante la data dell'11 aprile 2015 e siglato dal direttore centrale, prefetto Mario Papa, che analizza la formazione politica CasaPound Italia;

a giudizio degli interroganti tale relazione è platealmente e inopinatamente di parte, come sottolineato da diversi articoli di stampa, fra cui uno de "il Fatto Quotidiano" del 1° febbraio 2016, tale da lasciare intuire al lettore un sostanziale silenzio sulla teoria di atti organizzati di violenza compiuti da membri

di questo gruppo nei confronti di immigrati, avversari politici, cittadini comuni, forze dell'ordine ed addirittura non stigmatizzando le azioni del gruppo, tra cui l'occupazione illegale di spazi per fini abitativi;

stando all'informativa, nel gruppo ci sarebbero "elementi inclini all'uso della violenza", ma "intesa come strumento ordinario di confronto e di affermazione politica oltre che metodo per risolvere controversie di qualsiasi natura", come si legge su un articolo de "la Repubblica" del 1° febbraio;

l'informativa ha suscitato scandalo in molti *media*, a causa di una lettura complessiva del tutto difforme dalla realtà, eccessivamente bonaria e indulgente nei confronti di un gruppo che utilizza la violenza come strumento ordinario della politica;

tale documento costituisce elemento di valutazione in sede legale per la causa civile n. 27497/2011 R.G., potendo costituire un precedente pericoloso per altre cause in corso in Italia, in quanto potrebbe influenzare il giudizio dei magistrati, con notizie parziali e valutazioni politiche ai limiti dell'esaltazione;

considerato che:

è ben noto, invece, da diversi anni il coinvolgimento di dirigenti, di militanti e di simpatizzanti di CasaPound in numerosi episodi di violenza organizzata in tutta Italia; tra i tanti episodi si ricorda quello del 2 gennaio 2012, quando 4 esponenti aggrediscono a Lecce uno studente universitario di diverso schieramento politico, lasciandolo a terra esanime, fino alla recente aggressione di una diciassettenne a Bolzano per futili motivi (quotidiano *on line* "Alto Adige", 26 gennaio 2016), per la quale è giunto un avviso di garanzia ad un consigliere comunale altoatesino di CasaPound;

sono altresì rilevanti alcuni fatti illegali commessi da persone del movimento, senza nessuna attinenza con avversari dei centri sociali;

il *leader* nazionale di CasaPound Italia Iannone avrebbe picchiato un carabiniere a calci e a pugni a Predappio (Forlì-Cesena) nel 2004 in occasione dell'anniversario della morte di Mussolini, cosa per la quale fu sottoposto a processo, come da un articolo su "romagnaoggi" del 24 aprile 2009;

si legge su un articolo de "la Repubblica" del 9 luglio 2009: «La notte del 3 novembre 2011 i militanti del Pd stavano affiggendo dei manifesti in via dei Prati Fiscali, nella zona nord di Roma, quando furono attaccati con mazze e bastoni da alcuni individui. Tutti vennero medicati in ospedale per le lesioni subite. Tra gli aggrediti c'era il capogruppo del Pd al IV Municipio, Paolo Marchionne, che raccontò di aver riconosciuto tra gli aggressori Palladino, un volto noto nella zona come militante di CasaPound. L'associazione negò qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, minacciando querele. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il gruppo di aggressori era composto da 15 persone, armate di bastoni e mazze ferrate e con il casco in testa. L'aggressione era stata interrotta dall'intervento casuale di una pattuglia dei militari che passava in via dei Prati Fiscali»;

il 9 luglio 2012 si apprende da "il Fatto Quotidiano" di accuse per il numero due del movimento di destra Andrea Antonini per favoreggiamento personale e falso materiale: pare che assieme a un complice abbia testimoniato per far rilasciare una carta d'identità, intestata a un'altra persona, a un latitante narcotrafficante;

nel giugno 2014 sarebbe stato arrestato Ruffini, *leader* di CasaPound a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), pugile professionista che aveva in vari episodi riempito di pugni vari passanti per la strada a San Benedetto, come risulta da un articolo estratto dal quotidiano "Il Resto del Carlino" del 6 giugno 2014;

come si legge da una notizia di stampa apparsa su "la Repubblica" del 3 luglio 2014, viene arrestato dalla mobile di Roma Giovanni Ceniti, prima *leader* a Verbania del movimento, in quanto implicato nell'omicidio Fanella a Roma, una storia connessa al tesoretto nascosto del maxitruffatore nero Gennaro Mokbel;

nel novembre 2014, risulta agli interroganti un'aggressione di incappucciati nei confronti di una tifoseria composta anche di donne e bambini a Magliano romano, con conseguenze che hanno visto feriti avere decine di giorni di prognosi. Risulta che le indagini abbiano svelato alcuni autori dell'aggressione tra cui il capo di CasaPound a Viterbo, Diego Gaglini, candidato sindaco e Erwin

Maulo, noto violento, a cui hanno pure inflitto un provvedimento Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), candidato consigliere comunale a Viterbo;

il 19 dicembre 2014 Lirio Abbate su "l'Espresso" scrive «Ci potrebbe essere un collegamento fra il capo di "Mafia Capitale", Massimo Carminati e il leader di Casa Pound, Gianluca Iannone. A far da ponte fra i due sarebbe un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, che emerge nelle intercettazioni e su cui i carabinieri del Ros hanno avviato accertamenti per individuarlo. L'ipotesi emerge dai pedinamenti effettuati durante l'indagine su Mafia Capitale»;

su "wordpress" del 29 ottobre 2015 viene pubblicato un articolo dove si sostiene che, nel luglio 2015, in occasione di scontri con la Polizia durante una *kermesse* anti immigrati di CasaPound Italia a Roma, vengono feriti alcuni poliziotti, a seguito della quale sarebbero stati emessi 13 avvisi di garanzia contro esponenti romani e nazionali di CasaPound Italia;

il gruppo musicale "Zeta0alfa", ZOA che in greco significa Animali come un famigerato battaglione delle SS, citato dall'informativa del prefetto Papa come positivo momento ludico e culturale di riferimento per CasaPound, il cui *leader* musicale è sempre Iannone, si caratterizza per canzoni di omaggio a Hitler e Mussolini;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

allo stadio verrebbe diffuso tale inno: "Primo mi sfilo la cinghia, due inizia la danza, tre prendo bene la mira, quattro cinghiamattanza", inno che solitamente verrebbe urlato da Iannone dal palco, mentre la platea metterebbe in pratica la strofa iniziando a colpirsi, ripetutamente e con tanto di ferite che, finito il ballo, rappresentano medagliette di cui esser orgogliosi;

la "cinghiamattanza" rappresenterebbe per gli affiliati di CasaPound un rito di iniziazione;

considerato altresì che:

la violenza politica rappresenta una grave minaccia all'ordine democratico, basato sulla tolleranza delle idee altrui, sul rispetto delle leggi, sulla concordia tra strati sociali, ordini religiosi e tendenze sessuali;

la ricostituzione del disciolto Partito fascista, sotto diverse formazioni, con diverso nome, ma identico scopo è espressamente vietata dalla Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;

a quanto risulta agli interroganti la relazione del prefetto Papa costituisce elemento di valutazione in processi civili o penali a carico di esponenti dell'organizzazione, rendendo di fatto un'immagine alterata, pacificata ed eludendo tutti gli elementi che costituiscano dimostrazione di violenza organizzata;

le istituzioni devono garantire il diritto di espressione a qualsiasi cittadino, assicurando al contempo la sicurezza pubblica, mentre CasaPound Italia di fatto applica forme di squadrismo nelle nostre città, incrinando il rapporto di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel rispetto della legge;

la storia recente ha dimostrato ampiamente il potere e il pericolo che rappresentano queste organizzazioni nel contesto europeo, come in Ucraina, dove gruppi apertamente fascisti hanno causato la caduta del Governo, conquistato il potere e instaurato un regime di polizia e di continue rappresaglie o come in Grecia, dove il gruppo Alba Dorata si è reso responsabile di violenze di massa e di omicidi di avversari politici;

CasaPound Italia intrattiene rapporti continuativi con svariati gruppi nazifascisti europei e non, procedendo in alcuni casi a formare campi di addestramento paramilitare per i propri iscritti anche in Paesi lontani come la Birmania, dove il gruppo dell'estrema destra è impegnato a fianco dei miliziani dell'esercito Karen, come riportato da un articolo pubblicato su "l'Espresso", in data 5 novembre 2012, a firma Paolo Fantauzzi;

tra i 155 gruppi ultras di calcio che manifestano un orientamento politico, 93 sono di destra; tra questi, CasaPound è attiva in quello romano e in altri gruppi del nord Italia;

il tifo organizzato rappresenta un bacino di forze disponibili a qualsiasi crociata violenta guidata dai gruppi politici di estrema destra e i gruppi ultras sono molto pericolosi in quanto sperimentano pratiche di guerriglia contro le forze dell'ordine ogni domenica; unitamente ad una guida politica entrambi possono rappresentare un grave pericolo alla nostra vita democratica, come già dimostrato in altri casi, come quelli ucraino e greco;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario dare un segnale all'interno delle forze dell'ordine nella direzione del rispetto della legalità e del carattere antifascista della nostra Repubblica;

è urgente allontanare ogni sospetto di partigianeria o giustificazionismo all'interno dell'istituzione verso gruppi responsabili di violenze organizzate e propaganda razziale e fascista;

è necessario tutelare la nostra vita democratica attraverso una maggiore attenzione alle attività di CasaPound Italia, valutando altresì l'ipotesi di una rettifica della nota informativa della Polizia di prevenzione sul movimento di CasaPound,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti ed in particolare se ritenga che le commistioni tra ambienti criminali ed esponenti politici della destra radicale siano un campanello d'allarme per l'ordine democratico del nostro Paese;

se intenda avviare un'indagine interna sulla vicenda, al fine di individuare eventuali responsabili, anche in considerazione di un'urgente rettifica della nota informativa della Polizia di prevenzione su CasaPound Italia;

quali opportune iniziative intenda adottare per verificare se esistano all'interno delle forze dell'ordine soggetti che si uniformano ai principi di CasaPound e per contrastare, eventualmente, il fenomeno di infiltrazione e di accondiscendenza verso il neofascismo;

se intenda procedere allo sgombero di spazi occupati illegalmente e finalizzati alla diffusione dell'odio razziale e della violenza organizzata;

se, alla luce delle recenti notizie sulle violenze organizzate a carico di cittadini bengalesi a Roma, ritenga di dover aumentare le misure di controllo sui gruppi neofascisti in prospettiva di una rigorosa prevenzione e salvaguardia della sicurezza pubblica nella capitale.

(3-02555)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

all'interno del CNR di Pisa lavorano centinaia di precari e precarie che portano avanti le ricerche dell'ente passando, per anni, da una forma contrattuale all'altra;

il CNR prevede a livello nazionale un piano di tagli e quindi il mancato rinnovo dei contratti "atipici" per oltre 1.000 lavoratori e lavoratrici in tutta Italia;

questo piano avrà importanti ripercussioni anche sulla sede pisana con conseguenze negative sia sui livelli occupazionali sia sulle ricerche in atto;

considerato che:

nel mese di novembre 2015 è stato comunicato a 4 lavoratrici dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa, afferenti alla sezione di Epidemiologia e ricerca sui sistemi sanitari, il mancato rinnovo del contratto in scadenza il 31 dicembre 2015 per mancanza di fondi;

a seguito di una mobilitazione locale e nazionale da parte di queste lavoratrici supportata da alcune organizzazioni sindacali tra cui l'USB, e la FLC-Cgil, è stato prorogato il contratto al 31 marzo;

ritenuto che:

si tratta di lavoratori e lavoratrici con una permanenza nell'ente di almeno 10 anni e precisamente le 4 lavoratrici afferenti alla sezione di Epidemiologia e ricerca sui sistemi sanitari (la Sezione cura il prestigioso studio Espad sulle dipendenze tra gli studenti) hanno superato i 3 anni di tempo determinato;

con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa alcune arrivano addirittura ai 15 anni di lavoro svolto presso l'ente: da assegno di ricerca a contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, e il discrimine tra una forma contrattuale e l'altra è semplicemente la disponibilità economica del gruppo di ricerca;

ciò ha generato legittime aspettative di stabilizzazione in queste lavoratrici e, di contro, il mancato rinnovo contrattuale porterebbe queste lavoratrici in una difficilissima situazione dall'oggi al domani, non percependo più un salario e non avendo altre prospettive occupazionali;

ritenuto altresì che, secondo quanto risulta agli interroganti:

proprio l'Istituto di fisiologia clinica è stato al centro di uno scandalo nazionale, finito nel mirino della Procura di Pisa per un *deficit* di bilancio fra i 4 e i 10 milioni di euro prodotto da un sistema su cui è ancora aperta un'inchiesta della magistratura;

la qualità e l'eccellenza di un centro di ricerca parte dalle tutela delle garanzie occupazionali e di un lavoro stabile, di qualità e con un pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che vi operano;

le difficoltà anche economiche in cui versa l'istituto, a causa dello scandalo scoppiato negli scorsi mesi su "progetti fantasmi", su cui è aperta anche un'inchiesta delle autorità competenti, non possono essere fatte ricadere sui lavoratori e lavoratrici, in particolare precari, con tagli al personale e il mancato rinnovo dei contratti del personale precario e atipico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;

se non voglia rivedere la riorganizzazione dell'amministrazione centrale del CNR, a giudizio degli interroganti ideata non certo perché sia di supporto alla rete scientifica, ma per prevedere uffici e posizioni da elargire a responsabili spesso nominati con procedure opinabili in un contesto "fiduciario" e delle "conoscenze" che poco ha a che fare con la valutazione pubblica obiettiva del responsabile. Riorganizzazione che, inoltre, ha portato solo formalmente alla soppressione di uffici dirigenziali, ha invece creato 8 uffici non dirigenziali, 4 sotto la Direzione generale e 4 sotto la Direzione centrale gestione delle risorse umane, dando il via alla creazione *ad libitum* di nuovi uffici;

se non ritenga di dover affrontare urgentemente la piaga della precarietà, presente da anni nell'ente, a partire da un impegno concreto e urgente per stabilizzare queste lavoratrici all'interno dell'istituto, garantendone la continuità lavorativa ed occupazionale, tanto più che, tramite il loro lavoro e la loro ricerca, è stato dato un contributo importante e indispensabile allo sviluppo e alla crescita scientifica dell'ente stesso.

(3-02556)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-03071 del 25 novembre 2014) poneva all'attenzione del Ministro in indirizzo la problematica legata alla presenza nel territorio della Lessinia del lupo, chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di procedere alla traslocazione, in aree più adeguate, degli esemplari presenti;

la presenza del lupo nel territorio della Lessinia realizza il progetto "Life natura 2012" IT 000807 "WolfAlps: il lupo nelle Alpi", che punta sulla conservazione del lupo e sulla convivenza con le attività di montagna;

nell'atto si evidenziava come, negli ultimi anni, la specie lupo creasse gravissimi problemi a carico dei locali allevamenti zootecnici e delle attività turistiche (si tratta di attività produttive sulle quali si regge l'intera economia della Lessinia) e alla popolazione, allarmata e intimorita dalla presenza dell'animale. La situazione ad oggi purtroppo non è cambiata, anzi, si può dire che si è ulteriormente aggravata, venendo meno, quindi, il presupposto del progetto volto a tutelare il lupo e la convivenza nel territorio in cui è insediato;

con lettera datata 1° febbraio 2016 la Provincia di Verona ha sottoposto nuovamente al Ministro la delicata e critica questione delle predazioni effettuate dal branco di lupi situati nel territorio della Lessinia;

i sindaci dell'altipiano hanno espresso la preoccupazione per la progressiva espansione del branco, arrivato a 13 unità. Nel 2014 sono stati 54 i capi di bestiame predati, di cui 39 uccisi, 9 feriti e 6 soppressi e nel 2015 sono stati 48 di cui 42 uccisi, 3 feriti e 3 soppressi. Con le predazioni occorse nel solo biennio 2014-2015 è stato dilapidato un patrimonio equivalente a due stalle di grandi dimensioni; gli allevatori sono stati risarciti al 100 per cento dei danni subiti dai lupi, ma a parere dell'interrogante non è questa la via da percorrere per risolvere il problema. Vengono risarciti i danni diretti, ma non

quelli indiretti che sono difficilmente quantificabili, come ad esempio il calo produttivo delle mandrie in conseguenza dello spavento causato, la dispersione delle stesse con conseguenziale lavoro aggiuntivo per recuperare i capi e tanti altri problemi collegati;

esiste la possibilità concreta che si arrivi all'abbandono dei pascoli dell'altipiano e alla fine dell'allevamento in montagna oltre che all'abbandono dei luoghi da parte della popolazione. La montagna già soffre, per morfologia e clima, di scarsa densità abitativa e di difficoltà produttive, e con la presenza di questo esemplare le cose non possono certo che peggiorare;

la soluzione di procedere a recintare un'area di migliaia di ettari al fine di contenere l'aggressività del branco risulta non praticabile sia dal punto di vista economico, si parla di centinaia di migliaia di euro, che dal punto di vista operativo;

nella risposta al citato atto di sindacato ispettivo il Ministro riferiva che, «al fine di rendere un esauriente e informato riscontro all'interrogazione», era stato nuovamente interessato l'ISPRA. «L'ISPRA ha riferito di essere a conoscenza delle problematiche causate dalla presenza del lupo nel territorio della Lessinia, già evidenziate in precedenti richieste di parere, ritenendo di poter confermare che l'impatto predatorio del lupo può effettivamente determinare rilevanti danni alle aziende zootecniche colpite», ma ribadendo anche che «la cattura e spostamento del branco responsabile degli episodi di predazione non risulta opzione tecnicamente applicabile», elencando una serie di motivazioni;

il Ministro concludeva confermando che «In merito alla richiesta di riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione dei lupi presenti in Lessinia, non si può che ribadire che tale proposta non rientra tra le soluzioni percorribili (...) ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rivalutare insieme con l'ISPRA la decisione di non traslocare i lupi dal territorio della Lessinia ad altro sito o, in alternativa, trovare soluzioni che siano attuabili e sostenibili anche sotto il punto di vista economico, al fine di rimuovere il disagio e le avversità, in continuo aumento, che il branco di lupi sta provocando alle comunità locali;

se non sia necessario organizzare dei sopralluoghi sul posto, attivando anche un tavolo tecnico tra Ministero e amministrazioni locali, al fine di rendersi conto della reale situazione in cui versano gli allevatori e la popolazione della Lessinia;

se non ritenga opportuno per quanto di competenza promuovere iniziative legislative volte alla modifica delle norme attualmente in vigore.

(4-05216)

[VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [DALLA TOR](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SPILABOTTE](#), [FABBRI](#), [CANTINI](#), [LUCHERINI](#), [SCALIA](#), [FASIOLO](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

secondo i dati contenuti nella XIII relazione semestrale del commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, in Italia si contano attualmente 31.372 persone scomparse, di cui 8.542 italiani e 22.848 stranieri;

rispetto al 2014, i casi sono aumentati di 7.993 unità, ma si è registrato uno scarto più esiguo tra il numero di denunce e le persone ancora da rintracciare;

un aspetto delicato della questione è rappresentato dal riconoscimento dei cadaveri non identificati che giacciono custoditi presso istituti di medicina legale e obitori comunali, il cui elenco ammonta a 1.421 corpi registrati nel registro nazionale dei cadaveri istituito nel 2007;

considerato che:

nel mese di dicembre 2015, i vertici del policlinico "Umberto I" di Roma e dell'università "La Sapienza", da cui dipende il Dipartimento di medicina legale, hanno lanciato l'allarme concernente la situazione dell'obitorio: a causa di un contenzioso con l'AMA dal mese di luglio 2015, non si procede alla sepoltura di quelle salme che hanno già ricevuto il nulla osta della magistratura;

secondo notizie di stampa, vi è attualmente la necessità di liberare le celle frigorifere senza ulteriori indugi, in modo da ottenere la disponibilità di circa 70 posti utili a fronteggiare qualsiasi evenienza, anche in considerazione della presenza nella capitale di un "allarme 2" in termini di sicurezza e del grande evento del giubileo;

in questa situazione, non può essere ignorata la necessità di procedere al riconoscimento dei cadaveri non identificati che si scontra, ovviamente, con la necessità di avere quanto prima una maggior disponibilità di celle frigorifere;

questa situazione è stata portata all'attenzione delle istituzioni competenti dall'associazione "Penelope", associazione dei familiari e amici di tutte le persone scomparse, impegnata a sensibilizzare sul tema e a realizzare iniziative volte a contrastare ogni "burocratica" accettazione dei casi di scomparsa;

considerato infine che negli ultimi anni, nel nostro Paese, sono stati certamente fatti passi in avanti nella normativa a tutela dei familiari che ancora stanno cercando i loro cari scomparsi; in particolare, si è giunti all'elaborazione dello schema di regolamento di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, che ha previsto l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, nel cui archivio è previsto l'inserimento del DNA anche delle persone scomparse (Atto del Governo n. 202 del 2015),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità esposte;

se non intendano assumere urgenti iniziative in merito alla vicenda di Roma, affinché le istituzioni coinvolte possano rapidamente procedere all'individuazione delle possibili soluzioni, salvaguardando al contempo il diritto dei familiari delle persone scomparse a vedersi garantite le necessarie procedure di identificazione attraverso prelievo del DNA, ed evitando così sbrigative sepolture dei cadaveri non ancora identificati;

se infine non ritengano di promuovere, nei limiti della propria competenza, l'esame da parte del Parlamento dell'Atto di Governo n. 202, al fine di dare finalmente applicazione a quanto ivi previsto in materia di identificazione delle persone scomparse.

(4-05217)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

è attualmente in discussione presso la Commissione 10^a del Senato della Repubblica il disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", AS 2085, già discusso e approvato dalla Camera dei deputati;

come riportato da numerose fonti di stampa ("HelpConsumatori", "Farmacista33", "Quotidiano sanità", "Il Secolo XIX"), in occasione di una cena di gala organizzata nel mese di novembre 2015 da Federfarma, il sindacato rappresentante dei titolari di farmacia, il Ministro in indirizzo ha svolto un intervento apertamente ostile alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C;

nel corso del suo intervento il Ministro, a giudizio dell'interrogante in spregio del suo ruolo istituzionale, ha dichiarato che "vendere farmaci non è come vendere mortadella", dequalificando in tal modo l'attività dei titolari di parafarmacie, che da anni si trovano in una condizione di significativa difficoltà e precarietà a causa della rigidità del mercato farmaceutico;

l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che la vendita di farmaci all'interno delle parafarmacie debba "essere effettuata (...) alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine";

si ricorda, inoltre, come i farmaci cosiddetti di fascia C siano di doppia natura, ossia con o senza obbligo di prescrizione medica. Risultando i farmaci senza obbligo di prescrizione già vendibili nelle parafarmacie, si parla in questo caso di medicinali che presentano tale obbligo;

non è chiaro, dunque, come sia possibile paragonare la vendita dei farmaci di fascia C a quella di prodotti alimentari quali "la mortadella",

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa risponda a verità;

se il Ministro in indirizzo ritenga realmente di poter paragonare la vendita di farmaci con obbligo di

prescrizione medica da parte di farmacisti abilitati alla vendita di prodotti alimentari;
circa la professionalità del personale addetto alla vendita dei farmaci all'interno delle parafarmacie, quali iniziative intenda promuovere al fine di consentire i benefici derivanti dalla liberalizzazione degli stessi farmaci sia per i cittadini, che ne sostengono l'intero costo, sia nei confronti dei farmacisti che svolgono l'attività nelle parafarmacie, i quali hanno diritto ad un pieno riconoscimento della loro dignità professionale.

(4-05218)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) è il servizio segreto per l'estero della Repubblica italiana, ed ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti al di fuori dei confini nazionali;

l'AISE è stata istituita nel 2007, in sostituzione del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), con la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto";

dal 2007 ad oggi si sono succeduti 4 direttori generali: l'ammiraglio Bruno Branciforte, dal 4 agosto 2007 al 24 febbraio 2010, il generale di corpo d'armata Adriano Santini, dal 25 febbraio 2010 al 20 febbraio 2014, il prefetto Paolo Scarpis, in qualità di facente funzione, dal 20 febbraio al 19 aprile 2014 e, da allora, è in carica il generale dell'Esercito Alberto Manenti;

da notizie in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che, ad opera del generale Manenti, sia stata messa in atto un'azione di "pulizia", ove il personale di alto livello è stato destituito da ogni incarico e ricollocato presso la forza dell'ordine di appartenenza;

inoltre, la destituzione del responsabile della SIGIT (Spionaggio di segnali elettromagnetici) apparirebbe, ad avviso dell'interrogante, funzionale alla nomina di un consulente fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

infine, risulta singolare, secondo l'interrogante, l'improvviso passaggio all'AISE del colonnello Sergio De Caprio. Le capacità del "capitano Ultimo" sono indubbie e indiscusse, ma non è chiara quale sia la ragione in base alla quale venga sollevato da un incarico proprio mentre sta indagando sulle vicende che vedono coinvolta la cooperativa "Concordia" e taluni esponenti politici ad essa collegati;

giòva altresì ricordare come l'attuale composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) violi, ad avviso dell'interrogante, i principi di pluralismo e democrazia, a causa dell'annosa questione derivante dall'esclusione di taluni Gruppi parlamentari (tra cui Forza Italia) nella sua composizione, che viene tollerata nell'ambito del Parlamento, nonostante sia stata denunciata in più occasioni a tutti i livelli;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 3-02503, aveva già denunciato tale grave questione relativa al Copasir, nonché la possibilità che vi potessero essere cambi di vertice all'interno dei servizi segreti italiani abbastanza anomali, senza ottenere risposta alcuna;

a giudizio dell'interrogante, la situazione presenta molteplici lati oscuri e necessita che venga fatta in maniera celere la dovuta chiarezza,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;

se sia a conoscenza dell'azione di "pulizia" in corso per il personale di alto livello operante presso l'AISE;

se corrisponda al vero che la destituzione del responsabile del SIGIT sia funzionale alla nomina del signor Marco Carrai, legato da uno stretto rapporto di amicizia con il Presidente del Consiglio dei ministri;

se non ritenga che il sollevamento dalle indagini e il successivo trasferimento all'AISE del "capitano Ultimo" non rappresenti una forzatura e per quali motivi sia stato effettuato;

se corrisponda al vero che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai servizi segreti fosse preventivamente a conoscenza dei trasferimenti in atto e se per quali

ragioni abbia avallato tali scelte a giudizio dell'interrogante sciagurate.

(4-05219)

MANCUSO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»; sono rette da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

le Camere di commercio, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'Istat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono destinatarie, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 28 ha previsto la riduzione della misura del diritto annuale riscosso dalle Camere di commercio del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017;

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la futura legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge regionale n. 2 del 1962 insistono sul territorio della regione e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto-legge stesso;

le Camere di commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni, che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi, sicché necessitano di un'integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito delle riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, a giudizio dell'interrogante inopinate e non adeguatamente ponderate;

la disposizione non ha tenuto in considerazione la particolare situazione delle Camere di commercio siciliane, le quali sono, al tempo stesso, datori di lavoro ed enti previdenziali "atipici" nei confronti dei propri impiegati, sostenendo il doppio onere di erogazione di stipendi e pensioni;

molte Camere di commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camerale costituito per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

a detta dell'interrogante, le Camere di commercio rivestono un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo del tessuto economico del territorio; pertanto ne andrebbe preservato il ruolo, anche attraverso il loro accorpamento; infatti, una sola Camera di commercio, forte strutturalmente ed economicamente, potrebbe assicurare con più facilità un valido ed efficace sostegno alle imprese, a differenza di tanti enti di dimensioni ridotte,

si chiede di sapere:

a seguito dei timori, manifestati da mesi da parte dalle organizzazioni sindacali siciliane e dagli stessi dipendenti in merito alle difficoltà finanziarie degli enti camerali, e considerata la situazione di estrema precarietà in cui versa la Camera di commercio di Messina, quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire la continuità nel pagamento delle spettanze maturate e porre fine al rischio di *default* degli enti camerali;

se non ritengano opportuno che, nell'ambito della riforma delle Camere di commercio siciliane, si preveda l'affidamento di nuovi servizi alle imprese per conto della Regione, a fronte d un contributo regionale destinato ad alimentare il Fondo di quiescenza;

se non ritengano necessario ottemperare nel più breve tempo possibile al completamento delle figure di vertice degli organi camerali, considerato che, ad oggi, ad esempio, la Camera di commercio di Messina non ha un commissario, né l'intero quadro dirigenziale, potendo pertanto avvalersi soltanto di un segretario generale in regime di convenzione, peraltro prossimo al termine del mandato.

(4-05220)

CONTE - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 229 del 2011 prevede che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati sono resi disponibili dai soggetti, con cadenza almeno trimestrale alla banca dati istituita presso la Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, di seguito denominata "banca dati delle amministrazioni pubbliche" (BDAP);

lo scopo è quello di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle opere pubbliche e aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle stesse;

l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti è presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto dell'erogazione dagli uffici competenti; pertanto la mancata comunicazione verificata all'atto del controllo sull'erogazione del finanziamento fa scattare una sanzione;

il soggetto che omette, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro;

la sanzione è elevata fino a 51.545 euro nel caso in cui sono forniti dati non veritieri;

constatato che:

molti Comuni hanno segnalato la difficoltà di inserimento dei dati in quanto il rallentamento del caricamento dei dati è molto spesso dovuto a un cattivo funzionamento della rete;

questo problema non è riscontrabile quando vengono usati specifici applicativi gestionali informatizzati, acquistati sul mercato, che permettono il caricamento massivo dei dati assicurando tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 229 del 2011;

questa soluzione, onerosa, è in contraddizione con la *ratio* dell'art. 1, comma 515, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), il quale testualmente recita: "La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA";

ritenuto che:

il settore dei lavori pubblici degli enti locali (analoga considerazione vale anche per altri servizi comunali) è sottoposto ad un onere non indifferente per gli innumerevoli adempimenti di legge che richiedono il caricamento di dati, per la maggior parte delle volte ripetitivi; tale situazione si aggrava per i Comuni di minori dimensioni, che molto spesso si trovano con organici ridotti per l'impossibilità di applicare il *turnover* per l'uscita di personale collocato in quiescenza; molti Comuni, soprattutto del Nord Italia, hanno una dotazione organica molto al di sotto della media nazionale del rapporto dipendenti su abitanti (in molti casi tale rapporto è al di sotto del 50 per cento della media);

il dispendio in termini di tempo e di risorse è rilevante e ci sono ormai servizi tecnici che non riescono a garantire per la scarsità di personale l'ordinaria attività di programmazione dei lavori necessaria per la buona manutenzione e funzionalità delle strutture a servizio dei cittadini;

gli stessi dati sono attualmente richiesti e caricati a favore di diversi uffici e autorità: Autorità nazionale anticorruzione, Servizio contratti lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, CIPE, Ministero dell'economia e delle finanze e BDAP e Osservatorio per i lavori pubblici regionali, per le opere di interesse regionale;

molti dei dati sono gli stessi, comunicati mediante diverse piattaforme informatiche, si chiede di sapere:

in che maniera i Ministri in indirizzo intendano modificare tale norma e se sia allo studio la possibilità di raccogliere i dati medesimi in un unico programma e poi, con i moderni sistemi informatici, smistarli ai diversi soggetti che li potranno utilizzare per i fini richiesti dalla legge;

se sia non solo necessario rendere meno onerosi tali adempimenti ma opportuna una vera semplificazione delle procedure, con innegabile risparmio di risorse umane, materiali e finanziarie.

(4-05221)

DIVINA - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 23 settembre 2015 si è concluso l'*iter* previsto per la gestione dei canili e gattili comunali di Roma con l'apertura delle buste contenenti le offerte di tutti i partecipanti;

è risultato primo in tutti e 3 i lotti dei canili un gestore di canile privato che già funge da canile sanitario e rifugio per il Comune di Bari;

questa ditta barese risulta partecipante a quasi tutte le analoghe gare proposte dai Comuni della Puglia, a cui tuttavia non viene ammessa, neanche attraverso contenzioso, in quanto la normativa di quella Regione individua le sole associazioni animaliste di volontariato quali soggetti ideali per la gestione dei canili e dei gattili comunali;

la gara indetta dal Comune di Roma lascia intravedere profili di illegalità poiché presenta importi economici non congrui con il benessere degli animali, richiede maggiori servizi a fronte di corrispettivi ridotti del 60 per cento, non prescrive nessun importo vincolato alle spese per la sicurezza, avendo prescritto termini di tempo per la presentazione delle offerte incongrue e avendo omesso qualsiasi richiesta di analisi sugli impegni di spesa;

da tali premesse potranno seguire licenziamenti del 90 per cento degli operatori qualificati Impegnati negli ultimi 10-15 anni nel settore ed il drastico peggioramento del livello di benessere degli animali e dei servizi resi ai cittadini, in relazione sia alle cifre irrisorie poste a base di gara, sia alla probabile assegnazione ad una ditta che, operando a scopo di lucro, dovrà assicurarsi adeguati ricavi, mentre l'associazione volontaria *onlus* che ha gestito in questi anni i canili e i gattili comunali, per l'offerta presentata, è rimasta esclusa;

tutto questo sta accadendo, nel totale silenzio e disinteresse, proprio nella città di Roma che ha il *record* negativo di randagismo in Italia, anche a causa del blocco delle virtuose politiche di sterilizzazione che erano state poste in campo fino al 2008, mentre solo grazie all'attuale gestione animalista delle strutture il Comune ha fruito in questi anni del punto di pareggio tra le entrate e le uscite di cani: ad esempio, nel 2014 sono entrati in canile 1.400 cani e 1.400 ne sono usciti tra affidi, adozioni e riconsegne alle famiglie che li avevano smarriti, si chiede di sapere:

se la gara in corso di aggiudicazione da parte del Comune di Roma presenti ogni garanzia di benessere degli animali, nel doveroso rispetto della normativa vigente;

se l'occupazione degli operatori professionalizzati, da quasi 15 anni impegnati nel settore, sia stata correttamente tutelata;

se la gara, su un piano ancor più generale, sia stata concepita in modo regolare secondo le normative vigenti e il codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

se nelle offerte siano presenti importi vincolati alle spese per la sicurezza, assai importanti vista l'attività a stretto contatto con animali pericolosi e stressati;

se siano note le motivazioni alla base dell'accelerazione delle procedure di concessione dell'appalto da parte del Comune, anche in presenza di un ricorso di sospensione al TAR del Lazio munito di istanza di sospensiva e sul quale il Tribunale adito ancora non si è espresso;

se siano note le motivazioni della disparità di comportamento del medesimo Comune che, nel 2013, a fronte del ricorso al TAR di altro soggetto escluso dalla prima gara indetta dalla Giunta Marino per la gestione dei canili comunali, decise di attendere prima il giudizio del TAR, che fu negativo, e poi l'esito del ricorso al Consiglio di Stato;

se sia noto che la gara in questione è "la fotocopia" di quella sospesa in "autotutela" dal Comune di Roma nel dicembre 2014 perché inquinata dalla presenza della cooperativa "29 Giugno" di Salvatore Buzzi, ammessa in gara pur senza avere i requisiti richiesti dalla gara stessa: 3 anni di esperienza nella gestione dei canili e attività prevista nello statuto sociale;

se siano noti i motivi per cui ancora oggi esistono 2 canili comunali, a ponte Marconi e a Vitinia, vuoti, mentre si continuano ad effettuare trasferimenti nei canili privati convenzionati di Roma e provincia.

(4-05222)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 13 agosto 2015, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia;

nel corso della seduta n. 496 dell'Assemblea del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula ha approvato un ordine del giorno del Gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, G8.4) che "impegna il Governo in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato, evitandone in particolare lo smembramento, e a mantenere lo *status* civile del suo personale, in considerazione del fatto che la scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta obbligatoriamente ad uomini e donne che ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera, arruolandosi in un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile";

il Consiglio dei ministri nel corso della riunione n. 101 del 20 gennaio 2016 ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo, non ancora reso noto ufficialmente nel suo contenuto, recante tra l'altro l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri;

in data 19 gennaio i sindacati del Corpo forestale Sapaf, Ugl-Cfs, Snf, Fns-Cisl, Fp Cgil Cfs e Dirfor hanno inviato via posta elettronica certificata una lettera indirizzata al Ministro in indirizzo e all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si richiama l'attenzione sugli eventuali maggiori costi dell'operazione posta in essere, sia a breve termine che a regime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia preso visione della nota delle organizzazioni sindacali e valutato, sotto il profilo economico, giuridico e della finanza pubblica, l'operazione dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

(4-05223)

[DI BIAGIO](#), [BIGNAMI](#), [DALLA TOR](#), [FORMIGONI](#), [PUPPATO](#), [DE PIN](#), [MORGONI](#), [PAGNONCELLI](#), [CERONI](#), [SCALIA](#), [ASTORRE](#), [EUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e*

dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il prefetto Francesco Paolo Tronca, nominato commissario straordinario del Comune di Roma capitale, fra i primi atti, intrapresi subito dopo il suo insediamento, ha disposto una verifica ed un censimento del patrimonio immobiliare del Comune;

ha dato mandato alla sua segreteria tecnica di procedere a tale controllo nella maniera più efficace possibile, anche attraverso il confronto dei dati comunali con quelli contenuti nei *database* di Questura, Inps, Agenzia delle entrate proprio per far emergere le eventuali anomalie ed irregolarità;

v'è da precisare che il prefetto Tronca ha deciso di occuparsi di tale situazione, in quanto la stessa era evidentemente già conosciuta e sotto gli occhi di tutti, avendo tra l'altro occupato già da tempo le pagine dei quotidiani che l'hanno denominata, con termine giornalistico, "Affittopoli";

già la precedente Giunta capitolina aveva infatti avviato un censimento del patrimonio immobiliare, verificando la documentazione presente presso il Dipartimento patrimonio di Roma capitale;

già nel luglio 2014, la Giunta guidata dal sindaco Ignazio Marino aveva approvato una delibera che disponeva l'adeguamento dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare del Comune in quanto esageratamente fuori mercato;

tale delibera non ha trovato però concreta applicazione a causa dell'inerzia di alcuni uffici amministrativi e di chi era preposto alla gestione del patrimonio immobiliare;

la *mala gestio* ha però origini lontane ed è conosciuta e denunciata già da tempo;

da anni, ad esempio, i *media* si occupano del mancato controllo del patrimonio immobiliare del Comune di Roma e dell'ATER (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale);

diversi (e provenienti anche da consiglieri comunali appartenenti a tutti gli schieramenti politici) sono stati poi gli esposti alla Corte dei conti per danno erariale;

difatti non vi è solo un problema relativo ai canoni di locazione eccessivamente bassi rispetto al mercato, ma ingenti sono anche le situazioni di morosità;

secondo una prima verifica avviata dall'assessore per il patrimonio della Giunta Marino, Alessandra Cattoi, su solo 751 immobili censiti con canoni di locazione non adeguati da 15 anni, si registrava una morosità pari a 8 milioni di euro, alla quale si aggiungevano 17,5 milioni di euro di bollette di utenze non pagate;

peraltro, gran parte di questi alloggi sono spesso occupati abusivamente senza titolo, essendovi delle discrasie tra il titolare del contratto di locazione e l'effettivo occupante dell'immobile;

allo stato, il censimento disposto dal commissario straordinario si è limitato al solo municipio I, dove addirittura l'80 per cento degli occupanti è risultato essere senza contratto;

in questi casi, verrebbe quasi il sospetto che sussistano profili di corruzione mascherati da occupazioni abusive;

appare quantomeno paradossale che tra i beneficiari di tali canoni di locazione, nonché tra i morosi, vi siano attività commerciali di rilievo come alberghi a 4 stelle o addirittura sedi di partiti politici, che in alcuni casi occupano anche abusivamente l'unità immobiliare;

appare veramente incomprensibile come, nonostante tale situazione sia conosciuta e denunciata già da tanti anni, non si sia mai concluso un censimento completo del patrimonio immobiliare del Comune di Roma;

non può essere ammissibile che i canoni di locazione non siano stati aggiornati da 15 anni e che non si sia dato seguito alle delibere della Giunta comunale;

non vi è chi non riconosca evidenti le responsabilità a vario titolo degli uffici competenti e dei dirigenti responsabili, che, quantomeno, hanno omesso atti propri del loro ufficio;

appare necessaria e opportuna, al di là delle indagini in corso della magistratura, un'attività ispettiva che individui le reali responsabilità;

non può essere altresì esente da responsabilità anche la società Romeo Gestioni incaricata del recupero delle somme dovute quali canoni di affitto, sebbene la stessa, chiamata in causa, abbia scaricato le colpe sull'amministrazione comunale;

infine, ci si chiede perché la magistratura contabile della Corte dei conti, più volte investita della

questione da diversi esposti presentati negli anni, non sia ancora addivenuta alla chiusura del procedimento con l'individuazione dei responsabili e la pronuncia delle condanne;
della questione è stata anche correttamente investita l'Autorità nazionale anticorruzione;
è evidente che siffatta gestione del patrimonio immobiliare causa un rilevante danno erariale; infatti se ci si fermasse solo a considerare i 751 immobili censiti dalla Giunta Marino con l'applicazione di canoni congrui ai prezzi di mercato si potrebbero avere entrate per il Comune per complessivi 26.734.000 euro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, intendano adottare iniziative volte a individuare le responsabilità all'interno dell'amministrazione capitolina e, conseguentemente, quali provvedimenti intendano prendere;
se non ritengano opportuno verificare la legittimità di tutti gli atti, anche attivandosi presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

(4-05224)

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

da un articolo pubblicato da Gianni Lannes sul *blog* "Su La Testa" il 9 gennaio 2016 si rileva che, secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2014 sono scomparsi 3.707 minori dai centri di accoglienza e nel 2015 più di 6.000 minori approdati in Italia da soli sono svaniti nel nulla;
il numero dei fanciulli "irreperibili" sarebbe addirittura molto più elevato, poiché pare che non siano stati identificati ben 63.000 migranti, tra cui ulteriori migliaia di minori non accompagnati;
la Commissione UE ha aperto una procedura di infrazione all'Italia in materia di asilo e confermato con una lettera la messa in mora dell'Italia, ricordando di aver inviato a Roma lettere amministrative già nell'ottobre 2015, per chiedere al nostro Paese di garantire la corretta applicazione del regolamento Eurodac che impone che siano rilevate le impronte digitali dei richiedenti asilo e la loro trasmissione al sistema centrale Eurodac entro 72 ore;
in base all'articolo 17, comma 1, della legge n. 269 del 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe presentare ogni anno al parlamento una relazione sull'applicazione delle "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
a tutt'oggi, L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani;
dal 2014, nel nostro Paese, è diventato problematico rintracciare i minori non accompagnati tramite le strutture di accoglienza a cui sono affidati;
considerato che negli ultimi 2 anni sono stati presentati almeno 35 atti parlamentari inerenti alla violenza contro bambini ed adolescenti alle quali il Governo non ha dato risposta,
si chiede di sapere:
per quali motivi dal 2014, non si provveda ad indicare le strutture di accoglienza alle quali i minori vengono affidati;
quante siano le strutture del Paese accreditate ad ospitare minori stranieri non accompagnati, considerando che non si possono esaurire le loro vicende umane nella corresponsione di un'indennità giornaliera.

(4-05225)

[PEPE](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'impegno che l'Italia sostiene per l'emergenza migranti è certamente molto rilevante e rimane non sufficientemente precisata la sua entità;
da notizie di stampa, pare che il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa abbia fornito alla Commissione europea cifre indirette stimate sull'esclusione dal calcolo del *deficit* dello 0,2 per cento del prodotto interno lordo, per un ammontare di circa 3,3 miliardi di euro spesi nel 2015; cifra passibile di incremento fino a 4 miliardi di euro nel 2016;

il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nel corso di un'audizione il 3 dicembre 2015, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, ha dichiarato che la spesa sarebbe «al massimo un miliardo e 50 milioni di euro»;

considerato che

il ministro Padoan aveva inviato il dato all'Unione europea nel documento ufficiale "Draft budgetary plan 2016", illustrando una spesa per migranti finanziata dal bilancio italiano ipotizzata in 3,326 miliardi di euro a fine 2015;

il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, durante una conferenza stampa del 15 ottobre 2015, confermava la "clausola migranti" appunto in 0,2 punti percentuali del prodotto interno lordo, così come inserita nella legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), con le seguenti parole: «Nella lettera che Padoan invierà oggi alle autorità europee, diremo che il costo per gli eventi eccezionali migratori è pari a circa 3,3 miliardi di euro, lo 0,2 per cento del Pil, e ove questa clausola venga riconosciuta, noi anticiperemo al 2016 le misure previste per il 2017»;

sembra che la Commissione europea non abbia approvato la "clausola migranti", in occasione della validazione con riserva della legge di stabilità italiana, il cui giudizio sembrerebbe rinviato alla prossima primavera;

il Governo sembra comunque orientato a spendere quelle risorse, pur in assenza dell'approvazione della clausola migranti,

si chiede di sapere:

quali siano le reali cifre destinate dall'Italia al sistema dell'accoglienza e come siano state ripartite;

se e in che modo si intenda utilizzare le risorse relative ai margini di flessibilità inerenti alla "clausola migranti", nell'eventualità siano vere le riserve espresse dalla Commissione europea e non vengano sciolte positivamente;

quali siano gli enti e le associazioni che hanno beneficiato dei fondi destinati all'accoglienza.

(4-05226)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 3-00325, a firma dei senatori Battista, Cotti e Marton, nella seduta del 6 novembre 2013 della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, sulla presenza di amianto a bordo degli elicotteri Agusta Westland, ha riportato: «la stessa azienda recentemente ha reso noto, con lettera del suo amministratore delegato (...) che "allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati 'bonificati', in accordo a prescrizioni tecniche emesse da 'Agusta' e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)»;

l'atto di sindacato ispettivo 4-01991 del 2 aprile 2014, a firma dei senatori Marton e Crimi, ancora privo di risposta, evidenzia che la PTAI (prescrizione tecnica applicativa *ad interim*) n. AER.1H-AB212-599 del 14 novembre 2013, dal titolo "Applicazione sigillante Proseal 700 su guarnizioni potenzialmente contenenti amianto, accessibili durante le normali attività manutentive ed in presenza di usure/danneggiamenti, in attesa della loro sostituzione", ha disposto e individuato la lista dei componenti potenzialmente contenenti amianto (circa un centinaio per ogni versione) su cui applicare uno strato uniforme di Proseal 700 totalmente, o sulla porzione visibile, a protezione dell'area usurata o danneggiata utilizzando un pennello o una spatola, nonché l'applicabilità su tutti gli elicotteri AB-212 nell'ambito delle normali attività manutentive. Il Proseal 700 è un composto impiegato normalmente sugli elicotteri come sigillante delle paratie di zone calde e aree di contenimento di possibile sviluppo di fiamme e la sua applicazione su altri tipi di manufatti comporterebbe

l'irrigidimento meccanico per l'eccessiva adesione, con le conseguenti implicazioni relative al rischio di contaminazione per il personale;

in particolare in un articolo pubblicato il 25 ottobre 2013 sul sito *web* di "la Repubblica" sono state divulgate e commentate alcune foto scattate tra settembre e ottobre a bordo degli elicotteri della Marina, coinvolti nell'operazione "Mare nostrum" di controllo e soccorso nel Canale di Sicilia, che dimostrano come le guarnizioni contenenti fibre d'amianto del vano motore, spennellate con la vernice incapsulante Proseal 700 non più tardi di qualche settimana precedente alla realizzazione degli scatti fotografici, presentano già segni evidenti di deterioramento. Pertanto le recenti operazioni di bonifica non sembrano aver risolto il problema del rischio contaminazione per il personale;

il segretario del Movimento dei diritti dei militari, Luca Marco Comellini, ha emesso il comunicato del 18 novembre 2015 dal titolo «Dopo il caso degli "elicotteri all'amianto" ora è la volta degli aerei AV8B plus in uso alla Marina militare» ove ha riportato l'esistenza di «un documento, dello stato maggiore della Marina militare, indirizzato alla Direzione per gli armamenti aeronautici e l'aeronavigabilità dal quale emerge che in tutti i velivoli della flotta di AV8B plus in uso alla Marina militare sono presenti dei componenti, che potrebbero contenere amianto. Il documento è datato 9 settembre 2015»;

nel documento a cui fa riferimento lo Stato maggiore della Marina evidenzia di aver già precedentemente segnalato agli stessi destinatari la presenza di altro materiale contenente amianto. A giudizio degli interroganti, le informazioni ricavate dal documento fanno dedurre che già da tempo, ovvero molto prima della data riportata, vi fosse la consapevolezza della presenza di questo materiale nocivo e bandito in Italia nei velivoli della flotta AV8B plus, in uso della Marina;

considerato che:

in Italia, la legge n. 257 del 1992 ha bandito l'amianto secondo un programma di dismissione biennale e, soprattutto ha vietato l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, la produzione di questo materiale e di tutti quei prodotti che lo contengono (articolo 1);

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dedica l'intero capo III alla "Protezione dei rischi connessi alla esposizione ad amianto", prevedendo che la sorveglianza sanitaria degli esposti sia effettuata preventivamente e periodicamente (almeno una volta ogni 3 anni) sia finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Inoltre, la legge sta a sottolineare l'importanza della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto ovvero la "necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano stati gli effetti del sigillante Proseal 700 sugli elicotteri militari e quali siano le modalità di bonifica attuali per tutti gli aeromobili militari;

se sia stato emesso un provvedimento che preveda la sospensione dell'utilizzo dei mezzi sino al compimento dell'urgente bonifica, nonché quanti specialisti siano impiegati per la bonifica stessa;

quali siano le azioni di sorveglianza sanitaria adottate per i piloti e gli specialisti in relazione al rischio pregresso di esposizione, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, i cui rischi per la salute sono elevati a causa dell'assenza della dovuta informazione e della dotazione di dispositivi di protezione;

se non ritenga di dover avviare urgentemente un'indagine interna per verificare le eventuali responsabilità, sia in relazione alla presenza di amianto nella componentistica dei mezzi, sia rispetto ad un'assenza di informazione ed alla mancata previsione di un piano di sorveglianza sanitaria, al fine di ridurre i danni da esposizione dei piloti e di tutti gli operatori che sono stati esposti;

se non ritenga opportuno procedere ad una verifica generale dei sistemi di armamento, al fine di escludere che nella loro componentistica vi sia traccia di amianto;

quali siano le valutazioni del rischio necessarie per evitare la contaminazione ambientale;
quali siano i costi erariali derivanti dalla bonifica degli elicotteri e degli aerei militari e quali siano i tempi ipotizzabili per operare la rimozione totale dell'amianto.

(4-05227)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in questi giorni, si apprende la notizia della decisione della compagnia aerea Ryanair di ridurre progressivamente i voli in partenza da Pescara fino ad annullarli completamente, nel giro, al massimo, di un anno;

le motivazioni alla base di questa scelta sembrano essere riconducibili all'importo dei tributi, in particolar modo un aumento esagerato delle addizionali comunali, ovvero della tassa di imbarco;

la scelta di Ryanair di dismettere l'aereo da 70 milioni di dollari basato su Pescara, in termini pratici, comporta il taglio di decine di posti di lavoro tra piloti e assistenti di volo che migreranno verso altri scali;

la cancellazione delle rotte nazionali e internazionali da parte della compagnia irlandese rappresenta un grave colpo per l'economia di Pescara, e dell'Abruzzo in generale, in termini economici, turistici e d'immagine, che già vive uno svantaggio rispetto allo scalo di Ancona, dove la Ryanair è in procinto di rafforzare le proprie rotte;

questa decisione comporterà inevitabilmente conseguenze negative sulla gestione economico finanziaria della Saga, società quasi interamente partecipata dalla Regione, che gestisce l'aeroporto e che già versa in una situazione critica con una chiusura dell'ultimo bilancio in perdita di 7.740 milioni di euro, ponendo a rischio anche il personale dipendente della società;

né la Regione né l'attuale *governance* Saga sono state in grado di trovare una soluzione al problema sollevato dalla compagnia aerea, decretando così una grave sconfitta per l'economia turistica della regione, che si è affermata grazie alla possibilità di garantire collegamenti con l'Europa ogni giorno, 365 giorni all'anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se sia stata richiesta una valutazione, da parte della Regione e delle amministrazioni locali, dell'impatto economico e occupazionale che l'esito della trattativa avrebbe comportato per l'area;

se non ritenga opportuno promuovere un tavolo di concertazione fra la Regione, le amministrazioni locali, la Saga e la compagnia irlandese, al fine di trovare una soluzione condivisa dalle parti interessate.

(4-05228)

[SCILIPOTI ISGRO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, insieme ad alcuni ministri dell'Esecutivo italiano, al presidente di Confindustria, ai maggiori rappresentanti di ENEL, assicurazioni Generali e dell'azienda farmaceutica Menarini Srl di Firenze, hanno incontrato a Berlino, in data 17 marzo 2014, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Ministro delle finanze Wolfgang Schauble nonché i rappresentanti di talune aziende tedesche;

successivamente, in data 6 ottobre 2014, il Presidente del Consiglio ha incontrato, a palazzo Chigi, il presidente di Farindustria e i maggiori rappresentanti delle aziende farmaceutiche Ely Lilly, Novartis, Johnson e Johnson, Chiesi, Menarini, Bayer, Bristol-Myers-Squibb, Merck-Serono, Roche, Glaxo Smith Kline;

in tale occasione, il presidente di Farindustria ha annunciato al Presidente del Consiglio dei ministri l'assunzione di 1.550 dipendenti nell'industria farmaceutica entro l'anno 2015;

al contrario, però, le aziende Boehringer, MSD, Roche e AstraZeneca in Italia starebbero licenziando circa 1.000 dipendenti;

da notizie in possesso dell'interrogante, le aziende farmaceutiche continuerebbero a realizzare, attraverso la vendita dei farmaci erogati a carico del Sistema sanitario nazionale, ingenti utili, mentre

gli altri settori industriali che operano in libero mercato registrerebbero diminuzioni di fatturato e ingenti perdite;

la sola società farmaceutica AstraZeneca, fin dall'anno 2007, effettua cessioni di ramo e procedure di mobilità con conseguenti e consistenti riduzioni di personale;

AstraZeneca avrebbe fittiziamente, così come definito dal Tribunale di Milano, effettuato la cessione di ramo d'azienda a favore di Marvecspharma in data 26 luglio 2007, sotto il nome della controllata Simesa, e il 5 ottobre 2007 a nome di essa AstraZeneca. Cessione annullata dal Tribunale di Milano con condanna al reintegro di numerosi informatori scientifici precedentemente messi in mobilità;

nel 2009 e nel 2011, due procedure di mobilità su due cosiddette linee di informatori scientifici sono state sentenziate "in frode di legge" dal Tribunale del lavoro e da diversi giudici che hanno ordinato all'azienda di reintegrare i lavoratori che avevano impugnato il licenziamento;

nel 2013, la medesima impresa ha avviato una nuova procedura di mobilità per 30 informatori scientifici del farmaco della cosiddetta linea SNC, proprio mentre acquisiva circa 50 informatori dalla società BMS da adibire alle medesime funzioni di quelli collocati in mobilità;

a giudizio dell'interrogante, quanto esposto è grave, paradossale e necessita che venga fatta urgentemente chiarezza: non è concepibile che in un momento di grave e perdurante congiuntura economica vi siano delle aziende multinazionali che, per loro mero interesse, lucrino sulla "pelle" dei lavoratori italiani,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e quali interventi di competenza ritengano di dover adottare;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga doveroso attivarsi al fine di recuperare, da quanti ne hanno fatto impropriamente uso, le indennità illegittimamente già erogate, attesa la sentenza del Tribunale del lavoro relativa a procedure di mobilità avvenute "in frode di legge" e considerate le procedure attivate dalla Procura della Repubblica di Milano per la cessione fittizia di ramo d'azienda a Marvecspharma da parte di talune aziende farmaceutiche;

se, attesa l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, non intenda intervenire per bloccare le erogazioni di ammortizzatori sociali ad aziende che non sono effettivamente in crisi e che non ne avrebbero diritto, impedendo ai lavoratori (di aziende in vera crisi) che ne avrebbero realmente bisogno di poterne usufruire;

se intendano, ciascuno per le proprie competenze e attraverso tutti gli strumenti di cui dispongono, impedire che l'INPS sia chiamata a pagare scelte imprenditoriali temerarie da parte di aziende che sono assegnatarie di concessioni, che hanno dismesso in Italia la produzione e la cui quasi totalità dei fatturati sono realizzati attraverso il Sistema sanitario nazionale;

se le motivazioni indicate nell'apertura della procedura di mobilità siano superate e smentite dall'acquisto di rami d'azienda e di prodotti che prevedono importanti incrementi di fatturato;

se le perdite di fatturato previste e lamentate dalle aziende farmaceutiche, in virtù delle quali esse effettuano consistenti licenziamenti collettivi, dipendano, come sostengono le stesse, da tagli alla spesa sanitaria o se si tratti, come invece starebbe avvenendo, di un metodo per aggirare il sistema e ricorrere ad assunzioni, usufruendo dei vantaggi economici loro offerti dai contratti a tutele crescenti.

(4-05229)

[VACCARI](#), [IDEM](#), [STEEFANI](#), [RANUCCI](#), [CANTINI](#), [BORIOLI](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#), [CALEO](#), [ORELLANA](#), [LAI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Maurizio ROMANI](#), [Gianluca ROSSI](#), [FABBRI](#), [DI GIACOMO](#), [CARDINALI](#), [LUCHERINI](#), [PEZZOPANE](#), [CUCCA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

lo sport, pur non trovando collocazione e definizione costituzionale, è certamente un aspetto importante del sistema Stato, quale riconosciuto fattore per lo sviluppo umano sotto i variegati profili del miglioramento della condizione psicofisica dell'individuo e dello sviluppo delle relazioni sociali del cittadino;

i ministri degli Stati europei, in questo contesto, con la Carta europea dello sport (art. 6), hanno

assunto l'impegno di "promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute";

è dato di patrimonio comune che la diffusione della pratica sportiva costituisce un investimento anche in prospettiva di risparmio sulla spesa pubblica in materia di sanità: ed anche in questo senso è indubbio che trovino giustificazione i finanziamenti pubblici al Coni, che infatti vengono ripartiti tra gli operatori dell'ordinamento sportivo non solo con riferimento all'attività olimpica o di alto livello, ma anche con specifico riferimento percentuale all'attività sportiva di base e amatoriale;

è altresì acclarato che la legislazione nazionale dopo il riordino del Coni attuato con il decreto legislativo n. 242 del 1999, si è interessata dello sport con interventi sia volti ad agevolare fiscalmente le associazioni sportive dilettantistiche, con il chiaro intento di agevolare l'attività sportiva dei cittadini, sia a garantire il migliore e più esteso utilizzo degli impianti sportivi pubblici (si richiama, per tutti, l'art. 90 della legge n. 289 del 2002);

considerato che:

in questo contesto, la Federazione italiana tennis (FIT) è soggetto con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto dall'ente pubblico Coni; essa per quanto concerne le attività previste dall'art. 23 dello statuto del Coni opera conformandosi agli indirizzi dell'ente, essendo sottoposta al controllo dello stesso Coni con obbligo di operare secondo principi di imparzialità e trasparenza;

fine istituzionale della FIT è, tra gli altri, la promozione dell'attività sportiva (art. 2 dello statuto), da conseguirsi oltre che nel rispetto degli indirizzi del Comitato internazionale olimpico, del Coni e con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, anche nel pieno rispetto delle normative europee, costituzionali e della legislazione nazionale richiamata nell'art. 1, comma 1, del proprio statuto: non ultimi gli impegni assunti dallo Stato con la Carta europea sopra richiamata;

la FIT, soprattutto in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta dovrebbe operare, sotto la vigilanza del Coni, con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e dello stesso Coni nel pieno rispetto dell'accesso all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità (art. 1, comma 3);

in base ai principi contenuti sia nella normativa nazionale che nello statuto del Coni, statuti e regolamenti delle federazioni sportive, pur nella loro autonomia, devono ispirarsi al primario ed irrinunciabile principio della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; il codice di comportamento sportivo del Coni prevede che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo (art. 9);

parte non irrilevante dell'ordinamento sportivo nazionale è costituito, oltre che dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva;

parimenti noto è che la legislazione nazionale di delega attribuisce al Coni un generale potere di vigilanza sul corretto funzionamento delle federazioni, con possibilità di disporre il commissariamento in caso di accertate "gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi", sino all'estrema previsione di revocare anche il riconoscimento alla federazione in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti richiesti per la concessione;

rilevato inoltre che gli interroganti hanno recentemente appreso da un comunicato stampa che un ente di promozione sportiva, riconosciuto a livello nazionale dal Coni e dunque facente parte a pieno titolo dell'ordinamento sportivo nazionale, si è rivolto al Garante della concorrenza e del mercato, denunciando variamente: 1) ingerenze di campo da parte della FIT, nell'attività sportiva organizzata dall'ente con propri tesserati che siano al contempo anche tesserati per la FIT; 2) irrogazione di sanzioni disciplinari, sia di contenuto inibitivo dell'attività sportiva che pecuniarie, nei confronti dei cittadini che in forza di vincolo di tesseramento con l'ente, partecipino all'attività organizzata dall'ente

stesso (con conseguente preclusione della possibilità per il cittadino stesso di dare contestuale attuazione al distinto vincolo di tesseramento sia per l'ente che per la federazione, liberamente assunto); 3) ingerenze da parte della FIT sotto comminatoria di sanzioni disciplinari, nella libertà di determinazione delle associazioni sportive affiliate di pieno utilizzo sotto il profilo economico gli impianti sportivi in loro gestione, mediante cessione onerosa a soggetti non affiliati e/o tesserati per la federazione stessa; 4) introduzione da parte della FIT, dal 2011, di rilevanti discriminazioni economiche nei confronti delle associazioni sportive che, nelle scelte di miglior conseguimento del proprio oggetto sociale associativo, si iscrivano al registro delle associazioni sportive del Coni, oltre che in affiliazione alla FIT anche in affiliazione ad enti di promozione che non abbiano accettato convenzioni con la FIT stessa; 5) diffusione, in diverse regioni e sul sito FIT, di comunicati alle associazioni sportive volte ad ingenerare la non veritiera convinzione che solo il tesseramento federale degli iscritti alle scuole *tennis* metta "al riparo anche da eventuali controlli dell'agenzia delle entrate che, non trovando traccia di tali tesseramenti, configurerebbe tutta l'attività della scuola come commerciale e quindi non soggetta alle agevolazioni previste dalla normativa fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche e passibile di pesanti sanzioni da parte dell'agenzia stessa", come, testualmente, sul comunicato 24 settembre 2014 CR Fit Lombardia, o che "per avere determinati benefit (...) fiscali (...) tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono avere la scuola tennis riconosciuta dalla Federazione", dal sito FIT, Scuole tennis; inoltre, "la tessera Fit (...) assicura una serie di garanzie ed agevolazioni, tra cui quella di natura fiscale, il cui presupposto giuridico è proprio l'esistenza di un tale legame", come da circolare 2 settembre 2015 della FIT; 6) accesso all'attività giovanile federale solamente per quei giovani cittadini praticanti l'attività del *tennis* in associazioni che si determinino alla richiesta del riconoscimento della scuola *tennis* presso la federazione piuttosto che presso altri enti, anche se abilitati e riconosciuti dal Coni all'attività sportiva promozionale ed amatoriale; 7) divieto, per le associazioni affiliate, di utilizzare tecnici che non abbiano conseguito abilitazione dalla federazione; considerato infine che:

quanto da ultimo esposto è già stato oggetto di esame giurisdizionale (sia pure successivamente cassato dal giudice di appello sotto il profilo della competenza, ma la cui motivazione nel merito non può essere ignorata ai fini che qui interessano), essendo stato espresso il principio secondo cui la potestà regolamentare federale non possa prescindere dall'"assoluto rispetto dei principi dettati dal legislatore comunitario e da quella nazionale in tema di diritto al lavoro, nonché di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento", come si legge sulla sentenza Tar Lazio, n. 37668/2010; quanto sopra esposto, alla luce delle finalità anche pubblicistiche della FIT, della sua percezione di contributi pubblici e delle possibili gravi conseguenze economiche, anche ipotizzabili in un eventuale contenzioso risarcitorio, e della possibile rilevanza ai fini di un commissariamento per accertate gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, non può non assumere rilevanza nella presente sede, si chiede di sapere:

se la situazione descritta corrisponda a verità e se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno appurare se i fatti siano a conoscenza del Coni e se non ritenga opportuno invitare quest'ultimo a riferire in relazione ai fatti dedotti, accertando anche se i comportamenti descritti, fermo l'accertamento della loro legittimità o meno nelle opportune sedi, siano in grado di avere sostanziale rilevanza quantitativa nella percezione di contributi pubblici gestiti ed erogati dal Coni da parte della FIT, anche con danno di altri soggetti percettori in ambito di ordinamento sportivo;

se, inoltre, non ritenga opportuno chiedere chiarimenti anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ai medesimi fatti;

se, nel caso in cui venissero riscontrate violazioni non solo di finalità statutarie proprie della FIT, ma anche di fondamentali norme dell'ordinamento sportivo (con eventuale pregiudizio a terzi attori ordinamentali, nella percezione dei contributi pubblici Coni) e statali (quali la libertà di associazionismo o il diritto al lavoro), non ritenga di sollecitare l'esercizio dei poteri previsti dall'art.

23, comma 3, dello statuto del Coni, e l'eventuale nomina di una commissione ministeriale di verifica.
(4-05230)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02554, del senatore Mandelli ed altri, sull'esclusione dai contratti di formazione specialistica degli specializzandi farmacisti;

3-02556, della senatrice Petraglia ed altri, sul licenziamento di 4 lavoratori dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa.

1.5.2.12. Seduta n. 574 (pom.) del 09/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

574a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 575 del 10 febbraio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,07).

Si dà lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) *CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

(ore 12,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 4 febbraio è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (AL-A). Signora Presidente, colleghi, consentitemi - forse i colleghi non me lo consentono - di premettere che non mi sento affatto intimidito dal fatto che taluno abbia inteso rivolgere a me ed ai colleghi del mio Gruppo l'epiteto «mercenario». Al di là dell'infondatezza dell'accusa, provata dalle singole storie individuali di ciascuno di noi, questo taluno, così attento alla nascita di AL-A e alla sua crescita, mostra assoluta distrazione rispetto all'andirivieni politico della di lui moglie, distrazione forse giustificata dagli abbagli che provoca l'assidua frequentazione di Villa Certosa (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

Colleghi senatori, il dibattito dogmatico su questo o quello degli aspetti specifici del disegno di legge al nostro esame non mi appassiona, così come - mi vorranno perdonare i costituzionalisti - trovo surreali le anticipate eccezioni di incostituzionalità del testo. Sinceramente, ritengo che l'eccessiva tecnicità del confronto sia in realtà addirittura controproducente, per le ragioni tanto dei sostenitori dell'iniziativa, quanto di chi vi si oppone.

Senatrice Cirinnà, per quanto io le esprima apprezzamento, la ricerca ostinata e caparbia della formuletta o del neologismo che possa soddisfare tutte le parti è un'operazione velleitaria e inefficace. Da legislatori noi sappiamo bene che qualunque testo di legge, al di là delle regole ermeneutiche delle preleggi, vive di vita propria e si presta alle più varie e disparate interpretazioni, rispetto alle quali ciò che ci siamo raccontati, forse per mesi o per anni in quest'Aula, rappresenta soltanto un punto di partenza per destinazioni a volte lontanissime e impreviste.

Signori senatori, nulla è più distante da me della concezione marxista del diritto come mera sovrastruttura. È innegabile, però, che il diritto non può essere una tecnica di convivenza fine a sé stessa, ma deve avere necessariamente un rapporto con un valore, con un bene che, tra tutti, si sceglie di elevare a livello giuridico. Ed è su questo piano, quello delle scelte etiche, su ciò che è giusto fare, che io intendo svolgere il mio ragionamento.

Nel Giorno della Memoria... (*Brusio in Aula. Richiami della Presidente*).

[PRESIDENTE](#). Come lei sa, io continuo ad invitare l'Assemblea a diminuire il tono della voce e ad

ascoltare. Prego, senatore, continui pure.

FALANGA (*AL-A*). Nel Giorno della Memoria, il Capo dello Stato, il presidente Mattarella, intervenendo sul fenomeno dell'immigrazione, ha garbatamente criticato l'eventuale supposta ipotesi della sospensione del Trattato di Schengen e ha invitato tutti i popoli a non elevare muri. Ebbene, questa esortazione del Capo dello Stato mi ha fatto venire alla mente una poesia di un poeta greco omosessuale dei primi del Novecento, Costantinos Kavafis, che recita come segue: «Senza riguardo senza pietà senza pudore mi drizzarono contro grossi muri (...); con tante cose da sbrigare fuori! Mi alzavano muri, e non vi feci caso. (...). Murato fuori del mondo e non vi feci caso». Noterete che il poeta, mentre denunciava coloro che gli alzavano contro grossi muri, contemporaneamente denunciava sé stesso, dicendo: «non vi feci caso». Denunciava se stesso per non essersi accorto, per aver accettato supinamente di essere murato fuori dal mondo. Quei muri, senatore Gasparri - non so se è presente in Aula - in epoca fascista si irrobustirono notevolmente fino a considerare gli omosessuali, al pari degli zingari e degli ebrei, una razza impura da sterminare. E gli ebrei venivano mandati nei campi di concentramento, come abbiamo ricordato nel Giorno della Memoria. È bellissima quella invocazione di giustizia contenuta nella frase finale del monologo de «Il Mercante di Venezia» di Shakespeare, che domanda: «Se ci ferite noi non sanguiniamo?». Gli omosessuali più fortunati venivano mandati al confine, molti in un'isola siciliana. Ricordate il bellissimo film interpretato dalla Loren e da Mastroianni, intitolato «Una giornata particolare»?

Devo permettermi, molto sommessamente, di suggerire ai senatori Gasparri, Giovanardi, Sacconi e a tutti coloro che sono intervenuti in quest'Aula con i migliori argomenti, la lettura di un libro, dal titolo «La città e l'isola», che racconta la storia degli omosessuali confinati. In esso è contenuta una lettera straziante di una madre che scrive all'allora re d'Italia, chiedendo la liberazione del proprio figlio, giovane ventenne, domandandogli e domandandosi quale reato, quale delitto avesse commesso il proprio figlio ventenne per essere stato allontanato dal suo amore, dai suoi affetti, dalla sua famiglia. Si interrompeva il legame affettivo della famiglia, quella famiglia che in quest'Aula abbiamo sentito esaltare, quella stessa famiglia di cui molti parlano in termini di sacralità. Ovviamente quella madre dal sovrano non ebbe risposta e io vi anticipo fin d'ora che non porto rispetto per quei morti che non hanno saputo, durante la loro vita, rispettare la vita degli altri. Lo anticipo fin d'ora, sulla base delle prossime richieste che verranno avanzate dalla famiglia Savoia.

La persecuzione degli ebrei è cessata con l'affermazione della democrazia dei nostri popoli. La condizione degli omosessuali, ancorché non comporti più restrizioni della libertà personale, è rimasta soffocata; soffocata da una cultura che li vede comunque emarginati, dalla cultura del «si fa ma non si dice». Vuoi entrare a far parte delle Forze armate del nostro Paese? Sei omosessuale? E che problema c'è? Non c'è problema, purché non lo dichiari.

Tutto questo, signori senatori, trasferisce la questione oggi al nostro esame in una dimensione puramente ed esclusivamente umana, ed è per questa ragione - come ho già detto - che non intendo, pur essendo un giurista, abbandonarmi alla tecnicità del testo.

Vedete, signori, in natura capita che uomini e donne abbiano relazioni a prescindere, fuori dal matrimonio, e concepiscano un figlio. È questo un fatto naturale, rispetto al quale il legislatore, che deve trovare soluzioni giuridiche, ha fatto le sue scelte, come il superamento di quella odiosa distinzione tra figli legittimi e figli naturali: pur se nati entrambi da un atto d'amore, l'uno era legittimo e accolto dalla società, l'altro era denigrato e, anche sotto il profilo terminologico, ricorderete il termine che gli si appioppava: bastardo, un bambino bastardo perché, pur se nato da un rapporto amoroso tra un uomo e una donna, era stato concepito fuori dal matrimonio. Il legislatore intervenne con scelte, condivisibili o meno, ma intervenne.

Quando un rapporto amoroso, un'attrazione sessuale o un'unione spirituale tra un uomo e una donna uniti in matrimonio finisce è un fatto umano. E il legislatore, anche rispetto ad esso, è intervenuto. Ricorderete la legge sul divorzio che divise il nostro Paese, affollando le piazze dei contrari e di coloro che erano a favore. Per la verità mi piacerebbe sapere, per divertimento, quanti di coloro che hanno partecipato alle manifestazioni di piazza dei contrari sono oggi divorziati. (*Applausi della senatrice*

Puppato). E anche questo fatto umano ha indotto il legislatore a trovare delle regole.

Signori senatori, non credo di scandalizzare alcuno se osservo che anche le relazioni sentimentali, sessuali e amorose tra persone dello stesso sesso sono fatto umano. E allora, se si tratta di un fatto umano (e lo è sotto il profilo sia del tempo che dello spazio), non si comprende perché sino ad oggi il legislatore non abbia dato ad esso delle soluzioni giuridiche, non lo abbia regolamentato. Probabilmente si è negata la natura umana di questo fatto - è il punto - e una tale negazione si è tradotta nella classificazione che ci siamo dati: uomini, donne, lesbiche, omosessuali; una finta classificazione che ci ha portato a non considerare che, quando si nega un fatto umano - badate - si nega l'umanità.

E questa classificazione si è inserita in maniera così radicata nella nostra società al punto che per le due categorie, gli omosessuali e le lesbiche, così come per il figlio bastardo, i dialetti regionali si sono sbizzarriti a trovare i termini più volgari e offensivi per indicarle, che non ripeto in quest'Aula tanta è la volgarità che li accompagna. Voi tutti li conoscete e anche lei, Presidente, per cui non vi è la necessità che ricordi i termini che i singoli dialetti regionali hanno coniato per indicare gli omosessuali e le lesbiche.

Questa finta classificazione (uomini, donne, omosessuali e lesbiche) si è così radicata nella nostra società che qualche poeta, per bizzarria o forse per diletto poetico, l'ha trasferita finanche nei fiori e nel mondo vegetale. In una bellissima poesia di Palazzeschi, «I fiori» - non viene proposta in studio ai giovani delle nostre scuole, ancorché Palazzeschi sia studiato - la rosa spampanata diviene «la puttana».

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego di modificare il suo linguaggio.

FALANGA (*AL-A*). Chiedo scusa, Presidente. Diviene una prostituta. Il garofano diviene il maschio e il giglio diviene l'omosessuale. Anche nel mondo vegetale si trasferisce questa classificazione.

Credo che regina di una tale negazione nella nostra società sia stata l'ipocrisia: ci siete, ma non vi vedo. Apprezzo il profilo letterario, la superba poesia di Pasolini, ma gli nego di vivere serenamente la sua dichiarata omosessualità.

In questi giorni le piazze si sono affollate, senatrice Cirinnà, una volta di sostenitori del sì, un'altra di sostenitori del no. Ebbene, credo che esse non abbiano fatto altro e non facciano altro che innalzare ulteriormente i muri di Kavafis. Ecco perché esorto la senatrice Cirinnà e il senatore Lo Giudice, da una parte, e i senatori Sacconi e Giovanardi, dall'altra, ad abbattere questi muri e a dialogare, perché soltanto così forse riuscirete a ricondurre la questione su quel piano umano sul quale è necessario collocarla.

Come vedete, signori senatori, al fatto umano necessariamente devono darsi delle regole, ed è ciò che noi oggi in quest'Aula tentiamo di fare. Facciamo un'operazione di regolamentazione giuridica, certo, ma prima ancora di recupero: recuperiamo il coraggio di dare dignità a tanti uomini e a tante donne del nostro Paese, che vogliono vedere riconosciuti i loro sentimenti, i loro rapporti, i loro amori, le loro relazioni.

Il Senato oggi ha la grande opportunità di compiere un'operazione culturale straordinaria: buttarsi alle spalle la classica e finta classificazione uomo?donna, omosessuale-lesbica per anteporre a tutto e a tutti la persona umana. Se noi facciamo questo, se comprendiamo culturalmente questo passaggio, ci renderemo conto che prima dell'omosessuale, del maschio, della femmina, della lesbica, c'è la persona che deve essere posta al centro della società, al centro della vita dell'universo.

È per questo motivo, signori senatori, che io non ho inteso commentare - come hanno fatto altri - né la sentenza della Corte di giustizia europea né la sentenza della Corte costituzionale, che si sono prestate - come abbiamo visto e sentito, e forse sentiremo ancora - alle più disparate e contrapposte interpretazioni.

Signori, quelle sentenze sono atti, sono prodotti dell'uomo e, in quanto tali, non possono essere perfetti; in quanto tali, si prestano alle più varie e disparate interpretazioni.

Io vi dirò di più, e concludo, Presidente. Non mi ha neanche interessato più di tanto l'esame

comparativo con le legislazioni di altri Paesi europei o di oltreoceano. E non mi ha interessato perché ritengo - non so voi - che la Francia, il Belgio e l'Olanda non possano dare al mio Paese, agli italiani, a voi senatori e - consentitemi - a me lezioni di umanità. *(Applausi dai Gruppi AL-A e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, il dibattito sul disegno di legge sulle unioni civili ha preso una curvatura a cui troppo tardivamente si sta cercando di porre rimedio, in un sistema mediatico più attento allo *scoop* e alle bagatelle interne a ciascun partito che alla sostanza del problema.

Oggi ci troviamo a discutere - e spero ad approvare - un disegno di legge che sancisce le unioni civili per tutti - uomini, donne, persone omosessuali, davvero per tutti - di fronte ad un diritto finalmente egualitario, tardivo nel nostro Paese, troppo tardivo in un Paese che ha fatto il grande balzo di civiltà con il divorzio e l'interruzione volontaria di gravidanza. E le pari opportunità per tutti sono costituzionali fino in fondo, e il dibattito svoltosi in questi giorni ha deviato in qualche modo lo spirito di questo provvedimento.

Ho sentito parole in quest'Aula che ci fanno tornare indietro di cinquant'anni. Le unioni civili sono certamente un'alternativa civile al matrimonio: certo, è così. Ciascuno di noi può pensarla come vuole. Personalmente non avrei avuto nulla in contrario all'affermazione del matrimonio anche per le coppie omosessuali, ma capisco che ci sono vincoli di carattere costituzionale. Benissimo, procediamo con le unioni civili.

E qui è stata fatta la prima obiezione: se noi affermiamo le unioni civili, nessuno si sposerà più. Ma è già così: il numero dei matrimoni è sceso drasticamente nel nostro Paese e, forse, qualche domanda dovremmo porci. Ma, a parte questo, le persone sono libere di non sposarsi per i più diversi motivi: non si vogliono sposare perché hanno un fallimento alle spalle e non vogliono ripetere l'esperienza del matrimonio; non si vogliono sposare perché preferiscono convivere; non si vogliono sposare perché la loro vita è più semplice rimanendo in unione civile e non in un matrimonio. Insomma, il mondo è vario e nessuna legge potrà mai imporre l'autenticità di un legame. La legge non può e non deve entrare nelle scelte private, nelle camere da letto e nella libertà di ciascun individuo.

Noi non stiamo facendo con questo disegno di legge una concessione alla diversità. Vorrei che fosse chiaro. Prendiamo solo atto che il mondo è cambiato. Quindi, abbiamo per di più una legge un po' più arretrata rispetto a come è messa la società italiana, ma neanche questo va bene. È un vizio tipicamente italiano pensare che le leggi debbano essere improntate prevalentemente ai divieti e la cosa importante non è cosa stiamo affermando, ma cosa dobbiamo assolutamente vietare. Io credo, invece, che il tema sia il rispetto della dignità delle persone.

Non c'è un solo tipo di famiglia. Non so se ve ne siete accorti girando per le vostre città e nella vostra vita quotidiana. Non c'è un solo tipo di famiglia: ci sono tante e diverse famiglie. La carta dei valori fondativa del PD, che per me rimane un vincolo d'adesione al mio partito, parla chiaramente di diversa condizione delle famiglie. Ci sono famiglie composte da più persone ormai, sono famiglie allargate e allora, nel loro ambito, i diritti come sono? Come li misuriamo? Ci sono famiglie formate da legami da affetto tra persone dello stesso sesso senza che vi sia sesso, perché ci sono dei legami - per esempio - tra persone anziane di mutuo soccorso e quella non è una famiglia? Certo, è una famiglia anche quella. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Stiamo attenti a dire che la famiglia si identifica con il matrimonio e con la generazione dei figli. Le coppie sterili? Un uomo e una donna che si sono sposati e non hanno potuto avere figli sono uniti in matrimoni di serie B? Hanno diritti di serie B? Attenti a dire che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Le famiglie monoparentali? Le ragazze madri? Serie B, anche quelle. E gli orfani? I bambini che nascono e perdono il padre e la madre? Serie Z, immagino.

Non confondiamo le opinioni personali di un pediatra, come è stato affermato chiaramente, per la verità assoluta. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*. La genitorialità è fondata sulla stabilità delle relazioni, sull'affetto e sulla dedizione. Ci possono essere un padre e una madre e ci possono essere violenze e incesti. Come sappiamo, nel nostro Paese il 92 per cento delle violenze avviene nel segreto della famiglia. Allora, servono stabilità di relazione, affetto e dedizione per i propri figli e progetti educativi. Lo dice benissimo il presidente della società di psichiatria Claudio Mencacci

e oggi lo dice altrettanto bene con altre parole Claudio Magris. Invito a leggere quell'articolo anche quelle persone che, nella vita, hanno visto dei *western* e il reazionario John Wayne allevare un bambino trovato nel deserto.

Insomma, la genitorialità biologico-riproduttiva va distinta da quella relazionale e affettiva. Non c'è niente da fare. È così perché la scienza, le tecnologie e l'epoca, che ci ha fatto passare dalla sessualità senza procreazione alla procreazione senza sessualità, ci portano in quella direzione. La cura della sterilità attraverso la procreazione medicalmente assistita, la cura di malattie, la non trasmissione ai propri figli malattie, il diritto genitorialità, come affermato dalla Corte europea, sono valori fondanti nel nostro Paese.

Certo, esiste la legge n. 40 del 2004, che norma questi aspetti, in modo assolutamente scellerato. La Corte costituzionale ha emanato una serie di sentenze e in Commissione abbiamo già incardinato la riforma della legge n. 40, perché a tali sentenze dobbiamo ottemperare, piaccia o meno agli alfieri della famiglia e dei figli fatti in modo naturale. Non si capisce bene, però, che cosa sia la natura: anche gli occhiali potrebbero essere considerati illegali, perché sono evidentemente una protesi non naturale.

Abbiamo dunque incardinato questo disegno di legge e ritengo sia quello l'ambito in cui discutere tale tema, senza evocare fantasmi che non esistono. È quello l'ambito in cui discutere se e come vogliamo rafforzare il divieto - che condivido - dell'utero in affitto e della maternità surrogata. Sono d'accordo con quel divieto, ma vorrei che non scempiassimo l'organicità del diritto, infilando il rafforzamento di un divieto in una legge in cui non c'entra assolutamente niente, se non come futura e possibile eventualità. E tale pratica è già vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che è il luogo giusto in cui discuterne.

Vorrei ricordare al ministro Lorenzin, con la quale sono d'accordo su molte cose, che il registro dei gameti e la trasparenza nel campo della donazione li ha voluti questo Parlamento e non il Governo. Ci tengo a dirlo (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Simeoni*). Cerchiamo di mantenere ciò che questo Parlamento, all'unanimità, ha fatto di buono. Il Ministro non faccia l'equazione tra maternità surrogata e fecondazione eterologa, perché ciò è scientificamente sbagliato (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Simeoni*).

Di certo, sono contraria ad un utilizzo del corpo della donna come contenitore, ma ricordo bene che la richiesta della donna come contenitore - ritornando al diritto romano - venne posta esattamente da chi intervenne sulla legge n. 40 del 2004, per giustificare l'elemento di naturalità nella procreazione. Sono contraria per la dignità delle donne, e tuttavia sono improntata ad un diritto mite. Non credo e non sono convinta che si possa negare quel potere irriducibile di generazione che viene dato alle donne. Se una donna vuole procreare, può farlo e, non se ne accorgerà nessuno e nessuno capirà con quale tecnica lo si è fatto. È chiaro? Penso vi sia chiaro.

Il problema allora riguarda gli uomini e, se riguarda gli uomini, evidentemente dietro c'è il pregiudizio. Ci si chiede: chissà due uomini con un bambino che cosa possono fare? Chiederselo è triste, squallido e fuori dal tempo. Credo che si debba normare la materia e si debba anche rafforzare il divieto, ma in un ambito di supporto e rispetto della dignità umana. Lo voglio dire, signora Presidente, al collega Formigoni, che chissà quanto si è divertito a scrivere su Facebook di checche di vario genere. Complimenti! (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bottici e Simeoni*).

Infine ci sono i bambini, bambini trattati - sì - come pacchetti, tirati da una parte e dall'altra, che il diritto vorrebbe arbitri del loro destino quando sono troppo piccoli per decidere. E in questo sta anche il significato alto della genitorialità e dell'intervento della magistratura. La famosa *stepchild adoption* - se magari usassimo termini italiani, sarebbe meglio - è un inizio. È un inizio, che non porterà necessariamente tutti a fare le scelte peggiori. (*Richiami della Presidente*). Ho concluso, signora Presidente. È però un inizio importante, anche perché sappiamo che il percorso dovrà comunque concludersi con un provvedimento che riguardi le adozioni. Lo sappiamo perfettamente tutti.

Concludo con una citazione del professore Lingiardi contenuta nel suo libro intitolato «Citizen gay», che parla di affetti e diritti, la cui lettura consiglio a tutti coloro che pensano che il mondo sia una scatoletta chiusa. Lui cita il «Candide» di Voltaire facendo riferimento all'opera musicale di Leonard

Bernstein. Vi leggo l'ultimo pezzo, sono pochissime righe, Presidente. Alla fine i vari personaggi entrano in scena e dicono: «Che i sognatori sognino pure i mondi che preferiscono; l'Eden non si può trovare. I fiori più dolci, gli alberi più belli, hanno radici nel terreno solido. Non siamo puri, né saggi, né buoni. Faremo del nostro meglio. Costruiremo la nostra casa, taglieremo il nostro bosco, e coltiveremo il nostro giardino». Quel giardino non è luogo privato ma è il luogo dell'avanzamento civile di questo Paese. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, colleghe e colleghi senatori, toccherò soltanto i due punti fondamentali che sono scaturiti dal dibattito.

Molti colleghi, specialmente dei Gruppi PD (la collega De Biasi poco fa) e Movimento 5 Stelle hanno inneggiato alle unioni civili, riservate esclusivamente alle coppie omosessuali, perché lo ritengono un passo verso il matrimonio, ricalcandone fin da ora la configurazione. Onestà intellettuale avrebbe richiesto allora una revisione dell'articolo 29 della Costituzione, visto che la Corte costituzionale ci ha detto chiaro e tondo che la famiglia, a Costituzione vigente, è una società naturale fondata sul matrimonio fra uomo e donna, con l'impossibilità di superare, con un'interpretazione creativa, questo vincolo normativo: ed infatti la Corte ci ha imposto di inquadrare la questione nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, laddove la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Ho già ricordato in quest'Aula che Aldo Moro illustrando all'Assemblea costituente un emendamento all'articolo 2 sottoscritto anche da Amintore Fanfani, Nilde Iotti e Giovanni Amendola modificò il testo originario laddove parlava di diritto del singolo e delle formazioni sociali in diritti del singolo «nelle» formazioni sociali, spiegando da par suo - ed è un discorso di piena attualità - che i diritti inviolabili garantiti non sono quelli del partito, del sindacato, dell'associazione ed oggi della coppia, ma quelli dei singoli che svolgono la loro personalità nella formazione sociale. Il testo che stiamo discutendo corrisponde a queste indicazioni? Purtroppo assolutamente no, e la violazione dell'articolo 29 della Costituzione è stata denunciata da presidenti e vice presidenti emeriti della Corte costituzionale, come Riccardo Chieppa, Ugo De Siervo, Giovanni Maria Flick, Paolo Maddalena, Cesare Mirabelli, Paolo Maria Napolitano, Fernando Santosuosso, insieme a centinaia di altri illustri giuristi che hanno detto chiaro e tondo che questo testo è contrario alla Costituzione vigente. Per non parlare della palese e macroscopica violazione dell'articolo 72 della Costituzione per il quale stiamo presentando un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, che verrà depositato domattina, per l'esproprio delle competenze che quell'articolo garantisce ai senatori, tutte violazioni della Costituzione, lo ricordo al Presidente del Senato, non certo sanabili a colpi di maggioranza parlamentare. Si tratta oltretutto di un guazzabuglio affastellato di norme discriminatorie, ad esempio delle coppie eterosessuali di fatto la cui disciplina, mai approfondita dalla Commissione di merito, fa emergere nuove perle, come quella della locazione, denunciata da Confedilizia, o dell'obbligo degli alimenti anche senza vincolo matrimoniale. Sappiamo poi tutti che stralciare la *stepchild adoption* non risolve il problema dell'utero in affitto perché con questo testo le adozioni verrebbero imposte dalla giurisprudenza europea.

Per quanto riguarda la *stepchild adoption*, infatti, abbiamo sentito tesi la cui profondità giuridica e culturale è pari a quella dei messaggini dei Baci Perugina, essendoci stato riproposto come un *mantra* che «l'amore è l'amore e deve prevalere su tutto». Eppure, da quando esiste l'umanità in tutte le latitudini, in ogni continente, in qualsiasi contesto politico sociale o religioso, il matrimonio è sempre stato fra un uomo ed una donna. I nostri progenitori si erano già interrogati su alcune delle questioni che sono oggi in discussione. Già nel II secolo avanti Cristo il giurista Bruto aveva definito ripugnante qualificare come frutto il parto della schiava e Muzio aveva stabilito che il parto della schiava non andava ritenuto un frutto al pari di quello degli animali e dei prodotti agricoli. Giustiniano, sotto l'influenza del cristianesimo, nella sua compilazione giustificava la negazione della qualifica di frutto al parto della schiava - e vi invito a notare l'attualità del discorso - per evitare che taluno acquistasse e tenesse le schiave per adibirle al compito specifico della procreazione; esattamente quello che accade oggi in determinati Paesi.

Anche il paganissimo Virgilio in un famosissimo verso de «Le Bucoliche» scriveva: «*Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem*» e cioè tradotto in italiano: «Incomincia, bambino, a riconoscere dal sorriso la madre: lunga pena arrecarono i dieci mesi alla madre. Incomincia, bambino: colui al quale non sorrisero i genitori, né un dio lo degnò della sua mensa, né una dea del suo letto». Chi non gode, dice Virgilio, del sorriso della madre era considerato talmente sfortunato nella vita che gli dei non vorranno sedersi al suo tavolo né le dee giacere nel suo letto. Per non parlare della splendida e terribile poesia che Pier Paolo Pasolini dedicò alla madre e al suo amore insostituibile.

Ho sentito tanti parlare di Europa, Europa e ancora Europa; a chi vuole rottamare le certezze di tutte le generazioni in nome di una travolgente modernità, ricordo la quasi totalità del consenso che hanno avuto storicamente i giacobini, i comunisti, i nazisti e tutti quelli che volevano creare l'«uomo nuovo» e, dopo giganteschi disastri, sono finiti nel dimenticatoio della storia.

Il collega Lo Giudice ci ha detto nel suo intervento, riferendosi al bambino, che assieme al suo *partner* si è procurato in California ottenendo a pagamento un ovocita da una donna e la gestazione da un'altra, che non esiste nessuno sfruttamento delle donne perché tali pratiche, per le coppie omosessuali, sono consentite solo nei Paesi avanzati. Purtroppo le cose non stanno assolutamente così perché mentre l'ovocita viene acquistato dopo un bombardamento ormonale da donne che devono avere precise caratteristiche di salute, bellezza, intelligenza, razza (eugenetica sostanzialmente), per risparmiare la gestazione viene commissionata a un'altra donna in Paesi come la Cambogia, la Moldavia, la Bulgaria, il Nepal, il Messico o l'India, dove malgrado i divieti delle autorità la pratica rimane ampiamente diffusa.

Ho recentemente indicato una tabella dell'organizzazione senza scopo di lucro Men Having Babies, che assiste coppie omosessuali che vogliono procurarsi un bambino; il prezzo per ottenere un bambino "chiavi in mano" oscilla dai 170.000 ai 70.000 dollari, dipendendo in larga parte dalla possibilità che la gestante possa essere affittata in Paesi del Terzo mondo, approfittando della situazione di povertà e di disperazione di chi è costretto a vendere il figlio dopo nove mesi di gestazione (quando non capiti, in base al contratto, che la donna sia costretta ad abortire il bambino non all'altezza delle aspettative dei committenti).

È offensivo che qualcuno ci venga a raccontare che questa forma di adozione speciale, l'adozione del figliastro, viene introdotta per risolvere il problema di circa 500 bambini che già oggi in Italia vivono con una padre e una madre biologici e un *partner* "sociale", come viene definito: l'articolo 44, lettera a), della legge sulle adozioni risolve il problema. Non c'è alcuna discriminazione rispetto ai figli di qualsiasi altra coppia, perché, in caso di eventuale decesso del vero padre o della madre naturale si consente il giudice può decidere per l'adozione speciale da parte del *partner* superstite nel caso valuti esistere un consolidato rapporto di affetto fra questo e il bambino cresciuto dalla coppia. Nessun bambino finisce in orfanotrofio, come viene detto, perché il *partner* può prenderlo in adozione. Rendere automatica viceversa l'adozione significa legalizzare il ricorso all'utero in affitto all'estero con la certezza di poter poi adottare il bambino una volta tornati in Italia. Un vero e proprio ritorno a forme di schiavitù che pensavamo non potessero più esistere né trovare sostenitori.

In questa situazione poi il bambino, che viene già programmato fin dall'inizio come orfano di padre o di madre, viene privato del suo diritto di crescere in una famiglia dove ci sia un punto di riferimento paterno ed uno materno.

In questi giorni è scoppiata una polemica sul fondamento di studi e ricerche che dimostrerebbero che un bambino cresciuto con due padri o con due madri non ha alcun problema per l'equilibrio della crescita, né nei rapporti con i genitori «1» e «2», né con la società che lo circonda. Senatrice De Biasi, io non mi vergogno a dire che sono preoccupato. Il Governo italiano, nello specifico l'UNAR, collabora con il circolo Mario Mieli, intitolato a un signore che scriveva a favore della pedofilia e della pederastia e del dovere di ogni madre di congiungersi con le figlie e ogni padre con i figli. E il Governo italiano continua a farlo nonostante le interrogazioni presentate! Ma non vi vergognate a collaborare con un circolo intitolato a un signore pederasta e pedofilo? È come se il Governo, nel contrasto all'antisemitismo, collaborasse con un circolo intitolato ad Adolf Hitler o Hermann Göring.

Mi sembra fuori posto. Visto che ci sono persone che inneggiano a queste patologie, esistono anche preoccupazioni di questo tipo.

Signora Presidente, è davvero singolare che tale tesi venga sostenuta proprio dai settori politici che fanno del principio di precauzione un dogma anche quando ci siano da proteggere da rischi eventuali ambiente ed animali, sino al punto di aver imposto tramite l'allora assessore Cirinnà (nessuno lo ha smentito: basta andare a controllare) il divieto di togliere per alcuni mesi i cuccioli dei cani e dei gatti appena nati alle rispettive madri, perché non subiscano traumi. I figli di cani e gatti, non quelli partoriti da donne! Si pensa invece di sperimentare sui bambini l'effetto che farà sul loro sviluppo nel ritrovarsi con due padri o con due madri, senza sapere chi è il vero padre o la vera madre. Ricordo che il Papa citatissimo l'11 aprile 2014 affermava: «Occorre ribadire il diritto dei bambini a crescere in una famiglia, con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazione affettiva (...) vorrei manifestare il mio rifiuto per ogni tipo di sperimentazione educativa con i bambini. Con i bambini e i giovani non si può sperimentare. Non sono cavie da laboratorio! Gli orrori della manipolazione educativa che abbiamo vissuto nelle grandi dittature genocide del secolo XX non sono spariti; conservano la loro attualità sotto vesti diverse e proposte che, con pretesa di modernità, spingono i bambini e i giovani a camminare sulla strada dittatoriale del "pensiero unico" (...)».

Ribadiamo allora, ancora una volta e con convinzione, che temi così delicati non possono essere affrontati in Aula in maniera così avventurosa e la necessità che il provvedimento torni in Commissione per sanarne almeno i più eclatanti vizi di costituzionalità. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Gasparri. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

[FINOCCHIARO \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per cercare di dare un contributo ad un dibattito che, per la qualità della materia di cui discutiamo, ha registrato e registra ancora una incomponibilità di posizioni che, per quanto sia fisiologica e anche legittima, rischia di far perdere il filo di razionalità sistemica che dovrebbe sostenere ogni legislatore dinanzi a qualsiasi questione.

Dico subito, colleghi, che quanto dirò adesso è frutto di una riflessione, anche difficile, che ho condotto in questi mesi e che ovviamente è stata alimentata dall'incontro con tanti colleghi ma che è soprattutto frutto di un confronto con me stessa e con le mie convinzioni profonde.

Non torno sulla questione dell'introduzione dello strumento delle unioni civili, perché mi pare ovvio che non sia più questo l'oggetto sul quale concentrarci. Affronterò invece la questione dell'articolo 5 del disegno di legge e cioè dell'estensione dell'ambito di applicazione di quella adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni.

Il sistema quindi nel quale stiamo operando è quello della legge sulle adozioni e stiamo parlando di una riforma di un articolo di tale legge.

Come tutti i colleghi sanno, il sistema valoriale cui quella normativa si ispira è riferito non solo essenzialmente, ma direi proprio esclusivamente al preminente interesse del minore ad essere adottato in condizioni nelle quali gli venga garantita stabilità e continuità affettiva, educazione ed istruzione. Tale scelta, come sappiamo, noi l'abbiamo recentemente ribadita e rafforzata, per esempio equiparando l'adozione alla filiazione legittima e a quella naturale, anche con riguardo ai rapporti con gli ascendenti.

Operiamo dunque in un ambito in cui il fine che il legislatore ha inteso e intende soddisfare non è quello di una coppia ad avere un bambino, ma quello di un bambino a vedersi assicurata quella continuità affettiva ed educativa di cui parlavamo.

Con l'articolo 44, lettera *b*), oggi, a normativa vigente, un figlio, anche adottivo, di uno dei coniugi può essere adottato dall'altro per garantirgli, in ipotesi di premorienza del genitore, stabilità e continuità affettiva. Con il testo in discussione, tale possibilità viene estesa anche al caso in cui il bambino sia figlio, anche adottivo, di uno dei componenti l'unione civile. Questo è il punto quindi, che consiste nel

diritto del bambino - figlio, a legislazione vigente, di uno dei coniugi, domani, con l'approvazione della riforma che proponiamo, figlio di uno dei componenti l'unione civile - a vedersi assicurate continuità e stabilità affettiva ed educativa.

La scelta valoriale che si compie con l'articolo 5 del disegno di legge è dunque in piena e continua coerenza con la legge del 1983. Non stiamo quindi parlando di un diritto dei componenti l'unione civile all'adozione, diritto che nel nostro sistema non esiste neppure per la coppia dei coniugi, bensì del diritto di ciascun bambino a godere di quella stabilità e continuità di cui ho parlato. (*Applausi delle senatrici Cirinnà e De Biasi*). Per questa ragione, il provvedimento di adozione viene assunto dal tribunale per i minorenni in un procedimento complesso, che guarda esclusivamente al preminente interesse del minore ed è regolato minutamente dagli articoli da 45 a 57 della legge n. 184. Io invito il senatore Giovanardi a leggerlo, piuttosto che sostenere che stiamo parlando di adozione automatica. Non è così! (*Applausi dal Gruppo PD*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). È così.

FINOCCHIARO (*PD*). È un procedimento complesso, analogo a quello delle adozioni, che prevede tutta una serie di interventi da parte di giudici ed esperti. Il relativo articolo comincia dicendo che il bambino può essere adottato - ripeto: può essere adottato - se, alla fine di questo scrutinio, venga accertato quel preminente interesse del minore a continuare in quella stabile continuità affettiva ed educativa di cui abbiamo parlato.

Dai colleghi di alcune forze politiche viene però sollevata l'obiezione fondata sul fatto che la genitorialità di uno dei componenti delle unioni civili derivi da maternità surrogata. Naturalmente non è sempre così, perché un genitore omosessuale può aver avuto il figlio da un precedente matrimonio o da una relazione con una donna; parliamo ovviamente, come ha detto anche la collega, di coppie omosessuali maschili. Ma accade anche che sia così, accade cioè che si tratti di un bambino figlio di una maternità surrogata; come è finora accaduto, a legislazione vigente, per tutte quelle coppie eterosessuali unite in matrimonio che hanno utilizzato questa forma di adozione speciale, perché, essendo sterili, avevano fatto ricorso alla maternità surrogata (*Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Mussini*); tali coppie rappresentano la stragrande maggioranza tra i soggetti che fanno ricorso ad essa: ovviamente le percentuali non sono esatte, ma gli esperti parlano di una percentuale che supera circa l'80 per cento. Eppure finora non avevo mai sentito, da quei banchi, denunciare l'adottabilità di un minore figlio di una coppia sposata (adottabilità da parte del coniuge, ovviamente), seppure nato a seguito di maternità surrogata.

Se quindi l'articolo 5 rappresenta, secondo alcuni, un incentivo al ricorso all'utero in affitto, lo ha costituito e lo costituisce, fino ad oggi, per quell'80 per cento almeno di coniugi italiani che hanno fatto e fanno ricorso all'utero in affitto. Questo vuol dire e da questo logicamente deriva che abolire l'articolo 5 non avrebbe alcun effetto deterrente sensibile sul ricorso alla maternità surrogata. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Cristofaro*). Potrebbe invece averlo - come ha suggerito il collega Lo Giudice e su questo dobbiamo riflettere - una riforma della legge sulle adozioni.

Ma è sulla maternità surrogata che voglio esprimere con chiarezza la mia posizione politica. Mi conoscete: io sono una donna della sinistra italiana ed entrambe le caratteristiche, per quello che dirò, sono essenziali per la mia cultura politica e per i miei convincimenti. In quanto donna di sinistra, penso che la sinistra italiana non possa sottrarsi dal riflettere sulla questione della maternità surrogata. Si dirà: niente di nuovo, visto che abbiamo voluto testardamente, nella legge n. 40, il divieto per l'utero in affitto. In questo, lasciatemelo dire, non siamo secondi a nessuno; a me pare che quella deriva libertaria di cui parlava il senatore Palma semplicemente non esista. Ma la mia contrarietà alla maternità surrogata non si fonda solo sulla ragione, più immediata, dell'inaccettabilità dello sfruttamento del corpo di una donna. Mi rincresce, ma non posso nascondere che è possibile che esistano donne che, fuori da condizionamenti economici, sessisti o familiari, decidano liberamente di portare a termine una gravidanza su commissione. Io lo trovo inconcepibile; ma è possibile che accada e in effetti accade. Ma la mia ostilità si fonda anche su un'altra ragione, che ritengo almeno equivalente quanto a gravità: quella secondo cui la maternità surrogata è finalizzata alla produzione di corpi

destinati allo scambio, assai spesso economico. Si tratta di bambini destinati ad essere prodotti da madri surrogate, su commissione, per essere destinati allo scambio; questo è il punto, e la sinistra non può non avere una parola su questo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Formigoni e Giovanardi)*.

Mercificazione del valore e plusvalore oggi si declinano in mercificazione dei corpi e loro scambiabilità in un mercato internazionale, attraverso lo sfruttamento del corpo di una donna oppressa da vincoli sessisti, economici, familiari, e si esaurisce nella monetizzazione del potere esclusivo di procreare, che è del corpo femminile, e del valore di un neonato. Ciò avviene attraverso organizzazioni che operano in maniera transnazionale, con base in Paesi in cui l'utero in affitto non è vietato e che ha appreso un'assistenza medica, legale, assicurativa e logistica a pagamento. Non è difficile, colleghi, saperne di più: digitate «maternità surrogata» sul vostro *computer*. L'offerta di servizi, comprensiva di tariffe, vi sommergerà, eppure la legge n. 40 del 2004, all'articolo 12, comma 6, prescrive anche che venga punita la pubblicità e l'organizzazione finalizzata all'utero in affitto. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni)*. Bisognerà richiamare le istituzioni, le forze investigative di polizia e la magistratura all'osservanza di questo articolo.

Faccio allora tre proposte, colleghi, e mi avvio a concludere.

Innanzitutto una mozione, che depositerò a breve, con la quale il Senato impegni il Governo ad un'iniziativa per la messa al bando a livello internazionale della pratica dell'utero in affitto in ogni Paese del mondo *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori D'Ambrosio Lettieri, Formigoni e Giovanardi)*, in nome della dignità della persona umana e dei diritti di ciascun bambino.

In secondo luogo, una riforma della legge sulle adozioni - è un campo sul quale dobbiamo cominciare a riflettere - che abbia caratteristiche e generosità mirate sul preminente interesse del minore ad essere adottato, senza necessità di essere coppie o coppia sposata eterosessuale.

Infine, colleghi, chiedo di riflettere su un'altra proposta che faccio: il Senato, nell'ambito delle proprie prerogative - nelle forme che sceglieremo - sia messo in condizione di farsi un'opinione informata e colta sul sistema di procacciamento, intermediazione e assistenza finalizzata allo sfruttamento del corpo delle donne e alla creazione di esseri umani destinati allo scambio.

Per quanto mi riguarda e per quanto ho detto, voterò questo provvedimento in ogni suo articolo con ogni convinzione. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Bencini e Mussini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, vorrei fare una premessa, seppur io credo superflua: nella posizione di Area Popolare non c'è alcun intento discriminatorio: noi ci vergogneremmo se soltanto avessimo pensato all'idea di una discriminazione nei confronti di soggetti che hanno orientamenti sessuali di natura per l'appunto omosessuale; tantomeno c'è il rifiuto di una disciplina legislativa del rapporto omosessuale, quindi delle unioni civili da intendersi come unioni regolative dei rapporti tra soggetti dello stesso sesso. Tuttavia noi non possiamo peccare di quella superficialità che indurrebbe a trascurare le modalità di una disciplina legislativa, ritenendo che essa debba essere accettata in qualsivoglia forma soltanto perché regolativa dei rapporti tra soggetti dello stesso sesso.

Ora, noi siamo in grado di spiegare le ragioni della nostra posizione politica, ma anche di quelle scelte morali, di quella visione della società che inevitabilmente costituisce la parte fondativa di ogni posizione che deve essere assunta su temi che riguardano la posizione etica, l'orientamento sessuale, ma anche la visione complessiva della società che si immagina di progettare per il futuro. Quindi non un no aprioristico, non una chiusura determinata da ragioni di discriminazione, ma la possibilità di poter spiegare in maniera del tutto analitica e del tutto chiara la nostra posizione.

D'altronde - e lo anticipo - ho condiviso gran parte dell'intervento della senatrice Finocchiaro appena pronunciato: alcune parti sono davvero condivisibili e in un certo senso dimostrative di come all'interno di questa nostra Assemblea vi sono posizioni che ovviamente si intrecciano, al di là della differenza delle posizioni politiche che qui inevitabilmente sono scontate. Illustri senatori e senatrici,

c'è un filo rosso che lega alcune delle variabili principali di questo complesso discorso sulle cosiddette unioni civili: matrimonio, da una parte (come categoria di ordine generale), adozioni e utero in affitto. È questo, per l'appunto, l'argomento su cui poc'anzi la senatrice Finocchiaro, da par suo, intratteneva tutti noi che, con molto rispetto e partecipazione, abbiamo seguito il suo intervento.

Perché mi permetto di parlare di un filo rosso comune che collega questi tre argomenti che taluno ha pensato di poter separare, banalizzando il significato che si deve necessariamente connettere a ognuno di essi individualmente, ma che poi soprattutto li lega in un rischio davvero drammatico che noi vorremmo scongiurare e che soprattutto non vorremmo che il nostro Paese corresse? L'ho fatto perché non c'è dubbio che il tema del matrimonio sia direttamente collegato a quello delle adozioni. Saremmo superficiali, saremmo ingenui, peccheremmo anche della capacità di immaginare la prevedibile evoluzione del diritto se non fossimo nella condizione di prevedere da subito che se le unioni civili ricalcano in maniera integrale il matrimonio già esse stesse implicano la possibilità delle adozioni a prescindere da ogni riferimento - ed in questo caso concordo con un'altra senatrice che preferisce, come me, la lingua italiana alle denominazioni anglosassoni - a quel brutto termine di adozione del figliastro, per come si traduce in italiano la *stepchild adoption*.

Da un lato, quindi il matrimonio, se di natura omosessuale, inevitabilmente non potrà essere discriminato già per effetto dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), quindi del divieto di discriminazione rispetto al matrimonio eterosessuale; si ha, quindi, una implicata e necessariamente connessa idea di adozione come caratteristica di ogni unione matrimoniale. Il matrimonio entra pertanto in questa dinamica proprio per effetto dell'impossibilità di separarne il suo significato, la sua portata giuridica, dal tema delle adozioni.

Inoltre, il tema delle adozioni, di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame, come disposizione specialmente dettata per il tema delle unioni civili, inevitabilmente apre la strada all'utero in affitto. Come si fa a non vedere questo elemento di collegamento? Si tratta di un similmatrimonio che inevitabilmente comporterà il potere di adottare; ovviamente il potere di richiederlo al giudice, ci mancherebbe altro: non c'è un'adozione diretta che possa essere disposta per iniziativa dei privati, ci sarà sempre un magistrato ovviamente a dover decidere. Tuttavia, è un matrimonio omologato in maniera del tutto evidente, basterebbe il quarto comma dell'articolo 3 in cui si stabilisce che in tutte le disposizioni, le espressioni «coniuge» o «coniugi» devono intendersi equivalenti alle correlative espressioni «partner» o «partners» delle unioni civili. Inevitabilmente, ciò determina una sovrapposizione di un istituto, quello dell'unione civile, con il matrimonio, al quale inevitabilmente è connessa l'idea della adozione.

Quanto alle adozioni, siccome nel contesto delle unioni civili non sarà possibile disporre sempre e necessariamente di un bimbo da adottare, salvo il caso della preesistenza di un figlio naturale ovvero di un figlio adottivo (cosa certamente possibile, ma non necessariamente costante e presente in tutte queste vicende), l'articolo 5 del disegno di legge in esame aprirà inevitabilmente la porta alla pratica dell'utero in affitto, della quale si diceva poc'anzi essere rappresentativa della commercializzazione, non soltanto del proprio corpo, ma del prodotto del proprio corpo in un contesto nel quale questo prodotto non soltanto sarà oggetto di uno scambio (il corpo di un bambino appena nato contro il prezzo), ma addirittura finirà per essere una ragione di sottomissione di categorie deboli ed indifese nei confronti di soggetti dotati di capacità di persuasione economica. Sono considerazioni in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle che sono state da poco pronunciate. Era ovvio che l'orgoglio, ma anche la tradizione, di una cultura femminista, che si è formata attraverso le grandi battaglie che hanno davvero rappresentato la promozione del nostro Paese, si dovesse fermare su questo argomento. È impensabile, infatti, che a una idea di civiltà sia sconnessa l'idea secondo la quale il corpo e il prodotto del corpo di una donna non possano essere oggetto di uno scambio, la controparte del quale è rappresentata dal pagamento di una somma di denaro.

Se questi, onorevoli senatori e onorevoli senatrici, sono i termini della questione, io devo tornare - e mi sia consentito - su un tema che non può essere dimenticato. Veniva detto poc'anzi che l'utero in affitto è proibito dal sesto comma dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004; ma è chiaro che la punibilità di

questa condotta è soltanto finta, apparente. Noi questo lo dobbiamo dire con perentorietà, non tanto perché costituisca una mia personale convinzione (che sarebbe ovviamente cosa fin troppo irrilevante perché venisse comunicata in quest'Aula), ma perché già importanti sentenze dei tribunali italiani lo dichiarano, per effetto di una situazione giuridica sul punto del tutto evidente e incontestabile: se è punibile in Italia l'utero in affitto, è fuori discussione che sia consentito all'estero. Quindi, anche in Italia non è punibile una condotta se è compiuta in un Paese estero laddove questa è consentita. Manca quella che noi chiamiamo clausola della doppia incriminazione e, d'altronde, i fatti noti, che sono all'attenzione di ognuno di noi, sono perfettamente dimostrativi della circostanza che, non per tutte le coppie omosessuali, ma per le coppie omosessuali ricche è consentito recarsi all'estero, creare, attraverso lo strumento dell'utero in affitto, una famiglia artificiale, tramite l'incarico a una donna di partorire un bambino che le verrà immediatamente dopo sottratto, tornare in Italia e determinare una situazione di fatto che l'articolo 5, ma anche gli articoli 1, 2 e 3 determinerebbero come perfettamente sovrapponibile a una situazione di diritto.

È questo il punto che Area Popolare - e coloro i quali la pensano come noi - vuole impedire: non c'è una opposizione preconcepita alle adozioni sconnessa dall'uso che del sistema delle adozioni con certezza si può fare. Chi è contrario all'utero in affitto non può, poi, essere favorevole alle adozioni, perché l'adozione crea il presupposto perché la pratica dell'utero in affitto venga incentivata. Noi avremo una serie di coppie che saranno nient'altro che committenti di uteri in affitto, nel tentativo di creare, in via artificiale, una famiglia che dal punto di vista naturale sarà una famiglia impossibile.

Se il punto di arrivo del nostro ragionamento è allora quello costituito dal fatto che l'utero in affitto si deve vietare, è chiaro che noi, prima ancora, dobbiamo proibire le condizioni che daranno luogo all'utero in affitto.

A dire la verità, e dando una risposta alla senatrice Finocchiaro, quella sua dichiarazione, del tutto condivisibile, mi sento di sottoscriverla; anzi, in un certo senso l'ho sottoscritta ancor prima, con la presentazione di un emendamento, nella parte in cui chiediamo ragionevolmente - mi sia consentito di sottolineare l'avverbio che mi permetto pronunciare - che alle pratiche di utero in affitto sia trasferita la disciplina giuridica che sta, per il turismo sessuale, già nel codice penale, all'articolo 604; rendere, cioè, punibile anche in Italia una condotta di utero in affitto commessa all'estero, su di un territorio dove quella condotta è consentita.

Senatori e senatrici di questo splendido Senato italiano, possiamo allora vedere come alla fine le distanze non sono poi così tante, perché quella pratica costituisce l'obiettivo di una proibizione che si regge sul diritto naturale - mi sia consentito di affermarlo prima - oltre che su considerazioni che renderebbero il nostro ordinamento giuridico strabico (si valuta in un certo modo una vicenda e una vicenda analoga la si valuta in maniera diametralmente opposta, non seguendo quei criteri di eguaglianza e ragionevolezza che vogliono che vicende simili siano trattate analogamente, nel rispetto addirittura di presupposti di natura costituzionale). Questo è il nostro comune modo di sentire; un modo di vedere - mi sia consentito perché essere sospettati di forme di regressione culturale è un'accusa che ovviamente non fa felice nessuno, soprattutto coloro i quali non avrebbero mai pensato di poter essere catalogati dalla parte dei soggetti che non vogliono la felicità degli altri, che la ostacolano in tutti i modi - che è stato condiviso recentemente in maniera pubblica da un filosofo marxista, Giuseppe Vacca, il quale ha detto le stesse cose che abbiamo detto noi prima. Non è il vezzo di utilizzare una copertura culturale o ideologica che mi induce a fare questi riferimenti: è semmai la voglia di sottolineare la fondatezza delle nostre osservazioni. C'è un collegamento ovvio, inevitabile. Insomma chi si predispone a favore delle adozioni deve sapere che stimolerà le pratiche di utero in affitto congiuntamente a quella sua ulteriore affermazione. I diritti individuali vanno tutelati, ci mancherebbe altro. Da posizioni liberali nessuno può dire cosa contraria rispetto alla tutela del diritto individuale, ma il diritto individuale, in un Paese che conosce la complessità di una dinamica sociale estremamente delicata al riguardo, va coordinato in un contesto di coesione sociale.

Noi non possiamo semplicemente e soltanto dire che ogni diritto va riconosciuto; per quanto riguarda la mia personale convinzione, andrebbero anche riconosciuti i doveri (e i cittadini andrebbero anche

richiamati ogni tanto all'osservanza dei doveri). In un contesto di questo genere noi altro non facciamo che rischiare di creare una società ancor più liquida di quella che ci troviamo a gestire con enorme difficoltà, una civiltà che non ha direzionalità, che si limita soltanto ad affermare che siccome una cosa è moderna, siccome l'hanno fatta gli altri, per questa ragione anche noi dovremmo farla, senza nemmeno riflettere, senza nemmeno che queste parole fossero pronunciate all'interno di un'Assemblea, che può certamente rifiutarle e classificarle negativamente, ma che possono determinare una riflessione e anche un'unità delle forze politiche se si individua il giusto punto di equilibrio.

Con queste considerazioni, eccellenti senatori ed eccellenti senatrici, io mi permetto di dire che la storia non si sviluppa sempre e necessariamente per accrescimenti lineari. Noi non possiamo sempre dire che una novità è comunque un fatto positivo, perché allorquando si tratta di disciplinare la struttura antropologica di una futura società non si può semplificare il dibattito dicendo che tutto ciò che rappresenta una modernità è un fatto da condividere, e al contrario ciò che non si iscrive nel quadro delle novità non dovrebbe essere condiviso. Infatti la storia - lo ripeto per l'ultima volta - non si sviluppa per accrescimenti lineari. Abbiamo avuto momenti di gravissimo regresso. Noi che abbiamo vissuto gli anni recenti della nostra storia nazionale lo sappiamo: quante cose ci sono state presentate come necessarie perché i tempi lo richiedevano? E di quante di queste cose ci siamo dovuti, purtroppo, pentire?

Concludo, forse anticipatamente rispetto al tempo che mi è stato assegnato, ma non credo che ciò rappresenti una limitazione per chi interviene, né tantomeno per il contenuto del dibattito.

Il filo rosso del quale parlavo, che lega matrimonio omosessuale, adozioni nel contesto del matrimonio omosessuale e conseguentemente utero in affitto è un legame di tutta evidenza. Se noi riteniamo che l'utero in affitto debba essere proibito in maniera radicale, perché una pratica del genere non diventi lo strumento ordinario di creazione di una famiglia artificiale, con grave sopraffazione per i diritti della donna e con una grave mortificazione della sua natura e della sua funzione sociale, non soltanto dobbiamo impedire queste evidenti connessioni, ma dobbiamo far sì che l'utero in affitto costituisca un reato punibile in Italia ovunque esso sia commesso. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, quando ho iniziato il mio attivismo, che poi è diventato politico, cercavo di spiegare agli amici e ai cittadini che si avvicinavano cosa stavo facendo raccogliendo firme e diffondendo informazione. Per sintetizzare l'obiettivo del Movimento 5 Stelle, dicevo che il mio sogno era che l'Italia diventasse un po' più simile a tanti altri Paesi con i quali ci piace confrontarci. Lo dicevo pensando a tanti argomenti come la libertà di informazione, che per il nostro Paese è ancora in basso in tutte le classifiche internazionali, ovvero al livello di corruzione, che nel nostro Paese non è a livelli accettabili se confrontato con gli altri. Pensavamo a sistemi di tutela per i cittadini in difficoltà. E, infatti, stiamo insistendo tanto in ogni sede sul reddito di cittadinanza. Sono tutti strumenti che mancano in questa Italia così stranamente diversa da Paesi a noi vicini.

Tra questi c'erano anche i diritti civili, il tappeto di fondo delle recriminazioni che facevamo anni fa e facciamo oggi in sede parlamentare. Esse rappresentano il vero *humus* di un Movimento che vuole rivoluzionare pacificamente e democraticamente questo Paese rendendolo, dal nostro punto di vista, un po' migliore. Non si tratta di copiare esperienze altrui ritenendole, quasi con una sorta di complesso di inferiorità, migliori delle nostre, ma di verificare, per chi ha adottato certe sperimentazioni sociali, economiche e legislative, che effetti hanno prodotto. Il primo quesito che dovremmo porci per dare risposta ad alcune domande, chiaramente strumentali, è se veramente c'è stata una mutazione antropologica delle famiglie e delle società in questi Paesi. Abbiamo detto più volte - lo sanno ormai anche i sassi - che tutti i Paesi europei, e non solo, nel loro ordinamento già hanno il matrimonio egualitario - e ciò vuol dire che le coppie omosessuali si possono semplicemente sposare avendo gli stessi diritti e obblighi tra di loro nei confronti dell'eventuale prole - oppure hanno strumenti analoghi alle unioni civili, che ora vorremmo introdurre, che non parificano neanche nominalmente la disciplina di un rapporto affettivo all'istituto matrimoniale.

Andiamo a vedere questa esperienza non perché gli altri sono più bravi di noi. Credo non possa essere

smentita l'osservazione che le mutazioni antropologiche, lo smantellamento della famiglia e la degenerazione della società verso una depravazione o una deriva che vuole assumere atteggiamenti contro natura con l'unione di più persone - ne abbiamo lette e sentite di tutte - o con animali o altro non si sono verificati. Questo dovrebbe essere di conforto per chi si vuole approcciare in maniera pragmatica, serena e ragionevole alla tematica che stiamo affrontando.

Quindi, passo al cuore della discussione, ovvero all'articolo 5 del disegno di legge in esame, che evidentemente contiene l'argomento su cui si sono scatenate le polemiche, molto spesso strumentali. Le definisco così, pur con tutto il rispetto dovuto a chi crede davvero nella propria posizione e a chi ha legittime perplessità. È un rispetto che dobbiamo a chiunque, a qualsiasi cittadino italiano, quale che sia la formazione politica a cui si senta vicino: ciò deve essere fuori discussione. È indubbio però che si debbano scremare le legittime perplessità da un vomitatoio di ipocrisia, che a mio parere ha pervaso anche questa Assemblea. L'ipocrisia è quella di nascondere argomentazioni contrarie al disegno di legge nel suo insieme, nonché all'istituto previsto all'articolo 5, che prevede l'estensione della genitorialità al *partner* del padre o della madre biologica della coppia. L'ipocrisia traspare quando analizziamo, come in parte è già stato fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, gli effetti pratici e razionali della norma che vorremmo introdurre e che estende la possibilità di questa para?adozione. Ricordiamolo: la cosiddetta *stepchild adoption* non è un'adozione legittimante e il rapporto che nasce, nasce solamente tra il *partner* del genitore biologico e il figlio, con l'evidente scopo di aumentare le tutele per il minore (*Applausi del senatore Airola*). Per favore: diciamolo chiaramente, per cercare di smontare la controinformazione che viene fatta nelle piazze e sui *media*. Stiamo parlando di uno strumento che serve a garantire i bambini e, dunque, chi ha a cuore veramente la famiglia, la procreazione, la prole e il futuro della nostra società non può che vedere favorevolmente l'intenzione di queste persone, che vogliono mettere in gioco il proprio sé, la propria persona, il proprio futuro e i propri averi a garanzia di un'altra persona che nasce. L'ipocrisia deriva dalla descrizione di situazioni tragicomiche, che deriverebbero dall'approvazione di questa norma: ne parlerò in seguito, ma non cambierebbe sostanzialmente niente rispetto a quello che già accade nei tribunali. Vengono descritti infatti bruti omosessuali, che andrebbero nei Paesi poveri a sfruttare donne in miseria, con le pratiche turpi dell'inseminazione artificiale o dell'utero in affitto.

Ho sempre trovato sgradevole l'espressione «utero in affitto», preferisco la terminologia che parla di gravidanza per altri, o GPA, se vogliamo utilizzare un acronimo. (*Applausi della senatrice Cirinnà*). La descrizione di questi bruti, che vanno nei Paesi poveri per poi strappare via questo figlio dal seno materno, è tragicomica e per dimostrarlo basta guardare a come in effetti vengono praticate queste operazioni. Abbiamo già detto e lo ribadiamo, che ad utilizzare questo strumento, ad oggi, per quanto riguarda l'Italia, sono in grandissima prevalenza coppie eterosessuali, ovvero coppie che non possono avere figli e che ricorrono a questa tecnica censurabile. Che piaccia o meno, questo è il dato di fatto.

Quindi, c'è questo primo livello di ipocrisia da segnalare: come mai vi svegliate solamente adesso, stracciandovi le vesti e pensando alla tutela di queste povere madri indiane, thailandesi, russe o ucraine, che svendono il proprio corpo per questa turpe compravendita di bambini? Perché lo fate solo ora, che si parla di coppie omogenitoriali? Perché, se non per il motivo che dietro tutto questo c'è un pregiudizio? I pregiudizi esistono nelle società, vanno compresi, concepiti, combattuti o accettati, a seconda del pregiudizio. Questo è un pregiudizio che, secondo me, secondo noi, l'Italia deve superare, così come abbiamo superato in passato altri pregiudizi, che facevano parte del retaggio storico e culturale della società. Anche in questo caso, il pensiero corre ai pochi decenni trascorsi da quando è stato riconosciuto il diritto di voto alle donne. A noi sembra incredibile che, meno di cento anni fa, le donne non potessero votare. Un analogo salto culturale è stato fatto introducendo il divorzio. Anche in quel caso risuonavano nelle Assemblee, nel dibattito politico e sulla stampa scenari apocalittici, che parlavano di mutazioni antropologiche; si diceva che la famiglia sarebbe stata uccisa e ci si chiedeva cosa ne sarebbe stato dell'istituto fondante della società. Si diceva inoltre che era inutile guardare ad esperienze altrui, perché non abbiamo nulla da copiare e nessuno deve insegnare niente a noi, che siamo la patria del diritto.

Abbiamo visto che il divorzio, ad esempio, difeso in quel *referendum* dalla maggioranza degli italiani, ha comportato alcune necessarie modifiche che il corpo sociale ha vissuto nel corso del tempo e continuerà a vivere. Quindi, non c'è alcuna mutazione antropologica ma la necessità che la legislazione, e quindi la classe politica, affronti in maniera pragmatica e serena le problematiche che via via emergono in un corpo sociale, inevitabilmente in evoluzione, che devono essere affrontate nella maniera migliore, cercando di non essere strumento o vittima di speculazioni ideologiche. Infatti, è quello che rovina tutto. L'ideologia diventa il fine cui bisogna tendere, costi quel che costi, anche a costo di negare l'evidenza e le prove che l'esperienza insegna.

Vale la pena ricordare che questo rischio non esiste. Non solo non stiamo autorizzando nulla di più di quanto già accade ma ricordo che le coppie omosessuali, coppie composte da uomini, evidentemente non possono accedere a queste tecniche in Paesi come l'India, la Thailandia o addirittura in Russia e Ucraina, dove l'omosessualità è ancora un reato. E allora di cosa parliamo? Sappiamo per esperienza che oggi la GPA per le coppie omosessuali viene praticata in alcuni Stati degli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, molto spesso per fini solidaristici: non c'è alcun compenso, non c'è l'acquisto della donna o del suo corpo. Ripeto, fatto salvo quello che ognuno possa pensare di questa pratica (e anch'io personalmente non ne sono entusiasta) dobbiamo prenderne atto tutte le volte in cui non c'è la costrizione di una volontà o un danno oggettivo fatto a qualcuno.

È ora di superare le ipocrisie e anche di respingere quegli attacchi e quelle strumentalizzazioni forzate di parte del mondo più conservatore, che molto spesso si identifica con settori del cattolicesimo. Abbiamo un'altra occasione per affermare che questo è uno Stato laico. Ci sono legittime convinzioni personali, rivenienti magari da principi religiosi e qui in Aula è stato citato il libro del Levitico, nell'Antico Testamento. Ma veramente dobbiamo regolare le nostre scelte in base a quello che credevano, legittimamente all'epoca, popolazioni mediorientali di 3.000 anni fa? Sgraviamoci da questi pesi, da questi condizionamenti. Affrontiamo la realtà per quella che è.

A proposito di disinformazione o di fraintendimenti, il senatore Giovanardi, adesso assente, ancora una volta, a mio modo di vedere, cerca di avvelenare i pozzi del dibattito, perché ancora oggi parla dell'articolo 29 della Costituzione che, lo ricordiamo, non viene chiamato in causa in questo disegno di legge, parlando di matrimonio che la Costituzione prevedrebbe tra uomo e donna. Cortesemente, andate a vedere cosa dice l'articolo 29 della Costituzione e scoprirete che il senatore Giovanardi continua ad avvelenare i pozzi dicendo e scrivendo cose non corrispondenti al vero.

Comunque, quand'anche non dovessimo arrivare noi a questa conclusione, volta a tutelare il bene dei minori, ci sta già arrivando la giurisprudenza, come è stato detto, sia quella italiana che quella europea. È di pochi mesi fa, ad esempio, una sentenza della Corte d'appello di Milano che nel caso di due donne italiane sposate in Spagna e che poi hanno divorziato, volendo tutelare il figlio comune, ha avallato non già l'adozione non legittimante della *stepchild adoption* ma l'adozione legittimante, cioè l'adozione vera e propria, perché a questo ci obbligano anche i trattati internazionali che abbiamo sottoscritto.

Pertanto, è un'occasione che il Parlamento italiano non può perdere, dopo più di 30 anni che questo Paese aspetta una legge di civiltà, a tutela soprattutto dei figli e delle nuove vite. Chi sventola la tutela della vita dovrebbe fare una riflessione veramente pacata su questo e addivenire a posizioni non dico un po' più moderne ma più ragionevoli. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Cirinnà e Lumia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio con tutte le forze che questa legge sia un'occasione di festa per tutti. Sì, di festa, perché allargare finalmente tutti i diritti, dico tutti, alle coppie che, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, scelgono di vivere con responsabilità e amore un rapporto stabile e solidale è una conquista di civiltà per tutti. Ripeto: per tutti.

Abbiamo sentito tutti che la famiglia è cambiata. Ma tutti vogliono essere famiglia e non potrebbe esserci prova più chiara della sua persistenza e resistenza. Eppure, invece di essere festeggiata questa legge è diventata ancora una volta occasione di scontro furioso, di quel bipolarismo etico che speravamo facesse parte di una stagione ormai passata. È invece una paralizzante polarizzazione che

non esprime, cari colleghi, non traduce il sentimento della maggioranza delle persone, che nelle esperienze affettive di tutti i giorni hanno meno certezze adamantine, meno blocchi ideologici.

Le stesse comunità omosessuali sono articolate, non monolitiche, non caricaturali, come le rappresentano certe *lobby* privilegiate e interessate; così come i cattolici non sono tutti conservatori, non si ritrovano più in un modello idealizzato di famiglia modello Mulino Bianco.

Sarebbe stato bello (e spero lo sia ancora) che la politica desse voce e percepisse queste sensibilità dell'Italia reale, invece di essere megafono delle contrapposizioni ideologiche. Infatti, non è stato detto, ma è bene ricordarlo prima che si entri nel vivo delle votazioni, che il ritardo sui temi bioetici in questo Paese non è dovuto allo scontro tra laici e cattolici ma molto di più dall'uso strumentale che la politica ne ha fatto, per calcolo e cinismo, per interesse opportunistico e non per convinzione.

E io voglio sperare che il voto segreto non nasconda queste miserie. Non strumentalizzate, perché noi del Partito Democratico che siamo in dissenso su alcuni punti di questa legge, che ora illustrerò, non facciamo giochetti, siamo trasparenti e abbiamo sempre condotto questa battaglia con trasparenza. Non strumentalizzate quindi voi temi così delicati per calcoli politici.

E veniamo al punto di merito. Molti di noi, laici e cattolici, avevano presentato già all'inizio della legislatura un disegno di legge che prevedeva tutti i diritti alle coppie omosessuali (cioè la prima parte del disegno di legge ora presentato) lasciando fuori il tema delle adozioni, da trattare in un'altra sede. In tutti i Paesi del mondo che ahimè ci hanno preceduto, infatti, queste leggi hanno visto due tappe, come del resto quella tedesca alla quale la nostra si dovrebbe ispirare. La famosa legge *lebenspartnerschaft* implica due fasi: la prima, quella di tutti i diritti e la seconda, venuta molti anni dopo, quella delle adozioni o, comunque, della registrazione dei figli. Ma così non è stato. Noi abbiamo chiesto questo, ma così non è stato.

Molti di noi in questa Aula e moltissimi nel Paese credono che la *stepchild adoption*, che è l'esito del nostro dissenso, nella sua versione attuale non si limiti a riconoscere tutti i diritti ai bambini che già vivono all'interno della coppia (come è sacrosanto) e a dare tutti i doveri al *partner* del genitore naturale (perché è dei bambini avere diritti ed è dei genitori avere doveri). Su questo siamo tutti d'accordo. E lasciatemi dire che è più che irrispettoso attribuire a chi critica l'articolo 5, come facciamo noi, poca considerazione per la tutela dei figli già nati. Questa è una falsità piena. Guardate, ogni polemica è accettabile, ma non strumentalizzare i bambini. Questo io non lo accetto assolutamente.

Chi di noi sostiene l'affido rafforzato (e siamo in tanti) pensa che sia una mediazione che garantisca di più i diritti dei bambini, perché garantisce a entrambi i *partner* tutte le funzioni genitoriali, anche in caso di morte e di separazione, tenendo presente, per il futuro, non per quelli già esistenti, la differenza fondamentale che esiste tra il crescere i figli e il procrearli, per me una distinzione fondamentale.

Sulla *stepchild adoption* convergono diverse critiche e perplessità, alcune forti e alcune meno, e di varia natura. Prendo le due più consistenti, che non riguardano certo solo i cattolici.

C'è chi pensa che l'adozione del figlio preesistente legittimi la omogenitorialità, il fatto tanto dibattuto che il bambino avrebbe il diritto ad avere un padre e una madre. Su questo sono diverse le posizioni, tutte legittime. Così come è divisa la comunità scientifica. Anche qui eviterei di brandire l'un contro il pedagogo di turno, che si schiera da una parte o dall'altra. La verità è che su questo le prove sono poche, perché i bambini sono pochi e perché gli esperimenti sono recenti e chi è più serio nella comunità scientifica li sospende. Sono però posizioni entrambe sacrosante.

C'è poi una seconda considerazione critica della *stepchild adoption*, niente affatto pretestuosa, che per me è essenziale e riguarda il futuro, quella cioè legata al procreare.

L'argomentazione che la *stepchild adoption* introdurrebbe il ricorso alla maternità surrogata è stata strumentalizzata ai fini di boicottare la legge e questo è inaccettabile, ma che non c'entri, come è stato detto anche autorevolmente negli interventi che mi hanno preceduto, non è vero e si sarebbe più credibili se, criticando questa ipotetica strumentalizzazione, che da parte nostra non c'è, non si rispondesse glissando, dicendo che non c'è nessun rapporto tra la *stepchild adoption* così come è e la maternità surrogata. È ovvio che vi fanno ricorso in misura maggiore gli eterosessuali, è ovvio che in

Italia è negata, è però altrettanto ovvio che con l'attuale formulazione della *stepchild adoption* una coppia gay è legittimata come condizione, non come opzione od eccezione, ad utilizzare l'utero di una donna straniera (frutto di sfruttamento o di dono, questo si pone in un altro punto della discussione), tornare in Italia, fare l'unione civile e iniziare le pratiche di adozione. Questo è un dato di fatto.

Se per i bambini già nati non si dovrà mai sindacare la provenienza (ci mancherebbe!), per i bambini futuri i legislatori devono fare uno sforzo di fantasia per trovare la forma ed il modo di intervenire, così come, ovviamente, per le coppie eterosessuali che vi fanno ricorso.

Bisogna essere chiari e franchi su questo, e pochi lo sono stati. Penso, tra i pochissimi, al collega Sergio Lo Giudice, a Ivan Scalfarotto e a Emma Bonino, che con onestà e chiarezza hanno rivendicato che la pratica della maternità surrogata, qualora sia una libera scelta, è non solo accettabile ma da valorizzare. Una posizione chiara, che rimanda a un umanesimo legittimo, ma che non è il mio, che non è il nostro, che non fa parte della tradizione della sinistra italiana, quella umanista e non quella positivista. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo dobbiamo dircelo: so benissimo che la maggioranza la pensa in un altro modo e che il lallare del tempo è un altro, però - e mi rivolgo soprattutto alla senatrice Finocchiaro - non possiamo dire che queste scelte fanno parte della tradizione della sinistra.

E allora, delle due l'una: o si ammette che sia giusto procreare - non dico allevare e crescere, che si può discutere - usando il corpo delle donne, posizione che rispetto ma che non condivido, o si trova, tutti insieme, una forma che stigmatizzi queste pratiche firmata da tutti. Abbiamo un emendamento che ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 40, una legge che essendo ormai del tutto screditata va rimessa a punto. Facciamolo tutti insieme, naturalmente anche per le coppie eterosessuali, che vi ricorrono maggiormente.

Già sarebbe utile distinguere tra sfruttamento disumano e consenso femminile. Sappiamo che proibizionismo e pene non saranno mai un argine definitivo quando il desiderio diventa così potente da non fermarsi davanti ad alcun limite, ma troviamo - e ringrazio molto la senatrice Finocchiaro di aver capito e aver recepito questa istanza e la sua motivazione forte - una soluzione che stigmatizzi questa pratica, come stanno facendo, a livello internazionale, i movimenti che si battono per i diritti di chi davvero non ha voce e protezione. Perché questa è la scommessa dei diritti, oggi: le nuove battaglie dei diritti stanno lì, non nel proclamarli in modo pletorico ma facendosi carico di chi non ha voce.

È chiaro che alla condanna della procreazione sullo sfruttamento della donna-madre deve seguire un'organica riforma delle adozioni che le faciliti e da fare in tempi certi. La condizione morale e materiale di centinaia di migliaia di bambini nel mondo, di bambini e non di adulti desideranti del nostro mondo ricco, richiede un diverso rapporto con l'infanzia, che non può più essere quello del secolo scorso. Diamo un altro senso alle adozioni, rendendole più aperte. Apriamole, cari colleghi, apriamole con la legge e con il cuore.

Mi avvio a concludere, signora Presidente. Non so come andranno le nostre votazioni. Comunque andranno, voterò questa legge. Per più di due anni ho cercato di migliorarla, di convincere i colleghi ad avere più prudenza e meno confusione sul tema delle adozioni, l'ho fatto insieme ad altri, che qui ringrazio. L'abbiamo fatto con convinzione, in buona fede e con spirito costruttivo.

Non siamo stati ascoltati, a volte addirittura derisi come minoranza residuale, ma sono lo stesso molto contenta di averlo fatto con loro, per avere allargato la riflessione ad alcuni principi irrinunciabili, come quelli della difesa del corpo femminile, e per i diritti concreti dei bambini, per avere segnalato il rischio politico che su temi così importanti occorre tenere unito e non diviso il Paese. Non dunque per pontificare, per togliere diritti, per reprimere ed essere prescrittivi, come ci è stato rimproverato.

Al di là di ogni risultato, se siamo riusciti ad aggiungere anche un minimo o solo un pezzettino di consapevolezza alla nostra discussione, beh, colleghi, sono contenta e molto orgogliosa di averlo fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signora Presidente, gentili colleghi, sento l'esigenza di rimettere la palla al centro.

Una discussione avvitata su se stessa, infatti, ha avuto sia l'effetto di mutilare la portata del disegno di legge, cancellando dal dibattito il titolo relativo alle convivenze, sia quello di far apparire il tema delle adozioni come costitutivo della disciplina delle unioni civili, così inducendo l'idea che chi si oppone o ha dubbi sull'articolo 5 non voglia riconoscere le unioni stesse.

Procedo con ordine. È merito del PD, di tutto il PD, l'aver portato al voto in Aula questo provvedimento che, in linea con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, regola le convivenze, completando il quadro ordinamentale di quello che io amo chiamare il diritto dell'affettività. E andando contro corrente, sottolineo che la regolamentazione delle convivenze civili non è meno importante, non solo per l'estensione del fenomeno, di quella delle unioni civili. La disciplina delle convivenze, infatti, offre tutela non solo alle convivenze *more uxorio*, ma anche alle convivenze di solidarietà, che spesso sono la conseguenza dell'abbandono delle persone da parte dei familiari e della fuga di questi dai loro doveri etici e giuridici. E ancora: la disciplina delle convivenze riconosce, giusto il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, il diritto delle persone di scegliere il grado di vincolatività giuridica da dare alle proprie relazioni affettive. Io non credo che tutto questo incentivi alla deresponsabilizzazione, ma credo al contrario che aiuti ad una maggiore consapevolezza, oltretutto tutelando la parte debole.

È parimenti merito del PD, di tutto il PD, aver portato la disciplina delle unioni civili al voto in quest'Aula; una disciplina che offre alle coppie omosessuali la possibilità di formalizzare il loro legame e di dare riconoscimento e tutela legale allo stesso. In questo contesto (e non in altri artificiosamente costruiti) si inserisce, quanto alle unioni civili, il tema dell'adozione del figlio del *partner*. È di tutta evidenza - ribadisco - che discutere questo profilo non significa mettere in discussione il riconoscimento delle unioni medesime, che dell'adozione, al contrario, sono l'ineludibile presupposto. Peraltro, è altrettanto evidente che porre il problema di una disciplina dell'adozione che, in coerenza con la disciplina della legge n. 40, si preoccupi di rendere più effettivo il divieto della maternità surrogata, è iniziativa che, lungi dall'essere oppositiva, si pone il problema di rendere più adeguata la regolamentazione legale delle adozioni medesime.

Muoversi in questo orizzonte, infatti, significa non negarsi il problema della necessità di una normativa non solo e non tanto coerente con il quadro ordinamentale, che prevede il reato della maternità surrogata, ma soprattutto attenta al bilanciamento tra il diritto di essere genitori e quello di essere figli, entrambi riconducibili ai diritti inviolabili dell'uomo, che la Repubblica deve riconoscere e tutelare, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Tale normativa va declinata alla luce del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, notoriamente norma fondante della nostra Carta, frutto del superamento della visione illuministica (limitata alla declaratoria legale dei diritti) e che si fonda sul riconoscimento dell'assoluta centralità della persona umana, di ciascuna e di tutte, ponendo così la questione del limite del diritto di ciascuno in rapporto al diritto dell'altro. Questo rende incostituzionale ogni visione assoluta di un diritto, che inevitabilmente sarebbe inconciliabile con il principio fondamentale del bilanciamento dei e tra i diritti, che impedisce che qualcuno, in nome del suo diritto, prevarichi quello di altri. È la città di tutti per tutti: quella degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale e del pieno sviluppo della personalità umana.

In questo quadro colloco la mia riflessione sull'articolo 5, ossia sulla *stepchild adoption*. I corni del problema sono riassumibili nel momento seguente. Da un lato mi affido alle parole di chi ha sostenuto che: «Occorre assicurare che chi si prenda cura del bambino adottato abbia la giusta motivazione e abbia anche i mezzi e le capacità per assicurarne una crescita serena. Chi è in tale condizione? Certamente anzitutto una famiglia composta da un uomo e una donna che abbiano saggezza e maturità e che possano assicurare una serie di relazioni interfamiliari (...). In mancanza di ciò è chiaro che anche altre persone, al limite anche i *single*, potrebbero dare di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare il massimo di condizioni favorevoli concretamente possibili. Perciò, quando è data la possibilità di scegliere, occorre scegliere il meglio».

Dall'altro, rinvio alla seguente riflessione: «È un'epoca in cui ci sentiamo sottoposti a varie minacce, il discrimine tra il naturale e l'artificiale si mescola, non ci sono solo "magnifiche sorti e progressive". È una deriva per cui la società non esiste ma esistono solo gli individui. Come si fa a dire, per esempio, che avere un figlio è un diritto? Come si può pensare di declinare tutto nella chiave della libertà individuale, come se ciò che accade prescindesse dal modo in cui si compongono le volontà e le coscienze dei gruppi umani?».

Sono le riflessioni di Carlo Maria Martini e di Giuseppe Vacca: le riflessioni di due personalità con storie e culture profondamente diverse, ma mosse con evidenza da quell'onestà intellettuale che non impedisce ad un principe della Chiesa (già nel 2008) di riconoscere che l'adozione non può essere preclusa anche ad «altre persone, al limite anche i *single*», purché tutto si muova con attenzione all'interesse del bambino per assicurargli «il massimo di condizioni favorevoli», e ad un filosofo marxista di dire che avere un figlio non è un diritto e che non tutto si può declinare nella libertà individuale e nei diritti individuali atomisticamente considerati.

I termini di una discussione realmente laica e costituzionalmente orientata sono, a mio parere, esattamente questi. Su queste basi, come dimostrano anche emendamenti a mia prima firma, riconosco che il *partner* dell'unione civile possa adottare il figlio dell'altro *partner*, non per un suo diritto alla genitorialità (che non ha neanche il coniuge), ma se ed in quanto ciò sia nell'interesse esclusivo del figlio.

E aggiungo che, nel contesto di una riforma della legge sulle adozioni, sono convinto che debba essere disciplinata, sottraendola alle possibili oscillazioni della giurisprudenza, anche la legittimazione dei componenti delle unioni civili all'adozione *tout court*, purché nell'interesse esclusivo del bambino. Come ha ammonito il cardinale Martini, infatti, l'orfanotrofio o la casa famiglia non sono, sempre e comunque, la soluzione migliore in assenza di una coppia eterosessuale di genitori adottivi. Al contrario, l'esperienza concreta porta oggettivamente a constatare la superiore qualità di rapporti personalizzati e stretti e la decisività di questi ultimi per la crescita dei bambini ove manchi la condizione naturale.

Aggiungo anche che, ferme restando tutte le verifiche previste dalla legge sulle adozioni, ho presentato più emendamenti che riconoscono l'adottabilità da parte del *partner* per i figli già nati. Per il futuro, però, non si può prescindere dalla effettività del divieto della maternità surrogata. Lo dicono in tanti, con sensibilità diverse, con storie diverse, avendo attenzione tanto alla condizione della donna, che affitti l'utero, quanto al bambino così concepito. E sappiamo che, purtroppo, il problema è universale, cioè etero e omo, con le deviazioni che giungono fin alla pretesa di essere madre e genitori senza nemmeno l'onere della gravidanza, fino alla possibilità della scelta a tavolino della madre e del padre biologici da parte dei genitori legali. *Summa lex, summa iniuria*.

Davvero vogliamo non aprirci laicamente all'evidenza della questione? Davvero vogliamo negarci l'oggettività del tema? Davvero non vogliamo aprirci al dubbio e ammettere che il problema della maternità surrogata vada affrontato in connessione con le *stepchild adoption* (sia chiaro, pure per le coppie eterosessuali)? Davvero vogliamo ostinarci a credere che una disciplina più analitica, che, riconosciuta l'adottabilità dei bambini già nati, garantisca, per il futuro, una maggiore effettività del divieto della maternità surrogata sia una cancellazione o, peggio, dell'articolo 5? Accettiamo la sfida del confronto, e non della contrapposizione pregiudiziale, e costruiamo in quest'Aula la soluzione: è già scritta in molte riflessioni emerse in questa discussione generale e in tanti emendamenti a questo disegno di legge.

Mi auguro, davvero, che il Senato sappia essere protagonista e sappia realizzare una mediazione alta, nobilitando l'ultimo suo miglio di cammino. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Razzi. Ne ha facoltà.

RAZZI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in relazione all'argomento in analisi, indubbiamente dobbiamo riconoscere due verità appurate: la prima è che lo stato di fatto di due conviventi omosessuali stretti dal vincolo dell'amore vada disciplinato dal punto di vista dei diritti; la seconda è che, comunque la si metta, la questione risulta spinosa anche per i più progressisti quando si

parla di minori e di adozioni da parte di genitori omosessuali. Perciò, a queste due verità se ne deve aggiungere un'altra che, a parere di chi parla, è già disciplinata dal diritto e dalla legge ed è protetta rispetto a un qualsiasi altro interesse: mi riferisco ai diritti del minore, alla loro salvaguardia giuridica ed al loro benessere psicofisico. Pertanto, prima ancora dei diritti degli adulti, siano essi etero oppure omo, dobbiamo considerare quelli facenti capo ai bambini, ai figli naturali o adottati che essi siano.

Onorevoli colleghi, noi ci sentiamo competenti al punto tale da assicurare ai bambini adottati da due padri senza una mamma, oppure da due mamme senza un padre, che essi non patiscano turbe di carattere psicofisico tali da menomarne le personalità nel loro normale *iter* di crescita? Io dico di no. Almeno personalmente mi ritengo digiuno per quanto riguarda qualsiasi implicazione di carattere psicofisico che possa influire negativamente sulla personalità del fanciullo adottato da una coppia omosessuale.

Chi è competente a stabilire tutto questo? Chi deve consigliare oppure sconsigliare vivamente alla politica di legiferare oppure no in questa materia? Quali studi ci offre la scienza per poter confortare nella scelta di una legge, di provvedimenti seri ma giusti, senza fare ulteriori danni al normale sviluppo dei bambini? Personalmente, so che i tribunali per i minorenni sono attentissimi alla tutela dei minori, che prevarica e supera per importanza ed attenzione quella degli adulti; so anche che le decisioni dei giudici tutelari sono imposte dall'irrinunciabile certezza della tutela minorile. Tuttavia, mi scuso ovviamente per la mia ignoranza in questo caso avvalorata da una prassi di vita millenaria (quella cioè in cui vi sono uomo e donna, questo me lo concederete), se la scienza, gli operatori della psicologia infantile, della psichiatria e dei disturbi del comportamento non sono stati interpellati, se da questi non è mai pervenuto uno studio accurato e meticoloso sulle conseguenze comportamentali e caratteriali dei bambini adottati da due genitori dello stesso sesso, non credete che azzardiamo uno sconfinamento di competenze irresponsabile?

Il nostro compito, signori colleghi, è quello di legiferare, di adeguare le normative alle esigenze dei nuovi millenni, all'evoluzione dell'uomo in tutte le sue manifestazioni e quindi anche nelle unioni civili, una volta posto il problema che ha indubbiamente un fondamento; tuttavia, allo stesso tempo non è utile e neanche sensato legiferare ad ogni costo pur di farlo, ignorandone colpevolmente tutte le conseguenze. Sto cercando di dire, onorevoli colleghi, che non è importante e neanche moderno o progressista approvare una legge; l'importante è approvarla secondo i canoni della ragionevolezza e della certezza affinché questa risulti utile, risolutiva e non arrechi danni peggiori in futuro. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

[LO MORO \(PD\)](#). Signora Presidente, chiedo fin d'ora di essere autorizzata a depositare il testo scritto, per la necessità di essere sintetica e di rispettare i tempi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LO MORO (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la discussione generale sul disegno di legge n. 2081 in materia di unioni civili ha già registrato numerosi interventi, in molti dei quali mi ritrovo pienamente, a partire dalla relazione della collega Cirinnà.

Sono stati richiamati vari articoli della Costituzione: l'articolo 2 in materia di diritti inviolabili dell'uomo, indicato dalla Corte costituzionale come fondamento dell'auspicato riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, l'articolo 3 e l'articolo 29.

Si è detto che sarebbe discriminatorio riservare l'istituto giuridico delle unioni civili alle coppie dello stesso sesso e non estenderlo alle coppie eterosessuali. Non è così. Si parte da una situazione, quella attuale, che esclude le coppie omosessuali dal matrimonio. Si ricorre ad un istituto giuridico *ad hoc* per queste ultime perché, nell'ordinamento giuridico italiano, il matrimonio come disciplinato dal codice civile è riservato espressamente a persone di sesso diverso. Con l'istituto dell'unione civile si colma un *deficit* di tutela delle coppie omosessuali, peraltro in adempimento di un obbligo positivo del legislatore, più volte segnalato dalla Consulta. Estendere il nuovo istituto alle coppie di sesso diverso avrebbe significato porre il nuovo istituto in concorrenza con il matrimonio, mettendo in discussione

quella centralità dell'istituto matrimoniale che il nostro ordinamento garantisce.

Nel mio intervento sulle pregiudiziali, al quale rimando sul punto, mi sono soffermata sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e segnatamente sulla definizione dell'unione omosessuale contenuta nella sentenza n. 138 del 2010.

Oggi vorrei soffermarmi, in particolare, sulla giurisprudenza internazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo, con un richiamo anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo. Si tratta di un aspetto non adeguatamente valorizzato che merita un approfondimento, anche in considerazione del valore che viene attribuito alla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che vincola ben 47 Stati, tra cui l'Italia, soprattutto a seguito delle cosiddette sentenze gemelle della Corte costituzionale italiana.

Voglio richiamare innanzitutto, per rendere tutto più comprensibile, le norme della Convenzione su cui si è sviluppata la discussione. Si tratta dell'articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'articolo 12 (Diritto al matrimonio), dell'articolo 14 (Divieto di discriminazione). A queste norme occorre aggiungere l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo la quale «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

Passando alla giurisprudenza della Corte, con riferimento alle coppie omosessuali e ai loro diritti, particolarmente importanti sono le sentenze che di seguito si richiamano, insieme ad alcuni significativi stralci, tradotti dal francese o dall'inglese, da sentenze che comunque fanno parte della rassegna depositata agli atti della Commissione giustizia.

Comincio con il citare la causa di Schalk e Kopf contro l'Austria del 24 giugno 2010. La Corte, dopo aver richiamato l'interpretazione tradizionale dell'articolo 12 della Convenzione che riguarda il diritto al matrimonio, fondata sul dato letterale (la norma si riferisce a «l'uomo e la donna»), opera una comparazione tra il predetto articolo 12 e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Osserva la Corte (leggo testualmente perché è importante usare proprio i termini che si ricavano dalle sentenze): «Il commentario alla Carta, che è divenuta giuridicamente vincolante nel dicembre 2009, conferma che l'articolo 9 vuole avere un campo di applicazione più ampio dei corrispondenti articoli contenuti in altri strumenti di tutela dei diritti umani. Allo stesso tempo, il riferimento alla legislazione nazionale riflette la diversità delle regolazioni nazionali che spaziano dal riconoscimento dei matrimoni omosessuali al loro divieto esplicito. Facendo riferimento alla legislazione nazionale, l'articolo 9 della Carta lascia decidere agli Stati se permettere o meno i matrimoni omosessuali. Nelle parole del commentario - prosegue la Corte - si legge: che "Si può affermare che non vi è ostacolo al riconoscimento delle relazioni omosessuali nel contesto del matrimonio. Tuttavia, non vi è alcuna disposizione esplicita che preveda che le legislazioni nazionali siano tenute a favorire tali matrimoni"». E su tale presupposto afferma: «Tenuto conto dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'articolo 12 (della CEDU) debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto. Conseguentemente non si può affermare che l'articolo 12 sia inapplicabile alle richieste dei ricorrenti. Tuttavia, allo stato attuale, la questione se permettere o meno il matrimonio omosessuale è lasciata alla legislazione nazionale dello Stato contraente».

In un altro punto della stessa sentenza si legge che la Corte considera artificioso mantenere il punto di vista in base al quale, a differenza delle coppie eterosessuali, una coppia omosessuale non possa godere di una vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Conseguentemente, l'unione dei ricorrenti - una coppia dello stesso sesso che coabita e vive in una stabile unione di fatto - rientra nella nozione di vita familiare, così come l'unione di due persone di sesso diverso che si trovano nella stessa situazione. La Corte conclude, quindi, che le vicende del caso in esame rientrano sia nella nozione di «vita privata» sia in quella di «vita familiare», ai sensi dell'articolo 8. Conseguentemente, trovano applicazione, in combinato disposto, gli articoli 8 e 14 della Convenzione. La Corte arriva a tale conclusione partendo dalla premessa che le coppie dello stesso sesso hanno la medesima capacità di quelle di sesso diverso di entrare in una stabile e seria relazione. Pertanto, esse si trovano in una situazione molto simile - dice

la Corte - a quella delle coppie eterosessuali per quanto riguarda il bisogno di riconoscimento legale e di protezione del loro rapporto.

Potrei citare un'altra causa, contro la Grecia del 7 novembre 2013, in cui la Corte sostanzialmente ribadisce quanto affermato. Mi soffermo invece sulla causa Oliari e altri contro l'Italia (del 21 luglio 2015). Nella sentenza si legge che la Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. E ancora, la Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali quali i ricorrenti abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantirebbe loro la relativa tutela senza ostacoli superflui.

In sintesi, dalle sentenze della Corte citate, si evince che: le unioni omosessuali sono protette dagli articoli 8 e 14 della Convenzione; alle coppie omosessuali può in astratto essere riferito anche l'articolo 12 della Convenzione in materia di matrimonio, salva la competenza dei singoli Stati a legiferare in questa materia; non vi è l'obbligo di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali, vi è però un obbligo positivo per il legislatore di intervenire per disciplinare le unioni omosessuali, con una regolazione non discriminatoria.

La citata giurisprudenza della Corte europea converge con i *desiderata* e i moniti della Corte costituzionale italiana (nello specifico, faccio riferimento alle sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014).

Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo - alla quale accenno soltanto - occorre ricordare come essa, in tutti i casi in cui sia stata investita delle questioni di disparità di trattamento tra il matrimonio e le unioni civili, abbia sempre ritenuto l'insussistenza di ragionevoli motivi che giustificassero tali disparità di trattamento. In particolare, fino ad oggi, è stata ritenuta illegittima la disparità di trattamento con riguardo alla materia fiscale, alle imposte di successione al trattamento dei lavoratori (sussidio di malattia), al trattamento pensionistico, con particolare riguardo all'accesso alla pensione di reversibilità.

Passo quindi all'altro argomento. È molto importante non essere emotivi quando si parla di questi temi, e, anzi, mi fa piacere avere affidato a riflessioni scritte questo mio pensiero.

Con riferimento al tema dell'adozione del figlio del *partner* e dell'adozione in generale, va segnalato che nella giurisprudenza della Corte europea non emerge un obbligo di garantire l'adozione agli omosessuali (singoli o in coppia) ma, se l'adozione è prevista per i *single*, questa deve essere garantita indipendentemente dall'orientamento sessuale. Lo si legge scritto in particolare in una sentenza contro la Francia del 22 gennaio 2008 (ricorrente E.B.). Scrive la Corte che le autorità interne, per rigettare la domanda di adozione presentata dalla ricorrente, hanno operato una distinzione basata su considerazioni riguardanti l'orientamento sessuale, distinzione che non può essere tollerata in base alla Convenzione. Vi è quindi violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU. Ancora, se è consentita l'azione per le coppie conviventi di sesso diverso, deve esserlo anche per le coppie dello stesso sesso.

Cito un'altra sentenza contro l'Austria (ricorrenti X e altri) del 19 febbraio 2013. Si legge nella sentenza: «In conclusione la Corte ritiene che vi sia stata una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, poiché la situazione del ricorrente è equiparabile a quella di una coppia eterosessuale non coniugata nella quale uno dei *partner* desidera adottare il figlio dell'altro». Inoltre, c'è sempre attenzione all'interesse del minore, che deve prevalere su ogni altra considerazione. Nello stesso senso si era d'altra parte orientata la Corte costituzionale in materia di riconoscimento dello *status filiationis* dei figli incestuosi con la sentenza n. 494 del 2002. In sintesi, i principi che se ne ricavano sono quello di non discriminazione degli omosessuali e quello dell'interesse superiore del bambino.

Ci sono state polemiche negli ultimi giorni, a seguito di un messaggio pubblicato su Twitter dal

segretario generale del Consiglio d'Europa e di un'intervista all'ANSA del commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa. C'è chi ha vissuto questi interventi come un'interferenza. In realtà, il commissario dei diritti umani e il segretario generale del Consiglio d'Europa non hanno fatto altro che richiamare la giurisprudenza della Corte europea.

Mi avvio alle conclusioni - del resto c'è il testo scritto - richiamando la sentenza della Cassazione n. 4184 del 2012. Questa sentenza testimonia due cose importanti: che l'interpretazione delle norme può evolversi nel tempo e che le innovazioni introdotte dalla giurisprudenza internazionale della Corte europea, se rappresentano una risposta a singoli casi, non possono non incidere sul sistema giuridico dei singoli Stati.

Siamo in grave ritardo sui temi affrontati dal disegno di legge n. 2081. Dobbiamo procedere senza pregiudizi, ricordando che, come si legge nella sentenza della Corte costituzionale che ho richiamato poco fa, la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti. Ben venga dunque il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, con connessi diritti e doveri. Ben venga una normativa che tenga distinti unioni civili e matrimonio, anche se personalmente la trovo fuori tempo. Evitiamo però mediazioni al ribasso che portino a soluzioni irragionevoli e discriminatorie. Non riconoscere l'adozione del figlio del *partner* dell'unione civile mentre per via giudiziaria la si sta riconoscendo per le coppie omosessuali, ancor prima dell'approvazione della normativa sulle unioni civili, sarebbe discriminatorio e soprattutto lesivo dell'interesse superiore del bambino al riconoscimento formale di un vincolo familiare che già esiste nella realtà. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasano. Ne ha facoltà.

[FASANO](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, la mia sarà una testimonianza su un argomento che, come tutti sappiamo, sta dividendo non solo Parlamento, ma l'intero Paese. Svolgerò alcune considerazioni molto semplici e dirette per dichiarare il mio voto contrario al provvedimento in esame.

Personalmente, senza avere la pretesa di reiterare il dettato costituzionale, vorrei ribadire che durante i lavori preparatori della Carta costituzionale la questione delle unioni omosessuali rimase non dico del tutto estranea, ma assai marginale al dibattito benché non fosse certo sconosciuta ai Costituenti, che, elaborando l'articolo 29, tennero conto di un istituto che aveva una precisa conformazione e un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Essi ebbero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile ed entrata in vigore nel 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi devono essere di sesso diverso. Ciò è stato ribadito da alcune sentenze della suprema Corte, ma anche recentemente nel 2015 da una pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si afferma che il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo *status* giuridico proprio delle persone coniugate con i diritti e gli obblighi connessi, proprio in quanto privo dell'ineludibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che si configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio. In questo senso, l'articolo 29 della Costituzione è chiaro e si riferisce al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. In un'altra sentenza del 2010 la Corte costituzionale stabiliva che la coppia deve essere di sesso diverso e che l'unione tra persone dello stesso sesso rappresenta anche qui una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio per l'imprescindibile finalità procreativa del matrimonio. E oggettivamente ritengo che, in sede di discussione per l'approvazione di una nuova norma, non si possa prescindere da questi importanti paradigmi richiamati dalla Corte costituzionale. Più in generale, devo dire che ho ascoltato molti interventi in questo dibattito e vorrei ricordare quello pregevole di una collega, di cui non ricordo il nome, in cui si richiamava l'attenzione di tutti sul fatto che il mondo cambia. Ce ne rendiamo conto: nessuno di noi vive sulla luna. Il mondo cambia e, per fortuna, cambierà, ma credo che non possa cambiare il fatto che la famiglia si fonda sul papà e sulla mamma. Se dovesse cambiare pure questo, sarebbe un mondo in cui avrei difficoltà a vivere. Lo dichiaro personalmente e senza enfasi: questa è una mia convinzione personale e di coscienza, che rappresento all'Assemblea.

Ci sono un po' di confusione e un po' propaganda anche sul richiamo all'Europa e al fatto che ce lo

chieda l'Europa. Non mi risulta, infatti, che esistano disposizioni che trasferiscono all'Unione europea le competenze in materia di diritto di famiglia nazionale. Il diritto di famiglia sostanziale è competenza esclusiva degli Stati membri. L'Unione europea ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri, ma da ciò non deriva assolutamente l'imposizione di provvedimenti simili a quello che stiamo esaminando.

A mio avviso, in questo provvedimento esistono delle analogie inaccettabili. Ciò riguarda anche la simbologia: per la costituzione di una unione civile sarà necessaria la celebrazione di un rito davanti ad un ufficiale di stato civile, alla presenza di testimoni e si renderà una promessa di impegno, così come accade nel matrimonio. Sarà data, dunque, lettura degli articoli del codice civile, da cui deriverà l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, così come nel matrimonio. I coniugi potranno altresì stabilire di assumere un cognome comune, avranno diritto alla pensione di reversibilità, godranno del medesimo regime patrimoniale e successorio che il codice civile riconosce ai coniugi e, come se ciò non bastasse, il provvedimento prevede che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio si applicheranno anche lessicalmente, prevedendo le parole: «coniuge-coniugi».

Per quello che mi riguarda, si tratta di un'equiparazione sbagliata, ingiusta e dannosa, poiché crea giuridicamente nuovi modelli familiari. In precedenza si è detto - ed è vero - che ci sono più famiglie e che vanno tutelate anche queste realtà e queste domande nuove che il mondo moderno ci affida. Questo non significa che tutto ciò debba andare a scapito della maggioranza delle famiglie, che si riconosce in certi valori. Quindi, sono contrario, perché ciò aprirà la strada a una ridefinizione del concetto di famiglia, che finirà sicuramente per depotenziare la vera famiglia. Per essere chiaro, si dirà che le famiglie sono tante e si finirà per non averne più nessuna. Successivamente, l'unione civile definita «specifica formazione sociale» diventerà, a mio avviso, un pretesto - come è stato ampiamente dibattuto - per prevedere l'adozione del figlio naturale o adottivo di uno dei due *partner*. Ciò è assolutamente inaccettabile, sia perché - come richiamato da tante colleghe e colleghi - si rafforzerebbe la pratica della fecondazione eterologa e si aprirebbe la strada alla pratica immorale ed inaccettabile dell'utero in affitto, come in tanti abbiamo detto.

I promotori, alcuni almeno, di questo provvedimento sostengono di voler far riconoscere i diritti di cui godono le coppie eterosessuali coniugate per rimuovere inaccettabili disparità. Tale rivendicazione, che appare innocua e persino giusta, in alcuni casi diventa una pretesa profondamente iniqua perché nasconde un fine non solo simbolico, ma persino ideologico. A mio giudizio, essa tutela solo ed esclusivamente i desideri di alcuni adulti e non tiene in alcun conto i diritti dei più piccoli, ai quali nega quello più naturale di questo mondo: quello di avere per genitori un padre e una madre.

Personalmente non nego alcun diritto individuale, già riconosciuto ampiamente nell'attuale ordinamento giuridico, ma qui siamo di fronte ad una vera ingiustizia, peraltro incostituzionale perché due fattispecie strutturalmente differenti come unioni civili e matrimonio sono forzatamente disciplinate allo stesso modo.

L'adozione, anche se non dovesse essere inserita o, come si pensa in queste ore, stralciata, non tarderebbe ad essere riconosciuta legittima, come purtroppo accaduto in altri Stati, dalle Corti di giustizia.

Infine ricordo a me stesso che in Italia la pratica dell'affitto dell'utero è vietata ma non lo è in altri Paesi ed è già accaduto che non sono stati puniti dai giudici coloro che sono tornati dall'estero con bimbi in braccio frutto di utero in affitto. È già accaduto ed è stata solo punita la falsa dichiarazione genitoriale dei piccoli per cui anche su questo delicatissimo aspetto indulgere a testi poco chiari è gravissimo.

Confermo pertanto il mio voto contrario per gli argomenti che ho testé illustrato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, cari colleghi, nel mio breve contributo in questa fase di discussione del disegno di legge sulle unioni civili che è all'esame del Parlamento, oggi intendo

richiamare la vostra attenzione sull'importanza di dare un prospetto valoriale al provvedimento di cui stiamo discutendo.

Intorno al dibattito su questo disegno di legge tante parole sono state spese. Quella maggiormente ricorrente è: «diritti». Ma diritti di chi? Degli adulti. Come quello degli adulti ad avere un figlio. Ma nessuno parla dei diritti dei più piccoli, dei bambini. Il punto forse più dibattuto di questi giorni, nell'ambito della discussione di questo disegno di legge, è proprio quello che riguarda le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. Questo disegno di legge, nato per il riconoscimento dei diritti dei singoli e delle unioni tra persone dello stesso sesso da una parte e delle convivenze di fatto dall'altra, ha perso la sua natura originaria introducendo un altro diritto, quello alla genitorialità, che è assolutamente inopportuno e fuori dall'ambito legislativo di cui oggi stiamo dibattendo.

Con l'introduzione delle adozioni da parte di persone dello stesso sesso, o della *stepchild adoption*, questo disegno di legge ha snaturato il ruolo di riconoscimento dei diritti civili della convivenza. Oggi il Parlamento, dunque, è chiamato a rivedere e decidere le ingiustificate trasformazioni che con questo disegno di legge, appunto, rischiano di affossare i diritti dei singoli e delle persone.

Dobbiamo farlo a maggior ragione dopo la grande partecipazione alla manifestazione tenutasi al Circo Massimo sabato scorso. La piazza del Family Day ci chiede di difendere l'unicità della famiglia, ci chiede, e su questo punto ritornerò a breve, di rispettare i dettami previsti dalla nostra Costituzione. La famiglia è un istituto che oggi non può assolutamente essere confuso con quello delle unioni civili.

E vengo ora brevemente ai tre no sul disegno di legge Cirinnà: il primo no è all'equiparazione dell'unione civile con il matrimonio. Non si possono creare confusioni nominalistiche. Farlo equivarrebbe a svilire il valore della famiglia tradizionale e del matrimonio che è difeso, come sappiamo, dalla nostra Carta costituzionale. Ritengo significativo aver configurato come specifica formazione sociale le unioni civili ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Tuttavia, ritengo indispensabile rafforzare e tenere divisi i due istituti, per evitare confusione. L'istituto del matrimonio, come recentemente ha dichiarato Papa Francesco, non può essere confuso con altre situazioni, che pure vanno disciplinate. Si tratta di un orientamento in sintonia con il sentire del Paese, che guarda alla famiglia come a un valore da tutelare e non da stravolgere.

In questo dibattito, superando le divisioni ideologiche ritengo indispensabile per tutti avere come punto di riferimento la Costituzione. La Carta costituzionale deve essere il faro del Parlamento nel delicato compito dell'attività legislativa.

È innegabile che sia in atto nel Paese un grande cambiamento culturale. Ritengo, personalmente, che sulla scia del grande atteggiamento di apertura su alcuni temi, anche da parte della chiesa, sia positivo che l'Italia si dia una legge che deve avere solo e esclusivamente l'obiettivo di rimuovere le discriminazioni attualmente esistenti e non di introdurre il diritto alla genitorialità.

E qui mi ricollego al secondo no, che è quello alle adozioni *gay*. L'articolo contestato è l'articolo 5 che consente di adottare un figlio biologico del *partner* anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Cito questo riferimento legislativo non a caso, perché questo ci fa capire che questo provvedimento si è trasformato in qualcos'altro. Siamo passati dal riconoscimento delle unioni civili al riconoscimento legislativo della genitorialità delle persone dello stesso sesso, che è in contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e da una sentenza della Consulta, la n. 138 dell'aprile 2010, secondo cui matrimonio e famiglia possono essere attribuiti in via esclusiva all'unione di due persone di sesso opposto.

Ecco perché noi diciamo no alle adozioni. I desideri degli adulti non possono trasformarsi in diritti. Il diritto alla genitorialità non può prevaricare sul diritto del bambino ad avere una mamma e un papà.

L'articolo 5 apre un varco pericoloso, anche per la conseguente pratica dell'utero in affitto. Mai, nella storia repubblicana, è stata introdotta una norma che sancisce il diritto alla genitorialità senza

minimamente tenere conto dell'interesse del minore.

È notizia della scorsa settimana un autorevole parere espresso dal presidente della Società italiana di pediatria, Giovanni Corsello (per carità, a titolo personale): «Non si può escludere che convivere con due genitori dello stesso sesso non abbia ricadute negative sui processi di sviluppo psichico e relazionale nell'età evolutiva».

Nessuno di noi vuole fermare questo disegno di legge che, originariamente, aveva un obiettivo (il riconoscimento dei diritti dei singoli) e, invece, ora sembra perseguirne un altro: il riconoscimento, appunto, del diritto alla genitorialità. Noi questo obiettivo non lo condividiamo. Si rendono necessarie profonde correzioni che, tra l'altro, come ho sottolineato poco sopra, sono auspiccate da autorevoli costituzionalisti. Lancio un appello: cogliamo l'occasione di questo dibattito su un tema così delicato e divisivo per modificare il disegno di legge in questi punti: stralciando la parte relativa alla *stepchild adoption* e, di conseguenza, alla pratica dell'utero in affitto; garantendo i diritti previsti dalla Costituzione per il matrimonio, rafforzando e tenendo distinti i due istituti (matrimonio, da una parte, e unioni civili dall'altra).

I diritti dei figli, dei più piccoli, non possono essere subordinati e schiacciati dai diritti della coppia, qualsiasi essa sia: eterosessuale o omosessuale. Quest'Assemblea ha il dovere, a mio modesto avviso, di non lanciare un messaggio omofobo al Paese! Il nostro messaggio è molto semplice: rimettiamo al centro gli interessi del minore.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 14,29)

(Segue DE POLI). Ripartiamo da qui per correggere e modificare il disegno di legge sulle unioni civili. Rimettiamo al centro la dignità della donna. E qui arrivo al terzo punto. Il terzo no è all'utero in affitto. Come abbiamo letto dai giornali, a Parigi, non nell'altra parte del mondo, ma nella vicina Francia, nella sede dell'Assemblea Nazionale, è stata lanciata la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata. Si tratta di un documento che chiede la messa al bando globale della pratica dell'utero in affitto. La procreazione, cari colleghi, non si può trasformare in un mercato.

Al di là delle convinzioni religiose e personali di ciascuno, sono convinto che dietro questa sacrosanta battaglia ci sia il diritto della donna a non trasformarsi in un oggetto di mercato.

Così come un bambino non può essere ceduto come se fosse una cosa, allo stesso modo il corpo di una donna non può essere oggetto di baratto, come se fosse una merce. Difendiamo la dignità delle donne!

Sono convinto che dietro questo disegno di legge - e mi avvio alla conclusione - si celi una cultura fortemente individualista, estremamente egoista e non cattolica. Forse non è un caso che chi difende questo provvedimento spesso dica: adeguiamoci agli altri Paesi del mondo e dell'Europa! Guarda caso, facendo riferimento a culture dove l'individualismo più sfrenato ci riporta indietro di mille anni.

I bambini non possono essere ignorati, non rottamiamo la famiglia e diciamo i tre no per difenderne il primato e l'unicità e per garantire i diritti di tutti i bambini. (*Applausi dei senatori Romano Lucio e Di Biagio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manconi. Ne ha facoltà.

[MANCONI](#) (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, l'intervento, di poco precedente, della senatrice Lo Moro mi esime dal ricorrere ad alcuni argomenti giuridici e ad alcuni riferimenti costituzionali che la senatrice ha saputo utilizzare con grande puntualità e competenza. Posso dunque tentare un ragionamento assai differente.

Sono tornato in Parlamento, dopo un lungo intervallo di tempo, nel 2013. Già senatore nel periodo tra il 1994 e il 2001, mi capitò allora la fortunata opportunità di presentare uno dei primissimi disegni di legge, forse il secondo dopo quello della senatrice Alma Cappiello, in materia di unioni civili. Dico questo perché tale circostanza mi consente di osservare con una certa attenzione le trasformazioni intercorse nella società nazionale tra la metà degli anni Novanta ed oggi, i grandi mutamenti nell'opinione pubblica e quella consapevolezza, oggi così matura, sul tema in questione.

Tuttavia, scorgo la riproduzione di un rischio ricorrente: il rischio è ancora quello di una sorta di falsa rappresentazione di un conflitto simulato tra due schieramenti fittizi, l'uno che si vorrebbe titolare

esclusivo - questo è il punto: titolare esclusivo - di valori forti, di una concezione morale e di principi non rinunciabili né negoziabili e, all'opposto, uno schieramento che si concentrerebbe interamente su interessi parziali, circoscritti, di minoranza e, nella migliore delle ipotesi, di una sommatoria di minoranze.

Da una parte, dunque, l'etica e, dall'altra, il desiderio. Per un verso, una concezione ispirata da valori morali e, all'opposto, una concezione tutta di natura edonistica, consumistica, alla resa dei conti egoistica, della vita e delle relazioni sociali. Ecco, questo è il cuore della falsa rappresentazione che rischia di dominare la discussione pubblica, perché io penso l'esatto contrario. Penso che nella domanda di unione civile ci sia e possa esservi una forte istanza morale.

Cos'altro è, se non un'istanza morale, quella che motiva un'unione che si affida alla reciprocità, alla mutualità, al vicendevole affidamento, all'assistenza, alla proiezione nel tempo, alla stabilità e, infine, alla coniugalità e alla genitorialità? E non è tutto questo forse la base morale di una relazione e di un'unione civile? Non è forse questo un fattore che può contribuire a rafforzare la coesione della comunità e a ridurre il disordine sociale?

Ecco, è questa una delle molte ragioni che mi inducono a ritenere come essenziale il disegno di legge in questione e a criticare incondizionatamente l'ipotesi che vorrebbe lo stralcio del capitolo sulle adozioni e l'amputazione, dal disegno di legge Cirinnà, di quella sua parte così significativa. Ritengo che chi persegue questa ipotesi riveli una sorta di impostazione economicistica, un'impostazione che propone uno scambio tra le garanzie materiali e sociali da un lato e la rinuncia al riconoscimento giuridico-morale dell'unione civile dall'altro; uno scambio, cioè, tra garanzie patrimoniali, previdenziali, ereditarie, fiscali, assicurative e amministrative e un'idea parziale e dimidiata della condizione omosessuale. Una condizione che, secondo questa impostazione, si presenterebbe come inevitabilmente monca; una condizione omosessuale che non prevede un cittadino intero e una persona intera, titolari di una dignità piena, senza eccezioni e senza deroghe, ma all'opposto presuppone una condizione omosessuale ridotta alla sua dimensione sociale e materiale e dunque priva di quei requisiti e di quei diritti che costituiscono il tratto proprio dell'unicità della personalità umana e della sua irripetibilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ecco, questo è il punto cruciale; io credo che sia questo il nodo che dobbiamo considerare e il punto sul quale dobbiamo riflettere ed impegnarci. Se noi non consideriamo questo tratto essenziale della personalità umana, che si traduce in una domanda e in un diritto all'affettività e alla pienezza emotiva, alla sessualità e al sentimento, alla genitorialità e alla coniugalità e a quel pezzo di felicità condivisa che ci è consentito, quel pezzo così limitato e gracile che ci è permesso in questo nostro mondo, alimenteremo comunque l'idea di un omosessuale dimidiato. Ed è quello che appunto non possiamo permettere con un provvedimento di legge; dobbiamo operare esattamente in una direzione opposta.

È per questo che lo stralcio significherebbe non solo accettare questa riduzione dell'omosessuale alla sua dimensione sociale e materiale (sacrosanta, legittima e da tutelare attraverso diritti adeguati, ovviamente essenziali); ma altrettanto inevitabilmente una simile impostazione ridurrebbe l'unione civile ad un mero contratto privato e dunque lo neutralizzerebbe di ogni suo contenuto morale, che è ciò che poi costituisce il cuore della domanda di unione civile come si è manifestata in questi anni.

Ecco, se noi consideriamo tutto questo, ci renderemo conto che la discussione pubblica in atto è, certo, un grande dibattito culturale e politico che richiama dilemmi morali e visioni del mondo, ma è in primo luogo, innanzitutto e soprattutto, un grande tema di uguaglianza e di pari dignità. E quella che può apparire una problematica di pochi, qualcosa che statisticamente riguarda alcune migliaia di persone, si rivela alla resa dei conti una questione di libertà per tutti. Siamo allora di fronte a una classica controversia: quella sul diritto ad avere diritti, ovvero sul fondamento stesso dell'idea di democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare il mio intervento scritto ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei cominciare il mio intervento segnalando all'Aula un paradosso: tante volte, quasi sempre, nel corso della legislatura il Governo e i partiti hanno sequestrato la volontà e la possibilità di voto di questo Parlamento, di questa Assemblea imponendo loro con vari metodi - non li ripeterò perché li conoscete benissimo - i loro punti di vista. Questa volta no: questa volta Governo e partiti dicono a questo Senato, che fra qualche mese non sarà più tale, e ai senatori: sbrigatevela voi, decidete voi la sorte della legge sulle unioni civili, decidete voi se il *partner* debba avere o no la facoltà di adottare il figlio del compagno o della compagna omosessuale. È un paradosso, senza dubbio, ma davanti a una questione di coscienza ed etica si dice che bisogna lasciare libertà di coscienza.

Se però continuiamo nell'analisi, dobbiamo dirci con franchezza che questa è la conseguenza di una trasformazione del dibattito sulla legge Cirinnà in qualcosa di altro: non un dibattito su un provvedimento che vuole allargare alle coppie omosessuali diritti che sono già delle coppie sposate, eterosessuali; che vuole garantire anche al figlio di un omosessuale, che viva con un compagno dello stesso sesso, di poter dire a scuola «ho due genitori» e di poter spiegare che quella persona che lo sta accompagnando non è un estraneo, ma è l'altro papà o l'altra mamma, in una famiglia che lo ama come il papà o come la mamma naturale. Questo era l'intento della legge Cirinnà. Ma non di questo si parla, non dell'allargamento dei diritti: si parla della questione sostanziale e, cioè, della famiglia.

La famiglia patriarcale è in crisi e si potrebbe dimostrarlo con poche parole. Credo che persino il senatore Giovanardi sappia che la famiglia patriarcale è in crisi in tutto il mondo. D'altra parte - sapete - quel tipo di famiglie che trovate nella Bibbia funziona se c'è un'eredità da trasmettere, fosse anche un tetto sotto il quale ripararsi, oppure due pecore che si passano di padre in figlio.

Ma quando si va a una proletarizzazione di massa dei ceti medi, come sta succedendo nell'Occidente, quel ruolo della famiglia obiettivamente cambia. Le componenti affettive e culturali, l'impegno all'educazione dei figli diventano molto più importanti della trasmissione dell'eredità, che si passa a qualcuno che è di tua proprietà, avendo i geni e l'eredità biologica di tuo padre, di tuo nonno, del tuo bisnonno che a loro volta ti hanno trasferito le loro proprietà.

Questa crisi c'è dovunque nel mondo, ma non tocca a noi, non tocca a quest'Aula dire quale sarà la famiglia del futuro. Non tocca a quest'Assemblea dire se in futuro evolveremo verso altri tipi di convivenza. Mentre è di questo si sta parlando sui giornali. E se voi chiedete alle persone che seguono distrattamente - com'è naturale - il nostro dibattito, vi diranno che di questo si parla. Io ho incontrato una amica ebrea sefardita che mi ha detto di essere molto d'accordo sui diritti degli omosessuali, che devono avere gli stessi diritti degli altri, ma ha aggiunto: «Attenzione, il figlio fabbricato è una cosa che mi preoccupa». E non preoccupa anche me? Le manipolazioni della specie umana non preoccupano anche me?

Io vengo da una tradizione liberale e marxista - vi sembra un ossimoro, ma non lo è - nella quale mi è capitato di discutere quasi cinquanta anni fa (anzi quarantacinque anni fa) di un gruppo di intellettuali che viveva a Parigi, che pensava che la natura dell'uomo - che cambia nel tempo, ma molto lentamente - si potesse cambiare con un'azione di tipo volontaristico. Ne sono venuti fuori dei guai spaventosi. Alcuni di questi intellettuali hanno provato le loro teorie in Cambogia, dove c'erano Pol Pot e altri, e sapete che disastro ne è venuto fuori.

Sono immunizzato rispetto all'idea che si possano prendere a calci la storia e il cambiamento della natura umana o del rapporto dell'uomo con la natura e, quindi, ho i miei dubbi sul tipo di famiglia che sarà in futuro. Chiederei - e chiedo, per esempio - a un amico omosessuale per quale motivo vuole trasmettere al proprio figlio le tare e i meriti della sua famiglia di origine, piuttosto che vivere e accudire come figlio uno che ha i meriti e le tare di una tribù africana o di una storia italiana non fortunata per cui è stato abbandonato in un istituto. Il mio amico (o la mia amica) omosessuale mi risponderebbe che non glielo fanno adottare e su questo avrebbe largamente ragione. Tuttavia, mi pongo un problema rispetto al fatto che la nuova famiglia debba essere per forza segnata da un rapporto biologico con i figli.

Sono padre di quattro ragazzi che adoro a prescindere dall'eredità biologica che talvolta riconosco o

credo di riconoscere nei loro visi o nei loro comportamenti e, quindi, ho delle posizioni che potrebbero consentire un dibattito franco, interessante, culturale, filosofico, con alcune obiezioni che dal mondo cattolico (per parlare di quel mondo) vengono alle nostre tesi o a quelle che sono oggi nel dibattito politico culturale del Paese. Ma il punto è un altro, ed è che in questa sede stiamo discutendo non di ciò, ma - come ha detto benissimo la senatrice Lo Moro - di diritti. E, pertanto, vi dico che una sentenza della Corte suprema americana, che sicuramente con una maggioranza fortemente di destra non dà per morta la famiglia patriarcale, non ignora che ci sono milioni di cristiani fondamentalisti negli Stati Uniti e non chiude la porta al loro sentire, alla loro cultura e, quindi, non gli impone un modello di famiglia o di genitorialità, afferma che i diritti sono un'altra cosa e non possono essere negati.

A questo riguardo vorrei dire ad alcuni colleghi della destra, anche raffinati, che però tradiscono la loro stessa origine - penso al collega Malan, che è di origini valdesi, e io conosco bene le posizioni di molti valdesi italiani al riguardo - che i diritti evolvono nel tempo e sono il risultato di contratti. Il diritto che deriva da Dio è un qualcosa che è finito con la grande rivoluzione del 1789. Il diritto è il risultato di un contratto libero stipulato da cittadini, che tiene conto della evoluzione lenta del rapporto dell'uomo con la natura - l'uomo cambia natura, la cambia profondamente - dell'umanità dell'uomo, del suo processo di umanizzazione, dei rapporti che l'uomo costruisce con altri individui e - se volete, con una digressione marxista - del processo di individuazione dell'individuo che libera l'umano che è nell'uomo o il divino che è nell'uomo.

Questa è la questione di fondo. Il punto è se si possono negare diritti alle persone. Io credo di no. Se due persone si amano, vivono sotto lo stesso tetto, si sostengono l'una con l'altra, come facciamo noi a dire loro: «No, voi non avete gli stessi diritti di una coppia sposata»? Come facciamo a negare loro questi diritti? Se un bambino è figlio naturale di un omosessuale che convive con il *partner*, come facciamo a dire a quel bambino: «No, noi la tua situazione non la riconosciamo. Ti devi vergognare di vivere in questa condizione, tu sei un *paria*»? Questa è la questione della legge Cirinnà.

Noi siamo caduti in questo pasticcio per il nostro opportunismo. Se avessimo avuto il coraggio di chiamare questa legge non «unioni civili», ma «matrimonio», come fanno gli americani e i francesi, probabilmente si sarebbe capito meglio che stavamo parlando di un diritto e non di un cambiamento sociale e culturale che non possiamo improvvisare. Non stavamo parlando neanche di valori, come si fa finta di credere nel nostro dibattito politico.

Se avessimo evitato quei bizantinismi - ho seguito i lavori in Commissione, dove si è parlato di «formazione sociale specifica»: ma che vuol dire? - avremmo probabilmente evitato lo scadere nel sostanzialismo etico, che non è quello che vogliamo e che impedisce tra di noi il dibattito.

Se non avessimo parlato di *stepchild adoption*, ma avessimo detto semplicemente: signori, ci sono bambini che già oggi vivono questa condizione, cosa vogliamo fare nei loro confronti? Vogliamo trattarli come *paria* o vogliamo dar loro gli stessi diritti dei loro compagni di scuola? Forse avremmo evitato lo scadere in una dimensione di tal genere.

Vorrei dire che la società italiana non è divisa sui diritti. È evidente che, se diamo una rappresentazione falsa delle questioni che stiamo discutendo, le divisioni e le preoccupazioni emergono, ma, come vi dicevo, emergono in molti di noi, sono trasversali a tutti i partiti e a tutte le forze politiche e dovremmo affrontarle con una serena e seria discussione ideale, culturale e politica.

Per quanto riguarda la proposta di legge Cirinnà, ovviamente voterò a favore, anche per la possibilità di adozione da parte del *partner* omosessuale del figlio naturale del suo compagno o della sua compagna. Questa, infatti, è la stessa questione - vi prego di leggerle, sono sei righe - che è stata affrontata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti ed è stata risolta esattamente così, come doveva essere risolta, come una pura questione di diritto.

Se noi, essendoci impelagati in una discussione sostanzialista, ipocrita, negheremo i diritti alle persone, saremo condannati dall'opinione pubblica, quando, passata la sbornia, ci si renderà conto di quale era la partita in gioco. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Lo Giudice*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puglisi. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, cari colleghi, domani inizieremo a votare un provvedimento atteso da molti anni che ha aperto un grande dibattito nel Paese e che ci assegna una grande responsabilità. La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso è un passo che migliaia di persone attendono da troppi anni. È la legge che manca per realizzare definitivamente l'articolo 3 della Costituzione, il più bello: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E se non c'è uguaglianza, come ricordava la senatrice Cirinnà all'inizio di questo dibattito, c'è discriminazione.

Il nostro compito di legislatori è far sì che tutti i cittadini di questo Paese siano pienamente riconosciuti dallo Stato, qualsiasi sia il loro orientamento sessuale. Se la tua relazione d'amore è riconosciuta pienamente nei diritti e nei doveri dal tuo Paese, sei più forte anche nei confronti della violenza di chi vorrebbe cancellarti o ferirti, del bullismo omofobico e dell'omofobia.

Noi, votando questo provvedimento, a due anni e mezzo dal suicidio di Andrea Spezzacatena, «il ragazzo dai pantaloni rosa», possiamo riportarlo a scuola, come ha scritto la mamma in una straziante lettera.

Rifiuto la semplificazione che la divisione in questa Aula sia tra laici e cattolici. Non mi sento meno cattolica di chi osteggia l'articolo 5 di questo disegno di legge.

Il Paese era spaccato in due anche in occasione della legge sull'aborto e sul divorzio. Ma anche allora legislatori cattolici che non avrebbero mai né abortito, né divorziato permisero di non limitare le libertà individuali, facendo fare un passo avanti al nostro Paese. Anche in quelle occasioni non mancarono i profeti di terribili sventure. Durante il dibattito sulla legge sul divorzio, dalle colonne del «Corriere della Sera» arrivavano le geremiadi di alcuni intransigenti moralisti: «gli scrittori saranno perseguitati, gli intellettuali dispersi nelle galere e nei manicomi (...) i confini saranno aperti ai carri armati sovietici». Nulla di tutto questo è accaduto, come sappiamo.

Evitiamo, come ha detto Emma Bonino, che l'«io non lo farei» diventi «allora tu non lo devi fare».

Siamo rimasti l'unico Paese in Europa a non disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso e a non tutelarne i figli riconoscendo ad entrambi i componenti dell'unione le medesime responsabilità genitoriali. Dall'Irlanda alla Spagna, Paesi profondamente cattolici, l'estensione dei diritti alle coppie dello stesso sesso, anche attraverso il matrimonio ugualitario, non ha portato alcun danno alle famiglie tradizionali.

Dare diritti a chi oggi non ne ha non toglie alcun diritto alle famiglie eterosessuali, alle quali questo Governo sta restituendo risorse che la destra aveva tagliato: dal *bonus* bebè ai 600 milioni della legge di stabilità per le famiglie con figli in condizioni di povertà, dal fondo per la non autosufficienza ai 100 milioni per la povertà educativa dei bambini e delle bambine. Molto si sta facendo per le famiglie di questo Paese.

Ma vengo al tema su cui si è concentrato il nostro dibattito: l'adozione del figlio del *partner* disciplinato dall'articolo 5. Si dice che apra alla maternità surrogata. Non è vero: resta vietata. Ma, in assenza di questo provvedimento, c'è comunque chi fa ricorso alla gestazione per altri all'estero: l'84 per cento sono coppie eterosessuali. Non approvando l'articolo 5 di questo disegno di legge, nulla cambierebbe rispetto al ricorso all'estero della gestazione per altri. Semplicemente lasceremmo senza tutele i bambini figli di coppie dello stesso sesso. Ci sono bambini figli di coppie lesbiche nati grazie alla fecondazione assistita o figli di precedenti unioni eterosessuali.

In quest'Aula abbiamo ascoltato di tutto, da orrendi paragoni con gli OGM a frasi del tipo: «I bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, perché è la mamma che dà le carezze, ma se c'è un problema da risolvere... eh, serve un papà!».

Questo provvedimento chiama in causa ciascuno di noi, le nostre coscienze e la nostra responsabilità. Sta a noi decidere domani se bambine e bambini che crescono nel nostro Paese con due genitori dello stesso sesso possono avere gli stessi diritti degli altri, vedendo riconosciuti ad entrambi i genitori le

stesse responsabilità genitoriali con un passaggio davanti al giudice per l'adozione speciale; oppure se si pensa di voler discriminare i bambini in base all'orientamento sessuale di chi li ha generati o ha contribuito a farlo; o ancora, se questo Parlamento non se la sente di assumersi questa responsabilità e la vuole delegare al Governo - come si sa, al nostro Presidente del Consiglio il coraggio non manca - ma poi nessuno pianga più sostenendo che il Governo decide da solo e umilia il Parlamento. E ancora, se non saremo noi a decidere, saranno i tribunali a farlo. Tre sentenze sono pronte alla Corte costituzionale per salvaguardare l'uguaglianza dei minori di fronte all'inerzia del Parlamento.

Il tribunale dei minorenni di Bologna e la corte di appello di Milano chiedono alla Corte di verificare la legittimità costituzionale della nostra legge sulle adozioni - altro che vizi di costituzionalità del disegno di legge Cirinnà! - che non permette di riconoscere in Italia la sentenza straniera di adozione di un minore in favore del coniuge del genitore dello stesso sesso. Al giudice viene di fatto impedito dalla legge n. 184 di verificare quale sia l'effettivo superiore interesse del minore, in palese violazione di ogni principio garantito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al rispetto della vita familiare e ai diritti dei bambini e delle bambine.

Sono contraria allo stralcio e mi permetta di spiegare perché, Presidente. Il riconoscimento dei diritti dei bambini non può aspettare oltre e - guarda caso - la proposta che rinvia ad una delega al Governo sulla riforma delle adozioni arriva poi sempre da chi, poco tempo fa, è stato contrario persino alla possibilità che i *single* che hanno da anni un bambino in affidamento familiare, qualora diventi adottabile, possano ricorrere all'adozione. Il motivo lo ha detto con chiarezza il senatore Giovanardi: aveva paura che dietro a quel *single* si celasse un *gay* o una lesbica.

L'utero in affitto, qui, allora non c'entra proprio nulla. C'entra il pregiudizio, che deve aver avuto anche il Presidente della Società italiana di pediatri e, immediatamente contraddetto dai colleghi della Federazione italiana medici pediatri. Bisogna che un pediatra mi spieghi se il bambino in carne ed ossa che ha davanti, che cresce con due persone dello stesso sesso, non è più sereno se ha due genitori che condividono le stesse responsabilità genitoriali o se, invece, è meglio dirgli chiaro e tondo che l'altro è a responsabilità limitata. Se finisce in ospedale, non è detto che possa assisterlo. Mi si deve spiegare se un adolescente non cresca meglio se lo Stato lo riconosce come cittadino qualunque sia il suo orientamento sessuale.

Questa è la responsabilità che ci assumiamo votando il provvedimento in esame: rendere tutti i cittadini uguali, ugualmente riconosciuti nella loro capacità di amare, ugualmente liberi e felici. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardello. Ne ha facoltà.

[CARDELLO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, senatrici e senatori, membri del Governo presenti in Aula, per un attimo vorrei soffermarmi sul ruolo politico che ognuno di noi ha in questa Aula e su quanto dovrebbe dire e fare.

Mi volevo astenere dal parlare di alcuni colleghi che ho sentito stamattina evocare addirittura i campi di concentramento o di altri che da uno schieramento di destra sono passati ad uno di sinistra, cambiando anche i valori della vita e della famiglia. Per un attimo vorrei evocare i nostri valori.

Signor Presidente, io sono un uomo di destra. Vengo dal vecchio Movimento Sociale Italiano e da una destra non radicale, ma di confronto con l'allora Partito Comunista Italiano. Ricordo che nelle università, quando era iscritto a giurisprudenza a Salerno, era in atto uno scontro in atto tra i ragazzi di destra e quelli di sinistra sui valori. Noi, insieme ai cattolici, dicevamo no al divorzio, alla droga libera e all'aborto. Dall'altra parte, nelle aule delle università un confronto era aspro, serrato e, a volte, eccessivo diretto a promuovere la preminenza di alcuni valori su altri.

Quando in Assemblea i colleghi si schierano a favore o contro i diritti delle persone, devono allora anche rendere conto e fare un'autoanalisi su quello che hanno fatto in questa Aula e su quanto faranno per il futuro. E parlo di quelli eletti con il centrodestra e passati poi al centrosinistra. Vorrei capire se, rimanendo nel centrodestra, avrebbero votato questo provvedimento. Il problema reale è quello di un confronto serio.

Resto convintamente contrario all'impostazione di questo disegno di legge perché, da padre e cattolico credente, penso che la famiglia sia una sola, quella tra uomo e donna. Io faccio l'avvocato e nelle aule di tribunale, quando vi è una separazione o divorzio, il presidente del tribunale o il giudice istruttore nella prima fase assegna i bambini minorenni, soprattutto quelli piccoli, per il 90 per cento alle madri. Qualche collega poco fa ha sostenuto che i bambini possono crescere anche senza madre. Ma se c'è una preminenza nell'assegnazione da parte dei magistrati dei bambini alle madri, vuol dire che esiste un qualcosa di diverso tra l'uomo e la donna. Evidentemente la donna - ed è la verità - riesce a crescere, a dare un senso di serenità, di educazione e anche di pulizia. Noi uomini siamo diversi dalle donne, e lo dobbiamo ammettere. Resto convinto di quello che in passato mi hanno inculcato i miei genitori. La famiglia è fatta da un uomo e una donna.

È vero: Strasburgo, così come la Corte costituzionale, hanno chiesto al Parlamento italiano di disciplinare le unioni omosessuali. Ma sottolineiamo subito: questo Senato non può assolutamente essere svuotato di competenze. Noi parlamentari dobbiamo ribadire la nostra libertà di trovare la regolamentazione adeguata. Il legislatore italiano ha un'ampia gamma di possibilità per disciplinare queste unioni, che giustamente chiedono di essere tutelate.

Dalla sentenza del luglio 2015 non si può dedurre una modalità obbligatoria e, quindi, non è detto che il disegno di legge Cirinnà sia la scelta corretta. Anzi, i parlamentari devono tener conto della sentenza n. 138 del 2010, sempre della Corte costituzionale. Senza questo riferimento giurisprudenziale è inutile arrampicarsi sugli specchi, come ha fatto qualche collega della maggioranza. È fondamentale, infatti, sottolineare come la Corte ha stabilito che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio», richiamandosi all'articolo 29 della nostra Carta costituzionale, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Di conseguenza questo provvedimento, così com'è scritto, non rispetta i paletti posti dalla Corte costituzionale, che ho appena ricordato. La legge si può leggere solo in un modo: così com'è scritta, essa equipara le unioni omosessuali alla famiglia. Non esiste altro modo di comprenderla, a meno che non si voglia raccontare alle gente qualcosa di ingannevole.

La collega Cirinnà non vorrebbe cambiare nulla del suo testo, perché è persona coerente alla sua idea e io la rispetto, ma non condivido assolutamente l'intenzione di equiparare le unioni civili alla famiglia.

Da quello che emerge, però, ho l'impressione che qualcuno all'interno del PD stia spingendo per fare qualche passo indietro, almeno dal punto di vista nominalistico, per evitare censure di carattere costituzionale. Forse avrete capito che il 70 per cento della popolazione è composto da coloro che non vogliono questa legge e, quindi, è meglio essere meno sfacciati e cercare di mettere qualche pezza. State dunque cercando di svolgere delle riunioni, per evitare di fare una brutta figura con il voto segreto.

Durante questi anni di esperienza parlamentare ho imparato che alla critica, però, deve seguire una proposta, per essere quantomeno credibili. Garantendo - ad esempio - i diritti individuali, si possono allora comunque tutelare le persone che hanno una relazione di tipo sociale stabile, che non può essere però equiparata a una famiglia. Sono due cose completamente diverse, mentre il disegno di legge in discussione regola questi rapporti come se costituissero una famiglia, violando in tal modo la Costituzione. Dunque, questo provvedimento andrebbe rimesso alla Commissione competente e riformulato, ma voi avete l'intenzione di andare fino in fondo, perché il vostro padrone, Renzi, ha detto che deve essere approvato senza modifiche.

Si dice che non accettiamo lezioni dai nostri amici europei: ebbene se il Presidente del Consiglio continua a dire che non tutto quello che viene detto a Strasburgo è vincolante, come mai il disegno di legge prende esempio proprio dai nostri amici europei?

Le unioni in questione non sono una famiglia, ma unioni che hanno caratteristiche diverse. Nel disegno di legge si parla di «formazione sociale specifica» per nascondere la realtà giuridica, ma questo tentativo non basta. Vi appellate dicendo che i tempi sono cambiati, ignorando che il 30 gennaio scorso a Roma due milioni di persone hanno testimoniato che i tempi, per loro, non sono cambiati; gente comune, arrivata in piazza per difendere la famiglia naturale, quella descritta nella

nostra Carta costituzionale.

Bisogna, quindi, dimostrare che i tempi sono cambiati e non basta dirlo. Come si può leggere e interpretare la Costituzione in base al periodo storico? Allora, mettiamola così: se il Parlamento ha la forza di dimostrare che i tempi sono cambiati, abbia il coraggio di modificare la Costituzione, perché la ritiene inadeguata al contesto sociale, storico e culturale di oggi. Ripeto, sotto un profilo giuridico, la Costituzione dice una cosa precisa sulla famiglia. Violarla sarebbe come fare un colpo di Stato, non senza conseguenze politiche e, poi ne parleremo.

Arrivo poi all'articolo 5 sulle adozioni, che è la norma più contestata. Dico subito che ci sono tante persone buone, competenti e amorevoli che possono prendersi cura dei bambini. Non è questo il problema, ma l'educazione si esercita in via ordinaria, attraverso la presenza di una duplice figura: quella maschile e quella femminile. Da sempre i bambini sono stati cresciuti ed educati in un rapporto tra uomo e donna. Alcuni aspetti della formazione del bimbo hanno bisogno di determinate caratteristiche femminili e altri di caratteristiche maschili. È stato Sigmund Freud, autore non propriamente cattolico, a mettere in evidenza gli aspetti fondamentali di un uomo e di una donna trasferiti al bambino. La legge, dunque, deve regolare situazioni di carattere generale, che valgono per l'intera società e non per qualche club.

Mettetevi nei panni di un bimbo adottato, e riflettete su quella sensazione che poi, con il passare del tempo, diventa una domanda senza risposta, cioè capire chi effettivamente fosse la madre o il padre al momento della nascita. Nessuno, e dico nessuno, può toglierle di dosso quella sensazione. Rimane, anche se sembra superata, e quell'interrogativo torna quando meno te lo aspetti a farti compagnia. Neanche l'amore di una mamma e di un papà adottivi meravigliosi possono colmare quel piccolo, fragile senso di abbandono che hai dentro, e non oso immaginare due uomini o due donne.

L'adozione non è un gioco, cara collega Cirinnà. È roba seria. Il figlio adottivo, conoscendo la sua storia, così com'è andata, sa di avere una ferita. Ma immaginate per un attimo quei bimbi che provengono da madri che hanno venduto il proprio utero. Che fragilità interna potrebbero avere? Cari genitori adottivi o quasi, si può non dire la verità ad un figlio adottato; se magari, poi, è del tuo stesso colore di pelle, te la cavi perché ti assomiglia, ma in quel figlio ci sarà sempre, e dico sempre, qualcosa di strano, un piccolo tarlo, un tassello che non combacerà mai e la ferita tornerà a galla: la ferita di non poter essere stato anche solo per cinque minuti in braccio alla donna che ti ha tenuto nel grembo e non aver potuto sentire vicino a te quel battito del suo cuore che ha scandito il tempo per nove mesi. Lo chiamano utero in affitto, forse perché vogliono creare una certa surreale distanza tra madre e figlio e ovviamente a parole, perché nella realtà dei fatti questo legame determinerà per sempre la vita e la storia di ognuno.

Capite come la materia sia fin troppo delicata per derubricarla come un provvedimento voluto da Strasburgo? È una scelta che potrebbe cambiare, in negativo, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra società; una scelta che graverà inevitabilmente e politicamente su questo Governo, perché la maggioranza che ne verrà fuori non rispecchierà minimamente, nonostante le alchimie delle ultime settimane, il voto del popolo.

Cari colleghi di centro e forze cattoliche presenti in questa Aula, non sarò allora io a dirvi cosa fare, ma spero caldamente in un vostro sussulto di dignità e coerenza. Non sarà facile spuntarla ma, tutti insieme, possiamo dare un segnale di grande libertà politica contro questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

[*QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco: non stiamo discutendo delle unioni civili come vengono intese dal senso comune. Non stiamo discutendo del riconoscimento di diritti di mutua assistenza e solidarietà ai conviventi indipendentemente dalla natura sessuale della loro convivenza. Soprattutto non stiamo discutendo di un provvedimento finalizzato a stabilire una condizione di uguaglianza tra i cittadini italiani a prescindere dalle loro scelte sessuali.

Se infatti fosse così, signor Presidente, oltre che con l'uguaglianza questa legge avrebbe a che fare con la libertà. Con la libertà di scegliere senza avere per questo minori diritti personali rispetto a chi ha compiuto scelte differenti dalle mie. Con la libertà di scegliere senza che lo Stato entri nella mia camera da letto per stabilire quali siano i miei diritti e quali non lo siano; se posso contrarre una unione civile o debba limitarmi a stipulare un contratto, o se non abbia accesso a nulla di tutto ciò. Avrebbe a che fare con la laica libertà di scegliere senza pretendere che la mia scelta comporti il diritto di contraddire la natura, comprimere i diritti dei più deboli, mercificare il corpo e la dignità altrui.

Usciamo dall'ipocrisia! Usciamo dall'ipocrisia di una legge che, ipocritamente appunto, introduce un surrogato di matrimonio per le coppie omosessuali dal quale i conviventi eterosessuali vengono esclusi, e attribuisce loro il diritto di diventare genitori che forza e contraddice il dato di natura e, andando oltre ciò che per natura è possibile, incoraggia nei fatti la gestazione surrogata.

"È la modernità, bellezza!", ci è stato detto. E ci è stato detto che chi si oppone a detta legge, come ha ribadito in quest'Aula la senatrice Cirinnà nell'intervento che ha aperto questa discussione, è retrogrado e oscurantista. Un po' come quando - cito Pier Paolo Pasolini - «essere incondizionatamente abortisti garantiva a chi lo era una patente di razionalità, illuminismo, modernità».

Io credo che le cose siano meno semplici di come la collega Cirinnà vorrebbe fare intendere. Non solo perché non sempre la storia si evolve in linea retta. Ancor più perché la sfida che questa contesa parlamentare in qualche modo incarna, rappresenta in realtà il cuore stesso della grande dicotomia del XXI secolo, tra la laicità più autentica incarnata dal sentimento popolare e il falso laicismo delle *élite* illuminate.

Essa si iscrive in uno spazio pubblico nel quale il vuoto lasciato dalle ideologie tradizionali rischia di essere occupato da un pensiero unico, conformistico e dominante, che intellettuali anticonformisti dei quali sentiamo oggi una grande nostalgia, come Pier Paolo Pasolini e Augusto Del Noce, descrissero come radicalismo di massa.

Questa evoluzione, ammesso che di evoluzione si possa parlare (cosa che personalmente non ritengo), ci fa comprendere anche il ruolo nuovo assunto dalla religione in un Paese tradizionalmente cattolico come il nostro. E ci aiuta a capire meglio cosa ci sia al fondo di quella piazza chiamata Family Day, fatta di persone tutte diverse, ma tutte irregolari, che si sono ritrovate nello stesso giorno e nello stesso posto, per lo più senza la guida di strutture organizzate né il richiamo di parole d'ordine precostituite, e che hanno così dato vita a una delle più imponenti manifestazioni che la storia d'Italia ricordi.

La dinamica che quella piazza oggi ci propone Pasolini l'aveva compresa già quasi mezzo secolo fa, come dimostra una sua riflessione del 1973: «L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che omologava gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale omologatore che è l'edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo».

Sono trascorsi cinquanta anni e la liquidazione ha avuto il tempo e il modo di compiersi. Quel che allora era egemone oggi è minoritario e si trova paradossalmente a interpretare una opposizione al pensiero egemone, come tale politicamente scorretta e, dunque, in grado di incarnare una passione irregolare per la libertà.

Quella piazza ha tuttavia ribaltato il paradigma. E, proprio come avvenne in occasione della legge sul divorzio, ancorché a parti invertite, potrebbe ritrovarsi a incarnare l'onda maggioritaria del senso comune, nel Paese, fuori di queste Aule.

A questa deriva omologante, per la quale a ogni desiderio deve corrispondere un diritto - Pasolini lo avrebbe chiamato «un contesto di falsa tolleranza e di falso laicismo: di falsa realizzazione, cioè, dei diritti civili» - è possibile limitarsi a contrapporre la forza di una tradizione? Ci si può limitare a dire che il diverso ruolo del padre e della madre, o l'obbligo di non correre neppure il rischio che la donna possa degradarsi a mero strumento di riproduzione, siano capisaldi imprescindibili per il solo fatto che si sono sedimentati e tramandati negli anni, nei secoli e talvolta nei millenni?

Io ho molto rispetto per ciò che resiste al trascorrere del tempo, ma non credo che la sola tradizione basti a legittimare un valore. Nel tempo si sono tramandate anche cose infami che non meritano di essere conservate. È il valore che fonda una tradizione, non viceversa. E oggi, in quest'Aula, stiamo parlando evidentemente non del progresso contro la conservazione, ma di valori contrapposti. Perché per noi difendere il diritto di un bambino ad avere genitori di sesso differente è un valore. Perché per noi opporsi all'utero in affitto, sia che a servirsene siano gli omosessuali sia che siano gli eterosessuali, è un valore. Perché per noi insistere sulla responsabilità personale in luogo della codificazione di diritti positivi è un valore.

Alcuni di questi valori, peraltro, sono stati recepiti e scolpiti nella nostra Costituzione, ed è questa la ragione per la quale, da qualsiasi visuale lo si guardi - come abbiamo dimostrato in sede di illustrazione delle pregiudiziali - il disegno di legge Cirinnà è in insanabile contrasto con la nostra Carta fondamentale.

È dunque sul terreno dei valori che si fonda l'opposizione a questa legge.

A dispetto di ciò che si vorrebbe far credere, il fatto che una persona debba essere libera e resa libera nelle proprie scelte sessuali, il fatto che da un'affettività che produca una convivenza prolungata debbano derivare dei diritti, è un dato indiscutibile e che nessuno ha mai messo in discussione.

Il dissenso nasce quando da questo terreno si passa alla forzatura dell'elemento naturale tesa alla creazione dell'«uomo nuovo», fine ultimo di ogni perfezionismo, radice di ogni totalitarismo, conseguenza della presunzione fatale di dover realizzare un ordine supremamente razionale. Se nel XX secolo questa presunzione si esprimeva essenzialmente in campo economico, oggi il suo terreno di applicazione è soprattutto quello antropologico. Ed è lì che la dimensione della modernità e quella dell'arretratezza vengono impropriamente contrapposte: sarebbe "arretrato" tutto ciò che si oppone alla predeterminazione forzata della vita, della sua imprevedibilità e della sua meraviglia; sarebbe "moderno" ciò che invece conduce a pianificare la propria esistenza pretendendo che nel suo corso ogni desiderio possa realizzarsi.

Tradotto nei termini della questione di cui discutiamo, non vi è alcuna libertà e non vi è alcuna laicità nella pretesa di forzare ciò che è dato dalla natura. Sgomberiamo il campo dalla pretesa di una genitorialità che non può esistere e che tantomeno può essere oggetto di diritto, sgomberiamo il campo da un falso e illiberale laicismo che impone i desideri degli uni sui diritti di altri più deboli, e potremmo discutere laicamente di come assicurare con pienezza ad ogni uomo l'esercizio della propria libertà.

Presidente, colleghi, questa falsa contrapposizione tra arretratezza e modernità riflette in realtà due visioni differenti dell'uomo, della sua essenza e della sua libertà. Ed è una sfida che va raccolta, perché incarna drammaticamente il conflitto di questo nuovo secolo.

Scriveva sempre Pasolini (*Commenti del sottosegretario Scalfarotto*) che nell'Italia repubblicana, in realtà, una grande destra non è mai esistita. Perché essa nasca, non ci si può esimere dal proporre una visione antropologica alternativa a quella dominante, e farlo senza titubanze e senza complessi di inferiorità.

È questo il terreno sul quale si giocherà il nuovo conflitto politico e culturale. Ed è su questo terreno che può nascere un'alternativa al radicalismo di massa, in grado di rispettare le opinioni dei propri avversari ma anche di contrapporre ad esse una diversa visione del mondo.

Era la grande scommessa di questa legislatura: ritrovarsi su regole comuni per poter poi contrapporre valori forti e fortemente alternativi. Ben altro rispetto alla melassa intrisa di piccole furbizie con la quale un accordo di Governo che avrebbe dovuto essere di emergenza e circoscritto viene trascinato oltre il suo perimetro e oltre il suo tempo fisiologico.

Colleghi del Nuovo Centrodestra, lo dico senza recriminazioni e senza astio: è possibile stringere un accordo tra pensieri diversi ma ugualmente forti e consapevoli della propria reciproca differenza. Ma quando si ha a che fare con un pensiero debole, e prepotente perché consapevole della propria debolezza, da alleati si diventa succubi.

Il nostro "no" a questa legge, dunque, è un "no" senza compromessi non per radicalismo e tantomeno per fanatismo, ma perché nel nostro Paese c'è un disperato bisogno di chi dia corpo e sostanza a una visione più liberale, più cristiana e perciò più scandalosamente sovversiva rispetto al pensiero unico dominante che questa legge incarna alla "perfezione". (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E). Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà.

MATURANI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, voterò convintamente il testo del disegno di legge Cirinnà, frutto di un lavoro lungo ed approfondito che, nel corso di questi anni, è stato oggetto di tante modificazioni, tese a raccogliere la più ampia partecipazione e condivisione. La discussione che si è svolta in questi giorni in Aula ha ampiamente evidenziato come questo provvedimento abbia lo scopo prioritario di prevedere diritti per chi oggi nel nostro Paese non ne ha. Tra questi diritti, vi sono quelli fondamentali dei bambini e delle bambine. Si tratta di riconoscere ai bambini e alle bambine, che non sono un desiderio, ma che sono tra noi, che frequentano gli asili nido, le scuole, i parchi e che giocano con i nostri figli e i nostri nipoti, il diritto alla continuità e alla stabilità affettiva e al prioritario interesse delle loro vite.

Dobbiamo guardare con animo libero da pregiudizi a quei Paesi dove quella al nostro esame è una realtà indiscussa da tempo e dove non si sono prodotti sconvolgimenti sociali di nessun tipo. L'Italia è uno strano Paese, un Paese nel quale l'accesso ai diritti è garantito dalla giurisprudenza anziché dalla politica. Ce l'ha detto la Corte di Strasburgo questa estate, quando ha condannato l'Italia per l'inerzia in materia di rapporti tra persone dello stesso sesso, per averle private di una tutela giuridica e costrette ad un interminabile pellegrinaggio tra i diversi tribunali ordinari del nostro Paese, in un ordinamento nel quale - spesso non ce lo ricordiamo - il precedente giurisprudenziale non è vincolante. Prima di Strasburgo, si era già ripetutamente pronunciata la Corte di cassazione e, non da ultimo, la Corte costituzionale, che aveva sollecitato il legislatore italiano ad intervenire già dal 2010.

Il tema del riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso non è nuovo alle Aule parlamentari, già con la legislatura del 2006 si è cercato di mettere mano alla materia, con gli esiti che oggi tutti vediamo. L'Italia è il Paese della legge 40, una legge orribile, di cui la giurisprudenza italiana ed europea hanno fatto brandelli, sancendo una volta per tutte l'incapacità della classe dirigente politica di assumere decisioni inclusive fuori da un bipolarismo etico esasperato.

Oggi abbiamo una nuova occasione. Quello che la senatrice Cirinnà ha depositato è un disegno di legge che rappresenta un compromesso, certo; ma possiamo dire che è un buon compromesso. Si tratta senza dubbio di temi di forte impatto sociale, di fronte ai quali non possiamo rimanere indifferenti. Quelli in discussione sono infatti argomenti certamente delicati, che coinvolgono non solo il diritto, ma anche la morale, l'etica, il comune pensiero. Proprio per questa ragione, sono dell'idea che l'Italia non debba perdere l'opportunità di adeguarsi alla richiesta sociale, riconoscendo, come già ampiamente hanno fatto altre legislazioni, diritti e doveri alle coppie di fatto e in special modo a quelle omosessuali.

D'altro canto, l'impostazione della normativa sulla famiglia, nella sua originaria stesura, non contemplava certo il divorzio: se fosse stato un paradigma intoccabile, un *totem*, non avremmo certo avuto la riforma del diritto di famiglia.

Il nostro Parlamento si trova di fronte a un'importante prova di civiltà e di rispetto dell'evoluzione della società e del principio di uguaglianza; un compromesso come dicevo, ma un buon compromesso. Certo, per fare questo l'impianto della legge deve tenere e non si può pensare di fare a meno dei punti più significativi di questo disegno di legge, ovvero la facoltà di adottare il figlio biologico del *partner* e il riconoscimento della reversibilità, che, come peraltro chiarito definitivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, gode di un'adeguata copertura finanziaria. Diversamente, non solo approveremmo una legge con macroscopici difetti di costituzionalità, ma finiremmo con il replicare la disastrosa esperienza della legge n. 40 del 2004; solo che ad essere smantellata pezzo a pezzo sarebbe una legge che porterebbe la nostra firma (ed io non la voglio mettere, questa firma).

La nostra classe politica è oggi a un bivio. Il tempo delle decisioni non è più rinviabile e non è più

accettabile che il nostro vuoto sia colmato dalla giurisprudenza.

Serve un nostro scatto, serve la forza di traghettare l'Italia in un tempo nuovo, tanto più in una legislatura che ci ha chiamato a ridefinire l'impalcatura di questo Stato; pensare di farlo senza passare dalla strada del riconoscimento dei diritti, dalla costruzione di uno spazio pubblico inclusivo, dove possano trovare piena cittadinanza le differenze tutte, sancirebbe l'ennesima sconfitta di un'intera classe dirigente: la nostra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Formigoni. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, voglio iniziare il mio intervento dicendo con chiarezza che se il contenuto di questo disegno di legge fosse coerente con il titolo, che parla di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze, io sarei qui oggi, e credo con me molti altri, per intervenire a favore di un disegno di legge di tal fatta. Infatti, sia io personalmente sia gli appartenenti al mio Gruppo siamo del tutto favorevoli al riconoscimento pieno dei diritti di ogni persona, qualunque sia l'orientamento sessuale o il tipo di convivenza che questa persona sceglie di avere o mette in campo, senza discriminazione alcuna e con il pieno totale rispetto che si deve ad ogni persona, ciascuna portatrice di un'identità grande, che ha lo stigma del divino - a nostro modo di vedere - e che non può mai essere limitata, riassunta in un aspetto delle sue scelte di vita. Riconoscimento pieno dei diritti di cui si è parlato nel dibattito pubblico nel corso di queste settimane, perché sono calpestati: riconoscimento all'assistenza reciproca, all'assistenza in tutte le situazioni di difficoltà, il diritto al subentro nei contratti di varia natura, i diritti patrimoniali e i diritti ereditari. Su questi temi, io e il mio partito siamo sempre stati pronti a votare a favore. Area Popolare ha anche presentato un disegno di legge autonomo che va in questa direzione e vari emendamenti a questo disegno di legge che proporremo e illustreremo nel corso del dibattito.

Purtroppo, questa mia premessa è però smentita dalla lettura dell'articolato, la quale è in totale discontinuità e contraddizione con il titolo, e questo rende il disegno di legge per noi del tutto inaccettabile. La proposta della collega Cirinnà parla di unioni, ma nella realtà introduce nell'ordinamento italiano il matrimonio omosessuale. Non c'è alcuna differenza tra la disciplina del matrimonio di un uomo e una donna e la disciplina delle unioni civili secondo questo disegno di legge. Questa è la realtà che nessuna descrizione ipotetica può cancellare; cambia soltanto il nome, ma la sostanza è identica. Tutte le norme del codice civile e delle leggi speciali che si riferiscono al matrimonio vengono trasferite tal quale alle unioni civili. Questo è inaccettabile per noi, ma anche - e voi lo sapete - per la maggioranza del popolo italiano che, come tutti i sondaggi riportano, dice sì ai diritti dei conviventi omosessuali e no ai matrimoni gay.

Certo, si cerca di dire all'opinione pubblica che la differenza tra i due istituti sarebbe insita nel loro diverso fondamento costituzionale, ma è un inganno. La disciplina prevista dal disegno di legge in esame è esattamente identica a quella derivante dall'articolo 29 e non dall'articolo 2 della Costituzione. Ricordo brevemente che, sia per i matrimoni che per le unioni civili previste dal disegno di legge in discussione, le nullità e gli impedimenti sono gli stessi; sono identiche le forme della celebrazione che avviene alla presenza dell'ufficiale di stato civile e di due testimoni; è identica la facoltà di assumere lo stesso cognome. Sono identici gli effetti del matrimonio e dell'unione civile, tanto che l'articolo 3 del disegno di legge richiama espressamente tutte le norme relative ai coniugi eterosessuali. Il regime successorio relativo al coniuge è esteso, senza alcuna eccezione, al *partner* dell'unione civile; la disciplina del divorzio e della separazione è integralmente estesa anche alle unioni civili.

Su questi punti abbiamo più volte invocato la strada della ragionevolezza, a partire dall'analisi delle pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sollevato, non con intenti ostruzionistici, ma allo scopo di prevenire un pronunciamento futuro della Corte che, se non interverranno emendamenti significativi, mi pare del tutto scontato. Ricordo, anche in questo caso sinteticamente, che ad essere in contrasto con la Costituzione è l'insieme del provvedimento, che contrasta fortemente con gli articoli 29 e 31; c'è una violazione chiara dell'articolo 3, laddove viene assimilato al regime della famiglia quello di una formazione sociale diversa, mentre il compito del legislatore è quello di trattare fattispecie uguali in modo eguale e fattispecie diverse in modo diverso.

Un altro punto di illegittimità è relativo al doppio binario costruito dal provvedimento per le coppie omosessuali e quelle eterosessuali. In questo caso siamo giunti ad una forma di discriminazione indiretta delle coppie etero. Se le unioni civili omosessuali sono una formazione sociale, non lo sono anche le coppie di fatto eterosessuali? Quando la Costituzione richiama le formazioni sociali e i diritti dei componenti omosessuali o eterosessuali, mette sotto accusa proprio la discriminazione che è propria di questo disegno di legge e cioè un trattamento per le unioni civili omosessuali e un trattamento completamente diverso per le coppie di fatto eterosessuali.

Infine, contrariamente alla collega che mi ha preceduto, ritengo sia manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione, perché la copertura di bilancio prevista è del tutto insufficiente. È palese che l'onere della reversibilità nel caso della pensione non può essere stimato solo in presenza di coppie omosessuali giovani, come è stato fatto, ma deve essere stimato su un periodo temporale di lungo respiro (almeno trent'anni), quando si porrà con tutta evidenza la questione di un numero molto più alto di pensioni di reversibilità da erogare.

Per tutto questo sono convinto che la Corte, come ha già fatto nel recente passato, non potrà fare altro che intervenire per ribadire la non omologabilità del matrimonio con le altre formazioni sociali.

Faccio notare, *per incidens*, come vi sia un altro tema su cui la Corte potrà intervenire ed è quello segnalato dal nostro e da altri Gruppi nelle questioni sospensive che sono state respinte da quest'Aula. È evidente a tutti che la procedura che stiamo seguendo non è quella prevista dal Regolamento del Senato, né dalla Costituzione. È una procedura scorretta che non potrà che essere sanzionata dalla Corte, così come accadde per la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi.

Ecco perché, signor Presidente, colleghi, su questi punti che ho voluto tratteggiare la proposta del nostro Gruppo è chiara e netta e torno a dire che fa appello alla ragione. L'invito è a depurare il testo del disegno di legge da tutti quegli impropri riferimenti che lo rendono surrettiziamente identico al matrimonio eterosessuale; avremo così una buona legge, che non spacca il Paese, che in tantissimi - forse tutti - potremo votare e che riconosce più diritti alle persone nelle formazioni sociali. Il che fra l'altro, colleghi, è esattamente ciò che ci chiede l'Europa: una legge sulle convivenze omosessuali, non il riconoscimento di matrimoni.

Prendo ora in esame un altro aspetto a mio avviso gravemente critico del provvedimento, quello che riguarda le adozioni e, in particolare, la *stepchild adoption* trattata all'articolo 5 ma già prevista negli articoli precedenti.

In primis, voglio sottolineare un dato di fatto poco ricordato nel dibattito sin qui svolto: il bambino del padre biologico o della madre biologica non è destinato affatto a restare solo e privo di tutela: già dal 1983, l'articolo 44, lettera *a*), della legge n. 184 prevede che in caso di morte del genitore biologico, chi con quel bambino ha avuto una consuetudine di vita perdurante nel tempo può procedere all'adozione. Evitiamo, quindi, di attribuire alla norma prevista all'articolo 5 presunti aspetti salvifici che sono già presenti nel nostro ordinamento.

Ricordiamo anche che stiamo parlando di un numero di bambini attualmente esistente in carico a coppie omosessuali non pari ai 100.000 di cui si favoleggia, ma, secondo i dati ISTAT, 528. Si tratta di 528 persone, 528 bambini cui vanno garantiti con chiarezza tutti i diritti. Ritengo che l'esame delle leggi esistenti mostri come queste garanzie già esistano, ma dico con altrettanta fermezza che, se si volessero prevedere i loro diritti in una forma anche più cogente, noi siamo pronti a farlo: i bambini che già ci sono devono avere pari diritti, come tutti gli altri.

Ma, colleghi, non nascondiamoci dentro varie forme di ipocrisia: la *stepchild adoption* è tutta un'altra cosa, com'è evidente a chi guarda la realtà. Chi è il figliastro del *partner*? Per una coppia omosessuale maschile i casi sono due e solamente due: o il figliastro è nato da un precedente matrimonio o relazione eterosessuale di uno dei componenti della coppia omosessuale (e allora questo bambino ha già i due genitori e non è possibile inventarne un terzo) ed è difeso e protetto dalle legislazioni che ho ricordato, oppure c'è un solo altro modo con cui due maschi possano avere un figlio, non potendo essi né concepirlo, né partorirlo da soli, e questo modo è prendere in affitto l'utero di una donna affidandole il seme di uno dei due maschi affinché essa partorisca un figlio che le sarà strappato immediatamente.

Torno a dire: l'intento del disegno di legge, ancorché negato a parole, pare essere rivolto a consentire questa pratica, che comunque la vogliamo chiamare è e rimane una pratica barbara, disumana. Possiamo chiamare la «maternità surrogata», «gestazione per altri»: si tratta sempre e comunque di utero in affitto, una pratica condannata con forza da tutti gli Stati europei, nei confronti della quale le parole del Parlamento europeo nella risoluzione del 2011 sono senza scampo: si chiede agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili; si rileva che le donne e i bambini sono soggetti alle medesime forme di sfruttamento e sono considerati merci sul mercato internazionale. Parole chiarissime e pesantissime; altro che dire «ce lo chiede l'Europa»!

Bene ha fatto il ministro Lorenzin a definirlo «ultraprostituzione». D'altra parte, l'utero in affitto è la premessa indispensabile, senza la quale non ci sarebbe *stepchild adoption* e bisogna qui ringraziare la brutale chiarezza del senatore Lo Giudice, che ha reso evidente per tutti con il suo racconto ciò che era già chiaro: due omosessuali maschi possono avere un figlio soltanto comprandolo da una donna.

D'altra parte, questa pratica di cui le leggi italiane impediscono anche ogni forma di pubblicità, è ormai invece facilmente accessibile. Esistono siti Internet e cataloghi patinati che spiegano a chiunque le semplici modalità con cui è possibile acquistare un figlio, con prezzi che variano dai 50.000 euro in su. Non dimentichiamo poi che questa pratica prevede anche la condizione crudelissima che alla madre che genera il bimbo debba essere strappato subito dopo il parto.

Mi si può obiettare - com'è stato fatto - che l'utero in affitto è escluso dalla legge italiana vigente e il disegno di legge non ne parla: lo ha ripetuto più volte la senatrice Cirinnà. La voglio prendere sul serio, collega Cirinnà. Colleghi del PD, se la vostra opposizione all'utero in affitto è vera - e io lo vorrei credere - unitevi a noi nel votare l'emendamento che prevede che l'utero in affitto (pratica utilizzata sia da omosessuali sia da eterosessuali) sia dichiarato reato universale, cioè punibile per ogni cittadino italiano anche quando commesso all'estero.

Avviandomi alla conclusione, mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico, perché il disegno di legge è una loro iniziativa e perché sono il Gruppo di maggioranza dentro questo Senato.

Voi sapete, colleghi, che il tema di cui stiamo parlando vede nettamente contraria la stragrande maggioranza del Paese. Tutti i sondaggi lo dicono, ultimo quello dell'Istituto Ixè per Agorà, che ha attestato un 73 per cento di contrari ad adozioni per i *gay* e alla *stepchild adoption* e solo un 20 per cento di favorevoli; ed è un divario che è aumentato di sette punti in due settimane, il che significa che più i cittadini sono informati più si dicono contrari, anzi disgustati (e noi rivendichiamo a nostro merito questo risultato perché in questi mesi ci siamo battuti e ci siamo spesi per informare correttamente il massimo numero di cittadini, e questo è certamente uno dei risultati più positivi della mobilitazione del Family Day).

Colleghi, credo che tutto questo meriti una riflessione. Faccio una ulteriore sollecitazione. Credo sia profondamente sbagliato trattare questo tema distorcendolo in una contrapposizione tradizionale tra destra e sinistra, cattolici e laici, progressisti e retrogradi, oscurantisti e portatori di luce: sui temi etici le divisioni sono trasversali e la prudenza che è richiesta a tutti noi non significa volontà di rimandare l'approvazione di una norma che sia equilibrata, ma è una prudenza resa indispensabile dalla necessità di trovare, appunto, un equilibrio e di impedire il varo di un provvedimento che potrebbe portare a conseguenze pesantissime per il nostro Paese, per la società italiana e per il suo futuro, minandone alla base l'istituzione fondamentale, che è la famiglia.

Ancora una volta, colleghi della sinistra, colleghi del Partito Democratico, mi rivolgo a voi perché la vostra è anche una storia in cui è presente una componente umanitaria, attenta - io credo - a queste riflessioni. Non è un caso che molti esponenti del mondo di sinistra in queste settimane hanno manifestato profonde perplessità. È stato citato il presidente dell'Istituto Gramsci, Giuseppe Vacca, che ha esposto chiaramente i propri dubbi e la propria contrarietà. Così hanno fatto numerose esponenti del femminismo storico, italiano e internazionale; alcune di loro sono state messe a tacere altre coraggiosamente continuano ad esprimere la loro contrarietà. Dubbi e perplessità sono stati esposti da personaggio come Giulietto Chiesa e in quest'Aula dal senatore Tronti e da altri senatori del Partito

Democratico, che si sono rammaricati del fatto che non sia stata accolta la proposta di modifica dell'articolo 5 né la proposta di fare due leggi diverse, trattando il tema delle adozioni in una sede appropriata ed in modo autonomo. Lo stesso è accaduto al livello internazionale. Cito il clamoroso evento di quindici giorni fa all'Assemblea nazionale francese, voluto e diretto dalla Vice Presidente socialista di quell'importante consesso, insieme a numerose associazioni della sinistra; evento che ha avuto in Francia e sui *media* europei vasta eco, anche se da noi - non a caso - nessuno ne ha praticamente parlato.

Colleghi, in conclusione credo che, di fronte a temi come questi, nessuno di noi possa in coscienza pensare di approvare una legge che veda all'opposizione una percentuale così grande di cittadini. Il mio invito alla riflessione vale ovviamente anche per il Presidente del Consiglio: non è giusto spaccare il Paese e non credo sia neppure conveniente per il Governo che siano varati provvedimenti così osteggiati dalla grande maggioranza dei cittadini: non credo che la maggioranza del popolo italiano, contraria a questo provvedimento, aumenterebbe la propria stima e considerazione, già a livelli non eccelsi, nei confronti del Governo. Neppure credo possiamo pensare di sostituire all'adozione una sorta di affidò rafforzato o di pre-affidò che avrebbe le stesse conseguenze pratiche e in più sfregerebbe e stravolgerebbe un istituto che è dono e generosità, in una pretesa egoistica di genitorialità.

Riflettiamo bene tutti dunque; si tratta di un tema straordinariamente sensibile, che divide così clamorosamente il Paese e tale da sconsigliare di affrontarlo con delle forzature ideologiche rispetto al sentire comune medio del nostro popolo e con una maggioranza occasionale, spuria o minima. Se passerà, sappiamo tutti che nei punti cruciali i voti di differenza saranno minimi.

Colleghi, credo che su questi temi occorra una dose di umiltà e di realismo. Bisognerebbe scegliere di procedere a piccoli passi, magari per tappe successive, cominciando con ciò che è largamente condiviso. L'abbiamo detto e sappiamo tutti ciò che è largamente condiviso: il riconoscimento dei diritti dei conviventi anche omosessuali. Una legge di questo tipo sarebbe già una novità nel panorama italiano. Abbiamo la possibilità di farlo. Ogni altra forzatura ci porterebbe su una strada sbagliata. Credo che nessuno di noi debba in coscienza poterla percorrere. (*Applausi del senatore Serafini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, Melita Cavallo, magistrato, già presidente del tribunale per i minorenni di Roma, sostiene che la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale è molto chiara. Ve ne leggo un breve passo: «Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico». In questo diritto di vivere liberamente una condizione di coppia c'è anche il diritto di avere un figlio e i doveri conseguenti riferiti innanzitutto al rispetto per il bambino allevandolo responsabilmente, improntando tutto verso l'interesse superiore del bambino. La famiglia deve essere questo: amore e cura del minore; empatia e relazione fluida. Quindi, prosegue il magistrato, la Corte costituzionale afferma chiaramente: «Voi legislatori dovete dare riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale».

A noi, quindi, spetta la responsabilità e la seria consapevolezza di affrontare un atto legislativo che parla ai valori fondamentali della nostra Costituzione; ne ho sentito parlare molto in questi giorni nella discussione generale e tantissimi sono stati i riferimenti alla nostra meravigliosa Costituzione. Dato che non mi ci sono ritrovato in quelle citazioni, leggo alcuni passi fondamentali. Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Articolo 27: «La responsabilità penale è personale» (mi chiederete perché faccio questo riferimento. Più avanti cercherò di spiegarlo). Articolo 29: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Articolo 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio». Articolo 31: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose». Aggiungo l'articolo 37: «La donna

lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore...».

Quindi stiamo parlando dei diritti fondamentali e non può esistere alcuna mediazione al ribasso, né sono più tollerabili le ambiguità, che sono solo dovute al termometro delle posizioni ideologiche o peggio opportunistiche dei partiti o dei movimenti, né alle sembianze della stessa maggioranza, che sembra cambiare continuamente la sua pelle. È paradossale discutere di diritti e di doveri in relazione all'orientamento o all'identità sessuale delle persone, entrando e quasi frugando nella loro sfera privata, in un'Assemblea in cui da tempo non sono più chiari identità, orientamenti politici e valori. Colleghi, chiariamoci le idee almeno su un punto: i diritti civili e l'uguaglianza di tutte le persone sono questioni che vanno oltre i partiti e devono rientrare a pieno titolo nella sfera dei diritti di cittadinanza, che l'Italia deve garantire universalmente e che in tutta Europa sono riconosciuti. La nostra Costituzione parla chiaro e lo fa con un linguaggio incontrovertibile, nel merito e nella chiarezza assoluta e nella assoluta comprensibilità delle parole: non come le orribili, criptiche modifiche che avete recentemente apportato, con un linguaggio oscuro, escludente, che rinvia, afferma e nega, rimanda, auspica ed allude. Ma tant'è: con il *referendum* i cittadini porranno rimedio a quello scempio.

La nostra Costituzione e i passi che vi ho letto non consentono interpretazioni.

Si tratta di scelte chiare, di campo. Il Paese di cui ci sentiamo parte è inclusivo e al passo con le più importanti realtà europee. Lo abbiamo ribadito nelle scorse settimane e nelle piazze, a fianco di migliaia di persone, tra famiglie arcobaleno e associazioni LGBT, che a Roma e in altre 90 città hanno partecipato alla manifestazione intitolata Sveglia Italia, per scuotere il fariseismo nostrano. In Piazza del Pantheon e in tutta Italia si è ribadito che è ora di essere civili.

Per questo, sempre in ascolto e in sintonia con la società civile, al Senato ci impegneremo per l'approvazione del disegno di legge Cirinnà, pur considerandolo il minimo sindacale, in termini di unioni civili, rispetto alle proposte che noi di Sinistra italiana e SEL avevamo presentato. Esso, da questo punto di vista, rappresenta un passo indietro rispetto al riconoscimento pieno, pulito e chiaro del matrimonio, in quanto discriminatorio nei confronti persino delle coppie di fatto eterosessuali.

Sinistra italiana è a favore dei matrimoni egualitari, perché difendiamo i diritti, nella loro interezza, per tutte e per tutti. Uguali sono le persone e uguali siano i diritti e i doveri. Uguaglianza tra tutte e tutti, davanti alla legge, con gli stessi doveri e diritti: semplice e chiaro. Il punto è questo e riguarda ciò che si pensa sotto sotto, anche tra chi non usa termini medievali, insulti e provocazioni machiste che - ahimè - hanno trovato accoglienza non solo sui *social network*, ma anche in questa Assemblea. A volte, per riparare ad affermazioni di enorme gravità e ad insulti squallidi, si tenta di mettere pezze che sono peggiori dello sgarro. In questo senso il senatore Formigoni si è prodotto, in questi giorni, in tale attività: peccato che tutti sentano con fastidio il rumore stridulo, che si produce scivolando lungo uno specchio. Egli sostiene infatti che si riferiva a persone specifiche, a lui note. Gli suggerisco un rimedio, credo l'unico possibile: dica a chi si riferiva, con nome e cognome, altrimenti c'è solo tanta pena nei confronti di chi, nella compulsione di twittare, perde ogni ragionevolezza e comportamenti civili. (*Applausi dei senatori Cirinnà e Lumia*). Si parte infatti dal presupposto che non si sta parlando di cittadini uguali, di donne e uomini con uguali diritti e doveri; il ragionamento è: concediamo il minimo indispensabile per fermare l'indignazione di un popolo che è molto più avanti (forse perché conosce la vita e le persone tutti i giorni, nei luoghi di lavoro e di studio, nelle famiglie: madri, figli, padri, fratelli e sorelle in carne ed ossa, con i loro sogni, le loro speranze e le loro quotidiane mortificazioni).

Rimane un retropensiero: che l'omosessualità sia un reato e quindi, in quanto tale, riduciamo il danno. Altrimenti non si capisce perché si evochino reati che vedono come protagonisti assoluti gli etero, e in particolare gli uomini etero. Forse sarà per la legge dei grandi numeri ma non credo, credo purtroppo che sia per una questione di responsabilità soggettive indotte da una cultura di sopraffazione: sono infatti gli uomini etero quelli che commettono i reati più turpi, spesso proprio contro i minori e le donne, e che si rendono responsabili dentro il nucleo familiare di azioni e comportamenti gravissimi, reati orribili.

Per questo consideriamo il disegno di legge un compromesso necessario ma non sufficiente a porre l'Italia in una condizione di maturazione in direzione della giustizia sociale e civile. Resta però

ideologico e contraddittorio, perché ha di fatto ridotto il rinvio diretto ad articoli del codice civile che riguardano il matrimonio e la scelta è caduta proprio su quelli che contengono il riferimento alla famiglia, procedendo nell'operazione, anche lessicale, di ostacolare la possibilità che le coppie formate da persone dello stesso sesso siano trattate come famiglie. Quelle omosessuali sono «formazioni sociali specifiche» non meglio definite. Ed è paradossale che questa distinzione provenga proprio dal PD, che ha sempre insistito nel dichiararsi ispirato al modello tedesco: forse non si ricorda che le unioni civili tedesche sono inserite nel codice civile e utilizzano proprio lo strumento del richiamo agli articoli relativi al matrimonio.

Rileviamo quindi, nell'impianto del disegno di legge Cirinnà, una violazione del principio di uguaglianza formale, evidente anche rispetto alle tutele previste per le coppie omosessuali che restano di fatto inferiori a quelle prestabilite dall'istituto del matrimonio. Troviamo poi discriminatorie alcune parti specifiche, come la necessità di un nuovo matrimonio in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due *partner*, o anche la mancanza di considerazione per le persone omosessuali che provengano da Paesi insensibili alla loro tutela.

Eppure la discussione viene sviata dalle questioni di merito e spostata su temi che scaldano l'opinione pubblica, producendo l'effetto di una plateale distrazione di massa. Il dibattito sulla *stepchild adoption*, ad esempio, sta distogliendo l'attenzione dal disegno di legge nel suo complesso. Certamente noi siamo favorevoli all'istituto dell'adozione e per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione giustizia del Senato, che ricalcano due nostri disegni di legge già depositati, sul riconoscimento delle unioni civili per tutte le coppie maggiorenni, eterosessuali ed omosessuali, sul matrimonio e sull'adozione per le coppie omosessuali, che abbiamo depositato *ex novo*.

Ma il disegno di legge Cirinnà presenta molte contraddizioni, come l'essere avulso per alcuni aspetti rispetto alle leggi già esistenti. Proprio la parte che prevede l'adozione è in conflitto con una legge che vieta la maternità surrogata.

Vero è anche, però, che il disegno di legge Cirinnà è il prodotto di una mediazione molto complessa, dopo due anni di dibattito e costituisce pur sempre una base, assolutamente perfettibile, per una piattaforma di diritti che metta al centro del dibattito politico i temi dell'affettività. Né il legislatore può più esimersi dal predisporre il quadro normativo necessario a rispondere alle nuove esigenze che una società in continua evoluzione pone allo Stato.

Sono squadernate una realtà e una società civile ormai mature per il cambiamento, se il rapporto ISTAT 2011, «La popolazione omosessuale in Italia», ha messo in evidenza che il 62,8 per cento degli intervistati è d'accordo con l'affermazione: «È giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata».

Pochi giorni fa, un articolo di un noto quotidiano ha riportato i dati di alcune indagini ISTAT per provare a quantificare le coppie omosessuali con i loro figli. Credo che ridurre tutto ad una questione meramente numerica sia riduttivo: qui stiamo parlando della piena uguaglianza di tutti i cittadini, tema sollecitato ormai da troppe realtà territoriali, attraverso l'istituzione del registro delle unioni civili in moltissime città d'Italia - oltre 150 - Roma compresa, che ha ottenuto questo risultato anche grazie all'apporto e all'impegno di Sinistra Italiana SEL in Consiglio comunale e nella città.

Era il 1993 quando il sindaco di Empoli, per primo, riuscì ad istituire il registro delle unioni civili. In mezzo ci sono state Milano, Firenze, Napoli e tantissime realtà piccole e grandi, che hanno dato il proprio contributo a questa rivoluzione. Ma da tutti i territori è stata chiesta - una unanimità diffusa a macchia di leopardo - una legge nazionale sulle unioni civili e sui matrimoni.

Né è più possibile lasciare alla giurisprudenza la responsabilità dell'evoluzione del diritto. Anche perché era in voga un ritornello a quei tempi. Quando ci sarà una legge sarò il primo ad applicarla. Questo dicevano i sindaci che magari erano contrari nel merito e si riparavano dietro questo ritornello. E ne abbiamo conosciuti: molti! E li abbiamo combattuti: molti!

In tantissimi casi le sentenze dei tribunali hanno fatto discutere, rimandando alla legislazione

nazionale. È il caso, tanto per fare un esempio recente, della prima sentenza che in Italia ha riconosciuto l'adozione di una bimba da parte della compagna e convivente della madre, confermata il 23 dicembre 2015 dalla Corte d'appello di Roma. Era il 29 agosto 2014, quando dal Tribunale dei minori uscì una sentenza definitiva storica, la prima italiana, ovvero il riconoscimento del progetto di maternità di due donne che convivevano stabilmente da dieci anni. Le due compagne si erano sposate in Spagna ed iscritte nel registro delle unioni civili di Roma; nel 2009 una di loro aveva avuto una figlia con la procreazione assistita all'estero.

Quindi, la Consulta ha affermato che le coppie di fatto devono avere un riconoscimento giuridico. Per l'Italia, lo ripetiamo, è tempo di essere civili. Per moltissime ragioni e per una in particolare, semplice, forse banale, che va oltre il diritto all'uguaglianza e supera la contrapposizione ideologica delle piazze favorevoli e contrarie al disegno di legge Cirinnà: le unioni civili non sono in contrapposizione alla famiglia.

La legge sulle unioni civili è la cornice giuridica per il riconoscimento della famiglia in tutte le forme sociali in cui si struttura. Per questo ogni strumentalizzazione politica è assolutamente anacronistica e priva di senso: nessuno può opporsi all'evoluzione di una società, né la vita e i diritti delle persone possono diventare ostaggio di equilibri politici dentro nessuna maggioranza. Il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti per tutti è da sempre una nostra battaglia, che in quest'Assemblea porteremo avanti fino in fondo, con le opportune valutazioni, anche in collaborazione con le associazioni LGBT.

Il nostro obiettivo è quello di dare al Paese una legge che garantisca effettivamente, e non solo sulla carta, piena uguaglianza e inclusione contro ogni forma di discriminazione. Muovere un primo e importante passo nella direzione di una assoluta uguaglianza di tutte le donne e gli uomini del nostro Paese. È questo il nostro compito. Oggi, qui ed ora! (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, penso che la disciplina sulle unioni civili debba essere approvata, dopo molti anni di attesa, come richiesto esplicitamente dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nei tanti interventi a sostegno dell'approvazione sono state due le principali argomentazioni: la imprescindibile necessità di riconoscere diritti civili e sociali a coppie dello stesso sesso, fino ad oggi escluse. Principi e norme, quindi, di inclusione, non discriminazione, legittimazione legislativa della propria scelta di rapporti affettivi e la conseguente parità di una serie importanti di diritti civili, patrimoniali, assistenziali, previdenziali. Il valore assoluto della tutela dei minori, in particolare dei figli preesistenti all'unione civile, come sottolineato con particolare enfasi in alcuni interventi.

Esprimo la mia convinta condivisione di entrambe le esigenze e penso che l'approvazione della legge sulle unioni civili possa corrispondere alle aspettative e alle necessità imposte al legislatore dai due fronti di tutela. Tuttavia, in questo ambito e mantenendo questa coerenza ai principi di inclusione e tutela, vanno affrontati alcuni punti che meritano significative correzioni rispetto ad disegno di legge. Tralascio, per motivi di tempo, il rapporto tra unioni civili e matrimoni, che eventualmente ritroverete nel testo.

Intendo invece motivare la necessità di modificare la parte relativa all'articolo 5 sull'adozione del figlio del *partner*. Questa mia convinzione non ha intenti discriminatori, ma di oggettiva attenzione rispetto agli effetti anche indiretti che questa norma può determinare ben oltre l'obiettivo che si pone di dare migliore tutela ai figli preesistenti. Obiettivo, questo, che va assolutamente salvaguardato e potenziato e al cui proposito l'introduzione (in alcuni emendamenti che anche io ho sottoscritto) dell'affido rafforzato darebbe ampie garanzie, fino ai 18 anni. L'affermazione, al contrario, di un incondizionato diritto di adozione al pari dei coniugi trascina, invece, all'interno di questa legge un tema relevantissimo - quale la maternità surrogata - estraneo all'oggetto principale della discussione odierna, che meriterebbe una sede ampia e autonoma di trattazione e non certo meramente incidentale come quella attuale.

Si tratta - è vero - di una pratica già vietata e sanzionata penalmente dal nostro ordinamento, ma che, in

quanto ammessa in altri Paesi, sta alimentando forme di «turismo procreativo» da parte di coppie italiane, prevalentemente eterosessuali, in elusione o violazione delle leggi vigenti in materia di adozione o di accesso alla procreazione medicalmente assistita.

Si è molto discusso del legame tra la *stepchild adoption* e la maternità surrogata. Alcuni interventi lo hanno decisamente negato, classificandolo come invenzione, fantasma o rischio inesistente. Non voglio confutare queste convinzioni, ma voglio porre in evidenza il fatto che nessuno può escludere che questa norma possa avere un effetto incentivante rispetto ai due componenti dell'unione civile che per loro natura non sono in grado di procreare congiuntamente.

Mi chiedo allora se come legislatori possiamo a cuor leggero varare una norma che, seppure indirettamente, incentivi un comportamento effettivo di illegalità, che contraddice un'altra norma del nostro ordinamento.

Colleghi, anche se esistesse solo un'ombra, penso che dovremmo essere tutti d'accordo a fermarci prima di legiferare in questo senso, senza per questo contravvenire ai due principi di inclusione e di tutela dei minori ricordati.

A questo scopo la soluzione più coerente appare quella di considerare l'opportunità di una generale riforma della disciplina delle adozioni, da affrontare però in una sede diversa da quella attuale, sulla base di due oggettive situazioni. Anzitutto, la pratica della maternità surrogata cambia radicalmente il quadro di riferimento legislativo sul tema del riconoscimento dei figli e quindi va attentamente valutato il rapporto che può determinarsi con la riforma della disciplina delle adozioni. Con quali esiti oggi nessuno può dirlo, ma credo fin d'ora escludendo semplicistiche ed automatiche estensioni.

In secondo luogo, cambia anche, proprio per effetto della legge che stiamo approvando, la platea dei soggetti di riferimento per le politiche adottive.

Infine, ma non meno importante colleghi, è la considerazione che il Senato ha in questi giorni un'occasione straordinaria di interpretare con equilibrio, rifuggendo da facili tentazioni divisive, quanto emerso in queste settimane nel Paese, con manifestazioni molto partecipate.

Auspico che il Senato approvi una legge sulle unioni civili, dopo anni di attesa, affidando la disciplina delle adozioni ad un altro specifico provvedimento. Se non ci fidiamo di noi stessi, approviamo una delega che vincoli il Governo a farlo in breve tempo. Su questo, credo, il Senato può votare con un consenso molto ampio, dando un segnale positivo di avanzamento civile a tutto il Paese.

Ed allora perché non farlo? (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei approfittare di questo intervento per affrontare alcuni punti sollevati a proposito di questo disegno di legge sia in quest'Assemblea, durante una discussione generale molto interessante, sia al di fuori, dove la comunicazione - come sappiamo - è schierata in modo almeno opposto rispetto ai cittadini. La maggior parte dei cittadini italiani, come dicono tutti i sondaggi, è contro l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio e, in particolare, è contro le adozioni da parte delle coppie dello stesso sesso. In base ai rilevamenti effettuati, questo numero sta aumentando, nel giro di poche settimane, nonostante nell'informazione si trovi una proporzione all'incirca contraria: mentre i quattro quinti degli italiani sono contrari, i quattro quinti dell'informazione sono favorevoli, indice di un distacco tra questa sorta di proprietari dei mezzi di produzione delle idee (per usare un termine vagamente marxista) e invece coloro che sono titolari di queste idee. Infatti, fintanto che siamo in democrazia, dovrebbe contare di più l'opinione della maggioranza del popolo italiano piuttosto che quella della maggioranza di qualche autonomatosi intellettuale; poi, naturalmente, basta schierarsi con la sinistra e diventi automaticamente intellettuale, anche se hai la terza elementare (con tutto il rispetto per chi ha avuto l'opportunità di fare pochi studi).

Vengono sollevate molte questioni del tutto inventate e lontane dalla realtà, mentre invece altre vengono completamente ignorate, pur essendo strettamente connesse a questa legge. Ne affronterò alcune. Ho sentito un intervento accorato poco fa in quest'Aula, che ho anche apprezzato per certi versi, in cui si diceva sostanzialmente che chi è contro questa legge è contro i diritti degli omosessuali,

è perché siano discriminati, è per ritornare ai tempi del nazismo, quando gli omosessuali venivano messi nei campi di sterminio; per cui la situazione sarebbe questa. Invece non è assolutamente così.

Noi tutti del Gruppo di Forza Italia siamo sicuramente contro le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali e devo dire che questa è già la realtà che viviamo nella società. Oggi vi sono omosessuali dichiarati - non si tratta di entrare nella loro *privacy*, perché lo dichiarano - che sono pressoché in tutti i settori della società, molto spesso in posizione di vertice, senza che il proprio orientamento sessuale abbia in alcun modo ostacolato la loro carriera e la loro posizione. Forse, in alcuni casi, l'ha persino favorita, nel senso che è una cosa *trendy* e di moda, per cui in certi casi è addirittura una marcia in più, così come, in altri, potrebbe aver fatto loro incontrare delle difficoltà. Ma questo succede a tutti, alle minoranze religiose o a chi ha qualche difetto fisico, vero o presunto. Se andiamo a vedere tutte le ragioni per cui, tra i ragazzini, qualcuno viene preso in giro, l'elenco sarebbe lungo: quelli che sono troppo alti, quelli che sono troppo magri, quelli che sono troppo grassi, quelli che non sono nessuna di queste cose, ma che sono magari vittima di sfottò da parte di qualcuno, nelle scuole o negli stadi (le ragioni non mancano).

Però, coloro che oggi si schierano e dicono che chi è contro la legge Cirinnà è per le discriminazioni degli omosessuali io non li ho visti reagire alla visita del signor Rouhani, presidente della Repubblica iraniana, dove l'omosessualità è sempre e comunque punita, spesso con pene corporali molto pesanti, spesso con la morte. Ci sono degli studi, da parte di istituti internazionali che studiano i diritti delle minoranze (in particolare i diritti delle persone omosessuali), che hanno affermato, perché non è molto facile capirlo, che durante gli ormai più di trent'anni (trentasei, anzi trentasette anni) di regime teocratico in Iran, gli omosessuali uccisi per questa ragione, cioè per il fatto che lo sono, sono centinaia e forse addirittura secondo alcuni migliaia. Bene, quando è venuto il rappresentante di questa bella società a Roma, il Governo, quello stesso Governo che nei fatti spinge questa legge, ha pensato bene di fare una figuraccia a livello planetario, inscatolando alcune opere d'arte per non offendere l'illustre visitatore. Di questo episodio nessuno è responsabile; dunque il responsabile è il Presidente del Consiglio, perché, se non sai cosa succede nel tuo Governo, il responsabile sei tu. È stata citata una certa funzionaria, che però sta lì tranquillissima al suo posto; di conseguenza, ciò vuol dire che non è lei la responsabile oppure che è stata ritenuta brava e che ha fatto bene.

Mentre io, insieme ad alcuni altri, sono stato a manifestazioni contro Rouhani. Ma il problema che i *gay* negli altri Paesi vengano impiccati, emarginati davvero, presi a frustate o incarcerati non si pone; va tutto bene. L'importante è avere le adozioni per le coppie *gay*, perché questa è la misura dei diritti umani; in Italia, naturalmente, perché di quello che succede altrove chi se ne importa (poi si cita l'estero quando non c'entra).

Altra bugia - e l'ho sentita anche poco fa - è che questa legge mette sullo stesso piano le coppie omosessuali e quelle eterosessuali: semplicemente non è vero. Questa legge mette sullo stesso piano le coppie omosessuali che decidono di accedere alle unioni civili con le coppie sposate, ovviamente eterosessuali, perché questa è la legge attualmente vigente in Italia: questo sì.

È un matrimonio in tutto salvo per tre aspetti. In primo luogo, il nome, ma sappiamo che il nome è davvero una cosa poco importante. Se è per questo, in altri Paesi il matrimonio non si chiama così, ma si chiamerà con una parola straniera. Lei, sottosegretario Scalfarotto, l'ha anche detto, e non mi faccia ancora citare l'intervista su «La Repubblica», nella quale lei ha dichiarato che non si tratta di un matrimonio di serie B, ma della stessa cosa, che viene chiamata con altro nome per motivi di *realpolitik*. Ma noi non abbiamo scritte autodileggiative in fronte! La prima differenza è quindi del tutto ininfluente.

Seconda differenza. Le coppie unite da unione civile possono accedere all'adozione del cosiddetto figlio del *partner*, tradotto così in italiano, ma la parola sempre usata, *stepchild adoption*, vuol dire adozione del figliastro da parte del coniuge, e dunque si conferma che è un matrimonio. Questo lo possono fare, ma non possono farlo per l'adozione dei figli esterni alla coppia. Chiedo scusa se torno a citarla, onorevole Scalfarotto, ma sono sue parole ed immagino che, avendole dette, si possano citare. Lei ha dichiarato che agli omosessuali interessa avere figli propri - e la *stepchild adoption* è proprio

questo - e non avere figli che, si sa sin dall'inizio, sono di altri e vengono adottati. In ogni caso questa differenza c'è, ma è del tutto marginale.

Terza differenza. Non ci sono le pubblicazioni per le unioni civili, mentre invece, come voi sapete - questo sì che sarebbe qualcosa di innovare - ci sono per i matrimoni. Nell'epoca di Internet quando due si sposano l'unione viene pubblicata nell'albo del Comune, che nessuno guarda più perché non siamo mica negli anni Sessanta o prima, quando si andavano a vedere le pubblicazioni per sapere chi si sposava; nessuno va più a vedere l'albo pretorio. Comunque è un modo di dare pubblicità perché, come si dice nella formula classica, se qualcuno ha qualcosa contro questo matrimonio parli ora o taccia per sempre. No, per le unioni civili non si può fare perché vengono fatte riservatamente.

Questa non è una differenza rispetto al matrimonio che la declassa un po', bensì un privilegio. Infatti, tanto per dire, può succedere che qualcuno faccia un'unione civile con un'altra persona dello stesso sesso - perché con quelle dell'altro sesso non la puoi fare, c'è una certa rigidità e ci si scopre molto moralisti; certe cose non si fanno con persone dell'altro sesso, ma solo con persone dello stesso sesso - senza che nessuno lo sappia; magari non lo sanno neanche i figli, ai quali nel frattempo viene chiesta una particolare assistenza, o magari se collaborano in una ditta si chiede qualche onerosa partecipazione all'attività della ditta familiare, e non sanno (mentre invece lo saprebbero, se fosse un matrimonio) che questo padre o questa madre ha sposato una persona dello stesso sesso - *pardon*, ha fatto un'unione civile - e di conseguenza vengo privati di una parte della loro eredità. Tutto bene, ma bisognerebbe saperlo, per cui è addirittura un vantaggio rispetto alle coppie sposate.

Invece le coppie eterosessuali che non si sposano, che non sono sposate (ce sono 1,5 milioni in Italia e sono enormemente più numerose delle coppie omosessuali), fruiscono dei diritti previsti dalla seconda parte di questo disegno di legge e questi diritti sono quasi impalpabili. E soprattutto è molto poco chiaro chi vi accede e chi no, perché è possibile che vengano riconosciuti questi pochi diritti non per volontà dei titolari; è il giudice che decide se una coppia che vive insieme lo fa per caso o per stabilire un patto duraturo: una cosa davvero curiosa.

Ebbene, queste coppie non avranno - tanto per parlare di una cosa che interessa - la reversibilità. Magari un uomo e una donna hanno avuto parecchi figli e la donna ha rinunciato alle opportunità lavorative e dunque contributive per seguire i figli. E quando muore ad esempio l'uomo (o la donna), non ci sarà alcuna reversibilità, il che può anche essere una scelta, e ci sarà la sua motivazione. Ma due signori o due signore che decidono di fare un'unione civile e quindi di sicuro non avranno figli propri, anzi non avranno figli, questi invece hanno la reversibilità. Questa è la bella eguaglianza che si vuole stabilire. Altra cosa che si dice è che il presente disegno di legge non c'entra nulla con l'utero in affitto. Per carità, non c'entra nulla con l'utero in affitto. Da dove vengono i figli delle coppie dello stesso sesso? Qualcuno sostiene che magari vengono da relazioni eterosessuali che hanno avuto prima ed è anche possibile. Vi è, però, un piccolo fatto da considerare: se l'altra persona, per esempio la donna con cui un uomo ha avuto dei figli, è in vita (e ordinariamente succede così: generalmente si muore da anziani, per cui i minorenni sono tutti figli di persone in vita), non è che perché uno sposa una donna può adottare i suoi figli, che però sono di un altro uomo vivente. Non si può fare, eterosessuali e non eterosessuali.

Questa *stepchild adoption* è per adottare i figli frutto di fecondazione avvenuta con la partecipazione di una persona esterna, un uomo o una donna. In entrambi i casi questo bambino nasce preventivamente programmato per essere orfano di padre o di madre. Dire che non c'è relazione tra la *stepchild adoption* (l'adozione del figliastro) e l'utero in affitto (la gravidanza per altri) è come dire che non è vero che ad ogni furto corrisponde una persona derubata, che ad ogni vendita corrisponde un acquisto; è come dire che abolire il reato di ricettazione non favorirebbe il furto, cioè una follia. Però la logica è in pericolo quando si vuole imporre a dei bambini di avere due padri o due madri. Se si fa una cosa di questo genere, effettivamente tutto è possibile: è possibile che due più due faccia uno e mezzo; è possibile che un triangolo abbia sette lati e che la somma dei suoi angoli faccia 420 gradi. Tutto è possibile. Se è possibile avere due padri e due madri si può fare anche questo.

Tuttavia si dice che non bisogna discriminare questi bambini. Ho anche sentito il senatore Mineo dire

che chi non vuole la *stepchild adoption* dice al bambino figlio che è cresciuto da una coppia di donne o di uomini che si deve vergognare di vivere in questa condizione. Chi lo ha mai detto? Il bambino che viene cresciuto, educato, accudito da uno dei genitori e dai nonni o solo dai nonni o dalla zia, senza che questi abbiano titolo di essere loro padri, o i bambini dei quali il secondo marito della madre (o la seconda moglie del padre) si prende cura più del loro genitore vero sono forse discriminati perché questa persona magari qualche volta li va anche a prendere all'uscita dall'asilo?

Peraltro, questa dell'uscita dall'asilo è un'altra balla gigantesca. I miei figli sono stati presi all'uscita dalla scuola o dall'asilo da una serie di persone; a volte sono andato anche io con un altro uomo e nessuno mi ha chiesto il certificato di matrimonio con quest'altro uomo. Tu fai la delega alla scuola, statale e pubblica, e va a prenderlo chi decidi tu. Poi non hai bisogno di specificare se quello è tuo marito, quello con cui vai a letto, è il tuo collaboratore domestico o è tuo fratello. È una grandissima balla. La balla è quella della discriminazione. Qui sì che si vuol fare discriminazione: si vogliono discriminare questi bambini e condannarli a vita a non avere mai una madre o un padre. Però si dice che questo non c'entra nulla con la *stepchild adoption*. No, no, non c'entra nulla.

Un'altra balla che viene fatta girare è che questo disegno di legge mette da una parte i cattolici conservatori, che sono contrari, e dall'altra tutti gli altri che sono favorevoli. Innanzitutto non sapevo che in Italia ci fosse il 75 per cento di cattolici conservatori, ma ultraconservatori mica poco conservatori: per dire, Giovanardi sarebbe ancora un moderato. Il 75 per cento degli italiani è così? No, il 75 per cento degli italiani pensa - la logica è logica - che un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre. Possono essere cattolici, conservatori e progressisti; possono essere protestanti e la maggior parte dei protestanti in Italia (non quelli più visibili, ma quelli più numerosi) è schierata su questa posizione, cioè sono contrari all'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso. Ci sono ortodossi, ci sono atei, ci sono omosessuali, anche famosi, che, per aver dichiarato queste cose, sono stati attaccati in modo particolarmente violento dagli omosessualisti militanti. Questa è la realtà e mi sento in dovere di rispondere al senatore Mineo che mi ha detto: come fai tu che sei valdese ad avere queste posizioni? In queste posizioni non c'è nulla di strano. Il mio popolo-chiesa è sempre stato sulle mie posizioni, finché, ad agosto dell'anno scorso, hanno modificato un documento ecclesiastico riguardante il matrimonio, che fino ad allora era l'unico esistente e vigente (lasciamo perdere che poi fosse ampiamente violato) e che era su posizioni un po' più conservatrici di quelle di Papa Ratzinger: di divorzio non si parla neppure perché non dovrebbe esistere. Così era trattato in questo documento il matrimonio, quindi lasciamo stare. Io sono sulle posizioni che il mio popolo e la mia chiesa hanno avuto almeno per ottocento anni (e più, credo), per cui semmai sono altri che dovrebbero dare spiegazioni.

Altra mistificazione: con la *stepchild adoption* si tolgono i bambini dagli orfanotrofi. In primo luogo, non è vero: trattandosi solo dell'adozione del figlio del *partner*, del figliastro, nessuno di questi bambini è in orfanotrofio, perché il padre e la madre li hanno e quindi non c'entra nulla. Ma cosa succede, potenzialmente, se muore il padre naturale di un bambino che è stato cresciuto da suo padre naturale e dal compagno del padre? Questo bambino non va in orfanotrofio perché, fin dal 1983, vi è una legge che dice che, in caso di mancanza di entrambi i genitori, un bambino può essere adottato con l'adozione speciale, cioè direttamente, oltre che da altri congiunti, da persona con la quale questo bambino abbia una relazione stabile e duratura. Voglio vedere qual è il magistrato oggi che non darebbe la preferenza addirittura a questa relazione anche se magari la persona non è così raccomandabile - non perché omosessuale, per carità, ma perché ci sono persone poco raccomandabili di qualunque orientamento sessuale - rispetto a nonni, zii e così via. Con la temperie che c'è adesso, figuriamoci. Comunque questo è già previsto: nessun bambino va in orfanotrofio. Infatti, se per caso non c'è nessun altro, a quel punto è sicurissimo che il bambino possa essere adottato - a meno che il tribunale lo giudichi del tutto inidoneo per altri motivi - direttamente dal compagno del padre o della madre, a seconda delle situazioni.

Va detta, inoltre, una cosa sulla logica di dover prevedere ogni caso. Prima di tutto, anche in caso di morte, la situazione si risolve nel modo che ho detto. Ma allora, con questa logica, si dovrebbe

permettere a ciascuno di avere diverse mogli e diversi mariti. Infatti, cosa succede se uno muore, in una coppia? Se muore il padre, accidenti il bambino rimane senza padre: facciamo in modo che la signora possa sposare due o tre altri mariti così non c'è problema e, anche se ne muore uno, ce n'è sempre un altro, come le ruote di scorta (almeno una ci vuole). Sono logiche del tutto folli. Pensare che, poiché se un genitore muore poi il bambino rimane solo, è necessario appioppargli due padri, così siamo sicuri: una follia totale.

In realtà, è tutto un pretesto e una costruzione per scardinare il concetto di paternità e di maternità (adesso si usa questa orribile parola, «genitorialità», che io rifiuto), per sganciarlo completamente dalla procreazione, infangare il nobile istituto dell'adozione, che consiste nel dare un padre e una madre a un bambino che non li ha, e sostituirlo con la cosa opposta: programmare un bambino perché nasca orfano in modo da poterlo adottare da parte di due uomini o di due donne.

Chiudo sull'ultima frottola: i matrimoni e le adozioni sessuali stanno dilagando nel mondo, sono dappertutto in Europa e siamo noi gli ultimi. Piccolo elenco dei Paesi, solo in Europa (in tutto il mondo sono 160), che non hanno le adozioni da parte delle coppie dello stesso sesso: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Cipro del Nord, Città del Vaticano (sarebbe strano), Croazia, Estonia, Fær Øer, Georgia, Gibilterra, Grecia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Il 28 febbraio di quest'anno la Svizzera farà anche un *referendum* per stabilire se il matrimonio è solo tra un uomo e una donna: i sondaggi dicono che il sì è in testa tra gli elettori di tutti i partiti, ivi inclusi quelli di sinistra. Auguri, Partito Democratico (mica tanto). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Milo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Idem. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ormai stiamo camminando soltanto su quel muro che divide chi è favorevole alle adozioni e chi non lo è. Il fatto curioso è che si potrebbe osservare, a ragione, che il fattore di conflitto più acceso non sia nemmeno oggetto di questa legge.

Sorvolo sulle teorie cospirative espresse in quest'Aula per cui, partendo da questo testo, si teme un'evoluzione inevitabile verso l'accettazione totale della cosiddetta ideologia *gender*, che presumibilmente ci porterebbe ad accettare pedofilia e poligamia. Garantisco che si tratta di una citazione. Non oso immaginare le paure ancestrali che nutrono posizioni del genere, ma esprimo la mia compassione; potrei sforzarmi di comprenderle traslocando mentalmente, tornando indietro nel tempo per alcuni secoli - sento odore di Medioevo - ma, grazie a Dio, viviamo nel presente, in uno Stato moderno.

Uno Stato europeo che si sta muovendo verso l'affermazione di diritti e doveri per persone che ancora oggi, purtroppo, sono discriminate per il loro orientamento sessuale (non condiviso dalla maggioranza delle persone, ma le pratiche sessuali sono aspetti di dominio esclusivamente personale) e pertanto impossibilitate dalla legge vigente a costruire convivenze riconosciute, basate sull'amore. Un amore che reclama il diritto di potersi prendere un impegno reciproco.

Voglio ricordare che sta nascendo un diritto valido tanto per le coppie dello stesso sesso quanto per tutte quelle eterosessuali, che vorranno scegliere la disciplina di questa legge per la loro *lebensgemeinschaft*, la loro comunità di vita.

Vengo al punto più discusso, la *stepchild adoption*: in apparenza, il più grande timore è quello che sia un passaggio mascherato per legittimare la pratica dell'utero in affitto, peraltro già vietata per legge e di cui il disegno di legge Cirinnà non tratta. Questi sono i dati riscontrabili.

Per quanto concerne i dati non riscontrabili, invece, il presidente della società italiana di pediatria, Giovanni Corsello, ha recentemente sostenuto che non si può non escludere che convivere con due genitori dello stesso sesso non abbia ricadute negative sui processi di sviluppo psichico e relazionale nell'età evolutiva. Il che equivale a dire: vivere nella Terra dei fuochi potrebbe avere ricadute negative

sulla salute, intendendo per Terra dei fuochi non l'ambito familiare della coppia omoaffettiva, bensì la nostra società, troppo tossica da essere in grado di accogliere la modernità. Perché, ipocrisia a parte, è evidente che il vero problema per gli *adopted stepchildren* non è l'amore che esperiscono in una famiglia composta da due genitori dello stesso sesso ma il contesto culturale tossico, appunto, che non ammette questa opzione, in quanto discrimina chi compone nuclei familiari nel senso inteso dal disegno di legge che stiamo attualmente discutendo.

Un provvedimento che, per me, deve passare così come proposto dalla collega Cirinnà. Anzi, vado oltre e mi allineo agli onorevoli colleghi che, come me, considerano l'attuale versione un minimo sindacale. Sarei per estendere i diritti al massimo grado e pertanto ho firmato alcuni emendamenti per ammettere le adozioni *tout court*, e non solo quelle dei figli biologici del proprio *partner*. Il motivo è piuttosto semplice; se è vero che è già un insulto alla Costituzione negare un diritto, è una mostruosità negare diritti ai bambini. Quindi, pur essendo contraria alla gestazione per altri a pagamento, dico con forza: nessuno ha il diritto di negare la possibilità di adozione per un bambino in ragione delle scelte dei genitori. Se ciò avvenisse, saremmo di fronte ad uno Stato che ripudia i suoi figli perché incapace di far rispettare norme e di accogliere l'inevitabilità e la gioia di una vita che viene al mondo. Mi avvio alla conclusione.

Trovo insopportabile l'idea che in un mondo sempre più globalizzato, da un lato assistiamo - pigramente, e non troviamo rimedio - a scene in cui, letteralmente, si buttano via bambini, mentre dall'altro, anche in quest'Aula, si discute, con fare medievale, se qualcuno abbia titolo per amare e adottare il figlio del *partner* oppure no.

Trovo insopportabile l'ipocrisia con la quale ci si esprime preoccupati per l'incolumità psicologica dei figli che vivono con due genitori dello stesso sesso e, allo stesso tempo, non si trova rimedio ai modelli ammalati della nostra società che si perpetuano, indisturbati, generando fenomeni pericolosi come la violenza assistita, il bullismo, il cyberbullismo. Chi si preoccupa delle giovani ragazze anoressiche o bulimiche che inseguono modelli di magrezza irraggiungibili? Altro che genitori omosessuali!

Raramente mi riferisco alla mia esperienza al Governo, ma va detto che le mie ripetute richieste di dare il patrocinio al Pride di Palermo sono tutte state respinte al mittente. E non solo. Sono anche stata invitata a lasciare perdere, a non combattere per i diritti delle persone LGBT, a non partecipare al convegno che inaugurava la manifestazione. Ci sono andata lo stesso, con convinzione, sapendo che la mia presenza avrebbe dato fastidio. Oggi, a tre anni da quel Pride - e chiedo di concedermi questa trasgressione grammaticale - dico: *I am proud of having been there*, sono orgogliosa di esserci stata.

Concludo il mio intervento. Il collega Malan prima ha detto che le unioni civili sono uguali al matrimonio. Avrei preferito che questo diritto l'avessimo chiamato subito così, però mi adeguo al compromesso e voterò questo testo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il momento che sta attraversando il nostro Paese è veramente grave: pensate che rischiamo addirittura di estendere i diritti civili alle coppie *gay*, esattamente come avviene praticamente in tutto il resto d'Europa. In Spagna per le coppie *gay* è possibile sposarsi e anche adottare dei figli. In Francia e in Gran Bretagna l'adozione è legale da parte di coppie omosessuali, come anche, peraltro, il loro matrimonio. In Germania è consentita la *stepchild adoption* e anche l'unione civile. Si potrebbe continuare con Olanda, Belgio, Norvegia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Austria eccetera. Ma qui siamo in Italia, un Paese dove anche il riconoscimento di diritti fondamentali, sui quali non si dovrebbe transigere, diventa oggetto di un'aspra battaglia politica, peraltro, alimentata in parte da partiti ridotti al lumicino in termini di consenso elettorale; anzi, forse proprio per quello.

Ho sentito spesso in questa Aula parlare di necessità di tutelare la famiglia tradizionale, ma ne ho sentito parlare da parte di parlamentari che verranno ricordati più per i loro tentativi di giustificare festini, droghe e prostitute che per la loro attività di parlamentari. Altri che ora si stanno strappando le vesti per la tutela della famiglia tradizionale sono arrivati addirittura ad umiliare l'intero Parlamento depositando emendamenti per la tutela della pedofilia. Sono stati ritirati, non senza imbarazzo. I

collegli che sono con me in Commissione giustizia ne hanno ben memoria. Certo, un bel modo quest'ultimo di tutelare la famiglia; è sicuramente originale. Altri ancora non hanno esitato a sdoganare l'abuso sessuale di minorenni difendendo l'indifendibile, come nel caso di Ruby. Ecco, io credo, Presidente, che sia sacrosanta la necessità di dare maggiori tutele alla famiglia. Mai forse come adesso la famiglia è sotto attacco, ma non certo per il disegno di legge Cirinnà, ma per politiche scellerate di un Governo che non parte dalle necessità fondamentali della famiglia. Per esempio, per dare un primo sollievo concreto alle famiglie si potrebbe partire dall'introduzione anche nel nostro Paese del reddito di cittadinanza. Questo disegno di legge ha trovato una ferma opposizione proprio nel Presidente della Commissione lavoro, altro esponente politico che a parole si spende a tutela della famiglia, ma che nei fatti è uno dei maggiori responsabili della crisi in cui si trovano le famiglie oggi nel nostro Paese. Basti pensare alle precarietà introdotte nel mondo del lavoro. Faccio un altro esempio: quanti aborti si potrebbero evitare se ci fosse nel nostro Paese una vera tutela della famiglia? Penso ad un sistema serio di assistenza, come già avviene, peraltro, nella maggioranza dei Paesi europei. Probabilmente parliamo di decine di migliaia all'anno. Ma per il Parlamento questo non rappresenta un problema sociale di cui discutere.

Tornando al provvedimento in discussione, è stato più volte ricordato - e vorrei ribadirlo io stesso - che l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver ancora introdotto una disciplina sulle unioni omosessuali nel nostro Paese e vorrei ribadire che la stessa Corte costituzionale ci ha più volte richiamato, in quanto legislatori, a provvedere. Certo, mi viene detto spesso che ciò è pur vero, ma che ci sono ben altre priorità nel nostro Paese. È verissimo che ci sono molte priorità, ma delle unioni civili in Italia si discute da trent'anni. La prima proposta di legge risale addirittura al 1988, poi ci sono stati i cosiddetti diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO) e i patti civili di solidarietà (PACS), ma non se fece nulla. Insomma, sono dieci legislature che viene detto ai cittadini italiani, che aspettano questa riforma, che non si tratta di una priorità. Credo quindi che ora sia venuto il momento di votare questa riforma.

Sappiamo bene che una fetta di maggioranza, più sensibile alla stabilità del Governo, che al riconoscimento dei diritti civili, approfitterà del voto segreto, per cercare di sabotarne il percorso in Assemblea. Non dimentichiamo infatti che in Commissione giustizia il Governo si è rimesso alla Commissione su tutti gli emendamenti, tanto su quelli favorevoli, quanto su quelli evidentemente contrari al provvedimento. Non dimentichiamo anche che, per nove volte, in ben nove voti, la maggioranza si è espressa in maniera contraria - Partito Democratico compreso - alla calendarizzazione del provvedimento sulle unioni civili, che poteva quindi essere discusso già da tempo in Assemblea, al Senato. In un'occasione in particolare il suo esame è stato fatto slittare addirittura per dare precedenza alla cosiddetta legge Boccadutri. Per la maggioranza dei partiti rappresentati in quest'Aula è stato più importante assicurarsi l'incasso di cospicui finanziamenti elettorali, piuttosto che avviare la discussione sul disegno di legge sulle unioni civili.

Avviandomi alla conclusione, per questi motivi faccio dunque un appello per il voto palese, perché ciascun senatore possa assumersi le proprie responsabilità di fronte alla propria coscienza e, soprattutto, di fronte al Paese, per scongiurare che ancora una volta possa essere fatta prevalere la necessità di non scontentare un *partner* di Governo, a scapito del riconoscimento dei diritti civili fondamentali, rispetto ai quali, peraltro, si sono impegnate, ripetutamente e formalmente, sia le forze di maggioranza sia quelle di opposizione. Il momento di approvare questa riforma è infatti arrivato ed è ora. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Cirinnà).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

[ORRU](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, avrei voluto iniziare il mio intervento leggendo integralmente gli articoli 2 e 29 della Costituzione e anche l'articolo 3, ma per ragioni di tempo non lo farò. È proprio su questi tre articoli della nostra Carta Costituzionale che si basa la nostra discussione. Colleghi, è la stessa Costituzione che all'articolo 21 sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ed è sempre la stessa Costituzione che all'articolo 67 sancisce che i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, senza vincolo di mandato.

Dico subito a scanso di ulteriori, pretestuosi e spiacevoli equivoci che, come ho sempre dichiarato, voterò convintamente a favore del disegno di legge, tenendo fede anche al voto espresso al termine di una assemblea del mio gruppo politico, il Partito Democratico, relativo al voto finale del disegno di legge, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

Ciò premesso, vorrei fare alcune considerazioni e valutazioni in merito al testo di cui discutiamo.

Ribadisco che sono assolutamente favorevole all'impianto del provvedimento ed al riconoscimento dei diritti alle coppie dello stesso sesso, e non solo, che troppo tardi arriva nel nostro Paese e bene ha fatto il collega Lo Giudice a ripercorrere e ricordare gli ultimi trent'anni e le tappe raggiunte dai diversi Paesi che prima di noi hanno affrontato questo tema.

Condivido la scelta compiuta, anche a seguito di autorevoli sollecitazioni, di provvedere alla creazione di un istituto giuridico nuovo, distinto e differente dal matrimonio proprio per evitare equivoci e confusione con l'articolo 29 della Costituzione. Non credo però che questo testo sia un compromesso al ribasso; ritengo piuttosto che stiamo assolvendo egregiamente al nostro dovere di legislatori in linea con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010.

Ho invece molte perplessità sull'articolo 5 ed è su questo che mi soffermerò. Colleghi, le parole che maggiormente in questi giorni sono risuonate in quest'Aula sono: «eguaglianza» e «discriminazione» ma purtroppo l'exasperazione del dibattito ha nei fatti posto in essere e creato, da parte di chi in questi giorni ha fatto dell'eguaglianza la propria bandiera, una vera e propria discriminazione nei confronti di chi la pensa legittimamente in modo differente su alcuni punti del disegno di legge e nella fattispecie sull'articolo 5.

Colleghi, troppo di frequente a mio avviso dimentichiamo di rappresentare la Nazione, oltre ad essere espressione dei territori, e come probabilmente vi sarete accorti i cittadini sul tema della *stepchild adoption* sono divisi ed è quindi naturale che anche in Parlamento siano riportate le stesse divisioni.

Qualche collega, intervenendo in Aula, ha posto una domanda: cosa fareste se si trattasse di vostro figlio o di vostro nipote? Rispondo che rientra nei miei doveri di madre insegnare a mio figlio che non si può avere tutto ciò che si desidera, così come è mio dovere di madre insegnare e far comprendere a mio figlio che a fronte di un grande desiderio di essere genitore è indispensabile la capacità di procreare, che i figli non si comprano e che non si ricorre alla maternità surrogata; come donna invece ho la responsabilità di insegnargli che il corpo di una donna non deve essere mai usato né abusato!

Colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di riconoscere a noi stessi (oltre che ai cittadini italiani) che pure se il testo del disegno di legge sulle unioni civili non cita mai in nessuna parte la maternità surrogata e/o la legge n. 40 ne autorizza tacitamente, o comunque non ne esclude la pratica, altrimenti di quali bambini futuri stiamo parlando?

Sappiamo bene tutti - e dico tutti - che in Italia tale pratica è vietata dalla legge n. 40 e tutti indistintamente abbiamo affermato a gran voce che è una pratica aberrante, salvo poi voltarci dall'altra parte o rimanere in silenzio o addirittura giustificare il fatto dicendo: «In Italia è vietato», quando ascoltiamo storie di coppie omosessuali, ed eterosessuali (maggiormente), che candidamente raccontano di essere andate oltreoceano per beneficiare, con un costo elevato, di una pratica che nel nostro Paese è vietata e severamente punita.

Probabilmente, anzi sicuramente, questo non è il provvedimento idoneo per affrontare a pieno l'argomento, ma certamente è questo il testo attraverso il quale possiamo dare seguito a quanto detto ed estendere la condanna in Italia se il reato viene commesso all'estero.

Lungi da me il voler discriminare i bambini tra loro e non credo sia necessario lanciare *slogan* per dimostrarlo perché la tutela dei bambini sta a cuore a tutti e proprio per questo una sorta di sanatoria in questo senso deve essere fatta e diversi emendamenti sono stati presentati in tal senso anche se, per i figli già nati, la legge n. 184 sulle adozioni all'articolo 44, lettera *d*), contempla le adozioni speciali che rientrano nella fattispecie di cui ci stiamo occupando. Su questo articolo, infatti, è stata estesa in via interpretativa (ed è proprio di qualche giorno fa l'ultima sentenza) la possibilità per le coppie dello

stesso sesso di adottare il figlio biologico del *partner*.

Di certo non possiamo far passare il messaggio che essere genitori è un diritto e non possiamo nemmeno fare finta di non sapere che ciò che in Italia è vietato lo si può fare all'estero serenamente. Non voglio soffermarmi ad immaginare quali domande saranno poste dal bambino ai genitori quando gli spiegheranno che la sua mamma naturale lo ha portato in grembo per esaudire un loro grande desiderio, ma soprattutto non immagino quale concetto è quale idea il bambino avrà di quella donna che sicuramente non potrà chiamare mamma né sentirla come tale. Tutti gli studi citati in quest'Aula non sono stati espletati nel nostro Paese e - a mio avviso - non siamo ancora sufficientemente informati per dare una reale risposta in questo senso.

Ecco, questa è la mia grande perplessità. Giusta? Sbagliata? Non saprei. Colleghi, io al contrario di voi non ho tutte queste certezze, ma non ci sto a fare passare il messaggio che un grande desiderio di genitorialità, ossia un desiderio individuale, possa diventare unico elemento giuridico al fine di acquisire lo *status* di genitori. Di una cosa invece sono certa: che una mediazione è ancora possibile. Se c'è la volontà, non è mai troppo tardi per mediare. Basta dimostrare con i fatti ciò che a gran voce è stato più volte ripetuto anche in Assemblea. Tra gli emendamenti presentati, infatti, ce n'è uno che prevede che la pratica della maternità surrogata venga condannata in Italia anche quando compiuta all'estero.

Bene colleghi, concludendo, voglio dire che resto dell'idea che la soluzione ottimale sarebbe quella di non affrontare in questo provvedimento il tema delle adozioni o, comunque, di modificare il testo inserendo come reato la maternità surrogata anche nel caso in cui venga compiuta all'estero, impegnando al contempo il Governo a voler affrontare nel più breve tempo possibile il delicato tema della riforma delle adozioni e della modifica della legge n. 40.

Solo così, a mio avviso, assolveremo pienamente al nostro ruolo di legislatori senza avere il timore, come è stato detto in quest'Aula, che qualcuno tra trent'anni rileggendo i Resoconti di seduta possa avere vergogna di noi! (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (AL-A). Signora Presidente, il dibattito che si svolge in quest'Aula può essere riassunto in vari argomenti: il primo si riferisce a coloro che sono speciosi e che denunciano qualcosa che nel disegno di legge Cirinnà non c'è, attraverso alcuni paradigmi illogici. Mi riferisco a certi ambienti, che non mi permettono di definire clericali, ma che guardano, in linea di principio, in maniera più fideistica che razionale alla questione dell'omosessualità come ad un evento contro natura, che vedono nel disegno di legge Cirinnà il suggello di una omologazione tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 16,56)

(Segue D'ANNA). Tutto questo appartiene a un dibattito che è legittimo, ma che non promana dalla lettera degli articoli del disegno di legge Cirinnà. È una considerazione allarmistica, per quanto legittima, ma che non trova alcun fondamento nella parificazione tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali, cioè nella parificazione tra le unioni civili e il matrimonio, che nel testo al nostro esame non c'è.

Come nella legge non c'è la questione dell'utero in affitto, perché il disegno di legge Cirinnà (lo ripeterò forse per la centesima volta in quest'Aula) altro non modifica che una piccola parte della legge n. 184 del 1983 che disciplina le adozioni prevedendo, oltre che per i coniugi, così come è scritto nella lettera *b*) dell'articolo 44, la possibilità di fare la richiesta di adozione anche per una delle due parti dell'unione civile, quando viene meno il padre biologico.

Dovremmo allora domandarci se questi sono esattamente i termini della questione, premesso che la lettera *a*) del medesimo articolo della citata legge che disciplina le adozioni prevede che i minori possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado.

Se questo non è, quelli che sono critici rispetto all'articolo 5 (io sono critico, ma per un altro aspetto) dovrebbero spiegarci se questo bambino, affettivamente legato a uno dei due componenti dell'unione

civile, dovrebbe essere eradicato affettivamente dall'altra persona, avendo perso il padre biologico, e affidato al brefotrofo.

Queste sono le cose che ci si parano davanti. Se allora è vero, come è vero, che è preminente la tutela del bambino, la previsione che il bambino possa essere adottato dall'altro componente dell'unione civile mi sembra un principio di buon senso. E affronto da laico la situazione.

Tuttavia devo dire - ringraziando la senatrice Cirinnà per essersi presa tutte le invettive e per aver subito tutte le strumentalizzazioni che il Padre eterno poteva inventare per dir male di cose che non sono contenute nel testo, perché a me sono simpatici coloro che pagano il prezzo e ci mettono la faccia - che dobbiamo fare una riflessione, che forse non c'entra con il disegno di legge.

Chi pensoso ritiene che il desiderio di maternità o di paternità non possa essere elevato pedissequamente a diritto da un'osservazione giusta: se così non fosse, mi sentirei autorizzato a fare una petizione sin d'ora alla senatrice Cirinnà affinché predisponga un altro disegno di legge nel quale sia garantito a tutti gli ex senatori di vivere almeno fino a 150 anni ed elevo questo mio desiderio ad un diritto. Ho fatto questo esempio per dimostrare in maniera pedissequa e chiara che non tutti i desideri possono diventare diritti, anche perché in questo caso c'è un elemento che molti trascurano, che si chiama natura, evoluzione, e che non è nella disponibilità della politica né dei legislatori.

Mi interrogo pensoso allora su cosa vogliamo fare dei 30.000 embrioni fecondati che giacciono nei tubi di acciaio criogenici, pieni di azoto, e che prima o poi dovrebbero trovare una soluzione legislativa. Da cattolico ritengo che siano bambini: bisogna dare loro solo l'opportunità di potersi sviluppare, ma biologicamente non hanno niente di diverso da tutti quanti gli esseri umani. Sono microscopici, non sono alti 150 centimetri, non hanno ancora caratterizzati gli occhi, ma li hanno in potenza, perché tutto è già codificato all'interno di quell'ovocita fecondato. Sarebbe stato bene prevedere che chi ha questo desiderio di maternità, trattandosi di una coppia omosessuale di due donne, potesse adottare uno di questi embrioni, che si deterioreranno e ci sarà una strage degli innocenti, perché prenderemo 30.000 bambini e li butteremo in uno scarico di fognatura, dato che non possono stare là indefinitamente.

E mi domando se sia possibile, anche se non è nelle intenzioni del relatore né di quanto è scritto nel disegno di legge, come ha detto poc'anzi la collega Orrù, che questo disegno di legge, surrettiziamente, consentendo questo tipo di adozioni a coppie omosessuali, possa incentivare la pratica dell'utero in affitto. Mi domando se abbiamo elevato il desiderio a diritto e se consentiamo questo, come è giusto che sia sotto il profilo del riconoscimento dei diritti perché i gusti sessuali non rappresentano una discriminante; gli uomini sono uomini e le donne restano donne, nel loro portato biologico e nel loro portato giuridico, dei diritti di cui sono depositari.

Ci dobbiamo rendere conto che se incentivassimo, nostro malgrado, la pratica dell'utero in affitto, staremmo avviando l'umanità - quindi non è neanche un fatto che ci possa riguardare come Parlamento o come Nazione - a sovvertire quello che nella chimica e nella fisica è equivalente alla conservazione della specie. Cioè, è come se volessimo modificare la legge di gravità, che è l'equivalente universale di quello che è il principio di conservazione della specie negli esseri viventi. Chi potrebbe, qui dentro o fuori da questo contesto, prevedere qual è la fine dell'universo, se noi modificassimo la legge di gravità? Io sfido anche i più intemerati, quelli irriflessivi, a riflettere, al di là dell'aberrazione della predazione di un organo, anzi della predazione di una persona, perché la gravidanza modifica *in toto* la condizione fisiologica della donna, e non si tratta di affittare un utero, bensì di affittare una persona. E poiché questo è soggetto a contratto, qual è il controllo dello Stato, dell'entità collettiva, su questi contratti che avvengono fuori della Nazione e per pattuizioni che noi non possiamo conoscere?

Mi avvio alla conclusione. Cosa succede se la pattuizione tra chi affitta l'utero e chi lo mette a disposizione prevede che, dopo dieci anni, questa donna lo reclami di nuovo o chi lo ha preso non lo voglia più, avendo soddisfatto il proprio desiderio? Vi segnalo allora un emendamento del senatore Giovanardi, che pure non è la panacea, ma che comunque stabilisce, creando una restrizione, che i bambini concepiti con pratiche illegali nel territorio italiano non possano essere iscritti all'ufficio di stato civile, perché sono il frutto di una pratica che è ritenuta illecita in Italia. È come se noi

portassimo della refurtiva, avendo rubato in un Paese dove il furto non è reato. Il punto di mediazione credo sia questo. Onde per cui invito un po' tutti i fideisti abrogazionisti e i fideisti lassisti a fare questa riflessione su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo AL-A. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi della scuola media «Rita Levi Montalcini» di Campodoro, in provincia di Padova, che sono oggi in visita al Senato ed assistono ai nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 17,08)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI (*Misto*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono mesi che in Senato si discute dell'approvazione del disegno di legge Cirinnà. Non solo qui si discute: nelle TV, nei giornali, nella Chiesa, nei comitati pro e contro, sui treni, nei bar e sui *social* si è scatenato l'inferno. Alcuni, in quest'Assemblea, sono stati capaci solo di dire menzogne, forse sotto la pressione di *lobby* religiose o di moralisti e perbenisti che pensano di avere sempre la verità assoluta dalla loro parte. È falso dire che l'adozione del figlio del *partner* sia un apripista per rendere legale l'utero in affitto. È falso ed è anche un messaggio terroristico, che non ha lo scopo di tutelare nessuno, se non coloro che vogliono orientare le coscienze. Ogni volta si trova un motivo per negare l'apertura dei diritti, soprattutto alle minoranze, che stanno chiedendo solo la possibilità di formare un nucleo familiare riconosciuto.

Sono almeno trent'anni che in questo Paese incivile si sarebbe dovuto legiferare sulle unioni civili. Gli altri Paesi, che come al solito hanno già adottato leggi simili al disegno di legge Cirinnà, ci ridono dietro e si sentono autorizzati a dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare.

È vergognosa la strumentalizzazione che viene fatta di concetti come l'utero in affitto o l'equiparazione al matrimonio. Per quale motivo si insulta l'intelligenza degli italiani? Nel disegno di legge Cirinnà questi argomenti non ci sono. Ci sono solo unioni civili tra persone che si amano, etero o omosessuali; esseri umani, nonché cittadini italiani, che hanno deciso di condividere la loro vita, in piena libertà e coscienza, e che voi in quest'Aula state denigrando. Non sono mancate neanche clamorose marce indietro da parte di politici dell'ultima ora, che, dopo aver pubblicamente osannato il disegno di legge in tutti i canali di comunicazione, ora, con una bella posizione da voltagabbana, promuovono la libertà di coscienza. Ma loro ce l'hanno una coscienza? O la vendono per una manciata di voti alle prossime elezioni? Io mi chiedo: cosa sconvolge della *stepchild adoption*, che altro non è che l'adozione del figliastro, che da molti anni e in alcuni casi i giudici già concedono?

Non stiamo parlando di pedofilia o di abusi sessuali, pratiche peraltro conosciute, come testimonia la cronaca, da molte brave persone come alcuni preti o alcuni bravi mariti e padri di famiglia, che poi vanno a fare turismo sessuale nei Paesi del Terzo mondo. Io dico che è ora di finirla con questo teatro; è ora di votare, di farlo palesemente e di lasciare che i cittadini abbiano la possibilità di vivere le loro scelte sentimentali con dignità. A proposito di teatro, cito una frase di Totò che mi viene spontanea: «In questo manicomio succedono cose da pazzi». *(Applausi della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD*). Signora Presidente, colleghi, in quest'Aula, nel dibattito di questi giorni, abbiamo tutti la consapevolezza di essere protagonisti di un passaggio di grande importanza, innanzitutto perché esso mette al primo posto le persone: ansie, aspettative, speranze che alla politica chiedono risposte. Hanno trovato voce in quest'Aula, nel dibattito di questi giorni, i sentimenti di donne e uomini che da

troppo tempo vedono negate prerogative basilari, come quelle di vedere riconosciuti a pieno titolo legami affettivi duraturi, progetti di vita tra due persone che si amano, e dunque hanno il diritto di unirsi in matrimonio, qualunque sia il proprio orientamento sessuale, da persone libere che aspirano al benessere e alla felicità.

È su questa base che sono fermamente convinto le coppie *gay* e lesbiche abbiano, al pari delle altre, pieno diritto al matrimonio senza alcuna differenza o *diminutio*, perché non c'è alcuna ragione valida che possa ancora oggi discriminare migliaia di persone di fronte alla legge alimentando pregiudizi e costringendo ad una condizione di minorità, di mancata cittadinanza, molte coppie in nome di una presunta normalità. Ma che cosa è la normalità? Me lo chiedo da legislatore e lo chiedo a tutti voi in quest'Aula che, come me, siete chiamati a fare scelte che riguardano il modo in cui ciascuno vede la vita, i suoi valori più profondi, l'etica quotidiana. Allora tornano in mente le bellissime parole di Papa Francesco: «chi sono io per giudicare».

Io penso, da legislatore, che là dove ci sia amore tra due persone e - se ci sono - i loro figli, lì ci sia una famiglia. E questa traccia l'ho ritrovata anche nella lettura della sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti, che nel giugno scorso ha dichiarato incostituzionali le leggi statali che vietavano i matrimoni *gay* perché violano il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione americana. Quella sentenza è un vero inno al matrimonio come il diritto essenziale di ognuno a realizzarsi in qualcosa più grande di se stessi, un'aspirazione che a nessuno può essere preclusa. A leggere quella sentenza si avverte fortissimo il connubio fra libertà ed eguaglianza, che è la molla più potente per una coscienza politica dei diritti, per costruire una società più avanzata, più inclusiva.

Ancora oggi, nelle ore in cui il Senato può varare una delle riforme che segneranno la storia repubblicana, dimostrando, questo Senato, questo Parlamento, il suo valore, la sua maturità, facendo di questa una legislatura costituente anche sul terreno dei diritti, la questione sta nei termini usati da John Kennedy molti anni fa, nel 1963 nel suo discorso sui diritti civili all'indomani dei fatti in Alabama: «Il problema fondamentale è stabilire se tutti (...) debbano ottenere gli stessi diritti e pari opportunità; se intendiamo trattare i nostri concittadini (...) come noi stessi desidereremmo essere trattati».

Allora voterò il disegno di legge sulle unioni civili come un passo decisivo verso il matrimonio egualitario, come già esiste in gran parte d'Europa. A me non sfugge l'importanza enorme di questo provvedimento, e voglio ringraziare la senatrice Monica Cirinnà, tutti i senatori del PD e quelli di tutti i Gruppi che hanno sostenuto questo testo in Commissione, nel suo *iter* parlamentare, arrivando ad una mediazione alta. Adesso ci aspetta un confronto serrato in Assemblea e io penso che, per rispetto di tutti i cittadini, di tutte le opinioni, della trasparenza che dobbiamo all'opinione pubblica, sarebbe giusto che in quest'Aula non ci fossero voti segreti, che ognuno si pronunciasse a viso aperto (*Applausi dal Gruppo PDe del senatore Santangelo*), prendendo le sue responsabilità, come nel corso di questo dibattito: sarebbe un modo ulteriore per colmare il ritardo della nostra legislazione sui diritti. È un'anomalia insostenibile che separa il nostro dagli altri Paesi occidentali, ma soprattutto che separa la nostra classe politica dalla società italiana.

C'è ancora chi si ostina a non vedere i mutamenti sociali che in questi decenni hanno trasformato la famiglia, facendola diventare plurale, modificando costumi, opinioni, senso comune. In tanti, troppi, sono ancora esclusi da tutele e protezioni. Si tratta di diritti individuali che sono insieme anche diritti sociali e non di capricci egoistici o narcisisti. Sono legami sociali che rendono più forte e solidale una società che è resa fragile dalla crisi.

Per questo va colmato questo vuoto legislativo e soprattutto va riparata un'attitudine ipocrita e vigliacca di una certa politica, quella che "tanto poi decidono i giudici". Vanno abbattuti muri e discriminazioni, quelli per cui a luglio l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per mancata protezione legale delle coppie dello stesso sesso.

Per questo sono convinto dell'urgenza del presente disegno di legge, che per me si lega direttamente all'impegno che in quest'Aula abbiamo di attuare i primi articoli della Costituzione: in questo caso certamente l'articolo 2, ma soprattutto l'articolo 3 della nostra Carta, che afferma che tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni davanti alla legge e che è compito della Repubblica - e dunque nostro -

rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo. Sono i diritti fondativi della cittadinanza.

Approvare il presente disegno di legge significa tornare a dare contenuti a una democrazia, la nostra, che è malandata perché è stata svuotata; significa rigenerare fiducia tra cittadini e istituzioni; significa tenere insieme crescita civile e crescita economica, perché le società con troppe diseguaglianze, con troppe ingiustizie, non funzionano (come sappiamo), non sono dinamiche, non producono benessere; invece, quando si estendono i diritti, tutti sono più forti e la nascita di famiglie *gay* e lesbiche non toglierà nulla a quelle etero.

Il cambiamento che vogliamo sancire è già ampiamente metabolizzato nella Costituzione materiale della nostra società, nei suoi comportamenti, ed è un bene che questo disegno di legge tenga insieme unioni civili e adozione del figlio del *partner*: avviene così ovunque in Europa dove ci sia una legge simile a questa. È un punto irrinunciabile che dà grande valore all'intero provvedimento ed è irrinunciabile per una ragione semplice, che non ammette repliche: proteggere i soggetti più deboli, i bambini, far prevalere il preminente interesse e diritto del minore ad avere una famiglia e non viceversa. È uno strumento che tutela i bambini, tutti, senza differenze, comunque essi siano nati. Si tratta di bambine e di bambini che esistono, quindi chiedo a me stesso e a tutti noi in quest'Aula se queste bambine e questi bambini che già esistono possano essere ignorati. La risposta è no. Non possono essere ignorati. Hanno diritto alla continuità affettiva e familiare che solo l'adozione può garantire; hanno diritto di vedere riconosciuti il diritto di cura, di mantenimento, il diritto ereditario, e anche di essere messi al riparo nel caso malaugurato di separazione o di morte del genitore biologico. Allora, la cosiddetta *stepchild adoption* riconosce una situazione familiare già esistente (una coppia può adottare un bambino che è già cresciuto all'interno della famiglia), ma mette al centro il bambino (sta qui la sua importanza fondamentale), i suoi legami, i suoi affetti. Si colloca in questo senso anche l'appello di centinaia di giuristi a favore di questa norma, perché senza avremmo una legge che si occupa solo degli adulti e che volta le spalle al destino dei minori.

C'è chi mette in discussione, signora Presidente, questa adozione parentale con l'argomento della maternità surrogata, ma io penso che sappia bene che è del tutto estraneo a questo provvedimento. La maternità surrogata è vietata duramente dalla legge italiana e continuerà ad esserlo. Deve essere combattuta strenuamente e il primo modo per farlo è riformare l'istituto dell'adozione; renderla accessibile a tanti che oggi non possono accedervi; permettere a tanti bambini, finalmente, di avere una famiglia. Tutte le statistiche dimostrano che la maternità surrogata è una pratica a cui ricorrono, per la quasi totalità, le coppie eterosessuali. Dunque, questo divieto, che noi dobbiamo rimarcare, riguarda tutta la società, e non solo il mondo LGBT.

Sul tema della donna, in conclusione, signora Presidente, voglio aggiungere una considerazione. Le parole che hanno caratterizzato la battaglia sul riconoscimento dei diritti per le coppie dello stesso sesso sono molto simili a quelle che, per anni, hanno segnato le battaglie femminili. Sono la contestazione di un ordine patriarcale; la rivendicazione di poter pianificare e gestire la propria vita familiare al di fuori di modelli che altri vogliono imporre; la consapevolezza che il proprio privato deve diventare pubblico per scardinare vecchi modelli di potere. Tutto questo, signora Presidente, noi lo abbiamo sentito riecheggiare con forza negli ultimi giorni.

È vero: un grande cambiamento antropologico sta attraversando le relazioni tra i sessi, ma penso non si debba necessariamente avere paura di questo. È un'evoluzione dei valori che non contraddice affatto l'umanesimo cristiano, che è radice essenziale della nostra cultura.

Questa riforma, signora Presidente, è spinta dal pensiero della differenza, dell'emancipazione, oggi come quarant'anni fa, come un secolo fa e, io penso, oggi come in futuro. Se saremo in grado di dare riconoscimento politico e veste giuridica a uno spazio familiare nuovo, più inclusivo, avremo consegnato ai nostri figli, a tutti i nostri figli, un Paese che sta dalla loro parte. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). *Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, dobbiamo compiere l'ultimo miglio. Siamo a pochi passi dal lavoro che il Senato è chiamato a compiere nel merito degli emendamenti e siamo nella condizione

di scrivere una bella pagina di storia, consapevoli che anche i diritti civili sono una risorsa preziosa che contribuisce a far grande il nostro Paese, e di recuperare finalmente lo storico ritardo che abbiamo accumulato su questo tema rispetto ad altri Paesi avanzati in ambito europeo e internazionale; un ritardo che ha delegato la tutela dei diritti di coppia delle persone dello stesso sesso ai giudici, in sede sia europea che nazionale; un ritardo che i nostri giovani, nel tempo della globalizzazione, non comprendono, perché vorrebbero vivere in un Paese aperto, accogliente, che non si chiude e non ha paura del cambiamento.

Il Parlamento, per fare quest'ultimo miglio, non ha bisogno del voto segreto. Il voto segreto rischia di diventare un espediente per coprire altre manovre, altri giochi, che non hanno niente a che spartire con il merito delle questioni che stiamo discutendo qui e nel Paese, alla luce del sole, con il contributo di tutti, senza steccati, senza pregiudizi e senza conflitti inutili, che spesso non sono in grado di dar conto delle proprie ragioni.

Penso che gli emendamenti che abbiamo offerto e offriremo alla valutazione dell'Assemblea siano capaci di migliorare il testo della senatrice Cirinnà; un testo che è già il frutto di un dialogo continuo, di un'apertura, di un ascolto realizzatosi nella società, nella politica, tra i Gruppi parlamentari e i singoli senatori. E, proprio per questo, colleghi, proponiamo di compiere l'ultimo miglio in modo trasparente, ascoltandoci ancora, utilizzando il dialogo fino all'ultimo secondo e facendo in modo che l'Assemblea possa migliorare il testo Cirinnà e scrivere una bella pagina di storia.

Colleghi, dico subito che da cattolico non mi convince la riproposizione della vecchia e superata contrapposizione tra laici e cattolici. Le unioni civili, come è nel testo Cirinnà, si pongono oltre questo sterile conflitto. Naturalmente, ne presentano un altro più moderno e comprensibile, tra quelli che hanno un approccio un po' più conservatore e quelli che ne hanno uno un po' più progressista.

Mi preme sottolineare, naturalmente, che ogni parlamentare è portatore di idee e motivazioni che non possono essere del tutto lasciate fuori dalle decisioni, dal voto, soprattutto quando sono in gioco questioni così particolari e sensibili, come le unioni civili e l'adozione dei figli della stessa coppia. Ma in un confronto virtuoso e produttivo deve prevalere la responsabilità al bene comune del Paese, al fine di trovare soluzioni normative che definiscono un campo di regole per chi ha deciso di vivere un'unione stabile e impegnativa.

Mutuando il pensiero di Max Weber, sappiamo che in ognuno di noi convivono l'etica della convinzione e l'etica della responsabilità. L'etica della convinzione, fatta di principi, ideologie, riferimenti religiosi, concezioni filosofiche, risiede nel cuore e nella cultura della persona, ma nel parlamentare alla fine deve sempre prevalere l'etica della responsabilità.

Dico, non sempre per paradosso, che anche se alcuni deputati, secondo la propria etica della convinzione, non condividono il fatto che si può essere coppia tra persone dello stesso sesso, l'etica della responsabilità chiede anche a loro il compito di fornire a quelle coppie una cornice giuridica di riferimento, cioè disegnare un quadro di diritti e doveri dentro cui esse possono vivere la propria vita. Secondo l'etica della convinzione si può anche negare legittimità giuridica alla coppia tra persone dello stesso sesso. Ma, secondo l'etica della responsabilità, è giusto e doveroso regolare il fenomeno e non lasciarlo in un contesto di marginalità, disordine o addirittura - come ci rimprovera tutto il diritto comunitario - di discriminazione secondo l'orientamento sessuale. Insomma, l'etica della responsabilità aiuta a dare un orientamento sui propri compiti a chi vuole essere classe dirigente e accompagna le democrazie a fare un bel salto di qualità, quando nei Parlamenti bisogna prendere decisioni complesse che dividono per le convinzioni morali e religiose, che giustamente ognuno di noi possiede, difende e promuove.

Esiste una parte della società italiana che vuole vivere alla luce del sole la propria condizione di coppia omosessuale e assumersi tutte le responsabilità che ciò comporta. I trattati, la Costituzione europea, la Costituzione italiana, le numerose sentenze dei tribunali ci dicono che ormai non è più possibile discriminare le persone - come dicevo - secondo il loro orientamento sessuale.

Di fronte a questa istanza presente, matura e condivisa nella società, cosa deve fare un parlamentare? Di fronte alla giurisprudenza dei magistrati, che avanza e si impone nella vita quotidiana dei cittadini,

come deve comportarsi il legislatore? Voltare le spalle, chiudere gli occhi, scatenare un vetusto conflitto ideologico? No, sarebbe un tragico errore. Non è possibile lasciare scadere il dibattito verso tale condizione. Bisogna, in sostanza, comprendere che fornire regole è un compito a cui il Parlamento non può sottrarsi. Ma, attenzione, provo anch'io a ragionare intorno alle unioni civili secondo l'etica della convinzione e non deve apparirvi in contraddizione con quanto ho detto. So che è un rischio. So che le criticità aumentano e si può facilmente uscire fuori strada e scatenare conflitti a somma zero, ma voglio provarci lo stesso. Anche da questo punto di vista, nonostante comprenda rilievi e perplessità, non trovo validi motivi per dire no alle unioni civili e alla stessa *stepchild adoption*.

Negli anni Sessanta e Settanta le coppie omosessuali venivano discriminate più di oggi e reagivano mettendo in discussione, frontalmente, l'istituto della famiglia. Ritenevano che l'affermazione dei loro legittimi diritti si ponesse in contrapposizione con questa importante e insostituibile cellula della società. Oggi, grazie a Dio - mi permetto di aggiungere - non è più così. Le persone dello stesso sesso chiedono allo Stato di poter essere riconosciute come famiglia, senza sovvertirne regole e responsabilità. Insomma, c'è una domanda di non discriminazione, di uguaglianza e di pieno riconoscimento del ruolo della famiglia. Non è un segno dei tempi? Non è una evoluzione positiva da guardare e accogliere con interesse? Non è un'apertura su cui esercitare - diremmo in termini religiosi - un sano discernimento?

Sbattere la porta in faccia a questa nuova realtà è un tragico errore. Oggi è maturo il tempo affinché la spinta progressista sia sostenuta per consentire - ad esempio - ai cittadini omosessuali di non avvertire ostilità o emarginazione quando vivono la loro condizione di coppia. La società, nel difficile cambiamento nel tempo della secolarizzazione, trasuda di domanda di famiglia. Questa bella espressione è contenuta nella sentenza della Corte suprema americana, dove emerge che non è vero che l'avanzata di nuove forme di famiglia è una pietra di inciampo, un attentato alla famiglia tradizionale. Famiglie tradizionali e nuove famiglie possono stare insieme; possono darsi la mano e combattere insieme le battaglie che devono affrontare per essere pienamente riconosciute nei loro diritti sociali, spesso negati, su cui abbiamo una difficoltà a dare risposte corali e sistemiche (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ecco perché contrapporre famiglie tradizionali a nuove forme di famiglia e alle famiglie arcobaleno è un errore tragico. Ecco perché nella società dobbiamo proporre una sintesi, un collegamento e forme nuove di solidarietà. E nelle proposte che ho sentito, anche in quelle che si sono opposte, questo punto c'è e può essere di unità da raccogliere, elaborare e proporre insieme al Parlamento, nella valutazione degli emendamenti, e nella società per continuare quel dibattito che è bene che ci sia e che continuerà nei prossimi mesi.

Cari colleghi, in sostanza l'unione civile può essere un'opportunità in più per la stessa famiglia. Ecco perché penso che anche con questo sguardo possiamo dare una lettura alla stessa *stepchild adoption*. Chi l'affronta dal punto di vista dell'interesse preminente del bambino e dell'interesse della famiglia ad avere un ruolo genitoriale più responsabile con più doveri, che corrispondono a più diritti per i diritti, alla fine studiando bene, confrontandosi senza pregiudizio e steccati, scoprirà che la stessa è la migliore soluzione; è quella che più si accosta all'incontro tra più diritti dei bambini e più doveri dei genitori. È una soluzione che può tenere insieme etica della responsabilità di un Parlamento, che deve anche al riguardo dare un segnale, e le convinzioni personali di ognuno di noi che, intorno all'interesse preminente dei bambini, trova unità e accoglienza in tutto il Parlamento. Queste sono, insomma, ore importanti.

Ringrazio la senatrice Cirinnà perché, con la sua caparbietà e determinazione, ha consentito a tutti noi, oggi, di essere qui e di confrontarci pienamente e liberamente. Ringrazio, poi, anche quelli che si sono opposti, quelli che hanno avanzato dubbi o altre soluzioni, perché hanno costretto me e altri - in questo caso ringrazio i componenti della Commissione giustizia del PD e degli altri Gruppi che, per ore e ore, in settanta sedute, hanno discusso continuamente, anche in regime di ostruzionismo, il testo - a non perdere di vista il merito. La nostra responsabilità è il compito che abbiamo. Ringrazio anche chi, nella Commissione affari costituzionali, ci ha aiutato a superare tutti gli ostacoli e i limiti, come ha fatto la

nostra Capogruppo.

Presidente, è una bella pagina di storia. Siamo pronti a scriverla, e la scriveremo insieme, e le unioni civili diventeranno, insieme alla *stepchild adoption*, norme del nostro ordinamento e anche risorse del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, prendo la parola a titolo personale. Mi scuso con i colleghi ma, di fronte a temi così straordinariamente sensibili, hanno un peso le parole, le virgole, le pause e anche i respiri e, quindi, per non essere tradita dall'emozione, leggerò.

Forza Italia, in ottemperanza alla tradizione liberale che da sempre ne ispira l'azione, ha stabilito di riconoscere la libertà di coscienza, proprio in virtù degli aspetti sensibili del disegno di legge in esame; aspetti che devono interrogare le coscienze, prima ancora che i partiti politici e le loro discipline.

Vedete, colleghi, nei Paesi moderni e avanzati il dibattito sugli argomenti su cui siamo chiamati a decidere in quest'Aula rappresenta un punto altissimo del confronto pubblico, perché proprio i diritti civili qualificano un Paese come moderno e avanzato. In tutte le Nazioni nate e segnate dalle rivoluzioni borghesi dell'Ottocento, la genesi dello Stato di diritto e la crescita delle libertà sono transitate su un doppio binario: quello dei diritti politici e quello dei diritti civili e sociali.

Attraverso la parola «diritti», cari colleghi, si legge la storia della nostra Europa geografica, prima ancora che politica, e attraverso i conflitti sui diritti si leggono gli snodi drammatici degli ultimi due secoli: la conquista dei diritti politici, come il voto, nell'epoca dell'irresistibile protagonismo dei popoli sul terreno della storia; la lotta per i diritti sociali da cui origina il compromesso del *welfare state*; la battaglia per i diritti civili che, nell'Italia del miracolo economico, arriva per ultima, come frutto - finalmente! - della secolarizzazione dei costumi, vero ossigeno dello spirito liberale. Si tratta di temi altissimi, che dovrebbero essere per noi un'eredità responsabilizzante, per spingere il legislatore - quindi tutti noi - a rappresentare con attenzione e sensibilità la società e i suoi cambiamenti. I diritti di libertà, come quelli con cui oggi ci misuriamo, noi legislatori non li inventiamo, non li scopriamo, ma dobbiamo avere la capacità di riconoscerli, nella loro pienezza e al momento giusto.

Sui diritti di libertà abbiamo il dovere di aprire, come nei momenti migliori della nostra storia, una discussione chiara negli intenti e nei contenuti di fronte al Paese.

Signori della maggioranza, signori del Governo, non sarei sincera se non vi dicessi che il vostro modo di operare, mi rende difficile, in questo caso, rimanere fedele anche nell'attuale momento alle mie profonde convinzioni liberali. Avete, infatti, condotto questo passaggio con un raro *mix* di sciatteria intellettuale e opportunismo politico, e non lo meritano, prima ancora che questa Assemblea, quelle coppie omoaffettive, quelle nuove famiglie che attendono da anni che la nostra legislazione riconosca i loro giusti diritti, al pari delle legislazioni dei principali Paesi europei: le unioni civili, appunto. Questa è infatti una norma che, nei suoi contenuti, distrae e inganna molto più di quanto non conceda e riconosca diritti di libertà, perché ha una genesi molto confusa nei testi e opaca nelle motivazioni politiche.

Il dibattito sarebbe stato ben più equilibrato e mirato - a mio avviso - se si fosse partiti dal testo del disegno di legge presentato dal senatore Caliendo, che casualmente è seduto vicino a me, che ha certamente fornito un contributo di spessore sul tema del riconoscimento dei diritti. Si è scelta, purtroppo, tutt'altra strada. Il legittimo sospetto, che nasce dal modo di operare del Governo, questo *furor*, qui e ora, sui diritti civili, alla vigilia delle elezioni amministrative, che ci fa correre troppo e troppo spesso inciampare su aspetti sensibili ed estremamente importanti di questa norma, è che il Presidente del Consiglio, pungolato da sinistra dal dibattito sul partito della Nazione, stia facendo braccio di ferro proprio sui diritti - colleghi: proprio sui diritti! - nascondendo le contraddizioni delle sue politiche di Governo sotto il tappeto del morettiano approccio: «Facciamo qualcosa di sinistra». I diritti, colleghi, non sono però una partita che vada giocata in modo tattico, non sono né di destra, né di sinistra, ma incidono profondamente la carne viva del Paese, toccano situazioni che già esistono intorno a noi, vicinissimo a noi, e vanno trattate con molto più rispetto di quello attuale. Servono meno

slogan e più rispetto.

Sarebbe stato coerente e comprensibile se il Presidente del Consiglio avesse detto: «Io sono il *Premier* di un Governo non eletto dal popolo, ma frutto di un compromesso parlamentare. Di fronte a temi importanti e divisivi, diamo al Paese un testo dai contenuti efficaci e chiari sulle unioni civili, seguito da una riforma completa e soddisfacente della disciplina sulle adozioni», sulle adozioni e non sulle adozioni non legittimanti, sulla *stepchild adoption* e sull'adozione del figliastro. Sarebbe stato limpido e avrebbe prodotto meno esasperazioni e più diritti. Ve lo dice chi, come me, è assolutamente favorevole al riconoscimento delle unioni civili ed è altrettanto favorevole alla regolamentazione della disciplina sulle adozioni. Invece no: il Presidente del Consiglio non ha voluto fermarsi ad ascoltare la voce del Paese. Chissà dove sono finite le consultazioni pubbliche, che gli sono state e gli sono tanto care. Anche i tempi, colleghi, hanno un significato politico, anche il metodo è indicativo di una cultura.

Sono certa che se il centrodestra avesse - perdonatemi la digressione - tra un passaggio parlamentare sulle riforme costituzionali ed un voto sui diritti civili, prodotto un rimpasto di Governo, qualcuno non avrebbe mancato di ululare al mercimonio ed alla compravendita. E magari qualche occhiuto riflettore di qualche occhiuta procura della Repubblica si sarebbe magicamente acceso su di noi; altri misteri dolorosi della recente storia politica.

In questa legislatura ho sentito citare spesso, quasi come *genius loci*, Amintore Fanfani che, proprio sul divorzio, in nome della coerenza, si dimise, mettendo così fine alla sua carriera politica. Qualcuno a caso tra chi, oggi, qui sostiene la maggioranza, ma anche tra chi in questi giorni sta molto legittimamente manifestando vigoroso dissenso sulle unioni civili e soprattutto sulle adozioni, è disposto sin d'ora ad annunciare che, se i suoi saldi principi non trionferanno, rinuncerà ai posti di Governo che attualmente ricopre? Francamente questo spettacolo non è all'altezza della discussione che il Paese si aspetta da noi.

Le imperfezioni e le criticità, anche sotto il profilo costituzionale, alle quali questo testo ci espone non sono trascurabili. Così come non sono trascurabili le forzature politiche e la superficialità che ne hanno in parte accompagnato l'*iter*. E non hanno giovato - devo dire - nelle ultime settimane gli eccessi guasconi del Presidente del Consiglio, così alieno alle prerogative parlamentari da non riuscire a cogliere la differenza tra i provvedimenti per i quali il Governo può e deve mettere in campo tutta la sua forza muscolare e quelli che, al contrario, richiederebbero invece ben altre qualità: confronto, ascolto, mediazione.

Tuttavia, personalmente - lo ribadisco - il bisogno di affermare un punto di avanzamento liberale sui diritti prevale rispetto al dissenso e all'opposizione nei confronti di queste pratiche. Siamo chiamati ad esprimere un orientamento che investe insieme le nostre convinzioni e la percezione che quotidianamente abbiamo del nostro Paese. Ignorare la realtà, le dinamiche sociali che esistono e che investono direttamente la vita di molti, per quanto mi riguarda non è più possibile.

Non mi appassiona il balletto delle cifre: 500, 1.000, 100.000 bambini. Le famiglie omoaffettive esistono, hanno diritti non riconosciuti - o riconosciuti in parte giudizialmente, ma finora sostanzialmente ignorati dal legislatore - hanno figli che non possono essere discriminati. Tali diritti non sono una minaccia alle famiglie tradizionali, né lo saranno mai, ma corrispondono ad un'altra scelta di vita altrettanto legittima e meritevole di tutela.

In queste settimane molti *media* hanno mostrato, con dovizia di grafici e riproduzioni, quale sia lo stato dell'arte della legislazione dei vari Paesi, europei e non solo, rispetto alle unioni civili, ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, alle adozioni *tout court*, ovvero quelle che noi chiamiamo adozioni legittimanti, e alla *stepchild adoption*, cioè all'adozione del figliastro. Quale che sia la convinzione di ognuno di noi, non possiamo far finta che l'Italia non registri un ritardo inaccettabile su questi temi, in evidente dicotomia con il ruolo che la storia ha assegnato alla nostra Nazione; un ritardo - lo dobbiamo ricordare anche sotto il profilo giuridico, noi che siamo legislatori - che la firma dei trattati europei, del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti dell'Unione europea ci impone di colmare, per non parlare del cammino giurisprudenziale crescente della Corte europea dei diritti

dell'uomo.

Da costituzionalista, prima ancora che da parlamentare, confesso che avrei preferito un diverso percorso normativo, forse più avanzato. Modificare, aggiornandolo, l'articolo 29 della Costituzione avrebbe non solo significato riconoscere le unioni civili in quanto forma familiare «consentita», «accettata», «possibile», ma avrebbe fatto fare anche un vero, e non solo promesso, balzo in avanti all'intera società italiana, modernizzando un Paese che troppo spesso si specchia nel passato, nascondendo sotto la polvere non tanto e non solo i problemi, quanto soprattutto, purtroppo, i processi evolutivi.

Nessuna sovrapposizione tra istituti; solo estensione dei diritti nei confronti di chi, per troppo tempo, ne ha avuti troppo pochi.

Il tema è divisivo, non possiamo e non dobbiamo nascondercelo. Pensare che le ragioni possano trovarsi interamente in una posizione piuttosto che in un'altra significa non voler comprendere le ragioni degli altri.

Sul punto non posso, però, non segnalare due aspetti critici dei quali ho parlato anche con la relatrice e lo farò anche in sede di percorso emendativo, che il legislatore, cioè noi, non potrà non considerare a partire da domani.

Il primo aspetto riguarda i matrimoni di comodo finalizzati all'acquisizione fraudolenta della cittadinanza, ai quali, se questo disegno di legge diventerà legge, si aggiungeranno quindi le unioni civili di comodo. È un fenomeno che, in tempi di flussi migratori senza precedenti, non può essere trascurato o addirittura favorito -ovviamente non in maniera non voluta - dal legislatore, neanche implicitamente o subliminalmente, a causa di una legislazione non adeguatamente aggiornata.

Il secondo aspetto serissimo, che forse la Ragioneria generale ha un po' disconfermato, è la revisione, basata su nuovi e realistici calcoli di sostenibilità, del nostro sistema previdenziale. Sulla regolamentazione dei trattamenti pensionistici ai superstiti è da tempo aperto un dibattito - lo sappiamo tutti - anche frutto delle sostanziali differenze di sistema che l'entrata in vigore del metodo contributivo contempera.

Per evitare che la questione possa essere affrontata esclusivamente sotto il profilo della quantificazione materiale della platea degli aventi diritto e della aggiunta automatica alla platea degli attuali aventi diritto dei nuovi, annuncio la prossima presentazione di un disegno di legge per aggiornare e rendere sostenibile questa reversibilità.

In conclusione, con tutti i limiti segnalati, con una attenzione particolare subordinata all'apertura che il Governo vorrà fare sul percorso emendativo, con specifico ma non esclusivo riferimento alla confusa regolazione dell'adozione del figliastro, anticipo un mio orientamento di voto favorevole a questo disegno di legge, che intendo come un primo abbozzo di risposta, pur se non completamente condivisibile e molto pasticciato, per contenere un *gap* europeo ed un vuoto normativo suscettibili di produrre sulla nostra comunità nazionale riflessi giuridici e sociali senza rete di protezione. È intollerabile.

Tutti i cittadini italiani fanno parte, a pieno titolo e senza distinzioni, di quel perimetro all'interno del quale agisce il nostro contratto sociale, sulla base del quale i diritti di ognuno di noi devono trovare come limite invalicabile solo ed esclusivamente i diritti dell'altro. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Falanga e Romani Paolo. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza di studenti e docenti del Liceo scientifico sportivo «Prealpi» di Saronno, in provincia di Varese, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 17,47)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, siamo finalmente giunti a discutere e - io spero - a votare un provvedimento atteso da troppo tempo. La responsabilità del ritardo è certamente del centrodestra, ma anche il centrosinistra non seppe farcela. Ed è stato un errore, in questa legislatura, aver condotto uno sterile ostruzionismo in Commissione, di fronte a un testo che richiedeva miglioramenti e, quindi, un vero primo dibattito.

Comunque, ora ci siamo, e guardiamo ai contenuti: quelli positivi e già acquisiti, ma anche quelli da migliorare o correggere, anche radicalmente. Poi dedicherò qualche minuto, prima di concludere, al metodo e al percorso parlamentare che ci aspettano nei prossimi giorni.

Quanto al metodo, anzitutto voglio dire che tutto il Partito Democratico condivide la necessità di dare un pubblico riconoscimento alla coppia di persone omosessuali. Non bastano i diritti e i doveri delle persone. Noi intendiamo approvare un nuovo negozio giuridico, innestato nel solco dell'articolo 2 della Costituzione. Il senso è chiaro: lo Stato deve riconoscere (in quanto esistono) e deve promuovere (in quanto è interesse della collettività) le forme di relazione affettiva orientate alla continuità, alla stabilità, al mutuo aiuto morale e materiale.

Da questo punto di vista, l'orientamento sessuale non è rilevante: è un bene che due persone si impegnino pubblicamente a sostenersi reciprocamente, alla coabitazione, alla fedeltà. Anche questa forma di stabilità affettiva è meritevole di un pubblico riconoscimento, in quanto capace di costruire legami tra le parti e i parenti, di assicurare un pronto aiuto nei tanti casi di difficoltà, di rompere la solitudine.

L'altra questione - e qui sta la differenza rispetto al matrimonio tra eterosessuali - riguarda la genitorialità. La coppia omosessuale è diversa perché la natura (non le leggi) esclude che essa possa generare. La coppia eterosessuale unita in matrimonio è anche orientata alla riproduzione e alla crescita dei figli che nascono in famiglia. La coppia omosessuale può solo desiderare di crescere dei bambini.

Quel desiderio di generare e crescere dei figli è veramente umanissimo, ma occorre domandarci se tale attesa possa trasformarsi in diritto. Detto diversamente, quel desiderio si scontra con le attese dei futuri bambini che, con la maternità surrogata e, in misura minore, con la fecondazione eterologa, vedono ridursi o cancellati i diritti primi, essenziali e indiscutibili.

Un bambino che cresce in una coppia omosessuale, e con la *stepchild adoption*, potrà essere riempito di affetto ed educato al meglio, ma non avrà la certezza della sua identità biologica; non avrà entrambi i genitori biologici come genitori legittimi; non avrà un padre e una madre che lo crescono, bensì due padri o due madri; non avrà, se vivrà con due padri, il conforto della madre che l'ha generato.

Non si può allora, volendo comunque occuparci di come assicurare la migliore tutela a quei bambini, dimenticarci dei torti che essi subiscono nei modi in cui sono concepiti, vengono al mondo e sono cresciuti. Insomma, la pretesa di non discriminare gli adulti rispetto al desiderio di genitorialità porta a discriminare i bambini.

Si obietterà che fecondazione eterologa e maternità surrogata sono praticate anche dagli eterosessuali ed è vero, ma si tratta di un'eccezione, non di una condizione.

E arriviamo allora all'affido rafforzato. Alle obiezioni di chi dice che le tutele sono insufficienti, rispondiamo che la proposta, sottoscritta da una trentina di colleghi ma che trova un consenso ben più ampio, assicura la piena funzione genitoriale in capo all'affidatario e prevede la continuità affettiva. Adozione o affido rafforzato non sono, quindi, due proposte agli antipodi.

I vantaggi dell'affido sono diversi, invece. Non si legittimano le forzature utilizzate per procreare; il minore continua ad avere, dal punto di vista anagrafico, un padre e una madre. Si consente di intervenire più facilmente nei possibili casi di inadeguatezza genitoriale. In ultimo, ma non meno

importante, con l'affido rafforzato viene esclusa anche in futuro la possibilità di adottare il figlio di terzi. Oggi questa facoltà è preclusa nel disegno di legge in discussione, ma l'esperienza austriaca ci porta a ritenere che la *stepchild adoption* possa essere solo il primo passo per arrivare a quell'esito.

Al dibattito di questi giorni, sui media e in Aula, non sono poi mancate contraddizioni e ipocrisie. Ne ricordo alcune, che credo la discussione stia ormai svelando, con buona pace di chi si ostina a ripeterle.

Anzitutto, si è detto: «Il tema della maternità surrogata non si pone, essendo già vietata in Italia», ma così si continua a chiudere gli occhi sul fatto che si va a farla all'estero. Delle due l'una: se si è contrari, vanno votati gli emendamenti che propongono di applicare la pena già prevista per chi viola tale divieto in Italia anche a chi fruisce od organizza la maternità surrogata all'estero; se invece si è favorevoli, bisogna arrivare alla conclusione: si proponga di depenalizzare la pratica.

Si è poi detto: «Sono contro la maternità surrogata e insieme per la *stepchild adoption*», argomentazione più volte sostenuta, a me pare con grande contraddizione. Il ragionamento non tiene, semplicemente perché la maternità surrogata, nel caso della coppia composta da due maschi, è la condizione necessaria per avere un figlio, e l'avere il figlio in quel modo è la condizione necessaria per adottare il figlio del *partner*.

E poi si è ancora ripetuto: «Se si consentisse di adottare i figli di terzi, non si porrebbe il problema», ma è facile rispondere che oggi, in Italia, per ogni bambino in stato di adottabilità ci sono almeno otto coppie sposate da almeno tre anni che si candidano ad adottarlo. Informo gli strappalacrime - mi consentirete la piccola ironia - che gli orfanotrofi non ci sono più da un pezzo e che, pur nei casi particolari previsti dalla legge n. 184 del 1993, già oggi i *single* e le coppie non sposate possono adottare.

Si è infine detto, e questa forse è stata la maggiore delle contraddizioni: «Non possiamo discriminare rispetto agli eterosessuali». Lo si è detto fino al punto di affermare che la proposta di affido rafforzato sarebbe incostituzionale. Rispondo: sono d'accordo a non discriminare, ma il rischio è al contrario. Facciamo il caso di due uomini sessantenni che contraggano l'unione civile. Appena dopo, con la maternità surrogata, ottengono il bambino e il *partner* lo adotta, con diverse differenze, in effetti, rispetto agli eterosessuali. Infatti, possono adottare il minore anche se nato durante l'unione civile, mentre per gli etero, nell'adozione per casi particolari, il figlio deve essere frutto di una precedente relazione; non è prevista una distanza massima di anni tra i genitori e il bambino e neanche una durata di convivenza minima, entrambe richieste invece per l'adozione del figlio di terzi; non è previsto un anno di affido preadottivo, cioè di prova. Alla faccia delle discriminazioni.

E arriviamo alla terza grande questione: la disciplina delle convivenze. Sono d'accordo sul fatto che vadano riconosciuti diritti come - ad esempio - quello della visita in caso di malattia o altro. Sono meno d'accordo sull'impianto complessivo: disciplinare le convivenze significa riconoscere un nuovo negozio giuridico a realtà che, per la loro stessa volontà - lo dichiarano praticamente tutti - non richiedono di essere pubblicamente riconosciute, come dimostra peraltro la scarsissima adesione agli albi comunali. Si consideri che gli eterosessuali dispongono già del matrimonio e che il divorzio breve facilita il suo scioglimento.

Vi sono poi evidenti contraddizioni nel testo in discussione. Ad esempio, il previsto mutuo aiuto morale e materiale può - sottolineo può, non deve - definirsi attraverso un contratto di convivenza, mentre un vero e proprio obbligo di mantenimento e alimentare è previsto solo in caso di cessazione della convivenza di fatto. È un po' come dire che il convivente debole, che non ha reddito, può essere lasciato alla fame, salvo quando la convivenza finisce. Queste e molte altre contraddizioni, se confermate, faranno la gioia degli avvocati, con un contenzioso che inevitabilmente porterà a cavillare sulle contraddizioni di una parte del testo di legge mal scritta e mai approfondita.

Se si riconosce la convivenza come un vero negozio giuridico, si rischia di rendere il matrimonio meno attrattivo rispetto a scelte, a quel punto legittimate, orientate alla precarietà affettiva e si rischia, quindi, di non tutelare a sufficienza l'eventuale contraente debole, che trova invece sicure protezioni nel matrimonio. Molto meglio sarebbe parlare nel testo di diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, affiancandovi la possibilità di stipulare contratti tipo sugli aspetti materiali e patrimoniali.

In conclusione, non posso dimenticare, arrivando al metodo che ci ha portato fin qua, alcune ripetute dichiarazioni per le quali solo qualche cattolico del PD con il mal di pancia stava continuando a mantenere dubbi rispetto alle magnifiche e progressive sorti del disegno di legge. Quelle dichiarazioni si commentano da sole e, comunque, ci hanno stimolato a batterci per dimostrare che non si trattava dell'ennesimo scontro tra laici e cattolici, che non si doveva riaprire il bipolarismo etico e che i buoni argomenti possono prevalere o, almeno, trovare ascolto.

Annoto un'ultima questione. Abbiamo preso atto, studiando il testo, che già con l'approvazione dell'articolo 3 verrebbe approvata la *stepchild adoption*. Al proposito è stato, quindi, formulato un emendamento. Osservo che nessuno degli estensori e dei firmatari del disegno di legge ha smentito finora quanto ha affermato. Io credo alla bontà dell'interlocutore, per cui mi aspetto, prima del voto, che la buona fede sulla vicenda venga pubblicamente assicurata.

Per concludere, queste convinzioni, condivise da molti colleghi, non sono riconducibili ad un disegno oscurantista o integralista. Conosciamo le miserie umane, perché non ne siamo esenti. Sappiamo che la tolleranza e il rispetto delle opinioni altrui valgono almeno quanto la difesa delle proprie. Non ci piacciono i *politically correct*, né chi interpreta sulla materia il genere *trash*; non abbiamo usato la tattica per trattare. Si tratta piuttosto di convinzioni equilibrate che, in sintesi, intendono dare piena cittadinanza alle unioni civili omosessuali; che vogliono riconoscere una funzione genitoriale al *partner* non genitore senza legittimare forzature; che ritengono opportuno dare diritti e doveri alle persone stabilmente conviventi, ma senza costringerli in forme giuridiche non richieste dai più e insidiose rispetto alla tutela matrimoniale. Questo, sì, sarebbe davvero un disegno riformista.

Spero e lavorerò perché questa sintesi alta e giusta possa ancora essere raggiunta. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Forza Italia ha espresso chiaramente - e gli interventi lo hanno dimostrato - una contrarietà al testo Cirinnà. Le eventuali differenziazioni di taluni non tolgono nulla alla nostra obiezione sostanziale e alla nostra contrarietà a un testo che noi riteniamo sbagliato per le equiparazioni, di cui già altri colleghi hanno parlato, tra unioni civili e matrimonio e per tutta la questione delle adozioni che sta diventando la parte centrale di questa discussione nel Parlamento e nel Paese (perché lo è).

Noi riteniamo quindi che il Parlamento debba riflettere seriamente, anche alla luce del dibattito che c'è fuori dal Palazzo. Noi infatti registriamo una dicotomia tra la rappresentazione mediatica e anche il dibattito parlamentare e la sensibilità del Paese. Sulle adozioni (si parla del 68, del 70, dell'80 per cento) i sondaggi sono variabili ma univoci nell'indicare una netta prevalenza degli italiani contrari alle adozioni, sia nella forma dell'adozione del figliastro (la *stepchild adoption*) o anche nella eventualità ancora più ampia di altri tipi di pratiche. Se invece si guarda la rappresentazione mediatica e anche la discussione nel mondo politico questa idea del Paese viene trattata in maniera assolutamente distorta e difforme.

Vogliamo anche contestare l'errore che ha fatto il presidente Grasso quando ha definito azzeccarbugli i parlamentari (io sono tra questi) che hanno sollevato un conflitto di attribuzione, rilevando che è stato violato l'articolo 72 della Costituzione in riferimento all'esame in Commissione che non c'è stato. Il presidente Grasso avrebbe dovuto accorgersi, prima di fare battute che lo hanno fatto sembrare un aspirante don Rodrigo che però si è rivelato un don Abbondio, che il testo che noi adesso emendiamo non è quello che era stato in Commissione per un periodo prolungato, ma è un altro testo che in Commissione di fatto non c'è mai stato. Pertanto, quando da Presidente del Senato si fanno alcuni rilievi, bisogna stare attenti a non dire cose sbagliate e false.

Ci sono tanti temi che affiorano; ne citerò alcuni in questa discussione, poi negli emendamenti entreremo nel merito. Quanti sono i bambini interessati da questa adozione del figliastro? Io ho sentito numeri spaventosi: sarebbero 100.000. Poi, se si vedono i dati dell'ISTAT, le famiglie sono oltre 14 milioni, mentre quelle che nell'ultimo censimento hanno dichiarato di essere delle convivenze *gay* sono circa 7.000 e questi minori sono stati quantificati dall'ISTAT in 500. Non è che si fa la

legislazione per dei casi estremi, che peraltro anche con la legge sulle adozioni (che potremmo anche approfondire e riprendere) possono essere esaminati per trovare delle soluzioni. Nessuno vuole che soggetti esistenti soffrano e siano emarginati, tuttavia non si fa la legislazione sul caso estremo: essa deve affrontare i temi fondamentali e poi per i casi estremi ci devono essere delle salvaguardie affidate, come può avvenire, alla magistratura.

Io ho sentito delle colleghe parlare di Medioevo. La volete smettere di parlare con questo linguaggio? C'è un'intolleranza di quelli che si atteggiavano a esclusivi sostenitori di unioni, che peraltro anche noi riteniamo si debbano regolamentare. Infatti, da molti anni i nostri Gruppi e il centrodestra affermano che le convivenze tra persone omosessuali devono trovare delle loro definizioni dei diritti, molti dei quali sono già garantiti. Quanto all'eredità, ma lo sapete che la parte legittima, che va riservata al coniuge se si è sposati e si hanno dei figli, è solo un terzo? Oggi chiunque può dare gran parte del suo patrimonio a chiunque e non solo a un convivente omosessuale. Lo stesso discorso vale per altre questioni che sono state sbandierate alimentando bugie e menzogne. Noi non siamo i fautori del Medioevo e non è che la modernità è una travisazione antropologica della vita e della famiglia. Mi rivolgo anche a chi è in quest'Aula: vi comunico che siamo tutti nati dall'incontro di un uomo e una donna, quindi non si è nati diversamente. Se qualcuno è stato portato dalla cicogna ce lo racconti e noi, che da bambini abbiamo sperato che quella fosse la verità, ne prenderemo atto, ma così è. Il diritto naturale non è il Medioevo: chiamasi diritto naturale quella parte in cui il diritto riprende dalla natura una realtà che la norma non può modificare. Noi possiamo modificare una sanzione penale, possiamo varare una legge urbanistica, possiamo fare molte cose; il diritto naturale è quella parte del diritto che riprende ciò che è immodificabile dalla norma, quindi il diritto la assorbe.

Anche la nascita della vita non è un fatto religioso. Io sono credente e rivendico il diritto di esserlo. Ringrazio Antonio Polito che l'altro giorno, distinguendosi dal coro, sull'inserito «Sette» del 29 gennaio del «Corriere della Sera» ha detto che un punto di vista anche di cattolici, di un'altra parte, di piazze che hanno manifestato pacificamente, è un punto di vista importante, perché - come dice Polito - la società discute, il Parlamento ascolta, ma poi decide liberamente. Così si procede in una democrazia matura, non si mette il bavaglio a nessuno.

Non è poi lecito fare tutto ciò che si può fare. Oggi la scienza consente di fare clonazioni: che facciamo, cloniamo quelli belli, intelligenti, forti e robusti e gli altri che non lo sono li buttiamo dalla rupe Tarpea? È ovvio che si apre all'eugenetica, con alcune forme di aberrazione. È questo che stiamo denunciando anche con questo dibattito.

Ci sono una serie di menzogne. Si dice che questa legge non implica l'utero in affitto; in realtà, partendo dalla *stepchild adoption* e incoraggiando coppie che non sono in condizione di generare vita, si alimenterà questa pratica. Il fatto che poi lo facciano gli eterosessuali non rende questo meno grave: va punito. Anzi, mi chiedo: se le sanzioni ci sono nella legge n. 40 del 2004, citatemi un caso di gente che è stata sanzionata. Vuol dire che quelle norme non sono sufficienti; rafforziamole allora, se riteniamo che l'utero in affitto sia un'aberrazione. O qualcuno lo ritiene normale?

C'è, infatti, qualcuno che ritiene che si possa manipolare la vita, che si possa realizzare, come ha detto il ministro Lorenzin, una forma di prostituzione estrema, con la compravendita di vite. Se un bambino si compra, poi si può anche vendere. Questi occhiali li compro e li posso vendere, questa penna la compro e la posso vendere; se compro un bambino e mi stanco o il bambino si comporta male, che faccio, lo vendo? Stiamo sfiorando aspetti veramente aberranti.

Non condividiamo, quindi, l'incoraggiamento di questa assimilazione al matrimonio. La normativa deve essere corretta; lo dicono anche membri del Partito Democratico. Quando diciamo che c'è equiparazione tra matrimonio e unione civile non è un punto di vista del Medioevo, come dice qualche persona astiosa e faziosa: anche colleghi del Partito Democratico hanno presentato emendamenti per cancellare dal testo cosiddetto Cirinnà i riferimenti al codice civile che creano questa sovrapposizione e questa confusione. Non siamo solo noi, quindi, a dire questo. Il senatore Caliendo ha presentato un altro disegno di legge, molto migliore e molto più maturo, ma evidentemente si è scelta un'altra strada.

È quindi una menzogna dire che non si implica l'utero in affitto. Oggi la senatrice Finocchiaro ha

proposto di fare una mozione per impegnarsi nella lotta contro l'utero in affitto: quindi il problema c'è. C'è stata una riunione internazionale, c'è una carta mondiale contro l'utero in affitto, l'associazione «Se non ora quando» di femministe di sinistra ha lanciato qualche mese fa un appello molto forte. Una regista, credo si chiami Comencini, ha detto: «Una madre non è un forno». Se lo avessi detto io avrebbero detto: «Gasparri, come parla?»; ma l'ha detto una regista di sinistra, quindi si può dire. Non è un forno in cui si programma la nascita di qualcosa che si vende.

Quindi, se anche la senatrice Finocchiaro propone una mozione, allora, scusate, facciamo un emendamento invece della mozione. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Giovanardi e Liuzzi*). Siamo tutti d'accordo, rafforziamo il divieto. Si dice che c'è già scritto, ma non vedo le sanzioni, non vedo come venga perseguita la cosa, poi quante cose sono richiamate in più leggi in Italia? Se questa cosa, così importante (impedire la compravendita di bambini), la scriviamo anche in un'altra legge - forse meglio - non vedo una superfetazione legislativa in un Paese che di leggi e di ripetizioni, meno nobili di questa, ne ha tante.

L'altra menzogna, che tante volte mi capita di sentire, è quella di chi dice: «Vuoi lasciare un bambino abbandonato in orfanotrofio? Non è meglio che stia con una coppia *gay* piuttosto che in orfanotrofio?». Il rapporto tra domande di adozione di coppie eterosessuali e bambini da adottare è di sette a uno, secondo alcuni rilevamenti statistici: vi è una domanda da parte di coppie eterosessuali di adozioni superiore al numero di bambini che vivono in una condizione di emarginazione. Acceleriamo le norme, vediamo come funziona, cerchiamo di fare quella che si chiama la *imitatio naturae*, come dice il diritto, ossia l'adozione da parte di una coppia eterosessuale, perché si riproduce la condizione naturale della natalità.

Sono stati citati già da colleghi opinioni di pediatri e di psicologi che nei giorni scorsi hanno fatto ampiamente discutere, i quali hanno ribadito la necessità di una crescita con un padre e una madre. Non sto qui a ripetere cose che ritengo scontate; se la natura è fatta così ci sarà una ragione. C'è tutto un aspetto pedagogico che tanti studi hanno affrontato e che nei giorni scorsi il presidente della Società italiana di pediatria ha ribadito; lo hanno subito attaccato e allora si è detto che ha fatto marcia indietro: non ha fatto marcia indietro, ma è stato sommerso dalla solita campagna mediatica ostile, che impedisce di difendere principi di diritto naturale con un'intolleranza di minoranza che diventa prevaricazione.

Per quanto riguarda le adozioni, quindi, non è vero che ci sono bambini che sarebbero abbandonati: facilitiamo le procedure di adozione. In merito il collega Giovanardi ha sollevato tante volte il problema della gestione attuale degli uffici competenti.

Si dice, poi, che ci sono donazioni del proprio corpo che si fanno per amicizia, per pura generosità: una persona decide di mettere al mondo un figlio per una coppia omosessuale. A parte che è poco credibile la cosa, ma è pure peggio, perché se una donna povera o in difficoltà facesse una cosa del genere dovrebbe essere soccorsa e aiutata, perché sarebbe talmente disperata da fare una cosa contro natura e contro se stessa. Quindi probabilmente la sua disperazione merita non il carcere, ma il soccorso umanitario; l'acquirente, semmai, merita il carcere. Peggio è quando lo si fa perché il figlio è una cosa: si partorisce e si dà. Non è un oggetto, lo abbiamo detto più volte: non c'è il diritto alla maternità; è il bambino che ha diritto ad una famiglia, dopodiché se una persona non può avere figli non li avrà. Oppure se si avverte un bisogno di assistere e di aiutare (penso a tanti grandi artisti, di cui si è parlato in questi giorni) si faccia beneficenza, il mondo - soprattutto interi villaggi del Terzo mondo - è pieno di bambini poveri: spendano qualche milione di euro che guadagnano per rendere più sorridente la vita di tanti bambini disperati invece che comprarne uno o due in California a pagamento perché le vie della generosità possono essere tante per chi può. (*Applausi ironici della senatrice Saggese*). Quindi, di menzogne ce ne sono tantissime.

Sul tema si sono espressi tanti presidente della Corte costituzionale, di vario orientamento. Flick ha ribadito anche l'importanza della più volta citata sentenza del 2010; Ugo De Siervo ha detto questa frase, che cito: «Diciamocelo chiaramente: con la "stepchild adoption" si concede il diritto a un padre naturale di estendere la genitorialità a chi desidera lui. Non vedo proprio la tutela di un diritto del

bambino». Un altro presidente della Corte, Cesare Mirabelli, che ha fatto tante dichiarazioni e osservazioni sulla rilevanza della sentenza del 2010 della Corte costituzionale, afferma che un conto è il matrimonio, altro conto sono altri tipi di unioni che si possono regolamentare, ma che non sono il matrimonio e non possono implicare la genitorialità. Questo dice la sentenza; rileggiamola, riflettiamoci nel momento in cui andiamo a legiferare. Di Cesare Mirabelli potrei fare tante ampie citazioni riguardanti richiami alla Costituzione. Tutto ciò per dire che c'è un pluralismo culturale con richiami di giuristi importantissimi. Gaetano Silvestri, che non appartiene alla sfera culturale cui appartiene Mirabelli, ha detto chiaramente che un conto sono le unioni civili, altro è il matrimonio, facendo riferimenti all'articolo 3 della Costituzione. Poi però ha parlato di altre questioni, dicendo testualmente: «Eviterei riferimenti specifici agli articoli del codice civile che riguardano il matrimonio per evitare che in sede interpretativa questo diverso istituto giuridico possa essere del tutto parificato al matrimonio. Le unioni civili devono avere una loro disciplina autonoma, e non per mero rinvio alle norme che regolano il matrimonio»; e continua dicendo che i principi cui bisogna riferirsi sono in primo luogo quelli della Costituzione italiana (articoli 29 e 2). Lo dice Gaetano Silvestri e altri esponenti insigni della nostra cultura del diritto costituzionale.

Sulla maternità e sulla natura dei figli ci sono dichiarazioni internazionali: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 afferma che nel campo della maternità e dell'infanzia ci sono diritti speciali da tutelare; la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 afferma che entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per l'educazione del fanciullo. Un'altra dichiarazione internazionale del 1959 afferma che, salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre.

Il Parlamento europeo il 17 dicembre 2015 (quindi recentemente) è intervenuto ulteriormente per condannare la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come merce, e prosegue con una risoluzione che - immagino - sia stata approvata con grande rilevanza.

Si sta discutendo - c'è stato un convegno a Parigi alcuni giorni fa - su questi temi per la Carta mondiale che vuole abolire la piaga della maternità surrogata. Quindi, non è vero che questo non c'entra con ciò che stiamo facendo, e se davvero non c'entra, allora ripeto quello che ho detto prima: che difficoltà c'è a ribadire divieti e posizioni chiare e nette che sono soprattutto a tutela della donna, che è il soggetto debole di questo mercato? Se non lo si vuol fare, si è un po' in malafede. Certo, le mozioni non si negano a nessuno. Decidiamo qui ed ora; se non ora quando - mi verrebbe voglia di dire, facendo mio il nome dell'associazione - decidere su queste cose?

Colleghi, abbiamo da chiarire l'articolo 3 per una serie di richiami al diritto di famiglia, che va corretto. Non c'è solo l'articolo 5 sulle adozioni, ci sono una serie di richiami all'articolo 3; ne discuteremo quando arriveremo agli emendamenti. Quindi adesso non voglio entrare in una descrizione puntuale e precisa, ma ci sono una serie di richiami nell'articolo 3 che vanno chiariti, e che mi pare che anche altri Gruppi - non solo Forza Italia - intendano modificare per evitare tutto ciò.

Noi abbiamo a cuore l'interesse del minore che non può essere trascurato. Poi si dirà che ci sono altri diritti: riconosciamoli, regolamentiamoli, procediamo in questa direzione, ma l'idea che sia moderno lo stravolgimento dell'origine della vita è qualcosa che dobbiamo respingere in termini culturali. Moderno che cosa poi? L'ho detto prima, allora si arriva all'eugenetica: bello, sano, forte e si riproduce.

Oggi la scienza ha creato tante innovazioni, ma non è che tutto ciò che si può fare teoricamente poi si possa fare. Il dibattito non dico tra scienza e fede, ma tra scienza e diritto - mettiamola su un piano più laico - è importante. Non ci sono quelli che vogliono condannare Galileo e i portatori della modernità. Attenzione! Giorni fa ho visto che in Inghilterra hanno autorizzato degli esperimenti sugli embrioni. È una questione che si discute sempre: fino a dove deve arrivare la scienza per combattere il male, che è un qualcosa di indispensabile, e dove poi si arriva a forme di aberrazione. Noi dobbiamo accettare la vita per quello che è e non dobbiamo pensare a manipolazioni. Nei giorni scorsi alcuni hanno ribadito che la modernità non è questa forma di rivoluzione antropologica e di stravolgimento. Mi auguro che

da questa discussione si possa uscire con delle modifiche mirate a questo testo, con l'accantonamento totale della questione delle adozioni, con la cancellazione dell'equiparazione tra matrimonio e unione civile che, come hanno detto tanti insigni giuristi ed ex presidenti della Corte costituzionale di ogni orientamento, creerebbe una lesione dell'articolo 29 della Costituzione. Non richiamo - lo hanno già fatto altri colleghi prima di me - il dibattito dei tempi della Costituente. Alcuni dicono che adesso siamo in un'altra fase e che la famiglia è dove c'è l'amore; allora se si amano in cinque, sei o sette, cos'è? Attenzione, amici miei. Nessuno va in giro a perseguire unioni di fatto, convivenze e quant'altro, però credo che da qui a trasformare il diritto e dei principi dei fondamentali ce ne corra. È quello che noi dobbiamo assolutamente evitare. Riflettano i colleghi in quest'Aula sulla reazione di opinione che c'è stata nel Paese. Ci sono state iniziative che hanno fatto discutere tanti. Non credo che alcuni partiti abbiano detto a caso di lasciare libertà di coscienza. Hanno forse visto che i propri elettori hanno idee diverse. Abbiamo fatto una scelta chiara: siamo contro questo testo; vogliamo modificare l'equiparazione tra matrimonio e unione civile; vogliamo eliminare tutte le parti che riguardano le adozioni; siamo favorevoli a una regolamentazione di diritti delle convivenze delle persone omosessuali perché non vogliamo discriminazioni, ma nemmeno discriminazioni al contrario o forzature del dibattito per cui chi sostiene questi aspetti è un oscurantista e un ignorante che viene dal Medioevo. La modernità non è la manipolazione genetica e scienziata, l'alterazione del rapporto tra madre, padre e figlio. Certo, ci sono le eccezioni come i bambini orfani. Ci sono i bambini che perdono i genitori, ma sono traumi ed eccezioni. Non dobbiamo trasformare la genitorialità in qualcosa che si commercia e si può acquisire comunque: non è un'automobile, un frigorifero o qualcosa che si deve ostentare. Apprezzo molto le posizioni di numerose persone di orientamento omosessuale; sono state loro le prime a dire che un conto sono i diritti che rivendicano e altro sono le pretese di genitorialità, che le persone più sagge e responsabili non rivendicano.

Non abbiamo assunto un atteggiamento ostruzionistico perché vogliamo che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il Gruppo di Forza Italia aveva presentato inizialmente 260 emendamenti. Se c'è da ridurre il numero non abbiamo nessun problema purché la discussione sia, come si sta facendo finora, seria, approfondita e fatta ascoltando anche il Paese e le sua sensibilità. Non è solo un problema di tradizioni: è l'interpretazione del diritto reale, di cos'è una famiglia, la nascita di una vita. Credo che la vera modernità consista nel difendere questo tipo di valori.

C'è anche un'altra modernità. Ho visto molta modernità positiva nel Family Day. Noi abbiamo un problema di crescita zero, di insufficienti politiche per la famiglia, di difficoltà di tutti i Governi nel fare politiche fiscali adeguate e sufficienti per le famiglie con figli. Marcello Veneziani diceva recentemente che noi dovremmo incoraggiare la nascita e fare un movimento culturale che favorisca la nascita di persone, di vita e imprese e non essere così cupi nel pensare alla crescita zero, al fatto che non ci sono più bambini che nascono, che chiudono le aziende e che non c'è lavoro. Anche la discussione di questa legge deve essere un motivo di riflessione per far sì che vinca l'idea della nascita, di una Nazione che non scompaia, perché, alla fine, se si adottano certi modelli, non ci sarà la crescita zero, ma la fine della vita: il mondo non esisterebbe. Lo Stato ha introdotto in Costituzione la tutela della famiglia; senza la famiglia orientata alla nascita di figli, che possono arrivare o no, senza il futuro e le nuove generazioni non c'è più lo Stato e anche quella Costituzione non riguarderebbe più nessuno perché non esisterebbero più le persone cui quella Costituzione parla.

Affrontiamo quindi questa discussione con serietà e maturità, nel merito, perché da essa dipende il futuro della nostra Nazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi).*

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ero iscritto a parlare in precedenza, ma purtroppo, per questioni istituzionali, mi sono dovuto assentare dall'Aula. Dunque, associandomi totalmente a quanto detto dal collega senatore Lepri nel suo intervento, le chiedo la cortesia di autorizzarmi a depositare il testo scritto del mio intervento, affinché venga pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ministro Orlando, desidero esternare una sensazione, che nutro dall'inizio del dibattito sulle unioni civili, ovvero che, a mio parere, si conferma lo iato tra Paese reale e Paese legale. Ciò che andiamo dicendo in questa Assemblea appare distante dal sentimento dei corpi sociali, in parte impegnati nei *social network*, in parte distratti da altre preoccupazioni, in parte timorosi di esprimere un'opinione, essendo assorbiti dalla complessità della materia. Il ceto politico ha dunque l'opportunità di riscattarsi, potendo legiferare bene e meglio. Il disegno di legge Cirinnà rappresenta per il nostro Paese una vera e propria rivoluzione legale e sociale. Per la prima volta, non soltanto viene indebolita l'idea stessa del matrimonio su cui si fonda la nostra civiltà - tale indebolimento, peraltro, è già in atto da alcuni decenni - ma si introduce una nuova forma legale e un nuovo criterio essenziale nella definizione pubblica del rapporto tra due persone.

Sebbene il disegno di legge Cirinnà, nella sua nuova stesura abbia cancellato quasi tutti i riferimenti espliciti al matrimonio, sono invece conservati tutti i rimandi agli articoli del codice civile, che regolano il matrimonio stesso, ivi incluso quello concernente la stessa disciplina della separazione e del divorzio, pensata per sciogliere un vincolo matrimoniale e non diverse formazioni sociali. La sostanziale equiparazione delle unioni civili all'istituto del matrimonio espone il provvedimento a censure di legittimità costituzionale, in quanto, nonostante la formale proclamazione dell'unione civile, quale specifica formazione sociale, esso è sostanzialmente un simil-matrimonio. Nel procedere per sovrapposizione con l'istituto del matrimonio, il disegno di legge si spinge oltre, sancendo anche l'obbligo di coabitazione tra le parti dell'unione civile. Non solo: mi preme sottolineare che nell'ultima stesura del disegno di legge in oggetto risulta insolitamente assente qualsiasi riferimento alla presenza di uno specifico e qualificante legame affettivo, che dovrebbe caratterizzare l'unione tra persone dello stesso sesso. Intendo dire che, se due persone che si vogliono bene vogliono essere messe in condizione di avere tutele e assistenza reciproca, è assurdo impedirlo: uno Stato laico non può e non deve farlo. Se poi vogliamo chiamare «matrimonio» questa unione civile, per quanto contrasti intuitivamente con il concetto che ne abbiamo storicamente e antropologicamente e che la Costituzione indica, diciamo che si potrebbe soprassedere senza particolari problemi.

Ora, mi sia concesso dire che il paradosso del confronto corrente è quello di vedere contrapporsi su questa linea due atteggiamenti che sono, in ambo i casi, ideologici e sbagliati: uno è quello di chi ritiene di dover difendere, attraverso una concezione univoca del matrimonio tradizionale, l'idea naturale di famiglia; l'altro è quello di chi, in nome di diritti individuali legittimi, vuole ampliare il concetto di famiglia, facendolo rientrare surrettiziamente nel concetto di matrimonio allargato alle unioni civili. È chiaro quindi che ci inerpichiamo su due sentieri diversi per definire il matrimonio: da un lato, si punta a separare il concetto di matrimonio da quello di famiglia naturale, dove con questa espressione si fa riferimento ad un'unione che sancisce a livello sociale la condizione giuridica della genitorialità (un padre e una madre), ma dall'altro si introduce la possibilità che due persone che per oggettiva condizione biologica ed antropologica non possono generare figli, siano in condizione, se decidono di impegnarsi pubblicamente, di avere gli stessi reciproci diritti e gli stessi reciproci doveri di due coniugi eterosessuali.

Per poter ovviare ai divieti italiani, da qualche anno si è sviluppato un vero e proprio turismo procreativo verso quei Paesi, in particolare verso la Spagna, ove l'accesso a queste tecniche è libero e consentito. In tali casi, il minore verrà registrato dalla madre biologica o dal padre biologico, avrà un genitore sconosciuto in quanto donatore di seme o madre surrogata che ha rinunciato al bambino e vi sarà un terzo soggetto, coniuge o convivente del genitore biologico, che provvede alla registrazione, biologicamente estraneo al minore e che, in forza alla modifica introdotta con l'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, potrà vantare il riconoscimento formale del suo essere genitore.

Il problema, però, è che si parla di adozione come se fosse una condizione ideale mentre quella dell'abbandono da parte della genitrice è una situazione di sofferenza per la quale uomini e donne offrono la loro vita cercando di porvi rimedio e donando coraggiosamente e generosamente il loro

amore materno e paterno.

Don Antonio Iapicca, in una lettera ai partecipanti al Family Day, ha scritto: «Un figlio non è solo il frutto misterioso del piacere; spesso appare quando meno te lo aspetti, tra le pieghe lise di un rapporto che sembra sciuparsi nell'aridità. Un figlio è l'esito di un cammino di sacrifici, sconfitte e perdono, sul quale i coniugi sperimentano la bellezza dell'amore. Ogni madre, partorendo, ha gridato il dolore dell'amore; e anche una donna che partorendo si guadagna da vivere, o, se preferite, che dona il suo utero a chi non lo ha, porterà per sempre la memoria di quel dolore al quale non saprà dare senso, e prima o poi le strariperà dal cuore inondando la sua vita».

Elisa Anna Gomez, ad esempio, una delle tantissime testimonianze che ho avuto modo di ascoltare in questi giorni, nel 2006, trovandosi in una situazione economicamente difficile, ha accettato di diventare madre surrogata per 8.000 dollari per una coppia *gay* desiderosa di avere un bambino; una decisione difficile e della quale si è tremendamente pentita. Lei stessa ha ammesso di avere preso una decisione sbagliata che la segnerà per sempre. Questo è ciò che non dovremmo permettere ed a cui si riferisce il richiamo iniziale alla politica a legiferare bene.

Papa Francesco, qualche giorno fa, ha spiegato che la famiglia è una forma metafisica permanente e suprema di realizzazione della vita umana la quale richiede un matrimonio stabile e indissolubile; venuto meno, tuttavia, un concetto giuridico univoco, è inutile radicalizzare lo scontro in ambito politico, magari sacrificandoci sopra il valore stesso della famiglia e le sue necessità. Il Papa ha inoltre affermato di credere fermamente che se la famiglia tornerà ad essere forte, tornerà ad essere forte anche il matrimonio naturale e costituzionale. È di questo che oggi la politica dovrebbe occuparsi, della famiglia senza sterili ideologie di conservazione e senza devastarne in modo rivoluzionario e contraddittorio il significato in nome di diritti di adulti che finiscono per diventare abusi sull'infanzia motivati unicamente dal puro e semplice egoismo personale.

È questione di ottica: *in primis*, i diritti dell'infanzia, secondariamente i diritti degli adulti. Avere una visione etica e sociale della famiglia oggi richiede la garanzia di uno statuto che, oltre il matrimonio, guardi all'aspetto demografico ed economico. Bisogna sostenere le nascite e per farlo occorre garantire che i matrimoni siano salvaguardati e sostenuti.

In tal senso, il gruppo dei Conservatori e Riformisti ha presentato degli emendamenti che puntano alla promozione e alla difesa economica della famiglia e della maternità, come l'esenzione IVA e la deducibilità totale ai fini IRPEF delle spese sostenute dalle famiglie.

La Francia ha scelto di investire sulla natalità, la Germania ha fatto lo stesso e allo stesso modo tanti altri Paesi lo fanno; perché, quando facciamo ricorso ai cosiddetti Paesi civili in tema di unione civile, non ci riferiamo anche alle buone prassi in favore della famiglia che all'estero praticano?

Onorevoli colleghi, un grande uomo una volta ha detto: «Quando l'istituzione del matrimonio è abbandonata all'egoismo umano e ridotta ad un accordo contemporaneo e condizionale, che si può rescindere facilmente, noi reagiremo affermando l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Quando il valore della famiglia è minacciato da pressioni sociali ed economiche, noi reagiremo riaffermando che la famiglia è necessaria non solo per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune di ogni società, nazione e Stato». Parlava così il pontefice Giovanni Paolo II.

Mi consenta, signora Presidente, di fare un'ultima considerazione. Tornando sulla questione delle adozioni, ovvero dell'*stepchild adoption*, prendo ad esempio i beni culturali. Onorevoli colleghi, vi chiederete cosa c'entrano. I blocchi sociali progressisti usano spesso egemonicamente le tematiche ambientali della tutela del paesaggio come discriminare delle politiche di sinistra e di destra. Francamente, io non do valore alcuno a questa assurda divisione. Ebbene, alla base della tutela dei beni materiali e immateriali pubblici e privati, definiti beni culturali e patrimonio dell'umanità c'è il riconoscimento delle radici come fondamentale elemento di identità. Ora, appare assurdo che decennali battaglie a favore della ricerca delle radici storiche, etniche, antropologiche ed artistiche siano un valore da salvaguardare per lo sviluppo delle comunità e degli individui e vengano sottovalutati gli enormi interrogativi, i vuoti esistenziali, l'enigma dell'origine della vita e di chi ci ha dato la vita. Ciò avverrà quando favoriremo, surrettiziamente, l'adozione di un essere da parte di

genitori classificati A e B, con il massimo disprezzo della genitrice biologica, relegata alla mera funzione di surrogato e con buona pace di quelle radici estirpate e i pesanti interrogativi che accompagneranno per sempre un bambino, quell'adulto, quell'anziano, che vivrà spaesato drammaticamente alla ricerca delle radici e di se stesso. (*Applausi dei senatori Giovanardi e Milo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso sia addirittura superfluo sottolineare che tutte le possibili opzioni di vita meritano uguale rispetto e considerazione.

Ciò premesso, le decisioni della politica debbono laicamente, così come ci accingiamo a fare, tenere conto delle diverse sensibilità, ma *in primis* stabilire i principi generali omogenei che scaturiscano da un dibattito aperto e rispettoso dei diritti di tutti, indipendente da sesso, censo, orientamento sessuale, orientamento religioso, ma parimenti indipendente da rivendicazioni lobbistiche di questo o quel gruppo di pressione.

Quello che invece oggi stiamo esaminando qui è un provvedimento che ingenera confusione e male dispone per il futuro della nostra legislazione. In sostanza, le tematiche affrontate dal disegno di legge Cirinnà appaiono troppe e troppo differenti tra loro per essere tutte inserite in unico testo, che rischierebbe di legiferare solo parzialmente e di lasciare quindi ancora nel limbo dell'incertezza numerose, troppe famiglie e affettività di ogni tipo e forma.

È certamente fuor di dubbio che la materia delle unioni affettive vada normata.

Di seguito illustrerò però le ragioni per le quali noi Moderati per Renzi riteniamo che si debba trovare la maniera per legiferare sulle sole unioni civili, e rimandare ad una diversa formulazione legislativa sia la normazione di riforme organiche e strutturate che riguardino le adozioni di minori sia il riconoscimento delle coppie di fatto.

Spiegherò perché sarebbe una censurabile aberrazione che si facesse passare questa formulazione legislativa così com'è attualmente scritta e sulla quale, a quanto pare, la maggioranza di cui il Governo è espressione (Governo al quale noi moderati non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno su altre e disparate proposte) non desidera confrontarsi.

Ma il talento, diceva qualcuno, sta nelle scelte e noi scegliamo di non farci sedurre dal prevalente punto di vista dei *media*, proprio perché il politicamente corretto non deve spingerci a creare una sorta di discriminazione al contrario. In alcuni interventi svolti in quest'Aula ho ascoltato colleghi affermare che stiamo legiferando per consentire a due individui di costituire un nucleo familiare e regolarizzare il loro affetto. Così non è!

Cari colleghi, così non è: all'articolo 1 di questo disegno di legge, infatti, è proprio ben specificato che «le disposizioni» del primo capo «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale», quindi non sono assolutamente, in alcun modo, unioni civili tra persone di sesso diverso.

Solo all'articolo 11 si legifera a proposito delle convivenze di fatto, che, come appare cristallino, avrebbero una forza diversa già nel diritto che stiamo formando in queste ore.

Non è forse questa una discriminazione al contrario?

Detto questo, che già dà il segno della pericolosa fuga in avanti generata dalla presente legge per la sua cattiva e confusa formulazione, ciò che davvero non trova luogo e a nostro modo di vedere non deve trovare luogo, pena il nostro convinto respingimento dell'intera legge, è la previsione dell'articolo 5 del disegno di legge.

Innanzitutto, la legge n. 184 del 1983 ha avuto come scopo quello di consentire ai soggetti in stato di adottabilità di trovare posto in un ambiente familiare in grado di garantire loro protezione, educazione, crescita e cura. In particolare, l'articolo 44, comma 1, è stato pensato come una vera e propria eccezione alla vigente disciplina in tema di adozione. Applicare oggi questa eccezione alle nuove unioni civili omosessuali senza riordinare in maniera organica l'intera disciplina appare semplicemente inopportuno, oltre che foriero di ulteriori discriminazioni e disuguaglianze.

A questo si aggiunga che, non potendo fisicamente esistere una filiazione naturale all'interno della coppia omosessuale, è evidente che il figlio del *partner* dovrebbe provenire da una precedente relazione di tipo eterosessuale, oppure dall'inseminazione artificiale con impianto nell'utero di una delle due *partner*, se non attraverso la pratica illecita dell'utero in affitto con donazione di un gamete maschile.

Abbiamo raccolto le sollecitazioni espresse questa mattina dalla senatrice Finocchiaro ed è proprio per la doverosa attenzione da riservare all'adozione del minore e al divieto assoluto che deve riguardare la pratica dell'utero in affitto che riteniamo inconcepibile l'approvazione di questo disegno di legge, che rischierebbe di aprire inevitabilmente la porta a situazioni *borderline*, per non dire pericolose, senza che vi sia un'adeguata normativa in merito, in grado di scongiurare abusi di ogni sorta.

È evidente che consentire l'adozione da parte di un soggetto terzo rispetto al figlio del *partner* potrebbe "dare il la" ad una serie di problematiche di carattere giuridico ed etico, che si riverserebbero interamente sul tavolo di chi sarà chiamato in futuro ad applicare quotidianamente la disciplina delle unioni civili, ponendo diverse questioni di legittimità con decisioni, tra l'altro, e non è un dettaglio da poco, potenzialmente differenti e discordanti da un foro ad un altro.

Di più, colleghi: in assenza di una precisa normativa in tema di regolamentazione delle fattispecie di inseminazione artificiale e della pratica di utero in affitto, aprire all'adozione da parte delle coppie omosessuali significherebbe ratificare e accettare queste pratiche, senza fornire neppure dei principi guida in una materia così delicata.

Riguardo a tale esecrabile pratica è esplicativo il quesito relativo al caso di una coppia omosessuale che si rivolga ad una donna terza per ottenere un figlio e chiedi ed ottenga l'adozione in Italia; quale diritto si applicherà a tutela della madre naturale qualora questa rivendicasse la propria genitorialità?

La pratica dell'utero in affitto, non essendo regolata in maniera specifica dal nostro ordinamento non si pone né come vietata, né come ammessa: nell'uno o nell'altro caso le conseguenze potrebbero essere molto diverse sia per i genitori, sia per i minori interessati.

Vorrei infine, colleghi, farmi confortare in questo mio intervento, dalle parole di un amico, monsignor Fisichella, che per tanti anni ci ha seguiti ed accompagnati con attenzione e rispetto nel nostro ruolo di parlamentari. Egli obiettava - cito pedissequamente - che: «Quando il soggetto o l'individuo si trova a vivere in una società, deve essere capace di rinunciare a propri diritti ed immettersi nell'alveo di una relazionalità in cui i propri diritti sono legiferati dal legislatore, a cui viene dato il diritto di farlo. Chi fa le leggi gode di una legittimazione. Noi ci siamo dati un sistema democratico che consente alla rappresentanza parlamentare di decidere per tutti. Se non ci fossimo dati questo sistema, saremmo in una tirannide o in una monarchia o addirittura in un totalitarismo e via dicendo. (...) Nessuno di noi decide per se stesso. Questo è il grande problema. Decideremmo per noi stessi soltanto se vivessimo nelle quattro mura di casa. Ma non è così. Questa è una visione utopica del vivere civile. Noi viviamo all'interno di una continua relazionalità con le persone, viviamo all'interno di una famiglia, che non è solo la nostra, piccola e personale - cioè quella che ci siamo costituiti - bensì è quella più grande, quella di una società all'interno della quale ognuno di noi si trova».

Conclusa la citazione di un prelado che molto aveva a che vedere con il secolo, cari colleghi, devo forse ricordarvi che è questa società che oggi ci chiede, su temi come questo, una rivoluzionaria cautela ed una laica, egualitaria, pluralista e rispettosa chiarezza? (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scavone. Ne ha facoltà.

SCAVONE (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, continua una lunga discussione generale, che ci impegna già da qualche giorno. Abbiamo sentito tante voci e tanti buoni argomenti. Ovviamente vorrei tentare di aggiungere stasera il mio pensiero, facendo trasparire il travaglio della coscienza, la coscienza di un uomo che vive una vita reale nel XXI secolo, la coscienza di chi ha la responsabilità, parlando in quest'Aula, di votare una legge importante e, per quanto possibile, rispettosa dei desideri di persone che hanno un cuore e un'anima e fondamentalmente rispettosa dell'umanità più importante cui dobbiamo guardare: i bambini.

Tentare di trovare la strada legislativa giusta su temi sociali ed etici fa emergere in ciascuno di noi sentimenti contraddittori, dubbi, difficoltà, che aumentano all'ascolto degli argomenti e delle ragioni contrapposte. Spesso si ascolta in quest'Aula l'elenco di richiami a fatti concreti e a situazioni di vita reale, che caratterizzano la gran parte dei dibattiti nei temi di tipo etico e che ci portano comunque ad approvare e ad ascoltare una parte di ragione in ciascuno di essi. Alla fine, ciascuno di noi in coscienza dovrà dare un voto giusto.

Per essere più concreto, mi rendo conto che le unioni omosessuali costituiscono una realtà nel quotidiano della nostra società, con o senza figli biologici di uno o di entrambi i *partner*. Alcune di esse fanno parte anche del mio mondo relazionale, che vivo con assoluta serenità, senza pregiudizi o meraviglia. Rendersi conto di ciò che accade nella società, però, non vuol dire *sic et simpliciter* acquiescenza normativa, non vuol dire trovare una coperta che sia a misura della realtà che si è comunque determinata, ma piuttosto vuol dire comprensione dei mutamenti e dei costumi, nel tentativo di prevederne gli effetti nel lungo e nel medio periodo.

Le relazioni omosessuali, peraltro, non sono certo una novità della nostra epoca, ma ci sono sempre state. Nel mondo antico e nell'antichità classica costituivano spesso una iniziazione alla vita adulta (ne abbiamo tanti riscontri), all'avvio e all'addestramento culturale e militare.

Esistevano unioni omosessuali a fini didattici oltre che a fini affettivi. Basta ricordare Achille e Patroclo, Alessandro Magno ed Efestione, nonché la poetessa Saffo, istruttrice che venne nella nostra Sicilia, ad Akragas, a formare tante ragazze con cui aveva l'abitudine dell'iniziazione di tipo omosessuale.

Però, mentre questo ci ricorda la storia (siamo in una fase precristiana), nessuno, nemmeno a quell'epoca, pensò mai di stravolgere l'ordine naturale presente nel cosmo. Infatti, la coppia formata da un uomo e da una donna, piaccia o non piaccia, è depositaria solo questa della capacità procreativa. Gli stessi greci consideravano il matrimonio così importante che avevano all'epoca leggi penali che addirittura colpivano coloro che erano arrivati al matrimonio troppo tardi o quello che chiameremmo oggi una scelta di tanti, il celibato.

Il matrimonio, sin da allora, era un'altra cosa. Infatti, lo ricordo a me stesso, conformità all'ordine naturale non è ciò che accade semplicemente in natura, ma fondamentalmente ciò che corrisponde alle finalità intrinseche della natura. L'esistenza innegabile di attrazioni omosessuali, come anche di amori omosessuali, con tutto ciò che comporta come progetto di vita, convivenza stabile, aiuto, assistenza reciproca, desideri e aspirazioni, e anche il desiderio di avere ed accudire figli, non determina solo per questo la conformità all'ordine naturale.

Qualche autorevole voce in quest'Assemblea ha affermato che, con l'evolversi della società e il mutare dei costumi, il matrimonio civile ha perduto la connotazione di essere funzionale alla procreazione, diventando di fatto un'associazione al servizio della felicità individuale, e per questa ragione negli ultimi decenni le unioni eterosessuali di carattere stabile si sono moltiplicate, superando secondo l'ISTAT il milione nel 2014, mentre si sono ridotti i matrimoni celebrati (per la verità, un calo di poco più di 4.300 matrimoni).

Se questo è vero, una società che vuole proiettarsi in avanti con una propria identità non può rinunciare a punti fermi e chiari nella terminologia giuridica. La domanda è sempre quella: tutti i fenomeni sociali sono di per se stessi meritevoli di tutela giuridica? Quali di questi possono esserlo e con quali modalità? Tutte le aggregazioni affettive che si riscontrano nella società sono da tutelare? Gli individui che le determinano sono da considerare sempre centri di imputazione di diritti?

Esistono nella nostra società aggregazioni affettive formate non soltanto da due persone, ma anche da tre o quattro persone, eterosessuali ed omosessuali, e tutti, anche loro, condividono progetti di vita, desideri e aspirazioni, compresa quella di avere o di occuparsi di bambini. Ovviamente non giudico, non mi posso permettere e non intendo farlo, ma prendo atto e sono consapevole dell'esistenza di queste altre realtà; le accolgo e le rispetto. Sono altresì certo che alla base del nostro agire deve esserci prima di tutto la persona, l'individuo con tutta la sua ricchezza e la sua diversità, i suoi problemi, le sue angosce, le sue ferite, le sue gioie, i suoi desideri. Prima di tutto la persona, ma sarebbe un guaio come

legislatori pensare che, in forza di questo, ogni cosa meriti una tutela giuridica.

La nostra società sta rischiando di diventare davvero eccessivamente liquida, priva di ancoraggi stabili, una società dove è possibile tutto anche in nome di valori eccellenti, quale l'amore, amore tra gli individui, amore dei genitori per i figli. Forse in nome dell'amore è possibile comprendere tutto, nella sua forma più dilatata peraltro, che è la *caritas*. È possibile comprendere tutto, ma certamente non tutto può assurgere a diritto dell'individuo da regolare e da tutelare. D'altra parte ritengo che il bene, se fatto male, non sia bene. L'aspirazione di una coppia omosessuale ad avere figli, non prevista in natura, può forse arrivare a travalicare la categoria di un'aspirazione che certamente è legittima ed invadere il terreno del diritto a diventare genitori, pur nella forma dell'adozione del figlio del *partner*?

Per quanto riguarda le unioni tra gli individui, si può parlare di matrimonio solo ed esclusivamente nella misura in cui esista una differenza sessuale tra le persone. Qualunque altra ipotesi è un'altra cosa. Tuttavia questo concetto, come abbiamo già sentito in quest'Aula, perché è stato ricordato stamattina da un collega autorevolissimo (che per la verità, diversamente da me, lo ha considerato stiracchiato), è stato ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, laddove afferma che l'articolo 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini) risulta rispettato, poiché l'intera disciplina del matrimonio contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale postula la diversità di sesso dei coniugi nel quadro di una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio.

Si è anche detto, citando alcuni titoli giornalistici, che l'Europa ha condannato l'Italia a riconoscere i diritti matrimoniali degli omosessuali. Non è vero, l'Europa ha fatto un'altra cosa. La notizia della condanna è vera, ma è di risarcimento. La Corte non afferma, come qualcuno ha riferito (probabilmente in buona fede), che occorre riconoscere anche in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte di Strasburgo ha solo constatato che un ritardo nell'adozione di una legge che assicuri una qualsiasi forma di tutela produce danni alle persone. La Corte ha detto questo e non altro.

Ritengo non sfugga a nessuno che il disegno di legge Cirinnà si è mosso in una direzione giusta ed opportuna, proprio per le ragioni ricordate dalla Corte di Strasburgo, ovvero quella di riconoscere le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma ha utilizzato un metodo errato. Infatti, anziché elaborare una normativa a sé stante, diversa dall'istituto matrimoniale, ha introdotto una *fictio iuris*: da un lato identifica le unioni civili tra persone dello stesso sesso come una formazione sociale, poi per analogia, ma contraddittoriamente, richiama in maniera esplicita tutti i riferimenti del codice civile previsti per la famiglia, che ha come base l'accoppiamento uomo-donna.

Anche per quanto attiene alla *stepchild adoption*, di cui all'articolo 5, di cui tanto continuiamo a parlare, non dobbiamo cedere alla tentazione di considerare casi singoli che già hanno ricevuto dai tribunali idonea attenzione. Una cosa è il caso concreto, magari di nostra conoscenza diretta, un'altra cosa è introdurre nell'ordinamento una norma che, per definizione, deve essere generale ed astratta e che potrebbe aprire varchi all'incentivazione (al di là di ciò che pensiamo e che dobbiamo ancora fare per completare il percorso giuridico di questi aspetti) di pratiche vietate in Italia come la più volte richiamata maternità surrogata. Se questa norma rimanesse priva di filtri e di argini, purtroppo non si avrebbe nessuna garanzia che una disposizione di legge, che nasce con la migliore intenzione di fornire un altro genitore (e quindi la continuità affettiva) ad un minore rimasto privo del genitore naturale, potrebbe essere utilizzata per altri fini certamente meno nobili.

Mi chiedo: esiste un diritto assoluto ad essere genitori? Dal mio punto di vista, la risposta è no. Esiste il diritto del minore ad avere una famiglia, che lo riscaldi, lo ami e lo educi.

Per concludere, cari colleghi, penso che abbiamo il dovere di regolamentare e tutelare le unioni omosessuali, ma credo anche che il disegno di legge Cirinnà, nella sua attuale formulazione, non adempia allo scopo, perché utilizza criteri interpretativi per equiparare istituti che non possono essere omogenei (matrimonio e unioni omosessuali), quando invece si richiede una legislazione distinta dal matrimonio. Diversamente, questo disegno di legge si pone come un'autentica forzatura ontologica e giuridica.

Credo quindi che la discussione non debba e non possa terminare rapidamente, cedendo velocemente il posto al braccio di ferro delle votazioni finali. Occorre uno sforzo di comprensione reciproca, alla luce

del fatto che il muro contro muro non serve a nessuno.

La soluzione per rispondere alle aspettative delle coppie omosessuali c'è, ma è una soluzione diversa, che non guarda per analogia alle norme sul matrimonio. E io voglio essere positivo e ottimista. Credo che questo disegno di legge possa rappresentare un'opportunità per tutti noi di intervenire bene su questa materia. Sono stati presentati ottimi emendamenti da tutte le parti politiche che, opportunamente introdotti nel testo, potranno porre rimedio al vizio originale della previsione di automatismi stiracchiati.

Auspico quindi che la fase di esame degli emendamenti sia proficua e ci induca a sottrarre una materia così delicata al mero conteggio dei numeri, senza il complesso di apparire oscurantisti e retrivi agli occhi dell'Europa; una fase scevra da prove di forza, da riservare ad altri provvedimenti anche rifondativi della nostra democrazia, ma obbligandoci ad una rigorosa e responsabile rilettura per ribadire la bellezza e la linearità di un testo degno della grande tradizione di giustizia del nostro Paese.

La battaglia su cui ci stiamo confrontando è quella delle vere libertà e non quella di una frettolosa illusione di libertà. (*Applausi del senatore Compagnone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, la discussione sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze è ampia e articolata, per la dialettica etico-sociale-politica, certo complicata nonché conflittuale, per la copiosità della disciplina legislativa, per l'elaborazione in dottrina e giurisprudenza, per la varie richieste all'autorità giurisdizionale da coppie di persone dello stesso sesso.

Ad esempio, basti ricordare le istanze di trascrizione di nozze celebrate al di fuori dell'Italia, trascrizioni di certificati di nascita formati all'estero di bambini nati a seguito di tecniche di fecondazione artificiale, riconoscimento di sentenze straniere di adozione pronunciate a favore del coniuge del genitore del minore e, non ultima, l'ammissione di uniformità di situazioni giuridiche tra unioni omosessuali e unioni eterosessuali, fino a ipotizzare un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Escludendo le scontate contrapposizioni progressisti-conservatori, laici-cattolici, illuminati-oscurantisti, usiamo parole chiare e rispettose di tutti e di ognuno, secondo un umanesimo concreto, senza escludere umanità impropriamente ritenute periferiche, senza intolleranze o pregiudizi. Intolleranze, quale rifiuto del dialogo con preconcepite ostilità. Pregiudizi, come opinioni che la ragione non vuole esaminare. Allora un'argomentazione aperta, solidale, corresponsabile, riconoscendosi nel comune orizzonte di senso della connaturata complessità della esistenza umana, perché c'è laicità se si sa riconoscere ciò che è realmente universale.

Argomentazioni, mi è caro sottolineare, suggerite da una cura per l'umano nella visione integrale che non comprende affatto il lessico delle discriminazioni.

In ogni persona, qualsiasi sia l'orientamento sessuale, è inscritta una ontologica dignità. Nessuno si arroghi il diritto di negare niente di fondamentale a nessuno; e altrettanto, nessuno sostenga diritti sugli altri, tanto meno su un minore.

A noi senatori il gravoso compito, il complicato incarico, forse il temerario onere della definizione di norme che abbiano come guida equilibrio e ragionevolezza; norme rispondenti ai diritti di ogni cittadino nonché ai suoi doveri verso ogni altro cittadino.

È assolutamente necessario un supplemento di impegno al dialogo e al confronto, però portando solo e soltanto ragioni, perché usare il tema delle unioni civili come strumento per attestarsi su posizioni ideologiche o marcare limiti di appartenenza non aiuta per niente a legiferare, appunto, con equilibrio, obiettività ed equità.

Ricorrere alla libertà di coscienza, com'è stato già sottolineato da alcune settimane, favorisce una parlamentare apertura al confronto e il superamento delle vincolanti discipline di partito, a riprova che non c'è un vincolo assoluto di maggioranza ma è ancora di più un'assunzione manifesta di

responsabilità nell'organizzare la convivenza. Il Parlamento, soprattutto su questa materia, è sovrano.

Mi auguro che la libertà di coscienza possa manifestarsi maggiormente con voto palese, limitando il ricorso al voto segreto che potrebbe prestarsi ad altre convenienze, vuoi strumentali, vuoi opportunistiche.

È stato richiamato in alcuni interventi che mi hanno preceduto un principio di responsabilità (il principio di responsabilità che fu codificato e definito nelle sue caratteristiche da Hans Jonas), ma non dimentichiamo che quel principio di responsabilità, nell'etimologia stessa della parola, si richiama ad una presa in carico, appunto, ad un farsi carico di ognuno e di tutti, nessuno escluso. E tuttavia, un principio di responsabilità può essere il solo principio etico che può uniformare il nostro legiferare? A me non sembra, perché il principio di responsabilità, affinché sia tale, deve coniugarsi con l'altro, che è il principio della ragionevolezza.

Come è legittimo definire forme di garanzia per persone conviventi dello stesso sesso e di sesso diverso, attribuendo sotto il profilo pubblico consistenza giuridica, è altrettanto legittimo e doveroso approfondire i temi della genitorialità, della generatività e delle adozioni, nonché della proposta assimilazione delle unioni civili all'istituto del matrimonio.

Com'è ben noto, e ripetutamente richiamato in quest'Aula, il fondamento costituzionale della famiglia legittima è scritto nell'articolo 29, primo comma. La famiglia, forma primaria di convivenza umana, è una società naturale che si configura come nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia al fine di realizzare, nella complementarietà, il superamento delle rispettive dimensioni individuali; si qualifica su principi naturali ancor prima che giuridici: la definizione di società naturale non indica un indistinto riferimento a concezioni giusnaturalistiche, ma, come emerge chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, è diretta a sottolineare che l'istituto familiare è pregiuridico, sussiste, cioè, prima e indipendentemente da interventi legislativi.

Il principio che la famiglia è fondata sul matrimonio, che si costituisce con l'unione tra un uomo e una donna, è messo in discussione per cambiamenti nei costumi e nelle relazioni sociali, dai quali ne deriverebbe il superamento della diversità di genere come elemento essenziale per l'esistenza del vincolo matrimoniale.

Premesso il pieno e logico riguardo per coloro che vivono una condizione di coppia, spesso sofferta e marginalizzata, di persone con lo stesso orientamento sessuale, spetta al legislatore la discrezionalità di interpretare le trasformazioni sociali e introdurre le riforme di sistema che da queste conseguono, modulando le indispensabili discipline legislative di dettaglio.

È evidente che bisogna richiamarsi anzitutto alla giurisprudenza italiana. Punto di partenza è la giurisprudenza costituzionale, in particolare le due sentenze fondamentali sulle unioni omosessuali: la n. 138 del 2010 e la n. 170 del 2014. Con la sentenza n. 138 del 2010 si legittima per la prima volta le unioni omosessuali come tali dentro le formazioni sociali (articolo 2 della Costituzione) e ne esclude l'accesso al matrimonio (articolo 29 della Costituzione). Una sentenza, questa, di cui riporto una citazione del presidente Criscuolo il quale ha affermato che, premesso che l'intera disciplina dell'istituto matrimoniale postula la diversità di sesso dei coniugi, per formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso. Tuttavia, ha escluso che l'aspirazione a tale riconoscimento possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. Criscuolo continua dicendo che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono tenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, ma vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Questo significato del precetto costituzionale non può essere oltrepassato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere a una interpretazione creativa.

La prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2400 del 9 febbraio 2015, ricorda che non costituisce discriminazione il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nella stessa sentenza si richiama altresì l'opportunità di creare per le coppie omosessuali, come per tutte le coppie

di fatto, «un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni di coppia». Un pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare quella del 24 giugno 2010, ricorda che non esiste «un diritto al matrimonio per coppie dello stesso sesso». Altresì la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, con un pronunciamento del 7 novembre del 2013, ricorda che, nel caso in cui gli Stati emanino una legge volta a riconoscere le unioni civili per coppie eterosessuali, gli stessi non possono prevedere un'esclusione per coppie dello stesso sesso. Pertanto, si rinvia ripetutamente alla discrezionalità del legislatore per una quanto più possibile condivisione e per un riconoscimento dei diritti sociali e patrimoniali delle convivenze.

Il disegno di legge in oggetto mira a fornire una disciplina legislativa statale tanto per le unioni omosessuali quanto per le coppie di fatto, cercando un bilanciamento tra unioni civili e matrimonio paritario. Tuttavia, si pongono sullo stesso piano elementi differenti: una cosa sono le unioni stabili tra uomo e donna che, seppur non fondate sul vincolo di coniugio, ne ricalcano sostanzialmente il modello; altra cosa sono, invece, le unioni tra persone dello stesso sesso. La disciplina proposta nel disegno di legge agli articoli 2 e 3, pur non rinviando integralmente a quella sul matrimonio, utilizza una tecnica legislativa che, attraverso parziali regolamentazioni *ad hoc*, permette alle unioni civili di raggiungere l'ampiezza dei diritti e dei doveri che le coppie sposate acquisiscono per legge. In particolare, l'articolo 3 richiama espressamente alcuni articoli della disciplina del matrimonio. È insomma una clausola generale di equivalenza matrimonio-unioni civili. Tale estensione si applica, pertanto, anche all'articolo 44 lettera *b*), titolo IV della legge n. 184 del 1983, anticipando quanto scritto espressamente nel successivo articolo 5 e introducendo, così, già l'adozione del figlio del *partner* (cosiddetta *stepchild adoption*). Se così è, non sarebbe stato meglio procedere con la tecnica del cosiddetto rinvio esterno alla normativa vigente in materia di matrimonio? Si sarebbe evitato, per tale via, di sottolineare un'alterità tra le unioni civili e il matrimonio che, in realtà, nell'intenzione del legislatore del disegno di legge, è soltanto apparente in quanto, per diritti e doveri in esso previsti, è perfettamente equiparabile. A questo punto, perché poi non parlare nettamente di matrimonio, risolvendo anche il problema dell'articolo 29 della Costituzione?

Veniamo all'articolo 5 che, nel modificare l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, indirettamente prevede la *stepchild adoption*, così come quella non legittimante in alcuni Paesi quali la Germania, al fine di garantire la continuità affettiva ai minori che vivono già all'interno di coppie omosessuali.

Mi pongo un interrogativo: esiste altra possibilità per tutelare i minori? Per il vero, già nel titolo IV della legge n. 184 del 1983 si richiamano «forme di adozione in casi particolari». Tale legge potrebbe essere modificata per includere, in determinati contesti, anche questi casi. È facilmente intuibile come la previsione del disegno di legge in discussione porti a ricorrere, per quanto già vietata in Italia con la legge n. 40 del 2004, alla maternità surrogata, altresì definita, attraverso il vocabolario dell'antilingua, "gestazione per altri" o "gestazione di sostegno".

Col diritto alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso, inevitabilmente e logicamente è necessario il ricorso a procedure che umiliano la dignità del corpo femminile, con la cosificazione e la commercializzazione della gestazione, che invece, per intrinseche e connaturate qualità, si radica nel profondo umano della singola, unica, irripetibile relazione madre-figlio, che non potrà mai annullarsi, né contrattualizzarsi, né tantomeno giustificarsi per una cosiddetta finalità altruistica o solidaristica, ovunque avvenga, in qualunque area del mondo, che siano gli Stati Uniti o il Canada, la Russia o l'Ucraina, l'India o altro, anche sfruttando disagi e povertà. Auspico che a questo non si voglia aspirare, né si voglia arrivare, nell'istituire le unioni civili.

Convintamente sostengo quanto, giustamente, ricordato pochi giorni or sono da alcune colleghe senatrici - e non solo da loro - ovvero che l'utero in affitto è pratica inaccettabile, che riguarda sicuramente anche le coppie eterosessuali, ma che ha implicazioni nella versione attuale della *stepchild adoption*, contenuta nel disegno di legge in discussione. Come ricordavano le colleghe, non vogliamo ci sia alcuna strumentalità, ma neppure nessuna ipocrisia. I diritti delle coppie dello stesso sesso non devono confliggere con quelli delle donne, né tantomeno con quelli dei minori. Per questi motivi ho sottoscritto emendamento, che applica le stesse pene già previste in Italia a chi pratica la surrogazione

di maternità all'estero, sia per le coppie omosessuali, che per quelle eterosessuali. Inoltre, con lo stesso emendamento si definisce una procedura che cerca di disincentivarla.

È in parte condivisibile l'articolo 11 del disegno di legge, che meriterebbe un ulteriore approfondimento e che si riferisce tanto alle coppie di eterosessuali quanto a quelle di omosessuali, prevedendo giustamente per i conviventi gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei coniugi, nonché la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Del resto, già nel febbraio 2015, avevo depositato come primo firmatario un disegno di legge in cui si prevedeva l'istituzione di un registro delle stabili convivenze, che derivava dall'esigenza, diffusamente avvertita, di riconoscere i diritti di coloro che si trovano ad instaurare una stabile convivenza tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli di affettività, di parentela o anche semplicemente da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici.

In conclusione, risulta evidente che si richiede un supplemento di approfondimento e di dialogo, nella necessaria fase emendativa del disegno di legge che, su peculiari diritti e doveri da regolamentare, risponda in definitiva ai criteri della ragionevolezza. Pertanto, apportare miglioramenti e correttivi in Assemblea è possibile e necessario. Al fine anche di una chiara «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» e della «disciplina delle convivenze», premessa la competenza del Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, a individuare forme di garanzia e riconoscimento per persone dello stesso orientamento sessuale, rilevo che ci sia l'opportunità di promuovere una legge che consenta alle relazioni diverse dal matrimonio di acquisire dei diritti giuridicamente tutelati, che non è lesiva della parità dei diritti una diversa situazione giuridica tra coppie con persone dello stesso orientamento sessuale e coppie eterosessuali, con mancata estensione del modello matrimoniale alle coppie omosessuali e, infine (ultimo, ma non ultimo per importanza), che un conto è la disciplina dei rapporti patrimoniali e personali, altro è surrogare il rapporto di filiazione naturale.

Brevemente, davvero in conclusione, voglio rivolgere un invito ai colleghi senatori ad accogliere il mio intervento come un contributo per superare due concezioni, che sono state in un certo qual modo o esplicitate o indirettamente richiamate negli interventi che mi hanno preceduto. Una sorta di conflitto, di diversità di posizione, quello che è stato definito da alcuni il pensiero forte e da altri un pensiero debole. Ma quando si dà luogo a questa sorta di differenziazione tra pensiero forte e pensiero debole non si fa altro che richiamare una terza possibilità che sarebbe quella del superamento: un pensiero ragionante e raziocinante, che richiamandosi appunto a quella laicità e a quell'argomentazione secondo verità, ci darà la possibilità di superare entrambe queste posizioni che annullano, vanificano e cancellano del tutto quel principio di ragionevolezza che, insieme al principio di responsabilità, ci dà la possibilità di motivare in maniera profonda quella che potrebbe essere una legge sicuramente conflittuale e dialetticamente forte, ma che ci potrebbe dare la possibilità di riconoscere dei diritti senza travalicarne e cancellarne altri. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, la recente presa di posizione del commissario per i diritti umani di Strasburgo ha, a mio avviso, dato un contributo notevole al nostro dibattito, perché ci ha riportato con esattezza alle finalità del disegno di legge Cirinnà attualmente al nostro esame. Quali sono tali finalità? Eliminare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale delle persone e riconoscere i diritti alle coppie omosessuali, oltre che alle coppie etero.

Vi invito a riflettere su questo passaggio, perché nel dibattito che si è sviluppato in questi giorni, in quest'Aula ma anche al di fuori, si è generata molta confusione. Sono state immesse artatamente in campo argomentazioni che giudico di natura strumentale oppure prettamente etico-valoriale. Invece, la finalità della nostra discussione e del disegno di legge è esattamente quella di eliminare un'ingiustizia e le discriminazioni e introdurre parità di diritti.

Ora, in materia di diritti civili, il punto di riferimento necessario e imprescindibile per noi è la nostra Costituzione, ed è proprio dal dettato costituzionale che deriva con forza l'esigenza di riconoscere e

garantire che nuove forme di unione abbiano parità di diritti e non siano oggetto di discriminazioni. Ed è per questo che mentre il legislatore - ricordiamo, infatti, tutto ciò che è avvenuto in questi anni - è stato latitante, e tutti i tentativi fatti di legiferare non hanno avuto esito positivo (vorrei ricordare i Dico, ad esempio) vi è invece stata una forte evoluzione giurisprudenziale che è partita proprio dalle indicazioni, chiare a mio avviso, della Parte prima della nostra Costituzione e dunque saldamente ancorate alla Carta costituzionale. Molti tribunali nazionali ed europei si sono pronunciati dando, di fatto, una legittimazione giuridica a nuovi assetti familiari.

La maggior parte di tale evoluzione giurisprudenziale parte dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che molti hanno richiamato ma che io vorrei ricordare perché è forse uno degli articoli più belli della nostra Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali» - sottolineo personali - «e sociali. È compito della Repubblica» - ed è qui l'altra chiave fortissima - «rimuovere gli ostacoli (...), che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, (...)».

È da qui che dovrebbe partire un ragionamento serio di tutti quanti noi per dire con forza che è arrivato il momento che finalmente il legislatore si assuma questo compito. Non lasciamolo fare ai giudici. Ancora un volta, infatti, noi abbiamo fatto in modo che ci fosse una supplenza da parte della evoluzione giurisprudenziale, senza assumerci la responsabilità, intanto, di dare attuazione alle norme proprio a partire dall'articolo 3. È quindi arrivato il momento che il legislatore dia a tutti gli stessi diritti e doveri, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. Non è più tollerabile perseverare nelle discriminazioni da parte dello Stato e continuare a non riconoscere i diritti delle coppie dello stesso sesso, di quelle etero e dei conviventi.

Anche questo è il presupposto da cui muove la sentenza che ho sentito citare da tutti (poi, certo, ognuno la interpreta come vuole), la n. 138 del 2010 della Corte costituzionale. Moltissimi, anche in quest'Aula, hanno voluto interpretarla come un divieto posto dal giudice costituzionale all'introduzione, nel nostro ordinamento, del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il mio modesto parere (ma non sono sola in questo e voglio citare qui l'autorevole collega Doris Lo Moro, che questa mattina ha svolto con ancora più argomentazioni questo stesso ragionamento) è che la sentenza non giunga affatto ad affermare l'incompatibilità del matrimonio egalitario con la Carta. A mio avviso, essa dice semplicemente che una siffatta introduzione non può derivare da una interpretazione storica del precetto costituzionale e che sia per l'istituto delle unioni che per quello del matrimonio occorre un intervento del legislatore, indicando certamente l'articolo 2 come presupposto per le persone omosessuali a vivere liberamente una condizione di coppia con i connessi diritti e doveri. Essa dice anche che sarà la stessa Corte a garantire, attraverso il controllo di ragionevolezza, la necessità di un trattamento omogeneo tra coppie omosessuali ed eterosessuali.

Ma la sentenza, che è stata citata anche nell'ultimo intervento dal senatore Romano, magari con finalità diverse, dice anche che la definizione dell'istituto matrimoniale non è cristallizzata e che può, appunto, mutare evidentemente nel tempo. La stessa pronuncia della Cassazione del 2012 va sempre in questa direzione, indicando a chiare lettere la necessità di un tempestivo intervento legislativo in materia.

Sempre ritornando a quella sentenza, è evidente a tutti che in essa non si rinviene nessun ostacolo al riconoscimento del matrimonio egalitario. L'articolo 29 si limita a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza indicare quale debba essere a tal fine il genere dei coniugi. Questioni di genere sono affrontate, giustamente, nelle leggi ordinarie che, come tali, sono modificabili liberamente e ampliabili dal legislatore ordinario, senza dover ricorrere a una revisione costituzionale.

Ho messo l'accento sul fatto che dobbiamo assumerci la nostra responsabilità come legislatori. Come dare diritti a chi è discriminato e non ne ha? Ma come, nel dare questi diritti, qualcuno si può sentire in pericolo? Come si può pensare che, nel momento in cui si eliminano discriminazioni e si danno diritti, in base al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge contro le discriminazioni, questo possa essere vissuto come un attentato ai diritti degli altri, come un attentato alla famiglia tradizionale? Ma poi su questo concetto tornerò.

Cosa si toglie alle famiglie? In cosa ciò costituisce una limitazione per tutti gli altri? Proprio per il ragionamento che ho fatto, anche sull'articolo 29 e sulla citata sentenza n. 138, abbiamo sempre pensato - e non solo noi, perché oltre ai tantissimi interventi dei senatori di SEL, anche quello della relatrice va in tal senso - che, proprio in virtù del principio di uguaglianza e di parità, la via maestra sarebbe stata quella di riconoscere i diritti ed eliminare le disparità di trattamento, attraverso la strada seguita da altri 14 Paesi europei, cioè attraverso il cosiddetto matrimonio egalitario. Abbiamo presentato emendamenti in tal senso, anche per sottolineare, per render chiaro e smontare alcuni ragionamenti che ho ascoltato in quest'Aula, secondo i quali il testo, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3, tratta di un matrimonio mascherato.

Non è così e lo sappiamo tutti perfettamente. Se siamo onesti intellettualmente sappiamo che non è così, tant'è che c'è stata una discussione, animata da un dibattito molto ampio, chiaro e lungo su se scegliere la strada del matrimonio egalitario o quella dell'istituto delle unioni civili.

Ora siamo arrivati a questo punto, ad un testo frutto di questo dibattito e di mediazioni che esprime una scelta che non è quella del matrimonio egalitario, ma quella dell'istituto delle unioni civili, che è giuridicamente altro dal matrimonio. Tale istituto certamente riconosce diritti, ma sappiamo anche che mantiene in parte una discriminazione nell'accesso all'istituto matrimoniale.

Invito ancora tutti, se finalmente come legislatori ci vogliamo assumere le nostre responsabilità, ad essere onesti intellettualmente: le unioni civili non sono un matrimonio mascherato.

E dico con chiarezza, proprio perché si è deciso attraverso una serie di mediazioni, di percorrere questa strada, che non è possibile accettare di introdurre nel testo ulteriori modifiche peggiorative, che indeboliscano ulteriormente la parte del riconoscimento dei diritti.

Arriviamo poi all'altro elemento che è stato il centro di tutta la nostra discussione, ossia all'articolo 5. Anche in questo caso, cerchiamo dietro le mille polemiche e le travisazioni, di precisare il senso di questa norma. E qui l'aspetto del superamento e dell'eliminazione delle discriminazioni è ancora più forte, perché riguarda bambini e bambine. Fuori da tutte le ipocrisie di questo stiamo parlando: la finalità dell'articolo 5 è esattamente quella di riconoscere diritti e tutele a bambini che spesso già esistono, che vivono una situazione all'interno di famiglie in cui c'è affetto, reciproca collaborazione ed il lavoro faticoso di chi è genitore.

E cosa prevede esattamente questo articolo 5? Prevede la possibilità di estendere anche ai bambini delle coppie omosessuali le norme che dal 1983, con il famoso articolo 44, comma 1, titolo *b*), esistono per le coppie eterosessuali e che peraltro molti tribunali stanno già applicando a coppie dello stesso sesso. Anche in questo caso, i giudici si stanno sostituendo all'inerzia del legislatore e non sto qui a citare l'elenco di tutti i pronunciamenti in tal senso. (*Commenti del senatore Caliendo*). Questo avviene perché, quando ci si ripropone il fine della tutela e dell'interesse del minore, principio che come sapete, per fortuna, informa molto spesso i pronunciamenti del tribunale dei minori, si deve guardare alla situazione affettiva ed alla possibilità di proseguire nei loro rapporti. Si tratta quindi di una norma che serve a proteggere giuridicamente i bambini. Biologicamente sono figli di uno solo, ma affettivamente sono legati a tutti e due i membri della coppia. Se dovesse accadere qualcosa al padre o alla madre naturale, debbono avere il diritto di poter continuare a vivere con l'altro; e così anche in caso di separazione. Ma si tratta esclusivamente di questo. Ed è un'adozione limitata, un'adozione speciale - ce lo siamo detti 50.000 volte - ben diversa da quella legittimante. Sapete perfettamente che il minore non acquista alcun legame di parentela con i familiari dell'adottante, comprese le questioni della successione ereditaria.

Si è invece creata la discussione sul tema generale dell'adozione, che è un tema molto serio. Noi tutti ci dovremmo impegnare ad affrontare subito, immediatamente, la modifica della legge sull'adozione, perché è un calvario per le coppie, è un percorso ad ostacoli. Ma, anche in questo caso, io non accetto chi ipocritamente dice di rinviare tutto alla rivisitazione della legge sulle adozioni. Penso che sia giusto intervenire su di essa per permettere l'adozione alle coppie omosessuali e ai *single*, che possono dare affetto, sempre nell'interesse del minore, del bambino. Non sto qui a parlare degli orfanotrofi, ma dico soltanto che questa dovrebbe essere la finalità con cui affrontiamo la questione dell'adozione.

Quindi non parliamo, per quanto riguarda l'articolo 5, di un espediente per dare il via libera alla maternità surrogata, che è e resta vietata. Vedo qui alcuni senatori - c'ero anch'io - che hanno partecipato alla lunghissima discussione sulla legge 40; ricordo benissimo quell'articolo e quel passaggio. Non è un espediente per dare il via libera alla maternità surrogata, che è e resta vietata nella nostra legislazione. Aggiungo anche che non bisogna nascondersi, perché si tratta di una questione molto seria e delicata con risvolti, questi sì, etici molto complessi, che richiama ad un dibattito e a questioni a me molto care, che riguardano il rapporto tra libertà e senso del limite. È un dibattito, che riguarda anche la scienza, che abbiamo svolto molte volte in quest'Aula e che dovremo affrontare nuovamente, magari nell'ambito dell'ormai necessaria revisione della legge n. 40, visto che è stata demolita quasi tutta, per fortuna, dalla Consulta.

L'articolo 5 è così chiaro proprio perché serve ad eliminare una discriminazione e a garantire una parità di trattamento, riconoscendo per legge quello che alcuni tribunali stanno già sancendo. Si tratta però di una discriminazione ancora più odiosa, perché si vorrebbe far pagare ai bambini il modo in cui sono nati: figli della colpa. Per questo è per noi intollerabile l'idea che tale norma possa essere stralciata o che possano essere introdotte modifiche che producano ulteriori discriminazioni, come alcune di cui ho sentito qui parlare. Tra l'altro, le argomentazioni finora addotte contro l'adozione del figlio del *propriopartner*, ad esempio quella secondo cui i bambini hanno diritto ad avere un padre e una madre, condite ultimamente anche da prese di posizione pseudo-scientifiche (senza peraltro il supporto di veri studi), sono, a mio avviso, frutto di pregiudizi. Ci dobbiamo parlare fuori da ogni ipocrisia: ho visto cartelli, anche al Family Day, che ripetevano appunto questi concetti e che parlavano di un attentato messo in atto dal disegno di legge contro la famiglia tradizionale e del relativo pericolo per i bambini. Ora, io penso francamente che il primo diritto dei figli e dei bambini sia quello di essere amati, curati, rispettati, protetti, sostenuti nel cammino della vita. Di questo ci dobbiamo occupare e preoccupare, come legislatori e come istituzioni, in un mondo in cui l'infanzia è oggetto troppo spesso di violenza, di maltrattamenti, di abusi sia fisici che psicologici. Parlavo dei pregiudizi che sottendono a questa affermazione. Si tratta certamente di pregiudizi verso l'omosessualità, ma ce n'è un altro ancora più profondo, che tende a ridurre la maternità e la paternità alla biologia e al sangue, come se il legame genetico si traducesse automaticamente nella capacità di essere genitori. Non basta mettere al mondo un figlio per diventare automaticamente bravi genitori, ed è lo stesso pregiudizio sociale che ha fatto sì che la strada dell'adozione fosse così impervia. Per questo, torno a ribadire, bisogna intervenire.

Tra l'altro la modifica della legge sull'adozione sarebbe il vero strumento, nei fatti e non a parole e a chiacchiere, per disincentivare il ricorso alla maternità surrogata o all'accanimento terapeutico, costituito delle volte dalla fecondazione assistita. Ci dobbiamo dire le cose per come sono. Quindi è questo il ragionamento che vorrei fare a chi continua a brandire quest'idea della famiglia tradizionale messa in pericolo dal riconoscimento dei sentimenti, degli affetti delle unioni civili, sacralizzata con furore ideologico, in un mondo in cui si assiste ad un'evoluzione della famiglia, in cui tante solitudini spesso hanno bisogno di reciproca assistenza. E questa famiglia tradizionale veniva brandita nei giorni in cui ci arrivavano le notizie dei fatti di Pozzuoli, dell'uomo che dava fuoco alla propria moglie incinta, e di Catania (anche lì una strage). Come si fa a non comprendere che l'unica vera discriminante oggi è tra famiglie in cui c'è amore, rispetto, reciproca assistenza, e quelle in cui invece si esercita violenza e sopraffazione? Di questo ci dovremmo occupare e preoccupare, e non di dare pagelle e di costruire modelli artificiosi.

Per questo oggi abbiamo la possibilità finalmente, dopo tanti anni, di sanare un'ingiustizia, riconoscere un minimo di diritti, eliminare le discriminazioni, aumentare il grado di tutela. Sono norme di civiltà che uno Stato democratico non può più non riconoscere senza alcuna discriminazione, soprattutto verso i minori.

Nessuno può dubitare - sto parlando proprio io - del fatto che siamo fieri oppositori del Governo Renzi: lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Ma noi su questo tema non abbiamo fatto alcun calcolo politico e nessun tatticismo, perché, per quanto ci riguarda, sul tema dei diritti non si possono

fare calcoli o giochetti politici. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Castaldi*). E invito tutti ad essere coerenti perché stiamo parlando finalmente di dare diritti a chi non ne ha. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e dei senatori Castaldi e Mussini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, più volte, in modo particolare nel corso di questi giorni, il Presidente del Consiglio è parso invocare una legge, una legge qualsiasi, una legge purché sia, in materia di regolazione dei diritti delle convivenze omosessuali. Eppure di fronte a noi sono possibili due scelte diametralmente opposte. Da un lato, la via che dovrebbe realizzarsi attraverso la ricerca di un comune denominatore, per la quale il ritorno in Commissione appare il modo più idoneo, con la conseguenza di un ulteriore contributo alla coesione nazionale e, con essa, a un clima di assorbimento di residui comportamenti omofobi che nella nostra società purtroppo ancora sussistono. Quindi ricerca paziente del comune denominatore, ascolto reciproco, possibilità di individuarlo, perché è sufficiente considerare i disegni di legge presentati dai diversi Gruppi e, tra di essi, i due presentati dal Gruppo del Nuovo Centrodestra, oggi Area Popolare.

Dall'altro lato, invece, c'è l'altra strada, l'altra via possibile, quella della massima lacerazione della Nazione. In un tempo purtroppo già segnato da molti fattori disgreganti una lacerazione profonda - vi tornerò in conclusione - andrebbe a intaccare la stessa Costituzione materiale sulla base della quale è stata poi redatta la Costituzione formale. Mi riferisco alla massima lacerazione di una Nazione che si è espressa attraverso mobilitazioni straordinarie, senza precedenti soprattutto per le loro caratteristiche di manifestazioni a costo zero, con moltitudini di partecipanti a proprie spese, a differenza di usuali manifestazioni organizzate da forze politiche o sindacali per le quali (comprensibilmente) sono stati messi in campo aiuti affinché i più potessero confluire nel luogo indicato. Lacerazione di una Nazione la quale si esprime attraverso il parere univoco dei sondaggi, che, qualunque sia la fonte, ci parlano di una società aperta ai diritti delle convivenze omosessuali, ma altrettanto in larghissima maggioranza chiusa ad omologare l'istituto del matrimonio e a riconoscere l'adozione, la genitorialità, omosessuale.

Vi è, dunque, coesione nazionale da un lato e lacerazione dall'altro, pertanto ritengo che il Presidente del Consiglio non possa essere indifferente a che si produca l'uno o l'altro esito e, mentre stiamo parlando, entrambi questi esiti sono possibili.

La scelta vede, quindi, da un lato un corpo di norme che diano certezza ai diritti degli stabili conviventi, come sono stati definiti dalla sentenza della Consulta del 2010 e ovviamente tra tali diritti non abbiamo mai compreso quello alla genitorialità. Chi parla (ma credo ciascuno di noi) può umanamente comprendere il desiderio di genitorialità di una coppia omosessuale ed io per primo - ripeto - lo comprendo, ma non tutti i desideri si fanno diritti: i desideri sono infiniti, i diritti sono finiti, soprattutto quando, rispetto a un desiderio quale quello di una coppia omosessuale di esercitare la funzione della genitorialità, prevale inesorabilmente il diritto di un minore di poter crescere in quella complementarietà genitoriale che è ritenuta necessaria per uno sviluppo equilibrato della persona dalla grandissima maggioranza della pedagogia.

La scelta, quindi, è tra questa possibile codifica di diritti di conviventi stabili e una legislazione che si inserisca in quella rivoluzione antropologica che si è manifestata nella dimensione occidentale (non globale, nella sola dimensione occidentale) e che ripropone quella ricerca dell'uomo nuovo che abbiamo già conosciuto con i grandi e tristi fenomeni politici del Novecento. L'uomo nuovo nasce, o meglio viene prodotto, separatamente, indipendentemente, dall'amore, da una relazione affettiva naturale tra un uomo e una donna; l'uomo nuovo può non nascere in modo banale sulla base di una pillola assunta da una minorenne nel bagno di casa; l'uomo nuovo dovrebbe essere educato fin dalla più tenera età all'indifferenza di genere; l'uomo nuovo può crescere in una famiglia omogenitoriale non beneficiando dei due diversi modelli genitoriali, come sino ad ora è accaduto; l'uomo nuovo stabilisce relazioni affettive labili, che si definiscono e si sciolgono agevolmente; l'uomo nuovo dovrebbe chiedere di essere assistito nel momento in cui dichiara di aspirare al suicidio.

Questo uomo nuovo, in tutte le sue espressioni, è l'evidente parto di un movimento elitario, non sostenuto, come i grandi movimenti del Novecento, da larghi consensi popolari, almeno nella prima

parte della loro storia. Viviamo un tempo nel quale le reti elitarie, grazie anche alla rivoluzione tecnologica che è in corso, hanno la pretesa di imporsi sui popoli e, in alcune circostanze, riescono anche nel loro intento.

Queste preoccupazioni - diceva questa mattina il collega D'Ascola - le ha espresse quello che ai miei tempi sarebbe stato chiamato un intellettuale organico della sinistra italiana, come il filosofo Giuseppe Vacca, che d'altronde, insieme al collega Tronti e a Pietro Barcellona, ebbe a firmare un manifesto proprio a difesa dall'antropologia naturale. In quanto non credenti, sottoscrissero un manifesto dedicato alla difesa dell'antropologia naturale ed egli, anche nei giorni scorsi, si è preoccupato di sottolineare il confine tra il naturale e l'artificiale e i pericoli derivanti dalla contaminazione tra la dimensione naturale e quella artificiale.

Quindi, come non considerare queste preoccupazioni? Come non considerare la conseguenza che la rivoluzione antropologica avrebbe sulla nostra coesione nazionale?

Le scelte tra le due vie si realizzeranno nell'esame parlamentare nei primi tre articoli: articolo 1, articolo 2 e articolo 3; onestamente ciò che verrà dopo avrà poca importanza, soprattutto se le scelte compiute nei primi tre articoli dovessero essere nel segno della conferma del disegno di legge che è posto a base del nostro esame parlamentare.

Noi, dal canto nostro, riproporremo una regolazione dei diritti di tutti i conviventi - omosessuali ed eterosessuali - contrapposta alla promozione volontaristica da parte di persone dello stesso sesso di un istituto pubblicisticamente rilevante e, già per questo, prossimo all'istituto matrimoniale.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 19,47\)](#)

(Segue SACCONI). Preoccupazione questa che nei giorni scorsi hanno espresso i cattolici impegnati nel Partito Democratico (definizione, quella di cattolico impegnato in politica, che non mi appartiene perché, al di là del mio personale rapporto con la fede, ho un approccio laico alla funzione pubblica). La preoccupazione che questi colleghi hanno espresso a proposito del capo II di questo disegno di legge onestamente mi convince relativamente; ma mi ha colpito l'argomentazione utilizzata. I colleghi che si preoccupano che la regolazione delle convivenze eterosessuali, al capo II, sia così prossima all'istituto matrimoniale hanno chiesto che, lì dove si parla di convivenze, si parli di conviventi, di diritti delle persone e non di diritti della coppia. Mi pare strano che non si preoccupino a proposito del capo I, lì dove si disciplinano i rapporti tra persone dello stesso sesso, e accettino, invece, addirittura un istituto pubblicisticamente rilevante.

Pertanto, la scelta che si compie all'articolo 1 è tra diritti dei conviventi o, invece, istituzione di una unione pubblicisticamente rilevante, che si determina per volontà di due attori, con un rito che ricorda quello del matrimonio, a partire dalla presenza dei testimoni, con l'assunzione di un cognome comune, con un obbligo di fedeltà (che invero non è più considerato nella famiglia naturale), con un comune indirizzo familiare, con una quota di legittima (propria, cioè, degli eredi legittimari) e, addirittura, qualora non bastasse, con una clausola generale di equivalenza tra coniugi e parti dell'unione in ogni fonte del diritto, con la sola esclusione del titolo II della legge n. 184 del 1983, cioè con la sola esclusione delle adozioni nazionali, non di quelle internazionali, e dei casi speciali di adozione previsti dalla citata legge del 1983.

Ebbene, in questi primi tre articoli, quindi, il disegno di legge che è alla base del nostro lavoro disegna dei simil-matrimoni, con la conseguenza inesorabile, in ogni Corte nazionale o europea, di una ragionevolmente probabile estensione di tutto ciò che è attribuito al matrimonio, a partire dalle adozioni in generale, quindi non solo l'adozione del figlio biologico del convivente, ma tutte le adozioni.

L'articolo 3 in modo particolare, come abbiamo ricordato prima, risolve già l'adozione del cosiddetto figliastro, del figlio biologico del convivente (*stepchild adoption*, come si è voluto dire) perché il mancato riferimento al III e al IV titolo della legge n. 184 determinerebbe implicitamente l'applicazione anche a questa fattispecie di quella clausola di equivalenza di cui prima dicevo. Quindi, tutto si gioca nei primi tre articoli.

È inutile discutere dell'articolo 5; è inutile concentrare sull'articolo 5 l'attenzione, come si è erroneamente fatto. Dovremo valutare come questa Assemblea deciderà in merito agli articoli 1, 2 e 3 perché dalle scelte qui compiute si dipanerà quel filo rosso - di cui parlava ancora questa mattina molto opportunamente il collega D'Ascola - che conduce alle adozioni e all'utero in affitto. A proposito dell'utero in affitto, vedo che abbiamo fatto scuola.

Nei primi giorni fummo in pochi, molto pochi a parlarne. Per il lungo tempo di gestazione di questo provvedimento siamo stati in pochi a parlarne. Oggi anche il Presidente del Consiglio si preoccupa della pratica dell'utero in affitto, e la stigmatizza con decisione: benvenuti ai molti che oggi riconoscono la pratica perversa dell'utero in affitto per coppie omosessuali o eterosessuali - senza distinzione, ovviamente - ma la scelta del reato universale è possibile, care colleghe e cari colleghi. Quindi, tutti coloro che in questo momento si preoccupano legittimamente di questa pratica e vogliono creare deterrenze a che essa ulteriormente si diffonda, almeno nel nostro Paese, da parte di persone che agevolmente oggi la praticano altrove e poi trovano facilmente la possibilità di dare anche una regolazione formale a questo rapporto «genitoriale», possono convergere sull'emendamento a prima firma del collega D'Ascola, in cui è contenuta l'indicazione di un reato universale. È il caso ad esempio del turismo sessuale, cioè di un reato che il nostro ordinamento dovrebbe perseguire ovunque esso sia stato realizzato, anche se in Paesi che lo considerano lecito. Questa scelta è a portata di mano. È l'unica che ancora ci rimarrebbe dopo l'articolo 3, ove i primi articoli, come ho detto, fossero approvati nei termini ben noti.

Concludo con una considerazione sul tema che ho posto sin dall'inizio: quello della lacerazione della Nazione.

Questo provvedimento non fa parte del programma di Governo e questo Governo è nato dall'incontro anomalo tra forze politiche molto diverse. Potremo dire che è nato dall'incontro tra guelfi e ghibellini, data una prevalente cifra ghibellina nel Partito Democratico e una prevalente cifra guelfa nell'area politica cui appartengo e, fortunatamente, più in generale nel centrodestra, come constato ora alla luce delle posizioni che più recentemente ha ritenuto di assumere in materia. Quindi, era evidente l'assenza di un comune impegno a questo proposito, anche se una coalizione anomala avrebbe implicato la ricerca di quel comune denominatore che ho più volte invocato. Si produrranno effetti sulla coesione di Governo? Non so se, ma soprattutto non so quando o come. Credo che ci sarà inesorabilmente una lacerazione della Nazione. Preferisco chiamare così la società italiana perché la Nazione si è formata prima dello Stato unitario. La Nazione si è forgiata su principi lungamente condivisi. È evidente che una lacerazione siffatta non potrebbe che riverberarsi anche nella dimensione istituzionale. Non so quando; non so come, ma è inesorabile la ripercussione sul Palazzo. È inevitabile che, ad un certo punto, tanta disgregazione nella società si riverberi nella dimensione politica e istituzionale.

Mi chiedo anche qual potrà essere il riverbero sullo stesso *referendum* dedicato alla riforma costituzionale. Nel momento in cui saremo chiamati infatti ad apprezzare o meno una riforma della Costituzione formale, ferma restando la prima parte dedicata ai principi generali, assisteremo ad una lacerazione della Costituzione materiale e ad un atto manifestamente contrario alla Costituzione formale che abbiamo, cioè ad un atto incostituzionale per l'evidente violazione, se non altro, dell'articolo 29, ma anche di quelli successivi a questo connessi. Che ne sarà di quel *referendum*? Nella manifestazione di piazza dei giorni scorsi, partecipata da un grande popolo - che credo in misura non contenuta abbia votato per il primo partito italiano, il PD - c'era un manifesto che diceva al Presidente del Consiglio: se non ci ascolti, ce ne ricorderemo. (*Commenti della senatrice Cardinali*). Si può ridere di quella moltitudine di persone. Non è una mia minaccia, perché di sicuro non ho mai votato per il Partito Democratico né per il Partito Comunista prima, ma è la minaccia di elettori dello stesso Partito Democratico che leggono nell'eventuale approvazione del testo posto a base dei nostri lavori quella lacerazione della nostra società sulla quale ho così voluto insistere con sincera preoccupazione. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC e del senatore Caliendo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo qua oggi a combattere una battaglia di civiltà che

dura da troppo tempo e che ha una portata ben più ampia di quella che potete immaginare. Il fatto che siamo ancora qua a parlare di temi risolvibili venti anni fa non è casuale. Non è casuale che non ci sia stato nessun dibattito adeguato; non è casuale che siano caduti dei Governi su questi diritti. Il fatto più vergognoso è che non ci sia stato un confronto civile in uno spazio laico neutro quale un moderno Paese democratico avrebbe dovuto garantire sia nelle istituzioni, ma anche nella TV. Per l'ennesima volta sono state raccontate delle gravissime bugie agli italiani.

Cominciamo dal fatto che i diritti di cui stiamo parlando - e lo sapete bene, colleghi - sono quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione: ossia, siamo uguali davanti alla legge e con pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, opinione politica e di condizioni personali e sociali. Il sesso viene per primo e c'è una ragione ben specifica. Tutto ciò che si doveva dire in quest'Aula doveva partire proprio dai principi di uguaglianza e pari dignità sociale, e invece no: si è andati esattamente in senso opposto, costruendo una cittadinanza di serie B, perché gli omosessuali non possono sposarsi, non possono essere troppo congiunti, ma neanche troppo disgiunti. Si può esistere, ma solo in uno spazio legislativo ridotto e ipocrita, uno spazio in cui si è costretti a riconoscere gli stessi diritti, ma a chiamarli con un nome diverso.

Va bene, però, se adesso non si può fare altro per riconoscere l'esistenza degli omosessuali e dei transessuali, in un Paese come l'Italia, il nostro Paese, nelle cui leggi non compaiono neanche le definizioni di orientamento sessuale e identità di genere - pensate un po' - un Paese che è ultimo tra gli ultimi, senza una legislazione in merito e sanzionato dalla Corte europea dei diritti umani, come abbiamo già detto. Se è per ottenere almeno questo, va bene: possiamo anche accettare l'umiliazione di definirla una «formazione sociale specifica», tanto per chiamare in modo diverso le stesse cose che affrontano due persone che vivono una vita quotidiana identica a quella di tutte le altre famiglie, tra mutuo, lavoro, figli, scuola e spesa. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Cirinnà e Simeoni*). Una vita identica e problemi identici, per cittadini uguali davanti alla legge, ma senza gli stessi diritti. Magari potete scrivere una Costituzione a parte per loro, con diritti più contenuti, striminziti, calati dall'alto.

Anche questo, però, non basta: chi si oppone non è mai contento e anzi arriva a dire che boccia *in toto* questo provvedimento. Insomma, è così che siamo sprofondata in questa notte della ragione, senza possibilità di dibattere e discutere, e abbiamo sentito ogni sorta di bestialità.

Voi dell'NCD e di Forza Italia, voi detrattori dei diritti - parlo anche dei cattodem - non è vero che non avete avuto occasione di parlare: siete stati per settantatre sedute in Commissione ad argomentare (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Cirinnà, Mussini e Simeoni*), delirando, che chi si unisce «deve avere i genitori», oppure «deve presentarsi munito di patente», o ancora che l'unione è preclusa «in presenza di figli». Siete voi che avete preso in giro tutti e avete buttato all'aria il dibattito. Avete dispiegato un armamentario di argomentazioni farlocche, di penose paccottiglie concettuali, fino all'ingiuria, dalle citazioni sui regolamenti per cani, all'obbligo di controllare che fosse consumata l'unione tra gay - ci andava Giovanardi, in persona - fino a sostenere che i transessuali avrebbero cambiato sesso tutti i *week-end*. No, non lo cambiano come voi cambiate le poltrone: è una roba seria quella. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

La mistificata *stepchild adoption*, una norma tecnica, che tra l'altro ci chiedono 600 tra giudici, giuristi e avvocati, per tutelare i minori già presenti nella coppia, viene trasformata in un Armageddon della specie umana. Invece di sentire il parere di esperti, come il giudice Melita Cavallo, ora in pensione, che per prima se ne è occupata, e ha difeso l'infanzia violata e abusata nei tribunali di Milano, Napoli e Roma o di altri esperti accreditati, ci siamo sorbiti ore di pollaio televisivo, affidato a ciarlatani d'ogni sorta. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e De Petris*).

Sono i giudici a decidere nell'interesse del minore, che viene prima di chiunque altro. Lo dovete dire chiaramente ai cittadini: sono i giudici e i tribunali a decidere, nell'interesse supremo e unico del minore e nessun altro. Soffrite forse entrambe le parole: «giudici» e «omosessuali»? (*Applausi della senatrice Bottici*). Lo sappiamo! O preferite non tutelare un bambino, prenderlo per mano, dirgli «Guarda, quelli non sono veramente il tuo papà e la tua mamma» e portarlo in un istituto o in una casa

famiglia e, se gli va veramente male, finisce al Forteto. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Come potete fare questo a dei bambini che già esistono, che hanno diritto di essere tutelati oggi, adesso, e a cui non possiamo voltare le spalle?

Al contrario, i cittadini hanno subito una disinformazione massiccia. A chi dovete credere, cittadini italiani? Mi rivolgo direttamente a voi. A chi ha votato la legge Fornero o il *jobs act*? Provate a chiedere un mutuo in banca col *jobs act*. A chi congela e taglia le pensioni? A chi privatizza sanità e scuole? Oppure a chi di famiglie se ne occupa con competenza, all'appello di giuristi del calibro di Zagrebelsky o di Livio Pepino?

Il senatore Sacconi, che tiene ferma la legge del reddito di cittadinanza nella Commissione che presiede, paladino della famiglia, avrà veramente a cuore la famiglia? Lo sa che 9 milioni di cittadini ne avrebbero giovato? Come dire 3 milioni di famiglie in gravi difficoltà col reddito sarebbero risorte? Lo sapeva? (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris*).

Chi qui dentro ha fatto parte di Governi che hanno tagliato, dal 2008 ad oggi, il 60 per cento delle risorse per il sociale avrà a cuore la famiglia? Dobbiamo credere a chi difende la famiglia ma ci ha consegnato un Paese con 20 milioni di persone a rischio povertà, una disoccupazione giovanile di oltre il 40 per cento e un Sud Italia dove lavora una donna su cinque? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Dobbiamo credere a partiti indagati per lo sfruttamento dei migranti, degli ultimi, dei più poveri? Fare soldi con esseri umani, arricchendo le Coop dei cattolici di CL o di Legacoop e sfruttando lavoratori a 2,50 euro l'ora? Bel rispetto della famiglia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Dobbiamo credere a chi, in NCD, ha scritto norme per diffondere le macchinette del gioco d'azzardo, e l'avete fatto anche Sottosegretario? Diaboliche distruttrici di famiglie.

Abbiamo in quest'Aula senatori con tre famiglie "naturali" - pensate: tre - che legiferano per proibire a qualcuno di averne una.

Lasciate che parli per milioni di italiani che ora ci guardano: tutto ciò è disgustoso. Ma il peggio deve ancora arrivare. Ho detto che la questione aveva una portata più ampia ed è così. Mi sono domandato: perché tanta ostinata caparbia a negare questi diritti a dei cittadini come gli altri? Perché tanta disumana malvagità? Non ve la siete fatta anche voi questa domanda? Per me resta la domanda!

La risposta l'hanno già data in molti: sociologi, studiosi, filosofi, storici, giuristi, tutte persone che non abbiamo visto nei dibattiti nazionali e in TV, occupati ventiquattro ore al giorno dai Gasparri - scusi, Presidente - e dagli Adinolfi di turno.

La risposta - dicevo - è ferocemente banale: accogliere una trasformazione dei modelli di genere e famiglia o meglio riconoscere i cambiamenti già in atto nel Paese intacca i rapporti di potere tra uomini e donne. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*). E questo è il punto centrale.

Per dirla più semplicemente: riconoscere gli omosessuali e i transessuali significa mettere in crisi il modello non di famiglia, ma di superiorità dell'uomo sulla donna; mettere in crisi il maschilismo imperante che ancora appesta profondamente la nostra società, dove «un uomo può essere tutto ciò che vuole e una donna solo ciò che gli uomini hanno deciso per lei». (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Cirinnà, Mussini e Simeoni*).

Manca il Ministero delle pari opportunità, sarà un caso? Non lo so: ditemelo voi. L'UNAR non esiste più. Non esiste una politica antidiscriminatoria nazionale. Le poche iniziative che sono state attuate sono state abbandonate, insabbiate.

Tanti di quelli che qui fanno i moralisti hanno votato che una minorenni fosse la nipote di Mubarak - ricordiamocelo - per scagionare il loro Presidente (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*), coinvolto in cene e festini con tanto di baci saffici, che non disturbavano, e questo a voi va bene perché forse, a proposito di "naturalità", rispetta il modello naturale del branco: il maschio alfa si accoppia e gli altri stanno a guardare.

Come può farci la morale un "pio" Lorenzo Cesa dell'UDC, che minaccia di lasciare il Governo se passano le unioni, in strenua difesa della famiglia quando, per difendere il collega di partito e deputato

Cosimo Mele, beccato con cocaina e due prostitute (di cui una lasciata in *overdose*), lo giustificava balbettando che la vita del parlamentare è dura se fatta seriamente, ricca di impegni fuori casa, con tanti giorni da solo a Roma (due o tre), e quindi che c'è di male? Qualche vizio, ma solo per la casta. Per i cittadini, invece, il tetro ammonimento di Gandolfini «Il sesso non è un piacere». (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici De Petris, Mussini e Simeoni*).

I governanti godono già di diritti estesi persino alla convivente *more uxorio* - noi godiamo già di questo diritto - gli stessi diritti che si intende negare ai governati, ai nostri cittadini. Qui ce li abbiamo già! E persino per i *partner* omosessuali, potenza della casta! Ma con che faccia adesso, cari colleghi, venite qua a dirci cosa è giusto e cosa non lo è? E perché ciò che è giusto per i parlamentari, non lo sarebbe per i cittadini? Questa è una domanda basilare, a cui non so se risponderete.

Siamo al 69° posto su 142 Paesi indagati per parità di genere. Siamo un Paese che discrimina ancora moltissimo le donne, in famiglia, sul lavoro, nella vita di tutti i giorni e cosa fa Adinolfi, che avete eletto vostro portavoce? Va in giro in TV a dire che la moglie deve essere sottomessa al marito. Ma, insomma, si può accettare oggi una affermazione del genere?

Come possono questi stessi politici, dopo dette affermazioni, sembrare credibili quando poi ci vengono a parlare di "invasioni di uteri in affitto". Non avete mai fatto nessuna protesta per il 90 per cento delle coppie eterosessuali che vanno a comprarsi in Russia. Nessuno ha mai detto una parola in quest'Aula. Non vi siete mai indignati. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

Vi indignate non perché esistono degli schiavi, ma perché gli schiavi si vendono i figli. È questo il problema. E, se se li compra una famiglia "naturale", va pure bene.

Le relazioni omosessuali esistono da quando esiste il mondo, ma non così le idee di pari diritti, doveri, opportunità, cittadinanza e regolamentazione sociale e giuridica.

E noi a che punto siamo? La questione della parità scuote i fondamenti di una società laica, democratica e libera. Per condurre un'esistenza degna, la condizione minima è disporre di libertà di scelta. Con questa legge noi stiamo decidendo quale Paese stiamo contribuendo a costruire, quale democrazia e quale libertà vogliamo. La legge deve riflettere i valori di alcuni, o garantire, nel rispetto reciproco, la pluralità dei valori di tutti?

Ho lottato con tutto me stesso, forte dei diritti della nostra Carta costituzionale, forte del sostegno dei cittadini e degli attivisti che ringrazio. E ho lottato sia per chi è discriminato sia per chi non lo è (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni*), perché credo ancora che l'Italia davanti a questa prova possa dimostrare di essere un Paese democratico, forse o tutti gli Italiani saranno uguali e liberi oppure non lo sarà nessuno, né oggi né mai. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori De Petris, Lo Giudice, Mussini e Simeoni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ancorché io abbia sentito in questo dibattito varie affermazioni non corrispondenti ai principi del nostro Stato democratico, farò uno sforzo per tentare di riportare a raziocinio la discussione, con l'inguaribile ottimismo che mi contraddistingue, e nella speranza di creare parità di trattamento nel nostro Paese, per realizzare unioni civili che garantiscano uguali diritti. Ma non intendo le unioni civili del testo Cirinnà, che crea discriminazioni e porta a una non tutela degli stessi omosessuali, perché li ghettizza e ne fa una specie di circolo chiuso, mentre gli stessi diritti non sono riconosciuti a coppie di fatto eterosessuali.

Vorrei ricordare, signor Sottosegretario, che ho combattuto accanto ad alcuni esponenti della sinistra la battaglia per il divorzio e ho operato in questi anni per l'affermazione dei principi di effettività del diritto, rimuovendo quelle condizioni di fatto che, a volte, non garantiscono il diritto.

Bisogna però partire da dati di fatto. Io stimo molto la senatrice De Petris, che ha però fatto un'affermazione che è contraddetta non da me, ma dalla Corte costituzionale. Il Senato della Repubblica, quando fa una legge, non è un giudice, senatrice De Petris. Il giudice può solo avanzare

una diversa interpretazione, perché è giudice delle leggi. Mi rivolgo al ministro Orlando, che saluto, per ribadire che qualsiasi giudice può avanzare una diversa interpretazione e rivolgersi alla Corte costituzionale per averne una interpretazione corretta, mentre il Parlamento è vincolato dalla Costituzione e dalla interpretazione data dalla Corte costituzionale. Può solo modificare la Costituzione, ma, nel fare le leggi, è tenuto ad osservare la Costituzione.

Pertanto, emendamenti come quelli richiamati dalla senatrice De Petris, *ex* articolo 3, sul matrimonio egualitario sono inammissibili. Quanto dice la senatrice De Petris è vero, e la Corte costituzionale lo ha detto a chiare lettere: i concetti di matrimonio e di famiglia sono mutevoli e hanno anche necessità di tener conto dei mutamenti della società. Ma, dopo aver ricostruito il quadro, la Corte costituzionale dice che in esso, proprio con riferimento all'articolo 3, la censurata normativa del codice civile, che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi costituzionalmente illegittima, sia perché trova fondamento nell'articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, non potendo le unioni omosessuali essere ritenute omogenee al matrimonio.

La Corte, però, non l'ha detto nel 2010 *obiter dictum*, ma l'ha ripetuto nel 2014 e con maggiore forza, quando si è trovata a valutare la posizione di un coniuge che aveva mutato sesso ed entrambi i coniugi non volevano il cosiddetto divorzio imposto o necessitato. La Corte ha detto allora che non era possibile seguire la tesi dei due coniugi, perché si veniva a proporre un divorzio non automatico ma a domanda, e ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione.

Di fronte a questa situazione, signor Ministro, proprio per quell'ottimismo cui ho fatto riferimento, ho ancora fiducia che lei faccia capire al Presidente del Consiglio che è necessario un approfondimento della questione.

Noi del Gruppo Forza Italia non siamo contro le unioni civili, siamo favorevolissimi. Ma riteniamo si debba costruire una legge come ha detto la Corte costituzionale: diritti diversi, in qualche caso gli stessi del coniuge, ma diritti e doveri diversi, che però non possono valere solo per gli omosessuali, perché qui c'è la discriminazione. Devono valere per forza per etero e omosessuali.

Lei che è sempre stato legato ai principi di libertà della nostra Costituzione non può ignorare un principio fondamentale che è caratteristico della Costituzione: la libertà di non sposarsi. E se c'è la libertà di non sposarsi - mi dispiace per tutte voi della sinistra, a cominciare da Ersilia Salvato che, trovandoci insieme in viaggio in treno, nel 1986 mi illustrò il primo documento che propose poi in Parlamento per le coppie di fatto - normare le coppie di fatto significa garantire agli etero e agli omosessuali gli stessi diritti, perché una cosa è il matrimonio e un'altra cosa sono i diritti di chi vive una condizione di coppia.

E su questo punto cosa è avvenuto? In Commissione abbiamo discusso con un muro di gomma. Sono stati formulati vari testi fino all'ultimo, che non abbiamo discusso. Ma abbiamo parlato solo noi dell'opposizione, che volevamo affermare gli stessi diritti, con alcune condizioni, per gli etero e gli omosessuali. Vada a leggerli, signor Ministro, e vedrà che sono corretti, dal punto di vista costituzionale, e garantiscono l'effettività.

Si è voluta scegliere una posizione che privilegia, sì e no, 35.000 persone (a volere esagerare, ho moltiplicato per cinque) rispetto a 2.442.000 cittadini italiani che vivono in coppie di fatto e, di questi, 1.142.000 sono cittadini che non hanno mai contratto, nella loro vita, un matrimonio, e quindi, non provengono da un divorzio. Ebbene, rispetto a questa situazione, mi volete dire per quale motivo - laddove si introduca la possibilità di accesso alla pensione di reversibilità - dopo trent'anni di vita in comune una famiglia di eterosessuali non sposati, con figli, dovrà essere trattata diversamente dagli omosessuali? Vogliamo affermare dei diritti o vogliamo creare una discriminazione?

Vede, signor Ministro, la mia speranza è che possa ancora subentrare la logica di vedere quali sono le norme. Io non ragiono né da cattolico, né da laico; ho sentito gente che diceva di essere cattolico o di essere laico. Io ho fatto per quarant'anni il magistrato e non penso di interpretare le norme in base al mio credo, altrimenti avrei perso il lume della ragione. Io non devo creare discriminazioni in base al

sesto. Lei si trova di fronte a cittadini che, per la legge e per la Costituzione, non possono sposarsi e ad altri cittadini che, per principio di libertà, decidono di non sposarsi. Un qualsiasi testo o manuale di diritto costituzionale le direbbe che entrambe le posizioni, quella delle persone che non possono e quella di coloro che non vogliono sposarsi, entrano a far parte delle formazioni sociali. Ricorderanno tutti che in Commissione ho proposto io il richiamo specifico alle formazioni sociali. Anche Moro, nell'Assemblea costituente, diceva che la famiglia non è solo quella che deriva dal matrimonio, perché ci sono anche le formazioni basate sull'affetto comune. E lei vuole che io faccia distinzioni tra l'amore eterosessuale e l'amore omosessuale? Non faccio queste distinzioni, perché per me l'amore è unico e si distingue, a seconda delle sue forme, in amore filiale, amore paterno, amore dell'amante, amore della moglie. Non si può dire, però, che si tratta di amori diversi che hanno necessità di una disciplina diversa.

Potrei anche non parlare delle adozioni. Forse la sensibilità che abbiamo sempre avuto, in questi quarant'anni, la presidente Finocchiaro e io nei confronti dei minori mi porterebbe a ripetere quella che ella ha detto prima sulla possibilità di riconoscere l'adozione di un bambino nato grazie all'utero in affitto. Noi andiamo a favorire lo sfruttamento del corpo della donna dietro compenso e, dietro compenso, consentiremo che venga preso il frutto, il prodotto di quello sfruttamento e allontanato dalla madre o dal padre. Si tratta, come il sottosegretario Migliore sa meglio di me, di quello che avveniva nel Sud, e cioè l'acquisto del bambino nel corpo della madre. E quando i giudici arrivavano, con ritardo, a scoprire qual era stata l'origine di quel bambino, si aveva l'alterazione di stato, il processo e solo dopo la dichiarazione di stato di adottabilità. E questo, come lei sa meglio di me, signor Ministro, sta avvenendo negli ultimi giorni con la questione relativa alle madri surrogate in Ucraina o nei Paesi dell'Est, dove si spende poco. Ormai con 5.000 euro si ottiene il viaggio e tutto il pacchetto per ottenere dei figli. Non è questa l'Italia che vogliamo. Sono i valori.

La senatrice Finocchiaro ha invitato gli esponenti della sinistra a fare una riflessione, perché non si può accettare un fatto del genere. E allora io dico alla senatrice Finocchiaro che, se proprio volete inserire questo (anche se non è necessario), allora introduciamo il reato, ma non quello previsto dalla legge n. 40, bensì un reato più forte, che abbia applicazione anche all'estero, se vogliamo portare nel mondo quei valori di diritto e di dignità che abbiamo come Paese.

Il disegno di legge Cirinnà fa un'operazione che, all'ultimo periodo dell'articolo 3, attribuisce alle coppie omosessuali tutti i casi dell'adozione in casi particolari. Quindi, tratta in quel momento alla pari sia i figli degli eterosessuali non sposati, sia i figli delle coppie omosessuali delle unioni civili. Poi improvvisamente trasforma e modifica l'articolo 5. Io non devo ricordare a lei che la lettera *b*) non si applica agli eterosessuali, checché ne pensi la senatrice De Petris. In tutta Italia sono stati finora nove i casi di adozioni, con l'applicazione della lettera *d*) o della lettera *a*), che riguardano anche eterosessuali, e non solo gli omosessuali. Le disposizioni della lettera *b*) non sono mai state applicate nemmeno agli eterosessuali. La Corte di cassazione nel 2013, in occasione della morte di una donna che aveva avuto un figlio prima del matrimonio, ha respinto la domanda di adozione presentata dal vedovo. Ha detto che si potevano applicare le disposizioni della lettera *a*) e delle lettere *c*) e *d*), che prevedono l'adozione anche da parte dei singoli, non necessariamente dai coniugati. E quanto alla lettera *b*), ha risposto negativamente, perché si trattava di un vedovo e non di un coniuge; il vedovo non ha potuto usufruire di quell'articolo.

E voi volete allargare l'ipotesi alle unioni civili? E perché? Dite che questa è una tutela dell'interesse del minore. Il presidente Zanda sa meglio di me che non è una tutela dell'interesse del minore. Se vi preoccupaste dell'interesse del minore, sapreste che sono cinquecento, a voler esagerare, i bambini di coppie omosessuali, mentre sono decine di migliaia i bambini figli di eterosessuali. E di questi perché non vi preoccupate? Su questo, se garantite parità, noi potremmo anche rivedere la nostra posizione. Ma, se non garantite parità, non possiamo rivederla.

Per quanto riguarda l'utero in affitto, devo ricordare quanto ha affermato il 17 dicembre 2015 l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo all'interno del rapporto annuale sui diritti umani. Il Parlamento europeo «Condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della

donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come un bene di lusso;» - e l'ha detto anche la relatrice Finocchiaro a cui mi richiama - e «ritiene che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento della riproduzione e l'uso del corpo umano per guadagno finanziario o di altro tipo, in particolare nel caso di donne vulnerabili in paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e considerata come una questione urgente fra gli strumenti in materia di diritti dell'uomo».

Signor Ministro, si adoperi in questi giorni nell'esaminare gli emendamenti. E al presidente Zanda, come Capogruppo del Gruppo di maggioranza relativa, dico di trovare la soluzione che garantisca parità di diritti. Trovate la soluzione che garantisca che tutti i minori siano garantiti e sia protetto l'interesse del figlio dell'omosessuale e del figlio dell'eterosessuale. E credo che così potremo anche noi rivedere la nostra posizione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è giusto approvare la legge sulle unioni civili perché essa traccia la prospettiva di una generale modernizzazione del Paese, della sua cultura, della sua legislazione. Questo segnale di svecchiamento, di disincrostazione di vecchi pregiudizi, di apertura di nuovi campi di dibattito e di azione è per me dirimente.

Non mi sogno di dividere i sostenitori e i detrattori del disegno di legge in moderni e conservatori. Rispetto la critica che i contrari e i perplessi fanno a una certa visione della modernità, considerata forse troppo azzardata o tecnologica.

Il cardinal Ruini ha, peraltro, detto che ci sono più modi di essere moderni. Sarebbe bello spostare il confronto sul cambiamento culturale e antropologico in corso, accettando il salto verso la modernità e concentrandosi sul come essa si esprima meglio.

Resta comunque il fatto che la cultura che permea il disegno di legge e l'impegno di chi lo sostiene sono un manifesto e un'indicazione di percorso per la modernizzazione del Paese, che non sta solo nell'adeguare finalmente le norme a una società che è più avanti. La vera modernizzazione è nell'incoraggiare la società ad esprimere pienamente la sua ricchezza, la sua vitalità, il suo dinamismo. È così che l'Italia sarà più attiva e talentuosa. Modernità non è imporre tesi, concezioni, parole e gesti nuovi, ma liberare il campo per tutte le espressioni, favorire l'autorealizzazione, crescere tutti insieme. Qui sta il cuore della legge, il messaggio positivo che è anche di rasserenamento, perché, liberati dalla tensione fin qui creata dalla cultura della discriminazione e dell'esclusione, potremmo dedicarci con più tranquillità alla costruzione di cose positive.

La modernizzazione della legislazione sulle unioni civili è parte dello sforzo in atto per svecchiare e dinamizzare l'Italia ed esprime l'idea di un Paese più libero ed eguale, dove la soddisfazione di ciascuno e il riconoscimento dell'autonomia del suo progetto di vita producono più partecipazione, più adesione agli obiettivi corali, più disponibilità verso gli obblighi sociali e nazionali. È strano che alcuni teorici della cultura politica liberale si schierino oggi contro, perché c'è un nesso chiaro tra le riforme economiche e sociali e la modernizzazione culturale e morale del Paese.

Un'opera grande di riforma, che riguardi la scuola, l'università, il lavoro, il fisco, la giustizia, non si realizza senza una partecipazione vasta, senza una mobilitazione consapevole di tutte le energie, senza un'innovazione che tratti anche la cultura, il costume, le relazioni umane e sociali. Non capirei un programma di Governo che voglia cambiare nel profondo il Paese e non chiami a un contributo fattivo tutti i cittadini, liberi e uguali, attivi e partecipi, forti della loro dignità e del loro riconoscimento. È questo anche l'antidoto più sicuro contro il populismo.

Nei mesi scorsi, molti anche in quest'Aula hanno colto il segnale di svecchiamento, di liberazione, contenuto - ad esempio - nel *jobs act* o nella riforma della scuola. Mi chiedo perché ora non vedono l'analogo e più profondo segnale di apertura, di superamento di tante sclerosi che viene su questo tema o la spinta innovatrice che sta nell'accettare tutte le forme di contributo della società e della cultura contemporanea.

Noi dobbiamo approvare il disegno di legge in esame perché così aiutiamo tutte le riforme (quelle

costituzionali, economiche e sociali) che hanno bisogno di un motore culturale, etico e morale: in questa legge c'è, così come ci sarà sullo *ius soli*, quando lo affronteremo.

La modernizzazione etica e culturale è far convergere le istanze innovatrici, sociali ed istituzionali, perché si aiutino a vicenda, perché nessuno può farcela da solo, né la politica né il Paese.

La politica gioca dunque il suo ruolo, non lascia ai giudici il compito di gestire il problema, ma non pensa di poter risolvere tutto da sola. Oggi la politica dice che, per riformare l'Italia, ha bisogno di tutti i suoi cittadini ugualmente riconosciuti, valorizzati, motivati e chiamati a dare il meglio di sé. Questo è un punto nuovo.

Negli ultimi due anni non ho nascosto interrogativi e riserve sul nuovo corso del PD e del Governo, sulla qualità del rinnovamento proposto e realizzato. Oggi sottolineo che, per questa via, può affermarsi una concezione meno verticistica del processo di riforme, meno calata dall'alto e che l'esaltazione della politica può non scadere nel suo limite intrinseco, quel politicismo che tanti danni ha recato alle istituzioni e alla politica stessa.

Il provvedimento in esame può dare luce nuova all'intera fase di rinnovamento. Può dare più qualità, più profondità e più prestigio in Europa. Al riguardo, non condivido i toni di vari colleghi (della Lega e di Forza Italia in particolare) che gridano all'intromissione di un'Europa matrigna. Vedo, invece, lo spazio per un apporto autonomo dell'Italia, che non sia puro accodamento o burocratico recepimento di sanzioni, peraltro motivate. Portiamo, dunque, in Europa la nostra originalità, la nostra particolare sensibilità. C'è una nostra storia, prendiamola tutta, senza complessi o reticenze.

Ma la nostra originalità sia propositiva, dinamica, non fondata sull'immobilismo o sul movimento minimo. Si possono capire la prudenza, la gradualità, l'attenzione alla più elevata qualità, a quelli che io chiamo i nessi sottili. Non si può, invece, comprendere la logica del continuo rinvio, delle eterne timidezze, né la riproposizione di paure apocalittiche.

Sento talora prevedere, quasi con i medesimi argomenti, gli stessi sfracelli e disastri del 1974 e del 1981. Anche allora si gridò: il Paese si spaccherà, si scasserà la famiglia, avremo bambini abbandonati e donne umiliate. Non è poi successo nulla di quanto preconizzato. Il Paese non si è inabissato, la famiglia non è morta, anzi. E gli attacchi non sono venuti dall'assalto della cultura modernizzatrice o dal riconoscimento delle diversità, ma dal degrado civico e morale, dalla corruzione dell'etica prodotta dalla mercificazione e dall'individualismo, dal logoramento dell'idea di Stato sociale, universale e solidale.

Sono temi che andrebbero assunti pienamente, perché saranno il terreno utile per il dopo disegno di legge, perché ci sarà un dopo, e bisognerà trovare nuovi terreni di condivisione e di lavoro culturale e politico comune.

Io non vivo questo come un passaggio divisivo. Non lo è ciò che mette in luce diverse opinioni e proposte. Questo è semplicemente democratico. È divisivo ciò che deliberatamente scava solchi e crea conflitti dove ci può essere una soluzione positiva, dinamica. È più divisivo lo *status quo*, il mantenere discriminazioni, anacronismi, legislazioni non più aggiornate. Non è divisivo approvare una legge che ci offrirà un terreno più avanzato per confrontare le diverse e legittime visioni del mondo.

Affrontiamo, dunque, questo passaggio senza paura e con mente aperta. Non ne potrà venire alcun male al Paese ed alla politica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori una proposta di non passare all'esame degli articoli, che si intende illustrata.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FERRARA Elena](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi è la Giornata mondiale della sicurezza in rete, un appuntamento promosso dalla Commissione europea giunto alla sua tredicesima edizione, tanto che ormai coinvolge oltre un centinaio di Paesi in tutto il mondo. Il Safer Internet Centre, in Italia, è coordinato dal MIUR con il nome di Generazioni connesse. È ancora fresco - era il 18 gennaio - il ricordo della tragedia, fortunatamente sfiorata, a Pordenone, con una dodicenne tanto scoraggiata da preferire gettarsi nel vuoto piuttosto che tornare a scuola. È ancora vivo il ricordo di Carolina, prima vittima di cyberbullismo nel gennaio del 2013. A lei dedico questa giornata e a tutti i ragazzi coinvolti negli eventi organizzati oggi tra Roma e Milano, a quelli della Generazione Z, nati tra il 1996 e il 2010, che comunicano per il 90 per cento via *chat*, tanto da trasformare WhatsApp in un *social network*. Il 13 per cento di essi confessa di aver postato proprie immagini intime e private, foto e video che poi fanno il giro della rete e spalancano la strada ai cyberbulli. Sono ragazzi sempre più connessi: quasi il 50 per cento è attivo oltre le sei ore al giorno su Internet. Per questo sono consapevoli, fortunatamente sempre di più, dei rischi legati all'uso scorretto della rete.

Li ho conosciuti in questi anni di incontri su tutto il territorio; li ho incontrati sul *truck* multimediale della polizia postale per «Una vita da *social*», la campagna educativa itinerante che in questi giorni fa tappa a Sanremo. Li ho ritrovati anche stamattina al teatro Palladium di Roma, per partecipare, con il ministro Stefania Giannini, allo spettacolo teatrale interattivo realizzato per l'occasione e al convegno organizzato da Telefono Azzurro sulla sicurezza in rete.

Ci siamo confrontati con i risultati delle ultime indagini che, fortunatamente, fotografano ragazze e ragazzi sempre un po' più attenti alla *privacy* e alla loro identità digitale, probabilmente in conseguenza anche dell'allarme sociale, delle attività di formazione e di una maggiore percezione del fenomeno in ambito familiare.

Sono concetti determinanti per comprendere quanto il *web*, che oggi abbiamo a portata di tasca, condizioni nel bene e nel male il vivere quotidiano anche di noi adulti, ma soprattutto dei più giovani - a volte giovanissimi - sicuramente non supportati dall'approccio critico necessario, e cioè la capacità di discernere le conseguenze delle proprie azioni, in particolare in una piazza virtuale. Il futuro della nostra società dipende anche da come si saprà costruire, proprio a fianco della Generazione Z, un nuovo principio di cittadinanza digitale.

La libertà non esiste senza diritti e senza il rispetto delle regole, così anche la democrazia, e certo questo avviene anche sul *web*.

Gli adolescenti, oggi sempre più precoci, meritano di aver più strumenti per fare un uso consapevole ed espressivo, ma anche per difendersi, prevenire, rimediare agli effetti, talvolta devastanti, che può causare il cyberbullismo in tutte le sue accezioni. E alla base di questo fenomeno, certo, ritroviamo il bisogno di costruire una identità, che ha bisogno di uscire dagli stereotipi, che sono quei pregiudizi e discriminazioni di cui stiamo parlando in quest'Aula nel dibattito sulle unioni civili e la *stepchild adoption*.

Credo sia importante che il disegno di legge approvato all'unanimità qui in Senato, oggi incardinato alla Camera, venga al più presto portato in Aula e, quindi, discusso per arrivare qui, non snaturato, ma costruito secondo quelle che sono state le nostre linee guida che hanno portato, appunto, all'unanimità.

Credo che in tal modo, come oggi ho sentito da parte di molti esperti e delle istituzioni che formano la rete costruitasi negli ultimi anni, questo auspicio, in occasione del Safer Internet Day, possa essere davvero ascoltato da tutti per arrivare al più presto a dare una legge ai nostri giovani. (*Applausi del senatore Santini*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 febbraio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,43).

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Lo Moro nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

La discussione generale sul disegno di legge n. 2081 (e connessi) in materia di unioni civili ha già registrato numerosi interventi, in molti dei quali mi ritrovo pienamente.

Sono stati richiamati vari articoli della Costituzione, a partire dall'articolo 2 in materia di "diritti inviolabili dell'uomo", indicato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, come fondamento dell'auspicato riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale. Altri principi costituzionali già richiamati in più interventi sono quello dell'eguaglianza dei cittadini, senza distinzioni di sesso (ancorato all'articolo 3 della Costituzione che bandisce ogni tipo di discriminazione) e quello della centralità del matrimonio *ex* articolo 29 della Costituzione, che, al primo comma, recita "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Si è detto che sarebbe discriminatorio riservare l'istituto giuridico delle unioni civili alle coppie dello stesso sesso e non estenderlo alle coppie eterosessuali. Non è così. Si parte da una situazione, quella attuale, che esclude le coppie omosessuali dal matrimonio. Si ricorre ad un istituto giuridico *ad hoc* per queste ultime perché, nell'ordinamento giuridico italiano, il matrimonio come disciplinato dal codice civile è riservato espressamente a persone di sesso diverso (articolo 143, primo comma, codice civile: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri"). Con l'istituto dell'unione civile si colma un *deficit* di tutela delle coppie omosessuali, peraltro in adempimento di un obbligo positivo del legislatore, più volte segnalato dalla giurisprudenza costituzionale. Estendere il nuovo istituto alle coppie di sesso diverso, che in quanto tali possono scegliere se sposarsi o meno, avrebbe significato porre il nuovo istituto in concorrenza con il matrimonio, mettendo in discussione quella centralità dell'istituto matrimoniale che il nostro ordinamento garantisce.

Nel mio intervento sulle pregiudiziali, al quale rimando sul punto, mi sono soffermata sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, e segnatamente sulla definizione dell'unione omosessuale contenuta nella sentenza 138/2010, già richiamata ("stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia"), i cui principi sono stati confermati e ribaditi dalla successiva sentenza n. 170 del 2014 che ha ancor di più declinato l'invito al legislatore a provvedere (l'obbligo positivo, di cui parlavo poco prima). Mi sono soffermata anche sulla ragione per cui alle coppie (omo ed eterosessuali) dell'unione civile e del matrimonio non possono che essere date tutele, almeno in parte, assimilabili, trattandosi in entrambi i casi di due persone legate da una relazione affettiva duratura. La stessa Corte costituzionale, del resto, nel ribadire che competono al legislatore le scelte di merito, ha avvertito che sulla disciplina può sempre operare "con il controllo di ragionevolezza" (sentenza n. 138 del 2010), con ciò ribadendo la necessità che non si introducano discriminazioni e trattamenti differenziati irragionevoli. Ho anche fatto cenno alla giurisprudenza della Corte europea per il concetto di vita familiare (nel mio intervento, più precisamente mi sono riferita ad una sentenza della Cassazione, la n. 4184 del 2012 che richiama

ampiamente la giurisprudenza della Corte europea). E a proposito di vita familiare, a quanti auspicherebbero lo stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2081, voglio fare osservare che con una siffatta operazione si lascerebbero senza un'adeguata tutela i figli, venendo meno ad un obbligo di legiferare che riguarda tutti gli aspetti della vita familiare e lasciando alla magistratura - che lo sta già facendo - il compito di evitare discriminazioni e di garantire l'interesse superiore dei bambini ad avere riconosciuto giuridicamente un legame che di fatto già esiste.

Oggi vorrei soffermarmi, in particolare, sulla giurisprudenza internazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo, con un richiamo anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo. Si tratta di un aspetto non adeguatamente valorizzato che merita un approfondimento, anche in considerazione del valore che alla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che vincola 47 Stati, tra cui l'Italia, viene attribuita soprattutto a seguito delle cosiddette sentenze gemelle (nn. 348 e 349) della Corte costituzionale. La cogenza della normativa CEDU è oramai un dato acquisito e ne è prova, con riferimento specifico alla materia delle unioni omosessuali, la sentenza della Cassazione n. 4184 del 15 marzo 2012, cui farò specifico riferimento nella parte conclusiva.

Voglio richiamare innanzitutto le norme della Convenzione su cui si è sviluppata la discussione:

articolo 8 (Vita privata e familiare): "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza";

articolo 12 (Diritto al matrimonio): "A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto";

articolo 14 (Divieto di discriminazione): "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

A queste norme occorre aggiungere l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio", di cui la Corte europea ha ampiamente tenuto conto in una delle sentenze più innovative in materia di diritto di matrimonio (Schalk and Kopf c/ Austria del 24 giugno 2010).

Passando alla giurisprudenza della Corte, con riferimento alle coppie omosessuali e ai loro diritti, particolarmente importanti sono le sentenze che di seguito si richiamano, insieme ad alcuni significativi stralci (tradotti dal francese o dall'inglese).

Causa Schalk c. Kopf c/ Austria (24 giugno 2010): due cittadini austriaci di sesso maschile avevano chiesto all'ufficio dello stato civile di adempiere alle formalità richieste per contrarre matrimonio e, a fronte della reiezione della richiesta, avevano dedotto di essere stati discriminati in violazione degli articoli 12 e 14, in relazione all'articolo 8 della Convenzione, in quanto, essendo una coppia omosessuale, era stata loro negata la possibilità di contrarre matrimonio o di far riconoscere la loro relazione dalla legge in altro modo.

La Corte, dopo aver richiamato l'interpretazione tradizionale dell'articolo 12 della Convenzione (diritto al matrimonio), fondata sul dato letterale (la norma si riferisce a "l'uomo e la donna"), opera una comparazione tra il predetto articolo 12 e l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che "ha deliberatamente evitato il riferimento agli uomini e alle donne"). Osserva la Corte: "Il commentario alla Carta, che è divenuta giuridicamente vincolante nel dicembre 2009, conferma che l'articolo 9 vuole avere un campo di applicazione più ampio dei corrispondenti articoli contenuti in altri strumenti di tutela dei diritti umani. Allo stesso tempo, il riferimento alla legislazione nazionale riflette la diversità delle regolazioni nazionali che spaziano dal riconoscimento dei matrimoni omosessuali al loro divieto esplicito. Facendo riferimento alla legislazione nazionale, l'articolo 9 della Carta lascia decidere agli Stati se permettere o meno i matrimoni omosessuali. Nelle parole del

Commentario: "Si può affermare che non vi è ostacolo al riconoscimento delle relazioni omosessuali nel contesto del matrimonio. Tuttavia, non vi è alcuna disposizione esplicita che preveda che le legislazioni nazionali siano tenute a favorire tali matrimoni". E su tale presupposto afferma: "Tenuto conto dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte non ritiene più, che il diritto al matrimonio di cui all'articolo 12 (della CEDU) debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto. Conseguentemente non si può affermare che l'articolo 12 sia inapplicabile alle richieste dei ricorrenti. Tuttavia, allo stato attuale, la questione se permettere o meno il matrimonio omosessuale è lasciata alla legislazione nazionale dello Stato contraente" (pagine 255 e 256 della rassegna giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo predisposta dall'ufficio di segreteria della Commissione giustizia nel febbraio 2015).

In un altro punto della stessa sentenza si legge: "La Corte considera artificioso mantenere il punto di vista in base al quale, a differenza delle coppie eterosessuali, una coppia omosessuale non possa godere di una vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Conseguentemente, l'unione dei ricorrenti - una coppia dello stesso sesso che coabita e vive in una stabile unione di fatto - rientra nella nozione di "vita familiare", così come l'unione di due persone di sesso diverso che si trovano nella stessa situazione. La Corte conclude quindi che le vicende del presente caso rientrano sia nella nozione di "vita privata" sia in quella di "vita familiare", ai sensi dell'articolo 8. Conseguentemente, trovano applicazione, in combinato disposto, gli articoli 8 e 14 della Convenzione".

Arriva a tale conclusione la Corte partendo "dalla premessa che le coppie dello stesso sesso hanno la medesima capacità di quelle di sesso diverso di entrare in una stabile e seria relazione. Pertanto, esse si trovano in una situazione molto simile a quella delle coppie eterosessuali per quanto riguarda il bisogno di riconoscimento legale e di protezione del loro rapporto" (pagine 261 e 262 della rassegna giurisprudenziale).

Causa Vallianatos c. Grecia (7 novembre 2013): la Corte riprende le medesime questioni ribadendo quanto precedentemente affermato.

Causa Oliari e altri c. Italia (21 luglio 2015): le coppie omosessuali ricorrenti lamentavano che la legislazione italiana non permetteva loro di sposarsi o di contrarre alcun altro tipo di unione civile ed essi erano pertanto discriminati in conseguenza del loro orientamento sessuale. Nei ricorsi venivano citati gli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione.

Nella sentenza si legge "La Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare".

Ed ancora: "La Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali quali i ricorrenti abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantirebbe loro la relativa tutela - sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile - senza ostacoli superflui" (estratti della sentenza nella traduzione in italiano a cura del Ministero della giustizia - Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani).

In sintesi, dalle sentenze della Corte citate, si evince che:

- le unioni omosessuali sono protette dagli articoli 8 e 14 della Convenzione;
- alle coppie omosessuali può in astratto essere riferito anche l'articolo 12 della Convenzione, salva la competenza dei singoli Stati a legiferare in materia di diritto di matrimonio;
- non vi è l'obbligo di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali, vi è però un obbligo positivo per il legislatore di intervenire per disciplinare le unioni omosessuali, con una regolazione non discriminatoria.

La giurisprudenza della Corte europea converge con i *desiderata* e i moniti della Corte costituzionale italiana (sentenza n. 138 del 2010 e sentenza n. 170 del 2014).

Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo, occorre ricordare come essa, in tutti i casi in cui sia stata investita delle questioni di disparità di trattamento fra il matrimonio e le unioni civili, abbia sempre ritenuto l'insussistenza di irragionevoli motivi che giustificassero tali disparità di trattamento.

In particolare, fino ad oggi, è stata ritenuta illegittima la disparità di trattamento con riguardo alla materia fiscale, alle imposte di successione al trattamento dei lavoratori (sussidio di malattia), al trattamento pensionistico, con particolare riguardo all'accesso alla pensione di reversibilità.

Con riferimento al tema della "*Stepchild adoption*" e dell'adozione, va segnalato che nella giurisprudenza della Corte europea non emerge un obbligo di garantire l'adozione agli omosessuali (singoli o in coppia) ma:

- se l'adozione è prevista per i *single*, questa deve essere garantita indipendentemente dall'orientamento sessuale - sentenza E.B. c. Francia (22 gennaio 2008): "Malgrado le precauzioni della corte amministrativa d'appello di Nancy, e poi del Consiglio di Stato, per giustificare il fatto che siano state prese in considerazione le condizioni di vita della ricorrente, è d'obbligo constatare che l'orientamento sessuale di quest'ultima non ha mai smesso di essere al centro della discussione che l'ha riguardata. Esso è stato sempre presente in tutte le fasi delle procedure amministrative e giurisdizionali. La Corte considera che il riferimento alla omosessualità della ricorrente era, se non esplicito, quanto meno implicito. L'influenza dell'omosessualità dichiarata della ricorrente sull'apprezzamento della sua domanda (di adozione) è innegabile e, tenuto conto di quanto constatato, l'orientamento sessuale ha rivestito un carattere determinante, portando alla decisione di rifiutare la domanda di adozione. La ricorrente è stata dunque oggetto di una differenza di trattamento di cui occorre verificare la ragione. Se tale differenza era legittima, occorre verificare altresì l'esistenza di una giustificazione per un tale trattamento differenziato.

Ad avviso della Corte, se le ragioni avanzate per una tale differenziazione sono unicamente riconducibili a valutazioni circa l'orientamento sessuale della ricorrente, tale differenza di trattamento rappresenta, in base alla Convenzione, una discriminazione. La Corte ricorda che il diritto francese permette l'adozione di un bambino da parte di un *single*, consentendo quindi l'adozione da parte di un *single* omosessuale.

Tenuto conto del regime giuridico interno, la Corte considera che le ragioni avanzate dal Governo non possono essere considerate di particolare gravità e suscettibili di giustificare il rifiuto opposto alla ricorrente.

E d'obbligo dunque constatare che le autorità interne, per rigettare la domanda di adozione presentata dalla ricorrente, hanno operato una distinzione basata su considerazioni riguardanti l'orientamento sessuale, distinzione che non può essere tollerata in base alla Convenzione. Vi è quindi violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU" (pagine 329 e 330 della rassegna giurisprudenziale).

- Se è consentita l'adozione per le coppie conviventi di sesso diverso, deve esserlo anche per le coppie dello stesso sesso - sentenza X e a. c. Austria (19 febbraio 2013):

"La Corte ribadisce che il divieto di discriminazione fondato sull'articolo 14 si estende oltre il godimento dei diritti e delle libertà che la Convenzione e i Protocolli richiedono ad uno Stato di garantire. Il principio si applica anche a quei diritti ulteriori rientranti nelle finalità generali di ogni articolo della Convenzione.

Mentre l'articolo 8 non garantisce un diritto all'adozione, la Corte ha però stabilito che rispetto all'adozione da parte di un *single* omosessuale, uno Stato che crea un diritto, andando anche oltre quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione, non può applicare quel diritto in un modo che sia discriminatorio ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa.

La Corte è consapevole che operare un bilanciamento tra la protezione della famiglia intesa in senso tradizionale e i diritti che la Convenzione riconosce per tutelare l'orientamento sessuale, è oggettivamente un'operazione difficile e delicata, che richiede allo Stato di conciliare visioni confliggenti e interessi tra loro in radicale opposizione. Comunque la Corte trova che il Governo abbia

agito erroneamente nell'addurre la necessità di proteggere la famiglia tradizionale o l'interesse del bambino come ragione sufficiente per giustificare l'esclusione dell'adozione del figlio naturale del *partner* (di una coppia omosessuale), mentre permette quella possibilità ad una coppia non sposata eterosessuale.

Tale distinzione è incompatibile con la Convenzione.

La Corte evidenzia ancora una volta che il caso all'esame non concerne la questione se la richiesta di adozione da parte dei ricorrenti debba essere garantita in tali circostanze. Esso concerne piuttosto la questione se i ricorrenti siano stati discriminati, dal momento che i tribunali non hanno avuto l'opportunità di esaminare in modo pieno se l'adozione richiesta rispondeva agli interessi del richiedente, poiché in ogni caso (quell'azione) era legalmente impossibile. In questo contesto, la Corte richiama alcune recenti sentenze, nelle quali è stata affermata la violazione del combinato disposto dagli articoli 8 e 14 della CEDU, nel caso di un padre di un bambino nato fuori dal matrimonio che non ha potuto ottenere un esame dai tribunali nazionali per valutare se la decisione della custodia ad entrambi i genitori o ad uno di essi fosse nell'interesse del bambino.

In conclusione la Corte ritiene che vi sia stata una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, poiché la situazione del ricorrente è equiparabile a quella di una coppia eterosessuale non coniugata nella quale uno dei *partner* desidera adottare il figlio dell'altro" (pagine 135 e 139 della rassegna giurisprudenziale).

Inoltre, c'è sempre attenzione all'interesse del minore, che deve prevalere su ogni altra considerazione. Nello stesso senso si era d'altra parte orientata la Corte costituzionale in materia di riconoscimento dello *status filiationis* dei figli incestuosi (sentenza n. 494 del 2002).

In sintesi, i principi che se ne ricavano sono quello di non discriminazione degli omosessuali e quello dell'interesse superiore del bambino.

Ci sono state polemiche negli ultimi giorni, a seguito di un messaggio pubblicato su Twitter dal segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland («Incoraggio l'Italia a garantire il riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso così come stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 21 luglio 2015 e come accade nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa») e di un'intervista all'ANSA del commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks ("l'Italia non sta creando nuovi diritti ma semplicemente eliminando la discriminazione basata sull'orientamento sessuale", ha sostenuto il commissario che ha anche precisato "se le coppie etero non sposate possono adottare i figli del *partner*, lo stesso devono poter fare le coppie dello stesso sesso", concludendo "Spero quindi che il parlamento italiano farà la cosa giusta e adotterà la legge sulle unioni civili permettendo le adozioni". C'è chi ha vissuto questi interventi come un'interferenza. In realtà, il commissario dei diritti umani e il segretario generale del Consiglio d'Europa non hanno fatto altro che richiamare la giurisprudenza della Corte europea, e l'interpretazione dalla stessa fornita delle norme CEDU di riferimento nelle sentenze emesse su ricorso di singoli contro vari Stati, Italia compresa.

Se solo si legge per intero la sentenza Oliari ed altri c. Italia del 21 luglio 2015 si comprende come non sia più possibile mantenere in un contesto europeo ed internazionale l'atteggiamento che l'Italia ha mantenuto in questa causa. In questo caso il ritardo è del legislatore più che dell'Esecutivo. Resta il fatto che l'Italia ha prospettato le sue difficoltà su un piano molto delicato, quello del riconoscimento dei diritti, che incide sul grado di civiltà e di democrazia di un Paese. Per dirla con le parole della Corte: "In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare gli importantissimi interessi dei ricorrenti... e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali".

Mi avvio alle conclusioni richiamando la sentenza della Cassazione n. 4184 del 15 marzo 2012. Si tratta di una sentenza importante che, a riprova dell'incidenza che va riconosciuta alla giurisprudenza

della Corte europea, ha, in particolare, il merito di ricostruire e mettere in relazione la giurisprudenza della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Nello specifico, la Corte, chiamata a decidere "se due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all'estero... siano, o no, titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano", nega tale diritto ma sulla base di "ragioni diverse da quella, finora ripetutamente affermata, della "inesistenza" di un matrimonio siffatto per l'ordinamento italiano". Dice letteralmente la Corte: "Infatti, se nel nostro ordinamento è compresa una norma - l'articolo 12 della CEDU appunto, come interpretato dalla Corte europea -, che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi nel senso dinanzi specificato (cfr., supra, n. 4.1), ne segue che la giurisprudenza di questa Corte - secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell'ufficiale dello stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa "esistenza" del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante - non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire "naturalistico", della stessa "esistenza" del matrimonio. Per tutte le ragioni ora dette, l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende - non più dalla loro "inesistenza" (cfr., supra, n. 2.2.2.), e neppure dalla loro "invalidità", ma - dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano".

Questa sentenza testimonia due cose importanti: che l'interpretazione delle norme può evolversi nel tempo (e, in tale senso, potremmo richiamare esempi interni importanti, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 2002 in materia di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali per i figli incestuosi) e che le innovazioni introdotte dalla giurisprudenza internazionale della Corte europea, se rappresentano una risposta a singoli casi, non possono non incidere sul sistema giuridico dei singoli Stati.

Concludo. Siamo in grave ritardo sui temi affrontati dal disegno di legge n. 2081. Dobbiamo procedere senza pregiudizi, ricordando che, come si legge nella sentenza della Corte costituzionale che ho richiamato qualche minuto fa, la n. 494 del 2002, "la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti". Ben venga dunque il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, con connessi diritti e doveri. Ben venga una normativa che tenga distinti unioni civili e matrimonio, anche se personalmente la trovo fuori tempo. Evitiamo però mediazioni al ribasso che portino a soluzioni irragionevoli e discriminatorie. Non riconoscere l'adozione del figlio del *partner* dell'unione civile mentre per via giudiziaria la si sta riconoscendo per le coppie omosessuali, ancor prima della normativa sulle unioni civili, sarebbe discriminatorio e soprattutto lesivo dell'interesse superiore del bambino al riconoscimento formale di un vincolo familiare che già esiste nella realtà.

Testo integrale dell'intervento del senatore Manconi nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

Presidente, senatrici e senatori, sono ritornato in Parlamento nel 2013 dopo un lungo intervallo di tempo. Già ero stato senatore tra il 1994 e il 2001 e, in quel periodo, ebbi la fortunata opportunità di presentare uno dei primissimi disegni di legge (forse il secondo dopo quello di Alma Cappiello) in materia di unioni civili. E ciò mi permette oggi di misurare meglio la distanza tra il clima culturale e politico di venti anni fa e quello attuale: e tra la società italiana della metà degli anni '90 e quella odierna. Oggi, senza dubbio, c'è una consapevolezza nuova e più matura e, tuttavia, scorgo un rischio persistente. Il rischio di una falsa rappresentazione. Un conflitto simulato tra due schieramenti fittizi. Lo schieramento di coloro che si propongono come titolari esclusivi di valori forti, di una concezione morale e di principi irrinunciabili; e, all'opposto, lo schieramento di quanti, al più, tutelerebbero interessi circoscritti e parziali, propri di una minoranza, o, comunque, di una somma di minoranze. E ancora: un'aspra controversia tra una concezione ad alta intensità valoriale e una tutta concentrata sull'acquisizione di diritti. In altre parole, le argomentazioni dei sostenitori dei diritti e, in particolare, dei diritti per le minoranze sessuali, vengono raffigurate come espressione di una opzione

egoisticamente individualistica, ispirata da un'idea edonista, consumista e libertaria/libertina della vita e dei rapporti umani. Un'opzione che troverebbe il suo fondamento nell'assolutizzazione del desiderio, nella sua retorica e nella sua ideologia, come criterio supremo e pulsione dominante la vita sociale. All'opposto i critici di un'interpretazione espansiva e paritaria delle unioni civili e, in generale, del sistema dei diritti, farebbero riferimento a valori alti e non negoziabili, a una morale comprensiva ma rigorosa, a una concezione severa dell'etica pubblica destinata a combinarsi virtuosamente con quella privata. In questo schema, naturale e morale sono categorie che si alimenterebbero a vicenda, totalmente indifferenti alle enormi trasformazioni che hanno conosciuto le società umane e, al loro interno, le forme di vita e le concezioni dei rapporti tra i sessi, tra le generazioni e tra genitori e figli. Il che spiega anche il reiterato ricorso, all'interno della discussione pubblica in questa circostanza e in altre, al concetto di "antropologia". Quando una persona intelligente come il presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco, afferma che "la famiglia è un fatto antropologico, non ideologico", si avverte la sensazione che si tratti in realtà di una semplice interpretazione culturale, motivata da preoccupazioni di ordine generale, che esulano dal tema trattato. E che ha come esito la trasformazione della stessa categoria di antropologia e del suo paradigma scientifico, in una sorta di sistema chiuso, connotato da rigidità e incapace di registrare le trasformazioni avvenute e quelle in atto, e destinato, a sua volta, a farsi dispositivo ideologico.

D'altra parte il risultato di quella che ho definito una falsa rappresentazione è rovinoso. Intanto perché toglie alla mobilitazione per l'affermazione dei diritti la sua ispirazione più profonda e la sua base più robusta, quella che si affida in ogni caso a principi morali e a valori condivisi: ancorché differenti da quelli, di origine religiosa, nei quali si riconosceva, fino a qualche decennio fa, la maggioranza della società nazionale. E, infatti, come non vedere che, a ispirare la richiesta di riconoscimento delle unioni civili possa essere un'istanza morale altrettanto intensa? Cos'altro è, se non questo, quella ricerca di reciprocità, mutualità, affidamento, stabilità, continuità nel tempo, coniugalità, genitorialità e quella stessa aspirazione al pezzo di felicità condivisa possibile nel nostro mondo? Non costituisce tutto ciò il fondamento morale di una relazione? In caso contrario, la morale si ridurrebbe a una sorta di lettura rinsecchita e rattrappita della precettistica autoritaria più convenzionale. Sia chiaro: non dico, con ciò, che lo schieramento di quanti si oppongono alle unioni civili sia privo, per converso, di una sua ispirazione morale. Affermo, e con grande convinzione, che non ne ha certamente l'esclusiva.

Non solo. Da quella falsa rappresentazione discende direttamente una falsa risposta e un approccio che definirei economicistico alle aspettative in questione. Una sorta di neutralizzazione del rapporto di coppia omosessuale e una sua riduzione a mero contratto privato. Un'impostazione che prevede esclusivamente la concessione - il termine è appropriato - delle garanzie materiali e sociali. Ovvero quelle previdenziali, patrimoniali, ereditarie, assicurative e amministrative: diritti primari legittimi, addirittura sacrosanti, che vanno tutelati, ma che non soddisfano certo tutte le domande sollevate e tutte le problematiche poste. E che, soprattutto, tradiscono un'idea gravemente riduttiva delle esigenze proprie della condizione dell'omosessuale. Egli non viene visto, in quella concezione economicistica, come un cittadino intero e come una persona intera, pienamente titolare di una dignità senza deroghe e senza eccezioni. Al contrario, viene considerato come una persona parziale e dimidiata: un cittadino al quale non sono ancora riconosciuti, a pieno titolo, diritti, garanzie e prerogative. In altre parole, è come se a quel quasi - cittadino si proponesse uno scambio: diritti materiali e garanzie sociali *versus* la rinuncia al pieno riconoscimento giuridico - morale: e a quei diritti che costituiscono il tratto saliente della irripetibile personalità umana e della sua unicità. Ovvero il diritto al sentimento e all'affettività, alla pienezza emotiva e alla sessualità, alla condizione di coniuge e di genitore.

Da tutto ciò discende che, quello delle unioni civili, è certamente un tema di notevole e delicata rilevanza, che richiama dilemmi etici e visioni del mondo: ma è, in primo luogo, una grande questione di uguaglianza e di pari dignità. E quella che può apparire come una problematica di pochi - pressoché insignificante sotto il profilo statistico - si rivela, infine, come un'importante questione di libertà per tutti. Siamo in presenza, in altre parole, di una classica controversia sul diritto ad avere diritti. Ovvero sul fondamento stesso dell'idea di democrazia.

Intervento del senatore Berger nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

Grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, è mia convinzione che al di là delle contrapposizioni pregiudiziali sia indispensabile ragionare con obiettività sul testo proposto dalla senatrice Cirinnà. Per questa ragione intervengo in discussione generale.

Devo e voglio anticipare che sono convinto della necessità di legiferare e legalizzare le unioni civili! Ma ho l'impressione che vi sia una costante impostazione da parte della relatrice e di chi sostiene questo disegno di legge nel suo testo attuale: quella di voler assicurare ciò che il testo in realtà non è. Al contrario, a mio giudizio, una interpretazione obiettiva delle disposizioni in esso contenute, dimostra come tali assicurazioni non abbiano fondamento.

Si sostiene che non sia una legge che equipara le unioni civili al matrimonio. E, invece, è così perché non soltanto riconosce alcuni diritti, ma introduce scelte legislative che portano ad una sostanziale identità fra matrimoni e unioni omosessuali. Si sostiene che non sia una legge che attraverso la *stepchild adoption* pone in discussione la normativa vigente che vieta la maternità surrogata. In realtà, è così, perché una volta riconosciuta la legittimità della potestà genitoriale da parte dei membri di unioni omosessuali, si delinea un quadro normativo destinato a condizionare, sia il ruolo che il disegno di legge riserva al giudice, sia eventuali contenziosi fra ciò che la legge sulle unioni stabilisce ed altre leggi che possano essere in conflitto con essa.

Viene affermato, da parte dei sostenitori di questo disegno di legge, che non vi sono alternative credibili e che ogni altra ipotesi è destinata ad essere contraddetta dalle sentenze della magistratura o da ricorsi alla Corte costituzionale. In altri termini non sarebbe possibile un percorso legislativo differente da questo testo né possibilità di modifiche. O Cirinnà o niente! Non credo sia così.

Una legge differente non è soltanto possibile ma doverosa, e ritengo che sia dovere della politica non rinunciare a tale opportunità! La base per una mediazione c'è! In primo luogo è necessario giungere ad una definizione dell'unione civile che rispetti l'articolo 29 della Costituzione. La concezione della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio è un principio costituzionale, naturale e sorretto dai valori cristiani. È necessario essere attenti e prudenti, perché corriamo il rischio di prendere decisioni irrevocabili che rischiano di far cadere qualsiasi limite.

In secondo luogo, è possibile definire un testo legislativo che contempli una normativa per le situazioni già esistenti e preveda, ad esempio, al posto della *stepchild adoption* un affidamento rafforzato che garantisca al *partner* non genitoriale tutte le funzioni genitoriali, senza riconoscere la genitorialità legittima. Si potrebbe prevedere l'affidamento rafforzato dei figli naturali o adottivi di uno dei due *partner*, se sono privi dell'altro genitore naturale, ad uno dei *partner* di una coppia unita dal vincolo di un'unione civile. Sempre nell'interesse dei bambini!

Deve tuttavia essere chiaro che ogni altra ipotesi non è consentita proprio per non privare il minore dal punto di vista anagrafico di un padre e una madre. È, a mio avviso, la via migliore da percorrere perché una tale riformulazione dell'articolo non lascerebbe margine ad ipotesi discrezionali e interpretative.

Tuttavia, giacché la mia preoccupazione è ricercare un punto di incontro piuttosto che una sterile contrapposizione, in via subordinata appare condivisibile la proposta avanzata sia dal collega Tonini che dal gruppo NCD dello stralcio della *stepchild adoption* e il suo rinvio ad una legge delega di riforma organica delle adozioni. Purché, è evidente, le linee guida di tale legge delega definiscano un quadro equilibrato in cui i diritti dell'infanzia risultino decisivi.

In terzo luogo è doveroso associare ad una legge sulle unioni civili il rafforzamento del divieto della maternità surrogata, con l'estensione del divieto anche a quella praticata all'estero. Su questo punto non ci dovrebbero essere mediazioni. La pratica dell'utero in affitto richiama una concezione della donna che implica una negazione della libera scelta della madre, del suo diritto inalienabile alla maternità e del figlio che da persona rischia di diventare prodotto, oggetto fino a prefigurare una selezione delle sue caratteristiche, perché così concepito non vi sono più vincoli morali ed etici.

Il mio appello è dunque di fermarsi un attimo, riflettere, e ragionare con la massima cautela possibile e

necessaria. Non chiedo di non legiferare. Non chiedo di abbandonare. Chiedo, semmai, l'opposto. C'è sempre un punto di intesa possibile, anche se più impegnativo, ed esso coincide con scelte legislative che sanno riconoscere e rispettare un limite oltre il quale non è possibile portare il Paese.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Boccardi, Bubbico, Buemi, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fasiolo, Fravezzi, Gentile, Giacobbe, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Spilabotte, Stucchi, Vaccari, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; D'Alì, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 2 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco (*Doc. XVII, n. 4*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232)

(presentato in data 05/2/2016).

C.698 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro lavoro

(Governo Renzi-I)

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (collegato alla legge di stabilità 2016) (2233)

(presentato in data 08/2/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Regione Friuli-Venezia Giulia

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (1289-B)

S.1289 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.77); C.3224 approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2060);

(assegnato in data 09/02/2016);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Divina Sergio ed altri

Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio del porto d'armi (2075)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 09/02/2016);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Ordinamento del Governatorato della capitale d'Italia (2137)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali),

Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/02/2016);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Giovanardi Carlo

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali delle Repubbliche di Croazia e del Montenegro e ai loro discendenti (2167)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/02/2016);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Modifica dell'art. 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (2131)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 09/02/2016);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione (2147)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 09/02/2016);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Padua Venera ed altri

Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di espropriazione immobiliare (2149)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 09/02/2016);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Mauro Giovanni

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità (2155)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità')

(assegnato in data 09/02/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (2193)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 09/02/2016);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 (2207)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 09/02/2016);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Panizza Franco

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica (2140)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/02/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Campanella Francesco, Sen. Bocchino Fabrizio
Modifiche all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti obblighi a carico della Banca d'Italia, o di un'agenzia esterna dalla stessa incaricata, per l'acquisizione di informazioni dai clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o appropriatezza delle operazioni o dei servizi di intermediazione finanziaria (2189)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/02/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Serra Manuela ed altri
Abolizione dell'insegnante unico nella scuola primaria e altre disposizioni in materia di organizzazione didattica (2096)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/02/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Idem Josefa ed altri
Delega al Governo in materia di disciplina delle competenze professionali nel settore delle attività motorie e sportive (2177)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/02/2016);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Caleo Massimo ed altri
Disposizioni per il contrasto alle false cooperative (2188)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/02/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Angioni Ignazio ed altri
Modifica alla legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di nullità dell'obbligo di lavoro nei giorni festivi (2179)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 09/02/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Bencini Alessandra, Sen. Romani Maurizio
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di contratti di solidarietà (2199)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 09/02/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Dep. Grassi Gerolamo
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno

familiare (2232)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.698 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682);

(assegnato in data 09/02/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Rizzotti Maria

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (447)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/02/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Scavone Antonio, Sen. Compagnone Giuseppe

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita (2161)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/02/2016);

Commissioni 2° e 3° riunite

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (2223)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.3303 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 09/02/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/02/2016 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. De Monte Isabella

"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia" (951).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 4 febbraio 2016, la 4ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impiegati contingenti italiani.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 4 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, ha inviato:

il documento approvato dalla VIII Commissione (Ambiente) di quell'Assemblea, nella seduta del 20 gennaio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 final/2)(Atto n. 702);

il documento approvato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 2 febbraio 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM (2015) 337 final) (Atto n. 703).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 4 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale: ai dottori Giovanna Ciardi, Pasquale Liccardo e Antonio Mungo, Magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

alla dottoressa Vittoria Orlando, Magistrato collocato fuori ruolo organico della Magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le schede illustrative - aggiornate al 31 dicembre 2015 - di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2015 e del triennio 2015-2017, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 695).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 2 febbraio 2016, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di settembre 2015 (Atto n. 696).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Con lettere in data 4 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pastrengo (Verona), Francica (Vibo Valentia), Sant'Angelo all'Esca (Avellino), Montaguto (Avellino), Marcellina (Roma), Zignano (La Spezia), Treviglio (Bergamo), Carobbio degli Angeli (Bergamo).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) nell'anno 2014, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2015 e sulla consistenza organica del medesimo Istituto, corredata dal rendiconto generale per l'anno 2014, dal bilancio di previsione per l'anno 2015 e dalle relative note di

variazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 699).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione su "La formazione continua in Italia", relativa agli anni 2014-2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XLII*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXIX*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCV*, n. 3).

Il Ministro per le riforme costituzionale e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 3 febbraio 2016, ha comunicato che la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto ad attivare presso la Commissione europea - ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 - le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, relativamente alle seguenti proposte di legge:

AS 1061 recante "Istituzione del marchio 'Italian Quality' per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"(Atto n. 700);

testo unificato dei progetti di legge AC 1454-2522-2868-3320-A recante ""Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore" (Atto n. 701).

Le predette comunicazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 27 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 697).

Il Garante del contribuente per la Regione Umbria, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 698).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Eni S.p.A., per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 352).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha inviato la deliberazione n. 18/2015/G - Relazione concernente "La superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 694).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 1/2016, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2015 (*Doc. XLVIII*, n. 11).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori De Poli, Naccarato e Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05224 del senatore Di Biagio ed altri.

I senatori Cucca, Granaiola, Elena Ferrara e Lo Giudice hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05181 della senatrice Manassero ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-5208 del senatore Gaetti ed altri.

Mozioni

[FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [MARTINI](#), [FEDELI](#), [MATURANI](#), [MIGLIAVACCA](#), [DE BIASI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [BIGNAMI](#), [PAGLIARI](#), [GINETTI](#) - Il Senato,

premessi che:

la tecnica della surrogazione di maternità, altrimenti detta "gestazione per altri" (GPA), presuppone la disponibilità del corpo della donna e la sua utilizzazione ai fini del perseguimento di un progetto di genitorialità altrui;

vietata nella maggior parte dei Paesi dotati di sistemi giuridici avanzati e ammessa, con vario grado di restrizioni, in un numero limitato di Paesi occidentali, la pratica della surrogazione di maternità si sta sviluppando su scala globale in elusione dei divieti nazionali, attraverso forme di "turismo procreativo" verso quei Paesi che ne consentono la realizzazione a condizioni giuridiche ed economiche più vantaggiose per i beneficiari;

la GPA è a tutt'oggi una pratica inserita in un sistema globalizzato di produzione, comprendente cliniche, medici, avvocati, agenzie di intermediazione, eccetera, in cui la gravidanza, il parto e il bambino nato attraverso tali tecniche sono, di fatto, oggetto di sfruttamento economico da parte di una pluralità di soggetti;

in questo contesto, la maternità surrogata assume, anche per le gestanti, un mero valore di scambio commisurato, per un verso, ai rischi per la salute e al disagio psico-fisico cui sono esposte, e, per altro verso, alla loro condizione di privazione economica o di assoggettamento sociale e familiare;

considerato che:

la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a "riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili";

la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (art. 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (art. 32);

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro";

valutato, inoltre, che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;

il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si è sviluppato affiancando in modo sempre più incisivo, alla dimensione di azione sovranazionale delle Nazioni Unite, gli strumenti propri del diritto internazionale, quali la stipula di apposite convenzioni e trattati multilaterali;

considerato, altresì, che:

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell'umanità e, come tali, devono trovare riconoscimento e omogenea tutela negli ordinamenti nazionali e internazionali, a maggior ragione a fronte delle nuove esigenze e opportunità poste dalla globalizzazione;

l'Italia ha una consolidata tradizione nella difesa dei diritti umani, attestata anche dalla scelta del legislatore costituente di farne espresso richiamo all'articolo 2 della Carta, secondo cui "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo",

delibera di censurare ogni forma attuale e potenziale di sfruttamento economico del corpo della donna e dei bambini,

e impegna il Governo:

1) a invocare, nelle forme e nelle sedi opportune, il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino;

2) a contrastare sul piano interno, europeo e sovranazionale ogni forma di legalizzazione della surrogazione di maternità;

3) ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere l'adozione di un'apposita convenzione internazionale per l'abolizione universale della pratica di surrogazione della maternità.

(1-00516)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [SCAVONE](#), [DE PIN](#), [COMPAGNONE](#) - Il Senato,

premesso che:

il recente rapporto della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez), dal titolo "Le spese per la cultura nel Mezzogiorno d'Italia", diffuso dal consigliere Svimez, Federico Pica, e da Alessandra Tancredi dell'Agenzia per la coesione territoriale, su dati del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento sviluppo e coesione economica-conti pubblici territoriali, evidenzia un grave divario tra nord e sud del Paese in spesa per la cultura;

infatti, si registra nel Mezzogiorno un crollo di oltre il 30 per cento relativamente alla spesa totale in cultura, passando da 126 a 88 euro *pro capite*, contro un calo del 25 per cento del Nord, che passa da 177 euro *pro capite* del 2000 a 132 euro *pro capite* del 2013; quindi la spesa in cultura dello Stato per un cittadino del nord nel 2013 (132 euro) è grandemente superiore a quella finalizzata ad un cittadino del sud (88 euro), nonostante entrambe le realtà abbiano subito un taglio considerevole, già di per sé a parere degli interroganti biasimevole;

considerato che:

secondo lo SVIMEZ, "La cultura non è bene di lusso ma, come per la sanità e la scuola, vanno garantiti i livelli essenziali su tutto il livello nazionale" ed aggiunge "il Sud subisce una duplice penalizzazione, in quanto alla riduzione della spesa in conto capitale totale si aggiunge quella più marcata per la cultura, che negli ultimi dieci anni risulta pesantemente sacrificata in quanto considerata come voluttuaria, un bene di lusso";

considerato inoltre che:

in termini di divario tra nord e sud Italia e in anni più recenti, fatto pari a 100 il valore nazionale, nel 2013 ogni cittadino del Nord ha ricevuto beni e servizi per la cultura nella misura del 105 per cento, il 35 per cento in più di quanto ricevuto da un cittadino del Sud (69,6 per cento), discrasie che incidono sugli interventi e sulla valorizzazione di musei, biblioteche, cinema, teatri, enti lirici, archivi,

accademie, ma anche attività ricreative e sportive, quali piscine, stadi, centri polisportivi, fino alla gestione di giardini e musei zoologici;

il divario tra nord e sud Italia certo non si limita alla percentuale d'investimento *pro capite* in cultura, ma ha radici profonde e lontane nel tempo, una serie di problemi che hanno dato luogo a spirali negative, "mali" intrinseci, che ostacolano l'avvio di qualsivoglia processo virtuoso di stabile e duraturo sviluppo nel tempo. Pil *pro capite*, la continua migrazione delle forze giovanili verso altre regioni e verso l'estero, l'elevato numero di giovani che abbandonano gli studi (25,5 per cento contro il 16,8 per cento del Centro-Nord), gli studenti con scarse competenze in lettura e matematica (14 per cento rispetto al 7 per cento del Centro-Nord), l'irrilevante capacità di attrazione di investimenti dall'estero, il peso ancor maggiore rispetto al resto del Paese della burocrazia, dell'inefficienza istituzionale, della corruzione, della lentezza giudiziaria, dell'economia sommersa, del trattamento dei rifiuti. Divergenze che segnano un solco tra 2 aree di uno stesso Paese;

valutato infine che:

le difficoltà strutturali che opprimono il sud Italia, sia in termini di struttura produttiva che di assetto istituzionale, evidenzia una situazione complessiva di fragilità, che impone la ricerca di radicali elementi di discontinuità nelle politiche di sviluppo,

impegna il Governo:

1) ad un maggiore impegno finanziario ed ad una effettiva riconsiderazione e riforma dei meccanismi finanziari e istituzionali, sia in campo culturale che nel campo della formazione, dell'istruzione, della ricerca e sviluppo, che rendano il Sud dell'Italia protagonista attivo del proprio riscatto e di un miglioramento stabile e duraturo nel tempo;

2) a individuare strumenti realmente efficaci per elevare il grado di efficienza delle istituzioni e la mobilitazione delle risorse umane, al fine di realizzare compiutamente quei processi di miglioramento che, invertendo il *trend*, attivino processi virtuosi di crescita solida e prolungata nel tempo.

(1-00517)

Interpellanze

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della difesa - Premesso che:

nel comparto difesa e sicurezza, in base a determinate condizioni di servizio che qualifichino lo stesso come particolarmente gravoso e impegnativo, la pensione di anzianità può essere conseguita a partire dai 57 anni e 3 mesi di età, unitamente a 35 anni di contribuzione, per effetto dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, che recita "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto";

sono frequenti i casi in cui i cittadini ex militari, che hanno prestato per un certo periodo della loro vita lavorativa il servizio militare e che da questo si sono dimessi anticipatamente, richiedono, all'atto del raggiungimento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per accedere al trattamento di quiescenza, il riconoscimento della maggiorazione di un quinto, prevista dal citato articolo 3 della legge n. 284 del 1977, per il periodo di servizio militare effettivamente prestato, vedendoselo però negare;

la sperequazione di trattamento, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di un quinto di cui al citato articolo 3, che si verifica tra ex militari a cui questo viene negato e coloro che invece hanno raggiunto i requisiti per la pensione prestando servizio militare, costringe i primi a dover ricorrere al giudice per vedersi riconosciuto il loro diritto;

proprio sulla base dei frequenti ricorsi in giudizio, vinti dagli ex militari aventi diritto ai benefici, l'INPS, con nota 0064 del 30 maggio 2014 0005654, a firma del direttore generale *pro tempore*, dottor Mauro Nori, chiedeva ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze chiarimenti in merito alla possibilità "di consentire il riconoscimento del beneficio dell'aumento di un quinto del servizio prestato con percezione dell'indennità per servizio d'Istituto ed assimilate, previsto

dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, relativamente alla contribuzione confluita nella assicurazione generale obbligatoria ai sensi del D.P.R., 29 dicembre 1973, n. 1092 e della legge 30 aprile 1969, n. 153";

la richiesta dell'INPS traeva origine, come si legge nel documento da "un attento esame sulla materia condotto anche alla luce del nuovo contesto previdenziale e sulla scorta di frequenti segnalazioni da parte del territorio, finalizzate all'ottenimento del citato riconoscimento" che, prosegue l'INPS, "ha evidenziato la possibilità di una diversa prassi amministrativa";

la nota dell'INPS si concentra quindi, dopo un'esaustiva relazione tecnico-normativa, sul beneficio oggetto della domanda posta ai Ministri, ovvero sul beneficio della maggiorazione di un quinto (aumento premiale di servizio) che, in relazione al quadro normativo, "pare possa rappresentare, un diritto acquisito conseguentemente allo svolgimento di una attività considerata dal legislatore, con una presunzione *juris et de jure*, come particolarmente gravosa ed impegnativa e, quindi meritevole di specifica considerazione anche ai fini previdenziali, diritto che non può venir meno per il solo fatto che tale attività si è interrotta volontariamente o a causa di una inabilità contratta durante il servizio". Peraltro, come noto, è la legge che dispone che i periodi di servizio militare, sia obbligatorio che volontario, siano valorizzati al fine dell'ottenimento di una prestazione pensionistica a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta al servizio della Repubblica per la difesa della patria, per la salvaguardia delle libere istituzioni e per il bene della collettività nazionale;

le considerazioni svolte dall'INPS a fondamento della domanda secondo cui si può procedere contestualmente all'accredito in AGO della contribuzione figurativa per il servizio militare, nonché all'attribuzione del diritto al mantenimento della maggiorazione stessa (con onere differenziale a carico della gestione di previdenza) maturata nell'ambito dei medesimi periodi di effettivo svolgimento del servizio, sono peraltro confermate dalla giurisprudenza di merito, che ha visto soccombere in molte occasioni l'INPS proprio in procedimenti finalizzati all'ottenimento del riconoscimento previsto dall'articolo 3 della legge n. 284. Da ultimo, basti citare la sentenza n. 814/2012 della Corte dei conti del Lazio, citata dall'INPS, che afferma "l'aumento del quinto di cui trattasi rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell'interessato, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare e non vi è ragione per porre surrettiziamente una discriminazione in base al comparto (pubblico o privato) cui attiene il successivo trattamento di quiescenza";

ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo risulta che i Ministri interpellati dall'INPS il 30 maggio 2014, alla data odierna, cioè 18 mesi dopo, non abbiano ancora dato risposta, con grave pregiudizio non solo degli enti interessati, che si trovano in una condizione di incertezza interpretativa ma, soprattutto, dei cittadini interessati all'ottenimento dei benefici di cui dall'articolo 3, che sono costretti ad avviare procedimenti, sia contro l'INPS sia contro il Ministero della difesa per il riconoscimento delle loro ragioni. Riconoscimento che oramai costituisce diritto vivente in forza di costante e monolitica giurisprudenza delle competenti corti adite;

appare chiaro dunque come il ritardo nel dare risposta all'INPS da parte dei Ministri si stia traducendo, non solo in un onere per l'istituto previdenziale che, soccombendo regolarmente nei giudizi, è chiamato a corrispondere quanto di legge, oltre ai relativi interessi, le spese legali e accessorie ma, anche, in una situazione che aggrava la condizione di sperequazione di trattamento verso coloro che hanno servito il Paese per un certo periodo della loro vita e, per ripetere la sentenza, quali che "siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare e non vi è ragione per porre surrettiziamente una discriminazione in base al comparto (pubblico o privato) cui attiene il successivo trattamento di quiescenza",

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui i Ministri in indirizzo non abbiano, ad oggi, ancora dato risposta alla nota INPS del 30 maggio 2014 e come intendano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, garantire indistintamente ai soggetti legittimati, quali che siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare, il riconoscimento previsto dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1977,

n. 284.

(2-00346)

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [PETROCELLI](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

a partire dagli anni '90 la banca Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

la Barclays, in particolare, consigliava alla clientela di stipulare un mutuo in euro assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale dei tassi, che aumenta il margine di guadagno dell'istituto bancario, scarica sul cliente il rischio di cambio;

nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso;

il procedimento seguito dall'intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco svizzero, poiché in molti casi il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione era sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del franco svizzero sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare è risultato maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Il calcolo si articola in 2 fasi: dapprima il capitale residuo viene convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione;

in tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario ABF (decisione n. 5874 del 29 luglio 2015) il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;

considerato che:

alla fine del 2014, il franco svizzero si apprezza sull'euro e alcune famiglie scoprono di dover restituire a Barclays cifre più elevate, rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento, le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro;

tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare un tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate da Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;

considerato che, ad avviso degli interpellanti:

la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre

spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;

la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (*ex plurimis* sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993): "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter, secondo il quale nessuna penale può essere applicata in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa; inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato infine che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del collegio di coordinamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays BANK PLC sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;

se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;

se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così

permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.

(2-00347)

Interrogazioni

[DIRINDIN](#), [CALEO](#), [CONTE](#), [GOTOR](#), [MASTRANGELI](#), [LAI](#), [PEGORER](#), [Maurizio ROMANI](#), [CUCCA](#), [DE PIN](#), [BERTUZZI](#), [GINETTI](#), [FORNARO](#), [SONEGO](#), [SCAVONE](#), [D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [ANGIONI](#), [STEFANO](#), [GATTI](#), [PANIZZA](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [ORRU](#), [FABBRI](#), [DIGIACOMO](#), [BORIOLI](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il trattamento delle gravi psicosi con farmaci antipsicotici può determinare effetti collaterali come diabete, dislipidemie e obesità, patologie per le quali è richiesto un attento monitoraggio;

un effetto collaterale cardiovascolare importante è l'allungamento del tratto elettrocardiografico QT che può condurre ad aritmie ventricolari letali;

a tal fine la normativa fornisce espressamente (determinazione dell'Aifa del 28 febbraio 2007, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2007) l'indicazione "Effettuare un ECG di base prima di iniziare il trattamento. Effettuare un monitoraggio dell'ECG nel corso della terapia, sulla base delle condizioni cliniche del paziente";

l'esperienza di molti operatori dei dipartimenti di salute mentale rivela che la maggior parte dei pazienti che necessitano di trattamento con antipsicotici ha chiesto e ottenuto l'esenzione del *ticket* per effettuare il previsto monitoraggio;

considerato che:

il codice di esenzione 44 per "psicosi" prevede peraltro la dispensazione gratuita di visite psichiatriche e di alcuni esami, ma gli esami fondamentali per il monitoraggio delle malattie metaboliche e l'elettrocardiogramma non sono comprese in questo elenco;

le crescenti difficoltà economiche che gravano sulla popolazione italiana stanno condizionando pesantemente l'accesso di molti pazienti ai trattamenti sanitari, anche in ragione dei costi dei *ticket*;

la revisione del sistema della compartecipazione al costo e la revisione dei livelli essenziali di assistenza, provvedimenti destinati verosimilmente a contenere la revisione delle disposizioni previste con riguardo al caso del monitoraggio delle gravi psicosi, continuano a tardare mentre le difficoltà dei pazienti si manifestano in maniera sempre più preoccupante;

tenuto conto che:

alcuni operatori del Dipartimento di salute mentale dell'azienda sanitaria locale 5 Spezzino a La Spezia hanno presentato in data 22 febbraio 2014 al Ministro in indirizzo una richiesta di considerare il disagio in capo a molti pazienti affetti da gravi psicosi che necessitano di un attento monitoraggio con elettrocardiogramma per il quale non è prevista l'esenzione del *ticket*;

a tale richiesta non è stata data, a quanto risulta, alcuna risposta;

il disagio dei pazienti con grave psicosi è confermato, con preoccupazione, da altri responsabili dei manuali diagnostici e statistici dei disturbi mentali del Servizio sanitario nazionale;

si chiede di sapere con quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda procedere, in attesa dei provvedimenti quadro che dovrebbero intervenire sulla questione, per assicurare ai pazienti affetti da gravi psicosi l'accesso a tutte le prestazioni espressamente previste per il monitoraggio, prima e nel corso, della terapia con antipsicotici.

(3-02561)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

martedì 22 dicembre 2015, nella sede del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e il Ministro dei beni culturali, delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, hanno firmato il decreto per l'equipollenza alla laurea per le scuole di cinema e audiovisivo, teatro, musica, danza e letteratura di rilevanza nazionale; l'art.1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" prevede, infatti,

che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

tra gli istituti formativi che saranno riconosciuti rientrano il già citato Centro di cinematografia, la Scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, le Scuole civiche di Milano (compresa quella di musica), l'Accademia pianistica di Imola e la Scuola di scrittura Holden di Alessandro Baricco;

tenuto conto inoltre che:

attraverso il sistema menzionato, le accademie e i conservatori, come ad esempio la "Silvio D'Amico" o l'Accademia nazionale di danza o molte altre pregevoli Istituzioni artistiche e musicali pubbliche di Milano, Roma o Napoli dovrebbero, al fine di conseguire il biennio ordinamentale (ancora sperimentali nello statale) o un diploma di specializzazione, necessariamente recarsi, così come previsto all'art. 4, comma 1, lettera *h*) del decreto attuativo, presso una delle scuole civiche di Milano o presso le altre scuole menzionate, realizzando il paradosso del pubblico che si rivolge al privato;

il rischio assolutamente realistico è che moltissimi studenti che oggi frequentano i conservatori o le accademie si trasferiscano nelle scuole private indicate, al fine di conseguire il titolo che nel pubblico non riescono ad ottenere, a causa di ritardi colpevoli e assolutamente ingiustificati dell'amministrazione;

considerato che:

in base al decreto, verrà istituita una commissione tecnico-consultiva, in carica per 3 anni e composta da membri interni dei 2 Ministeri, che esprimerà "parere obbligatorio" sulle richieste di riconoscimento avanzate dalle scuole e dalle istituzioni formative, che dovranno rispondere a criteri specifici, tra cui l'esistenza da più di 10 anni nell'ambito formativo e l'autosufficienza finanziaria da un decennio. Il riconoscimento passerà dunque per la verifica dei requisiti, affidata a membri tutti interni ai 2 Ministeri o affidati ad uno dei membri dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca);

la scelta dei membri della commissione impone profonde riflessioni sulla imparzialità di tali soggetti e sulla trasparenza dell'agire ministeriale, in quanto i membri così individuati potrebbero non essere scevri da pressioni o indicazioni che ne inficerebbero la loro capacità di valutazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire con ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per modificare la composizione della commissione tecnico-consultiva, in modo tale che sia composta da esperti di riconosciuta fama internazionale ed indipendenti dal Ministero in modo tale da fugare ogni dubbio sulla validità delle deliberazioni della commissione stessa;

se non ritenga opportuno intervenire, con ogni iniziativa di propria competenza, al fine di mettere le accademie ed i conservatori pubblici nelle condizioni di rilasciare un titolo di studio pienamente ordinamentale al termine del biennio, con la massima sollecitudine, per non generare evidenti disparità con le istituzioni private, oggetto del decreto, per l'equipollenza alla laurea per le scuole di cinema e audiovisivo, teatro, musica, danza e letteratura di rilevanza nazionale e con le altre istituzioni europee.

(3-02562)

[BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che nella puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" del 31 gennaio 2016, nel servizio "Incidenti stradali: chi paga le cure mediche?", sono state affrontate le questioni delle spese che il Servizio sanitario sostiene quando presta cure mediche ai feriti degli incidenti stradali e delle modalità di rimborso economico che riceve;

considerato che:

il diritto alla salute è garantito dall'art. 32 della Costituzione, che recita: "La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

il codice civile precisa che colui che provoca l'incidente stradale è tenuto a risarcire il danno, come specificato dall'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) che recita: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" e dall'art. 2054 sulla circolazione dei veicoli che recita: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno";

secondo quanto riferito durante la puntata dall'avvocato Federico Tedeschi, docente presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza", dai citati articoli del codice civile deriverebbe il diritto per le aziende ospedaliere, nel caso in cui prestino soccorso a feriti di incidenti stradali, di rivalersi per le spese sostenute su coloro che hanno provocato l'incidente e, di conseguenza, sulle assicurazioni di questi ultimi;

in Italia, avvengono circa 180.000 incidenti stradali all'anno che causano circa 250.000 feriti; la spesa per le cure mediche e i ricoveri ammonterebbe a circa 6.500 euro per ferito e a circa 1.625.000.000 euro totali all'anno, a cui poi vanno aggiunti i costi per la riabilitazione che può durare settimane, mesi o anni;

tenuto conto che:

con la riforma del codice delle assicurazioni private, decreto legislativo n. 209 del 2005, sono state introdotte nuove disposizioni in materia; in particolare l'art. 334 prevede che: "Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";

nelle polizze RC auto è presente, dunque, un contributo del 10,50 per cento del valore totale della polizza che viene versato direttamente al Servizio sanitario nazionale che va a coprire le spese sostenute dallo Stato per le cure mediche fornite ai feriti in caso di incidenti stradali;

si tratta di una tassazione forfettaria che, secondo "Le Iene", porterebbe nelle casse dello Stato circa 3,5 miliardi di euro all'anno, un ammontare nettamente superiore ai soldi pubblici effettivamente spesi per soccorrere i feriti vittime di incidenti stradali;

secondo l'avvocato Federico Tedeschi, la norma prevista dall'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 è da ritenersi incostituzionale laddove si interpreti che il contributo per il SSN presente nelle polizze RC auto copra tutti gli obblighi previsti per le assicurazioni, perché in questo modo lo Stato acquisirebbe in anticipo un contributo economico dai cittadini senza conoscere con certezza il dettaglio delle spese che dovrà poi affrontare per prestare cure mediche alle vittime degli incidenti stradali; tale norma violerebbe così gli articoli 81 e 113 della Costituzione;

il contributo obbligatorio reso al Servizio sanitario nazionale presente nell'assicurazione RC auto appare come un'ulteriore tassa sulle spalle dei cittadini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario adottare provvedimenti utili a modificare il codice delle assicurazioni private in modo da eliminare il contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale e, in conseguenza, a introdurre norme stringenti che obblighino le aziende ospedaliere a rivalersi in maniera documentata sulle imprese assicuratrici per l'effettiva entità delle spese sostenute di volta in volta per prestare cure mediche alle vittime degli incidenti stradali.

(3-02563)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BLUNDO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#) - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

sulla base delle molteplici segnalazioni ricevute, oltre che da fonti di stampa ("OrizzonteScuola" del 28 gennaio 2016), risulta agli interroganti che moltissimi docenti supplenti non ricevono lo stipendio

da mesi, nonostante dall'inizio del corrente anno scolastico stiano prestando la loro opera nelle scuole, in sostituzione di insegnanti di ruolo assenti dal servizio per maternità, gravidanza o altri motivi; durante la riunione del 23 novembre 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avevano assicurato l'immediata erogazione degli stipendi arretrati dei mesi di settembre e ottobre ai supplenti, nonché la copertura delle somme riguardanti anche i mesi di novembre e dicembre, ma ad oggi i pagamenti risultano effettuati ancora parzialmente o addirittura totalmente non erogati, come per il mese di gennaio 2016;

secondo le stesse fonti di stampa, il ritardo nei pagamenti sarebbe di natura burocratica e tecnologica, perché, se da un lato lo Stato continua a non programmare per tempo il fabbisogno necessario ad assicurare la regolarità delle liquidazioni spettanti sulla base dei contratti stipulati, dall'altro il sistema informatico "Sidi" del Ministero dell'istruzione, che regola e gestisce la liquidazione degli stipendi, risulta essere lento, farraginoso e poco efficiente;

considerato che l'elevato numero di supplenti brevi richiederebbe a parere degli interroganti un costante stanziamento di risorse finanziarie, al fine di destinarle esclusivamente alle supplenze brevi ed evitare sgradevoli situazioni come quella che si sta verificando in queste settimane;

considerato altresì che sempre da fonti di stampa si apprende che i docenti precari potrebbero rischiare di non essere pagati ancora per molti mesi, una prospettiva che ovviamente contribuisce a generare ulteriori stati d'ansia tra i precari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano doveroso attivarsi urgentemente per procedere al pagamento degli stipendi arretrati in favore dei docenti che hanno svolto supplenze brevi;

se non ritengano altresì doveroso e indifferibile, sempre nei limiti delle proprie competenze, individuare per il futuro una procedura informatica più efficace e veloce per la gestione dei pagamenti, nonché prevedere l'istituzione di un apposito fondo per il pagamento delle supplenze brevi.

(4-05235)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con l'inizio del 2016, sorgono oggettive preoccupazioni circa il proseguimento dei richiami di personale volontario ex discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche per il corrente anno, in special modo per ciò che riguarda l'integrazione dell'organico del distaccamento di Langhirano (Parma), recentemente decretato permanente, attraverso il riordino delle piante organiche previsto dal decreto ministeriale n. 2384 del 2015;

ad oggi, non risulterebbero infatti notizie certe nel merito della questione;

preoccupazioni più che legittime in quanto ad oggi, il personale volontario che viene richiamato con continuità per periodi di 14 giorni (un'unità a turno per un totale di 4) integra di fatto l'organico provvisorio della sede, anche per il fatto che, nel complesso, il comando non ha ancora un organico a regime, secondo quanto prevede il citato decreto;

in sostanza sembrano mancare complessivamente 28 unità, in maggioranza personale qualificato, che comunque partecipa alla conformazione del dispositivo di soccorso provinciale (mancano 14 capi reparto, 20 capi squadra, sono da aggiungere 6 vigili);

a fronte delle indicate carenze di personale qualificato, le stesse vengono periodicamente affrontate, anche con prestazioni retribuite in orario straordinario, secondo i *budget* attribuiti dalla Direzione regionale, già assegnati anche per il primo trimestre 2016, nelle more dei concorsi già banditi;

inoltre, la presenza di personale parzialmente idoneo, ai sensi dell'articolo 134 dell'ordinamento di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 (personale non impiegabile sugli scenari di soccorso) e del verificarsi di diversi trasferimenti temporanei, ai sensi dell'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legge n. 267 del 2000 (circa una decina), diminuisce sensibilmente la quantità di personale operativo in servizio impiegabile;

da ciò ne deriva che un numero di vigili del fuoco volontari, pur esiguo, in quanto si tratterebbe di 4 unità, possa incidere positivamente sulla gestione del servizio, anche in considerazione del

mantenimento degli istituti contrattuali spettanti nei confronti del personale operativo (ferie, permessi, eccetera);

inoltre, notizia di questi ultimi giorni è che alcuni provvedimenti straordinari che vedono trasferire dal comando ulteriore personale operativo, ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, in deroga alle mobilità ordinarie;

se così fosse e se quindi l'amministrazione dovesse dare corso alle restanti istanze giacenti presso gli uffici, riguardanti il personale in servizio a Parma e avente parimenti diritto in virtù dello stesso istituto (circa 7 istanze), il comando si ritroverebbe con una carenza di circa 44 unità. Le unità mancanti derivano da carenze di organico rispetto alla dotazione prevista (28 unità tutte qualificate capo reparto e capo squadra) e da trasferimenti speciali, in deroga ai criteri ordinari ammesso vengano soddisfatte tutte (16 unità, tutti vigili eccetto un capo squadra);

inoltre, in assenza dei richiami del personale volontario (mediamente 4 unità a richiamo), si accentuerebbe ancor di più la difficoltà per sostenere il dispositivo provinciale di soccorso nella provincia più estesa della regione, dopo quella di Bologna, impiegati nella fattispecie presso il distaccamento di Langhirano (ex misto e decretato SD2 dal riordino), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida le preoccupazioni inerenti alle possibili ricadute sul servizio di soccorso date dal ritardo dei richiami nel 2016 dei vigili del fuoco volontari (ex discontinui);

se intenda compensare le carenze con la conferma del richiamo di personale volontario anche per il 2016, nelle more del raggiungimento degli organici a regime previsti e soprattutto dei concorsi già banditi per la copertura dei posti da capo reparto e capo squadra.

(4-05236)

[CERONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la cremazione è una forma di trattamento del cadavere attraverso la sua combustione e conseguente riduzione in ceneri, previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

l'art. 6 ne disciplina la pratica, prevedendo che: "entro 6 mesi le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione";

molte Regioni hanno potuto, successivamente, legiferare a riguardo in maniera autonoma, poiché la riforma del Titolo V, approvata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", ha riconosciuto loro la potestà legislativa in materia di Polizia mortuaria;

la Regione Marche disciplina la pratica della cremazione in base all'art. 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali", ma tale legge regionale non ha adottato alcun parametro in riferimento al numero massimo degli impianti da poter realizzare;

la Regione conta 1,5 milioni di abitanti e ha una media dichiarata di richieste di cremazione dell'1,6 per cento sul totale dei decessi (fonte Sefit Istat 2014) ma, ad oggi, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) già detengono 2 forni crematori attivi, mentre un altro impianto sarebbe in fase di realizzazione a Fano (Pesaro e Urbino) e dovrebbe essere attivo tra l'estate e l'autunno 2016;

gli impianti crematori rilasciano nell'aria grandi quantità di inquinanti, provocando gravi danni ambientali: è già accaduto nella stessa Ascoli Piceno che gli abitanti subissero disagi per la qualità dell'aria, così come si sono verificati in passato, ad Arezzo e Pistoia, dei malfunzionamenti che hanno rilasciato nell'aria grandi quantità di inquinanti;

per la realizzazione degli impianti vi è un rischio economico notevole: infatti, se gli ottimistici piani finanziari prospettati dalle amministrazioni comunali non raggiungeranno l'obiettivo prefissato, sarà a

carico dei cittadini l'onere del pagamento di eventuali ammanchi;
da notizie in possesso dell'interrogante, la gestione di tali opere può essere affidata a un privato per un periodo di tempo che va oltre i 20 anni, senza che le amministrazioni possano intervenire nel controllo della manutenzione e della conduzione degli impianti;
inoltre, l'amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) starebbe valutando l'ipotesi di realizzare un ulteriore impianto vicino ad abitazioni, scuole e centro storico, e se ciò accadrà avrà ripercussioni negative sul turismo e sull'economia, sia di aziende agricole, sia di attività produttive e commerciali;
a seguito di ciò si è costituito un comitato di cittadini, giustamente preoccupati per la realizzazione di un intervento inutile, costoso e di elevato impatto ambientale;
a giudizio dell'interrogante la situazione è tanto anomala quanto paradossale: la realizzazione di impianti crematori, senza una preventiva politica di analisi e tutela del territorio e delle esigenze, è deleterio per l'economia, per il turismo e per la cittadinanza, si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la questione relativa alla disomogeneità di legiferazione in materia di Polizia mortuaria;
se, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano eccessivo il numero di impianti crematori che operano nelle Marche;
se intendano intervenire, attraverso l'emanazione di provvedimenti esemplari, per sanzionare la Regione Marche che non ha ottemperato a disciplinare i principi e i parametri corretti per la localizzazione dei siti, adatti ad ospitare gli impianti di cremazione;
se non intendano sospendere la realizzazione dell'impianto di Civitanova Marche al fine di evitare l'impatto negativo che ricadrebbe sull'economia, sul turismo, sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.
(4-05237)

[CASSON](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la circoscrizione di decentramento comunale, denominata municipalità nello statuto del Comune di Venezia, nell'ordinamento italiano costituisce, come noto, un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, istituito dal Comune, con competenze su di una parte del suo territorio comprendente uno o più quartieri;
la disciplina è contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 1, ne rende obbligatoria l'istituzione per i Comuni, come Venezia, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
il comma 2 prevede poi che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni siano disciplinate dallo statuto e da apposito regolamento;
il comma 4, in merito al ruolo che le municipalità svolgono nel territorio, stabilisce che gli organi delle circoscrizioni "rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento";
ne emerge un quadro dal quale si desume come il principio di sovranità popolare, garantito dalla Carta costituzionale all'articolo 1, è strettamente legato al principio del decentramento politico, garantito dal successivo articolo 5, la cui funzione è quella di avvicinare il più possibile il Governo al singolo cittadino, permettendogli di esercitare, quanto più strettamente e tangibilmente, la sua parte di sovranità;
le circoscrizioni di decentramento comunale sono nate proprio per garantire nel modo migliore dei modi l'attuazione di tali principi;
lo scopo è quello di consentire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e all'amministrazione di essere più puntuale e capace di adeguare la propria azione alle esigenze del territorio;
lo statuto del Comune di Venezia, in attuazione dei principi richiamati, prevede all'articolo 22 l'istituzione di circoscrizioni territoriali costituite in municipalità per "rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi";

il successivo articolo 23 individua le funzioni delle municipalità, prevedendo che "le Municipalità esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo statuto e dal regolamento" sovrintendono a tutti i servizi, le attività, i procedimenti a loro assegnati e le deleghe sono attribuite secondo il principio di sussidiarietà;

dal combinato disposto delle previsioni costituzionali, del testo unico degli enti locali e delle linee tracciate nello statuto del Comune di Venezia emerge il ruolo importante dell'organismo di municipalità, che rappresenta ed è esponente dei cittadini presenti nel territorio che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti nel consiglio di municipalità, ha manifestato in modo chiaro la propria volontà nel contesto e con i presupposti presenti al momento dell'espressione del voto;

è quindi chiaro che ogni intervento riguardante i compiti e le funzioni della municipalità deve tenere conto dell'assetto normativo e del principio di sovranità popolare per non incorrere in un'attività svolta in difetto di attribuzione;

è quello che sembra prospettarsi ora nell'attuale amministrazione del Comune di Venezia nella quale, per ragioni più politiche che tecniche, è programmata la discussione in Consiglio comunale di una serie di delibere nelle quali è prevista: 1) l'abrogazione del "regolamento del sistema bibliotecario comunale", svuotando in tal modo di ogni competenza i municipi; 2) la modifica del regolamento comunale del servizio trasporti scolastici all'articolo 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze interne del procedimento, eliminando le competenze degli uffici dei consigli di municipalità in materia di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico; 3) la modifica del regolamento comunale del servizio refezioni scolastiche all'articolo 14, commi 1, 3 e 5, relativi alle competenze interne del procedimento eliminando le competenze degli uffici dei consigli di municipalità in materia di esenzione dal pagamento del servizio; 4) la modifica al regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'albo delle associazioni eliminando le competenze delle municipalità in materia; 5) la modifica del regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica di competenza delle municipalità; 6) la modifica al "regolamento comunale delle municipalità" (articoli 4, 5, 34, 38-bis, 41, 42 e 44), con le quali vengono svuotate di poteri e funzioni, nei vari ambiti, le municipalità;

tutte queste modifiche, valutate nel loro complesso, a giudizio dell'interrogante svuotano l'organismo della municipalità di ogni funzione e di ogni rappresentatività;

è evidente che una tale scelta, se ricondotta nell'alveo delle citate norme, anche di rango costituzionale, non rientra nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio comunale perché, ad avviso dell'interrogante, lede il principio di sovranità dei cittadini, il principio del decentramento politico, attraverso il quale tale sovranità ha modo di esprimersi, la previsione dell'obbligatorietà dell'istituzione degli organismi circoscrizionali per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e contrasta con quanto previsto agli articoli 22 e 23 dello statuto del Comune di Venezia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative di competenza, anche sul piano normativo, che il Ministro in indirizzo intende intraprendere per assicurare all'organismo della municipalità effettive funzioni, al fine di esercitare la sua parte di sovranità e di rappresentanza delle rispettive comunità.

(4-05238)

DIVINA - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia* - Premesso che:

le percezioni dell'opinione pubblica trentina in merito alle condizioni dell'ordine pubblico e della sicurezza nel territorio della provincia autonoma di Trento si stanno sensibilmente deteriorando;

costituisce motivo di ulteriore apprensione il peso crescente dei reati commessi da stranieri;

è di particolare importanza che l'opinione pubblica trentina possa essere posta al corrente della situazione effettiva e di quanto fanno forze dell'ordine e magistratura per mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza,

si chiede di sapere:

quali siano i dati relativi agli arresti effettuati nel 2015 dalle forze di polizia in Trentino, disaggregati per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale della Provincia

autonoma di Trento, nonché la suddivisione degli arrestati per nazionalità; quali siano i dati relativi alla consistenza della popolazione carceraria in Trentino, disaggregati per nazionalità, al termine del 2015.

(4-05239)

[SCALIA](#), [MOSCARDELLI](#), [STEFANO](#), [DALLA ZUANNA](#), [BENCINI](#), [CONTE](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SPILABOTTE](#), [IDEM](#), [VALDINOSI](#), [LUCHERINI](#), [CUCCA](#), [COMPAGNONE](#), [MORGONI](#), [BORIOLI](#), [PUPPATO](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

i dati sull'utilizzo di suolo non edificato in Italia sono allarmanti;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in media vengono consumati più di 8 metri quadrati di territorio al secondo; ogni 5 mesi, viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una superficie pari alla somma di quelle di Milano e Firenze;

si tratta di una situazione emergenziale, che comporta l'impermealizzazione di porzioni sempre più consistenti del territorio, con conseguente negativo impatto anche sull'assetto idrogeologico;

il fenomeno si è sviluppato particolarmente in corrispondenza delle pianure del Paese (innanzitutto quella Padana) delle fasce costiere, delle aree vulcaniche laziali e campane;

in definitiva, i dati rimandano l'immagine di un Paese che ha cessato quasi del tutto di provvedere alla necessaria manutenzione dei sistemi montani e che continua, piuttosto, a sovraurbanizzare le aree di pianura, incrementando inopinatamente il livello del rischio e le dimensioni di un debito pubblico territoriale che costituisce una preoccupante ipoteca sulle reali possibilità di ripresa economica e sviluppo sostenibile;

il Governo appare consapevole della gravità di tale situazione, e ha presentato un disegno di legge finalizzato a contenere il consumo del suolo, perseguendo, coerentemente con le indicazioni formulate dalla Commissione europea, il traguardo dell'azzeramento del consumo del suolo da raggiungere entro il 2050; numerosi sono, inoltre, i disegni di legge di iniziativa parlamentare, compendianti nel testo unificato all'esame della competente commissione della Camera dei deputati; senonché la definizione in via legislativa del problema impone tempi lunghi, dettati sia dall'*iter* legislativo da completare, sia dall'adozione degli strumenti di attuazione e dall'adeguamento dei piani territoriali ed urbanistici alle prescrizioni che saranno fissate;

è invece già vigente, oltre che in molte leggi regionali, nella stessa legge statale il principio del contenimento del suolo non edificato. Infatti, l'art. 6, comma 2, della legge n. 10 del 2013, che detta norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, dispone che "ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono: a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale e forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale";

le modalità di attuazione di tali disposizioni devono essere definite dal Governo, d'intesa con la Conferenza unificata (art. 6, comma 3). Infine, il comma 4 prevede che "i comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti *internet*, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente";

considerato che:

la legge n. 10 del 2013 lascia agli attori istituzionali un ampio margine di apprezzamento circa la portata di politiche di contenimento del consumo del suolo e le forme e gli strumenti per dare attuazione a tali politiche dovranno essere individuate dal Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 6 comma 3;

sarebbe, quindi, concreta la possibilità di intervenire celermente ai fini dell'adozione di misure di contenimento del consumo del suolo, se solo il Governo desse attuazione al menzionato comma 3, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano dare piena attuazione al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 10 del 2013, al fine di mettere in atto un'immediata ed efficace politica di contenimento del consumo del suolo, in attesa del completamento dell'*iter* legislativo, già avviato in Parlamento, per la complessiva riorganizzazione della materia.

(4-05240)

[MATTEOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che la visita del presidente Hassan Rouhani ha destato sconcerto nella pubblica opinione, per il modo in cui lo stesso è stato ricevuto, si chiede di sapere: se corrisponda al vero che, oltre ad aver coperto le statue dei musei Capitolini al passaggio dell'ospite, sia stato dato anche l'ordine al personale femminile di non recarsi al lavoro nel giorno della visita; chi abbia preso la decisione di esentare il personale femminile dal lavoro.

(4-05241)

[DE PIN](#), [CASALETTO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'infezione da virus dell'epatite C (HCV) è un grave problema di salute pubblica che in Italia interessa circa 700.000 soggetti risultanti positivi (quindi con infezione attiva);

le persone contagiate possono morire per le conseguenze a lungo termine dell'infezione (epatocarcinoma o cirrosi), di patologie immuno-reumatologiche ed ematologiche, nonché sviluppare, con un'elevata probabilità, patologie metaboliche, quali il diabete, ovvero patologie cardiovascolari e renali;

i pazienti con epatite C, attualmente trattati o in osservazione del Sistema sanitario nazionale, sono oltre 300.000, compresi gli individui detenuti nelle carceri;

i decessi si stimano intorno ai 10.000 all'anno ed il 40-50 per cento dei pazienti in lista d'attesa per un trapianto di fegato sono affetti da epatite da HCV;

i soggetti HCV positivi incorrono in un deterioramento dei rapporti familiari e delle relazioni sociali, con ripercussioni negative sulla qualità della vita, la produttività lavorativa e sull'aumento del ricorso ai servizi sanitari;

considerato che:

i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta, molecole somministrabili per via orale, i cui cicli terapeutici hanno una durata di 8-24 settimane, sono in grado di sradicare l'infezione in oltre il 90 per cento dei pazienti con epatite cronica o cirrosi iniziale, con un'efficacia nettamente superiore alla terapia *standard* fino ad oggi disponibile, basata sulla combinazione di interferone e ribavirina che anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, si è rivelata fatale;

gli effetti collaterali dei nuovi farmaci antivirali sono scarsi o nulli e si prospetta la guarigione dalla malattia con minor numero di decessi, trapianti, ricoveri e, di conseguenza, abbattimento dei costi sanitari (diretti e indiretti) nel medio e lungo termine;

l'Agenzia italiana del farmaco ha limitato la rimborsabilità a categorie selezionate di pazienti (quelli che si trovano in uno stadio della malattia più grave) con una prospettiva di estensione insopportabilmente prolungata: in Toscana, ad esempio, circa il 70-80 per cento dei malati rimarrebbe fuori dal progetto nazionale;

la terapia dovrebbe, invece, essere iniziata il più presto possibile, in quanto il trattamento tardivo non garantirebbe la non insorgenza delle complicanze, prime fra tutte il tumore al fegato;

bloccare la progressione del danno epatico in uno stadio più precoce eviterebbe l'insorgenza di fibrosi avanzata o cirrosi e risolverebbe definitivamente la malattia del fegato con impatto positivo riducendo, altresì, i costi sanitari derivanti dalla malattia stessa e dalle comorbidità correlate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per individuare le migliori alternative possibili, affinché sia garantito a tutti i soggetti affetti da epatite C l'esercizio del proprio diritto alla salute;

quali strumenti intenda adottare per ovviare, in tempi brevi, a tale situazione di criticità;
quali iniziative ritenga opportuno adottare di fronte alla necessità di trovare un nuovo equilibrio fra disponibilità e opportunità, anche in ordine ai processi decisionali per la definizione del prezzo dei farmaci.

(4-05242)

[DE PIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la compagnia *low cost* irlandese, Ryanair, con sede a Dublino, a fronte di un aumento delle tasse sui passeggeri in partenza dall'Italia di circa il 40 per cento (da 6,5 a 9 euro) ha deciso di chiudere 2 delle sue 15 basi italiane, Alghero e Pescara, di interrompere tutti i voli da Crotone, di tagliare 16 rotte, con la conseguenza della perdita del posto di lavoro, a partire dal mese di ottobre 2016, per circa 600 persone;

le tasse aeroportuali vanno a finanziare il fondo di integrazione al reddito dei dipendenti del trasporto aereo e, pertanto, per la maggior parte, il trattamento del personale in esubero di Alitalia, di cui la compagnia aerea degli Emirati arabi, Etihad, ha acquisito il 49 per cento;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la situazione comporterebbe ingenti danni per il turismo, soprattutto per la mobilità proveniente dagli scali di dimensioni minori e di conseguenza la distruzione di aeroporti regionali e posti di lavoro annessi;

per realtà quali la provincia di Crotone, già dilaniata dalla totale soppressione dei treni a lunga percorrenza e dalla carenza di quelli a breve percorrenza, nonché dall'inesistenza di una buona rete stradale, che colleghi la provincia alla città e al resto del Paese, l'interruzione di tutti i voli comporterebbe anche la chiusura dell'aeroporto, facendo sì che per raggiungere, ad esempio, città come Roma, occorrerebbe in media un viaggio di 8 ore su ruote;

la compagnia *low cost* consente una facilità di spostamento a prezzi contenuti e un maggior flusso del turismo verso quei luoghi che, altrimenti, sarebbero difficilmente raggiungibili,
si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente per individuare le migliori alternative possibili;

quali strumenti intenda adottare per ovviare, in tempi brevi, a tale situazione di criticità, relativa al trasporto di dimensioni minori, ma non per questo di minore importanza.

(4-05243)

[RAZZI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

Ryanair è una compagnia aerea irlandese, a basso costo di utilizzo, con sede a Dublino, la cui più importante base operativa è l'aeroporto di Londra-Stansted. È la più grande compagnia aerea a basso costo d'Europa, ha all'attivo più di 1.600 tratte collegando 28 Paesi europei, ed è altresì ritenuta il vettore aereo preferito dai viaggiatori europei;

recentemente, la compagnia ha ufficializzato di voler ridurre talune tratte e scali aeroportuali, nel nostro Paese, a causa dell'annoso balzello gravante sui passeggeri che, a partire dal 1° gennaio 2016, è aumentato vertiginosamente (con un aumento pari al 40 per cento), passando da 6,5 a circa 9 euro per persona;

fra i vari scali da disimpegnare ricadrebbe anche l'aeroporto internazionale d'Abruzzo, "Pasquale Liberì" di Pescara, con la riduzione a soli 2 voli settimanali a partire dal 27 ottobre 2016, mentre i voli per Londra, Francoforte, Bergamo, Dusseldorf, Parigi, Charleroi saranno garantiti soltanto sino alla fine dell'estate 2016, essendo già in vendita sul sito *internet* della compagnia;

oltre a Pescara, anche le basi di Alghero e Crotone verranno travolte dai tagli annunciati da Ryanair. Le conseguenze di ciò saranno gravissime poiché Pescara perderà 250.000 clienti e 188 posti di lavoro; Alghero perderà 300.000 clienti e 225 posti di lavoro, mentre Crotone subirà la perdita di 250.000 clienti, 188 posti di lavoro e la chiusura definitiva dello scalo aeroportuale;

Ryanair, per voce del proprio amministratore delegato, David O'Brien, ha dichiarato che: "Il Governo italiano ha deciso di darsi la zappa sui piedi aumentando le tasse aeroportuali sui passeggeri di circa il 40 per cento. Quale compagnia aerea più grande in Italia, volando su 26 aeroporti e trasportando 27 milioni di passeggeri all'anno -da e per il vecchio continente- non avrebbe fatto altrettanto? A Ryanair non è stata lasciata altra scelta se non quella di chiudere due delle sue quindici basi italiane e spostare gli aeromobili, i piloti e gli equipaggi, verso Paesi con costi più bassi per il turismo";

ha dichiarato altresì che: "Con l'attuale crisi delle destinazioni in Medioriente ed in Egitto, a seguito degli attentati terroristici e dell'instabilità politica in essere, la Spagna, che ha ridotto e congelato le tasse aeroportuali fino al 2022, ha visto crescere il numero dei passeggeri dall'Inghilterra e dalla Polonia di tre volte mentre dalla Germania di una volta e mezzo";

da notizie in possesso dell'interrogante, le decisioni prese dall'allora Governo Letta e portata avanti dall'attuale Governo Renzi, di incrementare costantemente le tasse aeroportuali al fine di finanziare il fondo per la cassa integrazione dei dipendenti in esubero del comparto aereo è decisamente inutile poiché affossa ancor più un settore già fortemente colpito dalla crisi economica;

a giudizio dell'interrogante, incrementare le tasse e disincentivare gli investitori esteri è una politica non liberale, inutile e dannosa: si dovrebbe prendere esempio dalla Spagna e fermare gli aumenti delle tasse aeroportuali per un periodo definito, al fine di incrementare il turismo, il commercio e le relazioni internazionali,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio ad una situazione illogica voluta dal Governo e lamentata dalla compagnia irlandese Ryanair, che sta procurando danni di notevole portata a tutta la regione Abruzzo, alla provincia di Alghero e, soprattutto, a Crotone;

se non ritengano di dovere promuovere, con tutti gli strumenti a loro disposizione, provvedimenti legislativi volti ad eliminare il balzello introdotto a partire dal 1° gennaio e ad incrementare il turismo nel nostro Paese;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base alla classificazione di Pescara, Alghero e Crotone quali aeroporti di interesse nazionale, non ritenga di doverli salvaguardare dalla chiusura o dal ridimensionamento;

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base ai dati in suo possesso sull'incremento delle presenze turistiche nelle vicinanze dei 3 aeroporti, non intenda istituire un tavolo presso il proprio Ministero con i vertici di Ryanair e quelli degli aeroporti coinvolti per giungere ad un accordo che non leda gli interessi né degli operatori turistici, né dei lavoratori operanti nelle vicinanze degli scali.

(4-05244)

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il "Servizio Navale" del corpo di Polizia penitenziaria è stato formalmente costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, n. 740, recante "Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali del Corpo degli agenti di custodia". Esso dispone che le unità navali in dotazione del Corpo degli agenti di custodia (dal 1990 Polizia penitenziaria) siano iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato. Successivamente, il "Servizio Navale" viene riconosciuto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, demandando l'organizzazione e le modalità operative-logistiche al regolamento di servizio del corpo di Polizia penitenziaria emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

il Servizio navale costituisce un supporto operativo-logistico alle strutture penitenziarie di Favignana (Trapani), Porto Azzurro-Marina di Campo, Gorgona, Venezia e Napoli. In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in: naviglio d'altura, se atto alla navigazioni senza particolari limitazioni; naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle venti miglia dalla costa; naviglio d'uso

locale, se atto alla navigazione non superiore alle sei miglia;

il personale preposto alle basi navali del corpo di Polizia penitenziaria è qualificato mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina, conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottoufficiali della Marina militare di La Maddalena (Olbia-Tempio), presso la scuola nautica della Guardia di finanza di Gaeta (Latina) o di altre forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale;

con nota informativa GDAP-0015223 del 15 gennaio 2016, l'amministrazione ha manifestato la volontà di chiudere tutte le basi navali della Polizia penitenziaria, ad esclusione delle sedi di Venezia e Livorno-Gorgona;

il requisito operativo assegnato al naviglio militare degli agenti di custodia è quello di assicurare: il pattugliamento delle acque adiacenti alle case di pena; il trasporto rapido del personale militare e civile dell'amministrazione penitenziaria per compiti istituzionali, l'appoggio dal mare a rastrellamenti effettuati in terraferma per la ricerca di evasi; il soccorso alla vita umana in mare e gli interventi sanitari di emergenza; il trasporto di armamenti e dotazioni varie;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

a Favignana, la base navale della Polizia penitenziaria è presente da più di 31 anni e, oltre al servizio traduzioni detenuti, negli ultimi anni ha svolto importanti operazioni di controllo nell'area marina protetta (AMP) delle isole Egadi, la più grande d'Europa con i suoi 53.992 ettari di mare (dal 2001 affidata in gestione al Comune di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), come scaturito dall'accordo di collaborazione con la stessa, con l'ausilio delle motovedette d'altura classe "V", al fine di potenziare le attività di vigilanza, durante il periodo estivo, sui pescatori di frodo;

il 25 settembre 2011, dopo 3 anni di lavori ed una spesa di circa 11 milioni di euro, è stata inaugurata la nuova casa di reclusione, struttura progettata per ospitare 120 detenuti sull'isola di Favignana;

il "Servizio Navale" costituisce un supporto operativo logistico alle strutture penitenziarie esistenti sul territorio, oltre ad essere uno strumento operativo e di controllo dell'arcipelago delle isole Egadi;

detto presidio nell'arcipelago egadino ha svolto un ruolo importante nei casi di sbarchi di migranti, visto che l'isola di Favignana è stata spesso punto di sbarco, e le motovedette della Polizia penitenziaria sono state d'ausilio per le emergenze o, come spesso accaduto, di fondamentale importanza per l'avvenuto intervento, in occasione di malori o incidenti sia in mare che sulla terraferma;

considerato inoltre che:

anche le altre realtà come il "Servizio navale" di Nisida (Napoli), istituito a suo tempo proprio per dare supporto operativo e controllo costiero all'istituto minorile di Nisida e soprattutto per la presenza dei 2 grandi istituti penitenziari della Regione, come la casa circondariale di Secondigliano e Napoli Poggioreale, oggi rappresenta un presidio legalmente riconosciuto sul territorio, inserito in un polo interforze (comando logistico Marina militare - sezione velica Aereonautica militare- comando Guardia di finanza);

risulta agli interroganti che la suddetta base navale del corpo di Polizia penitenziaria abbia un costo annuale di poco superiore ai 20.000 euro;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

è difficile credere che un costo così irrisorio possa compromettere o influire sui bilanci dello Stato;

è impensabile ipotizzare la chiusura del "Servizio Navale" di Porto Azzurro, dove insiste una casa di reclusione con circa 400 detenuti di media sicurezza, che potrebbe rappresentare un pregiudizio all'ordine e alla sicurezza del penitenziario, considerato che non ci sono collegamenti dalle ore 22.00 alle ore 6.00 tra l'isola d'Elba e Piombino e quindi lo stesso garantisce il trasporto in sicurezza allo scalo portuale di Piombino;

il rischio di vedere cancellare da Favignana, Nisida, Porto Azzurro, una "Forza dello Stato" che costituisce un presidio di legalità per i territori isolani, appare paradossale;

sembra paradossale, inoltre, che si debba disperdere la professionalità acquisita dalle unità del

personale assegnato in tali sedi, oltre al fatto che l'amministrazione penitenziaria ha sostenuto ingenti costi per la loro formazione e qualificazione, avvenuta presso la Marina militare e la Guardia di finanza;

considerato infine che per quanto risulta agli interroganti:

il 10 dicembre 2015 tra la direzione del carcere di Porto Azzurro e le organizzazioni sindacali locali è stato sottoscritto un accordo per un piano d'impiego del servizio navale sull'Isola di Pianosa prevedendo, d'intesa con l'ente parco dell'Arcipelago Toscano che contribuisce ai costi del gasolio delle motovedette, circa 3 collegamenti a settimana, il totale controllo costiero dell'isola, assistenza medica (l'isola è sprovvista di un presidio sanitario) e la sicurezza nel suo complesso a vantaggio della cittadinanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare le sedi di Favignana, Nisida e Porto Azzurro e soprattutto il personale specializzato della Polizia penitenziaria, in considerazione dell'importante lavoro di sorveglianza e soccorso in mare svolto nei territori di pertinenza.

(4-05245)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", nel Capo relativo ai "Doveri militari" indica i comportamenti che devono essere assunti dai militari nella loro vita militare, ma anche civile, in quanto collegati al loro particolare *status*. In particolare, l'articolo 1350, ai commi 1 e 2, sancisce i casi e le circostanze in cui i militari, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti all'osservanza della disciplina militare. Mentre, al comma 3, estende tale disciplina anche al di fuori del contesto propriamente militare, affermando che "Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni";

l'articolo 1472, se da una parte ribadisce la libertà di manifestazione del pensiero dei militari, dall'altra pone il limite di espressione quando "si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

nel mese di dicembre 2015 è stata emanata dallo Stato maggiore dell'Esercito, I Reparto affari giuridici ed economici del personale, una circolare a firma del generale di Divisione Carlo La Manna, dal titolo "Norme di comportamento in merito all'utilizzo del social network da parte del personale militare dell'Esercito per fini non istituzionali". Questo atto, pur evidenziando "la libertà di ogni militare di aderire ai social network nelle vesti di privato cittadino", limita però tale libertà all'osservanza della disciplina sancita dai citati articoli 1350 e 1472 del codice. Nel testo della circolare, richiamando anche l'articolo 772 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico dell'ordinamento militare, si sollecita il riserbo sulle questioni militari, prevedendo il divieto di pubblicare foto, video o notizie che, pur insignificanti, possano costituire materiale informativo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

quanto sopra, in linea con il richiamato disposto normativo, non desta preoccupazioni, nella parte relativa alla limitazione delle libertà individuali dei militari dell'esercito che, consapevoli del loro particolare *status*, è opportuno che improntino i loro comportamenti sempre al rispetto delle norme (quando, soprattutto, si rapportano a temi specifici della loro categoria). Quanto invece può generare perplessità è il fatto che la circolare abbia come unico destinatario l'Esercito e non sia stata emanata, come risulta, a livello di interforze, determinando così una discriminazione tra militari appartenenti ai diversi comparti delle forze armate;

ulteriore criticità, forse di maggiore rilievo, è l'invito finale ai comandanti, ad ogni livello, di individuare quelle condotte in contrasto con i principi delineati, promuovendo così un sistema che potrebbe assumere carattere persecutorio in quanto potenzialmente strumentalizzabile per controllare il

personale rispetto ad altri ambiti della vita privata, quali ad esempio, l'orientamento politico; considerato inoltre che:

i timori e le perplessità sollevati dagli interroganti sono anche giustificati dalla vicenda che ha interessato un sottufficiale dell'Esercito e che è stata oggetto dell'interrogazione 5-07577 presentata in IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati da una deputata appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle. Nel caso di specie, il sottufficiale, peraltro rappresentante di categoria, è stato punito con un giorno di consegna per aver pubblicato su un *social network* alcune foto che denunciavano le situazioni di difficoltà vissute dai nostri militari impegnati nel servizio di vigilanza all'EXPO di Milano e costretti a vivere, per mesi, in condizioni disagiate diversamente dagli altri operatori del comparto sicurezza e difesa;

la Costituzione, all'art. 21, garantisce a tutti, indiscriminatamente, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, compreso quello politico, mediante diversi mezzi di diffusione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, all'articolo 19, mette in evidenza il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere. Tali libertà sono richiamate anche nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se vi siano, nell'ambito delle forze armate ulteriori circolari o atti diversamente denominati che ricalchino lo stesso contenuto della citata circolare o, diversamente, se non ritenga opportuno indagare sulle motivazioni alla base della scelta di destinare questa circolare solo al personale dell'Esercito e non a livello interforze;

se non ritenga di dover approfondire quali tipi di controllo i comandanti sarebbero legittimati a compiere nei confronti del loro personale, e se non valuti che questa disposizione, a giudizio degli interroganti così genericamente formulata, potenzialmente rappresenti una grave limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero o un mezzo per porre in essere atti di discriminazione;

se risulti che attualmente siano in essere, nell'ambito dell'Esercito, strutture deputate al controllo del personale militare iscritto ai vari *social network*, e se siano specificati in maniera puntuale i criteri utilizzati per valutare la "congruità" delle espressioni del pensiero del personale monitorato o se invece tale valutazione sia lasciata ad una, a parere degli interroganti pericolosa, discrezionalità o libera interpretazione dei soggetti preposti alla funzione di accertamento.

(4-05246)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Niscemi (Caltanissetta) nel 2012 e nel 2013 aveva richiesto al Ministero della giustizia il mantenimento della sede dell'ufficio del giudice di pace a Niscemi;

lo stesso Comune si impegnavano a sostenere le spese di funzionamento del servizio;

il Ministero della giustizia aveva mantenuto, con decreto del 10 novembre 2014, l'ufficio del giudice di pace a Niscemi;

la Giunta municipale del Comune di Niscemi, con delibera n. 193 del 31 dicembre 2015, ha deciso di autorizzare il sindaco Francesco La Rosa a presentare "istanza per la revoca del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace a Niscemi";

la Giunta municipale ha dato atto, nella delibera n. 193 del 31 dicembre 2015, che "il Comune ha fornito il proprio Personale, che in parte tuttavia è risultato inadeguato a gestire autonomamente il servizio di Cancelleria";

tale valutazione negativa del personale incaricato era stata anticipata dal sindaco, con nota prot. 27906/2015, indirizzata al presidente del tribunale di Gela, in cui si legge "Occorre constatare purtroppo che il personale individuato a ricoprire il ruolo di cancelleria è stato inadeguato";

il presidente del tribunale di Gela, con nota prot. 1861 del 22 dicembre 2015, aveva espresso "parere incondizionatamente favorevole alla soppressione dell'ufficio" in considerazione anche "della vacanza

della sede a partire dal 1 gennaio 2016 in seguito alla cessazione dalle proprie funzioni del dott. Maddiona";

la vacanza della sede dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi non è più attuale, con l'assegnazione successiva del giudice dottoressa Mammana allo stesso ufficio che tra, l'altro, ha avuto finora un carico notevole di lavoro;

non risulta alcun atto formale del sindaco teso ad individuare altro personale interno da assegnare all'ufficio del giudice di pace;

considerato che a parere degli interroganti:

la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi decisa dal Comune di Niscemi priva la comunità locale dell'unico ufficio giudiziario presente nel territorio, impoverendolo ulteriormente e determinando gravissimo danno ai cittadini niscemesi che verranno caricati di ulteriori spese;

la chiusura dell'ufficio del giudice di pace, decisa dal sindaco e dalla Giunta municipale, risulta incomprensibile e dannosa per i cittadini niscemesi, oltreché immotivata;

a quanto risulta agli interroganti, la chiusura dell'ufficio sarebbe da addebitare all'inerzia del sindaco, si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine di assicurare il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi;

se non ritenga utile intervenire al fine verificare le ragioni che hanno spinto il sindaco alla chiusura definitiva dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi;

se non ritenga urgente valutare se il Comune di Niscemi sia effettivamente privo di personale dipendente adeguato a gestire autonomamente il servizio di cancelleria e se il Comune di Niscemi abbia assicurato ai dipendenti assegnati, negli anni precedenti, all'ufficio del giudice di pace gli interventi formativi previsti.

(4-05247)

CONSIGLIO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il 17 settembre 2015 la Commissione europea ha adottato una proposta di atto normativo (COM(2015)460 final) che autorizza un accesso temporaneo supplementare, nel mercato dell'Unione europea, dell'olio di oliva tunisino al fine di sostenere la ripresa economica della Tunisia a seguito dei recenti attacchi terroristici;

la misura prevede di mettere a disposizione, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un contingente tariffario senza dazio unilaterale di ulteriori 35.000 tonnellate all'anno, che si attiverà al termine del precedente, per le esportazioni tunisine di olio di oliva nell'Unione europea in aggiunta alle 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione tra UE e Tunisia;

l'esame da parte del Parlamento europeo della proposta di regolamento è previsto per la fine del mese di febbraio 2016;

la misura proposta dalla Commissione europea, per portare solidarietà alla Tunisia, in grave crisi economica, ha sollevato forti preoccupazioni nei produttori del comparto olivicolo italiano. Appare chiaro che il maggior quantitativo di olio di oliva tunisino, che affluirà nel mercato europeo, porterà seri danni alle produzioni di olio di oliva soprattutto italiane;

infatti, dopo le mancate produzioni degli ultimi anni, ossia dal 2013 al 2015, dovute alle avversità atmosferiche, nonché alla fitopatologia della Xylella fastidiosa (che hanno causato una perdita di quota di mercato di circa il 40 per cento annuo di volumi di olio di oliva) esiste la concreta possibilità che il nuovo contingente di 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino senza dazio (che rappresenta un decimo della produzione italiana che si attesa a circa 330.000 tonnellate) soppianti le esportazioni di olio italiano, imponendosi irreparabilmente sul mercato europeo a danno delle nostre produzioni;

altro rischio, non di poca importanza, è quello che l'olio tunisino possa essere falsamente etichettato come olio di origine comunitaria se non addirittura di origine italiana, come comprovato anche dai recenti sequestri effettuati di olio extra vergine di oliva proveniente dal nord Africa commercializzato come olio *made in Italy*;

incrementare la quota di olio tunisino a dazio nullo nell'area UE potrebbe rivelarsi un grave errore,

perché amplierebbe ulteriormente il rischio di contraffazione del prodotto *made in Italy* e di frode dei consumatori, problemi con i quali il comparto primario già sta facendo i conti da molto tempo;
l'interrogante si rende conto delle ragioni di solidarietà, sia politica che economica, che hanno spinto l'Unione europea ad adottare questa misura, ma non può dimenticare coloro che faranno le spese di questa strategia, ossia gli olivicoltori italiani, produttori che già si trovano a dover fare i conti con la crisi del mercato olivicolo e non possono essere in grado di sopportare le eventuali conseguenze negative di questa scelta europea,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'olio tunisino, ammesso all'importazione senza dazio, sia controllato con misure rigide di tracciabilità e commercializzazione che impediscano l'eventualità che sia etichettato come *made in Italy*;

quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi europee, per tutelare gli interessi del settore olivicolo e oleario nazionale in merito alla proposta di regolamento sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina.

(4-05248)

[CENTINAIO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Trani può contare ad oggi su un numero esiguo di agenti della Polizia locale, rispetto alla reale esigenza del territorio;

per tale motivo, gli stessi agenti in servizio si trovano spesso in difficoltà nel dover svolgere tutte le mansioni richieste;

il Comune di Trani può contare oggi su 10 "Operatori della Mobilità", con mansioni di "Ausiliari del Traffico e della Sosta" assunti, in seguito ad una selezione pubblica, con contratto a tempo indeterminato dall'ex municipalizzata locale denominata "A.M.E.T.", oggi SpA, della quale il Comune è socio unico;

nella lettera d'assunzione degli "Operatori della Mobilità" è specificato che questi svolgeranno "mansioni di Ausiliario del Traffico e della Sosta ai sensi della Legge 127/97 e s.m.i., a seguito di specifico provvedimento di nomina da parte del Comandante della Polizia Municipale e del Sindaco di Trani", avanti al quale hanno prestato giuramento in data 12 agosto 2011;

il sindaco della città di Trani decretò agli "Operatori della Mobilità", in data 12 agosto 2011, il conferimento di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla "prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di concessione";

relativamente alle competenze degli ausiliari del traffico, vi sono diverse scelte da parte dei comuni italiani e si potrebbe incorrere in errore, limitando le loro funzioni al solo controllo del mancato pagamento della tariffa relativa alla sosta a pagamento;

l'attuale impiego degli ausiliari del traffico svislisce quindi, oltre alla funzione degli ausiliari stessi, anche l'obiettivo della stessa legge (n. 127 del 15 maggio 1997), secondo la quale, "la figura dell'Ausiliario è stata prevista al fine di consentire il più razionale impiego del personale che espleta funzioni di polizia stradale nell'attività di prevenzione e repressione di comportamenti più pericolosi aumentando, al contempo, la deterrenza verso tali condotte illecite";

nel caso specifico, il comma 132 stabilisce che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione";

con la circolare n. 300 del 23 settembre 1997 del Ministero dell'interno, sono state chiarite le funzioni e le competenze degli ausiliari del traffico, per quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997: "Sulla base delle funzioni loro conferite dalla norma richiamata, gli addetti agli accertamenti, di cui all'oggetto, possono distinguersi in due categorie:

a) accertatori delle violazioni in materia di sosta: indicati dal comma 132 della norma citata, si possono, a loro volta, distinguere in 2 gruppi in funzione del rapporto di dipendenza con l'amministrazione locale e dei poteri di accertamento loro conferiti:

a.a. Dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3, del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), che hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale:

in cui questa manovre sono vietate da apposita segnaletica ovvero dalle norme del codice della strada; in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento.

a.b. Dipendenti di enti o di imprese (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui alla lettera a.a. (i quali in materia di sosta hanno gli stessi poteri concessi agli altri soggetti indicati dall'art. 12 del codice della strada) hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale, in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5 (5. Nelle zone di sosta all'uopo preposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica), 6 e 8 del codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della Giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, eccetera), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone, *per relationem*, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada;

ancorché commesse nell'ambito di loro competenza, gli addetti all'accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono accertare violazioni a norme del codice della strada, diverse da quelle sopra richiamate;

b) accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate:

individuati dal comma 133 dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997, si identificano nel personale ispettivo, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla legge n. 142 del 1990, ai quali, nell'ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni: in materia di sosta, di cui ai paragrafi a.a. ed a.b. del punto precedente; relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate i mezzi pubblici delimitate ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. a), ovvero sulle strade riservate previste dall'art. 7 comma 1, lett. i) del codice della strada; in relazione alle finalità per le quali la normativa ne ha previsto la nomina, questi soggetti, tuttavia, non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all'abusiva circolazione sulle stesse;

la legge n. 488 del 23 dicembre 1999, all'art. 68, chiarisce ulteriormente quindi quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 127 del 1997:

art. 68, rubricato "Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada":

"1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 codice

civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

considerato che:

in merito alle funzioni e competenze degli ausiliari del traffico ci sono state sentenze della Corte di cassazione e, in particolare, la sentenza n. 22676 dell'8 luglio 2009, che conferma che gli Ausiliari del traffico dipendenti del Comune o del personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico possono effettuare il controllo della sosta su tutto il territorio comunale;

altra sentenza della Corte di cassazione da tener presente è la n. 21268 dell'8 ottobre 2014, la quale stabilisce che l'Ausiliario del traffico può multare anche per la sosta in zona pedonale purché abbia ricevuto specifica investitura dal Comune e che, quindi, possa considerarsi come dipendente pubblico; visto che:

il Comune di Trani, sino ad oggi, ha limitato le competenze degli ausiliari del traffico alle sole multe per il mancato pagamento della tariffa oraria dei posti auto delimitati da strisce blu o per chi, stando irregolarmente, ostacola l'accesso allo stesso posto auto a pagamento;

parrebbe di essere in presenza di un banale errore di non comprensione della stessa legge, che svislisce non tanto la funzione degli ausiliari del traffico, quanto l'obiettivo della stessa legge che è quella di ridurre l'impegno delle forze dell'ordine nel "semplice" controllo della sosta per impegnarle in compiti più complessi e professionali;

la legge stabilisce che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi. Per questi ultimi, solo limitatamente alle aree oggetto di concessione, per i primi invece, oltre ad avere competenza su tutto il territorio comunale, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli;

operare affinché gli ausiliari del traffico possano agire su tutto il territorio urbano ed intervenire per tutte le tipologie di infrazioni della sosta, rappresenterebbe un passo avanti, sia dal punto di vista professionale per gli ausiliari stessi, sia perché aumenterebbe le forze in campo per il controllo delle occupazioni selvagge, e quindi anche per quanto riguarda la sosta in prossimità degli scivoli per disabili e l'occupazione abusiva dei posti riservati agli stessi, nonché le aree e le vie pedonali e, in modo particolare, andrebbe a "svincolare" più forze per il controllo del territorio;

considerato infine che:

gli "Operatori della Mobilità", con mansioni di "Ausiliari del Traffico e della Sosta" del comune di Trani sono dipendenti dell'ex Municipalizzata A.M.E.T., oggi SpA, dove il Comune di Trani è "Socio Unico" il parere della Corte dei conti di Milano - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 987/2009, ha stabilito che i lavoratori assunti direttamente dalla società *in house* debbono considerarsi, dipendenti comunali a tutti gli effetti;

il contesto normativo delineato dall'art. 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico per gli enti locali) stabilisce che la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini istituzionali e a valorizzare lo sviluppo socio-economico della comunità locale, è rimessa alle scelte discrezionali della pubblica amministrazione secondo criteri d'indirizzo politico;

i principi generali in materia di pubblico impiego impongono all'amministrazione di reinserire nell'organico dell'ente locale i dipendenti della società pubblica interamente partecipata al verificarsi di determinati presupposti;

gli "Operatori della Mobilità" sono stati assunti dalla società A.M.E.T., in ossequio alle procedure di selezione pubblica, con espletamento di procedure selettive pubbliche conformi al principio sancito

dall'art.97, comma terzo, della Costituzione, e quindi il principio dell'accesso concorsuale al pubblico impiego è sostanzialmente soddisfatto;

l'art. 18, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133, dispone che "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a mezzo degli organi preposti per competenza, voglia chiarire, attraverso apposita indicazione normativa e/o interpretativa, che gli "Operatori della Mobilità", con mansioni di "Ausiliari del Traffico e della Sosta", attualmente in servizio presso l'A.M.E.T. SpA, ex municipalizzata di cui il Comune di Trani è socio unico, possono elevare sanzioni non solo in merito al mancato pagamento della tariffa relativa alla sosta a pagamento, ma anche per quanto concerne ogni altro tipo di infrazione al Codice della Strada per quanto concerne la sosta.

(4-05249)

[BIANCONI](#), [ANITORI](#), [AIELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica dell'epitelio follicolare, sistemica, a decorso recidivante e debilitante;

insorge dopo la pubertà, generalmente tra i 21 e i 23 anni. Può manifestarsi a qualsiasi età, con maggiore probabilità nelle donne. Si presenta con lesioni dolorose a differente carattere, localizzate in regioni cutanee tipiche, ricche di ghiandole sudoripare apocrine;

non è ancora inserita nell'elenco delle possibili malattie rare perché non esistono studi certi sulla prevalenza. Infatti si stima che la prevalenza dell'HS in Italia sia intorno all'1 per cento. Si ritiene tuttavia che tale dato sia sottostimato: da una parte, perché il complesso quadro clinico richiede un'attenta e scrupolosa diagnosi differenziale in grado di escludere patologie con manifestazioni simili; dall'altra, perché molte persone non si rivolgono tempestivamente allo specialista dermatologo, spesso per imbarazzo o disagio;

la scala di Hurley classifica l'HS in 3 stadi clinici, fase I, II e III, in base alla sua gravità;

la gravità, l'entità, la frequenza e la ricorrenza sono variabili: da un'attività costante diffusa a episodi occasionali;

in molti casi, l'eziologia non è nota, anche se probabilmente è multifattoriale. Fattori di rischio sono la suscettibilità genetica, il tabagismo, l'obesità, le lesioni da taglio, la disregolazione della risposta immunitaria e i difetti ormonali;

contrariamente a un diffuso luogo comune, non è una malattia contagiosa, non è causata da infezioni e non è dovuta ad una scarsa igiene personale;

i trattamenti sono stati sviluppati empiricamente. A seconda dello stadio, sono disponibili diversi approcci. Ai pazienti si consiglia di perdere peso e smettere di fumare;

l'escissione radicale di tutte le fistole e degli ascessi sottocutanei è il trattamento più efficace per una cura a lungo termine. La guarigione secondaria (con le ferite chirurgiche aperte) potrebbe a volte garantire migliori possibilità di cura;

l'HS ha un forte impatto negativo sulla qualità della vita (fisico, mentale, professionale e privato, anche nella forma lieve), a causa delle lesioni episodiche maleodoranti e spesso molto dolorose, e dei sintomi generali sgradevoli alla vista;

emergono quindi le difficoltà dei pazienti legate alla gestione della patologia cronica che impedisce alle persone di svolgere normalmente anche le più comuni e semplici attività quotidiane e lavorative. Ad oggi la patologia non è ancora riconosciuta come cronica e soprattutto non è considerata invalidante;

considerato che:

oltre la metà dei malati, nel nostro Paese, attende più di un anno prima di rivolgersi a un medico, in aggiunta non esiste una rete di medici specializzati che condividono approccio terapeutico, psicologico, chirurgico e assistenziale, e pochissimi sono i centri di riferimento;

ciò, unito alla difficoltà per molti medici di medicina generale e dermatologi di diagnosticare

tempestivamente la patologia e all'incertezza di guarire, provoca nel paziente uno stato di frustrazione e di solitudine;

dal primo contatto con il mondo sanitario alla diagnosi e terapia possono passare anni, manca una reale presa in carico del paziente e di interventi multidisciplinari rivolti in diversi ambiti come quello psicofisico, sociale e delle eventuali disabilità. In sostanza manca un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) che risponda a requisiti ben definiti per permettere un confronto oggettivo tra aziende, presidi e società scientifiche che trattano l'HS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico ministeriale con gli *stakeholder* per un confronto costruttivo che possa portare alla definizione di un PDTA con valenza a livello regionale e nazionale.

(4-05250)

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539 si provvede a modificare le modalità per l'attribuzione e la comunicazione del numero di codice fiscale su tesserino plastificato: nella precedente tessera cartacea si riportava il luogo e la provincia di nascita, mentre sul nuovo tesserino plastificato queste 2 indicazioni scomparvero per lasciare il posto ad un codice alfanumerico inserito nell'ultima parte del codice stesso;

nell'attribuzione dei codici alfanumerici ai comuni e alle province non si è però proceduto ad identificare tutti quei comuni istriani e dalmati, nello specifico ben 136, che tra il 1920 e il 1947 avevano fatto parte del territorio dello Stato italiano, acquisiti attraverso il Trattato di Rapallo (1920), ma che alla fine della Seconda Guerra mondiale, con il Trattato di Parigi, dovettero essere ceduti a quella, che all'epoca, era la Repubblica socialista federale di Jugoslavia;

si tratta, in particolare, dell'Alta valle dell'Isonzo e della Valle del Vipacco, di parte dell'Altipiano carsico, di parte dell'Istria, comprese le isole adriatiche di Cherso e Lussino, Lagosta e Pelagosa e della città di Zara, a cui si era aggiunta, nel 1924, la città di Fiume, ottenuta con il Trattato di Roma (1957);

il problema fu immediatamente segnalato dalla comunità esule istriano-dalmata, anche attraverso un'incessante attività da parte delle associazioni rappresentative, ma sempre dimenticato da parte delle autorità, nonostante i numerosi danni e svantaggi che gli esuli hanno dovuto subire, a causa di una simile negligenza della pubblica amministrazione;

nonostante la promulgazione di un'apposita legge sulla questione, la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace", le associazioni hanno continuato a lamentare le stesse problematiche per la mancata osservanza e applicazione, da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, delle disposizioni normative che prevedevano di indicare come luogo di nascita dell'interessato «unicamente il nome italiano del Comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene»;

la disposizione dovrebbe essere osservata in tutte le attestazioni, le certificazioni e in qualsiasi documento rilasciato «a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati»;

l'articolo 2 della citata legge prevede inoltre che «le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge»;

poiché però le pubbliche amministrazioni, in molti casi, hanno continuato ad indicare accanto alla denominazione italiana del Comune di nascita, anche lo Stato estero cui questo attualmente appartiene, nel 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha cercato di riparare, dopo anni di richieste inascoltate, attraverso la direttiva 5 luglio 2012 di «fornire alle Amministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati che, in ragione dei propri compiti, gestiscono banche dati "domestiche", realizzate all'interno della struttura, un atto che non si limiti a raccomandare l'applicazione delle disposizioni di

legge vigenti, ma costituisca un agevole strumento operativo e di consultazione per gli enti e soggetti interessati, in quanto consente l'immediata, puntuale e specifica individuazione dei Comuni cui fa riferimento la legge n. 54 del 1989, identificati, oltre che con l'originaria denominazione italiana, anche tramite i rispettivi codici identificativi catastali ed ISTAT»;

il problema si è infatti ancora più complicato con il passaggio dal *database* centralizzato a *database* domestici che non sono stati aggiornati con i nuovi codici, tra cui spesso anche quelli utilizzati dalle forze di pubblica sicurezza o dagli enti ospedalieri dove, di conseguenza, al momento di pagare il *ticket* sanitario o di rivolgersi alle forze dell'ordine per una semplice denuncia, gli esuli vengono messi in discussione come cittadini italiani, perché il sistema non li riconosce;

come da tempo dichiarato dall'ANVGD (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), attraverso il suo segretario nazionale, Oliviero Zoia, l'annosa questione burocratica che si trovano a combattere gli esuli istriano-dalmati costituisce un'ulteriore ingiustizia, del tutto irrazionale, inferta a coloro i quali, sotto l'incalzare delle milizie jugoslave e la tragedia delle foibe, furono costretti a lasciare le proprie terre e a rientrare in Italia, facendoli sentire ancora oggi, dopo quasi settant'anni, «apolidi» in patria,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, al fine di perfezionare la situazione giuridica soggettiva degli esuli, emanare immediatamente una circolare al fine di indirizzare ogni pubblico funzionario all'aggiornamento dei *database* domestici, nelle more di qualsiasi *iter* amministrativo riguardante i cittadini esuli istriano-dalmati, e se non ritenga altresì opportuno prevedere adeguate sanzioni nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che, su richiesta anche orale del cittadino esule, non procedano all'immediato aggiornamento del *database*.

(4-05251)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nell'ultimo biennio il Corpo di Polizia penitenziaria si trova a dover fare i conti con la questione relativa alla concessione onerosa degli alloggi presso le caserme degli istituti penitenziari che interessa un elevatissimo numero di unità di personale, trattandosi di un Corpo di chiara caratterizzazione "pendolare" che svolge la propria attività lontano dal nucleo familiare. L'utilizzo degli spazi alloggiativi da parte del personale deve sempre considerarsi come strettamente connessa al servizio svolto;

l'amministrazione penitenziaria ha ritenuto di fissare come spartiacque, circa l'onerosità o meno dell'alloggio, la tipologia di utilizzo, come se questa non rappresentasse una contraddizione in termini rispetto all'effettivo utilizzo;

a fondare la pretesa onerosa è dunque l'utilizzo dell'unità abitativa, inserita in un blocco collettivo, come una caserma, dotata di bagno e assegnata a richiesta per uso esclusivo. Le unità abitative sono appositamente individuate con provvedimento della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, ma rispetto a tale individuazione non si conosce l'attivazione di procedimenti per la conformità alle norme di settore circa l'adeguatezza per essere classificate come unità abitative;

per essere catalogato come tale, lo spazio individuato deve rispettare dei parametri di idoneità di solito stabiliti da leggi regionali, ma comunque riconducibili per equità a quelli fissati dal decreto 5 luglio 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie in relazione al numero previsto degli occupanti;

a quanto risulta agli interroganti, benché sollecitati, non appaiono essere stati effettuati i relativi controlli da parte degli organismi della stessa amministrazione;

altra questione apparentemente poco trasparente riguarda la contiguità dei blocchi, come in caserma, agli istituti penitenziari, che pare costituire condizione necessaria per ragionare in termini di strumentalità a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi e a garantirne la sicurezza; fattispecie questa che, unitamente all'utilizzo non esclusivo, consente di stabilire la non onerosità dell'utilizzo;

è noto come alcuni penitenziari del Paese, ricavati magari da strutture anticamente destinate ad altri usi, siano sprovvisti di strutture prospicienti destinate a caserma e che, per fronteggiare la carenza, la stessa amministrazione avrebbe individuato spazi diversi, al fine di rispondere alla medesima esigenza ricettiva e di sicurezza. È evidente l'iniquità che si creerebbe facendo assurgere la materiale ubicazione dell'unità abitativa a fattore determinante;

altro nodo da sciogliere attiene alla contabilizzazione degli arretrati, non rintracciandosi nella nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. GDAP 0309325-2014 del 12 settembre 2015 alcun parametro di certezza ed equità nazionale, né in relazione al periodo interessato dal recupero, né in relazione alla natura dell'inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria formalizzazione di atti di assegnazione, a titolo esclusivo e oneroso, delle unità abitative, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non consideri legittima la richiesta degli arretrati solo in un momento successivo al formale scioglimento dei nodi descritti ed a condizione che venga indicata una data di futura decorrenza, ritenendo il periodo attuale come periodo di transizione tra due discipline differenti, al fine di salvaguardare i diritti economici del personale già ampiamente compromessi dalle note contingenze nazionali.

(4-05252)

[STUCCHI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che:

l'interrogante ha più volte segnalato, con altri atti di sindacato ispettivo nei mesi scorsi, la situazione di difficoltà in cui si trova la popolazione bergamasca, in conseguenza della diminuzione dei servizi essenziali erogati da parte della Provincia di Bergamo per mancanza di risorse;

la Provincia di Bergamo vanta crediti per diversi milioni di euro nei confronti di soggetti statali, che risultano inadempienti nel pagamento degli affitti di immobili di sua proprietà;

la morosità dei soggetti pubblici è inaccettabile e insostenibile;

dal 2013 i Governi Monti, Letta e Renzi hanno disatteso ogni impegno contrattuale, mancando di versare i canoni d'affitto dovuti;

con la riduzione dei trasferimenti delle risorse nazionali statali alla Provincia di Bergamo, come ad altri enti locali, che sta comportando la cancellazione di numerosi servizi, risulta all'ente necessario e indispensabile disporre di tutte le proprie entrate,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire e garantire l'erogazione senza indugio delle somme dovute all'amministrazione provinciale bergamasca, al fine di permettere alla stessa di utilizzare preziose risorse a vantaggio di tutto il territorio orobico.

(4-05253)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute* - Premesso che:

il 31 gennaio 2016 andava in onda una puntata del noto programma televisivo "Le iene", trasmesso sul canale Mediaset Italia uno, all'interno della quale veniva lanciato un nuovo servizio televisivo della "iena" Nadia Toffa su un certo "malcostume" e sulla mancanza, quasi assoluta, di informazioni, e dunque di piena consapevolezza da parte dei cittadini, del tema trattato;

in particolare, le preoccupazioni portate all'attenzione dalla giornalista riguardavano le conseguenze in termini di cure mediche, e quindi in termini economici, di un incidente stradale. Ed invero, di solito a seguito di un sinistro stradale, si necessita di attenzioni mediche. A questo punto, sorge spontaneo l'interrogativo sui destinatari dei costi che ne scaturiscono. Contrariamente a quello che si può pensare, non le assicurazioni. Ciò, del resto, rappresenta il comune sentire di molti degli impiegati nelle strutture pubbliche ospedaliere;

nel servizio televisivo, dalla spiegazione fornita da un avvocato di diritto pubblico emergerebbe come, invece, l'onere delle cure spetterebbe proprio alle assicurazioni, seppure tale possibilità viene del tutto ignorata dal personale delle strutture mediche, il quale, di conseguenza, fa ricadere il peso dei servizi sul Sistema sanitario nazionale;

il problema sollevato dalla giornalista Toffa sembra, nella sostanza, non essere percepito come tale

dalla maggior parte dei cittadini, in quanto dilaga, sul tema, una profonda inconsapevolezza, alla quale si accompagnano, in Italia, prassi e burocrazia. Al contempo, la questione diviene estremamente spinosa, in particolar modo in quando si dibatte di sanità, sottoposta a continui tagli;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, sebbene si possa essere favorevoli all'idea di trasferire sulle assicurazioni il costo delle spese mediche sostenute dall'ospedale, vi sono o potrebbero esservi alcune considerazioni da fare. In primo luogo, occorre comprendere se il Servizio sanitario (e per esso Stato/Regioni) abbia effettivamente una legittimazione attiva, ossia un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa o se, invece, il diritto al risarcimento spetti sempre ed esclusivamente al danneggiato, il quale, al più, potrebbe avere un diritto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto. Viene da sé l'evidente criticità della cosa, laddove si pensi che il paziente finirebbe con il pagare il Servizio sanitario che ha già preventivamente pagato sotto forma di tasse;

all'interno del servizio televisivo si lascia intendere come un'ipotetica azione diretta sussista, ma al riguardo, a parere degli interroganti vi sono dubbi che richiedono un maggiore approfondimento della tematica;

in secondo luogo, sarebbe opportuno valutare quali siano gli eventuali contrasti con il codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005);

infine, laddove si spostasse sulla compagnia assicurativa l'onere di risarcire le spese del Servizio sanitario, si potrebbe incorrere nel rischio che le compagnie, nelle polizze, introducano un sistema di scoperti minimi e franchigie con le quali, in tutto o in parte, si derogherebbe all'onere risarcitorio, rendendo l'assicurato in qualche modo compartecipe delle spese;

considerato, infine, che a parere degli interroganti la tematica richiederebbe uno studio di fattibilità e, all'occorrenza, un intervento legislativo di notevole portata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di verificare, nel dettaglio, i possibili interventi sulla questione esposta.

(4-05254)

BATTISTA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

la Rai, tramite la società Raiway, offre un servizio tecnico che garantisce i servizi di diffusione ad oltre il 99 per cento della popolazione e fornisce *on line* informazioni e servizi sulla diffusione digitale e satellitare;

numerosi sindaci e amministratori italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli e famiglie residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili delle aree interne;

l'associazione intercomunale Conca tolmezzina, istituita fra i Comuni di Amaro, Cavazzo carnico, Tolmezzo e Verzegnis, dopo aver approvato singoli ordini del giorno, denuncia continui e permanenti disagi nella ricezione dei canali Rai nel territorio interessato;

già l'Unione nazionale Comuni comunità enti montani (UNCEN), a livello nazionale con le sue delegazioni regionali, ha svolto numerose azioni a difesa degli utenti residenti nelle "terre alte", al fine di assicurare loro parità di trattamenti e di servizi rispetto a chi risiede nelle aree urbane;

tenuto conto che:

numerosi enti territoriali, *in primis*, le Comunità montane e le Unioni montane, in diverse regioni italiane negli ultimi anni hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Raiway;

verosimilmente, nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che ha la sua prima fonte nelle difficoltà di ricezione del segnale televisivo e radio;

considerato che:

è doveroso assicurare un adeguato servizio agli utenti, consentendo la ricezione di tutti i canali, in particolare quelli del servizio pubblico, nonché prevedere una copertura del segnale della televisione pubblica alla condizione che si registrava al momento dello *switch off*, cioè al passaggio dall'analogico

al digitale nel dicembre 2010;

a tutt'oggi, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni, i problemi nella ricezione dei canali Rai permangono e nulla è stato fatto per rimediare;

giò ricordare come, ai sensi del contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, la Rai è tenuta a fornire il servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e quale sia la sua valutazione in merito;

quali iniziative urgenti intenda assumere per risolvere le problematiche evidenziate, al fine di elaborare una definitiva strategia risolutiva.

(4-05255)

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la stazione ferroviaria di Latina è uno scalo di considerevole rilevanza per via della mole di viaggiatori che ogni giorno vi transita, ossia circa 227.000 persone giornaliere, come riportato da una relazione del 2014, redatta da "Legambiente" e dall'associazione "Pendolari(a)Roma". Nei decenni, il suddetto scalo non è stato inglobato dalla crescita del capoluogo pontino, favorendo un'ulteriore e notevole urbanizzazione a ridosso dello stesso snodo ferroviario: oltre i 120.000 abitanti del capoluogo, la stazione è l'infrastruttura a cui fanno riferimento diverse frazioni e cittadine che sorgono nei dintorni, anche grazie alla sua posizione strategica considerato l'asse ferroviario che collega Roma a Napoli. Tornando ai fruitori del trasporto su ferro, l'ultima indagine reperibile, svolta dall'associazione "Cittadinanza Attiva" nel 2010, quantifica il flusso in 10.000 passeggeri che in un giorno ferialo viaggiano da Latina, come punto di origine verso Roma e l'80 per cento di questi è costituito da pendolari;

osservando sommariamente lo stabile della stazione ferroviaria destinato alla fruizione pubblica e di servizio interno, oltre alla vetustà degli ambienti, a parere degli interroganti risulta palese l'inadeguatezza della qualità dei servizi offerti all'utenza. Mancanza di pensiline sulle banchine che fiancheggiano i 3 binari, in alcuni tratti parziale, in un caso totale; servizi igienici ridotti all'essenziale, non a norma, spesso inagibili o chiusi al pubblico; tabelloni luminosi per le comunicazioni ai viaggiatori spesso fuori servizio; sala d'attesa inaccessibile. Infine, è da segnalare l'inidoneità dell'immobile in termini di mobilità interna data l'assenza di scivoli e/o ascensori, in corrispondenza del binario che va in direzione sud. Per raggiungere l'altro versante della stazione tutti gli utenti dovrebbero essere in grado di scendere autonomamente le due scalinate che delimitano il sottopassaggio (unico punto di accesso al secondo binario) e ciò costituisce un evidente impedimento di tipo architettonico nei confronti dei cittadini portatori di *handicap*;

considerato che:

è di fondamentale importanza ricordare che, nell'ordinamento italiano, i trasporti pubblici sono stati parificati a prestazioni amministrative, intesi come servizi volti a garantire quella gamma di diritti tutelati a livello costituzionale dall'art. 117, comma 2, lettera *m*). Riguardo alla nozione di servizio pubblico, e quindi anche di servizio pubblico locale, il Consiglio di Stato (sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911) intervenne in tale quadro a precisare le coordinate di riferimento della nozione di servizio pubblico, ossia che essa "(...) si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie", all'art. 3, comma 1, definisce chiaramente cosa si intende per infrastruttura ferroviaria, ossia «Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture» i quali, rimanendo proprietà dello Stato, sono stati affidati a RFI tramite il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000. Dunque a RFI spetta la gestione e l'esecuzione dei lavori di

riqualificazione, mentre spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutte le responsabilità connesse alla proprietà dell'infrastruttura;
considerato inoltre che:
la relazione illustrativa del contratto di programma 2012-2016, stipulato tra il citato Ministero e RFI SpA, al paragrafo 2.3 intitolato "Le aree metropolitane e lo sviluppo del trasporto pubblico locale", afferma: "La necessità di seguire lo sviluppo urbano delle aree metropolitane unita all'esigenza di recuperare l'esistente squilibrio modale costituiscono elementi centrali nella pianificazione degli investimenti infrastrutturali per il settore della mobilità di breve/medio raggio. (...) Per migliorare il livello dei servizi delle stazioni sono inoltre programmati interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità ai treni (innalzamento marciapiedi, dei sistemi di Informazione al Pubblico e della mobilità nell'ambito dei terminali (sottopassi, ascensori e parcheggi). Gli interventi, diffusi sull'intero territorio nazionale, interessano progressivamente i terminali con maggiore frequentazione media)". È opinione degli interroganti che i propositi dei sottoscrittori fissati nel contratto di programma ricalchino perfettamente l'esigenza di rinnovo degli immobili ferroviari della stazione di Latina;
in aggiunta, nella relazione illustrativa dello stesso contratto di programma, al paragrafo 2 "Linee strategiche del piano investimenti per lo sviluppo della rete ferroviaria italiana", si legge: "Criterio ispiratore è rappresentato dalla finalità trasportistica delle infrastrutture: gli interventi prioritari non devono rappresentare un mero arricchimento della dotazione de territorio, ma un misurabile rapporto tra esigenze reali della domanda di mobilità e la rivisitazione dell'impianto economico del Paese, che pone con chiarezza la centralità dei nodi di intersezione delle reti e la loro qualità tecnologica, organizzativa e gestionale". Quanto riportato chiarisce che le osservazioni degli interroganti si fondano su inopinabili manchevolezze strutturali e non su malcelate richieste di ristrutturazione di ammodernamento di carattere meramente estetico;
in più, in considerazione del fatto che nel prospetto informativo della rete - Edizione dicembre 2015, si apprende che il "GI (Gestore Infrastruttura), con cadenza almeno annuale, convocherà, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e l'Interoperabilità Ferroviaria e l'ART, un tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell'infrastruttura con tutte le IF (Imprese Ferrovie) operanti in Italia, al fine di verificarne, in maniera autonoma e d'intesa con la D.G. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'eventuale inserimento in Contratto di Programma. Le eventuali proposte avanzate nell'ambito del suddetto tavolo tecnico dovranno essere supportate da una analisi documentale sugli effettivi vantaggi dell'intervento, sulla sua economicità (costi/benefici) e sul miglioramento qualitativo dell'infrastruttura interessata";
tali evenienze sono, dunque, previste dal menzionato contratto, precisamente all'art. 3, comma 5: "Nei limiti degli importi resi effettivamente disponibili in base alla legislazione vigente, le risorse finanziarie senza vincoli di destinazione a specifiche opere dovranno essere iscritte nel Contratto Programma Parte Investimenti e saranno destinate in parte agli investimenti connessi alla sicurezza in relazione ai fabbisogni finanziari rappresentati da RFI, che saranno determinati tenendo conto della capacità progettuale e realizzativa del Gestore. Per gli interventi previsti da normativa di settore in vigore che non sono dotati di integrale copertura finanziaria e per eventuali ulteriori interventi di "sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge", imposti da nuova normativa di settore o da nuove prescrizioni, il Gestore presenta, preliminarmente, un programma corredato da apposita documentazione che consenta al Ministero, d'intesa con il MEF, di valutare maggiori oneri e relativi tempi di attuazione, di asservire il programma e di verificare le relative coperture finanziarie. (...) Le Parti procederanno alla sottoscrizione di un apposito Atto integrativo al Contratto secondo le tempistiche previste al precedente Art. 3.2.";
si è fatto esplicito riferimento ai vincoli contrattuali per evidenziare le precise responsabilità che ne derivano, come ad esempio "interventi di "sicurezza ed adeguamento agli obblighi di legge"", poiché alla voce "Corridoio Viaggiatori" della tabella A - Portafoglio investimenti in corso e programmatici, del medesimo Contratto di Programma 2012-2016, non viene fatta alcuna menzione della

indispensabile ristrutturazione di cui necessita la stazione ferroviaria del capoluogo pontino. Inoltre nella relazione illustrativa del contratto di programma, relativo alla parte degli investimenti, si legge: "Avendo sostanzialmente esaurito le disponibilità delle risorse allocate su investimenti in fase di pianificazione si è reso necessario estendere i tagli ad investimenti in avanzata fase progettuale o di avvio a realizzazione, allocando prioritariamente i tagli sugli interventi meno maturi" ed è opinione degli interroganti che tali lavori di ammodernamento risultino più che maturi vista l'ampia e consolidata legislazione, soprattutto in materia di accessibilità e non discriminazione in relazione ai diritti sociali e civili garantiti dalla Carta Costituzionale. Dunque, gli obblighi di legge che derivano dalla normativa citata, a fronte dell'inadeguatezza strutturale dello scalo ferroviario di Latina che perdura nei decenni, si configurano come gravi manchevolezze sul piano del godimento dei diritti dei viaggiatori in qualità di clienti e di cittadini;

con l'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale provvede a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie "alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti" come novellato alla lettera *a*), comma 2 dell'art. 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012; considerato altresì che:

in merito all'imminente privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA per il 40 per cento del totale delle azioni, finora detenute dallo Stato, la cessione di parte delle quote a privati non ha altro scopo che la necessità di "fare cassa", poiché, per via dell'art 13 del decreto-legge n. 332 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994) gli incassi ottenuti dalla privatizzazione di possedimenti statali saranno destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'art. 2 della legge n. 432 del 1993). Ebbene, è parere degli interroganti che privatizzare parte di Ferrovie dello Stato non costituisca di per sé una garanzia o una premessa valida per il miglioramento delle infrastrutture e servizi del settore ferroviario locale e nazionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia in possesso di indagini recenti relative alla reale quantità di viaggiatori che partono e arrivano ogni giorno dalla stazione di Latina;

se non ritenga opportuno attivarsi presso l'Autorità di regolazione dei trasporti affinché accerti la mancanza di condizioni di accesso eque e non discriminatorie alla mobilità dei passeggeri della stazione di Latina, causate dall'assenza di adeguamento agli *standard* di accessibilità;

quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere al fine di garantire all'utenza dello snodo ferroviario pontino *standard* di fruibilità dell'infrastruttura consoni alla normativa nazionale, ossia per includere i lavori di adeguamento della struttura tra gli interventi programmatici previsti dal contratto di programma stipulato con il gestore dell'infrastruttura (RFI SpA).

(4-05256)

[ZIZZA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute -*

(4-05257)

(Già 3-01758)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-02293 e 3-02406, della senatrice Montevecchi ed altri, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02561, della senatrice Dirindin ed altri, sul monitoraggio dei pazienti in cura con antipsicotici;
3-02563, della senatrice Bignami e del senatore Campanella, sul contributo al SSN del valore della polizza RC auto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 569a seduta pubblica del 2 febbraio 2016, nell'intervento del senatore Caliendo:

a pagina 15, alla undicesima riga del primo capoverso, sostituire le parole "articolo 29" con le seguenti: "articolo 2";

a pagina 16, alla ottava riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "è figlio" con le seguenti: "non è figlio";

a pagina 16, alla settima riga del terzo capoverso, sostituire la parola: "stralciarlo" con la seguente: "trattarne".

1.5.2.13. Seduta n. 575 (pom.) del 10/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

575a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 578 del 16 febbraio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dà lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) *CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

(ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di non passare all'esame degli articoli e si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, tengo a precisare che il Governo non farà una vera e propria replica ad un dibattito così articolato e ricco, anche perché, come si sa, nel Governo stesso e nella maggioranza che lo sostiene vi sono posizioni diverse, così come in tutti i Gruppi parlamentari, su un tema così sensibile e delicato, che chiama in causa le coscienze individuali.

Abbiamo però seguito con grandissima attenzione questo dibattito e per questo mi corre l'obbligo di ringraziare tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti, con passaggi di grande profondità, così come credo profonde siano le domande che sottendono la normativa in oggetto. L'auspicio è che questo lavoro e questo confronto proseguano nel corso delle votazioni, con lo sforzo di riconoscere la parte di verità che esiste anche nelle posizioni diverse dalla propria. Questo invito non è retorico, ma è legato al fatto che, quando la politica è chiamata ad avventurarsi in un terreno così delicato che chiama in causa le coscienze, che vede esprimersi sensibilità diverse e che soprattutto incide nella dimensione più intima della vita umana, credo sia importante che il modo in cui questa discussione si sviluppa tenga conto del possibile impatto e della rilevanza delle parole che vengono utilizzate. Devo dire che, fino a qui, questo dibattito ha adempiuto in gran parte a questo obiettivo.

Il Governo non esprimerà una valutazione politica sui diversi emendamenti che saranno portati alla discussione, se non esclusivamente una valutazione tecnica su alcuni, quando palesemente non conformi alla giurisprudenza europea e a quella costituzionale. Sugli altri si rimetterà alla valutazione dell'Aula.

Mi corre solo l'obbligo di segnalare, in qualità di Ministro guardasigilli, che questa normativa, quale che sia la valutazione che questo ramo del Parlamento darà sui singoli punti e poi alla fine il legislatore nel suo insieme, nasce dall'esigenza di colmare una lacuna normativa segnalata da più soggetti della giurisdizione e indicata autorevolmente da pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'auspicio è quindi che questo importante lavoro, portato avanti quale che fosse la posizione svolta, possa trovare comunque un esito e possa dare al Paese norme certe, in un ambito di così grande rilevanza e di così grande importanza. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gambaro).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di non passare all'esame degli articoli alla quale ha aggiunto la sua firma il senatore Sacconi.

Onorevoli colleghi, sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli è stata presentata, da parte del prescritto numero di senatori, una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Nel ricordare che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, la Presidenza rileva che il tema della regolamentazione di tali unioni rientra non tanto nella sfera di applicazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione - più volte richiamati sia nelle premesse dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, sia in una memoria depositata contestualmente alla richiesta di votazione a scrutinio segreto - quanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Infatti, la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 138 del 2010, ha posto al centro delle proprie argomentazioni proprio il citato articolo 2 della Costituzione.

In particolare, nel precisare il concreto significato di tale disposizione, la Corte ha chiarito che: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Tuttavia, proprio in ordine alla disciplina che deve regolare tali unioni, la Corte costituzionale ha escluso in modo inequivocabile che: «l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

Ne deriva, sempre ad avviso della Corte, che: «nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze *more uxorio*: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988)», che infatti costituiscono l'oggetto del citato capo II del disegno di legge.

D'altro canto, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che se è vero che i concetti di famiglia e matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, ciò nondimeno, «l'elasticità interpretativa non può spingersi fino al punto da incidere sul nucleo della norma modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata».

Proprio in quanto i Padri costituenti ebbero a modello le disposizioni in materia di famiglia dettate dall'allora recentissimo codice civile del 1942, ne deriva che l'ambito applicativo degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione può essere interessato dalle disposizioni del disegno di legge solo laddove queste mettano in discussione i principi di riconoscimento, garanzia e tutela previsti dalle citate norme costituzionali. Ma la previsione di forme di riconoscimento, garanzia e tutela ulteriori, lascia del tutto impregiudicate quelle che la Costituzione e la conseguente legislazione di dettaglio prevedono in favore della famiglia, del matrimonio e dei figli.

Infatti, l'attinenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge agli articoli 29, 30 e 31 non si rinviene neppure ad un esame complessivo del testo.

Con riguardo al capo I, concernente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, il fatto che, per ragioni di mera tecnica legislativa, anche al fine di scongiurare duplicazioni e ridondanze della

normativa vigente, si sia inteso fare riferimento ad istituti già consolidati novellando la legislazione in vigore, non determina affatto la pretesa attinenza delle misure previste con i principi che da tempo regolano la famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio». È infatti agevole verificare che la normativa in materia di famiglia, matrimonio e adozioni resta del tutto impregiudicata, se non intatta, prevedendosi nel disegno di legge unicamente alcune estensioni applicative giustificate da un'analogia di fondo che, per espressa precisazione della Corte costituzionale, non necessariamente può o deve tradursi in automatica equiparazione. In altre parole, il disegno di legge, pur regolando una materia sicuramente affine a quella tutelata dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, attribuisce un riconoscimento giuridico e una disciplina a fenomeni finora non regolati dal legislatore senza tuttavia intaccare in alcun modo la famiglia.

Con riguardo poi alla disciplina delle convivenze di fatto, anche in questo caso il disegno di legge mira a regolamentare fenomeni già oggetto di numerosi interventi da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, senza che ciò abbia mai determinato una limitazione o una compressione delle garanzie che la Costituzione pone nei confronti della famiglia e delle sue manifestazioni, in base ai citati articoli 29, 30 e 31.

La votazione a scrutinio segreto non può essere concessa, non solo ricorrendo ad un giudizio di prevalenza sul contenuto complessivo del testo, ma soprattutto per il fatto che la disciplina delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'individuo - e tra queste rientrano senz'altro le famiglie non fondate sul matrimonio - trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 2, che non è ricompreso tra le disposizioni tassative per le quali il voto segreto può essere concesso.

In conclusione, il provvedimento all'esame dell'Assemblea non ha ad oggetto il riconoscimento di una realtà fattuale in contrasto con le tutele e le garanzie di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, ma attribuisce effetti giuridici alla legittima manifestazione del consenso tra soggetti che nella loro libera determinazione volitiva costituiscono una realtà ritenuta meritevole di tutela, ad ogni effetto, nell'ambito omnicomprensivo ed in sé stesso esaustivo del richiamato articolo 2 del dettato costituzionale, in forza del quale l'indice di imputazione degli effetti non può che rinvenirsi nella dichiarazione espressa dai diretti interessati, ad una stregua non degradata rispetto alle stesse obbligazioni contratte verso terzi.

Di conseguenza, la richiesta di voto a scrutinio segreto non può essere accolta. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).*

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, è curioso sentir applaudire a una risposta negativa rispetto ad una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Signor Presidente, io credo che ci sia un errore di partenza. Lei nega il voto a scrutinio segreto (poi argomenterò il perché), perché fin dall'inizio noi abbiamo chiamato mela una pera, e siccome il voto segreto è ammesso per la mela e non per la pera, non possiamo farlo; tuttavia noi siamo in presenza di una mela.

Visto che stiamo parlando di matrimonio e non di qualcosa di diverso, io ho presentato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli a mia prima firma (voglio sottolineare questo aspetto perché vedo che ci sono colleghi che se ne attribuiscono la paternità, ma al collega Quagliariello dico che se si è contrari alla maternità surrogata, bisogna essere contrari anche agli emendamenti "surrogati" e a scippi degli stessi agli altri). L'ho presentata sottoscrivendo una richiesta di voto segreto insieme a 74 colleghi (quindi una richiesta particolarmente sentita).

Proprio perché sapevo di non poter escludere questa arrampicata sugli specchi per negare il voto segreto, ho preparato una memoria di sei pagine (in cui, articolo per articolo, si spiega chiaramente non che la legge Cirinnà fa prevalentemente riferimento alle materie previste dall'articolo 113, quarto comma, del nostro Regolamento, ma che la totalità degli argomenti di tale normativa fa riferimento al diritto della famiglia), che chiedo venga allegata al Resoconto stenografico della seduta odierna.

Giova anche ricordare che sul non passaggio agli articoli è previsto un voto elettronico, quindi è

prevedibile anche il voto segreto. Abbiamo dei precedenti: in sede di Assemblea costituente un ordine del giorno venne votato con voto segreto; abbiamo precedenti prima del 1997 alla Camera e, l'ultimo, proprio qui al Senato, nel corso della discussione su una legge che avrebbe voluto l'abolizione da parte delle Camere della pena all'ergastolo (quindi non l'introduzione, ma l'espunzione dell'ordinamento della pena all'ergastolo). Questo perché il nostro Regolamento, diversamente da quello della Camera, parla di deliberazioni «che attengono» ai rapporti civili ed etico-sociali, non che «incidono sui», quindi la formulazione è molto più aperta.

Da questo punto di vista, quindi, mi sarei aspettato, vista la larghissima prevalenza della materia suscettibile di voto segreto, che lei avesse deciso di acconsentire a questa votazione per far vedere e sentire finalmente, nella libertà del voto segreto, come la pensi il Parlamento rispetto a questa materia. Sono sorpreso della sua risposta, signor Presidente: non me l'aspettavo. Mi spiace, prima l'ho chiamata un'arrampicata sugli specchi e anche la lunghezza della sua risposta lo dimostra; è una scelta politica, che lei ha voluto prendere in solitaria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia).*

Il nostro Regolamento, invece, prevede che, in caso di incertezza sulla prevalenza o meno di una materia, lei potesse consultare la Giunta per il Regolamento. In quella sede lei avrebbe potuto fare il Ponzio Pilato, tanto la maggioranza è larghissima perché c'è anche l'aggiunta dei componenti del Movimento 5 Stelle e di SEL, che avrebbe contribuito al no al voto segreto, e non avrebbe dovuto schierarsi da nessuna parte. Purtroppo l'atteggiamento che lei ha assunto è diverso e mi auguro che sia un atteggiamento spontaneo.

Non so se ieri sera abbia avuto occasione di guardare il festival di Sanremo: addirittura abbiamo un servizio radiotelevisivo pubblico che, con gli ospiti e i cantanti, cerca di sostenere e promuovere le unioni civili e le coppie di fatto. Non mi aspetto da parte del servizio radiotelevisivo pubblico delle entrate a gamba tesa su argomenti così delicati, ma tanto meno mi aspettavo da parte sua un atteggiamento che mi ricorda il passaggio del Manzoni, là dove c'è l'incontro tra i bravi di don Rodrigo e don Abbondio, quando a quest'ultimo viene detto «questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai». Lei purtroppo ha assunto - o meglio, ha sposato, visto l'argomento di cui stiamo parlando - l'atteggiamento di don Abbondio, al contrario: questo matrimonio s'ha da fare, da domani e sempre.

Perché di matrimonio si tratta. Ho sentito tanti interventi dei colleghi e anche se non sono un esperto di diritto di famiglia una cosa è chiara. Si può chiamare pera o mela, con qualunque termine si voglia, ma io mi sono posto alcune semplici domande ascoltando i giuristi e gli ex magistrati presenti. Come si costituisce questa unione civile? Secondo le stesse modalità previste per il matrimonio (quello civile ovviamente: non ci abbiamo messo il sacerdote, per fortuna, ma forse qualcuno avrebbe voluto anche mettercelo). Come si scioglie l'unione civile? Secondo le medesime procedure previste per il divorzio e per la separazione. Quali sono i diritti? doveri per i componenti delle unioni civili? Le stesse previste per i coniugi, ovvero per la moglie e per il marito. Quali sono i diritti successori? Gli stessi previsti per la materia familiare. Quali sono le cause ostative? Le stesse che ostano al matrimonio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

Allora, cos'è questa roba, se non il matrimonio dei gay? Si è voluta anche fare anche un'ulteriore aggiunta, perché non bastava questo danno. Si è voluti andare ad introdurre - chiamandolo anche con un termine anglosassone, che nel testo è ancora più complicato perché è un continuo rinvio ad altri articoli e ad altri commi - la cosiddetta *stepchild adoption*, cioè l'adozione del figliastro... *(Commenti dal Gruppo PD).* Scusate se ho più comunanza con le cose normali che non con le cose anormali che voi mettete nelle leggi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

Io sono piuttosto tradizionalista e vorrei che ciascuno avesse una mamma e un papà, se ha la fortuna di poterli avere fino alla fine. *(Applausi del senatore Cardillo).* Non sono d'accordo che ci siano due papà o due mamme. Sicuramente posso arrivare a pensare che, nel caso del figlio frutto di un precedente rapporto eterosessuale, qualcuno ci pensi, ma addirittura prevederlo anche per la fecondazione eterologa oppure per la cosiddetta maternità surrogata è un'aberrazione vera e propria. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

È vero che non c'è la legalizzazione di una pratica che comunque è illegittima e illecita, ma si va a

legalizzare quelli che sono i frutti di quella pratica; e questa a casa mia non si chiama più utero in affitto, ma compravendita dei bambini. Punto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).*

Vorrei leggere una citazione fatta ai tempi del *referendum* sulla fecondazione assistita, che diceva: «della fecondazione abbiamo fatto un mercato. È una trasformazione epocale: la vita che un tempo apparteneva alla religione, alla patria, alla rivoluzione, ora appartiene al mercato. Ne parliamo come un allenatore parla della sua squadra, come qualcosa di cui si può disporre. Abbiamo manipolato la vita, l'abbiamo clonata, riprodotta in provetta, comprata e venduta. L'abbiamo privatizzata. E si sa dove finiscono le cose privatizzate: non a una persona con nome cognome e odore, ma a una società anonima con fermoposta alle isole Cayman». Non è monsignor Bagnasco; sono le parole di Beppe Grillo dette undici anni fa, e devo dire che Grillo la vedeva lunga; forse anche per questo ha tolto il nome dal simbolo: qualche motivo ci sarà. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).*

Concludo, Presidente. Credo vi fosse la necessità di dare una risposta anche rispetto ai diritti e ai doveri delle coppie gay, e si poteva farlo tranquillamente stabilendo nel capo II che le coppie di fatto potessero essere estese anche alle coppie omosessuali, ma per dare una risposta a 7.000 coppie - e forse a qualche centinaio di bambini - non si può aver fatto una legge che non va a dare risposte ad 1.422.000 famiglie di fatto eterosessuali e ai loro 151.000 bambini, che non potranno essere neppure adottati! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).*

Questa è una legge razzista nei confronti dell'eterosessualità e della normalità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori De Pin e Rossi Maurizio).*

[QUAGLIARIELLO](#) *(GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E))*. Signor Presidente, mi vorrò attenere soltanto per qualche minuto agli aspetti regolamentari della questione che stiamo trattando, con riferimento alla decisione che lei ha comunicato all'Assemblea. Vede, Presidente, io trovo grave tale decisione da un punto di vista formale, indipendentemente da quelle che sono le mie convinzioni in materia, che avrò modo di esprimere sin da quando interverrò sugli emendamenti all'articolo 1.

Si è svolto in quest'Aula un dibattito molto ampio, che è durato alcuni giorni, e che è stato il riflesso di un dibattito ancora più ampio che si è svolto nel Paese, che ha avuto - tra le altre cose - grandi manifestazioni civili nelle quali si sono contrapposti dei valori. Vede, il fatto che questa materia intacchi i temi della famiglia, il fatto che le unioni civili possano essere considerate un matrimonio surrogato, il fatto che prevedere unioni per gli omosessuali e dei contratti per gli eterosessuali vuol dire in concreto andare a prevedere un matrimonio, sono stati gli argomenti che hanno diviso quest'Assemblea e che stanno dividendo il Paese, e lo stanno dividendo su valori contrapposti.

Tra le altre cose, devo dire che, essendo stata lasciata libertà di coscienza, abbiamo assistito anche a un dibattito che ha attraversato a volte in maniera trasversale i Gruppi parlamentari. Io ho preso atto di questo dibattito come semplice componente di questa Assemblea, ho cercato di seguirlo e, nei limiti del possibile, di comprendere le ragioni dei miei avversari. L'ho fatto stando poco in Aula e molto davanti al televisore e mi sono reso conto che, di fatto, questa è una delle grandi questioni che spacca questa Assemblea e che divide il Paese. Dobbiamo cercare di gestire questa cosa nel modo "più civile", cercando di comprendere le ragioni degli altri.

Presidente, se mi è consentito dirlo, secondo me non è stato un buon inizio che lei, che non è un semplice componente di questa Assemblea ma che la presiede ed è arbitro, abbia deciso, con un'interpretazione - che sembrava un surrogato della Corte costituzionale e che in qualche modo anticipava il verdetto - chi avesse ragione e chi avesse torto. Lei ha detto già tutto; ha risolto il problema. Ha preso parte in una competizione civile che ha animato l'intero emiciclo, con tutti i membri che, ai suoi occhi, dovrebbero avere la stessa tutela. Condivido in questo l'opinione del senatore Calderoli: questa era una decisione che spettava quantomeno alla Giunta per il Regolamento perché

non vi è dubbio che sulla competenza o meno della materia quantomeno c'è una lunga discussione da fare. Io le dimostrerò, intervenendo sugli emendamenti all'articolo 1 - non voglio anticipare nulla qui - come le sue argomentazioni sono suscettibili di contro argomentazioni altrettanto forti, se non più forti.

Presidente, le assicuro che iniziare questa contesa e questa seduta con un arbitro che ha preso parte non è una buona sensazione. Credo che come me la pensino non soltanto i senatori che hanno le mie idee, ma anche quelli che vorrebbero che qui non ci siano soluzioni precostituite e che si possa ancora dibattere e, magari, cercare di comprendere le ragioni degli altri. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, innanzitutto desidero precisare che Forza Italia voterà a favore di questa proposta di non passaggio all'esame degli articoli ma non perché siamo contrari a qualunque tipo di riconoscimento delle unioni civili; al contrario noi siamo a favore, ecco perché se ci si fosse accordati su tutta una serie di diritti e di prerogative da dare alle coppie sia dello stesso sesso che di sesso diverso, avremmo già finito questo lavoro e avremmo consentito un momento di unità di tutti dentro questa Aula e fuori per poi, eventualmente - ove qualcuno l'avesse richiesta - andare avanti con una discussione possibilmente approfondita e nel merito sulle cose su cui non c'è accordo. In Commissione abbiamo però trovato la completa chiusura: non ci sono stati neppure accolti degli ordini del giorno, ivi incluso, ad esempio, l'ordine del giorno che chiedeva al Governo di continuare a difendere e a riservare ai genitori la priorità nelle scelte riguardanti l'insegnamento e l'educazione dei figli. C'è stato respinto persino questo ordine del giorno.

È chiaro che, di fronte alla totale chiusura, non vediamo la possibilità di un cambiamento che trasformi questa legge, che ci può andare bene solo nel titolo, in qualcosa che vada bene nella sostanza.

Dopodiché, signor Presidente, nell'illustrare alcune ragioni, tra le tante, per cui non siamo d'accordo con il testo in esame, sottolineerò come tutto questo provvedimento riguardi il matrimonio. Ecco perché, signor Presidente, sono e siamo preoccupati per la sua scelta di non concedere il voto segreto. Ricordo che il Regolamento in materia di voto segreto è chiarissimo, perché dice che esso è previsto su materie riguardanti una serie di articoli della Costituzione, tra cui gli articoli 29 e 30. L'articolo 29, in particolare, riguarda il matrimonio.

Come è stato detto, nel disegno di legge in esame non c'è il nome «matrimonio», ma c'è la sostanza. Ad esempio, tutti conoscono gli articoli del codice civile che vengono letti durante il matrimonio, che sia celebrato in chiesa o sia civile. I primi due sono proprio gli articoli 143 e 144, che sono riportati nel loro contenuto, pur senza citarli, nel disegno di legge in esame.

L'articolo 143 è infatti parafrasato dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, il quale dice che «Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Ebbene, l'articolo 143 del codice civile dice che «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Dunque, anche nel testo è presente la medesima formulazione.

Al comma 2 dell'articolo 143 del codice civile, sul matrimonio, si dice che «Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione» e l'articolo 3 del disegno di legge Cirinnà dice che: «dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione».

Il comma 3 dell'articolo 143 del codice civile prevede poi che: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia» e il disegno di legge al nostro esame, all'articolo 3, comma 1, prevede che «Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni».

Durante la celebrazione del matrimonio si legge poi l'articolo 144 del codice civile, secondo cui: «I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa»; il comma 2, dell'articolo 3 del

disegno di legge stabilisce che: «Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato», formulazione che riproduce quella del secondo comma dell'articolo 144 del codice civile. Basta dunque cambiare il nome alle cose, perché le garanzie sostanziali, previste dal, Regolamento vengano tolte? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut. Commenti del senatore Giovanardi*)

Mi preoccupa perché qui oggi parliamo di unioni civili e di matrimonio, ma tra gli articoli per i quali il Regolamento prevede la garanzia del voto segreto ci sono quelli che riguardano la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità della corrispondenza, il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente, la libertà religiosa e tanti altri; basterà allora dire che una legge che, ad esempio, sopprima la libertà religiosa, sia fatta per ragioni culturali per fare in modo che non si tratti più materia religiosa e si potrà votare, magari sotto le minacce e senza voto segreto? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Signor Presidente, lei è l'arbitro di questa partita ed è sempre in tempo a prendere una decisione conforme al Regolamento.

Vado avanti: all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, il comma 3 dice che «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni» di varie sezioni del titolo VI del codice civile. Il titolo VI è intitolato «Del matrimonio».

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Bravo, Presidente!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Poi dice che si applicano alcuni articoli tra cui il 116. Molto interessante: l'articolo 116 tratta del matrimonio dello straniero. Questo vorrà dire che chi stipulerà una unione civile, oltre al *bonus* della reversibilità, potrà anche passare la cittadinanza ad uno straniero. Forse svuoteremo i centri di identificazione ed espulsione, come ha detto il senatore D'Alì, perché passeranno tutti attraverso gli uffici dell'anagrafe! (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut*).

Andando avanti, sono richiamati tutti gli articoli che riguardano il matrimonio presi dal capo VI del codice civile, che si intitola «Del regime patrimoniale della famiglia». Si richiama la disciplina «Del regime patrimoniale tra i coniugi», della «Forma delle convenzioni matrimoniali», della «simulazione delle convenzioni matrimoniali» e così via. Se per caso fosse sfuggito qualcosa, il comma 4 dice che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge» e «coniugi» si applicano anche alle unioni civili. E allora se questo non riguarda l'articolo 29, cosa lo riguarda? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut*).

Se questo istituto è diverso dal matrimonio, in cosa è diverso? C'è una diversità: non sono previste le pubblicazioni. Le pubblicazioni sono una garanzia, sono una sorta di gravame sulla coppia che si vuole sposare, perché se qualcuno ha qualcosa da dire possa parlare o tacere per sempre. Non ci sono le pubblicazioni e questa è un'agevolazione rispetto al matrimonio.

Vi è poi tutta la seconda parte di questo disegno di legge, che tratta della convivenza e, bontà loro, è concesso anche alle coppie eterosessuali di accedere a questa seconda parte. Essa riguarda, com'è stato detto, un milione e mezzo di coppie, e di conseguenza 3 milioni di cittadini, ed almeno 150.000 bambini, e di questo ci si occupa con una parte del provvedimento che in Commissione non è stata neanche sfiorata e che a mio parere è scritta malissimo, come ha detto anche la Commissione affari costituzionali non con un parere dell'opposizione, ma con un parere, credo, unanime o comunque maggioritario. Questa parte infatti non prevede garanzie, anzi, prevede l'incertezza: sarà il magistrato a stabilire se due persone hanno un legame meritevole di tutela giuridica o no e non quelle persone. Una follia, ma tanto riguarda solo 3 milioni di italiani! (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut*).

Riguarda solo 3 milioni di italiani, con 150.000 bambini? Chi se ne importa. Bisogna andare avanti e perché? Non si capisce perché bisogna andare avanti ad ogni costo.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma questo è già sufficiente. Aggiungiamo che mancava uno dei tre articoli del codice civile che si legano al matrimonio, l'articolo 147, relativo ai doveri verso i figli e quello lo troviamo all'articolo 5, con la famosa «adozione del figliastro» (questo è il nome in italiano),

che vuol dire imporre ad un bambino due padri o due madri. A questo la stragrande maggioranza dei cittadini è contraria, ma purtroppo sembra che nei *media* e in quest'Aula ci sia una percentuale diversa: dovrebbe porsi qualche problema chi rappresenta questa diversità. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E) e LN-Aut. Congratulazioni*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Giovanardi, ma le ricordo che ha già parlato il senatore Quagliariello.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, le farò perdere pochissimo tempo.

PRESIDENTE. Il tempo non è mai perso in quest'Aula.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Il tempo lo ha già perso lei quando ha confuso i fascicoli, perché domani presenteremo direttamente alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione. I colleghi sanno, infatti, e il Paese deve sapere che il disegno di legge 2081, che stiamo discutendo, in Commissione giustizia non è stato esaminato neanche per un minuto, violando totalmente la prescrizione tassativa dell'articolo 72 della Costituzione, che obbliga all'esame in Commissione prima di passare all'Aula. Quindi, Presidente, lei è già partito male, violando la Costituzione. Vi è una giurisprudenza costante sul fatto che si debba rispettare l'articolo 72.

Poi ha continuato malissimo. Infatti, non basta ciò che hanno detto i colleghi. Le risulta che presidenti ed ex presidenti della Corte costituzionale, in appelli pubblici, abbiano sottolineato come questo testo si sovrapponga completamente all'articolo 29 della Costituzione, e quindi sia totalmente illegittimo dal punto di vista e della Costituzione in vigore, e di quello che la Corte costituzionale ci ha detto di fare? Sto parlando di personaggi di secondo piano, come Flik, come Mirabelli, come Maddalena e Santosuosso. E davanti a questi appelli, firmati oltretutto da altre centinaia di presidenti di sezioni del Consiglio di Stato, di grandi avvocati e di grandi professori universitari, lei viene qui a leggerci una pappardella in cui dice che tutta la discussione fatta nel Paese e in Aula, purtroppo non in Commissione, su questo argomento nulla ha a che fare con il matrimonio?

Ma lei ha ascoltato gli interventi dei colleghi, sia quelli contrari, sia quelli che hanno spiegato, anche all'interno del Partito Democratico, che se passa questo testo così formulato, in realtà passa una formula che si sovrappone a quella del matrimonio?

Lei viene a dirci questo, dopo aver negato al Senato la possibilità di discutere in Commissione questo articolato, un nuovo articolato ma visto da nessuno, infarcito di errori giuridici e di contraddizioni.

Mi spieghi perché una coppia non sposata con due o tre figli non possa avere la pensione di reversibilità, anche se convive da tre anni, mentre una coppia di uomini che si sposano, in realtà, attraverso una unione civile, ha invece diritto alla reversibilità. Mi spieghi se non ha a che fare con i principi costituzionali, un principio di questo tipo! (*Applausi dei senatori Divina, Volpi e Rizzotti*).

Cosa ci viene a dire, allora? Io mi domando: ma quando faceva il magistrato, lo faceva così? (*Proteste dal Gruppo PD*). È un punto interrogativo che devo porre, perché se il modo di trattare argomenti delicati è questo, di negare l'evidenza, vuol dire che il Presidente non svolge il suo compito!

Ho avuto l'onore di essere presieduto dal senatore Napolitano quando era presidente della Camera. Ho seguito i grandi Presidenti come Fanfani e come Nilde Iotti, che svolgevano davvero il loro compito di Presidente che, come l'onorevole Violante ci ha sempre spiegato, non è quello di tutelare una maggioranza, che si tutela da sola, e neanche di far passare il principio incredibile che, poiché l'Assemblea a maggioranza assume alcune decisioni, queste sarebbero sacre, anche quando violino il Regolamento e la Costituzione.

Quindi, lei non si è appiattito sulla funzione di Presidente: lei fa il servo sciocco della maggioranza e non tutela la minoranza!

CARDINALI (*PD*). Basta!

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). E questo davanti ad una legge così importante e così delicata, che tratta argomenti angoscianti come l'utero in affitto, la mercificazione del corpo umano e della compravendita all'estero, fatta anche da senatori, di bambini con 120.000 euro?

Che il Parlamento non possa esprimersi con il voto segreto è una vergogna, che non ricade su di noi ma sicuramente su di lei. (*Applausi dei senatori Candiani, Volpi e Rizzotti*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, le sue offese sono una medaglia. Grazie! (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Giovanardi e Malan*).

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, devo dire che lo stare in quest'Aula mi lascia sempre più allibito. Sono molto d'accordo con il fatto che questo articolo 3 sia un articolo di discussione, ma vorrei capire una cosa. Vorrei sapere come un legislatore potrebbe scrivere un articolo 3 se partiamo da due punti fondamentali. Il primo è il seguente. Nel gennaio del 2013, in seguito alle indicazioni della Corte di Strasburgo, la Cassazione apriva alla possibilità che i figli fossero cresciuti dalle coppie gay. Queste non lo ha detto il Senato, ma la Corte di cassazione.

Nel novembre del 2013 il tribunale dei minori di Bologna legittimava l'adozione di una bambina da parte di una *single* avvenuta negli Stati Uniti. Nell'agosto del 2014 il tribunale dei minori di Roma sanciva la possibilità di adozione da parte della madre biologica della figlia della *partner*, cioè legittimava praticamente la cosiddetta *stepchild adoption*.

Nel febbraio del 2015 la Cassazione decretava che l'unione tra persone dello stesso sesso può acquistare un grado di protezione e tutele equiparabili a quelle matrimoniali, anche se a due omosessuali la legge italiana non permette di sposarsi.

Poi arriva, nel luglio 2015, la Corte suprema di Strasburgo, organismo indipendente dell'Unione europea, ma vincolante per l'Italia, che ribadisce che il nostro Paese viola i diritti umani non prevedendo alcuna forma di riconoscimento delle coppie gay. La Corte afferma che la mancanza del legislatore è particolarmente grave perché, nel trasgredire i pronunciamenti della Corte costituzionale reiterati nel tempo, mina potenzialmente la responsabilità del potere giudiziario.

Ora, un legislatore che deve scrivere un articolo 3 basandosi non sul desiderio delle coppie gay (che da alcuni di voi sono trattate con epiteti ancora peggiori), ma sulla necessità di difendere il minore che, in un modo o nell'altro, è indifendibile da parte sua, cosa deve scrivere? Deve forse scrivere che con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti non acquisiscono gli stessi diritti, non assumono i medesimi doveri e possono fare quello che cavolo gli pare perché, tanto, questo non è un matrimonio? Deve scrivere che, siccome è un'unione civile, le parti si possono unire oggi e separare domani e, se casomai uno dei due ha un figlio, chi cavolo se ne frega? Ma in che mondo stiamo vivendo? Ma questo è un Paese normale o è un Paese che ha perso la testa, semplicemente perché qualcuno vede in questa situazione la possibilità di avere una maggiore o una minore quantità di voti o ha paura di andare contro il proprio elettorato? (*Applausi della senatrice Bignami*).

Il fatto che Beppe Grillo dodici mesi fa dicesse una cosa, dieci mesi fa ne dicesse un'altra e ora ne dica un'altra ancora ci deve impedire di poter votare l'articolo 3? Secondo me qui stiamo rasentando veramente la follia. Le ripeto, signor Presidente, che non dobbiamo avere nessuna paura di votare una cosa del genere. Se c'è qualcuno che, per paura, si nasconde dietro il voto segreto o pensa che, attraverso il voto segreto, alcuni non voterebbero queste cose, credo che siamo caduti veramente in basso. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto*).

[D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intuisco, ma mi corregga se sbaglio, che stiamo discutendo sia di questioni connesse al voto segreto, sia della questione volta a determinare il non passaggio all'esame degli articoli. Quindi, se lei non mi corregge, mi permetterò, in maniera estremamente sintetica, di intervenire su entrambe le questioni.

Partendo dalla questione del voto segreto, non c'è dubbio, per lo meno questa è la mia modestissima opinione, che i due istituti, quello delle unioni civili e quello del matrimonio, siano del tutto sovrapposti. Sono sovrapposti anche per una questione ovvia per tutti gli operatori del diritto: la tecnica del rinvio, alla quale si è fatto frequentemente ricorso, determina inevitabilmente l'acquisizione

integrale di quella disposizione, non soltanto nel suo significato contenutistico (potremmo dire sul versante della sostanza), ma anche proprio come rinvio ricettizio all'intero contenuto, anche formale, di quella determinata disposizione.

Bene, i rinvii, che sono reiterati, a 32 disposizioni regolative del matrimonio sono assolutamente inequivocabili al riguardo. Sono identiche le modalità di celebrazione, identiche le modalità di cessazione, identici gli impedimenti. C'è inoltre una clausola di equivalenza: ogni disposizione di rango primario ovvero di rango secondario nella quale compaia la parola "coniuge" o "coniugi" deve intendersi integrata dalle diverse espressioni "*partner*" o "*partners*" delle unioni civili. Allora, noi abbiamo un rinvio che determina l'acquisizione della disciplina del matrimonio sul versante di tutte le componenti costitutive che la riguardano.

Citare qui - ma lo potremmo fare - l'articolo 14 della CEDU, cioè la norma che contiene il divieto di discriminazione, sposterebbe l'accento soltanto sul versante sostanziale della disciplina, ciononostante contribuendo ad arricchire, mi auguro, il tema della discussione dal momento che, comunque si intendano le cose, quella norma che è già disponibile per l'autorità giudiziaria nazionale, ma maggiormente lo sarà per l'autorità giudiziaria europea, sta a significare che non sono consentite quelle che un grande giurista chiamava le truffe delle etichette cioè a dire che, al di là delle definizioni e malgrado la diversità delle definizioni, se in sostanza si tratta di un matrimonio a quella realtà di sostanza dovrò piegarmi, nel senso di prendere atto che ci si trova dinanzi ad un matrimonio. Ma, ripeto, il discorso qui è superfluo, perché il reiterato uso della disciplina del rinvio alla norma corrispondente del codice civile, direi che elimina per chiunque il problema.

Mi permetto dunque di segnalare un aspetto. Con molto rispetto ho ascoltato la relazione che negava il voto segreto perché questa sarebbe una disciplina costruita sull'articolo 2 e non anche sugli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Ma mi permetta, signor Presidente, di fare una precisazione: la medesimezza di disciplina è un evento, è cioè il risultato di una interpretazione che si conduce sulle norme. Noi possiamo dire che due discipline di ordine generale sono sovrapponibili una volta che abbiamo esaminato articolo per articolo le norme che costituiscono quella disciplina. Noi qui, al contrario, abbiamo seguito una sorta di inversione del metodo: abbiamo detto che la disciplina, che però non abbiamo analizzato e che dovremo ancora analizzare, è una disciplina la quale rientra - per definizione, sembrerebbe - all'interno dell'articolo 2 e non anche degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Allora è viziato, se mi è consentito l'uso di questo participio passato, proprio il ragionamento che giunge ad una conclusione che non è legittimata da un'analisi delle norme, che direi manca del tutto. E qui mi riporto all'intervento del senatore Malan, che ha illustrato meglio di me la medesimezza di una disciplina che conduce ad una risposta inevitabile. Non soltanto si tratta, nella sostanza, ma direi ancora prima, per effetto della tecnica del rinvio, di una disposizione formalmente del tutto sovrapponibile al matrimonio.

C'è da dire che ci hanno spiegato che c'è sempre qualcuno che ti può dimostrare che le cose sono il contrario di quello che tu hai rappresentato. E allora, per dar conto delle soluzioni alternative, delle possibili facce rovesciate di ogni fenomeno del quale ogni oratore si dovrebbe fare carico, ci dobbiamo interrogare su questo fatto: c'era la possibilità di una soluzione diversa? Insomma, in alcune pieghe del discorso è sembrato che non si potesse fare altrimenti e che la soluzione del rinvio al matrimonio fosse obbligata, perché vi sono similitudini che implicavano la necessità di ricorrere alla disciplina del matrimonio.

A parte che non si può parlare di similitudini quando sono richiamate integralmente 32 disposizioni fondamentali in materia di matrimonio: non è similitudine, è chiaramente una situazione di totale medesimezza. Ma c'è da dire che già la disciplina dei contratti, i testi legislativi che il nostro Parlamento, sia pure in legislature precedenti, ha conosciuto, gli emendamenti che sono stati presentati, la possibilità di costruire sulla falsariga dei contratti che stanno in altri Paesi moderni (che nessuno si sogna di tacciare di vetustà, reattività, di legami, non si saprebbe poi per quale ragione, sospettati di "gravità" con il passato), ciò nonostante li prevedono. C'era quindi la soluzione alternativa. Dalla soluzione alternativa noi traiamo, per quel necessario gioco del contrasto,

l'affermazione, che ci permettiamo di fare con assoluta umiltà, di una possibilità diversa di risolvere il problema.

Ma, come ho detto, non soltanto c'è una questione di articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, anziché di articolo 2, con uno specifico riferimento alla modalità del voto, c'è anche una questione di non passaggio agli articoli, se è vero che le due questioni alla fine si sono mescolate e che quindi nessuno pensa di disturbare i lavori del Senato chiedendo poi di intervenire su una questione che si può trattare nella medesimezza del contesto di un unico intervento, come credo di poter fare.

Al riguardo, si possono dire tante cose, ma un minimo di esperienza insegna che ci sono dei punti davvero essenziali in ogni vicenda, gli unici, potremmo dire, dei quali valga la pena discutere. Poi, ovviamente, ogni oratore attribuisce carattere di rilevanza anche a cose che in realtà non la posseggono e sta nell'esperienza di chi regola il dibattito andare a dire, in questo caso: «egregio senatore, lei sta parlando di una cosa della quale non può parlare». In tale frangente, l'obbedienza all'intervento del Presidente è non soltanto una regola, ma un dovere per chi crede in maniera seria alle istituzioni.

Ebbene, qui il punto della questione è uno: il non passaggio all'esame degli articoli è funzionale ad una riflessione, perché il nostro Regolamento dispone che per sei mesi l'Assemblea debba riflettere, ma non possa ufficialmente intrattenersi sull'argomento. Si determina, quindi, uno spazio di riflessione. La domanda, che in un certo senso potrebbe trasformarsi in una contro-obiezione, demolitiva della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, a mio modesto avviso potrebbe essere questa: quale ragione giustificerebbe questa pausa di riflessione?

Credo di poter rispondere a questa domanda, ancorché sia consapevole di aver io stesso formulato la domanda e di prestare io stesso la risposta a una domanda che io stesso ho introdotto (una situazione *sui generis* in un certo senso, ma chi discute ovviamente non può dialogare, deve immaginare ed implicare l'obiezione che gli può essere mossa, e immaginare comporta la possibilità di errori, dei quali ovviamente io mi scuserei anticipatamente). Credo che la ragione sia chiara: c'è una situazione di grande divisione, che non è soltanto giuridica.

Non dobbiamo qui cadere nell'errore ingenuo di pensare che il diritto sia lo strumento per risolvere conflitti di coscienza. Chi conosce i conflitti di coscienza, anche con riferimento al titolo di un libro storico che sta nella letteratura giuridica in posizione di preminenza, sa bene che il conflitto di coscienza esorbita dallo schema del diritto (certo, si deve alimentare del diritto perché altrimenti sarebbe un'affermazione di conflitto che non si reggerebbe su nulla). Ebbene, non c'è dubbio che il Parlamento sia diviso, ma non è soltanto il Parlamento ad essere diviso; sono divisi al loro stesso interno i partiti politici, segno dimostrativo che quel dibattito che non c'è stato in Commissione, forse queste asperità le avrebbe potute risolvere. Signor Presidente, io non traggio questa affermazione da una convinzione soggettiva (che varrebbe zero), ma dagli emendamenti, perché noi abbiamo emendamenti riferibili a diversi settori politici e allo stesso Gruppo politico, che conducono in direzione opposte.

Se questa è una situazione oggettiva che credo nessuno possa smentire, se vi è una grave situazione di conflitto di coscienza - e mi permetto di dire che se in questo Parlamento non vi fosse un grave conflitto di coscienza, questo sarebbe un Parlamento privo di ogni serietà e legittimazione, perché una materia di questo genere deve (e sottolineo tre volte «deve») creare conflitti di coscienza e non può essere regolata attraverso la collocazione pigra di ogni senatore all'interno di un partito politico - se questa è la realtà, una realtà asseverata da quello che noi sappiamo, al di là di ciò che compare dal testo degli emendamenti, credo che anche questa richiesta di non passaggio all'esame degli articoli sia fortemente giustificata.

In tal senso preannuncio, in dichiarazione di voto questa volta, il voto favorevole del Gruppo Area Popolare, che mi onoro di rappresentare. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, autorevoli colleghi, ho un sentimento che mi accomuna con molti colleghi che sono intervenuti in questa fase del dibattito, che è quello della

preoccupazione. Preoccupazione che nasce, ad esempio, avendo ascoltato ora il mio collega, Presidente della Commissione giustizia; preoccupazione che mi deriva avendo ascoltato anche la presentazione, da parte del senatore Calderoli, della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, per le motivazioni, per i toni, per i modi, quasi che la sensazione che si determina fosse quella, in realtà, di essere qua a non voler fare una legge, a non voler dare risposte al Paese, semplicemente: a non voler fare il nostro dovere.

Il Gruppo del Partito Democratico è contrario alla richiesta di non passaggio agli articoli avanzata dal senatore Calderoli. La proposta, in realtà, a me lascia anche dei dubbi riguardo la sua ammissibilità, ai sensi degli articoli 95 e 96 del Regolamento. In effetti, il contenuto della proposta riproduce sostanzialmente - e, in alcune parti, letteralmente - il contenuto di alcune questioni pregiudiziali presentate con riferimento al medesimo disegno di legge n. 2081 e già respinte dall'Assemblea. Ma su questo, ovviamente, non voglio insistere. Noi, signor Presidente, prendiamo atto delle sue decisioni, le rispettiamo e, anzi, mi permetto di ringraziarla per l'equilibrio che sta adottando in questo difficile dibattito parlamentare. (*Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut*).

Ciò detto, non ci esimiamo dal rispondere, punto per punto, alle osservazioni contenute nella proposta di non passaggio all'esame degli articoli, *in primis* con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 72 della Costituzione. Occorre ricordare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione giustizia e per questo sono perplesso per l'intervento che ho ascoltato pochi minuti fa: un importante lavoro della Commissione giustizia, protrattosi per oltre 70 sedute, un anno di lavoro, per cui, nel merito, si tratta di argomenti ampiamente affrontati, approfonditi, anche nel corso delle numerose audizioni che sono state svolte.

Riguardo la mancata nomina di un relatore all'Assemblea che esponesse le linee del dibattito emerso in Commissione, si ricorda che il testo in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo testo unificato della relatrice alla Commissione, tiene conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni e apporta poche e circoscritte modifiche e riformulazioni, frutto, tra l'altro, di un'ampia condivisione, finalizzate principalmente a recepire le osservazioni emerse nel corso della lunga discussione sviluppatasi nei successivi mesi di discussione. Piuttosto, l'adozione del testo base per l'esame in Aula dell'Atto Senato 2081 e la sua calendarizzazione costituiscono strumenti procedurali costantemente diffusi nella prassi parlamentare a garanzia proprio del lavoro faticosamente svolto in Commissione. (*Commenti del senatore Caliendo*).

La *ratio*, infatti, è quella di evitare che sia di fatto vanificato l'impegno costruttivo di mesi di lavoro e che il tentativo di ostruzionismo messo in atto blocchi l'*iter* di un provvedimento che, nell'impianto complessivo, registra la volontà di andare avanti della gran parte delle forze parlamentari. Pertanto, è del tutto strumentale il richiamo all'articolo 72 della Costituzione, che nel caso in esame non si può ritenere violato. Il procedimento legislativo adottato, dunque, è del tutto coerente con le previsioni costituzionali ed è assolutamente infondata l'accusa di lesione delle attribuzioni parlamentari.

Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell'articolo 29 della Costituzione, va subito evidenziato che il disegno di legge in esame è volto ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, che trova il suo fondamento costituzionale nell'articolo 2 e non nell'articolo 29. Si tratta in sostanza di un istituto nuovo, meritevole di tutela giuridica, regolato in modo autonomo e distinto - anche sotto il profilo tecnico-legislativo - dall'istituto matrimoniale. Questo lo sottolineiamo con forza, e chi parlava ben conosceva questo principio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha ricondotto nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione, quale specifica formazione sociale nel cui ambito si svolge la personalità umana, l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendo, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. In sostanza, essa ha rivolto un monito preciso al legislatore - a noi tutti - affinché si assumesse l'iniziativa di introdurre una specifica disciplina atta a regolamentare sul piano civilistico queste unioni, individuando una forma alternativa che consenta alla coppia omosessuale di ottenere un riconoscimento giuridico ed un'adeguata tutela.

Quindi, il disegno di legge in esame si muove correttamente in questa direzione, istituendo l'unione civile come specifico istituto alternativo al matrimonio. Non si può ravvisare pertanto alcun profilo di incompatibilità con l'articolo 29 della Costituzione.

Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell'articolo 31 della Costituzione sull'adozione del figlio del *partner*, si segnala che le disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame adeguano il diritto positivo alla consolidata giurisprudenza di merito, secondo cui l'orientamento sessuale dell'adottante non può costituire un elemento ostativo all'adozione per casi particolari previsti dal nostro ordinamento se la stessa risponde all'interesse del minore. Il benessere del bambino, cui l'adozione deve tendere, infatti, non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano. Come chiarisce la stessa sentenza della Corte d'appello di Roma, non si tratta di rispondere, in forza del legame di coppia sussistente, all'esigenza di riconoscimento di una biogenitorialità, ma di valutare il legame esistente tra il minore e il *partner* del genitore, riconoscendo la preminenza, per la crescita del minore, del superiore interesse del medesimo alla continuità affettiva. Il riconoscimento giuridico della relazione anche nei confronti del genitore sociale assicura, infatti, al bambino i diritti di cura, di assistenza, ereditari, e garantisce, in caso di separazione o intervenuta incapacità o morte del genitore biologico, la continuità dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Infine, con riferimento al paventato rischio - secondo me, paventato in quanto strumentale - della legittimazione e incentivazione del ricorso alla pratica della maternità surrogata, si segnala che la pratica è già oggi vietata e severamente punita dall'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, né se si può presumere che dalle disposizioni del disegno di legge sia di fatto autorizzata una legittimazione della stessa, che invece resta sanzionata ai sensi della citata disposizione.

Voglio ricordare anche l'intervento che ha fatto in quest'Aula la presidente Finocchiaro. È un intervento che unisce il Partito Democratico e può unire gran parte del Parlamento, sul divieto anche internazionale del cosiddetto utero in affitto. Pertanto, sono da ritenersi del tutto inammissibili censure di costituzionalità sollevate in merito.

C'è infine una valutazione - permettetemelo - di carattere generale che riguarda tutti noi, maggioranza e opposizione. Sono anni che discutiamo di un riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso senza poter vantare alcun risultato ad oggi. Serve a tutti di smettere con la melina e sfidarsi civilmente, lealmente, a viso aperto nelle Assemblee parlamentari. I problemi si devono risolvere; non serve a nulla e a nessuno accantonarli e lasciarli alle successive legislature. La società merita delle risposte. Ci sono tutte le condizioni per farlo, in modo civile e democratico.

Sull'articolo 5, diverse forze politiche (la prima è stato il Partito Democratico) sono arrivate alla stessa conclusione, garantendo libertà di coscienza sull'unico punto rispetto al quale sostanzialmente le posizioni, anche parlamentari, sono distanti, o comunque più distanti.

Voteremo liberamente e l'Aula sarà sovrana. Manderemo al Paese, tutti insieme, un messaggio concreto: la politica decide ed è in grado di decidere; è finito il tempo dei rinvii.

Ciò detto, si ritiene necessario respingere la proposta del senatore Calderoli e degli altri colleghi, consapevoli del lavoro svolto fino a questo momento, nell'esigenza di garantire la funzionalità delle istituzioni e di arrivare all'approvazione di questo importante provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di inammissibilità della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, ricordo che l'articolo 96 prevede espressamente, al termine della discussione generale e prima di passare all'esame degli articoli, il voto su tale proposta. Per cui, osservando, per quanto possibile, le disposizioni sugli ordini del giorno, ritengo ammissibile tale proposta. *(Il senatore Compagna fa cenno di voler intervenire)*.

Senatore Compagna, se è per un intervento, qualcuno del suo Gruppo ha già preso la parola.

COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse l'intervento del collega, dell'amico Marcucci e proprio mentre parlava le ho chiesto di intervenire perché, se avessimo concluso con questa rispettabilissima dichiarazione di voto a nome del PD, in gloria dell'apprezzatissimo intervento della collega Finocchiaro, a garanzia dell'unità del Gruppo, il nostro dibattito, per come effettivamente si è svolto, avrebbe dato una sgradevole sensazione di precotto maleodorante - altro che pera e mela! - rispetto al lodo presidenziale che lei ci ha letto e del quale stiamo discutendo.

La nostra discussione - con molto rispetto per quello che il collega Marcucci ne ha dedotto e per quello che non ne ha dedotto - è stata caratterizzata non solo dalla richiesta e dal brillante intervento del collega Calderoli, ma anche dal fatto che, signor Presidente e amico Marcucci, a favore del non passaggio agli articoli si è pronunciato il Presidente della Commissione giustizia. Se i nostri dibattiti sono scontati fin da quando cominciano, allora ciò può essere irrilevante. Può darsi che il senatore Marcucci abbia ragione. Io non faccio parte della Commissione giustizia e neanche lui, però il collega sostiene che l'articolo 72 della Costituzione è stato rispettato minuto per minuto. Il collega Giovanardi, più o meno rabbiosamente e appassionatamente, fin dalle vacanze di Natale e della befana le scrisse una documentata lettera in cui sosteneva che non era così. Nel dibattito svoltosi, l'allora presidente Nitto Palma e l'attuale presidente D'Ascola, nominato da una quindicina di giorni, hanno riportato alla nostra attenzione quel tema che i giuristi eleganti chiamano «truffa delle etichette», cioè il balletto sulla sovrapposibilità degli istituti giuridici. E, allora, lei veramente - al di là di questa o quella furbizia da professore, sono professore anche io, sull'articolo 2 - ritiene che sarebbe la materia del disegno di legge distinta e separata dall'articolo 29 e via dicendo? Che si possa giudicare una volgarità polemica la richiesta di tornare in Commissione per un chiarimento in materia di truffa delle etichette, cioè di margini di sovrapposizione o di sovrapposibilità tra istituti giuridici? Nel nostro caso si tratta della sovrapposizione con il matrimonio secondo il codice civile, così peculiare e distinto e così retoricamente rimbalzante, rigo per rigo, nella disciplina delle unioni civili, secondo questo testo di legge e, peggio ancora della discriminazione, che esclude dalle unioni civili ciò che non è tra Giovanardi e Compagna, ma che potrebbe essere tra la signora Giovanardi e Compagna, o naturalmente tra Giovanardi e la signora Compagna.

È molto grossa... (*Commenti dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Senatore Compagna, il richiamo al Regolamento lo ha già fatto.

COMPAGNA (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Ho fatto il richiamo al Regolamento, ma ho anche insistito, signor Presidente: affinché le nostre discussioni non siano inutili, è chiaro che ogni richiamo al Regolamento va ad impingere sulla questione del ritorno in Commissione e sul non passaggio agli articoli. È su questo che lei si è pronunciato. Se questa sua fiscalità del Regolamento è solo a garanzia delle furbie dei professori, allora va bene, ci saranno parlamentari che faranno i professori e altri no, ma il bello del parlamentarismo è proprio la sovrapposizione continua di sua maestà il parlamentarismo, su "sua meschinità" l'accademia. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) e dei senatori Divina e Di Maggio*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per chiedere che la votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

A proposito del richiamo al Regolamento, desidero fare una semplice dichiarazione di voto di trenta secondi, per far comprendere ai colleghi che cosa accadrà se dovesse essere approvato il non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, intanto le comunico che può ritenere accolta la sua richiesta di allegare al Resoconto la sua memoria.

CALDEROLI (*LN-Aut*). La ringrazio, signor Presidente.

Succederà che se si dovesse approvare il non passaggio agli articoli, il disegno di legge non verrà

discusso e, per sei mesi, non potrà più essere assegnato in Commissione. Credo che una pausa di riflessione sia assolutamente necessaria. In questo momento votiamo la mia proposta di non passaggio agli articoli. Subito dopo, non so quando accadrà in termine di orari, voteremo il non passaggio agli articoli previsto dall'emendamento a firma del senatore Marcucci, perché prima è stata impedita la discussione in Commissione, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, ma con l'approvazione dell'emendamento Marcucci non si avrà più la votazione dei singoli articoli, perché è già tutto scritto. E questo si chiama Partito Democratico? Sollevate anche l'eccezione rispetto all'ammissibilità del non passaggio agli articoli! L'articolo 96 del Regolamento del Senato è diverso dall'articolo 95, e ci sarà un motivo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Calderoli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	298
Senatori votanti	297
Maggioranza	149
Favorevoli	101
Contrari	195
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vista la necessità di organizzare i nostri lavori, dopo il risultato di questo voto, intervengo solo per chiederle di convocare la Conferenza dei Capigruppo. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto tecnico agrario di Alvito, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. Benvenuti ragazzi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

2081 , 14 , 197 , 239 , 314 , 909 , 1211 , 1231 , 1316 , 1360 , 1745 , 1763 , 2069 e 2084 (ore 17,57)
CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, so che avrebbe sospeso la seduta immediatamente per convocare la Conferenza dei Capigruppo però, prima di questo, avrei una comunicazione da dare all'Assemblea. L'avrei fatto prima, ma ho atteso perché speravo lo facesse lei all'inizio di seduta.

Nella giornata di ieri è stata rilasciata una dichiarazione che penso sia lesiva nei confronti di tutta l'Assemblea, del ruolo dei senatori e del lavoro che svolgiamo quotidianamente qui. *(Applausi del senatore Calderoli).*

Un senatore, pensando di essere più bravo degli altri e un po' più fenomeno, ha dichiarato: «Su 315 una cifra tra i 50 e i 70 senatori fa uso di droghe pesanti» anche in bagno. Ha affermato che se fosse Presidente del Senato farebbe fare delle analisi ambientali e l'esame del capello, e che «certi interventi che si ascoltano non sono giustificati solo dalla mancanza di cultura».

Se vuole vado avanti, signor Presidente. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, questo tema non è all'ordine del giorno.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Colleghi, non c'è nulla da ridere.

Presidente, se non è all'ordine del giorno, visto che andremo in Conferenza dei Capigruppo, io le chiedo di inserire immediatamente questo tema all'ordine del giorno perché qui ne va del nostro ruolo e della nostra dignità.

Signor Presidente, dal momento che cerco di essere anche collaborativo non dico che il senatore in questione, cioè il senatore Barani, quando è seduto al banco della Presidenza non si accorge nemmeno dei colleghi che alzano la mano e quindi mi domando che cosa ci faccia seduto lì o che cosa abbia fatto in bagno prima di sedersi in quel posto. Di conseguenza, a questo punto sfido pubblicamente il senatore in questione a fare l'esame del capello insieme a me. Propongo di fare l'esame del capello insieme al senatore in questione perché penso che solo un cretino come il senatore Barani possa dire determinate cose. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 17,59, è ripresa alle ore 19,37).

Riprendiamo i nostri lavori.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo è emerso - credo in maniera strumentale, ma lungi da me ritenerlo tale - che quattro Capigruppo sono usciti perché ritengono che, con una battuta che ho fatto ieri in una trasmissione televisiva a proposito di un esame del capello da me effettuato che è risultato negativo, io abbia offeso il Senato dicendo che forse circolava roba tagliata male.

AIROLA *(M5S)*. Ma che ce ne frega!

BARANI *(AL-A)*. Mi scuso, ovviamente se qualcuno si è sentito offeso; non era nelle mie intenzioni. A me interessa che vada avanti la legge ed è per questo che chiedo scusa.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 febbraio.

La seduta antimeridiana di domani sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili, con le modalità previste dal nono comma dell'articolo 100 del Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta anche se proponente di più emendamenti.

Le votazioni sugli emendamenti avranno inizio la prossima settimana a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 16 febbraio. Nelle giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18 l'Assemblea terrà sedute uniche con possibili sospensioni a discrezione della Presidenza.

L'ordine del giorno della seduta di mercoledì 17 febbraio prevede, alle ore 15,30, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio. Per il

successivo dibattito i Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno, comprensivi di dichiarazioni finali di voto.

Nella settimana dal 23 al 25 febbraio, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle unioni civili, sarà esaminato il decreto-legge proroga termini, in scadenza il prossimo 28 febbraio.

La seduta pomeridiana di giovedì 25 febbraio sarà dedicata al *question time*.

Infine, il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato in materia di lavoro autonomo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 febbraio 2016:

Giovedì	11	febbraio	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle unioni civili
Giovedì	11	febbraio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	16	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle unioni civili - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 (<i>mercoledì 17, ore 15,30</i>)
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-22	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-18	
Martedì	23	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle unioni civili Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 210, proroga termini (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	25	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 210, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 18 febbraio.

Il calendario sarà integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento sul disegno di legge n. 2233, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n.
(Decreto-legge n. 210, proroga termini)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'

FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id, E-E)		22'
LN-Aut		21'
CoR		19'
Dissenzienti		5'

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle pensiamo che l'Italia debba davvero compiere una svolta e che questa svolta la possano dare i parlamentari di questo Paese, se lo vogliono. Per dare una svolta al Paese, si parta dal riconoscimento dei diritti, senza perdere tempo. Per tale motivo, partendo dal riconoscimento dei diritti nelle unioni civili, noi crediamo e riteniamo opportuno che la discussione dell'Aula debba iniziare lunedì 15 e prosegua anche fino al venerdì della stessa settimana. D'altronde, proprio quando parliamo di diritti, ricordo all'Aula - a noi senatori e a me per prima - che i lavoratori italiani lavorano dal lunedì al venerdì, fino al sabato e alla domenica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quando c'è la necessità di far andare avanti la loro azienda o la loro famiglia, con la disperazione a volte, si rimboccano le maniche e continuano a lavorare. Questo per noi è rispetto del popolo italiano.

Continuando, faccio presente alla Presidenza - ho qua l'elenco e non vi voglio tediare elencandoli tutti, uno per uno - che il Movimento 5 Stelle ha fatto propri ben venti disegni di legge. E ricordo altresì che, secondo il Regolamento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, avrebbe dovuto essere dato spazio alle opposizioni di discutere i propri provvedimenti. Ora, io dico, sono trascorsi tre anni e in quest'Aula, proprio quando parliamo di diritti, non si è tenuto conto dei diritti dell'opposizione e del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Finisco con il ricordare una persona. Non ne citerò il nome per rispetto della famiglia e di chi in questo momento sta vivendo un dramma, ma lascio a voi l'accortezza di andare a cercare e magari di osservare quel minuto di silenzio che dedichiamo ai grandi (ma queste persone, secondo me, sono più grandi dei grandi). Parlo di un uomo, un lavoratore italiano, l'ennesimo lavoratore italiano che non vede e non ha visto tutelato il suo diritto, che ha perso il lavoro e che ha perso oggi la vita perché ha pensato bene di togliersela. *(I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi. Applausi dal Gruppo M5S)*. Questa dovrebbe essere la responsabilità di un Parlamento. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare i propri cittadini, di rispettare la Costituzione e tutti i diritti in essa sanciti, partendo dalle unioni civili e finendo con il calendarizzare il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che tutela 1,5 milioni di bambini che appartengono a famiglie italiane che non possono permettersi di mangiare.

Se vogliamo veramente tutelare la famiglia e i minori, questi provvedimenti devono allora seguire un percorso abbreviato e immediato e devono avere l'interesse di tutti. Per tale motivo chiedo che il calendario venga variato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, intendevo fare una proposta di modifica al calendario dei lavori dando anche una mano, se vuole, alla collega Catalfo, che forse dovrebbe essersi resa conto che, essendo ormai quasi in maggioranza, potrebbe chiedere alla maggioranza di sostenere le sue proposte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Caliendo)*.

CATALFO (M5S). Vergognati! *(Scambio di apostrofi tra i senatori Volpi e Catalfo)*.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego, si rivolga alla Presidenza.

VOLPI (*LN-Aut*). La proposta che vogliamo avanzare è che martedì alle 16,30, essendo la prima seduta utile per votare (si vota martedì pomeriggio, se non ricordo male), si inizi a discutere immediatamente sul reddito di cittadinanza. Vediamo se i diritti sono veramente così interessanti per tutti e vediamo se la vostra capacità contrattuale rispetto a quello che avete in campo ora con il disegno di legge della senatrice Cirinnà convincerà la maggioranza a cominciare a parlare anche di questo tema così importante per il vostro Gruppo. Mi sembra un'opportunità che non dovrete lasciarvi scappare: mettetela in campo e trattate.

Signor Presidente, mi sembra una proposta sostenibile politicamente. Consentiamo almeno di capire quali sono le opposizioni e quali sono le maggioranze. Diversamente, credo che la proposta dovrebbe essere messa in carico alla maggioranza. Essendo un momento in cui la maggioranza è diversa da quello che si nota normalmente, non sarebbe più in quota opposizione, ma in quota maggioranza.

(*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Al di là delle quote, le proposte di modifica rimangono proposte di modifica.

Se non ci sono altre proposte di modifica, passiamo alla votazione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Catalfo, volta a prevedere sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì e l'inserimento di disegni di legge fatti propri dal Gruppo. (*Scambio di battute tra i senatori Paglini e Volpi*).

Senatore Volpi, non accetti un dibattito separato in Aula.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

MARTON (*M5S*). Eccola la maggioranza, Volpi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Volpi, volta ad inserire l'esame dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza nella seduta di martedì.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Commenti del senatore Airola*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBANO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (*PD*). Signor Presidente, ho appreso poco fa da notizie uscite a mezzo stampa che il consigliere regionale ligure della Lega Nord Giovanni De Paoli avrebbe pronunciato le seguenti parole al termine di un incontro con alcuni genitori dell'Associazione genitori di omosessuali (Agedo): «Se avessi un figlio omosessuale, lo brucerei nel forno».

Questa frase, già gravissima, è resa ancora peggiore dal fatto che non è stata pronunciata al bar, ma all'interno dell'ente Regione Liguria e da un rappresentante delle istituzioni. Ora, se il consigliere De Paoli pensava di accendere i riflettori su di sé emulando le prodezze verbali del suo segretario nazionale, Matteo Salvini, lo ha fatto in un modo pessimo, rievocando i forni crematori dei *lager* nazisti, in cui si stima siano state internate circa 50.000 persone in quanto omosessuali, con tanto di divisa a righe con il triangolo rosa. Intendeva questo il consigliere De Paoli? Intendeva dire che avrebbe fatto come i nazisti? Infatti, leggo sempre dalle notizie di stampa, che il consigliere oscilla tra la smentita e la conferma di una posizione comunque netta.

Mi aspetto una netta presa di distanza da tali affermazioni dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e da Edoardo Rixi, segretario nazionale della Lega Nord Liguria, facente parte della Giunta regionale ligure. Un conto è avere opinioni contrarie, un conto è non saper distinguere il ruolo politico da quello di rappresentante delle istituzioni e in questo frangente mi sembra che il consigliere De Paoli rientri in questo caso. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice Simeoni).*

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Signor Presidente, due giorni fa i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Roma, insieme al gruppo carabinieri di Frascati, hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone. Si tratta di dieci operatori - sei donne e quattro uomini - ritenuti responsabili dei reati di maltrattamento e sequestro di persona di giovani pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche.

Andando a ritroso, il 18 gennaio 2016 a Licata, in provincia di Agrigento, otto persone sono state indagate a vario titolo con l'accusa di maltrattamenti ai danni di disabili. Il 15 dicembre 2015 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno arrestato sette dipendenti di una clinica privata per maltrattamenti a pazienti, quasi tutti con problemi psichici. Il 16 novembre 2015 tre operatori sociosanitari sono stati arrestati a Galliate, in provincia di Novara, con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti delle persone disabili che avrebbero dovuto accudire. Il 26 marzo 2015 tre persone vengono indagate in seguito a una indagine dei NAS di Genova che ha evidenziato una serie di maltrattamenti ad un paziente. Il 15 luglio 2014 balza alla cronaca la notizia di bambini e ragazzi autistici fra gli otto e i vent'anni picchiati e sequestrati in una "stanza di contenimento". L'11 aprile 2014 vengono emessi 12 provvedimenti cautelari a carico di 14 persone per maltrattamenti verso persone con problemi neurologici. Il 13 febbraio 2014 inizia il processo nel tribunale di Ivrea che vede imputati due ex operatori sanitari della struttura «Anffas-La Torre» di Rivarolo, in provincia di Torino: avrebbero sottoposto due ospiti, un uomo e una donna, entrambi disabili psichici, a una serie di vessazioni fisiche e psicologiche. Il 30 dicembre 2013 i carabinieri del NAS di Napoli intervenuti per un controllo in una casa riposo di Castel Volturno scoprono un posto freddo e promiscuo, pieno di anziani e disabili psichici tra i quarantacinque e gli ottantacinque anni in sofferenza e senza alcun tipo di assistenza. Cinque persone vengono arrestate.

Questi sono solo alcuni dei raccapriccianti episodi balzati alla cronaca che vedono i disabili come vittime di maltrattamenti da parte degli operatori dei centri nei quali sono ospitati. È questa la bella Italia?

Le indagini condotte dalle Forze dell'ordine fanno emergere particolari scioccanti, raccapriccianti, drammatici che ci fanno piombare nello sconforto e nel Medioevo.

Il Governo non può restare indifferente. Altro che fare i complimenti, signora Ministra, alla Questura: ha il dovere di vigilare e porre in atto azioni che portino alla cancellazione di tali episodi. Non alla loro diminuzione, alla loro eliminazione.

Un'attenta riflessione dovrà essere fatta in quest'Aula con la legge sul «dopo di noi» che è da poco giunta in Senato. Saremo vigili, vigileremo sulle garanzie, vigileremo sui controlli. Non riduciamola ad una leggina per accontentare, ma facciamone una occasione per far sì che questi episodi non si ripetano più. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bencini, Di Biagio, Mussini e Simeoni).*

[PEZZOPANE](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PEZZOPANE](#) (*PD*). Signor Presidente, nella giornata di ieri, nell'ospedale di Atri è nata una bimba, che si chiama Noemi. Perché parlo di Noemi in quest'Aula? Perché Noemi non doveva nascere nell'ospedale di Atri. Infatti, da due mesi è stato soppresso il punto nascita, nell'ambito di un provvedimento di razionalizzazione della spesa che ha comportato la chiusura di quattro punti nascita in Abruzzo.

La chiusura dei punti nascita - si dice - ha l'obiettivo di dare sicurezza al percorso nascita e su questo,

ovviamente, siamo tutti d'accordo. La vicenda di Noemi, però, racconta l'opposto.

La mamma di Noemi, nella giornata di ieri, avendo gravi problemi e forti dolori, che la mettevano a rischio di anticipazione del parto, si è recata nell'ospedale di Pescara, dove sono stati approntati gli investimenti per accogliere le partorienti che prima avevano l'opportunità di partorire negli ospedali i cui punti nascita sono stati soppressi. La signora va a Pescara, viene rimandata indietro, torna ad Atri, avverte dolori lancinanti e il paradosso è che, nell'ospedale con il soppresso punto nascita, è stato allestito un punto d'emergenza, dove la donna ha partorito questa meravigliosa bambina.

Ho predisposto un'interrogazione al ministro Lorenzin per chiedere se ci si renda conto che la chiusura dei punti nascita senza l'allestimento preventivo di una rete di sicurezza può produrre l'effetto opposto, ovvero mettere a rischio anche nascite che fino a qualche mese fa non avrebbero avuto alcun margine di rischio. Chiedo quindi, nell'interrogazione, anche di rivedere questi provvedimenti, specie nelle aree interne, dove la viabilità è complessa, soprattutto in inverno, quando ci si impiega anche un'ora per andare nell'ospedale più vicino.

Nel dare il benvenuto a Noemi, che nasce in un ospedale dove non si vuole che nascano i bambini, sottolineo l'assurdità ed il paradosso di determinati provvedimenti, adottati per far nascere in sicurezza i bambini e che producono invece una nascita in ospedali privi dei sistemi di sicurezza e privi di punti nascita.

Grazie a quei medici e a quegli operatori sanitari, per fortuna, la bambina è nata ed è sana, ma andrò a fondo su questa assoluta assurdità gravissima.

Ringraziamo il cielo che la bimba è nata, ed è nata bene. Ringraziamo il cielo davvero. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FASIOLO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, colleghi, grande è la commozione di fronte alle toccanti parole della cerimonia odierna, Presidente, in cui lei ha richiamato e commemorato la Giornata del ricordo, istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004.

Il 10 febbraio di ogni anno, il Giorno del ricordo pone alla nostra memoria le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, o meglio di istriani, friulani e dalmati. Lo stesso provvedimento legislativo ha anche istituito una specifica medaglia commemorativa destinata ai congiunti delle vittime.

Oggi rilevo la grande importanza della solenne celebrazione che vi è stata in Senato, e che ha coinvolto e premiato il mondo della scuola: un mondo che ha parlato, ha ascoltato e ha ricordato quei giorni, per restituire dignità e riconoscimento storico alle vittime dei massacri, in un clima di grande commozione.

Vorrei segnalare un'interessante ricerca archivistica fatta a Londra da Luisa Morettin, nel 2013, che offre i contorni e i contenuti di una realtà brutale, fatta di violenze, torture, arresti, stupri, eccidi per incutere timore nella popolazione civile. Ma paralleli a quelli del ricordo sono i giorni della memoria, il dolore lacerante delle vittime delle persecuzioni, di chi per la guerra ha sofferto, e di qualsiasi appartenenza.

Fin dai dibattiti parlamentari che lo istituirono, ci furono letture contrapposte del Giorno del ricordo: una memoria divisiva tra destra e sinistra. Il Giorno del ricordo non dovrebbe essere ideologizzato. Oggi dobbiamo imporci forti riflessioni, e chiederci finalmente, come pare, dopo oltre settant'anni, di prendere coscienza in modo obiettivo di questa parte così triste e drammatica della nostra storia.

Voglio rinnovare alcuni ricordi del 1945: i *desaparecidos*, tanta gente comune con la sola colpa di essere e volere essere orgogliosamente italiana. Tanti antifascisti, come i signori Olivi e Sverzutti, componenti del Comitato di liberazione: persone cioè che avevano fatto la Resistenza ed erano dalla parte giusta, ma comunque colpevoli perché contrari all'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

Non voglio dilungarmi, Presidente. Lei ha già fatto uno straordinario intervento. Vorrei soltanto

concludere con una considerazione: dobbiamo difenderci ancora, dobbiamo difenderci sempre dai rischi dei nazionalismi. Dobbiamo veramente abbattere i muri e cercare di fare tutto il possibile per eliminare alla fonte ciò che genera mostruosità, crudeltà deliranti, lasciando dietro di sé morti e vendette.

Educare non è soltanto compito della scuola, ma anche della politica: legiferare ogni giorno a sostegno dei valori della convivenza pacifica e rispettosa di tutte - e sottolineo tutte - le idee, tutte le opinioni e tutte le differenze. Educare al valore e al peso, anche qui dentro, della parola, troppo spesso dimenticato.

[BONERISCO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, la ringrazio per la parola che mi concede e che userò per unirmi alle riflessioni che ha appena svolto la collega che mi ha preceduto e per ringraziarla della cerimonia che lei ha voluto celebrare con tanta solennità e sobrietà allo stesso tempo in questa Aula parlamentare, in ricordo dei tragici fatti delle Foibe, che lei ha descritto così ben stamane nel filo rosso della memoria che deve unire grandi sforzi perché nel nostro Paese, come in tutta l'Europa, si possa cementare quella pace che, invece, sembra essere sempre più messa in discussione.

Vorrei aggiungere, ai tanti ricordi di oggi, a quello che si è potuto dire oggi, alle tante altre cose che si sarebbero potute dire, un particolare e terribile avvenimento di quel contesto, in quelle terre e in quei giorni drammatici. Il terribile avvenimento è costato il sacrificio eroico di tanti funzionari dello Stato, oltre che di vittime civili, che avevano l'unica colpa di non essersi resi conto prima dell'avanzare di un grande pericolo, e di militari, in particolare, che svolsero il proprio dovere fino all'estremo sacrificio con onore e umanità, come nel caso dei 12 carabinieri trucidati dai partigiani comunisti titini nelle cave del Predil.

Oggi noi dobbiamo ricordare loro e quelle tante famiglie, quei tanti bambini che vissero in quella tragedia quello che forse oggi vivono altri bambini. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 febbraio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,04).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ([2081](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [Mario MAURO](#)

Respinta

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2081,
premessi che:

il disegno di legge in esame, presentato in data 6 ottobre 2015 dalla senatrice Cirinnà, è in larga parte ispirato al testo unificato inizialmente predisposto durante l'esame in sede referente, che non si è concluso secondo le modalità ordinariamente previste dalla Costituzione e dal Regolamento.

L'Assemblea si trova quindi nelle condizioni di dover discutere un testo di straordinaria complessità e delicatezza senza potersi avvalere del ruolo di riferimento di un relatore che esponga le linee del dibattito emerse in Commissione,

rilevato che:

il testo reca disposizioni dal taglio estremamente eterogeneo e contraddittorio sia nell'impostazione sistematica che nelle finalità perseguite, dichiarando, da un lato, di voler riconoscere e tutelare l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale «specifica formazione sociale» e dall'altro recando disposizioni del tutto identiche al modello e ai principi del diritto di famiglia già vigente;

tale contraddittorietà risulta pienamente evidenziata dalla presenza di una disciplina della convivenza di fatto tra due persone, sia che abbiano lo stesso sesso, sia che si tratti di soggetti di sesso diverso. Il fatto che la disciplina sia rivolta a soggetti maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, mostra la palese intenzione di estendere invece, attraverso l'unione civile, l'istituto del matrimonio in via indiscriminata, con la semplice cautela formale di definirlo con termini diversi. Tale identità contenutistica risulta palesemente dimostrata dall'estensione dell'applicazione degli articoli 65 e 68 del codice civile nonché, in generale, delle disposizioni in materia di nullità del matrimonio;

l'unione civile prevista dal Capo I del disegno di legge pertanto parifica l'unione tra persone dello stesso sesso al matrimonio, unica società che la Costituzione, all'articolo 29, garantisce e tutela in quanto «naturale», cioè potenzialmente idonea alla procreazione ed alla fisiologica prosecuzione della specie, attualmente non realizzabile tra persone dello stesso sesso;

non è più in discussione che l'unione stabile tra persone dello stesso sesso non possa essere assimilata all'istituto del matrimonio. La Corte costituzionale, infatti, nella vicenda poi decisa con la sentenza n. 138 del 2010, era stata chiamata ad esprimersi circa la possibilità di estendere l'istituto del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso. Nonostante la questione fosse stata inizialmente posta con riguardo all'articolo 2 della Costituzione, in base all'assunto che anche l'unione omosessuale costituisca una formazione sociale nella quale si svolge la personalità di coloro che la costituiscono, la Corte, pur riconoscendo tra le citate formazioni sociali anche l'unione omosessuale, ha escluso che la decisione circa l'estensione o meno della disciplina del matrimonio si fondasse sull'articolo 2 della Costituzione. Nel negare «che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio (...)», la Suprema Corte ha peraltro riconosciuto che spetta al Parlamento, «nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». La Corte costituzionale ha pertanto impostato il tema del riconoscimento delle unioni di fatto tra persone omosessuali in un'ottica di specifico raffronto tra la disciplina da accordare a tali fattispecie e quella prevista per le unioni eterosessuali, alle quali sole si riferisce il concetto di famiglia intesa quale «società naturale fondata sul matrimonio», ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione;

tutte le disposizioni costituzionali in tema di matrimonio e figli si riferiscono alla coppia composta da persone di sesso diverso. Citando ancora la sentenza n. 138 del 2010, si deve ribadire che la norma di cui all'articolo 29 «non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto. Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei

figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. In questo quadro, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»;

il disegno di legge, all'articolo 5, intende altresì regolare l'istituto dell'adozione del figliastro - cosiddetto *stepchild adoption*: poiché si tratta di una fattispecie del tutto residuale e limitata ad una casistica estremamente ristretta, è del tutto evidente l'intento di introdurre surrettiziamente un'eccezione apparentemente remota ma destinata, in realtà, a trasformarsi in regola generale per due distinti ordini di ragioni. In primo luogo, una volta ammessa la possibilità per coppie omosessuali di adottare bambini, la presenza o meno di un legame biologico con uno dei genitori costituirà un elemento distintivo insufficiente ad impedire in futuro l'adozione tout court da parte di tutte le coppie omosessuali. In secondo luogo, pur trattandosi di una disciplina volta apparentemente ad affrontare mere situazioni di fatto, nulla potrà impedire in futuro di invocare la possibilità di ricorrere all'adozione del figliastro anche in tutti i casi in cui le condizioni previste dal disegno di legge siano state scientemente ricercate e costruite, mediante il ricorso a forme di maternità surrogata e di patrimonializzazione del corpo umano, che già alcuni ordinamenti di Stati esteri consentono, e che risultano tuttavia in palese contrasto con la lettera dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù»;

l'attinenza del tema delle adozioni in generale alla disciplina della famiglia si evince chiaramente, del resto, ove si consideri che tale istituto, è disciplinato, nel codice civile, nel libro I, che tratta infatti «Delle persone e della famiglia», trovando pertanto anch'esso il proprio fondamento costituzionale nei citati articoli 29 e 30 della Costituzione. E d'altro canto è appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 138 ha più volte chiarito che i Costituenti, nel redigere le disposizioni in materia di famiglia, di matrimonio e di figli avessero come punto di riferimento il recentissimo codice del 1942;

la Costituzione tutela, prima ancora del matrimonio, i diritti dei minori: non a caso l'articolo 30 si riferisce sia ai figli naturali che ai figli legittimi. Introdurre nel nostro ordinamento anche solo la possibilità legale di favorire gli effetti delle pratiche di surrogazione di maternità costituisce una violazione dei principi di ordine pubblico e di ragionevolezza. La maternità surrogata, laddove ammessa, prevede vere e proprie forme di contrattualizzazione della prestazione della madre biologica, con l'individuazione di specifici tariffari. Appare quindi di tutta evidenza quanto sia labile il confine tra tali pratiche e la condotta di chi, in stato di bisogno, decida di cedere il proprio figlio in cambio di un corrispettivo in denaro, pratica alla quale l'ordinamento giuridico non può e non deve fornire alcun tipo di riconoscimento e di giustificazione;

l'Aula del Senato, nella seduta del 2 febbraio 2016 ha respinto, per mere ragioni politiche, le questioni sospensive volte a rinviare il testo in Commissione, vanificando in tal modo la possibilità di discutere in Assemblea un articolato meno contraddittorio e maggiormente compatibile con i principi costituzionali;

per tali considerazioni,

delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2081 .

Allegato B

Memoria allegata all'intervento del senatore Calderoli in sede di esame della proposta di non passare all'esame degli articoli dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084

[Memoria allegata](#)

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2081:

sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Lezzi, Manconi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; D'Alì, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Villari ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Popolo della Libertà XVII Legislatura e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero il senatore Petrocelli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Compagna Luigi, Sibilia Cosimo

Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Saverio De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini (2234)

(presentato in data 10/2/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stato deferita alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sull'attuazione dei punti di crisi (hotspot) in Italia" (COM (2015) 679 definitivo) (Atto comunitario n. 94).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stato deferita alle Commissioni riunite 10^a e 13^a e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio (COM (2016) 42 definitivo) (Atto comunitario n. 95).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stato deferita alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 11-12/2015 (COM (2016) 65 definitivo) (Atto comunitario n. 96).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5, 9 e 10 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni del Governo su progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Tali relazioni sono trasmesse - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - alle sottoindicate Commissioni permanenti:

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti

di fornitura di contenuto digitale (COM (2015) 634 definitivo), alle Commissioni 2^a, 3^a, 10^a e 14^a;
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM (2015) 627 definitivo), alle Commissioni 3^a, 8^a, 10^a e 14^a;
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM (2015) 625 definitivo), alle Commissioni riunite 1^a e 2^a e alle Commissioni 3^a e 14^a.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° marzo 2016.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, la relazione concernente lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 24).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXXV*, n. 3).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al mese di dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 6).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha inviato la deliberazione n. 19/2015/G - Relazione concernente "Gli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulla gestione delle amministrazioni dello Stato". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 705).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia su "Il Parlamento ed il Governo promuovano ogni azione volta a riconoscere e contrastare la persecuzione per motivi religiosi nei confronti dei cristiani e di altre confessioni".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (n. 75).

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Marche:
risoluzione sulla "Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - Dialogo politico con la Camera del Parlamento italiano in merito al pacchetto di proposte della Commissione europea sulla cosiddetta Economia circolare - COM (2015) 614/594/595/596". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 13a, alla 14a Commissione permanente (n. 76).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 3 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 704).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Parente, Sangalli, Romano, Amati, Valentini e Mattesini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00516 della senatrice Finocchiaro ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Taverna ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00347 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puppato, Sollo, Pezzopane, Dalla Zuanna e Valdinosi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02552 della senatrice Fasiolo.

I senatori Elena Ferrara, Amati, Astorre e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05217 della senatrice Valdinosi ed altri.

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05240 del senatore Scalia ed altri.

La senatrice Catalfo e il senatore Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05245 del senatore Santangelo ed altri.

La senatrice Mussini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05256 del senatore Vacciano ed altri.

Mozioni

[DEL BARBA](#), [MICHELONI](#), [Gianluca ROSSI](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [SCALIA](#) - Il Senato,

premessi che:

in questi mesi è in corso di definizione il negoziato tra il nostro Paese e la Confederazione elvetica, negoziato che disciplinerà, oltre ai rapporti fiscali tra i 2 Paesi, anche importanti competenze ad oggi soggette a precedenti accordi quali, ad esempio, quelle sul lavoro frontaliero;

il quadro delle relazioni con la Confederazione elvetica risulta essere complesso, a seguito delle prese di posizione dei massimi responsabili istituzionali del Canton Ticino, e all'assunzione di specifiche iniziative unilaterali lesive dei principi di libera circolazione delle persone, di libertà della concorrenza e di intrapresa e di uguaglianza di fronte alla legge;

risultano essere infatti ormai quotidiane le dichiarazioni pubbliche di esponenti istituzionali del Canton Ticino tese a mettere in discussione sia i diritti dei numerosi cittadini italiani occupati regolarmente presso imprese e aziende ticinesi sia lo stato delle relazioni tra Italia e Svizzera, concentrate oggi sui negoziati fiscali e sull'accordo per l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri;

ad oggi, i lavoratori frontalieri in territorio elvetico provenienti dall'Italia risultano essere circa 60.000, e numerose sono le piccole e medie aziende dei territori di confine della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano ad essere interessate nei processi di fornitura e di assistenza nell'ambito del mercato elvetico;

si è assistito negli ultimi mesi, complice anche la campagna elettorale in territorio elvetico, ad un

continuo ed ingiustificato attacco nei loro confronti di natura discriminatoria e xenofoba;
in particolare, hanno destato scalpore, a questo riguardo, la decisione del Canton Ticino tesa ad obbligare ogni cittadino italiano, in via di occupazione in Svizzera, a presentare il certificato dei carichi pendenti in allegato alla richiesta di assunzione;
in questa direzione si è inserito anche l'avvio dell'elaborazione da parte del Consiglio di Stato del Ticino, di una clausola fortemente restrittiva sul reddito dei cittadini italiani occupati in Ticino mediante una maggiorazione del trattamento fiscale sulla base della nazionalità italiana dei lavoratori, circostanze ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo in palese contrasto con l'accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto tra Unione europea e Confederazione elvetica;
è da sottolineare, altresì, la volontà di introdurre su base cantonale un limite restrittivo di quote dei frontalieri, smentendo in tal modo la competenza del Consiglio federale e ponendo di fatto un'azione di messa in mora dell'accordo sulla libera circolazione delle persone;
a ciò si aggiunga il fatto che il 24 marzo 2015, con provvedimento n. 24/2015, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha approvato la legge sulle imprese artigianali per l'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, introducendo elementi che vanno nella direzione di ostacolare la libera circolazione delle imprese estere in Canton Ticino;
nello specifico, agli articoli 3 e 4 della legge, si è decretata l'istituzione di un albo delle imprese artigianali, la cui iscrizione, da parte delle stesse, costituisce *conditio sine qua non* per l'esercizio della professione, ed è subordinata al rispetto di determinati requisiti professionali, così come previsto dall'art. 6 della legge stessa, la cui identificazione è rimandata all'approvazione di apposito regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi del Canton Ticino il 20 gennaio 2016, che è entrato in vigore il 1° febbraio (allegato3);
i contenuti del suddetto regolamento prevedono, tra le altre cose, il rispetto dei seguenti requisiti: a) diplomi e titoli di studio prevedendo il riconoscimento unilaterale dei diplomi e certificati esteri da parte della Segreteria di Stato Svizzera - SEFRI; b) attestati e referenze concernenti l'attività pratica; c) certificato di solvibilità personale; d) dimostrazione di lavorare in Svizzera da almeno 5 anni; e) eventuali infrazioni saranno sanzionate con multe sino a 50.000 franchi;
una disposizione che, così concepita, necessita di approfondimenti, sia rispetto al percorso formativo abilitante, sia rispetto alla modalità per il riconoscimento dell'esperienza professionale;
in merito all'omologazione dei titoli di specializzazione professionale degli artigiani italiani con quelli riconosciuti in Svizzera, come già emerso in passato, e ribadito in occasione nell'incontro tenutosi il 30 giugno 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico (Divisione VI Cooperazione economica bilaterale) in merito alla professionalità degli elettricisti ed idraulici italiani, l'ostacolo è rappresentato dal diverso percorso formativo adottato nei 2 Paesi; impedimento che non può essere superato, così come prospettato dalla Svizzera, con l'introduzione di obbligo di frequentazione da parte delle imprese italiane di idoneo corso professionale, riconosciuto dal legislatore svizzero e successivo superamento di un esame di pratica;
la disamina della questione dovrebbe tener conto anche di quanto previsto dalle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, che, nell'istituire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea, estesa anche ad altri Paesi dello spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera, mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali e a semplificare le procedure amministrative;
in tal senso, sembra significativo quanto sancisce l'art. 16 della direttiva 2005/36/EU che recita "Se in uno Stato membro l'accesso a una delle attività legate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro";
in questa direzione va anche la direttiva 2013/55/UE, applicabile dal 18 gennaio 2016 che, nel prevedere la creazione di una tessera professionale europea, consente ai cittadini di poter chiedere il

riconoscimento delle proprie qualifiche professionali;

si evidenzia, altresì, che esiste un apposito accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, i cui lavori si sono conclusi il 21 giugno 1999, approvato dall'Assemblea federale Svizzera l'8 ottobre 1991, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002;

il provvedimento adottato coinvolge 4.548 ditte artigiane individuali e 9.835 dipendenti di società, per un totale di 14.383 italiani, che, nel corso del 2015, hanno prestato, per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni annui, lavoro in Svizzera nel Canton Ticino. Questi lavoratori, imprenditori e loro dipendenti, sono per lo più di provenienza lombarda e piemontese, in particolare delle province di Varese, Como, Verbano Cusio Ossola, che, per il ruolo che giocano a supporto dell'economia cantonale, quale importante forma di collaborazione per lo sviluppo di alcuni comparti economici (*in primis* quelli legati alla filiera dell'abitare), sono sempre stati al centro del dibattito in Canton Ticino, in quanto ingiustamente accusati di sottrarre opportunità di lavoro alle imprese locali;

le richiamate gravi prese di posizione nei confronti dei cittadini italiani lavoratori frontalieri in Svizzera sono diventate pressoché quotidiane, creando una forte tensione nei rapporti con la Confederazione elvetica, per evitare la quale si ritiene indispensabile che quest'ultima, in maniera esplicita, smentisca formalmente con propri atti alcune iniziative condotte dalle autorità cantonali ticinesi a scapito dei principi della libera circolazione delle persone;

rilevato che:

mentre tutto ciò si è andato realizzando, in data 22 dicembre 2015, l'Italia e la Svizzera hanno parafato un accordo sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, unitamente ad un protocollo che modifica le relative disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di concretizzare uno dei principali impegni assunti dai 2 Stati nella *roadmap* firmata nel febbraio 2015, in occasione dei procedimenti connessi con l'approvazione della "voluntary disclosure". Il nuovo accordo, chiamato a sostituire quello del 1974, allo stato non risulta essere stato ancora firmato da parte di entrambi i governi né tantomeno approvato da parte dei rispettivi Parlamenti, e i governi hanno annunciato che il testo sarà reso disponibile e pubblico al momento della firma;

secondo quanto reso pubblico con un comunicato congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze della Repubblica italiana e dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali della Confederazione elvetica, l'accordo comprende i seguenti principali elementi: a) si fonda sul principio di reciprocità; b) fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano; c) fornisce una definizione di lavoratori frontalieri, al fine dell'applicazione dell'accordo e include i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine e che, in via di principio, ritornano quotidianamente nel proprio Stato di residenza; d) per quanto riguarda l'imposizione, lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente il 70 per cento al massimo dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione; e) viene effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri; f) l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni 5 anni;

osservato che:

il comparto del frontalierato risulta essere interessato, sul fronte interno, da un provvedimento inerente ad una controversa interpretazione normativa, relativa al paventato rischio di pagamento da parte dei lavoratori frontalieri dell'assistenza sanitaria italiana, a seguito dell'emanazione di una circolare del Ministero della salute che, richiamando un accordo Stato-Regioni in data 20 dicembre 2012, lascerebbe supporre che, per i lavoratori italiani occupati in Svizzera e per i titolari di pensione svizzera, l'iscrizione possa essere prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, mediante il pagamento alla ASL di residenza di un contributo fissato dal decreto ministeriale 8 ottobre

1986, e successive modificazioni ed integrazioni, circostanza che sta aprendo numerosi dubbi e interrogativi circa la fondatezza giuridico-costituzionale del provvedimento, a causa della sua onerosità, della lesione del principio di universalità, sul quale si fonda il Servizio sanitario nazionale e sulla circostanza che si renderebbe impossibile una pratica uniforme del provvedimento in assenza, da parte dell'Italia, dell'elenco anagrafico dei frontalieri;

ritenendo che l'intera questione relativa allo stato delle relazioni tra Italia e Svizzera debba essere colta dal Governo nella sua globalità e complessità, e che le determinazioni da assumersi in merito non possano essere astratte rispetto al quadro complessivo delle situazioni in campo, ivi compresa la necessaria corrispondenza di risposte ufficiali da parte delle competenti istituzioni elvetiche in termini di positiva cooperazione e di effettiva disponibilità,

impegna il Governo:

1) a richiedere un chiarimento formale alla Confederazione elvetica in merito alle decisioni discriminatorie assunte dal Canton Ticino in contrasto con gli accordi di libera circolazione delle persone;

2) a subordinare l'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia fiscale fino alla formulazione, da parte delle competenti autorità federali e cantonali svizzere, di specifiche assicurazioni formali tendenti ad escludere la validità e l'applicazione di qualsivoglia iniziativa discriminatoria e lesiva dell'accordo di libera circolazione delle persone intercorrente tra Unione europea e Confederazione elvetica, nei confronti di cittadini italiani occupati o occupabili in Svizzera e di aziende italiane potenzialmente interessate al mercato elvetico, nonché alla rimozione di ogni forma di discriminazione sin qui messa in campo, ivi compresa l'individuazione da parte della Svizzera di una soluzione euro-compatibile di adeguamento della propria legislazione al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014;

3) a fare in modo che, in ogni caso, modalità e tempistiche relative all'armonizzazione fiscale tra cittadini italiani frontalieri compresi entro la fascia dei 20 chilometri e cittadini italiani frontalieri fuori fascia facciano parte della legge di ratifica, e in ogni caso di leggi e provvedimenti della Repubblica italiana;

4) ad operare affinché in tale contesto venga prevista l'estensione della franchigia per i lavoratori frontalieri prevista dalla legge stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) in termini di permanente agevolazione Irpef, anche ai lavoratori frontalieri presenti all'interno della fascia di 20 chilometri dal confine italo-elvetico;

5) ad assumere iniziative per garantire che, nella legge di ratifica, si provveda ad assicurare ai comuni di frontiera l'equivalente dell'attuale ristorno delle imposte versate dai lavoratori frontalieri secondo l'accordo del 1974, mediante specifica disposizione che commisuri l'ammontare complessivo e la ripartizione, spettante ai Comuni di frontiera al monte salari complessivamente prodotto dal comparto transfrontaliero, avendo come montante minimo di partenza il valore complessivo dei ristorni fiscali generato nell'ultimo anno fiscale di vigenza dell'accordo Italia - Svizzera del 1974;

6) ad avviare, in conformità a specifiche mozioni già adottate dal Parlamento italiano, il percorso finalizzato alla realizzazione dello «statuto del frontaliere» come parte integrante e sostanziale del processo negoziale del futuro accordo tra Italia e Svizzera;

7) ad adoperarsi per un costante coinvolgimento delle istituzioni locali interessate (regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Province di Sondrio e del Verbano Cusio Ossola, in considerazione anche delle loro nuove competenze in materia di cooperazione frontaliera, a seguito della legge n. 56 del 2014, nonché aree vaste di Como, Lecco e Varese) e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori frontalieri;

8) ad analizzare la legittimità dei provvedimenti legislativi e regolamentari assunti dal Canton Ticino richiamati in premessa, e di intervenire, qualora siano in contrasto con le direttive e gli accordi europei, presso le sedi opportune per far modificare quanto disposto unilateralmente;

9) ad intervenire sospendendo ogni iniziativa tendente ad introdurre un'impropria modalità di pagamento da parte di lavoratori italiani occupati in Svizzera e per i titolari di pensione svizzera per il

godimento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

10) ad assicurare che, nel prosieguo del processo negoziale, sia data adeguata attenzione alla specificità del Comune di Campione d'Italia, comprese soluzioni a breve termine sulle questioni doganali;

11) a prevedere che l'eventuale extraggettito derivante dall'entrata a regime del trattamento fiscale IRPEF dei frontalieri venga destinato a potenziare le infrastrutture nelle zone di confine, con particolare riguardo alle infrastrutture di trasporto locale e alla tutela ambientale.

(1-00518)

Interpellanze

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

si susseguono quotidianamente scambi polemici tra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e le istituzioni dell'Unione europea;

è sempre più forte l'impressione che manchi al Governo italiano una strategia forte e che difetti la capacità di perseguire un chiaro e serio disegno europeo, a fronte di una situazione economica oggettivamente compromessa e di una propensione a spinte antieuropeiste crescente nel Paese. La politica non può abdicare al suo ruolo, lasciando spazio ad impulsi e paure collettive o, peggio, scivolando nel populismo;

la querula insistenza da parte del Governo italiano presso la Commissione europea per ottenere ulteriore flessibilità mostra una debolezza intrinseca e un respiro corto, molto simile alle richieste avanzate dal Governo Berlusconi IV nel 2011, che non attirarono allora e non attirano oggi solidarietà in campo europeo;

è miope una politica che mira ad ottenere solo vantaggi nazionali, che spesso vengono utilizzati in chiave elettoralistica, come gli 80 euro e la cancellazione della TASI, mentre occorrerebbe incalzare l'Europa al rispetto, da parte della Commissione, dell'impegno preso per una politica di crescita e degli investimenti, con grandi progetti comuni che possano fare da volano, creando nel contempo margini di ulteriore flessibilità condivisa;

il cosiddetto partito dell'austerità si combatte creando un fronte riformista contrapposto ai conservatori, allargando le intese europee per decisioni condivise su grandi temi come l'immigrazione e la crescita. La risposta non può essere un ripiegamento puro e semplice sulla difesa delle politiche nazionali, rivendicando maggior spazio per le politiche di bilancio nazionali, ma il dispiegarsi di una vasta azione aggregatrice e di conquista del consenso per fare un balzo in avanti nell'integrazione: affiancare ai molti fattori, già oggi integrati in Europa, quello più importante e non ancora integrato, la politica, che, attraverso scelte nuove e coraggiose, può far superare visioni anguste e restrittive, come l'austerità e le politiche di bilancio;

la via maestra per affermare questa visione di ampio respiro non può che consistere nel sollecitare progetti di investimento a livello europeo, finanziandoli con risorse del bilancio dell'Unione, ovvero facendo ricorso al mercato per opere straordinarie, necessarie a fronteggiare nuovi fattori come le immigrazioni e la sicurezza;

a fronte dei rischi di allentamento dei vincoli unitari che hanno caratterizzato l'integrazione europea sino ad oggi (e l'attesa dell'esito del negoziato con il Regno Unito ne è ulteriore esempio) piuttosto che procedere, del tutto legittimamente, secondo il Trattato esistente, ad una cooperazione rafforzata tra un nucleo di Paesi più forti del nord Europa, meglio sarebbe puntare ad una proposta rivolta all'insieme dei Paesi dell'area euro, là dove si manifestano particolari esigenze di maggiore integrazione;

sarebbe interessante conoscere l'orientamento del Governo italiano rispetto alla cosiddetta ipotesi Draghi, che intende agire con tutti i mezzi di politica monetaria a sostegno dell'euro e al servizio della ripresa, incontrando forti resistenze soprattutto da parte della Germania. Tale proposta, pur se limitata alla sfera economico-finanziaria, può costituire un primo passo verso un processo di integrazione più profonda, in quanto, istituendo un'autorità di bilancio dei Paesi dell'eurozona, completando l'integrazione monetaria attraverso l'unione bancaria, compreso l'avvio della garanzia europea sui depositi bancari, prevede comunque forti innovazioni in campo istituzionale che potrebbero

determinare un più ampio processo di integrazione sociale, non solo economico, finanziario e politico, per completare il disegno di un'Europa dei popoli, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario informare il Parlamento sullo sviluppo dell'attuale situazione in Europa. In particolare, se non ritenga indispensabile un'azione volta alla salvaguardia di elementi fondanti come l'accordo di Schengen, alla democratizzazione dell'Unione europea, alla fuoriuscita dalle fallimentari politiche di austerità e alla revisione dei Trattati a marcata impronta ideologica liberista;

se non ritenga di dover operare per favorire le convergenze necessarie in questa direzione, superando l'ormai esausto duopolio franco-tedesco.

(2-00348)

Interrogazioni

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

come riportato nella ricostruzione contenuta nella missiva del *meetup* "Martina in Movimento ? Amici di Beppe Grillo" ed avente ad oggetto il depuratore di Martina Franca (Taranto), recante data 13 novembre 2015, «con deliberazione n. 135 del 7.07.2003, l'Amministratore Unico di AQP S.p.A. approvava gli atti per l'espletamento di un appalto concorso, che prevedeva, fra l'altro, la redazione dei progetti esecutivi e la realizzazione dei lavori per l'adeguamento degli impianti dell'Ambito Territoriale N.7 al D.Lgs 152/99. Nell'appalto si anticipavano i lavori relativi a dieci impianti per l'ambito territoriale N.7 fra i quali anche l'impianto depurativo di Martina Franca. A seguito di gara, con disposizione dell'Amministratore Unico di AQP S.p.A. i lavori di che trattasi venivano aggiudicati e successivamente appaltati in data 19.11.2004 all'ATI "Giovanni Putignano & Figli";

in particolare, la comunicazione riporta che «nel periodo intercorso fra marzo 2005 e marzo 2009 si ultimavano i lavori relativi agli impianti facenti parte dell'ambito territoriale N.7 e specificatamente: Faggiano, Crispiano, Laterza, Grottaglie-Monteiasi, San Giorgio Jonico-Carosino, Lizzano, Mottola, Palagianello, e la condotta adduttrice da Monteparano e Roccaforzata all'impianto consortile di San Giorgio Jonico/Carosino, ma l'esecuzione del progetto di adeguamento del depuratore di Martina Franca non si poté completare a causa della mancata accettazione della soluzione di adeguamento dello scarico che prevedeva trincee disperdenti sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Piano di Tutela delle Acque regionale» e che «con la mediazione dell'Assessorato ai LL. PP. della Regione Puglia, dopo un lungo percorso di confronto con l'Amministrazione Comunale, si chiedeva ad Acquedotto Pugliese di redigere uno studio di fattibilità (maggio del 2013), in cui venivano individuate varie possibili soluzioni alle problematiche. Nel verbale del tavolo tecnico tenutosi presso l'Autorità Idrica Pugliese in data 2 gennaio 2014, si sottolineava che, in ogni caso, qualsiasi alternativa allo scarico su suolo, previsto dal PTA, necessitava di tempi non brevi dovuti alla complessità della progettazione, all'ottenimento delle autorizzazioni, al reperimento dei finanziamenti, all'appalto ed esecuzione dei lavori»;

inoltre, la missiva precisa che "nel Dicembre 2013, a causa delle intense precipitazioni meteoriche, si verificava, nei pressi del recapito finale attuale, un dissesto geomorfologico con creazione di una piccola voragine di diametro di circa 5 m circa e profondità pari a 3 m. Tale circostanza, induceva l'Acquedotto Pugliese, previa messa in sicurezza dell'area, ad effettuare delle più approfondite indagini geognostiche dalle quali si evinceva come l'attuale recapito fosse costituito da una "dolina fossile" (o "criptodolina"), ovvero una forma dell'epi-carso che poteva configurarsi come uno scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii";

nel constatare quanto descritto, «il Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia, con Decreto n.34/CD/A del 26.11.14, disponeva la proroga dello scarico sul suolo (e non più nel sottosuolo) dei reflui provenienti dal depuratore a servizio di Martina Franca, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs n.152/06»;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in risposta alla predetta missiva del 13 novembre 2015, con nota prot. 0117762 del 18 novembre 2015, indirizzata al gruppo di attivisti del *meetup* "Martina in Movimento" e al sindaco di Martina Franca, Acquedotto pugliese SpA rendeva noto che, «sulla base della Delibera di Assoggettabilità a VIA espressa dal Servizio Ecologia Regionale Determina n. 292 del 31/7/2015, si sta procedendo all'affidamento dell'incarico di predisposizione di un unico progetto di importo previsionale di 10MEuro con revisione di quello del 2004 e della sistemazione temporanea dello scarico, in attesa della individuazione di modalità alternative di scarico definitive nell'ambito della revisione del Piano di Tutela delle Acque in fase di sviluppo presso la Regione Puglia». Veniva altresì specificato che sull'intera vicenda «sono già in corso indagini della competente magistratura che ha già acquisito tutta la documentazione presente presso AQP attraverso la nomina di apposita Consulenza Tecnica di Ufficio»;

successivamente, in data 18 dicembre 2015 in risposta ad una missiva inviata alle autorità e agli enti coinvolti dall'europarlamentare del M5S, Rosa D'Amato, la stessa sezione Risorse idriche del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della Regione Puglia, confermava, in riferimento a Martina Franca, la sussistenza di una situazione «di assoluta precarietà in cui versa sia il presidio depurativo che l'attuale recapito finale»;

veniva inoltre resa nota l'assunzione delle seguenti decisioni: «a) individuare, a regime, un diverso recapito finale dell'impianto depurativo trasferendo lo scarico sul versante adriatico, con il contestuale sviluppo di ogni forma di riuso del refluo trattato; b) attivare comunque i lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto depurativo operando per stralciare gli stessi dalla procedura VIA in corso, atteso che le criticità emerse in sede di verifica di assoggettabilità riguardano esclusivamente l'attuale recapito finale; c) nelle more operare nei limiti del possibile ogni necessaria manutenzione dell'attuale recapito finale, al fine di mitigare le evidenti criticità presenti che rischiano di incrementarsi nell'attuale stagione invernale»;

considerato inoltre che:

con missiva del 16 gennaio 2016, inviata al sindaco di Martina Franca, al presidente della Regione Puglia, alla direzione generale dell'Anas, all'Anas Puglia, al dirigente del S.I.S.P. (Servizio di igiene e sanità pubblica) - S.I.A.N (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) Martina Franca e al comando compagnia carabinieri di Martina Franca, il *meetup* "Martina in Movimento ? Amici di Beppe Grillo" segnalava «l'aggravamento della situazione relativa al recapito finale del depuratore ubicato nei pressi di via Locorotondo, censito al catasto terreni al Fg. 44 P.lle 243 e 406, in piena Valle d'Itria». Veniva inoltre segnalato l'aumento delle «dimensioni dell'area interessata dall'allagamento da acque reflue, fenomeno oramai persistente in quella zona, che risulta essere ancor maggiormente danneggiata a seguito di precipitazioni meteoriche». Infine, si evidenziava «il contestuale cedimento di un muretto in pietra lungo la strada statale 172»;

a giudizio degli interroganti, l'intera Puglia risente di una drammatica gestione dei depuratori, ivi compresi, tra i numerosi, quelli di Pulsano e Manduria-Sava. Una situazione, questa, fortemente stigmatizzata nelle competenti sedi europee,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi presso la Regione Puglia, il Comune di Martina Franca e le autorità e gli enti coinvolti, al fine di verificare le criticità evidenziate e la necessità di emanare provvedimenti urgenti, atti a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, che tengano conto dei continui fenomeni di allagamento da acque reflue, nonché a porre in essere azioni di concreto contrasto all'allarme ambientale e sanitario nel quale versa il territorio interessato;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di accelerare l'invio di informazioni dettagliate sul processo di revisione del piano regionale di tutela delle acque, efficientare e migliorare le modalità gestionali del depuratore di Martina Franca, nonché dei depuratori dell'intero territorio pugliese, in un'ottica di recupero funzionale dei reflui, nonché di rispetto del benessere degli

ecosistemi e dell'intera comunità locale.

(3-02566)

[SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il signor Mario Nucera è titolare di una piccola attività commerciale di barberia sita a Bussoleno (Torino), gestita unicamente da lui, senza l'ausilio di collaboratori;

si apprende da notizie di stampa ("luna nuova" del 9 febbraio 2016) che il barbiere di Bussoleno è un noto sostenitore del movimento "No TAV";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

Mario Nucera è stato sottoposto, a partire dal 14 marzo 2013 a due ispezioni della Guardia di finanza, della durata di circa di 8 ore cadauna, in cui sono state controllate fatture e ricevute fiscali; inoltre è stato convocato in caserma altre 2 volte;

i suoi fornitori sarebbero stati interrogati e sottoposti ad ispezione allo scopo di valutare se le fatture di approvvigionamento dei materiali di consumo corrispondessero al vero;

considerato che:

il quotidiano "La Stampa", del 6 febbraio 2016, evidenzia che, in base a quanto sostenuto dalla Guardia di finanza che 3 anni fa ha effettuato un accertamento, il barbiere, a fronte delle lamette acquistate, avrebbe dovuto nel 2011 tagliare i capelli a 2.466 persone, mentre risultano essere state emesse 996 fatture;

in data 21 gennaio 2016 è stato notificato al signor Nucera un provvedimento dell'Agenzia delle entrate in cui viene elevata una multa di oltre 16.000 euro per redditi non dichiarati;

considerato infine che la legalità, ossia il rispetto e la pratica delle legge, tra cui il pagamento dei tributi, è un valore imprescindibile per la democrazia; nonostante ciò, l'episodio, che risulterebbe essere l'unico riscontrato nel territorio valsusino, a giudizio degli interroganti appare un accanimento verso un piccolo commerciante reo di essersi esposto nel contrasto al progetto TAV,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che i fatti esposti rappresentino una normale procedura di accertamento oppure se sia riscontrabile un *modus operandi* unico, in quanto non rilevabile in altre indagini effettuate nel territorio bussolenese;

quante unità di personale siano state impiegate per l'attività ispettiva e per quanto tempo;

quanti accertamenti simili, sia per ore impiegate che per l'accuratezza dell'indagine, siano stati eseguiti nella provincia di Torino e nel territorio della valle di Susa e a quanto corrisponda l'ammontare totale delle contravvenzioni elevate.

(3-02567)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'epatite C è una malattia infettiva del fegato causata dal virus HCV;

"Sovaldi" è un nuovo farmaco antivirale, il cui principio attivo si chiama Sofosbuvir, che inibisce la replicazione del virus dell'epatite C;

il Sovaldi viene sintetizzato dall'azienda farmaceutica Gilead, che ha stipulato con l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) un accordo commerciale, a seguito del quale il prezzo di riferimento ufficiale per le strutture pubbliche è stato fissato a circa 12.000 euro a confezione (per un ciclo di terapia ne servono almeno 3);

in Piemonte i malati sono 2.174 ma solo 1.602 sono stati avviati a trattamento, per un costo totale di 65 milioni anticipati dalla Regione in attesa del riparto del Fondo nazionale per i farmaci innovativi;

i fondi anticipati dalla Regione, dunque, non sono sufficienti a consentire l'accesso gratuito al farmaco a tutti i malati;

questi ultimi sono stati classificati in base a logiche di priorità: la rimborsabilità da parte del servizio sanitario pubblico si ottiene in base all'urgenza clinica, come si legge su "la stampa" del 30 gennaio

2016;

la situazione è pressoché analoga in tutte le regioni del Paese: secondo i dati diffusi dall'osservatorio dell'associazione EpaC, a giugno erano solo 600 i malati che hanno ricevuto il trattamento con il suddetto farmaco nel nostro Paese su un totale di circa 50.000 pazienti gravi;

ciò in quanto i circa 37.000 euro necessari per il trattamento di ogni singolo paziente rappresentano un costo elevato per le casse delle varie Regioni che, di conseguenza, erogano la terapia con il contagocce, richiama anche il ritardo nella ricezione dei fondi stanziati dal Ministero della salute, come si legge su "bioelectronicsitalia" del 15 settembre 2015;

considerato che:

il Sofosbuvir è stato incluso tra i farmaci totalmente rimborsabili e a carico del Servizio sanitario nazionale (determina n. 1353/2014 dell'Aifa pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 5 dicembre 2014);

dall'art. 32 della Costituzione discende l'inammissibilità della dispensazione da parte del SSN del farmaco contro l'epatite C soltanto ad una parte dei malati;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non è tollerabile che i malati, non inclusi nell'elenco dei casi prioritari, debbano aspettare fino a quando il progredire della malattia li trasformerà a loro volta in casi urgenti o finché non si troverà una soluzione per abbassare il prezzo del farmaco;

Sovaldi è un farmaco risolutivo, in grado di sconfiggere il virus HCV, salvando letteralmente la vita a migliaia di persone, la cui messa a disposizione di tutti i pazienti non può essere subordinata al suo alto costo;

considerato infine che in data 6 maggio 2014, il Ministro in indirizzo, in relazione al farmaco contro l'epatite C, ha affermato: "Non posso accettare che i farmaci proprio perché costosi siano dati seguendo criteri selettivi come succede in altri paesi. (...) Noi abbiamo una cultura che non dobbiamo perdere, che pone al centro l'uomo, e non posso accettare il fatto che i farmaci vengano dati con politiche selettive, solo ad alcuni malati", come si legge su "quotidianosanità" dello stesso giorno, si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure urgenti, nell'ambito della propria competenza, intenda adottare, affinché l'accesso gratuito al farmaco Sovaldi sia garantito immediatamente a tutti i malati di epatite C.

(3-02568)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche che il nostro connazionale, il ricercatore Giulio Regeni, impegnato in un dottorato sul Medio Oriente presso l'American University, è stato barbaramente ucciso in Egitto, dopo essere stato a lungo torturato;

la vicenda ha molti aspetti nebulosi e le dichiarazioni dei diversi soggetti coinvolti si inseguono, talvolta contraddicendosi tra loro;

l'agenzia "Ansa" riferisce il 9 febbraio 2016: «Il passaporto e il cellulare spariti, entrambe le orecchie mozzate, decine di piccoli tagli sul corpo, fin sotto la pianta dei piedi, provocati da uno strumento che potrebbe essere simile ad un punteruolo, numerose ossa rotte, le unghie di un dito della mano e di uno del piede strappate: l'Egitto continua a smentire che Giulio Regeni sia finito nelle mani degli apparati di sicurezza e sia stato torturato, ma tutti gli elementi finora a disposizione dell'Italia sembrano andare nella direzione contraria. (...) Compresi gli "aggiustamenti" che quotidianamente arrivano dal Cairo e che contribuiscono a infittire la nebbia che fin dal primo giorno è calata sull'uccisione del ricercatore friulano. In attesa che l'Egitto fornisca una versione quantomeno plausibile, e che decida se rispondere positivamente alle richieste italiane di poter esaminare i tabulati e le celle telefoniche, le videocamere della metropolitana e le testimonianze raccolte dagli inquirenti, l'Italia non può far altro che tentare di mettere in fila gli elementi a disposizione di una vicenda che ogni giorno che passa diventa sempre più

complicata per entrambi i paesi, soprattutto sul piano diplomatico. E questo è stato l'obiettivo della riunione, svoltasi stamani a piazzale Clodio, tra il pm titolare dell'indagine Sergio Colaiocco e gli investigatori. Un incontro utile, se non altro perché dal team che ormai da venerdì scorso si trova al Cairo e che finora ha potuto fare poco o nulla, comincia ad arrivare qualche risposta. La prima e forse più importante è che altri testimoni - sentiti direttamente dagli investigatori italiani - smentiscono che Giulio, la sera della scomparsa, sia andato alla festa. Cosa che l'Egitto continuava ad accreditare anche ieri attraverso le colonne del quotidiano governativo Al Ahram»;

considerato inoltre che:

i suoi amici Noura e Amr Assad, le persone che hanno ricevuto gli ultimi *sms* del ricercatore, affermano, senza ombra di dubbio, che Giulio non è mai arrivato alla festa di compleanno, alla quale avrebbe dovuto partecipare il 25 gennaio 2016;

fonti amicali e professionali escludono che la sua sparizione prima, omicidio dopo, possa essere ricollegabile alla ricerca che stava seguendo in Egitto e quindi alla propria sfera lavorativa;

sempre fonti giornalistiche individuano anche un'ulteriore possibile causa: il ragazzo potrebbe essere finito in una qualche retata dalle parti di piazza Tahir e di lì portato in qualche ufficio statale o parastatale;

tenuto conto inoltre che:

l'Egitto continua a negare ogni responsabilità. Il Ministro dell'interno, Magdy Abdel Ghafar, ha più volte definito "allusioni" e "speculazioni" le tesi della tortura e dell'arresto da parte della Polizia o di qualche apparato paramilitare, mentre, al contrario, è lo stesso procuratore capo di Giza, Ahmed Nagy, membro degli apparati di sicurezza egiziani e titolare delle indagini, a parlare di tortura. "Su tutto il corpo, compreso il viso - ha detto subito dopo il ritrovamento del corpo - c'erano lividi, tagli da accoltellamenti e ustioni da sigarette. Ha subito una morte lenta". E sono stati sempre membri degli apparati di sicurezza a dire che a trovare il corpo in un fosso lungo la strada Cairo-Alessandria fu una squadra di operai. Oggi però il Ministro ha aggiustato la versione: il corpo di Giulio non era nel fosso ma "sopra il cavalcavia". E a trovarlo "è stato un tassista, la cui vettura era finita in panne";

la ricostruzione dei fatti delineerebbe tre possibili ipotesi: "che Giulio Regeni sia stato arrestato e poi torturato da un settore delle forze dell'ordine egiziane; la seconda è che egli sia stato rapito, torturato e assassinato da un nucleo organizzato per una calcolata provocazione contro il Governo egiziano e contro le relazioni fra i due Paesi, visto che è avvenuto mentre era in corso la visita di una delegazione composta dal ministro Guidi e da imprenditori italiani, per di più alla vigilia di importanti intese economiche; la terza è che il crimine sia stato commesso da un nucleo operativo collocato nell'area dello Stato, ma che ha agito all'insaputa del Governo, lungo una sua selvaggia logica repressiva che comprende sia la tortura sia l'assassinio";

preso atto inoltre che il Ministro in indirizzo ha affermato che: "Noi abbiamo chiesto e ottenuto che al Cairo funzionari investigativi del Ros e della polizia possano partecipare alle indagini egiziane. Non ci accontenteremo di verità presunte, come già abbiamo detto in occasione dei due arresti inizialmente collegati alla morte di Giulio Regeni. Vogliamo che si individuino i reali responsabili, e che siano puniti in base alla legge",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire urgentemente al Parlamento, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, precisando, altresì, le azioni poste in essere dal Governo italiano dalla data di spartizione del giovane Regeni alla data di ritrovamento del corpo;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, insistere fortemente perché il Governo egiziano faccia luce in modo convincente sulle ipotesi avanzate e che lo faccia sulla base di prove certe;

se non ritenga prioritario l'accertamento della verità, prima di consentire di ristabilire pienamente le relazioni politiche ed economiche tra Italia e Egitto.

(3-02564)

BELLOT - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta

all'interrogante:

il presidente della Provincia di Belluno, in una lettera inviata il 4 febbraio 2016 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha denunciato la situazione di gravissima crisi finanziaria connessa alla gestione della rete stradale, ex Anas, trasferita alla medesima Provincia, con evidenti allarmanti ripercussioni sulla viabilità;

l'art. 99 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni e agli enti locali le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali e l'art. 93 della legge regionale del Veneto n. 11 del 2001 ha trasferito la rete viaria ex Anas al demanio delle Province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale;

in data 1° ottobre 2001, la Provincia di Belluno ha preso in gestione le strade ex Anas, oggetto di trasferimento da parte dell'Agenzia del demanio, per una estensione di 329 chilometri, unitamente al personale ed alle correlate risorse strumentali e ha affidato, con convenzione sottoscritta il 17 giugno 2002 e rinnovata il 23 febbraio 2008 fino al 31 dicembre 2025, a Veneto strade SpA la gestione e manutenzione dell'intera rete stradale ex Anas;

i fondi statali per la viabilità assegnati alla Provincia per la gestione delle strade ex Anas sono stati determinati in un importo annuo di 14,207 milioni di euro, tenendo conto dell'estensione e della morfologia della rete stradale, in modo da garantire, nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la congrua copertura degli oneri, derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

nel 2010 il totale dei trasferimenti dallo Stato sono stati pari a 23.499.383,81 euro, di cui 15.088.679,58 euro destinati alla viabilità (64,2 per cento);

le misure di finanza pubblica succedutesi negli anni dal 2010 ad oggi hanno pesantemente decurtato i trasferimenti ordinari alle Province, inizialmente attraverso tagli lineari e successivamente mediante contributi forzosi, con la conseguenza di sottrarre quasi completamente, se non di azzerare, le risorse inizialmente stabilite per il finanziamento delle spese, connesse alle funzioni relative alla viabilità;

al termine di questo processo di progressiva riduzione dei trasferimenti "perequativi" statali e della introduzione di contributi che trasferiscono risorse proprie dalle Province allo Stato, nel 2016, per la Provincia di Belluno il fondo sperimentale di riequilibrio ammonta a 8.895.166,95 euro, mentre il contributo a suo carico da versare allo Stato sarà di oltre 12 milioni di euro;

le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 10/2016 e n. 188/2015 hanno ben esplicitato i valori ed i principi che regolano i conferimenti di funzioni tra diversi livelli di governo. In esse, si precisa, tra l'altro, che «la riduzione sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure compensative, è infatti in grado di determinare un grave vulnus all'espletamento da parte delle Province delle funzioni espressamente conferite, determinando una situazione di "inadempimento"» rispetto ai parametri legislativi fissati dalla legge n. 59 del 1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione, la cui vigenza permane nella sua originaria configurazione e che il giudice delle leggi «non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite - così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente - deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione»;

il Governo, pur consapevole della situazione di grave crisi in cui versa la gestione delle strade ex Anas, con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) non è stato in grado di individuare soluzioni sufficienti per garantire un servizio efficiente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, al fine di evitare la dismissione del servizio di gestione delle strade ex Anas da parte della Provincia di Belluno, assolutamente prioritario l'immediato ripristino, nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto n. 210 del 2015

attualmente all'esame del Parlamento, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC n. 3513), dei fondi per la viabilità nell'importo di 7,430 milioni di euro annui e, in alternativa, nell'ipotesi in cui la Provincia debba modificare o risolvere, per mancanza di sufficienti risorse finanziarie, il contratto di servizio con la società concessionaria Veneto strade, se non intenda prevedere che la stessa Provincia possa avvalersi della società Anas per lo svolgimento dei servizi di gestione delle strade.

(3-02565)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende delle gravi carenze sul territorio (se non addirittura l'irreperibilità per lunghi periodi) di alcuni farmaci, spesso ad elevato valore terapeutico, ad alto costo e senza un equivalente alternativo;

la carenza sul mercato di un farmaco può essere determinata da svariati fattori, tra i quali si citano, a titolo esemplificativo, irreperibilità del principio attivo, problemi legati alla produzione, alla distribuzione, alla commercializzazione, provvedimenti a carattere regolatorio, imprevista maggiore richiesta del medicinale, emergenze sanitarie nei Paesi di produzione o in altri Paesi e deve essere distinta dalla sua momentanea indisponibilità, causata da distorsioni delle dinamiche distributive, correlate ad attività di esportazione parallele: il fatto è che quei farmaci che in alcuni Paesi hanno un prezzo più alto rispetto a quello dell'Italia, a prescindere se siano medicinali che curano patologie gastrointestinali, cardiologiche o respiratorie, prendono la via dell'esportazione parallela e vengono mandati dalle aziende all'estero, creando una carenza nel nostro Paese;

il nodo della questione sembra avere un nome preciso dunque: *parallel trade*, commercio parallelo. Il vantaggio economico, per chi opera nel mercato parallelo, è dettato dalla plusvalenza, visto che l'esportazione avverrà solo per quei farmaci che in Italia hanno un prezzo al pubblico in farmacia inferiore rispetto a quello di altri Paesi;

il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 (che modifica e integra il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, in vigore dall'8 marzo 2014, contiene alcune disposizioni specifiche in materia di verifica da parte delle Regioni dell'ottemperanza dei distributori all'obbligo di servizio pubblico. Considerati gli attuali nuovi strumenti normativi previsti dal decreto legislativo, è necessario che gli operatori sanitari indirizzino correttamente alle amministrazioni preposte le segnalazioni di carenza o di indisponibilità dei medicinali, in modo che possano essere messe in atto tutte le verifiche utili ad individuare eventuali inottemperanze, a carico della distribuzione intermedia, ovvero rilevare inadempienze da parte delle aziende farmaceutiche titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio). Ciò viene sottolineato nella circolare ministeriale, inviata il 18 giugno 2014 agli operatori della filiera del farmaco (produttori, distributori e farmacie), a NAS (Nucleo antisofisticazioni e sanità) dell'Arma dei Carabinieri e ad AIFA (Agenzia italiana del farmaco), con la quale il Ministero della salute ha richiamato a una più attenta applicazione delle norme varate con il recente decreto legislativo n. 17 del 2014 "anticontraffazioni", per contrastare il fenomeno dell'indisponibilità di farmaci nel circuito distributivo nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda predisporre un tavolo permanente tra tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti nella filiera del farmaco, onde evitare che la carenza di un farmaco, indispensabile per la cura e per la continuità terapeutica di determinate patologie, possa causare disagio e sofferenza a chi dovrebbe essere maggiormente tutelato, proprio per la sua condizione di malato, anche a garanzia di un corretto ed efficiente funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

(4-05258)

STUCCHI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la società GLS (General logistics system) offre servizi di spedizione nazionali e internazionali, per consegne di qualità;

da 2 giorni è in corso una protesta nella sede di Bergamo e di Treviglio, organizzata dai Cobas, che non permette agli autisti di entrare ed uscire dai magazzini con i furgoni, per svolgere l'attività lavorativa;

anche di fronte alla presenza delle forze dell'ordine, i manifestanti non permettono ai "padroncini" di lavorare e quindi all'azienda di onorare le commesse e le consegne;

i manifestanti minacciano di bloccare nei prossimi giorni anche altri 4 magazzini della GLS, presenti sul territorio;

talune controversie possono essere risolte nelle opportune sedi giudiziarie e non certo con la prevaricazione di comitati di lavoratori, come in questo caso, verso aziende e piccoli imprenditori;

l'azienda GLS sta perdendo credibilità con i clienti e di conseguenza si rischiano effetti negativi sul fatturato, in un momento di delicata congiuntura economica per tutto il territorio della bergamasca, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire, con urgenza, affinché le forze dell'ordine possano garantire il diritto al lavoro alla società GLS e ai suoi collaboratori.

(4-05259)

CENTINAIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il settore della produzione agroalimentare si presenta ancora fortemente frammentato e caratterizzato dalla presenza di una moltitudine di piccole e medie aziende, a fronte di una ridotta e concentrata presenza di società di distribuzione commerciale, di media e grande dimensione, le quali, aggregandosi in centrali e supercentrali d'acquisto, vengono a ricoprire posizioni di prevalenza o dominanza sul mercato;

tale caratterizzazione ha portato l'Italia ad adottare una specifica normativa per disciplinare le pratiche commerciali nei rapporti di filiera agroalimentare; l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ha introdotto disposizioni per prevenire e sanzionare pratiche scorrette nei contratti che hanno per oggetto il commercio di prodotti agricoli ed alimentari, con particolare riferimento alla necessità di tutelare le piccole e medie imprese del comparto da possibili clausole vessatorie, adottate dalle aziende della grande distribuzione;

il comma 8 del citato articolo 62 stabilisce che l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) provveda d'ufficio ad accertare la sussistenza di pratiche sleali (secondo fattispecie definite in ambito di Unione europea), anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza, oppure su segnalazione dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

con provvedimento n. 25797, l'AGCM ha irrogato a Coop Italia e Centrale adriatica una sanzione amministrativa pecuniaria di poco inferiore a 50.000 euro, proprio per avere violato l'articolo 62, imponendo condizioni contrattuali vessatorie nei confronti del grossista agricolo Celox Trade di Cesena, conseguentemente costretto a chiudere un intero ramo d'azienda, con gravi ripercussioni anche occupazionali;

l'intervento dell'Autorità, si legge nel provvedimento, è legato al fatto che Coop chiedeva "una serie di condizioni contrattuali a carico del fornitore ingiustificatamente gravose, quali sconti sul prezzo di listino e compensi da riconoscere al distributore, non oggetto di negoziazione tra le parti";

il settore agroalimentare è strategico per l'economia italiana, con un fatturato di oltre 130 miliardi di euro; esso consta di oltre 58.000 aziende produttrici, che impiegano 385.000 addetti nella produzione quotidiana delle eccellenze nazionali e rappresenta una delle espressioni più alte del *made in Italy* su tutti i mercati internazionali;

continuamente si apprende di aziende della grande distribuzione che, approfittando della propria prevalente posizione di mercato, mettono in atto pratiche vessatorie nei confronti dei fornitori, molti dei quali non riescono a reggere il confronto negoziale, rischiando addirittura il fallimento, come avvenuto proprio nel caso della Celox Trade di Cesena;

a tali pratiche si aggiunge poi il grave problema dei mancati pagamenti nei termini prescritti nei confronti delle aziende fornitrici. L'articolo 62 citato interviene anche in tale ambito, da un lato,

indicando termini certi ed inderogabili di pagamento, e, dall'altro, prevedendo, nel caso di violazione della norma, l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative;

sarebbe pertanto opportuno ad avviso dell'interrogante un tempestivo intervento da parte del Governo, volto a rafforzare le attività preventive di vigilanza a tutela delle imprese che operano nel comparto della produzione agroalimentare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano prontamente attivarsi presso l'AGCM e l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi, affinché vengano rafforzate le attività preventive di vigilanza sulle relazioni commerciali in essere fra i fornitori di prodotti agricoli ed alimentari e le aziende della grande distribuzione, per assicurare alle imprese del comparto il diritto ad operare in un mercato regolato da pratiche commerciali rigorose, corrette e trasparenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;

se non ritengano di attivarsi per predisporre, di concerto con l'AGCM, un piano di controlli metodico e duraturo sulle condizioni contrattuali in essere, al fine di garantire l'effettiva conformità di queste ai vincoli di cui all'articolo 62, anche in relazione all'osservanza dei termini prescrittivi ed inderogabili per i pagamenti;

se vogliano adottare opportuni atti per la revisione dell'entità delle sanzioni pecuniarie applicate alle condotte scorrette, in violazione dell'articolo 62, considerato che l'incidenza di tali sanzioni, nonostante i recenti incrementi, rappresenta a giudizio dell'interrogante un deterrente troppo debole.

(4-05260)

[SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

lo scorso 18 gennaio 2016 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 è stata pubblicato il testo del decreto legislativo n. 6 del 2016, recante il recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

il decreto legislativo è entrato formalmente in vigore il 2 febbraio. Esso prevede, fra le altre cose, importanti novità sotto il profilo regolamentare, anche al fine di tutelare la salute pubblica, e con particolare riguardo alla salute dei minori;

esso prevede un inasprimento delle sanzioni per chi ne viola le disposizioni e introduce misure più restrittive per quanto riguarda il confezionamento e la presentazione dei prodotti del tabacco;

l'Italia già con la legge n. 165 del 1962, recante "Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo", e più recentemente, attraverso il recepimento della direttiva 2003/33/CE, ha adottato il decreto legislativo n. 300 del 2004 in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, escludendo totalmente la possibilità di promuovere i prodotti del tabacco;

considerato che lo scorso 3 febbraio, ad appena 24 ore dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2016, i Carabinieri della stazione di Lentini (Siracusa) hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro nei confronti di un *promoter* della società Philip Morris Italia, intento a promuovere la vendita di pacchetti di sigarette di marca Marlboro, incentivando i consumatori all'acquisto attraverso l'omaggio di *gadget*,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo rispetto al comportamento della Philip Morris Italia che risulta di palese violazione della normativa relativa al divieto di promozione dei prodotti del tabacco, anche alla luce dell'entrata in vigore della normativa di attuazione dell'importante direttiva europea, comportamento che rischia di minare l'efficacia della politica di prevenzione e di disassuefazione dal fumo messa in atto dal Governo;

se non intenda richiedere ufficialmente chiarimenti all'azienda per sapere se e quali provvedimenti disciplinari siano stati assunti nei confronti dei propri *manager* responsabili dello svolgimento di tale attività;

se abbia dato disposizioni per appurare se tale comportamento, contrario alla legge, costituisca un'attività isolata o, al contrario, sia uno strumento di *marketing* regolarmente utilizzato su tutto il territorio nazionale dalla Philip Morris Italia, con ciò dimostrando totale disinteresse per il rispetto delle normative nazionali in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco.

(4-05261)

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il segretario generale del COISP (sindacato indipendente di Polizia) avrebbe inviato una lettera al capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, per denunciare incidenti avvenuti più volte in passato, e 3 nelle ultime settimane, durante le fasi di addestramento presso il poligono militare di Valmontorio (Latina), in uso dal Centro nazionale specializzazione perfezionamento nel tiro di Nettuno;

"ancora una volta", si legge nella missiva, "un frequentatore del corso per operatore U.O.P.I. è rimasto vittima di un incidente di tiro provocato evidentemente dall'esplosione del bossolo all'interno della camera di cartuccia. Il terzo incidente in pochi giorni, che dimostra quale sia davvero il livello di armamento e munizionamento in dotazione alla Polizia di Stato, mentre incombe la minaccia terroristica e la criminalità diventa sempre più agguerrita";

la causa di tali incidenti sembrerebbe da attribuire ad un lotto di munizioni difettose. Infatti, il COISP avrebbe allegato alla missiva inviata al capo della Polizia alcune fotografie inquietanti, una delle quali relativa ad una pistola Beretta d'ordinanza, fatta a pezzi dall'esplosione, con evidente pericolo per il tiratore. Incidenti, sempre secondo il COISP, provocati verosimilmente dall'esplosione del bossolo delle cartucce da esercitazione di un lotto del 2009, messe da parte nel 2011 e riutilizzate nel 2014. Cartucce evidentemente difettose, probabilmente per la poca quantità di polvere da sparo, che sono state sottoposte ad una veloce perizia, qualche *test* di prova, e legittimate per l'addestramento attraverso una circolare ministeriale;

nonostante le ripetute sollecitazioni della segreteria nazionale del COISP, volte a sensibilizzare le competenti direzioni centrali del Dipartimento sul fatto che la sicurezza è da sempre un nodo focale nell'utilizzo delle armi da fuoco, gli incidenti si ripetono e non si è mai provveduto a bloccare il lotto di munizioni; al contrario, è stato reiteratamente autorizzato l'utilizzo di cartucce palesemente e storicamente difettose;

non è concepibile ad avviso degli interroganti che munizioni difettose vengano bandite dalle attività operative e destinate a quelle di addestramento, come se nelle fasi di addestramento l'esplosione accidentale di una cartuccia difettata arrechi meno danni al malcapitato poliziotto;

considerato che i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo, in data 2 ottobre 2014, hanno presentato l'interrogazione 4-02756, nella quale denunciavano le condizioni lavorative degli operatori di polizia, impiegati nelle attività connesse all'addestramento al tiro, organizzate e gestite nello stesso Centro di Nettuno, presso il poligono di tiro di Valmontorio, in merito alla presenza di amianto, interrogazione alla quale il Ministro in indirizzo non ha ancora dato risposta,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo siano note le ragioni per le quali nel Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno, presso il poligono di tiro di Valmontorio (Latina), vengano trattate con superficialità e scarsa sensibilità le questioni legate alla sicurezza del personale;

quali urgenti iniziative intenda adottare, al fine di far sospendere immediatamente l'utilizzo del munizionamento difettato;

se non ritenga utile attivare i propri poteri ispettivi, al fine di individuare le precise responsabilità e far luce su quanto accaduto.

(4-05262)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

secondo notizie stampa, il decreto legislativo sul riordino del sistema camerale, attuativo della legge delega n. 124 del 2015 (più comunemente nota come "riforma Madia della pubblica amministrazione") non è stato ancora adottato dal Consiglio dei ministri, perché troppi sono i punti oggetto di

discussione;

in particolare, non piacciono ai sindacati ed alle parti coinvolte il taglio delle funzioni camerali, soprattutto quelle legate ai contributi alle manifestazioni locali ed al sistema dei confidi, ed il taglio dei livelli occupazionali;

uno dei criteri di delega, infatti, pur confermando il dimezzamento a regime del diritto annuale, contemplava l'introduzione di una disciplina transitoria, volta a garantire la sostenibilità finanziaria dei nuovi enti ed anche il mantenimento dei livelli occupazionali (legge n. 124 del 2015, art. 10, lett. h));

nelle bozze di testo circolate nelle scorse settimane, invece, si prevedrebbe un taglio del 15 per cento del personale, che si eleva al 25 per cento per le Camere di commercio accorpate, con conseguente esubero di circa 1.000 unità sulle quasi 7.000 oggi impiegate direttamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

come evidenziato dai sindacati, tale taglio contrasta con il principio di delega a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, rinvenendo un illegittimo eccesso di delega da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se trovi conferma quanto esposto, ossia una volontà del Governo di procedere ad un ridimensionamento degli organi camerali attraverso uno svuotamento delle funzioni delle Camere di commercio ed un drastico taglio dei livelli occupazionali;

se, invero, il Governo non intenda riconoscere l'importanza che il sistema camerale riveste sul territorio e per le imprese locali, attraverso una sua riorganizzazione che potenzi e valorizzi le proprie funzioni, invece che sminuirle;

se, ed in che termini, abbia pensato, qualora intenda persistere nel taglio del personale dipendente delle Camere di commercio, di ricollocare le migliaia di persone in esubero.

(4-05263)

[ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [CATALFO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Agenzia delle entrate si costituisce nel 2001 e, come ogni struttura organizzativa complessa, necessita per il suo funzionamento di personale preposto ad effettuare materialmente le lavorazioni ed i servizi richiesti, oltre che di un gruppo ristretto di dipendenti che coordina l'attività degli uffici, indirizza le scelte strategiche, finalizza gli sforzi dei singoli al raggiungimento della complessiva *mission* che l'Agenzia è chiamata a perseguire. Tutto ciò comporta una prima divisione del personale che schematicamente si articola in funzionari e dirigenti;

le norme che regolano l'assunzione dei funzionari e degli stessi dirigenti dell'Agenzia sono di carattere pubblico, per cui l'unico modo di accedere alle carriere è mediante concorso pubblico;

tuttavia, mentre fino ad oggi l'assunzione dei funzionari, tuttora in corso, è sempre avvenuta tramite una procedura concorsuale rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, lo stesso non può dirsi, a parere degli interroganti, per quanto riguarda le modalità di selezione dei dirigenti, in ragione dei molteplici ricorsi che, dai primi anni 2000, hanno bloccato lo stesso svolgimento dei concorsi;

l'Agenzia delle entrate avrebbe sopperito alla mancanza delle citate figure apicali con la nomina di funzionari a mansioni superiori di livello dirigenziale, remunerando tali mansioni con uno stipendio equiparabile al compenso di un dirigente, senza tuttavia il riconoscimento della parte contributiva afferente, né tantomeno dello *status* giuridico proprio del ruolo ricoperto, a parere degli interroganti determinando una figura dirigenziale ibrida e carente di quell'autonomia gestionale e decisionale indispensabili nell'espletamento di funzioni tanto delicate e di responsabilità;

la precarietà e la provvisorietà dell'incarico ricevuto avrebbe recato quale conseguenza il fatto che i delegati difficilmente potessero dissentire dalle direttive ricevute, a prescindere dalla correttezza o meno delle stesse;

a giudizio degli interroganti, si sarebbe determinato il paradosso che una figura come quella del dirigente pubblico veniva selezionata, non in ottemperanza delle norme vigenti, ma ricorrendo a nomine temporanee di figure equiparate, in attesa di porre in essere una procedura concorsuale valida;

nel marzo 2015, con sentenza della Corte costituzionale (n. 37/2015), si statuiva l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e conseguentemente il decadimento di tutti gli incarichi fino a quel momento affidati. La Corte costituzionale faceva discendere tale illegittimità dalla semplice constatazione che tali incarichi, che per loro natura dovevano essere eccezionali e temporanei (in attesa di concorso pubblico), erano diventati nei fatti l'unica e permanente modalità di selezione della classe dirigente dell'Agenzia delle entrate;

a seguito di ciò, il Governo avrebbe chiesto ai vertici dell'Agenzia di procedere tempestivamente, entro il 31 dicembre 2016, alla messa al bando e all'espletamento di un nuovo concorso per l'assunzione di un numero adeguato di figure dirigenziali, che permettessero il corretto funzionamento della macchina amministrativa, al fine di sostituire i circa 800 (su un totale in organico di 1.100 dirigenti) funzionari delegati, che nel frattempo erano decaduti dal loro ruolo;

tuttavia, l'Agenzia ad oggi non avrebbe ancora indetto una nuova procedura concorsuale, né risulterebbe aver fatto nulla per emendare dai vizi amministrativi, rilevati in sede giurisdizionale dal Tar del Lazio, l'ultimo concorso bandito nel 2014 per l'assunzione di 403 dirigenti dell'Agenzia delle entrate;

inoltre, sino a tutto l'anno 2015, l'Agenzia avrebbe chiesto agli stessi funzionari in precedenza incaricati di svolgere le medesime funzioni, senza la corresponsione di emolumento aggiuntivo, usando l'*escamotage* di una delega di semplice firma degli atti, senza nessun potere organizzativo, per non contravvenire a quanto stabilito dalla Corte costituzionale;

la stessa Agenzia avrebbe declassato una parte dei precedenti ruoli dirigenziali (circa 200) a posizioni organizzative speciali (POS), che, in quanto tali, non soggiacciono più agli obblighi di selezione mediante concorso pubblico. Le POS sarebbero state assegnate mediante l'istituzione di una procedura selettiva ad esclusiva rilevanza interna, quindi in assenza dei requisiti di trasparenza ed imparzialità dovuti all'assegnazione di tali funzioni. Inoltre, l'Agenzia avrebbe assegnato parte delle posizioni dirigenziali, attualmente vacanti, tramite l'attribuzione di posizioni organizzative temporanee (POT), in attesa dell'espletamento del concorso per dirigenti, previsto per la fine del 2016, senza porre in essere la pur carente procedura selettiva ideata per l'assegnazione delle POS;

considerato infine che l'Agenzia delle entrate avrebbe indetto una procedura selettiva per l'individuazione e l'assunzione di 6 dirigenti tramite chiamata diretta, procedura prevista per l'assunzione di professionalità non presenti all'interno dell'organico, di cui la stessa necessita per un periodo determinato e mai superiore a 3 anni. A tale procedura avrebbero partecipato circa 150 candidati, con l'invio del proprio *curriculum*, di cui sarebbero stati selezionati 23 funzionari (a oggi dipendenti dell'Agenzia) previa partecipazione ad un ulteriore colloquio per la selezione. A tali funzionari, nel caso in cui fossero scelti quali vincitori della selezione, sembrerebbe essere stata prospettata la soluzione, a parere degli interroganti paradossale, di presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione come dirigente la domanda di aspettativa dal servizio svolto come funzionario della medesima Agenzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire le ragioni in ordine alle quali la parte scritta della procedura selettiva per le posizioni organizzative speciali sarebbe stata interamente elaborata con personale interno, invece di essere redatta da società specializzate esterne, in modo da assicurare una selezione trasparente e scevra da qualsiasi dubbio relativamente al suo corretto svolgimento;

per quali motivi la parte orale della procedura selettiva per POS si sia svolta "a porte chiuse" e a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, vietando, nel bando, la stessa possibilità di accesso agli atti, in violazione dei principi statuiti dalla legge n. 241 del 1990, oggetto peraltro di recente emanazione di norme a completamento e regolamentazione puntuale;

per quale ragione la procedura seguita nella selezione delle POS non sia stata ripetuta per l'individuazione delle POT, ma si sia preferito affidarsi a colloqui con il dirigente di struttura, totalmente discrezionali e privi del necessario requisito di trasparenza e oggettività nella selezione;

per quali motivazioni si sia scelto di bandire la selezione di 6 posizioni dirigenziali senza l'attivazione

di un concorso pubblico, come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale;
quali siano le ragioni in ordine alle quali, attualmente, a quasi un anno dalla citata sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, ancora non sia stato bandito un nuovo concorso pubblico per la selezione di un numero adeguato di figure dirigenziali che permetta all'Agenzia delle entrate di operare.

(4-05264)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

i dati dei migranti minorenni che risultano scomparsi, dopo l'arrivo in Europa, sono allarmanti. Secondo il *report* 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei primi 6 mesi del 2015, con gli sbarchi, sono arrivati in Italia 13.320 minori non accompagnati e, di questi, 5.114 risultano irreperibili, scomparsi;

il rischio che questi minorenni finiscano in circuiti illegali, forniscano manovalanza alla criminalità organizzata o siano variamente sfruttati per turpi traffici non è da sottovalutare;

tale tesi è avvalorata dalle molteplici associazioni o organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano delle problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza;

Europol, l'agenzia di sicurezza europea, sostiene che i bambini scomparsi vengono sequestrati da una struttura criminale per avviarli alla prostituzione o alla schiavitù. Infatti, in Germania e Ungheria, sempre secondo l'agenzia, sono stati arrestati molti criminali legati al traffico di esseri umani, che ora si sarebbe concentrato sulle centinaia di migliaia di disperati giunti in Europa;

questo è il volto più doloroso di un'immigrazione incontrollata che pretende di accogliere tutti ma in realtà abbandona i più deboli ed indifesi alla mercé di sfruttatori e criminali;

secondo l'organizzazione umanitaria "Save the Children", nel 2015, sono arrivati nel continente europeo 26.000 bambini non accompagnati e, dopo la loro identificazione nel Paese d'arrivo, molti di loro sono scomparsi. "Sono gli Invisibili, non hanno un volto e neppure un nome ma sono giovanissimi, hanno tutti meno di 18 anni, un'età nella quale i loro coetanei vanno a scuola, fanno i compiti, giocano a pallone con gli amici o nuotano in piscina. Loro, invece, sono vittime di abusi e soprusi". Queste le parole del presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;

per fortuna non tutti i minori sarebbero finiti nelle mani di criminali, in quanto alcuni sono stati affidati a membri della loro famiglia, ma non si sa dove siano;

la sorte dei rifugiati minorenni non accompagnati sta diventando uno degli aspetti più problematici della crisi dell'immigrazione e l'Italia sembra essere il Paese che controlla meno i movimenti degli immigrati, anche perché molti dei rifugiati hanno interesse a far perdere le proprie tracce. Il loro obiettivo è andare a nord, in luoghi come la Svezia, che concede asilo ai minori subito dopo averli identificati, o nel Regno Unito, che ha appena deciso di accogliere più minori dalle zone di guerra;

quella dei minori è un'emergenza nell'emergenza e, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche, vi è la necessità di uno sforzo mirato proprio alla tutela dei giovanissimi. Il Governo non può fare finta di nulla, la sparizione di 5.000 minorenni è una questione molto seria e occorre, con la massima urgenza, mettere in campo una politica organica ed adeguatamente finanziata;

è assurdo che in Italia le autorità preposte non siano in grado di avere un controllo sui migranti che arrivano e sostano sul territorio, tanto da aver perso le tracce di circa 5.000 bambini,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rintracciare i bambini di cui non si hanno più notizie ed evitare che in futuro si verifichino altre scomparse;

se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi allo scopo di individuare eventuali organizzazioni criminali che agiscono sul territorio italiano per lo sfruttamento dei migranti minorenni.

(4-05265)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende, non senza costernazione, la grave e paradossale vicenda dell'alunno autistico privo dell'assistenza di un insegnante di sostegno in una scuola di Carmignano di Brenta (Padova);

come è universalmente noto, l'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico della funzione cerebrale a causa del quale la persona affetta esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione con gli altri, con una conseguente e parallela chiusura nella propria sfera interiore;

tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare e sociale nella quale l'individuo è inserito: in particolare, i genitori sono pesantemente investiti dall'onere di gestione di questi particolari e difficili malati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da parte di personale specializzato; indipendentemente, ed a volte nonostante, le questioni burocratiche legate alle difficoltà nel trovare una supplenza, la scuola deve occuparsi indifferentemente di tutti gli alunni con particolare riguardo ai soggetti più deboli e bisognosi di attenzione che non devono pagare il prezzo di disagi ed inefficienze amministrative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno indagare sull'episodio, affinché si possa porre fine a una situazione di ingiustizia garantendo all'alunno iscritto al quarto anno dell'istituto comprensivo di Carmignano di Brenta-Fontaniva ed alla sua famiglia il diritto all'istruzione e, soprattutto, al docente di sostegno, per continuare a ricevere quell'assistenza tanto necessaria a migliorare la già difficoltosa e precaria qualità della vita.

(4-05266)

COMAROLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 13, comma 2, della legge delega n. 23 del 2014 sulla riforma fiscale, delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti del tabacco, al fine di semplificare gli adempimenti e razionalizzare le aliquote;

in attuazione della richiamata norma è stato emanato il decreto legislativo n. 188 del 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il quale, oltre ad apportare modifiche in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei, effettua un "riordino" della disciplina dei liquidi da inalazione ed introduce la categoria dei "tabacchi da inalazione senza combustione";

la stessa legge n. 23 del 2014, all'articolo 1, comma 8, prevede la possibilità per l'Esecutivo di adottare decreti legislativi "contenenti disposizioni correttive e integrative", entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei singoli provvedimenti fiscali;

il decreto legislativo n. 188 del 2014 all'art. 1, comma 2, lett. *a)* e *b)*, prevede dunque una revisione delle aliquote sui tabacchi lavorati, tabacchi da inalazione senza combustione e liquidi da inalazione senza combustione a mezzo di un "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita" previa trasmissione alle Commissioni parlamentari "competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati" (comma 4);

la relazione tecnica al decreto legislativo n. 188 del 2014 prevede un aumento del gettito (accisa e IVA) su base annuale pari a 48 milioni di euro per le sigarette, 36 milioni di euro per i "prodotti da fumo diversi dalle sigarette" e 115 milioni di euro per i liquidi da inalazione. Considerata l'assenza di previsioni sui "tabacchi da inalazione senza combustione", un bilanciamento con le perdite dovute all'abbattimento della tassazione sui fiammiferi pari a 3 milioni di euro e con l'abrogazione della disposizione *ex art.* 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, pari a 50 milioni di euro, la realizzazione delle maggiori entrate complessive nette previste sono state quantificate in 145 milioni di euro per il 2015 e 146 milioni di euro dal 2016;

il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, in data 5 agosto 2015, in sede di risposta all'interrogazione 5-06035 in VI Commissione permanente (Finanze) della Camera, ha confermato "un maggior gettito nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo del 2014, di euro 130,8 milioni a titolo di accisa e di euro 28,9 milioni a titolo di imposta sul valore aggiunto, per un totale di euro 159,7 milioni", registrando un gettito per i liquidi da inalazione "pari a 3,4 milioni di euro";

nella risposta, l'esiguità del gettito dai liquidi da inalazione è stata imputata principalmente a 2 fattori:

l'incertezza dell'esito dei contenziosi attivati nei confronti della normativa (il 16 dicembre 2015 il TAR ha rinviato gli atti alla Corte costituzionale per un nuovo giudizio di legittimità del tributo) ed i presunti "comportamenti elusivi degli operatori",
si chiede di sapere a quanto ammonti il gettito relativo all'anno 2015 di ogni categoria di prodotto di cui al Capo III-bis e all'art. 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995.

(4-05267)

STUCCHI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il mercato del latte ha perso oltre il 20 per cento nel giro di un anno e mezzo e il prezzo riconosciuto agli allevatori non riesce a coprire neanche i costi per l'alimentazione degli animali;

la multinazionale del latte francese Lactalis è il principale gruppo lattiero europeo e in Italia è proprietaria di marchi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadernartori. Controlla il 33 per cento del mercato italiano del latte a lunga conservazione;

dall'acquisizione da parte della multinazionale francese nel 2011, in Italia hanno chiuso 4.000 stalle, oltre il 10 per cento del totale. Una situazione che si è aggravata nell'ultimo anno con la decisione unilaterale di ridurre del 20 per cento i compensi riconosciuti agli allevatori, che sono scesi a 34 centesimi al litro, al di sotto dei costi di produzione, stimati in un valore medio compreso tra i 38 e i 41 centesimi;

il 26 novembre 2015 è stata siglata un'intesa al tavolo di filiera organizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le organizzazioni agricole, cooperative, industria e gdo (grande distribuzione organizzata), secondo la quale Lactalis pagherà 3 centesimi in più al litro. Di conseguenza, il prezzo del latte arriverà a 37 centesimi fino a dicembre;

il 28 gennaio 2016 si è svolta la prima riunione del comitato consultivo, previsto dall'accordo di filiera, per il sostegno al comparto lattiero-caseario siglato al Ministero il 26 novembre 2015. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'industria, delle cooperative e della grande distribuzione;

durante l'incontro è stato definito il sistema base di indicizzazione del prezzo del latte, attraverso un meccanismo oggettivo, che tiene conto dei costi di produzione e dell'andamento dei prezzi del latte e dei formaggi sul mercato interno ed estero. È naturale chiedersi, però, perché indicizzare il costo del latte italiano a quello, ad esempio, tedesco, dimenticando che i consumatori italiani pagano un prezzo al consumo decisamente superiore a quello tedesco, per il latte fresco di alta qualità si arrivano a pagare oltre 1,50 euro al litro;

certamente questo accordo è un importante passo avanti per la stabilità e sostenibilità del settore lattiero-caseario, anche se le questioni legate al futuro prezzo del latte restano ancora aperte. È necessario a parere dell'interrogante arrivare nel più breve tempo possibile alla determinazione di un prezzo giusto da pagare agli allevatori;

nel frattempo, le stalle continuano a chiudere. Risulta all'interrogante, infatti, che recentemente la Galbani, che, come ricordato, è stata acquisita dalla multinazionale Lactalis, abbia dato disdetta del contratto di somministrazione a circa 90 produttori di latte italiani. Nella lettera viene comunicato che, alla scadenza del contratto, questo non sarà rinnovato automaticamente nei termini attuali per un ulteriore periodo, facendo in questo modo cessare definitivamente i contratti alla fine del mese di marzo. Si legge, inoltre, che la società resta a disposizione per valutare l'ipotesi di un nuovo contratto, previa rinegoziazione delle condizioni;

il rischio che si sta profilando è quello che si vada a creare una selezione naturale delle aziende con le quali collaborare. Visto che i Paesi di tutta Europa stanno aumentando la produzione di latte, mentre il nostro Paese è deficitario, questo condurrebbe inevitabilmente ad eventuali importazioni di latte estero a prezzi più bassi;

non si può rimanere inerti davanti ad una politica dei prezzi, da parte di una sola multinazionale, che decide il futuro di migliaia di allevatori,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare i produttori del latte, affinché questi non continuino a chiudere le loro attività, in considerazione anche del fatto che gli

industriali, in particolare Lactalis, continuano a disdire i contratti, non rinnovandoli alla scadenza, facendo presupporre che acquisteranno latte proveniente da Paesi esteri, che ha costi e qualità decisamente inferiori a quello italiano.

(4-05268)

PUGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro devono presentare all'INAIL la dichiarazione delle retribuzioni per via telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate (ai sensi delle leggi n. 449 del 1997 e n. 144 del 1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296 del 2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online";

entro il 16 febbraio di ogni anno, i datori di lavoro devono calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione), conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione e pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (enti pubblici);

sul sito *web* dell'INAIL, nella sezione "Servizi online", gli utenti in possesso delle relative credenziali (aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari) hanno a disposizione diversi servizi, tra cui "Alpi online";

come accennato, AL.P.I. *online* è il servizio che permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in 4 rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per un determinato codice ditta. In particolare, il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in 4 rate, il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 1° febbraio 2016, con una nota inoltrata via *e-mail* alla direzione generale INAIL, il presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro segnalava un cattivo funzionamento del sito *web* dell'INAIL, nonostante fossero state già segnalati alcuni problemi e ci fosse stato un primo intervento di manutenzione, a quanto pare non efficace;

quello che sta preoccupando di più la categoria è che questi disservizi sono iniziati subito dopo la messa in linea della procedura AL.P.I. *online*: a un mese, quindi, dalla scadenza del pagamento dei premi, in un periodo in cui, verosimilmente, non si è ancora realizzato il picco massimo degli accessi. Conseguentemente, si ritiene che, in prossimità della scadenza del 16 febbraio 2016, la situazione non possa che peggiorare;

il risultato di questa precarietà informatica è la necessità, per i consulenti del lavoro, di trasmettere i *file* nei momenti di minor utilizzo del sito, cioè in orari notturni e festivi; situazione di certo non tollerabile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non vogliano prendere in considerazione l'eventualità di un'immediata proroga del termine di pagamento dei premi, per impossibilità oggettiva di procedere all'adempimento, al fine di non far ricadere sull'utenza disservizi e mancanze imputabili esclusivamente all'ente.

(4-05269)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02567, del senatore Scibona ed altri, sugli accertamenti fiscali a carico di un barbiere in provincia di Torino;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02568, della senatrice Taverna ed altri, sull'alto costo di un farmaco innovativo contro l'epatite C;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02566, della senatrice Donno ed altri, sul depuratore di Martina Franca (Taranto).

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 573ª seduta pubblica del 4 febbraio 2016, a pagina 29, sotto il titolo: "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla quinta riga, sostituire le parole "(presentato in data 04/2/2016)" con le seguenti: "(presentato in data 03/2/2016)".

Nel Resoconto stenografico della 574ª seduta pubblica del 9 febbraio 2016, all'ultima riga di pagina 136 e alla prima riga di pagina 137, sostituire le parole: "; secondo le lettere *c*) e *d*) possono essere fatte anche adozioni dai singoli" con le seguenti: "e delle lettere *c*) e *d*), che prevedono l'adozione anche dei singoli".

1.5.2.14. Seduta n. 576 (ant.) dell'11/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

576a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 579 del 17 febbraio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 febbraio.

Sul processo verbale

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(2069) MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate

(2084) CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2081.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Sull'ordine dei lavori

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho chiesto di parlare perché c'è un'interpretazione difforme tra i vari senatori se l'illustrazione degli emendamenti di oggi riguarda soltanto l'articolo 1 o tutto il disegno di legge. Infatti, Presidente, se riguarda tutto il disegno di legge, ciò vuol dire avere trasformato l'illustrazione degli emendamenti in una discussione generale, con un'ulteriore forzatura - e ne abbiamo viste tanto su questo disegno di legge - del Regolamento.

Se è vero che avviene questa ulteriore forzatura, rinuncierei ad intervenire, perché - se ho capito bene - dovrei avere (mi riferisco a me, intendendo chiunque) dieci minuti per l'illustrazione di tutti gli emendamenti al provvedimento. Capisce benissimo che l'illustrazione in questo modo si trasforma in una farsa, in una discussione generale oppure nella scelta di illustrare forse uno o due emendamenti escludendo tutto il resto. Sarebbe sbagliato, se l'illustrazione fosse su tutti gli emendamenti. Vorrei capire come si intenda procedere.

PRESIDENTE. Fra poco chiarirò la questione.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'oggetto del mio intervento è sostanzialmente lo stesso dell'intervento precedente e la ringrazio, prima di tutto, per aver manifestato la sua disponibilità al senatore Caliendo, a me e all'Assemblea se si intende che l'illustrazione degli emendamenti riguardi il complesso di tutti gli articoli e non solo l'articolo 1.

Signora Presidente, registro però delle anomalie, la prima delle quali è che vi è una deviazione dallo schema consueto che ha sempre assistito la discussione dei disegni di legge in Assemblea. Credo di essere alla terza legislatura al Senato e non ho mai visto, in tutto detto periodo, un'illustrazione degli emendamenti diversa da quella fatta articolo per articolo. Mi sembra singolare che ciò possa avvenire e avvenga - ove mai avvenga - su un provvedimento così delicato come quello sulle unioni civili, in ordine al quale - giova anche in questo caso fare chiarezza - vi è stata una compressione della fase istruttoria.

Ho ascoltato ieri l'intervento del senatore Marcucci, che credo però abbia detto una cosa non corrispondente al vero. Se è senz'altro vero che la Commissione giustizia è stata interessata per lungo tempo dal tema delle unioni civili, è altresì vero che il disegno di legge che oggi discutiamo, e che è stato oggetto solo di una relazione in Commissione giustizia, differisce per questioni di non poco conto rispetto al provvedimento precedente: un esempio tra tutti è l'articolo 5 del testo in esame.

Torno dunque al punto in discussione: dalla lettura del Resoconto della seduta di ieri emerge in termini chiari che il presidente Grasso ha affermato che, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, vi sarebbe stata la fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati ad uno stesso articolo. Questo è quanto si legge nel Resoconto. Altresì, signora Presidente, l'articolo 100 del Regolamento, che è stato richiamato dal presidente Grasso, parla, in termini chiari, dell'illustrazione degli emendamenti «presentati ad uno stesso articolo».

Siccome tutti noi sappiamo che il legislatore *ubi voluit dixit*, nel parlare di «uno stesso articolo» ha puntualizzato che l'illustrazione degli emendamenti non può riguardare il complesso di tutti quanti gli articoli. D'altronde, è evidente, signora Presidente, che l'illustrazione degli emendamenti deve precedere di poco la fase del voto e non può essere una ripetizione della discussione generale e avvenire a distanza di giorni e giorni dal momento in cui si procederà con la votazione. In tal modo si ripeterebbe la discussione generale, l'illustrazione degli emendamenti perderebbe completamente la sua ragione e tutto verrebbe lasciato alla dichiarazione di voto.

Infine, signora Presidente, lei sa meglio di me che su questo tema vi è un notevole contrasto su due punti. Sa meglio di me che si tratta di un tema particolarmente delicato, perché riguarda dei temi etici, per taluno particolarmente sensibili. Credo, dunque, che una compressione della fase dell'illustrazione degli emendamenti non giovi e non gioverà alla serenità, che dovrà assistere i lavori dell'Assemblea, proprio in ragione della particolare delicatezza del provvedimento.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Intanto invito tutti i colleghi a rileggere correttamente il Resoconto stenografico della seduta di ieri.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, lei ha già anticipato che darà una risposta chiarificatrice sui temi sottoposti dai colleghi a lei e alla Presidenza.

Indubbiamente è necessario un chiarimento, perché la consequenzialità degli emendamenti, come lei mi insegna, ha una sua logica. Potrebbero essere illustrati emendamenti che non saranno mai posti ai voti, perché risulteranno preclusi dall'esito della votazione di altri emendamenti e, per loro stessa conseguenza, non avrebbero più significato. Credo che questo sia un tema inevitabile.

C'è poi un altro punto, signora Presidente. Tutti i colleghi di maggioranza ed opposizione si appresteranno ora ad illustrare gli emendamenti e ci dirà poi lei qual è l'interpretazione giusta dello *speech* che ha poc'anzi letto, che comunque non abbiamo ancora visto. C'è, però, un aspetto importante: noi cominciamo un dibattito sull'illustrazione degli emendamenti senza conoscerne l'ammissibilità. Guardo la mia collega Stefani e la vedo munita di molti grandi volumi, come credo tutti i colleghi interessati a seguire in maniera diretta il provvedimento. Credo che, prima di iniziare l'illustrazione degli emendamenti, sarebbe estremamente opportuno sapere quali sono quelli ammissibili. Proprio per andare incontro alle esigenze di fretta della maggioranza, che vedo però arenata in altre cose - e, quindi, ci porterà al voto la prossima settimana - non vogliamo perdere tempo ad illustrare emendamenti che poi non saranno dichiarati ammissibili. Credo non sia una domanda polemica quella di sapere quali sono ammissibili e quali non lo sono, essendo volta semplicemente ad ottenere un'agibilità parlamentare che consenta a tutti di fare bene il proprio lavoro.

Negli interventi precedenti è stato evidenziato anche un elemento qualitativo della spiegazione. Svolgendo un'illustrazione articolo per articolo si adotta una logica di merito nello spiegare il contenuto di un emendamento nello specifico rispetto all'articolato che vorremmo eventualmente modificare. Illustrando invece tutti gli emendamenti insieme, si rischierebbe di svolgere un'altra discussione generale. In teoria, a prescindere da quelli che vogliono illustrare o no e a prescindere dal fatto che abbiamo in qualche modo già calendarizzato l'inizio delle votazioni, mi domando con quale attenzione lo stesso Governo potrebbe esprimere un parere su due quintali di carta.

Credo di avere esplicitato in maniera chiara la mia posizione. E ci tengo a sottolineare ancora che noi vorremmo sapere quali sono gli emendamenti ammissibili.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, non vedo gli altri Capigruppo che ieri hanno partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, a parte il senatore Centinaio. Ieri, signora Presidente, non si è assolutamente deciso quello che invece, questa mattina, sembra che voi riteniate si sia deciso.

Il comma 9 dell'articolo 100, ma anche la stessa lettura del Resoconto stenografico della seduta di ieri, stabilisce con assoluta chiarezza che «su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione». Il problema di ieri era costituito dal fatto di non votare oggi, non di svolgere l'illustrazione di tutti gli emendamenti. Era esattamente l'inverso: in Conferenza dei Capigruppo si è convenuto che oggi non si sarebbe proceduto al voto e si sarebbe cominciato a votare martedì della settimana prossima.

Le procedure non possono essere ribaltate ed invertite, come si sta cercando di fare questa mattina. Sapevamo perfettamente che la giornata di oggi sarebbe stata dedicata all'illustrazione degli emendamenti. Ma questo non vuol dire contraddire il comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento e

soprattutto quanto è scritto nel Resoconto stenografico della seduta di ieri, che è stato pronunciato dal presidente Grasso.

Ritengo, quindi, che la Presidenza debba verificare con solerzia e sollecitudine cosa si sia deciso ieri. Ero presente e ribadisco che non si è assolutamente mai e in nessun momento detto che oggi si sarebbero concluse le illustrazioni di tutti gli emendamenti del provvedimento in questione. Si è solamente detto che oggi non si sarebbe proceduto alle votazioni e che, quindi, si sarebbe proceduto con quanto abitualmente si fa quando non si vota, ovvero l'illustrazione degli emendamenti.

Prego la Presidenza di riflettere, altrimenti quello che si è deciso in Conferenza dei Capigruppo ed è stato illustrato dal presidente Grasso non viene poi ribadito in Aula esattamente come ieri è stato definito.

[BONFRISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, il mio intervento spero possa essere utile al nostro dibattito di questa mattina, che si svolge su una parte formale, ma che in questo caso, come in molti altri, diventa anche sostanziale.

Ieri pomeriggio ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo e la proposta del presidente Grasso ai Capigruppo di dedicare la seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti la ritengo in totale conformità con quanto prevede il nostro Regolamento. Di questo sono certa. A tal proposito, il chiarimento che le chiedo - come ha già accennato il collega Volpi - riguarda gli emendamenti che noi non sappiamo nemmeno se siano ammissibili o no. Le chiedo, allora, se la loro illustrazione abbia o no (ritengo di no) un senso e, quindi, se un tale lavoro possa essere svolto solo dopo la dichiarazione di ammissibilità.

In secondo luogo, come posso illustrare gli emendamenti all'articolo 5 se non so come si è votato sugli emendamenti presentati all'articolo 1? Ritengo dirimente la discussione sull'articolo 1, perché rischia di cambiare - e noi auspichiamo che possa cambiare - profondamente il testo che poi va di seguito discusso articolo per articolo sulla base degli emendamenti, e sempre solo quelli ammissibili e soprattutto quelli che sopravvivono alla votazione sull'articolo 1.

Quindi sulla procedura penso che sia necessario non solo un chiarimento, che lei - sono certa - ha tutti gli strumenti per poterci fornire, ma anche un'ulteriore riflessione su come intendiamo procedere.

Aggiungo, dal punto di vista politico (se in questa vicenda procedurale è consentito), che non possiamo immaginare di strozzare un dibattito su articoli fondamentali di questo provvedimento, perché non abbiamo sufficientemente chiarito come si svolge l'illustrazione e la votazione degli emendamenti: corriamo il rischio di generare confusione; sono certa che la Presidenza innanzitutto e nessuno di noi lo voglia.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, intanto informo l'Assemblea - è attinente a questo argomento su cui intervengo - che questa mattina 51 - lo dico con ironia - azzecagarbugli hanno presentato alla Corte costituzionale conflitto d'attribuzione rispetto a un provvedimento che è partito malissimo, nel senso che ha saltato la fase della Commissione. Si tratta di una forzatura che abbiamo denunciato la sera stessa del 12 ottobre, quando avveniva materialmente, e che abbiamo denunciato di nuovo in Aula il giorno 14, e continuiamo a denunciare oggi, perché siamo in questa sede a discutere un provvedimento diverso da quello che è stato discusso in Commissione.

È stata fatta un'istruttoria su Tizio e noi la usiamo per fare il processo a Caio, cioè una cosa del tutto diversa. Siamo qui senza relatore e senza la formale posizione del Governo, anche se l'ha espressa *ad abundantiam* attraverso il Presidente del Consiglio, il Ministro dei rapporti con il Parlamento e il sottosegretario Scalfarotto, che ha addirittura fatto lo sciopero della fame su questo provvedimento. Quindi, ripeto che siamo senza relatore, senza Governo e senza sapere quali sono gli emendamenti ammissibili sui quali dobbiamo discutere.

Ci viene chiesto di esprimerci in dieci minuti su un provvedimento mai discusso in Commissione, mai istruito, che nel primo articolo dà una definizione generale su cos'è l'unione civile, il matrimonio solo per omosessuali, e poi continua negli altri articoli a fare tutta una serie di considerazioni che coinvolgono anche questioni di adozioni, la *stepchild adoption*, delicatissime, e nella seconda parte un ulteriore istituto, relativo alle coppie eterosessuali, che sono diverse da quelle omosessuali, in cui pende un maxiemendamento...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, si attenga alla ragione per cui le ho dato la parola, e cioè sull'ordine dei lavori.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). In questo contesto...

AIROLA (*M5S*). Non c'è nessuna ragione nelle sue argomentazioni!

PRESIDENTE. Senatore Airola, per favore.

Prosegua, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Detto questo, si tratta dell'ennesima forzatura che si aggiunge a tutto un procedimento di palese violazione dell'articolo 72 della Costituzione (violazione che continua), e che vuole obbligare non a procedere come sarebbe giusto oggi, ossia a dibattere sugli emendamenti all'articolo 1, ammesso che vada avanti. Il primo emendamento all'articolo 1 è, infatti, un emendamento canguro - chiamiamolo così - che, se passa, "cancella" tutti gli altri e, quindi, espropria l'Assemblea, e non solo la Commissione, del potere di discutere nel merito il provvedimento in esame.

Io insisto e, leggendo quanto ha detto il Presidente - mi riferisco all'articolo 100 del Regolamento - credo che questa mattina l'Assemblea possa discutere sugli emendamenti all'articolo 1 dichiarati ammissibili e poi via via sugli altri. Ritengo non si debba discuterli tutti e poi, tra dieci o quindici giorni, se non passa il cosiddetto emendamento canguro, arrivare a discutere non so cosa. Se passano infatti gli altri emendamenti, quelli di cui discuto io stamattina sono totalmente inutili, sia se vengono dichiarati inammissibili sia se si modificano perché, modificando gli articoli 1 e 2, di conseguenza decadono automaticamente.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, il senso del mio intervento è semplicemente di illustrare all'opinione pubblica la dinamica di questa operazione di regime, ma soprattutto ai membri del Movimento 5 Stelle. Fermo restando che sulla materia di merito abbiamo opinioni profondamente differenti, vorrei che fosse chiaro nel merito della dinamica costituzionale che, nel momento in cui si consente di svolgere una discussione su emendamenti che non verte su di essi ma è la ripetizione della discussione generale, si crea un precedente che ucciderà il dibattito parlamentare su qualsivoglia argomento. Nel momento in cui non si illustrano gli emendamenti, ma più semplicemente si permette alla Presidenza del Senato, e quindi alla maggioranza e al Governo che intende intestarsi questa norma, di uccidere la discussione sugli emendamenti, non sarà mai più possibile in alcun altro tipo di discussione illustrare gli emendamenti nel merito.

È una cosa gravissima per la vita della Nazione. È una cosa attraverso la quale si stravolge il senso stesso del parlamentarismo. Quello che stiamo facendo oggi non attiene - credetemi - immediatamente alle tematiche del disegno di legge Cirinnà. È un qualcosa che uccide *in re ipsa* la stessa dinamica del fare le leggi. Intendo dire che in questa maniera non avremo mai più la possibilità di discutere emendamento per emendamento e, quindi, di poter modificare qualcosa che non sia già precotto.

Cosa è precotto in questa situazione? È l'emendamento del senatore Marcucci, che sarà modificato, cosa assurda anche questa. Sarà consentita una estensione di quell'emendamento, senza che sia presente un relatore e senza che ufficialmente ci sia una posizione del Governo su questa materia che è considerata parlamentare. Pertanto, stravolgendo ulteriormente la nostra Costituzione, si consentirà ancora una volta di far vertere tutto il dibattito e il voto su un solo emendamento. Questa è un'operazione di regime.

Le responsabilità della Presidenza del Senato sono gravissime e vanno sottolineate e dette con

chiarezza di fronte alla Nazione. Quello che resta del Parlamento dopo questa discussione è nulla. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, mi lasci dire che sono un po' stupito del fatto che lei non abbia interrotto da subito questa discussione, chiarendo al primo collega che ha sollevato la questione, e cioè al senatore Caliendo, che la Presidenza intende rispettare il Regolamento del Senato. Sono un po' stupito che lei non abbia tagliato subito ogni nostro tentativo di spiegare quello che è già evidente a tutti, dicendo che la Presidenza del Senato si impegna a rispettare il Regolamento del Senato. Infatti, se c'è una cosa chiara, è l'articolo 100, comma 2, del nostro Regolamento, che impone che ogni provvedimento sia esaminato articolo per articolo e che gli emendamenti ad esso presentati vengano illustrati tutti insieme nel momento in cui si esamina l'articolo. D'altra parte, se non leggo male, è anche ciò che dice il testo del Resoconto stenografico di ieri che, a pagina 29, riprende esattamente detto articolo.

Pertanto, signora Presidente, mi permetto umilmente di suggerire alla Presidenza di voler tener conto del nostro Regolamento, che parla molto chiaro, e del Resoconto di ieri, altrettanto molto chiaro. D'altra parte, è sufficiente il Regolamento: se fossero presenti altri passaggi del Resoconto equivoci o equivocabili, sarebbero stroncati dal Regolamento, che è legge sacra ed inviolabile.

Le osservazioni che tanti colleghi hanno fatto mi sembrano assolutamente di buonsenso, oltre che garantiste per lo svolgimento dei nostri lavori. Il senatore Volpi ha detto giustamente che intende illustrare gli emendamenti che saranno dichiarati ammissibili, senza perdere il tempo a sua disposizione, che è già poco (sono dieci minuti). Un senatore potrebbe aver presentato un numero congruo di emendamenti: perde alcuni minuti a illustrare qualcosa che è già caduto nel nulla? Dica la Presidenza quali sono gli emendamenti ammissibili e discuteremo su quelli.

La senatrice Bonfrisco ha aggiunto che quando esaminiamo un articolo vogliamo anche sapere quali emendamenti sono già stati esaminati dall'Assemblea negli articoli precedenti, quali sono stati approvati e quali no. Infatti, in forza dell'approvazione o della non approvazione di certi emendamenti, potremmo anche ritirare alcuni nostri presentati agli articoli successivi e non perderemmo così il tempo a illustrarli.

Signora Presidente, mi sembra veramente che siamo di fronte a una questione di purissimo buon senso che, in un'Aula parlamentare, è la garanzia che ogni singolo parlamentare, in ogni Gruppo, possa svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni. In caso contrario, non rendiamo un buon servizio al Parlamento e al Paese.

Il mio invito alla Presidenza è, quindi, di riconsiderare quella che sembra essere la sua opinione tendenziale. *(Applausi del senatore Volpi).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, è vero che in passato, nel corso di questa legislatura, si sono compiute forzature procedendo all'illustrazione globale e complessiva dei vari emendamenti presentati ai vari articoli. Ma ho parlato di forzatura e purtroppo, con queste prassi, rischiamo di calpestare il nostro Regolamento.

Lei giustamente ha fatto riferimento a quello che abbiamo approvato ieri che - purtroppo per la Presidenza - è estremamente chiaro. Si dice: «La seduta antimeridiana di domani sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili, con le modalità previste dal nono comma dell'articolo 100 del Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta anche se proponente di più emendamenti. Le votazioni sugli emendamenti avranno inizio la prossima settimana».

Bisognerebbe, però, leggere, visto che è richiamato, non solo il primo pezzo del comma 9 dell'articolo

in oggetto, ma anche quello che viene dopo: «Esaurita la discussione» - stiamo parlando dell'unica discussione relativa a tutti gli emendamenti a un unico articolo - «il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati».

È evidente a questo punto che, illustrati gli emendamenti all'articolo 1, in base al comma 9 dell'articolo 100 del nostro Regolamento, noi abbiamo la necessità di conoscere le ammissibilità e i pareri del relatore e del Governo.

Voglio ricordare all'Assemblea che la richiesta di non procedere alle votazioni nel corso di questa mattina è stata avanzata da un Capogruppo di maggioranza. Per quanto ci riguarda, quindi, esposti gli emendamenti all'articolo 1 e sentiti i pareri, siamo pronti e disponibili a iniziare a votare. *(Applausi del Gruppo LN-Aut e del senatore Gasparri).*

Ma una cosa è certa: non si può prendere solo un pezzettino del Regolamento e non leggere tutto il resto. Si applichi il Regolamento. Stiamo parlando dell'illustrazione degli emendamenti. Mi pare di aver sentito troppa logica nelle parole dei senatori Volpi e Formigoni. Se su cento emendamenti la Presidenza non ne ammette neanche uno, cosa illustro a fare? Oppure, cosa sto a illustrare gli emendamenti all'articolo 5 se non ho ancora valutato cosa accade all'emendamento dei senatori Lepri e Collina all'articolo 3, che dice sostanzialmente delle cose opposte?

Signora Presidente, diamo un ordine e un buonsenso ai nostri lavori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Formigoni).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, è ben chiaro che l'illustrazione degli emendamenti si fa un articolo alla volta e poi si passa alle votazioni. Non posso che convenire con chi è intervenuto precedentemente.

Ma qui chi ha le responsabilità se le deve prendere.

Io ricordo che ieri in quest'Aula si è alzato il Capogruppo del PD per chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, quindi per rinviare il provvedimento. Cominciano a venirmi dei dubbi se questo Partito Democratico voglia veramente portare avanti il provvedimento o no. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-PdL XVII e LN-Aut).*

Questo passaggio non lo facciamo in Aula; ricordo che Zanda ieri ha richiesto una Capigruppo, e lo dico ai cittadini che non conoscono tutti questi giochi regolamentari. Voglio, quindi, spiegare che se Zanda non avesse chiesto quella convocazione, ieri si sarebbe iniziato a illustrare gli emendamenti e a votare. Quindi, tutte quelle persone che aspettano i diritti, e soprattutto quei bambini che aspettano qualcuno - dal nostro punto di vista, ovviamente - che prenda a cuore la loro vita in alcuni casi (quello che chiede la *stepchild adoption*), non possono sottostare a questi giochi d'Aula fatti dal Partito Democratico che - come mi sembra oggi - è il partito che vuole affossare questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S, LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sarò molto breve.

L'ha già fatto qualcun altro, ma vorrei sottolineare che mi limito a leggere - senza fare considerazioni regolamentari e di opportunità - quello che il presidente Grasso ha detto ieri in Aula. Cito dall'inizio per cui non ometto il contesto.

«La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 febbraio. La seduta antimeridiana di domani» - cioè quella attuale - «sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili, con le modalità previste dal nono comma dell'articolo 100 del Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta anche se proponente di più emendamenti». Questo, quindi, vale per l'articolo 1, poi per

l'articolo 2: ciascun senatore presentatore di emendamenti potrà intervenire. Se oggi diciamo una cosa diversa, qui non è un problema di Regolamento e di democrazia, ma di vita civile. Se non si rispetta quanto detto poche ore fa, mi spiegate perché un datore di lavoro dovrebbe poi rispettare il contratto che ha fatto con il suo dipendente? Perché un dipendente pubblico dovrebbe andare a lavorare - visto che le regole dicono questo - se si contraddice quello che è stato detto, che, per di più, nel nostro caso, è pienamente conforme al Regolamento, oltre che al buon senso? (*Applausi dei senatori Rizzotti e Formigoni*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, visto che c'è anche il presidente Zanda, vorrei rivolgermi pubblicamente lui.

Questo provvedimento deve essere discusso e votato. Forza Italia ha presentato 270 emendamenti - e credo che in queste ore li abbia ridotti in maniera significativa - proprio perché noi fin dall'inizio non abbiamo affrontato il tema con intenti ostruzionisti. La nostra posizione è stata di favore ad una regolamentazione dei diritti delle persone omosessuali nelle convivenze mentre abbiamo talune contrarietà - che, penso, abbiamo tutto il diritto di esprimere - sul tema adozioni e sull'equiparazione matrimonio-unioni civili, su cui anche il Gruppo del Partito Democratico ha presentato emendamenti.

Leggo oggi i giornali e vedo che il senatore, presidente emerito Napolitano, avanza dei dubbi; quindi, ammesso che non si riconosca a noi il diritto - ma sarebbe assurdo, lo dico per *divertissement* - di sollevare alcune questioni, vedo che le sollevano tante personalità.

Senatore Zanda, ieri nella Capigruppo - alla quale io ho partecipato come Vice Presidente - si è deciso di non votare oggi, ma questo non è stato chiesto da nessuno dei Gruppi di opposizione, ovvero quelli più critici verso il testo Cirinnà. Non voglio dire che il tempo è stato chiesto perché ho letto di un dibattito importante - non voglio dire lacerante - all'interno del PD e di altri partiti, ma ieri alcuni Gruppi di maggioranza hanno detto che l'indomani si sarebbero illustrati gli emendamenti e che si sarebbe iniziato a votare da martedì. Noi eravamo pronti a votare da ieri pomeriggio, da questa mattina: questo si prevedeva. Poi ognuno, nella discussione, sosterrà le sue tesi, e questo - vivaddio - mica può essere impedito.

Noi non abbiamo fatto alcuna attività ostruzionistica e sappiamo che, da un lato, è in ballo anche una discussione per ridurre gli emendamenti - perché il Gruppo Lega Nord ne ha presentati numerosi - ed evitare i famosi canguri, dall'altro, perché - lo dico in particolare al presidente Zanda, oltre che al Presidente dell'Assemblea - una questione così importante che divide i partiti, le famiglie e il dibattito pubblico, non si può risolvere a colpi di canguro e contro canguro; sarebbe assolutamente antidemocratico. Mi pare, quindi, che le questioni siano state richiamate dai colleghi che hanno parlato in precedenza e che siano riportate nel Resoconto stenografico. Stiamo quindi discutendo del nulla, perché il comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento stabilisce come si fa l'illustrazione: articolo per articolo. Il Resoconto stenografico della seduta di ieri lo scrive e cita il comma 9 dell'articolo 100 e le modalità da esso previste, per cui possiamo adesso illustrare gli emendamenti all'articolo 1.

La decisione di non votare gli stessi emendamenti non è stata proposta dai più critici nei confronti del testo, ma dalla maggioranza. Altrimenti, si potrebbero anche illustrare gli emendamenti e cominciare a votare quelli all'articolo 1, ma sappiamo che vi è una volontà di evitare uno scontro frontale ed entrare nel merito della discussione.

Il nostro Gruppo così si è atteggiato nell'ambito di questa discussione (parla una persona che le opinioni critiche su questo provvedimento le ha espresse). Inoltre, personalmente, io di quei 270 emendamenti ridotti ne ho presentati 27, quindi, figuriamoci se qui uno vuole allungare i tempi.

Attenzione, però, perché se si dovesse procedere all'illustrazione degli emendamenti, oggi illustreremo gli emendamenti all'articolo 1 e poi martedì riscoppiere la questione. Infatti, alla fine, se martedì si voterà l'articolo 1, quando poi si passerà all'articolo 2, io e anche altri colleghi vorremo illustrare gli emendamenti ad esso presentati, per le ragioni che tra l'altro sono state anche dette. Questi

emendamenti possono essere ritirati o dichiarati inammissibili; c'è la questione dei voti segreti e possono anche operarsi sintesi, visto che alcuni dubbi provengono da vari Gruppi. Io voglio valutare alcuni emendamenti di senatori del Partito Democratico e ascoltare la loro illustrazione. Se il senatore Lumia ha proposto di cancellare alcuni richiami al diritto di famiglia, può darsi che io possa condividere, ma voglio giudicare e valutare momento per momento.

Adesso dovremmo procedere all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5 o all'articolo 10, che io però non so quando si voteranno. Noi dunque siamo pronti a votare questa mattina, se così si fosse deciso, dopo l'illustrazione dell'articolo 1. Riteniamo però questa illustrazione globale impraticabile per ragioni regolamentari. Accantoniamo dunque tale questione, cari colleghi, perché non esiste. Altrimenti, nelle fasi successive la forzatura che si fa adesso la ritroveremo dopo. Lo dico con trasparenza, anche perché ieri abbiamo dovuto ascoltare il discorso di don Rodrigo, don Abbondio e Azecagarbugli fatto ieri dal presidente Grasso sui voti segreti e su tante altre forzature. In questo modo la questione si complica e il tempo che ci si illude di guadagnare questa mattina lo si perde dopo. Lo dico con chiarezza: non vi illudete.

Quindi, è meglio dire che questa mattina si illustrano gli emendamenti all'articolo 1 e poi, saremo siamo in grado di votarli, li si voterà. Se, come la maggioranza ha chiesto, si voterà martedì, voteremo martedì, ma non siamo stati noi a chiederlo.

Attenzione, però, signora Presidente, perché tanto c'è un dato di fatto scontato. Noi adesso illustriamo gli emendamenti all'articolo 1, e quelli all'articolo 2 li illustreremo a partire da martedì, e nessuno ce lo potrà impedire, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, come richiamato nel Resoconto stenografico della seduta di ieri. È una questione che anche un bambino delle scuole elementari potrebbe risolvere in maniera molto chiara. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, volevo farle notare che alcuni senatori, tra i quali il sottoscritto, stanno vivendo un momento un po' kafkiano.

C'è il Resoconto stenografico, letto chiaramente dal senatore Malan, ma l'interpretazione autentica di tale resoconto, signora Presidente, lei forse l'ha fatta con cenni del capo, ma non ha preso la parola. Qui tutti discutono su un'interpretazione autentica che lei non ha dato. Forse, se lei ci dicesse esattamente come stanno le cose almeno commenteremmo qualcosa di concreto. Altrimenti, parliamo tutti in una direzione ma non è chiara la questione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, da un punto di vista del metodo quanto sollevato questa mattina è assolutamente esatto. Non ha senso, anche nel rispetto dell'importanza del lavoro che si sta svolgendo in questa Aula, illustrare tutti gli emendamenti senza sapere quali verranno ritirati o saranno dichiarati decaduti e non saranno discussi.

La prego, con un po' di buon senso, signora Presidente, quantomeno di consentire un'illustrazione articolo per articolo; così si avrà un lavoro più omogeneo e più opportuno.

Infine, e non lo dico per senso di polemica nei confronti di qualcuno, ieri il Movimento 5 Stelle è stato l'unico Gruppo a chiedere all'Assemblea di lavorare anche il venerdì e il lunedì, perché questa situazione era già prevedibile. Quindi, ai colleghi che magari stanno facendo questi interventi per allungare i tempi, chiederei la cortesia di svolgere in maniera ottimale il loro ruolo, anche con un minimo di coerenza. Ieri tutti quanti avete votato contro questa proposta. Quindi, nel rispetto dell'urgenza del lavoro, la pregherei, signora Presidente, dal punto di vista del metodo, di non consentire situazioni di questo tipo, simili a quelle che si sono verificate anche con le riforme costituzionali. Questo è soltanto un invito.

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, vorrei anzitutto cercare di capire e mi scuso perché non ero presente in Aula quando questa discussione è iniziata.

Capisco la posizione del senatore Gasparri: la capisco e non potrebbe essere diversa. Ieri la sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli è stata respinta con 195 voti contrari e 101 voti favorevoli e quindi capisco che ora egli ponga altre questioni. Riassumiamo però prima i fatti e diamo poi anche una valutazione politica di questa fase dei nostri lavori.

I fatti sono i seguenti. Ero in Conferenza dei Capigruppo, dove era presente anche il senatore Gasparri che ha ricordato quello che il Presidente del Senato ha comunicato: si è discusso di varie questioni e, con riferimento alla materia dell'organizzazione dei lavori, la Conferenza dei capigruppo è stata unanime. Non c'è stato alcuno che ha sollevato obiezioni. (*Commenti dei senatori Catalfo e Santangelo*). Sulla questione relativa all'organizzazione dei nostri lavori nessuno ha sollevato questioni.

SANTANGELO (M5S). Non è vero, che stai dicendo! (*Richiami del Presidente*).

ZANDA (PD). Tu non c'eri. (*Commenti dei senatori Catalfo e Santangelo*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo e senatrice Catalfo, per cortesia.

Prego, senatore Zanda.

ZANDA (PD). Fatemi dire quello che io ricordo; se ricordo male c'è la Presidenza del Senato che può correggere, tuttavia io ricordo bene che non ci sono state obiezioni su questo punto. Sul provvedimento in esame si è svolta una lunghissima discussione generale alla quale non sono stati posti termini e nessuno in Conferenza dei Capigruppo ha chiesto che venissero fissate delle date per il termine. In Conferenza dei Capigruppo l'accordo era esplicito e questo valeva perché non vi erano tattiche ostruzionistiche. Nessuno prevedeva tattiche ostruzionistiche e finora tutti noi abbiamo onorato questo impegno.

Ieri in Conferenza dei capigruppo il Presidente del Senato ha proposto - e nessuno ha obiettato - che nella giornata di oggi iniziassimo l'illustrazione degli emendamenti a tutto il provvedimento, con l'intesa che chi sarebbe intervenuto avrebbe illustrato le proposte emendative presentate all'intero provvedimento. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PALMA (FI-PdL XVII). Che stai dicendo!

ZANDA (PD). Nessuno ha detto una parola, nessuno ha fiato. Questa è stata la decisione. (*Commenti dei senatori Caliendo e Malan*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Allora Grasso se l'è inventato!

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete per favore. C'è anche una Presidenza. (*Commenti del senatore Malan*).

Senatore Malan, la invito a consentire a ciascuno di dire la propria opinione. Senatore Caliendo, lei ha già parlato. La invito ad accomodarsi al suo posto.

ZANDA (PD). Naturalmente cito a memoria e posso essere impreciso, però, senatore Malan, cito in buona fede. Io ero presente e cito a memoria quello che ricordo. Le assicuro che cito in buona fede.

MALAN (FI-PdL XVII). Allora Grasso era in malafede! (*Richiami del Presidente*).

ZANDA (PD). Voglio dire una cosa e desidero farlo in questa sede rivolgendomi alla Presidenza del Senato, perché mi fa piacere che venga ascoltata dall'Assemblea: questi sono atteggiamenti e comportamenti ostruzionistici. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi*). Noi vogliamo la legge...

PALMA (FI-PdL XVII). State esagerando!

ZANDA (PD). Noi vogliamo la legge. Se pensate di tenerci qua mesi a discutere state sbagliando. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e dei senatori Di Maggio e Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, per cortesia. Se permettete, adesso anche la Presidenza vorrebbe parlare.

Prego, senatore Zanda, concluda.

ZANDA (PD). Signora Presidente, mi faccia dire... (*Commenti del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Zanda. Chiedo a tutti di ascoltare. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut. Vivaci proteste della senatrice Bonfrisco*).

La prego di non avere questi atteggiamenti; senatrice Bonfrisco, non minacci per favore. Ci sono altri due Capigruppo che hanno chiesto la parola in modo civile e gli verrà data perché questa è un'Aula in cui bisogna comportarsi in modo civile. Concluda, per favore, senatore Zanda. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ZANDA (PD). Se mi fanno finire, Presidente, cercherò di concludere.

Noi abbiamo avuto nove mesi di ostruzionismo in Commissione ed è a causa di quell'ostruzionismo...

PALMA (FI-PdL XVII). Non fare la vittima!

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Bugiardo!

PRESIDENTE. Adesso basta! Senatore Giovanardi. Si sieda al suo posto! Lei deve rispettare le parole degli altri.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Sei un bugiardo! (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei non dà del bugiardo a nessuno in quest'Aula. Si assuma le sue responsabilità.

Continui senatore Zanda.

ZANDA (PD). Presidente, lasci parlare il senatore Giovanardi perché se egli nega di aver fatto ostruzionismo è veramente qualcosa di straordinario. (*Proteste del senatore Giovanardi. Commenti dei senatori Caliendo e Malan*).

PRESIDENTE. Adesso basta, senatore Giovanardi!

ZANDA (PD). Il senatore Giovanardi nega di aver fatto ostruzionismo: questa è una notizia veramente straordinaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Noi abbiamo avuto nove mesi di ostruzionismo in Commissione ed è questa la ragione per cui abbiamo il dovere...

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Bugiardo!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine! (*Proteste del senatore Giovanardi. Commenti dal Gruppo PD*).

ZANDA (PD). Noi abbiamo il dovere di regolare questa materia perché siamo arrivati in Aula senza relatore e giustamente il Governo si rimette all'Aula, ma come facciamo a dare ordine ai nostri lavori se in ogni momento vengono sollevate delle questioni che non hanno mai a che vedere con il merito dei problemi e mai a che vedere con la legge ma solo con cavilli che servono solo a prendere tempo?

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Ma cosa stai dicendo?

MALAN (FI-PdL XVII). Si chiama democrazia! Si chiamano regole!

PRESIDENTE. Senatore Malan, la richiamo all'ordine. Le ricordo che lei è anche un senatore Questore!

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ricordi anche al senatore Zanda lo stenografico, il verbale!

PRESIDENTE. Mi lasci il tempo di leggerlo, senatore Caliendo, lei ha già sollevato la questione. Per favore, smettetela di interrompere.

ZANDA (PD). È talmente evidente, e mi meraviglio dei senatori del Movimento Cinque Stelle che affermano di sostenere il provvedimento, che c'è un pezzo del Senato che questo provvedimento non lo vuole...

ENDRIZZI (M5S). Ed è là... (*Indica i banchi del Gruppo PD*).

PALMA (FI-PdL XVII). Non ne possono più anche loro!

ZANDA (PD). E sta facendo tutto ciò che può per evitare che il provvedimento venga approvato. *(Commenti dei senatori Caliendo e Palma)*.

PRESIDENTE. Colleghi, adesso basta, le opinioni si possono esprimere senza essere interrotti. È sempre valso per tutti e deve potere valere anche per il senatore Zanda!

ZANDA (PD). Presidente, io smetterò di parlare perché in questo clima non è possibile farlo.

PALMA (FI-PdL XVII). Non fare la vittima.

PRESIDENTE. Senatore Nitto Palma, non interrompa; senatore Zanda parli alla Presidenza. Non dovete avere questi atteggiamenti!

ZANDA (PD). Senatore Nitto Palma, non sono in grado di contare le volte in cui lei ha preso la parola e io non ero d'accordo con ciò che lei diceva. Mi citi una sola occasione in cui avrei fatto dei numeri come quelli che sta facendo lei. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non è mai accaduto.

PALMA (FI-PdL XVII). Io non ho mai partecipato a compromissioni del Regolamento!

ZANDA (PD). Se lei non è in grado di dare reciprocità, senatore Palma, è lei nel torto.

PALMA (FI-PdL XVII). La prego, non faccia la vittima!

ZANDA (PD). Concludo il mio intervento.

Aggiungo solo che francamente questo clima che una parte dell'Assemblea sta determinando con il suo comportamento non è quello che ci siamo tutti quanti reciprocamente impegnati a creare, perché tutti abbiamo detto di volere questo provvedimento. Alcuni erano più sinceri di altri! *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini. Applausi ironici del senatore Palma)*.

PRESIDENTE. Vedo che nessuno è ancora interessato a quanto può dire la Presidenza, però i Capigruppo hanno facoltà di intervenire nella discussione.

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi auguravo che il senatore Zanda buttasse acqua sul fuoco e, invece, oggi - non so come mai: probabilmente si sarà svegliato male - ha pensato di buttare benzina sul fuoco. *(Applausi del senatore Calderoli)*. È la seconda volta che mi capita di raccontare cosa è accaduto nella Capigruppo; francamente pensavo che fosse un rito da non ripetere. Ieri è stata chiesta dalla maggioranza, ovvero dal senatore Zanda, la convocazione della Capigruppo per procedere alla «regolazione» - mi pare abbia usato questo termine - del dibattito e per il suo prosiegua e, quindi, ci siamo riuniti. Nella Capigruppo il problema principale che è venuto fuori, sul quale c'è stata assoluta chiarezza, è che si cominciasse a votare martedì prossimo. Dopodiché, abbiamo chiesto e ribadito, come abbiamo fatto nel passato, che non volevamo un punto di caduta, una *deadline* o una tagliola che chiudesse il dibattito all'esame degli articoli. Abbiamo chiesto in tanti interventi delle cosiddette minoranze, e anche di un pezzo di maggioranza che è diventato minoranza in questo caso, che si desse all'esterno un'immagine del Palazzo in sintonia con il Paese. Nel Paese e nelle piazze si confrontano milioni di cittadini dell'una e dell'altra parte. Una volta tanto diamo l'esempio di come anche nel Palazzo, nel Senato in questo caso, ci si confronta sui contenuti. Quindi, caro senatore Zanda, non c'è alcuna volontà ostruzionistica di alcun tipo. Abbiamo solo la necessità di confrontarci sui contenuti. È inutile che lei oggi ci voglia provocare. Ribadisco: si sarà svegliato male perché da parte nostra - lo abbiamo detto in più di un'occasione - non c'è mai stata volontà ostruzionistica. C'è la volontà di concludere nei tempi che saranno necessari il dibattito su un argomento che è comunque controverso nel Paese e, quindi, è controverso anche nel Senato.

Fatta chiarezza sulla premessa, io non ho capito come si intenda procedere. Forse sarà stata una mia totale insufficienza o una mia disattenzione. Avevamo anche il problema di un altro Capogruppo che ha pensato bene di insultare tutta la classe qua rappresentata e alcuni Capigruppo di minoranza e abbiamo dovuto chiedere al capogruppo Barani che intervenisse in Aula, in maniera un po' informe, chiedendo scusa al Senato e al Paese delle parole che ha detto e forse questo ci ha distratto, dato che noi siamo usciti quando il capogruppo Barani ha parlato in Conferenza perché non ci consentivamo di

ascoltare le parole di un signore che dice che nei bagni di questo Senato ci sono circa 60 senatori che usano stupefacenti abitualmente (ha fatto, quindi, anche questa interpretazione straordinaria delle sue capacità). In quella sede confusa - glielo posso consentire - nessuno di noi ha capito che la giornata di oggi fosse dedicata all'illustrazione di tutti gli emendamenti. Non ritorno sugli argomenti svolti dai senatori Mario Mauro, Giovanardi e Formigoni. Come possiamo illustrare oggi tutti gli emendamenti quando non sappiamo quali saranno quelli sui quali si andrà effettivamente a votare?

Ho chiesto agli Uffici una corretta interpretazione sia del Resoconto, sia del comma 9 dell'articolo 100 e ho chiesto i precedenti. L'unico precedente è riferito ai famosi 85 milioni di emendamenti presentati, ovvero quando eravamo in piena e assoluta fase ostruzionistica dichiarata e palese che non c'è in questo caso. Io non ho voglia di stare qua tutto il giorno a parlare di Regolamento (era esattamente quello che volevamo evitare), voglio parlare dei contenuti del provvedimento. Mi pare che siamo in tanti a non aver capito con esattezza quello che ieri sembra essere stato deciso, ma che è contraddetto dal Resoconto che riporta le parole del presidente Grasso. Presidente, facciamola breve: oggi si illustreranno solo gli emendamenti all'articolo 1. Finiremo alle ore 11,30, invece che alle ore 14,30, come forse qualcuno aveva previsto, e poi proseguiremo in altra seduta, ribadendo il concetto che noi vogliamo esaminare il provvedimento senza tagliole e senza punti di caduta, ma senza perdere tempo. Questo è quello che abbiamo chiesto. Lo abbiamo detto sia in Capogruppo, sia nelle riunioni ufficiose nelle quali abbiamo dichiarato la disponibilità a ritirare le migliaia di emendamenti (ad esempio, da parte del Gruppo della Lega Nord) che non sono all'interno del ragionamento che mi sono permesso di fare adesso e, quindi, andiamo avanti in maniera virtuosa.

Senatore Zanda, non provochi l'Assemblea; è inutile provocarla, questa mattina: non cadiamo nella sua provocazione. Vogliamo parlare del provvedimento, ma non vogliamo nemmeno che il Regolamento venga contraddetto da un precedente che, guarda caso, è riferito ad una fase assolutamente ed esclusivamente ostruzionistica.

Presidente, prenda una decisione saggia: si illustrino oggi solo gli emendamenti all'articolo 1. Andremo avanti e vedrà che quest'Assemblea risponderà fino in fondo alla voglia di affrontare con serenità e pacatezza il provvedimento in questione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Formigoni).*

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, ammetto di essere un Capogruppo distratto in Conferenza dei Capigruppo: ammetto che mi è capitato in più di un'occasione di pensare di aver deciso qualcosa in Capigruppo e poi ascoltare, quando il presidente Grasso dal banco della Presidenza comunica le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, cose a mio parere diverse rispetto a quelle che ho votato in quella sede. Quindi, la proposta che farò alla prossima Conferenza dei Capigruppo è di avere in anticipo una nota di quello che verrà detto successivamente dal Presidente in Aula, in modo da poter decidere se votare o no a favore. Chiederò poi al Presidente di leggere in Aula esattamente la nota che verrà votata dalla Conferenza dei Capigruppo, ma questo per un problema mio, perché forse effettivamente sono io la persona distratta.

Oggi però mi sembra che eravamo distratti in tanti. Come ha detto giustamente il presidente Paolo Romani, è stata una Capigruppo indetta all'ultimo momento; c'era stato il problema Barani e tutta una serie di altri argomenti sul tavolo. Però mi ricordo una cosa, colleghi, e in particolar modo colleghi Presidenti: tutti hanno riconosciuto che su questo provvedimento non si stanno facendo pratiche ostruzionistiche. Tutti lo hanno riconosciuto e mi spiace vedere colleghi senatori che non erano presenti alla Conferenza dei Capigruppo applaudire il presidente Zanda nel momento in cui dice che si sta facendo ostruzionismo. Il problema, Presidente, è che molti nostri colleghi senatori là dentro non ci sono e vederli applaudire, non sapendo neanche di cosa stiamo parlando, fa alquanto sorridere.

Mi spiego meglio, così lo spiego anche ai senatori che continuano ad applaudire: in Conferenza dei Capigruppo ci siamo posti in modo talmente costruttivo e non ostruzionistico che, due Conferenze dei Capigruppo fa, il sottoscritto, non altri (e la Presidente se lo ricorda), aveva proposto il

contingentamento dei tempi in discussione generale. È vero o no, Presidente? Questo lo ha proposto il sottoscritto che fa parte dell'opposizione, membro dell'unico movimento e Gruppo parlamentare che ha detto espressamente sin dall'inizio che questo disegno di legge lo vuole affossare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Per noi questo disegno di legge deve essere ritirato e lo abbiamo detto sin dall'inizio. Ma vogliamo che sia ritirato in tempi brevi, non facendo ostruzionismo, in modo che si permetta al Parlamento di discutere di cose serie e non di stupidaggini, perché secondo noi questa è una stupidaggine. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Nel momento in cui c'è l'Italia in crisi e abbiamo famiglie che non arrivano a fine mese, ci permettiamo di perdere tempo a parlare di queste stupidate.

Siamo talmente convinti di quello che diciamo che rilanciamo la sfida, la stessa che ho lanciato ieri, ma non è stata accolta dal Partito Democratico. Rispettiamo il patto tra gentiluomini: io ritiro in questo momento 4.500 emendamenti, vengo giù adesso a ritirarli, e voi chiamate il senatore Marcucci e gli chiedete di ritirare il suo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan*). Rispettate il patto tra gentiluomini e nel giro di ventiquattr'ore magari ve lo votate il disegno di legge.

Il problema, cari colleghi, è che voi non sapete da che parte siete girati, perché ogni volta che ci presentiamo in trattativa per confrontarci sulla disponibilità a ritirare gli emendamenti tutte le volte alzate l'asticella. Se allora patto tra gentiluomini deve essere, sono disponibile a rispettarlo in questo momento. Se voi non siete in grado di rispettare il patto tra gentiluomini, allora le accuse di ostruzionismo le rimando alla vostra parte. Adesso applaudite perché siete voi quelli che stanno facendo ostruzionismo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, noi non riteniamo che quando si parla di allargamento e riconoscimento di diritti, queste siano stupidaggini o siano argomenti assolutamente secondari (*Applausi dei senatori Fornaro e Simeoni*), altrimenti faremmo un torto a noi stessi e anche al dibattito che abbiamo svolto, pur con posizioni articolate, in questi giorni.

Voglio ricordare con molta pacatezza che, in Aula, insieme agli altri Gruppi di opposizione, abbiamo chiesto non so quante volte di inserire in calendario il provvedimento sulle unioni civili, ma puntualmente l'Aula non ha approvato la nostra proposta. Sappiamo però perfettamente che questo provvedimento è stato esaminato dalla Commissione in sede referente per mesi e mesi (per nove mesi circa), tant'è che ieri, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, da parte nostra e anche da parte del Capogruppo del Movimento 5 Stelle, è stato proposto di prevedere più giorni per il prosieguo degli nostri lavori. Vorrei ricordare che anche ieri la proposta della senatrice Catalfo di convocare il Senato anche di lunedì e venerdì è stata bocciata dall'Assemblea. La senatrice Catalfo ha avanzato questa proposta e noi l'abbiamo votata e lo dico a tutti i colleghi: bisogna avere onestà intellettuale, anche quando si fanno le battaglie.

Oggi si pone dunque la necessità di avere tempo e anche spazi di lavoro molto più ampi per la prossima settimana. La Conferenza dei Capigruppo - non mi pare di aver sentito voci diverse - ha deciso a maggioranza di concentrare il lavoro nella giornata di martedì, di mercoledì - anche con un'interruzione per consentire le comunicazioni del presidente del Consiglio Renzi - fino a giovedì. Dunque si comincia certamente a votare nella seduta di martedì e, per quanto ho compreso, oggi è una giornata dedicata all'illustrazione degli emendamenti.

A questo punto vorrei riproporre il ragionamento che ho fatto in sede di Capigruppo: credo che in questa Assemblea sia arrivato il momento di tornare a delle procedure ordinarie, chiamiamole così. Questo l'ho detto in riferimento ai vari tipi di emendamenti canguro proposti e anche per consentire un lavoro ordinato: lo dico facendo ancora una volta in questa sede un appello a tentare di trovare delle soluzioni che permettano di ridurre fortemente il numero degli emendamenti. Quindi, ognuno può anche articolare l'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo, ma mi sembrava chiaro che la giornata di oggi fosse dedicata all'illustrazione degli emendamenti. Penso anche io che sia serio e più

ordinato che nell'illustrazione degli emendamenti ci sia un ordine e per questo dico che si deve tornare a procedure assolutamente ordinarie. Questo lo dico perché durante l'esame delle riforme costituzionali (non nell'ultimo passaggio in Assemblea, ma in quello precedente) siamo stati costretti ad illustrare gli emendamenti di notte, anche nella solitudine totale, perché evidentemente questa fase dei nostri lavori viene considerata una pratica quasi del tutto inutile. Se però si ha davvero l'intenzione di andare avanti nel lavoro sul disegno di legge, anche articolando l'illustrazione articolo per articolo, ciò si può fare nella giornata di oggi, perché questo era chiaro e soprattutto è stato votato ieri anche dall'Assemblea rispetto alla diversa proposta di avere più giorni per poter lavorare. Era chiarissimo, nel momento stesso in cui avete votato, che oggi ci sarebbe stata l'illustrazione degli emendamenti; così almeno martedì mattina si sarebbe potuto far lavorare l'Assemblea e proseguire il lavoro (poi avete deciso di proseguire martedì pomeriggio). Io credo che tale decisione si possa articolare, ma certamente era evidente che l'illustrazione si sarebbe svolta all'interno della giornata di oggi.

CATALEO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle ha da sempre detto che il provvedimento va bene così com'è, tant'è vero che non abbiamo presentato emendamenti; però certamente siamo e saremo attenti a seguire tutto il dibattito in Assemblea. Non vorrei che la discussione di oggi sul calendario dei lavori fosse strumentale all'uno e all'altro, perché non si è arrivati ancora ad alcun accordo riguardo alle migliaia di emendamenti presentati. Non vorrei che questo fosse un modo per rimandare ancora la discussione del provvedimento in Assemblea.

Ricordo a tutti i Capigruppo che erano insieme a me nel corso della riunione che in verità l'unanimità non c'è stata, nel senso che io, a nome del Movimento 5 Stelle, non ho approvato il calendario, in quanto pensavo che potesse essere una difficoltà affrontare la discussione in tempi così brevi. Ho pertanto proposto, ed ho ribadito tale proposta anche in Aula, di continuare la discussione anche nei giorni non stabiliti dal calendario, cioè il lunedì e il venerdì. Ricordo che, proprio a seguito della non unanimità, vi è stata una votazione in Aula, richiesta da me, per la variazione del calendario. In quella votazione la maggior parte dell'Assemblea si è espressa in senso contrario.

Se per caso, malgrado la votazione in Aula e malgrado la Conferenza dei Capigruppo, ancora ci sono delle difficoltà riguardo alla tempistica e all'allungare i tempi, perché chi si lamenta non chiede una Capigruppo per allungare i tempi e per lavorare il lunedì, il venerdì, il sabato e anche la domenica? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BONERISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signora Presidente, mi fa molto piacere poter parlare in successione dopo gli interventi delle senatrici De Petris e Catalfo. Premetto - visto che le premesse sono d'obbligo - che il Gruppo che rappresento ha presentato poche decine di emendamenti e che all'invito della settimana scorsa ha risposto immediatamente, ritirando anche quei pochi emendamenti che potevano essere di ostacolo ad una fluida e regolare discussione in Aula, con la relativa votazione. Fluida e regolare, perché io credo che quest'Assemblea meriti il rispetto, come ha richiamato benissimo la senatrice De Petris, di vedere sostanziato il proprio ruolo in un dibattito sereno e a viso aperto, che risponda al Paese e che risponda all'esigenza, che sale dalla società, di vedere regolato un intero mondo e una gamma di diritti che attendono da anni una loro regolamentazione.

È lontanissimo da me il pensiero di voler solo minimamente ostacolare questo dibattito. C'è però da ribadire alcuni concetti che sono fondamentali, non solo nella discussione democratica che in quest'Aula garantiamo ai cittadini, ma anche per quella verità senza la quale rischiamo di portare in quest'Assemblea elementi di sotterfugio ed ostruzionismi, non tanto all'approvazione della legge, quanto a quella verità che noi qua dentro dovremmo discutere limpidamente.

Non si può dire che il testo del disegno di legge della senatrice Cirinnà oggi sia quello che è stato per nove mesi in Commissione, perché è un altro testo; e non a caso arriviamo in quest'Aula senza il

mandato al relatore.

Nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, lei ricorderà senz'altro il mio intervento, che aderiva comunque alla possibilità di arrivare in Assemblea, illustrare gli emendamenti e giungere velocemente a una votazione, ma solo dopo quell'illustrazione che da Regolamento deve svolgersi. Il Regolamento, infatti, non è un'astrazione, ma è il modo attraverso il quale garantiamo i cittadini, soprattutto su questioni che attraversano le coscienze della società (e le piazze ci hanno parlato di questo). Dobbiamo giungere alla conclusione di questo dibattito seguendo non una prassi perché siamo improntati alla burocrazia, ma rispettando quelle regole che consentono a tutti i cittadini di riconoscersi nel lavoro di quest'Assemblea, con le posizioni diverse che i cittadini hanno espresso, con le posizioni diverse dell'opinione pubblica e anche le tante posizioni diverse rappresentate in quest'Assemblea.

Ma io aderisco alla interpretazione che ha dato la collega Catalfo. Non vorrei che, con la scusa di una banale contrapposizione, qualcuno, in particolare il partito di maggioranza, sia qua a sostenere una pratica dilatoria (*Applausi del senatore Volpi*). Invece noi dobbiamo arrivare presto e velocemente ad affrontare nel merito le questioni, perché conclusa una civile, civilissima discussione generale su questo disegno di legge, oggi entriamo nel cuore delle questioni: emendamento per emendamento, articolo per articolo, finalmente entriamo nel merito.

Tutti abbiamo convenuto che ci fosse un intervento per Gruppo che illustrasse gli emendamenti all'intero articolo, e infatti questa mattina, alle 9,30, sono venuta in Aula proprio per svolgere questo servizio alla democrazia, ai cittadini e infine a questa Assemblea, e per illustrare che all'articolo 1 ci sono modifiche tali per cui l'articolo 2 sarà senz'altro diverso, e l'articolo 5 ancora di più, se all'articolo 1 vengono approvate delle modifiche.

Dopodiché, oltre la polemica politica (vivaddio! Questo è il luogo deputato al confronto e quindi anche al rischio della polemica politica), resta il dato che prima cominceremo e prima finiremo. Ma questo non vuol dire innovare anche su un tema così delicato, come già avete fatto sulle riforme costituzionali, che non sono tema da meno. Qui in ballo ci sono la vita, il cuore, i sentimenti, i diritti delle persone, dei cittadini; in questo caso innovazioni di cangurate vi preghiamo di non farle. Ritirate i vostri canguri che strozzano il dibattito civile e democratico e altri, come già è stato detto in più occasione (dal Capogruppo della Lega, ad esempio), ritireranno i loro emendamenti, che voi definite ostruzionistici ma che sono invece gli strumenti della democrazia.

So che questa democrazia vi sta sempre più stretta; so che non riuscite più a sopportare i vincoli delle regole e delle procedure democratiche, che hanno accompagnato il Paese fin qua, ma fatevene una ragione: questa volta, su questa vicenda, vincerà la democrazia, vinceranno gli italiani. (*Applausi dei senatori Giovanardi, Rizzotti e Volpi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto superiore «Lucio Lombardo Radice» di Roma. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sull'ordine dei lavori

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, credo che questa discussione sia la conseguenza del particolarissimo *iter* che hanno avuto i provvedimenti relativi alle unioni civili. Al senatore Zanda ricordo che in Commissione - lo ribadisco - il tempo dedicato all'esame degli emendamenti è stato nel complesso (credo il mio sia un calcolo molto corretto) di circa dodici ore e la Commissione non ha proceduto con particolare intensità di calendario, quella intensità di calendario alla quale spesso la senatrice Catalfo ci richiama. La decisione di ieri, qualunque sia

stata, in ogni caso implica complicazioni non secondarie e soprattutto si caratterizza per insufficienza di dialogo.

Signora Presidente, nell'ipotesi che la discussione relativa ai singoli articoli e l'intera illustrazione degli emendamenti si svolga compattamente prima di passare alla fase di voto dei singoli emendamenti stessi, mi appello a lei affinché ci renda edotti sui modi in cui ciò potrebbe svolgersi senza ledere il diritto dei singoli parlamentari.

A questo proposito credo vi sia un solo precedente, caratterizzato però da un'assoluta condivisione da parte di tutti i Gruppi delle modalità adottate in via straordinaria. Anche sottovalutando per un attimo l'assenza di dialogo che si produce in una discussione prossima al momento del voto, credo tuttavia non si possa non immaginare che a ciascun parlamentare sia data la possibilità di intervenire su ciascun articolo per dieci minuti al fine di illustrare gli emendamenti presentati. Non è infatti possibile ricondurre ad un unico rappresentante di Gruppo questa fase di illustrazione, in quanto tra i presentatori dei vari emendamenti ritengo possa esservi una legittima distribuzione del compito di illustrarli. Inoltre, prima di passare all'articolo successivo, vi deve essere, oltre all'illustrazione, anche la fase di discussione generale, in cui deve essere consentito a ciascun parlamentare di intervenire su quello specifico articolo con le considerazioni complessive che egli vorrà rendere all'Assemblea. Pertanto, solo successivamente alla fase dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e alla discussione generale sull'articolo 1 si potrà procedere analogamente sull'articolo 2 relativamente alla sua illustrazione e discussione. Non potremmo far altro che procedere in questo modo, qualora la decisione dei Capigruppo fosse interpretata nei termini sostenuti dal senatore Zanda.

Non sfuggirà a lei né all'Assemblea la complessità di questo modo di procedere; una complessità anche triste perché manifestamente viziata da carenza di dialogo per come inevitabilmente si dovranno susseguire gli interventi e per il contesto nel quale questi si svolgeranno, ossia lontani dal momento del voto.

Nel momento in cui si riscontra una non comune condivisione di questo metodo, il mio consiglio sarebbe di convocare nuovamente la Capigruppo per valutare il modo più condiviso di procedere. Infatti, come le ho detto, se non mi sbaglio e se la mia informazione è corretta, c'è un solo precedente con queste caratteristiche, ma in quel caso tutti le condivisero, proprio perché trattavasi di una procedura straordinaria e contraddittoria con la lettera e lo spirito del Regolamento. Pertanto, si possono fare percorsi con queste caratteristiche, ma in un clima che non può che essere di condivisione. Questo clima di condivisione oggi non c'è.

Noi non abbiamo realizzato alcuna pratica ostruzionistica, perché vogliamo il confronto nel merito. Fin dall'inizio abbiamo presentato gli emendamenti strettamente necessari a ricondurre il testo base al nostro disegno di legge. Tutti gli emendamenti sono disegnati affinché, tramite abrogazioni e sostituzioni, si possa stravolgere e trasformare il testo base per ricondurlo al testo che noi abbiamo depositato da tempo. Ma come non comprendere il diverso atteggiamento anche di coloro - il Gruppo Forza Italia e altri - che, diversamente da noi, hanno praticato una linea ostruzionistica?

Certo, questo testo non è per nulla condiviso e non è per nulla auspicata la sua approvazione. Pertanto, si cerchi la condivisione nel modo di procedere e non si aggiunga in questa Assemblea alle profonde divisioni di merito anche una pericolosa divisione sul metodo, sia di illustrare gli emendamenti che di discutere ciascuno articolo.

[AUGELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signora Presidente, sono rimasto veramente colpito - e vi tornerò alla fine del mio intervento - dal modo in cui è stata interpretata, almeno da una parte dei Capigruppo, questa soluzione che sta guidando i nostri lavori in maniera abbastanza incerta e che dovrebbe condensare l'intero dibattito - se capisco bene - su tutti gli emendamenti in meno di tre ore. Sono rimasto colpito dal modo in cui il presidente Zanda si è davvero impegnato per complicare la situazione.

Mi sembra, infatti, assolutamente evidente che ci sono solo due possibilità. Se si ha molta fretta e si ritiene che si sia perduto tempo, si illustrano gli emendamenti all'articolo 1 e si comincia a votare l'articolo 1, circostanza che, però, temo desterebbe un certo allarme in questo momento nello stesso Gruppo del presidente Zanda. Oppure, se così non è, si procede in questo momento alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e si comincia a votare l'articolo martedì.

L'idea che, non potendo ancora votare l'articolo 1, ci leviamo dalla coscienza tutto il dibattito sugli emendamenti in tre ore, francamente può anche essere proposta ma, nella sostanza, deve essere per lo meno proposta con cautela. I nostri antenati dicevano: se non puoi essere casto, cerca almeno di essere cauto.

Aggiungo che, oltre tutto, è temeraria, nell'incursione che il presidente Zanda ha fatto in quest'Aula, la locuzione rivolta perfino ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Colleghi del Partito Democratico, non do mai retta ai *rumor* nei corridoi, ma se fosse lontanamente vero che state almanaccando di preparare una specie di canguro alla terza, in un'Assemblea in cui non c'è relatore e non c'è Governo, assemblando tra loro emendamenti che non possono essere riformulati per Regolamento e che, quindi, state mettendo in piedi un trucco che qualunque opposizione non dovrebbe mai fare passare come precedente, almeno siate più gentili con i colleghi del Movimento 5 Stelle che vi devono votare questo imbroglio; siate più prudenti.

Davvero non riesco a capire come si possa intervenire in questo modo su un tema di tale delicatezza e di tale portata, che comunque divide il Paese, come si è visto, e lo vede fatalmente attento molto più ai lavori dell'Assemblea che a quelli della Commissione che, peraltro (come hanno ricordato il presidente Sacconi e, prima di lui, il Presidente della Commissione giustizia), non sono stati tecnicamente ostruzionistici. Infatti, molto semplicemente non si sono esaminati gli emendamenti e, non a caso, c'è un ricorso pendente davanti alla Corte costituzionale. In una situazione di questo genere, certe furbizie e certi toni mi sembrano francamente un fuor d'opera.

Voglio concludere, signora Presidente, cercando di chiarire un equivoco che mi dispiace sia accaduto. Alcuni giornali in rete nonché alcuni giornali nazionali hanno riportato la faccenda del nostro Presidente, un po' indeciso, che sarebbe stato da me definito don Abbondio. Mi scuso perché in realtà si trattava semplicemente di una battuta che ho fatto al collega Gaetano Quagliariello, il quale auspicava, alla fine della conferenza stampa, un soprassalto del Presidente del Senato per rinviare il testo alla Commissione per l'esame, evitando così il ricorso alla Corte costituzionale. Gli ho detto, allora, scherzando: «Gaetano Quagliariello, è come se tu, divorando per la prima volta tutti i capitoli de "I promessi sposi", arrivato all'ultimo capitolo, ti fossi fatto l'idea che don Abbondio sfida a duello don Rodrigo». Era semplicemente per prendere in giro Quagliariello; non era una cosa minimamente grave.

Quindi, se è stata percepita in maniera sgradevole mi dispiace, ma non bisogna neanche essere troppo permalososi in queste cose. Giacché ci siamo, però, la metafora giunge a proposito: io non so se davvero il carattere del presidente Grasso sia riconducibile al personaggio manzoniano di don Abbondio (certamente quello di Renzi è riconducibile a don Rodrigo), ma oggi in quest'Aula, colleghi del Partito Democratico, abbiamo capito chi è il capo dei bravi: il presidente Zanda.

PRESIDENTE. Magari evitare tutte queste metafore allusive ci aiuterebbe, comunque ringrazio. Intanto, solo per chiarezza nei confronti dell'Assemblea, informo che ci sono dei precedenti; non è un'innovazione.

Un'unica discussione sull'insieme degli emendamenti è avvenuta nella seduta n. 512 del 29 settembre 2015, in occasione della seconda lettura della riforma del testo costituzionale. Comunque sia, la Presidenza - lo dico per il dibattito che ho ascoltato - rispetta puntualmente il Regolamento e si conforma alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, confermate dal voto dell'Assemblea, come comunicate dal Presidente del Senato nella seduta di ieri. Vado a leggere.

«La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 febbraio. La seduta antimeridiana di domani» - cioè oggi - «sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili», quindi al complesso degli emendamenti...

CALDEROLI (LN-Aut). No, Presidente, non è così. *(Reiterate proteste dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Mauro Mario).*

PRESIDENTE. «con le modalità previste dal nono comma dell'articolo 100 del Regolamento, il quale stabilisce che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se proponente di più emendamenti».

Cosa significa questo? Che si illustra l'articolo 1, poi si va avanti ad illustrare il 2, quindi il 3 e così via.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Non è così! *(Vivaci e reiterate proteste dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Mauro Mario e Giovanardi).*

PRESIDENTE. Questo è quanto stabilito e letto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#), [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#), [2069](#) e [2084](#) (ore 11)

[PRESIDENTE](#). Procediamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)). Dovete avere il coraggio di votare. Bugiardi! *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e del senatore Giovanardi).*

FORNARO (PD). Piantatela e abbiate rispetto! La dovete smettere!

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, state tranquilli. Senatore Giovanardi, per favore. Chiedo ai senatori Questori di consentire l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Prego, senatrice Cantini.

VOLPI (LN-Aut). Non concede neanche un intervento sul Regolamento, Presidente? Venduta anche lei! *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Prego di lasciar parlare la senatrice Cantini che intende illustrare.

[CANTINI](#) (PD). Signora Presidente, mi preme illustrare, seppur sinteticamente, l'emendamento 01.6000, che è stato discusso e indubbiamente già citato in molte occasioni, perché mi interessa guardare al merito. A noi interessa il merito di questo provvedimento. Ne abbiamo parlato molto in discussione generale. Abbiamo cercato, come Gruppo del Partito Democratico, in tanti interventi... *(Alcuni senatori del Gruppo LN-Aut battono ripetutamente le mani sui banchi. Il senatore Candiani sta in piedi con una copia del Regolamento in mano. Vivaci proteste del senatore Giovanardi).*

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai senatori della Lega Nord di smettere di disturbare la senatrice Cantini. E ricordo al capogruppo Centinaio, che a breve avrà la parola per illustrare i propri emendamenti all'articolo 1, che, se è coerente, ci sarà il momento dell'illustrazione. *(Il senatore Centinaio fa un gesto di diniego all'indirizzo della Presidenza).*

Senatore, non ho capito se ha appena rinunciato all'illustrazione oppure no. In ogni caso, consenta alla senatrice che sceglie di illustrare in quest'Aula gli emendamenti di poterlo fare. Prego, senatrice Cantini, la invito a riprendere la sua illustrazione.

[CANTINI](#) (PD). Signora Presidente, come stavo dicendo, nei nostri innumerevoli interventi, così come per gli altri Gruppi, abbiamo illustrato molto bene, e anche in maniera ampia, gli intenti che intendiamo portare avanti con questo disegno di legge.

Questo emendamento, tanto citato e che io inviterei tutti a leggere, nella sua semplicità elenca fondamentalmente tutti i diritti che intendiamo estendere a chi, come abbiamo detto, ancora oggi in Italia non li ha. Italia che resta l'unico Paese a non riconoscerli, o è comunque molto isolato rispetto agli altri Paesi in Europa.

L'emendamento elenca semplicemente le materie di cui ci occupiamo. Pertanto, in realtà, se andiamo a leggere l'emendamento, esso elenca esattamente gli intenti che noi abbiamo portato avanti in maniera ampia nella discussione generale, che naturalmente ripercorreva il testo Cirinnà, arrivato in Aula e che

stiamo discutendo da giorni.

Perciò, se stiamo al merito, qualora dovessimo arrivare, come arriveremo, a votare gli emendamenti al termine dell'illustrazione, su questo emendamento legittimamente ognuno di noi deciderà se è d'accordo con l'estensione dei diritti alle coppie di fatto, alle coppie per le quali si è favorevoli alle unioni civili.

Naturalmente, in questo emendamento sono riepilogati i principi fondamentali e, ovviamente, sarà compito di ogni singolo senatore decidere quali saranno gli emendamenti preclusi o che verranno cassati dal disegno di legge. È la Presidenza a deciderlo ma, a mio avviso, per la modesta esperienza che ho potuto acquisire in quest'Assemblea in tre anni, molti saranno gli emendamenti che resteranno in vita.

Dico ciò perché si tratta di un emendamento generico. Potranno poi essere votati tanti emendamenti che andranno, da diverse posizioni, a introdurre e a specificare come questo diritto si potrà effettivamente applicare nei singoli aspetti che l'emendamento ripercorre, ivi compreso il tema, molto discusso in quest'Aula, riguardante le adozioni del figlio del *partner*.

Altri senatori del mio Gruppo illustreranno gli emendamenti concernenti questo argomento. Non lo faccio io, anche se li ho firmati (ma il primo firmatario è il senatore Lumia). Alcuni emendamenti, per esempio quelli sull'articolo 5, chiariranno e faranno ben capire che si può tranquillamente confermare il contenuto del testo Cirinnà, per esempio specificando e chiarendo che non c'è automatismo una volta fatta la richiesta dell'adozione del figlio del *partner*. Questa sarà poi eventualmente decisa in senso positivo solo dopo una serie di azioni ben descritte nell'emendamento.

Questo solo per dire che ogni emendamento, ivi compreso questo tanto discusso e che oggi presento, è una proposta emendativa di merito. Perciò è inutile discutere e fare la solita *bagarre* sul metodo usato, anche perché l'ammissibilità degli emendamenti è comunque decisa dalla Presidenza e ognuno di noi ne rispetta la decisione.

Occorre entrare nel merito. Cosa c'è di così eclatante in questo emendamento? Non voglio leggerlo, perché non voglio far torto a nessuno. Si tratta del primo emendamento del fascicolo: il fascicolo è molto nutrito, ma - ripeto - l'emendamento si trova nella prima pagina. Leggete il testo dell'emendamento e vedrete che esso, molto semplicemente, reca scritti i principi fondanti che siamo convinti debbano far diventare legge e, di conseguenza, i diritti acquisiti per i cittadini che oggi non li hanno. Legittimamente confermiamo questi principi con tutti gli emendamenti che abbiamo presentato al testo.

Altri emendamenti entrano invece nel merito del provvedimento, anche per chiarire gli aspetti che si sono sviluppati nella discussione degli ultimi giorni e per confermare che il testo in esame non solo non è blindato, ma aperto alla discussione e ad eventuali cambiamenti che siamo disposti a votare senza però stravolgere i principi fondanti, perfettamente ricompresi in maniera semplice e chiara in questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, la Presidenza dà la voce a tutti, ma adesso abbiamo iniziato l'illustrazione degli emendamenti. (*Commenti del senatore Candiani*). Dopo le darò la parola, senatore Candiani.

Chiedo al senatore Malan se intende illustrare gli emendamenti all'articolo 1. (*Commenti del senatore Candiani*). Dopo che il senatore Malan ha illustrato gli emendamenti, sarà la Presidenza a stabilire quando dare la parola. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

CANDIANI. Desidero intervenire per un richiamo al Regolamento. Vuole darmi la parola?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, la invito a sedersi.

CANDIANI (LN-Aut). È per un richiamo al Regolamento, non può negarmi la parola!

PRESIDENTE. Senatore Candiani, siamo nella fase procedurale di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Prevale il richiamo al Regolamento. Senatore Candiani, poi parli tu.

Signora Presidente, le chiedo scusa, ma - glielo dico con molta cortesia - è inutile che forzi la mano al punto in cui siamo arrivati. C'è stato chiaramente un malinteso rispetto all'interpretazione di quanto deciso ieri in Conferenza dei Capigruppo. Non è possibile immaginare che 100 senatori, nella persona dei loro Capigruppo, abbiano capito una cosa ed altri esattamente il contrario. Il riferimento all'articolo 100, comma 9, del Regolamento del Senato, è ribadito anche nel testo che lei ha appena letto e lo avevamo ben chiaro ieri, quando si parlava della discussione ed illustrazione degli emendamenti. Senatore Zanda, lei stesso nella sua interpretazione ha ribadito che oggi si sarebbe dovuto procedere l'illustrazione di tutti gli emendamenti e che la settimana prossima si sarebbe votato e basta. C'è stato un malinteso fino in fondo.

Poiché in più di un'occasione abbiamo dichiarato di non avere intenzioni ostruzionistiche, perché oggi dobbiamo forzare la mano ed obbligare l'Assemblea ad esaminare emendamenti su cui probabilmente non si avrà alcuna possibilità di voto perché non ne conosciamo l'ammissibilità? Non sappiamo se voteremo con voto segreto, non sappiamo nulla. Buttiamo via una giornata a parlare del nulla.

La prego, signora Presidente, faccia sapere al presidente Grasso che su quanto deciso ieri c'è stato un problema: non abbiamo capito - lo dico in questi termini - quello che lui intendeva decidere. La lettura del testo non dà perfettamente ragione alla sua interpretazione.

Chiedo, quindi, che oggi ci si limiti all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Abbiamo ribadito in più di un'occasione che non faremo ostruzionismo nelle giornate a seguire, tanto che non ci siamo opposti alla continuazione della discussione sugli emendamenti nell'arco di tutta la giornata, prevedendo solo un'interruzione tecnica, fino a quando sarà necessario.

È possibile che oggi ci obblighiate a fare una cosa sulla quale, con chiarezza, non siamo d'accordo e sulla quale, con chiarezza, vi diciamo che c'è stato un malinteso? Non fatelo. Procedete sul percorso virtuoso che vi abbiamo proposto e oggi, nel tempo rimasto, illustrate gli emendamenti all'articolo 1, per poi cominciare a votarli la settimana prossima. Vedrete che, con riferimento ai successivi articoli, ci sarà discussione solo sui contenuti veri del provvedimento.

Se forzate la mano ci obbligherete a una reazione. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, diceva qualcuno, e quindi evitate questa cosa. Non fatelo. C'è stato chiaramente un malinteso e dunque ci si può anche mettere d'accordo. È inutile adesso prendere le carte e voler forzare la mano. Presidente, sia saggia.

[PRESIDENTE](#). Senatore Paolo Romani, spero che la saggezza sia un po' di tutti. Intanto la Presidenza, come lei sa, legge il verbale di ciò che è stato deciso. Non è un caso che se la volontà generale dell'Assemblea, come tutti - e sottolineo tutti - dite, è quella di voler proseguire, seguiamo con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 e vediamo dove arriviamo.

Senatore Paolo Romani, è evidente che tutti stanno ascoltando, compreso il Presidente. Andiamo avanti e dimostriamo a tutti che vogliamo proseguire con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, illustro gli emendamenti e ordini del giorno che ho presentato all'articolo 1, intendendo che specialmente sugli ordini del giorno deve per forza esserci un parere da parte del rappresentante del Governo, dato che non abbiamo un relatore. Infatti, anche se si continua a dire che c'è un relatore, in realtà non c'è per scelta della maggioranza. C'è un filmato dell'onorevole Scalfarotto in cui si afferma che è stata una scelta del Partito Democratico non avere un relatore. Dunque, il relatore non c'è, ma c'è obbligatoriamente il rappresentante del Governo che può anche rimettersi all'Aula sugli emendamenti come ha fatto di solito in Commissione, ma sugli ordini del giorno dovrà per forza esprimere un parere.

Dato che parliamo di ordini del giorno, su quelli mi voglio esprimere. Ne ho presentati alcuni, insieme al presidente Gasparri, per ribadire determinati principi perché le norme contenute in questa legge

toccano questioni estremamente delicate che riguardano la famiglia, l'educazione della prole, i rapporti tra genitori e figli e la relazione tra genitori e figli di fronte allo Stato. Ci sono alcuni ordini del giorno che peraltro, in forma molto simile, sono stati incredibilmente respinti in Commissione e tra questi quello che impegna il Governo a non violare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quali la libertà di manifestare i propri valori religiosi nell'educazione e il diritto di priorità dei genitori nell'educazione da impartire ai propri figli e altri simili a questo.

Perché questi ordini del giorno c'entrano con il disegno di legge in esame? Perché se passa questo disegno di legge, ci saranno bambini che risulteranno figli di due donne o di due uomini e la famosa educazione *gender* (uso questa parola perché sintetica e di uso diffuso), ovvero quella secondo la quale non c'è differenza tra maschio e femmina perché sono questioni opinabili, passeggiare e con mille sfumature, diventerà quasi un obbligo nelle scuole perché bisognerà spiegare come mai alcuni bambini hanno due padri o due madri e bisognerà quindi spiegare menzogne e cioè che i bambini non nascono da un uomo e una donna ma dall'affetto di due persone. Non è così! Certo, è meglio se c'è l'affetto. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, è importante che si ascolti. Chiedo all'Assemblea di abbassare la voce, anche perché non siete neanche numerosi.

Prego, senatore Malan.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Grazie Presidente. Dunque è importante stabilire che in questo contesto, nella forte mutazione sociale, direi mutazione antropologica che si vuole creare nella famiglia e nella società attraverso questo disegno di legge bisogna capire quali sono i confini per cui la posizione del rappresentante del Governo su questi emendamenti sarà molto importante.

Un altro ordine del giorno impegna il Governo ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica, amministrativa e didattica: «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari costituite anche da genitori omosessuali» che sono parole contenute nella strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto della discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; documento che porta la firma del Governo ma che so che molti nel Governo non condividono. Il Governo, allora, si deve esprimere una buona volta, visto che sono due anni che non risponde alle mie interrogazioni su questo argomento, se questo orrendo documento che è la strategia nazionale per la prevenzione propone - lo dice proprio il documento - di cambiare il modo di esprimersi non solo degli esponenti degli enti pubblici ma, addirittura, degli esponenti ecclesiastici. Si ritorna all'imperatore che vuole imporre la sua legge alle confessioni religiose. Io voglio sapere in questo contesto - qui abbiamo un'attinenza molto precisa - qual è la posizione del Governo.

Ci sono poi invece diversi emendamenti volti ad inserire in questo disegno di legge, sottoforma di articolo premissivo, di comma aggiuntivo o sotto altre forme dal punto di vista tecnico, la precisazione che l'istituto delle unioni civili non sia considerato famiglia o matrimonio. Come ho illustrato ieri, purtroppo del matrimonio ha tutte le caratteristiche. Gli articoli citati nella prima parte di questo disegno di legge non solo sono riferiti al matrimonio (articolo 29 della Costituzione), ma non ce n'è neanche uno che possa essere riferito a qualunque delle formazioni sociali di cui all'articolo 2, a cui il Presidente si è appellato per non consentire il voto segreto. Ricordo che l'articolo 29 della Costituzione non parla solo di matrimonio, ma anche di famiglia. Quando allora con questo disegno di legge si pretende o si desidera - usiamo una parola neutra - dire che famiglia sono anche due uomini e due donne, si va a toccare comunque l'articolo 29, anche se non lo chiamate matrimonio, bensì unione civile. La potete chiamare con una sigla, con un numero che vi piace e che vi viene in mente, ma secondo questo disegno di legge è comunque famiglia. Come si fa dunque a dire che non è famiglia? C'è scritto. Potete dire che non è matrimonio perché non lo chiamate così, ma unione civile. Ma quando si dice che è famiglia; è famiglia. Avete sbagliato. Nell'ambito delle truffe dovevate sostituire alla parola «famiglia» un'altra parola truffaldina perché, guarda caso, la parola «famiglia» è nella Costituzione.

Dunque, con questi emendamenti chiedo che venga precisato in questo disegno di legge che questo non è famiglia perché c'è un problema. Se qualcuno pensa che prendere questo disegno di legge e

togliere l'articolo 5, che è quello riguardante l'adozione, faccia sì che poi alle unioni civili non vengano assegnate le adozioni vuol dire che non conosce la giurisprudenza in Italia e all'estero e che non ha ascoltato tutti gli esperti auditi in Commissione giustizia, sia quelli che in cuor loro sono favorevoli alle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, sia quelli contrari. Tutti hanno detto che se si produce una norma che sostanzialmente equipara quell'unione al matrimonio finirà che le adozioni verranno assegnate. C'è anche questa precisazione nei miei emendamenti. Vogliamo essere seri oppure vogliamo fare solo dell'ipocrisia? Se vogliamo essere ipocriti, andiamo avanti in questo modo. Se questo disegno di legge va avanti anche senza l'articolo 5, le adozioni per le coppie dello stesso sesso, l'utero in affitto, la strumentalizzazione della donna e la mercificazione dei bambini ci saranno. *(Applausi del senatore Scilipoti Isgrò).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e le studentesse dell'Istituto comprensivo «Ferruccio Ulivi» di Poggio Nativo, in provincia di Rieti.

Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 11,25)

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, intende illustrare gli emendamenti a prima firma del senatore Centinaio? E anche la proposta successiva? Fa l'*en plein*?

STEFANI (LN-Aut). Sì, alcuni emendamenti presentati dal senatore Centinaio. Inizierei da questi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, abbiamo proposto numerosi emendamenti e, se la Presidente me lo concede, potrei riuscire ad illustrarli tutti. Riteniamo che questi emendamenti abbiano l'obiettivo di introdurre in questo disegno di legge interventi necessari.

Come abbiamo ribadito più volte in discussione generale - cerco di fare una premessa che vale per tutti gli emendamenti - riteniamo che le unioni civili possano e debbano essere disciplinate, ma il disegno di legge proposto prevede un impianto che è, a nostro avviso, assolutamente inaccettabile. Per questa ragione, in particolare in relazione all'articolo 1, abbiamo proposto una serie di emendamenti volti a definire e ribadire il concetto di famiglia, quale si presenta non solo ad avviso della Lega Nord, ma quale si desume ed è cristallizzato all'articolo 29 della nostra Costituzione.

Quindi riteniamo che qualsiasi intervento fatto in relazione alla disciplina delle unioni civili non possa e non debba mai essere confuso o sovrapposto alla disciplina che riguarda il matrimonio. Quello che invece ha fatto il disegno di legge è fare dei richiami, utilizzando il metodo (che, tra l'altro, come tecnica giuridica crea non poche problematiche) del mero rinvio, quando invece si poteva benissimo stabilire un insieme di diritti, di doveri e di possibilità conseguenti ad una disciplina e alla previsione di un istituto qual è quello delle unioni civili.

Noi infatti abbiamo detto - e lo abbiamo sviscerato in tutte le formulazioni emendative all'articolo 2 - che cosa intendiamo e che cosa avremmo suggerito come disciplina, previsione e definizione delle unioni civili. Facendo ciò, abbiamo cercato soprattutto di ribadire un concetto che per noi è assoluto, quello dell'intangibilità del principio secondo il quale la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. E quando diciamo «società naturale» intendiamo un istituto che è preesistente allo stesso diritto: è il nucleo e la base principale della nostra società e della nostra civiltà, perché prima di essere cittadini di un Comune, prima di essere cittadini di una Regione, prima di essere cittadini di uno Stato, prima di essere partecipanti di un'associazione o di essere alunni di una scuola, noi siamo una parte

della nostra famiglia. Ed è in quella famiglia che nei primissimi anni di vita veniamo forgiati.

Per questa ragione riteniamo che interventi di tipo normativo non debbano e non possano assolutamente incidere sul sacrosanto valore della famiglia. O quantomeno - lo diciamo anche in maniera un po' provocatoria in alcuni emendamenti - se intendete adottare una norma come questa sulle unioni civili allora, per l'entrata in vigore della medesima, che si passi attraverso la necessaria revisione della Carta costituzionale e la modifica dell'articolo 29. Questo deve essere fatto - come abbiamo proposto nei nostri emendamenti - con legge costituzionale e attraverso l'indizione di un *referendum* rispetto al quale deve essere chiamata tutta la popolazione italiana ad esprimersi, su quello che è un sentimento - lo si percepisce - diffuso presso tutti i nostri concittadini.

Infatti, non stiamo parlando di una norma o di una disciplina che riguardi una nicchia. Stiamo parlando di un argomento che ha sensibilizzato tutta l'Italia e in questo modo deve essere trattato e deve essere coinvolta tutta l'Italia. Non potete arrogarvi un potere, sebbene eletti in rappresentanza del popolo, che possa andare oltre quello che è il sentire degli italiani. Il sentire degli italiani - ne siamo convinti - è ancora quello di una tutela particolare della famiglia e di una tutela assoluta nei confronti dei bambini e dei minori. Un argomento come quello delle adozioni è stato inficiato, nel suo stesso nascere, in questo disegno di legge, senza aver aperto una discussione. Lo ribadiamo: in Commissione giustizia ci sono stati alcuni margini di trattazione, anche se non esattamente sul testo presentato in Assemblea, senza però mai coinvolgere la disciplina delle adozioni. Non si può intervenire con un mero e semplice articolo su una disciplina come quella che riguarda le adozioni dei minori.

Per questa ragione, intanto rinviando l'illustrazione degli emendamenti che abbiamo proposto, sia all'articolo 3 che all'articolo 5 del disegno di legge. In questa sede ci soffermeremo su un'altra considerazione, che come Gruppo della Lega Nord abbiamo voluto portare avanti attraverso una serie di emendamenti che introducono una problematica molto seria. Visto che stiamo parlando di famiglia, non vogliamo farci travolgere da mere ideologie, che purtroppo vanno ad inquinare lo stesso lavoro che viene fatto in questa sede: si tratta di ideologie e, purtroppo, di pressioni mediatiche. Quando parliamo di famiglia, non lo vogliamo fare per riempirci la bocca, con ipocrisia, o magari facendoci portatori di qualcosa che può essere letto solo come retaggio di una vecchia società. Noi pensiamo proprio che la famiglia sia assolutamente fondamentale e per questo motivo abbiamo proposto una serie di emendamenti con cui aprire un dibattito sugli interventi che sarebbe doveroso fare, al fine non solo di tutelare la famiglia, appellandosi all'intangibile articolo 29 della Costituzione, ma al fine di agevolare e rafforzare il valore stesso della nostra famiglia e la possibilità che le famiglie vivano ed esistano.

Stiamo vivendo un problema di denatalità del nostro popolo, a fronte di migrazioni di ingente portata, come quelle che si verificano in questo periodo storico, in cui assistiamo allo spostamento di popoli interi da un'area geografica all'altra. Ci troviamo al contempo in una società in cui è difficile avere bambini, allevarli e curarli. In un momento di crisi appare difficile per un nucleo familiare riuscire ad affrontare le spese necessarie. In questo senso abbiamo presentato degli emendamenti che cercano di introdurre una riflessione su misure che possano costituire dei sostegni, delle sollecitazioni o delle agevolazioni, affinché la famiglia possa esistere e sentirsi salda e tutelata, per non vedere dei genitori che si sentono soli, nella società, con i loro bambini. Per queste ragioni abbiamo ad esempio presentato delle proposte in cui si suggerisce di favorire lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica, che già esistono ma che hanno bisogno di essere incrementati, tenendo presente che spesso, nella logica delle assegnazioni, ci sono delle problematiche. Purtroppo lo si sente dire ed è una questione su cui spesso si ragiona: nell'attribuzione della casa popolare spesso si guarda all'indice di reddito e accade spessissimo - anche nella provincia di Vicenza, da cui provengo - che moltissimi alloggi popolari siano assegnati a stranieri. Proponiamo dunque incentivi per l'acquisto o la locazione di unità immobiliari adibite a prima abitazione, per l'incremento del mercato delle stesse locazioni ad uso abitativo e anche la possibilità di assegnare mutui con tassi agevolati per le giovani coppie sposate - abbiamo inserito anche la previsione che siano sposate da un minimo di tempo, come uno, due o tre anni - e che abbiano anche dei bambini. Abbiamo previsto inoltre la possibilità di un contributo mensile, di importi

variabili, per ogni figlio di età inferiore ai tre anni, perché i bambini sono una meraviglia, son un grande dono, ma a volte anche un costo.

Abbiamo previsto anche delle carte "buono famiglia", per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Tale carta "buono famiglia" dovrebbe concedere di avere delle risorse da utilizzare per i servizi per la prima infanzia convenzionati.

Un'altra parte che riteniamo assolutamente fondamentale - ne abbiamo fatto anche una nostra campagna - è quella che prevede gli asili, perché questi ultimi hanno purtroppo dei costi. Noi riteniamo che l'asilo debba essere una struttura e per questo abbiamo proposto un vero e proprio riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, dove i genitori (purtroppo giocoforza, perché devono lavorare) possono lasciare i bambini per andare al lavoro. Abbiamo previsto che tali strutture siano assolutamente gratuite e che, fra i vari requisiti necessari per poter godere di questa agevolazione, debba esserci una residenza continuativa della famiglia nel territorio. Noi richiediamo che ci sia comunque una partecipazione attiva della rete parentale per raggiungere degli obiettivi educativi, perché non si vuole assolutamente che l'asilo, essendo gratuito, venga visto come una forma di parcheggio dei bambini. Vogliamo invece che i genitori siano sempre chiamati a seguire attivamente lo sviluppo e la cura dei loro bambini.

Abbiamo previsto anche la possibilità che ci siano dei servizi integrativi (dei nidi) all'interno dei luoghi di lavoro. Vi sono delle aziende che, a livello individuale, si sono attivate per avere questo tipo di struttura ed anche alcune amministrazioni lo hanno fatto. Ciò è veramente fondamentale ed importante e per questo abbiamo avanzato la proposta che le Regioni e i Comuni promuovano l'attivazione di servizi integrativi per gli asili nido, diversificati per modalità strutturali o quant'altro, al fine di permettere che vi sia un continuo servizio per le donne lavoratrici, visto che questo è un argomento che viene seguito e che sta creando una particolare sensibilità presso i nostri concittadini.

Sicuramente c'è oggi un cambiamento nella partecipazione alla cura dei figli da parte del padre. Una volta si pensava che essa spettasse soltanto alla madre. Invece oggi ci sono moltissimi padri che hanno la necessità e il dovere (è giusto così) di seguire i loro bambini. Questo rientra nella nostra ottica secondo cui un bambino deve avere un papà e una mamma.

Ci sono una serie di emendamenti che sono soprattutto soppressivi. Dispiace aver dovuto presentare degli emendamenti soppressivi, ma noi riteniamo che questo tipo di formulazione sia assolutamente inaccettabile. Abbiamo presentato delle proposte volte ad individuare una soluzione alternativa, perché riteniamo che così non si dovesse fare. L'intestazione, fin dall'inizio, ha voluto essere forse troppo esposta; c'erano delle possibilità diverse per affrontare la questione. Da questo si comprende che la motivazione alla base di questa disciplina delle unioni civili non è quella di regolamentare semplicemente i rapporti nella coppia omosessuale; l'obiettivo è quello di arrivare alle adozioni dei bambini, cosa che, a nostro avviso, non si deve assolutamente fare. Non è il momento e non è questa la modalità.

Mi si permetta di fare un riferimento all'emendamento Marcucci; so di non essere in dichiarazione di voto e comunque ripeterò queste cose anche in quella sede. Con questo emendamento si vuole arrivare addirittura oltre rispetto a quanto è previsto dal testo del disegno di legge. Un testo come quello proposto dal senatore Marcucci arriva a non essere nemmeno disciplinante: esso contiene un'argomentazione assolutamente fumosa, che creerà non pochi problemi nella pratica e nell'applicazione dello stesso diritto.

Ho ancora tempo, signora Presidente?

PRESIDENTE Le concedo ancora del tempo. Lei ha anche il suo, oltre a tutti quelli che sta illustrando.

STEFANI (LN-Aut). Non ho capito.

PRESIDENTE. Le sto concedendo tre minuti in più, visto che ne ha una serie e poi ha anche quelli a sua prima firma 1.2800 e 1.2801.

STEFANI (LN-Aut). Colgo l'occasione per lamentarmi dell'impaginazione del fascicolo degli emendamenti, che non ha nemmeno una numerazione progressiva. Mi è assolutamente impossibile

trovare i miei stessi emendamenti e poterli esaminare. Non so in fase di voto che clima si verrà a creare.

In alcuni emendamenti che abbiamo proposto non c'è la volontà di creare dei paletti o delle forme di ostruzionismo alla modifica delle norme, come abbiamo detto anche in discussione generale. La sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 ha ribadito più volte che quando l'Assemblea costituente ha previsto le norme costituzionali sicuramente faceva riferimento a una società esistente a quel tempo e probabilmente i nostri Padri costituenti non immaginavano ancora che si potesse arrivare a discutere di un matrimonio omosessuale.

La sentenza della Corte costituzionale è fondamentale nel punto in cui dice che, pur non essendoci una assoluta cementificazione dei costumi, che sicuramente cambiano in una società che varia, non si deve mai incidere sul contenuto sostanziale della norma costituzionale. Noi riteniamo che tutte le norme della Carta costituzionale che prevedono il principio per cui la famiglia e la tutela del minore sono nuclei fondamentali della nostra società non possano essere modificate dagli usi e dai costumi e da cambiamenti in atto nella nostra società. Se ciò deve avvenire, allora si deve modificare la Carta costituzionale e non farlo con una semplice legge ordinaria.

Noi, come Gruppo, non intendiamo certamente arenarci su questioni che, come vi dicevo prima, possono essere tacciate di ipocrisia o di retaggi o di vetustà mentale. Abbiamo avanzato delle proposte che riteniamo essere molto serie e che introduciamo in questa sede, pur non essendo la sede naturale nella quale farlo; abbiamo parlato anche delle problematiche relative alle procedure di affidamento preadottivo e di adozione. Non è questa la sede, non doveva essere questa la sede in cui parlare di adozioni, ma visto che ne avete voluto parlare, noi abbiamo voluto introdurre degli emendamenti che vogliono dire: invece di parlare della questione dell'adozione del figlio del coniuge o della problematica di un'adozione in senso lato, perché non parlare dei grossi problemi che invece riguardano le procedure di adozione?

Ci sono migliaia di bambini che hanno bisogno di una famiglia in tutto il mondo, poiché vi sono aree afflitte da problemi di povertà, di miseria, di guerre terribili, dove si trovano bambini che perdono entrambi i genitori, la loro intera famiglia. E pensiamo a tutte quelle famiglie e a tutti quei genitori che invece vorrebbero tanto poter accogliere nelle loro case questi bambini e dar loro quella famiglia non che non hanno mai avuto. La disciplina dell'adozione è sempre stata giustamente rigorosa, proprio al fine di tutelare in particolare il minore; e tutte le verifiche, anche pesanti, sono fatte sulla stessa idoneità di genitori. Quello che si vuol fare adesso con questo disegno di legge è praticamente rendere più superficiale la verifica dell'idoneità dei genitori. L'idoneità dei genitori deve essere particolarmente verificata, perché se c'è la possibilità che un bambino possa avere una famiglia, è giusto che quella famiglia sia sana e che gli permetta effettivamente di superare il suo personale dramma dell'abbandono.

A tale scopo abbiamo presentato una serie di interventi emendativi volti a chiedere un'accelerazione, senza il venire meno delle garanzie, delle procedure di affidamento preadottivo di adozione. Vi chiedo di valutare questi emendamenti. Sicuramente se ne dovrà parlare nel momento in cui si parlerà di adozioni in relazione alle norme che se ne occupano. Chiediamo e continuiamo ad insistere affinché di questa norma non si debba parlare e non si debba introdurre una tematica come questa. Dobbiamo avere veramente un grande senso di responsabilità.

Per l'illustrazione degli altri emendamenti mi riservo la possibilità di intervenire nuovamente quando mi sarà data la parola e sull'articolo successivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,45\)](#)

[SACCONI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Signor Presidente, come abbiamo avuto modo di sottolineare in sede di discussione generale, i primi tre articoli sono decisivi per la qualificazione di questo provvedimento. Sono gli articoli, a partire dal primo i cui emendamenti a mia firma intendo illustrare, che definiscono

le modalità con cui i conviventi stabili possono regolare i rapporti tra di loro e, secondo il testo base, farlo attraverso un istituto pubblicisticamente rilevante, opponibile a terzi, con caratteristiche che possiamo definire similmatrimoniali. Proprio per questa ragione i nostri emendamenti hanno lo scopo opposto di ricondurre le unioni civili, nella sede della premessa di cui all'articolo 1, a quella formazione sociale specifica, a cui si fa peraltro formale riferimento, peraltro negandola con le caratteristiche che vengono assegnate alle unioni civili.

Ribadisco ancora una volta che, ove l'articolo 1 e poi ancor più gli articoli 2 e 3 venissero approvati secondo quanto disposto dal testo base, tutto l'esame successivo del provvedimento perderebbe significato. Come diceva poco fa il collega Malan, lo stesso articolo 5 tanto enfatizzato in realtà, una volta approvato l'articolo 3, e in particolare il suo quarto comma, nei termini del testo base, non avrebbe più significato perché l'adozione speciale, l'adozione del figliastro, è già in quella sede esplicitamente richiamata; inoltre, devo dire che anche la tanto da noi auspicata qualificazione dell'utero in affitto, della pratica odiosa della maternità surrogata quale reato universale perde di significato nel momento in cui la definizione similmatrimoniale delle unioni civili consente ragionevolmente alle coppie così unite di accedere generalmente al sistema delle adozioni con la implicita incentivazione alla produzione di figli attraverso quelle tecniche che consentono una procreazione indipendente dalla relazione affettiva naturale tra un uomo e una donna.

Noi proponiamo quindi all'articolo 1 tanto l'abrogazione dello stesso quanto l'abrogazione insieme all'articolo 1 dei 9 articoli successivi, con lo scopo di ricondurre il testo al nostro disegno di legge, quel testo unico dei diritti dei conviventi che le due manifestazioni del Family Day hanno assunto a proposta di riferimento per contrapporla a quella del disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Cirinnà.

Allo stesso tempo abbiamo ipotizzato una sostituzione di questo articolo 2, affinché si dispongano i diritti dei conviventi in luogo dei diritti connessi alla coppia civil-unita, proprio per garantire in radice la separazione tra questa regolazione e quella dell'istituto della famiglia fondata sul matrimonio, di cui all'articolo 29 della Carta costituzionale. Tale separazione non è garantita da questo articolo 1; la incostituzionalità palese del provvedimento non è garantita dall'articolo 1. Noto come tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico non concorrano in alcun modo alla distinzione tra le unioni civili e il matrimonio. Sono circolate osservazioni attribuite alla Presidenza della Repubblica; non so se ciò corrisponda al vero, ma è certo che queste osservazioni hanno ripetutamente individuato nel testo base motivi d'incostituzionalità e di prossimità della regolazione delle unioni civili all'istituto matrimoniale.

Con queste caratteristiche - ripeto - il testo si configurerebbe, quindi, in termini di assoluta incostituzionalità e, per parte nostra, determinerebbe l'inesorabile voto contrario; e non solo: determinerebbe anche tutte le azioni che, nel malaugurato caso di una sua approvazione, potremmo assumere, anche per consentire l'espressione popolare di fronte ad un testo così divisivo.

Il suo carattere divisivo inizia proprio dall'articolo 1, nella cosiddetta pecetta del richiamo alle formazioni sociali ivi contenuta e, quindi, all'articolo 2 della Carta costituzionale; in alcun modo essa toglie il carattere divisivo.

Ribadisco come lacerare la Nazione in questa stagione sia un errore politico, che toglie visione alle *leadership* che se ne assumono la responsabilità, che porta a sottovalutare la gravità di una rottura relativa ai principi stessi sui quali questa Nazione si è costituita; una lacerazione che comincia con questo testo dell'articolo 1 e che si esalta, poi, nei successivi articoli 2 e 3.

Con questo ribadisco la conclusione, rivolgendomi ai molti osservatori distratti che insistono per andare a parlare dell'articolo 5: qualora il testo venisse approvato nei termini conosciuti agli articoli 1, 2 e 3, la divisione si sarebbe già prodotta e la lacerazione della società - e io credo anche dei rapporti politici - sarebbe già compiuta.

[DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi accingo a parlare in quest'Aula sorda: ci sono pochissimi colleghi. Non vi nascondo le mie perplessità per questa giornata e per la gestione di tutto il provvedimento, in generale.

Credo sia chiaro a tutti che abbiamo voluto portare una discussione sui valori in un Paese in cui è presente, ormai da anni, un bipolarismo muscolare. Mi sembra che, comunque, non si voglia uscire da questa ipocrisia; continuiamo ad esserci dentro, probabilmente per cercare la nostra affermazione.

Intervengo, quindi, in Assemblea per illustrare le mie proposte emendative all'articolo 1, a cominciare dall'emendamento 1.6002, con il quale si chiede di sopprimere il Capo I del provvedimento, che, al di là di qualsiasi argomento contrario, nei fatti, determina la sostanziale equiparazione, sotto il profilo giuridico, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con l'istituto del matrimonio.

Qualcuno potrebbe inquadrare una posizione di tale natura come provocatoria; non lo è, ma è l'esigenza di rettificare un percorso che, da pura regolamentazione, diventa incostituzionale equiparazione. Dovrebbe essere cosa prioritaria e trasversalmente condivisa. Alle unioni civili sono, infatti, estese, quasi interamente, le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, come chiaramente evidenzia l'articolo 3.

Certo, a parte la disciplina di cui alla legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, peccato che le disposizioni in materia di adozioni in casi particolari siano poi derogate.

Ora, pur condividendo l'esigenza di intervenire per garantire diritti - e non ho mai mancato di evidenziare questa urgenza - tale esigenza non necessita di un'equiparazione sostanziale che di fatto, salvo il nome, il testo in esame prevede.

Sulla volontà di discutere e intervenire per garantire diritti, siamo tutti d'accordo; sulla modalità di farlo, discutiamone, ma purtroppo non mi sembra che ci vogliano essere o ci siano le condizioni per affrontare la questione in maniera matura.

La specificità del matrimonio come costituzionalmente definito quale unione tra un uomo e una donna, non rappresenta una discriminazione bensì il riconoscimento di una realtà di fatto che precede lo stato di diritto quale società naturale. Tale specificità è chiaramente ricordata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 - richiamata già da molti colleghi - nella quale la Corte ha ricordato espressamente alcuni elementi fondamentali che voglio qui richiamare: il rilievo costituzionale attribuito alla famiglia e la potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. Lo dice la sentenza, specificando inoltre che, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29 della Costituzione, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Questo lo dice la Corte costituzionale, signori; non lo dico io e non è oggetto di interpretazione.

In questi ultimi giorni c'è un po' la tendenza a reinterpretare - lo stiamo facendo in molti casi - a seconda degli umori del momento, la *ratio* delle sentenze. Questo significa che non c'è alcuna discriminazione in atto che richieda di omologare un'unione tra persone dello stesso sesso al matrimonio. La stessa Corte ha ricordato che il diritto di vivere una condizione di coppia rientra tra le libertà individuali di cui all'articolo 2 della Costituzione, ed è in quella direzione che va declinato. Inoltre, è ancora la Corte a dire che la normativa europea non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Si rischia, tra le altre cose, di trascurare le potenzialità in termini di riconfigurazione della genitorialità adottiva che deriveranno dalla omologazione tra unione civile e matrimonio, in caso di intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui non è difficile immaginare una futura pronuncia. Un tema troppo delicato e con implicazioni gravi per farne una banale strumentalizzazione ideologica, perché entra in causa il diritto del minore di avere una famiglia, di conoscere le proprie radici e quello di poter contare sulla stabilità dei rapporti e sulla complementarietà sacra ed ineludibile di una madre e di un padre. Una necessità riconosciuta da un'intera tradizione di studi e ricerche di psicologia evolutiva.

Qui non si intende disquisire, in maniera del tutto inutile, sulla capacità o no dei soggetti di essere genitori o sul desiderio di esserlo; entrambi elementi che non afferiscono allo scenario legislativo. Ciò che deve essere preminente, senza se e senza ma, sono le necessità oggettive dei minori, che hanno

certamente bisogno di amore - che tutti sanno dare - ma non solo: hanno bisogno anche di altro.

Con queste premesse chiedo la soppressione dell'articolo 1 e l'abrogazione, dunque, dell'equiparazione totale. Voglio poi ricordare che la nostra legislazione nazionale prevede già moltissime tutele in relazione alle stabili convivenze. Tuttavia, queste tutele sono seminate in tante leggi differenti e dunque la normativa risulta frammentata e merita sicuramente una organica armonizzazione - che avremmo dovuto fare - che poteva e può essere definita attraverso un testo unico sulle convivenze. Questo è quello che abbiamo proposto con il testo unico sulle unioni di fatto presentato dal senatore Sacconi: questo è il nostro obiettivo.

Le proposte emendative che ho depositato e che seguiranno si collocano proprio nella prospettiva di armonizzazione, senza creare discipline *ex novo* prive dei più basilari rudimenti costituzionali e di logiche fondamentali.

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 sono l'1.6019, l'1.6027, l'1.6038 e l'1.6039. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

*MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, già da queste prime battute emergono le incongruenze del disegno di legge in questione. Disegno di legge che noi, evidentemente, con un atteggiamento non ostruzionistico, siamo intenzionati a modificare integralmente.

Ribadisco che si tratta di un atteggiamento non ostruzionistico perché voglio ricordare a quest'Aula, alla Presidenza ma anche al Governo, molto attento agli interventi che si svolgono in Aula, che il Gruppo di Area Popolare aveva inizialmente presentato un foltissimo numero di emendamenti. Poi, apprezzando le richieste che venivano dagli altri partiti, e in particolare dal Partito Democratico, per sgombrare il campo dagli equivoci, ha ridotto sensibilmente il numero degli emendamenti presentati, riducendoli di oltre il 50 per cento. Lo voglio ricordare proprio per ribadire che, per quanto ci riguarda, noi non siamo su una posizione ostruzionistica.

Ormai siamo arrivati a questo punto. Non ci piace il testo, perché siamo convinti che siano stati violati regole e regolamenti. Non ci piace perché siamo fundamentalmente convinti dell'incostituzionalità e delle numerose incongruenze contenute nel testo.

Avevamo chiesto, ed ero intervenuto io per conto del Gruppo, di sospendere l'esame del provvedimento per un nuovo esame, seppur a tempi predefiniti, in Commissione giustizia. Oggi siamo a questo punto ed è quindi giusto che l'Aula si confronti nel merito.

Nel confrontarsi nel merito, per passare subito al tema degli emendamenti all'articolo 1, devo subito dire che, per quanto ci riguarda, non soltanto l'articolo 1, ma tutti gli articoli dall'1 al 10 andrebbero a nostro avviso cassati. Un emendamento in tal senso, di cui sono anche sottoscrittore, esplicita questo concetto. E lo esplicita perché la nostra posizione è sempre stata, coerentemente, quella di trovare una soluzione alla disciplina delle convivenze, sia eterosessuali sia omosessuali, stabilendo esattamente diritti e doveri, nei confronti dei terzi e della società, ma anche nei confronti di se stessi.

Evidentemente, però, il nostro intendimento era - ed è - quello di contrastare fortemente l'omologazione delle unioni civili con l'istituto del matrimonio e soprattutto con la configurazione della famiglia così come stabilita all'articolo 29 della Costituzione.

Su questa linea e su questa direttrice noi ci siamo mossi. E ci siamo mossi non soltanto in maniera ostativa, ma anche in maniera propositiva, tanto è vero che il nostro Gruppo parlamentare ha presentato da tempo un disegno di legge, a prima firma del senatore Sacconi, che regola interamente la questione.

Per andare al merito dell'articolo 1, devo anche spiegare perché noi fundamentalmente non lo condividiamo. L'articolo 1 recita che: «Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

Orbene, noi intendiamo innanzitutto sopprimere la definizione di unione civile come specifica formazione sociale, perché non comprendiamo la *ratio* dell'identificare l'unione civile quale formazione sociale specifica, in quanto essa può rientrare genericamente tra tutte le formazioni sociali tutelate e garantite dalla nostra Carta costituzionale, senza caratterizzazioni specifiche.

Altri emendamenti presentati, sempre all'articolo 1, sottolineano come il testo del provvedimento debba mirare alla tutela dei diritti individuali e dei doveri dei due maggiorenni conviventi, indipendentemente dal fatto che essi siano eterosessuali o omosessuali. Ed è questa la nostra corretta declinazione, tra l'altro ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Infatti, differenziare la tutela a seconda dell'orientamento sessuale può provocare una forma di discriminazione indiretta degli eterosessuali conviventi. Si pone oltretutto l'accento sui diritti dell'individuo e non della coppia. Nella concezione storico-liberista esiste l'individuo quale portatore di interessi e non la coppia o la società.

Altri emendamenti da noi presentati all'articolo 1 specificano che il presupposto necessario alla costituzione della nuova formazione sociale sia il perdurare della convivenza, che duri stabilmente da almeno qualche anno, soprattutto in presenza di figli comuni. Ciò, tra l'altro, permetterebbe di evitare la costituzione di unioni civili di comodo, fittizie e con intenti di mero opportunismo, cosa che peraltro non è nuova nel nostro Paese e che chi ha studiato la letteratura del Novecento sa essere rappresentata nella bellissima commedia di Pirandello «Pensaci, Giacomino!». Questa è la nostra posizione, che è strettamente costruttiva.

Approfittando dei tempi del mio intervento, desidero rivolgermi a tutta l'Assemblea, ma in particolare ai senatori del Partito Democratico. Quando si fa parte di una maggioranza e, soprattutto, quando si guida un Paese, si ha l'interesse a cercare i punti di unità e mai i punti o le situazioni divisive. Il crinale che oggi state percorrendo è scivoloso, pericolosissimo e punta assolutamente alla divisione.

Per quanto riguarda il Gruppo Area Popolare (NCD-UDC), abbiamo presentato delle proposte concrete che possono dare risposte a tutte le coppie etero ed omosessuali (facciamo questo non solo nel dibattito politico, ma anche attraverso la presentazione di emendamenti). Tuttavia, per quanto ci riguarda, alcuni punti rappresentano dei limiti invalicabili: mi riferisco all'omologazione con l'istituto della famiglia e alla questione dell'adottabilità dei figli, con tutte le conseguenze che ne derivano. Non vogliamo sottrarci al tema delle adozioni, ma riteniamo che il campo proprio sia quello di una modifica integrale alla normativa sulle adozioni.

Poiché c'è ancora un margine di tempo e di riflessione, cerchiamo di approfittarne per trovare dei punti che possano essere condivisi e concorrere alla formazione di una legge che dia delle risposte che i singoli individui - forse anche la società, non lo metto in discussione - aspettano e che non miri a qualcos'altro.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Ciò che temiamo è che l'intento di una parte del Partito Democratico e dell'Assemblea sia assolutamente diverso e il dibattito che nelle ultime settimane si è animato sui mezzi di informazione e sulle televisioni lo sta a dimostrare. Evidentemente c'è l'intento di una parte assolutamente minoritaria nel Paese di utilizzare questo provvedimento come un grimaldello per arrivare all'istituzione di nuovi modelli ed esempi familiari e alla costruzione di un uomo nuovo che non abbia nella sua genesi un padre e una madre.

Credo che tutti i parlamentari abbiano oggi ricevuto una lettera molto accorata, ma molto puntuale e fatta bene, dell'Associazione di genitori e amici di persone omosessuali (AGAPO), che specifica esattamente questo. Abbiamo anche letto gli articoli apparsi oggi sui giornali. In particolare, vi è un articolo apparso sulla prima pagina del quotidiano «Libero», a firma di Maurizio Belpietro. Io personalmente non amo parlare dei casi particolari e che riguardano i singoli, perché, essendo di matrice e cultura cattolica, non condivido l'errore - sono pronto a combattere contro l'errore - ma ho un atteggiamento diverso nei confronti di chi, dal mio punto di vista, sbaglia. Questo è assolutamente comprensibile. Il problema non è soltanto dei giornalisti che oggi fanno emergere determinate situazioni particolari, ma soprattutto di chi si è sovraesposto, magari perché mosso da un interesse particolare.

Signor Presidente, il tema è assolutamente delicato e può essere divisivo. Una soluzione poteva anche risiedere nell'essere più di manica larga nell'interpretare i nostri Regolamenti e in maniera corretta. Faccio carico a lei, presidente Calderoli, di parlare con il Presidente del Senato per riprendere il percorso dei voti segreti, che su una materia così delicata e di coscienza potrebbero consentire di trovare una strada ed un percorso di maggiore condivisione.

Ahimè, così non è stato.

Non voglio scomodare Manzoni e don Abbondio, non voglio nemmeno scomodare Pilato, del quale peraltro ho già parlato nel mio intervento in sede di discussione generale, ma purtroppo - e lo dico questa volta non da senatore ma da siciliano e con una punta di dispiacere - sono costretto a condividere (e non volevo farlo) il pensiero ed il giudizio di Pietrangelo Buttafuoco sull'attuale nostro Presidente del Senato. Voglio astenermi dal leggere il capitolo che dedica al presidente Grasso Pietrangelo Buttafuoco in «Buttanissima Sicilia» ma, evidentemente con il cuore che mi gronda di sangue, sono costretto questa volta a dire che, ahimè, forse Pietrangelo Buttafuoco ha ragione. (Presidente, vedo che lei non lo ha letto, sarà mia cura regalarle il libro, se non si offende. Il libro è a disposizione anche via Internet, per cui potete leggerlo).

Signor Presidente, si faccia interprete di questo messaggio e lo trasmetta al Presidente del Senato, affinché il Presidente Grasso non solo utilizzi le sue prerogative ma esalti il suo ruolo, che è quello di cercare la giusta mediazione nei tempi, nei modi e, perché no, anche nel contenuto. Questo è, dal mio punto di vista, il ruolo che corrisponde alla parola «arbitro». I Presidenti del Senato di un tempo, penso a Spadolini e a tanti altri, su questioni assolutamente spinose e particolari non si sarebbero limitati a fare i notai di qualcosa deciso da altri, né avrebbero affidato ai Capigruppo, ancorché di maggioranza, le mediazioni, né sui tempi, né sui modi.

Credo che questa sia non solo una violazione delle regole del gioco e della prassi, ma anche una brutta pagina e non soltanto per le persone ma altresì per le istituzioni in generale. (*Applausi del senatore Formigoni*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, anzitutto devo dire che sono lieto che in tribuna siano presenti anche esponenti del mondo LGBT, ma lo sono un po' meno quando provocano e tentano di baciarsi fra loro. E ciò vale per gli uomini, ma varrebbe anche tra uomo e donna, perché credo...

ALBANO (*PD*). Ma qual è il problema?

CARDINALI (*PD*). Ma basta!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, stiamo in fase di illustrazione degli emendamenti.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Scusi, ma queste cose sono state rivolte a me e l'assistente parlamentare è dovuto... (*Commenti della senatrice De Petris*).

CARDINALI (*PD*). Ma sei ossessionato! Devi essere rispettoso!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, si deve rivolgere alla Presidenza.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Presidente, ho detto che sono lieto che siano presenti in tribuna e seguano i nostri lavori. Ma, quando l'assistente parlamentare deve intervenire perché si baciano per provocare i senatori, fa bene a farlo, perché occorre un decoro in quest'Aula! (*Commenti dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Colleghi! Ci sono gli assistenti parlamentari che sono deputati a gestire le tribune. Noi seguiamo i lavori.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Ed io ho ringraziato l'assistente parlamentare che è intervenuto, quando la provocazione era...

CARDINALI (*PD*). Ma su di te bisogna intervenire!

PRESIDENTE. Colleghi, se il senatore Giovanardi non trascende, ha diritto di dire quello che vuole, ad esclusione di quanto non rientra nella gestione del Regolamento o delle tribune. (*Commenti dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

FORNARO (*PD*). Non può offendere il pubblico!

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Se loro sono d'accordo che due uomini vengano in tribuna a baciarsi per provocare il Senato, io dico che non è decoroso! È accaduto e ringrazio l'assistente parlamentare che è intervenuto. E credo che gli italiani che mi ascoltano capiscono che cosa voglio dire. (*Commenti dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Adesso parliamo degli emendamenti.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Detto questo, veniamo all'articolo 1 che - si dice - è una specificazione delle unioni omosessuali uomo-uomo e donna-donna inquadrata in una specifica formazione sociale.

Intanto vorrei capire gli interventi di tante senatrici del PD quando si sono scandalizzate dicendo che è offensivo chiamare formazioni sociali le unioni civili tra due uomini e due donne. È scritto «specifica formazione sociale», perché la Corte costituzionale ci ha detto che il matrimonio - e, quindi, la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio - è esclusivamente tra uomo e donna e gli altri diritti vanno inquadrati tra le formazioni sociali.

Vorrei pertanto, capire le tante senatrici che hanno accusato come offensiva questa dizione cosa vogliano: se sono d'accordo con il testo, mai discusso in Commissione, che è stato presentato in Aula o se interpretano queste formazioni sociali come un matrimonio.

Cosa sono le formazioni sociali citate nella Costituzione che ho più volte richiamato? L'articolo 2 della Costituzione è chiarissimo e dice che la Repubblica garantisce i diritti individuali sia dei singoli sia nelle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità. Questo articolo era entrato così alla Costituente? Assolutamente no. Il Costituente era entrato con il seguente testo: «La Repubblica garantisce i diritti individuali dei singoli e delle formazioni sociali in cui si sviluppa la loro personalità».

Aldo Moro, che non era l'ultimo arrivato, insieme ad Amintore Fanfani, a Nilde Iotti - forse una volta, a sinistra, c'erano donne che la pensavano diversamente da voi, immagino, e anche grandi personaggi - e ad Amendola, altro grande personaggio di quel mondo, presentarono un emendamento che venne approvato e che diceva non: «diritti dei singoli e delle formazioni sociali», bensì: «diritti dei singoli nelle formazioni sociali». E Moro spiegò da par suo - rileggete il suo intervento alla Costituente, che potete trovare ovunque su Internet - che non si poteva riconoscere personalità giuridica al sindacato come luogo titolare di diritti individuali o al partito o all'associazione. Ma si può riconoscere la garanzia dei diritti dei singoli che fanno parte di una formazione sociale.

Quindi, quando si parla di una specifica formazione sociale, è obbligatorio intendere che i diritti devono riferirsi ai singoli componenti dell'unione, perché la trappola che tutti conosciamo è che, se invece si scardina questo principio costituzionale e si parla di diritti della coppia, è evidente che tale formazione sociale verrà parificata al matrimonio. L'Europa ci ha detto un milione di volte che noi siamo liberissimi di disciplinare il diritto di famiglia come meglio ci aggrada. Se, però, riconosciamo non i diritti dei singoli nella coppia - e, cioè, una funzione come molti dicono, che poi sarebbe una famiglia - ma il diritto alla formazione sociale in quanto tale, è evidente, appunto, che quest'ultima verrà parificata al matrimonio. E, dunque, verranno permesse le adozioni, la possibilità di fare figli e, cioè, tutto ciò che l'80 per cento degli italiani, e anche la maggioranza di quest'Assemblea, dice di non volere, compreso il Presidente del Consiglio.

Come si esce, allora, da questa contraddizione dell'articolo 1? Se ne esce in una sola maniera: chiarendo quello che vogliamo fare.

In dicembre SEL e PD hanno esultato perché la Grecia, dopo le ultime due batoste prese con il matrimonio *gay* (in Slovenia, dopo un *referendum*, è stata bocciata la legge con il 64 per cento dei voti e anche in Croazia un *referendum* ha bocciato la legge a stragrande maggioranza), ha approvato una legge in tal senso. In Europa si dice che l'Italia sia l'ultimo Paese senza una legge in materia, e invece 12 Paesi europei non prevedono alcuna regolamentazione e ce ne sono 180 al mondo che non hanno nessuna regolamentazione e neanche voglia di introdurla. In ogni caso, hanno esultato perché la Grecia - parlo di Tsipras che è al Governo - ha approvato una legge in questo senso. Bene, io ho presentato come emendamento all'articolo 1 la formulazione della legge greca che, dal mio punto di vista, va benissimo, ed è quella che voi avete salutato con esultanza dicendo che era il progresso. A me la legge greca va benissimo, perché è conforme ad un progetto di legge che ho presentato già quattro anni fa intitolato «Contratti di solidarietà e convivenza».

La legge greca dice che due persone (uomo-uomo, donna-donna, donna-uomo e, dunque, vale per qualsiasi forma di convivenza) vanno dal notaio, stipulano un contratto di convivenza e solidarietà in cui disciplinano tutte le materie che ritengono utili - dall'assistenza all'ospedale, alle ultime volontà, all'appartamento, a tutto quello che ritengono sia necessario - lo depositano dall'ufficiale di stato civile ed è ostensibile anche a terzi. Io ho presentato questo emendamento e vorrei capire dagli amici del PD perché non va bene e chiedo per quale motivo dobbiamo invece metterci sul piano che le unioni civili valgono solo tra uomo e uomo e donna e donna, l'articolo 29 della Costituzione vale solo per uomo e donna, e la seconda parte del disegno di legge Cirinnà, che riguarda le convenzioni, vale solo per gli eterosessuali. Quindi, per una coppia uomo-uomo si avrà la reversibilità della pensione, mentre per una coppia formata da un uomo e una donna con uno, due o tre figli, e che magari sta insieme da quaranta anni, niente reversibilità. Ma non siamo tutti uguali, come dice l'articolo 3 della Costituzione? In tal modo una coppia di fatto, composta da un uomo, una donna e dei figli, viene discriminata rispetto alla coppia omosessuale.

Ma non finiamo qui, perché c'è il matrimonio dell'articolo 29; ci sono le unioni civili solo per gli omosessuali e le convenzioni solo per gli eterosessuali. Poi c'è una quarta categoria: ci sono gli uomini e le donne, omo o eterosessuali, che non vogliono né sposarsi, né stipulare quei tipi di contratto a cui la giurisprudenza dà una certa protezione. Ma non è ancora finita: ci sono anche le convivenze non *more uxorio*, ma di solidarietà come tra due vedove. Sono tanti i casi nella vita in cui delle persone si mettono assieme, convivono e condividono, e queste sarebbero trattate in una quinta maniera diversa dalle altre quattro. Poi c'è una sesta categoria, composta dai *single*, i quali vengono trattati a loro volta in maniera differente. Noi costruiamo un codice civile a sei spicchi, a seconda delle mutevoli situazioni perché chi fa l'unione civile può disdettarla facilmente e contrarre matrimonio ex articolo 29 e viceversa. La situazione giuridica può cambiare.

Vi racconto una chicca degli ultimi giorni. La Confedilizia ha segnalato all'Ufficio studi che una tale liquidità di rapporti fa sì che, se due persone facenti parte di un'unione entrano in un appartamento e una di esse muore, l'altra può rimanerci per circa tre anni. Se nel frattempo costituisce un'altra unione, il contratto si perpetua indefinitamente e chi ha dato quella casa in locazione non la vede più, ed è stato autorevolmente dimostrato. Mi dispiace per il presidente Grasso. Capisco negare l'evidenza, ma il collega Malan ha fornito tutti i richiami che le unioni civili fanno al codice civile e tutte le sovrapposizioni che le rendono identiche al matrimonio. Il collega D'Ascola ha parlato di truffa giuridica. Si chiama una cosa, che è uguale ad un'altra, con un nome diverso. Ricordo sempre l'indimenticabile Cossiga che diceva che, quando il venerdì era obbligatorio mangiare pesce, alcuni prelati prendevano una bella bistecca, la battezzavano come pesce e poi la mangiavano. Si tratta della stessa cosa: si scrive unione civile e si sovrappone. Ho ricordato che sei presidenti emeriti della Corte costituzionale di orientamento politico e culturale diverso hanno detto che il testo è totalmente incostituzionale. Non l'ho detto io, ma loro, perché è un imbroglio.

Colleghi, perché non avete fatto la battaglia per cambiare l'articolo 29? Era così semplice. Avrei accettato democraticamente. La Corte costituzionale ci ha detto che, finché l'articolo 29 è scritto in tal modo, è insuperabile perché il matrimonio è obbligatoriamente tra uomo e donna. Potevate fare una battaglia, visto che avete la maggioranza per cambiare l'articolo 29 e scrivere che il matrimonio in Italia è tra uomo e donna, ma anche tra omosessuali. Entrava in Costituzione e avremmo risolto tutti i problemi. Invece non avete toccato l'articolo 29 e vi siete inseriti nel meccanismo dell'imbroglio, scrivendo una cosa e pensandone un'altra, e dicendo che ne pensate un'altra. Almeno la collega Filippin è stata onesta nel dire, pur se scandalizzandoci, che per lei due uomini possono avere un bambino ed è loro diritto averlo; due donne possono avere un bambino ed è loro diritto. Do atto dell'onestà intellettuale, a differenza di altri suoi colleghi che ci hanno raccontato che non c'entra nulla quello di cui stiamo parlando negli altri articoli con l'adozione dei bambini e l'utero in affitto. Lei è stata onesta.

Abbiamo presentato degli emendamenti per sopprimere l'articolo 1 e proponiamo il modello greco, che avete applaudito a scena aperta, perché è molto più liberale del vostro, mette tutti alla pari e non

obbliga neanche lo Stato ad andare a vedere chi convive, se *more uxorio* o no, e a verificare il tipo di orientamento o di motivazione che porta due persone a farlo. È molto più liberale da questo punto di vista, perché lo Stato non si intromette sotto le coperte delle persone per vedere che tipo di rapporto hanno.

Speriamo che in questa discussione illegittima - lo ripeto ancora una volta e lo farò tutte le volte - perché ha saltato l'articolo 72, ci sia almeno la volontà di un confronto serio sugli emendamenti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo Grumello, di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#) (ore 12,25)

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare un mio emendamento all'articolo 1, che rappresenta la riproposizione di un disegno di legge che ho presentato all'inizio di questa legislatura.

Nell'unione di Stati di cui facciamo parte, cioè l'Unione europea, sono quattordici i Paesi che hanno una legge sul matrimonio civile tra persone dello stesso sesso. Non si tratta - come qualcuno potrebbe credere o poteva credere qualche anno fa - di una mutazione antropologica della società occidentale. Si tratta semplicemente della consapevolezza di un fatto: se noi, così com'è giusto in un Paese laico, distinguiamo tra il matrimonio inteso come sacramento, con un valore specifico che gli viene attribuito da chi professa una confessione religiosa, e il matrimonio inteso nella sua dimensione laica di unione tra cittadini, non si può che giungere alla conclusione, sul piano delle politiche legislative, che i Paesi che escludono dall'accesso al matrimonio - e, quindi, a uno degli istituti più rilevanti che organizzano la società del nostro tempo - le persone dello stesso sesso compiono una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale.

È così che, a partire dall'Olanda nel 2001, a cui hanno fatto poi seguito il Belgio e tutti gli altri Paesi del Nord d'Europa e, a scendere, i Paesi dell'Europa meridionale, latina e cattolica, come la Francia, la Spagna e il Portogallo (proprio ieri ha sanato un limite nella propria legge sul matrimonio, inserendo anche la possibilità piena di adozione, quella che noi chiamiamo adozione legittimante, per le coppie dello stesso sesso), un po' alla volta, fino a raggiungere il numero di quattordici, molti Paesi europei hanno esteso il matrimonio civile alle coppie omosessuali. È quello che è accaduto - ad esempio - anche in tutti i grandi Paesi cattolici del mondo: basti pensare, oltre a quelli cattolici europei che ho citato, all'Argentina, all'Uruguay, al Brasile e alcune zone del Messico oltre ad altri Paesi di diversa tradizione e religione come il Canada, la Nuova Zelanda e la Repubblica Sudafricana.

Si tratta semplicemente di un principio di uguaglianza di fronte alla legge che, là dove è stato varato, non ha prodotto invasioni di cavallette, dissoluzione della famiglia tradizionale e danni sociali. Ha prodotto solo maggiore inclusione sociale, maggiore stabilità delle relazioni e una maggiore e piena partecipazione alla vita sociale delle persone omosessuali e delle loro famiglie.

È per questo che io, insieme a tanti altri colleghi, ho presentato, all'inizio del mandato, un disegno di legge che non a caso si chiamava «Norme contro le discriminazioni matrimoniali»; un disegno di legge analogo ad altri depositati da diversi Gruppi politici (penso a SEL e al Movimento 5 Stelle), che hanno raccolto quella richiesta di uguaglianza di fronte alla legge che oggi viene negata alle persone omosessuali in questo Paese, a differenza di quanto accade nella gran parte dei Paesi europei. È una richiesta che si basa sul principio secondo cui le istituzioni europee e il diritto comunitario hanno

stabilito che esiste un diritto alla vita familiare anche per le coppie dello stesso sesso e un diritto al matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso. Quindi, a differenza di quanto in maniera impropria ed illegittima ha affermato di recente una sentenza del Consiglio di Stato - spero possa essere presto rivista dagli organi competenti - il matrimonio nel diritto dell'Unione europea esiste in quanto contenuto giuridico ed esiste anche nell'ordinamento comunitario quello che si chiama un margine di apprezzamento, per cui ogni singolo Stato appartenente all'Unione europea può decidere e stabilire se fare proprio quell'istituto e, quindi, farne valere nel proprio territorio gli effetti giuridici.

L'Italia ha deciso di no, per una volontà politica di questo Parlamento, nel quale - come vediamo dal dibattito difficile delle ultime settimane e giorni - non c'era una maggioranza politica adeguata a sostenere una legge di tal genere. Essa sarebbe l'unica in grado di far venire meno, nel nostro Paese, la disuguaglianza nell'accesso ad un istituto come il matrimonio che, tra qualche anno, dalle prossime generazioni, sarà vista con lo stesso disvalore con cui oggi guardiamo alle limitazioni - ad esempio - legate ai matrimoni interrazziali, che non solo Paesi lontani da noi come gli Stati Uniti, ma la stessa Italia, con le leggi razziali del 1938, avevano inserito nel proprio ordinamento.

Oggi ci stiamo muovendo su un altro terreno, totalmente diverso, sulla base del principio di mantenere il paradigma eterosessuale del matrimonio e di lavorare per rispondere alla richiesta di diritti da parte delle coppie omosessuali, attraverso un altro istituto, ben diverso dal matrimonio e fondato sull'articolo 2 della Costituzione e non sull'articolo 29.

Questo è il terreno di gioco che abbiamo scelto e questo è il terreno di gioco che mi auguro nei prossimi giorni sapremo calpestare, avendo in mente sempre i diritti di quelle persone in carne ed ossa, di quella parte della popolazione italiana oggi senza diritti, che chiede da troppi anni al Parlamento di superare la distanza con il resto d'Europa, quella distanza che oggi unisce l'Italia solo a pochissime realtà e a pochissimi Stati dell'Est europeo. Siamo riusciti ad arrivare dopo un Paese come l'Estonia, ovvero un Paese dell'ex Unione sovietica, al raggiungimento - se ci arriveremo - di una pur moderata legge sulle unioni civili.

Questo è il campo di gioco che abbiamo deciso di percorrere ed è questo il motivo per cui - a malincuore e sapendo che la battaglia andrà avanti, proseguirà e non potrà che portare anche il nostro Paese ad abolire la discriminazione nell'accesso al matrimonio - annuncio il ritiro dell'emendamento 1.6003. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi invece non intendiamo ritirare l'emendamento 1.6009, con il quale chiediamo di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso, perché intanto abbiamo provato a riportare all'interno di questo disegno di legge unitario la nostra proposta originaria di estendere il matrimonio anche a persone dello stesso sesso e di prevedere unioni civili per tutti.

Presentiamo questo emendamento anche perché - a differenza di quanto si è detto spesso nel dibattito svoltosi in questa Assemblea - non consideriamo le unioni civili, così come sono previste dal testo in esame, uguali al matrimonio e, quindi, ci auguriamo che, in un confronto tranquillo del Parlamento, possa trovare ampia trasversalità.

Nell'accanimento nella discussione sulle unioni civili e sulla *stepchild adoption*, alla fine abbiamo ascoltato tanti strani interventi, in cui c'è stato detto, anche da chi si dichiara contrario, che sarebbe stato meglio introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Bene, noi manteniamo questo emendamento e, quindi, pensiamo di trovare coerenza nei voti che saranno espressi nei prossimi giorni. D'altra parte, la Corte costituzionale ha già riconosciuto che il legislatore ha la possibilità, con legge ordinaria, di scegliere se estendere il matrimonio in senso egualitario alle coppie dello stesso sesso o introdurre un nuovo istituto; e lo ha fatto con una sentenza del 2010. La lettura di questa sentenza della Corte costituzionale è poi stata confermata, nel 2015, dalla Corte di cassazione. D'altra parte, la nostra Costituzione al proprio interno contiene dei principi - l'abbiamo detto nel corso della discussione generale - che nessuna riforma costituzionale e men che mai una sentenza potrebbero modificare. Mi riferisco, in particolare, al principio di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. E noi a quel principio ci siamo in maniera particolare ispirati.

Per noi il matrimonio è un diritto fondamentale, sulla base del nostro ordinamento, dal quale non è

possibile escludere le coppie formate da persone dello stesso sesso sulla base di una caratteristica personale e cioè l'orientamento sessuale. Chi propone differenziazioni tra persone omosessuali ed eterosessuali crea due classi di cittadini, attribuendo alle prime una dignità sociale inferiore alle seconde. Noi abbiamo intenzione di combattere contro questa discriminazione, proprio in nome del principio di uguaglianza.

La possibilità di generare figli, d'altra parte, non è una condizione per contrarre o mantenere in vita un matrimonio, come abbiamo già detto. Il fatto che una famiglia esista o no non dipende, per fortuna, dall'approvazione del nostro disegno di legge. Mentre noi discutiamo, infatti, le famiglie esistono realmente. La famiglia è fatta, oltre che dai riconoscimenti legislativi (che aiutano), anche da altri elementi fondamentali, quali l'amore, l'affetto, la cura e la stima, che contribuiscono a crearla. Per questo consideriamo il nostro sistema legislativo arretrato, che non riesce a fotografare la realtà e che invece in questo caso potrebbe farlo, cogliendo quanto realmente è successo nel nostro Paese.

Prima il senatore Lo Giudice ha fatto riferimento a cosa succede in altri Paesi europei. L'Italia deve recuperare il ritardo accumulato e deve farlo approvando che non sono coraggiose, ma semplicemente prendono atto della realtà.

Noi pensiamo, pertanto, che la disomogeneità tra coppie etero e coppie omosessuali rischi di rappresentare un forte principio di discriminazione e di inquinare il principio di uguaglianza che la nostra Costituzione, invece, sancisce solennemente.

Non so se verrò richiamata per illustrare gli altri emendamenti presentati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha gli emendamenti 1.6009 e 1.6037.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Mi prendo allora qualche secondo ancora per dire che proponiamo di sostituire le parole «specifica formazione sociale» con le altre «formazione sociale cui la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare». E lo facciamo proprio in conseguenza del ragionamento che ho svolto prima. Nel caso in cui si parla di unioni civili tra persone dello stesso sesso, noi diciamo che non sono formazioni sociali qualunque, ma sono famiglie. E, quindi, specifichiamo in modo migliore detto principio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD*).

LIUZZI (*CoR*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.6015, che recita testualmente: «Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - (*Finalità*). - 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione. L'unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio». Conseguentemente, il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: "Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza"».

Fornisco anche una motivazione a tale nostra proposta. In particolare, l'unione civile deve trovare suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e non negli articoli 29, 30 e 31, che disciplinano la famiglia, quale unione di un uomo e di una donna. L'obiettivo di questo emendamento, dunque, è quello di dar vita ad un istituto giuridico autonomo, fonte di diritti in capo alle persone che decidono di esprimersi all'interno di queste nuove formazioni sociali, indipendentemente da una discriminazione basata appunto sull'identità sessuale (in questo caso l'omosessualità). Si elimina, infatti, il riferimento all'espressione «dello stesso sesso», introducendo la locuzione «senza discriminazione di sesso».

Riteniamo che, a tale riguardo, il disegno di legge della senatrice Cirinnà sia un guazzabuglio, giuridico prima ancora che politico, che, sotto l'etichetta dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale «specifica formazione sociale», segue un'impostazione che assimila ed identifica, in tutto e per tutto, l'unione civile al matrimonio. Questa non è soltanto l'opinione dei Conservatori e Riformisti, bensì quella espressa persino dal presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli.

Eppure si dovrebbero conoscere i binari entro i quali ci si sarebbe dovuti muovere per garantire veramente, oltre gli opportunismi politici, i tanto sbandierati diritti alle coppie omosessuali, e mi vien da dire non solo a queste. Ce lo ha detto a più riprese lo stesso giudice delle leggi, giudice avanti al quale sarà inesorabilmente destinato a cadere questo provvedimento: l'unione civile deve trovare suo

fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e quindi non negli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale, che sono stati dal costituente pensati e strutturati a tutela della famiglia quale unione di un uomo e di una donna.

Con questo provvedimento possiamo, al più, ingannare tutte quelle persone che credono sia sufficiente una legge, una qualunque, che riconosca loro ciò che la Carta fondamentale non consente. Di certo, non potremo ingannare la Consulta. L'obiettivo di questa legge è invece quello di dar vita ad un istituto giuridico autonomo con caratteristiche diverse e graduate rispetto al matrimonio stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, colleghi, è vero, c'è grande attenzione sui nostri lavori d'Aula e c'è grande attenzione su questo provvedimento, perché esso mette al primo posto le persone, le aspettative, le ansie e le speranze di tantissimi che vedono da troppo tempo, in maniera ingiustificata, preclusi dei diritti basilari. Noi ieri abbiamo deciso, con un voto a larghissima maggioranza, che quest'Aula debba andare avanti su questo provvedimento.

Quest'attenzione giustifica - e io ne sono lieto - il fatto che queste tribune oggi siano piene delle persone che aspettano da troppo tempo il riconoscimento dei diritti. Il collega Giovanardi prima, appellandosi al Regolamento, richiamava il divieto dei baci tra coloro che assistono. Io non so se il Regolamento vieti i baci, ma se così fosse, spero che chi assiste si tenga per mano *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*, perché questo è davvero un provvedimento che permette a pieno titolo e a pieno diritto, a chi oggi non lo può fare, di rompere il muro che gli impedisce di essere riconosciuto; il tenersi per mano, lo stare insieme pienamente. E allora li ringrazio per essere qui.

Signor Presidente, l'emendamento 1.6014 (testo corretto), che oggi voglio illustrare in quest'Aula tornando a prendere la parola dopo l'intervento svolto in discussione generale, riguarda l'articolo 1 del provvedimento in esame, su cui molto si è discusso rispetto alla sua presunta incostituzionalità, quella che il senatore Sacconi poco fa nel suo intervento richiamava dicendo anche che il disegno di legge ha un carattere divisivo. Anche per le considerazioni che facevo poc'anzi, io ritengo che sia esattamente il contrario, cioè che il provvedimento in esame sani invece finalmente fratture inaccettabili e che finalmente abbatta discriminazioni insopportabili. Quando si estendono i diritti, come noi vogliamo fare, sono tutti a essere più forti, è la società intera a essere più forte soprattutto nei tempi, quali quelli in cui viviamo, segnati da una crisi che rende fragili.

L'emendamento 1.6014 (testo corretto) concerne quindi le disposizioni del Capo I del provvedimento in esame, quello che riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, in attuazione - secondo l'emendamento da me presentato - degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale emendamento, signor Presidente, chiarisce che il fondamento costituzionale della tutela delle coppie dello stesso sesso non è da rinvenirsi nell'articolo 29 della nostra Costituzione, che riguarda il matrimonio, ma nell'articolo 2, che afferma che ci sono diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e poi nell'articolo 3 della nostra Costituzione, al quale ogni giorno in quest'Aula dovremmo richiamarci e lottare per attuarlo. Mi riferisco all'articolo dedicato al principio di eguaglianza, quello che parla di dignità sociale di ognuno senza distinzioni e secondo cui è compito della Repubblica, quindi di tutti noi, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano libertà e uguaglianza. Per uno Stato di diritto, libertà ed eguaglianza sono un binomio inscindibile per lo sviluppo della persona umana; sono parole chiave della nostra Costituzione, della nostra iniziativa politica, di tutti quanti in quest'Aula, di tutte le forze ed i movimenti politici (dovrebbe essere così).

Il chiarimento recato dall'emendamento 1.6014 (testo corretto), cioè l'ancoraggio agli articoli della Costituzione e alla Convenzione dei diritti dell'uomo, trova anche fondamento in due importantissime sentenze della Corte costituzionale. La prima è la sentenza n. 138 del 2010, quella che afferma che le coppie omosessuali vanno tutelate sulla base degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e l'altra, altrettanto importante, è la sentenza n. 170 del 2014, quella che invita il legislatore a intervenire con la massima urgenza e questo è il nostro compito.

Signor Presidente, il fatto che sia la Corte costituzionale a richiamarlo a noi è mortificante per tutti noi in quest'Aula. Noi abbiamo il dovere di cancellare tale mortificazione, questo ritardo, l'anomalia della legislazione italiana sui diritti che separa il nostro dagli altri Paesi occidentali, ma che soprattutto separa il nostro Parlamento dalla società italiana che, come al solito (per fortuna da una parte e purtroppo per quanto riguarda la classe politica) è più avanti della legislazione; è più avanti in un mutamento sociale che è già ampiamente metabolizzato da famiglie che in questi anni sono andate riconfigurandosi diventando plurali.

Io ho aggiunto nell'emendamento 1.6014 (testo corretto) anche l'ancoraggio all'articolo 8 della Convenzione che salvaguarda i diritti dell'uomo per un motivo che voglio ricordare con la stessa forza a quest'Assemblea, cioè che nel luglio 2015, solamente pochi mesi fa, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia nella famosa sentenza "Oliari e altri contro Italia", proprio per motivi connessi all'inerzia del legislatore.

Voglio ricordare che una legge sulle unioni civili con le adozioni è ormai patrimonio di gran parte dei Paesi europei, delle democrazie occidentali e dei Paesi del Consiglio d'Europa. L'Italia ha violato l'articolo 8 della Convenzione che tutela la vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata. Questo mancato riconoscimento chiama la politica ad una iniziativa fortissima, quella che stiamo tenendo in quest'Aula.

Questo emendamento vuole sgombrare il campo da argomentazioni pretestuose, secondo le quali il disegno di legge in esame configurerebbe l'istituto delle unioni civili come il matrimonio, con tutte le relative problematiche costituzionali, che noi conosciamo. In realtà non è così e voglio rimarcarlo. Nell'*iter* di questi due anni si è raggiunta una mediazione alta nel testo che abbiamo portato in Aula, che chiarisce che non è così. Vengono fugati questi dubbi, anche grazie a questo emendamento che insiste sull'articolo 1 del disegno di legge che - voglio rimarcarlo come importante sottolineatura politica - è stato l'unico ad essere approvato nei lavori della Commissione. L'emendamento rafforza la connotazione della formazione sociale per fugare ogni dubbio.

Noi, signor Presidente, abbiamo un imperativo morale, quello di dare finalmente riconoscimento e tutela giuridica a chi è stato discriminato sulla base del proprio orientamento sessuale. Questa è una vergogna che noi dobbiamo sgombrare dal terreno della nostra società, per riaffermare che in questo caso non si parla solamente di diritti individuali, ma di diritti individuali che sono, essi stessi, anche diritti sociali; sono legami sociali fondamentali, che danno inclusione e che rafforzano la nostra società.

Si è parlato a lungo di un progresso che avrebbe portato ad una società liquida, più libera, più aperta, ma non è questo, invece, il panorama con il quale dobbiamo fare i conti. Il panorama con cui facciamo i conti ogni giorno, quotidianamente, è quello di una società molto divisa, piena di disuguaglianze e di ingiustizie. Ma una società piena di disuguaglianze e di ingiustizie non può, signor Presidente, produrre felicità e una società che non produce felicità non produce benessere. E allora i diritti civili portano anche crescita economica, crescita per una società che finalmente - questo è il nostro compito, tutti insieme - con questo provvedimento potrà essere più solida, più forte, più matura. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ci tengo a specificare che, in base a quello che si è stabilito, sto parlando per illustrare gli emendamenti all'articolo 1. Non ho capito se all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 seguirà la votazione degli stessi secondo la prassi e il Regolamento. Se così non dovesse essere, per misteriose ragioni, ci sarà l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, poi al 3, al 4 e così via; essendo 23 gli articoli, potrei parlare 23 volte, dieci minuti per ogni articolo. Questo lo dico affinché resti a verbale. Mi pare chiaro il Regolamento. Quindi, chi oggi ha tentato di fare una forzatura parlamentare ha fatto un autogol, perché, ad esempio, io che non ho intenzione di parlare per delle ore in sede di illustrazione degli emendamenti, qualora volessi esagerare, potrei parlare (10 per 23) per duecentotrenta minuti. Basta che lo facciano una decina di persone e arriviamo a duemilatrecento minuti; e magari lo fa anche qualche altro Gruppo. Quindi attenzione, perché se si fanno strappi al Regolamento poi ci si trova male.

A proposito di Regolamento, io voglio sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge perché ritengo che, così come è scritto, non sia conforme alla Costituzione. Questo provvedimento io poi lo chiamo disegno di legge Lo Giudice (non Cirinnà), visto che stiamo facendo tutto questo, per l'articolo 5 che serve a Lo Giudice (e contro tale norma, come ho letto, si esprimerebbero non solo molti colleghi del PD ma anche il presidente Napolitano).

Ho letto un articolo di Belpietro che trascrive una conversazione televisiva tra lui e Lo Giudice, che non ha risposto sul costo dell'acquisto del famoso bambino comprato. (*Proteste dal Gruppo PD*).

LO GIUDICE (*PD*). Ma che acquisto! Smettila!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, stiamo parlando degli emendamenti all'articolo 1. Si attenga all'argomento, non al giornale o alle trasmissioni televisive.

LO GIUDICE (*PD*). Non ti permettere, Gasparri! (*Proteste dal Gruppo PD*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). La legge per comprare i bambini non si può fare.

MUSSINI (*Misto*). Lascia stare i bambini!

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Bisogna lasciare stare i bambini, sono d'accordo. Non sono io che li compro.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la prego di ritornare sull'argomento.

RICCHIUTI (*PD*). Pensa alla tua vita, non a quella degli altri!

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). I bambini quindi non si comprano, perché altrimenti poi si possono anche vendere (e chi li ha comprati dovrebbe dirci quanto li ha pagati).

CIRINNÀ. (*PD*). Ora basta!

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Perché contesto la scrittura dell'articolo 1? Perché ritengo che ci sia in giro una lettura incostituzionale diffusa.

Salendo poco fa nel mio ufficio, ho trovato una lettera di Amnesty International, rispettabile organizzazione, che immagino scriva a tutti i parlamentari (non ho la presunzione di essere l'unico destinatario). Ebbene, noi stiamo esaminando l'articolo 1 del disegno di legge, secondo cui non si fa riferimento all'articolo 29 ma all'articolo 2 della Costituzione, quindi ad altro tipo di formazione sociale. Secondo Amnesty International, che pensavo si occupasse di altre cose (ha tante cose da fare con tutta la gente perseguitata o uccisa; penso ai cristiani che vengono perseguitati nel mondo, che è un argomento di cui si potrebbe occupare), l'articolo 29 della Costituzione (ora abbiamo l'interpretazione corretta di Amnesty International), non dice che il matrimonio è per uomo e donna. Ora, con tutto il rispetto per Amnesty International, che, ripeto, apprezzo quando si occupa di tutelare persone che subiscono torture, omicidi, stragi - quello che succede nel mondo è così grave e triste che immagino abbia l'imbarazzo della scelta per decidere le proprie priorità - non capisco perché dobbiamo subire queste cose.

Rispetto al Regolamento, visto che abbiamo stabilito che si può parlare articolo per articolo, il presidente Grasso - mi consenta di dire questa cosa, presidente Calderoli - ieri è venuto a fare una dissertazione anche rispetto agli emendamenti segreti o no segreti, sulla base della richiesta di non passaggio agli articoli. Io non ho ancora capito, poi, quali saranno sui vari articoli gli emendamenti ammessi al voto segreto, perché a mio avviso la lettura di ieri del presidente Grasso già annuncia un orientamento restrittivo. Tuttavia, la materia di cui all'articolo 29 della Costituzione rientra tra quelle che possono essere oggetto di voto segreto e mi auguro che lo siano anche alcuni degli emendamenti che sosterrò sull'articolo 1.

Che il presidente Grasso abbia però una valutazione strana dei Regolamenti ce lo dice un altro episodio.

Ho letto su un giornale poco fa che il Consiglio superiore della magistratura sta valutando la proroga del consigliere giuridico... (*Commenti dal Gruppo PD*). L'argomento è attinente, Presidente, perché il consigliere giuridico del Presidente del Senato gli dà pareri sugli emendamenti, sulle ammissibilità, e anche sulla procedura che oggi stiamo seguendo, che si voleva arbitrariamente comprimere.

Il consigliere giuridico del Presidente del Senato, che si chiama Rosario Aitala, ha già avuto dieci anni di fuori ruolo, per cui se il Presidente del Senato vuole un consigliere giuridico che resta tale violando le regole previste per i magistrati fuori ruolo... (*Commenti del senatore Lumia*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, mi scusi, cosa c'entra questo con le unioni civili e con le coppie di fatto? Non si può venire qui a parlare dell'universo mondo.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Sto parlando del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Stiamo esaminando l'articolo 1 e l'emendamento soppressivo. La discussione sulla questione del voto segreto c'è stata e ci sarà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Citavo questo fatto - e mi scuso per averlo ricordato - per dire che chi prende un consigliere giuridico violando le regole stabilite dalle leggi, non mi pare affidabile quando decide quali voti segreti ammettere e altro. Era un anticipo o un posticipo di critica al Presidente del Senato. Chiudo l'argomento, perché lei lo ritiene incongruo; comunque resta agli atti che c'è questa pratica al CSM che discuterà nei prossimi giorni di questioni che attengono al Senato della Repubblica (avrei dovuto parlare sull'ordine dei lavori).

Riteniamo, quindi, che gli emendamenti che abbiamo presentato - ne ho sottoscritto diversi - riguardino proprio il tentativo di evitare confusioni tra l'articolo 2 della Costituzione, invocato in questo primo articolo, e l'articolo 29 sul matrimonio, perché gli emendamenti che abbiamo presentato in alcuni casi ribadiscono l'impossibilità di procedere alle adozioni in situazioni che non siano quelle del matrimonio, così come lo si regola - con buona pace di Amnesty International - tra uomo e donna. Si vede che ad Amnesty International non hanno letto le sentenze della Corte costituzionale. Io risponderò al presidente di Amnesty International inviandogli la nota sentenza n. 138 del 2010. Non so se questa la si possa citare e sia attinente, presidente Calderoli, perché essa riguarda, come lei immagino sappia, l'interpretazione della Costituzione, in particolare degli articoli 29 e 2, nel loro rapporto (formazioni sociali e matrimonio).

Noi vogliamo pertanto emendare l'articolo 1, che io vorrei sopprimere in via prioritaria.

Poi ci sono altri emendamenti, che spero saranno ammessi. Vedremo quali saranno le modalità di votazione e se il consigliere giuridico darà i pareri giusti al Presidente del Senato o sbagliati (come nel caso del calcolo della sua durata fuori ruolo).

Io mi auguro che si possano porre dei paletti, e perciò noi abbiamo presentato degli emendamenti per ribadire che le adozioni sono consentite soltanto a coloro che si trovano nella condizione che discende dal matrimonio *ex* articolo 29. Lo dico, signor Presidente, perché noi abbiamo nel Paese un riscontro evidente di una netta maggioranza di cittadini contrari alle adozioni per le coppie *gay*.

C'è quindi il problema di cosa siano queste unioni *gay*, che noi vogliamo siano regolate. Come Gruppo, noi non siamo contrari alla regolamentazione delle unioni tra persone omosessuali, ma le riteniamo formazioni sociali diverse dal matrimonio. Questa è la materia dei nostri emendamenti all'articolo 1 che, in vario modo, scandiscono questa diversità.

Vedo però poi un conformismo nel sistema politico, e anche nel Parlamento. Quello che è il parere prevalente del Paese non trova un equilibrio, e lo stesso avviene nel sistema mediatico. Io stimo molto Pierluigi Battista, un giornalista autorevole, che recentemente ha anche scritto un bel libro sul padre. Oggi, sul «Corriere della Sera», compare un suo articolo dove banalizza la questione delle adozioni da parte delle coppie *gay*, dimostrando come, nel sistema mediatico, la differenza tra formazioni sociali, regolamentazione di diritti di persone omosessuali, matrimonio e adozione *tout court* - che Battista in questo articolo auspica - non venga percepita da alcuni che conducono invece una discussione snobistica.

Costoro ignorano cosa sia la genitorialità e gli equilibri educativi quali siano anche i richiami ai diritti del bambino presenti nelle convenzioni internazionali. In queste settimane si è aperto un dibattito tra i pediatri e gli educatori che richiamano principi elementari. Infatti, anche se si nasce in un certo modo (ad esempio anche chi è ateo, cosa che io non sono) deve riconoscere che i bambini non si comprano in California, ma nascono dall'incontro tra uomo e donna, e anche le pratiche di fecondazione assistita,

che in alcuni casi vengono stressate oltre determinati limiti, partono da un dato fisico di commistione di elementi maschili e femminili realizzati con procedure sanitarie e non con altri metodi.

Quanto a tutti i tentativi di comprimere, anche arbitrariamente, la discussione, presentando un emendamento canguro, facendo una votazione e così chiudendo la discussione, noi ci chiediamo se davvero si pensi di poter approvare così questo provvedimento. Certo, noi di Forza Italia l'ostruzionismo non lo abbiamo praticato: i 270 emendamenti - ora diventati 230 - su una legge di 23 articoli costituiscono un limite assolutamente fisiologico. Altri Gruppi ne hanno presentati di più, ma non li hanno ancora ritirati. Se ho ben compreso, il motivo è che componenti del Gruppo del Partito Democratico devono decidere quali vanno presentati.

Signor Presidente, noi rivendichiamo il diritto di illustrare gli emendamenti anche perché io ho letto sui giornali che in un Gruppo di questa Assemblea si discute se alcuni senatori possano avere libertà di coscienza su nove emendamenti o su tre. Ma si figuri se nel Gruppo di Forza Italia avessimo detto che i senatori potevano avere libertà di coscienza su tre emendamenti e mezzo! Ci avrebbero cacciato dal consesso civile.

Sono pertanto solidale con i senatori del Partito Democratico che stanno subendo una vessazione stalinista, perché si centellina loro anche il numero di emendamenti sui quali possono esercitare la libertà di coscienza. Viva la libertà! Abbasso lo stalinismo di ritorno! (*Applausi del senatore Caliendo*).

[RUSSO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO \(PD\)](#). Signor Presidente, con dispiacere prendo la parola sull'ordine dei lavori, anche alla luce di quanto sentito ora dal presidente Gasparri e anche alla luce di interventi susseguitisi in queste ore.

Davvero io credo che davanti al Paese noi abbiamo la responsabilità di un dibattito franco, in cui emergano anche posizioni diverse, che sono tutte legittime in quest'Aula come lo sono nel Paese.

Ma davvero noi abbiamo la responsabilità di rappresentare in questo Parlamento un Paese che non desidera sicuramente trascendere, e che non lo ha fatto neanche nel momento in cui è sceso in piazza per manifestare idee diverse.

Anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, desidero dire che non accettiamo in alcun modo che nel dibattito (in cui, ripeto, le opinioni diverse possono essere espresse nei toni che quest'Assemblea richiede) possano essere fatti ripetuti attacchi personali nei confronti di colleghi senatori, in particolare del nostro Gruppo, lesivi della dignità della persona. Ci si è abbassati al livello di citare e tirare in mezzo bambini in un dibattito che non ha bisogno di una gogna mediatica. Ci sono modalità diverse con cui poter procedere e non vorrei davvero che fossimo costretti a chiedere un intervento disciplinare nei confronti dei colleghi che in questo momento hanno trasceso i toni del dibattito. (*Proteste del senatore Giovanardi. Vivaci commenti dai Gruppi PD e Misto-Sel*).

PRESIDENTE. Colleghi, l'esempio deve venire da tutte e due le parti. L'appello fatto dal senatore Russo deve essere ascoltato uniformemente.

[RUSSO \(PD\)](#). Parlo davvero con la speranza che quanto sto dicendo ci aiuti nelle prossime ore e giorni a riportare il dibattito sui binari che sono consoni.

In particolare, devo dire al presidente Gasparri che già nelle settimane e mesi scorsi è stato qualche volta costretto a chiedere scusa per le cose dette. Prego lui e tutti i colleghi: chiediamo scusa a chi si è sentito offeso dalle sue parole.

[GASPARRI \(FI-PdL XVII\)](#). Si scusi di fronte ai bambini!

[RUSSO \(PD\)](#). Credo che quest'Assemblea debba e possa permettersi un dibattito più alto. Grazie mille. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-Sel. Commenti dei senatori Gasparri e Giovanardi*).

PRESIDENTE. Colleghi, se fare un appello al buon senso e alla serenità determina delle reazioni del genere, lo spettacolo che stiamo dando è veramente di bassissimo livello.

[COTTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Intende intervenire sull'ordine dei lavori? O sul disordine dei lavori? Se intende intervenire su questo argomento, mi spiace ma le tolgo la parola.

COTTI (M5S). Vorrei intervenire a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Presidente, poiché ci sono delle Commissioni, tra cui quella di cui faccio parte, convocate a breve e ho sentito che i lavori di Assemblea andranno oltre le ore 14...

PRESIDENTE. Ovviamente le Commissioni non si riuniranno fintantoché la seduta dell'Assemblea proseguirà.

COTTI (M5S). Sarebbe il caso di saperlo subito, così ci organizziamo.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, non sono in grado di calcolare i tempi per valutare se saremo in grado di concludere entro le ore 14, orario in cui sono convocate le Commissioni, o se ci sarà uno sforamento. Vediamo l'andamento dei lavori. In ogni caso, ribadisco che le Commissioni non possono riunirsi mentre sono in corso i lavori d'Aula.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non ho chiesto prima di intervenire per fatto personale per non dare la dimostrazione di voler fare ostruzionismo. Parlo ora perché ho presentato un solo emendamento integrativo e correttivo all'articolo 1. Non ho presentato un emendamento soppressivo, né altro tipo di emendamenti.

Signor Presidente, è vero che dobbiamo mantenere la calma, però bisogna anche rendersi conto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a delle vicende, che non voglio definire usando parole grosse, ma che sono quanto meno fuori dalla regola. Quando il Presidente del Senato definisce un tema da azzeccagarbugli quello che è stato sottoposto da alcuni senatori al vaglio della Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzione, non credo siamo di fronte ad un normale svolgimento dei lavori in questo ramo del Parlamento.

Quando il senatore Zanda ha detto che tentiamo di non far approvare questo provvedimento volevo chiedere la parola per fatto personale in quanto sono impegnato sul tema delle unioni civili da trent'anni. Mi fa piacere che alcuni di coloro che vent'anni fa erano su una posizione diversa da chi proponeva il tema, oggi si siano convertiti nel giro degli ultimi sei mesi. Anche questo articolo 1, come ho già ricordato e vorrei ancora ribadire, è frutto di un vecchio testo della senatrice Cirinnà, perché l'attuale testo noi non l'abbiamo mai discusso in Commissione, e di un emendamento di alcuni colleghi del Partito Democratico che parlava di diritto originario. Su di essi, proprio per quella volontà di arrivare ad approvare una legge che sia costituzionalmente legittima e non dia spunto ad azioni per poi metterla nel nulla nonostante l'approvazione del Parlamento, mi permisi di invitare tutti a riflettere che, da quando è entrata in vigore la Costituzione, le coppie non sposate o che non possono sposarsi sono state sempre considerate formazioni sociali. Non è questione di oggi, è questione nata immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, laddove già nell'Assemblea costituente sia La Pira che Moro sottolinearono la necessità di tener conto della formazione di rapporti tra persone che non potevano essere tutti catalogati nel matrimonio.

Pertanto, non basta dire che l'unione civile è una formazione sociale, bisogna aggiungere qualche cosa in questo articolo 1, come ha affermato la stessa Corte costituzionale, ed ecco il perché del mio emendamento 1.6010. Ne parlo ora anche se è collocato a pagina 786 del fascicolo perché non ho presentato emendamenti ostruzionistici: se avessi inserito anche un emendamento soppressivo, in base al Regolamento di quest'Assemblea, avrei parlato prima.

Nel mio emendamento scrivo: «1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni».

Vorrei tanto che mi ascoltasse il senatore Russo, perché è importante. Se vogliamo veramente dialogare, dovremmo tutti cercare di capire quali sono i problemi. Perché dire «persone maggiorenni»?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, faccia ascoltare il senatore Russo.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Vi stavo soltanto invitando ad ascoltare: nel mio emendamento scrivo che la legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, e questa è una prima

questione.

Solo nel matrimonio quindi è prevista la possibilità per il giudice di autorizzare un minorenne a contrarlo, come stabilisce l'articolo 84 del codice civile, una possibilità che non credo mai possa riproporsi qui, ed infatti è stato eliminata dall'ultimo testo Cirinnà. In questa prima parte dobbiamo allora scrivere che trattiamo di maggiorenni.

Il mio emendamento prosegue: «anche dello stesso sesso». Perché «anche»? Vi invito a prendere il «Corriere della Sera» di ieri e a leggere il virgolettato del presidente Renzi, il quale dice che finalmente il dibattito in Senato si sta avviando verso quella che è la concezione di tutti, ossia che si possono avere diritti uguali «anche» per persone dello stesso sesso. Leggetelo.

I diritti sono uguali per tutti ed io ho già richiamato che non possono essere diversi l'amore e l'affettività tra due persone eterosessuali che non vogliono sposarsi e due persone omosessuali che non possono sposarsi.

Prosegue l'emendamento 1.6010: «quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi». Badate, se non date la qualificazione di «vincoli affettivi e stabilmente conviventi» non avete dato una connotazione della specificità della formazione sociale. Se non aggiungete le parole «vincoli affettivi» e «stabilmente conviventi» voi state parlando di due persone qualsiasi. Io e il senatore Russo potremmo benissimo stipulare un'unione civile, anche se non siamo omosessuali, perché non ha importanza; in realtà non siamo legati da vincoli effettivi e non siamo stabilmente conviventi e dunque possiamo fare quello che vogliamo.

La connotazione dell'unione civile rispetto alle altre formazioni sociali dove si sta insieme per vincolo associativo, per un vincolo di partito (tutte sono formazioni sociali) quale sarebbe? L'affettività e la stabilità della convivenza. Se questo non c'è, questo primo articolo, così com'è scritto nel disegno di legge Cirinnà, possiamo benissimo eliminarlo, perché che sia scritto o no è evidente che ci troviamo nella fattispecie prevista dall'articolo 2 della Costituzione, articolo per il quale dobbiamo dare delle indicazioni precise.

In terzo luogo, faccio questa battaglia per rendere la norma quanto più conforme ai principi costituzionali. Mi meraviglia la posizione espressa ieri dal presidente del Senato. Qualsiasi giudice, non i giudici costituzionali ma tutti i giudici nel nostro Paese, sono giudici delle leggi perché il nostro sistema consente di arrivare alla Corte costituzionale solo se un giudice solleva un'eccezione di costituzionalità. Il giudice, quando applica una legge, procede allo scrutinio di legittimità costituzionale della norma e per procedere a tale scrutinio non guarda la rubrica ma il contenuto della legge. Il disegno di legge Cirinnà contiene solo le norme relative al matrimonio applicate direttamente, senza nemmeno lo sforzo di riscriverle ma facendo solo un richiamo all'articolo e rendendole così inapplicabili. Per fare un esempio, se ci si riferisce all'articolo 116, primo comma, del codice civile che contiene le norme per lo straniero, ciò vuol dire, né più né meno, che lo straniero deve presentare il nulla osta al matrimonio rilasciato dal suo Paese. Scritto così vi rendete conto che non significa nulla, o significa dire che l'unione civile è uguale al matrimonio.

Dire che si applica il Titolo XIII del Libro I del codice civile non significa nulla. Badate, nel mio disegno di legge e nei miei emendamenti anch'io riconosco gli alimenti. Io non sto dicendo di essere contrario a ciò che è scritto ma dico che è scritto male, perché il Titolo XIII, parlando degli alimenti, mette un ordine degli obbligati agli alimenti. Quando poi dice che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio sono tutte applicabili, compresa la cittadinanza, a queste unioni civili, significa che tutti i cittadini dell'Africa, quando avranno la residenza nel nostro Paese, potranno stipulare le unioni civili; non necessariamente omosessuali, badate, perché per ciò che è scritto non si tratta necessariamente di un'unione omosessuale.

Chi è che allora vuole ritardare questa legge? Chi è che non vuole garantire una unione civile legittima e corretta dal punto costituzionale? Chi cerca di fare uno sforzo per arrivare a definire norme che siano legittime? Chi invece tenta di imporre qualcosa di scritto male ma che deve rappresentare la possibilità per Scalfarotto di dire che non è matrimonio e non è neanche un matrimonio di serie B ma è la stessa cosa (così ha scritto in un'intervista su «Repubblica» del 2014)?

Vorrei allora capire, e qui faccio un appello al Partito Democratico, avete veramente intenzione di votare questa legge? Nei miei emendamenti riconosco gli stessi diritti che sono riconosciuti dal disegno di legge Cirinnà con una formulazione della norma corretta dal punto di vista costituzionale.

Se, invece, ritenete di fare una norma generica che lascia al giudice qualsiasi possibilità di interpretazione e che non sia corretta da un punto di vista costituzionale, non ci stiamo. Al contrario, un discorso serio porta a identificare i punti specifici del testo che necessitano di correzione da un punto di vista costituzionale. Non mi si dica con una certa rozzezza dal punto di vista giuridico - perché è una risposta rozza - che gli eterosessuali si possono sposare, ignorando che il principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico è la libertà di sposarsi, di iniziare un'impresa. Nulla può essere imposto. Nello stesso tempo, volete negare a una maggioranza gli stessi diritti che riconoscete a una minoranza, creando una discriminazione ulteriore, che c'era e c'è per gli omosessuali e che noi dobbiamo rimuovere. Parimenti, c'era e c'è una discriminazione per i non sposati che dobbiamo rimuovere.

Un'operazione di questo tipo significa, da parte vostra, la scelta ideologica di non garantire parità di diritti secondo un'accezione che non è mia ma della Costituzione ed è insita nell'interpretazione che la stessa Corte costituzionale ha dato nella sentenza n. 138 del 2010 ed è contenuta negli interventi dei Costituenti. In base ad essa è necessario elaborare una stessa regola. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[STEFANO](#) *(Misto-PugliaPiù-Sel)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-PugliaPiù-Sel)*. Dovendo organizzare i lavori della Giunta, volevo chiedere un chiarimento sull'ordine dei lavori.

L'illustrazione degli emendamenti si conclude oggi?

PRESIDENTE. Illustriamo senza orario di chiusura gli emendamenti all'articolo 1. Presumo che verso le ore 14, 45 dovremmo aver concluso la seduta antimeridiana.

STEFANO *(Misto-PugliaPiù-Sel)*. Nella seduta di martedì alle ore 16,30 cominceremo il voto sull'articolo 1; sbaglio?

PRESIDENTE. Ci saranno i pareri, le inammissibilità e tutti gli aspetti procedurali.

[PUPPATO](#) *(PD)*. Signor Presidente, vorrei illustrare la ragione per cui ho presentato una proposta emendativa, in larga parte ritirata.

Ho voluto continuare a rappresentare quello che, a mio avviso, sarebbe dovuto essere il prototipo sul quale avremmo dovuto aver il coraggio in questa Aula di incentrare il tema dell'omosessualità. Mi riferisco all'istituto del matrimonio egualitario piuttosto che a quello delle unioni civili, che costituiscono la mediazione che qui dentro, si continua a dire, non è stata cercata e voluta. Credo che anche i cittadini e i meno esperti fuori di qui si rendano conto del fatto che oggi vi siano due modelli vigenti in Europa e nel mondo, esclusa l'Italia - speriamo davvero ancora per poco - per garantire i diritti finora negati alle coppie omosessuali. Da una parte c'è questo tentativo migliorabile, ma assolutamente buono, legittimo e ben rappresentato dal punto di vista giuridico, del riconoscimento della tutela giuridica a due soggetti che, decidendo di unire le loro vite, si vedono garantiti reciprocamente diritti e doveri che tutelano l'un l'altro e che si ergono a nucleo familiare. Dall'altra parte c'è semplicemente, come riporta il mio emendamento all'articolo 1, l'alternativa del matrimonio egualitario come modello giuridico cui propendere per garantire queste coppie omosessuali, rendendole, secondo l'articolo 29 della Costituzione, a tutti gli effetti famiglia naturale.

Ho voluto leggere e approfondire, nel corso di questo periodo, le tante affermazioni che ho sentito fare, per capire se avessero o no fondamento, con riguardo al fatto che non avremmo titolo, se non cambiando la Costituzione, di considerare pienamente appartenenti alla fattispecie di cui all'articolo 29 le coppie così considerate. Vogliamo rileggere l'articolo 29? Credo infatti si stia facendo un errore molto grave. L'articolo 29 dice che: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Ciò vuol dire che la Costituzione delega ad un'organizzazione

sociale e ad un'esperienza umana il mattone che costituisce il nucleo familiare della società e, se delega alla società, delega alla realtà. Abbiamo detto tante volte, anche in questa sede, che la Costituzione è riuscita, nel corso di questi 70 anni, a non perdere la propria qualità. Proprio tale qualità si può leggere nella semplicità, nella chiarezza e nella lungimiranza di un articolo della Costituzione così formulato. La naturalità e la legittimità vanno dunque di pari passo, con la seconda che, semplicemente, si rende disponibile a definire la modalità con cui si deve leggere, dal punto di vista legislativo, tale naturalità. Il fatto che vi sia ovvietà o naturalità è testimoniato dalla stessa natura umana, dal momento che da sempre l'omosessualità è rappresentata come un elemento naturale.

Se pure è un elemento naturale, qualcuno dirà ? come effettivamente ha detto ? che però la coppia omosessuale non è capace di procreare. È vero, ma vorrei ricordare che è pur vero che l'impotenza di uno dei coniugi in una coppia eterosessuale è elemento di nullità del matrimonio, ma per essere considerata tale - fate bene attenzione! - questa impotenza deve essere riconosciuta successivamente al matrimonio ed essere quindi un elemento successivo all'atto matrimoniale. Qualora essa sia invece conosciuta prima dell'atto matrimoniale, non viene più considerata elemento di nullità. Dico ciò perché siamo di fronte ad un tentativo davvero pesante, forte e ipocrita, in cui non si riescono a leggere le cose per come sono e a dire come stanno.

Ho ascoltato testimonianze e dichiarazioni secondo cui dovrebbe trovarsi un'altra formula ancora, che però non si capisce quale sia. Guardiamo a cosa accade in tutta Europa e in tutti i Paesi che hanno legiferato nel mondo, che sono tantissimi: noi siamo uno tra gli ultimi otto Paesi, in Europa, che non prevedono alcuna tutela di questo genere. Sono 14 i Paesi in Europa che hanno scelto il matrimonio egualitario e gli altri hanno scelto le unioni civili, le *civil partnership*, ma ciascuno ha voluto regolamentare questa materia. Non esiste, dunque, una terza via.

La mediazione che il Partito Democratico e il Senato hanno voluto compiere è individuare la *civil partnership* come mediazione per ottenere un largo consenso rispetto all'istituzione giuridica di questo nuovo nucleo familiare. Dunque, voglio smentire categoricamente l'impostazione di cui ho parlato in precedenza, attraverso l'emendamento 1.6042, che va esattamente a ricalcare il matrimonio egualitario e che ritirerò alla conclusione del mio intervento, in virtù di un patto adottato e a cui mi sono volontariamente e democraticamente attenuta, perché ritengo che il disegno di legge a prima firma Cirinnà contenga in sé dei semi capaci di germogliare.

Ricordo che stiamo parlando di un'istituzione giuridica che la Danimarca ha dal 1989. Sono quasi trent'anni che la Danimarca ha istituito le *civil partnership*; poi le ha trasformate in matrimonio egualitario, con una naturalezza di prosecuzione del dato di fatto e di accettazione della realtà.

Non solo. Le tante lettere che personalmente ho ricevuto su questa vicenda, che mi ha visto impegnata nel corso del 2015, mi hanno portato a riflettere anche su altri fatti e questioni: il tema della chiarezza, il tema dell'omogeneità e un altro tema che mi è stato giustamente rappresentato da un nostro concittadino che vive in Spagna. Quest'ultima è una nazione cattolica, come la nostra e come l'Irlanda (che ha deciso lo scorso anno per il matrimonio egualitario), ed ha il matrimonio egualitario dal 2005. Ebbene, questo cittadino mi faceva notare come ad oggi, dopo dieci o undici anni, sebbene siano cambiati molti Governi, nessuno abbia mai pensato, neanche lontanamente, di andare a modificare la volontà di cambiamento portata avanti dal Parlamento spagnolo. L'evidenza e la realtà sono più forti della demagogia che vogliamo portare in queste Aule, come fosse una realtà proclamata, come fosse un diritto continuare a raccontare una storia insensata che non sta in piedi da sola.

Voglio far notare, ritirando questo emendamento e dimostrando così che c'è un altro modo di legiferare (quello del matrimonio egualitario), che ciascuno di noi sta facendo dei passi indietro per riuscire a raggiungere un'ampia condivisione in questo Parlamento sul tema, raccogliendo davvero tutte le forze democratiche del Paese, per rendere possibile e doverosa la cancellazione di un discrimine che non ha più alcuna ragione d'essere e che trova la sua origine solo in una cultura che pure comprendo. Tutti siamo nati in un Paese e in un'epoca in cui questo non c'era e in cui era addirittura reato, per taluni di noi, l'unione omosessuale. Ora però dobbiamo fare un passo in avanti e velocemente; dobbiamo attraversare questo fiume, questo guado, per andare a vivere in un Paese davvero più civile e più

umano. (*Applausi della senatrice Bencini*).

***QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Signor Presidente, il Capo 1 di questo disegno di legge è quello che disciplina le unioni civili. Approfitto di questa circostanza per partire da alcuni aspetti procedurali che non mi sembrano secondari, legati alla giornata di oggi, e per rispondere ora, in questa sede, a quell'apprezzabile appello alla moderazione, al confronto e a non trascendere che è stato formulato poco fa dal senatore Russo. Io aderisco a quell'appello. Vorrei però che il non trascendere fosse in qualche modo esteso non soltanto ai profili di rispetto personale, che sono dovuti, ma anche ad alcuni profili, pochi e tuttavia essenziali, di rispetto procedurale.

Vede, signor Presidente, qui si sono già consumati due sbregghi. Questa legge, la legge che reca questo numero, non è mai stata discussa in Commissione.

Ieri poi il presidente Grasso ha disegnato in maniera ineccepibile il perimetro della nostra discussione e della materia che qui agita le coscienze e gli interventi dei vari colleghi. Dopo aver fatto questo, dopo aver fatto un intervento da arbitro, ha tuttavia anche detto chi aveva ragione e chi aveva torto, e su questa base ha motivato il suo operato. Mi perdoni una battuta: sono notoriamente un tifoso del Napoli, e speriamo che l'arbitro della partita che si disputerà sabato sera agisca con altra prudenza e con altri criteri.

Ora - e torno immediatamente nel solco della materia - noi stiamo discutendo il Capo I del disegno di legge che disciplina le unioni civili. Non è una cosa del tutto secondaria, perché questo disegno di legge - ed è questa una delle contestazioni più forti che anche dal punto di vista della costruzione del provvedimento stesso io ho sollevato in questo tempo - in qualche modo tiene insieme e giustappone i tre approcci che si sono avuti in questa materia, e che anche la legislazione europea ha in questa materia: quello che potremmo definire similmatrimonialista, che è appunto quello del Capo I; quello che tiene conto dei diritti individuali e personali, che troviamo in un'altra parte del provvedimento; infine, quello di tipo contrattuale e che riguarda soprattutto gli aspetti patrimoniali (contrattual-patrimonialistico lo definirei). Si tratta di tre ambiti distinti del disegno di legge che, come cercherò di dimostrare, creano non poche contraddizioni.

Ma al di là dello sbrego del Regolamento e in qualche modo anche della Costituzione, se oggi avessimo illustrato insieme tutti gli emendamenti avremmo mischiato tutto all'interno di un unico calderone, rendendo questa discussione al più semplicemente una perdita di tempo, se non un motivo di confusione. Fortunatamente mi sembra che sia prevalsa nei fatti un'altra impostazione, e visto che un po' di saggezza e qualche spiraglio di luce, quanto meno nella conduzione materiale dell'Aula, anche se al riparo da qualsiasi smentita, sono venuti, vorrei aggiungere una considerazione: spero non sia vero quanto leggiamo sui giornali, e cioè la possibilità che un emendamento (che tra le altre cose, essendo il più simile al testo del provvedimento, non si comprende in termini di Regolamento perché debba essere votato prima) venga riformulato in mancanza di un relatore e di un Governo che lo chieda e diventi un maxiemendamento, come quelli che siamo abituati a vedere quando c'è una questione di fiducia.

Lo dico anche agli amici di Area Popolare: stiano attenti che non venga introdotta una fiducia surrettizia all'interno di questo provvedimento di fronte alla quale poi debbano mettere la testa sotto la sabbia.

Credo, senatore Russo, che un po' di prudenza e un po' di rispetto debbano essere considerati anche in questa materia. Quindi non trascendiamo, per consentire un confronto che sia civile fino in fondo per quel che riguarda sia il rispetto delle persone sia il rispetto delle istituzioni.

A questo punto vorrei entrare nella materia e dimostrare come i differenti approcci creino delle contraddizioni insanabili. Leggo il testo dell'articolo 1: «Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

Mi soffermo e sottolineo le parole «tra persone dello stesso sesso» e la locuzione «specifico formazione sociale». Io ritengo che sia questo l'articolo su cui si fonda una discriminazione presente nel disegno di legge e che esso inneschi un circolo vizioso insanabile per cui, da qualsiasi lato lo si

voglia leggere, il disegno di legge cozza frontalmente con la Costituzione.

Ritengo che questo articolo contenga una discriminazione, e che quindi in qualche modo vada a toccare l'articolo 3 della nostra Carta, perché se la finalità della legge - come ci viene detto - fosse realmente quella di garantire diritti di solidarietà e di mutua assistenza tra persone che convivono, indipendentemente dalla natura sessuale della loro convivenza (principi sui quali personalmente non avrei nulla da eccepire), allora non vi sarebbe alcuna ragione di riservare l'accesso alle unioni civili solo ai conviventi dello stesso sesso e di precluderlo ai conviventi eterosessuali. Da qui si stabilisce il circolo vizioso. Perché se questa discriminazione, se questa esclusione viene motivata con il fatto che le coppie eterosessuali hanno già la possibilità di contrarre matrimonio, implicitamente si ammette che le unioni civili non sono altro che un surrogato di matrimonio e ciò entra in palese contrasto, come ho dimostrato in un'altra sede, con l'articolo 29 della Costituzione. In questo senso ha ragione la collega Puppato quando sostiene che si sarebbe fatto meglio e prima ad ammetterlo apertamente. A dire cioè apertamente che quello che si vuole introdurre è il matrimonio per le coppie omosessuali. Sarebbe stato sicuramente più chiaro e avrebbe creato meno problemi.

Vi è però un'altra questione. Se davvero si intende l'unione civile come specifica formazione sociale, con il richiamo alla nota sentenza della Corte costituzionale, la scelta di riservarla ai soli conviventi omosessuali e di precluderla ai conviventi eterosessuali viola con estrema chiarezza il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 che - lo ricordo incidentalmente - afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Dunque, l'articolo 3 impone al legislatore una preclusione assoluta ad adottare alcuni parametri quali discriminanti per l'accesso agli istituti giuridici e tra questi parametri c'è certamente quello dell'identità sessuale.

Signor Presidente, ancora due minuti, non di più.

Vi è ipocrisia perché la definizione dell'unione civile quale specifica formazione sociale è un espediente ipocrita, inutile ed inefficace per sviare dal disegno di legge Cirinnà le accuse di incostituzionalità per via della sostanziale equiparazione al matrimonio. Non basta un'etichetta, non basta mettere sul barattolo dello zucchero la scritta «sale» per cambiarne il contenuto. Questo è ancora più vero a fronte di una giurisprudenza europea sempre più sostanzialista, che ci dice che non importa che un istituto giuridico si chiami unione civile, Paperino, Filippo, Pippo; se la sostanza normativa è analoga a quella del matrimonio, ci penseranno le corti e i tribunali a omologare i due distinti istituti anche nelle parti nelle quali il legislatore cercherà di tenerle separate. È questa la tendenza complessiva.

Da questi presupposti discendono gli emendamenti che abbiamo presentato e che ho sottoscritto.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Ho bisogno di meno di un minuto.

PRESIDENTE. Siamo già a tredici.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*). Mi scusi, signor Presidente, recupererò in un altro momento.

In particolare, noi abbiamo formulato proposte che si rifanno a tre principi semplicissimi. Il primo: che venga rimossa dal testo la discriminazione che esclude dall'accesso alle unioni civili i conviventi eterosessuali.

Il secondo: che venga esplicitata con chiarezza assoluta l'alterità giuridica dell'istituto dell'unione civile rispetto al matrimonio e, dunque, alla materia regolata dal diritto di famiglia.

La terza: che venga sostituito l'intero disegno di legge con un modello che, prima di noi, ha introdotto nel suo Paese Tsipras (non mi sembra un reazionario) e che prevede, con un approccio realmente rispettoso della libertà delle persone, che vi sia da una parte il matrimonio tra uomo e donna e, dall'altra, la possibilità per qualsiasi coppia di conviventi, indipendentemente dal loro sesso, di regolare il proprio rapporto di convivenza mediante atto notarile di mutua assistenza e solidarietà, da depositare presso l'ufficiale di stato civile, che poi lo inserisce in un apposito registro.

Questo, signor Presidente, smentisce una volta per tutte la favola che viene ripetuta in quest'Aula su

chi è a favore delle unioni civili e chi è contro. Abbiamo un altro modo di intenderle e questi emendamenti lo chiariscono bene.

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti presentati dal mio Gruppo, Area Popolare, all'articolo 1. Sono pochi, ma netti e chiari, come sono pochi gli emendamenti complessivi. Ne avevamo presentati alcune centinaia all'intero provvedimento e li abbiamo ridotti a un'ottantina, aderendo all'invito reciproco che i Gruppi si sono rivolti.

Tuttavia il nostro intento rimane, con riferimento alla totalità del provvedimento, quello di una profonda modifica dello stesso. Riguardo all'articolo 1, di cui stiamo parlando, l'intendimento è altrettanto chiaro e a nostro giudizio fondamentale: riformulare le unioni civili, che - per quanto il presidente Grasso abbia un parere contrario (ma in questo caso ha torto) - nel disegno di legge in esame, che porta come primo firmatario il nome della collega Cirinnà, sono descritte in maniera identica al matrimonio. Questo è il primo, gravissimo *vulnus*, che abbiamo inutilmente sottolineato e stigmatizzato e su cui abbiamo riportato l'attenzione dell'Assemblea e dell'opinione pubblica.

Ieri lei, signor presidente Calderoli, parlando dai banchi del Senato, usava un'immagine efficace, che voglio ripetere: è inutile chiamare una cosa mela o pera, se poi le caratteristiche organolettiche di tatto e gusto esterne sono identiche. In questo caso siamo in presenza di qualcosa che viene chiamato «unione civile» ma che poi è descritto in maniera del tutto identica al matrimonio.

È già stato ricordato più volte in quest'Aula quali sono gli elementi che fanno sì che non vi sia alcuna differenza tra la disciplina del matrimonio tra un uomo e una donna e la disciplina delle unioni civili, come vengono descritte in questo disegno di legge. Le ripercorro brevemente, affinché rimanga agli atti, una volta di più, il fatto che vi è un'identità assoluta tra le unioni civili, così descritte, e il matrimonio.

La cosa di per sé non è illecita. Se si volesse introdurre nell'ordinamento italiano la possibilità per una coppia omosessuale di contrarre un matrimonio, basterebbe dirlo esplicitamente; anzi, onestà intellettuale, tanto più dovuta da un parlamentare, obbligherebbe a dirlo esplicitamente, a presentare una legge per il matrimonio omosessuale e, ovviamente, a rendersi conto che, in quel caso, sarebbe necessaria un'analoga modifica della Costituzione.

Purtroppo, quest'opera di chiarezza, di trasparenza, di onestà politica e intellettuale non è stata fatta. Si è ricorso a *escamotage*, a piccoli inganni, a sotterfugi, ad arrampicamenti sui vetri di tipo linguistico, lessicale, dialettico; ma la realtà è più forte dei ragionamenti degli uomini. E la descrizione delle unioni civili fatta dal disegno di legge Cirinnà le rende identiche al matrimonio eterosessuale.

Ricordiamo che le nullità e gli impedimenti sono gli stessi; sono identiche le forme della celebrazione, che deve avvenire anche per l'unione omosessuale alla presenza dell'ufficiale di stato civile e persino di due testimoni; è identica la facoltà di assumere lo stesso cognome nei soggetti delle unioni civili; sono identici gli effetti del matrimonio e dell'unione civile sotto ogni aspetto, tanto che il testo richiama espressamente tutte le norme relative ai coniugi eterosessuali. Sono identiche le norme che regolano il regime successorio, perché è esteso senza alcuna eccezione alla parte dell'unione civile il regime relativo al coniuge (quindi anche la parte unione civile è, come il coniuge, erede legittimo e necessario) ed è addirittura identica la disciplina del divorzio e della separazione. Ripeto, ho voluto ripercorrere brevemente questioni già illustrate in quest'Assemblea - le ho illustrate io stesso due volte nel presentare la proposta di rinvio in Commissione e in fase di discussione generale - ma si tende a scivolare su tali questioni da parte dei sostenitori di questo provvedimento. L'opinione pubblica non ne è sufficientemente informata, ancorché ne sia avvertita. Quindi, gli emendamenti che noi presentiamo a questo primo articolo mirano a riportare le questioni alla loro dimensione reale.

L'emendamento fondamentale è quello che chiede di cassare questo primo articolo e di conseguenza anche gli articoli successivi fino al decimo. Gli altri emendamenti vogliono trasformare profondamente ciò che è detto affinché ci sia una distinzione netta e inequivocabile tra matrimonio eterosessuale - l'unico ammesso dalla nostra Costituzione - e convivenze.

Una volta di più voglio sottolineare che non c'è assolutamente alcuna obiezione da parte nostra a

riconoscere e a sanzionare con una legge i diritti dei conviventi omosessuali, ma sono, appunto, diritti dei singoli conviventi. Ogni persona deve essere rispettata senza se e senza ma, in tutta la sua identità personale, nelle scelte sessuali, nella possibilità di pronunciare qualunque opinione pubblica e religiosa. I diritti sono delle persone, non delle formazioni sociali. Anche questo è un altro punto chiarissimo su cui la Costituzione è inequivocabile. Noi siamo per il riconoscimento dei diritti in maniera forte e definitiva: i diritti delle persone all'interno delle convivenze omosessuali.

Vogliamo dunque, con i nostri emendamenti, togliere l'inganno del Capo I e del successivo, sottolineando una volta di più ciò che l'Europa ci chiede. Si è fatta moltissima retorica su quello che l'Europa chiederebbe, ma il succo della vicenda rimane quello che abbiamo segnalato più volte: un invito dell'Europa a riconoscere i diritti delle persone. Non c'è alcun altro documento europeo che inviti a qualcosa di diverso. Dunque, la nostra riflessione vuole allargarsi a tutti i colleghi, a qualunque Gruppo o partito politico essi appartengano.

Buona, legittima e doverosa è la volontà, alla base delle dichiarazioni di tanti, di procedere ad un riconoscimento dei diritti delle persone. Negativa, ingannatoria e, in alcuni casi - mi si perdoni - truffaldina, la volontà di spacciare le convivenze per ciò che esse non sono, e cioè similmatrimoni. Riteniamo che questo tentativo debba essere portato alla luce, smascherato. Sappiamo bene, perché ogni giorno i sondaggi lo confermano, che la grande maggioranza dei cittadini italiani la pensa esattamente così.

Successivamente parleremo del tema delle adozioni, che riguarda altri articoli di questo provvedimento. Lì l'opposizione dei cittadini italiani è ancora più forte e raggiunge cifre impressionanti, con il 73 per cento di contrari ad adozione e *stepchild adoption* e soltanto il 20 per cento di favorevoli.

Ma anche su questo capitolo, di cui parliamo, l'opposizione è forte. L'opinione pubblica è favorevole a riconoscere il diritto dei conviventi, ma è contraria al fatto che questa forma di riconoscimento diventi un similmatrimonio.

Signor Presidente, per questo l'invito che rivolgiamo ad ogni singolo collega è a riflettere con libertà di coscienza su questi temi e a muoversi nella direzione di questi cambiamenti.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, l'emendamento che intendo illustrare all'articolo 1 sopprime l'espressione "quale specifica formazione sociale". Questa definizione, già contenuta nel testo unificato che ha preceduto quello che poi è stato presentato direttamente in Aula, è subentrata a seguito di un dibattito incentrato proprio su questo aspetto.

La richiesta di soppressione di questa parte è legata al fatto che io ritengo che essa rappresenti una indicazione che, alla fine, ha un effetto discriminatorio; e questo rispetto a una legge che riconosce parità di diritti a prescindere dall'orientamento sessuale.

Una parità di diritti tra soggetti che intendono dichiarare la loro vita di coppia e prendersi tutti gli oneri, oltre che gli onori. In realtà, è anche di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando di una responsabilità reciproca. Stiamo parlando di un impegno reciproco che non si capisce per quale ragione, laddove è descritto in tutta la sua complessità, debba essere etichettato come una formazione sociale specifica.

A questo punto del dibattito voglio fare una brevissima osservazione su due aspetti. Un aspetto è metodologico. Illustro i miei emendamenti all'articolo 1, certa che su un disegno di legge di questo tipo non si vorrà ripetere quanto purtroppo già è successo e che non dovrebbe succedere: comprimere e azzittire una minoranza.

Per me non fa alcuna differenza essere favorevole o contraria a un provvedimento perché il rispetto delle regole, che è poi la ragione per cui sono stata buttata fuori dal Movimento 5 Stelle, mi impone di rispettarle comunque per tutti: non solo quando sei dalla parte del potente ma anche quando sei dalla parte della minoranza. E questo perché ciò rappresenta una tutela per tutti.

Non posso illustrare emendamenti che non ho presentato e, purtroppo, non ho presentato emendamenti che portassero in questo disegno di legge i contenuti della legge contro l'omofobia. A questo punto,

però, dato il livello del dibattito, credo che l'*iter* di questa legge debba essere quanto prima accelerato nella sua approvazione. (*Applausi della senatrice Bencini*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad interrogazioni presentate: con esattezza, la [3-00366](#) del 17 settembre 2013 e la [4-03074](#) del 25 novembre 2014. Come ho detto diverse volte, i numeri dicono poco ma dietro ai quesiti posti nelle interrogazioni ci sono fatti molto importanti.

Nel caso specifico, queste interrogazioni si riferiscono all'urologo siciliano Attilio Manca, ucciso ben 12 anni fa e di cui oggi ricorre la data della morte. Ad oggi, c'è stato un silenzio assordante sotto tutti i punti di vista. Anche qui, dentro quest'Aula, la mancanza di risposta a queste interrogazioni ne è la testimonianza. Ho fatto appello anche al presidente Grasso, cercando in lui la giusta sensibilità, che sicuramente non ha. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Anche in funzione del precedente ruolo di Procuratore nazionale antimafia, avrebbe dovuto e potuto sollecitare i Ministri dell'interno e della giustizia a dare una risposta all'interrogazione e ai quesiti posti. Questo silenzio è colpevole.

Non si può continuare in Italia a non voler cercare delle verità che sono sotto gli occhi di tutti. Signor Presidente, oggi ho ripresentato la terza interrogazione, perché sono emersi dei nuovi fatti e finalmente viene fuori la realtà di questo omicidio e non suicidio: è stata una messa in scena. Probabilmente - ripeto - anche il presidente Grasso ha sulla coscienza qualcosa che non ha detto e spero che replichi a questo mio ennesimo sollecito.

Quando le cose non toccano da vicino, passano nell'indifferenza. Oggi Attilio Manca avrebbe la mia età. Signor Presidente, se fosse suo figlio, probabilmente la sua attenzione sarebbe diversa, così come quella di tutti quanti. Attilio Manca potrebbe essere mio fratello e anche tuo fratello. Ricordatevelo, ricordatevelo in continuazione. Aspettiamo e pretendiamo delle risposte immediate. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIROTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, da un'agenzia di stampa apprendiamo che il Consiglio dei ministri tenuto ieri ha stabilito l'indizione del *referendum* sulle trivelle per il 17 aprile 2016.

Ricordo che il 19 gennaio di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il *referendum* proposto dalle Regioni contro le trivellazioni, che riguarda la durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate e ha a che fare con l'abrogazione dell'articolo 6, comma 17, del codice dell'ambiente, nella parte in cui prevede che le trivellazioni possano proseguire fino a quando il giacimento lo consente. Tale comma prevede sostanzialmente che le trivellazioni per cui sono già state rilasciate delle concessioni non abbiano - ripeto, non abbiano - una scadenza. Il *referendum* vuole invece limitare la durata delle concessioni alla loro scadenza naturale per poter quindi chiudere i procedimenti in corso ed evitare proroghe che ne porterebbero invece la durata a non avere limiti.

Come certamente sapete, entro il giugno di questo anno devono tenersi anche le elezioni amministrative in molti Comuni. Come richiesto anche da numerose associazioni di consumatori e dal mondo ambientalista come Greenpeace, Legambiente, WWF e Marevivo, al fine di ridurre le spese del bilancio dello Stato sarebbe stato opportuno accorpare il *referendum* contro le trivelle alle elezioni amministrative con un unico *election day*.

Questo Governo, che sulla riduzione dei costi della politica si è più volte presentato agli italiani con azioni di propaganda, ma senza sostanza (ricordo la vendita di auto blu sul sito eBay pur di fare cassa e raggranellare poche migliaia di euro), si presenta invece oggi ancora una volta compiacente nei confronti dei petrolieri per indebolire la democrazia, rinunciando ad un risparmio di 300 milioni di euro che l'*election day* unico avrebbe consentito.

Questa è una nuova vergogna che indebolisce la partecipazione democratica su un tema rilevante che riguarda l'ambiente, la salute e lo sviluppo delle economie locali e mostra ancora una volta come questo Governo sia incapace di risparmiare dove è semplice farlo.

Sinceramente non ne comprendo le motivazioni o forse sono fin troppo chiare. Ugualmente annuncio che presenterò un'interrogazione urgente per sapere quali siano le ragioni ufficiali del mancato accorpamento.

Infine, mi appello ai colleghi affinché venga sostenuta ogni azione al fine di sostenere l'*election day* per evitare un nuovo spreco che costerebbe 300 milioni di euro, che verrebbero prelevati ancora una volta dalle tasche dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo pochi minuti solo per accendere un faro su una vicenda che apparentemente è localistica, ma, in realtà, secondo me, impone a questo Parlamento una riflessione più ampia sulla sicurezza delle nostre realtà cittadine e sul grave disagio che alcune comunità residenti nelle grandi e medie città stanno vivendo in questi giorni.

Mi riferisco a quanto sta accadendo nel quartiere Bolognina di Bologna, un quartiere popolare che ormai da numerosi anni vive l'insediamento di molte comunità che si sono trasferite a vivere in Italia e che provengono da vari Paesi, europei ed extraeuropei. Bolognina è un quartiere che sorge in una posizione particolarmente favorevole per chi si voglia dedicare ad attività non propriamente legali, perché geograficamente è molto vicino all'aeroporto Marconi di Bologna, e all'imbocco della tangenziale e dell'autostrada e di lì passa anche l'alta velocità, con la stazione dei treni.

In questo ultimo mese, dagli inizi di gennaio, sono comparsi vari titoli sulla stampa locale - ma è proprio di ieri un servizio di «Studio Aperto», quindi la vicenda è assurda alla ribalta mediatica nazionale per la sua gravità - e numerosi articoli hanno denunciato quanto sta accadendo: una *escalation* di rapine e furti; gruppi di cittadini che si organizzano con manganelli e cercano giustizia da soli. Un prefetto che, almeno da quanto risulta dalla stampa, non dice no alla costituzione di ronde di cittadini per presidiare il territorio; aggressioni a donne e, da ultimo, anche rottura di vetrine e altri atti di microcriminalità, che stanno minando gravemente lo svolgimento pacifico della vita quotidiana delle persone che abitano in questo quartiere.

Voglio richiamare l'attenzione di quest'Assemblea non solo sui fatti che stanno accadendo nel quartiere Bolognina e che non sono isolati alla città di Bologna, ma in generale su tutte le situazioni analoghe, affinché ci richieda se veramente le politiche portate avanti da questo Governo, che hanno portato ad una razionalizzazione delle risorse destinate alla sicurezza interna a scapito della sicurezza dei cittadini, non debbano essere riviste. Occorre che questo Parlamento ponga l'attenzione su questi fatti, che si proceda con una discussione seria in merito e che ci sia un impegno da parte dei Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia ad adottare provvedimenti adeguati per riportare non solo l'ordine, ma anche la serenità nella vita delle nostre comunità, che la meritano profondamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, capitano situazioni paradossali, per le quali si rischia che le vittime passino per i carnefici e che i carnefici la passino anche liscia.

Qualche settimana fa è caduta un'amministrazione comunale, quella di Castel Giorgio, in provincia di Terni, dove il sindaco si è trovato dinanzi al venir meno della maggioranza che lo aveva eletto.

Sul territorio si è sviluppata una tensione molto forte, legata ad un impianto di geotermia ostacolato dai cittadini per alcune rischiose complicazioni che lo stesso porterebbe, non fugate da parte di chi deve realizzarlo.

Nei giorni scorsi, signor Presidente, sono comparse su un giornale importante, a tiratura nazionale, «Il Sole 24 Ore», le dichiarazioni di un *manager* della società ITW & LKW Geotermia Italia, che voleva realizzare quell'impianto, che si chiama Diego Righini e che ha portato avanti le pratiche in Regione Umbria. Questo *manager* afferma: «Se fossimo passati, da queste autorità, con le "bustarelle" a quest'ora tutto sarebbe risolto con la probabilità un domani di essere accusati per corruzione noi e concussione loro. Oggi un *manager* privato resta nel dubbio, ogni giorno, su come ottenere l'autorizzazione che spetta al proprio progetto. Come usciamo da questo stato di violenza amministrativa allo sviluppo sostenibile?».

A me queste parole preoccupano molto e credo dovrebbero preoccupare chiunque, soprattutto se ci si trova nell'ambito di un'amministrazione che ha visto improvvisamente cambiare opinione una parte dei componenti della maggioranza che sorreggeva il sindaco.

Al sindaco, Andrea Garbini, diamo la massima solidarietà e tutto l'appoggio, perché ha deciso di dire no, non piegandosi alle prepotenze di chi pensa che probabilmente questa sia la strada: quella delle bustarelle.

Credo vi sia necessità di fare chiarezza su questo aspetto e che anche la magistratura debba interessarsene.

Infatti non vorrei mai che chi viene in questo caso a descriversi come vittima sia poi anche tentato di pensare che questa sia la strada da seguire, e che magari altrove questa strada produca risultati.

Abbiamo la certezza di avere sul territorio a Castel Giorgio persone integerrime che non si sono piegate e abbiamo la certezza di avere visto a Castel Giorgio amministratori che hanno cambiato opinione cammin facendo, intraprendendo percorsi non rettilinei che devono essere chiariti.

Sia chiaro ai cittadini che chi opera deve farlo nel rispetto delle regole e se queste regole impongono di tenere conto dell'opinione dei cittadini è giusto che se questi ultimi dicono no che il no sia rispettato, senza "bustarelle" e senza corruzione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,12*).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2081 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2521, 1.3021, 1.8042, 1.8043, 1.9019, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.719, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737, 1.7000, 1.7001, 1.7002, 1.7003, 1.7004, 1.7005, 1.7006, 1.7007, 1.7008, 1.7009, 1.7010, 1.7011, 1.7012, 1.7013, 1.7014, 1.7015, 1.7016, 1.7017, 1.7018, 1.7019, 1.7026, 1.7031, 1.7032, 1.7033, 1.7034, 1.7035, 1.7036, 1.8064, 1.8065, 1.8066, 1.8067, 1.8068, 1.8069, 1.8070, 1.8071, 1.8072, 1.8073, 1.8074, 1.8075, 1.8076, 1.8077, 1.8082, 1.8084, 1.8085, 1.8086, 1.8087, 1.8088, 1.8089, 1.8090, 1.8091, 1.8092, 1.8093, 1.9030, 1.9031, 1.9032, 1.9033, 1.9034, 1.9035, 1.9036, 1.9042, 1.9043, 1.9044, 1.9045, 1.9046, 1.9047, 1.9048, 1.9049, 1.9050, 2.804a, 2.814, 2.800, 2.803, 2.804, 2.805, 2.806, 2.807, 2.808, 2.809, 2.200, 2.810, 2.201, 2.811, 2.202, 2.812, 2.212, 2.822, 2.213, 2.823, 2.821, 2.815, 2.210, 2.211, 2.222, 2.223, 2.830, 2.221, 2.831, 2.225, 2.833, 2.226, 2.834, 2.229, 2.837, 2.230, 2.838, 2.232, 2.840, 2.2626, 2.1810, 2.1040, 2.1033, 2.1041, 2.1042, 2.1043, 2.1047, 2.1048, 2.1049, 2.1050, 2.1051, 2.1052, 2.1054, 2.1055, 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1061, 2.1096, 2.1103, 2.1104, 2.1110, 2.112, 2.1115, 2.1116, 2.1117, 2.1118, 2.1119, 2.1120, 2.2627, 2.2628, 2.2629, 2.2630, 2.2631, 2.2632, 2.2633, 2.2634, 2.2635, 2.2636, 2.2637, 2.2638, 2.2639, 2.2640, 2.2641, 2.2657, 2.2842, 2.3088, 2.3089, 2.3094, 2.3095, 2.3110, 2.3111, 2.3112, 2.3113, 2.3114, 2.3115, 2.3118, 2.3119, 2.3120, 2.6002, 2.3121, 2.3122, 2.3123, 2.3148, 2.3149, 2.3197, 2.3198, 2.3199, 2.3200, 2.3201, 2.3206, 2.3214, 2.3215, 2.3216, 2.3217, 2.3218, 2.3219, 2.3225, 2.3226, 2.3227, 2.3228, 2.3229, 2.3230, 2.3231, 2.3232, 2.3233, 2.3234, 2.3248, 2.3249, 2.3336, 2.3337, 2.3338, 2.3339, 2.3340, 2.3341, 2.3456, 2.3457, 2.3458, 2.3459, 2.3479, 2.3480, 2.3481, 2.3482, 2.3483, 2.3484, 2.3485, 2.3498, 2.3499, 2.5000, 2.5285, 2.5286, 2.5287, 2.5288, 2.5289, 2.5290, 2.5291, 2.5292, 2.5293, 2.5294, 2.5295, 2.5300, 2.5301, 2.5302, 2.5303, 2.5304, 2.5307, 2.5308, 2.5309, 2.5310, 2.5311, 2.5312, 2.5313, 2.5314, 2.5315, 2.5363, 2.5364, 2.5365, 2.5366, 2.5369, 2.5381, 2.5382, 2.5407, 2.5413, 2.5420, 2.5421, 2.5422, 2.5423, 2.5424, 2.5428, 2.5429, 2.5433, 2.5435, 2.5436, 2.7000, 2.7001, 2.7002, 2.7003, 2.7004, 2.7005, 2.7006, 2.7007, 2.7008, 2.7009, 2.7039, 2.7042, 2.7044, 2.7045, 2.7046, 2.7047, 2.7048, 2.7049, 2.7050, 2.7051, 2.7052, 2.7053, 2.7054, 2.7055, 2.7057, 2.7058, 2.7059, 2.7068, 2.7069, 2.7070, 2.7072, 2.7073, 2.7084, 2.7085, 2.7087, 2.7088, 2.7089, 2.7090, 2.7091, 2.7092, 2.7096, 2.7101, 2.7103, 2.7105, 2.7108, 2.7109, 2.7110, 2.7111, 2.7112, 2.7113, 2.7128, 2.7129, 2.7130, 2.7132, 2.7133, 2.7134, 2.7135, 2.7136, 2.7138, 2.7139, 2.7165, 2.7166, 2.7167, 2.7168, 2.7169, 2.7170, 2.7171, 2.7172, 2.7173, 2.7174, 2.7175, 2.7176, 2.7177, 2.7178, 2.7179, 2.7180, 2.7181, 2.7182, 2.7183, 2.7184, 2.7185, 2.7186, 2.7187, 2.7188, 2.7189, 2.7190, 2.7192, 2.7193, 2.7194, 2.7195, 2.7196, 2.7197, 2.7198, 2.7199, 2.7206, 2.7207, 2.7208, 2.7209, 2.7210, 2.7211, 2.7212, 2.7213, 2.7214, 2.7215, 2.7216, 2.7217, 2.7218, 2.7219, 2.7220, 2.7221, 2.7224, 2.7226, 2.7227, 2.7228, 2.7229, 2.7230, 2.7231, 2.7234, 2.8022, 2.8023, 2.8038, 2.8039, 2.8040, 2.8041, 2.8042, 2.8043, 2.8044, 2.8045, 2.8046, 2.8047, 2.8048, 2.8049, 2.8052, 2.8056, 2.8057, 2.9001, 2.9002, 2.9003, 2.9005, 2.9006, 2.9009, 2.9015, 2.9016, 2.9017, 2.9018, 2.9019, 2.9020, 2.9021, 2.9022, 2.9023, 2.9024, 2.9025, 2.9026, 2.9027, 2.8054, 2.8055, 2.8058, 2.8059, 2.8060, 2.8061, 2.8062, 2.8063, 2.8064, 2.8065, 2.8066, 2.8067, 2.8068, 2.8069, 2.8070, 2.8071, 2.8073, 2.8074, 2.8075, 2.8076, 2.8077, 2.8078, 2.8079, 2.8080, 2.8081, 2.8082, 2.8083, 2.8085, 2.8086, 2.8111, 2.8112, 2.2772, 2.2773, 2.2774, 2.2775, 2.2776, 2.2777, 2.3502, 2.5303, 2.3504, 2.3504a, 2.3506, 2.3507, 2.3511, 2.3513, 2.3514, 2.3515, 2.3516, 2.3517, 2.3518, 2.3519, 2.3520, 2.3521, 2.3522, 2.3525, 2.3526, 2.3527, 2.3548, 2.5039, 2.5040, 2.5370, 2.5371, 2.5394, 2.5396, 2.5397, 2.5404, 2.5405, 2.5406, 2.5411, 2.5412, 2.5414, 2.5432, 2.5437, 2.5439 e 2.6027.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Si osserva che negli emendamenti nei quali vengano soppressi del tutto o in parte articoli contenuti nel Capo I, ove approvati, essi dovranno essere coordinati con l'articolo 23, concernente la clausola di copertura riferita al Capo medesimo.

Rimane sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 23, comma 1, lettera b), delle parole «bilancio triennale 2015-2017» con le parole «bilancio triennale 2016-2018».

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.6004, 3.6005, 3.0.6000, 3.6061, 3.6072, 3.6077, 3.6083, 3.6086, 3.6073, 10.0.700, 10.0.701, 10.0.600, 10.0.601, 10.0.705, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.708, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.713, 10.0.715, 10.0.716, 10.0.717, 10.0.718, 10.0.719, 10.0.721, 10.0.722, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7004, 10.0.7005, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7008, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7012, 10.0.7013, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7019, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8002, 10.0.8003, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8012, 10.0.8013, 10.0.8019, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.8028, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.9000, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9004, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9007, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9016, 10.0.9017, 19.0.1, 22.0.6000, 22.0.6001, 23.6000, 23.6001, 23.2500, 23.2501, 23.2502, 23.2503, 23.2504, 23.2505, 23.2506, 23.2507, 23.2800, 23.3000, 23.7000, 23.7001, 23.7001a, 23.7002, 23.7003, 23.7004, 23.7005, 23.7006, 23.7007, 23.7008, 23.7009, 23.7010, 23.7022, 23.8002, 23.8003, 23.8004, 23.8005, 23.8006, 23.8007, 23.9000, 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Osserva altresì che ove venissero approvati emendamenti che sopprimono del tutto o in parte articoli contenuti nel Capo I, l'articolo 23, concernente la clausola di copertura, dovrà essere conseguentemente coordinato.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 22.0.6000 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.6014 (testo 2).

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2081:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Di Maggio non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Lezzi, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Serra, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2237)

(presentato in data 11/2/2016);

C.3513 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Petrocelli Vito Rosario, Paglini Sara, Santangelo Vincenzo, Moronese Vilma, Puglia Sergio

Modifiche al d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, concernenti la nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (2235)

(presentato in data 09/2/2016);

senatore Rossi Gianluca

Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per i minori frequentanti la scuola dell'obbligo cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (2236)

(presentato in data 09/2/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

dep. Fucci Benedetto Francesco

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2224)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581, C.1769, C.1902, C.2155);

(assegnato in data 11/02/2016);

14^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 (2228)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/02/2016);

Commissioni 1° e 5° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2237)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3513 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/02/2016).

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 2 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Bettona (Perugia).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Catalfo e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05269 del senatore Puglia.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 al 10 febbraio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 115

AIELLO: sull'impiego in ambito sanitario del personale precario di policlinici e aziende ospedaliere (4-04698) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ARRIGONI: sul sequestro dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Casale Bussi a Viterbo (4-04067) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CAPACCHIONE: sulla situazione del calcio dilettantistico in Campania (4-04127) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

PETRAGLIA: sulla biblioteca Nazionale di Firenze (4-03723) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

TORRISI, PAGANO: sulla natura privatistica dell'ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (4-04692) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

Mozioni

[BUEMI](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#), [REPETTI](#), [BONDI](#), [ROMANO](#), [MERLONI](#), [SUSTA](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [PEPE](#), [GAMBARO](#), [Maurizio.ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [PANIZZA](#) - Il Senato,

premessi che:

la posizione espressa da Zapatero ed Erdogan nel 2005, e fatta propria dalle Nazioni Unite con la United Nations' alliance of civilizations, era di opporsi all'estremismo, attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale, interculturale e interreligiosa, in particolare per le tensioni tra occidente e mondo islamico;

l'adesione della Turchia all'Unione europea costituirebbe una fondamentale dimostrazione della convergenza di civiltà e come forma di ricerca nel mondo islamico di *partner* per una cooperazione tra popoli, che allarghi e non riduca la visione dell'Europa. Se coloro che l'hanno sostenuta nel 2005 hanno cambiato idea, rinunciando a credere che la tutela dei diritti umani sia il primo banco di prova di questa cooperazione, non significa che l'Unione europea non debba continuare a propugnarla, da un lato censurando le iniziative repressive del dissenso turco, dall'altro propiziando l'apertura di spazi di dialogo all'interno della società turca e tra la società e le istituzioni;

ad Ankara si sta creando una nuova commissione parlamentare, per il varo di una Costituzione che auspicabilmente superi quella autoritaria varata dai militari nel 1982. Già il Consiglio d'Europa sta svolgendo un ruolo in questo ambito, visto l'interesse delle forze politiche turche per il documento europeo che auspica la diffusione di una *governance* locale, tale da valorizzare le autonomie territoriali. Tale fase non può essere ignorata dall'Unione europea, che deve essere pienamente consapevole del proprio ruolo nell'evoluzione in senso democratico del processo di revisione costituzionale che sarà attivato da Ankara. L'allineamento giuridico-costituzionale turco ai parametri UE è impossibile fino a quando il sistema giustizia anatolico sarà sottratto allo scrutinio dei "criteri di Copenhagen", promosso dall'Unione nel 2004 e bloccato dai veti opposti ai capitoli 23 e 24 del progetto di adesione;

dal 2006 i veti negano lo scopo stesso delle istituzioni comuni e riportano la linea di condotta dell'Unione, che dovrebbe corrispondere alla genuina richiesta di tutti i popoli europei di vivere entro gli stessi confini, nell'ambito della logica della cooperazione interstatale o, peggio, delle ritorsioni. Quando i titolari di 2 seggi del Consiglio fanno sapere che *a priori* non daranno il loro consenso alla stipula dell'accordo, si viola anche il principio *pacta sunt servanda*;

quando l'Unione si adagia sulla regola dell'unanimità, come in una qualsiasi conferenza diplomatica ottocentesca, da un lato, va contro la tendenza evolutiva delle relazioni internazionali (si veda l'articolo 9, comma 2, della Convenzione di Vienna del 1978 sul diritto dei trattati stipulati tra Stati ed organizzazioni internazionali, ove si prevede che, nelle conferenze internazionali per l'adozione di questi trattati, in assenza di previsioni contrarie la regola è quella dell'approvazione dei 2 terzi degli Stati presenti e votanti); dall'altro lato, può prestarsi a rilievi in punto di diritto internazionale: la regola della buona fede (per il paragrafo 11 della sentenza 16 novembre 1957 del tribunale arbitrale nel caso

Lake Lenoux, France vs. Spain) richiede di evitare "an unjustified breaking off of the discussions, abnormal delay, disregard of the agreed procedures, systematic refusals to take into consideration adverse proposals or interests (così anche le sentenze Tacna-Arica Arbitration: Reports of international arbitral awards, vol. II, pp. 921 et seq.; Case of railway traffic between Lithuania and Poland: P.C.I.J., Series A/B, No. 42, pp. 108 et seq). Se si segue la logica delle ritorsioni, si corre quindi il rischio di un contenzioso internazionale, come già ha invano ammonito l'associazione "Turchia in Europa da subito";

considerato che:

la richiesta tedesca (e, da novembre 2015, anche della Commissione) di sbloccare il capitolo 17 (economia, politica monetaria) prosegue sulla strada di ciò che sta veramente a cuore degli eurocrati: la moneta e l'Europa della grande finanza. Invece, nessuna eco a Bruxelles hanno le richieste di aprire i capitoli 23 (magistratura, diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà, sicurezza). Eppure, con un processo costituente in preparazione, ve ne sarebbe ben donde: proprio mentre Erdogan cerca di rafforzare i suoi poteri in senso presidenziale, un contrappeso nei "compiti a casa" dettati dalla conferenza di adesione alla UE in tema di libertà civili e di garanzie giudiziarie potrebbe ancorare all'Europa un pezzo dell'altra sponda del Mediterraneo, che, lasciata a se stessa, rischia una pericolosa deriva verso l'autoritarismo e l'integralismo;

anche a volersi limitare al solo settore dell'accoglienza dei migranti siriani e del diritto d'asilo, come fa quella parte dell'eurocrazia che si limita ad occuparsi delle sole ricadute del mondo esterno sul proprio egoismo, nessuna garanzia di efficacia può venire, nel trattamento dei profughi, da un sistema privo di una giustizia funzionante: ecco perché ha senso utilizzare la stessa formula utilizzata dal Consiglio UE per il capitolo 22 (cioè il rinvio della soluzione del caso cipriota alla fine, e non più all'inizio dei negoziati) per sbloccare i contatti euro-turchi sul miglior modo per tutelare i diritti umani e la giustizia nella penisola anatolica;

L'Italia ha ben presente il rischio di delegare questa materia solo agli Esecutivi: l'accordo di Bengasi con la Libia si dimostrò fallimentare (un vero disastro umanitario, con l'apertura di un universo concentrazionario sulle sponde del Mediterraneo) perché nella Giamairia di Gheddafi non vi era alcun modo di controllare il trattamento degli immigrati ivi bloccati. Per converso, con tutti i suoi problemi, la Turchia rimane un Paese con una pubblica amministrazione efficiente ed ispirata a modelli occidentali: essi non possono però rimanere solo sotto il controllo del questore e del prefetto, ma, attenendo alla persona ed alla libertà di movimento, per gli *standard* della Carta di Nizza, se ne richiede la sottoposizione al giudice. Testare la sostenibilità di questi modelli, affiancandovi una giustizia funzionante, competente a verificare la fondatezza delle domande di asilo ed il trattamento degli internati, può essere un primo passo per aprire la Turchia ad una prima verifica di quanto c'è da fare in tema di Stato di diritto ed amministrazione della giustizia;

condiviso il monito del papa Francesco sulla necessità di evitare che, in luogo di un solo Gheddafi, se ne debbano fronteggiare 50 (come si legge sulla stampa, tra cui il "Corriere della sera", dell'8 febbraio 2016),

impegna il Governo a vincolare l'erogazione del contributo italiano, nell'ambito dei 3 miliardi di euro, all'apertura di un sottocapitolo-pilota del processo negoziale di adesione, riferito alla sola verifica delle condizioni per il trattamento dei migranti secondo criteri di legalità e umanità; nell'ambito della verifica, condizione imprescindibile è assicurare la piena, libera ed efficace ricorribilità dei migranti siriani all'amministrazione della giustizia turca per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

(1-00519)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BIGNAMI](#), [ZIN](#) - Il Senato, premesso che:

l'euro, valuta comune di 19 Stati membri dell'Unione europea, fu introdotto per la prima volta nel 1999 (come unità di conto virtuale); la sua immissione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel 2002 (1° gennaio). In particolare, furono previsti 2 mesi di circolazione parallela di lira ed euro al cui esito veniva disposta l'impossibilità di utilizzo della lira per i pagamenti. Ed invero, dopo

tale fase transitoria, iniziavano a decorrere i termini della prescrizione decennale prevista dalle norme in materia di circolazione monetaria *ex art.* 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997. Nello specifico, la possibilità di convertire in euro le banconote in lire, secondo la normativa appena citata, si prescrive in 10 anni dalla data di cessazione del corso legale;

la legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002, in materia di banconote e monete, disponeva, poi, quale termine decennale di conversione in euro delle banconote in lire, presso le filiali della Banca d'Italia, il termine perentorio del 28 febbraio 2012;

successivamente interveniva il decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il cosiddetto decreto salva Italia, il quale all'art. 26, in tema di prescrizione anticipata delle lire in circolazione, disponeva che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato". Nella sostanza, quindi, con un anticipo di circa 3 mesi, la norma da ultimo citata disponeva l'anticipo della chiusura di queste operazioni di scambio lira in euro; e conseguentemente, la Banca d'Italia non poteva effettuare, dopo il 6 dicembre 2011, le operazioni di conversione richieste;

considerato che:

con sentenza n. 216 del 5 novembre 2015, la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso di un gruppo di risparmiatori, ha bocciato la suddetta norma del Salva Italia del Governo Monti che anticipava al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per poter convertire le vecchie lire in euro nonostante quanto, invece, disposto dalla finanziaria 2002 che fissava al 28 febbraio 2012 la fine del diritto di cambio. In altre parole, la Consulta ha dichiarato illegittimo un provvedimento nato come misura anticrisi. Anticipando, infatti, di 3 mesi la prescrizione, il provvedimento portava un risparmio allo Stato di una cifra stimata tra 1,2 e 1,6 miliardi di euro che, invece di finire nelle tasche degli italiani in possesso delle lire, veniva versata dalla Banca d'Italia in 3 rate nelle casse statali per concorrere alla riduzione del debito pubblico;

tra le motivazioni della Corte costituzionale si legge di come "Il fatto che al momento di entrata in vigore della censurata disposizione fossero già trascorsi nove anni e nove mesi dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute";

ed ancora, secondo la Corte, non vi è dubbio alcuno di come la disposizione, denunciata di incostituzionalità, tradisca la fiducia di tutti coloro che avevano fatto legittimo affidamento sul termine del 28 febbraio 2012, in virtù del diritto al rispetto dei beni e del principio del legittimo affidamento. La prescrizione *ex abrupto* con effetto immediato delle vecchie lire ancora in circolazione, decisa "a sorpresa", con un decreto-legge entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha portato la Corte costituzionale a ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano con riferimento alla norma del decreto Salva Italia;

considerato altresì che:

la sentenza sembrava comportare, come immediata conseguenza, la riapertura di una nuova finestra di circa 3 mesi durante i quali, dunque, gli italiani avrebbero potuto tornare nelle filiali della Banca d'Italia e chiedere la conversione delle lire nella moneta avente corso legale. Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale non fornisce una soluzione e, pertanto, sono ipotizzabili diverse opzioni quali la riapertura di una finestra ma anche la limitazione del cambio solo per coloro che possano dimostrare di aver cercato di cambiare i titoli durante il periodo in cui questo era ancora consentito dalle norme iniziali, o altro;

del resto, le autorità competenti, in un rimando di responsabilità tra Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle finanze, hanno preso tempo con la motivazione dei necessari approfondimenti

per definire le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale in quanto quest'ultima va, di fatto, interpretata e la Banca d'Italia non può darle seguito autonomamente, senza l'intervento del Ministero. Al termine degli approfondimenti condotti, la Banca d'Italia ha comunicato di procedere al cambio delle lire in favore di coloro che: "a) hanno avviato, entro il termine originario di prescrizione delle lire (28.2.2012), un giudizio volto a ottenere la condanna della Banca d'Italia a dare seguito all'istanza di conversione, purché l'eventuale sentenza sfavorevole non sia passata in giudicato; b) hanno richiesto con un'istanza formale la conversione entro il termine sopra indicato, specificando l'importo",

impegna il Governo:

1) ad attuare, in quanto la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata, nei modi e con gli strumenti ritenuti più opportuni, quanto discende dal *dictum* della Corte costituzionale, rendendolo di fatto operativo;

2) a garantire la riapertura di una nuova finestra di 3 mesi durante i quali poter effettuare la conversione delle lire in euro, così come previsto dal quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità.

(1-00520)

Interpellanze

[DI GIACOMO](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [AIELLO](#), [MANCUSO](#), [D'ASCOLA](#), [BIANCONI](#), [GUALDANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Regione Molise è sottoposta al piano di rientro dal *deficit* in ambito sanitario dall'anno 2007;

le politiche sanitarie messe in atto dalla struttura commissariale regionale nell'ultimo periodo stanno creando gravi disservizi nell'erogazione dei servizi sanitari, suscitando profonda preoccupazione nei cittadini;

da mesi si ripetono manifestazioni pubbliche di protesta per l'inadeguatezza del servizio sanitario pubblico prestato e per i rischi ai quali vengono esposti i cittadini bisognosi di assistenza sanitaria;

i piani operativi sanitari per gli anni 2016-2018, presentati al tavolo tecnico interministeriale nel dicembre 2015, penalizzano fortemente le strutture sanitarie pubbliche, privilegiando le strutture private;

i tempi di prenotazione ed esecuzione di esami diagnostici essenziali sono dilatati in maniera preoccupante, arrivando ad un anno di attesa per alcune procedure;

la disponibilità di posti letto nelle strutture assistenziali pubbliche è sempre più rara;

il 12 gennaio 2016, dopo 4 giorni dall'accesso, è deceduta presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero "Veneziale" di Isernia una donna di 61 anni per la riferita indisponibilità di un posto letto libero nei reparti degli ospedali dell'intera Regione;

il 1° febbraio è deceduto improvvisamente un uomo di 46 anni, mentre era in attesa presso il pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli" di Campobasso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso, oltre che opportuno, predisporre un'immediata ispezione ministeriale che faccia luce sui fatti accaduti e sulla situazione nei punti di pronto soccorso della Regione;

quali interventi intenda predisporre e quali provvedimenti intenda adottare, affinché anche ai cittadini del Molise venga garantito il diritto costituzionale alla salute.

(2-00349)

Interrogazioni

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BUCCARELLA](#) -

Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -

Premesso che il decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", con l'articolo 3 ha introdotto, dopo l'articolo 256 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 256-*bis* il delitto di combustione illecita di rifiuti il quale prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni";

considerato che:

a più di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, come risulta dai dati accessibili dal portale "Prometeo" (il portale della lotta agli incendi dei rifiuti in Campania), sul sito istituzionale della Prefettura di Napoli, aggiornato al 28 gennaio 2016, risultano essere appena 30 i casi di persone incarcerate o agli arresti domiciliari; il numero delle violazioni sale a 33 se si includono i sequestri dei mezzi di trasporto disposti ai sensi del comma 6 del citato articolo 256-*bis*;

ad avviso degli interroganti i dati sull'impunità degli scempi ambientali sono allarmanti;

stando alle recenti notizie stampa pubblicate dall'Ansa il 25 gennaio 2016 anche il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, ha manifestato la sua preoccupazione in merito dichiarando che «la minaccia della pena non ha funzione deterrente. Non si riesce ad applicare in maniera efficace la legge» ed evidenziando che «Gli arresti sono pochissimi e i processi ancora meno chi appicca roghi, va oppure no in carcere? (...) Con le attuali norme non ci andrà mai. La condanna penale per questo reato è aleatoria»;

la causa potrebbe essere rintracciata nella necessità di evitare il sovraffollamento delle carceri, come si evince dalle parole del procuratore che ha dichiarato: «a pochissimi giorni da quella norma, dal Parlamento arrivò l'indiscrezione di evitare il sovraffollamento delle carceri». Inoltre il procuratore Roberti ha affermato che «L'esigenza repressiva forte alla base di quella norma (...) è diversa da esigenza di svuotare le carceri»;

considerato inoltre che:

da notizie in possesso agli interroganti risulterebbe che un problema riscontrato dai Corpi impegnati nella repressione del crimine consiste nella difficoltà di accertare la flagranza o semi flagranza di reato, considerato che nella maggior parte dei casi i roghi si registrano di notte e in stradine di campagna, cioè in tempi e luoghi non sempre monitorabili dalle forze dell'ordine;

a giudizio degli interroganti, in tale contesto è importante evidenziare che il Corpo forestale è stato letteralmente smantellato con la riforma per la pubblica amministrazione, di cui legge n. 124 del 2015, e ciò creerà ulteriori rallentamenti nella repressione dei crimini ambientali. L'Esercito presente sul territorio con l'operazione "strade sicure" non possiede gli strumenti né le competenze per poter reprimere i crimini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di rendere realmente efficace il contrasto all'appiccamento dei roghi tossici nelle province di Napoli e Caserta, considerato il fallimento acclarato del decreto-legge n. 136 del 2013 che doveva intervenire con urgenza per prevenire il fenomeno criminale;

se ritengano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di dover intervenire, apportando le modifiche normative suggerite dal procuratore nazionale antimafia al fine di rendere forte, deciso e reale il contrasto ai crimini ambientali nella terra dei fuochi, ed in generale sul territorio nazionale;

quali siano gli interventi intrapresi per contrastare lo smaltimento incontrollato di rifiuti speciali nelle campagne e nelle strade delle province di Napoli e Caserta, derivanti dalle produzioni sommerse "a nero", ovvero da parte di quelle aziende che vivono ai margini della legalità, e che non mostrano alcuno scrupolo né coscienza sociale nello smaltire illecitamente i propri rifiuti affidandosi anche alla criminalità organizzata, e che dunque di fatto sono il motore che alimenta il fenomeno "terra dei fuochi".

(3-02569)

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#),

[DONNO](#), [CATALFO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [TAVERNA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, oltre al buon andamento e all'imparzialità delle amministrazioni comunali, connesse al regolare funzionamento dei servizi affidati, costituisce la premessa per un efficiente supporto allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie imposta comunale immobili (ICI) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) nel Comune di Capua (Caserta) è stato affidato in concessione alla società IAP Srl, con atto di Giunta n. 159/2004 in data 29 novembre 2004 con convenzione Rep. 51/2004, per una durata di 9 anni (dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2014);

con atto di deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2008 e con successivo atto dirigenziale n. 837/2008 del responsabile del Settore economico-finanziario si procedeva con la definitiva risoluzione della convenzione Rep. 51/2004, per inadempimento del concessionario;

in particolare, con la delibera del Consiglio comunale n. 39 del 12 settembre 2008, non solo si procedeva in modo definitivo alla risoluzione della convenzione, ma il Comune riassumeva la gestione diretta del servizio di riscossione dei tributi, demandando altresì alla Giunta il compito di quantificare il danno subito in costanza dell'inadempimento;

la concessionaria IAP Srl, quindi, proponeva ricorso volto all'annullamento degli atti che disponevano la risoluzione della convenzione, innanzi al TAR Campania-Napoli R.G n. 1548/2009;

in pendenza di giudizio, la IAP Srl, con nota del 7 ottobre 2011, ha manifestato all'ente la disponibilità di addivenire ad un accordo transattivo con rinuncia al contenzioso pendente, con il reintegro nello svolgimento del servizio, ed il riconoscimento all'ente a titolo di risarcimento di una somma di denaro per i disagi lamentati;

con relazione del 10 ottobre 2012 a firma del capo del Servizio finanziario del Comune, e delibera di Giunta municipale n. 196 dell'11 ottobre 2012 è stato approvato lo schema di transazione al fine di dirimere la controversia e reintegrare nella concessione la IAP. Le parti convenivano di addivenire alla conclusione dell'accordo, che prevede tra l'altro: a) il versamento di una somma a tacitazione di ogni pretesa dell'ente da parte della IAP Srl nei confronti della società di complessivi 500.000 euro; b) la rinuncia al contenzioso instaurato da IAP; c) la reintegra da parte del Comune di Capua nell'attività di gestione della originaria concessione, sino all'effettiva durata di affidamento di 9 anni con scadenza contrattuale fissata al 31 dicembre 2017 stante l'interruzione dal 7 ottobre 2008 alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo;

con determine dell'ottobre 2012, emanate dal Settore economico-finanziario, veniva autorizzata l'esecuzione provvisoria dell'accordo. Il Comune procedeva, quindi, a revocare gli atti risolutivi della concessione IAP, e la società da parte sua rinunciava al contenzioso. Il contratto per il servizio di concessione delle attività di gestione e riscossione veniva approvato formalmente solo con la determina del 29 dicembre 2015;

considerato inoltre che le particolari vicende contrattuali ed amministrative legate alla concessione del servizio di gestione e riscossione dei tributi rappresentano il contesto in cui operano gli utenti, privati ed economici, vessati da continui e reiterati atti di accertamento, nella maggior parte dei casi infondati. Risulta agli interroganti, infatti, che dai primi mesi del 2015 la IAP Srl abbia inviato accertamenti tributi o addirittura ingiunzioni di pagamento per gli anni antecedenti al 2012, sebbene la maggior parte di tali accertamenti risultino palesemente in perfetta regolarità;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito della risoluzione della concessione con IAP nel 2008 il Comune ha provveduto alla riscossione dei tributi attraverso un suo ufficio. Infatti, dopo l'ottobre 2012, è stato reso operativo l'accordo transattivo che ha reintegrato, contrattualmente, la IAP Srl come concessionaria di servizi; tuttavia, tale reintegrazione contrattuale parrebbe viziata da illegittimità formale e da incongrue forme di trasparenza e di pubblicità. Del resto, a causa delle inadempienze di entrambe le parti la banca dati con tutte le informazioni degli utenti e dei loro pagamenti è rimasta incompleta: i dati sono stati

recuperati solo nel 2014 e forniti alla IAP solo nel novembre 2015. Con riferimento alle annualità dal 2012 al 2014 la IAP, basandosi sui dati incompleti ricevuti, avrebbe iniziato a inoltrare ai cittadini richieste di pagamento, nella maggior parte dei casi non dovuti. Numerosi sono attualmente i ricorsi pendenti dinanzi alle competenti sedi giudiziarie;

la scarsa e precaria funzionalità dei sistemi telematici non consente agli utenti in regola di dimostrare, in maniera efficiente, l'avvenuto pagamento ovvero di sanare, eventualmente, le loro posizioni da accessi informatici remoti;

a giudizio degli interroganti, la condotta posta in essere dalla società IAP Srl nella sua attività di riscossione, connessa a quella del Comune di Capua, è dunque gravata da lampanti inefficienze organizzative, gestionali e finanziarie, direttamente impattanti sulla realtà sociale ed economica, si chiede si sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se, alla luce della legislazione vigente, non ritengano opportuno sollecitare il prefetto al fine di porre in essere idonee attività ispettive e di controllo, per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Comune, nonché per l'acquisizione di dati e notizie concernenti le modalità di affidamento di servizi a società esterne che compromettono gravemente il rapporto tra cittadini, imprese e la rispettiva amministrazione locale di riferimento;

se valutino, in conformità alla normativa vigente, di intraprendere il procedimento amministrativo volto allo scioglimento del Consiglio comunale di Capua, per gravi e persistenti violazioni di legge, connessi alla scellerata, inefficiente ed inefficace gestione comunale delle risorse pubbliche.

(3-02570)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il parco naturale dei monti Aurunci, istituito con legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, si estende per 19.375 ettari di territorio e gestisce anche due monumenti naturali: "mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua" a Fondi (Latina), istituito nel 2001 con un'estensione di 4 ettari; "Montecassino" a Cassino istituito nel 2010, con un'estensione di 694 ettari. Nella zona protetta ricadono l'antica, e nota in tutto il mondo, abbazia di Montecassino (di interesse storico nazionale), la rocca Janula, il teatro e l'anfiteatro romano, il sacrario militare del cimitero polacco (dove riposano 1.051 soldati del Corpo polacco), il monumento detto "il carro armato", la stele dedicata ai caduti polacchi posta a quota 593 metri sul livello del mare, e parte della strada militare "cavendish road" realizzata durante la seconda guerra mondiale;

prospiciente al complesso monumentale dell'abbazia di Montecassino, all'interno del parco, sono presenti dei cancelli, serrati da anni, che impediscono il transito pedonale sui sentieri che lo attraversano. I cancelli insistono sulle particelle catastali 89, 108, 109, 118 del foglio 18 (demanio dello Stato);

alcune associazioni locali hanno chiesto che i cancelli possano venire aperti, non abbattuti, o sostituiti con tornelli, per rendere fruibili ai pedoni e alle biciclette (non ai veicoli a motore) tutte le aree all'interno del parco naturale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere all'apertura di tutti i cancelli presenti nel parco, non appartenenti all'abbazia, o la loro sostituzione con tornelli.

(3-02571)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SANTANGELO](#), [GAETTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il giornale *on line* "AntimafiaDuemila", in data 12 gennaio 2016, ha pubblicato la notizia dal titolo «D'Amico: "Attilio Manca ucciso dai Servizi segreti"»;

sulla vicenda dell'urologo Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), il primo firmatario del presente atto ha già presentato due precedenti atti di sindacato ispettivo (3-00366 pubblicato il 17 settembre 2013 e 4-03074 del 25 novembre 2014) che ad oggi non hanno ancora ricevuto risposta; risuonano forti le dichiarazioni del pentito Carmelo D'Amico rese nell'ottobre del 2015: «Poco tempo

dopo la morte di Attilio Manca, avvenuta intorno all'anno 2004, incontrai Salvatore Rugolo, fratello di Venerina e cognato di Pippo Gullotti (condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio di Beppe Alfano, ndr). Lo incontrai a Barcellona, presso un bar che fa angolo, situato sul Ponte di Barcellona, collocato vicino alla scuola guida Gangemi. Una volta usciti da quel bar Rugolo mi disse che ce l'aveva a morte con l'avvocato Saro Cattafi perché "aveva fatto ammazzare" Attilio Manca, suo caro amico. In quell'occasione Rugolo mi disse che un soggetto non meglio precisato, un Generale dei Carabinieri, amico del Cattafi, vicino e collegato agli ambienti della "Corda Fratres", aveva chiesto a Cattafi di mettere in contatto Provenzano, che aveva bisogno urgente di cure mediche alla prostata, con l'urologo Attilio Manca, cosa che Cattafi aveva fatto»;

il pentito D'Amico avrebbe riferito: «Successivamente ho parlato di queste vicende quando sono stato detenuto presso il carcere di Milano-Opera in regime di 41-*bis* insieme a Rotolo Antonino. Mi confidò che erano stati i Servizi segreti a individuare Attilio Manca come il medico che avrebbe dovuto curare il latitante Provenzano. Rotolo non mi disse chi fosse questo soggetto appartenente ai Servizi ma io capii che si trattava della stessa persona indicatami dal Rugolo, ossia quel Generale dei Carabinieri che ho prima indicato; sicuramente era un soggetto delle istituzioni. Rotolo Antonino, sempre durante la nostra comune detenzione presso il carcere di Milano-Opera, mi disse che Attilio Manca era stato eliminato proprio perché aveva curato Provenzano e che ad uccidere quel medico erano stati i Servizi segreti. (...) Rotolo mi aggiunse che di quell'omicidio si era occupato, in particolare un soggetto che egli definì "u calabresi"; costui, per come mi disse Rotolo, era un militare appartenente ai Servizi segreti, effettivamente di origine calabrese, che era bravo a far apparire come suicidi quelli che erano a tutti gli effetti degli omicidi. Rotolo Antonino mi fece anche un altro nome coinvolto nell'omicidio di Attilio Manca, in particolare mi parlò del "Direttore del Sisde", che egli chiamava "U Diretturi". Rotolo non mi disse come era stato ammazzato Manca, né mi fece il nome e cognome del "calabrese" e del "Direttore del Sisde", né io glielo chiesi espressamente. In questo momento mi sono ricordato che Rotolo, se non ricordo male, indicava il calabrese come "U Bruttu", ma non so dire il motivo, e che era "un curnutu", nel senso che era molto bravo a commettere questo tipo di omicidi». L'autore dell'articolo si chiede se questo sia «Un velato riferimento all'agente dei Servizi soprannominato "faccia da mostro"»;

D'Amico aggiunge: «Rugolo non mi specificò se l'urologo Manca era già stato individuato come medico che doveva curare il Provenzano e il compito del Cattafi era soltanto quello di entrare in contatto con il Manca, o se invece fu lo stesso Cattafi che scelse e individuò il Manca come medico in grado di curare il Provenzano. Rugolo Salvatore ce l'aveva a morte con Cattafi perché, proprio alla luce di quel compito da lui svolto, lo riteneva responsabile della morte di Attilio Manca che riteneva sicuramente essere un omicidio e non certo un caso di overdose. Rugolo non mi disse espressamente che Cattafi aveva partecipato all'omicidio di Manca ma lo riteneva responsabile della sua morte per i motivi che ha sopra detto»;

considerato che:

queste clamorose rivelazioni, fatte dall'ex capo dell'ala militare di Cosa nostra barcellonese durante l'udienza davanti al Tribunale del riesame di Messina svoltasi l'11 gennaio 2016, si riferiscono ad un periodo temporale tra il 2004 e il 2006 ed evidenziano la presenza dei Servizi segreti dietro all'omicidio dell'urologo barcellonese Attilio Manca. In particolare la sua morte sembrerebbe riconducibile ad un omicidio e non ad un caso di *overdose*;

anche la Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Rosy Bindi ha dichiarato che «la morte di Attilio Manca a tutto può essere attribuibile, tranne che a una morte per overdose di eroina», come si legge sullo stesso giornale il 16 gennaio;

a parere degli interroganti, dopo quanto emerso nei confronti della famiglia di Attilio Manca, continuare a non dare delle risposte significa tra l'altro lasciare sola la stessa famiglia e tutti i cittadini che aspettano un segnale di trasparenza, ma soprattutto la verità da parte delle istituzioni, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti oggetto delle rivelazioni rese dal pentito Carmelo D'Amico durante l'udienza davanti al Tribunale del riesame di Messina;
se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, tenuto conto delle novità emerse e che potrebbero vedere interessati, dietro la morte di Attilio Manca, i "Servizi segreti" o, come risultato dalle dichiarazioni, un generale dei Carabinieri collegato agli ambienti della "Corda Frates" e un "direttore del Sisde".

(3-02572)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-02573)

(Già 4-05265)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro della salute* -

(4-05270)

(Già 3-02396)

[DIVINA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il periodico "Quattroruote", nel numero di febbraio 2016, ha pubblicato un servizio dedicato alla copertura del servizio di radiodiffusione "Dab+" sul territorio nazionale da parte della Rai, evidenziando che "se i due consorzi privati che distribuiscono il segnale digitale nazionale - Club Dab Italia ed Euro Dab - coprono il 70 per cento della popolazione, la diffusione della Rai arranca: non ha ancora raggiunto un italiano su due, mentre nel Regno Unito la Radio Dab della BBC arriva al 97 per cento";

la rivista riporta anche la notizia secondo cui nel mese di ottobre 2015 erano attivi solo 18 dei 60 impianti Dab+ di RaiWay previsti entro fine 2015, e che non sono stati quindi mantenuti gli impegni assunti con il Ministero dello sviluppo economico;

la rapida realizzazione della rete Dab+ nel nostro Paese porterebbe ricadute positive sul saldo economico, sia per le entrate statali riferite all'Iva sui nuovi ricevitori, sia per l'occupazione e il commercio, considerato il bacino di oltre 20 milioni di nuovi ricevitori radiofonici moderni;

la mancata attività della concessionaria Rai produce un danno al sistema radiofonico, ai cittadini e all'economia del Paese,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero i dati riportati dalla rivista "Quattroruote" relativi al mancato raggiungimento della copertura del segnale Dab+ del territorio nazionale da parte della Rai;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nei confronti della Rai nel caso in cui la concessionaria non abbia rispettato gli impegni assunti per l'installazione di 60 impianti di trasmissione Dab+ entro il 2015;

se non reputi opportuno mettere in atto interventi volti ad informare i cittadini sui vantaggi legati alla radiofonia a *standard* Dab+, sia in termini di qualità del segnale, sia per la facilità di utilizzo e ridotto impatto ambientale rispetto all'attuale *standard* trasmissivo analogico FM;

se non reputi necessario intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di prevedere che gli apparecchi radiofonici venduti siano provvisti di un'etichetta che specifichi se gli apparecchi sono provvisti di sintonizzatore Dab+ oppure se sono abilitati a ricevere solo le trasmissioni analogiche a *standard* FM;

se, in considerazione dell'alto livello di copertura del servizio di radio digitale, non ritenga opportuno valutare la possibilità di introdurre disposizioni volte ad agevolare la commercializzazione di apparecchi riceventi con il doppio *standard* FM e Dab+, in modo da garantire lo sviluppo della radiofonia e tutelare, al contempo, il diritto dei consumatori;

se, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei, anche in Italia si stia procedendo verso una collaborazione fra l'azienda concessionaria del servizio pubblico televisivo e gli operatori privati nel programmare e realizzare al più presto il completamento della copertura nazionale ed il servizio in galleria, col duplice scopo di offrire servizi gratuiti ai cittadini e ottenere un notevole risparmio

energetico ed economico.

(4-05271)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, ha recentemente diramato un bollettino sulla concentrazione di Pm10 in atmosfera, misurata nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale, registrando negli agglomerati di Venezia, Treviso, Padova e Rovigo fino a 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite causato dal ristagno delle polveri sottili favorito da condizioni di tempo stabile, assenza di precipitazioni, scarsa ventilazione e marcate inversioni termiche;

sono noti a tutti i rischi per la salute dovuti alle polveri sottili; esse infatti vengono inalate con facilità e riescono a penetrare all'interno dell'organismo giungendo in profondità nei polmoni. È accertato come queste particelle possano essere responsabili di asma, tumori e altre patologie acute dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio,

si chiede di sapere il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno svolgere un ruolo di coordinamento e indirizzo rispetto all'azione dei Comuni del bacino padano, anche avviando un tavolo tecnico per individuare gli interventi prioritari da realizzare e rafforzare, e ampliare le indagini epidemiologiche nei territori dove è maggiore l'emergenza da inquinamento atmosferico, al fine di ridurre, quanto meno, i rischi per la salute delle persone.

(4-05272)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il maresciallo ordinario Alessandro Mosti, quale rappresentante della cat. "B" del consiglio intermedio di rappresentanza (Co.I.R.) del comando logistico dell'Esercito, ha presentato, in data 17 luglio 2012, ricorso gerarchico avverso le procedure adottate durante le operazioni di voto per l'elezione dei membri del consiglio centrale della rappresentanza militare, sezione Esercito, categoria "B", tenutesi in data 11 luglio 2012;

con successivo atto, datato 7 febbraio 2013, l'interessato ha proposto ricorso straordinario avverso il silenzio rigetto opposto dall'amministrazione, con il quale ripropone censure concernenti asserite irregolarità riscontrate durante le operazioni di voto;

la vicenda, data la gravità, è stata oggetto dell'interrogazione parlamentare 4-17463, presentata alla Camera dei deputati, a cui il Ministro della difesa l'11 dicembre 2012 rispondeva che, stando agli atti in suo possesso, non ravvisava alcuna irregolarità nel corso delle operazioni di voto per l'elezione dei consigli della rappresentanza militare. Nella risposta del Ministro si legge che «Invero, la procedura adottata dal Presidente del posto di votazione, durante le operazioni di voto per l'elezione dei delegati della categoria "B" (ruolo marescialli) della sezione Esercito del Cocer, dell'11 luglio 2012, risulta perfettamente aderente a quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito»;

il Consiglio di Stato, dopo oltre 3 anni, con il parere n. 143/2016, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal maresciallo Alessandro Mosti, decretando l'annullamento delle operazioni di voto per l'elezione dei membri del consiglio centrale della rappresentanza militare, sezione Esercito, categoria "B", in data 11 luglio 2012 che, invece, il vertice militare (generale Claudio Graziano) ed il Ministro della difesa avevano ritenuto corrette;

i giudici amministrativi nell'annullare gli atti impugnati con il ricorso hanno smentito, dunque, le rassicuranti dichiarazioni rese dal Dicastero in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo, e hanno censurato l'operato dell'amministrazione militare. In particolare, il parere si sofferma sulla scorrettezza della condotta assunta dal presidente *pro tempore* del posto di votazione unico per l'elezione dei delegati del consiglio centrale della rappresentanza, sezione Esercito, generale P. G., sottolineando che: «Nei fatti, alla luce delle dichiarazioni versate in atti dai diretti interessati e del verbale delle operazioni di voto, la scheda è stata sostituita in quanto considerata deteriorata, nonostante la medesima non presentasse segni di danneggiamento o difetti» ed ancora «Nel caso di specie, come

sopra evidenziato, la sostituzione della scheda non è stata giustificata per un errore materiale commesso dall'elettore nella trascrizione del nominativo, ma per un asserito deterioramento della stessa, che, invero, dalle menzionate risultanze non appare esservi stato (...) la primaria finalità del Collegio fosse quella di evitare che l'anomalia riscontrata potesse rendere il voto riconoscibile. Circostanza, quest'ultima, che si è, invece, verificata nella vicenda in esame, allorquando durante le operazioni di voto il Maresciallo Capo Pesciaioli, incorso nel citato errore, nel chiedere la sostituzione della scheda, ha esternato pubblicamente le proprie intenzioni di voto. L'accaduto, che non viene smentito dall'Amministrazione, avrebbe dovuto indurre il Presidente a dichiarare nulla la scheda, e non procedere, come è stato fatto, alla sua sostituzione, peraltro, motivandone le ragioni sulla base di un danneggiamento non riscontrabile»;

considerato infine che nella suddetta elezione il generale P. G. ha svolto la funzione presidente *pro tempore* del posto di votazione unico, mentre "scrutatori" risultavano essere il tenente colonnello V. E., il primo maresciallo R. M., il sergente maggiore G. G. e il caporal maggiore capo A. B., si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per dare compiuta attuazione alla decisione dei giudici amministrativi;

se non ritenga di dover adottare le opportune misure nei confronti del generale P. G. e degli altri militari che nell'occasione avevano svolto la funzione di "scrutatori";

se abbia già segnalato, o se intenda segnalare, i fatti evidenziati alle competenti autorità giudiziarie affinché ne sia accertata l'eventuale rilevanza sotto il profilo della legge penale e del danno erariale, con particolare riguardo alla dichiarazione relativa alla scheda elettorale deteriorata apposta sul verbale delle operazioni di voto rivelatasi non vera.

(4-05273)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02569 e 3-02570, della senatrice Moronese ed altri, rispettivamente sulla repressione degli incendi dei rifiuti nella terra dei fuochi e sulla gestione dei servizi di riscossione delle entrate tributarie del Comune di Capua (Caserta).

1.5.2.15. Seduta n. 578 (pom.) del 16/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

578a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

Gruppi parlamentari, scioglimento, nuova costituzione e variazioni nella composizione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, con lettera inviata in data di ieri alla Presidente *pro tempore* del Gruppo Conservatori e Riformisti, la Presidenza ha preso atto del venir meno dei requisiti di consistenza numerica prescritta dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Successivamente, con lettera in data odierna, la senatrice Bonfrisco ha comunicato l'adesione al Gruppo del senatore Compagna, che ha accettato. Pertanto, il Gruppo Conservatori e Riformisti è di nuovo regolarmente costituito. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, come ha già detto lei, ieri ho ricevuto la sua comunicazione nella quale prendeva atto, in modo secondo me curioso, del venir meno del numero, previsto dal nostro Regolamento, di dieci senatori, che costituiscono la base fondamentale di un Gruppo. Mi sono permessa, nel prendere atto rispettosamente della sua presa d'atto, di fare un appello a tutte le forze politiche che intendono contrastare le forzature di questa legislatura - e questa io la considero una di quelle - ai danni del corretto e civile rapporto tra maggioranza e opposizione, ad opera di iniziative politiche, e non solo, che stanno snaturando il regolare svolgimento dell'azione parlamentare. Basti pensare a quella che vediamo, per esempio, andare in scena in quest'Aula oggi su un tema rilevante per il nostro Paese e per la nostra società, quello delle unioni civili, ma che già abbiamo visto andare in onda sul tema altrettanto rilevante dell'istituzione democratica e di quel processo di riforme che portano ad una sconveniente quanto pasticciata soluzione per il Senato.

Insieme ad altri colleghi, ho fatto del mio meglio per garantire all'Assemblea del Senato il contributo di una opposizione seria e costruttiva per il Paese che, combattendo quel velenoso patto del Nazareno, intende restare vincolata al mandato affidatoci dai cittadini di centrodestra che ci hanno eletti per essere politicamente alternativi al PD di Renzi e a qualsiasi altro PD. È per questo che ringrazio moltissimo la componente dei senatori che fanno riferimento all'iniziativa parlamentare Idea; li ringrazio perché, attraverso questa modalità (quella dell'adesione di un senatore appartenente a quella componente), hanno preso oggi la decisione di lasciare in vita una forma di opposizione seria e costruttiva a questa maggioranza. Li ringrazio non solo personalmente, ma soprattutto politicamente, anche per le parole che hanno saputo usare nel loro comunicato, tutto legato alla vita della democrazia interna di quest'Aula e del Paese. Che questo possa essere l'auspicio per la corretta ricostruzione di un'area dei moderati del centrodestra che non si piega a quel partito della Nazione che qualcuno vorrebbe in modo surrettizio costruire, senza passare dalla volontà dei cittadini elettori, ma, contro quegli elettori, per vie traverse - attraverso il passaggio in Gruppi parlamentari senza connotazione politica, ma utili a questo scopo - costruire un partito che non ha avuto - e io ritengo non avrà - l'appoggio, il sostegno e nemmeno l'apprezzamento dei cittadini italiani, di sicuro non di quelli del centrodestra. (*Applausi dai Gruppi CoR, (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e FI-PdL XVII e della senatrice Bignami*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono rimasto sorpreso quando ho avuto notizia della lettera che lei ha inviato alla capogruppo, senatrice Bonfrisco.

Per quello spirito di colleganza, che non può non animare il nostro Gruppo di opposizione a quello della senatrice Bonfrisco, pur nelle tante differenze che ci sono state, e che forse saranno minori in futuro, c'è qualcosa che non mi torna, Presidente.

Oggi sarà una giornata particolarmente complicata per la Presidenza e non vorrei complicarla ulteriormente, però ricordo un'antipatica discussione nella Conferenza dei Capigruppo nella quale, con violenta insistenza, il Capogruppo del Gruppo AL-A ha chiesto a lei di far rispettare l'articolo 14 del nostro Regolamento. Si è discusso, si è anche detto che quella non fosse materia della Conferenza dei Capigruppo, ma quell'antipatica discussione si è conclusa - e tutti la ricorderanno - con la decisione di

convocare il Consiglio di Presidenza, tanto è vero che il Consiglio di Presidenza, nella *mail* che alcuni componenti mi hanno fatto vedere, è convocato per giovedì 18, con all'ordine del giorno proprio l'articolo 14 del Regolamento stesso.

In primo luogo, non capisco a cosa serva la convocazione del Consiglio di Presidenza e, in secondo luogo, mi sembra di capire che la lettera che lei ha ritenuto di inviare alla senatrice Bonfrisco contraddica, in parte o totalmente, quanto deciso nella riunione dei Capigruppo; o meglio, non deciso: quello che ci era stato comunicato in quella sede e che non poteva e non doveva essere argomento della Conferenza dei Capigruppo stessa.

Ribadisco, signor Presidente: non vorrei che si usassero, come qualche volta accade o come può darsi accada più tardi, due pesi e due misure: se in quella sede si era deciso che il Consiglio di Presidenza, che è sicuramente un organo consultivo nella libera discrezionalità del potere che le appartiene, fosse pur tuttavia convocato (quindi un consiglio o un suggerimento lo doveva dare), non capisco per quale motivo lei ha ritenuto di anticipare le eventuali conclusioni, che non sapevamo quali potessero essere, del Consiglio di Presidenza stesso. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, su questo argomento concordo con quanto affermato in questo momento dal collega Romani. Ma dico di più. Noi, in riunione dei Capigruppo, avevamo preso una decisione: avevamo stabilito che ci dovessero essere determinate procedure prima di dichiarare un Gruppo sciolto; avevamo parlato di Consiglio di Presidenza e alcuni di noi avevano anche proposto di seguire quella prassi, che era stata usata precedentemente, che dà tempo al Gruppo che ha il problema di avere un senatore in meno rispetto al numero previsto di vedere se c'è la possibilità di arrivare a una soluzione ideale, come è successo in questo caso.

Signor Presidente, lei è arbitro - lo abbiamo detto in più di un'occasione - ed essere arbitro vuol dire anche prendere decisioni, spesso magari non condivise, ma è altrettanto vero che, nel momento in cui lei utilizza una determinata procedura, nella legislatura che procede dovrebbe utilizzare lo stesso metro di giudizio e di azione nei confronti di tutti i Gruppi parlamentari. Lei non può, nel momento in cui si prospetta una problematica ad un Gruppo parlamentare di maggioranza, utilizzare il *bon ton* istituzionale e, di conseguenza, permettere a quel Gruppo di avere un mese di tempo per poter risolvere i propri problemi e, poi, quando succede la stessa cosa ad un Gruppo di minoranza, invece, in meno di una settimana dichiararlo sciolto.

Due pesi e due misure non vanno bene, signor Presidente; sono stati utilizzati anche in passato su altre problematiche: decreti-legge e riforme costituzionali. L'auspicio è che quanto stiamo raccomandando in questo momento, ossia una maggiore attenzione rispetto alle decisioni, vi sia anche in occasione nel disegno di legge che andiamo ad affrontare (entreremo nei temi caldi tra pochi secondi). Di conseguenza la richiesta che le rivolgiamo è, in futuro, di utilizzare lo stesso metodo utilizzato per coloro che sono in maggioranza. Non ci possono essere Gruppi di serie A e Gruppi di serie B, senatori di serie A e senatori di serie B. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Ben venga il fatto che il Gruppo sia stato ricostituito e che ci sia ancora una volta una voce libera all'interno di questo Senato. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, l'articolo 14, comma 6, del Regolamento prevede che «quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo Misto». L'unica possibilità di valutazione del Consiglio di Presidenza per dare un'autorizzazione al mantenimento del Gruppo con meno di dieci iscritti è quando il Gruppo rappresenti un partito o un movimento organizzato con il medesimo contrassegno in almeno 15 Regioni. Quindi, sapete benissimo che il Consiglio di Presidenza era stato convocato per avere il tempo di valutare se c'erano o meno queste condizioni.

Accertate queste condizioni, secondo il principio di autotutela (principe cardine dell'amministrazione), si è applicato il comma 6 dell'articolo, con la dichiarazione di scioglimento del Gruppo, che ora si è ricostituito. Pertanto, procediamo.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, su questo tema è già intervenuto il capogruppo Centinaio.

Ad ogni modo, ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, mi permetta di intervenire da componente del Consiglio di Presidenza...

PRESIDENTE. Però dovrò sconvocare il Consiglio di Presidenza, a meno che non ci siano dei temi all'ordine del giorno, per integrarlo.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, doveva sconvocare il Consiglio di Presidenza quando ha inviato la lettera alla presidente Bonfrisco, perché le cose non funzionano in questo modo. Lei che è uomo di regole, le cominci ad utilizzare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Glielo domando perché lei è padrone dell'Assemblea, ma non della mia vita. Quindi, per cortesia, mi deve dire se giovedì, dopo l'Assemblea, si riunirà il Consiglio di Presidenza, oppure no. Però avrebbe dovuto dirmelo ieri.

[PRESIDENTE](#). Senatore Volpi, una volta convocato il Consiglio di Presidenza, è venuto meno quel tema all'ordine del giorno. Mi ero riservato la possibilità di inserire altri temi all'ordine del giorno e di comunicarli. Un Presidente non può nemmeno valutare questo? In ogni caso, se non ci saranno altri motivi, lei saprà in giornata che il Consiglio di Presidenza è stato sconvocato.

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, su questo tema è già intervenuto il suo Capogruppo.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Condivido quello che ha detto il senatore Volpi. Avrebbe potuto sconvocare visto che...

PRESIDENTE. Ho già risposto.

GASPARRI (FI-PdL XVII). E ha risposto male. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ho risposto bene, perché magari ci sarà un altro motivo di convocazione del Consiglio di Presidenza. *(Commenti del senatore Palma)*.

Sulla disciplina delle modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico di votazione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, l'articolo 118, comma 7, del Regolamento del Senato, prevede che «le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza», le quali, conseguentemente, a tutti gli effetti integrano le stesse previsioni regolamentari.

Ricordo che nelle istruzioni sul procedimento elettronico di votazione deliberate dal Consiglio di Presidenza del 23 gennaio 2008 sono chiaramente indicate le modalità di utilizzo della tessera di identificazione di ciascun senatore ai fini della verifica del numero legale della votazione ordinaria corrispondente alla votazione per alzata di mano e alla controprova della votazione nominale con scrutinio simultaneo e della votazione a scrutinio segreto.

Successivamente il Consiglio di Presidenza, con deliberazione n. 106 del 2011, ha disciplinato in modo puntuale i criteri di imputazione delle assenze dai lavori dell'Assemblea, nonché le modalità di rilevazione della presenza amministrativa.

Secondo il combinato disposto delle richiamate deliberazioni del Consiglio di Presidenza e degli articoli del Regolamento concernenti le deliberazioni del Senato e i modi di votazione (segnatamente

gli articoli 108, 113, 114, 115 e 117), resta impregiudicata, a garanzia della libera, incondizionata facoltà di espressione del proprio voto da parte dei singoli senatori, la possibilità che i medesimi, ancorché presenti in Aula, non esprimano obbligatoriamente il proprio voto ovvero non facciano rilevare la loro presenza ai fini della verifica del numero legale, senza che siffatta condotta comporti una conseguenza ai fini amministrativi, tale da pregiudicare o comprimere l'ampiezza della facoltà di decisioni riconosciute al parlamentare in quanto tale, vieppiù nella doverosa consapevolezza dei meccanismi preposti alla tutela delle minoranze. Si tratta, evidentemente, di fattispecie diffusamente approfondite dalla dottrina e consolidate in termini di prassi certa e consuetudine parlamentare, alla luce delle quali si riscontra l'evenienza di senatori presenti, ma non votanti, sia per quanto concerne le deliberazioni di merito, secondo l'ampia articolazione innanzi descritta, sia con riferimento alla verifica del *quorum* di natura costitutiva direttamente riconducibile alle previsioni di cui all'articolo 107 del Regolamento.

Le tutele e le garanzie apprestate dalla normativa vigente non possono tuttavia in alcun caso, anche solo indirettamente, consentire uno sviamento rispetto alle finalità fondamentali sulla scorta delle quali gli istituti richiamati hanno avuto origine e ricevuto una esaustiva definizione, né tanto meno permettere forme surrettizie di degenerazione, lasciando ad indici di verifica aleatori la puntuale sanzionabilità di abusi o condotte elusive, che sottraggono al principio della trasparenza e della responsabilità comportamenti palesemente impropri. Vale al riguardo richiamare quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 106 del 2011: «Il Presidente, qualora prima della proclamazione del risultato di una votazione qualificata o di una verifica del numero legale constati la presenza nel sistema di una tessera di votazione nonostante l'assenza in Assemblea del senatore titolare, dispone in via cautelare l'immediato ritiro della tessera».

In conclusione, alla luce dei poteri attribuiti al Consiglio di Presidenza dall'articolo 118, comma 7, del Regolamento, nonché delle deliberazioni dello stesso Consiglio di Presidenza sopra richiamate, comunico che, per garantire il pieno e puntuale rispetto della disciplina concernente il rilevamento delle presenze, anche ai fini amministrativi, i senatori che si allontanano dall'Aula sono tenuti a portare con sé la propria tessera e che in ogni caso, laddove non risulti la reale presenza in Assemblea nel corso di votazioni, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 106 del 2011, le stesse tessere saranno in via cautelare ritirate, ferma la possibilità da parte della Presidenza, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, una volta accertati i fatti, di ordinare la restituzione della tessera al senatore, nonché disporre che, nei confronti dei senatori responsabili, si applichi, per la giornata in cui è avvenuto il fatto riscontrato, la detrazione della diaria.

Infine, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo, sul piano strettamente disciplinare restano comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 66 e seguenti del Regolamento del Senato, di guisa che, soprattutto a fronte della reiterazione di condotte contrarie alle prescrizioni innanzi prescritte, il Consiglio di Presidenza sarà investito, senza esitazione, delle connesse questioni di specifica propria competenza.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei dire solo due cose sullo *speech* che ha appena finito di leggere. La prima: se io mi allontano, lascio la tessera e dopo due minuti ritorno, lei non ha la possibilità di restituirmela, ma ha l'obbligo di restituirmela. Ove mai non me la dovesse restituire, per una mera dimenticanza mi impedirebbe di svolgere quella funzione di parlamentare per la quale sono stato eletto. Ritengo pertanto che forse questa parte della sua delibera meriterebbe un maggiore approfondimento.

In secondo luogo, sono assolutamente d'accordo con lei nel ritenere che, nell'eventualità in cui un senatore dovesse lasciare il tesserino inserito e non ne dovesse fare alcun utilizzo, lei può adottare tutti i provvedimenti che vuole, evidentemente in assenza del parlamentare. Tuttavia, per curiosità, signor Presidente, se io ho effettuato 90 votazioni, mi allontano e poi torno, quindi ho effettuato molto più dei due terzi delle votazioni, lei si riserva il potere di intervenire sulla diaria? Sul punto dei fatti, credo che

questa sia una contraddizione.

Pertanto, fermo restando che condivido il senso del suo intervento e che a mio avviso comportamenti di tal fatta, che non intendo aggettivare in alcun modo, devono essere in ogni modo ostacolati o puniti, le sarei grato se volesse prestare attenzione alle due obiezioni che ho sollevato. La prima è che ho diritto di entrare in Aula e a riavere la tessera: i provvedimenti successivi non mi riguardano, ma io ho diritto di votare. La seconda è che dubito fortemente che un provvedimento disciplinare mi possa togliere la diaria se ho effettuato più di un terzo delle votazioni.

PRESIDENTE. Forse la lettura non è stata abbastanza chiara, perché ho parlato di valutazione in corso di votazione. Pertanto, ai fini della votazione e prima di ogni votazione è particolarmente auspicata l'attenzione dei senatori segretari nel valutare se ci sono tessere in postazioni dove non ci sono senatori, soprattutto prima delle votazioni. È questo il punto. In secondo luogo, la tessera verrà restituita nel momento in cui si è trattato di un momentaneo allontanamento.

Comunque, il problema della diaria sarà valutato ai fini amministrativi, quindi non ha niente a che vedere con ciò. Ritengo pertanto che le precisazioni siano già contenute nel testo che ho letto.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo sulle sue comunicazioni. Innanzitutto le trovo di un gusto amaro, perché appena nasce una canea, un polverone di delegittimazione dei senatori e del nostro lavoro, subito ci si affretta a dare eco a questa polemica.

Vorrei quindi fare tre considerazioni in positivo. In primo luogo, le regole ci sono, facciamole rispettare a tutti. Non è possibile che i senatori siano vincolati a tali regole, mentre i componenti del Consiglio di Presidenza o i membri del Governo non lo siano, perché alcuni devono esercitare un giusto obbligo di presenza, altri invece non hanno tale obbligo e non si capisce perché, visto che l'organo deve funzionare con i voti di tutti.

In secondo luogo, quanto alle presenze da registrare, a me è capitato più volte di essere qui, di intervenire alla mattina, al pomeriggio, in Commissione, in seduta notturna e di essere classificato come assente, perché nell'unica votazione della giornata alle ore 9 magari il taxi è arrivato in ritardo. Pertanto, non colleghiamo le presenze solo a un fatto elettronico, ma anche alla presenza vera, alla partecipazione del senatore.

In ultimo - lo dico rivolgendomi al Presidente ma anche agli amici giornalisti - basta trasmissioni televisive o convegni il martedì, il mercoledì e il giovedì, perché se il parlamentare è in uno dei tanti dibattiti non può essere in Aula, perché non ha la possibilità di una bilocazione. L'avrebbero soltanto i membri del Consiglio di Presidenza o del Governo, che in teoria potrebbero contemporaneamente essere presenti e partecipare alla vita parlamentare al di fuori del Parlamento in maniera legittima, mentre se tutti gli altri partecipano ad attività, che il ruolo impone, di dibattito al di fuori del Parlamento, verrebbero segnalati come assenti.

Quindi, le trasmissioni televisive o i convegni si possono benissimo fare il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì, e quando l'Aula è riunita i parlamentari sanno che devono stare in Aula a compiere il loro dovere.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studentesse, studenti, accompagnatori e docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Fermi-Mattei» di Isernia, che seguono i nostri lavori. Vi ringraziamo per la vostra presenza. (*Applausi*).

Sulla disciplina delle modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico di votazione

[FALANGA](#) (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, lei ha dato comunicazione all'Assemblea di un suo atto deliberativo, e il presidente Palma le ha fatto notare che, nel momento in cui il senatore viene a chiedere la tessera che è stata ritirata dagli assistenti parlamentari, il Presidente ne ordina la restituzione: questo se ho compreso bene l'atto deliberativo. Quindi lei si è attribuito, come diceva il senatore Palma, il potere di ordinare la restituzione. In mancanza di tale ordine, l'assistente non è tenuto a restituire la tessera al senatore, cosa che determina quella limitazione dell'esercizio delle funzioni del senatore a cui faceva riferimento il senatore Palma.

Probabilmente, signor Presidente, a mio avviso, almeno in questa parte l'atto deliberativo andrebbe modificato, anche per sollevare lei dall'onere di fare tanti ordini di restituzione, perché sarebbe costretto, senatore per senatore, a fare un provvedimento che ordini la restituzione. Almeno questa è stata la lettura che lei ha dato della delibera. Se poi essa debba essere interpretata diversamente, a questo punto aspetto l'interpretazione autentica dell'autore dell'atto deliberativo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, esiste una deliberazione in cui si dice proprio questo. In ogni caso nella mia delibera - come dice lei - c'è scritto «accertati i fatti»; quindi, poiché rimane alla Presidenza il compito di accertare i fatti e quindi di decidere, la Presidenza assumerà questa responsabilità, in questo come in altri casi.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Giovanardi che siamo qui per legiferare e lavorare in Aula e in Commissione. Andare in TV non mi sembra rientri tra i nostri compiti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) *CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

(ore 17,06)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2081.

Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio sono stati illustrati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1, sui quali invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi... *(Il senatore Centinaio fa cenno di voler intervenire)* ...un attimo, ha chiesto di intervenire il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire così almeno facciamo un po' di chiarezza anche tra di noi, e penso sia doverosa, anche se a qualcuno non interessa perché l'importante è seguire le linee di partito e andare in televisione a dire quello che ti dicono di dire.

Come abbiamo detto nella Conferenza dei Capigruppo e in più di un'occasione, anche nelle riunioni informali e sulla stampa, non è nostro uso e nostra intenzione fare ostruzionismo su questo provvedimento. Chiedo ai colleghi della stampa, in particolare modo della carta stampata, di capire e di prendere appunti su quanto sto dicendo: non vogliamo fare ostruzionismo, e l'abbiamo detto in più di un'occasione.

Abbiamo presentato 5.000 emendamenti di merito, quindi sull'argomento *(Applausi ironici dal Gruppo PD)*, in cui si parla del tema in questione. Contemporaneamente, abbiamo detto una cosa molto chiara, e anche in questo caso più chiari di così si muore: noi questo provvedimento lo vogliamo mandare a casa; a noi questo provvedimento non piace. A noi non piace il fatto che non venga rispettato l'articolo 29 della Costituzione; a noi non piace il fatto che si vogliano permettere le adozioni alle coppie omosessuali, perché per noi la famiglia è fatta da un uomo e da una donna, i quali, se hanno la fortuna di diventare genitori, diventano papà e mamma. Questo è quello che vogliamo fare. Però lo vogliamo fare in Assemblea, non con l'ostruzionismo ma con i nostri emendamenti. Questo l'abbiamo detto sin dall'inizio e l'abbiamo ripetuto anche nel momento in cui è stato presentato il famoso supercanguro Marcucci. Contemporaneamente alla sua presentazione, visto e considerato che ci era stata posta la questione, ci eravamo resi disponibili - e questo era l'accordo - a ritirare il 90 per cento degli emendamenti a fronte del ritiro del superemendamento Marcucci. Questo abbiamo proposto e questo eravamo disponibili a fare: da 5.200 emendamenti si scendeva a 580 emendamenti, sapendo benissimo poi sui 580 emendamenti cosa sarebbe successo. Ribadisco quindi che non si tratta di ostruzionismo.

E di conseguenza, signor Presidente, quando sento colleghi dire che dobbiamo portare avanti l'emendamento Marcucci, il superemendamento, il canguro, per far fronte all'ostruzionismo della Lega - e ancora oggi sento parlare di ostruzionismo della Lega - rimando queste affermazioni al mittente. E sono talmente convinto nel dire che le rimando al mittente, che oggi sfiderò il Partito Democratico.

Per una settimana abbiamo perso tempo, poi mi è stato detto che l'accordo non conteneva quello che ci eravamo detti, che 500 emendamenti erano troppi e dovevamo diminuirli, infine sono venuti a farmi le pulci sui contenuti. Ebbene, sui contenuti le pulci non me le fate, perché il nostro è un movimento libero che non accetto *diktat* da nessuno sui contenuti, tantomeno da chi non rispetta la propria parola! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Vi sfido dunque e lo faccio in Assemblea: quello che ho in mano è l'elenco degli emendamenti che rimangono e che mi accingo a consegnare alla Presidenza; sfido i bla-bla-bla della politica a venire insieme a me e a portare l'emendamento Marcucci! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Bla-bla-bla! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, AP (NCD-UDC) e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*.

***QUAGLIARIELLO** *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, dopo l'intervento del presidente Centinaio credo che abbiamo il dovere, in quest'Assemblea, di parlarci al di fuori dell'ipocrisia, giacché mi sembra che su questo provvedimento di ipocrisia si sia fatto un uso e anche un abuso.

Iniziamo con il dire che non è la prima volta che il cosiddetto canguro fa ingresso in quest'Aula. Era già accaduto un anno fa, durante l'esame della legge elettorale, quando quest'arma impropria, con in calce, se ben ricordo, la prima firma del senatore Esposito, fu utilizzata per fronteggiare un durissimo

ostruzionismo di oltre 50.000 emendamenti. Ciò non rende meno illegittimo l'uso del canguro, ma rende oggi ancor più grave il fatto che ad un espediente così gravemente estraneo alle norme del nostro Regolamento si ricorra, per la seconda volta in un anno, a fronte di una attività emendativa ben più contenuta e, se è vero quello che il senatore Centinaio ci ha detto, della disponibilità della Lega e dell'opposizione a ritirare gran parte degli emendamenti, in presenza di un testo già illegittimamente sottratto all'esame della Commissione competente.

Noi, signor Presidente, abbiamo limitato i nostri emendamenti ad un numero inferiore a 100, abbiamo pubblicamente manifestato la volontà di dimezzarli ulteriormente ed abbiamo auspicato che un ripristino della legalità costituzionale nei lavori di questa Assemblea potesse agevolare la riduzione del numero degli emendamenti da parte di altre forze di opposizione, che ne avevano presentati molti di più. Insomma, era necessaria una soluzione che vedesse un dibattito regolare in questa Aula e il venir meno di alibi per atti che non credo siano compatibili con il nostro Regolamento.

Ma, a fronte di questa disponibilità, più volte manifestata, ad abbattere il numero degli emendamenti, da parte del PD è arrivata una pretesa che vorrei qualcuno mi chiarisse. Senatore Zanda, francamente non riesco a comprendere perché - se ho capito bene, ma spero di essermi sbagliato - la trattativa non sia sul numero degli emendamenti ma su quali emendamenti possano restare in piedi e quali debbano essere ritirati perché ritenuti più pericolosi per via dei contrasti interni presenti in questa Assemblea e, in particolare, nel partito di maggioranza. Se così fosse - spero di essermi sbagliato - ne avevamo viste di tutti i colori, ma ci mancava di vedere che un Capogruppo di un partito di maggioranza pretendesse di fare anche il Capogruppo di un partito di opposizione. Questo francamente non l'avevamo ancora visto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Giovanardi e Formigoni).*

Signor Presidente, vengo ora alla materia regolamentare. Ho la convinzione - credo anche sua - che il canguro sia solo un artificio, per di più illegittimo. Questo è certificato dal fatto che il canguro è un emendamento che non emenda un bel niente, che non ha contenuto normativo. Si presenta, infatti, come un emendamento premissivo che nella sostanza contiene un'illustrazione sintetica del contenuto dell'intero disegno di legge al nostro esame. È una pratica molto dubbia sotto il profilo della tecnica legislativa dal momento che il riassuntino, oltre ad essere evidentemente inutile, potrebbe essere foriero di dubbi, incertezze e difficoltà applicative. Insomma, quell'emendamento non ha la funzione di correggere o integrare il testo, ma il solo scopo di far decadere buona parte degli altri emendamenti; in sostanza, tutti quelli che cercano di correggere il testo in discussione apportando modifiche alle parti oggetto di sintesi presenti nel canguro. Signor Presidente, questa illegittimità è aggravata dal fatto che in questo caso non siamo in presenza di un provvedimento che, almeno formalmente, è passato dal vaglio della Commissione. Insomma, non stiamo cangurando uno strumentale ostruzionismo d'Assemblea. Si sta impedendo ai senatori di emendare un testo che è stato strappato alla Commissione competente. Ed è stato fatto - lei se lo ricorderà, signor Presidente - nel mese di ottobre. Oggi siamo a metà febbraio. Dove sono i motivi di urgenza per cui si è dovuto provvedere a quello scippo?

L'articolo 72 della Costituzione - glielo ricordo - oltre a disporre l'esame in Commissione, prescrive che le leggi debbano essere approvate articolo per articolo e la dottrina ritiene unanimemente che tale previsione comprenda anche la facoltà di ciascun parlamentare di presentare emendamenti al disegno di legge in discussione che devono essere discussi e votati secondo le norme del Regolamento. Evidentemente, con la presentazione di un emendamento premissivo e riassuntivo, tale facoltà viene svuotata di ogni contenuto e quasi tutti gli emendamenti parlamentari perdono qualunque valore procedurale. In sostanza, l'intero esame del disegno di legge si concentra nell'unica votazione dell'emendamento premissivo, approvato il quale decadono gli emendamenti e si votano solo gli articoli che ribadiscono e dettagliano quanto già previsto dal canguro o, forse, quelli che la forza di maggioranza relativa chiederà di lasciare in vita.

Signor Presidente, con l'emendamento premissivo riassuntivo si viene, in buona sostanza, a determinare una situazione analoga a quella che si verifica quando il Governo presenta un maxiemendamento che riproduce esattamente il disegno di legge in discussione e pone la questione di fiducia.

Ma almeno, in quel caso, il Governo mette in discussione se stesso. Quindi, quello che viene sottratto all'Assemblea viene in qualche modo bilanciato dal rischio che il Governo decide di correre.

In questo caso non siamo in questa situazione. La dottrina è unanime, e lei lo sa. È anche la giurisprudenza della Corte a dire che su questa pratica vi sono forti dubbi di legittimità. Se, come è stato detto, i maxi emendamenti sono una truffa alla Costituzione (non è un'espressione mia), gli emendamenti premissivi riassuntivi sono una truffa al quadrato alla Costituzione.

In questo caso ci sono per giunta due aggravanti. In primo luogo, in genere i maxi emendamenti riproducono il testo così come uscito dai lavori della Commissione parlamentare. Stavolta, invece, come ho già detto, la Commissione è stata espropriata della sue prerogative. In secondo luogo, ci troviamo di fronte a un voto di fiducia mascherato, che vede una parte della maggioranza votare contro (mi riferisco al Gruppo NCD) e una parte della opposizione votare a favore. Questo è inaudito, signor Presidente, semplicemente inaudito.

Vorrei farle presente ancora che a queste forzature, per non dire violazioni, del Regolamento dobbiamo aggiungere l'ennesima interpretazione fantasiosa dell'articolo 102 del nostro Regolamento, che al comma 2 recita: «Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso».

Quindi, non solo è stata incredibilmente autorizzata la presentazione di un emendamento premissivo, ma si sta anche raggirando il Regolamento, ponendo in votazione per primo l'emendamento Marcucci, sebbene esso sia, tra i premissivi, quello più fedele, seppur in modo frettoloso e impreciso, al testo in discussione. Con un elementare artificio tipografico l'emendamento Marcucci è stato inserito per primo nei fascicoli, senza prevedere, come da Regolamento, che venisse votato per ultimo tra i premissivi.

Io so che lei tiene molto al detto evangelico per il quale gli ultimi saranno i primi. Però, signor Presidente, così si viola ancora una volta il nostro Regolamento. Io vorrei, signor Presidente, che, proprio nel rispetto delle regole che quest'Assemblea si è data, lei si assumesse l'onere che il suo alto ruolo istituzionale le fornisce ed esplicitasse, a me e ai miei colleghi, la sua intenzione, chiara e palese, di utilizzare la facoltà di modificare l'ordine delle votazioni, che le fornisce il comma 4 dello stesso articolo 102. Almeno sapremo perché ci troviamo gli emendamenti così ordinati.

D'altro canto, se per economia dei lavori di quest'Assemblea, secondo la sua interpretazione si può intendere anche una limitazione della democrazia, di cui queste mura dovrebbero essere supreme garanti, allora la invito a palesarci la sua decisione.

Se così non dovesse essere, mi aspetterei invece che l'ordine delle votazioni delle proposte emendative premissive fosse invertito rispetto al fascicolo stampato, così come prevede la regola.

Infine, signor Presidente, mi permetta di domandarle come mai, a più di una settimana dall'inizio della discussione di questo disegno di legge, non abbia ritenuto necessario esercitare il potere, che le fornisce l'articolo 97 del nostro Regolamento, di dichiarare l'inammissibilità e la improponibilità delle proposte emendative presentate in quest'Aula.

Del resto, questo ci avrebbe aiutato a risparmiare tempo nell'interesse dell'economia e della chiarezza dei lavori. Ma, a ben vedere, poi, se si va a leggere con attenzione l'emendamento del collega Marcucci, ci si accorge che, secondo i canoni utilizzati dalla Presidenza nel dichiarare il proprio parere *ex* articolo 97, lo stesso dovrebbe essere dichiarato improponibile, almeno in alcune sue parti, a causa della sua formulazione.

Signor Presidente, per non farle perdere tempo, le cito soltanto alcuni esempi: nella lettera *a*) sono elencate le condizioni necessarie perché un'unione sia definita unione civile, sia in positivo sia in negativo, ma ci si dimentica di specificare le cause di nullità e le cause impeditive alla stessa. Alla lettera *c*) si fa riferimento alle disposizioni generiche del codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia e di alimenti, riportando in modo superficiale e infedele tutti i riferimenti espliciti contenuti nell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in discussione. Alla lettera *e*), poi, si

fa riferimento ai diritti successori della famiglia riferendosi ad un istituto che non esiste nel nostro codice civile: i diritti successori sono riservati al coniuge o ai figli, ma mai, nel nostro codice civile, genericamente alla famiglia. Questi sono solo alcuni esempi, Presidente, che fanno sì che l'emendamento Marcucci si inserisca in modo illogico, impreciso e contraddittorio nel testo del disegno di legge n. 2081. Questi, come lei ci insegna, sono elementi necessari per decretare l'improponibilità dello stesso o perlomeno di quelle parti di esso che sono chiaramente improponibili.

Vorrei rivolgere infine un invito a tutta questa Assemblea, un appello ai senatori e in particolare a quelli che hanno le opinioni più distanti dalla mia sul disegno di legge Cirinnà. Vede, signor Presidente, si può combattere a viso aperto, e per quanto mi riguarda, su questo tema noi dovremmo fare un dibattito e poi assumerci l'onere, davanti alla nostra coscienza, di dare voti liberi. Si può combattere a viso aperto, ma le regole sono un patrimonio di tutti: dovrebbero saperlo innanzi tutto i colleghi del Movimento 5 Stelle, che tante volte hanno cercato di far rispettare le regole.

A me sembra incredibile che un provvedimento di questa importanza, che segnerà in profondità la vita civile del nostro Paese, possa passare o essere bocciato nel disprezzo delle regole che sono di tutti.

Io mi appello affinché un minimo di decenza in questo campo sia ripristinato; che si discutano solo pochi emendamenti, e che su questi si voti a scrutinio palese, ognuno di fronte alla propria coscienza. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

[SCHIFANI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, quello che mi accingo a fare è un intervento che avrei preferito non dover fare. Lo dico sia nella mia qualità di Capogruppo sia nella mia pregressa qualità di ex Presidente del Senato; lei mi consentirà e le chiedo scusa.

Vede, Presidente, rifacendomi alle considerazioni del senatore Quagliariello, vorrei aggiungere qualcos'altro, anche se molte argomentazioni saranno simili.

È vero, in Parlamento da quando si è attivata la democrazia nel nostro Paese, è sempre esistito l'atteggiamento politico dell'ostruzionismo, nel tentativo di rallentare l'*iter* legislativo o, talvolta, addirittura di boicottarlo perché non se ne condivideva il testo. Tante sono state in passato le tecniche che hanno consentito, nel rispetto delle regole interne, di paralizzare queste manovre, utilizzando Regolamento e Regolamento.

La tecnica più famosa, più palese e più storica è stata quella delle norme canguro, che hanno consentito, con un voto, di precludere quei principi contenuti in altri emendamenti contrari al principio affermato dall'emendamento canguro.

Su questo i precedenti sono tantissimi; ne abbiamo vissuti sia da un lato della barricata, sia dall'altro, ma sono sempre state norme che hanno rispettato un concetto: la funzione emendativa dell'Assemblea di questo ramo del Parlamento. Su questo concetto vorrei imbastire la logica del mio intervento. Si è trattato di emendamenti, a volte, signor Presidente, anche interamente sostituivi di disegni di legge che arrivavano in Assemblea. Intervenendo con emendamenti interamente sostituivi, decadevano ovviamente tutti gli emendamenti a grappolo collegati alla parte che veniva sostituita proprio da quell'emendamento sostituivo. Ma ci si poneva sempre in una logica di *emendatio*, ossia di cambiamento rispetto al testo approdato all'Assemblea, frutto del lavoro della Commissione, vuoi che essa avesse finito i lavori, vuoi che non li avesse conclusi, come in questo caso.

Da poco, da quello che mi risulta (anche se forse gli uffici tireranno fuori qualche precedente, seppur legittimo), è invalsa in quest'Aula l'ipotesi di un emendamento premissivo. Vi sono tanti tipi di emendamenti premissivi; l'ultimo che ha fatto parlare di sé è stato - diciamolo pure - l'emendamento Esposito sulla legge elettorale, che essendo premissivo, attraverso l'enunciazione di principi, ha consentito di far cadere tantissime proposte ostruzionistiche (non me ne vogliano i colleghi della Lega: erano 30.000 emendamenti) che volevano paralizzare l'*iter* di quella legge elettorale. Era comunque una legge elettorale che aveva seguito un *iter* articolato (tre letture), quindi il Parlamento si era

pronunziato. Devo dire, che allora si opposero i colleghi del Movimento 5 Stelle, denunciando effettivamente come "emendamento trappola" l'emendamento Esposito.

Vorrei ricordare all'amico e collega corregionale Crimi che nel suo intervento diceva: «ormai lo stanno dicendo tutti e da giorni circola la notizia di questo emendamento trappola che praticamente renderebbe vano ogni altro intervento subemendativo sulla legge». (*Commenti del senatore Marton*).

Ponevate una questione legittima. Sto citando, non sto contestando, lo sto dicendo con rispetto: voi sollevavate un problema. Voi direte, colleghi, cosa ha fatto il Gruppo di Area Popolare: noi siamo stati zitti, non abbiamo né contestato, né avallato, questo è il limite.

CRIMI (*M5S*). L'avete votato.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Ma la verità è che, in quella occasione, si era arrivati ad una terza lettura della legge elettorale, quindi il Parlamento si era già pronunziato. Ma voi, colleghi del Movimento 5 Stelle, avete contestato la legittimità dell'emendamento premissivo. E vi dirò di più: vi sono state anche contestazioni da parte del Partito Democratico. La senatrice Lo Moro, collega apprezzatissima, diceva, seppur a titolo personale: «anche a mio modestissimo parere quest'emendamento andava dichiarato inammissibile, perché all'articolo 100, comma 8, del Regolamento è previsto che gli emendamenti abbiano contenuto innovativo e precettivo, ma non mi pare che questo li abbia».

Con questo, signor Presidente, voglio dire che vi è stato un dibattito articolato tra forze di maggioranza e di opposizione, a conferma della legittimità dei dubbi e dei rilevi mossi a questa tecnica, che non è emendativa, signor Presidente, ma è confermativa; con essa, a mio avviso, si svilisce e si svia la funzione dell'Assemblea del Senato e della Camera, che vuol essere emendativa o confermativa, dopo aver svolto un'attività di controllo sulla bontà di un testo di legge esitato dalla Commissione. La nostra funzione è questa, non confermare soltanto, come se il testo arrivasse in Aula in sede redigente e come sarebbe ove si dovesse approvare l'emendamento Marcucci. Se noi dovessimo approvare l'emendamento Marcucci così com'è, senza altra possibilità, avremmo svolto in quest'Aula - ripeto - soltanto una funzione redigente: prendere o lasciare così com'è, senza poter emendare.

Detto questo, signor Presidente, ritengo che - l'ha citato il collega Quagliariello e voglio farlo anch'io - il nostro Regolamento, a conferma del mio pensiero, prevede che nell'esame degli emendamenti si parta dalle votazioni che sono le più distanti dal testo che giunge in Aula, proprio in ossequio a questa nostra funzione di verifica della condivisione o meno di un testo che ci viene proposto. Lo dice il Regolamento.

Signor Presidente, il Regolamento stabilisce però anche altro, in quanto all'articolo 100 comma 8 recita: «Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa (...)». Questo articolo è il frutto anche di una circolare del Presidente del Senato (che lei sicuramente conoscerà), diramata a tutti i colleghi, che al punto 5.5 stabilisce che: «Sono inammissibili gli emendamenti privi di reale portata modificativa, salvo che intendano apportare correzioni di forma (...)». Tale disposizione, quindi, non soltanto è stata inserita all'articolo 100, comma 8, del Regolamento del Senato, ma è stata addirittura applicata e resa pubblica attraverso una circolare interna del Presidente Senato che dichiara inammissibili gli emendamenti privi di portata innovativa.

Signor Presidente, ho letto attentamente l'emendamento del collega Marcucci, che non ha nulla di innovativo. L'emendamento del collega Marcucci si limita ad elencare i punti e le rubriche già contenuti nel disegno di legge, fissando dei principi inamovibili che, ove approvati e qualora non venissero approvate le norme di dettaglio, ci farebbero correre il rischio di avere una legge incompleta. Infatti, si sarebbe fissato il principio, che però non potremo regolare perché l'Assemblea non ha disciplinato nel dettaglio l'applicabilità della norma, le esclusioni e le modalità.

Anche questo è un limite che sottopongo alla sua attenzione, signor Presidente. O si rispetta il voler vivere in quest'Assemblea, svolgendo la funzione parlamentare ed istituzionale di collaborare nel processo parlamentare, facendo il nostro dovere, cambiando o condividendo alla fine delle votazioni

un testo, oppure stiamo sbagliando tutti, incluso me, che fui tra coloro che, ai tempi, non contestarono il cosiddetto emendamento Esposito. Tuttavia, l'emendamento Esposito - lo ripeto ancora una volta - giunse dopo che l'Assemblea si era già espressa su dieci emendamenti che avevano precluso parti del provvedimento. In questo caso ci troviamo ad inizio seduta, prima ancora di qualunque dibattito e voto, a votare una serie di principi che, ove accolti a maggioranza, determinerebbero l'approvazione di una norma poi inemendabile nel successivo prosieguo dell'*iter* parlamentare, fissando in maniera confermativa il testo arrivato in Aula.

Signor Presidente, ritengo opportuno - mi permetto di farlo con il dovuto rispetto - invitarla a convocare la Giunta per Regolamento per valutare l'ammissibilità di questo emendamento. Colleghi, voi non lo avete chiesto ai tempi dell'emendamento Esposito, non siete arrivati a questo. Noi invece lo chiediamo affinché valga anche per il futuro. Infatti, signor Presidente, ove dovesse passare questo principio, negli anni di legislatura che ci restano (se ce ne restano), rischiamo di trovarci altri emendamenti premissivi che svuoteranno di contenuto la fisiologia e il modo di essere, funzionare e vivere di questo ramo del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVIIe dei senatori Di Biagio e Casini).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo costretti a parlare a questo punto, prima dell'inizio della discussione, perché non capiamo esattamente quale possa essere l'esito di questa giornata.

Ci siamo spaventati nel momento in cui lei ha invitato il rappresentante del Governo ad esprimersi, ritenendo che con tale invito lei abbia giudicato ammissibili tutti gli emendamenti, esattamente come scritti nei tomi che sono stati stampati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Non possiamo non tener conto del fatto nuovo che è avvenuto dopo le dichiarazioni del presidente Centinaio. Quest'ultimo ha firmato davanti all'Assemblea la rinuncia a quasi 5.000 emendamenti, lasciandone sul tavolo qualcosa come 450 (mi riferisco a quelli di cui si era parlato nelle ultime settimane), così consentendo all'Assemblea di discutere nel merito e nei contenuti del provvedimento.

Quante volte e in quante occasioni, anche in Assemblea (penso all'ultima discussione avvenuta la settimana scorsa), abbiamo chiesto che si procedesse ad un confronto vero, sereno, maturo e rispettoso della volontà dei cittadini che manifestano nelle piazze italiane e che si parlasse in quest'Assemblea di contenuti?

C'è stato anche un tentativo informale - lo citava prima il presidente Centinaio - ed è nato il solito problema: chi lo scrive per primo? Nasce prima l'uovo o la gallina? Ma oggi con l'atto pubblico del presidente Centinaio, il ritiro degli emendamenti non può che generare, a mio avviso, il ritiro dell'emendamento Marcucci. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e LN-Aut e del senatore Giovanardi).*

L'emendamento Marcucci è il cosiddetto canguro. Ora, se non ricordo male la definizione, il canguro è un animale che saltella, il che vuol dire che saltellando da un emendamento all'altro, tutti gli emendamenti che tocca cadono. In sostanza è un "emendamentone" di concetti che fa in modo che tutti gli emendamenti che hanno nel loro contenuto un concetto che è citato nell'emendamento canguro decadano. Quindi è uno strumento atipico, diciamo così, dell'Assemblea parlamentare che serve per evitare che si proceda all'ostruzionismo; che evita l'ostruzionismo stesso. Il canguro, di per sé, non serve ad esaminare meglio il contenuto del provvedimento, ma serve a riportare l'ordine, a riportare sui contenuti l'esame del provvedimento stesso. Sostanzialmente, l'emendamento canguro è l'anticamera della fiducia. Di questo si parla. È come dire: io non intendo affrontare migliaia di votazioni su questo provvedimento quindi do i concetti base, i concetti relativi a tutto il contenuto del provvedimento e così mi evito una lunga discussione. Ed è esattamente quello che noi volevamo che si evitasse. Ma per il rispetto delle regole della democrazia, signor Presidente - e mi rivolgo alla stampa che ci sta seguendo - lei a questo punto non può venir meno al suo ruolo di arbitro e di garante di tali regole in

quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e LN-Aut e del senatore Di Biagio*). Infatti non è più possibile neanche immaginare di fare altrimenti dopo l'atto, anche coraggioso, compiuto dal presidente Centinaio e dal Gruppo della Lega che hanno ritirato moltissimi emendamenti che legittimamente (trovandosi in una posizione assolutamente contraria al provvedimento) avevano presentato, pur di consentire che si affrontasse l'esame sui contenuti.

A questo punto, io mi aspetto solo una risposta: che si prenda atto che gli emendamenti, nella quantità presentata, sono stati ritirati e che, trovandoci nelle condizioni di affrontare seriamente il provvedimento, si ritiri l'emendamento Marcucci. Non ci può essere altra risposta. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Non ci può essere altra risposta se vogliamo non contravvenire alle regole della democrazia. Se invece ritenete, e lo dico ai signori che ci stanno fotografando dall'alto, di andare avanti, vuol dire che volete portare avanti questo provvedimento senza che il Paese abbia il diritto di conoscere quale sia la capacità di approfondimento dei suoi contenuti. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

Io mi auguro che quanto da me auspicato avvenga, Presidente. Io mi auguro che lei, salomonicamente, dopo i nostri interventi non passi ai pareri del Governo. Io mi auguro che ci sia un ripensamento e mi auguro che anche coloro che all'interno della maggioranza sono critici rispetto al provvedimento, adesso, in questo momento, non dicano sì, prendiamo atto del canguro e lo spacchettiamo. Non vorrei dover parlare di un canguro che fa tanti figli che diventano tanti cangurini perché poi l'esito sarebbe esattamente uguale.

Mi auguro, Presidente, che lei a questo punto prenda una decisione e che, apprezzate le circostanze - formula di rito che si usa in queste situazioni - convochi una Conferenza dei Capigruppo oppure verifichi nell'ambito della Giunta per il Regolamento o nella sede che lei riterrà opportuna, la possibilità di affrontare questo argomento, questo tema, questo provvedimento parlando finalmente dei contenuti. Se lei ci obbligasse a considerare ammissibile l'emendamento Marcucci e ci obbligasse a votare, spacchettato o meno non mi interessa, l'emendamento stesso, ciò vorrebbe dire che in quest'Aula, in questa sede, lei andrebbe ad avallare la contravvenzione delle regole della buona democrazia. Noi questo non lo possiamo accettare e mi auguro che non accada. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e LN-Aut. Congratulazioni*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve per il quale mi spiace disturbare il conciliabolo che sta avvenendo a bordo campo tra il Presidente del Gruppo del Partito Democratico e alcuni degli esponenti più in vista del Movimento 5 Stelle. E lo faccio per una ragione molto semplice. Mi appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle, per far capire loro una cosa ovvia: non ha senso promuovere i diritti violando il diritto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questa è la sostanza del dilemma di fronte al quale siamo posti, oggi, in quest'Aula. Abbiamo condiviso insieme battaglie rilevanti perché, sul tema delle modifiche costituzionali e della legge elettorale, non prevalesse un modo illegittimo di fare politica; e lo strumento del canguro va esattamente in questa direzione.

Io ho apprezzato, ho stimato, mi sono piegato di fronte alla gerarchia della libertà umana manifestata dagli esponenti di quel movimento politico, perché sono stati, unici in quest'Aula, coerenti ed ammirevoli. E mi aspetto che oggi facciano altrettanto, perché un conto è avere punti di vista diversi e un conto è che i loro voti siano determinanti perché questo provvedimento passi. E, se passa con i loro voti determinanti, così avrà voluto la storia. Ma un altro conto è che esso passi violando il diritto, vale a dire consentendo pratiche regolamentari che fucilano la democrazia effettiva e rendono impossibile, nei fatti, contribuire ad un processo emendativo reale delle sue norme.

Così come mi aspetto da lei, signor Presidente, che in questa circostanza prenda atto dei fatti politici. È un fatto politico quanto è accaduto in quest'Aula. È un fatto politico ciò che ha fatto la Lega. E allora si dica che in quest'Aula si prende atto che c'è una politica che gioca a viso scoperto, che c'è una politica che vuole il bene dei cittadini (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e non si ferma ai bizantinismi e alle

furbizie di parte del Partito Democratico, che vuole evitare - attenzione - la sfida non delle opposizioni, ma dei membri del proprio Gruppo. Vuole evitare la sfida dei membri del Partito Democratico (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*), trascinando la legislatura, ancora una volta, nei tormenti di questo partito e rendendo impossibile un buon modo di fare le leggi per tutto il Paese, perché invece bisogna fare le leggi che subiscano i dilemmi e la tragedia interna di questa forza politica. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Formigoni. Congratulazioni*).

ZANDA (PD). Domando di parlare. (*Il senatore Casini fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Il senatore Casini lo ha chiesto prima, signor Presidente.

PRESIDENTE. Un Capogruppo ha chiesto di intervenire e io gli do la parola. Dopodiché parlerà il senatore Casini.

ZANDA (PD). Se il senatore Casini intende parlare, io non ho alcuna fretta. Prego, senatore Casini.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, sarei io a dare la parola al senatore Casini. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e FI-PdL XVII*). Prego, senatore Casini, ha facoltà di intervenire.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi sento in dovere di mettere agli atti in questa seduta le mie opinioni e sono grato al presidente Zanda, perché, contrariamente ai colleghi, io non mi rivolgerò tanto a lei, quanto al Gruppo del Partito Democratico. Non mi rivolgerò tanto a lei perché ho sperimentato, per esperienza personale, la solitudine che in casi come questo richiede il delicato ruolo di Presidente di Assemblea. Naturalmente, in questo caso, non la invidio affatto.

Vorrei dire che rispetto profondamente tutti i colleghi, e in particolare - se mi consentite - coloro che per impostazioni politiche e culturali sono più distanti dalla mia esperienza. Non ho nemmeno la pretesa della verità, perché, dopo aver trascorso tanti anni in Parlamento, la maturità mi induce a coltivare il dubbio e a rispettare le opinioni diverse. E pur tuttavia ho ascoltato con grande condivisione gli interventi dei senatori Schifani e Quagliariello. Il decoro del Parlamento e l'importanza sociale e civile delle norme che stiamo votando sono mortificati dalla procedura che si sta seguendo.

Ciò che mi sembra purtroppo scontato è che, nelle prossime votazioni in quest'Aula, qualcuno potrà sperare di vincere questa contesa, qualcun altro potrà soccombere. Ma, prima di entrare nel merito, c'è già un perdente sicuro: il Parlamento, il suo ruolo e la sua dignità. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC) e dei senatori Mauro Mario e Bruni*).

Da ex Presidente della Camera ho difeso l'Assemblea da forme ostruzionistiche estreme, spesse volte applicando - nell'Aula della Camera c'è questa possibilità che non so se esista al Senato - il lodo Iotti, che consentiva di raggruppare in un'unica votazione emendamenti simili per argomenti omogenei. Oggi, però, noi variamo una procedura che presenta forti profili di legittimità, sviscerando completamente il nostro ruolo e impedisce il confronto di merito. La preannunciata disponibilità al ritiro degli emendamenti della Lega Nord pone il Partito Democratico davanti alle proprie responsabilità. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Senatore Zanda, è a lei che voglio rivolgermi, perché conosco la sua sensibilità istituzionale e la coerenza con cui in tante circostanze ha difeso il Parlamento, il suo decoro e la sua dignità. È il partito di maggioranza relativa che può scegliere oggi se garantire un confronto civile nel merito o vincere una partita truccandone le regole. Io mi auguro che il Partito Democratico scelga la strada della serietà e della coerenza, consentendo a quest'Assemblea un dibattito libero, perché su questa vicenda civile e sociale tutti noi meritiamo di giocare in libertà e in trasparenza una partita di verità.

Penso che truccare le regole del gioco sia sempre deleterio, ma oggi sicuramente assume una valenza sociale e civile inaccettabile per il Parlamento e per il Senato. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Rossi Maurizio*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intanto mi scuso con lei, ma non avevo alcuna intenzione di dare la parola al presidente Casini. Era una cortesia parlamentare che mi sembrava corretto porre.

Devo dire che questo dibattito, prima ancora di conoscere i pareri e prima ancora che venga esaminato il primo emendamento, anticipa questioni di fondo e ci mette davanti a scelte generali sulle quali tutto il nostro lavoro si dovrà articolare. Chiederò quindi un attimo di cortesia e attenzione, perché il nostro ragionamento deve essere inquadrato sul lavoro che stiamo facendo e sul come siamo arrivati a questo punto.

Noi stiamo trattando un provvedimento che ha visto sin dal marzo del 2013 un primo disegno di legge del Partito Democratico. Abbiamo cominciato a parlare di unioni civili a marzo del 2013 e in Commissione, il successivo 18 giugno, abbiamo cominciato l'esame del provvedimento. È stato un esame lungo e complesso, con un dibattito anche acceso. La Commissione ha lavorato a lungo, nel corso di 69 sedute. La versione finale del testo unifica vari testi e la proposta unificante è venuta dal presidente Nitto Palma; nessuno ha eccepito alla sua proposta (*Commenti del senatore Giovanardi*).

Negli ultimi mesi, in Commissione c'è stato - non posso che chiamarlo con questo nome - un forte lavoro ostruzionistico che ha bloccato i suoi lavori per alcuni mesi. Abbiamo cercato di smuovere la situazione e lo abbiamo chiesto in Conferenza dei Capigruppo ripetute volte, come risulta certamente a verbale. Più volte in Assemblea abbiamo chiesto che l'ostruzionismo cessasse e abbiamo anche spiegato le ragioni per cui ritenevamo necessario che la Commissione completasse i suoi lavori.

Pensavamo ed io penso tuttora che, se un testo arriva in Assemblea, soprattutto se così complesso e delicato, senza essere stato istruito completamente dalla Commissione, sarà certamente più debole e renderà il lavoro dell'Aula molto più difficile. Pensavo altresì - e lo penso tuttora - che lavorare in Assemblea senza relatore renda le cose molto più complicate e la gestione dell'Assemblea molto più difficile.

Quando la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di portare in Aula il provvedimento, il senatore Giovanardi ha chiesto un diverso calendario. L'Assemblea ha votato ed ha confermato che il provvedimento sarebbe dovuto venire in Aula. La Capigruppo se n'è occupata una seconda volta, e anche in quella circostanza il senatore Giovanardi ha chiesto che il provvedimento non venisse in Aula e si cambiasse il calendario. Ma per la seconda volta, l'Assemblea ha deciso che avremmo dovuto trattare in questa sede il provvedimento.

Questa mattina ne abbiamo riparlato, abbiamo fatto una riunione con alcuni Gruppi - c'erano sia la maggioranza che l'opposizione - ed ho avuto conferma poco fa, nel dibattito che ho ascoltato con molta attenzione, che qui da noi ci sono - diciamo così - opinioni radicalmente diverse. Ci sono dei Gruppi e dei parlamentari che vogliono questo disegno di legge e pensano che l'Italia ne abbia bisogno; ci sono dei Gruppi e dei senatori che questo disegno di legge non vogliono (*Commenti della senatrice Rizzotti*) e intendono legittimamente fare tutto quanto è nelle loro possibilità regolamentari per impedire che l'Assemblea del Senato possa discutere ed arrivare ad approvarlo.

Arrivo ad affermare - permettetemi di dirlo in modo anonimo - che dei Gruppi non vogliono la legge sulle unioni civili e pensano che, se essa dovesse essere approvata, debba essere la peggiore possibile per poter essere più facilmente attaccata. Questo fa parte delle nostre conversazioni.

Noi vogliamo questa legge.

MALAN (FI-PdL XVII). E allora votatela!

ZANDA (PD). Il Partito Democratico vuole questo provvedimento e vuole farlo con la maggioranza che il Parlamento gli offrirà, dando privilegio certamente alla maggioranza che sostiene il Governo, ma cercando di approvarlo. E noi vogliamo questa legge, signor Presidente, perché pensiamo che ci sia una ragione di fondo che rende necessario farla. Pensiamo che questa sia una legge sui diritti, una legge che riconosce dei diritti che finora sono stati sottratti a una minoranza. E noi pensiamo che il fatto che ci sia una minoranza che non ha diritti che le sono dovuti renda ancora più necessario ed urgente che noi discutiamo e approviamo detta legge. (*Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Buemi*). Noi stiamo difendendo i diritti di una piccola minoranza e questo - debbo dirle, signor Presidente - ci

rende forti nel discuterla e nel cercare di ottenerla.

Ma debbo dire anche che c'è una necessità che noi abbiamo come senatori. In Senato non ho sentito affrontare questo argomento e permettete che ve lo sottoponga. Non è da prendere sottogamba che ci venga chiesta una legge dalla Corte costituzionale. E non è da prendere sottogamba che ce lo chieda l'Unione europea. Io debbo dire che mi sento a disagio per queste sollecitazioni, ma debbo anche dirvi anche che mi sento ancor più a disagio nel registrare che sempre più numerosi sono i giudici che decidono su questa materia, sino all'adozione. Decidono i giudici per mancanza di una legge e noi dobbiamo sapere che abbiamo un dovere che ci dà la Costituzione, e che abbiamo chiesto di avere nel momento in cui ci siamo candidati: abbiamo chiesto di fare i legislatori e non possiamo non rispondere alla Corte costituzionale e all'Unione europea. Non possiamo, senza vergognarcene, lasciare ai giudici - scusate i termini - la supplenza per quello che dobbiamo fare ed invece non facciamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dobbiamo approvare questa legge e dobbiamo farlo in fretta. Signor Presidente, lo dico in piena coscienza e mi dispiace che il senatore Quagliariello, che conosco, stimo, frequento e con cui parlo, non ne abbia tenuto conto in un discorso che ho ascoltato e che era rotondo ma tutto politico, legato alla sua collocazione. Il suo era un discorso veramente tutto politico.

Ho messo in guardia più volte e l'ho fatto umilmente per rappresentare una realtà: abbiamo davanti il provvedimento più complesso, più delicato e più difficile da quando è iniziata la legislatura e per di più - lo aggiungo per chi non lo avesse registrato - è l'unica grande legge di iniziativa del Senato, che non ci viene dal Governo o dalla Camera. È una legge nostra, che parte da noi e che, se noi sapremo approvare, dimostreremo che questo Senato sa fare ciò che è chiamato a fare. Ma, se non la approveremo, dimostreremo che non siamo capaci di fare le leggi che dobbiamo fare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ho messo in guardia più volte l'Assemblea, e permettetemi di farlo anche in questa sede pubblicamente: questo provvedimento arriva, con le difficoltà e le complessità ricordate, in Aula senza relatore; sappiamo che il Governo si rimetterà all'Assemblea; sappiamo che sono state presentate circa 150 domande di voto segreto e non sappiamo quante ne saranno ammesse né quante ne saranno concesse; sappiamo che tutti o gran parte dei Gruppi lasceranno, in una parte consistente e delicata del provvedimento, libertà di voto ai propri senatori. Pensate che in queste condizioni e con questo piombo sulle ali sia facile gestire un'Assemblea ed arrivare alla fine ad avere un provvedimento ordinato e coerente *(Commenti del senatore Volpi)*, un provvedimento sul quale possiamo essere d'accordo o meno, ma un provvedimento coerente?

Non so se tutti noi abbiamo chiara la difficoltà di gestire questo. Certo, capisco: chi non vuole la legge, deve alimentare questa situazione, mentre chi la vuole deve avere comportamenti diversi. Ed è per questa ragione, signor Presidente, che più volte ci siamo riuniti e abbiamo parlato, maggioranza e opposizione, cercando una strada.

La strada prevedeva una serie di passaggi necessari ed uno di essi era il numero degli emendamenti. Capisco che fa effetto la Lega Nord che annuncia il ritiro di 4.500 emendamenti. Noi non potevamo avere l'ambizione di tirar fuori un numero del genere, perché abbiamo presentato 67 emendamenti e li abbiamo ridotti a 40. Noi avevamo, però, bisogno che gli emendamenti fossero pochi.

Penso che questo disegno di legge, se guardiamo alle sue parti essenziali, con 200 o 300 emendamenti nel complesso possa essere discusso veramente nel merito e con 10, 20 o 30, e non 150, voti segreti, potremmo veramente stare tranquilli. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Marcucci sei una quaquaraquà!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, per favore. Lasci parlare.

ZANDA *(PD)*. Senatore Volpi, io non l'ho mai interrotta. Mi lasci parlare. Lei esprimerà il suo dissenso ma - mi scusi - mi lasci dire.

PRESIDENTE. Lo esprimerà quando avrà la parola.

ZANDA *(PD)*. Questa era la condizione per la quale il provvedimento - a mio parere - poteva

diventare agibile e avremmo potuto veramente, con serietà e approfondimento, discuterlo nel merito ed arrivare ad un risultato buono.

Questo risultato non è stato raggiunto ed è nata una questione già all'inizio del dibattito. L'Assemblea si è interessata all'emendamento del senatore Marcucci. Va bene: il senatore Marcucci ha presentato un emendamento che aveva e ha l'obiettivo - io lo considero molto sano - di eliminare gli emendamenti - posso avere un bicchiere di acqua, per cortesia? - che era possibile eliminare con un emendamento iniziale.

Presidente, la Lega ha dichiarato di voler ritirare 4.500 emendamenti.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Li abbiamo ritirati!

ZANDA (*PD*). Nei 600 residui, ne ha lasciati più di 150 che hanno analoghi effetti dell'emendamento Marcucci. Viene chiesto al Partito Democratico di levar di torno il proprio emendamento da parte di un Gruppo che ne ha 200 volte in più numericamente di quelli che abbiamo noi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

Questa è la verità numerica, ma ce ne è anche una nel merito perché c'è una vulgata sulla base della quale sono stati impostati numerosi interventi questo pomeriggio. La vulgata è che l'emendamento Marcucci elimina la discussione, nel senso che con l'emendamento Marcucci non si discute più. Io vorrei rassicurare l'Assemblea. Ho fatto l'esame dei nostri emendamenti e di questi l'emendamento Marcucci ne elimina la metà. E immagino che ciò accada anche per gli emendamenti di tutti i Gruppi e, comunque, noi voteremo la legge in tutti i suoi articoli, compreso l'articolo 5. E se qualcuno chiederà il voto segreto, se sarà appoggiato e il Presidente lo riconoscerà, noi voteremo l'articolo 5, su cui c'è preoccupazione, a voto segreto e lo faremo perché rimanga in campo. Un emendamento non può cancellare l'articolo di un disegno di legge. Questo è il problema.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Di cosa parli?

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, lasci finire l'intervento.

ZANDA (*PD*). Senatore Sacconi, lei ha un'opinione e io ne ho un'altra. Noi due, però, possiamo stare in Parlamento e ...

PRESIDENTE. Senatore Zanda, si rivolga alla Presidenza e concluda l'intervento.

ZANDA (*PD*). Mi rivolgo a lei, Presidente, e voglio dirle che il senatore Sacconi e io su questo provvedimento abbiamo opinioni diverse che possiamo illustrare senza interromperci e gridarci addosso, perché mi sembra che così si debba fare in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

Presidente, non abbiamo nemmeno iniziato a lavorare. Il provvedimento può essere esaminato per intero, senza che ci sia una menomazione. Incominciamo il lavoro sugli emendamenti. Questa discussione preliminare è stata utile perché ha consentito a tutti di avere una chiara visione della situazione e della parte centrale del nostro dibattito. Rivolgo, però, la preghiera a tutti i colleghi di iniziare l'esame del provvedimento e degli emendamenti, tenendo conto che lo esamineremo tutto. (*Commenti del senatore Volpi*). Potremo votare su tutti gli articoli nel modo in cui riterremo utile farlo. (*Applausi dai Gruppi PD e AL-A e dei senatori Buemi e Romani Maurizio*).

[COMPAGNA](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*CoR*). Presidente, l'intervento del collega Zanda ha avuto forse il merito di allargare la discussione, avviatasi oggi pomeriggio, dal punto nel quale si era incagliata e che, a giudizio di molti, sembrava esaurirla. Parlo dell'emendamento Marcucci.

Il senatore Zanda è tornato soltanto alla fine sull'emendamento Marcucci ma, con tutto il rispetto per gli argomenti dal collega addotti, vorrei ricordare che la discussione è nata perché dalla Presidenza ci si accingeva a far votare per primo l'emendamento Marcucci.

Il collega Zanda mi consentirà di non entrare tanto nel merito della discussione sulla storia di questo provvedimento in Senato. A mia modesta memoria, la Commissione giustizia è stata in grado di

cominciare a votare gli emendamenti nell'agosto 2015, dopo i pareri del Governo e della Commissione bilancio, di non piccolo rilievo su questa materia. Poi ha continuato i lavori nella seconda metà di settembre e infine li ha interrotti, perché il 12 ottobre è arrivato un nuovo provvedimento.

Ma la ricostruzione dei modi, dei tempi e delle idee politiche, tutti rispettabilissimi, che animano le tensioni dell'Assemblea, lascia il tempo che trova, se è vero quanto ha detto l'ex Presidente del Senato, che vorrei ringraziare, come senatore oggi all'opposizione, allora in maggioranza, in un discorso bellissimo che mi avrebbe fatto piacere fosse approvato da tutti quelli che erano senatori nella scorsa legislatura, a prescindere dalle loro posizioni.

Il senatore Schifani ha aggirato, pur mostrandone piena padronanza, gli argomenti della comunità scientifica intorno a emendamenti del tipo di quello presentato dal senatore Marcucci. Ma il senatore Schifani ha ricordato che l'Assemblea del Senato - lo ricordo al collega Zanda - ha una libertà legiferante e si trova in fase emendativa, non in fase redigente. Allora, come si fa a conculcare a quest'Assemblea e ai singoli senatori questo diritto, premettendo a tutto un emendamento come quello del senatore Marcucci?

È stato evocato, Presidente, non necessariamente in polemica con la sua persona, l'emendamento del collega Esposito, presentato quando eravamo in sede di riforma della legge elettorale. Su quell'emendamento, però, le opinioni furono liberamente espresse, anche all'interno dei Gruppi. Quell'emendamento non precluse il diritto di voto del Senato su altri punti di quella legge, mentre oggi ci è posto davanti l'emendamento Marcucci, privo di portata emendativa, non di scarsa portata emendativa. Gli stessi che sono a favore della sua votazione lo hanno, infatti, giustificato fin da giovedì scorso, e addirittura esplicitato come emendamento contro il canguro calderoliano. E quando oggi, alle ore 16,30, i colleghi della Lega hanno annunciato che la loro calderolata di 4.500 emendamenti non esiste più, che fate voi con il canguro di Marcucci? Il collega Zanda dice che al Partito Democratico va lasciato il quadruplo o il quintuplo degli emendamenti della Lega, che è opposizione, ma - quel che è peggio - va anche lasciato il canguro per primo, che egli si impone poi di votare fino all'articolo 5. No, questo non è vero. Questo è un imbroglio. Non posso dedurre che il presidente Zanda non abbia letto il testo dell'emendamento Marcucci.

Se l'emendamento Marcucci viene votato, e per primo rispetto agli argomenti di Zanda, c'è la massima garanzia che la legge sia una schifezza, anche rispetto ad un testo originario che non era il migliore di questo mondo.

Soprattutto, signor Presidente, mi consenta una riflessione, che prendo, anche in questo caso, dall'intervento del presidente Schifani. Il nostro Regolamento dice nitidamente all'articolo 102 che si debbono votare prima gli emendamenti soppressivi - e siamo d'accordo - secondo un ordine per cui si vota cominciando da quelli che più si allontanano dal testo per poi passare ai più vicini. Com'è possibile, allora, che il primo di tutti sia l'emendamento Marcucci, che certo non è il più lontano ma è anche - ce lo hanno illustrato giovedì - il più vicino, e proprio in questo ha effetti canguro persino più decisivi di un emendamento del collega Giovanardi che io chiamo il grosso grasso matrimonio greco, quello del contratto?

Che senso ha, allora, la priorità di votare subito, senza neanche ascoltare - con molta eleganza, un ex presidente come il senatore Schifani le ha chiesto una convocazione e un parere della Giunta per il Regolamento - l'emendamento del senatore Marcucci? Che senso avrebbe privare gli altri del diritto di subemendarlo? C'è qualcosa di ostruzionistico. L'ostruzionismo può essere biasimevole, ma egualmente biasimevole è l'ostruzionismo ad un ostruzionismo che non c'è più.

Credo che di fronte al gesto del collega Calderoli, che ho ammirato molto di più della sua consuetudine al digitale - sono troppo affezionato alla penna stilografica; mi voglia bene lo stesso! - se l'Assemblea e lei con le sue valutazioni, signor Presidente, lasciaste senza seguito il gesto di disinteressato parlamentarismo che hanno compiuto i colleghi della Lega consegnando quei 4.500 emendamenti; se un domani si leggesse nei nostri lavori che alle ore 16,30 si rinuncia ai 4.500 emendamenti della Lega e alle ore 18,30 si vota prioritariamente l'emendamento premissivo di Marcucci, avremmo dimostrato certamente un disprezzo per la cultura scientifica.

Proprio un funzionario del Senato, un valorosissimo giurista, il professor Ciaurro, ha scritto sulla rassegna dei costituzionalisti un bellissimo articolo proprio a proposito dell'emendamento Esposito, con molto rispetto delle prerogative del Parlamento, che si intitola «L'emendamento premissivo *omnibus*: un nuovo modo di legiferare?». In quell'articolo vengono citati, oltre alla collega Lo Moro dissenziente - l'ha già citata Schifani - le opinioni ben meditate di Ferrara, che diceva che dall'emendamento Esposito sarebbe derivata una sorta di delega del Parlamento a legiferare su tutto. Ma c'è una cosa ancora più bella e più convincente, Presidente. A un certo punto Ciaurro cita un suo grande predecessore, un filosofo inglese dell'Ottocento, Geremia Bentham - oltre che un grande filosofo della scienza, è stato funzionario parlamentare - e dice che gli emendamenti premissivi sono un modo di calpestare le sue dottrine.

Ecco, credo che mettere in votazione subito l'emendamento Marcucci, prescindendo da quello che le ha chiesto con la grande urbanità e civiltà il collega Schifani, sarebbe un modo di calpestare noi stessi. *(Applausi dai Gruppi CoR e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a dire la verità non intendevo intervenire ma, avendo avuto l'onore di una citazione da parte del senatore Zanda, mi trovo costretto a talune precisazioni.

Vorrei che fosse chiaro il reale andamento dei fatti. È vero che in Commissione questo provvedimento è stato trattato per circa due anni. È vero che in Commissione si è proceduto alla riunione di una serie di disegni di legge in un testo unificato che, come è prassi, è stato votato dai componenti della Commissione stessa. È, però, altresì vero - come dicono i senatori Quagliariello e Giovanardi o tal altro - che il disegno di legge Cirinnà, quello pervenuto in Aula, non ha avuto trattazione in Commissione, nel senso che è stata svolta la relazione da parte della relatrice e, dopo di che, non vi è stata alcuna discussione.

Né si può dire che il disegno di legge Cirinnà fosse o sia un testo assolutamente sovrapponibile al testo unificato, perché, se ciò è vero in parte, è sicuramente non vero per una delle circostanze più rilevanti di questo disegno di legge: nel testo unificato Cirinnà si stabiliva che non si applicavano ai componenti delle unioni civili le norme generali sull'adozione, sostanzialmente dicendo - non dicendolo - che si applicava la disposizione di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 sull'adozione speciale, con particolare riferimento alle lettere *a)* e *b)*. Nel disegno di legge Cirinnà, quello che è giunto in Aula, invece, vi è una modifica di non poco conto, perché si dice, in termini espressi, che si modifica la lettera *b)* dell'articolo 44: il *partner* dell'unione civile è facoltato fin da subito all'adozione del figlio, anche adottivo.

Le cose, quindi, sono andate in questo modo e vorrei che tutti lo tenessero bene a mente e, possibilmente, per il futuro, non coinvolgessero in responsabilità che non mi sono proprie ovvero in ricostruzioni dei fatti che non mi appartengono.

Vorrei, poi, con l'occasione aggiungere alcune cose. La prima: senatore Zanda, non è vero che in quest'Aula non si voglia una legge sulle unioni civili. *(Applausi dei senatori Formigoni e Rizzotti)*.

Il Gruppo di Forza Italia è assolutamente d'accordo nel promuovere una legge che regolamenti questo tipo di convivenze. Quello che in quest'Aula non si vuole da parte di taluno è una legge che vada a violare esattamente quella Costituzione e quella sentenza della Corte costituzionale che pure il senatore Zanda ha inteso richiamare; in altri termini, non si vuole una legge che, sotto il nome di Giovanni, faccia passare il matrimonio egualitario per un'unione civile. Questa è la differenza che esiste tra gli *sponsor* del disegno di legge Cirinnà e chi *sponsor* non è.

Così come, evidentemente, in quest'Aula vi è taluno che non è particolarmente favorevole all'estensione ai *partner* delle unioni civili della lettera *b)* dell'articolo 44 della citata legge n. 183, cioè sostanzialmente all'adozione del figlio, anche adottivo, dell'altro *partner*.

E, poiché, una volta una senatrice del Movimento 5 Stelle venne, con il garbo che le è consueto, a chiedermi dove sta scritta la maternità surrogata, mi permetto di aggiungere che il figlio anche adottivo

del *partner* nelle unioni civili è il figlio avuto da un precedente matrimonio o da una precedente storia, oppure ricorrendo alla maternità surrogata, oltre che all'adozione, e, nel caso di coppie omosessuali femminili, alla legittima pratica della fecondazione eterologa.

Signor Presidente, non mi convince - le sarei grato se volesse riflettere sul punto - un'altra parte non meno importante dell'intervento del presidente Zanda, che svela in maniera chiara il suo intendimento e, principalmente, se mi consente (non vorrei aver male interpretato), una certa sfiducia nei confronti di chi conduce i lavori dell'Assemblea. Mi riferisco ad una sfiducia che chiaramente non posso mutuare - sarebbe sciocco da parte mia - dal fatto che lei dà la parola al senatore Zanda, il quale, a sua volta, la dà al senatore Casini. Perché dico questo? Quando il presidente Zanda dice che sono rimasti 500 emendamenti della Lega Nord e 60 emendamenti del Partito Democratico, nonché 100 richieste di voto segreto. Si tratta di una situazione assolutamente normale nella logica parlamentare; il presidente Zanda aggiunge tuttavia che così è difficile gestire l'Assemblea. Io credo che il presidente Zanda dovrebbe avere maggior fiducia nelle sue capacità, signor Presidente, e che, in ogni caso, se vi sono difficoltà di gestione dell'Assemblea (ad esempio perché il provvedimento è giunto senza relatore o perché il Governo non esprime, almeno in linea di massima, il parere), queste non possono essere superate attraverso una compressione del dibattito e l'utilizzo di un trabocchetto qualunque quale un emendamento premissivo.

Se questo è lo scopo - ed è uno scopo dichiarato da parte del presidente Zanda - è inevitabile che l'emendamento Marcucci presti il fianco a delle critiche e, in particolare, manifesti in maniera chiara di essere semplicemente un furbastro strumento per impedire la discussione in quest'Assemblea su un tema importante e sensibile che attiene non solo alla concessione dei diritti civili, ma anche alla questione se nella nostra società quella Costituzione, che spesso viene agitata come l'emblema sotto cui tutti quanti noi ci dobbiamo muovere, debba essere ancora rispettata in ragione dell'articolo 29, oppure no.

Ciò che è in ballo in questa discussione, qualunque ne sia l'esito, è la strutturazione di una società. Il provvedimento in esame è destinato ad avere un impatto sociale enorme e credo sia legittimo consentire a tutte le forze politiche, nei tempi e nei modi idonei a non appesantire il dibattito, di esprimere di fronte al Paese le singole posizioni.

Infine, signor Presidente, proprio in ragione della delicatezza della questione, le sarei grato se ci potesse far conoscere gli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento Marcucci. Non la vorrei distrarre o disturbare in questo momento, ma vorrei capire quanti e quali emendamenti salterebbero.

Infine, vorrei sapere un'altra cosa: cosa succede se, una volta approvato l'emendamento Marcucci (che stabilisce che il *partner* può adottare il figlio anche adottivo dell'altro *partner*), viene poi bocciato l'articolo 5 del disegno di legge? Voglio dire, che senso avrebbe tale norma? Dopo aver votato l'emendamento Marcucci saremo liberi nella votazione dell'articolo 5 o saremo obbligati ad approvarlo?

E ancora, signor Presidente, dopo aver votato l'emendamento Marcucci, che alla lettera *a)* del comma 2 stabilisce che l'unione civile si costituisce mediante una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, saremo liberi di votare l'articolo 2 che aggiunge: «alla presenza di due testimoni» similmente al matrimonio?

Apro e chiudo una parentesi, signor Presidente: io ho ascoltato con attenzione la sua motivazione per rigettare il voto segreto sui singoli articoli. Lei sostanzialmente ha detto che stiamo parlando di formazioni sociali. Sì, è vero. Anche lei, devo dire la verità, nel citare la sentenza della Corte costituzionale del 2010 non ha valorizzato il fatto che in quella sentenza si diceva che la disciplina ci doveva essere ma non poteva essere sicuramente sovrapponibile al matrimonio. Ma quando si estende la disciplina del matrimonio ad altri istituti, lei è sicuro che la votazione relativa non sia assistita dalla garanzia dell'articolo 29?

Inoltre, signor Presidente, mi faccia capire un altro aspetto perché così mi attrezzo anch'io per la discussione, se mai discussione vi sarà. Nell'emendamento Marcucci si legge che in caso di

rettificazione anagrafica di sesso il matrimonio si trasforma automaticamente in unione civile; ma - scusate - e se ci fossero per ipotesi degli emendamenti (credo di averne uno ma sicuramente ne ha uno il senatore Caliendo) che aggiungono le parole «previo consenso delle persone»? Sono emendamenti che passano o che non passano? Voglio dire, lasciamo perdere adesso i massimi sistemi ma poiché in questo emendamento, a mio modestissimo avviso, vi sono degli errori tecnici, voglio sapere se degli emendamenti correttivi sul piano tecnico verranno votati o no. Quindi signor Presidente, le sarei grato se ci volesse far conoscere l'estensione delle preclusioni.

Per il resto vorrei dire solo una cosa all'Assemblea: abbiamo avuto l'emendamento Esposito, poi abbiamo avuto l'emendamento Cociancich e ora abbiamo l'emendamento Marcucci. Io comprendo che la giovane età induca alla rottamazione dei vecchi ma la giovane età, a volte, induce anche a forme di spregiudicatezza di cui queste furbate dei canguri sono una grande manifestazione. A voi senatori, che non siete evidentemente tanto giovani solo per il fatto di essere senatori, vorrei allora dire che queste spregiudicatezze porteranno alla rottamazione ma nel caso di specie sarà l'inizio della rottamazione della democrazia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Di Maggio)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, Dio solo sa quanto mi stia e ci stiano a cuore questo disegno di legge e questi diritti; lo dico per i cattodem, tutti gli altri lo sanno perché l'hanno visto in quest'Aula e in Commissione in due anni di lavori. Quando abbiamo sentito, perché è questa la situazione in cui ci troviamo oggi, che il Nuovo Centrodestra se ne usciva con un ricorso alla Consulta perché questo disegno di legge non aveva finito i lavori in Commissione ci siamo rimasti molto male, considerato che questa maggioranza, comprensiva di questi signori che vedete alla mia sinistra e alla mia destra, ha incardinato la legge elettorale senza finire il lavoro in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Con il suo permesso, Presidente, hanno incardinato le riforme costituzionali dopo un lavoro pietoso, senza relatore, e siete riusciti a portarli a casa.

Ho sentito che c'erano 5.000 emendamenti della Lega, che abitualmente fa questo gioco, cioè ne butta un milione e poi li ritira - chissà perché - mai nell'interesse dei provvedimenti, ma di altri accordi, forse questa volta la legge elettorale. Ho sentito quindi che tutta questa responsabilità gravava sulle nostre spalle, sulle spalle del Movimento 5 Stelle, l'unico che si è comportato fino a questo momento in maniera responsabile su questo disegno di legge *(Applausi dal Gruppo M5S)*, chiedendo agli iscritti, con mille difficoltà. Siete riusciti - l'ho già detto nel mio intervento in discussione generale, ma non c'eravate tutti, quindi lo ripeto - a disinformare un popolo e a terrorizzarlo, con la storia delle *stepchild adoption*, eccetera. Siete riusciti a creare un polverone e a spaccare questo Parlamento, che non è mai riuscito a discutere nel merito questo emendamento in Commissione, per ben 73 sedute - correggo il numero - passate a sentire cose allucinanti da questi signori. Oggi siamo qua a discutere, perché prima ci sono 5.000 emendamenti e poi li si ritira, perché forse così riusciamo ad avere un dibattito in Aula adeguato.

Ora è saltato fuori un canguro, con cui voi avete regolato ed avete governato questa Nazione; è saltato fuori un canguro da 5.000 emendamenti. E io che faccio? Guardo il mio Gruppo e dico che, beh, viviamo in una giungla, perché questa è una giungla, perché le regole, caro Presidente, non sono sempre state uguali e lei se lo ricorda. Il reddito di cittadinanza è stato incardinato in Commissione lavoro solo perché io mi sono arrabbiato e ho fatto il diavolo a quattro in quella sala dove ci riuniamo. Spesso abbiamo ottenuto delle cose forzandole, perché voi non ci avete mai concesso il rispetto delle regole.

Quando allora mi sono trovato di fronte a questo, ho detto ai miei: bene, signori, se vi trovereste, se ci troveressimo... trovassimo, scusate. *(Commenti dal Gruppo PD)*. È difficile per me... prego i giornalisti di non giocare sui miei congiuntivi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Se ci trovassimo a decidere della libertà di un popolo mediante un piccolo trucco, mediante un artificio incostituzionale ed antidemocratico come un canguro, io ci penserei, perché ne va del bene del Paese.

So bene che fuori le persone, anche quelle che sono sugli spalti, quelle che cacciate quando magari

danno un segnale affettuoso a Giovanardi, anche loro hanno gli occhi su di noi e su di me, che ci ho messo la faccia. Ma, quando sento che scendiamo a 500 emendamenti, quando sento che il presidente Zanda ha paura dei voti segreti, quando durante una riforma costituzionale i voti segreti sono stati piallati e ne avete tenuto in piedi uno solo (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini, Simeoni e Bignami*), allora non potete venirmi a dire, come ha fatto il sottosegretario Scalfarotto, che siete nelle nostre mani. Questo è grave, questo è un Parlamento che non si assume nessuna responsabilità! (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini*). Questo è un Parlamento che gioca sulla pelle delle persone e continua a farlo anche oggi.

Quindi io mi trovo nella posizione di dovervi dire: andiamo avanti con 500 emendamenti, perché noi ci siamo. Emendamenti palesi, signor Presidente! Assumetevi le vostre responsabilità una volta per tutte davanti al Paese! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Dite alla gente che aspetta questi diritti: «Frocio, non ce li avrai!». Oppure ditegli: «Sei un cittadino uguale a me», in modo palese.

Io non me la sento di costringere il mio Gruppo, perché non ne avrei neanche il potere. Come vi ho già detto in sede di esame delle riforme costituzionali, state predisponendo un sistema dittatoriale e speriamo che non cada nelle mie mani, perché il Movimento 5 Stelle è più democratico di come probabilmente lo userei io. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ma non posso chiedere al mio Gruppo di tradire la possibilità di discutere, con 500 emendamenti. Avete paura di 200 emendamenti da votare a scrutinio segreto? Cosa c'è da aver paura? Qua i voti ci sono, lì ci sono. Votiamola questa legge! È quello che vi ho sempre chiesto. Votiamola.

Se veramente finirà che è colpa nostra, me ne assumerò la responsabilità (*Commenti dal Gruppo M5S*), ma i cittadini fuori sapranno benissimo che non è andata così! (*Applausi dai Gruppi M5S, Misto e dei senatori Bignami e Pepe. Congratulazioni. Commenti del senatore Esposito Stefano*).

VOCI DAL GRUPPO M5S. Votiamo! Votiamo!

MARAN (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Dopodiché, se ci sono altre richieste di intervento, non si può riaprire il dibattito.

MARAN (PD). Signor Presidente, intervengo sul contenuto politico, che mi sembra di tutto rilievo.

È dagli inizi degli anni Novanta, da quando l'omosessualità era ancora illegale in molte parti del mondo, inclusi alcuni Paesi che poi hanno aderito all'Unione europea, che l'Europa ha avviato un processo di riconoscimento dei diritti di *gay* e lesbiche, che nel giro di due decenni ha portato al riconoscimento...

PRESIDENTE. Senatore Maran, mi scusi, ma ha parlato il suo Capogruppo. Interverrà solamente chi non ha parlato, altrimenti non riusciamo a finire il dibattito. La ringrazio per la disponibilità.

FATTORI (M5S). Votiamo. Votiamo!

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, vorrei preliminarmente precisare che il mio Gruppo non ha alcuna difficoltà ad affermare che il nostro voto su questo provvedimento che riconosce i diritti di una minoranza del nostro Paese è favorevole; pertanto il senatore Airola sappia che c'è chi ha quel coraggio da lui richiamato e noi lo abbiamo. Tuttavia, signor Presidente, mi deve consentire per un attimo di spogliarmi delle vesti di parlamentare per indossare quelle dell'avvocato. (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, il titolo dell'emendamento 01.6000 del senatore Marcucci è il seguente: «Finalità e principi di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto» ed il primo comma recita come segue: «La presente legge disciplina l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (...) e reca altresì disposizioni in materia di convivenza di fatto». Io pongo una domanda al senatore

Zanda e a tutti coloro che masticano diritto e che hanno una conoscenza dello studio alla norma. Se viene approvato l'emendamento 01.6000 del senatore Marcucci, che non è altro che l'affermazione di un principio che dovrebbe essere regolamentato con disposizioni successive e se, come dice il presidente Zanda, si passa poi al voto dell'articolo 5 e questo, per ipotesi, viene bocciato (cioè non viene approvato), noi ci ritroveremo con una legge (ed ecco perché prima dicevo che vesto i panni dell'avvocato) che afferma un principio, ma poi non lo regola.

Vorrei quindi invitare alla riflessione su quella che può essere la conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 01.6000 e della bocciatura dell'articolo 5 del disegno di legge. In quel caso come ci ritroveremo? Qual è il prodotto che uscirà da quest'Aula?

Emergono sotto un profilo culturale due volontà: la prima, palese, dimostra di volere il provvedimento anche in tema di adozioni; l'altra, segreta, una volontà diversa.

Mi permetto allora di suggerire al senatore Zanda e agli altri Capigruppo - anche alla Lega - di fare una riflessione per fare in modo che noi possiamo offrire a quella minoranza degli italiani un provvedimento che non si presti poi alle interpretazioni più disparate della giurisprudenza, vedendo così vanificato l'intendimento di questo Parlamento di dare garanzie e diritti alla minoranza di cui parlavo.

Raccogliete questo mio suggerimento e correggete questa distonia, perché è indubbiamente distonico un provvedimento di legge che afferma un principio e poi non lo regola. È per queste ragioni che io insisto perché si faccia una riflessione. Questo potrebbe essere un caso concreto che si può verificare: approviamo il principio dell'emendamento del senatore Marcucci e bocchiamo la regolamentazione dell'articolo 5. Potrebbe verificarsi questo caso; mi domando allora noi che cosa produrremmo come legislatori. Anche sotto il profilo della nostra dignità, mi domando se potremmo essere fieri di un provvedimento così articolato.

Per questa ragione, io insisto, sempre però ricordando che è talmente forte per noi l'esigenza di riconoscere i diritti delle minoranze che, anche di fronte a queste distonie, il nostro voto non mancherà di essere favorevole al disegno di legge, comunque sia, anche se in questo caso è da me criticato sotto il profilo squisitamente tecnico, dal punto di vista della tecnica normativa.

[SCHIFANI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCHIFANI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente soltanto per una questione di correttezza. Il collega Zanda affermava che, ove fosse stato approvato l'emendamento del senatore Marcucci, poi si sarebbe eventualmente passati alla votazione dell'articolo 5 sulla *stepchild adoption* con voto segreto, ma mi si consenta di correggerlo perché non è così: votando l'emendamento del senatore Marcucci, votando il principio, tanti articoli ed emendamenti verrebbero preclusi. Quindi è evidente che chi vuole esercitare la libertà di coscienza anche su altri punti si troverebbe preclusa la possibilità di pronunciarsi su singoli punti, una volta approvato l'emendamento del senatore Marcucci. (Applausi del senatore Formigoni. Il senatore Maran fa cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. Questo però riapre il dibattito. Senatore Maran, ha facoltà di intervenire.

[MARAN](#) (PD). Signor Presidente, noi riteniamo che tirare in ballo l'ammissibilità e la collocazione dell'emendamento del senatore Marcucci sia per lo più il riflesso di posizioni di merito, come ascoltato poco fa dal Movimento 5 Stelle, perché è da un pezzo che ciascuno tende a dire che le opinioni che non condivide non sarebbero soltanto sbagliate, ma incostituzionali o addirittura inammissibili.

Io vengo alla questione politica, che è sotto gli occhi di tutti. Come dicevo poco fa, dall'inizio degli anni Novanta, quando l'omosessualità era illegale in gran parte del mondo, l'Europa ha avviato un processo di riconoscimento dei diritti di *gay* e lesbiche, che nel giro di vent'anni ha portato al riconoscimento di unioni, matrimoni e adozioni in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, tranne in quelli di recente adesione.

Si è verificata una sorta di progressivo contagio, che ha fatto sì che, pian piano nell'arco di questi anni, i diritti di *gay* e lesbiche venissero riconosciuti in un numero sempre maggiore di Paesi. Quest'opera di

contagio è stata ovviamente disomogenea nei tempi e nei modi, soprattutto per quello che riguarda la risposta politica - questo è il nodo - che, nel nostro Paese, è stata segnata da fortissime resistenze. Nella stragrande maggioranza dei casi - basta scorrere i 5.000 emendamenti della Lega Nord - l'opposizione alla legge Cirinnà non ha a che fare con la *stepchild adoption*. Basta pensare che il primo Family Day, che portò in piazza molte più persone di quello di qualche settimana fa, fu indetto contro una proposta di legge moderatissima che non prevedeva la *stepchild adoption*. Il punto è che per una fetta, significativa forse, dell'opinione pubblica italiana e dei suoi rappresentanti politici il problema non è la *stepchild adoption*, sono le persone omosessuali, la loro esistenza innanzitutto e quindi la loro legittima richiesta di parità di diritti a fronte della parità di doveri cui sono già sottoposti. Se nel nostro Paese la politica non riesce a svolgere quel ruolo di guida coraggiosa e lungimirante che dovrebbe avere, ma tende a reagire con lentezza e forti resistenze, aprendo un divario tra politica e società è per questo. Se L'Italia si trova nel paradosso di avere un livello di apertura e consapevolezza sociale al pari o vicina a quella dei Paesi più avanzati, come la Francia, l'Inghilterra e la Germania, ma un livello di risposta politico-istituzionale pari alla Polonia e all'Ungheria è per questo.

Prendiamo atto che oggi avevamo la possibilità di fare un passo in avanti e il Movimento 5 Stelle ha scelto di girare la testa dall'altra parte! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Riteniamo, signor Presidente, che l'approvazione della legge sulle unioni civili, che segue faticosamente il suo *iter*, come è stato detto, dal luglio 2013, non sia più rimandabile, che sia ormai possibile portarla a compimento, nella consapevolezza che non serve soltanto per adeguarsi agli *standard* europei, ma a costruire una società in cui le persone siano libere di esprimere loro stesse e di realizzare il proprio progetto di vita.

Serve a costruire una società più libera e più felice; è questo che volevamo fare e che speravamo il Movimento 5 Stelle volesse concorrere con noi a realizzare. Abbiamo preso atto che ha cambiato idea ed è una scelta politica che possiamo misurare. (*Commenti dal gruppo M5S*). C'è un vecchio detto attribuito a Bertold Brecht, che recita: «Quando l'ipocrisia comincia ad essere di pessima qualità è l'ora di cominciare a dire la verità».

Ci auguriamo che questa sia l'occasione per squadernare sotto gli occhi degli italiani qual è la verità della scelta del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal gruppo M5S*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Silenzio, per cortesia.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, poiché il senatore Zanda ha avuto l'amabilità di citarmi due volte rispetto ad interventi che ho svolto, in Commissione prima ed in Aula dopo, circa i tempi di questa procedura che avranno riflesso nei prossimi giorni sul lavoro di questa Assemblea, ricordo che già nella scorsa legislatura - poiché noi vogliamo una legge che disciplini i diritti e tolga le discriminazioni - ho presentato un disegno di legge intitolato «contratti di solidarietà e di convivenza» che purtroppo non ha avuto fortuna in Commissione. Se fosse stato accolto, come il modello greco di dicembre, già da un anno avremmo la legge in vigore! (*Commenti dei senatori Santangelo, Consiglio e Candiani*).

Dopodiché, ricordo che 51 senatori hanno fatto ricorso per conflitto di attribuzione perché - senatore Zanda, solo questo, per onestà intellettuale - il disegno di legge Cirinnà è stato discusso la prima settimana di agosto e le prime due settimane di settembre, in quanto solo allora è stato possibile discutere gli emendamenti, ed eravamo ad un terzo del lavoro quando ci è stato detto di fermarci ed è stato presentato un altro disegno di legge, un provvedimento diverso, che è quello all'attenzione di quest'Assemblea, sul quale ritengo giusto ed opportuno, nei limiti del possibile, vi sia un confronto serio, nei prossimi giorni, in questa sede!

LO MORO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Tutti hanno diritto di intervenire.

LO MORO (*PD*). Signor Presidente, qualcuno si spazientisce ma dovrà avere pazienza.

PRESIDENTE. Sissignore.

LO MORO (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo dopo l'intervento del senatore Airola, perché non mi ha lasciato indifferente e non può lasciare indifferente quest'Assemblea. A lui ed ai colleghi vorrei dire che accapigliarsi sulle procedure - che, tra l'altro, mi piacciono così poco - non va bene, quando si discute dei diritti dei cittadini. Non va bene stabilire quanti emendamenti ci volevano e se erano meglio 5.000 o 500, se era meglio l'emendamento canguro del PD o gli emendamenti della Lega, che ne ha presentati molti di più. Stiamo perdendo un'occasione, non mi piace che un Gruppo che si definisce libero da legami, come quello del Movimento 5 Stelle, e che sembrava appassionato a questo argomento... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Silenzio! Fate parlare, abbiamo dato la possibilità a tutti di parlare.

LO MORO (PD). Scusate colleghi, ho chiesto io di parlare e, certo, sono del Gruppo del PD ma parlo a nome mio e di coloro che condividono per dirvi che in questo momento non vi state assumendo delle responsabilità, state fuggendo le responsabilità!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Votiamo! Votiamo!

PRESIDENTE. Questi cori da stadio non sono permessi. Prego i senatori Questori e i Capigruppo di intervenire.

LO MORO (PD). Chi vi è venuto a darvi la mano dopo il vostro intervento? Non certo le persone che questa legge la vogliono fino in fondo.

Vi siete messi nelle mani di chi questa legge la vuole affossare! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avete fatto male perché, quando si è a un bivio di questo genere, non si fa; non ci si nasconde dietro le procedure. Quando si parla di ostruzionismo mi vengono i brividi. Non ho mai fatto ostruzionismo nella mia vita. *(Commenti dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Di Maggio)*. Non ho neanche votato l'emendamento canguro dell'Italicum, ma esistono queste pratiche e non ci si nasconde. In questo momento per me e per voi doveva prevalere la responsabilità di garantire diritti ai troppi che non ne hanno e che hanno nemici ostili in questa Aula in tutti i Gruppi parlamentari. Ripensateci. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MONTEVECCHI (M5S). Chiedi a loro perché non votano. Cosa vuoi da noi?

LO MORO (PD). Penso che sia il momento della responsabilità. Non fate che sia sempre la magistratura a intervenire. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Lasciatemi finire.

PRESIDENTE. Lasciate finire l'intervento.

LO MORO (PD). Stiamo perdendo un'occasione. Io ero qua; non mi sono mai spostata e ho visto troppe persone sorridenti - voi sicuramente sofferenti - per la fuga di responsabilità che abbiamo registrato con il vostro intervento. Questa sera siete fuggiti dalla responsabilità di dire «sì» con un artificio che altri ci hanno costretto a fare per riconoscere diritti ai cittadini che devono avere amici e non nemici in questa Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti la scritta «Voto»)*.

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori di intervenire per ritirare i cartelli.

MUSSINI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, in quest'Aula ho sentito uscire dei discorsi da delle bocche che avevano detto esattamente il contrario non molti mesi fa. Io non pensavo che i cadaveri - quando si dice che passano - passassero così velocemente. Queste persone erano state avvertite che la violenza alla democrazia si ritorce contro, ma non pensavo che sarebbe avvenuto così velocemente. Sentire i senatori del Nuovo Centrodestra difendersi dichiarando l'ingiustizia di un emendamento canguro quando sono passati sopra, senza alcuno scrupolo, alla possibilità per la minoranza di discutere su un tema così rilevante come le riforme costituzionali mi sembra sia veramente il massimo del paradosso. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Bignami, Bonfrisco, Molinari e Pepe)*. Sentir difendere l'emendamento canguro ancora una volta con gli stessi argomenti strumentali e con il cuore e

la passione per i diritti, quando in realtà assistiamo ancora una volta all'esibizione del trucco, mi sembra veramente grottesco. Senatrice Lo Moro e senatore Maran, mi sembra veramente che qui si sia perso di vista un contenuto molto semplice: abbiamo un emendamento che curiosamente è stato numerato 01.6000 e che è il primo. Questo emendamento non aggiunge assolutamente nulla al testo di questa legge. Cerchiamo allora di guardarci in faccia. Questo emendamento è un trucco che viene utilizzato, com'è successo altre volte, perché non ci si riesce a confrontare con i presupposti della democrazia parlamentare. Io non ho paura della democrazia parlamentare e mi domando perché altri debbano averla. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Io non ho paura del voto. Se noi avessimo cominciato a votare gli emendamenti invece di spendere tutto questo tempo a parlare di questo emendamento, a questo punto avremmo probabilmente votato diverse centinaia di emendamenti. Trovo veramente disgustoso vedere l'indifferenza con cui gli stessi strumenti vengono utilizzati ora per difendere ora per aggredire. Il Paese, giustamente a questo punto, si domanda anche il senso delle elezioni e di votare dei rappresentanti che, comunque, sono capaci di cambiare i loro discorsi a secondo dell'opportunità. Tutto quello che abbiamo sentito oggi in quest'Aula è veramente il punto più basso cui noi siamo arrivati in tutta la legislatura: la manifestazione più evidente che non esiste la ricerca di una verità, ma solo un uso strumentale delle parole.

Quindi, dico a tutti i colleghi, non solo a quelli del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle ma a tutti, che l'unica verità sta nei Regolamenti, nella Costituzione, nel dovere di esprimere il proprio voto. Tutto il resto è trucco, e tutto il resto è inganno.

Chi, come gli omosessuali, sa cosa vuol dire difendere i diritti di una minoranza, non può non capire che il fine, quando si parla di diritti, non giustifica i mezzi. Perché la massima del fine che giustifica i mezzi è una massima con la quale può essere affossato qualunque principio, di uguaglianza, di libertà e di fratellanza: tutti quei principi che il senso stesso di una Repubblica democratica mette in campo. (*Applausi dei senatori Cotti e Malan*).

Di conseguenza, io non mi presto a questo gioco e mi rifiuto di votare un trucco. Mi rifiuto, perché io sono pronta a stare qui tutto il giorno e anche la notte, il sabato e la domenica, a votare in fila tutti gli emendamenti con voto palese, così come si dovrebbe avere il coraggio di fare.

E invito in particolare i colleghi del Partito Democratico a non nascondersi dietro alla necessità di approvare rapidamente una legge. Non nascondetevi, perché il giusto percorso è quello di avere coraggio in quello che si è e in quello in cui si crede. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Giovanardi e Simeoni*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che in quest'Aula sia assolutamente necessario tentare di recuperare una sorta di ragionevolezza, però nella chiarezza delle posizioni.

Noi, infatti, non possiamo assolutamente nasconderci che sono mesi, signor Presidente, e lei ne è testimone, che, prima in Commissione, ma anche in Assemblea, abbiamo, varie volte, avanzato la richiesta di inserire finalmente nel calendario il disegno di legge sulle unioni civili. In questi mesi si sono chiaramente confrontate posizioni molto diverse, ma che ormai sono chiare di fronte anche all'opinione pubblica. C'è chi pensa sia arrivato il momento in questo Paese di riconoscere finalmente i diritti a chi non li ha e quindi di riconoscere quello che i giudici (per non parlare, ovviamente, della Corte di giustizia europea), come abbiamo detto varie volte, ci ripetono continuamente: assumerci la responsabilità di fare la legge e di eliminare una discriminazione.

Ce lo siamo già detti, e io non sto qui a ripetervi cosa significa questo. Significa, finalmente, dare anche a questo Paese la possibilità di dimostrare di essere un Paese civile.

Il dibattito ha preso l'opinione pubblica, ed è giusto che sia così: se ne è discusso e se ne sta parlando, ma una cosa noi dobbiamo dircela con chiarezza. La Lega ha detto con chiarezza di non essere d'accordo e che ostacolerà la legge, perché non vuole che sia approvata. Poi, magari, faranno anche il referendum. Ci sono poi molti altri, compresi noi che da anni chiediamo che finalmente si faccia un

passo in avanti - com'è noto, non era questo, certo, il testo che volevamo; lo volevamo più avanzato - che avevano dato la propria disponibilità perché finalmente si facesse questo passo verso il riconoscimento dei diritti e l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei bambini e dei più deboli. Le posizioni sono chiare.

Lo dico fraternamente a noi per primi: è evidente che questa Assemblea da due anni e mezzo si è trovata a confrontarsi con procedure che, come lei sa, Presidente, noi non abbiamo certamente appoggiato; anzi, le abbiamo contestate. Penso al presidente Casini, che sta al telefono, che ha parlato della dignità del Parlamento: avrei tanto voluto sentirla, presidente Casini, quando bisognava difendere la dignità del Parlamento di fronte alla riforma della legge delle leggi. *(Applausi dai Gruppi Misto e LN-Aut e dei senatori Bonfrisco e Minzolini)*. Per non parlare del senatore Schifani, ma anche lo stesso Quagliariello, che adesso ha cambiato idea ma che all'inizio era anche lui un padre costituente.

Abbiamo avuto lezioni, forzature, e poi si è inventato, oltre alla procedura molto *hard* del canguro, l'emendamento premissivo. Comprendo perfettamente, quindi - lo dico agli amici del Movimento 5 Stelle - il travaglio di chi è per i diritti e vuole che sia fatta finalmente la legge, ma al contempo non vuole che ancora una volta si mettano in atto strappi dal punto di vista procedurale.

Spero, Presidente, che tutto quello che sta accadendo oggi ci serva da lezione per il futuro; che serva a far sì che si ripristini un modo ordinato di approvare le leggi. Certo, vorrei sottolineare a tutti che quando si trattava della riforma costituzionale, la legge prevedeva espressamente che si seguissero le procedure ordinarie. Questo è un altro caso, sempre grave.

Ripeto, capisco il travaglio; noi lo viviamo allo stesso modo, perché dobbiamo soppesare in questo momento se è prevalente l'esigenza di accelerare l'*iter* per dare finalmente al Paese la legge che si aspetta da tanti anni oppure continuare con un passo diverso. Proprio perché vi è questa complessità, Presidente, con il rispetto di tutti - e spero che anche agli amici del Partito Democratico questa riflessione serva per il futuro, proprio con riferimento alle procedure - le chiedo e chiedo a questa Assemblea - in questo momento gli animi sono molto riscaldati; ognuno sta evidentemente combattendo anche con le riflessioni che ha esternato - di cercare di ripristinare un clima di serenità. Per questa ragione, le chiedo con franchezza, se altri colleghi sono d'accordo con me, di sospendere i lavori, di non arrivare in questo momento al voto. *(Commenti dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e LN-Aut e M5S)*.

ENDRIZZI (M5S). Fuori le palle!

DE PETRIS (Misto-SEL). Faccio ancora una volta un appello ad essere ragionevoli e a riflettere, perché credo che con una riflessione pacata di qualche ora forse riusciremo finalmente a riprendere la via maestra per portare a casa la legge sui diritti delle coppie omosessuali e contro le discriminazioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Rispetto alla richiesta di sospensione della senatrice De Petris...

DONNO (M5S). No, no! *(Proteste dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, LN-Aut e M5S)*.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Era tutto preparato!

SANTANGELO (M5S). Che dici?

PRESIDENTE. Nulla è preparato.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Adesso si vota. Basta!

CORI DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Voto! voto! *(I senatori Candiani e Crosio espongono dei cartelli recanti la scritta «Voto». Commenti dei senatori Borioli e Cardinali)*.

PRESIDENTE. Cerchiamo di recuperare le procedure.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, visto che non c'è l'unanimità, perché il mio Gruppo è contrario al rinvio, chiedo che si pronunci l'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo, avanzata

dalla senatrice De Petris.

Stante l'esito incerto della votazione, dispongo la controprova.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, abbiamo apprezzato moltissimo la sua precisazione ad inizio di seduta perché crediamo che i furbetti dentro il Senato non debbano starci. Al fine di applicare immediatamente quanto da lei detto, le chiedo di togliere le tessere, per due motivi. Uno è quello che lei ha evidenziato, ossia verificare la presenza per fini amministrativi: ci sono dei furbetti che si pappano la diaria pur non essendo in Aula. L'altro è che questo può inficiare anche le votazioni.

C'è la scheda dell'ex presidente della Repubblica Napolitano e la prego di farla estrarre. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, FI-PdL XVII e CoR).*

I furbetti sono coloro i quali stanno qui da sessant'anni. Fuori i furbetti dal Senato! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Prego, consegnate la tessera ai senatori Segretari. Invito ciascuno a stare al proprio posto e invito i senatori Segretari a controllare che non vi siano tessere senza che vi siano i senatori.

VOCI DAL GRUPPO AP (NCD-UDC). Dai! Votiamo!

PRESIDENTE. Un momento, è stato chiesto un controllo.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. *(Applausi della senatrice Puppato. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

DONNO (M5S). Venduti! Siete dei venduti pure voi! *(Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo Misto-SEL e i senatori del Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 17 febbraio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 19,14).*

[Allegato B](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guerrieri Paleotti, per attività della 5^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Divina, per attività dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha

comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas)".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 12 febbraio 2016, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 10 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (*Doc. XVII, n. 5*). Il predetto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

In relazione a intese intercorse tra i Gruppi parlamentari del Partito Democratico e di Area Popolare (NCD-UDC) della Camera dei deputati e del Senato, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Ruta, in sostituzione del senatore Schifani, dimissionario, e la Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione il deputato Maurizio Lupi in sostituzione del deputato Gennaro Migliore, entrato a far parte del Governo.

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera, in data 15 febbraio 2016, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione il deputato Giovanni Falcone, in sostituzione del deputato David Ermini, dimissionario.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 15 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Valentina Vezzali, in sostituzione del deputato Antimo Cesaro, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 15 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il deputato Gianfranco Sammarco in sostituzione della deputata Dorina Bianchi, dimissionaria.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 10 dicembre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 - la relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il "Quadrilatero del Nord" (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (*Doc. XXIII, n. 11*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, nuova assegnazione

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede referente

Sen. Bianco Amedeo ed altri

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario (1134) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (2° e 12° riun.)

(assegnato in data 12/02/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede referente

Sen. Romano Lucio

Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica (1648)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (2° e 12° riun.)

(assegnato in data 12/02/2016).

Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, la deputata Tiziana Ciprini e il deputato Vittorio Ferraresi, in sostituzione, rispettivamente, delle deputate Giulia Grillo e Francesca Businarolo, dimissionarie.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 15 febbraio 2016

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico rassegnate dal dott. Carlo CALENDIA, con decorrenza dal 18 marzo 2016.

f.to Matteo Renzi"

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 marzo 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 marzo 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 marzo 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2016 - alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 aprile 2016. Le altre Commissioni permanenti potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2016 - alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 aprile 2016. La 1a Commissione potrà esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a permanente. Le predette Commissioni esprimeranno i pareri entro il termine del 17 marzo 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 3 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per restauro conservativo della chiesa di San Nicolò in Lapedona con destinazione ad auditorium, sala convegni e concerti. Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 707);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per completamento del recupero del settore nord dell'antico fossato e restauro delle strutture del ponte levatoio della Rocca di Montecchio Emilia. Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 708).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF),

corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (*Doc. CLXXX*, n. 3).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione, relativa agli anni 2010-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXXVII*, n. 1).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la prima relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle, riferita all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIV*, n. 1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la Regione Puglia, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 706).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1097, relativo alla seduta del 2 novembre 2015
- n. 1098, relativo alla seduta del 9 novembre 2015
- n. 1099, relativo alla seduta del 16 novembre 2015
- n. 1100, relativo alla seduta del 23 novembre 2015
- n. 1101, relativo alla seduta del 30 novembre 2015
- n. 1102, relativo alla seduta del 14 dicembre 2015
- n. 1103, relativo alla seduta del 21 dicembre 2015

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 19).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Poste italiane S.p.A., per l'esercizio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 353).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna, con lettera in data 9 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, aggiornato al

31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 709).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM 82015) 610 final) "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 - E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 77).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM (2016) 7 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 24 marzo 2016.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 17 marzo 2016.

Interpellanze

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [RUVOLO](#), [Giovanni MAURO](#), [D'ALI](#), [PADUA](#), [PAGANO](#), [ORRU](#), [MANCUSO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comparto agricolo in Sicilia è colpito da una crisi senza precedenti, che dura ormai da diversi anni, ma che, nel corso del 2015, ha registrato punte di gravità assoluta;

i prezzi di vendita dei prodotti agricoli, già estremamente penalizzanti per i produttori, sono crollati in diversi mercati ortofrutticoli della regione;

i prodotti della "fascia trasformata" delle province di Ragusa e Caltanissetta (primizie di ortofrutta sottoserra, pomodoro ciliegino, melanzane, zucchine, eccetera) sono stati venduti per pochissimi centesimi;

gli agrumi coltivati nelle province di Catania, Agrigento e Palermo sono rimasti pressoché invenduti, poiché antieconomica è divenuta persino la raccolta; e laddove questa è avvenuta, gli agricoltori non sono riusciti a recuperare dalla vendita nemmeno le spese sostenute per la coltivazione; a questo si aggiunga che l'ultimo anno è stato caratterizzato da condizioni climatiche sfavorevoli: il perdurare delle alte temperature, di un'estate particolarmente secca e di un autunno caldo e non piovoso hanno generato frutti dalla pezzatura piccola, poco adeguati alle richieste di mercato; un problema climatico, quindi, che ha investito tutto il territorio dell'isola e che ha trovato il suo culmine in una furiosa grandinata degli inizi del mese di febbraio che ha messo in ginocchio i produttori, amplificando le difficoltà della commercializzazione;

sia la siccità che la grandinata sono fenomeni che impongono necessariamente interventi che possano dare ristoro ai produttori danneggiati, ma rappresentano solo l'ultimo dei fattori, in ordine di tempo, di una situazione decisamente al tracollo;

le cause più profonde di tale disastrosa situazione sono note ormai da tempo e riposano soprattutto nell'invasione di prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi nei mercati italiani, rispetto ai quali gli agricoltori siciliani, pur offrendo un prodotto di maggiore qualità e maggiore sicurezza per la salute,

non riescono a sostenere la concorrenza;

gli accordi euromediterranei, che negli anni sono stati stipulati dai Governi italiani e che si sono tutti e sempre rivelati perniciosi per l'agricoltura siciliana, prevedono clausole di salvaguardia per il Paese contraente che dovrebbero scattare nel momento in cui si palesa che l'accordo provoca danni evidenti all'economia agricola;

tali danni si sono verificati e sono sotto gli occhi di tutti, e nonostante questo, nessuna clausola di salvaguardia è mai scattata; a titolo meramente esemplificativo si citano gli accordi di libero scambio con il Marocco, con i quali sono state eliminate il 55 per cento delle tariffe doganali sui prodotti agricoli, facendo registrare un volume di affari quasi tutto a favore dell'*export* di ortofrutta dal Paese nordafricano; a ciò si aggiunga il danno economico subito dall'agricoltura nel 2015, a causa della chiusura delle frontiere con Mosca;

il peggioramento della situazione sembra non conoscere fine, se si pensa all'imminente accordo con la Tunisia, in base al quale si dovrebbe consentire l'accesso supplementare sul mercato UE di 35.000 tonnellate di olio d'oliva tunisino, a dazio nullo, per gli anni 2016 e 2017, con prevedibili contraccolpi disastrosi per i produttori di tutte le province siciliane;

le imprese agricole siciliane sono al collasso, perché sostengono costi di produzione molto più elevati rispetto ai Paesi terzi, i quali utilizzano pesticidi dannosi per la salute e vietati in Italia, e producono utilizzando una manodopera pagata al limite dello sfruttamento; entrambi questi fattori generano per gli agricoltori siciliani una concorrenza sleale insostenibile;

a causa dei mancati ricavi, o dell'eccessiva esiguità dei ricavi rispetto alle spese da sostenere, gli agricoltori non sono in grado, da diversi anni ormai, nemmeno di fare fronte al pagamento delle imposte e dei tributi previsti dalle leggi vigenti;

le conseguenze sono state il verificarsi di un indebitamento spaventoso, il moltiplicarsi delle iscrizioni a ruolo dei mancati pagamenti, il proliferare di azioni esecutive nei confronti degli agricoltori, il fallimento di parecchie aziende, e anche l'attivazione di procedimenti penali nei confronti dei soggetti per i quali l'omesso pagamento è fonte di sanzione penale;

ciò reca con sé il pericolo fondatissimo di perdita di posti di lavoro, diminuzione di PIL, perdita del gettito fiscale, con conseguente scivolamento verso la povertà di centinaia di famiglie;

gli agricoltori siciliani nei giorni scorsi hanno dato vita a numerose manifestazioni di protesta e di sollecitazione della politica locale e nazionale ad attivarsi, affinché il Governo possa sospendere, per un tempo determinato, la riscossione dei debiti agricoli,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e non procrastinabile che il Governo si adoperi urgentemente per porre in essere un provvedimento di sospensione, anche su domanda, per la durata di 3 anni, che riguardi la riscossione di tutti i debiti generati in agricoltura (cartelle SERIT, debiti INPS, INAIL, conto dipendente, eccetera) in tutto il territorio della Sicilia, nonché delle procedure di esecuzione eventualmente collegate, nonché a quelle attivate dal sistema bancario in conseguenza della gravissima crisi del settore, amplificata dalle inaccettabili inadempienze dell'amministrazione regionale in ordine al pagamento dei contributi del bando 2013 sull'agricoltura biologica;

se non ritengano di doversi attivare affinché vengano sospesi i procedimenti penali derivanti dall'omesso versamento di imposte e tributi;

quali ulteriori provvedimenti intendano porre in essere per scongiurare i pericoli paventati di crollo di un intero comparto, con i disagi sociali ad esso collegati.

(2-00351)

[GIOVANARDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il sistema dell'imposta comunale sui rifiuti mostra molte irregolarità: l'obbligo, infatti, di coprire le spese del servizio, senza alcun controllo di queste spese, si riduce nell'indiscriminato potere dei Comuni di aumentare i costi sui cittadini fino all'inverosimile;

occorre, pertanto, un immediato intervento che porti ad una compartecipazione nelle decisioni ed un

controllo sui costi da parte dei diretti interessati, proprietari ed inquilini, si chiede di conoscere se non si intenda insediare urgentemente un tavolo di lavoro, con la rappresentanza di tutte le parti direttamente interessate.

(2-00352)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#), [FUCKSIA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007 recante la «dichiarazione di "Grande Evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009» venne stabilito di svolgere vertice G8 nell'isola di La Maddalena con il dichiarato intento di rilanciare in chiave turistica l'economia del nord della Sardegna ed in particolare dell'arcipelago de La Maddalena, all'indomani dello smantellamento della base navale americana;

per la realizzazione dei 27.000 metri quadri di edifici previsti dal progetto sono stati stanziati circa 327 milioni di euro di denaro pubblico dei quali almeno 100 milioni ottenuti utilizzando le risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate e assegnati agli appaltatori mediante le procedure semplificate previste dal Dipartimento della protezione civile per il G8;

dopo un anno dall'inizio dei lavori, incuranti delle importanti ricadute economiche e strutturali che questa decisione avrebbe comportato sull'economia del territorio maddalenino, l'art. 17 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, ha disposto di spostare il vertice G8 a L'Aquila, senza peraltro individuare un percorso progettuale alternativo ma egualmente efficace rispetto agli obiettivi originariamente perseguiti;

nonostante, infatti, le ampie rassicurazioni offerte dal Governo dell'epoca circa il completamento e la riqualificazione delle opere in corso di realizzazione e programmate nell'isola di La Maddalena, ad oggi, tutte le strutture edificate, prime fra tutte quelle che sorgono in luogo dell'ex arsenale e dell'ex ospedale militare versano in uno stato di totale abbandono e subiscono progressivamente lesioni delle parti edilizie di rilevante gravità tali da porre a rischio la stabilità di intere costruzioni;

la mancata bonifica delle aree a mare prospicienti l'area dell'ex arsenale ha reso inutilizzabile, tra l'altro, quello che nel progetto iniziale avrebbe dovuto essere un *hotel* extra lusso 5 stelle con tanto di porto turistico annesso, per cui sono stati spesi, secondo i dati della protezione civile, ben 118.946.000 euro (48.400.000 per la ristrutturazione dell'arsenale in albergo, 23.436.000 per la realizzazione di servizi connessi, 41.610.000 per l'adeguamento del bacino dell'arsenale in porto turistico e 5.500.000 euro per il piano di caratterizzazione e la prima bonifica ambientale);

nel maggio 2011 i Carabinieri del NOE di Sassari, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, hanno posto sotto sequestro preventivo i 60.000 metri quadri di specchi acquei e fondali prospicienti l'ex arsenale per verificarne lo stato di inquinamento successivo ad una prima bonifica. La perizia commissionata dalla Procura di Tempio Pausania ha accertato che dai 6 ettari contaminati individuati inizialmente ed oggetto di una prima bonifica, proprio a causa della grave imperizia che ha caratterizzato le operazioni di bonifica, si è passati a ben 12 ettari contaminati, che andranno adeguatamente bonificati prima di poter rendere utilizzabile l'area, con costi stimati intorno ai 10 milioni di euro che si aggiungono ai costi della prima bonifica, per un totale stimato di circa 15,5 milioni di euro;

considerato che:

la base di gara per l'assegnazione della gestione dell'ex arsenale prevedeva una quota minima *una tantum* di 40 milioni di euro e la proposta di un canone annuale di concessione destinato alla Regione Sardegna. Unica partecipante e aggiudicataria della gara è stata la Mita Resort Srl del gruppo Marcegaglia, con il pagamento *una tantum* di 41 milioni di euro e un canone annuale di circa 60.000 euro. Questo a fronte dei quasi 500.000 euro annui di IMU pagati dalla Regione autonoma della Sardegna quale proprietario dell'area;

stante l'inerzia di Stato e Regione nell'adoperarsi celermente per bonificare lo specchio d'acqua

antistante all'ex arsenale e consentire l'utilizzo della struttura, la Mita Resort ha chiesto ed ottenuto la risoluzione della convenzione di gestione della struttura per inadempienza dello Stato. Inoltre, il Tribunale civile di Cagliari ha stabilito che lo Stato paghi alla società un risarcimento pari a 39.438.000 euro per i mancati guadagni;

appare evidente come lo stato di abbandono in cui versa tutta l'area assoggettata al progetto edificatorio per il vertice G8 mai realizzato a La Maddalena abbia generato e continui a generare un ingente danno alla finanza pubblica, tale da compromettere irreversibilmente l'utilizzo e la valorizzazione economica del compendio dell'ex arsenale militare, realizzato con ingentissime risorse pubbliche, e di conseguenza affossare lo sviluppo economico di un territorio e una comunità fortemente danneggiata nelle sue possibilità di sviluppo, a suo tempo già frenato dalla presenza di servitù militari;

si ritiene altresì che la persistenza delle condizioni, attestata dalle analisi effettuate dall'ARPAS di Sassari su mandato della Procura di Tempio Pausania, comunicate il 12 novembre 2012, circa la presenza di agenti inquinanti, costituisca un pericolo per la salute pubblica oltre ad un'emergenza ambientale, anche in considerazione del fatto che tutto l'arcipelago di La Maddalena rientra nel parco nazionale omonimo ed è sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'esistenza di procedimenti giudiziari in relazione alla realizzazione delle opere, al loro utilizzo, nonché in relazione agli interventi di bonifica dello specchio di mare antistante all'ex arsenale;

quali siano, nel dettaglio, i costi che lo Stato ha affrontato complessivamente per la realizzazione e la messa in funzione delle strutture previste nel progetto ideato per il vertice G8 del 2009 e se su tale spesa pubblica, poi di fatto risultata ad oggi priva di ogni utile ricaduta, siano in corso verifiche e valutazioni da parte dei competenti organi di controllo;

quali rischi ambientali permangano, per il territorio e per la salute della popolazione di La Maddalena, a causa della mancata operazione di bonifica;

quali siano le ragioni che hanno impedito e impediscono gli interventi di bonifica, e di chi siano le responsabilità;

che stima sia stata fatta dei danni subiti ad oggi alla finanza pubblica, statale, regionale e locale; e quale la stima delle negative ricadute economico-sociali subite dalla comunità maddalenina e più in generale dai territori galluresi;

che cosa intendano fare per porre fine alla situazione attuale e per riconsegnare alle amministrazioni locali e regionale sarde il patrimonio risanato di strutture ricettive e civili dell'area dell'ex arsenale e di quelle connesse, tramite le forme consentite dalla legge e in particolare quelle individuate dall'art. 14 dello statuto speciale della Regione. Questo ai fini del necessario rilancio della attività economica e produttiva dell'arcipelago, per costruire un nuovo progetto di sviluppo fondato sulla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente.

(2-00353)

Interrogazioni

[PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#), [RUTA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che in base all'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali del 16 dicembre 2010 relativo alle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita", la Regione Abruzzo ha emanato il decreto commissariale n. 10 del 2015 con il quale disponeva la chiusura dei 4 punti nascita di Sulmona, Ortona, Penne e Atri, con parti inferiori alle 500 unità all'anno;

rilevato che:

il decreto del Ministro in indirizzo dell'11 novembre 2015 ha introdotto un nuovo criterio, in base al quale lo *standard* per il mantenimento dei punti nascita non è più legato al numero, dei parti per singolo plesso ospedaliero, ma è affidato alla formazione e all'elevata casistica delle *équipe* mediche ed infermieristiche che svolgono il servizio;

il decreto stabilisce che siano le Regioni ad avanzare la richiesta al Ministero per il mantenimento di alcuni punti nascita e affida al comitato percorso nascita nazionale il compito di esprimere un motivato parere su tali richieste;

sulla base delle nuove indicazioni ministeriali il presidente della Regione Abruzzo, nella sua veste di commissario *ad acta* per la sanità, ha inviato nel mese di dicembre 2015 una nota ufficiale al Ministro, nella quale chiede di sottoporre al comitato percorso nascita nazionale la richiesta di tenere in attività alcuni punti nascita abruzzesi, tra cui quello di Atri (Teramo);

considerato che:

il punto nascita di Atri non è più funzionante dal 1° novembre 2015;

da recenti notizie di stampa si apprende che, a causa della chiusura del punto nascita del suo comune, una giovane partoriente di Atri veniva costretta a recarsi all'ospedale di Pescara, da cui, dopo un'estenuante attesa, veniva dimessa e trasferita all'ospedale di Atri; qui veniva costretta a partorire in situazione d'emergenza nel punto nascita chiuso che veniva riaperto d'urgenza per l'occasione, considerato che il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale "Mazzini" di Teramo sarebbe stato troppo rischioso per la mamma e la nascita;

la chiusura dei punti nascita nelle località abruzzesi sta creando una vera e propria situazione di emergenza e di insicurezza per i rischi che possono derivare durante il trasferimento in un'altra struttura alla partoriente e al nascituro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della difficile e rischiosa situazione in cui si è venuta a trovare la giovane partoriente abruzzese di Atri e dei gravi rischi a cui sarebbe andata incontro insieme alla piccola nascita nel caso fosse stato necessario ricorrere ad un intervento d'emergenza;

se non ritenga che, prima di procedere alla chiusura dei punti nascita citati, non sarebbe stato opportuno attivare un sistema di garanzie di sicurezza;

quali siano, ad oggi, gli *standard* di sicurezza per donne e nascituri nelle aree interessate dalla soppressione dei punti nascita;

se sia stata presa in considerazione la nota della Regione Abruzzo in cui si chiede ufficialmente una nuova valutazione sul punto nascita di Atri e di tutti i punti nascita con un volume di attività inferiore ai 500 parti annui;

come si intenda salvaguardare la famiglia ed il diritto a nascere in sicurezza, senza essere costretti a spostamenti assai poco sicuri e dignitosi.

(3-02577)

[SANGALLI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano, è stato trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra Il Cairo e Alessandria, nella periferia della capitale egiziana, dopo che si erano perse le sue tracce dal 25 gennaio, giorno dell'anniversario della rivoluzione anti Mubarak;

il cadavere è stato ritrovato in un fosso con inequivocabili segni di violenza;

le circostanze della morte sono tuttora da chiarire e le versioni non coincidenti che provengono dalle autorità egiziane non fanno che indurre sospetti ed inquietudine nel nostro Paese. Si affaccia l'ipotesi dell'omicidio politico legato all'attività del giovane, che lo portava a contatto con i sindacati indipendenti egiziani ed a collaborare in Italia con il quotidiano "il manifesto", testata giornalistica nella quale avrebbe, in periodi recenti, firmato articoli con pseudonimi, temendo per la propria incolumità;

l'Italia ha chiesto in modo deciso all'Egitto di essere coinvolta nelle indagini e, attraverso le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, ha sottolineato di aspettarsi, in virtù dei rapporti di amicizia che intercorrono tra i 2 Paesi, la massima collaborazione e trasparenza sulla vicenda, data l'assoluta gravità dell'accaduto;

al Cairo sono stati inviati dal Governo italiano 7 uomini della Polizia, Carabinieri e Interpol, con il compito di collaborare con le autorità egiziane e di dare sostegno alle indagini, così come sollecitato dall'ambasciata italiana in Egitto;

il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in un contatto con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, ha sollecitato, oltre alla restituzione della salma, la piena collaborazione tecnica e politica tra i 2 Paesi per far piena luce sulla gravissima vicenda;
contemporaneamente sono state sospese le missioni italiane economiche in Egitto guidate dal Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, propedeutiche al vertice governativo tra i 2 Paesi, da tenersi a breve in Egitto,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere per fare chiarezza e togliere ogni dubbio sulla morte del cittadino italiano Giulio Regeni.

(3-02580)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MINEO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

giovedì 11 febbraio 2016, la nota trasmissione "Striscia la notizia" ha mandato in onda un servizio-denuncia sul grave stato di degrado di molte scuole del Comune di Bagheria, in provincia di Palermo; durante il servizio, veniva innanzitutto menzionata la scuola "Civello" di Aspra, frazione di Bagheria, chiusa per il crollo di un tetto dal mese di ottobre 2015. Dai *mass media* si apprende che gli alunni frequentano attualmente le lezioni presso la scuola "Girgenti", la quale però, per accogliere gli ulteriori alunni, ha dovuto organizzare il servizio su doppi turni;

il servizio citava ulteriori istituti scolastici: la "Bagnera", in pieno centro di Bagheria, con cornicioni cadenti, pericolose infiltrazioni nelle aule dei piani superiori, problemi alle fognature e con il parco giochi della scuola dell'infanzia dismesso perché pericoloso, la scuola secondaria di primo grado "Carducci" che possiede un ascensore nuovo per i disabili inutilizzato da 3 anni perché privo del necessario collaudo, e la scuola "Cirincione" nella quale sono rimasti feriti 2 piccoli alunni dal crollo di un tetto;

considerato che:

nell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, viene indicata, al numero 8, l'edilizia scolastica: "farne una politica strutturale, efficace e trasparente (ammodernamento, decoro, funzionalità degli edifici, messa in sicurezza), e sul monitoraggio in chiave preventiva, incentrato sull'anagrafe";

nell'audizione del Ministro presso la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica in data 10 febbraio 2016 sull'attuazione della legge n. 107 del 2015, si sottolinea un impegno del Governo in tema di edilizia scolastica, evidenziando di avere già attuato la maggior parte delle azioni previste aumentandone anche i fondi;

tenuto inoltre conto che a Bagheria, l'ente locale, attore principale in tema di edilizia scolastica, sembra non avere debitamente attivato quanto di propria competenza al fine di porre rimedio alle disfunzioni del servizio scolastico ma, ancor di più, di non essere intervenuto al fine di garantire la sicurezza degli alunni e delle alunne frequentanti i suddetti edifici scolastici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con ogni iniziativa volta a ripristinare la piena funzionalità degli edifici scolastici al fine di restituire la giusta serenità ai fruitori del servizio scolastico.

(3-02582)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Getek Ict Srl, azienda del gruppo Gepin, con sede operativa in Crotone e facente parte del consorzio Poste Link srl di Poste italiane SpA, ha svolto servizio di *help desk* fino al 2010 per l'Inps e l'Inail;

nel settembre 2010, la gara per il servizio di *contact center* Inps-Inail veniva aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese Transcom Worldwide SpA-Visiant contact Srl. A differenza di quanto accaduto agli altri operatori dei vari siti, impiegati nella precedente gestione ed inseriti fin da subito nella nuova commessa, i 73 lavoratori della Getek Ict Srl di Crotone, la cui professionalità e

competenza veniva ampiamente riconosciuta tanto dall'Inps quanto dall'Inail, venivano posti prima in cassa integrazione ordinaria, poi in cassa integrazione straordinaria e ancora in mobilità e, infine, esclusi dal circuito lavorativo;

dal 2010 ad oggi sono stati formati più di 1500 operatori per lo stesso servizio svolto dai lavoratori della Getek. A distanza di 5 anni la situazione è evidentemente peggiorata; nel settembre 2014, invero, la mobilità è scaduta e circa l'80 per cento dei lavoratori, in massima parte monoreddito, con figli e mutui a carico, non è più sostenuto da alcun ammortizzatore sociale;

considerato che:

di recente il Governo, chiamato ad esprimersi sulla vertenza Getek e sul futuro professionale dei 73 lavoratori, in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo presentati presso la Camera dei deputati (5-03436 del 24 settembre 2014, 5-04389 dell'8 gennaio e 3-01246 del 14 gennaio 2015), ha assicurato la massima attenzione verso la questione occupazionale dei lavoratori coinvolti nonché la volontà di procedere ad un'ulteriore e puntuale verifica sul piano tecnico circa la possibilità di svolgere azioni aggiuntive finalizzate ad affrontare e risolvere la situazione;

in particolare, in data 4 novembre 2015 il Governo ha accolto la risoluzione 8-00149, presentata presso la Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) alla Camera, contenente l'impegno a valutare e sostenere, nel minor tempo possibile, e comunque entro l'anno 2015, anche attraverso l'interlocuzione con le istituzioni locali, ogni utile iniziativa volta a tutelare le esigenze dei lavoratori;

considerato inoltre che:

da quanto appreso dagli interroganti, ancora nel mese di dicembre 2015, l'attuale società aggiudicatrice del servizio Inps ha subappaltato il servizio ad altra società per far fronte agli esuberi di personale di quest'ultima, in seguito alla perdita di varie commesse, occupando lavoratori provenienti da altri servizi non Inps;

ad oggi, pertanto, non è stato promosso alcun concreto intervento e non si è proceduto nemmeno a dare seguito alla richiesta più volte avanzata di convocare un tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le parti sociali e l'Inps, al fine di individuare idonei interventi per ricollocare i lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario convocare al più presto un tavolo tecnico, con la presenza dell'Inps e dell'attuale società aggiudicataria del servizio, al fine di ricercare una soluzione ad un'annosa vicenda la quale vede disperso un capitale professionale ampiamente riconosciuto;

se non ritenga opportuno inserire nel capitolato del bando di gara per il nuovo servizio di *contact center* multicanale Inps-Inail azioni mirate alla soluzione della vertenza dei lavoratori ex Getek e clausole di salvaguardia per i lavoratori con professionalità acquisite, al fine di evitare in futuro altre situazioni simili.

(3-02583)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 103, il Governo annuncia di aver approvato il decreto per l'indizione del *referendum* popolare sul quesito dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale il 19 gennaio 2016. La consultazione si terrà il 17 aprile 2016;

il quesito referendario proposto dalle Regioni contro le trivellazioni riguarda la durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate e, in particolare, si riferisce all'abrogazione dell'articolo 6, comma 17, del codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), nella parte in cui prevede che le trivellazioni possano proseguire fino a quando il giacimento lo consente. Tale comma prevede sostanzialmente che le trivellazioni per cui sono già state rilasciate delle concessioni non abbiano una scadenza. L'intento dei promotori del *referendum* è invece quello di limitare la durata delle concessioni alla loro scadenza naturale, chiudere dunque definitivamente i procedimenti in corso ed evitare proroghe;

entro il mese di giugno 2016 devono svolgersi anche le elezioni amministrative in molti Comuni; diversamente da quanto deciso dal Governo, numerose associazioni dei consumatori e del mondo ambientalista, come Greenpeace, Legambiente, WWF e Marevivo, al fine di ridurre le spese del bilancio dello Stato, hanno sostenuto iniziative sull'opportunità di accorpare il *referendum* contro le trivelle alle elezioni amministrative con un unico *election day*;

i parlamentari del M5S hanno più volte sollecitato il Governo ad intraprendere iniziative di riduzione delle spese nel bilancio dello Stato;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la riduzione dei costi della politica è stata presentata più volte dal Governo agli italiani tramite azioni senza sostanza, ma di propaganda; emblematico è il caso della vendita delle "auto blu" sulla piattaforma *on line* "Ebay", con lo scopo di fare cassa, ma con il risultato di aver raggranellato poche migliaia di euro;

il Governo, rinunciando ad un risparmio di 300 milioni di euro, che l'*election day* avrebbe dato modo di ottenere, si mostra ancora una volta compiacente nei confronti dei petrolieri, con il rischio di indebolire la democrazia;

tale decisione indebolisce anche la partecipazione democratica su un tema rilevante, che riguarda l'ambiente, la salute e lo sviluppo delle economie locali e mostra ancora una volta come il Governo sia incapace di intervenire concretamente sulla riduzione dei costi della politica;

considerato inoltre che dinanzi alla Corte costituzionale pendono ancora 2 conflitti di attribuzione e, qualora il giudizio della Corte dovesse essere positivo, il *referendum* potrebbe svolgersi su 3 quesiti e non solo su uno;

considerato infine che:

appare reale la possibilità che nel corso del 2016 gli italiani siano chiamati alle urne ben 5 volte: per i 2 *referendum* abrogativi, per le elezioni amministrative con eventuali ballottaggi e per il *referendum* costituzionale;

a giudizio degli interroganti, la decisione del Governo si pone come un ennesimo schiaffo alla democrazia, in quanto la predisposizione di voti ravvicinati non consentirà agli elettori di essere adeguatamente informati sul *referendum* ,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui il Governo non abbia accorpato il *referendum* contro le trivelle alle elezioni amministrative tramite un unico *election day*, determinando così maggiori costi a carico del bilancio dello Stato che ricadranno sui cittadini.

(3-02578)

[STEFANO](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

ad agosto 2015, la testata giornalistica il "Quotidiano di Puglia" ha lanciato una petizione *on line*, con la quale chiedeva l'attivazione del collegamento con Frecciarossa da Milano a Lecce;

essa ha raccolto in breve tempo più di 30.000 sottoscrizioni, in ragione anche di quello che è un riconosciuto ritardo atavico e non più giustificabile della qualità e frequenza del servizio ferroviario stesso nella regione;

in data 10 settembre 2015, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha inviato all'indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri una nota, con la quale si sottolineava l'importanza e la validità di questa vera e propria battaglia di civiltà per attuare il servizio di mobilità;

in data 17 settembre è stata inviata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti una nota con la quale si chiedeva al Governo di convocare un tavolo tecnico con Trenitalia e la Regione Puglia, al fine di comprendere, nell'attivazione del servizio previsto fino a Bari, anche Lecce;

in data 14 ottobre 2015, è stato reso noto l'accordo siglato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul prolungamento della tratta Frecciarossa Milano-Bari fino a Lecce, a partire dall'inizio dell'estate 2016,

si chiede di sapere se l'impegno assunto dal Governo resti confermato e se il Ministro in indirizzo sia in grado di produrre ulteriori aggiornamenti circa i tempi previsti per l'effettiva attivazione del

servizio.

(3-02579)

[SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [CRIMI](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [DONNO](#) -

Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data 10 febbraio 2016, molti utenti che transitavano sul tratto autostradale A29 Palermo-Mazara, in prossimità di Campobello di Mazara, hanno segnalato l'utilizzo non corretto degli *autovelox* da parte della Polizia stradale durante le ore notturne; in particolare, la pattuglia si trovava all'interno di un'area di sosta denominata "Fontanelle", con la vettura non segnalata dai lampeggianti accesi e con gli stessi agenti non ben visibili, come sancito dal decreto ministeriale 15 agosto 2007 e dalla circolare 3 agosto 2007 n. 766108 del Ministero dell'interno, in violazione a quanto disposto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

inoltre, il tratto autostradale dove si trovava in servizio la pattuglia è posto su una curva che rendeva impossibile la visibilità necessaria per l'utilizzo della strumentazione atta alla rilevazione della velocità, secondo quanto previsto dall'art. 142 del codice della strada;

la Cassazione, Seconda sezione penale, con la sentenza n. 22158 del 23 maggio 2013, ha previsto che può essere perseguito per il reato di truffa chi posiziona l'*autovelox* in modo tale da essere occultato agli ignari automobilisti. Inoltre, ha ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la "regolarità" della stessa;

considerato che:

l'*autovelox* deve essere utilizzato sempre a scopo preventivo, come sancito da diverse sentenze, e mai come strumento coercitivo, in quanto l'utilizzo dello stesso in modo differente non è corretto, né da un punto di vista legale né morale, oltre a rappresentare una potenziale causa di incidenti stradali in quanto, se non ben segnalati o occultati, potrebbero indurre gli automobilisti a frenare di colpo (anche se non viaggiano oltre il limite), causando situazioni pericolose, soprattutto con traffico intenso;

nello stesso tratto autostradale, a quanto risulta agli interroganti, le pattuglie continuano ad operare da mesi senza adottare i dovuti accorgimenti richiesti dalla normativa;

il giudice di pace di Gallarate, con sentenza n. 101/2014, ha annullato una multa per eccesso di velocità stante, nel caso di specie, la pattuglia non ben visibile dall'automobilista in sosta con i lampeggianti spenti, che avrebbero potuto rendere possibile l'avvistamento;

anche la Corte di cassazione ha espresso la sua posizione in materia con l'ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, rilevando la mancata legittimità delle multe elevate con l'*autovelox*, qualora la sua presenza non sia adeguatamente segnalata in anticipo e *in loco* da cartelli stradali o dispositivi luminosi;

considerato inoltre che la preventiva segnalazione dei sistemi elettronici costituisce un obbligo di legge specifico per gli organi di polizia stradale, anche a tutela della sicurezza degli utenti della strada. In particolare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformi al regolamento di esecuzione del codice della strada: i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità locale predominante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ne condivida l'assoluta rilevanza e gravità;

se intenda adoperarsi, affinché vengano poste in essere tutte le azioni utili, nel rispetto della legge e a tutela degli automobilisti vessati da infrazioni rilevate ingiustamente con l'errato utilizzo degli *autovelox* da parte della Polizia stradale.

(3-02581)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in un articolo pubblicato su "IlFattoQuotidiano", in data 8 febbraio 2016, è riportata una vicenda che, a parere degli interroganti, merita di essere portata all'attenzione del Ministro in indirizzo per opportuni chiarimenti. L'articolo riferisce le vicissitudini affrontate dal maresciallo luogotenente Santo Giuseppe Silvestri in forza al 46° reggimento trasmissioni di Palermo, quando, nell'accusare i sintomi di una pressione forse troppo alta, si è sottoposto ad una visita medica;

il maresciallo è stato infatti indirizzato prima all'ospedale militare di Messina con lo scopo di essere sottoposto ad una visita specialistica che, solo dopo una richiesta scritta, ha appreso essere di tipo psichiatrico. A seguito di tale visita, gli sono stati dati 10 giorni di convalescenza in attesa di una nuova visita specialistica, questa volta presso la commissione medico ospedaliera (Cmo);

in virtù della diagnosi di ipertensione arteriosa da *stress*, valutata dalla commissione medico ospedaliera il 16 marzo 2015, al maresciallo vengono dati altri 45 giorni di malattia. Un'ulteriore visita, in aprile, comporta un altro periodo di assenza dal lavoro di 54 giorni;

il maresciallo Silvestri ha dunque provveduto a presentare una richiesta di rapporto al Ministro, richiesta respinta dal comandante del reggimento;

a seguito di un ulteriore consulto, affidato ad uno psicologo accreditato presso il Tribunale di Roma, il maresciallo Silvestri ottiene una diagnosi che dichiara come, dalle 3 prove a cui è stato sottoposto dalla commissione medico ospedaliera, egli dimostri una personalità ben equilibrata e ben integrata nel sociale, non evidenziando tratti depressivi o di ansia *post* traumatica ma, al contrario, un buon rapporto con il mondo esterno ed un'ottima affettività e socializzazione;

risulta agli interroganti che il maresciallo Silvestri abbia fama di persona integerrima, arrivato all'apice della carriera con incarichi di responsabilità significativi. Appare dunque di tutta evidenza il grave pregiudizio che una vicenda del genere può arrecare all'autorità ed all'autorevolezza di chi ricopre un ruolo così delicato;

considerato che il 46° reggimento trasmissioni di Palermo è stato di recente oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo a causa di episodi di sanzioni disciplinari dai contorni poco chiari, come ad esempio quelle inflitte al delegato Co.ce.r caporal maggiore capo scelto Girolamo Foti, segnalate nell'interrogazione 4-09308 presentata alla Camera dei deputati nel maggio 2015, o le conseguenze avute dal delegato Co.ce.r, Domenico Bilello, per la denuncia delle condizioni dei militari in servizio ad Expo, riportate dall'interrogazione 5-07495 della Camera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente verificare i fatti esposti;

quali iniziative intenda mettere in atto al fine di garantire la predisposizione di strumenti idonei ad assicurare un ruolo efficace per la rappresentanza militare (Cobar, Coir e Cocer) e la necessità di continuare a preservare i caratteri di organizzazione, coesione interna e massima operatività propri dello strumento militare.

(4-05276)

MUNERATO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

già con due precedenti atti di sindacato ispettivo (4-01902 e 4-02065) l'interrogante poneva l'attenzione del Governo sulle ricadute derivanti dalla scelta di trasferire da Verona l'unità navale antincendio denominata "MTP antincendio RAFF VT 06", presente sul lago di Garda da 7 anni ed importantissima ai fini del soccorso in situazioni di pericolo degli abitanti e dei numerosissimi turisti del lago;

nell'atto 4-01902 si rammentava anche che, nella XVI Legislatura, in data 22 novembre 2012, la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati aveva approvato una risoluzione, con la quale si impegnavano il Ministro in indirizzo a valutare, nel quadro della riorganizzazione generale prevista per la flotta dei Vigili del fuoco, pur nel rispetto delle economie previste dalla "*spending review*", l'opportunità di non privare il territorio veronese dell'unità navale;

in entrambe le risposte (del 17 settembre e del 25 novembre 2014), il Sottosegretario di Stato per l'interno, Bocci, ricordando che la riduzione di circa un terzo del numero di unità della flotta navale,

alla luce dei processi di *spending review*, salvaguardava comunque il dispositivo nautico minimo per le varie categorie di porti, previsto dalla legge n. 690 del 1940, commentava che «A seguito della sopraggiunta dismissione di 20 unità navali dell'originaria flotta di 68 è stata effettuata una ridislocazione sul territorio delle rimanenti unità e tra queste anche di quella assegnata al presidio lacustre di bardolino sul lago di Garda, tenuto conto, peraltro, che quest'ultimo non rientra tra i porti per cui il Corpo è tenuto ad assicurare con mezzi propri il dispositivo di soccorso nautico minimo, ai sensi della richiamata legge n. 690. Ciononostante, al presidio è stata assegnata, in previsione dello spostamento della motobarca "RAFF VR 06", un'altra unità navale tipo RIB, con prestazioni equivalenti, in grado di assolvere i compiti di soccorso acquatico, inerenti alla ricerca e al soccorso per la salvaguardia della vita umana in ambito lacustre e all'intervento antincendio a tutela di imbarcazioni e natanti da diporto»;

in sostituzione della Raff (che da oltre un anno è stata trasferita al comando di Savona, in Liguria), invece, sono arrivati 3 gommoni, sprovvisti della strumentazione tecnica necessaria a spegnere il fuoco, di cui 2 quasi sempre guasti, il che rende di fatto impossibile ai vigili del fuoco intervenire tempestivamente ed in maniera idonea;

è opportuno ricordare che, negli ultimi anni, la Raff di Bardolino è stata impiegata 7 volte per incendi su imbarcazioni e se oggi agli interventi di soccorso o di recupero possono supplire i natanti della Guardia costiera o le motovedette delle forze dell'ordine, al momento non c'è un mezzo idoneo a dare elevate garanzie di sicurezza sul lago più grande d'Italia, nei casi di incendio o pericolo di scoppio;

la Raff, infatti, lunga più di 13 metri e larga quasi 4, aveva a bordo la strumentazione necessaria per domare le fiamme, oltre a quella sanitaria, *radar* ed ecoscandaglio per eventuali interventi notturni, si chiede di sapere, a fronte delle crescenti preoccupazioni degli amministratori locali, quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la tempestività e la capacità di intervento dei Vigili del fuoco sul più grande lago italiano e, quindi, al contempo, la sicurezza e l'incolumità di cittadini e turisti, atteso che il lago di Garda è il secondo ricettore turistico del Veneto.

(4-05277)

[PUGLIA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la valle dei Mulini è una valle dei monti Lattari, ubicata nel territorio del comune di Gragnano (Napoli), così chiamata perché in questi luoghi, per circa 600 anni, sono stati attivi numerosi mulini che, sfruttando le acque del torrente Vernotico, producevano farina per la produzione della pasta;

in pieno centro storico di Gragnano parte la strada della valle dei Mulini, vecchia mulattiera che conduceva ad Amalfi, sin dal Medioevo: qui sono ancora numerosi i resti dei mulini, immersi in una vegetazione lussureggiante, grazie alle caratteristiche del microclima;

questo territorio, dunque, rappresenta ancora oggi uno straordinario patrimonio storico-archeologico e naturalistico per l'intero comprensorio;

considerato che:

si apprende da un articolo pubblicato *on line* dal "Corriere del Mezzogiorno" il 1° febbraio 2016, che nella valle dei Mulini sarebbe in atto un'emergenza inquinamento: la stagione con scarse piogge ha fatto retrocedere la fitta vegetazione, riportando alla luce un'unica immensa discarica che va dall'ingresso della valle dei Mulini al borgo medievale di Castello;

un gruppo di volontari del circolo "Legambiente Woodwardia" è di recente intervenuto con un'attività di pulizia, in seguito alla quale sono stati recuperati depositi di amianto, pneumatici, asfalto, materiale di risulta edile, carrozzerie di auto, televisori, plastica;

l'associazione denuncia, inoltre, la presenza di almeno 7 scarichi fognari provenienti dalle frazioni alte e che attualmente sversano nel torrente Vernotico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti che, a parere degli interroganti, rappresentano una gravissima emergenza ambientale;

se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa di competenza, raccordandosi anche con la Regione, al fine di ottenere una bonifica completa e permanente dell'area costituente un vero e proprio parco naturalistico del territorio, dove, tra archeologia industriale e natura, si dispiega uno dei paesaggi più caratteristici della provincia di Napoli.

(4-05278)

[ARRIGONI](#), [DIVINA](#), [CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il comma 511 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), disciplina la revisione del prezzo di servizi e forniture, in relazione a contratti pubblici stipulati da un soggetto aggregatore, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore dei beni indifferenziati;

la disposizione, che si applica anche ai contratti in essere, fa sì che, qualora si verifichi una variazione di prezzo dei beni indifferenziati, che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento, tale da alterare l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o revisione del prezzo; il mancato raggiungimento dell'accordo comporta la risoluzione del contratto stesso;

dietro l'approvazione della norma, frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare presentato durante l'*iter* legislativo alla Camera dei deputati, si cela a parere degli interroganti la precisa volontà del Governo di sanare una questione che perdura da tempo, riguardante la società Gala, aggiudicataria di pubblici appalti di fornitura elettrica di CONSIP SpA per le pubbliche amministrazioni;

la società, infatti, nel 2014, si è aggiudicata i 10 lotti geografici della gara annuale per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni di tutte le regioni italiane, indetta da CONSIP SpA, con ribassi, rispetto alla base d'asta, compresi fra il 32,5 e il 21,8 per cento, equivalenti a risparmi compresi fra il 10,3 e il 37,6 per cento, rispetto al prezzo medio del "servizio di salvaguardia";

a seguito dell'aggiudicazione della gara, nel biennio 2013 e 2014, la società Gala ha ottenuto ampi margini di profitto, dovuti all'indicizzazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica alle quotazioni del prezzo del greggio, per effetto del quale le pubbliche amministrazioni, sempre nello stesso periodo di riferimento, hanno pagato circa il 50 per cento in più rispetto ai prezzi del libero mercato;

scelte imprenditoriali errate hanno spinto la società, mossa soltanto da una pura logica di profitto, a non coprire le proprie forniture dal rischio di volatilità del prezzo del petrolio Brent;

con il crollo del prezzo del greggio nel 2015, la società, per tamponare i danni, ha presentato una richiesta formale di revisione al rialzo dei prezzi, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", respinta da CONSIP con provvedimento del 23 dicembre 2014;

la società ha quindi avviato un contenzioso per vedersi riconoscere un aumento del prezzo applicato alle forniture di energia alle pubbliche amministrazioni, arrivando a minacciare addirittura il blocco delle forniture; dopo il rigetto del ricorso presentato, a marzo 2015, al TAR del Lazio e confermato dal Consiglio di Stato in data 1° aprile 2015, anche il tribunale civile di Roma, in data 3 agosto 2015, ha rigettato il reclamo proposto da Gala per far valere la tutela cautelare, rispetto al pregiudizio derivante dall'eccessiva onerosità sopravvenuta delle convenzioni CONSIP, causata dall'andamento straordinario del prezzo del petrolio, cui è strettamente connesso il meccanismo di aggiornamento mensile del prezzo di vendita dell'energia elettrica da parte di Gala, alle amministrazioni contraenti;

da qui l'intervento legislativo, di cui al citato comma 511 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, con cui si intende assicurare, a danno dei contribuenti, un margine di profitto alla società, nonostante si tratti di strategie aziendali che, a giudizio degli interroganti, dovrebbero rimanere nella sfera privata dell'azienda e non interessare lo Stato e di conseguenza i contribuenti, già fortemente vessati da un sistema di tassazione eccessivo;

la norma, oltre tutto, introduce un cambiamento delle condizioni pattuite tra le parti, nell'ambito

dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, mettendo in discussione il principio della certezza del diritto, con risvolti assolutamente imprevedibili, non solo a danno, in questo caso, degli altri partecipanti non assegnatari della gara, portando alla nascita di eventuali contenziosi, ma anche dei contribuenti, dal momento che la stessa, costruita per un caso specifico, si traduce in una disciplina generale applicabile a tutti i contratti pubblici, i cui prezzi per la fornitura di beni e servizi sono indicizzati al valore dei beni indifferenziati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia fornire chiarimenti sull'impatto della disciplina richiamata, con particolare riferimento: a) al numero di imprese che attualmente potrebbero essere interessate dalla disposizione; b) all'eventuale aumento della spesa pubblica, con conseguente aggravio tributario per i contribuenti, e ai nuovi e maggiori oneri che le pubbliche amministrazioni verrebbero a sostenere, a seguito della revisione dei contratti in essere; c) al disservizio alla collettività, in caso di mancato accordo tra le parti, come specificato in premessa.

(4-05279)

[AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLO](#), [VALENTINI](#), [DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

il lupo è tutelato come specie prioritaria dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che ne impone a tutti i Paesi membri la tutela, proibendone la cattura, l'uccisione, la detenzione, il disturbo e la commercializzazione, prevedendo deroghe a tali divieti solo in eccezionali casi, accertate specifiche condizioni puntualmente previste;

in Italia, fin dai primi anni '70, il lupo è stato sottoposto a tutela per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica del nostro territorio. Ciononostante, attendibili rilevazioni stimano che la sua presenza non superi le 1.500 unità;

a causa del bracconaggio, ogni anno vengono uccisi circa 300 esemplari di lupo, pari al 20 per cento della popolazione, attraverso l'utilizzo di cappi, bocconi avvelenati, armi da fuoco;

il lupo svolge un ruolo importante come predatore naturale di altre specie, spesso considerate esse stesse fonte di problemi per sovrappopolazione;

spesso, i danni per la predazione di animali da allevamento attribuiti al lupo sono, invece, opera di gruppi di cani abbandonati, talvolta ibridi, che adottano tecniche predatorie per sopravvivere. Un fatto notorio, causato dall'ancora limitata implementazione delle misure previste dalla legge nazionale per la prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991), a più di 20 anni dalla sua entrata in vigore;

per la cattura degli esemplari ibridi e dei cani vaganti, al fine di preservare la purezza del lupo stesso, è stato recentemente messo in atto il piano "Life-Ibriwolf";

considerato che:

si apprende dalla stampa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unione zoologica italiana avrebbero preso in considerazione l'ipotesi di abbattere esemplari di lupo e cani vaganti;

l'ipotesi ammetterebbe la possibilità di uccidere lupi e cani vaganti nella misura del 5 per cento del numero totale, giustificando tale deroga in funzione di una misura necessaria, per via della tensione sociale rilevata in alcune zone recentemente ripopolate dal lupo e delle rimostranze sollevate da alcuni allevatori;

considerato altresì che:

tale deroga non contemplerebbe gli obblighi in capo al nostro Paese, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della fauna selvatica;

le esigenze degli allevatori e le esigenze di tutela della fauna selvatica possono essere bilanciate facendo ricorso a misure di prevenzione, già adottate dalla maggior parte degli allevatori nel nostro Paese, quali: recinzioni mobili, cani da pastore, ricoveri notturni per gli animali;

la deroga alle norme vigenti, consentendo l'uccisione di esemplari sottoposti a tutela, può implicare un incremento di fatto del bracconaggio e delle uccisioni illegali di fauna selvatica,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro dell'ambiente in merito agli obblighi in capo all'Italia per

l'adeguamento della normativa nazionale a quanto stabilito dalla direttiva "Habitat"; quale sia la sua posizione rispetto alla preoccupazione manifestata dall'opinione pubblica in riferimento all'adozione di metodi violenti di rimozione di esemplari di una specie sottoposta a tutela; quali siano le misure previste per promuovere l'adozione di misure di prevenzione da parte degli allevatori, strumento essenziale per garantire la pacifica convivenza fra uomo e animali selvatici; quali siano le misure previste dal Ministro della salute per garantire l'effettiva implementazione della legge n. 281 del 1991, strumento fondamentale per la prevenzione del randagismo e misura necessaria anche per affrontare il problema degli esemplari ibridi e delle predazioni.

(4-05280)

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Soletto è un piccolo comune della provincia di Lecce con poco più di 5.000 abitanti;

la composizione della Giunta, in carica dal 2014, espressione di una lista civica locale, e del Consiglio comunale ripropone, sia pure in ruoli diversi, in gran parte quella che aveva guidato il Comune già nel precedente mandato amministrativo 2009-2014;

l'organigramma del Comune, pubblicato sul sito *internet*, consta di 5 settori: 1) affari generali e istituzionali, servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e sport; 2) finanze, bilanci e tributi; 3) edilizia e urbanistica, ambiente; 4) lavori pubblici, assetto del territorio; 5) polizia municipale, attività produttive;

il segretario generale, originariamente in convenzione con il Comune di Matino (convenzione cessata unilateralmente dal Comune di Soletto con deliberazione del 15 febbraio 2016), è responsabile del primo settore, come pure è responsabile della prevenzione, corruzione e illegalità, nonché della trasparenza;

il secondo settore è nella responsabilità di un dipendente a tempo indeterminato, istruttore direttivo;

i settori terzo, quarto e quinto sono nella responsabilità di un professionista esterno, cui è stato riconferito l'incarico *ex art.* 110 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 il 3 febbraio 2016, con la qualifica di istruttore direttivo;

constatato che: il segretario generale è stato nominato direttore di settore *ad interim* con decreto n. 3 del 28 gennaio 2016, responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità con decreto n. 2 dell'11 gennaio 2016 e responsabile della trasparenza con decreto n. 1 dell'11 gennaio 2016;

constatato, inoltre, che l'assegnazione di funzioni dirigenziali al segretario non sarebbe conforme allo schema normativo vigente e soprattutto non sarebbe rispondente ai principi di buona organizzazione e buon funzionamento dell'ente: in particolare, l'art. 107, comma 2, del testo unico, in combinato con l'art. 109, comma 2, imporrebbe un modello organizzativo nel quale la gestione dovrebbe essere in capo necessariamente alle figure dirigenziali, mentre il coordinamento di dette figure dovrebbe spettare al segretario;

preso atto che:

il Comune di Soletto ha pubblicato nella *home page* del proprio sito *internet* un avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e *part time* per la copertura del posto di responsabile dei settori terzo, quarto e quinto dal 21 al 29 gennaio 2016; in detto avviso è stato espressamente specificato che "la scelta rimane comunque essenzialmente fiduciaria. Non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo";

il responsabile dei settori è stato nominato con decreto n. 5 dell'8 febbraio 2016 a seguito di provvedimento prot. n. 970 del 3 febbraio di conferimento dell'incarico;

la retribuzione prevista così come riportata nell'avviso pubblico differirebbe da quella prevista nel *facsimile* di contratto;

preso atto, inoltre, che:

alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016 (in data antecedente, quindi, al citato avviso pubblico del Comune di Soletto), i posti vacanti dirigenziali non possono essere coperti neppure con le assunzioni ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico;

con la sentenza n. 3661/2015, il Tar di Lecce, Sez. II, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti e dei responsabili a tempo determinato dovrebbero seguire una procedura selettiva con riferimento ai principi generali dei concorsi pubblici;

il responsabile dei settori terzo, quarto e quinto è stato titolare della medesima posizione organizzativa, ininterrottamente, dal 2 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015 (come riporta il sito *internet* del Comune) nonché negli anni 2013-2014 (come riporterebbe il *curriculum vitae*);

sarebbe iscritto all'ordine degli architetti e avrebbe svolto diversi lavori pubblici;

rilevato che:

la distinzione dei ruoli è sempre foriera di vantaggi, particolarmente se i ruoli e gli strumenti sono utilizzati in modo corretto e legittimo;

le nomine da parte del sindaco dovrebbero essere parte di un diritto di scelta discrezionale ma non arbitrario;

constatato che:

il Comune di Soletto, a far data dal 1° gennaio 2016, ha proceduto con delibere di proroga sia in tema di convenzione del servizio di tesoreria (scaduta il 30 giugno 2015 e prorogata fino al 30 aprile 2016, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta) sia in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti (nelle more dell'attivazione delle procedure di gara);

deliberando in tal modo, il Comune sembrerebbe essere poco incline o piuttosto lento a procedere nei diversi settori con bandi o concorsi di evidenza pubblica;

constatato, inoltre, che:

all'interrogante risulta che, secondo quanto riferiscono gli abitanti, non è chiaro se si siano conclusi i ricorsi avviati a seguito delle ultime assunzioni di personale a mezzo di concorso pubblico riferibili al primo decennio degli anni 2000;

le aziende, i professionisti e i cittadini lamenterebbero la non evidenza pubblica degli atti e delle iniziative dell'amministrazione;

il Comune di Soletto, la cui amministrazione e gestione parrebbero essere in capo ad una cerchia assai ristretta di persone, potrebbe essere particolarmente esposto ai pericoli di un'eventuale mescolanza di persone, ruoli e responsabilità, soprattutto e in relazione alla natura di piccolo centro;

l'attività posta in essere dal Comune di Soletto, in tal senso, potrebbe non essere rispondente ai principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* e, pertanto, potrebbe non essere in linea con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e con l'interesse pubblico;

posto che:

il Comune di Soletto ha programmato la realizzazione e i conseguenti investimenti di una serie notevole (in relazione alla natura di piccolo centro) di opere pubbliche da realizzare nel prossimo triennio e nell'anno in corso;

la natura di piccolo centro non esonera il Comune di Soletto, al pari di tutti i Comuni italiani, dal rispetto di tutte le normative vigenti;

gli abitanti del Comune di Soletto, al pari di tutti gli abitanti dei Comuni italiani, siano grandi o piccoli, dovrebbero godere dei medesimi diritti ed essere sottoposti agli stessi obblighi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ravvisino nell'operato del sindaco e dei vertici dell'amministrazione comunale un eccesso di potere e/o di manifesta arbitrarietà tali da configurare una discrezionalità pressoché assoluta;

se tale discrezionalità abbia minato i pubblici interessi;

se ritengano opportuno verificare i profili di incompatibilità, legittimità e di possibile danno erariale in relazione alle nomine e agli atti posti in essere dal Comune di Soletto;

se corrisponda al vero l'esistenza di ricorsi ancora pendenti contro il Comune riguardanti le assunzioni di personale risalenti al primo decennio degli anni 2000;

se siano a conoscenza dell'organico in forza al Comune e delle modalità di assunzione e se, tra le risorse umane attualmente impiegate, siano state rispettate le quote riservate alle categorie protette;

se siano a conoscenza dei bilanci comunali degli anni 2014-2015;
se siano a conoscenza dell'esistenza di debiti in capo al Comune e se questi siano stati riportati in bilancio, ovvero i motivi per i quali non siano stati portati a bilancio;
se siano a conoscenza di variazioni nei bilanci, di anticipazioni di cassa e di eventuali rischi di possibili pignoramenti, e per quali motivi;
se risultino le opere pubbliche, con i conseguenti investimenti, programmate e realizzate o ancora da ultimare relativamente agli anni 2014-2015;
se ritengano opportuno e legittimo che il Comune di Soletto, ravvisando "la necessità e l'urgenza", deliberi in proroga in diversi settori, ivi incluso il servizio di tesoreria e il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
se risultino compiuti tutti gli adempimenti spettanti a ciascun ente locale;
se e quali azioni di competenza intendano intraprendere alla luce di eventuali riscontri di omissioni o azioni o atti illegittimi o illeciti.

(4-05281)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con l'ordinanza n. 24 del 24 novembre 2015, il commissario straordinario di Roma capitale ha disposto, in alcuni ambiti territoriali, "il divieto di svolgere in forma ambulante e semiambulante l'attività su suolo pubblico dell'intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l'accesso a musei e siti d'interesse storico, artistico e culturale";

con due successive ordinanze, n. 30 del 3 dicembre 2015 e n. 33 del 5 dicembre 2015, il commissario straordinario ha rispettivamente stabilito "l'estensione territoriale delle prescrizioni di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 25 settembre 2015", e ha vietato l'esercizio di qualsiasi attività commerciale su suolo pubblico nel periodo di durata del giubileo della misericordia;

secondo la normativa regionale, le agenzie di viaggi e turismo sono abilitate a svolgere l'attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, prodotti ed organizzati da imprese autorizzate ai sensi degli artt. 32 e seguenti della legge regionale del Lazio n. 13 del 2007, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

l'esercizio di attività di intermediazione offerta al pubblico è autorizzato, a livello nazionale, dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), nonché dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, relativa al contratto di viaggio;

le agenzie di viaggi e turismo che operano regolarmente sul territorio, accanto all'attività strettamente commerciale, svolgono anche un ruolo importante ai fini della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico di Roma ed assicurano la libera e sicura fruizione del territorio;

negli ultimi anni, nel settore, soprattutto nelle zone del centro di Roma, si è sviluppato un intenso fenomeno di abusivismo che, oltre a procurare un danno al turismo e all'immagine di Roma, ha messo in serie difficoltà, operative ed economiche, le agenzie autorizzate;

le ordinanze, nel combattere l'abusivismo nel settore, intervengono in modo del tutto illegittimo nel limitare il regolare esercizio svolto dalle agenzie di viaggi, le quali rischiano, in assenza di provvedimenti sospensivi, il fallimento, senza che si raggiunga tra l'altro l'obiettivo; le ordinanze, invero, a giudizio dell'interrogante, hanno contribuito ad alimentare i fenomeni di illegalità, esponendo, da un lato, i turisti ad un alto rischio di truffa, e, dall'altro, le agenzie stesse ad ingenti perdite economiche con ricadute pesanti anche sull'occupazione;

sono oltre 80 le agenzie di viaggio che operano con regolare licenza, dando lavoro a migliaia di persone, compreso l'indotto; le ordinanze non distinguono tra chi lavora regolarmente e con professionalità e chi, invece, esercita l'attività in forma abusiva, soprattutto nelle vicinanze dei maggiori siti monumentali, museali e archeologici di Roma;

il commissario, ravvisando una "potenziale aggressione al bene sicurezza urbana" e presunti episodi di "insistenza e petulanza", in assenza dei presupposti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si è servito di uno strumento straordinario ed *extra ordinem* per far cessare l'esercizio di un'attività regolare, con gravi conseguenze per le agenzie di viaggi e turismo, le quali

improvvisamente rischiano pesantissime sanzioni per l'esercizio di una attività disciplinata dalla legge; oltre tutto, a giudizio dell'interrogante, non è possibile giustificare l'urgenza dei provvedimenti straordinari legati allo svolgimento del giubileo, evento questo preannunciato da tempo a cui si poteva far fronte con provvedimenti di natura ordinaria, ed anzi, limitare il servizio di intermediazione turistica in un periodo di grande affluenza, qual è il giubileo, significa infliggere un ulteriore duro colpo alla categoria, a favore di quanti senza scrupoli esercitano illegalmente l'attività; la vicenda è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario avviato presso il TAR del Lazio, si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per risolvere le problematiche esposte.

(4-05282)

[CASALETTO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

Alstom è un gruppo industriale francese che ha 4 settori di produzione: trasporti su ferro, di energia da fonti termiche, di energia da fonti rinnovabili e trasmissione di energia; produce i famosi treni TGV e AGV. Nelle sue 12 sedi italiane lavorano 4.000 persone;

da circa un anno e mezzo General electric ha proceduto all'acquisizione del settore dell'energia del gruppo Alstom a livello europeo;

rilevato che General electric ha comunicato la chiusura della fabbrica e del *service* del settore Power del gruppo Alstom di Sesto San Giovanni (Milano); questa decisione, secondo General electric, determina 211 esuberi nel 2016 e altri 26 nel 2017. Secondo i vertici di General electric si tratta di un "passo necessario per aumentare la competitività del business ex Alstom";

considerato che:

il sito di Sesto San Giovanni è da sempre un centro di eccellenza e innovazione a livello mondiale, oltre ad una grande risorsa per il territorio e per l'Italia;

a parere dell'interrogante, General electric, con tale comportamento, distruggerebbe un patrimonio industriale strategico per il nostro Paese seguendo l'unica logica del maggior profitto e si cancellerebbe una realtà fondamentale per il *know how* e per la produzione di centrali elettriche in grado di contribuire all'autonomia energetica;

sembrerebbe che questi licenziamenti non siano tanto dovuti ad un calo di vendite, quanto ad un preciso piano di delocalizzazione dei reparti produttivi in Paesi economicamente più vantaggiosi, si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per evitare la chiusura della fabbrica di Sesto San Giovanni ed evitare la perdita di posti di lavoro in una fase così delicata per il Paese;

se vi siano stati, nel corso del processo di acquisizione di Alstom da parte di General electric, rapporti con il Governo italiano e quali siano gli eventuali accordi sottoscritti.

(4-05283)

[CASALETTO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il comparto ippico italiano movimentava circa mezzo miliardo di euro all'anno nell'ambito della filiera agricola;

sono circa 1.000 le aziende che ancora operano nel settore; i pagamenti dei premi rappresentano, per molte aziende, l'unica voce di entrata e alle scuderie con partita Iva (circa 300) i pagamenti vengono fatti in media dopo 5 mesi; spesso, come in questo momento, si superano gli 8 mesi;

non si è data attuazione a norme di legge indispensabili per il comparto (come l'art. 1, commi 281 e 282, della legge n. 311 del 2004, come modificati dall'art. 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009);

anche i crediti vantati da Unire, da Assi ed ora dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per rimborsi IVA e per minori incassi dei prelievi dovuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli), risorse da destinare alla filiera, non vengono riscossi;

considerato che le corse italiane, a giudizio dell'interrogante, non sono valorizzate e controllate a

dovere e non vengono vendute all'estero con conseguente perdita di risorse per il settore stesso e per l'erario;

rilevato che

da anni si registrano, ogni giorno, la chiusura di aziende, la perdita di posti di lavoro, la riduzione del numero dei puledri nati e l'eliminazione incontrollata di migliaia di cavalli dal circuito delle corse; sono stati nuovamente tagliati considerevoli fondi dai capitoli di spesa del 2016; tagli effettuati dal Ministero a fronte di una dotazione finanziaria ministeriale complessiva pressoché invariata, e non risulterebbe possibile da parte degli operatori del settore verificare a consuntivo le erogazioni dei fondi destinati al settore,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario attivare, per quanto di competenza, un'azione riformatrice del settore ippico in Italia, anche nell'ambito dell'attuazione della legge n. 23 del 2014 di riforma del sistema fiscale.

(4-05284)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nell'ambito del programma "Horizon 2020", veniva affidata, all'Istituto di protezione sostenibile delle piante (IPSP) del Consiglio nazionale delle ricerche, la guida del consorzio di ricerca internazionale "Ponte" (Pest organism threatening Europe) nello sviluppo di un progetto di ricerca quadriennale (dal 2015 al 2019), approvato dalla Commissione europea. Tale progetto, avente ad oggetto la caratterizzazione genetica ed epidemiologica dei batteri *Xylella fastidiosa* e *Candidatus liberibacter solanacearum*, insieme con i loro vettori di trasmissione ed i funghi *Hymenoscyphus pseudoalbidus* *Phytophthora* spp., risulta essere coordinato dal dottor Donato Boscia, responsabile dell'unità di Bari dell'IPSP. Inoltre tra i componenti del gruppo di ricerca vi è anche il nome della ricercatrice Maria Saponari;

l'EFSA (European food safety authority) risulta essere committente di un progetto pilota sulla *Xylella fastidiosa* volto a ridurre l'incertezza nella valutazione del rischio. Il progetto, di cui si trova traccia alla voce "attività di ricerca" del sito *web* dell'IPSP ed avente quale data di inizio il 2014 e quale data di conclusione il 2015, ha l'obiettivo di svolgere un'attività sperimentale volta alla valutazione totale della gamma di ospiti completa del ceppo di *Xylella fastidiosa* diffuso nella penisola salentina ed identificato come ceppo "CoDiRO" (complesso del disseccamento rapido dell'olivo). All'uopo, il responsabile del progetto risulta essere Maria Saponari, mentre, tra il personale di ricerca, sono riportati i nomi di Donato Boscia, Savino Vito Nicola e la stessa Maria Saponari;

riguardo ai progetti, tuttavia, non sono rinvenibili in forma pubblica informazioni esaustive;

Donato Boscia, Vito Nicola Savino, Maria Saponari risultano attualmente indagati dalla Procura di Lecce proprio in riferimento alla gestione del fenomeno *Xylella* in Puglia;

considerato che l'IPSP è articolato in una sede a Torino (ex Istituto di virologia vegetale) e in 4 unità organizzative di supporto nelle città di Bari, Portici, Firenze e Torino. L'Istituto presta, tra le varie attività, consulenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché ai Servizi fitopatologici di varie Regioni italiane;

considerato, inoltre, che:

sempre in tema di studio, sperimentazione e ricerca, secondo quanto riportato dalla testata *on line* "leccecronaca" del 14 febbraio 2016, nel 2011 si concludeva il progetto Olviva «di cui è capofila la Puglia attraverso l'operato dell'Università degli Studi di Bari, lo IAMB di Valenzano e il Centro di Ricerca e Sperimentazione e Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo» ed avente quale obiettivo «il risanamento sanitario di 100 varietà d'olivo e la loro certificazione. In termini spiccioli lo scopo è quello di possedere 100 varietà certificate da immettere sul mercato. Il progetto nasce quindi allo scopo di avviare la produzione di fonti primarie attraverso una selezione clonale e sanitaria capace di promuovere nel territorio le specie virus-tested e virus-free»;

inoltre, nel 2012 «gli stessi professori e dottori attivi a Bari, si interessano ai "Progetti integrati per la bio-diversità" istituiti nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. La scadenza, per

presentare il proprio progetto, è fissata al 29 settembre 2012. Il 20 settembre 2012, a 9 giorni dallo scadere dei termini per la presentazione della domanda di inclusione, il verbale del Dissipa dell'Università di Bari riporta quanto segue: "Il prof. Savino comunica l'intenzione di presentare, in qualità di co-proponente, tre proposte di progetto integrato dai rispettivi titoli: - Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese "Re.Ger.O.P." - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese "Re.Ge.Fru.P." - Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese "Re.Ge.Vi.P."». Progetti aventi, rispettivamente, i seguenti costi: 1.500.000, 2.500.000 e 2.500.000 euro;

in data 14 ottobre 2015, veniva pubblicato sul sito *web* della Commissione europea un bando dal titolo "Spotlight on critical outbreak of pests: the case of Xylella fastidiosa". Secondo il bando, avente scadenza il 17 febbraio 2016, "le proposte vincenti dovranno prevedere un insieme organico di azioni di ricerca e innovazione per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e il controllo della X. fastidiosa in piante ospiti e vettori. Inoltre, dovranno aumentare la conoscenza sulla biologia del patogeno e del vettore e sulle relazioni tra questi e la pianta ospitante, nonché sull'epidemiologia". All'uopo, in base a quanto riportato dal sito "agronotizie" dell'11 febbraio, "le sovvenzioni concesse in virtù del presente argomento saranno complementari alla sovvenzione in base all'accordo n° 635646 - Pest organisms threatening Europe (Ponte)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, valutare la sussistenza di elementi di conflitto e/o di inidoneità tra gli incarichi ricoperti dai soggetti e l'indagine in corso della Procura di Lecce;

se non intenda, nei limiti delle proprie competenze e qualora non sussistano elementi ostativi, sollecitare presso le competenti sedi europee un'idonea pubblicità documentale e informativa dei contenuti, delle risultanze, degli esiti finora posti in essere, nonché ogni ulteriore elemento utile relativo ai progetti, scongiurando qualsivoglia difetto di trasparenza;

se il bando dal titolo "Spotlight on critical outbreak of pests: the case of Xylella fastidiosa" sia legato da un rapporto di complementarità con il progetto Ponte e se ciò possa alterare le connesse procedure di affidamento, nonché la designazione del personale di ricerca.

(4-05285)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data giovedì 17 settembre 2015, veniva presentata l'interrogazione 4-04527 avente ad oggetto il comune di Casavatore (Napoli), il cui territorio viene annoverato tra i più urbanizzati d'Europa;

la sua amministrazione comunale vive, da mesi, una paralisi istituzionale a causa dell'adozione del piano casa (approvato nel 2010) al quale, secondo diversi articoli di stampa, la compagine del Governo locale affiancherebbe, con provvedimento organico (mediante atto di Giunta), la "monetizzazione" delle opere compensative non rispettate dai privati imprenditori in danno dell'ente comunale;

considerato che:

nonostante le inchieste dei Carabinieri di Casoria e quelle dell'Ufficio reati contro la pubblica amministrazione della Procura Napoli Nord e l'avvio dell'accertamento dei fatti da parte del prefetto di Napoli, ad oggi, le opere compensative previste non sono state attuate;

sembra che in via Taverna rossa, in particolare, sarebbe intervenuta una variante, presentata ma non ancora approvata dal Comune, che, se accertata, influirebbe sulla persistenza dell'atto convenzionale e, ad oggi, la struttura risulta occupata non si sa a quale titolo e in forza di quale autorizzazione comunale o certificazione degli uffici preposti in merito alla chiusura di cantiere, successiva vendita, e conseguente agibilità e abitabilità;

per la struttura di via Cassano, l'iniziativa dell'imprenditore avrebbe fatto perdere al Comune di Casavatore il campo polivalente che da 20 anni gestiva, e che lo stesso imprenditore, generosamente, vorrebbe attribuire all'ente comunale come opera compensativa;

sembra che manchi, inoltre, dalla casse comunali circa un milione di euro per oneri concessori delle strutture *in itinere*, perdurando una confusione generale attorno alle opere compensative: assenti in

alcuni casi e in altri realizzate autonomamente, senza rispetto delle convenzioni e senza verifiche su eventuali cambi di destinazione d'uso o varianti;
fonti giornalistiche dicono che alcuni politici locali avrebbero addirittura istituito sedi di partito in locali di proprietà di imprenditori direttamente interessati al piano casa;
considerato inoltre che nessuna azione sarebbe stata avviata nei confronti degli imprenditori inadempienti, né per identificare quei residenti che, allo stato, occuperebbero illegittimamente gli appartamenti usufruendo di servizi pubblici,
si chiede di sapere quali motivi, nonostante l'impegno degli organi inquirenti, impediscano un'azione solerte nella verifica della legittimità dell'azione amministrativa, vista l'oggettiva inerzia degli uffici comunali nella trattazione di quanto esposto e considerato il turbolento contesto ambientale.

(4-05286)

[EASIOLO](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con l'art. 26, ultimo comma, della legge n. 546 del 1977, e gli articoli del capo II decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 1978, modificato dalla legge n. 26 del 1986, è stato istituito e disciplinato il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (Area Science Park), ente pubblico nazionale di ricerca;

fino al 2013, nella determinazione della quota d'obbligo assunzionale dei disabili *ex* legge n. 68 del 1999, il Consorzio ha correttamente considerato nella base di calcolo anche il personale a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi, come da modifiche apportate all'art. 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999 dall'art. 4, comma 27, lettera *a*), della legge n. 92 del 2012 (di riforma del mercato del lavoro), e così come ulteriormente modificata dall'art. 46-*bis*, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

per tale motivo, nel corso dell'anno solare 2014, oltre ai 3 lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato (in riferimento ai circa 50 dipendenti a tempo indeterminato), erano presenti presso Area Science Park 4 lavoratori disabili a tempo determinato, la cui posizione discendeva dal computo nella base di calcolo dei dipendenti a tempo determinato (circa 80);

in tema di collocamento mirato, l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), senza modificare in alcun punto la legge n. 68 del 1999, statuisce in particolare che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. (...) La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà";

preso atto che:

il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la circolare n. 5 del 21 novembre 2013, facendo esplicito riferimento, per quanto riguarda i lavoratori con disabilità, alle assunzioni a tempo indeterminato ed agli enti in sovrannumero (art. 3.2), desumendosi quindi che l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 riguarda esclusivamente le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità negli enti in situazione di soprannumerarietà;

in data 30 dicembre 2014 il Dipartimento è nuovamente intervenuto con la nota operativa n. DFP 0073731 nella quale, in particolare, si legge: "all'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente". Ed anche: "la portata innovativa della disposizione introdotta riguarda la deroga a favore delle categorie protette, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà";

in data 18 aprile 2014 Area Science Park ha inoltrato al Dipartimento per la funzione pubblica un interpello circa l'interpretazione dell'art. 7, comma 6, a cui, a tutt'oggi, non è pervenuta risposta;

in assenza di riscontri, Area Science Park, adottando un'interpretazione restrittiva, alla scadenza del

contratto in essere ha comunicato ai 4 lavoratori *ex lege* n. 68 del 1999 impiegati a tempo determinato la fine del rapporto lavorativo, senza sostituirli;
pertanto, dal 1° febbraio 2015, l'ente pubblico Area Science Park occupa complessivamente soltanto 3 lavoratori con disabilità, a fronte di una base di computo (tenuto conto dei lavoratori a tempo indeterminato e di quelli a tempo determinato superiore a 6 mesi) di circa 130 unità;

considerato che:

dalla lettura del decreto-legge n. 101 del 2013, della circolare n. 5 del 21 novembre 2013 e soprattutto della nota operativa del 30 dicembre 2014, emerge con evidenza che le novellazioni normative in materia di legge n. 68 del 1999 riguardano esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di lavoratori disabili da parte di enti pubblici che si trovano in condizione di soprannumerarietà, con esplicita deroga ai divieti di nuove assunzioni;

tali elementi di novità non riguardano Area Science Park, poiché non è mai stato posto il tema della stabilizzazione dei lavoratori interessati, e soprattutto, poiché Area Science Park non si trova in stato di soprannumerarietà, nozione definita dal Dipartimento con apposita circolare (n. 4/2014, DFP 0023777 del 28 aprile 2014);

la normativa cui deve attenersi Area Science Park appare, dunque, immutata rispetto al 2013 (*ante* decreto-legge n. 101 del 2013);

le argomentazioni fin qui riassunte sono state portate all'attenzione dello stesso Ente e del Ministro in indirizzo dalle associazioni di categoria (Consulta regionale per i lavoratori con disabilità del Friuli-Venezia Giulia, Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* del Friuli-Venezia Giulia), dalle organizzazioni sindacali (FIR-CISL) e dai patrocinanti dei singoli lavoratori espulsi dall'ente, con invito a procedere al riassorbimento degli stessi;

si chiede di sapere:

se la lettera del decreto-legge n. 101 del 2013 abbia novellato, in senso restrittivo, la legge n. 68 del 1999, riducendo la base di calcolo e le quote di riserva *ex lege* n. 68 del 1999 per enti pubblici che non siano in situazione di soprannumerarietà;

quale sia la consistenza della quota di riserva applicabile all'ente Area Science Park di Trieste, *ex lege* n. 68 del 1999;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato circa la posizione dei 4 lavoratori disabili e se ritenga che la decisione assunta da Area Science Park nei loro confronti sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente in materia;

in caso contrario, se e quale iniziativa intenda assumere per tutelare i diritti dei lavoratori.

(4-05287)

[D'ADDA](#), [MANCUSO](#), [SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [ORELLANA](#), [FASIOLO](#), [FORNARO](#), [IDEM](#), [PAGNONCELLI](#), [CUCCA](#), [PUPPATO](#), [BIGNAMI](#), [GATTI](#), [CONTE](#), [BERTUZZI](#), [Maurizio ROMANI](#), [FAVERO](#), [LO MORO](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella sera del 15 agosto 2005, il professore Stefano Rho si era recato con degli amici ad una festa, ad Averara, paesino della provincia bergamasca. Festa particolarmente frequentata, data la presenza di un comico di Zelig. Arrivati tardi alla festa, quasi conclusa, Rho ed alcuni amici si attardarono poi a chiacchierare prima di far ritorno alle loro auto. Raggiunte le stesse, ebbero un bisogno fisiologico urgente non espletabile in un paesino di 189 abitanti, alle ore 2 di notte, con i locali completamente chiusi. Fu la ragione per cui urinarono in un cespuglio;

passò però una pattuglia dei carabinieri, si presero una ramanzina sostanzialmente bonaria e la cosa sembrò finire così;

6 mesi dopo il professor Rho venne convocato dal giudice di pace di Zogno per rispondere dell'accusa di "atti contro la pubblica decenza" e fu condannato a pagare un'ammenda di 200 euro;

il 2 settembre 2013, il professor Stefano Rho, da 14 anni precario come insegnante di filosofia in varie scuole superiori della bergamasca, ha firmato per il Ministero un'autodichiarazione per prendere

servizio nella scuola di assegnazione di quell'anno, dove spunta la voce in cui dice «di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti del Casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa», non pensando, in buona fede, al fatto occorso 11 anni prima, il quale non risultava sulla sua fedina penale;

l'Ufficio scolastico territoriale di Bergamo ha rilevato l'incongruenza tra la dichiarazione di Rho e il casellario uso giustizia (consultabile dalle amministrazioni pubbliche ma non dai privati), e ha avviato un provvedimento disciplinare, che si è concluso con il riconoscimento della mancanza di dolo e del carattere innocuo del falso e con il provvedimento disciplinare della censura;

il dirigente scolastico ha comunicato che da un controllo è risultato che il professor Rho risulta «destinatario di un decreto penale passato in giudicato». E lo ha invitato a presentarsi a fine gennaio 2014 per spiegarsi;

avute le spiegazioni, il dirigente ha riconosciuto che «appaiono plausibili le motivazioni addotte a propria discolpa» e che «se anche il professor Rho avesse correttamente dichiarato le condanne avute, le stesse non avrebbero inciso sui requisiti di accesso al pubblico impiego»;

all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, tuttavia, il procedimento è stato riaperto, sulla scorta di una delibera della Corte dei conti, che, in casi come questo, richiede di sanzionare le omesse dichiarazioni senza fermarsi a considerare il tipo di condanna omessa e il movente soggettivo dell'omissione;

considerato che:

la Corte dei conti, del tutto indifferente al tipo di condanna, che non prevede neppure l'iscrizione nella fedina penale (rimasta infatti candida) né un "motivo ostativo" all'assunzione nei ranghi statali, ha ricordato al dirigente scolastico una prescrizione, secondo la quale a un'autocertificazione non veritiera deve seguire il licenziamento;

il dirigente scolastico di Bergamo, preso atto dell'intimazione dei giudici contabili, ha dichiarato la decadenza "senza preavviso" dell'insegnante, la perdita delle anzianità accumulate negli ultimi anni e la cancellazione del "reo" da tutte le graduatorie provinciali;

il 6 febbraio 2016, a Bergamo, circa 400 persone tra studenti, genitori e docenti hanno preso parte al corteo in solidarietà del docente Stefano Rho arrivando al palazzo della Procura, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del caso;

se sappiano di altri casi analoghi, circa 50, registrati nella sola provincia di Bergamo;

se intendano effettuare una ricognizione su scala nazionale relativamente ai provvedimenti di decadenza ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 adottati dalle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento agli uffici scolastici territoriali, derivanti da dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

quali interventi d'urgenza ritengano opportuno promuovere per superare le problematiche, consentire la reintegrazione del professor Rho e dei dipendenti colpiti da analoghi provvedimenti di decadenza ed evitare il ripetersi in futuro di casi simili, eventualmente circoscrivendo, mediante una circolare interpretativa, l'insussistenza di precedenti penali richiesta nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 ai precedenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale o, preferibilmente, alle "condizioni ostative" di cui alla legge n. 16 del 1992.

(4-05288)

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#) -

Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'odissea della signora Cupic, ex moglie del generale dell'esercito Vito Marchetti, a parere degli interroganti rappresenta un ginepraio di malagiustizia e connivenze ai più elevati livelli istituzionali, servizi segreti inclusi. La donna ha denunciato a più riprese, nel corso di anni, fatti gravissimi, compresa la scomparsa della sua giovane figlia Sonia (morta nel 1978 in seguito a feroci sevizie) di 7 anni, e del sottufficiale dell'esercito Antonio Alfano (in servizio presso il 40° battaglione a Bologna),

per mano di un comune presunto assassino, l'ex marito. La Cupic ha depositato all'autorità giudiziaria numerose denunce ed esposti, ottenendo risposte elusive ed archiviazioni frettolose. I fatti metterebbero sotto inchiesta gli ex vertici dell'Esercito italiano, della Guardia di finanza (il generale Roberto Speciale) ed alcune procure militari e civili, che avrebbero occultato inchieste riguardanti militari, politici e ministri, al solo fine di coprire i responsabili o comunque gli autori di almeno 2 omicidi e di altre nefandezze;

i fatti riguardanti questa vicenda sono stati oggetto di 2 interrogazioni parlamentari, presentate rispettivamente il 22 dicembre 2009 (4-05555 Camera, poi 5-03859) ed il 17 novembre 2011 (4-06272 Senato), che non hanno ricevuto alcuna risposta dai Ministri della giustizia e difesa interpellati;

considerato che la signora Cupic, a seguito di quelle denunce, afferma, anche pubblicamente sui *social network* (come "Facebook") di essere soggetta a continue minacce di morte, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui le interrogazioni richiamate non hanno mai ricevuto risposta;

se, al di là della vicenda processuale, siano state avviate indagini interne volte a verificare la fondatezza delle accuse della signora Cupic, in particolare nei confronti degli alti vertici dell'Esercito, e, qualora siano state accertate responsabilità, se siano state adottate misure nei confronti dei soggetti coinvolti o, in caso contrario, se ritengano opportuno avviarle anche a distanza di anni, al fine di fugare ogni dubbio che persone eventualmente coinvolte non occupino oggi posizioni di rilievo presso l'Esercito o nei rispettivi Dicasteri.

(4-05289)

[ZIZZA, BRUNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la situazione del trasporto pubblico nel Mezzogiorno d'Italia è stata da sempre critica e, nonostante le buone intenzioni dei vari Governi, non si è mai riusciti veramente ad ottenere un riscatto per il Sud e i cittadini del Meridione;

molte polemiche hanno accompagnato il debutto del treno Frecciarossa Milano-Bari, perché si escludevano di fatto dal servizio Lecce e Brindisi. L'alta velocità, infatti, copre in prevalenza tutte le regioni del Centro-Nord Italia;

furono numerose le petizioni mosse dai cittadini, aziende locali e giornali per far sì che il territorio del Salento non fosse discriminato e tagliato fuori dai collegamenti con il Nord, considerato il fatto che il territorio interessato è meta di turisti da tutto il mondo;

il Governo, i vertici di Trenitalia e il presidente della Regione Puglia nel mese di ottobre 2015 avevano annunciato che, entro l'estate 2016, il treno Frecciarossa sarebbe arrivato anche nelle città del Salento; al termine dell'incontro fra gli esponenti del Governo, l'amministratore delegato di Trenitalia e il presidente della Regione, si susseguirono decine di dichiarazioni nelle quali si affermava che l'obiettivo prefissato era stato raggiunto, che gli investimenti nelle infrastrutture su ferro avrebbero rappresentato il primo passo verso una maggiore qualità del servizio territoriale e che un'area così importante turisticamente avrebbe avuto finalmente il convoglio veloce, migliorando sia i trasporti dei tanti lavoratori e studenti sia l'arrivo dei numerosissimi turisti;

da come si evince recentemente da alcuni articoli di stampa, l'accordo siglato per i trasporti pubblici pare, invece, andare in direzione contraria. Sarebbero 9 i miliardi di investimento destinati non solo all'alta velocità ma a migliorare tecnologie e servizi;

a quanto emerge, però, i maggiori investimenti si concentrerebbero al Centro-Nord. Nel Mezzogiorno, infatti, gli interventi programmati sarebbero minimi, meno di un decimo di quelli previsti nel resto della penisola. Stanziati solo 400 milioni per i pendolari. Gli investimenti previsti riguardano Roma (172 milioni), Firenze (70 milioni), Milano (45 milioni), Torino (30 milioni) e Bologna (30 milioni). Nulla è invece pare essere programmato nelle città metropolitane del Sud;

considerato che la stagione estiva è alle porte e vista l'importanza strategica di un efficiente trasporto su ferro nell'area del Salento per offrire migliori servizi ai turisti che affolleranno il territorio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sulla situazione;
se il progetto Frecciarossa Milano-Lecce e il piano per l'alta velocità a Lecce e Brindisi saranno confermati nella data stabilita e nelle modalità annunciate;
quali siano effettivamente gli investimenti stanziati per il Sud Italia.
(4-05290)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri e della cooperazione internazionale):

3-02580, del senatore Sangalli, sulla morte di Giulio Regeni in Egitto;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02583, della senatrice Bencini ed altri, sulla situazione occupazionale di lavoratori della Getek di Crotone;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02577, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla chiusura di 4 punti nascita in Abruzzo.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 575^a seduta pubblica del 10 febbraio 2016, a pagina 7, alla seconda riga dell'intervento del Presidente, dopo le parole: "degli articoli" inserire le seguenti: "alla quale ha aggiunto la sua firma il senatore Sacconi".

1.5.2.16. Seduta n. 579 (ant.) del 17/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

579a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Zanda. Ne ha facoltà. *(Proteste del senatore Calderoli che segnala di aver chiesto la parola per primo).*

Ha già chiesto la parola il senatore Zanda *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

CROSIO *(LN-Aut)*. È tre ore che te lo chiediamo!

PRESIDENTE. Rispettiamo i tempi di richiesta. Ha chiesto un capogruppo di parlare, senatore Calderoli. Ha comunque la precedenza.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma dove sta scritto?

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, devo rivolgerle una richiesta che vorrei naturalmente motivare.

Noi pensiamo, il Partito Democratico continua a pensare, che in questa legislatura sia possibile e anzi necessario fare una buona legge sulle unioni civili.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ma va?

ZANDA *(PD)*. Pensiamo che questo traguardo sia alla nostra portata, ma abbiamo registrato ieri in quest'Aula un fatto politico nuovo. Abbiamo registrato che un Gruppo, che avevamo visto favorevole, per manifestazioni di volontà esterne, ma anche private, ad un *iter* parlamentare che era stato prefissato, improvvisamente ieri in Aula ha cambiato opinione e questa condizione muta naturalmente i passaggi d'Aula che ci aspettiamo per il prossimo futuro.

Pensiamo quindi che sia necessario per chi vuole questa legge - e noi la vogliamo fortemente - un lavoro di riflessione per riannodare i fili politici.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma come? Dopo 69 sedute in Commissione?

ZANDA *(PD)*. Un lavoro di riflessione per individuare i percorsi che possano consentirci di proseguire in modo anche ordinato i lavori dell'Aula. È per questa ragione, signor Presidente, che io insisto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. E l'Europa?

ZANDA *(PD)*. Per fare una buona legge e non buttare a mare il lavoro che abbiamo fatto, io le chiedo di convocare la Conferenza dei Capigruppo, nella quale si possa trovare una condivisione su un metodo di lavoro che ci consenta un percorso ordinato e costruttivo e ci permetta di arrivare al traguardo che ci siamo posti. La ringrazio, dunque, se vorrà convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, devo prendere innanzitutto atto che si sta verificando una situazione di incompatibilità all'interno della nostra Aula rispetto alle cariche monocratiche. Un Presidente di un Gruppo parlamentare, infatti, non può fare il Presidente del Senato. Questo voglio dirlo chiaro e tondo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

Signor Presidente, io sono sconcertato rispetto a quanto accaduto ieri. Non sono intervenuto ieri per non disturbare i lavori, ma oggi devo riprendere argomenti già noti per dire che non ho condiviso il fatto di convocare un Ufficio di Presidenza per decidere di sciogliere o no un Gruppo parlamentare e poi vedere riportato dalle agenzie di stampa che già così si era deciso. Sono sconcertato da questo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

Mi spiace poi che, quando la stessa cosa è capitata (perché è già capitato) a un Gruppo di maggioranza, per *bon ton* si è atteso più di un mese, mentre qui in dieci giorni, siccome si tratta dell'opposizione, mandiamo il Gruppo al macero.

Non mi è piaciuto il suo discorso sugli aspetti sanzionatori. Noi abbiamo un Consiglio di Presidenza e una Giunta del Regolamento, e io apprezzo la sua attività istruttoria, d'indagine e di raccolta dei pronunciamenti di tutte le Giunte del Regolamento rispetto agli assenteisti. Mi pregio poi di essere

stato io, nella XIV legislatura, ad avere inserito la detrazione della diaria per coloro che non partecipano alle votazioni. Quindi, con me sfonda porte aperte. La sua mi sembra, però, una misura populista, che tende a nascondere la non popolare misura di dichiarare ammissibili determinati emendamenti.

Se vogliamo fare le cose sul serio, si devono prevedere nel nostro Regolamento le sanzioni a carico dei pianisti, sia di chi fa votare sia di chi vota. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*). Diversamente, queste sono solo delle grida manzoniane.

Ieri sono accaduti dei fatti nuovi in Aula. Lei mi ha negato la parola, pur avendo visto benissimo che chiedevo di intervenire, dicendo che potevano intervenire solo i Capigruppo e togliendo la parola al collega Maran, appunto perché aveva parlato il suo Capigruppo. Essendo intervenuto il mio Capogruppo, ma per ritirare gli emendamenti, io avrei invece avuto ancora la titolarità ad intervenire.

Dopodiché, poiché faceva comodo alla maggioranza, alla luce delle dichiarazioni del senatore Airola, lei ha deciso che non dovessero parlare solo i Capigruppo e che tutti dovevano poter intervenire, al punto di ridare la parola al senatore Maran e a chi volesse prenderla, per guadagnare tempo.

Non funzionano così le cose, signor Presidente. Ieri è intervenuto il senatore Centinaio dicendo non che avrebbe ritirato, ma che aveva ritirato 4.500 emendamenti. Alla luce di quel fatto, il senatore Schfani ha richiesto formalmente la convocazione della Giunta per il Regolamento per la valutazione delle ammissibilità.

È intervenuto allora il senatore Airola, che preso atto del ritiro dei 4.500 emendamenti ha detto che si era tornati a un numero fisiologico di emendamenti che ne consentiva l'esame e che, quindi, essi avrebbero detto di no al supercanguro.

Presidente, lei avrebbe potuto risolvere la questione non in due ore, ma in cinque minuti, applicando il Regolamento, che purtroppo non è stato applicato.

Lei ieri ha aperto la seduta dicendo: «Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio sono stati illustrati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1, sui quali invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi».

Presidente, dove ha messo l'articolo 96 sulle inammissibilità e le improponibilità? La prima cosa che doveva fare era prendere la parola per elencare quegli emendamenti che la Presidenza giudicava inammissibili e improponibili. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e CoR*). Alla luce di quel fatto non avremmo buttato via tutta la seduta di ieri. Lei avrebbe dovuto pronunciarsi sull'emendamento Marcucci, su cui sono intervenuti diversi colleghi.

Quando parlate di supercanguro non sapete neanche di cosa state parlando. Il canguro è una tecnica della Presidenza che mette in votazione le parti comuni di più emendamenti, perché, bocciata la prima, si boccia tutto il resto. Questo non è un canguro: è un emendamento premissivo che, una volta approvato, impedisce che si votino tutti gli altri, che diventano improponibili. Questo cosa vuol dire? Che contrasta con l'articolo 72 della Costituzione (che prevede che le leggi vengano votate articolo per articolo, con votazione finale); contrasta con l'articolo 100, comma 2, del nostro Regolamento, che prevede che dopo la discussione generale si passi all'esame degli emendamenti, articolo per articolo; contrasta con il 102, comma 2, dove si dice - senatrice Bianconi, se lascia parlare anche me la ringrazio - che gli emendamenti vengono messi in votazione partendo da quello che più si allontana dal testo originario.

L'emendamento Marcucci sarebbe stato collocato al ventiseiesimo posto come distanza rispetto al testo originario, perché quell'emendamento è la fotografia del disegno di legge Cirinnà: è la stessa cosa. Serve solo a impedire di poter votare successivamente altri emendamenti.

Signor Presidente, senza tirare in ballo, come ha fatto ieri il collega Compagna, Jeremy Bentham, ci sono stati illustri precedenti in tutto il mondo che bocciano questo tipo di procedura. L'unico precedente che noi abbiamo è in questa legislatura; quindi, la sciocchezza è stata fatta qua dentro sul cosiddetto emendamento Esposito sulla legge elettorale (l'unico altro precedente era l'emendamento Villone in Commissione in sede referente; cosa completamente diversa). (*Applausi dai Gruppi LN-Aut,*

FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e del senatore Di Biagio).

Signor Presidente, noi non possiamo impedire a questo Parlamento di esprimersi, per cui la sollecito nuovamente: o dichiara inammissibile, sotto la sua responsabilità, l'emendamento Marcucci, perché impedisce la discussione, ovvero convoca la Giunta per il Regolamento - se Dio vuole - anche se so che il senatore Zanda è contrario, e quindi neanche questa volta la convocheremo *sub iudice*.

Senatore Zanda, ricordo il passaggio del Vangelo in cui Gesù disse a Pietro: «Pietro, prima che il gallo canti tu mi tradirai tre volte». Devo dire che mai come in questa occasione ho rivisto quel passaggio. *(Commenti del senatore Tonini)*. Lei ha detto che i 4.500 emendamenti ritirati dalla Lega non erano sufficienti perché ce n'erano altri 150 che avevano gli stessi effetti dell'emendamento Marcucci. No, senatore Zanda, è falso. I nostri emendamenti premissivi erano cinque. Eravamo disposti a ritirare anche quelli; lei ha giudicato premissivi anche quelli che erano nel merito, ma avrebbero determinato l'abrogazione di determinati articoli: vivaddio, senatore Zanda. Voi avete la maggioranza: se il mio emendamento viene bocciato, è prevedibile e previsto, ma dopo votiamo anche tutti gli altri. Se il vostro viene approvato non viene più bocciato niente. Che ci siano dentro possibili trappole? Vuole forse che le stenda il tappeto rosso, senatore Zanda? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e della senatrice Bignami)*. Il collega Compagna con la sua solita *verve* le ha definite "calderolate" ma queste qua non sono mica "calderolate"! Se qualcuno usa i premissivi è chiaro che vado a mettergli anche nel premissivo qualcosa che possa creargli dei problemi.

Lei, sempre ieri, ha detto che se anche fosse stato approvato il superemendamento (non lo chiamo più canguro, negherei me stesso) Marcucci, comunque, anche se si fosse arrivati all'articolo 5, poi vi sarebbe stata la possibilità di votarlo, eventualmente con il voto segreto. È falso anche quello, perché una volta - e chiedo il soccorso dei giuristi - che si approva la lettera *d*) dell'emendamento Marcucci, laddove dice «salvo che per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e per le disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184», se non ci si mette dentro il Titolo IV, l'adozione resta. Oppure alla lettera *g*): «alle unioni civili si applica la vigente normativa in materia di scioglimento del matrimonio e divorzio»; o alla lettera *f*): «la parte dell'unione civile può fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione». Quando viene approvato questo, qualunque emendamento che contrasti con questa dicitura viene dichiarato inammissibile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Non prendiamo in giro l'Assemblea.

E - bontà sua - ci viene a dire che un numero corretto di emendamenti sarebbe stato di duecento o trecento! E no: il numero degli emendamenti non lo stabilisce il Capogruppo del partito di maggioranza. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

Il numero delle votazioni segrete corrette va da 10 a 30: no, c'è un Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Esatto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. I voti segreti possono essere 1, 30, 300 o nessuno, purché ve ne siano i presupposti. Queste cose dovrebbe - metto il condizionale - deciderle il Presidente e non l'Assemblea, ovvero la Giunta per il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S)*.

A questo punto vi chiedo di giocare a carte scoperte: avete fatto solo finta di giocare a carte scoperte e vi siete presentati con il mazzo truccato. Avete fatto finta - perché ho partecipato anch'io alle trattative - di fare una trattativa con noi, quando ancora oggi - e vi sfido a dimostrarmi il contrario - il Partito Democratico ha in mano la numerazione di ciascun emendamento che è stato mantenuto. In questo momento io non ho in mano alcun elenco degli emendamenti mantenuti o ritirati da parte del Partito Democratico; non ho mai ricevuto un elenco delle 150 trappole che avrei sistemato: diversamente avrei potuto considerare anche di poterne ritirare qualcuna. È stata una finta trattativa. Mi sembra che di notte (o di giorno) si tratti o si finga di trattare con i cosiddetti cattolici democratici; dico che si finge perché ho visto ieri un europarlamentare rivolgersi alla nostra senatrice Di Giorgi e ai senatori Lepri e Collina dicendo «non mi rompano più il ...». Se qualcuno di noi si fosse espresso in questi termini rispetto ad una collega si sarebbe rivoltato il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice De Pietro)*.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, e poi per un po' non la disturbo più.

Dopo di ciò, invece, salta fuori che la trattativa - quella vera - evidentemente qualcuno l'aveva fatto con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle; ma mi sembra evidente, perché se qualcuno oggi parla di tradimento evidentemente un accordo ci sarà stato. *(Applausi dei senatori Bignami e Pepe)*.

Io posso solo ringraziare l'onestà intellettuale del collega Airola e dei suoi colleghi che hanno votato di conseguenza quando ieri hanno detto: che problema c'è a votare con 200 voti segreti, se ci sono da votare 200 emendamenti? Avete la maggioranza, addirittura allargata, che problema c'è? Veniamo in Aula e votiamo.

Invece, ancora una volta sospendiamo e facciamo una Capigruppo (quando la chiediamo noi non si fa mai, quando la chiede Zanda la si fa subito dopo).

Chiedo pertanto di ritirare l'emendamento Marcucci e poi di procedere con la Capigruppo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

Diversamente, andiamo ancora di là con qualche trucco in ballo. Io non avrei fatto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signor Presidente, chiedo ancora trenta secondi, per favore. Ieri il collega Zanda addirittura ha chiesto l'acqua perché non ce la faceva più. Non le chiedo l'acqua, ma almeno non mi tolga la parola.

PRESIDENTE. Faremo avere l'acqua anche a lei.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, stiamo parlando di una cosa importante. Qui non siamo davanti alle coppie di fatto, alle unioni *gay*; davanti a quello io avrei votato no, sarei stato contrario, ma non avrei fatto più di tanta caciara. Negli articoli 3 e 5 c'è di mezzo qualcos'altro: ci sono di mezzo i bambini, che non c'entrano niente con queste cose. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC) e CoR)*.

Non vorrei che arrivassimo al paradosso - lo dico con tutta la stima che nutro nei confronti dell'interessata - di avere una legge scritta da un animalista ed approvata con il canguro. Questo sarebbe proprio il massimo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Saremmo infatti di fronte non alla *stepchild adoption*, ma alla "*stepkangaroo adoption*" ovvero ai *children on sale*. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, M5S, AP (NCD-UDC) e CoR. Congratulazioni)*.

[ROMANI Paolo](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, molte cose sono già state dette dal senatore Calderoli.

Se non ho visto male, nella giornata di ieri il senatore Marcucci, in piena baldanza pomeridiana, ha scritto in un *tweet* che quando il gioco si fa duro, entrano in campo i duri. Ho l'impressione che questa mattina il collega Marcucci dovrebbe scrivere in un altro *tweet* che quando il gioco si fa complicato, bisogna usare la testa.

Penso che la richiesta di rinvio del presidente Zanda sia la conseguenza della constatazione che questo non era il modo di procedere. Ieri siamo stati obbligati ad intervenire addirittura prima dell'espressione dei pareri da parte del Governo, perché non sapevamo quale potesse essere il percorso che ci aspettava in Assemblea; non conoscevamo l'ammissibilità di determinati emendamenti, né quanti voti segreti ci sarebbero stati e non sapevamo quanti emendamenti sarebbero decaduti per effetto dell'approvazione dell'emendamento Marcucci. Abbiamo discusso al buio, ma prima che venissero dati i pareri sugli emendamenti perché volevamo evitare che la discussione venisse strozzata.

A questo punto, mi sembra che il risultato sia stato raggiunto. Tuttavia, la questione non è rimandare di quarantotto ore una discussione che potrebbe avvenire negli stessi termini in cui si è svolta ieri pomeriggio. Mi auguro che il rinvio di quarantotto ore serva a riaprire una discussione sui contenuti del provvedimento, anche perché in quest'Aula sono state dette molte cose inesatte, già riportate dal

senatore Calderoli.

Desidero però soffermarmi su una di esse. I famosi emendamenti della Lega Nord (quelli che il senatore Zanda ha definito, sia nelle riunioni formali, che in Assemblea, canguri o cangurini) non sono emendamenti canguro o figli dei canguri, quanto piuttosto proposte con cui si dice semplicemente - lo dico perché anche la stampa deve riuscire a districarsi nella confusione della nostra discussione - che la legge entrerà in vigore successivamente alla riforma degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. È già avvenuto che l'Assemblea decidesse che l'entrata in vigore di una legge venisse posposta ad un'altra legge, in quel caso costituzionale. Ricordo altresì che sull'Italicum fu introdotta la famosa clausola di salvaguardia con l'indicazione di una data. È già avvenuto che l'entrata in vigore di una legge venga posposta rispetto ad un tempo precisato nella legge stessa. Quindi, non si tratta di emendamenti canguro, ma di proposte emendative che ovviamente hanno una furbizia parlamentare legittima e perfettamente ammessa, su cui si gioca la partita della discussione in Assemblea. Questo è ciò di cui stiamo parlando.

Mi auguro che in Conferenza dei Capigruppo anche lei, signor Presidente, intervenga nel merito perché non possiamo avere una riunione al buio, in cui l'unico tema di discussione sia il rinvio di quarantotto ore (ovvero - suppongo - a martedì prossimo) della discussione. È giusto ed è obbligatorio - lo dico alla maggioranza, ma soprattutto a lei, caro Presidente - che si entri nel merito, si capisca se da parte della maggioranza c'è l'insistenza a riproporre l'emendamento Marcucci e si comprenda su quali argomenti si possa avere un'apertura. Occorre altresì avere una comprensione migliore in ordine agli argomenti su cui potranno essere svolti dei voti segreti (che sono ammissibili in una materia di questo tipo) e quali emendamenti sono giudicati ammissibili, nonché l'ordine di esame degli stessi. Infatti, non è per noi accettabile l'ordine di trattazione degli emendamenti come precisato nel testo stampato.

Se la Conferenza dei Capigruppo dovesse allora servire a riconsiderare tutto quello di cui abbiamo cercato di parlare in questi giorni (e stamattina sembra avere avuto successo nel senso che comunque c'è stata da parte della maggioranza una richiesta di rinvio) mi auguro che quella sia la sede opportuna nella quale riaprire le discussioni, al limite anche con il ritorno in Commissione del disegno di legge stesso, perché mi sembra sia l'unica possibilità, a questo punto, che il Parlamento si possa permettere.

Non chiudiamo, Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, con un rinvio dell'esame di 48 ore, o 56, o 78, perché sarebbe veramente limitativo rispetto alla nostra capacità di approfondire contenuti sui quali abbiamo sempre insistito. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una premessa a nome del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sul disegno di legge Cirinnà, proprio per la profonda... *(Brusio)*.

Chiedo ai colleghi di ascoltare, anche se capisco che sia più facile strumentalizzare i voti a destra e a sinistra piuttosto che ascoltare le posizioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Movimento 5 Stelle sul disegno di legge Cirinnà, proprio per il profondo convincimento della necessità del riconoscimento dei diritti umani, non ha prodotto, - e mi rivolgo a tutti in quest'Aula - alcun emendamento al testo del disegno di legge. Questo vuole dire che per il Movimento 5 Stelle il testo va bene così com'è. Chiaro? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi non accettiamo strumentalizzazioni che ci danno responsabilità che non abbiamo. Detto questo, il Movimento 5 Stelle non ha fatto alcun accordo su emendamenti premissivi: e come potrebbe fare accordi su emendamenti di tale genere quando siamo stati i primi, per garantire la democrazia in Assemblea, a ribellarci ad emendamenti quali quelli Esposito o Cociancich? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non si baratta la democrazia con i diritti. Esiste e deve essere garantita da quest'Assemblea, da questo Parlamento, qui ed ora, proprio quando, in questo momento, tutto il mondo ci guarda, siamo osservati perché stiamo facendo un piccolo, piccolissimo passo verso una legge che può essere storica. Ripeto, non si possono barattare i diritti con la democrazia. Esiste la democrazia parlamentare e va rispettata e

non va però utilizzata con emendamenti che hanno del ridicolo, con emendamenti che ridicolizzano il diritto umano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Va rispettata con emendamenti seri, con emendamenti che entrano nel merito, con emendamenti che siano capaci di far discutere il Parlamento in un modo serio, coerente e rispettoso di tutte le sensibilità del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Riguardo al rinvio del disegno di legge, mi stupisce che il senatore Zanda lo chieda: il Movimento 5 Stelle categoricamente è per non rinviare la legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il disegno di legge si discuta ora, si discuta seriamente e si ritirino tutti quegli emendamenti farlocchi, strumentalizzatori, tutti quegli emendamenti bigotti, cattolici, finti della destra e tutti gli altri emendamenti che vanno a tagliare e a cangurare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo Parlamento abbia la dignità e la coerenza di affrontare un tema etico importante, di riconoscimento di quei diritti che, ad oggi... *(Brusio)*.

Per favore, i colleghi facciano silenzio! Il rispetto è anche questo.

PRESIDENTE. Consentite alla senatrice Catalfo di completare il suo intervento! Prego, senatrice Catalfo.

CATALFO *(M5S)*. Questo Parlamento dia dimostrazione, una volta e per sempre, di essere capace - presidente Grasso, rivolgo un appello anche a lei, in merito alla conduzione di tutta l'Assemblea e dell'esame del provvedimento - di discutere questo disegno di legge con la giusta dignità, nel rispetto dei diritti dell'uomo e di quelli sanciti nella Costituzione, che ancora quest'Assemblea non vuole affrontare. E parlo di tutti i diritti: i diritti dei pensionati, visto che adesso si intaccano le pensioni di reversibilità, i diritti dei poveri... *(Vivaci commenti della senatrice Bencini. Commenti dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Statti zitta!

PRESIDENTE. Non tratti altri argomenti, senatrice Catalfo. Si attenga al tema in discussione. *(Scambio di battute tra la senatrice Bencini e i senatori del Gruppo M5S)*.

Silenzio. Fate concludere l'intervento.

CATALFO *(M5S)*. Io adesso faccio un appello a quest'Assemblea, lo faccio ai senatori della destra...

BENCINI *(Misto-Idv)*. Fatelo a voi l'appello!

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, faccia concludere l'intervento.

CATALFO *(M5S)*. Rivolgo un appello ai senatori della destra e ai senatori della sinistra, per chiedervi di lavorare con dignità, di evitare tutti gli emendamenti che possono essere inutili e tutti quelli che ledono la dignità dei cittadini italiani. Vi chiedo di lavorare con serietà e di portare a termine questa discussione in Aula, qui e ora, senza rimandare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Scambio di battute tra le senatrici Bencini e Bottici)*.

PRESIDENTE. Questore Bottici, la richiamo all'ordine. Senatrice Bencini, la richiamo all'ordine. Prego gli assistenti di intervenire. Sono proprio i Questori che devono mantenere l'ordine. *(I senatori Questori De Poli e Malan si recano nei pressi dei banchi delle senatrici Bencini e Bottici)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Sei tu il Presidente! Svegliati Grasso!

PRESIDENTE. Questo non aiuta certo il dibattito. Abbiamo dato a tutti la possibilità di parlare e intervenire, al momento giusto. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

Senatore Santangelo, per favore, aiuti a riportare l'ordine in Aula. *(Vivaci commenti della senatrice Bencini all'indirizzo dei senatori del Gruppo M5S)*.

Senatrice Bencini, la richiamo all'ordine.

MORONESE *(M5S)*. Fuori la Bencini!

PRESIDENTE. Non so perché i microfoni facciano un'eco particolare. Gli interventi hanno causato anche una distonia microfonica.

È chiaro che in questo dibattito può intervenire un senatore per Gruppo. Quindi, i Gruppi scelgano chi

deve prendere la parola.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). È una regola variabile, signor Presidente!

PRESIDENTE. Se si riapre il dibattito, si riapre il diritto ad intervenire, come è avvenuto ieri.

[REPETTI](#) (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, devo essere sincera. Ieri è stata una brutta, bruttissima pagina della politica.

Ieri sera, uscendo da quest'Aula, ho incontrato ragazzi e ragazze disperati; ragazzi che hanno capito che qui in Aula qualcuno ha fatto prevalere i calcoli politici ad una onesta e trasparente battaglia per i diritti. Ci sono persone che attendono da anni il provvedimento a nostro esame che ci seguono con trepidazione e speranza e sono state deluse ancora una volta, perché ciò che è accaduto ieri... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, chiedo di fare un po' di silenzio. Chi deve parlare si accomodi fuori dell'Aula; naturalmente non chi ha la parola per intervenire.

REPETTI (*AL-A*). Senatore Giovanardi, capisco la sua citazione. La prego, però, di lasciarmi parlare. Io l'ho ascoltata.

Ciò che è accaduto ieri, è chiarissimo. Il Movimento 5 Stelle, nato con la prerogativa di essere diverso dai vecchi partiti, ha dimostrato di incarnare il peggio della vecchia politica.

SANTANGELO (*M5S*). Ma proprio tu parli?

REPETTI (*AL-A*). Ha obbedito a *Diktat* di partito dando la precedenza al gioco politico, calpestando letteralmente le speranze di tutte quelle persone che attendono il riconoscimento dei loro diritti. Questa è la verità.

La questione dell'aspetto procedurale è stata solo un pretesto. Presidente Calderoli, non è vero... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Repetti, per favore si fermi un attimo. Se non c'è silenzio, si sospende la seduta. (*Brusio*).

Senatrice, riprenda pure il suo intervento.

REPETTI (*AL-A*). Presidente Calderoli, non è vero che l'emendamento Marcucci è una fotocopia del disegno di legge Cirinnà. Non è vero che si impediva la discussione. Io so solo che ieri ho visto il Movimento 5 Stelle votare insieme alla Lega Nord, al Nuovo Centrodestra, a chi voleva dichiaratamente affossare la legge. (*Commenti del senatore Crosio*).

CENTINAIO (*LN-Aut*). Ma statti zitta!

REPETTI (*AL-A*). È certamente legittimo, colleghi, fare calcoli politici - sono strumenti legittimi - ma non su ciò che riguarda i diritti e la vita delle persone. Questa è la verità, anche se vi brucia.

ENDRIZZI (*M5S*). È la regola della transumanza!

REPETTI (*AL-A*). Detto questo, oggi è un altro giorno. Mi auguro che molti di noi abbiano riflettuto e riflettano per approvare il disegno di legge in esame, che è importante non solo per chi fino ad oggi ha subito discriminazioni, ma anche per tutti noi.

Dunque, a nome del Gruppo AL-A, concordo con la proposta del presidente Zanda di svolgere una riflessione nella Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi ironici del senatore Centinaio*).

CROSIO (*LN-Aut*). Grazie!

[*QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che interviene un senatore per Gruppo.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, io credo che la richiesta della convocazione di una Conferenza dei Capigruppo possa avere senso solo se mettiamo un po' di ordine all'interno del nostro dibattito e delle nostre idee.

Tre sono i livelli, differenti, che dovremmo prendere in considerazione. Il primo è quello che chiamerei della cortesia istituzionale e lo dico non per dare lezioni a nessuno - tanto meno a lei, signor

Presidente - ma perché credo che questa sia una categoria del parlamentarismo su cui i Parlamenti si sono retti. Il secondo è quello delle regole e il terzo è quello dei principi e delle opinioni di ognuno di noi. Questi tre livelli, signor Presidente, devono rimanere distinti.

Signor Presidente, io sono rimasto molto colpito da quello che lei ha comunicato in Aula, ieri, rispetto allo scioglimento del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. Se è vero che in una Conferenza dei Capigruppo era stato fissato un appuntamento, ossia una riunione del Consiglio di Presidenza, per prendere in considerazione questo problema, e poi questo problema è stato risolto per le vie brevi, dopo pressioni via agenzie di stampa, senza informare nemmeno i Capigruppo con i quali era stato preso un impegno, questa si chiama scortesia istituzionale.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma la devo interrompere, perché lei sta partendo da presupposti di fatto sbagliati. Lei ha detto: «Se è vero», e allora le devo dire che ciò su cui fonda il suo ragionamento non corrisponde alla realtà.

AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Lo faccia finire di parlare.

PRESIDENTE. Può proseguire, e mi scuso per averla interrotta.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Infatti, rientra nella cortesia istituzionale anche il dare risposte. Io ho detto correttamente: «Se è vero». Queste cose sono state dette in Aula e ieri non sono state contraddette.

PRESIDENTE. Io ho dato risposte ieri. Mi scuso ancora una volta di interromperla. Ho dato le risposte, e forse non sono state percepite. Risulteranno dal Resoconto stenografico.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Esattamente.

Signor Presidente, le risposte che lei ha dato non hanno sanato i dubbi che io avevo. Ho tanti difetti, ma non quello di non riuscire a intendere.

Signor Presidente, detto questo, lei sa perfettamente - lo sa per consuetudine - che, in alcuni casi, Gruppi con nove o otto parlamentari hanno resistito un'intera legislatura. Nel caso in questione è stata allora compiuta una forzatura che andava sanata. Io ringrazio il collega Compagna per aver accettato il nostro invito e le dico che la stessa cosa si sarebbe fatta se il Gruppo coinvolto avesse avuto idee contrarie alle nostre. (*Applausi del senatore Liuzzi*). Mantenere un minimo di civiltà in quest'Aula è un patrimonio comune. Noi ricordiamo l'ammonimento che tempo fa ci consegnò Voltaire: non sono d'accordo con te, ma farò di tutto perché tu possa esprimere il tuo dissenso. (*Applausi dal gruppo CoR e del senatore Scilipoti Isgrò*). Vorrei che questo fosse un costume comune e ne tenesse conto anche la Presidenza di quest'Assemblea. Questo per quanto riguarda la cortesia istituzionale.

Sulle regole credo di aver posto - forse in maniera un po' professorale, come mi ha detto il collega Calderoli, che oggi è intervenuto in maniera «più libera» - dei problemi nell'intervento di ieri. Ho detto che un emendamento premissivo cozza con l'articolo 72 della nostra Costituzione. Ho cercato di spiegare il perché. Oggi, Presidente, glielo dico in termini molto più semplici. Per quale motivo il nostro Regolamento prevede che gli articoli che fanno il riassunto vengano dopo e non prima? Perché non si conosce la legge, non è possibile sapere cosa riassumere all'inizio e in questo modo, per forza di cose, si ostacola la libera attività emendativa dei senatori, che è tutelata dall'articolo 72 della Costituzione. Per questo ci sono paginate di dottrina e sentenze della Corte costituzionale che dicono a tutti noi e a lei, in particolare, di stare attenti all'*iter* legislativo perché stiamo facendo dei gravi sbregghi.

Voglio riprendere l'intervento di ieri del senatore Zanda. Se noi avessimo approvato l'emendamento Marcucci, che scolpisce dei principi all'inizio della legge, e poi l'Aula avesse votato contro l'articolo 5, avremmo avuto una legge con un'evidente contraddizione al suo interno che l'avrebbe resa illogica e irrazionale. Questo è il motivo per cui gli articoli più distanti si votano prima e quelli che riassumono la legge, ammesso che si possano votare, si votano dopo. Non è una cosa scritta a caso. È una regola che tutela la qualità e la razionalità della nostra legislazione e lo deve fare soprattutto quando sono in discussione materie di questo tipo. Nel caso specifico, le regole diventano anche qualcosa di assolutamente politico.

Presidente, su questo, per cortesia istituzionale, vorrei delle risposte da lei. Vorrei che lei mi smentisse e mi dicesse che tutto quello che io ho sostenuto ieri sull'articolo 72 e sul Regolamento non è vero e per questo mette ai voti l'emendamento Marcucci per primo. Presidente, tutto questo finora non l'ho sentito.

Vengo all'ultimo punto, quello dei principi. È possibile distinguere il rispetto delle regole, che appartengono a tutti, da ciò che ognuno di noi pensa e crede. Non è soltanto possibile: è necessario. È la base di tutto. Per questo non comprendo, senatore Zanda, quando lei parla di qualcuno che avrebbe voltato le spalle al Partito Democratico.

Io sono distantissimo dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Non condivido assolutamente nulla nel merito del disegno di legge, ma l'intervento che hanno svolto non è nel merito, bensì sulle regole: hanno detto che quanto è successo una volta in quest'Aula, con l'emendamento Esposito, non può succedere più. E visto che su questo abbiamo fatto una battaglia, caro presidente Zanda, esiste un problema.

ZANDA (PD). Avevamo il suo appoggio.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Allora aveva il mio appoggio.

Presidente Zanda, anche al riguardo - e credo che, per la cordialità che tra noi esiste, lei possa accettare questo mio riferimento - le dico con sincerità che nell'intervento di ieri mi ha ricordato un passo di Salvatore Satta, suo conterraneo, quando ha detto che da una parte c'è il PD, e quello che vuole il PD, e poi ci sono tutti gli altri, che esistono perché c'è posto al mondo.

ZANDA (PD). Non l'ho mai detto.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Gli altri sono qui perché c'è posto al mondo.

ZANDA (PD). Non è vero.

QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Qual è la differenza, senatore Zanda? L'emendamento Esposito, che era certamente di questa qualità, si confrontava con un fatto, e cioè che c'erano 50.000 emendamenti dell'opposizione. C'era un'opposizione d'Aula fortissima.

Lei doveva prendere atto che il senatore Centinaio, ieri, è andato al banco della Presidenza per comunicare il ritiro dei 4.500 emendamenti presentati. È un fatto politico al quale lei non ha risposto. Ha solamente detto che ci sono emendamenti esattamente uguali a quello del senatore Marcucci. Ma se facciamo valere le regole? ammesso e non concesso che ci siano, e su questo ha ragione il senatore Calderoli, quando dice che gli emendamenti uguali all'emendamento Marcucci sono cinque o al massimo sei - così com'è inammissibile l'emendamento Marcucci, sono inammissibili anche gli emendamenti della Lega Nord. Lei di questo non dovrebbe avere paura e non dovrebbe temere. Se si rispettano le regole e si comprende che una cosa sono le regole, altra cosa sono i principi sui quali ci dividiamo, ebbene, non ci sono scherzi possibili.

Per questo, signor Presidente, ribadisco che l'unico modo, l'unica via diretta per sanare i vizi formali di questa legge sarebbe un ritorno del provvedimento in Commissione, e ciò sanerebbe anche i problemi oggetto del ricorso presentato alla Corte. Si tratterebbe di un passaggio per un tempo determinato su cui è possibile prendere impegni. Poi si torna in quest'Aula con un relatore e non si compiono altre forzature.

In caso contrario, pur pensandola nel merito in maniera assolutamente antitetica rispetto ai colleghi del Movimento 5 Stelle (sono miei avversari nel merito e con essi mi scontrerò), penso che la loro proposta sia la più limpida: si discuta e si voti subito. Ognuno si confronti con la propria coscienza, senza tutti questi imbrogli che servono solo a coprire le divisioni interne e a mischiare due piani che devono rimanere separati: da una parte le regole, dall'altra quello che noi pensiamo, e le regole sono di tutti. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire sia il senatore Maurizio Romani che la senatrice Bignami per il Gruppo Misto, ma può intervenire solo un senatore per Gruppo. Mentre decidete, do la parola a qualcun altro.

SCHIEANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzitutto condivido la richiesta del presidente Zanda di convocare una Capigruppo per valutare l'opportunità di un rinvio del provvedimento in Commissione, al fine di ripristinare - a mio avviso - una serie di situazioni e di rapporti, anche politici, sul suo percorso.

Innanzitutto, faccio una premessa alla quale tengo. Il mio partito e il mio Gruppo hanno sempre dato - e confermano - la propria disponibilità a questa legge, o a una legge che regola le unioni civili, e quindi la convivenza delle persone dello stesso sesso, che dia loro diritti e doveri e consenta loro una agibilità di vita accettabile.

Lo abbiamo sempre detto e vogliamo ribadirlo in quest'Aula, che reputo il luogo sacrale della politica nazionale, perché intendiamo contribuire all'attività legislativa su questo argomento, perché ce lo chiedono il Paese e gli italiani. È mutata, infatti, la sensibilità di quegli italiani che nel 2007, durante il Governo Prodi, erano in prevalenza contrari a quella legge definita DICO, che addirittura escludeva la disciplina dell'adozione del figlio del *partner*, ed era quindi più contenuta e moderata rispetto alla legge che ci viene ora proposta, la legge Cirinnà.

In quell'epoca, signor Presidente, nel 2007, gli italiani erano contrari a quella proposta. Ce lo dicevano i sondaggi e ce lo diceva lo stesso Parlamento, che non ha trovato una soluzione.

Oggi ci rendiamo conto, e ne siamo partecipi, del processo di cambiamento e, quindi, continueremo in quest'Aula a non negare un contributo costruttivo perché si possa arrivare a un voto finale, augurandoci che si possa partecipare addirittura ad un voto favorevole.

Non abbiamo assunto atteggiamenti ostruzionistici. Abbiamo, ieri, realizzato una serie di interventi - anche il sottoscritto - che hanno posto un problema. Io mi permetto di insistere adesso, visto che lei si accinge a convocare la Conferenza dei Capigruppo - ove dove essere accolta la proposta del presidente Zanda, che condivido - sul fatto di valutare con attenzione anche l'esame dell'uso degli emendamenti premissivi, in particolar modo quello del collega Marcucci, da parte della Giunta per il Regolamento.

Torno a ribadire un concetto, signor Presidente. Quest'Assemblea ha una funzione emendativa, e non confermativa. L'emendamento del collega Marcucci, che non deve volermene perché lo stimo moltissimo, sfugge alla logica costituzionale e del Regolamento. È un prendere o lasciare. È contribuire a dare all'Assemblea una funzione redigente e non referente.

E non è neanche un canguro, come ha detto il collega Calderoli. Il canguro è una regola applicata dalle Presidenze nel caso in cui, messo in votazione un principio, e bocciato, vengono dichiarate inammissibili tutte le proposte subemendative ad esso contrarie.

Quindi, ieri, ci siamo trovati dinanzi a uno scenario nel quale abbiamo dovuto porre con convinzione, fermezza e anche con garbo, l'esigenza di un approfondimento da parte della Giunta - a meno che non la voglia assumere il Presidente come scelta nell'ambito della propria discrezionalità e responsabilità - sia sull'emendamento Marcucci, sul quale attendiamo risposta, sia sull'uso degli emendamenti premissivi nel corso della legislatura che si andrà a concludere entro due anni.

Fatta questa premessa, io ritengo che il rinvio dell'esame del provvedimento sia utile perché si possa ripristinare una geometria più consona ai rapporti interni alla maggioranza, per realizzare un buon prodotto legislativo su un tema sensibile, che ci è caro, e trovare una intesa, pur essendo l'argomento estraneo ai temi del Governo, all'interno della maggioranza; una maggioranza che ha consentito sino ad oggi di approvare importanti leggi e riforme strutturali per i punti nodali del Paese; una maggioranza che ha resistito a momenti di difficoltà e possa agire, in questa occasione, come leva per potere attivare un processo legislativo su un argomento su cui gli italiani, a maggioranza, ci chiedono d'intervenire, e non, invece, su temi divisivi come la *stepchild adoption*.

Questo è il problema, questo è il tema che noi abbiamo posto e continuiamo a porre. Guardiamo con interesse, apprezzamento e speranza rispetto alla eventuale richiesta di rinvio che potrebbe essere posta in Conferenza dei Capigruppo, perché la accogliamo come punto positivo per rilanciare un percorso legislativo diverso rispetto a quello posto in essere fino a ieri sera.

Noi rivendichiamo con serenità e responsabilità la nostra coerenza. Signor Presidente, siamo stati coerenti sin dall'inizio. Ci spiace che la Commissione non abbia potuto esitare una proposta per l'Aula. È stata responsabilità di tutti, e non compete a me attribuire patenti di responsabilità a singoli parlamentari. Ci dispiace perché sappiamo che un *iter* legislativo senza relatore in Aula rallenta e complica il percorso decisionale dei vari Gruppi.

Considerato, però, l'andamento delle cose, che non ha consentito all'Aula uno spettacolo fecondo di decisioni condivise, riteniamo che un cambio di passo attraverso una Conferenza dei Capigruppo sia da salutare con interesse e favore. Crediamo - date la nostra responsabilità e fermezza nell'avere posto temi, signor Presidente, profondi e chirurgici sull'uso degli emendamenti premissivi - che questa sia la giusta risposta alla nostra iniziativa e al nostro comportamento in Aula. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, devo dire che il discorso cominciato stamattina non ha niente di diverso da quello che è stato interrotto ieri sera - non ci sono stati cambiamenti di posizione - e molto probabilmente sarà lo stesso che sentiremo fare tra dieci, quindici, venti giorni: l'emendamento Marcucci deve ritornare in Commissione; è un emendamento canguro; ci sono 2.500 canguri e 300 giraffe! Ma vogliamo scendere nella sostanza del concetto: che cosa stiamo facendo noi qui? Dovremmo fare delle leggi, e non pensare che questo sia diviso da diritti e democrazia. Ho sentito dire che un conto è la democrazia, altro sono i diritti: è una follia pura. La democrazia senza diritti non è niente: è un simulacro che praticamente conserva un cadavere senza libertà e senza uguaglianza.

Viviamo in un Paese dove lottiamo tutti per ridurre le disuguaglianze. Tutti abbiamo, nei campi sanitario, umanitario e sociale, il bisogno di ridurre le disuguaglianze. Diciamocelo chiaramente, allora: l'unione civile che deve vedere due persone dello stesso sesso unirsi in un rapporto d'amore è una cosa che vogliamo o non vogliamo? È su questo che noi dobbiamo legiferare.

Per ora sono stati i giudici (la Corte di Strasburgo, la Corte di cassazione, la Corte costituzionale) a dirci che, siccome noi non siamo in grado di legiferare, ci hanno sostituito, dando a quelle persone un loro diritto; un diritto che noi, se continuiamo in questo modo, non siamo in grado di garantire.

Per mesi il nostro dibattito si è intestardito sulla *stepchild adoption* - diciamolo chiaramente - e niente si è detto sul divieto principale, cioè quello che impedisce agli omosessuali e ai non accoppiati persino di essere presi in considerazione come potenziali buoni genitori. Le parole hanno una loro importanza e noi dobbiamo dare ad essa importanza.

Fino a qualche tempo fa per adozione si intendeva un incontro tra due mondi in un certo senso alieni tra di loro: un figlio che cercava dei genitori e dei genitori che cercavano un figlio, o dei figli. Da una parte c'era un bisogno, quello del bambino, certificato nel suo diritto di avere una famiglia; dall'altra, c'era un sogno, un progetto, una disponibilità.

L'adozione del figlio del coniuge è una fattispecie di adozione in casi particolari, e non c'entra nulla con quello che ho detto ora: è il riconoscimento di un legame già fatto, esistente, più che la ricerca di un incontro o la realizzazione di un progetto.

Volete sapere che cosa dicono i giudici minorili? Un bambino per crescere sicuro deve respirare vita con qualcuno accanto in grado di dirgli di non temere, sia con i suoi comportamenti che con i silenzi.

Ditemi, allora: prima l'attenzione esclusiva sulla *stepchild adoption* si è infiammata su altro, e cioè sul potenziale legame con la pratica illegale in Italia della gravidanza surrogata. Ma questo è del tutto strumentale ed è anche intellettualmente disonesto agitarlo per bloccare le unioni civili. Sarebbe come volere abolire per tutte le coppie etero la possibilità di *stepchild adoption*, poiché attraverso questa finestra può entrare quello che il nostro ordinamento vieta, ossia la pratica consentita in altri Paesi dell'utero in affitto; oppure, abolire le adozioni perché qualcuno fa traffico di minori.

Credo, allora, che in questo momento sia fondamentale sapere chi vuole votare il provvedimento in esame. Personalmente, da quando ho messo piede in questa sede, lo voglio votare e desidero che un

diritto sia riconosciuto a tutte le persone che stanno fuori da quest'Aula.

E parla uno che qui dentro ha portato un disegno di legge contro il traffico illegale di organi e quindi, si è messo a difendere i bambini in prima persona, e vi ringrazio perché è stato votato da tutti voi.

Per dimostrare la mia volontà, sono pronto, anzi chiedo al senatore Marcucci di aggiungere la mia firma sul suo emendamento, perché non ho paura di alcun canguro, di alcuno strumento che blocchi una cosa che noi dobbiamo fare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Molinari).*

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, questo è il frutto velenoso degli ultimi anni di gestione della nostra Camera. E lo dico francamente, perché credo che sia l'immagine plastica di come sono stati condotti i lavori in quest'Aula. Il mancato rispetto delle regole ha partorito il suo frutto.

Ieri ho provato quasi una emozione quando ho sentito il senatore Zanda richiamarci anche ad una mozione degli affetti, nel momento in cui ha detto che questa è in pratica la prima volta che il Senato partorisce una legge di propria iniziativa. Così dicendo non ha fatto altro che certificare il lavoro di quest'Assemblea, sempre costretta ad emettere i suoi verdetti rispetto alle iniziative prese dal Governo in questa sede - ricordo gli ormai, non so se, 34 o 44 decreti-legge - sostanzialmente sia stata esautorata ogni volta dei suoi poteri. Vale poco ricordare i precedenti Esposito piuttosto che Cociancich.

Ma la chiarificazione sul punto al quale siamo ormai arrivati e su quale sia il senso e il rispetto che si ha di questa istituzione viene ancora una volta dall'intervento del senatore Zanda di ieri, rispetto al quale farò una richiesta rispetto alla riunione dei Capigruppo, signor Presidente. Che cosa ci ha certificato il senatore Zanda nel momento in cui, intervenendo, ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni per portare avanti il dibattito in Aula? Sono intervenuti dei fatti che rientrano nella normale dialettica del confronto parlamentare. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut).*

Ma la normale dialettica del confronto parlamentare non esiste più, perché noi siamo sempre sottoposti al gioco del Partito Democratico, che strumentalizza, e - mi permetta, signor Presidente - queste sono critiche che rivolgo alla sua Presidenza. Non dica anche a me, come ha risposto al senatore Giovanardi, che le mie offese diventano medaglie nei suoi confronti. Non mi risponda così: questa è una libera critica rivolta alla sua Presidenza, perché in tre anni lei non ha mai preso, nemmeno una volta, una decisione che fosse dalla parte delle opposizioni. Mai! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Oggi siamo anche costretti ad assistere ad interventi surrogatori del senatore Zanda, il quale ormai personifica tutte le parti in questo Senato, da Presidente del Gruppo del PD a Presidente del Senato, a Presidente delle opposizioni quando convoca le riunioni dei Presidenti delle opposizioni. Insomma, il Parlamento non lavora e ne abbia pace il Presidente emerito della Repubblica, quando ci invita a lavorare di più. Ma noi siamo mortificati nel nostro lavoro. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut).*

Noi non possiamo produrre in quest'Aula, perché ormai è un possedimento del Partito Democratico. Prendiamo atto di questo.

Visto che tutti qui manifestano la volontà ipocrita - ripeto ipocrita - di continuare a sostenere che vogliono questo provvedimento, vediamo se è così.

Signor Presidente, le chiedo pertanto di dare per la prima volta possibilità all'Assemblea di esprimersi con il voto sulla continuazione dei lavori. Ripeto: faccia esprimere l'Assemblea se continuare o no i lavori. Non dia l'opportunità al Partito Democratico di fare i soliti giochini, rifugiandosi nelle segrete stanze delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo concluso il dibattito.

Avendo più Capigruppo aderito alla richiesta di convocare la Conferenza dei Capigruppo, la convoco subito e sospendo, quindi, la seduta in attesa degli esiti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,39, è ripresa alle ore 12,23).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente, limitate all'articolazione e agli orari delle sedute, fermi restando gli argomenti già previsti.

La seduta odierna riprenderà alle ore 15,30 con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio. Dopo il dibattito, la Presidenza renderà le proprie comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato in materia di lavoro autonomo.

Nella giornata di domani, l'Assemblea non terrà seduta per consentire il lavoro delle Commissioni. *(Ilarità dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

La prossima settimana il calendario prevede come primo argomento, a partire da martedì pomeriggio, l'esame del decreto-legge proroga termini e successivamente il seguito della discussione del disegno di legge sulle unioni civili.

CASTALDI (M5S). Non la vogliono!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, da quando in qua si interrompe il Presidente che sta leggendo il calendario d'Aula? *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

La richiamo all'ordine, senatore Castaldi.

AIROLA (M5S). Bastava votare! Non lo volete votare!

MARTON (M5S). Ritiralo e vergognati!

PRESIDENTE. Silenzio!

La seduta unica di mercoledì 24 terminerà alle ore 22, la seduta unica di giovedì 25 si concluderà alle ore 18 e pertanto il *question time* è rinviato ad altra data.

Come di consueto, per le sedute uniche, la Presidenza potrà prevedere delle sospensioni al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposte di modifica

Mercoledì	17	febbraio	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle unioni civili - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 (alle ore 15.30) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126- <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento sul disegno di legge n. 2233, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
Martedì	23	febbraio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2237 - Decreto-legge n. 210, proroga termini <i>(Approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(Scade il 28 febbraio)</i> - Seguito disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle unioni civili
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-22	
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-18	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2237 (Decreto-legge n. 210, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 18 febbraio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2237
(Decreto-legge n. 210, proroga termini)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		19'
Dissenzienti		5'

[CENTINAIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, prendo in modo ironico la sua proposta.

PRESIDENTE. La devo interrompere, senatore Centinaio, perché sa benissimo che la proposta non è la mia e che proviene da una Conferenza dei Capigruppo alla quale lei ha partecipato! Cominciamo a stabilire le cose come stanno.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Stabiliamo le cose come stanno e allora dico che prendo in modo ironico, Presidente, la proposta uscita dalla maggioranza dei Capigruppo presenti in riunione pochi minuti fa.

Formulo una proposta alternativa, Presidente, e prima ancora una considerazione, che la prego di passarmi perché le ruberà davvero solo qualche secondo. Per due settimane - sottolineo: due settimane - esponenti del Partito Democratico (e non parlo del Capogruppo, che l'ha detto qualche volta in Aula ma è nella logica delle cose) hanno blaterato su tutti gli organi di informazione, sostenendo che i 5.000 emendamenti della Lega erano ostruzionistici e, di conseguenza, visto che questa legge doveva essere portata a casa il più velocemente possibile, bisognava applicare il canguro, il «finto canguro - ornitorinco - koala» Marcucci. Bisognava infatti portare a casa la legge il più velocemente possibile e dare i diritti alle coppie omosessuali, mentre la Lega, cattiva, faceva ostruzionismo.

Oggi come oggi, Presidente, noi ci troviamo il Partito Democratico (e tutto quello che gli va dietro) a fare non ostruzionismo, di più: ad affossare questa legge. Vi prendete non 48 ore, vi prendete oggi, che dovevamo lavorare fino alle 22, domani, che dovevamo lavorare fino alle 18, vi prendete venerdì, quando si potevano calendarizzare i lavori, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì. Vi prendete otto giorni di lavoro d'Aula preziosi - e poi l'ex presidente Napolitano ci bacchetta, dicendo che noi non lavoriamo - per posticipare questa legge.

Quindi, signor Presidente, io rimando al mittente l'accusa di ostruzionismo e diremo a tutti gli italiani che chi non vuole questa legge non è la Lega, che comunque non la vuole, e che chi si comporta in modo ambiguo con gli italiani sono coloro che la stanno proponendo e al tempo stesso stanno facendo ostruzionismo!

Dicevate di avere i numeri, presidente Zanda, e mi minacciavate durante le riunioni, dicendomi di ritirare gli emendamenti altrimenti sareste arrivati voi con l'emendamento Marcucci ed avreste fatto piazza pulita. L'avete detto in più di un'occasione. E adesso cosa fate? Vi prendete quarantotto ore di tempo!

La nostra proposta, signor Presidente, è una proposta seria e di lavoro: si lavori subito, si inizi a votare

subito e si vada avanti secondo il calendario dei lavori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. E questo per il semplice motivo, signor Presidente, che noi vogliamo iniziare a parlare di cose serie, vogliamo iniziare a parlare di quelli che sono i problemi veri che affliggono gli italiani, i giovani italiani, le giovani coppie italiane, gente che non arriva a fine mese, 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, il 42 per cento di disoccupazione giovanile, che non state risolvendo. E quei disoccupati non sono solo eterosessuali, sono disoccupati omosessuali ed eterosessuali, che forse preferiscono arrivare a fine mese e farsi una famiglia, anziché star qua ad ascoltare le vostre stupidate! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La nostra proposta è di cominciare a lavorare e a votare. Se avete veramente la maggioranza come dite di avere - perché avete fatto gli sbruffoni per due settimane e adesso siete dei cagasotto - votiamo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, questa è una pagina di storia politica da ricordare, ma da ricordare per un «mai più». Vi piace vincere facile? Ma adesso non avete i numeri.

Però abbiamo una cosa: abbiamo la democrazia e abbiamo la nostra coscienza. Quindi possiamo andare avanti, siamo in 300 e possiamo votare con la nostra coscienza. Chiedo quindi a tutti di leggere il testo, per chi non l'avesse ancora fatto, e di votare secondo coscienza.

Stiamo parlando non di una concessione, ma di un diritto negato, diritto di amare, diritto d'amore e diritto di famiglia. Loro si amano già, non stanno aspettando noi, loro sono già famiglia e questo è solo un riconoscimento di diritti negati fino ad oggi.

Ho una triste pena per coloro che, in quest'Aula, non hanno il coraggio di andare avanti e di votare. Abbiate il coraggio delle vostre azioni e delle vostre responsabilità. È per questo che ci pagano, per fare atto di discernimento. Votiamo ora e votiamo subito; diamo loro il dovuto e occupiamoci di questa Italia, che va a pezzi.

La mia proposta è di andare avanti.

CATALEO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, ribadisco all'Assemblea quello che il Movimento 5 Stelle aveva affermato poco prima della Conferenza dei Capigruppo: non crediamo e non riteniamo opportuno un ulteriore rinvio, nel rispetto del lavoro che è stato fatto in questi molti mesi. Ricordo che il provvedimento è stato otto mesi in Commissione, ricordo che il Movimento 5 Stelle ha chiesto per ben nove volte la calendarizzazione delle unioni civili, un disegno di legge proposto non dal Movimento 5 Stelle, ma da una senatrice del PD. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto la calendarizzazione e, per nove volte, questa è stata bocciata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È quindi inaccettabile un ulteriore rinvio, richiesto, tra l'altro, dal Partito Democratico, su una legge che propone il Partito Democratico stesso e sulla quale il Movimento 5 Stelle non ha presentato alcun emendamento, proprio per far capire che vuole arrivare in Aula a votare un provvedimento che sancisce dei diritti.

Noi chiediamo fermamente che il disegno di legge non venga rinviato, che questo Parlamento dia una dimostrazione. Ricordo, al riguardo, ciò che abbiamo detto la scorsa settimana e che è stato anche ribadito dall'ex presidente della Repubblica Napolitano, il quale forse, finalmente, si è reso conto di come si lavora e di quello che noi diciamo da tre anni.

Chiediamo che, arrivando il provvedimento in Aula adesso, si inizi a discuterlo adesso e si continui a lavorare venerdì, si votino tutti gli emendamenti e finiscano questa farsa e questo tiro di giacchetta a destra e a sinistra. Chiediamo che si dimostri la dignità di questo Parlamento in Europa e nel mondo, una volta per tutte.

Riguardo ai voti segreti, vorrei capire cosa ha da temere questo Parlamento, cosa ha ogni singolo senatore da temere per richiedere un voto segreto? Palesiamo i voti e che tutti gli italiani siano in grado di sapere cosa stanno votando i loro rappresentanti votati e quale voce stanno portando in Parlamento.

(Applausi dal Gruppo M5S).

Pertanto, la proposta è la seguente: nessun rinvio, si rimanga in Aula venerdì, lunedì, anche sabato e la notte, come abbiamo fatto per le riforme costituzionali, quando questo Parlamento ha voluto, ha fatto e se ne è fregato, non gliene è importato nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).*

Nessun rinvio, niente scuse, nessuna scusa.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io vorrei ripetere qui esattamente il ragionamento che ho fatto in Conferenza dei Capigruppo. Le posizioni di chi vuole questa legge e di chi non la vuole credo siano ormai assolutamente chiare ed è assolutamente chiaro anche che chi ha utilizzato solo e unicamente l'argomento dell'adozione per dire che se si interveniva su quel punto o lo si stralciava poi tutto il resto andava bene, lo ha fatto strumentalmente - lo dico con chiarezza - per tentare di bloccare e di affossare la legge.

DONNO *(M5S)*. Allora perché hai votato il rinvio?

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. È evidente a tutti che ieri vi è stata una situazione che certamente ha prodotto un rischio molto serio per il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge, dopo che lo stesso è stato in Commissione giustizia per mesi, mesi e mesi. Lei, signor Presidente, è testimone di quante volte abbiamo chiesto di portarlo in Assemblea. Nell'affermare che è ben chiaro chi la legge la vuole e chi non la vuole, mi permetto in questa sede ancora una volta, - perché allora sì, si è onesti intellettualmente - di rivolgere lo stesso invito che ho rivolto ai Capigruppo, che è la richiesta alla base della proposta di rinvio da me fatta ieri.

Credo che sarebbe assolutamente necessario da parte di tutti mettere da parte questi emendamenti - come ho detto ieri ufficialmente, anche con un comunicato, chiedendo il ritiro dell'emendamento del senatore Marcucci, e come ho ribadito oggi, chiedendo alla Lega di ritirare gli altri emendamenti premissivi.

E sul voto segreto chiedo: ma che cos'è questa libertà di coscienza che si esercita solo nascosti dietro al voto segreto? Rinunciate tutti e pronunciatevi qui sul fatto di rinunciare alla richiesta di voto segreto, assumendo ognuno per sé la responsabilità davanti a tutti i cittadini di che cosa si pensa e di come si vota. Non è più possibile pensare che in quest'Aula la libertà di coscienza si eserciti solo ed unicamente nel segreto dell'urna!

Su una questione come questa, con il Paese che sta aspettando che finalmente vengano riconosciuti dei diritti ed eliminate delle discriminazioni, quest'Assemblea è così meschina da non assumersi la responsabilità a viso aperto e da nascondersi in questo modo?

Quando parlo di assunzione di responsabilità, penso che ognuno debba assumersela per la propria parte e in questo modo il problema di chi si fida o non si fida degli altri vengono risolti, perché ognuno si assume la responsabilità di ciò che vota. Siamo ancora in tempo per fare questo lavoro.

Posso comprendere il fatto che si sia chiesto di slittare ulteriormente l'esame del provvedimento, ma vorrei anche dire con molta chiarezza che il rinvio ancora una volta e il fatto che non si voglia fare un passo indietro da parte di tutti e rinunciare ai voti segreti non possono diventare per il PD lo strumento per ricostruire la maggioranza di Governo a scapito della legge, accettando stralci o altre operazioni. Questo lo voglio dire con estrema franchezza.

Noi comprendiamo che si voglia riflettere e che dopo la seduta di ieri ci sia necessità di riflessione, ma abbiamo molta paura - e lo vogliamo dire qui con chiarezza - che lo slittamento, in mancanza di atti chiari, alcuni anche unilaterali, di ritiro di emendamenti premissivi e di tutte le richieste di voto segreto, possa diventare il modo per spostare avanti nel tempo l'esame del disegno di legge o magari ricostruire una maggioranza di Governo a scapito, in questo caso, dei diritti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Molinari).*

[BONERISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, a seguito delle importanti dichiarazioni appena fatte dalle

senatrici De Petris e Catalfo, vorrei poter meglio esprimere ciò che ho già rappresentato in Conferenza dei Capigruppo.

Sono convinta che in quest'Assemblea tutti vogliano procedere all'approvazione di una legge sulle unioni civili per un Paese civile che deve sapere avanzare sul terreno dei diritti, e che all'interno di questo dibattito - perché a questo serve il dibattito parlamentare - ciascuno intende portare la propria posizione, la propria cultura e le proprie proposte per arrivare al punto sul quale trovare un'intesa per procedere. Ciò non impedirà a quest'Assemblea di votare questa legge ed il modo in cui la voterà sarà il frutto di un corretto e regolare dibattito. Ma nessun corretto e regolare dibattito, soprattutto su un tema così importante per la vita delle persone e della nostra società, potrà avvenire se prima non sono chiarite due grandi questioni.

La prima questione, cui ha appena accennato la senatrice De Petris, riguarda la dinamica del voto segreto. In occasione di un testo come questo, sul quale tutti i Gruppi, quasi indistintamente, hanno lasciato (e non poteva che essere così) ai propri appartenenti totale libertà di coscienza e di voto, il voto segreto è una questione che, secondo me, diventa strumento politico, ma al riguardo non mi permetto di avere una posizione né di tipo personale, né di tipo politico che possa precludere soluzioni diverse. Vale a dire; presidente Grasso: decida lei quali sono quei voti segreti che attengono alla libertà delle persone e, se ci sono, li conceda. Ma, collega De Petris, non è questa la questione più importante. La questione più importante è come si vuole impedire che la legge venga valutata con i suoi emendamenti più significativi, che al massimo potranno essere circa 400, lasciando invece spazio e margine a chi, da una parte, intende rappresentare una propria posizione con forza e ha il diritto e il dovere di farlo (mi riferisco alle migliaia di emendamenti) e a chi, dall'altra, intende impedire un normale e regolare svolgimento della discussione, del voto e dell'approvazione di questa legge con emendamenti che ricordano i trucchetti e le forzature che già abbiamo visto in quest'Aula (ed il fatto che si ripetano su una tema così delicato per la coscienza delle persone è quanto mai grave). La questione principale, sulla quale trovare un'intesa corretta tra i Gruppi, è quindi quella relativa agli emendamenti.

Tuttavia, presidente Grasso, nessuna decisione potrà essere presa se prima lei non indicherà a quest'Assemblea quale sia il percorso da seguire o su quale percorso questo provvedimento deve poter trovare il voto degli emendamenti e il voto finale. Ecco perché penso che la discussione di ieri, come quella di oggi, non faccia che mettere in evidenza un dato, politico questo sì, della cui denuncia mi assumo la responsabilità, presidente Grasso. A causa del fatto che lei non ha deciso niente e del fatto che il Partito Democratico pretendeva e pensava di decidere troppo, questa è la situazione nella quale ci troviamo.

Non so chi vuole la legge e chi non la vuole, ma di certo c'è un dato: il partito di maggioranza relativa non è in grado di portare avanti questa legge e di farla approvare da questa Assemblea. Tutti i Capigruppo si sono dichiarati disponibili a procedere, a lavorare e ad andare avanti. Certo, se serve un rinvio tecnico, abbiamo capito che probabilmente si può trovare una soluzione, ma prima delle soluzioni politiche, occorrono le soluzioni e le indicazioni su come si procede, altrimenti l'emendamento Marcucci e la serie degli emendamenti premissivi, che sono solo *escamotage* per fregare questa legge e non per farla approvare, diventano questione sostanziale e politica. Ecco perché la Capogruppo del Movimento 5 Stelle può dire quello che ha detto e ha ragione quando lo dice.

C'è un partito di maggioranza che non è stato in grado di accompagnare il percorso di questa legge. Che l'abbia voluto o che non l'abbia voluto, questo non lo so, lascio alle coscienze di ciascuno dei parlamentari del Partito Democratico stabilire quanto fosse volontà di colpire un certo tipo di elettorato e quanto invece fosse semplicemente un'operazione demagogica e di palazzo, che è fallita miseramente.

Pertanto, nel condividere quello che i Capigruppo di opposizione hanno già rappresentato in Conferenza dei Capigruppo, invito lei ad assumere le decisioni che deve assumere, a sgombrare il campo da tutti gli emendamenti che distorcono e truffano questo provvedimento e ad avviarne l'esame quanto prima, pur nei tempi che la maggioranza, su proposta del Partito Democratico, ha deciso di

darsi, cioè un'altra settimana di tempo. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Signor Presidente, stiamo assistendo al determinarsi di una situazione surreale. Tutti sappiamo, dentro e fuori quest'Aula grazie alla stampa, che il Partito Democratico ha difficoltà a portare avanti questo disegno di legge. Tutti abbiamo avuto modo di assistere ad un'opposizione da parte del centrodestra estremamente virulenta, efficace e, a tratti, da parte di alcuni colleghi, addirittura omofoba.

Detto questo, la sorpresa è stato il cambiamento di indirizzo da parte del Movimento 5 Stelle, che ha sostanzialmente quasi affondato - grazie a Dio, solo "quasi" - il disegno di legge.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Campanella, siccome la presidente De Petris ha già svolto l'intervento per il Gruppo Misto, lei può solo avanzare una proposta di modifica del calendario personale, se la vuole fare.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Volevo concludere, Presidente.

CATALFO *(M5S)*. Stringi! La proposta?

PRESIDENTE. Altrimenti ampliamo troppo il dibattito. Avanzi la proposta di modifica.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Presidente, credo sia importante che io sottolinei un aspetto.

PRESIDENTE. Certo, può motivare la sua proposta.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. La posizione del Movimento 5 Stelle è stata giustificata e rimandata fuori in termini di coerenza. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO MISTO: E lasciatelo parlare, no!

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Non sono abituati a lasciar parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, lasciamo parlare il senatore Campanella, sta facendo una proposta di modifica. *(Commenti della senatrice Catalfo)*.

Queste intemperanze non le consento. Fate parlare. Lei ha parlato, ora fate parlare il senatore Campanella.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. La proposta del Movimento 5 stelle è stata motivata in termini di coerenza procedurale. *(Commenti dei senatori Cioffi e Moronese)*.

Chi vive il problema dell'obliterazione, della negazione dei propri diritti, probabilmente valuterà in modo opportuno e appropriato queste motivazioni, anche perché il Movimento 5 Stelle ha dimostrato in più occasioni - francamente, in tantissime occasioni - di avere un'accezione del concetto di coerenza elastica quando mente su chi si oppone al modo di funzionare di quel movimento ed elastica, torno a dire, sul modo di operare sia in Parlamento, sia nelle amministrazioni locali. *(Commenti del senatore Buccarella)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente!

PUGLIA *(M5S)*. Vuoi votare sì o no? Presidente, questo la sta prendendo in giro!

PRESIDENTE. Senatore Campanella, avanzi la sua proposta di modifica, l'ho già invitata due volte.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Come vede, la loro cultura democratica è in formazione.

Per quello che riguarda questo aspetto, credo sia opportuno segnalare all'Italia, agli italiani, a chi ci sta ascoltando in questo momento che il momento di difficoltà...

PRESIDENTE. Per l'ultima volta la invito a formulare la proposta e non a fare segnalazioni.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Ci sto arrivando, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei deve fare la proposta. Non può proseguire. La sua Capogruppo ha già parlato e ha fatto la sua dichiarazione di voto.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Lei sa che il Gruppo Misto è composito per formazione.

PRESIDENTE. Esatto, ma faccia la proposta di modifica.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Chiedo di cominciare a parlare di questa legge da martedì per dare la possibilità...

PRESIDENTE. Guardi che abbiamo parlato per 32 ore di seduta di questa legge, dal 28 gennaio. Non può certamente dire che le è mancato il tempo per intervenire. Adesso le chiedo di avanzare la

proposta di modifica. Ha avuto la parola per questo.

CAMPANELLA. Presidente, io rinuncio al mio intervento. *(ilarità dal Gruppo M5S)*.

[ROMANI Paolo](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, purtroppo abbiamo preso la pessima abitudine di riproporre in Aula la discussione già avvenuta in Conferenza dei Capigruppo, ma tant'è, mi inserisco anche io in questa pessima abitudine.

La novità di questa mattina è che il canguro è morto e nella notte, dal marsupio del canguro, non sono usciti né polli, né conigli, anche perché questi sono animali che abitualmente non dovrebbero frequentare quest'Aula. Prendiamo, però, atto del fatto che l'emendamento Marcucci non esiste più.

Viene richiesta una pausa di riflessione e mi auguro che si tratti innanzitutto, di una pausa (cioè il rinvio di una settimana) ma anche, e soprattutto, di riflessione, autentica, sul percorso che ci attende nelle prossime settimane.

Ma perché questa riflessione possa essere positiva, signor Presidente, come le ha già detto la senatrice Bonfrisco, ho l'impressione che ci sia bisogno di una sua presenza rispetto ai problemi irrisolti sulle ammissibilità, sull'ordine degli emendamenti e sul contenuto degli emendamenti, che da taluni vengono giudicati ostruzionistici e che a nostro avviso non lo sono, perché quelli ostruzionistici sono stati tutti levati dal tavolo. Se da parte sua, signor Presidente, non abbiamo quantomeno un'idea del percorso e delle regole che contraddistinguono la discussione in Aula di questo provvedimento, sarà difficile svolgere una riflessione autentica sui contenuti.

Ecco perché la mia proposta di variazione del calendario è in disaccordo rispetto alla proposta della maggioranza, ed è una proposta di rinvio della discussione del provvedimento fino a che non saranno chiarite le regole del gioco di questa discussione. Può bastare anche un giorno. Può bastare anche una settimana. Non è un problema quanto tempo ci si metta. Dipende solo dalla volontà, sua innanzitutto, e della maggioranza di confrontarsi, senza animali che girino per l'Aula, senza canguri, senza tentativi di soppressione del dibattito, in un autentico dialogo tra le forze politiche, secondo regole che, signor Presidente, a questo punto, non avendo più migliaia di emendamenti sul tavolo, lei è nelle condizioni di dettare.

Se tutto questo avverrà nei prossimi giorni, noi ne saremo ben lieti. Tuttavia, siccome mi sembra difficile che questo possa avvenire o quantomeno non ne abbiamo contezza, né dalle sue parole, né dalle proposte della maggioranza, che non ci sono, la proposta di variazione del calendario che avanzo è di rinviare la discussione di questo provvedimento fino a che questi problemi siano risolti. Se poi c'è la volontà di risolverli, è ovvio che la mia proposta cade immediatamente. Ma ad oggi e ad ora, siccome questi problemi sono assolutamente irrisolti, mi sembra sia l'unica cosa da fare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Romani, è un modo un po' abnorme fare una richiesta di rinvio senza fissare una data e una scadenza.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Propongo di non calendarizzare in Aula, signor Presidente, il seguito dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi lasci parlare, non ha la parola.

Lei non può chiedere un rinvio senza fissare un termine. Il provvedimento di legge sulle unioni civili sarà ripreso e messo all'ordine del giorno, rispetto al calendario, dopo il decreto-legge di proroga termini. Il momento di trattazione sarà quello. Se non vi fossero state richieste di rinvio, poi votate dall'Assemblea, che rimane sovrana, se non vi fosse stata una richiesta della maggioranza di ulteriore rinvio, che adesso sarà votata dell'Aula, la Presidenza si sarebbe già espressa. La Presidenza si esprime nel momento in cui deve esprimersi, cioè in Aula, e nel momento in cui sarà trattato all'ordine del giorno l'argomento specifico delle unioni civili.

La sua richiesta di rinvio in attesa di una decisione potrà avanzarla solamente quando - se il calendario rimarrà quello proposto dalla maggioranza e non ci saranno variazioni, che appunto saranno votate dall'Aula - riprenderanno i lavori.

Per la precisione, la sua proposta è quella di non calendarizzare il provvedimento per giovedì prossimo?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente, la mia proposta è appunto la non calendarizzazione in Aula.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, si è detto più volte in quest'Aula che il disegno di legge è rimasto all'esame della Commissione per oltre nove mesi e non si è detto, però, che il testo che è arrivato in Aula non è mai stato discusso in Commissione. Vi erano, infatti, al nostro esame diversi disegni di legge, sei o sette, e la discussione è iniziata su tutti congiuntamente: uno era a prima firma Giovanardi, un altro a mia prima firma. Alla fine si è individuato un testo base da portare in Aula, sul quale si è discusso e si è votato, però, alla fine, la senatrice Cirinnà ha portato un nuovo, diverso testo che è arrivato in Aula, ahimè, senza relatore. Ora, il fatto che non vi sia un relatore, Presidente, rende molto difficile trovare un aggiustamento su quelli che sono i punti più discussi e controversi in quest'Aula, ponendo addirittura a rischio le disposizioni che tutti - credo - vogliono, e cioè il riconoscimento di diritti alle coppie dello stesso sesso.

Il tema è estremamente delicato perché, non avendo un relatore che può proporre un emendamento che possa soddisfare tutte le parti che qui si confrontano, rimane l'unica possibilità di individuare una modifica di un emendamento - ammissibile, chiaramente - che possa vedere soddisfatte tutte le parti. Vede, senatore Marcucci, senatore Marcucci, senatore Marcucci... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei si deve rivolgere alla Presidenza e all'Assemblea, non ai singoli senatori, altrimenti è un dialogo che può fare anche altrove.

FALANGA (*AL-A*). Le chiedo scusa, Presidente. Poiché parlo dell'emendamento Marcucci, vorrei pregare lei di pregare il senatore Marcucci di ascoltarmi.

In quell'emendamento si pone l'esclusione del titolo II della legge sulle adozioni speciali e non si esclude anche il titolo IV della stessa legge, che sostanzialmente dice la stessa cosa, perché tra il titolo II e il titolo IV non vi è differenza. Probabilmente, se anche l'emendamento Marcucci, recependo le esigenze di altre forze politiche, potesse essere rivisitato e aggiustato...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, mi tocca riportarla al tema che deve essere una proposta di modifica. Lei sta facendo una proposta di modifica di emendamenti, non del calendario.

FALANGA (*AL-A*). No, Presidente, se lei mi lascia parlare le dimostro che non è così. Sto dicendo che probabilmente un tempo necessario per poter rivisitare anche l'emendamento Marcucci si rende indispensabile, perché è una questione squisitamente tecnica e noi dobbiamo licenziare da quest'Aula un provvedimento di legge che non si presti alle interpretazioni della giurisprudenza e dei giudici, perché altrimenti ricadremo nella solita trappola di vederci sostituire dalla magistratura nell'attività legislativa.

Concludendo, Presidente, è stato chiesto un rinvio alla prossima settimana ed io credo sia utile e necessario lasciare tutta la prossima settimana per trovare una soluzione tecnica che soddisfi tutte le parti e, soprattutto, ciò che più è importante, che dia il riconoscimento dei diritti civili a quelle minoranze che da anni li chiedono a noi Paese. Se siamo un Paese civile, democratico e moderno, dobbiamo assolutamente dare risposta a questa richiesta.

Quindi la mia proposta è di rinviare l'esame del provvedimento a oltre la prossima settimana. (*Il senatore Bondi chiede di intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Bondi, le proposte di modifica si possono fare... (*Brusio*). Per favore, a chi parlava di dignità del Senato dico che c'è anche una scuola che sta seguendo i nostri lavori.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto le alunne e gli alunni dell'Istituto comprensivo di Atina, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Prego, senatore Bondi.

[BONDI](#) (AL-A). Signor Presidente, voterò a favore del calendario che lei ha proposto. Mi chiedo - se lei me lo consente, per trenta secondi - che cosa hanno capito fuori da quest'Aula.

PRESIDENTE. Scusi, il senatore Falanga ha già parlato per il suo Gruppo e si può intervenire solo per avanzare proposte. Mi dispiace.

[MAURO Mario](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, ho una proposta che non vuole stravolgere quanto è stato fin ora detto ma integrarlo.

Chiedo che già a partire da domani si possa ascoltare in Aula una comunicazione del Ministro degli affari esteri o del Ministro della difesa su decisioni ventilate che coinvolgono sul piano internazionale in modo grave il nostro Paese. Mi riferisco alla decisione - se esiste - di inviare truppe alla diga di Mosul e alla decisione su ciò che faremo in Libia. Credo che quest'Aula aspetti da tempo una comunicazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Mauro, la devo interrompere perché non vi è la possibilità di introdurre nuovi argomenti in calendario. Sono stati solamente modificati gli orari. In Conferenza dei Capigruppo si è deciso che non possano essere inseriti nuovi argomenti, ma che si possono solamente aggiustare orari e tempi.

In Commissione lei può fare la richiesta e, visto che le Commissioni domani non lavorano, lei potrebbe avanzare questa richiesta all'Ufficio di Presidenza, ma non in questa sede.

[MAURO Mario](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, faccio rispettosamente notare che la mia proposta si inserisce in un tempo morto e reso tale dalla strategia del Partito Democratico, perché domani non c'è niente da fare. *(Applausi del senatore Pepe)*.

Questa è una vostra precisa responsabilità, mentre il mondo va in fiamme. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Pepe)*.

[PETRAGLIA](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei esplicitare la nostra proposta di modifica rispetto al calendario. Noi consideriamo che il giorno delle riflessioni approfondite sia oggi, quindi proponiamo di cominciare le votazioni domani e di proseguire per tutta la giornata di domani e di venerdì. Per noi si potrebbe proseguire anche nel fine settimana, nonostante saremo tutti impegnati a partecipare all'Assemblea nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, perché per noi è importante riprendere subito le votazioni.

[PRESIDENTE](#). Credo sia la stessa proposta del Movimento 5 Stelle.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Noi abbiamo chiesto di riprendere le votazioni a partire da domani.

PRESIDENTE. Da domani, quindi non da subito.

Passiamo dunque alle votazioni. Prego i senatori di raggiungere i propri posti, poiché si vota per alzata di mano. Prego i senatori Segretari di controllare.

Senatore Ferrara, la vedo fuori posto.

FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Se si vota per alzata di mano, proprio per definizione si può non essere al proprio posto.

PRESIDENTE. L'ho chiesto per poter favorire il lavoro della Presidenza e dei Segretari.

FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Lei deve contare le mani, non le luci, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei intanto raggiunga il suo posto, come deve essere.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Io sto dove mi pare e piace.

PRESIDENTE. Lei non vota, allora. Ho chiesto la collaborazione per favorire i senatori Segretari e la Presidenza nelle valutazioni del voto per alzata di mano.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). E se voglio stare in Aula senza votare, me lo impedisce? Non mi dica dove devo stare.

PRESIDENTE. Lei certamente può stare in Aula senza votare. Per favorire ho chiesto la collaborazione che lei evidentemente non vuole dare. Ma non abbiamo bisogno della sua collaborazione, grazie.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Ma la collaborazione su cosa? Se non voglio votare, a cosa devo collaborare?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). I senatori Segretari che si muovono in giro per l'Aula sono ridicoli!

PRESIDENTE. Senatore Casini, i senatori Segretari stanno controllando perché è prevedibile l'effettuazione della controprova.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Si vedrà. Faccia votare intanto!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a proseguire nell'esame del provvedimento senza interruzioni, avanzata dai senatori Bignami e Centinaio.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Aspettiamo che il senatore Segretario raggiunga la sua postazione per inserire la tessera e votare.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a proseguire nell'esame del provvedimento, con la previsione di sedute nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì prossimi, avanzata dalla senatrice Catalfo. (*Applausi ironici e commenti del senatore Castaldi*).

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho già disposto la controprova, senatore Santangelo.

Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in maniera costruttiva nei suoi confronti.

PRESIDENTE. La ringrazio.

SANTANGELO (*M5S*). C'è un altro furbetto. La scheda del senatore Matteoli, che non è presente in Aula, è inserita. Prego gentilmente di rimuoverla. È qui sotto.

[PRESIDENTE](#). Grazie per la collaborazione. Era proprio sotto i suoi occhi. Prego i senatori Segretari di rimuovere la scheda. (*Commenti del senatore Mirabelli. I senatori Segretari rimuovono la scheda del senatore Matteoli*).

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Aspettiamo che la senatrice Segretario Di Giorgi raggiunga la sua postazione per inserire la scheda e votare.

Non è approvata. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a non calendarizzare il provvedimento nella giornata di giovedì, avanzata dal senatore Paolo Romani.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Falanga, di rinviare a oltre la prossima settimana l'esame del provvedimento.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire nel calendario sedute per le votazioni nelle giornate di domani, venerdì e sabato, avanzata dalla senatrice Petraglia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi ironici del senatore Airola*).

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 15,32*).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 e conseguente discussione (ore 15,32)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2), 5 e 7 (testo 2), delle premesse e dei paragrafi da 2 a 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e da 19 a 28 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2) e dei paragrafi 1, 3, 4 e 5 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1, 4, 8 e 9, dei paragrafi 1, 9, 12, 15 e 18 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2) e delle premesse e del paragrafo 2 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 e conseguente discussione».

Avverto che, conformemente alle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo di mercoledì 10 febbraio, dopo le comunicazioni, si svolgerà un dibattito nel quale ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti comprensivi delle dichiarazioni finali di voto.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, i *dossier* che sono portati all'attenzione del prossimo Consiglio europeo di domani e venerdì sono molto diversi l'uno dall'altro e spaziano dal *referendum* inglese sulla permanenza all'interno dell'Unione fino alle questioni migratorie. Sullo sfondo, però, rimane - come accade ormai regolarmente, almeno da quando noi abbiamo posto questo problema - la delicata tematica della situazione economica del nostro continente. Paradossalmente, proprio per questo possiamo dire che i *dossier* diversi sono legati da un *fil rouge*, da un filo conduttore unitario che è semplicemente uno: l'Europa che immaginiamo per i prossimi anni continuerà a essere una comunità o, se si vuole, tornerà a essere una comunità, o si ridurrà giorno dopo giorno sempre di più a essere soltanto un contratto? Secondo me, il dilemma tra comunità e contratto sta alla base delle riflessioni su cui brevemente vi intratterò in questa sessione di lavoro del Senato prima di passare alla Camera.

Come Italia noi pensiamo che l'Europa sia una comunità, che non possa che essere una comunità, che debba condividere dei valori e non soltanto dei parametri, che condivida un destino e non soltanto un vincolo e sia nella condizione di condividere delle idee e non soltanto dei fondi. Quando si parla di

fondi europei, sono tutti in prima fila; ma quando si tratta di difendere l'identità stessa, che è la condizione perché si possano dividere quei fondi, l'atteggiamento sembra profondamente differente. Ecco che da questa idea di Europa come comunità e non come contratto emerge la prima delle due linee che proponiamo all'attenzione del Parlamento e che gli chiediamo di valorizzare, discutere ed eventualmente condividere con il voto.

La prima linea è che vanno fatti tutti gli sforzi necessari per tenere il Regno Unito all'interno dell'Unione europea. Lo diciamo innanzitutto - è bene dirlo - nell'interesse degli inglesi, perché anche su questo punto deve esserci chiarezza massima: una eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe innanzitutto un danno drammatico per il Regno Unito stesso, ma credo sia anche interesse di tutti gli europei. Infatti, i primi a perdere da questa battuta d'arresto sarebbero i sudditi della regina, ma penso che a quel punto, se uno dei grandi Paesi del G7 decidesse di fare a meno dell'Unione europea, uno dei Paesi che ha segnato la storia di questa istituzione, il messaggio andrebbe oltre la riduzione da 28 a 27, che pure sarebbe un inedito e un fatto di straordinaria gravità. Nel caso in cui ciò avvenisse, infatti, saremmo in presenza di un segnale di controtendenza di portata storica.

Lo dico perché per la mia generazione, in questa settimana e negli ultimi giorni, una notizia è passata praticamente inosservata: la Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda formale di adesione all'Unione europea. Vorrei essere chiaro: si tratta di un percorso molto lungo e sappiamo che, come Italia, siamo in prima fila perché innanzitutto l'Albania e la Serbia possano entrare a far parte della grande famiglia europea. Ma per chi di noi ricorda le immagini della metà degli anni Novanta, soprattutto il mercato di Sarajevo e non solo, l'idea che la Bosnia-Erzegovina, un crogiolo di Paesi, di storie ed etnie, che fatica a trovare una propria identità definita, possa chiedere l'adesione all'Unione europea anche formalmente rappresenta un elemento di spartiacque. È tale per la mia generazione, ma credo che lo sia per tutti coloro i quali hanno vissuto con il cuore sanguinante quelle pagine di guerra - la guerra a qualche centinaio di chilometri in linea d'aria da casa nostra - che non possiamo aver dimenticato.

Se ci pensate, la Bosnia è sempre stata il simbolo silenzioso di una coscienza religiosa multisetecolare, ed è stata uno dei pochi luoghi in cui la coscienza multireligiosa ha trovato casa, con mille difficoltà - come sappiamo - perché è stato il luogo dal quale sono scaturiti conflitti. Non è dunque immaginabile pensare che la Bosnia-Erzegovina sia una sorta di paradiso, ma il fatto che chieda l'adesione all'Unione europea è - a mio giudizio - un grande simbolo di quello che l'Europa deve continuare ad essere.

Ove il *referendum* inglese segnasse una sconfitta della proposta di David Cameron, l'elemento di messaggio negativo opposto sarebbe di una forza e di una potenza impressionante. Questo significa, allora, che noi dobbiamo accettare pedissequamente tutto ciò che viene richiesto da Londra? Assolutamente no, ovviamente. Noi siamo per un compromesso e la lettera di Tusk va in questa direzione. Nelle ultime ore si sta discutendo e dialogando; ne discuteremo domani nella prima sessione; ci sarà poi, dopo un momento di cena dedicato alla migrazione, il dopocena incentrato di nuovo sulla questione della cosiddetta Brexit. C'è da fare, c'è da discutere.

Credo che i paletti a cui l'Italia debba attenersi siano quelli della centralità dell'euro: non si può immaginare di considerare l'euro una tra le tante. Credo che sia il principio del riconoscimento - a mio giudizio sacrosanto - della direzione di sviluppo dell'Unione europea, il sempre più uniti, sempre più integrati, sempre più vicini, che naturalmente vede negli inglesi una posizione più articolata. E io penso che ci sia la necessità di rafforzare con vigore il senso della direzione dell'Unione europea, indipendentemente dalla discussione con il Regno Unito in questa fase.

Ma se un grande Paese decide di giocare la carta del *referendum*, non vi sono motivazioni politiche che possano farci sostituire al Capo del suo Governo. In altri termini, possiamo considerare quello di Cameron un azzardo, un rischio? Sicuramente, se egli ha deciso di portare i propri concittadini a votare sul testo che uscirà nelle prossime ore, a mio giudizio bisogna rispettare la volontà sovrana di quel Paese.

Ci sono dei momenti in cui il *referendum* è un'arma che va rispettata in tutta la sua forza e potenza. E noi facciamo una cosa simile sul tema della riforma costituzionale, ovviamente legata non all'Unione europea, ma al nostro modo di concepire il Paese e il suo futuro. Se gli inglesi decidono di fare questa

battaglia, bene, noi saremo al loro fianco sapendo - e questo è un punto fondamentale - che, per la prima volta nella storia, rischiamo di ridurre il numero dei Paesi dell'Unione europea, e rischiamo di farlo partendo non da un Paese a caso, con tutto il rispetto per i vari Paesi, che hanno uguale dignità, ma dal Regno Unito.

Questo è il primo dei temi che dovremo affrontare. Spero che si possa trovare un buon compromesso. Non ridimensioneremo il ruolo dell'euro, ma dobbiamo essere pronti a trovare un accordo che permetta agli inglesi di votare - io spero - il prima possibile. Ogni elemento di incertezza su questa vicenda costituisce un ulteriore indebolimento per le istituzioni europee.

Il secondo punto è l'immigrazione. Sembrano molto lontani i tempi in cui dicevamo - ero meno di un anno fa - che l'immigrazione è una questione europea. Lo dicevamo, per altro, in beata solitudine. Pochissimi erano quelli che si erano affiancati al nostro grido di dolore. Forse il primo è stato il Governo di Malta, dopo quanto è accaduto nel mese di aprile dello scorso anno. Sembrano molto lontani i tempi in cui i colleghi al tavolo volevano impedire qualsiasi discussione trincerandosi dietro le regole, che sono ormai definite da tutti come miopi e asfittiche, del Trattato di Dublino. Ormai non c'è chi non veda che la questione migrazione è ontologicamente, intimamente e strutturalmente europea e, quindi, la risposta non può che essere europea. Noi siamo tra quelli che non hanno mai cambiato posizione sul modo di affrontare la questione migrazione. Noi pensiamo che sia un fatto di portata storica, che innanzitutto si risolve lavorando alla radice. Ci sarà un motivo per cui questo Governo continua ad investire in una politica per e con l'Africa? Ci sarà un motivo per cui questo Governo continua a investire in un rapporto diverso con i Paesi africani?

Senatrici e senatori, vi confesso che, durante l'intervento al Parlamento del Ghana, il momento di massima attenzione e condivisione da parte dei vostri colleghi di quel Paese è stato quando abbiamo detto con forza, a nome dell'Italia, che vogliamo fare di tutto perché i giovani cresciuti nel Ghana, come in tutti gli altri Paesi, possano avere delle occasioni per restare in quella realtà. È opinione condivisa. Non c'è il desiderio di togliersi il problema da parte dei governanti di quella terra. Tutti considerano una priorità tornare a investire sulla cooperazione internazionale, cosa che negli ultimi anni purtroppo non abbiamo fatto.

Il percorso di ripartenza sui temi della cooperazione internazionale non è un tributo che vogliamo dare perché in questa legislatura abbiamo approvato una legge attesa da ventisette anni. Ne siamo fieri e orgogliosi, ma è una scelta strategica. Bisogna tornare ad investire nei luoghi da cui partono quelle giovani vite che spesso trovano la morte nel deserto o in mare e che, se rischiano tutto ciò che hanno, lo fanno perché non hanno alcuna opportunità nella propria terra. Se noi pensiamo che il più grande investitore oggi in Africa continua ad essere la Cina, anche sui temi dell'agroalimentare, potremo umilmente dire all'Europa, che abbiamo fondato con i nostri Padri, che l'attenzione cruciale al Sud del mondo e, in particolare modo, all'Africa non è un rigurgito terzomondista per metterci a posto la coscienza, ma è una scelta strategica e culturale. Investire in un diverso rapporto con l'Africa è la premessa di qualsiasi operazione sulla migrazione.

Accanto a questo c'è il principio di rispetto delle regole: chi non ha diritto all'accoglienza va rimandato a casa. Noi lo diciamo dal primo giorno. Il punto è: se i rimpatri li fa l'Unione europea è un film, se li fanno i singoli Stati è un altro. Se vi domandassi qual è il Paese che ha fatto più rimpatri tra i Paesi europei, la risposta sarebbe l'Italia. Eppure, è opinione condivisa che quei rimpatri non sono sufficienti. È opinione comune. Di conseguenza, se è vero che deve essere l'Europa a incarnare una politica strategica di cooperazione internazionale, è altrettanto vero che deve essere l'Europa ad assumersi la responsabilità di fare degli accordi di rimpatrio, ed è altrettanto vero che ci deve essere un diritto unico d'asilo. Non è possibile avere regole separate per 28 Paesi. A mio giudizio, la nostra proposta, la proposta italiana, va affinata anche nel corso dei prossimi mesi, e cerco di spiegarvi.

Abbiamo svolto un grande lavoro sul tema dell'accoglienza e continueremo a farlo. Non rinunceremo mai ai valori fondamentali della nostra civiltà, perché è scritto nella legge non del mare, bensì del cuore che, quando una persona rischia di morire, si salva. È scritto nella regola di convivenza civile *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gambaro)*.

Qual è il punto però su cui - a mio giudizio - dobbiamo essere molto chiari? E lo dico partendo dall'esperienza dei nostri sindaci, dei primi cittadini di paesi piccoli. Quando hai dei richiedenti asilo che passano tutte le giornate senza fare niente - utilizzo un'espressione che non è giuridicamente inappuntabile - bigheggionando da una parte all'altra, è evidente che cresce nell'opinione pubblica un sentimento di disaffezione, e questo sentimento non va giudicato con il canone del moralismo, prima ancora che della moralità. Va preso per quello che è: il grido di dolore di una comunità che non riesce a capire cose c'è dietro quelle storie.

Se questo è il punto, non possiamo neanche stupirci se i nostri sindaci hanno un certo comportamento e si preoccupano per questo. Non possiamo poi stupirci - e lo dico con pragmatismo e realismo - del fatto che alcuni Paesi europei siano letteralmente posseduti dalla paura. Non credo sia soltanto un sentimento irrazionale. L'unico modo per affrontare la paura è guardarla negli occhi. Ma, se negli ultimi mesi Governi democratici hanno perduto le elezioni sulla base del dibattito sull'immigrazione, dobbiamo avere la consapevolezza che sia normale che in alcune pubbliche opinioni si rimandi costantemente, e - devo dire, a nostro giudizio - in alcuni casi in maniera persino smodata, a parole e luoghi che sono per noi, talvolta, retorici e demagogici, ma incentrati sulla paura, la paura del diverso. L'equazione sicurezza uguale lotta all'immigrazione che passa nell'opinione pubblica europea è una falsità evidente, partendo dal presupposto che, se dobbiamo guardare le cose e chiamarle con il proprio nome, dovremo riconoscere che quanto è accaduto al Bataclan e, prima ancora, al Charlie Hebdo era nato, cresciuto e, in qualche modo, fomentato da donne e uomini cresciuti nei quartieri delle città europee che non avevano trovato in quelle realtà dei luoghi diversi per vincere la propria emarginazione.

Eppure, il sentimento di paura che cresce deve essere considerato per quello che è. Ecco perché - a mio giudizio - se consideriamo l'Europa come un contratto (torno al punto di partenza), possiamo fare l'elenco delle cose che abbiamo fatto, mostrare i nostri *hotspot*, dare le percentuali delle persone a cui prendiamo le impronte digitali e raccontare i nostri progetti, che sono molto seri e credibili. Non esiste infatti soltanto l'impronta digitale, ma ci sono anche la fotosegnalazione e tutto un sistema legato ad un progetto tecnologico che consente il riconoscimento facciale e, quindi, la tracciabilità - perdonatemi la parola - dell'eventuale pericolo. Noi stiamo lavorando in questa direzione. Se l'Europa è un contratto, possiamo presentare ciò che abbiamo già fatto e quanto stiamo facendo. Ma se l'Europa è una comunità, tutto ciò non basta.

Se l'Europa è una comunità, il momento che stiamo vivendo è chiave per ricordare, innanzitutto ai nostri *partner* e poi anche a noi stessi, che l'Europa è nata nel momento in cui le barriere sono state buttate giù; l'Europa è nata nel momento in cui i muri sono stati abbattuti e ha trovato la propria identità nella capacità di aprirsi, senza smarrirsi. E se questo non lo dice una generazione di *leader* zigzaganti che si preoccupa più del consenso immediato che non del fenomeno storico, toccherà a noi, italiane e italiani, ricordare che l'Europa è stata pensata non come un luogo per arginare il mondo che sta fuori, ma come un luogo talmente innovativo, talmente intraprendente ed entusiasmante da attirare la parte migliore dell'intero pianeta. Se ciò non accade, vogliamo dirci con franchezza che oggi esiste un problema Europa e che noi, come italiani, abbiamo il dovere, prima ancora che il diritto, di segnalare, proponendo anche le nostre soluzioni?

Aprondo ora quello che so essere un punto di distinzione rispetto ad una parte dell'Assemblea del Senato, per questo motivo l'Italia, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, ha posto con forza una questione europea sul tavolo. Soltanto chi non vuole vedere può giudicare la nostra come la posizione di qualcuno che batte i pugni sul tavolo allo scopo di ottenere un decimale in più a livello economico.

Vi svelo un segreto. Possiamo prendere i decimali economici senza bisogno di sbattere i pugni sul tavolo. Se noi guardiamo il *deficit* italiano, è quello più basso degli ultimi dieci anni. Se noi guardiamo la capacità di contenimento del debito dal 2008 ad oggi, tra i 28 Paesi l'Italia è il terzo, dopo Olanda e Germania, come capacità di contenimento del debito.

Guardiamo i nostri amici e *partner*, la Spagna, la Francia e lo stesso Regno Unito, che ha compiuto una gigantesca operazione di riduzione della pressione fiscale, portando il *deficit* al 5 per cento: certo,

con un livello di debito diverso, ma con un'operazione di abbassamento delle tasse che è stata totalmente finanziata in *deficit* (anche se autorevoli commentatori sui giornali la pensano diversamente). Se noi pensiamo che sia questo il *benchmark*, possiamo tranquillamente ragionare in modo diverso.

Se davvero dobbiamo prendere degli spazi economici, pensiate sia questa la strada? Noi abbiamo un'ambizione molto più grande. E qui permettetemi di essere anche critico e autocritico. A mio avviso, noi abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi che, quando parla l'Italia, parla un grande Paese, che non è soltanto la terza economia dell'eurozona, o la seconda manifattura del continente, o un Paese del G7, o un Paese fondatore o uno dei Paesi principali come contribuzione all'Unione europea. Quando parla l'Italia, parla un carico di storia che ha bisogno di essere declinato nel presente.

E se in passato, per responsabilità diffuse, abbiamo in alcuni casi pensato di poter utilizzare l'Europa anche all'interno del gioco politico italiano, guardiamo la realtà per quella che è adesso. L'Europa senza l'Italia è più debole. L'Europa, senza il contributo dell'Italia, non è nelle condizioni di affrontare un progetto di lungo periodo. Quando ci si pone in termini dialettici con le istituzioni europee, non si sta peccando di lesa maestà, ma si sta facendo quello che fanno tutti gli altri Paesi europei. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

C'è una differenza. A casa nostra, per responsabilità della politica e anche della classe dirigente (o presunta tale), si è usi immaginare che questo atteggiamento sia "giamburraschesco", utilizzando un riferimento letterario fiorentino non dotto come altri. Si immagina che chi va a Bruxelles, chiedendo che siano svolte delle discussioni su alcuni temi, giochi la carta della stravagante richiesta di aiuto. Ma noi stiamo offrendo qualcosa all'Europa, e cioè di tornare ad essere l'Europa dei ponti più che l'Europa dei conti; l'Europa degli ideali, più che l'Europa dei decimali; l'Europa che ha una visione, più che l'Europa della divisione.

In questo senso il ministro Padoan ha presentato anche sulle questioni economiche un documento di lavoro, che io credo sia molto interessante e che riguarderà anche la questione di natura economica europea. È inutile fare discorsi troppo articolati.

Negli ultimi otto anni gli Stati Uniti con Barack Obama hanno scelto una politica economica che ha portato ad una disoccupazione più bassa e ad una crescita più alta. L'Europa ha scelto una politica economica che ha visto la disoccupazione crescere e la situazione economica complessiva non crescere a sufficienza; anzi, ha visto aumentare la distanza tra il Paese *leader* e gli altri. Questo è un dato di fatto. Dire che di conseguenza non basta più una politica incentrata soltanto sull'*austerità*, che si occupa - in modo peraltro discutibile - di banche, e non di disoccupazione e di sociale, significa essere coerenti con la storia dell'Italia e significa anche essere in grado di riportare in questa discussione un po' di verità.

Si è svolta una discussione, anche con una mozione di sfiducia al Governo, sulla questione delle banche di alcuni territori del nostro Paese. Oggi ci rendiamo conto che il vero tema delle banche in Europa è una questione enorme che riguarda la prima banca tedesca, oltre che la seconda banca tedesca. Voglio essere chiaro. Io faccio il tifo perché quella banca non soltanto sia salvata, ma sia messa altresì nelle condizioni di agire per il bene dell'economia europea, perché sarebbe un assurdo pensare il contrario in una divisione nazionalista. (*Commenti del senatore Martelli*). Ma il dato di fatto è che, anziché preoccuparci dei titoli di Stato italiani o di altri Paesi che vengono acquistati dalle banche, bisogna avere la forza di dire che nella pancia delle banche, di molte realtà del credito europeo, c'è un eccesso di derivati, di titoli tossici, che credo debba portare con chiarezza l'Italia a prendere una posizione.

Noi metteremo il veto su qualsiasi tentativo che vuole andare a dare un tetto alla presenza di titoli di Stato nel portafoglio delle banche, e su questo mostreremo, senza alcun cedimento, una coerenza e una forza esemplari. Contemporaneamente lasciatemi dire che, se alcuni istituti di credito del Nord Europa avessero tenuto i titoli di Stato italiani nel 2011-2012, oggi avrebbero molto più rendimento, anziché essersi messi in pancia alcune realtà profondamente discutibili e che comunque non danno un rendimento come quello che avrebbero garantito i titoli di Stato italiani a quel livello. Bisogna, però,

vincere la nostra sudditanza psicologica per cui chi parla di un'Europa diversa viene immediatamente accusato di avere chissà quale disegno perverso.

La nostra idea di Europa ci porta a dire che noi vogliamo il servizio civile europeo (e lo lanceremo entro il mese di marzo); che vogliamo fare di Ventotene non solo un luogo della memoria. A tal proposito lasciatemi dire che piange il cuore vedere la situazione in cui si trova il carcere dell'isola di Santo Stefano. E per questo motivo, insieme alle Regione e ai nostri Ministeri, lavoreremo per fare di quel luogo una foresteria per giovani studenti dell'Europa e del Mediterraneo, che possano avere per tutta l'estate delle occasioni di valorizzazione, nel ricordo di Spinelli, Rossi e dei loro compagni. *(Applausi dai Gruppi PD e AL-A e del senatore Buemi)*. Accanto a questo ci deve essere la consapevolezza che, se andiamo a discutere in Europa sui singoli temi, sui singoli problemi, se andiamo a portare le nostre risposte, non stiamo facendo altro che ciò che viene richiesto all'Italia.

Cambiare la politica economica europea, puntare sulla dimensione umana e sociale, lavorare per ridurre la disoccupazione favorendo investimenti pubblici e privati, rilanciando le proposte che non sono semplicemente quelle del super Ministro, ma di una diversa politica economica, è il nostro compito. A noi va la scelta, perché il dibattito se l'Europa debba essere contratto o comunità - lasciatemelo dire - attraversa anche noi, attraversa l'opinione pubblica italiana, attraversa i nostri partiti politici.

A mio giudizio, se dentro quest'Aula e altrove qualcuno pensa che il Governo voglia utilizzare la questione europea come un diversivo, dobbiamo prendere atto che la storia di questi anni ha visto talvolta veementi polemiche nei confronti dell'Unione europea affidate ai libri, sussurrate nei corridoi, ma non poste nei luoghi istituzionali, che sono quelli del Consiglio, e quelli della discussione che precede il Consiglio.

Io non intendo scrivere un libro sui mali dell'Europa e non intendo mettermi nei corridoi a sussurrare su come vanno male le cose. Io ho una responsabilità, che è quella di un Paese che si presenta in Europa avendo fatto le riforme.

Capisco che si possano avere delle opinioni diverse sulle riforme. Ma, quando in un anno sono più di 764.000 i contratti a tempo indeterminato *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e delle senatrici Repetti e Gambaro)*, sarà anche un caso, un colpo di fortuna, ma possiamo dire che 764.000 vite, che finalmente trovano un lavoro a tempo indeterminato, non ringraziano il *jobs act*, ma ringraziano chi? Ringraziamo la politica nel suo complesso, che ha finalmente semplificato le regole per creare delle occasioni. Quello che per noi è un emendamento, una regola, una clausola, per loro è un pezzo di vita; è potersi sposare o convivere o fare un figlio; per loro è avere la certezza non di fare un acquisto in più, ma di avere un futuro che prima non vedevano.

Noi le riforme le abbiamo fatte. Quando vedo la Spagna - e parlo di un Paese straordinariamente affascinante, il cui primo ministro Sanchez sarà da noi a Palazzo Chigi la settimana prossima; parlo, quindi, di un Paese per il quale nutro il massimo rispetto - non essere più considerate, come all'inizio di questa legislatura, un modello per la legge elettorale - lo ricorderete - perché garantiva stabilità, ma addirittura trovarsi in una condizione di sostanziale equilibrio, tanto da non capire se ci sarà un Governo e in quali forme, io dico che la riforma della legge elettorale, che questo Senato, insieme alla Camera, ha approvato, garantisce quella stabilità e quella governabilità cui più volte gli europei ci hanno richiamato.

Ebbene, siccome noi la nostra parte l'abbiamo fatta, lasciateci dire che andiamo al Consiglio europeo per affermare semplicemente una cosa: per noi l'Europa non sarà mai un contratto. Se deve essere un contratto, ci siederemo al tavolo come negoziatori e discuteremo ciò che va discusso. Ma per noi l'Europa è qualcosa di più: è quel sogno che da Ventotene aveva preso le radici. Forse è un sogno un po' stropicciato negli ultimi mesi. Compito, anche dell'Italia, è riportare la discussione al livello che le spetta, in cui finalmente, dopo l'Europa dei Padri fondatori, si possa tornare a scrivere un futuro in nome dei figli che hanno ricevuto il dono più grande, ma che devono dimostrare di esserne l'altezza. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP(NCD-UDC) e dei senatori Repetti, Gambaro e Romani Maurizio)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e le allieve, gli accompagnatori e i docenti dell'Istituto comprensivo autonomo di Casapesenna, in provincia di Caserta, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,05)

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, il prossimo Consiglio europeo sarà uno dei più importanti nella storia recente dell'Unione, che si sta dimostrando impotente di fronte alla gravissima contingenza internazionale, a partire dalla guerra in Siria con le sue conseguenze in termini di vite umane e di distruzioni, che colpiscono soprattutto civili inermi, costringendoli a un esodo biblico verso il vecchio continente a cui purtroppo mancano una politica estera comune, una visione solidaristica e una strategia per governare l'immigrazione senza una logica emergenziale.

I Paesi in prima linea, come l'Italia e la Grecia, sono stati lasciati soli, e l'Agenda europea sulla politica migratoria è rimasta un libro dei sogni in gran parte irrealizzato. Infatti, consentendo il ripristino di barriere ai confini nazionali di alcuni Stati, si è finito per penalizzare i Paesi di primo approdo, per i quali al danno si è aggiunta la beffa delle procedure di infrazione per la mancata rilevazione delle impronte dei migranti e per la ritardata apertura degli *hotspot*.

Il Trattato di Schengen, uno dei primi capisaldi per la tenuta stessa dell'Unione, resta in vigore solo grazie alle deroghe che vi sono previste, mentre il regolamento di Dublino, che appartiene a un'altra epoca storica, non viene toccato e alimenta il moltiplicarsi degli egoismi nazionali. Non si registra invece alcun provvedimento della Commissione nei confronti degli Stati membri che rifiutano di applicare il piano di ricollocazione dei migranti. Si tratta di una situazione paradossale, perché il cosiddetto muro di Dublino favorisce l'innalzamento di altri muri in Europa e spero che il vertice di domani serva almeno a scongiurare la chiusura totale delle frontiere nel Sud-Est europeo, che provocherebbe il blocco della rotta balcanica, dirottando migliaia di migranti verso l'Adriatico ed aprendo così un nuovo fronte di arrivi sulle coste pugliesi.

Il Governo ha l'obbligo di denunciare una volta per tutte il regolamento di Dublino. La Commissione europea non può pretendere da noi solo doveri e non riconoscerci i sacrosanti diritti di salvaguardia dell'interesse nazionale concessi invece, peraltro *ad abundantiam*, ad altri. Signor Presidente, basti pensare alle ampie concessioni che la stessa Unione europea sta per dare a Cameron per scongiurare la minacciata Brexit, riconoscendo di fatto alla Gran Bretagna il conferimento di uno *status* speciale sulla questione dei migranti, sulla sovranità nazionale e sulla competitività del Paese, a riprova di quanto ormai sono radicate in questa Unione disunita le doppie velocità e le eccezioni assurte a sistema. Certo, la Brexit sarebbe un dramma per l'Europa, ma per noi è inaccettabile che Londra possa interferire con le future scelte europee in tema di finanza pubblica e di immigrazione, senza assumersi le relative responsabilità.

Credo che di fronte alle enormi sfide della crisi economica, dell'immigrazione e della lotta al terrorismo, come è accaduto spesso in politica estera nella nostra storia recente, ma come purtroppo non sta avvenendo adesso, la comunità politica nazionale dovrebbe far fronte comune: mi riferisco ai problemi dei fondi italiani pretesi per la Turchia, alla flessibilità della manovra, al *bail in* e al risanamento delle banche. Sono tutte questioni che - lo ripeto - possono essere riassunte in una sola: il

doppio *standard* che in Europa è ormai invalso per diversi Paesi e con articolazioni diverse. Porto un solo esempio: la Germania ci ha costretti a partecipare alle sanzioni contro Mosca per l'Ucraina, chiedendoci un immane sacrificio economico, e si è poi accordata in solitario con Putin sul Nord Stream.

Signor Presidente, lei ha pertanto fatto bene ad alzare la voce contro queste palesi disparità di approccio, ad invocare più flessibilità contro il rigore a senso unico e a ricordare che negli ultimi otto anni gli Stati Uniti hanno puntato su crescita, investimenti ed innovazione, mentre l'Europa su *austerità*, moneta e rigore, con il risultato che a livello economico gli Stati Uniti stanno meglio di otto anni fa, mentre l'Europa sta peggio.

I dati dimostrano, in effetti, che dal mantenimento dello *status quo* deriva il sommarsi di due asimmetrie: quelle inerenti all'economia reale, così evidenti nel rapporto tra la Germania ed i Paesi più deboli dell'eurozona, e quella della finanza, che garantisce a Berlino flussi costanti di capitale a tasso negativo. L'effetto combinato di questi due distinti fenomeni genera un circolo vizioso che, se non arginato, rischia alla fine di portare alla distruzione stessa dell'euro.

Non basta dunque l'*austerità*, seppur accompagnata dalle tecniche del *quantitative easing*, per rimettere in moto il motore dell'economia e della società europea. Certamente l'Italia deve continuare a fare i suoi compiti a casa, ma l'Europa deve ancora iniziare. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zeller. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio dovrà affrontare le ragioni di crisi dell'Unione europea, in particolare l'annunciata chiusura delle frontiere al suo interno da parte dell'Austria e della Slovenia.

Va denunciato anche l'atteggiamento assolutamente non collaborativo da parte dei Paesi dell'est europeo, che non sembra dettato dalla difficoltà di gestione dei flussi migratori, bensì dal rifiuto esplicito e pregiudiziale di ogni politica di accoglienza e solidarietà tra i Paesi dell'Unione.

È del tutto evidente che le politiche nazionali ed il ripristino dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea non possano costituire una risposta valida; ciò avrebbe inoltre costi economici insostenibili e sarebbe forse anche il preludio per il fallimento del sogno di un'Europa unita e il trionfo dell'egoismo sui principi di solidarietà e cooperazione. Penso di poter dire che i Padri fondatori dell'Unione europea si rivolterebbero nella tomba se vedessero gli atteggiamenti di alcuni Paesi membri. In particolare, la chiusura della frontiera del Brennero da parte dell'Austria sarebbe un duro colpo anche per l'Euregio transfrontaliero trentino-tirolese.

Le annunciate barriere, fatte forse addirittura di filo spinato secondo il modello del confine austro-sloveno a Spielfeld, avrebbero una valenza simbolica devastante per tutti coloro che da decenni si sono battuti per l'eliminazione dei confini all'interno dell'Unione. Inoltre una siffatta scelta, se confermata, non potrebbe non avere gravi conseguenze per l'economia italiana, soprattutto per il turismo.

La Germania - anche questo bisogna evidenziarlo - senza dirlo apertamente sta già agendo e mi si dice che tra ieri e oggi hanno già respinto 3.500 persone ed è una questione di giorni che questo effetto domino si ripresenterà anche ai confini italiani e austriaci. Se l'Austria e la Germania legittimamente pongono il problema dei limiti dell'accoglienza dei rifugiati, è però indispensabile procedere nella direzione opposta a quella di nuove ed ulteriori barriere nazionali. Urge un intervento serio e deciso dell'Europa in materia di flussi e di sicurezza dei confini esterni dell'Unione e una maggiore solidarietà al proprio interno anche in ordine ad un'equa redistribuzione dei richiedenti asilo tra i vari Stati membri. I numeri della redistribuzione sino ad oggi raggiunti sono ridicoli e non fanno onore all'Europa. Il Presidente del Consiglio Renzi e il cancelliere Faymann nel loro incontro avvenuto alcuni giorni fa, hanno ribadito giustamente il necessario impegno dell'Europa a non lasciare soli Paesi come l'Italia e l'Austria. L'Europa dei muri - che non sono confini nazionali ma dell'Unione stessa - piuttosto che del rafforzamento dei controlli esterni segnerebbe l'inizio della fine dell'unione tra gli Stati europei.

La costruzione di una barriera al Brennero avrebbe una valenza particolare. Il Brennero non è

paragonabile agli altri confini; il Brennero ha un valore altamente simbolico e, per il resto, costituisce anche il valico più importante tra l'Italia e i Paesi del Nord per i flussi di merci e di persone. Nel 1997 avvenne la storica apertura del confine del Brennero ed è stata al tempo stesso l'apertura ad una visione condivisa e comune dell'Europa. Ne è ben consapevole anche il presidente emerito Napolitano che era presente in quella occasione e che di quell'apertura è stato e rimane protagonista. Del resto, al confine del Brennero non vi è infatti una pressante necessità per la quale si debba far fronte a flussi migratori non controllati. Nel non creduto caso dello spostamento dei flussi dei profughi provenienti dalla rotta balcanica spero che il Governo italiano non esiterà a chiudere anche a sua volta il confine verso la Slovenia, nel caso che l'Austria chiuda anche i suoi confini verso l'Ungheria e la Slovenia. Se i Paesi confinanti mettono in atto un piano B (e spero non avvenga) perché non credono al successo del piano A, ossia della difesa dei confini dell'Unione, allora credo che anche l'Italia debba agire in quel senso e questo sarebbe un fallimento per tutti noi.

Condividiamo quindi la posizione del Governo come è stata oggi esposta dal presidente Renzi e la appoggeremo convintamente. *(Applausi dal Gruppo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per le sue comunicazioni. Ho trovato particolarmente convincente il primo punto da lei toccato e l'espressione che lei ha usato quando ha parlato di dilemma tra comunità e contratto. Io credo che l'Unione europea debba essere comunità e non solo contratto e mi fa piacere che lei abbia detto «comunità» e non «unione». Secondo me è stato fatto un passo indietro, nel 1994, quando si è dismesso il termine «Comunità europea» per abbracciare quello di «Unione europea», che è meno pregnante di quello spirito che lei, Presidente, ha voluto sottolineare.

Credo però - e qui cominciano i punti di non piena coincidenza - che in ogni comunità il contratto sia una componente essenziale e che sia particolarmente un punto di debolezza della società italiana, anche nella visione qualche volta caricaturale che se ne ha all'estero, il fatto che noi privilegiamo l'aspetto comunità e l'aspetto solidarietà, mentre abbiamo un limitato rispetto, nella teoria e nella pratica, per le leggi. Quindi suggerirei di portare in Europa il messaggio della comunità, come lei sta facendo così bene, senza svilire però quello di contratto. Temo - glielo dico con il dispiacere di chi ha pensato che anche sul piano europeo il suo Governo potesse dare un contributo significativo - che lei rischi di far fare, a mio giudizio, dei passi indietro importanti sia allo spirito di comunità in Europa, sia al contratto su cui ogni comunità si basa. Questo secondo me sta facendo correre grossi rischi all'Italia e all'Europa.

Lei non manca occasione per denigrare le modalità concrete di articolazione e di esistenza dell'Unione europea; non mi riferisco a questa o a quella singola disposizione (non chiamerei «denigrazione» questo tipo di critica), ma alla distruzione sistematica, a chiave o a scalpello a seconda delle circostanze, di tutto quello che l'Unione europea ha significato finora o perlomeno fino al febbraio del 2014. Questo sta introducendo negli italiani, soprattutto in quelli che sentono il suo fascino e intendono seguirla, una pericolosissima alienazione nei confronti dell'Unione europea, per cui vedo il rischio di un benaltrismo su scala continentale molto pericoloso, di disprezzo per l'Europa che ci è data, di sogno per un'Europa che ci piacerebbe realizzare e intanto di contributo concreto affinché in Italia venga meno di fatto quella materia prima, che è sempre stata molto abbondante nella nostra opinione pubblica, del consenso alla costruzione europea. Mi permetto di dirle in modo accorato, da persona che qui non rappresenta nessuno, salvo una certa continuità di rapporto tra Italia ed Europa, che dovrebbe secondo me riflettere molto su questo punto.

Per quanto riguarda il contratto, lei sa e tenga presente, la prego, che all'estero si ritiene che il nostro sia un Paese con una scarsa propensione all'osservanza delle regole. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio di fine anno, richiamandosi ad un documento della Confindustria, ha del resto citato i dati sull'evasione fiscale, con i 122 miliardi di euro (sette punti e mezzo di PIL) e i 300.000 posti di lavoro che si potrebbero creare dimezzando l'evasione. All'estero queste cose le sanno e sono sorpresi del fatto che noi chiediamo di poter crescere con uno 0,5 per cento in più di disavanzo sul PIL, dando

l'impressione di credere davvero che la crescita dipenda da quello, e non decuplicando gli sforzi contro l'evasione fiscale.

Inoltre, lei sottolinea, con fierezza purtroppo infondata, signor Presidente del Consiglio, che l'Italia rispetta le regole. Non abbiamo ora tempo per passare in rassegna i dati; ma, se lei si fa prendere l'ultima rassegna sul mercato unico, vedrà che l'Italia, negli ultimi sei mesi, ha purtroppo triplicato la sua carenza di recepimenti del mercato unico, è al livello più alto, nell'Unione europea, per questo tipo di inadempimenti, ha il più alto numero di casi pendenti di fronte alla Corte di giustizia, e così via.

Ecco perché, signor Presidente del Consiglio, io credo che ci sia spazio per fare le battaglie che lei sta facendo e di cui c'è evidenza di primi importanti effetti controproducenti. Credo che ci sia questo spazio, ma mi permetto di suggerire che tale spazio dovrebbe giocare di più su una vera carica innovativa.

Per esempio, come italiano non mi augurerei che la Commissione europea o il Consiglio le concedesse tutta la flessibilità che lei chiede a nome dell'Italia, perché sarebbe un danno per noi, in quanto perpetuerebbe, anzi farebbe rispuntare, dopo che si era quasi dismessa, la cultura che con il disavanzo pubblico si cresce. Alzi invece la sua voce affinché a fine febbraio - adesso - la Commissione europea nelle procedure sul *macroeconomic imbalance* apra veramente più a fondo un caso contro la Germania. L'ideale per l'Europa e per noi sarebbe più rigore verso la Germania per quello e non troppa flessibilità verso di noi.

In ultimo, siamo tutti affascinati dalla sua narrazione. Lei ama l'Italia, ma la amiamo un po' anche noi. Non faccia al nostro Paese il torto di presentarlo come tradizionalmente e storicamente soggiogato all'Unione europea. Prenda esempio da come due suoi predecessori - ne cito due a caso - il presidente del consiglio Craxi nel Consiglio europeo di Milano del 1985 e il presidente del consiglio Andreotti nel Consiglio di Roma del 1990 hanno saputo - loro - mettere a frutto il semestre di Presidenza italiana e, superando grosse difficoltà, hanno imposto l'avvio della marcia verso la moneta unica. Noi ci auguriamo che la sua Italia sia ancora più forte, ma non rispetto a una falsa rappresentazione dell'Italia che c'era prima. (*Applausi dei senatori Casini, Fornaro e Mauro Mario*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, innanzitutto vorrei tranquillizzare il senatore Monti perché non è che siamo proprio tutti affascinati, almeno noi non siamo in questo stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vorrei iniziare il mio intervento semplicemente puntualizzando alcuni aspetti che il Presidente del Consiglio ha toccato nel suo discorso. Innanzitutto gli inglesi non sono sudditi, ma cittadini fino a prova contraria. Il regolamento di Dublino non è un trattato, ma un regolamento, quindi va modificato nel senso che prevede la procedura europea.

L'altra questione è che lei ha sottolineato di essere molto felice del fatto che gli inglesi vadano a votare il prima possibile, pertanto la domanda che le faccio è perché non lo facciamo anche noi? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vogliamo aspettare l'esito delle prossime elezioni amministrative a Roma? Vogliamo aspettare che gli italiani abbiano pagato il canone RAI dopo le elezioni di Roma e quindi se le siano un po' dimenticate? Vogliamo aspettare che ci sia stato il *referendum* sulle riforme costituzionali, oppure vogliamo aspettare che ci sia stato il congresso del Partito Democratico nel 2017? Non lo so, decida lei quand'è il momento migliore, oppure facciamo come gli inglesi e suggeriamo agli italiani di tornare alle elezioni quanto prima.

Rispetto ai contratti vorrei dirle che sono stati semplicemente trasformati da precari in tempo indeterminato, con uno sgravio fiscale previsto di circa 13.000 euro. Costava molto meno il nostro reddito di cittadinanza, allora (se qualche volta ci deste retta risolveremmo molti problemi degli italiani).

Lei ha poi parlato del suo viaggio generoso in Ghana, ma ha spiegato ai nostri amici del Ghana che quello seduto vicino a lei era Descalzi, l'amministratore delegato di ENI? Ha spiegato le sue gesta ad esempio in Nigeria o in altri posti simili in Africa? Glielo ha spiegato questo o siete andati a portare

solo pace, bene e letizia?

L'altra questione che vorrei sottolineare è che lei praticamente non ha toccato nessun punto dell'agenda europea dei prossimi giorni e questo ci fa preoccupare. È evidente che stanno cadendo i pilastri sui quali avevate fondato la vostra Europa, che sono la libera circolazione delle persone, la libera circolazione dei capitali e la moneta unica. Questi tre punti stanno venendo meno. Di fronte a questi scenari, sia il Governo che la Commissione europea sembrano essere inermi, non hanno un piano B, che in questo momento è rappresentato da un piano B verso quella che si chiama Brexit. Io posso dirle che se il Movimento 5 Stelle fosse già al Governo, ci sarebbe già un piano B per mettere in salvo il nostro Paese da questa situazione, e questo piano B probabilmente si chiamerebbe «*exit*» o qualcosa del genere. Il nostro piano B si chiama: smantelliamo l'eurozona e usciamo dall'euro immediatamente per far ripartire non soltanto l'Italia, ma l'Europa intera.

Vorrei dire anche un'altra cosa. Noi, come Paese, abbiamo perso una grande occasione e lo faccio, presidente Renzi, mostrandole un documento redatto dai suoi uffici che si chiama «Sintesi dei risultati della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea», cioè il semestre europeo a sua guida. Ebbene, questo documento, che i vostri uffici di Palazzo Chigi ci forniscono fortunatamente anche in versione elettronica, ci dice semplicemente che qui dentro la parola «Schengen» non è mai citata, la parola «Dublino 3» non è mai citata, e le parole «ripartizione di quote» o «compensazioni frontaliere» non vengono mai citate. Questo semplicemente per dirle che abbiamo perso una grande occasione con il nostro semestre europeo. Lei non ha citato neanche un punto di quelli che saranno all'ordine del giorno del prossimo incontro e questo ci fa enormemente preoccupare.

Chiudo il mio intervento, signor Presidente, con una considerazione generale, e mi riallaccio a quello che diceva il senatore a vita Monti, su un aspetto generale: l'immagine che lei sta dando dell'Italia in Europa e nel mondo. Lei ha acquistato un Airbus che probabilmente nessuno è in grado di guidare; è tornato oggi con un finestrino rotto dall'Argentina; la ministra Guidi non è andata al tavolo sull'acciaio in Europa ed ha mandato un suo messo, che non hanno fatto entrare; un nostro peschereccio è stato sequestrato dalla Francia, perché loro hanno ratificato il Trattato e noi no; arriva un ospite straniero e voi coprite le statue; andate ad un incontro internazionale negli Emirati Arabi, vi regalano dei Rolex e voi vi accapigliate per prenderli. Lei è venuto qui in maniera sconsiderata e non ha detto neanche mezza parola sul caso Regeni (e penso che qualcosa andrà a dire in Europa). Le faccio allora una domanda e chiudo il mio discorso. Se lo spettacolo a cui stiamo assistendo è sostanzialmente uno spettacolo buffo, secondo lei l'attore protagonista com'è? (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, senza dubbio questo Consiglio europeo assume un significato politico più ampio della specifica proposta che andrete a discutere in materia di mercato unico, unione energetica o lotta al terrorismo. Ci sembra infatti che in gioco ci sia molto di più, il futuro stesso della costruzione europea. Di fronte alla difficoltà nella gestione dei flussi migratori, delle problematiche legate alla sicurezza interna, assistiamo infatti, a tentativi di smantellamento dei pilastri su cui si fonda il nostro stare insieme: dalla sospensione della libera circolazione di Schengen in sei Paesi membri, alla difficoltà di dare esecuzione agli accordi di ricollocazione dei migranti.

Hanno sospeso Schengen sei Paesi membri tra cui due Paesi fondatori il cui ravvicinamento politico ed economico è stato alla base del processo di integrazione europea, Germania e Francia; sospensione che ha preceduto peraltro l'ormai ineludibile revisione del sistema di Dublino. Si tratta di tentativi di riportare sovranità dentro confini nazionali.

Prendendo allora in prestito il titolo della *lectio magistralis* del presidente Napolitano, identità nazionali, e autocoscienza europea nei nuovi orizzonti mondiali non possono essere considerati antagonisti, ma motori propulsivi per il rafforzamento dell'unità politica europea, di un'area regionale cui l'orizzonte mondiale chiede di svolgere un ruolo di maggior protagonismo nel contesto di questi nuovi equilibri e vecchie priorità e valori.

In quest'ottica, signor Presidente, ci è sembrato debole e non all'altezza delle sfide attuali il documento

dei cinque Presidenti (BCE, Eurozona, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo), che avrebbe dovuto segnare dal 2012 il consolidamento degli interessi comuni verso una maggior integrazione economica bancaria, fiscale, ma anche sociale e soprattutto politica, come lei rivendica, perché nessuna idea di costruzione può reggersi se non poggia su una più ampia impalcatura, quella dell'unità politica di istituzioni europee legittimate da un popolo europeo che riesca a guardare a Bruxelles non come sede di una burocrazia asfittica, ma come autorevole ambito di governo federale. Le Nazioni sovrane non sono più il quadro in cui possiamo pensare di risolvere i problemi del presente, della sua complessità e dei nuovi scenari geopolitici. Le parole di Jean Monnet sono drammaticamente attuali e ancora oggi efficaci davanti a nuovi muri e filo spinato che non saranno mai abbastanza impermeabili alla forza di fenomeni di portata mondiale. Accogliere chi scappa da guerre e persecuzioni non è una concessione compassionevole ma un dovere e un obbligo sanciti da convenzioni internazionali sottoscritte all'indomani degli orrori della Seconda guerra mondiale. Il diritto alla vita è un diritto universale, di tutti, indipendentemente da dove si nasce o da chi si fugge.

Presidente, in questi settant'anni di processo, sicurezza interna e maggiori controlli alla frontiera esterna non sono alternativi alla gestione dell'accoglienza e alla protezione dei rifugiati, così come il tema della cooperazione giudiziaria e di polizia contro il terrorismo, il rafforzamento dell'Agenzia europea EASO e gli *hotspot* di registrazione e identificazione non sono alternativi al processo di integrazione e rafforzamento dell'Unione europea. Parliamo di frontiere esterne di fronte ad un'unica area interna di libera circolazione, un'unica frontiera esterna di competenza dell'Unione europea, come ci è imposto e richiesto dal Trattato di Lisbona, che parla già agli articoli 77 e 78 di politica europea comune di immigrazione e di asilo.

Presidente, fa bene a chiedere flessibilità per le spese che abbiamo sostenuto in materia d'immigrazione perché si tratta di politica europea e le risorse devono essere europee. Concludo dicendo che non è negoziabile né il percorso avviato dall'isola di Ventotene né l'insieme dei valori della costruzione europea. Non basta che la Commissione europea richiami gli Stati membri ad essere fedeli a parametri e indicatori economici e finanziari; ci deve richiamare alla fedeltà e alle ragioni del comune progetto di costruzione dell'Europa unita. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Calderoli e Centinaio, n. 2 (testo 2), dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, n. 3, dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 4, dal senatore Centinaio e da altri senatori, n. 5, dal senatore Candiani e da altri senatori, n. 6, dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, n. 7, dal senatore Barani e da altri senatori, n. 8, dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, n. 9, dal senatore Romani Paolo e da altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire in replica il presidente del Consiglio dei ministri, dottor Renzi, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

RENZI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, se lei mi autorizza, sarà poi il sottosegretario Gozi ad illustrare i pareri del Governo.

Signor Presidente, signori senatori, quasi tutti gli interventi del dibattito sono stati molto interessanti e credo che ci possa essere una replica da parte del Governo, ma anche da parte mia personale, dal punto di vista filosofico, a quello che il presidente del Consiglio emerito Mario Monti ha detto rispetto all'Europa (non si dice «Presidente del Consiglio emerito», ma l'ho detto ugualmente; può passarmela, almeno questa).

Parto dalle riflessioni del senatore Mazzoni, che condivido, in particolar modo nella parte in cui egli ha avuto la felice intuizione di definire l'Italia come un Paese che sta facendo i compiti, mentre l'Europa non lo sta facendo ancora. Io la penso come lui su questo e non credo di essere accusabile di lesa maestà; né credo che sia un modo per venir meno alla nostra storia; anzi, permettetemi di essere esplicito (credo che questi dibattiti debbano servire anche in questa direzione). L'Europa a sei nasce con un'intuizione straordinaria e non saremo mai sufficientemente grati ai Padri fondatori per aver

avuto quella straordinaria lungimiranza e visione. Non abbiamo qui il tempo e le modalità per discutere dei limiti con cui il progetto partì; in modo sintetico dico soltanto che le responsabilità francesi sulla difesa comune non risalgono agli ultimi sei mesi, ma agli ultimi settant'anni. È bellissimo rileggere le dichiarazioni dei Ministri degli esteri o dei Capi di Governo che firmano nella sala degli Orazi e Curiazi la Dichiarazione finale e i due Trattati istitutivi delle Comunità. Allora c'era un'idea di fondo; l'obiettivo non era mettere insieme le materie prime, a partire dal carbone e dall'acciaio, ma utilizzare il carbone e l'acciaio come occasione per andare verso quel disegno che Spinelli aveva definito, con lungimiranza visionaria - cui ha fatto egregiamente riferimento la senatrice Ginetti - Stati Uniti d'Europa in «Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto». Trovo che da questo punto di vista si sia fatto un passo in avanti davvero importante e significativo.

L'Europa però nel corso degli anni ha mostrato una capacità di crescita impressionante e ha avuto un momento, che possiamo collocare tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, in cui ha scelto un processo di apertura - mi permetto di dire - forse persino troppo veloce. Un processo di allargamento che ci ha portato nell'arco di pochi mesi a passare da 15 a 28 ed io sostengo, assumendone le responsabilità, che l'Europa a 28 sia o troppo o troppo poco. Troppo, per quel modello che si era immaginato e che aveva resistito fino all'Europa a 15; troppo poco, rispetto a ciò di cui oggi l'Europa ha bisogno! Pensate soltanto al fatto che (sarebbe interessante approfondire questa discussione) continuiamo a ragionare della questione immigrazione per ciò che attiene la Siria (sacrosanto e certo nessuno di noi può pensare che bastino tre miliardi al Governo turco per risolvere il problema) e continuiamo a discutere dell'Africa (e noi siamo in prima linea nel dire che rappresenta una priorità), ma la grande questione sull'identità europea è posta dai Balcani, da quei Paesi che in questo momento sono fuori dall'Unione europea. Convochiamo delle riunioni, come stiamo facendo, con i nostri amici dei Paesi balcanici e vediamo cosa dicono rispetto alla gravità della situazione in quella parte del mondo. Parlate con Edi Rama, primo ministro dell'Albania, e fatevi raccontare cosa dicevano gli imam radicali in Albania quando per sei mesi fu deciso di non approvare la richiesta dell'Albania di divenire stato candidato alla *membership*.

L'Europa, ad un certo punto si è fermata e, a mio giudizio, oggi (questo è il problema) vive di tattica più che di disegno strategico. Lo vediamo sull'immigrazione, lo vediamo sulla politica economica, lo vediamo talvolta anche semplicemente sull'ordine dei lavori dei Consigli, dove le priorità sembrano essere più dettate dall'urgenza di rispondere alle questioni mediatiche, che non da un disegno strategico sul futuro dell'Europa. Dire questo non significa volere il male dell'Europa, ma esattamente l'opposto. Significa volere un'Europa, come ha detto la senatrice Ginetti, che abbia la caratteristica di rispondere alle sfide del nostro tempo. Da questo punto di vista non posso che sostenere, dalla prima all'ultima parola, l'accorato appello del senatore Zeller dal punto di vista filosofico, ma anche pratico: il Brennero è ciò che Zeller ha detto in modo mirabile.

Comprendo il dibattito politico austriaco; il senatore Zeller ed i senatori del suo Gruppo lo faranno sicuramente meglio di me. È un dibattito dominato dalla paura, è un dibattito dominato dai rischi (non riguarda solo l'Austria). Mi è capitato di discutere in questi giorni con Mark Rutte, primo ministro olandese e presidente di turno dell'Unione europea, a proposito dell'Italia isolata, e nel corso di questa discussione non soltanto abbiamo ragionato con attenzione sui temi della crescita (su cui poi verrò per rispondere al presidente Monti), ma egli mi ha fatto un quadro della situazione politica olandese (che andrà al voto, se non vado errato, nel marzo 2017) denso di difficoltà e complessità proprio sui temi della paura e dell'immigrazione.

Dunque, noi comprendiamo le difficoltà del dibattito politico austriaco. Ma allo stesso tempo pensiamo che il collegamento del Brennero non può essere soltanto un *tunnel*, peraltro bellissimo e meraviglioso, che tutti noi stiamo finanziando e che ci vede entusiasti protagonisti di una delle pagine più belle dell'ingegneria: è la parola fine a secoli di guerre e a secoli di contrapposizioni e di difficoltà.

Da questo punto di vista, occorrerà allora munirsi di buon senso, di pazienza ma anche di molta tenacia per affrontare la questione della frontiera orientale, come qualcuno la immagina.

Non rispondo al senatore Lucidi perché egli ha messo insieme una serie di circostanze sulle quali

fatico a seguirlo, evidentemente per mia difficoltà. Mi rivolgo al senatore Lucidi, che vedo in Aula.

CATALFO (M5S). È qui!

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ho detto infatti che lo vedo in Aula. È una frase che ha un senso. Poi si mette il punto e si riparte. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Il fatto che il senatore Lucidi del tutto tranquillamente stesse parlando del più o del meno, non autorizza a discutere adesso nel merito della sua brillante introduzione, nella quale egli ha parlato delle elezioni.

Ci tengo a dire al senatore Lucidi, perché non sono stato chiaro, che quando dicevo che è bene che gli inglesi votino il prima possibile mi riferivo al *referendum* e non alle elezioni, che in Inghilterra ci sono già state nel 2015. (*Applausi dal Gruppo PD*). Nessuno di noi immagina di fissare le elezioni politiche prima o dopo le elezioni comunali di Roma. Sappiamo che temete un grande complotto sul Comune di Roma e siamo solidali con voi. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*). Ma vi garantisco che la discussione in ballo in questo momento riguarda l'Unione europea e non la comprensibile esigenza di candidare al Comune di Roma persone che negano la radice storica di questo Paese, arrivando a negare addirittura ciò che è avvenuto durante il nazifascismo.

TAVERNA (M5S). Chi voti?

RENZI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Quello che voglio segnalare però al professor Monti è che se la narrativa non lo convince penso sia del tutto corretto. Mettendo però, come ha fatto il professor Monti, a fattor comune i punti che ci uniscono, io riconosco al presidente Monti di aver servito questo Paese in un momento molto difficile e veramente molto delicato e di aver fatto uno sforzo personale, oltre che istituzionale, perché fosse riconosciuta all'Italia credibilità e autorevolezza in una dinamica confusa, piena di fibrillazioni interne ma, mi permetto di dire, soprattutto esterne. Quanto segnalo però al professor Monti è ciò su cui non sono d'accordo con lui, cioè l'impianto e l'approccio che egli ha avuto nel giudicare l'Italia e gli italiani.

Non faccio una classifica di Governi basata, non sulla narrativa, ma sui numeri, perché quando egli - garbatamente e con lo stile che tutti gli riconosciamo - mi accusa di avere prodotto un elemento di non rispetto delle regole, vorrei ricordare che da parte di questo Governo c'è la massima attenzione a ridurre al minimo le procedure d'infrazione dell'Unione europea. Quando lei ha lasciato il Governo, presidente Monti, queste procedure erano 104; oggi sono 91, in diminuzione; ed è il *record* per il numero di infrazioni che abbiamo. Siamo infatti partiti, nel febbraio 2014, con 119 procedure d'infrazione. Non mi riferisco soltanto ai decreti attuativi, che ritengo essere uno dei punti chiave (quando lei ha lasciato, c'erano 475 decreti del suo Governo che dovevano essere attuati; ne abbiamo attuati circa 345). Né mi riferisco al *deficit*: nel 2011 era al 3,9 per cento; nel 2012 era al 3 per cento; ed ora è, secondo noi, al 2,4 per cento e, secondo la Commissione, al 2,5 per cento. In ogni caso, è comunque il *deficit* più basso che mai un Governo della Repubblica abbia avuto negli ultimi dieci anni.

Quindi, sul tema del rispetto delle regole io non accetto lezioni, perché lo considero un valore. Io credo che questo Governo, numeri alla mano, stia dimostrando che si devono diminuire le procedure d'infrazione (e lo stiamo facendo); che si debba ridurre il carico pendente dei decreti attuativi (e lo stiamo facendo); che si debba ridurre il *deficit* e che si debba portare a ridurre la curva del rapporto fra debito e PIL, che purtroppo dal 2009 è salita in modo costante. Certo, è così: e perché? Perché si è creata una situazione di crisi internazionale. Si è creata una situazione di crisi economica. Ma questa crisi economica - e questi sono i due punti su cui non sono d'accordo con Monti - ha come causa, a mio giudizio, non l'Italia nella sua - si vorrebbe far credere - congenita incapacità di rispettare le regole. Io difendo l'idea stessa degli italiani, perché il racconto degli italiani incapaci di rispettare le regole e comunque sempre ultima ruota del carro viene da una certa cultura - e su questo ha ragione Monti - di stampo anti-italiano che c'è in larga parte della pubblica opinione, in particolar modo anglosassone, che è negata dai fatti e dalla realtà. Il problema è che trova sponda in un certo approccio pedagogico di una parte del gruppo dirigente italiano che, nella incapacità di risolvere i problemi negli ultimi vent'anni, ha dipinto gli italiani come incapaci di fare alcunché. Su questo, presidente Monti, glielo dico con l'affetto e la stima che ella conosce, non posso essere d'accordo, perché il racconto, che

ci siamo autoimposti, di un Paese che non rispetta le regole, non trova corrispondenza con la realtà. Se lo faccia dire dal Capo di Governo che ha avuto il massimo risultato nella lotta all'evasione. (*Applausi dai Gruppi PD, AL-A e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Lei me lo consentirà, perché se lei cita il dato dell'evasione, le dico che nell'anno domini 2015 il livello di recupero dell'evasione ha toccato i 14,8 miliardi di euro ed è il *record* storico in Italia. A questo si devono aggiungere le soluzioni che finalmente abbiamo trovato, ad esempio, sulla *voluntary disclosure*, nell'accordo con la Svizzera, con il Vaticano e con il Liechtenstein (non diciamo soltanto la Svizzera), soluzioni che, certo, potevano essere trovate prima, che se sono arrivate soltanto oggi e che, se fossero arrivate quindici anni fa, cinque anni fa o tre anni fa avrebbero ottenuto risultati maggiori in termini di gettito. Se aggiungiamo questo, dobbiamo riconoscere, caro Presidente, che esiste un tema di racconto di noi stessi, non dei numeri.

Certo, l'Italia va in Europa con la consapevolezza che possiamo fare meglio, e infatti ci siamo messi di buzzo buono, come si dice dalle nostre parti, per sistemare tutto ciò che andava sistemato e che era fermo: la legge elettorale, un *dossier* che è passato anche sul tavolo del suo Governo; la riforma della Costituzione, un *dossier* di cui si discuteva da anni; la riforma del *jobs act* e del mercato del lavoro, che allora non si riuscì a fare, certo, non per sua responsabilità, ma perché le condizioni politiche non glielo consentirono (ella aveva questa intenzione che non fu suffragata dai fatti). Ma il punto centrale è che noi per primi continuiamo a dire che l'Italia è il problema, quando se gli altri vanno a discutere in sede europea non c'è nessuno che non faccia squadra e non tenti di portare a casa i risultati per il proprio Paese. Io dico allora: sì cari italiani, dobbiamo cambiare; sì, dobbiamo combattere la disonestà e la corruzione; ma non possiamo accettare un disegno su noi stessi che è un disegno, talvolta a scopo pedagogico, che è stato fatto da una parte della classe dirigente del nostro Paese che pure ha dormito un sonno ingiusto quando c'era, per esempio, da fare scelte come la *bad bank* o da sistemare in modo definitivo il capitale del credito e il mondo bancario di questo Paese.

Questo è il primo punto su cui sono profondamente in disaccordo con il presidente Monti: l'Europa non è la nostra medicina, che ci spiega cosa fare e noi prendiamo appunti. Se si riduce il debito non lo si fa perché almeno così i tedeschi sono contenti. Riduco il debito perché penso a mio figlio, a mio nipote, al mio bisnipote; non lo faccio per far contento un *partner*.

Ma c'è un secondo punto, che è il grande risultato del semestre italiano guidato da Pier Carlo Padoan, a cui so riconoscere i meriti. Il risultato del semestre europeo, certo non paragonabile a quello di Craxi o di Andreotti, è che siamo tornati a chiamare il Patto di stabilità «Patto di stabilità e crescita», ottenendo flessibilità rispetto al *fiscal compact* e agli accordi fatti in un momento difficile che avrebbero strangolato il nostro Paese.

Diciamo la verità: capisco che tra il 2011 e il 2012 si siano dovute prendere decisioni di grande impatto, e pochi, in questa come nell'altra Aula, si possono tirare fuori, e dire di aver votato contro. C'era una situazione politica particolare. Ma il *fiscal compact* e quelle regole di bilancio avrebbero distrutto l'Italia senza la flessibilità. Allora, benissimo che si apra una procedura sul *surplus* commerciale a cui il presidente Monti ha giustamente fatto riferimento (dipende dalla Commissione, non da noi), ma quello che non può essere accettato è che si riduca il risultato del semestre italiano a guida di Pier Carlo Padoan come un risultato minimo, quando abbiamo ricordato all'Unione europea che il Patto di stabilità ha un nome (Patto di stabilità) e un cognome (Patto di stabilità e crescita) e che la flessibilità è l'unico modo per cui i criteri del *fiscal compact* possono trovare un'adesione in questo Paese.

Se avessimo gli stessi livelli di *deficit* di quelli che vengono considerati Paesi modello, avremmo tra i 30 e i 50 miliardi di euro di riduzione fiscale possibile. Se noi utilizzassimo una tendopoli come quella che c'è a Calais, sull'immigrazione avremmo decine di procedure aperte, e io dico giustamente. Se avessimo avuto dinamiche di scandali come quelle accadute in altri Paesi europei, non avremmo avuto la volontà o forse la capacità di mettere tutto a tacere nel giro di qualche mese. Siamo un Paese a cui piace raccontare le cose che vanno bene, ma che, talvolta, si autoinfligge molte più critiche di quello che meriterebbe.

Va tutto bene, ciò che è stato fatto in passato, non contesto niente di ciò che è stato, ma prendo atto che se ci sono alcuni *dossier* aperti sul tavolo è perché non si è avuto la forza di chiuderli per i motivi più vari. Se oggi, finalmente, c'è qualcuno che, coerentemente alla storia italiana, prova a chiudere i *dossier* rimasti troppo spesso aperti, non è qualcuno che è isolato e che non vuole affrontare le vere questioni delle regole contrattuali in Europa, è qualcuno che ritiene che la flessibilità, la crescita e i valori non solo quelli legati all'*austerità*, sono fondamentali perché l'Italia torni a crescere. Altrimenti, l'operazione è perfettamente riuscita, ma il malato è morto. (*Applausi dai Gruppi PD e AP(NCD-UDC) e del senatore Barani*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Calderoli e Centinaio il parere è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller il parere è favorevole.

Sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, il parere è favorevole se la senatrice De Petris e gli altri firmatari accettano le seguenti riformulazioni, proposte dal Governo. Partendo dagli impegni in riferimento al Regno Unito: eliminare il primo impegno, ossia il paragrafo che inizia con le parole: «ad adoperarsi» e finisce con le parole: «flussi migratori»;». In riferimento alle politiche delle migrazioni: al primo capoverso sostituire le parole: «a promuovere» con le altre: «a valutare la possibilità di promuovere»; al secondo capoverso, sostituire le parole: «a proporre» con le parole: «a ribadire le proposte italiane per realizzare»; al terzo capoverso, prima delle parole: «a concedere» inserire le parole: «a valutare la possibilità di promuovere iniziative europee volte» e, alla penultima riga, fermarsi alle parole: «Stati membri», eliminando la restante parte del capoverso; al sesto capoverso sopprimere le parole: «dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione in Europa»; al settimo capoverso, prima delle parole: «implementare rapidamente» inserire le altre: «a ribadire l'urgenza di»; all'ottavo capoverso, sostituire le parole: «a proporre la revisione della» con le parole: «a valutare la possibilità di ampliare la»; eliminare il capoverso successivo, che inizia con le parole: «a proporre in sede»; al decimo capoverso, sostituire le parole: «a programmare» con le parole: «ad attuare come deciso dalla Conferenza di La Valletta del novembre scorso» ed eliminare il periodo dalle parole: «e ad assumere» fino alle parole: «allo sviluppo»; al capoverso successivo, sostituire le parole: «a sostenere» con le parole: «a valutare la possibilità di avviare». In riferimento all'Unione economica, monetaria e bancaria: al primo capoverso, eliminare il periodo dalle parole: «evitando di» fino alle parole: «New Deal»; al secondo capoverso, introdurre le parole: «a valutare le possibilità esistenti di» prima della parola: «affrontare»; sostituire l'intero terzo capoverso con il seguente: «a rifiutare qualsiasi piano volto ad introdurre una stretta sui titoli di Stato e a continuare ad adoperarsi per il rapido completamento dell'Unione bancaria, secondo il percorso proposto dalla Commissione europea»; al quarto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «a valutare la possibilità di creare un Ministro del tesoro unico per la zona euro, che dovrebbe avere due requisiti fondamentali» e, a seguire, alla lettera a), eliminare quanto contenuto tra parentesi, dalle parole: «intorno al» fino alle altre parole: «in diminuzione», nonché l'intero periodo dopo le parole: «rilanciare l'occupazione»; sostituire il quinto capoverso con le parole: «a porre in essere ogni atto di competenza per dare reale stabilità al sistema bancario europeo, considerando anche la possibilità di una garanzia europea sui depositi, nonché una fase di transizione e la relativa non retroattività»; al sesto capoverso, eliminare le parole successive alle parole: «transazioni finanziarie»; al settimo capoverso, sostituire le parole: «ad adoperarsi per l'adozione di misure concrete per» con le seguenti: «a valutare la possibilità di avviare un dibattito volto ad» e, allo stesso capoverso, mantenere la lettera a) ed eliminare le lettere b) e c); al decimo capoverso, eliminare la parte successiva alle parole: «trattati europei». Con queste riformulazioni, il parere sulla proposta di risoluzione n. 3 è favorevole.

Il parere sulla proposta di risoluzione n. 4, sottoscritta dal senatore Centinaio e da altri senatori, è contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 5, sottoscritta dal senatore Candiani e da altri senatori, che mi suona un po' familiare, esprimo parere favorevole.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 6, il parere è contrario alle premesse e favorevole agli impegni, se riformulati nel seguente modo. Il parere è favorevole al primo impegno. Quanto al secondo impegno, propongo di aggiungere le parole: «lottando allo stesso tempo contro gli abusi di tale diritto, soprattutto nel campo della sicurezza sociale;». Il parere è favorevole sul terzo impegno, mentre propongo di riformulare il quarto impegno sostituendo il periodo dalle parole: «a sostenere» fino alle parole: «vigente nel» con le seguenti: «a riaffermare la necessità di rivedere il». Quanto all'ultimo impegno, propongo la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nei Paesi di transito», anche perché è difficile chiederlo nei Paesi di origine se sono oggetto di discriminazione nel loro Paese.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 7, presentata dal senatore Barani e da altri senatori, il parere è contrario alle premesse e favorevole agli impegni se riformulati come segue: al primo impegno, eliminare la parte dall'inizio del capoverso fino alle parole: «punti più specifici»; al secondo impegno, eliminare il periodo dalle parole: «anche grazie» fino alle parole: «in materia di competitività»; al terzo impegno, inserire, dopo le parole: «dell'Unione» le parole: «bancaria e» e sostituire l'intero periodo dalle parole: «forte deve», alle parole: «problemi esistenti» con il seguente: «ponendo altresì in essere ogni atto di competenza finalizzato a dare stabilità al sistema bancario europeo». Il parere è favorevole all'ultimo impegno.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 8, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, il parere è contrario alle premesse e favorevole agli impegni se riformulati.

PRESIDENTE. Mi è parso di comprendere che la senatrice Bonfrisco fa cenno di non essere favorevole ad alcuna proposta di riformulazione. Quindi, è inutile procedere all'illustrazione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Peccato, perché si trattava di due punti che potrei definire estetici. Il parere sulla proposta di risoluzione n. 8 è quindi contrario.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 9, presentata dai senatori Paolo Romani ed altri, il parere è contrario alle premesse ed al primo impegno. Propongo di riformulare il terzo impegno, eliminando il periodo dalle parole: «a migliorare» fino alle parole: «*hot spot* esistenti e». Al sesto impegno, propongo di sostituire le parole: «a richiedere l'intervento di tutta l'Europa per un rafforzamento delle frontiere esterne della Comunità» con le parole: «a ribadire la necessità di rafforzare le frontiere esterne dell'Unione». Al settimo impegno, propongo di sostituire le parole «ad adoperarsi affinché vengano applicati» con le parole: «a ribadire la necessità di applicare».

Esprimo infine parere contrario su tutti gli altri impegni, che trattano materie che non saranno oggetto di discussione del vertice europeo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Romani, accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario Gozi?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario Gozi?

BARANI (*AL-A*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario Gozi?

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la mia risposta sarà articolata. Le segnalo solo le riformulazioni che non accettiamo. Per quanto riguarda la richiesta di espungere il primo l'impegno in riferimento al Regno Unito, non accettiamo e manteniamo il testo originario.

Non accettiamo la riformulazione del sesto impegno relativo alle politiche dell'immigrazione e lo manteniamo integralmente per quanto riguarda il principio di un'accoglienza dignitosa e la chiusura di tutti i centri di detenzione.

Non accettiamo, di espungere l'impegno relativo all'accordo tra l'Unione europea e la Turchia, sul quale il parere è contrario. Chiediamo comunque di mantenerlo e di procedere alla votazione della proposta di risoluzione per parti separate.

Infine, l'ultimo punto riguarda la questione del Ministero del tesoro su cui non accettiamo la riformulazione e preferiamo la dicitura originale.

PRESIDENTE. Senatrice Catalfo, accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario Gozi?

[CATALEO \(M5S\)](#). Signor Presidente, non accettiamo la riformulazione relativa al secondo impegno. Accettiamo invece le riformulazioni relative al terzo e al quinto impegno.

PRESIDENTE. Se non vengono accettate *in toto* le riformulazioni, credo che il parere del sottosegretario Gozi resti contrario.

[GOZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente, se non viene accettata la riformulazione proposta, il parere del Governo è contrario.

Nel caso del secondo impegno della risoluzione n. 6, il punto controverso potrebbe essere lottare contro i rischi di abusi. Vorrei chiarire che nella normativa europea, oggi, ci sono lacune che in teoria possono dare luogo a rischi di abusi di accesso al sistema di sicurezza sociale e credo che sia nell'interesse di tutti e soprattutto di coloro che vogliono tutelare il principio di libera circolazione dei cittadini, oltre che dei lavoratori, eliminare i rischi e le lacune giuridiche che, nella normativa europea, possono dare luogo a rischi di abusi. Mi sembra che sia un obiettivo che dovrebbe essere condiviso da tutti. In ogni caso, confermo il parere contrario del Governo.

[CATALEO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, vorremmo chiedere la votazione per parti separate della proposta di risoluzione.

[PRESIDENTE](#). Quando sarà il momento, senza dubbio, senatrice Catalfo.

Passiamo alle votazioni.

[BONFRISCO \(CoR\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, i temi che sono in discussione in questo Consiglio europeo, toccano proprio nel vivo le regole basilari di tutta l'architettura europea: l'immigrazione, Schengen, la Brexit e la revisione dei Trattati. E mentre il nostro Presidente del Consiglio, dalle parole che abbiamo ascoltato in quest'Aula, tante parole, sogna l'arrivo anche della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea, nessuno avrebbe detto, solo un anno fa, che invece rapidamente sarebbe stato messo in discussione il Trattato di Schengen, che rappresenta una delle architravi fondamentali su cui sono stati scritti i trattati istitutivi della Unione europea.

C'è una grande aspettativa attorno a questo vertice, dato che in questi giorni il problema sta assumendo una portata ancora maggiore. Da un lato, la Francia ha bocciato l'idea di una redistribuzione automatica, dall'altro, l'Austria ha annunciato l'imminente chiusura delle frontiere e il ritorno dei controlli ai valichi italiani, compresi Tarvisio, Brennero e Resia. Mi permetto di aggiungere alle parole del collega Zeller un'annotazione che al Presidente del Consiglio avevo già avuto occasione di fare, in un precedente intervento ed anche all'interno di quelle spesso inutili riunioni che con lui svolgiamo alle 8 del mattino insieme agli altri Capigruppo: negli accordi trilaterali tra le polizie italiana, austriaca e tedesca, è da tempo che quei controlli non avvengono più ai confini del Brennero, ma si spostano inesorabilmente verso sud ed hanno già toccato Verona. Già a Verona la polizia tedesca e la polizia austriaca salgono sui treni, per controllare, insieme alla nostra polizia, quel flusso migratorio fuori controllo.

A noi appare ancora più preoccupante, poi, il tentativo di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia di convincere la Macedonia a costruire un muro alla frontiera sud, in modo da sbarrare la rotta balcanica. Questa ipotesi apre ad una conseguenza ancora più grave per l'Italia: quella di vederci tornare nella dinamica di un flusso migratorio, quale quello che passa dall'Albania, che abbiamo già avuto modo di conoscere negli anni Novanta.

Sulla Brexit, altro punto in discussione, così importante, il Governo italiano cosa ha fatto e cosa ha

detto finora? Nulla. Infatti, se da una parte punta i piedi sui giornali e si fa bello con la stampa italiana, dall'altra, sul piano concreto, non accade proprio niente. Apprendiamo dalla stampa e dalle parole del Presidente che è in fase di elaborazione un *position paper* che riassume la posizione italiana sulla crescita, il rigore e l'occupazione. A me viene da dire: alla buon'ora, signor Presidente del Consiglio! Meno male che si è svegliato anche lei.

Sono passati però pochi mesi dalla bocciatura dei nostri emendamenti alle riforme istituzionali, proprio quelli che introducevano lo strumento referendario, come oggi invece è nella disponibilità dei cittadini inglesi. E sono passate due settimane da quando il presidente del Consiglio europeo Tusk ha reso nota la proposta che è stata elaborata, quella sì, in cooperazione con la Commissione europea, al fine di offrire un progetto soddisfacente e rassicurante per il popolo britannico su temi di interesse del popolo britannico, che sono identici ai temi di interesse del nostro popolo come di altri. Mi riferisco alla sollecitazione di negoziati con la Unione europea per la competitività, per la *governance* economica, per il recupero della sovranità, indispensabile per chiarire oggi le regole applicate, soprattutto in questo tempo di crisi, e per le prestazioni di sicurezza sociale e libera circolazione.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 17,10\)](#)

(Segue BONFRISCO). Sono mesi che le diplomazie di Bruxelles stanno discutendo i punti chiave del nostro stare assieme in Europa e il Governo italiano arriva solo ora, troppo tardi. Questo ha generato, nelle reazioni polemiche che ci sono state da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Governo, la domanda: chi è l'interlocutore con il quale discutere in Italia delle trattative e dei negoziati? Evidentemente nessuno. E forse le parole del professor Monti, se ascoltate, aiuterebbero il nostro *Premier* a collezionare meno figuracce.

Se fosse vero l'interesse del Governo a rivedere con serietà alcune regole europee, mi chiedo perché non abbia approfittato dell'opportunità e della breccia aperta dalla Gran Bretagna. Noi ci siamo illusi che il Governo avesse compreso davvero la portata di quella trattativa, ma invece non è così: tutto è rimasto fermo ad una semplice lettera tra il Ministro degli esteri inglese e quello italiano Gentiloni. Ma una sintonia tra Italia e Regno Unito sulla proposta inglese di rinegoziazione era ed è più che mai oggi auspicabile.

E allora, al di là delle comparsate sui giornali o delle conferenze stampa che si organizzano utilizzando anche l'Aula parlamentare, sarebbe bene che invece si passasse dalle parole ai fatti.

La proposta inglese di rinegoziazione offre un percorso, un'occasione per l'Italia e per tutti coloro che in Europa non vogliono rimanere stretti nella tenaglia che vedeva, da un lato, chi intende obbedire in modo pedissequo all'asse Berlino-Bruxelles, artefice di uno *statu quo* a dir poco deludente e, dall'altro, chi ha solo un approccio distruttivo da salto nel buio. Noi non apparteniamo certo a questa seconda categoria.

Mi soffermo in particolare sulle richieste del Governo britannico in materia di libera circolazione dei lavoratori appartenenti ad altri Paesi europei, e spero che il nostro Presidente del Consiglio si ricordi domani di discutere e di raggiungere un'adeguata tutela per chi lavora nel Regno Unito. L'Italia deve infatti essere tra i primi Paesi a prestare maggiore attenzione a questo tema, visto che i nostri cittadini che si sono recati in Inghilterra per guadagnarsi il pane sono tra i più numerosi. Certo, signor Presidente del Consiglio, la nostra prima azione doveva essere quella di trattenerli in Italia e su questo punto registriamo il fallimento del suo Governo come quello di altri, perché il flusso di lavoro intellettuale che dall'Italia si sposta in altri Paesi dell'Unione è impressionante e ciò rappresenta un ulteriore impoverimento del nostro Paese, prima ancora che un ulteriore debito, quello che sta tanto a cuore a lei. E prima di dirlo alle istituzioni del Ghana, come ha fatto di recente e come ci ha ricordato in quest'Aula, faccia qualcosa di concreto. Non sono solo i cittadini del Ghana a correre il rischio di passare il resto della loro vita fuori dal loro territorio, ci sono anche gli italiani. E, se hanno diritto i giovani del Ghana a restare nel loro Paese, figuriamoci quanto diritto hanno i giovani italiani a restare in Italia.

Sul regolamento di Dublino, va detto che all'interno di questa normativa, di questa modalità relativa al problema delle migrazioni, sembra che tutte le istituzioni abbiano finalmente compreso l'importanza di

un salto di qualità della loro politica nei confronti di un fenomeno che per sua natura non può essere frenato, ma solo gestito con la maggiore efficienza possibile. Speriamo che l'Italia sia tra i Paesi che possano vincere il campionato dell'efficienza, ma ho idea che invece non sia così. Almeno idealmente ciò è testimoniato dall'iniziativa della revisione del sistema di Dublino sull'asilo, che la Commissione intende assumere entro la fine del 2016, in quanto il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo è stato concepito quando l'Europa si trovava in una fase diversa della cooperazione nel settore dell'asilo, con flussi di diversa natura e di diversa portata. Nonostante le buone intenzioni delle istituzioni europee, sembra che in realtà la proposta legislativa che doveva modificare il regolamento di Dublino stia rapidamente perdendo rilevanza. Tanto il quadro geopolitico europeo cambia in fretta, quanto la volontà degli Stati membri di condividere l'onere della redistribuzione dei migranti sembra orientarsi in senso opposto. Più che altro è questo che preoccupa i nostri sindaci, non quello che ha detto il Presidente del Consiglio; non capiscono perché si mandano sul territorio senza risorse migranti che non vengono gestiti all'origine.

Caro signor Presidente del Consiglio, prima di elargire tre miliardi di euro al Governo turco - mi auguro che questo lei lo dica, domani - l'Unione europea dovrebbe chiedere chiarezza ad Erdogan, perché non è accettabile che, da una parte, chieda un contributo economico all'Europa per fronteggiare l'esodo dei siriani e, dall'altra, intenda bombardare (e già lo fa) i curdi, determinando le condizioni per un altro esodo, che nuovamente ricadrebbe sui Paesi europei e che, nel contesto economico drammatico quale quello in cui viviamo, ci metterebbe in ginocchio.

Signor Presidente del Consiglio, ricordo le sue parole di qualche giorno fa, quando, bacchettando l'Europa, lei ha detto di sognare un'Europa che si occupa più di sociale e meno di banche. A noi basterebbe che lei si occupasse meno di banche e più di sviluppo delle imprese e delle famiglie, a proposito di quella riduzione del *deficit* che lei tanto sbandiera e cita, che viene smentita invece da un debito che quest'anno, con il suo Governo, in occasione delle due leggi di stabilità da lei orientate, ha raggiunto un *record* storico dal 1861 (altro che gli ultimi dieci anni!). Perché se non sarà così, noi rischiamo di affogare tutti: la nostra economia, il nostro popolo, il nostro Paese, e non ci basterà la consolazione che affogheremo nel mare di Ventotene. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, richiamerei la sua attenzione sul fatto che chi dovrebbe, prima di altri, dare il buon esempio se n'è andato. Avendo fatto predica all'Assemblea; il presidente emerito Napolitano se n'è andato, quindi non gli interessa il dibattito e i banchi del Governo risultano più forniti di tessere che di Ministri o Sottosegretari presenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Apprezziamo la presenza della ministra Giannini, delle senatrici Vicari e Chiavaroli. Gli altri, ovviamente, hanno ben più importanti impegni e non solamente quello di recarsi alla Camera, come possiamo immaginare. Tant'è, questo è un po' il senso del rispetto che si ha per la conclusione del dibattito.

Signor Presidente, se lei fosse ancora seduto qui al suo posto, le chiederei di riformulare la sua risoluzione, la sua proposta, perché mi domando come non si possa convenire con quanto ha detto il presidente Renzi. Coloro che adesso magari sono un po' distratti dovrebbero essere i più imbarazzati, perché non capisco come facciano i colleghi del PD a sostenere uno che predica a destra e va poi a fregare i voti a sinistra. Infatti, quello che ha detto oggi il vostro Presidente del Consiglio dei ministri nulla ha a che fare con quel PD che poi andate ancora a spendere quando riuscite a fare le Feste dell'unità.

Nella realtà dei fatti, se servono tante parole, come abbiamo visto in una replica che è durata più dell'intera discussione generale, significa - e lui stesso ce lo conferma - che abbiamo un gran parolaio come Presidente del Consiglio dei ministri, che ha bisogno di parole per riuscire a convincere che quello che sta dicendo ha un significato.

Signor Presidente, devo dire che qualcosa si è rotto nel *feeling* tra il presidente del Consiglio Renzi e il suo predecessore Monti e se fossi il presidente Renzi, sarei un po' preoccupato, perché il presidente

Monti parrebbe avergli consegnato, come quel funesto personaggio, gli auguri di buon anno. Presidente Renzi, attenzione, perché con le parole si possono imbonire i mercati, ma i numeri, che si scrivano con la penna rossa, gialla, verde o blu, restano tali, e sui numeri non si imbroglia le carte.

E se va in Europa con la spocchia con cui pensa di condire poi il Parlamento della Repubblica italiana, non troverà la stessa suadente attenzione, ma troverà il rigore di chi dice: tu mi chiedi flessibilità? Ma poi con questa flessibilità che ci fai? Gli 80 euro che metti in tasca per procacciarti qualche voto? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). I 500 euro che metti in tasca per procacciarti qualche voto?

Quando si chiede la flessibilità, bisogna rendersi conto innanzitutto che in Europa la flessibilità è ampiamente utilizzata. La questione è che la Germania ha un *surplus* che ormai si aggira stabilmente sopra l'8 per cento di esportazione, ma quello non viene portato sul banco degli imputati, gli altri Paesi hanno un rapporto *deficit*-PIL che nulla ha a che fare con il rigore, mentre noi, per noi stessi, applichiamo delle regole e poi chiediamo flessibilità non per fare manovre strutturali, ma semplicemente marchette preelettorali. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). E ci credo che alla fine l'immagine che ne deriva è quella di un Paese non credibile!

Allora diciamo al signor presidente del Consiglio Renzi (e preghiamo il ministro Giannini di riferirglielo): faccia attenzione, perché noi abbiamo sempre detto che bisogna andare in Europa e battere i pugni, ma bisogna farlo dalla parte di chi è credibile, non dalla parte di chi va e fa l'isterico o di chi va e batte i pugni semplicemente perché non gli piacciono le regole del gioco e allora non gioca più. Altrimenti, l'immagine apparsa sul «The Economist», che tutti ricordiamo con la barca che va a fondo, la cancelliera Merkel, il Presidente della BCE e dietro il presidente Renzi con il cono del gelato, continua purtroppo ad essere l'immagine che non di lui, ma di tutto il nostro Paese hanno nel resto dell'Europa. E con questo, la ripresa economica non l'agganciamo.

La credibilità si fa con i numeri. Ripeto: si possono ingannare le persone con le parole, ma sui numeri non si tradiscono. Non siete credibili.

È caduto un Governo con lo *spread*. Ora lo *spread* è passato da 92 a 152 e con questo è sostanzialmente raddoppiato il debito pubblico. Abbiamo i giornali che nascondono la situazione greca che sta esplodendo. Viene tutto addomesticato, perché nella retorica del Governo i cittadini devono essere tenuti tranquilli. Tuttavia, non siete credibili perché, quando dite che la ripresa è ingranata, vi invito a girare per le strade e a lasciare l'auto blu in *garage* - quella che non avete venduto - e vi accorgerete delle saracinesche dei negozi abbassati e dei disoccupati in piazza a protestare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Quando fate i gradassi per aver concluso accordi con gli altri Stati esteri, ci dovrebbe essere il ministro Gentiloni qui a spiegarci come può essere che migliaia di miglia marine siano passate dall'Italia alla Francia senza che neanche il Parlamento ne abbia avuto notizia! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Dovrebbe venire qui il Ministro dell'economia e delle finanze a spiegarci come mai esiste un accordo stretto con la Confederazione Elvetica che è tenuto nascosto, con il quale il Governo ha svenduto i frontalieri. Ancora oggi aspettiamo che quell'accordo sia depositato e invece viene tenuto nascosto, perché fa comodo tosar i lavoratori, proprio perché sono frontalieri rispetto al Paese. (*Applausi del senatore Crosio*).

Voi ci considerate zone di frontiera, ai limiti dell'impero. Ma quelle zone di frontiera sono quelle che hanno fatto andare avanti l'economia di questo Paese, che hanno mantenuto le economie arretrate di questo Paese. Ma questo Paese non viene rispettato ed è il Paese reale.

Non siete credibili perché il ministro Guidi, che se ne è andato, ieri doveva presentarsi a Bruxelles, con 5.000 manifestanti da tutta Europa che battevano i pugni per dare una risposta alle produzioni di acciaio di tutta l'Unione europea che vengono messe in crisi dalle produzioni orientali della Cina e dell'India. E come se l'Italia non fosse il secondo Paese europeo nel settore dell'acciaio, il ministro Guidi non si è presentata. È rimasta a Roma e ha mandato un dipendente del Ministero, un dirigente che è rimasto fuori dalla porta. A me viene in mente l'immagine in cui fuori dalla porta c'era il presidente Renzi e al tavolo c'erano, da un lato, la Merkel e Hollande e, dall'altro, per la

Confederazione russa il presidente Putin. L'Italia era a guardare.

Questa è la credibilità e si vede nei fatti: nel momento in cui la Germania arriva a non sopportare più il carico dei clandestini, obbliga il resto d'Europa a pagare una tangente da tre miliardi di euro alla Turchia e in quel caso si chiudono le frontiere. Quando la questione riguardava l'attraversamento del Mediterraneo, era solo un problema italiano.

È troppo facile venire a dire: se sono clandestini verranno respinti, devono essere respinti, come ha detto il presidente Renzi. Noi queste cose le diciamo da sempre, ma voi non le attuate nei fatti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Infatti, coloro che hanno in mano il foglio di carta non sono poi accompagnati alla frontiera: viene loro messo in mano un foglio di carta e così diventano clandestini reali in giro per il Paese, senza che si sappia neppure la loro destinazione. Le espulsioni e i rimpatri sono cosa compiuta quando il clandestino viene riportato nel Paese di provenienza, non quando gli si mette in mano un foglio di carta timbrato con scritto: vattene. Questo significa prendere per il naso i cittadini.

Su queste cose qual è la credibilità del Governo? Non siete credibili perché venite qui a fare i Gian Burrasca, dicendo che andate in Europa a picchiare i pugni, ma nella realtà dei fatti non siete stati in grado di difendere i nostri risparmiatori quando sono stati tosati con le banche fallite nei giorni scorsi. La Germania, invece, quando doveva sistemare le proprie banche, lo ha fatto e abbondantemente, dopo di che è stato imposto il *bail in*. Su queste cose non siete credibili. Non lo siete quando dite che andate in Europa a difendere i risparmiatori, perché nei fatti non l'avete fatto e non lo state facendo.

Cari colleghi del Partito Democratico, quello che ha descritto il Presidente del Consiglio dei ministri è un Paese che assomiglia molto al Paese delle meraviglie di Crozza. E a giudicare dalla quantità, molto scarsa, di applausi con cui avete accompagnato il vostro Presidente del Consiglio dei ministri, credo vi siate convinti anche voi che Crozza è molto più credibile di Renzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mauro (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, sono molto dispiaciuto che il Presidente del Consiglio abbia ravvisato venature ostili nell'intervento del Presidente del Consiglio emerito Mario Monti. Esso, a mio avviso, si è palesato piuttosto come un sobrio richiamo ad alcuni assetti fondamentali per la credibilità del nostro Paese in Europa e non solo, anche per l'orizzonte stesso che l'Europa è chiamata ad avere per poter pensare di superare il guado delle difficoltà che vive. Sono dispiaciuto per una ragione semplicissima: perché oggi, per l'appunto, è l'atteggiamento sconsiderato del nostro Governo e del Presidente del Consiglio che produce isolamento per l'Italia e che produce condizioni che ogni giorno appaiono più difficili perché la presenza del nostro Paese sia vissuta come un elemento positivo dello scenario internazionale.

In buona sostanza, cari amici del Gruppo Partito Democratico (ma lo avete già capito anche voi perché l'atteggiamento e lo sconcerto di molti di voi lo testimonia), la narrazione del presidente Renzi è arrivata al capolinea ed oggi Renzi non ha più nulla da dire perché non è più considerato rappresentante di un Paese in pericolo, ma il pericolo per il Paese che rappresenta. *(Applausi del senatore Consiglio)* Ed è tanto vero questo che - mi dispiace per l'assenza in questo momento del Ministro dell'interno - gli esponenti del suo partito dovrebbero ricordare al Presidente del Consiglio che non più tardi di quindici giorni fa, celebrandosi l'assemblea politica del Partito Popolare Europeo di cui Nuovo Centrodestra fa parte, nel momento in cui gli esponenti del Nuovo Centrodestra hanno provato a difendere l'operato del Governo Renzi il presidente di quella famiglia politica, il francese Joseph Daul, li ha interrotti dicendo: ma come fate a difenderlo se non lo difendono più neanche i socialisti? Lo ha fatto pubblicamente, non lo ha fatto nel chiuso di un conciliabolo e non c'è un solo *leader* socialista che da quel giorno sia sceso in campo per difendere l'operato di Matteo Renzi. Non c'è un solo *leader* internazionale che possa permettersi il lusso di dire qualcosa che possa contrastare l'evidenza e cioè che il Presidente del Consiglio italiano parla a vanvera, come ha fatto oggi quando ha detto bischerate sui ruoli di Albania, Turchia e di altri Paesi, come la Bosnia-Erzegovina, perché parla

senza mai prepararsi per essere in condizione di entrare nel merito del ruolo di una potenza internazionale come l'Italia.

Allora, amici miei, il nostro problema in questo momento, di fronte al Consiglio europeo che si apre, è molto semplice. Qualcuno deve spiegare al Presidente del Consiglio (forse lo potrà fare la ministra Giannini) che nel momento in cui si annuncia di aver fatto la riforma della scuola bisogna anche sapere che in questi giorni ci sono centinaia di scuole che dicono che le Province gli scrivono annunciando che non ci sarà più la manutenzione delle scuole, che non ci sarà più il contributo che in origine davano per la risoluzione dei problemi. Ciò vuol dire che la riforma della scuola non la si è fatta e annunciare riforme false nel contesto europeo equivale ad essere mendaci, vale a dire aver minato fundamentalmente la credibilità di un'istituzione come il nostro Paese nel contesto europeo.

Ma come si fa a dire «ho fatto la riforma costituzionale» sapendo di dover svolgere un *referendum* ad ottobre su cui si è, peraltro, impegnato politicamente anche ad andare a casa? Che riforma è una riforma che non c'è? Che riforma è una riforma come quella del *jobs act* che ha tutte le premesse per essere una buona operazione e che, vivaddio, ha bisogno di avere il conforto di aspettare che al terzo anno ci sia il riscontro non che aumentino i contratti, ma che aumentino gli ordinativi per cui le imprese possano pensare di continuare a tenere assunti quelli che con il *jobs act* sono stati trasformati da lavoratori precari in lavoratori stabili? Che riforme sono? Il problema essenziale è questo.

Del resto, il livello di preparazione che il Presidente del Consiglio mette sulla partita europea lo si è capito bene quando ha citato la Brexit. Voi, cari amici del Partito Democratico, avete capito quale sarà la posizione italiana domani al Consiglio, quando dovrà discutere di Brexit? Cosa proporrà l'Italia? Su cosa l'Italia si impegna? Cosa l'Italia reputa magari essere un problema per sé di quello che può essere concesso al Regno Unito? Cosa l'Italia invece vuole spendere perché si sia effettivamente protagonisti di questa nuova stagione?

La verità è che non è con l'approssimazione e non è con la narrazione di cose che non stanno né in cielo né in terra che si riesce ad avere un ruolo su quello che può essere il destino buono del nostro Paese.

Allora io vorrei chiedere agli amici del Partito Democratico, nella consapevolezza che ormai hanno maturato che l'esperienza del Governo Renzi è arrivata al termine, di dargli un consiglio buono: di non vedere venature ostili nell'intervento del professor Monti, ma di farne invece tesoro per ravvedersi, seppur *in limine mortis*. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*).

GAMBARO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO (AL-A). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella nostra proposta di risoluzione abbiamo spiegato in modo analitico le ragioni di fondo della nostra posizione politica. Ad essa rimando, quindi, per i necessari approfondimenti. Il metodo che abbiamo seguito è stato soprattutto quello di far parlare i numeri, al fine di evitare le insidie di un dibattito puramente ideologico. Come è stato del resto quello che si è svolto in prevalenza sulle pagine dei principali quotidiani italiani.

Sullo sfondo di ogni ragionamento deve essere l'analisi puntuale delle gravi turbolenze che caratterizzano la situazione internazionale. Sia da un punto di vista politico, a causa dei drammatici avvenimenti della Siria e dell'Iraq, con le sue conseguenze immediate per milioni di individui costretti a fuggire da quegli orrori. Sia da un punto di vista economico e finanziario.

Preoccupa la grande volatilità che caratterizza la borsa e l'andamento dei corsi dei titoli del debito sovrano, le cui divergenze, in termini di *spread*, accendono campanelli d'allarme che si sperava, da tempo, disattivati.

Per quanto pochi inclini al pessimismo, non possiamo non rilevare come nuovamente, nel dibattito tra gli analisti finanziari, ricompaia lo spettro di un possibile naufragio dell'euro. Una moneta rimpicciolita che potrebbe comprendere - come è stato scritto - solo il "nucleo duro del Nord", compresa la Francia.

Queste turbolenze altro non sono che il riflesso di traumi ben più consistenti. Alla loro origine è la

grande deflazione che gela l'intero pianeta. Prezzi in caduta, trappola della liquidità, crescente sottoutilizzo del potenziale produttivo, disoccupazione in aumento: sono questi i sintomi più vistosi. Essi si accompagnano allo sviluppo di crescenti squilibri macroeconomici, che segmentano la realtà internazionale e quella europea. Da un lato Paesi che pure resistono al grande freddo della stagnazione. Altri - i più deboli - che sono costretti a subirne le conseguenze maggiori e più drammatiche. Basti pensare alla Grecia, di nuovo nella morsa del possibile *default*, o al Portogallo.

Ma è la stessa Eurozona ad essere percorsa da profonde lacerazioni che rischiano di far naufragare il grande sogno europeo. Quella che doveva essere un'isola di prosperità e progresso, «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo» come recita il Trattato di Lisbona, ha fatto registrare fino ad oggi il più basso tasso di sviluppo dell'intero pianeta, con una crescita media annua dello 0,42 per cento, la più bassa in assoluto al pari del Giappone, la cui deflazione risale, tuttavia, agli inizi degli anni Novanta.

Tanto per avere un parametro di riferimento, gli Stati Uniti, nello stesso periodo, sono cresciuti ad un ritmo medio annuo dell'1,3 per cento. Tre volte tanto.

Di tutto ciò dovrà occuparsi il prossimo Consiglio europeo, la cui agenda, tuttavia, rischia di sommare argomenti che non hanno la stessa valenza politica.

Per sgombrare il campo è bene dire, in anticipo, che la vicenda inglese deve essere trattata con grande cautela. Occorre evitare che reciproche rigidità favoriscano i fautori della Brexit. Occorre pertanto riconoscere le buone ragioni inglesi, in tema di prestazioni sociali e libera circolazione, ma sapere, anche, che vi sono principi non negoziabili.

In altre parole: non è accettabile la tesi che la Gran Bretagna possa interferire sulle future decisioni europee, in tema di finanza pubblica, senza assumersi alcuna responsabilità. Se ciò avvenisse, nessuno potrebbe escludere un effetto domino da parte di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

Il punto più spinoso di questo vertice è, tuttavia, un altro: ciò che Donald Tusk, nella sua lettera ai membri del Consiglio europeo, classifica con il termine *governance* economica. Su questo tema è necessario richiamare l'attenzione del Senato e del Governo.

Nella nostra risoluzione siamo andati agli antefatti, all'analisi di quel documento, che risale al giugno del 2015, il cui titolo è «Completare l'unione economica e monetaria dell'Europa», più noto, tuttavia, come il documento dei cinque Presidenti, per l'elenco dei partecipanti alla sua stesura: Jean Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz. Un documento equilibrato ed in larga misura condivisibile, caratterizzato da una solida saldatura tra obiettivi da realizzare e scansione dei tempi indispensabili per ottenere risultati senza forzature. Sottolineo fin da subito questi due elementi perché nel dibattito di questi ultimi giorni tale equilibrio è in parte saltato, alla ricerca di soluzioni a mio avviso sbagliate, rivolte più a difendere l'attuale *status quo* che non a fornire soluzioni coerenti con i drammatici problemi che sono all'origine della crisi europea. Se ne è avuta dimostrazione nel documento, firmato da Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, e Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, ampiamente pubblicizzato dalla stampa italiana ed estera e divenuto argomento di forti discussioni polemiche, alle quali, su una posizione assolutamente condivisibile, è intervenuto lo stesso Presidente del Consiglio. Principale argomento del contendere il *diktat* che traspare dalla forzatura, contenuta in quell'intervento, del documento dei cinque Presidenti.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

GAMBARO (AL-A). Ho quasi finito, Presidente.

Netta l'alternativa: o si accetta di giungere alla rapida costituzione di un Ministro del tesoro europeo, oppure le regole di bilancio dovranno divenire ancora più stringenti. Insomma, è di nuovo la riproposizione di una linea netta di *austerità*, senza alcuna riflessione sulla sua efficacia e sui guasti che essa ha determinato negli anni che ci dividono dalla crisi del 2007. Tesi inaccettabile, tanto più se paragonata al documento precedente richiamato dove, invece, si afferma che via via che la zona euro evolve verso l'unione europea monetaria autentica, sarà sempre più acuta la necessità di adottare

alcune decisioni collettivamente, assicurando nel contempo il controllo democratico e la legittimità del processo. Una futura tesoreria della zona euro potrebbe essere la sede adatta per questo...

PRESIDENTE. Senatrice, lei aveva a disposizione cinque minuti, e al momento ne ha già utilizzati otto.

GAMBARO (AL-A). Credevo di averne dieci.

PRESIDENTE. Credo siano già stati utilizzati dal senatore Monti gli altri.

GAMBARO (AL-A). Ma io non faccio parte del Gruppo del senatore Monti.

PRESIDENTE. Per il Gruppo AL-A è intervenuto il senatore Mazzoni allora.

GAMBARO (AL-A). Ma non in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sono dieci minuti complessivi per Gruppo e il suo ne ha già utilizzati 13, quindi concluda o consegna la restante parte del suo intervento.

GAMBARO (AL-A). Concludo.

Sono, quindi, proposte alternative, e dispiace che autorevoli commentatori abbiano visto nel rifiuto di queste ultime posizioni il rischio di un risorgente sentimento antitedesco. Non è quello che volevamo dire: noi siamo per il popolo tedesco. (*Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Laniece*).

ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, il prossimo appuntamento del Consiglio europeo sarà dedicato a decisioni di assoluta importanza per il futuro dell'Europa, ovvero la ricerca di un accordo sulle riforme richieste dal Regno Unito in vista del *referendum* sulla permanenza o l'uscita dall'Unione europea (cosiddetta Brexit), nonché sul tema migrazioni e rifugiati.

L'auspicio - in linea con quanto comunicato dal Presidente del Consiglio - è di raggiungere, attraverso indispensabili mediazioni, una soluzione che tenga conto della situazione politica e peculiare di Paesi come il Regno Unito, ma che non ceda a compromessi a ribasso, dannosi o potenzialmente nocivi per il futuro del nostro Paese e per l'Europa.

Le quattro aree tematiche prese in considerazione (*governance* economica, sovranità nazionale, libertà di movimento e *welfare*, mercato interno e competitività) non costituiscono ambiti indipendenti e avulsi tra loro, ma sono in diretta correlazione anche con il tema migranti e rifugiati. Una serie di soluzioni che dovranno rafforzare l'Unione europea, la posizione Regno Unito al suo interno e il consenso dei cittadini britannici verso l'Unione europea.

Non ci si può permettere che la mancanza di un accordo possa causare un'uscita del Regno Unito. I cambiamenti proposti sono la base per trattative efficaci e non discriminatorie per nessuno.

Infatti, l'uscita dall'Unione europea comporterebbe una notevole frattura sociale e politica e, inoltre, avrebbe delle conseguenze finanziarie ed economiche sostanziali. Perdere Londra, non rappresenta però una perdita solo per il nostro Paese. Uno dei due membri europei del Consiglio di sicurezza; una piazza finanziaria dinamica; un modello attrattivo indiscutibile per le giovani generazioni; un attore economico vitale del mercato unico.

L'Unione europea - già investita da crisi molteplici e in crescita asfittica - non può, letteralmente, permetterselo. Trovare una soluzione è quindi necessario e cruciale, non solo per il futuro della Gran Bretagna, ma per il futuro della nostra Europa.

Ritengo fermamente che la soluzione dovrà consentire di tenere Londra in Europa a condizioni che però non ledano la posizioni di altri Stati fondamentali dell'Unione, primo fra tutti l'Italia.

Sono convinto, signor Presidente del Consiglio, che il Governo italiano porterà sul tavolo europeo proposte concrete per favorire la cooperazione e il negoziato, scongiurando disgregazione europea e cercando di cambiare la direzione delle politiche sociali ed economiche. Ribadisco, però, che la cooperazione e il raggiungimento di larghe intese sui dettagli della proposta non devono lasciare spazio alla cedevolezza di rischiosi compromessi che possano minare libertà fondamentali e fondanti della stessa Europa. Mi riferisco, in particolare, alla non discriminazione e alla libertà di circolazione.

Il negoziato in corso con la Gran Bretagna non deve prevedere concessioni che ledano diritti fondamentali, come la già citata libertà di circolazione delle persone. E soprattutto non deve costituire un precedente di trattative con gli altri Stati membri.

L'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe creare inoltre un rischio prevedibile, un precedente in base al quale altri Paesi europei potrebbero chiedere nuove concessioni che possano rappresentare un passo indietro nel processo di integrazione comunitaria e nell'*iter* decisionale europeo.

Ritengo inoltre - anche in linea con quanto espresso nei giorni scorsi dal ministro Gentiloni - che la preoccupazione maggiore possa essere quella che una Brexit alimenterebbe la spinta anti-europea nell'area e incoraggerebbe altri governi a indire simili *referendum*.

Auspico che l'accordo con Londra verrà raggiunto con soluzioni condivise e sono certo che il Governo italiano saprà operare per trovare mediazioni accettabili per rimettere in carreggiata l'Europa. Le propagande antieuropeiste vanno scongiurate, perché il populismo è un grave danno per l'Europa.

In conclusione, signor Presidente (solo trenta secondi) l'Unione europea corre un pericolo concreto per la sua stessa esistenza. Questi pericoli potrebbero infatti condurre a uno sgretolamento della comunità europea, se non si troveranno soluzioni condivise sui punti chiave della competitività, della *governance* economica, della sovranità e della solidarietà. A tal punto mi è caro ricordare che già a suo tempo, nell'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono stati richiamati due principi fondamentali: il principio di responsabilità e quello di solidarietà.

Esprimo pertanto sostegno per il contenuto della comunicazione che è stata sottoposta alla nostra attenzione e sono certo che il Governo italiano saprà al meglio lavorare per arrivare a soluzioni di reciproca soddisfazione nel vertice europeo, anche al fine di ricostruire fiducia. Fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee e fiducia reciproca tra gli Stati. (*Applausi dal Gruppo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), AP(NCD-UDC) e del senatore Zanda*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, il primo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio europeo di domani è molto delicato e riguarda la possibilità, attraverso il *referendum*, di un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Noi certamente concordiamo con il giudizio che Renzi e altri colleghi hanno espresso, sul fatto che sarebbe assolutamente grave l'uscita del Regno Unito. Ma io vorrei dire con altrettanta franchezza - mi rivolgo anche alla collega Bonfrisco - che a nostro avviso sarebbe altrettanto, o forse ancora più pericoloso cercare di evitare questo esito attraverso una negoziazione che alla fine porterà a pagare un prezzo molto, ma molto alto.

A nostro parere, sono assolutamente inaccettabili le richieste avanzate dal Regno Unito in materia di sicurezza sociale e di limiti alla circolazione dei lavoratori. Accettare, come potrebbe accadere, di escludere dal *welfare* i nuovi residenti per alcuni anni significherebbe mettere davvero in discussione uno dei principi fondanti di quell'Europa che ogni tanto il presidente Renzi viene in questa sede a descriverci, basata sulla centralità della persona e, quindi, anche su un'idea di solidarietà. Inoltre, ciò significherebbe anche spalancare le porte ad altri Paesi membri, in relazione proprio alla sospensione degli accordi di Schengen. Credo che il risultato sarebbe - questo sì - assolutamente fatale per il futuro dell'Europa.

D'altronde, siamo in una situazione molto difficile. Ciò che sta accadendo, le prese di posizione di molti Paesi europei, la costruzione dei muri, le chiusure e le minacce di chiusura addirittura di muri al nostro confine (penso al Brennero) ci dicono che se davvero si arrivasse ad una sospensione degli accordi di Schengen, avremmo come conseguenza quasi inevitabile la fine dell'Unione.

Con altrettanta convinzione credo che il Governo italiano dovrebbe opporsi ad ogni tentazione di dar vita all'Europa a due velocità, in cui si instaurerebbero legami di cooperazione più stretti tra un gruppo di Paesi forti del nord Europa e tutto il resto, lasciato assolutamente fuori.

Se davvero si vuole salvare il futuro dell'Europa, deve essere posto con chiarezza un tema che non è certamente quello di una minore integrazione politica, bensì di una maggiore integrazione politica che può salvare l'Europa.

Sulle questioni di natura economica e bancaria, vorrei dire con molta chiarezza una cosa al senatore Monti. È noto che abbiamo punti di vista molto diversi, perché abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere testardamente (penso che abbiamo avuto ragione) che le politiche di *austerità* e di *fiscal compact* in Europa non hanno portato, nei fatti, ad un'uscita dalla crisi. Anzi, quello che sta accadendo in queste settimane ci dice che sono state politiche di natura recessiva.

Proprio in vista del semestre italiano, abbiamo chiesto al Governo italiano - ricordo le proposte di risoluzione che abbiamo presentato - di costruire un'alleanza in Europa con altri Paesi proprio per la messa in discussione di queste politiche. Si tratta di un'inversione di tendenza. E credo che limitarsi solo ed unicamente a chiedere un po' di flessibilità (tra l'altro non investita per favorire davvero e seriamente una ripresa economica e, quindi, un investimento serio, ma per altre operazioni che di recente abbiamo visto nella legge di stabilità), ricordarsi solo oggi, e non quando avevamo la possibilità al semestre europeo, che quelle politiche certamente non hanno aiutato né l'Italia, né l'Europa e citare gli Stati Uniti adesso, quando per mesi e mesi, soprattutto nel semestre europeo, si è fatto altro, non abbia fatto bene all'Italia da nessun punto di vista.

Vorrei ricordare anche qui che quando sulla vicenda greca si è chiesto di costruire un'alleanza per mettere in discussione e chiedere una conferenza per la ristrutturazione del debito, facendo un ragionamento serio su che cosa significa il *fiscal compact* e cominciando a discutere con serietà, si è fatta un'altra scelta. Oggi non si può venire a propagandare altro perché non è segno di serietà. Non si può continuare a venire in questa sede a raccontare la storiella della legge elettorale, delle riforme costituzionali e del *jobs act*, continuando a portare dati che riguardano solo contratti e non posti di lavoro, pensando che a questo punto tutto è legato alla questione della flessibilità.

Certo, maggiore flessibilità ma per affrontare di petto la questione della rimessa in discussione del *fiscal compact* e di quelle politiche di austerità e per utilizzare, eventualmente, quella flessibilità per investimenti pubblici seri per rilanciare il nostro Paese. Noi l'abbiamo detto e ridetto e l'abbiamo ripetuto in questa risoluzione.

Concludo, signor Presidente, parlando delle politiche migratorie. Dico una cosa soltanto: noi - e lo abbiamo messo per iscritto - non siamo assolutamente d'accordo sul punto relativo alla Turchia. Lo dico perché è una delle questioni sulle quali si è più discusso in questo ultimo periodo. Chiediamo anche nuovamente, formalmente e davvero seriamente al Governo di chiedere una nuova discussione sull'accordo tra l'Unione europea e la Turchia che prevede il versamento di tre miliardi di euro perché io credo che un Paese serio che parla di diritti umani non può dare tre miliardi ad un altro Paese che, come sappiamo, si comporta diversamente e non rispetta i diritti umani. Infatti pagheremmo per costruire dei centri di detenzione. Non ci è bastato quello che è successo in Libia!

Su questo punto rimane il nostro dissenso più totale. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-AEcT*).

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, vorrei essere breve perché vedo che questo dibattito ha esaurito il suo *pathos* con il duetto/duello tra il presidente Monti e il presidente Renzi. Devo dire che sono grato al presidente Monti perché ha sollevato alcune questioni che rispondono anche ad una sensibilità diffusa, come peraltro ha fatto bene il Presidente del Consiglio a rispondere con una certa *vis* polemica che non è male perché qui si tratta di capirci bene e di capire bene quale sia il percorso che il nostro Paese vuole intraprendere.

Allora, consentitemi solamente due considerazioni nel merito del Consiglio europeo. Per quanto riguarda il tema della Gran Bretagna e la cosiddetta Brexit siamo tutti d'accordo: l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea provocherebbe gravissime lesioni all'Unione stessa e forse anche al Regno Unito però in questo caso, dal nostro punto di vista, dobbiamo occuparci del destino della comunità

che è stata messa in piedi dai grandi protagonisti del dopoguerra che individuarono nell'Europa e nella scelta atlantica l'approdo ideale comune. Se esce il Regno Unito dall'Unione europea, io credo che la lesione nel nostro edificio europeo sarà non recuperabile e mi auguro veramente che il negoziato tra l'Unione europea e Cameron vada a buon fine e che possa in qualche modo essere avallato dal voto popolare.

In secondo luogo, per quanto riguarda il tema delle migrazioni, io non parlo di immigrati o di emigrati, parlo di migrazioni e vorrei dire a tutti i colleghi che si tratta di un fatto planetario. Se noi apriamo la sera le televisioni internazionali vediamo che il tema delle migrazioni è presente ovunque: dal Messico agli Stati Uniti, da Haiti a Santo Domingo, dalla Birmania a Singapore. Si tratta ormai di un fenomeno connesso alla globalizzazione e a due problemi fondamentali uno dei quali è il bisogno - la gente che non ha da mangiare va dove si può avere una speranza di futuro - e l'altro è la perdita di statualità tradizionali; saltano gli Stati, c'è il terrorismo, la gente ha paura e scappa. Pensate a quanto accade in Africa e alla migrazione planetaria che arriva. Una volta era una migrazione di necessità, oggi è una migrazione dovuta anche a fenomeni terroristici come quelli di Boko Haram o al-Shabaab e quant'altro.

Noi riteniamo che sia importantissima l'azione che il Governo italiano sta portando avanti ad esempio con la diplomazia economica in Africa e nel Mediterraneo. L'Italia deve far capire all'Europa che tra le priorità delle politiche di vicinato deve esserci il Mediterraneo altrimenti l'Europa non si salverà. E questo si è dimostrato tangibilmente. Non arrivano solo a Lampedusa; oggi arrivano dalla Grecia, perché arrivano dalla Siria, perché arrivano in Turchia, perché la dissoluzione del mondo che aveva stabilito dei confini artificiali dopo la Prima guerra mondiale si trova oggi alle prese con una catastrofe planetaria. Non è un caso che Papa Francesco l'abbia definita la terza guerra mondiale a rate; devo dire che, francamente, non è un'espressione sbagliata e io la condivido. Dunque, abbiamo questo problema.

Mi consentite solo una battuta? Tanto ci capiamo in quest'Aula, perché siamo tutti addetti ai lavori. Bisogna stare molto attenti, perché quello che sta capitando picconando l'Unione europea finisce per picconare alcuni istituti, come Schengen, che sono la nostra rete protettiva e sono il cuore dell'Europa. Quando quattro Paesi come l'Ungheria, la Slovacchia la Repubblica Ceca e la Polonia propongono di fare i loro microconfini, la conseguenza per Paesi come l'Italia è pernicioso, perché sta cominciando ad avanzare l'idea che a questi Paesi, in forma indiretta, si assocerà l'Austria e magari si assoceranno anche altri Paesi. Noi rischiamo, a quel punto, di non essere più il ponte verso il Mediterraneo, ma di essere negletti, con altri Paesi europei del Mediterraneo, in una specie di circuito europeo di serie B destinato a gestirsi tutti questi problemi, compresi quelli dei rifugiati. *(Applausi dei senatori Susta e Di Biagio).*

Apro una parentesi e la chiudo subito. Se si progetta, come è giusto, di bloccare tramite la Turchia l'accesso all'Europa da quel versante greco, colleghi, la conseguenza rischia di essere una, fatale per l'Italia: il flusso migratorio tornerà ad essere gravitante nel nostro Paese tramite l'Albania e tramite la Libia. Questa è una conseguenza drammatica di eventuali confini rialzati in quella Europa che sta smarrendo il senso della propria identità e del proprio cuore. È chiaro che un'Europa di quel tipo vede Paesi come l'Italia, che hanno confini incontrollabili, come vittime designate.

Qui mi collego, se mi consentite, al dibattito Monti-Renzi che si è avuto prima. Qual è la preoccupazione che tanti hanno e che è giusto riportare al Presidente del Consiglio di un Governo che noi sosteniamo con forza? La preoccupazione, davanti ad una Germania che certamente è in difficoltà (il cancelliere Merkel non è oggi, dopo una gestione così difficile del tema dei rifugiati, nelle condizioni in cui era un anno fa), è costituita dal rischio di smarrire la concertazione tradizionale dei grandi *leader*. Il presidente Monti ha citato Craxi e Andreotti; la grande politica e l'intuizione migliore della cosiddetta prima Repubblica è stata sostanzialmente quella di stabilire una *partnership* dell'Italia con la Germania e con la Francia. La Germania e la Francia hanno bisogno dell'Italia, per essere la locomotiva dell'Europa, e noi abbiamo bisogno di loro, perché abbiamo, con altri Paesi come il Regno Unito, tradizioni, storia identità ed interessi completamente diversi. Noi abbiamo bisogno di non indebolire questo convoglio di testa, perché, indebolendo questo convoglio di testa e la *partnership*

tradizionale con la Germania, finiamo per essere confinati in un settore di serie B, che prelude all'emarginazione del nostro Paese.

Non vorrei interpretare il senatore Monti, anche perché, storicamente, non mi è andata troppo bene quando l'ho interpretato (lo dico con amicizia al presidente Monti). Io penso però che egli intendesse porre una questione che io avverto e che credo Renzi debba avvertire. Le delegazioni di parlamentari tedeschi che noi riceviamo ci dicono che si è indebolito il rapporto tra i nostri Paesi e che la gente in Germania pensa che gli italiani siano i soliti che vogliono violare le regole ed avere della flessibilità per fare debito pubblico. E molti italiani pensano, a nostra volta, che la Germania sia un pochino la matrigna egoista che si pone il problema di tutti solo ed esclusivamente per i propri interessi. Ora, in queste rappresentazioni forse un frammento di verità ci sarà anche e le responsabilità della Germania, in un eccesso di egoismo, ci saranno pure. Ma noi queste nubi le dobbiamo diradare. Le deve diradare in primo luogo chi va nel Consiglio europeo ed è chiamato a essere, anche per la grande vitalità e forza che oggi il nostro Governo ha, un fattore di ricostruzione delle basi morali e politiche dell'Europa, perché altrimenti indirettamente finiamo per essere anche noi dei piccoli picconatori, ma noi non ce lo possiamo permettere. Credo che l'ambizione del presidente Renzi sia così alta che non deve abbassare la sua asticella a un livello non consono per lui e per l'Italia.

Penso che questo dibattito sia stato utile e noi dobbiamo ringraziare chi vi ha partecipato, perché parlando di politica estera ed europea in questo consesso acquisiamo una consapevolezza che a volte manca anche tra i nostri concittadini. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, se dovessi parafrasare e poi riassumere quanto oggi detto dal Presidente del Consiglio, che si è riempito la bocca della parola «comunità» (comunità che non riesce ad assicurare neanche nel suo Paese, figuriamoci in Europa), dovrei dire che da tutti i concetti non esce fuori altro che nulla.

Mi inchino a cotanta lungimiranza del Presidente del Consiglio che, come al solito, è venuto a parlarci di un'Europa che non esiste. È dall'inutile semestre italiano di Presidenza che straparla di un presunto cambio di marcia dell'Unione europea sull'austerità; oggi si è accorto che l'Unione europea non ha cambiato di una virgola la sua politica economica. Ecco allora che lo vediamo rivendicare in tutte le sedi qualche decimale aggiuntivo di *deficit* e quel poco che ottiene lo sperpera in manette elettorali, invece di usarlo per rilanciare gli investimenti pubblici e l'occupazione e per misure strutturali come il reddito di cittadinanza.

Mentre il Presidente del Consiglio maneggia di inesistenti di vittorie, il Consiglio europeo garantisce al Regno Unito il rispetto della sua sovranità politica ed economica e lo favorisce in materia di immigrazione, perché teme fortemente il *referendum* indetto da Cameron, un sacrosanto diritto della Gran Bretagna, come dice il Presidente. Proprio nel rispetto del *referendum*, mi preme ricordare a quest'Aula e a questa maggioranza (proprio nel rispetto dei cittadini), che nelle Aule parlamentari è già stato depositato dal Movimento 5 Stelle un disegno di legge d'iniziativa popolare per l'indizione di un *referendum* sulla permanenza dell'Italia nell'euro.

Cosa fa invece questo Presidente del Consiglio nominato e non eletto da quei cittadini che dice di rispettare quando parla di *referendum*? Chiede all'Europa... (*Brusio*). Signor Presidente, le chiedo di avere un po' di silenzio, perché io ho la voce bassa e ho difficoltà a parlare. (*Richiami del Presidente*). Stavo dicendo che chiede all'Europa flessibilità sulla base di mancate riforme e di usare i vincoli di bilancio a suo uso e consumo, di svendere le ultime aziende strategiche nazionali e mettere i risparmiatori italiani davanti all'incubo del *bail in*.

A questo proposito è bene ricordare le recentissime stime ISTAT sul PIL 2015, come al solito molto lontane dalla propaganda governativa. Ci siamo sentiti ripetere per mesi e mesi che il PIL sarebbe cresciuto di oltre l'1 per cento nel 2015; nei documenti ufficiali il Governo scriveva +0,9 per cento, salvo poi correggersi a voce dichiarando che la crescita si sarebbe fermata a +0,8 per cento. Niente di

tutto ciò: l'ISTAT stima una crescita allo 0,6 per cento, inoltre il quadro internazionale in rapido peggioramento fa pensare che il dato finale sarà ancora più deludente. Un risultato così misero, nonostante nel 2015 siano venuti in soccorso del suo Governo almeno tre eventi congiunturali positivi: il rapido calo del prezzo del petrolio, maggiore del previsto; la svalutazione dell'euro sul dollaro e sulle altre valute internazionali; il contenimento dei tassi d'interesse sul debito pubblico.

La verità è che, senza questi eventi positivi, la nostra economia sarebbe ancora in recessione. Altro che *jobs act*, decontribuzione ed elemosina di Stato; altro che trucchetti per manipolare le statistiche sull'economia; altro che 756.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato, che null'altro sono che trasformazioni e nulla hanno influito sul calo della disoccupazione in Italia (*Applausi dal Gruppo M5S*); altro che millantate riforme del lavoro con parole inglesi che non fanno capire nulla alla gente e che non hanno nulla a che vedere con i sistemi di *welfare* europei.

Il Presidente del Consiglio non aveva e non ha alcun merito per il segno «più» del 2015, e gli italiani se ne accorgeranno presto, nel 2016, quando dovrà rivedere fortemente al ribasso la stima sul PIL e la tenuta dei conti pubblici, dato che la situazione internazionale volge al peggio.

Io concludo e vorrei allegare la restante parte del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CATALFO (*M5S*). Ricordo in conclusione che non si può andare a chiedere all'Europa maggiore flessibilità quando si sa in tutta coscienza di non aver fatto assolutamente nulla per ciò che riguarda la crescita, le riforme strutturali, le serie riforme del lavoro, la corruzione e tutto quello che c'era da fare per far tornare i 500.000 italiani dall'Inghilterra

Di chi è la responsabilità? Di chi è la responsabilità dello spostamento di decine di migliaia di giovani in Inghilterra quest'anno? Di chi è la responsabilità se non di questo Governo? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, superstiti del Governo, credo che le considerazioni ottimistiche del Presidente del Consiglio che ha svolto sull'economia, cogliendo l'occasione di questa ulteriore informativa sui vertici europei, siano smentite dai fatti. Ricordo al presidente Renzi che il debito pubblico è passato dai 2.107 miliardi del febbraio 2014 ai 2.170 della fine del 2015; che le stime sul rapporto *deficit*-PIL sono passate dal meno 1,4 per cento del giugno 2015 al meno 2,4 per cento alla fine dello scorso anno; che la pressione fiscale dal 2014 al 2016 è passata dal 43,4 per cento al 44,2 per cento; che anche la crescita del PIL nominale è peggiorata rispetto alle previsioni.

Lo dico perché il Presidente del Consiglio si è giustamente vantato anche dei 700.000 posti di lavoro. Guai a deprecare o a criticare un dato che può apparire positivo. Ma ricordiamo al presidente Renzi le tante occasioni in cui anche il senatore D'Alì, con proposte e interventi, ha rilevato come questa opportunità sia stata finanziata sottraendo 4,5 miliardi di euro ai fondi strutturali per il Mezzogiorno. Quei fondi saranno utilizzati per tre anni, alla fine dei quali questa bolla occupazionale apparente potrebbe scoppiare e non ci sarebbero più le coperture per la decontribuzione e tutte le opportunità. Quindi, abbiamo tolto dei soldi al Sud e, forse, abbiamo creato un inganno.

È vero che Renzi gioca a breve la sua partita, e non per portare iella e fare ironia - come altri hanno fatto anche sul vetro rotto dell'aereo - ma il «Financial Times» ha detto in questi giorni che, forse, è finita la fortuna di Renzi. Ricordo la speculazione, la polemica sollevata in altri tempi da un giornale non celebre come quello inglese, ma l'ultimo dell'ultimo Paese, che ha fatto qualche corsivetto sui Governi di centrodestra. Adesso anche il «Financial Times» comincia a criticare Renzi, il quale però, a sua volta, ha in un certo senso messo il dito nella piaga parlando del 2011. Egli quindi sta cominciando a scoprire che soffre un po' le vicende europee, e che forse alcune scelte come il *fiscal compact* fatto in quel modo, nonché le vicende del 2011, il comportamento delle banche tedesche e la vendita di titoli pubblici italiani sono un qualcosa che noi ben conosciamo, avendo sofferto come maggioranza di

centrodestra dell'epoca e come Governo Berlusconi i fatti del 2011. Non a caso, oggi, abbiamo visto il siparietto tra Monti e Renzi, che crea una cesura, una spaccatura e forse una rilettura anche di quei fatti del 2011. Benvenuto, allora, caro presidente Renzi, se comincerà, anche sperimentando sulla sua pelle le difficoltà europee, a capire che forse le vicende del 2011, che noi leggiamo in una certa maniera, non sono andate secondo la lettura che la sua parte politica aveva dato, fino a festeggiare quei giorni tristi per l'Italia. Oggi forse lei comincia a rileggerle diversamente. Ma di questo ci sarà modo di parlare nel futuro. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Sulla questione europea vogliamo dire poche cose. C'è oggettivamente una mancanza di *leadership* in Europa. Non c'è dubbio. E non mi pare che Renzi, che si è vantato di essere il *leader* del partito che ho avuto il migliore risultato europeo della sinistra, della destra, del centro e di tutte le piattaforme planetarie, abbia acquisito una *leadership* significativa. Oggi abbiamo un problema che la senatrice Bernini ha sollevato anche in Commissione in questi giorni. Noi non siamo contenti del fatto che salti Schengen. Se salta e tutti chiudono le loro frontiere, l'Italia rischia di diventare un ghetto di tutti quelli che sbarcano nel nostro Paese e che nessuno farà più circolare. Se Francia e Germania, che sono insieme all'Italia Paesi fondatori che danno una dimensione identitaria - credono di esserlo più dell'Italia, ma sono pari a noi - cominciano a dire che Schengen non si applica più, chissà cosa succederà.

Caro presidente Renzi - lo dico metaforicamente - l'Austria oggi chiude le frontiere e dice che farà entrare 80 profughi al giorno. La situazione è preoccupante.

Poi il ministro Alfano dice che abbiamo abbattuto il muro di Dublino, nel senso che ci sarà finalmente una ricollocazione dei vari profughi. Dove abbiamo abbattuto questo muro? Anzi, in Europa si stanno erigendo dei muri. Non è vero. Per cui, la situazione è tutt'altro che rosea.

Anche per il numero degli sbarchi in Italia le cose non sono poi così positive. Molti sono profughi che non vengono dalla Siria, ma arrivano dall'Africa subsahariana. C'è, quindi, una dinamica dei flussi migratori molto dannosa e pericolosa per l'Italia, che non è legata allo *status* di profugo di altri contesti mediorientali.

L'Europa ha dato 3 miliardi alla Turchia e l'Italia si è accollata la sua quota, ma lì forse bloccheremo alcuni flussi migratori che vanno verso i Paesi del Nord Europa, i quali, a loro volta, si sono riuniti a Visegrad nei giorni scorsi, capitanati dall'Ungheria di Orbán, che a qualcuno non piace, e che fa parte del Partito Popolare Europeo e che io preferisco ad altri esponenti dello stesso. Lì si stanno attrezzando in maniera molto decisa per evitare una crescente invasione. Noi che facciamo? Renzi ha chiesto uno scomputo dal nostro debito di 3 miliardi di euro per le spese per l'immigrazione. L'Europa non ci ha riconosciuto questa cifra, che serviva a taroccare ulteriormente i conti pubblici, e a maggio ci faranno sapere cosa ci riconosceranno. Ma abbiamo speso 3 miliardi per le accoglienze ulteriori? Allora, gli aumenti di ingressi ci sono stati; altrimenti, se non abbiamo speso quei miliardi, i numeri degli ingressi che Renzi dice essere statici smentirebbero questa maggiore spesa pubblica.

La politica di immigrazione è un disastro. Noi riteniamo che le procedure di riconoscimento, le impronte digitali e il funzionamento degli *hot spot* non siano adeguate. Non abbiamo voluto manipolare la nostra risoluzione come il Governo pretendeva. Tra l'altro, il Governo ha detto che non sono pertinenti le considerazioni finali della nostra risoluzione riguardanti i cordoni umanitari per proteggere i profughi siriani e il problema delle sanzioni verso la Russia che stanno danneggiando la nostra economia. Abbiamo un'Europa che mette le sanzioni alla Russia e poi vuol far entrare nell'area di mercato la Cina, che fa *dumping* e concorrenza sleale ai nostri produttori. Io mi chiedo se questa è una politica europea. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Consiglio*).

Ieri a Bruxelles le industrie siderurgiche hanno protestato contro la concorrenza sleale cinese, e non gruppi di estremisti. Noi spendiamo giustamente miliardi per bonificare gli impianti siderurgici italiani e poi importiamo acciaio dalla Cina, prodotto in condizioni di sfruttamento delle persone e di devastazione dell'ambiente. Ieri a Bruxelles di questo hanno discusso e sono lieto che anche il vicepresidente del Parlamento europeo Taviani abbia partecipato. Sono, quindi, molte le cose che non vanno.

Le ricollocazioni stanno funzionando? Dovevano essere 80 al giorno per i profughi. Ne sono state fatte 279 in sei mesi. Il ministro Alfano non è ora presente, ma forse lo sa. L'Unione europea, con il documento discusso e approvato ieri nella Commissione affari costituzionali, stanZIA 50 milioni di euro per ricollocare 20.000 persone. Ma sono 20.000 le persone che la politica sbagliata dei Governi italiani a guida sinistra fa sbarcare in un mese in Italia. Noi dovremmo ricollocare 20.000 persone in Europa? Di che parliamo? Con 50 milioni, quando si danno 3 miliardi alla Turchia e l'Italia chiede 3 miliardi di rimborso. La cifra di 50 milioni è ridicola. Le operazioni Mare Nostrum e Triton, la gestione di Frontex: sono un disastro. Come lo è anche EUNAVFOR Med, l'ulteriore missione, che doveva servire a contrastare gli scafisti. Noi leggiamo parole nel documento della Commissione europea che ha inviato a tutti i Parlamenti, ma dov'è la lotta agli scafisti?

La stessa Unione europea ha calcolato che i trafficanti di persone nel solo 2015 hanno guadagnato 6 miliardi di euro. Se hanno guadagnato una tale cifra, nessuno contrasta i traffici che dilagano. Poi li andiamo anche a prendere a metà del viaggio! I trafficanti ringraziano! Non so se girano una parte dei guadagni a qualcuno. Mi auguro di no, ma potremmo chiedere a loro un rimborso, visto che l'Unione europea non ce lo dà. È, quindi, una catastrofe continua.

La stessa Unione europea - non è solo il Governo Renzi ad aver incentivato lo sbarco dei clandestini - deve assumere delle decisioni. Ecco perché ci vogliono una *leadership* e decisioni diverse. La direttiva n. 115, cosiddetta rimpatri, dell'Unione europea risale al 2008. È citata nel documento che credo pochi colleghi avranno letto, ma che abbiamo discusso ieri in Commissione affari costituzionali. In esso si cita la direttiva rimpatri che ha otto anni, ma è un fallimento totale. Dove sono questi rimpatri? *(Richiami del Presidente)*.

Sto per concludere, signor Presidente. Siamo tra di noi, un minuto in più me lo conceda.

PRESIDENTE. Ma non di più.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. L'Europa parla di frontiere intelligenti, della gestione comune delle frontiere, della guardia costiera europea, ma dove sono? Nessuno sta aiutando l'Italia in questa emergenza. Del resto, l'Italia non effettua procedure di riconoscimento adeguate, trasporta i clandestini al suo interno e, quindi, in Europa penseranno che siamo contenti che le cose vadano in questo modo. Invece, ci sono forze politiche che non sono contente e vogliono aiutare chi soffre. Ma il Governo ci ha impedito, presidente Calderoli, di farlo perché nella risoluzione da noi presentata si parla anche di cordoni umanitari per la Siria e di tante altre cose. Qui invece non si parla di cristiani perseguitati, di popoli massacrati.

Ecco perché alla fine il fatto che il Governo non abbia condiviso la nostra risoluzione ci fa piacere, perché noi di questo Governo non condividiamo proprio nulla. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

[COCIANCICH](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, «(...) oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato; scartare gli inetti tra i vecchi e suscitare nuove energie tra i giovani.

Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea e che, perciò, raccolgono le eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine o dei mezzi con cui raggiungerla. La via da percorrere non è facile, né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà».

Quelle che ho pronunciato, signor Presidente, non sono ovviamente parole mie, ma solo di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi e di Ursula Hirschmann, contenute nel famoso Manifesto di Ventotene che molte volte viene richiamato come una delle fonti, delle sorgenti dell'idea di Unione europea. Nel cuore di questa idea, signor Presidente, sta proprio il fatto di gettare via i vecchi fardelli. Ed i vecchi fardelli sono questa idea che aveva caratterizzato il periodo antecedente, anzi gli anni in cui si scriveva il Manifesto (fra il 1941 e il 1944), per il quale ci si doveva screditare e combattere frontalmente gli

uni contro gli altri.

Credo che oggi la sfida sia ancora aperta e sia quella di rinunciare a delegittimarsi reciprocamente e cercare invece, pur nel rispetto delle reciproche differenze e nella convinzione di avere posizioni anche conflittuali, la legittimazione reciproca come un patrimonio a cui non possiamo rinunciare. E credo che questo sia veramente il punto sul quale noi dobbiamo oggi porre una linea difensiva sulla quale non possiamo assolutamente demordere.

Oggi l'idea che l'Unione europea rappresenta è l'aspetto più alto che siamo riusciti ad ottenere dal punto di vista della legittimazione reciproca, e questo è importante. Ogni qualvolta l'Unione europea ha saputo riconoscersi, attraversare la frontiera tra la Ruhr e la Saar e partire dal conflitto che ha insanguinato le nostre frontiere, andando a riconoscersi in una comunanza di popoli europei, è avanzata e ha prodotto ricchezza e progresso. Ogni qualvolta noi abbiamo costruito muri e innalzato fili spinati, abbiamo, invece, compiuto un passo indietro.

Per questo il Consiglio europeo di domani è particolarmente cruciale, perché vengono rimesse in discussione la natura e la ragione stessa del nostro essere insieme. È invece importante che tutto il Paese e anche il nostro Parlamento, da questo punto di vista sia unito. E voglio dire ai membri del mio partito, ai componenti del Gruppo del Partito Democratico, che ogni qualvolta noi saremo divisi e non ci riconosceremo reciprocamente nelle ragioni costitutive del nostro partito, saremo perdenti. E lo dico anche con riferimento a quanto è successo nelle scorse ore. Noi dobbiamo riconoscere il valore reciproco delle differenze e cercare di creare una sintesi. Questo vale per noi, come Gruppo del Partito Democratico, e se riusciremo a farlo, avremo autenticamente uno spirito europeo.

L'Europa ha esattamente la capacità di fare una sintesi delle diverse tradizioni, delle diverse ideologie e delle diverse posizioni culturali. Noi dobbiamo muoverci con questo spirito, a testa alta, facendo valere le posizioni italiane. E dico questo anche con riferimento ad alcune polemiche sollevate sulla scarsa presenza di funzionari italiani nelle istituzioni europee. Lo spirito europeo non deve far venire meno il desiderio e la volontà di farci rispettare. Oggi l'Italia - e lo dico al Governo - deve essere più rappresentata nelle istituzioni europee, anche nelle posizioni chiave.

Su 28 posizioni chiave - e non lo dico per essere antitedesco, al contrario - 18 sono rivestite da funzionari di alto livello tedeschi. Questo - secondo me - è qualcosa che deve cambiare nel futuro, proprio nello spirito di un riconoscimento e di una costruzione reciproca che si manifesta anche nella scelta delle posizioni chiave dove si decide.

Infine, signor Presidente, c'è il tema della migrazione, più volte evocato in questa discussione, che non è soltanto un problema di buonismo contro cattivismo e di sicurezza. È un problema di tipo strategico sul futuro dell'Europa. L'Europa fa fronte a una enorme crisi, anche di natura demografica, e noi non possiamo non porci questo problema. Qual è il futuro dell'Europa? È una domanda che l'Europa deve porsi rispetto al venir meno e all'invecchiamento della sua popolazione.

Cercare una grande alleanza con i Paesi che stanno intorno a noi, con le forze generose ed entusiaste che cercano di venire a lavorare nel nostro Paese, è una opportunità grande e una risorsa che non possiamo trascurare. Oggi noi abbiamo bisogno, da un punto di vista strategico, per mantenere il nostro livello di ricchezza, di ridurre gli squilibri macroeconomici ed economici tra il Nord e il Sud del mondo, tra il continente europeo e il mondo che esce dal deserto.

Come ricordava don Giulio Albanese ieri in Commissione affari costituzionali, l'Africa è un continente straordinariamente ricco di risorse, e noi dobbiamo riuscire a creare delle relazioni equilibrate. Da questo punto di vista, approvo il fatto che sia data compiuta attuazione alla riforma della cooperazione internazionale.

È necessario mettere mano alla legge sull'immigrazione, anch'essa vecchia; riguardare con maggior lungimiranza alla legge sull'asilo in una prospettiva europea; portare a termine la riforma della cittadinanza e stringere un grande patto con le comunità di migranti che, dal mio punto di vista, devono essere guardate come portatrici di quelle energia e speranza di cui noi, oggi, a volte siamo poveri.

E tutto questo lo vediamo anche nel nostro dibattito quando, invece di ascoltarci o di pensare insieme al futuro, lasciamo che sia semplicemente una occasione per insultarci reciprocamente come, purtroppo, è avvenuto anche oggi.

Concludo ripetendo le parole di Altiero Spinelli: «La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà».

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che in linea con la prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle ricordato di far estrarre tutte le tessere dei senatori non presenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, visto che si deve procedere al voto, siete pregati di raggiungere la vostra postazione; dopodiché, laddove vi siano tessere cui non corrisponde la presenza del titolare, i senatori Segretari provvederanno a toglierla.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siccome nell'espressione dei pareri sono state avanzate molte ricche proposte di variazione, non abbiamo ben compreso se siano state tutte accettate dai presentatori o parzialmente accettate o se abbiano comunque generato un parere favorevole o contrario. Mi riferisco soprattutto alla risoluzione a prima firma della senatrice De Petris.

La pregherei con chiarezza di farci capire bene quali sono stati i pareri espressi.

PRESIDENTE. Riassumo per chiarezza.

Sulla proposta di risoluzione n. 1 il parere è contrario. Sulla proposta di risoluzione n. 2 il parere è favorevole. Sulla proposta di risoluzione n. 3 non è stata accettata la proposta di riformulazione dei punti 1, 9, 12, 15 e 18 del dispositivo, mentre è stato dato parere favorevole su tutti gli altri; quindi, secondo la prassi consolidata, voteremo la parte sulla quale è stato espresso parere favorevole e separatamente quelle che hanno ricevuto parere contrario. Sulla proposta di risoluzione n. 4 il parere è contrario, mentre è favorevole sulla n. 5. Sulla n. 6 i presentatori non hanno accettato l'espunzione delle premesse e la riformulazione del punto 2 del dispositivo. Sulla risoluzione n. 7 sono state accolte le riformulazioni proposte. Infine, sulle proposte di risoluzione nn. 8 e 9 il parere è contrario.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Siamo all'asilo, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Casini, io sono un esecutore. I colleghi magari potrebbero aiutare la senatrice Segretaria nel suo lavoro.

FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Qui accanto a me c'è una tessera.

PRESIDENTE. Prego l'assistente parlamentare di ritirarla.

FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Deve venire il senatore Segretario.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, do io le disposizioni. Già non è ritornato al suo posto. Le consento di stare lì perché parliamo di Europa.

Prego l'assistente parlamentare di ritirare la tessera. Ci siamo?

CIAMPOLILLO (M5S). No, no.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, chi manca accanto a lei? Senatore Romani Paolo, accanto a lei c'è una tessera.

Colleghi, se non c'è l'intelligenza di togliere la tessera e agevolare i lavori, la votazione diventa più lunga di quella alla Camera.

AIROLA (M5S). Figuriamoci votare le leggi!

PRESIDENTE. Forza, colleghi, dove non c'è il senatore togliete la tessera, altrimenti sospendo la seduta. Voglio poi vedere se non le togliete spontaneamente. Sembriamo veramente bambini dell'asilo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Calderoli e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti del dispositivo 1, 9, 12, 15 e 18 della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della proposta di risoluzione n. 3 (testo 2).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e del punto 2 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, sotto la mia postazione c'è una scheda di un senatore assente. Chiederei la cortesia al senatore che siede davanti di toglierla. È inutile fare qui i furbetti. Credo sia il senatore Messina, che sta votando pur essendo assente. In questo caso il furbetto della diaria esiste, perché risulta in termini amministrativi presente. E vorrei anche chiedere di togliere la diaria al senatore specifico.

[PRESIDENTE](#). Prego i senatori Segretari di estrarre la tessera.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2).

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare che il senatore Giovanardi si è appena accomodato al suo banco e, quindi, non ha partecipato alle votazioni precedenti.

Se continuiamo a comportarci in questo modo, non andremo mai avanti. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatrice Donno, io lo vedo presente e votante, per cui non posso che confermare l'esito della votazione. Ancora non consideriamo le retroattività.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, vi è stato un fraintendimento e il Gruppo Lega Nord vota unanimemente l'astensione sulla proposta di risoluzione n. 6.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, a me non ha funzionato il dispositivo di votazione.

PRESIDENTE. Qualche volta capita, senatore Di Maggio.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 7 (testo 2), presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 8, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 9, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (*Collegato alla manovra finanziaria*)(ore 18,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2233 recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Do lettura del parere reso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato

rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato l'8 febbraio scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.

Tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 2233, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, mi spiace dirlo a lei, ma sembrerebbe che ci siano ancora tangenti ed appalti truccati.

In Lombardia sono stati compiuti 16 arresti nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario regionale. È stato arrestato Fabio Rizzi, Presidente della Commissione sanità, molto vicino al presidente Maroni, con l'accusa di associazione a delinquere e corruzione. Con lui sono stati arrestati anche Mario Valentino Longo e Maria Paola Canegrati, definita la regina delle protesi dentarie e a capo della *holding* che, secondo fonti giornalistiche, si aggiudica gli appalti.

Vanno fatte due considerazioni, la prima delle quali sul presunto corrotto. È passato così poco tempo dalla cosiddetta notte delle scope del presidente Maroni e sembra che la Lega Nord non sia ancora fuori dal guado.

La seconda considerazione è sul presunto corruttore. Si parla di una *holding* che agiva di fatto in regime di monopolio. E come otteneva gli appalti? Li otteneva promettendo a medici e infermieri compiacenti posti di lavoro ai loro familiari. Sono state poi trovate quote di società intestate alle compagne di Rizzi e Longo e si è finanziata, pare addirittura *in toto*, la campagna del Rizzi, il quale - lo ricordo - è ex senatore, oltre che possibile futuro senatore, godendo dell'immunità parlamentare grazie alla "deforma" di Renzi, Boschi e Verdini.

Bene: in tutto ciò i cittadini che cosa avevano? Pare anche uno scadimento pesante delle prestazioni, se è vero che un tumore alla bocca è stato curato come fosse un fungo.

Allora, su ciò che sta accadendo nella sanità italiana, e in particolare nel campo odontoiatrico, dobbiamo fare luce. Dobbiamo fare luce sulle *holding* che, come erba gramigna, stanno invadendo il mercato. E sono erba gramigna nel momento in cui abbiamo segnalazioni di pratiche commerciali scorrette, di scarsa tutela o addirittura sfruttamento della manodopera più qualificata, di utilizzo di materiali scadenti, che quindi non danno garanzie di rigetto, e di pratiche di pubblicità asfissiante, che rendono la sanità quasi un prodotto di largo consumo.

Tutto questo è stato introdotto, Presidente, in seguito alla riforma Bersani, quella delle liberalizzazioni, che pareva a vantaggio dei cittadini, determinando maggiore concorrenza, miglioramento delle prestazioni e riduzioni dei costi e, invece, ha trasformato la sanità in una grande distribuzione.

A causa di tutto ciò è arrivato il momento di fare un serio e profondo ravvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 febbraio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,43).

[Allegato A](#)

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 18 E 19 FEBBRAIO 2016
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9**

(6-00157) n. 1 (17 febbraio 2016)

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del presidente del Consiglio Renzi in vista del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016,

non le approva.

(6-00158) n. 2 (testo 2) (17 febbraio 2016)

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [ZELLER](#).

Approvata

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio si svolge in un momento in cui le istituzioni europee devono fronteggiare gravi difficoltà: una crescita economica che ancora stenta a ripartire, il tema dell'insicurezza dei cittadini europei e della coesione delle nostre società, la messa in discussione dei valori fondanti dell'Unione, come quello della solidarietà, dei suoi principi fondamentali, quale è quello della libera circolazione delle persone, e addirittura della sua integrità, a causa del *referendum* britannico sulla appartenenza all'UE;

di fronte a tale scenario l'Italia intende riproporsi come cardine di un progetto europeo rinnovato e rafforzato nel suo spirito originario, quello di un' "unione sempre più stretta" tra i popoli, e che per ritrovare slancio e prospettiva deve mettere in discussione le incertezze, l'incompletezza, le timidezze dell'Unione come la conosciamo;

si deve dare atto dell'impegno del Governo e del Parlamento italiano nel sostenere una politica fiscale più espansiva, una coerente implementazione del versante "crescita" di quel "Patto per la stabilità e la crescita" interpretato in senso eccessivamente rigorista negli ultimi anni e nel chiedere una adeguata considerazione degli sforzi finanziari sostenuti per l'accoglienza dei migranti, il tutto restando nel sentiero della disciplina di bilancio;

tali posizioni non devono essere lette come un braccio di ferro negoziale volto ad ottenere sconti e deroghe rispetto alle norme vigenti piuttosto come contributo a costruire un'Europa più forte, comprensibile ai cittadini e che imbocchi la strada giusta per opporsi e vincere i pericolosi venti populisti che la spazzano;

nello stesso spirito è preziosa per la salvaguardia stessa dell'anima e dell'identità culturale e politica del progetto europeo la pervicace difesa del principio di libera circolazione delle persone, dell'

acquis di Schengen, dell'idea di un'Europa senza frontiere che può sopportare al più un temporaneo, parziale ed eccezionale irrigidimento dei controlli interni ma certo non il germe del ritorno alle vecchie barriere, ai confini tra gli Stati nazionali e a rinnegare la comune cittadinanza comunitaria ed europea;

è da sostenere, pertanto, l'impegno del Governo italiano nel proporre soluzioni e percorsi coraggiosi e innovativi sulla nuova architettura europea e della zona Euro, come fatto con l'apprezzato contributo italiano ("Completare e rafforzare l'Unione monetaria europea") alla cosiddetta "Relazione dei cinque Presidenti" e ancora con l'iniziativa politica della riunione dei Ministri degli esteri dei Paesi fondatori, tenutasi a Roma lo scorso 9 febbraio;

considerato che, sullo stato di implementazione delle decisioni relative alla risposta alla crisi migratoria:

occorre censurare il grave ritardo, l'incompletezza e l'inefficacia dell'Agenda europea sulla migrazione approvata dagli Stati membri ma rimasta sostanzialmente lettera morta quanto al rispetto delle quote di riallocazione dei richiedenti asilo (meno di 300 sui 160.000 previsti), alla solidarietà comunitaria sulla gestione dei rimpatri, al potenziamento di Frontex, alla definizione di una politica comune di asilo e al superamento del sistema Dublino, come testimoniato dalla recentissima comunicazione della Commissione sul tema che pure dà atto che l'unico miglioramento è stato nella percentuale di registrazione delle impronte digitali dei migranti, passata in Italia dal 36 per cento all'87 per cento, oltre all'ancora lenta ma costante istituzione di nuovi *hotspot*;

occorre altresì, richiamando integralmente le Risoluzioni già approvate dalla Camera dei deputati in data 14 ottobre 2015 (6-00166) e in data 16 dicembre 2015 (6-00183), esprimere fortissima preoccupazione verso una inclinazione a regredire verso risposte nazionali ed egoiste dei singoli Stati, pronti ad alzare muri e a rimettere frontiere che mettono in pericolo le libertà fondamentali sancite dai Trattati di Roma oltre a causare potenzialmente un danno economico di centinaia di miliardi ad economie europee già provate;

sottolineato che le Conclusioni dell'Ecofin del 12 febbraio evidenziano l'importanza di conseguire rapidi progressi nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, mediante azioni da attuare nel pieno rispetto dei Trattati;

valutato che, per rilanciare la competitività, occorre favorire una riduzione della sovraregolamentazione UE, come nel caso del Piano per l'acciaio, e il completamento del mercato unico, con particolare riferimento al mercato dell'energia e al mercato digitale;

considerato che, in merito al *referendum* britannico, va giudicata positivamente sia la disponibilità di tutti a trovare un accordo utile a scongiurare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, sia il ruolo svolto dal Governo italiano per facilitare questa soluzione, occorre tuttavia sforzarsi maggiormente per trovare un equilibrio più solido tra la necessità di contenere tensioni centrifughe e quella di mantenere un'identità dell'Unione europea forte, definita e significativa sul piano politico, culturale e ideale, evitando accomodamenti che si rivelerebbero inefficaci nel lungo periodo,

impegna il Governo:

a continuare nell'azione di stimolo per una maggiore e più rapida traduzione in realtà degli impegni assunti con l'Agenda europea sulla migrazione, in particolare relativi alla concreta solidarietà con i Paesi più esposti, anche alleviando il peso finanziario della gestione emergenziale secondo le regole vigenti, a insistere per un nuovo sistema comune di gestione dei flussi, per una implementazione delle procedure di riallocazione dei migranti, adoperandosi con forza per preservare lo *acquis* di Schengen, una delle conquiste più significative del processo di integrazione, e contrastare ogni tentativo di ridurne la portata sul piano dei principi e della estensione geografica;

a promuovere l'adozione a livello europeo di misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda il settore delle valute virtuali, l'accesso alle informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento, gli strumenti prepagati, i movimenti illeciti di denaro;

a favorire, nell'ambito del negoziato con il Regno Unito, soluzioni di compromesso che mantengano la coerenza complessiva e le ambizioni di fondo del progetto europeo, valorizzando opportunamente i margini di flessibilità presenti nei Trattati e in particolare:

a) per gli aspetti relativi all'Unione economica e monetaria, ad assicurare soluzioni che salvaguardino gli interessi degli Stati non membri dell'Eurozona senza precludere la possibilità di procedere sulla strada di una maggiore integrazione all'interno della UEM, nell'ottica di pervenire ad un rapido completamento dell'Unione bancaria e a significativi progressi sul fronte di un'autentica Unione fiscale;

b) sul capitolo negoziale relativo al rispetto della sovranità, ad assicurarsi che l'espressione "Unione sempre stretta fra i popoli europei" mantenga il suo valore politico per consentire di promuovere forme di integrazione più stretta, con vocazione federale, fra gli Stati membri dell'Unione che lo desiderano, assecondando richieste di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali solo a condizione di non introdurre nuove forme di veto o di freno inopportuno ai processi decisionali europei;

c) sul tema della libera circolazione e dell'accesso ai benefici sociali, ad insistere perché i meccanismi di salvaguardia in caso di afflusso di un numero eccessivo di lavoratori comunitari siano non replicabili in altri Stati membri, effettivamente eccezionali, temporanei e non rechino pregiudizio alle quattro libertà fondamentali dei Trattati;

a rilanciare il dibattito più generale sul futuro dell'Europa, valorizzando appieno le potenziali convergenze con i Paesi di analoga sensibilità, anche sulla scorta della riunione dei Paesi fondatori dello scorso 9 febbraio a Roma e adottando, in coordinamento con gli Stati membri che fanno parte dell'attuale trio di Presidenze (olandese, slovacca e maltese), le necessarie iniziative, sia sul piano politico che su quello della informazione, affinché il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma venga adeguatamente valorizzato, assicurando altresì uno stretto coordinamento fra le amministrazioni più direttamente interessate e una puntuale informazione del Parlamento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 234 del 2012.

(6-00159) n. 3 (17 febbraio 2016)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#).

V. testo 2

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016;

premesso che:

il Consiglio europeo sarà incentrato su due questioni principali e segnatamente Regno Unito e migrazione;

a seguito della discussione del Consiglio europeo del dicembre 2015 sui piani del Regno Unito per un *referendum* sulla permanenza o l'uscita dall'Unione europea, il Consiglio europeo 18 e 19 febbraio 2016 dovrebbe convenire soluzioni di reciproca soddisfazione in quattro ambiti di interesse: competitività; governance economica; sovranità; sicurezza sociale;

inoltre, il Consiglio europeo farà il punto sull'attuazione delle decisioni che ha adottato in risposta alla crisi migratoria e dei rifugiati,

impegna il Governo:

in riferimento al Regno Unito:

ad adoperarsi affinché venga respinta qualsiasi apertura nei confronti delle pretese avanzate dal Regno Unito in materia di prestazioni di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori che metterebbe in discussione la sopravvivenza stessa del principio fondante dell'Unione europea, ovvero quello relativo alla "centralità della persona" soprattutto sotto il profilo della protezione sociale specie per quanto riguarda la possibilità di escludere per un certo numero di anni i nuovi residenti del Regno Unito dai benefici del welfare, in particolare di quello familiare, con il rischio inevitabile di spalancare le porte alle richieste avanzate da alcuni Paesi membri in relazione alla sospensione degli accordi di Schengen e il conseguente mancato allineamento agli *standard* europei per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, come nel caso del recente atteggiamento dell'Ungheria

nei confronti di flussi migratori;

ad adoperarsi affinché prevalgano le ragioni per un rafforzamento complessivo dell'Unione che ne porti ad un livello superiore l'unità sociale, politica ed economica attraverso una profonda ridefinizione delle sue regole e dei Trattati che consentano all'Europa di dare risposte unitarie e condivise sui temi dello sviluppo, anche tramite l'individuazione di nuovi e più ampi spazi di flessibilità a sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all'occupazione, del fenomeno immigratorio, della sicurezza cancellando le nefaste politiche basate sull'austerità e sugli interessi primari della finanza a scapito del benessere dei popoli ed evitando risposte frammentarie e unilaterali dei vari Stati membri, scongiurando nel contempo l'avvio di un pericoloso processo di disgregazione;

ad adoperarsi affinché il processo unitario che ha caratterizzato, fino ad oggi, l'Unione europea rimanga un elemento fondamentale nel raggiungere ulteriori e più avanzati momenti di integrazione evitando e respingendo fermamente tentativi, pur legittimi alla luce degli attuali Trattati, di indicare una cooperazione rafforzata solo tra un nucleo di Paesi più forti del Nord Europa senza puntare invece ad una più auspicabile proposta rivolta all'insieme dei Paesi dell'area euro. Tali proposte rivolte all'insieme dei Paesi dell'area euro possono costituire l'avvio al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore integrazione politica attraverso una interpretazione estensiva delle competenze dell'Unione o dei poteri delle sue istituzioni compatibilmente con i diversi percorsi di integrazione di tutti gli Stati membri senza l'obbligo immediato di una destinazione comune;

in riferimento alle politiche delle migrazioni:

a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani;

a proporre un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «regolamento di Dublino» che obbliga i migranti a richiedere asilo nel primo Paese comunitario che incontrano nel loro cammino. Un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa;

a concedere con effetto immediato permessi di soggiorno per motivi umanitari che consentano la libera circolazione negli Stati dell'Unione europea e quindi avviare l'*iter* per la predisposizione di una normativa dell'Unione con la quale disciplinare il riconoscimento reciproco delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale tra gli Stati membri e a chiedere, in sede di Consiglio europeo, la regolarizzazione di tutti i migranti ancora senza documenti presenti in Europa;

a regolamentare il funzionamento degli *hotspot* nel rispetto della normativa vigente in materia di asilo assicurandosi che non diventino centri di detenzione amministrativa e monitorando che siano sempre garantiti al migrante i propri diritti e la corretta informazione;

a vigilare sul rispetto del divieto di espulsioni collettive previsto dai protocolli addizionali alla CEDU, attraverso l'adozione di opportuni atti regolamentari e l'introduzione di procedure di monitoraggio indipendenti;

a promuovere il principio un'accoglienza dignitosa, dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti sparsi in Europa;

a implementare rapidamente il programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo;

a proporre la revisione della missione EUNAVFOR MED, l'unico modo per contrastare il traffico di esseri umani e allo stesso tempo permettere ai rifugiati di essere protetti è quello di intervenire offrendo soluzioni possibili, attraverso programmi di reinsediamento, l'attivazione di procedure di ingresso protetto, visti e canali umanitari;

a proporre in sede di Consiglio europeo la revisione dell'Accordo tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei rifugiati, a partire dal ritiro dello stanziamento di 3 miliardi a favore della Turchia nonché a proporre l'immediata sospensione degli accordi - come i processi di Rabat e di Khartoum -

con i Governi che non rispettano i diritti umani e le libertà;

a programmare interventi di cooperazione allo sviluppo locale sostenibile nelle zone più povere, a partire dal continente africano, dove lo spopolamento e la migrazione sono endemici, e ad assumere iniziative per non consentire alle multinazionali di usare per interessi privati i programmi europei di aiuto allo sviluppo;

a sostenere un grande piano di investimenti pubblici diretti dell'Unione europea per l'economia di pace, per il lavoro dignitoso e per la riconversione ecologica del continente africano;

in riferimento all'Unione economica, monetaria e bancaria:

a sostenere ambiti robusti di flessibilità direttamente connessi al rilancio dello sviluppo locale diffuso, all'equilibrio economico-sociale territoriale interno all'Europa e ai singoli Stati membri, evitando di incorre in spese per interventi propagandistici incapaci di adeguati effetti sull'occupazione e a porre, quindi con convinzione, il problema generale di rivedere il *fiscal compact* e la politica dell'austerità, in modo tale che la crisi che si sta addensando sull'Europa possa rappresentare un'occasione per rivedere le norme europee di bilancio e varare su scala continentale un vero e proprio *Green New Deal*;

ad affrontare, in ambito europeo il problema della insularità per le isole maggiori, eventualmente articolando gli interventi sulla flessibilità in materia di aiuti in considerazione dei flussi migratori, dei processi di spopolamento, della piena inclusione all'interno del sistema delle reti europee, materiali e immateriali;

a rifiutare il Piano Schauble di una stretta sui titoli di Stato e per estendere gli stessi principi dalle banche (il *bail-in*) agli Stati e al rapporto fra le prime e i secondi: in caso di crisi, prima di consentire qualunque salvataggio, paghino i creditori. Non dovrebbero - secondo questo Piano - più potersi aprire reti di sicurezza per i titoli di Stato senza il sacrificio dei risparmiatori e degli investitori;

a respingere la proposta di un Ministro unico del tesoro per la zona euro così come viene oggi avanzata. Il Ministro del tesoro unico dovrebbe avere infatti due requisiti fondamentali:

a) non deve avere solo funzioni di controllo ma anche di pianificazione e deve disporre di un cospicuo *budget* di risorse per programmi di investimenti europei ed anche per istituire un'indennità di disoccupazione europea (intorno al 5 per cento del PIL europeo - oggi è pari a circa l'1 per cento e in diminuzione). In sostanza, deve essere abbandonata la politica dell'austerità e avviata una vera politica europea di investimenti per rilanciare l'occupazione. Il bilancio pubblico europeo deve inoltre essere non più finanziato dai trasferimenti degli Stati ma alimentato da una tassazione autonoma. Questo per assicurarne l'indipendenza e per una sua politica realmente europea. Come per tutti i bilanci pubblici quello europeo dovrebbe potersi finanziare con titoli di debito (europei) e la BCE dovrebbe poter, alla pari della Fed, intervenire per sostenere l'occupazione e comprare dagli Stati europei i titoli di Stato invenduti sul mercato;

b) deve avere una vera legittimazione democratica;

a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a chiedere la revisione del *bail-in* che destabilizza non solo le banche italiane ma anche quelle tedesche sospendendolo fino a quando non vi sia una piena garanzia europea sui depositi, o comunque prevedendo una fase di transizione e la sua non retroattività;

a sostenere nelle sedi comunitarie l'applicazione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie, la separazione tra le banche commerciali e di investimento e un reale programma di investimenti europei che prevede anche l'emissione di eurobond;

ad adoperarsi per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso un ruolo più incisivo del Parlamento europeo ed un migliore e più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali:

a) il Parlamento europeo deve avere poteri legislativi diretti e di indirizzo della politica economica, peraltro, migliorando la qualità della partecipazione delle comunità regionali e nazionali alla fase ascendente nella predisposizione delle normative comunitarie, attraverso una più efficace azione dei differenti livelli legislativi regionali e nazionali;

b) la Commissione deve diventare un Governo eletto con politica fiscale, economica e sociale proprie;

c) della BCE devono essere riviste in profondità statuto e finalità anche al fine di includere la disoccupazione come obiettivo da perseguire (come nello statuto della *Federal Reserve*);

a sostenere come priorità del sistema di *governance* economica europea, il raggiungimento reale degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020;

a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica;

a creare un fronte comune con i governi disponibili a porre con forza negli organismi della *governance* europea, il tema della revisione dei Trattati europei, a partire dal *fiscal compact*, del tutto arbitrari ed assurdi, ottenendo la convocazione di una Conferenza europea per definire le necessarie modifiche;

a promuovere una discussione in sede europea per ridurre la soglia di saldo commerciale eccessivo e per introdurre penalizzazioni analoghe a quelle previste per lo sfioramento dei saldi obiettivo di finanza pubblica;

a promuovere iniziative volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, e a garantire un maggior coordinamento dei sistemi fiscali nell'Unione europea, al fine di ridurre la dannosa concorrenza fiscale;

a sostenere l'utilizzo di eurobond per far ripartire gli investimenti pubblici europei in infrastrutture e sulla *green economy*, nonché a sostenere la domanda aggregata in modo da rilanciare uno sviluppo sostenibile e l'occupazione;

a sostenere, inoltre:

a) l'attuazione di una dimensione sociale dell'Unione europea, incluso un meccanismo di reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione per l'area dell'euro;

b) l'inclusione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell'Unione e un nuovo approccio nei confronti degli eurobond;

c) una capacità di bilancio dell'area dell'euro in particolare per finanziare azioni anticicliche, riforme strutturali o parte della riduzione del debito sovrano.

(6-00159) n. 3 (testo 2) (17 febbraio 2016)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte. Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016;

premesso che:

il Consiglio europeo sarà incentrato su due questioni principali e segnatamente Regno Unito e migrazione;

a seguito della discussione del Consiglio europeo del dicembre 2015 sui piani del Regno Unito per un *referendum* sulla permanenza o l'uscita dall'Unione europea, il Consiglio europeo 18 e 19 febbraio 2016 dovrebbe convenire soluzioni di reciproca soddisfazione in quattro ambiti di interesse: competitività; governance economica; sovranità; sicurezza sociale;

inoltre, il Consiglio europeo farà il punto sull'attuazione delle decisioni che ha adottato in risposta alla crisi migratoria e dei rifugiati,

impegna il Governo:

in riferimento al Regno Unito:

ad adoperarsi affinché venga respinta qualsiasi apertura nei confronti delle pretese avanzate dal Regno Unito in materia di prestazioni di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori che metterebbe in discussione la sopravvivenza stessa del principio fondante dell'Unione europea, ovvero

quello relativo alla "centralità della persona" soprattutto sotto il profilo della protezione sociale specie per quanto riguarda la possibilità di escludere per un certo numero di anni i nuovi residenti del Regno Unito dai benefici del welfare, in particolare di quello familiare, con il rischio inevitabile di spalancare le porte alle richieste avanzate da alcuni Paesi membri in relazione alla sospensione degli accordi di Schengen e il conseguente mancato allineamento agli *standard* europei per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, come nel caso del recente atteggiamento dell'Ungheria nei confronti di flussi migratori;

ad adoperarsi affinché prevalgano le ragioni per un rafforzamento complessivo dell'Unione che ne porti ad un livello superiore l'unità sociale, politica ed economica attraverso una profonda ridefinizione delle sue regole e dei Trattati che consentano all'Europa di dare risposte unitarie e condivise sui temi dello sviluppo, anche tramite l'individuazione di nuovi e più ampi spazi di flessibilità a sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all'occupazione, del fenomeno immigratorio, della sicurezza cancellando le nefaste politiche basate sull'austerità e sugli interessi primari della finanza a scapito del benessere dei popoli ed evitando risposte frammentarie e unilaterali dei vari Stati membri, scongiurando nel contempo l'avvio di un pericoloso processo di disgregazione;

ad adoperarsi affinché il processo unitario che ha caratterizzato, fino ad oggi, l'Unione europea rimanga un elemento fondamentale nel raggiungere ulteriori e più avanzati momenti di integrazione evitando e respingendo fermamente tentativi, pur legittimi alla luce degli attuali Trattati, di indicare una cooperazione rafforzata solo tra un nucleo di Paesi più forti del Nord Europa senza puntare invece ad una più auspicabile proposta rivolta all'insieme dei Paesi dell'area euro. Tali proposte rivolte all'insieme dei Paesi dell'area euro possono costituire l'avvio al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore integrazione politica attraverso una interpretazione estensiva delle competenze dell'Unione o dei poteri delle sue istituzioni compatibilmente con i diversi percorsi di integrazione di tutti gli Stati membri senza l'obbligo immediato di una destinazione comune;

in riferimento alle politiche delle migrazioni:

a valutare la possibilità di promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani;

a ribadire le proposte italiane per realizzare un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «regolamento di Dublino» che obbliga i migranti a richiedere asilo nel primo Paese comunitario che incontrano nel loro cammino. Un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa;

a valutare la possibilità di promuovere iniziative europee volte a concedere con effetto immediato permessi di soggiorno per motivi umanitari che consentano la libera circolazione negli Stati dell'Unione europea e quindi avviare l'*iter* per la predisposizione di una normativa dell'Unione con la quale disciplinare il riconoscimento reciproco delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale tra gli Stati membri;

a regolamentare il funzionamento degli *hotspot* nel rispetto della normativa vigente in materia di asilo assicurandosi che non diventino centri di detenzione amministrativa e monitorando che siano sempre garantiti al migrante i propri diritti e la corretta informazione;

a vigilare sul rispetto del divieto di espulsioni collettive previsto dai protocolli aggiuntivi alla CEDU, attraverso l'adozione di opportuni atti regolamentari e l'introduzione di procedure di monitoraggio indipendenti;

a promuovere il principio un'accoglienza dignitosa, dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti sparsi in Europa;

a ribadire l'urgenza di implementare rapidamente il programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per

l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo;

a valutare la possibilità di ampliare la missione EUNAVFOR MED, l'unico modo per contrastare il traffico di esseri umani e allo stesso tempo permettere ai rifugiati di essere protetti è quello di intervenire offrendo soluzioni possibili, attraverso programmi di reinsediamento, l'attivazione di procedure di ingresso protetto, visti e canali umanitari;

a proporre in sede di Consiglio europeo la revisione dell'Accordo tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei rifugiati, a partire dal ritiro dello stanziamento di 3 miliardi a favore della Turchia nonché a proporre l'immediata sospensione degli accordi - come i processi di Rabat e di Khartoum - con i Governi che non rispettano i diritti umani e le libertà;

ad attuare, come deciso dalla Conferenza di La Valletta del novembre scorso, interventi di cooperazione allo sviluppo locale sostenibile nelle zone più povere, a partire dal continente africano, dove lo spopolamento e la migrazione sono endemici;

a valutare la possibilità di avviare un grande piano di investimenti pubblici diretti dell'Unione europea per l'economia di pace, per il lavoro dignitoso e per la riconversione ecologica del continente africano;

in riferimento all'Unione economica, monetaria e bancaria:

a sostenere ambiti robusti di flessibilità direttamente connessi al rilancio dello sviluppo locale diffuso, all'equilibrio economico-sociale territoriale interno all'Europa e ai singoli Stati membri, evitando di incorre in spese per interventi propagandistici incapaci di adeguati effetti sull'occupazione e a porre, quindi con convinzione, il problema generale di rivedere il *fiscal compact* e la politica dell'austerità, in modo tale che la crisi che si sta addensando sull'Europa possa rappresentare un'occasione per rivedere le norme europee di bilancio e varare su scala continentale un vero e proprio *Green New Deal*;

a valutare le possibilità esistenti di affrontare, in ambito europeo il problema della insularità per le isole maggiori, eventualmente articolando gli interventi sulla flessibilità in materia di aiuti in considerazione dei flussi migratori, dei processi di spopolamento, della piena inclusione all'interno del sistema delle reti europee, materiali e immateriali;

a rifiutare qualsiasi Piano volto ad introdurre una stretta sui titoli di Stato e a continuare ad adoperarsi per il rapido completamento dell'Unione bancaria, secondo il percorso proposto dalla Commissione europea;

a respingere la proposta di un Ministro unico del tesoro per la zona euro così come viene oggi avanzata. Il Ministro del tesoro unico dovrebbe avere infatti due requisiti fondamentali:

a) non deve avere solo funzioni di controllo ma anche di pianificazione e deve disporre di un cospicuo *budget* di risorse per programmi di investimenti europei ed anche per istituire un'indennità di disoccupazione europea (intorno al 5 per cento del PIL europeo - oggi è pari a circa l'1 per cento e in diminuzione). In sostanza, deve essere abbandonata la politica dell'austerità e avviata una vera politica europea di investimenti per rilanciare l'occupazione. Il bilancio pubblico europeo deve inoltre essere non più finanziato dai trasferimenti degli Stati ma alimentato da una tassazione autonoma. Questo per assicurarne l'indipendenza e per una sua politica realmente europea. Come per tutti i bilanci pubblici quello europeo dovrebbe potersi finanziare con titoli di debito (europei) e la BCE dovrebbe poter, alla pari della Fed, intervenire per sostenere l'occupazione e comprare dagli Stati europei i titoli di Stato invenduti sul mercato;

b) deve avere una vera legittimazione democratica;

a porre in essere ogni atto di competenza per dare reale stabilità al sistema bancario europeo, considerando anche la possibilità di una garanzia europea sui depositi, nonché una fase di transizione e la relativa non retroattività;

a sostenere nelle sedi comunitarie l'applicazione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie;

a valutare la possibilità di avviare un dibattito volto ad ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso un ruolo più incisivo del Parlamento europeo ed un

migliore e più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali: il Parlamento europeo deve avere poteri legislativi diretti e di indirizzo della politica economica, peraltro, migliorando la qualità della partecipazione delle comunità regionali e nazionali alla fase ascendente nella predisposizione delle normative comunitarie, attraverso una più efficace azione dei differenti livelli legislativi regionali e nazionali;

a sostenere come priorità del sistema di *governance* economica europea, il raggiungimento reale degli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020;

a promuovere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica;

a creare un fronte comune con i Governi disponibili a porre con forza negli organismi della *governance* europea, il tema della revisione dei Trattati europei; a promuovere una discussione in sede europea per ridurre la soglia di saldo commerciale eccessivo e per introdurre penalizzazioni analoghe a quelle previste per lo sfioramento dei saldi obiettivo di finanza pubblica;

a promuovere iniziative volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, e a garantire un maggior coordinamento dei sistemi fiscali nell'Unione europea, al fine di ridurre la dannosa concorrenza fiscale;

a sostenere l'utilizzo di eurobond per far ripartire gli investimenti pubblici europei in infrastrutture e sulla *green economy*, nonché a sostenere la domanda aggregata in modo da rilanciare uno sviluppo sostenibile e l'occupazione;

a sostenere, inoltre:

a) l'attuazione di una dimensione sociale dell'Unione europea, incluso un meccanismo di reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione per l'area dell'euro;

b) l'inclusione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell'Unione e un nuovo approccio nei confronti degli eurobond;

c) una capacità di bilancio dell'area dell'euro in particolare per finanziare azioni anticicliche, riforme strutturali o parte della riduzione del debito sovrano.

(6-00160) n. 4 (17 febbraio 2016)

[CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#).

Respinta

Il Senato,

prendendo atto delle comunicazioni rese dal Governo in vista dell'imminente Consiglio europeo convocato per il 18-19 febbraio 2016;

evidenziando

come l'agenda dei lavori, così com'è stata comunicata dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, contempli al primo punto l'esame della situazione determinata dal progetto britannico di indire un *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea e delle condizioni alle quali il locale Governo potrebbe rinunciarvi; al secondo, la valutazione dei progressi fatti nell'affrontare la crisi provocata dagli eccezionali afflussi di migranti e profughi che raggiungono il nostro continente; al terzo, la condivisione delle raccomandazioni rivolte ai Paesi dell'Eurozona;

sottolineando

l'ampiezza delle concessioni che si prospetta di fare al Regno Unito, in particolare sotto l'aspetto che prevede di non vincolare Londra ad alcun progresso ulteriore dell'integrazione politica europea, garantendole invece il potenziamento della lotta all'abuso della libera circolazione, di cui la Gran Bretagna lamenta gli effetti pur non essendo parte degli accordi di Schengen;

attribuendo

tuttavia grande valore politico all'accertamento ed al rispetto della volontà popolare,

specialmente quando in questione sia il futuro di intere nazioni, a prescindere dalla congruità dei relativi pronunciamenti ai nostri interessi immediati, che debbono cedere rispetto all'esercizio del diritto democratico di esprimersi con il voto;

ricordando

il contenuto delle decisioni precedentemente assunte in ambito europeo per fronteggiare gli intensi flussi migratori che stanno raggiungendo i Paesi dell'UE, sottoponendoli a tensioni significative, che la pratica dell'austerità fiscale rende ancora più acute;

ritenendo

preoccupanti i dati sugli afflussi dei migranti all'inizio del 2016, che non mostrano alcuna tendenza ad affievolirsi, ma al contrario ad ingrandirsi, incoraggiando alcuni Paesi dell'Unione, come la Danimarca, ad assumere misure legislative di carattere eccezionale per finanziare l'accoglienza e scoraggiare gli arrivi;

rilevando

come non abbiano ottenuto gli scopi prefissati né l'attivazione nel Mediterraneo dell'agenzia europea Frontex né il successivo varo della più ambiziosa EUNAVFOR MED;

osservando

come l'incapacità dell'Unione europea a proteggere i confini esterni dell'area Schengen abbia portato Germania, Grecia e Turchia a proporre l'intervento nell'Egeo di una forza navale della NATO;

sottolineando

altresì il fallimento specifico della nostra politica governativa di gestione dei flussi migratori diretti verso l'Italia, che non ha scoraggiato gli arrivi, non ha ottenuto una redistribuzione dei richiedenti tutela internazionale se non in misura simbolica e adesso fronteggia il serio rischio di vedersi chiudere le frontiere austriache, francesi e svizzere;

evidenziando

conseguentemente, come si stia prospettando la possibilità che il nostro territorio nazionale diventi per volontà dei nostri *partner* europei un grande cuscinetto di assorbimento e stazionamento dei migranti in arrivo dall'Africa e dal Medio Oriente;

rilevando

inoltre, la debolezza delle misure assunte finora per la protezione specifica delle nostre frontiere orientali, già interessate dai flussi che risalgono i Balcani, di fatto demandata alle decisioni di Slovenia e Croazia;

esprimendo

altresì perplessità circa i risultati ottenuti prospettando alla Turchia l'offerta di significativi quantitativi di denaro per ottenerne la collaborazione nella prevenzione del deflusso di profughi e migranti di varia natura provenienti dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan e dal Pakistan,

impegna il Governo:

ad agire in sede di Consiglio europeo affinché il popolo britannico possa liberamente pronunciarsi sulla propria futura appartenenza all'Unione europea;

a pretendere che il metodo negoziale adottato nei confronti del Regno Unito venga in ogni caso considerato come un precedente applicabile in futuro a qualsiasi altro Stato dell'Unione europea;

a porre apertamente in sede di Consiglio europeo il problema di come scoraggiare gli afflussi dei migranti nel nostro continente, considerando anche il ricorso a forme innovative di deterrenza, come l'estensione su scala europea della recente normativa varata dalla Danimarca in merito al sequestro dei beni di valore e dei contanti dei migranti e dei richiedenti asilo che superino un valore minimo di riferimento definito di comune accordo;

a proporre nell'ambito del Consiglio europeo una strategia di ricollocazione dei migranti richiedenti presso Stati esterni all'Unione europea considerati sicuri dal punto di vista della protezione dei diritti umani;

ad aprire un nuovo dibattito sulle modalità di effettuazione dei rimpatri di tutti i migranti che saranno risultati clandestini al termine dell'istruttoria per accertare l'eventuale sussistenza del loro

diritto alla tutela internazionale per ragioni politiche.

(6-00161) n. 5 (17 febbraio 2016)

[CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#).

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016,

impegna il Governo:

ad attivare in sede europea azioni in grado di ridurre i fattori di attrazione che spingono i migranti a spostarsi;

ad attivare azioni da parte della Unione europea intese a fornire una visione realistica delle condizioni di vita nei Paesi europei, per dissuadere i migranti dall'intraprendere viaggi pericolosi e dal ricorrere ai passatori.

(6-00162) n. 6 (17 febbraio 2016)

[CATALEO](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#),
[ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#),
[MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#),
[SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#).

V. testo 2

Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 18 e 19 febbraio prossimi venturi;

premesso che:

nella riunione i Capi di Stato e di Governo cercheranno di raggiungere un accordo sulle riforme richieste dal Primo Ministro britannico, David Cameron, in vista della permanenza o l'uscita dall'Unione europea, la cui discussione è già stata avviata nella precedente sessione di dicembre 2015;

i cittadini britannici si sono già espressi una volta sulle politiche europee e nel 1975 ratificarono con un *referendum* l'entrata del Paese nella Comunità Economica Europea (CEE);

negli ultimi anni i movimenti antieuropeisti hanno incrementato il loro peso politico in Gran Bretagna nella ferma convinzione che le normative comunitarie interferiscano troppo con l'economia britannica e che la libertà di circolazione porti a pericolose migrazioni di massa;

con una lettera del 2 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha trasmesso ai componenti del Consiglio europeo una proposta di intesa per garantire la presenza del Regno Unito nell'Unione europea che si articola in sei atti suddivisi in quattro aree tematiche: la *governance* economica, la sovranità, le prestazioni sociali e la libera circolazione;

per quanto concerne la *governance* economica, il progetto di decisione dei Capi di Stato o di Governo definisce principi volti a garantire il rispetto reciproco tra gli Stati membri che partecipano all'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria e quelli che non vi partecipano al fine di gettare le basi per l'ulteriore integrazione nella zona euro, salvaguardando nel contempo i diritti e le competenze degli Stati membri non partecipanti;

sulla competitività, il progetto di decisione dei Capi di Stato o di Governo, unitamente a una dichiarazione più dettagliata del Consiglio europeo e a un progetto di dichiarazione della Commissione, enuncerà l'impegno a intensificare gli sforzi volti a rafforzare la competitività, semplificare la legislazione e ridurre gli oneri per le imprese affinché si riduca la burocrazia;

sul tema della sovranità, si riconosce che il Regno Unito, alla luce della sua situazione particolare ai sensi dei Trattati, non è vincolato ad un'ulteriore integrazione politica e si rafforza altresì il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, in modo che i pareri motivati da questi espressi siano debitamente considerati da tutte le istituzioni del processo

decisionale dell'Unione. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto della sussidiarietà su una proposta legislativa, espressi entro 12 settimane dalla trasmissione della proposta, raggiungano il 55 per cento dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la Presidenza del Consiglio metterà all'ordine del giorno una discussione sui pareri stessi. Gli Stati membri possono così interrompere l'esame della proposta normativa, a meno che questa non venga modificata. Una procedura questa che si affianca a quelle già in vigore del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione";

il tema più spinoso concerne le prestazioni sociali e la libera circolazione che insieme al principio di non discriminazione è uno dei cardini dell'Unione europea. Viene data la possibilità al Regno Unito e a quegli Stati membri che ne avvanzeranno richiesta di poter applicare una clausola di salvaguardia ogni qualvolta ci si trovi ad affrontare situazioni eccezionali di flussi di lavoratori provenienti da altri Stati membri per un periodo di tempo prolungato che possono determinare un'eccessiva esposizione finanziaria, congelando gradualmente per un periodo massimo di 4 anni i benefici concessi dallo stato sociale. Quali contributi potranno essere disattivati e in quale misura e quale sarà la platea colpita ancora non è stato definito, al momento sono 266.000 gli immigrati europei che si affidano allo stato sociale britannico;

il nodo della questione è controverso perché crea una discriminazione tra cittadini europei con il rischio di creare un effetto *boomerang* tra le economie più in difficoltà dell'Unione europea e quelle più virtuose, sebbene ci sia l'intento di scoraggiare la libera circolazione verso quegli Stati che godono di un sistema sociale maggiormente attrattivo;

per fare un esempio, secondo i dati diffusi dall'Istituto di statistica del Regno Unito, tra il 2014 e il 2015 i connazionali italiani giunti a Londra in cerca di lavoro sono stati 57.600 con un incremento del 37 per cento rispetto all'anno precedente. Gli italiani presenti a Londra sono secondi solamente ai cittadini polacchi e un eventuale blocco dell'accesso al sistema di stato sociale andrebbe a svantaggio soprattutto di queste due nazionalità, soprattutto se si considera che il sistema si applicherebbe a quei lavoratori europei che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro di un altro Stato membro e tutte le prestazioni sociali collegate all'attività lavorativa sarebbero sospese per quattro anni;

alcuni contenuti di questa parte dell'accordo potrebbero essere integrati nei Trattati o modificare la legislazione vigente soprattutto per quanto concerne i benefici per i figli a carico che potrebbero essere indicizzati in base al tenore di vita dello stato in cui questi risiedono e sulla libera circolazione dei lavoratori tenendo conto del fattore di attrazione del regime di prestazioni sociali legate all'attività lavorativa;

vengono messi così in serio pericolo il progetto e le finalità del modello sociale europeo basato su un *welfare* armonizzato e integrato. Purtroppo negli ultimi otto anni si è fatto solamente perno sull'autodisciplina da parte degli Stati membri, prediligendo una *governance* basata sulla sola via tecnocratica, antepoendo sempre gli equilibri finanziari, economici e monetari a una politica rispettosa dei popoli e della solidarietà;

le politiche di austerità hanno creato barriere sociali tra le economie più deboli del Mediterraneo dove lo stato sociale è stato poco a poco smantellato e le economie dell'Europa settentrionale dove i sistemi di protezione sociale hanno invece tenuto. Per il raggiungimento della convergenza economica non si sono messi in campo meccanismi e strumenti di solidarietà a livello europeo, determinando l'esplosione del fenomeno del *dumping* sociale un flusso migratorio di lavoratori, intracomunitario verso la Gran Bretagna o verso Paesi con sistemi di *welfare* generosi che è cresciuto di anno in anno;

l'accordo in via di definizione con la Gran Bretagna delinea sempre più un'Europa a due pesi e due misure. Agli Stati più in difficoltà, vedi la Grecia, le regole si applicano in modo rigoroso, mentre per gli Stati potenti si interpretano e magari modificano. Per spingere il popolo britannico a votare sì al *referendum* sulla permanenza dell'UE che potrebbe tenersi tra giugno e settembre 2016 a data ancora da definirsi si utilizza lo schema del più forte: i piccoli stati in difficoltà possono smantellare il proprio stato sociale, quelli più forti lo devono tutelare escludendo gli altri cittadini europei che non potranno usufruire dello stesso livello di *welfare* di cui beneficiano i cittadini britannici;

il *referendum* in Gran Bretagna sulla permanenza in Europa avrà delle conseguenze deflagranti quale ne sia il risultato perché sancisce la creazione di due Europe: "una super-Europa" chiusa nel fortino dell'Euro e delle politiche di austerità e di un super ministro delle finanze che eroderà ancora di più quel poco di sovranità non controllato dalla tecnocrazia europea e una "semi-Europa" dove si conservano le proprie monete nazionali godendo dei vantaggi indiscussi della partecipazione al mercato unico;

non è dato sapere se anche gli Stati membri avranno facoltà di avanzare e ottenere le medesime concessioni ottenute dalla Gran Bretagna, ma una cosa è certa: si conferma l'insuccesso dell'attuale sistema di *governance* europea che ha fallito su vari aspetti dalla politica monetaria a quella migratoria;

la crisi migratoria sta mettendo a dura prova l'intero assetto europeo, ma anche i governi nazionali. Far fronte alla crisi dei rifugiati è la priorità più urgente per l'Unione europea per la sua stessa sopravvivenza, lo stesso presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è stato chiaro "Abbiamo due mesi per rimettere la situazione migratoria sotto controllo. Altrimenti affronteremo una crisi come il crollo di Schengen";

la prima risposta pragmatica di sei Stati membri (Germania, Svezia, Danimarca, Austria, Slovenia e Croazia) a una situazione esplosiva è stata la sospensione del Trattato di Schengen e della libera circolazione, uno dei pilastri dell'Europa;

mentre in Germania, i *leader* politici della Baviera hanno minacciato il Governo di Angela Merkel di accettare un tetto massimo di 200.000 profughi annui contro l'oltre 1 milione entrati nel 2015, altrimenti le politiche di accoglienza saranno oggetto di un ricorso davanti al Tribunale federale tedesco; la Danimarca ha approvato una legge che impone il sequestro ai profughi degli averi superiori a 1300 euro di valore per finanziare i benefici sociali che riceveranno nel Paese;

in attesa dell'annunciata riforma del Trattato di Dublino, la Commissione europea lancia un *ultimatum* alla Grecia dando tre mesi di tempo per rimediare alle mancanze nella gestione dei migranti soprattutto nella gestione delle domande di asilo e il miglioramento delle condizioni di accoglienza, pena secondo l'articolo 26 del Trattato di Schengen il ripristino dei controlli alle frontiere per due anni;

la paventata sospensione di Schengen risulterebbe enormemente gravosa per la Grecia e per l'Italia: risulterebbe difficoltoso, se non impossibile, il controllo di migliaia di chilometri di coste e micro arcipelaghi, con il rischio che questi diventerebbero il Paese di sosta dei migranti che diretti verso i Paesi Nord europei, non potendovi giungere, rimarrebbero nei Paesi mediterranei;

la chiusura delle frontiere implicherebbe tra l'altro la necessità di onerosi adeguamenti strutturali, con un'amministrazione preposta al controllo di persone e merci, porterebbe a una condizione irreversibile e al fallimento di una politica comune dell'Unione per la gestione della migrazione, che mostra le sue debolezze e non riesce a rispondere in modo comune a un'emergenza, rinunciando a uno dei suoi capisaldi e ripristinando i confini nazionali;

anche l'Italia dal canto suo ha le sue mancanze, come emerge dal rapporto sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione presentato lo scorso 10 febbraio: rimpatri troppo lenti, appena 14.000 rimpatri forzati di persone senza diritto d'asilo nel 2015 a fronte di oltre 160.000 arrivi; solamente 279 richiedenti ricollocati a fronte dell'obiettivo di 39.600 persone; procedure di riconoscimento e di rimpatrio dei non aventi diritto di asilo troppo lente,

impegna, quindi, il Governo nelle competenti sedi europee:

- nell'ambito dell'accordo sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europea a sostenere il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo europeo e nelle scelte macropolitiche europee nel settore economico e monetario;

- ad opporsi a ogni forma di messa in discussione della libera circolazione dei lavoratori, della parità di trattamento e di non discriminazione dei cittadini europei in qualsiasi Stato membro essi decidano di stabilire i propri interessi lavorativi e personali;

- a scongiurare la sospensione del Trattato di Schengen che isolerebbe i Paesi del Mediterraneo aggravando ancora di più la pressione sulle frontiere marittime europee;

- a sostenere la revisione del meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo vigente nel sistema Dublino che al momento non permette di affrontare in modo adeguato la pressione migratoria sulle frontiere europee e di adoperarsi per una veloce approvazione da parte dei legislatori europei della proposta normativa di revisione che verrà presentata nel mese di marzo, come annunciato dalla Commissione europea, rivedendo i parametri giuridici del sistema Dublino per una più equa distribuzione dei richiedenti asilo nell'Unione europea;

- a sostenere la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nel Paese di origine e dall'estero in tutta sicurezza evitando la perdita di vite umane con l'attivazione di un corridoio umanitario con una stretta collaborazione tra Unione europea e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(6-00162) n. 6 (testo 2) (17 febbraio 2016)

[CATALEO](#), [FATTORI](#), [LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 18 e 19 febbraio prossimi venturi;

premessi che:

nella riunione i Capi di Stato e di Governo cercheranno di raggiungere un accordo sulle riforme richieste dal Primo Ministro britannico, David Cameron, in vista della permanenza o l'uscita dall'Unione europea, la cui discussione è già stata avviata nella precedente sessione di dicembre 2015;

i cittadini britannici si sono già espressi una volta sulle politiche europee e nel 1975 ratificarono con un *referendum* l'entrata del Paese nella Comunità Economica Europea (CEE);

negli ultimi anni i movimenti antieuropeisti hanno incrementato il loro peso politico in Gran Bretagna nella ferma convinzione che le normative comunitarie interferiscano troppo con l'economia britannica e che la libertà di circolazione porti a pericolose migrazioni di massa;

con una lettera del 2 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha trasmesso ai componenti del Consiglio europeo una proposta di intesa per garantire la presenza del Regno Unito nell'Unione europea che si articola in sei atti suddivisi in quattro aree tematiche: la *governance* economica, la sovranità, le prestazioni sociali e la libera circolazione;

per quanto concerne la *governance* economica, il progetto di decisione dei Capi di Stato o di Governo definisce principi volti a garantire il rispetto reciproco tra gli Stati membri che partecipano all'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria e quelli che non vi partecipano al fine di gettare le basi per l'ulteriore integrazione nella zona euro, salvaguardando nel contempo i diritti e le competenze degli Stati membri non partecipanti;

sulla competitività, il progetto di decisione dei Capi di Stato o di Governo, unitamente a una dichiarazione più dettagliata del Consiglio europeo e a un progetto di dichiarazione della Commissione, enuncerà l'impegno a intensificare gli sforzi volti a rafforzare la competitività, semplificare la legislazione e ridurre gli oneri per le imprese affinché si riduca la burocrazia;

sul tema della sovranità, si riconosce che il Regno Unito, alla luce della sua situazione particolare ai sensi dei Trattati, non è vincolato ad un'ulteriore integrazione politica e si rafforza altresì il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, in modo che i pareri motivati da questi espressi siano debitamente considerati da tutte le istituzioni del processo decisionale dell'Unione. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto della sussidiarietà su una proposta legislativa, espressi entro 12 settimane dalla trasmissione della proposta, raggiungano il 55 per cento dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la Presidenza del Consiglio metterà all'ordine del giorno una discussione sui pareri stessi. Gli Stati membri possono così interrompere l'esame della

proposta normativa, a meno che questa non venga modificata. Una procedura questa che si affianca a quelle già in vigore del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione";

il tema più spinoso concerne le prestazioni sociali e la libera circolazione che insieme al principio di non discriminazione è uno dei cardini dell'Unione europea. Viene data la possibilità al Regno Unito e a quegli Stati membri che ne avanzeranno richiesta di poter applicare una clausola di salvaguardia ogni qualvolta ci si trovi ad affrontare situazioni eccezionali di flussi di lavoratori provenienti da altri Stati membri per un periodo di tempo prolungato che possono determinare un'eccessiva esposizione finanziaria, congelando gradualmente per un periodo massimo di 4 anni i benefici concessi dallo stato sociale. Quali contributi potranno essere disattivati e in quale misura e quale sarà la platea colpita ancora non è stato definito, al momento sono 266.000 gli immigrati europei che si affidano allo stato sociale britannico;

il nodo della questione è controverso perché crea una discriminazione tra cittadini europei con il rischio di creare un effetto *boomerang* tra le economie più in difficoltà dell'Unione europea e quelle più virtuose, sebbene ci sia l'intento di scoraggiare la libera circolazione verso quegli Stati che godono di un sistema sociale maggiormente attrattivo;

per fare un esempio, secondo i dati diffusi dall'Istituto di statistica del Regno Unito, tra il 2014 e il 2015 i connazionali italiani giunti a Londra in cerca di lavoro sono stati 57.600 con un incremento del 37 per cento rispetto all'anno precedente. Gli italiani presenti a Londra sono secondi solamente ai cittadini polacchi e un eventuale blocco dell'accesso al sistema di stato sociale andrebbe a svantaggio soprattutto di queste due nazionalità, soprattutto se si considera che il sistema si applicherebbe a quei lavoratori europei che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro di un altro Stato membro e tutte le prestazioni sociali collegate all'attività lavorativa sarebbero sospese per quattro anni;

alcuni contenuti di questa parte dell'accordo potrebbero essere integrati nei Trattati o modificare la legislazione vigente soprattutto per quanto concerne i benefici per i figli a carico che potrebbero essere indicizzati in base al tenore di vita dello stato in cui questi risiedono e sulla libera circolazione dei lavoratori tenendo conto del fattore di attrazione del regime di prestazioni sociali legate all'attività lavorativa;

vengono messi così in serio pericolo il progetto e le finalità del modello sociale europeo basato su un *welfare* armonizzato e integrato. Purtroppo negli ultimi otto anni si è fatto solamente perno sull'autodisciplina da parte degli Stati membri, prediligendo una *governance* basata sulla sola via tecnocratica, antepoendo sempre gli equilibri finanziari, economici e monetari a una politica rispettosa dei popoli e della solidarietà;

le politiche di austerità hanno creato barriere sociali tra le economie più deboli del Mediterraneo dove lo stato sociale è stato poco a poco smantellato e le economie dell'Europa settentrionale dove i sistemi di protezione sociale hanno invece tenuto. Per il raggiungimento della convergenza economica non si sono messi in campo meccanismi e strumenti di solidarietà a livello europeo, determinando l'esplosione del fenomeno del *dumping* sociale un flusso migratorio di lavoratori, intracomunitario verso la Gran Bretagna o verso Paesi con sistemi di *welfare* generosi che è cresciuto di anno in anno;

l'accordo in via di definizione con la Gran Bretagna delinea sempre più un'Europa a due pesi e due misure. Agli Stati più in difficoltà, vedi la Grecia, le regole si applicano in modo rigoroso, mentre per gli Stati potenti si interpretano e magari modificano. Per spingere il popolo britannico a votare sì al *referendum* sulla permanenza dell'UE che potrebbe tenersi tra giugno e settembre 2016 a data ancora da definirsi si utilizza lo schema del più forte: i piccoli stati in difficoltà possono smantellare il proprio stato sociale, quelli più forti lo devono tutelare escludendo gli altri cittadini europei che non potranno usufruire dello stesso livello di *welfare* di cui beneficiano i cittadini britannici;

il *referendum* in Gran Bretagna sulla permanenza in Europa avrà delle conseguenze deflagranti quale ne sia il risultato perché sancisce la creazione di due Europe: "una super-Europa" chiusa nel fortino dell'Euro e delle politiche di austerità e di un super ministro delle finanze che eroderà ancora di più quel poco di sovranità non controllato dalla tecnocrazia europea e una "semi-Europa" dove si

conservano le proprie monete nazionali godendo dei vantaggi indiscussi della partecipazione al mercato unico;

non è dato sapere se anche gli Stati membri avranno facoltà di avanzare e ottenere le medesime concessioni ottenute dalla Gran Bretagna, ma una cosa è certa: si conferma l'insuccesso dell'attuale sistema di *governance* europea che ha fallito su vari aspetti dalla politica monetaria a quella migratoria;

la crisi migratoria sta mettendo a dura prova l'intero assetto europeo, ma anche i governi nazionali. Far fronte alla crisi dei rifugiati è la priorità più urgente per l'Unione europea per la sua stessa sopravvivenza, lo stesso presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è stato chiaro "Abbiamo due mesi per rimettere la situazione migratoria sotto controllo. Altrimenti affronteremo una crisi come il crollo di Schengen";

la prima risposta pragmatica di sei Stati membri (Germania, Svezia, Danimarca, Austria, Slovenia e Croazia) a una situazione esplosiva è stata la sospensione del Trattato di Schengen e della libera circolazione, uno dei pilastri dell'Europa;

mentre in Germania, i *leader* politici della Baviera hanno minacciato il Governo di Angela Merkel di accettare un tetto massimo di 200.000 profughi annui contro l'oltre 1 milione entrati nel 2015, altrimenti le politiche di accoglienza saranno oggetto di un ricorso davanti al Tribunale federale tedesco; la Danimarca ha approvato una legge che impone il sequestro ai profughi degli averi superiori a 1300 euro di valore per finanziare i benefici sociali che riceveranno nel Paese;

in attesa dell'annunciata riforma del Trattato di Dublino, la Commissione europea lancia un *ultimatum* alla Grecia dando tre mesi di tempo per rimediare alle mancanze nella gestione dei migranti soprattutto nella gestione delle domande di asilo e il miglioramento delle condizioni di accoglienza, pena secondo l'articolo 26 del Trattato di Schengen il ripristino dei controlli alle frontiere per due anni;

la paventata sospensione di Schengen risulterebbe enormemente gravosa per la Grecia e per l'Italia: risulterebbe difficoltoso, se non impossibile, il controllo di migliaia di chilometri di coste e micro arcipelaghi, con il rischio che questi diventerebbero il Paese di sosta dei migranti che diretti verso i Paesi Nord europei, non potendovi giungere, rimarrebbero nei Paesi mediterranei;

la chiusura delle frontiere implicherebbe tra l'altro la necessità di onerosi adeguamenti strutturali, con un'amministrazione preposta al controllo di persone e merci, porterebbe a una condizione irreversibile e al fallimento di una politica comune dell'Unione per la gestione della migrazione, che mostra le sue debolezze e non riesce a rispondere in modo comune a un'emergenza, rinunciando a uno dei suoi capisaldi e ripristinando i confini nazionali;

anche l'Italia dal canto suo ha le sue mancanze, come emerge dal rapporto sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione presentato lo scorso 10 febbraio: rimpatri troppo lenti, appena 14.000 rimpatri forzati di persone senza diritto d'asilo nel 2015 a fronte di oltre 160.000 arrivi; solamente 279 richiedenti ricollocati a fronte dell'obiettivo di 39.600 persone; procedure di riconoscimento e di rimpatrio dei non aventi diritto di asilo troppo lente,

impegna, quindi, il Governo nelle competenti sedi europee:

- nell'ambito dell'accordo sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europea a sostenere il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo europeo e nelle scelte macropolitiche europee nel settore economico e monetario;

- ad opporsi a ogni forma di messa in discussione della libera circolazione dei lavoratori, della parità di trattamento e di non discriminazione dei cittadini europei in qualsiasi Stato membro essi decidano di stabilire i propri interessi lavorativi e personali;

- a scongiurare la sospensione del Trattato di Schengen che isolerebbe i Paesi del Mediterraneo aggravando ancora di più la pressione sulle frontiere marittime europee;

- a riaffermare la necessità di rivedere il sistema di Dublino che al momento non permette di affrontare in modo adeguato la pressione migratoria sulle frontiere europee e di adoperarsi per una veloce approvazione da parte dei legislatori europei della proposta normativa di revisione che verrà presentata nel mese di marzo, come annunciato dalla Commissione europea,

rivedendo i parametri giuridici del sistema Dublino per una più equa distribuzione dei richiedenti asilo nell'Unione europea;

- a valutare la possibilità che i profughi possano chiedere asilo nei Paesi di transito.

(6-00163) n. 7 (17 febbraio 2016)

[BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#).

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il prossimo Consiglio europeo del 18 e del 19 febbraio si preannuncia essere un appuntamento di grande importanza, che sfugge dalla *routine* delle precedenti assise, sia per le caratteristiche della relativa agenda, che per i dati di contorno che lo connotano. Difficile dire, come pure è stato detto, ch'esso "potrebbe essere uno dei più importanti della storia recente dell'Unione"(Corriere della sera del 7 febbraio 2016). Ma certo è che rappresenterà un momento cruciale;

troppi sono i problemi che affliggono la situazione internazionale: a partire dal conflitto medio-orientale e le sue conseguenze in termini di vite umane e di distruzioni, che colpiscono soprattutto civili inermi, costringendoli a quell'esodo biblico, che ha scarsi precedenti con la storia più recente. Nel '900 le grandi guerre mondiali colpirono duramente la popolazione civile, ma non produssero mai quelle grandi migrazioni di massa che rappresentano, oggi, il tratto saliente di una situazione sempre meno sostenibile da un punto di vista umano e politico. Mettere fine a "quell'inutile strage", per riprendere le parole della lettera aperta di Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti di cento anni fa, rappresenta un dovere morale, che deve prevalere su ogni altra considerazione di carattere politico;

ma non è solo la guerra a preoccupare. L'economia mondiale è colpita da un male oscuro - la deflazione - rispetto al quale non esistono ricette. Finora le Banche centrali hanno maturato la loro esperienza nella lotta contro l'inflazione, ma contro una stagnazione, quale quella che rischia di perdurare, si trovano impotenti, nonostante gli sforzi compiuti in questi ultimi anni. Che hanno attenuato la possibile stretta, ma si sono dimostrati inadeguati, nel combatterne l'origine. Si rischia pertanto di tornare alla situazione degli anni '30 ed alla grande illusione del "beggar my neighbor" (a danno del mio vicino), come si intravede nella dinamica delle politiche monetarie seguite: protese come sono ad utilizzare la riduzione dei tassi d'interesse per favorire la svalutazione del cambio. E quindi recuperare, attraverso questo via, maggiori spazi di mercato;

dal 2007 ad oggi, secondo i dati del Fondo monetario internazionale, l'Eurozona è stata al centro di questa grande depressione. Il suo tasso medio annuo di crescita è stato pari allo 0,42 per cento. Il più basso in assoluto. Poco più della metà di quello dell'Unione europea. Un terzo della media delle restanti economie avanzate. Per non parlare dei nuovi protagonisti dell'economia mondiale (l'ASEAN - l'associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico, la Cina, l'India o Sud America, presi isolatamente e considerati in quell'aggregazione statistica nota con l'acronimo di BRICS). Per avere un dato sintetico si consideri che, nello stesso periodo, la crescita media dell'economia mondiale è stata del 3,5 per cento. Gli Stati Uniti sono cresciuti ad un ritmo medio dell'1,3 per cento;

è quindi difficile dar torto al Presidente del Consiglio, quando andando all'essenziale, osserva "negli otto anni di presidenza democratica, gli Stati Uniti hanno puntato su crescita, investimenti e innovazione. L'Europa su *austerità*, moneta e rigore. A livello economico gli Stati Uniti stanno meglio di otto anni fa, l'Europa sta peggio di otto anni fa. Sintesi da titolo di giornale o se si preferisce da *tweet*: Obama ha fatto bene, Barroso no" (Repubblica del 11 febbraio 2016);

che non sia un modo fin troppo semplicistico nell'affrontare i problemi, è dimostrato dall'analisi dei dati che sono forniti da Eurostat. Nel periodo che va dal 1995 al 2000, con un livello di *deficit* di bilancio pari al 2,8 per cento, per i 19 Paesi dell'Eurozona, il loro debito complessivo era diminuito di 3,13 punti di PIL. Nel settennio successivo si era assistito ad un forte contenimento del *deficit* annuale, diminuito in media dell'1,99 per cento all'anno. Il debito si era quindi ridotto del 3,1

per cento. Dal 2007 (inizio della grave crisi finanziaria) il *deficit* è aumentato in media del 3,6 per cento. Ma per il debito si è verificato un vero e proprio salto. Con un aumento del 27,2 per cento;

i dati appena riportati sono la dimostrazione empirica che le politiche di *austerità* non funzionano. Non funzionano - il che è ovvio - dal punto di vista dell'economia reale, come dimostrano i dati sulla crescita del PIL e la preoccupante differenza dell'Eurozona con il resto del mondo. Ma non funzionano neppure da un punto di vista strettamente finanziario. Nonostante i sacrifici imposti, infatti, il debito tende a crescere in misura ben maggiore rispetto ai risparmi che si possono ottenere da una compressione del *deficit* d'esercizio. L'analisi scientifica ha già fornito risposte adeguate. Se il denominatore si riduce il rapporto debito-PIL non può che aumentare. Se la deflazione fa crollare i prezzi di mercato, il suo peso diventa sempre meno sostenibile. I debitori, infatti, rovesciando la logica che ha caratterizzato la fase inflazionistica, sono costretti a rimborsare, in termini reali, un debito maggiore;

occorre prendere atto dei mutamenti che sono intervenuti nelle dinamiche di mercato e sperimentare terapie adeguate alla bisogna. Insistere su vecchie ricette rischia solo di radicare la malattia fino alla consunzione dell'organismo;

di fronte a questi pericoli, così evidenti nell'andamento degli squilibri macroeconomici, è necessario interrogarsi sulle cause che ne sono a fondamento. Il minor dinamismo europeo ha ragioni complesse. Alcune delle quali legate alla storia di ciascun Paese ed al diverso tasso di modernità, altre dovute ad un contesto generale, che risente del malfunzionamento della stessa costruzione europea;

su questi ultimi aspetti ha cercato di far luce il documento dei cinque Presidenti: "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del 22 giugno 2015 (a firma di Jean Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz) che lo stesso Tusk ha richiamato nella lettera ai membri del Consiglio europeo e che sarà discusso in occasione del prossimo vertice;

prima di affrontare il tema delle proposte colà avanzate, sulle quali si è già sviluppato un dibattito caratterizzato da una forte impronta ideologica, è bene cercare di coglierne il significato più profondo. Vale a dire la preoccupazione espressa per una realtà come quella europea che invece di integrarsi e convergere, mostra crescenti asimmetrie. "Vi sono divergenze significative - scrivono i cinque Presidenti - nella zona dell'euro. In alcuni Paesi la disoccupazione è ai minimi storici, mentre in altri è a livello *record*; in alcuni, la politica di bilancio può essere utilizzata in senso anticiclico, mentre in altri ci vorranno anni di risanamento per recuperare margini di bilancio. Le divergenze di oggi creano fragilità di tutta l'Unione. Dobbiamo correggerle e avviare un nuovo processo di convergenza" (pag. 4);

ma affinché questa "parola d'ordine" si traduca in una concreta prospettiva politica è necessario interrogarci sul perché di quelle grandi asimmetrie che dividono l'Europa. Esse richiamano alla mente quanto Gunnar Myrdall, premio Nobel per l'economia, scrisse a proposito del rapporto tra "centro" e "periferia". La descrizione di quel "circolo vizioso" in base al quale, in assenza di una politica rivolta a ripristinare la logica della convergenza, i Paesi più forti diventano sempre più forti e quelli più deboli regrediscono ulteriormente;

basti paragonare la Germania con la Grecia per avere l'immagine plastica di questo pericolo;

le asimmetrie, quindi. Nel 2015 l'Eurozona ha marciato a passo ridotto. Il potenziale produttivo non utilizzato, il cosiddetto *output gap*, secondo i calcoli della Commissione europea è stato pari all'1,8 per cento. Agli estremi della classifica sono rispettivamente l'Irlanda, che cresce oltre il suo potenziale, e la Grecia, con una perdita pari all'8,1 per cento. Tra le economie maggiori la Germania è al primo posto, con una contrazione fisiologica (0,4 per cento) sette volte meno di quella italiana (2,9 per cento). La conseguenza immediata di questo stato di cose è l'andamento del tasso di disoccupazione. In Germania esso è pari al 4,8: leggermente meno di quello fisiologico, per convenzione pari al 5 per cento. All'estremo opposto si colloca la Grecia, con un tasso di disoccupazione pari al 25,1 per cento, seguita dalla Spagna con il 22,3. L'Italia si colloca al quindicesimo posto, con un valore pari all'11,9 per cento;

la forza dell'economia tedesca è data, essenzialmente, dalle esportazioni. Come un attivo delle

partite correnti della bilancia dei pagamenti, si colloca al secondo posto (8,8 per cento del PIL) preceduta solo dai Paesi Bassi, con una percentuale pari al 10,1 per cento del PIL. All'estremo opposto è Cipro, con un *deficit* pari al 4,4 per cento del PIL. Tra le principali economie, soffre la Francia con un deficit dell'1,4 e la Grecia (-1,8 per cento del PIL). L'Italia, invece, presenta un surplus pari al 2,2 per cento del PIL. In valore assoluto, tuttavia, il *surplus* tedesco è debordante: pari a 266,8 miliardi di euro. Circa il 70 per cento del *surplus* complessivo dell'Eurozona. A sua volta pari al 3,7 per cento del suo prodotto complessivo;

questi dati spiegano come mai l'euro tenda sempre a rivalutarsi nei confronti del dollaro e delle altre valute. Dall'inizio dello scorso dicembre l'euro si è rivalutato del 5 per cento nei confronti del dollaro. Non sono, quindi, bastate le dichiarazioni di Janet Yellen, circa la necessità di una politica monetaria più restrittiva, per attirare capitali al di là dell'Atlantico che avrebbero dovuto comportare una rivalutazione del corso della moneta verde. Quei movimenti si sono manifestati solo, nei mesi precedenti. Aumentata l'incertezza circa il proseguimento di quella politica, si è tornati al punto di partenza. A dimostrazione che nel contrasto tra l'economia finanziaria e quella reale, alla lunga, vince quest'ultima negli effettivi andamenti di mercato. Finché il *surplus* delle partite correnti dell'Eurozona rimarrà quello indicato, sarà difficile per l'euro deprezzarsi: con conseguenti effetti negativi per i Paesi più deboli dell'Eurozona, le cui esportazioni, verso i mercati extra UE, incontreranno ostacoli valutari non facilmente superabili;

il mancato coordinamento delle politiche monetarie tra le grandi aree del pianeta alimenta, quindi, le incertezze. Lascia intravedere una volontà rivolta a comprimere ulteriormente i tassi di interesse a lunga, ottenendo l'effetto di una svalutazione competitiva delle diverse monete. A sua volta l'eccesso di risparmio - altro tema sollevato nel documento dei cinque Presidenti - non può che dirigersi verso beni rifugio: dall'oro all'argento o a quei titoli di stato che offrono le maggiori garanzie. In passato i Treasury bond americani offrivano una possibile alternativa. Ma con un dollaro che tende a deprezzarsi, l'eventualità di un rendimento finanziario maggiore deve fare i conti con il valore cedente della moneta, in cui esso si esprime. Questa complessa situazione spiega perché in Europa, il bene rifugio per eccellenza, sia tornato ad essere il bund tedesco. E perché per molti altri titoli del debito sovrano (soprattutto Italia e Spagna) sia tornato l'incubo degli *spread*. Negli ultimi sei mesi le quotazioni dei bund (tasso interesse 0,5 per cento, scadenza 2025) sono aumentati del 5 per cento, determinando un rendimento negativo. I BTP italiani (tasso 1,5 per cento, stessa scadenza) hanno registrato invece quotazioni sotto la pari;

i dati dimostrano quindi che dal mantenimento dello *status quo* deriva il sommarsi di due asimmetrie: quelle inerenti l'economia reale, così evidenti nel rapporto tra la Germania ed i Paesi più deboli dell'Eurozona e quella della finanza che garantisce a Berlino flussi costanti di capitale a tasso negativo. L'effetto combinato di questi due distinti fenomeni genera un "circolo vizioso" che, se non arginato, rischia alla fine di portare alla distruzione stessa dell'euro. Come mostrano le preoccupazioni espresse da autorevoli commentatori. Di fronte alle più recenti turbolenze finanziarie, con il seguito di otto volante borsistico, c'è il rischio che "gli investitori" guardino "già oltre: tornano a prendere posizione sulla possibilità, per quanto vaga, che l'area dell'euro si spezzi e solo un nucleo duro al Nord (Francia inclusa) rimanga unito" (Corriere della sera del 10 febbraio);

il prossimo Consiglio europeo dovrà mettere al centro della discussione questi problemi. Individuando le possibili strategie politiche per fare uscire l'Eurozona dall'*impasse* che le cifre, impietosamente, evidenziano. Se si vogliono scongiurare pericoli maggiori è necessario che ciascun *partner* rinunci a qualcosa, facendo prevalere l'esigenza di ritrovare la necessaria convergenza in una politica condivisa. Lungimiranza vorrebbe che fosse la stessa Germania a mostrare la necessaria consapevolezza. Il suo modello, come mostrano i dati forniti dalla stessa Commissione europea, non è esportabile. Non può costituire pertanto un *benchmark* di riferimento. Deve nascere da questa consapevolezza il suo aprirsi a possibili cambiamenti.

la via maestra sarebbe quella di una reflazione della sua economia. Il trasformarsi, grazie ad una ripresa della sua domanda interna, in una "locomotiva" per il resto dell'Europa: compito finora

svolto in prevalenza dagli Stati Uniti prima e dalle economie dei Paesi emergenti poi. Questa spinta favorirebbe il commercio intereuropeo, dando ossigeno ai Paesi che soffrono di più. Riducendosi il *surplus* delle partite correnti dell'Eurozona, l'euro tenderebbe a svalutarsi nei confronti delle altre monete, favorendo, anche attraverso questa via una maggiore diffusione dello sviluppo economico. Approfittando tra l'altro della caduta del prezzo del petrolio che riduce enormemente il peso della bolletta energetica. Di cui l'intera Europa è tributaria;

ma se questa prospettiva, specie nel breve periodo, risulta di difficile realizzazione, allora, non si frappongano ostacoli allo sviluppo della mutualità tra i diversi Paesi. Che si proceda rapidamente al completamento dell'unione finanziaria. Che implichi: l'istituzione di un meccanismo di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico, nel caso di liquidazione di una banca; misure concrete ai fini del meccanismo comune di *backstop* (protezione) dello stesso Fondo, mediante apertura di una linea di credito da parte del Meccanismo europeo di stabilità; l'avvio del sistema di garanzia dei depositi (EDIS). Elementi questi rivolti a completare l'Unione bancaria. Misure nei confronti delle quali, la stessa Germania mostra resistenze che, alla luce delle precedenti considerazioni, appaiono ingiustificate. Esiste poi il grande tema degli Eurobond, ossia della messa in comune di una parte del debito sovrano, evocato in passato e poi, a causa delle stesse riserve, accantonato;

grande enfasi è stata riposta, recentemente, sul tema dell'"unione dei mercati dei capitali", in un documento elaborato da Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, e François Villeroy de Galhau, Governatore della Banca di Francia. Documento che, per le relative implicazioni politiche ha avuto grande eco nella stampa italiana. Sulle differenze, colà evidenziate, tra il modo di funzionare e la relativa grandezza del mercato finanziario europeo rispetto a quello americano non si può che concordare. Auspicando che, anche in questo campo, possa realizzarsi una modernizzazione, attesa da tempo. L'analisi dei due autorevoli personaggi prende le mosse da alcune proposte già presenti nel "Documento dei cinque Presidenti" ampliandone la portata. Si parla, infatti, del "piano Juncker per gli investimenti" e del completamento dell'unione bancaria. Alla fine, tuttavia, ne risulta una formula ambigua. Specie nel punto in cui si accenna a non meglio specificate "condizioni preliminari" da soddisfare, prima di procedere al completamento dell'unione bancaria. Posizione che, ancora una volta, risente delle resistenze della Bundesbank alle sollecitazioni più volte avanzate dal Presidente della BCE.

Quell'intervento ha, tuttavia, innescato un dibattito politico intenso. Al punto da far sospettare che fosse altra la finalità del documento stesso. La cui proposta finale si articola nei seguenti punti: "sarebbe necessario che gli Stati membri della zona dell'euro acconsentissero a una condivisione della sovranità e dei poteri a livello europeo". Si dovrebbe pertanto giungere a "un'amministrazione europea efficace e meno frammentata per costruire un Tesoro unico per la zona dell'euro, con un consiglio di bilancio indipendente; un organo politico più forte per prendere decisioni politiche, sotto il controllo del Parlamento ... Tuttavia, se i Governi e i Parlamenti della zona dell'euro dovessero tirarsi indietro sulle implicazioni politiche di un'Unione vera e propria, l'unica opzione rimarrebbe un approccio decentralizzato fondato sulla responsabilità individuale e su regole più stringenti";

quest'impostazione è stata ripresa, seppure in estrema sintesi, dalla lettera inviata dal presidente Donald Tusk ai membri del Consiglio europeo. "Per quanto concerne la *governance* economica - è scritto - il progetto di decisione dei Capi di Stato o di Governo definisce i principi volti a garantire il rispetto reciproco tra gli Stati membri che partecipano all'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria e quelli che non vi partecipano". Dove il discrimine sarebbe, appunto, una cesura tra coloro che accettano o rifiutano l'ipotesi di una "Tesoreria unica". Tema, per la verità, adombrato nel documento dei cinque Presidenti, ma con prospettive ben diverse rispetto al drastico "aut-aut" proposto dai due responsabili della banca centrale tedesca e francese. "Via via che la zona euro evolve - questo l'inciso - verso un'UEM autentica, sarà sempre più acuta la necessità di adottare alcune decisioni collettivamente, assicurando nel contempo il controllo democratico e la legittimità del processo. Una futura tesoreria della zona euro potrebbe essere la sede adatta per questo processo decisionale collettivo";

le diversità di posizioni sono quindi sensibili. E non è solo questione di stile. La differenza che passa tra queste due diverse impostazioni è tutta politica. Da parte francese e tedesca l'idea è quella di rendere ancora più stringente il controllo sulle politiche di bilancio; da parte dei cinque Presidenti, dove si avverte l'influenza di Mario Draghi, la prospettiva è più complessa. Non basta l'*austerità*, seppure accompagnata dalle tecniche del "*quantitative easing*" per rimettere in moto il motore dell'economia e della società europea. Elementi che trovano conferma nei dati riportati in precedenza. Occorre soprattutto un cambiamento delle politiche economiche per ritrovare la via di una convergenza, che le asimmetrie presenti nel modo di funzionare della politica europea hanno fin'ora impedito;

nel dibattito che è seguito ha partecipato lo stesso Presidente del Consiglio, le cui posizioni non possono che essere condivise. L'istituzione di un Ministro del tesoro europeo non può che essere il completamento di un processo che abbia eliminato i semi della divergenza e disinnescato gli elementi più pericolosi di quel "circolo vizioso" che porta alla crescente divaricazione. In questa posizione non è presente alcun sentimento antitedesco - è bene assicurare il presidente Giorgio Napolitano - ma è proprio in nome dell'amicizia con quel popolo che non si può fare a meno di auspicare il superamento di una visione, che non corrisponde alla realtà dei fatti. E che rischia, se non corretta in tempo, di determinare contraccolpi anche gravi rispetto ai destini di una nazione che già tanto ha sofferto nella sua storia travagliata;

vista in questa chiave, il prossimo Consiglio europeo rischia, veramente, di avere una valenza straordinaria, al punto da mettere in ombra gli altri temi posti all'ordine del giorno: a partire dalla richieste inglesi di una maggiore libertà d'azione. Anche in questo caso è necessario evitare due contrapposti pericoli: il rischio che decisioni troppo rigide favoriscano i fautori del referendum per l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione europea; l'eccesso di compromesso, che potrebbe tradursi nella violazione dei principi costitutivi che reggono le Istituzioni europei. Occorrerà pertanto il massimo equilibrio nella trattativa, tenendo conto del fatto che ogni possibile decisione può determinare un "effetto domino", spingendo altri Paesi a seguire le sollecitazioni britanniche. E' necessario pertanto che lo spirito di questa reciproca consapevolezza aleggi su entrambe le parti in causa. Che si riconosca alcune specificità, come nel caso delle prestazioni sociali e la libera circolazione. Ma che non si vada oltre, rompendo il nesso che deve continuare ad esistere tra "diritti" e "doveri". Non è pensabile, ad esempio, che l'Inghilterra possa interferire con le future scelte europee, in tema di finanza pubblica, senza assumersi le relative responsabilità;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad operare lungo le linee indicate in premessa, mentre per quanto riguarda i punti più specifici a sostenere il programma delineato dal "Documento dei cinque Presidenti" e la relativa tempistica, che non deve essere stravolta da accelerazioni interessate, destinate a stravolgerne la relativa architettura.

In particolare nella fase 1 (1 luglio 2015 - 30 giugno 2017) l'Italia dovrà fare "il migliore uso possibile dei vigenti Trattati". Impegnandosi, soprattutto, nel "rilanciare la competitività" anche grazie "all'istituzione di un organismo nazionale incaricato di monitorare i risultati e le politiche in materia di competitività" per poi partecipare alla Commissione europea, chiamata a mettere in rete i risultati conseguiti, in un proficuo scambio di idee e di esperienze, indispensabili per definire le best practices, dalla cui attuazione può derivare quel salto di qualità che è indispensabile per lo sviluppo del modello europeo.

Altro imperativo è quello di giungere il più rapidamente possibile al completamento dell'Unione finanziaria, impegnandosi nel superamento delle divergenze che finora ne hanno impedito la realizzazione. Forte deve essere la consapevolezza che l'introduzione del *bail-in*, senza adeguata copertura europea sia rispetto al sistema bancario che ai depositanti, sta determinando, in Italia, un forte turbamento del mercato, spingendo molti risparmiatori a forme di tesaurizzazione, che contribuiscono ad aggravare tutti i problemi esistenti.

Per quanto riguarda, infine, l'immigrazione, è necessario giungere quanto prima ad una

completa responsabilità europea nella gestione del problema dei rifugiati, i cui costi devono essere ripartiti in modo equo e non gravare sui soli Paesi di frontiera. Occorre evitare il rischio del definitivo fallimento delle regole di Schengen, ma al tempo stesso occorre un maggior rigore nel selezionare i diversi flussi migratori. Di fronte alla dimensione del fenomeno dei rifugiati è necessario, purtroppo, rimpatriare coloro che non hanno titolo. Ma il cui trasferimento in Europa è motivato solo da ragioni di carattere economico. Solo in questo modo, e nella speranza che la situazione in Medio Oriente possa migliorare, sarà possibile evitare che quegli orrendi avvenimenti possano finire per distruggere ogni solidarietà all'interno della stessa Europa.

(6-00163) n. 7 (testo 2) (17 febbraio 2016)

[BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#).

Approvata

Il Senato

impegna il Governo

a sostenere il programma delineato dal "Documento dei cinque Presidenti" e la relativa tempistica, che non deve essere stravolta da accelerazioni interessate, destinate a stravolgerne la relativa architettura.

In particolare nella fase 1 (1 luglio 2015 - 30 giugno 2017) l'Italia dovrà fare "il migliore uso possibile dei vigenti Trattati". Impegnandosi, soprattutto, nel "rilanciare la competitività" per poi partecipare alla Commissione europea, chiamata a mettere in rete i risultati conseguiti, in un proficuo scambio di idee e di esperienze, indispensabili per definire le best practices, dalla cui attuazione può derivare quel salto di qualità che è indispensabile per lo sviluppo del modello europeo.

Altro imperativo è quello di giungere il più rapidamente possibile al completamento dell'Unione bancaria e finanziaria, impegnandosi nel superamento delle divergenze che finora ne hanno impedito la realizzazione, ponendo altresì in essere ogni atto di competenza finalizzato a dare stabilità al sistema bancario europeo.

Per quanto riguarda, infine, l'immigrazione, è necessario giungere quanto prima ad una completa responsabilità europea nella gestione del problema dei rifugiati, i cui costi devono essere ripartiti in modo equo e non gravare sui soli Paesi di frontiera. Occorre evitare il rischio del definitivo fallimento delle regole di Schengen, ma al tempo stesso occorre un maggior rigore nel selezionare i diversi flussi migratori. Di fronte alla dimensione del fenomeno dei rifugiati è necessario, purtroppo, rimpatriare coloro che non hanno titolo. Ma il cui trasferimento in Europa è motivato solo da ragioni di carattere economico. Solo in questo modo, e nella speranza che la situazione in Medio Oriente possa migliorare, sarà possibile evitare che quegli orrendi avvenimenti possano finire per distruggere ogni solidarietà all'interno della stessa Europa.

(6-00164) n. 8 (17 febbraio 2016)

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#).

Respinta

Il Senato,

premesso che:

nelle date del 18 e 19 febbraio si terrà la seduta del Consiglio europeo, il cui ordine del giorno reca le delicate questioni della negoziazione con il Regno Unito in vista del referendum che deciderà la permanenza o l'uscita dall'Unione europea e la crisi migratoria e dei rifugiati, per la quale il Consiglio esaminerà l'attuazione delle decisioni già adottate e preparerà il terreno per le future decisioni da adottare nella prossima riunione di marzo. Le discussioni si concentreranno sugli aiuti umanitari, la gestione delle frontiere esterne, l'attuazione del piano d'azione UE-Turchia e il funzionamento dei punti di crisi;

il 2 febbraio 2016 il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha reso nota la proposta

che è stata elaborata, in cooperazione con la Commissione europea, al fine di offrire un progetto soddisfacente e rassicurante per il popolo britannico sui temi di interesse per i quali il Governo ha sollecitato i negoziati con l'UE, cioè la competitività, la governance economica, la sovranità, le prestazioni di sicurezza sociale e libera circolazione;

le trattative sono ancora in corso di svolgimento ed il cammino per giungere ad un'intesa calibrata e soddisfacente è ancora lungo, seppure la proposta risponda in maniera puntuale alle richieste sulle quattro aree tematiche oggetto delle richieste inglesi, le aperture prospettate dall'Unione europea potrebbero non essere sufficienti;

il 69 per cento dei britannici ritiene che il progetto non solo non sia soddisfacente, ma che sia "cattivo" per il Paese, così come c'è dissenso anche nelle istituzioni, in cui sembra che ben cinque Ministri del governo Cameron, a queste condizioni, si impegnerebbero nella campagna referendaria per l'uscita dall'UE; solo il *premier* sembra pubblicamente convinto che la bozza d'intesa possa ottenere il consenso dei cittadini, eppure non è escluso che egli stesso cercherà di ottenere maggiori concessioni dall'Europa;

tra le richieste del Governo britannico, quella che presenta gli aspetti più delicati è la limitazione della libera circolazione dei lavoratori, cittadini di Stati membri dell'UE, con riferimento al Regno Unito; la proposta formulata dalla Commissione europea prevede la modifica del regolamento (CE) n. 492 del 2011 (disciplina della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione) introducendo la possibilità, per tutti gli Stati membri, di ricorrere ad un meccanismo di salvaguardia che consiste nella sospensione, per un periodo di quattro anni, dall'erogazione delle misure di welfare ai cittadini degli altri Paesi UE, sempre che sussista il requisito della eccezionalità della situazione del Paese che vuole avvalersi del meccanismo;

la proposta di Tusk accoglie anche la richiesta di una Gran Bretagna fuori da ogni ulteriore integrazione della politica europea e ancor di più da un qualsiasi tipo di Stati Uniti d'Europa; al contrario si vorrebbe che i Parlamenti nazionali avessero un ruolo più rilevante e il potere di bloccare le proposte legislative della Commissione nel caso in cui la maggioranza dei Parlamenti nazionali unisca le forze sostenendo che una bozza di legislazione non rispetta il principio di sussidiarietà;

premessi, inoltre, che:

se da un lato maggior sovranità è richiesta dal Regno Unito, dall'altro, il problema dei flussi migratori sembra essere, infine, entrato a far parte dell'urgenza dell'Unione europea e non solo dei Paesi costituenti le cosiddette "frontiere esterne";

secondo l'Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) nei primi undici mesi del 2015 hanno irregolarmente attraversato le frontiere dell'Unione europea 1.55 milioni di migranti. In particolare, l'Agenzia ha registrato l'arrivo irregolare di 715.000 migranti nelle isole greche, dato che rappresenta sedici volte il volume di ingressi irregolari nel 2015 in quella regione. Per quanto riguarda la rotta dei Balcani occidentali, nello stesso periodo di tempo Frontex ha rilevato circa 667.000 ingressi irregolari. Frontex ha infine registrato nei primi undici mesi del 2015, 144.000 attraversamenti irregolari lungo la rotta che percorrono i migranti dalla Libia all'Italia; questi semplici dati testimoniano che la crisi dei flussi migratori è destinata a "rimanere in cima all'agenda politica per alcuni anni";

il 13 maggio 2015 è stata presentata l'Agenda europea sulla migrazione, con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. L'Agenda prevede un "approccio globale" alla gestione della migrazione, fondato sui principi della solidarietà e della responsabilità;

nella stessa Agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha presentato proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure finora adottate sono: la decisione (UE) 2015/1523, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, la quale prevede un meccanismo di ricollocazione

temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia; la decisione (UE) 2015/1601, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia", la quale prevede che 120.000 richiedenti vengano ricollocati negli altri Stati membri, di cui 15.600 dall'Italia, 54.000 dalla Grecia e, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia;

le squadre di sostegno per la gestione dei flussi migratori stanno intervenendo nei "punti di crisi" (*hotspot*) istituiti in Italia e Grecia;

secondo il nuovo metodo basato sui punti di crisi, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Frontex ed Europol devono lavorare sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo, affinché chi presenti domanda sia immediatamente immesso in una procedura di asilo; per chi invece non necessita di protezione internazionale, si stanno prendendo provvedimenti per portare a termine un maggior numero di rimpatri;

considerato che:

rispetto alle richieste del Regno Unito, il taglio dei *benefit* per i cittadini UE ha destato fin dall'inizio le maggiori preoccupazioni per i possibili pregiudizi alla libera circolazione e gli aspetti discriminatori, mentre sulle altre tre richieste, e cioè la non discriminazione per i Paesi fuori dall'area euro, un ruolo più importante per i parlamenti nazionali e una maggiore attenzione alla competitività, gli altri Stati membri sono sempre sembrati più possibilisti, se non favorevoli;

al fine di ridurre l'immigrazione dall'Europa, il Governo britannico, ha intenzione di approvare una nuova legge per impedire che i migranti europei che lavorano in UK inviino assegni familiari all'estero ai tassi della Gran Bretagna e mettere in atto il meccanismo emergenziale previsto dalla proposta dell'UE, per il quale la Commissione Europea ha già detto chiaramente che la Gran Bretagna si qualifica per il suo utilizzo;

l'impatto, che tale politica del Regno Unito, seppur condivisibile, avrebbe sul nostro Paese sarebbe di non poco conto, dato che il numero dei nostri connazionali che lascia l'Italia per andare a vivere all'estero è in continuo aumento, circa +30,7 per cento in due anni. Con un totale di 90.000 trasferimenti di residenza nel 2014, di questi la metà riguarda gli *under 40* (+34,3 per cento) e gli italiani sono al secondo posto tra gli stranieri in arrivo nel il Regno Unito, che con la sua competitività, la sua spinta premiale alla meritocrazia e la piena capacità di assorbire un enorme quantitativo di forza lavoro, è diventato la terra dell'oro del ventunesimo secolo. Il saldo migratorio nel Regno Unito ha raggiunto, come rileva l'Istituto di statistica di Londra (Ons), "il massimo storico" su dodici mesi (da marzo 2014 a marzo 2015), pari a 329.000 persone, superando il precedente record di 320.000 raggiunto tra giugno 2004 e giugno 2005. Sempre secondo i dati dell'Ons, sono stati 269.000 i cittadini arrivati dall'UE che hanno scelto di vivere nel Regno: un altro *record* storico;

considerato, inoltre che:

rispetto al problema delle migrazioni, risulta che le istituzioni europee abbiano finalmente compreso l'importanza di un'evoluzione della loro politica nei confronti di un fenomeno che per la sua fisiologicità non può essere frenato, ma subito oppure gestito con la maggior efficienza possibile;

ciò è, almeno idealmente, testimoniato dall'iniziativa della revisione del sistema di Dublino sull'asilo, che la Commissione intende assumere entro la fine del 2016, in quanto il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo è stato concepito quando l'Europa si trovava in una fase diversa della cooperazione nel settore dell'asilo, con afflussi di diversa natura e portata;

nonostante le buone intenzioni delle istituzioni europee, sembra che in realtà la proposta legislativa che doveva modificare il regolamento di Dublino stia rapidamente perdendo rilevanza; tanto il quadro geopolitico europeo cambia in fretta, quanto la volontà degli Stati membri di condividere l'onere della redistribuzione dei migranti, sembra orientarsi in senso opposto;

rilevato che:

la scarsa capacità di frenare l'eccezionale flusso di migranti e di garantire efficacemente la sicurezza delle frontiere e il conseguente sovraccarico sui sistemi di asilo di alcuni Stati membri, hanno indotto alcuni Paesi UE a reintrodurre i controlli alle frontiere interne ai sensi delle norme dell'Unione che consentono deroghe straordinarie e per periodi limitati al regime Schengen,

con grande aspettativa si guarda al vertice europeo che si apre oggi, dato che in questi giorni il problema sta assumendo una portata ancora maggiore: da un lato la Francia ha bocciato l'idea di una redistribuzione automatica, dall'altro, l'Austria ha annunciato l'imminente chiusura delle frontiere e il ritorno dei controlli dei valichi italiani, compresi Treviso, Brennero e Resia. Ancora più preoccupante appare il tentativo di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia di convincere la Macedonia a costruire un muro alla frontiera Sud, in modo da sbarrare la rotta balcanica. Questa ipotesi apre a una conseguenza ancor più grave per l'Italia, che rischierebbe di vedere i flussi migratori passare dall'Albania, come già accaduto negli anni Novanta;

in questo quadro, il duplice rischio dei Paesi di frontiera risulterà ulteriormente aggravato: non solo il flusso di migranti continuerà ad aumentare, ma la sospensione del Trattato di Schengen comporterebbe che i migranti arrivati via mare restino bloccati nei rispettivi Paesi di arrivo;

il nostro Paese è dal 2013 in procedura d'infrazione, che come è stato ribadito recentemente dalla Commissione europea resterà in vigore fino a quando i controlli non saranno efficienti al 100 per cento lungo tutte le frontiere. Infatti, nonostante l'Italia abbia iniziato i ricollocamenti alcune settimane prima rispetto alla Grecia, questi sono ancora molto indietro rispetto all'obiettivo dei 39.600 rifugiati in due anni. Finora sono stati ricollocati solo 279 migranti dall'Italia, con 200 richieste pendenti rimaste senza risposta. Senza dimenticare, dall'altro lato, che il basso tasso di ricollocamenti è anche largamente dovuto ai limitati arrivi di migranti con i requisiti per beneficiarne;

nonostante nei due soli *hotspot* operativi in Italia, sui sei previsti, a Lampedusa e Pozzallo, la registrazione delle impronte digitali dei migranti abbia raggiunto un tasso del 100 per cento per gli sbarchi più recenti, con un progresso dal 36 per cento di settembre all'87 per cento di gennaio, ancora non basta, poiché come la Commissione ha scritto nel proprio rapporto «Una volta pienamente operativi ci si aspetta che gli *hotspot* in Italia abbiano una capacità di registrazione di impronte di 2.160 migranti al giorno, ben al di sopra della media di arrivi di gennaio»;

rilevato, inoltre, che:

l'Italia è indietro anche sul fronte ricollocamenti. Considerato il ben misero supporto che sta arrivando dagli altri Stati membri, visto che fino ad ora soltanto 15 si sono proclamati disponibili all'accoglienza mettendo a disposizione in tutto 966 posti in base, mentre lo schema originario prevedeva 39.600 trasferimenti di rifugiati dall'Italia verso altri Paesi europei nel giro di due anni, mentre dal nostro Paese sono partite appena 279 persone (altre 200 richieste di ricollocamenti sono state inviate agli altri Stati membri ma non hanno ancora ottenuto risposta). A questi ritmi ci vorrebbero un centinaio di anni (e non certo due) per ultimare i trasferimenti;

la Commissione ha spiegato che la lentezza, nel caso del nostro Paese, è dovuta anche al fatto che in Italia arriva uno scarso numero di migranti "candidabili" ad essere ricollocati. La maggioranza degli arrivi è infatti costituita da migranti economici che andrebbero rimandati indietro e qui si arriva all'altro punto dolente che si sta dimostrando un ostacolo molto più ostico del previsto, costituito dai migranti stessi, poiché anche tra chi ne avrebbe diritto, è difficilissimo trovare migranti disposti ad essere ricollocati. Perché vogliono scegliere dove andare,

impegna il Governo:

1. ad operare per un esito costruttivo, senza equivoci ed efficace, attraverso una ponderata revisione dei Trattati UE e un piano di riforme, che siano compatibili con le richieste del Regno Unito per evitare il Brexit e come occasione per addivenire a una maggiore coesione europea, attraverso una equilibrata mediazione, in materia di governance economica, *welfare* e sul processo di integrazione europeo;

2. a porre un punto fermo nelle negoziazioni con le istituzioni europee, alla luce della maggiore incisività delle iniziative prospettate in tema di migrazioni, al fine di ottenere la maggiore flessibilità

per l'Italia e l'applicazione della clausola migranti, come già avvenuto per Paesi in situazione di emergenza, pur non appartenenti all'Unione europea;

3. a porre in essere ogni azione utile a completare la realizzazione di tutti gli *hotspot* sul territorio italiano garantendo la piena operatività delle procedure di identificazione e registrazione dei migranti in arrivo nel nostro Paese, come presupposto indispensabile per la loro ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea sulla base dei requisiti posseduti, o per loro immediato rimpatrio nei casi di migranti economici, nel rispetto della tutela dei diritti dei minori durante tutto il corso dello svolgimento delle procedure di accoglienza ed identificazione;

4. a predisporre, nel breve periodo, una proposta concreta nell'ambito della revisione della Convenzione di Dublino III (2013/604/CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, con particolare riferimento alla responsabilità per i paesi di primo ingresso, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo del Parlamento italiano nel processo di modifica di un documento che investe il paese di una responsabilità ormai insostenibile ed obsoleta;

5. a riferire al Parlamento gli esiti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 con particolare riguardo ad eventuali *memorandum* e/o intese comuni sottoscritte dal Governo italiano con la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, che affrontino i temi della sicurezza comune con particolare riferimento al tema delle migrazioni, della sicurezza delle frontiere europee e della stabilità economica e monetaria dell'Unione.

(6-00165) n. 9 (17 febbraio 2016)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#), [PELINO](#), [FLORIS](#), [MALAN](#), [RAZZI](#), [MINZOLINI](#), [FASANO](#), [SCOMA](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi,
premessi che:

il 18 e 19 febbraio 2016, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno i temi oggetto della trattativa con il Regno Unito, lo stato di attuazione delle misure per gestire i flussi migratori, e l'analisi della crisi libica e siriana; ed infine sull'avvio del semestre europeo;

per quanto riguarda la trattativa con il Regno Unito, i membri del Consiglio europeo si sono accordati per trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti alle richieste espresse nella lettera del Primo Ministro inglese del 10 novembre 2015 indirizzata al Presidente del Consiglio europeo riguardo quattro ambiti di interesse: *governance* economica, vietando ogni discriminazione tra persone fisiche e giuridiche basata sulla moneta; crescita e competitività, prevedendo il rafforzamento del mercato interno attraverso la riduzione degli oneri mediante la semplificazione normativa; sovranità, lasciando autonomia al Regno Unito rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea in merito all'integrazione politica europea, consentendo di avvalersi del potere di bloccare il procedimento legislativo europeo da parte dei Parlamenti nazionali e della competenza nazionale in materia di sicurezza; prestazioni sociali e libera circolazione, presumendo la possibilità di limitazioni alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, nonché per "imperativi di interesse generali quali promuovere le assunzioni, tutelare i lavoratori vulnerabili, evitare gravi pregiudizi per la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale";

il Primo Ministro del Regno Unito aveva affermato che entro il 2017 si sarebbe svolto un referendum sulla permanenza del Regno Unito nella UE. Tuttavia, in caso di esito positivo del negoziato, il Governo inglese si impegna a sostenere le ragioni del "sì" nella campagna per il referendum sulla permanenza nell'Unione europea;

il Consiglio europeo ha stabilito che l'insieme degli accordi previsti sono in linea con i Trattati e diventeranno effettivi una volta che sia stata data notizia al Segretario generale del Consiglio che il Regno Unito abbia deciso di rimanere nell'Unione europea;

il secondo punto della riunione del Consiglio europeo si riferisce al tema della migrazione. Il

Consiglio europeo dovrà valutare lo stato di attuazione degli orientamenti concordati a dicembre riguardo vari aspetti:

- con riferimento alle relazioni con i Paesi terzi interessati, i pacchetti di incentivi globali e su misura, per specifici Paesi per garantire i rimpatri e riammissioni, sono ancora in fase di sviluppo;
- l'assistenza umanitaria da fornire ai rifugiati siriani e ai Paesi limitrofi;
- gli effetti dell'interruzione dell'atteggiamento permissivo sulla rotta balcanica occidentale;
- lo stato di implementazione del piano d'azione Unione europea-Turchia, che regola l'accesso dei rifugiati al mercato del lavoro della Turchia e la condivisione dei dati con l'UE. Pur avendo raggiunto primi risultati, si nota come i flussi di migranti che arrivano in Grecia dalla Turchia rimangono ancora troppo elevati tali da richiedere maggiore impegno da parte della Turchia;
- la valutazione dell'applicazione del codice delle frontiere Schengen in Grecia;
- l'ampliamento e il funzionamento degli *hotspot*, per arginare i flussi secondari di migranti irregolari e richiedenti asilo e fornire strutture di accoglienza;
- il possibile coinvolgimento della BEI, la Banca europea per gli investimenti, per quanto concerne un possibile contributo economico alla risposta dell'UE alle questioni relative alla migrazione;

considerato che:

l'Unione europea nasce con la precisa volontà politica di creare un sistema di leggi, regolamenti e indirizzi comuni per tutti i Paesi membri;

se gli accordi con il Regno Unito fossero applicati, l'Unione vedrebbe un giocatore in campo con regole disegnate *ad hoc* ma in grado di intervenire nelle principali scelte di politica economica e di sicurezza;

una serie di accordi e regole differenti per un solo Paese creano un oggettivo sbilanciamento della competitività sui mercati interni ed internazionali;

secondo i dati pubblicati dalla Fondazione Ismu in Italia, tra gennaio e novembre 2015 sono state presentate oltre 77.000 domande di protezione internazionale, un terzo in più rispetto all'anno precedente e che nei primi undici mesi del 2015 le Commissioni territoriali hanno esaminato circa 61.400 domande con un incremento del 92 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014: il 5 per cento ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, il 15 per cento la protezione sussidiaria, e il 23 per cento la protezione umanitaria;

i punti di crisi ("*hotspot*") dovrebbero rappresentare gli strumenti atti a consentire di condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo, in modo da poter effettuare velocemente i rimpatri necessari;

risulta sempre più necessario che, a fronte di un flusso migratorio irregolare che nel 2015 è aumentato di circa 7 volte rispetto a quello del 2014 (1.830.000 rispetto a 283.000), venga fatto uno sforzo comune per rafforzare la gestione delle frontiere esterne dell'Europa;

proprio alcune gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne ha causato la richiesta di alcuni Paesi membri di ripristinare i controlli alle frontiere interne (previsti dal Codice Schengen solo a fronte di fatti eccezionali e solo per periodo limitato a 6 mesi), mettendo così a rischio uno dei pilastri della costruzione di un'Europa unita;

a fronte dell'impegno preso nello scorso settembre dal Consiglio con i "programmi temporanei di ricollocazione" con cui l'Italia avrebbe dovuto ridistribuire 39.600 richiedenti asilo, ne sono stati effettivamente ricollocati solo 288, a causa delle continue resistenze di altri Paesi membri;

malgrado l'ammirevole impegno profuso dalla Marina italiana all'interno della missione EUNAVFOR MED, i risultati ottenuti sono ancora limitati dal fatto che non è ancora stata avviata la fase 3 dell'operazione, che prevede la possibilità di arrestare gli scafisti e di sequestrare o affondare le barche direttamente sulle coste di partenza e sullo stesso territorio libico;

la situazione sul campo in Siria è in continua evoluzione e vede il fronte governativo e quello curdo in avanzamento rispetto alle forze ribelli e Da'esh grazie al sostegno russo; in Libia è di pochi giorni fa l'accordo sulla lista dei Ministri del Governo di unità nazionale che, ben lontano dal controllo

del territorio, si presume chiederà l'intervento di una coalizione internazionale; fonti di intelligence internazionale sostengono da tempo il trasferimento dei *leader* del Da'esh dalla Siria, dove le sorti del conflitto sono sfavorevoli al sedicente califfato, alla Libia, al momento terra di nessuno alle porte dell'Europa;

i teatri dei conflitti in atto e le aree critiche sono l'origine naturale del flusso di profughi diretto in Europa; è necessario affrontare il fenomeno in modo distinto in base alla sua natura, discernendo fra chi emigra per motivi economici da chi fugge dalla guerra;

l'impegno russo in Siria, nonostante l'accordo di Monaco per il cessate il fuoco, prosegue e con successo: sia nei confronti dei terroristi Da'esh, sia nei confronti delle forze ribelli al regime, ignorando il, seppur a volte labile, confine fra i due schieramenti; la strategia russa va a riempire gli spazi lasciati vuoti da un'Europa assente dagli scenari critici: è di oggi la notizia dell'interesse russo in Afghanistan, dove l'impegno ed il successo della coalizione ISAF, e in particolare dell'Italia in RCWest, in termini di sicurezza e libertà per la popolazione afgana, sono stati parzialmente vanificati dalle modalità del ritiro annunciato in anticipo dagli Stati Uniti,

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri:

- a riconsiderare la possibilità per un solo Paese della Comunità europea di contrattare condizioni particolari per la propria permanenza nell'Unione;
- a valutare con attenzione gli effetti dei possibili accordi con il Regno Unito in termini di competitività e libera circolazione degli individui;
- a migliorare la gestione degli *hotspot* esistenti e a rendere operativi quelli previsti di Augusta e Taranto;
- a raggiungere la dovuta percentuale del 100 per cento nelle rilevazioni delle impronte dei migranti;
- a opporsi ad ogni richiesta di proroga della sospensione della libera circolazione interna prevista dal Trattato di Schengen;
- a richiedere l'intervento di tutta l'Europa per un rafforzamento delle frontiere esterne della Comunità, anche con la creazione di una Guardia costiera e di frontiera europea;
- ad adoperarsi affinché vengano applicati immediatamente ed integralmente i programmi di ricollocazione dei richiedenti asilo previsti dal Consiglio;
- ad avviare il prima possibile la terza fase della missione EUNAVFOR MED;
- a promuovere l'elaborazione di una strategia di intervento congiunta europea focalizzata sui teatri critici medio-orientali e asiatici;
- ad adoperarsi affinché si possa realizzare un cordone umanitario per la protezione dei profughi siriani e campi di accoglienza sulle coste libiche;
- ad impegnarsi per far rivedere le decisioni dell'Unione europea in tema di sanzioni nei confronti della Russia;
- a promuovere una revisione della posizione dell'Unione nell'ambito della stabilizzazione della crisi siriana alla luce del ruolo e dell'intervento russo contro Da'esh ed altri gruppi jidhaisti e islamisti.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Catalfo nella discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

Lei ha anche contribuito ad aumentare il nostro debito pubblico di 110 miliardi di euro indebitando tutti gli italiani, neonati compresi di 1.800 euro a testa; questo fallimento è sotto gli occhi di tutti.

Ma torniamo al Consiglio Europeo a cui parteciperà fra qualche giorno. Appena alza la voce Cameron l'Unione europea è disposta a serie concessioni. Le sue finte battaglie europee ci hanno fatto subire le stesse politiche di austerità che ci hanno inflitto i Governi Monti e Letta. Non parli di vittorie, se nel solo 2015 ha dovuto tagliare 4,3 miliardi di euro al sistema sanitario nazionale.

Non ci venga ancora a dire di aver cambiato verso al Paese se gli investimenti, pubblici e privati, sono in calo per il sesto anno consecutivo e il Sud Italia viaggia verso il baratro ai ritmi della Grecia!

Non solo, nella contesa fra Regno Unito e Unione Europea, lei prende le parti di quest'ultima e dichiara che "una Brexit sarebbe terribile per il Regno Unito". Peccato che con questa minaccia politica Cameron abbia ottenuto ciò che lei, di questo passo, non otterrà nemmeno in cent'anni.

Sui temi delle prestazioni sociali e della libera circolazione, nella proposta viene data la possibilità al Regno Unito di applicare una clausola protettiva quando si verificassero flussi migratori eccezionali di lavoratori provenienti da altri Stati membri. In quel caso sarebbe possibile congelare per un periodo massimo di quattro anni le spese sociali per i migranti europei.

Si riempie la bocca di termini aulici, di propositi di buon governo internazionale; aiutiamo i popoli ed i giovani africani a rimanere ed a sviluppare le economie dei Paesi africani.

Belle parole, peccato che questo Governo non riesce a fare questo neanche nel nostro Paese; come possiamo noi fare lezioni ai popoli africani quando siamo noi i primi a soffrire dinamiche da Terzo Mondo!

Ma chi sono queste persone che stanno affollando il Regno Unito appesantendone inevitabilmente il sistema previdenziale fino a richiedere tali pesanti misure?

Non sono né extracomunitari né soggetti provenienti dai Paesi di recente ingresso nell'Unione europea. Sono migliaia di italiani, seconda *enclave* dopo i Polacchi. Nel Regno Unito vivono ormai mezzo milione di nostri connazionali: 57.600 emigrati nel solo 2015, con un aumento del 37 per cento rispetto al 2014, a causa delle sue fallimentari riforme. Giovani che non vedono più un futuro certo nel nostro Paese, giovani, la stragrande maggioranza di loro laureati, un vero e proprio esercito che fugge via dal nostro Paese.

Presidente, lei si ricorda dei nostri ricercatori solo quando riescono a raggiungere obiettivi solo lontanamente immaginabili nel nostro Paese, ultimo dei casi la bellissima figura che ha fatto la ministra per l'istruzione, Giannini, mortificando prima i nostri ricercatori costringendoli a lavorare all'estero salvo poi lodarli per i risultati ottenuti.

Lo ripetiamo con forza: ad un'Italia con il tasso di disoccupazione ancora altissimo, con il prodotto interno stagnante, con quasi 9 milioni di cittadini a rischio povertà, e con gravi problemi di tenuta industriale e bancaria, servono manovre espansive strutturali, non zero virgola e non riforme liberiste sul mercato del lavoro. Investimenti nelle infrastrutture locali e regionali, nel settore delle energie alternative, nella banda ultra larga, nella messa in sicurezza del territorio. Serve poi uno scudo contro la povertà. Serve quindi il reddito di cittadinanza, pensato dal M5S anche come politica attiva per incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La sua politica economica è fallimentare su tutta la linea, e non sarà qualche scaramuccia politica con Juncker a farci ricredere!

Come Movimento 5 Stelle sosteniamo la possibilità che i profughi possano chiedere asilo già nel Paese di transito. In tutta sicurezza. Si arginerebbe così la perdita di vite umane causata dai traffici criminali che stanno dietro gli sbarchi dei migranti. Un giro affaristico che abbiamo conosciuto bene grazie all'inchiesta Mafia Capitale e allo scandalo del Cara di Mineo che questo Governo e questa maggioranza conoscono bene.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016

Sulla proposta di risoluzione n. 5, la senatrice Cardinali avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Stucchi, Tarquinio, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guerrieri Paleotti, per attività della 5a

Commissione permanente; Compagna (*dalle ore 14*) e Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Divina, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 16 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Fabio Melilli, in sostituzione del deputato Gian Piero Scanu, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Idem Josefa, Di Giorgi Rosa Maria, Marcucci Andrea, Puppato Laura, Puglisi Francesca, Albano Donatella, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Battista Lorenzo, Bellot Raffaella, Bertuzzi Maria Teresa, Bisinella Patrizia, Bocchino Fabrizio, Borioli Daniele Gaetano, Broglia Claudio, Buemi Enrico, Cantini Laura, Casson Felice, Collina Stefano, Corsini Paolo, De Pietro Cristina, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Filippi Marco, Fravezzi Vittorio, Ginetti Nadia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Guerrieri Paleotti Paolo, Laniece Albert, Lanzillotta Linda, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Longo Fausto Guilherme, Maran Alessandro, Margiotta Salvatore, Marino Mauro Maria, Mattesini Donella, Mirabelli Franco, Morgoni Mario, Moscardelli Claudio, Munerato Emanuela, Orellana Luis Alberto, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Pegorer Carlo, Petraglia Alessia, Pepe Bartolomeo, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Ranucci Raffaele, Romani Maurizio, Rossi Gianluca, Ruta Roberto, Saggese Angelica, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Sposetti Ugo, Susta Gianluca, Tocci Walter, Vaccari Stefano, Vacciano Giuseppe, Valdinosi Mara, Vattuone Vito, Zanoni Magda Angela

Norme per la promozione di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri (2238)

(presentato in data 11/2/2016);

senatrice De Pietro Cristina

Istituzione della «Giornata nazionale per la memoria dei liquidatori e delle vittime scomparse in occasione di disastri nucleari» (2239)

(presentato in data 11/2/2016);

senatori Paglini Sara, Donno Daniela, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Mangili Giovanna, Petrocelli Vito Rosario, Moronese Vilma, Bottici Laura, Puglia Sergio, Gaetti Luigi, Scibona Marco

Misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole, nella pastorizia e nel settore della pesca (2240)

(presentato in data 11/2/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Sacconi Maurizio

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (2229)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/02/2016);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione

parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/02/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alle Commissioni riunite 2^a e 6^a e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM (2016) 50 definitivo) (atto comunitario n. 98).

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5^a e 14^a, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) (atto comunitario n. 99).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazioni del Governo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM (2016) 7 definitivo).

Tale relazione è trasmessa - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - alle Commissioni permanenti 1^a, 2^a, 3^a e 14^a.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Nicola Borrelli, Anna Maria Buzzi, Marina Giuseppone nonché al professor Massimo Osanna, estraneo all'amministrazione, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (n. 267).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 17 aprile 2016.

Ai sensi del citato articolo 7, comma 2, l'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 17 aprile 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 19, commi 9 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (n. 268).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 marzo 2016. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'8

marzo 2016.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM (2016) 56 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 24 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 17 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 16 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM (2016) 57 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 24 marzo 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 17 marzo 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Della Zuanna, Puppato, Idem, Lo Giudice, Conte, Stefano Esposito, Pagnoncelli, Dalla Tor e Margiotta hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00519 del senatore Buemi ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Scoma ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00351 del senatore Compagnone ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'11 al 16 febbraio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 116

AMIDEI ed altri: sull'accoglienza di profughi a Loreo (Rovigo) (4-04437) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CENTINAIO: sull'aumento del costo della copia privata (4-04584) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

sullo svolgimento della mostra fotografica "Photolux" a Lucca, edizione 2015 (4-04819) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MARCUCCI ed altri: sull'organico in dotazione alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (4-04506) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PEPE ed altri: sul bombardamento dell'ospedale di Medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan (4-04651) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

RICCHIUTI: sui contenuti di un concorso bandito da Coca-Cola (4-05018) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

TOCCI: sulla realizzazione di un parcheggio interrato in via Giulia a Roma (4-02790) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

Interpellanze

IDEM - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute disponesse linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici (DAE);

il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 20 luglio 2013, ha previsto, all'articolo 5, comma 5, per le società dilettantistiche, l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori, in 30 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

essendo da più parti giunte richieste di differimento del termine, previsto inizialmente per il 20 gennaio 2016, il Ministero della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto opportuno, con decreto dell'11 gennaio 2016, prorogare il termine relativo all'obbligatorietà della dotazione di 6 mesi, per consentire il completamento, su tutto il territorio nazionale, delle attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

il Governo, in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-07573 (seduta di giovedì 11 febbraio 2016), ha definito l'impianto dei provvedimenti adottati in materia di formazione degli operatori, come "finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, personale formato al corretto uso dei defibrillatori";

in sintesi, le linee guida allegate al decreto ministeriale 24 aprile 2013, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di dotarsi del DAE all'interno dell'impianto in cui si esplica l'attività sportiva dilettantistica, con onere della dotazione e della manutenzione dello strumento a carico della società;

le linee guida prevedono, ancora, la possibilità di associarsi da parte delle società sportive e quella di demandare gli oneri previsti dalla normativa al gestore dell'impiantistica, previa sottoscrizione di un accordo sulle responsabilità; inoltre è stato previsto che i corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori da parte del personale non sanitario, siano svolti da centri di formazione accreditati dalle regioni;

purtroppo, il 14 febbraio scorso, nel comune di Trinitapoli, in Puglia, presso un impianto sportivo comunale gestito da un privato, è morto un ragazzo di 13 anni, dopo una partita di calcetto. La tragica cronaca dell'episodio, secondo quanto riportato alla stampa dallo zio del ragazzo, evidenzia la mancanza del defibrillatore semiautomatico, sia presso l'impianto sportivo, sia sul primo automezzo di soccorso accorso sul luogo, mentre si sarebbe dovuto attendere l'arrivo della seconda ambulanza adeguatamente medicalizzata, per avere a disposizione il defibrillatore e un medico;

sempre da notizie di stampa, si apprende come l'associazione volontari soccorritori abbia affermato, al contrario, che, in realtà, la prima ambulanza fosse dotata di 2 defibrillatori, di cui "uno è stato utilizzato, come da protocollo, per cercare di rianimare con diversi tentativi il piccolo";

considerato che:

al di là dell'accertamento sulle responsabilità dell'accaduto, compito della magistratura, e delle indagini scientifiche che stabiliranno se, eventualmente, fosse stato possibile salvare quella vita, tramite l'utilizzo immediato del DAE, è da notare come le norme sull'obbligatorietà della dotazione strumentale possano ancora non trovare riscontro agli inizi del 2016, fatto gravissimo;

i 30 mesi di tempo, previsti inizialmente dalle norme, sono apparsi certamente come un orizzonte temporale assolutamente ampio e non è assolutamente possibile disporre ulteriori proroghe circa l'entrata in vigore dei termini previsti sull'obbligo di dotazione;

se, quindi, è prioritariamente necessario che le disposizioni normative trovino applicazione quanto prima, sono stati anche posti dall'interpellante dubbi circa la corretta applicazione, in tema di responsabilità, dei contenuti nelle linee guida ministeriali, nell'atto di sindacato ispettivo, 3-02324 del

28 ottobre 2015;

da una parte, infatti, l'intero impianto dei provvedimenti è stato pensato a tutela della salute e per la salvaguardia della vita di chi pratica attività sportiva dilettantistica, obiettivo primario e rispetto al quale non si possono permettere ulteriori rinvii, dall'altro, allo stesso tempo, si dovrebbero chiarire, con atti ministeriali di correzione, alcune questioni 'aperte', connesse all'entrata in vigore della normativa, sollevate da numerosi operatori del settore e richiamate nell'atto parlamentare sopraindicato;

nelle disposizioni ministeriali vi sono, infatti, a parere dell'interpellante carenze circa aspetti rilevanti, come, ad esempio, quelle sugli obblighi imposti a società che svolgano prevalente all'esterno di impianto la propria attività, le quali non comprendono come poter rispettare gli obblighi sui defibrillatori, riferiti esclusivamente all'impiantistica;

nella sostanza, va assicurato un corretto bilanciamento tra l'esigenza del più tempestivo rispetto dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, per evitare al massimo l'eventuale ripetersi di fenomeni come quello riportato, per cui non ci dovrebbero assolutamente essere ulteriori rinvii, e la questione delle responsabilità poste in capo alle medesime società, dal momento che sono state rilevate alcune criticità nell'impianto delle disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

se non intenda, in ogni caso, effettuare una ricognizione della presenza dei defibrillatori semiautomatici all'interno degli impianti sportivi, in ogni regione, prima dell'entrata in vigore dei termini relativi all'obbligatorietà per le società sportive dilettantistiche;

come intenda intervenire, nel caso mediante appositi provvedimenti di propria competenza, per chiarire circa la fattiva applicazione delle disposizioni ministeriali, come già richiesto nell'atto di sindacato ispettivo citato;

se non intenda prevedere, in collaborazione con le regioni, adeguate forme di monitoraggio sul rispetto degli obblighi delle disposizioni ministeriali, dopo l'entrata in vigore delle norme.

(2-00354)

Interrogazioni

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [PICCINELLI](#), [FUCKSIA](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il mondo si trova a fronteggiare una grave emergenza di sanità pubblica, rappresentata dal fenomeno delle resistenze batteriche agli antibiotici, che sono in costante aumento e di cui da qualche anno si stanno interessando le più importanti istituzioni come l'OMS, il G8 e da ultimo il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, che a febbraio 2015 ha istituito una *task force* al fine di tentare di arginare questo drammatico fenomeno, di cui l'Italia è maglia nera;

il rischio che si corre è un ritorno all'era pre-antibiotica, quando la mortalità dei soggetti sia pediatrici che geriatrici, per malattie infettive batteriche, era molto elevata. A rendere più grave questa situazione c'è una penuria di nuove molecole dotate di attività antibatterica da mettere a disposizione dei medici del territorio. Infatti da almeno 15 anni i medici ambulatoriali non dispongono di nuovi antibiotici;

se non si pone rapidamente un argine, si tornerà a morire per infezioni che sino ad oggi non destano preoccupazione in quanto si dispone ancora di un armamentario farmacologico efficace;

inoltre, se gli antibiotici non dovessero essere più efficaci, aumenterebbero inevitabilmente anche i ricoveri ospedalieri con la conseguenza di una maggiore spesa per il Servizio sanitario;

considerato che:

è possibile mettere in atto strategie efficaci atte non solo a rallentare l'aumento di questo fenomeno ma addirittura a farlo diminuire;

l'Agenzia italiana del farmaco, già dal 2008, ha promosso una serie di campagne di comunicazione sul corretto uso degli antibiotici;

in particolare, con la campagna 2014-2015, rilanciata lo scorso 18 novembre in occasione della

giornata europea degli antibiotici, l'Aifa ha inteso scoraggiare il ricorso agli antibiotici quando non necessario, sensibilizzando i pazienti sull'importanza di ricorrere a tali farmaci dietro prescrizione del medico, seguendo scrupolosamente dosi e tempi della terapia per non inficiarne gli effetti;

la sezione di Microbiologia del Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche dell'università di Milano sta conducendo un monitoraggio delle resistenze dei batteri (progetto OCRA, Osservatorio campano delle resistenze agli antibiotici) che causano infezioni comunitarie nelle 5 province della Campania, in collaborazione con oltre 700 medici di medicina generale e 35 laboratori di microbiologia;

da gennaio 2015 è in atto, da parte sempre dell'università di Milano, una campagna di informazione rivolta non soltanto ai medici del territorio ma anche ai farmacisti, ai laboratoristi e agli studenti che frequentano le ultime 2 classi delle scuole medie superiori con lo scopo di sensibilizzare questi ultimi e le loro famiglie ad un uso prudente degli antibiotici;

il progetto OCRA avrà una durata minima di 3 anni: dopo l'analisi della distribuzione delle resistenze batteriche nelle diverse province campane, effettuata nel 2015, infatti, questo dato nel 2016 sarà comunicato capillarmente ai medici del territorio suggerendo loro le strategie da mettere in atto per arginare questo fenomeno, per poi verificare, nel corso del 2017, se le resistenze faranno registrare una diminuzione come conseguenza delle strategie adottate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo si stiano già adoperando per fronteggiare questo fenomeno, sia a livello nazionale che attraverso interventi sul territorio, dove, tra l'altro, si verifica la maggior prescrizione di antibiotici, e se non ritengano opportuno dare un supporto all'indagine del progetto OCRA coinvolgendo anche altre Regioni.

(3-02584)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il centro di selezione per volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano (VFP1) di Palermo, con sede nella caserma "Aloysio Tukory", è stato costituito in data 22 novembre 2004 a seguito dei provvedimenti di sospensione del servizio militare di leva, assorbendo quasi interamente il personale militare e civile effettivo ai disciolti "gruppo selettori" e "consiglio di leva di Palermo";

tale struttura dal 4 febbraio 2013 svolge, con personale assegnato dal soppresso Dipartimento militare di medicina legale di Palermo, anche supporto di aderenza sanitaria agli EDR di Palermo e Trapani e ha in forza il medico competente della Sicilia occidentale;

in particolare vengono svolte analisi cliniche e attività ambulatoriali (cardiologia, otorinolaringoiatria, oftalmologia, ortopedia, medicina generale, eccetera) per la certificazione delle idoneità annuali, delle idoneità all'impiego estero e della medicina del lavoro;

la struttura guidata dal comandante si divide tra ufficio comando, che si occupa sostanzialmente di *front office* e amministrazione, e ufficio selezione, all'interno del quale trovano spazio la medicina generale, il laboratorio d'analisi (con apparecchiature all'avanguardia) e gli ambulatori cardiologico, oculistico, otorino, ortopedico e psico-attitudinale;

il bacino interregionale abbracciato dal centro di selezione posto nella caserma Tukory comprende la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia;

sui circa 28.000 candidati selezionati nel 2015, 6.718 provengono dal bacino interregionale che abbraccia la caserma Tukory;

di questi, 5.571 sono stati i siciliani, tra i quali 1.501 sono risultati idonei (per fare un confronto, si tenga conto che gli idonei su scala nazionale nello stesso anno di riferimento sono risultati circa 7.000);

nell'ultimo anno i candidati in fase di selezione si sono sottoposti a oltre 400 prelievi e a quasi 1.400 esami. In totale, tenendo conto dell'attività legata all'aderenza, sono stati effettuati nell'ultimo anno 6.203 prelievi e 74.033 esami;

per quanto riguarda gli esami di laboratorio, a quanto risulta agli interroganti, le apparecchiature in dotazione, tenuto conto delle loro potenzialità, sono impiegabili in misura assai più intensa;

a parere degli interroganti, preso atto delle potenzialità, la struttura di aderenza dovrebbe addirittura

essere aperta alla fruizione della popolazione civile previa la stipula di convenzioni col servizio sanitario regionale;

a quanto risulta agli interroganti, lo Stato maggiore dell'Esercito ha intenzione di procedere alla chiusura del centro di selezione VFP1 di Palermo, accentrando tutte le funzioni di selezione a Roma; la decisione sarebbe motivata dalla sola utilità di recuperare posizioni di personale militare e civile per reimpiegarlo in posizione extra organico nei reparti militari di stanza a Palermo. Il vantaggio per l'amministrazione della difesa appare, a giudizio degli interroganti, invero assai modesto, soprattutto se rapportato agli importanti ostacoli che i giovani siciliani si troverebbero ad affrontare per partecipare al concorso, una volta privati di una struttura efficace e territorialmente prossima;

considerato che

a parere degli interroganti, visti i costi a carico delle famiglie siciliane per sostenere il viaggio di un ragazzo in trasferta a Roma o Foligno per diversi giorni ed i notevoli svantaggi rispetto ai concorrenti provenienti da altre regioni italiane, tale scelta appare ingiusta;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Il secondo comma dello stesso articolo afferma che compete allo Stato realizzare il principio di pari opportunità tra cittadini: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori";

a parere degli interroganti, il principio costituzionale si traduce anche nel rendere possibile a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di provenienza, di concorrere per l'accesso alle carriere statali. La scelta di accentrare nella città di Roma le attività di selezione del centro di Palermo ostacola economicamente i giovani siciliani nella partecipazione al concorso nelle forze armate, con evidente violazione del principio di pari opportunità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se corrisponda al vero che si intende procedere alla chiusura del centro di selezione VFP1 di Palermo e quali, valutabili, considerazioni abbiano portato all'adozione di tale decisione;

se non ritenga opportuno intervenire, al fine di valutare l'effettivo disagio che deriverebbe dalla chiusura del centro, anche rivedendo l'ubicazione dei centri VFP1, in modo da prevederne una distribuzione più equa sul territorio nazionale, consentendo a tutti i giovani provenienti da più parti del nostro Paese di raggiungere senza eccessivi aggravii economici i luoghi di selezione;

se, alla luce dei dati relativi all'uso delle apparecchiature da laboratorio, non ritenga opportuno esprimersi sulle possibilità di un utilizzo suppletivo della struttura e del personale, anche in sinergia coi locali presidi sanitari civili, magari in forza di convenzioni ulteriori con prestazioni bilaterali.

(3-02585)

[Stefano ESPOSITO](#) - *Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

Assicurazioni di Roma (AdiR) è una mutua assicuratrice costituita con deliberazione n. 794 del 9 marzo 1971. Con tale delibera il Comune di Roma dispose la costituzione della società Ascoroma, mutua assicuratrice comunale romana insieme alle aziende speciali Acea, Ama, Atac, Accl e alla Stefer (Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma), approvandone il relativo statuto;

a seguito dei processi di trasformazione delle aziende comunali che si sono avuti nel corso degli anni, l'attuale compagine societaria dell'AdiR è composta da Roma capitale, Ama, Atac e Cotral patrimonio, società della Regione Lazio che assicura gli autobus del trasporto extraurbano;

Roma capitale, in qualità di socio, ha una partecipazione al fondo di garanzia di AdiR, con una quota pari al 74,35 per cento, mentre le restanti quote della compagnia sono ripartite tra Atac SpA, con una quota pari al 13,50 per cento, Ama SpA, con una quota pari al 9 per cento e da Cotral patrimonio SpA, con una quota pari al 3,15 per cento;

la delibera dell'Assemblea capitolina n. 13 del 2015, in ossequio al piano di rientro del debito di Roma

capitale, ha predisposto la liquidazione volontaria della mutua, unitamente alla liquidazione di altre società del gruppo di Roma capitale;

con ordinanza sindacale del 23 luglio 2015 è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto dal professor avvocato Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe come presidente e professor Gennaro Olivieri e avvocato Andrea Ciani come consiglieri. Il socio Ama ha nominato la dottoressa Donatella Visconti vice presidente, mentre il socio Atac non ha effettuato nomine;

l'intervenuta impossibilità per i soci, a cominciare da Roma capitale, di espletare procedure ad evidenza pubblica per le coperture assicurative prima del 31 dicembre 2015, data prevista per la messa in liquidazione dell'AdiR, ha fatto sì che il commissario straordinario con la deliberazione n. 70/2015 ha riconsiderato il disposto della deliberazione consiliare n. 13/2015, e a parziale riforma della medesima ha disposto di non procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'AdiR, procedendo all'affidamento del servizio assicurativo alla stessa AdiR per la durata di un biennio con la possibilità di un'estensione per un successivo triennio;

il nuovo consiglio di amministrazione ha mostrato fin dall'inizio del proprio mandato divergenze al proprio interno, talmente forti che hanno portato addirittura a 2 diverse relazioni su AdiR al commissario Tronca, una dei 3 membri e una del presidente;

tale divaricazione nasce dalle diverse valutazioni su AdiR rispetto alla liquidazione prevista della delibera n. 13 del 2015. In particolare, i 3 membri del consiglio di amministrazione ritengono utile per l'amministrazione comunale proseguire l'affidamento del servizio assicurativo ad AdiR tenuto conto dell'andamento del mercato nonché dei costi della liquidazione, mentre il presidente ritiene necessaria una *due diligence*, con alti costi per l'azienda, e chiede indicazioni circa l'applicazione della delibera n. 13 del 2015 entro il 31 dicembre 2015 per la messa in liquidazione di AdiR;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nel primo consiglio di amministrazione di agosto 2015, è stato deliberato che al presidente di AdiR venisse riconosciuto il massimo della retribuzione variabile consentito dalla legge legato alle deleghe operative, anche se non risultano deleghe affidategli;

nel consiglio del 30 settembre 2015, su richiesta del presidente, è stata discussa la possibilità di assumere 3 nuovi dirigenti, con la motivazione che dopo una verifica in azienda non vi fossero profili adeguati per ricoprire tali incarichi;

dai primi giorni di settembre la vettura Smart aziendale, dotata di permesso per la zona a traffico limitato (ZTL) e fino ad allora utilizzata esclusivamente per ragioni di servizio, risulterebbe ad uso esclusivo del presidente e guidata da un autista non dipendente di AdiR;

dal 9 dicembre 2015 è stato attivato un permesso ZTL richiesto da AdiR per l'autovettura personale del presidente;

il presidente di AdiR ha accusato la vice presidente di utilizzare, senza averne diritto, un telefono cellulare aziendale;

nella fase finale del mandato del sindaco Marino, il presidente di AdiR ha convocato un consiglio di amministrazione in forma urgente per la sottoscrizione della polizza RC patrimoniale del sindaco, che dal suo insediamento mai aveva voluto sottoscrivere tale polizza. Il problema si è posto solo dopo le sue dimissioni e prima della decadenza;

il presidente di AdiR ha fatto nominare come segretario del consiglio di amministrazione un collaboratore del suo studio legale che ha prestato servizio sino a qualche settimana prima;

rilevato che:

appare del tutto evidente il rapporto conflittuale fra i membri del consiglio di amministrazione, come palesato a più riprese anche dagli organi di stampa;

dal 17 agosto 2015 ad oggi sono stati inseriti come avvocati fiduciari di AdiR 50 nuovi avvocati che non risulterebbero avere alcuna competenza specifica nel settore assicurativo e addirittura appartenenti a fori diversi da quello di Roma;

ad oggi il piano industriale richiesto con la delibera n. 70 del 31 dicembre 2015 non è stato ancora consegnato,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati e se intendano rendere note le risultanze delle ispezioni effettuate e in corso da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; se non ritengano che la delibera dell'Assemblea capitolina n. 13 del 2015, che ha disposto di procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'AdiR, debba essere portata a compimento e contribuire al piano di rientro del debito di Roma capitale;

se ritengano utile per l'amministrazione comunale di Roma proseguire nell'affidamento del servizio assicurativo ad AdiR e se tale affidamento risponda alla necessità di conseguire consistenti risparmi per l'amministrazione medesima;

se non ritengano che il riconoscimento al presidente di AdiR del massimo della retribuzione variabile sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia e se tale decisione non si configuri come danno erariale in ragione del fatto che, in capo allo stesso, non risulterebbero affidate deleghe;

se ritengano adeguate le motivazioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione di AdiR a procedere all'assunzione di nuovi dirigenti, in un'azienda per la quale l'Assemblea capitolina ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione;

se intendano rendere note le motivazioni che hanno indotto il presidente di AdiR a nominare come segretario del consiglio di amministrazione un collaboratore del suo studio legale e che hanno indotto ad inserire come avvocati fiduciari di AdiR 50 nuovi avvocati che non risulterebbero avere alcuna competenza specifica nel settore assicurativo;

quali siano le motivazioni che hanno impedito la presentazione del piano industriale di AdiR, come richiesto con la delibera n. 70 del 31 dicembre 2015.

(3-02586)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* -

Premesso che:

in data 16 febbraio 2016 alcuni quotidiani nazionali ("La Stampa", "Due milioni dal governo per il museo del fascismo"; "Il Giornale", "Il primo museo sul fascismo a due passi dalla casa del Duce") e *blog* di informazione ("HuffPost Italia") hanno riportato la notizia del possibile finanziamento pubblico nei confronti di un prossimo museo del fascismo;

il museo dovrebbe sorgere nell'ex sede del Partito nazionale fascista, a Predappio (Forlì-Cesena), di proprietà del demanio statale, a poche centinaia di metri dalla casa di residenza natale del dittatore Benito Mussolini;

il quotidiano "La Stampa" riporta altresì la notizia secondo cui sarebbe già stata avviata, a dicembre, la pratica per la cessione dell'immobile dal demanio statale al Comune di Predappio, fortemente favorevole al progetto. Passaggio che dovrebbero concludersi a marzo, dando avvio alla fase operativa;

già oggi la cittadina di Predappio è luogo di pellegrinaggio per alcuni soggetti, a giudizio degli interroganti inquietanti, nostalgici del ventennio fascista, che si recano alla casa di Mussolini o al vicino cimitero con l'intento di celebrare la pagina più oscura nella storia dello Stato;

appare superfluo agli interroganti soffermarsi su quando il ventennio fascista abbia ferito il Paese e sulle atrocità di cui coloro che lo rappresentavano si siano macchiati. Necessario è, invece, che il Governo chiarisca quale sia la sua posizione in merito e se abbia intenzione di finanziare con risorse pubbliche un luogo che rischia di divenire l'emblema di un inaccettabile processo di revisionismo storico;

secondo i quotidiani, infatti, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti avrebbe già condotto un sopralluogo nell'ex residenza del Partito, e il Governo sarebbe pronto a finanziare il progetto attraverso lo stanziamento di 2 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in riguardo al progetto del museo del fascismo a Predappio corrisponda a verità;

se il Governo intenda stanziare risorse pubbliche per il finanziamento del progetto;

quali iniziative intendano attivare i Ministri in indirizzo affinché non venga praticata alcuna opera di revisionismo storico in materia, e affinché luoghi protagonisti del ventennio fascista non divengano spazi celebrativi dell'atroce dittatura che l'ha guidato.

(3-02587)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

la normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia è sancita dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

presso l'amministrazione della Difesa la normativa a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con riferimento alle disposizioni che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. da 244 a 264), lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato una specifica direttiva (prot. n. 5469/2010), con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei comandanti a cui sono attribuite funzioni, responsabilità e obblighi del "datore di lavoro", in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

secondo quanto dettato dalla normativa nazionale, recepita altresì dallo Stato Maggiore dell'Esercito, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori, eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare loro dei danni. Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un ulteriore importante obbligo del datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il documento per la valutazione dei rischi (DVR), ossia il documento che attesta tutte le misure di prevenzione e protezione adottate per migliorare i livelli di sicurezza, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

l'attuale capo di Stato Maggiore della Marina militare italiana, ammiraglio Giuseppe De Giorgi, l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, e l'ammiraglio Bruno Branciforte, a sua volta capo di Stato Maggiore della Marina dal 2010 al 2012, sono stati rinviati a giudizio insieme ad altri 2 alti ufficiali per verificare eventuali responsabilità in relazione alla morte del giovane Alessandro Nasta, 29 anni, di Brindisi, Sottocapo Nocchiere di 3^a classe della Marina militare, precipitato per 15 metri dall'albero maestro della nave Vespucci il 24 maggio 2012;

l'indagine sulla morte del giovane è condotta dal pubblico ministero di Civitavecchia, Amendola, con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro. L'accusa rivolta, in particolare, nei confronti dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, nella veste di comandante del Comando in capo della squadra navale, si legge negli atti della Procura: "ha omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il rappresentante dei lavoratori, e di aggiornarlo e rielaborarlo successivamente all'accaduto nella sua immediatezza";

considerato che:

l'articolo 55-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il Testo unico sul pubblico impiego, sancisce al primo comma che: "Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale". L'applicazione di tale disposizione viene estesa anche al personale militare, in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che va a sostituire la disciplina dell'articolo 1393 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante "Codice dell'Ordinamento militare", statuente un'interruzione del procedimento disciplinare nell'attesa degli esiti di quello penale;

l'articolo 1377 del Codice dell'ordinamento militare regola al comma 1 il procedimento interno dell'inchiesta formale. La norma definisce l'inchiesta formale come "(...) il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357". Il comma 3 del richiamato articolo, inoltre, afferma che: "Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una

inchiesta formale",

si chiede di sapere:

se sia stata attivata internamente un'inchiesta formale ai sensi dell'art. 1377, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare per accertare, al di là della vicenda processuale, eventuali infrazioni da parte degli ufficiali imputati e, in particolare, del capo di Stato Maggiore della Marina militare, visto il delicato ruolo istituzionale investito;

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto ad ordinare direttamente, in forza di quanto sancito dal comma 3 dell'articolo suddetto, l'inchiesta formale e, in caso contrario, quali siano le motivazioni per il mancato avvio dell'inchiesta stessa e se vi sia l'intenzione di attivarla prima possibile;

se, nelle more del processo penale, sia stato promosso un procedimento disciplinare nei confronti dei militari imputati, ancora in servizio e, nel caso, quali provvedimenti siano stati assunti nei loro confronti;

se l'amministrazione della Difesa, in caso di assenza di un procedimento disciplinare o di inchiesta formale, abbia operato tale scelta a causa delle posizioni di rilievo investite dagli imputati, oppure, secondo il principio di uguaglianza, decida di non avviare, anche per il futuro, procedimenti con sanzioni "disciplinari di Stato" nei confronti di tutto il personale militare, indipendentemente dalla qualifica o il grado;

se non ritenga necessario, a seguito di fatti così gravi come quelli descritti, predisporre controlli permanenti al fine di monitorare lo stato di osservanza della normativa in materia di sicurezza all'interno dell'amministrazione della Difesa, anche valutando i dati relativi al numero di incidenti e di morti registrati in questo ambito negli ultimi anni.

(3-02588)

[PEZZOPANE](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [MANASSERO](#), [RUTA](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la società aerea *low cost* irlandese Ryanair ha annunciato di abbandonare lo scalo abruzzese entro l'autunno 2016, o quanto meno di annullare 5 delle 7 rotte attuali, tra cui Londra, Parigi e Francoforte, quando scadranno i termini di rinnovo del contratto con la società Saga, la società che gestisce lo scalo abruzzese;

l'annuncio dei tagli è avvenuto nonostante la società irlandese avesse manifestato in precedenza l'interesse di mantenere i voli per l'intero 2016;

considerato che:

l'abbandono dello scalo abruzzese da parte della compagnia irlandese, oltre ad un taglio di circa 180 posti di lavoro, avrebbe pesanti ricadute sull'intera economia abruzzese, soprattutto sul turismo, sulle infrastrutture e sull'indotto;

i vertici Ryanair lamentano il rincaro delle tasse da 6 a 9 euro per passeggero, deciso dal Governo, attribuendo a ciò la motivazione della loro decisione, che, da quello che si apprende dalla stampa, interesserà anche gli aeroporti di Alghero e Crotone;

tra gli scali a rischio di abbandono da parte di Ryanair viene annoverato anche quello di Cuneo Levaldigi, che è base di una tratta per Alghero, con numeri importanti di transito, con conseguente penalizzazione per uno scalo ritenuto tra gli aeroporti di interesse nazionale in fase di consolidamento; considerato, altresì, che:

in Abruzzo Ryanair detiene un'importante fetta di passeggeri; nel 2015, in tale regione, su un totale di 604 passeggeri, 480.000 sono stati trasportati da tale compagnia;

lo scalo pescarese, per essere considerato di interesse nazionale, deve raggiungere la soglia minima di 500.000 passeggeri annui, come indicata dal Ministero;

la regione Abruzzo ha annunciato di ridurre da 5 a 2,5 milioni di euro i contributi regionali e di voler attivare contatti con altre compagnie aeree che mantengano il servizio e che applichino gli stessi prezzi,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per garantire nello scalo abruzzese, così come negli

altri scali nazionali, la presenza della compagnia *low cost* irlandese, in considerazione delle pesanti ricadute che l'eventuale abbandono degli scali o il ridimensionamento delle attuali destinazioni da parte della stessa compagnia comporterebbero, a livello occupazionale ed economico;

se non ritenga necessario convocare, con la massima sollecitudine, un Tavolo di confronto, a cui prendano parte i vertici della compagnia le istituzioni, la Regione Abruzzo, che tanto ha fatto per salvare il presidio pescarese, e gli altri soggetti interessati, al fine di addivenire, in tempi rapidi, ad una soluzione della vicenda.

(3-02589)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro della salute* -

(3-02590)

(Già 4-05136)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PICCOLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la delibera 6 febbraio 2012, n. 164, della Provincia autonoma di Bolzano, recante "Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni - modifica di deliberazioni della Giunta provinciale", precisa che: 1) sono approvati i modelli delle pagelle scolastiche per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia di cui agli allegati da A1 fino ad A4. Esse entrano in vigore, nell'anno scolastico 2011/2012 per le prime classi, nell'anno scolastico 2012/2013 per le prime, seconde e terze classi, nell'anno scolastico 2013/2014 per le prime, seconde, terze e quarte classi e a partire dall'anno scolastico 2014/2015 per tutte le classi; 2) le pagelle devono essere redatte nelle due lingue. A seconda che le pagelle siano rilasciate da un istituto scolastico in lingua rispettivamente tedesca o italiana, al primo posto figura il testo in lingua rispettivamente tedesca o italiana. Negli istituti scolastici delle località ladine è riportato anche il testo ladino;

parrebbe che un istituto scolastico non rilasci le pagelle anche in lingua italiana. Analogamente, le comunicazioni scritte sono solo in lingua tedesca,

si chiede di conoscere:

se la delibera sia ancora in vigore, e se comunque sia sempre previsto il bilinguismo (italiano-tedesco, tedesco-italiano) nelle comunicazioni scritte degli istituti scolastici della Provincia di Bolzano;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se negli istituti scolastici pubblici della Provincia autonoma venga rispettato il principio del bilinguismo, e, qualora ciò non avvenga, quali iniziative intenda adottare per garantirlo.

(4-05291)

[RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante "Nuovo codice della strada", i veicoli non possono essere posti in circolazione se non sono coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RC auto), in quanto, come previsto dall'articolo 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo che reca colposamente un danno a persone o a cose è obbligato, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, a risarcirlo;

sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante "Codice delle assicurazioni private", gli ospedali potevano chiedere il risarcimento del danno direttamente a chi lo aveva cagionato, il quale a sua volta inoltrava la richiesta alla propria compagnia di assicurazione;

l'articolo 334 ha stabilito che: sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti; il contributo si applica, con aliquota del 10,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze; l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo;

il comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", a sua volta ha previsto, con decorrenza dall'anno 2012, che il contributo di cui all'articolo 334, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro;

il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 102 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, che il contributo previsto dall'articolo 334 è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

considerato che:

tra i veicoli a motore sono presenti le autovetture, i motoveicoli, i motocarri, i *camper* e gli *autocaravan*, gli autobus, i rimorchi (autocarri e macchine agricole), le macchine operatrici;

i dati elaborati dall'Automobile club d'Italia (ACI) relativi al parco veicolare in Italia indicano che nel 2014 sono stati registrati 49.123.188 veicoli (37.061.263 auto, 6.502.171 motocicli, 97.833 autobus, 4.447.650 trasporti merci, 864.328 veicoli speciali, 149.943 trattori e altri veicoli);

mediamente il contributo per il Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 è di 70 euro,

si chiede di sapere:

dei 3 miliardi di euro derivanti dal contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,50 per cento del premio stesso, quanti effettivamente sono erogati al Servizio sanitario nazionale, e quale sia la destinazione d'uso dell'eventuale somma residua;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia opportuno favorire un allineamento con quanto disposto dagli articoli 2043 (in materia di obbligo per colui che ha commesso un danno ingiusto a risarcirlo) e 2054 (che stabilisce l'obbligo per il conducente di un veicolo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo) del codice civile, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 e stabilendo che il contributo obbligatorio al SSN gravi unicamente sulle compagnie assicuratrici;

se non ritengano che, ai fini dell'erogazione delle cure sanitarie, l'applicazione delle disposizioni vigenti determini per i cittadini un doppio prelievo fiscale.

(4-05292)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che

da fonti di stampa si apprende che l'INPS il 26 gennaio 2016 ha sottoscritto con le sigle sindacali di rappresentanza dei pensionati SPI Cgil, FNP Cisl e UILP Uil un importante protocollo di intesa volto a definire un quadro nazionale di regole di comportamento e di relazione, anche a livello territoriale, sulle tematiche che interessano tutti i pensionati;

non è stato coinvolto nella realizzazione di questa intesa il CUPLA, Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo, che rappresenta oltre 5 milioni di pensionati del mondo del lavoro autonomo raggruppati in 8 associazioni nazionali dei pensionati (ANAP Confartigianato; Associazione pensionati CIA; 50 & PIU' Fenacom Confcommercio; CNA Pensionati; Federpensionati Coldiretti; FIPAC Confesercenti; FNPA Casartigiani; Sindacato pensionati Confagricoltura), pur essendo fortemente radicato su tutto il territorio nazionale ed interlocutore autorevole e altamente rappresentativo,

si chiede di sapere quali opportune iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per estendere i contenuti del protocollo d'intesa anche alle parti sociali escluse al fine di consentire anche alle

categorie sindacali facenti parte del CUPLA l'opportunità di esporre le proprie osservazioni ed essere coinvolte nella realizzazione di un'intesa che tuteli e garantisca a tutti i cittadini anziani pensionati di essere rappresentati nelle sedi opportune.

(4-05293)

[CONTE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che sabato 13 febbraio 2016 i conservatori di musica italiani statali e non hanno realizzato una protesta denominata "giornata nazionale dell'alta formazione", con concerti e momenti di riflessione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e il Governo sullo stato di difficoltà dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), costituito da conservatori, accademie e istituti superiori di industrie artistiche;

considerato che:

il sistema AFAM in sintesi conta: 77 istituti di alta formazione musicale: 54 conservatori statali (più 4 sedi staccate), 19 conservatori non statali (ex istituti pareggiati), 4 istituti accreditati. Gran parte vanta una lunga storia e tradizione (l'Italia è il Paese nel quale i conservatori sono nati, nel XVI secolo); 50.000 studenti, di cui il 10 per cento stranieri (dato, quest'ultimo, più che doppio rispetto al corrispondente dato delle università); oltre 6.000 diplomati all'anno; 7.000 eventi complessivamente organizzati sul territorio (soprattutto concerti); 6.000 docenti, 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

la giornata di protesta è stata indetta dall'assemblea congiunta dalle conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non, con una mozione del 27 gennaio che ripercorre le criticità di lungo periodo che l'alta formazione musicale italiana è costretta ad affrontare, tra cui: la mancata attuazione della riforma del settore contenuta nella legge n. 508 del 1999, per la quale risultano ancora da adottare numerosi atti di secondo livello; una persistente e grave carenza di risorse pubbliche; le difficoltà nella interlocuzione con il livello politico-istituzionale, considerato anche il mancato rinnovo del consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

i conservatori non statali attraversano un prolungato periodo di sottofinanziamento, che mette a rischio la prosecuzione delle attività e la loro stessa sopravvivenza; a tale riguardo, sono stati assegnati alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato diversi disegni di legge di iniziativa di più parti politiche, che hanno come fine ultimo la statalizzazione di tali istituti, il cui esame tuttavia procede a ritmi troppo lenti;

è competenza della stessa 7ª Commissione l'Affare n. 409 sulla musica, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale; tenuto conto che:

una decisa risposta alla richiesta di maggiore attenzione verso il sistema AFAM, per garantire ai giovani e al Paese la necessaria qualità formativa e per realizzare un ulteriore sviluppo del sistema, rispondendo alla storica tradizione musicale, rappresenta una delle priorità dell'industria culturale del nostro Paese;

in materia sono state presentate due interrogazioni (3-01723 del 3 marzo e 4-04920 del 3 dicembre 2015), che non hanno ricevuto risposta,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, con l'urgenza necessaria a fornire le dovute garanzie in previsione dell'avvio del prossimo anno accademico, per procedere alla completa attuazione delle legge n. 508 del 1999, alla revisione generale del sistema italiano degli studi musicali che preveda la statizzazione o razionalizzazione degli istituti musicali ex pareggiati e all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione degli edifici sede delle istituzioni, non più di competenza delle amministrazioni provinciali, ora enti di area vasta a seguito della "riforma Delrio" di cui alla legge n. 56 del 2014.

(4-05294)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la Corte di giustizia europea prossimamente dovrà pronunciarsi sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni balneari, approvata dal Parlamento italiano nel 2012 per uscire dalla procedura di infrazione aperta dall'Unione europea a causa della presunta incompatibilità del sistema demaniale italiano con la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE);

il 18 febbraio 2016 le associazioni di categoria del settore balneare manifesteranno a Roma per chiedere una riforma delle concessioni in grado di restituire futuro e certezza a 30.000 imprese che rappresentano l'eccellenza del sistema turistico nazionale e che da oltre 7 anni sono in attesa che si chiuda la stagione dei rinvii, che si affronti il problema con realismo e che, all'interno delle norme europee, si cerchi con determinazione una soluzione possibile;

i concessionari demaniali sono riusciti, con coraggio ed impegno, a costruire una tradizione balneare che non ha eguali al mondo. Il turismo costiero in Italia attira ogni anno milioni di utenti e ciò è dovuto soprattutto ai concessionari che hanno saputo arricchire le vacanze con un calore e una fantasia tipicamente italiana,

si chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire, in tempi brevi, per trovare le possibili soluzioni che garantiscano futuro e certezza ad un settore che rappresenta una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale e che attende da troppi anni una giusta legge di riforma.

(4-05295)

[CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, n. 2014/4011, nei confronti della Repubblica italiana sull'affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno rispetto al quale ha sollevato una possibile violazione della direttiva 2004/18/CE su appalti e concessioni contestando inoltre l'affidamento della concessione per la realizzazione del tratto autostradale Rosignano-Civitavecchia, senza una gara di appalto rispondente alla normativa europea;

considerato che

la convenzione unica tra Anas SpA e Società autostrada tirrenica SpA del 2010, così come la delibera CIPE n. 85 2012, è stata disattesa nei suoi aspetti fondamentali quali la tempistica, le risorse finanziarie, il progetto e l'unicità progettuale;

lo scorso 13 maggio 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Toscana e la Regione Lazio, la società Autostrade per l'Italia e SAT SpA dove sono stati stralciati i progetti definitivi approvati per il tratto da S. Pietro in palazzi a Grosseto sud, decidendo così di non realizzarvi più l'autostrada, così come del resto risulta stralciato il lotto 7, si chiede di sapere:

se risulti ancora aperta la procedura di infrazione europea n. 2014/4011 e quali siano le comunicazioni inviate dal Ministero alla Commissione europea e viceversa;

se il Ministro in indirizzo, alla luce degli stravolgimenti di cui in premessa ed alla luce della procedura d'infrazione, non ritenga, visto lo stato di evidente illegittimità, di ritirare la concessione a SAT SpA.

(4-05296)

[STUCCHI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

Raiway è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai;

dispone di una sede centrale a Roma, di 23 sedi territoriali e di oltre 2300 siti dislocati sul territorio nazionale;

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che l'imposta sul possesso della televisione quantificata in 100 euro, comunemente chiamata "canone Rai", venga inserita sulla bolletta elettrica con rata unica, esclusivamente per i possessori della "prima" casa;

l'Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani), a livello nazionale con le sue delegazioni regionali, ha svolto negli ultimi anni numerose azioni a tutela degli utenti residenti nelle "terre alte", al fine di assicurare parità di trattamenti e di servizi rispetto a chi risiede nelle aree urbane;

numerosi enti territoriali, *in primis*, le Comunità montane e le Unioni montane, in diverse regioni

italiane, negli ultimi 10 anni, hanno acquisito e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Raiway;
numerosi sindaci e amministratori italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli e famiglie residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili;
nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che si manifesta per prima cosa nelle difficoltà di ricezione del segnale televisione e radio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare un tavolo interministeriale, coinvolgendo l'azienda Rai, gli enti locali e le Unioni di Comuni, per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale, per assicurare un adeguato servizio agli utenti, consentendo la ricezione di tutti i canali, in particolare quelli del servizio pubblico, che dovrebbero essere accessibili a tutti i cittadini paganti l'imposta con il nuovo sistema di riscossione del canone Rai.

(4-05297)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico* - Premesso che:

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici locali non territoriali dotati di autonomia funzionale. Ai sensi della legge n. 580 del 1993, svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

le Camere di commercio svolgono da sempre una funzione indispensabile di supporto alle aziende, di stimolo al sistema produttivo, di consulenza e sostegno in avvio di impresa e svolgono a tutti gli effetti un ruolo pubblico a sostegno della competitività;

la legge delega n. 124 del 2015 ha previsto il processo di riordino complessivo del sistema delle Camere di commercio, da realizzarsi mediante decreto delegato;

considerato che:

tale processo di riordino si basa su 2 pilastri rappresentati dalla riduzione al 50 per cento del diritto annuale e sull'accorpamento delle Camere di commercio per formare bacini di almeno 75.000 imprese, oltre che su una forte riduzione delle funzioni, come ad esempio: la tutela e la promozione delle imprese locali, le attività delle camere arbitrali ed i servizi di conciliazione e mediazione, il sostegno all'innovazione, l'internazionalizzazione, i confidi (di supporto alle piccole e medie imprese per l'accesso al credito bancario), il servizio di marchi e brevetti, i corsi di formazione e gli studi sull'economia del territorio;

nei giorni scorsi Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno denunciato che il decreto delegato prevedrebbe esplicitamente di compensare i risparmi di spesa attraverso una riduzione del 15 per cento del personale, che diventerebbe del 25 per cento per le Camere di commercio accorpate. Si tratterebbe quindi di un esubero di circa 1.000 persone sulle quasi 7.000 oggi impiegate direttamente dalle Camere di commercio;

sempre secondo fonti sindacali il decreto prevedrebbe per il personale delle unioni regionali (circa 230 unità a livello nazionale) soluzioni privatistiche attraverso l'eventuale ricollocazione dei dipendenti in residue unioni regionali, in aziende speciali o unioni interregionali le cui condizioni di costituzione difficilmente si realizzeranno;

visto che:

il progetto di accorpamento e riforma delle Camere di commercio mette a rischio migliaia di posti di lavoro e sancisce, di fatto, l'ennesima privatizzazione dei servizi;

in quasi tutti i capoluoghi di regione si sono svolte manifestazioni di protesta dei lavoratori delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e delle aziende speciali,

si chiede di sapere:

quali garanzie i Ministri in indirizzo, a fronte della riduzione del 50 per cento del diritto annuale e del ridimensionamento delle funzioni, intendano fornire a tutti i lavoratori (Camere di commercio, Unioncamere ed aziende speciali) per scongiurare il rischio della perdita del loro posto di lavoro; chi svolgerà le funzioni oggi svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che hanno rappresentato nel corso degli anni un importante supporto alle aziende, e se vi sia l'intenzione di privatizzare i servizi svolti finora dalle Camere di commercio.

(4-05298)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti in questi giorni molte amministrazioni comunali stanno inoltrando al Governo un ordine del giorno, predisposto dall'Uncem nazionale, per la richiesta di un migliore servizio di trasmissione televisiva, in vista dell'inserimento del canone nella bolletta elettrica;

considerato che:

numerosi enti territoriali, come le Comunità montane e le Unioni montane, in diverse Regioni italiane negli ultimi 10 anni, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo, anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra, non raggiunte dal segnale delle torri gestite da "RaiWay";

numerosi sindaci e amministratori di Comuni italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli e famiglie residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili delle aree interne;

il Governo Renzi sta tentando di ridurre l'evasione dell'imposta per il possesso del televisore (il cosiddetto canone Rai) grazie al nuovo sistema di pagamento "in bolletta", ma nulla, finora, ha assicurato in merito ad un adeguato servizio agli utenti in territori più "svantaggiati", rispetto alla ricezione di tutti i canali, in particolare quelli del servizio pubblico;

visto che i rappresentanti dei Comuni montani hanno richiesto tra l'altro di avviare un completo monitoraggio su tutto il territorio italiano relativo alla ricezione del segnale televisivo; impegnare RaiWay nel potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, in particolare nelle aree montane e più interne del Paese; impegnare la Rai nel rafforzamento e nell'ampliamento dell'informazione locale e regionale,

si chiede di sapere se il Governo intenda o meno dare seguito alle giuste richieste dei rappresentanti dei cittadini dei Comuni montani, garantendo così il loro diritto all'informazione televisiva.

(4-05299)

[BUEMI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che in Iran, in particolare, per la commercializzazione di dispositivi medici di classe C e D, corrispondenti alle classi IIb e III secondo la direttiva 93/42/CEE, sembra che sia stato introdotto da poco tempo come requisito cogente quello della certificazione FDA e non sia più considerata sufficiente la marcatura CE per la registrazione presso il Ministero della salute iraniano e la relativa autorizzazione e commercializzazione di dispositivi medici;

considerato che:

è stato attuato un lungo periodo di *embargo* e di sanzioni economiche verso l'Iran da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e degli Stati Uniti;

dopo circa 2 anni di negoziati è stato trovato uno storico accordo sul nucleare iraniano tra l'Iran e i Paesi del cosiddetto "5+1", cioè i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU con potere di veto (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina) più la Germania. I Paesi occidentali hanno concesso di eliminare progressivamente le sanzioni economiche imposte all'Iran negli ultimi anni, mentre l'Iran ha accettato di limitare il suo programma nucleare e permettere alcuni periodici controlli da parte dell'ONU alle sue installazioni nucleari (installazioni che l'Iran dice che siano usate solo per sviluppare il nucleare con scopi civili, e non militari);

tenuto conto che:

nelle loro relazioni con l'Unione europea, gli Stati Uniti hanno sviluppato un'intensa cooperazione che si è concretizzata attraverso la realizzazione di un consiglio economico transatlantico il cui obiettivo è di abolire le barriere regolamentari al commercio tra i 2 *partner* e di favorire la convergenza delle future regolamentazioni in un certo numero di campi (proprietà intellettuale, settore automobilistico, prodotti farmaceutici, eccetera);

tuttavia, di recente, sembra che nella commercializzazione dei prodotti, soprattutto farmaceutici e biomedicali, si richieda la certificazione FDA e non la certificazione CE, che pure è un'attestazione di conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza per le persone, per i beni e per l'ambiente da considerarsi equivalente;

in particolare, nelle importazioni di tali prodotti verso l'Iran si evidenzia che la certificazione CE da parte del Ministero della sanità iraniano da qualche mese non sia sufficiente, mentre risulterebbe obbligatoria l'FDA. Eppure in Iran esistono aziende che in passato hanno importato con la sola certificazione CE;

in precedenza bastava la sola certificazione CE; oggi, al contrario, emerge che dopo l'avvio della nuova fase di interscambio economico a seguito di un nuovo accordo tra Iran e Stati Uniti sia stata messa in discussione la certificazione CE,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere nei confronti dell'Iran, perché la certificazione CE venga riconosciuta, al pari della certificazione FDA;

se non ritengano che la posizione assunta metta in pregiudizio la certificazione di marcatura CE e, comunque, se non ritengano di dover assumere concrete iniziative, di concerto con i *partner* europei, per tutelare i diritti e gli interessi delle imprese europee ed italiane che hanno la sola certificazione CE e che intendano esportare in Iran senza sottoporsi alla certificazione FDA il cui ottenimento impone la presenza organizzata negli USA.

(4-05300)

[BUEMI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il procuratore capo della Repubblica di Torino, Armando Spataro, avrebbe emanato le nuove linee guida sul trattamento delle intercettazioni telefoniche acquisite dalla locale Procura della Repubblica di Torino, nel corso delle attività di indagine di sua competenza;

il testo della predetta circolare prescriverebbe che «le conversazioni, "non fonti di prova", che non verranno più inserite nel fascicolo di inchiesta sono quelle che hanno i requisiti di essere inutilizzabili (perché riguardanti dialoghi tra l'avvocato e il suo cliente, o perché hanno, come protagonista, un parlamentare o un esponente dei servizi segreti) o irrilevanti perché non pertinenti alle indagini, ma in più devono contenere elementi "sensibili" (...) Le nuove linee guida saranno già attive al momento dell'ascolto "in diretta" della polizia giudiziaria, che non potrà più trascrivere il contenuto in un "brogliaccio", "limitandosi a indicarne nelle informative l'avvenuta registrazione", ma dovrà informare il pm "con data e ora senza alcuna sintesi delle conversazioni, o indicazione delle persone tra cui siano intervenute"» (si veda l'articolo di Sarah Martinenghi, "Torino. Intercettazioni, la svolta di Spataro: "Via dai fascicoli i dati sensibili", del 16 febbraio 2016, "la Repubblica");

considerato che verrebbero in tal guisa sottoposte al divieto, di utilizzazione delle intercettazioni «qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge» (combinato disposto tra l'articolo 273 e l'articolo 271 del codice di procedura penale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni), anche le conversazioni con i soggetti tutelati dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione, come richiesto sin dal 2004 dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della XIV Legislatura (Doc. XVI, n. 9, relatore Crema),

si chiede di sapere:

se il Governo condivida l'apprezzamento degli interroganti per il primo atto con cui la Magistratura ordinaria dà attuazione ad un principio costituzionale, dopo un decennio di contenzioso e dopo l'inequivoca statuizione della Corte costituzionale, resa per i parlamentari nella sentenza n. 390 del

2007 ed estesa al Presidente della Repubblica con la sentenza n. 1 del 2013;
se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di attivarsi affinché il Consiglio Superiore della Magistratura, all'interno delle proprie attribuzioni, adotti una circolare-tipo che generalizzi a tutte le Procure della Repubblica del territorio nazionale i contenuti, sopra indicati, delle linee-guida emanate presso la Procura della Repubblica di Torino.

(4-05301)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il recente annuncio di Saeco, storica azienda di Gaggio Montano (Bologna), di 243 esuberi, poco meno della metà dei 558 dipendenti dello stabilimento, sembra essere dettato esclusivamente da logiche di profitto che non dalle reali condizioni del mercato;

la strategia industriale, messa in atto dalla multinazionale olandese Philips, che ha acquistato l'azienda nel 2009, ha infatti coinciso con una massiccia delocalizzazione in Romania e con un robusto ricorso alla cassa integrazione, nonostante il settore sia stato risparmiato dal duro attacco della crisi economica, ed oggi sia addirittura in ripresa;

la Saeco rappresenta uno storico marchio del *made in Italy* caratterizzato da produzioni di alta qualità, dovute al continuo investimento in ricerca e sviluppo, ed è un importante bacino di ricchezza economica ed occupazionale, non solo per la regione, ma anche per l'intero Appennino bolognese;

le scelte industriali di Saeco hanno gravi ricadute non solo per i dipendenti e le loro famiglie, molte delle quali traggono dal lavoro in azienda l'unica fonte di sostentamento, ma anche per l'economia del territorio appenninico, già fortemente provato dalla crisi economica degli ultimi anni;

guardando alla presenza industriale sul territorio, desta infatti preoccupazione il dato relativo al numero di imprese nei comuni appenninici bolognesi, le quali dal 2008 ad oggi sono dimezzate;

la Regione, in accordo con la Città metropolitana, ha già convocato un tavolo di crisi, svoltosi nel mese di dicembre 2015, finalizzato alla risoluzione della crisi annunciata da Saeco, a tutela dei lavoratori e del presidio sociale del territorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano al più presto convocare un tavolo di concertazione tra i soggetti coinvolti, al fine di trovare una positiva soluzione alla crisi annunciata da Saeco che vada nella direzione di salvaguardare la produzione nello stabilimento gaggese, il lavoro e il reddito dei dipendenti, nonché il presidio sociale del territorio.

(4-05302)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in occasione della recente visita a Roma del Presidente iraniano Hassan Rouhani, in Campidoglio sono state coperte da pannelli bianchi alcune statue di nudi dei Musei capitolini;

la copertura sarebbe stata decisa per non turbare la "sensibilità" religiosa del Presidente iraniano;
visto che:

il Ministro in indirizzo ha dichiarato, a giudizio degli interroganti nel più classico degli "scaricabarili", che né lui, né il Presidente del Consiglio dei ministri, erano a conoscenza della copertura delle statue; sarebbe in corso un'"indagine" da parte del Governo per capire le responsabilità di tale scelta, indagine ad avviso degli interroganti tra l'altro inutile, in quanto le responsabilità dell'organizzazione di un incontro con un altro Capo di Stato sono totalmente a carico del Governo stesso;

da quanto si apprende dalla stampa ed in particolare dall'articolo apparso su "la Repubblica" in data 17 febbraio 2016, dal titolo "La relazione segreta sulle statue censurate: "Fu per ordine dell'Iran"", il sovrintendente capitolino ai beni culturali, Claudio Parise Presicce, avrebbe dichiarato in una sua relazione che fu la delegazione iraniana ad ordinare al cerimoniale italiano di oscurare i marmi dei Musei capitolini;

considerato che:

l'esposizione in luoghi pubblici di statue nude è stata una delle riconquiste del Rinascimento italiano: "uno dei passi fondamentali, come sottolinea lo storico d'Arte professor Tomaso Montanari, verso la

nascita di uno spazio sottratto alla sfera della religione. Uno spazio laico, sacro ai valori della conoscenza: che sono anche quelli della tolleranza";

la scelta di coprire le statue rappresenta un'umiliazione dell'arte, della storia, della cultura italiana e tale episodio è diventato per l'immagine del nostro Paese un'imbarazzante figuraccia di risonanza planetaria;

le statue in oggetto rappresentano un patrimonio artistico di inestimabile valore, che il Governo Renzi ha dimostrato di non saper tutelare;

il Governo italiano non ha ancora dato una spiegazione ufficiale dell'episodio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esporre ufficialmente i motivi della scelta di coprire le statue dei Musei capitolini, senza rifugiarsi in dichiarazioni di circostanza, che rifuggano da responsabilità evidenti.

(4-05303)

[CASALETTO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il coleottero giapponese ("Popillia japonica") è un coleottero appartenente alla famiglia degli "Scarabeidi", originario del Giappone. Si tratta di una specie che infesta e distrugge tappeti erbosi, piante selvatiche, da frutto e ornamentali. Il danno causato dagli adulti è costituito da erosioni più o meno intense a carico delle foglie, dei fiori e anche dei frutti;

nel luglio 2014 è stata accertata la presenza di un vasto focolaio di Popillia japonica all'interno del parco del Ticino, nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate, per quanto concerne la provincia di Novara e Turbigo, Nosate, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo e Ferno per quella di Milano;

con la crescita delle popolazioni dell'insetto e l'estendersi dell'area infestata, "Popilia japonica", se non arginata, andrà inevitabilmente a interessare molte altre specie vegetali;

considerato che:

si tratta di una specie estremamente polifaga: negli Stati Uniti è segnalata su circa 300 specie vegetali ed è considerata dannosa su oltre 100 piante, sia spontanee che coltivate, comprendenti alberi da frutto (pomacee, drupacee), vite, nocciolo, piccoli frutti, essenze forestali (tiglio, noce nero, acero, faggio, betulla, ontano), colture di pieno campo (mais, soia, erba medica), ortive (ad esempio pomodoro, fagiolo, asparago, zucchino) e ornamentali (ad esempio rosa, dalia).

nella normativa fitosanitaria è inserito tra gli organismi di quarantena (direttiva 2000/29/CEE e successive modificazioni e integrazioni) di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione europea;

considerato ancora che:

per via di uno spiccato comportamento gregario è possibile trovare decine o centinaia di insetti su una singola pianta o su un gruppo di piante vicine intenti a nutrirsi, causando gravi danni in brevissimo tempo, mentre altre piante della stessa specie a poca distanza risultano indenni. Le larve invece, nutrendosi a spese delle radici, preferibilmente di graminacee, in presenza di infestazioni elevate risultano particolarmente nocive ai tappeti erbosi (ad esempio campi da golf, giardini) e ai prati e pascoli, sia per la comparsa di estese aree di vegetazione che ingialliscono per poi seccare, sia per i danni provocati dalle escavazioni di talpe e uccelli che si nutrono a spese delle larve nel terreno;

rilevato che:

il mancato contenimento di questa emergenza comporterebbe gravissime ripercussioni a livello internazionale per la commercializzazione dei prodotti vivaistici italiani;

nell'area dove è stata rinvenuto l'insetto è presente l'Hub internazionale di Malpensa, nonché l'aeroporto militare di Cameri ed un eventuale ingresso del coleottero nel sedime aeroportuale costringerebbe i servizi fitosanitari regionali ad applicare severe misure di contrasto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi per stanziare un fondo straordinario per sostenere i costi a carico delle regioni e per i necessari rimborsi ai produttori, a compensazione dei danni causati dalle misure di contenimento.

(4-05304)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo notizie riportate dalla stampa e da agenzie, la società Pengas Italiana srl, attiva nella ricerca di idrocarburi, avrebbe presentato al Ministero dello sviluppo economico un'istanza di "permesso di ricerca in terraferma" su un'area nella provincia di Parma, che comprende complessivamente 16 comuni e precisamente: Polesine Parmense, Zibello, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Tre Casali, Torrile, Parma, Fontevivo, Fontanellato, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Noceto, Medesano, Collecchio;

sempre secondo tali notizie, il 19 dicembre 2015 sarebbe stata depositata e pubblicata sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del 31 gennaio 2016 una istanza, denominata "Fontevivo", ora in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. La richiesta sarebbe in fase di istruttoria preliminare e sarà oggetto di un parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero;

tali permessi sono mirati a "scandagliare" il sottosuolo, alla ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi;

Pengas lo scorso dicembre ha presentato anche un'altra istanza denominata "Gussola", per la ricerca di idrocarburi tra il cremonese e il mantovano, compresi i territori di Bozzolo, Sabbioneta e Rivarolo Mantovano. I sindaci della zona hanno già espresso pareri contrari, considerato che si tratta di una zona sismica, e hanno chiesto al Governo di intervenire per bloccare l'eventuale perforazione;

i sindaci di Fidenza e Medesano, per primi, hanno scritto ai rappresentanti istituzionali, fra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, evidenziando una forte criticità dell'eventuale processo autorizzativo, dovuto al mancato coinvolgimento dei sindaci e dunque delle comunità locali, in un procedimento che li toccherebbe da vicino,

si chiede di sapere se vi sia già un orientamento rispetto alla richiesta di permesso di ricerca e in che tempi si preveda, in forza di quanto previsto dal comma 34 dell'art. 27 della legge n. 99 del 2009, di coinvolgere i comuni interessati.

(4-05305)

[MATTESINI](#), [ALBANO](#), [SOLLO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [D'ADDA](#), [LUCHERINI](#), [FAVERO](#), [DIRINDIN](#), [MANASSERO](#), [MATURANI](#), [RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [CANTINI](#), [PAGLIARI](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

Raiway SpA è la società proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai;

ad essa è affidata la gestione e lo sviluppo delle reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per il cliente Rai, concessionaria italiana del servizio pubblico, attraverso il contratto di servizio siglato in seguito al conferimento del ramo d'azienda;

Raiway ha partecipato da subito allo sviluppo del digitale terrestre per garantire alla Rai, anche in qualità di servizio pubblico, la copertura e la diffusione del segnale televisivo;

Raiway è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano;

considerato che:

l'introduzione del pagamento del canone Rai nella bolletta energetica contrasterà in maniera decisa l'evasione del canone. È perciò lecito attendersi che la lotta all'evasione del canone Rai produca un rilevante gettito aggiuntivo;

al pagamento dell'imposta del canone televisivo si lega in maniera imprescindibile il diritto a fruire del servizio;

tenuto conto che:

in alcuni territori, prevalentemente montani e collinari, centinaia di migliaia di utenti non ricevono il segnale della Rai;

l'Unione Comuni e comunità enti montani (Uncem) per mezzo dei propri rappresentanti nazionali e toscani ha segnalato ripetutamente le costanti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di

singoli e famiglie residenti nelle zone montane;

numerosi sindaci e amministratori italiani e toscani hanno segnalato la mancanza o le difficoltà di ricezione del segnale in molte località montane e collinari e nelle frazioni più marginali dei propri territori;

questa inadeguatezza del servizio crea nel nostro Paese dei cittadini "di serie B" che non possono usufruire di un servizio pubblico che le istituzioni hanno il dovere di garantire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda farsi carico di un'analisi maggiormente dettagliata della situazione individuando, in collaborazione con le Regioni e le associazioni dei Comuni, le aree dove la ricezione del segnale è più debole o addirittura assente;

se ritenga utile promuovere l'istituzione di un tavolo di monitoraggio sulla diffusione del segnale televisivo nelle aree montane e collinari, coinvolgendo nel monitoraggio le Regioni e le associazioni dei Comuni;

se ritenga possibile che una parte dei maggiori introiti che le nuove norme sul pagamento del canone produrranno vengano investiti nel migliorare e potenziare gli impianti di diffusione del segnale Rai.

(4-05306)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

come noto, la crisi dell'economia siciliana, legata in particolar modo al settore agricolo, è figlia di una molteplicità di fattori, interni ed esterni alla regione e gli ultimi numeri sono solo la conferma di un declino, che è preoccupante per l'intera economia dell'isola. I dati, conosciuti attraverso la stampa, infatti, riportano in calo tutte le produzioni: olivicoltura, meno 42 per cento, vitivinicoltura, meno 30,7 per cento, agrumicoltura, meno 4,3 per cento, Pil agricolo, meno 2 per cento. A soffrire maggiormente è il comparto agrumicolo che, più di altri, non è riuscito a trovare una via d'uscita, nonostante le indiscusse potenzialità;

le forti preoccupazioni per le difficoltà denunciate dalle aziende agricole siciliane risultano attribuibili ad un rallentamento delle operazioni commerciali per i comparti più rappresentativi dell'isola, ad uno sfavorevole andamento climatico, all'aumento dei costi accessori come quelli della bonifica ed alla mancanza di liquidità, dovuta in particolare ai ritardi e, in altri casi al blocco, delle erogazioni degli interventi comunitari. In questo quadro ci sono anche le carenze dei governi ai vari livelli, primo fra tutti quello della Regione: la mancata spesa di importanti risorse europee e, peggio ancora, la cattiva spesa, hanno certamente dato un contributo a configurare l'attuale situazione;

ed invero, i problemi suddetti vanno dall'agricoltura biologica alle indennità compensative, dal PSR (piano di sviluppo rurale) 2007/2013 alla zootecnia, dai consorzi di bonifica ai carburanti agricoli, senza tralasciare la burocrazia, che stronca sul nascere qualsiasi possibilità di sviluppo; considerato che:

l'Italia, grazie anche alla prossimità geografica, nonché in virtù degli storici rapporti politici e culturali, presenta forti legami economici e commerciali con i Paesi dell'Africa settentrionale. Questi Paesi, insieme ad altri del bacino del Mediterraneo e all'Unione europea, fanno parte dell'accordo di Barcellona del 1995, l'accordo euro-mediterraneo, che punta alla creazione di un'area di libero scambio. Al riguardo, tuttavia, i provvedimenti della Commissione europea mettono in difficoltà un comparto, come già detto, duramente in crisi. Ed infatti, a titolo meramente esemplificativo, agrumi, prodotti ortofrutticoli ed olio, rappresentano solo alcune delle produzioni in cui la regione Sicilia eccelle, le quali, ad oggi, sono messe in gravi difficoltà proprio dagli accordi con i Paesi del Nord-Africa. Basti, infatti, pensare all'accordo commerciale dell'ottobre 2012 fra Unione europea e Marocco (2012) sulla liberalizzazione dei prodotti agroalimentari e della pesca. In particolare, con tale accordo è stato disposto l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che possono essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero;

si è in presenza, a livello di congiuntura internazionale, di un quadro di totale liberalizzazione della concorrenza, che penalizza i prodotti di qualità a vantaggio di quelli con prezzi talmente al ribasso, da

porsi fuori dal mercato. Pertanto, i costi del prodotto sono quasi ai minimi storici a fronte, tuttavia, di sempre maggiori costi di produzione e gestionali per le aziende;
il Governo nazionale, così come quello regionale, si sono dimostrati a giudizio degli interroganti del tutto assenti, incapaci sia di incidere sugli accordi commerciali fra la UE e i Paesi del Nord-Africa, sia di intervenire direttamente a supporto del settore;
considerato inoltre che a parere degli interroganti, la crisi descritta impone di esaminare fattivamente la situazione, vagliando eventuali proposte di tipo normativo; così come occorre portare la Commissione europea a rivedere la politica degli scambi commerciali con i Paesi terzi, affinché prevalga una politica che non penalizzi le produzioni agroalimentari europee,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare, nel dettaglio, i possibili interventi sulla questione esposta.

(4-05307)

[BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [MARTON](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria *ad interim*, nella persona della dottoressa Marilina Intrieri, con una segnalazione datata 11 febbraio 2016, ha informato la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulla mancanza, nel territorio regionale, di strutture sanitarie residenziali a valenza terapeutica;

la rilevata carenza comporterebbe come unica soluzione il collocamento dei minori fuori regione, con ulteriori difficoltà e criticità, che vengono a gravare sui minori stessi, nonché un indiscusso aumento di spese per l'istituzione regionale;

considerato che:

dalla segnalazione citata risulterebbe ancora che "da un lato, i minori oggetto dei provvedimenti di tutela, già affetti da patologia, sono costretti a subire l'ulteriore difficoltà dell'allontanamento dal loro contesto sociale, amicale e familiare; dall'altro, lo spostamento in altra regione comporta frapposizioni, da parte dell'apparato burocratico, alla realizzazione di provvedimenti urgenti con ritardi all'azione di tutela che rischia di restare vanificata";

risulta agli interroganti che in data 19 giugno 2013 è stato emanato un decreto del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, Giuseppe Scopelliti, nella qualità di commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, con il quale sono stati approvati 3 particolari documenti, allegati al medesimo decreto e così denominati: 1) linee di indirizzo per la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; 2) schema-tipo di protocollo d'intesa per gli interventi di valutazione socio sanitaria e di presa in carico dei minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, da utilizzare in tutte le aziende sanitarie provinciali della Calabria; 3) struttura terapeutica riabilitativa per minori anche sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

considerato ancora che:

dall'allegato 1, contenente le Linee di indirizzo per la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, "emerge la necessità di integrare i servizi esistenti con una tipologia di comunità residenziale, rispondente a requisiti sanitari più chiaramente definiti e tali da potere garantire l'osservazione e il trattamento del minore con psicopatologia, dipendenze patologiche, e/o comorbidità patologica, sin dalla fase iniziale del percorso, anche in situazione di urgenza";

dall'allegato citato, in particolare, si apprende l'impegno di individuare "i requisiti minimi delle comunità residenziali, per la cui utenza si prevede anche l'afferenza dal territorio, considerata la carenza di offerta di servizi similari in regione e la conseguente mobilità sanitaria passiva";

considerato inoltre che:

la dottoressa Intrieri, avrebbe invitato le amministrazioni e gli operatori, incaricati all'esecuzione del decreto, al fine di compiere tutti gli atti necessari, urgenti e opportuni;

la dottoressa Intrieri avrebbe, altresì, sollecitato la costituzione di un Tavolo istituzionale, volto a

risolvere l'insostenibile e non più procrastinabile situazione, conseguente alla mancata realizzazione della struttura a valenza sanitaria per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa ed, in particolare, della mancata realizzazione della struttura a valenza sanitaria per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, come segnalata dall'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, ad *interim*;

quali misure di competenza intenda adottare, valutando anche l'ipotesi di partecipare al suddetto Tavolo istituzionale, al fine di garantire il diritto alla salute, quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, nonché per rendere il servizio sanitario della Regione facilmente ed efficacemente fruibile ai cittadini calabresi, in particolare ai minori.

(4-05308)

ENDRIZZI, GAETTI - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

secondo i dati forniti dall'Istat, riferiti all'anno 2013, le cure odontoiatriche hanno subito una flessione negli anni della crisi economica. La quota di popolazione che durante l'anno si è rivolta al dentista o all'ortodontista è pari al 37,9 per cento nel 2013, dal 39,3 per cento del 2005. Risulta invece in aumento, dal 24,0 per cento al 29,2 per cento, la percentuale di persone che hanno dilazionato le visite in un arco temporale più lungo, da 1 a 3 anni;

dai dati citati, si evince altresì la riduzione del numero di trattamenti effettuati: infatti le persone che si sono sottoposte ad un solo tipo di trattamento nell'anno 2013 sono state il 70,7 per cento, contro il 49,3 per cento del 2005. È diminuito inoltre il ricorso ai dentisti che esercitano la libera professione (la percentuale passa dal 34,7 per cento nel 2005 al 32,3 per cento), mentre rimane molto contenuta la quota coperta dal settore pubblico o convenzionato, pari al 5 per cento e stabile rispetto al 2005. Sono poi 4,9 milioni (l'8,2 per cento degli italiani dai 3 anni in su) coloro che dichiarano di non essere mai stati dal dentista, mentre risulta particolarmente elevata la percentuale di bambini fino a 14 anni, che non ha mai fatto ricorso a visite odontoiatriche (33,3 per cento), sebbene in calo rispetto al 2005 del 6,1 per cento;

a fronte dei dati citati, stime Eurispes del 2013 rivelano che sarebbero circa 30.000 gli italiani che scelgono ogni anno di andare all'estero per problemi dentali. Croazia, Romania, Ungheria e Albania, sarebbero i Paesi più ambiti, che riescono a offrire prestazioni a basso costo, grazie al minor costo del lavoro, al minor peso dei costi fissi e a regimi fiscali meno restrittivi di quello italiano;

contemporaneamente, nel corso degli ultimi anni si è assistito, in maniera sempre più massiccia, al proliferare di *network* odontoiatrici, ovvero catene commerciali che attraverso il *franchising* aprono strutture che propongono prestazioni a prezzi spesso assai inferiori degli altri studi odontoiatrici, sovente con il risultato di una forte attenuazione della figura e del ruolo tradizionali del dentista. A parere degli interroganti si sta assistendo a una progressiva e massiccia "invasione" di tali catene, favorita da insistenti campagne di *marketing* e di pubblicità, con le quali si offrono servizi a costi sempre più contenuti e formule di pagamento apparentemente più vantaggiose;

alle citate problematiche si aggiunge il fatto che il mercato del *franchising* odontoiatrico, come riportato dall'indagine Eurispes-AIO (associazione italiana odontoiatri), presentata il 6 ottobre 2014, abbia attirato l'attenzione della criminalità organizzata. Il sito di informazione *on line* "il Fatto Quotidiano", il 24 giugno 2014 riportava la notizia secondo la quale la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, indagando sulla cosca Molé, avrebbe scoperto che la stessa riciclava denaro di provenienza illecita investendolo, fra le altre attività, anche in una clinica sanitaria odontoiatrica, attraverso la società Terni Uno Srl, affiliata al *franchising* "Vitaldent";

in data 16 febbraio 2016, la Policía nacional spagnola ha arrestato a Madrid il proprietario del marchio "Vitaldent" Ernesto Colman, il vice presidente del Gruppo, Bartolomé Conde, ed altre 11 persone. Secondo quanto riportato dall'agenzia "Europa Press", l'arresto sarebbe stato necessario in quanto Colman sarebbe sfuggito, lasciando le cliniche al loro destino. Il quotidiano spagnolo "El Mundo"

riporta, inoltre, che l'indagine sarebbe nata 2 anni fa, quando la compagna di Colman fu fermata alla frontiera Svizzera, con un grosso quantitativo di denaro in contanti. Indagine che sarebbe poi proseguita dopo la denuncia di alcuni imprenditori, che avevano aperto strutture con il marchio "Vitaldent" e che si erano visti chiedere il 10 per cento del costo dell'operazione in nero. Sempre secondo "El Mundo" sarebbe di oltre 10 milioni di euro il denaro sottratto al fisco, che il proprietario di Vitaldent avrebbe trasferito all'estero, in Svizzera e Lussemburgo, o "ripulito" attraverso l'acquisto di immobili e cavalli da corsa;

secondo la stampa spagnola sono oltre 450 le cliniche Vitaldent attive in Spagna, Italia, Portogallo e Polonia, di cui circa 200 di proprietà, mentre le altre in *franchising*;

sempre in data 16 febbraio 2016, numerose fonti di stampa riportano la notizia dell'arresto del presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Regione Lombardia Fabio Rizzi, nell'ambito di un'operazione che dà esecuzione alle 21 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura di Milano. L'indagine è stata denominata "Smile", perché lo scandalo riguarda la fornitura di servizi odontoiatrici e, come spiegato da una nota del Comando provinciale di Milano dei Carabinieri, "ha consentito di ricostruire come un gruppo imprenditoriale abbia turbato in proprio favore l'aggiudicazione di una serie di appalti pubblici - banditi da diverse Aziende Ospedaliere per la gestione, in *outsourcing*, di servizi odontoiatrici - corrompendo i funzionari preposti alla gestione delle gare" (da una nota dell'agenzia di stampa nazionale "DIRE" del 16 febbraio 2016),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano porre in essere, al fine di garantire che la pubblicità informativa sui servizi odontoiatrici avvenga sempre secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni e per impedire la pratica dell'*overtreatment* da parte delle strutture odontoiatriche in *franchising*;

se intendano, per quanto di competenza, attivare controlli più stringenti in questo specifico settore economico, attualmente in grande espansione soprattutto nelle regioni del Nord, che è da considerare particolarmente attraente sotto il profilo del cosiddetto *money laundering* (lavaggio del denaro);

se non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, adottare iniziative, anche di natura ispettiva, volte a verificare se casi, come quelli descritti in premessa, emersi in Spagna, non siano sussistenti anche in Italia;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere al fine di migliorare il livello dei servizi odontoiatrici in Italia e se non ritengano necessario intervenire sulla normativa che consente a società di capitali di operare nel settore odontoiatrico, come in altri settori della sanità.

(4-05309)

[SCALIA](#), [FASIOLO](#), [MOSCARDELLI](#), [Gianluca ROSSI](#), [SANTINI](#), [CUOMO](#), [FAVERO](#), [SOLLO](#), [DI GIACOMO](#), [FRAVEZZI](#), [BIGNAMI](#), [CONTE](#), [PANIZZA](#), [SPILABOTTE](#), [BUEMI](#), [DALLA ZUANNA](#), [BERGER](#), [ORRU'](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

i collegamenti ferroviari ad alta velocità, sino ad oggi, si sono realizzati sull'asse Milano, Bologna, Firenze, Roma, con un'appendice Milano-Torino e un'altra Roma-Napoli-Salerno. Sono attivi i collegamenti, inoltre, tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre lungo la direttrice trasversale cui afferisce la linea Padova-Bologna e la linea Verona-Bologna, quest'ultima già completamente potenziata. Completano la rete dell'alta velocità circa 300 chilometri di nuove linee tra Milano-Verona-Venezia e il terzo valico tra Milano e Genova, in costruzione tra Treviglio e Brescia e tra Genova e Tortona. Sono presenti altre linee, in parte nuove, in parte esistenti e in progressivo potenziamento, per l'integrazione con il resto del sistema ferroviario, lungo le direttrici dei valichi alpini di collegamento con il resto d'Europa;

l'alta velocità, pur rappresentando una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, ha determinato un notevole impatto ambientale nei territori che attraversa;

in particolare, le aree del Paese che si trovano nelle vicinanze delle stazioni di partenza e di arrivo, non potendo fruire dell'alta velocità, per l'ovvia mancanza di fermate, hanno esclusivamente subito l'impatto negativo dell'infrastruttura, senza alcuna ricaduta positiva per l'economia e per la qualità della vita dei residenti;

considerato che a parere degli interroganti:

il sistema ferroviario italiano deve sempre più rappresentare una risorsa per lo sviluppo del Paese, attraverso una puntuale, attenta ed innovativa pianificazione degli investimenti e una continua verifica dei risultati;

lo stesso Ministro in indirizzo ha più volte espresso la volontà del Governo di intensificare il trasporto locale su ferro;

in tale prospettiva, accanto al potenziamento della rete su tutto il territorio nazionale e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, da più parti sollecitata e condivisa dal Governo, l'ipotesi di utilizzare le tratte orarie libere dell'alta velocità a favore dei treni locali, sfruttando le interconnessioni già esistenti, appare come un utile strumento per potenziare e velocizzare gli spostamenti quotidiani dei pendolari;

in tale senso esiste già una proposta articolata e ragionata che a parere degli interroganti può rappresentare una buona base di partenza per uno studio nazionale;

si tratta, in risposta agli attuali alti tempi di percorrenza, dello studio elaborato dall'associazione di pendolari della Provincia di Frosinone, "Roma-Cassino Express", nel tempo discusso e condiviso anche dalle associazioni datoriali e sindacali del territorio e presentato formalmente all'Assessorato competente della Regione Lazio;

lo studio spiega come, sia utilizzare tecnicamente le tratte orarie libere dell'alta velocità nella linea Roma-Napoli a favore della percorrenza dei treni locali di collegamento da e per Cassino/Frosinone con Roma, sfruttando, cioè, l'esistente interconnessione di servizio delle 2 linee nella stazione ferroviaria di Sgurgola, sia i vantaggi che ne deriverebbero, in termini di risparmio di tempo, di incremento dei posti disponibili, di benefici economici, e come occasione per decongestionare il traffico ferroviario nella periferia di Roma;

per conseguire l'obiettivo proposto, emergono 2 questioni che coinvolgono direttamente l'impegno economico delle amministrazioni competenti. L'una, relativa alla necessità di treni tecnicamente compatibili con la linea alta velocità, data l'inutilizzabilità di quelli attualmente impiegati sulla tratta ordinaria. L'altra, in riferimento alla maggiore onerosità dei canoni di transito attualmente praticati dal gestore sull'alta velocità rispetto a quelli della linea ordinaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria la predisposizione di tutti gli atti e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per la definizione di uno studio di fattibilità tecnico, economico e finanziario su scala nazionale, finalizzato all'utilizzo per il trasporto locale delle fasce orarie libere delle tratte terminali dell'alta velocità, come evidenziato dallo studio nel caso della Provincia di Frosinone.

(4-05310)

LIUZZI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), la nuova imposta in materia di gestione dei rifiuti, è stato introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto salva Italia);

entrato in vigore dal 1° gennaio 2013, il tributo consiste in una innovazione, che per i cittadini si traduce in un sostanziale aggravio della già significativa pressione fiscale;

tale imposta, calcolata in ragione della superficie dell'immobile di riferimento, ha come obiettivo la copertura economica, per intero, del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dei Comuni;

tale materia è stata oggetto di ampie discussioni, anche in ordine alla natura giuridica della prestazione patrimoniale, dovuta in relazione ai servizi di smaltimento dei rifiuti;

l'articolo 14 del citato decreto-legge ha previsto l'entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, stante il fatto che i proventi da esso derivati devono garantire la totale copertura delle

spese che le amministrazioni locali affrontano per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, oltre ai costi dei cosiddetti servizi indivisibili, tale tributo si riferisce a qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, possieda o occupi locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa annuale è calcolata in ragione delle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti in rapporto con la superficie (80 per cento di quella catastale) dell'immobile, in relazione alle attività svolte;

premesso inoltre, che:

la cosiddetta IUC (imposta unica comunale), introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), è una imposta destinata ai Comuni italiani e articolata in 3 distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l'IMU;

si tratta, pertanto, di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all'IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall'altro di tassa sui servizi, come le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES);

considerato che:

da qualche anno oramai i Comuni italiani registrano un continuo aumento del tasso di morosità nel pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuto, sia ai ripetuti interventi normativi in merito alle basi di calcolo delle imposte, che hanno comportato ritardi, dovuti alla continua necessità di adeguamento da parte delle amministrazioni locali, sia agli effetti della grave crisi economica, che ha investito il nostro Paese, per cui molti cittadini, rientranti nelle categorie di disoccupati, cassintegrati, a tempo parziale e simili, non riescono a pagare le tasse;

questo *trend* di aumento della morosità produce, evidentemente, degli effetti negativi sulla efficienza nella fornitura del servizio prestato ai contribuenti, ma, soprattutto, ripercussioni sociali, non trascurabili, intercorrenti sul rapporto tra i contribuenti morosi e i contribuenti virtuosi, che devono farsi carico di oneri fiscali aggiuntivi, affinché possano essere erogati dall'ente locale servizi indispensabili all'intera comunità, quindi anche ai morosi, prevedendo continui aumenti dei contributi dovuti, cui non corrisponde però un miglioramento del servizio;

generalmente i contribuenti, non paganti, appartengono alla classe dei cittadini meno abbienti, impossibilitati a pagare per motivazioni economiche, dovute a disoccupazione o insufficienza di mezzi, ma anche cittadini extracomunitari o comunitari, soprattutto dell'Europa dell'Est, che lasciano le proprie residenze senza darne comunicazione, né all'ufficio anagrafe, né all'ufficio tributi, con effettiva difficoltà o addirittura impossibilità di poter recuperare le somme a loro debito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, adottare le opportune misure, affinché la pressione fiscale, riguardante il tributo sui rifiuti, sia calcolato in modo proporzionale all'effettivo godimento e utilizzo dei servizi resi dall'amministrazione comunale al contribuente che, spesso, come specificato, è soggetto passivo di imposte e tasse, per cui non riceve il corrispondente servizio, in quanto domiciliato o residente in altro centro.

(4-05311)

BRUNI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha qualificato le province quali enti territoriali di area vasta, di secondo livello. La stessa legge ha definito le funzioni "fondamentali", che dovranno essere esercitate dalle "nuove province", quelle eventuali esercitabili, previa intesa con i Comuni, nonché le ulteriori funzioni che potranno essere delegate o conferite dallo Stato e dalle Regioni secondo le rispettive competenze; tra le competenze previste dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, è assegnato alle province un nucleo ristretto di funzioni fondamentali tra cui alla lett. e), quella della "gestione edilizia scolastica". Conseguentemente, si può affermare che non è stata riproposta la vecchia e più ampia funzione amministrativa attribuita dall'art. 14, comma 1, lett. i), della legge n. 142 del 1990 e

mantenuta dall'art. 19, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 267 del 2000, inerente ai "compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistico ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

la nuova funzione è riferita alla "gestione edilizia scolastica" e non certo può ricomprendere tutti quegli ulteriori compiti precedentemente attribuiti alle Province in materia di istruzione scolastica di secondo grado. Pertanto, per "gestione dell'edilizia scolastica" si deve intendere l'attività di realizzazione, di forniture e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici (superiori), senza includere tutte quelle altre attività finora svolte dalle Province per le scuole e l'istruzione secondaria di secondo grado. Risulterebbe, quindi, ad oggi superata la competenza prevista dall'art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996, in ordine "alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, per il riscaldamento";

tale conclusione è avvalorata anche dal consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, secondo il quale dette spese gravano sui Comuni (per le scuole materne, elementari e medie inferiori) e sulle Province (per gli istituti superiori), in deroga al principio di ripartizione, tra gli enti locali e lo Stato, "delle spese rispettivamente riguardanti la gestione degli edifici e la gestione delle attività di istruzione (Cass. Civ., Sez. V, 18.04.2000, n. 4944; Cass. Civ., Sez. V, 01.09.2004 nn. 17615, 17617, 17618, 17621, 17628, 17629, e 17633; Cass. Civ., Sez. V, 09.09.2004, nn. 18157 e 18162). Dal che si ricava che le spese in questione sono state poste eccezionalmente a carico degli enti locali, ancorché non attengano alla gestione degli edifici scolastici, bensì alla concreta utilizzazione di tali immobili e, conseguentemente, alla gestione delle attività di istruzione, di competenza statale. Occorre aggiungere, infine, che detta interpretazione è stata condivisa pure dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 442/2008 del 29 dicembre 2008;

l'aver oggi attribuito alle Province, in materia scolastica, la sola gestione dell'edilizia, senza alcuna deroga al principio richiamato, porta, quindi, ad escludere che siano rimaste a carico delle stesse le spese di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996;

al venir meno della competenza provinciale in ordine a tali spese si sono inoltre aggiunti i diversi tagli finanziari apportati nell'ultime leggi di stabilità, che hanno ingenerato in tutte le Province una situazione di grave squilibrio di bilancio, se non di dissesto, che non consente, neppure con la migliore delle intenzioni, di poter garantire il funzionamento delle scuole superiori, così come assicurato in passato. Conseguentemente, alcune Province, per ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, hanno già significato ai dirigenti ed agli uffici scolastici periferici di non poter più provvedere a tali funzioni e di dover risolvere i contratti in corso, ove non vi sia un subentro da parte dei soggetti competenti alla stregua delle norme citate,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere, ognuno per le proprie competenze, per evitare i disagi all'utenza scolastica per effetto dell'insostenibilità delle spese di cui art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996 da parte delle Province, trattandosi di una competenza statale, al fine anche di fornire indirizzi oggettivi ai dirigenti scolastici per garantire il normale funzionamento delle scuole secondarie di secondo grado nei prossimi mesi.

(4-05312)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02585, dei senatori Campanella e Bocchino, sulla possibile chiusura del centro di selezione per volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito di Palermo;

3-02588, del senatore Marton ed altri, sulla mancata osservanza della normativa in materia di sicurezza nell'amministrazione della Difesa;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02587, della senatrice Petraglia ed altri, sul museo del fascismo a Predappio;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02589, della senatrice Pezzopane ed altri, sull'abbandono dello scalo di Pescara da parte della compagnia aerea Ryanair;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02584, del senatore Mandelli ed altri, su iniziative contro il fenomeno della resistenza batterica agli antibiotici;

3-02590 (già 4-05136), del senatore Maurizio Romani ed altri, sull'omogeneizzazione degli ausili per l'ossigenoterapia.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 576^a seduta pubblica dell'11 febbraio 2016, a pagina 79, alla prima riga del primo intervento del Presidente, prima delle parole: "Rinvio il seguito" inserire le seguenti: "I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati."

1.5.2.17. Seduta n. 581 (ant.) del 24/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

581a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA
e della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 582 del 25 febbraio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, nella seduta pomeridiana di oggi è previsto l'esame del provvedimento che riguarda le unioni civili. Come noto, non abbiamo avuto modo di esaminarlo in Commissione, ma sappiamo che il Governo, sia in Commissione che in Aula, si è sempre rimesso all'Assemblea e non ha mai assunto una posizione. C'è inoltre una novità - ma non è di questo che voglio parlare - ossia una supposta apposizione della questione di fiducia.

Invece quello che vorrei dal Governo e dal Presidente del Senato è l'acquisizione della memoria che l'Avvocatura dello Stato ha presentato alla Corte costituzionale nel febbraio dell'anno scorso, nel quale il Governo italiano fa una serie di considerazioni e conclude dicendo che, comunque, anche se venisse stralciata la *stepchild adoption*, questo strumento il Governo lo considera già in vigore nel nostro Paese.

La Corte oggi discute di questo atto della Presidenza del Consiglio. Il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato stralci integrali di questa memoria qualche giorno fa, con grande evidenza. Ieri l'ho chiesto in Commissione e il Governo si è riservato di produrlo ai senatori. Siamo nella imbarazzante situazione che i quotidiani conoscono la posizione del Governo, la Corte costituzionale ha la memoria depositata, ma il Senato e i senatori non sono a conoscenza delle considerazioni della Presidenza del Consiglio che riguardano esattamente la materia su cui noi in serata dovremo iniziare la discussione.

Chiedo quindi alla Presidenza la cortesia di farsi consegnare dal Governo copia di questa memoria. Informalmente è stato detto ieri dal Presidente della Commissione giustizia che sarebbe un atto riservato. Io non conosco atti riservati del Governo di questa importanza che vanno alla Corte costituzionale, che sono conosciuti dai quotidiani ma di cui il Senato, i senatori e il Parlamento non sono a conoscenza, nel momento in cui il Governo ufficialmente si era rimesso all'Aula. Signor Presidente, chiedo quindi di acquisire e di poter leggere quest'atto.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, approfondiremo la questione.

Ricordo a tutti che questa mattina ci occuperemo del cosiddetto decreto-legge milleproroghe.

Sui lavori del Parlamento

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le rubo solo un minuto e faccio presente a tutti i colleghi che il mio è un intervento scevro da qualsiasi polemica politica.

Colleghi, nelle ultime due settimane quest'Assemblea, ma anche quella della Camera dei deputati, ha subito forti sollecitazioni, peraltro innescate da un nostro collega, rispetto alla quantità di lavoro svolto dai parlamentari.

Signor Presidente, questa è una fase in cui probabilmente in ventiquattr'ore vedremo porre la questione di fiducia per due volte. Non entro nel merito sul perché, sul cosa, sui dati politici piuttosto che sulla necessità di semplificazione, ma penso sia il caso che l'Assemblea, nelle sue forme migliori (o meglio attraverso la Presidenza), comunichi la realtà ai cittadini. Questa settimana si esaurirà con due apposizioni di questioni di fiducia e lavorare in Parlamento in questo modo credo sia difficile anche

per un collega importante e stimato come il presidente Napolitano, che ben conosce queste cose e che per qualche anno ha anche acconsentito a richieste che potevano essere rimandate a chi le aveva avanzate.

Relativamente alla quantità di questioni di fiducia e alla decretazione d'urgenza, credo che un po' di comunicazione istituzionale debba essere fatta da parte della Presidenza. Stimo moltissimo tutti i colleghi che sono in quest'Aula e so che si impegnano nelle Commissioni e in Aula, ma questa settimana vorrei che la Presidenza spiegasse il perché probabilmente questa Aula potrebbe essere vuota in alcuni momenti. Vi saranno due apposizioni di questioni di fiducia e noi passeremo un'altra volta per fannulloni: mi dispiace, ma io non ci sto più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Bruni).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2237, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di pregiudiziale di costituzionalità abbiamo ampiamente illustrato tutte le motivazioni per cui ritenevamo che questa ultima edizione del decreto-legge milleproroghe fosse andata ben oltre le possibilità di una giustificazione della sua esistenza, alla luce della nostra Costituzione, e abbia ricompreso tutta una serie di previsioni che non sono proprie di un milleproroghe.

In discussione generale mi limiterò a fare alcuni esempi ma, prima di ciò, dirò che, ancora una volta, il Senato viene espropriato della sua facoltà emendativa da una tardiva approvazione del provvedimento alla Camera, da una trasmissione al Senato in termini temporali tale che non ha consentito né alla maggioranza e tantomeno all'opposizione di intervenire a modificarlo. Questa è una prassi del monocameralismo di fatto che abbiamo più volte censurato e che riteniamo assolutamente lesiva delle potestà e dei diritti dei parlamentari di poter intervenire sulle proposte di modifica dei disegni di legge. Non per nulla tutti gli istituti di rilevazione esterni dell'attività parlamentare (al di là di quanto ci ha detto il senatore Volpi e su questo potremmo aprire un dibattito esaminando la correttezza delle sue osservazioni e approfondendo altri aspetti non consentibili per quanto riguarda i commenti sulla nostra attività parlamentare) indicano come ormai la possibilità emendativa delle Camere sia ridotta ad una percentuale veramente esigua che non supera il 5 per cento alla Camera e l'1,3 per cento al Senato. Questo la dice lunga sull'approccio del Governo nell'interlocuzione con questa Assemblea e naturalmente sarà confermato nelle prossime ore dall'apposizione della questione di fiducia su questo provvedimento e - immagino per quello che apprendiamo dalla stampa - anche sul provvedimento delle cosiddette unioni civili.

Volevo innanzi tutto ringraziare il vice ministro Morando per come ha seguito, come sempre, questo provvedimento e per come ha recepito molte delle nostre iniziative sotto forma di ordini del giorno, perché ormai siamo costretti ad accontentarci dell'approvazione di alcuni ordini del giorno (conoscendo la serietà del nostro interlocutore non dubito però che questi ordini del giorno avranno un seguito di attenzione da parte del Governo).

In merito al contenuto del provvedimento, dobbiamo rilevare una fortissima discrasia tra il titolo e molte delle previsioni in esso contenute. Di queste previsioni molte sono state introdotte sull'impianto

del testo originario del Governo alla Camera dei deputati da una maggioranza evidentemente sollecitata dai vari Dicasteri.

Non posso non rilevare tutta una serie di proroghe che non sono tali, ma costituiscono riaperture di termini. Noi sappiamo benissimo che il decreto-legge ha la sua efficacia dal momento in cui il Governo lo approva, ma che, in sede di conversione, l'efficacia non può essere ricondotta allo stesso momento in cui il Governo approva il decreto-legge, ma decorre dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione.

Faccio rapidamente alcuni esempi e li rimetto alla valutazione del vice ministro Morando. Nell'articolo 2-*bis* è chiaro che c'è una riapertura di termini inaccettabile. Stiamo parlando di riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia. Lo stesso vale per l'articolo 2-*quater*; addirittura nell'articolo 2-*quater* la parola «2013» è sostituita dalla parola «2016»: se non è una riapertura di termini questa, cos'è? Non è certo una proroga di termini.

All'articolo 4, il comma 1-*bis* vede la stessa situazione: naturalmente con date diverse, ma comunque con termini già scaduti.

Lo stesso dicasi, allo stesso articolo 4, per il comma 2-*bis*. Come vedete, la dizione «*bis*» indica che si tratta di emendamenti aggiuntivi rispetto al testo del Governo, come tutti sappiamo.

Addirittura all'articolo 4-*bis* abbiamo una sostituzione delle parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014», con le seguenti: «dall'anno 2012 all'anno 2017». Parliamo dell'ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto, quindi, una clamorosa riapertura di termini di oltre tre anni.

Arriviamo poi all'articolo 4-*ter*, anche questo introdotto dalla Camera che, evidentemente, riapre i termini di provvedimenti che erano già scaduti, e poi all'articolo 5 dove, al comma 1-*bis*, lettera *b*), si ripete la stessa cosa.

E così andiamo avanti per molti altri esempi che ci stanno ad indicare come l'approssimazione normativa che viene portata avanti dal combinato disposto di alcune iniziative della maggioranza (poche, per la verità) e di moltissime iniziative di vari Dicasteri confluiscono poi in questi che noi chiamiamo, purtroppo, veicoli legislativi, che alla fine contengono di tutto e di più, ma nulla contengono di coerente con se stessi e soprattutto con la nostra Costituzione e con la nostra normativa.

Potrei citare ancora all'articolo 7, il comma 2, lettera *b-bis*) e lo stesso comma 4-*bis*).

Poi abbiamo delle "chicche" straordinarie. Addirittura interveniamo sulla legge di stabilità appena approvata, per aumentare, al comma 9-*ter* dello stesso articolo 7, di trenta giorni la durata del commissario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (quindi l'ultima legge di stabilità). Hanno sbagliato il conto: non bastavano novanta giorni, e il commissario è prorogato di ulteriori trenta giorni.

A me sembra veramente paradossale, per non dire ridicolo, inserire queste previsioni in una legge e farle approvare ad un'Assemblea inconsapevole di ciò che approva. Perché io sono certo che tutti i colleghi non sanno cosa stiamo approvando e cosa approveranno in seguito all'apposizione della questione di fiducia sul maxiemendamento che riguarda questo provvedimento.

Dico questo al vice ministro Morando, che so non aver seguito i lavori alla Camera; se li avesse seguiti, molto probabilmente alcuni punti non sarebbero stati recepiti come modifiche al testo originario.

All'articolo 8 troviamo poi un capolavoro che riguarda la legge di contabilità. La lettera *b-bis*) stabilisce che, comunque, al di là di tutto bisogna dare ulteriori somme all'attuale concessionaria del SISTRI, anche per l'anno 2015, con una evidente e palese violazione di ogni norma di contabilità, anche la più elementare che noi possiamo conoscere ed eventualmente anche commentare.

Comunque, quelle somme, che sono ulteriori (bisognava aggiungere anche tale specifica), vanno comunque concesse anche per l'anno 2015, anche se ormai il 2015 ha una sua regolamentazione di bilancio derivante dalle norme nel tempo approvate e soprattutto dalla legge fondamentale di bilancio.

Abbiamo poi norme interpretative, come quelle introdotte ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 10.

Insomma, abbiamo una congerie di interventi che a tutto rispondono tranne che all'esigenza di prorogare alcuni termini, naturalmente nei tempi previsti dalla legge, che possono essere d'utilità: o alla pubblica amministrazione che, se richiede una proroga dei termini significa che non è riuscita, nei tempi previsti dalle leggi originarie, a svolgere il suo lavoro; od anche per alcune opportunità per i cittadini che dovrebbero poter usufruire anche per un altro anno di alcune previsioni. Ma quello è l'oggetto del milleproroghe perché, per quanto la parola «mille» possa suscitare la tentazione di inserire qualunque cosa, sempre di proroghe si deve trattare e non già di riapertura di termini o nuove erogazioni contabili. Insomma, nel provvedimento non possono essere inserite norme che con le proroghe vere e proprie nulla hanno a che fare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, è dal 2001 che il decreto-legge detto milleproroghe viene adottato, quindi direi che, a parti alterne, molte forze politiche hanno sostenuto i *pro* e i *contro* di questo provvedimento.

Quest'oggi dobbiamo però dare atto al Governo di aver proceduto negli ultimi anni ad un'azione che, gradualmente ma inesorabilmente, ha attaccato le cause originarie delle deformazioni insite nel decreto-legge milleproroghe, in quanto si è cominciato in modo significativo a riorganizzare le materie e, quindi, a dare una forma più precisa a ciò che viene toccato non solo dal milleproroghe, ma anche da altri provvedimenti, a partire soprattutto dalla legge di stabilità. Il Governo sta facendo un importante lavoro di riduzione dei decreti attuativi. Le proroghe sono spesso legate alla mancanza di strumenti attuativi di leggi che sono state emanate e credo che l'impegno del Governo in questo senso sia sotto gli occhi di tutti.

Un impegno importante è anche la riforma della pubblica amministrazione, che rappresenta uno degli elementi originari che spesso ci porta ad affrontare con il decreto-legge milleproroghe dei temi in quanto legati ad aspetti organizzativi e di razionalizzazione che richiedono di essere risolti ricorrendo, appunto, allo strumento della proroga.

Inoltre, vi è anche il tema della semplificazione del quadro istituzionale, perché nel nostro Paese l'attuazione delle leggi passa attraverso un'azione concertata che coinvolge lo Stato, ma anche le Regioni. Pertanto, i diversi tempi con cui ciascuna Regione esercita le proprie competenze comportano la necessità di intervenire operando una sorta di manutenzione e verifica dello stato di attuazione di determinate leggi.

Rispondendo anche ad una valutazione fatta dal senatore Uras, non credo che in questi anni il decreto-legge milleproroghe stia procedendo nella direzione dell'aumento degli interventi, i quali - semmai - stanno calando. Ho recuperato il dato secondo cui il decreto-legge milleproroghe adottato nel 2015 conteneva 80 interventi proposti dal Governo, cui se ne sono aggiunti 80 all'interno del percorso parlamentare. Quest'anno il provvedimento ne conteneva inizialmente 45, cui durante il percorso parlamentare (che oggi si attua secondo uno schema di monocameralismo alternato), se ne sono aggiunti altri 60. Il lavoro svolto negli ultimi anni ha quindi portato effettivamente a ridurre l'utilizzo di questo strumento, contraendone l'uso improprio che vedeva il provvedimento caricato di vari temi.

Con il decreto-legge in esame si danno delle risposte concrete e forti a dei temi importanti. La fase di profonda modificazione degli assetti che abbiamo impresso alla pubblica amministrazione trova oggi delle risposte concrete. Penso, ad esempio, all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), in relazione alla quale si interviene oggi sui temi che riguardano i dipendenti delle Province. Vi sono altresì misure che tengono conto di contesti di emergenza di vario tipo: penso al comparto della sicurezza, sia per un generico, ma necessario rafforzamento delle Forze di polizia, sia per la lotta specifica al terrorismo. Sono inoltre previste anche azioni che riguardano questioni di emergenza ambientale anche legate alle calamità.

Per quanto riguarda le politiche del lavoro, a proposito del riordino per materia, si tratta di un tema importante: le imprese vengono sollevate dal contributo di licenziamento nei cambi di appalto. Questo è un tema molto importante, perché ciò avviene negli appalti pubblici dei servizi ma accade anche nelle aziende partecipate. Un caso che stiamo vivendo direttamente sul mio territorio è relativo

all'obbligo, nel caso di contratti sociali, di riassunzione da parte del vincitore dell'appalto dei dipendenti che sono stati licenziati dal precedente gestore e dunque quest'ultimo viene sollevato dal contributo di licenziamento. Questi sono soldi che, attraverso questo decreto, abbiamo aggiunto allo stanziamento preesistente che si aggira intorno ai 38 milioni.

Poi ci sono norme a sostegno degli investimenti pubblici relativi ad appalti, alle procedure di affidamento e ad una maggior efficacia per l'intervento degli enti pubblici nei confronti di un tema assolutamente importante e indifferibile come l'edilizia scolastica. Spero che con questo decreto-legge milleproroghe si registri l'ultima puntata sul tema del SISTRI perché si tratta di una storia che abbiamo affrontato in tantissimi passaggi. Sappiamo però che un sistema di tracciabilità dovremo istituirlo, quindi oggi va sostanzialmente ad esaurirsi una gestione ed un pensiero che avevano trovato uno strumento del passato per dare questa soluzione. Comunque dovremo sicuramente trovare un altro sistema.

Infine, l'ultimo argomento che tocco sinteticamente e sul quale vi intrattengo ma non mi trattengo, è la questione della trasparenza dei bilanci dei partiti. Io credo che i bilanci dei partiti non siano una ricetta segreta come quella della Coca Cola. È necessario sapere come vengono spesi i soldi e questo è un fatto importante. Non tutte le forze politiche che oggi sono rappresentate in questo consesso sono a posto, da questo punto di vista. Abbiamo previsto norme stringenti riguardo a questo tema perché certe volte piacerebbe anche a noi sapere come si fa a gestire un partito o un movimento politico con un bilancio pari a zero. Purtroppo le leggi e le norme che abbiamo nel nostro Paese, dal punto di vista logico, dicono che ciò non è possibile. Quindi se esiste veramente un modo per riuscire a farlo lo vogliamo imparare tutti. Diversamente bisogna presentare i bilanci. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti del Liceo scientifico «Talete» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2237 (ore 10,00)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagliari.

***PAGLIARI, relatore.** Signor Presidente, nel corso del dibattito ho sentito cose che, se mi si permettono le espressioni, sono "poco conferenti" e molto "trite e ritrite" a partire dal fatto che questo sia un Governo abusivo. Ora, io credo che la dialettica dovrebbe evitare ragionamenti che offendono la conoscenza profonda che i parlamentari hanno della nostra Costituzione e quindi di quella che è una regola incontrovertibile della nostra democrazia parlamentare che, proprio in quanto tale, è una democrazia che il Governo eletto lo ha nel momento in cui quest'ultimo riceve la fiducia da parte del Parlamento. Il che è esattamente quello che è avvenuto per tutti i Governi, compreso quello che è attualmente in carica.

Una seconda considerazione - ma su questo credo che tornerà più approfonditamente e con più competenza il vice ministro Morando - è quella che riguarda il milleproroghe come dimostrazione di una politica economica fallimentare. Credo che da questo punto di vista ogni commento sia inutile, nel senso che, se si vuole negare l'oggettiva difficoltà della situazione economica e si vuole negare da quale punto siamo partiti e quali sono i risultati che stanno venendo avanti, lo si può fare. Ma credo che questo sia un esercizio retorico, che può solo soddisfare l'esigenza dell'opposizione per

l'opposizione, cioè di un'opposizione pregiudiziale che, rispetto alla responsabilità di contribuire complessivamente, come forze politiche presenti in Parlamento, alla costruzione delle scelte che sono nell'interesse del Paese, si commenta credo davvero da sola.

Dopodiché nella discussione è emerso il tema del milleproroghe e della funzione del milleproroghe. Ora è evidente che il milleproroghe è un meccanismo che segna la difficoltà di un sistema che non riesce ad essere puntuale e preciso nell'adempimento degli obblighi che sono imposti dalla legge; però il milleproroghe è anche uno stimolo a superare questa condizione e credo che, da questo punto di vista, il Governo Renzi abbia dato segnali molto positivi, ad esempio attraverso l'approvazione della riforma della pubblica amministrazione. Certo, si tratta di processi che non possono essere ritenuti immediati o miracolistici; non basta l'approvazione di una legge o l'approvazione di decreti legislativi a cambiare costumi e metodi e a dare efficienza immediata ad un sistema.

Dunque, come opporsi e con quale logica opporsi al milleproroghe? Semplicemente per fare opposizione per l'opposizione? Vorrei capire infatti quale soluzione si poteva dare ai diversi problemi che vengono affrontati nel milleproroghe. Era forse meglio che decadessero le possibilità di assunzione del personale che sono previste nel milleproroghe? Era meglio che non ci fossero quelle misure che riguardano la possibilità di assunzioni con il recupero di fondi degli anni passati? Era meglio che non fossero prorogati i contratti dei ricercatori a tempo determinato? Era forse meglio che non fossero prorogati i termini dei contratti a tempo indeterminato delle Province e delle Città metropolitane, lasciando così incompiuto il processo di definizione dell'assorbimento del personale?

E sul piano delle politiche del lavoro, ad esempio, era meglio che non fosse prorogato l'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento in caso di cambio di appalto, quando le nuove assunzioni avvengono in osservanza delle clausole sociali? Era meglio che non fossero prorogati i contratti di solidarietà e che non fosse prorogata o prevista un incremento del 10 per cento del relativo compenso? Era meglio che non fosse prevista la possibilità di una riduzione dell'orario di lavoro nel settore privato, con passaggio da *full time* a *part time* e con copertura pensionistica figurativa per le quote di retribuzione perduta?

Sul piano della giustizia, poi, era meglio che sul tema dei giudici di pace non ci fosse la proroga del termine entro il quale il Ministro della giustizia approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace? Tutti noi conosciamo la delicatezza di questo problema e le difficoltà in cui si trovano gli enti locali rispetto al mantenimento di questi uffici a fronte della necessità di affrontare in proprio le relative spese, ma sappiamo anche come è importante che tali uffici possano continuare la loro attività. Pensiamo che non fosse giusto mantenere in vigore l'operatività della scuola del Gran Sasso? Pensiamo che non fosse importante prorogare l'attività, da parte delle Regioni e delle Province autonome, del programma di formazione per gli installatori degli impianti a fonti rinnovabili?

Potrei continuare: pensiamo per esempio che non fosse giusto prorogare il termine che riguarda la possibilità della Presidenza del Consiglio di chiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o altro personale espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale o che, al fine dell'accertamento della repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo, non venisse prorogata di sei mesi la deroga all'ordinaria modalità di conservazione dei dati? Pensiamo che non dovesse essere prevista la proroga dei termini per la remunerazione della filiera del farmaco, spostando i termini per la determinazione delle tariffe in materia della remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura, nonché per quella ospedaliera? Pensiamo che non fosse giusto prorogare le quote premiali per le Regioni virtuose?

Inoltre, sul piano delle misure relative al settore delle infrastrutture e dei trasporti, crediamo davvero che fosse meglio che non fosse prorogata fino al 31 luglio 2016 la possibilità di corrispondere in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi ai lavori, un'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20 per cento, anziché al 10 per cento, della base del prezzo di aggiudicazione? Pensiamo che non fosse giusto prorogare al 31 luglio 2016 il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla

qualificazione del contraente generale, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa? Abbiamo la consapevolezza, per esempio rispetto a questo, di quali sono i problemi operativi e concreti che in questo modo si evitano per consentire la realizzazione delle opere pubbliche?

Pensiamo che non fosse giusto prorogare il termine delle risorse in materia di edilizia scolastica? Dovevamo evitare di prorogare il termine relativo alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle annualità precedenti in materia di politica agricola? Pensiamo che le proroghe in materia di interventi emergenziali non fossero opportune rispetto a una situazione non ancora definita e a esigenze concrete di territori colpiti da queste emergenze?

Questa elencazione potrebbe ancora continuare, tuttavia, detto questo, io credo che ci sia un altro dato politico emerso dal dibattito: un no pregiudiziale e acritico, un no che non è stato capace di portare in sé quella critica costruttiva che, per esempio, avrebbe potuto portare a dire se una proroga era opportuna o no. Credo che questo sia il confronto di merito che, anche su un milleproroghe, anche su un decreto-legge di questa natura, avrebbe dovuto caratterizzare il dibattito tra parlamentari.

Avviandomi a concludere, vorrei svolgere due considerazioni.

In primo luogo, voglio riprendere il tema del rapporto con la Camera dei deputati e, quindi, mi permetto anch'io di aggiungere la mia voce, raccomandando al Presidente del Senato - capendo bene la difficoltà del tema - di cercare ancora di fare in modo che entrambi i rami del Parlamento possano adeguatamente valutare e assumere decisioni relativamente ai decreti?legge, in un'equilibrata distribuzione dei tempi, che è prevista teoricamente negli accordi ma che non viene rispettata.

La seconda considerazione concerne un ringraziamento che voglio rivolgere ai Presidenti e ai membri delle Commissioni, perché il lavoro che è stato svolto in quella sede ha conosciuto una cortesia istituzionale: tutti hanno assunto il tema dell'impossibilità di modificare il decreto-legge, per i tempi ristrettissimi, e vi è stato un confronto che ha mirato a risolvere anche i tempi della discussione in Commissione, in modo tale da agevolare la possibilità di venire in Aula e di avere una condivisione, pur nella differenza delle posizioni, sulle questioni portate con gli emendamenti attraverso la trasformazione degli stessi ordini del giorno.

Voglio anche, naturalmente, ringraziare l'apparato tecnico delle due Commissioni, perché anche in questa condizione, in questi tempi ristretti, ha dimostrato tutta la sua professionalità. Unisco a questo anche il ringraziamento all'apparato tecnico della Presidenza del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Avendo rinunciato ad intervenire il relatore, senatore Lucherini, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, hanno ragione, a mio giudizio, i molti senatori che l'hanno sottolineato nel corso di questo dibattito: l'esistenza stessa di una legge che convenzionalmente viene denominata «milleproroghe» segnala una seria difficoltà del nostro sistema politico-costituzionale.

È vero quello che ha detto poco fa il senatore Collina: si può dimostrare, numeri alla mano, che il numero delle proroghe contenute in questo provvedimento si sia ridotto rispetto al passato; resta, tuttavia, il fatto che si tratta di un provvedimento di grande complessità, che contiene una grande quantità di proroghe o - e in questo ha ragione il senatore D'Alì - la riapertura di termini ridenominati, più o meno propriamente, proroghe.

Se non vogliamo del tutto perdere questa occasione di confronto tra di noi, penso che dobbiamo partire da una constatazione, che già è stata fatta nel corso del dibattito dai relatori e da qualche senatore, in particolare della maggioranza. Il riproporsi di questa che io chiamo difficoltà del sistema politico-amministrativo italiano nel tempo, quale che sia il colore politico del Governo in carica in quel momento, segnala, a mio giudizio, che si tratta di una difficoltà che non può essere risolta attraverso l'alternanza di formazioni politiche diverse alla guida del Paese. Si tratta - dobbiamo saperlo - di qualcosa che ha a che fare con un problema strutturale del nostro sistema politico-amministrativo.

Ora, a mio modesto giudizio, i fattori fondamentali che determinano questa difficoltà sono in sintesi

tre.

Il primo fattore è determinato dalla separazione troppo profonda - talvolta si ha l'impressione che si tratti di un vero e proprio baratro - che separa l'attività del legislatore dall'attività dell'amministrazione: due segmenti del sistema politico-amministrativo che spesso sembrano ispirarsi a disegni, non solo genericamente non convergenti, ma in qualche caso addirittura apertamente divergenti. Qui c'è il primo, secondo me, relevantissimo fattore di difficoltà.

Il secondo fattore riguarda specificatamente l'attività di amministrazione ed è dato dalla difficoltà di applicare pienamente nell'attività amministrativa il principio di responsabilità. Da questa mancanza o carenza di applicazione o ancora incerta applicazione del principio di responsabilità nell'amministrazione pubblica discende un'altrettanto forte, direi persino, per molti aspetti, apparentemente insormontabile difficoltà ad effettuare una sistematica valutazione dei risultati ottenuti dall'amministrazione, grazie in particolare all'attività della dirigenza pubblica, in rapporto agli obiettivi ad essa assegnati.

Questo secondo fattore complica ulteriormente la terza causa della difficoltà nella quale noi ci dibattiamo, difficoltà - ripeto - che assume il profilo di una carenza di tipo strutturale del nostro sistema politico-amministrativo. Il terzo fattore è, a mio avviso, la tendenza del potere politico-legislativo (in questo caso, quindi, sto parlando specificatamente del potere politico-legislativo) a sopravvalutare il ruolo dell'innovazione legislativa e a sottovalutare gravissimamente l'elemento della concreta verifica circa l'attuazione dell'innovazione legislativa stessa.

Quindi, ammesso che siano davvero questi tre i fattori fondamentali che vanno rimossi e affrontati per superare questa difficoltà, se vogliamo arrivare in futuro, come ha detto ieri il senatore Uras, a non fare più milleproroghe (questo mi sembra un obiettivo un po' massimalistico, ma potremmo dire ad avere dei provvedimenti di legge denominati «proroga dei termini» molto più limitati nel numero delle proroghe e molto più puntuali nel rispettare il principio che si debba trattare, per essere inserite in quei provvedimenti, di effettive proroghe), allora dobbiamo dedicarci alla rimozione di queste tre fonti fondamentali della necessità della proroga ed abbiamo qui due occasioni molto importanti per farlo.

La prima occasione è determinata dal fatto - se ne è già accennato - che siamo in fase di emanazione dei decreti legislativi delegati per la riforma della pubblica amministrazione; per affrontare i temi di cui abbiamo parlato in queste ore è un'occasione di straordinario rilievo. Responsabilità, valutazione, premi e penalizzazioni: se ogni segmento della pubblica amministrazione, in sede di emanazione dei decreti legislativi delegati, sarà ristrutturato attorno a questi quattro pilastri, allora la necessità strutturale di provvedere a proroghe alla fine dell'anno solare si ridurrà in maniera molto significativa (anche se forse si potrà dire che non scomparirà).

La seconda fondamentale occasione è costituita dall'approvazione definitiva e poi dall'attuazione della riforma costituzionale. Infatti, a proposito del tema che riguarda la sopravvalutazione dell'innovazione legislativa, a scapito della verifica dei risultati, la riforma costituzionale assegna al Senato - molto opportunamente, a mio modesto giudizio - tra le altre funzioni, anche quella specifica di dedicarsi alla valutazione delle politiche pubbliche. Si tratta di un'attività che il sistema legislativo e il Parlamento italiano svolgono in maniera assai sporadica, affidandola al potere di sindacato ispettivo, che si esercita prevalentemente attraverso le interrogazioni e gli altri strumenti ispettivi, e che mi pare si mantenga molto lontano dal conseguire risultati accettabili. Ciò spinge spesso il Governo ad accentuare i suoi difetti, invece che a risolverli, poiché esso non teme la sistematica sollecitazione parlamentare all'attuazione, nei tempi previsti, delle norme oggetto di innovazione legislativa.

È vero che, se l'attuale Governo volesse condurre una polemica sterile sul punto sollevato, in particolare, dall'opposizione nel presente dibattito, e volesse rimanere nel suo ambito, potrebbe sottolineare che, quando si è formato, gli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente e non ancora realizzati erano più numerosi di quanto non siano attualmente. Quindi, se si trattasse semplicemente di smaltimento dell'arretrato - non so se si può usare detta espressione, in questo campo - allora si potrebbe dire che le *performance* del Governo sono in verità leggermente migliori di quelle dei Governi che lo hanno preceduto. Credo però che questo sia un modo di immiserire, in una

propaganda troppo facile - tra l'altro mal fatta e, quindi, tendenzialmente inefficace - la discussione che abbiamo svolto, ignorando i fattori strutturali che stanno alla base del continuo ricorrere dei Governi, quale che sia il loro colore politico, a provvedimenti analoghi a quello in esame, se non identici.

Voglio fare, infine, una sola osservazione sul merito delle questioni che sono state sollevate nel corso del presente dibattito. Vorrei limitarmi a rispondere con precisione alla domanda del senatore Consiglio, il quale ha letteralmente chiesto se prorogheremo anche le clausole di salvaguardia. Questa è la domanda che ci è stata rivolta. E vorrei assicurare non tanto il senatore Consiglio, ovviamente, che ha formulato questa domanda per ragioni di polemica politica, ma il Senato e più in generale l'opinione pubblica che ci segue, asserendo che la risposta a tale domanda, per quanto riguarda l'orientamento del Governo, è molto precisa ed è la seguente: no, noi neutralizzeremo tutte le clausole di salvaguardia previste per gli anni 2017, 2018, 2019 e seguenti. Non ci sarà, cioè, l'aumento dell'IVA e delle accise, previsto dalle clausole di salvaguardia, per 15,5 miliardi di euro nel caso del 2017. Crediamo di avere diritto a qualche riconoscimento di credibilità quando prendiamo questo impegno, che riguarda il futuro, per una ragione banale, che attiene all'esperienza passata: al momento della formazione del Governo Renzi ci siamo, infatti, presi l'impegno di neutralizzare le clausole di salvaguardia che la legislazione vigente prevedeva per il 2015, con aumenti dell'IVA e delle accise. Mi darette atto che le clausole di salvaguardia per il 2015 le abbiamo neutralizzate.

Poi c'erano le clausole di salvaguardia previste, per un'entità - come voi sapete - particolarmente significativa (grosso modo un punto di prodotto interno loro), per il 2016. Ci siamo impegnati a neutralizzarle compiutamente e con la legge di stabilità e di bilancio l'abbiamo fatto. Se questo è vero, ed è indiscutibile, crediamo di avere diritto a un qualche credito quando affermiamo che noi neutralizzeremo interamente le clausole di salvaguardia per il 2017 attraverso interventi che combineranno interventi di riduzione dell'evasione fiscale, in particolare quella dell'IVA, con interventi di riduzione della spesa pubblica selettiva e non determinata attraverso meccanismi di taglio lineare, in modo tale da non determinare l'aumento dell'IVA previsto a legislazione vigente per il 2017 e per gli anni successivi.

Cercheremo di realizzare questo intervento per il 2017 prevalentemente attraverso misure strutturali, in maniera tale che la riduzione delle clausole di salvaguardia che realizzeremo per il 2017 abbia vigore anche in riferimento alle clausole di salvaguardia del 2018 e del 2019. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2237, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2237 di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2015, n. 210, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, appena convocata, per organizzare il relativo dibattito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,28, è ripresa alle ore 10,52).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge proroga termini, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia sono state ripartite due ore e trenta minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi, fermi restando i tempi per le dichiarazioni di voto. La seduta sarà sospesa tra le ore 13 e le ore 16, per consentire i lavori delle Commissioni relativamente agli argomenti compatibili con il dibattito sulla fiducia. È stato stabilito che la chiama abbia inizio alle ore 18.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni rispetto a quello che sta accadendo.

C'era tutta l'urgenza e la voglia di approvare non tanto il milleproroghe, quanto il provvedimento che immediatamente seguiva, ovvero il disegno di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto, che ancora una volta assistiamo ad un ostruzionismo della maggioranza. Per quanto mi riguarda, farei l'ostruzionismo fino alle prossime due o tre legislature. Devo però prendere atto e denunciare l'ostruzionismo della maggioranza.

Voglio ricordare a tutti che la prima volta in cui è stata chiesta la calendarizzazione in Aula del provvedimento in oggetto era il giorno 13 ottobre 2015. Dopo di che il giorno dopo, il 14 ottobre, il presidente Palma è venuto a dirci cosa stava accadendo in Commissione: a ottobre sembrava che il mondo sarebbe esploso e ci sarebbe stata la sua fine se non avessimo affrontato immediatamente il tema delle unioni civili. Il provvedimento è stato poi inviato nelle secche dei vari calendari e fino al mese di gennaio non se ne è più discusso.

Una notevole e approfondita discussione generale è stata svolta e poi, ogni volta che si arrivava al punto di voler e dover affrontare gli emendamenti, capitava qualcosa: martedì scorso la senatrice De Petris ha chiesto un rinvio di ventiquattr'ore; il giorno successivo il presidente Zanda ha chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per stabilire un rinvio non di quarantotto ore, perché di fatto si è tradotto in un rinvio di più di una settimana. A questo punto mi chiedo a che gioco stiamo giocando.

Domenica abbiamo visto un'assemblea del PD nel corso della quale il Presidente del Consiglio ha sostenuto che la soluzione ideale sarebbe l'apposizione della questione di fiducia sul testo che dovrebbe ricostituire la maggioranza di Governo. Ma se domenica qualcuno ha pensato di mettere la fiducia, mi piacerebbe sapere, sottosegretario Pizzetti, quando si è tenuto il Consiglio dei ministri per l'autorizzazione, visto che l'ultimo si è tenuto venerdì e non è stata comunicata alcuna nota di autorizzazione all'apposizione della questione di fiducia. Altri Consigli dei ministri non ci sono stati e allora, presumibilmente, questa sera verrà la ministra Boschi a fare quello che meglio le riesce, ovvero chiedere la fiducia. Tuttavia, se è passato tutto questo tempo, è possibile che nessuno si sia messo a scrivere il maxiemendamento?

Qualcuno ha sostenuto che prima la discussione verteva sull'articolo 5, ma poi ci si è ricordati che anche all'articolo 3 si fa riferimento alla questione delle adozioni, per cui non si sa se considerare solo l'articolo 5, o meglio anche l'articolo 3, perché quelli di Area Popolare si sono accorti in ritardo che anch'esso trattava le adozioni e, quindi, adesso bisogna metterlo nero su bianco. Io sono convinto che sia già stato scritto il maxiemendamento e che il tempo richiesto sia necessario non per scriverlo ma per raggiungere gli accordi politici. Ma di che livello sono accordi del genere? Nelle ultime ore si sta ancora contrattando su quelli che sono diritti non delle coppie, ma dei bambini. Mi sembra una questione squallida, come squallide mi appaiono le motivazioni accampate per richiedere un rinvio: il ministro Boschi alle ore 15 è impegnata alla Camera dei deputati per il *question time* - bontà sua - ma ci hanno messo addirittura la chiama alle ore 18 e, quindi, mi chiedo cosa c'entri il riferimento alle ore 15. Altro motivo del rinvio è che ci sono le Commissioni. Peccato che le Commissioni siano state sconvocate proprio perché oggi avrebbe dovuto esserci una seduta *full time*.

A questo punto chiedo agli amici del Nuovo Centrodestra di ricordarsi di un altro pezzetto, e cioè quello riferito alle pensioni di reversibilità. In primo luogo, infatti, se ci saranno le pensioni di reversibilità a vantaggio dei *partner* delle unioni civili, non solo faremo una discriminazione nei confronti delle coppie di fatto eterosessuali che non le avranno, ma compiremo un'altra operazione di danneggiamento. Dal momento, infatti, che le coperture inserite in questo provvedimento per poter garantire le pensioni di reversibilità sono ridicole, se dobbiamo rispettare l'articolo 81 della Costituzione e, quindi, fare in modo che il testo esca in equilibrio di bilancio, i soldi per pagare le pensioni delle 7.000 persone che costituiscono le coppie di fatto verranno dagli altri pensionati, ossia da coloro ai quali oggi viene messa in discussione la pensione di reversibilità, quella vera, quella per cui hanno lavorato e contribuito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aute del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per aver tenuto ieri una Capigruppo informale e aver fatto sapere a tutti i Capigruppo che i sette emendamenti premissivi al disegno di legge Cirinnà sono inammissibili. E mi ricollego, quindi, a quello che il Movimento 5 Stelle ha ribadito fin dall'inizio, ossia che quegli emendamenti non si potevano votare, che gli emendamenti rimasti saranno circa 500 e che i voti segreti saranno 5 o 6.

Dico questo per ricollegarmi a quanto detto, invece, oggi in Conferenza dei Capigruppo, ovvero arrivare ad una sospensione della seduta dell'Assemblea fino alle ore 16. Si è parlato di Commissioni che si devono riunire, ma - come ha detto il senatore Calderoli - le Commissioni sono state tutte sconvocate.

Noi del Movimento 5 Stelle non comprendiamo il motivo per il quale si debba fare una così lunga sospensione della seduta dell'Assemblea, se non per un fatto strumentale e, quindi, per riportare la discussione sul disegno di legge sulle unioni civili ad altri tempi, di fatto cambiando il calendario, probabilmente perché non sono stati raggiunti accordi sul maxiemendamento.

Rinnovo in questa sede, adesso, la richiesta di convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, proprio in virtù della riunione informale svolta ieri e proprio perché il Movimento 5 Stelle ritiene che non si debba più posticipare, non si debba più strumentalizzare e non si debba più rimandare strumentalmente il dibattito in Assemblea per delle spaccature interne a un partito o nella maggioranza. Chiediamo che si svolga una discussione parlamentare dignitosa e degna di un tema etico e importante qual è quello delle unioni civili, che si può, alla luce dei fatti e delle comunicazioni che lei stesso ieri ha dato a tutti noi Capigruppo, tenere in quest'Aula, in modo assolutamente decoroso, democratico e in una data certa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo perché rimanga agli atti.

È ovvio che questa mattina abbiamo assistito non a un tentativo, ma ad un chiaro auto-ostruzionismo da parte della maggioranza per evitare di iniziare a parlare oggi di unioni civili. Per l'amor di Dio, è già successo e, quindi, nulla di straordinario al riguardo.

Lo dico adesso per non dover fare polemica domani: mi auguro che nella giornata di domani - tutta ancora da scrivere - non accada che, nella difficile mediazione che la maggioranza sta tentando di raggiungere per quanto riguarda il problema delle unioni civili, ossia, sostanzialmente, lo stralcio dell'articolo 5 e - lo spero - anche il cambiamento del comma 4 dell'articolo 3, riguardante parimenti le adozioni, il Governo e la maggioranza non si sentano obbligati a fare tutto.

Visto e considerato che, in base alle dichiarazioni del Presidente del Senato di ieri nella Capigruppo informale, abbiamo quanto meno reso virtuoso il percorso e immaginando, a questo punto, la caduta di tutti gli atteggiamenti ostruzionistici, quelli già dichiarati dalla Lega e quelli *in nuce* per gli emendamenti canguro o similcanguro o premissivi (si era aperta, quindi, la strada per un dibattito, chiaro, sereno, maturo di fronte al Paese sui contenuti del disegno di legge Cirinnà), non vorremmo

che, alla sua conclusione - finalmente cominciava in maniera comprensibile per i cittadini - ci trovassimo di fronte a un maxiemendamento sul quale immediatamente si pone la fiducia. Non vorremmo, cioè, che, di fronte a un'apertura del Presidente del Senato, vi fosse un'immediata e rinnovata chiusura della maggioranza e del Governo rispetto al dibattito che ci attendevamo di fare in Aula.

Non è questo l'argomento ora in discussione, ma lo esplicito ora perché voglio che sia chiaro, perché è giusto che anche i cittadini sappiano cosa sta accadendo. Non c'è nulla di male nel fatto che la mediazione possa essere difficile. Non c'è nulla di male neppure che la mediazione sia un po' più lunga del necessario. Sarebbe, però, drammatico e veramente grave se domani si concludesse il dibattito sulle unioni civili con un atto di arroganza da parte della maggioranza e con un maxiemendamento sul quale il Governo pone la fiducia. Mi auguro caldamente che questo non accada. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, per i cinque anni in cui ho svolto il compito di Ministro per i rapporti con il Parlamento ho sempre cercato di onorare un principio: la leale collaborazione tra le istituzioni.

Ricordo a lei, signor Presidente, come ho già fatto ieri, con scarsa fortuna, in Commissione, che noi ci siamo trovati nella stessa Commissione e poi in Assemblea davanti a un Governo che si è sempre rimesso all'Aula per quanto riguarda il problema delle unioni civili.

Il Governo è neutrale - lo ha anticipato - ma non so se, nelle prossime ventiquattr'ore, manterrà questa posizione o se vorrà invece porre una questione di fiducia, facendo suo un maxiemendamento. So però, perché lo abbiamo acquisito, che il Governo si è già espresso con un atto formale, presentato alla Corte costituzionale quasi un anno fa, sui temi specifici delle unioni civili e dell'adozione.

In una memoria del Governo che abbiamo letto su «la Repubblica» - ne ha pubblicato ampi stralci qualche giorno fa - la Presidenza del Consiglio ha già opinato - e questo rientra direttamente nel nostro dibattito delle ultime ore - che, se anche l'adozione del figliastro fosse stralciata (il famoso articolo 5), la legge in vigore non difende le centinaia di sentenze secondo cui in Italia non è possibile l'adozione del figliastro da parte di coppie omosessuali (uomo-uomo, donna-donna), ma con una nuova interpretazione si afferma che è già in vigore nel Paese un'interpretazione - che il Governo condivide - secondo cui l'adozione del figliastro sia già ammissibile nel nostro ordinamento.

Quando abbiamo discusso il provvedimento in Commissione avevamo davanti un Governo che diceva di essere neutrale. Oggi, da indiscrezioni di stampa, sappiamo invece che ha preso posizione e stamattina la Corte costituzionale deve decidere. Ieri ho chiesto in Commissione giustizia di poter accedere a quell'atto, ma al presidente Nico D'Ascola è stato detto informalmente che sarebbe riservato. Io non ho mai saputo che una memoria dell'Avvocatura dello Stato, presentata dalla Presidenza del Consiglio alla Corte costituzionale, sia un atto riservato. Ho fatto presente al sottosegretario Pizzetti ieri, in Aula, il problema, che è molto semplice: i giornalisti hanno in mano il ricorso, mentre i senatori, in procinto di discutere questa materia, non hanno potuto leggerlo. In tale atto il Governo ha già preso posizione, a prescindere che venga stralciato o no l'articolo 5, con conseguenze anche sul disegno di legge sulle adozioni che verrà presentato in futuro.

Presidente, è allora possibile avere questo atto? O i senatori devono votare al buio senza avere conoscenza della posizione formale del Governo rispetto alla Corte costituzionale? E l'ideale rapporto tra le istituzioni cos'è? È un gioco a nascondino, per cui il Governo dice una cosa in Aula, dice una cosa in Commissione, e ne fa un'altra quando scrive alla Corte costituzionale?

E poi - mi associo al collega Romani - abbiamo già letto stamattina una serie di perle sulla fedeltà e sul fatto che sarebbe nulla l'unione civile se vengono fuori orientamenti sessuali da parte del *partner* diversi da quelli fisiologici, normali. Abbiamo letto addirittura nel testo presente (non in quello che verrà modificato) richiami al codice civile - addirittura grotteschi - sulla consumazione del

matrimonio. C'è poco da sorridere, perché è scritto nel testo Cirinnà. Questi obbrobri giuridici sono contenuti nel testo approvato in Aula senza che la Commissione lo abbia potuto modificare. Certo che tutti ridono quando vedono perle di siffatto tipo. (*Commenti dei senatori Cervellini, Fornaro e Lo Moro*).

Se dovesse arrivare il maxiemendamento, avremo il tempo di leggerlo? Avremo il tempo di valutarlo e di capire che cosa voglia dire? Avremo il tempo di comprendere quali rivoluzioni, anche antropologiche, porterà nell'ordinamento giuridico italiano o ci verrà consegnato e dopo un minuto verrà posta la fiducia?

Ricordo, Presidente, che 51 senatori si sono già rivolti alla Corte per presentare un conflitto di attribuzione. È chiaro che presenteremo un'altra memoria alla Corte sul fatto che non solo la Commissione non ha potuto esaminare neanche per un minuto detto testo ma, se sarà posta la fiducia, anche l'Assemblea non avrà avuto la facoltà di presentare e discutere neppure un emendamento: forzatura su forzatura rispetto a tutta la procedura.

Presidente, le chiedo allora, nelle prossime ore, di poter disporre della memoria presentata alla Corte per sapere finalmente che posizione ha assunto il Governo italiano su questa delicata materia.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la riunione dei Capigruppo è stata un po' imbarazzante nella ricerca di perdita di tempo, perché è evidente a tutti che vi sono contrasti e che ancora non si è trovata la quadra sul maxiemendamento.

Signor Presidente, anche oggi sui giornali qualcuno la accusa di non aver reso note prima le inammissibilità degli emendamenti. A quanto pare si continua, però, a voler dilazionare nel tempo le comunicazioni all'Assemblea a proposito delle inammissibilità. Diciamo questo per dimostrare che si tratta di argomenti pretestuosi, per non dire le cose come stanno, ovvero che Renzi ha evidentemente deciso di ricompattare la sua maggioranza di Governo - si tratta di un pericolo che, purtroppo, avevamo paventato già la scorsa settimana - e ciò, come ormai è chiaro a tutti, a scapito non solo del Parlamento, ma anche dei diritti delle persone.

Si tratta di un *vulnus* molto grave, signor Presidente, perché l'Assemblea ha discusso molto. Oggi è chiaro a tutti che non ci sono più problemi di emendamenti o altro e, quindi, si sarebbe potuto tranquillamente procedere con il lavoro. Pensiamo alla giornata odierna: a quest'ora avremmo già potuto iniziare le dichiarazioni di voto, votare il decreto-legge milleproroghe e cominciare le nostre votazioni sul successivo punto all'ordine del giorno, come era già previsto nel calendario.

Continuo dunque ad invitare - non faccio più appelli, perché ormai sono vani, come tutti quelli che abbiamo lanciato nella giornata di ieri - ad abbandonare l'idea di porre la questione di fiducia. È chiaro a tutti, e continuiamo ad esserne convinti che, pur nella grande diversità delle posizioni (che si è vista anche adesso), la via parlamentare avrebbe consentito la possibilità di avere un testo - a mio avviso - migliore di quello che poi vedremo scritto nel maxiemendamento. In tal modo, signor Presidente, ognuno si sarebbe assunto, davanti ai cittadini, la responsabilità di ciò che avrebbe detto e di come avrebbe votato. In questo modo, con la ragion di Stato, come al solito tutto viene anneggiato e confuso. Rimane ancora una volta una pagina triste per questa Assemblea e per il Parlamento: se neanche su leggi di siffatto tipo il Parlamento può lavorare e produrre senza il ricatto della fiducia, non capisco davvero più quali siano le prerogative rimaste, non solo al Senato, ma anche alla Camera dei deputati. È evidente a tutti, infatti, che il testo arriverà blindato anche alla Camera dei deputati, visto che bisogna fare in fretta.

Ho dunque paura, a causa di tutto ciò che è accaduto questa settimana, da una parte e dall'altra. Credo che siano forse i sondaggi ad aver deciso come sarebbe dovuto procedere il lavoro. Di questo ci dispiace molto, perché ci sono in ballo i diritti e la vita delle persone e anche dei bambini. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo che in un momento particolarmente delicato, come quello che stiamo vivendo, con riferimento al disegno di legge sulle unioni civili, non sia assolutamente peregrino rivolgere uno speciale appello a lei, signor Presidente, affinché voglia garantire il corretto svolgimento dei lavori, ma soprattutto l'esercizio delle prerogative che spettano a chi, in Senato, rappresenta il popolo, cercando di interpretare tale ruolo con senso di responsabilità, di competenza, di tenacia e umiltà.

Dunque, signor Presidente, mi rivolgo proprio a lei e faccio appello all'autorevolezza che le riconosco, affinché rimetta in condizione di equilibrio i rapporti alterati, nell'ambito dell'architettura istituzionale.

Signor Presidente, si ha la sensazione, ormai diventata quasi conclamata certezza, che il Parlamento sia commissariato dal Governo e che il Governo sia commissariato dal Ministero dell'economia, a sua volta commissariato dalle volontà del *board* finanziario dell'Europa. Noi vorremmo che il Parlamento declini i propri doveri con responsabilità e senza interferenze.

Signor Presidente, sono convinto che lei, anche con riferimento a questo disegno di legge, voglia ripristinare una condizione di regolarità. Noi assistiamo a decreti?legge che vengono consegnati alle Aule del Parlamento per una finta discussione, atteso che poi arriva il voto di fiducia e l'attività del Parlamento resta assolutamente marginale e consegnata ai Resoconti d'Aula di sterili e talvolta, purtroppo, inutili interventi.

Il paradosso è che addirittura interventi di iniziativa parlamentare debbano essere sottoposti al maxiemendamento del Governo su temi particolarmente delicati, quali quelli che stiamo trattando, che hanno attinenza con le sensibilità e con i valori etici che ciascuno sta cercando anche di riconsiderare nella logica di una prospettiva che metta davanti al nostro percorso legislativo una parola conclusiva nel modo migliore e più accettabile.

Noi reclamiamo per il Senato, come abbiamo detto in più occasioni nei nostri interventi in discussione generale e nell'illustrazione delle questioni pregiudiziali, il ruolo che gli compete. E poiché siamo convinti che la rivendicazione di un diritto, se non viene accompagnata dall'assunzione di responsabilità, rappresenti l'esercizio ozioso di una condizione, noi riproponiamo, come Gruppo Conservatori e Riformisti, il senso della nostra responsabile attività di supporto all'azione legislativa in una logica che non deve vedere forme di ostruzionismo, ma deve invece prevedere la collaborazione concreta e declinata nella difficile mediazione in corso. Tutto ciò ad una condizione: che non vi siano interferenze e ricatti e che su questa discussione non vengano dilatati i tempi in modo strumentale, e neanche strozzati dentro una rigida e ferrea volontà imposta dal Governo. Men che meno si può essere d'accordo se poi la conclusione è un voto di fiducia.

Signor Presidente, sono convinto che con buon senso, ma soprattutto con la sua autorevolezza, saprà conciliare queste esigenze, essendo tutti noi, direi anche parzialmente soddisfatti, ad oggi, intanto del passo in avanti relativamente all'aver espunto dal testo dell'articolo 5. Ma ci aspettiamo anche di vedere il testo dell'emendamento del Governo per comprendere se e come sono stati espunti dagli articoli 2 e 3 tutti i riferimenti alla codicistica matrimoniale che fa riferimento all'articolo 29 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2237](#) e della questione di fiducia (ore 11,17)

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,18)

[BARANI](#) (AL-A). Signor Presidente, noi non entriamo in polemica con quanto i colleghi Capigruppo

hanno testé detto, perché la richiesta di intervenire sul milleproroghe in Conferenza dei Capigruppo è venuta da più Gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione.

Noi siamo un Gruppo di opposizione che ha chiesto trenta minuti per intervenire, sia io che il collega Mazzoni, su un milleproroghe che noi riteniamo abbastanza obsoleto.

Noi siamo critici. Il collega di Gruppo Langella, che farà la dichiarazione di voto, annuncerà la contrarietà del nostro Gruppo a questo modo di andare avanti, che risale al lontano 2005. Con le elezioni del 9 e 10 aprile 2006 si era voluto introdurre per la prima volta (con il Governo Berlusconi, che ha tentato di fare qualche riforma, peraltro riuscendovi per cui giudichiamo quel quinquennio più che positivo) il perverso meccanismo della proroga.

La proroga è una forma di burocratizzazione che mira unicamente a fare in modo che i molti dipendenti pubblici dei Ministeri non facciano il loro dovere, si girino i pollici e non preparino i decreti attuativi e le pratiche che, di norma, qualsiasi imprenditore privato ha l'obbligo di fare e che, se non fa, non riesce ad arrivare a fine mese e a pagare i propri dipendenti. A questi, invece, ci pensa Pantalone e, quindi, hanno iniziato un andazzo che è andato avanti per undici anni. Se noi prendiamo il milleproroghe del 2005 e lo confrontiamo con quello di oggi vediamo che là c'era qualche decina di pagine e qui qualche centinaia. C'è stato un aumento esponenziale. È per questo che riteniamo di dover essere contrari al milleproroghe, proprio perché non si è voluto sburocratizzare. Siamo un Gruppo che continua a sollecitare e a pressare il Governo perché faccia le riforme. Solo con le riforme si può modernizzare il Paese, si può creare sviluppo, occupazione e PIL e, quindi, ridurre il debito pubblico ed essere all'altezza della sfida dell'Europa. È per questo che noi riteniamo che una delle riforme che va fatta nella pubblica amministrazione e nei Ministeri sia la sburocratizzazione.

Le riforme - abbiamo partecipato a quella costituzionale - come al solito sono migliorabili ed è sperabile che subito dopo il *referendum* confermativo di quanto la Camera dei deputati si appresterà a ratificare nel mese di aprile, si inizi a sburocratizzare il Titolo V e, quindi, a creare le macro Regioni, con meno punti di spesa e una maggior organizzazione dello Stato nel senso di sburocratizzarlo. Negli anni dei vettori e dell'informatica non si può continuare ad andare in carrozza. Va bene per vedere un film e come retaggio culturale medievale, ma sicuramente non è possibile andare in nave negli Stati Uniti o in Sud America. Adesso con l'aereo ci si va in una decina di ore e non si impiegano due o tre mesi, come si faceva una volta.

È questo che vogliamo riuscire a far capire al Governo e riteniamo di doverlo fare pensando che è necessaria una stabilizzazione, una certezza della volontà riformatrice, dando anche una certezza di numeri su questo punto, perché ci dia il coraggio di buttare la riforma al di là dell'ostacolo.

È quello che il nostro Gruppo vuole fare, che ha tentato di fare: lo ha fatto con le riforme costituzionali e lo farà anche sulle unioni civili. I nostri interventi, come l'intervento della collega Repetti, del collega Mazzoni e del collega D'Anna nella discussione generale sulle unioni civili, ben hanno colto la nostra posizione.

È una riforma attesa che facciamo non solo perché ce la chiedono l'Europa e la Corte costituzionale, ma perché vogliamo portare avanti quelli che, rispetto ai diritti civili, sono rimasti indietro. Questa è la nostra grande filosofia che, tra l'altro, non è mia ma di Pietro Nenni, il mio maestro di riformismo, è un segno culturale, il garofano che porto; quello di Loris Fortuna, il segno di chi, prima di me, sui diritti civili, con il divorzio, con l'aborto, con la fecondazione eterologa, ha saputo dare molto più di me.

Il fatto che noi chiediamo di avere più coraggio è importante. Sulle unioni civili, insieme ai colleghi che mi hanno preceduto, siamo dell'idea di riportarle, come similitudine, anche al decreto-legge milleproroghe.

Noi siamo un po' vicini a Bertolt Brecht e ai suoi famosi aforismi. Non so se voi ne ricordate uno che, se lei me lo permette, signor Presidente, vorrei citare: «Prima di tutto vennero a prendere gli zingari. E fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei. E stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista».

E ora noi potremmo aggiungere: e poi vennero a prendere il figliastro, lo *stepchild*. E noi abbiamo detto: ma a me cosa importa? Non è mio. È nato da un altro letto. Cosa ci importa? E quello ha passato una vita di stenti, di emarginazione, di sofferenze e dopo, alla fine, io ho scoperto che in quel letto magari ci ero passato io.

PRESIDENTE. Senatore Barani, le ricordo che non siamo ancora passati all'esame del disegno di legge sulle unioni civili e che siamo sempre in fase di discussione del decreto-legge proroga termini. Lei si porta avanti.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, lei è molto accorto.

So che voi leghisti siete favorevoli a mettere un bavaglio, ma noi... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Che cosa ha detto, senatore Barani?

BARANI (AL-A). Sto dicendo che, sul mio intervento, lei non può intervenire sul merito.

PRESIDENTE. Io ho l'obbligo di richiamarla all'argomento oggetto della discussione, senatore.

BARANI (AL-A). Se lei non ha capito glielo rispiego, perché forse era distratto e il punto le è sfuggito.

PRESIDENTE. Io non ho capito a chi riferiva il termine bavaglio.

BARANI (AL-A). Il bavaglio a chi parla. Le faccio lo *spelling*, signor Presidente..

Io sto parlando di similitudine con il decreto-legge milleproroghe. Se lei riesce a capire che la similitudine è una forma...(*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Barani, non mi costringa a richiamarla. Parli del decreto-legge milleproroghe. Dopo avrà tutto lo spazio che vuole.

BARANI (AL-A). Grazie, signor Presidente, lei è molto gentile e sempre molto puntuale. Posso andare avanti sulle frasi di Bertolt Brecht che, per similitudine possiamo riferire anche al decreto-legge milleproroghe?

Infatti, quando diceva che abbiamo paura e ce la prendiamo con un fiume in piena, ma che non ce la prendiamo mai con gli argini che lo stringono, intendeva dire che con il provvedimento milleproroghe non riusciamo a stringere la burocrazia che, come un fiume in piena, continua ad aumentare i volumi.

Ho già detto che, nel giro di undici anni, il provvedimento è passato da dieci a cento pagine. Ciò significa che la burocrazia è stata severa e forte sul provvedimento milleproroghe ed ha portato il nostro Gruppo a criticarla e ad esprimere un voto contrario non solo sul merito del provvedimento, ma anche sulla questione di fiducia posta. La burocrazia, che è la più grande produttrice di norme, fonda infatti gran parte del suo potere su questa stratificazione. Per questo motivo, un provvedimento come il milleproroghe diventa la celebrazione ed il trionfo di uno *status quo* sempre più intangibile ed intransigente. Questo è il paradosso di tutto ciò che è importante nella politica. Occorre che un Governo abbia la forza politica di riformare e disponga di numeri certi per riuscire a portare avanti delle riforme necessarie ed indispensabili per il nostro Paese, perché, come ho già detto, solamente con le riforme si può progredire.

Il dramma è proprio questo. Basta scorrere le rubriche dei singoli articoli del provvedimento, che, come ho già detto, è voluminoso ed il più copioso degli ultimi anni. Ho analizzato i provvedimenti milleproroghe assunti fino ad oggi dal 2005, anno in cui vi si è fatto ricorso per la prima volta. Si vedrà l'affanno di tutti i Ministeri, nessuno escluso, incapaci di rispettare le scadenze a loro tempo fissate. Il provvedimento milleproroghe è reso infatti necessario perché i Ministeri non riescono a rispettare le scadenze ed è la rappresentazione plastica di un disordine amministrativo che dura da troppo tempo e al quale si può porre mano solo realizzando le necessarie riforme.

Il discorso che ho cercato di fare aveva ad oggetto proprio le riforme: si trattava di un discorso politico per portare avanti le esigenze quotidiane del Paese. Per questo motivo abbiamo insistito sulla necessità di giungere quanto prima ad una maggioranza più coesa, in grado di afferrare il toro per le corna. La nostra storia politica dimostra che abbiamo operato concretamente per realizzare questo obiettivo, fondando una nuova formazione parlamentare allorquando siamo stati costretti a constatare che nella nostra vecchia casa ci si muoveva in direzione opposta. Oggi, alla luce di questa discussione, non

possiamo fare a meno di avere conferma di quanto quella scelta sia stata giusta e necessaria.

Ho parlato di burocrazia asfissiante ed assillante, che impedisce al Paese di andare avanti. Noi riteniamo che sia necessario il lavoro quotidiano di tutti i Ministeri e degli uomini e le donne che vi lavorano, i quali devono pensare non al posto fisso, ma al lavoro che sono chiamati a svolgere. È importante considerare che tutti i giorni si rimbocca le maniche e perciò devono pensare che lavorano per cittadini che, giorno dopo giorno, in una vita intera cercano di sbarcare il lunario e di portare avanti una famiglia con i sacrifici e la difficoltà di trovare lavoro per i figli dando ad essi una risposta e un'istruzione adeguata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, giungiamo all'approvazione di un provvedimento ricco di contenuti necessari per il Paese dopo un passaggio veloce nelle Commissioni di merito al Senato. Non le nascondo, Presidente, che avremmo voluto migliorare il testo anche al Senato ma i tempi per la conversione del decreto-legge non ce l'hanno consentito.

Vorrei entrare nel merito del provvedimento: le diverse disposizioni si pongono in continuità con numerosi provvedimenti già adottati dal Governo attuale e mirano a prorogare termini o scadenze la cui rilevanza necessita una posticipazione nel tempo. Vorrei sottolineare che comunque questo Governo è stato molto impegnato ed è riuscito a stabilizzare moltissimi provvedimenti definitivamente.

Il provvedimento affronta, in ogni caso, alcuni temi cari al Gruppo che rappresento. Mi riferisco alla norma che dispone che con riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 e fino al 31 luglio 2016 si eleva al 20 per cento dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo all'appaltatore.

Inoltre, viene prorogata al primo gennaio 2017 l'entrata in vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara.

In questo provvedimento, inoltre, non deve sfuggire l'attenzione abbastanza forte riservata al tema dell'edilizia scolastica, poiché viene giustamente fissato al 30 aprile 2016 il termine entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si evidenzia anche che sono previsti provvedimenti importanti e di natura fondamentale, spesso anche all'attenzione della stampa, in materia di prevenzione degli incendi da emanare entro sei mesi dall'adozione del decreto ministeriale previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Vorrei anche mettere in evidenza un altro settore in continua espansione e che deve essere valorizzato, cioè quello del turismo. In materia viene prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l'offerta turistica da parte delle Regioni.

Altrettanto importante è la proroga fino al 31 dicembre 2016 dell'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (il cosiddetto SISTRI), settore molto importante e abbastanza attenzionato.

Con riguardo alla pubblica amministrazione, il decreto-legge in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni, ovviamente nel rispetto dei vincoli previsti dal *turnover*.

Sono necessarie le proroghe relative alle disposizioni di contrasto al terrorismo, fatto abbastanza importante e attenzionato dal Governo, della cui maggioranza faccio parte. In particolare, l'articolo 4-ter proroga di un anno (fino al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria che i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, per acquisire informazioni utili a prevenire atti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Vorrei anche evidenziare, tra le altre, la proroga al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di

avvalersi di Equitalia per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali.

Passiamo all'articolo 11 del provvedimento, che proroga alcune disposizioni di vantaggio per favorire gli interventi di ripristino dei territori colpiti da fenomeni atmosferici eccezionali negli ultimi anni; mi riferisco a Regioni come la Sardegna, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Il comma 3-*ter* detta disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000-2009. Infine, il comma 3-*quinq*ues detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi; viene prorogata di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la gestione commissariale per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturo.

Da questa analisi, signor Presidente, si evince come il provvedimento sia ricco di norme che garantiscono la sopravvivenza o la ripresa di settori essenziali del Paese. Certamente tutto è perfetibile e un vaglio delle Commissioni di merito in Senato avrebbe consentito un testo ancora più ricco e puntuale. Ritengo comunque che il milleproroghe di quest'anno sia, nei limiti del possibile, più asciutto, meno confuso e meglio strutturato per argomenti, con proroghe più puntuali e senza norme di carattere strutturale.

Ribadisco che questo Governo è stato impegnato affinché molti provvedimenti fossero definitivi e quindi ha limitato al massimo le norme di proroga. Lo consideriamo quindi un buon punto di partenza, che Area Popolare voterà convintamente - come ribadirà in dichiarazione di voto il mio collega Mancuso - e che cercherà di arricchire in chiave migliorativa nei futuri provvedimenti, che vedranno le Camere del Parlamento affrontare questioni spinose, ma vitali, per la spinta riformatrice del Paese, dalla scuola alla concorrenza. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

[ZANONI \(PD\)](#). Signor Presidente, senatrici e senatori, sulla necessità del milleproroghe e sull'urgenza della sua approvazione non mi soffermo. Ricordo solo che è un provvedimento che per certi versi andrebbe addirittura meglio strutturato ed implementato, impedendo piuttosto di avere in altre norme contenuti riguardanti proroghe. Questo servirebbe ad agevolare e a semplificare la lettura dei nostri provvedimenti. Quindi, per certi versi va bene che ci sia un contenimento di questo provvedimento, ma per altri versi ne vorrei addirittura un'implementazione, proprio per snellire altri provvedimenti e consentire una migliore lettura da parte di tutti quelli che poi devono applicare le norme.

Molte cose sono già state dette. Vorrei però soffermarmi, proprio per quanto riguarda le mie competenze, sugli articoli che riguardano la pubblica amministrazione e gli enti locali, facendo un sunto, credo abbastanza utile a tutti, nella lettura di questo provvedimento. Tali articoli sono in gran parte conseguenza dell'applicazione del decreto legislativo n. 78 del 2015, che abbiamo approvato l'estate scorsa. Si tratta di proroghe che gli enti attendono e che consentono il positivo svolgimento dell'attività di programmazione e di stesura del bilancio di previsione e lo svolgimento delle proprie funzioni. In alcuni casi sono addirittura proroghe di pochi mesi, perfettamente calibrate rispetto al migliore svolgimento delle attività e delle scadenze già previste in altri provvedimenti. Quindi non sono proroghe tanto per fare, che concedono a tutti di fare quello che vogliono, ma sono proroghe perfettamente calibrate.

Il provvedimento contiene una serie di proroghe riguardanti il personale della pubblica amministrazione. Se lo leggiamo in modo più approfondito, vediamo che esse riguardano settori importanti della nostra pubblica amministrazione, in particolare il comparto sicurezza e difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alle cessazioni che si sono verificate in questi anni.

Si tratta di poter disporre per il 2016 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti; sostanzialmente, si tratta quindi di utilizzare delle economie effettuate negli anni passati e che consentono, in un settore così importante, di poter procedere a delle assunzioni.

In particolare, vorrei ricordare anche il riferimento alla scadenza al 30 aprile 2016 del termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione e il reclutamento del personale universitario per il periodo 2016-2018. Anche in questo caso non possiamo nasconderci l'importanza di questo settore per la nostra amministrazione.

Vorrei però soffermarmi, facendo particolare attenzione, su tutti gli interventi sulle Province. Questa mattina in Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, con il sottosegretario Bressa, si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del processo di trasformazione delle Province contenuto nella legge Delrio. È un processo complesso, che ha avuto tempi più lunghi rispetto a quelli previsti nella legge, ma che si sta comunque realizzando; tenendo conto che comporta il trasferimento di 20.000 persone messe in mobilità, è il più grande processo di mobilità mai avvenuto nella nostra pubblica amministrazione, ma il sottosegretario Bressa ci ha detto che è in fase di compimento e di conclusione.

Il provvedimento milleproroghe prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016. È ovvio che tale previsione riguarda un tema importante legato alle funzioni che ancora non sono state completamente trasferite dalle Province ai nuovi enti di area vasta o alle Regioni o ai Comuni, a seconda della normativa che le Regioni hanno assunto. Il provvedimento consente comunque l'erogazione delle funzioni che attualmente le Province stanno ancora svolgendo, ma soprattutto permette alle Province che non hanno rispettato il patto di stabilità anche nel 2015 di poter procedere alla proroga di acquisti e contratti di lavoro a tempo determinato. Anche in questo caso è una disposizione importante, perché le Province delle Regioni che hanno proceduto con molto ritardo alla definizione delle funzioni ovviamente hanno dovuto continuare a erogare i servizi.

Il testo riguarda anche le elezioni dei Presidenti dei consigli provinciali. Infatti, per agevolare le operazioni si prevede il posticipo da 30 a 90 giorni della scadenza naturale del mandato, della decadenza, dello scioglimento anticipato degli organi provinciali. È altresì prevista una proroga dei contratti a tempo determinato del personale delle Province per le strette necessità connesse all'esigenza di continuità dei servizi.

Vorrei ricordare con simpatia, soprattutto ai colleghi della Lega Nord, che si lamentano di questo provvedimento, che non si critica l'articolo 4, comma 5, che prevede la proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili e delle contabilità speciali intestate ad alcune Province come quella di Monza-Brianza; tale provvedimento si rende necessario per le lungaggini connesse alle modalità di trasferimento delle funzioni.

Un altro punto importante che affronta il decreto-legge milleproroghe riguarda le gare per la distribuzione del gas. È un tema che i Comuni - e soprattutto le aggregazioni dei Comuni dell'autorità d'ambito costituita - stanno affrontando ormai da anni, ma sono davvero in dirittura d'arrivo.

Infatti, ora si interviene proprio sulla disciplina delle gare, perché finalmente siamo arrivati al dunque. Vengono assegnati ulteriori sei mesi per adempiere a tutti gli avvisi delle procedure prima di arrivare alla nomina di un commissario *ad acta*. Vedete che anche in questo caso la proroga è solo di sei mesi, proprio perché ormai, finalmente (lo dico con un certo orgoglio), siamo arrivati alla fine di un processo che era iniziato addirittura nel 2000.

Altro tema importante per i Comuni riguarda il bilancio di previsione. L'approvazione del bilancio di previsione è sempre un momento cruciale della vita degli enti locali. Noi proroghiamo per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre le schema del bilancio di previsione degli enti locali. Anche questa norma viene prorogata ormai da tanti anni; probabilmente ormai meriterebbe un intervento strutturale.

Tema, invece, fondamentale per riuscire a tenere in equilibrio i bilanci di molti Comuni è l'utilizzo dei risparmi da rinegoziazione dei mutui e riacquisto dei titoli. È un tema che affronto con una certa difficoltà, perché, come tecnico di bilanci, tendenzialmente ritengo che tutto ciò che riguarda mutui e

riacquisto di titoli dovrebbe tornare sulla parte investimenti. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio alla conclusione. È stato ben ribadito che le economie derivanti dal minor esborso annuale in linea capitale possono essere destinate dagli enti locali anche alla copertura della parte corrente: è stato ribadito dalla Corte dei conti, oltre che dalla Cassa depositi e prestiti.

Signor Presidente, concludo con una piccola notazione su un aspetto che nessuno ha sollevato, ma che mi sembra carino ricordare. L'articolo 1 prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di «partigiano», «caduto nella lotta di liberazione» e «patriota» per i caduti ai sensi di un decreto del 1945: il nuovo termine viene indicato - e mi pare emblematico - nel 25 aprile 2016. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, signor rappresentante del Governo, siamo ancora qui con un milleproroghe e con un'ulteriore richiesta di fiducia. Nel tempo in cui siamo tambureggiati da *slogan* come «sburocratizzazione», «celerità», «innovazione», nell'epoca in cui le parole d'ordine del Governo Renzi e della sua maggioranza sono quasi ossessivamente ripetute, ci troviamo davanti a un provvedimento che, da solo, ha l'ardire di voler discutere di strade, di autostrade, di pesca, di Bagnoli, di Equitalia, di pubblica amministrazione, di tasse locali, di Pompei, delle Province, dell'università, dei segretari comunali, dei vigili del fuoco; e - perché no? - non ci facciamo mancare le norme elettorali per l'elezione nei Comuni calabresi; e poi, ancora, di ricercatori, di avvocati.

Ebbene, tutto questo viene affrontato in questo decreto-legge mille proroghe, che oggi è posto all'attenzione del nostro Senato. Viene posto alla nostra attenzione con il metodo della questione di fiducia da parte del Governo, che così blinda gli eventuali rivoli di dissenso che possono sorgere attorno al provvedimento.

Trovo davvero audace che alcuni colleghi della maggioranza abbiano addirittura voluto descrivere questo come un provvedimento ricco di contenuti. Talvolta la diversità, magari l'appartenenza, ci fa perdere l'oggettività dei fatti. Come può essere considerato ricco di contenuti un provvedimento ricco soltanto di diversità di materia e di eterogeneità assoluta, non solo di contenuti, ma anche di schizofrenia intrinseca, dovuta al fatto che alcune proroghe che proprio non ci vorrebbero ci sono e altre che dovremmo concedere, proprio per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, invece non ci sono?

In questo provvedimento - vi accennava poc'anzi la collega - noi troviamo il problema della Province e delle Aree metropolitane. Un Governo (e con esso la maggioranza) che ha fortemente voluto una modifica di portata epocale e fondamentale per l'assetto organizzativo e l'economia del Paese, ora si concede proroghe nella sua realizzazione. Questa riforma non doveva allora essere né così epocale e importante, né così ben strutturata, visto che ha costantemente bisogno di proroghe e aggiustamenti, tali che si pongono talvolta, agli occhi dell'opinione pubblica, come qualcosa di veramente devastante. È un riformatore che riforma in peggio, perché oggi i cittadini italiani hanno tutti i disservizi derivanti dalla mancanza dell'ente intermedio Provincia e tutti i costi derivanti dal mantenimento di queste strutture a livello territoriale. Non abbiamo risparmiato nulla. Abbiamo peggiorato il livello dei servizi a svantaggio dei cittadini. Abbiamo delegato i diritti fondamentali dei portatori di *handicap*, addirittura delegando il diritto fondamentale dell'accesso alla pubblica istruzione: questo oggi viviamo con la norma che oggi proroghiamo ulteriormente nel decreto-legge milleproroghe.

L'unica proroga che chiedevamo non fosse consentita era quella del piano di riparto del Fondo nazionale sanitario, un piano che ancora continua a penalizzare tutte le Regioni del Sud. Sono di pochi giorni fa le dichiarazioni rese dal *premier* Renzi, nei suoi giri elettorali nelle Regioni del Sud, nelle quali affermava di voler intervenire in questa stortura a danno delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia nel riparto delle somme del Fondo nazionale sanitario. Scusate se prendo in prestito un vostro slogan, caro ai nostri tempi: «Se non ora, quando»? Se le dichiarazioni del *Premier* sono state di appena due settimane fa, perché questo provvedimento non ne prende immediatamente atto e concede ulteriori proroghe in questo settore?

La collega Zanoni poco fa ha parlato dei piani per il turismo. Questo Governo, che riesce ad essere così morbido e comprensivo rispetto ai ritardi delle Regioni nell'attuazione dei piani regionali del turismo, concede ulteriori proroghe (perché dal punto di vista pubblico devono essere concessi tutti i tempi che si ritengono necessari e anche oltre), dimenticando che l'ulteriore tempo accordato alle Regioni, a sua volta, farà perdere la possibilità di finanziamenti dei fondi comunitari. Al contrario, il Governo si mostra assolutamente inflessibile nei confronti delle imprese private del settore turistico, perché non concediamo alcuna proroga nell'obbligo che hanno tali imprese di adeguare le loro strutture alle normative antincendio.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 12)

(Segue MAURO Giovanni). Siamo assolutamente duri e inflessibili, mostriamo la faccia dura del Governo nazionale ai privati e a chi quotidianamente si scontra con una realtà che sicuramente non è vantaggiosa, in una contingenza economica e di flussi turistici non certo vantaggiosa, ma siamo assolutamente docili e mostriamo la faccia benevola, ma anche dannosa per il sistema Paese, nei confronti delle Regioni, consentendo loro di utilizzare tutto il tempo che vogliono per attuare strumenti attuativi che sono assolutamente necessari. Se da un lato non diamo al privato ciò che il pubblico può dare per favorire la propria crescita economica, dall'altro con il privato siamo assolutamente duri e inflessibili sul mantenimento dei tempi.

Cosa dirvi, poi, di un provvedimento complessivamente estraneo e avulso rispetto alle esigenze immediate? Dal punto di vista di questa Camera, il nostro legiferare è talvolta addirittura schizofrenico. Noi qui prendiamo in considerazione, ad esempio, il caso Bagnoli dimenticando che solo questo Governo è intervenuto almeno sei volte con provvedimenti diversi: una volta in finanziaria, una volta con decreto-legge, un'altra volta con un'iniziativa parlamentare diretta, e oggi ancora parliamo di proroghe e aggiustamenti. Ogni volta sembra che andiamo ad aggiustare, con interventi legislativi precisi, storture generate da un precedente intervento legislativo. Ma che modo di legiferare è questo? Che modo è di mortificare la funzione legislativa del Senato della Repubblica?

Il Governo non può, non deve costringere il Senato ad approvare provvedimenti, perché poi costringe la propria maggioranza con il metodo della fiducia. Non può costringere il Senato a iniziative legislative di cui c'è davvero da vergognarsi dal punto di vista del diritto e delle procedure parlamentari. Ai tanti colleghi docenti universitari chiedo se insegnerebbero mai ai loro discenti che questo è un metodo legislativo corretto.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, talvolta capita che chi non ascolta la musica e vede ballare le persone, ha l'impressione che quelle siano matte.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Ebbene, talvolta penso che i nostri concittadini, guardando l'agire del Parlamento o del Governo, possano avere l'impressione che siamo davvero dei matti, perché la musica che sentiamo noi qui dentro, e cioè le giustificazioni che si trovano all'agire del Governo e all'iniziativa legislativa non possono essere capite, non sono assolutamente comprese dai cittadini. Ciò che si vede è soltanto il risultato della nostra azione che - vi assicuro - anche grazie a questo provvedimento sul quale oggi voi avete posto la fiducia, non può che risultare schizofrenico, poco logico e assolutamente incomprensibile. Per questo siamo assolutamente contrari al provvedimento e voteremo no alla fiducia.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Rocco Scotellaro» di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, che sono oggi in visita al Senato e

seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2237
e della questione di fiducia (ore 12,06)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo in quest'Aula per l'ennesima volta per approvare, con il voto di fiducia, l'ennesimo decreto-legge. Ho perso il conto, francamente, delle occasioni usate dal Governo per ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza, mortificando il ruolo del Parlamento con il voto di fiducia.

Nella questione pregiudiziale presentata su questo provvedimento dal Gruppo Conservatori e Riformisti - che è agli atti di questo Senato - abbiamo rappresentato come per molti aspetti questo ennesimo decreto-legge sia infarcito di norme che, se da un lato non contengono alcuna proroga di termini - dunque, non sono né omogenee al contenuto né corrispondenti al titolo - dall'altro non sono affatto urgenti perché introducono nuove norme che necessiterebbero di un più attento esame, laddove invece sono sottoposte al Parlamento in modo frettoloso, con il rischio che a breve esse debbano essere corrette con urgenza dal Governo.

Ne è prova, ad esempio, l'ennesimo intervento sul comprensorio Bagnoli-Coroglio contenuto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge, il terzo nel giro di poco tempo, dopo il decreto-legge n. 113 del 2014 e il recentissimo decreto-legge n. 185 del 2015.

Questo decreto-legge, come detto, contiene norme eterogenee: ce n'è una addirittura che riguarda la Croce Rossa. Insomma, esso è un vero e proprio decreto *omnibus*. Le questioni pregiudiziali non sono solo un atto consuetudinario, cui oramai siamo abituati, per colorire la discussione parlamentare, ma sono un richiamo forte ai precetti costituzionali rispetto all'uso del decreto-legge come strumento di Governo, che, se usato in modo improprio, viola le regole della democrazia parlamentare. Per contro, con l'uso smodato della decretazione d'urgenza, il Governo ci dimostra tutta la frettolosa approssimazione che pone nel guidare il Paese. Questo, ovviamente, a meno che non si tratti di altre questioni, per le quali invece il Governo opera con inconsueta celerità e senza quelle *slide* colorate cui ci ha abituato, noncurante degli effetti - persino mortali - che derivano dal suo decretare e su cui poi, magari, si promette addirittura una Commissione di inchiesta, salvo poi, inspiegabilmente, trasformarla in una semplice indagine conoscitiva. Abbiamo l'impressione che il Governo abbia ora paura degli esiti di un'inchiesta e che cerchi, con ogni mezzo, di allungare il brodo.

Torniamo a noi e al cosiddetto decreto-legge milleproroghe, in cui ci sono addirittura delle norme che vengono prorogate sin dal 1988. Con questo provvedimento si certifica, ancora una volta, l'inefficienza di un corpo normativo, che non si riesce ad attuare: un modo per ammettere la propria incapacità di adempiere a norme, spesso, di derivazione comunitaria. Ciò è francamente indecente e, sostanzialmente, è lo specchio del cattivo funzionamento dello Stato. Il Parlamento è impegnato, all'inizio di ogni anno, ad approvare un decreto-legge che ha finito per assurgere a simbolo dell'inefficienza dello Stato perché, se così non fosse, non ci sarebbe la necessità di prorogare di anno in anno, di decennio in decennio, norme che vengono emanate, ma che poi restano lettera morta o i cui effetti si vogliono puntualmente posticipare. Per rispetto della verità storica, bisogna dire che questa opinabile pratica dilatoria ha accomunato, finora, Governi di centrodestra e di centrosinistra.

Non sarebbe meglio adoperarsi con serietà e tenacia - diremmo con etica della funzione di servizio, cui la politica è chiamata nelle democrazie - nel porre fine alle situazioni che oggi si vogliono prorogare e impiegare le risorse in Parlamento, su questioni di fondamentale importanza, per la tenuta delle istituzioni repubblicane?

Si pensi ai due anni appena trascorsi dall'insediamento di questo Governo. Il Presidente del Consiglio, non più tardi del 22 febbraio scorso, ha indicato, tra le molte cose ancora da fare, la piena attuazione della riforma della pubblica amministrazione, lamentando (e cito testualmente) che «occorrono tempi

certi, non bisogna fare della pubblica amministrazione un timbrificio alla Checco Zalone», citando un fortunato film, che ha imperversato nelle sale cinematografiche, nelle scorse settimane, costituendo un esempio concreto di come si possa ridere del malcostume, additandolo al pubblico ludibrio.

Invece, con questo secondo decreto-legge milleproroghe, il Governo dimostra che non ha alcuna intenzione di cambiare verso, di dare al Paese - tra le molte cose di cui l'Italia ha effettivamente bisogno e che ancora non abbiamo visto - una pubblica amministrazione efficiente e funzionale, realmente e concretamente al servizio delle comunità locali e nazionale e in grado di essere volano della ripresa economica e di garantire una democrazia compiuta. Il Governo non ha alcuna intenzione di dare ai cittadini e alle imprese, a tutti quegli italiani che conservano residue volontà di intraprendere, al pari di quei pochi imprenditori stranieri tuttora perplessi nell'investire in Italia, regole e tempi certi, lasciando - questa sì è la pesante eredità che ci lascerà di qui a breve - un Paese devastato, con un prodotto interno lordo che, se tutto va bene, sfiorerà appena l'1,4 per cento e che ci obbligherà a subire, ben che vada, una manovra aggiuntiva da 23 miliardi per scongiurare, almeno nel 2017, le clausole di salvaguardia.

Tutto questo in una Europa che ci sta mettendo gradualmente ai margini di un'opinione europea che, vedi l'editoriale del «Financial Times» di qualche giorno fa, ci giudica con sufficienza ed imbarazzo.

Il Governo preferisce dunque rinviare l'attuazione delle disposizioni contenute in questo decreto-legge *omnibus*, piuttosto che richiamare alle proprie responsabilità coloro che, non avendo agito nei termini di legge, sono i veri responsabili della necessità di definire ulteriori proroghe. Il Governo preferisce ammettere la propria incapacità di adempiere alle norme che egli stesso ha voluto, rinviandole, ma pretende di salire in cattedra dispensando consigli su come risanare l'Unione europea, mentre l'Italia rischia di essere messa al margine dell'Unione, avendo perso anche nel recente Consiglio europeo l'occasione di ridefinire le regole europee, come da noi più volte richiesto.

Sono anche questi i motivi per i quali noi Conservatori e Riformisti siamo contrari a questo ennesimo decreto-legge, perché, finché esiste questo Parlamento, le regole della democrazia parlamentare vanno rispettate da tutti, non compresse con la decretazione d'urgenza e violentate dal voto di fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, la Lega Nord è contraria sia nel metodo che nel merito a questo provvedimento. Nel metodo perché si sta continuamente abusando dell'utilizzo dei decreti-legge e si abusa anche del ruolo che dovrebbe svolgere il Governo rispetto a questi temi. Si dà tempo due mesi al Parlamento per approvare ciò che con un decreto-legge viene sancito dalla Presidenza del Consiglio, ma poi si porta il provvedimento all'attenzione delle Assemblee parlamentari solo in fase di scadenza, in modo tale da rendere impossibile la normale attività parlamentare, cioè la possibilità di emendare e modificare questi provvedimenti.

In più, spesso e volentieri si appone anche la questione di fiducia, quindi di fatto si espropria totalmente il Parlamento del ruolo di organo legiferante, che dovrebbe rappresentare una delle priorità dell'organizzazione costituzionale del nostro Paese. È evidente a tutti che in questa fase, più che in passato, il Presidente del Consiglio e il suo Governo assommano in sé sia il potere esecutivo che quello legislativo, andando evidentemente contro la Costituzione. Viene esautorato di potere il Parlamento e si portano avanti anche provvedimenti di discutibile utilità.

Il relatore, senatore Pagliari, ha voluto evidenziare tutto il bene e il meglio racchiuso all'interno di questo provvedimento, come se le proroghe inserite fossero virtuose. In realtà, le proroghe collezionate in questo decreto-legge sono per lo più deroghe rispetto a norme già approvate, ma che si sono rivelate in realtà inadeguate. Rappresentano la necessità di rinviare soluzioni di emergenze irrisolte (ad esempio, la questione dei rifiuti in Campania); vi sono proroghe di riforme non ancora attuate e che necessitano rinvii di applicazione; vi sono proroghe anche rispetto a provvedimenti necessari ma che in realtà vengono rinviati all'infinito. Ad esempio, in questo milleproroghe c'è il rinvio dell'approvazione di un decreto che dovrebbe essere finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e auto NCC, e ciò mette in evidenza i ritardi del Governo.

Sono proroghe i commissariamenti e le scelte provvisorie che sembrano diventare eterne. Serve in realtà a sanare errori, sviste e dimenticanze. Rappresenta un provvedimento necessario, ma assomma in sé il peggio dei difetti e delle mancanze del metodo di legiferare del nostro Stato. I Ministri e i Ministeri competenti dovrebbero sbrogliare questa matassa e fare in modo che tra un anno non ci si trovi nella stessa identica situazione. Nella realtà dei fatti siamo convinti che tra un anno ci troveremo sempre in queste condizioni e con questo modo di legiferare che dovrebbe essere assolutamente superato. Non è, quindi, virtuoso, come ha voluto affermare il relatore, ma rappresenta - come ha detto invece onestamente il Vice Ministro - forse il peggior modo di legiferare del nostro Paese.

Su questo provvedimento ci viene chiesta la fiducia al Governo Renzi. La Lega Nord dice chiaramente no a questo Presidente del Consiglio e al suo Governo parolaio e assolutamente inconcludente. Ci siamo chiesti se tutte le affermazioni del Presidente del Consiglio rispetto al miglioramento della situazione dei conti pubblici, della ripresa e della vita dei nostri cittadini siano realistiche o, invece, frutto di fantasie e propaganda. Ebbene, i dati di fatto ci spingono a pensare che questo Governo non meriti fiducia e che le chiacchiere del Presidente del Consiglio stiano a zero, cioè non abbiano più alcuna credibilità. Lui non è solo il Presidente del Consiglio. Renzi è anche il segretario del Partito Democratico, che governa questo Paese ininterrottamente dal novembre del 2011. Questo metodo che utilizza per dire che questo Governo sta facendo meglio di quelli precedenti, e cioè dei Governi Monti e Letta, è una procedura furbesca. Nella realtà dei fatti c'è una continuità che è rappresentata dalla forza che governa questo Paese da cinque anni, che è il Partito Democratico. Non si può dire che le cose stiano migliorando. Gli ultimi tre Governi hanno creato innumerevoli problemi e ingiustizie come quello degli esodati, dei lavoratori colpiti dall'infame legge Fornero. Il Governo Renzi sta facendo meglio? No, perché non mette in discussione queste ingiustizie, ma le poche certezze che ancora hanno i nostri cittadini, come, ad esempio, le pensioni di reversibilità. Afferma che si sta attuando una politica che va a tutelare maggiormente i cittadini. Noi sappiamo che molti cittadini hanno subito negli ultimi anni delle tragedie legate a calamità naturali. Mi riferisco alle ultime, a quelle del Brenta o dell'Emilia. Ebbene, non ci sono stati interventi adeguati; non sono stati risarciti i danni subiti e addirittura in Emilia ci sono cittadini che vivono nei *container* e, se non riescono a pagare le utenze, vengono minacciati di esser cacciati o considerati morosi. Le nostre comunità sono sempre più in balia di bande di criminali che entrano nelle loro abitazioni e che possono derubarle e fare di loro ciò che vogliono. Qual è la reazione del Governo? È pressoché inesistente. È passata ormai nel nostro Paese l'idea che non ci si possa nemmeno difendere e che, se qualcuno prova a farlo, rischia in proprio la galera o di perdere il proprio patrimonio con richieste assurde di risarcimenti danni. Non c'è più la certezza della pena, ma quella dell'impunità e degli svuota carceri promossi da questo Governo. Ci sono poi le politiche folli rispetto all'immigrazione con prefetti che, su ordine e mandato del Ministro dell'interno, arrivano addirittura a minacciare le comunità di sequestrare le abitazioni private non utilizzate. Queste sono le follie di questo Governo. Ci sono cittadini che sono colpiti ogni giorno dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia senza pietà. Non potendo onorare i propri debiti nei confronti dello Stato per una pressione ormai allucinante, sanno che entrano in un circuito in cui, se non pagano una volta, lo Stato può chiedere tre volte tanto quello che non sono riusciti a versare, se non di più.

Questo Governo cosa fa? Tratta con i grandi evasori fiscali. Non solo con le sanatorie, che ovviamente questo Governo chiama con termini stranieri per non far capire di cosa stiamo parlando, come per la *voluntary disclosure*.

Addirittura, quando ci si sono grandi gruppi internazionali che evadono, il Governo va a fare sconti, e non a triplicare come fa con i cittadini normali, su quello che costoro dovrebbero allo Stato e alle casse dell'erario.

Ci si sono poi delle situazioni che sono ormai diventate inaccettabili. Come si fa a dare fiducia a un Presidente del Consiglio che afferma che il problema dell'occupazione si sta risolvendo, che ci sono sempre un maggior numero di contratti a tempo determinato e che questo è un segnale di ripresa? Lo vada a dire a tutti coloro che non hanno lavoro e non hanno alcuna prospettiva di ottenerlo.

Sempre il Presidente del Consiglio afferma che la pressione fiscale sta calando. Lo vada a dire a tutti

coloro che hanno mille contenziosi con l'Agenzia delle entrate e rischiano di chiudere le proprie attività per impossibilità di onorare i propri impegni.

Come si fa a dare fiducia a un Governo che, nel giro di una notte, con un decreto ha rubato a innumerevoli cittadini, poche migliaia (poche lo dico ironicamente), i risparmi di una vita?

Questo Governo con le sue azioni non merita assolutamente alcuna fiducia. La potrà ottenere forse da quest'Aula, attraverso trasformismi di rappresentanti dei cittadini che spesso e volentieri, una volta entrati in quest'Aula dimenticano di dover rappresentare le loro necessità e le loro esigenze, e hanno come priorità, purtroppo, solo se stessi e la volontà di portare avanti la legislatura.

Ma certamente non ha più la fiducia del Paese e non avrà neanche quella della Lega Nord. Noi rimandiamo quindi al mittente questa ennesima richiesta di fiducia. Nessuna fiducia a questo Governo. Nessuna fiducia al presidente del Consiglio Matteo Renzi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, giungiamo all'approvazione di un provvedimento ricco di contenuti necessari per il Paese dopo un passaggio veloce nelle Commissioni di merito al Senato, compensata però da un esame approfondito e molto partecipato nell'altra Aula del Parlamento.

Si tratta di un intervento legislativo che appare per molti versi non solo utile, ma indispensabile, per non dire inevitabile, per sistemare, migliorare e dare continuità a disposizioni normative esistenti.

Signora Presidente, colleghi del Governo, non vi nascondo che pronuncio queste parole con un filo di amarezza, perché questo provvedimento, in qualche modo, con la sua semplice esistenza certifica livelli ancora alti d'inefficienza della pubblica amministrazione, laddove non si è provveduto tempestivamente agli adeguamenti che la legge richiedeva dando un tempo, il tempo della cosiddetta transizione.

Ma in Italia sembra che le transizioni siano infinite, che i tempi delle transizioni non bastino mai. Capita, quindi, che i tempi siano prolungati, non una volta sola ma ripetutamente. Per questo credo che tutti noi, come componenti di questa Assemblea, e più in generale delle istituzioni di questo Paese, dobbiamo impegnarci affinché la qualità e il livello di efficienza, in termini di completezza e applicabilità, della legislazione raggiunga *standard* più elevati.

Riconosco però, al contempo, che il Governo sta facendo un'opera molto utile e positiva, nonché molto faticosa, di recupero di legislazione arretrata, di decreti legislativi che da lungo tempo si sono accumulati e che adesso vengono progressivamente emanati.

Certamente alcune delle proroghe che ci accingiamo a votare nascono dal fatto che quest'opera di recupero non è ancora stata compiuta e completata; altre, invece, nascono forse dal fatto che andrebbe creata una produzione legislativa più organica, che riordini, razionalizzi e semplifichi il nostro ordinamento, preferendo la codificazione in testi unici, anziché la stratificazione di migliaia di atti normativi singoli. Anche su questo il Governo sta lavorando. Penso per esempio alla semplificazione normativa che si sta attuando in questi giorni e che fa riferimento alla riforma della pubblica amministrazione.

La certezza del riferimento del quadro normativo è un bene prezioso - lo è per le famiglie, gli operatori economici, chi deve investire e chi deve progettare il proprio futuro e la propria vita - e noi dobbiamo avanzare speditamente per garantirla ai cittadini.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, le diverse disposizioni si pongono in continuità con numerosi provvedimenti già adottati dal Governo attuale e mirano a prorogare termini o scadenze la cui rilevanza necessita di una posticipazione nel tempo. Nel provvedimento sono contenuti temi di primario interesse, che costituiscono un importante tassello sulla strada della crescita economica e dell'efficienza del nostro sistema Paese. Mi riferisco, per esempio, alla norma che dispone di elevare al 20 per cento dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo all'appaltatore, con riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, fino al 31 luglio 2016.

Sempre in materia di infrastrutture, sono da accogliere positivamente le proroghe in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare d'appalto e lavori pubblici e la proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara.

Degna di nota mi sembra anche l'attenzione riservata al tema dell'edilizia scolastica, per cui l'investimento di nuove risorse tecniche ed economiche è vitale. Il decreto-legge in esame giustamente differisce al 30 aprile 2016 il termine entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi. Infine, si prevede che le strutture adibite ai servizi scolastici debbano adeguarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi entro sei mesi dall'adozione del decreto ministeriale previsto dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Rimanendo in materia di edilizia scolastica, appare positivo il differimento al 2016 con riferimento all'esenzione da pagamento del contributo di licenziamento per casi specifici, quali i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e l'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Un altro settore che deve essere sostenuto e potenziato, perché fondamentale e trainante per l'economia del nostro Paese, è quello del turismo. A tal proposito, ricordo che viene prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l'offerta turistica da parte delle Regioni. I distretti sono importanti per favorire il rilancio dell'offerta turistica ed il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, consentendo alle imprese che lavorano nel settore di godere di maggiori opportunità di investimento, accesso al credito e semplificazione burocratica.

Inoltre, è stata prorogata di un anno - al 31 dicembre 2016 - l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTRI), garantendo nel frattempo gli adempimenti e gli obblighi attuali. Questa ulteriore proroga era prevedibile ed assolutamente necessaria, perché questo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non ha ancora visto la luce dai tempi dell'entrata in vigore della norma.

Passando al settore della pubblica amministrazione, il decreto-legge in esame prevede la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni, nel rispetto dei vincoli previsti dal *turnover*, da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, inclusi i corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, università statali ed enti di ricerca, nell'ambito dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Mi sembra altrettanto fondamentale la parte del provvedimento relativa alle proroghe relative alle disposizioni di sicurezza e contrasto al terrorismo. Mi riferisco, in particolare, alla parte in cui si prevede la possibilità di conservare per ulteriori sei mesi i dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione quando le conservazioni sono finalizzate all'accertamento ed alla repressione dei reati di grave allarme sociale e terrorismo.

Sempre in materia di sicurezza, altrettanto fondamentale è la proroga che consente anche per i dodici mesi a venire la conferma dei limiti massimi stabiliti per il 2015 sulle ore aggiuntive da pagare come straordinarie, al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato), in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016.

Si pensa poi anche al sostegno delle istituzioni locali, in particolare ai Comuni, per i quali si prevede che possano, fino al 30 giugno 2016, avvalersi di Equitalia per rendere più efficace l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi.

Infine, positiva è l'attenzione dedicata ai territori, tra i quali il mio, che stanno ancora fronteggiando

situazioni di emergenza, prevedendo una proroga, contenuta nell'articolo 11, delle disposizioni di vantaggio per favorire gli interventi di ripristino dei territori colpiti da fenomeni atmosferici eccezionali negli ultimi anni. Le zone colpite da emergenze atmosferiche sono Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Come dicevo in apertura, questo provvedimento è di per sé un indizio di fragilità di sistema. Non è bello fare il milleproroghe e men che meno è bello farlo con la fiducia, ma questo è un fatto strutturale, purtroppo. Sentiamo ogni giorno tenere il conto della quantità di fiducie poste fino ad oggi. Certo, se non cambiamo il sistema e non riformiamo le istituzioni, nel futuro ne avremo ancora sempre più, perché è fisiologico che in un sistema in cui l'ostruzionismo è diventato quasi una prassi normale, invece di essere riservato a casi drammatici, l'attività del Parlamento ne sia rallentata. In un sistema in cui il bicameralismo comporta un affaticamento dei processi legislativi, il Governo, che deve assumere decisioni, pena danni gravi per il Paese, ha come unico strumento di certezza dei tempi quello della questione di fiducia e del decreto-legge.

Con la riforma in via di approvazione ci auguriamo che la garanzia di percorsi con tempi chiaramente determinati per il Governo consenta di evitare quantomeno le fiducie; se poi, migliorando la qualità della legislazione, riuscissimo ad evitare anche il milleproroghe sarebbe meglio, sarebbe ottimale. Nel frattempo, però, non possiamo fermarci. I primi segnali di ripresa dell'economia ci devono sollecitare a continuare stoicamente nel progetto di rinnovamento intrapreso.

Per questo signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, credo, comunque, che il milleproroghe di quest'anno sia, nei limiti del possibile, più asciutto, meno confuso e meglio strutturato per argomenti, con proroghe più puntuali e senza norme di carattere strutturale e che contenga norme assolutamente indispensabili ed urgenti per la sopravvivenza o la ripresa di settori essenziali del Paese e di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

[MAZZONI](#) (AL-A). Signora Presidente, puntualmente a fine dicembre viene presentato un nuovo decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il fatto stesso che ogni anno sia necessario affrettarsi ad emanare un decreto-legge con centinaia di commi per prorogare scadenze già fissate da leggi precedenti è indicativo del cattivo funzionamento dello Stato. Gli impegni presi non si riescono a rispettare nei tempi previsti e si chiede un rinvio prontamente e puntualmente concesso. Spesso il rinvio non riguarda tanto i compiti di una amministrazione inefficiente quanto regole che vanno ad incidere sulla vita dei cittadini.

Negli ultimi anni ne abbiamo viste di tutti i colori: dall'abbattimento delle case abusive alla messa al bando delle buste di plastica per la spesa, dalle norme contabili alle dilazioni di pagamento. Ciò in parte spiega perché in genere, nel corso della conversione in legge dei vari decreti milleproroghe, alle proroghe proposte dal Governo se ne aggiungono parecchie altre suggerite dai parlamentari: dato che il provvedimento deve essere approvato entro una scadenza predefinita, la tentazione di inserire misure tra le più disparate è fortissima! È un modo poco costoso di rispondere alle richieste di *lobby* e gruppi di interesse. Se è fallito l'assalto alla legge di stabilità, che negli ultimi anni è stata presentata al Parlamento blindata, ecco pronta a ruota una nuova diligenza da assediare: il milleproroghe, appunto.

È già grave che a fine anno si debba puntualmente fermare l'orologio per l'inadempienza su scadenze perentorie, ma a questo si aggiunge la necessità di un veicolo *omnibus*, oltre alla manovra finanziaria, in cui affastellare, insieme ai rinvii, altre istanze che mai potrebbero diventare legge da sole.

Il Gruppo AL-A ha votato contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle altre minoranze perché, a nostro parere, ormai, il tema della eterogeneità della materia si può ritenere superato dalla Costituzione materiale che è venuta affermandosi negli ultimi dieci anni. Inutile dirsi indignati oggi, quando dal 2005 tutti i governi di centrodestra, centrosinistra, tecnici o di grande coalizione ogni fine anno si sono avvalsi dello strumento del milleproroghe.

L'indignazione a fasi alterne è un metodo che andrebbe cancellato dalla politica. Ma, anche se la questione della discontinuità e dell'eterogeneità delle materie trattate per noi non è più

costituzionalmente rilevante e fa ormai parte integrante della prassi parlamentare, peraltro con il nulla osta decisivo in sede di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, noi voteremo ugualmente contro questo provvedimento, perché da questo Governo ci aspettiamo riforme e innovazioni e non pedissequa ripetizione delle vecchie anomalie italiane.

Mi sembra doveroso ricordare, a questo proposito, la dettagliata lettera indirizzata all'allora *premier* Monti e ai Presidenti di Camera e Senato, nel dicembre 2011, dal presidente della Repubblica Napolitano, il quale affermò testualmente che «in occasione del recente decreto-legge milleproroghe 29 dicembre 2011, n. 216, sono stati ammessi ed approvati emendamenti che hanno introdotto disposizioni in nessun modo ricollegabili alle specifiche proroghe contenute nel decreto-legge e neppure alla finalità indicata nelle premesse di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Le disposizioni così introdotte, se in possesso dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, avrebbero dovuto trovare più corretta collocazione in un distinto apposito decreto-legge». Il Capo dello Stato sottolineò in quell'occasione quindi - cito sempre testualmente - «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando, se ritenuto necessario, le opportune modifiche dei Regolamenti parlamentari». Senza questi accorgimenti - questo fu il senso dell'alto monito indirizzato dal presidente Napolitano al Governo Monti - il rischio che si corre è l'annullamento da parte della Corte costituzionale.

Ebbene, quel monito è rimasto evidentemente lettera morta, perché i Governi successivi hanno poi presentato altri decreti milleproroghe sempre più eterogenei, sempre più complessi, sempre più appesantiti di norme rispetto a quello presentato nel 2011 dall'Esecutivo Monti.

Tra le misure approvate nel decreto-legge che stiamo discutendo, c'è il settimo rinvio della riforma della riscossione, che era stata prevista da un decreto sviluppo del 2011 e che è stata continuamente rimandata. Equitalia, che avrebbe dovuto finire di riscuotere i tributi locali dal 1° gennaio 2012, continuerà a farlo per altri sei mesi, fino al 30 giugno di quest'anno, sempre che la riforma venga ripresa in mano, dopo che anche l'articolo 10 della delega fiscale è rimasto lettera morta. C'è anche la proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, del contratto SISTRI per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la tracciabilità dei rifiuti. Viene prorogato al 1° gennaio 2017, invece, il termine per l'applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Resta anche, per tutto il 2016, il tetto fissato nel 2010 a compensi, gettoni e indennità corrisposte nella pubblica amministrazione (compresi CDA, organi di indirizzo o controllo e autorità indipendenti). Il decreto sposta al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale gli emolumenti corrisposti dalla pubblica amministrazione non possono superare quelli risultanti al 30 aprile 2010. È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine per assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni, nel rispetto dei vincoli previsti dal *turnover*, da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici ed enti pubblici previsti dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da parte dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università statali e degli enti di ricerca con i limiti di spesa previsti.

Potrei proseguire a lungo nell'elencazione di provvedimenti del tutto disomogenei e carenti di sistematicità. Questo milleproroghe dunque mostra troppe incongruenze da parte di un Governo e di una maggioranza che predicano in un modo e poi si comportano in un altro, attraverso l'emanazione di decreti-legge che vengono via via modificati e più che raddoppiati nel corso del dibattito parlamentare. Ricordo che, proprio nel piano nazionale delle riforme dell'aprile 2015, c'è un impegno preciso da parte del Governo Renzi, in cui si dice che molte iniziative saranno messe in campo per sciogliere criticità e problematiche interministeriali sull'adozione dei decreti complessi, proprio per cercare di facilitare la legislazione e semplificare un quadro normativo che altrimenti resta confuso.

Ebbene, questo provvedimento assolutamente eterogeneo va non solo nella direzione esattamente opposta, ma anche contro le disposizioni e gli accordi raggiunti in sede europea da parte dello stesso Governo, laddove c'è un richiamo puntuale a una normativa che preveda interventi specifici e

soprattutto semplificati.

Vi è, però, un'altra grande criticità nel decreto-legge milleproroghe in esame: anche nel caso di una normazione eterogenea ci dovrebbero essere, infatti, le riduzioni degli oneri normativi, mentre il provvedimento in esame reca spese aggiuntive, materie nuove che si inseriscono con testi che partono da quelle che sono presentate come proroghe, ma che di fatto operano modifiche normative, riallocazioni di risorse, cambi di coperture; interventi che vanno a modificare anche impegni assunti nei vari passaggi delle leggi di bilancio. Insomma, si tratta di una sorta di Risiko legislativo, con centinaia di richiami a norme che a loro volta si rifanno ad altre norme.

Un caso emblematico a questo proposito è quello delle Province e delle città metropolitane, rispetto alle quali è stata posta in essere una riforma improvvisata e pasticciata. Ebbene, sulla stessa materia in un anno si è intervenuti tre volte nel decreto-legge milleproroghe per prolungare i contratti dei precari. Infatti, la riforma Delrio, che risale alla primavera del 2014, in realtà ha trasformato le Province in confusi enti di area vasta che vivono nel caos, soprattutto per quanto riguarda il personale e le funzioni. Il dimezzamento delle risorse da parte dello Stato ha provocato conseguenze a catena sull'efficienza dei servizi ed *impasse* sulla distribuzione delle funzioni. I nuovi enti sopravvissuti alle vecchie Province mantengono infatti alcune funzioni fondamentali: hanno in carico 5.100 edifici scolastici per 2,5 milioni di studenti, si occupano della manutenzione di circa 130.000 chilometri di strade, gestiscono la tutela ambientale e ora - ultimo regalo di questo Governo - devono anche garantire assistenza ai Comuni, per non parlare dell'incertezza su chi deve gestire i fondamentali centri per l'impiego.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, il Governo in carica ha fatto della celerità d'azione il suo *mantra*, ma l'età media delle proroghe è di quattro anni e mediamente la ripetitività degli argomenti ha superato gli undici anni. Non vi è poi nessuna norma modificata - nessuna, lo ripeto - che si regga da sola; anzi, spesso attenderemo ulteriori atti, decreti legislativi e quant'altro. Insomma, siamo di fronte alla complicazione fatta norma.

Il caso Bagnoli vale per tutti: ventuno anni di norme e ora è stato battuto ogni record. Ci sono stati tre decreti, tre proroghe e un po' di aggiustamenti, una sorta di legislazione *in progress*. Il decreto-legge di luglio, convertito, con modifiche, a settembre, è stato modificato nella legge di stabilità, per essere poi ulteriormente modificato ora nel decreto-legge milleproroghe e chissà quante altre volte ancora ciò accadrà nei prossimi mesi.

Ovviamente, però, il provvedimento non tratta solo del caso Bagnoli, ma anche di strade, autostrade, pesca, Equitalia, pubblica amministrazione, tasse locali, Pompei, Province, università, segretari comunali, vigili del fuoco, sistemi elettorali delle Province e Comuni umbri, poi di Comuni calabresi, di ricercatori, avvocati, e del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che abbiamo appena ricordato. Non vi è nulla, insomma, di organico, di sistematico. Inoltre, nel decreto-legge milleproroghe in esame sono state anche inserite norme sulle foibe e sul caso Moro che forse, per la dignità della materia, avrebbero potuto rimanere esclusi. Per tutti questi motivi è impossibile per il Gruppo AL-A votare a favore del provvedimento in esame.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Do il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto professionale di Stato servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera «Filippo De Cecco» di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2237
e della questione di fiducia (ore 12,45)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, io ho già avuto modo ieri di manifestare tutta la mia disapprovazione per il decreto-legge milleproroghe che stiamo analizzando adesso, ma nell'ambito della discussione ho visto un argomento attraversare interventi di molti miei colleghi e mi è parso utile puntualizzare un aspetto.

Ho sentito da parte di un esponente del Governo, ma anche di un senatore della maggioranza, che il motivo per cui il Governo, anno dopo anno, sarebbe costretto a spostare le scadenze è legato a un cattivo funzionamento della pubblica amministrazione o, sarebbe meglio dire, delle pubbliche amministrazioni.

Che le pubbliche amministrazioni non funzionino bene è fin troppo evidente. Tuttavia, siccome qualcuno ha parlato di impiegati che non hanno senso di responsabilità o che si sentono troppo protetti dal posto fisso, vorrei rimettere un pochino le cose nella loro giusta posizione.

Dalla maggior parte dei pubblici impiegati che ho avuto modo di conoscere, anche per il mio vissuto personale, forse il sentimento più intensamente avvertito è la frustrazione; frustrazione per l'impossibilità di portare avanti il proprio lavoro in modo ordinato, proficuo e riconoscibile dall'utenza. Questo è dovuto a una responsabilità della politica che ha dimensioni storiche.

Vi porto un esempio. Capita spessissimo che, negli uffici, gli impiegati debbano istruire delle pratiche in tempi *record* perché sono importantissime e interessano il vertice di quell'amministrazione. Quelle pratiche, definite in tempi *record*, nel rispetto delle norme, così come richiesto, poi rimangono a prendere polvere sul tavolo del vertice per uno, due, tre giorni, quattro settimane, cinque mesi, fino a non servire a nulla. Questo non è un caso isolato, ma è una cosa che capita spessissimo.

Parliamo, quindi, di gente che non si vede rinnovare il contratto da anni e anni, senza vedere una prospettiva positiva di fronte, e che si vede invecchiare nei propri uffici senza veder arrivare nuovi colleghi a causa del blocco del *turnover*; o, meglio, che vede il lavoro spostato su società partecipate, i cui dipendenti spesso sono assunti per meriti politici o per meriti di relazione con i politici.

In questa situazione complessiva, andare a dire di quelle persone, che ogni mattina vanno in ufficio cercando di lavorare e di far riconoscere il proprio lavoro dalla gente che si presenta dall'esterno agli uffici, che la responsabilità sarebbe loro, quando è la politica che ha bloccato la pubblica amministrazione e che continua a tenerla bloccata per i propri interessi politici, è una cosa che francamente mette sdegno.

Credevo fosse giusto dirlo. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, alcuni degli interventi precedenti hanno sottolineato come sia consuetudine, ormai decennale, approvare un provvedimento di proroga dei termini per vari settori della pubblica amministrazione e non solo. Questa considerazione ne richiama un'altra, più di carattere generale, sui tempi della pubblica amministrazione, che effettivamente sono, per molti provvedimenti, eccessivamente lunghi e macchinosi. Laddove queste lungaggini coinvolgono i cittadini, è inevitabile il venir meno della fiducia verso le istituzioni e lo scollamento tra la società e la pubblica amministrazione.

In virtù di queste considerazioni, appare improcrastinabile il processo già avviato dal Governo, su cui si sono già espresse le Camere, per arrivare ad una riforma della pubblica amministrazione; processo che dovrà portare a sfrondare un apparato legislativo ridondante ed eccessivo, introducendo il concetto di non sovrapporre legge a legge, norma a norma: un processo di delegificazione.

Rivolgo, quindi, un appello e un sollecito al Governo e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di affrettare i tempi e di puntare con decisione e soprattutto con celerità in questa direzione. Ce lo chiede la società civile e ce lo chiede il mondo economico, che cerca e vuole agganciare effettivamente la ripresa economica, che molti indicatori confermano essere iniziata.

La ripresa si avvale senza dubbio di iniziative già assunte, in modo particolare di quelle relative alle norme riguardanti il lavoro e la riduzione dei costi a carico delle imprese. È una considerazione, questa che ho fatto, di carattere generale.

Entrando nello specifico, il milleproroghe che ci apprestiamo a votare con la fiducia prevede lo slittamento di alcune tempistiche legate alla legge n. 107 del 2015, cosiddetta buona scuola che, già in fase di discussione e approvazione, era emerso avere tempi effettivamente brevi per attuare soprattutto due temi: quello relativo all'edilizia scolastica e quello relativo alla stabilizzazione dei docenti.

Il primo tema dell'edilizia scolastica si collega alla premessa che ho fatto. I tempi che intercorrono tra la condivisione politica che devono perseguire i nostri enti locali e la realizzazione di un'opera pubblica possono essere di vari mesi; talvolta - qualora siano previsti i pareri di enti sovraordinati - addirittura di anni. Basti pensare ai tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo), alle gare di appalto, alla aggiudicazione dei lavori, alla realizzazione degli stessi e ai collaudi, prima di poter utilizzare un'opera. Nello specifico, si aggiungono i tempi impiegati dalle Regioni per accogliere le istanze, esaminarle, definire la graduatoria, contrarre i mutui, secondo quanto previsto dalle leggi sui finanziamenti per l'edilizia scolastica, che effettivamente prevedevano tempi piuttosto brevi, peraltro già prorogati con altri provvedimenti. Senza questa ulteriore proroga, molti Comuni e Province avrebbero perso i contributi assegnati.

Per l'edilizia scolastica vengono prorogati, quindi, i seguenti termini: al 31 dicembre 2016 il termine per l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Sempre nella stessa materia, il decreto differisce al 30 aprile 2016 il termine entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione, al Ministero delle infrastrutture, delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori: pena la revoca dei finanziamenti medesimi. Infine si prevede che le strutture adibite a servizi scolastici debbano adeguarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi entro sei mesi dall'adozione di decreto n. 104 del 2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Sempre al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno autorizzare le autocertificazioni. Al 31 dicembre il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni stabiliti dal decreto n. 78 del 2010 e le proroghe relative alle disposizioni di contrasto al terrorismo; in particolare l'articolo 4-ter proroga di un anno - fino al 31 gennaio 2017 - il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria che ai direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza siano autorizzati colloqui con detenuti internati per acquisire informazioni utili a prevenire atti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Sempre in materia di sicurezza si dispone la proroga al 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015 sulle ore aggiuntive da pagare come straordinarie, al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario dei corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016.

Per le pubbliche amministrazioni è stato prorogato al 31 dicembre 2016, anziché al 31 dicembre 2015, il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato relativo alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni, nel rispetto dei vincoli previsti dal *turnover*, da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici ed enti pubblici previsti dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per la giustizia amministrativa è prevista la proroga di sei mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti vengono sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico.

Per ciò che riguarda i distretti turistici, viene prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la loro delimitazione, al fine di rilanciare l'offerta turistica da parte delle Regioni.

Per ciò che riguarda le infrastrutture e i trasporti, sono previste proroghe in materia di normative riguardanti i requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare d'appalto e lavori pubblici. Sono in particolare positive le proroghe in materia di requisiti tecnici ed economici per la

partecipazione a gare d'appalto e lavori pubblici, con le modifiche al codice dei contratti pubblici. Viene prorogata al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara. Viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo delle risorse in materia di edilizia scolastica. Viene prorogato al 31 dicembre 2016 il Contratto di programma - parte servizi 2012-2014, con Rete ferroviaria italiana (RFI). Era inoltre prevedibile anche la proroga di un altro anno per il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mai partito dall'anno della sua teorica entrata in vigore.

Per quanto concerne i termini in materia di economia e finanze, viene prorogata al 30 giugno 2016 la possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali. Sono previste proroghe di termini in materia di interventi emergenziali. Infine, è positiva l'attenzione dedicata ai territori che devono fronteggiare situazioni di emergenza. L'articolo 11, infatti, proroga alcune disposizioni di vantaggio per favorire gli interventi di ripristino dei territori colpiti da fenomeni atmosferici eccezionali negli ultimi anni, come, ad esempio, la proroga dell'incarico del Commissario straordinario, dello stato di emergenza e della sospensione dei mutui a carico di cittadini e imprese. Le zone colpite da emergenze atmosferiche sono Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Inoltre, il comma 3-ter detta disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla Regione Campania, per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale che va dal 2000 al 2009. Infine, il comma 3-*quinquies* detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi: viene prorogata di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la gestione commissariale per la messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno.

Si proroga inoltre al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale è prevista l'obbligatorietà della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e viene esteso il credito d'imposta agli anni 2015, 2016 e 2017.

Sottolineo infine alcuni ordini del giorno, proposti dal Gruppo di Area Popolare, che sono stati accolti in Commissione, volti alla posticipazione, anche a causa delle elezioni amministrative, del termine dato ai Comuni per elaborare i programmi integrati straordinari di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata da concedere in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle Forze dell'ordine, alla proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti energetici già iscritti nei registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici (GSE), da realizzare in zone che nel corso degli anni 2012 e 2013 sono state colpite da eventi calamitosi, salvaguardando numerosi investimenti privati e, infine, al differimento dei termini per completare i lavori e gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni. *(Applausi del senatore Gualdani).*

PRESIDENTE. Colleghi, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 16,02).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

Sulle contestazioni rivolte ad Angelo Panebianco all'Università di Bologna

[CALIENDO \(FI-PdL XVII\).](#) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché ieri si è ripetuto, a distanza di pochi giorni, un vile attacco nei confronti del professor Panebianco. È un attacco alla libertà di

espressione e alla libertà di insegnamento che ci ricorda altri momenti bui e tristi del nostro Paese.

Credo sia necessario esprimere, a livello istituzionale, la più alta solidarietà al professor Panebianco non per la persona, ma perché l'attacco ha rappresentato una violazione seria dei fondamenti della nostra democrazia, ovvero la libertà che ciascuno di noi a parole declama, ma che merita di essere protetta e garantita nell'agire quotidiano, in particolare in quel sacrario che è l'università, che dovrebbe essere una scuola di cultura e di libertà. Ed invece, assistiamo per la seconda volta, a distanza di pochi giorni, ad un tentativo non solo di impedire l'insegnamento, ma anche di contestare la libertà di espressione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ritengo meriti attenzione quanto appena detto dal senatore Caliendo e certamente ci associamo, ricordando che nei giorni scorsi si è commemorata la scomparsa di Umberto Eco, una persona che ha dedicato la vita alla filosofia e alla cultura in ambito universitario, e che nelle università, per definizione, devono trovare spazio tutte le opinioni e le idee ed il confronto. Rivedere le immagini del professor Panebianco cacciato fuori dalla propria aula e nell'impossibilità di esprimere la propria opinione e convinzione, in maniera filosoficamente argomentata, ci ha rattristato e preoccupato. Non ci deve infatti mancare la memoria nel ricordare che sono passati quarant'anni da fatti che insanguinarono il nostro Paese e che nacquero proprio da un dissenso in università, da parte di chi non voleva consentire ad altri l'espressione della propria opinione.

Non perdiamo di vista queste degenerazioni e il Governo faccia una riflessione seria, affinché le espressioni di intolleranza che si sono manifestate nell'università di Bologna non siano in alcun caso giustificazione per nuovi cattivi maestri.

[PAGLIARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, chiedo la parola perché, personalmente, anche per la mia professione, credo di dovere esprimere assoluta solidarietà al professor Panebianco e di dover aggiungere la mia critica forte a episodi come questi.

Quando in un Paese si perde il senso del rispetto delle persone e delle opinioni e si criminalizzano le persone per la loro storia si è perso il senso profondo della convivenza civile, prima che della democrazia. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII).*

[MAURO Mario](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, vorrei aggiungere alle riflessioni svolte dai colleghi, che condivido, anche una nota di merito. Panebianco è oggi oggetto di critiche feroci, che travalicano di gran lunga l'aspetto della critica legittima, perché ha espresso una opinione sulla necessità di un intervento militare armato in Libia.

Ebbene, vorrei che, con buona pace di tutti, riconoscessimo che in Italia non si può parlare di questa situazione drammatica della vita politica contemporanea in due luoghi: uno è l'Università di Bologna e l'altro è il Parlamento italiano. Vorrei infatti ricordare che sono giorni che insistiamo perché, attraverso il lavoro della Conferenza dei Capigruppo, in tutti i luoghi e i momenti, dalle Commissioni esteri e difesa, all'ambito più proprio, che è l'Aula, il Governo voglia discutere con il Parlamento cosa intenda fare in Libia.

Se aggiungiamo a questo che i giornali, invece, ci comunicano cosa il Governo italiano sta intraprendendo e che questo ha tutte le caratteristiche di un intervento, per cui necessiterebbe di un punto di vista del Parlamento, è difficile giustificare agli occhi dell'opinione pubblica che noi siamo con Panebianco e vogliamo difenderne il punto di vista mentre, come Parlamento, ci autocensuriamo.

[PRESIDENTE](#). Ovviamente la Presidenza si unisce alla solidarietà espressa da parte dei colleghi.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2237](#)
e della questione di fiducia (ore 16,08)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTA (M5S). Signor Presidente, cittadini, colleghi, siamo dinanzi a mille proroghe e ad una novità: una novità sulla bolletta elettrica, per cui chi consuma poco pagherà anche per chi consuma molto.

Sono ancora in molti ad attendere il cosiddetto *green act*, un pacchetto di norme, propagandato in pompa magna con grandi discorsi lo scorso anno in tutto il pianeta, persino all'ONU e alla Conferenza sul clima di Parigi, dal nostro Presidente del Consiglio. Il *green act* avrebbe dovuto o potuto creare decine di migliaia di *green job* nonché favorire la tutela dell'ambiente e della salute.

Nell'attesa, il Presidente del Consiglio ha pensato bene di andare in retromarcia su tutti i fronti energetici, affossando l'efficienza energetica e l'autoproduzione da fonti rinnovabili.

Tale effetto avranno infatti le disposizioni contenute nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 3, che modificano, dal primo gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico per usi diversi da quelli domestici, nonché, con la medesima decorrenza, ripristinano l'esenzione degli oneri generali agli energivori. Capite cittadini italiani? Ripristinano un'esenzione: uno sconto alle aziende che consumano moltissima energia.

Questo significa che, mentre fino ad oggi la nuovissima riforma della tariffa elettrica riportata in bolletta ha colpito solamente i clienti domestici (per intenderci, le famiglie), con questo milleproroghe si estende a tutto il sistema produttivo, al settore commerciale e a quello dei servizi siano essi piccoli, grandi o medi: insomma, a tutte le realtà.

Cosa significa, in pratica, questo? Sino al 31 dicembre dello scorso anno, la tariffa elettrica prevedeva che il prezzo dell'elettricità salisse man mano che aumentavano i consumi ed era quindi una tariffa progressiva. Se una famiglia o un'impresa consumava poco, pagava meno, in assoluto e in proporzione, rispetto ad una che consumava di più.

Adesso il concetto si è ribaltato. Chi è virtuoso o chi, per la propria situazione, consuma poco, paga una bolletta proporzionalmente più elevata. Si tratta, quindi, di un doppio colpo. In primo luogo, si sfavoriscono gli interventi di efficientamento e risparmio energetico, mentre fino all'anno scorso la progressività della tariffa scoraggiava gli sprechi di energia premiando gli interventi di efficientamento energetico che - ricordiamolo - sono il pilastro essenziale e prioritario della politica dell'Unione europea in materia di energia, oltre che un pilastro del buon senso. La prima misura da adottare dovrebbe essere quella di efficientare il nostro consumo e possiamo tranquillamente dimezzare i nostri consumi.

Il secondo danno consiste nel fatto che si ripristina uno sconto sulla bolletta elettrica dei grandi consumatori di energia, il quale era stato interrotto da una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, e lo si ripristina senza intervenire su quanto richiesto dalla Commissione.

Cari italiani, provate allora ad immaginare chi si dovrà far carico di questo sconto alle imprese più energivore. Altro che lo sconto che il Presidente del Consiglio aveva promesso a tutti italiani!

Per effetto delle misure contenute nel provvedimento milleproroghe e la chiusura del mercato tutelato, milioni di italiani si ritroveranno nel prossimo futuro bollette più care del 20-30 per cento. Bollette più care del 20-30 per cento, alla faccia delle promesse del Governo e del dimezzamento del prezzo del petrolio!

La nostra politica industriale può prevedere il supporto di determinate categorie di imprese e certamente possiamo deciderlo, ma lo si dovrebbe fare legando obbligatoriamente gli aiuti a miglioramenti del processo produttivo, all'efficientamento ed all'innovazione tecnologica nel senso più *green* possibile. Guarda caso, si tratta esattamente di ciò che avrebbe voluto fare il Presidente del Consiglio, ma che è rimasto lettera morta.

Per tali ragioni, il Movimento 5 Stelle ha proposto la modifica della norma che favorisce, ancora una

volta, i grandi produttori e i distributori di energia, che voi, con l'apposizione dell'ennesima questione di fiducia, dimostrate ancora una volta di privilegiare, a scapito e danno degli oltre 500.000 piccoli produttori di energia rinnovabile e dell'intera filiera dell'efficienza energetica.

Insomma, vi assumete la responsabilità di affossare uno dei settori più innovativi e qualificati del nostro Paese, che coinvolge migliaia e migliaia di occupati, ossia quello della generazione distribuita, del risparmio energetico e dell'autoconsumo e autoproduzione da energie rinnovabili, «regalando», si fa per dire, a milioni di italiani maggiori emissioni inquinanti, che determineranno un maggiore *smog* ed il relativo peggioramento della salute umana. Colleghi, con questo provvedimento ve ne assumete la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una delegazione di amministratori locali

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto il sindaco e la delegazione del Comune di Bornasco, in provincia di Pavia, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2237 e della questione di fiducia (ore 16,14)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'attivazione del dibattito sulla questione di fiducia mi dà l'opportunità di sottolineare alcuni passaggi degli interventi di replica che si sono svolti al termine della discussione generale.

Intanto, vorrei fare una premessa sulla metodologia: per l'ennesima volta, dovremmo tornare a criticare l'apposizione della questione di fiducia. Questo ormai mi pare scontato e, purtroppo, assolutamente ripetitivo in quest'Assemblea. Ma questa volta vi è un aspetto in più, ed è che, come abbiamo capito, sottesa all'apposizione della questione di fiducia vi era una volontà di differimento non solo del dibattito, ma anche dell'esito finale dello stesso legato alle difficoltà che si stanno riscontrando su un altro provvedimento, quello su cui forse saremo chiamati domani ad esprimere un ulteriore voto di fiducia, che per quanto ci riguarda sarà un voto di non fiducia. La maggioranza ed il Governo hanno quindi dimostrato ancora una volta di andare avanti a tentoni e di non saper neanche gestire metodologicamente i lavori di quest'Assemblea.

Sarebbe stato molto più conveniente, dato che stiamo arrivando all'approvazione finale di questo provvedimento, attivare la discussione ordinaria ed esaminare gli emendamenti e gli ordini del giorno. Dal momento che stamattina abbiamo avuto conferma dal relatore e dal rappresentante del Governo che molti ordini del giorno sarebbero stati accolti, sarebbe stata un'opportunità per illustrare all'Assemblea cosa è accaduto in Commissione. Saremmo comunque arrivati ad un punto di caduta temporale utile per consentire a maggioranza e Governo di ultimare il loro dibattito interno ai fini della redazione definitiva del testo sulle cosiddette unioni civili, che attendono il Parlamento ad un ennesimo voto di fiducia domani.

Detto questo, entro un attimo nel merito del provvedimento. Devo ancora una volta ringraziare il vice ministro Morando per il contenuto della sua replica di stamattina, non perché, con qualche passaggio, mi abbia dato ragione su alcune eccezioni che avevo sollevato sulla differenza tra proroga di termini e riapertura di termini, di cui questo provvedimento abbonda, ma perché ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che la stragrande maggioranza di questi interventi sono dovuti all'inefficienza della pubblica amministrazione e, soprattutto, all'inefficienza del raccordo tra provvedimenti legislativi e provvedimenti attuativi in capo alla pubblica amministrazione, oltre che a tre difficoltà da lui elencate.

Il Vice Ministro ha indicato tre le difficoltà fondamentali, strutturali, che poi portano all'emanazione del provvedimento milleproroghe, difficoltà che molto spesso portano a vedere, nei contenuti di questo provvedimento, una forte discrasia tra i proclami dell'attività riformatrice e le difficoltà che tale attività riformatrice incontra perché, molto spesso, essa va avanti senza tenere conto delle sue vere possibilità di attuazione. Lo ha confermato anche il senatore Pagliari, il quale, sotto la retorica forma della domanda, chiedendoci se ritenessimo opportuno o meno che alcune cose si facessero o no, ha fatto un puntuale elenco di molte norme che sono state prorogate come ulteriore periodo di sopravvivenza di vecchie norme che sono state modificate dalla maggioranza e dal Governo nel corso di quest'ultimo anno. Un esempio per tutti: il senatore Pagliari ha giustamente chiesto se per aiutare le imprese non ci sembrasse opportuno mantenere l'anticipazione all'appaltatore del 20 per cento dell'importo contrattuale rispetto all'entrata in vigore dell'anticipazione al 10 per cento. È ciò di cui abbiamo discusso in quella occasione: la vecchia norma, che prevedeva l'anticipazione del 20 per cento, era sicuramente più congrua di quella che, nella mania riformatrice di questa maggioranza e di questo Governo, è stata emanata, che riduce l'anticipazione al 10 per cento. Oggi sentiamo dalla bocca diretta di uno dei massimi esponenti della maggioranza di quest'Assemblea che è opportuno mantenere in vita la vecchia norma. Sarebbe però molto più onesto intellettualmente abolire la norma di modifica, dato che, di anno in anno, proroghiamo la sopravvivenza della vecchia norma.

Questo è il segno inequivocabile della confusione che regna a livello normativo e amministrativo, nel rapporto tra maggioranza e Governo e nel rapporto tra Governo e strutture operative dei Ministeri in questo Paese.

Non possiamo quindi esprimere un voto di fiducia. Già eravamo critici sul provvedimento di per sé, come legge ordinaria, a maggior ragione non possiamo esprimere un voto di fiducia a un Governo che, per sua stessa confessione, per confessione di suoi illustri esponenti, sia governativi che parlamentari, riconosce di avere commesso tutta una serie di errori e di doverli recuperare attraverso forme di intervento che però, come ho detto, non sono le più lineari.

Non è sufficiente prorogare le norme, bisogna fare una seria riflessione sui contenuti per verificare se non sia il caso di abolire quelle norme che oggi, essendo riconosciute come non congrue, danno luogo alle istanze di proroga.

È questo che noi ribadiamo da tempo e che da tempo diciamo che si debba fare, così come ho detto e ripeto che molte delle norme contenute in questo decreto-legge milleproroghe, non avendo la caratteristica di proroga, sarebbe stato molto più corretto, piuttosto che inserirle nel testo o negli emendamenti approvati alla Camera, farne oggetto di appositi provvedimenti da sottoporre alla valutazione del Parlamento.

Valutazione che, com'è stato detto anche dai rappresentanti della maggioranza, è stata ridotta al minimo compatibile con i nostri Regolamenti, ma non certo ad un tempo compatibile con l'attivazione di un dibattito democratico e con l'interesse del Paese a poter esaminare tutte le proposte di modifica e di miglior aggiustamento.

Signor Presidente, non vado a tediare oltre. Poco fa lei mi ha ricordato di essere costretto ad ascoltare, per l'ennesima volta, un mio intervento. Chiedo venia se l'ho disturbata più di tanto e chiedo venia anche ai colleghi, ma purtroppo alcuni concetti è opportuno che vengano ribaditi, perché l'intento comune di tutti, maggioranza e opposizione, è quello di portare nel giusto alveo la discussione democratica, cercando di ottenere un risultato utile al Paese. Questo è ciò che tutti ci sforziamo di fare, anche se purtroppo le contrapposizioni e la gestione dei tempi, soprattutto da parte del Governo e della maggioranza, non sempre consentono che ciò accada. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, colleghi, mi fa piacere che il collega D'Alì, che è intervenuto poco fa, abbia richiamato la replica del vice ministro Morando, che in questo momento non è in Aula. Saluto invece la presenza, in rappresentanza del Governo, del sottosegretario Gentile, che rappresenta anche la mia terra (il mio quindi è un saluto particolarmente sentito).

Il discorso che è stato fatto oggi dal vice ministro Morando era un discorso onesto. Egli non ha sostenuto che questi provvedimenti sono il massimo possibile, perché in realtà la situazione che ereditiamo e che si è stratificata negli anni non è il massimo possibile. E devo dire, che sono d'accordo con il collega D'Alì, quando dice che uno dei problemi che sicuramente incide negativamente sulla competitività del nostro sistema è l'estrema volatilità delle norme; norme che cambiano in continuazione rappresentano certamente un problema.

Detto questo e detto che molti degli argomenti che sono stati trattati hanno a che fare con le criticità del nostro modo di legiferare, che stiamo cercando di limitare gradatamente, dirò che l'impostazione, che ho condiviso, è un'impostazione che ha a che fare, appunto, con le criticità del sistema istituzionale e costituzionale che noi oggi rappresentiamo. Si tratta di criticità che hanno a che fare con la doppia lettura e con il bicameralismo. Siamo stati costretti a lavorare prima in Commissione e ora qui in Aula, in tutta fretta ma probabilmente questo è l'ultimo decreto di proroga termini del Parlamento italiano esaminato in doppia lettura (Camera e Senato). Infatti se le cose andranno come devono andare e come penso che vadano, non sarà più competenza del Senato esaminare un provvedimento di questo genere.

Le criticità dunque hanno a che fare con l'impianto costituzionale, al quale abbiamo cercato di porre rimedio varando riforme autentiche che dovrebbero migliorare e rendere più efficiente il sistema. Ma le criticità hanno a che fare anche con le difficoltà dei rapporti tra politica e amministrazione, tra politica e istituzioni nazionali, regionali e comunali; hanno a che fare con la pubblica amministrazione e con la sua riforma, che è ancora soltanto una legge, mentre presto avremo i decreti delegati ed avremo un potenziamento della burocrazia italiana e della pubblica amministrazione, quando diventerà efficace la legislazione che abbiamo varato.

Dobbiamo guardare quindi a queste norme in un'ottica di sistema e con realismo. A cosa rispondono? Faccio anzitutto un'osservazione. Molti parlano di «milleproroghe» perché sono ormai molti anni che, con cadenza praticamente annuale, viene emanato un decreto-legge che contiene una proroga di termini, tant'è che la stessa Corte costituzionale se n'è dovuta occupare e ci ha dovuto dire che l'eterogeneità che riguarda la materia è un fatto innegabile, ma che c'è tuttavia un'unicità di funzione di questi provvedimenti, appunto quella di prorogare i termini e di mantenere l'efficacia di una normativa, anche quando non c'è un termine in senso stretto. Da questo punto di vista, quest'anno e lo scorso anno abbiamo difeso la costituzionalità di questo tipo di provvedimenti perché rispondono a un obiettivo: la proroga di termini in scadenza.

Perché si prorogano questi termini? Intanto vorrei segnalare, giusto per dare dei numeri e dire che le cose sono in evoluzione, il fatto che siamo in presenza di 23 articoli, 13 originari del decreto-legge e dieci aggiunti dalla Camera. Questo è il segno del perché poi si blocca la discussione, atteso che la Camera legittimamente ha aggiunto dieci articoli, ma noi avremmo potuto fare altrettanto e il provvedimento è in scadenza. L'aspetto che vorrei evidenziare è che negli anni il numero delle proroghe è andato via via decrescendo: non abbiamo risolto il problema, ma nel 2015 erano 160, di cui 80 introdotte dal Governo e 80 dal Parlamento, nel 2016 sono 105, di cui 45 contenute nel decreto-legge e 65 introdotte dal Parlamento. Intendo dire che il fenomeno probabilmente, anche se i problemi non sono risolti, si sta marginalizzando.

Qualcuno si chiedeva se si marginalizza fino al punto che presto non avremo un decreto milleproroghe. Il vice ministro Morando ha detto che non ci crede e debbo dire che chiunque abbia amministrato un Comune sa che a fine anno ci sono scadenze che spesso non si riescono a rispettare, quindi l'idea che si possano risolvere tutti i problemi entro i termini è abbastanza peregrina. Il punto, dunque, non è non avere più un decreto-legge milleproroghe (che poi non sono più mille), ovvero un provvedimento di questo genere, ma fare in modo che sia sempre più razionale e in linea con i principi. Tornando al discorso sulla disfunzione del sistema, vorrei dire che guardando nel merito (in cui non entro), una conferma della lettura che ha dato il Vice Ministro, e che io do in maniera conforme, si trova anche nell'articolato, perché molte proroghe riguardano non un'inefficacia o un'incapacità del Parlamento a legiferare, ma il difficile rapporto con le periferie e le difficoltà che in tali contesti si incontrano. Ad esempio, si interviene per prorogare i termini per le fusioni dei Comuni perché sul

territorio - e chi frequenta il territorio sa come stanno le cose - un conto è mettere in linea quattro nomi di Comuni con un certo numero di abitanti, un conto è arrivare ad una fusione, sia sul piano organizzativo che su quello pratico. Pertanto, è difficile con una legge trascinare tutto il sistema, tutta la filiera istituzionale in un'efficienza che spesso più si è innovativi e meno si è capaci di riscontrare sul territorio.

Si potrebbe fare lo stesso ragionamento su un altro punto, quello che riguarda i contratti a tempo indeterminato per le Province e le Città metropolitane, di cui si è parlato. Giustamente, si potrebbe obiettare che quel genere di contratti si sta bandendo dal sistema e quindi chiedersi come si faccia a prorogarne alcuni; tuttavia, nella vita reale del Paese si stanno abolendo le Province, si sono create le aree vaste, ma non è successo tutto ovunque, contestualmente e in maniera lineare; pertanto, se ci sono funzioni da assolvere e persone in carne ed ossa che le assolvono e che sono parti di un contratto, fino a quando il problema non si risolve, non si procede tagliando per linearità di comportamento, ma assumendosi la responsabilità di prorogare i termini anche su temi rispetto ai quali si voleva agire diversamente.

In questa discussione, in cui si è parlato anche di Bagnoli, molti hanno evocato la Regione Calabria come esempio negativo, ma anche la norma che riguarda quella Regione non fa altro che consentire la prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti. La finalizzazione ultima è quella di stabilizzare il personale, evitando però la sanzione a carico della Regione, sanzione che sarebbe immediata se non ci fosse questa autorizzazione. Non si va quindi a rintracciare un termine in senso tecnico, ma per quest'anno abbiamo messo dei fondi nella legge di stabilità e la Regione Calabria, che deve fare altrettanto o di più di quello che è riuscito a fare lo Stato, perché deve stabilizzare il concreto, ha bisogno di questa norma autorizzatoria.

Tutto questo per dire che, molto spesso, le norme che abbiamo davanti sono dettate da criticità che non sempre sono statali o ministeriali o centrali, ma sono sul territorio.

Non sempre dobbiamo gridare allo scandalo. Vorrei citare il caso della proroga, alla fine della legislatura, del termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro. Qualcuno ha detto che non si vogliono concludere i lavori e rassegnare la relazione perché non si ha il senso di responsabilità di concludere, ma non è così: chi ha seguito la cronaca della Commissione, sia pure giornalmisticamente, dato che la Commissione non ha relazionato in questa sede, sa che ci sono importanti novità che stanno all'attenzione di questa Commissione d'inchiesta, quindi, cos'altro dovevamo fare? Una legge *ad hoc*, come il documento *ad hoc* che ho redatto io per la Commissione da me presieduta? C'è la proroga dei termini ed è lineare inserirla in questo provvedimento.

Altre volte le proroghe rispondono ad esigenze molto più significative e importanti, anche di natura internazionale. Potrei richiamare, ad esempio, il caso della lotta al terrorismo, per cui viene prorogata di sei mesi anche la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazioni. Se ci si rende conto che il tempo che è stato assegnato non è sufficiente, si devono perdere i dati o si deve prevedere una proroga? Questo è il dilemma, di piuttosto facile soluzione, che ha avuto davanti il legislatore.

I casi potrebbero continuare e potrebbero riguardare, ad esempio, il processo amministrativo telematico. Ho sentito anche il Presidente del Consiglio di Stato, che ha parlato della possibilità che a breve tutto si svolga in maniera telematica, ma questo passa attraverso termini che sono in scadenza e che devono essere disciplinati adeguatamente.

Tutto questo discorso, senza entrare nel merito di troppi casi (e vedo che anche il tempo a mia disposizione si è concluso) vuol significare che è troppo facile dire che è un provvedimento atipico, carico di contenuti e che è sbagliato continuare così, soprattutto in questo momento, da parte di chi, non è che non conosce, ma non pratica la fatica del Governo.

Siamo davanti a un provvedimento, dunque, che è difficile da portare avanti, soprattutto quando tratta casi limite, come quelli cui ha accennato in conclusione del suo discorso la collega del Partito Democratico, ma è un provvedimento necessario, che sarà esaminato, forse soltanto alla Camera,

anche negli anni futuri, fino a quando non si troverà una formula diversa: probabilmente con norme più precise e concise e di minor numero, ma sarà lungo.

Devo dire allora - e con questo concludo - che, considerato che il provvedimento sta per scadere e che non è modificabile in nessuno dei suoi contenuti, perché è arrivato già modificato nel merito in molti punti dalla Camera, mi sembra che il Governo non abbia fatto una scelta di particolare coraggio, perché porre la fiducia era una necessità e, quindi, votarla sarà un dovere da parte della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, è vero che, secondo una battuta piuttosto ricorrente e spiritosa, nel nostro Paese nulla è più definitivo del provvisorio, ma devo dire anche che noi ce la stiamo mettendo davvero tutta perché questa battuta sia destinata a diventare una triste verità, attesa la ricaduta, che considero gravemente negativa, che l'effetto legislativo di questo provvedimento avrà nell'ambito della vita degli italiani e del nostro Paese.

Eppure è quello che puntualmente avviene, ormai almeno dal 2001: circa quindici anni di tendenza a stabilire, attraverso provvedimenti legislativi, delle scadenze, puntuali e precisi anche nell'adottare provvedimenti per disattendere quelle stesse norme, differendo le scadenze.

Ecco, pertanto, che dopo la legge di stabilità spunta puntuale il decreto milleproroghe il cui nome non lascia spazio a dubbi, né a sorprese, potremmo dire, alcune peraltro sgradevoli e sgradite perché poi il numero dei provvedimenti contenuti nei milleproroghe certe volte rischia di essere addirittura superato perché all'interno di questi si ha la capacità, facendo funzionare la fantasia e mettendo le ali all'inventiva, di metterci veramente di tutto, anche ciò che urgente - diciamolo pure - non è. Questo è un richiamo anche a un sistema della decretazione d'urgenza che ottiene il visto del Capo dello Stato anche con riferimento a provvedimenti che sono privi dell'elemento previsto anche dalle norme costituzionali relativamente al requisito dell'urgenza.

Quindi, fatta la norma, pronta la proroga; questa ormai è diventata una prassi con cui il Paese viene governato. Una prassi che diventa segno grave di irresponsabilità soprattutto quando l'Italia si trova in una situazione congiunturale particolarmente delicata, particolarmente complessa per i risvolti economico-finanziari che ne hanno fiaccato la prospettiva di sviluppo; in un momento nel quale, peraltro, dovremmo declinare con maggiore puntualità e precisione i principi di credibilità e di affidabilità, dovendoci presentare nel consesso europeo con la schiena dritta per ottenere, se non rivendicare, con adeguata autorevolezza quella maggiore flessibilità sui vincoli in materia di finanza, in assenza dei quali il rischio che arrivi una manovra correttiva nella prossima primavera è purtroppo abbastanza realistico. Questa affidabilità bisognerebbe dimostrarla anche attraverso un senso maggiore di responsabilità dei provvedimenti legislativi, dimostrarla ai nostri cittadini che - voglio ricordarlo - l'anno scorso in 100.000 hanno lasciato l'Italia e si sono cancellati dall'anagrafe; ai cittadini che non mettono più al mondo figli (l'indice di denatalità rappresenta il più grave, pernicioso e preoccupante livello di impoverimento del nostro Paese e rischia di mettere a nudo la virulenza del conflitto intergenerazionale, che determina come conseguenza anche una lacerazione dei livelli di coesione sociale) e ancora a quei cittadini che in circa dieci milioni - lo ricorda l'ISTAT - non riescono più a curarsi e vengono messi di fronte alla drammatica scelta se comprare le medicine o da mangiare. L'ISTAT è puntuale, chiara e inequivocabile davanti a questa dolorosa e drammatica fotografia che viene scattata dalle condizioni del Paese.

A questi italiani, a questi giovani, a queste famiglie ed imprese oberate dalle tasse più alte d'Europa a

fronte di scarsissimi servizi cosa rispondiamo? Il Governo cosa offre? Offre una sorta di pagherò e credo che questo sia particolarmente grave e segno di una incapacità di sviluppare un concreto recupero di quella credibilità, di quella responsabilità sul versante legislativo che rappresenta un po' la cartina di tornasole.

Nel decreto milleproroghe c'è di tutto, illustri colleghi e amici del Governo: dalle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, alla sanità, al terrorismo internazionale, dagli enti locali in dissesto, alle Province che sono l'ectoplasma di un virtuosismo mai declinato, fino all'ippica passando per terremoti, alluvioni, ferrovie, Sud-Est, appalti, rifiuti, efficienza energetica, edilizia scolastica, Croce Rossa italiana, editoria ed altro ancora. Molti di questi capitoli nulla hanno a che fare con le esigenze di una realistica proroga, di una proroga giustificata da motivi di urgenza ragionevolmente e plausibilmente condivisibili. Naturalmente tutto ciò accade mentre va in scena l'assalto alla diligenza e si getta la palla nel campo del verbo futuro senza cambiare di una sola virgola le cose che non vanno, senza sciogliere uno dei nodi cruciali che impediscono al Paese di svilupparsi: per esempio al Sud, con il Masterplan mai conosciuto, di uscire dalla lunga fase di arretramento o di arretratezza. Tutto ciò accade mentre si spalancano le porte invece del *bail in*, senza pensare alla sua introduzione - questa sì - con un atterraggio morbido; un'introduzione graduale per salvaguardare i risparmiatori e lo stesso sistema creditizio italiano.

Spesa pubblica ed efficienza della pubblica amministrazione ancora una volta escono con le ossa rotte. L'articolo 1, ad esempio (proroga di termini in materia di pubblica amministrazione) è illuminante da questo punto di vista, perché pone in evidenza una contraddizione di fondo: mentre da una parte si bloccano le assunzioni, dall'altra si consente il fiorire di agenzie e partecipate come se piovesse; praticamente tutto ciò che non entra dalla porta si fa entrare dalla finestra e senza neanche concorsi pubblici: evviva la meritocrazia! E menomale che la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta - vorrei dire anche in modo pesante, oltre che autorevole, naturalmente - su molti emendamenti che sono stati considerati improponibili. Una strada sbagliata, signori del Governo, una strada che noi non condividiamo.

La spesa improduttiva continua a costituire la palla al piede del nostro Paese, ed è sulla spesa pubblica improduttiva che noi dobbiamo intervenire se vogliamo recuperare quei principi di coesione sociale che devono trovare la prima e più concreta lettura nel recupero di fiducia, negli investimenti, nel sostegno alle imprese e nel sostegno alla famiglia come prima e fondamentale aggregazione della nostra società e strumento di garanzia per le politiche di *welfare*, poiché la famiglia rappresenta la prima rete di protezione sociale a costo zero.

Questo decreto di urgenza non risolve problemi atavici, e trova nella contraddizione, nella eterogeneità, nella reiterazione di prassi pessime dal punto di vista legislativo, la cifra di una forma e di una sostanza che è anche a rischio di incostituzionalità.

Voi sbagliate e noi vi incalziamo con proposte concrete e con soluzioni praticabili; voi persistete nell'errore e a noi non resta che persistere nel voto contrario ad una fiducia che non vi concederemo perché non la meritate. Questa è la decisione del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, più volte è stato sottolineato in quest'Aula il sistema che è stato adottato nell'*iter* del provvedimento. Il passaggio al Senato praticamente è stata una farsa: è arrivato in Commissione, tutto di fretta; non si è potuto fare alcun approfondimento, se non una brevissima discussione generale, però si sapeva già che le possibilità di introdurre dei correttivi o miglioramenti a questo decreto-legge erano pari a zero. Lascia anche un po' perplessi la logica rigorosa secondo cui diversi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili: metodo che, purtroppo, poi, come abbiamo visto, non è stato utilizzato alla Camera, dove sono stati resi ammissibili, e poi approvati con il parere favorevole del Governo, tutta una serie di emendamenti che hanno fatto lievitare le proroghe - se di proroghe si può parlare - con un conseguente numero abnorme di capitoli, articoli, commi e

quant'altro.

Fa specie che molti di questi commi o articoli addirittura non avessero la copertura finanziaria: l'importante non era seguire una logica di serietà, ma probabilmente era accontentare delle richieste. Per l'amor di Dio, si può capire l'esigenza di utilizzare il sistema delle proroghe: si arriva a fine anno e può servire una proroga. La cosa assurda che stiamo vedendo è che tutti gli anni c'è però una seria infinita di proroghe e non c'è logica nell'emanazione di decreti-legge di questo tipo. Dunque, l'utilizzo di questo sistema fa sì che si crei incertezza del diritto e confusione. Il decreto milleproroghe è diventato ormai un classico appuntamento di fine anno: tutti sanno che a fine anno ci sarà un decreto milleproroghe, che viene anche definito dalla dottrina come «quintessenza del provvedimento disomogeneo e caso emblematico delle forzature a cui si presta l'omogeneità finalistica», mentre addirittura la stampa lo definisce «specchio dell'impossibilità tutta italiana di rispettare i termini. Anche quando a doverli onorare sono proprio Governo o Parlamento», ovvero gli stessi che li hanno fissati.

È anche singolare vedere che molte proroghe sono sempre le stesse. Pensiamo alle gestioni commissariali: non so da quanto tempo le vediamo prorogare. Prendiamo il caso dei rifiuti di Napoli: anche in questo caso abbiamo visto la proroga delle varie gestioni, senza mai arrivare a definire il problema. Fa poi molto specie, signor Presidente, quando con la legge di stabilità si approva una norma - ad esempio con la legge di stabilità per il 2016, approvata il 23 dicembre - e dopo solo cinque giorni viene emanato un decreto milleproroghe, in cui si va a modificare la medesima norma, contenuta nella legge di stabilità, approvata solo cinque giorni prima. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. A nostro modo di vedere, sono cose illogiche, così come lo è l'articolo 2-ter, che riguarda la riduzione dell'orario di lavoro nel settore privato. Questa norma rende evidente come il Governo stia brancolando nel buio e, anziché avere una prospettiva di utilità vera verso i cittadini - come dovrebbe avere un Governo serio - ciò che considera importante è far vedere e creare fumo: non fa niente se si sbaglia, tanto dopo, in un modo o nell'altro, le cose si sistemano.

Inoltre, non si dovrebbe mantenere una disciplina derogatoria speciale per così tanti anni, signor Presidente. Andiamo a vedere, i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 1, che contengono una norma urgente e improrogabile, signor Presidente, relativamente al riconoscimento di ricompense al valor militare per i caduti partigiani. Tale norma riguarda il decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945, prorogato con la legge n. 341 del 1968. I partigiani, coloro che hanno svolto il loro dovere nella guerra, ad oggi, essendo passati più di settant'anni dal 1945 e probabilmente avendo chi ha combattuto almeno diciotto anni, sono persone che hanno quasi cent'anni. Dunque questa è davvero una norma improrogabile, signor Presidente. Sono passati ben settantasei anni! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Tutto ciò evidenzia e dimostra che molte volte si potrebbero davvero produrre meno leggi, ma facendole meglio, affinché siano volte davvero all'utilità del cittadino. Si pensi anche alla norma inserita per i giochi olimpici di Torino. Essendo una proroga, tutti pensano che sia stata inserita nel decreto milleproroghe, ma non è così: essa è stata inserita in un decreto approvato ad ottobre. Io sfido chiunque legga quella norma: praticamente, per andare a recuperare la norma tra i riferimenti ai vari commi ho dovuto fare esattamente otto passaggi per capire quale fosse la legge cui si riferiva la proroga. Io penso che il cittadino debba avere una legge chiara: è questa la legge che adesso norma il prosieguo del lavoro? No, bisogna cercare di fare i sotterfugi; una cosa assurda, a nostro modo di vedere. Anziché fare leggi chiare, accessibili e comprensibili ai cittadini, facciamo fumo.

A proposito di fumo, tutti voi ricorderete quando il nostro presidente Matteo Renzi si era vantato di aver abolito le Province. C'è adesso la preoccupazione del personale delle Province: non c'è problema, bisogna tutelare il personale a tempo indeterminato. Ma sì, proroghiamo anche quello a tempo determinato. Ma la cosa assurda è che, secondo l'articolo 1, comma 9, non si prorogano soltanto i contratti a tempo determinato, ma anche i contratti a progetto. Ma a me sembrava che i contratti a progetto fossero stati aboliti! No, il Governo può farlo: può non rispettare una norma che ha fatto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questa norma vale per tutto il mondo, privato e imprenditoriale, ma il

Governo si fa la "normicina" in cui dice: «Io posso evitare di farlo».

Senatrice Lo Moro, so che io e lei abbiamo già avuto da ridire sulla proroga dei contratti per la Regione Calabria. La cosa che lascia perplessi è che riguarda solo la Calabria; e tutte le altre Regioni? Non si può fare qualcosa per una Regione soltanto e tralasciare tutte le altre, perché così si crea discriminazione. Le altre Regioni e gli altri Comuni perché dovrebbero rispettare la norma?

Un altro caso particolare è la proroga della firma digitale degli atti e dei provvedimenti dei giudici. Si parlava di agenda digitale e di tecnologia, ma poi si arriva sempre a fare proroghe, perché questo Paese non è ancora pronto e perché tutte le belle *slide* sono solo *slide* e nulla di concreto.

Parliamo poi dell'autocertificazione dei cittadini stranieri. Stiamo vedendo tutti cosa è successo qui a Roma, con queste persone che si fanno le autocertificazioni, che poi valgono. Ma non siamo nell'era in cui tutti siamo controllati? No, agli extracomunitari si può permettere di fare l'autocertificazione. Ricordo il caso delle autocertificazioni in cui molti extracomunitari avevano certificato di essere diventati genitori e con esse avevano ricevuto il *bonus*; peccato che poi, quando ci si è accorti che non era vero, ormai non si poteva più recuperare nulla.

Mi permetta un'ultima cosa, signor Presidente, a proposito della proroga per il trasporto locale e per la riqualificazione dei mezzi per i portatori di disabilità. Uno Stato serio dovrebbe preoccuparsi delle persone che hanno disabilità. Invece, si promette giusto per tenerli buoni; poi, forse, a babbo morto - e forse nemmeno allora - si riuscirà ad ottenere quanto promesso.

Per tutte queste ragioni voteremo convintamente contro il provvedimento e la fiducia a questo Governo fanfarone. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Donati» di Fossombrone, in provincia di Pesaro-Urbino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2237](#) e della questione di fiducia (ore 16,56)

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è uso abituale di questo Governo, che ormai ci ha reso avvezzi a tale pratica, la proroga tesa a rinviare in continuazione i termini previsti da diverse disposizioni legislative assai eterogenee tra di loro.

A questo proposito, occorre ricordare che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 pone il requisito dell'omogeneità del contenuto della decretazione d'urgenza come presupposto indefettibile. È strano che questo Governo abbia sempre situazioni di necessità e urgenza da tamponare, a meno che non si tenda a scambiare ritardi, inadempimenti e incapacità di gestione con i presupposti basilari della decretazione d'urgenza. Addirittura, in alcuni casi, la scadenza dei termini è prorogata di più anni e da più anni. Quello su cui mi preme concentrarmi è, in particolare, la proroga dei termini legati al tema della tutela ambientale e le aspettative per uno sviluppo verde che vanno sempre più a scemare. Sono proroghe inaccettabili. Infatti, l'Italia soffoca nello *smog*, con una pianura Padana che risulta essere il territorio più inquinato d'Europa. Si domandano sempre maggiori sforzi alla popolazione, anche se poi si consente ad attività produttive private di poter agire con conseguenze negative sullo stato dell'aria. E il Governo cosa fa? Ha approvato un decreto-legge con cui ha prorogato di un anno l'entrata in vigore dei limiti stabiliti dall'Europa per l'emissione dei grandi impianti di combustione, i quali avevano avuto

ben dieci anni di tempo, comunque, per adeguarsi. E cosa garantisce che non ci saranno altre proroghe negli anni a venire? È pur vero che il decreto si riferisce ai vecchi impianti ma, di fatto, gli impianti nuovi sono pochissimi; in più, il controllo sul rispetto delle prescrizioni è affidato alle stesse aziende che gestiscono i grossi impianti.

Il fatto più grave è che da questa situazione di favore trarranno vantaggio, soprattutto, le industrie più inquinanti e quindi più dannose per la salute pubblica. Come se non bastasse, vengono posticipate anche le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI: continuerà ad applicarsi per la gestione dei rifiuti la disciplina antecedente al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, senza neanche tener conto del controllo dei rifiuti pericolosi. È un sistema voluto nel 2009 che in questi anni è stato pressoché inapplicato e inutilizzato e che è costato già milioni di euro, in una situazione complessiva in cui in numerose Regioni italiane manca completamente un piano di gestione dei rifiuti e si ricorre sempre più frequentemente al sistema delle discariche. Vi è l'ennesima proroga anche per la possibilità di smaltire in discarica rifiuti speciali e urbani con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kilojoule per chilogrammo: il divieto che dovrebbe consentire di dire addio alle discariche, ma che non è mai divenuto operativo per la serie di proroghe intervenute nel tempo non riuscendo ancora a togliere dalla discarica la metà dei rifiuti prodotti ogni anno. Invece di creare misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana sembra si voglia "gambizzare" la *green economy*. Come se non bastasse, è stato introdotto un emendamento che prevede la cancellazione della progressività delle tariffe energetiche secondo il principio «più consumi e più paghi», che rappresenta una scure per il tema dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Non che tutto ciò debba sorprenderci, vista la politica ambientale che si sta portando avanti da questo Governo: basti pensare al caso delle trivelle!

Giova ricordare che ogni abitante perde in media tre anni di vita a causa dello smog e che in Italia si stimano 30.000 decessi ogni anno a causa delle elevate quantità di micropolveri sottili, diossido di azoto, diossido di zolfo e monossido di carbonio. Tutte sostanze che l'Agenzia che analizza e classifica agenti e sostanze cancerogene per conto dell'OMS ha inserito nella lista nera dei fattori che causano il cancro.

E mi sono concentrata volutamente solo sulle tematiche ambientali, altrimenti mi sarei dovuta dilungare anche nell'analisi che riguarda le proroghe relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle disposizioni in materia di incendi per la stessa edilizia scolastica.

Questa la mia posizione che rispecchia anche quella della componente Euroexit di cui faccio parte e il relativo voto negativo, naturalmente tenendo conto che essendo il mio Gruppo di appartenenza, il GAL, un gruppo misto, ognuno dei suoi componenti decide come meglio crede nel rispetto delle varie sensibilità che lo compongono.

Rimane il fatto che l'emergenza ambientale esiste e incombe su di noi: prender tempo non farà che aggravare la situazione!

[PRESIDENTE](#). Senatore Barani, approfitto della sua presenza in Aula per comunicarle quanto segue. Questa mattina, nel corso di uno scambio che abbiamo avuto le ho chiesto che cosa avesse detto e mi auguravo di aver compreso male.

Leggo però dal Resoconto stenografico: «Signor Presidente, lei è molto accorto. So che voi leghisti siete favorevoli a mettere un bavaglio, ma noi (...)». Le ricordo, presidente Barani, che quando io richiamo un senatore all'argomento in discussione sto svolgendo il mio dovere ai sensi del Regolamento e che quando siedo qui io non appartengo a nessuna forza politica. Pertanto, ciò non le consente di esprimersi nei confronti della Presidenza in questi termini.

Quindi, in questo senso avrei dovuto esprimere un richiamo al Regolamento e all'ordine. Le è andata bene, ma le ricordo che non è la prima volta che lei usa espressioni e comportamenti impropri in Aula, come giustamente fa cenno di riconosce il senatore D'Anna, che mi supporta nelle mie convinzioni.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 17,03)

[LANGELLA](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli senatori, nella tradizione parlamentare italiana le cattive abitudini non cambiano mai, o cambiano, quando va bene, con una lentezza esasperante. Il provvedimento al nostro esame fa ormai parte di quel cattivo andazzo.

Il decreto milleproroghe fu inventato nel 2005 e da allora, implacabilmente, come l'arrivo dell'inverno che ogni anno il buon Dio ci manda, approda nelle Aule parlamentari come di consuetudine. Quel lontano 2005 era l'anno terminale di una legislatura; si sarebbe votato il 9 ed il 10 aprile successivo e si pensava, quindi, che il decreto dovesse rispondere ad un evento eccezionale. Purtroppo, non è stato così ed ogni anno quella presunta emergenza si è ripetuta.

Sono andato a rivedere il testo di quel primo prototipo. Difficile fare un confronto con quello oggi al nostro esame. Le tecniche di *drafting* nella predisposizione dei testi legislativi nel frattempo si sono evolute. La numerazione degli articoli è divenuta una variabile dipendente, legata alla convulsa attività parlamentare. L'unica grandezza che può consentire un attendibile confronto è la dimensione del testo normativo.

Nel primo caso eravamo di fronte ad una ventina di pagine oggi siamo a più del doppio. Quei dieci anni che sono alle nostre spalle, non sono, quindi, passati invano. Abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita. Sempre in questi dieci anni le cose, per fortuna, non sono rimaste immutate. Abbiamo più volte modificato la legge di contabilità generale, ed un nuovo tentativo, a quanto è dato di sapere, è ancora in atto.

Il federalismo fiscale, che doveva essere l'elemento risolutivo, è nato ed è morto, lasciandoci sotto un cumulo di macerie. Abbiamo cercato di riformare la Costituzione sia con interventi mirati, che con propositi più ambiziosi. Speriamo che l'ultimo tentativo dia risultati migliori e che il prossimo *referendum* non faccia venir meno la necessità di avviare un processo per troppi anni rinviato. Ma tutto ciò non ha impedito al decreto milleproroghe di risorgere ogni anno, come una fenice.

Credo che dobbiamo tutti riflettere su questa vistosa anomalia. Ci troviamo sempre di fronte la stessa caratteristica: un convoglio che parte leggero da Palazzo Chigi, ma che nel corso della discussione parlamentare si carica di vagoni aggiuntivi, frutto, il più delle volte, dell'azione di *lobbying* dei singoli Ministeri, i quali, avuto il semaforo rosso dal Tesoro, aggirano l'ostacolo facendo presentare gli emendamenti voluti dai diversi Gruppi parlamentari. Una caratteristica tutta italiana.

Negli altri Paesi le cose funzionano diversamente: il potere decisionale del Primo ministro è più vincolante, in grado di dare unità all'azione politica del Governo. Da noi la volontà del *Premier* subisce ogni genere di condizionamento e alla fine la montagna produce non un topolino, ma una specie di dinosauro, che complica ulteriormente il panorama già complesso e farraginoso della legislazione vigente. Poi, tutti presi da un comprensibile senso di colpa, invociamo semplificazione legislativa, riforme della pubblica amministrazione, efficienza, eccetera: propositi che sentiamo ripetere da anni ed anni.

Sappiamo benissimo che non è facile perseguire obiettivi di tale portata. In tutti i Paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti d'America, dove vige il principio della *common law*, il *corpus* normativo ha subito nel tempo una forte implementazione, conseguenza della maggiore articolazione socio-economica che caratterizza tutte le moderne società. In Italia siamo però da tempo nella patologia ed è su questo elemento che occorre riflettere.

In Italia è oggi di moda parlare di antipolitica, per la verità tutt'altro che una novità: il Fronte dell'Uomo qualunque, con alla testa Guglielmo Giannini, giornalista e commediografo, nelle elezioni del 1946 ottenne 30 seggi all'Assemblea costituente. Ma se la politica manca, il vuoto che essa lascia viene occupato dall'amministrazione, vale a dire da una burocrazia che è la più grande produttrice di norme, perché su questa stratificazione fonda gran parte del proprio potere. Ed ecco, allora, che un provvedimento come il milleproroghe diventa la celebrazione ed il trionfo di uno *status quo* sempre più intangibile.

Il paradosso di tutto ciò è proprio l'impotenza della politica, di quell'attività che si vorrebbe ridurre e

circoscrivere non per realizzare il bene comune, come spesso si dice, ma solo per consentire a poteri poco trasparenti di continuare ad operare in una gestione dissennata. Le nostre responsabilità, come espressione della più alta sovranità popolare, sono evidenti, ma non nel senso denunciato. Non abbiamo bisogno di meno politica, ma di più politica a condizione, tuttavia, che essa faccia il suo mestiere, essendo cioè capace di realizzare quelle riforme che finora sono mancate.

Interrogarsi sulle cause di questo relativo fallimento è il nostro compito più difficile. L'esperienza della cosiddetta prima Repubblica, tutt'altro che da rimuovere, doveva indicarci la strada da seguire. Abbiamo invece sostituito alla vecchia *conventio ad excludendum*, che aveva robuste radici e motivazioni internazionali, il prevalere dell'anti, la concezione schmittiana della politica, sempre alla caccia di un nemico e mai alla ricerca di un avversario con cui misurarsi. Quel «nulla» di cui ha recentemente parlato Galli della Loggia e quella lacerazione del tessuto costituzionale hanno diviso le forze politiche italiane ed impedito la costruzione di una prospettiva solida, in grado di affrontare i reali problemi del Paese, lasciando campo aperto al potere opaco delle mille burocrazie.

Cosa è mancato finora? Una maggioranza vera, intendendo con ciò non un'aggregazione di forze messa in campo dalle alchimie della congiuntura elettorale, ma quel concentrato di analisi condivise e principi comuni che si formano e si radicano nella difficile arte della ricerca delle soluzioni necessarie alla grave crisi del Paese e che presuppongono inevitabilmente una scomposizione delle vecchie aggregazioni e delle vecchie famiglie politiche per dar vita a qualcosa di nuovo, in grado di dare rappresentanza politica a chi, giorno per giorno, con il proprio lavoro e la propria determinazione, non si arrende di fronte alla prospettiva di un sempre possibile ulteriore declino. Questo è il presupposto per dare gambe effettive a quel processo riformatore da tutti invocato, ma mai o scarsamente realizzato, un cammino inevitabilmente lungo e difficile, ma che rappresenta l'unica strada effettiva per evitare di continuare a discutere per altri dieci anni di un provvedimento - lasciatemelo dire - sconclusionato come quello al nostro esame.

Non voglio dire che il provvedimento in esame non sia necessario, ma il dramma è proprio questo. Basta scorrere le rubriche dei singoli articoli per accorgersi dell'affanno di tutti i Ministeri - nessuno escluso - incapaci di rispettare le scadenze a loro tempo fissate. Si tratta della rappresentazione plastica di un disordine amministrativo che dura da troppo tempo ed al quale si può porre mano solo realizzando le necessarie riforme. Per questo motivo, abbiamo insistito sulla necessità di giungere quanto prima ad una maggioranza coesa, in grado di afferrare il toro per le corna. Inoltre, la nostra storia politica dimostra anche che abbiamo operato concretamente per realizzare questo obiettivo, dando luogo ad una nuova formazione parlamentare allorquando siamo stati costretti a constatare che nella nostra vecchia casa ci si muoveva in direzione opposta. Ed anche oggi, alla luce della nostra discussione, non possiamo fare a meno di avere conferma di quanto quella nostra scelta fosse stata necessaria.

Alla luce delle considerazioni appena esposte e considerata la lentezza dei tempi della necessaria transazione, il nostro voto, seppur con rammarico, non può che essere contrario a tale provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, abbiamo già spiegato ampiamente, sia nell'illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo presentato ieri sia negli altri interventi del Gruppo, non solo il nostro giudizio politico ma le questioni di costituzionalità che presenta questo ennesimo decreto-legge milleproroghe. Tale decreto, infatti, accomuna in modo decisamente confusionario una serie di disposizioni destinate però ad incidere - ed è questo il punto - in modo non banale ma talvolta anche rilevante sui più disparati settori sia pubblici che privati, recando peraltro anche disposizioni particolarmente critiche. Quindi non ci sono i presupposti per l'omogeneità. Ho ascoltato ovviamente i rilievi che sono stati sollevati su questa affermazione: il decreto si chiama milleproroghe e per questo motivo è disomogeneo. In realtà sapete perfettamente che in questo decreto sono state aggiunte norme che non hanno nulla a che fare con una proroga termini. In particolare sono

state inserite alcune disposizioni particolarmente critiche, sulle quali mi volevo soffermare, proprio sotto il profilo dell'impatto ambientale, tra l'altro in un momento in cui abbiamo assunto impegni, oppure abbiamo fatto finta di assumerli (penso alla conferenza sul clima a Parigi), continuando evidentemente sempre nello stesso modo.

Le norme alle quali intendo far riferimento riguardano l'ennesima proroga dei termini per l'adeguamento al SISTRI (il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), di cui ormai parliamo da anni, fino al 31 dicembre 2016. Il decreto-legge che sta per essere convertito prevede, infatti, all'articolo 8 alcuni differimenti di termini per gli adempimenti in materia ambientale e, in particolare, accanto alle proroghe del doppio regime del SISTRI, con le quali vengono dimezzate per l'intero anno 2016 le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, vi è un'altra proroga che è particolarmente grave e che riguarda i grandi impianti di combustione che soddisfano specifici requisiti stabiliti dal testo unico ambientale. Per questi impianti si prevede lo slittamento al 1° gennaio 2017 del termine di adeguamento. Per non parlare dell'ennesima proroga che sposta in avanti il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti speciali.

Ho scelto queste tre proroghe per far comprendere che questo decreto-legge che, torno a ripetere, è nella nostra tradizione, anche se negativa e sulla quale parlerò ancora - ha un effetto che è ben al di là della semplice proroga termini. Approvare tali proroghe, infatti, significherebbe perpetuare, in tutti e tre i casi, una gestione evidentemente non molto chiara ed efficiente dei rifiuti sia per quanto riguarda le discariche sia per quanto riguarda la vicenda dei SISTRI. È poi particolarmente grave ed impattante dal punto di vista ambientale la proroga per i grandi impianti di combustione.

D'altronde non ci meravigliamo, signora Presidente e colleghi. Vorrei ricordare che il presidente Renzi, nel presentare le *slide* per festeggiare i fasti dei due anni del suo Governo, ne ha dimenticata una, quella sull'ambiente, forse perché, nello spudorato elogio di se stesso, ha preferito evidentemente glissare sull'ambiente. E probabilmente lo ha fatto per vergogna, perché avrebbe dovuto inserire un lungo elenco non solo di cose non fatte, ma anche purtroppo - dal nostro punto di vista, e non solo - di decreti-legge come lo sblocca Italia, che hanno introdotto una quantità di elementi assolutamente incompatibili con qualsiasi politica ambientale moderna, credibile ed efficace.

Non parliamo poi di tutto quello che ha riguardato il settore strategico dell'elettricità. Anche in questo decreto-legge c'è un ulteriore elemento molto grave, che non è certamente di per sé solo una proroga di termini, ma di fatto mette in discussione e impedisce ancora una volta di andare avanti sulla strada delle fonti rinnovabili e dell'energia distribuita, a tutto vantaggio dei grandi produttori di energia e delle grandi aziende, in contrasto con quello che un Paese serio dovrebbe fare in questo campo.

Solo questi tre esempi stanno a dimostrare che con il decreto-legge in esame, in realtà, si fanno delle scelte e non si tratta semplicemente di proroghe; mi riferisco, in campo ambientale, alle misure sui rifiuti, sull'elettricità e sulla questione dei grandi impianti di combustione. D'altronde, stiamo parlando di chi ha scelto, nello sblocca Italia, di dichiarare opere strategiche gli inceneritori. Quindi, non continuiamo a giustificare i provvedimenti di proroga termini addirittura come atti dovuti, perché sono delle scelte chiare e precise, in campo ambientale come in altri campi.

Potrei parlare, poi, anche della proroga di termini in materia di appalti e di un altro provvedimento particolarmente grave riguardante l'edilizia scolastica, con cui viene differito al 2016 il termine di attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi. Vorrei ricordare qui che il 44 per cento degli istituti scolastici, secondo un rapporto di Save the Children, non rispetta neanche la normativa attualmente vigente; per non parlare poi del *dossier* di Legambiente, dove la percentuale delle strutture prive di certificato di prevenzione è molto più alta.

Il succo di questo decreto-legge ancora una volta - e di questo noi ci dovremmo occupare - è l'incapacità di comprendere la pubblica amministrazione. Il collega Pagliari ci ha detto che comunque abbiamo fatto ormai la riforma della pubblica amministrazione e quanto è accaduto fino adesso, ovviamente secondo il suo punto di vista, non accadrà più. Noi di questo non siamo assolutamente certi, perché è evidente a tutti che, a causa dei continui tagli, tra l'altro perpetuati anche nei confronti

dell'amministrazione pubblica, è difficile che l'amministrazione stessa possa continuare a lavorare con ritmi come quelli che prevede la legge di stabilità. Vorrei ricordare che la legge di stabilità per il 2016, su cui è stata messa la fiducia, ha un testo costituito di ben 999 commi, cui corrispondono circa 155 provvedimenti attuativi e successivi decreti ministeriali, interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, protocolli di intesa, comunicazioni. Si tratta di quasi 40 provvedimenti in più della scorsa legge di stabilità, quella per il 2015, e del doppio della legge di stabilità per il 2014. Praticamente la cosiddetta pubblica amministrazione dovrebbe lavorare e sfornare un provvedimento ogni due giorni e mezzo. E ciò significa che evidentemente noi continuiamo a non riflettere sul fatto che legiferiamo in modo non adeguato. Di questo non avete voluto discutere, neanche quando abbiamo parlato della riforma costituzionale. Sapete perfettamente - lo dico sempre al relatore Pagliari, perché ne abbiamo parlato molte volte - che bisognerebbe avviarsi a leggi più autoapplicative e che non prevedano continui rinvii, perché il milleproroghe è frutto di questo. Purtroppo non siamo assolutamente certi, perché diamo un giudizio diverso su quella normativa, che la riforma della pubblica amministrazione di per sé possa essere sufficiente per cambiare registro.

In realtà di questo passo - e mi avvio alla conclusione - magari il prossimo anno rischiamo di trovarci con un milleproroghe in cui sarà aumentato ancora di più il numero di disposizioni di proroga, considerando che quest'anno recava 155 provvedimenti, che tra l'altro sono solo quelli della legge di stabilità.

Questo è il punto su cui ci ostiniamo a non voler cambiare - questo sì - verso e registro e, quindi, il nostro voto sarà contrario nel merito e nel metodo e ovviamente anche alla fiducia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a fare una dichiarazione di voto che è diventata ormai un rituale per il Parlamento. Il nostro Gruppo voterà certamente in maniera favorevole a questo ennesimo provvedimento, ma non senza sollevare qualche perplessità di fondo.

Desidero richiamare l'attenzione del Governo, rappresentato dal sottosegretario Gentile cui auguriamo buon lavoro, su perplessità derivanti dalla sensazione di sentirci in questa fase procedurale un po' superflui e inutili. Ritengo che questa attività parlamentare, in cui stiamo dimostrando che le decisioni prese in una sola delle due Camere possono essere sufficienti per portare avanti provvedimenti legislativi, sia in un certo senso anticipatoria di quanto succederà una volta approvata la riforma costituzionale. È vero che una tale sensazione, che vedo diffusa e anche esplicitata da molti colleghi nei loro interventi, è giustificata e attenuata dal fatto che alla Camera il decreto-legge in esame è stato notevolmente discusso, approfondito e modificato - sono stati aggiunti addirittura 11 articoli al testo presentato dal Governo - e in qualche modo possiamo, quindi, essere soddisfatti per l'attività legislativa posta in essere dai nostri colleghi. Tuttavia, questo ci lascia un po' di amaro in bocca, perché avremmo voluto incidere e trovare ulteriori soluzioni per rendere più armonico e maturo il provvedimento. Ciò - ahimè - non è possibile, per cui riteniamo assolutamente giustificate le lamentele su due peccati che porta in sé il provvedimento in esame: mi riferisco, cioè, alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia. Il Governo, però, ha questa necessità, che noi sicuramente rispettiamo, e quindi siamo certamente, pur con tutte le perplessità sollevate, pronti a votare la fiducia.

Secondo me è necessario evitare, senatore Gentile, il ricorso sistematico a una legislazione di corto respiro, che ha le caratteristiche della temporaneità e della provvisorietà, costruita su proroghe che finiscono per incorporare, già dall'inizio, la previsione di successivi interventi integrativi. Questo modo di procedere è sicuramente in aperto conflitto con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della nostra legislatura.

Tuttavia, siamo soddisfatti perché sono state inserite numerose norme migliorative all'interno del corpo del decreto-legge, che è stato arricchito e caratterizzato in senso più virtuoso alla Camera.

Se non cambiamo, nel futuro si dovrà ricorrere ancora di più a un tale strumento, che è fisiologico in un sistema in cui a volte è necessario ? mi rendo conto ? da parte del Governo ricorrere a scelte forti. Dobbiamo tener conto del fatto che, spesso, l'ostruzionismo da parte dell'opposizione è fine a se stesso ed è diventato quasi una prassi normale, invece di essere riservato - così come sarebbe giusto - a casi drammatici. Pertanto, in un sistema in cui il bicameralismo comporta un affaticamento dei processi legislativi, il Governo è costretto a prendere dei provvedimenti che prevedono i termini entro i quali devono essere approvati e, quindi, deve ricorrere allo strumento del decreto-legge. Nella riforma costituzionale sono presenti norme per la garanzia di percorsi con tempi chiaramente determinati per il Governo, che consentiranno di evitare, quantomeno, il ricorso alle votazioni di fiducia.

Inoltre, il ricorso al milleproroghe appare ormai una soluzione che deve necessariamente essere inclusa tra le previsioni di attività governativa, perché nel corso della legislatura capitano spesso delle lacune legislative che devono essere assolutamente colmate. Soprattutto in una legislatura come la nostra, in cui vi è stata una pletora di atti e di attività parlamentari, dove molti provvedimenti devono essere ancora perfezionati con decreti attuativi, è chiaro che il milleproroghe serve a dare tempo perché si possano armonizzare e definire meglio provvedimenti che altrimenti potrebbero anche essere monchi.

Entrando brevemente nel contenuto del provvedimento, meritano particolare attenzione le norme dell'articolo 1, che prevedono assunzioni nel settore pubblico e meccanismi per favorire l'implementazione di una delle riforme strutturali dell'ordinamento, e cioè la riforma della pubblica amministrazione. Tale riforma prevede modalità di riorganizzazione, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento, di cui siamo in attesa, appunto, dei decreti attuativi, e va ad incidere su aspetti come la riorganizzazione di forze di polizia, camere di commercio, dipendenti pubblici, dirigenti pubblici, segretari comunali, società partecipate, servizi pubblici locali, digitalizzazione della pubblica amministrazione. In sostanza, andiamo ad incidere sulla macchina organizzativa dello Stato che necessita, chiaramente, di provvedimenti ben congegnati.

Sono molte le materie già in fase di riforma che questo decreto milleproroghe mira a sviluppare: ad esempio, il comma 10-*bis* dell'articolo 1 attiene anche alla riforma della scuola e va a risolvere il problema dei precari della scuola stessa, di cui uno dei concorsi, in una delle ultime fasi, è in via di definizione.

La riforma costituzionale con l'abolizione delle Province che da enti di rilievo costituzionale diventano enti di rilievo amministrativo di area vasta, il codice degli appalti, la riorganizzazione delle sedi giudiziarie, misure in materia di giustizia, digitalizzazione del processo e della pubblica amministrazione, provvedimenti in materia di *green economy* sono solo alcune delle riforme strutturali che sono state fatte o che sono in via di realizzazione.

Il Gruppo Area Popolare ha contribuito alla Camera dei deputati alla formazione di tali disposizioni utili per il Paese, considerate anche le sue notevoli e croniche problematiche nei settori della pubblica amministrazione. Proprio per questo si è fatta la riforma cosiddetta Madia ed il Governo sta procedendo con i decreti legislativi di attuazione in attesa che arrivino all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

In conclusione, noi ci riteniamo soddisfatti, chiaramente con le perplessità che abbiamo sollevato di tipo procedurale, che mi auguro il Governo possa attenzionare e tenere in conto.

Il nostro voto alla fiducia su questo provvedimento sarà pertanto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[CRIMI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI \(M5S\)](#). Signora Presidente, cittadini che ci ascoltate, milleproroghe come direbbe il piccolo Matteo della scuola di Copparo, se lo paragonassimo ad un fiore sarebbe «petaloso».

La parola «proroga» evoca un fallimento. Evoca un termine non rispettato, una politica che non affronta i problemi, figurarsi risolverli! Evoca la politica che mantiene i nodi irrisolti accumulandone altri, demandando, rinnegando le proprie responsabilità perché la priorità non è il bene comune, non è

il benessere dei cittadini.

Il Movimento 5 Stelle da forza di opposizione almeno ci ha provato e ci prova ancora. Avevamo detto che avremmo rifiutato i rimborsi elettorali e lo abbiamo fatto; che ci saremmo dimezzati lo stipendio e lo abbiamo fatto; che avremmo fatto una battaglia per il reddito di cittadinanza e lo abbiamo fatto, e continueremo a farlo sperando che, prima o poi, qualcuno si svegli e ci segua in questa battaglia. Abbiamo detto che avremmo difeso l'importanza del Parlamento, il rispetto delle istituzioni e che ci saremmo opposti a soprusi e violazioni e lo facciamo e continueremo a farlo.

La proroga è l'esaltazione del fallimento, ma anche della mancanza di certezze. I cittadini partono dal presupposto che ogni legge che ha una scadenza sarà prorogata. Lo ritengono normale. La certezza del diritto ormai è un *optional*. Peccato che spesso le proroghe riguardano cose molto importanti, e non solo dottrinali come - per esempio - la messa in sicurezza di strutture.

Avete prorogato di tutto, persino la vostra stessa permanenza in Parlamento dopo la sentenza della Corte costituzionale, che doveva servire solo per questioni urgenti. Invece, l'avete prorogata. La proroga per voi è normale quando vi conviene, e non per i cittadini.

Potevate non prorogare la permanenza dei vostri colleghi onorevoli raggiunti dai mandati di arresto? È così che qualche giorno fa avete salvato l'ennesimo compagno di merende, quel De Siano senatore di Forza Italia sul quale pende una richiesta di arresto della procura di Napoli, avanzata da tre pubblici ministeri, validata da un giudice per le indagini preliminari e confermata da tre giudici del tribunale del riesame. Niente da fare! Rispedita al mittente. Il senatore non si tocca. Tana libera tutti con i voti favorevoli di Forza Italia, Nuovo Centrodestra e - guarda caso - anche del Partito Democratico. Già che ci siete, perché non prorogate anche il mancato pagamento degli affitti, per le sedi dei partiti, per esempio? Ah no, già lo state facendo. Lo fate automaticamente in via dei Giubbonari non pagando l'affitto, con un debito di oltre 170.000 euro nei confronti del Comune di Roma. Orfini tira fuori i quattrini! Lo ripeto: Orfini tira fuori i quattrini! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Continuate a prorogare la legge Fornero: ogni anno vi inventate qualcosa per allungare i pensionamenti e migliaia di persone continuano a vedere sempre più lontana la loro pensione. Siete riusciti perfino a prorogare i vitalizi agli ex parlamentari condannati, fingendo di volerli abolire. Un anno fa davate addosso al Movimento 5 Stelle colpevole di aver votato contro la delibera porcata che, secondo voi, avrebbe cancellato i vitalizi e che perfino il presidente Grasso aveva sconfessato. Presidente, lei aveva detto - peccato che non è ora presente, che la sua delibera originale era più rigida. Quella delibera è stata votata, e noi ci siamo opposti e ci avete attaccato; anche da casa ci hanno attaccato perché abbiamo votato contro quella delibera; la stampa era tutta contro. Peccato che ora viene fuori che quella delibera era un fallimento, un flop, e sono stati reintegrati anche con gli arretrati e gli interessi (magari quelli che sono stati solamente sospesi).

Quando si tratta invece dei risparmiatori, di coloro che hanno creduto nelle banche popolari italiane, e in particolare in Banca Etruria, ingannati perché nessuno ha vigilato, in quel caso, per quelli che hanno perso tutto, nessuna proroga è consentita, nessuna. Non solo promettete senza mantenere, ma vi autoassolvete.

Il milleproroghe è una specie di lenzuolo più che un decreto-legge, così eterogeneo e multiforme che non dovrebbe neanche esistere, come dice la Corte costituzionale. Questo decreto-legge è un inno ai favori, agli scambi, alle marchette, alle nefandezze di ogni genere. Dentro c'è di tutto: termini non rispettati e mai nessun responsabile.

Provate a chiedere ai cittadini cosa succede se ritardano a pagare una multa o a presentare la documentazione per una pratica? E invece per voi non ci sono mai responsabili. Ci sono pure le proroghe dei termini stabiliti con decreti-legge, decreti che erano urgenti e che stabilivano dei termini, che poi con il milleproroghe, un altro decreto-legge, vengono ulteriormente prorogati, giusto per confermare che di urgente non avevano assolutamente nulla.

C'è anche il salva Equitalia, che posticipa di altri sei mesi il termine entro il quale gli enti locali dovranno rinunciare ad avvalersi di questo carrozzone corrotto che opera la riscossione dello Stato.

Basta! Il rinvio va soppresso. Il Movimento 5 Stelle chiede sanzioni per quegli enti locali che non organizzano un proprio servizio autonomo e ancora si rivolgono a questo carrozzone che sta portando nel lastrico migliaia e migliaia di cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quando invece ci sono i partiti di mezzo ad essere considerati risparmiatori, cioè coloro che incassano e conservano sotto il materasso, arrivano proroghe a pioggia, come la legge Boccadutri, approvata in un'ora e quaranta minuti: 204 emendamenti - voglio ricordarlo - tutti bocciati. Una cosa semplice da fare: peccato che per 500 emendamenti alla legge sulle unioni civili ci sarebbero voluti giorni e giorni, mesi, anni. E invece in quel caso 204 emendamenti bocciati in un'ora e quaranta minuti, con il nostro ostruzionismo in quel caso. Sempre a proposito di Boccadutri, proprio da lui arriva un'altra proroga: quella del termine per la consegna delle carte relative al 2013 e al 2014, e chi non ottempera - sorpresa! - sarà multato. Peccato che questa multa viene inserita adesso, dopo che avete avuto due anni per sanare anche con le precedenti proroghe, perché voi per prendere i quattrini avete già presentato tutto. Noi abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali; non prendiamo soldi pubblici di nessun tipo. Eppure, adesso ci volete anche multare, perché chiediamo di non essere iscritti a quel registro dei partiti che chiedono i soldi pubblici. Vi dà troppo fastidio forse? Vi dà troppo fastidio che si possa fare una politica senza soldi pubblici? Abbiamo dimostrato di poter essere eletti in Parlamento senza utilizzo di soldi pubblici e questa cosa vi dà fastidio. Come possiamo essere vostri complici, signori?

Questa fiducia, l'ennesima - ormai abbiamo perso il conto - ve la votate da soli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MANELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge al nostro esame conferma il modo pasticciato di operare di questo Esecutivo: pasticciato perché, alle decine di proroghe inizialmente previste dal decreto-legge emanato a fine dicembre, se ne sono aggiunte altre che hanno fatto lievitare a 132 il numero di commi contenenti scadenze o termini modificati dopo l'esame della Camera.

Ormai il Governo ha messo in atto una gara per superare se stesso nella produzione normativa: centinaia di commi in questo decreto, dopo i 999 dell'ultima legge di stabilità.

Vorrei preliminarmente osservare che siamo di fronte ad un provvedimento economico e non meramente tecnico, perché impatta su centinaia di regole che incidono sulla vita e sull'economia di cittadini e imprese.

A differenza di quanto sostenuto dal *premier* Renzi durante l'assise del PD di domenica, questo Governo sta complicando qualsiasi iniziativa economica, laddove, al contrario, c'è bisogno di una netta opera di semplificazione. E, sempre domenica, il *Premier* nel suo intervento replica alla Corte dei conti, organismo costituzionale preposto al controllo dei conti pubblici, dicendo: «Noi siamo la politica, non la tecnica».

Il problema è proprio questo, signor Primo Ministro. Quando la politica non rispetta la forza dei numeri, ne viene inevitabilmente travolta. L'allarme della Corte dei conti è solo il più recente e segue quello dei Servizi del bilancio di Camera e Senato. Il mancato risanamento della spesa pubblica finirà per essere pagato dagli italiani. Le ultime manovre finanziarie, che fanno crescere debito e *deficit*, sono basate su previsioni macroeconomiche del Governo sconfessate - direi puntualmente - dalle revisioni al ribasso delle stime di crescita del Paese, secondo quanto dichiarato dalla Commissione europea, dall'OCSE, dai centri studi e dalle agenzie di *rating*. In questi due anni abbiamo visto solo *dossier* raffazzonati e poco chiari, abbiamo assistito all'emanazione di una serie di deleghe al Governo, che andranno a complicare ulteriormente la vita degli italiani.

Il solo Governo Renzi ha promosso complessivamente norme che prevedono più di 600 provvedimenti attuativi in meno di due anni, mentre restano ancora da attuare 240 provvedimenti previsti dai Governi Monti e Letta. Sono tutte norme che prevedono ulteriori costi, dovuti all'onere improprio derivante dall'aumento della burocrazia. L'autentico freno alla crescita del Paese viene da una burocrazia

costosissima, oltrech  ridondante, che si autoreplica, con un ulteriore allarme. Se   vero, infatti, che l'ultimo mese del 2015 ha registrato una temporanea diminuzione del debito pubblico in valori assoluti - pur restando su valori spaventosi - questo   dovuto soprattutto al calo delle disponibilit  liquide del Tesoro. Quindi, gi  da questo anno sar  necessaria una manovra correttiva sui conti pubblici, alla ricerca della liquidit , per pagare gli stipendi. Molto probabilmente bisogner , a breve, varare una manovra: in poche parole, ci stanno aumentando le tasse. Proprio ieri Unimpresa stimava in 10 miliardi di euro l'impatto di questa "mini manovra" ("mini" si fa per dire). A questi si uniranno poi 15 miliardi di euro di maggiore IVA e accise, pari alla clausola di salvaguardia per il 2017, e ulteriori 20,5 miliardi di euro, sempre previsti dalle clausole di salvaguardia, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

A tal proposito, proprio questa mattina il vice ministro Morando, nella sua replica, ha annunciato che il Governo interverr  per neutralizzare tutte le clausole di salvaguardia. Mi permetto per  di rilevare che 56 miliardi di euro di clausole - tale cifra deriva dalla sommatoria delle voci che ho appena cifrato, ovvero 15 miliardi di euro per il 2017 e 20,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - non si possono neutralizzare solo sommando i risultati ottenuti con l'inasprimento della lotta all'evasione e con quelli derivanti dalla revisione della spesa, anche considerati gli ultimi miseri tagli proposti nella legge di stabilit . Il vice ministro Morando - secondo me - sbaglia: questi interventi non bastano a raggiungere l'obiettivo che il Governo si   prefissato, ovvero cancellare le clausole per 56 miliardi di euro.

L'avventura del Governo Renzi probabilmente naufragher  in un mare di debiti, che purtroppo per  - non lo diciamo quindi con gioia - resteranno a carico degli italiani. In questo particolare momento storico, per il nostro Paese servirebbe una grande opera di semplificazione, per stimolare a fare impresa e - come ho gi  detto - per ridurre i costi generati dalla burocrazia. Il decreto-legge al nostro esame, al contrario,   infarcito di proroghe, di proroghe di deroghe, di incombenze nuove ed ulteriori, che faranno rallentare il passo del sistema Italia e non consentiranno di agganciare la crescita. Nel testo si riscontra che molte delle autorizzazioni sono gestite dai livelli di governo pi  vicini ai cittadini, cio  i Comuni. Gli stessi Comuni sono, per , nell'occhio del ciclone a causa dei recenti scandali venuti alla ribalta delle cronache. E proprio sul tema degli organici dei Comuni, infatti, nel decreto-legge al nostro esame   inserita tutta una serie di norme, che va a rinforzare gli organici delle pubbliche amministrazioni, che sono una delle ragioni del lievitare dei costi complessivi dello Stato. La pubblica amministrazione sconta ancora organici di decine di anni fa, definiti soprattutto per rispondere all'enorme mole di incombenze previste per il Paese che lavora. A questo scopo, certamente, non possono risultare attendibili i documenti di programmazione triennale delle singole amministrazioni sul computo degli organici.

Quindi, prevedere nuove assunzioni, come fa il decreto-legge, seppur limitate al *turnover* delle cessazioni verificatesi, significa esaminare piante organiche che andrebbero considerate obsolete, perch  - come ho detto prima - buona parte dei posti di lavoro stabiliti nelle piante organiche fanno riferimento a una mole di incombenze che deve essere assolutamente ridotta.

Sebbene il Governo punti al contenimento della spesa pubblica, la diminuzione resta un miraggio, se non si attua una seria politica di *spending review*. Soprattutto, ogni aumento di spesa (ovvero il ripristino di spesa dovuto alla reintegrazione di posti in organico cessati) andrebbe fatto tenendo conto di un bilancio pubblico in cui la spesa corrente   salita, mentre l'ammontare complessivo degli investimenti   diminuito. A questo si uniscano le deroghe a taluni settori dell'obbligo di acquisti a prezzi controllati (in questo decreto-legge la deroga per la scuola   per tutto il 2016), e allora si riesce a capire come si sia riusciti ad aumentare la spesa di oltre 52 miliardi in un anno.

Bisogna procedere ad una seria opera di semplificazione, di verifica della utilit  dei troppi *iter* per le autorizzazioni e giungere ad un sistema snello di silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadino. Va inoltre rilevato che una serie di proroghe previste dal testo al nostro esame non fanno che rinviare la soluzione di problemi esistenti.

Il continuo rinvio del processo amministrativo telematico, cos  come il rinvio di talune norme di

attuazione del codice di procedura civile segnano una incertezza nel velocizzare alcune procedure della giustizia. Anche questo non è buon segnale per gli investitori privati nazionali e internazionali, considerato che una delle ragioni che fermano gli investimenti è la circostanza che per risolvere una controversia in sede civile ci vogliono, in media, millecentoventi giorni.

In generale la pubblica amministrazione, concepita con mentalità borbonica, si porta ancora dietro delle difficoltà ad adottare nuovi sistemi e nuove pratiche di lavoro. Ne è un esempio il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), concepito dieci anni fa, ma che ha visto la luce nel 2009. Ebbene, a sette anni di distanza, gli operatori del settore sono costretti a tenere una quadruplicata forma di registrazione, tre formulari cartacei e uno telematico, con notevole aggravio degli oneri connessi. Il decreto-legge in esame, anziché risolvere il problema, prevede una nuova proroga di un anno.

Insomma, si tratta di un provvedimento per fare melina, come si direbbe in termini calcistici, e non per segnare risultati in favore del Paese.

L'ultima considerazione che vorrei fare è quella relativa al sondaggio *on line* lanciato qualche giorno fa dal *Premier*, che chiede ai cittadini italiani: «Quale è secondo voi la riforma più urgente adesso?». Ma vi pare mai possibile che l'Esecutivo, invece di seguire la linea che ha tracciato, prendendo i provvedimenti che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati, chieda alla gente «E adesso che facciamo?».

Come abbiamo detto più volte, mancano le idee chiare, manca un piano programmatico per affrontare i problemi del Paese e per dare risposte ai cittadini. Ed è per questo motivo che il Gruppo di Forza Italia voterà no a questa cinquantesima - e ripeto cinquantesima - fiducia chiesta dal Governo Renzi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Assistono ai nostri lavori gli allievi e i docenti della Scuola media «Galileo Galilei» di Bibbona, in provincia di Livorno, che sono in visita al Senato e a cui diamo il benvenuto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2237](#) e della questione di fiducia (ore 17,48)

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in questa discussione sul decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative si sono sentiti interventi un po' inverosimili e caratterizzati da molta parzialità.

In primo luogo, mi rivolgo ai colleghi di opposizione del centrodestra: se fossero vere le tesi da voi sostenute, esse rappresenterebbero la miglior dimostrazione della differenza in positivo tra l'azione di questo Governo e quella del Governo a guida del centrodestra nella precedente legislatura. Se il decreto milleproroghe fosse il termometro che, misurando la febbre, segnala la malattia nell'azione di Governo e della pubblica amministrazione, potremmo dire, documentazione alla mano, che con il Governo Berlusconi la febbre era altissima, mentre con il Governo Renzi la febbre è molto calata: siamo quasi sulla via della guarigione. Le proroghe, cioè, stanno diminuendo e siamo ormai ad una cifra quasi fisiologica e non più patologica.

Per questo motivo è riduttiva la teoria riecheggiata in molti interventi in quest'Aula, da cui si ricava che il decreto milleproroghe sarebbe l'emblema di un generale malfunzionamento del Governo e della

pubblica amministrazione. Non è solo così. Una lettura più realistica l'ha data il vice ministro Morando, che ha individuato l'origine del problema nell'eccessiva separazione tra processo legislativo e processo amministrativo, nella difficoltà ad applicare nella pubblica amministrazione il principio responsabilità e la pratica della valutazione dei risultati. E questo è un tema all'ordine del giorno con le riforme che noi stiamo affrontando.

Le leggi, intanto, nella transizione verso la riforma, determinano sempre più misure e provvedimenti che hanno una loro temporaneità nelle scadenze. Esaminare il punto della situazione e verificare cosa va fatto al sopraggiungere di queste scadenze non è solo l'evidenziazione di carenze nell'azione di Governo, ma è, invece, governare con realismo e senza pregiudizi, soprattutto in un momento in cui sono aperti importanti cantieri di riforma nella pubblica amministrazione in tutti i suoi comparti. Facciamo qualche esempio nel merito.

Una questione importante è stata risolta nell'esame parlamentare. Con la riforma Fornero del lavoro si prevedeva che dal 2016 si sarebbe dovuto pagare il cosiddetto contributo di licenziamento anche quando un'impresa subentra ad un'altra in un appalto di servizi, garantendo la continuità di lavoro dei dipendenti, o nei cantieri. Da tutte le parti sociali ci è stato sottolineato che questo è in contrasto con clausole sociali che abbiamo voluto introdurre per gli appalti con una recente legge. Prorogare la norma per cui tale contributo non è dovuto è segno di cattiva amministrazione, di un'Italia che si sta sfaldando o, invece, di puro buonsenso e di buon Governo? Secondo noi, questa proroga era necessaria per regolare un settore molto delicato, anche per gli aspetti sociali e, quindi, averla definita è e sarà utile per tutti, imprese, lavoro e istituzioni. La propaganda delle opposizioni si riduce in questi casi all'arte dell'arrampicarsi sugli specchi.

La stessa cosa vale per tante altre misure, da quelle sui contratti di solidarietà difensivi a quella che rende applicabile la proroga del personale a tempo determinato delle Province, alle proroghe delle graduatorie ad esaurimento nelle scuole, a quelle sui ricercatori a tempo determinato nell'università, al finanziamento delle TV e radio locali, al museo tattile. Cito, poi, le tante misure che riguardano gli enti locali, che non richiamo, o quelle sulle Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco, sui terremoti e le calamità degli ultimi anni, sull'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti, su alcuni commissariamenti mirati nel campo ferroviario e in campo ambientale, sul dimezzamento delle sanzioni SISTRI - ricordo il 2009 con un Governo di una componente politica che adesso le critica tanto quanto noi - sulla detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionale. Anche su Bagnoli ho sentito muovere critiche per l'eccesso di interventi normativi, ignorando che, quando si affrontano questioni complesse, non si deve aver timore di adeguare *in progress* anche gli strumenti. Non è un errore farlo: lo sarebbe non averlo fatto.

Infine, sui rendiconti dei partiti si è semplicemente prorogato anche per il 2013 e 2014 al giugno 2016 il termine per presentare i rendiconti. Chi non ottempera tale obbligo avrà una sanzione. Chi si lamenta, come il Movimento 5 Stelle, consideri che è una norma non contro qualcuno, ma a favore della trasparenza.

È vero che su questo decreto-legge il lavoro parlamentare è stato fatto quasi esclusivamente alla Camera e ciò rappresenta un limite, ma, anche in tale caso, possiamo dire che è dovuto al sostanziale obbligo di procedere per decreto-legge sulla proroga termini e all'affollamento nel calendario degli argomenti da affrontare in Senato nei primi due mesi del 2016.

Rimaniamo, quindi, convinti che si tratta di un provvedimento utile per il Paese, anche perché siamo tutti consapevoli dei problemi di funzionamento della pubblica amministrazione e del fatto - quasi tutti l'hanno ignorato - che si sta operando in concreto per superarli con la riforma Madia, sulla quale il Governo sta procedendo speditamente con i decreti legislativi di attuazione, presentati in questi giorni alle Camere. E sul processo legislativo, la stessa riforma costituzionale, che sarà tra poco approvata, favorirà sia la semplificazione che una maggiore efficacia del provvedimento stesso.

Per queste ragioni, il Gruppo del Partito Democratico, in un Parlamento - lo voglio dire al senatore Crimi - pienamente legittimato, fino alla fine naturale della legislatura - fino a prova contraria, la legittimità costituzionale del Parlamento la determina non il Movimento 5 Stelle, ma la Corte

costituzionale che l'ha stabilita - voterà con piena convinzione a favore della conversione in legge del decreto-legge di proroga di termini, con tutte le positive modificazioni introdotte, pur nei limiti sopradetti, nel dibattito parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il voto di fiducia sarebbe iniziato alle ore 18, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18).

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Esposito Giuseppe).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Esposito Giuseppe.

SIBILIA, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [la vice presidente FEDELI](#) - ore 18,25 -, indi [il presidente GRASSO](#) - ore 18,45 -).

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi,

Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio
Giuseppe, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti,
Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoroso, Aracri, Augello, Auricchio

Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco,
Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Caridi, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo,
Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Donno
Endrizzi

Falanga, Fasano, Fattori, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia

Gaetti, Gambaro, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto

Iurlaro, Langella

Liuzzi, Longo Eva, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro
Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Molinari, Montevocchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Sciascia, Scibona, Scoma, Serafini, Sibia, Simeoni, Stefani, Stefano, Stucchi

Taverna, Tosato

Uras

Vacciano, Villari, Volpi

Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei
voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, nel testo
approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	277
Maggioranza	139
Favorevoli	155
Contrari	122

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-
legge n. 210.

Richiamo al Regolamento

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo ora rispetto alle agenzie di stampa e alle comunicazioni varie, per un richiamo all'articolo 8 del Regolamento. Presidente, sulla base di quell'articolo, lei giudica sulla ricevibilità dei testi. E, visto che a brevissimo vedremo entrare il ministro Boschi che le sottoporrà un maxiemendamento, voglio con lei valutare se quel testo sia o meno ricevibile perché, rispetto alle mie valutazioni, non lo è. Cominciamo con il dire che la sua ricevibilità deve essere valutata in base al Regolamento ma non solo, anche della Costituzione, che credo dovrebbe essere la chiave guida delle sue decisioni, e, in particolare, sulla base dell'articolo 72, dove si dice che: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Lei dirà sicuramente che abbiamo già avuto una serie di episodi in cui testi di legge sono venuti in Assemblea senza il relatore. È capitato nel corso di questa legislatura e nelle precedenti, però ci si è dimenticati che, tutte le volte che si è venuti direttamente in Aula, stavamo parlando di testi che erano stati già esaminati dall'altro ramo del Parlamento. In questo caso, la cosa è completamente diversa, come ha ricordato spesso anche il collega Giovanardi. Infatti, è arrivato in Assemblea un testo, che viene definito Cirinnà, che per quel che mi riguarda può essere un *quisque de populo*, perché c'erano 14 testi, non è stato dato alcun mandato al relatore, è venuto in Aula e, diversamente dal passato, anche se ci sono altri precedenti che vanno in senso diverso, la Capigruppo ha deciso che quel testo era il testo base su cui si sarebbe svolta la discussione.

Ricordo che il testo Cirinnà è stato presentato il 6 ottobre; l'11 ottobre si è svolta la relazione della stessa Cirinnà su quel testo; dopo due giorni, la Capigruppo ha deciso che il testo in oggetto andasse in Assemblea il giorno successivo, senza che si potesse svolgere non una votazione, ma neanche una discussione. Credo che questo, francamente, c'entri veramente poco con l'articolo 72.

Ci sono state forzature regolamentari, ma adesso arriviamo ad una forzatura costituzionale, successiva. Domenica il Presidente del Consiglio è arrivato e ha detto: faccio il *terminator* e presento un emendamento interamente sostitutivo. Francamente, mi nascono dei dubbi.

Mi sorgono dei dubbi rispetto a quello che avevo sentito emergere dalla riunione del Gruppo del Partito Democratico, dove si parlava di libertà di coscienza e di possibilità di voto segreto limitatamente ad alcune scelte. Forse per voi la libertà di coscienza e il voto segreto corrispondono al porre la questione di fiducia, perché così vedete passare i senatori e, addirittura, vedete come si possono esprimere con la mimica facciale.

Ma non c'è stata solo quella riunione. Ricordo una Conferenza dei Capigruppo in cui il ministro Boschi è intervenuto dicendo che il Governo era completamente estraneo ad una materia parlamentare come questa e che il Sottosegretario aveva parlato a titolo personale e non a nome del Governo.

Ma se non bastasse quella memoria, mi viene in aiuto anche il resoconto stenografico dell'intervento del ministro Orlando che, nella seduta del 10 febbraio scorso, ha detto: «L'auspicio è che questo lavoro e questo confronto proseguano nel corso delle votazioni, con lo sforzo di riconoscere la parte di verità che esiste anche nelle posizioni diverse dalla propria. Questo invito non è retorico, ma è legato al fatto che, quando la politica è chiamata ad avventurarsi in un terreno così delicato che chiama in causa le coscienze, che vede esprimersi sensibilità diverse (...)), e così via. Ebbene, se la sensibilità rispetto alla libertà di coscienza vuol dire chiedere il voto di fiducia, mi chiedo di cosa stiamo parlando. Proseguiva poi il ministro Orlando: «Il Governo non esprimerà una valutazione politica sui diversi emendamenti che saranno portati alla discussione, se non esclusivamente una valutazione tecnica su alcuni, quando palesemente non conformi alla giurisprudenza europea e a quella costituzionale. Sugli altri si rimetterà alla valutazione dell'Aula».

Allora, signor Presidente, o ricordo male io o hanno sbagliato gli stenografi, o qui mente il ministro Orlando o mente il ministro Boschi. Oppure, addirittura, è il ministro Boschi che mente a se stesso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Ma quando un Governo mente, e lo fa in Assemblea, deve andare a casa.

Tuttavia, la questione riferita all'ammissibilità è un'altra, signor Presidente. Abbiamo un emendamento interamente sostitutivo del testo, che verrà depositato, o perlomeno, questo è stato detto. Se l'emendamento è interamente sostitutivo di un testo, ci sono precedenti di emendamenti interamente sostitutivi che sono stati presentati. Quando capita questo? Sulla legge di stabilità, ovvero su decreti-legge, quindi, su proposte di iniziativa governativa. Se l'emendamento è sostitutivo di un testo di origine parlamentare, vuol dire che quello non è un emendamento, ma è una iniziativa legislativa! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Quagliariello e Rizzotti).*

Peccato - e qui casca l'asino veramente e, signor Presidente, la prego di porre molta attenzione a questo punto: che l'articolo 87 della Costituzione preveda che l'iniziativa legislativa del Governo non sia fine a se stessa, come può essere quella del semplice parlamentare, ma richiede l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica per la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa.

Delle due l'una: è un emendamento? Credo proprio che non si possa definire un emendamento. È un'iniziativa legislativa? Sì, è una iniziativa legislativa.

Solo che, con il trucco dell'emendamento, si raggiunge quella che è una prerogativa del Presidente della Repubblica. Ma, se non è un emendamento e se non è una iniziativa legislativa autorizzata dal Presidente della Repubblica, lei, signor Presidente, non può accogliere questo testo, perché è una truffa. Una truffa: chiamiamo le cose con il loro vero nome!

Signor Presidente, se il Governo avesse voluto, avrebbe potuto scrivere il testo di un disegno di legge e chiedere l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per poterlo presentare. Dopodiché avrebbe chiesto alla Presidenza di poterlo collegare a quello in discussione e avrebbe potuto porre la fiducia sul proprio testo. Ma non su un testo che viene presentato sotto forma di emendamento!

Lei, signor Presidente, ha dimostrato proprio ieri un notevole coraggio, andando a dichiarare le inammissibilità rispetto agli emendamenti premissivi. Un pronunciamento che personalmente ho giudicato tardivo, ma non rispetto alla valutazione di chi sosteneva che poteva pronunciarsi quindici giorni fa; la mia tardività è legata al fatto che, sulla stessa linea, avrei considerato completamente inammissibile anche il cosiddetto emendamento Esposito, presentato al disegno di legge elettorale. Infatti, delle due l'una: un emendamento è ammissibile oppure no, indipendentemente dal numero degli emendamenti presentati e non certo per l'ostruzionismo, che poi, alla fin fine, non si è visto. Questa volta siamo quindi di fronte all'ennesima entrata a gamba tesa del Governo.

Signor Presidente, le chiedo di dichiarare l'emendamento irricevibile e di fischiare fallo questa volta. Mi ricordo che una volta lei si risentì molto quando qualcuno la appellò con il nome di un arbitro non certo ben famoso. Le chiedo, signor Presidente, di recuperare quella che per me è stata un'offesa gratuita ed immeritata e di dimostrare di essere veramente un arbitro.

Avviandomi alla conclusione, desidero ricordare al Governo un aneddoto raccontato dal ministro Tremonti, che ho emendato perché avete consumato tutte le buste nel giro di una settimana. Il buon Tremonti diceva che quando un Presidente del Consiglio lascia, consegna al *Premier* entrante tre buste contenenti tre consigli, ciascuna delle quali da aprire in occasione di una crisi. Questa volta le buste sono quattro. In occasione della prima crisi il consiglio è di dire che la colpa è di chi ti ha preceduto: ciò è accaduto la settimana scorsa, quando si è detto che è tutta colpa di Letta e Monti. Il consiglio contenuto nella seconda busta è dare la colpa della crisi al Parlamento: si è detto che è colpa della Lega, di Tizio, Caio e Sempronio che hanno presentato troppi emendamenti. Il consiglio contenuto nella terza busta, che ho aggiunto io emendando l'aneddoto raccontato da Tremonti, è di dare la colpa della terza crisi al presidente Grasso, che tanto è lì apposta. Il consiglio contenuto nella quarta busta è di scrivere le buste. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Credo sia arrivato il momento di fare questa considerazione, perché quando si arriva ad apporre la fiducia su un provvedimento del genere, vuol dire che si è arrivati veramente alla frutta. Si tratta di un segno non di forza, ma di debolezza. Non abbiamo praticamente mai esaminato provvedimenti, se non microleggi, di iniziativa parlamentare ed ora che è in discussione un disegno di legge serio bisogna apporre la fiducia perché non ci sono i numeri.

Non l'ha votata il popolo, non la voterà più neanche il Parlamento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Castaldi*).

[*QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, anche io condivido l'opinione che in una democrazia liberale su provvedimenti di questo tipo, che riguardano la coscienza, l'Esecutivo deve rimanerne fuori.

Avevo appreso con molto favore che l'Esecutivo si sarebbe astenuto da qualsiasi intervento, evitando di dare una connotazione quasi da Stato etico a quanto noi stavamo producendo.

È stata fatta una scelta differente: dall'astensione e dalla libertà di coscienza per tutti, in qualche modo proclamata da tutti i Gruppi parlamentari, siamo passati in un battibaleno all'estremo opposto, cioè addirittura al voto di fiducia su un provvedimento come questo in tema di unioni civili. È roba che ricorda più regimi tendenzialmente autoritari, che non democrazie liberali.

Però fino a qui, signor Presidente, siamo nell'ambito delle scelte politiche. Altra cosa è invece quando questa scelta viene ad impattare sulle nostre procedure parlamentari e sulla sostanza delle nostre istituzioni.

Signor Presidente, mi ero appellato alla cortesia istituzionale, chiedendole una risposta ad alcune osservazioni che avevo fatto sugli emendamenti premissivi, facendo riferimento sia alla Costituzione, che al nostro Regolamento.

Non posso fare a meno, oggi, di ringraziarla perché lei questa cortesia istituzionale l'ha adoperata, dando una risposta probabilmente tardiva ma comunque prendendo in considerazione quelle argomentazioni e, indipendentemente dal fatto che in gran parte aderivano ad alcune osservazioni che avevo avanzato, comunque ha esercitato il suo ruolo.

Io ora, Presidente, le pongo un problema e per farlo le chiedo soltanto tre minuti di attenzione per ripassare con lei l'*iter* del provvedimento al nostro esame. Questo provvedimento è entrato in Commissione molto tempo fa. Contro un provvedimento sulle unioni civili si è esercitato un ostruzionismo in Commissione all'interno e nell'ambito di ciò che è consentito dal nostro Regolamento da parte di alcuni senatori, di un numero ristretto di senatori. Anche al fine di superare questo ostruzionismo - che il presidente Zanda ci ricorda molto spesso - quel provvedimento è stato ritirato ed è stato sostituito da un altro simile ma non uguale sul quale si è svolta in Commissione la relazione illustrativa.

Nel momento in cui si doveva aprire la discussione, il presidente Casson ha preso le iscrizioni a parlare per il giorno dopo dicendo che il provvedimento sarebbe stato discusso ma il giorno dopo, presidente Casson, non c'è stata la possibilità di farlo perché il provvedimento è stato incardinato direttamente in Assemblea. Eravamo nel mese di ottobre e tutto ciò accadeva, se non erro, dieci minuti o un quarto d'ora dopo che l'Aula aveva votato il testo sulle riforme istituzionali.

Da allora sono passati quattro mesi. Motivi di urgenza non vi erano. Nel mese di gennaio il testo è stato portato in Aula. Un testo, dunque, con un numero che lo contraddistingue che, dal punto di vista formale, non soltanto non ha conosciuto la discussione sugli emendamenti ma non ha conosciuto nemmeno la discussione generale in Commissione. Correttamente, il presidente Casson ha preso la lista degli iscritti a parlare ma quelle persone non sono potute intervenire perché evidentemente l'incardinamento ha esaurito l'*iter* in Commissione.

Ora, su quel testo sono stati presentati alcuni emendamenti premissivi. Uno di questi in particolare, denominato "supercanguro" aveva lo scopo di far decadere la gran parte degli emendamenti. Così come in Commissione prima della presentazione del secondo testo Cirinnà i colleghi che avevano fatto ostruzionismo avevano ritirato gli emendamenti, anche in Assemblea nel momento in cui si è aperta quella discussione, in particolare il presidente Centinaio, ha ritirato la gran parte dei suoi emendamenti.

Dunque noi ci siamo trovati con un provvedimento che, se non erro e lei mi potrà correggere signor

Presidente, presentava meno di mille emendamenti e un emendamento premissivo che ne avrebbe fatta decadere la gran parte. Su questo si è sviluppato un dibattito. Di fronte all'espressione delle opinioni dei diversi Gruppi è stato chiesto un rinvio di una settimana, un tempo che avrebbe consentito la discussione e il voto su tutti gli emendamenti perché nessun Gruppo ha detto di voler fare ostruzionismo in Assemblea. Al termine di questa settimana, anzi un po' prima, lei si è pronunciato sugli emendamenti premissivi evidenziando una cosa che io personalmente condivido e cioè che il numero degli emendamenti presentati è comunque un elemento del quale bisogna tener conto. Questo è l'unico elemento che differenzia il mio ragionamento da quello esposto dal senatore Calderoli.

Signor Presidente, se si fa la guerra atomica, si possono usare le armi atomiche; ma, se si va in combattimento con armi convenzionali o con le fionde, l'uso della bomba atomica è assolutamente sconsigliato ed è anche in qualche modo immorale. Comunque, in ogni caso, quell'emendamento avrebbe compreso la discussione su questo provvedimento.

Ora si riapre l'Assemblea e si afferma che il Governo, a quanto sentiamo e leggiamo, è in procinto di presentare un maxiemendamento, che riassume in qualche modo la materia e dunque evita, per un'altra strada diversa da quella del supercanguro (dal supercanguro al maxiemendamento, qui è tutto un po' troppo *large*, signor Presidente), che si possa compiere una discussione e che si possa fare quello che su questa materia sarebbe auspicabile fare sin dall'inizio, cioè che ogni senatore si confronti con la sua coscienza e voti su un numero limitato di emendamenti.

Ma anche qui e fino a qui, signor Presidente, siamo ancora nell'ambito delle scelte politiche. Ora io invece le pongo un problema che è insieme regolamentare e costituzionale. L'articolo 87 della Costituzione così recita: «Il Presidente della Repubblica (...) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo». Cioè il Governo, se vuole presentare un suo disegno di legge, ha bisogno di chiedere l'autorizzazione del Presidente della Repubblica. Ora, questo maxiemendamento che si paventa e che è sul punto di arrivare è molto diverso dai maxiemendamenti che fino ad ora abbiamo conosciuto in quest'Aula. A parte i rilievi della Corte costituzionale sui maxiemendamenti in generale, qua siamo di fronte ad una specie diversa, diciamo geneticamente modificata; questo maxiemendamento è una sorta di OGM. Finora i maxiemendamenti si sono prodotti - signor Presidente, mi smentisca se sbaglio - o su progetti già approvati da un ramo del Parlamento oppure su progetti approvati dalle Commissioni di merito, riprendendo il testo uscito dalla Commissione. Credo che anche lei e i suoi predecessori sicuramente abbiate avuto la grazia di sottolineare, quando c'è l'esame della legge di stabilità, il fatto che ciò che è stato approvato in Commissione deve comunque essere compreso all'interno del maxiemendamento. A cosa rispondeva questa accortezza? Al fatto che comunque quella pratica sia ancorata ad un *iter* di tipo parlamentare.

Il disegno di legge Cirinnà invece, per quanto fino a qui ho detto, non è stato approvato in alcun ramo del Parlamento, non è stato approvato in una Commissione di merito (dove non si è aperta neanche la discussione), non è un disegno di legge di conversione di un decreto-legge e non è un disegno di legge del Governo. Quindi, con ogni evidenza, il Governo sta esercitando la prerogativa di ritagliare un maxiemendamento su un disegno di legge che fino ad ora è stato il disegno di legge di un collega e che non ha avuto nessun *iter* di discussione all'interno di questo ramo del Parlamento. Il Governo lo può fare, ma, in base all'articolo 87, ha bisogno del vaglio del Capo dello Stato, perché il vaglio del Capo dello Stato sui disegni di legge di iniziativa del Governo è previsto - ripeto - dall'articolo 87 della Costituzione.

In caso contrario, noi ci troviamo di fronte ad una procedura del tutto nuova e del tutto innovativa, che però - signor Presidente, mi permetto di rimettere questo aspetto alla sua riflessione - porta ad una modifica sostanziale della nostra Costituzione.

Porterà cioè ad affermare che qui è possibile votare su provvedimenti di natura governativa che non sono mai passati al vaglio di questa Camera, che non hanno avuto una discussione e che non sono autorizzati dal Capo dello Stato. Noi sappiamo, signor Presidente - lo sa lei e lo so io - che la Costituzione di altri Paesi questo lo prevede, ma non la nostra. È una modifica sostanziale, per quel che mi riguarda lei sa quali sono le ascendenze costituzionali alle quali mi rifaccio, è una modifica che

mi può anche piacere, ma è del tutto estranea alla prassi e alla lettera della nostra Costituzione. Stiamo cioè facendo una cosa che in qualche modo propone non più di saltare degli emendamenti, ma di saltare a piè pari il vaglio di questa Camera.

Io credo, signor Presidente, che lei su tutto questo debba riflettere e ci debba una risposta. La ringrazio per la sua cortesia. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), CoR e FI-PdL-XVII).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto d'intervenire non solo perché convinto di alcune questioni già sollevate dai senatori Calderoli e Quagliariello, ma essenzialmente perché credo molto nella sua funzione, una funzione che la Costituzione e il Regolamento le assegnano in ragione della carica che lei riveste e che è, né più e né meno, che uno sviluppo di quello che lei ha svolto in tutta la sua vita. Lei oggi è chiamato ad essere giudice, ad attivare tutte le interpretazioni della norma della Costituzione e del Regolamento per affrontare una questione di diritto sostanziale. Non si può fermare ad un aspetto formalistico degli articoli 8 del Regolamento e 87 della Costituzione, ma sostanzialmente deve tener conto di come si è svolto l'esame di questo disegno di legge.

Ho fatto parte della Commissione e, come ho già detto in quest'Aula, da trent'anni, da quando Ersilia Salvato propose il primo disegno di legge in materia, ho sempre creduto nella necessità di una disciplina che consentisse diritti a coloro che non ne hanno, omosessuali e eterosessuali. *(Applausi delle senatrici Bonfrisco e Rizzotti).*

Tuttavia, in Commissione ci è stata impedita qualsiasi capacità di interlocuzione. Il senatore Quagliariello non fa parte della Commissione quindi non ha avuto contezza del fatto che sono stati ben tre i testi unificati della relatrice, testi che cambiavano, di volta in volta, di sostanza. Basta andare a prendere il secondo testo per vedere quanto differisce da quello arrivato in Aula, che è un testo che non abbiamo discusso, completamente diverso e che acuiva quegli aspetti di conformità della disciplina delle unioni civili al matrimonio, aspetti che non erano così forti nei precedenti testi della senatrice Cirinnà.

Ora siamo arrivati in Assemblea e devo dirle grazie ad alta voce, perché lei ha avuto coraggio e non perché, come ha detto Calderoli, c'erano meno emendamenti e quindi si poteva togliere il cosiddetto emendamento canguro. No, lei si è reso conto che l'emendamento Marcucci non aveva alcuna precettività in nessuna delle disposizioni, ma in ognuna aveva la necessità che fosse approvata un'altra norma. Era una norma di programma e lei mi insegna che, in base al Regolamento e alla Costituzione, lei lo avrebbe dichiarato inammissibile anche se lo avessi presentato io e per questo lo apprezzo.

Se è allora questa la logica con cui lei si è apprestato alla valutazione degli emendamenti e del rispetto, non solo formale ma sostanziale, del Regolamento e della Costituzione, lei oggi non può non porsi il problema di valutare il nuovo emendamento che sentiamo dire dovrebbe essere presentato dal Governo. Cos'è? È un testo diverso? Se è un testo diverso, è un nuovo disegno di legge. Noi ne abbiamo già visti quattro della senatrice Cirinnà; questo è il quinto. E sul quinto immediatamente si mette la fiducia?

Lei mi insegna che ciascun giudice ha la libertà di coscienza, ha la libertà di valutare le norme, ma anche i fatti; allora, come sarà possibile applicare la libertà di coscienza che il Partito Democratico, il mio partito e tutti gli altri hanno concesso? Non c'è.

Il testo, che è diverso, avrebbe avuto necessità dell'approvazione del Presidente della Repubblica, essendo un nuovo disegno di legge. Lei non può valutarlo sotto il profilo di un normale maxi-emendamento per la fiducia. Il normale maxi-emendamento tiene conto di quello che è avvenuto in Commissione; poi, per qualche aspetto, lo modifica. Ma in questo caso in Commissione non è avvenuto nulla. In Commissione lei ha un testo che è stato solo presentato e che poi è stato presentato in Assemblea, tant'è vero che è stata la Conferenza dei Capigruppo a scegliere il testo base. Il testo base è un testo che oggi - viene detto dal Governo - non è più il testo scelto dai Capigruppo, ma è un testo alternativo. Il testo alternativo è un nuovo disegno di legge, quindi, essendo un nuovo disegno di

legge, deve essere autorizzato dal Presidente della Repubblica e deve essere riaperta la discussione, perché è un nuovo disegno di legge.

Altrimenti, avendo io la cognizione e la volontà di arrivare a una legge sui diritti civili e sulle unioni civili, i miei emendamenti sarebbero distrutti senza avere la possibilità di discuterne rispetto ad un testo che non è più quello per il quale ho presentato gli emendamenti. Può darsi che per una parte potrei non presentarli.

Il suo compito, signor Presidente, è difficile - lo riconosco - difficilissimo, ma proprio perché è difficile sono convinto che lei, per la sua esperienza, per la sua storia, potrà svolgerlo al massimo livello, che non è solo formale. Lei dovrà chiedere al Governo di presentare un testo e, a differenza delle altre volte, che le sia presentato prima che venga dichiarato: «pongo la questione di fiducia» (se non glielo hanno già consegnato). Lei, infatti, deve poter valutare quella ammissibilità cui facevo riferimento. Il ministro Boschi, dopo che lei avrà dichiarato l'ammissibilità alla presentazione, potrà pure chiedere, certamente, la fiducia; una fiducia che contrasta con il dibattito, la discussione e la libertà di coscienza che è stata attribuita dai singoli partiti.

Le chiedo: è possibile che il ministro Boschi e il Presidente del Consiglio non avvertano la necessità di presentare un testo e di concedere mezza giornata di discussione perché si possa verificare un accordo? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Altrimenti lei non garantisce la libertà di quest'Aula, non garantisce la democrazia del nostro Paese. Nel nostro Paese c'è una regola. La Democrazia Cristiana, quando si è discusso di divorzio e di aborto non ha mai posto la fiducia! Questo è un errore formidabile, perché la garanzia istituzionale delle libertà, dei diritti, non può essere pretermessa ed oscurata esclusivamente per servire l'ansia di decisione di un Capo del governo. Non è questo.

Le chiedo allora e la supplico di fare uno sforzo. Lei è l'unico che può farlo perché ne ha le possibilità tecniche, ne ha la capacità, ha la possibilità di dare una valutazione concreta e di restituire a questa Assemblea la sua dignità. Altrimenti stiamo assistendo, né più né meno, che ad una negazione del Parlamento che porta addirittura a dire: «Ma che ci sto a fare in questa Aula, se viene conculcata anche la possibilità di dialogare *(Applausi del senatore Candiani)* la possibilità di discutere, di confrontarsi, di poter dire quali sono le nostre idee?». Non ne abbiamo avuto la possibilità.

Signor Presidente, sono stato al Congresso delle camere penali che si è tenuto di recente a Verona. Lo sa che magistrati (potrei anche fare i nomi) e avvocati quando ho detto che la legge che stavamo discutendo riguardava solo gli omosessuali e non gli eterosessuali mi hanno chiesto se stavo scherzando e se li stavo prendendo in giro perché sarebbe incostituzionale? Non voglio arrivare a questi argomenti, sto solo chiedendo a lei, Presidente, di applicare una procedura che garantisca il rispetto sostanziale della Costituzione e del Regolamento e che restituisca al Parlamento, al Senato, la funzione che gli è propria. Se così non sarà, vorrà dire che noi non serviamo a nulla, ma neanche la sua funzione sarà rispettata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Mauro Mario e Stefani)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, i colleghi Calderoli, Quagliariello e, adesso, Caliendo ci hanno ricordato l'articolo 87 della Costituzione che prevede, appunto, che il Governo abbia il potere di proporre un'iniziativa legislativa alle Camere, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. Ci è stato poi ricordato anche l'articolo 8. Io credo che il principio da loro affermato sia perfettamente in linea con l'articolo 87 della Costituzione. Bisogna però capire, signor Presidente, se nella fattispecie è utile e necessario questo richiamo alla Costituzione. Il richiamo all'articolo 87 della Costituzione è corretto se il Governo presenta un nuovo disegno di legge di sua iniziativa per il quale chiede l'autorizzazione al Presidente della Repubblica.

Al di là delle considerazioni ultime del senatore Caliendo, che raccontava di aver incontrato alle camere penali magistrati e avvocati che gli avevano fatto notare un profilo di incostituzionalità perché le unioni civili riguarderebbero soltanto persone dello stesso sesso e non anche persone di sesso

diverso, ricordo allo stesso senatore Caliendo e ai colleghi magistrati e avvocati che lui ha incontrato che poiché vi è un matrimonio che consente di accedervi soltanto alle persone di sesso diverso si realizza...

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). È una risposta rozza. Giuridicamente rozza!

FALANGA (*AL-A*). ...un bilanciamento costituzionale nel momento in cui vi è un diverso istituto che consente soltanto alle persone dello stesso sesso di accedervi. Mi pare che il rilievo di ordine costituzionale ma elementare sia ben comprensibile sia da parte del senatore Caliendo, che da parte dei magistrati e degli avvocati che lo hanno contattato.

Ma torno alla questione posta dal senatore Quagliariello. Lei, signor Presidente, è tenuto a fare un esame di questo eventuale emendamento, che non ho letto ancora, pertanto questi interventi mi sembrano preventivi perché discutono di qualcosa e richiamano norme della Costituzione relativamente ad un disegno di legge che ancora non è dato leggere. Come faccio io, signor Presidente, a condividere o meno ciò che dicono i senatori Quagliariello, Calderoli ed altri se non conosco questo emendamento di cui si è parlato? Vorrei anch'io pormi sullo stesso piano della prevenzione.

Cos'è un nuovo disegno di legge rispetto ad uno precedente? Un nuovo disegno di legge è un provvedimento che va ad incidere sul cuore di quello precedente. Ora, il disegno di legge Cirinnà, che cosa prevedeva nella sua più forte sostanza? Il riconoscimento dei diritti di persone che si univano in un'unione civile; il riconoscimento pubblico della loro unione. È intaccato questo principio? L'emendamento confermerà questa possibilità, confermerà il riconoscimento di questi diritti? È questo il cuore del problema: la valutazione se è o no un nuovo disegno di legge che nulla ha a che vedere con il disegno di legge Cirinnà, la qual cosa determinerebbe - sì in quel caso - il richiamo all'articolo 87 e i poteri che ella ha ai sensi dell'articolo 8 del nostro Regolamento. Ma io non lo so, nessuno lo sa in quest'Aula, e però dico: se l'emendamento non ha inciso in questa direzione, se non ha intaccato la *ratio* della norma, che è il riconoscimento dei diritti di persone unite in un istituto che si chiama unione civile, con conseguenze giuridiche che non mi pare siano e si possano porre in discussione, se non è stato toccato questo cuore del problema, noi potremmo avere un emendamento che va a risistemare l'ordine, l'articolazione. Insomma, se la sostanza resta quella, ci troviamo di fronte ad un emendamento, e in quanto tale, quindi, ammissibile, e certamente nulla avrebbe a che vedere con i rilievi fatti dai colleghi e gli inutili richiami della Carta costituzionale.

Signori cari, senatore Calderoli, la Carta costituzionale richiamiamola quando ci serve davvero altrimenti finisce che essa diventa abusata, e quando si abusa della Carta costituzionale si assume un comportamento che non è corretto. Quindi, signor Presidente, io dico che dobbiamo leggere questo maxi-emendamento e verificare se lo stesso vada a significare e a regolamentare qualcosa di diverso da un'unione tra due persone dello stesso sesso. Se così fosse, io mi alzerò e anch'io chiederò a lei di non ammetterlo e di fare in modo che il Governo lo presenti come disegno di legge nuovo, previa autorizzazione del Capo dello Stato. Se però il cuore del problema, della questione trattata dal disegno di legge Cirinnà, non è stato toccato ma è stato soltanto diversamente sistemato con qualche eventuale eliminazione, allora noi ci troviamo di fronte ad un emendamento. Che cosa significa «emendamento»? È un termine che ha come base «emendare», questo significa. Come si fa a parlare di un qualcosa di nuovo se partiamo da quella base e in qualche modo andiamo a modificarla sotto taluni aspetti?

Per queste ragioni, Presidente, questa discussione può finire qui, a mio avviso. Finisca qui perché nessuno può intervenire perché non conosciamo il contenuto del maxi-emendamento. Che arrivi in Aula; così lo leggiamo e verifichiamo se la natura, la *ratio* della norma è seriamente compromessa rispetto al disegno di legge Cirinnà che abbiamo discusso. Se permette, signor Presidente, in quel caso mi permetterò anch'io di intervenire di nuovo per offrire un mio modesto contributo. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, sarò brevissimo, perché non voglio dare ulteriore tempo al Governo, che evidentemente non ha ancora pronti il testo o altri elementi del testo. Chiedo soltanto di prendere in considerazione seriamente le obiezioni che sono state avanzate poc'anzi e che non ripeterò, per non dilungarmi, perché sono molto tecniche. Chiedo di prenderle in considerazione, perché se questa legge dovesse passare con questa procedura, coloro che si oppongono alla sua approvazione hanno praticamente già annunciato la linea che seguiranno, per ricorrere davanti alla Corte costituzionale e in tutte le sedi giudiziarie possibili. Il rischio è dunque quello di varare una legge che al suo interno conterrà - nella procedura, ma anche nel merito - qualcosa che la renda vulnerabile e che un domani potrebbe essere completamente abbattuta. Se questo è quello che volete - ovvero creare una legge fondamentale, su cui ci siamo spesi per anni, con dei pilastri deboli, che potranno essere abbattuti da questa gente che fino ad ora si è opposta e vi ha portato al ribasso - andate avanti lungo questa strada, ma sappiate che così rendete questa legge debole, vulnerabile e probabilmente ne è stata già segnata la strada. Qualcuno interverrà e cercherà di abbatterla, dopo che l'avrete approvata, se arriverete, un giorno, ad approvarla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti*)

Per favore, colleghi, ciascuno ha diritto di parlare in questa Assemblea.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, senatore Falanga, se avessi saputo della sua capacità dialettica, l'avrei scelta per difendere la legge Fini-Giovanardi davanti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Per favore, niente riferimenti personali.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Dico che se le argomentazioni portate fossero state quelle dell'omogeneità di argomento, la legge Fini-Giovanardi sarebbe ancora in vigore, ma la Corte costituzionale opina diversamente. In questo caso voglio solo integrare quello che ha detto il senatore Quagliariello, con alcune cose che forse l'Assemblea non conosce e neanche il Presidente. Non è vero che in Commissione abbiamo perso tempo: ci siamo trovati di fronte a testi che venivano continuamente modificati e abbiamo usato non più di quattro settimane per cominciare a votare gli emendamenti. Perché dunque questo ritardo? Informo l'Assemblea che il 29 luglio 2014 il vice ministro Costa ha comunicato in Commissione giustizia che il Governo intendeva presentare un disegno di legge sulle unioni civili e, pertanto, ha chiesto alla Commissione giustizia del Senato di sospendere l'esame del testo unificato. Era il 29 luglio 2014 e così risulta dal resoconto della Commissione. Il 30 luglio 2014, il presidente Palma, preso atto della richiesta del Governo, ha proposto di sospendere l'esame del provvedimento, fino alla presentazione del testo governativo, che è stato preannunciato dal vice ministro Costa. Abbiamo quindi aspettato fino al 28 ottobre - sono trascorsi cioè i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre - e, alla fine di ottobre, visto che il disegno di legge governativo non è stato presentato, la Commissione ha ripreso i suoi lavori.

Il disegno di legge governativo, che si è inabissato il 28 ottobre 2014, riappare quindi sotto forma di presentazione di un maxiemendamento del Governo su cui viene posta la questione di fiducia. Non solo in 51 colleghi siamo già intervenuti davanti alla Corte costituzionale, ricordando che ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa (e il disegno di legge a firma Cirinnà non è stato esaminato dalla Commissione giustizia), ma l'articolo 87 della Costituzione - lo dico anche per chi ci ascolta dall'esterno - parla del Capo allo Stato e dice che egli «autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo». È evidente che questo disegno di legge arrivato in Aula non è della Commissione (che non l'ha mai esaminato), non è di un relatore (che non c'è), e su di esso il Governo si è sempre rimesso all'Aula: fino a ieri si è dichiarato neutrale rispetto a questa materia. Il Governo aveva detto che avrebbe presentato un disegno di legge, ci ha fatto aspettare quattro mesi ma poi non l'ha presentato; e nemmeno l'ha presentato al Capo dello Stato, perché è il Capo dello Stato che deve autorizzare il Governo a presentare un disegno di legge, caro collega Falanga, altrimenti il Governo non può presentarlo.

Questo maxiemendamento del Governo è allora un disegno di legge che noi vediamo in Assemblea per

la prima volta, che arriva in Aula e sul quale il Governo pone la fiducia senza essere passato per il vaglio del Capo dello Stato. Altro che forzatura incredibile della Costituzione: qui viene stracciata la Costituzione in tutti i passaggi, arrivando ad esautorare totalmente il Parlamento con una procedura innovativa che addirittura prevarica le funzioni del Capo dello Stato. Saremo allora costretti ad integrare il ricorso alla Corte costituzionale anche con questa incredibile forzatura. Vi prego di leggere le decine di dichiarazioni di membri del Governo, secondo le quali mai e poi mai e ancora mai avrebbero posto la questione di fiducia su un argomento di questo tipo.

Signor Presidente, mi sembra che questi rilievi siano di una serietà assoluta e che debba dare ascolto a chi chiede che questo disegno di legge venga discusso in Parlamento. I 500 emendamenti verrebbero smaltiti in due o tre giornate e il popolo italiano saprebbe che la legge che passa è il frutto del lavoro, della passione degli schieramenti, delle idee diverse che circolano in Parlamento e non l'imposizione di un Governo che, in maniera corsaresca o piratesca, vuole mettere la fiducia su questo disegno di legge. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, questi sono i fatti e dovete farvene una ragione: questa è ormai una Repubblica "prenzidenziale". Avete permesso a questo ominide ogni cosa: regolamenti, disfacimento di regole, di metodo. Questo Senato ormai è morto nel suo orgoglio, nel suo agire e nella sua libertà! Se non avete il coraggio di ribellarvi e di confrontarvi con noi, non perdiamo tempo: andiamo tutti a casa e introduciamo la fiducia cieca, senza il testo; votiamo subito adesso perché tanto nessuno lo leggerà. Facciamo così. Visto che oggi di questioni di fiducia ne abbiamo già avuta, e la "rifiducia" sarebbe un po' triste, introduciamo la fiducia cieca così abbiamo almeno un po' di divertimento e andiamo a casa. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL-XVII, LN-Aut e della senatrice De Pin).*

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, vorrei fare un ragionamento di carattere generale, premissivo rispetto ai ragionamenti che fanno riferimenti agli articoli del Regolamento e della Costituzione, anche perché questi discendono, come sanno benissimo i consiglieri e i dirigenti del Senato, e anche chi si diletta a studiare diritto parlamentare, da quella che è richiamata in dottrina come la cosiddetta teoria di Bentham.

Faccio una premessa abbastanza veloce. Bentham sviluppa il suo pensiero a cavallo della fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento; lo fa in Inghilterra perché sia lì che in Germania sono molti preoccupati dell'importazione che può esserci delle istanze rivoluzionarie francesi e lo fa in modo più fortunato degli altri perché, prima ancora di essere un teorico di diritto parlamentare - per dirla con una dizione moderna - è un filosofo. Egli si pone il problema di come distinguere le capacità del Governo rispetto alle prerogative del popolo e, quindi, inventa l'emendamento, che poco fa il collega Falanga ha definito nello stesso modo. Emendamento significa proposta di cambiamento per migliorare. Nella distinzione dei poteri, pensando che il Governo debba avere le prerogative per governare, la produzione legislativa è attribuita al popolo e ai delegati del popolo.

Presidente, inseguo il suo ragionamento. Quando lei nella riunione informale ha detto - probabilmente l'ha fatto velocemente per una necessità di comunicazione - che l'emendamento premissivo avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile perché rispetto ai precedenti non aveva le finalità degli altri e, cioè, evitare l'ostruzionismo, si è rilevata una differenza nell'approccio al giudizio degli emendamenti, e cioè di giudicarli per la sostanza e per la finalità. La finalità può essere collegata alla sostanza dell'emendamento o, come nel caso da lei avanzato nella riunione informale, può essere valutata indipendentemente dalla sostanza dell'emendamento stesso: se la finalità dell'emendamento è evitare l'ostruzionismo va bene; se non c'è l'ostruzionismo, allora non va bene. Prima ancora di guardare la finalità - a meno che non sia stata molto breve la sua comunicazione - bisognerebbe riguardare l'emendamento sulla scorta della sostanza. Secondo i principi di Bentham, se la sostanza è

eccessivamente limitativa del potere proprio della prerogativa parlamentare e, cioè, quella di costruire l'emendamento e la proposta per migliorare, a questo punto finisce per essere inammissibile perché nega le prerogative parlamentari.

La nostra Costituzione - entriamo nei riferimenti costituzionali - è costruita - nasce nel 1946 dopo l'esperienza dittatoriale - con una notevole prerogativa parlamentare. Pertanto, il richiamare troppe volte l'articolo 77 non fa riguardare bene la materialità successiva della Costituzione. La materialità si sostanzia notevolmente con la modifica del Regolamento del 1971 della Camera con l'accordo tra il presidente del Gruppo DC, Andreotti e il Gruppo del Partito Comunista. Si portarono in testa al Governo molte prerogative e la prima tra tutte fu la possibilità del Governo di chiedere in qualsiasi modo la parola e, cioè, di superare qualsiasi problema parlamentare con la proposta e con la sua attività. Nel riguardo che si ha alle prerogative parlamentari e alle finalità, c'è il principio per cui la finalità non può travolgere la sostanza. La sostanza dell'emendamento, che poi è la sostanza del Parlamento, è la capacità di proporre per migliorare. Cosa succede, inoltre? Se il Governo adesso, per le prerogative che gli vengono date dal Regolamento, prende la parola, presenta l'emendamento e lei accetta l'emendamento, il principio che lei ha affermato, ancorché non sulla sostanza - cosa che invece vorrei lei riguardasse con maggiore attenzione - travolge la sua intenzione riguardo alla finalità. Le voglio ricordare che, quando vengono illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, lei prende la parola e dice in questa Aula che sono stati illustrati gli emendamenti e cede la parola al Governo per esprimere il parere. Lei avrebbe dovuto comunicare le inammissibilità prima del parere. Quindi, diciamo che, rispetto a una fase antecedente, è il dibattito successivo che le consente di giudicare. Quindi, giudica non sulla base della finalità, ma successivamente - *melius re perpensa* - sulla base della sostanza. Quindi, se lei ha giudicato l'emendamento - non vorrei contraddire la comunicazione fatta alla Conferenza, ma ritengo che l'abbia fatto per abbreviare i termini della comprensione - penso che abbia giudicato il premissivo più sulla base della sostanza che non della finalità.

In proposito, signor Presidente, noi abbiamo il precedente dell'emendamento Esposito. Quando noi tenemmo la discussione sull'emendamento Esposito, lei ricorderà che l'Associazione italiana dei costituzionalisti dibatté a lungo sul fatto che questo fosse stato ammesso, sostenendo che fosse abbastanza stridente rispetto ai principi propri richiamati nel testo di diritto parlamentare di Mattarella del 1976 che fa riferimento ai principi di Bentham. Lì, per l'appunto, si dice che l'emendamento premissivo può avere un significato soltanto nel momento in cui è esplicativo del principio ispiratore della legge, ma non quando è descrittivo.

Il precedente famoso, che abbiamo assunto quando abbiamo discusso e votato l'Espositum era quello della legge elettorale europea del 1979. Vorrei ricordarle, signor Presidente, che quel precedente ha un grande significato, perché il dibattito del 1979 verteva su come scrivere la legge elettorale per le elezioni europee. Il dibattito era se preparare e adottare una legge che prevedesse il voto di preferenza o se invece, vista la dimensione dei collegi, fosse meglio votare con il sistema del Senato, che era quello dei collegi.

La direttiva europea, in quel caso, era per adottare il sistema del voto di preferenza, perché quello era un sistema "più perfetto". Mi si consenta di usare questa espressione, che è una contraddizione in termini, nel senso che «perfetto» è un aggettivo di tipo «mercaticistico» per cui, siccome con quel sistema c'è una migliore conoscenza dei candidati, allora si ha una maggiore democrazia. Quindi, quel principio fu posto come premissivo per affermare che la legge si approvava così per tenere conto di una direttiva europea. Ma non c'è nessun altro precedente, perché sono passati trentacinque anni senza che si adottassero altri emendamenti premissivi. La pratica dei canguri, di cui fece un uso limitato il presidente Mancino nella legislatura 1996-2001, fu adottata da Pera con assoluta parsimonia, da Marini quasi mai e molto raramente dal presidente Schifani.

Il fatto che noi abbiamo riadottato la pratica del premissivo secondo il precedente del 1979 ha avuto un significato che, mi si permetta di dirlo con una punta di vena polemica, avrebbe dovuto essere negato dal Partito Democratico. In quel caso, infatti, bisognava che su una legge elettorale il Partito Democratico si riferisse più a Togliatti e a Li Causi, che combatterono il voto di fiducia per la legge

truffa, e non a De Gasperi. Abbiamo infatti la rivoluzione storica per cui i *post*-comunisti hanno poi adottato il sistema di De Gasperi.

Signor Presidente, se noi dobbiamo salvaguardare la sostanza, e non la finalità, dobbiamo a questo punto cercare una mediazione e cercare di non comprimere eccessivamente le prerogative parlamentari. Se la scelta è migliorare l'assetto democratico, con la pretesa che la proposta della cosiddetta legge Cirinnà sia migliorativa, allora il dibattito è se, per un preteso miglioramento democratico, dobbiamo invece comprimere eccessivamente le nostre prerogative democratiche.

Mi si permetta qui una citazione di Benjamin Franklin, il quale affermava che quando l'alternativa è tra sicurezza e libertà, noi finiremo per non essere degni né delle prerogative democratiche né della democrazia.

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente anzitutto per dire che condivido tutte le considerazioni fatte dal senatore Crimi, il quale ha sottolineato che la modalità di lavoro adottata cela un grande imbroglio, ossia nascondere la volontà di non fare una legge vera e seria, facendo finta di discutere un provvedimento e di portarlo, anche attraverso questa procedura (casamai fosse vera) all'approvazione, in modo da costituire un grave precedente che, un giorno molto vicino, possa consentirne, dal punto di vista giuridico, l'annullamento per vizi di procedura.

Al di là del merito, ho una richiesta da avanzare, signor Presidente. Il tema è certamente importante e delicato e non credo richieda una discussione così ampia in questo momento, *ad horas*, quando ancora non sappiamo se quel testo e quella procedura esattamente si realizzeranno.

Signor Presidente, la ringrazio ovviamente per la disponibilità dimostrata in questa fase, ma le chiedo di far svolgere più seriamente e concretamente questo dibattito solo dopo l'avvenuta presentazione del testo del maxiemendamento su cui - su quello sì - sono a richiederle il massimo dell'approfondimento dal punto di vista tecnico e del profilo costituzionale, oltre che della correttezza della relativa relazione tecnica. Far svolgere adesso la discussione mi sembra un po' improprio. Le chiedo quindi di garantire ai Gruppi il dibattito su questa tema, magari anche con la previsione di un solo intervento per ciascun Gruppo, ma solo dopo la ricezione del testo del maxiemendamento del Governo.

PAGLIARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (*PD*). Signor Presidente, le suggestioni emerse nel corso del dibattito sono molte.

Credo che i profili emersi in questa discussione siano due: il nodo politico e quello procedurale. È chiaro che, per quanto abili siano state le disquisizioni, sotto il profilo procedurale nessuno è riuscito a dimostrare che l'*iter* che si sta seguendo violi l'articolo 72 o 87 della Costituzione. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Siamo esattamente nel procedimento legislativo in Assemblea, nella fase in cui è preannunciata la presentazione di un emendamento del Governo. Fino a prova contraria, nel procedimento legislativo il Governo ha la facoltà e la piena legittimazione a presentare emendamenti. (*Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut*). Si tratta di un emendamento e non di un nuovo disegno di legge; non è la portata dell'emendamento che decide, ma la fase in cui si inserisce l'atto che viene portato in questa sede.

A questo punto, pensare che l'esercizio della prerogativa del Governo sia una forzatura significa voler forzare le regole per impedire che il procedimento legislativo arrivi al suo termine. (*Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut*). Perché la suggestione che è stata avanzata...

AIROLA (*M5S*). È vergognoso!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Il dibattito si è finora svolto in maniera ordinata.

AIROLA (*M5S*). Potevamo votarla! È una vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. (*Vivaci commenti del senatore Airola*). Prego anche di non fare applausi che non sono confermativi. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Sono applausi

sarcastici ed ironici.

CROSIO (LN-Aut). Applausi al Presidente! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Anche questo applauso lo metto in quella categoria.

Colleghi, fate parlare il senatore Pagliari. Avete parlato tutti ed il dibattito che si sta svolgendo è molto interessante. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

AIROLA (M5S). È perché dobbiamo aspettare il maxi emendamento: è per quello!

PRESIDENTE. Senatore Airola, cosa ho appena finito di dire?

AIROLA (M5S). Vogliamo vedere le lucette che si accendono!

PRESIDENTE. Prego, senatore Pagliari, riprenda il suo intervento.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, che ci sia una forzatura della democrazia parlamentare è proprio tutta una suggestione. In quale modo meglio si rappresenta il modello parlamentare se non quando il Governo viene davanti al Parlamento e, assumendosi le proprie responsabilità, gli chiede se può ancora continuare a governare o meno? (*Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut*).

AIROLA (M5S). Pazzesco!

PAGLIARI (PD). Il nodo è tutto qui perché, nel momento in cui c'è la trasformazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare in un disegno di legge che il Governo assume come questione fondamentale, decade la questione politica. E, di fronte al tema del riconoscimento dei diritti delle unioni civili e delle convivenze, si vede chi è preoccupato di attuare gli articoli 2 e 3 della Costituzione e chi invece non è preoccupato di questo, ma vuole solo impedire che si riesca a realizzare l'approvazione di questo disegno di legge, perché dopo trent'anni ci sarà chi darà il riconoscimento a questi diritti. (*Applausi del senatore Cociancich. Commenti del senatore Giarrusso*). E, quindi, ci sarà chi si ascriverà questo risultato e dimostrerà di saper governare, di saper affrontare i problemi e di dare delle risposte.

Il problema è tutto qui. Manca la serenità nella dialettica parlamentare di affrontare il discorso e di arrivare alla definizione della legge, perché la preoccupazione è che ci sia chi... (*Proteste del senatore Volpi*).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la richiamo all'ordine. Avete parlato e avete espresso tutte le vostre opinioni. Non può interrompere un collega che parla.

Prego, senatore Pagliari.

PAGLIARI (PD). La preoccupazione è che ci sia chi riesce a mandare in porto il riconoscimento delle unioni civili e delle convivenze e il fatto che un Governo, a questo punto dell'*iter* parlamentare, si assuma la piena responsabilità e ponga la fiducia rispetto ad un disegno di legge che attua l'articolo 2 della Costituzione non può che essere motivo d'orgoglio per chi appartiene a questa maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, il collega Pagliari mi fa quasi tenerezza. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e dei senatori Giovanardi e Mussini*).

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, niente riferimenti personali. Lo so che si tratta di un nobile sentimento, ma non si fanno riferimenti personali di qualsiasi tipo.

DE PETRIS (Misto-SEL). Non c'è nulla di personale, Presidente. Mi fa tenerezza perché, venire qui e impegnarsi a dimostrare la tesi che l'idea che ci sia un conculcamento delle prerogative parlamentari sia solo una vaga suggestione, francamente...

Presidente, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto la senatrice Bonfrisco. Per la verità, noi questa discussione dovremmo tenerla - e le chiedo anch'io di poterci fare accedere al testo - nel momento in cui sarà presentato il maxi emendamento. E allora vedremo se si tratta non di un emendamento che il Governo ha facoltà di presentare in ogni momento, ma di un testo nuovo vero e

proprio, oppure di un testo vecchio con modifiche. Non lo sappiamo e comunque questo dimostrerà che, nell'ambito di un'iniziativa, tutta parlamentare, c'è un intervento. E non vi dobbiamo ribadire il motivo per cui proprio in questo caso è veramente incredibile utilizzare lo strumento della fiducia.

Ora, dato che non voglio aspettare un'altra mezz'ora che il testo sia pronto, per dare modo anche al Governo di lavorare con serenità, le chiedo, Presidente, di poter svolgere la discussione nel momento in cui sarà presentato il maxi emendamento. Noi dobbiamo avere anche il tempo di esaminarlo. Si tratta di questioni molto delicate perché, con una riga che cambia, può cambiare effettivamente tutto quanto l'impianto che abbiamo discusso per giorni e giorni.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Due per Gruppo?

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni che sono venute dai colleghi, prima dal collega Calderoli, poi dal senatore Quagliariello e anche dagli altri intervenuti nel dibattito. La mia impressione - e cercherò di dimostrare perché - è che questi interventi hanno sicuramente un valore di natura politica, ma sono assolutamente influenti per giudicare come illegittimo o addirittura pericoloso il procedimento, dal punto di vista sia costituzionale che regolamentare. *(Commenti del senatore Giarrusso).* Cercherò di argomentare e di spiegare il motivo.

Noi stiamo discutendo di una materia parlamentare, che, in quanto tale, è oggetto di esame da parte di quest'Aula, che ha concluso la discussione generale ed era prossima alla votazione degli emendamenti.

GIARRUSSO (M5S). Presidente, ma non era uno per Gruppo?

FINOCCHIARO (PD). Questa materia è nella disponibilità del Governo in ordine alla presentazione di un maxi emendamento. E lo è non perché lo dico io...

GIARRUSSO (M5S). Presidente, ma non era uno per Gruppo?

FINOCCHIARO (PD). Scusi, collega Giarrusso, le dispiace?

GIARRUSSO (M5S). No, ma siccome era uno per Gruppo...

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, dirigo io il dibattito. La ringrazio.

GIARRUSSO (M5S). Difatti a lei mi rivolgo.

PRESIDENTE. Difatti lei non deve interloquire.

GIARRUSSO (M5S). Volevo sapere, signor Presidente, se è possibile intervenire più di uno per Gruppo.

PRESIDENTE. Ho dato la parola alla senatrice Finocchiaro e la farò parlare.

Prego, senatrice Finocchiaro.

GIARRUSSO (M5S). Le chiedo di parlare anch'io, signor Presidente.

FINOCCHIARO (PD). Quali sono le condizioni per le quali, su una materia oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea, il Governo possa porre il voto di fiducia su un maxi emendamento?

GASPARRI (FI-PdL XVII). Ma dov'è?

FINOCCHIARO (PD). Se noi facciamo riferimento al Regolamento, sappiamo che c'è una esclusione specifica che riguarda le modifiche regolamentari. Ma l'unica scriminante sulla base della quale valutare se il Governo possa o non possa, attraverso la forma del maxi emendamento, porre la questione di fiducia è che il Governo ritenga essenziale quella materia per l'attuazione del proprio programma di. E, in questo caso, vi è un'assoluta corrispondenza tra la materia e il programma di Governo.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Ma dov'è scritto questo?

FINOCCHIARO (PD). È scritto in tutti i testi di diritto costituzionale, nel primo volume. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).*

GASPARRI (FI-PdL XVII). Ma dov'è nel Regolamento?

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la prego, lasci intervenire. Lei è anche un Vice Presidente e la prego di collaborare con la Presidenza.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Qual è la norma? Ci dica la norma!

FINOCCHIARO (*PD*). Peraltro trattandosi, come nel nostro caso, di una Repubblica parlamentare, il Governo pone il voto di fiducia su una materia, ritenendola essenziale per attuare il proprio programma, con il gesto estremo che secondo la nostra Costituzione, che appunto descrive una Repubblica parlamentare, il Governo può compiere, ossia porre la questione di fiducia; fiducia che può essere rifiutata dal Parlamento, con il conseguente venir meno della sopravvivenza di quel Governo.

Peraltro, voglio dire che la storia recente e meno recente del Parlamento italiano ha conosciuto molte volte la presentazione di un voto di fiducia su materie che non erano state esitate dalla Commissione secondo il procedimento ordinario, cioè su disegni di legge arrivati in Aula senza relatore. E a nulla e in nessun modo rileva il fatto che originariamente si trattasse di un disegno di legge di origine parlamentare o di un disegno di legge governativo, poiché appunto la cosa cui occorre avere riguardo è che si tratti di materia all'oggetto dell'Assemblea, come nel nostro caso.

L'argomentazione secondo cui in questo caso si tratterebbe di un disegno di legge - argomentazione molto brillante, svolta prima dal senatore Calderoli e poi ripresa dal senatore Quagliariello - è francamente una trovata intelligente, ma direi che è più un espediente retorico che una motivazione sostenibile dal punto di vista costituzionale. Altrimenti dovremmo dire - e lo diciamo infatti - che tutti i maxiemendamenti sono in realtà dei disegni di legge mascherati e, in quanto si tratta di maxiemendamenti, e quindi totalmente legittimi, è ovvio che non occorre, come occorre per i disegni di legge governativi, che ci sia il vaglio del Presidente della Repubblica; e ciò tanto più che la materia è già oggetto dell'attenzione del Parlamento, al cui interno esistono, dal Presidente del Senato in poi, organi di garanzia che possono rilevare profili d'incostituzionalità della materia - ma non è il nostro caso - visto che è a questo vaglio di costituzionalità che il senatore Calderoli si riferiva quando richiedeva la firma del Presidente della Repubblica sul testo.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). È arrivato l'emendamento e, quindi, può anche smettere.

FINOCCHIARO (*PD*). A me sembra, quindi, che i colleghi stiano davvero confondendo, abilmente naturalmente, e in maniera intelligente, profili procedurali con profili di opportunità politica, sui quali naturalmente ci possiamo appassionare, ma che non hanno rilievo in ordine alla legittimità delle procedure che noi stiamo osservando.

Infine, alla senatrice Bianconi, che lamentava come questa sia diventata una Repubblica presidenziale, vorrei ricordare che nelle Repubbliche presidenziali il voto di fiducia non esiste. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti*).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Prezidenziale!

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi stupisce questo dibattito perché quanto è successo è molto semplice: il senatore Calderoli ha fatto un richiamo al Regolamento molto preciso e circostanziato, sul quale ella ovviamente si deve esprimere. E ci aspettiamo da parte sua una espressione più che interventi di senatori che appartengono alla maggioranza, di cui non si capisce né il punto di partenza né il punto di arrivo del ragionamento, salvo quello di prendere tempo per dare modo al Governo di mettersi d'accordo dietro le quinte per un maxiemendamento che non c'è ancora. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami*).

Infatti, una cosa l'abbiamo appresa, signor Presidente. Dal senatore Pagliari abbiamo, cioè, appreso che si tratta di un nuovo disegno di legge - lo ha dichiarato prima e il Resoconto stenografico lo riporterà - e dalla senatrice Finocchiaro abbiamo appreso che fa parte del programma di Governo. A questo punto ovviamente è una questione politica: si tratta di capire se questo programma di Governo è quello della maggioranza del PD, della minoranza del PD, della maggioranza di NCD, della minoranza di NCD, nella nuova maggioranza di AL-A o di quali altre frattaglie della nuova e vecchia maggioranza del

Governo Renzi. Altrimenti qui non si capisce altro. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

PRESIDENTE. La ringrazio, ma il contributo al dibattito deve essere accettato da tutti, soprattutto dal Presidente.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, noi vorremmo capire.

Il Partito Democratico dice in quest'Aula che la materia, il maxiemendamento, fa parte del programma di Governo. Eppure c'è il maggiore azionista dell'Esecutivo, Alfano, che detta le regole e dice da mesi che la materia dei diritti civili degli LGBT non fa parte del programma di Governo. Si dovrebbero decidere a dire qual è il programma *(Applausi dal Gruppo M5S)*, a meno che non sia restare nelle proprie poltrone il più possibile, e allora sì che si cerca in qualche modo la mediazione pur di non far cadere il Governo.

Se questo è il programma, è bene che lo dicano. Ma non vengano a dire che il maxiemendamento serve a dare diritti civili ai cittadini di questo Paese, perché i diritti civili li abbiamo dati in Commissione giustizia votando il disegno di legge e noi lo abbiamo votato, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo compromesso al ribasso, questo mercato sulla pelle dei cittadini è per togliere diritti che già avevamo riconosciuto in Commissione giustizia. Già li avevamo riconosciuti e qui li si tolgono. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non mi si venga, quindi, a parlare di programma. Non mi si venga a parlare di libertà e di diritti dei cittadini. Qua si tratta soltanto di continuare una rabberciata azione di Governo in qualche modo, come che sia. No, signor Presidente, non sulla pelle dei cittadini e non così! Mi rivolgo a lei, signor Presidente. Questa fattispecie è particolarmente grave, perché stravolge completamente l'iter legislativo. È già stato esposto, molto meglio di come posso fare io, da altri colleghi. Ma è nella sua funzione tutelare la Carta costituzionale, che non può essere stravolta in siffatto modo. Con quell'emendamento si approva una legge diversa e altra da quella che questo Senato, con la Commissione giustizia, ha voluto approvare, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sarò molto breve perché non voglio aiutare la melina affinché arrivi il maxiemendamento e non ho nulla da aggiungere alle argomentazioni, che condivido pienamente e mi sembrano anche definitive, in particolare del senatore Caliendo e di altri che hanno parlato prima.

Vorrei solo segnalare un fatto. Sono arrivato alla ripresa di questa seduta in ritardo perché ero fuori per una visita medica. Giungendo da piazza delle Cinque lune, dove non si poteva circolare a piedi, con l'intenzione di entrare in Senato da piazza Madama, dopo aver visto delle persone che manifestavano - immagino - a proposito del provvedimento in esame, per evitare di camminare tra esse - non certo per paura, perché, grazie a Dio, non ne ho - ho svoltato per via Santa Giovanna d'Arco. Nonostante questo, un signore mi ha detto: «Senatore, vada via da qui perché rischia». Al che io ho risposto: «Qui siamo liberi tutti quanti, siamo ancora una Repubblica democratica e ciascuno è libero di fare ciò che vuole» e mi sono incamminato per via Santa Giovanna d'Arco per entrare in Senato da San Luigi de' Francesi. A quel punto un gruppo di signori si è messo a urlarmi degli impropri alle spalle, peraltro - potrei dire - di carattere sessista.

Segnalo questo episodio, che non aggiunge né toglie nulla alle argomentazioni, sia di merito che di metodo, solo perché, se fosse successo ad altri, sarebbe stata una tragedia e sentiremmo chiedere le sanzioni più micidiali contro gli autori di minacce contro un senatore della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Giovanardi)*.

Lasciamo stare, ma sia chiaro che questi episodi non sono comunque tollerabili e da strumentalizzare, quando mai dovesse succedere - ma non è mai successo - qualcosa di inverso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, ho preso atto del suo richiamo all'articolo 8 del Regolamento, sul quale si è aperto un ampio dibattito. Come le è noto e come lei stesso ha detto, la Presidenza giudica della ricevibilità dei testi. Peraltro, il testo cui ella fa riferimento non è ancora sottoposto alla Presidenza stessa, sulla base del Regolamento, ma anche alla luce della prassi.

Sono diversi i precedenti di disegni di legge di iniziativa parlamentare sui quali il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia, a partire dall'XI legislatura (Governo Ciampi), sulla nomina del consiglio d'amministrazione della RAI; poi, nella XII legislatura (Governo Dini), sui servizi di pubblica utilità; proseguendo nella disamina dei precedenti, sono certo che lei ricorderà, perché era allora Ministro per la semplificazione del quarto Governo Berlusconi, che anche sotto quel Governo nella scorsa legislatura, per ben due volte, è stata posta la questione di fiducia su emendamenti interamente sostituivi, che accorpavano testi di iniziativa parlamentare; il 9 marzo 2010, sul disegno di legge in materia di legittimo impedimento; il 28 luglio 2011, sul cosiddetto lungo processo di iniziativa dell'onorevole Lussana e altri; infine, anche in questa legislatura è già successo, alla Camera, sulla legge elettorale e, al Senato, sul disegno di legge concernente l'omicidio stradale.

GIARRUSSO (M5S). Lo schifo è successo!

PRESIDENTE. Detto questo, nessuna norma né principio desumibili dal Regolamento del Senato attribuiscono al Presidente dell'Assemblea il potere di sindacare, neppure in termini di compatibilità con il dettato costituzionale, il contenuto di proposte che il Governo presenta al fine di verificare la sussistenza del rapporto fiduciario.

I rilievi formulati da alcuni senatori sono motivati sulla base del carattere innovativo dell'emendamento governativo rispetto ai disegni di legge di iniziativa parlamentare, non soggetti al vincolo previsto per il disegno di legge di iniziativa governativa alla preventiva autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica. Ma tali rilievi toccano aspetti che, come per le riformulazioni richieste in corso di esame di provvedimenti, i pareri espressi, le indicazioni o ulteriori nuovi emendamenti, sempre formulati dal Governo, si ascrivono a profili di contenuto, rispetto ai quali il Presidente del Senato non ha alcun potere, laddove lo stesso Esecutivo si assuma la responsabilità politica di condizionare la propria esistenza alla loro approvazione.

TAVERNA (M5S). Non è vero!

PRESIDENTE. Questo non significa che i rilievi sia di ordine procedimentale, sia di merito, separatamente o congiuntamente considerati, possano formare oggetto di verifica da parte di altri poteri dello Stato secondo le prerogative che la Costituzione loro attribuisce. Sono, infatti, innumerevoli i precedenti di testi legislativi approvati dal Parlamento che tanto prima della promulgazione, quanto successivamente all'entrata in vigore della legge sono stati assunti a motivo fondante di valutazioni di incompatibilità costituzionale non solo in punto di merito, ma anche di procedura legislativa contrastante con quella prevista dalla Costituzione. In tali casi certamente i Presidenti di Assemblea non sono stati, per così dire, distratti ma oggettivamente impossibilitati ad assumersi poteri estranei alla loro funzione, che invece sono esercitati dagli organi dello Stato a ciò preposti in fasi diverse da quella dell'approvazione di uno dei rami del Parlamento. *(Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire).*

Tanto dovevo come risposta all'ampio dibattito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2081) CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*
[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*
(ore 20,22)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia... *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI (LN-Aut). Brava!

GIARRUSSO (M5S). Traditori!

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. ...sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo, presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,23, è ripresa alle ore 21,31).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge sulle unioni civili.

La discussione avrà luogo domani mattina, dopo il parere espresso dalla Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria. Indipendentemente dall'orario di inizio della discussione, questa si concluderà in ogni caso alle ore 17,20, quando avranno inizio le dichiarazioni di voto. I tempi degli interventi della discussione saranno organizzati di conseguenza.

È stato stabilito che la chiama sia indetta alle ore 19.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo non perché si debba votare un calendario, ma perché resti agli atti dei lavori dell'Assemblea, trattandosi di una legge importante, discussa e che continuerà a far discutere il Paese, con chi sarà soddisfatto per un verso e chi non lo sarà per un altro.

Arriviamo a questa stretta finale della discussione e non ripercorrerò tutta la storia per rispetto di noi stessi, vista l'ora e visto che molte cose sono state già dette, come che la Commissione non ha potuto esaminare il testo. È arrivato un testo che prima è uscito sul sito del «Corriere della Sera» e poi è stato distribuito in Conferenza dei Capigruppo. Si dirà che nell'epoca dei *computer* basta un *click* perché un impiegato qualsiasi, che ha digitato il testo, lo possa dirottare. Per carità, mi rendo conto della facilità del gesto, però lo rilevo. Tant'è che lei, signor Presidente, cortesemente, subito dopo che si è osservato questo fatto, ha provveduto a far distribuire ai componenti della Conferenza dei Capigruppo il testo, perché almeno ci fosse una «diretta differita» della cognizione del testo. A meno che il «Corriere della Sera» non sia la *Gazzetta Ufficiale*, ma non essendo ancora una legge approvata, il testo di cui trattiamo fa parte al massimo degli atti parlamentari.

Nella Conferenza dei Capigruppo - lo dico perché resti agli atti dell'Assemblea - le richieste di numerosi Gruppi sono state di poter fare intervenire tutti i senatori del proprio Gruppo per i venti minuti massimi che la prassi e i Regolamenti prevedono. Dal calcolo che si era fatto vi sarebbe stata una discussione di trentasette-trentotto ore, comprese le dichiarazioni di voto, che ci avrebbe portato alle giornate di venerdì o di sabato. Dopodiché, rispetto a questo spazio teorico di trentasette-trentotto ore, lei ha detto che la chiama inizierà domani alle ore 19.

Domani la seduta inizia alle ore 9,30, ammettendo che la Commissione bilancio si sbrighi in un'oretta ad esprimere il parere. Peraltro, anche se non ho potuto ancora esaminare il testo perché ci è stato distribuito in tempo reale, mi dicono che ci sono molte modifiche e situazioni da verificare e valutare. Queste sono eccezioni che ci riserviamo di fare domani, dopo che avremo, con cognizione di causa, letto e raffrontati i testi, perché adesso dovrei solo sviluppare le prime considerazioni di qualche collega che ha avuto la possibilità, mentre eravamo in riunione, di esaminare il «Corriere della Sera» o le carte che ha avuto. Di questo pertanto parleremo domani.

Se alle ore 19 di domani vi sarà la chiama, calcolando un'ora e quaranta minuti per le dichiarazioni di voto, praticamente la discussione arriverà fino alle 17,15. Ipotizziamo che la Commissione bilancio finisca alle ore 11: dalle ore 11 alle 17,15 avremo circa sei ore di discussione, facendo ovviamente, come è normale una seduta senza interruzioni, com'è assolutamente logico in giornate del genere. Si è passati quindi da una richiesta di trentasette-trentotto ore a sei ore di discussione, dopo che c'è stata la fiducia, dopo che non c'è stata la discussione in Commissione, dopo che sono stati cambiati i testi (e ancora dobbiamo vedere cosa è stato fatto), dopo tutta la discussione, che è già agli atti e non la ripeto, sulla procedibilità o meno di questo tipo di emendamento. Al riguardo, abbiamo sentito anche la senatrice Finocchiaro dire che si poteva fare per Regolamento. La mia domanda - e mi scuso per averla interrotta, ma era una interruzione che fa parte della dialettica di un'Assemblea - era rivolta a sapere quale fosse la norma del Regolamento e la senatrice mi ha risposto che è scritto nei libri. I libri sono tanti, anch'io ne possiedo molti e ne ho letti abbastanza; ci saranno libri di discussione sulla Costituzione ed anche la stessa riforma costituzionale che abbiamo approvato prevede, per i programmi di Governo, procedure di un certo tipo, però oggi questa norma nel Regolamento non c'è. È sfido la senatrice Finocchiaro, così potrà riflettere e documentarsi nella nottata, se ha questa norma regolamentare ad indicarla e non fare semplicemente riferimento ai libri, perché di libri ce ne sono tanti e ognuno di noi può portare i suoi e nella materia del diritto costituzionale il dibattito, per fortuna, è ricco e plurale.

Ritengo questo modo di procedere, francamente, inaccettabile, perché si poteva anche votare venerdì o sabato - la senatrice Bonfrisco ha anche proposto, ad un certo punto, di votare domenica, dato che qui non c'è il problema del *week-end* o delle ore libere - dando la possibilità di discutere.

Credo che il senatore Zanda e chi abbia imposto questo modo di procedere abbia commesso un errore

ulteriore rispetto ad una questione importante per tutti i punti di vista, oltre che per chi aspetta il riconoscimento di convivenza di persone omosessuali, cosa che per il Gruppo di Forza Italia ha sempre detto che si può regolamentare. Quanto agli altri aspetti, riteniamo che questo testo non li chiarisca in maniera sufficiente, perché può darsi che non ci sia più l'articolo 5 sulla *stepchild adoption*, ma questa, se non fosse più prevista in quel modo potrebbe rientrare nel provvedimento in altra maniera, ma questo lo discuteremo domani dopo aver letto il testo.

A noi sembra che questo modo di procedere sia sbagliato. È vero che il Paese aspetta. Tra l'altro mi chiedo, come ha detto il senatore Malan, perché oggi sia stato consentito di bloccare la strada di accesso al Senato. Giorni fa - lo dico per memoria al ministro Alfano, pregando i colleghi del suo Gruppo di segnalargli il resoconto - è stato impedito alle imprese balneari di radunarsi a piazza delle Cinque Lune e non è che le imprese balneari siano pericolose. Tuttavia, quelle imprese sono state cacciate a piazza dei Santi Apostoli - ho tutta la documentazione del carteggio della prefettura - mentre altre organizzazioni, che sono evidentemente più rispettate o hanno più diritti di altri, oggi hanno potuto anche bloccare la strada o minacciare i senatori che venivano in Aula. Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma ce l'hanno tutti. Non è che alcuni devono andare a piazza dei Santi Apostoli e altri possono bloccare corso Rinascimento. Occorre la *par condicio*, sennò il tema è discriminatorio: diventa una forma di eterofobia o di balnearofobia, se ce l'avevano con i balneari che forse erano considerati pericolosi. Proporrò una legge contro la balnearofobia perché è stato loro impedito di manifestare a piazza delle Cinque Lune.

È sbagliato quello che stiamo facendo, signor Presidente, e lascia un segno pesante sulla discussione che, se si fosse conclusa con un po' di tempo più, non avrebbe privato di nulla quello che poi alla Camera si discuterà. E penso, qualora questa legge dovesse arrivare in fondo, che continuerà a discutersi nel Paese, perché non è un argomento pretestuoso. Non si vogliono negare diritti a nessuno, ma si parla di genitorialità, di rapporto tra genitori e figli, di adozioni e di diritti dei bambini. Non sono questioni banali. Liquidare domani il tutto, passando dalle 38 ore richieste a cinque ore di discussione, è un modo veramente prevaricatore di chiudere questo dibattito in maniera presuntiva, perché si inasprirà ancora di più il confronto.

Questo volevo dire a questa ora della sera, non perché ciò cambi i destini del Paese, ma perché ognuno sta qui dentro anche per rispondere alla propria coscienza e del proprio mandato parlamentare.

Ritengo che chiudere così questa discussione non consenta di affrontare in modo adeguato e conforme a quello che il Paese sta discutendo questa tematica così importante, che avremmo potuto esaminare in altro modo, discutendo di circa 500 emendamenti. Senatore Zanda, abbiamo fatto leggi che hanno comportato migliaia di votazioni e siamo sopravvissuti ad un esercizio di democrazia. Meglio avere qualche ora in più in Parlamento e migliaia di votazioni che non poterne fare affatto, perché questa non è democrazia.

BONERISCO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, mi permetta di ringraziarla per il suo impegno nella Conferenza dei Capigruppo a trovare una soluzione che potesse garantire alla maggioranza di svolgere il proprio ruolo e all'opposizione di esercitare il suo. Però, i conti sono presto fatti e lei li può fare meglio di me, Presidente, perché lei avrà senz'altro letto prima di noi questo testo che si compone di ben 12 pagine.

PRESIDENTE. Assolutamente no; l'ho ricevuto insieme a voi in Capigruppo.

BONFRISCO (*CoR*). Speravo che almeno lei avesse potuto leggerlo qualche minuto prima di noi. Mi dispiace ancora di più perché, come hanno segnalato alcuni colleghi, era già presente sulle pagine del sito «www.corriere.it». cosa vuole, sono i miracoli della tecnologia!

Noi dobbiamo riuscire a stare in questa Aula fino all'ultimo giorno, che spero arrivi presto, garantendo che la procedura di questa Assemblea sia sempre efficiente ed efficace, come si dice in gergo, perché nessuno possa dire che una legge, peraltro così importante, sia stata approvata con procedure e

modalità particolari e - io ritengo - assurde. Dove sta l'assurdità, Presidente? Nello sforzo compiuto da tutti, da lei per primo, per trovare un punto di equilibrio. Alla fine, conti alla mano, il tempo della discussione generale, su un testo che è "prendere o lasciare", perché la capacità emendativa viene meno con l'adozione di questa procedura, si snoda, secondo l'orientamento della maggioranza, in quelle poche ore che intercorreranno domani tra la fine dei lavori della Commissione bilancio, che si esprimerà per il profilo dell'articolo 81 della Costituzione, che doverosamente viene fornito, e il voto finale che è stato determinato da lei, nonostante una proposta precedente che ci vedeva esprimere il voto finale nella giornata di venerdì, domani pomeriggio alle ore 19.

Non ho molto da aggiungere su questo tema. Penso sia chiaro a tutti che non è solo una forzatura, non è solo una strozzatura, è la necessità di applicare un metodo, quello che è stato applicato già in altre occasioni, che come in altri casi - e voglio ricordare solo gli errori ed i pasticci della legge di stabilità - produce una legge che esce male.

Vedrà, signor Presidente, che nonostante i suoi sforzi questa legge esce già morta, per la procedura e per il contenuto, che adesso solo sommariamente cominciamo a leggere, ma che potremo valutare ancora meglio domani mattina, alla luce dei rilievi della Commissione bilancio.

Detto questo, sono per liberare almeno l'Assemblea dalla modalità che io definisco oscura, perché il rischio era quello di andare a votare ancora una volta di notte. Di notte si è votata la legge di stabilità, di notte si è votata la legge elettorale, di notte la riforma costituzionale: sembra che questo sia un Parlamento notturno, invece che un regolare e normale Parlamento. Chiedo che almeno ci si sia l'evidenza e la trasparenza per tutti i cittadini, nella fase delle dichiarazioni di voto, della diretta televisiva, per consentire a tutti di conoscere la verità, le posizioni vere e reali di tutti i Gruppi.

Sottolineo ancora e, se lei, Presidente, me lo consentirà, come spero lo farò ancora domani, come chiunque in quest'Aula, qualunque senatore e qualunque senatrice, avesse voluto partecipare al voto di questa legge, portando la propria opinione e il proprio contributo, aderendo totalmente o non aderendo, non lo potrà fare, perché il voto di fiducia al Governo impedisce di partecipare a chi, invece, avrebbe voluto ben volentieri prendere parte ad un processo legislativo per dare al nostro Paese una buona legge.

PRESIDENTE. In assenza di osservazioni contrarie, la Presidenza chiederà alla RAI la diretta televisiva per la fase delle dichiarazioni di voto.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, come ha detto giustamente lei, non essendoci una votazione, intervengo solamente per lasciare agli atti il nostro parere, che abbiamo già espresso in Conferenza dei Capigruppo.

Innanzitutto, desidero esprimere ai colleghi la delusione per quanto uscito dalla riunione cui abbiamo partecipato. Delusione perché, nel momento in cui si decide, in quattro e quattr'otto, di venire in Aula a chiedere la fiducia, si decide anche che, invece di consegnare il documento su cui si è chiesta la fiducia, in modo tecnicamente decente, ai Capigruppo, per rispetto della Conferenza dei Capigruppo, lo si dà prima ai giornali e mentre lo si trova *on line* e su tutti gli organi di informazione, noi Capigruppo lo veniamo a sapere dai militanti, dalle persone che ci scrivono, dicendo che avevamo promesso di mandare loro il documento ed invece lo hanno trovato prima sui giornali.

Questo è brutto, signor Presidente, perché vuol dire che, ancora una volta, questo Governo non ha rispetto per quest'Assemblea.

Signor Presidente, ancora una volta ricordo che, se è vero che siamo dei nominati e che la legge elettorale non consentiva di esprimere delle preferenze, è altrettanto vero che noi siamo eletti dal popolo. Questa Assemblea ha la rappresentatività popolare, mentre il Presidente del Consiglio non lo ha votato nessuno! (*Applausi del senatore Candiani*).

Non lo vuole più nessuno e questa cosa a noi farà piacere, nel momento in cui andremo a trattare il

famoso *referendum* sulle riforme costituzionali, per il quale il nostro Presidente del Consiglio ha messo sul tavolo la sua permanenza al Governo, dicendo: «Votate me o mandatemi a casa». Noi faremo di tutto per mandarlo a casa.

Tornando all'argomento del mio intervento, come hanno detto prima di me i colleghi Presidenti di Gruppo, quanto sta accadendo è brutto, perché, visto che il Governo ha posto la questione di fiducia su un atto parlamentare, abbiamo chiesto la possibilità di far parlare i colleghi senatori sulla fiducia e sull'argomento, abbiamo chiesto la possibilità di intervenire dopo che la maggioranza ha fatto melina ed ostruzionismo e per una settimana il Partito Democratico ha fatto auto-ostruzionismo, perché si doveva mettere d'accordo con il Nuovo Centrodestra.

Sorrido quando sento il ministro Alfano dire che hanno portato a casa il risultato. Il ministro Alfano non c'era, ma i nostri colleghi di NCD erano presenti al *family day* e ricordano le parole di chi era sul palco. Qui dentro c'è il tradimento di chi ha promesso determinate cose alle famiglie italiane ed andrà sicuramente a votare la fiducia, tradendo - lo ripeto - le famiglie che quel giorno erano in piazza.

A questo punto, la domanda che ci facciamo è la seguente: cosa siamo qui a fare? Perché siamo qui? A fare cosa? A vedere il teatrino del Partito Democratico, del Nuovo Centrodestra, di Verdini e di tutta questa gente che voterà la fiducia su un provvedimento che, senza forzature e la melina del Partito Democratico, si sarebbe potuto portare a casa tranquillamente?

Dico una cosa, che ripeterò anche nelle prossime ore: pubblicare il contenuto degli SMS che ci si è scambiati è politicamente ed eticamente scorretto. La senatrice Cirinnà, o chi per lei, non dovrebbe andarsene perché non sarà approvato quanto ha promesso alle famiglie arcobaleno, dovrebbe dimettersi per la scorrettezza politica che ha dimostrato nei confronti di un collega con cui si era confrontata su un provvedimento e che le aveva detto che avrebbe fatto di tutto per fare in modo che il provvedimento venisse approvato. Ci si deve dimettere ed andare a casa per queste cose e non perché un provvedimento non viene approvato. È vergognoso e glielo dirò domani in Aula, quando saremo in fase di dichiarazione di voto con la diretta televisiva, perché gli italiani devono sapere determinate cose. Ripeto: è vergognoso.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Non si può chiedere ulteriore tempo, in quanto a questo punto è impossibile ed impensabile. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di andare in una determinata direzione.

Sono però contento di una cosa, che ripeterò domani; e cioè che, ancora una volta, Renzi ci ha voluto mettere lo zampino e, ancora una volta, con questo suo atto è riuscito a far incavolare tutti: fa incavolare le famiglie arcobaleno, le quali si vedono tolto quello che avevate loro promesso, e fa incavolare le famiglie che hanno partecipato al *family day*. Ancora una volta Renzi è riuscito a far arrabbiare tutti: obiettivo raggiunto.

Signor Presidente, avrei voglia di dirle di richiamare i senatori e di votare subito così, politicamente parlando, stapperemo la bottiglia di *champagne* perché, ancora una volta, siete riusciti ad incasinarvi con le vostre mani.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, nel corso degli ultimi anni abbiamo visto moltissimi esempi di apposizione della questione di fiducia, anche in casi in cui era imbarazzante, come sulla legge elettorale. Ci mancava solo che la fiducia venisse posta sulla riforma costituzionale.

Vi risparmio di dirvi ancora una volta cosa penso dell'aver posto la fiducia su un disegno di legge che, registrando per la sua natura, come si è visto durante il dibattito, posizioni molto diverse, non poteva che essere parlamentare. Il Parlamento e i singoli senatori si dovevano assumere le proprie responsabilità. In questo modo, dietro la fiducia ognuno poi si ripara. È un'altra specie di voto segreto, perché essendo stata posta la questione di fiducia si deve votare per forza a favore. Questo farà ulteriori danni al Paese.

Peraltro, al contrario del senatore Centinaio, per i motivi opposti, noi riteniamo grave che sia stata

stralciata la *stepchild adoption* e adesso esamineremo nei minimi particolari il maxiemendamento, tanto più che sono state alimentate tante speranze.

Dispiace molto che ancora una volta questo Parlamento - e anche con questo atto questo accadrà, Presidente, e lei al riguardo credo sia molto sensibile - non si assumerà la responsabilità di decidere e lasceremo nuovamente ai giudici, nel caso specifico della *stepchild adoption*, il dovere di assumersi loro la responsabilità.

Tengo molto alla separazione dei poteri e dunque stigmatizzo che noi accusiamo la magistratura di supplenza, perché lo abbiamo fatto in tutti questi anni, ma non ci assumiamo le nostre responsabilità. Tra l'altro, come si vede, ormai anche i pronunciamenti sono molteplici e credo vi sia una richiesta piuttosto pressante da parte della magistratura, o almeno c'era, perché finalmente il legislatore assumesse una posizione, ma questo non accadrà con il voto di questo maxiemendamento, e credo che lo stesso repertorio sarà riproposto alla Camera perché il disegno di legge sarà blindato anche lì, magari con la fiducia.

Ci sarebbe stata la necessità di un approfondimento. Peraltro, il mio Gruppo non mi pare avesse chiesto chissà quanto tempo, avevamo chiesto un tempo, a nostro avviso assolutamente congruo, cioè all'incirca due ore, e ora invece ci troviamo in una situazione molto diversa.

Per quanto ci riguarda, ci dispiace che, perché è previsto che si riunisca il consiglio federale della Lega, non si potesse lavorare anche il venerdì, perché credo che sarebbe stato opportuno dare la possibilità assolutamente a tutti di potersi esprimere. Il rammarico è che, ancora una volta, si poteva procedere ad oltranza, perché si poteva sacrificare il sabato, ed invece ci troveremo contingentati, nei fatti, anche sulla fiducia. Onestamente, questo non l'avevo ancora visto succedere, ma adesso abbiamo visto anche questo.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALBANO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBANO \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorre il ventiseiesimo anniversario della morte di Sandro Pertini, il nostro amatissimo Presidente della Repubblica, il Presidente partigiano che ha attraversato pressoché tutti i momenti decisivi della storia del Novecento italiano. Di lui tutti ricordiamo il suo fulgido esempio di ostinazione, orgoglio e rigore nel portare avanti le idee di libertà e solidarietà. Era pronto ad affrontare ripetutamente il carcere, come ironizzava Nenni a proposito, e una condanna a morte durante la dittatura fascista; era pronto a correre più di un pericolo perché le idee del partito socialista continuassero a vivere, pronto a prendersi enormi responsabilità all'alba della liberazione.

Era una figura spigolosa per molti versi e, allo stesso tempo, profondamente legata e immersa nel popolo italiano. Ha avuto l'enorme merito di avvicinare i cittadini ai palazzi delle istituzioni con gesti di grandissima umanità e pietà, donandoci una nuova immagine della massima carica dello Stato. Se pensiamo a lui, la memoria ricorre ad un suo gesto: dal baciare la bandiera nazionale alle mani sui feretri in omaggio alle vittime del terrorismo come Guido Rossa, alla sua capacità di stabilire un contatto emotivo con gli italiani. Una figura popolare perché sempre tra il popolo.

E in questi anni in cui la tentazione dell'antipolitica è forte, la sua figura ci deve essere di costante esempio con la sua rettitudine, la sua lotta per le libertà, la sua umanità. Che la sua lezione possa essere per tutti noi una guida. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 25 febbraio 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 21,56).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ([2237](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2016"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 2223, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" e le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015".

9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".

10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".

10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «All'articolo 13 dell'Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. -- (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria). -- 1. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2-ter. -- (Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace). -- 1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "Entro il 28 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2016".

Art. 2-quater. -- (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -- 1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: "forme sostitutive" sono inserite le seguenti: "ed esclusive" e, all'ottavo periodo, le parole:

"sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 43, comma 12, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

al comma 2:

all'alinea, la parola: «inserito» *è sostituita dalla seguente:* «aggiunto»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.";

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-*quater*. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nell'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e le riduzioni effettuate nell'anno 2015";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. -- (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute -- GSSI).
-- 1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";

c) al comma 6, dopo le parole: "Allo scadere del triennio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis"».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015 e 2016".

1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000"»;

al comma 2, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"»;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-

legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2017";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2017".

6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2016"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. -- (*Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto*). -

- 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2012 all'anno 2017";

b) le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017".

Art. 4-ter. -- (*Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale*). -- 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2017".

Art. 4-quater. -- (*Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico*). -- 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";

c) al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista," le parole: "è assicurato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e la cifra: "100.000" è sostituita dalla seguente: "500.000";

b) al secondo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2017"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (*Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero"*). -- 1. È prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere

derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 6:

al comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole: «costituiscono riferimento fino» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono riferimento, fino»;

al comma 4, le parole: «e per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi *pro capite* per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015"».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale"»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) al comma 20-bis, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"»;

al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 189, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 357, comma 27, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"»;

al comma 9, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: "Ferrovie dello Stato S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.".

9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle

somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo»;

al comma 11:

le parole: «il termine previsto ai sensi del predetto articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.

11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio"»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «, sono aggiunti i seguenti commi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso 3-ter, le parole: «, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto» *e le parole:* «nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella parte II dell'allegato II alla parte quinta»;

alla rubrica, le parole: «dell'ambiente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ambiente e».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016" e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016»;

al comma 7, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "2016" e "2017" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2017" e "2018".

7-quater. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole: "l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana";
- 2) le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";
- 3) le parole: "del direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministratore";
- 4) le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016";
- 5) dopo le parole: "pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" sono inserite le seguenti: ", anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,";
- 6) le parole da: "31 dicembre 2012" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata";

b) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti";

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo";

al comma 8, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis.* Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2014, 2015, 2016 e 2017".

8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "limitatamente al periodo 2011-2016" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2017".

8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b)*, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione "Dogane" del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015».

All'articolo 11:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. -- (*Proroga di termini in materia ambientale*). -- 1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica";

b) il comma 13.1 è abrogato;

c) al comma 13-quater, le parole: "ovvero della società da quest'ultimo costituita" sono soppresse».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. -- (*Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro*). -- 1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

Art. 12-ter. -- (*Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri*). -- 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venti".

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-quater. -- (*Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali*

dell'Ordine dei giornalisti). -- 1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016».

ARTICOLI DA 1 A 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

3-*bis*. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

4-*bis*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016.

5. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

6. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

7. All'articolo 2, comma 6-*quinqies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

7-*bis*. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-*ter*. Le proposte di cui al comma 7-*bis* con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-*quater*. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione dei commi da *7-bis* a *7-quater* il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016».

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».

9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera *b)*, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

b) al comma 82, le parole: «lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*».

9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

10. All'articolo 16-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».

10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente: «*107-bis.* Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017».

10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera *a)*, della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».

10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2016».

2. All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.».

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Articolo 2-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria)

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 2-ter.

(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016».

Articolo 2-quater.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal presente

comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «ed esclusive» e, all'ottavo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

1. All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.;

b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di

gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-*quater*. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2-*quinquies*. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Articolo 3-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa)

1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme

di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000».

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. All'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

6-*bis*. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

6-*ter*. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».

6-*quater*. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».

Articolo 4-*bis*.

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;

b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».

Articolo 4-ter.

(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017».

Articolo 4-quater.

(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».

Articolo 5.

(Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».

1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017».

Articolo 5-bis.

(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero»)

1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° gennaio 2017».

3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica».

4. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016».

4-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi *pro capite* per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

1-*bis*. All'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale».

2. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;

b) al comma 15-*bis* le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

b-*bis*) al comma 20-*bis*, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

3. All'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

4-*bis*. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2016».

6. All'articolo 15, comma 3-*quiquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

7. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017».

8. All'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».

9-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».

9-*ter*. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.

10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2016».

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.

11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.

11-*ter*. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

11-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e «sino al 31 dicembre 2016».

b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto».

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
- 1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
- 2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
- 2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
- 2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
- 2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
- 2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2016».
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».

6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,».

7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «2016» e «2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018».

7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana»;

2) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

3) le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore»;

4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;

5) dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,»;

6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata»;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato

all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo».

8. All'articolo 8, comma 30, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015, 2016 e 2017».

8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».

8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione «Dogane» del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015.

Articolo 11.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».

2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9,

comma 4-*quinqüies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

3-*ter*. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-*quater*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

3-*quinqüies*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016.

Articolo 11-*bis*.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa,

sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;

b) il comma 13.1 è abrogato;

c) al comma 13-*quater*, le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.

Articolo 12.

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

Articolo 12-bis.

(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

Articolo 12-ter.

(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-*quater*.

(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[SOLLO](#), [FEDELI](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola: "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge,", sono aggiunte le parole: "ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

2. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica inserire entro il 31 dicembre 2016"».

1.2

[PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I dipendenti già incaricati di funzioni dirigenziali presso le Agenzie Fiscali, decaduti per effetto della sentenza n.37 del 2015 della Corte costituzionale, sono reintegrati nei ruoli e nelle funzioni che ricoprivano prima della predetta sentenza qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso di Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento o diploma di laurea;

2) aver superato un concorso dell'Amministrazione Finanziaria o-essere vincitore di procedure di riqualificazione per il profilo di Funzionario;

3) avere un'esperienza professionale da Funzionario Tributario di almeno dieci anni nell'Amministrazione Finanziaria;

4) avere superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale al fine di ricoprire provvisoriamente lo stesso ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 309 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, "determina le regole per l'accesso alla dirigenza";

5) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi e non abbia mai avuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni negative della gestione».

1.3

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è

sostituita dalla seguente: "sei"».

1.4

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) il comma 5 è abrogato».

1.5

[PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [ORRU'](#), [FAVERO](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, la seguente lettera:

«*c*) il comma 5 è abrogato».

1.6

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.200

[GINETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«*4-ter*. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.8

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. Con riferimento a quanto previsto da comma 5, si applica il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente».

1.10

[BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole: "a limitazioni delle assunzioni," aggiungere le seguenti: "fermo restando che nello scorrimento delle stesse è data precedenza agli idonei vincitori rispetto agli idonei non vincitori,";

b) e parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.11

[BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.12

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.13

[FUCKSIA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 194, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "tre anni" sono sostituite con le parole: "sei anni"».

1.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «; e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le parole: "e per l'anno 2015"».

1.15

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono soppresse».

1.16

[D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, infine, le seguenti parole:«; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2015"».

1.17

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125», le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse».

1.18

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-bis.1. Data la specificità della natura dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e considerato che gli stessi non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica, ad essi non si applica, a partire dal 1° marzo 2016, quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.19

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10-bis.

1.20

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Sino a tale data, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in molo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi ingeriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.21

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1 Nell'ambito dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1 commi da 747 a 749 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015».

1.22

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" sono aggiunte le seguenti: "nonché

nell'anno scolastico 2016/2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.23

[BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "entro il 1° dicembre 2015" con le seguenti: "entro il 1° dicembre 2017"».

1.24

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

1.25

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.26

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2017"».

1.27

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alinea, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018"».

1.28

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10.1. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

1.29

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 10-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il comma 2-ter, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, a partire dal primo aggiornamento utile"».

1.30

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.31

[MATTESINI](#), [FASIOLO](#), [FILIPPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità - delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, ovvero abbiano sostenuto con esito positivo almeno una prova d'esame. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.32

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 217 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle

istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella G:U - 4^a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata al 31 dicembre 2016, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'art. 1 comma 88 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.33

[FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-bis.1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 87 ad 90 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire la ripercussione sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreta direttoriale del MIUR dd. 13 luglio 2011, si estende l'ambito applicativo di partecipazione al corso di formazione, oltre ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole o che non abbiano avuto una sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel novembre 2004 e nell'ottobre 2006, anche ai partecipanti alla procedura concorsuale 2011».

1.201

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

«10-bis.1- 1. Per il solo anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale possono essere effettuate entro il 15 settembre 2016; la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Conseguentemente, le funzioni dei dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono prorogate alla data di cui al periodo precedente».

1.34

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le parole: «31 ottobre 2021».

1.35

[CONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-ter. Sino alla completa-attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ovvero sino alla emanazione di tutti i Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, le Province, e gli Enti che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2 alla legge 11 gennaio 1996 n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche».

1.36

[BIGNAMI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-sexies. All'articolo 1, comma 265, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le

parole: "in congedo", inserire le seguenti: "o in permesso"».

1.37

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 10-sexies, sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «30 giugno 2016».

1.202

[PUGLISI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10-septies.

1.38

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire i commi 10-septies e 10-octies con i seguenti:

«10-septies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche mm consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge; o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in-atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempe pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel molo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

b) all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;

c) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse".

10-octies. In via transitoria le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i

contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa *ex* articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. I contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui alla previgente normativa *ex* articolo 24, comma 3, lettera *a*), vengono convertiti, senza oneri per le Università, nella tipologia di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come disciplinata nel precedente comma.».

1.39

[PADUA](#)

Precluso

Al comma 10-octies, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.», sono aggiunte le seguenti: «Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i contratti della tipologia di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già gravanti -sul bilancio delle università, i cui titolari hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.40

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "e delle società dalle stesse controllate", sono aggiunte le parole: "nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,";

b) dopo le parole: "di mobilità di personale anche", è aggiunta la parola "già";

c) dopo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge,", sono aggiunte le parole: "ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non può comunque avvenire tra le società", sono aggiunte le parole: "o le aziende speciali".

10-decies. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica" inserire le seguenti: "entro il 31-12-2016"».

1.41

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere infine i seguenti commi:

«1-nonies. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017.

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.42

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 332 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

b) al comma 333 le parole: "1 Settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1 Settembre 2017";

c) al comma 334 le parole: "2015/2016" ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: "2017/2018"».

Conseguentemente:

Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella-misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7 o 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;

all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».

1.43

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017";

b) le parole: "per il medesimo anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "per i medesimi anni scolastici";

c) infondo, le parole: "al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.", sono sostituite dalle seguenti: "al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012".

2) Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi ed in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 114, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola

dell'infanzia, assumendo prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto-legislativo n. 297 del 1994, e con le modalità previste dal successivo comma 109, lettera c), tutti i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla GU 4° serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse».

1.44

[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge-n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, saranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.45

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso- di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data dello settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento- dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 Ufficio III-Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo gestionale delle

scuole. I titoli professionali valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotte con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia, assegna un tutor, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita».

1.46

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente per la regione Sicilia, relativo al corso di formazione per dirigente scolastico di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i candidati che hanno frequentato il corso di formazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 499 del 2015, per un ammontare pari ad almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 7 del 2015, e che hanno partecipato alla prova scritta finale, completandola con la consegna del relativo elaborato ed avendo conseguito un voto in seguito a valutazione, e che non sono ancora in servizio con funzione di dirigente scolastico, svolgono un periodo di tirocinio di 180 ore, oltre l'orario di servizio, in una scuola dell'ambito territoriale di appartenenza, affiancando il dirigente scolastico titolare, che è nominato tutor. Al termine del periodo di tirocinio, da svolgere senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato, i tirocinanti presentano al tutor una relazione sull'esperienza svolta. Entro il 31 luglio 2016 sostengono altresì una prova orale sull'esperienza maturata e sulla relazione presentata ad una commissione costituita da due componenti nominati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dal dirigente scolastico tutor. A seguito del superamento della prova, i tirocinanti sono ammessi nei ruoli di dirigenti scolastici, con decorrenza dal primo settembre 2016, nelle sedi disponibili nella regione Sicilia. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nelle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2014, n. 128, nella posizione risultante dalla valutazione dei titoli professionali, di cui alla tabella allegata al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, con priorità, a parità di punteggio, per i soggetti anagraficamente più giovani».

1.47

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico dando piena attuazione alle norme previste dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, in attesa che si svolgano le procedure concorsuali previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del D.M. n. 499/1015, sono incaricati, a decorrere dal primo settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare.

Gli incarichi sono assegnati a domanda sulle istituzioni scolastiche che nell'anno 2016/2017 risultano prive di dirigente titolare. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 20 agosto 2016 l'elenco delle sedi disponibili. I soggetti di cui al periodo precedente possono presentare domanda per non più di 15 sedi, anche per più regioni, entro il 25 agosto 2016. Gli incarichi, attribuiti secondo il criterio dell'età anagrafica, saranno mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno svolto il servizio per almeno 180 giorni, presentano una relazione sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dall'Ufficio scolastico regionale e, a seguito di valutazione positiva, sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale richiesto, nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128».

1.48

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno il 65 per cento delle ore il corso di formazione di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.49

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici e dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.50

[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*novies*. Al fine di tutelare il sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle scuole, i soggetti che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015 e titolare di ricorso pendente, sono incaricati, a decorrere dal 1° settembre 2016, a svolgere i compiti di dirigente scolastico nelle scuole prive di titolare. Gli incarichi, attribuiti con il criterio dell'età anagrafica, sono mantenuti sino all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei vincitori del concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A conclusione del periodo di incarico, i soggetti che hanno prestato servizio presentano una relazione scritta sull'attività svolta che è valutata da una commissione nominata dell'ufficio scolastico regionale e, a seguito di un colloquio orale con valutazione positiva, sono confermati nell'incarico».

1.52

[SOLLO](#), [RUTA](#), [CUOMO](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [CALEO](#), [ROMANO](#), [MORGONI](#),
[SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#), [LAI](#), [PARENTE](#), [FILIPPI](#), [CONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. In attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.53

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-*ter* dell'articolo 14, con il seguente:

"2-*ter*. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

1.54

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-*novies*. Il comma 2-*ter*, articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 si inseriscono nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1° dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1° dicembre 2018».

1.55

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nelle fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».

1.56

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Per l'anno scolastico 2016-2017 sono prorogate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, riguardante l'assegnazione provvisoria, al fine di consentirne l'applicazione nell'anno scolastico 2016-2017, anche per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015-2016».

1.57

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.58

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-nonies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

1.59

[PEPE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, sopprimere il

secondo periodo».

1.60

[PEPE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, ai primo periodo, dopo le parole: "e 21" aggiungere le seguenti: "primo, terzo e quarto periodo"».

1.61

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013; n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "2015-2016", sono inserite le seguenti: "e 2016-2017"».

1.62

[PEPE](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. Al comma 256 della legge 23 dicembre 2014 n. 90, dopo la parola: "primo" sopprimere le seguenti: "e secondo"».

1.63

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "2015-2016" inserire le seguenti: "nonché nell'anno scolastico 2016-2017";

b) le parole: "2016-2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018"».

1.64

[D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-novies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2"».

1.65

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021"».

1.66

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-novies. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107, le parole: "2016-2017", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2019"».

1.67

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-*novies*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017-18"».

1.68

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° Settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° Settembre 2018"».

1.69

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-*novies*. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017-2018"».

1.70

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

1.71

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, inserire il seguente:

«10-*novies*. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 108; le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016"».

1.72

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "1° giugno 2016"».

1.73

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 1 comma 397 lettera d) punto 6) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior" aggiungere le seguenti: "personale medico ed infermieristico"».

1.74

[DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2016" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2017"».

1.75

[D'ALÍ](#)

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:

«10-*nonies*. Al comma 568 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

G1.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che:

il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge - in casi del genere - è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate.

G1.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premesso che,

attualmente una percentuale vicina al 50 per cento del personale docente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è precario;

questi docenti ricopre posti liberi e vacanti da non meno di un triennio e, comunque, il loro numero non è sufficiente a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno nei prossimi anni a seguito dei pensionamenti;

i docenti precari dell'AFAM è stato, nella quasi totalità, selezionato nel corso dell'ultimo decennio grazie a continui concorsi per titoli artistici, culturali e professionali e svolgono da anni attività di docenza, ricerca e coordinamento didattico che per qualità e quantità non sono dissimili da quelle svolte dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato;

inoltre non è ancora stato esaurito il processo di stabilizzazione ex decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e che dovrebbe coinvolgere un numero assai limitato di docenti (ad esempio non più di 30 di pertinenza delle Accademie di belle arti) e nel contempo non si è ancora giunti alla trasformazione della graduatoria nazionale ex legge n. 128 del 2013 (di cui al decreto ministeriale n. 526 del 2014) in Graduatoria nazionale ad esaurimento - si tratta dell'unica graduatoria nazionale scaturita da procedure

concorsuali - che sarebbe utile per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato;

impegna il Governo:

ad aprire in tempi brevissimi e comunque prima dell'avvio del processo di riordino del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale, un tavolo di confronto tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, i lavoratori e le organizzazioni sindacali che metta fine alla situazione di incertezza che coinvolge i docenti, gli studenti e l'intero comparto al fine di chiudere definitivamente questa lunga stagione di precariato e garantire gli organici minimi per il funzionamento della didattica degli istituti AFAM, e le cattedre libere e vacanti vengano utilizzate per la stabilizzazione del personale precario del comparto, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014.

G1.3

[TOSATO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

apprezza le circostanze che hanno imposto una nuova proroga dei termini di efficacia di numerose disposizioni in scadenza;

rilevata la condizione in cui si sono venuti a trovare gli enti locali, in seguito al blocco del *turn-over* del personale delle loro polizie fino al completo riassorbimento di quello in uscita dalle Polizie provinciali, in via di scioglimento;

considerando che nelle polizie locali operano diverse migliaia di persone, un numero in effetti stimato compreso tra le 50 e le 60 mila unità;

evidenziando come, conseguentemente, vadano in quiescenza annualmente non meno di 1.500 dipendenti delle polizie locali, colpendo non soltanto le grandi agglomerazioni urbane, ma anche realtà municipali minori nelle quali la perdita di anche solo un vigile può implicare la compromissione del servizio;

sottolineando che mentre opera il blocco totale del *turn-over* nelle polizie locali, decresce anche numero degli effettivi in forza alle polizie statali ad ordinamento civile e militare, mentre diventa più acuta la sfida rappresentata dalla crescita della microcriminalità e dalla minaccia terroristica;

ritenendo il processo di riassorbimento del personale delle polizie provinciali di durata incerta;

valutando inopportuno mantenere a tempo sostanzialmente indeterminato il blocco totale del *turn-over* del personale delle polizie locali:

impegna il Governo

a porre allo studio un'attenuazione del blocco del *turn-over* generalizzato in premessa, che permetta agli enti locali di rimpiazzare almeno in parte il personale delle proprie polizie che va in quiescenza.

G1.4

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

al fine di trovare una soluzione per risolvere i contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola, relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 3 luglio 2011, riguardo allo svolgimento del quale molti partecipanti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, hanno proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per gravi scorrettezze, si ritiene

necessaria una sanatoria,
impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre la validità delle graduatorie del suddetto concorso, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche;

a prevedere che al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto, alla data di approvazione della legge n. 107 del 2015.

G1.5

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237, premesso che:

il 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna, al fine di garantire la continuità del servizio di pulizia nelle scuole dei lotti non ancora aggiudicati da Consip nelle regioni Sicilia e Campania, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di decreto-legge recante misure urgenti per l'istruzione che disponesse che le istituzioni scolastiche delle regioni in questione avrebbero acquisito, a partire dal 1° aprile 2014, i servizi di pulizia rivolgendosi a quegli stessi raggruppamenti di imprese che li avevano assicurati sino al 31 marzo 2014 alle condizioni tecniche del capitolato Consip ed a condizioni economiche pari alla media delle aggiudicazioni delle regioni in cui sono attive quelle convenzioni;

nello stesso accordo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna, anche al fine di risolvere definitivamente la problematica occupazionale conseguente alla riduzione degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante le lavoratrici e i lavoratori ex LSU ed appartenenti ai cosiddetti «appalti storici», ad utilizzare risorse complessive pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e sino al 31 marzo 2016 per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia delle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici;

il decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, ha autorizzato le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione quadro Consip all'acquisto dei servizi di pulizia fino e non oltre il 31 dicembre 2014;

la delibera del Cipe del 30 giugno 2014 ha sbloccato 110 milioni di euro, da abbinare a 40 milioni di euro in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino che avrebbero interessato alcune migliaia di plessi scolastici nel corso del 2014;

la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha successivamente modificato tale situazione modificando il testo della legge n. 87 del 2014 già citata al fine di ricomprendervi anche il 2015, sino al 31 luglio;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 117 del 2015 ha poi finalizzato al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici la somma complessiva, a livello nazionale, di 130 milioni di euro per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 giugno 2015;

per l'anno 2015-2016, invece, a partire dal 16 luglio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative contenute nell'articolo 1 comma 174, della legge n. 107 del 2015 con cui si è ulteriormente modificata la legge n. 87 del 2014 prolungando l'autorizzazione per le istituzioni scolastiche ed educative nelle regioni in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip all'acquisto dei

servizi di pulizia fino a non oltre il 31 luglio 2016 dai raggruppamenti e imprese che li avevano assicurati alla data del 31 marzo 2014;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 596 del 2015 ha destinato 10 milioni di euro ad interventi di manutenzione e decoro come anticipo del secondo semestre 2015;

il 15 ottobre 2015 è stata assegnata alle scuole la rata relativa ai 50 milioni di euro ex delibera del Cipe previsti dal decreto-legge n. 154 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2015;

il 16 dicembre 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato alle scuole l'ultima rata di 50 milioni relativa al secondo semestre 2015;

il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto con le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil e di Filcams Cgil, Fisascat Cisl E Uilfrasporti Uil, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ai Ministeri interessati, un accordo quadro al fine di esaminare le problematiche occupazionali e di reddito concernenti le problematiche dei cosiddetti ex LSU ed «appalti storici», in vista della data del 31 marzo 2016;

in assenza di nuove determinazioni è evidente come, a decorrere dal 1° aprile 2016, termineranno gli stanziamenti finanziari e di conseguenza i lavori di decoro;

si tratta dell'ennesimo colpo drammatico ai lavoratori ed in particolare a quelli del Mezzogiorno e della Campania, già falciati dalla crisi economica, in cui le percentuali di disoccupazione (specie femminile e giovanile) sono in costante crescita;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti al fine di salvaguardare il livello occupazionale ed il salario le lavoratrici e lavoratori ex LSU, coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, nonché garantire i servizi di pulizia, igiene e decoro alle strutture scolastiche.

G1.6

[BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

premesso che:

al comma10-*bis* dell'articolo 1 si dispone che la validità delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) del personale è prorogata per un ulteriore triennio, dall'a.s. 2016-2017 all'a.s. 2018-2019. Tale disposizione, preso atto della non chiusura delle suddette graduatorie e in deroga a quanto previsto nella legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd «Buona Scuola»), è probabilmente finalizzata a rendere più facile la pianificazione dei posti da bandire nel concorso a cattedre, previsto dal comma 114 della legge 107/2015, che dovrebbe essere istituito non appena il nuovo regolamento -sulle classi di concorso, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio u.s., verrà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

secondo le stime presentate dal ministro Giannini durante una recente audizione presso la 7^a Commissione permanente del Senato sullo stato di attuazione della legge n. 107/2015 saranno assunti col prossimo concorso, che dovrebbe valere per la scuola dell'infanzia e primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per le attività di sostegno; 63.712 docenti, un numero che sempre secondo quanto dichiarato dal ministro permetterà la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché di quelli che si presenteranno come tali nel prossimo triennio;

ritenuto che:

per la copertura del numero di cattedre vacanti testé richiamata e in ottemperanza anche alla sentenza europea del novembre 2014 contro l'abuso di precariato sia più giusto fare direttamente affidamento sui docenti abilitati dalla fascia d'istituto, già ampiamente formati e con un'esperienza decennale di insegnamento, evitando così che molti fra costoro si vedano costretti a partecipare a un

concorso nazionale, quindi a una nuova prova di selezione, che comporta nuovi costi per i partecipanti e l'intera collettività;

si consideri, inoltre, che per molti docenti abilitati di 2^a fascia, dopo aver in passato sostenuto costi notevoli per la frequentazione di corsi abilitanti, il Consiglio di Stato ha stabilito in diverse sentenze il loro obbligatorio inserimento in GAE, sentenze che tuttavia il MIUR continua a disattendere;

ritenuto altresì che:

a garanzia del riconoscimento delle competenze acquisite nelle scuole durante gli anni di tirocinio, sia forse più opportuno procedere, ai fini delle assunzioni, a uno scorrimento scaglionato delle graduatorie degli abilitati di 2^a fascia trascurati dal piano assunzionale del Governo Renzi;

sulla data di pubblicazione del bando si è già in notevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista nel comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, cioè quella del 10 dicembre 2015, e questo sarebbe, a parere degli interroganti, già motivo valido di sospensione e rinvio della prevista procedura concorsuale;

impegna il Governo:

a prorogare la procedura concorsuale prevista dal comma 114 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo il ricorso a quest'ultima solo dopo previa e risolutiva collocazione dei docenti abilitati di 2^a fascia delle graduatorie d'istituto presso le cattedre vacanti e disponibili dell'autonomia.

G1.7

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto legislativo 150/2015 ha istituito l'ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. A quest'ultima sono state trasferite ingenti risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ISFOL;

in particolare è stato previsto il trasferimento di una quota di dipendenti nei ruoli dell'Agenzia con relativa riduzione della dotazione organica e del bilancio istituzionale della medesima ISFOL, oltreché il trasferimento di un numero imprecisato di lavoratori precari, tramite la cessione dei contratti di lavoro;

la descritta situazione non fornisce alcuna garanzia né in merito alle capacità funzionali ed economiche dell'istituto, né in merito al mantenimento dei livelli di retribuzione e valorizzazione professionale del personale;

impegna il Governo:

a valorizzare il ruolo di ISFOL anche assumendo iniziative di carattere normativo volte ad intervenire sul comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, derivante dall'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevedendo la possibilità di prorogare il termine entro il quale ISFOL possa procedere ad assunzioni, per gli anni 2016 e 2017, in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016.

G1.8

[CRIMI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

la Covip, con un personale complessivo di 73 persone, vigila su un patrimonio di circa 80 miliardi. Lo sforzo appare quindi ingente, considerando che Covip effettua anche ispezioni nelle sedi delle Casse. Ad oggi i compiti di vigilanza attribuiti a COVIP devono essere esercitati «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La Commissione non ha pertanto a disposizione risorse finanziarie finalizzate alla creazione di un *team* di tecnici e analisti in grado di districarsi tra i bilanci complicati e gli investimenti articolati delle Casse previdenziali. Non appare sufficiente la possibilità di fruire di personale reperito presso altre pubbliche amministrazioni «mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza» in quanto trattasi di meri esuberanti, tra i quali non facile reperire le professionalità di cui la Commissione necessita per svolgere i propri compiti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile a dotare COVIP delle professionalità necessarie anche attraverso una eventuale proroga al 2017 della scadenza delle graduatorie vigenti.

G1.9

[PAGLINI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la dotazione organica del personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stata ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono state rese utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e, inoltre, sono stati contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio;

a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo, la dotazione organica dell'ispettorato verrà incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e in relazione al contratto collettivo applicato dall'ispettorato;

le disposizioni vigenti, tuttavia non consentono una adeguata gestione dell'attività ispettiva;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a valutare l'opportunità di adeguare le risorse di personale addetto ad attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso l'attuazione di meccanismi di proroga delle graduatorie concorsuali.

G1.10

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

il comma 10-*sexies* dell'articolo 1 del provvedimento in titolo differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, fissando, altresì, alla medesima data il termine per l'emanazione del decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione;

l'abilitazione scientifica nazionale - prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 - attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori;

le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, oggetto di svariate critiche provenienti dal mondo universitario;

a seguito di ciò è intervenuto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2014, n. 114 che ha, quindi, conferito al Governo il potere di operare una revisione del precedente regolamento;

lo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 (Atto del Governo n. 221) è stato trasmesso alle Camere il 30 ottobre 2015 per il parere previsto dalla norma. Su tale schema, la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 25 novembre 2015, così come la 7^a Commissione del Senato il 2 dicembre 2015;

il 9 settembre 2015 anche l'ANVUR ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

l'iter, quindi, risulterebbe concluso ma ciononostante il Governo non ha ancora emanato il decreto con inspiegabile ritardo e con grave nocumento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B che - pur avendo, per legge, diritto a sostenere, entro tre anni dalla loro presa di servizio, un concorso ad associato presso l'università ove prestano servizio, condizionato all'effettivo possesso dell'idoneità ad associato - rischiano di non poter materialmente sostenere il concorso stesso (e di decadere quindi dal servizio dopo il primo triennio) nel caso che la procedura per la costituzione delle nuove commissioni di idoneità si prolunghi nel tempo;

impegna il Governo:

ad emanare, entro e non oltre il 30 giugno 2016, il nuovo regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale nonché il decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione.

G1.11

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto in esame prevede che le risorse previste nel comma 1 dell'articolo 74, della legge n. 388/2000 destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano

essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
considerato che:

sarebbe opportuno desistere dal finanziare con soldi pubblici questi fondi di previdenza complementare, i quali sono comunque fondi privati,
impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi volti a finalizzare le risorse di cui alla disposizione in premessa alla messa in opera di una vera riforma della previdenza complementare, in particolare della forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS di cui 8, comma 7, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il cd. FondINPS) affinché diventi un fondo aperto e con una *governance* direttamente gestita dallo stesso INPS.

G1.12

[MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:

l'articolo 1 reca Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

il comma 10-*ter*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, intende differire al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di validità, ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (FAM), di cui al comma 102 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente (legge 508/1999);

è bene chiarire che, nell'art.1 della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), dopo il comma 107 «che sancisce l'equipollenza dei suddetti diplomi purché siano stati conseguiti prima della data di entrata in vigore della citata legge è stato introdotto il nuovo comma 107-*bis*;

tale novella era finalizzata a sanare le possibili interruzioni che sarebbero derivate in merito ai corsi del vecchio ordinamento, consentendo a questi ultimi di continuare a funzionare, sia pure a esaurimento;

considerato che:

l'inciso introdotto con il comma 10-*ter* determina un bisticcio semantico, vale a dire una errata interpretazione circa la equipollenza dei diplomi; è chiara l'intenzione del legislatore, tuttavia appare inadeguata la terminologia utilizzata per introdurre il principio;

impegna il Governo:

ad adottare interventi, anche di carattere normativo, idonei a evitare inutili ed estenuanti ricorsi amministrativi, al fine di garantire maggiore chiarezza circa le intenzioni sottese, e consentendo una corretta interpretazione della norma affinché venga riconosciuta l'equipollenza a tutti i diplomi finali, di cui al comma 107 della legge 228/2012 (Stabilità 2013), rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, conseguiti entro il 31 dicembre 2017.

G1.13

[PAGLINI](#), [CATALEO](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame modifica l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativo alla stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria;

tale norma prevedeva, per il solo anno 2014, la non applicazione di sanzioni alla regione Calabria in caso di sfioramento del Patto di stabilità dovuto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro già sottoscritti con i lavoratori socialmente utili; la novella introdotta con questo decreto-legge, amplia anche all'anno 2015 la non applicazione delle sanzioni;

lavoratori socialmente utili ancorché a conoscenza del perverso sistema attraverso il quale questi contratti sono stati concessi in passato, sono costretti a vivere in un perenne stato di precariato che ormai si protrae da trent'anni, attraverso proroghe di sei mesi in sei mesi;

diversi miliardi sono stati spesi dallo Stato e dagli Enti locali per sostenere questa categoria, denaro dei contribuenti utilizzato dalla politica per assicurarsi un proprio bacino elettorale, ma, ciononostante, ancora una volta si propone una disposizione che destina milioni di euro per il pagamento degli stipendi arretrati, senza poter sapere dove sono stati allocati i finanziamenti pubblici;

la Costituzione all'ultimo comma dell'articolo 97, stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», come ribadito dalla Corte costituzionale in numerose sentenze, per cui la stessa stabilizzazione senza concorso e, quantomeno, di dubbia legittimità costituzionale;

nella consapevolezza della necessità di assicurare parte delle risorse al pagamento degli stipendi arretrati e del fatto che parte di questi lavoratori svolge funzioni necessarie per la collettività; impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione del decreto in esame citata in premessa al fine di adottare le iniziative normative necessarie per interrompere l'annoso e annuale rifinanziamento a pioggia degli enti locali per le convenzioni da stipulare per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, introducendo criteri selettivi e procedendo, per quanto di competenza, a successivi controlli.

G1.14

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2237,
premessi che:

il comma 2, articolo 1 del provvedimento in esame, proroga di un anno, ossia al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale alcuni «vecchi» grandi impianti di combustione, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga riguarda quei vecchi impianti per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate le relative istanze di deroga;

la suddetta proroga di termini, ha quindi a che fare con la concessione di una ulteriore e rinnovata deroga per alcuni degli impianti industriali più inquinanti di rispettare i limiti di emissione di inquinanti stabiliti dalla normativa europea;

i ritardi nei procedimenti autorizzatori, e che sono alla base di questa proroga termini, non possono comunque giustificare il dannoso protrarsi di una deroga al rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti;

giò ricordare che l'inquinamento atmosferico esterno, formato da combustioni da emissioni industriali, traffico e riscaldamento, è classificato nel Gruppo 1, cioè cancerogeno per l'uomo: come il cloruro di vinile, la formaldeide, l'amianto, il benzene, le radiazioni ionizzanti;

impegna il Governo

a intervenire nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, per ridurre la durata della suddetta proroga, e comunque a non disporre più alcun differimento dei termini, al fine di garantire il rispetto dei nuovi limiti di emissione a tutti i grandi impianti di combustione.

G1.15

[PAGLINI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 reca disposizioni volte al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

in particolare la lettera l) del comma 1 del citato articolo prevede che il decreto legislativo attuativo della delega riorganizzi le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'INPS della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, prevedere una proroga dello stanziamento già previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico, legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali altresì valutando l'opportunità di un ulteriore aumento delle risorse medesime.

1.0.1

[COMPAGNONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. La proroga è finalizzata a consentire agli enti medesimi di provvedere alla loro stabilizzazione, previo rifacimento delle piante organiche, tenendo conto delle reali e attuali esigenze dell'ente, per l'espletamento di successivi concorsi interni. I soggetti non risultati idonei nell'ambito delle procedure concorsuali, affluiscono all'interno di elenchi redatti da un'apposita Agenzia del Lavoro, istituita dalle Regioni a statuto speciale in forma consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante "contratti di somministrazione di lavoro".

469-ter. Possono rivestire la qualità di soci dell'Agenzia: la Regione, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa, gli enti pubblici territoriali che, alla data di costituzione dell'Agenzia, abbiano ancora a proprio carico soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché altri enti, anche strumentali, della pubblica amministrazione statale».

2.1

[BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpate entro il 2018 i tribunali di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A

del regio decreto-30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Consequentemente, alla rubrica, sopprimere fa parola: «amministrativa».

2.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 21-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", pulizia e facchinaggio";

b) dopo le parole: "personale comunale" sono aggiunte le seguenti: "o da questi incaricato"».

2.3

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità; secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018».

2.4

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È prorogata fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

2.0.1

[PELINO](#), [D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga in materia di giustizia)

1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni».

2-bis.0.1

[D'ALI](#), [MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.1.

(Proroga di-termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2-quater.1

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto; nonché per tutti i lavoratori delle imprese sul territorio nazionale, si prevede il mantenimento del trattamento economico per i contratti di solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 10 dicembre 2014. Al relativo onere, valutato in 15 milioni per l'anno 2016 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

G2-quater.1

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,
premessi che:

la vigenza del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta «Opzione Donna»), è scaduta, dopo 11 anni di operatività, il 31 dicembre 2015; con la previsione di cui all'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) il Governo è intervenuto al fine superare quel *vulnus* venutosi a generare dopo che l'Inps con un'interpretazione restrittiva e penalizzante della legge Fornero, aveva applicato al predetto regime opzionale la norma sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, ritenendo pertanto la data del 31 dicembre 2015 come ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione e lasciando in tal modo fuori dal suo ambito di vigenza tutte le aspiranti lavoratrici la cui finestra mobile per l'accesso al trattamento previdenziale opzionale, nonostante avessero maturato i requisiti (sia anagrafici che contributivi) entro quella data, si apriva successivamente;

d'altra parte il Governo e lo stesso Parlamento, in sede di approvazione del suddetto comma 281 non hanno rimediato all'errore commesso dal Governo in sede di presentazione della legge di stabilità 2016 al Senato che, lasciava fuori dal suddetto termine del 31 dicembre 2015, e quindi dal regime opzionale, le nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome. Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015 contiene infatti ancora il riferimento agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita ed il riferimento alle finestre mobili di 12 e 18 mesi, lasciando così fuori dal beneficio della sperimentazione appunto le suddette platee;

il medesimo comma 281, secondo periodo, ha aperto alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 ma solo nell'eventualità che dovessero residuare fondi dalle risorse stanziare nella medesima legge di stabilità per tale scopo, grazie ad un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti;

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative atte a superare la discriminazione determinata dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 208 del 2015, nei confronti delle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, se lavoratrici dipendenti, e tutte le nate nell'ultimo trimestre del 1957, se lavoratrici autonome;

a prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di ulteriori tre anni, stabilendo quale ultimo termine valido entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della relativa prestazione previdenziale, il 31 dicembre 2018.

G2-quater.2

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2-*quater*, proroga per il 2018 l'esclusione transitoria prevista finora per il periodo 2013-2015 dal contributo dovuto dal datore all'INPS in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale); interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa ed una modifica della norma stessa, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, volta a specificare che la somma prevista sia riproporzionata nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

G2-quater.3

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 2-*quater*, prevede che per i contratti di solidarietà «difensivi» stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata dalla disposizione di cui in premessa.

G2-quater.4

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 2-*quater* del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in particolare il comma 2 del citato articolo reca disposizioni in materia di contratti di solidarietà difensivi;

considerato che:

il rilancio dell'occupazione, soprattutto nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale, deve restare una delle priorità dell'azione delle istituzioni;

in Sicilia, la crisi degli stabilimenti di Catania dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa coinvolge oltre 400 lavoratori tra posti di lavoro diretto e indotto i quali rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa già firmati;

in Sardegna, la situazione dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis), chiuso da due anni, coinvolge oltre mille lavoratori;

in Puglia, dal 2010, il sito produttivo di Lecce della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo stabilimento di Bologna dove sono altrettanto falliti i tentativi di riconversione industriale. A Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli-Vetro sono in presidio permanente - per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

in Abruzzo sono numerose le aziende in difficoltà tra cui la Tales Alenia Spazio di Chieti, la Powercrop, la Santa Croce, la Presider, la LFoundry ex Micron e la Cartiera Burgo di Avezzano, la Otefal e la TechnoLabs a L'Aquila, l'Italfinish di Sulrnona, lo Stabilimento Pittini di Celano, la Bontempi e la CMP di Martinsicuro, il Prosciuttificio Gran Sasso Colledara, la Lavanderia industriale Martelli di Ancarano;

in Lombardia, alla Italiana Energia e Servizi Spa - Italy è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 per 85 lavoratori, ai 30 lavoratori della CIMA di Bozzolo è stata finalmente pagata la cassa integrazione dopo 4 mesi di mancata erogazione mentre i 34 dipendenti della Astorflex di Castel d'Ario ancora la attendono a Suzzara molti dipendenti della Iveco sono in cassa integrazione a rotazione, e i lavoratori della ex Tasselli, dal prossimo aprile, saranno privi di ogni forma di reddito a causa dell'esaurimento di ammortizzatori sociali e mobilità, e in Veneto 60 dipendenti della Cooperativa vicentina Leone sono stati licenziati;

impegna il Governo:

a promuovere dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse per gli ammortizzatori sociali al fine di superare le predette situazioni di crisi nei vari territori regionali assicurando processi di ricollocazione dei lavoratori interessati, anche attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

3.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30

settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015 ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale,";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 2015";

b) al comma 733 le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2016".

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.3

[CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera b) le parole: "«31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera c) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".».

3.4

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).

3.5

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati nel settore dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo elettrico, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, a prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione non sia inferiore al 75 per cento del

gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema, garantendo che l'eventuale successivo decremento sia in ogni caso essere realizzato con modalità tali da mantenere la convenienza degli investimenti in autoconsumo e efficienza energetica. Le tariffe di trasmissione e distribuzione a tutti i livelli di tensione devono comprendere, comunque, una componente commisurata al consumo di energia coerentemente con i criteri e gli obiettivi stabiliti nell'Allegato XI alla Direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/UE.».

3.7

[CIAMPOLILLO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-quinquies.

3.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: "», inserire le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 2-quinquies, lettera b), dopo le parole: «seguenti parole: "», inserire le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.10

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" aggiungere le seguenti: "In alternativa, il produttore può optare per una rimodulazione della predetta modalità di riduzione dell'incentivo attraverso la restituzione del saldo fra i maggiori e minori incentivi percepiti al 31 dicembre 2015, sia in regime di incremento che in quello di riduzione ai sensi di quanto disposto dal presente comma, distribuendo la suddetta restituzione in modo uniforme, con cadenza mensile, nel periodo di incentivazione residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

3.11

[MARINELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da

eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016».

G3.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2237,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio;

durante l'esame alla Camera, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi a quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1° gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete;

considerato che:

la struttura degressiva delle tariffe di rete significa che al crescere dei consumi diminuisce la tariffa. L'obiettivo della modifica apportata è evidentemente quella di stabilizzare il gettito e aiutare i grandissimi consumatori di energia, prevedendo che una quota significativa della tariffa sia fissa e non rapportata al consumo di energia elettrica, a scapito degli impianti di autoconsumo elettrico e di chi ha fatto investimenti in efficienza energetica;

le riforme tariffarie non dovrebbero in alcun modo scoraggiare gli interventi di efficienza energetica e autoconsumo, come accade invece con le modifiche già apportate alla tariffa con precedenti provvedimenti e con quella di cui. all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame;

considerato, inoltre, che:

lo spostamento degli oneri di rete sulla parte della componente fissa della tariffa che si intende realizzare incide in maniera determinante sulla marginalità degli impianti a fonti rinnovabili per l'autoproduzione, riducendo nel complesso, di circa un terzo la convenienza del risparmio energetico e di circa la metà quello del fotovoltaico in autoconsumo;

attraverso impianti alimentati da fonte rinnovabile o da cogenerazione ad alto rendimento, ovvero a parità di processo produttivo devono dimostrare che i propri processi hanno una efficienza maggiore almeno del 113 per cento rispetto alla media di mercato. Tali percentuali dovranno inoltre essere incrementate del 5 per cento ogni anno,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a modificare, con il primo provvedimento *utile*, la norma di cui all'articolo 3, comma 2, capoverso 3-ter, lettera b), del disegno di legge in esame, al fine di prevedere che il gettito complessivo derivante dalle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema commisurate al consumo di energia in tutti i livelli di tensione, non sia inferiore al 75 per cento del gettito totale delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema.

3-bis.1

[BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tale proroga avviene a seguito di:

1) una relazione sul piano strategico e sul lavoro svolto del comitato ordinatore, di cui al comma

4 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

2) la valutazione dei risultati rilasciata da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

3) una valutazione di "*standard* europeo", posta in essere da esperti di riconosciuta reputazione internazionale, non legati al GSSI da alcun vincolo istituzionale, finanziario o di collaborazione scientifica».

4.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

4.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016», con le seguenti: «fino al 31 luglio 2016».

4.3

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «fino al 30 settembre 2016».

4.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

4.6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-quater.

4.7

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1-quater, dopo le parole: «movimenti politici» aggiungere le seguenti: «iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 febbraio 2014, n. 13».

4.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.9

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».

4.10

[D'ALI'](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».

4.11

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili-nido».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».

4.12

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [MANASSERO](#), [SOLLO](#), [FAVERO](#), [D'ADDA](#), [FABBRI](#),
[SCALIA](#), [PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e nella ricerca».

4.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto interministeriale 19 marzo 2015 recante norme per "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

2) al comma 2 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1 lettera a) le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 24 aprile 2017";

2) al comma 4 lettera a) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

4.14

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghi ere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012».

4.15

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni».

4.16

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sostituire le parole: "entro il 7 ottobre 2016" con le seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

b) al comma 2-ter sostituire le parole: "entro otto mesi" con le seguenti: "entro diciotto mesi"».

4.17

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera 2-bis, inserire la seguente:

«2-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, sostituire le parole: "entro il 7 ottobre 2016" con le parole: "entro il 7 ottobre 2017»; allo stesso articolo, comma 2-ter, sostituire le parole: "entro otto mesi" con le parole: "entro diciotto mesi"».

4.18

[FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1 Le agevolazioni previste dall'articolo 10 comma, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 sono prorogate al 31 dicembre 2017».

4.19

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.20

[PERRONE](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2017».

4.21

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.22

[TOSATO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni

Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.23

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6-ter.

4.24

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 6-ter, lettera a), sostituire le parole: «30 maggio 2017», con le seguenti: «30 ottobre 2016».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «15 luglio 2017», con le seguenti: «15 gennaio 2017».

4.25

[D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017", sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018"».

4.26

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:

«6-*quinquies*. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2015, 2016 e 2017", sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

b) alla lettera a), le parole: "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";

c) alla lettera b), le parole: "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018"».

4.27

[D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016».

4.28

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. Nei casi di violazione riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora gli stessi comuni dimostrino di rientrare dallo sfioramento entro i primi sei mesi dell'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali causa ovvero concausa della violazione stessa».

G4.1

[ASTORRE](#), [MOSCARDELLI](#), [VALENTINI](#), [SPILABOTTE](#), [PARENTE](#), [MATURANI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che,

con la legge 7 aprile 2014, n. 56 sono stati istituiti nuovi enti territoriali di area vasta. Le città metropolitane, il cui territorio coincide con quello delle province omonime, in attesa delle della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, svolgono funzioni di notevole importanza per il territorio e per i cittadini che vi risiedono. Tra queste si rammentano la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

negli ultimi anni, a seguito della grave crisi economica, il legislatore ai fini del conseguimento di bilanci pubblici in equilibrio, ha introdotto nell'ordinamento norme di finanza pubblica che hanno, in molti casi, determinato profonde difficoltà, da parte di Enti sub-statali nel finanziamento di servizi incompribili per i cittadini;

la situazione finanziaria è particolarmente preoccupante per la città metropolitana di Roma Capitale. Nel 2015 è stato possibile raggiungere l'equilibrio di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla 6 agosto 2015, n. 125, adottando il solo Bilancio annuale e utilizzando circa 127 milioni di euro di risorse provenienti da maggiori entrate e minori spese, non ripetibili;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per 2015) non ha consentito alla città metropolitana di Roma Capitale di adottare un Bilancio-Pluriennale in quanto i tagli per le annualità 2016 e 2017 risultano del tutto insostenibili rispetto alle effettive capacità di bilancio;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede degli interventi di natura correttiva. All'articolo 1, comma 439, è previsto un contributo pari a 250 milioni di euro, il quale ha l'effetto di neutralizzare l'impatto del maggior onere richiesto per il 2016, pur non riuscendo a recuperare il disavanzo presente nell'anno 2015. Nonostante tali interventi normativi correttivi da una prima proiezione del bilancio per il 2016 si evidenziano squilibri che per la suddetta annualità ammontano a circa 130 milioni di euro, generando una insuperabile di difficoltà nel finanziamento di spese di investimento per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole;

alle misure di finanza pubblica si aggiungono interventi normativi che hanno favorito una drastica riduzione del gettito tributario, affievolendo la certezza di entrate fiscali importanti;

il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, *inter alia*, ha introdotto una nuova normativa di Imposta provinciale di trascrizione. Nello specifico, essa ha determinato un diverso regime di tassazione tra le province ricadenti nelle Regioni a Statuto Ordinario e le Autonomie Speciali, generando lo spostamento delle trascrizioni operate dalle società di noleggio presenti nel territorio metropolitano di Roma verso sedi secondarie ubicate nei territori delle Autonomie Speciali in cui vengono applicate agevolazioni tariffarie (tariffa fissa in luogo della tariffa proporzionale) non praticabili da parte della Città metropolitana stessa;

un successivo intervento normativo, contenuto nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al fine di contenere il trasferimento delle trascrizioni in territori fiscalmente vantaggiosi, ha introdotto un collegamento tra la soggettività passiva dell'imposta e la sede legale del soggetto operante la trascrizione. Tuttavia tale misura non ha avuto l'impatto sperato. Invero, a seguito dell'entrata in vigore di tale norma le società di noleggio dal 2013 hanno operato un consistente esodo delle sedi legali causando all'allora Provincia di Roma, oggi Città metropolitana una rilevante perdita del gettito atteso dell'imposta Provinciale di Trascrizione e dell'imposta R. C. Auto. Tale fenomeno si è ulteriormente acuito negli anni successivi causando la pressoché totale perdita del gettito derivante dal comparto del noleggio precedentemente afferente alla città metropolitana di Roma Capitale;

considerato che:

la città metropolitana di Roma Capitale per i primi due mesi del 2016 è responsabile del finanziamento delle funzioni non fondamentali come pure dei servizi per l'impiego, i quali dovrebbero essere posti a carico del sistema regionale e del Ministero del lavoro;

tutti gli interventi di finanza pubblica hanno avuto poco conto delle carenze di bilancio di tali Enti a seguito delle drastiche riduzioni di gettito derivanti da disposizioni normative;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche a seguito di un confronto con i competenti soggetti istituzionali coinvolti, con misure, anche di natura normativa, al fine di consentire il raggiungimento del riequilibrio di bilancio necessario per la città metropolitana di Roma Capitale e delle altre città metropolitane che versano in situazioni finanziarie analoghe, per poter esercitare a partire dal 2016 le funzioni necessarie a garantire ai cittadini dei rispettivi territori un adeguato livello di servizi.

G4.2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2237,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

il Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana durante l'esame in sede referente ha proposto degli emendamenti finalizzati a sopprimere detta disposizione o in alternativa a proporre che l'adeguamento venga completato almeno entro il 31 luglio 2016 anziché entro il 31 dicembre 2016;

si evidenzia che proprio in materia di antincendio, come ben evidenziato dalla stampa nazionale e locale, la scuola italiana vive in una situazione di emergenza cronica, tanto è vero che secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Save the Children, il 54% per cento degli istituti scolastici non rispetterebbe neanche la normativa attualmente vigente, mentre per l'associazione Legambiente la percentuale di strutture prive di certificato di prevenzione salirebbe addirittura al 60%;

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa anche normativa finalizzata a fissare quantomeno al 31 luglio 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica disposto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

G4.3

[MARTON](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare;

con il parere n. 143 del 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un militare dell'esercito avverso le procedure di elezione dei delegati della categoria «B», Sezione Esercito, del Cocer con la conseguenza che l'Organismo è in parte illegittimo;

l'approvazione del decreto-legge n. 210 del 2015 nella parte in cui si prorogano il mandato della Rappresentanza militare rischia di configurarsi, di fatto, come una elusione del giudicato sul ricorso straordinario la cui decisione «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente conforme al parere del Consiglio di Stato.» (decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, articolo 14);

la proroga di 12 mesi del mandato della Rappresentanza Militare metterebbe il Presidente della Repubblica di fronte al paradosso di dover emanare sulla stessa materia due alti contrastanti: il primo, il decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario che annulla le elezioni dei delegati della categoria B della Sezione Esercito del Cocer, il secondo, la legge di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 che proroga un organismo in parte già dichiarato illegittimo per l'effetto della decisione - immodificabile - sul ricorso straordinario;

allo stato dell'arte le convocazioni della sezione Esercito del Cocer, ovvero quelle del Cocer nella sua interezza (interforze) sono tutte viziate per effetto della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario e, ancorché non vi sia ancora il decreto del Presidente della Repubblica decisorio, non può essere esclusa l'insorgenza di un danno erariale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a non far valere la proroga di cui al comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame per quei Cocer ritenuti illegittimi dalla magistratura;

a considerare l'opportunità di attivare misure volte a controllare la regolarità delle votazioni della Rappresentanza militare nell'ambito delle Forze Armate.

G4.4

[MARTON](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

considerato che:

il comma 6-ter lettera a) e b) dell'articolo 4 del provvedimento in esame proroga di 12 mesi il periodo di vigenza della Rappresentanza militare; che il rinnovo degli organismi di rappresentanza militare era atteso anche per risolvere situazioni imbarazzanti ad avviso dei presentatori di conflitto d'interessi (il Direttore Generale di PERSOMIL - direzione generate per il personale Militare - ricopre contemporaneamente anche l'incarico di Presidente della sezione esercito del COCER - Consiglio Centrale della Rappresentanza militare -). Un caso analogo riguarda anche la Presidenza del Cocer Marina;

appare alquanto inopportuno che il medesimo ufficiale possa ricoprire contemporaneamente due funzioni contrapposta tra loro, assumendo su di sé sia la difesa degli interessi dell'Amministrazione della Difesa che quelli, presumibilmente diversi, della Rappresentanza militare;

è innegabile che l'attribuzione di due incarichi contrapposti tra loro in capo allo stesso ufficiale pregiudica la serenità, la trasparenza e la corretta amministrazione della difesa, oltre a ridimensionare la funzione di tutela del personale militare a cui è istituzionalmente preposto il COCER;

impegna il Governo:

a risolvere prontamente, alla luce della proroga di un anno del mandato della Rappresentanza Militare, la persistenza di questo inopportuno conflitto d'interessi o con le dimissioni dalla Presidenza del Cocer dei militari in questione o alla loro sostituzione dagli stessi dalla guida di Persomil o dallo

Stato Maggiore della Marina.

G4.200

[PICCOLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS 2237),

premesso che,

l'articolo 4, comma 2-*bis* introduce un'ulteriore proroga di termini (al 31 dicembre 2016) per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012;

evidenziato che,

è necessario superare il regime delle continue proroghe annuali e giungere definitivamente alla messa in sicurezza delle predette strutture ricettive per garantire la sicurezza degli ospiti, definendo un'adeguata articolazione degli adempimenti in modo da definire un orizzonte operativo di medio termine entro il quale procedere, con certezza, agli adeguamenti richiesti;

è opportuno procedere ad una adeguata ricognizione che permetta di conoscere quante siano le strutture alberghiere che abbiano comunque provveduto ad adempiere agli obblighi di legge previsti;

impegna il Governo a prevedere:

a) una ricognizione dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture ricettive interessate dalla normativa che tenga anche conto del territorio nel quale tali attività economiche sono inserite, con particolare attenzione alle aree montane, e delle analoghe normative che regolano dette attività nei paesi dell'Unione Europea;

b) un adeguamento per stralci della messa in sicurezza, individuando un articolato cronoprogramma, di medio termine, per la programmazione e la realizzazione degli interventi da parte delle strutture ricettive, garantendo in tal modo la competitività del sistema alberghiero.

4-quater.0.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 4-quater**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*quinquies*.

Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:

9-*ter*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9-*quater*. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.

9-*quinquies*. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie l'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».

5.1

[BRUNI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

5.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

5.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

5.200

[COMAROLI](#)

Precluso

Al comma 1-bis, alla lettera a) sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «300.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. - (Finanziamento al castello di Cusago). - 1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2016, sono assicurati 8,2 milioni di euro per l'intervento di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo del Castello di Cusago. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvedono a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Ai restanti oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5.0.1

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

5.0.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»)

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della

normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a*), le parole: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"».

6.1

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

6.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sostituire le parole da: "30 aprile 2015" a "presente comma"» con le seguenti: "30 giugno 2016, il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

6.3

[GAETTI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2016 il medico necroscopo o un suo delegato"».

6.4

[SCAVONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare la regolare ed uniforme somministrazione dei farmaci innovativi, nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, quanto disposto dal comma 569, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogato al 31 dicembre 2017. Al fine di incrementare il fondo previsto dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di garantire l'accesso uniforme alle cure innovative ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. Le addizionali dovranno garantire un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.5

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#),
[FALANGA](#), [IURLARO](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: "prestazioni di assistenza ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: "ed ambulatoriale"».

G6.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in tema ai sanità, il comma 4-*bis* dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede un'ulteriore proroga, anche per il 2016, dell'individuazione nelle regioni di Marche, - Umbria e Veneto come regioni di riferimento con i relativi costi *procapite* per i livelli assistenziali, nonché i medesimi pesi per classi di età, secondo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

la norma che si va a modificare è l'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che reca disposizioni in tema di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali e che, al primo comma, recita: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali»;

la riforma federalista, infatti, risale al 2009 e ha previsto il superamento del criterio della spesa storica attraverso la determinazione e la piena applicazione dei fabbisogni *standard*;

nel federalismo fiscale e nell'introduzione del principio dei fabbisogni *standard* sanitari è stata individuata la modalità per restituire responsabilità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche riferite al Fondo sanitario nazionale, ma, a causa della sua incompleta attuazione, permangono profonde, se non addirittura aumentate, differenze di responsabilità nell'impiego dei fondi pubblici da parte dei diversi territori del Paese;

attraverso l'effettiva introduzione del criterio dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi sarebbe possibile il riequilibrio di funzioni fondamentali così da eliminare le enormi disparità generate dal criterio della spesa storica che, nel corso degli anni, ha determinato gli sprechi e gli sperperi di numerose amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative all'interno delle proprie competenze per intensificare l'attività di monitoraggio sui livelli di spesa pubblica operata nella sanità regionale, promuovendo allo stesso tempo l'urgente finalizzazione dei fabbisogni *standard* e dei relativi costi allo scopo di portare a compimento la riforma federalista necessaria soprattutto nel settore della sanità per una corretta valutazione dei costi delle prestazioni sanitarie e per l'acquisto dei beni e servizi.

G6.2

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 6 del decreto in esame reca disposizioni circa la validità dei certificati di addestramento in materia di pronto soccorso dei lavoratori marittimi;

considerato che:

dai dati contenuti in uno studio di settore realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste, una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce al 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni;

il decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;

con l'approvazione della legge del 16 marzo 2001, n. 88 il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell'articolo 318 del Codice della Navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri;

con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento del marittimo poiché lo costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;

il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive Europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;

le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandati sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9 lettera *h*) dell'articolo 3 del decreto-legge 138/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell'articolo 34 comma 3 lettera *f*) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandati vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per

ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni-rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;

inoltre le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni;

impegnano il Governo:

in relazione alla più ampia tematica del lavoro marittimo, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;

2) rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30;

3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e rimpiazzamento dei programmi di insegnamento della lingua inglese;

4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte;

in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, a porre in essere gli opportuni interventi normativi finalizzati a:

1) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;

2) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.

7.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «è le parole: "Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori"» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».

7.2

[AIELLO](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [ANITORI](#), [VICECONTE](#), [DI GIACOMO](#), [COLUCCI](#), [BILARDI](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2017"».

7.3

[PERRONE](#)

Precluso

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.4

[FILIPPI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

7.5

[PERRONE](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b-bis) sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.6

[FILIPPI](#)

Precluso

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "ai migliori cinque anni del decennio antecedente"» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio antecedente».

7.200

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

7.7

[PERRONE](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016».

7.8

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole: del presente decreto' sono sostituite con del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210".

8-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dell'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria"».

7.201

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

7.202

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016».

7.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

7.203

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «1° maggio 2016».

7.11

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.12

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

7.13

[CROSIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche che in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.14

[CROSIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1,

comma 474 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020».

7.15

[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. La riduzione della sanzione per il non rispetto del patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali per spese di edilizia scolastica prevista dall'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata all'anno 2016. Gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica».

7.204

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, 1° lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017».

7.16

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 11-bis.

7.17

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 11-quater.

7.205

[COMAROLI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 11-quater.

7.18

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-*quinquies*. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 15, convertito con modificazioni alla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014.

11-*sexies*. Il termine di cui al comma 11-*bis*, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente

disponibili.

11-septies. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80 ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1 comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale».

7.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-quinquies. All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

11-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

11-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

11-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

7.20

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

«11-quinquies. All'articolo 1 comma 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "2014 e 2015" con le seguenti: "2014, 2015, 2016, 2017 e 2018".

11-sexies. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

7.21

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008; n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto Ministero, infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014».

7.23

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«11-*quinquies*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "nei comuni capoluogo di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e in quelli a questi contermini, esclusivamente per i fini di cui comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203"».

7.24

[MANDELLI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, 1 lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017».

7.25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

«11-*quinquies*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro».

G7.1

[AIELLO](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [ANITORI](#), [VICECONTE](#), [DIGIACOMO](#), [COLUCCI](#), [BILARDI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

i programmi integrati straordinari di edilizia residenziale ex articolo 18 del decreto legge 152/1991 prevedono la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da concedere in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e alle Forze dell'Ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata;

in mancanza di utenti, tali alloggi possono essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata della Regione competente;

per alcuni di tali programmi integrati è in corso il completamento dell'*iter* amministrativo-urbanistico previsto dall'articolo 11 della legge 1361/1999, secondo quanto previsto anche dall'articolo 8-*bis* del decreto legge 150/2013;

tenuto conto che:

nel corso del 2016 in alcune grandi città italiane, come Napoli, Roma, Milano, Bologna, Torino, sono previste le elezioni amministrative, il cui svolgimento e le cui conseguenze sulla vita politico-istituzionale delle città comporteranno ulteriori ritardi nel completamento dei programmi integrati;

sono da considerare come prioritari gli interventi finalizzati ad assegnare alle Forze dell'Ordine alloggi di servizio a canone calmierato; assegnare alloggi a soggetti svantaggiati sulla base delle

normative vigenti nella Regione competente; rilanciare il settore edilizio, consentendo alle imprese edili di sfruttare in breve tempo le risorse disponibili e di fatto, allo stato attuale, non utilizzabili, producendo occupazione per le maestranze locali e per l'indotto collegato e rappresentando anche un utile volano di sviluppo e di occupazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente in materia, al fine di consentire il completamento dei programmi integrati straordinari di edilizia residenziale.

G7.2

[CENTINAIQ](#), [CONSIGLIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, prevede, per triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese alberghiere che effettuino interventi di ristrutturazione edilizia;

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo de 7 maggio 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.138 del 17 giugno 2015 ha attuato la suddetta disciplina, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore;

i benefici derivanti dall'attuazione della suddetta disciplina sono molteplici: da un lato, ai turisti viene data l'opportunità di godere di un'offerta riqualificata del servizio alberghiero e dall'altro le imprese di settore, che faticano a stare sul mercato anche perché vessate da una sproposita fiscalità, vengo messe nelle condizioni di riacquisire una maggiore competitività, con ricadute positive sull'economia del Paese;

il settore turistico è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 160 miliardi, garantendo circa 3 milioni di occupati;

il consolidamento delle suddette normative contribuirebbe ad un ulteriore sviluppo del settore a sostegno di un'offerta turistica maggiormente qualificata e competitiva;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per la stabilizzazione normativa degli interventi di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, u.83 relativi alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica delle strutture alberghiere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva italiana ed accrescere la competitività del settore.

G7.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2237,

premesso che:

la legge n. 9 del 2007, con l'obiettivo di contenere il disagio abitativo presente soprattutto nei comuni metropolitani, ha sospeso le procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro; che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;

negli anni successivi, a seguito della perdurante emergenza abitativa e dell'incapacità di trovare risposte soddisfacenti al diritto all'abitare, si è sempre provveduto a prorogare le suddette procedure esecutive di sfratto per finita locazione;

è il secondo anno che il governo in carica, nonostante l'emergenza abitativa sempre più acuta, ha deciso di continuare a non prorogare il blocco degli sfratti;

in occasione del decreto legge di proroga termini dello scorso anno, a giustificazione del fatto che il provvedimento non contenesse la proroga annuale del blocco degli sfratti, ma solamente 4 mesi di tempo per l'inquilino sotto sfratto esecutivo per ricorrere al giudice e chiedere la possibilità di una sospensione, l'allora Ministro Lupi spiegava che le misure e le risorse finanziarie previste dal Governo, sarebbero state sufficienti per affrontare e risolvere il problema casa per famiglie prive di abitazione e sotto sfratto;

questo non è avvenuto, la crisi abitativa continua, e Regioni e Comuni non sono in grado di fornire una alternativa abitativa e il conseguente passaggio da casa a casa ai tantissimi nuclei familiari interessati;

impegna il Governo:

a prevedere la temporanea sospensione delle procedure esecutive di sfratto per finita locazione nei confronti di nuclei familiari individuati dalla legge 9/2007 anche al fine di garantire effettivamente il passaggio da casa a casa delle famiglie interessate.

G7.4

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 11-ter dell'articolo 7 del decreto in esame proroga al 30 giugno 2016, il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009;

considerato che:

il termine era fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 111, comma 1, secondo periodo del Nuovo Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) mentre la stessa norma, al primo periodo, aveva previsto altresì, sempre entro il 30 giugno 2015, l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la revisione obbligatoria di tali veicoli. Tale decreto ministeriale è stato emanato il 20 maggio 2015 e definisce pertanto criteri per la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici;

come più volte segnalato, la revisione periodica delle macchine agricole (oltre che la previsione di un obbligo generale di formazione per il loro utilizzo) è condizione indispensabile al fine di garantire livelli sufficienti di sicurezza sul lavoro nel settore agricolo;

impegna il Governo:

a non emanare ulteriori provvedimenti di proroga del termine di cui alla disposizione in premessa.

G7.200

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n.210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

Rai Way S.p.A è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai; essa è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale disponendo di una sede centrale a Roma, 23 sedi operative e oltre 2.300 postazioni dedicate alla trasmissione e alla diffusione sul territorio italiano;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) ai commi 152 e 153 stabilisce che «il canone di abbonamento alla televisione per uso privato», comunemente chiamato «canone Rai», di euro 100,00 venga inserito nella bolletta elettrica;

considerato che:

numerosi Sindaci e Amministrazioni di Comuni italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili nelle aree interne;

a seguito delle suddette difficoltà di accesso al servizio televisivo numerosi Enti territoriali, in diverse Regioni italiane, negli ultimi dieci anni, hanno acquistato e gestito direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza per assicurare la trasmissione del segnale televisivo anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Rai Way;

valutato, altresì, che:

nonostante gli sforzi compiuti dagli Enti Locali, nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che ha la sua prima fonte nelle difficoltà di ricezione del segnale tv radio;

ritenuto che:

oltre alla necessità di ridurre l'evasione dell'imposta, notevolmente limitata grazie al nuovo sistema di pagamento in bolletta elettrica, si debba, allo stesso tempo, assicurare un adeguato servizio a tutti gli utenti consentendo la ricezione della totalità dei canali, in particolare di quelli del servizio pubblico;

impegna il Governo a:

avviare su tutto il territorio italiano il monitoraggio della ricezione del segnale televisivo;

coinvolgere nel monitoraggio le Regioni, le Unioni di Comuni, le associazioni di Enti locali quali Anci e Uncem;

potenziare le infrastrutture di Rai Way S.p.A. per la trasmissione del segnale tv in particolare nelle aree montane e più interne del Paese;

attivare un tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;

rafforzare l'informazione locale e regionale fornita dalla Rai;

coinvolgere la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel programma nazionale di miglioramento della ricezione dei canali televisivi e della qualità dell'offerta di informazione e intrattenimento a carattere locale.

8.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: «In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI».

8.3

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere dalle parole: «ed è aggiunto», fino alla fine della lettera.

8.4

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «ed è aggiunto, in fine», con le seguenti: «e le parole: "1° aprile 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.5

[PUPPATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

8.6

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.7

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 75 per cento».

8.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

8.9

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: "1° aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2017"».

8.10

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.11

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «stabilito al 31 dicembre 2016», con le seguenti: «non oltre la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip il 26 giugno 2015, e comunque entro il 31 dicembre 2016».

8.12

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «al 30 giugno 2016».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2016».

8.13

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b-bis).

8.14

[PUPPATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b-bis) sostituire, ove ricorrono, le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

8.15

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi».

8.16

[D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 7, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.17

[PICCOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione del comma 5 dell'articolo 151, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è differita al 1° gennaio 2019. Per gli anni 2016 e 2017 la garanzia fideiussoria è di un anno e non si applica agli affidamenti in house».

8.18

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#),

[MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.19

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#),
[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.20

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere il capoverso «3-bis».

8.21

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».

Conseguentemente,

- *al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura;

- *al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* «1° gennaio 2017» con le seguenti: «31 maggio 2016».

8.22

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015» con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura».

8.23

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2015», con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2015».

8.24

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#),
[COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «3-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 1° gennaio 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2016».

Conseguentemente al secondo periodo dopo la parola: «gestore» *aggiungere le seguenti:* «, non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia

rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,».

8.25

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le parole: «Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «29 febbraio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

8.26

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania."».

8.27

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni».

8.28

[D'ALI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

8.29

[MARINELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nel presente articolo è attribuita alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione

del rischio idrogeologico";

2 Al comma 9 le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2016"».

G8.1

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:

all'articolo 8, comma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine - previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003 « di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/Kg;

considerato che:

i rifiuti con potere calorico devono minimizzare il loro ricorso in discarica. Questo in nome della loro vocazione a produrre energia, e quindi in linea con quanto disposto dalla gerarchia comunitaria dei rifiuti, che viaggia sul binomio: recupero di materia/recupero d'energia.

la mancata proroga per il destino in discarica di questi rifiuti contenenti potere calorifico (PCI) superiore a 13,000 kj/kg, potrebbe avere un impatto negativo forte sulla gestione del loro smaltimento. Infatti da anni l'Italia concede proroghe non riuscendo a distogliere dalla discarica quasi la metà dei rifiuti prodotti ogni anno;

sono numerose le regioni italiane che non sono riuscite ad eliminare il ricorso allo smaltimento dei rifiuti in discariche. Tra queste la Regione Puglia, che a causa della mancanza di un efficace piano di gestione dei rifiuti regionale dovuto da una inequivocabile incapacità politica locale non è riuscita ad eliminare progressivamente il ricorso alle discariche come la discarica di Cavallino (Lecce);

impegna il governo:

a sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia.

G8.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui non si applicano le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI e in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state inoltre dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento dei relativi contributi per il *periodo dal* 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, come individuato a mezzo della procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015;

non sono ancora noti i criteri e metodi che nuovo concessionario vorrà applicare, al momento che verrà individuato, e tutto il sistema SISTRI risulta quindi alquanto confuso e in attesa di radicali trasformazioni;

pertanto, per tutto il periodo transitorio, fino alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, non solo non dovrebbero essere applicate sanzioni ma non dovrebbe essere richiesta l'iscrizione obbligatoria delle imprese al sistema;

inoltre, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, sono stati esonerati dall'adesione al SISTRI le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese produttori di rifiuti pericolosi,

impegna il governo,

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per poter provvedere alla restituzione delle quote d'iscrizione al SISTRI ai soggetti già iscritti al sistema e successivamente esonerati dall'adesione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi, come le imprese produttori di rifiuti non pericolosi e le piccole imprese, fino a 10 dipendenti, produttori di rifiuti pericolosi.

G8.3

[PUPPATO](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che

l'articolo 8 del decreto-legge proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI;

stabilisce inoltre che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016) e precisa che l'indennizzo dovrà avvenire a seguito della procedura prevista dal terzo periodo del comma 9-bis, secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data;

considerato che:

l'Unione europea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ha stabilito misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Secondo la direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti;

impegna il Governo:

a dare informazioni sull'esito del bando che doveva prevedere l'avvio di un più adeguato sistema di tracciabilità dei rifiuti industriali - non solo viaggianti su gomma- a fare data dal 31/12/2015;

a dare quindi certezza in tempi rapidi della piena attuazione del suddetto bando al fine di rendere effettivamente tracciabile il rifiuto pericoloso e non pericoloso lavorato in Italia, avendo conoscenza di ogni spostamento avvenuto con ogni mezzo, di qualunque provenienza sia il vettore. Con particolare riguardo alla necessità di coordinamento con arpa e ISPRA, alla trasparenza, all'adeguatezza del sistema e alle migliori *best practis europee*. In modo coordinato, economico e semplificato anche per le aziende produttrici, trasportatrici e gestori finali.

G8.200

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:

l'articolo 8 comma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i grandi impianti di combustione, ovvero quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente);

le centrali a biogas oltre a liberare nell'aria polveri sottili, emanano ossidi d'azoto, ozono e altre molecole inquinanti che provocano malattie respiratorie che causano infarti, patologie cardiocircolatorie nonché neoplasie polmonari;

in Italia sono numerosi gli impianti di combustione la cui realizzazione è in itinere alimentati da combustibili convenzionali quali: il carbone, la lignite, la bio massa, la torba, i combustibili liquidi e gassosi (compresi l'idrogeno e il biogas), fra questi, di rilevante importanza non solo per la sua collocazione e ma anche per le sue dimensioni è il progetto relativo alla centrale a bio gas da realizzare nel comune di Monteroni in provincia di Lecce;

considerato che:

gli impianti di combustione a biomassa contribuiscono ad innalzare livelli di inquinamento dell'aria pregiudicando quasi irreversibilmente gli ecosistemi terrestri e marini che sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni possibili al fine di incentivare la sostenibilità ambientale di tali impianti, salvaguardare gli *habitat* e gli ecosistemi terrestri e marini e tutelare la salute dei cittadini dei territori circostanti.

G9.200

[DONNO](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolare riguardo il settore ippico;

considerato che:

tra le funzioni già dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ora del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi è anche la sorveglianza sull'operato, gli atti e i provvedimenti della direzione delle corse, le quali possono essere esercitate avvalendosi della collaborazione di uno o più funzionari di gara;

l'articolo 18 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11930 del 23 febbraio 2015 stabilisce che nelle more della definizione del sistema di valutazione dei funzionari di gara (al fine della loro iscrizione in un apposito Registro), gli incarichi sono conferiti dal Ministero, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che ne assicurino un'equa distribuzione in ambito macroregionale (nord est, nord ovest, centro, sud ed isole) e, per giornate di grandi premi, tenendo prioritariamente conto dell'esperienza pregressa maturata dai funzionari;

tuttavia, come da più parti segnalato, nelle nomine dei componenti le giurie di trotto e galoppo

il Ministero opta spesso per funzionari provenienti da regioni diverse rispetto agli ippodromi di destinazione, con notevole dispendio economico vista la necessità di assicurare a tali funzionari un'indennità di trasferta;

impegna il Governo:

a procedere ad una definitiva attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia tenendo conto e nel rispetto concreto dei criteri di efficienza ed economicità, secondo modalità che assicurino un'equa distribuzione territoriale.

9.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreta-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite con le parole: "il 31 dicembre 2018". Alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20 comma 1, lettera c), n; 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019"».

10.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.2

[PERRONE](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

10.3

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 il primo periodo è modificato come segue:

le parole: "nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, le parole: «30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2016».

10.4

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.5

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: "verifica del gettito per l'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015"».

10.6

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al punto II della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i., il capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per, la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento" è abrogato e sostituito dal seguente: "Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia di elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico".

Sono abrogati a partire dal 1 gennaio 2016 i commi 1 e 2, Art. 3-*bis*, D.L. 2 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 11, comma 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44 e il D.M. 27 ottobre 2011, pubblicato su G.D. 18 gennaio 2012, n. 14».

10.7

[D'ALI, MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere i seguenti:

«2-*septies*. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-*octies*. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-*nonies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-*decies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-*septies*, 2-*octies* e 2-*nonies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

10.8

[DLBIAGIO](#)

Precluso

All'articolo, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,";

b) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

e) le parole: "1° gennaio 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

f) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 201";

g) all'articolo 3, comma 3, le parole: ", il 2014 e il 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: "2014 e 2015", sono sostituite dalle seguenti: ",2014, 2015 e 2016";

h) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2017"».

Alla luce delle proroghe di cui al presente comma, è da intendersi conseguentemente prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.

10.9

[SIMEONI](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2017».

10.10

[SIMEONI](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 7-ter, con il seguente:

«7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per 1° gennaio 2019, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "2017" e: "2018", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2018" e: "2019"».

10.11

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2014-2020"».

10.12

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

«8-ter.1. Le disposizioni di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rimangono in vigore fino al 30 giugno 2016. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti».

10.14

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 309 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quater.

8-nonies. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis».

10.15

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2020".

8-octies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8-septies, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) la lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse».

10.16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

«8-septies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

8-octies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci».

10.17

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), comma 10, dell'articolo 1, premettere la seguente:

"0a) sostituire il comma 9, con il seguente:

'9. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

b) al medesimo comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) sostituire il comma 19, con il seguente:

'19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle

fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

c) le maggiori entrate di cui al comma 10, lettera *0a*) e *b-bis*), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate al comma 208, primo periodo, dopo: "esclusione sociale" aggiungere il seguente: "di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà," e sostituire la frase: "600" con la seguente: "2100" e: "1000" con: "2500"».

10.18

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.19

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono soppresse».

10.20

[MUCCHETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020».

10.21

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: "Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento" è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento"».

10.22

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.23

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "del 2013 o del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2013 al 2015"».

10.24

[D'ALI](#), [GASPARRI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 21 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019". All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

10.25

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, le parole: "31 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2017";

b) al comma 2-ter le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016"».

10.26

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. All'articolo 15., comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "10 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "lo febbraio 2017"».

10.27

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati».

10.28

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies aggiungere il seguente:

«8-septies. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione».

10.29

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«8-septies. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA».

G10.1

[SPILABOTTE](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 1, comma 926 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, richiamando espressamente il contenuto della Legge n. 190 del 2014, ad. 1 comma 643, disposizioni che hanno una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della Legge n. 190 del 2014, si è manifestato attraverso l'adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima, fra le quali rientrava l'esborso di euro 10.000 nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata, ed ha creato rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato dagli stessi monopoli;

considerato che,

gli uffici del monopolio, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità 2016, hanno riconosciuto una manifesta «*incongruità*» fra la cifra la stessa prevista in precedenza richiesta per l'ingresso in sanatoria in rapporto alla durata della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici del monopolio: «oggi il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo [rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015 n.d.r.], mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve ...» e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte

le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 Giugno 2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici del monopolio: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.»;

fra la pubblicazione dei decreti attuativi ed il termine per la presentazione delle richieste di adesione intercorrevano solamente 13 giorni feriali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri di una proroga per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate, di almeno 60 giorni dalla data prevista dalla normativa (31 gennaio 2016), considerato l'esiguo lasso temporale concesso dal legislatore oggettivamente non sufficiente e di modificare il «fee», con l'esborso per ogni centro sanato della somma di euro 3000 (tremila/00 euro) quale adeguamento proporzionale al ridotto tempo di esercizio (4 mesi) maggiorato del 20%, conformemente alla relazione tecnica dei monopoli.

G10.202

[PELINO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2237, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:

il comma 943, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede che i nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. *Slot Machine*), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019;

il medesimo comma prevede, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2017.

G10.2

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 10 comma da 7 a 7-*quater* alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

nello specifico sono state previste alcune proroghe relative alla configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); in primis viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello stato. In secondo luogo viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* della legge 9 agosto 2013 n. 98 che prevedeva tale disposizione soltanto per l'Associazione della CRI. Inoltre nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti per la CRI, sia vineolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le suddette disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura in fieri della CRI, di fatto sviscerano la ratio delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto «di comodo», esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n.178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale

militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura - già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica che hanno richiesto, dai 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 178/2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione.

Alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del deficit di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal D.Lgs. n. 178/2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese.

È opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la Sua natura pubblicistica ha potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane.

In questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell'articolato della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporto e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è in grado di fornire.

Ritengo che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente dermato dal D.Lgs. n. 178 del 2012 e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati-Regionali che permanerebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente - militare e civile - il cui organico è indispensabile per assicurare in primis i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale.

Allo stesso tempo il Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014).

In particolare, la Legge Europea 2014 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del governo di un mio specifico ordine del giorno sul tema, ho presentato al ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 178/2015, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche

stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».

In occasione della lettura della legge di stabilità per il 2016 alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce Rossa Italiana, in particolare nella suddetta proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. La suddetta proposta prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo status di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi - di contro - verso misure risolutive sistemiche.

Per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del Corpo Militare della CRI, la proposta di rettifica approvata alla Camera conferma il trend della smilitarizzazione del Corpo Militare e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e dirisposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo proprio nell'ambito del presente provvedimento.

Emerge, nella suddetta proposta emendativa, una sottesa consapevolezza della insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata, proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un deficit di cassa che sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal d.lgs 178/12.

In particolare i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'uscita del D.Lgs n 178/2012 che prevedeva ottimistici risparmi in 4/5 anni pari a 42 mln di euro - confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200/300 mln di euro;

In questo senso, per limitare tale deficit, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di «azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia» essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

Inoltre si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quella della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che si ricorda è un principio inderogabile della nostra Costituzione;

la suddetta proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni di tipo tamponativo all'impasse che al momento condiziona l'Ente è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un Ente pubblico fondamento del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ritlimensionamento al rango di una associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo così come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto:

Con un ordine del giorno alla legge di stabilità 2016, il Governo si è impegnato a rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, in primis, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce Rossa di cui al D.Lgs 178/2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'Ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

impegna il Governo:

a prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della Cri, segnatamente per quanto attiene i profili in mobilità di cui si attendono informazioni e certezze, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti e/o dovuti in forza del lavoro svolto, rivedere eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, e a consentire un rinnovo dell'impegno della Croce Rossa Italiana alla luce dei sette principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di poter garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di vulnerabili e persone meno abbienti.

G10.200

DLBIAGIO

Precluso

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2016, del termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale si applicano, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata);

l'ultimo capoverso del punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, statuisce che: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento»;

ne consegue che ad oggi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento;

ciò comporta sostanzialmente che con il comma 2, articolo 3-bis decreto-legge n. 16 del 2012, nuovamente prorogato, viene assoggettato ad aliquota di accisa il recupero di calore (cioè il risparmio energetico), attribuendo al combustibile utilizzato dal cogeneratore, in quota parte, l'aliquota per la produzione di calore, maggiormente onerosa in termini percentuali, oltre che di IVA: 22 per cento anziché 10 per cento;

il comma 15, articolo 10, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, stabilisce che i regimi di sostegno pubblico, nel caso di cogenerazione si applicano solo alla CAR - Cogenerazione ad alto rendimento, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare in tempi brevi il decreto previsto dal comma 1 del citato articolo 3-*bis* che consenta l'applicazione dell'aliquota di accisa per produzione elettrica a tutto il prodotto energetico utilizzato solo ed esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'articolo 15, Direttiva 2003/96/CE, anche al fine di non incorrere in potenziali denunce di aiuti di Stato nonché al fine di ridurre la spesa pubblica e liberare risorse a favore della innovazione tecnologica a basso impatto e della salute delle persone.

G10.201

[PANIZZA](#)

Precluso

Il Senato.

premessi che:

numerose associazioni, tra le quali Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o pec di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

negli scorsi anni, da ultimo nel 2009, è accaduto che gli enti beneficiari del 5 per mille che avevano omesso od inviato tardivamente il modello cartaceo, poterono sanare la posizione invitando seppur tardivamente il modello stesso;

le scadenze relative all'anno d'imposta 2014, dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, erano fissate al 7 maggio 2015 per l'iscrizione telematica e al 30 giugno 2015 per l'invio del modello cartaceo. È ben vero che l'omissione poteva essere sanata entro settembre 2015 versando un contributo di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115, ma molte associazioni si accorsero di aver dimenticato uno dei due adempimenti solamente quando i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate notificarono i provvedimenti di esclusione dagli elenchi. Si evidenzia che nel frattempo i contribuenti hanno scelto di devolvere il loro 5 per mille anche a queste associazioni;

la legge 190/2014 regola la materia e il comma 154 dell'articolo 1 recita: «154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo;

impegna il Governo:

alla luce delle citate sanatorie, a valutare la possibilità di sanare dette posizioni anche per gli anni finanziari 2014 e 2015, anche a fronte del pagamento di una sanzione, da effettuarsi con modello F24;

a prevedere, in ogni caso, nei decreti attuativi della normativa relativa al terzo settore un unico adempimento per via telematica, rimuovendo l'obbligo ridondante della doppia trasmissione.

10.0.1

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

10.0.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro».

10.0.3

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016". All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie».

10.0.4

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto)

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016,"».

10.0.5

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di occupazione)

1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - (*Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà*). - 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

10.0.6

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(*Proroga di termini in materia di previdenziale*)

1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: "La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento»;*

2) *al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3) *all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».*

10.0.7

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(*Proroga dell'esonero del pagamento del contributo aggiuntivo*)

1. All'articolo 2, comma 29 della legge n. 92/2012 le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.3

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [MANASSERO](#), [SOLLO](#), [FAVERO](#), [D'ADDA](#), [FABBRI](#), [SCALIA](#), [PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. Peri comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11.4

[PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [ORRU'](#), [FAVERO](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di conversione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017».

11.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-*sexies*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

11.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso")

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

G11.1

[MARINELLO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 prorogava al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in esercizio degli impianti già iscritti nei registri aperti presso il GSE S.pA, da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi;

il decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato successivamente tale termine al 30 settembre 2015;

quest'ultima proroga non è stata però sufficiente a salvaguardare numerosi investimenti di privati che per eventi calamitosi rischiano di essere totalmente vanificati dopo che per un paio di anni sono rimasti in attesa dell'ammissione agli incentivi del Gse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire ulteriormente i termini previsti a legislazione vigente, al fine di garantire ingenti investimenti realizzati dai privati nel settore.

G11.2

[MARINELLO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

All'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, DL Competitività, sono previste una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

le disposizioni prevedono l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, ed inoltre la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-ter);

al comma 9 il decreto fissa il termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio;

al fine di garantire il completamento dei lavori e la necessità di preservare numerosi territori della penisola dal rischio idrogeologico sarebbe auspicabile un differimento dei termini previsti per il completamento delle opere;

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un differimento dei termini previsti a legislazione vigente per garantire il completamento dei lavori già in corso o per quali le risorse sono già state stanziare;

a valutare l'opportunità di attribuire, a seguito del superamento della situazione emergenziale, l'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nell'articolo 10 del d.l. 91 del 2014 alla struttura regionale ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico.

G11.3

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca disposizioni di proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

considerato che:

l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca di questi anni testimonia in varie regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e *multidisciplinare* in grado di coordinare i diversi processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbanistica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalla Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

G11.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11, ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, reca proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali connessi ad eventi calamitosi, sia con riferimento alla Regione Sardegna che ai territori di alcune province dell'Emilia Romagna della Lombardia e del Veneto;

con delibera dell'8 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatisi il 4 agosto 2015 nei territori dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, in Provincia di Belluno;

la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari. Gli interventi predisposti sono tuttora in corso e, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

impegna il Governo:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, a valutare una ulteriore estensione della proroga dello stato di emergenza di cui in premessa, analogamente a quanto disposto per le altre situazioni emergenziali di cui all'articolo 11.

11-bis.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11-bis.2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

11-bis.3

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 3, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 13-*quater*, è sostituito dal seguente:

"13-*quater*. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli futura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data legge numero di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, tra sferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato"».

G11-bis.1

[DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:

nell'ambito dell'articolo 11-*bis* (proroghe in materia ambientale) relativo alla bonifica del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio;

la bonifica di siti contaminati interessa anche le città di Lecce e Lizzanello interessate un inceneritore, noto come «ex inceneritore Saspi», che per decenni ha bruciato i rifiuti di Lecce e delle aree limitrofe;

con deliberazione della Giunta comunale n. 779 del 13 ottobre 2010 veniva approvato il progetto preliminare «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi inserito nella linea di intervento 2.5 asse II - P.O. FESR 2007-2013 (area vasta Lecce), trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 0120299 del 28 settembre 2010;

successivamente con delibera della Giunta comunale n. 591 del 27 luglio 2011 veniva approvato il progetto definitivo «Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi», trasmesso dall'ingegnere Borgia, in data 7 giugno 2011, prot. n. 76313, che demandava al dirigente del Settore ambiente tutti gli atti e provvedimenti successivi;

considerato che:

nel 2013 il procuratore aggiunto di Lecce apriva un fascicolo volto ad accertare l'inquinamento dei suoli attigui all'impianto contestando: «ipotesi di reato di gettito pericoloso di cose, danneggiamento, omessa bonifica - e avvelenamento colposo della falda acquifera» nei confronti di 5 dirigenti dell'ex Saspi» le cui condotte hanno arrecato un grave pregiudizio ambientale e sanitario caratterizzato dalla presenza di rifiuti interrati e scorie, con conseguente compromissione del suolo, dell'aria e della falde acquifere circostanti;

impegna il governo a:

sollecitare e intraprendere, nel rispetto del riparto di competenze tra stato e regioni e nelle opportune sedi competenti, la bonifica del sito interessato affinché si provveda ad una immediata perimetrazione e messa in sicurezza della suddetta area inquinata.

12.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

12.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «30 giugno 2016».

12.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al comma 265 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2015, n. 208, lettera *a*), le parole: "entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo" e le parole: "con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione" con le seguenti: "con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione".

2. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,". In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse, basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risultii il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al

momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

2. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo».

12-quater.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G12-quater.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

considerato che:

L'articolo 12-*quater*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2016 1^a durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali;

impegna il Governo:

a fornire, nelle sedi opportune e per quanto di competenza, il necessario impulso affinché si proceda all'esame delle proposte volte a prevedere l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati, assicurando il diritto insopprimibile di informazione e di critica, come previsto dal disegno di legge atti Senato n. 454.

12-quater.0.1

[DE BIASI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*quinquies*.

1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

2. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: "un terzo" sono sostituite con: "un quinto";

b) al comma 12, le parole: "qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto"» sono sostituite con: "qualunque sia stato il numero dei votanti"».

12-quater.0.2

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quinquies*.

(*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche-sociali*)

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato,

all'articolo 1, comma 310, lettera *e*), capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2017"».

12-quater.0.3

[D'ALI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quinquies*.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2013-2016"» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2237 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, sia attuata nel rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.101.11, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.30, 1.43, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.65, 1.67, 1.68, 1.70, 1.71, 1.201, 2.1, 2.3, 2.4, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.5, 4.12, 4.14, 4.15, 4.20, 4.25, 4.26, 5.200, 5.0.1, 5.0.2, 6.2, 6.4, 7.13, 7.204, 7.18, 7.19, 7.21, 7.24, 8.4, 8.6, 8.9, 8.17, 8.26, 8.28, 8.29, 10.8, 10.14, 10.15, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.7, 11.5, 12.0.1, 1.42, 1.61, 1.72, 1.74, 1.0.1, 3.11, 4.18, 7.14, 7.15, 7.20, 10.10, 10.11, 10.25, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 11.3, 11-*bis*.3 e 12-*quater*.0.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Filippi, Gentile, Lezzi, Lo Giudice, Longo Fausto Guilherme, Messina, Mineo, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone, Serra, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Scilipoti Isgrò, per attività della 13ª Commissione permanente; Arrigoni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, De Pietro e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Buemi, Di Maggio, Perrone, Tomaselli e Zizza, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 17 febbraio 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)" (*Doc. XXIV*, n. 56).

Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche e affari europei.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale
senatrice De Pin Paola

Modifiche all'articolo 11 della Costituzione in materia di totale esclusione delle armi di distruzione di massa dal territorio della Repubblica italiana e di controllo del commercio delle armi di non distruzione di massa (2247)

(presentato in data 02/2/2016);

senatore Buemi Enrico

Responsabilità dei dirigenti e dipendenti dell'ente locale i cui organi siano sottoposti a scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2248)

(presentato in data 17/2/2016);

senatore Astorre Bruno

Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati (2249)

(presentato in data 23/2/2016);

senatore D'Ambrosio Lettieri Luigi

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (2250)

(presentato in data 24/2/2016);

senatrice De Pin Paola

Modifica alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di sanzioni penali nei casi di produzione, commercializzazione e trasporto di armamenti nucleari, biologici e chimici (2251)

(presentato in data 24/2/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 4 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2016) 85 definitivo) (Atto comunitario n. 100), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea (6135/16) (Atto comunitario n. 101), alla 14^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 3^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 definitivo) (Atto comunitario n. 102), alle Commissioni riunite 10^a e 13^a e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione di relazioni del Governo

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 e 23 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni del Governo su progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Tali relazioni sono trasmesse - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento - alle sottoindicate Commissioni permanenti:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM (2016) 31 definitivo), alle Commissioni 3^a, 8^a e 14^a;

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM (2015) 670 definitivo), alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a;

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM (2015) 671 definitivo), alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale

al dottor Marco Ugo Filisetti, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2015 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2016 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 713).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, relativa agli anni 2012 e 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXCI*, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera in data 23 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2014 (*Doc. XCVII*, n. 4).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sul pacchetto di misure sull'economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM (2015) 614 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM (2015) 593 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elettronici - COM (2015) 594 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 final del 2 dicembre 2015). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 13a, alla 14a Commissione permanente (n. 78).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 11 febbraio 2016, ha inviato il testo di nove risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 18 al 21 gennaio 2016:

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (*Doc. XII*, n. 878). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (*Doc. XII*, n. 879). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (*Doc. XII*, n. 880). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,

comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune (*Doc. XII, n. 881*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (*Doc. XII, n. 882*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (*Doc. XII, n. 883*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 (*Doc. XII, n. 884*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione *sulla Corea del Nord* (*Doc. XII, n. 885*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 e ha deciso di trasmetterla, con la relazione della commissione per le petizioni (*Doc. XII, n. 886*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni

[D'ADDA](#), [ORELLANA](#), [PIGNEDOLI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [LANIECE](#), [RUTA](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [CANTINI](#), [MANASSERO](#), [CONTE](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [GUERRA](#), [PAGLIARI](#), [AMATI](#) - Il Senato,

premessi che:

il regime sperimentale "opzione donna" è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180";

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla "riforma Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita;

considerato che:

con l'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da

parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;

nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo "verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe"; per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la "finestra mobile", secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti;

valutato che:

la legge di stabilità per il 2016 ha posticipato di un anno il limite entro cui raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico;

essendo stato confermato il requisito relativo all'incremento legato all'aumento dell'aspettativa di vita pari a 3 mesi, le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo quadrimestre del 1958 non riescono a raggiungere i requisiti richiesti entro il termine del 31 dicembre 2016;

tenendo conto della natura del regime "opzione donna", sperimentazione che si sarebbe dovuta applicare secondo le direttive che l'hanno originata, l'aspettativa di vita di fatto esclude le donne del quarto trimestre 2016 dall'optare per una scelta loro consentita dalla legislazione,

impegna il Governo ad assumere le iniziative normative necessarie affinché gli eventuali risparmi economici derivanti dall'attuazione della sperimentazione "opzione donna" vengano utilizzati in modo certo per coprire le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo quadrimestre del 1958, in modo da correggere tale distorsione.

(1-00522)

Interpellanze

[PADUA](#), [CUOMO](#), [FASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [LAI](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il mercato dell'ortofrutta è uno dei pilastri del settore agroalimentare, colonna basilare dell'economia e della tradizione italiana, ed è indispensabile a giudizio degli interpellanti promuovere ogni azione che preservi le produzioni italiane, all'interno del contesto europeo in materia di scambi di merci e movimenti di capitali fra gli Stati membri e fra questi ultimi e Paesi terzi (in particolare si vedano gli articoli 34 e 63 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea);

un aspetto certamente prioritario è quello di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli immessi nei mercati nazionali; al riguardo, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", provvedimento centrato sul territorio, quale elemento fondamentale per la produzione e la valorizzazione dei prodotti, ha previsto misure di incentivazione delle piccole e medie imprese agricole e si è posto, tra l'altro, obiettivi di tutela dello svolgimento delle attività, anche dal punto di vista sanitario, promozione di adeguati processi di tracciabilità degli alimenti (art. 18) e previsione di norme specifiche su qualità e tipicità (art. 21);

senza dubbio, il comparto agricolo, specialmente quello meridionale, è stato colpito negli ultimi anni da una crisi acuta che, soprattutto nel corso del 2015 e negli inizi del 2016, si sta ripercuotendo sui territori con effetti nefasti;

recentemente, Confragricoltura Sicilia si è espressa molto negativamente in merito alla posizione del commissario europeo all'Agricoltura, Phil Hogan, sulla mancata rivisitazione degli accordi di libero scambio con il Marocco, questione che sta creando ulteriori difficoltà in un settore sempre più in crisi; in particolare, bisogna ricordare come in taluni Paesi dell'area mediterranea, tra cui il Marocco, sia permesso l'utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari, vietati dalla legislazione vigente nel nostro Paese, e come il basso costo della manodopera, impiegata nell'agricoltura, rappresenti un ulteriore fattore determinante nel permettere un sostanziale ribasso sui prezzi delle merci da esportare, come avviene,

per esempio, per l'ormai tristemente noto caso del pomodoro (su tutti, il Pachino Igp), per il quale sta divenendo antieconomica perfino la raccolta;

a dimostrazione del crescente clima di tensione, vi è stata, da ultima, una forte mobilitazione dei produttori agricoli della fascia trasformata, avvenuta il 13 febbraio 2016, presso il mercato di Vittoria (Ragusa), che ha avuto al centro delle proteste il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli ed i penalizzanti accordi euro-mediterranei con Marocco e Tunisia;

secondo stime fornite da Confagricoltura, peraltro, a tale situazione, certamente complessa, si aggiunge il peso del danno economico subito dall'agricoltura italiana nel 2015, circa 240 milioni di euro, a causa delle sanzioni commerciali imposte dall'Unione europea nei confronti della Russia, nonostante le misure di sostegno eccezionali approvate dall'Ue contro l'*embargo* sovietico per il settore dell'ortofrutta;

considerato che ad avviso degli interpellanti:

sarebbe fondamentale per il settore ortofrutticolo, con il concerto degli enti territoriali interessati, beneficiare di adeguate forme di sostegno specifico che prevedevano misure strutturali e funzionali al ripristino della redditività;

per comprendere quale sia il peso specifico dell'ortofrutta nelle regioni meridionali basta ricordare che la produzione nazionale di agrumi, ad esempio, avviene principalmente tra Puglia (9 per cento), Calabria (31 per cento) e Sicilia (54 per cento);

tuttavia, le aziende che operano nel settore dell'agrumicoltura in Italia, sono, in media, di dimensioni piuttosto modeste e mancano opportuni meccanismi di sostegno e promozione all'aggregazione, oltre alle organizzazioni di produttori riconosciute a livello unionale, fattore certamente determinante in un'ottica realmente competitiva con le merci, che provengono dagli altri mercati dei Paesi euro-mediterranei;

infine, in materia di informazioni al consumatore, va sottolineata la valenza positiva delle norme previste: a) all'art. 3 del disegno di legge europeo 2015 (AS 2228), con cui si intende intervenire sull'etichettatura dei prodotti alimentari, per sanare quella parte del caso Eu Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti; b) all'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC n. 3540), nella parte in cui si prevede che il legislatore delegato intervenga in merito all'obbligatorietà dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità da parte degli organi di controllo,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda promuovere adeguate misure di sostegno alle aziende che operano nel settore ortofrutticolo, ai fini del ripristino di una effettiva competitività e con particolare attenzione per quelle meridionali, in ottemperanza anche alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

se non intenda attivarsi con sollecitudine, presso le opportune sedi, al fine di adottare misure volte a prevedere un maggior rigore nelle procedure di controllo degli *standard* igienici e sanitari sui prodotti ortofrutticoli importati, soprattutto dal nord Africa, affinché sia prestata una particolare attenzione alla tutela della salute dei consumatori e al rispetto della normativa in materia di etichettatura sui prodotti importati;

se intenda farsi promotore di un Tavolo di confronto con regioni meridionali, sindacati e associazioni di categoria, al fine di affrontare le maggiori criticità del settore ortofrutticolo e predisporre un piano pluriennale di rilancio e di sviluppo, ai fini dell'individuazione di concrete modalità di protezione e rilancio dei prodotti, delle aziende e dei mercati locali;

se non intenda incentivare misure sostegno per una corretta educazione alimentare.

(2-00359)

[PADUA](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, ha stabilito che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento europeo, al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

ha, quindi, definito quale termine per la presentazione dell'istanza di rimborso 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (ovvero entro il 1° marzo 2010), ed ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

con l'esatta individuazione, compiuta dalle legge, dei termini entro cui è calcolata la validità dell'istanza di rimborso, il legislatore ha chiarito un aspetto che in sede giurisdizionale aveva trovato differenti interpretazioni (così la sentenza n. 10241 della Corte di cassazione del 2 maggio 2013 aveva confermato l'orientamento dell'ordinanza n. 9577 del 12 giugno dell'anno precedente, e in egual misura la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ponendosi in controtendenza, invece, con la sentenza della Suprema corte del 20 dicembre 2012);

come anche già ricordato in precedenti atti di sindacato ispettivo (3-01168), la sentenza n. 20641 del 2007 della Corte di cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale derivante dalla norma della legge finanziaria per il 2003 potesse essere realizzato attraverso il pagamento del 10 per cento del dovuto, da parte di chi non avesse assolti ai propri oneri tributari, oppure rimborso del 90 per cento di quanto versato, in favore dei contribuenti che, al contrario, avessero regolarmente rispettato gli obblighi;

peraltro, prima dell'entrata in vigore della norma della legge n. 190 del 2014, la direttiva n. 1 del 2013 dell'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la spettanza dei rimborsi, prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza in materia, fermo restando il divieto per quelli esercenti attività d'impresa imposto dalla decisione n. 7128 del 2012 della Commissione europea (al riguardo è poi intervenuta definitivamente la decisione n. 5549 del 14 agosto 2015);

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06331 (9 settembre 2015) in V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati, il Governo ha evidenziato come la novella legislativa della legge n. 190 del 2014 abbia dato luogo ad incertezze interpretative, le quali hanno inciso sulla lavorazione delle richieste avanzate dai contribuenti, relative all'immediata operatività della norma (circostanza poi chiarita dallo stesso Governo in relazione alla non necessità di predisposizione di decreti *ad hoc* per l'assegnazione dei fondi), alla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti e all'esclusione dal diritto al rimborso per chi esercita attività d'impresa;

nel particolare, secondo un'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate sulla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori subordinati (risoluzioni n. 23/E del 2005 e n. 247/E del 2008), l'amministrazione fiscale ha ritenuto che il regime agevolativo potesse farsi valere esclusivamente nei confronti del sostituto d'imposta, il datore di lavoro, e non di quelli del sostituto, il lavoratore subordinato, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

considerato che:

è indubbio, però, come tale interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, convalidata in seguito dall'Esecutivo, sia estremamente restrittiva e avversa alla situazione giuridica soggettiva per la quale ai lavoratori dipendenti dovrebbe essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto al rimborso di somme indebitamente versate all'erario: nella sostanza si contraddice lo spirito e la *ratio* della norma inserita al comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che intendeva essere il più favorevole

possibile proprio per tutti coloro i quali avessero adempiuto ai propri obblighi tributari, sanando una situazione di iniquità venutasi a creare tra i contribuenti;
a suffragio di tale tesi basti semplicemente constatare, per smentire quella supportata più volte dall'amministrazione finanziaria, come l'ammontare della tassazione si basi sul reddito prodotto dal lavoro dipendente, essendo il regime sostitutivo mero strumento per il versamento dei tributi dovuti;
d'altra parte, se si accogliesse la versione dell'Agenzia delle entrate, si ammetterebbe implicitamente che le disposizioni della legge finanziaria per il 2003 relative al beneficio escludessero a priori, dal novero dei beneficiari, i lavoratori subordinati, come se costoro, a differenze delle imprese, non avessero subito danni degli eventi sismici, con conseguenti dubbi circa la congruenza della norma con l'art. 3 della Costituzione;
considerato, inoltre, che:
il comma 665 citato ha inevitabilmente creato una legittima aspettativa in tutti quei cittadini che hanno pagato tasse definite in eccesso in seguito alle disposizioni sui benefici fiscali, che, attualmente, si trovano disorientati dall'atteggiamento di ostruzione che non permette loro di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge;
infatti, finora, i soli rimborsi erogati dall'Agenzia delle entrate sono stati riconosciuti solamente a chi è giunto ad avere una sentenza favorevole passata in giudicato;
in definitiva: a) disponendo la norma stessa della legge n. 190 del 2014 l'esclusione dal beneficio di coloro i quali svolgono attività d'impresa, che non può applicarsi in quanto aiuto di Stato indebito secondo l'ordinamento comunitario, b) essendo ulteriormente accreditata l'interpretazione restrittiva fornita dall'Agenzia delle entrate che non riconosce il diritto al rimborso per i lavoratori subordinati; c) avendo finora ottenuto tale rimborso solamente coloro che si sono visti dar ragione da un giudice in via definitiva, l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risulta totalmente inapplicato,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, anche tramite atti di propria competenza, al fine di superare le interpretazioni restrittive fornite dall'Agenzia delle entrate e, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge di stabilità per il 2015, riconoscere il diritto al rimborso anche in favore dei lavoratori dipendenti.

(2-00360)

Interrogazioni

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'esteso territorio agricolo di Castel San Pietro e Ozzano dell'Emilia, cittadine situate nei pressi di Bologna, ha un'importanza sostanziale nella vita quotidiana e nell'economia di gran parte dei cittadini di quelle comunità;

la politica attuale di contenimento contro la proliferazione incontrollata della fauna selvatica (caprioli, cervi, daini, lupi e soprattutto cinghiali) sembra non riuscire, in nessun modo, ad arginare il problema dell'assoluta devastazione di vigneti e delle terreni coltivati della zona;

secondo recentissime ricerche operate degli istituti zoologici del territorio, l'ultimo censimento faunistico fornisce un numero largamente minore circa la reale presenza di animali selvatici nella zona ed inoltre non tiene conto dei continui "sconfinamenti" di altri animali dal limitrofo parco della Badessa, proprio a ridosso dei 2 comuni citati;

considerato che la maggior parte degli agricoltori del territorio hanno lamentato la perdita di circa la metà del raccolto, a causa dell'invasione di animali selvatici durante tutto il 2015,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda studiare e promuovere forme di contrasto più incisive alla proliferazione incontrollata della fauna selvatica in territori dove l'economia sostanziale da tutelare è esclusivamente di stampo agricolo.

(3-02602)

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* - Premesso che:

il 25 novembre 2012 i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nei pressi di Bologna, attraverso un *referendum* popolare, hanno deciso di sperimentare un'innovativa esperienza amministrativa, rappresentata dalla fusione dei 5 Comuni in uno unico Comune, il Comune di Valsamoggia;

l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna ha votato il 5 febbraio 2013, approvando il processo di fusione che è diventato, quindi, costituzione ufficiale del nuovo ente;

questa soluzione aveva come finalità principali la realizzazione di una maggiore efficienza e semplificazione amministrativa, la concretizzazione di risparmi, per continuare a garantire e migliorare i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, l'acquisizione di un maggior peso politico a livello istituzionale territoriale, lo sviluppo economico locale e un accesso facilitato agli incentivi statali e regionali;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, a distanza di pochi mesi dall'inizio dell'interessante sperimentazione amministrativa, 17 dei 18 consiglieri di opposizione, ovvero quasi tutti i portavoce e i delegati istituzionali, portatori delle istanze delle comunità di appartenenza, hanno rassegnato le loro dimissioni, lamentando un significativo *deficit* di rappresentanza amministrativa, in quanto questo sistema di coordinamento "sovramunicipale" non garantirebbe equa tutela dei servizi e delle istanze soggettive dei singoli ex Comuni,

si chiede di sapere in che modo il Governo intenda salvaguardare le istanze delle singole comunità, alla luce del fallimento dell'esperienza amministrativa, che, probabilmente, dal punto di vista normativo, andrebbe disciplinata in maniera più specifica e completa.

(3-02603)

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

all'inaugurazione dell'anno giudiziario bolognese, avvenuto presso la Corte d'appello di Bologna, nei giorni scorsi, è stato svelato un dato su cui l'intero sistema giudiziario italiano dovrebbe oltremodo riflettere: il 40 per cento dei processi si arrende di fronte alla mannaia della prescrizione, dunque, quasi uno su due non arriva alla conclusione;

il presidente della Corte stessa e il procuratore generale hanno evidenziato che un numero impressionante di processi che si arenano dinanzi alla prescrizione è sproporzionato e fonte di una sorta di immunità che nuoce gravemente all'interesse pubblico;

la prescrizione incentiva la proposizione degli appelli e genera un'aspettativa formidabile e mal posta in chi impugna;

considerato che:

i dati esposti durante la cerimonia annuale alla Corte d'appello felsinea rivelano che il 7 per cento dei processi si arenano già davanti al giudice per le indagini preliminari, mentre il 19,4 per cento vanno al macero, già davanti al giudice di primo grado;

le istituzioni europee hanno redarguito già tante volte il nostro Paese, invitando i giudici a disapplicare la norma della prescrizione per i reati finanziari, già dopo il primo grado di giudizio,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda applicare per disincentivare l'utilizzo di questa a giudizio degli interroganti discutibile e ipergarantista misura processuale, ormai troppo invadente nel sistema giudiziario italiano e divenuta un vero e proprio "ponte" verso l'illegalità, e su quali strumenti giudiziari, normativi e innovativi, intenda puntare al fine di rendere la giustizia nel nostro Paese più rapida e certa.

(3-02604)

[MATURANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la medicina nucleare provvede a garantire prestazioni integrate in percorsi clinico-assistenziali, coerenti con le linee guida emanate dalle società scientifiche e con i criteri della *evidence based medicine* (EBM), nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo n. 230 del 1995; decreto legislativo n. 241 del 2000; decreto legislativo n. 187 del 2000; decreti ministeriali 3 dicembre 1996 e 30 marzo 2005; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997);

le strutture di medicina nucleare sono strutture cliniche dotate: a) di medici specialisti in medicina

nucleare abilitati all'utilizzo clinico dei radiofarmaci; b) di personale e strumentazione adeguati alla preparazione dei radiofarmaci diagnostici e terapeutici; c) di posti letto finalizzati a ricoveri di pazienti ai quali siano somministrate dosi di radiofarmaci superiori a quelle stabilite nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 187 del 2000;

nel decreto del Ministero della salute 30 marzo 2005, concernente l'approvazione e la pubblicazione del I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana sulle "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare", si stabilisce "Le strutture di medicina nucleare dove si preparano radiofarmaci devono dotarsi di un organigramma funzionale e di uno nominativo nel quale siano definite chiaramente le figure responsabili. Il minimo organigramma comprende un responsabile generale al quale riferiscono un responsabile per l'assicurazione della qualità, un responsabile per le operazioni di preparazione e un responsabile per i controlli di qualità, tra loro indipendenti in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 187/00) il responsabile generale è il medico nucleare";

il termine per l'entrata in vigore delle "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare" è stato più volte prorogato;

l'allegato 1 del decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (cosiddetto regolamento Balduzzi), colloca la medicina nucleare tra le specialità con posti letto con un bacino compreso tra 2-4 posti letto per milione di abitanti;

questi posti letto sono classificati, a seconda delle regioni, come posti letto tecnici, che pertanto non danno luogo a ricoveri ordinari con conseguente DRG (diagnosis related group), a dispetto di una sostanziale chiarezza delle norme elencate, che indicano come il ricovero in medicina nucleare comporti a tutti gli effetti un'importante attività clinica svolta dallo specialista in medicina nucleare;

la Regione Lazio ha affrontato tale problematica con il decreto del presidente della Giunta regionale del Lazio, in qualità di commissario *ad acta*, del 26 marzo 2012, n. 40, che ha previsto che i ricoveri in medicina nucleare sono da considerare appropriati *a priori*;

il decreto stabilisce che: "Sono esclusi dalla valutazione con il metodo APPRO i ricoveri di brachiterapia o per terapie radiometaboliche (DRG 409 - Radioterapia) erogate per neoplasie maligne (Diagnosi principale con codice ICD-9-CM V 58.0 Diagnosi Secondaria con codice ICD-9-CM di neoplasia maligna; Procedure con codice ICD9-CM 92,27, 92,28, 92,29) in quanto richiedono ospedalizzazioni impegnative in ambienti protetti e soggetti a complesse misure di radioprotezione, che necessitano di un elevato impegno assistenziale multidisciplinare sia nella fase clinica sia in quella di prevenzione delle contaminazioni ambientali";

considerato che:

il fatto che la stessa funzione terapeutica dello specialista in medicina nucleare non trovi alternative in altre funzioni professionali è ulteriormente resa evidente nel documento congiunto di intesa sottoscritto nel 2004 tra i Presidenti di AIMN (Associazione italiana di medicina nucleare) ed AIRO (Associazione italiana di radioterapia oncologica), avente per oggetto la radioterapia metabolica, che sottolinea il ruolo autonomo del medico nucleare;

nel documento si legge "In buona sostanza è evidente che il ruolo autonomo del medico nucleare non può essere messo in discussione, perché è il medico nucleare che nella maggior parte dei casi ha competenza in merito nonché la responsabilità delle strutture per tali terapie, incluse protezioni, licenze necessarie per la detenzione e lo smaltimento";

appare evidente che lo specialista in medicina nucleare è il responsabile unico dell'impiego dei radiofarmaci per scopi diagnostici e terapeutici e, conseguentemente, è anche il responsabile della gestione clinica del paziente ricoverato;

premesso inoltre che a parere dell'interrogante la situazione desta notevoli preoccupazioni, perché non garantisce uniformità di trattamento a livello nazionale, ma dà luogo a ingiustificabili disparità nell'erogazione di questo tipo di prestazioni,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di stabilire in

modo univoco che i ricoveri per terapia con radiofarmaci debbano essere effettuati nelle strutture di medicina nucleare e siano da considerare ricoveri ordinari a tutti gli effetti, concludendosi con la compilazione di una SDO (scheda di dimissione ospedaliera), soggetti a una tariffazione con un DRG appropriato, coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

(3-02605)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi si è consumata l'ennesima tragedia su un campo di calcetto amatoriale di Trinitapoli, in Puglia, con la morte di un giovane atleta, Francesco Pio Molinaro, di soli 13 anni, a causa di un malore che lo ha colto improvvisamente, mentre giocava una partita; una morte avvenuta per arresto cardiaco, una situazione che, purtroppo, non è nuova negli impianti sportivi: basti pensare ai numerosi casi di decesso o di grave malore già avvenuti in analoghe circostanze come, nella fattispecie, quella del 21enne Alessandro Pagani colto il 20 settembre 2015 dallo stesso malore, e fortunatamente sopravvissuto, mentre giocava una partita di *basket* nel campo sportivo al palazzetto dello sport di Manerbio (Brescia);

secondo quanto riportato dall'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", ogni anno in Italia muoiono circa 60.000 persone a seguito di un arresto cardiaco. La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che un intervento tempestivo di primo soccorso contribuisce a salvare molte vite;

è noto che, senza una terapia d'urgenza, solo il 5-10 per cento dei colpiti sopravvive all'arresto cardiaco improvviso; tuttavia, sono state raggiunte percentuali di sopravvivenza superiori al 50 per cento, laddove sono stati implementati, con successo, programmi sull'uso del defibrillatore esterno automatico (DAE) e le stesse percentuali possono aumentare ulteriormente, se si interviene sul paziente entro 3 minuti;

considerato che:

la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante "Utilizzo di defibrillatori in ambiente extra-ospedaliero", si è già rivelata uno strumento utile per superare le difficoltà connesse al fatto che anche il personale non medico potesse utilizzare questi strumenti che riconoscono l'aritmia responsabile dell'arresto cardiaco e consentono di erogare la scarica elettrica;

l'art. 1, infatti, stabilisce che "è consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";

il decreto ministeriale 18 marzo 2011, contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni, ed in particolare l'allegato A, ha previsto, relativamente alle modalità di collocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali defibrillatori con fondi privati, nonché attività per le quali il soggetto esercente è tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi;

con decreto ministeriale 24 aprile 2013, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha previsto garanzie sanitarie, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale;

tale decreto, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha lo scopo di prevedere delle garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché dettare linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

i defibrillatori semiautomatici esterni, attualmente disponibili sul mercato, permettono a personale non sanitario, specificamente addestrato, di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione,

esonelandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall'apparecchiatura stessa;
l'art. 5 del decreto stabilisce che le società sportive dilettantistiche si devono dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportato nell'allegato E, e stabilisce altresì che l'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società sportiva;

secondo quanto disposto dalla linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori, deve essere presente personale formato e pronto ad intervenire; il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante; i corsi di formazione devono essere effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni;

lo stesso articolo, segnatamente ai commi 4 e 5, stabilisce che le società professionistiche debbano attuare le linee guida e dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle stesse, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto; il termine fissato per società dilettantistiche è, invece, di 30 mesi, con medesima decorrenza;

la stessa normativa prevede che la dotazione di defibrillatori sia requisito essenziale per l'apertura stessa degli impianti. Una novità interessante, in quanto, in tal modo, si obbligano i gestori a dotarsi di defibrillatore automatico (DAE), a pena di incorrere in sanzioni, non solo pecuniarie, che possono arrivare sino alla chiusura degli impianti;

la finalità primaria ed irrinunciabile è dotare tutte le strutture di un defibrillatore semiautomatico nel corso degli eventi sportivi, con il personale per l'utilizzo dello strumento, in modo da aumentare il livello di sicurezza e prevenzione degli atleti nei campi da gioco;

preso atto che:

con il decreto ministeriale 11 gennaio 2016, adottato di concerto con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di "Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2016), il Ministro della salute ha ritenuto di disporre il differimento del termine previsto (20 gennaio 2016) di 6 mesi per il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

il termine fissato per i centri sportivi per adeguarsi alla normativa citata parrebbe da intendersi come "limite massimo";

è ingiustificabile, a giudizio degli interroganti, un'ulteriore proroga che deriva, probabilmente, dai pochi controlli effettuati su tutto il territorio nazionale dell'applicazione della normativa vigente;

preso atto, infine, che nonostante l'obbligatorietà di possedere un defibrillatore, si rileva da parte dei centri sportivi in Italia un adeguamento parziale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il Ministro della salute abbia proceduto ad emanare un decreto di proroga, avente ad oggetto un termine di adeguamento alla normativa del decreto che lo ha preceduto;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza dell'attuale stato di attuazione della normativa vigente da parte delle Regioni e quali atti di indirizzo, anche sanzionatori, vogliano emanare, al fine di omogeneizzare la normativa su tutto il territorio nazionale;

se non ritengano necessario demandare alle Regioni, attraverso la modifica del punto 4 dell'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, l'acquisto dei defibrillatori per le società sportive accreditate, anche al fine del rispetto del decreto ministeriale 18 marzo 2011;

se non ritengano opportuno promuovere campagne nazionali e locali di sensibilizzazione, di concerto con il CONI, al fine di favorire la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, non solo per il personale dipendente, ma anche per gli atleti e le loro famiglie.

(3-02606)

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

presso l'ex scuola "Socrate", in località via del Casale di San Nicola a Roma, nel 2015, è stato aperto

un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA);
l'apertura, conseguente all'aggiudicazione da parte della cooperativa sociale "Isola Verde" di due bandi della Prefettura, uno per il 2015 ed uno per il 2016, è stata ed è oggetto di contestazioni da parte di alcuni cittadini residenti e da esponenti politici di destra;
le autorità preposte alla verifica della regolarità amministrativa, ambientale ed urbanistica dell'intera struttura, Procura della Repubblica di Roma, UOT del XIV Municipio, Polizia locale di Roma, sono state investite delle problematiche sollevate da chi, da subito, si è opposto all'apertura del centro;
nel mese di luglio 2015, in occasione dell'arrivo dei primi richiedenti asilo da ospitare, si sono verificati gravi fatti di turbativa dell'ordine pubblico tra le forze dell'ordine e quanti si opponevano, anche con violenza, all'apertura del centro;
a seguito di tali fatti, per tutelare l'integrità degli stranieri ospitati e di quanti lavorano nella struttura, su sollecitazione di alcuni dei cittadini residenti, la Questura di Roma ha istituito un presidio fisso di polizia in prossimità del centro;
nessuna condotta di allarme sociale o di perturbamento dell'ordine pubblico è mai stata attribuibile agli abitanti del CARA;
il prefetto di Roma, dottor Gabrielli, con un atto del 12 febbraio 2016, evidenziando che "si è preso atto nel corso del 2015, delle proteste messe in atto dai cittadini residenti nella zona, che hanno dato luogo all'adozione di misure di vigilanza da parte della Questura. Non si ritiene più possibile la prosecuzione di tali misure, né può considerarsi ammissibile un dispiegamento continuativo di Forze dell'Ordine, al fine di garantire il pacifico espletamento del servizio di accoglienza. Ne consegue la valutazione di inidoneità della struttura per motivi logistici e ambientali ai sensi dell'art. 3 del bando", ha formulato richiesta all'ente gestore della struttura "di voler proporre entro trenta giorni dalla presente comunicazione l'utilizzo di ulteriori stabili";
considerato che:
tale determinazione pone le sue basi sulla dichiarata impossibilità, e inammissibilità, di "garantire il pacifico espletamento del servizio di accoglienza";
il servizio di accoglienza è un servizio pubblico finanziato con fondi europei e statali, volto al soddisfacimento di esigenze primarie di accoglienza e solidarietà con persone che, fuggendo da zone di guerra o dove vengono negati i più elementari diritti civili, in caso di rimpatrio andrebbero incontro al rischio di perdere la propria vita;
lo Stato deve garantire il pieno controllo del territorio ed il pacifico espletamento dei servizi pubblici, siano questi presidi delle forze dell'ordine, palazzi di giustizia, ospedali, o centri di accoglienza;
il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, nella risposta all'interrogazione parlamentare 4-09914, dell'onorevole Saltamartini, il 24 settembre 2015, affermava che "l'individuazione della struttura ricettiva era avvenuta d'intesa con il Presidente del XIV Municipio" e che "il Prefetto di Roma, nella sistemazione logistica dei richiedenti asilo, sta operando secondo una logica di decongestionamento delle zone a maggiore concentrazione di migranti, utilizzando piccole strutture - spesso ubicate nei centri minori della Provincia di Roma - dove possono risultare anche più agevoli le attività di integrazione" e specificava, inoltre, che "Si tratta di un'attività capillare che ha visto il Prefetto recarsi di persona in diversi municipi della Capitale, dove ha manifestato un'ampia e apprezzata disponibilità al dialogo e al confronto con le autorità locali";
non risulta agli interroganti che vi siano state, dopo quelle del luglio 2015, ulteriori manifestazioni di intolleranza da parte dei residenti, tali da turbare l'ordine pubblico, e soprattutto non risulta che si siano verificati episodi violenti o anche solo fastidiosi ad opera dei richiedenti asilo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ulteriori motivazioni che hanno indotto il prefetto di Roma ad un'inversione, così repentina, di posizione sull'idoneità della struttura;
se, qualora i timori di non riuscire a "garantire il pacifico espletamento del servizio di accoglienza" si dimostrassero infondati, non ritenga opportuno invitare il prefetto a rivalutare la richiesta fatta all'ente gestore di indicare una struttura alternativa.

(3-02607)

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da organi di stampa ("Il Foglio", del 23 febbraio 2016), si apprende che il Governo italiano ha tacitamente autorizzato, nel mese di gennaio 2016, i voli dei droni da guerra statunitensi dalla base di Sigonella, in Sicilia, per condurre, ufficialmente, operazioni militari contro l'Isis in Libia e in Africa del nord. L'autorizzazione sarebbe condizionata all'impiego dei droni esclusivamente "a fini difensivi", per proteggere le forze speciali statunitensi, che operano in territorio libico e nei Paesi limitrofi; le limitazioni che il Governo italiano avrebbe imposto risultano, a parere degli interroganti, fittizie e nascondono l'intento di assecondare la richiesta degli Stati Uniti all'Italia di assumere un ruolo più attivo, anche militarmente, in Libia. Tale preoccupazione viene confermata da quanto riferito dal quotidiano "The Wall Street journal", che in particolare informa che, stando alle fonti di Washington "nei mesi scorsi il Governo italiano ha esitato ad intraprendere questo passo, timoroso di innescare l'opposizione pacifista domestica, specie nell'eventualità che i raid aerei statunitensi possano causare vittime civili. Roma avrebbe imposto una seconda condizione, ancor più stringente: i raid dei droni statunitensi da Sigonella dovranno bersagliare soltanto cittadini non libici, per evitare di infiammare ulteriormente la tensione settaria nel paese";

le esitazioni del Governo italiano, ammette il quotidiano statunitense, come riportato da "Il Foglio", si sono già rivelate giustificate: l'attacco aereo condotto venerdì 19 febbraio 2016, infatti, ha causato la morte di 2 funzionari diplomatici serbi ostaggio dei terroristi; Washington non ha riferito se tra le dozzine di vittime dell'attacco, effettuato da bombardieri F-15, figurassero anche civili; considerato che:

fino ad oggi, i droni Usa in partenza da Sigonella venivano utilizzati solo per missioni di ricognizione, quindi non armati, e dunque solo per questa evenienza, a giudizio degli interroganti, il Governo non poteva autorizzarne il volo, senza riferire in Parlamento;

lo stesso quotidiano americano avrebbe definito il via libera italiano una svolta, giacché gli Stati Uniti provavano, da oltre un anno, a convincere l'Italia a concedere loro il permesso di compiere questo tipo di operazioni, partendo da Sigonella;

notizie di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 22 febbraio) riferiscono, inoltre, che anche l'Italia avrebbe comunque innalzato l'allerta sulla situazione libica, dislocando, nel mese di gennaio, quattro Amx in assetto di ricognizione nella base di Trapani,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero, in particolare relativamente a quanto è riportato dal quotidiano americano "The Wall Street journal", circa la posizione assunta dal Governo italiano;

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto di riferire in Parlamento circa la scelta di autorizzare il volo dei droni da guerra statunitensi dalla base di Sigonella, vista la delicata situazione libica e la posizione di non intervento bellico, sino ad oggi assunta dal nostro Paese, e se tale autorizzazione non riveli l'intento del Governo di partecipare ad azioni militari in quel territorio, eludendo il necessario dibattito parlamentare;

quali siano i tempi con cui intenda riferire in Parlamento circa i termini dell'accordo assunto con gli Stati Uniti;

se non ritenga che l'autorizzazione al volo sul nostro spazio territoriale di droni armati, pronti all'attacco, come testimonia la cronaca di guerra di venerdì 19 febbraio 2016, sia non conforme all'articolo 11 della nostra Costituzione, in quanto ha assunto natura offensiva;

se non ritenga doveroso, visto l'accordo Italia-Usa, per cui il nostro Paese deciderà caso per caso se autorizzare le partenze dei droni dalla base aerea di Sigonella in Sicilia, sospendere tale autorizzazione, anche alla luce delle vittime civili coinvolte negli attacchi statunitensi;

se non consideri che sia necessario aspettare la stabilizzazione dell'accordo tra le 2 principali fazioni libiche, ed attendere ufficiale richiesta di intervento da parte del legittimo Governo, prima di agire, sotto qualsiasi forma, con un'ingerenza armata nel Paese;

se non valuti che le azioni militari della coalizione possano innescare un nuovo esodo verso la Sicilia, da parte di profughi in fuga dalla guerra, nonché facilitare l'aggregazione di formazioni islamiste da parte dell'Isis.

(3-02608)

[ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [ORELLANA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la crisi economica sta incidendo notevolmente sul mondo delle professioni, ed in particolare della professione forense;

lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura dell'avvocato esposta alle più spietate logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuare anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla logica del massimo ribasso;

la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite il lavoro consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (articoli 1, 4, 35 e seguenti);

nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione;

oggi, il mercato, con le sue regole e le possibilità di accesso, è sempre più ristretto, perché limitato nell'accesso a chi ha più possibilità economiche, ed è sempre più insufficiente in quanto il fatto di non avere regole lo rende anche poco dignitoso;

nella previsione di un diritto collaborativo, in cui l'avvocato è chiamato a svolgere nuovi compiti e ad ampliare la sua professionalità, occorre recuperare la consapevolezza di non essere mera categoria professionale per reidentificarsi in comunità essenziale delle componenti sociali, mettendo il suo patrimonio di esperienze a servizio della società. Ed in questa prospettiva, la professione forense, affinché possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato. Dignità che passa anche attraverso un equo e decoroso compenso, come sancito dall'articolo 2233 del codice civile;

considerato che:

il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233, il quale si preoccupa di determinare i compensi dei professionisti, legandoli in qualche modo al parere dell'associazione professionale cui appartengono, quando non sono le tariffe o gli usi, o il giudice stesso a determinarli;

il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2014, n. 77, parla di parametri e non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario), e i parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;

l'avvocatura denuncia che purtroppo, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;

il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come associazione di imprese);

la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori, beneficiano della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, anche ai fini dell'accesso ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese;

considerato inoltre che:

manca, allo stato, un espresso riconoscimento, che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, dunque, sia *in malam partem*, con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale, e sia *in bonam partem*, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione di un preteso rapporto fiduciario;

i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;

va, pertanto, proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile nel senso della previsione della clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti e obblighi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere un intervento, innanzi le sedi competenti ed opportune, per la modifica dell'articolo 2233 del codice civile, con l'inserimento di un comma 4 del seguente tenore: «Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo».

(3-02609)

FAVERO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie a mezzo stampa si apprende che il 19 febbraio 2016, la Polizia ha effettuato alcuni arresti presso la residenza per anziani "la Consolata" di Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli, nell'ambito di una operazione denominata "Resident Evil";

le persone al momento in stato di detenzione o agli arresti domiciliari sono operatori sociosanitari e infermieri della struttura, che è specializzata nell'assistenza a persone in condizioni di disagio psichico o affette da problemi motori;

gli arrestati sono accusati di diversi reati: dal maltrattamento all'abbandono di incapace, fino al sequestro di persona, con l'aggravante della crudeltà. I capi d'imputazione in totale sono 26;

secondo quanto dichiarato alla stampa dal questore di Vercelli, "la Consolata" di Borgo d'Ale era: «una realtà da lager». I pazienti venivano picchiati, legati e insultati, e come registrato dalle telecamere, tali inqualificabili episodi accadevano anche più di una volta al giorno;

ulteriori denunce da parte di altri pazienti, ospitati nella residenza, sarebbero già arrivate all'attenzione della Procura di Vercelli;

considerato che:

la vicenda ha provocato un forte sentimento di indignazione e preoccupazione in tutta la cittadinanza di Borgo d'Ale, così come in tutta la popolazione italiana;

l'episodio è solo l'ultimo in ordine di cronaca, che vede coinvolti bambini, anziani e disabili, vittime della violenza e dell'abuso da parte del personale di assistenza in strutture sanitarie ed educative, in varie zone del Paese, gestite direttamente dall'amministrazione pubblica o da enti appaltanti, come cooperative o associazioni, che erogano il servizio con il proprio personale;

finalizzato anche ad evitare il ripetersi di episodi di abusi in ambito assistenziale, è il disegno di legge AS 1324, attualmente in esame presso la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, recante "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale", nell'ambito del quale, in particolare, l'articolo 6 (già approvato durante l'esame in Commissione) prevede l'inserimento, tra le circostanze aggravanti comuni, l'aver commesso, nei delitti non colposi, il fatto in

danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali;

considerato, inoltre, che una rapida approvazione del provvedimento e la previsione di un aumento della pena per gli autori dei gesti ripugnanti possono rappresentare un efficace deterrente contro chi commette nel nostro Paese violenze, così efferate verso i soggetti più fragili,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare per migliorare e rafforzare il sistema di controlli da parte delle autorità competenti presso le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di verificare la competenza e la formazione del personale che ivi opera, a qualsiasi livello, e certificare le eventuali irregolarità, sanzionando chiunque si renda colpevole di ogni atto di violenza contro le persone ospitate, soprattutto se anziani, bambini e disabili.

(3-02610)

[MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [DE PETRIS](#) - *Ai Ministri della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia che regola le prestazioni di previdenza sociale, firmato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con legge dell'11 marzo 2015, n. 35;

l'accordo sostituisce la Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo accordo complementare, in vigore dal 12 aprile 1990. In attesa della stipula dell'accordo amministrativo, si forniscono prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile ai "distacchi" in materia di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, di malattia e di maternità;

nella parte V dell'accordo è previsto che nelle more della definizione dell'accordo amministrativo, le strutture territoriali provvederanno a dare applicazione al nuovo accordo utilizzando le procedure e i formulari attualmente in uso per la Convenzione europea;

considerato che:

da quanto risulta agli interroganti ed anche da quanto verificato sul sito *web* del consolato generale italiano ad Istanbul, tra Italia e Turchia non è ancora applicato alcun accordo bilaterale, ma resta in vigore la Convenzione europea in materia di sicurezza sociale, la quale, al pari di tutte le convenzioni stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale, prevede il principio della "territorialità", che consiste nell'obbligo della copertura assicurativa in base alle norme del Paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa, salvo il caso del "distacco" che costituisce una deroga ed è regolamentato dalla Convenzione stessa. Nei casi in cui si applichi il distacco, il lavoratore continuerà ad essere assicurato in base alla legislazione del Paese in cui ha sede l'impresa (Italia) senza obblighi contributivi nel Paese di temporanea residenza (Turchia), a condizione che sia in possesso dell'idonea certificazione;

l'attuale mancata applicazione dell'accordo bilaterale tra Turchia e Italia sulla previdenza sociale ed in particolare l'art. 14 sulle prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato, ovvero il mancato riconoscimento da parte turca del diritto alle prestazioni sanitarie per i familiari dei lavoratori italiani in Turchia, obbliga i familiari alla stipula di un'assicurazione sanitaria in Turchia ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *b*), della legge turca n. 6458 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale turca l'11 aprile 2013;

di contro l'INPS, con circolare n. 168 del 10 ottobre 2015, dispone che "Nelle more della definizione dell'Accordo Amministrativo, le Strutture territoriali provvederanno a dare applicazione al nuovo Accordo utilizzando le procedure e i formulari attualmente in uso per la Convenzione Europea";

considerato ancora che risulta agli interroganti che, sebbene l'accordo sia in vigore dal 1° agosto 2015, la sua reale applicazione sarebbe sospesa, d'intesa tra le parti, in attesa della firma del relativo accordo amministrativo di attuazione, il cui negoziato non sembra essere ancora concluso. Pertanto, al momento le disposizioni contenute nell'accordo quadro non trovano ancora piena applicazione e tra i due Paesi resta vigente la cornice normativa precedentemente prevista dalla Convenzione europea di

sicurezza sociale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intendano adottare tutti i provvedimenti di propria competenza per promuovere la completa formalizzazione dell'accordo amministrativo e provvedere all'adozione della modulistica di esecuzione, affinché i lavoratori italiani distaccati in altri Paesi, ed in particolare quelli che si trovano in Turchia, possano vedere riconosciuti quei diritti sociali che il nostro Paese si è impegnato a garantire loro.

(3-02611)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri della difesa, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 contiene il "Regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;

ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", gli ufficiali di forza armata dei ruoli speciali sono reclutati, tramite concorsi per titoli ed esami indetti dalla direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), prevalentemente dal personale militare in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, appartenente al ruolo dei marescialli ed ufficiali in ferma prefissata; detta tipologia di concorsi viene definita "ordinaria", poiché avente cadenza annuale e per consentire una distinzione dalla categoria di concorsi «straordinari», di cui all'articolo 58, comma 15, del decreto legislativo suddetto, in virtù del quale "Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti";

il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante "Disciplina delle procedure concorsuali per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano", relativo ai requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali delle forze armate, decreta all'articolo 1, comma 1, tra i principi ed i contenuti dei bandi di concorso, quello di imparzialità estendendo, altresì, ai sensi dell'articolo 21, il diritto di partecipazione ai bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, anche al personale volontario in servizio permanente;

nei bandi di concorso "ordinari", indetti annualmente da PERSOMIL per ciascuna forza armata, non meno del 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascun corpo degli ufficiali dei ruoli speciali, viene riservato ai concorrenti appartenenti al ruolo dei marescialli, nel rispetto delle determinazioni ministeriali ed interministeriali, che stabiliscono la corrispondenza dei corpi, ruoli, categorie e specialità ed abilitazioni ai fini della partecipazione; solamente nel caso in cui i suddetti posti riservati non vengano ricoperti, per insufficienza di riservatari, possono essere devoluti alle altre categorie di concorrenti appartenenti a ruoli diversi rispetto a quello dei marescialli;

il decreto interministeriale 19 gennaio 2016 reca la "Definizione delle corrispondenze tra corpo, ruolo, categorie e specialità per la partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente ai ruoli dei marescialli ai concorsi per ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, ai sensi dell'art. 655, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare";

considerato che a quanto risulta agli interroganti da diversi anni, l'amministrazione della difesa continua ad indire bandi di concorso "ordinari" per la nomina degli ufficiali dei ruoli speciali dei vari corpi, con esclusione dei soli posti afferenti al corpo sanitario, precludendo al solo personale del ruolo marescialli, laureato in infermieristica, il diritto alla partecipazione ed alla progressione di carriera per passaggio di ruolo;

considerato inoltre che:

nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 11 del 9 febbraio 2016, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 32 ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; il bando, pur estendendo la possibilità di partecipazione al personale volontario in servizio permanente, continua ad escludere unicamente il personale del ruolo marescialli laureato in infermieristica;

tuttavia, ad oggi, in Italia, nonostante quanto stabilito dall'articolo 212 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ed a differenza delle altre principali forze della NATO, l'infermiere militare, che per legge deve essere in possesso del titolo di laurea, è ancora inquadrato nel ruolo dei marescialli, in regime di completa subordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre professioni sanitarie militari, nonché agli ufficiali dei ruoli speciali dei restanti corpi, per i quali, peraltro, è richiesto il solo titolo quinquennale di scuola media superiore;

secondo il contratto collettivo nazionale di categoria, l'infermiere è inquadrato nell'area 3 (categoria D qualifica dei funzionari) mentre, in ambito militare, nonostante il conseguimento del titolo di laurea abilitante, continua ad essere arruolato nel grado di maresciallo (area 2, operatori);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento, previsti dai contratti collettivi, relativi ai diversi comparti di contrattazione. Con riferimento ai criteri di inquadramento, le amministrazioni pubbliche operano l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa intenda intervenire con urgenza per riconoscere al personale sanitario infermieristico militare pari opportunità di progressione di carriera, mediante partecipazione ai bandi di concorso ordinari per la nomina degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali delle forze armate;

quali immediate azioni intendano avviare i Ministri in indirizzo per garantire l'avanzamento di ruolo del personale infermieristico militare in linea con i criteri di corrispondenza ed equiparazione funzionale del personale operante nel pubblico impiego.

(3-02612)

[EASIOLO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'interrogante aveva presentato in data 15 ottobre 2014 l'interrogazione 3-01302 a cui non è stata data risposta;

si richiedevano chiarimenti circa l'impatto ambientale e conseguentemente sanitario determinato dalla presenza a Monfalcone (Gorizia) della centrale termoelettrica della A2A SpA, ubicata in un'area di circa 30 ettari lungo la sponda orientale del canale Valentini, nella zona industriale di Monfalcone;

sugli effetti ambientali e sanitari delle emissioni di gas e particolato prodotti della combustione del carbone, che ancora alimenta la centrale, si esprime anche la commissione tecnico-scientifica istituita dalla Provincia di Gorizia nel giugno 2013, affermando che " la maggior parte delle morti in eccesso va attribuita al grave ritardo con il quale si è ottemperato al rispetto dei limiti previsti dalla legge per le

emissioni di impianti di produzione elettrica di taglia superiore a 500 MW (...) la stima delle morti in eccesso dovute a tutt'oggi al funzionamento della Centrale termoelettrica di Monfalcone risulta assolutamente preoccupante e richiede un intervento diretto delle autorità competenti";

l'assessore per l'ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Provincia di Gorizia e il sindaco di Monfalcone hanno espresso forte impegno per contrastare la proroga dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che consentirebbe l'esercizio, fino al 2025, dell'impianto termoelettrico di Monfalcone, alimentato a carbone,

nell'interesse primario della tutela della salute della popolazione, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, ritengano urgente approfondire il reale impatto ambientale e sanitario della centrale A2A di Monfalcone e i danni in essere e quelli potenziali arrecati alla salute umana e all'ambiente e se, alla luce delle evidenze, non ritengano opportuno sospendere la proroga dell'AIA già comunicata al gestore dell'impianto;

se vi sia la disponibilità del Ministro competente a definire un percorso per la sostituzione delle tecnologie basate sull'impiego di combustibili fossili con altre a basso impatto ambientale in coerenza con il piano energetico regionale;

se intendano convocare, in tempi brevi, un tavolo interministeriale di confronto permanente, con le autorità locali (Regione, Provincia e Comuni coinvolti) e A2A SpA, gestore dell'impianto per la produzione di energia elettrica di Monfalcone, al fine di monitorare i livelli delle emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera e di individuare tempi e modi del processo di riconversione, che punti ad abbandonare definitivamente l'uso del carbone.

(3-02613)

[SANGALLI](#), [CORSINI](#), [FATTORINI](#), [MALAN](#), [MICHELONI](#), [PEGORER](#), [TRONTI](#), [VERDUCCI](#) -

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

è di ieri la pubblicazione, ripresa poi da fonti di stampa italiane, di alcuni *file* "Wikileaks", relativi alle intercettazioni del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi, e di alcuni dei suoi più stretti collaboratori, effettuate nel 2011 dalla National security agency (NSA) americana;

già nel 2013, era trapelata, ad opera della medesima fonte, la notizia delle intercettazioni effettuate nello stesso 2011, a danno della cancelliera tedesca Angela Merkel, nonché, nel corso del tempo, nei confronti dei Presidenti francesi Sarkozy e Hollande; gli Stati Uniti, in quell'occasione, avevano d'altronde garantito al Governo italiano che i loro organi informativi non avevano rivolto "in via sistematica i propri strumenti di ricerca" contro l'Italia;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, il segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha provveduto a convocare l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, per chiarimenti in merito alla spinosa vicenda; l'ambasciatore Phillips ha assicurato che porterà immediatamente la questione all'attenzione delle autorità americane, ricordando le nuove procedure adottate dal presidente Obama nel 2014, in materia di riservatezza delle comunicazioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di chiarire la situazione e di poter disporre, quanto prima, di chiarimenti specifici su quanto emerso in relazione ai fatti del 2011;

quali misure diplomatiche e di tutela siano state e verranno poste in essere, al fine di veder garantito da parte dell'alleato statunitense il rispetto dei patti esistenti tra i due Paesi;

quali garanzie intenda ottenere per garantire che atti di spionaggio ai danni dell'Italia e dei suoi rappresentanti istituzionali non si ripetano in futuro;

in quali tempi il Ministro degli affari esteri ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai servizi di informazione e sicurezza intendano riferire alle Camere in merito ai fatti descritti.

(3-02614)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi 2 anni, Trenitalia ha cancellato 15 fermate, prima presenti sulla tratta dei treni che parte da Bologna e arriva a Osteria grande-Varignana, in provincia;

le fermate soppresses hanno tuttavia portato svantaggi ad un numero considerevole di cittadini, in particolare ai pendolari di Castel San Pietro;

la vicenda ha avuto una rilevante ripercussione mediatica regionale, in quanto sono state presentate numerose denunce, richieste e proteste da parte delle associazioni dei pendolari coinvolti;

considerato che più volte i rappresentanti regionali competenti hanno dato la loro disponibilità per risolvere quanto prima il problema, ma, ad oggi, nessun intervento sembra essere stato approntato a tutela dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia intervenire al fine di assumere ogni informazione necessaria per capire e rendere nota la ragione dei tagli delle fermate, che, apparentemente, risulta immotivata, considerato il numero considerevole di pendolari che ogni giorno si muove sulla tratta citata.

(4-05338)

[SACCONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'Avvocatura generale dello Stato, secondo autorevoli fonti di informazione, avrebbe depositato presso la Corte costituzionale una memoria rivolta a chiedere l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna, per verificare se non siano illegittimi gli articoli 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 ("Diritto del minore ad una famiglia");

la tesi dell'inammissibilità sarebbe, tuttavia, fondata sulla giurisprudenza minoritaria, che ha riconosciuto, in alcune circostanze, le adozioni omosessuali ed accompagnata da considerazioni, secondo cui "non è astrattamente identificabile un pregiudizio per l'equilibrio psicofisico del bambino, non potendo identificarsi tout court il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale con una valutazione negativa derivante dal diffuso pregiudizio sociale sull'argomento", si chiede di sapere:

se tali notizie corrispondano al vero e se, in tal caso, la linea dell'Avvocatura generale dello Stato sia stata orientata da corrispondenti direttive di Governo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, indirizzare l'Avvocatura generale dello Stato al ritiro della memoria, sostituendola con altra sempre a supporto della tesi dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma più appropriatamente argomentata.

(4-05339)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da fonti di stampa si viene a conoscenza che in un *summit* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, è stato condiviso il verbale conclusivo del Comitato paritetico, approvato il 9 febbraio 2016, che riguarda il corridoio infrastrutturale di interconnessione tra Veneto e Trentino. La definizione di dettaglio dell'intesa Trento-Veneto dovrà essere portata al Cipe nei prossimi mesi e poi trasformata in progettazione del traffico, da parte degli uffici del Ministero;

tra le opere previste, ci sarà una nuova infrastruttura stradale tra l'autostrada Valdastico A31 e l'Autobrennero, accantonando quindi definitivamente il progetto dell'autostrada in val d'Astico: la nuova soluzione a cui ora si lavora, infatti, con la supervisione del Ministero, dovrebbe essere quella di prolungare l'autostrada Valdastico, verso nord, per sbucare in Valsugana, dove già scorre la strada statale 47, nonostante nella riunione del CIPE del 10 novembre 2014 si sia dato il via libera alla realizzazione di un tratto dell'autostrada A31 Valdastico nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Trento) dando attivazione, per la prima volta, alla procedura speciale, con motivate determinazioni in ordine all'esigenza di superare il dissenso manifestato dalla Provincia autonoma di Trento ed il blocco per la mancata intesa tra le 2 diverse istituzioni locali;

la Valdaistico, sia la nord che la sud, trova da sempre ostinate opposizioni, in particolare il tratto da Vicenza a Trento, il cui progetto è da circa 20 anni osteggiato dalla Provincia autonoma di Trento, per a parere dell'interrogante pretestuosi motivi di impatto ambientale e di prioritaria scelta verso le ferrovie,

si chiede di sapere se non sia nell'intenzione del Ministro in indirizzo adoperarsi affinché sia avviata una fase di consultazione partecipativa a livello territoriale, per arrivare ad un'intesa condivisa, che eviti di vanificare gli studi di progettazione e gli accordi fino ad ora fatti e che sia il preludio alla definitiva soluzione dell'annoso problema.

(4-05340)

[ZIZZA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

le ultime dichiarazioni rilasciate dall'associazione Confedercontribuenti delineano un quadro di emergenza per quei contribuenti che hanno in corso con Equitalia un piano di rateizzazione;

con il decreto legislativo n. 159 del 2015 si prevedeva la possibilità di rateazione delle cartelle esattoriali Equitalia nei confronti di quei contribuenti che non erano stati in grado di completare il pagamento del piano rateale precedentemente concordato. Le somme non ancora versate potevano essere oggetto di un nuovo piano, ripartito in un massimo di 72 rate o, nei casi comprovati di gravi difficoltà economiche, di 120 rate. Per accedere, inoltre, bisognava presentare domanda a Equitalia entro il 23 novembre 2015;

tutti quei contribuenti, fra cui migliaia di piccole e medie imprese, che prima del 23 novembre 2015, seppur in condizioni di difficoltà, risultavano essere regolari nelle rateazioni concordate e per i quali i piani di rateizzazione non risultavano essere decaduti, oggi, in una condizione di problematicità, non potrebbero ottenere i benefici previsti dalla normativa;

il provvedimento, infatti, prevede che, per ottenere una nuova rateizzazione, i contribuenti dovrebbero pagare la quota scaduta del vecchio piano in un'unica soluzione e solo successivamente accedere ad un nuovo piano rateale;

considerato che le piccole e medie imprese che devono fronteggiare situazioni come quelle descritte si ritroveranno, altresì, nella condizione non solo di non poter ottemperare ai propri debiti e sanare la propria posizione debitoria con Equitalia, ma non potranno nemmeno più ottenere la certificazione di regolarità contributiva e, quindi, di fatto, si ritroveranno nella condizione di non poter lavorare,

si chiede di sapere quali provvedimenti, anche di carattere legislativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare o promuovere al fine di dare soluzione alle situazioni descritte, sia per non aggravare le condizioni, già precarie, di migliaia di aziende e semplici contribuenti, sia per evitare che nel contempo possa esserci, anche indirettamente, un danno alle casse dello Stato, a causa del venir meno dei crediti vantati dal fisco.

(4-05341)

[CASSON](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

con 5 distinti ordini del giorno, accolti dal Governo, al Senato, in data 9 ottobre 2013 e 17 marzo 2015, 9/01015/002 e 0/1577/21/01, nonché alla Camera dei deputati, in data 24 ottobre 2013, 31 luglio 2014 e 19 dicembre 2015, 9/01682-A/028, 9/02486-AR/121 e 9/03444-A/179, nonché con la risposta del Ministro del 19 dicembre 2013 all'interrogazione in IV Commissione permanente (Difesa) della Camera del 3 ottobre 2013, 5-01121, il Governo si è impegnato a porre in essere la razionalizzazione della giustizia militare, anche previa costituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero della difesa, e, di conseguenza, a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma, con transito integrale del relativo personale magistratuale e di cancelleria agli uffici giudiziari ordinari in carenza organica;

ancora, con l'interrogazione del 30 aprile 2014, 4-04687, presentata alla Camera dei deputati, si chiedeva in merito allo stato dell'arte, circa l'impegno governativo di razionalizzazione della giustizia militare, e con risposta del Ministro della difesa del 24 settembre 2015 si richiamavano il disegno di legge (AC 2679-*undecies*) di riduzione degli uffici giudiziari militari, derivato dallo stralcio del

disegno di legge di stabilità per il 2015, nonché il disegno di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare Dambroso (AC 2657), di soppressione della giurisdizione penale militare attraverso la modifica degli articoli 102 e 103 della Costituzione;

ravvisato che alcuno dei disegni di legge richiamati dal Ministro della difesa risulta aver avviato il proprio *iter* in Commissione,

si chiede di conoscere a quale concreto stadio si trovi l'azione di razionalizzazione della giustizia militare, anche circa la costituzione di un gruppo di lavoro in materia presso il Ministero della difesa, alla luce dei plurimi impegni a tal fine assunti dal Ministro in Parlamento e ad oggi pacificamente disattesi.

(4-05342)

[ZIZZA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, è da anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata;

nella cittadina brindisina risiede una delle famiglie al vertice del sistema mafioso della Sacra corona unita, il *clan* dei Bruno, che ne ha segnato in modo determinante il territorio, con una violenta esplosione mafiosa;

a tutt'oggi alcuni processi giudiziari non si sono conclusi e molti beni confiscati al *clan* risultano di notevole entità;

a settembre 2015, gli stessi beni confiscati ai Bruno sono stati affidati al Comune, il quale li riassegnerà per fini sociali, tramite bando in via di pubblicazione;

ad oggi, esistono seri timori sul completamento dell'assegnazione dei beni poiché nel novembre 2015 era stato indetto un bando pubblico per la raccolta delle olive in circa 60 ettari di uliveto sequestrati e il bando andò deserto;

a causa di incomprensioni fra il comando provinciale dei Carabinieri e l'amministrazione comunale per la ristrutturazione dell'alloggio del comandante, dovute alle difficoltà di bilancio dell'ente, lo stesso è stato trasferito e la stazione di Torre S. Susanna risulta non essere più funzionante, così come riportato nella lettera del sindacato di Torre Santa Susanna;

a maggior ragione per quanto esposto, l'amministrazione ha sempre ritenuto fondamentale l'impegno della stazione dei Carabinieri, tanto da non considerare, in nessun caso, il comandante di stazione come autorità secondaria e insignificante;

ad oggi tale situazione non procura serenità all'amministrazione, né ai cittadini, soprattutto se emergono, secondo l'interrogante, atteggiamenti di ritorsione e conflitti istituzionali in un momento in cui i beni confiscati ai Bruno non trovano facile collocazione con conseguenti interrogativi sociali, si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, vogliano assumere per ristabilire le piene funzioni della stazione dei Carabinieri di Torre Santa Susanna, in modo da consentire di recuperare il rapporto di fiducia con tutta la cittadinanza.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-05343)

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 25 novembre 2014, con l'entrata in vigore della legge n. 161 del 2014, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", vengono approvate alcune norme che consentono di superare la procedura di infrazione n. 2011/4185, riguardante alcuni aspetti inerenti ai contratti del personale dirigente e sanitario del SSN (Sistema sanitario nazionale);

l'art. 14 della legge ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali e, in particolar modo, si è intervenuti sul decreto legislativo n. 66 del 2003, abrogando 2 norme derogatorie della direttiva comunitaria, in tema di orari e riposi del personale sanitario: il comma 13 dell'art. 41 del

decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che stabiliva come "Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";

l'art. 7 del decreto legislativo n. 66 stabilisce che per ogni turno di lavoro settimanale deve essere rispettato il riposo giornaliero, ossia ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo nelle 24 ore, tra un turno e l'altro, e che il riposo settimanale deve essere fruito entro 14 giorni;

con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 158 del 2012, è stato aggiunto il comma 1b-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale si stabilisce che la figura del medico specialista ambulatoriale concorre a garantire l'attività assistenziale nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio sanitario;

il 30 luglio 2015, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato sottoscritto l'accordo collettivo nazionale (ACN), entrato poi in vigore il 17 dicembre 2015, che detta "la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali";

in base all'art. 19 dell'accordo, l'incarico al medico specialista ambulatoriale può essere conferito a tempo indeterminato per "una sola branca medica specialistica o area professionale" e può essere instaurato "con una o più aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione confinante", oppure, come disciplinato dall'art. 20, a tempo determinato, ma, in quest'ultimo caso, solo "per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione";

l'art. 22, comma 7, prevede espressamente la possibilità per lo specialista di operare "in sede ambulatoriale, in sede ospedaliera, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari" e l'art. 30 prescrive che può svolgere la sua attività "anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico" e, precisamente, anche "presso le strutture pubbliche del SSN" tra cui "ospedali" diversi da quelli di assegnazione;

considerato che secondo organi di stampa locale ("lacittadisalerno.gelocal" del 3 dicembre 2015), per sopperire alla carenza di personale in numerose strutture sanitarie italiane, nella fattispecie presso l'azienda sanitaria locale di Salerno e presso altre aziende sanitarie locali campane, i medici specialisti ambulatoriali, con rapporto convenzionale, disciplinato dall'accordo collettivo nazionale del 30 luglio 2015, verranno in realtà sistematicamente impiegati in attività ordinarie di reparto e in rianimazione e, in alcuni casi, verranno addirittura incaricati della direzione di strutture semplici;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

con l'entrata in vigore della legge n. 161 del 2014 è facile presumere che, senza il ricorso agli specialisti ambulatoriali, molti reparti ospedalieri, soprattutto quelli che devono garantire una copertura continua nell'arco dell'intera giornata, si trovino in carenza di personale sanitario di ruolo e in particolare di medici; ciò comporterebbe, nell'ambito di una riorganizzazione sanitaria regionale, una drastica riduzione dei servizi offerti o, nella peggiore delle ipotesi, la chiusura di numerosi reparti ospedalieri;

appare non corretta l'interpretazione letterale che si è data all'art. 22, comma 7, dell'accordo collettivo nazionale, in quanto l'inserimento di uno "specialista ambulatoriale" in una "sede ospedaliera" dovrebbe essere subordinato all'oggetto della prestazione fornita e che quest'ultimo possa essere chiamato a svolgere la propria attività esclusivamente all'interno dell'ambulatorio ospedaliero e non in un altro reparto;

considerato infine che l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 impone che, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente tramite contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se ritengano che il ricorso a specialisti

ambulatoriali per coprire posizioni vacanti, in un contesto di fabbisogno ordinario, nei reparti ospedalieri, sia compatibile con le disposizioni vigenti in materia che, a parere degli interroganti, limitano comunque l'attività di assistenza di uno specialista all'ambito dell'organizzazione distrettuale e, dunque, ai soli ambulatori locali;

se risulti che nel nostro Paese vi siano ulteriori situazioni analoghe a quella riscontrata presso l'azienda sanitaria locale di Salerno e presso alcune aziende sanitarie locali della Regione Campania;

se considerino legittimo procedere all'assegnazione di incarichi presso le strutture ospedaliere, facendo ricorso a personale esterno, senza prima attingere al personale dipendente, già inserito da tempo nelle graduatorie di mobilità, tuttora vigenti e, in caso contrario, quali iniziative intendano intraprendere al fine di superare le criticità evidenziate.

(4-05344)

[DE PETRIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 22 febbraio 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha celebrato il secondo anniversario del suo Governo attraverso un video, 24 *slide* ed un incontro con la stampa estera;

nell'enumerazione di quelli che, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, risultano essere i maggiori successi del Governo negli ultimi 2 anni, è risultata a parere dell'interrogante, come incomprensibile e grave, l'assenza di qualsiasi cenno alle questioni ambientali;

le politiche ambientali vengono oramai considerate, da larga parte della comunità internazionale, un elemento chiave dell'attuale contesto storico. Non è dunque accettabile il disinteresse dimostrato dal Presidente del Consiglio dei ministri in un momento volto a riassumere i maggiori impegni del Governo dal suo insediamento;

la latitanza della questione ambientale nelle celebrazioni del 22 febbraio è tuttavia riconducibile alla scarsa attenzione che il Governo ha dedicato alla materia negli ultimi 24 mesi, smentendo totalmente le iniziali dichiarazioni del *premier*, con la produzione di atti normativi gravemente dannosi e che hanno riportato l'Italia indietro su molti fronti, in un contesto internazionale che, come accennato, tende ad investire sul tema, in misura sempre maggiore;

a partire da alcune *slide* che promettevano un impegno per "energie rinnovabili sopra al 50 per cento", quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ricopriva ancora tale carica, gli anni di vita del Governo risultano costellati di annunci mai rispettati;

il "Green Act", annunciato a gennaio 2015, non ha mai visto la luce, riducendosi all'assai più contenuto e contraddittorio collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014, che ha richiesto tra l'altro 2 anni di discussione e compromessi per essere approvato;

ancora più grave è risultata essere, in tal senso, l'approvazione del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, "sblocca Italia", che ha introdotto una serie di misure totalmente incompatibili con una politica ambientale degna di questo nome. Il riferimento è non solo a quanto stabilito in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, materia sulla quale il Governo è stato costretto a fare parziale marcia indietro dalle mobilitazioni dei cittadini e dall'opposizione di molte Regioni, che hanno promosso un *referendum* e adito la Corte costituzionale. Nello "Sblocca Italia" ulteriori, gravi misure sono quelle relative al ciclo dei rifiuti, con l'attribuzione agli inceneritori del ruolo di infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che comporterà, come risulta evidente dall'ultimo decreto attuativo, l'attivazione di 9 nuovi impianti;

la questione delle trivellazioni ha, tra l'altro, condotto il Governo a mettere in atto una discutibile pratica di accelerazione dei tempi relativi al *referendum*, comprimendo, così, la discussione e la possibilità di informare i cittadini in maniera adeguata;

anche il tema della tutela della fauna, persino delle specie particolarmente protette, come il lupo, sembra essere sottoposto ad un notevole livello di accanimento. La bozza del "Piano d'azione nazionale per la conservazione del Lupo", bozza, proposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e attualmente sottoposta all'attenzione delle Regioni, comprende, infatti, azioni finalizzate all'abbattimento di tali animali, seppure in casi circoscritti;

allarmanti sono, infine, gli sviluppi nel settore delle energie rinnovabili. Come riporta il "Rapporto mensile sul sistema elettrico" di Terna, infatti, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è in deciso calo nel nostro Paese (circa il 4 per cento), complici la drastica riduzione di energia idroelettrica, a causa di eventi meteorologici, ma, anche, la mancanza di serio piano di incentivi; gli investimenti globali nel settore delle rinnovabili sono arrivati a 329 miliardi di dollari nel 2015 e, nonostante le profonde contraddizioni emerse durante la COP (Conferenza delle parti) 21 di Parigi, l'atteggiamento nei confronti della progressiva uscita dalle energie fossili sembra essere arrivato ovunque ad una più matura consapevolezza;

appare dunque molto grave il ritardo nell'approvazione del decreto concernente le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, da mesi in stallo tra Governo, Commissione europea, Conferenza Stato-Regioni, che rischia di bloccare l'accesso agli incentivi, una volta raggiunto il tetto di 5,8 miliardi di euro. Decreto che, tra 'altro, è stato fortemente criticato dalle associazioni ambientaliste. L'associazione "Legambiente", in un *dossier*, pubblicato a ridosso della COP 21 di Parigi, ha così riassunto il decreto: "I tagli sono nell'ordine del 40 per cento per gli incentivi destinati ai piccoli impianti eolici e del 24 per cento per il mini idroelettrico, solo per (...) far capire il blocco degli investimenti che ha già provocato ancor prima della sua emanazione. La beffa è che invece per le biomasse bruciate nei vecchi zuccherifici sono previsti generosi incentivi con tariffe garantite per 20 anni e una spesa complessiva di 1,2 miliardi di euro da pagare in bolletta per impianti che nulla hanno di sostenibile. Proprio nel momento in cui diventa evidente che il futuro delle rinnovabili è nella generazione distribuita, il decreto penalizza proprio gli impianti di piccola taglia a vantaggio dei mega impianti a biomasse";

ultimo segnale dello scarso interesse per le questioni energetiche e ambientali da parte del Governo è stata l'approvazione alla Camera, in sede referente, di un emendamento al decreto cosiddetto Mille proroghe (decreto-legge n. 210 del 2015), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative") attualmente in discussione al Senato (AS 3513) che porta la firma di numerosi deputati, anche appartenenti alla Maggioranza;

la modifica, come segnalato dall'associazione "Legambiente", rappresenta "uno stop all'efficienza energetica e all'autoproduzione da fonti rinnovabili", e provoca inoltre un aumento delle bollette elettriche. All'articolo 3, comma 2, lettera *b*), viene infatti eliminato, per tutti, il principio della progressività della tariffa in grado di incentivare il risparmio energetico e l'autoproduzione, anticipando nell'immediato a tutte le utenze, non domestiche, la riforma delle tariffe elettriche, approvata negli scorsi mesi, cui le associazioni dei consumatori e ambientaliste avevano mosso forti critiche; vengono inoltre ridotti per tutti gli utenti non domestici gli oneri di sistema legati alla componente A3, sconto che verrà compensato dai clienti domestici, ossia i cittadini e le famiglie, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto il Presidente del Consiglio dei ministri a non fare cenno alle politiche ambientali nella celebrazione dei 2 anni del Governo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano di dover invitare gli attori che partecipano al decreto incentivi, *in primis* la Commissione europea, a velocizzarne l'*iter*, procedendo ad una sua preliminare revisione, che tenga conto dei rilievi delle associazioni ambientaliste;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, per quanto di loro competenza, non ritengano di aumentare il tetto di 5,8 miliardi di euro e di dedicare nuovi investimenti al settore delle energie rinnovabili, riallocando progressivamente i più di 13 miliardi di euro che il nostro Paese dedica a sussidi alle fonti fossili, secondo il Fondo monetario internazionale;

quali siano gli ulteriori interventi normativi ed economici che il Governo ha intenzione di mettere in atto, nel breve e nel lungo periodo, per consentire progressivamente l'abbandono di una strategia energetica basata sui combustibili fossili;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno avviare una larga campagna informativa, che consenta a tutti i cittadini di partecipare, in modo consapevole, al *referendum* sulle

trivellazioni del 17 aprile 2016, concernente la validità delle concessioni per la durata di vita utile dei giacimenti;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga opportuno attivarsi affinché venga scongiurata ogni ipotesi di abbattimento selettivo nel "piano d'azione nazionale per la conservazione del Lupo";

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, per quanto di loro competenza, non ritengano di rivedere la decisione relativa alla costruzione di nuovi inceneritori, investendo le risorse, invece, nell'economia circolare e negli obiettivi di riduzione della produzione, riciclaggio, recupero e riutilizzo dei rifiuti.

(4-05345)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il personale della categoria graduati della specialità bersaglieri si trova in disaccordo con una circolare emanata dallo Stato maggiore dell'Esercito, istitutiva, solo per essi, del copricapo "fez";

il "fez" entra nella tradizione bersaglieresca solo nel 1855, quale cimelio donato dagli Zuavi, e, pertanto, non risulta appartenere alla tradizione delle uniformi italiane, in quanto proveniente, ed al contempo, rievocativo degli eserciti ottomani algerini. Ed invero, i colori della tradizione bersaglieresca sono tutti espressi nel più gradito e rinnovato basco di specialità. Il trascorrere del tempo, unitamente al passaggio all'Esercito professionale, ha condotto al suo inutilizzo, incontrando il favore del personale interessato;

in particolare, le categorie dell'Esercito italiano risultano 4 (la truppa, non in servizio permanente; graduati; sottufficiali; ufficiali) e, conseguentemente, laddove il fez venisse indossato da una sola categoria, tra quelle in servizio permanente della stessa specialità, si produrrebbe un'evidente disparità di trattamento;

considerato che:

la situazione di crisi in cui versa il nostro Paese, sotto molteplici aspetti, suggerisce tagli alle spese e, pertanto, non si comprendono le ragioni sottese alle ulteriori risorse previste per l'approvvigionamento dei fez, tenuto conto, inoltre, che esse si sommano a quelle già sostenute per i baschi e per il berretto rigido, il quale ultimo, peraltro, è stato già distribuito, ma non verrà utilizzato, in quanto le prescrizioni lo vedranno sostituito dal fez;

l'introduzione del fez, oltre a non soddisfare le aspettative del personale della categoria graduati dei bersaglieri, appare non adatto alle attività operative. Ed invero, esso entrerebbe in conflitto, in termini di vestibilità ed agilità nei movimenti, con il resto della divisa in uso;

gli appartenenti alle forze armate si trovano ad operare ed intervenire, sempre più spesso, in contesti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'operazione "Strade sicure" (Roma), ove l'eventuale presenza di segni esteriori evocativi, quale il fez, potrebbe suscitare diffidenza e sospetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, al fine di evitare la disparità di trattamento tra le categorie dell'Esercito italiano, nonché per le ulteriori motivazioni citate, revocare la circolare istitutiva, per il solo personale della categoria graduati della specialità bersaglieri, del copricapo fez.

(4-05346)

[BLUNDO](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [MARTELLI](#) - *Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 13 agosto 2015, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Tra le norme più discusse, quelle contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), con le quali si prevede l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia;

il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione n. 101 del 20 gennaio 2016, ha approvato, in sede preliminare, un decreto legislativo, non ancora reso noto ufficialmente nel suo contenuto, che sancisce l'assorbimento di circa 8.000 agenti del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e nelle

altre forze di Polizia. Nello specifico, sarebbero 7.000 gli agenti forestali che dovrebbero confluire nell'Arma dei Carabinieri, mentre i restanti 1.000 verrebbero "distribuiti" tra Polizia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Tuttavia, si apprende da fonti di stampa ("il Fatto Quotidiano" *on line*, del 18 febbraio 2016) che durante una riunione, svoltasi alcuni giorni fa, presso lo Stato Maggiore della Difesa, i vertici dell'Arma avrebbero espresso molte perplessità sul contenuto del decreto legislativo, richiamato in premessa, perché "elaborato con fretta e approssimazione, senza che sia stato preceduto da una approfondita ricognizione della situazione". Inoltre, durante la stessa riunione e secondo la medesima fonte di stampa, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri si sarebbe detto contrario, di fatto escludendolo, all'assorbimento di circa 4.000 agenti del Corpo forestale dello Stato. Le motivazioni di questa esclusione sarebbero l'età avanzata, i profili di carriera e l'idoneità fisica, nonché altri parametri non resi noti;

oltre a costituire un'operazione discutibile dal punto di vista della tutela del territorio, visto che il Corpo forestale dello Stato si è segnalato in passato per alcune fondamentali operazioni di tutela ambientale, come quelle nella "Terra dei Fuochi" e la scoperta della discarica abusiva di Bussi sul Tirino (Pescara), tale operazione di riorganizzazione viene superficialmente giustificata dal Governo, alla luce delle non brillanti condizioni economiche del Paese, come foriera di un consistente risparmio di risorse pubbliche. Tuttavia, in data 19 gennaio 2016, a quanto risulta agli interroganti i sindacati del Corpo forestale dello Stato (Sapaf, Ugl, Cfs, Snf, Fns-Cisl, Fp-Cgil/Cfs e Dirfor) avrebbero inviato, con posta elettronica certificata, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) dello stesso Ministero, una lettera nella quale avrebbero illustrato le loro perplessità, circa gli effettivi costi dell'operazione di assorbimento descritta in premessa, sia a breve termine che in avvio a pieno regime della riforma. Sull'aspetto dei costi dell'operazione si soffermano anche alcuni organi di stampa ("il Fatto Quotidiano" citato), in particolare, quelli previsti per le nuove auto e divise, nonché per la riconversione delle caserme, secondo gli *standard* dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, sempre sotto il profilo dei costi, vale la pena sottolineare che, per effetto della precedente riforma del 2001, il Corpo forestale dello Stato si caratterizza attualmente per un elevato numero di dirigenti, i quali, in virtù del conseguente transito nell'Arma dei Carabinieri, acquisirebbero i gradi di Colonnello e di Generale. Tuttavia, nonostante il numero elevato di dirigenti all'interno del Corpo forestale appaia a parere degli interroganti ingiustificato, a seguito dell'eventuale perdita di autonomia dello stesso Corpo, si prevede invece la sua stabilizzazione a regime, laddove, in un'ottica di risparmio e di maggiore efficienza, sarebbe forse più opportuno procedere alla eventuale sostituzione dei dirigenti in esubero con 500 nuovi carabinieri, che, per il servizio svolto, sarebbero molto più utili alla collettività di un centinaio di colonnelli e generali;

ritenuto che:

quanto illustrato fa sì che nel 2017, anno in cui il decreto legislativo richiamato in premessa dovrebbe entrare in vigore, si verifichi una situazione che, assieme alla scomparsa dell'intero Corpo forestale, vedrà l'impossibilità per l'Arma dei Carabinieri di poter contare anche su circa 4.000 uomini provenienti dallo stesso Corpo forestale, che, per vari motivi, l'Arma non vorrebbe nelle sue file. A ciò si aggiunge anche il fatto che questi ultimi, ove effettivamente non transitino nell'Arma, risulta agli interroganti che verrebbero collocati in varie amministrazioni statali, andando a colmare la carenza d'organico delle stesse e disperdendo, in tal modo, il patrimonio di esperienze e professionalità accumulato nel settore della tutela dell'ambiente;

l'eventuale transito dei componenti del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri o in altre forze di polizia, come quello delle 96 unità trasferite d'imperio nei Vigili del fuoco del personale aeronavigante, determinerebbe ad avviso degli interroganti un forzoso cambiamento dello *status* giuridico dei primi, al punto di ledere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e sanciti dall'Unione europea;

qualora anche solo la metà o comunque una parte dei previsti 7.000 agenti del Corpo forestale dello Stato transitino nell'Arma dei Carabinieri appare a parere degli interroganti difficile, se non

impossibile, garantire uniformemente, in ogni regione, gli attuali presidi e *standard* di controllo sulle sofisticazioni alimentari e sull'inquinamento ambientale;

è del tutto condivisibile l'analisi espressa nell'ultima relazione annuale dalla Corte dei conti secondo cui "il contributo al contenimento della spesa non è più solo riconducibile a effettivi interventi di razionalizzazione ed efficientamento di strutture e servizi quanto piuttosto a operazioni assai meno mirate di contrazione, se non soppressione, di prestazioni rese alla collettività",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie rispettive competenze, non ritengano doveroso prendere atto della gestione a giudizio degli interroganti confusionaria, approssimativa e pressapochista che ha caratterizzato, sta caratterizzando e verosimilmente continuerà a caratterizzare l'*iter* di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, previsto alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

se, nei limiti delle proprie rispettive competenze, non ritengano opportuno procedere ad una preventiva e approfondita analisi della situazione, prima di adottare qualsiasi altra decisione futura in merito, al fine di garantire l'efficienza organizzativa dei corpi di polizia e militari coinvolti, nonché la completa tutela di coloro che ne fanno parte;

se i tecnici e gli uffici dei Ministri in indirizzo abbiano di concerto preso visione e valutato la lettera inviata al Ministero dell'economia e delle finanze dalle organizzazioni sindacali il 19 gennaio 2016 sui profili economici e giuridici, che comporterebbe l'operazione di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e se abbiano considerato gli oneri previsti a regime per mantenere nell'Arma dei Carabinieri l'abnorme numero di generali e colonnelli provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

se non ritengano doveroso promuovere un incontro congiunto con i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, per meglio valutare la portata economica del provvedimento testè richiamato e individuare, alla luce degli ultimi sviluppi, i Corpi e le strutture organizzative militari o di polizia più idonei a garantire l'unitaria assegnazione delle funzioni specifiche di tutela dell'ambiente e degli animali, ovvero a identificare una dignitosa futura ricollocazione, con compiti e ruoli ben precisi, ai 4.000 componenti del Corpo forestale, qualora non venissero assorbiti nell'Arma dei Carabinieri.

(4-05347)

[ENDRIZZI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

la materia del bilinguismo nella Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo allo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che ha valenza di legge costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano; il decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 19, prevede che in materia di istruzione, nella provincia di Bolzano, l'insegnamento nelle scuole è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni;

con delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 164 del 6 febbraio 2012, recante "Modelli delle pagelle scolastiche per le scuole secondarie di secondo grado - revoca parziale di deliberazioni della Giunta provinciale - Valutazione delle alunne e degli alunni - modifica di deliberazioni della Giunta provinciale", sono stati approvati i modelli delle pagelle scolastiche per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia, e le stesse devono essere redatte nelle due lingue. A seconda che le pagelle siano rilasciate da un istituto scolastico in lingua, rispettivamente tedesca o italiana, al primo posto figura il testo in lingua, rispettivamente tedesca o italiana. Negli istituti scolastici delle località ladine è riportato anche il testo ladino;

in data 15 febbraio 2016, il quotidiano "Il Gazzettino" riporta la notizia, secondo la quale un uomo residente a Padova da anni riceverebbe le pagelle dei figli, residenti a Bolzano e iscritti in scuole di lingua tedesca, redatte solo in lingua tedesca. Nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale con la moglie, costui avrebbe avanzato ai giudici la richiesta che venga ordinata la traduzione in

italiano delle comunicazioni delle scuole e delle pagelle dei figli. In risposta alle richieste avanzate negli ultimi anni rivolte agli organi competenti di Bolzano, il soggetto suddetto avrebbe ricevuto una nota da un funzionario della provincia altoatesina, nella quale si dice, tra l'altro, che, essendo il modulo di iscrizione dei figli redatto in lingua tedesca, la scuola "ha l'obbligo di rispondere in tale lingua" e che la traduzione "comporterebbe un notevole dispendio amministrativo e ulteriori costi";

risulta agli interroganti che casi analoghi si sarebbero verificati presso altre amministrazioni pubbliche della Provincia di Bolzano, con particolare riferimento a strutture ospedaliere, che rilascerebbero le cartelle cliniche esclusivamente in lingua tedesca e, addirittura, con le spese di traduzione a carico del cittadino che le richiedesse in lingua italiana,

si chiede di sapere:

se la delibera citata in premessa sia ancora in vigore e se i Ministri in indirizzo non ritengano che i fatti descritti, trasgredendo il principio relativo al bilinguismo (italiano-tedesco, tedesco-italiano) nelle comunicazioni scritte degli istituti scolastici della Provincia di Bolzano, rappresentino una violazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione;

se non ritengano necessario porre in essere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli opportuni atti, anche di natura ispettiva, volti a verificare che negli istituti scolastici pubblici e nelle altre amministrazioni pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano venga rispettato il principio del bilinguismo e quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di garantirne la sua effettiva tutela.

(4-05348)

[CASALETTO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il fenomeno del "caporalato" consiste nell'attività di intermediazione e sfruttamento posta in essere da taluni soggetti, i "caporali", nei confronti dei lavoratori, spesso particolarmente vulnerabili come stranieri privi del regolare permesso di soggiorno ovvero disoccupati. L'attività dei caporali trova l'appoggio di datori di lavoro conniventi che assumono i prestatori d'opera in nero, e ottengono così ingenti risparmi sotto il profilo fiscale e in materia di sicurezza sul lavoro;

il "caporalato" è un fenomeno criminoso che attinge con particolare efferatezza al bene giuridico della dignità umana, giacché i lavoratori sono considerati unicamente in quanto fattori materiali del processo produttivo. È ugualmente rilevante l'offesa che tale fenomeno arreca al bene giuridico della concorrenza tra le imprese, poiché le imprese che aderiscono al circuito ed ai meccanismi di sfruttamento riescono a presentarsi sul mercato con maggior competitività e a costo minore rispetto ai concorrenti ossequiosi della legalità;

il settore agroalimentare produce in Italia 32 miliardi di euro di valore aggiunto (2 per cento) e impiega 905.000 persone (3,7 per cento del totale);

il settore agricolo registra un'incidenza dell'economia sommersa pari, nel 2015, al 15,4 per cento del valore aggiunto, ovvero 5,1 miliardi di euro, ed è l'unico per cui l'economia sommersa è rappresentata esclusivamente dal lavoro irregolare;

almeno 400.000 lavoratori agricoli sono vittime ogni giorno del caporalato, unico modo per entrare nel mercato del lavoro;

peraltro, da uno studio di The European House-Ambrosetti su dati Flai Cgil relativi al 2015, in Italia 400.000 lavoratori vengono sfruttati dal caporalato, stranieri nell'80 per cento dei casi, per più di 12 ore di lavoro nei campi e un salario di 25-30 euro al giorno, meno di 2 euro e 50 centesimi all'ora. Solo nell'estate 2015 le vittime del caporalato sono state almeno 10;

il 74 per cento lavoratori impiegati sotto i caporali è malato e presenta disturbi che all'inizio della stagionalità non si erano manifestati. Le malattie riscontrate sono per lo più curabili con una semplice terapia antibiotica ma si cronicizzano in assenza di cure;

secondo un recente studio, almeno 100.000 di loro devono associare a una grave condizione di sfruttamento lavorativo il disagio abitativo e ambientale, l'esposizione alle intemperie, l'assenza di accesso all'acqua corrente;

lo sfruttamento della manodopera è il primo anello della penetrazione mafiosa in agricoltura; ben 3.600 organizzazioni criminali di stampo mafioso operano in Europa e la Commissione antimafia istituita presso il Parlamento europeo ha valutato che il processo d'infiltrazione della "Mafia SpA" nell'economia legale abbia arrecato all'economia comunitaria un danno pari a oltre 670 miliardi di euro di mancati ricavi;

oggi le mafie si rinnovano, ma non mettono in discussione uno dei loro tratti costitutivi e identitari, il settore primario è ancora quello dove è più rilevante la percentuale di valore aggiunto prodotta dal sommerso, in cui è più facile occultare fenomeni di illegalità per le caratteristiche endemiche del settore; l'agricoltura e l'agroindustria pagano la crisi meno degli altri, dunque gli investimenti sono fortemente redditizi anche in relazione all'*export*, che per le mafie è una vera miniera d'oro, grazie alle ramificazioni di cui godono in tutto il mondo; nei territori a tradizionale presenza mafiosa, il controllo della terra significa ancora controllo di una parte relevantissima dell'economia di questi territori, e le mafie sono forti in tutto il mondo perché hanno ancora radici nei territori in cui sono nate e si sono sviluppate;

in Italia il caporalato causa un mancato gettito contributivo valutato in circa 600 milioni di euro all'anno,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di loro competenza, con misure straordinarie di controlli atti alla repressione del fenomeno;

se intendano creare una rete a contrasto del fenomeno, con istituzioni, sindacati e associazioni d'impresa;

se intendano istituire dei presidi sanitari mobili nelle zone agricole dove si rileva una particolare consistenza del fenomeno.

(4-05349)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-05264, pubblicato il 10 febbraio 2016, si chiedeva conto al Ministro in indirizzo, tra l'altro, del bando relativo alla selezione di 6 posizioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate senza l'attivazione di un concorso pubblico, come previsto dalla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale;

la procedura selettiva, tramite chiamata diretta, avrebbe visto la partecipazione di circa 150 candidati, di cui sarebbero stati selezionati 23 funzionari (a oggi dipendenti dell'Agenzia) previa partecipazione ad un ulteriore colloquio per la selezione. Ai funzionari scelti quali vincitori della selezione sembrerebbe essere stata prospettata la soluzione a parere degli interroganti paradossale, di presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione come dirigente la domanda di aspettativa dal servizio svolto come funzionario della medesima Agenzia;

in data 1° febbraio 2016 la procedura selettiva sarebbe stata completata con l'assunzione di 5 funzionari già ricompresi nell'organico dell'Agenzia delle entrate. A parere degli interroganti, tale esito sembrerebbe confermare il paradosso di far firmare prima la messa in aspettativa dal servizio e contemporaneamente la firma del nuovo contratto di dirigente esterno;

l'elenco dei soggetti assunti quali dirigenti indica che il numero complessivo di tali posizioni è complessivamente pari a 34, alcuni dei quali sembrano essere stati assunti in tale ruolo nel lontano 2 luglio 2001, nonostante il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 preveda che la durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a 3 anni né eccedere il termine di 5 anni; a giudizio degli interroganti è necessario evidenziare che la disposizione normativa, che testualmente recita "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione", sembrerebbe altresì non rispettata, dal momento che la maggioranza dei 34 dirigenti era sino a quel momento già presente nell'organico della stessa Agenzia come funzionario, proprio quell'Agenzia che a fondamento della selezione pone l'assenza nei propri ruoli di tali professionalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni che hanno comportato la

scelta delle descritte modalità con cui si sono svolte le procedure selettive presso l'Agenzia delle entrate.

(4-05350)

[PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* - Premesso che:

Sorrento è un comune italiano, che fa parte della città metropolitana di Napoli, in Campania;

si è appreso da notizie di stampa (articoli del 18, pubblicati su "Il Mattino" e "SorrentoPress", e articolo pubblicato su "Politica in penisola" il 19 dicembre 2015) che il giorno 18 dicembre 2015 i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, al termine di un'indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno eseguito 3 misure cautelari, emesse dal Gip del locale Tribunale, nei confronti di altrettanti soggetti accusati, in concorso, di falso ideologico e turbata libertà degli incanti;

le persone coinvolte sono accusate di aver "truccato" nel 2012 l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune, affidato alla cooperativa "Torquato Tasso";

i finanziari della tenenza di Massa Lubrense hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Giammarino, di 60 anni di Sorrento, dirigente del Comune, e Alfonso Ronca, di 46 anni di Piano di Sorrento, amministratore delegato della cooperativa "Torquato Tasso", e a un divieto di dimora nei territori della provincia di Napoli nei confronti di Giovanna Cacace, di 69 anni di Massa Lubrense, rappresentante legale della cooperativa;

i destinatari dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria oplitina sono indagati per aver "pilotato" l'appalto del servizio "Scuola Bus" del valore di 1.371.150 euro più Iva del 10 per cento;

a carico del dirigente del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino, inoltre, penderebbe anche un'indagine da parte della Corte dei conti circa la gestione dell'evento "Made in Sud" nel 2013, come si apprende da un articolo pubblicato dal settimanale "M&DSorrento" (n. 44 del 2015);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il puntuale ricorso alla procedura eccezionale della trattativa privata, detta anche procedura negoziata, da parte di Giammarino è stato oggetto di numerose e ripetute contestazioni sia nella pregressa consiliatura, sia in quella in corso;

da un'attenta ricerca effettuata a tal fine attraverso il sito del Comune di Sorrento, nella sezione amministrazione trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti avvisi di aggiudicazione ed esiti", si è potuto evidenziare che la procedura normalmente utilizzata per assegnare appalti alle cooperative sia quella definita "affido diretto", e, nei rari casi in cui vengono adottate procedure diverse, si agisce con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, cottimo fiduciario, procedura ristretta, anche per appalti di importo notevole;

oltre alle anomalie connesse al tipo di procedura prescelta, spesso nei procedimenti concernenti appalti di valore considerevole, sono state fatte scelte a parere degli interroganti poco comprensibili: ad esempio, sul procedimento amministrativo gara del verde pubblico, aperta nel 2012 e solo di recente aggiudicata, c'è stato un ribasso di circa il 50 per cento, un indicatore che suscita qualche perplessità, anche se gli uffici competenti sostengono che sia tutto in regola;

si aggiunge il caso della gara del plesso scolastico di Cesarano, quando 3 società chiedono di partecipare alla gara per un appalto di 200.000 euro, ma poi al momento di presentare le offerte, del tutto inaspettatamente, si tirano indietro e la gara va deserta per motivi che appaiono a tutt'oggi inspiegabili. Emblematiche, ancora, le gare per la ristrutturazione della scuola "Vittorio Veneto" e per gli infissi del medesimo edificio scolastico: ogni volta che una società si aggiudica l'appalto, essa rinuncia oppure viene, a vario titolo, sostituita da chi succede in graduatoria;

a seguire si indica la vicenda di una cooperativa sociale di assistenza alle persone e all'infanzia che da anni gestisce i servizi dell'adolescenza, quasi in regime di monopolio, nell'ambito del piano di zona, e che si aggiudica e riceve in affidamento il giardino pubblico "Ibsen" e la pineta "le Tore", nonostante non vi sia alcun nesso tra l'attività che è chiamata a svolgere e l'oggetto sociale della cooperativa, né

al Comune interessa se essa abbia svolto o meno servizi del genere in precedenza. Stranamente viene considerato tutto regolare, salvo poi scoprire che riguarda la stessa cooperativa che ha personale negli uffici del Comune che trattano dati sensibili da anni;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, al Comune di Sorrento la legge sembra essere ad uso e consumo personale degli amministratori; in particolare, una denuncia fatta dall'associazione "I cittadini contro le mafie e la corruzione" ha sollevato la questione dell'omessa pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che dovrebbero essere state rese dai consiglieri eletti, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 31 maggio 2015, e dagli assessori nominati successivamente con decreto sindacale;

quelle esposte rappresentano solo alcune delle tante irregolarità, che si verificano non solo presso il Comune di Sorrento, ma anche in altri comuni della penisola sorrentina, come evidenziato anche in un articolo pubblicato *on line* su "Politica in penisola" il 19 dicembre 2015: "Quanto accaduto a Sorrento è soltanto l'ultimo episodio di inchieste della Magistratura che vedono coinvolti funzionari e dipendenti pubblici, a partire dagli episodi di assenteismo per finire a inchieste più complesse relative ad appalti e lavori pubblici. Tra i casi più eclatanti ricordiamo quelli del capo dell'UTC di Piano di Sorrento, l'ing. Graziano Maresca. A seguire a Sant'Agnello il comandante dei VV.UU. Aniello Gargiulo per appalti sulle mense scolastiche. Vicende che attendono le risposte della giustizia", si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di loro competenza, attivarsi presso le amministrazioni interessate, al fine di approfondire la questione descritta, analizzando l'esistenza, nella penisola sorrentina, di un vero e proprio sistema che consente di assegnare appalti, in maniera apparentemente lecita, a cooperative che non potrebbero essere vincitrici di gare regolari.

(4-05351)

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#) -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

è scoppiata sui giornali la "bomba" mediatica in base a cui il Governo intenderebbe tagliare le pensioni di reversibilità per fare cassa, a favore delle misure contro la povertà;

secondo i contenuti del disegno di legge delega relativi al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, presentato alla Camera dei deputati, ma il cui *iter* non è ancora iniziato, 2 disposizioni finirebbero col tradursi in una scure sulle reversibilità: l'aggancio di qualunque trattamento assistenziale all'Isee della famiglia e la trasformazione della pensione di reversibilità in prestazione assistenziale e non più previdenziale;

tale nuova qualificazione appare agli interroganti del tutto errata e irrazionale, giacché il trattamento ai superstiti si basa sui contributi effettivamente versati nell'arco della vita lavorativa dal dante causa, configurandosi come un vero e proprio "furto legalizzato" da parte dello Stato;

ancor più grave sarebbe un intervento sulle pensioni di reversibilità, frutto di trattamenti calcolati interamente con il sistema contributivo e quindi denari effettivamente versati dai lavoratori poi deceduti;

è ignobile a parere degli interroganti fare cassa sulla pelle delle persone rimaste vedove ed ancor più disdicevole la guerra tra poveri che il Governo Renzi intende innescare, coprendo il fondo povertà con i tagli alle pensioni di reversibilità,

si chiede di sapere se corrisponda al vero l'intento del Governo di incamerare "furtivamente" i contributi previdenziali versati dai lavoratori deceduti, invece di riconoscerli agli eredi aventi diritto.

(4-05352)

[TOSATO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

ad ogni pubblicazione di documenti statistici viene evidenziato come la situazione economica del Paese porti ad un continuo impoverimento della popolazione;

tra i sacrifici cui i cittadini sono costretti, uno dei più praticati è la contrazione delle spese dentistiche, tanto che si registra un meno 30 per cento di cure, perché troppo costose. Da qui la corsa a prezzi che non si possono neppure definire competitivi, ma proprio sotto costo;

una delle novità dei nostri tempi risulta essere la costituzione di mega strutture dentistiche, alcune con 30-40 poltrone, che offrono cure *low cost*;
spesso, per poter praticare prezzi inferiori, anche fino al 50 per cento ai listini dei professionisti tradizionali, vengono utilizzati neo laureati pagati 12 euro all'ora, che ovviamente fanno pratica sulla bocca dei pazienti o peggio ancora usano materiali e protesi che arrivano dall'India, dalla Turchia o dalla Cina. È già successo all'estero. Dopo un anno, magari, l'impianto è già rotto oppure si scopre che i materiali utilizzati non erano a norma o addirittura nocivi per la salute;
in Francia, per esempio, si sono verificati scandali nel settore odontoiatrico: gli organi preposti hanno riscontrato che nella ceramica utilizzata nelle protesi provenienti dalla Cina e dall'India erano presenti tracce di piombo. I dentisti coinvolti sono accusati di truffa perché, tra l'altro, facevano pagare ai pazienti corone a 1.000 euro, che erano state pagate 50 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, che sempre di più si rivolgono alla magistratura per richieste risarcitorie in casi di errori nelle procedure dentistiche, predisponendo nuovi e maggiori controlli in tutte le strutture dentistiche che, praticando prezzi palesemente sotto media, possano fare insorgere il dubbio sull'utilizzo di materiali ed attrezzature adeguate, con conseguente messa a norma delle strutture.

(4-05353)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02607, del senatore Cervellini e della senatrice De Petris, sulla garanzia dell'ordine pubblico nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex scuola "Socrate" di Roma;

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-02609, del senatore Romano ed altri, sulla modifica dell'articolo 2233 del codice civile a tutela del giusto compenso per l'avvocato;

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02614, del senatore Sangalli ed altri, sulle intercettazioni ai danni del Presidente del Consiglio *pro tempore*, Silvio Berlusconi, da parte della NSA americana;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-02608, del senatore Santangelo ed altri, sull'autorizzazione al volo di droni da guerra statunitensi da Sigonella;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01729, della senatrice Mattesini ed altri, sulla formazione destinata al personale sanitario per l'assistenza alle donne e bambine sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile;

3-02605, della senatrice Maturani, sui ricoveri per terapia con radiofarmaci in strutture di medicina nucleare;

3-02610, della senatrice Favero, sul rafforzamento dei controlli presso le strutture sanitarie e sociosanitarie al fine di evitare episodi di violenza;

3-02611, della senatrice Mussini ed altri, sull'applicazione dell'accordo tra Italia e Turchia del 2015 sulla previdenza.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04298, della senatrice Bencini ed altri.

1.5.2.18. Seduta n. 582 (ant.) del 25/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

582a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI,
della vice presidente FEDELI
e del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 583 del 1° marzo 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2081\)](#) *CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

[\(2069\)](#) *MALAN e BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate*

[\(2084\)](#) *CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili*

(ore 9,36)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione dell'emendamento 1.10000 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2081

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2081, 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Ricordo che nella seduta di ieri il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.10000, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081.

Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.10000.

[TONINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, la Commissione bilancio ha preso in esame il maxiemendamento 1.10000, naturalmente per ciò che riguarda i profili di copertura finanziaria, e ha constatato che l'emendamento è corredato da una relazione tecnica del Ministero della giustizia, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Non ci sono variazioni rispetto al testo che la Commissione aveva già preso in esame, ai fini dell'esame in Assemblea, ovvero il testo del disegno di legge a prima firma della senatrice Cirinnà, e, in particolare, per quanto riguarda la stima degli oneri previsti dal maxiemendamento, si resta nelle cifre già previste. Quindi, per quanto riguarda la somma delle tre voci che comportano oneri - minor gettito IRPEF per detrazione fiscali, maggiori prestazioni per assegni al nucleo familiare e maggiori prestazioni pensionistiche di reversibilità - l'onere previsto è di 3,7 milioni di euro per il 2016, che crescono fino ad arrivare, a regime, nel 2025, a 22,7 milioni di euro.

Questi oneri sono coperti regolarmente, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato. C'è anche da osservare che il maxiemendamento sposta, naturalmente, come era necessario fare, la copertura dall'anno 2015 - come era previsto nel testo esaminato precedentemente - al 2016: quindi la Commissione bilancio ha espresso un parere assolutamente favorevole, dal punto di vista dei profili finanziari.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Intanto, nel ringraziare il presidente Tonini per la sua comunicazione, ho l'obbligo di rammentare che il parere è stato assunto a maggioranza, quindi con il nostro voto contrario, come era già accaduto in occasione della prima valutazione dell'impatto economico di questa norma sulle nostre finanze pubbliche, che a nostro giudizio è assolutamente sottostimato.

Intervengo anche per fare un richiamo alla prassi, signor Presidente, perché ormai i richiami al Regolamento sono assolutamente inutili in questa Assemblea. La buona prassi dei corretti rapporti istituzionali tra Governo e Parlamento, tante volte messa in atto dal vice ministro Morando in occasione delle manovre finanziarie, vuole che il Governo illustri le differenze che il maxiemendamento apporta rispetto al testo base. Non abbiamo un testo base, ma per un assunto conosciuto da tutti, all'interno e all'esterno dell'Assemblea, il testo base, ancorché non esitato dalla Commissione, è quello che porta la prima firma della senatrice Cirinnà. Sarebbe correttezza istituzionale che il Governo illustri all'Assemblea il maxiemendamento, che apporta dei cambiamenti e, soprattutto, contiene una nuova serie di richiami normativi di non facile lettura. Auspico dunque che il rappresentante del Governo voglia, anche succintamente, illustrare all'Assemblea quali sono le differenze tra il testo già conosciuto e il testo proposto dal Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, come sa, l'illustrazione degli emendamenti e dei maxiemendamenti è una potestà e non un obbligo. Ieri non c'è stata l'illustrazione del maxiemendamento e dunque, non avendo richieste in questo senso da parte del Governo, procediamo alla discussione sulla questione di fiducia.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Si vergognano e hanno ragione!

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). È un'ulteriore scorrettezza.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, questa mattina mi sono recato presso la sede della Corte costituzionale, dove sono stato ricevuto cortesemente dal capo della segreteria, il dottor Visconti. Sia in Commissione, prima, che in Aula, dopo, ho chiesto che prima di questa discussione il Senato fosse informato della memoria che il Governo ha presentato alla Corte costituzionale su una materia che specificamente interessa questo disegno di legge. Noi con questa legge diamo una delega al Governo a modificare e riordinare le «norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane (...)».

Com'è noto (a «la Repubblica» ma non al Senato), il Governo in quella memoria ha scritto che ritiene che la *stepchild adoption* in Italia sia già in vigore e che si possa applicare. Cioè il Governo non ha sposato la normativa e la giurisprudenza in vigore, ma si è schierato su una interpretazione innovativa. Non ho avuto risposta dalla Presidenza della Commissione, ma neanche dalla Presidenza del Senato.

Questa mattina mi hanno detto che esamineranno giuridicamente, visto che ieri il problema si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità, per sapere se in mattinata possono rendere nota la posizione del Governo. Nel rapporto di leale collaborazione, questo Governo per mesi ci ha detto, sia in Commissione che in Aula, che si rimetteva all'Aula e che su questa materia non aveva alcuna posizione. Adesso sappiamo invece che diamo la delega a un Governo che ci ha già detto una tesi, per iscritto con una memoria, secondo cui, anche eliminando la *stepchild adoption* da questo testo, comunque la ritiene introdotta nell'ordinamento italiano.

Credo che sia un diritto dei senatori e del Senato avere questo documento prima della discussione generale, perché non siamo in grado di intervenire se il Governo non ci mette prima a conoscenza dei suoi atti formali, che non sono stati presentati al bar ma alla Corte costituzionale. E mi meraviglio anche che, pur avendo io sollevato il problema formalmente più volte, alla Presidenza ci sia un muro di gomma: non arriva alcuna risposta, né positiva né negativa. Ci dica la Presidenza se ritiene che il

Senato e i senatori, nel rapporto Governo-Parlamento (almeno finché c'è il Parlamento), non possano venire a conoscenza degli atti del Governo. Ce lo dica, ma non ricorra al muro di gomma e non ci faccia arrivare fino a stasera. Devo fare un intervento muto in discussione generale? Devo entrare nel merito di una delega a un Governo che già scavalca tutto questo dibattito arrivando a delle conclusioni che nell'ordinamento non ci sono?

Signor Presidente, le chiedo davvero, per la dignità delle istituzioni, di dare una risposta e di mettere il Senato in grado di leggere quello che i giornalisti di «la Repubblica» hanno pubblicato, ma che il Senato non ha ancora avuto.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del senatore Giovanardi. Si tratta di un aspetto importantissimo perché, sia dal punto di vista della fiducia sia dal punto di vista del testo (che dice chiaramente che resta in vigore l'attuale regime per quanto riguarda le adozioni), è fondamentale sapere che cosa ha detto il Governo, che pone la fiducia su un testo su cui rinvio a dopo ogni commento, perché sintetizzarli in pochi secondi significherebbe sacrificare le enormità che contiene. I primi che dovrebbero chiederlo sono coloro che si apprestano a votare la fiducia

E voglio rassicurare i signori della maggioranza e del Governo che evidentemente non ci sarà alcun voto, per cui rimane fermo il vostro proposito di soffocare la voce del Senato e dei cittadini italiani nel loro insieme, ma almeno devono far sapere che cosa il Governo ha detto alla Corte costituzionale su un tema così importante.

PRESIDENTE. Colleghi, i rapporti tra il Senato e la Corte costituzionale sono disciplinati dall'articolo 139 del nostro Regolamento. Il rapporto tra il Governo e la Corte costituzionale è un rapporto in cui il Senato è parte terza. Se il Governo lo ritiene, può dare le risposte che ritiene opportuno dare in questa sede, ma non c'è certo un ruolo cogente che il Senato può esercitare.

MALAN (FI-PdL XVII). La decenza.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Stanno lì con la testa bassa e non rispondono...

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, se non si alza qualcuno del Governo per dare una risposta, l'unica cosa che lei può fare è esercitare il suo diritto di voto in sede...

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). E questo sarebbe un dibattito! (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Il senatore Giovanardi ha sottoposto una legittima richiesta al Governo e, altrettanto legittimamente, il Governo può non rispondere. Questo non deve essere motivo per creare una tensione che sicuramente non farà guadagnare nulla a questo dibattito.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Presidente, intervengo per ricalcare quello che lei ha detto e per dire al senatore Giovanardi di aversene pace.

Il Governo non risponde: esercita la sua scelta di non rispondere e con questo dà una risposta. Questa è una sede politica. Prendiamo atto che il Governo non risponde. Poi, ciascuno ne tragga le debite e opportune considerazioni. Senatore Giovanardi, questo è: il suo Governo non risponde.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Non è il mio Governo. Sono all'opposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, quando il senatore Giovanardi avrà finito il suo *one-man-show* comincio.

Non so se votando in Aula saremmo riusciti ad avere la legge sulle unioni civili nella sua compiutezza.

Forse, se invece di sparare al canguro lo avessimo salvato, oggi non saremmo qui a ripetere la discussione generale sul maxiemendamento, che chiede la fiducia su un disegno di legge che era di iniziativa parlamentare e, soprattutto, in tema di diritti civili e che avrebbe dovuto trovare una platea di assensi anche diversa da quella governativa. Probabilmente, come sottolinea Bersani, dire che è sempre meglio qualcosa rispetto a niente è troppo facile. Lo sa anche un bambino. Forse ha ragione. Il punto è stato però trovare una sintesi che garantisse numeri certi e affidabili, dopo che qualcuno ha fatto melina trattenendo e rilasciando intenzioni di voto a intermittenza: ora sì, ora no, ora ni, ora so. Alla fine, hanno perso la palla che è stata colta al balzo da chi sicuramente conosce le tattiche politiche meglio di molti che sono qui da poco tempo, un *assist* perfetto che rafforza il Governo. Come è andata a finire lo sappiamo. È scritto in questo maxiemendamento in cui vengono divelte alcune parti del provvedimento, tra cui quella, la più discussa, dell'adozione del figlio naturale del coniuge nell'unione civile, che ha generato nei benpensanti reazioni urticanti al pensiero che un bimbo possa essere amato e «rallievato», come si dice a Firenze, da due persone dello stesso sesso rivendicandone la potestà genitoriale, cosa che potrebbe creare ulteriore disagio in questo Parlamento, in quanto tale pratica è prerogativa solo degli eterosessuali. Ancora, è stato divolto l'obbligo di fedeltà - reticenza cattolica - che continua però a sussistere nel matrimonio, ma non nell'unione civile perché ovviamente deve essere ben distinta dal matrimonio, che è visto come sacramento evidentemente. Per alcuni è solo questo perché le unioni civili non sono sacre, ma probabilmente blasfeme e promiscue, sempre secondo il pensiero di alcuni.

In tutti i casi, torno al «troppo facile» e al «lo sa anche un bambino», come ha detto Bersani ieri. Credo che il punto in cui siamo arrivati oggi non sia troppo facile, ma la migliore legge ottenibile con questo tipo di Parlamento e di maggioranza con la quale il PD si trova a governare, dal momento che le unioni civili erano un obiettivo politico del PD, oggi partito di Governo, che aveva palesato ovviamente nella sua campagna elettorale, come anche il Movimento 5 Stelle. Questi però se ne sono dimenticati e, invece di rispondere alla voce della coscienza, rispondono alla voce del padrone. Se questo era un obiettivo per loro, non lo era certo per il Nuovo Centrodestra, che non esisteva *ante* la XVII legislatura: si è formato *in itinere* e non era certo il suo obiettivo politico.

Quindi, come ben ha precisato ieri la senatrice Finocchiaro, essendo per il Partito Democratico materia essenziale per attuare il proprio programma di Governo, può essere presentato un maxiemendamento e posta la questione di fiducia anche sui diritti civili. Una novità, ma questo è quanto. Non è fuori dalle regole.

In questa Assemblea oggi io rappresento Italia dei Valori e, per quanto questo compromesso di legge sia al ribasso rispetto all'antecedente, lungamente discusso, credo che non possiamo esimerci dal dare l'assenso su di esso, colmando una mancanza di diritti e doveri per le coppie omosessuali, che da troppo tempo attendono di avere una unione legalizzata.

Sicuramente, questo disegno di legge non accontenterà al cento per cento coloro ai quali è destinato. Auspico, quindi, che in tempi brevi si possano sciogliere i nodi che sono stati estromessi, rispondendo concretamente alle realtà familiari che oggi esistono e che sono le famiglie arcobaleno, e non solo.

Inoltre, auspico che in un futuro prossimo le unioni civili possano divenire matrimoni egualitari, come quelli della proposta da me sottoscritta nel giugno 2013, insieme al Movimento 5 Stelle, e che avrebbe voluto un tipo di unione molto più ampia di quella che ci si era prospettata in questi giorni. Quindi, ovviamente, vale il mio assenso alla nuova versione di questa unione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, oggi abbiamo fallito, tutti. Ha fallito l'Italia. Noi siamo gli ultimi, come dice un libro che, raccogliendo dati ISTAT e vari studi, mette in evidenza come l'Italia rispetto al resto d'Europa sia ultima in tantissimi campi.

È ultima per quel che riguarda la tutela dell'infanzia, e con questo voto in quest'Aula ne stiamo dando riprova. Per la spesa per le famiglie è ultima. Per gli asili nido e le scuole materne, per l'istruzione, per l'insegnamento, per il lavoro, per la governabilità, per la ricerca. Persino per il turismo siamo ultimi. Siamo primi, e quindi ultimi, in Europa per la presenza di corruzione. Siamo ultimi in giustizia. Siamo

ultimi perché buttiamo nelle discariche il 40 per cento dei nostri rifiuti. Siamo ultimi per adeguamento digitale e per i diritti irrinunciabili, per i diritti civili.

Ci sono due questioni molto gravi nel voto di oggi. Da una parte si pone la fiducia su un disegno di legge parlamentare. Se lo facciamo vuol dire che è possibile, ma, sicuramente, non è cosa eticamente giusta e auspicabile. Dall'altra, con questo super emendamento la maggioranza si piega alla minoranza, agli interessi e alla mentalità più bieca di una minoranza che ha trascinato in Commissione e in quest'Aula i diritti fondamentali a un livello di squallore tale che non ha rispettato la dignità umana.

La maggioranza del Partito Democratico ha predisposto questo super emendamento con Alfano, con Verdini, con Giovanardi. Ha scritto questo emendamento con loro, con i detrattori dei diritti. Eppure, i numeri c'erano tutti. 199 senatori avrebbero votato sì a questa legge! (*Commenti dal Gruppo PD*). Solo 121 avrebbero votato no.

Qualche giorno fa, su «Il Fatto Quotidiano», il primo titolo era un «Perché?» enorme. Perché? Perché si decide diversamente quando i numeri ci sono e la maggioranza può votare un provvedimento che anche gli Uffici del Senato hanno valutato potersi discutere e porre in votazione in una sola settimana di lavoro? Perché era una cosa già decisa. C'è premeditazione in questo omicidio. Ripeto: c'è premeditazione nell'omicidio di questa legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Come ha detto un deputato del Partito Democratico (non io o senatori del mio Gruppo), il PD è un partito inesistente ed incapace e alla fine decide sempre e solo Renzi. (*Commenti dal Gruppo PD*). È vero, perché parlando con alcuni di voi mi è stato detto in maniera inequivocabile che qualunque osservatore politico, anche mediocre, avrebbe saputo da subito che il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai potuto votare un canguro per 500 emendamenti.

Se si sapeva, si voleva porre la questione su due punti fondamentali. In primo luogo, provare a corrompere, nel senso di contaminare e non di compiere un passaggio di denari o altri vantaggi. Se il canguro fosse passato, il Movimento 5 Stelle si sarebbe piegato con un'alternativa assolutamente difficile, rinunciando cioè ad un diritto fondamentale, il diritto parlamentare, e ad un'etica importantissima e irrinunciabile, quella della democrazia. Come anche Berlinguer seppe dire nel 1977 in Russia, il diritto alla democrazia è uno dei diritti irrinunciabili.

Siamo stati coerenti, eppure devo dire che con la presentazione di 6.000 emendamenti anche io avevo perso per un attimo l'asse, emergendo dubbi e tentazioni. Fortunatamente - e ringrazio il mio Gruppo - è stata però tenuta ferma in maniera molto chiara la barra. (*Commenti dal Gruppo PD*). In Assemblea, di fronte alla riduzione del numero degli emendamenti a 500, fu proprio il collega Alberto Airola che, guardandomi in faccia, mi disse che, con 500 emendamenti, il canguro non si sarebbe votato né allora, né mai. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Io gli sono grata, perché egli dissipò il mio dubbio e la mia angoscia di quel momento. Inquinarsi e corrompersi non è mai una vittoria e quella che avremmo portato a casa sarebbe stata una falsa vittoria.

Il superemendamento presentato ci viene adesso a raccontare che la maggioranza di Governo ha scelto un'altra maggioranza. Aveva i numeri e si è alleata con altri; aveva i numeri e ha voluto fare questa legge con Verdini, che adesso richiede poltrone, e con Alfano, che adesso parla di una vittoria. Il Governo ha umiliato il Parlamento, ponendo la fiducia su un provvedimento riguardante un diritto fondamentale, ed ha umiliato gli italiani, svilendo un provvedimento che era già ai minimi termini e il più moderato nel panorama europeo, con la conseguenza che adesso l'Italia è ultima anche su questo fronte insieme alla Grecia.

C'è un insulto in questa legge. Sì, è stata stralciata la *stepchild adoption* ma c'è un aspetto più grave da considerare. Io credo al fatto che nella legge n. 183 del 1984, all'articolo 44, questa possibilità è già data. Ma c'è un insulto insito negli altri articoli laddove si dice che non vi è obbligo di fedeltà. Ciò vuol dire che si sta valutando per gli omosessuali una diversa eticità. Non starò qui a valutare se sia cosa giusta ed eticamente importante che ci sia questo vincolo, ma voglio sottolineare il fatto che non riconoscere per le unioni civili questo divieto, presente nel matrimonio, rappresenti una discriminazione grave, assolutamente grave. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Io ho vergogna, oggi, di essere in questo Parlamento che pone la fiducia su un disegno di legge di iniziativa parlamentare ed ho vergogna perché non siamo riusciti a portare a casa una legge che dia dignità ai cittadini, perché la persona e la dignità della persona vengono prima di tutto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, ci troviamo all'epilogo della storia di questo disegno di legge, piuttosto dibattuto e combattuto durante il suo *iter* parlamentare. Ebbene, questa storia finisce ancora una volta in uno dei modi peggiori sia nel merito di questo maxiemendamento, che rappresenta un ulteriore peggioramento di un disegno di legge che definivo anche prima di compromesso al ribasso, ma anche, purtroppo, nel metodo. Infatti, per una serie di condizioni politiche sulle quali adesso mi soffermerò, siamo arrivati all'ennesima apposizione della questione di fiducia e ad una trattativa politica giocata tutta nell'ambito della maggioranza sulla quale, con questa apposizione, il Parlamento, ancora una volta, non si può esprimere.

Però, signor Presidente, credo valga la pena ripercorrere le tappe che ci hanno portato, ancora una volta, a questo risultato. A mio parere, infatti, vi sono delle importanti differenze che si sono verificate e che contraddistinguono questo disegno di legge rispetto a tanti altri sui quali è stata apposta la questione di fiducia, sulla quale, ricordo, ci siamo sempre opposti per una questione di metodo e di merito.

Questa volta non posso fare a meno di ricordarle che vi è stato un periodo, anche abbastanza lungo - circa tre settimane - in cui quest'Assemblea era effettivamente sovrana perché il dibattito era interamente nelle mani di noi senatori. Ricordo che il Governo, dopo aver chiarito la propria posizione riguardo agli emendamenti, si era rimesso interamente all'Assemblea e quindi la questione era interamente nelle nostre mani. Vi è stato pertanto un periodo (mi riferisco alle settimane a cavallo tra gennaio e febbraio) in cui vi erano delle posizioni piuttosto definite. Non solo noi senatori di L'Altra Europa con i colleghi di SEL abbiamo sempre avuto una posizione molto netta a favore del disegno di legge ma vi era anche, ad esempio, la posizione del Movimento 5 Stelle che era piuttosto netta. I colleghi di quel Movimento dicevano sempre, in quel periodo, che avrebbero votato il disegno di legge Cirinnà senza emendamenti. Non vi erano addirittura fronde cattoliche al loro interno e quindi avrebbero votato compatti.

D'altro canto anche il centrodestra era piuttosto compatto e, in maniera molto coerente, si è sempre espresso in termini negativi su questo disegno di legge, ponendo in essere tutte le pratiche emendative e ostruzionistiche per portare a casa il risultato che dal loro punto di vista - per quanto io non lo condivida - era legittimo e consisteva nel cercare di demolire, per quanto possibile, questo disegno di legge.

Poi però, ad un certo punto, si è verificata una rottura, perché mentre la posizione di una parte del Parlamento è sempre stata piuttosto coerente, è arrivato un primo dietrofront, quello relativo alla libertà di coscienza nel Gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha sparigliato una prima volta le carte in tavola.

Ora, è vero che sulla carta i numeri c'erano, ma è anche vero - e qui rispondo alla senatrice Nugnes - che il percorso parlamentare di questo disegno di legge si preannunciava piuttosto difficile ed accidentato sia per il grande numero di emendamenti proposti, sia per il fatto che alcuni di questi erano dei canguri, sia ancora per il fatto che erano state preannunciate delle votazioni segrete. Pertanto, il rischio di demolire la legge Cirinnà era effettivamente concreto e reale. Per tale ragione un cambiamento di fronte così importante, avvenuto il 6 febbraio da parte di quel Gruppo politico, ha essenzialmente creato una tensione piuttosto alta, che ha visto tutti i commentatori politici giustamente ritenere l'approvazione del disegno di legge Cirinnà, così com'era stato presentato, piuttosto difficile ed accidentata.

Questo ci ha portato immediatamente alla vicenda del cosiddetto canguro, che apre a questo punto una riflessione molto importante e tutta politica. Ci si chiede, ancora una volta, se vengono prima le questioni procedurali o le questioni di merito; se viene prima effettivamente la dignità della persona -

come ha detto la senatrice Nugnes, tra l'altro contraddicendosi - o vengono prima le questioni procedurali. La scelta di quel Gruppo parlamentare a quel punto era decisiva e fondamentale per approvare il disegno di legge, così com'era stato proposto dalla senatrice Cirinnà; l'approvazione del provvedimento aveva bisogno del voto del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ebbene, si è deciso di porre la questione procedurale prima della dignità delle persone. Ricordiamoci che in quel momento avremmo avuto la possibilità di introdurre i diritti civili per gli omosessuali in questo Paese, per i quali tra l'altro ci siamo sempre battuti, sia all'interno del Movimento 5 Stelle che al di fuori; si è invece preferito far valere una questione procedurale proprio sulla pelle dei cittadini LGBT. Nel momento in cui l'ennesimo voltafaccia, naturalmente calato dall'alto, ha fatto cambiare idea sulla proposta di votazione dell'emendamento (*Commenti della senatrice Bottici*), dal punto di vista politico si è abdicato al proprio ruolo di portatori di istanze dei cittadini, con i quali noi tra l'altro abbiamo sempre lavorato, e si è posta in primo piano la questione procedurale, abdicando alla coerenza. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Quindi, se noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il Governo Renzi, con i soliti metodi che ben conosciamo, ha posto la questione di fiducia e ha fatto un accordo con il centrodestra, che è stato tra l'altro rivalutato proprio dalla vostra posizione, una delle colpe politiche più rilevanti ce l'ha proprio il Movimento 5 Stelle, che con questo ennesimo voltafaccia non ha fatto altro che rimettere in gioco ancora una volta la legge, costringendo di fatto il nostro benamato Presidente del Consiglio ad usare i suoi spregiudicati metodi per ammazzare ancora una volta la discussione parlamentare, che da quel punto di vista si era in qualche modo autoazzoppata, e per giungere ad un risultato che, come abbiamo visto dalle manifestazioni di piazza che ci sono state anche ieri, mortifica ancora una volta la dignità dei cittadini LGBT.

Si impone quindi una riflessione politica. Portare avanti le istanze dei cittadini, per i quali noi siamo stati mandati in Parlamento e ai quali non interessa nulla se i diritti civili vengono approvati con o senza il canguro, deve venire sempre prima di qualsiasi questione procedurale, altrimenti è soltanto un tradimento delle aspettative dei nostri elettori. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Lucherini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, dispiace oggi, più di ogni altra cosa, constatare l'impossibilità del Parlamento di esprimersi sul merito del testo di legge in esame, perché la strumentalità ha prevalso sul dovere di dare una risposta ai cittadini e sul dovere di organizzare il diritto del nostro Stato in modo più corrispondente ai valori della nostra Carta costituzionale. Quello che si è scelto, lo si è scelto purtroppo per un'insufficienza che si è registrata in quest'Aula e per le strumentalità poste da un'opposizione interna alla maggioranza di Governo.

Hanno quindi prevalso ragioni di schieramento, hanno prevalso ragioni di polemica politica e il merito di questo provvedimento è stato sacrificato ancora una volta insieme al ruolo del Parlamento, che esce sconfitto. Quest'Assemblea, che come tutti sappiamo, subisce una forte trasformazione nelle funzioni e nel ruolo in ragione della prossima riforma costituzionale, oggi aveva la possibilità di compiere un atto politico rilevante di giustizia, ma non lo compie. Compirà invece un altro atto: esprimerà la fiducia, l'ennesima fiducia, al Governo in carica.

Dico questo perché, nell'azione pessima che un pezzo di destra ha esercitato nella discussione attorno al provvedimento in esame e che riguarda una consapevole volontà di ledere i diritti dei cittadini, quel pezzo di destra raggiunge due obiettivi. Il primo è lo stralcio dell'articolo 5, che invece poteva essere demandato alla decisione, anche tenendo conto dei problemi di coscienza di ciascuno di noi, del Parlamento come espressione della volontà sovrana del popolo. L'altro è il principio di fedeltà, espunto dall'articolo che riguarda l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Questo principio di fedeltà è così importante per quella destra, perché strumentalmente pensa che possa incidere sulle procedure di riconoscimento dei diritti di adozione e perché quella destra antica, pesante, espressione di una cultura sorpassata, vuole mantenere nella relazione affettiva tra le persone questa cappa della proprietà: la fedeltà come esercizio di una proprietà esclusiva. Ha l'idea che hanno esattamente quelli che sono espressione di una cultura in cui la donna è oggetto (*Applausi della*

senatrice Mangili). Noi pensiamo che questa volontà esprima un principio che purtroppo, diffuso anche nell'attuale cultura di questo Paese, rappresenta una delle concause del femminicidio. È una cosa da espungere non da un provvedimento come questo, ma dalla cultura che ci appartiene e che riguarda ogni tipo di relazione. Ai compagni del Partito Democratico dico che se fossi stato direttamente impegnato in questa discussione, questo aspetto non lo avrei consentito. (*Applausi della senatrice De Petris*). Questa richiesta l'avrei rigettata. È strumentale, è espressione di una vergogna culturale che noi dobbiamo abbandonare. Lo dico perché, all'indomani della decisione su questo provvedimento, noi tutti dovremmo adoperarci per migliorarlo e dovremmo iniziare a lavorare sulla questione delle adozioni, perché ancora una volta i bambini - anche questa è una vergogna - non sono al centro della discussione che affrontiamo quando si tratta di parlare di adozioni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, appartengo al Gruppo di Forza Italia per convinzione e perché così hanno deciso coloro i quali mi hanno eletto. Il Partito di Forza Italia si era dichiarato contrario al disegno di legge Cirinnà, lasciando però libertà di coscienza - com'è logico per un partito democratico - su un tema che riguarda i diritti delle persone.

Nella discussione generale, due settimane fa, avevo dichiarato il mio favore al disegno di legge sulle unioni civili, perché mi sembrava giusto farlo. Avevo auspicato però che vi fossero due modifiche: la prima tendente a sottolineare che non si trattava di un matrimonio, non perché ci debba essere una discriminazione, ma per evitare il pericolo che la legge stessa fosse incostituzionale. La seconda modifica da me auspicata era quella di stralciare le adozioni, non perché gli omosessuali non potessero adottare, ma per poter lavorare ad un provvedimento organico sulle adozioni, posto che adesso i *single* non possono adottare o hanno delle difficoltà enormi a farlo. Adottare nel nostro Paese certe volte è quasi più difficile che scalare una montagna di cinquemila metri.

Le modifiche del Governo sostanzialmente accolgono i suggerimenti che avevo dato, anche se - devo dire la verità - esteticamente mi piace poco che si tolga l'obbligo alla fedeltà per le unioni civili, quasi come se i matrimoni avessero un qualcosa di etico e invece quel tipo di unione ne fosse privo. Lo capisco poco.

Purtroppo il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia. Ieri il presidente Grasso, rispondendo al senatore Calderoli, attuale Presidente dell'Assemblea, ha detto che l'aspetto prioritario (dal momento che era comunque ammissibile il maxiemendamento) è che il Governo, in qualsiasi momento, può accertare se sussista il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Questo è l'aspetto prevalente della votazione che esprimiamo oggi ed è quello che ieri il presidente Grasso ha detto a lei, senatore Calderoli, quando sedeva in un altro banco.

Per questo motivo, pur condividendo il fatto che debbano esservi le unioni civili, voterò contro questo provvedimento. Non commento, perché non vale la pena: da una parte sono lieto che finalmente le unioni civili possano essere aperte anche alle persone omosessuali, dall'altra mi spiace che questa azione positiva avvenga in un clima di strappo e di tensione. Ripeto: convintamente esprimerò il mio no alla fiducia, perché in me prevale la convinzione che questo Governo non meriti la fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, credo che questa maggioranza stia ottenendo esattamente la legge che voleva fin dall'inizio e, dopo tutto, credo pure il popolo italiano, nella sua media. Ma non c'è da stupirsi, perché noi abbiamo in casa il Vaticano. Quando tu hai in casa una religione, ben difficilmente riesci a muoverti in modo indipendente. Tutte le religioni, infatti, checché se ne dica, non sono né democratiche né libertarie. Sono religioni, prevedono un pensiero unico, con tanto di manuale, stile servizio militare: esattamente come nel servizio militare, devi fare determinate cose. Alla fine, quindi, questo è.

Però alcune questioni devono essere chiarite. La prima è che, comunque, se uno crede di avere un'idea avanzata di quello che può essere la tutela civile per una formazione sociale, deve anche avere il coraggio di presentare un disegno di legge così e non quella cosa che si chiamava originariamente

disegno di legge Cirinnà.

Facciamo un esempio. Il primo esempio è che in Italia non si è mai avuto il coraggio di mettere in discussione il fatto che il matrimonio debba essere una cosa binaria, a due; anzi, questa cosa viene continuamente venduta come famiglia naturale. Ma quale naturale? La natura non prevede questo; la natura ha sempre previsto qualcos'altro. Il matrimonio binario è una costruzione sociale, data da un certo tipo di religione.

Se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato - come per esempio fanno i buddisti - doveva prevedere qualcosa di plurimo. Perché non possono sposarsi più persone stipulando accordi multipli? Questo è un livello di tutela sociale. Se veramente si dice che l'amore deve essere libero, allora anche quattro o cinque o sei persone devono potersi sposare, con le evidenti economie di scala che si otterrebbero in termini di tutela dei minori. Infatti, se un bambino ha più genitori, non è più ostaggio delle eventuali liti tra due.

L'altra osservazione fondamentale è che, se il matrimonio funziona tanto bene, allora perché vi è stato bisogno addirittura di fare il divorzio sempre più rapido? Se il matrimonio fosse una cosa naturale, non ci sarebbe bisogno di una cosa innaturale come il divorzio. Già in questo si capisce che di naturale questa famiglia non avrebbe niente.

Per quanto riguarda le persone dello stesso sesso che volessero contrarre questo tipo di vincolo, due o più, si sarebbe dovuto prevedere la stessa cosa prevista per formazioni sociali in cui i sessi erano variamente mischiati, quindi la possibilità di adottare. Voi, anche nel disegno di legge originale, avete previsto che le persone dello stesso sesso abbiano più limitazioni: il loro livello di tutela sociale è più basso. Se uno pensa di fare un provvedimento avanzato, porta tutti al massimo livello di tutela possibile: dà il matrimonio a tutti. Avete fatto una riforma costituzionale che cambia 50 articoli: perché non fare 51 e cambiare anche l'articolo 29? Matrimonio per tutti. Invece no; quindi c'era già l'intenzione di tenere certe formazioni sociali più in basso. Questa è l'ipocrisia di fondo che ha portato a tutto questo.

Non veniteci a dire che voi siete i paladini dei diritti, come li chiamate (che diritti non sono, perché sono tutele), perché è falso.

Poi avete completamente tralasciato un'altra categoria sociale che è fatta dalle persone che non vogliono legarsi con nessuno: i singoli. Perché un singolo non deve poter adottare? Il massimo livello di tutela cui può arrivare è quello: non può autosposarsi, ma per lo meno un figlio potrebbe adottarlo. No, naturalmente, neanche questo avete previsto. Pertanto, quello che prevedevate all'inizio era assolutamente una farsa e siete riusciti addirittura a fare peggio. Questa è la dimostrazione che vi è solo del grande conservatorismo vestito di perbenismo.

Quello che ho già avuto modo di dire - non in questo contesto, ma in altri - era questo: se veramente si voleva cercare di educare anche il cittadino italiano verso qualcosa di più avanzato, bisognava procedere per passi, perché purtroppo una Nazione su certi argomenti è pronta a ricevere una legge coerente con l'educazione che è stata portata avanti. Se gli italiani sono un popolo reazionario e conservatore, alla fine ci si trova in questa condizione e quindi si è disposti a recepire solo determinate cose e non altre.

La posizione che ho espresso adesso forse è condivisa da una persona su 10.000 in Italia. Ma sono comunque posizioni che devono essere tenute in considerazione. In mancanza di questo, dovevate prevedere fin da subito che questo provvedimento, così com'era, lo stesso Governo non l'avrebbe voluto. E quindi avete voluto inserire la zeppa dell'articolo 5, perché in questo modo avreste avuto l'alibi. È sempre il solito gioco: due passi avanti e uno indietro. Non so fino a che punto gli italiani ci saranno cascati. Con questa scusa avete dato un ulteriore pretesto al Governo di entrare spaccando la gamba e di fare un ulteriore ribassamento di tutto quanto, con buona pace di tutti. Del resto, se su questo le destre e le sinistre si sono trovate unite, un dubbio a qualcuno dovrebbe venire: o è la svolta a destra del PD, che in realtà è sempre andato a destra (si è reso semplicemente conto che addirittura c'è scritto «strada chiusa» e, quindi, continua ad andare a destra (*Applausi della senatrice Mangili*)) oppure c'è una svolta a sinistra delle destre, che in realtà non c'è. Queste sono le questioni su cui

bisognerebbe riflettere, ma prima di tutto si tratta di un percorso educativo, ed è per questo che ve lo dico.

Se veramente volete che gli italiani abbiano una concezione della tutela sociale un po' più alta, bisogna cominciare a togliere la mano forte delle religioni che vi ha portati a questo e che su questo continuerà inevitabilmente a portarvi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, siamo ora giunti all'epilogo del provvedimento in esame in questo ramo del Parlamento. Siamo giunti finalmente a votare il testo del disegno di legge Cirinnà, seppure con un unico voto e con alcuni cambiamenti del testo, cambiamenti non di poco conto sicuramente, che danno da riflettere. E, prima di passare a un commento del testo, premetto qualche appunto sul suo *iter* parlamentare.

Il tema del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali è approdato in Commissione giustizia sin dall'inizio della legislatura. La Commissione giustizia ha esaminato testi, ha audito esperti, ha valutato e soppesato differenti opzioni fin quando non si è deciso di procedere con un testo base preparato dal relatore, ovvero della collega Cirinnà. Con queste poche parole ho riassunto circa un paio d'anni di attività in Commissione.

Sul testo base si è poi proceduto con la presentazione degli emendamenti. Se ben ricordo, ne sono stati presentati oltre 3.000, dei quali meno della metà dichiarati ammissibili dal Presidente. Si è, quindi, tentato di votare i circa 1.500 emendamenti restanti ma, dopo tante sedute, alcune anche serali, in cui l'ostruzionismo di chi si opponeva è stato forte, duro e anche efficace, sono stati fatti pochissimi passi avanti. Ogni emendamento era corredato, a norma di Regolamento, dal commento di due, tre e persino quattro senatori, ognuno per dieci minuti, arrivando a dedicare dai venti ai quaranta minuti ad ogni singolo emendamento. Si riuscivano così a votare solo pochi emendamenti a seduta e quella, evidentemente, era una strada non percorribile.

Faccio un inciso: ne parlo da testimone diretto, in quanto sono stato membro della Commissione giustizia dall'aprile all'ottobre del 2015, ovvero proprio nella fase finale dell'esame delle unioni civili in Commissione giustizia. Si è passati, quindi, *ob torto collo* al disegno di legge n. 2081, che in buona sostanza ripropone il testo base della Commissione, lungamente discusso ed esaminato, che è stato portato direttamente all'attenzione dell'Assemblea.

L'impegno ostruzionistico - mi riferisco agli oltre 5.000 emendamenti della Lega, e non solo - si è di fatto ripetuto anche in quest'Aula, che è impegnata su questo provvedimento dal 28 gennaio scorso. Oggi è 25 febbraio: è passato quasi un mese e si è riusciti a votare solo le pregiudiziali di costituzionalità e la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. In quasi quattro settimane sono state effettuate solo due votazioni: decisamente poco. Si è arrivati, quindi, all'epilogo di questa settimana che, per certi versi, si può riassumere nell'applicazione del terzo principio della dinamica, ovvero ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. All'azione ostruzionistica è corrisposta la reazione della questione di fiducia.

A parte le ardite analogie, si è giunti all'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo Cirinnà, seppur modificato - e poi vedremo come - pur di chiudere un *iter* che si preannunciava troppo lungo e, quindi, incompatibile con i lavori del Senato; una necessaria chiusura dell'*iter* parlamentare che consentirà alla maggioranza dei senatori di votare e finalmente - mi auguro - approvare i diritti contenuti in questo provvedimento e non cedere così ad una minoranza che, seppure esigua, stava nei fatti vietando alla maggioranza di esprimersi. Su questo, ovvero sulle prerogative, sul diritto-dovere delle opposizioni di esprimersi con la massima tutela possibile e sull'altrettanto importante diritto della maggioranza di poter decidere e votare, penso la nostra democrazia dovrebbe riflettere.

Ritornando al contenuto del provvedimento, commento solo sulla più importante modifica introdotta dal maxi emendamento, ovvero avere espunto l'adozione del configlio. Comprendo che una tale decisione si è rivelata necessaria per poter procedere all'approvazione del testo da parte della

maggioranza - di cui pure faccio parte - ma considero questa scelta un errore, poiché nega diritti proprio ai minori che, invece, andrebbero più di tutti tutelati con diritti certi. Lasciemo ancora alla via giurisprudenziale la definizione di ogni singolo caso, senza aver ben definito e garantito, con una chiara e semplice adozione, la continuità affettiva di entrambi i genitori; una continuità affettiva che è sacrosanto garantire il più possibile ai minori.

Ripeto che si tratta di un errore, ma mi consola sapere che, quando sarà approvato in via definitiva questo provvedimento, non saranno più possibili tante odiose discriminazioni per le coppie dello stesso sesso. Non accadrà più quanto è successo al mio amico Cesare, che ha potuto confidare solo nella comprensione e nel buon cuore dei medici e degli infermieri per poter stare vicino al suo Loris, suo compagno convivente per trentanove anni, nelle tre settimane di rapida malattia che, l'anno scorso, l'hanno portato al decesso; una comprensione costellata, però, continuamente da domande tipo: «Scusi, ma lei chi è?» o che l'hanno portato a subire le imposizioni di chi dice: «Scusi, ma possono rimanere solo i parenti», che aggiungevano umiliazione e sofferenza a chi già si arrovellava nella preoccupazione sulla salute del proprio compagno. Mai più, questo non deve avvenire mai più.

Per tanti nostri connazionali questa legge servirà proprio ad eliminare discriminazioni, a garantire diritti e a imporre doveri, semplicemente. (*Applausi dal Gruppo Misto e dei senatori Buemi e Gatti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'Aula vuota testimonia che ormai la polpa e il cuore dell'argomento sono stati eviscerati e quindi, naturalmente, che i giochi sono fatti. Questo naturalmente è un peccato, perché si è parlato molto di tattica, ma troppo poco di quanto ha significato fino ad ora il provvedimento in esame. Non si è parlato dei valori e di quanto vi sta dietro.

Mi consenta dunque, signor Presidente, di elencare nel mio intervento i protagonisti che sono emersi nel corso del dibattito parlamentare, partendo dal senatore Bocchino, che poc'anzi ha ricordato come per qualche giorno, per qualche settimana, questa Assemblea è tornata protagonista.

Signor Presidente, il senatore Bocchino ha fatto un riferimento, ma manca una parte del ragionamento. L'Assemblea è tornata protagonista, ma come utile sciocca in un percorso già delineato. Anzi, il fatto che il Governo abbia scelto di lasciar andare il disegno di legge nella palude, gli è servito per dimostrare una volta di più l'incapacità del Parlamento di fare sintesi e di giungere a delle soluzioni, che in teoria dovrebbero andare nell'interesse dei cittadini, palesando così che è l'azione del Governo - ovvero di Renzi, che interviene tagliando con la spada il nodo gordiano - a risolvere la situazione.

Così non è! Infatti, ci siamo accorti che il Governo, in questa circostanza, non ha fatto altro che mettere in campo una manovra squisitamente tattica, con uno scopo diversivo rispetto ai problemi del Paese. In queste settimane i dibattiti e i *talk show*, tanto condannati ma tanto frequentati da ciascuno di noi (e ciascuno di noi ne ha quindi la responsabilità, insieme alla stampa), si sono occupati del dibattito sulle unioni civili e di cosa sia la *stepchild adoption*, con l'Accademia della Crusca che è dovuta intervenire per chiarire che si tratta dell'adozione del figliastro, mentre io aggiungo che sarebbe più corretto dire che si tratta dell'adozione del figlio di N.N. Questa è, infatti, la *stepchild*.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Che cosa dice?

CANDIANI (*LN-Aut*). Evidentemente c'è ancora chi non sa neanche tradurre dall'inglese.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Imbroglione!

TOSATO (*LN-Aut*). Scusi, signor Presidente, ha detto «imbrogliatore»!

PRESIDENTE. Senatore Buemi, che cosa ha detto?

BENCINI (*Misto-Idv*). I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Chi li compra! (*Commenti dei senatori Martelli e Nugnes*). Sono delle compravendite! Comprare!

PRESIDENTE. Il senatore Candiani, se non insulta e non trascende, è libero di dire quello che vuole.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, ma non occorre, signor Presidente. Vorrei ricordare a qualcuno che, per sapere come è fatto un uovo, non occorre essere una gallina. Quindi, lo ricordi il senatore

Buemi, prima di dire certe cose.

Ciò detto, è vero che si sta confondendo il diritto con il desiderio, perché un conto sono i diritti civili di una coppia di persone, un conto è il desiderio di avere un figlio, che non è un diritto. Il desiderio di avere un figlio non è un diritto. Ma il diritto di un figlio ad avere un genitore madre e un genitore padre è naturale, perché ciascuno di noi è nato da un padre e da una madre.

Grande, allora, è l'inganno che viene nascosto dietro la storia dell'adozione del figliastro - qualcuno è più contento se si utilizza detta formula - nel senso che si nasconde quello che è già accaduto e che è già realtà: donne prese in affitto, inseminate artificialmente con un ovulo che non è il loro, con un seme che viene da un terzo esterno, che partoriscono un figlio che poi viene loro tolto e preso in adozione - questo il desiderio che sta dietro e in fondo - da una terza coppia non fatta da un uomo e da una donna. Questa non è una famiglia, ma è qualcos'altro. Si deve parlare dei valori. Ciascuno ha diritto di vivere la propria vita come vuole, ma non si può negare ad un figlio di nascere da un padre e da una madre. È semplice, naturale, e ripeto naturale.

Chi sono i protagonisti di questa scena? Suo malgrado, è stato protagonista, anche in questa circostanza, il presidente Grasso che, dopo essersi sentito appellare arbitro Moreno, non è riuscito purtroppo a togliersi l'immagine di persona che non difende l'Istituzione, ma che si piega a seconda della circostanza e, un po' con opportunismo, prende posizione dopo che i disegni sono ormai delineati. È un po' l'immagine, visto che stiamo parlando di matrimoni, di don Abbondio: non riesce a prendere posizione, ma cerca di barcamenarsi da una parte all'altra.

L'unico risultato finale è un ulteriore deperimento della credibilità dell'Istituzione che dovrebbe difendere. Non sappiamo e non sapremo mai realmente se quegli emendamenti cosiddetti canguro sarebbero stati inammissibili o no, perché l'abbiamo letto solo sui giornali: non c'è stato un provvedimento formale del Presidente che ne ha dichiarato l'inammissibilità qui in Aula. Questo purtroppo non lo sapremo mai ed è una grave mancanza da parte del Presidente, nel rispetto non nostro ma dell'Istituzione, perché questa dovrebbe rispettare, in funzione anche del futuro, perché i precedenti poi diventano importanti.

E se il canguro è andato bene quando si trattava di approvare la legge elettorale, e non va più bene quando si tratta di coppie di fatto, c'è un'incongruenza di fondo. Il presidente Grasso avrebbe fatto bene a sgombrare il campo definitivamente rispetto al canguro. E ritorna ancora questo curioso animale, che è un altro protagonista della vicenda. Mancherebbero gli struzzi all'elenco, quelli che mettono la testa sotto la sabbia. E ne abbiamo visti tanti, e tanti ce ne saranno anche in questa circostanza che voteranno la fiducia oggi pomeriggio, nascondendo la testa sotto la sabbia.

Questa sarà la legge degli struzzi, di quelli che dicono di non essere d'accordo, ma sono contentissimi. Grazie, ministro Alfano, per avere piegato il Governo Renzi a qualcosa che non ha cambiato nei sensi e nei fatti quella che era l'origine. Ci sarà, infatti, una legge che lascia aperta per via giurisprudenziale la legittimazione di rapporti tra padri e figli, o meglio tra genitori e figli - non si capisce che cosa sarà - nati al di fuori della famiglia, in maniera illegittima. E sarebbe stato doveroso da parte del Parlamento, o meglio del Governo, prendendo atto del dibattito, agire con un decreto-legge subito, definendo che l'utero in affitto è un reato universale. L'adozione è una cosa e la concezione è un'altra cosa, ed è questa la differenza fondamentale. L'adozione e la concezione sono due concetti totalmente differenti. Stiamo parlando di valori, e non di diritti, in questi casi.

Come dicevamo, emergono animali come i canguri e gli struzzi (gli struzzi del ministro Alfano). Qual è il prezzo pagato in queste notti? Il prezzo è già stato pagato prima. Qui sono stati ancora più abili e veloci di Giuda, il quale, dopo aver tradito, si è fatto dare trenta denari e poi si è impiccato. Questi si sono impiccati all'albero di Renzi ancora prima: quando hanno scelto e deciso di rimanere nel Governo in cambio di qualche strapuntino da Sottosegretario, da Presidente o Vice Presidente di Commissione, da Ministro. E questa è la coerenza, che in politica conta o dovrebbe contare tra i valori fondanti.

C'è un altro presente-assente protagonista: i cattolici impegnati in politica, i cattodem, quelli che sono nel partito NCD di Alfano o un po' dappertutto. Dov'è la coerenza? Se siete coerenti, prendete il senso più recondito di ciò che vi è arrivato come indicazione dalla Chiesa cattolica, applicatelo e votate

contro la fiducia al Governo. Non si può dire che si è contro una parte del provvedimento e poi, però, si vota la fiducia al Governo. La congruenza va a farsi benedire: se la pianta è avvelenata, il frutto che nasce sul ramo destro non è migliore di quello che nasce sul ramo sinistro. È tutto avvelenato. Qui c'è una doppia morale. È tutto relativo ed è questo relativismo che sta mandando a mollo, oggi, la nostra società. È per il relativismo che non si riconoscono più ai cittadini che fanno i sacrifici i diritti e si equiparano gli ultimi arrivati con i primi, quelli che stanno in fila con quelli che saltano la fila. Si equiparano i diritti naturali ai desideri, che sono altra cosa.

Un altro protagonista che non ci può sfuggire è il presidente Renzi, molto abile nel costituire alleanze di Governo con Verdini o pensando di fare leva sul Movimento 5 Stelle o facendo dire al presidente Zanda che c'è ostruzionismo da parte della Lega in Aula e, quindi, bisogna tagliare di netto il dibattito, per andare velocemente ad approvare una legge che il Paese attende da tanto. L'ostruzionismo della Lega, però, viene poi smascherato da noi stessi con il ritiro di 4.500 emendamenti e lasciando solo quelli di merito, per approvare in Parlamento una legge che tratti dei diritti e dei doveri e parli anche dei contenuti che stiamo elencando. Il *bluff* viene allora allo scoperto: il PD non ha una posizione; ci sono tatticismi; viene utilizzato questo provvedimento - come dicevo inizialmente - per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai problemi veri del Paese. Alla fine avremo sicuramente qualche coppia di fatto in più legittima, ma non avremo certamente coppie di fatto con un lavoro o un reddito.

Ci sono temi paradossali, che non definisco ridicoli perché la parola è riduttiva. Mi riferisco alla questione della reversibilità. Dall'altra parte è ormai palese ed evidente che lo Stato toglierà la reversibilità a chi ce l'ha già per diritto, a chi ha pagato i contributi, a chi si trova ad essere vedova o vedovo di un coniuge che ha lavorato tutta una vita e ha versato contributi per una pensione che non può più ricevere. Qui, però, viene detto dalla Commissione bilancio, in maniera garibaldina e superficiale, che c'è la copertura. Si produrrà un effetto molto semplice: questa sarà la scusa per dire che, non essendoci i soldi per pagare le pensioni di reversibilità a tutti, non ci saranno pensioni di reversibilità per nessuno. È una modalità semplice per equiparare i diritti: non si dà più niente a nessuno.

Presidente, questi sono inganni che non ci sono sfuggiti. Noi abbiamo tenuto una posizione coerente. Ci saremmo aspettati dal Governo una posizione limpida e il fatto di non aver svelato il suo rapporto con la Corte costituzionale e - come abbiamo chiesto questa mattina - rende ancora più torbida la fine del dibattito. Come la collega Stefani evidenzierà nel suo intervento, la *stepchild adoption* è rimasta per via giurisprudenziale. Qui dentro non è cambiato nulla: è cambiata solo la forma. Da Azzecagarbugli hanno mantenuto nel provvedimento gli stessi elementi iniziali, rimodellandoli, così che per via giurisprudenziale - come avviene sempre in questo Paese - il Parlamento e il legislatore saranno superati dalla prassi. A questo punto, nella prossima legislatura non resterà che prendere atto di quanto è avvenuto nel Paese e legalizzare ciò che per natura non può essere.

Presidente, non si parla più di valori - come dicevo - ma di tattica. Ci sono protagonisti che avrebbero fatto meglio a stare zitti. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, il senatore Lo Giudice poteva risparmiarsi le interviste rilasciate in televisione. Avrebbe fatto un favore a se stesso e anche agli altri. Non ha reso un favore al Paese nel dare l'immagine di legislatore che si pone davanti all'opinione pubblica dicendo che vive una situazione illegittimamente ottenuta e che con questo provvedimento si aspetta sia sanata.

Questa è la sintesi estrema del ragionamento e non va bene, soprattutto se si parla - ripeto - di bambini. Non funziona questa parte che è cosa differente dai diritti delle coppie di fatto. L'adozione è una cosa, il concepimento è un'altra.

Quanto poi alla presenza di improbabili soggetti, anche qui, se il relatore fosse stato di un'altra levatura, probabilmente anche in tal caso si sarebbe potuto fare molto meglio. Già gli impuntamenti non servono a nessuno, ma qui troppo si è visto in funzione della piazza, e in funzione di una piazza che, per una parte, è stata sostenuta abbondantemente dai mezzi di comunicazione, a partire da quelli del servizio pubblico. Penso alla cosiddetta piazza arcobaleno, che ha trovato ospitalità in ogni modo e in ogni occasione, compreso il Festival di Sanremo.

Invece, la grande iniziativa organizzata dalle famiglie qualche settimana fa è scivolata via sulla stampa. Addirittura, una conferenza stampa tenutasi qui in Senato neppure è rientrata nelle notizie riportate dai telegiornali e nelle televisioni di Stato, se non in maniera marginale nelle varie ed eventuali.

Signor Presidente, non ci siamo. La stessa scelta di utilizzare il maxiemendamento su questo provvedimento mi dà l'idea non di qualcuno che, in maniera molto forte, taglia il nodo gordiano che non riesce a sciogliersi da solo, ma di qualcuno che, alla fine, utilizza la tattica per piegare alla propria esigenza di potere e di Governo il legittimo dibattito parlamentare.

Questo non interesserà all'esterno e al Paese, ma ricordiamo che è un esercizio di democrazia non secondario. Oggi molti possono essere portati a pensare che sia meglio avere l'uomo forte al comando che decide, ma ricordiamo gli esempi avuti in questo Paese, gli esempi nella storia di chi prende e decide o, addirittura, decide chi deve essere felice o come si deve essere felice: essi non producono democrazia, ma degenerazioni della democrazia.

Dico ai colleghi senatori del Partito Democratico che l'opposizione è necessaria alla democrazia. E come noi abbiamo presentato quegli emendamenti che avremmo voluto vedere dibattuti qui dentro, a voi domani sarà impedito - come vi è stato già impedito - di esprimere un'opinione differente, e sarete piegati.

Ormai, oltre che al canguro, dovete abituarvi a pensare che al Governo interessano parlamentari che seguono una politica: quella dello struzzo, di chi mette la testa sotto la sabbia e si nasconde facendo finta che la realtà esterna non esiste. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto la rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto secondario di primo grado «Piero Gobetti» di Borgomanero, in provincia di Novara, e una rappresentanza di studenti e docenti del Collegio vescovile «Pio X» di Treviso, che oggi assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#)

e della questione di fiducia (ore 10,50)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Mario. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, io credo possa essere utile questa parte finale della nostra discussione, semmai discussione vi è stata, per entrare nel merito di ciò che è stato scritto.

Il primo dato di cui dobbiamo prendere atto è che noi non stiamo più parlando della legge Cirinnà. La legge Cirinnà non esiste più, ma c'è una iniziativa del Governo, e questo, da parte di vuole entrare nel merito della norma che viene proposta senza pregiudiziali ideologiche, meriterebbe un po' di attenzione.

Essendo diventata la legge una iniziativa del Governo ed essendo quindi diventata una legge Renzi-Alfano, bisognerebbe capire se i rimedi tentati sono buoni o sono una toppa peggiore del buco.

Alla luce di quanto è stato scritto dal Governo nel maxiemendamento, la mia convinzione è che prima avevamo un testo incostituzionale, mentre oggi abbiamo un testo incostituzionale e anche irrazionale.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,52)

(Segue MAURO Mario). Abbiamo un testo incostituzionale perché, avendo eliminato gli obblighi di

fedeltà previsti nel disegno di legge originario, la norma risulta essere ulteriormente discriminatoria nei confronti delle coppie eterosessuali di fatto. Se prima alle coppie eterosessuali di fatto non venivano riconosciuti diritti, anche perché non vi erano obblighi di fedeltà che regolassero il rapporto, oggi abbiamo coppie omosessuali a cui non sono richiesti gli obblighi di fedeltà, ma a cui vengono concessi diritti.

Questo è oggettivamente discriminante nei confronti delle coppie di fatto eterosessuali e rappresenta un particolare non trascurabile. Infatti, nel momento in cui si va a disegnare lo scenario di coloro che - mi si perdoni il gioco di parole - hanno diritto a diritti, alle coppie eterosessuali di fatto i diritti vengono negati in quanto il loro rapporto è segnato dall'assenza di obblighi di fedeltà, mentre ad una coppia omosessuale, pure non tenuta all'osservanza dell'obbligo di fedeltà, i diritti vengono concessi, creando in tal modo un'evidente contraddizione.

Inoltre, visto che nel maxiemendamento si è mantenuta la concessione alle coppie omosessuali del divorzio e del conseguente diritto al mantenimento, qualcuno mi deve spiegare su quale base si divorzia e si concede il mantenimento, visto che non vi sono obblighi di fedeltà.

Quindi, la norma, oltre ad essere palesemente incostituzionale, è anche fondamentalmente irrazionale. È come se gli statisti uomini di Governo - il ministro Alfano ed il presidente del Consiglio Renzi - che hanno operato in questa fase, si fossero innamorati del titolo della norma, senza entrare nel merito dei capitoli che la devono definire, finendo per ordinarne una che, per contraddizioni di natura sia razionale che costituzionale, è di per sé inefficace.

Vorrei poi fare un'ulteriore considerazione sulla base delle dichiarazioni di membri della maggioranza. La presidente Finocchiaro ha detto che si poteva procedere con il voto di fiducia, perché il Governo ha il diritto di apporre la fiducia nel momento in cui reputa essenziale la realizzazione di pezzi del suo programma. In questo senso, vanno prese le difese del ministro Alfano, che non ha ceduto con fermezza all'ultimo momento: se questo è un pezzo del programma di Governo, il ministro Alfano ne è sempre stato consapevole ed ha ceduto a prescindere, condividendo un pezzo di programma di Governo che contraddice *in re ipsa* la ragione sociale del partito che ha messo in piedi. Si tratta, cioè, di una contraddizione di natura politica.

Vi è un'altra contraddizione sul piano del bilancio. Questa mattina il presidente Tonini ci ha ricordato che c'è la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sulla capienza finanziaria del provvedimento. Occorre fare attenzione, perché la bollinatura è conseguenza dell'orientamento del Governo, palesato nei giorni scorsi, di voler mettere mano alle pensioni di reversibilità, contraendo i diritti di coloro che già ne godono per fare spazio a nuovi diritti. Oggi il Governo nega una tale posizione, ma questo è l'orientamento che era stato comunicato ai funzionari della Ragioneria generale dello Stato, i quali hanno detto in modo incontrovertibile che si potrà certamente coprire la norma perché si sa dove andare a prendere i soldi. Questo problema rimane sul tappeto, in quanto la contraddizione non è stata risolta dal Governo e pesa come una spada di Damocle su coloro che attualmente godono del diritto alla pensione di reversibilità.

Vi è poi un ulteriore elemento da considerare per capire se stiamo valutando il provvedimento nel merito e non solo sulla base di pregiudizio ideologico, dividendoci astrattamente tra conservatori e progressisti, senza capire che, quando si fa una cattiva legge, non si rende servizio ad alcuno dei diritti realmente esigibili dai cittadini italiani. Con troppa leggerezza valutiamo il fatto che, attraverso la procedura di unione civile, si avrà diritto alla cittadinanza e alla pensione di reversibilità. E lo facciamo pensando all'Italia come fosse la Norvegia, ma non è così. Nel concreto, la fragilità della norma esporrà ad una serie di violazioni che renderanno la norma stessa, nella sua apparenza manifesta alla cittadinanza italiana, come un privilegio concesso ad alcuni invece che come un diritto da andare giustamente ad esigere. E ciò sarà frutto di nuove contraddizioni.

Tutto questo accade perché non si è voluto lasciare spazio al Parlamento perché faccia il suo mestiere, perché emendi, perché entri nel merito, perché dia una prospettiva di sana condivisione e di convivenza civile ai problemi e alle contraddizioni del nostro tempo. Si sono voluti, cioè, imporre un'agenda, un ritmo e degli elementi particolari che sono di per sé fattore di contraddizione per la

nostra società.

Credo che chi semina vento raccolga tempesta e, quindi, coloro che si sono prodotti nel disseminare a piene mani zizzania nel nostro contesto politico e sociale, altro non faranno che alimentare gli elementi di uno scontro sociale che al nostro Paese non potrà portare che male. (*Applausi del senatore Consiglio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, veramente nelle ultime ore e giorni stiamo assistendo a un qualcosa di assolutamente mai visto precedentemente. Certo, ormai in questo Senato non si creano più precedenti, perché esso stesso non esisterà più tra pochi mesi e, quindi, ci si diverte a massacrare l'Istituzione, i Regolamenti e anche le prassi di correttezza. Alla mia richiesta di questa mattina al Governo se per caso non ritenesse corretto illustrare le differenze tra il proprio testo e quello fino ad ora noto a quest'Aula e sul quale si doveva discutere, è stato opposto il silenzio più assoluto: non ne ha il coraggio, ma forse neanche la capacità, perché quel testo è talmente mal scritto che sarebbe difficile anche evidenziarne alcuni aspetti concreti e sostanziali.

Questa legislatura, cari colleghi della maggioranza (ormai è inutile rivolgersi ad un Governo che si vanta di due anni di demolizione del Paese), purtroppo la ascriverete alla storia della Repubblica non come una riformista, bensì come una legislatura demolitrice. State demolendo le istituzioni e dividendo il Paese. In economia avete demolito il sistema bancario e state dando ulteriori picconate. Dal punto di vista territoriale, avete diviso il Paese e state demolendo il Mezzogiorno, cui continuate a togliere risorse senza che se ne possa vedere un recupero e non portate avanti alcuna politica di sviluppo veramente innovativo.

Adesso state distruggendo la nostra società, perché la parte più inquietante di questo disegno di legge non è tanto quella delle cosiddette unioni civili e della sua regolazione, svincolandola cioè - come ha detto il senatore Mario Mauro - da ogni obbligo di chi vi partecipa. La parte più inquietante è relativa alla contrattualistica delle convivenze. Non mi meraviglio che da ogni passaggio compiuto emerga sempre più la matrice materialista del concetto che hanno le sinistre della regolazione dei rapporti sociali. Siamo infatti arrivati al punto che si va dal notaio. Anzi, mi compiaccio con il Nuovo Centrodestra, perché l'unico risultato di cambiamento sostanziale che ha ottenuto è che si può andare anche da un avvocato. È evidente che in quel gruppo alberga la *lobby* degli avvocati, la quale interviene assolutamente ogni qual volta c'è da prendere qualche posizione di vantaggio dal punto di vista professionale. Questa è l'unica vera sostanziale variante.

La tragica verità della regolazione contrattuale delle convivenze di fatto è che tutti ormai accederanno sicuramente a questo istituto. Dite di voler difendere il matrimonio, ma il matrimonio non esiste più: difendete il nulla perché, quando questa legge sarà definitiva, nessuno più accederà all'istituto matrimoniale, a meno che non abbia solo un interesse estetico alla festa collegata spesso a questo avvenimento, perché potrà averne tutti i vantaggi senza averne alcun obbligo e avendo una libertà sostanziale che non è data neanche in un contratto di locazione. Il recesso unilaterale dal contratto di convivenza di fatto, così come ipotizzato da questa normativa, consentirà a chiunque di sfilarsi da esso addirittura senza preavviso. Almeno nei contratti di locazione c'è un obbligo di preavviso e di mantenimento dell'impegno assunto.

Al confronto di quello che qua si prevede, il famoso e tanto contrastato nel tempo - ormai credo non più - ripudio della religione musulmana diventa un ostacolo difficile da affrontare. Molto più facilmente, si va da un notaio o anche da un avvocato - come sicuramente il Nuovo Centrodestra ha chiesto di fare - per fare un contratto e poi, dall'oggi al domani, si può da esso recedere tranquillamente e tutto salta per aria. Questa è la società che ci consegnerete.

Se a ciò aggiungiamo gli annessi e connessi di tutte le riforme demolitrici che state portando avanti in ordine alla cittadinanza, al ricongiungimento familiare e alla brevità dello stesso scioglimento dei vincoli matrimoniali, noi, tra quindici anni al più tardi - la mia è una previsione ottimistica - avremo una società italiana composta non più da cittadini di origine italiana. È chiaro, infatti, che in questo Paese le leggi hanno anche un loro possibile utilizzo strumentale, e forse nel nostro, purtroppo, più che

in altri. L'utilizzo strumentale del combinato disposto delle norme sulla contrattualizzazione della convivenza, sulla possibilità delle unioni civili, sul nuovo *ius soli* che vi apprestate a votare e su tutto ciò che scardina l'assetto sociale del nostro Paese ci porterà a queste conseguenze e porterà in più il caos generale nei rapporti sociali. Altro che adozioni, alle quali si può comunque accedere, perché il richiamo alla legge esistente è assolutamente inequivocabile.

Vi siete arrogati il diritto - non so a quale titolo - di custodire alcuni valori della nostra società, che avete invece tradito ancora una volta, come in altre occasioni avete fatto. Con l'eliminazione del famoso articolo 5 - se leggiamo bene tra i commi, di fatto non è stato completamente eliminato - la facciata della norma che voi sbandierate in giro rivelerà ancora una volta, alla resa dei conti, alla resa della praticabilità e della possibilità di operare determinate prassi, tutta la sua ipocrisia. Questo è quanto state ottenendo: una legge ipocrita.

Sarebbe stato molto più corretto dire, con un solo articolo, che il matrimonio è accessibile anche alle coppie omosessuali. In tal modo si sarebbero almeno assunti gli obblighi e i doveri che già sono in capo ai coniugi nella concezione tradizionale del matrimonio. Penso che anche quella parte influente, che oltre le sponde del fiume cerca di incidere sulla politica italiana, ancora una volta abbia toppato dal punto di vista della difesa dei suoi valori antichi e sicuramente importanti. Non ci può essere, infatti, accondiscendenza su questo tipo di stravolgimento della società. Ce ne renderemo conto e ve ne renderete conto presto, quando vi troverete dinanzi un Paese diverso non in meglio, ma diverso certamente in peggio, dal punto di vista dei rapporti sociali, della loro tenuta e dal punto di vista della tenuta della nazionalità, per quello che ancora vale e per chi ancora in essa crede. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, svolgerò giusto qualche considerazione, in quest'Aula purtroppo abbastanza vuota, e non è una novità.

Vorrei cominciare dal fatto che, pur comprendendo la propaganda e l'esigenza di usare qualche parolone, trovo davvero un po' fuori luogo - se posso dire così - il trionfalismo di cui ho avuto modo di leggere nelle ultime ore del Presidente del Consiglio e dello stato maggiore del Governo e del PD rispetto all'epilogo di questa vicenda.

Noi siamo stati per un sacco di anni (trent'anni) tra i Paesi di gran lunga più arretrati su un tema come questo. E ci tocca anche un ulteriore paradosso, tutto italiano: quando questa legge si farà, come accadrà di qui a qualche ora, non si avranno gioia e felicità e non rivendicheremo un risultato tutti coloro che da decenni si battono per questo (i militanti, le associazioni, quelli che sono davanti a questo Senato da molte settimane). Tutto ciò, purtroppo, avverrà nella delusione, nello sconforto, nell'amarezza e, se fossi il Presidente del Consiglio, mi chiederei perché succede tutto questo.

In tre anni di legislatura non ho mai fatto cenno a quello che sto per dire, anche perché non amo la propaganda. Una volta tanto, però, voglio dire che sono proprio orgoglioso di militare nell'unico Gruppo e nell'unico partito del Paese che su questa vicenda non ha avuto alcuna ambiguità, non ha avuto tentennamenti, e ha detto - come dimostra ciò che è accaduto - con chiarezza e nettezza che l'approvazione di questa legge era molto più importante di qualunque polemica politica, di qualunque posizionamento e che sarebbe stata cosa giusta e saggia se un tale atteggiamento fosse stato di tutti. Naturalmente è una magra consolazione, perché rimane l'amarezza per l'epilogo.

Certo, sarebbe stato bello se l'interesse generale fosse stato messo davanti a quello particolare. Noi abbiamo detto con chiarezza dal primo momento che saremmo stati disponibili a fare tutto per approvare questo provvedimento e devo dire che non mi convincono nemmeno i tanti commenti, che leggo nelle ultime ore e che si sprecano sulla Rete, delle opposte tifoserie che fanno la gara a vedere chi è più responsabile, chi ha più colpe nella vicenda. Una tifoseria dice che ha sbagliato il Movimento 5 Stelle a non votare il canguro; l'altra risponde che ha sbagliato il Partito Democratico a non seguire la via parlamentare, quasi a cercare un pretesto, a mettere la fiducia al primo intoppo e al primo momento di difficoltà. Scusate davvero se ve lo dice un piccolo partito che conta molto meno di voi - poi cercherò di spiegare i motivi per cui lo faccio - ma, per parafrasare il Presidente del Consiglio,

state sereni: è colpa di entrambi allo stesso modo e cercherò di dirvi perché.

Io penso che avete proprio perso un'occasione storica, perché in questo Parlamento c'erano tutte le condizioni, non semplicemente per avere una legge sulle unioni civili, ma per farla fino in fondo; una legge non dimezzata, che poteva guardare finalmente all'interesse generale e che - per esempio - poteva mettere i bambini (di cui abbiamo discusso in quest'Aula) una volta tanto al centro di una legislazione attenta e adeguata, che credo sarebbe servita molto. Hanno invece prevalso i tatticismi, l'ambiguità; forse ha prevalso anche la paura nel leggere qualche sondaggio, il clima determinatosi in questo Paese. Lo sapete - e lo dico ai due principali schieramenti - che avete rinunciato a fare una battaglia culturale fino in fondo. Questo è il punto - secondo me - più serio della vicenda ed è la ragione della nostra amarezza. Approvare il provvedimento così come è, è un arretramento rispetto alla possibilità che poteva esserci in quest'Aula, rispetto al tipo di maggioranza che in essa poteva determinarsi in quest'Aula.

Anche la fiducia che è stata posta ha una caratteristica molto particolare: è davvero al tempo stesso una forzatura e un cedimento. Di solito la fiducia o è una cosa o l'altra; invece in questo caso è una forzatura. E mi si deve spiegare - non l'ho ancora capito bene - come si fa nel giro di così poche ore a passare dalla libertà di coscienza alla fiducia, che sono due concetti così diversi tra loro da diventare addirittura opposti. Allo stesso tempo, però, è anche un cedimento, perché il testo che uscirà dalla fiducia che sarà votata stasera è evidentemente più arretrato del disegno di legge così come usciva dalla Commissione e così come lo avevamo cominciato a discutere.

Vorrei però dire quello che penso rispetto all'epilogo determinatosi in quest'Aula in tutti questi giorni e nelle ultime ore. Quei giorni difficili che abbiamo vissuto, il no del Movimento 5 Stelle al canguro e, poi, la scelta del Partito Democratico di ricorrere alla fiducia sono, appunto, l'ultimo atto dell'elemento di responsabilità che vi contesto.

Penso che l'errore vero in questa vicenda sia stato quello di non alzare una diga, uno sbarramento. Noi abbiamo subito in tutti questi mesi un fuoco messo in campo, in particolare, dalle forze di destra in diverse manifestazioni. Purtroppo nel nostro Paese abbiamo anche la particolarità di avere le destre di gran lunga più arretrate del mondo su un tema come questo, ma ci tocca. E quando, per l'appunto, quelle forze politiche hanno costruito del tutto strumentalmente un racconto che non aveva alcuna attinenza con la realtà, confondendo argomenti diversi tra loro, voi avreste dovuto alzare un muro: voi, i principali partiti di questo Paese, avreste dovuto avere la forza e la massa critica sufficiente per resistere a un tale racconto strumentale. E, invece, purtroppo, questo muro non l'avete alzato.

Avreste dovuto farlo - per esempio - quando si è cominciata ad inserire la clamorosa strumentalizzazione che confondeva adozioni e maternità surrogata, facendo diventare un ragionamento serissimo un unico calderone. Avreste dovuto alzare un muro quando veniva fatto credere strumentalmente al Paese che si stava modificando la legge n. 40. Avreste dovuto alzare un muro quando - per esempio - si raccontava, in maniera falsa e strumentale, che le coppie gay avrebbero potuto accedere alle adozioni e alla maternità surrogata in qualunque parte del mondo, anche nei Paesi del Sud del mondo, approfittando della povertà, quando è noto che possono farlo soltanto in Canada e negli Stati Uniti, e comunque sono il 5 per cento del totale. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, dovrebbe concludere il suo intervento.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Sto finendo Presidente. Capisco che la verità qualche volta brucia.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Bugiardo!

PRESIDENTE. No, ha avuto già due minuti in più del tempo che il suo Gruppo le ha assegnato. Non è la verità che brucia. È in *extra time* già da due minuti.

DE CRISTOFARO. Mi lasci concludere, Presidente.

Ebbene, credo che dinanzi a questo racconto fantasioso e strumentale la responsabilità vostra sia stata tutta qui, e forse avete avuto paura di perdere qualche voto. Addirittura abbiamo sentito parlare, proprio per la difficoltà e la paura di questi elementi, dell'ipotesi di alzare le pene per chi ricorre alla

maternità surrogata. Insomma, avete contribuito a creare una grande confusione.

La sconfitta delle ultime ore è l'epilogo che c'è stato in Aula: l'errore gigantesco del Movimento 5 Stelle di non votare l'altro giorno assieme al resto dell'Assemblea e l'errore gigantesco del Governo di mettere la fiducia nascono da questa paura, da questo elemento. Viene il dubbio - chissà - che qualcuno sperasse che questa roba potesse accadere nel segreto dell'urna e che, invece dello stralcio dell'articolo 5, potesse esservi la bocciatura dell'articolo 5, magari a voto segreto e, appunto, potendosi rinfacciare la responsabilità. Questo però non è successo e almeno bisognerà metterci la faccia.

Credo che sia un peccato, perché questo Parlamento una volta tanto aveva tutta la possibilità di costruire una legge che avrebbe potuto rappresentare veramente un elemento di svolta, fino in fondo, in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, siamo giunti all'atto finale di questo provvedimento e possiamo dire che il Partito Democratico vota le unioni civili con Alfano e Verdini e che Alfano vota le unioni civili con la sinistra: non dico Verdini perché è un fatto normale e non sollecita alcuna riflessione.

Signor Presidente, voglio parlare di metodo. Ho sentito la collega Cirinnà, firmataria dell'estinto disegno di legge - il disegno di legge è ormai governativo, parliamoci chiaramente - dire qualche settimana fa: «Io mi dimetto nel momento in cui nel provvedimento viene tolto l'articolo 5, la *stepchild adoption*. Mi dimetto!». Adesso l'articolo 5 non c'è, la *stepchild adoption* non c'è e la senatrice Cirinnà esulta con Alfano. *(Applausi dei senatori Cappelletti e Rizzotti)*.

Alfano, da parte sua, aveva detto no, assolutamente, a questo provvedimento. Ora, con l'accordo fatto, dichiara: «Grande risultato».

Signor Presidente, io veramente a volte mi sento un po' spaesato. Anche la settimana scorsa ho visto tutto e il contrario di tutto. Ho visto un partito, il PD, che è sempre tutto e il contrario di tutto, che alla stampa diceva: «Bisogna votare il disegno di legge Cirinnà», e poi in Aula non ha voluto votare. Mi sono domandato: ma come è possibile? Se ho capito qualcosa, nel momento in cui uno vuole votare un provvedimento, all'atto in cui si decide se rimandare o no, dice di non voler rimandare, di voler votare. E invece no, ha rimandato. Anche in questo caso, ancora una volta, rimango spiazzato.

Ma chi sta al di fuori, ovviamente, non riesce bene a capire i giochi, anche perché la stampa trasforma tutto. In realtà, l'obiettivo alla fine era proprio che doveva - doveva! - accordarsi con il fidato Alfano e trasformare il disegno di legge Cirinnà in un disegno di legge "Alfanà".

La stampa: io veramente, quando ci penso, mi arrabbio, ovviamente nel mio interno. Voglio portare un esempio di mala informazione. È stata pubblicata una foto del collega Airola che veniva abbracciato dal collega Castaldi (Movimento 5 Stelle l'uno e l'altro), e la stampa la trasformava con: «L'abbraccio di Calderoli ad Airola. Ecco il complotto del Movimento 5 Stelle con la Lega». Vergognatevi! *(Applausi della senatrice Mangili)*. Era l'abbraccio di Castaldi che stava vicino al suo collega di Movimento: erano Castaldi e Airola.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato zero emendamenti e chi sta in quest'Aula ne sa bene il significato, sa bene cosa voglia dire questa azione: vuol dire che il provvedimento ci stava bene così. È vero, c'era qualcuno che non lo avrebbe votato nel Movimento 5 Stelle: sono io, ma ero da solo, e quindi i voti c'erano. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

Perché allora la stampa, che conosce bene il funzionamento del Parlamento, non ha dato risalto al Movimento 5 Stelle, quando ha presentato zero emendamenti? Perché non ha dato risalto a questa particolarità? Invece no. Tuonava: «Dietrofront del Movimento 5 Stelle». Ma di cosa? Su cosa? Sul canguro? Ma non si è votato. Il canguro non si è votato. Inoltre, il Movimento 5 Stelle non voleva il famoso canguro e sappiamo benissimo perché. Non è che non lo voleva improvvisamente: non lo voleva qualche anno fa, non lo voleva qualche mese fa e non lo voleva neanche adesso. Si chiama coerenza, coerenza, parola strana in quest'Aula. Anche la stampa probabilmente dovrebbe ricordarsela. *(Applausi dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente)*.

Alla fine il Senato avrebbe dichiarato il canguro non votabile perché inammissibile, e quindi non il

Movimento 5 Stelle, ma il Senato della Repubblica.

Presidente, vorrei ricordare che le leggi si fanno in Parlamento, perché il Parlamento è il rappresentante del popolo, perché la sovranità appartiene al popolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, durante la discussione generale avevo detto che non mi piaceva la qualità del dibattito scatenatosi in quest'Aula, come nel Paese. Tutto aveva assunto i contorni dello scontro tra tifoserie: le une sorde verso le ragioni delle altre. Avevo sottolineato come, da moderato in politica e per carattere, speravo in un dibattito più alto, in un confronto vero, e invece ci eravamo ritrovati con inviti categorici al rispetto della Costituzione, da una parte e dall'altra, tra chi issava in una curva la bandiera dell'articolo 2 e chi nell'altra quella dell'articolo 29. Sempre in quella sede avevo ribadito come sentivo importante il conforto di un altro articolo della nostra Costituzione, quello della libertà di mandato dei parlamentari, che mi impediva di accettare il testo nella versione originale.

In queste settimane io e altri colleghi del mio Gruppo, con tanti altri esponenti della maggioranza, abbiamo portato avanti una battaglia a viso aperto, senza paura e forti delle nostre ragioni. Non siamo saliti sulle barricate, non ci siamo prestati a letture di carattere ideologico, ma abbiamo sempre provato a confrontarci nel merito della questione, provando sempre a rimanere sui binari del buonsenso. E il buonsenso mi diceva e mi dice che la norma sulle adozioni, così come era stata formulata, poteva tramutarsi nel cavallo di Troia per introdurre la maternità surrogata. È un tema - ci tengo a ribadirlo - che non riguarda solo le coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto gli eterosessuali. Per questo ben venga adesso, come annunciato dal presidente Zanda, un provvedimento di riordino sulla disciplina delle adozioni, un tema che - come abbiamo visto in queste settimane - ha profonde e complesse implicazioni etiche e giuridiche, scollegate dalle unioni civili.

Credo e spero che il Parlamento saprà ritrovare la serenità necessaria per affrontare un tema di tale complessità, che merita di avere come punto di prospettiva quello dei minori, dei loro diritti e delle loro tutele, e con il quale si deve chiedere un impegno grande anche di carattere culturale, per contrastare la pratica della maternità surrogata, estendendo la punibilità del reato anche quando è stato commesso all'estero. Non posso, allora, che salutare positivamente il maxiemendamento.

Il Governo, al di là delle ragioni che l'hanno spinto a intervenire, ha costruito un testo equilibrato, che riconosce i diritti di tutte le coppie, facendo superare al nostro Paese il ritardo per il quale è stato oggetto di condanna a livello europeo. Dispiace solo il modo con cui si è arrivati a tutto questo.

Bisognava cercare sin dal primo momento una sintesi all'interno della maggioranza, sapendo che le voci che si levavano dal suo interno contro la norma sulle adozioni non erano un atto di posizionamento politico, ma davano voce al sentimento che via via diveniva maggioritario nell'opinione pubblica: l'idea, cioè, che i diritti non potevano più essere rimandati, ma che era pericoloso confonderli con temi che hanno una rilevanza etica enorme, che non riguardano solo le coppie dello stesso sesso. L'importante comunque - come si dice in questi casi - è l'approdo, a prescindere dalla tortuosità del viaggio.

Mi sia consentita, infine, una considerazione politica. Ricorrere al soccorso del Movimento 5 Stelle avrebbe costituito un precedente pericoloso e una frattura con le forze politiche moderate, che lealmente e responsabilmente garantiscono la governabilità. L'aver riportato nell'alveo della maggioranza il provvedimento è stato un fatto positivo non solo per il testo che ne è scaturito, ma anche perché si è rafforzata tutta la coalizione che sostiene il Governo. Questo è per me un fatto molto importante.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea a studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Arimondi-Eula» di Savigliano, in provincia di Cuneo, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

**2081 , 14 , 197 , 239 , 314 , 909 , 1211 , 1231 , 1316 , 1360 , 1745 , 1763 , 2069 e 2084
e della questione di fiducia (ore 11,26)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'*iter* di questo disegno di legge - anche se «*iter*» è una parola grossa, considerato il modo brutale con cui il disegno di legge viene fatto passare - e il suo contenuto dimostrano alcune cose.

La prima: il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è totalmente inaffidabile. Si potrebbe dire che non è una grande novità: si potrebbe chiedere, ad esempio, ad Enrico "stai sereno" Letta, se avesse bisogno di questo episodio per saperlo o alle tante aziende che aspettano da diversi anni il pagamento, nel giorno di San Matteo, di tutti i debiti della pubblica amministrazione (visto che era stato stabilito il giorno di San Matteo del 2014 per effettuare tali pagamenti). Di giorni di San Matteo, però, ne sono già passati due, passerà anche il terzo e queste aziende licenziano e falliscono, perché lo Stato non paga, nonostante le promesse del Presidente del Consiglio.

Su questo punto specifico vediamo dunque la totale inaffidabilità dell'Esecutivo, visto che chi parla in quest'Aula a nome del Governo, non lo fa certamente a titolo personale. Il Ministro della giustizia, solo pochi giorni fa e non due anni fa - con tutto che la parola data non dovrebbe avere scadenza, ma figuriamoci! - ha detto che su questo provvedimento, così come aveva già fatto quando si è parlato di altri disegni di legge riguardanti questo stesso argomento, in sede di Commissione il Governo non sarebbe entrato nel merito e avrebbe tutt'al più dato il suo parere, ove si trattasse di questioni coinvolgenti la gestione del Governo, come ad esempio gli ordini del giorno, sui quali un parere dell'Esecutivo deve per forza essere espresso. Abbiamo invece un maxiemendamento del Governo, firmato dal ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, sul quale il Governo mette la fiducia e abbiamo anche dei senatori che ci vengono a spiegare che è una buona cosa, visto che se il provvedimento fosse stato votato da qualcuno dell'opposizione loro non lo avrebbero votato: rimanendo invece nell'ambito del Governo, lo voteranno. Siamo a posto! Ma allora che cosa ci stanno a fare? Stiano a casa e lascino votare il solo Presidente del Consiglio.

Si tratta dunque di un'inaffidabilità totale: abbiamo appreso dall'autorevole voce della Presidente della Commissione affari costituzionali, senatrice Finocchiaro, che questo provvedimento fa parte del programma di Governo. È interessante saperlo: peccato che non l'abbiano mai detto in Assemblea e che ce lo dicono adesso con il modo brutale della fiducia. Vengono introdotti dei precedenti pericolosissimi, perché oggi parliamo di unioni civili, ma un domani si potrà parlare di qualunque argomento e, naturalmente, quello che si fa oggi si potrà fare anche domani, su qualunque argomento. Lo si fa su un argomento che coinvolge la famiglia, ovvero l'istituzione più sentita, che precede ogni repubblica e ogni altro tipo di ordinamento umano e figuriamoci se non si può fare su altre cose. Detto in sintesi, il precedente è questo: il Senato, neanche una volta, né in Commissione né in Assemblea, ha potuto esprimersi sul contenuto del provvedimento, ma deve prenderlo in blocco, con un voto di fiducia, che peraltro obbliga a votare contro anche coloro che non sostengono il Governo, nel caso in cui fossero così folli da sostenere il contenuto di questa norma. Pertanto si ha una brutale cancellazione di ogni intervento sul contenuto, su un provvedimento importantissimo per le coppie omosessuali e per le coppie conviventi non omosessuali e per tutte le famiglie, perché qui si viene di sicuro a cambiare - ma, a mio parere, anche a distorcere gravemente - il senso della famiglia.

D'altra parte, abbiamo un Governo che non rispetta le sentenze della Corte costituzionale: mi riferisco

alla sentenza sugli arretrati delle pensioni, in cui la Corte costituzionale - mica la trasmissione televisiva «Forum» - dice che bisogna restituire 18 miliardi di euro ai pensionati e il Governo ne restituisce 2,5. Immaginate un cittadino che si comportasse così: verrebbe preso e messo al fresco, perché le sentenze si rispettano, nel senso che si applicano. Il Governo avrebbe dovuto pagare 18 miliardi di euro e ne paga solo 2,5. Si hanno dunque queste storture e una violenta cancellazione delle norme.

L'articolo 72 della Costituzione dice due cose che in questo caso sono state travolte completamente, ovvero che ogni provvedimento è esaminato in Commissione e in Assemblea e che i provvedimenti vanno votati articolo per articolo. Qui non è stato possibile fare neanche un voto, né in Commissione né in Assemblea, con un travolgimento totale delle regole. Altro che la riforma costituzionale mostruosa che la maggioranza ha votato e sulla quale gli italiani avranno, per fortuna, la parola (a meno che non ci si inventi qualche altra procedura come cancellare il *referendum* e fare un decreto-legge o qualcosa per cui il *referendum* non si faccia più; potrebbe anche essere un'idea: ormai siamo alla cancellazione di ogni regola)!

La Costituzione nel suo insieme è stata stravolta, e resta vigente un articolo solo che si potrebbe enunciare in due modi diversi, uno dei quali è «Matteo Renzi ha sempre ragione». Mi ricorda delle scritte su delle steli di qualche decennio fa. Ma forse l'enunciazione più appropriata non dovrebbe far riferimento al passato regime ma alla famosa Costituzione de «Il marchese del Grillo»: «Io so' io e voi...», e non completo la frase perché è molto nota. Questa è la Costituzione che applica il signor Matteo Renzi e coloro che colpevolmente lo sostengono. Dico «colpevolmente» perché quando si travolge la democrazia non c'entra un accidente la fedeltà di partito, specialmente se un partito si chiama di nome «Democratico»; dovrebbe chiamarsi antidemocratico, e allora va bene. Coerentemente, se è antidemocratico, deve votare per distruggere la Costituzione come sta facendo in questo momento; e non parlo della riforma costituzionale che la agevola, perché già senza riforma costituzionale siamo alla distruzione delle garanzie costituzionali, a cominciare dalle vostre, colleghi della maggioranza.

Qui abbiamo, come dicevo, delle procedure che oggi sono usate per le cosiddette unioni civili, ma un domani potranno essere usate, ad esempio, per rapinare le pensioni. Già c'è questo accenno nella delega del Governo che consente di condizionare le pensioni di reversibilità al fatto che uno sia nullatenente, per cui tutti coloro che hanno avuto il torto di lavorare e di mettere da parte qualcosa, se muoiono vedranno il loro coniuge doversi accontentare di vivere di nulla. Naturalmente del Governo ci si può fidare (basta chiedere a Enrico "stai sereno" Letta) quando dice: «No, no, ma questo non vuol dire che si tolga la reversibilità». Ma allora perché il Presidente del Consiglio ha detto in una trasmissione televisiva che sarebbe giusto ridurre la pensione di reversibilità addirittura a sua nonna? È chiaro che è quella la finalità.

Come passerà allora quella schifezza che nessuno di voi, neanche voi della maggioranza che pure avete un grande stomaco, voterebbe? Con la fiducia. E allora andrà tutto bene. Per cui, pensionato, stai sereno: le cose che si fanno oggi per le unioni civili verranno fatte domani contro i pensionati e per chissà quali altre porcherie che la fertile fantasia di chi sta al Governo sta portando avanti in questo Paese.

Poi vengono le menzogne specifiche su questo provvedimento. La questione di cui si è parlato di più, e giustamente, a proposito di questo provvedimento sono le adozioni. Si dice che sono state tolte le adozioni. C'è però un problema: sentenze europee della Corte dei diritti dell'uomo dicono due cose. Io non sono d'accordo che la Corte europea si immischi in questioni che dovrebbero essere gestite Stato per Stato, però questa sentenza c'è e, a differenza del Governo che non rispetta le sentenze della Corte costituzionale, ci tocca rispettare le sentenze. Io sarei per dare un riconoscimento alle coppie non sposate, in ogni caso, anche senza sentenza della Corte, ma la Corte europea dei diritti dell'uomo dice - questa è la prima cosa - che bisogna dare una forma di riconoscimento anche alle coppie dello stesso sesso. Ma non dice che tale riconoscimento deve essere simile o quasi uguale al matrimonio, tant'è vero che molti Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa (che è cosa ben diversa dall'Unione

europea) hanno dei riconoscimenti del tutto minimali per le coppie non sposate dello stesso sesso oppure di sesso diverso.

Un'altra sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dice poi che se il riconoscimento di queste unioni è di carattere familiare, o a maggior ragione matrimoniale, allora le adozioni ci devono essere. Ecco perché noi abbiamo sempre detto, per questa e per altre ragioni, che siamo contrari alle adozioni e che siamo contrari all'equiparazione al matrimonio. Questo, per la verità, l'aveva detto anche il Nuovo Centrodestra, che, però, a quanto pare, si accinge a votare questo testo che è la fotocopia un po' taroccata del matrimonio con un riferimento agli articoli 143 e 144 del codice civile, riprodotti in alcuni commi di questo emendamento mostro. Si tratta precisamente dei commi 11 e 12. Si fa così in modo che i cittadini non capiscano niente nel leggere una legge di un solo articolo, dove ci sono sia le coppie dello stesso sesso che le coppie conviventi che sono riconosciute in modo completamente diverso. Sono riprodotti gli articoli 143 e 144 del codice civile, che sono quelli che vengono letti durante i matrimoni sia che si tratti di quelli concordatari, fatti in una chiesa cattolica o con un'altra confessione che possa avere questa facoltà, sia naturalmente che si tratti di matrimoni civili. Essendo una fotocopia del matrimonio, le adozioni potranno essere introdotte anche piuttosto rapidamente tramite sentenza di tribunale o, forse, della Corte europea dei diritti dell'uomo. C'è di meglio: c'è il comma 20 che, nell'ultimo periodo, dice che: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Se davvero erano contrari alle adozioni bastava scrivere chiaro che «resta fermo che le adozioni possono essere affidate solo alle coppie sposate» oppure che «non possono essere affidate alle coppie che si uniscono in unione civile». Invece, hanno usato questa frase sibillina. Sarebbe dunque interessante sapere quali sono le leggi vigenti. Noi conosciamo le leggi, ma non le applicazioni. Il Governo, in un parere dato alla Corte costituzionale attraverso l'Avvocatura dello Stato, sembra che abbia le idee molto precise. Peccato che, nonostante questo parere sia stato dato un anno fa e specificamente richiesto più volte, il Governo non abbia il coraggio di dire cosa, come tale, ha detto alla Corte costituzionale. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Vediamo però che qualcuno deve aver detto qualcosa a «Il Sole 24 Ore», mentre a noi e a voi parlamentari della maggioranza, che vi accingete a votare questa roba, questo qualcuno non ha detto niente. Per cui, voi non sapete cosa votate. Il «Sole 24 Ore» ha detto - e potrebbe anche sbagliarsi, ecco perché sarebbe bene che il Governo venisse a precisare - che l'Avvocatura dello Stato ha fatto presente che già oggi la legge consente in casi particolari l'adozione per le coppie dello stesso sesso, mettendo in primo piano la tutela dell'interesse supremo del minore. È una linea affermata anche da alcune sentenze di merito. Pertanto, a meno che «Il Sole 24 Ore» - mai smentito - racconti frottole, ciò vuol dire che secondo il Governo le norme attuali, che vi accingete a votare e confermate dalla frase del comma 20 letta precedentemente, consentono le adozioni alle coppie dello stesso sesso. Però, effettivamente non avete avuto il coraggio di scriverlo. Fate come hanno già detto diversi che hanno parlato prima di me. Volevate fare il matrimonio per le coppie dello stesso sesso? Fatelo: potevate farlo in un articolo solo: c'era già un emendamento due anni fa che toglieva le parole «marito» e «moglie» dal codice civile e ci metteva la parola «coniuge», fingendo che la Costituzione dicesse una cosa diversa da quella che dice (come fate anche voi oggi) e il gioco era fatto. Voi pensate che gli italiani - in grande maggioranza contrari a questa roba - siano cretini e che in quel caso se ne sarebbero accorti mentre oggi, facendo tutta questa parafrasi, non se ne accorgeranno. Gli italiani non sono cretini; tant'è vero che vi bastoneranno nel referendum costituzionale, alle prossime elezioni e, se sarà possibile fare un referendum, su questa roba che si sta approvando oggi perché, per l'appunto, non sono cretini, (e se, per caso, qualcuno lo è un po', gli dà fastidio che qualcuno pensi che sia cretino). Qualcuno potrà aver studiato meno di tanti intellettuali che vanno in televisione a spiegare che la famiglia non esiste, che la madre è un concetto antropologico, ma quel qualcuno vive la vita vera, parla con le altre persone e conosce la vita di ogni giorno e, a differenza dei grandi intellettuali, sa una cosa molto semplice: un bambino nasce da un padre e da una madre.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 11,42\)](#)

(Segue MALAN). Per questo fatto c'è il matrimonio a riconoscere questo legame, che è ritenuto

particolarmente importante, non perché c'è più amore in quel legame che in un altro - che ci sia l'amore è sempre una cosa ampiamente augurabile - ma perché è il luogo dove avviene la procreazione (preferibilmente secondo la Costituzione); in ogni caso, indipendentemente dal matrimonio, è evidente che la procreazione avviene tra un uomo e una donna. Non c'è bisogno di essere titolare di tante cattedre universitarie per dirlo; anzi, chi ha ottenuto tante cattedre, ha studiato talmente che ha dimenticato l'ABC e non sa queste cose.

Tra le altre previsioni che troviamo in questo testo, c'è quella per cui le coppie conviventi uomo-donna vengono prese selvaggiamente in giro. Qualcuno cerca ancora di far credere loro che gli stessi diritti che questa legge assegna alle unioni civili tra coppie dello stesso sesso vengono assegnate alle altre coppie. Non è vero! Le unioni civili sono riservate alle coppie dello stesso sesso, e sono perfettamente uguali nel matrimonio; manca l'adozione, che verrà però concessa attraverso la "porta di servizio", cioè con una sentenza di tribunale.

Il Governo si rivolge alle coppie omosessuali un po' come fa Checco Zalone, che nella sua canzone «Gli uomini sessuali» canta: «Gli uomini sessuali sono gente tali e quali, come noi, noi normali». Questo è un po' l'atteggiamento del Governo: «Sì, siete uguali, ma non entrate dalla porta principale, entrate da quella di servizio». Se sono uguali, sono uguali; se non sono uguali, abbiate il coraggio di scrivere una norma che dice che non sono uguali per il semplice fatto che da uomo e uomo e da donna e donna potranno nascere tanti bei sentimenti, ma non possono nascere dei figli. Questo è quello che si dà alle unioni civili per coppie dello stesso sesso.

Per le coppie conviventi abbiamo invece diritti vaghi, scritti malissimo; per di più, c'è la facoltà di applicarli, ma non l'obbligo. Due persone che vivono insieme possono stipulare, dall'avvocato o dal notaio, un patto, ma possono anche non farlo, e alcuni diritti derivano loro dal fatto di essere conviventi in una relazione stabile garantita da vincoli di solidarietà, purché non ci sia parentela. Pertanto, possono sottoscrivere tale patto due uomini, due donne, un uomo e una donna (non possono farlo due cugini, uno zio e un nipote, e non possono farlo due fratelli; è una cosa molto curiosa, un fatto straordinario: si scopre il divieto di incesto in un provvedimento che non ha niente a che fare con l'incesto) e lo fanno anche nel caso in cui un giudice ritenga, in caso di contesa, che questa coppia avesse questi legami di solidarietà. Questi due conviventi, se vogliono sottoscrivere un patto, vanno a farlo in municipio, dall'avvocato o dal notaio. Se non lo fanno, deciderà il giudice del caso. Ma è una follia totale: un individuo può ritrovarsi vincolato senza averlo chiesto. Magari nessuno dei due lo ha chiesto, ma il giudice decide che c'è vincolo.

Questi sono oneri a carico dei privati. Due persone vivono insieme, qualunque sia la ragione, e poi magari si trovano vincolate da situazioni che non avevano alcuna intenzione di vincolare: né l'uno né l'altro. È la statalizzazione anche dei sentimenti.

Restano in questo provvedimento una serie di altri punti molto pericolosi, come la cittadinanza facile con l'equiparazione, sotto questo punto di vista, delle unioni civili per coppie dello stesso sesso al matrimonio, ai fini della concessione della cittadinanza. Pertanto, perché si dovrebbero dare 5.000 euro a uno scafista, che magari poi ti rapina prendendo ciò che hai con te e ti fa rischiare la vita, quando, dando la stessa somma a un pensionato, si guadagna la cittadinanza e la reversibilità nel momento in cui il pensionato se ne dipartirà da questo mondo? Un capolavoro che porterà a ciò cui ho accennato prima: la reversibilità verrà elargita a queste persone, dal momento che l'immigrato sarà nullatenente; e per poter garantire questo, il Governo farà ciò che ha già annunciato di fare, sia pure per sottintesi: fregare la pensione di reversibilità e massacrare anche il resto della pensione agli altri cittadini, con una procedura uguale a quella che si sta truffaldinamente usando oggi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la seguente lettera:

«Roma, 24 febbraio 2016

Illustre Presidente,

ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente.

Con la più viva cordialità.

Paolo Grossi».

Al nuovo Presidente rivolgiamo i più sentiti e calorosi auguri di buon lavoro. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#)

e della questione di fiducia (ore 11,47)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che con la mancata approvazione dell'ex disegno di legge Cirinnà il Partito Democratico abbia perso un'irripetibile occasione, che gli avrebbe consentito con facilità di fregiarsi di un risultato storico senza precedenti. Il PD non ha però avuto la convinzione politica e morale e, quindi, la scaltrezza pirotecnica da esperto giocatore di *poker*, dimostrata ormai fin troppe volte, non è servita. Al contrario, da subito il PD non ha avuto la capacità di trovare alleanze coerenti, temo perché esso stesso difettava di coerenza.

Certo, forse gli errori ed una certa confusione del Movimento 5 Stelle non erano prevedibili, ma di questo parlerò in seguito. Fatto sta che siamo di nuovo di fronte ad un testo blindato e alla presentazione dell'ennesimo maxiemendamento, come consuetudine misterioso nei contenuti fino all'ultimo momento e noto prima alla stampa che ai senatori del Senato, come dice il collega Giovanardi, e con numeri stiracchiati della maggioranza, anche questi altalenanti fino all'ultimo secondo, cioè fino allo stralcio della *stepchild adoption*, collante che fa magicamente combaciare tutti i frammenti del PD, polarizzando anche parte del centro. Si tratta di scene già viste in occasione dell'esame delle riforme costituzionali, nessuna sorpresa. Ancora una volta, i verdiniani avranno un peso specifico significativo.

Il Gruppo Misto - Sinistra Ecologia e Libertà non presterà il fianco, tanto più vista l'importanza del provvedimento, che incide sui diritti fondamentali delle persone. Siamo di fronte all'apposizione dell'ennesima fiducia da parte di questo Governo, per di più su una questione sensibile che riguarda i diritti di tante persone; una scelta priva di senso, soprattutto dopo la mancata ammissione dei cosiddetti canguri per gli emendamenti premissivi del PD, della Lega Nord e di Forza Italia.

Abbiamo incontrato le famiglie arcobaleno e le associazioni LGBT, opponendoci in tutti i modi alla decisione del PD di cementare definitivamente l'accordo al ribasso con Alfano. Dietro questo accordo per lo scippo che toglie la *stepchild adoption*, ci sono esponenti come Formigoni e Giovanardi, che troppe volte si sono ritenuti depositari del diritto di escludere tante cittadine e cittadini dalla sfera dei diritti di cittadinanza, di cui i diritti civili sono parte assoluta ed integrante. Troppe volte, anche nell'Aula del Senato, essi si sono lasciati andare ad affermazioni offensive e discriminatorie.

È comprensibile che oggi le associazioni LGBT si sentano tradite da un PD che ha alzato bandiera bianca senza neppure combattere, arrendendosi alla parte più retrograda ed omofoba del Paese. Hanno ragione a dire che si tratta di giochi di calcolo e convenienze, e pensare che in Commissione giustizia si erano formate delle maggioranze trasversali che facevano ben sperare, ma evidentemente lo spauracchio dell'Assemblea era ancora troppo lontano. Eppure, qualcuno aveva fatto delle promesse e si era assunto delle responsabilità di fronte al Paese.

Colleghi, vorrei farvi una domanda. Chi ha paura dei diritti? La possibilità di adozione del figlio del

partner non sottrae diritti ai figli delle coppie eterosessuali o cattoliche, facendo casomai un po' di luce in un'Italia ferma al Medioevo dei diritti. Nel Medioevo dei diritti è però imprigionata la politica e non il Paese reale, fatto di donne e uomini solidali che ogni giorno incontrano genitori e figli arcobaleno, i quali declinano felicemente tutte le differenze che avremo la fortuna di incontrare lungo il nostro percorso umano. Ebbene, in questa diversità di colori, profumi ed entità i bambini e le famiglie sono tutti uguali. Non possiamo tornare ai giorni in cui esisteva una differenza tra figli legittimi ed illegittimi, perché stiamo parlando di bambini; peccato che il PD abbia perso l'occasione di ribadirlo con coraggio e determinazione, peccato essere stati codardi ed essersi arrogati il diritto di decidere chi ha diritti e chi no.

Ancora una volta saranno i giudici a farci avanzare sul terreno dell'uguaglianza, non il Parlamento, quando accoglieranno i ricorsi di chi, ottenute le unioni civili, vorrà una *stepchild adoption* di fatto. Noi confidiamo nel Paese reale, finalmente maturo per accogliere la parola «uguaglianza» nella sua pienezza, al contrario dei suoi rappresentanti, e continueremo con coerenza la lotta assieme ai cittadini. Avevamo definito il disegno di legge Cirinnà, seppur contraddittorio, il minimo sindacale rispetto alle nostre proposte di matrimonio egualitario. Un compromesso necessario ma non sufficiente a porre l'Italia a livello degli altri Paesi europei in tema di diritti. In Assemblea lo abbiamo sostenuto con chiarezza, sempre e determinati, valutando insieme alle associazioni il percorso degli emendamenti. Saremmo potuti arrivare all'approvazione dell'intero testo, così come presentato in Senato. Non è andata così: la questione di fiducia ha fatto saltare le nostre migliori e coerenti intenzioni, anche di mediazione, per dare al Paese una legge di garanzia e di piena uguaglianza contro ogni forma di discriminazione.

Dicevo all'inizio anche dell'errore e della confusione del Movimento 5 Stelle. Perché votare contro la sospensione, quella famosa sera? Lo chiedo sinceramente, mi interrogo, non è polemica d'accatto. In quel caso non si doveva votare a favore del canguro Marcucci, per capirci, ma dovevamo permettere che non morisse quella sera quell'impianto culturale che è fatto anche - ovviamente - di articoli ed emendamenti e che avrebbe dato al Paese una legge che, per la prima volta, metteva in sintonia la politica e i suoi rappresentanti con la cittadinanza e con i diritti. Perché non si è fatto questo? Perché quello che nessuno può dire è che non potevamo sapere l'esito del canguro, che avrebbe fatto morire la legge con tutti gli emendamenti premissivi che portava. Al contrario, noi avremmo dovuto rilanciare, dopo che anche il Presidente del Senato, l'unico depositario della valutazione, aveva dato successivamente - ovviamente quando era il momento - il giudizio sulla inammissibilità di tutti gli emendamenti premissivi.

Ci è stato chiesto nei giorni scorsi dalla prima firmataria dell'antico disegno di legge se sostenessimo la fiducia e quindi il maxiemendamento. Non è una scelta che è nelle nostre mani. Noi della coerenza e della coscienza non ne facciamo un interruttore che si accende e si spegne. Quel disegno di legge non è già più questo perché ha subito l'amputazione dell'articolo 5 che, come era stato detto sui palchi delle manifestazioni, era un elemento fondamentale. Quel disegno di legge ormai si chiama Renzi-Alfano, quella destra omofoba che ha discriminato anche in Assemblea.

Noi è quella coerenza e quella questione di coscienza che teniamo sempre presenti e non c'è *leader* di alcun partito, a cominciare dal mio, di Sinistra Italiana o di SEL, che possa spegnerla o accenderla questa coscienza. Ad essa noi continueremo a rispondere oggi con un voto assolutamente contrario alla fiducia e domani continueremo, con quelle associazioni che sono state tradite e con quelle donne e uomini che si sono sentiti traditi, a portare avanti la lotta per il pieno riconoscimento dei diritti e del matrimonio egualitario, così com'era nelle nostre intenzioni fin dall'inizio e come abbiamo sostenuto in tutta questa stagione. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signora Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio e membri del Governo, ancora una volta Renzi, con la sua banda di giovani-vecchi del Partito Democratico, impedisce di fatto al Parlamento di svolgere la propria funzione costituzionale, riducendo il potere legislativo ad una mera adesione ai voleri e ancora di più agli interessi di sopravvivenza del Governo.

Siamo lieti, presidente Grasso, che ella abbia voluto la diretta televisiva sul servizio pubblico. Invero, noi del Movimento 5 Stelle da mesi chiediamo, inascoltati, che la RAI trasmetta tutti i lavori del Parlamento sul digitale terrestre, al fine di consentire un'informazione vera e senza filtri in favore dei cittadini. Attendiamo quindi con ansia che il Governo - qui presente - faccia qualcosa sul punto, ricordando l'ordine del giorno sull'argomento da me proposto ed approvato da quest'Assemblea. I cittadini potranno così cogliere quotidianamente e in diretta televisiva lo squallore di una maggioranza di Governo formata da Renzi e Verdini, ossia da due truffatori che utilizzano il voto degli italiani a proprio piacimento, come se fosse un patrimonio personale di cui disporre liberamente. Io non so cosa possano pensare coloro che hanno votato il PdL, dell'allora servo di Berlusconi senatore Verdini, o coloro che hanno votato il PD, vedendo proprio in Verdini il consigliere del male assoluto, incarnato nell'ormai tradito e abbandonato Silvio Berlusconi. Di certo, questo Governo è il più clamoroso esempio di infedeltà politica ed etica che la storia repubblicana possa ricordare.

Non a caso, non si è voluto un dibattito vero in Parlamento su una materia fondamentale per la vita di tanti cittadini e che avrebbe meritato il giusto approfondimento e confronto. Tra canguri, supercanguri e fiducia, Renzi ha mostrato ancora una volta il suo vero volto, il vero volto del suo partito antidemocratico, degno erede del peggiore comunismo, riletto ed aggiornato alla luce delle logiche del peggiore consumismo: insomma, da Lenin alla «Ruota della fortuna», luogo in cui il nostro Presidente del Consiglio si è formato ed ha mosso i suoi primi passi pubblici televisivi.

Infedeltà etica e politica: questa è la sintesi dell'azione di questo Governo e questo è il messaggio che si vuole trasmettere ai cittadini. Del resto, è proprio l'infedeltà che ha unito il trio Renzi-Alfano-Verdini in questo nuovo epico passaggio governativo. Infatti le unioni civili si differenzieranno dai matrimoni perché sono unioni tra infedeli, ossia tra persone che stanno insieme, ma possono tranquillamente stare anche con altre persone. Questa è la tipica visione dell'omosessualità di una parte ipocrita della nostra società, a parole legata ai valori cristiani. L'idea, in altri termini, è quella di immaginare le persone che amano altre persone dello stesso sesso come persone lascive, libertine, ossessionate dal sesso e dunque strutturalmente infedeli.

Ecco che la Cirinnà inventa le unioni civili, dove non vi è l'obbligo di fedeltà, dove in altri termini si può assumere il cognome del proprio compagno, ma si può tranquillamente andare a letto con un altro o, magari, come probabilmente amerebbero fare gli pseudo-cattocomunisti, con decine di persone, tra *bunga bunga* e gite segrete nei viali bui delle periferie metropolitane. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è una vergognosa offesa a tutte quelle persone che chiedono al Parlamento di dire una cosa semplice, che il matrimonio è l'unione tra due persone, a prescindere dal loro sesso, dalla loro razza, religione o visione politica.

Il trio delle meraviglie Renzi - Alfano - Verdini ci propone invece un mostro giuridico, dove due persone dello stesso sesso si uniscono, possono assumere il cognome reciproco, devono aspettare tre mesi dopo la manifestazione di scioglimento, però - udite udite - non sono tenute ad essere fedeli. Certo, potremmo discutere per ore su cosa bisogna intendere per fedeltà. La lettura di questa maggioranza di infedeli è che la fedeltà sia riferibile alla sfera sessuale e, quindi, ritenendo evidentemente gli omosessuali persone non sessualmente affidabili, ne escludono la vigenza. A parte la palese incostituzionalità di una simile previsione e la vergognosa offesa a tutte le persone che si innamorano di un'altra persona dello stesso sesso, questo è il vero segnale del livello etico e morale di questa maggioranza di Governo, falsa ed ipocrita. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Una maggioranza che è pronta a svendere qualsiasi principio pur di conservare o acquisire una poltrona e uno spicchio di potere.

La fedeltà è ciò su cui si fonda qualsiasi rapporto umano e, a maggior ragione, una unione tra due persone, a prescindere dal sesso, eterosessuale o omosessuale. Le persone, colleghi, sono tutte eguali: se vogliono creare davanti allo Stato una unione stabile e duratura non possono non essere obbligate alla fedeltà reciproca, perché è proprio sulla fedeltà che si fonda e si giustifica il riconoscimento legislativo e costituzionale al quale aspirano e che questa legge a parole dovrebbe attribuire. La fedeltà è ben altro che la mera esclusività delle relazioni sessuali: la fedeltà è condivisione di obblighi, di

sofferenze, di sogni, di passioni; concetti ormai smarriti e di certo non appartenenti ad una maggioranza di Governo come questa.

Il Movimento 5 Stelle, tra i tanti difetti che può avere, non sarà mai infedele verso i propri elettori e verso le regole democratiche del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per questo non può che votare no a questa legge vergognosa ed offensiva; no alla divisione tra coppie fedeli e coppie infedeli, tra matrimoni di serie A e matrimoni di serie B. Il Movimento 5 Stelle voterà no a questa falsità ed ipocrisia e continuerà a difendere il diritto di tutti a sognare un'Italia migliore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, purtroppo devo dire che abbiamo un Governo cialtrone. Altro termine non mi viene in mente per indicare il comportamento chi si è rifiutato di dare al Parlamento, ai senatori che intervengono e anche al sottoscritto, la possibilità di leggere la memoria presentata alla Corte costituzionale, che ha un'attinenza diretta con il nostro dibattito. Infatti, nella delega che diamo al Governo, l'Esecutivo deve modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo in Italia la disciplina di quelli che si sposano o contraggono un'unione civile all'estero. È evidente che se è vero quello che hanno scritto «la Repubblica» e «Il Sole 24 Ore», il Governo ha già anticipato che in questo riordino ammetterà la *stepchild adoption*, quindi l'adozione dei bambini comprati all'estero. Però posso fare questa considerazione come supposizione, perché il Governo cialtrone sta lì con le orecchie basse, guarda in basso e si rifiuta di dare la documentazione al Parlamento. Mi consentirà, allora, signora Presidente, visto che ho dieci minuti, di utilizzare trenta secondi in questa maniera. Sono trenta secondi. *(Il senatore Giovanardi rimane in silenzio per trenta secondi)*.

PRESIDENTE. Quindi deve risultare dal Resoconto che lei rimane in silenzio per trenta secondi? Lei poi proseguirà il discorso, però, altrimenti chi deve redigere il resoconto stenografico non sa come fare. Ho contato io i secondi e sono passati; può riprendere la parola. *(Applausi ironici del senatore Lucidi)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Silenzio, perché non posso intervenire con un Governo cialtrone che mi impedisce di conoscere un atto formale presentato alla Corte costituzionale. *(Commenti dei senatori Cirinnà e Lumia)*.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Cialtrone sarà lei.

PRESIDENTE. Le parole, per favore, si devono moderare. Le offese non vanno fatte in Aula. Chiedo anche al Governo di stare al suo posto e a lei di proseguire il suo intervento. *(Commenti dei senatori Malan, Palma e Rizzotti)*.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Poiché conosco la lingua italiana, sono andato a vedere il vocabolario. Arrogante, poco serio, trasandato nell'operare, privo di serietà e correttezza nei rapporti personali, che manca di parola nei rapporti; questo è il significato della parola cialtrone, che si applica benissimo a questo Governo, che si è comportato esattamente in questa maniera. *(Applausi dei senatori Quagliariello e Rizzotti)*. Il Sottosegretario può continuare a tenere la testa e le orecchie basse, nel suo disprezzo per il Parlamento. *(Commenti del sottosegretario Pizzetti)*.

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga all'Aula.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Mi rivolgo alla Presidente. In ventidue anni di Parlamento non ho mai visto un atteggiamento così cialtronesco.

MIRABELLI (*PD*). Basta!

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, lasci concludere l'intervento. Lei, senatore Giovanardi, continui a rivolgersi all'Aula. Il tempo passa, i dieci minuti finiscono. *(Commenti dai banchi del Gruppo PD)*.

BORIOLI (*PD*). Abbiamo visto i ventidue anni di danni che hai fatto in Parlamento!

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Gli offesi siamo noi. Siamo noi la parte lesa.

Signora Presidente, il disegno di legge apre al tema dei bambini comprati all'estero, dell'utero in

affitto; basta leggere il comma 20. Il presidente emerito della Consulta Mirabelli, da parte sua, ha sottolineato su «Avvenire» per l'ennesima volta che il comma 20 è il matrimonio. Si parla degli obblighi derivanti dall'unione civile: tutto quello che si riferisce nel codice civile al coniuge, al marito, alla moglie eccetera si applica alle unioni civili.

Ho sentito il collega Martelli del Movimento 5 Stelle e mi tocca dargli ragione: si tratta di quello che ha scritto anche il presidente della Corte suprema degli Stati Uniti Roberts, quando, con cinque voti contro quattro, sono stati imposti i matrimoni tra omosessuali agli Stati americani (che con *referendum* popolare lo avevano sempre rifiutato): è evidente che se il presupposto è l'amore è già scritto che qualsiasi combinazione (uomo-uomo, donna-donna, poligamia, poliandria) che abbia come presupposto un rapporto d'amore dovrà essere riconosciuto come tale.

Non c'è alcun ragionamento da fare, una volta scardinato il principio costituzionale uomo-donna-figli, per cui non si debba dare un riconoscimento. Del resto, il tribunale di Genova, come pubblicato sui giornali qualche giorno fa, ha costretto un veterinario a pagare non il risarcimento del danno, ma il risarcimento morale, a una signora proprietaria di un cane, perché a seguito del suo intervento aveva iniziato a zoppicare. Ebbene, il tribunale di Genova ha scritto nero su bianco che il veterinario ha impedito il realizzarsi di un duraturo rapporto di vita familiare che questa signora aveva organizzato per il futuro con il suo cane: sentenza in nome del popolo italiano, dieci giorni fa.

È evidente che un coacervo di norme come queste, che entrano a gamba tesa e che innanzitutto riconoscono solo alle coppie uomini-uomini e donne-donne l'istituto dell'unione civile, creano invece per le coppie eterosessuali un'altra enorme, abissale discriminazione. Lo ripeto: due uomini d'ora in poi avranno diritto alla reversibilità, mentre una coppia eterosessuale con dei figli che sta insieme per trent'anni non ha diritto alla reversibilità. Vorrei che qualcuno mi spiegasse la *ratio* e la logica di questa disposizione e mi dicesse se ha un qualche presupposto di costituzionalità. È veramente una cosa assolutamente incredibile.

Ma perché - chiedo ai colleghi - non avete fatto un processo di revisione dell'articolo 29 della Costituzione? Era possibilissimo. A Costituzione vigente il matrimonio è esclusivamente tra uomo e donna. Bastava cambiare l'articolo 29. No, avete mantenuto l'articolo 29 e avete normato le unioni civili, conferendo loro esattamente le stesse facoltà, poteri e doveri del matrimonio, salvo quest'ultima surreale vicenda della fedeltà che non si sa se mettersi a ridere o a piangere. Infatti, era stata appena eliminata la norma secondo cui erano da dichiararsi nulle le unioni civili se un *partner* omosessuale scopriva che l'altro era eterosessuale, com'era scritto nel disegno di legge Cirinnà; era stata appena tolta la norma che le unioni civili erano scioglibili se il rapporto non era consumato (e sarebbe stato interessante sapere come lo Stato poteva verificare la consumazione o meno di un rapporto). Adesso è stato tolto l'obbligo alla fedeltà e, quindi, abbiamo le coppie sposate; le coppie di unioni civili basate sul rapporto di amore, ma senza fedeltà; poi abbiamo le coppie eterosessuali che possono stipulare questa convenzione; poi abbiamo le coppie eterosessuali e omosessuali che non stipulano alcuna convenzione ma sono già protette dalla giurisprudenza; poi abbiamo le coppie formate da vedove o da sorelle che vivono assieme e che abbiamo visto che, in maniera surreale, non possono stipulare i contratti di solidarietà (non si capisce perché, se sono parenti), ma il giudice le può autorizzare e infine abbiamo i *single*. Auguri agli avvocati e ai magistrati, quando poi la cosa si complicherà, perché arriveranno i bambini dall'estero. Colleghi di Sinistra e Libertà, non mentite! I bambini vengono comprati in Messico, in Cambogia, in Thailandia, in India e nel Nepal; non solo in California e in Canada. (*Applausi dei senatori Gasparri e Rizzotti*).

E voi non vi vergognate a pensare che queste donne disperate vengono comprate dai signori ricchi dell'Occidente che le usano come dei forni per procurarsi bambini e poi li strappano: negate l'evidenza. Pensate allora, in questo bel quadro giuridico, quando un bambino sarà di una donna che ha dato il suo ovocita a pagamento, di un'altra che ha portato avanti la gestazione, di due signori (di cui uno forse il padre o nessuno dei due) e quindi avrà cinque genitori; questo bambino quando avrà l'età dell'adolescenza si domanderà: «ma io di chi sono figlio? Io chi sono? Chi è mio padre? Chi è mia madre? Come mi chiamo?» Pensate a un albero genealogico di una famiglia quando si inseriscono

situazioni di questo tipo.

Ho sentito l'altro giorno alla televisione Crepet (laico e progressista) dire che per un bambino, quando diventa adolescente, scoprire di essere figlio di queste procedure è un dolore, un trauma che si porterà dietro tutta la vita. Voi giocate sulla pelle dei bambini, altro che diritti! Voi privilegiate i diritti di due signori ricchi di comprarsi un bambino, rispetto a quelli di una donna disperata. (*Commenti della senatrice Nuges*). Certo, a te non te ne importa niente, cara collega, tu fai la senatrice, mica vivi nel terzo mondo e devi venderti per sopravvivere o subire pratiche invasive per regalare un ovocita, a pagamento, per 20.000-30.000 dollari.

La compravendita dei bambini va da 170.000 a 70.000 dollari. Ma perché c'è questa variazione? In base all'eugenetica, che avevano già inventato i nazisti (niente di nuovo sotto il sole). L'idea di far nascere dei bambini perfetti è della cultura dell'altro secolo, del positivismo, del nazismo. È inutile stracciarsi le vesti contro il nazismo quando le pratiche eugenetiche di nuovo vengono introdotte nel nostro secolo. Si dice: «Ce lo chiede l'Europa». Quando l'Europa o la Germania, nel 1938, ci chiesero le leggi razziali lo so anch'io che furono quattro i professori universitari in Italia che furono contrari: tutti gli altri applaudivano, perché ce lo chiedeva la civilissima Germania. Bisogna essere controcorrente proprio nel momento in cui arrivano le perversioni, come programmare un bambino eugenicamente.

Nei contratti è previsto che si debba abortire. Se il bambino non viene bene, secondo il contratto, deve essere abortito, perché i signori committenti lo vogliono perfetto; lo vogliono biondo, con gli occhi azzurri, senza difetti fisici, con un certo quoziente di intelligenza, altrimenti lo buttano via. (*Commenti della senatrice Bottici*).

Senatori, è questo il progresso? Sono questi gli orizzonti cui vogliamo arrivare. C'è da indignarsi!

Non siamo riusciti a fare questa battaglia in Parlamento: la Commissione è stata scavalcata, l'Assemblea è stata scavalcata, non abbiamo potuto votare neppure un emendamento; la faremo alla Corte costituzionale, continuando a eccepire, nell'ambito di un conflitto di attribuzione, la cancellazione totale dei diritti dei parlamentari in Commissione, prima, e in Aula, dopo, con un disegno di legge del Governo.

Il Governo ci ha detto di fermarci e ci siamo fermati quattro mesi, perché doveva arrivare il disegno di legge del Governo...

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Ebbene è arrivato il disegno di legge del Governo, ma è arrivato solo ieri, e senza la firma degli Capo dello Stato.

Quindi, due articoli della Costituzione lesi e un immondo e turpe commercio che sta per essere aperto e legalizzato in Italia (basta avere i soldi e andare all'estero). Lo combatteremo nel Parlamento, votando contro la fiducia, e nel Paese, mobilitandoci per il *referendum*, perché è una battaglia di civiltà. Questa è la battaglia di civiltà, contro queste barbarie. Comincia adesso e la porteremo avanti in tutto il Paese con quell'80 per cento degli italiani che ha capito questo inganno e questa infamia e combatterà con noi questa giusta battaglia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEEANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, speriamo di poter fare un intervento utilizzando dei toni il più possibile conformi alla sede in cui stiamo lavorando, visto che ormai su questo argomento si è creato, non solo in quest'Aula, ma anche fuori tra i nostri concittadini, un certo clima, con parole che forse denunciano una forma di isterismo, da una parte, ed estremismo, dall'altra, che di certo non aiutano a valutare quella che dovrebbe essere una norma importante, delicata, che sicuramente tocca temi complessi e difficili.

Quello che dispiace è doversi trovare in questa sede a parlare di fiducia, quando per mesi si è avuta l'opportunità in Commissione giustiziosa di esaminare e valutare il disegno di legge che, ricordiamo, è d'iniziativa parlamentare. Ed è importante questo: era uno dei rari casi d'iniziativa parlamentare ormai e c'era la possibilità di far nascere una norma equilibrata, magari per certi versi non condivisibile da

tutti, ma strutturata come una norma.

Si è arrivati, poi, a grandissime contraddizioni e incomprensioni, penso anche all'esterno. Com'è stato ricordato in alcuni interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto, lo stesso Governo e lo stesso Ministro si sono espressi su questa tematica in maniera estremamente confusa. Per un verso, il Presidente del Consiglio parla di libertà di coscienza: dobbiamo lasciare libertà di coscienza, è un tema etico, delicato, la problematica non è facile. Ricordo ancora le parole del ministro Orlando, quando, proprio in quest'Aula, ci è venuto a dire che si stava valutando una situazione, definendola «terreno delicato» in cui la politica va ad inserirsi, con domande che definiva profonde, fatte nel corso degli interventi in discussione generale, ma soprattutto quando ci è venuto a dire che il Governo non avrebbero espresso una valutazione politica, e che quindi si sarebbe limitato soltanto a talune censure, magari sotto il profilo di costituzionalità o della congruenza alla normativa europea degli eventuali emendamenti. Presentare un maxiemendamento non è dare una valutazione politica? Mi domando se questa sia coerenza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*). Mi domando come questa coerenza possa essere letta dai nostri concittadini, ma anche da chi sostiene questo provvedimento. Vorrei sapere se anche chi l'ha sostenuto lo condivide fino in fondo.

Non appare poi assolutamente corretto sfruttare il Regolamento per cercare l'*escamotage*, il cavillo per riuscire a portare in Aula un maxiemendamento come questo, che va esattamente a soffocare mesi di dibattito e di confronto. Che poi, alla fin fine, questo maxiemendamento chi l'ha scritto? Quali mani hanno contribuito a stendere il maxiemendamento? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Quale componente parlamentare, quali singole figure? Non vorrei - e non lo vorrebbe sicuramente l'Italia - che questo testo fosse stato elaborato su un tavolo a quattro, a cinque, a sei mani. Doveva essere un provvedimento del Parlamento, dove ognuno di noi, a prescindere dal vincolo del mandato, è comunque rappresentativo di una parte dell'Italia, con i suoi sentimenti, con il suo modo di intendere i valori. Invece, arrivate a porre la fiducia, che è un segnale di grave debolezza: debolezza del Governo perché non si fida dell'Aula del Senato; debolezza del disegno di legge, perché probabilmente la grossa paura è che in questo testo non sarebbe stato votato, perché il famoso emendamento Marcucci non sarebbe passato e invece qualche emendamento della Lega sarebbe stato approvato, modificando così il testo. Magari sarebbe stato modificato anche nel senso che avete proposto voi, ma guai dire che era merito di una forza dell'opposizione; che era passato un emendamento dell'opposizione che magari diceva esattamente quello che il Paese vuole.

Alla fine ci troviamo con questo testo. Eppure, per chi arriva dal mondo del diritto, dispiace, signori, doversi trovare con un testo come questo che viene fornito all'ultimo momento. Ci sono occorsi mesi per comprendere il primo disegno di legge e il primo testo unificato che avevamo in Commissione giustizia, perché non è facile leggere una norma, comprenderne le conseguenze, le implicazioni, soprattutto quando le norme vengono fatte in questa maniera, con richiami continui a un capo piuttosto che ad un altro. È una metodologia di fare normativa che sarà sempre lacunosa, che darà soltanto un grande lavoro ai giuristi, ai magistrati, agli avvocati per cercare di dipanare quei grandissimi dubbi che sortiranno certamente da un disegno di legge come questo.

Troppe sono state le contraddizioni emerse nel corso del dibattito; continue. Basta leggere l'articolo 1 per capire che quando si parla di specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, c'è già una contraddizione: il richiamo all'articolo 3.

Questa specifica formazione sociale è stata infatti frutto del lavoro della Commissione per dire che questa non è una famiglia; eppure, richiamare l'articolo 3 significa - ricordiamolo - evocare il principio di eguaglianza tra cittadini che non devono subire differenziazioni per questioni di razza, sesso, eccetera. Come fate, allora, a dire che questo rispetta il principio di eguaglianza? Se l'unione civile può essere fatta solo tra omosessuali, questa è già una disparità di trattamento. Non si comprendono nemmeno le ragioni - lo dico proprio in maniera tecnica - per le quali si ritiene che questo tipo di istituto si applichi solo alle coppie omosessuali. È stato rilevato anche in sede di Unione delle camere penali, come è stato ricordato nel corso del dibattito. È una norma incostituzionale. Se una coppia eterosessuale volesse contrarre questo tipo di contratto - è difficile chiamarlo così, anche se alla fine

sembrerebbe quasi un contratto, per come è disciplinato - o comunque volesse accedere a questo istituto, si vedrebbe negata tale possibilità. Eppure al suo interno sono previsti grandissimi benefici per la coppia, innanzitutto nella stipula dell'unione civile, ma soprattutto nello scioglimento, perché per una coppia eterosessuale, che necessariamente contrae un matrimonio anche civile, deve ricorrere alle procedure della separazione e del divorzio. Nel testo si richiamano le norme sul divorzio, si regolamentano le unioni civili richiamando specificamente le norme sul divorzio, ma si dice che basta una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, senza bisogno di un avvocato, di tribunali e di spendere soldi. Non si parla di altri istituti, come il mantenimento e quant' altro, ma si ha comunque una serie di benefici, come le pensioni di reversibilità, gli alimenti e un'assistenza e, tra l'altro, non si ha neanche l'obbligo della fedeltà. Perché una coppia eterosessuale non dovrebbe poter accedere a questo tipo di istituto? È una contraddizione insita nello stesso provvedimento, perché chi fuori voleva questa legge, la voleva per le adozioni. Li avete accontentati? Avete creato un istituto che possa configurarsi come la cristallizzazione di un grande amore, visto che viene tolto l'obbligo di fedeltà? Che cosa volete fare con questo istituto? Fate ovviamente dei richiami alle norme sul matrimonio, ma solo a quelle più comode, mentre quelle meno comode non vanno bene.

Alla fine, signori, si ha quasi un banale quasi contratto. Ma allora perché non lo avete strutturato fin dall'inizio come la regolamentazione di un'unione civile, come un istituto laico, completamente distinto e diverso dal matrimonio, con le sue regole, i suoi diritti e i suoi doveri? Noi eravamo d'accordo e molti altri lo erano. Alla fine, per salvare capra e cavoli, voi stessi e la vostra stessa apparente dignità - chiamiamola così - avete cercato di costruire qualcosa che non è né carne, né pesce, che non è né un istituto parificabile al matrimonio, quantomeno con un crisma di sacralità, ma non è nemmeno un contratto. Alla fine, sarebbe bastato esaminare una soluzione, come una di quelle proposte da più di un collega in Commissione giustizia. Si sarebbero potute esaminare, elaborare e trovare una soluzione. Alla fine, invece, risulta tutto caotico. Basta poco: pensiamo allo stesso richiamo alla normativa sulle successioni; perché si richiama la successione legittima e i legittimari, ma allo stesso tempo viene evitata tutta la parte che riguarda la rinuncia all'eredità e l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario? Che cosa vuol dire tutto ciò? O si richiamano le norme sulle successioni o non le si richiama. O si disciplina in una certa maniera, o non la si disciplina, ma non si devono fare questi pasticci. Non so se serviranno poi i regolamenti e i decreti attuativi a sistemare questa specie di istituto.

Restano comunque dei grandi dubbi, anche nella stessa modalità di stesura della norma. Non si comprende come mai si richiamano alcune norme e altre no. Una volta che si stende una legge sembra una cosa semplice, ma quando la si interpreta davanti ad un'Aula di tribunale, tutto diventa difficile. Bisogna considerare il valore delle parole. Le parole non sono chiacchiere, come quelle che spesso facciamo in questa sede: ogni parola ha un peso. Nella normativa leggiamo che le disposizioni contenenti le parole «coniuge» o «coniugi» si applicano anche a ciascuna parte delle unioni civili, ma successivamente si dice anche che tale norma non si applica alle disposizioni di cui alla legge n. 184 del 1983, ovvero la normativa in tema di adozioni. Perché non mettere il punto lì? Perché viene poi inserito un inciso in cui si dice che «Resta ferma quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Che cosa significa questa norma? Perché aggiungere tale inciso? Il legislatore, probabilmente poco attento, ha cercato di mettere una parola in più? Oppure questo inciso ha qualche obiettivo? Significa forse lasciare vive le norme vigenti? Sappiamo infatti che esiste una normativa vigente. Prima si esclude l'applicazione della legge n. 184 del 1983 e poi si dice ciò che è già consentito; non vorremmo che in queste norme ci siano delle lacune già superate o superabili in via giurisprudenziale: resterà sempre questo dubbio, che purtroppo dipaneremo solo tra qualche anno, quando saranno emesse le prime sentenze. Ribadisco poi che in materia di convivenze vengono ripetute anche delle banalità - lo dico con tutto il rispetto - e delle considerazioni che già esistono. Già dalla convivenza *more uxorio* derivano delle conseguenze, secondo norme già esistenti o comunque secondo interpretazioni giurisprudenziali. Si sarebbe potuto fare anche meglio, ma ci siamo trovati a dover studiare un provvedimento dalla sera alla mattina. Non è che arriviamo qua e visto che c'è la fiducia ci possiamo limitare a dire sì o no. La cosa più corretta è conoscere quello che si sta

esaminando e su cui viene chiesta la fiducia. Così siamo seri, altrimenti è solo una forma di teatrino. Se noi conosciamo il provvedimento possiamo dire sì o no con cognizione di causa; altrimenti, qui ci troviamo di fronte a un'Aula e a un'Istituzione costituzionale completamente esautorata, dove arriva un *Diktat* dal Governo e quello che si deve e che si può fare qui è soltanto quello che si dice: *c'est à prendre ou à laisser*, o lo si accetta o non lo si accetta. Questa è una forzatura nei confronti del Parlamento e dell'Italia.

Questa era un'occasione, signori. Avremmo potuto dimostrare qui il valore di un Parlamento, l'apporto che potevamo dare tutti noi singolarmente all'esame e al dibattito (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*), perché straordinariamente questo tema ha creato un ampio confronto anche tra i nostri concittadini, che sono fuori di qui; ha creato profonde riflessioni. Questa è stata forse una cosa corretta, perché tante materie che vengono elaborate qui, alla fine non vengono nemmeno recepite o assimilate fuori, non sono nemmeno un argomento di conversazione. Almeno così abbiamo superato la discussione sul calcio oppure sull'ultimo Sanremo. Si è parlato di famiglia e questo è stato un bel passaggio storico, perché quanto meno se n'è parlato.

Dispiace che, alla fine, di fronte a un marasma da cui la maggioranza non riusciva a venir fuori e gli accordi di maggioranza e i patti di Governo non riuscivano a stare in piedi, dove si cercava addirittura il supporto di forze dell'opposizione per far uscire una norma che forse non era accettata nemmeno dagli stessi italiani, ci si è trovati in un'*impasse*, probabilmente anche provocata da un'azione che abbiamo fatto noi del Gruppo della Lega Nord, con una serie di emendamenti. Perché se sappiamo far bene qualcosa in particolare quello è di certo il lavoro emendativo, e la lotta parlamentare di certo la sappiamo condurre bene. E forse ha creato qualche tranello, qualche dubbio.

Il risultato è che, di fronte all'*impasse*, il Governo è arrivato e ha detto: qui mettiamo direttamente la fiducia. E la libertà di coscienza è andata su per il camino, perché vorrei vedere se c'è libertà di coscienza. Su un tema etico viene imposta la fiducia: sembra quasi propaganda, perché potrebbe sembrare solo propaganda, ma di sicuro è un atto di forza che non vogliamo e non possiamo accettare.

Noi, come Gruppo, siamo ancora convintamente dell'idea che quest'Aula e le Commissioni debbono essere la sede di un dibattito serio, altrimenti la politica continuerà a restare fuori, dando soltanto un'immagine di teatrino e non di ciò che dovrebbe essere, ossia un sostegno, vera interpretazione della nostra società. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nelle mie considerazioni toccherò sostanzialmente tre aspetti. Il primo è relativo alla truffa democratica avvenuta in queste ore in questo Palazzo.

In secondo luogo, vorrei parlarvi un po' del voto di coscienza che è stato concesso ai senatori del Partito Democratico e infine mi soffermerò su questo concetto di unioni civili. Questo piano ormai l'abbiamo scoperto. Il piano per distruggere il disegno di legge era già pronto da circa un mese e mezzo, quando si è capito che i favorevoli erano più dei contrari. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Come si fa a fare in modo che vincano i contrari e perdano i favorevoli? Questo si fa, per esempio, attraverso un oggetto che si chiama «canguro». Ma come si fa a percorrere la stessa strada se il canguro non viene votato? Si presenta un maxiemendamento. A noi ancora nessuno ha spiegato che differenza c'è tra il canguro e il maxiemendamento, perché l'effetto è lo stesso. Penso che dovremmo riflettere sul fatto che canguro e maxiemendamento appartengono alla stessa specie, alla stessa razza e possono accoppiarsi. E chi nasce da questo accoppiamento? Nascono dei figli orfani che saranno chiamati Angelino, Denis e anche Matteo. Questi sono i tre figli orfani di questo accoppiamento incestuoso tra canguro e maxiemendamento. A voi, senatori del Partito Democratico, è stata lasciata la libertà di esprimere un voto di coscienza su questo tema fondamentale ed è giusto che sia così. Ma la domanda che mi è sorta immediatamente spontanea è: perché non rivendicate il vostro voto di coscienza su temi quali l'Ilva o sulla Terra dei fuochi? Dove va a finire in questi casi la vostra coscienza? Dov'è la vostra coscienza quando parliamo di imprenditori magari suicidi o di famiglie lasciate allo sbando quando sappiamo che ci sono 200.000 cittadini italiani che vivono al di sotto di un reddito pari a zero euro e ci

sono 12 milioni di cittadini italiani con un reddito al di sotto dei 10.000 euro? Dov'è la vostra coscienza? Perché non rivendicate anche in quei casi il vostro voto di coscienza?

E allora, quella che si è consumata in queste ore, oltre alla distruzione di questo disegno di legge, sul quale i nostri voti c'erano - era forse l'unica certezza che c'era su questo disegno di legge - è una vera unione incivile.

Un altro tema importante, sbagliato ovviamente, che è stato sollevato da alcuni, è quello di non fare delle cose contro natura. Ma allora mi chiedo: un'unione incivile tra Partito Democratico e NCD non è contro natura? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Fare politica - questo è quello che fate voi - con dei condannati e rinviati a giudizio, con dei truffatori, non è contro natura? Distruggere territori, rovinare l'ambiente e il futuro dei nostri figli non è contro natura? Votare una legge chiamata Fini-Giovanardi non è contro natura? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Perché non vi siete mai opposti a questi atteggiamenti contro natura?

A questi figli illegittimi di un'unione incivile, Denis, Matteo e Angelino, nati da un accoppiamento tra un canguro e un maxiemendamento, dico che, se tutto va come deve andare e tutti speriamo e siamo sicuri che sarà così, non solo sarete orfani democratici, ma non troverete nessuna lupa ad allattarvi. È per questo che siete uniti, siete incivili e sarete presto senza tetto e anche orfani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, oggi si poteva esordire dicendo: finalmente questa Camera alta, il Senato della Repubblica, porta una legge per i cittadini. Peccato che il presidente Matteo Renzi, assieme ai suoi alleati, Nuovo Centrodestra, Area Popolare e il nuovo entrato AL-A, abbia giocato al ribasso ponendo la fiducia sui diritti fondamentali delle persone. Ribadisco il termine «persone» in quanto non mi è mai piaciuta la distinzione tra gay, lesbiche, eterosessuali e transessuali. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ciò ha creato e continuerà a creare trattamenti diversi.

Siamo persone con caratteristiche sì diverse, ma di uguali diritti. È come se si riconoscessero diritti diversi per le persone bionde e per le persone more, per le persone alte e per le persone basse, per i bianchi e per i neri. Ricordatelo questo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ma che differenza c'è tra una persona che ama una persona dell'altro sesso e una persona che ama una persona dello stesso sesso? Che differenza c'è tra un bambino amato da una famiglia composta da uomo e donna o da una famiglia composta da persone dello stesso sesso? Non ci sono differenze. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le differenze le pone la cultura di quelle persone che, chiuse nei loro pregiudizi, si sentono superiori ad altre e crescono i propri figli con altri pregiudizi.

I bambini non si sentono diversi tra loro. Giocano, si guardano e si riconoscono uguali. Siamo noi adulti che non riconosciamo l'uguaglianza delle persone.

Il testo sulle unioni civili presentato in Aula prima del maxiemendamento andava in parte in quel senso, ossia cercava di eliminare i pregiudizi della nostra cultura.

Quando è stato istituito il divorzio, le prime persone che si avvalevano di quel diritto venivano malviste. Erano persone diverse, estranee alla società. Oggi, fortunatamente, una persona divorziata viene percepita e trattata come una persona sposata o non sposata, semplicemente come una persona.

Tralascio le questioni tecniche e giuridiche di questo maxiemendamento che, come spesso accade in quest'Assemblea, è scritto con i piedi. Ci sono degli errori enormi che mi auguro vengano corretti, perché offriranno una sponda agli oppositori per portarlo in Corte costituzionale. E non avrete risolto nulla. Badate bene a quello che state facendo.

Questo maxiemendamento rimarca un pregiudizio culturale tra le coppie eterosessuali e le coppie omosessuali. Togliendo l'obbligo di fedeltà alle unioni civili si vuole dichiarare l'assurda convinzione che le coppie dello stesso sesso non costituiscono una famiglia, perché sentimentalmente sono incostanti, sono dei farfalloni. Questo solo per rafforzare il concetto, sbagliato e assurdo, che una coppia dello stesso sesso non sia in grado di crescere un bambino.

Vi dovrete vergognare per questi pensieri e questa legge, che turba i vostri sogni, fatti in chissà quali letti e chissà con quali compagni. Al testo originale avrei votato sì, convintamente sì. A questo orrore posso solo dire no. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, molti sono gli argomenti che in questa fase conclusiva di un primo passaggio parlamentare dovremmo riassumere. Sono già state dette molte cose, ma è bene ripercorrerle.

In primo luogo, non è vero che c'è stata un'ampia discussione. Lo vediamo oggi, ma anche ieri sera in Conferenza dei Capigruppo si è voluta imporre, con un atteggiamento molto vacillante e ondivago del Presidente del Senato, la votazione finale entro oggi. C'erano richieste di intervento e si poteva tranquillamente votare questa legge domani o martedì. Non sarebbe caduto il mondo, ma, con un ulteriore atto di protervia, si è voluto marcare il percorso parlamentare di questa vicenda.

Il testo base era stato chiamato con il nome della senatrice Cirinnà, ma - lo dico senza volere che nessuno si arrabbi - io lo chiamerei di più con il nome del senatore Lo Giudice, visto che il testo base è stato molto condizionato dal problema delle adozioni, su cui il Paese si è diviso e ha discusso. Anche il Gruppo cui appartengo, in tutte le varie fasi della discussione, ha sempre aperto alla regolamentazione dei diritti nelle convivenze tra persone omosessuali. Forse avremmo potuto discutere di questo o quel dettaglio, di questo o quell'emendamento, ma abbiamo sempre dato disponibilità e ci sono proposte di legge a testimoniare (tra le tante, ricordo quella del senatore Caliendo, citata più volte).

Non abbiamo condiviso i testi Cirinnà e Lo Giudice e neanche i rischi di estensione di questa normativa ad altre casistiche, che, come dirò a breve, permangono. Non si è voluto entrare nel merito: non lo si è fatto in Commissione perché - è bene che resti agli atti - il testo base portato all'esame dell'Assemblea senza mandato della Commissione non era quello su cui si era discusso precedentemente, in quanto è stato cambiato più volte. Il testo finale è stato poi portato direttamente in Assemblea senza un esame da parte della Commissione.

Giunti in Assemblea, vi è stata la vicenda degli emendamenti. Il Gruppo Forza Italia ha presentato inizialmente meno di 300 emendamenti, che ha poi ridotto a circa 200. Si tratta di un numero congruo, tenendo conto che il provvedimento si componeva di 23 articoli e che era complesso e riguardante temi delicati e fondamentali: cosa sono una famiglia, una coppia, un matrimonio, un'unione civile ed una convivenza. Non stiamo parlando di banalità, ma dell'organizzazione fondamentale di una comunità nazionale, di uno Stato. Si tratta di principi fondamentali.

Penso anche all'atteggiamento di altri Gruppi, come la Lega Nord, che ha presentato un numero superiore di emendamenti, per poi ritirarne una parte in Assemblea. Nelle riunioni informali con altri Gruppi io stesso ho detto, con lealtà, ad alcuni capigruppo di parte avversa che, con il sistema del canguro, si sarebbe andato a sbattere (e infatti, a seguito del famoso canguro famoso, è arrivato il maxiemendamento che sostituisce tutto). Ho detto lealmente che si tratta di un metodo sbagliato, ma esponenti di vertice del Partito Democratico mi hanno detto: «Lo dobbiamo fare perché non ci fidiamo, nei voti segreti, dei senatori del nostro Gruppo». Il canguro, quindi, era stato studiato come un bavaglio, ma non nei confronti di chi, come noi, dissentiva dal testo del provvedimento e non da una regolamentazione di unioni di altro tipo.

C'è poi stata - giustamente - una contestazione della procedura, che ha coinvolto vari Gruppi, e in quella fase il Presidente del Senato non ha però dichiarato inammissibile il cosiddetto canguro. La settimana scorsa ci stavamo apprestando a votare - questa è la realtà dei fatti - e non si è votato perché c'è stata una certa posizione da parte di alcuni in Aula. Se ciò non fosse avvenuto, avremmo votato.

Poi, trascorso il fine settimana, ci sarebbe stata (uso il condizionale non a caso) una riflessione che avrebbe portato alla dichiarazione di inammissibilità del canguro, che però non ho sentito pronunciare in Assemblea. A tal proposito, chiedo di acquisire il Resoconto stenografico per capire quando il canguro è stato dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità è peraltro giusta, perché anche emeriti senatori della Repubblica (in questa sede ve ne è uno più emerito di tutti) mi hanno detto

di non aver mai visto una cosa così incostituzionale. Spero lo dicano anche in pubblico (non faccio nomi, perché non sono autorizzato: fate una ricerca tra chi è più emerito tra i senatori presenti in quest'Assemblea). Mi auguro che dica in pubblico cosa pensa di quel canguro.

Adesso bisogna votare giovedì, ma abbiamo rinviato su richiesta del Partito Democratico, che ha fretta a fasi alterne: aveva fretta ieri, ma non aveva fretta l'altro giorno perché non aveva i numeri e doveva mettere il bavaglio al proprio Gruppo. Anche questo è un atteggiamento poco serio. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Ieri avete sfornato il maxi emendamento, su cui molti colleghi sono intervenuti. La confusione e le contraddizioni sono totali. È inutile fare un'analisi dettagliatissima, però ricordo il richiamo contenuto nella premessa agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Quindi, non si richiama l'articolo 29, sul matrimonio, ma si fa riferimento all'articolo 2, che regola altre formazioni sociali. Si dirà: non è quello che volevate voi? C'è anche il richiamo all'articolo 3, che reca il principio di uguaglianza. Mi si dirà che sono contro l'uguaglianza, mentre io sono a favore della massima uguaglianza possibile. Tuttavia, credo che il richiamo sia stato inserito artatamente per consentire, in sede di ricorsi, contenziosi e vaglio della Corte costituzionale (ossia di tutto ciò che normalmente avviene in un Paese libero e democratico), di eccepire, visto il riferimento al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, che l'unione civile non è uguale ad altre. Anche ai fini dell'adozione e di altro, si è cercato, non dico di buttare la palla in tribuna, ma di usare un trucco. Infatti se da un lato il popolo del Family Day - al quale rendiamo omaggio perché è una sincera espressione democratica, offesa e vilipesa anche in quest'Aula da alcuni esponenti politici perché alcuni possono manifestare anche bloccando Corso Rinascimento, altri, invece, sono degli zulu perché non stanno dalla parte di quelli che decidono chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questo Paese - ha vinto, si potrebbe dire, perché l'articolo 5 del testo Lo Giudice-Cirinnà - le adozioni - è stato stralciato, tuttavia, il comma 20 di questo maxi emendamento è un voluto capolavoro di confusione e di ambiguità.

Cari senatori che eravate in dissenso nel Partito Democratico, io capisco la vostra difficoltà. Alcuni sono stati anche messi all'indice da un senatore dei 5 Stelle perché una senatrice del Partito Democratico ha applaudito ad un mio intervento in Aula. È stata redarguita per questo quindi, se qualcuno fosse d'accordo con me, non mi applaude, non ce n'è bisogno, perché poi potrebbe avere dei problemi. Ebbene il comma 20 contiene un artificio su questa vicenda, arrivando, poi, a questa formula: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle normative vigenti». Si dirà che è una cosa banale: come fa a non rimanere in vigore ciò che è già scritto nelle leggi? In realtà è scritto apposta per sanare la giurisprudenza che si è verificata, per creare quegli appigli per cui il richiamo all'articolo 3 della Costituzione in premessa, l'uguaglianza, insieme al comma 20, alla fine due più due farà quattro. Quindi il popolo del Family Day, una parte democratica, con libertà di espressione e diritto di parlare in questo Paese, da un lato sembrerebbe aver vinto ma dall'altro, invece, credo che già nel comma 20 e nei riferimenti vari che ci sono, si creeranno molte confusioni.

Così come alcuni senatori che fanno parte della maggioranza hanno riconosciuto che c'è una sovrapposizione tra istituto matrimoniale e unione civile, quindi si aggira, in più parti di questo testo, la sentenza 138 del 2010 della Corte costituzionale: un atto laicissimo. Non sto parlando qui di religione o di Dio. Io credo, comunque, che sia anche un diritto essere credenti, ma qui siamo in un Paese dove - lo ricordo - quando il Consiglio di Stato ha emesso una certa decisione in materia di omosessualità hanno scritto su "la Repubblica" che c'erano due membri del Consiglio di Stato cattolici. Pensate un po' voi: io spero che ce ne fossero più di due di membri cattolici nel Consiglio di Stato, ma siccome non siamo né nello Sri Lanka, né nello Stato Islamico, che facciamo, li cacciamo i cattolici? Oppure dobbiamo citare Croce che pure laicamente riconosceva un'identità che era anche culturale della nostra Nazione? Ma per carità, al Consiglio di Stato non devono decidere con la Bibbia in mano o con il Vangelo. Noi non siamo, appunto, uno stato islamico dove il libro della religione diventa anche il libro del diritto. Per fortuna abbiamo libri e testi diversi.

Quindi noi in punta di diritto e laicamente contestiamo questo testo perché, come ha detto (e lo cito sperando di non creargli problemi dato che ha già parlato pubblicamente) Maurizio Sacconi, che ha

usato anche una espressione molto simpatica, se miagola è un gatto. C'è la sovrapposizione tra matrimonio e unione civile in tanti punti di questo maxi emendamento. Avrà redatto Aquilanti anche questo testo? Ieri infatti la Boschi attendeva e la senatrice Finocchiaro è stata costretta ad un intervento per perdere tempo dicendo cose false. Ha detto, non rispondendo ad una mia domanda sul Regolamento da lei evocata, che l'emendamento era corretto e non lo è per le ragioni che sono state dette: ci voleva l'autorizzazione del Presidente della Repubblica non essendo un disegno di legge del Governo, le procedure, la confusione del testo. È anche un testo sgrammaticato. Ieri sera, nel fare un primo esame, abbiamo trovato anche errori di ordine materiale che non vi diremo, perché così saranno per noi strumento di lotta politica successiva anche sotto tale profilo. Quindi l'Aquilanti di turno, non dico la Boschi poverina che fa la postina e viene qui con il suo fogliettino e dice che il Governo ha presentato la fiducia: le diamo quindi atto che lei fa la portavoce. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la invito a rispettare le funzioni del Governo.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Fa la portavoce e ha portato un testo sgrammaticato, poi tra qualche settimana vedrà. Ci sono errori di grammatica e di logica che non vi diremo, così la nostra lotta sarà facilitata.

Noi abbiamo difeso il diritto dei bambini ad avere una famiglia e io ho sono stato oggetto di polemiche perché ho chiesto pubblicamente perché in televisione si può dire che si sono spesi 80-100.000 euro per avere un bambino mentre non si ha il coraggio di dirlo in Senato? *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. L'altro giorno il senatore Tonini ha definito sbagliata e spiacevole l'intervista del senatore Lo Giudice.

Tonini lo può dire, sul «Corriere della sera», e Gasparri non lo può dire? Sono diverso, sono inferiore a Tonini? Voglio dire che se uno va in televisione a dire una cosa, allora ne discuta anche qui in Parlamento. Questi bambini non li ha portati la cicogna: si comprano e qualcuno li vende. Poi si dirà che si danno alla clinica, che ci sono i diritti fissi, i bolli e non so che cosa (è stato fatto un elenco dei Paesi). Noi riteniamo tutto ciò un obbrobrio. A sinistra hanno dovuto attendere che gruppi di femministe facessero dei manifesti e delle pubbliche perorazioni contro l'utero in affitto, per dire che, sì, bisogna fare un po' di lotta all'utero in affitto. Del resto, due persone omosessuali di sesso maschile non possono generare una vita e questo non è vietato dalla Bibbia o dal Vangelo, ma è un problema naturale. Le norme, anche quelle costituzionali, riprendono principi di diritto naturale quando definiscono il matrimonio. È un fatto che viene prima della legge e quest'ultima, quando ci si rifà appunto ai principi del diritto naturale, non fa altro che riprendere ciò che è nella natura e che essa non può modificare.

Anche su questo, noi continueremo la nostra battaglia in difesa dei bambini, che non si comprano e non si vendono; questo vogliamo che venga ribadito. E non si dica che nella legge non c'era scritto, perché anche adesso è ambigua la stesura del comma 20 di questo maxi articolo 1: essa apre la strada a forme di adozione che poi, in molti casi, sono il frutto di affari e di traffici che vengono fatti e vengono sbandierati in televisione. Basta avere un iPad per trovare, sul sito de «Le Iene», di «Presa diretta» o da altre parti, trasmissioni e pubbliche dichiarazioni che poi non si ha il coraggio di venire a fare qui in Senato. Si abbia il coraggio e si dica che si vuole fare questo, perché si ritiene che sia giusto. Poi si discuterà. Io sto discutendo, mica sto impedendo a qualcuno di poterlo dire. Ma mi riservo il diritto di contrastare e contestare questa pratica della compravendita dei bambini.

Un altro argomento, utilizzato prima anche da qualche senatore della sinistra, è quello secondo cui noi siamo indietro e siamo degli oscurantisti, mentre gli altri sono avanti. Comprare i bambini non vuol dire essere avanti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Sono indietro e sono oscurantisti quelli che vogliono un mondo fatto così. Quindi non c'è da essere indietro o avanti: la genitorialità è quella, la nascita delle persone è quella. Penso che tutti noi che siamo qui dentro siamo nati secondo le modalità ordinarie, non credo che qualcuno sia stato clonato o generato in provetta. Oggi la scienza può consentire mille cose, ma credo che ci debba essere anche un limite, da questo punto di vista, e che non si debba consentire tutto ciò che è possibile.

Ci sono state delle procedure bavaglio, soprattutto nei confronti dei colleghi del Partito Democratico, e

c'è stato poi questo successo da parte dei colleghi del Nuovo Centrodestra, che hanno fatto togliere il vincolo della fedeltà. È ovvio: loro con la fedeltà sono incompatibili. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*). Sono stati infedeli agli elettori, sono stati infedeli a chi li ha mandati qui. Quindi è chiaro che hanno chiesto di cancellare la fedeltà, perché si sarebbe creato un precedente che avrebbe potuto essere richiamato anche per il loro mandato elettorale. Forse è stato questo, perché poi oggettivamente, in questa legge, si lascia la possibilità di assumere il cognome della persona con cui si contrae un'unione civile, si lasciano tanti aspetti patrimoniali, si lascia la reversibilità e si è detto invece di togliere il vincolo della fedeltà. Come diceva prima il senatore Giovanardi, si tratta di una discussione un po' surreale, ma secondo me il motivo è stato quello: appena alcuni senatori del Nuovo Centrodestra hanno saputo che c'era il vincolo di fedeltà, hanno proposto di cassarlo. Forse ce l'avevano con noi e non hanno capito che si trattava di un'altra questione.

Credo che il confronto continuerà, nel Paese e in Parlamento. La legge andrà alla Camera e vedremo cosa succederà quando si riparerà di adozioni. Noi continueremo la nostra battaglia sulla genitorialità. C'è infatti un altro argomento fasullo, ripreso ieri sera persino da Raffaella Carrà. Perché la cito? Perché è un personaggio nazionalpopolare. Raffaella Carrà ha detto che ci sono dei poveri bambini abbandonati e che è meglio che li prenda una coppia gay. Per ogni bambino orfano ci sono sette domande di adozione da parte di coppie eterosessuali. Il problema casomai è quello di rivedere la legge sulle adozioni ed anche chi gestisce oggi quegli uffici, proveniente dai banchi del Partito Democratico di questo ramo del Parlamento, che gestisce in maniera inefficiente l'attività delle adozioni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Si può dire inefficiente, signora Presidente? Mi limito a questo, per educazione. Allora facciamo una legge per facilitare le adozioni. Tutti questi artisti, migliaia, che firmano i manifesti e che utilizzano questo argomento, in realtà non fanno niente. Sappiate - non ci ascolterete, ma ve lo diremo finché non vi si stureranno le orecchie - che c'è una grande quantità di domande di adozione da parte di coppie eterosessuali, che seguono il principio dell'*imitatio naturae*: l'adozione è riservata alle coppie eterosessuali proprio perché ricreano l'ambiente naturale della nascita. Ci sono molti controlli, che non possono essere cancellati, ma che devono probabilmente essere realizzati con maggiore rapidità. Quindi noi siamo avanti, perché siamo dalla parte giusta, dalla parte della natura e della famiglia.

Credo che con tutto il tempo che voi ci avete negato per discutere questo disegno di legge, adesso questo ci possa essere consentito. Infatti, vari Gruppi parlamentari hanno tenuto insieme una conferenza stampa e io lo sottolineo come un fatto politico: il Gruppo di Forza Italia, il Gruppo della Lega Nord, quello di GAL con Quagliariello e con Mario Mauro, Giovanardi, con la battaglia che ha fatto, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti e altri parlamentari siamo stati uniti anche per assumere delle iniziative a tutela della famiglia alla quale non si dedica lo stesso tempo, la stessa attenzione e la stessa mobilitazione. Ringrazio quindi ancora una volta il popolo del Family Day, che ha richiamato la difesa della famiglia tradizionale e naturale anche in termini fiscali, sociali, di tutela nell'emergenza abitativa. I temi sono tanti e li dovremo seguire maggiormente.

Noi non ci sentiamo sconfitti, ma certamente prevaricati da questo modo di procedere, da questa arroganza, dal voto di fiducia. Dei colleghi hanno già detto che il Governo non c'entra, che il Governo si astiene, ma poi alla fine mette addirittura la fiducia e vi è chi dice che in fondo è una mezza vittoria. Io capisco gli stati di necessità di quanti voteranno la fiducia, ma sapete anche voi che il testo non va bene: è sgrammaticato dal punto di vista giuridico, costituzionale, semina confusioni. Noi non vogliamo alimentare confusione, ma proseguiremo la battaglia sul fronte del diritto e della legalità laica e repubblicana.

Ci sarebbero tante altre cose da dire anche ai papisti a giorni alterni che dicono: ah, "il Papa ha detto...". Il Papa ha detto cose chiarissime, ma noi non siamo qui in nome del Papa, bensì del popolo italiano. Mi chiedo se qualcuno volesse confrontarsi. Ho visto comportarsi da esegeti della Chiesa persone che hanno visto la chiesa per l'ultima volta nel giorno del loro battesimo, perché non hanno scelto loro di andarci ma ce li hanno portati i genitori (che erano un uomo e una donna); poi da quel giorno non hanno più visto una chiesa e citano il Papa e Galantino. Studiate, guardate le cose vere.

Questo però lo faremo in convegni. Questo è il Parlamento laico della Repubblica italiana, dove è un dovere dire no a questo Governo, no a un testo incostituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto superiore «Aeclanum» di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Benvenuti in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

**2081 , 14 , 197 , 239 , 314 , 909 , 1211 , 1231 , 1316 , 1360 , 1745 , 1763 , 2069 e 2084
e della questione di fiducia (ore 12,59)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, carissime colleghe e carissimi colleghi, ci sarebbe molto da dire, come diceva poc'anzi il presidente Gasparri, ma abbiamo cominciato a parlare oggi, quando ormai più nulla si può fare.

Oggi, infatti, signora Presidente, perde il Parlamento; perdo io che ho delle idee, perdono i colleghi che, anche con passione personale e con il loro vissuto, hanno sostenuto la prima stesura del disegno di legge Cirinnà. Perde la democrazia, perché questa discussione ci sarebbe dovuta essere nel momento in cui parlavamo degli emendamenti, nel momento in cui ognuno di noi, orgoglioso delle proprie diversità politiche, poteva esporre ed esprimere le sue posizioni davanti al Paese. Perdono e sono mortificati quelli che sono arrivati in questo Parlamento anche rappresentando delle politiche sociali, come quelle di cui stiamo discutendo adesso, diverse dalle mie idee, ma che si sono esposti personalmente, hanno messo la loro faccia e i loro sentimenti politici e personali nel cercare di mettere quest'Aula nella disponibilità di decidere in maniera democratica qual era il futuro di tante persone.

Perché oggi, signora Presidente, ci si deve vergognare dei propri ancoraggi politici e valoriali? Perché il Governo non consente più a questa Assemblea di essere libera nel confronto democratico? Ognuno di noi sa che in quest'Aula può vincere o perdere, la sua idea può essere vincente o perdente, specialmente su un tema come questo. Io non so se i colleghi lo considerano un tema etico. Io penso che lo sia, perché nel momento in cui ci si confronta su tematiche come queste, spesso - anzi normalmente dovrebbe essere così - ognuno di noi ha un proprio pensiero. Io come tanti colleghi credo che, nonostante la propria appartenenza religiosa, l'avessero individuata come un'opportunità di essere attori laici in alcune scelte. Invece no.

A me sembra, colleghi, lo dico a tutta l'Assemblea, di essere in un casinò truccato, dove noi siamo i polli che arrivano, ma alla fine vince sempre il Governo perché ha truccato la *roulette*. Noi non stiamo giocando una partita pulita, ma una partita truccata.

E c'è un ragionamento politico, signora Presidente, che stavo facendo anche prima: per un certo periodo ho immaginato che l'avvento di Renzi, dalla Leopolda in poi, fosse un cambiamento radicale del quadro politico italiano. Immaginavo che lo fosse per motivazioni politiche e per ricomposizione di un'area politica che, come tutte le aree in questi ultimi venti anni, ha subito mutazioni e cambiamenti. Invece no; mi ricredo pensando che in questo momento non sia rinata un'area politica, con la quale io, con i miei valori, posso confrontarmi, ma sia rinato un qualunquismo pericolosissimo. Infatti, il risultato di questi due, tre giorni tragici dal punto di vista della democrazia è che non c'è una posizione di Governo (che non avrebbe dovuto esserci per dichiarazione stessa del Governo), ma una posizione di sopravvivenza, con un qualunquismo di base che è assurdo.

In sintesi: prima era colpa della Lega Nord, perché gli emendamenti che avevamo presentato erano troppi; poi li abbiamo ritirati, ma non andava bene; poi era colpa del Movimento 5 Stelle, semplicemente perché hanno opposto una questione di principio che hanno sempre avanzato e cioè che i canguri non si fanno. Poi siamo arrivati a circa 500 emendamenti (non ricordo l'esatto totale), ma non andava bene neanche così, perché bisognava mediare. Mediare su cosa? Sulle idee personali dei tanti parlamentari che pensavano di poter esprimere in quest'Aula il proprio voto? Ma allora è cambiato qualcosa, Presidente, perché io registro il cambiamento di un dato politico in quella che innanzitutto non è più una maggioranza politica.

Ho appena letto un'agenzia del collega Barani, il quale sostiene che il Gruppo AL-A fundamentalmente si è scoccato di fare da ruota di scorta ad una maggioranza che non c'è. Ma questa, collega Barani, sarebbe *vis* polemica se mi rivolgessi a lei parlando di un qualsiasi provvedimento, non di un provvedimento con basi etiche così importanti per cui si cerca la ruota di scorta. Non sto dandole della ruota di scorta, ma sto dicendo che è evidente che la stessa maggioranza, e ancor di più lo stesso Partito Democratico, non ha più una linea politica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo vuol dire che siamo governati da una maggioranza in cui il maggior partito non ha una linea politica, non solo, ma che ha bisogno dei suoi voti, di AL-A, di Verdini e di Barani, per mortificare i suoi parlamentari che, con idee diversissime dalle mie, non sono più nemmeno in grado di incidere sul voto parlamentare che viene vietato. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Credo, Presidente, che occorra svolgere una riflessione profonda che è legata a questo provvedimento, a come si fa politica e a cosa vogliamo far fare a questo Parlamento. In due giorni abbiamo votato due fiducie: una sul milleproroghe e stasera, alle 19, voteremo la fiducia su un provvedimento che ha colpito il Paese ed è entrato nelle case, anche attraverso le televisioni. La gente si è domandata: cos'è questa legge? Come impatterà sulla società, sul mio vicino di casa o sul mio amico che magari è omosessuale? Quali saranno le sue aspettative? Ebbene, come si chiude? Rispetto alle aspettative del nostro vicino di casa si mette alla fiducia.

Anche questo è un dato politico. La mia domanda è: per quel poco che conosco io di Parlamento, se è vero che il dato della fiducia è un rapporto propriamente fiduciario e politico tra un Governo e la sua maggioranza, credo che, nel momento in cui si imponga a tanti parlamentari, per non far cadere il Governo, di esprimere un voto politico, vuole dire che non c'è più la maggioranza, perché su un tema come questo è evidente che le sintesi non sono state utili e non sono mai arrivate.

La mortificazione del Parlamento non è semplicemente di quest'Assemblea, che poi oggi, ovviamente, sapendo che quasi più a nulla serve, è mezza vuota, nonostante siano piene le pagine dei giornali. È la sintesi di questa politica, rappresentata da un Governo che vuole far l'asso pigliatutto e che prima afferma di non volersi interessare alla questione, ma che poi cerca la mediazione.

Mettiamola così, signor Presidente: il voto su uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura, a prescindere da cosa uno ne pensi, viene utilizzato per mantenere una maggioranza di Governo per fare altre cose. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Oggi, in questa sede, si sono barattati i diritti delle persone - insisto, a prescindere da cosa uno pensi - per continuare a fare altre cose, che sono le autostrade, gli interessi.

Signora Presidente, mi rivolgo a lei perché so che è sensibile, oltre ad essere un importante esponente del Partito Democratico. Ma io mi domando, quando si fanno quelle riunioni, che io vedo sempre, quasi in diretta televisiva, delle direzioni e delle assemblee: questo è un pezzo di programma o non lo è? Se non è un pezzo di programma, allora è la mediazione al ribasso per gli amici degli amici per fare altre cose; se è un pezzo di programma, forse è il caso di individuare una diversificazione tra la Presidenza del Consiglio e la segreteria di un partito. Se la segreteria di un partito tradisce se stessa, rispetto ai suoi elettori, ai suoi iscritti, ai suoi parlamentari, per far andare avanti la stessa persona come Presidente del Consiglio, c'è un problema politico.

Il problema, però, cara Presidente, è che questa insensibilità si riversa su tutto il Paese. Potrei dire, come hanno detto tanti colleghi, che siamo un po' stanchi di vivere in un Paese in cui tutto cambia o

non cambia a seconda dei mal di pancia del PD. Ma oggi, signora Presidente, mortifichiamo la gente fuori, mortifichiamo i diritti e mortifichiamo un Paese che forse avrebbe bisogno non di finte sensibilità ma di vere verità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, questa, a mio avviso, è una giornata che a molti lascerà l'amaro in bocca, perché in realtà ci sono mezze vittorie e mezze sconfitte, una cosa molto comune, ovviamente, in politica.

Personalmente sono molto preoccupato per la gravità del momento: non riesco ad accettare che il diverso da me non abbia i miei stessi diritti, anche se diverso per il colore della pelle, per la sua fede religiosa, per la sua sessualità.

Le unioni civili sono un'esigenza emersa dalla comunità degli omosessuali sulla scia delle loro esperienze di solitudine, di rigetto e di disprezzo. Discutere di questi temi in termini di vittoria politica o per creare spaccature nel partito avversario lo trovo avvilente e riduttivo rispetto al valore civile di quello che andiamo a legiferare.

Avendo seguito il dibattito iniziato questa mattina in Assemblea, devo affermare che non è stato solamente il Gruppo SEL, del quale rispetto tutti i singoli componenti, che su questo disegno di legge non ha mai avuto ambiguità, ma anche noi di Italia dei valori abbiamo sempre tenuto la barra dritta, senza alcuna ambiguità, perché per noi questa legge è - ed era ancora di più nella versione Cirinnà - un valore aggiunto.

Ho sentito affermare che il problema sono le religioni, che hanno un pensiero unico e che, quindi, una parte politica è condizionata da questo, mentre dall'altra parte abbiamo la coerenza; ma, in questo caso, è la coerenza di «noi contro tutti», sempre, molto più simile alla coerenza di una setta. Certamente non la coerenza contro il canguro, altrimenti vorrebbe dire essersi dimenticati che l'onorevole Toninelli e altri deputati del Movimento 5 Stelle, in data 31 gennaio 2014, avevano presentato in Assemblea alla Camera dei deputati un emendamento premissivo che, approvato, avrebbe fatto decadere la maggior parte degli emendamenti presentati dagli altri Gruppi (quindi un emendamento canguro).

Ma questa discussione mi ha soprattutto riportato indietro nel tempo, agli anni Ottanta, quando l'AIDS iniziò a fare molte vittime tra i giovani della mia generazione. Ricordo i dibattiti televisivi, dove si arrivava ad affermare che la peste degli omosessuali era una giusta punizione per coloro che avevano abitudini sessuali aberranti o comunque diverse da quelle delle persone normali in quanto eterosessuali. Poi le cose ti toccano da vicino, non le vedi più in televisione o nei film, ma colpiscono i tuoi affetti e capisci che non è più una differenza di abitudini sessuali quello che è fondamentale, ma è la perdita di rapporti di amicizia, di persone vere con le quali hai condiviso emozioni, piaceri e delusioni.

La morte di un amico, a cui tieni la mano fino al momento finale e per il quale non puoi fare altro; e non può non farti cambiare prospettiva del modo di vedere una cosa che prima consideravi un'astrazione lontana dal tuo mondo, semplicemente perché credevi che i diversi fossero un'astrazione teorica dei quali si poteva parlare sorseggiando un caffè in un salotto.

Mi sono scontrato con l'indifferenza mostrata verso i diritti degli omosessuali; pensavo che questo disegno di legge avrebbe dato dignità a tanti di quei diversi che hanno attraversato la mia vita, regalandomi così tanta umanità che ha contribuito a rendermi migliore. Avrei potuto essere orgoglioso di poter ricambiare questo dono ricevuto con un altro dono: il diritto di essere considerati uguali.

La sensibilità in questo caso va al di là delle dinamiche dei partiti. Per ora non è andata così, per cui sono deluso, ma tornerò presto con il sorriso perché so che non smetterò mai di lottare per le cose in cui credo, a volte sbagliando, non per calcoli politici, ma per l'amore e la riconoscenza che provo per le tante persone diverse da me che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso.

Infine, da politico so che ognuno di noi ha il potere di cambiare le cose, ma molte volte non lo usiamo; abbassiamo la testa e accettiamo gli ordini di partito o dei capi nella speranza di poter utilizzare questo potere in tempi migliori. Così facendo, spesso ci riduciamo all'impotenza; anzi, sguazziamo

nell'impotenza e da questa non riusciamo più a liberarci, con la conseguente frustrazione. So di essermi liberato di entrambe e ringrazio le persone che mi accompagnano in questo percorso perché ho il potere di difendere i valori nei quali credo, e spero di avere la capacità di realizzarli.

I miei genitori, che hanno vissuto la Resistenza, mi hanno insegnato che bisogna combattere fino alla fine per le proprie idee. *(Applausi dal Gruppo PD e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, oggi è una giornata triste, l'ennesima in cui dovremmo provare vergogna di essere italiani, cittadini di questo Paese e parlamentari, perché stiamo vedendo abortire quello che per più di un anno e mezzo è stato un sogno, un traguardo che sembrava raggiungibile: dotarci di una legge che, come sappiamo tutti, è estremamente necessaria, richiesta, che ci allineerebbe al resto del mondo civile. Ma questo lo diciamo ormai da tanto tempo.

Vorrei soffermarmi su un aspetto che ha colpito tutti rispetto al testo di questo maxi-emendamento, sul quale il Governo per l'ennesima volta vuole affogare la libertà parlamentare imponendo la fiducia: la notoria cancellazione dell'obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali che utilizzeranno l'istituto delle unioni civili, permanendo gli altri due obblighi che sono tipici delle coppie coniugate, quelle eterosessuali: quello della convivenza e della mutua assistenza.

Alla domanda del perché si sia voluto togliere questo obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali, la risposta che io - e non solo io - mi sono dato è che evidentemente questo è stato il prezzo che il PD ha dovuto pagare all'appoggio del Nuovo Centrodestra nell'umiliare e mortificare volutamente lo *status* di omosessuali. Dicendo, infatti, che non c'è obbligo di fedeltà per voi, coppie di uomini e donne che vi unite con le unioni civili, vi incoraggiamo nella vostra promiscuità sessuale: voi siete una coppia che non è stabile, perché tu, omosessuale, oggi stai con Lucio ma domani starai con Alessandro; quindi, non siete una famiglia. È chiaro che questo è il messaggio - ritengo subdolo - che con questa modifica si è voluto dare, al di là della portata normativa, che è minima.

Chiunque abbia esperienza di tribunali sa che l'obbligo di fedeltà come causa di addebito già oggi nei rapporti coniugali è pressoché nulla. C'è allora una precisa volontà ideologica di mortificare e umiliare le coppie omosessuali, i nostri concittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII).*

Questa è una cosa di cui si devono vergognare anche coloro con i quali abbiamo condiviso in Commissione un percorso parlamentare onesto, genuino e sincero e - devo ritenere, a questo punto - ingenuo da parte nostra nel voler difendere quel testo di legge che oggi risulta azzerato.

D'altronde, di questo pregiudizio ideologico antiomosessuale avevamo avuto il sentore nell'evento del Family Day, in quello del Pirellone di Milano illuminato da parte del Presidente di una Regione che, come abbiamo visto, non sapeva che cosa faceva il suo braccio destro, e quando l'organizzatore di quell'incontro, Gandolfini, nella summa ideologica di quell'incontro e di quella manifestazione, ci ha voluto ricordare che il sesso - vado a memoria e spero di citarlo correttamente - non è piacere sessuale ma è il mezzo tramite cui Dio dona la vita.

Quello è l'*incipit* culturale parareligioso, e dico «parareligioso» perché io da ateo voglio credere che le persone religiose o comunque credenti non vogliano sottomettersi a questa subordinazione intellettuale di tipo medioevale. Ma il ragionamento di base è questo. Dio dona la vita; la vita si crea con il sesso, con lo scambio di due gameti (uno maschile e uno femminile), quindi voi omosessuali non siete famiglia, non siete degni di coltivare gli affetti, l'amore, la crescita, l'educazione della prole. Ma neanche tra voi: voi non siete famiglia, non siete tenuti a essere fedeli, perché siete promiscui, voi siete «gentaglia». *(Applausi dal Gruppo M5S e dal senatore Cervellini).* Questo è il messaggio che passerà nel momento in cui la maggioranza di quest'Aula voterà la fiducia a questa schifezza di testo di legge contenuto nel maxi-emendamento, al di là di tutti i rilievi tecnici a cui pure si è fatto riferimento e che lasciano intravedere chiaramente che quel testo di legge sarà demolito e raso al suolo da pronunce di legittimità e di merito della giurisprudenza, anche per la sua astrusa costruzione normativa.

Cosa mi rimane da dire, allora, se non il grande rammarico di non avere potuto, io insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, utilizzare questo voto, che noi non vedevamo l'ora di utilizzare per

dire sì, facciamo passare questo disegno di legge? E invece oggi ci dobbiamo scontrare quotidianamente e scalare la montagna disinformativa. Ancora oggi sui titoli dei giornali o nelle domande che ci vengono rivolte, si parla di «dietrofront del Movimento 5 Stelle», di «questo altolà»; ci viene chiesto: «chi ve l'ha detto? È stata una telefonata di questo o di quello?».

Non c'è stato alcun dietrofront: siamo stati sempre coerenti. Da un anno e mezzo in Commissione giustizia abbiamo votato i testi unici; il testo unico della senatrice Cirinnà era arrivato in Aula con il nostro voto determinante. Noi ne eravamo fieri e non ne facevamo una questione di appartenenza politica né tanto meno di strumento di lotta partitica, di giochini politici. Forse sì, siamo ingenui, forse è questa la nostra colpa, però, scusateci, fessi no. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Perché vogliono farci passare per coloro che hanno tradito un patto, nonostante si sia agito in maniera quanto meno improvvida.

Il punto è stato già richiamato prima di me, ma vorrei tornare sulla pubblicazione del contenuto di sms di un nostro valente collega del Gruppo, il senatore Alberto Airola, che sappiamo con quanto coraggio e generosità si è speso per poter arrivare all'obiettivo. La pubblicazione di quell'sms ancora oggi viene utilizzata quando ci chiedono: «Ma allora è vero che avevate detto sì al maxicanguro ma poi avete cambiato idea?». Con la massima onestà intellettuale, leggendo quell'sms, si legge esattamente l'opposto. L'Assemblea del Gruppo del Movimento 5 Stelle, quando quell'sms è stato spedito, non aveva ancora raggiunto alcuna determinazione. La determinazione che ha raggiunto in merito al maxicanguro è stato di non votarlo per i motivi che ci sono sembrati ancora più chiari dopo, prima ancora della dichiarazione di inammissibilità da parte del presidente Grasso. Perché abbiamo capito che quel maxicanguro, un canguro dinosauro, quell'emendamento premissivo avente carattere normativo - qui tralascio di rispondere a un collega perché vorrei impiegare il mio tempo in maniera più utile alla comprensione - avrebbe messo a rischio l'intero impianto normativo. Infatti, come è stato detto e brillantemente illustrato in un articolo del professor Ciaurro, pubblicato sul sito dell'Associazione italiana costituzionalisti, se un solo voto al singolo articolo, successivo all'approvazione del maxi-emendamento, fosse stato negativo, ci sarebbe stato un contrasto tra l'emendamento premissivo che conteneva l'intero dispositivo normativo e un voto contrario anche contro un articolo.

Pur con tutte le migliori intenzioni, se anche la Lega non avesse ritirato i 4.500 emendamenti, se anche noi avessimo voluto sacrificare (cosa che ci sarebbe costata moltissimo e non l'avremmo fatta) la coerenza di non aderire a strumenti parlamentari che sopprimono il dibattito e la democrazia, se anche avessimo fatto tutto questo e oggi potessimo sottrarci alle accuse strumentali di taluni esponenti del Partito Democratico, sappiamo che avremmo messo a rischio l'intero disegno di legge che sarebbe entrato in un cassetto.

Di cosa parliamo, allora? A me piace citare un *post* di un cittadino, che parla della comunicazione moderna, di cui siamo inevitabilmente vittime e talvolta, forse, anche carnefici, secondo cui «uno dei problemi della comunicazione moderna e dei media è che essi inducono una sorta di memoria selettiva e a breve termine nel pubblico. Le cose si ricordano solo se i media continuano a parlarne, sennò si dimenticano». Questo lo sappiamo bene ed ecco perché è necessario che la macchina propagandistica avversaria continui a dirci «Perché avete fatto dietrofront? È colpa vostra, è la solita colpa dei grillini». Continua il *post*: «Se un avvenimento non viene più menzionato dai media è destinato all'irrilevanza. Le notizie sono le cose che si dicono, ma anche quelle che non si dicono» e così via. Dopodiché egli posta un articolo del quotidiano «la Repubblica» - si badi: non del *blog* di Beppe Grillo - del 27 gennaio 2016, in cui si dava conto dell'accordo raggiunto tra la Lega e il Partito Democratico in cui i due Gruppi politici avrebbero convenuto il ritiro del 90 per cento degli emendamenti da parte della Lega mentre da parte del Partito Democratico, a conferma del raggiunto accordo, arrivavano le dichiarazioni dei senatori del PD Andrea Marcucci - guarda un po'! - e Laura Cantini, che avevano presentato la norma canguro, in cui si diceva: «Prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno assunto dai Presidenti di Lega e Forza Italia di far decadere almeno il 90 per cento degli emendamenti sottoscritti. L'obiettivo era garantire discussione vera sul disegno di legge Cirinnà, senza

ostruzionismi. Obiettivo raggiunto...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Buccarella.

BUCCARELLA (M5S). ...e quindi ritiriamo il maxicanguro».

Allora la narrazione renziana e di chi è disposto a sacrificare la propria dignità, che continua ancora oggi a volerci additare come responsabili, va respinta al mittente con la massima determinazione. Volessimo addentrarci ancora nell'uso, francamente antipatico, della rivelazione delle comunicazioni private, che nella normalità dei rapporti parlamentari ci sono tra colleghi, soprattutto tra quelli che condividono sinceramente un obiettivo comune, sarebbe il caso di chiedere se è per caso partito qualche sms, da parte di un membro del Gruppo del Partito Democratico, in cui si attesta con data certa, ben prima che in Assemblea la Lega ritirasse i suoi 4.500 emendamenti, che si conosceva la decisione del Movimento 5 Stelle di non votare il maxicanguro. Non voglio scendere al livello di pubblicare gli sms, perché è una pratica che distorcerebbe l'attività politica: ne sono convinto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Se però quell'sms è stato inviato, se si volesse pubblicare anche quello, o magari riferirlo ai propri capi di partito, potremmo avere un dibattito più trasparente, più chiaro e più bello. Oggi avremmo potuto festeggiare con un sorriso e con soddisfazione il fatto che tanti nostri concittadini possano raggiungere le condizioni minime di vivibilità in un Paese civile...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Buccarella.

BUCCARELLA (M5S). ...ma siamo costretti ancora una volta a turarci il naso e vedere anche colleghi che rispettiamo chinare la testa e rinunciare ai loro valori fondanti, almeno a quelli dichiarati. Arrivederci! *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e del senatore Candiani. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (Misto-AEcT). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo oggi è un momento triste, è una fase molto triste, anche per le persone LGBT: ho provato a immedesimarmi in loro. Mi pare che il testo, su cui il Senato - non noi - sta andando ad approvare la fiducia, rimarchi il punto che, primo tra tutti, doveva essere superato da questa legge, ovvero che i cittadini italiani LGBT sono altra cosa, sono meno degli altri. All'interno di questo Parlamento è rappresentata - in modo anche piuttosto chiaro in alcuni casi - quella parte d'Italia che picchia gli omosessuali e che mobbizza le lesbiche. Si è mostrata anche in taluni interventi, francamente beceri ed insopportabili, di alcuni colleghi di centrodestra. Mai come oggi mi sento orgoglioso di essere lontano da quel modo di pensare. L'impostazione per cui le persone che hanno caratteristiche e orientamenti differenti da quelli della maggioranza debbano essere messi in un angolo è un atteggiamento primitivo nel senso peggiore del termine e non c'entra, nella maggiore parte dei casi, con le religioni; c'entra con un'accezione tradizionale della cultura che tende a identificarsi con la religione, ma solo per trarne legittimazione. Nella maggior parte dei casi, l'associarsi ad una maggioranza serve a coprire le proprie insicurezze. E, purtroppo, in questo ambito ciò avviene in misura rilevante. Quindi, immedesimandomi con i miei concittadini LGBT, oggi mi sento triste e umiliato.

Per quanto riguarda l'analisi politica di questa vicenda, non posso non registrare due cose. Innanzitutto il Partito Democratico si è presentato spaccato a questo appuntamento. Il Partito Democratico dovrebbe rappresentare l'Italia progressiva, quantomeno nel suo modo di presentarsi. Di fronte a questo appuntamento invece si è presentato fortemente spaccato, tanto da aver bisogno dei voti del Movimento 5 Stelle perché passasse il testo della legge Cirinnà nella sua formulazione primaria. Il Movimento 5 Stelle non c'è stato. Attenzione! Io so che la stragrande maggioranza del Gruppo parlamentare del Senato del Movimento 5 Stelle è favorevole alla legge nella formulazione della senatrice Cirinnà; so però anche - e lo so direttamente, per un vissuto personale - che il Gruppo parlamentare del Senato del Movimento 5 Stelle non è autonomo, ma dipende da un centro decisionale diverso da sé, di cui i parlamentari sono portavoce. Non è la rete; lo dico a scanso di equivoci perché la rete si era espressa su questo argomento. Sono il signor Casaleggio e il signor Grillo che dispongono, e loro sono costretti a obbedire. *(Commenti dei senatori Airola e Bottici)*. A me questo spiace perché in

molti di quei colleghi riconosco una profonda onestà intellettuale e attenzione a questo problema. Il punto è che quella organizzazione non è costruita né per governare né per fare politica, ma solo ed esclusivamente per raccogliere consenso. Poi, cosa debba fare di questo consenso non è dato saperlo. (*Applausi dei senatori Fucksia e Romani Maurizio*). Non si sa se ha una funzione meramente congelante. Alla fine, l'alleato più importante del Partito Democratico in queste Aule del Parlamento è il Movimento 5 Stelle perché, con la sua attività, congela la situazione attuale e impedisce un'evoluzione politica della realtà italiana. Era successo tre anni fa con il tentativo dell'onorevole Bersani di formare un Governo e si è ripetuto oggi, riproponendo un Movimento 5 Stelle eterodiretto e drammaticamente dannoso per la società italiana. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Collina*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENTO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, devo registrare con rammarico quanto avvenuto in questo Parlamento. Il Partito Democratico ha deciso sin dall'inizio che non si doveva discutere questo disegno di legge e non ha voluto mai confrontarsi sulla possibilità di fare delle correzioni.

Ma anche le correzioni accolte non sono state capite dal Partito democratico. In particolare, la prova evidente di quanto sto dicendo è la piena affidabilità del Movimento 5 Stelle, che per ben quattro volte ha sostenuto le varie formulazioni dei testi Cirinnà in Commissione. E aveva deciso di sostenerlo anche in Aula, se non fosse stato tentato un colpo di mano per impedire la discussione; un colpo di mano che significava la negazione dello stesso Parlamento, con un emendamento canguro che non aveva neanche una sua efficacia precettiva.

Ed ecco la prova di quanto vado dicendo. Signor Sottosegretario, avete degli uffici legislativi attenti. Avete dei grandi giuristi. Mi meraviglia perciò che, avendo accettato la mia proposta di chiamarle formazioni sociali e d'inquadrarle nell'articolo 2, non avete capito cosa siano le formazioni sociali. Proprio il Partito Democratico non ha capito cosa significa formazione sociale.

E poiché, probabilmente, non sono stato bravo a far capire quale era la formazione sociale, vorrei ricordare al Sottosegretario la sentenza n. 2400 del 2015 della Corte di cassazione. «Il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall'inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di tali relazioni nell'alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana. Da tale riconoscimento sorge l'esigenza di un trattamento omogeneo di tutte le situazioni che presentano un *deficit* od un'assenza di tutela dei diritti dei componenti l'unione, derivante dalla mancanza di uno statuto protettivo delle relazioni diverse da quelle matrimoniali nel nostro ordinamento».

Per tale ragione avevo presentato un disegno di legge, e anche emendamenti, perché la disciplina che dovevamo individuare fosse riservata sia agli omosessuali che agli eterosessuali. È poi sbagliata la definizione omosessuali. Sono persone dello stesso sesso. Il Presidente del Consiglio probabilmente non ne è stato informato, perché in una sua dichiarazione di qualche settimana fa ha esplicitamente affermato che vanno trattate nello stesso modo le coppie non sposate. C'è questo equivoco. Non si riesce a capire quale sia la vostra posizione. Pertanto, l'incapacità di rispondere o di rendersi conto di cosa siano le formazioni sociali vi ha portato a discutere con il Nuovo Centrodestra sull'obbligo di fedeltà. Tolto o lasciato non cambiava nulla perché questa legge, così come è scritta, si presta a essere sfruttata da una serie di persone.

Non è scritto da alcuna parte che devono essere omosessuali. E solo scritto: persone dello stesso sesso. Pertanto, il sottosegretario Pizzetti e il vice ministro Migliore possono benissimo sottoscrivere una unione civile. E avranno diritto alla pensione di reversibilità, alla successione legittima e a tutte le altre belle conseguenze di questo provvedimento. Non sta scritto da alcuna parte, questo rapporto non è qualificato.

Nel mio testo si qualificava come stabile convivenza basata su vincoli affettivi, con doveri di solidarietà ed assistenza morale e materiale. Nel vostro testo ciò non è previsto. Si tratta di un testo neutro sotto questo profilo.

A differenza di quanto ho letto nel pronunciamento della Corte di cassazione, voi avete tentato di modellarlo sull'istituto del matrimonio, arrivando anche a delle situazioni abbastanza folli, come l'intervento del pubblico ministero per la valutazione delle nullità delle unioni civili, come se si trattasse di un istituto di diritto pubblico come quello del matrimonio (non lo è). L'emendamento del senatore Lumia ha copiato quanto è scritto nel codice civile sul matrimonio. Improvvisamente, mentre si parla di altro, si prevede che «L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza». Ma non sta scritto da alcuna parte che si tratta non di un'assenza temporanea o di qualche settimana. Stiamo parlando di un istituto giuridico quale l'assenza dichiarata dopo due anni.

Passo a un'altra disposizione. Credo che il sottosegretario Pizzetti non abbia responsabilità. Il comma 8 prevede che «La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte». Si ricopia l'articolo 124 del codice civile, che legittima il coniuge ad impugnare eventualmente il matrimonio tenuto nascosto da colui che ha sposato e giustamente abilita solo quel coniuge senza limiti di tempo. In questo caso si parla, invece, della parte dell'unione civile che impugna il matrimonio. Si stabilisce che «Se si oppone la nullità della prima unione civile (come se ci fossero già due unioni civili), tale questione deve essere preventivamente giudicata».

Ci sono tutti gli emendamenti del senatore Lumia, e vi prego di leggerli. Essi non sono altro che la trasposizione alla lettera e all'articolo del codice civile nel contenuto di quell'articolo, come se questo bastasse a rendere diverso l'istituto rispetto al matrimonio. Sono identici: basta leggerli e metterli a confronto.

Signor Sottosegretario, al comma 19 avete fatto una cosa corretta per le convivenze di fatto, collocando l'obbligo alimentare nei confronti di chi versa in stato di bisogno al quinto posto, cioè dopo il suocero e la suocera. Quale collocazione avete dato all'unione civile? Non si sa. Avete scritto che si applicano le disposizioni del titolo XIII del codice civile. Non devo insegnarvi, in quanto sapete benissimo che l'obbligo di prestare gli alimenti è determinato da un ordine prestabilito dalla legge. Qual è la collocazione della parte dell'unione civile? Mettiamo che io sia ancora giudice e dovessi interpretare questa norma, come la interpreterei? Utilizzando ciò che avete scritto per le unioni di fatto, o attribuendo tale obbligo al coniuge senza alcuna indicazione da parte vostra?

Vado avanti. Al comma 20 si legge che le disposizioni di cui al periodo precedente sulle adozioni non si applicano alle norme del codice civile, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti. Che cosa significa? Siamo ritornati al fascismo e all'obbligo di uniformità e conformità dell'interpretazione della giurisprudenza? Ma nemmeno è così. Per chi non lo sapesse devo qui ricordarlo: a proposito delle sentenze dei tribunali che hanno applicato la lettera *d*) relative ad ipotesi di casi particolari, la Corte di cassazione nel 2013 ha detto che tale ipotesi non si può applicare. Imparate, leggete: non si può applicare perché riguarda la sussistenza di coppie che possono adottare. Quella è l'impossibilità di affidamento preadottivo.

Pertanto, anche il Governo dovrebbe avere una forte capacità di valutazione, grazie ai suoi uffici legislativi: mi trovo di fronte un testo che non solo si presta alle interpretazioni più svariate ma presenta errori madornali. Se devo rispettare le sentenze, come qui volutamente e nascostamente volete dire, quali sentenze devo rispettare? Quelle di un giudice qualsiasi di merito o quelle della Corte di cassazione? Lo chiedo ma so di non ricevere risposta.

Applicate la separazione e il divorzio, ma poi introducete un istituto del tutto nuovo. Per ipotesi, se fossi parte di una unione civile e volessi scioglierla, dovrei andare davanti all'ufficiale di stato civile a dire che voglio sciogliere l'unione civile. Lo dico: non sta scritto nulla, signor Sottosegretario. Dove verrà registrata, dove verrà conservata questa mia dichiarazione? Essa, infatti, ha una sua rilevanza specifica ai fini della legittimità della proposizione della domanda di divorzio che, nel rigo successivo, dite che potrà essere proposta dopo tre mesi. Quindi, io devo fare la dichiarazione e poi la domanda. Ma qualsiasi testo di diritto pubblico spiega che è libero sia l'accesso che l'abbandono della formazione sociale. Pertanto, nel momento in cui voi aveste veramente voluto affermare la validità di un rapporto

basato sull'amore e sull'affetto e sulla reciproca solidarietà, lasciando alle parti, nel momento in cui il rapporto si rompeva, la possibilità di andare via, bastava non inquadralo nello stato civile ma in un registro *ad hoc* di unioni civili presso l'anagrafe. Allora sì che avreste potuto fare una cosa seria, e invece avete introdotto un atto di stato civile senza toccare gli articoli del codice civile che parlano di tassatività degli atti di stato civile. Quindi vi siete ingarbugliati e avete dovuto far ricorso alla separazione e al divorzio, che non erano necessari, per sciogliere quell'unione ove non costituita con atto di stato civile.

E poi ancora una chicca al comma 26 e 27: voi sapete che con la legge di modifica del sesso vi è una norma che stabilisce il divorzio cosiddetto imposto. Il giudice decide sulla modifica del sesso di un soggetto e, contestualmente, dichiara sciolto il matrimonio. Se lo dimenticasse, automaticamente l'ufficiale di stato civile determinerebbe lo scioglimento del matrimonio. Al comma successivo si legge: «alla ratificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestata la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti...». Signor Sottosegretario, dove hanno manifestato questa volontà? Non sono parti del processo di identificazione del sesso, non hanno alcuna incidenza, non sono chiamati a rendere una dichiarazione. La sentenza della Corte costituzionale ha detto che bisognava soltanto esprimere una volontà in tal senso e quindi bastava una domanda, un'istanza. Invece voi dite che si instaura automaticamente, ma sul presupposto di una volontà che dovrebbe essere espressa e non si dice dove, né è ricavabile dal sistema. Non parliamo poi della genericità della delega, del limite temporale di due anni e delle correzioni possibili da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; lasciamo stare.

Signora Presidente, su questo punto invece le chiedo di intervenire, con i suoi poteri. Al comma 45 si dice: «Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto». Bene, io avevo già previsto questa ipotesi per le unioni civili; se c'erano le condizioni, i contraenti di unioni civili dovevano essere inseriti nelle liste per l'assegnazione di alloggi familiari. Lo sa, signora Presidente, che su questo mio emendamento all'articolo 3 c'è stato un parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione? Tant'è vero che ho presentato un testo 2. Tuttavia, mentre la mia previsione riguardava solo le unioni civili, quindi riguardava un numero di gran lunga più ristretto di persone, per le convivenze di fatto (qui parliamo di milioni di coppie) non c'è stata alcuna valutazione contraria. Probabilmente, a questo punto, devo pensare che le valutazioni della Commissione bilancio siano basate sulla lettura del nome del proponente, a seconda se questo appartenga alla maggioranza o all'opposizione. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Non devo insegnare a lei, signora Presidente, che il contratto è una manifestazione di volontà per regolare ed estinguere dei rapporti giuridici patrimoniali. Ecco perché avevo parlato, nel mio testo, di "patto di convivenza"; non perché volevo essere bravo a trovare un altro termine, ma perché non si tratta di un contratto. Al massimo esso disciplina i rapporti tra le parti, in questo caso, ma non c'è alcun rapporto patrimoniale con effetti giuridici.

Vi rendete conto che è un testo che presenta sbavature continue ed è in contrasto con la Carta costituzionale e con le norme dei codici? Noi dovremmo votare un testo di questo tipo? Sa, signora Presidente, cosa verrebbe voglia di fare? Verrebbe voglia di andar via da quest'Aula e di non votare; ma credo che non lo farò, semplicemente per rispetto dell'istituzione. Voi avete messo ciascuno di noi nelle condizioni di andarsene, perché non riuscite a dialogare e non riuscite a dire una sola cosa in senso alternativo; quando la dite, la dite sbagliata. Ieri, il senatore Falanga ha parlato dell'articolo 3 al contrario di quanto descrive, al punto tale che ho dovuto leggere oggi la sentenza della Corte di cassazione. Riuscite ad avere la capacità di ammettere che qualcosa non va bene e di discuterne insieme?

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ho finito.

Signora Presidente, la mia rabbia sa da cosa deriva? Non tanto dalla vostra volontà di non dialogare,

ma esclusivamente dal fatto di non aver potuto contribuire a realizzare una vera legge di garanzia dei diritti civili in questo Paese, come speravo di fare da trent'anni a questa parte. Invece mi devo accontentare di una situazione che sarà non solo kafkiana, ma che ridurrà i diritti che si potevano conseguire, forse anche minori riducendoli rispetto alle situazioni attuali. *(Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Solo una precisazione su quanto ha detto, senatore Caliendo. Come lei sa, sulle partite economiche la 5ª Commissione si è già espressa.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, oggi avrebbe dovuto essere una giornata ben diversa, avrebbe potuto essere una giornata di festa, ma non solo per una comunità, per una minoranza, non solo per gli omosessuali, che avrebbero dovuto vedere finalmente riconosciuti dei diritti civili fondamentali, peraltro attesi da trent'anni; avrebbe dovuto essere una giornata di festa per tutti i cittadini italiani, perché i diritti sono di tutti. Invece, siamo qui a licenziare un provvedimento segnato dal marchio dell'infamia e del trasformismo.

Mi dispiace ma non trovo altri termini per definire un provvedimento che avrebbe avuto tutti i numeri in Senato per essere approvato nella sua interezza, ma che invece viene approvato monco per un mero calcolo di spiccia convenienza politica, legata certo alla stabilità di Governo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 13,51)

(Segue CAPPELLETTI). Il Governo pone la fiducia su un provvedimento così importante per evitare che il Senato voti una legge che condivide, perché i numeri c'erano tutti. Mi si dirà che è legittimo che la maggioranza faccia ciò che vuole. È vero, ma non deve però creare legittime attese ed aspettative in milioni di persone, non dopo che Renzi, ma anche Scalfarotto, anche Lo Giudice, anche la senatrice Cirinnà hanno dichiarato che il Partito Democratico sui diritti non avrebbe guardato in faccia a nessuno, non dopo aver assicurato che il Governo su questo provvedimento sarebbe dovuto stare fuori, non avrebbe dovuto mettere bocca. Lo avete detto voi, lo avete dichiarato voi cento volte. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Abbiamo visto come il Governo non mette bocca su questo provvedimento! Mentivate sapendo di mentire. Il risultato dell'accordo di maggioranza - guarda caso, sarà una coincidenza - arriva proprio dopo le nomine che vedono figure del Nuovo Centrodestra in ruoli chiave nelle istituzioni.

Questo provvedimento non è solo un compromesso al ribasso; avete voluto addirittura umiliare la comunità omosessuale del nostro Paese, togliendo il vincolo della fedeltà. Oggi si grida forte nel Paese che le unioni civili sono unioni di serie B; che una coppia omosessuale che condivide un progetto di vita assieme è e rimane qualcosa di profondamente diverso dal punto di vista etico da una coppia eterosessuale, che però condivide esattamente lo stesso progetto. In questo modo alimentate l'omofobia strisciante nel nostro Paese; omofobia da cui voi stessi del Partito Democratico siete stati contagiati dai vostri alleati di Governo.

Vi vergognate talmente tanto di questo provvedimento che avete dovuto inventarvi, forse per proteggervi dai lanci di ortaggi dei vostri elettori, che la responsabilità sia del Movimento 5 Stelle, perché si è rifiutato di votare un vostro emendamento truffa, incostituzionale e inammissibile, quindi non votabile. È esattamente come nella favola del lupo: Zanda si abbeverava a monte del ruscello e accusa l'agnello d'intorbidire l'acqua.

Concludendo, nonostante tutto mi sforzo di trovare un aspetto vagamente positivo in questo provvedimento. Il 17 febbraio la senatrice Cirinnà ha dichiarato che, se la legge fosse stata cambiata e fosse diventata una schifezza, avrebbe tolto la firma e lasciato la politica. Bene, che lo faccia *(Applausi dal Gruppo M5S)*, così quanto meno avremo una conseguenza positiva (probabilmente l'unica) all'approvazione del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, registriamo oggi il triste epilogo di un disegno di legge che doveva essere la sintesi delle diverse proposte depositate dall'inizio della legislatura. Così era stato

rappresentato. Questo disegno, sulla scia delle discussioni avviate nel corso delle legislature precedenti, avrebbe dovuto, quindi, rappresentare la soluzione a un problema mai definito, con il quale si erano confrontate diverse maggioranze, coniando le formule più fantasiose (PACS, Di.Do.Re., DICO).

Per portare a casa questo risultato e giungere all'approvazione del disegno di legge Cirinnà, gli strateghi del Partito Democratico avevano studiato un piano apparentemente perfetto. Innanzitutto si sarebbe concessa la piena libertà di coscienza ai singoli parlamentari; poi, se questa libertà avesse potuto mettere a rischio il risultato finale, con le prevedibili defezioni dei cosiddetti cattodem, annunciate ma chissà se mai realmente praticate, e dei neocentristi di destra, la messa in sicurezza dell'approvazione sarebbe avvenuta con il soccorso dei senatori del Movimento 5 Stelle, siglato e ribadito, come abbiamo visto negli scorsi giorni, nei diversi sms in circolazione.

Il piano era o sembrava perfetto; purtroppo per il Partito Democratico e per Renzi questa strategia è fallita prima ancora di essere avviata, per il cortocircuito - che era prevedibile in realtà - nel rapporto con il Movimento 5 Stelle. A questo punto la maggioranza, temendo la prova dell'Aula, ha iniziato una lunga melina per cercare di rimettere insieme i vari pezzi. È sceso in campo il *Premier*, che, con uno dei suoi proverbiali rovesciamenti di fronte, ha preannunciato il maxiemendamento e addirittura il voto di fiducia. La libertà di coscienza, annunciata inizialmente, è stata subito accantonata e i senatori della maggioranza hanno dovuto comprendere che lo spazio del loro libero arbitrio si era esaurito e davanti non c'era altro scenario che quello dei bravi soldatini, esecutori materiali di ordini imposti dall'alto.

Questo è il riassunto, molto prosaico, delle ultime settimane; questi i motivi della triste fine del tanto pubblicizzato disegno di legge Cirinnà, trasfuso nel più bizantino e illeggibile dei maxiemendamenti.

Per realizzare tutto ciò si è peraltro creato questo inquietante precedente, alla stregua del quale il Governo, in futuro, su ogni disegno di legge di iniziativa parlamentare, su cui non si troverà una piena condivisione della maggioranza, potrà entrare a gamba tesa e, pur senza alcun passaggio in Commissione e senza alcun emendamento approvato magari nel corso dell'*iter* in Commissione, depositare un maxiemendamento al fine di strozzare e annientare la benché minima dialettica parlamentare.

Nel caso delle unioni civili, il Governo, per giustificare la paternità del maxiemendamento, ha addirittura sostenuto che il suo oggetto faceva parte di un programma di Governo, i cui contenuti, però, nessuno di noi in quest'Aula ha mai conosciuto.

Sul maxiemendamento, nella sua sostanza, abbiamo già sentito diversi rilievi critici. Mi limito solo a far rilevare che, innanzitutto, lo stralcio dell'articolo 5 non risolve il problema della *stepchild adoption*. Ciò a maggior ragione se si considera la singolare enunciazione contenuta nell'ultimo periodo del comma 20. In esso si legge letteralmente: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». In particolare, la riflessione deve essere incentrata su quel «consentito». Tale affermazione, apparentemente inutile, serve a ribadire quanto dottrina e giurisprudenza affermano da più parti, cioè l'utilizzabilità dell'articolo 44 della legge n.184 del 1983, che consente pienamente l'adozione del figliastro. Detta norma, come sappiamo, pensata per vedove o vedovi con figli che poi si fossero risposati, oggi viene utilizzata, secondo diverse sentenze citate in quest'Aula, anche per le coppie omosessuali.

Quindi, come fanno oggi i colleghi cosiddetti cattodem e di NCD a cantare vittoria? Essi non registrano che un grigio pareggio in casa. Se avessero voluto scongiurare davvero il triste fenomeno dell'utero in affitto, avrebbero dovuto pretendere un'integrale riscrittura dell'articolo 5, nel quale si sarebbe dovuto prevedere una diversa fattispecie rispetto a quella dell'articolo 44 della citata legge n. 184, che consente quelle sentenze di merito più volte richiamate, per arrivare a norme più cogenti e restrittive per chi, furbescamente, realizza la pratica dell'utero in affitto.

Ma così non è stato e, quindi, per cattodem ed NCD si registra una piena sconfitta. Tale risultato è ancora più negativo se si fa riferimento a tutta la parte del maxiemendamento in cui le unioni civili sono pienamente equiparate al matrimonio.

Lo *status* di coniuge, all'esito del maxiemendamento, è ormai del tutto assimilabile a quello delle parti delle unioni civili. Questo, dunque, è il capolavoro di Renzi; questa è la Caporetto dei senatori cattolici della maggioranza. Resta per noi, che dal primo momento avevamo avversato l'approvazione del disegno di legge Cirinnà nella sua ambigua e confusa stesura, la soddisfazione che il risultato politico colto oggi dal *Premier* e dai suoi sodali è ben poca cosa ove si consideri che, dopo il voto di fiducia, la Sinistra del PD continuerà ad essere frustrata; le associazioni omosessuali resteranno insoddisfatte per tutte le promesse che avevano ricevuto negli scorsi mesi e i cattolici più moderati comprenderanno l'ennesimo tranello ordito da Renzi.

Noi, che di tutti questi tatticismi siamo digiuni, continueremo a sostenere la nostra avversione a questo maxiemendamento e la nostra piena distanza da questo modo bieco di fare politica nelle Aule parlamentari. (*Applausi dal Gruppo CoR. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSLA (*Misto*). Signor Presidente, questo dibattito ha messo in luce quel rapporto difficile, e spesso conflittuale - ma in questo caso, secondo me, molto corrispondente - tra politica e società. La società, infatti, non è qualcosa di avulso dalla politica: chi viene in politica, chi decide di portare la propria voce e di rappresentare la democrazia, fa parte di quella società.

Il dibattito cui abbiamo assistito in Assemblea, è stato oggetto di tanta partecipazione da parte dei cittadini, tant'è che tutti noi abbiamo ricevuto - immagino - fiumi di *mail* a favore o contro il disegno di legge Cirinnà, a dimostrazione che forse la chiarezza, il percorso e l'evoluzione sociale rispetto a questi termini non erano ancora del tutto compiuti. In questo, forse, ne esce vincente proprio la logica del compromesso, anche politico, che prende atto che forse quella chiarezza che era stata data per certa all'inizio poi di fatto non c'era. È molto facile, infatti, sbandierare certezze senza la consapevolezza di quello che c'è dietro, di quello che si va a dire. È anche importante, secondo me, partire dai diritti, che sono qualcosa di diverso rispetto ai desideri.

Shopenhauer diceva che la felicità è liberazione dai desideri, dalla *noluntas*, perché noi nei nostri desideri proiettiamo questa nostra volontà infinita di realizzazione, ma siamo di fatto poi frustrati di fronte alla consapevolezza che siamo esseri finiti e limitati. Quindi, la politica che cosa deve fare? Deve interpretare la società, avere visione, ma dove qualcosa nella società non c'è, non può inventare.

La politica deve dare soluzione ai problemi che la società presenta. Quando ascolta e risponde a questi problemi compie la sua funzione nel modo più etico e corretto; quando invece ascolta se stessa, quando fa gioco di se stessa, quando diventa autoreferenziale, la politica non fa il suo dovere, non ascolta il popolo coerentemente.

Affrontare a parte il tema delle adozioni, che verrà discusso in un prossimo disegno di legge, a mio avviso, è un modo giusto di partire. Bisogna partire dai diritti, che devono essere salvaguardati sempre e devono avere un solo limite: il limite, nella difesa di un diritto, è il conflitto con i diritti di altri, un po' come la libertà.

In questo dibattito parlamentare è stata data una lezione anche al Movimento 5 Stelle, che ha dimostrato per l'ennesima volta di essere contraddittorio, confuso e politicamente irrilevante, perché non regge la difesa della coerenza rispetto all'emendamento premissivo, quando è stato ricordato l'emendamento Toninelli sull'*Italicum*. Non si capisce, quindi, perché un emendamento premissivo va bene se lo presenta il Movimento 5 Stelle e non va bene se lo presenta qualcun altro. Hanno dimostrato di non conoscere la differenza tra la teoria, la concretezza, e la pratica. Se si voleva rispondere, se erano così convinti, avrebbero dovuto dare ascolto a chi, come il senatore Airola, aveva seguito il provvedimento con attenzione e si era impegnato, ma di fatto è arrivato un ordine dall'alto, che ha costretto tutti a rivedere e a dare due o tre versioni delle cose, dimostrandosi di fatto inaffidabili. Addirittura hanno dato modo di spiegare quello che era accaduto in Senato e le dinamiche tra la senatrice Cirinnà, il senatore Airola e altri, a una persona che non ha messo mai neanche piede in questo Senato. Questa è la contraddizione dei 5 Stelle e sono contenta di posizionarmi nel modo più distante e in contrapposizione ai miei ex colleghi, che parlano di metodo e non ne hanno, che parlano di democrazia e trasparenza e non ne hanno neanche all'interno di loro stessi, che parlano di regole che

non rispettano e usano alla bisogna, a seconda delle circostanze, delle esigenze e dei comodi, che fanno della retorica e dicono che siamo ultimi in Europa, che hanno già capito tutto, ma che non propongono nulla di diverso.

Ci sono dissidi irrisolti, conflitti psicolabili, alimentati anche da situazioni limite. Si è arrivati addirittura ad espellere un attivista, fidanzato e compagno di una senatrice, e costringere la senatrice ad essere ancora più talebana. Sono situazioni psicolabili, da disadattati, come spesso Grillo li appella e li apostrofa scherzosamente, ma, come si suol dire, "scherzando si dice la verità". Quindi, nessuna coerenza, nessuna affidabilità. Non si può dire una volta che si vuole essere presenti per discutere ai tavoli e la volta dopo deridere i propri interlocutori, per poi cambiare nuovamente idea e dire che si vuole discutere. Una volta ci si vuole sedere al tavolo e una volta non ci si vuole sedere. Così si gioca e non si rispetta un mandato: il Movimento 5 Stelle dovrebbe capire che non è qui per fare giochetti o per gestire situazioni di potere, ma per rispondere a cittadini che hanno tanti problemi e aspettano dalla politica almeno coerenza e maturità, quella che loro non hanno e non avranno per parecchio tempo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calderoli. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, devo innanzitutto esprimere la mia perplessità e il mio stupore per la situazione in cui ci troviamo a discutere un disegno di legge, che era descritto e definito come la svolta della vita e su cui, tra l'altro, il Governo arriva a mettere la fiducia. Tutti i colleghi, ovviamente, rientreranno in Aula per farsi vedere durante la diretta televisiva. Peccato che, in questo momento, in Aula siamo 25 persone - è bene che chi nel momento della digestione ha il coraggio di ascoltare il dibattito del Senato lo sappia - e tra queste è largamente prevalente la minoranza. Visto che la maggioranza è quella che esprime la fiducia, diciamo anche i numeri specifici di questa maggioranza. Iniziamo dai presenti della componente neoassunta in maggioranza, ovvero il Gruppo AL-A, che sono zero. Di questo Gruppo non c'è nessuno. Le forze politiche delle autonomie sono presenti con un rappresentante e sono dunque largamente rappresentate rispetto ai Gruppi che contano zero presenze. Il PD è presente in massa, perché abbiamo sette persone, più il sottosegretario Pizzetti. Del Nuovo Centrodestra, che ha fatto delle unioni civili la battaglia della vita, non c'è assolutamente nessuno. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Quagliariello*). Caro Angelino, d'ora in poi ti chiamerò caro diavolino, perché non ci siete né tu, né alcuno dei tuoi colleghi. Manca, onestamente, l'aspirante relatrice del provvedimento; manca il Presidente della Commissione che avrebbe dovuto esserci, e non so se c'è qualche vice o qualche ruota di scorta, o come la si vuol chiamare.

Però, signora Presidente, ciò che ho visto oggi, leggendo i giornali, mi è sembrato un film diverso rispetto a quello visto nei giorni scorsi. Non voglio dire, perché l'argomento non me lo consente, che siamo passati da un film a luci rosse a «Via col vento», con Alfano e Renzi che fanno Rossella O'Hara e il faccendiere Butler; però oggi leggo sui giornali che ha vinto Renzi ed ha vinto Alfano, e qui le cose non mi tornano più. C'è qualcosa che non torna, perché io ero convinto che Renzi, o perlomeno il suo partito, fosse a favore della legge Cirinnà e, in particolar modo, sentivo esponenti di Governo, anche il sottosegretario Pizzetti domenica, dire: non si rinuncerà mai alla *stepchild adoption*. Però hanno vinto. Alfano era completamente contrario ed ha vinto anche lui.

Io credo che in generale abbiamo perso tutti e due, perché, comunque la si guardi, dovrei usare un'espressione volgare per definire il risultato che ha determinato questa legge: un risultato che solitamente uno vede in bagno prima di schiacciare il bottone. Purtroppo quello è il risultato finale che hanno ottenuto. Lo dico perché sono venuto in quest'Aula cercando di capire, da non giurista, se si parlava di unioni civili oppure di matrimonio gay. Ho fatto cinque domande semplici: come si fa l'unione civile? Con la stessa procedura del matrimonio civile. Come la si scioglie? Con la stessa procedura del matrimonio civile. Quali sono le cause ostative? Le stesse del matrimonio civile. Quali sono i diritti successori o previdenziali? Gli stessi del matrimonio civile. Diritti e doveri? Quelli del coniuge o meglio i sinonimi, quindi la moglie e il marito.

Quindi, quando ho visto la felicità di Alfano e ho visto che brindava al fatto che c'era un emendamento che metteva a posto tutte le cose, ero ansioso di andare a leggere come fosse stato ribaltato il testo

della senatrice Cirinnà. È cambiato tutto: al posto degli articoli hanno messo l'articolo 1 e poi tutti i vari commi. Poi il matrimonio come lo si fa, come lo si smonta, le cause ostative e tutto il resto sono esattamente quelli di prima, compreso il fatto che si parla di coniuge e di termini assimilabili, quindi stiamo parlando di moglie e marito. Poi chi lo farà dei due non lo so, perché quello non c'è scritto.

Però hanno ottenuto un grande risultato: hanno tolto il riferimento alla fedeltà. E lì mi sembra che ne abbiano fatta una delle solite. Sono assolutamente convinto che la fedeltà non dipenda dal fatto che sia scritto su una legge: dipende dalla lealtà, dai sentimenti, e mi sembra addirittura ultroneo che lo si metta all'interno di un matrimonio. Mi sembra però sbagliato aver tolto la parola «fedeltà». C'è tutto il resto, come a voler dire: faccio nascere il matrimonio omosessuale (perché, quando voteranno la fiducia, Alfano "e *company*" faranno passare il matrimonio omosessuale), però devo togliergli la fedeltà, quindi devo farlo sembrare già qualcosa di sporco, una marchiatura, qualcosa che non va bene.

Io sono contrario alle unioni civili e voterò contro, perché per me non avrebbero mai dovuto nascere. Ma se le devi far nascere, votandole (perché te ne assumi la responsabilità dicendo di sì), perlomeno non partire mettendo in giro delle macchie che probabilmente gli interessati non meritavano.

Però hanno portato a casa l'abolizione della *stepchild adoption*. E lì peggio mi sento, perché la toppa è veramente peggio del buco. Perché se i signori del Nuovo Centrodestra non avessero accettato di votare con la fiducia quell'emendamento, noi in questo momento saremmo qui a votare e sicuramente attraverso il voto segreto avremmo abolito quell'istituto e avremmo consentito di introdurre la definizione per cui ad adottare i bambini devono essere un uomo e una donna, e non qualcosa di diverso. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*). Ci impediscono di fare anche questo.

Leggevo prima un'agenzia in cui, come al solito, Alfano esulta. Leggo quindi quello che dice un noto giurista: «Con il maxi-emendamento del Governo, se oggi approvato, si introduce in Italia un nuovo istituto giuridico che possiede gran parte dei contenuti delle unioni coniugali e del matrimonio e che genera anche verso le unioni *same-sex* quel favore normativo che ad oggi la Costituzione aveva riservato soltanto alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso». Lo afferma il giurista Alberto Gambino, ordinario di diritto civile del dipartimento di scienze umane dell'università europea di Roma. Si abbandona, in altri termini - spiega Gambino - la logica della solidarietà e dell'affidamento reciproco su cui la giurisprudenza aveva fondato la tutela delle convivenze di tipo non matrimoniale e si sancisce, sul piano giuridico, un regime pattizio con forti accentuazioni pubblicistiche che rende il nuovo istituto molto simile nella procedura e nei contenuti a quanto previsto dal codice civile per chi si vuole sposare. A questo punto, sarà interessante verificare il giudizio che ne darà prima il Capo dello Stato, nell'ambito della sua facoltà di rinvio alle Camere nel caso di manifesta incostituzionalità, e poi la Corte costituzionale. Questo sta a significare che hanno fatto rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta e ci hanno impedito, con il loro comportamento e appiattimento su Renzi, di poter entrare nel merito e, in modo giusto o sbagliato, votando uno in una maniera e uno nell'altra, di decidere chi avesse la titolarità di poter adottare i bambini. Se Alfano non ride, sicuramente ancora più motivi per non ridere ne deve avere Renzi, perché prima il Governo diceva che era parte terza - mi sembrava più che giusto - poi Scalfarotto ha iniziato a sostenere che la *stepchild adoption* era irrinunciabile; poi è arrivato Pizzetti; poi, si è arrivati a presentare un emendamento interamente sostitutivo su cui chiedere la fiducia, per cui, ci ha messo dentro proprio tutti e due i piedi. Prima Renzi si esprimeva con toni roboanti dicendo che il disegno di legge non si sarebbe mai fatto senza le adozioni e oggi, invece, le adozioni sono state tolte. Francamente mi sembra di vedere un altro film o qualcuno che porta su una cattiva strada. Lo dico agli amici cattolici prima di tutto. Ricordo le parole di Bergoglio, anche se contestate, e del segretario della CEI. Questa volta il voto sarà palese. Io ero convinto che, nel segreto dell'urna, Dio vi vede e Zanda e Renzi no e qualcosa sarebbe potuto uscire. Questa volta vi fan passare di lì. Tutti quelli che dicono «sì» quest'oggi vanno all'inferno. Non ci sono Santi. *Per tabulas*. All'inferno probabilmente ci finirà anche Renzi, non solo come cattolico. Per lui è solo una questione di tempo perché voi sapete che nell'inferno dantesco c'era un girone per ogni tipologia.

PRESIDENTE. Qui ci limitiamo a registrare i voti. Questi sono giudizi deferiti ad altre sedi.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Il buon San Pietro andrà a vedere anche nei tabulati del voto elettronico o quello che verrà registrato dalla sua autorevole Presidenza.

Quello che è certo è che, se non è ancora andato all'inferno, non è perché non se lo meriti, ma perché il girone dantesco c'è per i lussuriosi, per i golosi, ma non ne hanno uno per colui che ha commesso tutti i peccati. Bisogna scavare un buco talmente profondo per mettercelo, che addirittura, alla fine, tanti peccati fanno un satanasso. Concorrerà con Lucifero nella collocazione della scala dei valori all'inferno, ma sarà soprattutto un inferno di tipo politico, perché oggi sta accadendo una cosa molto particolare. La fiducia la porterà a casa, ma il problema è che ne porterà troppa. Infatti, ci saranno anche i voti dei colleghi di AL-A, che sono coerenti con le loro posizioni. Ieri ho letto un'agenzia sulla riunione del Gruppo AL-A in cui Barani diceva che avrebbero votato certamente contro perché sono all'opposizione. Oggi, però, votano a favore della fiducia. Si era già visto lungo il percorso che si stavano avvicinando. C'è un problema: se tra quei 161 e oltre voti che prenderanno, risulteranno determinanti quelli di AL-A, perché ci saranno alcuni del Nuovo Centrodestra che non avranno il coraggio di esprimere la fiducia, cambia la maggioranza politica di Governo. A quel punto, anche il buon Mattarella dovrà aprire gli occhi; dovrà verificare e chiamare il signor Renzi, prendendo atto che la maggioranza è cambiata: si è allargata o, addirittura, si è sostituita. Il fatto che la settimana scorsa l'amico Verdini si fosse recato al Colle può darsi che fosse prodromico alla costituzione di questa maggioranza. Ma è chiaro che una nuova maggioranza di Governo deve tornare in Parlamento con un suo programma e con un Parlamento che lo vota. Il giorno in cui si voterà risulterà una cosa evidente: non c'è più né il PD, né la sinistra, né il Parlamento, se non forse l'opposizione.

A questo punto, io ricordo a tutti che fino a una settimana fa quelli nel mirino e contestati erano il sottoscritto, Giovanardi, piuttosto che Gasparri e altri. Ieri, alla manifestazione che si è tenuta in piazza delle Cinque Lune, a essere contestata erano la relatrice del provvedimento, Renzi, il PD, proprio quelli che avrebbero dovuto sostenere il provvedimento e che invece oggi, di fatto, l'hanno ammazzato. Esce in una maniera, di fatto, ma esce completamente storto.

Io sono convinto che alla fine della fiera i cittadini si siano stancati di essere presi in giro da questo Governo e, alla fine, sapranno come ricordarvele queste cose.

Arriva per tutti il giorno del giudizio. A ottobre ci sarà il *referendum* e, visto che Renzi lo ha trasformato in un plebiscito su di sé, la gente si ricorderà tutti quelli che ha fatto incavolare in questi mesi.

Puoi ingannare tanti per poco tempo o pochi per tanto tempo, ma non tanti per tanto tempo. A questo punto, i cittadini si renderanno conto che tutti i vari tipi di riforma intervenuti hanno ottenuto il risultato quasi opposto rispetto a quello per cui sono nate. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Facciamo la *spending review*, e ce ne vantiamo anche, come Renzi ha fatto domenica, e la spesa pubblica sale. Qualcosa non torna. Facciamo il *jobs act* ed egli afferma che sono aumentati i posti di lavoro a tempo indeterminato. Provi a guardare quante partite IVA prima facevano le fatture per coprire le false assunzioni, e poi i conti non saranno di sicuro in positivo. Abbiamo fatto la legge elettorale, e si dice che finalmente si può governare. Ieri il tribunale di Messina l'ha inviata alla Corte costituzionale che, probabilmente, si pronuncerà prima dell'esame sulla base della riforma costituzionale.

Dovevano credere tutti che stavamo bene e che finalmente siamo ripartiti. Ma voi vi rendete conto che la gente in giro si sente presa per i fondelli? Da due anni e mezzo stiamo discutendo di questo provvedimento in Commissione e da due mesi è bloccato il Parlamento.

Ma qualcuno si è accorto che da gennaio abbiamo perso il 30 per cento del valore dei titoli in Borsa? Qualcuno si sta rendendo conto che l'Europa si sta sgretolando sotto i nostri piedi? Io posso esserne anche felice, ma questo è quanto sta accadendo. Vi rendete conto che stanno preannunciando una ondata d'invasione per il 2016 mai vista e che a rischio non c'è solo la nostra identità, ma anche le nostre strutture istituzionali che rischiano di crollare, che il sistema bancario sta andando a pezzi?

Per l'amore del cielo, non mi importa niente delle banche, ma chi ne risente è il cittadino normale, il

lavoratore, il pensionato e tutti quelli che hanno lavorato nella vita e che vedono la loro certezza e la loro serenità venire meno. E noi siamo qui a discutere della fedeltà delle coppie *gay*? Mi faccia piacere, avrebbe detto il buon Totò, perché non ci siamo assolutamente più. Abbiamo usato anche questa volta un'arma di distrazione di massa.

Mi auguro che abbiate finito queste pantomime, giocando con delle leggi che rischiano di poter essere pericolose.

Ieri ho rivolto un appello al presidente Grasso, ovviamente parlando di inammissibilità e di irricevibilità del testo interamente sostitutivo presentato dal Governo, di un testo che non era mai esistito perché era di iniziativa parlamentare. Sono convintissimo che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 87 della Costituzione, senza la firma del Presidente della Repubblica quel testo non potesse essere dichiarato ricevibile.

Il presidente Grasso mi ha dato una dotta e articolata risposta. Me l'aspettavo ma, alla fine, se oggi la si rilegge bene, quella risposta dà ragione a me e non alla Presidenza che ha dichiarato ricevibile il testo. C'è una serie di richiami a precedenti, che esistono veramente e che conosco anche io. Peccato, però, che non si siano messe insieme le due condizioni che io avevo posto.

Io ho detto che non esiste il precedente di un testo che vada in Aula senza relatore che non sia stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e al quale venga presentato un emendamento interamente sostitutivo del Governo in assenza di un testo originale, perché il testo Cirinnà non è stato votato dall'Aula. Ci è arrivato dalla Capigruppo, come se la Capigruppo potesse far tutto. Alla fine del suo intervento il Presidente ha detto che il testo sarebbe stato trasmesso alla Commissione bilancio per la valutazione dei profili di cui all'articolo 81 della Costituzione, ovvero l'equilibrio tra le entrate e le uscite.

Signor Presidente, è vero che esiste l'articolo 81, ma esiste anche l'articolo 72 della Costituzione; eppure nessuno chiede la verifica di costituzionalità da parte della Commissione affari costituzionali (ovviamente, la maggioranza avrebbe fatto comunque passare il provvedimento). Una cosa è certa: è incostituzionale.

Se l'ho detto, non era certo perché mi aspettavo che il Presidente rifiutasse l'emendamento del Governo. Giammai, prima viene il Governo. Volevo parlare a nuora per far sapere a suocera. Nel momento in cui - ciò è stato ripreso anche dal collega Quagliariello - per due volte è agli atti che quel testo era irricevibile, il Presidente della Repubblica deve pensarci prima di firmare la legge perché, semmai dovesse farlo, a questo punto diventerebbe un attentato alla Costituzione: a buon intenditore poche parole. C'è già un ricorso promosso da più di 30 senatori e credo ci sia parecchio materiale per mettersi a discutere su questo provvedimento che, comunque vada, andrà a finire male.

Signor Presidente, concludo con una citazione (che dovrò autoemendare perché non tutto è leggibile) di Leonardo Sciascia, tratta dal libro «Il giorno della civetta», che lei sicuramente conosce: «Io - proseguì poi don Mariano - ho una certa pratica del mondo. È quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità; bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i» (con rispetto parlando) «pigliain...» (bip della televisione) «e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi» (ogni riferimento al presidente Renzi è puramente casuale). «E ancora più in giù: i piglia...» (bip), «che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre».

Qui siamo finiti veramente nella vecchia fattoria. Siamo partiti dai canguri; oggi ho sentito parlare di struzzi dal collega Candiani; ho a fianco a me un bel gruppo di polli, perché se qualcuno vota a favore del provvedimento abbiamo anche i polli. Mettiamo anche un bello stagno nel futuro Senato federale per abbeverare le anatre. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

*QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, credo che a questo punto del dibattito bisogna andare all'essenza.

Per quanto mi riguarda, dirò i tre motivi essenziali per cui voterò contro la fiducia e sarei stato in ogni caso contro questo maxiemendamento.

Signor Presidente, il primo è un motivo di metodo: abbiamo assistito ad un vero e proprio ostruzionismo del Governo. Il comportamento del Governo ha un solo minimo comun denominatore: evitare che questo ramo del Parlamento potesse votare. Il provvedimento in esame, che viene considerata una tappa fondamentale nella storia di questo Paese e della società italiana, passerà senza un voto in Commissione, senza un voto in Assemblea e con un intervento incredibile da parte del Governo. In Commissione non si è voluto votare. Si è calendarizzato il provvedimento in Assemblea e sono poi passati quattro mesi.

Per evitare che l'Aula votasse è stato inventato un emendamento premissivo con il solo scopo di far decadere tutti gli altri emendamenti. Nel momento in cui tale emendamento è stato dichiarato illegittimo si è passati al maxiemendamento da parte del Governo. Il Governo si è dunque tenuto a riparo fino a che è stato possibile, poi è uscito allo scoperto.

Signor Presidente, noi stiamo parlando di una legge che riguarda i diritti fondamentali, stiamo parlando di una legge che tratta di principi. I principi si chiamano così e si dicono tali perché vengono all'inizio, perché sono all'origine, altrimenti non sarebbero principi. Pensare che si possa porre la questione di fiducia su una legge di questo tipo è un comportamento da stato etico, non l'avrebbe immaginato nemmeno un regime di tipo autoritario. Chiunque abbia un minimo di nozione di che cosa sia la liberaldemocrazia e che cosa sia la storia del Parlamento non avrebbe nemmeno immaginato la possibilità di un voto di fiducia.

Noi passeremo sotto quel banco per votare sui principi e gli sfortunati colleghi della maggioranza, indipendentemente dalla loro coscienza, saranno costretti a dire di sì perché glielo chiede il Governo. Questa è la pagina di inciviltà parlamentare, di inciviltà liberale che scriveremo questa sera. Io vorrei che qualcuno avesse un minimo di respipienza. Queste cose non sono state immaginate nemmeno dai teorici dello Stato autoritario.

Questa è quindi la prima ragione: su questa legge si sarebbe dovuto votare a volto scoperto, con il Governo distante, senza obblighi di Gruppo e ogni parlamentare si sarebbe dovuto confrontare unicamente con la propria coscienza. Così ci si comporta in un Parlamento liberale.

Il secondo motivo è di merito e riguarda l'accordo che è stato stretto, il compromesso che è stato fatto. Vede, signor Presidente, una legge che ha a che fare con i principi deve trovare delle persone che questi principi li sappiano affermare a volto scoperto. Farlo è anche un modo per rispettare quelli dei propri avversari che sono oggettivamente diversi.

Per quel che mi riguarda, i principi che credo siano insuperabili sono relativi innanzi tutto alla genitorialità. Io non credo che sia un diritto essere genitori; non lo credo. Credo che non si possa trasformare il desiderio in un diritto. Io credo che vi sia un diritto, invece, del bambino ad avere un padre e una madre e soprattutto un diritto all'identità: a conoscere da chi si è generati. Questi sono i diritti e i principi per i quali mi sono battuto, rispettando coloro i quali su questi temi hanno principi differenti.

Ora, per difendere questi diritti e per riconoscere contemporaneamente le unioni civili, era necessario fare una cosa semplice: non prevedere il fatto che ci fosse l'unione civile per gli omosessuali e invece il contratto per gli eterosessuali ma prevedere di tutelare i diritti di tutte le affettività che si collocano al di fuori del matrimonio, senza distinguere sulla base del rapporto sessuale perché lo Stato ha un solo interesse a considerare quale sia il rapporto sessuale tra due persone ed è quello legato al riconoscimento del vincolo matrimoniale perché ha interesse che dal matrimonio possano derivare dei figli che sono oggettivamente una risorsa sociale.

È su questo aspetto che i colleghi del Nuovo Centrodestra avrebbero dovuto cercare un accordo perché fino a che non c'è un d'accordo su questo aspetto non c'è alcuna garanzia che gli altri principi ai quali

ho fatto riferimento siano tutelati.

Mi si consenta un riferimento di carattere biografico. Io ho iniziato a non poterne più del mio precedente mestiere all'università nel momento in cui, piuttosto che di ricerca, si parlava di ruoli e ci si divideva in ordinari, associati, ricercatori, eccetera. Tutto potevo pensare, tranne che una legge dello Stato trasformasse la società italiana in un consiglio di facoltà. Dopo aver votato questo emendamento, avremo gli ordinari (le persone sposate di sesso diverso), gli associati (le persone che fanno un'unione civile), i contrattisti (gli eterosessuali che non possono fare un'unione civile) e infine i cultori della materia (che sono i più liberi ma, signor Presidente, anche economicamente i più sfigati). Ecco, io credo che tutto questo non abbia nulla a che vedere con la laicità e che non consenta di dire che i principi di fondo da me difesi sono salvi.

Perché, signor Presidente, non consente di dire che i principi di fondo riferiti alla genitorialità siano salvi? Non soltanto perché il presidente Zanda dice che hanno fatto un accordo e che hanno messo da parte le *stepchild adoption*, per poi presentare un disegno di legge *ad hoc* che verrà esaminato con una corsia preferenziale. Insomma, il presidente Zanda dice che non hanno potuto fare la rivoluzione permanente; si convertono quindi al gramscismo e conquisteranno il sol dell'avvenire casamatta dopo casamatta. Certo, Gramsci è meglio di Troszky; però quello che era sbagliato lì era l'obiettivo finale e mi pare cari colleghi del PD che stiate sbagliando di nuovo. Ma non si tratta solo di questo, signor Presidente. Il problema principale è un altro e molti lo sanno. Il problema è che c'è una giurisprudenza europea che non lascia adito a dubbi. La giurisprudenza europea dice con chiarezza che, se un istituto viene costruito come un matrimonio, a quell'istituto si applicano tutti i diritti del matrimonio, comprese le adozioni.

Dunque il vero problema è che, tra sette o otto mesi, cari colleghi del Nuovo Centrodestra, ci troveremo con una sentenza di Strasburgo che, così come è avvenuto in Germania, dirà che anche in Italia l'unione civile, costruita come un simil-matrimonio e per questo riservata soltanto agli omosessuali, ammetterà la possibilità dell'adozione. A quel punto, la battaglia sui principi sarà totalmente persa.

Ragioni di metodo, ragioni che riguardano i principi e ragioni che riguardano quello che è più che prevedibile, quello che è certo, signor Presidente, ci dicono che questo non è un accordo. Questa è una truffa e alle truffe si dice di no. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il mio obiettivo era quello di riuscire a parlare in un'Aula assolutamente vuota. Non ci sono riuscito; mi accontento di parlare in un'Aula semivuota.

PRESIDENTE. Ha mancato di poco l'obiettivo. Inviterei però i colleghi a non assecondare i *desiderata* del senatore Buemi; il suo era un paradosso.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Però devo dire che l'intervento di entusiastico catastrofismo del collega Calderoli mi porta ad affrontare subito le questioni di merito, anche se ci sarebbe da dilungarsi sulle valutazioni.

Al collega Cappelletti dico che noi socialisti siamo assolutamente convinti che questo sia un buon provvedimento. Questo perché ogniquale volta nel nostro Paese - ma anche in generale - si approvano provvedimenti che ampliano lo spazio dei diritti dei cittadini, noi non possiamo che essere d'accordo. Inoltre, in quanto riformisti e gradualisti, visto che gli obiettivi troppo alti ci preoccupano (e qualcosa ci dovrebbe insegnare anche questa vicenda), noi diciamo che oggi approviamo convintamente questo provvedimento, perché applica la Costituzione del nostro Paese, cioè realizza il diritto di uguaglianza tra i cittadini, prescindendo dal loro orientamento sessuale. E non mi pare cosa di poco conto.

Noi abbiamo sicuramente la volontà di approvare il provvedimento in esame. È stata posta la questione di fiducia e devo dire fuori dai denti che abbiamo e manifestiamo qualche riserva sul metodo. Tuttavia, pur avendo riserve sul metodo, noi non possiamo negarla perché questo Governo affronta questioni importanti per gli interessi del nostro Paese e questa è una di quelle che riempie un vuoto normativo,

che aspettavamo da anni di fare.

Dobbiamo tuttavia dirci, colleghi, che la responsabilità del metodo non è soltanto del Governo. È in primo luogo delle opposizioni che hanno posto all'attenzione di quest'Aula una valanga di emendamenti e di interventi in Commissione e il collega Caliendo lo sa benissimo che c'è stata un'azione ostruzionistica di settimane sull'argomento; ci sono stati anche emendamenti in Aula che ci portano a dover accettare un metodo sul quale manifestiamo appunto queste riserve.

Sosteniamo la necessità di riconoscere diritti a tutte le coppie, prescindendo dal loro orientamento sessuale e devo dire che lo stralcio della fattispecie riguardante le adozioni, seppur dal punto di vista dell'*excursus* di questa legge ci fa rilevare qualche nostra critica, dal punto di vista della tecnica legislativa non può che trovarci d'accordo, in quanto noi siamo assolutamente del parere che tale problematica deve essere affrontata in termini generali esaminando anche la questione dell'adozione delle doppie omosessuali e dei *single*, etero o omosessuali. Infatti, il diritto alla tutela del minore non può passare attraverso degli schemi predefiniti: giustamente la magistratura, come sta facendo anche in questi tempi, valuta la situazione concreta di fatto e sceglie il meglio dei minori, che devono essere prioritariamente tutelati. La riforma delle adozioni, colleghi, deve affrontare anche la questione delle tempistiche per le coppie, siano esse omosessuali o eterosessuali. Riconoscere la parità dei diritti da questo punto di vista è elemento fondamentale e strategico.

Concludendo, avendo rinunciato a una parte del tempo proprio per arrivare rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame almeno da parte di questo ramo del Parlamento e sperando in una sua rapida approvazione da parte dell'altra Camera, annuncio l'iniziativa legislativa dei senatori socialisti che intendono porre all'attenzione del Senato una riforma della legge sulle adozioni che contempli anche quelle relative alle adozioni da parte delle coppie omosessuali e dei *single*, eterosessuali o omosessuali. (*Applausi della senatrice Valdinosi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, siamo arrivati all'epilogo di una vicenda assai triste. Eravamo partiti in pompa magna sbandierando un passaggio epico per modernizzare il Paese, per entrare in Europa grazie ad una legge che avrebbe finalmente riconosciuto i diritti delle coppie omosessuali.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 14,46)

(*Segue PETRAGLIA*). Non siamo arrivati nemmeno alla frontiera, ci siamo fermati alle porte di Roma. Nel solco della migliore tradizione italiana, l'aspro confronto culturale si è trasformato prima in commedia ed infine in farsa.

Noi abbiamo denunciato fin dall'inizio che il testo Cirinnà aveva molti limiti, un testo al ribasso che si reggeva solo per la *stepchild adoption*. Noi però lo avremmo votato. Abbiamo assistito a presunti tavoli, incontri, conta dei numeri, e quale è stato il risultato? Il caos! Nessun trasparenza, questo l'errore più grave. Tutta questa vicenda è stata gestita come un affare personale di alcuni. Avete rivendicato che si trattava finalmente di un'iniziativa legislativa parlamentare ma in tanti, troppi, tifavate per la fiducia, al punto che qualche forza politica l'ha persino chiesta come prova al Governo di ferma convinzione.

Cosa dichiarano ora quei parlamentari del PD che in questi giorni hanno dichiarato e motivato, persino con il richiamo ai Regolamenti, che non ci sarebbe mai potuta essere la fiducia? Sarebbe interessante conoscere il loro parere.

Era già tutto scritto, altro che canguri e migliaia di emendamenti. Non avete mai pensato realmente di far lavorare l'Assemblea del Senato, perché era troppo forte il rischio e la paura che la legge potesse avere persino i numeri per essere migliorata in tanti aspetti; un rischio da non poter correre per un partito il cui segretario da sempre non fa mistero di essere contro il matrimonio egualitario.

Noi siamo convinti che in Aula una maggioranza con noi, una parte del PD e dei Cinque Stelle avrebbe potuto approvare una legge migliore e più avanzata, in modo trasparente, senza trucchi o coperture di voto segreto, assumendosi ognuno le proprie responsabilità.

Non ci sarebbero più alibi; ora non ci sono nemmeno più i canguri (ma - ahinoi - troppo tardivo l'intervento del Presidente del Senato). Certo, anche per noi votare il canguro sarebbe stata una scelta dura: conosciamo bene la sua incostituzionalità, la totale violenza e il pericoloso precedente. Ma qui era in gioco il riconoscimento e l'estensione di diritti, altrettanto importanti; una battaglia politica che per alcuni di noi, forse troppo pochi, è un pezzo della nostra storia politica e non ci saremmo fatti fermare dai tatticismi, dai giochini di palazzo, dal ruolo di opposizione, dalle guerre dei sondaggi.

Porre la fiducia è un errore grave, ma avete calato la maschera. Non vi importa dei diritti degli omosessuali, lesbiche, trans; per voi è solo un vessillo da esporre al Paese per un ritorno elettorale: vergogna!

Ma la fiducia, si sa, toglie un sacco di castagne dal fuoco, sia al PD che al Movimento 5 Stelle. I due partiti si sono sfidati a duello sulla pelle dei cittadini, toccando il punto più basso con la pubblicazione di quegli sms. Questa è la fine della politica come confronto per la cosa pubblica. Vi siete comportati solo come ricercatori di consenso, in base ai sondaggi, alle pressioni della Chiesa e dei poteri forti e avete sacrificato il Parlamento. Per il Pd non è la prima volta, ed è in piena coerenza con la riforma costituzionale autocratica che propone al Paese. Ma non avremmo mai immaginato di vedere fare le stesse scelte anche al Movimento 5 Stelle. Inseguendo i sondaggi - e non solo quelli della rete - avete dimostrato di essere i migliori amici della conservazione, gli uni speculari agli altri. Il vostro cinismo per ottenere consensi è spaventoso oltre che pericoloso.

Ma ad avvantaggiarsene più di tutti sono Alfano ed i cattodem, che portano a casa il risultato di avere stravolto e svuotato il testo evitando che potesse costituirsi una particolare e trasversale maggioranza in Senato. Non era forse preoccupazione di gran parte della maggioranza proprio questa strana trasversalità? Non per l'appoggio al Governo (che quello è fuori discussione), ma per il rischio che questo avrebbe significato nel lavoro futuro: avrebbe voluto dire poter parlare di fine vita, legalizzazione di cannabis, diritti di cittadinanza.

Questa vicenda conferma che Renzi l'unica mediazione ha scelto di farla con il centrodestra e con la CEI; un ennesimo colpo, ancora una volta, allo Stato laico, dimenticando che la laicità è tutela per tutti, credenti e non credenti.

Oggi Renzi scarica la responsabilità della propria incapacità e la scelta di non modernizzare il Paese sugli avversari, in maniera non molto diversa dal «non ci lasciano governare» di berlusconiana memoria, oppure di «i numeri in Parlamento non consentono qualcosa di migliore», «fosse stato per me...», «almeno questo è qualcosa, un inizio». No, lo abbiamo già detto e lo riconfermiamo. Non si tratta purtroppo del primo passo, questo sarà l'unico passo. Non ci saranno altre leggi, almeno in questa legislatura, perché è chiaro cosa pensa il Governo e il suo Presidente: niente matrimoni egualitari. Lo conferma il testo, ad esempio laddove si dice che se uno dei due coniugi cambia sesso, il matrimonio si trasforma in unione civile.

Non prendiamoci in giro, allora. Questo è un Governo oscurantista e retrogrado; almeno risparmiateci la retorica del «meglio questo che niente», perché questo è niente. E, vi prego, smettete di dire che presto ci sarà la legge sulle adozioni.

Tutti abbiamo ascoltato oggi quanti disegni di legge saranno depositati. Vorrei ricordare ancora una volta che pochi mesi fa avete bocciato un emendamento che le consentiva.

Almeno non continuate ad illudere e ad ingannare; un po' come state facendo con la legge sull'omofobia: da due anni è ferma, mentre *gay*, lesbiche e trans continuano ad essere insultati e umiliati, come purtroppo abbiamo ascoltato persino in quest'Aula in questi giorni. Forse, se la legge fosse stata approvata non sarebbe stato possibile.

Caro Renzi, per cambiare il Paese è necessario fare scelte chiare, scontentare qualcuno, scegliere da che parte stare. Oggi non è una grande giornata; la vostra è solo un'operazione di facciata da mostrare agli elettori, senza però intaccare i veri gangli culturali ed economici. È il gattopardismo 2.0; direi, la giravolta buona. C'è poco da esultare, solo profonda amarezza.

Abbiamo dimenticato tutti che la *stepchild adoption* serve per garantire pieni diritti ai bambini, a quei

bambini che a parole tutti vogliono tanto tutelare. Poi, però, avete deciso di affidare questo compito soltanto ai giudici, un po' come Ponzio Pilato, e - lasciatemi anche dire - che avete oltrepassato il ridicolo togliendo il principio di fedeltà dal testo per evitare che le interpretazioni giurisprudenziali potessero parificare le unioni civili al matrimonio, dimenticando che siamo nel 2016 e che l'assistenza morale e materiale è forte tanto quanto il vincolo di fedeltà: una subdola operazione culturale. Il messaggio è chiaro: chi non è fedele non è famiglia, ma anche qui avete dimenticato un punto fondamentale, perché questo assioma rischia di spazzare via tante famiglie eterosessuali.

Non vi salverete la coscienza con il disegno di legge appena annunciato da parte di alcuni senatori del PD per togliere il vincolo della fedeltà anche dall'articolo 143 del codice civile. Noi comunque aspettiamo non soltanto di vederne la calendarizzazione immediata, ma aspettiamo anche di vederne l'immediata approvazione. In questi giorni siamo diventati lo zimbello in Europa, e in maniera particolare voi in questo Paese, perché in questa vicenda tragica avete fatto ridere tanti; un riso amaro, purtroppo. Infine, vorrei rivolgermi soprattutto a tutti coloro con i quali abbiamo lavorato in questi mesi, a tutti coloro che in queste ore parlano di sciopero del voto. Vorrei dire che sarebbe un errore gravissimo.

Oggi la composizione del Parlamento è responsabilità dei cittadini italiani che hanno scelto con il proprio voto i propri rappresentanti. Proporre lo sciopero vuol dire rinunciare a scegliere, vuol dire rafforzare le scelte sbagliate; vuol dire far vincere sempre loro. E invece dobbiamo sapere che esiste sempre un'alternativa e non si rinuncia mai ad un diritto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, il maxiemendamento - sul quale il Governo ha posto la fiducia - che il Senato si appresta a votare rappresenta a mio avviso un buon testo nelle condizioni date.

La mediazione raggiunta, soprattutto grazie all'intervento dei moderati in Parlamento e nel Paese, e nella fattispecie del Gruppo parlamentare del Nuovo Centrodestra e del suo presidente, senatore Schifani, è certamente un risultato buono. Mi convince in particolare per tre elementi.

Il primo, perché sposta il quadro normativo costituzionale dagli articoli 29 e 31, che attengono alla famiglia e ai suoi diritti; poi sono stati richiamati gli articoli 2 e 3, che attengono ai diritti inviolabili dell'uomo e alla pari dignità sociale di tutti i cittadini.

Credo che questo contesto normativo costituzionale sia coerente con i principi che esprimo e che esprimiamo e cioè con la necessità di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo e di riconoscere la pari dignità sociale degli stessi, ma questo non significa che l'unione civile sia un surrogato della famiglia. Questa è la mia opinione e, in questo senso, ritengo che questo contesto normativo sia un risultato positivo raggiunto. Altrettanto importante è la questione relativa alla fedeltà, che è una caratteristica specifica del matrimonio, ma soprattutto mi convince lo stralcio dell'articolo 5, riguardante le adozioni e, di conseguenza, una pratica che avverso radicalmente, che è quella del cosiddetto utero in affitto. Si tratta di una pratica a mio avviso molto grave, che può portare a conseguenze di gravità inenarrabili, da quelle sociali - come la possibilità di chi è benestante di dover corrispondere delle somme per la pratica dell'utero in affitto - ma penso soprattutto alla rottura, che sarebbe a mio avviso esiziale per la società, di quel rapporto naturale, insieme ombelicale e con caratteri assolutamente distintivi, tra chi ha in grembo una creatura, chi la partorisce e chi la custodisce, la alleva e la istruisce. Quello tra la madre e il figlio è un rapporto, che costituisce un archetipo della natura umana, che incredibilmente potrebbe essere violato. Sono contrario a tale possibilità e l'aver espunto questa parte è sicuramente un risultato che dal mio punto di vista è assai positivo.

Queste sono le tre questioni di fondo che mi convincono del buon compromesso raggiunto. Certamente c'è chi ha posizioni ancora più radicali in materia, ma penso che invece, nella situazione data, il temperamento tra i diritti inviolabili dell'uomo, la sua pari dignità sociale e la natura particolare del rapporto tra un uomo e una donna, costituisca un compromesso molto accettabile. A mio avviso, cioè, da questo compromesso rimangono salvaguardati i due concetti - a cui ritengo di dover attribuire una natura quasi fondativa del diritto naturale, dei valori, degli ideali e, per i credenti,

della fede - che sono quelli di maternità e di paternità. Sono due archetipi, che ci vengono dalla cultura greco-latina e da quella giudaico-cristiana. Sono due archetipi che ritengo debbano essere conservati, perché un bimbo abbia anche un'identità puntuale, punti di riferimento precisi, che aiutano la formazione spirituale, culturale e personale del bambino. L'aver mantenuto questi due concetti per me è importante e bisogna continuare a salvaguardarli. Mi dicono che da qualche parte si parla di «genitore uno» e «genitore due»: non sono d'accordo. Dobbiamo salvaguardare invece la maternità e la paternità, che per caratteristiche, emozioni, affetti e funzioni sociali sono distinti e diversi e tale diversità va mantenuta. D'altra parte, è la natura ad avere necessità dell'uomo e della donna.

Per chi è credente come me o anche per chi non è credente, ma punta ai valori, proprio tali valori ci pervengono dagli assi fondamentali della nostra cultura, che sono costituiti dalla cultura giudaico-cristiana e da quella greco-latina classica.

Ma viaggiando in tutto il mondo vedo - ecco perché è naturale - che il rapporto tra madre e figlio e tra padre e figlio è percepito nello stesso modo, in tutte le culture e in tutti gli ideali. Credo quindi che questo basti perché essi siano conservati come grande fattore di libera ed equilibrata formazione del bambino. Questo è il punto che mi vede favorevole.

A questo punto si introduce il Governo che, con un gesto non condiviso da me, mette la fiducia su queste questioni. Io capisco perfettamente che è stata una scelta necessitata, ma è stata necessitata da un atteggiamento del Governo profondamente ondivago, in particolare del PD. Fino all'altra settimana, era convinto di dover sposare un certo asse politico. Poi non si ritrova più in quell'asse politico, per cui ne sceglie un altro. E per fortuna, dico io, e grazie all'opera dei moderati, sceglie questo testo che, come ho detto, nel merito condivido.

Mi chiedo, allora: perché mai, così come quella precedente operazione politica era stata tentata con i mezzi ordinari della politica, non è stata tentata con gli stessi mezzi ordinari della politica un rapporto con forze così vaste che avrebbero comunque potuto portare a casa un testo omogeneo a questo? No, a quel punto si è detto: immediatamente. Naturalmente non posso tacere che un intervento, direi in termini così calcistici, a gamba tesa sul dibattito parlamentare non è uno spettacolo dei migliori. Cioè ad una sorta di ondivaga situazione del Governo, esso risponde con un emendamento di fiducia, senza ritentare un'operazione altrettanto politica che avrebbe trovato nel Parlamento, a mio avviso, una maggioranza forse più ampia di quella della precedente operazione politica; magari con le limature necessarie, ma con qualche tempo in più. Ma, come hanno ben detto, forse sarebbe stato necessario, ed anzi forse utile, invece si sceglie di agire in questo modo.

Tutto ciò pone uno come me di fronte a una scelta necessitata. Mi richiamo per fortuna ad una situazione che già c'è, purtroppo non in questa Camera. Perché, come sapete, alla Camera dei deputati il voto di fiducia al Governo è scisso dal voto di merito della legge. Per cui ben si può votare una legge e non votare la fiducia, o viceversa. Qui non è possibile e allora votare oggi per me a favore della fiducia e del Governo è una scelta tecnica per votare questa legge, che a me pare un compromesso che va difeso immediatamente, proprio perché voglio evitare che quell'ondivago muoversi del Governo, e in particolare del PD, si ripeta portando a risultati peggiori. Una scelta difficile e che naturalmente per il futuro logora profondamente il rapporto di fiducia con questo Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

[CASSON \(PD\)](#). Signora Presidente, intervengo per spiegare per quale motivo è mia intenzione non partecipare al voto di fiducia. Ieri sera il ministro Orlando, rispondendo a un giornalista televisivo, parlava di una legge monca. Alla stessa domanda io rispondevo dicendo che è gravemente monca, perché non segue innanzitutto quello che era il programma delle primarie ed il programma elettorale del Partito Democratico, che parlavano di adozioni anche per le coppie gay, e anche perché, già quando il disegno di legge Cirinnà è stato presentato in quest'Aula, costituiva, come dicevo nel mio intervento del 3 febbraio di quest'anno al quale mi richiamo, un compromesso, il terzo o forse il quarto al ribasso. E già allora dicevo che francamente non sarebbe stato possibile votare meno di questa proposta.

Sono convinto che si poteva e si può fare una buona legge completa, garante dei diritti di tutti senza

alcuna distinzione di sesso o altro semplicemente applicando e aggiornando gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il 3 febbraio scorso parlavo di «uno *status* esistente di illegalità costituzionale conclamata e recidiva nei confronti (...) di persone unite comunque da vincoli quanto meno di affetto e nei confronti di bimbi che qualcuno, con sprezzo estremo del senso di umanità (...), continua a non voler tutelare in maniera piena. Costoro vorrebbero la perpetuazione di un vuoto istituzionale, uno stato permanente di non eguaglianza e di non solidarietà».

La soluzione che viene prospettata con il maxiemendamento non mi convince innanzitutto per questioni di merito e di contenuto. In secondo luogo, ritengo un errore o, meglio, un'aberrazione aver imposto la fiducia su temi etici. Ricordo come lo stesso Regolamento del Senato e anche quello del Gruppo del Partito Democratico garantiscano voti autonomi, indipendenti e in coscienza proprio su temi etici. Imporre un voto di fiducia, oltre a tutte le altre questioni procedurali, su questa materia francamente mi sembra un'aberrazione.

Dico anche perché non voto contro: in ogni caso, a mio giudizio, un passo positivo c'è stato. Il fatto di aver previsto delle norme per le unioni civili e per le convivenze di fatto certamente costituisce un passo positivo. Non a caso, tra l'altro, questo passo positivo non va bene ai soliti tromboni, che ben conosciamo, della nuova inquisizione. Credo che, invece, da parte mia possa esserci questa posizione di non partecipazione al voto semplicemente perché ci sono queste norme che, nella loro imperfezione, da un punto di vista tecnico, consentiranno alla magistratura ordinaria e costituzionale degli interventi per garantire i diritti di tutti. Non parteciperò al voto perché non condivido la soluzione prospettata né tecnicamente, né politicamente, né costituzionalmente. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bernini, Caliendo e Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, sapete chi ha dato per primo la notizia dell'accordo sul testo del maxiemendamento per la fiducia? No? Ieri, il primo a dare l'annuncio ai giornalisti dell'accordo sul testo della fiducia tra NCD e Partito Democratico è stato il segretario di Stato della Città del Vaticano. Strano Paese il nostro, vero? Veramente particolare. È un Paese in cui, invece, di votare una legge sui temi sensibili e i diritti civili in Parlamento, nel momento in cui è possibile farlo, ce la si fa imporre dall'Esecutivo, un Governo fatto da razzisti e venduti. È un Paese terrificante in cui si cerca di scaricare le colpe di queste scelleratezze su una forza d'opposizione che per due anni, signori, ha sostenuto questa legge; l'ha difesa in Commissione ed è stata determinante per portarla in Aula e che, adesso, di punto in bianco, secondo il vostro surreale teorema, l'affosserebbe solo per fare un dispetto al PD. Decine di attivisti, portavoce, programmi e tre anni vissuti intensamente di lavoro, confronti e contatti con le associazioni e i cittadini sui temi LGBT sarebbero stati azzerati per fare un dispetto al Partito Democratico? Ci credete veramente? Volevate votare una cosa incostituzionale chiamata canguro? Tra l'altro, è un problema superato e dichiarato inammissibile e, quindi, per favore, dimenticatovelo. Non è mai esistito; è come se non fosse proprio mai esistito. Per un SMS personale del sottoscritto, trasformato in un trattato di *Versailles*, il Movimento 5 Stelle viene definito la causa del fallimento di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Adesso tocca a me spiegare un paio di cose su questa vicenda. Cari colleghi, inizio anche io con qualche indiscrezione. Venerdì scorso, il 19 febbraio, dopo l'uscita delle notizie da Palazzo Madama riguardo la bocciatura del canguro, «Il Fatto Quotidiano» riporta che il primo a chiamare è stato proprio il capogruppo del PD, Luigi Zanda, per chiedere a Grasso: «Quindi, bocci tutto?». Il presidente Grasso ha spiegato la logica della sua operazione. State ben attenti: «Il Parlamento è fatto per discutere; non si può azzerare il dibattito. Ridurrò al minimo anche i voti segreti. Il problema delle imboscate non esiste». Questo è stato detto. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Pensate, a quel punto si poteva quasi già stappare una bottiglia. Io ero pronto. Da lunedì pomeriggio si poteva votare la legge in Parlamento con 500 voti palesi e con tutte le lucette accese sui cartelloni, sui banchi, a carte scoperte, senza trucchi, inganni e tradimenti. *Voilà*, tutto alla luce del sole; previsti solo cinque voti segreti.

Ieri sera Schifani ha detto da Vespa che si prospettavano centinaia di voti segreti, trappole e rischi di

ogni genere: menzogne, bugie. Cinque voti segreti non sono un problema. I numeri ci sono sempre stati. Se avete paura di cinque voti segreti state a casa e non venite più in quest'Aula a scaldare le poltrone! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Altre balle sulla impraticabilità e sui tempi biblici paventati dal PD sono state smentite direttamente dai funzionari del Senato. Dai funzionari! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Altre balle: abbiamo sentito enunciare seriamente in prima serata sabato nella trasmissione di Fazio che il canguro fosse una formalità, un superfluo segno di interpunzione, e che eravamo dei pazzi a non votarlo.

In effetti, colleghi, tutto ciò non ha aiutato per niente a spiegare ai cittadini un fatto basilare, che ha confermato la seconda carica dello Stato, non uno qualsiasi, ossia che quel canguro non era affatto una formalità. Non è legittimo, non è una cosa ammissibile e, aggiungo, è uno strumento distruttivo della democrazia, ancor più sadico e inutile a fronte di 500 emendamenti!

È uno strumento con cui vi hanno tolto il diritto di scegliere i senatori in quest'Aula. Ci avete tolto i diritti dei lavoratori, oppure la possibilità di modificare la legge elettorale (su cui avete messo di nuovo la fiducia) e con cui domani potreste fare di tutto: togliere il voto o la libertà di parola! Ancora pensate, cittadini, di poter rinunciare a questo per delle formazioni sociali specifiche? Io credo di no. Credo che, passata l'ondata emotiva, chi di voi non l'ha già fatto capirà che non si poteva proprio accettare questo osceno baratto e che noi non abbiamo tradito il nostro impegno e continueremo a lottare coerentemente per la libertà e l'uguaglianza.

Milioni di italiani sono stati depistati: Renzi e il PD hanno ancora usato la macchina del fango e della menzogna! Il Movimento 5 Stelle e tanti nostri simpatizzanti attivisti Lgbt sono passati per traditori e omofobi; e avete fatto passare me come un bugiardo cinico politico.

Ahimè, in questa storia se ho qualcosa da rimproverarmi è proprio il contrario: un mio coinvolgimento totale, anche emotivo, nel tentativo di portare a casa questi diritti. Ho vacillato, lo ammetto, di fronte alla minaccia di paralisi dell'Aula, all'impossibilità di votare per le unioni e ho vacillato di fronte a quel maledetto canguro quando si prospettavano 7.000 emendamenti. Ringrazio per questo la coerenza e la lucidità del Gruppo.

Ma poi questa situazione è svanita. È svanito questo stallo messicano con, da una parte, le pistole puntate dei 5.000 emendamenti e, dall'altra, quella dell'emendamento Marcucci, il super canguro, la pistola tenuta in mano da Zanda. Venuti meno i 5.000 emendamenti, bisognava abbassare anche quella pistola. E invece Zanda ha alzato il *bazooka* della fiducia!

Peccato! Pensate: si poteva avere oggi una legge integra. Ognuno avrebbe mostrato palesemente la propria volontà e il proprio impegno e stasera sarei con voi a brindare in strada. E invece no, invece mi tocca stare qui a rigettare l'ennesima fiducia, guardarvi in faccia e ammettere che questo non è un Paese libero e non lo sarà fino a quando voi governerete. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non abbiamo fatto un solo voto su questa legge, ricordatevelo per sempre. Alla senatrice Monica Cirinnà dico che non le porto rancore. Lei ha già la sua croce: il suo nome sarà sulla legge di Alfano e Schifani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto, che sono stati e sono tutt'ora al nostro fianco e anche tutti gli altri, che il giorno prima mi scrivevano sui *social* che volevano sposarmi e il giorno dopo che sarei dovuto morire. Quando ci si deve occupare di amore, lo si mette in conto. E quello che non ci ammazza ci rende più forti.

Alla fine ho capito due cose: la prima è che con certi truffatori non si può trattare neanche sui diritti civili e che si finisce male. L'unica via d'uscita è governare. L'unica soluzione è l'uguaglianza totale dei diritti, senza se e senza ma e senza unioni.

La seconda cosa è che Renzi ha fatto la mossa peggiore. Ha preferito fare una legge immonda sui diritti con Alfano e ha fatto entrare in maggioranza Verdini. Pagherà ciò e se ne pentirà amaramente, mentre sta già imboccando il viale del tramonto.

Infine, avete tolto l'obbligo della fedeltà, rendendo quindi libere le corna. State attenti perché questo -

questo sì - è troppo simile al matrimonio e poi magari potrebbe risultare incostituzionale, come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate affanculo! (*Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, non le consento di utilizzare un linguaggio volgare in Aula. La richiamo in base all'articolo 66 del nostro Regolamento.

È iscritta a parlare la senatrice Bernini, che mi auguro utilizzerà un linguaggio adeguato a quest'Assemblea, come è suo uso. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, cercherò di contenermi. Devo dire che il testo del maxiemendamento e la qualità di questo compromesso al massimo ribasso non ci aiutano, ma ritengo che quest'Assemblea abbia una sacralità che non può e non deve essere violata, anche se siamo tutti sottoposti ad una tentazione molto forte.

Ringrazio lei, signora Presidente, e voi, colleghi carissimi, che mi ascoltate. Desidero anzitutto richiamare la vostra attenzione su un monito a suo tempo e a più riprese espresso con vigore proprio da un membro molto autorevole della nostra Assemblea - l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - e rivolto tanto al Governo Prodi quanto al Governo Berlusconi.

Il Presidente emerito, cui va riconosciuto un indefesso impegno anche in quest'Assemblea, sosteneva che l'abuso della decretazione d'urgenza, della fiducia e, a maggior ragione, dei maxiemendamenti, il cui testo non era stato lavorato e cucinato in Commissione, rappresentasse una prevaricazione del Governo sul dibattito parlamentare, una ferita profonda per quest'Assemblea ed una limitazione della sua sovranità. In fondo, colleghi carissimi - lo hanno detto i senatori che mi hanno preceduto - cosa è la fiducia se non un richiamo all'ordine, un riflesso di obbedienza ed un'imposizione senza alternativa? O la maggioranza che sostiene il Governo vota sì, oppure si va tutti a casa.

Sono certa che il presidente Napolitano, come tutti noi, non si sia mai trovato ad assistere ad un voto di fiducia non già su una legge di stabilità (un provvedimento economico su cui il Governo ha riposto tutte le aspettative del suo programma), ma su una norma come questa, che tocca in profondità diritti sensibilissimi e che interroga e scuote le coscienze di tutti noi, prima ancora che le nostre divise.

Se è vero, come è vero, che l'abuso dello strumento della fiducia rappresenta in sé una pratica antidemocratica, io vorrei rivolgere una domanda a tutti noi, voi e a chi lo denunciava allora (mi spiace non sia presente in Aula il presidente Napolitano): quale aggettivo vogliamo usare per un'imposizione sulla coscienza? Vogliamo usare aggettivi come gravissimo ed inaccettabile? Vogliamo parlare di indecente precedente? Credo che sia indecente per chi lo fa e umiliante per chi lo subisce assimilare i parlamentari della Repubblica a delle reclute che, come nel famoso *film*, che tutti ricorderete, «Ufficiale e gentiluomo», scattano tremebondi sull'attenti di fronte a un sergente con il frustino. Colleghe, ciò è inaccettabile per la dignità della nostra Assemblea. Come può tacere ora chi viene da una storia politica per cui avrebbe fatto le barricate sulla violazione della sacralità del Parlamento e dei diritti delle opposizioni e, soprattutto e ancora di più, sui diritti di libertà?

Peraltro, il sergente Renzi ha un rapporto molto singolare con la memoria. Egli evoca la rottamazione della vecchia politica, mentre, con inaudita passione, ricicla in Parlamento e sul territorio ceto politico eletto sotto le nostre insegne e da cui, peraltro, si fa garantire la maggioranza, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Probabilmente oggi ci sarà un ingresso ufficiale in maggioranza, di cui terranno conto il Presidente del Consiglio ed anche il Presidente della Repubblica, con un voto palese di fiducia sul Governo. Il sergente Renzi ricorda con malinconia le gesta del democristiano aretino Fanfani, dimenticando che proprio la DC di Moro e Fanfani, vero partito della Nazione - quello sì, partito della Nazione - dotato di ben più e ben altro consenso rispetto al Partito Democratico di oggi, non mise la fiducia su divorzio e aborto. Non ricattò gli alleati di Governo vincolando a quella battaglia civile l'esistenza dell'Esecutivo. Non lo fece e, solo dopo l'esito dei *referendum*, seppe trarre conseguenze politiche senza ricatti e senza frustini.

Vede, presidente Renzi, - e, se non lo vede, se lo faccia spiegare dal presidente Zanda - per questa materia squisitamente parlamentare la via maestra sarebbe stata consentire all'Aula di discutere in

tempi congrui il testo della norma, emendamento per emendamento e con voto finale per poi approvarlo. Le condizioni c'erano tutte e ci sarebbero ancora. E lei non può chiedere alle opposizioni, presidente Renzi, di garantire la realizzazione dei progetti della maggioranza perché da solo non ci riesce. E non si può offendere perché non le spianiamo la strada per difendersi dalle sue stesse contraddizioni.

Ho detto con molta chiarezza - e tengo a questo concetto, per cui lo ribadisco e lo sottolineo - che, nonostante le criticità del disegno di legge Cirinnà, io sarei stata disponibile a votarlo in nome dell'avanzamento di diritti che non devono essere inventati qui, ma solo riconosciuti da noi legislatori; diritti che il consesso europeo conosce, riconosce, legittima e valorizza da più di vent'anni; quel consesso europeo cui tutti noi siamo vincolati per aver aderito formalmente ai trattati comunitari. E invece voi, signori del Governo - e ne sono profondamente dispiaciuta e mortificata - avete scelto una manovra opportunistica, che ci impedisce e ci ha impedito di votare il testo del disegno di legge Cirinnà; una manovra opportunistica, quella sì da rottamare. Prima avete chiesto alle opposizioni di votare il canguro *killer* che avrebbe sterminato tutti i loro emendamenti indiscriminatamente, anche quando erano scesi ad un numero fisiologico. Avete chiesto poi alle opposizioni di selezionare il contenuto dei loro emendamenti - fatto piuttosto curioso in democrazia - per farvi cosa grata e rendervi più agevole il percorso. Avete soprattutto - e questa è la cosa più grave e la state facendo ancora - tentato di usare le opposizioni per risolvere le vostre contraddizioni interne.

Lo strumento sbagliato, colleghi carissimi, rimane tale anche se si evoca una causa giusta. Il canguro *killer* era lo strumento sbagliato quando lo avete utilizzato per le riforme costituzionali. Era lo strumento sbagliato quando lo avete utilizzato per la legge elettorale e sarà lo strumento sbagliato anche quando lo porrete su qualche fantasiosa riforma bancaria fatta su misura per qualche papà di questo Governo. Il canguro *killer* era nell'ordine: pericoloso, inammissibile, evitabile, così com'è evitabile questa fiducia. Noi tutti lo sappiamo. Perché dobbiamo votare la fiducia con il frustino del sergente Renzi e non discutere e approvare questo disegno di legge in tre giorni? Non ce lo avete spiegato: perché? Davanti ad un bivio - questa, purtroppo, è la spiegazione, e ce la dobbiamo dare da soli - tra discussione democratica e accordo di Governo, avete scelto ciò che probabilmente avevate in mente fin dall'inizio: un compromesso al ribasso che tenesse insieme Governo e poltrone.

Del resto - lo ha ricordato qualche collega che mi ha preceduto - in maniera del tutto casuale la settimana prima che iniziasse l'*iter* di Aula di questo disegno di legge, il *Premier* ha riconosciuto nuove poltrone al partito di Governo del Ministro dell'interno e quindi, su queste premesse, forse non dobbiamo essere così sorpresi dell'epilogo di oggi. Il palcoscenico delle unioni civili si apre con il rimpastino di Governo e si chiude con la fiducia, con il frustino di Renzi, frustino e carota, carota e frustino.

Io ero e sono pronta - lo ribadisco - a votare una legge sulle unioni civili che sia moderna, avanzata, europea. L'ho dichiarato avvalendomi di quella libertà di coscienza che mi è stata consentita dal mio partito, ma non è questa la legge su cui la mia coscienza è impegnata. Questo disegno di legge è l'umiliazione dei diritti. Il venir meno dell'obbligo di fedeltà - non mi voglio ripetere, perché lo avete già evocato voi che mi avete preceduto - per le coppie omoaffettive è come dire: voi promiscui zozzoni non dovete seguire le regole del matrimonio tradizionale per non esservi omologati.

Colleghe, stiamo scherzando? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella*). Non ci vergogniamo di questa mortificazione a cui sottoponiamo quel popolo e quella comunità di persone che hanno creduto in noi? Ci abbiamo messo la faccia, apparentemente, perché c'è anche chi finge di metterci la faccia e, con dei compromessi al ribasso, mortifica, umilia, sottrae e non aggiunge.

Non è questa la legge che riconosce i diritti alle coppie omoaffettive e ai loro figli. Tutto questo non rappresenta un punto di avanzamento sui diritti civili. Non è vero e chiunque ve lo dica, non vi dice la verità. Questa legge è semplicemente figlia dell'unione di fatto tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno, dell'unione molto poco civile tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno. Diciamo che questa legge è la vostra *stepchild adoption*: una legge figlia di Alfano, che Renzi adotta come frutto di unione civile di Governo.

Si tratta di una legge piena di compromessi che alludono, ma che non concedono, e di impegni per il futuro remoto che sono insoddisfacenti, prima ancora che per me, per tutti coloro che hanno riposto delle aspettative su questa legge. È sulla loro pelle che Renzi sta buttando la palla fuori dal campo, prendendo a calci una comunità di persone che aspetta risposte a domande lasciate per troppo tempo insoddisfatte.

Un esempio per tutti - come abbiamo detto - è l'adozione del figlio del coniuge. Non nascondiamoci dietro a promesse ipocrite, colleghi carissimi. Migliorare un testo perfettibile era possibile, ma si è ceduto ai veti invalicabili di chi la *stepchild adoption* non la vuole ora e non la vorrà mai. È inutile fingere di presentare dei testi o dei disegni di legge: chi oggi non ha voluto la *stepchild adoption* e ha posto lo stralcio come *condicio sine qua non* per votare questa norma, l'adozione non la concederà mai. Non illudiamoci e non fingiamo di crederci, noi che crediamo nelle unioni civili. Tutti sappiamo che la *stepchild adoption* era una concessione. Anzi, non era una concessione, ma un doveroso riconoscimento di ciò che dal 1983 ad oggi, dai tempi della legge n. 184, la giurisprudenza già riconosce, principalmente a coppie eteroaffettive, perché erano statisticamente e numericamente maggiori, ma adesso anche a coppie omoaffettive. La giurisprudenza ha segnato un percorso su questo. Un legislatore responsabile non può arrancare o, peggio ancora, nascondersi dietro le sentenze della magistratura, lamentandosi prima dell'eccesso di discrezionalità dei giudici e poi rifiutando di assumere le proprie responsabilità, come state facendo voi ora. È sbagliatissimo. Un Parlamento che rifiuta di legiferare o, peggio ancora, lo fa malamente per propri compromessi interni, fingendo di dare, ma in realtà sottraendo, viene meno alla sua funzione ed incrina in maniera irreversibile il nostro rapporto con i nostri eletti.

Io sono e rimango profondamente favorevole alle unioni civili e all'equiparazione tra unioni civili e matrimonio civile e resto favorevole, nonostante fosse perfettibile, all'ex disegno di legge Cirinnà. Le unioni civili sono un atto di libertà, che lo Stato deve riconoscere, legittimare e tutelare. Questa legge concede in maniera disordinata qualche brandello di *welfare*, peraltro di difficilissima copertura, e creerà moltissimi problemi. Ha detto bene il collega che mi ha preceduto, parlando di gravissimi problemi sotto il profilo del coordinamento tecnico. Ma essa non riconosce, perché ne ha paura - diciamocelo, colleghi - lo *status*, i sentimenti e i diritti delle nuove famiglie. È un atto di compromesso al ribasso che sposta l'attenzione dai diritti alla vecchia politica, una concessione che non abbatte i muri e che non dà dignità all'amore.

Io dico sì, ancora una volta, alle unioni civili e a tutti i diritti connessi. Ma dico no, veramente no, alle furbizie del Governo; no all'arroganza di questa brutta fiducia, che nasconde un brutto compromesso; no ad un'operazione mai come ora violenta nei confronti del Parlamento - ormai ci siamo abituati ad essere umiliati, violati e ignorati - e di sottrazione di libertà ai danni del Paese e di tutti coloro che sono stati illusi che da essa avrebbero avuto nuovi diritti.

Non è vero. Dobbiamo essere tutti consapevoli di questo. Non è vero e dobbiamo tutti, anzi voi dovete - non noi - assumervi la responsabilità di togliere e non di dare. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e Misto-SEL e dei senatori Buccarella e Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signora Presidente, colleghi, oggi l'Italia apre una nuova pagina del diritto di famiglia, riconoscendo diritti a tutte quelle coppie formate da persone dello stesso sesso che già esistono nel nostro Paese e nella nostra società, ma che non esistono agli occhi del diritto. Penso anche a 2,5 milioni di cittadini italiani che hanno scelto di intraprendere un percorso di vita di coppia senza sposarsi e un domani senza unirsi civilmente: coppie di fatto cui questa legge riconoscerà finalmente dignità e diritti.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Bugiarda!

CIRINNA' (PD). È un tema sul quale non c'è stata attenzione, non c'è stato dibattito politico, non c'è stata attenzione dei *media* e dei giornali, forse perché su di esso, troppo atteso e troppo importante, non scorreva abbastanza sangue, diciamola così.

L'Italia da domani mattina non sarà più l'ultima in tema di diritti civili. Quello che portiamo a casa oggi è un buon risultato, ma solo un primo traguardo. Altri ne dovremo superare con lo stesso impegno e la stessa determinazione.

Il Partito Democratico ha creduto in questa legge a tal punto da tentare di andare oltre quei confini che raramente si superano tra maggioranza e opposizione, mettendo da parte connivenze e protagonismi e ponendo al centro l'interesse dei cittadini.

Abbiamo vissuto ore terribili nelle ultime settimane; ore nelle quali posizioni ideologiche, tatticismi, calcoli politici hanno costretto il Governo alla decisione più difficile, ma anche la più coraggiosa: porre la fiducia sul miglior testo possibile alle condizioni date dai numeri di questo Senato. Ripeto che il Partito Democratico ha creduto in questa legge. La nostra volontà era chiara e chi con me, con due anni di lavoro durissimo, ha cercato di costruire questo testo conosce la nostra volontà.

La nostra volontà era scritta in modo limpido e chiaro nell'emendamento premissivo del collega Marcucci, che poi ha avuto la vita che ha avuto, ma valgono le dichiarazioni di principio che vi erano contenute: un nuovo istituto giuridico (le unioni civili), con pienezza di diritti e di doveri reciproci all'interno della coppia e il riconoscimento dell'estensione della responsabilità genitoriale attraverso l'applicazione della lettera *b*) dell'articolo 44 della legge sulle adozioni. Questo era ciò che noi volevamo portare a casa.

Avevamo perciò intrapreso un percorso condiviso, limpido, leale, con tutti quei colleghi che volevano votare questo disegno di legge. Ma poi è accaduto l'incredibile, l'incredibile per chi conosce gli atti di un Parlamento. L'incredibile è accaduto quando, il 16 febbraio, abbiamo capito che il cosiddetto canguro non avrebbe più avuto i numeri per essere approvato; bloccato - qualcuno ha detto ucciso - dal riemergere del partito incolore dell'immobilismo, quello che da trent'anni non dà diritti alle coppie omosessuali in questo Paese. Conoscevamo da tempo questo rischio. Conoscevamo da tempo il rischio di camminare sull'orlo del vulcano, per le tensioni fuori e dentro la maggioranza, fuori e dentro di noi. Ma nessuno - e ripeto nessuno - si sarebbe aspettato che l'alleato che più urlava fedeltà nei confronti dell'impianto del testo spingesse nel cratere del vulcano un grande momento della storia repubblicana, che avrebbe visto partecipi forze parlamentari anche lontanissime tra di loro.

Siamo stati per questo costretti, pur di arrivare all'approvazione di questo provvedimento, ad una decisione durissima. E ve lo dico io che, con umiltà - e, forse, per qualcuno di voi anche indegnamente - ho ricoperto il ruolo di relatrice, e credo che in questo momento la mia sofferenza sia visibile. Pur di arrivare all'approvazione della legge, abbiamo preso una decisione durissima: procedere con la fiducia, pur di non rimandare nuovamente all'immobilismo e all'anno del mai un fondamentale appuntamento con la storia.

Ve lo dico chiaramente, colleghi: noi non ce la siamo sentita di esporre alla *roulette* russa del voto segreto i diritti delle coppie composte da persone dello stesso sesso. Non abbiamo avuto il coraggio di far affrontare a loro la *roulette* russa del voto segreto. (*Commenti dei senatori Cappelletti e Rizzotti. Applausi dal Gruppo PD*).

Non lo sapremo mai, colleghi. Il voto segreto avrebbe potuto colpire il cuore pulsante di questa legge... CAPPELLETTI (M5S). Non è vero!

CIRINNA' (PD). ...quello che rappresenta il riconoscimento dei diritti, dei doveri e della dignità delle coppie in quanto tali. Non sappiamo se l'articolo 2, se l'articolo 3, se l'articolo 5 sarebbero andati a voto segreto. Presumibilmente sì, visto che il nostro Regolamento parla chiaro.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 15,38\)](#)

BOTTICI (M5S). Grasso ti ha detto di no! (*Richiami del Presidente*).

CIRINNA' (PD). Quello che vogliamo affermare è che questo voto di fiducia ci serve per difendere quelle famiglie, quei diritti, quelle persone per cui ci apprestiamo a votare la fiducia. Le proteggiamo così dal gioco politico. Le proteggiamo con il voto di fiducia.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Bugiarda!

CIRINNA' (PD). Il Partito Democratico ha sacrificato a questa situazione un punto fondamentale del

suo programma, un obiettivo sul quale abbiamo lavorato con cura, con rispetto e con passione, al centro di un dibattito che fino all'ultimo è stato aperto a possibili correzioni e migliorie. Nessuno voleva blindare l'articolo 5. Avevamo fatto un emendamento Lumia testo 1, testo 2, testo 3, ed eravamo pronti ad accogliere ulteriori modifiche, se fosse stato consentito a questo Parlamento di applicare l'articolo 44, comma 1, lettera *b*), e chi ha seguito il lavoro di questi ultimi mesi sa di cosa parlo.

L'adozione speciale del figlio del *partner*, colleghi, non è un'eresia, non è un danno antropologico, non è qualcosa che cambierà e scuoterà dalle fondamenta questo Paese. Era l'epilogo naturale, ciò che avviene comunque già in tutta Europa: un atto per tutelare bambini in carne ed ossa, bambini veri, cittadini italiani che vivono già nelle nostre famiglie, che sono amati, protetti, tutelati e curati; bambini cresciuti da persone che esercitano, a tutti gli effetti, un ruolo genitoriale; un ruolo che assegna loro doveri e responsabilità morali e che presto - perché l'impegno preso è questo - una nuova legge dovrà riconoscere.

Il nostro impegno, quindi, non finisce qui; anzi, siamo solo all'inizio. Abbiamo fatto solo un primo passo, durissimo ma lo abbiamo fatto. Siamo all'alba di una nuova sfida, per me, per il mio partito, per il Partito Democratico.

Intanto, però, ho sentito dire tutto e il contrario di tutto su quello che era il disegno di legge n. 2081 e quello che è il maxiemendamento del Governo. Chiariamoci: nel maxiemendamento è stata comunque inserita, nonostante il dolorosissimo stralcio dell'articolo 5, una norma di garanzia che riconosce e sostiene il grande lavoro dei magistrati italiani che hanno emesso ordinanze volte a garantire il supremo interesse dei bambini delle famiglie omogenitoriali (*Applausi dal Gruppo PD*), in sintonia con le norme europee, con la legge n. 184 del 1983 sulle adozioni e tra poco, finalmente, in sintonia anche con questa nuova legge. Sarebbe stato un errore umano, sarebbe stato un errore politico, sarebbe stato indecoroso - questo sì - fermare le mani a quei magistrati che, con fatica, mettono al primo punto del loro lavoro il supremo interesse del bambino.

Come dicevo, quindi, il nostro impegno non finisce qui. Stiamo già lavorando a una riforma organica della legge sulle adozioni, una legge che dovrà consentire a tutte le famiglie, comunque composte, di poter adottare e tutelare tutti i bambini.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Poverini!

CIRINNA' (*PD*). E anche su questo tema misureremo la coerenza di chi predica bene e razzola male. Penso a tutti coloro che, pur dichiarandosi disponibili a dare diritti alle persone omosessuali, sono stati protagonisti dell'ostruzionismo più intransigente in Commissione, rifiutando vigliaccamente il confronto su qualunque punto, non solo sulla *stepchild adoption*.

STEFANI (*LN-Aut*). Non è vero!

CIRINNA' (*PD*). In questa occasione è per me d'obbligo dare atto a chi ha cercato di portare fino in fondo un confronto dialettico serio e comunque leale. Penso ai colleghi del Gruppo Misto e della componente SEL in particolare, che non si sono mai tirati indietro, neanche davanti alla difficile scelta se votare o meno l'emendamento premissivo, che - era ben noto a tutti noi - avrebbe potuto di salvare i contenuti del disegno di legge n. 2081.

Vorrei infine accennare al merito del maxiemendamento che ha recepito in sostanza - e mi spiace aver sentito le parole della senatrice Bernini, che personalmente stimo - tutto l'impianto del disegno di legge a mia prima firma, con le correzioni che già avevamo condiviso con chi ha voluto davvero dialogare e che erano previste negli emendamenti Lumia. Sapete che l'unica cosa che manca nel maxiemendamento - è un buco nel provvedimento, un buco in questo Parlamento, un buco nel mio cuore - è lo stralcio dell'articolo 5.

Il testo che stiamo per votare - dobbiamo essere anche onesti e limpidi, anche per non infangare continuamente l'azione di noi parlamentari - conferma il riconoscimento di tutti i diritti, a cominciare da quello più prezioso della vita familiare, e aggiunge un riferimento altrettanto prezioso, di notevole portata, che ci fu negato in Commissione: l'aggancio all'articolo 3 della Costituzione, che segnerà il

percorso ormai irreversibile che ci porterà all'uguaglianza formale e sostanziale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È vero che è stato tolto - vengo alle ultime polemiche - il requisito della fedeltà. Ci è stato chiesto. È stato fatto il gioco della torre - cosa buttiamo giù dalla torre? - e, comunque, è stato consentito un accordo. Al di là delle battute da bar dello sport, due cose devono essere chiare: in molti Paesi europei il requisito della fedeltà non è contemplato in nessuna norma, per nessun tipo di coppia, perché, pur essendo un requisito morale importante, la fedeltà non può di certo essere imposta per legge. In Italia la fedeltà sopravvive nel codice civile come requisito frutto di un retaggio culturale contro le donne, un retaggio maschilista che era nientemeno che alla base del delitto d'onore (tu mi tradisci, io posso ucciderti). Questo è il vero motivo per cui oggi - noi ci impegneremo per questo - può essere superato anche nel resto dell'ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Colleghi, in conclusione questo disegno di legge, seppur menomato - dobbiamo essere onesti e riconoscerlo - renderà le unioni civili una realtà in Italia. Abbiamo fatto un primo passo per cambiare. Cambiamo in questo modo: dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie. Da oggi cambierà la nostra società.

«Cosa sono per me i diritti?» - mi ha scritto ieri Francesco - «I diritti sono io. Sono il mio nome e il mio cognome, sono quello che sono da quando sono nato, anzi, sono quello che non ho da quando sono nato: la possibilità di essere considerato uguale agli altri, indipendentemente dalla forma del mio amore».

Grazie a questa legge, e concludo signor Presidente, milioni di italiani troveranno finalmente cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-Idv. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, che si sono conclusi prima del previsto, con l'accordo dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto, già programmate per le ore 17,20, sono anticipate alle ore 16.

Al fine di consentire l'allestimento della diretta televisiva, che è stata concordata e disposta, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,02).

La seduta è ripresa.

Si fa presente che è in corso la direttiva televisiva RAI.

Prego i senatori di rispettare i tempi per esigenze della diretta e consentire a tutti di intervenire.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, eccomi qui a dichiarare cosa penso di voi: provo amara delusione e pena nei vostri confronti. Volete solo vincere, vincere facile, vi manca il coraggio. In nessuna occasione vi siete concessi il lusso di rischiare un confronto davvero democratico e di lasciare i senatori alle loro coscienze. Vi manca il coraggio delle idee, dell'onestà, di cambiare e dare una svolta al nostro mondo civile. Fate i sondaggi di gradimento di voto, senza alcuna etica. Fate calcoli. Fate accordi sottobanco. Fate...scenti.

Quale posto trova l'onestà intellettuale in questo ragionamento? Nessuno! Anche Barabba si salvò grazie ad una maggioranza contro una minoranza, e un povero Cristo, innocente. Loro sono una minoranza che ama, che vive in famiglia e ha già i suoi figli, una minoranza che senza la *stepchild* e senza obbligo di fedeltà avete stuprato. Avete ridotto queste famiglie a delle famiglie non di serie B, ma di serie H. Togliere la fedeltà è togliere il cuore dell'amore vero. E i loro figli? Che fine faranno? Venduti come i bimbi scomparsi per la donazione degli organi per i ricchi.

Molti di voi sono omofobi, molti trogloditi e ignoranti perché confondete l'omosessualità con la depravazione e la pedofilia. Il problema è che chi passa il suo tempo su YouPorn non può capire che cos'è l'omosessualità, la dovrete conoscere: sono persone. Non potete votare su faccende a voi ignote.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). L'omosessualità è una semplice variante naturale del comportamento umano. Il matrimonio è un diritto e i figli hanno diritto ad avere dei genitori.

Voglio protestare nei modi e nei contenuti di questa fiducia su temi etici, è fiducia sulla coscienza. Essa significa che non siamo capaci di fare nulla, il Senato non serve a nulla. Andiamocene tutti a casa.

Consegnerò al Presidente le dimissioni e sfido tutti i senatori a farlo con me, in segno di protesta, in segno di cambiamento... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, il suo tempo è esaurito.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiedo di consegnare il testo dell'intervento per allegarlo al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BENCINI](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, noi di Italia dei Valori voteremo «sì» perché, per quanto questa legge abbia avuto una risoluzione al ribasso, siamo consci del fatto che, al momento con questa maggioranza, era il massimo ottenibile.

Siamo convinti che il nostro assenso di oggi cambierà la vita di molti che sono in attesa di vedersi riconosciuti i propri diritti e doveri di vita familiare. Siamo anche convinti che il nostro Paese deve fare ancora passi avanti.

Queste unioni civili non sono sicuramente sovrapponibili ai matrimoni egualitari, come invece sostiene il senatore Giovanardi. Per questo e non solo il suo voto sarà «no». «No» voteranno anche i senatori del Movimento 5 Stelle perché tale disegno «non sono matrimoni egualitari», ma un insieme di finti diritti incostituzionali, sempre per loro. Per colpa della loro incapacità politica si sono resi colpevoli di ciò che oggi non viene prodotto e riconosciuto in questo Parlamento.

In tutti i casi, grazie a chi ci mette l'onere e la faccia di dire «sì», le unioni civili cominceranno ad esistere anche nel nostro Stato, alla faccia di coloro che fanno i senatori in Parlamento e che andranno a governare grazie al complotto. (*Applausi del senatore Romani Maurizio*).

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, questa è stata una sfida. E, quando una sfida tra vari contendenti si chiude, si è soliti stilare una classifica di chi ha vinto e di chi ha perso.

Nella partita sulle unioni civili - lo sappiamo bene tutti - non ha vinto nessuno, e questo nonostante le incomprensibili dichiarazioni trionfalistiche che pervengono dalle file della maggioranza, tanto incomprensibili da essere evidentemente poco credibili.

Allora facciamo una classifica di chi ha perso, e cominciamo da chi ha perso più di tutti. Hanno perso i bambini. I bambini nati all'interno di famiglie omosessuali continueranno ad essere ignorati da uno Stato che, ancora una volta, non li ha voluti guardare in faccia, ma si è limitato a girarsi dall'altra parte, lasciandoli ancora una volta soli ad affrontare lo *status* di diversamente amati.

Hanno perso gli omosessuali e le loro famiglie, vittime di un oscurantismo che si arroga il diritto di giudicare i valori della affettività in spregio alla realtà viva e ai principi della nostra Costituzione e delle politiche di tutti i Paesi all'avanguardia nei diritti civili.

Hanno perso tutti coloro che credono nella difesa dei diritti, perché questo provvedimento, che doveva essere una legge simbolica per la difesa dei diritti, è farcito di elementi discriminatori e le formulazioni

e tutte le precisazioni sono sempre denigratorie. Anche i riferimenti che richiama la senatrice Cirinnà agli articoli 2 e 3 della Costituzione sono in realtà solo la volontà di allontanarsi da altri articoli della Costituzione, che meglio avrebbero potuto sancire un diritto al riconoscimento di pari affettività.

Hanno perso i giudici, che dovranno continuare da soli ad arrangiarsi come possono rispetto a un vuoto normativo creato da uno Stato che, in realtà, si è comportato come Ponzio Pilato.

Hanno perso i centristi che, in questo modo truffaldino, hanno cavalcato la causa dei diritti civili, con il solo scopo di tramutare ogni testa di simpatizzante sedicente cattolico bigotto in un voto per le prossime elezioni. La dichiarazione di Alfano: «Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica» è talmente ridicola da non meritare neanche un commento.

Ha perso il Governo che ha smentito talmente tante volte se stesso che l'unico modo per mascherare questa identità inesistente è stato, alla fine, imporre ancora una volta la fiducia.

Ha perso il Movimento 5 Stelle, perché l'idea di venire qua e di trovare una maggioranza per delle leggi giuste non esiste, e non esiste neanche presso quelli che oggi sono diventati i loro vertici.

Ha perso la democrazia, tra canguri e fiducia. Manca ormai totalmente il coraggio di affrontare il confronto vero. Una volta di più, si è prefigurato quello che accadrà se la riforma costituzionale verrà approvata.

Hanno perso tutti quegli elettori del Partito Democratico che speravano in uno scatto di dignità, nella realizzazione piena e coraggiosa di almeno un dato del loro programma. E la paura più volte manifestata del voto segreto da parte dei colleghi del Partito Democratico è un argomento patetico ed è uno schiaffo per ciascuno dei loro elettori.

Prevale l'oscurità, la densa oscurità sotto cui è nata questa legislatura; l'opacità di una maggioranza che vuole solo coprire, a tutti i costi, opache rendite di posizione. Il terrore si è manifestato in tutti gli interventi di chi sarebbe stato escluso, pur essendo della maggioranza, dalla votazione di una legge che poteva essere buona ed efficace.

In questa strage di perdenti sul campo viene lasciata la società civile, quella vera; tanti cittadini che ancora una volta continueranno la loro vita, nonostante lo Stato e nonostante la politica, arrangiandosi, come sono ormai abituati a fare. A tutelare i diritti dei bambini diversamente amati ancora una volta ci penseranno loro.

[BONERISCO](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, dovevamo votare una legge sulle unioni civili, e invece siamo qui oggi ad esprimerci su un emendamento presentato dal Governo, mai discusso qui dentro, che smentisce tutti.

Non solo non fa vincere nessuno - come ha detto la senatrice Mussini molto bene - ma smentisce la collega Cirinnà, che vede azzoppata la legge che portava il suo nome. Smentisce il ministro Boschi, quando sosteneva che il Governo non avrebbe messo la sua faccia su questo provvedimento. E smentisce il ministro Alfano, che si accontenta di poche e poco significative modifiche. Se delle semplici perifrasi sono sufficienti ai colleghi di Area Popolare per soddisfare le proprie istanze, la delusione certamente li attende.

È stato definito tecnicamente un maxiemendamento del Governo - quindi del Governo Renzi - ma di maxi io trovo che ci sia solo la presa in giro delle due piazze che hanno animato con grande partecipazione questo dibattito, come del resto era normale che fosse per un tema che attraversa le coscienze di tutti i cittadini italiani e di tutti noi, loro rappresentanti. Ma proprio a questo serviva il capolavoro che abbiamo letto solo ieri sera: ad impedire la libertà di coscienza inizialmente garantita trasversalmente un po' da tutti i Gruppi parlamentari. Di quella libertà di coscienza nessuno sapeva cosa farsene.

Questa, infatti, non è una legge, ma un'illusione che delude in un colpo solo tutte e due le piazze e sullo sfondo lascia - ahimè - un mare di diritti non garantiti a quelle coppie di fatto che hanno la

sfortunata di non essere omosessuali e alle quali nessuno dedica più di un minuto della propria attenzione. È un brutto errore, questo, compiuto dalla politica e dal sistema dell'informazione.

Invece di una legge, noi votiamo una specie di Frankenstein, scritto di corsa, letto di notte e votato in pochi e contati minuti: non una legge del Parlamento, ma una legge del Governo Renzi.

La gente del Family Day chiedeva una netta differenziazione tra le unioni civili ed il matrimonio ma, leggendo il testo, come è andata a finire? Tutti gli italiani sappiano che sono praticamente la stessa cosa: l'unica minima differenza sta tutta nella soppressione dell'obbligo di fedeltà reciproco per le sole coppie omosessuali. Dire che è un compromesso al ribasso è ancora dire poco.

Se è vero che l'articolo 5 del disegno di legge Cirinnà sulla *stepchild adoption* è scomparso, nonostante gli sforzi della vastissima cultura giuridica del presidente D'Ascola, è altrettanto vero che nell'ultimo periodo del comma 20 del maxiemendamento maliziosamente si dispone: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» (contenute nella legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni). L'uso dell'espressione «consentito» lascia aperto uno spiraglio che si insinua tra le pieghe di ciò che la vecchia legge sulle adozioni non regola, scaricando - come è già stato detto - ogni decisione, caso per caso, alla magistratura. Il presidente D'Ascola diceva che è una legge al contrario. In realtà, è il treno dei desideri che all'incontrario va.

Noi del Gruppo Conservatori e Riformisti, intravedendo questo pericolo, fin dall'inizio avevamo chiesto di accantonare momentaneamente la delicatissima questione delle adozioni, in modo da approdare all'approvazione di un testo largamente condiviso da tutti, peraltro come fatto in tutti i Paesi che citate: prima la legge sulle unioni civili e, solo successivamente, la legge sulle adozioni. Aspiravamo a portare il nostro contributo - come tutti del resto - per una buona legge. Ma la furbata del maxiemendamento divide il Paese ed il Parlamento tra chi vota PD, o è disposto a votarlo con le sue ingannevoli mediazioni, e chi invece avrebbe solo voluto votare una legge, possibilmente una buona legge.

Si tratta di un provvedimento dai risvolti culturali e sociali così importanti per chi, come noi, non intende aderire ad una visione di Stato etico lontana anni luce dalla cultura liberale italiana, cattolica e non cattolica.

Per concludere, signor Presidente, annuncio il nostro sì convinto alle unioni civili, senza discriminazioni di sesso per alcuno, ma un grande no alla fiducia al Governo, a questa truffa ai danni degli italiani e dei diritti di tutti. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi).*

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, prima di iniziare vorrei ricordare ai colleghi e a chi ci ascolta da casa che il Governo ha chiesto la fiducia e in questo momento non c'è nessun Ministro seduto al banco del Governo ad ascoltare il dibattito parlamentare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Mandelli).*

Questo, Presidente, è quanto il Governo pensa di una Camera legittimamente eletta dai cittadini italiani, un Governo non eletto da nessuno che in questo momento chiede la fiducia e si disinteressa totalmente del dibattito parlamentare. Complimenti, signor Presidente del Consiglio, ancora una volta ha dimostrato la sua arroganza politica.

Presidente, noi della Lega abbiamo fin dall'inizio mostrato in modo evidente e chiaro la nostra netta contrarietà a questo provvedimento. Si può dire di tutto tranne che la Lega non abbia detto chiaramente quale fosse la sua posizione.

Esiste per noi una sola famiglia, una sola, e una società naturale fondata sul matrimonio, articolo 29 della Costituzione italiana. Purtroppo anche in questo caso, Presidente, siamo in un'Aula parlamentare, ma molto spesso i colleghi si dimenticano che esiste una Costituzione in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Non esiste, Presidente, nessun diritto al riconoscimento pubblico di unioni affettive diverse dalla famiglia. È giusto - secondo noi - potenziare quegli strumenti di garanzia rispetto al godimento di

diritti di tutti, nessuno escluso, diritti individuali già ampiamente tutelati anche se però, in questi giorni, ci è stato raccontato tutto il contrario. Il problema è che quel contrario è stato raccontato non da persone non informate, ma da persone sedute in quest'Aula. Bugie, Presidente, bugie per confondere la gente.

È evidente che in questo momento la famiglia è il soggetto debole e con voi, grazie a voi e per causa vostra da oggi è ancora più per debole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Avete messo la famiglia alla berlina agli occhi dell'opinione pubblica e anche dell'informazione. Anche l'informazione, molto spesso, ha presentato la famiglia naturale come qualcosa da deridere, come qualcosa di ottocentesco.

Oggi quest'Aula, signor Presidente, non si sta esprimendo su misure atte a sostenere economicamente il primo ammortizzatore sociale, cioè la famiglia. Non stiamo facendo niente per aiutare le famiglie italiane.

Quali poteri e quali ragioni impongono al nostro Paese di legiferare su un tema che la stragrande maggioranza degli italiani non condivide e non ritiene urgente? Abbiamo perso tre settimane a parlare di questo argomento quando in Italia ci sono 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà e il 42 per cento di disoccupazione giovanile, disoccupati giovani omosessuali ed eterosessuali, persone che hanno come priorità trovare un posto di lavoro per avere un futuro. Noi siamo qua, Presidente, a perdere tempo.

Vorremmo sapere cosa nasconde l'attenzione morbosa anche da parte dei *media* che informano senza imparzialità, mortificando la realtà. Se sei etero - lo dicevo prima - sei una persona banale; se hai una famiglia naturale, sei una persona banale. Sono orgoglioso di essere una persona banale e orgoglioso di essere papà di un bambino che ha un papà e una mamma.

Dopo anni in cui la famiglia è stata vittima di un'aggressione sistematica, non essendo riusciti a distruggerla in maniera frontale, state cercando di raggiungere questo obiettivo in modo subdolo. Istituire tante famiglie significa annullare il significato stesso di famiglia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

L'atteggiamento che abbiamo tenuto è stato chiaro a tutti, tranne che al Partito Democratico, purtroppo. Dodici senatori della Lega - alcuni ci hanno paragonato al villaggio di Asterix, e siamo orgogliosi di questo - hanno messo sotto scacco il Governo e la maggioranza parlamentare. Abbiamo giocato con la vostra paura. Dei chihuahua, sembravate dei chihuahua che abbaiano alla luna ma, nel momento opportuno, vi siete tirati indietro. Chihuahua, non canguri: chihuahua! Andate a guardare che cosa sono. *(Commenti della senatrice Bencini)*.

Abbiamo lavorato perché ciò accadesse con largo anticipo, prima di ogni scadenza, decidendo di presentare 5.000 emendamenti e di presentarli con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza fissata ipotizzando, ma senza temere, che la reazione del Governo, attraverso il solito prestanome della maggioranza parlamentare, sarebbe stata quella di orchestrare un tranello per evitare i voti su una materia così delicata. E così è stato.

Il canguro Marcucci, che avete messo in testa a tutti noi come la spada di Damocle, dicendoci per due settimane che dovevamo fare un patto tra gentiluomini e minacciandomi per due settimane, perché c'era quel famoso canguro, nel giro di pochi minuti è andato a farsi benedire, aggredito da 500 emendamenti, che qualcuno ha paragonato a 500 piccoli koala (visto che parliamo di animali di quella zona). Avete giocato con la nostra pazienza, ma questa volta il gioco non ha funzionato ed ha trovato un ostacolo nel rispetto delle regole dimostrato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, nel momento in cui la Lega si è resa disponibile ad una discussione parlamentare, ritirando, come da accordi tra finti gentiluomini (i finti siete voi), ben il 90 per cento degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non ostruzionismo, come avete detto in tutte le salse, ma rispetto delle regole, cosa che voi non sapete neanche cosa sia.

Abbiamo vinto una partita da soli contro tutti, per la nostra determinazione, ed abbiamo costretto il Governo a condizionare la volontà parlamentare con la fiducia, contraddicendo quanto più volte

ribadito, cioè che tali decisioni dovevano spettare esclusivamente al dibattito e alla coscienza personale dei singoli parlamentari. Me li ricordo i membri del Governo fare i fenomeni, dicendo che spettava al Parlamento; ma poi si sono trovati a dover fare i paladini senza macchia e senza paura. Vi siete dimostrati deboli ed avete avuto paura del voto segreto, quando per giorni eravate andati avanti a fare i forti e a minacciare tutto e tutti, dicendo che non avevate paura di nessuno. Questo è il risultato.

Anche se il Presidente del Consiglio - un fenomeno che fa i miracoli - potrà oggi raccontare di essere sopravvissuto alle sabbie mobili parlamentari, in realtà il cammino per l'approvazione definitiva di questo disegno di legge presenta ancora innumerevoli ostacoli: i nostri ostacoli. Ne è dimostrazione il fatto che oggi nessuno può dirsi vincitore: né le famiglie arcobaleno, sacrificate alla logica dei biechi interessi di Governo, i vostri (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), né i fautori della via del compromesso, che per paura di tornare nel deserto della politica hanno rinunciato alla propria coscienza e alla democrazia.

Grazie a noi, anche se altri oggi hanno il coraggio di volersene attribuire i meriti, è stata stralciata la parte più aberrante, quella che anteponeva il desiderio di genitorialità ai diritti dei bambini: avere una mamma e un papà, non un «genitore 1» e un «genitore 2» o due persone che non si sa cosa siano. Siamo però consapevoli che quello che non scriverà oggi il legislatore potrebbe essere imposto dalla giurisprudenza, perché l'ipocrisia del testo non esclude e non prevede esplicitamente di mettere al bando la pratica disumana dell'utero in affitto e lascia spazio eccessivo ad interpretazioni da parte di magistrati in materia di adozioni. Cari colleghi del Nuovo Centrodestra, non avete ottenuto niente. Non avete ottenuto niente! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

È ridicola la decisione di togliere l'obbligo della fedeltà. Avete paragonato l'unione civile ad un matrimonio e, di conseguenza, doveva rimanere anche l'obbligo di fedeltà. È troppo bello avere i diritti e non avere i doveri. Ci sono stati senatori che in questi giorni assicuravano alle coppie arcobaleno che avrebbero votato il provvedimento solo se ci fosse stata la *stepchild adoption*. E adesso cosa farete? Ci sono stati senatori che al Circo Massimo, nel giorno del Family Day, avevano fatto delle promesse alle famiglie presenti a quella manifestazione: Giuda venduti per trenta denari! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

A chi sta fuori diciamo: guardate bene le facce di chi ha promesso e le facce di chi ha tradito. Noi siamo coerenti: abbiamo detto no dall'inizio e non abbiamo cambiato idea. Gli altri sì.

Siamo solo all'inizio, signor Presidente. Il Partito Democratico promette che le adozioni saranno introdotte in una nuova legge. Cari colleghi del Partito Democratico, noi ci saremo. Saremo qui a difendere i bambini, i diritti dei bambini e a fare le barricate, che saranno alte come grattacieli, perché i diritti dei bambini devono essere difesi e voi non lo state facendo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Concludo, signor Presidente, dicendo che la vostra vittoria è figlia di un'unione civile poligama, in linea con la decisione di togliere l'obbligo di fedeltà: l'unione civile Renzi-Alfano-Verdini, i maestri dell'infedeltà politica di questo Paese. Vergognatevi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, dico a lei, a tutta l'Assemblea e a chi ci ascolta che gran parte del Gruppo non voterà la fiducia; una parte lo farà, anche se chi lo farà non avrebbe votato tutto l'articolato se fosse rimasto quello che era e se avesse previsto le adozioni. Chi non voterà la fiducia avrebbe pure votato parte degli articoli se questi fossero stati sottoposti al voto singolarmente, ma aver posto la questione di fiducia spostata grandemente il dibattito.

È fuor di dubbio infatti che stiamo trattando un argomento fortemente etico, dove etica - lo ricordiamo - è l'analisi del comportamento in applicazione di principi e di valori, cioè in applicazione della morale. Un Governo come quello Renzi, che fa di un argomento etico il fondamento del suo programma e che perciò pone su di esso una questione di fiducia, assume conseguentemente, fortemente, prepotentemente la forma di un Governo etico. Ai sensi dei moderni testi (in letteratura c'è abbondanza di scritti in tal senso), gli attuali canoni descrivono i Governi democratici soltanto con la

premessa di Governi liberali, quindi un Governo etico come quello in carica deve avere la consapevolezza che corre seriamente il rischio di poter essere considerato illiberale.

Questa affermazione può sembrare un po' forte, quasi bigotta - vedo qualcuno che mi guarda sorridendo - allora spieghiamo. Se il fatto di voler mantenere e mutuare nell'ordinamento giuridico un principio morale elaborato e metabolizzato socialmente viene deciso dai cittadini e quindi dai suoi rappresentanti (cioè dal Parlamento), questo è possibile, signor Presidente, ed è un diritto. Se, invece, a voler far ciò è un Governo, non è un diritto ma una pretesa. In tal modo, il Governo - lo ripeto - diventa etico, con i suoi rischi e i suoi pericoli, per sé e per il Paese. Nella storia questi sono stati soltanto Esecutivi che nella derivazione del Governo etico finiscono per essere, nella dizione comune, Governi moralisti, che hanno cioè approfittato di argomenti morali per coprire intenti demagogici, per manipolare il consenso.

Se, per modificare l'ordinamento giuridico, un Governo spacca il Paese (lo ripeto: il Governo, non la volontà popolare e quindi quella parlamentare, dopo un accurata discussione, lasciando i parlamentari liberi di fare emendamenti), quel Governo fa l'apprendista stregone, perché tratta argomenti che non soltanto non sono di sua competenza, ma che non può e non deve trattare, di cui non deve essere a conoscenza, nel senso che non deve impossessarsene per esplicare la sua attività.

Se poi questo lo ha fatto per distogliere l'attenzione da argomenti ad esso istituzionalmente più congeniali, affinché il popolo e il Paese non pensassero alla crisi economica nazionale e internazionale, per non portare in Parlamento le riforme strutturali del nostro ordinamento statuale che giacciono in Commissione; se l'ha fatto per non discutere in quest'Aula di sicurezza, di giustizia, di sanità e - mi si consenta - se l'ha fatto per non discutere in quest'Aula - non mi stancherò di ripeterlo - di Mezzogiorno, che sembra un argomento assolutamente dimenticato in qualsiasi discorso da parte del Governo e del colpevole Parlamento, che soggiace in questo all'indirizzo della maggioranza, succube del Governo; se questo Governo è capace solo di alzare la voce (e soltanto la voce) a Bruxelles, ma questa voce non arriva Al Cairo; se in Oriente, quando il Governo italiano parla, fanno soltanto gli "indiani", allora c'è qualcosa che non va.

Se, poi, il Governo fa questo per non privilegiare il dialogo, che deve essere aperto e diretto tra maggioranza e opposizione, ma al contrario per tentare di annacquare il confronto e la competizione, che sono il sale della democrazia, allora così non va.

Se, poi, l'ha fatto per gioco, per fare il gioco delle tre carte, tra Movimento 5 Stelle, AL-A e NCD, allora non l'ha fatto per dovere istituzionale, non per programma di Governo, ma l'ha fatto perché pensava che questo potesse essere un gioco e l'ha fatto pure male.

Domando ancora perché il Governo pone la questione di fiducia. Dice: per evitare l'ostruzionismo. Ma di quale ostruzionismo si può parlare? Forse quello dei pochi, contenuti e argomentati emendamenti, che - dicevamo ieri - sono un diritto e un dovere del parlamentare? Un dovere, per dare voce a chi lo ha eletto e alla propria parte politica, al proprio convincimento e che sono il fondamento della vita democratica. Come può il Governo pensare di forzare il Regolamento e la Costituzione? Come può il Governo, per questo, pensare di comprimere il diritto alla discussione? Come ha potuto pensare all'emendamento *killer*? Perché l'ha pensato il Governo e non posso pensare che l'abbia fatto la maggioranza.

E perché, dopo che è saltato il banco, invece di essere indotto a una migliore e più prudente meditazione, ha voluto lasciarsi andare ad una inconsulta rivendicazione di programma? Abbiamo sentito in quest'Aula che non è il programma di Governo, perché non è comune a NCD. Abbiamo sentito questa mattina, in televisione, Bersani raccontarci che era il programma del partito in campagna elettorale; una campagna elettorale che hanno pure perso, quindi qual è l'obbligo con l'elettorato?

Qual è il fondamento per porre la questione di fiducia, così come molto dottamente argomentava ieri la senatrice Finocchiaro? Mettere la fiducia, ricordiamo, non è specificatamente scritto in Costituzione: è una derivazione. In Costituzione c'è scritto che il Governo deve ricevere la fiducia e, quindi, di converso, si può porre la questione di sfiducia al Governo; ma è una derivazione dottrinale che il Governo ponga la fiducia su un emendamento.

Quindi, sulla base di una prassi, noi stiamo votando con la fiducia un emendamento completamente sostitutivo di un disegno di legge, in prima lettura, non votato in Commissione e senza relatore, cioè di una legge mai trattata e che eticamente avrebbe dovuto essere parlamentare e non, così come diventa adesso, governativa. Con la fiducia il Governo vuole travolgere tutto.

Non chiamiamo questo, forse, una dittatura - perché sarebbe eccessivo - ma almeno consentitemi di dire che è una inaudita prepotenza.

Di notevole importanza, poi e in ultimo, è il fatto che i principi e i valori di cui stiamo parlando sono parte, per la maggioranza del Paese, di convincimenti afferenti al diritto naturale e, ancora più, il credo religioso. La fiducia travolge, quindi, il sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione di esprimere il voto segreto, che così non è possibile. Qui non si vuole rottamare soltanto un partito ma stravolgere le regole fondamentali della convivenza civile, della storia e della tradizione del nostro Paese, e cioè il suo più sacro ordinamento. Tutto ciò il Governo lo fa anziché occuparsi, non dico di questioni più serie - perché già queste sono cose serie - ma quantomeno di questioni di sua competenza. Questa è demagogia, moralismo, cioè un uso ipocrita, di parte, funzionale di un sentimento intimo e profondo come quello della famiglia.

No, non si può porre la fiducia, signor Presidente, su una questione di coscienza e di libertà. Codesto Governo lo fa per salvare se stesso, sacrificando la libertà per la governabilità. Ma così facendo non si rende degno né dell'una né dell'altra, e io non posso votare questa fiducia. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*).

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Orlando, il voto che tra poco daremo sulle unioni civili rappresenta uno spartiacque storico, un Rubicone dei diritti che l'Italia sta finalmente per varcare dopo trent'anni di tentativi inutili e di battaglie ideologiche troppo spesso di retroguardia.

Era il 1988 quando la deputata socialista, Alma Cappiello, presentò la prima proposta di legge in materia. Poi ci sono state solo promesse e speranze deluse, passando attraverso Pacs, Dico, fino ai Didore. Tante sigle beffarde, tutte finite negli archivi del Parlamento dopo mesi e anni di estenuanti e inutili trattative. Intanto, la società italiana, di pari passo con gli altri Paesi europei, si è evoluta; ha progressivamente modificato la sua coscienza civile e il comune sentire sulle formazioni sociali che i Padri costituenti, con grande lungimiranza, decisero di tutelare; un principio sacrosanto cui le leggi ordinarie non hanno mai ottemperato. Certo, c'è una parte della politica - che va rispettata, ma non certo condivisa - secondo cui il riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali porta con sé il rischio di dissoluzione della società, che verrebbe minata nelle sue fondamenta naturali.

In queste settimane abbiamo assistito ad un'*escalation* di disinformazione, di strumentalizzazione persino dei bambini e dei loro diritti, che ci ha riportati in un clima avvelenato di controriforma antistorica. La realtà - se mi permettete - è un'altra. Il disegno di legge Cirinnà è un provvedimento di civiltà che viene a sanare un *vulnus* profondo che si è aperto tra la società viva del Paese e il Parlamento, che doveva tradurre le sue istanze in legge, e finora non è riuscito a farlo. Per questo noi, fin dall'inizio del suo tormentato *iter* al Senato, ci siamo dichiarati a favore del disegno di legge sulle unioni civili e siamo orgogliosi del fatto che il nostro voto della scorsa settimana sia stato decisivo per determinarne il rinvio. Se quel giorno fosse stato messo ai voti l'emendamento Marcucci, il cosiddetto cangurone, infatti, la legge sarebbe stata affossata e oggi, noi non saremmo qui a discutere il maxiemendamento del Governo, cui già da ora annuncio il voto favorevole del Gruppo AL-A.

C'è stato un accordo di maggioranza tra Partito Democratico e Alleanza Popolare, che non ha stravolto l'impianto del testo, a parte l'articolato sulle adozioni. Se quell'intesa avesse portato ad una contrazione drastica dei diritti, ad un passo indietro ancora una volta inaccettabile, non avremmo votato la fiducia. Questo è certo, perché siamo convinti - lo ripete sempre il presidente del nostro Gruppo, senatore Verdini - che le unioni civili sono una conquista di civiltà. Ce lo chiede l'Europa, che propende per il riconoscimento delle unioni di fatto anche omosessuali, tra le quali non può esistere disparità di

trattamento. Ma, a nostro parere, c'è un altro motivo importante per cui il legislatore ha il dovere di intervenire: per evitare che anche su questo terreno, come accaduto ad esempio per la legge elettorale, la politica si trovi poi a dovere rincorrere la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 138 del 2010 ha autorevolmente sostenuto, con un monito solenne al Parlamento, che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto ad un pieno riconoscimento legislativo, in un insieme di diritti e doveri proprio sulla base del valore che l'articolo 2 della Costituzione riconosce alle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità.

Noi avremmo votato anche le adozioni interne alle coppie omosessuali, perché abbiamo ben chiaro che la cosiddetta *stepchild adoption* esiste già al livello giurisprudenziale nel nostro Paese. Ci sono infatti sentenze che, con motivazioni molto serie e articolate, tutte fondate sul superiore interesse del minore e sull'esigenza di evitare discriminazioni, l'hanno già applicata. Inoltre, le Corti europee hanno da tempo stabilito che, una volta che uno Stato dell'Unione europea approva una legge sulle unioni civili, ogni disparità di trattamento tra queste e il matrimonio, in particolare proprio per le adozioni, costituisce una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dunque, si tratta di una questione che il Parlamento dovrà riaffrontare presto, se non vorrà abdicare al suo ruolo e noi non faremo mancare il nostro fattivo contributo. Oggi l'alternativa, per le forze che vengono dalle tradizioni liberali, popolari e socialiste è molto semplice: o si sta con i populismi antipolitici e antisistema, o con il riformismo. Quest'ultima è la nostra scelta ed è la nostra casa, perché le riforme sono nel nostro DNA e i diritti civili appartengono di diritto alla categoria delle riforme necessarie. Per questo voteremo la fiducia sulla legge Cirinnà, anche se la fiducia è un atto parlamentare molto impegnativo, ma ci sono occasioni in cui bisogna superare la barriera dei formalismi e guardare alla sostanza, buttando la palla al di là dell'ostacolo. C'è il rischio concreto che senza i voti del Gruppo AL-A questa legge non passi, così come senza i nostri voti non sarebbe passata la riforma costituzionale, e il riconoscimento dei diritti di tanti cittadini ha una valenza superiore alle procedure parlamentari e alle loro conseguenze politiche. Sia chiaro e lo dico ai nostri tanti preoccupati detrattori: non si barattano poltrone sulla pelle dei diritti dei cittadini e alla base della nostra decisione non c'è alcun mercimonio politico. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut. Applausi ironici del senatore Airola).*

Certo, riconfermiamo l'accordo forte di cui ha coraggiosamente parlato domenica scorsa il presidente del Consiglio Renzi all'assemblea nazionale del Partito Democratico e riconfermiamo la nostra disponibilità a trasformare l'appoggio ai provvedimenti che ci convincono in un riformismo più ampio, per dare un senso compiuto a questa legislatura, nata senza una maggioranza certa, che o è una legislatura costituente o non ha ragione di proseguire. Noi siamo rimasti fedeli, con estrema coerenza, al patto del Nazareno e ti ringraziamo, senatore Verdini, di esserne uno dei padri. Non ci iscriviamo inoltre all'albo degli sfascisti, che si delegittimano a vicenda e portano in Europa le battaglie politiche interne, con un danno irreparabile all'immagine del Paese. Lo ha fatto per vent'anni il centrosinistra con Berlusconi e lo fa oggi il centrodestra con Renzi. Si tratta di un malcostume politico, che mina alla base il valore della stabilità e dell'interesse nazionale: valori che a noi stanno invece a cuore. Siamo consci che le riforme sono un percorso impegnativo e perfino drammatico, una sfida di cultura e di valori ai populismi e l'esperienza di AL-A è nata per consentire che le riforme prendano il volo e non si fermino: dalle politiche di sostegno al reddito da lavoro, alla detassazione della prima casa, dalla semplificazione istituzionale alla revisione del *fiscal compact*. Oggi siamo dunque in campo per non rinviare ancora una volta una legge di civiltà e abbiamo condiviso la decisione del presidente del Consiglio Renzi di scegliere un risultato certo, per non rischiare l'ennesimo rinvio.

Per questo confermo il nostro sì a questo provvedimento sia da un punto di visto tecnico, di forma e di sostanza, sia da un punto di vista politico. Sì alla fiducia, dunque, che significa portare avanti coloro che, nei diritti civili, sono rimasti per troppo tempo indietro. *(Applausi dal Gruppo AL-A. Congratulazioni).*

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, oggi il Senato compirà un atto lungamente atteso in Italia e anche dall'Europa, in ordine ai diritti e al riconoscimento delle coppie omosessuali. In un'Europa nella quale si stanno purtroppo costruendo muri materiali, con l'illusione di potersi isolare, a proposito delle unioni civili si abbatte finalmente un muro ideale e sostanziale. Fino ad oggi tale grave lacuna del nostro ordinamento ci ha divisi dall'Europa e dai Paesi che hanno da tempo riconosciuto e regolamentato le unioni civili. Ricordo che la Germania già nel 2001, quindi quindici anni fa, ha legiferato in materia. Sebbene in ritardo, si rimedia così ad un vuoto normativo più volte denunciato dalla Corte costituzionale e anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il voto di fiducia è una scelta del Governo che condividiamo, perché resa inevitabile dalle contrapposizioni al disegno di legge, in particolare sull'articolo 5 relativamente alle adozioni. Appaiono un po' ipocrite le contestazioni alla decisione del Governo di porre la questione di fiducia. Visto lo stallo che si è determinato in quest'Aula, anche per i veti trasversali che hanno reso impossibile ogni ipotesi di mediazione parlamentare, si è chiesto da più parti un impegno diretto del Governo, e si è sfidato addirittura il Presidente del Consiglio a metterci la faccia.

Ora, come se non ne fosse una conseguenza, si accusa il Governo di non aver voluto il confronto ponendo la questione di fiducia. Il confronto però vi è stato, e anche ampio, ma ora è arrivato il momento in cui bisogna decidere. Il punto non è il numero degli emendamenti giudicati ammissibili. Viste le condizioni politiche, la scelta di votare su un testo che abbia una sua coerenza logica appare la più efficace per giungere finalmente all'approvazione di una legge regolante le unioni civili.

Non è un dramma per noi se la cosiddetta *stepchild adoption* non è disciplinata in modo chiaro ed inequivoco nel testo. La politica è sempre l'arte di fare il possibile e oggettivamente oggi non siamo nelle condizioni di fare di più. Ciò che rileva alla fine è l'approvazione della legge sulle unioni civili, che era ed è l'obiettivo principale. Nella malaugurata ipotesi che in questo Parlamento non si troveranno le maggioranze per disciplinare, con separato provvedimento, anche l'adozione, provvederanno i giudici. La formulazione scelta sulle adozioni sarà quindi un po' ambigua, ma garantisce in ogni caso che la situazione attuale, dove è consentito alla magistratura di intervenire, non viene peggiorata.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che anche in Germania si è partiti nel 2001 con una legge sulle unioni civili senza disciplinare anche l'adozione ed altri aspetti importanti. Successivamente è intervenuta la Corte costituzionale tedesca con più sentenze, che ha esteso numerosi diritti originariamente non previsti alle unioni civili. Da ultimo, con una pronuncia del febbraio 2013, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionale ogni differenziazione tra coppie eterosessuali e omosessuali in materia di adozione. Il percorso futuro è quindi già segnato e ciò a prescindere se il Parlamento assumerà la sua responsabilità o no.

A mio parere, l'unica cosa davvero importante e che resti il vaglio da parte di un giudice che dovrà esaminare se ci sono le condizioni per l'adozione tenendo in considerazione esclusivamente l'interesse del figlio. L'interesse primario è infatti quello del minore, non il diritto delle unioni civili alle adozioni. È positivo che l'emendamento governativo abbia accentuato la distinzione fra istituto del matrimonio e istituto dell'unione civile: sono istituti infatti ben distinti fra loro. Non vi è alcuna equiparazione perché non vi sono scelte legislative che possano e intendano associare o confondere l'unione civile con il matrimonio. Certo ci sono anche alcune modifiche che ci lasciano un po' perplessi, come l'eliminazione dell'obbligo di fedeltà solo per le unioni civili; non perché ritengo che sia un elemento determinante ma perché può essere letto, non senza ragione, come offensivo, se non denigratorio, nei confronti delle coppie omosessuali.

Ciò non toglie che il nostro giudizio sul testo nel suo complesso è positivo. Il disegno di legge interviene anche in merito a fattispecie che interessano i conviventi di fatto, un elemento spesso trascurato nel dibattito di quest'Aula: in particolare sono recepite alcune importanti - secondo noi - modifiche in materia di diritti, soprattutto delle donne conviventi di fatto nell'impresa familiare, che per la prima volta avranno anche il riconoscimento del loro apporto lavorativo in caso di scioglimento di questa unione di fatto.

Al tempo stesso è positivo che nel testo governativo si elimini l'obbligo del mantenimento per i conviventi di fatto, in origine contenuto nel testo base della Commissione giustizia. Riteniamo che non si debba associare la mera convivenza ad eccessivi vincoli. Di fronte a più opzioni che tutte le coppie hanno deve essere salvaguardata anche la scelta di chi vuole la mera convivenza di fatto, senza eccessivi vincoli in caso di cessazione della convivenza.

Per tutti questi motivi il Gruppo per le Autonomie voterà a favore della questione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, colleghi senatori, il sentimento più forte in questo momento è, per noi di SEL e Sinistra Italiana, l'amarezza.

Avevamo la possibilità di far fare al nostro Paese un grande passo avanti in termini non solo di legislazione, ma anche di cultura e civiltà. Eravamo arrivati a un passo dal riuscirci. C'era una maggioranza parlamentare pronta a farlo. Abbiamo mancato l'obiettivo nell'ultimo tratto di strada, perché alla fine hanno prevalso calcoli meschini, astuzie parlamentari di piccolo cabotaggio, interessi di partito ed elettorali, paura di sondaggi drogati da un'informazione spesso parziale e scorretta. Dai calcoli e dagli opportunismi politici vi avevamo messo in guardia perché eravamo chiamati a sanare dopo trent'anni il vuoto e l'arretratezza del nostro Paese nel campo dei diritti civili.

Avevamo detto all'inizio del percorso di questo disegno di legge, che per noi era già una mediazione, che mai, a fronte di una questione di così vitale importanza come il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso e la cancellazione di una discriminazione odiosa, avremmo guardato alla convenienza gretta, mai avremmo fatto prevalere calcoli basati sull'interesse di partito. Così è stato. Non lo abbiamo fatto neppure una volta ma, purtroppo, siamo stati gli unici.

Il Movimento 5 Stelle si è assunto una grave responsabilità e con la sua scelta ha offerto su un piatto d'argento al Partito Democratico l'alibi per concludere accordo al ribasso (*Applausi delle senatrici Bencini e Bisinella*) con chi sin dall'inizio ha lavorato per abbattere questa legge, a chi non ha perso occasione per offendere, insultare e cercare di umiliare tutte le persone interessate (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini*): i bambini, le coppie omosessuali e le coppie omogenitoriali. In questo modo avete dato l'alibi per una fiducia utile a ricompattare le proprie file e la propria maggioranza di Governo.

Il testo del maxi-emendamento è stato partorito dall'accordo, quello sì davvero contronatura, tra chi questa legge aveva detto di volerla e chi l'ha sempre ostacolata. È anche questo un insulto e un'offesa. Che senso ha togliere il vincolo di fedeltà dalle unioni civili se non per bollare le coppie omosessuali con il marchio della promiscuità? Dal punto di vista giuridico, l'eliminazione di quel vincolo è di fatto priva di conseguenza. Il suo intento è palesemente ideologico: non si tratta solo di marcare la differenza tra le unioni civili e il matrimonio, ma di farlo nella maniera più odiosa, con un testo che nella sua formulazione attuale innalza la bandiera del peggiore e più vergognoso pregiudizio. Vorrei chiedere a chi per mesi si è battuto coerentemente per una legge che abbattesse le discriminazioni: come fate ora a gioire per un testo che non solo fa proprio il più vieto e disgustoso pregiudizio, quello sugli omosessuali promiscui, incapaci di dar vita a una vera coppia, a una vera famiglia, ma addirittura lo trasforma in legge dello Stato? Questo accordo al ribasso con fiducia non era obbligato, neppure dopo le scelte del Movimento 5 Stelle. È giusto dirlo chiaramente perché, in questi giorni, con la solita complicità di un sistema mediatico, sono state spacciate per verità solari quelle che non erano certamente verità. Nulla ostava a seguire il corretto iter parlamentare votando il disegno di legge Cirinnà emendamento per emendamento, tanto più dopo la non ammissione degli emendamenti premissivi da parte del Presidente del Senato. Il risultato sarebbe stato un testo comunque migliore di quello che vi apprestate a votare.

Noi ci troviamo, in effetti, come già rilevato da molti miei colleghi, di fronte a un caso molto particolare e contraddittorio, perché il Governo ha scelto per l'ennesima volta la strada della forzatura e

dell'umiliazione del Parlamento, imponendo il voto di fiducia, ma anche contemporaneamente del cedimento, perché ha permesso di avere l'ultima parola su questa legge ai nemici giurati della stessa legge. Renzi, oggi, pone la questione di fiducia sulla sua stessa resa.

Questa forzatura e questo cedimento, viene ripetuto e puntualmente amplificato dai *media* cento volte al giorno, erano necessari per salvare la legge. Noi non crediamo sia così.

Il Presidente del Consiglio non ha deciso di ricorrere alla fiducia per salvare la legge ma per salvare la compattezza del suo partito e della sua maggioranza. Sull'altare di questo calcolo di bottega non ha esitato a sacrificare i diritti di persone reali, in carne e ossa, e prima di ogni altro, dei bambini.

Oggi il titolo del «Manifesto» sintetizza purtroppo una triste verità: «Figli di un dio minore». È esattamente questo che la legge vorrebbe sancire: la divisione tra bambini di serie A e di serie B, tra figli del santo matrimonio e figli della colpa, come si diceva un tempo. C'è qualcosa di assurdo e paradossale nell'esito di una legge che, nata per porre termine a una intollerabile discriminazione, finisce per riproporla e blindarla proprio a danno di chi è più debole e di chi maggiormente avrebbe bisogno di essere protetto da pregiudizi e discriminazioni.

Eppure proprio questa assurdità è il frutto dell'accordo che il Governo e il Partito Democratico hanno deciso di stringere. Proprio come gli antichi figli della colpa, anche i figli delle coppie omogenitoriali dovranno d'ora in poi affidarsi alla clemenza della corte. Perché è vero, la legge consente ai giudici di supplire con le loro sentenze alla *vacatio legis*, però non sono sicura che sia un risultato di cui vantarsi e per il quale il Parlamento possa complimentarsi con se stesso.

Dopo questa legge tutto resterà affidato alla discrezionalità dei giudici, che peraltro iniziano a essere stanchi di questa continua delega da parte della politica. Si prosegue così in quel percorso di abdicazione della politica ai propri compiti e alle proprie prerogative che ha contribuito in maniera determinante alla sfiducia e al distacco dei cittadini nei confronti della politica stessa. Non mi sembra un risultato di cui gloriarsi e di cui ci si possa dichiarare soddisfatti.

Ci è stato detto ieri che la ferita verrà sanata al più presto grazie a una legge complessiva sulle adozioni che affronterà, di nuovo, anche il tema delle adozioni delle coppie omogenitoriali e che verrà approvata rapidamente con corsia preferenziale. Vorremmo tanto crederci, ma non ci è facile. L'accordo che avete stretto negli ultimi giorni non spiana la strada a una legge sulle adozioni: la sbarra.

Quel disegno di legge verrà presentato, ma temiamo che finirà dove è già finito quello sull'omofobia: dimenticato da mesi in un cassetto. Noi, insieme con molti altri e con tutto il movimento LGBTQ, volevamo una legge che mettesse finalmente fine alle discriminazioni, una legge seria per riconoscere e dare diritti. Avevamo accettato anche un testo chiaramente di mediazione, pur di arrivare finalmente ad abbattere la vergogna delle discriminazioni. Ma questo testo che vi apprestate a votare è lontano da questo obiettivo.

I senatori di SEL e Sinistra Italiana, voteranno contro, non solo perché una forza di opposizione non vota la fiducia al Governo, ma anche per il contenuto di questa legge è molto lontano da ciò per cui abbiamo lavorato. Ma noi non ci arrendiamo. Continueremo la nostra battaglia politica e culturale alla Camera e nel Paese, perché ci sono insopportabili le discriminazioni, soprattutto verso i più deboli e verso tutte le forme diverse d'amore. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bernini*).

Saluto ad una delegazione del Comitato tecnico della Camera dei rappresentanti giapponese

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Comitato tecnico della Camera dei rappresentanti giapponese incaricato di verificare le procedure parlamentari italiane, in visita al Senato, alla quale rivolgiamo il nostro saluto e augurio di buon lavoro. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

**[2081](#) , [14](#) , [197](#) , [239](#) , [314](#) , [909](#) , [1211](#) , [1231](#) , [1316](#) , [1360](#) , [1745](#) , [1763](#) , [2069](#) e [2084](#)
e della questione di fiducia (ore 17,02)**

[SCHIFANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento e alla fiducia.

Vorrei ricordare ai colleghi come, partendo dal 2007, già durante il Governo Prodi si tentò di approvare una legge, definita Dico, che regolamentasse i diritti e i doveri delle coppie di fatto. In quel momento non vi era ancora la consapevolezza sociale dell'avvenuta maturazione di quel problema e infatti ricordiamo tutti che l'esito fu negativo, vuoi per i problemi interni a quella maggioranza, vuoi perché la maggioranza stessa degli italiani era contraria.

Sono passati tanti anni ed oggi il pensiero degli italiani è cambiato. Credo che vi sia stata un'evoluzione culturale e che il pensiero anche di questa classe politica sia cambiato, portando all'adozione del massimo dello sforzo per dare al Paese una legge equilibrata che possa risolvere il tema.

Si tratta di un tema di libertà di coscienza e non politico, in relazione al quale i singoli parlamentari debbono obbedire al proprio io, nell'ambito della propria valutazione sul futuro nuovo assetto della nostra società e sui diritti e doveri delle coppie omosessuali, che noi rispettiamo.

Signor Presidente, ho detto in più sedi che io e - credo - il mio Gruppo avremmo preferito che si fosse seguito fin dall'inizio un percorso parlamentare e politico diverso. Infatti, è vero che si tratta di un tema di libertà di coscienza, ma se si fosse partiti da un accordo preventivo sui temi condivisi interni alla maggioranza, estendendo poi il confronto ad altre forze politiche che condividevano quei punti, probabilmente si sarebbe evitato il ricorso al voto di fiducia, che non ci entusiasma e che ci soddisfa solo nella misura in cui consente di dare una risposta al Paese.

I nostri punti fermi sono stati sempre gli stessi e non sono cambiati né all'inizio, né alla fine di questo percorso. Non abbiamo mai alzato la voce, né minacciato e siamo stati coerenti a determinate certezze: sì alla regolamentazione delle coppie omosessuali, riconoscendo i diritti e i doveri che reclamavano (il diritto alla coabitazione, alla responsabilità ed all'assistenza reciproca), ma no all'omologazione di queste nuove regole a quelle del matrimonio. Su questo ci siamo impegnati, trovando negli ultimi giorni e anche nella giornata di ieri una collaborazione nei confronti del partito di maggioranza relativa. Rimane però un no fermo, deciso e convinto alla *stepchild adoption* (ossia l'adozione del figlio del *partner* dell'unione civile), che non era nemmeno compresa nel progetto Dico del Governo Prodi del 2007. Secondo noi, i limiti del testo della collega Cirinnà probabilmente risiedevano in questo, nell'aver voluto affrontare un tema su cui vi erano notevoli divisioni, anche trasversali ed interne agli stessi partiti. Il tema della genitorialità è stato per noi essenziale e preminente: mi riferisco alla logica secondo la quale al minore deve essere garantita una genitorialità eterosessuale, cioè un padre ed una madre e non due padri o due madri. Su questo non abbiamo mai fatto un minimo passo indietro e all'indomani della rottura dell'intesa politico-parlamentare tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle non abbiamo alzato la voce e nemmeno il prezzo nella nostra trattativa per trovare un'intesa all'interno della maggioranza ed arrivare a questo voto di fiducia. Abbiamo mediato - sì - ma secondo noi migliorando il testo per fare in modo che si operasse una netta distinzione tra regole principali del matrimonio e regole delle unioni civili, in maniera che non potessero essere sovrapponibili.

L'*incipit* del maxiemendamento cita gli articoli 2 e 3 della Costituzione, come elementi di riferimento dell'intero provvedimento (si tratta dei diritti fondamentali della persona), e non gli articoli 29 e 31 della Costituzione, in tema di diritti e composizione della famiglia. Già questo esordio è secondo noi una scriminante di quello che vuole essere l'ente di copertura della tutela dei diritti previsti dalla stessa

legge.

Nella mediazione abbiamo introdotto anche l'eliminazione di uno degli elementi secondo noi fondanti del matrimonio, previsto dall'articolo 143 del codice civile, cioè l'obbligo della fedeltà, dal cui mancato rispetto - lei, Presidente, è giurista più di me - discende la previsione dello scioglimento del matrimonio, in quanto si tratta di uno dei suoi pilastri fondamentali. Lo abbiamo previsto, lo abbiamo chiesto, lo abbiamo ottenuto come mediazione proprio per fare in modo che le unioni civili fossero cosa ben diversa rispetto alle regole del matrimonio. Ma lo abbiamo fatto anche per porre al riparo da eventuali rilievi costituzionali questa legge. Lo abbiamo fatto anche per questo perché tutti noi conosciamo una sentenza importantissima della Corte costituzionale che ha invitato il legislatore ad intervenire ma mettendolo in guardia sull'evitare di approvare una legge simile alla normativa relativa al matrimonio, perché ciò sarebbe contrario alle previsioni costituzionali.

Abbiamo chiarito anche le procedure di scioglimento della futura unione civile rispetto, non dico alla farraginosità, ma all'articolazione e allo scioglimento del matrimonio che, come lei mi insegna, Presidente, prevede la fase della separazione e la fase del divorzio. Questo anche per snellire questa fase e per dimostrare in maniera esaustiva e chiara che l'unione civile è cosa ben diversa rispetto alla rigidità e all'essenzialità dell'unione matrimoniale, che postula per il suo scioglimento delle fasi di decantazione.

Abbiamo chiarito anche la non applicabilità della legge sulle adozioni speciali alle unioni civili.

Bene. Ieri abbiamo lavorato in piena sintonia come si fa tra alleati di Governo, in un clima di reciproca collaborazione, signor Presidente. Non ha vinto nessuno. Secondo noi ha vinto il buonsenso e l'interesse del Paese e di questo siamo pienamente soddisfatti.

Comunque ribadiamo un concetto: continueremo la nostra battaglia per evitare che questo o altri Parlamenti possano affrontare e legiferare su un tema sul quale noi non siamo mai stati d'accordo, quello di una riforma della legge sulle adozioni che possa prevedere, appunto, il venir meno della genitorialità eterosessuale. Siamo invece pronti a dare il nostro grande contributo perché la legge sulle adozioni possa essere migliorata nel senso della velocizzazione delle regole finalizzate a consentire alle coppie l'adozione di bambini anche di Stati esteri, bambini abbandonati da genitori che li hanno lasciati in orfanotrofi e case famiglia e che soffrono e vivono quotidianamente la sofferenza per la mancanza dell'affetto di un padre e di una madre. Su questa riforma noi faremo sentire la nostra voce e daremo il nostro contributo ma saremo coerenti con la nostra posizione contraria sulla genitorialità omosessuale.

Signor Presidente, mi accingo a concludere il mio intervento manifestando la piena condivisione, non soltanto del testo ma della responsabilità che ci stiamo assumendo: una responsabilità con un voto di fiducia, ripeto, che avremmo preferito evitare ma che rispetteremo e al quale non ci sottrarremo. Se qualche collega del Gruppo non parteciperà a questo voto di fiducia lo farà nell'ambito della libertà di coscienza che avevamo dato sin dall'inizio di questo percorso, non perché venga a mancare la fiducia in un Governo al quale è stata confermata proprio ventiquattr'ore orsono sul decreto-legge proroga termini che ha una grande valenza politica. Se oggi qualcuno di quei colleghi che ieri hanno votato la fiducia mancherà, lo farà non per mancanza di rispetto o di coesione nei confronti di questa alleanza o per far venire meno il sostegno al Governo ma soltanto perché, interrogando la propria coscienza, farà prevalere quest'ultima e siccome l'eventuale voto di dissenso non si può manifestare dinanzi ad una questione di fiducia si limiterà a non partecipare al voto ma si guarderà bene dal votare no alla fiducia a questo Governo, che ha sostenuto sempre fino alla giornata di ieri e che continuerà a sostenere. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[CATALEO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo qui non più per parlare di unioni civili ma per parlare del nulla e dico per parlare del nulla perché purtroppo la legge su cui oggi quest'Aula avrebbe dovuto esprimersi, quella sulle unioni civili, è stata scippata, rapinata ed espropriata al

Parlamento.

Vorrei ricordare a tutti voi che il disegno di legge sulle unioni civili, quello originario approvato in Commissione, era un provvedimento dovuto perché rappresentava un obbligo per il legislatore, chiamato finalmente a dare risposte concrete ai cambiamenti sociali e alle realtà esistenti. Una legge dovuta perché l'Italia doveva dimostrare di essere finalmente cresciuta.

Oggi invece siamo qui per parlare di tutt'altro, di un maxiemendamento che dimostra come le intese politiche contino più dei diritti dei cittadini e delle realtà sociali e come il dibattito parlamentare venga sacrificato in favore e in difesa della poltrona. *(Brusio)*. Signor Presidente, ho la voce bassa. Se magari i colleghi avessero un po' più di rispetto. *(Richiami del Presidente)*.

Questa legge doveva servire a dare un segnale forte di cambiamento ed è per questo che sin dall'inizio il Movimento 5 Stelle ha manifestato il proprio spirito costruttivo, contribuendo alla discussione e garantendo i presupposti per l'approvazione di un testo degno, giusto e adeguato ai tempi. Ma, per smascherare le bugie e le menzogne dette e scritte a danno del Movimento 5 Stelle, occorre ricordare i fatti. Con i fatti si dimostra l'approccio che il Gruppo parlamentare ha mantenuto nell'*iter* del disegno di legge Cirinnà.

Abbiamo formalmente richiesto la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il 9 settembre 2015, il 24 settembre 2015 e il 14 ottobre 2015. Il provvedimento è in Aula solo e soltanto grazie al nostro voto, al nostro voto favorevole in Commissione giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In Assemblea abbiamo presentato zero emendamenti *(Applausi dal Gruppo M5S)*, proprio per garantire un percorso veloce alla legge, ostacolata in Commissione dal forte ostruzionismo portato avanti anche dal Nuovo Centrodestra, proprio quel partito al cui ricatto il Governo ha obbedito, scendendo a patti solo per miseri interessi di potere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, se il provvedimento è arrivato in Aula, è stato grazie al contributo fondamentale del Movimento 5 Stelle, dei membri del Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia e del senatore Airola *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*, che con coraggio, con determinazione, con volontà ha portato avanti un disegno di legge sulle unioni civili, perché crede nei diritti *(Commenti della senatrice Fucksia)*, malgrado sia un disegno di legge del Partito Democratico. Questa è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle dice di sì anche a disegni di legge che non sono propri.

Il voto contrario della maggioranza alla nostra richiesta di calendarizzazione in Aula del provvedimento per ben nove volte avrebbe dovuto metterci in allerta rispetto ai veri nemici di questo provvedimento, i nemici pubblici palesati sin dall'inizio e i nemici tenuti nascosti all'interno della maggioranza, che sarebbero presto usciti allo scoperto.

Ed ora parliamo dell'inghippo, della trappola che ha contribuito a buttare per aria tutto il lavoro che era stato portato avanti. Parliamo dell'emendamento Marcucci, che il Presidente del Consiglio ha utilizzato solo per giustificare l'ingiustificabile; un emendamento incostituzionale, inammissibile e irragionevole; un emendamento che il Movimento 5 Stelle, riunito in Assemblea, ha deciso di non sostenere. Si è trattato di una decisione? e qui lo voglio rimarcare? sicuramente sofferta, ma coerente con la difesa del diritto parlamentare che abbiamo sempre sostenuto. Un emendamento, signori, che non aveva ragione di esistere dopo il ritiro dei 4.500 emendamenti della Lega. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Centinaio)*. Nonostante ci fossero tutte le condizioni per farlo, il PD ha preferito non ritirare l'emendamento Marcucci, dimostrando di essere repellente alla democrazia parlamentare. Non avete fatto esprimere un solo voto a quest'Aula; dilaniati e lacerati dalle vostre correnti interne, avete soltanto pensato a presentare emendamenti strozza-emendamenti, dichiarati inammissibili dalla Presidenza del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani)*. E poi siete scappati dinanzi ad appena 450 emendamenti, da votare quasi tutti a scrutinio palese, votabili in una manciata di ore di lavoro parlamentare.

Si è parlato del canguro per giorni e giorni; si è parlato, cioè, del nulla, perché giudicato irragionevole - e dunque incostituzionale - proprio dal Presidente del Senato. Questo gli italiani lo devono sapere! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Rispettare la difesa della democrazia, promuovere il dibattito parlamentare e difendere i diritti delle

unioni civili si poteva e, soprattutto, si doveva fare. Dovevate consentire il confronto in Aula, votando articolo per articolo, con voto palese e senza imposizioni dall'alto, né voti di fiducia né scambio di poltrone. Potevate accettare i voti onesti e trasparenti del M5S e non lo avete fatto, perché avete preferito quelli di Alfano e Verdini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Voi, colleghi, siete complici di questo autoritarismo. State permettendo che un Presidente del Consiglio votato da nessuno, e che ieri si è affrettato a mettere la sua firma su questo capolavoro per pure esigenze propagandistiche, sottragga le funzioni dell'Assemblea, privando il Parlamento delle proprie prerogative e dei propri compiti. Non azzardatevi, dunque, a scaricare le vostre responsabilità sul Movimento 5 Stelle. Avete preferito consegnare la legge nelle mani di un partito il cui rappresentante, Angelino Alfano, si permette di dire: abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica. Vergogna! Vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votando questa fiducia darete agli italiani una legge che non unisce, ma che è servita solo a dividere. Ciò che si celebra oggi nell'Aula del Senato non sono né le unioni civili, né le coppie di fatto, ma un vero e proprio matrimonio tra il Partito Democratico e Denis Verdini, fondato - questo sì - sulla fedeltà e sulla obbedienza (di massonica memoria), in cui lo stesso Verdini pretenderà gli alimenti e Alfano l'assegno di mantenimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Effettivamente, dopo reiterate effusioni amorose era giusto e corretto sposare Verdini, finché le poltrone non vi separino! Il vostro viaggio di nozze, però, dovrebbe essere diretto al Quirinale, immediatamente dopo il voto di stasera, per comunicare al Presidente della Repubblica la nuova maggioranza di Governo! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Collegli, Governo Renzi: non cadremo nella vostra trappola, come non siamo caduti in quella del canguro ed in altri mille vostri squallidi trucchetti. La battaglia del Movimento 5 Stelle continuerà alla Camera, dove pretenderemo un *iter* diverso, democratico e trasparente. Il nostro obiettivo sarà tutelare davvero i cittadini e i diritti dei cittadini. A un Governo che tradisce il suo popolo, che pone la fiducia su questioni di coscienza, che approva leggi che eliminano i diritti dei lavoratori, che vuole intaccare le pensioni di reversibilità, che si occupa più delle poltrone che della tutela dei cittadini non si può e non si deve dare fiducia! (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se non nutrissi la più assoluta insofferenza nei confronti di Cicerone, un eloquente e opportunista conservatore dell'area cesariana, e se vedessi in quest'Aula Catilina invece che un conduttore qualunque, non esiterei a dire: *quousque tandem abutere patientia nostra?*

Grazie a Dio non sono Cicerone né vedo Catilina, quindi mi limito a chiedere al Presidente del Consiglio, al segretario e ai colleghi del Partito Democratico e ai colleghi del Nuovo Centrodestra: fino a quando continuerete a fare strame della nostra democrazia? Infatti, fare strame della nostra democrazia, utilizzando dei saltellanti giochetti australiani ovvero ricorrendo ad anomale fiducie, significa comprimere il dibattito, impedire lo svolgersi della politica, impedire al Parlamento di legiferare nella più assoluta autonomia. E perché, nella vostra furia rottamatrice... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Silenzio.

PALMA (*FI-PdL XVII*). E perché, nella vostra furia rottamatrice, che - ahimè - è passata dalle persone ai valori fondanti della nostra società, non vi ricordate che la Costituzione, che è la costruzione di una società, che spesso consegue al mondo dei diritti e della concessione dei diritti, non si presta alla propaganda politica, ma necessita di un'ampia discussione e di un ampio confronto?

Esattamente come accadde in questo Paese negli anni Settanta, quando si affrontarono le tematiche del divorzio e dell'aborto; tematiche complicate, difficili, ma non furono messi voti di fiducia. Quel partito, che era il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, non giocò il suo ruolo egemone nella politica di quei tempi, non mise la fiducia e si piegò al volere del Parlamento e, successivamente, al volere del popolo italiano.

Dibattito, confronto, parlare: questa è la politica. Discutere liberamente delle idee degli uni e degli altri: tutto quello che voi oggi ci avete negato. Avete impedito sostanzialmente - checché se ne dica - un sereno dibattito in Commissione, presentando all'ultimo momento un disegno di legge nuovo, solo in parte simile a quello precedente, del quale avete chiesto un'immediata calendarizzazione.

Dopo di che, nel timore che il dibattito in quest'Aula potesse in qualche modo incidere sui vostri *desiderata*, avete impedito il confronto anche in Assemblea sugli emendamenti; prima, con il cosiddetto canguro. E bene hanno fatto i colleghi del Movimento 5 Stelle ad affermare, con il loro «no» all'emendamento canguro, quello che è il loro concetto di democrazia, quello che è il nostro concetto di democrazia. Qui ci siamo battuti - le opposizioni tutte insieme - contro i vari canguri, che furbescamente ci avete portato nella legge elettorale e, addirittura, nella riforma costituzionale.

Avevate paura - come dice la senatrice Cirinnà - dei voti segreti? Ma non avevate assicurato libertà di coscienza ai vostri parlamentari? Chiacchiere, parole. Avete libertà di coscienza, ma siccome nei voti segreti potreste esprimere una coscienza diversa da quella del vostro *leader*, allora che salti il canguro. E quando il canguro è saltato, non vi è rimasto altro che mettere il voto di fiducia. Un'assoluta anomalia, la fiducia sui temi etici, su quei temi che in genere appartengono alla trasversalità del Parlamento, dove le posizioni non sono le posizioni di scuderia o di partito, ma sono le posizioni che la coscienza di ognuno di noi ci detta. Voi avete impedito alla coscienza di molti parlamentari di esprimersi fino in fondo, relegandoli e obbligandoli al voto di fiducia. Che partito strano siete voi del Partito Democratico.

Dove eravate quando la senatrice Cirinnà e gli altri competenti del Partito Democratico scrivevano il testo unificato? Quel testo unificato che - da quello che mi pare di capire - voi oggi, con l'emendamento del Governo, modificate. È una forma di schizofrenia o una forma di ipocrisia? Né l'uno, né l'altro: è la dimostrazione che voi siete il partito di quell'*hashtag*, «Enrico, stai sereno», con tutto quello che subito dopo accade. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

«Non retrocederemo di un millimetro», «non stralceremo mai la *stepchild adoption*» (credo di averla pronunciata in modo corretto): tutte chiacchiere. E con le chiacchiere avete immaginato di poter uscire dal *cul de sac* in cui vi trovavate, attraverso questo maxiemendamento. Un testo truffa, frutto di un accordo tra politicanti più che tra politici di livello; frutto di un accordicchio.

Un testo pieno di errori - lo ha sottolineato il senatore Caliendo - in cui non si riesce a comprendere la ragione per la quale la disciplina della formazione sociale-unione civile è completamente diversa dalla disciplina della formazione sociale-coppie di fatto; in cui, in ragione dell'assenza dell'obbligo di fedeltà e di quei legami affettivi di coppia richiamati per le coppie di fatto, non si capisce che cosa sono le unioni civili; cioè se può essere considerata unione civile un'unione sessualmente non connotata fatta da due amici. Questo è quello che è scritto nella vostra legge. Infine, un testo truffa legato ad una truffa verbale, lo ha richiamato la senatrice Bonfrisco.

Abbiamo stralciato la *stepchild adoption* e i colleghi del Nuovo Centrodestra sono contenti e felici e gridano vittoria. Non è vero! Non è vero perché, come quando scrivete nel vostro testo di legge resta quanto consentito dalle norme vigenti, resta la possibilità per i giudici di consentire l'adozione speciale anche con riferimento a coppie omoaffettive, che hanno dato corso ad un figlio con la maternità surrogata.

Attraverso il voto di fiducia bypassate uno dei problemi più importanti di questo disegno di legge, ma nella realtà continuate a legiferare sul punto senza legiferare. Non avete neanche avuto il coraggio di dire in termini chiari quello che volevate.

Il Nuovo Centrodestra si è accontentato di questo trabocchetto verbale per affermare - come ha detto poco fa il presidente Schifani - che il maxiemendamento di oggi è una grande vittoria del Nuovo Centrodestra. Vedete, la cosa più grave che avete fatto, nell'impedire un sereno dibattito, è che avete impedito a molti di noi di votare favorevolmente questo disegno di legge.

Noi avremmo votato favorevolmente un provvedimento che fosse equilibrato, in linea con la nostra Costituzione, anche non condivisibile *in toto* ma che fosse il frutto di una serena collaborazione tra

maggioranza e opposizione o meglio, tra sensibilità trasversali di maggioranza e opposizione da una parte e dall'altra. Tutto questo non è accaduto.

Ho sentito prima il presidente Schifani dire che vi saranno delle assenze all'interno del Nuovo Centrodestra in ragione della cosiddetta libertà di coscienza, ma non vi preoccupate. Queste assenze troveranno sostituzione da parte delle entusiastiche truppe di Verdini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

L'entusiasmo che ha connotato l'intervento del senatore Barani mi fa pensare che di qui a breve lo stesso si renderà promotore dell'erezione nella piazza di Aulla delle statue di Renzi e di Verdini in una marmorea rappresentazione di un'unione civile accanto a quella che già ha eretto per Bettino Craxi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut e CoR).*

Oggi vincerete grazie a Verdini, ma sarà una vittoria di Pirro, perché sono principalmente di Pirro tutte le vittorie di chi retrocede la politica ad un piccolo calesse di potere invece di esaltarla come lo strumento per la realizzazione del proprio amore per il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), LN-Aut e CoR e della senatrice Bignami. Molte congratulazioni).*

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei riuscire a dare il senso politico e civile di questo provvedimento, sul quale per più di due anni, all'interno di tutti i Gruppi, anche del Partito Democratico, vi sono state discussioni molto difficili, non solo per la serietà e la forza delle tesi di chi ha sostenuto la legge, ma anche per la dignità di molte delle osservazioni di chi si è opposto. Ringrazio molto tutti i Gruppi e tutti i senatori che tra poco voteranno il provvedimento. Essi segnano, con il loro voto, un momento molto importante della vita di questa legislatura. Un grazie particolare - spero che me lo permettiate - lo debbo ai senatori del Partito Democratico, perché questa legge è una nostra legge, signor Presidente. È nostra la firma della senatrice Cirinnà, la prima firma in calce al provvedimento e la senatrice è stata anche relatrice. È stata nostra la volontà di far cessare l'ostruzionismo in Commissione. È stata nostra la volontà di portare il provvedimento in Assemblea. È stata nostra la decisione di non correre più rischi, continuando ad attendere dal Movimento 5 Stelle una parola chiara. È nostra la volontà di venire a votare oggi ed è nostra la gran parte dei voti con i quali, tra poco, il provvedimento sarà approvato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Non so se sia giusto definire «storica» questa legge. So che avvicinerà l'Italia alle democrazie occidentali, che da decenni hanno sconfitto l'omofobia, riconoscendo alle coppie omosessuali, sulla base del principio universale di uguaglianza, gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, e hanno offerto un riconoscimento pubblico alle coppie di fatto. Dobbiamo piuttosto interrogarci sul ritardo con cui ci arriviamo: è molto singolare, in una società nella quale sia la sinistra che la destra si dicono liberali. Non è un caso che gran parte delle forze politiche, che nel 2007 impedirono l'approvazione dei cosiddetti Dico, oggi abbia cambiato idea, come non è un caso che tanti di quelli che nel 2004 approvarono la legge n. 40, oggi ne riconoscano l'ampia incostituzionalità. In tutti i tempi, signor Presidente, la storia delle nazioni non è fatta solo dall'economia e dalla politica. Sono soprattutto la cultura e il rispetto dei diritti civili a definire il livello di maturità e di democrazia di un Paese. Questo valeva anche negli anni Sessanta e Settanta, quando l'Italia ha attuato grandi riforme e grandi trasformazioni. Erano gli anni della nazionalizzazione dell'energia elettrica, delle leggi sull'università, l'urbanistica, il Servizio sanitario nazionale, dello Statuto dei lavoratori, delle Regioni, dell'attuazione del *referendum*, dell'obiezione di coscienza, della scuola media obbligatoria. È una lista enorme, sono riforme strategiche e fa impressione ricordarle così, tutte in fila. Eppure, se pensiamo a quegli anni, per prime ci vengono in mente le leggi sul divorzio e sull'aborto: le due grandi riforme che, sul piano civile, hanno messo l'Italia al passo con le democrazie occidentali. Si tratta di riforme nate da dibattiti serrati, da grandi travagli sui principi e sui valori, ma che una volta diventate leggi dello Stato, sono riuscite a riunificare il Paese e a renderlo più maturo. Perché è andata così? Com'è possibile che, dopo tanta lotta politica e tanta violenza, il divorzio e l'aborto, una volta approvati, abbiano persino

rafforzato l'unità sociale del Paese? Perché in tutto il mondo le società si disgregano quando i diritti sono negati e si compattano quando vengono riconosciuti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è il valore della legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto: una legge che più di due milioni e mezzo di italiani aspettano da decenni. È questa la verità. Non importa quanto esigue siano le minoranze. Nel mondo di oggi le discriminazioni, anche di pochi, avvelenano la convivenza civile e umiliano chi le sostiene ancora di più di chi le subisce.

Con questa legge, che ben distingue il matrimonio dall'unione civile, avremo due istituti diversi, ma gli stessi diritti: dal cognome comune all'obbligo di coabitazione, dall'assistenza materiale e morale alla reversibilità, dall'indicazione dell'indirizzo della vita familiare alla comunione dei beni. E ancora alle parti dell'unione civile vengono riconosciute le stesse facoltà del coniuge in materia di assistenza sanitaria e di donazione di organi. Così come la parte dell'unione civile diventa erede legittimo o, in caso di separazione o divorzio, ha diritto agli alimenti.

Per molti è stato un sacrificio dover rinunciare alla adottabilità del figlio del *partner*, una rinuncia per evitare il rischio di perdere tutta la legge o anche solo il pericolo di vederla battuta nei voti segreti. L'esperienza ci ha insegnato che sarebbe stato un azzardo fidarsi del voto di un Gruppo al quale basta ricevere una telefonata per cambiare, dopo due anni di affidamenti, la linea e il voto. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Bencini, Fucksia e Romani Maurizio)*.

Sulle adozioni la legge garantisce il lavoro della magistratura che proseguirà, come ha fatto sinora, a tutelare i diritti che la nostra legislazione riconosce. Di adozioni questo Parlamento tornerà presto a discutere e lo farà, anche questa volta, per iniziativa del Partito Democratico.

Ci sono però due grandi questioni che il Parlamento e la politica hanno dimostrato di non saper affrontare. In un tempo nel quale la scienza galoppa, la prima grande questione è quella del rapporto tra scienza e politica. Troppe volte in Parlamento abbiamo sfiorato questo gigantesco nodo insieme culturale e politico; lo abbiamo fatto nei dibattiti sulla fecondazione assistita, sul fine vita e perfino sugli OGM, ed ora sul preteso rapporto tra le unioni civili e la maternità surrogata.

Abbiamo molto trascurato lo straordinario interesse nazionale allo sviluppo della ricerca scientifica e, ancor di più, il suo impatto sulle nostre vite perché, se la ricerca scientifica deve poter godere di tutte le libertà possibili, sarebbe sbagliato non considerare la necessità di prevedere e regolare le sue ricadute sulla società e sulle persone. Ma non sarà mai una infelice battuta alle agenzie su quel che è naturale e quel che non lo è a risolvere grandi questioni scientifiche e sociali del nostro tempo, anzi. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Poi c'è la condizione dell'omosessualità nella società italiana, il grado della sua accettazione, del riconoscimento pieno del diritto alla diversità. La nostra è una società matura che, nell'astrattezza del giudizio culturale, si dichiara accogliente nei confronti degli omosessuali, ma che spesso fatica a riconoscere una loro piena cittadinanza e una piena titolarità dei diritti. Sono questi nodi irrisolti, il pieno riconoscimento sociale dell'omosessualità e il rapporto tra scienza e politica, i due macigni che pesano su tanti nostri dibattiti, che determinano ritardi ed hanno anche frenato in Commissione le unioni civili e costretto il Governo a intervenire per impedire che ancora una volta perdessimo tutto, ma proprio tutto.

Il Governo va ringraziato per il suo intervento e per aver posto la questione di fiducia. Perché cosa può fare di più un Governo per dimostrare il proprio interesse politico, oltre che mettere in gioco la propria sopravvivenza chiedendo al Parlamento di votare la fiducia? *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Il nostro voto dirà agli italiani che la legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto, che oggi non c'è, tra poco ci sarà. Sappiamo di dover ancora lavorare: alle adozioni, al fine vita, al cosiddetto dopo di noi, allo *jus soli*. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Su queste sfide il Partito Democratico ci sarà con convinzione e determinazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ma vedo un importante obiettivo politico nel voto dei senatori sulle unioni civili. Il problema non è la

presenza fisiologica in Parlamento di favorevoli e contrari.

Il pericolo è l'indebolimento della coscienza sociale, le fratture nella società, le crociate fondamentaliste. Riconoscendo i diritti teniamo uniti quei pezzi di società che non chiedono più diritti di altri, ma diritti uguali a quelli degli altri. Questo noi vogliamo da questa legge. *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni. Alcuni senatori del Gruppo LN-Aut mostrano il pollice verso).*

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare, in aperto dissenso con il Gruppo di appartenenza, che con altri colleghi non voterò la fiducia per ragioni di metodo e di merito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Già le prime sono più che politiche, in quanto nascono dalla più aperta violazione delle regole sostanziali del diritto parlamentare nel momento in cui tra Commissione ed Assemblea è stato impedito l'esame analitico del provvedimento e il voto di fiducia sottrae a molti la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero formato su singoli contenuti normativi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Invito i colleghi della sinistra a interrogarsi su ciò che essi stessi avrebbero fatto nel caso di un'analoga forzatura parlamentare ad opera del presidente Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Esprimo un sincero rispetto per i colleghi del Movimento 5 Stelle per aver anteposto ad un obiettivo, perseguito con determinazione e convinzione, un principio di democrazia parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GAETTI (M5S). Lo dovevi fare anche in passato!

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Le ragioni di merito traggono origine da un testo che mani esperte hanno redatto in funzione della giurisprudenza successiva, al fine di agevolarne l'obiettivo di una rivoluzione antropologica attraverso l'accettazione della produzione di bambini, anche nelle forme più odiose, disancorata da un atto naturale di amore, il riconoscimento della genitorialità omosessuale e la formazione della famiglia artificiale. Quel testo è figlio di minoranze ideologiche che i nuovi ghibellini hanno qui assunto a loro riferimento, nonostante il diverso avviso della parte maggioritaria della società, quale è stata evidenziata da tutte le rilevazioni campionarie.

La mediazione realizzata tra i due partiti di Governo sarebbe buona cosa se non fossero in gioco principi che possono essere salvaguardati solo nella loro interezza. Le correzioni non hanno potuto rovesciare un impianto costruito sulla sovrapposizione tra unioni e matrimonio in modo da offrire a qualunque giudice interno ed europeo il presupposto per l'equiparazione delle prerogative, a partire dall'accesso alle adozioni. Le unioni, infatti, si costituiscono attraverso un rito identico a quello del matrimonio; ne hanno le stesse cause impeditive; danno luogo al cognome comune; determinano la presunzione di comunione dei beni; consentono il comune indirizzo familiare e - sottolineo - familiare; inducono, nel caso di eredità, la quota di legittima oggi riservata al coniuge; beneficiano della pensione di reversibilità, peraltro negata alle stabili convivenze eterosessuali con figli perché appunto non sposate. A nulla valgono, quindi, le timide barriere formali tra i due istituti perché, come recita un proverbio, se miagola come un gatto, non può che essere un gatto. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Questo voto mi spaventa per le implicazioni democratiche e antropologiche che ho descritto, ma ancor più perché lacera una Nazione già fragile violando principi largamente condivisi del suo popolo e per il Governo è una responsabilità di non poco conto.

Questa non è tuttavia una resa al peggio. Come fu scritto su molti muri nella mia gioventù, non è che l'inizio; continua la lotta. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bonfrisco, Giovanardi e Rizzotti)*.

MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, prendo la parola per motivare il mio dissenso

dalla scelta del Gruppo e la mia mancata partecipazione al voto di fiducia.

Ho ritenuto che il disegno di legge sulle unioni civili avesse il suo motivo ispiratore e il suo contenuto più profondo e il suo senso più autentico nel richiamo al principio di non discriminazione. Ma ora, con lo stralcio dell'articolo 5 ritengo che sia stato introdotto in quella normativa un fattore di sperequazione assai grave; una sperequazione, non solo e non tanto tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali, ma, in particolar modo, tra figli destinati all'adozione da parte di coppie eterosessuali e figli destinati all'adozione da parte di coppie omosessuali.

Dietro questa scelta, c'è io credo una logica ed un approccio culturale che intende negare l'istanza morale che c'è, che può esserci, nella domanda di unione civile, che mira a neutralizzare il valore sociale ed etico di quella stessa unione civile e a ridurla a un mero contratto privato.

E c'è una prospettiva, che definirei economicistica, che offre una sorta di scambio tra concessioni di alcune garanzie patrimoniali, ereditarie, previdenziali, fiscali e amministrative in cambio della rinuncia al riconoscimento giuridico e morale dell'unione civile. Ma è esattamente quel riconoscimento giuridico morale dell'unione civile che costituisce il cuore pulsante della questione e il suo senso ultimo e più alto.

Io penso che dietro alla discussione pubblica sui diritti sia sottesa un'altra grande questione, ancora più importante e delicata, ed è la questione della dignità della persona e della persona omosessuale. Ebbene, la dignità non è, non può essere, parziale, intermittente e dimidiata. La dignità o è o non è. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

In questo disegno di legge la dignità si affaccia, ma non è adeguatamente riconosciuta e non è adeguatamente legittimata. Per questa ragione, io non sostengo il disegno di legge in questa nuova versione e non partecipo al voto di fiducia, consapevole che il percorso per la conquista dei diritti delle persone omosessuali è appena agli inizi. Sarà un percorso lento, faticoso e arduo, molto arduo. Oggi l'unico contributo che io posso dare è solo questa modesta testimonianza di dissenso. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bernini).*

VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, intervengo per motivare il mio voto in dissenso dal Gruppo.

Certo, avrei preferito che non venisse posta la questione di fiducia e che si potesse discutere per rimuovere i tanti dubbi generati da un provvedimento del genere. Certamente, avrei preferito che non venisse stralciato l'obbligo di fedeltà. Né mi ha convinto la riflessione del presidente Schifani, allorquando ne invocava lo stralcio in quanto differenziava maggiormente l'unione civile, formazione sociale, dal matrimonio.

Anche ascoltando i tanti interventi, in molti, anche se differenti, riuscivo a recuperare qualcosa che mi convinceva. Così come mi convince l'osservazione che molti hanno fatto circa il rischio di espropriare il Parlamento delle proprie prerogative, perché è un rischio che molto spesso il Parlamento corre. Tuttavia, mi sono anche detto - lo faccio presente a chi ha agitato questo rischio - che espropriare il Parlamento significa anche accettare, ad esempio, il pagamento di una multa comminata agli eletti nell'esercizio del proprio mandato da un direttorio esterno alle istituzioni, i cui componenti peraltro sono - non tutti - condannati, ineleggibili ed incandidabili e, quindi, mai eletti. Anche questo è un rischio.

Ho quindi cercato di mettere da parte la liturgia parlamentare, che tante volte ci confonde, per arrivare al fatto: così come sono contrario all'adozione del figlio del *partner* omosessuale e all'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, sicuramente ho apprezzato il pragmatismo con cui il Governo ha detto che è meglio regolamentare oggi, in qualche modo, le unioni civili, per avviare un riconoscimento che da tanti anni è atteso.

Signor Presidente, quella attuale è una legislatura costituente. C'è chi decide di appoggiare le riforme -

questa lo è - ed io, umilmente ma con la convinzione di non dover portare il cervello all'ammasso rispetto ad un conformismo dilagante, voterò convintamente a favore del provvedimento in esame, perché penso che sani un *vulnus* che la nostra società avverte e ci chiede di sanare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo, non concederò alcuna possibilità di voto anticipato, tanto più che l'inizio della chiama, prevista per le ore 19, è stata anticipata alle ore 17,54.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Zizza).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Zizza.

SAGGESE, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio, Azzollini

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Conti, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi, Fucksia

Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta, Ruvolo

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari
Zanda, Zandoni, Zeller.

Rispondono noi senatori:

Alicata, Amidei, Aracri, Augello
Bernini, Bertacco, Bignami, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bruni
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cardiello, Caridi, Carraro, Casaletto, Centinaio, Ceroni,
Cervellini, Comaroli, Consiglio, Crosio
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gasparri, Ghedini, Gibiino, Giovanardi, Giro
Liuzzi
Malan, Mandelli, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Milo,
Minzolini, Mussini
Palma, Pelino, Perrone, Petraglia
Quagliariello
Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe
Scoma, Serafini, Sibilia, Stefani
Tarquinio, Tosato
Volpi
Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	173
Contrari	71

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2081 e assorbiti i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ho visto aggirarsi tra i banchi della Presidenza la funzionaria che solitamente segue il *drafting*, la quale ha parlato con lei e con gli altri funzionari. Mi sembra evidente che qui proposte di *drafting* non siano state presentate e, quindi, mi auguro che il testo che noi abbiamo votato, giusto o sbagliato, bello o brutto che sia, sia quello che viene trasmesso alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il suo augurio viene confermato dalla Presidenza.

[*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, le anticipo ora che le arriverà una lettera, credo all'inizio della prossima settimana, inviata da me, nella quale le segnalo una dimenticanza rilevante

contenuta nel testo che è stato votato in questo istante. Le dico subito che, per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, la reversibilità che questo testo ha inserito è soltanto parziale perché non riguarda tutti gli italiani, ma solo una parte, cioè tutti coloro i quali hanno una copertura previdenziale da parte degli istituti pubblici, dell'INPS e dall'ex amministrazione INPDAP. Le spiego che resterebbero fuori da questo diritto tutti gli italiani che, invece, hanno una copertura previdenziale con le cosiddette casse autonome. Quindi, da questo punto di vista, i casi sono due: o la legge prevede che si applichi ai professori, agli impiegati, ai magistrati e non ai giornalisti, agli architetti e medici, oppure si tratta di una grave dimenticanza in quanto non è prevista una specifica copertura. Questo sta a dimostrare la metodica con la quale il Senato ha legiferato questa volta. Mi dispiace che gli Uffici non abbiano rilevato una questione di questo genere, che è assolutamente rilevante.

PRESIDENTE. Di quale uffici parla? Gli Uffici del Senato non sono coinvolti in questo. Hanno ricevuto un testo. Parlerà di altri uffici.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Mi riferisco al Servizio bilancio, che avrebbe dovuto rilevare questo alla Commissione bilancio.

Le invierò una lettera nella quale specificherò tutto. Invierò questa lettera, per conoscenza, ai colleghi della Camera e, per quanto di competenza, segnalerò anche alla Presidenza della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Comunico che nella giornata di martedì 1° marzo, alle ore 15, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per concordare il calendario dei lavori.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 1° marzo 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,34*).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ([2081](#))

EMENDAMENTO 1.10000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA,
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23

1.10000

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

[Emendamento 1.10000 \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Art. 2.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
 - d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 3.

(Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166-bis, 342-bis, 342-ter, 408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero 4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.

4. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso.

Art. 7.

(Costituzione dell'unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio)

1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile)

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Ciascuno schema di decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Decorso tale termine il decreto è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 86 del codice civile in materia di libertà di stato per contrarre matrimonio)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 10.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a).

Capo II

DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA

Art. 11.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 12.

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 13.

(Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 14.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 15.

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 16.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - *(Diritti del convivente)*. - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 18.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 19.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con

la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può prevedere:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Art. 20.

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 1 dell'articolo 11;

c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 21.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 19.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile

deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera *d*) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 22.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Contratti di convivenza)*. - 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dal Capo II della legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, PROPOSTE DI STRALCIO E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN

CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA
SULL'EMENDAMENTO 1.10000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE (*)

01.6000

[MARCUCCI](#), [CANTINI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità e principi di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto)

1. La presente legge disciplina l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (di seguito unione civile) e reca altresì disposizioni in materia di convivenza di fatto.

2. La disciplina dell'istituto dell'unione civile stabilisce che:

a) l'unione civile è qualificata quale specifica formazione sociale che si costituisce mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile di due persone maggiorenni, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione e da preesistenti vincoli matrimoniali o di unione civile, secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e da questa deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione e ciascuna delle parti è tenuta, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;

c) all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia e in materia di alimenti, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge;

d) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile, salvo che per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e per le disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;

e) alle unioni civili si applica la normativa del codice civile in materia di diritti successori relativa alla famiglia;

f) la parte dell'unione civile può fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione;

g) alle unioni civili si applica la vigente normativa in materia di scioglimento del matrimonio e divorzio;

h) lo scioglimento dell'unione civile si determina anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

i) nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, fra di essi si instaura automaticamente un'unione civile.

3. In relazione alla disciplina della convivenza di fatto, la presente legge regola i diritti e i doveri dei "conviventi di fatto", per i quali s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

01.6001

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Convivenze registrate)

Nel presente capo sono trattate le convivenze registrate, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio, al quale resta riservata ogni possibilità di adozione».

01.3007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente: «Art. 23-bis.».

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

01.3010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

01.3006

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

01.7002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

01.3018

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600 septies del codice penale, è inserito il seguente:

"600-septies-01. Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro".

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata».

S1.6000

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Stralciare il Capo I.

1.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

1.6001

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il Capo I.

1.6002

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il Capo I.

1.3029

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli 1, 3 e 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.6005

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2801

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

«Art. 1. - *(Della disciplina della convivenza)* - 1. Il contratto tra due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, con il quale essi regolano la propria convivenza, è istituito personalmente tramite atto notarile.

2. La validità del contratto ha inizio con il deposito presso l'Ufficiale di stato civile del luogo di residenza di una copia dell'atto notarile, che deve essere registrato in un libro speciale del Registro di stato civile.

3. Il contratto di convivenza produce gli effetti di cui ai successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18, salvo che nel medesimo non sia diversamente disposto.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante apposita convenzione ai sensi dell'articolo 19».

1.610

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il capo I con il seguente:

«Capo I

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

Art. 3.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le

modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

Art. 4.

(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge.»

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni finalizzate alla presa in carico dei genitori separati e divorziati e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis. (Norme transitorie) - 1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

1.7000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo 1 con i seguenti:

«Capo I

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Minori)

1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, di seguito denominata «Consulta nazionale», determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 3.

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

Capo II

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E A TUTELA DELLA VITA NASCENTE

Art. 4.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.

Art. 5.

(Abitazione)

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:
 - a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;
 - b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;
 - c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;
 - d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.
2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.
3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia.

Art. 6.

(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una nuova famiglia da parte delle giovani coppie, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle giovani coppie per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche

ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 10 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare, individuate con il regolamento di cui al comma 3.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui al comma 3.

Art. 7.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 6 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) giovani coppie sposate da meno di tre anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
- c) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni di entrambi i coniugi;
- d) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;
- e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
- f) non aver dichiarato, per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un valore dall'Indicatore della situazione economica equivalente pari a euro 50.000.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e) è annualmente verificato ed adeguato alla variazione del costo della vita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in base agli stessi criteri utilizzati per l'adeguamento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera euro 50.000.

Art. 8.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare

annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 9.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata "carta buono famiglia" dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla convenzione.

Art. 10.

(Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 10-bis.

(Particolari forme di sostegno)

1. L'entità dei contributi previsti dagli articoli 8 e 9 è raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino a tre anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 10-ter.

(Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine»;

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: "che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro cento venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni";

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni»;

b) all'articolo 25:

- 1) al comma 1, le parole: "decorso un anno dall'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento";
- 2) al comma 3, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
- c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: "immediatamente trascritta" sono sostituite dalle seguenti: "trascritta entro tre giorni".

Art. 10-*quater*.
(*Quoziente familiare*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite; assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

Art. 10-*quinquies*.

(*Detrazioni fiscali*)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" sono inserite le seguenti: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno".

Art. 10-*sexies*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

Art. 10-*septies*.

(*Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti*)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà e di razionalizzazione della spesa pubblica, qualora un cittadino affetto da grave inabilità o non autosufficiente sia accudito da uno o più membri della famiglia nel cui contesto è stabilmente inserito, al fine di sostenere la famiglia stessa e in vista dei risparmi derivanti al Servizio sanitario nazionale, sono previsti i seguenti benefici:

a) se il familiare che presta permanentemente assistenza ha un'età anagrafica pari o superiore a quarantacinque anni, o un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni anche maturata in più gestioni pensionistiche diverse, e rinuncia a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, allo stesso è erogata una pensione calcolata proporzionalmente ai requisiti posseduti e comunque non inferiore a 450 euro mensili. Se lo stesso ha un'anzianità contributiva pari o inferiore a dieci anni, la pensione è pari a 300 euro mensili;

b) se i coniugi che assistono un familiare non autosufficiente hanno più di cinquanta anni ciascuno e la somma delle loro anzianità contributive è pari o superiore a trentacinque anni anche maturata in gestioni pensionistiche diverse e rinunciano entrambi a esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, su domanda congiunta, agli stessi è erogata una pensione pari a quella che spetterebbe a un cittadino con età anagrafica pari a quella ordinariamente prevista dalla normativa vigente per la pensione di vecchiaia e con un'anzianità contributiva pari a quella cumulata dei due coniugi e comunque non inferiore a 500 euro mensili.

2. L'accertamento delle condizioni sanitarie previste dal comma 1 è effettuato dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia. L'erogazione delle pensioni è a carico dell'ente previdenziale di competenza, il quale può rivalersi parzialmente sul Fondo di solidarietà, secondo i criteri fissati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Con cadenza almeno biennale l'ente erogatore verifica la permanenza dei requisiti per godere

dei benefici previsti dal comma 1.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione della pensione di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca e le modalità di coordinamento tra le diverse gestioni pensionistiche interessate. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i criteri e le modalità della rivalsa esercitabile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul Fondo di solidarietà.

Art. 10-octies.

(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico)

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge, qualora una famiglia non possa avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15 e nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non auto sufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 10-nonies.

(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

3. Qualora una famiglia includa un minore di tre anni o un familiare convivente non autosufficiente, le pubbliche amministrazioni e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti precedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, provvede, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle tipologie di famiglie numerose e a basso reddito destinatarie delle agevolazioni previste in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera h), da parte degli enti competenti.

Art. 10-decies.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-undecies.

(Clausola di salvaguardia)

1. In ogni caso in cui si verifichi che l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa rechi maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.

Capo III

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Art. 10-duodecies.

(Riordino del Sistema territoriale dei servizi socio educativi per l'infanzia)

1. I servizi del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta, flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

- a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
- b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
- c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
- d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
- e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
- g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 10-terdecies.

(Servizi integrativi e nidi nei luoghi di lavoro)

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di

funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati a:

- a) consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata, attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
- b) agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;
- c) favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

3. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, favoriscono la realizzazione di servizi quali:

- a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzati va, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;
- b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed, eventualmente, dei residenti nel territorio limitrofo all'azienda;
- c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;
- d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

Art. 10-quaterdecies.

(Servizi sperimentali)

1. Le regioni, in accordo con i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono, nel rispetto dei principi della presente legge e del principio di sussidiarietà orizzontale, disciplinare e istituire servizi socioeducativi sperimentali per l'infanzia, aventi caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui all'articolo 22.

Art. 10-quindecies.

(Piano straordinario servizi socio educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale e ad assumere personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili.

Art. 10-sexiesdecies.

(Compartecipazione)

1. Ai fini del finanziamento dei servizi di asili nido e servizi integrativi, le regioni, con proprie disposizioni, possono disciplinare le modalità e i criteri di compartecipazione, da parte degli utenti, al

costo degli interventi previsti. La quota di compartecipazione non può comunque superare la percentuale massima del 20 per cento del costo complessivo sostenuto per l'erogazione dei servizi.

Art. 10-septiesdecies.

(Bonus baby-sitting)

1. È prevista la concessione di un assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1° giugno 2014, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Il gettito incassato dall'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e di finanziamento di cui al comma 2.

Capo IV

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E CONSULTA NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

Art. 10-octiesdecies.

(Associazioni per la promozione della famiglia)

1. Le associazioni per la promozione della famiglia sono rappresentative di interessi familiari e, come tali, titolari di situazioni e posizioni giuridiche soggettive giuridicamente rilevanti.

2. Alle associazioni per la promozione della famiglia, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.

3. Le associazioni per la promozione della famiglia sono organizzazioni senza fine di lucro che hanno, tra l'altro, come scopi statutari quelli di:

a) promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia;

b) proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai principi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

c) sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima;

d) intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizi e/o alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.

4. Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o affetti da grave inabilità o non auto sufficienti, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o affetti da gravi inabilità o non auto sufficienti, anche se maggiorenni.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.

6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 è subordinata al possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.

7. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti

legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.

Art. 10-noviesdecies.

(l'utenza della famiglia)

1. Le associazioni di cui all'articolo 27, comma 5, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare:

- a) dinanzi al giudice ordinario, con le modalità di cui all'articolo 29;
- b) dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi;
- c) dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.

Art. 10-vicies.

(Azione familiare)

1. Le associazioni di cui all'articolo 27, comma 5, sono legittimate a richiedere, al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.

3. L'azione di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri previsti dal comma 4.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la mediazione presso uno degli organismi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II e dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, e successive modificazioni.

7. In caso di inutile esperimento della mediazione di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 30, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

8. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare le singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui all'articolo 30, comma 5, non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 in favore di un soggetto di cui all'articolo 30, comma 5, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del citato codice di procedura civile, richiesta dalla

singola famiglia.

10. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti nascenti dalle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 10 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, al fine di comprendere, tra gli atti esenti dal contributo unificato ivi stabilito, i procedimenti previsti dal presente articolo.

12. La parcella dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolata in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

Capo V

RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 10-*viciessemel*.

(Compiti dei consultori familiari)

1. Il presente capo detta i principi che regolano l'attività dei consultori familiari, in attuazione degli articoli 29,30,31,32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

- a) fornire assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana;
- b) garantire la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;
- c) assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;
- d) fornire l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;
- e) fornire l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura dell'infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40;
- f) prevedere interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;
- g) predisporre misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;
- h) assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;
- i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.

Art. 10-*viciesbis*.

(tutela della maternità e del concepito)

1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile previste dalla tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

- a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione volontaria della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

- b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e nel territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;
- c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;
- d) predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;
- e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita;
- g) informano sulla normativa vigente in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.

Art. 10-viciester.

(Principi)

1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari in attuazione dei compiti previsti dagli articoli 33 e 34 in conformità ai seguenti principi:

- a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali;
- b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali;
- c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici o privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali;
- d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.

Art. 10-viciesquater.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei principi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 10-viciesquinquies.

(Personale)

1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali:

- a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza;
- b) psicologi;
- c) assistenti sociali;
- d) educatori professionali;
- e) infermieri.

2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.

Art. 10-viciessexies.

(Ripartizione delle risorse)

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 15 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il 5 per cento in proporzione ai tassi di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 10-viciessepties.

(Abrogazioni)

1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10-duodetricies.

(Fondo di solidarietà per la famiglia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito il Fondo di solidarietà per la famiglia, con una dotazione complessiva pari a 2,4 miliardi di euro, da costituire con quote di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 20157. A decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate.

Art. 10-undetricies.

(Consulta nazionale per la famiglia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita la Consulta nazionale per la famiglia, composta dai rappresentanti delle associazioni per la promozione della famiglia, rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 30, comma 5.

2. La Consulta nazionale ha funzioni di studio e di ricerca, nonché di Impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni statali, con le quali collabora e alle quali segnala le misure idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.

3. La Consulta nazionale, in particolare:

a) svolge funzioni di natura conoscitiva per accertare le modalità con le quali le amministrazioni statali hanno dato attuazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la condizione economica e sociale delle famiglie;

b) elabora analisi e studi, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali e di ricerca, procedendo altresì alla valutazione delle esperienze maturate all'estero, e specificamente nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea, sull'adeguatezza e sulla congruità della legislazione di cui alla lettera a), nonché delle misure attuate per fronteggiare situazioni di emergenza legate al disagio familiare;

c) attua il monitoraggio delle attività connesse al rispetto delle disposizioni della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti aventi riflessi sul benessere delle famiglie;

d) collabora con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con i Ministri o i Sottosegretari di Stato competenti per le politiche della famiglia, giovanili e concernenti le attività sportive, per l'elaborazione di strategie di contrasto del disagio giovanile nelle scuole di ogni ordine e grado e nella società nonché di tutela dei minori;

e) promuove intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti ad assicurare lo sviluppo delle politiche familiari;

f) propone alle amministrazioni statali e agli altri enti pubblici competenti l'adozione delle iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;

g) sollecita le amministrazioni statali ad attuare le misure previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti nelle materie di interesse per le famiglie;

h) promuove intese con le regioni e con le associazioni del privato sociale dirette a garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico-affettivo e la continuità del rapporto con i loro familiari;

i) promuove intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti persone affette da gravi inabilità o non autosufficienti, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e al miglioramento della qualità della vita;

l) promuove intese con le regioni, gli enti locali e le associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti anziani, finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il loro impiego in iniziative di carattere sociale per il miglioramento della qualità della vita;

m) esprime pareri al Ministro della salute in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute concernenti le attività dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

n) esprime pareri al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

o) esprime pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di definizione delle convenzioni nazionali previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

p) esprime pareri in sede di definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe per l'acqua, l'energia elettrica, il gas e lo smaltimento dei rifiuti.

4. La Consulta nazionale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, proponendo le riforme legislative opportune per l'incremento del benessere della famiglia, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle associazioni familiari, per l'ulteriore attuazione della sussidiarietà orizzontale e per l'eliminazione delle situazioni di criticità e di disagio rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 42.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Consulta nazionale accede:

a) ai documenti delle amministrazioni statali;

b) alle banche dati delle amministrazioni statali, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 10-*tricies*.

(Osservatorio)

1. Al fine di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio dei diritti individuali anche all'interno delle formazioni sociali in cui il singolo realizza e sviluppa la propria personalità, è istituito presso la Consulta nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, un Osservatorio con il compito di effettuare un monitoraggio volto a individuare gli ambiti di possibile intervento.

Consequentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Consequentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: "in 3,7 milioni di euro" fino "2025," con le seguenti: "in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,";

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese

rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

c) sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;"

d) dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) quanto a 400 milioni di oltre per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge"».

1.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 3.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente:

sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»;
all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.8071

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

Art. 2.

(Assegno di base)

1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo 2. mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 3.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

1.7019

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente : «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».*

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.709

[CENTINAIQ](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

Art. 2.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.703

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina del quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera *a)*:

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a venti sei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. 3.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente capo sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.»

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di*

euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge.».

1.7028

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.712

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 2.

(Riconoscimento giuridico)

1. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tale fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.

3. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

4. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.

Art. 3.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Art. 4.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze», e all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro», fino a: «2025», con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.715

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPALI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella

famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 2.

(Detrazioni fiscali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" *sono inserite le seguenti*: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno".

Art. 3.

(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico)

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non auto sufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.722

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 2.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

- b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
- c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
- d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
- e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
- g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 3.

(Bonus baby-sitting)

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze», e all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro», fino a: «2025», con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;*

b) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;»;

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo di cui all'articolo 3 sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I della presente legge».

1.8094

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 10 con il seguente:

Art. 1. - (*Esclusività della famiglia*) - 1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. - (*contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione*) - 1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 3. - (*divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre*) - 1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 4. - (*Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender*) - 1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

1.6009

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Matrimonio egualitario*). - 1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-*bis*.

(*Matrimonio egualitario*)

Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi

requisiti ed effetti".

Art. 2. - (*Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile*). - 1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "i coniugi, indipendentemente dal sesso,"».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti *web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile», all'articolo 20 comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di un'unione civile», all'articolo 21, comma 11, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile» e al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile» nonché le parole: «o di unione civile», all'articolo 22, comma 1, capoverso "Art. 30-bis" comma 1 sostituire le parole: «delle unioni civili» con le seguenti: «del matrimonio egualitario»;

alla rubrica del disegno di legge sostituire le parole: «delle unioni civili» con le seguenti: «del matrimonio egualitario».

1.102

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Ambito di applicazione*). - La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.6015

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità)*. - 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione. L'unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio».

Conseguentemente, Il titolo del provvedimento è sostituito dal seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

1.6016

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità)*. - 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone, senza discriminazione di sesso, quale specifica formazione sociale secondo l'articolo 2 della Costituzione. L'unione civile è istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio».

1.1400

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 20.

1.401

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - 1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 9;*

b) *all'articolo 10 sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E DI
ADOZIONE

Art. 10-bis.

(Accelerazione delle procedure)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia promuove interventi

volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione da parte di richiedenti uniti in matrimonio come disciplinato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Art. 10-ter.

(Modifica della legge sul diritto del minore ad una famiglia)

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10-bis, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno fatto richiesta di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine";

2) al comma 4:

2.1) al primo periodo, le parole: "che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni";

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni";

b) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: "decorso un anno dall'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento";

2) al comma 3, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: "immediatamente trascritta" sono sostituite dalle seguenti: "trascritta entro tre giorni".

E conseguentemente all'articolo 11, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

1.2018

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3032

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Principi e Finalità)* - 1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in

cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostacolano al godimento del diritto di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

1.1541

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. La Repubblica, in conformità all'articolo 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino».

1.2600

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la

promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

1.6013

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). - 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.6014 (testo corretto)

[VERDUCCI](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). - 1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale».

1.6014 (testo 2)

[VERDUCCI](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). - 1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali».

1.900

[PALMA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - Le disposizioni del presente capo disciplinano la formazione sociale denominata unione civile come istituto giuridico diverso dal matrimonio e dalla convivenza di fatto».

1.901

[PALMA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - Le disposizioni del presente capo disciplinano la formazione sociale denominata unione civile come istituto giuridico diverso dal matrimonio».

1.6010

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Definizione e finalità*). - 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.6017

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.6018

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente capo sono trattate le convivenze registrate, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.410

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo 11 sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 23** aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Disciplina transitoria*)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.411

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo 11 sopprimere le parole: «0 da un'unione civile».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 23** aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Norme transitorie*)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

1.418

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo Il sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

1.2171

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 2 a 10;

dopo l'**articolo 22**, aggiungere i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Divieti)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-ter.

(Sanzioni)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro»;

dopo l'**articolo 23**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

1.419

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ai quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.2173

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 2 a 10;

dopo l'**articolo 22**, aggiungere i seguenti:

«Art. 22-*bis*.

(*Divieti*)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-*ter*.

(*Sanzioni*)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro»;

dopo l'**articolo 23**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Norme transitorie*)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

1.7037

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica/ non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-*bis*.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.2802

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio»;

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE

FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8095

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

1.103

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Capo regolano le unioni solidaristiche affettive tra persone in quanto specifiche formazioni sociali».

1.6019

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo disciplinano i diritti e i doveri delle parti di un'unione civile, quale formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge l'unione civile è l'unione, registrata all'anagrafe, di persone maggiorenni, stabilmente conviventi, che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale».

1.6020

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

1.8096

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del»;*

b) *all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8097

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3140

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «disciplinano l'istituzione e lo scioglimento del».

1.6024

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Capo istituiscono» inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, quale istituto distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio,» e sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.6025

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «l'unione civile» con le seguenti: «la convivenza registrata».

1.6026

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.6028

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «l'unione civile tra» inserire le seguenti: «due».

1.486

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma *ex art.* 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente dopo l'**articolo 23**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.»

1.482

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex art.* 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

Consequentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.»

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.478

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex art.* 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.490

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex art.* 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.»

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.494

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 23**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.503

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitori ai quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 23**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta maggioranza dei voti validamente espressi».

1.475

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;
- b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.481

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

Consequentemente, dopo l'**articolo 23** aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8098

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.6027

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.3143

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.6031

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole*: «dello stesso sesso»;

b) *dopo le parole*: «formazione sociale» *aggiungere le seguenti*: «senza discriminazione sesso e secondo l'articolo 2 della Costituzione».

1.6032

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole*: «dello stesso sesso»;

b)*dopo le parole: «formazione sociale» aggiungere le seguenti: «senza discriminazione di sesso, quale istituto distinto ed autonomo rispetto al matrimonio».*

1.6033

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

1.3

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.6034

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.3142

[CENTINAI](#)[O](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «dello stesso sesso».

1.3144

[CENTINAI](#)[O](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.55

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.4

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.5

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.6

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.7

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.8

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.9

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.50

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «formazione sociale», aggiungere le seguenti: «nella quale vengono garantiti i diritti inviolabili dei singoli componenti della stessa».

1.11

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.6035

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «quale specifica formazione sociale».

1.6036 (testo corretto)

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «quale specifica formazione sociale».

1.6038

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la parola: «specific».

1.6037

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#),
[CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «specifica formazione sociale» con le seguenti: «formazione sociale cui la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare».

1.3150

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere la parola: «sociale».

1.6039

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «formazione sociale» inserire le seguenti: «di cui all'articolo2 della Costituzione».

1.6040

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti».

1.8107

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3152

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione».

1.8109

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)*all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione»;

b)*all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3154

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8111

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29, della Costituzione»;

b) *all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3155

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.3156

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

1.8113

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, aggiungere le parole:* «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione»;

b) *all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di

bambini».

1.3158

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione».

1.3160

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «specificando che non sono equiparabili in diritti e doveri alle unioni familiari basate sul matrimonio».

1.3161

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere le parole: «specificando che non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

1.8119

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 1, Aggiungere le parole: «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della costituzione»;

b)all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8117

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 1, *Aggiungere le parole:* «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio»

b)all'articolo 8, *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8118

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3164

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio».

1.8129

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 1, *aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione»;

b)all'articolo 8, *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3166

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8121

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 1, *aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai

diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3168

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione».

1.8125

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3170

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione».

1.8127

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, Aggiungere le parole:* «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare ,qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3172

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di

cui all'articolo 31 della Costituzione».

1.3174

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio».

1.8132

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.3176

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso».

1.8133

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «riconoscendo al contempo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso e le agevolazioni per la formazione della famiglia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8135

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 1, aggiungere le parole: «riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione»;

b)all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3182

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione».

1.8137

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, aggiungere le parole:* «non riconoscendo alle unioni civili i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8142

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «che non ha diritto alle agevolazioni economiche o altre provvidenze riservate alle unioni matrimoniali».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

1.8143

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, aggiungere le parole:* «che non ha diritto a qualunque tipo di agevolazione riservata alle unioni matrimoniali»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.8145

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, aggiungere le parole:* «che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio»;

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione

ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

1.3192

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio».

1.3194

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere le parole: «con specifici diritti e doveri che si differenziano da quelli delle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio».

1.60

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso».

1.12

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.13

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.14

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo gli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.15

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.16

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui al presente Capo è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.6041

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun altro tipo di unione o formazione sociale».

1.17

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare».

1.18

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.19

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.20

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.21

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni».

1.22

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno due anni».

1.23

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile; secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno un anno».

1.24

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.25

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.26

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.27

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.28

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.29

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.30

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.31

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.32

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.33

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.34

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.35

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.36

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.37

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.38

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.39

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni».

1.40

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni».

1.41

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni».

1.42

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni».

1.43

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno».

G1.111

[PADUA](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#), [ORRU'](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

premesso che:

il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha modificato il codice civile in materia di filiazione e tra le variazioni apportate, la cui portata principale è stata l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, rileva senza dubbio la sostituzione nel codice delle parole: «potestà genitoriale» con quelle di «responsabilità genitoriale»;

in materia di responsabilità genitoriale, in via generale, l'articolo 316 del codice civile, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, stabilisce che entrambi i genitori siano titolari di tale responsabilità, la quale «è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio»;

a partire dal 2013, quindi, è stato superato dall'ordinamento il concetto di «potestà» ed è stato introdotto quello di «responsabilità genitoriale», che definisce certamente in modo più adeguato il ruolo cui è tenuto chi diventa genitore;

considerato che:

nel concreto, quindi, la responsabilità genitoriale si riferisce ad una serie di diritti e doveri che spettano ai genitori, tra cui: dovere di mantenimento; rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni; usufrutto legale sui beni del figlio e assegnazione della casa familiare;

la responsabilità genitoriale si esercita all'interno della famiglia, architrave portante della nostra società, come riconosciuto anche dalla Costituzione Repubblicana, in particolare negli articoli 29, 30 e 31;

il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha disciplinato i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il sostegno economico alla maternità e alla paternità; tuttavia se da un lato la Repubblica è intervenuta per agevolare con misure economiche di sostegno la maternità e la paternità, vi è altresì l'esigenza di promuovere percorsi di formazione *ad hoc* per chi diventa genitore;

infatti l'essere genitore, ovvero il divenirlo, è un momento che cambia inesorabilmente la vita di una persona e può declinarsi sotto un duplice aspetto: momento di gioia assoluto e, allo stesso tempo, funzione assai complessa e articolata, tanto che a diversi momenti della vita corrispondono diritti e doveri diversi;

impegna il Governo:

a sostenere misure volte alla promozione di appositi corsi di formazione, che possono essere tenuti da enti pubblici ovvero privati anche avvalendosi della collaborazione di riconosciuti esperti in materie psicologiche e pedagogiche, volti alla migliore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi

connessi alla responsabilità genitoriale, da attuarsi previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

G1.100

[FASIOLO](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo di legge in esame contiene disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

sono necessarie misure di accompagnamento per consolidare la cultura del rispetto della diversità di orientamento sessuale,

al fine di favorire il pieno inserimento sociale delle nuove realtà familiari;

Impegna il Governo:

ad assumere e a favorire, con politiche ed iniziative specifiche, la formazione professionale del personale socio sanitario dei Consultori Familiari d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

G1.101

[FASIOLO](#), [LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [COCIANCICH](#), [FAVERO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo di legge in esame contiene disposizione per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

occorre prevenire comportamenti discriminatori e consolidare una cultura del rispetto della diversità di orientamento sessuale, al fine di favorire il pieno inserimento delle nuove formazioni sociali;

impegna il Governo:

ad assumere e a favorire, con politiche ed iniziative specifiche, la formazione professionale di educatori, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

G1.102

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a considerare la famiglia l'ambito privilegiato e naturale per l'educazione, la formazione in campo sessuale, riconoscendo che essa rappresenta l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità.

G1.103

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,

impegna il Governo:

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico sia in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (articoli 18 e 26).

G1.104

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:
a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G1.105

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:
a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G1.106

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:
a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G1.107

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:
ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G1.108

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:
a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia gender o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;
a non elaborare in futuro documenti consultando unicamente associazioni «LGBT».

G1.109

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G1.110

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2081,
impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

1.0.6000

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Distinzione rispetto alla famiglia)

1. Gli istituti di cui alla presente legge non costituiscono una forma di famiglia, né possono in alcun modo essere connessi con la procreazione o l'adozione.».

S2.6000

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.2510

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.6000

[GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legata affettivamente all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

2.8022

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile)* - *1.* L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile)*. - *1.* L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.6002

[PUPPATO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, anche parenti.

2. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

3. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4 i minori d'età non possono costituire un unione civile.

4. Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi alla costituzione della unione civile chi abbia compiuto 16 anni. Si applica in quanto compatibile l'articolo 90 del codice civile. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, alle parti dell'unione civile, ai genitori ed al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 84, commi 4, 5 e 6 del codice civile.

5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 85, 86 e 87 del codice civile: Non possono altresì contrarre una unione civile tra persone dello stesso sesso i parenti in linea collaterale nel terzo grado.

6. Non possono costituire un'unione civile tra loro le persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. Se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio, ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

7. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'invalidità della unione civile tra persone dello stesso sesso. Alla unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni delle sezioni II, III, IV, V, VII, e VIII del Capo III del Titolo VI del codice civile.

8. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento atto stante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

9. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di cognome del coniuge, del contraente dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dei figli nati fuori dal matrimonio o dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, dai figli nati nel matrimonio, del figlio dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge 4 maggio 1982 n. 184».

2.2802

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *l'articolo 2 è così sostituito:*

«Art. 2. - (Convivenze e iscrizione anagrafica). - 1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

b)dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.2600

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Convivenze e iscrizione anagrafica*) - 1. Ai sensi degli articoli 1, 4 e 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'integrità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.8023

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

L'articolo 2 è così sostituito:

«Art. 2. - (*Convivenze e iscrizione anagrafica*) - 1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;

c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(*Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender*)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.6003

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(*Convivenza e iscrizione anagrafica*)

1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni

relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza, che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro, comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.6004

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Unione civile e iscrizione anagrafica)

1. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza, ovvero di un'unione civile, che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. Agli effetti anagrafici, per unione civile si intende la convivenza fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale da almeno due anni, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, ovvero di unione civile. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Ciascun componente dell'unione civile come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova unione civile, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione dell'unione civile, ovvero della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative

sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.9001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5;*
- b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4;*
- b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9004

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2;*
- b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3015

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.9005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1, 3 e 5;*
- b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.9006

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 3;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6006

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.6007

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.2517

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.5025

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.2803

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.2625

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3019

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

2.7010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra un uomo e una donna, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.7011

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

**MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI**

ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3022

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra un uomo e una donna, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

2.2810

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai

sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8048

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3028

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

2.3032

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

2.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

Consequentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

2.6024

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n.223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

2.6025

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223; la costituzione di una nuova unione civile, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione dell'unione civile o nella residenza».

2.6010

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»

2.6011

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6012

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6013

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6014

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di effetti

giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6015

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6016

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6017

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6018

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6019

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di. fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6020

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo

del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6021

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6022

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.5005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.».

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6023

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.6009

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.4

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.6

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.11

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.14

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.7

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.5

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

2.8

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.9

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.10

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.6008

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi, di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

2.12

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

2.13

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.2601

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.5024

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle

convivenze».

2.6026

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando che nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione tale istituto deve includere almeno una persona di ogni sesso,».

2.2816

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in

qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3033

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3034

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

2.6027

[D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

2.7026

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3036

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3044

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3053

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7037

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e

le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3068

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.2837

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

b)*dopo il Capo I inserire il seguente*:

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6028

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone maggiorenni dello stesso sesso», con le seguenti: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

2.15

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

2.8051

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «dello stesso sesso»;*

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6005

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano all'articolo 2.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

2.3084

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3085

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con

le seguenti: «un'unione solidale».

2.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.2841

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in

qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8053

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;

b)all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.8052

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7041

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.102

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stesso sesso», inserire le seguenti: «, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso non sulla base di una mera percezione soggettiva, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni.».

2.103

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stesso sesso», inserire le seguenti: «, quale definito dalla vigente regolazione e non dall'iscrizione all'anagrafe secondo percezioni soggettive, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni,».

2.3093

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione civile», con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3101

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3103

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3107

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3105

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

2.3114

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3119

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

2.8072

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole:* «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»;

b) *all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5066

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

2.3129

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

2.6031

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

2.3131

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

2.3132

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3133

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

2.2665

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione», inserire le seguenti: «di avvenuta costituzione di società economica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3141

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «di avvenuta costituzione di società economica».

2.3143

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

2.3147

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», inserire le seguenti: «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

2.3145

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

2.5078

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

2.6032

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «anagrafica contestuale al comune di residenza».

2.3149

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

2.8103

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al Sindaco che abbia superato un apposito corso»;*

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5082

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all'ufficiale di stato civile», con le seguenti: «al Sindaco che abbia superato un apposito corso».

2.8088

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al vicesindaco che abbia superato un apposito corso».*

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.7080

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «di stato»;*

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini;

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori .

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3187

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

2.3190

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

2.3193

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e che sia».

2.3196

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

2.3200

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

2.3206

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

2.8119

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «all'ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «che abbia superato un apposito corso».*

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5140

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stato civile», aggiungere le seguenti: «e presentazione di un documento in cui si spieghino le ragioni della scelta».

2.5142

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «stato civile», aggiungere le seguenti: «e presentazione di un documento in cui, in presenza di figli, questi attestino di non opporsi».

2.8122

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «stato civile» inserire le seguenti parole: «e presentazione di un documento in cui i genitori attestino di non avere nulla da opporre».*

b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.104

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.16

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.6033

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.5147

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

2.5148

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «ed», con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3219

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

2.3225

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato e alla».

2.3228

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando alla».

2.3231

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

2.3234

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato il cui numero deve essere almeno».

2.3240

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

2.3249

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

2.8142

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che abbiano un età non inferiore ai 25 anni»;

b) all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5169

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano un età non inferiore ai 25 anni».

2.8141

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «maggioresenni»;

b) all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5171

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che siano uniti fra loro in matrimonio».

2.3252

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che siano legalmente sposati con una persona dell'altro sesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3254

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.8146

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni»;

b) all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3255

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che risultino legalmente sposati e genitori».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.8148

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «legati ai contraenti da rapporti di cui all'articolo 87, primo comma del codice civile»;

b) all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*). modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3258

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una« legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.5204

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado».

2.5205

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione di un certificato che attesti l'assenza di interdizione di questi ultimi per infermità mentale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8152

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana.»;

b) all'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5194

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, inserire in fine le seguenti parole: «presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana».

2.5208

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono cause impeditive per il ruolo di testimoni la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la residenza anagrafica in un Paese diverso dall'Italia».

2.5210

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono cause impeditive per il ruolo di testimoni la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e l'interdizione per infermità mentale».

2.3267

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È causa impeditiva per il ruolo di testimone la sussistenza di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica

degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3270

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *aggiungere il seguente periodo:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione»;

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3281

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione».

2.3273

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione».

2.3282

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *inserire le seguenti:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso».

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3284

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «L' unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso».

2.8161

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale»;*

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ART. 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.105

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma

5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.7103

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3294

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3296

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.106

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.6035

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.».

2.6036

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per unione civile si intende la convivenza fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e che abbiano fissato, da almeno due anni, la stessa residenza anagrafica e il medesimo domicilio fiscale e che decidono di instaurare fra loro dei

vincoli di solidarietà e di mutua assistenza morale e materiale, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

2.7105

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale»;

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3298

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3299

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

2.5249

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5250

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza».

2.5253

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5255

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno! la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi! la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5258

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5264

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione».

2.5266

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura

dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione».

2.5268

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5272

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5274

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive».

2.5277

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5280

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura

dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5284

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto».

2.3307

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b) *Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

2.3310

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto»;

b) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

«600-*Septies 01*). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

2.5240

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre dei contraenti, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

2.5242

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile».

2.5244

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.».

2.5246

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione.».

2.8184

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni

di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.8186

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

la pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione».

b) *all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3335

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

2.5286

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l'ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

2.8174

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora entrambe i testimoni siano non udenti, alla costituzione dell'unione civile deve essere presente un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione con la Lingua dei Segni (LIS)».

b) all'articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3345

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b) *Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

c) *All'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.2518

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 4, 6.

2.107

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Consequentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6037

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2».

2.8226

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3400

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche

a) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

b)dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'IN TANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3401

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun

tipo di unione o formazione sociale».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.7108

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

b) *dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3396

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è lo raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune lo propria residenza. Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita lo potestà o lo tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.6039

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che relative ai mutamenti intervenuti nell'ambito dell'unione. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.6040

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafi che relative ai mutamenti intervenuti nell'ambito dell'unione. Ciascun componente può rendere inoltre le

dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

2.108

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

2.18

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

2.3354

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza.

2-bis. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3361

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni

di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche more uxorio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3365

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

2.8216

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

**MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29**

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico

o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3368

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

2.1000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività

educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3372

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

2.3377

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"»;

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.»

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3378

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

2.3385

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche

a) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'IN TANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a

10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5303

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per lo tutela dei diritti fondamentali della persona».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:

«Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3381

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

2.8222

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi

finalità di tipo familiare».

dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.17

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro

delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione: "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni».

2.3393

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

2.6042

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile».

2.8244

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «tra persone dello stesso sesso» .
- b) all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis.*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.19

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.6045 (testo corretto)

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «stesso sesso», sostituire le parole: «nell'archivio», con le seguenti: «nei registri».

2.6046 (testo corretto)

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso».

2.8246

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

b) *Dopo il Capo I inserire il seguente:*

«Capo I-bis

(MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art.10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con urla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.5372

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.3424

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

2.3426

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

2.8256

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di registrare l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto».

b) all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3433

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle

unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;
b) al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«*b-bis*) la volontà espressa da una o entrambe le parti a voler ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

2.3434

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la dichiarazione di entrambe le parti con l'impegno di non ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

2.3442

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2 dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies01.

Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3445

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies01.

Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3446

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3436

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. l'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Divieto della pratica della maternità surrogata)

1. Al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini, è fatto divieto di accedere alla pratica della maternità surrogata in Paesi stranieri.

2. Dopo l'articolo 600-septies. del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies01.

chiunque si affidi alla pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.3437

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità

surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione e della propaganda della maternità surrogata».

2.3438

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. l'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Divieto della propaganda a mezzo internet della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di organizzare a mezzo *internet* viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque organizza o propaganda a mezzo *internet* viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette"».

2.3441

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2 dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile»;

b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-*septies*01.

Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto della propaganda della maternità surrogata».

2.3451

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile.

b) Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata».

2.5352

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

2.8252

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Qualora le due persone non possano apporre la propria firma, l'ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nella registrazione e le ragioni di tale impedimento».

b) all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3463

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

2-ter. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile».

b) *All'Articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis). modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il

divieto della propaganda a mezzo internet della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3473

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

b) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

"600-septies 01. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

2.109

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.2521

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.6047

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.110

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.3482

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
 - b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;
 - c) la minore età;
 - d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».
- b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

(MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29)

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art.10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori .
2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art.10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6048

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione anagrafica dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile già registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione anagrafica dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione anagrafica dell'unione civile è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

2.6049

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del legame derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale o per la quale sia stato promossa istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

2.3487

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

2.3489

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il primo periodo del comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

2.3499

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

2.6050

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «costituzione», con la seguente: «celebrazione».

2.8255

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 3, alinea, sostituire la parola: «costituzione» con la seguente: «registrazione».*

b) all'Articolo 8, Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al [me di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5393

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «costituzione», inserire le seguenti: «e registrazione».

2.3504

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

**MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ART. 29**

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta

dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.3506

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «unione», inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

2.20

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», ovunque ricorrano.

2.5400

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8259

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'articolo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*
- b) *all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.804

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

2.806

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

2.1028

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.808

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

2.201

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

- b) *dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.1225

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

Consequentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.812

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

2.203

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale»;

al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente: «0) non appartenere a sessi diversi;».

b) *dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero

ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.813

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale» e, prima della lettera a) inserire la seguente: «0a) non appartenere a sessi diversi;».

2.9015

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c);

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.3514

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.2524

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere a) ec).

2.2527

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.1228

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) lo sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili»;

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) lo sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per lo quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione»;

3) *alla lettera b) le parole da: «salvo» fino a «codice civile» sono soppresse;*

4) *alla lettera c), le parole: «, si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti «, qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, lo registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato»;*

5) *alla lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».*

Consequentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti, pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.204

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) sostituire lo lettera *a*) con lo seguente:

"*a*) lo sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili";

2) dopo lo lettera *a*) inserire lo seguente:

"*a-bis*) lo sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per lo quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione";

3) alla lettera *b*) le parole da: "salvo" fino a: "codice civile" sono soppresse;

4) alla lettera *c*), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, lo registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) alla lettera *d*), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"«.

b) *dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1034

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione»;

3) alla lettera b) le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse;

4) *alla lettera c), le parole:* «, si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato»;

5) *alla lettera d), le parole:* «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.821

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

2.815

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) avere una seconda casa».

2.822

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di un vincolo matrimoniale o».

2.111

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a) e lettera c) sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.112

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),

[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.826

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

2.6054

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) l'avere privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali; nel caso in cui tale circostanza si produca o venga a conoscenza quando l'unione civile è già stata stipulata, l'unione viene considerata nulla».

2.3519

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera b), c), d).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.113

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere b) ec).

2.114

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere b) ed).

2.2530

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere b) ed).

2.827

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

2.221

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

Al comma 3, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* essere morosi nelle spese condominiali».

b) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1268

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera *b)*, con la seguente:

«*b-bis*). la presenza di figli minori».

Consequentemente dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6055

[LUMIA](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «il procedimento di costituzione», con le seguenti: «la costituzione »;*

2) *alla lettera d), sostituire le parole: «la procedura per la costituzione», con le seguenti: «la costituzione».*

2.6056

[MALAN, GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

2.832

[CENTINAIO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la presenza di figli minori;».

2.3524

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) la volontà espressa da una o entrambe la parti a voler ricorrere alla pratica della maternità surrogata;

2.9025

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le lettere c) e d);

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.2532

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

2.115

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere c) ed).

2.2533

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.116

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.225

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

b) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del

principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6057

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) la sussistenza di rapporti di parentela o di affinità, la condizione di adottante o adottato o di suo discendente;».

2.6058

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «non possono altresì contrarre» fino a: «medesimo articolo 87», con le seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

2.228

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)all'articolo 2:

al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87», con le seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale»;

b)dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.1279

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve

intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.6060

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) l'avere privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento;».

2.3527

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

2.117

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

2.839

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) non essere cittadini italiani;».

2.840

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «o secondo».

2.118

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.21

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la minore età».

2.7140

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«*d-bis.*) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.842

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

2.1291

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.1064

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6062

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

2.1065

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-*bis*.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6063

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

2.237

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) lo condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

b) dopol'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6064

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

2.6065

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

2.846

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

2.239

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*). la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

b) *dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore

dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6066

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

2.6067

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

2.848

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*). la condanna di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

2.1070

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che extracurricolari».

2.6068

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

2.242

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2:*

al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*). la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

b) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.»

2.6069

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

2.6070

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

2.6071

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

2.852

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

2.245

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

b) dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a

10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.1074

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività sia curricolari che *extracurricolari*».

2.6072

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

2.6073

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)».

2.6074

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)».

2.6075

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

2.6076

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

2.6077

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

2.858

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

2.6078

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

2.6079

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

2.6080

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

2.6081

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

2.255

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

b) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente «Art. 23-bis. - (Norme transitorie) -

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,».

2.863

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il vincolo di parentale tra zio/zia e nipote».

2.8317

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'opposizione formale da parte dei genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di uno o entrambi i contraenti.»;

b) all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione

ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.5460

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) l'opposizione formale da parte dei figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.8332

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In presenza di cause che impediscano la costituzione dell'unione civile, i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di entrambi i contraenti possono opporsi formalmente all'unione attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile»;

b) all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

2.6083

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.6085

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le parti devono attestare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che non ricorrono le cause ostative alla contrazione dell'unione civile, così come indicate dal presente articolo. La falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, comporta la nullità assoluta della registrazione dell'unione civile».

2.1087

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*».

2.6084

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al terzo comma comporta la nullità dell'unione civile.».

2.871

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 3) comporta la nullità dell'unione civile».

2.5482

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6088

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6087

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.6089

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6090

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.6091

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.6086

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2.1099

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*.

2.119

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole da «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.1107

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

2.879

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

2.120

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.885

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

2.886

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.888

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «statusdiverso da quello dello».

2.889

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

2.1120

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

2.22

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

2.1121

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.».

2.894

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

2.896

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.6093

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.6094

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.121

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.955

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:«persone» inserire le seguenti: «che non sono».

2.959

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:«stesso», inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

2.960

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.122

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.6095

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

2.123

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

2.124

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 68».

2.965

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

2.125

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro primo del codice civile.».

2.6096

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del libro primo del codice civile».

2.6097

[LUMIA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo» con le seguenti: «agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis»;

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. L'unione civile costituita in violazione di una delle predette cause impeditive, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

4-ter. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, comma terzo, numeri 2),3) e 4), del codice civile.

4-quater. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.».

2.969

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

2.8354

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità

dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.3550

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione attraverso dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

Consequentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»;

sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.5508

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i genitori, o in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado, di entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione».

2.6099

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

2.6098

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

2.126

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.9028

[CENTINAIQ](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

2.6100

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

2.6101

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

2.6102

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

2.6103

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

2.127

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.

2.7250

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

2.5528

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «relativo».

Consequentemente:

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.6105

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire la parola: «costituzione» con la seguente: «celebrazione».

2.5534

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, che deve», fino alla fine del comma.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

2.128

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» a: «testimoni».

2.6106

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere», fino a: «la residenza dei testimoni».

2.5539

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «i dati anagrafici delle parti».

2.7257

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6107

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale»;
- b) *sopprimere le parole*: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.5555

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale».

2.6108

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 5 sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6109

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

2.6110

[FATTORINI](#), [DLGIORGI](#), [SUSTA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.129

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.6112

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.23

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.6111

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.2537

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.6113

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.6116

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le unioni di cui alla presente legge restano del tutto distinte dalla famiglia e dal matrimonio e nessuna prerogativa non esplicitamente prevista dalla legge può essere riconosciuta a dette unioni».

2.6114

[MARCUCCI](#), [CANTINI](#), [PAGLIARI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile in sede di costituzione dell'unione civile le parti possono stabilire di comune accordo di anteporre o posporre al proprio cognome il cognome dell'altra parte, se diverso, e tale cognome è conservato sino allo scioglimento dell'unione civile».

2.6117

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#),
[CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

2.6118 (testo corretto)

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

2.130

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2.6119

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

2.6120

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole:«In nessun caso».

2.7266

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

2.6121

[LUMIA](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «le parti possono stabilire di assumere» inserire le seguenti: «, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,».

2.7276

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:«tra i loro cognomi».

2.7277

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola:«tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

2.7278

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la parola: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

2.7280

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti:«e quelli delle madri».

2.5581

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.7294

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:«, se diverso,».

2.6124

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#),
[CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

2.8157

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

b) *dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE
FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI
ALL'ART. 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione)

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quater.

(divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 10-quinquies.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

2.6125

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Chiunque registra nell'archivio dello stato civile figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non espressamente previsti dalla legge italiana ovvero ammette ad istituti esistenti persone prive dei requisiti previsti dalla legge è punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila. Alla stessa pena soggiace chi istiga a compiere i medesimi atti, se pubblico ufficiale».

2.7301

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessano di fatto di condividere l'abitazione».

2.5584

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La costituzione dell'unione civile viene comunicata alla comunità tramite l'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle parti».

2.8412

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

2.6126

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.6127

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Nella rubrica sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.0.6000

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al Capo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere le seguenti: ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere le seguenti: "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Unione civile)

1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli, affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

f) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: "nuova famiglia" sono inserite le seguenti: "o di nuova unione civile" e dopo le parole: "della famiglia" sono inserite le seguenti: "o dell'unione civile"».

2.0.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

3.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6002

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6000

[GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6003

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 3 - (*Doveri di solidarietà*) - 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*) - 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*) - 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione- a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*) - 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinq. - (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) - 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di

sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*) - 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*) - 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*) - 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*) - 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione, degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole: "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*) - 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*) - 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies*. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*) - 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*terdecies*. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*) - 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo

le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*quaterdecies*. - (*Modifica al codice penale*) - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quingiesdecies*. - (*Modifiche al codice di procedura penale*) - 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-*sexiesdecies*. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*) - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 19, comma 3", dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 4, secondo comma", dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" aggiungere le seguenti: "parte dell'unione civile,".

3.6004 (testo 2)

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 3 - (*Doveri di solidarietà*) - 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-*bis*. - (*Regime patrimoniale*) - 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-*ter*.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente

spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*) - 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero, in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*) - 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione, civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica:

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquies. - (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) - 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-sexies.- (*Assistenza penitenziaria*) - 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte

dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-septies. - (*Impresa familiare*) - 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 3-octies. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*) - 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione, degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica:

dopo le parole: "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-nonies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*) - 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-decies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*) - 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-undecies. - (*Modifica al codice penale*) - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-duodecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*) - 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte

dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera *b*), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera *f*), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*) - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 19, comma 3", dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: "all'articolo 4, secondo comma", dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 2 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, primo comma, lettera *d*), prima di "convivente *more uxorio*" aggiungere le seguenti: "parte dell'unione civile,"».

3.6005

DLBIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3. - (*Doveri di solidarietà e assistenza*) - 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti assumono obblighi reciproci di assistenza morale e materiale in relazione, ciascuno, alle proprie sostanze e capacità lavorative, nonché di mutuo sostegno in caso una delle parti versi in condizione di bisogno.

2. Fermo restando quanto definito dai seguenti commi, in qualsiasi momento, a partire dalla costituzione dell'unione civile, le parti possono stipulare convenzioni finalizzate a definire una più dettagliata regolamentazione della vita comune, relativamente alla gestione economica della stessa, al mantenimento reciproco, al godimento del patrimonio mobiliare e immobiliare comune e alla casa di abitazione, alla proprietà e gestione degli emolumenti conseguiti nel corso dell'unione civile, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione, nonché ad aspetti di natura testamentaria e a tutte le ulteriori questioni che le parti ritengano di voler regolamentare. Tali convenzioni perdono efficacia in caso di scioglimento dell'unione, ad eccezione di quanto definito in relazione ai mutui doveri in caso di scioglimento.

Art. 3-bis. - (*Filiazione, interdizione, inabilitazione*). - 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona

stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-ter. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). - 1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-quater. - (*Assistenza sanitaria*). - 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quinquies. - (*Accesso alla cartella clinica*). - 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-sexies. - (*Congedi per salute*). - 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-septies. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). - 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - *(successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari)*. - 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.3

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».

3.4

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.9001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sopprimere i commi 1, 2, 3;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

3.9001 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sopprimere i commi 1, 2, 3;

b) all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis, È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

3.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»

3.2502

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.3005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 4.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.8012

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.5

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.6007

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.6008

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.6009

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

1-bis. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 4.

1-ter. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

1-quater. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

1-quinquies. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

1-sexies. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

1-septies. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione».

3.6010

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono mutui doveri di assistenza morale e materiale. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, a contribuire ai bisogni comuni».

3.6

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti

e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.7

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.8

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.6011

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano;*

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le parti dell'unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale».

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari».

4) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Ciascuna parte dell'unione può:

a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di preve disposizioni dell'interessato.

4-ter. All'articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall'altro componente dell'unione civile".

4-quater. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell'altro componente dell'unione civile".

4-quinquies. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell'altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

4-*sexies*. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l'altra parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell'unione civile";

2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all'unione civile".

4-*septies*. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell'unione civile.

4-*octies*. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,";

b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza".

4-*nonies*. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell'unione civile, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subito.

4-*decies*. In caso di morte della parte dell'unione civile sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso».

3.6012

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contatti di convivenza».

3.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla fedeltà».

3.6015

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «fedeltà», sostituire le parole: «all'assistenza morale e materiale» con le seguenti: «alla collaborazione nell'interesse della famiglia».

3.6018

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e casalingo» con le seguenti: «o casalingo».

3.6019

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ai bisogni comuni.» con le seguenti: «ai bisogni della famiglia».

3.6020

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [EUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Alla fine del comma 1, sostituire la parola:«comuni» con le seguenti: «della famiglia».

3.9

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

3.10

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con la dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

3.6017

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.3008

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.8017

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 4.

3.9010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

3.8018

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.6021

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.2509

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.6022

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2-bis. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

2-ter. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

2-quater. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

2-quinqüies. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

2-sexies. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile"».

3.102

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le parti fissano la residenza comune.».

3.6023

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e»;
- b) *sopprimere le parole*: «a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato».

3.6024

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indirizzo della vita familiare», con le seguenti: «il regime patrimoniale dell'unione».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato».

3.6025

[MARCUCCI](#), [CANTINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «familiare», con la seguente: «comune», e sostituire le parole: «la residenza comune», con le seguenti: «la loro residenza».

3.6026

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «comune», con le seguenti: «della famiglia secondo le esigenze di entrambi;».

3.6027

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «comune», con le parole: «della famiglia».

3.6029 (testo corretto)

[MOSCARDELLI](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [EASIOLO](#), [LEPRI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il regime patrimoniale legale dell'unione civile è costituito, in mancanza di diversa convenzione, dalla separazione dei beni di cui alla Sezione V del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile. Le parti possono convenire l'accesso al regime della comunione legale di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile».

3.3011

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le parti si impegnano, con dichiarazione resa Rll'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere alla pratica della maternità surrogata».

3.6030

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il comma 3*;
- b) *sopprimere il comma 4*;
- c) *sopprimere le parole*: «dello stesso sesso», ovunque ricorrano;

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

3.3012

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.7004

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8021

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.3013

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

3.6033

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.11

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.6031

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.2510

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.6034

[LUMIA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica simulazione e capacità per stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

3-bis. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

3-ter. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso che non sia legalmente separata. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

3-quater. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

3-quinquies. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

3-sexies. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

3-septies. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma n. 4) e 2659 del codice civile».

3.6035

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

3-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere le seguenti: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "«coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "o della parte dell'unione civile"».

3.6036

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le parti dell'unione civile possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione civile. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale».

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari».

c) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ciascuna parte dell'unione può:

a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di preve disposizioni dell'interessato.

4-ter. All'articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "da un familiare" sono inserite le seguenti: ", dall'altro componente dell'unione civile".

4-quater. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: "del coniuge" sono inserite le seguenti: "o dell'altro componente dell'unione civile".

4-quinquies. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell'altra parte. A tal fine al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: "dal coniuge," sono inserite le seguenti: "la parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

4-sexies. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con l'altra parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "di un familiare" sono inserite le seguenti: ", della parte dell'unione civile";

2) al secondo comma, dopo le parole: "eventi familiari" sono inserite le seguenti: "o relativi all'unione civile".

4-septies. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o, causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni le parti dell'unione civile.

4-octies. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: "o, gradatamente," sono inserite le seguenti: "della parte dell'unione civile,";

b) le parole: "purché la convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza".

4-*nonies*. In caso di morte o di lesioni di una delle parti dell'unione civile, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subito.

4-*decies*. In caso di morte della parte dell'unione civile sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso».

3.6037

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.6038

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.12

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.6040

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «stesso sesso», aggiungere la seguente: «non».

3.6041

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [EUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «disposizioni» sostituire le parole da: «di cui» fino alla fine del comma, con i seguenti: «del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.6042

[MARCUCCI](#), [CANTINI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «alle sezioni II, III, IV, V e VI» con le seguenti: «alle sezioni II e VI».

Consequentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con convenzione stipulata per atto pubblico a pena di nullità, le parti della unione civile possono scegliere il regime della comunione. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui alla

sezione III e alla sezione IV, del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile, in quanto compatibili».

3.6043

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «II, III, IV» e le seguenti: «e al titolo XIII del libro primo».

3.6044

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «II, III, IV».

3.6045

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «e al titolo XIII del libro primo».

3.6046

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «116 primo Gomma, 159, 160, 162, 163, 164».

Conseguentemente sopprimere le parole: «166-bis»; «2647» e «2653, primo comma, numero 4)».

3.6047

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «116, primo comma».

3.6048

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «159,».

3.6049

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «160,».

3.6050

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «162,».

3.6051

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «163,».

3.6052

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «164,».

3.6053

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «166-bis».

3.6054

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le parole: «408, 410, 417, 426, 429»;*

b) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 417 del codice civile è sostituito dal seguente: "l'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, da coniuge, dalla parte dell'unione civile, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, ovvero dal Pubblico Ministero".

3-ter. Al primo comma dell'articolo 408 del codice civile, le parole: "la persona stabilmente convivente" sono sostituite dalle seguenti: "la parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente".

3-quater. Al terzo comma dell'articolo 410 del codice civile, dopo le parole: "dal coniuge" aggiungere le seguenti: "dalla parte dell'unione civile".

3-quinquies. Al terzo comma dell'articolo 411 del codice civile, dopo le parole: "che sia coniuge" aggiungere le seguenti: ", parte dell'unione civile".

3-sexies. Al primo comma dell'articolo 426 del codice civile, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile".

3-septies. Al primo comma dell'articolo 429 del codice civile, dopo le parole: "su istanza del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente".

3-octies. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente"».

c) *sopprimere l'articolo 17.*

3.6055

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «2647,».

3.6056

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «2653, primo comma, numero 4)».

3.6057

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle parti dell'unione civile non si applica la legge 16 aprile 2015, n. 47».

3.6058

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle parti dell'unione civile non si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 14 aprile 2015 - n. 83517 - Allegato 1».

3.6059

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle parti dell'unione civile non si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 04 marzo 2015 - n. 81296 - Allegato 1».

3.6060

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

3-ter. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le seguenti: "purché l'unione civile o la convivenza"».

3.6061

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

3-ter. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia».

3.6062

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile o del".

3-ter. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "della parte dell'unione civile".

3-quater. All'articolo 342-ter del codice civile, primo comma, seconda alinea, dopo le parole: "al coniuge" aggiungere le seguenti: "o alla parte dell'unione civile" e alla quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere le seguenti: ", della parte dell'unione civile"».

3.6063

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "del coniuge," aggiungere le seguenti: "della parte dell'unione civile,".

3-ter. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "che risultino" aggiungere le seguenti: "parti delle unioni civili,".

3-quater. All'articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 alle parole: "convivente *more uxorio*" premettere le seguenti: "parte dell'unione civile,"».

3.13

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Articolo 4».

3.6064

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013».

3.6065

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6066

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 della legge 5 ottobre 2013, n. 119».

3.6067

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

3.6068

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6069

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

3.6072

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale».

3.6070

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile"».

3.6071

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa

di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile».

3.6073

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi».

3.6074

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale, quarto comma, dopo le parole: "il coniuge" aggiungere le seguenti: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere le seguenti: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere " o della parte dell'unione civile"».

3.6075

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 al comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile"».

3.6076

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

3-*ter*. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile"».

3.6077

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A far tempo dal 1° gennaio 2027, la pensione di reversibilità al coniuge superstite è concessa anche nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico sia ancora in vita, purché entrambi i coniugi abbiano superato il settantesimo anno d'età, fermo restando che al titolare continua ad essere erogato il trattamento previsto».

3.103

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.6080

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.14

[GIOVANARDI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.6078

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.2511

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.6081

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: ««coniuge», «coniugi», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.6083

[MUSSINI](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.6084

[COLLINA](#), [Mauro Maria MARINO](#), [VATTUONE](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PAGLIARI](#), [DIGIORGI](#), [SAGGESE](#), [BERGER](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e alle norme legislative e regolamentari che ad esse rinviano, nonché alle disposizioni di cui al Titolo II e al

Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6085

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'articolo 143-bis del codice civile ed alle altre norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6086

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché».

3.6087

[LO GIUDICE](#), [D'ADDA](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Al comma 4 sopprimere le parole: «nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.6088

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.104

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «al titolo II della legge 4 maggio 1983 n. 184» con le seguenti: «alla legge 4 maggio 1983 n. 184».

3.6089

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al titolo II della legge 4 maggio 1983, n.184» con le seguenti: «alla legge 4 maggio 1983, n.84».

3.6090

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «, nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.6091

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.6092

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 23. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria a mantenere la spesa nei limiti della copertura finanziaria prevista».

3.15

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Alla rubrica, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.6000

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Benefici pensionistici alle coppie unite da matrimonio o da unione civile)

1. I contributi versati in costanza di matrimonio o di unione civile vengono conteggiati ai fini della determinazione dell'entità della pensione a favore di entrambi i coniugi o parti dell'unione civile, purché siano stati versati per almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

4.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere gli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;*
- b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.9002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere gli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;*
- b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.9009

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere l'articolo 4;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

4.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.6002

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.6001

[RUVOLO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.6003

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.6005

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). - 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, secondo comma, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.6007

[PAGLIARI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). - 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha diritto alla riserva di una quota di eredità nello stesso ordine e grado del coniuge. Si applicano gli articoli 540, 542, 544 e da 548 a 564 del codice civile.

2. Nella successione legittima la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha diritto di venire all'eredità nello stesso ordine e grado del coniuge. Si applicano gli articoli da 581 a 585 del codice civile.

3. Alle parti dell'unione civile si applicano altresì le disposizioni previste dal Capo II del titolo I, dal titolo II, dal Capo II e dal capo V-*bis* del titolo IV del libro secondo del codice civile».

4.6006

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del libro II del codice civile, con esclusione delle disposizioni del Capo X, del Titolo I, del Titolo II e del Capo V-*bis* del Titolo IV».

4.6009

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6010

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6011

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte».

4.6012

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso

dell'altra parte».

4.6013

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte».

4.6014

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6015

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6016

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del quindicesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova non può essere data per testimoni».

4.6017

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del decimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile, dopo il decesso dell'altra parte. La prova può essere data per testimoni».

4.6018

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile, dopo il compimento del ventesimo anno di convivenza non interrotta. L'accertamento dell'ininterrotta convivenza è demandato al Tribunale su istanza di una delle parti dell'unione civile».

4.6008

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.6019

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Consequentemente, sostituire il titolo con seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

4.6021

[QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «persone dello stesso sesso» inserire le seguenti: «e conviventi di fatto con figli».

4.6022

[QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [Mario MAURO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «persone dello stesso sesso» inserire le seguenti: «e conviventi di fatto».

4.6023

[Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

4.6024

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non si».

4.6025

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo la parola: «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.6026

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II», e le seguenti: «e dal Capo II e Capo V-bis del Titolo VI».

4.6027

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II».

4.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),

[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dal capo X».

4.6028

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I», inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.6029

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV».

4.6030

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.6031

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme successorie di cui al comma 1 si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.6000 (testo corretto)

[DALLA ZUANNA](#), [BERGER](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [FASIOLO](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [FRAVEZZI](#), [GRANAIOLA](#), [LANIECE](#), [LEPRI](#), [MARGIOTTA](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [RANUCCI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SANTINI](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#), [VATTUONE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto della pratica di surrogazione di maternità)

1. Le previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 relative al divieto della pratica di surrogazione della maternità, nonché le relative pene previste, si applicano anche al cittadino italiano che commette il fatto all'estero, essendo la presente legge disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del Codice penale.

2. In sede di trascrizione degli atti di nascita ricevuti all'estero dalle autorità consolari, i richiedenti sono tenuti a rendere una dichiarazione diretta all'ufficiale di stato civile attestante che la nascita è avvenuta senza il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità vietate ai sensi di legge. L'ufficiale di stato civile, nel caso ravvisi la necessità di accertare la veridicità della dichiarazione, ovvero in sua assenza, sospende la trascrizione dell'atto di nascita, fermo l'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

3. Nel caso in cui venga accertato il ricorso a pratiche di surrogazione della maternità, la trascrizione è negata se risulta provata la non sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto all'estero. Ove invece sia provata la sussistenza del rapporto di filiazione biologica tra il nato e almeno uno dei genitori risultanti dall'atto di nascita ricevuto dall'estero, il giudice, nell'esclusivo interesse del minore, può autorizzare la trascrizione dell'atto di nascita con l'indicazione del solo rapporto di filiazione biologica».

4.0.3001

[CENTINAIQ](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Divieto della propaganda della pratica della maternità surrogata)

3. È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

4. Dopo l'articolo 600 septies del codice penale, è inserito il seguente:

"600 Septies 01: Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e divieto della propaganda della maternità surrogata».

5.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

a) Sopprimere l'articolo 5;

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

5.8000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

5.8001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica

degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

5.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

5.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6001

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.900

[PALMA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6000

[CASALETTO](#), [Mario MAURO](#), [DE PIN](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6003

[ROMANO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6004

[DAVICO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6005

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6006

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6008

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6009

[GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6010

[MANDELLI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6002

[RUVOLO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Divieto di surrogazione di maternità e di commercio di cellule e tessuti di origine umana*). - 1. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000; chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza o utilizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.200.000 a euro 2.000.000. Le disposizioni precedenti, nonché quella di cui all'articolo 567 comma 2 del codice penale si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 a 200.000, chiunque commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, riceve compenso economico per ottenere cellule e tessuti di origine umana prelevati da persona vivente.

3. L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di cellule e tessuti non profit. L'esportazione di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di cellule e tessuti non profit».

5.102

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Divieto di surrogazione di maternità*). - 1. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000. Chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza o utilizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.200.000 a euro 2.000.000. Le disposizioni precedenti, nonché quella di cui all'articolo 567 comma 2 del codice penale si applicano

altresi quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano».

5.6027

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Condizione dei figli*) - 1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *b*), della legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.6028

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Condizione dei figli*) - 1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6021

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori. È inoltre vietato alle parti dell'unione civile, ai conviventi ed ai coniugi di accedere a pratiche di maternità surrogata, comunque esse siano definite, sia a pagamento che gratuite, in Italia e all'estero. Anche se nella nazione in cui siano effettuate tali pratiche, siano permesse dalla legge e la legge locale stabilisca la legittimità dello stato di figli dei bambini nati da maternità surrogata, i bambini nati da maternità surrogata in Italia sono considerati privi di genitori legali e dichiarati adottabili. Le persone che, dopo aver avuto accesso a pratiche di maternità surrogata, portano in Italia, a qualunque titolo, minori nati da tali pratiche sono punibili con la detenzione fino a 5 anni e con la multa da euro centomila a un milione».

5.6022

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori. È inoltre vietato alle parti dell'unione civile, ai conviventi e ai coniugi di accedere a pratiche di maternità surrogata, comunque esse siano definite, sia a pagamento che gratuite, in Italia e all'estero. Anche se nella nazione in cui siano effettuate, tali pratiche siano permesse dalla legge e la legge locale stabilisca la legittimità dello stato di figlio dei bambini nati da maternità surrogata, tali bambini nati da maternità surrogata sono considerati in Italia privi di genitori legali e dichiarati adottabili».

5.6023

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Le parti dell'unione civile non possono adottare minori».

5.6018 (testo corretto)

[LEPRI](#), [BERGER](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#), [FASIOLO](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [MARGIOTTA](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [RANUCCI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SANTINI](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#), [VATTUONE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184*) - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(*Dell'affidamento in casi particolari*)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente legge, può essere disposto l'affidamento personale del minore alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione civile e il genitore biologico estraneo all'unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Per l'affidamento personale di cui al comma 1 è necessario l'assenso del genitore che è parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il consenso dell'altra parte dell'unione civile e il consenso del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. Il genitore affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. In caso di pericolo imminente il genitore affidatario è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici necessari per il bene del minore, informandone immediatamente il genitore biologico o adottivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

4. L'affidamento personale è disposto fino al compimento della maggiore età dell'affidato. Nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore, esso cessa anticipatamente con provvedimento della stessa autorità che l'ha disposto, valutato l'interesse del minore.

5. Lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento personale non può essere causa di anticipata cessazione dello stesso affidamento. Con la pronuncia di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il genitore affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dell'affidato, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nel rapporto con esso.

6. Con il provvedimento di affidamento personale, previa acquisizione del consenso da parte del genitore biologico o adottivo, il genitore affidatario può essere autorizzato, per la durata dell'affidamento, a compiere tutti gli atti di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 320 del codice civile.

7. In caso di morte del genitore biologico o adottivo del minore affidato, il genitore affidatario può avanzare richiesta di adozione. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del Titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

8. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione, in applicazione degli articoli 291 e seguenti del codice civile"».

Conseguentemente, all'articolo 3 comma 4 le parole: «di cui al Titolo II della legge» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai Titoli II e IV di legge».

5.6015

[PAGLIARI](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [COCIANCICH](#), [PARENTE](#), [DEL BARBA](#), [SANGALLI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Adozione del figlio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*) - 1. I figli di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso possono essere adottati dall'altra parte dell'unione civile.

2. L'adozione può essere disposta dal Tribunale dei Minorenni quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) accettazione dell'adozione ad opera del genitore non componente dell'unione civile che ha riconosciuto il figlio ed è titolare della potestà genitoriale;

b) periodo di convivenza continuativa e stabile di tre anni tra le parti dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso. Questo presupposto può essere ritenuto sussistente pur, quando la convivenza, dimostrata dalla comune residenza anagrafica o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articoli 21 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.), è precedente alla costituzione dell'unione civile.

3. Se l'adottando ha lo stato di figlio solo nei confronti della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la domanda di adozione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del genitore parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso atte stante che il figlio è nato senza il ricorso a tecniche riproduttive vietate dalla legge italiana. La domanda priva della predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio è inammissibile e non può essere esaminata.

4. Il Tribunale dei minorenni dispone, prima dell'emanazione del provvedimento di adozione, un periodo, non inferiore ad anni due, destinato a verificare la situazione personale e le condizioni esistenziali dell'adottando nonché l'adeguatezza della convivenza con il richiedente l'adozione rispetto alle esigenze dell'adottando stesso. A tale scopo, il Tribunale dei minorenni ricorre al giudice tutelare e ai servizi locali e consultoriali. Il suddetto periodo può essere, nell'interesse del minore, adeguatamente prolungato sia d'ufficio che su domanda dell'istante per l'adozione.

5. Salva la disciplina di cui al presente articolo, in quanto non derogate e compatibili trovano applicazione le disposizioni delle legge 4 maggio 1983, n. 184.

6. Al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva, i bambini nati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6017

[PAGLIARI](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [COCIANCICH](#), [PARENTE](#), [SANGALLI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di figli*) - 1. Al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva, i bambini nati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184».

5.6011

[PAGLIARI](#), [MARCUCCI](#), [CANTINI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) dalla parte di un'unione civile o di una convivenza stabile nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altra parte".

2. All'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Nel caso di cui alla lettera d-bis) del comma 1, l'adozione è autorizzata dal giudice avuto riguardo all'interesse del minore, accertata l'esistenza di uno stretto legame tra adottante e adottato verificato all'esito del biennio di affidamento precedentemente disposto nei confronti dell'adottante"».

5.6012

[MARCUCCI](#), [FEDELI](#), [CANTINI](#), [MATURANI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - 1. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) dalla parte di un'unione civile o di una convivenza stabile nel caso in cui il minore sia

figlio anche adottivo dell'altra parte".

2. All'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Nel caso di cui alla lettera *d-bis*), del comma 1, l'adozione è autorizzata dal giudice avuto riguardo all'interesse del minore, accertata l'esistenza di uno stretto legame tra adottante e adottato)".

5.6013

[Mario MAURO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [COMPAGNA](#), [AUGELLO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - All'articolo 44 lettera *b*) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "ma in nessun caso dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso"».

5.901

[PALMA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184*) - 1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 1 non si applicano qualora il concepimento del minore sia avvenuto mediante surrogazione di maternità in conseguenza della condotta dell'adottante"».

5.6019

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-*bis*.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.6020

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184*) - 1. La registrazione dell'unione civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli delle parti dell'unione stessa.

2. La registrazione dell'unione civile non legittima l'accesso a qualunque tipologia di adozione od affidamento, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il figlio mono-genitore di una delle parti dell'unione civile, nel caso di decesso del genitore o di grave malattia che impedisca l'esercizio della responsabilità genitoriale, viene affidato all'altra parte dell'unione civile con cui il minore ha convissuto».

5.6024

[LUMIA](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [VERDUCCI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#), [CANTINI](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni relative ai figli minori di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*) - 1. Una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso può chiedere al tribunale per i minorenni l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio dell'altra parte, attraverso l'adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184. A tal fine, il giudice dispone le verifiche e le indagini di cui all'articolo 57 della

medesima legge n. 184 del 1983.

2. Se una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha adottato il figlio dell'altra parte ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, l'unione civile, anche se nulla, produce gli effetti dell'unione civile valida nei riguardi del figlio adottivo».

5.6024 (testo 2)

[LUMIA](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [VERDUCCI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#), [CANTINI](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [FABBRI](#), [CARDINALI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni relative ai figli minori di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). - 1. Una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso può chiedere al tribunale per i minorenni l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio dell'altra parte, attraverso l'adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il giudice acquisisce l'assenso dei genitori dell'adottando e il consenso dell'adottante e dell'adottando, se di età non inferiore a quattordici anni. Se l'adottando ha compiuto i dodici anni di età deve essere personalmente sentito dal giudice; se ha un'età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni di età, deve essere sentito il suo legale rappresentante.

3. Al fine di verificare se l'adozione realizza il preminente interesse del minore, il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:

- a*) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
- b*) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c*) la personalità del minore;
- d*) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

5. Se una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha adottato il figlio dell'altra parte ai sensi del presente articolo l'unione civile, anche se nulla, produce gli effetti dell'unione civile valida nei riguardi del figlio adottivo.

5.6026

[MARINELLO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*) - 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a *New York* il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n.176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunale dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile».

5.6033

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.6029

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

5.6030

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La Costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)».

5.6031

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La Costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Condizione dei figli)».

5.6035

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:

"coniuge" sono inserite le seguenti: "o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso" e dopo le parole: "e dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso, se è conosciuta l'identità di entrambi i genitori biologici e l'altro genitore è deceduto o è decaduto dalla responsabilità genitoriale"».

5.6034

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola:

"coniuge" sono inserite le seguenti: "o dalla parte dell'unione civile" e dopo le parole: "e dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile, se è conosciuta l'identità di entrambi i genitori biologici e l'altro genitore è deceduto o è decaduto dalla responsabilità genitoriale"».

5.6036

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della» con la seguente: «Alla».

Conseguentemente, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «ovunque si trovi».

5.6037

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

5.902

[PALMA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso», inserire le seguenti: «o dal convivente di fatto», e dopo le parole: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso», inserire le seguenti: «o dell'altro convivente di fatto».

5.6039

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque presenti, inserire le seguenti: «o dal convivente di fatto di sesso diverso».

5.6043

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.6044

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.103

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.6045

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.104

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.105

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.106

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.107

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.108

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.109

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.110

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.111

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.112

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.113

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.114

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),

[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.115

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.6040

[CASALETTO](#)

Precluso

Aggiungere in fine, dopo le parole: «dello stesso sesso», le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.116

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.117

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.118

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.119

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.120

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.121

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno

tre anni e tre mesi».

5.122

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.123

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.124

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.125

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni».

5.126

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.127

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.6046

[DIBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.6041

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.6042

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privandolo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito».

5.6048

[PAGLIARI](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [COCIANCICH](#), [PARENTE](#), [SANGALLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In caso di adozione richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*), con riguardo a un minore riconosciuto dal solo genitore coniugato o parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il richiedente l'adozione deve allegare alla stessa una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal genitore ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la nascita del figlio è avvenuta senza il suo ricorso a tecniche di procreazione vietate ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. In mancanza della suddetta dichiarazione, la domanda non è ricevibile e non può essere esaminata".

1-*ter*. La disposizione di cui all'articolo 46, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotta ai sensi del comma 1-*bis*, non si applica con riferimento ai minori già nati alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.9001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

5.9007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

5.9008

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 1 e 2.

5.9009

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 1 e 3.

5.9003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

5.9020

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

5.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini»;

Consequentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualche possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

5.9014

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

b) all'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 4.

5.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.

Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", titolo VI, commi 72 e 72-bis.

3. Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione».

5.6049

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [CALIENDO](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Chiunque organizza, favorisce o pubblicizza la pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro».

5.6050

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto 'costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, le seguenti parole: «e al codice penale».

5.6051

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.6052

[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)*, e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, alle parti di un'unione civile fra persone dello stesso sesso, nonché anche a chi non è coniugato o non è parte di un'unione civile".».

5.6053

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di adottare il minore, figlio biologico o adottato di uno dei *partners*, nato o adottato successivamente alla costituzione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

5.6054

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso possono adottare solo ed esclusivamente il minore, figlio biologico o adottato di uno dei *partners*, nato o adottato anteriormente alla costituzione dell'unione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

5.6055

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con l'adozione di cui alla lettera *b)* del comma 1, l'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante e la parentela con la sua famiglia".».

G5.100

[MARTINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081 in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

premesso che:

nel nostro ordinamento, l'istituto generale dell'adozione in casi particolari - di cui l'adozione del figlio del coniuge prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cosiddetta *stepchild adoption*) è una delle fattispecie - è stato introdotto al fine di tutelare, nel preminente interesse del minore, rapporti affettivi stabilmente instaurati dallo stesso in alcune situazioni riconosciute dal legislatore come meritevoli di peculiare attenzione;

impegna il Governo:

fermo restando il preminente interesse del minore alla stabilità e continuità degli affetti, al fine di prevenire l'instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall'ordinamento nazionale, ad adottare ogni iniziativa utile a garantire l'effettività e l'efficacia dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità.

G5.101

[RUSSO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze,
considerato che:

la sempre più diffusa pratica della maternità surrogata da parte di coppie tanto omosessuali quanto eterosessuali, consentita in alcuni Paesi europei e mondiali, è contraria ai più elementari principi di rispetto della persona e si traduce in una manifesta violazione dei diritti della donna, poiché postula una concezione della donna come oggetto e lo sfruttamento anche economico del corpo femminile;

come ha evidenziato il Parlamento europeo nella recente Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, la surrogazione compromette la dignità umana della donna attraverso una mercificazione del suo corpo e delle sue funzioni riproduttive e, per tale ragione, deve essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani (punto n. 115 della Relazione);

impegna il Governo:

ad operare in ogni sede competente dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali al fine di evitare il ricorso alle pratiche della maternità surrogata, dichiarandone l'illegalità.

G5.102

[FEDELI](#), [CANTINI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#), [PAGLIARI](#), [MATTESINI](#), [DE BIASI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni»;

consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte di Cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si è espressa nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale in tal senso si legga, la sentenza Corte di Cassazione sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale»;

il disegno di legge in oggetto, in materia di adozione prevede la sola facoltà, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera *b*), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosiddetta adozione in casi particolari. Tale facoltà, meglio nota con il nome di *stepchild adoption*, è consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del *partner*;

in assenza di una puntuale disciplina italiana si è venuta a creare una situazione di *vulnus* dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di *status* di figlio quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;

in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere

all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva.

Considerato che:

l'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 punisce il ricorso alla surrogazione di maternità con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il divieto generalizzato come configurato dalla predetta legge ricorre oltre che in Italia anche in diversi paesi europei quali: Bulgaria, Francia, Germania, Malta, Portogallo e Spagna, ma di questi solo Bulgaria e Italia vietano l'accesso all'istituto dell'adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso;

il ricorso alla tecnica della gestazione per altri è diversamente disciplinato e accanto a Paesi che prevedono una legislazione più stringente quali ad esempio la Gran Bretagna, il Belgio, il Canada o i Paesi Bassi dove nel normare il ricorso a questa tecnica il legislatore ha assunto parametri che garantiscano l'assenza di sfruttamento del bisogno delle donne, vi sono di contro legislazioni, in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove lo sfruttamento di donne in situazione di vulnerabilità ha assunto contorni tali da essere considerato una lesione dei diritti umani;

la tecnica della maternità surrogata, cui ricorrono per la maggior parte coppie eterosessuali e in percentuali ridotte coppie omosessuali, solleva interrogativi profondi nelle coscienze e negli animi di persone di diversa appartenenza politica, culturale e religiosa ed è da più parti trasversalmente condannata. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di un uso del corpo della donna e della sue funzioni riproduttive come una «merce» in palese contrasto con il principio universale della dignità umana. A quanto detto, si aggiunga la preoccupazione sollevata da più parti, nel mondo scientifico e culturale, in merito alla negazione della relazione che nasce tra la donna e il feto dentro di lei nel momento della sua trasformazione in bambino durante la gravidanza, nonché la scomposizione del processo, gravidanza, maternità e nato considerate una violazione dell'integrità del bambino oltre che della donna stessa.

Rilevato inoltre che:

l'articolo 117, comma 1 della Costituzione dispone che: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», ove per ordinamento comunitario si intendono anche le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

nel 2014 la Corte europea dei diritti umani, nei due casi *Mennesson e Labassee* contro Francia, è intervenuta sulla questione dei figli nati da maternità per altri. Alle due coppie genitoriali, entrambe eterosessuali, la Francia aveva negato in un caso la trascrizione del certificato di nascita dei figli e nell'altro la trascrizione di un provvedimento del giudice francese che riconosceva l'esistenza di una relazione di fatto tra genitori e figlio. La Corte pur riconoscendo che il rifiuto di trascrivere l'atto di nascita, costituisce una misura legittima da parte dello Stato che, nell'esercizio della sua discrezionalità, punisce penalmente il ricorso alla maternità per altri, ha tuttavia concluso affennando che quando sono in gioco gli interessi dei minori, il margine di discrezionalità dello Stato si riduce e una previsione, pur legittima, non può essere bilanciata con l'incertezza giuridica in cui i figli vengono a trovarsi;

le medesime conclusioni sono state confermate dalla Corte nella sentenza *Paradiso and Campanelli* contro Italia del 21 gennaio 2015. nella quale la Corte ha condannato l'Italia per aver sottratto e poi dato in adozione il figlio di nove mesi di una coppia eterosessuale, che aveva fatto ricorso in Russia alla fecondazione eterologa e alla maternità per altri. Secondo la Corte, i giudici italiani hanno violato l'articolo 8 della Convenzione nel considerare non sufficienti 9 mesi di vita per l'instaurazione di rapporti significativi tra il minore e i propri genitori e nell'aver privilegiato la tutela dell'ordine pubblico italiano rispetto al preminente interesse del minore alla stabilità affettiva,

indipendentemente dall'esistenza di una genitorialità biologica.

Impegna il Governo:

a modificare, entro il 2016, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, consentendo l'accesso oltre che all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), anche all'istituto dell'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6 alle coppie composte da persone dello stesso sesso, anche alla luce della considerazione che il ricorso a tale istituto si configura quale unico reale strumento di contrasto al ricorso alla maternità surrogata.

G5.102 (testo 2)

[FEDELI](#), [CANTINI](#), [MIRABELLI](#), [MATURANI](#), [PUGLISI](#), [PAGLIARI](#), [MATTESINI](#), [DE BIASI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che "L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni";

consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte di Cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si è espressa nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale, in tal senso si legga la sentenza Corte di Cassazione, sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui, alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative, "non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale";

il disegno di legge in oggetto, in materia di adozione prevede la sola facoltà, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera *b*), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosiddetta adozione in casi particolari. Tale facoltà, meglio nota con il nome di *stepchild adoption* è consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del partner;

in assenza di una puntuale disciplina italiana, si è venuta a creare una situazione di *vulnus* dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti, i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di *status* di figlio, quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri, come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;

in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*) e *d*), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva.

Considerato che:

l'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 punisce il ricorso alla surrogazione di maternità con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il divieto generalizzato, come configurato dalla predetta legge, ricorre oltre che in Italia, anche in diversi

paesi europei quali: Bulgaria, Francia, Germania, Malta, Portogallo e Spagna, ma di questi solo Bulgaria e Italia vietano l'accesso all'istituto dell'adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso;

il ricorso alla tecnica della gestazione per altri è diversamente disciplinato e accanto a Paesi che prevedono una legislazione più stringente quali ad esempio la Gran Bretagna, il Belgio, il Canada o i Paesi Bassi, dove nel normare il ricorso a questa tecnica il legislatore ha assunto parametri che garantiscano l'assenza di sfruttamento del bisogno delle donne, vi sono di contro legislazioni, in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove lo sfruttamento di donne in situazione di vulnerabilità ha assunto contorni tali da essere considerato una lesione dei diritti umani;

la tecnica della maternità surrogata, cui ricorrono per la maggior parte coppie eterosessuali e in percentuali ridotte coppie omosessuali, solleva interrogativi profondi nelle coscienze e negli animi di persone di diversa appartenenza politica, culturale e religiosa ed è da più parti trasversalmente condannata. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di un uso del corpo della donna e delle sue funzioni riproduttive come una «merce» in palese contrasto con il principio universale della dignità umana. A quanto detto, si aggiunga la preoccupazione sollevata da più parti, nel mondo scientifico e culturale, in merito alla negazione della relazione che, nasce tra la donna e il feto dentro di lei nel momento della sua trasformazione in bambino durante la gravidanza, nonché la scomposizione del processo, gravidanza, maternità e nato considerate una violazione dell'integrità del bambino oltre che della donna stessa.

Rilevato inoltre che:

l'articolo 117, comma 1, della Costituzione dispone che: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», ove per ordinamento comunitario si intendono anche le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e tra gli obblighi internazionale rientrano la Convenzione europea e le conseguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

al riguardo si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 ha chiarito che: «La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. (...) Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia»;

ebbene, nel 2014 la Corte europea dei diritti umani, nei due casi *Mennesson* e *Labassee* contro Francia, è intervenuta sulla questione dei figli nati da maternità per altri. Alle due coppie genitoriali, entrambe eterosessuali, la Francia aveva negato in un caso la trascrizione del certificato di nascita dei figli e nell'altro la trascrizione di un provvedimento del giudice francese che riconosceva l'esistenza di una relazione di fatto tra genitori e figlio. La Corte europa pur riconoscendo che il rifiuto di trascrivere l'atto di nascita, costituisce una misura legittima da parte dello Stato che, nell'esercizio della sua discrezionalità, punisce penalmente il ricorso alla maternità per altri, ha tuttavia concluso affermando che quando sono in gioco gli interessi dei minori, il margine di discrezionalità dello Stato si riduce e una previsione, pur legittima, non può essere bilanciata con l'incertezza giuridica in cui i figli vengono a trovarsi;

le medesime conclusioni sono state confermate dalla Corte europa nella sentenza *Paradiso and Campanelli* contro Italia del 27 gennaio 2015, nella quale la Corte ha condannato l'Italia per aver

sottratto e poi dato in adozione il figlio di nove mesi di una coppia eterosessuale, che aveva fatto ricorso in Russia alla fecondazione eterologa e alla maternità per altri. Secondo la Corte, i giudici italiani hanno violato l'articolo 8 della Convenzione nel considerare non sufficienti 9 mesi di vita per l'instaurazione di rapporti significativi tra il minore e i propri genitori e nell'aver privilegiato la tutela dell'ordine pubblico italiano rispetto al preminente interesse del minore alla stabilità affettiva, indipendentemente dall'esistenza di una genitorialità biologica.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare, entro il 2016, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, consentendo alle coppie composte da persone dello stesso sesso l'accesso, oltre che all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), anche all'istituto dell'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6, nella consapevolezza che il ricorso a tale istituto si configura quale unico reale strumento di contrasto all'utilizzo della pratica della maternità surrogata;

ad adoperarsi, altresì, nel novellare la predetta legge 4 maggio 1983, n. 184 al fine di rendere accessibile l'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6, in aggiunta alle coppie dello stesso sesso, anche alle coppie stabilmente conviventi, nonché ai singoli, provvedendo contestualmente ad una semplificazione e ad uno snellimento della complesse procedure ivi previste.

5.0.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies01.

Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata».

5.0.3002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.».

5.0.3013

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

5.0.3012

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Divieto di pubblicità della pratica della maternità surrogata)

1. È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata».

5.0.3010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di Divieto dell'organizzazione e della propaganda della pratica della maternità surrogata)

1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies01.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro"».

5.0.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tracciabilità a scopi medici per i nati da maternità surrogata)

È garantito il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata. Nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto, ovvero padre e madre genetica, nonché madre gestazionale.».

5.0.6000

[GUERRA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 44, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "anche a chi non è coniugato" sono inserite le seguenti: "e alla parte dell'unione civile"».

5.0.900

[PALMA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-*bis*.

1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 non si applicano qualora il concepimento del minore sia avvenuto mediante surrogazione di maternità in conseguenza della condotta dell'adottante"».

5.0.6002

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. È fatto. divieto alle coppie composte da persone dello stesso sesso che costituiscono un'unione civile, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.».

5.0.6003

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque ricorre, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomaticoconsolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente».

5.0.6004

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [CALIENDO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, fruisce della pratica di surrogazione della maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a 1 milione di euro.».

5.0.6005

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque ricorre, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomatico .. consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere «se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente».

5.0.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive".».

6.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 6;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

6.8000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.6001

[GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) - 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.6003

[PAGLIARI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*) - 1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per la morte o per la dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

2. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n. 1) e n. 2) lettere a), c), d), e), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra le parti dell'unione civile, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. In questi ultimi casi, per la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

3. Si applicano gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

6.6002

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*scioglimento dell'unione civile*). - 1. Gli effetti dell'unione civile cessano:

- a) per morte di uno dei due contraenti, ovvero a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la morte presunta di una delle parti dell'unione civile;
- b) per matrimonio di uno dei due contraenti;
- c) per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte;
- d) la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

2. Lo scioglimento per mutuo consenso avviene con dichiarazione sottoscritta da entrambi i contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile che provvede entro quindici giorni dalla sua ricezione a trascriverla nel registro delle unioni registrate ad annotarla in calce alla dichiarazione costitutiva dell'unione civile. L'unione è sciolta dalla data della sua trascrizione.

3. Lo scioglimento per volontà unilaterale avviene mediante una dichiarazione redatta per iscritto

e notificata tramite ufficiale giudiziario all'altra parte, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti. La dichiarazione così come notificata è depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata l'unione con la prova dell'avvenuta notifica. L'ufficiale dello stato civile provvede alla sua trascrizione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione civile. L'unione è sciolta dalla data di trascrizione.

4. Nei casi di scioglimento dell'unione civile, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte ha diritto in proporzione alla durata della convivenza, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti.

5. Il provvedimento del giudice stabilisce i criteri per l'adeguamento automatico del valore dell'assegno nella misura risultante dalla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato all'Istituto nazionale di statistica. In caso di manifesta iniquità, il giudice può escludere l'adeguamento con decisione motivata.

6. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

7. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione del valore dell'assegno».

6.6025

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Cessazione dell'unione civile*) - 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con, efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

6.8002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29/ 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata

approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29/ 30 e 31/ regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.6005

[LUMIA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per la morte o per la dichiarazione di morte presunta di una delle parti.

1-bis. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d), e), legge 10 dicembre 1970, n. 898, nonché nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra le parti dell'unione civile, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. In questi ultimi casi, per la proposizione della domanda di scioglimento dell'unione civile, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

1-ter. Si applicano gli articoli 4, 5, 1° comma e dal 5° all'11° comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

1-quater. La separazione delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è disciplinata ai sensi degli articoli 150, 151, 154, 155, 156, 157 e 158 del codice civile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Scioglimento e separazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

6.6032

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Cessazione dell'unione civile».

6.6006

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.6008

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

6.8003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la

maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

6.7002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

6.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

6.6014

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso, ove le parti non abbiano manifestato la volontà contraria».

6.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Alla rubrica, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.0.6000

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno,

almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 6-ter.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo, di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 6-quater.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 6-quinquies.

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.9000

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 7;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

7.8001

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum

che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

7.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

7.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.6001

[GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.6002

[CALIENDO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti*) - 1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

7.901

[PALMA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - Alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l'automatico scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili».

7.900

[PALMA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso comporta lo scioglimento del matrimonio e, previo consenso delle parti, la sua trasformazione in una unione civile tra persone dello stesso sesso».

7.6003

[CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «consegue», aggiungere le seguenti: «, previa esplicita richiesta delle parti».

7.6004

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

7.902

[PALMA](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 87 del codice civile inserire il seguente:

"Art. 87-bis.

(Rettificazione anagrafica di sesso)

Non possono contrarre matrimonio le persone che hanno ottenuto la rettificazione anagrafica di sesso, di cui all'articolo 1 della legge n. 164 del 1982, sulla base della sola modificazione dei loro caratteri sessuali secondari"».

7.0.6000

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire con il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni di carattere anagrafico)

1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.
2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.
3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

7.0.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla Legge 14 aprile 1982 n. 164)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164, dopo le parole: "dei suoi caratteri sessuali" è aggiunta la seguente: "primari"».

8.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere l'articolo 8;*
- b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

8.8000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Il Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.6001

[DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.6002

[GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.8002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente a

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Il Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Consequentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1, 2, 3.

8.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 3, 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 3, 4.

8.3004

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3.

8.7010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna. Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3006

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7011

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.6003

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e».

8.8008

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

8.3007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.3008

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».

8.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro un anno».

8.6005

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

Consequentemente:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun disegno di legge ai sensi del comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al citato comma 1.».

8.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

all'alinea, sopprimere le parole: «fra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni»;

sopprimere la lettera b);
sopprimere la lettera c).

8.6006

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «fra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera d), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8.6007

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» ovunque ricorrano».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

8.9004

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «uomo e donna».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «uomo e donna».

8.3011

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «di sesso diverso».

8.7013

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

8.6010

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.7017

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3015

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, trascrizioni e annotazioni».

8.8017

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, trascrizioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

8.3016

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «, trascrizioni».

8.3017

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e annotazioni».

8.6011

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili "di comodo" contratte al solo fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale;»

8.6012

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

8.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6013

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

8.9010

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «modifica e».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.6014

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

8.6015

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti,».

8.3

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

8.3022

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «uomo e donna», ovunque ricorrano.

8.3023

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «di sesso diverso», ovunque ricorrano.

8.6016

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

8.6017

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra persone dello stesso sesso».

8.8025

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano contratto», inserire le seguenti: «, da almeno 10 anni».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

8.9016

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, unione civile o altro istituto analogo».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.8028

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o altro istituto analogo».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della

Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

8.6019

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato, né la poligamia».

8.6020

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo qualunque riconoscimento di matrimoni in cui uno dei contraenti fosse minore d'età al momento della celebrazione».

8.6021

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

8.6022

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un rafforzamento del divieto di matrimoni forzati».

8.6023

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un rafforzamento del divieto di matrimoni con persone minori di anni sedici».

8.3028

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.4

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.7023

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.3030

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed integrazioni».

8.9020

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «necessario».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

8.3031

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «necessario».

8.8033

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

8.3032

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.3034

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e nei decreti».

8.6025

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, o in modo non conforme ad essa con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale».

8.6026

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75».

8.6027

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

8.3035

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il divieto della propaganda a mezzo *internet* della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3036

[CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative in materia di diritto penale per introdurre il divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3038

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».

8.3039

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

8.7025

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

8.7029

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 4.

8.7031

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.6029

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

8.3043

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministero dell'economia e delle finanze».

8.7035

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

8.3046

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

8.6030

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

8.3047

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

8.3049

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'espressione dei pareri è vincolante ai fini dell'approvazione del decreto».

8.3050

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

8.8048

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «sei mesi».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

8.3052

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

8.3056

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

8.6031

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo mette in atto ogni necessaria iniziativa volta a eliminare la registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

8.0.6000

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di contrasto al turismo sessuale e riproduttivo)

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla seguente: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione" inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

9.9000

[CENTINAI](#)O, [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'articolo 9.

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

9.3000

[CENTINAI](#)O, [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

9.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.6001

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2801

[STEFANI](#), [CENTINAI](#)O

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.6003

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

10.9000

[CENTINAI](#)O, [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.6001

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.6003

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

10.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

10.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

10.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al titolo del Capo, sostituire le parole:«Capo I Delle unioni civili» con le seguenti: «Capo I. Delle convivenze registrate».

10.0.6002

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente CAPO si applicano a partire dal 1° marzo 2018. Entro tale data va verificata l'idoneità della copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

10.0.6000

[LO GIUDICE](#), [GUERRA](#), [LO MORO](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

(DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Art. 10-bis.

(Modifiche al Libro I del codice civile in materia di assunzione di responsabilità genitoriale)

1. Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

"Titolo VII-bis

(Dell'assunzione della responsabilità genitoriale).

Art. 290-bis.

(Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale)

1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti 'la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la

dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter.

(Effetti della dichiarazione)

1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona, che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-quater.

(Provvedimenti nei confronti del minore)

1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente"».

10.0.6001

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis*

(DELLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA DONNA E DELLA MATERNITÀ)

Art. 10-*bis*.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, dopo le parole: "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";
- b) all'articolo 600-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: "di prostituzione" sono inserite le seguenti: "o di riproduzione";

d) all'articolo 601, dopo le parole: "sessuali" sono inserite le seguenti: ", riproduttive".

Art. 10-*ter*.

(*Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75*)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

10.0.7005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-*bis*.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(*Principi e Finalità*)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al [me di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendo le nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-ter.
(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-quater.
(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Consequentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Consequentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge.»

10.0.9000

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-*bis*

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(*Principi e Finalità*)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex art.* 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-*ter*.

(*Assegno di base*)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al

compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-*quater*.

(*Quoziente familiare*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,», con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis). quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(*Norme transitorie*)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum

che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.8017

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il capo I inserire il seguente:

«Capo I-Bis.

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

Art. 10-bis

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

3. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

4. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, definisce gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo attribuito alla famiglia dalla Costituzione. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) gli enti locali, le regioni e lo Stato, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) per la promozione del volontariato nelle sue funzioni di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, è attribuita alle associazioni familiari la rappresentatività della categoria, anche al fine del loro coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 10-ter.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Consequentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata

approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.8016

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il capo I inserire il seguente:

«Capo I-Bis

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

Art. 10-bis

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità all'articolo 29 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

3. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

4. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, definisce gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo attribuito alla famiglia dalla Costituzione. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) gli enti locali, le regioni e lo Stato, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) per la promozione del volontariato nelle sue funzioni di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, è attribuita alle associazioni familiari la rappresentatività della categoria, anche al fine del loro coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 10-ter.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Consequentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.7008

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(*Principi e Finalità*)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-ter.

(*Assegno di base*)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-quater.

(*Quoziente familiare*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno

2020,33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37, 9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate nate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-*bis* della presente legge».

10.0.7012

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-*bis*.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-*bis*.

(*Principi e Finalità*).

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-*ter*.

(*Abitazione*).

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:

a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette

locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.

3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia.

Art. 10-quater.

(Destinatari degli interventi).

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.9004

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 10-ter.

(Riconoscimento giuridico)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

Art. 10-quater.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 10-quinquies.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025», con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020,*

in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.7019

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-ter.

(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia» dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla convenzione».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.9007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Principi e Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 10-ter.

(Assegno di base)

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-quater.

(Quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,», con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.708

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-Bis

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-ter.

(Detrazioni fiscali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" sono inserite le seguenti: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenni affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno"».

Consequentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle

convivenze», e all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.713

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-Bis

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.
(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-ter.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di

interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

- a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
- b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
- c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
- d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
- e) continuità di interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti ai nuclei familiari monogenitoriali;
- g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: « Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,».*

b) *sostituire lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnati ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.8018

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il capo I, inserire il seguente:

«Capo I-Bis.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

Art. 10-ter.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.8028

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il capo I con il seguente:

«Capo I-bis

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 10-ter.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

- a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
- b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
- c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
- d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
- e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».
- f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari mono genitoriali;
- g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»:

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro

per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge.»

Consequentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.720

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-Bis

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-ter.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di

madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

10.0.8012

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Principi e finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-ter.

(Delega al Governo per la disciplina del quoziente familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principio e criterio direttivo in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

Art. 10-quater

(Assegno di base)

1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 10-quinquies.

(Destinatari degli interventi)

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente capo sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3

milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396.7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

10.0.722

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-Bis

PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 10-ter.

(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità,

promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenze azione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 10-quater.

(Piano straordinario dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

Art. 10-quinquies.

(Bonus baby-sitting)

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1 o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro

all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo di cui all'articolo 10. quinquies sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo I-bis della presente legge».

10.0.7031

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il Capo I inserire con il seguente:

«Capo I-bis.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 10-bis.

(*Principi e finalità*)

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di

imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze».

11.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

11.9000

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 11;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

11.3003

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

11.6001

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2500

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.6005

[LUMIA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Della convivenza di fatto*) - 1. Ai fini delle disposizioni seguenti sono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da comunione spirituale e materiale, non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

2. La stabilità della convivenza è accertata con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b, comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

11.6006

[DLGIORG](#), [SANTINI](#), [PADUA](#), [DALLA ZUANNA](#), [LEPRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia, stabilmente conviventi da almeno due anni, ai sensi degli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e non vincolate reciprocamente da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Dei diritti e dei doveri delle persone conviventi».

11.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

11.6008

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parole: «unite», con le seguenti: «e capaci», conseguentemente, dopo la parola: «stabilmente», aggiungere le seguenti: «conviventi e unite».

11.6009

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e», con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

11.6010

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e», con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

11.6011

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi di coppia e».

11.6012

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», con le parole: «legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale».

11.6013

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e», con le seguenti: «o meno e di

assistenza».

11.6014

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e», con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

11.6015

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e», con la seguente: «assistenza».

11.6016

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

11.6017

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «parentela, affinità o».

11.6018

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

11.6019

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

11.6020

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «, affinità», con le seguenti: «in linea retta o collaterale o di affinità entro il secondo grado».

11.6021

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

11.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

11.6022

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, nonché l'articolo 33 del medesimo decreto n. 223; è fatta salva la diversa decorrenza dei rapporti patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3.

2-*bis*. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 - (*Famiglia anagrafica*) - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone fisiche che coabitino in una medesima dimora abituale, sita nello stesso comune, e che siano legate da uno dei seguenti vincoli:

- a) matrimonio;
- b) unione civile;
- c) parentela;
- d) affinità;
- e) adozione;
- f) tutela o curatela o amministrazione di sostegno;
- g) altri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, anche tra persone

maggioresnni del medesimo sesso.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona"».

11.6023

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

12.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere l'art. 12
- b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

12.6002

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.6003

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 12. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*). - 1. Ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di vivere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

Art. 12-bis - (*Assistenza penitenziaria*). - 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con chi risulti convivente prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi al convivente"».

12.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.6005

[SAGGESE](#), [VATTUONE](#), [FASIOLO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [LEPRI](#)

Precluso

Sostituire ovunque ricorrano le parole: «i conviventi di fatto» e le parole: «ciascun convivente di fatto» con le seguenti: «ciascuna persona convivente».

12.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

12.7015

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

12.7019

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.6007

[PUPPATO](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «regole di organizzazione delle strutture ospedaliere» con le seguenti: «ogni legge e regolamento, norma organizzativa di ospedali, strutture sanitarie e strutture assistenziali»;

b) sopprimere i commi 3 e 4.

12.7023

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

12.6008

[PAGLIARI](#), [COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata».

13.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 13

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

13.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il caso di morte del proprietario della casa di comune residenza dei conviventi di fatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il convivente di fatto superstite abbia diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e, comunque, non oltre i cinque anni;

b) prevedere, ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per quattro anni e, comunque, nel caso di un periodo maggiore di anni di convivenza, non oltre i cinque anni;

c) prevedere che il diritto di cui alle lettere a) e b) viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;

d) prevedere che sia fatto salvo, in ogni caso, il diritto dei figli del convivente deceduto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nel caso in cui il convivente deceduto abbia disposto per testamento;

f) prevedere che l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) non possa comunque avere ad oggetto i beni rientranti nella quota ereditaria spettante ai soggetti indicati nell'articolo 537 del codice civile.

2. Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8».

13.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.7005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

13.6005

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater del codice civile».

13.6008

[LUMIA](#), [CIRINNA'](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «155-quater» con le seguenti: «337-sexies».

13.6006

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «155-quater» con le seguenti: «337-sexies».

13.6009

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

13.7009

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

13.6009a

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «convivenza di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

13.3005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e

disciplina delle convivenze».

13.7011

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

13.6010

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

14.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 14;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

14.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.6004

[FAVERO](#), [PADUA](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I nuclei familiari costituiti da persone conviventi sono ammessi all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare nei casi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza ai fini dell'accesso alle graduatorie».

14.6005

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tali».

14.6006

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Aggiungere infine le seguenti parole: «se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

15.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 15;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

15.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.6003

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.6004

[LUMIA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Diritto al mantenimento o agli alimenti*). - 1. Nel caso in cui cessi la comunione spirituale e materiale dei conviventi di fatto, il giudice stabilisce a favore di un convivente il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario per il suo mantenimento qualora egli non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

2. Nello stesso caso, il giudice stabilisce a favore di un convivente il diritto di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

3. L'entità della somministrazione di cui ai commi 1 e 2 è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato per un periodo proporzionato alla durata della convivenza».

15.6005

[ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

15.6007

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della convivenza di fatto» inserire le seguenti: «se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni cinque».

15.6008

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

15.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

15.6009

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza di fatto» inserire le seguenti: «se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

15.6010

[ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,», inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

16.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 16;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

16.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.6002

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.6004

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 230-ter», dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

16.6005

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», dopo la parola: «spetta», aggiungere le seguenti: «se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre».

17.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 17;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

17.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.6003

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2501

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

17.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

17.6004

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

17.6005

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

17.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

18.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 18;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

18.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.6004

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18 - (*Risarcimento del danno*) - 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

18.6005

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

18.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto, ad esso spetta la metà di quanto spetterebbe al coniuge

superstite».

18.6007

[ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

18.6008

[CIRINNA'](#), [LUMIA](#)

Precluso

Alla Rubrica sostituire le parole: «di una delle parti del contratto di convivenza», con le seguenti: «del convivente di fatto».

19.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 19;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

19.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.6000

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.6003

[SCALIA](#), [ORRU'](#), [SANTINI](#), [LEPRI](#), [PUPPATO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Contratti di convivenza*) - 1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le loro successive modifiche e il loro scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere:

- a) le modalità di partecipazione dei conviventi, in proporzione ai propri redditi ed alle proprie sostanze, al reciproco mantenimento ed alle spese comuni;
- b) la definizione dei rapporti patrimoniali, anche in relazione al contributo dato agli utili ed agli acquisti effettuati in comune;
- c) la definizione dei rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- d) l'uso della casa adibita a residenza comune, in costanza di convivenza e alla cessazione della stessa;
- e) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta delle persone conviventi alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- f) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- h) la reciproca designazione quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo».

19.6004

LUMIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - (*Contratto di convivenza*) - 1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

2. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche che deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti».

19.6002

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 19. - (*Regime patrimoniale*) - 1. I conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 19-bis.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 19 bis. - (*Patto di convivenza*) - 1. I conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. I patti di convivenza e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne, entro i successivi dieci giorni, copia al Comune di residenza dei conviventi per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223;

4. I patti di convivenza perdono efficacia nei casi di risoluzione del patto, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci successivi alla risoluzione».

19.7015

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

19.6005

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Patto di convivenza».

19.6006

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tale».

19.6007

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «possono altresì fissare la comune residenza» con le seguenti: «stabiliscono di comune accordo la residenza comune».

19.7019

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 4.

19.6008

[MANDELLI](#), [MALAN](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Conseguentemente, al comma 3, e all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 sostituire la parola: «notaio» con la parola: «professionista».

19.601

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico».

b) Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Conseguentemente, al comma 3, all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 sostituire la parola: «notaio» con la seguente: «professionista».

19.6009

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento» con le seguenti: «i patti di convivenza e le loro successive modifiche, nonché la loro risoluzione».

19.6010

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#),
[PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «ricevuti da un notaio in forma pubblica» con le parole «ricevuti con scrittura privata che certifichi l'autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine

pubblico da un avvocato o da un notaio».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3 sostituire le parole: «il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica» con le parole: «l'avvocato o il notaio che ha ricevuto l'atto».

All'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «il notaio che riceve» con le parole: «l'avvocato o il notaio che riceve»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «al notaio» con le parole: «all'avvocato o al notaio»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «al notaio» con le parole: «all'avvocato o al notaio».*

19.6011

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «ricevuti da un notaio in forma pubblica» con le seguenti: «mediante accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

19.6012

[PUPPATO](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «da un notaio in forma pubblica», aggiungere le parole: «o da uno o più avvocati che ne autenticano le sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «notaio» con la parola: «professionista».

Ai commi 3,4,5, dell'articolo 21, sostituire la parola: «notaio» con la parola: «professionista».

19.6013

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

19.7023

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

19.6014

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7», con le seguenti: «per l'annotazione della scheda di cui all'articolo 4».

19.6015

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

19.6016

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in

relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di, lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

19.6017

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) i conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 19-bis.

b-bis) la costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

19.7031

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

19.6018

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «contratto di convivenza» con le parole: «patto di convivenza».

b) al comma 6, sostituire le parole: «contratto di convivenza» con le parole: «patto di convivenza».

19.7033

[CENTINAIO](#), [STEEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

19.6019

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

19.0.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso

inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3, legge n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1990 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

20.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al capo II, sopprimere gli articoli da 20 a 22.

20.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere l'art. 20;
- b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

20.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

20.6001

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.101

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.6003

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. - (*Cause di nullità*). - 1. Il patto di convivenza è nullo:

- a) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela;
 - b) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato;
 - c) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza;
 - d) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente unione civile o patto di convivenza;
 - e) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona;
 - f) se non risulta stipulato nella forma prevista dall'articolo 19, secondo comma.
2. La nullità di cui al comma 1 può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.».

20.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

20.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

20.7007

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

20.6012

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di un vincolo matrimoniale» aggiungere le seguenti: «salvo che sia stata pronunciata sentenza di separazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I patti di convivenza per le disposizioni non compatibili con i diritti del coniuge separato previsti dalla legge o derivanti da sentenza di separazione o con i diritti del coniuge conseguenti a sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono nulli».

20.6024

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

20.6025

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile;».

20.7051

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

21.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 21;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

21.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#),
[CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.6000

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.7005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.6014

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il contratto di convivenza» con le parole: «il patto di convivenza».

21.7021

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.7035

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

21.6028

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stato accertata la natura strumentale dell'unione civile».

21.6029

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

21.6030

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

21.6031

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

21.6032

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

21.6033

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

21.6034

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

21.6035

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

21.6036

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

21.6037

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

21.6038

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

21.6039

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

21.6040

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

21.6041

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

21.6042

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinqies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

21.6043

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

21.6044

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

21.6045

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

21.6046

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

21.6047

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

21.6048

[MARINELLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

21.1

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

21.6060

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

21.2

[GIOVANARDI](#), [Mario MAURO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

21.7043

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

21.6065

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. nel caso di cui alla lettera c) del primo comma, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve dare prontamente avviso al Sindaco del comune, di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989 n. 223».

21.6067

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «o unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

21.6068

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «nonché al notaio che ha ricevuto il contratto» con le seguenti: «nonché agli avvocati che hanno redatto e sottoscritto l'accordo di convivenza».

21.6072

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di cui alla lettera *d*) del primo comma, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 200 n. 396, deve darne prontamente avviso al sindaco del comune di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989 n. 223».

21.6069

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «al notaio», con le seguenti: «agli avvocati che hanno redatto e sottoscritto l'accordo di convivenza».

21.6075

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo scioglimento dell'unione civile, redazione, modifica e scioglimento del contratto di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni che regolano la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, da trasmettere, unitamente all'accordo di negoziazione assistita, al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'articolo 6 comma 2, che provvede all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli articoli 82 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita"».

22.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'art. 22;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita

prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

22.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DIBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.6000

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

22.7003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3.

22.7005

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

22.8003

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al capoverso «Art. 30-bis.», sopprimere i commi 1 e 3.

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

22.6006

[CALIENDO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «contratti di convivenza», con le seguenti: «patti di convivenza».

22.2800

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», le parole: «regolamentazione delle unioni civili tra persone

dello stesso sesso e» sono soppresse.

22.6007

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

22.8005

[CENTINAIQ](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al capoverso «Art. 30-bis.», sopprimere 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

22.6017

[MALAN](#), [GASPARRI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della kafala».

22.0.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [BIGNAMI](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Il Governo può adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno a più disegni di legge recanti norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari conviventi che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività;

b) A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.;

c) La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

d) Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito;

e) La qualifica di *caregiver* decade in caso in cui venga meno il requisito della convivenza con il familiare;

f) Al *caregiver* familiare, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali;

g) Al *caregiver* familiare, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971;

h) Per il *caregiver* familiare, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute;

i) Il *caregiver* familiare viene equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;

j) per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità;

k) per accedere ai benefici della presente legge il *caregiver* familiare deve esibire:

1) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

2) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

3) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;

4) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle parti dell'unione civile».

22.0.6000 (testo 2)

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge recanti norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari conviventi che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività;

b) a coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita

in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.;

c) La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

d) Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito;

e) La qualifica di *caregiver* decade in caso in cui venga meno il requisito della convivenza con il familiare;

f) al *caregiver* familiare, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali;

g) al *caregiver* familiare, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971;

h) Per il *caregiver* familiare, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute;

i) Il *caregiver* familiare viene equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;

j) per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità;

k) per accedere ai benefici il *caregiver* familiare deve esibire:

1) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

2) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

3) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;

4) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito.

3. Le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente articolo si applicano alle parti dell'unione civile, ove compatibili, con le disposizioni della presente legge».

22.0.6001

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(delega al Governo recante misure fiscali e di sostegno alla famiglia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno a più decreti legislativi recanti misure fiscali e di sostegno alle famiglie.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) esenzione IVA, e deducibilità totale ai fini IRPEF delle spese sostenute dalle famiglie regolarmente e continuativamente residenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni con tre o più figli a carico e con un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare inferiore a euro 80 mila lordi per le spese sostenute e regolarmente documentate in favore dei figli a carico per l'istruzione, l'educazione, le prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e le attività sportive».

22.0.6002

[MATTESINI](#), [PUGLISI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Dell'adozione in casi particolari)

1. All'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "quando il minore sia orfano di padre e di madre", sono soppresse;

b) alla lettera b), dopo la parola: "coniuge", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "e dal convivente di fatto"».

22.0.100

[SACCONI](#), [D'ASCOLA](#), [AIELLO](#), [ALBERTINI](#), [ANITORI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [COLUCCI](#), [CONTE](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#), [MUNERATO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'atti vita in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale.

Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 letto b) dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 21 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della n. 898 del 1970 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

22.0.2000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22-*bis*.
(*Divieti*)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-*ter*.
(*Sanzioni*)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10 e all'articolo 11 sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

22.0.2001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22-*bis*.
(*Divieti*)

1. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

Art. 22-*ter*.
(*Sanzioni*)

1. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) *sopprimere le parole*: «tra persone dello stesso sesso»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* art. 117 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

22.0.6003

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

22.0.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

22.0.9001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Licenziamento per diffusione cultura gender)

Al docente che, di sua iniziativa, senza esplicita autorizzazione scritta da parte degli esercenti la patria potestà genitoriale, ponga in essere progetti educativi volti a diffondere il pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, è comminata la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro previo parere vincolante del consiglio d'istituto e del consiglio di classe e del collegio dei docenti».

22.0.9009

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Licenziamento per diffusione cultura gender)

1. Al docente che, di sua iniziativa, senza esplicita autorizzazione scritta da parte degli esercenti la patria potestà genitoriale, ponga in essere progetti educativi volti a diffondere il pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, è comminata la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro, previo parere del consiglio d'istituto».

23.9000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta».

23.8001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

23.3000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

23.6000

[GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.2500

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.7001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

23.6001

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Agli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «delle dotazioni finanziarie» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge».

23.600

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» *fino:* «2025,» *con le seguenti:*

«in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del Capo II-bis della presente legge.».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni finalizzate alla presa in carico dei genitori separati e divorziati e disciplina delle convivenze».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.».

Conseguentemente, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-Bis

Art. 23-bis.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 23-ter.

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al

mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

Art. 23-quater.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

Art. 23-quinquies.

(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

23.10000

[TONINI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: « bilancio triennale 2016-2018».

23.0.2000

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

23.0.2001

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disciplina transitoria)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica

degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

23.0.2002

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(*Disciplina transitoria*)

1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

Tit.6000

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Sostituire il titolo con il seguente: «Regolamentazione delle unioni civili e disciplina dei contratti di convivenza».

Tit.6001

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al titolo sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

(*).. Per gli emendamenti ritirati si rinvia al Fascicolo N. 1, Tomi II e III del 27 gennaio 2016, Tomi IV e V del 28 gennaio 2016; all'Annesso V del 12 febbraio 2016; al Fascicolo N. 2 (bozze) del 17 febbraio 2016.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2081

N.B. Per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2081 si rinvia agli Atti Senato 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Bignami nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.10000 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2081

Siete omofobi, molti trogloditi ignoranti perché confondete omosessualità con depravazione e pedofilia.

Il problema è che chi passa il suo tempo su *YouPorn* non può capire che cosa è l'omosessualità, la dovrete conoscere: sono persone. Frequentatele. Non giudicatele. Non potete votare su faccende a voi ignote.

L'omosessualità, definita dalla Organizzazione mondiale della sanità, il 17 maggio del 1990, una semplice variante naturale comportamento umano.

Matrimonio è un diritto! I figli hanno diritto ai genitori.

Voglio protestare nei modi e nei contenuti di questa fiducia su temi etici: fiducia su coscienza significa che non siamo capaci di fare nulla, il Senato non serve a nulla. Andiamocene tutti a casa. Consegnerò ora al Presidente le dimissioni e sfido tutti senatori a farlo con me, in segno di protesta, in segno di cambiamento, a dimostrazione di non esser affetti da poltronite, in segno di voler bene a questa Italia. Torno alla mia vita ma tre sono le cose che mi porterò a casa e che mi hanno nauseato.

La fiducia, il ricatto ignobile della poltrona per chi in maggioranza non la vuole perdere e l'insulto alla dignità di chi in opposizione non può darla, quando ha in gioco la propria, di dignità.

Il retromarcia di 5 Stelle, calato e calcolato, ebbro di rabbia.

La lunga mano della chiesa, scritta in minuscolo.

Nessuna di queste tre cose ci sarebbe dovuta essere.

Eccomi qui a dichiarare cosa penso di voi: provo amara delusione e pena nei vostri confronti.

Volete solo vincere, vincere facile, vi manca il coraggio.

In nessuna occasione vi siete concessi il lusso di rischiare.

Rischiare un confronto davvero democratico, rischiare di lasciare i senatori alle loro coscienze.

Il coraggio delle idee, il coraggio dell'onestà.

Il coraggio di cambiare e di dare una svolta al nostro mondo civile.

Fate i sondaggi di gradimento di voto, senza alcuna etica.

Fate calcoli.

Fate accordi sottobanco. Fate...scenti.

Quale posto trova l'onestà intellettuale in questo ragionamento: nessuno!

Anche Barabba si salvò grazie ad una maggioranza contro una minoranza, e un povero Cristo, innocente.

Loro sono una minoranza che ama, che vive in famiglia e che ha già i suoi figli.

Una minoranza che senza la *stepchild* e senza obbligo di fedeltà voi avete stuprato, voi avete ridotto queste famiglie a famiglie di serie non B ma H.

Togliere fedeltà è togliere cuore dell'amore vero.

E i loro figli? Che fine hanno fatto i loro figli? Venduti come i bimbi scomparsi per la donazione degli organi per i ricchi.

La prima perché dare la fiducia a un disegno di legge non governativo è da Repubblica prenzidenziale, nella miglior prosecuzione dello stile di chi abbiamo cacciato.

Il secondo si commenta da sé. Chi, senza decisioni corali, si prende queste responsabilità deve andare a casa se viene smentito. Chiedo dimissioni di chi ha agito da solo come Mastrangeli.

Ed infine la chiesa, scritta in minuscolo, (la mia si scrive in maiuscolo).

Deve smetterla di occuparsi dei corpi e degli averi.

Si occupi delle anime, che non hanno sesso.

Voterò no a questo pasticcio sia di metodo che di merito, insulto a tutte le famiglie omosessuali e alle istituzioni dando la cinquantesima mia sfiducia cieca. Cieca sfiducia a questo Governo. Grazie.

Non parlate più di adozione perché, se non avete i numeri oggi, non li avrete domani. Falsi.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Barozzino, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Gentile, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Mineo, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone, Serra, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Scilipoti Isgrò, per attività della 13ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, De Pietro e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per la tutela dell'inviolabilità del domicilio e in materia di difesa legittima (2252)

(presentato in data 24/2/2016);

senatori Cantini Laura, Bencini Alessandra, Borioli Daniele Gaetano, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Cirinna' Monica, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Lo Giudice Sergio, Lumia Giuseppe, Maran Alessandro, Maturani Giuseppina, Morgoni Mario, Pezzopane Stefania, Puglisi Francesca, Rossi Gianluca

Modifiche all'articolo 143 del codice civile, in materia di soppressione dell'obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi (2253)

(presentato in data 25/2/2016);

senatore Stefano Dario

Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino (2254)

(presentato in data 24/2/2016);

senatrice Padua Venera

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di diritto al rimborso in favore di lavoratori dipendenti (2255)

(presentato in data 24/2/2016);

senatori Molinari Francesco, Vacciano Giuseppe, Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio, Simeoni Ivana, De Petris Loredana

Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e Cittadinanza Europea nelle scuole dell'obbligo (2256)

(presentato in data 24/2/2016);

senatrice Bernini Anna Maria

Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli (2257)

(presentato in data 25/2/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 gennaio, 2, 4, 9, 11, 16, 18 e 23 2016, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 28 gennaio al 24 febbraio 2016, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione - predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - sulla trasparenza dell'attività della Pubblica amministrazione, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXXVIII*, n. 3).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 25 febbraio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo

scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM (2016) 53 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 31 marzo 2016.

Le Commissioni 3^a, 13^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10^a Commissione entro il 24 marzo 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Lo Moro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della senatrice D'Adda ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Corsini, Fattorini, Maran, Micheloni, Pegorer, Tronti e Verducci hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02580 del senatore Sangalli.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05351 del senatore Puglia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 24 febbraio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 117

ARRIGONI: sull'applicazione del sistema Sistri (4-00960) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sull'utilizzo di rifiuti CSS da parte dell'Italcementi di Calusco d'Adda (Bergamo) (4-03482) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CAMPANELLA, BOCCHINO: sul progetto dell'archivio sonoro della canzone napoletana di Radio-Rai (4-04702) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

COMPAGNA: sull'attacco missilistico a Camp Liberty del 29 ottobre 2015 (4-04809) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE POLI: sull'obbligo dell'utilizzo del Sistri per le piccole e medie imprese (4-01778) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIARRUSSO ed altri: sulle spese di locazione di immobili gravanti sul Comune di Catania (4-04258) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GOTOR: sulla garanzia delle funzioni e del servizio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (4-03878) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MARINELLO: sulle persecuzioni religiose anticristiane, in particolare in Medio oriente (4-04132) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PALERMO: sull'ordinamento del personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco dalle province autonome di Trento e di Bolzano (4-04220) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PICCOLI ed altri: sull'implementazione del Sistri per le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi (4-01034) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#) - Il Senato, premesso che:

Ray Way SpA è la società italiana proprietaria delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione e diffusione televisiva e radiofonica della Rai; essa è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale, disponendo di una sede centrale a Roma, 23 sedi operative e oltre 2.300 postazioni dedicate alla trasmissione e alla diffusione sul territorio italiano;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ai commi 152 e 153 dell'articolo 1, stabilisce che "il canone di abbonamento alla televisione per uso privato", comunemente chiamato "canone Rai", di euro 100 venga inserito nella bolletta elettrica;

considerato che:

numerosi sindaci e amministrazioni di Comuni italiani hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di residenti nelle zone montane, in particolare nei borghi più difficilmente raggiungibili nelle aree interne; a seguito delle suddette difficoltà di accesso al servizio televisivo numerosi enti territoriali, in diverse Regioni italiane, negli ultimi 10 anni, hanno acquistato e gestito direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza, per assicurare la trasmissione del segnale televisivo, anche nelle valli più interne e nelle zone d'ombra, non raggiunte dal segnale delle torri gestite da Rai Way; valutato, altresì, che nonostante gli sforzi compiuti dagli enti locali, nelle aree montane italiane, alpine e appenniniche, resta elevato il *digital divide* che ha la sua prima fonte nelle difficoltà di ricezione del segnale tv radio;

ritenuto che oltre alla necessità di ridurre l'evasione dell'imposta, notevolmente limitata grazie al nuovo sistema di pagamento in bolletta elettrica, si deve, allo stesso tempo, assicurare un adeguato servizio a tutti gli utenti, consentendo la ricezione della totalità dei canali, in particolare di quelli del servizio pubblico,

impegna il Governo ad adottare tutte le misure volte:

- 1) ad avviare su tutto il territorio italiano il monitoraggio della ricezione del segnale televisivo;
- 2) a coinvolgere nel monitoraggio le Regioni, le Unioni di Comuni, le associazioni di enti locali, quali Anci e Uncem;
- 3) a potenziare le infrastrutture di Rai Way SpA per la trasmissione del segnale tv, in particolare nelle aree montane e più interne del Paese;
- 4) ad attivare un Tavolo interministeriale relativo alle strategie per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;
- 5) a rafforzare l'informazione regionale fornita dalla Rai, assicurando il pieno utilizzo della capacità produttiva delle sedi regionali e consentendo loro di dare risalto in autonomia alle istanze e alle esigenze dei territori;
- 6) a innalzare, in sede di contratto di servizio, il livello minimo di copertura del segnale Rai o, in ogni caso, a garantire a tutti i cittadini-utenti la fruizione della programmazione del servizio pubblico, sfruttando le piattaforme tecnologiche esistenti.

(1-00523)

Interpellanze

[CERONI, D'ALI'](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

su 1.000 medici ex condotti aventi diritto, circa 800 hanno chiesto, con appositi atti di messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - I Sezione *bis* - n. 649 del 1994 e del Consiglio di Stato - IV Sezione - n. 2537 del 2004;

attraverso le menzionate decisioni è stato sancito l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, DPR 5 marzo 1986, n. 68", nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

in seguito alle suddette decisioni, si sarebbe dovuta effettuare una immediata azione risarcitoria in favore della categoria, mediante la quale doveva essere riconosciuto, per i dovuti periodi, un incremento del 50 per cento della retribuzione base, che ammontava a lire 8.640.000 annue lorde, ed inoltre il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) e di altre indennità loro spettanti;

in diffinitività da quanto espresso, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante e, maturato di interessi e rivalutazioni dal 1988 ad oggi, costituirà un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

si ritiene che, alla luce di quanto esposto, dovrebbe essere interesse dell'amministrazione pubblica definire, entro breve, ogni relativa pendenza, provando magari a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato, stabiliti nella sentenza citata;

considerato che per quanto risulta agli interpellanti:

a partire dai primi mesi del 2015, presso la Direzione generale del Ministero della Salute, di cui è responsabile la dottoressa Ugenti (coadiuvata dalla dottoressa Corbello), è stata effettuata un'attenta e puntuale ricostruzione delle questioni citate in premessa, sia dal punto di vista contrattuale, sia dal punto di vista giuridico;

nelle fasi finali di tale travagliato *iter* sono intervenuti, autorevolmente, la dottoressa Dragonetti e l'avvocato Borgo del medesimo Ministero, nel tentativo di risolvere l'annosa questione, relativa ai medici ex condotti aventi diritto;

tali incontri si sono protratti per circa 10 mesi ed il giorno 6 ottobre 2015 la dottoressa D'Andrea, funzionario del Ministero in indirizzo, ha invitato presso il suo ufficio i rappresentanti dei medici ex condotti, allo scopo di porre in essere la definitiva chiarificazione della vicenda citata;

in detta riunione erano presenti altresì l'avvocato Borgo, la dottoressa Dragonetti, la dottoressa Ugenti, la dottoressa Corbello nonché la dottoressa Biroccio e il dottor Calvario, i quali hanno comunicato ai rappresentanti dei medici ex condotti che: l'istruttoria era giunta a termine con una conclusione favorevole per i medici, l'esecuzione sarebbe dovuta avvenire *erga omnes* e che, di conseguenza, nei giorni successivi il Ministro in indirizzo avrebbe trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una propria nota, con la richiesta ufficiale di stanziamento dei fondi necessari;

da notizie in possesso degli interpellanti, in seguito all'incontro non vi sarebbe stata evoluzione alcuna, sebbene della vicenda fosse stato informato anche la segretaria particolare del Ministro della Salute, che si era mostrata disponibile a risolvere la questione nel giro di "24 ore";

tenuto conto che:

durante l'*iter* della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), in 5ª Commissione permanente (Programmazione economica e bilancio) del Senato della Repubblica, è stato trasformato un emendamento, a firma degli interpellanti, in ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione;

tale ordine del giorno reca l'impegno al Governo "ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto"; "a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria" nonché "ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo della intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I bis, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dalla esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto";

in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno, avvenuta nel mese di novembre 2015, non sono ancora noti atti di ottemperanza del Governo all'impegno assunto durante i lavori della 5ª Commissione;

a giudizio degli interpellanti tale annosa situazione necessita di una soluzione chiara, concreta e definitiva,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione dei medici ex condotti;

se non ritengano di dover ottemperare all'impegno preso dal Governo, durante l'*iter* di approvazione della legge di stabilità per il 2016 presso la 5ª Commissione permanente del Senato;

se non vogliano, attraverso la promozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, riconoscere ai medici ex condotti il mancato incremento del 50 per cento dello stipendio lordo ad essi spettante, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anche al fine di evitare aggravii di spesa al bilancio dello Stato, derivanti da ulteriori rivalutazioni giudiziali.

(2-00361)

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'art. 2, comma 1, lettera *c*), punto 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, ha apportato significative modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ha, infatti, introdotto, all'art. 71, il comma 3-*bis*: "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

analogamente, con riferimento all'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, alla lettera *d*), punto 1, ha aggiunto il secondo periodo al comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

dette disposizioni sono volte a promuovere la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso un prestabilito "bilanciamento" delle candidature di entrambi i sessi nelle elezioni amministrative che riguardano i Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;

alla stregua delle stesse norme, viene imposto che nessuno dei 2 sessi possa superare i due terzi dei candidati, fatto salvo "l'arrotondamento all'unità superiore", recitano testualmente entrambe le norme, "qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi";

dal tenore letterale delle disposizioni si evince con estrema chiarezza che le soglie massima dei due terzi e minima di un terzo, nell'eventualità in cui il correlato numero contenga una cifra decimale, sono comunque determinate mediante l'applicazione del criterio dell'arrotondamento matematico;

a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il numero massimo dei candidati di una lista corrisponda a 16 (nei Comuni con abitanti al di sopra dei 10.000 e al di sotto dei 15.000), essendo i due terzi pari a 10,66 ed un terzo pari a 5,33, sulla base del criterio il risultato porterebbe al riparto delle candidature in rappresentanza dei due sessi nei limiti massimo e minimo, rispettivamente, di 11 e 5;

la Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha inizialmente fatto propria tale interpretazione letterale della norma nella circolare n. 30/2013;

a partire dal mese di settembre 2014, ha, invece, improvvisamente modificato il suo orientamento, per aver il Governo accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati, e precisamente l'ordine del giorno 9/02486 -AR/5 del 31 luglio 2014, nella parte in cui lo impegnava "a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n.30/2013, applicando

nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico";

tale mutamento di indirizzo è stato subito recepito nella circolare ministeriale n. 37 del 13 settembre 2014 e reso noto ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali attraverso apposite comunicazioni prefettizie, nonché risulta ribadito sia alle pagine 9 e 11 (note 5 e 8) della pubblicazione ministeriale n.5/2015 contenente le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" con riferimento all'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, sia alle pagine 8 e 10 (note 4 e 6) della più recente pubblicazione ministeriale contenente le medesime istruzioni (n. 5/2016);

per tornare all'esempio fatto precedentemente, il numero 5,33 corrispondente alla soglia minima di un terzo verrebbe arrotondato non più a 5, secondo il criterio dell'arrotondamento matematico, ma a 6, secondo il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, sicché il numero di 10,66, corrispondente alla soglia massima dei due terzi, diventerebbe 10;

la soluzione da ultimo fatta propria dal Ministero non può certamente avere il valore di un'interpretazione autentica;

peraltro, il testo delle richiamate norme è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta. E non è un caso che lo stesso Ministero abbia, nella fase iniziale, correttamente aderito ad un'interpretazione letterale, per poi ribaltarla solo in accoglimento dell'ordine del giorno;

tali rilievi sono confermati anche da una recentissima sentenza del TAR Campania, Napoli (Sez.II, 8 maggio 2015, n. 2591), non appellata dalla Prefettura di Napoli e peraltro ormai inappellabile, che ha messo in forte discussione l'ultimo indirizzo recepito dal Ministero. Il giudice amministrativo ha affermato: «il riferimento, infatti, ad un "arrotondamento all'unità superiore" nell'ipotesi in cui il "numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" preclude in radice la possibilità di sostenere l'applicabilità del criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento. Costituisce jus receptum il principio in base al quale l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all'interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112). Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l'ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all'evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014 con l'impegno a "modificare l'interpretazione applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio (...) aritmetico" non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell'ordinamento, risultando all'uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame"»;

sono ormai imminenti le elezioni comunali ed è necessario chiarire la questione ed evitare ulteriori ed inutili contenziosi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche al fine di scongiurare incertezze e contenziosi, voglia chiarire, con urgenza e definitivamente, i dubbi interpretativi finora emersi, riaffermando la piena e letterale applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto le modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico per gli enti locali.

(2-00362)

Interrogazioni

[LAI](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

e del mare - Premesso che:

in Sardegna sono stati istituiti alcuni parchi regionali, tra cui quello di Porto Conte che ricade nel comune di Alghero (Sassari);

con la delibera del consiglio direttivo n. 59 del 2 dicembre 2015 è stata indetta la selezione pubblica per la nomina del nuovo direttore del parco naturale regionale di Porto Conte, rimasto vacante dopo la conclusione del contratto con il precedente direttore, ed approvato lo schema del relativo bando;

nei giorni scorsi è stata espletata la selezione, che è stata curata dalla stessa struttura del parco e dai rappresentanti nominati dal Comune di Alghero;

per la partecipazione alla selezione sono state prodotte 24 domande e relativa documentazione;

dei 24 partecipanti 9 non sono stati ammessi alla prova orale;

considerato che:

a quanto di apprende da notizie di stampa, tra i concorrenti esclusi dalla prova orale figurerebbe anche un professionista in possesso di un'esperienza pluriennale e altamente qualificata nella gestione dei parchi naturali a cui la commissione avrebbe attribuito zero nella valutazione;

la procedura sarebbe sottoposta a verifica da parte degli enti responsabili a livello locale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga necessario acquisire con la massima urgenza tutte le informazioni atte a verificare la correttezza nello svolgimento della procedura di selezione nella nomina del nuovo direttore dell'azienda speciale del parco di Porto Conte, adottando, ove necessario, tutte le iniziative utili per garantire che tale nomina avvenga nel pieno rispetto dei termini previsti dal bando e dalla legge.

(3-02615)

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [ZIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

all'inizio dell'estate 2015 una pattuglia del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento fece irruzione in una piccola azienda zootecnica della val di Non e constatò la perdita di percolato da una concimaia che, a causa delle piogge, era andato a riversarsi in un piccolo corso d'acqua lì vicino;

venne riscontrata anche la presenza di un accumulo di rifiuti ferrosi e di confezioni vuote di medicinali veterinari che, ad onor del vero, non era altro che un po' di disordine sul retro della stalla, piuttosto che "la non corretta gestione del deposito temporaneo di rifiuti";

al titolare dell'azienda furono, quindi, contestati i reati di smaltimento illecito di rifiuti in acque superficiali ed il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi, e venne ammesso, in base alla nuova normativa in materia, all'oblazione amministrativa mediante il pagamento della somma di 13.000 euro, da versare entro 30 giorni, sulla base della constatata mancanza di "danno o pericolo concreto alle risorse ambientali" e dell'osservanza delle prescrizioni che erano state impartite per l'eliminazione delle infrazioni accertate;

considerato che, per quanto risulta:

per dare la giusta dimensione al caso concreto, occorre evidenziare che, come accertato dalla stessa pattuglia, l'azienda era ed è condotta da un unico soggetto, che, tra tante difficoltà pratiche, burocratiche e soprattutto economiche, si occupa interamente dell'allevamento di pochi capi bovini. Il fratello, con il quale formalmente ha ancora una società di fatto alla quale è intestata l'azienda, in realtà da anni ha trovato un altro lavoro che gli permette di vivere;

all'evidenza, le infrazioni rilevate erano da ascrivere alle precarie condizioni delle attrezzature utilizzate, con altrettanta evidenza per carenza di risorse economiche, e, per altri versi, ad una non corretta conoscenza della complicatissima normativa vigente nelle materie in questione, difficilmente padroneggiabile da chi lavora dal mattino a tarda sera al solo scopo di cercare di non far fallire l'unica fonte di sostentamento;

tuttavia, con la riforma dei reati ambientali il "piccolo allevatore" venne ammesso ad oblazione di impossibile solvibilità (in nulla e per nulla suscettibile di essere adeguata al caso concreto e, soprattutto, all'effettiva capacità patrimoniale del trasgressore);

decorso invano il termine per aderire all'oblazione speciale di impossibile solvibilità, in brevissimo tempo venne emesso un decreto penale a carico dell'allevatore che lo condannava, per le 2 contravvenzioni di cui si è detto, al pagamento della pena dell'ammenda nella misura di 43.500 euro. Inoltre, con lo stesso provvedimento, veniva pure condannata la società, sulla base del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, all'ammenda di ulteriori 15.480 euro, per un totale di 58.980 euro che, di fatto, andava a ricadere sull'unica persona fisica;

tenuto conto che, a quanto risulta agli interroganti:

questa normativa, che gli interroganti considerano adeguata per grandi imprese, magari multinazionali, è stata formalmente applicata alla società di fatto, che è risultata in sede d'indagine composta dal solo imputato, sull'assunto che l'organo dirigente della stessa, cioè il "piccolo allevatore", non abbia "adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001;

la zootecnia in montagna è ormai diventata un'attività "eroica", sia perché i costi superano spesso i ricavi, sia perché la rimozione a livello europeo delle "quote latte" ha liberalizzato la produzione da parte delle grandi aziende di pianura, sia perché le difficili condizioni ambientali ed orografiche rendono l'attività poco appetibile per i giovani, sia perché le aziende sono sempre di ridotte o ridottissime dimensioni e spesso a *part-time* e quindi non in grado di reggere un carico burocratico e una normativa tarata sulle grandi aziende;

tutte queste condizioni negative mettono in serio pericolo la sopravvivenza dell'attività zootecnica nelle zone marginali, dove, invece, la sua presenza è più importante non solo per il ruolo economico che riveste, ma soprattutto per l'azione di presidio ambientale che svolge; una montagna abbandonata, infatti, è soggetta al dissesto idrogeologico e non protegge i territori di pianura, oltre ad essere un pessimo biglietto da visita per il turismo;

il recente rapporto, curato dal Centro Europa ricerche e da Trentino school of management, significativamente intitolato "La montagna perduta", ha evidenziato come, dal 1951 ad oggi, la montagna sia stata vittima di un pericolosissimo abbandono e spopolamento; infatti, se la popolazione italiana negli ultimi 60 anni è cresciuta di circa 12 milioni, la montagna ha perso circa 900.000 unità residenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano obiettivamente esagerata ed iniqua la condanna al pagamento di una così elevata somma di denaro inflitta al piccolo allevatore, considerato non solo inesistente il danno ambientale, ma anche le sue modestissime condizioni economiche;

se non ritengano, in ottemperanza all'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza e che nel caso di specie non è stato minimamente considerato (non per nulla, in materia penale, già nel 1981 si cercò di dare almeno una parvenza di osservanza di questo principio cardine, con l'introduzione degli articoli 133-*bis* e 133-*ter* del codice penale e con la modificazione dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981), di doversi adoperare, per quanto di competenza, perché le somme previste in virtù dell'oblazione speciale siano suscettibili di essere parametrize all'effettiva capacità patrimoniale del trasgressore, per non dar luogo ad evidenti, inammissibili disparità di trattamento con riferimento alla effettiva afflittività della sanzione, nella loro entità, oltre ad ammettere le medesime a forme di rateazione in casi di comprovata difficoltà economica del trasgressore;

quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per tutelare le piccole aziende agricole di un'area geografica, quale quella montana, già fortemente penalizzata e che, invece, potrebbero rappresentare il volano economico-occupazionale delle aree montane stesse.

(3-02616)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [ROMANO](#), [LANIECE](#), [SANGALLI](#), [D'ADDA](#), [CONTE](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che ha come scopo principale il riconoscimento del diritto al cittadino alla regolamentazione dei propri dati personali e alla loro gestione;

le norme specificano che, per gestione dei dati personali, si intende l'acquisizione, l'elaborazione, la cancellazione, la modifica e l'uso degli stessi;

premesso altresì che:

per quanto riguarda nello specifico la cancellazione o distruzione dei documenti riservati contenenti dati sensibili, la norma UNI-EN 15713 è la prima norma italiana che tratta della distruzione dei dati personali;

il decreto legislativo n. 196 del 2003, nel combinato disposto degli articoli 1, 4 e 16, prevede la distruzione dei dati e che questa debba avvenire sia nel caso che i dati siano contenuti su documenti cartacei sia nel caso che siano contenuti su supporti magnetici o su nastri;

tenuto conto che:

la legge italiana sulla *privacy* non contempla la distruzione dei dati sensibili salvati su supporto cartaceo ma solo su supporto informatico e non definisce la parola "distruzione", né le modalità né il grado di protezione per la determinazione del grado di distruzione dei documenti;

per quanto riguarda in particolare i documenti cartacei, è nella fase della distruzione che i dati possono essere carpiri ed usati da terzi per scopi anche illeciti;

considerato che la distruzione deve far sì che il documento non sia più leggibile o ricostruibile e in generale la documentazione cartacea viene ceduta a dei recuperatori di carta, il cui scopo è quello di ricavare un profitto dalla carta e non quello di offrire un servizio di effettiva distruzione del documento,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di disciplinare la fase della distruzione magari attraverso il recepimento della normativa europea sulla *privacy*, ovvero prevedendo una norma simile alla norma DIN 66399 del sistema tedesco che definisce, tra l'altro, i requisiti che devono avere le macchine e i processi impiegati nella distruzione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che venga istituito un albo delle aziende che offrono un reale servizio di distruzione soggetto a controlli periodici e che, in particolare, la Consip, che gestisce l'albo telematico degli acquisti della pubblica amministrazione, istituisca un bando apposito che garantisca tale servizio da parte di aziende specializzate.

(3-02617)

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in data 16 febbraio 2016 il Sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi, ha risposto all'atto di sindacato ispettivo 3-02349 relativo all'attività di addestramento di milizie nel Corno d'Africa ad opera di militari italiani affermando che non verrebbe svolta, da parte di militari italiani, alcuna attività addestrativa nello Yemen e che non si hanno elementi relativamente all'episodio, citato nell'interrogazione, riguardante l'addestramento di combattenti da parte dell'Italia poi passati tra le fila dell'Isis;

desta sorpresa, a parere degli interroganti, il fatto che, a fronte di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, non vi sia stata alcuna smentita o iniziativa da parte del Governo stesso a seguito di quanto riportato dalla trasmissione televisiva "Report" andata in onda in data 15 novembre 2015 (e comunque sin dalla messa in onda dell'anteprima), i cui contenuti rimangono consultabili in rete. Si tratta, peraltro, di dati decisamente preoccupanti, che arrivano a configurare perfino casi di corruzione legati al traffico di armamenti;

la risposta fornita dal Governo a giudizio degli interroganti non consente, peraltro, di inquadrare il fenomeno in un contesto più ampio, ricollegando quanto accaduto, ad esempio, anche agli episodi verificatisi nel teatro siriano e riportati da fonti di stampa, con particolare riferimento a "Blitz quotidiano" del 4 febbraio 2016, dove si riassume un articolo pubblicato su "Libero" lo stesso giorno, in cui Franco Bechis scrive relativamente all'addestramento di miliziani siriani in 2 campi (uno al

confine con la Giordania e l'altro al confine con la Turchia) in cui «Agenti segreti italiani hanno infatti dall'inizio del 2013 fornito informazioni militari, addestrato alla guerriglia e istruito sulle informazioni di intelligence in quel momento a disposizione decine di miliziani quasi tutti nativi siriani, e alcuni iracheni», e prosegue dicendo che «l'operazione è finita malissimo: praticamente tutti gli addestrati sono divenuti combattenti dell'Isis nei mesi successivi o sono stati arruolati da organizzazioni terroristiche locali»;

rivela inoltre che fra gli 86 dirigenti, capi reparto e responsabili di zona dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) rimossi e spostati ad altro incarico nel «maxi-ribaltone firmato dal direttore (...), Alberto Manenti», ci sarebbe anche il responsabile della citata fallimentare operazione di *intelligence*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia inteso o intenda smentire pubblicamente e/o adottare le opportune iniziative a seguito di quanto riportato dalla trasmissione televisiva;

se corrispondano al vero gli ulteriori fatti riportati da "Libero";

quali siano gli elementi di valutazione che portano alla determinazione della scelta di realizzare programmi di addestramento a favore di forze militari o di polizia nell'ambito di Paesi terzi, con particolare riferimento a quelli in contesti geopolitici caratterizzati da forte instabilità;

se le attività di addestramento di combattenti si siano svolte a seguito di accordi multilaterali o sotto l'egida di organizzazioni internazionali o se, al contrario, si siano svolte sulla base di accordi bilaterali tra l'Italia e i suddetti Paesi.

(3-02618)

[CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MANGILI](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [GAETTI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PAGLINI](#), [MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che la Regione Veneto, a seguito del rinvenimento nel 2013 di sostanze perfluoroalchiliche nei corsi d'acqua e nell'acqua di falda ad uso potabile ed irriguo di una vasta zona del Veneto, che vede coinvolte le province di Vicenza, Verona e Padova, ha deciso di effettuare, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), uno studio sull'esposizione umana a tali composti chimici nonché sul loro bioaccumulo nell'uomo;

considerato che risulta agli interroganti che i risultati dello studio dovrebbero già essere, almeno in parte, in possesso dell'ISS; lo studio ha visto coinvolte 600 persone, di cui 480 fra la popolazione generale, 240 fra i residenti (esposti) nelle zone in cui è stata rilevata la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) e 240 fra i residenti (non esposti) in zone di confronto, nonché 120 tra agricoltori, allevatori o piscicoltori,

si chiede di sapere:

quali siano le risultanze, anche parziali, dello studio effettuato dalla Regione Veneto, in collaborazione con l'ISS, sul bioaccumulo delle sostanze perfluoroalchiliche nelle persone esposte;

se siano stati avviati, o programmati, interventi di tutela sanitaria, nonché di bonifica e/o ripristino ambientale dell'area, qualora le risultanze della ricerca abbiano evidenziato livelli preoccupanti di contaminazione nella popolazione;

se, e con quali modalità, i Ministri in indirizzo intendano consentire l'accesso a tale studio e la sua pubblica divulgazione.

(3-02619)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [CATALFO](#), [BULGARELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'articolo 39 (Riposi giornalieri della madre) ha disposto: "Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,

anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa", mentre all'articolo 40 (Riposi giornalieri del padre) ha disposto: "I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre";

in data 16 settembre 2015, il Sottosegretario di Stato per la difesa Alfano rispondeva in 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato ad un'interrogazione presentata il 3 giugno 2015 (3-01954), relativamente ad una circolare ministeriale che appariva in contrasto con il dettato normativo del decreto legislativo n. 151, in particolare dell'articolo 40. La circolare, emanata dalla Direzione generale per il personale militare (prot. n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015), sembrava non riconoscere al padre i diritti sanciti dall'art. 40 nel caso in cui la madre fosse lavoratrice autonoma;

nella risposta il sottosegretario Alfano rassicurava circa l'attuazione per il personale militare di ogni parte della disposizione dell'articolo, riconoscendone la legittimità con il richiamo a 2 decisioni del Consiglio di Stato (n. 4293 del 6 giugno 2008 e n. 4618 del 19 giugno 2014), che non lasciano dubbi circa l'estensione del beneficio del riposo al padre, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma;

a seguito della risposta è stata emanata una nuova circolare ministeriale che riconosce in maniera chiara, puntuale e manifesta il beneficio al padre militare dei riposi orari giornalieri in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 della legge. Inoltre, la circolare, recependo l'ultimo orientamento giurisprudenziale, ribadisce che "il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre: pertanto, non solo nel caso della madre che svolge attività lavorativa autonoma, ma anche in quello della madre che non svolge alcuna attività lavorativa o che, comunque, svolge un'attività non retribuita da terzi";

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'ultima circolare emanata pone un punto fermo sul riconoscimento, anche in ambito militare, dei diritti genitoriali, in particolare della figura paterna che gode degli stessi benefici di quella materna rispetto alla cura dei propri figli;

sarebbe opportuno che la medesima chiarezza nell'interpretazione delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sia estesa anche al comparto sicurezza, ovvero a tutte le forze dell'ordine, compresa la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

qual sia lo stato di attuazione della normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per il personale delle forze dell'ordine;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere con urgenza all'interno dei propri dicasteri l'emanazione di circolari analoghe a quella diramata dal Ministero della difesa al fine di chiarire in modo inequivocabile l'interpretazione della normativa, in particolare le disposizioni dell'art. 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

(3-02620)

[NUGNES](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da organi di informazione *on line* (si veda "Pozzuoli 21" del 18 febbraio 2016) si apprende che una nave mercantile rumena dovrebbe scaricare ecoballe di rifiuti provenienti da Angri (Salerno) e diretti per lo smaltimento in Romania, sullo storico molo Caligoliano di Pozzuoli (Napoli), a ridosso del centro storico e del nucleo antico del celeberrimo rione Terra;

inoltre, si apprende dello svolgimento di un tavolo tecnico tenutosi nella stessa mattinata nella sede

della Capitaneria di porto per volontà del comandante della Guardia costiera, che ha coinvolto il Comune, la Regione, la ASL, l'Arpac (Agenzia regionale per l'ambiente Campania), lavoratori portuali e l'Agenzia delle dogane;

al centro della discussione, durata oltre 2 ore, la richiesta di un armatore rumeno di utilizzare il molo Caligoliano per effettuare operazioni di carico e scarico di ecoballe di rifiuti provenienti da Angri, e destinate proprio in Romania;

le operazioni richiederebbero almeno un anno di lavoro, con una media di 2 carichi al mese; ogni carico avverrebbe durante l'arco di 3 giorni e 3 notti, con l'impiego di almeno 30 tir per volta;

il sindaco di Pozzuoli avrebbe già espresso per iscritto al comandante del porto la propria contrarietà, che a parere degli interroganti deve essere assunta dal Consiglio, ossia l'assoluta indisponibilità del municipio a dare il proprio assenso ad un'operazione del genere;

tale posizione è stata ribadita, a nome della Giunta, dall'assessore Franco Cammino in occasione del tavolo tecnico istituzionale del 18 febbraio;

considerato che, a parere degli interroganti:

il transito di 30 tir per volta per 3 giorni e 3 notti 2 volte al mese genererebbe un sicuro impatto sul traffico automobilistico, già congestionato, del centro storico di Pozzuoli appena riqualificato;

il traffico di mezzi di notevoli dimensioni non potrà non impattare con i lavori di riqualificazione che stanno per iniziare nella zona della darsena e che limiteranno di molto gli spazi operativi attuali del vicino molo;

inoltre, lo stoccaggio ed il traffico di rifiuti impatterebbe in modo sostanziale sulla vocazione turistica del porto di Pozzuoli, del centro storico, del nucleo antico e di tutte le preminenti valenze archeologiche ed artistiche di grandissimo pregio della città;

per di più, lo stoccaggio ed il traffico di rifiuti impatterebbe in modo sostanziale anche sull'area di parcheggio a servizio del centro storico, visto che il molo Caligoliano, quando non deve ospitare dette attività, è adibito ad importante area di supporto al parcheggio stesso;

considerato infine che:

il "piano di smaltimento prime piogge" del porto non contempla i suddetti rifiuti;

benché si dichiarò nella richiesta di autorizzazione che si tratta di rifiuti stabilizzati, in presenza di pioggia si generano in ogni caso importanti quantitativi di percolato, ad esempio derivanti da ecoballe site in depositi temporanei e da attività di raccolta e smaltimento del percolato stesso;

il parere espresso al riguardo dalla ASL e dall'Arpac solleva dubbi sull'impatto ambientale e sul traffico di una tale movimentazione di mezzi pesanti in una cittadina ad alta vocazione turistico culturale, con una viabilità dimensionata a quella di un piccolo borgo antico,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'amministrazione competente, affinché venga espresso un parere negativo all'autorizzazione, che sostenga la volontà del Comune di Pozzuoli.

(3-02621)

[ORELLANA, BATTISTA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:

"Hacking Team" è una società di *information technology* con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo: sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FBI;

i suoi sistemi di controllo remoto (RCS Galileo) permettono di monitorare le comunicazioni degli utenti di *internet*, decifrare i loro *file* e le loro *e-mail* criptati, registrare le conversazioni telefoniche, Skype e altre comunicazioni Voice over IP, di attivare a distanza microfoni e videocamere sui *computer* presi di mira, tenere sotto controllo telefoni cellulari (telefonate, rubriche, *sms*, spostamenti, calendari eccetera), di leggere e rilevare anomalie nel mondo dei *social network*;

la società è stata criticata per aver fornito tali servizi a Governi scarsamente rispettosi dei diritti umani; sin dal 2012 gli strumenti di Hacking team sono stati associati a numerosi attacchi a dissidenti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, in almeno 21 Paesi;

Hacking team dichiara di essere in grado di disabilitare i *software* distribuiti in caso di uso non etico, tuttavia, la società, posta dinanzi a prove stringenti che dimostravano l'utilizzo dei suoi strumenti da parte di Governi accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani, ha sostanzialmente deciso di non confermare o negare le accuse;

secondo il *report* pubblicato da "Privacy international", del febbraio 2016, Hacking team avrebbe venduto sofisticati strumenti di controllo remoto alla Technical research department (TRD), un'unità segreta legata al servizio generale di *intelligence* egiziano;

in tale *report*, Hacking team sostiene di avere l'autorizzazione delle autorità italiane alle vendite in Egitto;

premesso altresì che:

per prodotti "*dual use*" si intendono quei beni, anche a carattere immateriale (quali il *software* e le tecnologie), suscettibili di essere utilizzati per fini sia civili che militari;

l'esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale;

rileva in particolare il regolamento (CE) n. 428/2009, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 388/2012, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso che figurano nell'allegato I;

in Italia le disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009 sono state recepite con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante "Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39";

essendo prodotti e tecnologie ad elevato valore strategico sono assoggettati ad alcuni accorgimenti relativi al loro trasferimento internazionale;

tali accorgimenti, di fatto, si traducono nel rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva (la quale può essere di diverso tipo, ad esempio specifica-individuale, globale-individuale o nazionale-generale) per la loro esportazione e nell'adozione di una serie di procedure particolarmente restrittive nella loro circolazione (ad esempio tenuta di dettagliati registri commerciali o di una documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro, come fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione);

nell'ordinamento italiano l'autorità competente per l'esportazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso è il Ministero dello sviluppo economico, Divisione IV della Direzione generale per la politica commerciale;

considerato che:

Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano, è stato trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra El Cairo e Alessandria, nella periferia della capitale egiziana, dopo che si erano perse le sue tracce dal 25 gennaio, giorno dell'anniversario della rivoluzione anti Mubarak;

due autopsie hanno confermato che Regeni è stato brutalmente torturato;

le circostanze della morte sono tuttora da chiarire e le versioni non coincidenti che provengono dalle autorità egiziane non fanno che indurre sospetti ed inquietudine nel nostro Paese. Si affaccia l'ipotesi dell'omicidio politico legato all'attività del giovane, che lo portava a contatto con i sindacati indipendenti egiziani ed a collaborare in Italia con il quotidiano "il manifesto", testata giornalistica nella quale avrebbe, in periodi recenti, firmato articoli con pseudonimi, temendo per la propria incolumità;

di particolare rilievo in merito è il lavoro che Giulio Regeni faceva da tempo come studente della Cambridge university a Oxford e, al Cairo, come dottorando dell'American university; difatti, uno degli ambiti di ricerca riguardava le «Indagini sull'uso delle piattaforme digitali e gli strumenti di

mobilitazione in Rete nei movimenti per il cambiamento politico in Medio Oriente, al fine di creare "sfere di dissidenza" e "nuove culture di attivismo»;

secondo numerose fonti giornalistiche, a determinare il sequestro e l'uccisione dello studente sarebbero stati i contatti e i numeri di cellulare presenti sul cellulare di Regeni che, oltretutto, non è mai stato ritrovato,

si chiede di sapere:

quali approfondimenti ed elementi di valutazione del rispetto dei diritti umani vengono considerati nell'autorizzazione all'*export* delle *dual use technology* da parte del Ministero dello sviluppo economico;

se la vendita ai servizi egiziani del *software* sia stata autorizzata dal Ministero;

quali siano state le verifiche fatte e le motivazioni per tale autorizzazione;

se il Ministero abbia approfondito a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato;

se esistano elementi per escludere che il *software* sia stato usato, in qualche modo, contro Regeni;

nel caso in cui la vendita del *software* all'Egitto non fosse stata autorizzata dal Ministero, quali iniziative siano state intraprese per confermare o smentire la veridicità delle affermazioni di "Privacy international".

(3-02622)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [ENDRIZZI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [PETROCELLI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin, per aver manipolato il tasso Euribor (Euro inter bank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili, sia ai risparmiatori, che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi 3 anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non-confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei 2 tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani, che nel periodo considerato avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;

da quanto risulta agli interroganti, numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine, che ipotizza il reato di truffa;

dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor potrebbero essere derivati ingenti danni anche per lo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;

considerato, altresì, che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";

considerato, infine, che:

da quanto appena esposto, circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal Ministro Padoan,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda agire, nelle opportune sedi europee, per affermare la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, che, secondo il direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, consente la rimozione della riservatezza, che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini, il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;

se dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor siano derivati danni per lo Stato o per gli enti locali, connessi all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai 2 tassi interbancari;

in caso siano stati accertati danni a carico dello Stato o degli enti locali, quali misure intenda adottare per ottenerne il risarcimento.

(3-02623)

[AIROLA](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello è un ente non commerciale e senza alcuna finalità di lucro, che ha lo scopo di favorire e promuovere nel nostro Paese la conoscenza e la diffusione del miglior cinema, stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale;

fra i compiti specifici dell'Accademia, di cui agli articoli 23-33 dello statuto, vi è quello di assegnare, con cadenza annuale, i premi "David di Donatello", che rappresentano la più alta onorificenza con cui si può essere insigniti in campo cinematografico in Italia;

considerato che:

oltre agli eventuali contributi richiesti ai soci o a donazioni, erogazioni e lasciti, l'Accademia del Cinema Italiano, per svolgere la propria attività, riceve contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

in particolare la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all'art. 1, comma 352 (e relativo elenco n. 1) ha autorizzato una spesa pari a euro 1.340.000 per alcune istituzioni culturali, di cui 740.000 euro sono devoluti all'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello in Roma; parimenti il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna annualmente contributi, per le attività di promozione cinematografica in Italia, a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e ad associazioni culturali e di categoria; nella fattispecie, con delibera 7 agosto 2015, all'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, per l'anno 2015, sono stati assegnati contributi in due *tranches* per un totale di 640.000 euro;

considerato inoltre che:

quest'ultimo contributo erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è finalizzato alla gestione annua dell'attività dell'Accademia e in particolare alla realizzazione dell'evento televisivo che, per l'assegnazione dei premi David di Donatello 2016, (60anni) si terrà quest'anno il 18 aprile 2016;

da sempre l'evento, data anche la vasta popolarità e rilevanza di pubblico, viene trasmesso in prima serata da RAI 1 e anche quest'anno l'azienda pubblica si è detta disponibile a collaborare, facendosi carico fra l'altro dei costi di promozione e produzione (studio, scenografia, riprese, luci e regia televisiva) mantenendo un *budget* complessivo per l'Accademia, nella misura dei 400.000 euro;

da notizie diffuse a mezzo stampa risulterebbe agli interroganti tuttavia che, un responsabile di Sky, Andrea Nocetti, avrebbe comunicato all'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello che quest'anno l'evento sarà gestito non più "in chiaro" dall'emittente pubblica, ma da Sky e dalla casa di produzione "Magnolia";

a tale riguardo risulta agli interroganti che sia stato presentato un preventivo, in realtà una prima stima generale di costi che verrà perfezionata una volta definita la *location*, che ammonta a complessivi 900.000 euro, dunque superiore di più del doppio rispetto al costo usuale che il David ha ogni anno per la sua premiazione, rinunciando alla diretta RAI gratuita e con 2,5 milioni di ascoltatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda, per quanto di sua competenza, adottare ogni iniziativa necessaria, affinché l'evento David di Donatello continui a essere trasmesso sulle reti RAI, anche al fine di garantire e salvaguardare la massima fruizione pubblica dell'evento.

(3-02624)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MANCONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DI MAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [VACCARI](#), [DE PIETRO](#), [IDEM](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il cittadino italiano Giulio Regeni è stato trovato privo di vita il 3 febbraio 2016 sul ciglio della strada che porta da Il Cairo ad Alessandria, in Egitto;

l'esame autoptico ha accertato che la morte è sopravvenuta dopo prolungate torture;

tali risultanze sono state riportate sui documenti trasmessi al nostro Governo dopo il primo esame del corpo;

l'autopsia eseguita a Roma dall'*équipe* di medici legali guidata dal professor Vittorio Fineschi ha purtroppo confermato che prima di perdere la vita il nostro connazionale è stato sottoposto a torture;

Giulio Regeni è scomparso il 25 gennaio 2016 e solo il 31 gennaio la notizia è stata resa nota dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

per diversi giorni le autorità egiziane hanno negato di conoscere quale fosse la sorte del giovane italiano; solo il 4 febbraio, il giorno successivo al ritrovamento, dopo forti insistenze da parte italiana, è stata data notizia dell'identificazione del corpo;

una squadra italiana di inquirenti, formata da 7 uomini di Polizia, Carabinieri e Interpol è giunta al Cairo il 5 febbraio;

tenuto conto che:

l'Egitto ha sottoscritto, tra gli altri, il patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, la Convenzione ONU contro la tortura ed i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane o degradanti, lo statuto della Corte penale internazionale;

i rapporti del 2014 e del 2015 di "Amnesty international" sull'Egitto mettono in evidenza episodi di arresti illegali e ricorso alla tortura, documentando violenze di ogni tipo;

in particolare il rapporto del 2014 ha registrato 1.400 morti per uso sproporzionato della forza da parte dei reparti di sicurezza egiziani, tanto che nell'agosto 2013 il Consiglio dell'Unione europea aveva decretato, tra i principali fautori vi era il Ministro degli affari esteri *pro tempore* Emma Bonino, la sospensione dell'esportazione verso l'Egitto di materiali utilizzabili ai fini di repressione interna;

tenuto conto, inoltre, che:

Giulio Regeni, originario di Fiumicello (Udine), come hanno testimoniato i genitori Claudio e Paola era un ragazzo curioso che amava viaggiare, sofisticato e di grande talento, serio e concentrato sul suo lavoro (come si legge nell'intervista a "la Repubblica" del 21 febbraio 2016); i suoi amici hanno riferito di un giovane allegro e aperto, motivato nelle sue attività da una forte passione;

Giulio stava svolgendo un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di politica e studi internazionali della University of Cambridge e stava affrontando un viaggio di studi in Egitto, si chiede di sapere:

quale sia lo stato delle indagini sulla vicenda della sparizione e della morte di Giulio Regeni;

se e in che modo le autorità egiziane abbiano collaborato al lavoro della squadra italiana di inquirenti inviata al Cairo;

quale sia il livello di collaborazione e coordinamento che la suddetta squadra ha potuto ottenere con gli inquirenti locali;

se sia stato chiesto alle Autorità giudiziarie e a quelle di polizia egiziane di poter accedere all'intera documentazione relativa alla morte del giovane ricercatore italiano;

quali determinazioni siano state adottate in ordine ai rapporti commerciali dell'Italia con l'Egitto, in particolare rispetto alle attività dell'Eni sul giacimento "supergiant Zohr", dal momento che non può esservi cooperazione economica senza il più rigoroso rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie proprie di uno Stato di diritto;

quali ulteriori iniziative voglia adottare il Governo italiano perché sia fatta piena luce su questa drammatica vicenda;

quali iniziative voglia adottare, anche d'intesa con i *partner* dell'Unione europea, perché la condotta delle autorità egiziane sia conforme agli atti ed alle convenzioni poste a tutela dei diritti umani che l'Egitto ha sottoscritto.

(3-02625)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali -*

Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che le Ferrovie italiane hanno elaborato e presentato all'azienda un piano d'impresa per rilanciare il giro di affari del trasporto merci che prevede una riorganizzazione più efficace ed efficiente nell'erogazione dei servizi;

il piano della divisione cargo illustra la difficile situazione dalla quale sono emersi un fatturato con un rapporto sfavorevole rispetto ai mezzi ed al personale umano impiegato, una trazione ferroviaria di scarsa qualità, una quota di mercato marginale ed una conseguente mole di perdite che ammonta a circa 800 milioni di euro negli ultimi 5 anni;

lo studio prosegue con un'ipotesi di riorganizzazione logistica sia di personale che di beni e strumenti aziendali per ridurre notevolmente gli sprechi e le inefficienze ed ottimizzare il patrimonio esistente, sviluppando al massimo le potenzialità che una tale grande e ramificata azienda possiede su tutto il territorio nazionale;

tuttavia, nonostante le lodevoli iniziative di buona gestione industriale, duole constatare che si taglia fuori il Veneto orientale da questo nuovo progetto comprendente anche il traffico merci internazionale, ad iniziare dal porto di Venezia: infatti, stando al piano presentato da Trenitalia a livello nazionale i porti di riferimento ferroviario delle merci sono soltanto Genova, Livorno e Trieste;

Venezia e il Veneto orientale verrebbero così declassati a mera zona di transito annullando ogni tentativo di riqualificazione e crescita del porto di una regione così importante per l'economia italiana, negando ogni riconoscimento del Porto di Venezia come punto strategico da valorizzare per la movimentazione delle merci da e per il Veneto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché siano studiate soluzioni alternative in grado di scongiurare il declassamento del porto di Venezia, con la conseguente ricaduta negativa sull'indotto sia commerciale

che industriale e l'inevitabile ricaduta, altrettanto negativa, sui posti di lavoro.

(4-05354)

ALBANO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la società Buonitalia SpA, in liquidazione dal 13 settembre 2011, è stata soppressa dall'art. 12, comma 18-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;

il personale è stato trasferito all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex ICE, previo espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità;

il "Corriere della Sera", in data 6 febbraio 2016, ha pubblicato un articolo in cui si riporta che il TAR del Lazio ha annullato la prova di idoneità predisposta dall'ICE-Agenzia, a seguito della quale nessuno degli ex dipendenti Buonitalia è risultato idoneo;

il giudice ha annullato la prova selettiva, giudicandola troppo difficile e adducendo, a giustificazione della deliberazione, tale motivazione: "che la selezione sia stata particolarmente rigorosa è attestato dal mancato superamento da parte di alcuno degli ex dipendenti di Buonitalia SpA della selezione ivi contestata, il che appare un esito alquanto anomalo";

considerato che:

il TAR del Lazio si è pronunciato nel merito del giudizio della commissione d'esame, che è per definizione insindacabile;

l'articolo 97 della Costituzione, al suo terzo comma, stabilisce che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

la recente sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2012, che dispone "Il personale della società (Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, alla Regione" poiché, "in mancanza di un concorso pubblico, l'accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA all'impiego di ruolo presso l'amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione";

la società privata a capitale pubblico Buonitalia SpA, destinataria di fondi considerevoli nel corso degli anni, e tuttavia gestita in modo così poco opportuno da essere entrata in liquidazione, è stata più volte al centro di inchieste giornalistiche, nonché di sentenze della Corte dei conti, anche e soprattutto per lo spreco di ingenti fondi pubblici utilizzati principalmente per pagare consulenze o attività promozionali che hanno dato scarsissimi risultati alle aziende italiane; i suoi dipendenti, inoltre, sono stati assunti a chiamata diretta senza alcuna verifica preventiva di comprovata preparazione in merito alla promozione del *made in Italy*;

l'ICE-Agenzia ha bandito nel 2008 un concorso per titoli ed esami per 107 posti nei ruoli del personale dell'ICE, area funzionale C, posizione economica C1, con graduatoria finale pubblicata il 10 aprile 2010, e non tutti i vincitori della graduatoria sono stati ancora assunti dall'ICE-Agenzia;

il ministro Madia ha dichiarato in più occasioni che è intenzione di questo Governo tutelare i vincitori di concorso ancora non assunti;

l'eventuale assunzione degli ex dipendenti di Buonitalia, a seguito del ripetersi della prova di idoneità, avrà un impatto negativo sulle legittime aspettative di assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti dall'ICE-Agenzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga che l'ICE-Agenzia, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, debba ricorrere in appello al Consiglio di Stato, contestando anzitutto la costituzionalità

della legge n. 135 del 2012;

quale sia l'opinione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito alla sentenza del TAR del Lazio, che si pone in evidente contrasto sia con gli articoli 3 e 97 della Costituzione che con diverse sentenze della Corte costituzionale;

quali misure intenda adottare al fine di garantire il diritto all'assunzione dei vincitori ancora non assunti, considerato che sarebbe compito di un Governo che promuove il merito quello di dare giusta gratificazione ai vincitori ancora non assunti nonostante abbiano superato un apposito concorso pubblico, rispetto a chi non lo ha mai superato, né è stato in grado di superare una verifica di idoneità ricalcante le stesse domande.

(4-05355)

[CROSIO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la prima fase del "matrimonio" tra Alitalia e Etihad si è conclusa nell'estate 2015 con l'apertura della procedura di mobilità per 2.171 lavoratori del gruppo, avviate da Alitalia il 31 luglio, volta ad individuare i lavoratori disposti ad uscire su base volontaria;

nel suo complesso, la procedura avviata in base alla legge n. 223 del 1991, interessa 2.171 lavoratori, di cui 1.590 addetti di terra, 126 piloti e 420 assistenti di volo. A questi bisogna aggiungere i 35 dipendenti di terra di AirOne. Ad agosto, proprio mentre i vertici di Alitalia ed Etihad firmavano l'accordo, il "Transaction implementation act", presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, azienda e sindacati hanno sottoscritto due intese per rendere operativi gli interventi sugli organici, chiesti dalla compagnia emiratina. La prima, firmata anche da Governo e Assaereo, è quella che consente di allungare di 2 anni il periodo di mobilità, rispetto a quanto prevede la stessa legge n. 223, trasformando, attraverso l'emanazione di un decreto, il fondo straordinario del trasporto aereo, finanziato da 3 euro a biglietto e da un contributo dello 0,50 per cento, di cui 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico del lavoratore, in un fondo di solidarietà. Il secondo accordo, firmato in sede aziendale (cioè, nell'ambito del primo *step* previsto dalla legge) dalla compagnia e dai sindacati, ha aperto la prima fase della mobilità in base a un principio di volontarietà; a settembre 2014 erano in 500 i lavoratori della compagnia, tra dipendenti, naviganti e di terra, che si apprestavano a lasciare l'azienda, avendo accettato di andare in mobilità su base volontaria, a fronte di un'offerta aziendale di 10.000 euro lordi; circa un centinaio sarebbero andati anche in pensione, dal momento che avrebbero maturato i requisiti nell'arco del periodo di mobilità;

risulta all'interrogante che dal mese di febbraio 2016 i termini dell'accordo di mobilità non vengono rispettati, in quanto sembra che sia stato bloccato il pagamento del fondo del trasporto aereo, senza alcun preavviso ai lavoratori interessati;

già a gennaio 2015 era accaduto lo stesso episodio di mancato pagamento dell'indennità, poi corretto dall'Inps,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che impediscono di rispettare i termini dell'accordo e impediscono la regolare e puntuale erogazione dell'indennità spettante ai lavoratori, stanti le gravi conseguenze socio-economiche che ne derivano per le centinaia di famiglie coinvolte.

(4-05356)

[SPILABOTTE](#), [CUCCA](#), [MANCUSO](#), [ALBANO](#), [CONTE](#), [MARINELLO](#), [ANGIONI](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#), [FASIOLO](#), [SAGGESE](#), [FRAVEZZI](#), [MATTESINI](#), [GIACOBBE](#), [PEZZOPANE](#), [SILVESTRO](#), [RICCHIUTI](#), [LAI](#), [ORRU'](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [MORGONI](#), [DI GIACOMO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e della giustizia* - Premesso che:

la salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto;

le cure odontoiatriche hanno subito una flessione negli anni della crisi economica. Secondo l'ISTAT si è ridotto il numero di trattamenti effettuati: le persone che si sono sottoposte ad un solo tipo di trattamento nell'anno sono il 70,7 per cento (49,3 per cento nel 2005);

è diminuito, sempre secondo l'ISTAT, il ricorso agli odontoiatri che esercitano la libera professione, infatti la percentuale passa dal 34,7 per cento nel 2005 al 32,3 per cento;

i giovani odontoiatri hanno sempre più difficoltà ad aprire studi professionali per via degli elevati costi delle strutture;

l'Associazione nazionale dentisti italiani, presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, durante l'audizione informale del 18 novembre 2015, ha chiesto nuove regole che aumentino il livello di trasparenza e professionalità del mercato odontoiatrico gestito dalle società di capitali e norme più severe per combattere l'abusivismo professionale;

negli ultimi anni si è assistito al proliferare di società che si occupano di servizi odontoiatrici che attraverso il *franchising* aprono strutture sul territorio e che non hanno, in alcuni casi, direttori sanitari iscritti all'albo degli odontoiatri presso l'ordine dei medici. Inoltre il direttore sanitario spesso lavora per diversi centri non garantendo, in tal modo, la sua presenza che dovrebbe essere costante; si è anche verificato che le società delegano ad addetti al settore commerciale la redazione di piani di trattamento e cura dei pazienti, in modo da massimizzare l'utile ricavabile;

la forte presenza di società odontoiatriche sta trasformando la libera professione dell'odontoiatra in una professione dipendente;

le catene odontoiatriche hanno la possibilità, al contrario degli studi professionali, di proporre aggressive attività promozionali utilizzando le "prestazioni civetta" a tariffe sottocosto, senza la possibilità per l'ordine professionale di sanzionarle;

si riscontrano danni diretti e indiretti nei confronti dei professionisti che, secondo le regole e i corretti *standard*, versano contributi all'ENPAM;

le società che si occupano di servizi odontoiatrici in caso di fallimento potrebbero essere, essendo spesso società a responsabilità limitata con capitale sociale di 10.000 euro, insolventi nei confronti sia dei propri assistiti che degli operatori che vi lavorano, poiché il giro di affari di un centro odontoiatrico supera di gran lunga la quota di capitale sociale versata che deve essere usata naturalmente anche a forma di garanzia;

le società che offrono servizi odontoiatrici non sono obbligate ad avere all'interno dei loro consigli di amministrazione figure iscritte all'ordine dei medici e degli odontoiatri e per tal motivo spesso perseguono politiche societarie puramente commerciali e orientate alla sola logica del profitto;

il sito di informazione *on line* "il Fatto Quotidiano", il 24 giugno 2014, riportava la notizia secondo la quale la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, indagando sulla cosca Molé, avrebbe scoperto che essa riciclava denaro di provenienza illecita investendolo, fra le altre attività, anche in una clinica sanitaria odontoiatrica, attraverso una grossa società nazionale del settore,

in data 16 febbraio 2016, al centro dell'indagine sulla sanità lombarda denominata dagli inquirenti "Smile", vi è l'attività corruttiva di un'importante società che si occupa di servizi odontoiatrici;

il 17 febbraio il telegiornale satirico "Striscia la Notizia" ha mandato in onda un servizio sulla chiusura per fallimento di alcuni centri di una grossa società nazionale, che hanno lasciato senza cure i pazienti che avevano anticipato ingenti somme di denaro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengono opportuno intervenire, affinché le prestazioni sanitarie non siano oggetto di attività esclusivamente lucrose;

se intendano, per quanto di competenza, attivare controlli più stringenti nei confronti delle società che si occupano di servizi odontoiatrici;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere al fine di migliorare il mercato odontoiatrico dominato dalle società di capitali che sta mettendo in pericolo il sistema professionale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per i cittadini italiani.

(4-05357)

[SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [CUCCA](#), [CONTE](#), [LUCHERINI](#), [VALDINOSI](#), [MANCUSO](#), [MASTRANGELI](#), [RUTA](#), [LIUZZI](#), [ORELLANA](#), [D'ADDA](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

lo sviluppo della normativa scolastica ha attribuito ai dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome

responsabilità, funzioni e compiti che sono essenziali per il miglioramento dell'offerta formativa e che si sono sempre più accresciuti;

la legge n. 107 del 2015 ha confermato il previgente quadro normativo, attribuendo alla dirigenza scolastica ulteriori compiti che sono stati e sono oggetto di forti contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali del settore, degli studenti e dei docenti e sono di non facile applicazione nelle scuole;

il 4 dicembre 2014 il Governo ha assunto con le organizzazioni sindacali e i dirigenti scolastici l'impegno di dare soluzione alla grave situazione della categoria la cui retribuzione media professionale è diminuita a seguito dei tagli stabiliti dal "decreto Tremonti", di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 16 febbraio 2015, aveva dichiarato che con la legge in discussione sulla scuola sarebbe stata trovata adeguata soluzione ai problemi retributivi della dirigenza scolastica;

nella legge n. 107 viene inserito (al comma 86 dell'art. 1) uno stanziamento di 12 milioni per il 2015, di 35 milioni annui a partire dal 2016 per incrementare le retribuzioni dei dirigenti scolastici e uno stanziamento straordinario di 46 milioni per il 2016 e 14 milioni per il 2017 come *una tantum* per la retribuzione di risultato;

a fronte di tali stanziamenti, si registra un debito dello Stato verso i dirigenti scolastici di oltre 60 milioni di euro per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, a causa delle riduzioni progressive dell'ammontare del fondo unico nazionale (FUN) dovute al "blocco Tremonti" e ad un'interpretazione discutibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle modalità di calcolo del FUN utilizzate dal Ministero dell'istruzione, per cui i dirigenti non ricevono da anni la retribuzione di risultato;

nel frattempo le retribuzioni di risultato dei dirigenti scolastici sono bloccate in tutte le regioni, la gran parte dei dirigenti che hanno coperto le oltre 4.000 reggenze degli ultimi 3 anni non è stata pagata e molti dei dirigenti nuovi assunti negli ultimi 3 anni non stanno ricevendo la retribuzione contrattuale spettante;

i contratti integrativi regionali sulla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza scolastica relativi agli anni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 sono stati bloccati da rilievi formulati dall'ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, che determinano una diminuzione della retribuzione di posizione con conseguenze sul trattamento previdenziale e sulla liquidazione, con effetto retroattivo;

la certificazione del FUN 2015-2016, nel quale dovrebbero essere previsti gli stanziamenti stabiliti dalla legge n. 107 del 2015 per ripristinare parzialmente la retribuzione dei dirigenti ai livelli del 2010/2011, è ancora bloccata presso l'ufficio centrale del bilancio che richiede una riduzione retroattiva del FUN 2011-2012, a suo tempo regolarmente certificato e applicato, con la conseguente ulteriore diminuzione dell'ammontare del FUN 2015-2016;

i dirigenti scolastici denunciano un trattamento retributivo inaccettabile, che viola i loro diritti contrattuali e mortifica il loro ruolo nelle scuole, e lamentano un generale disinteresse per la loro condizione lavorativa caratterizzata da sempre più pressanti responsabilità e carichi di lavoro crescenti; le organizzazioni sindacali hanno indetto lo stato di mobilitazione dei dirigenti scolastici, lamentando il mancato rispetto degli impegni assunti dal Governo e richiedendo l'apertura di un confronto a livello politico,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano, di concerto o autonomamente, attivare, per quanto di competenza, al fine di: 1) dare rapida certificazione al FUN 2015-2016 senza le ulteriori decurtazioni richieste dall'ufficio centrale del bilancio; 2) ripristinare la retribuzione professionale media dei dirigenti scolastici al livello dell'anno scolastico 2010/2011 attraverso la restituzione al fondo unico nazionale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dirigenti pensionati; 3) uniformare il comportamento dell'ufficio centrale del bilancio e degli uffici scolastici regionali così da evitare che si pervenga alla stipula di contratti integrativi regionali relativi alla

retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato) che riducono la retribuzione dei dirigenti scolastici e incidono negativamente sul trattamento pensionistico e sulla liquidazione; 4) pagare ai dirigenti scolastici le spettanze arretrate relative agli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 5) avviare il confronto contrattuale con le organizzazioni sindacali per risolvere il problema della sperequazione retributiva interna ed esterna.

(4-05358)

MUSSINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

presso il tribunale di Reggio Emilia la mancata copertura dell'organico, relativamente alle figure professionali più elevate, raggiunge il 50 per cento, ovvero mancano 2 direttori amministrativi su 4 e 7 funzionari giudiziari su 16;

il lavoro di 40 magistrati tra togati e got (giudici onorari di tribunali), affiancati da 15 tirocinanti, è supportato da poco più di 50 impiegati, autisti e ausiliari compresi; in questi dati non sono comprese le malattie lunghe dovute anche all'età sempre più alta e in assenza di *turnover* da quasi un decennio;

le aspettative legate alla mobilità bandita nel 2015 sono rimaste deluse, perché solo un funzionario, a fronte dei 3 attesi, è arrivato a integrare la già esile pianta organica del tribunale, che solo lo scorso anno ha subito la perdita di oltre 10 unità a seguito pensionamenti, trasferimenti per interPELLI, congedi, dimissioni;

la soppressione delle Province, inoltre, non ha portato alcun giovamento, poiché la maggioranza del personale di quell'ente è confluita nella Regione e l'ente non ha fisicamente personale da distaccare;

si ritiene oggi prioritario per la sopravvivenza stessa dell'ufficio che dovrà sostenere l'impatto del processo "Aemilia" con risorse ridotte, specie nelle figure rilevanti per il processo, ovvero funzionari cancellieri e assistenti, colmare le gravissime lacune di organico con tutti gli strumenti possibili a disposizione;

non si può pensare a parere dell'interrogante che un ufficio con già un sotto organico del personale amministrativo del 20 per cento, possa, con le stesse risorse, celebrare anche un processo di mafia a 147 imputati, di cui 25 detenuti;

l'emergenza del maxi processo di mafia da celebrare a Reggio, che ha già visto l'impegno del Ministero della giustizia e soprattutto della Regione Emilia-Romagna nel mettere a disposizione risorse materiali, impone come naturale, logica conseguenza, anche la straordinaria assegnazione di personale amministrativo. Sarebbe altrimenti incomprensibile l'investimento in materiali, impianti e servizi (con il determinante contributo di enti locali), in assenza di una correlativa assegnazione di personale: avere le macchine e non chi possa farle funzionare è evidentemente un paradosso;

considerato che:

in attesa di nuove assunzioni, il Tribunale di Reggio Emilia si è attivato per avere assegnato almeno in via temporanea, o in comando, il personale che ha fatto domanda da altre amministrazioni e che è immediatamente disponibile;

in particolare si sarebbero resi disponibili i dipendenti delle seguenti professionalità:

un dipendente del Comune di Scandiano (Reggio Emilia) presso l'Unione Tresinaro Secchia, attualmente assistente di polizia municipale, categoria C2 (ex VI qualifica funzionale) che ha già lavorato, nel passato, per il tribunale, quale cancelliere ed ha avuto di recente anche il nulla osta della sua amministrazione e la sua pratica giace in attesa di definizione al Ministero; un dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-ufficio Motorizzazione civile di Reggio Emilia - con inquadramento di funzionario amministrativo contabile Area III, posizione economica F3, dal 24 giugno 2010, con contratto a tempo indeterminato, che ha già prestato servizio come dipendente del Ministero della giustizia nel Tribunale di Reggio Emilia, con la qualifica di cancelliere C1 area III f1 dal 1° gennaio 2009 al 23 giugno 2010, con il riconoscimento della fascia superiore di funzionario giudiziario Area III f2, al quale, però, viene negato il nulla osta dall'ufficio di appartenenza; un funzionario della professionalità di servizio sociale, terza area, F2, funzionario contabile, terza area, FI, dipendente del Dipartimento amministrazione penitenziaria - in servizio presso l'ufficio di esecuzione penale esterna di Modena, per il quale, però, il Ministero della giustizia ha chiesto il

distacco al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

considerato ulteriormente che:

nella risposta alle interrogazioni 3- 02035 e 3- 02036, presentate alla Camera dei deputati il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri, dichiara che: "Un'analisi globale dell'ufficio giudiziario evidenzia, in relazione alla situazione del personale amministrativo, una percentuale di scopertura del 17,65 per cento, che è inferiore alla media nazionale, che si attesta intorno al 21,70 per cento. I posti di dirigente e tre posizioni vacanti di funzionario giudiziario sono stati pubblicati con il bando di mobilità rivolto al personale di altre amministrazioni ed enti del 20 gennaio 2015, la cui procedura è tuttora in corso a causa di rinunce di vincitori";

con tale risposta, il Sottosegretario di Stato avvalorava la validità della carenza di organico di alta fascia denunciata dal tribunale di Reggio Emilia, nella persona del suo presidente;

nella stessa risposta il Sottosegretario Ferri dichiara ulteriormente che: "Va in ogni caso sottolineato come anche il tribunale di Reggio Emilia potrà giovare degli esiti della manovra di mobilità obbligatoria del personale proveniente dalle province, che entro il 2017 comporterà l'ingresso di circa 3 mila unità nell'amministrazione. Nella prima fase che si sta concludendo in questi giorni, ci si augura che si potranno vedere assegnate alcune risorse, ove il personale in esubero della provincia di Reggio Emilia opti per la disponibilità di vacanza messa a disposizione dal Ministero in relazione al citato tribunale";

di contro, a quanto risulta all'interrogante, il presidente della Provincia Giammaria Manghi in una intervista rilasciata alla testata "Prima Pagina Reggio", in risposta alle su citate affermazioni del Sottosegretario Ferri, e alla domanda del giornalista: "il Ministero della Giustizia chiede alla Provincia di garantire rinforzi al tribunale. Cosa risponde?", ha dichiarato: "Dico che non è una strada percorribile. Per continuare a funzionare e svolgere i compiti che le sono stati assegnati, la Provincia ha bisogno di tutto il personale che ha in organico",

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per l'attuazione di un incremento di organico amministrativo, necessario per il buon funzionamento del tribunale di Reggio Emilia e, in particolare, per lo svolgimento del procedimento "Aemilia";

con quale la tempistica, vista l'estrema urgenza di un intervento, intenda agire.

(4-05359)

PERRONE - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che i commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), stabiliscono che: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

considerato che:

le percentuali del *turnover* sia per le amministrazioni statali che per quelle locali stabilite nella legge di stabilità per il 2016 portano, di fatto, ad un blocco del *turnover* in quanto di molto peggiorative rispetto alle percentuali del *turnover* stabilite nel decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, noto come decreto-legge "Madia", nel quale il *turnover*, per quanto riguarda le amministrazioni statali era stabilito nelle percentuali del 60, 80 e 100 per cento rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018; nel caso delle amministrazioni locali il *turnover* era pari all'80 per cento nel 2016 e 2017, raggiungendo il 100 per cento nel 2018;

tale stretta sulle assunzioni è stata giustificata per ragioni di *spending review*;

da un recente studio pubblicato da Unimpresa la spesa pubblica non solo non è diminuita nel 2015 ma

è addirittura aumentata di 52 miliardi di euro; con intento maggiormente esplicativo, secondo l'analisi, basata su dati della Banca d'Italia, nel 2015 il totale delle uscite correnti, da gennaio a dicembre, si è attestato a 536,4 miliardi in crescita di 52,6 miliardi (pari al 10,87 per cento in più) rispetto ai 483,8 miliardi dell'anno precedente; nel mese di agosto si è registrata la variazione più significativa con una crescita di 31 miliardi (pari al 135 per cento);

da quanto emerge nella relazione 2015 al Parlamento del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione basata sui dati dell'anagrafe delle prestazioni per il monitoraggio e la trasparenza della spesa pubblica, la spesa per le consulenze esterne nella pubblica amministrazione è aumentata del 61,32 per cento rispetto all'anno precedente, in netta controtendenza rispetto ad ogni logica di *spending review*,

si chiede di sapere come si concilino questi 2 dati, il primo che prevede, all'interno della legge di stabilità per il 2016, il blocco pressoché totale delle assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e il secondo che consente l'utilizzo di risorse pari a 1.190.000 euro per le consulenze esterne.

(4-05360)

PERRONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

da quanto si apprende dalle rivelazioni del "l'Espresso", il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi, è stato intercettato dalla National security agency (NSA) all'interno della quale opera il *team* della Special collection service (SCS) il cui obiettivo, da quanto si apprende, è quello di "spiare" Governi amici e nemici per raccogliere informazioni;

il rapporto *top secret* dell'ottobre 2011, pubblicato in queste ore, dimostra che, oltre a Germania e Giappone, anche il Governo italiano era intercettato dagli USA;

considerato che:

nell'estate 2013 gli Stati Uniti rassicuravano il Governo italiano asserendo che l'attività non convenzionale di *intelligence* non aveva interessato l'Italia;

il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Enrico Letta, nel novembre 2013 nella sua informativa alla Camera sul "*datagate*" dichiarava che "gli Stati Uniti ci hanno assicurato che i loro meccanismi informativi non hanno rivolto in via sistematica i propri strumenti di ricerca contro il nostro Paese" smentendo qualsiasi "compromissione della sicurezza delle comunicazioni dei vertici del Governo né delle nostre ambasciate";

delle due ipotesi, solo una è vera: o gli Stati Uniti mentirono allora all'Italia o, al contrario, la Presidenza del Consiglio dei ministri fu messa al corrente dell'attività di *intelligence*, ma in questi anni ha taciuto la notizia al Paese,

si chiede di sapere:

quale iniziativa il Governo intenda assumere per fare luce su quanto successo negli anni 2009-2011, anche favorendo, nei limiti delle proprie attribuzioni, l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta;

quale sia l'entità delle intercettazioni;

se sia vero che sono stati intercettati i colloqui privati del presidente Silvio Berlusconi e di alcuni suoi collaboratori;

se non ritenga sia stata violata la nostra sovranità nazionale e quali conseguenze ne siano derivate.

(4-05361)

GASPARRI, BERNINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: con note cat. C.1/2015 e cat. C.1/2015/1917 datate, rispettivamente, 14 aprile e 14 maggio 2015, il direttore della VII zona Polizia di frontiera "Sicilia" ha segnalato l'opportunità di trasferire ad altra sede l'assistente capo della Polizia di Stato Ruggero Strano, in servizio presso l'ufficio Polizia di frontiera marittima e aerea di Catania della stessa VII zona;

a detta del direttore, tale decisione sarebbe stata adottata in conseguenza del clima di continua contrapposizione venutasi a creare all'interno dell'ufficio, a causa dei reiterati comportamenti assunti dall'assistente capo Ruggero Strano, segretario nazionale dell'organizzazione sindacale ADP, nei

confronti del dirigente e di altri appartenenti all'ufficio;

la decisione sarebbe scaturita in seguito ad un servizio presso il "Varco Bellini" dell'aeroporto di Catania, in data 14 marzo 2015, quando l'assistente capo Ruggero Strano, dopo aver chiesto copia del programma nazionale di sicurezza (PNS) al funzionario dell'ufficio, affermava di sentirsi prevaricato a causa del passaggio di persone non autorizzate allo stesso varco, ove, a suo dire, transitava chiunque. Tale affermazione sarebbe stata ribadita anche alla presenza del dirigente e di un altro funzionario addetto allo stesso presidio di frontiera;

il dirigente avrebbe dichiarato altresì che la situazione di malessere e di accesa conflittualità in seno all'ufficio, riconducibile ai comportamenti ripetutamente tenuti dall'assistente capo Strano, che denotano non solo un'incapacità di adattamento e inserimento nella specialità della Polizia di frontiera, ma anche una sua crescente insofferenza verso superiori e pari qualifica; tale circostanza sarebbe stata evidenziata da altre organizzazioni sindacali, le quali avrebbero ritenuto non più differibile la rappresentazione del disagio e la richiesta di un intervento finalizzato a ripristinare le ordinarie e pacifiche condizioni di lavoro;

considerato che:

con nota n. 333. D/82074 del 22 maggio 2015, il competente servizio della Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato all'assistente capo Ruggero Strano l'avvio dell'*iter* procedurale per il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

dal canto proprio, Ruggero Strano ha presentato, in data 11 giugno 2015, talune memorie difensive, nelle quali ha riconosciuto l'esistenza di rapporti conflittuali con i superiori gerarchici, riconducendoli esclusivamente alla corposa attività di denuncia in qualità di esponente sindacale, richiedendo l'archiviazione del trasferimento, apportando le seguenti motivazioni: 1) l'attività sindacale svolta ha provocato l'insorgenza di altra parte sindacale, poiché presso l'ufficio di appartenenza sono presenti i segretari provinciali di diverse sigle sindacali; 2) il senso di "prevaricazione", accusato nel corso dei servizi istituzionali svolti presso il varco "Staff" dell'aeroporto di Catania, è riconducibile alla constatazione dell'avvenuto transito di persone presumibilmente prive della relativa autorizzazione che eludevano i controlli; 3) i rilievi emersi dall'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del varco, concernenti casi di persone sconosciute da questi autorizzate al transito attraverso il varco, null'altro erano che soggetti appartenenti alle forze di polizia o all'ordine giudiziario, ovvero alle categorie che possono avere accesso all'area sterile senza le formalità di rito; 4) le relazioni di servizio attestanti i "problemi relazionali" si concentrano tutte nel mese di marzo e di maggio 2015, ovvero successivamente al procedimento disciplinare innescato da 2 relazioni di servizio, di cui una viene asseritamente redatta a "parziale e sostanziale modifica" dell'altra, ma che sarebbe più giusto definire in inconciliabile continuità ed in aperto contrasto con quella precedente; 5) nell'assolvimento del servizio mai ci si è ritrovati a venire alle "vie di fatto" con un collega o con qualsiasi altra persona, come ben testimoniato dallo stato di servizio e dall'indole caratteriale, improntata alla serenità e al dialogo, scevra di accessi d'ira, con persone di pari equilibrio e sincerità; 6) non si può fare a meno di rilevare che le appartenenze sindacali hanno influito sulle dinamiche relative alle prese di posizioni del personale;

tenuto conto che:

la Carta costituzionale ha previsto, per i cittadini in uniforme, attraverso il combinato disposto degli articoli 52 e 98, il potere-dovere di concorrere democraticamente all'esercizio della sovranità popolare; gli obiettivi di ordine sindacale sono: le migliori condizioni di vita e di lavoro dei poliziotti, la tutela delle loro condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche e la rivalutazione dell'immagine e della funzione della Polizia di Stato;

ne consegue che per il sindacato è prioritario il contrasto all'applicazione di trattamenti che portano ad appiattire la figura del poliziotto su quella dell'impiegato pubblico, e per contro l'affermazione di un adeguato riconoscimento della tipicità e della gravosità che caratterizzano tale lavoro. Per affermare

tali principi e per raggiungere detti scopi ogni poliziotto può iscriversi e diventare parte attiva dell'organizzazione;

temi fondamentali dell'attività sindacale di polizia sono i seguenti: miglioramento dell'organizzazione delle forze dell'ordine, una giustizia immediata, effettiva e la certezza della pena, una legge ed una politica estera che consenta un reale controllo del fenomeno dell'immigrazione e una collaborazione effettiva delle polizie comprese nell'area Schengen e nella Comunità europea,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per verificare, nell'ambito delle proprie competenze, la questione che ha visto coinvolto l'assistente capo di Polizia Ruggero Strano;

se fosse a conoscenza delle decisioni e, in caso affermativo, per quali ragioni abbia avallato la scelta del trasferimento ad altra sede dell'assistente capo;

se non ritenga, alla luce delle memorie difensive presentate dal poliziotto, inidoneo ed iniquo il trasferimento ad altra sede;

come intenda garantire la libertà di espressione sindacale per gli appartenenti al corpo di Polizia e quali urgenti iniziative intenda adottare nei confronti di chi prova a rimuovere le condizioni tese a tutelare la libertà.

(4-05362)

[CASSON](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

risulta da plurime notizie di agenzia e giornalistiche che lo Stato italiano è stato condannato con sentenza del 23 febbraio 2016 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per il rapimento e la detenzione illegale di Osama Mustafa Hassan Nasr, meglio conosciuto come Abu Omar, già *imam* a Latina, rapimento avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003;

nella sua sentenza, la CEDU scrive che le autorità italiane sarebbero state ben consapevoli che Abu Omar era vittima di un'operazione di "extraordinary rendition", posta in essere da appartenenti al servizio segreto militare italiano (Sismi) e alla CIA, operazione iniziata con il suo sequestro in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero in aereo, dall'aeroporto militare di Aviano. E spiega ancora la CEDU che l'Italia avrebbe violato le norme relative al trattamento dei "detenuti di alto livello" e conseguentemente il diritto di Abu Omar a non essere sottoposto a torture e maltrattamenti, tipici invece proprio del programma di "extraordinary rendition" della CIA e in effetti posti in essere ai suoi danni in territorio egiziano;

sempre secondo i giudici della CEDU, inoltre, il nostro Paese, durante le varie fasi processuali, avrebbe posto il segreto di Stato in modo "improprio" e tale da assicurare che almeno una parte dei responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Abu Omar "non dovessero rispondere delle loro azioni";

l'indagine e il processo, quindi, non avrebbero portato alla punizione di tutti i responsabili, a cui, in sostanza, era stata garantita l'immunità. E ciò, nonostante il lavoro degli inquirenti e dei giudici italiani, che avevano identificato tutte le persone responsabili, che sarebbero state tutte condannate, se non ci fosse stato quel comportamento degli organi di governo italiani, che, appunto, avrebbero bloccato un completo accertamento delle penali personali responsabilità, mediante il plurimo e ripetuto ricorso al segreto di Stato;

in conclusione, la CEDU condannava l'Italia ad un risarcimento per danni morali a favore di Abu Omar e della moglie, per grave violazione dei loro diritti costituzionali fortemente compromessi;

considerato che a parere dell'interrogante quanto motivato dalla CEDU costituisce, in effetti, una accusa precisa di aver gravemente abusato del segreto di Stato, così come risultano essere stati censurati i successivi provvedimenti di clemenza a favore di appartenenti o ex appartenenti alla CIA;

considerato, inoltre, che:

già il 23 gennaio 2007 il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva sollecitato, come co-firmatario di altro atto ispettivo, il Governo *pro tempore* sulla vicenda in questione, richiamandolo al rispetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria e ad assicurare il rispetto della legalità sul territorio

italiano, oltre che la stessa sovranità nazionale;
ritenuto che sia necessario rivedere l'intera questione e a distanza di tanti anni, valutare l'opportunità di revocare il segreto di Stato *illo tempore* apposto e confermato sull'intera vicenda Abu Omar,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, alla luce della citata sentenza della CEDU, non ritenga doveroso, oltre che opportuno, revocare l'opposizione-apposizione del segreto di Stato sull'intera "vicenda Abu Omar".

(4-05363)

[AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia* - Premesso che:

l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio", che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica;

norme complementari si trovano nella legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, Rete Natura 2000 (decreto n. 184 del 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e nelle leggi regionali di recepimento;

è considerata attività di bracconaggio, non solo la cattura e l'uccisione illegale di animali appartenenti a specie protette, ma anche la caccia al di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio, all'interno di aree protette e l'utilizzo di tecniche e mezzi vietati;

il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 157 del 1992 è rivolto a chi, in possesso di regolare licenza, contravviene alle regole stabilite per l'esercizio dell'attività venatoria;

nei casi di bracconaggio cosiddetto "puro", ovvero perpetrato da persone non in possesso di regolari concessioni, si fa riferimento al furto venatorio, in base agli articoli 624 e 625 del codice penale;

se ne ricorrono i presupposti, è in ogni caso applicabile l'articolo 544-*bis* e *ter* del codice penale sui reati di maltrattamento e uccisione di animali;

considerato che:

in Italia il fenomeno del bracconaggio è ancora molto diffuso e colpisce molte specie di fauna selvatica e specie protette, ma non esistono dati ufficiali che permettano di quantificarlo con precisione;

in base ai dati raccolti dal CABS (Committee against bird slaughter), in collaborazione con le principali associazioni ambientaliste italiane, sulla base delle notizie diffuse dalla stampa, nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, si è registrato un aumento del 28.8 per cento dei casi di bracconaggio rispetto ai dati relativi all'anno precedente;

le attività antibracconaggio erano prevalentemente svolte da Corpo forestale dello Stato, ora accorpato in altre forze di polizia, e Polizia provinciale, ora sciolta, e dalle guardie zoofile e venatorie di associazioni animaliste e ambientaliste;

considerato, altresì, che:

dei 1.500 esemplari di lupo presenti sul territorio italiano, circa 300 vengono abbattuti ogni anno dai bracconieri;

il lupo è tutelato come specie prioritaria dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che ne impone a tutti i Paesi membri la tutela, proibendone la cattura, l'uccisione, la detenzione, il disturbo e la commercializzazione;

il 16 febbraio 2015, nel corso della trasmissione televisiva "Le Iene", è stato mandato in onda un servizio sui lupi che popolano la provincia di Parma;

nella corso della trasmissione si è discusso di presunti danni imputabili ai lupi, ma più frequentemente attribuibili ad altri animali e, in particolare, spesso diretta conseguenza della limitata e disomogenea implementazione della legge n. 281 del 1991 per la prevenzione del randagismo, per cui sono purtroppo molti i cani abbandonati, talvolta ibridi, costretti ad adottare tecniche predatorie per sopravvivere;

fra le persone intervistate nel servizio, è stato sentito un uomo, che ha affermato di aver ucciso 15 lupi utilizzando lacci ed esche alimentari, com'è usuale da parte dei bracconieri;

la questione del bracconaggio nei confronti del lupo è trattata anche nella bozza del "Piano di

conservazione e gestione del lupo in Italia" redatta dall'Unione zoologia italiana per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
in particolare, il testo segnala che: "nonostante la ampia diffusione di questo fenomeno [il bracconaggio n.d.r.], i casi di condanna per bracconaggio sul lupo sono in numero irrisorio. Risulta pertanto evidente la necessità di una maggiore incisività dell'azione di repressione di questa attività illegale, che va condotta tramite un incremento della sorveglianza, una più efficace azione di indagine sui singoli episodi di bracconaggio e con un più rigoroso controllo del commercio di sostanze tossiche. Inoltre, è utile ricordare che in nessun caso di bracconaggio, l'autorità pubblica si è costituita parte civile",

si chiede di sapere:

quali misure siano state previste per rafforzare i controlli antibracconaggio in Italia, a fronte degli interventi che hanno interessato il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che l'Autorità pubblica si costituisca parte civile nei procedimenti giudiziari relativi ad attività di bracconaggio, data la loro natura lesiva del patrimonio indisponibile dello Stato;

quali siano le misure previste per assicurare opportune indagini per approfondire casi di possibile palese violazione delle normative, come quello riportato dal servizio trasmesso da "Le Iene";

se non si ritenga in questo caso opportuno che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca parte civile, in qualità di garante dell'applicazione del regime di tutela del lupo imposto dalla direttiva europea "Habitat", come affermato nello stesso "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia".

(4-05364)

[BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [TAVERNA](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MARTON](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#)

- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in data 20 febbraio 2016, ha effettuato, in presenza del capitano Marco Tognazzoni della Capitaneria di Porto, una visita al porto di Pozzallo (Ragusa), in particolare presso il deposito dei barconi sostati in prossimità della nuova stazione passeggeri da e per Malta;

risulta agli interroganti la presenza, nel citato porto, di circa 157 barche e barconi con dimensioni fino ai 18 metri che, in via generale, versano in buono stato di conservazione;

dall'ispezione, tuttavia, è scaturita la consapevolezza che, nonostante l'apparente buono stato di conservazione dei natanti utilizzati per le traversate nel Mediterraneo, risultano necessari interventi di manutenzione straordinaria al fine di renderli nuovamente utilizzabili in mare;

considerato che:

la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2003, recante "Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina", pubblicata, in data 19 febbraio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 41, si pone l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento;

all'uopo, la menzionata circolare definisce il procedimento da seguire; in particolare, nelle premesse, viene specificato quanto segue: "Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (ad esempio Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare";

inoltre al medesimo punto, la suddetta circolare specifica che "La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi: all'arrivo del mezzo; alle sue principali caratteristiche tecniche; alle condizioni attuali; ad una sommaria valutazione economica e/o alle

possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico; alle condizioni di navigabilità; ad eventuali problematiche ambientali";

l'Ufficio Territoriale di Governo viene altresì indicato, al punto 4 della circolare citata, quale sede di controllo delle istanze di affidamento, nel senso che "verifica (...) la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale"; la Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto, sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999, impedisce l'affondamento volontario di qualsiasi natante;

considerato inoltre che:

dalla circolare menzionata si legge che il comma 8 dell'art. 12 del Testo unico in materia di immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;

gli stessi natanti potrebbero essere aperti ad iniziative economiche private, volte a sviluppare attività legate al turismo, alla pesca sportiva e alla pesca professionale, al noleggio e ad altre forme di attività; i natanti, ormai compromessi, potrebbero essere recuperati in parte anche nel settore dell'arredamento e del riciclo;

le amministrazioni comunali potrebbero usare alcune di quelle barche come monumenti per ricordare la tragedia dell'immigrazione;

molti dei natanti ispezionati appartengono alla categoria delle barche mediterranee tradizionali in legno e, per l'età di alcuni di questi, si potrebbe parlare anche di imbarcazioni storiche;

risulta agli interroganti un notevole dispendio di denaro da parte dello Stato italiano per lo smaltimento in discarica di simili imbarcazioni, pur dovendo ritenere aperta l'ipotesi di un loro eventuale recupero;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dimostrato una particolare sensibilità verso questi temi; al riguardo l'agenzia di stampa "Ansa", l'11 giugno 2015, riporta le dichiarazioni del ministro Galletti in occasione dell'audizione presso il Comitato Schengen sui flussi migratori: "(...) non sarebbe scorretto parlare di dare vita a una filiera produttiva che possa garantire uno smaltimento corretto e non inquinante dei barconi stessi sulle coste siciliane con l'avvio di una esperienza cantieristica che una volta superata la fase emergenziale potrebbe proseguire creando lavoro, professionalità e sviluppo in una terra segnata dalla crisi e dalla disoccupazione";

considerato altresì che:

la citata fonte giornalistica riporta inoltre: "Appare evidente - rileva Galletti - che tale operazione andrebbe ricompresa nell'ambito delle iniziative complessivamente varate per l'emergenza profughi, e quindi svolta con il contributo economico dell'intervento internazionale essendo parte integrante del fenomeno che si intende fronteggiare". Con la soluzione che "ho prospettato si potrebbe così da un lato operare un corretto 'fine vita' di queste imbarcazioni, peraltro provvedendo al recupero dei materiali riciclabili e riusabili, e dall'altro, nell'immediato e finché duri l'emergenza, innescare un sorta di 'ristoro' economico per la Sicilia che in questi anni ha mostrato straordinaria capacità di accoglienza dando una prova di grande umanità e civiltà che dovrebbe essere d'esempio in Europa" ("Ansa" dell'11 giugno 2015);

considerato infine che i mezzi di imbarcazione sequestrati, al momento del passaggio di consegna all'ente che li ha ricevuti in affidamento, potrebbero essere o destinati alla distruzione, e quindi allo smaltimento in discarica, o in alternativa potrebbero essere assegnati definitivamente allo stesso ente che li ha avuti in uso, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, regolando l'assegnazione, pertanto, solo per usi di giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure intenda adottare, al fine di dare un concreto segnale contro lo spreco ma, soprattutto, per aumentare le opportunità lavorative dei cittadini dei territori su cui proseguono costantemente

operazioni di soccorso ai migranti, prestando particolare attenzione ai pescatori e, più in generale, ai privati disposti ad intraprendere attività di turismo in barca;
se intenda valutare l'ipotesi del recupero delle suddette imbarcazioni, al fine di evitare gli evidenti costi di smaltimento in discarica;
se si intendano estendere i requisiti per l'assegnazione delle imbarcazioni, comprendendo fra gli affidatari anche privati e aziende, inclusi i cantieri siciliani;
se, previa valutazione dei dati statistici raccolti su base nazionale, ritenga opportuno stornare parte dei fondi destinati allo smaltimento ad un apposito fondo di garanzia per il recupero dei barconi, volto a soddisfare fini di decoro monumentale e museale, di cui potrà godere tutto il territorio nazionale.

(4-05365)

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [DONNO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*

- Premesso che:

in data 3 settembre 2015 il Consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), procedeva con delibera n. 21 all'approvazione del bilancio di previsione 2015 attestando l'equilibrio tanto di parte corrente che dei residui, nonostante, come riportato nella nota n. 16145 della dottoressa Simone, responsabile del Servizio finanziario del Comune, presentava già alla data della sua approvazione una squadratura contabile di parte corrente, ossia la necessità di deliberare in merito a debiti fuori bilancio noti all'amministrazione (non vi erano dubbi di sorta sull'inesistenza di equilibrio sui residui, avendo deliberato anche il riaccertamento degli stessi nel mese di luglio);

in data 30 novembre, essendosi di fatto palesata l'impossibilità di procedere all'assestamento del bilancio a causa dell'esistenza di uno squilibrio di parte corrente e di cassa, per quanto necessario alla copertura dei debiti fuori bilancio, il vice sindaco proponeva la delibera n. 29 con la quale il Consiglio comunale prendeva atto dello squilibrio finanziario. In allegato alla delibera vi erano la segnalazione *ex art. 153* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) del 25 novembre 2015 a firma del responsabile del Servizio finanziario, i verbali n. 1 e n. 2 di controllo sugli equilibri finanziari redatti nei mesi di ottobre e novembre dal funzionario predetto, ed il verbale assestato; documenti questi che ponevano in evidenza l'insussistenza dei presupposti per procedere all'assestamento del bilancio e l'impossibilità di adottare quanto previsto dall'*art. 193* del testo unico al fine di riequilibrare come per legge il bilancio 2015;

nella stessa data, nonostante l'istanza pregiudiziale e sospensiva a firma dei consiglieri comunali di opposizione (nella quali si evidenziano circostanze gravi e, se veritiere, foriere anche di responsabilità contabili e penali), il Consiglio comunale deliberava di avviare il procedimento *ex art. 243-bis*, pur non sussistendo una condizione oggettiva di pre-dissesto finanziario ma la mancata adozione di quanto necessario per mettere in equilibrio i conti dell'ente;

l'*art. 175* del testo unico stabilisce il termine ultimo del 30 novembre entro cui il Consiglio comunale ha l'obbligo di deliberare le variazioni di bilancio, in fase di assestamento, e l'*art. 193*, letto in combinato disposto con esso, al comma 4 specifica che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

dagli atti certificati dal revisore dei conti e dal responsabile del servizio finanziario emerge che già alla data del 3 settembre 2015 non sussistevano gli equilibri di bilancio, ma in ogni caso alla data del 30 novembre il Consiglio comunale non ha adottato i provvedimento di riequilibrio previsti dall'*art. 193* del testo unico ed in particolare non ha potuto adottare, quanto sancito dai comma 2 e 3: "a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La

deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";

a parere degli interroganti, è evidente che il Consiglio comunale e l'amministrazione avrebbero dovuto, letta la nota della responsabile del Servizio finanziario, prendere atto della mancanza di equilibri ed avviare subito il procedimento di approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, eliminando le spese per attività non necessarie e non inserendo entrate fittizie ed inesistenti. Tutto ciò non è avvenuto e si è approvato un bilancio con entrate rivelatesi inesistenti;

la successiva delibera di indirizzo del 30 novembre 2015 volta ad avviare il procedimento *ex art. 243-bis* del testo unico non rappresenta quanto previsto dal comma 4 dell'art. 193, atteso che alla predetta data (ultima per effettuare variazioni ed assestamenti), il Consiglio comunale avrebbe dovuto già approvare il piano previsto dall'art. 243-*bis* completo di tutti i visti e pareri, o quanto meno un piano da sottoporre alla Corte dei conti, e non limitarsi all'adozione di una delibera di indirizzo che potrebbe anche portare ad un nulla di fatto od alla mancata adozione del piano stesso (ove mai esso sia ammissibile e proponibile visto che nella fattispecie il Comune di San Pietro Vernotico non versa in una situazione di pre-dissesto, ma di mancanza di equilibri dovuti, come certificato dal responsabile del Servizio finanziario, all'inserimento nel bilancio di previsione 2015 di poste di entrata inesistenti grazie alle quali si sono sostenute spese prive di effettiva copertura, per cui il Consiglio ha, in data 3 settembre 2015, attestato un equilibrio di parte corrente in realtà inesistente);

l'art. 243-*bis* e seguenti del testo unico prevedono un termine complessivo massimo di 160 giorni per definire il procedimento, per cui non solo l'anno in corso andrà a terminare senza un bilancio in equilibrio, ma si arriverebbe all'assurdo che il termine entro cui approvare il piano sarebbe successivo al termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 e dello stesso consuntivo 2015 (aprile 2016) lasciando l'ente in una situazione di grave deficitarietà per un arco temporale non concepibile a cavallo tra 2 esercizi finanziari;

solo a fine dicembre sono stati notificati atti ai cittadini volti a riscuotere tributi addirittura non dovuti (ICI prima casa 2010 abrogata per legge) e si sono attesi ben 6 mesi di inattività per ratificare lo scioglimento della società partecipata Fiscalità locale Srl, dopo che il sindaco nel mese di luglio aveva modificato il bilancio proposto dal liquidatore della società inserendo poste attive inesistenti al fine di avere un bilancio in attivo e tentare un salvataggio impossibile, creando un'inattività della partecipata e la mancata internalizzazione dei servizi con danno certo per l'ente privato di entrate fondamentali. La società non ha presentato a tutt'oggi il conto di gestione degli ultimi 2 esercizi e sta trattenendo o spendendo somme versate dai cittadini senza riversarle all'ente come per legge e senza che sia stato avviato alcun procedimento di controllo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere alla luce di quanto certificato dal revisore dei conti e dal responsabile dei servizi finanziari in merito all'inesistenza degli equilibri finanziari già noti prima dell'approvazione del bilancio di previsione e nonostante ciò certificati dal segretario generale e dal Consiglio comunale nella delibera di approvazione dello stesso in data 3 settembre 2015;

se la mancata adozione di provvedimenti concreti, differenti da un semplice atto di indirizzo, volti a ripristinare gli equilibri di parte corrente, di cassa e dei residui, entro il 30 novembre 2015 non comporti lo scioglimento del Consiglio comunale, dovendosi ritenere mancata approvazione del bilancio *ex art. 193 e 141* del testo unico degli enti locali;

se l'aver deliberato un atto di indirizzo di adozione del piano di riequilibrio finanziario *ex art. 243-bis*, pur non sussistendo una situazione di pre-dissesto, non rappresenti un comportamento elusivo rispetto agli obblighi di legge che pone a serio pericolo l'equilibrio dei conti stessi, dovendosi, nelle more dell'ultimazione dell'*iter* previsto dalla norma, procedere all'adozione di atti di spesa per servizi essenziali contravvenendo peraltro a specifiche norme di legge in materia di tempestività di pagamenti; se non ritengano opportuno intraprendere, nei limiti delle proprie attribuzioni, iniziative urgenti volte non solo alla verifica e alla correttezza dell'*iter* procedurale per l'approvazione del bilancio 2015-2017 e delle delibere adottate al 30 novembre 2015, ma anche all'avvio dell'*iter* di scioglimento del Consiglio comunale di San Pietro Vernotico in applicazione degli art. 141 e 193 del testo unico anche al fine di evitare che si continui a svolgere attività priva di copertura di spesa nonostante l'adozione di atti palesemente viziati preordinati ad evitare lo scioglimento del Consiglio stesso; se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, mettere al corrente anche informalmente la Procura della Corte dei conti.

(4-05366)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Siciliacque è l'impresa pubblica che opera nel settore dell'adduzione dell'acqua potabile della Regione Siciliana;

a partire dal 27 luglio 2006 Caltaqua è la società affidataria della gestione del servizio idrico integrato per i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "CL 6", tra i quali è compreso il Comune di Niscemi (Caltanissetta);

nel sito istituzionale di Caltaqua, gestore privato del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, si legge che l'erogazione idrica avviene "ogni tre giorni, dalle ore 00:00 alle ore 24:00"; nella stragrande maggioranza delle abitazioni del Comune di Niscemi l'acqua corrente è condizionata dall'utilizzo di rumorose e dispendiose pompe idrauliche, in particolar modo in quelle poste al piano terra. In molti degli edifici sono stati infatti installati dei motorini autoadescanti e pesanti serbatoi, che contengono dai 6.000 agli 8.000 litri di acqua;

in condizioni normali, e a differenza di altri comuni limitrofi, i rubinetti delle abitazioni di Niscemi garantiscono acqua corrente ogni 6-12 giorni e nei mesi estivi, in occasione dei frequenti guasti, l'acqua viene erogata ai cittadini solo un giorno su 10 o 12;

ai cittadini di Niscemi e degli altri comuni della provincia di Caltanissetta l'acqua erogata proviene anche da invasi ricadenti in territori lontani come quello del Blufi. Quindi, non viene fornita acqua solo da sorgenti locali, come avveniva in passato, prima del 2006;

risulta agli interroganti che la società Caltaqua non comunichi, preventivamente e dettagliatamente, ai cittadini di Niscemi il giorno dell'erogazione dell'acqua nelle varie zone o quartieri; considerato che:

i continui disservizi idrici esposti procurano nei cittadini di Niscemi gravi disagi pratici, ma anche psicologici, dovuti ai rumorosi motorini necessari all'erogazione dell'acqua e che spesso sono accesi di notte;

la mancanza di acqua corrente per la maggior parte dei giorni dell'anno, costringe i cittadini di Niscemi ad utilizzare l'acqua depositata nei serbatoi per lungo tempo, con evidenti rischi per la loro salute;

è parere degli interroganti che il servizio idrico erogato a Niscemi potrebbe essere migliorato sensibilmente dal gestore privato Caltaqua, chiedendo a Siciliacque un maggiore quantitativo di acqua da destinare al Comune di Niscemi,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per individuare le cause delle gravissime carenze del servizio idrico di Niscemi e per assicurare ai suoi cittadini un servizio moderno, efficace ed efficiente, che scongiuri i rischi igienico sanitari;

se non ritengano necessario attivarsi per accertare le responsabilità dei soggetti preposti, dal 2006, a garantire il servizio di erogazione dell'acqua nel territorio di Niscemi.

(4-05367)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Tecnis SpA, Artemis SpA e Cogip Holding Srl e il sequestro delle relative quote ed azioni societarie, al termine di un'indagine, che ha verificato la presenza di infiltrazioni malavitose nel corso degli ultimi 10 anni. Per le tre aziende è stato nominato un amministratore giudiziario che sostituirà gli amministratori per un periodo di 6 mesi, rinnovabile, per risanare e reimmettere nel mercato l'azienda;

la Tecnis SpA è una società le cui azioni sono suddivise, al 50 per cento, tra le società Cogip Holding Srl e Artemis SpA, con un valore di produzione dichiarato, nel 2014, di 335.743.850 di euro e ricavi per 354.605.968 di euro. La società si è aggiudicata commesse nel settore edile (realizzazione di strade e autostrade, ferrovie e metropolitane, edilizia sanitaria, parcheggi, interporti e infrastrutture marittime), ed è presente sia sul mercato nazionale che estero (attraverso partecipazioni in imprese controllate con sede in Brasile, Emirati Arabi, Libia, Nigeria, Romania, Sudan e Tunisia);

la Tecnis SpA è inoltre vincitrice dell'appalto per i lavori di realizzazione dell'anello ferroviario di Palermo, opera attesa da anni e che va ad integrarsi nel piano dei trasporti pubblici della città, grazie all'interscambio presso la stazione di Notarbartolo. La ripresa dei cantieri in via Emerico Amari aveva di recente determinato il blocco stradale e la deviazione della mobilità locale, nonostante le critiche e le richieste di rassicurazioni di residenti e commercianti, circa la sicurezza dei cantieri e le ricadute economiche sulle attività commerciali, soprattutto in previsione di una chiusura al traffico che, per una prima fase di realizzazione dei lavori, sarebbe dovuta durare almeno fino a dicembre 2016;

il presidente della Commissione Attività produttive del comune di Palermo ha chiesto al vice sindaco della città, Emilio Arcuri, di valutare un documento elaborato in accordo con i commercianti di via Emerico Amari, contenente le misure per evitare che le attività dovessero pagare un prezzo troppo alto in termini di incassi. Misure che avrebbero dovuto coinvolgere modifiche allo spazio di transito pedonale, la razionalizzazione degli spazi per i parcheggi, ma anche l'illuminazione e la necessaria sorveglianza, a garanzia della sicurezza dei residenti;

l'ennesima sospensione dei lavori, oltre ad aggravare il ritardo nel compimento di un'opera pubblica di cui i commercianti stessi confermano la necessità, rischia di tramutarsi in un potenziale disastro per gli esercizi commerciali che già hanno subito forti danni,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto, per quanto di loro competenza, al fine di garantire il compimento dei lavori di realizzazione dell'anello ferroviario della città di Palermo senza ulteriori ritardi e assicurando, allo stesso tempo, che i quartieri interessati dai cantieri non subiscano ulteriori ricadute negative in termini di sicurezza per i residenti e per le attività commerciali.

(4-05368)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [EUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

AlmavivaA, gruppo *leader* italiano nell'*information and communication technology*, opera a livello globale, attraverso 38 sedi in Italia e 19 all'estero, con un'importante presenza in Brasile, oltre a Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Sud Africa e Bruxelles, centro nevralgico della UE. Sul sito *internet* del gruppo si legge di come esso sia il 6° gruppo privato italiano per numero di occupati al mondo, il 3° a guida imprenditoriale, con un fatturato pari a 730 milioni di euro (al 31 dicembre 2014) con 40.000 persone, 13.000 in Italia e 27.000 all'estero;

ancora, si legge di come la *mission* del gruppo sia quella di sviluppare soluzioni tecnologiche d'eccellenza, in grado di fare evolvere i sistemi e i processi operativi di aziende e pubbliche amministrazioni, per migliorare il livello di servizio in un mercato in continua trasformazione, anche in termini di continuità operativa, *privacy* e sicurezza dei dati;

considerato che:

la sede AlmagivA di Palermo, che vede 2 siti operativi dal 2001, gestisce i servizi di assistenza telefonica per clienti quali Tim, Vodafone, Wind, Fastweb, Sky, Alitalia, Trenitalia, Inps, American Express, Amg, Eni, Regione Toscana, occupando circa 5.000 addetti. Come noto, già da un considerevole lasso temporale la sede palermitana è interessata dai contratti di solidarietà difensivi di tipo b, peraltro in scadenza il 31 maggio 2016;

le forti preoccupazioni per il futuro dei lavoratori coinvolti riguardano tanto la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro quanto il futuro dell'economia e del mondo del lavoro per l'intera regione Sicilia;

considerato inoltre che:

ad oggi si attende la data di convocazione del tavolo nazionale, dopo gli impegni assunti dalla Regione, affinché la crisi vissuta dalle sedi palermitane di AlmagivA venga considerata nazionale e, di conseguenza, si possa intervenire sulle delocalizzazioni, sulle gare al ribasso al di sotto del costo del lavoro e su tutte quelle distorsioni e anomalie che soffocano le aziende del settore le quali, a loro volta, fanno ricadere le conseguenze sui lavoratori. In altri termini, occorre agire immediatamente affinché si possa modificare il mercato del lavoro, oramai dominato da gravi fenomeni distorsivi dovuti alla perdurante inosservanza delle norme sulla delocalizzazione delle attività, ad un sistema di regole sugli appalti con gare al massimo ribasso, a un sistema squilibrato di incentivi e agevolazioni che alterano profondamente le condizioni per una corretta concorrenza;

la mancanza di una politica industriale condanna la Sicilia al precariato e all'assistenzialismo sociale così come la "vertenza AlmagivA" rappresenta evidentemente un'emergenza sociale, si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali del gruppo AlmagivA e, conseguentemente, le prospettive occupazionali dei lavoratori dei siti di AlmagivA a Palermo.

(4-05369)

[CERONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'assemblea delle conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e degli studenti dei conservatori di musica è formata da 54 conservatori di musica statali e da 19 non statali;

il sistema dei conservatori ad oggi conta 50.000 studenti (di cui il 10 per cento stranieri) 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

l'assemblea si è riunita a Roma il 27 gennaio 2016 nella sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ha deciso di dar vita a una giornata di protesta, proponendo la data del 13 febbraio, per mettere in atto iniziative musicali in ogni istituto su tutto il territorio nazionale;

è stato, inoltre, predisposto un testo in cui viene sollecitata la completa attuazione della riforma del sistema di alta formazione artistico - musicale, attesa ormai da oltre 16 anni, e in cui viene richiesto, entro il 2016, un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, l'ordinamento di tutti i corsi di studio, la statalizzazione degli istituti musicali e l'incremento delle risorse;

la citata riforma, a cui si fa riferimento, è ricompresa all'interno della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", che ha rivoluzionato il settore artistico - musicale, dopo molti decenni dalla precedente riforma Gentile del 1923. Sono state ricomprese le istituzioni in un unico sistema, ispirato a principi e a criteri direttivi comuni, è stato riformato il settore dell'educazione artistica, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali, mentre l'Accademia nazionale di danza è diventata Istituto superiore di studi coreutici;

la legge, nel corso degli anni, ha avuto gradualità sviluppi, dapprima con la legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" per quanto concerne l'equiparazione alla laurea universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano, ai fini di un pubblico concorso e del

riconoscimento dei crediti formativi; successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, che ha dotato le istituzioni di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dettati dalla Stato e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, che ha indicato per il nuovo ordinamento i principi e i criteri generali della nuova offerta formativa e della loro autonomia didattica;

da notizie in possesso dell'interrogante, l'Assemblea citata ha lamentato, altresì, una grave carenza di risorse pubbliche, una mancanza sostanziale di dialogo con il livello politico-istituzionale ed ha espresso ferma contrarietà all'annuncio di norme, che favorirebbero le istituzioni private a discapito di quelle pubbliche,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la protratta *vacatio legis*, che impedisce la totale implementazione della riforma del sistema di alta formazione artistico - musicale;

se reputi positivo sviluppare maggiori punti di contatto e di collaborazione con il mondo delle università, perché ad esse è affidato il compito fondamentale di coltivare e diffondere la cultura nel nostro Paese;

se intenda intervenire attraverso la promozione di provvedimenti legislativi idonei, volti a garantire l'efficacia delle procedure, richieste in premessa, già all'avvio del prossimo anno accademico.

(4-05370)

[URAS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il settore turistico nazionale poggia parte importante delle proprie attività sulla presenza e sulla buona gestione di stabilimenti e aziende balneari, anche di piccola e micro dimensione, che integrano e valorizzano l'offerta turistico-ricettiva italiana, e in particolare quella del Mezzogiorno e delle Isole, Sardegna e Sicilia soprattutto, qualificandola come tra le più competitive;

risultano, ad oggi, circa 28.000 concessioni per finalità turistico-ricreative, che, di norma, utilizzano strutture «amovibili» e circa 1.000 con strutture «inamovibili», di proprietà dello Stato;

l'Italia presenta 7.458 chilometri di costa, di cui 3.500 circa tra Sicilia e Sardegna (comprese le relative isole minori). Nel nostro Paese il Demanio marittimo, in regime di concessione, rappresenta una rilevantissima risorsa economica, e una necessaria base di attività d'impresa eco-sostenibile e di lavoro ai fini di buona occupazione;

è stata diffusa la notizia che in ambito europeo si starebbe disponendo la soppressione delle norme in materia di proroga concessioni demaniali, che prevedono la scadenza al prossimo 2020, su iniziativa dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea, in quanto contraria al diritto dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se tale notizia corrisponda al vero;

se il Governo intenda intervenire con immediatezza, perché sia scongiurata ogni modifica riduttiva dei periodi di concessione demaniale marittima, previsti fino al dicembre del 2020, data sulla quale sono stati, in via generale, anche calcolati i periodi minimi necessari per l'ammortamento dei costi di investimento effettuati per stabilimenti e aziende, dai titolari di concessione;

se corrisponda al vero che in altri Paesi membri dell'Unione europea siano in vigore normative estensive dei periodi di proroga delle concessioni esistenti e di riserva della possibilità di concorrere, molto più vantaggiose per concessionari e imprese turistico-ricreative nazionali.

(4-05371)

[URAS](#), [PETRAGLIA](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha garantito per legge il sistema di essenzialità delle centrali elettriche siciliane sopra i 50 mega watt disponendo la

cancellazione della macrozona Sardegna-Sicilia;

il regime di essenzialità è necessario alla sostenibilità del sistema energetico sardo, unica regione italiana a non aver ancora l'accesso al metano, ed è applicato fino al 2014 a tutte le centrali sarde, da quelle Enel del Sulcis agli impianti EON di Porto Torres, da Ottana energia alla centrale idroelettrica del Taloro;

il futuro dell'industria nella Sardegna è nuovamente messo in discussione dopo la decisione di spegnimento della centrale elettrica di Ottana energia (in provincia di Nuoro);

la mancata decisione di Terna e del Ministero dello sviluppo economico di prorogare il regime di essenzialità ha portato l'azienda a questa decisione. Il Ministero ha fatto sapere che c'è la volontà della proroga, ma che bisogna attuare delle verifiche per permettere a Ottana energia di essere attiva nella riaccensione in caso di *black-out*. Di fatto però per l'azienda dal 1° gennaio non ha più il regime di essenzialità;

la gravissima decisione rischia di travolgere tutte le attività economiche della zona industriale di Ottana; si pregiudicherà, infatti, il riavvio di Ottana polimeri e andranno in crisi imprese, che dipendono dalla produzione di vapore della centrale come la Corstyerene ed il Consorzio industriale provinciale le cui entrate dipendono per il 90 per cento da Ottana energia; la crisi del consorzio, a sua volta, avrà gravi ripercussioni anche sulle imprese insediate nella zona, che utilizzano i suoi servizi tra cui l'antica fornace Villa di Chiesa, Eurozinc, Tirreno Gas, Denti & Company; tutto ciò causerà la fine dell'intero insediamento che conta circa 430 addetti diretti, di cui 90 attualmente in cassa integrazione, più l'indotto;

il blocco della centrale con la conseguente crisi del consorzio rischia di pregiudicare la possibilità di avviare i nuovi investimenti previsti e nuova occupazione; infatti, tra investimenti previsti già avviati ed altri potenziali, le aziende hanno messo sul tavolo circa 117 milioni di euro per progetti di ampliamento e rilancio aziendale;

attorno al rilancio dell'area di Ottana ruotano 3 iniziative strategiche strettamente collegate tra loro: 1) il riavvio della centrale elettrica: dopo la scadenza del regime di essenzialità a dicembre 2015, oggi la centrale è ferma. L'azienda ha proposto il servizio di riaccensione per riattivare la rete elettrica regionale in caso di *black-out*; 2) la realizzazione di un centro di stoccaggio di gas naturale liquido (GNL) a Oristano. L'iniziativa è di una *joint venture* internazionale e il progetto è propedeutico alla conversione della centrale in un impianto a gas più piccolo da 30 MW. Si garantirebbe così la produzione di energia a prezzi di mercato e la produzione di vapore e altre *utility* per Ottana polimeri e le altre aziende. Il progetto è in attesa delle autorizzazioni da giugno 2015. Tra la realizzazione del centro di stoccaggio a Oristano e la conversione a gas della centrale si prevede un investimento di 100 milioni di euro; 3) il riavvio della filiera del polietilentereftalato (PET) per Ottana polimeri ferma da oltre un anno, con la conseguente collocazione in cassa integrazione dei lavoratori. L'azienda sta lavorando per acquisire l'impianto Eni-Versalis di Sarroch (fermo da un anno) e riavviare la produzione di paraxilene, materia prima per il PET. Su questa partita si è in attesa di una risposta da parte di Eni-Versalis,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare il definitivo spegnimento della centrale elettrica di Ottana, con le evidenti conseguenze citate, che inevitabilmente colpiranno un'area importante della regione Sardegna, già in grave crisi economica e occupazionale;

se non intenda attivarsi per l'accelerazione del progetto di metanizzazione della Sardegna e riconsiderare le scelte fatte per la riconversione a carbone della centrale di Ottana, consentendo la continuità produttiva con il rinnovo della essenzialità.

(4-05372)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

La Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02617, del senatore Fravezzi ed altri, sulla distruzione di documenti cartacei ed elettronici con la cancellazione di dati personali;

3-02620, del senatore Marton ed altri, sull'attuazione della normativa relativa al congedo parentale per il padre nelle forze armate e nei corpi di polizia;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02618, del senatore Endrizzi ed altri, sull'addestramento di forze militari all'estero;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02623, della senatrice Bottici ed altri, sui danni derivati dalla manipolazione dei due tassi Euribor e Libor tra il 2007 e il 2010;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02624, del senatore Airola ed altri, sulla gestione dell'evento David di Donatello;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02619, del senatore Cappelletti ed altri, su uno studio sull'accumulo nell'uomo di sostanze inquinanti ritrovate nell'acqua delle province di Vicenza, Verona e Padova nel 2013;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02615, del senatore Lai ed altri, sulle procedure di nomina del nuovo direttore del parco regionale di Porto Conte ad Alghero (Sassari);

3-02616, del senatore Panizza ed altri, sulla sanzione spropositata ad un piccolo allevamento di montagna per inquinamento e mancato rispetto della normativa;

3-02621, della senatrice Nugnes ed altri, sull'autorizzazione all'utilizzo del porto di Pozzuoli per il traffico di ecoballe stabilizzate verso la Romania.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 581ª seduta pubblica del 24 febbraio 2016:

a pagina 1, alla penultima riga, sostituire le parole: "del presidente Grasso e" con le seguenti: "del presidente Grasso," e all'ultima riga dopo la parola: "Lanzillotta" inserire le seguenti: "e della vice presidente Fedeli";

a pagina 86, alla sesta riga, sostituire le parole: "presidente Lanzillotta" con le seguenti: "presidente Fedeli";

a pagina 113, alla prima e alla terza riga dell'ultimo capoverso, eliminare la parola: "generale";

a pagina 114, alla seconda riga, eliminare la parola: "generale".

Nello stesso Resoconto, a pagina 172, sotto il titolo "Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti", alla prima riga, sostituire la parola: "10a" con la seguente: "13a".

